2026/184

27.2.2026

Accordo interinale sugli scambi tra l'Unione europea, da una parte, e il Mercato comune del Sud, la Repubblica argentina, la Repubblica federativa del Brasile, la Repubblica del Paraguay e la Repubblica orientale dell'Uruguay, dall'altra

L'UNIONE EUROPEA, di seguito denominata «Unione» o «UE»,

da una parte, e

LA REPUBBLICA ARGENTINA,

LA REPUBBLICA FEDERATIVA DEL BRASILE,

LA REPUBBLICA DEL PARAGUAY,

LA REPUBBLICA ORIENTALE DELL'URUGUAY,

Stati parte del Mercato comune del Sud firmatari del presente accordo, di seguito denominati «Stati del Mercosur firmatari», e

IL MERCATO COMUNE DEL SUD, di seguito denominato «Mercosur»,

dall'altra,

di seguito denominati congiuntamente «le parti»,

ai fini del presente accordo, riferendosi «Mercosur» alla Repubblica argentina, alla Repubblica federativa del Brasile, alla Repubblica del Paraguay e alla Repubblica orientale dell'Uruguay,

CONSIDERANDO le importanti relazioni commerciali e di investimento da tempo instaurate tra le parti,

RIBADENDO il loro impegno a rafforzare, liberalizzare e diversificare ulteriormente le loro relazioni commerciali e di investimento,

RICONOSCENDO che le disposizioni del presente accordo preservano il diritto delle parti di legiferare nei rispettivi territori in conformità della loro legislazione interna per perseguire obiettivi politici legittimi, quali quelli in materia di salute pubblica, sicurezza, ambiente, istruzione, morale pubblica nonché promozione e tutela della diversità culturale,

BASANDOSI sui diritti e sugli obblighi delle parti in seno all'Organizzazione mondiale del commercio,

RIBADENDO il loro impegno a rafforzare e sviluppare il sistema commerciale multilaterale mediante l'applicazione di norme trasparenti, eque e non discriminatorie, al fine di promuovere scambi internazionali sempre più dinamici e aperti che garantiscano una maggiore partecipazione dei paesi in via di sviluppo al commercio, agli investimenti e ai flussi tecnologici sul piano internazionale,

RIBADENDO il loro impegno a promuovere il commercio internazionale in modo da contribuire allo sviluppo sostenibile nelle sue dimensioni economica, sociale e ambientale, coinvolgendo tutti i pertinenti portatori di interessi, compresi la società civile e il settore privato, e ad attuare il presente accordo in maniera coerente con le rispettive leggi e con gli impegni internazionali in materia di lavoro e di ambiente,

RICONOSCENDO il carattere provvisorio del presente accordo, che rafforzerà le relazioni economiche e commerciali bilaterali tra le parti, che sarà incluso nell'accordo di partenariato UE-Mercosur e che pertanto cesserà di applicarsi al momento dell'entrata in vigore dell'accordo di partenariato UE-Mercosur,

RIBADENDO il diritto delle parti di sfruttare le proprie risorse naturali conformemente alle rispettive politiche ambientali e agli obiettivi di sviluppo sostenibile (di seguito denominati «OSS»),

DESIDEROSI di promuovere la competitività delle rispettive imprese garantendo loro un quadro giuridico prevedibile per le relazioni commerciali e di investimento, con particolare attenzione alle micro, piccole e medie imprese (di seguito denominate «PMI»),

RIBADENDO la necessità di promuovere il rispetto, tra le imprese che operano nei loro territori, degli orientamenti e dei principi riconosciuti a livello internazionale in materia di responsabilità sociale delle imprese e di condotta responsabile delle imprese, comprese le linee guida dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici («OCSE») destinate alle imprese multinazionali,

RIBADENDO il loro impegno a promuovere uno sviluppo economico e sociale globale con l'obiettivo di innalzare il tenore di vita, eliminare la povertà e migliorare i livelli di tutela del lavoro e dell'ambiente nei rispettivi territori,

CONSIDERANDO l'importanza dei rispettivi processi di integrazione regionale per la promozione dello sviluppo economico e sociale a livello regionale e mondiale, per il rafforzamento dei legami tra i loro popoli e per la stabilità internazionale,

RICONOSCENDO le differenze fra le parti e al loro interno in termini di sviluppo economico e sociale,

RICONOSCENDO le sfide e le difficoltà specifiche cui deve far fronte il Paraguay in quanto paese in via di sviluppo senza sbocco sul mare,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

CAPO 1

DISPOSIZIONI INIZIALI

ARTICOLO 1.1

Istituzione di una zona di libero scambio e rapporto con l'accordo OMC

1. Le parti del presente accordo istituiscono una zona di libero scambio conformemente all'articolo XXIV del GATT 1994 e all'articolo V del GATS.

2. Le parti riaffermano i propri diritti e obblighi reciproci derivanti dall'accordo OMC.

3. Nessuna disposizione del presente accordo può essere interpretata nel senso di imporre a una parte di agire in modo incompatibile con gli obblighi a essa derivanti dall'accordo OMC.

ARTICOLO 1.2

Obiettivi

Le disposizioni del presente accordo perseguono gli obiettivi seguenti:

a) un accordo commerciale moderno e reciprocamente vantaggioso che crei un quadro prevedibile per stimolare gli scambi e l'attività economica, promuovendo e tutelando nel contempo i valori e le prospettive condivisi sul ruolo del governo nella società e mantenendo il diritto delle parti di legiferare a tutti i livelli dell'amministrazione per conseguire obiettivi di politica pubblica;

b) lo sviluppo del commercio internazionale e degli scambi tra le parti in modo da contribuire allo sviluppo sostenibile nelle sue dimensioni economica, sociale e ambientale, in conformità e a supporto dei rispettivi obblighi internazionali in tali settori;

c) la promozione di un'economia più sostenibile, equa e inclusiva in modo da innalzare il tenore di vita, ridurre la povertà e creare nuove opportunità di lavoro;

d) il consolidamento, l'aumento e la diversificazione degli scambi di merci agricole e non agricole tra le parti, attraverso la riduzione o l'eliminazione degli ostacoli tariffari e non tariffari agli scambi e l'ulteriore integrazione nelle catene del valore globali;

e) l'agevolazione degli scambi di merci, in particolare mediante l'applicazione di disposizioni concordate riguardanti le dogane e l'agevolazione degli scambi, le norme, i regolamenti tecnici e le procedure di valutazione della conformità nonché le misure sanitarie e fitosanitarie;

f) la liberalizzazione e l'agevolazione degli scambi di servizi e lo sviluppo di un contesto favorevole all'aumento dei flussi di investimenti, della competitività e della crescita economica e, in particolare, al miglioramento delle condizioni di stabilimento delle imprese tra le parti;

g) la libera circolazione dei capitali in relazione agli investimenti diretti e dei pagamenti correnti conformemente al capo 11;

h) l'apertura effettiva, trasparente e competitiva dei mercati degli appalti pubblici delle parti;

i) la promozione dell'innovazione e della creatività grazie a un livello adeguato ed effettivo di protezione e rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, conformemente alle norme internazionali vigenti tra le parti, in modo da garantire l'equilibrio tra i diritti dei titolari dei diritti e l'interesse pubblico;

j) lo svolgimento di attività economiche, in particolare per quanto riguarda le relazioni tra le parti, conformemente al principio della concorrenza libera e non falsata;

k) l'istituzione di un quadro per la partecipazione della società civile, compresi le organizzazioni dei datori di lavoro, i sindacati, le organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori e i gruppi ambientalisti, al fine di sostenere l'efficace attuazione del presente accordo;

l) l'istituzione di un meccanismo di risoluzione delle controversie rapido ed efficace; e

m) un contesto regolamentare trasparente e prevedibile e procedure efficienti per gli operatori economici, in particolare le PMI, che preservino nel contempo la capacità delle parti di adottare e applicare le proprie disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano l'attività economica nell'interesse pubblico e di conseguire legittimi obiettivi di politica pubblica quali la tutela e la promozione della salute pubblica, i servizi sociali, l'istruzione pubblica, la sicurezza, l'ambiente, la morale pubblica, la protezione sociale o dei consumatori, il rispetto della vita privata e la protezione dei dati, nonché la promozione e la tutela della diversità culturale.

ARTICOLO 1.3

Definizioni generali

Salvo diversa indicazione, ai fini del presente accordo si applicano le definizioni seguenti:

a) «merce agricola»: un prodotto di cui all'allegato 1 dell'accordo sull'agricoltura;

b) «dazio doganale»: un dazio o un onere di qualsiasi natura applicato all'importazione di una merce, o in relazione ad essa, compresi sovrattasse o oneri aggiuntivi di qualsiasi tipo applicati o connessi a tale importazione [1], ma senza comprendere:

i) le imposte interne o gli altri oneri interni applicati coerentemente con l'articolo III del GATT 1994;

ii) i dazi antidumping o compensativi applicati conformemente agli articoli VI e XVI del GATT 1994 e all'accordo OMC relativo all'applicazione dell'articolo VI del GATT 1994 nonché all'accordo SCM in conformità del capo 8 del presente accordo;

iii) le misure applicate conformemente all'articolo XIX del GATT 1994 e all'accordo OMC sulle misure di salvaguardia, o altre misure di salvaguardia applicate a norma del capo 8 del presente accordo;

iv) le misure autorizzate dall'organo di conciliazione dell'OMC o a norma del capo 21 del presente accordo;

v) i diritti o altri oneri applicati coerentemente con l'articolo VIII del GATT 1994; o

vi) le misure adottate per salvaguardare la posizione finanziaria esterna di una parte e la sua bilancia dei pagamenti, conformemente all'articolo XII del GATT 1994 e all'intesa sulle disposizioni relative alla bilancia dei pagamenti del GATT 1994;

c) «CPC»: la classificazione centrale dei prodotti provvisoria (Statistical Papers, Serie M, n. 77, Ufficio statistico delle Nazioni Unite, Dipartimento per gli affari economici e sociali internazionali, New York, 1991);

d) «giorni»: i giorni di calendario, compresi i fine settimana e i giorni festivi;

e) «accordo di partenariato UE-Mercosur»: il concludendo accordo di partenariato tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Mercato comune del Sud, la Repubblica argentina, la Repubblica federativa del Brasile, la Repubblica del Paraguay e la Repubblica orientale dell'Uruguay, dall'altra;

f) «esistente»: in applicazione alla data di entrata in vigore del presente accordo;

g) «merce di una parte»: una merce interna ai sensi del GATT 1994, comprese le merci originarie di tale parte;

h) «sistema armonizzato» o «SA»: il sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci, comprese le relative regole generali di interpretazione e le note di sezione e di capitolo, fatto a Bruxelles il 14 giugno 1983;

i) «voce»: le prime quattro cifre del numero di classificazione tariffaria nell'ambito del sistema armonizzato;

j) «persona giuridica»: qualsiasi soggetto giuridico debitamente costituito o comunque organizzato a norma del diritto applicabile, con o senza scopo di lucro, di proprietà privata o pubblica, comprese società per azioni, trust, società di persone, joint venture, imprese individuali o associazioni;

k) «misura»: qualsiasi misura adottata da una parte sotto forma di disposizione legislativa o regolamentare, norma, procedura, decisione, provvedimento amministrativo, prescrizione o pratica [2];

[1] Tra le altre misure di effetto equivalente figurano i dazi all'importazione ad valorem, le componenti agricole, i dazi addizionali sul contenuto di zucchero, i dazi addizionali sul contenuto di farina, i dazi specifici, i dazi misti, i dazi stagionali e i dazi addizionali derivanti dai sistemi dei prezzi di entrata.

[2] Si precisa che il termine «misura» comprende omissioni, normative non pienamente attuate al termine dei negoziati del presente accordo e relativi atti di esecuzione.

l) «persona fisica di una parte»: per l'Unione europea, un cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea e, per il Mercosur, un cittadino di uno Stato del Mercosur firmatario, conformemente alla rispettiva legislazione applicabile;

m) «persona»: una persona fisica o una persona giuridica;

n) «misura sanitaria o fitosanitaria»: qualsiasi misura definita nell'allegato A dell'accordo SPS;

o) «paese terzo»: un paese o un territorio al di fuori dell'ambito di applicazione territoriale del presente accordo;

p) «UNCLOS»: la convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982; e

r) «OMC»: l'Organizzazione mondiale del commercio.

ARTICOLO 1.4

Accordi OMC

a) «accordo antidumping»: l'accordo relativo all'applicazione dell'articolo VI del GATT 1994;

b) «accordo sull'agricoltura»: l'accordo sull'agricoltura di cui all'allegato 1A dell'accordo OMC;

c) «DSU»: l'intesa sulle norme e sulle procedure che disciplinano la risoluzione delle controversie di cui all'allegato 2 dell'accordo OMC;

d) «GATS»: l'accordo generale sugli scambi di servizi di cui all'allegato 1B dell'accordo OMC;

e) «GATT 1994»: l'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 di cui all'allegato 1A dell'accordo OMC;

f) «accordo sulle misure di salvaguardia»: l'accordo sulle misure di salvaguardia di cui all'allegato 1A dell'accordo OMC;

g) «accordo SCM»: l'accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative di cui all'allegato 1A dell'accordo OMC;

h) «accordo SPS»: l'accordo sull'applicazione delle misure sanitarie e fitosanitarie di cui all'allegato 1A dell'accordo OMC;

i) «accordo TBT»: l'accordo sugli ostacoli tecnici agli scambi di cui all'allegato 1 dell'accordo OMC;

j) «accordo TRIPS»: l'accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio di cui all'allegato 1C dell'accordo OMC; e

k) «accordo OMC»: l'accordo di Marrakech del 15 aprile 1994 che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio.

ARTICOLO 1.5

Parti

1. L'Unione europea è responsabile dell'adempimento degli impegni previsti dal presente accordo.

2. Salvo disposizioni contrarie, ciascuno degli Stati del Mercosur firmatari del presente accordo è responsabile dell'adempimento degli impegni previsti dal presente accordo.

ARTICOLO 1.6

Integrazione regionale

1. Pur riconoscendo le differenze nei rispettivi processi di integrazione regionale e fatti salvi gli impegni assunti a norma del presente accordo, le parti favoriscono condizioni che facilitino la circolazione delle merci e dei servizi tra le due regioni e all'interno delle stesse.

2. Per quanto riguarda la circolazione delle merci, a norma del paragrafo 1:

a) le merci originarie di uno Stato del Mercosur firmatario immesse in libera pratica nell'Unione europea beneficiano della libera circolazione delle merci all'interno del territorio dell'Unione europea alle condizioni stabilite dal trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

b) gli Stati del Mercosur firmatari applicano alle merci originarie dell'Unione europea importate nel loro territorio da un altro Stato del Mercosur firmatario procedure doganali non meno favorevoli di quelle applicabili alle merci originarie di tale Stato del Mercosur firmatario;

c) gli Stati del Mercosur firmatari riesaminano periodicamente le loro procedure doganali al fine di agevolare la circolazione delle merci dell'Unione europea tra i loro territori e di evitare la duplicazione delle procedure e dei controlli, ove possibile e conformemente all'evoluzione del loro processo di integrazione; e

d) i vantaggi dell'armonizzazione, a opera del Mercosur, dei regolamenti tecnici e delle procedure di valutazione della conformità, delle prescrizioni SPS e delle procedure di autorizzazione, anche per quanto riguarda i certificati di importazione e i controlli all'importazione, sono estesi, a condizioni non discriminatorie, alle merci originarie dell'Unione europea se queste sono state importate conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari dello Stato del Mercosur firmatario di importazione.

Il trattamento di cui alle lettere a) e b) del presente paragrafo non comprende il trattamento tariffario delle merci disciplinato dal capo 2.

3. Per quanto riguarda la circolazione dei servizi, a norma del paragrafo 1:

a) gli Stati membri dell'Unione europea si adoperano per agevolare, come del caso, la libera prestazione di servizi nel territorio dell'Unione europea per le imprese di proprietà o sotto il controllo di persone fisiche o giuridiche di uno Stato del Mercosur firmatario e stabilite in uno Stato membro dell'Unione europea; e

b) gli Stati del Mercosur firmatari si adoperano per agevolare, come del caso, la libera prestazione di servizi tra i loro territori per le imprese di proprietà o sotto il controllo di persone fisiche o giuridiche di uno Stato membro dell'Unione europea e stabilite in uno Stato del Mercosur firmatario.

ARTICOLO 1.7

Riferimenti a disposizioni legislative e ad altri accordi

1. Salvo diversa indicazione, nei casi in cui è fatto riferimento alle disposizioni legislative e regolamentari di una parte, è inteso che tali disposizioni legislative e regolamentari comprendono le modifiche delle stesse.

2. Salvo diversa indicazione, qualsiasi riferimento o qualsiasi integrazione mediante riferimento nel presente accordo ad altri accordi o atti giuridici, in toto o in parte, sono intesi come comprendenti i relativi allegati e protocolli e le relative note in calce, interpretative ed esplicative.

3. Salvo diversa indicazione, nei casi in cui è fatto riferimento ad accordi internazionali o questi sono integrati nel presente accordo, in toto o in parte, è inteso che tali accordi comprendono le modifiche degli stessi o gli accordi sostitutivi che entrano in vigore per entrambe le parti alla data o dopo la data della firma del presente accordo. In caso di questioni riguardanti l'attuazione o l'applicazione delle disposizioni del presente accordo derivanti da tali modifiche o accordi sostitutivi, ove necessario le parti possono, su richiesta di una parte, consultarsi tramite il consiglio per il commercio onde trovare una soluzione reciprocamente soddisfacente alla questione. In seguito a tale consultazione le parti possono, con decisione in sede di consiglio per il commercio, modificare di conseguenza il presente accordo.

4. Il paragrafo 3 si applica *mutatis mutandis* se per l'Unione europea e per uno o più Stati del Mercosur firmatari sono entrati in vigore la modifica o l'accordo sostitutivo di un accordo internazionale cui è fatto riferimento o che è integrato nel presente accordo, in toto o in parte.

CAPO 2

SCAMBI DI MERCI

ARTICOLO 2.1

Obiettivo e ambito di applicazione

1. Le parti istituiscono una zona di libero scambio delle merci per un periodo transitorio che decorre dalla data di entrata in vigore del presente accordo.

2. Salvo se altrimenti disposto nel presente accordo, le disposizioni del presente capo si applicano agli scambi di merci delle parti.

SEZIONE A

DAZI DOGANALI

ARTICOLO 2.2

Trattamento nazionale

Ciascuna parte accorda il trattamento nazionale alle merci dell'altra parte conformemente all'articolo III del GATT 1994, comprese le relative note e disposizioni integrative. A tal fine, l'articolo III del GATT 1994 e le relative note e disposizioni integrative sono integrati nel presente accordo e ne fanno parte, *mutatis mutandis*.

ARTICOLO 2.3

Definizioni

Ai fini del presente capo, per «merce originaria» si intende una merce che possiede i requisiti per essere considerata originaria di una parte conformemente alle regole di origine di cui al capo 3.

ARTICOLO 2.4

Riduzione e soppressione dei dazi doganali

1. Salvo se altrimenti disposto nel presente accordo, ciascuna parte riduce o sopprime i propri dazi doganali applicabili alle merci originarie conformemente all'allegato 2-A.

2. La classificazione delle merci oggetto di scambi tra le parti rispetta la nomenclatura tariffaria di ciascuna parte, conformemente al sistema armonizzato. Ciascuna parte specifica nella rispettiva appendice dell'allegato 2-A la versione del sistema armonizzato utilizzata a tal fine.

3. Una parte può creare una nuova linea tariffaria. In tal caso e per quanto riguarda gli scambi tra le parti, il dazio doganale applicabile alle merci corrispondenti nell'ambito della nuova linea tariffaria è pari o inferiore al dazio doganale applicabile alle merci corrispondenti nell'ambito della linea tariffaria iniziale specificata nell'allegato 2-A e la concessione tariffaria concordata rimane invariata.

4. Per ciascuna merce originaria dell'altra parte, l'aliquota di base dei dazi doganali sulle importazioni alla quale si applicano le riduzioni successive a norma del paragrafo 1 è specificata nell'allegato 2-A.

5. Fatti salvi i paragrafi 1 e 3, per un periodo di 2 (due) anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, l'Unione europea non aumenta i dazi doganali applicati il 31 dicembre 2017 alle merci originarie del Paraguay classificate nelle seguenti linee tariffarie indicate nell'appendice 2-A-1 come merci «PY»: 20019030, 21012098, 21069098 e 33021029. Ai fini del presente paragrafo, per «merci originarie del Paraguay» si intendono le merci conformi ai requisiti di origine di cui al titolo II, capo 1, sezione 2, sottosezioni 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione, del 28 luglio 2015, che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle modalità che specificano alcune disposizioni del codice doganale dell'Unione [3] e al titolo II, capo 2, sezione 2, sottosezioni da 3 a 9, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione [4].

6. Salvo se altrimenti disposto nel presente accordo, una parte non introduce nuovi dazi doganali né aumenta i dazi doganali già applicati conformemente alle aliquote di base di cui all'allegato 2-A sugli scambi di merci originarie tra le parti a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo. Si precisa che una parte può aumentare un dazio doganale applicabile agli scambi tra le parti di cui all'allegato 2-A che è stato unilateralmente ridotto da tale parte, fino al livello stabilito in detto allegato per il rispettivo anno a seguito di tale riduzione unilaterale.

7. Qualora una parte riduca l'aliquota del dazio doganale della nazione più favorita applicata fino a un livello inferiore all'aliquota di base per una particolare linea tariffaria di cui all'allegato 2-A, si ritiene che tale aliquota sostituisca l'aliquota di base di cui all'allegato 2-A, se, e fintanto che, essa è inferiore all'aliquota di base, ai fini del calcolo dell'aliquota preferenziale per tale linea tariffaria. A tale riguardo, la parte applica la riduzione tariffaria all'aliquota della nazione più favorita applicata per calcolare l'aliquota del dazio doganale applicabile, mantenendo in ogni momento il margine di preferenza relativo per qualsiasi linea tariffaria. Detto margine di preferenza relativo per una linea tariffaria corrisponde alla differenza tra l'aliquota di base fissata nell'allegato 2-A e l'aliquota del dazio applicata per tale linea tariffaria conformemente all'allegato 2-A divisa per tale aliquota di base ed è espresso in percentuale.

8. Ciascuna parte può accelerare la soppressione dei dazi doganali sulle merci originarie dell'altra parte o migliorare in altro modo le condizioni di accesso al mercato per le merci originarie dell'altra parte, se la sua situazione economica generale e la situazione del settore economico interessato lo consentono.

9. A decorrere da 3 (tre) anni dopo la data di entrata in vigore del presente accordo, su richiesta di una delle parti, il sottocomitato per gli scambi di merci di cui all'articolo 2.14 prende in considerazione misure volte a migliorare l'accesso al mercato. Il consiglio per il commercio ha la facoltà di adottare decisioni volte a modificare l'allegato 2-A. Tali decisioni sostituiscono qualsiasi aliquota del dazio o categoria di soppressione progressiva dei dazi determinata nell'allegato 2-A per le merci originarie in questione.

[3] GU UE L 343 del 29.12.2015, pag. 1.
[4] GU UE L 343 del 29.12.2015, pag. 558.

ARTICOLO 2.5

Merci reintrodotte a seguito di riparazioni

1. Ai fini del presente articolo, per «riparazione» si intende qualsiasi operazione di trattamento delle merci che consenta di ovviare a difetti di funzionamento o a danni materiali delle stesse ripristinandone la funzione originaria, o di garantire la conformità delle merci ai requisiti tecnici per il loro utilizzo, operazione senza la quale le merci non potrebbero più essere utilizzate normalmente per i fini cui sono destinate. La riparazione delle merci comprende gli interventi di ripristino e manutenzione ma esclude le operazioni o i processi che:

a) annullano le caratteristiche essenziali della merce o producono una merce nuova o diversa sotto il profilo commerciale;

b) trasformano un prodotto semilavorato in un prodotto finito; o

c) sono impiegati al fine di migliorare le prestazioni tecniche delle merci.

2. Una parte non impone dazi doganali su merci che, a prescindere dalla loro origine, siano reintrodotte nel suo territorio doganale dopo essere state temporaneamente esportate da quest'ultimo nel territorio doganale dell'altra parte a fini di riparazioni, indipendentemente dal fatto che tali riparazioni potessero essere effettuate nel territorio doganale della parte da cui tali merci sono state esportate a fini di riparazione, quale definita al paragrafo 1.

3. Il paragrafo 2 non si applica alle merci importate sotto cauzione in zone franche o in zone aventi analogo status che siano state esportate a fini di riparazioni e non reimportate sotto cauzione in zone franche o in zone aventi analogo status.

4. Una parte non impone dazi doganali su merci che, a prescindere dalla loro origine, siano importate temporaneamente dal territorio doganale dell'altra parte a fini di riparazioni.

SEZIONE B

MISURE NON TARIFFARIE

ARTICOLO 2.6

Diritti e altri oneri sulle importazioni e sulle esportazioni

1. Ciascuna parte provvede affinché, conformemente all'articolo VIII del GATT 1994, comprese le relative note e disposizioni integrative, tutti i diritti e gli altri oneri di qualsiasi natura [5], diversi dai dazi all'importazione e all'esportazione applicati all'importazione e all'esportazione o in relazione all'una o all'altra, siano limitati al costo approssimativo dei servizi prestati, non siano calcolati ad valorem e non rappresentino una protezione indiretta delle merci di produzione interna né una tassazione delle importazioni o delle esportazioni a fini fiscali.

2. Ciascuna parte può imporre oneri o recuperare costi solo se sono prestati servizi specifici, in particolare per quanto riguarda:

a) la presenza, se richiesta, del personale doganale al di fuori degli orari d'ufficio ufficiali o in locali diversi da quelli delle dogane;

b) analisi o perizie sulle merci e spese postali per la restituzione di merci a un richiedente, in particolare per quanto riguarda decisioni relative a informazioni vincolanti o la fornitura di informazioni concernenti l'applicazione delle disposizioni legislative e regolamentari in materia doganale;

c) la visita delle merci o il prelevamento di campioni a scopi di verifica, o la distruzione delle merci, in caso di costi diversi da quelli relativi all'impiego del personale doganale; o

d) misure di controllo eccezionali, quando queste sono necessarie a causa della natura delle merci o di un rischio potenziale.

[5] Si precisa che la «tasa consular» della Repubblica orientale dell'Uruguay e la «tasa estadística» della Repubblica argentina sono disciplinate dal paragrafo 3.

3. Una parte non impone formalità consolari, compresi i diritti e gli oneri connessi, in relazione all'importazione di merci dell'altra parte. Le parti dispongono di un periodo transitorio di 3 (tre) anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo per ottemperare alle prescrizioni del presente paragrafo ([6]).

4. Ciascuna parte pubblica un elenco dei diritti e degli oneri che impone in relazione all'importazione o all'esportazione di merci.

ARTICOLO 2.7

Procedure in materia di licenze di importazione ed esportazione

1. Le parti provvedono affinché tutte le procedure in materia di licenze di importazione ed esportazione applicabili agli scambi di merci tra le parti siano applicate in maniera neutrale e gestite in modo giusto, equo, non discriminatorio e trasparente.

2. Ciascuna parte adotta o mantiene in vigore procedure in materia di licenze come condizione per l'importazione nel proprio territorio dal territorio dell'altra parte o per l'esportazione dal proprio territorio al territorio dell'altra parte unicamente qualora non siano ragionevolmente disponibili altre procedure atte a realizzare un obiettivo amministrativo.

3. Le parti non adottano né mantengono in vigore procedure in materia di licenze di importazione o esportazione non automatiche ([7]) salvo qualora risultino indispensabili per attuare una misura coerente con il presente accordo. La parte che adotta procedure in materia di licenze di importazione o esportazione non automatiche indica chiaramente la misura alla quale dà attuazione tramite la procedura in materia di licenze in questione.

4. Le parti introducono e gestiscono le procedure in materia di licenze conformemente agli articoli da 1 a 3 dell'accordo dell'OMC relativo alle procedure in materia di licenze d'importazione («accordo relativo alle procedure in materia di licenze d'importazione»). A tal fine, gli articoli da 1 a 3 dell'accordo relativo alle procedure in materia di licenze d'importazione sono integrati nel presente accordo e ne fanno parte, *mutatis mutandis*, e si applicano a qualsivoglia procedura in materia di licenze di esportazione.

5. La parte che introduce o modifica una procedura in materia di licenze di importazione o esportazione rende disponibili le informazioni pertinenti su un sito web ufficiale. Tali informazioni sono messe a disposizione, ove possibile, 21 (ventuno) giorni prima della data di applicazione della procedura in materia di licenze introdotta o modificata e comunque non oltre tale data. Le informazioni disponibili su internet contengono i dati richiesti a norma dell'articolo 5 dell'accordo relativo alle procedure in materia di licenze d'importazione. Ciascuna parte notifica all'altra parte qualsiasi introduzione o modifica di procedure in materia di licenze di esportazione e tale notifica contiene le informazioni di cui all'articolo 5 dell'accordo relativo alle procedure in materia di licenze d'importazione.

6. Su richiesta di una parte, l'altra parte fornisce senza indugio tutte le informazioni pertinenti relative alle procedure in materia di licenze di importazione o esportazione che la parte destinataria della richiesta intende adottare, ha adottato o mantiene in vigore, comprese, *mutatis mutandis*, le informazioni di cui agli articoli da 1 a 3 dell'accordo relativo alle procedure in materia di licenze d'importazione.

ARTICOLO 2.8

Concorrenza all'esportazione

1. Le parti riaffermano i propri impegni espressi nella decisione ministeriale dell'OMC del 19 dicembre 2015 sulla concorrenza all'esportazione (WT/MIN(15)/45 – WT/L/980) («decisione ministeriale sulla concorrenza all'esportazione»).

([6]) Fatto salvo il presente paragrafo, per la Repubblica del Paraguay il periodo transitorio sarà di 10 (dieci) anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo.

([7]) Ai fini del presente articolo, per «procedure in materia di licenze di importazione o esportazione non automatiche» si intendono le procedure in materia di licenze in cui l'approvazione della domanda non è accordata a tutte le persone giuridiche e fisiche che soddisfano i requisiti della parte interessata per lo svolgimento di operazioni di importazione o esportazione concernenti merci soggette a procedure in materia di licenze.

2. Ai fini del presente articolo, per «sovvenzioni all'esportazione» si intendono le sovvenzioni ai sensi degli articoli 1 e 3 dell'accordo SCM che sono condizionate all'andamento delle esportazioni, comprese le sovvenzioni elencate nell'allegato I dell'accordo SCM e le sovvenzioni elencate all'articolo 9 dell'accordo sull'agricoltura.

3. Una parte non mantiene in vigore, non introduce né reintroduce sovvenzioni all'esportazione applicate alle merci agricole esportate o incorporate in un prodotto esportato.

4. Una parte non mantiene in vigore, non introduce né reintroduce crediti all'esportazione, garanzie sui crediti all'esportazione, programmi di assicurazione, imprese commerciali di Stato o aiuti alimentari internazionali, o altre misure di effetto equivalente a una sovvenzione all'esportazione, su una merce agricola esportata o incorporata in una merce esportata nel territorio dell'altra parte, salvo qualora tali misure siano conformi agli obblighi della parte esportatrice derivanti dagli accordi OMC e dalle decisioni della conferenza ministeriale e del Consiglio generale dell'OMC, compresa in particolare la decisione ministeriale sulla concorrenza all'esportazione.

5. Le parti riaffermano l'impegno assunto nella dichiarazione ministeriale di Bali dell'OMC adottata il 7 dicembre 2013 (WT/MIN(13)/DEC), rafforzato dalla decisione ministeriale sulla concorrenza all'esportazione, ad aumentare la trasparenza e migliorare il monitoraggio in relazione a tutte le forme di sovvenzioni all'esportazione e di crediti all'esportazione, garanzie sui crediti all'esportazione, programmi assicurativi, imprese commerciali di Stato e aiuti alimentari internazionali, nonché ad altre misure di effetto equivalente a una sovvenzione all'esportazione.

6. Le parti riaffermano gli impegni assunti nell'ambito della decisione ministeriale sulla concorrenza all'esportazione per quanto riguarda gli aiuti alimentari internazionali e collaborano per incoraggiare le migliori pratiche nella fornitura di aiuti alimentari nei pertinenti consessi internazionali, puntando a limitare la monetizzazione degli aiuti alimentari e la fornitura di aiuti alimentari in natura alle sole situazioni di emergenza.

ARTICOLO 2.9

Dazi, imposte e altri diritti e oneri sulle esportazioni

Una parte non introduce né mantiene in vigore dazi o oneri di qualsiasi natura applicati all'esportazione di una merce verso l'altra parte, o in relazione ad essa, se non conformemente all'allegato 2-B, dopo 3 (tre) anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo.

ARTICOLO 2.10

Imprese commerciali di Stato

1. Nessuna disposizione del presente accordo impedisce a una parte di mantenere o stabilire un'impresa commerciale di Stato conformemente all'articolo XVII del GATT 1994, comprese le relative note e disposizioni integrative e l'intesa dell'OMC sull'interpretazione dell'articolo XVII del GATT 1994, che sono integrati nel presente accordo e ne fanno parte, *mutatis mutandis*.

2. Se una parte chiede all'altra parte informazioni su singoli casi di imprese commerciali di Stato, sulla loro attività o sull'effetto delle loro operazioni sugli scambi bilaterali, la parte interpellata garantisce la piena trasparenza conformemente all'articolo XVII del GATT 1994.

3. Fatto salvo il paragrafo 1, una parte non designa né mantiene in vigore un monopolio designato di importazione o di esportazione, ad eccezione di quelli da essa già istituiti o prescritti dalla sua Costituzione elencati nell'allegato 2-C. Ai fini del presente paragrafo, per monopolio di importazione o di esportazione si intende il diritto esclusivo o la concessione di poteri a opera di una parte a un soggetto a fini di importazione di una merce dall'altra parte o di esportazione di tale merce verso l'altra parte.

ARTICOLO 2.11

Divieto di restrizioni quantitative

1. Una parte non può adottare né mantenere in vigore divieti o restrizioni all'importazione di merci dall'altra parte o all'esportazione o alla vendita per l'esportazione di merci destinate all'altra parte, siano essi applicati tramite contingenti, licenze o altre misure, se non conformemente all'articolo XI del GATT 1994, comprese le relative note e disposizioni integrative. A tal fine, l'articolo XI del GATT 1994 e le relative note e disposizioni integrative sono integrati nel presente accordo e ne fanno parte, *mutatis mutandis*.

2. Una parte non può adottare né mantenere in vigore prescrizioni riguardanti i prezzi all'esportazione o all'importazione, salvo ove consentito in applicazione dei dazi antidumping e compensativi o nell'esecuzione degli impegni in materia di prezzi.

ARTICOLO 2.12

Utilizzo delle preferenze

1. Ai fini del monitoraggio del funzionamento del presente accordo e del calcolo dei tassi di utilizzo delle preferenze, le parti si scambiano annualmente statistiche sulle importazioni per un periodo compreso tra 1 (uno) anno dopo la data di entrata in vigore del presente accordo e 10 (dieci) anni dopo il completamento della soppressione dei dazi per tutte le merci conformemente all'allegato 2-A. Salvo diversa decisione del comitato per il commercio, tale periodo è automaticamente prorogato per 5 (cinque) anni e il comitato per il commercio può decidere di prorogarlo ulteriormente.

2. Lo scambio delle statistiche sulle importazioni di cui al paragrafo 1 comprende i dati relativi all'anno più recente disponibile, tra cui il valore e, se del caso, il volume, a livello di linee tariffarie delle importazioni di merci dell'altra parte che beneficiano del trattamento tariffario preferenziale a norma del presente accordo e di merci che non ne hanno beneficiato.

3. Fatto salvo il paragrafo 2 e fatti salvi gli obblighi di riservatezza previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari di ciascuna parte, una parte non è obbligata a scambiare statistiche sulle importazioni.

ARTICOLO 2.13

Misure specifiche concernenti la gestione del trattamento preferenziale

1. Le parti cooperano per prevenire, individuare e contrastare le violazioni delle rispettive disposizioni legislative e regolamentari, le irregolarità e le frodi relative al trattamento preferenziale accordato a norma del presente capo, conformemente al capo 3 e all'allegato 4-A.

2. Una parte può decidere, secondo la procedura di cui al paragrafo 4, di sospendere temporaneamente il trattamento preferenziale pertinente dei prodotti in questione, se constata, sulla base di informazioni obiettive, concludenti e verificabili, che:

a) sono state commesse su larga scala violazioni sistematiche delle pertinenti disposizioni legislative e regolamentari, irregolarità o frodi al fine di ottenere il trattamento tariffario preferenziale accordato a norma del presente capo; e

b) l'altra parte rifiuta sistematicamente o omette in altro modo di adempiere i propri obblighi di cui al paragrafo 1, conformemente al capo 3 e all'allegato 4-A.

3. Ai fini del presente articolo, il mancato rispetto degli obblighi di cui al paragrafo 1 comprende, tra l'altro, i casi chiaramente dimostrati e sistematici di:

a) mancato rispetto dell'obbligo di verificare il carattere originario dei prodotti in questione, secondo le procedure di cui agli articoli 3.24 e 3.25; e

b) rifiuto o ritardo ingiustificato nella comunicazione dei risultati di una verifica dell'origine effettuata conformemente agli articoli 3.25 e 3.26; o

c) mancata cooperazione amministrativa a norma dell'allegato 4-A.

4. La parte che ha effettuato la constatazione di cui al paragrafo 2 ne dà notifica senza indebito ritardo al comitato per il commercio fornendo le informazioni su cui si basa la constatazione.

5. Una volta soddisfatte le prescrizioni di cui al paragrafo 4, la parte che ha effettuato la constatazione avvia consultazioni con l'altra parte, in sede di comitato per il commercio, al fine di pervenire a una soluzione accettabile per entrambe le parti. Se le parti non concordano una soluzione accettabile per entrambe entro 3 (tre) mesi dalla data della notifica, la parte che ha effettuato la constatazione può decidere di sospendere temporaneamente il trattamento preferenziale pertinente dei prodotti in questione. In tali casi la parte che ha effettuato la constatazione notifica la sospensione temporanea al comitato per il commercio senza indebito ritardo.

6. La decisione di sospendere temporaneamente il trattamento preferenziale pertinente del prodotto in questione a norma del paragrafo 5 si applica solo per un periodo commisurato all'incidenza sugli interessi finanziari della parte interessata e per non più di 3 (tre) mesi. Se è possibile accertare in modo obiettivo e verificabile che le condizioni che hanno dato luogo a tale decisione di sospensione persistono alla scadenza del periodo di sospensione, la parte interessata può decidere di rinnovare tale decisione di sospensione per lo stesso periodo di tempo. Qualsiasi sospensione è oggetto di consultazioni periodiche in sede di comitato per il commercio. In caso di rinnovo, le consultazioni si svolgono in sede di comitato per il commercio almeno 15 (quindici) giorni prima della scadenza del periodo di sospensione.

7. Ciascuna parte, secondo le proprie procedure interne, pubblica avvisi agli importatori relativi a notifiche di constatazioni a norma del paragrafo 4 e decisioni riguardanti le sospensioni temporanee di cui ai paragrafi 5 e 6.

SEZIONE C

DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI

ARTICOLO 2.14

Sottocomitato per gli scambi di merci

1. Il sottocomitato per gli scambi di merci, istituito a norma dell'articolo 22.3, paragrafo 4, svolge le funzioni seguenti, oltre a quelle elencate agli articoli 5.14 e 22.3:

a) promuove gli scambi di merci tra le parti;

b) valuta annualmente l'utilizzo e la gestione dei contingenti e delle preferenze concessi dal presente accordo; e

c) discute, chiarisce e affronta eventuali questioni tecniche che possono sorgere tra le parti su questioni relative all'applicazione della nomenclatura tariffaria di ciascuna parte quale definita nell'allegato 2-A, punti 3 e 4.

ARTICOLO 2.15

Sottocomitato per il commercio di prodotti vitivinicoli e bevande spiritose

1. Il sottocomitato per il commercio di prodotti vitivinicoli e bevande spiritose, istituito a norma dell'articolo 22.3, paragrafo 4, svolge le funzioni seguenti, oltre a quelle elencate all'articolo 22.3:

a) garantisce la tempestiva notifica delle modifiche di disposizioni legislative e regolamentari riguardanti le questioni contemplate dall'allegato 2-D che hanno un impatto sui prodotti vitivinicoli e sulle bevande spiritose oggetto di scambi tra le parti; e

b) adotta decisioni per stabilire le specificità delle norme di cui all'appendice 2-D-3, punto 2, in particolare i moduli da utilizzare e i dettagli delle informazioni da fornire nella relazione di analisi.

ARTICOLO 2.16

Cooperazione in materia di commercio di prodotti vitivinicoli e bevande spiritose e punti focali

1. Le parti cooperano nel settore del commercio di prodotti vitivinicoli e bevande spiritose e ne affrontano le questioni, in particolare per quanto riguarda:

a) le definizioni del prodotto, la certificazione e l'etichettatura dei prodotti vitivinicoli;

b) l'uso dei vitigni nella vinificazione e la loro indicazione in etichetta; e

c) le definizioni del prodotto, la certificazione e l'etichettatura delle bevande spiritose.

2. Le parti cooperano strettamente e cercano soluzioni per migliorare l'assistenza reciproca nell'applicazione dell'allegato 2-D, in particolare al fine di contrastare le pratiche fraudolente.

3. Ciascuna parte designa le autorità e gli organismi responsabili dell'attuazione e dell'applicazione dell'allegato 2-D al fine di agevolare l'assistenza reciproca tra le autorità e gli organismi delle parti preposti all'applicazione della legge per quanto riguarda le questioni contemplate in tale allegato. Una parte che designi più autorità o organismi competenti si assicura che il lavoro di tali autorità e organismi sia coordinato. In tali casi, la parte designa anche un'unica autorità o un unico organismo di collegamento che funga da punto focale unico per l'autorità o l'organismo dell'altra parte.

4. Le parti si comunicano reciprocamente, tramite il sottocomitato per il commercio di prodotti vitivinicoli e bevande spiritose, i dati di contatto delle autorità, degli organismi e dei punti focali di cui al paragrafo 3 entro 6 (sei) mesi dalla data di entrata in vigore del presente accordo. Le parti si comunicano reciprocamente qualsiasi modifica dei dati di contatto di tali autorità, organismi e punti focali.

CAPO 3

REGOLE DI ORIGINE E PROCEDURE DI ORIGINE

SEZIONE A

REGOLE DI ORIGINE

ARTICOLO 3.1

Definizioni

Ai fini del presente capo si applicano le definizioni seguenti:

a) «classificato»: riferito alla classificazione di un prodotto o di un materiale in una determinata sezione, un determinato capitolo o una determinata voce o sottovoce del sistema armonizzato;

b) «partita»: prodotti spediti contemporaneamente da un esportatore a un destinatario o oggetto di un unico titolo di trasporto relativo alla loro spedizione dall'esportatore al destinatario o, in mancanza di tale documento, di un'unica fattura;

c) «autorità doganale o autorità pubblica competente»:

i) nell'Unione europea, i servizi della Commissione europea responsabili delle questioni doganali, le amministrazioni doganali e ogni altra autorità degli Stati membri dell'Unione europea preposta all'applicazione e al controllo dell'osservanza della legislazione doganale; e

ii) nel Mercosur, le autorità competenti degli Stati del Mercosur firmatari elencate di seguito, o i loro successori:

A) Argentina: *Subsecretaría de Comercio Exterior* del *Ministerio de Economía*;

B) Brasile: *Secretaria de Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços* e *Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil* del *Ministério da Fazenda*;

C) Paraguay: *Subsecretaría de Estado de Comercio y Servicios* del *Ministerio de Industria y Comercio*; e

D) Uruguay: *Asesoría de Política Comercial* del *Ministerio de Economía y Finanzas*;

d) «esportatore»: una persona, ubicata in una parte, che esporta il prodotto originario e rilascia un'attestazione di origine;

e) «materiali fungibili»: materiali dello stesso tipo e della stessa qualità commerciale che presentano le stesse caratteristiche tecniche e fisiche e che non possono essere distinti tra loro una volta incorporati nel prodotto;

f) «merci»: sia i materiali sia i prodotti;

g) «importatore»: una persona che importa il prodotto originario e richiede per esso il trattamento tariffario preferenziale;

h) «fabbricazione»: qualsiasi tipo di lavorazione o trasformazione, compresi il montaggio o operazioni specifiche;

i) «materiale»: ingredienti, materie prime, componenti o parti impiegati nella fabbricazione di un prodotto; e

j) «prodotto»: il prodotto che è fabbricato, anche se è destinato a essere successivamente impiegato in un'altra operazione di fabbricazione.

ARTICOLO 3.2

Requisiti di carattere generale

1. Ai fini dell'applicazione del trattamento tariffario preferenziale a opera di una parte a merci originarie dell'altra parte conformemente al presente accordo, sono considerati originari dell'Unione europea i prodotti seguenti, purché rispettino tutte le altre prescrizioni applicabili di cui al presente capo:

a) i prodotti interamente ottenuti nell'Unione europea a norma dell'articolo 3.4;

b) i prodotti ottenuti nell'Unione europea esclusivamente a partire da materiali originari; o

c) i prodotti ottenuti nell'Unione europea incorporando materiali non originari, purché soddisfino le condizioni di cui all'allegato 3-B.

2. Ai fini dell'applicazione del trattamento tariffario preferenziale a opera di una parte a merci originarie dell'altra parte conformemente al presente accordo, sono considerati originari del Mercosur i prodotti seguenti, purché rispettino tutte le altre prescrizioni applicabili di cui al presente capo:

a) i prodotti interamente ottenuti nel Mercosur a norma dell'articolo 3.4;

b) i prodotti ottenuti nel Mercosur esclusivamente a partire da materiali originari; o

c) i prodotti ottenuti nel Mercosur incorporando materiali non originari, purché soddisfino le condizioni di cui all'allegato 3-B.

3. Se un prodotto ha acquisito il carattere originario, i materiali non originari utilizzati nella sua fabbricazione non sono considerati non originari se tale prodotto è incorporato come materiale in un altro prodotto.

ARTICOLO 3.3

Cumulo bilaterale dell'origine

1. I prodotti originari dell'Unione europea incorporati in un prodotto ottenuto nel Mercosur sono considerati materiali originari del Mercosur purché abbiano subito lavorazioni o trasformazioni che vanno al di là delle operazioni di cui all'articolo 3.6.

2. I prodotti originari del Mercosur incorporati in un prodotto ottenuto nell'Unione europea sono considerati materiali originari dell'Unione europea purché abbiano subito lavorazioni o trasformazioni che vanno al di là delle operazioni di cui all'articolo 3.6.

ARTICOLO 3.4

Prodotti interamente ottenuti

1. Si considerano interamente ottenuti nell'Unione europea o nel Mercosur i prodotti seguenti:

a) i prodotti minerali e altre sostanze naturali estratti dal rispettivo suolo o dal rispettivo fondo marino;

b) le piante e i prodotti del regno vegetale ivi coltivati o raccolti;

c) gli animali vivi ivi nati e allevati;

d) i prodotti ottenuti da animali vivi ivi allevati;

e) i prodotti ottenuti da animali macellati ivi nati e allevati;

f) i prodotti della caccia o della pesca ivi praticate;

g) i prodotti dell'acquacoltura, se i pesci, i crostacei, i molluschi e altri invertebrati acquatici sono ivi nati e allevati;

h) i prodotti della pesca e altri prodotti prelevati dal mare dalle rispettive navi ([8]);

i) i prodotti ottenuti a bordo delle rispettive navi officina esclusivamente a partire dai prodotti di cui alla lettera h);

j) i prodotti minerali e altre risorse naturali non biologiche, prelevati o estratti dal fondo marino o oceanico o dal sottosuolo:

   i) della zona economica esclusiva degli Stati del Mercosur firmatari o degli Stati membri dell'Unione europea, quale determinata dalle rispettive disposizioni legislative e regolamentari e conformemente alla parte V dell'UNCLOS;

   ii) della piattaforma continentale degli Stati del Mercosur firmatari o degli Stati membri dell'Unione europea, quale determinata dalle rispettive disposizioni legislative e regolamentari e conformemente alla parte VI dell'UNCLOS; o

   iii) dell'area, quale definita all'articolo 1, paragrafo 1, dell'UNCLOS, in cui una parte o una persona di una parte detiene diritti esclusivi di sfruttamento, conformemente alla parte XI dell'UNCLOS e all'accordo sull'attuazione della parte XI dell'UNCLOS;

k) gli articoli usati ivi raccolti purché siano idonei soltanto al recupero delle materie prime;

([8]) Questa lettera lascia impregiudicati i diritti e gli obblighi sovrani delle parti derivanti dall'UNCLOS, in particolare all'interno della zona economica esclusiva e della piattaforma continentale.

l) i rifiuti e gli avanzi di operazioni di fabbricazione ivi effettuate ([9]); o

m) le merci ivi prodotte esclusivamente a partire dai prodotti di cui alle lettere da a) a l).

2. Le espressioni «le rispettive navi» e «le rispettive navi officina» di cui al paragrafo 1, lettere h) e i), si riferiscono unicamente alle navi e alle navi officina che:

a) sono immatricolate in uno Stato membro dell'Unione europea o in uno Stato del Mercosur firmatario e, se del caso, sono in possesso di licenze di pesca rilasciate da uno Stato del Mercosur firmatario o dall'Unione europea a nome di imprese di pesca debitamente registrate per operare in tale Stato membro dell'Unione europea o in tale Stato del Mercosur firmatario;

b) battono bandiera dello stesso Stato membro dell'Unione europea o Stato del Mercosur firmatario in cui sono immatricolate ([10]); e

c) soddisfano una delle condizioni seguenti:

i) sono per almeno il 50 % (cinquanta per cento) di proprietà di una o più persone fisiche ([11]) delle parti;

ii) sono di proprietà di persone giuridiche ([12]):

A) che hanno la sede e il centro di attività principale in una parte; e

B) in cui almeno il 50 % (cinquanta per cento) della proprietà appartiene a persone fisiche o persone giuridiche delle parti; o

iii) l'equipaggio è costituito per almeno i due terzi da persone fisiche delle parti.

ARTICOLO 3.5

Tolleranze

1. Se un materiale non originario utilizzato nella fabbricazione di un prodotto non soddisfa i requisiti di cui all'allegato 3-B, tale prodotto è considerato comunque originario di una parte se:

a) il valore complessivo dei materiali non originari non supera il 10 % (dieci per cento) del prezzo franco fabbrica del prodotto; e

b) tramite l'applicazione del presente paragrafo non è superata nessuna delle percentuali relative al valore o al peso massimo dei materiali non originari di cui all'allegato 3-B.

2. Il paragrafo 1 non si applica ai prodotti contemplati nei capitoli da 50 a 63 del sistema armonizzato, cui si applicano le tolleranze di cui alle note 6 e 7 dell'allegato 3-A.

([9]) Le lettere k) e l) lasciano impregiudicate le disposizioni legislative e regolamentari di ciascuna parte relative all'importazione delle merci ivi menzionate.

([10]) I prodotti della pesca o altri prodotti prelevati dal mare da navi noleggiate battenti bandiera di uno Stato membro dell'Unione europea o Stato del Mercosur firmatario sono considerati originari dello Stato membro dell'Unione europea o dello Stato del Mercosur firmatario in cui la nave è noleggiata e la licenza è rilasciata, purché soddisfino tutti i criteri di cui al presente paragrafo.

([11]) Ai fini del presente articolo si applica la definizione di cui all'articolo 10.2, lettera m).

([12]) Ai fini del presente articolo si applica la definizione di cui all'articolo 10.2, lettera h).

ARTICOLO 3.6

Lavorazioni o trasformazioni insufficienti

1. Fatto salvo l'articolo 3.2, paragrafo 1, lettera c), e l'articolo 3.2, paragrafo 2, lettera c), un prodotto non è considerato originario di una parte se la fabbricazione di tale prodotto consiste solo in una o più delle seguenti operazioni effettuate su materiali non originari in tale parte:

a) le operazioni di conservazione volte ad assicurare che i prodotti rimangano in buone condizioni durante il trasporto e il magazzinaggio;

b) il cambiamento di imballaggi e la scomposizione e la composizione di confezioni;

c) il lavaggio, la pulitura o la rimozione di polvere, ossido, olio, pittura o altri rivestimenti;

d) la stiratura o la pressatura di materie tessili;

e) le semplici operazioni di pittura e lucidatura;

f) la mondatura, la sbiancatura parziale o totale, la pulitura e la brillatura dei cereali e del riso;

g) le operazioni destinate a colorare o aromatizzare lo zucchero o a formare zollette di zucchero e la molitura parziale o totale dello zucchero cristallizzato;

h) la sbucciatura, la snocciolatura e la sgusciatura di frutta, frutta a guscio, ortaggi e legumi;

i) l'affilatura, la semplice molitura, la separazione o il semplice taglio;

j) il vaglio, la cernita, la selezione, la classificazione, la gradazione e l'assortimento, ivi compresa la costituzione di assortimenti di articoli;

k) le semplici operazioni di inserimento in bottiglie, lattine, boccette, borse, casse o scatole, o di fissaggio a supporti di cartone o tavolette e ogni altra semplice operazione di imballaggio;

l) l'apposizione o la stampa di marchi, etichette, loghi o altri segni analoghi sul prodotto o sul suo imballaggio;

m) la semplice miscela di prodotti, anche di specie diverse, e la semplice miscela dello zucchero con qualsiasi sostanza;

n) il semplice assemblaggio di parti non originarie allo scopo di formare un prodotto completo o lo smontaggio di prodotti in parti;

o) la semplice aggiunta di acqua, la diluzione, la disidratazione o la denaturazione dei prodotti;

p) il cumulo di due o più operazioni di cui alle lettere da a) a o); o

q) la macellazione di animali.

2. Ai fini del paragrafo 1, le operazioni sono considerate semplici se non sono necessarie competenze particolari né macchine, apparecchi o attrezzature appositamente prodotti o installati per la loro esecuzione.

ARTICOLO 3.7

Unità da prendere in considerazione

1. L'unità da prendere in considerazione per l'applicazione del presente capo è lo specifico prodotto classificato secondo il sistema armonizzato.

2. Per un prodotto composto da un gruppo o da un insieme di articoli classificato in un'unica voce del sistema armonizzato, l'intero complesso costituisce l'unità da prendere in considerazione.

3. Per una partita che consiste di un certo numero di prodotti tra loro identici, classificati nella medesima voce del sistema armonizzato, il presente capo si applica a ogni prodotto considerato singolarmente.

ARTICOLO 3.8

Materiali per il confezionamento, materiali da imballaggio e contenitori

1. Se, ai sensi della regola generale 5 per l'interpretazione del sistema armonizzato, risulta che l'imballaggio forma un tutto unico con il prodotto ai fini della classificazione, detto imballaggio è preso in considerazione per la determinazione dell'origine.

2. I materiali da imballaggio e i contenitori per la spedizione utilizzati per proteggere i prodotti durante il trasporto non sono presi in considerazione per la determinazione dell'origine di tali prodotti.

ARTICOLO 3.9

Accessori, pezzi di ricambio e utensili

Gli accessori, i pezzi di ricambio e gli utensili consegnati con un'attrezzatura, una macchina, un apparecchio o un veicolo che sono usuali per tale prodotto e sono inclusi nel suo prezzo o per i quali non è emessa una fattura distinta si considerano un tutto unico con l'attrezzatura, la macchina, l'apparecchio o il veicolo in questione.

ARTICOLO 3.10

Separazione contabile

1. I materiali fungibili originari e non originari, se utilizzati nella fabbricazione di un prodotto, sono conservati fisicamente separati, a seconda della loro origine, al fine di mantenere il carattere originario dei materiali originari.

2. Fatto salvo il paragrafo 1, la separazione fisica dei materiali fungibili originari e non originari non è necessaria nella fabbricazione di un prodotto se l'origine di tale prodotto è determinata secondo il metodo della separazione contabile per la gestione delle scorte.

3. La separazione contabile è registrata e applicata conformemente ai principi contabili generalmente accettati applicabili nella parte in cui il prodotto è fabbricato.

4. Il metodo della separazione contabile può essere utilizzato solo se può essere garantito che, in qualsiasi momento, i prodotti considerati originari non siano in quantità superiore a quella che risulterebbe se i materiali fossero stati fisicamente separati.

5. Una parte può prescrivere che l'applicazione del metodo della separazione contabile sia subordinata all'autorizzazione preventiva delle pertinenti autorità competenti. Le autorità competenti possono concedere l'autorizzazione alle condizioni che ritengono appropriate e, in tali casi, monitorano l'utilizzo dell'autorizzazione. Tali autorità possono ritirare l'autorizzazione in qualsiasi momento se il beneficiario dell'autorizzazione fa un uso scorretto del metodo della separazione contabile in qualsiasi modo o non rispetta qualsiasi altra condizione di cui al presente capo.

ARTICOLO 3.11

Assortimenti

Gli assortimenti, definiti ai sensi della regola generale 3 per l'interpretazione del sistema armonizzato, sono considerati originari se tutti i prodotti che li compongono sono originari. Tuttavia un assortimento, se è composto di prodotti originari e non originari, è nel suo insieme considerato originario a condizione che il valore dei prodotti non originari non superi il 15 % (quindici per cento) del prezzo franco fabbrica dell'assortimento.

ARTICOLO 3.12

Elementi neutri

Per determinare se un prodotto è originario, non occorre determinare l'origine dei seguenti elementi utilizzati nella sua fabbricazione:

a) energia e combustibile;

b) impianti e attrezzature;

c) macchine e utensili; o

d) merci che non entrano e che non sono destinate a entrare nella composizione finale del prodotto.

ARTICOLO 3.13

Principio di territorialità

1. Le condizioni di cui al presente capo relative all'acquisizione del carattere originario sono rispettate senza interruzione nell'Unione europea o nel Mercosur.

2. Le merci originarie esportate dall'Unione europea o dal Mercosur in un paese terzo e successivamente reimportate sono considerate non originarie, a meno che non siano fornite alle autorità doganali prove soddisfacenti del fatto che le merci reimportate:

a) sono le stesse merci che erano state esportate; e

b) non sono state sottoposte ad alcuna operazione oltre a quelle necessarie a mantenerle in buone condizioni durante la permanenza in tale paese terzo o durante l'esportazione.

ARTICOLO 3.14

Condizioni di trasporto

1. I prodotti dichiarati per l'importazione in una parte devono essere gli stessi prodotti che sono stati esportati dalla parte di cui sono considerati originari. Essi non devono essere stati modificati, trasformati in alcun modo né sottoposti a operazioni diverse da quelle necessarie a mantenerli in buone condizioni o ad aggiungere o apporre marchi, etichette, sigilli o altri segni distintivi al fine di assicurare la conformità alle specifiche prescrizioni interne della parte importatrice, prima di essere dichiarati ai fini dell'importazione.

2. Il magazzinaggio dei prodotti o delle partite e il frazionamento delle partite sono ammessi solo se effettuati sotto la responsabilità dell'esportatore o di un detentore successivo delle merci e se i prodotti rimangono sotto controllo doganale nel paese o nei paesi di transito.

3. In caso di dubbi in merito alla conformità alle prescrizioni di cui ai paragrafi 1 e 2, le autorità doganali della parte importatrice possono richiedere che l'importatore fornisca prove della conformità in qualsiasi modo, anche sotto forma di documenti contrattuali di trasporto quali polizze di carico, prove fattuali o concrete basate sulla marcatura o sulla numerazione dei colli o qualsiasi elemento di prova inerente al prodotto stesso.

ARTICOLO 3.15

Esposizioni

1. I prodotti originari inviati per un'esposizione in un paese terzo e venduti dopo l'esposizione per essere importati nell'Unione europea o nel Mercosur beneficiano, all'importazione, delle disposizioni del presente accordo se è fornita alle autorità doganali della parte importatrice una prova soddisfacente del fatto che:

a) l'esportatore ha spedito i prodotti dall'Unione europea o dal Mercosur nel paese terzo in cui si è tenuta l'esposizione e ve li ha esposti;

b) l'esportatore ha venduto o altrimenti ceduto i prodotti a una persona nell'Unione europea o nel Mercosur;

c) i prodotti sono stati spediti nel corso dell'esposizione o subito dopo, nello stato in cui erano stati inviati per l'esposizione; e

d) dal momento in cui sono stati spediti per l'esposizione i prodotti non sono stati utilizzati per finalità diverse dalla presentazione all'esposizione stessa.

2. Alle autorità doganali della parte importatrice è presentata un'attestazione di origine compilata a norma della sezione B. La denominazione e l'indirizzo dell'esposizione devono esservi indicate.

3. Il paragrafo 1 si applica a tutte le esposizioni, fiere o manifestazioni pubbliche analoghe di natura commerciale, industriale, agricola o artigianale organizzate per fini diversi dai fini privati in negozi o locali commerciali per la vendita di prodotti stranieri e durante le quali i prodotti restano sotto controllo doganale.

SEZIONE B

PROCEDURE DI ORIGINE

ARTICOLO 3.16

Requisiti di carattere generale

I prodotti originari dell'Unione europea all'importazione nel Mercosur e i prodotti originari del Mercosur all'importazione nell'Unione europea beneficiano del trattamento tariffario preferenziale a norma del presente accordo su presentazione di un'attestazione di origine conformemente all'articolo 3.17 e alle disposizioni legislative e regolamentari di ciascuna parte ([13]).

ARTICOLO 3.17

Condizioni per la compilazione di un'attestazione di origine

1. L'attestazione di origine di cui all'articolo 3.16 può essere compilata:

a) da un esportatore conformemente alle pertinenti disposizioni legislative e regolamentari della parte esportatrice; o

b) da qualsiasi esportatore, per piccole partite che consistono in uno o più colli contenenti prodotti originari il cui valore complessivo non supera la soglia stabilita nelle pertinenti disposizioni legislative e regolamentari della parte esportatrice.

2. Le parti si scambiano informazioni sulle pertinenti disposizioni legislative e regolamentari di cui al paragrafo 1:

a) alla data di entrata in vigore del presente accordo;

b) in caso di modifiche di tali disposizioni legislative e regolamentari, prima dell'entrata in vigore di tali modifiche; e

c) su richiesta di una delle parti, in qualsiasi momento dopo l'entrata in vigore del presente accordo.

3. Un'attestazione di origine può essere compilata se i prodotti in questione sono prodotti originari dell'Unione europea o del Mercosur e rispettano le altre prescrizioni di cui al presente capo.

([13]) Un certificato di origine sarà valido conformemente alle misure transitorie di cui all'allegato 3-D, per il periodo di tempo ivi specificato.

4. L'esportatore che compila un'attestazione di origine deve essere pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta delle autorità doganali o delle autorità pubbliche competenti della parte esportatrice, tutti i documenti atti a comprovare il carattere originario dei prodotti in questione e l'osservanza delle altre prescrizioni di cui al presente capo.

5. L'esportatore compila un'attestazione di origine sulla fattura, sulla bolla di consegna o su qualsiasi altro documento commerciale che descriva il prodotto originario in maniera sufficientemente dettagliata da consentirne l'identificazione utilizzando una delle versioni linguistiche di cui all'allegato 3-C e conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari della parte esportatrice.

6. L'attestazione di origine reca la firma autografa originale dell'esportatore, salvo se altrimenti disposto nelle pertinenti disposizioni legislative e regolamentari della parte esportatrice.

7. L'attestazione di origine può essere compilata dall'esportatore al momento dell'esportazione dei prodotti cui si riferisce o dopo l'esportazione, purché sia presentata nella parte importatrice entro 2 (due) anni dall'importazione dei prodotti cui si riferisce.

ARTICOLO 3.18

Validità dell'attestazione di origine

1. L'attestazione di origine è valida per 12 (dodici) mesi a decorrere dalla data in cui è stata compilata dall'esportatore ed è presentata entro tale termine alle autorità doganali della parte importatrice.

2. Le attestazioni di origine presentate dopo il termine di cui al paragrafo 1 possono essere accettate ai fini dell'applicazione del trattamento preferenziale solo se la mancata presentazione entro tale termine era dovuta a circostanze eccezionali.

3. Negli altri casi di presentazione tardiva, le autorità doganali della parte importatrice possono accettare l'attestazione di origine se i prodotti sono stati presentati prima della scadenza del termine.

ARTICOLO 3.19

Importazione con spedizioni scaglionate

Se, su richiesta dell'importatore e alle condizioni stabilite dalle autorità doganali della parte importatrice, sono importati con spedizioni scaglionate prodotti smontati o non assemblati ai sensi della regola generale 2, lettera a), per l'interpretazione del sistema armonizzato, classificati nelle sezioni da XV a XXI del sistema armonizzato, per tali prodotti è presentata alle autorità doganali un'unica attestazione di origine al momento dell'importazione della prima spedizione parziale.

ARTICOLO 3.20

Esenzioni dall'attestazione di origine

1. Sono ammessi come prodotti originari, senza che occorra presentare un'attestazione di origine, i prodotti oggetto di piccole spedizioni da privati a privati o contenuti nei bagagli personali dei viaggiatori, se si tratta di importazioni prive di qualsiasi carattere commerciale e se i prodotti sono stati dichiarati conformi alle prescrizioni del presente capo e non sussistono dubbi circa la veridicità di tale dichiarazione. Nel caso di prodotti spediti per posta, la dichiarazione può essere effettuata sulla dichiarazione doganale CN22/CN23 o su un foglio a essa allegato.

2. Si considerano prive di carattere commerciale le importazioni occasionali che consistono esclusivamente di prodotti riservati all'uso personale dei destinatari, dei viaggiatori o dei loro familiari, quando sia evidente che tali prodotti, per loro natura e quantità, non possono essere destinati a scopi commerciali.

3. Il valore complessivo dei prodotti di cui al paragrafo 1 non supera i valori stabiliti nelle disposizioni legislative e regolamentari della parte importatrice. Le parti si scambiano informazioni su tali valori.

ARTICOLO 3.21

Documenti giustificativi

I documenti di cui all'articolo 3.17, paragrafo 4, possono comprendere:

a) una prova diretta delle operazioni effettuate dall'esportatore o dal fornitore per ottenere le merci in questione, contenuta ad esempio nella sua contabilità interna;

b) documenti comprovanti il carattere originario dei materiali utilizzati, rilasciati o compilati nell'Unione europea o nel Mercosur, se tali documenti sono utilizzati, rilasciati o compilati conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari della parte in questione;

c) documenti comprovanti le lavorazioni o le trasformazioni di cui i materiali sono stati oggetto nell'Unione europea o nel Mercosur, rilasciati o compilati nell'Unione europea o nel Mercosur, se tali documenti sono utilizzati, rilasciati o compilati conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari della parte in questione; e

d) un'attestazione di origine comprovante il carattere originario dei materiali utilizzati compilata nell'Unione europea o nel Mercosur conformemente al presente capo.

ARTICOLO 3.22

Obblighi di tenuta di registri

L'esportatore che compila un'attestazione di origine conserva, per almeno 3 (tre) anni a decorrere dalla data di compilazione dell'attestazione di origine, una copia di tale attestazione di origine e dei documenti di cui all'articolo 3.17, paragrafo 4. L'importatore conserva tale attestazione di origine, o una copia della stessa se l'originale è in possesso dell'autorità doganale o dell'autorità pubblica competente, per almeno 3 (tre) anni a decorrere dalla data di importazione dei prodotti cui si riferisce tale attestazione di origine.

ARTICOLO 3.23

Discordanze ed errori formali

1. Lievi discordanze tra le attestazioni di origine e i documenti presentati all'ufficio doganale per l'espletamento delle formalità di importazione dei prodotti non comportano l'invalidità dell'attestazione di origine se è debitamente accertato che l'attestazione di origine corrisponde ai prodotti presentati.

2. L'attestazione di origine non è respinta in caso di errori formali evidenti se questi non destano dubbi sulla correttezza delle informazioni in essa contenute.

ARTICOLO 3.24

Cooperazione tra le autorità doganali e le autorità pubbliche competenti

1. Le autorità doganali o le autorità pubbliche competenti degli Stati membri dell'Unione europea e degli Stati del Mercosur firmatari si trasmettono, mediante comunicazioni tra la Commissione europea e il segretariato del Mercosur, gli indirizzi delle autorità doganali o delle autorità pubbliche competenti incaricate della verifica delle attestazioni di origine.

2. Al fine di garantire la corretta applicazione del presente capo, l'Unione europea e il Mercosur si prestano reciproca assistenza, tramite le rispettive autorità doganali o autorità pubbliche competenti, nella verifica dell'autenticità delle attestazioni di origine e della correttezza delle informazioni ivi riportate.

3. Per prevenire, investigare e contrastare le violazioni della legislazione doganale, l'allegato 4-A prevede la cooperazione tra le autorità doganali o le autorità pubbliche competenti, compresa la presenza di funzionari debitamente autorizzati di una parte nel territorio dell'altra, previo accordo della parte nel cui territorio è fornita l'assistenza e alle condizioni da essa stabilite.

ARTICOLO 3.25

Verifica delle attestazioni di origine

1. Le verifiche delle attestazioni di origine sono effettuate su base aleatoria o ogniqualvolta le autorità doganali o le autorità pubbliche competenti della parte importatrice abbiano ragionevole motivo di dubitare dell'autenticità delle attestazioni, del carattere originario dei prodotti in questione o dell'osservanza delle altre prescrizioni di cui al presente capo.

2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, le autorità doganali o le autorità pubbliche competenti della parte importatrice restituiscono l'attestazione di origine, o una copia della stessa, alle autorità doganali o alle autorità pubbliche competenti della parte esportatrice, indicando i motivi della richiesta di verifica. A corredo della richiesta di verifica sono inclusi eventuali informazioni o documenti ottenuti che facciano sospettare la presenza di inesattezze nelle informazioni contenute nell'attestazione di origine.

3. La richiesta di verifica e la successiva risposta sono presentate in una lingua ufficiale dell'autorità doganale o dell'autorità pubblica competente della parte importatrice che richiede la verifica, in una lingua accettabile per tale parte o conformemente all'articolo 5, paragrafo 3, dell'allegato 4-A.

4. La verifica è effettuata dalle autorità doganali o dalle autorità pubbliche competenti della parte esportatrice. A tal fine, esse hanno la facoltà di richiedere qualsiasi prova e procedere a qualsiasi verifica dei conti dell'esportatore o a tutti gli altri controlli che ritengano opportuni.

5. Le autorità doganali o le autorità pubbliche competenti della parte importatrice, se decidono di sospendere il trattamento preferenziale accordato ai prodotti in questione in attesa dei risultati della verifica, offrono all'importatore lo svincolo dei prodotti fatta salva l'applicazione delle misure cautelari che tali autorità ritengono necessarie. L'eventuale sospensione del trattamento preferenziale è revocata non appena possibile dopo che la parte importatrice ha determinato l'origine dei prodotti.

6. Le autorità doganali o le autorità pubbliche competenti della parte esportatrice comunicano quanto prima i risultati della verifica alle autorità della parte importatrice che l'hanno richiesta. La parte esportatrice fornisce alle autorità doganali o alle autorità pubbliche competenti della parte importatrice le informazioni seguenti:

a) i risultati della verifica;

b) una descrizione del prodotto oggetto della verifica e la classificazione tariffaria pertinente per l'applicazione delle regole di origine;

c) una descrizione e una spiegazione della fabbricazione sufficienti a sostenere la motivazione inerente al carattere originario del prodotto;

d) informazioni sulle modalità di svolgimento della verifica; e

e) se del caso, documenti giustificativi.

7. Qualora non pervenga alcuna risposta entro 10 (dieci) mesi dalla data della richiesta di verifica o qualora la risposta non contenga informazioni sufficienti a determinare l'autenticità dell'attestazione in questione o l'origine dei prodotti, le autorità doganali o le autorità pubbliche competenti che hanno richiesto la verifica escludono dal trattamento tariffario preferenziale i prodotti contemplati dall'attestazione di origine, salvo in circostanze eccezionali. Il periodo di 10 (dieci) mesi può essere prorogato di comune accordo tra le parti, tenuto conto del numero di richieste di verifica e della complessità delle verifiche.

8. Le autorità doganali o le autorità pubbliche competenti della parte importatrice che richiedono la verifica, su istanza delle autorità doganali o delle autorità pubbliche competenti della parte esportatrice, notificano a tali autorità la loro decisione sul processo di verifica.

ARTICOLO 3.26

Consultazioni

1. Se, in relazione alle procedure di verifica di cui all'articolo 3.25, le autorità doganali o le autorità pubbliche competenti della parte importatrice intendono effettuare una determinazione dell'origine non coerente con la risposta fornita dalle autorità doganali o dalle autorità pubbliche competenti della parte esportatrice conformemente all'articolo 3.25, paragrafo 6, la parte importatrice notifica tale intenzione alla parte esportatrice entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della risposta conformemente all'articolo 3.25, paragrafo 6.

2. Su richiesta di una delle parti, le parti si consultano entro 90 (novanta) giorni dalla data della notifica di cui al paragrafo 1 o entro un termine concordato al fine di risolvere le divergenze relative alle procedure di verifica. Il termine per la consultazione può essere prorogato caso per caso mediante accordo scritto tra le parti.

3. In caso di divergenze relative alle procedure di verifica che non possono essere risolte tra le autorità doganali o le autorità pubbliche competenti della parte importatrice che richiedono una verifica e le autorità doganali o le autorità pubbliche competenti della parte esportatrice incaricate di effettuarla, o qualora tali divergenze sollevino dubbi sull'interpretazione del presente capo, tali divergenze o dubbi sono sottoposti al sottocomitato per le dogane, l'agevolazione degli scambi e le regole di origine di cui all'articolo 3.32.

4. Le autorità doganali o le autorità pubbliche competenti della parte importatrice che richiedono una verifica possono effettuare la determinazione dell'origine previa consultazione in sede di sottocomitato per le dogane, l'agevolazione degli scambi e le regole di origine e solo sulla base di una giustificazione sufficiente, dopo aver accordato all'importatore il diritto di essere sentito. La determinazione è notificata alla parte esportatrice.

5. Nessuna disposizione del presente articolo incide sulle procedure o sui diritti delle parti a norma del capo 21.

6. Le controversie tra l'importatore e le autorità doganali o le autorità pubbliche competenti della parte importatrice sono in ogni caso risolte a norma del diritto di tale parte.

ARTICOLO 3.27

Riservatezza

1. Ciascuna parte rispetta, conformemente al proprio diritto, la riservatezza delle informazioni raccolte a norma del presente capo e protegge tali informazioni da divulgazione.

2. Le informazioni ottenute dalle autorità della parte importatrice possono essere da esse utilizzate solo ai fini del presente capo. Ciascuna parte provvede affinché le informazioni riservate raccolte a norma del presente capo non siano utilizzate per fini diversi da quelli riguardanti l'amministrazione e l'applicazione della determinazione dell'origine e delle questioni doganali, se non con l'autorizzazione della persona o della parte che ha fornito tali informazioni riservate.

3. Fatto salvo il paragrafo 2, la parte importatrice può consentire che le informazioni raccolte a norma del presente capo siano utilizzate o divulgate nell'ambito di procedimenti amministrativi, giudiziari o giurisdizionali istituiti per mancata osservanza delle disposizioni legislative in materia doganale che danno attuazione al presente capo. In tal caso la parte importatrice notifica alla parte esportatrice l'utilizzo o la divulgazione delle informazioni.

ARTICOLO 3.28

Misure e sanzioni amministrative

Una parte impone, conformemente alle proprie disposizioni legislative e regolamentari, misure e sanzioni amministrative a qualsiasi persona che compili o faccia compilare un documento contenente informazioni errate allo scopo di ottenere un trattamento preferenziale per i prodotti.

SEZIONE C

DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 3.29

Ceuta e Melilla

1. Ai fini del presente capo, nel caso dell'Unione europea il termine «parte» non comprende Ceuta e Melilla.

2. I prodotti originari del Mercosur importati a Ceuta e Melilla sono soggetti sotto ogni aspetto allo stesso trattamento doganale, in forza del presente accordo, applicato ai prodotti originari del territorio doganale dell'Unione europea a norma del protocollo 2 dell'atto di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese all'Unione europea. Il Mercosur riconosce alle importazioni dei prodotti contemplati dal presente accordo e originari di Ceuta e Melilla lo stesso trattamento doganale accordato ai prodotti importati dall'Unione europea e originari della stessa.

3. Le regole di origine e le procedure di origine di cui al presente capo si applicano *mutatis mutandis* ai prodotti esportati dal Mercosur a Ceuta e Melilla e ai prodotti esportati da Ceuta e Melilla nel Mercosur.

4. Ceuta e Melilla sono considerate un unico territorio.

5. L'esportatore indica «Mercosur» o «Ceuta e Melilla» nel campo 2 del testo dell'attestazione di origine, a seconda dell'origine del prodotto.

6. Le autorità doganali del Regno di Spagna sono responsabili dell'applicazione e dell'attuazione del presente capo a Ceuta e Melilla.

ARTICOLO 3.30

Contingenti tariffari

I prodotti esportati nell'ambito di contingenti tariffari concessi dall'Unione europea sono corredati di un documento ufficiale rilasciato dagli Stati del Mercosur firmatari, il cui modello dovrebbe essere trasmesso all'Unione europea dal Mercosur entro la data di entrata in vigore del presente accordo ([14]).

ARTICOLO 3.31

Merci in transito o in deposito

Il presente accordo può essere applicato alle merci conformi al presente capo che, alla data di entrata in vigore del presente accordo, sono in transito o custodite temporaneamente in depositi doganali o in zone franche nell'Unione europea o nel Mercosur purché, entro 6 (sei) mesi da tale data, siano presentati alle autorità doganali della parte importatrice un'attestazione di origine e, se del caso, i documenti attestanti che le merci sono conformi all'articolo 3.14.

([14]) Questa disposizione si applica fatte salve le altre disposizioni del presente capo.

ARTICOLO 3.32

Sottocomitato per le dogane, l'agevolazione degli scambi e le regole di origine

1. Il sottocomitato per le dogane, l'agevolazione degli scambi e le regole di origine istituito a norma dell'articolo 22.3, paragrafo 4, svolge le funzioni seguenti, oltre a quelle elencate all'articolo 4.6, paragrafo 10, all'articolo 4.21 e all'articolo 22.3:

a) esegue i lavori preparatori interni necessari al comitato per il commercio per quanto riguarda:

i) l'attuazione e il funzionamento del presente capo; e

ii) eventuali modifiche del presente capo proposte da una parte;

b) adotta note esplicative per agevolare l'attuazione del presente capo; e

c) procede, se necessario, alle consultazioni di cui all'articolo 3.26.

ARTICOLO 3.33

Note esplicative

Il sottocomitato per le dogane, l'agevolazione degli scambi e le regole di origine adotta, se del caso, note esplicative riguardanti l'interpretazione, l'applicazione e la gestione del presente capo.

ARTICOLO 3.34

Modifiche del presente capo

Il consiglio per il commercio può modificare il presente capo a norma dell'articolo 22.1, paragrafo 6, lettera f).

CAPO 4

DOGANE E AGEVOLAZIONE DEGLI SCAMBI

ARTICOLO 4.1

Obiettivi e ambito di applicazione

1. Le parti riconoscono l'importanza che le questioni relative alle dogane e all'agevolazione degli scambi rivestono in un contesto commerciale mondiale in continua evoluzione.

2. Le parti riconoscono che gli strumenti e le norme internazionali in materia commerciale e doganale costituiscono la base delle prescrizioni e delle procedure relative all'importazione, all'esportazione e al transito.

3. Le parti riconoscono che la rispettiva legislazione dovrebbe avere carattere non discriminatorio e che le procedure doganali e le altre procedure attinenti al commercio dovrebbero basarsi sul ricorso a metodi moderni e controlli efficaci per lottare contro la frode, tutelare la salute e la sicurezza dei consumatori e promuovere gli scambi legittimi. Ciascuna parte dovrebbe riesaminare periodicamente la propria legislazione e le proprie procedure doganali. Le parti riconoscono altresì che le rispettive procedure doganali e altre procedure attinenti al commercio non dovrebbero comportare oneri amministrativi o restrizioni degli scambi maggiori di quanto necessario per conseguire obiettivi legittimi e che dovrebbero applicarsi in modo prevedibile, coerente e trasparente.

4. Le parti rafforzano la loro cooperazione per garantire che le pertinenti disposizioni legislative e regolamentari, nonché la capacità amministrativa delle amministrazioni competenti, consentano di realizzare l'obiettivo di promuovere l'agevolazione degli scambi contribuendo nel contempo ad assicurare l'efficacia dei controlli sulle importazioni, sulle esportazioni e sul transito delle merci alle frontiere.

5. Le parti cooperano al fine di sostenere lo sviluppo dell'integrazione regionale sia nell'Unione europea sia nel Mercosur.

ARTICOLO 4.2

Cooperazione doganale

1. Le parti, attraverso le rispettive autorità, cooperano in materia doganale e su altre questioni attinenti al commercio per assicurare il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 4.1.

2. La cooperazione può comprendere:

a) lo scambio di informazioni sulla legislazione doganale e su altra legislazione attinente al commercio, sull'attuazione di tale legislazione e sulle procedure doganali, in particolare nei seguenti ambiti:

i) semplificazione e modernizzazione delle procedure doganali;

ii) applicazione dei diritti di proprietà intellettuale da parte delle autorità doganali;

iii) libera circolazione delle merci e integrazione regionale;

iv) agevolazione del transito e del trasbordo;

v) coordinamento interagenzie alle frontiere;

vi) rapporti con la comunità imprenditoriale;

vii) sicurezza della catena di approvvigionamento e gestione del rischio; e

viii) uso delle tecnologie dell'informazione, requisiti in materia di dati e documentazione e sistemi di sportello unico, compresi i lavori per la loro futura interoperabilità;

b) lo scambio di informazioni relative agli strumenti e alle norme internazionali in materia commerciale e doganale;

c) la collaborazione sugli aspetti doganali della sicurezza e dell'agevolazione della catena di approvvigionamento del commercio internazionale conformemente al quadro di norme per rendere sicuro e facilitare il commercio mondiale («quadro SAFE»), adottato dall'Organizzazione mondiale delle dogane («OMD»);

d) lo sviluppo di iniziative congiunte relative alle procedure di importazione ed esportazione, anche in termini di assistenza tecnica, sviluppo delle capacità e misure volte a fornire un servizio efficace alla comunità imprenditoriale;

e) il rafforzamento della cooperazione tra le parti nei settori delle dogane e dell'agevolazione degli scambi nell'ambito di organizzazioni internazionali quali l'OMC, l'OMD e la conferenza delle Nazioni Unite per il commercio e lo sviluppo («UNCTAD»);

f) ove pertinente e opportuno, il riconoscimento reciproco dei programmi di partenariato commerciale e dei controlli doganali, comprese le misure equivalenti di agevolazione degli scambi;

g) la promozione della cooperazione tra le autorità doganali e altre autorità o agenzie pubbliche in relazione ai programmi di operatore economico autorizzato, realizzata ad esempio allineando le prescrizioni, agevolando l'accesso ai benefici e riducendo al minimo le duplicazioni inutili;

h) la cooperazione al fine di pervenire a un'impostazione comune su questioni riguardanti la valutazione in dogana; e

i) la cooperazione al fine di ridurre ulteriormente i tempi di svincolo e svincolare le merci senza indebito ritardo, in particolare le merci deperibili.

3. Le parti si prestano assistenza amministrativa reciproca in materia doganale conformemente alle disposizioni dell'allegato 4-A.

ARTICOLO 4.3

Disposizioni legislative e regolamentari in materia doganale e altre disposizioni attinenti al commercio

1. Le disposizioni legislative e regolamentari di ciascuna parte in materia doganale e commerciale ([15]) si basano sui seguenti elementi:

a) gli strumenti e le norme internazionali applicabili nei settori doganale e commerciale, tra cui: l'accordo dell'OMC sull'agevolazione degli scambi fatto a Bali il 7 dicembre 2013 (di seguito «accordo OMC sull'agevolazione degli scambi»); la convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci, fatta a Bruxelles il 14 giugno 1983; il quadro SAFE e il modello dei dati dell'OMD adottati nel giugno 2005 e, nella misura del possibile, gli elementi sostanziali della convenzione riveduta di Kyoto sulla semplificazione e l'armonizzazione dei regimi doganali, fatta a Kyoto il 18 maggio 1973;

b) l'obiettivo comune di agevolare gli scambi legittimi attraverso l'applicazione effettiva e il rispetto delle prescrizioni legislative; e

c) una legislazione che sia proporzionata e non discriminatoria, eviti oneri inutili per gli operatori economici, preveda ulteriori agevolazioni per gli operatori con livelli elevati di conformità, compreso un trattamento favorevole per quanto riguarda i controlli doganali prima dello svincolo delle merci, e assicuri una tutela contro le frodi e le attività illecite o dannose.

2. Per migliorare i metodi di lavoro e per garantire la non discriminazione, la trasparenza, l'efficienza, l'integrità e la rendicontabilità delle operazioni, ciascuna parte:

a) semplifica e riesamina, ove possibile, le prescrizioni e le formalità ai fini dello svincolo e dello sdoganamento rapidi delle merci;

b) si adopera per semplificare e standardizzare ulteriormente i dati e i documenti richiesti dalle autorità doganali e da altre agenzie; e

c) assicura il mantenimento dei più elevati standard di integrità mediante l'applicazione di misure imperniate sui principi delle convenzioni e degli strumenti internazionali pertinenti in vigore nel settore.

ARTICOLO 4.4

Svincolo delle merci

1. Ciascuna parte adotta o mantiene in vigore prescrizioni e procedure che:

a) prevedano il rapido svincolo delle merci entro un periodo non superiore a quello necessario per garantire la conformità alle proprie disposizioni legislative e formalità doganali e altre disposizioni e formalità attinenti al commercio;

b) prevedano la presentazione elettronica anticipata e il trattamento dei documenti e di qualsiasi altra informazione prescritta prima dell'arrivo delle merci, al fine di consentire lo svincolo delle merci contestualmente all'arrivo ([16]); e

c) consentano lo svincolo delle merci prima della determinazione definitiva di dazi doganali, imposte, diritti e oneri, se tale determinazione non è effettuata in precedenza o contestualmente all'arrivo o il più rapidamente possibile dopo l'arrivo e se tutte le altre prescrizioni regolamentari sono state rispettate.

([15]) Si precisa che il riferimento alle disposizioni legislative e regolamentari contempla le procedure ivi sancite.
([16]) Gli Stati del Mercosur firmatari rispettano gli impegni di cui al presente paragrafo conformemente all'articolo 16 (Notifica delle date di attuazione definitive per la categoria B e la categoria C) dell'accordo OMC sull'agevolazione degli scambi.

2. Ai fini del paragrafo 1, lettera c), quale condizione per lo svincolo ivi previsto ciascuna parte può richiedere una garanzia per ogni importo non ancora determinato sotto forma di cauzione, deposito o altro strumento idoneo previsto dalle proprie disposizioni legislative e regolamentari. Tale garanzia non può essere superiore all'importo che la parte richiede per assicurare il pagamento di dazi doganali, imposte, diritti e oneri definitivi dovuti per le merci coperte dalla garanzia. La garanzia è liberata quando non è più necessaria ([17]).

3. Ciascuna parte si adopera per ridurre ulteriormente i tempi di svincolo e svincolare le merci senza indebito ritardo.

ARTICOLO 4.5

Merci deperibili

1. Ai fini della presente disposizione, per merci deperibili si intendono le merci soggette a rapido deterioramento a causa delle loro caratteristiche naturali, in particolare in assenza di condizioni di magazzinaggio adeguate.

2. Ciascuna parte assegna alle merci deperibili una priorità adeguata al momento della programmazione e dell'esecuzione degli esami eventualmente necessari.

3. Su richiesta di un operatore economico, ciascuna parte, se possibile e compatibile con le proprie disposizioni legislative e regolamentari:

a) prevede lo sdoganamento di una partita di merci deperibili al di fuori dell'orario di lavoro delle autorità doganali e di altre autorità competenti; e

b) consente lo sdoganamento delle partite di merci deperibili nei locali dell'operatore economico.

ARTICOLO 4.6

Decisioni anticipate

1. Ai fini del presente articolo, per «decisione anticipata» si intende una decisione scritta, trasmessa a un richiedente prima dell'importazione di una merce oggetto della richiesta, che stabilisce il trattamento che la parte accorda alla merce al momento dell'importazione per quanto riguarda:

a) la classificazione tariffaria della merce; e

b) l'origine della merce.

2. Ciascuna parte emette, tramite le proprie autorità doganali, una decisione anticipata che stabilisce il trattamento da accordare alle merci interessate. Se un richiedente presenta una richiesta scritta, anche in formato elettronico, contenente tutte le informazioni necessarie conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari della parte emittente, tale decisione è emessa in modo ragionevole ed entro un termine prestabilito.

3. La decisione anticipata è valida per un periodo di almeno 3 (tre) anni dopo l'emissione, salvo qualora cambino il diritto, i fatti o le circostanze a sostegno della decisione anticipata originaria.

4. Una parte può rifiutare di emettere una decisione anticipata qualora la questione sollevata sia oggetto di un riesame amministrativo o giudiziario o qualora la richiesta non si riferisca a un qualsiasi uso previsto della decisione anticipata. Una parte, se rifiuta di emettere una decisione anticipata, ne informa senza indugio il richiedente per iscritto, esponendo i fatti pertinenti e i motivi della propria decisione.

([17]) Gli Stati del Mercosur firmatari rispettano gli impegni di cui al presente paragrafo conformemente all'articolo 16 (Notifica delle date di attuazione definitive per la categoria B e la categoria C) dell'accordo OMC sull'agevolazione degli scambi.

5. Ciascuna parte pubblica almeno:

a) le prescrizioni relative alla richiesta di decisione anticipata, incluse le informazioni da trasmettere e il formato;

b) il termine per l'emissione della decisione anticipata; e

c) il periodo di validità della decisione anticipata.

6. Una parte che revochi, modifichi o invalidi una decisione anticipata ne dà comunicazione per iscritto al richiedente esponendo i fatti pertinenti e i motivi della propria decisione. Una parte può revocare, modificare o invalidare una decisione anticipata con effetto retroattivo solo nel caso in cui questa sia basata su informazioni incomplete, errate, false o fuorvianti.

7. Una decisione anticipata emessa da una parte è vincolante per tale parte nei confronti del richiedente. La parte può stabilire che la decisione anticipata sia vincolante per il richiedente.

8. Ciascuna parte provvede, su istanza scritta di un richiedente, al riesame della decisione anticipata o della decisione di revocare, modificare o invalidare detta decisione ([18]).

9. Fatti salvi eventuali obblighi di riservatezza, gli elementi sostanziali di dette decisioni sono pubblicati online o in altri formati appropriati.

10. Per agevolare gli scambi, il sottocomitato per le dogane, l'agevolazione degli scambi e le regole di origine di cui all'articolo 4.21 discute periodicamente gli aggiornamenti riguardanti modifiche delle rispettive disposizioni legislative e regolamentari delle parti in merito alle questioni elencate nel presente articolo.

11. Le parti possono concordare decisioni anticipate su qualsiasi altra questione.

ARTICOLO 4.7

Transito e trasbordo

1. Ciascuna parte garantisce la libertà di transito attraverso il proprio territorio, secondo l'itinerario più conveniente per il transito.

2. Fatto salvo il controllo legittimo, ciascuna parte accorda al traffico in transito da o verso il territorio dell'altra parte un trattamento non meno favorevole di quello accordato alle proprie merci simili e alla loro circolazione, comprese le importazioni e le esportazioni, quando tali merci sono trasportate lungo lo stesso itinerario a condizioni analoghe.

3. Ciascuna parte applica, per quanto possibile, alle merci trasbordate procedure doganali meno onerose di quelle applicate al traffico in transito.

4. Ciascuna parte istituisce regimi di trasporto sotto vincolo doganale che consentano il transito di merci senza l'obbligo di versare dazi doganali o altri oneri, a condizione che sia fornita un'opportuna garanzia.

5. Ciascuna parte promuove e attua regimi di transito regionali volti ad agevolare il traffico in transito e a ridurre gli ostacoli agli scambi.

6. Ciascuna parte si rifà e ricorre alle norme e agli strumenti internazionali riguardanti il transito.

7. Le procedure di transito doganale possono essere utilizzate anche se il transito delle merci inizia o termina nel territorio di una parte (transito interno).

8. Le parti provvedono affinché tutte le autorità e le agenzie interessate nei rispettivi territori cooperino e si coordinino in materia doganale al fine di agevolare il traffico in transito.

([18]) A norma di questo paragrafo il funzionario, l'ufficio o l'autorità che ha emesso la decisione, un'autorità amministrativa superiore o indipendente o un'autorità giudiziaria può effettuare un riesame prima o dopo l'esecuzione della decisione.

ARTICOLO 4.8

Operatore economico autorizzato

1. Ciascuna parte istituisce o mantiene in vigore un programma di partenariato per l'agevolazione degli scambi per gli operatori che soddisfano criteri specificati (di seguito denominati «operatori economici autorizzati»).

2. I criteri specificati che gli operatori devono soddisfare per poter essere considerati operatori economici autorizzati (di seguito denominati «criteri specificati») sono legati al rispetto, o al rischio di inosservanza, delle prescrizioni precisate nelle disposizioni legislative e regolamentari di ciascuna parte. I criteri specificati, che sono pubblicati, possono comprendere:

a) l'assenza di violazioni gravi o ripetute delle disposizioni legislative e regolamentari in materia doganale e fiscale, compresa l'assenza di trascorsi di reati gravi in relazione all'attività economica del richiedente;

b) la dimostrazione, da parte del richiedente, di un alto livello di controllo sulle sue operazioni e sul flusso di merci, mediante un sistema di gestione delle scritture commerciali e, ove opportuno, di quelle relative ai trasporti che consenta adeguati controlli doganali;

c) la solvibilità finanziaria, che si considera comprovata se il richiedente si trova in una situazione finanziaria sana che gli consente di adempiere i propri impegni, tenendo in debita considerazione le caratteristiche del tipo di attività commerciale interessata;

d) competenze comprovate o qualifiche professionali direttamente collegate all'attività svolta; e

e) adeguati standard di sicurezza.

3. I criteri specificati non sono concepiti o applicati in modo da permettere o creare discriminazioni arbitrarie o ingiustificate tra operatori a parità di condizioni e consentono la partecipazione delle PMI.

4. Il programma di partenariato per l'agevolazione degli scambi comporta almeno quattro dei vantaggi seguenti:

a) una riduzione dei requisiti in materia di dati e documentazione, se del caso;

b) un tasso ridotto di ispezioni fisiche ed esami, se del caso;

c) tempi di svincolo rapidi, se del caso;

d) il pagamento dilazionato di dazi, imposte, diritti e oneri;

e) l'uso di garanzie globali o garanzie ridotte;

f) una dichiarazione in dogana unica per tutte le importazioni o le esportazioni in un dato periodo; e

g) lo sdoganamento delle merci nei locali dell'operatore economico autorizzato o in un altro luogo autorizzato dalle autorità doganali.

5. Le parti dovrebbero garantire il coordinamento tra le autorità doganali e le altre agenzie di frontiera nell'elaborazione dei rispettivi programmi di operatore economico autorizzato, ad esempio tramite l'allineamento delle prescrizioni, la riduzione al minimo delle duplicazioni inutili e l'accesso a benefici connessi ai controlli e agli obblighi gestiti da agenzie diverse dalle autorità doganali.

ARTICOLO 4.9

Sportello unico

Ciascuna parte si adopera per istituire sistemi di sportello unico che consentano agli operatori commerciali di presentare alle autorità o alle agenzie partecipanti, attraverso un punto di accesso unico, la documentazione e i dati richiesti per l'importazione, l'esportazione o il transito delle merci.

ARTICOLO 4.10

Trasparenza

1. Le parti riconoscono l'importanza di consultare tempestivamente i rappresentanti del settore commerciale in merito alle rispettive proposte di disposizioni legislative e procedure relative alle dogane e all'agevolazione degli scambi.

2. Ciascuna parte garantisce che le sue prescrizioni e procedure doganali nonché le altre prescrizioni e procedure attinenti al commercio continuino a rispondere alle esigenze degli operatori commerciali, seguano le migliori pratiche e limitino il meno possibile gli scambi.

3. Ciascuna parte, se del caso, organizza consultazioni periodiche tra le proprie agenzie di frontiera e gli operatori commerciali o altri portatori di interessi ubicati all'interno del suo territorio.

4. Ciascuna parte pubblica senza indugio, in modo non discriminatorio e facilmente accessibile, e per quanto possibile per via elettronica, le nuove disposizioni legislative e regolamentari e procedure generali in materia di dogane e agevolazione degli scambi prima della loro applicazione, nonché le modifiche e le interpretazioni di tali disposizioni legislative e regolamentari e procedure generali. Tali disposizioni e procedure includono:

a) le procedure di importazione, esportazione e transito, compresi gli orari di servizio e le procedure per porti, aeroporti e altri punti di entrata, nonché i moduli e i documenti necessari;

b) le aliquote dei dazi e le imposte di qualsiasi natura applicate all'importazione o all'esportazione, o in relazione ad esse;

c) i diritti e gli oneri imposti da o per agenzie pubbliche sull'importazione, sull'esportazione o sul transito, o in relazione ad essi;

d) le regole per la classificazione o la valutazione dei prodotti a fini doganali;

e) le disposizioni legislative e regolamentari e le decisioni amministrative di applicazione generale concernenti le regole di origine;

f) le restrizioni o i divieti all'importazione, all'esportazione o al transito;

g) le disposizioni sanzionatorie per le violazioni delle formalità di importazione, esportazione o transito;

h) le procedure di ricorso;

i) gli accordi, o loro parti, con uno o più paesi relativi a importazione, esportazione o transito;

j) le procedure relative alla gestione dei contingenti tariffari;

k) i punti di contatto per le richieste di informazioni; e

l) altri avvisi pertinenti di natura amministrativa in relazione a quanto sopra.

5. Ciascuna parte prevede un periodo di tempo ragionevole tra la pubblicazione e l'entrata in vigore di disposizioni legislative e regolamentari, procedure generali e diritti o oneri nuovi o modificati.

6. Ciascuna parte rende disponibili online e aggiorna, se del caso, quanto segue:

a) una descrizione delle sue procedure di importazione, esportazione e transito, comprese le procedure di ricorso, con informazioni in merito alle fasi concrete necessarie per l'importazione, l'esportazione e il transito;

b) i moduli e i documenti necessari per l'importazione o il transito nel territorio di tale parte o per l'esportazione da tale territorio; e

c) i dati di contatto dei punti di informazione.

7. Ciascuna parte istituisce o mantiene uno o più punti di informazione per rispondere, entro un periodo di tempo ragionevole, alle richieste di informazioni di governi, operatori commerciali e altre parti interessate in merito a questioni doganali e ad altre questioni attinenti al commercio. Le parti non esigono il pagamento di diritti per rispondere alle richieste di informazioni né per fornire i moduli e i documenti necessari. I punti di informazione rispondono alle richieste di informazioni e forniscono i moduli e i documenti entro un periodo di tempo ragionevole fissato da ciascuna parte, che può variare a seconda della natura o della complessità della richiesta.

ARTICOLO 4.11

Determinazione del valore in dogana

Le norme per la determinazione del valore in dogana applicate agli scambi reciproci tra le parti sono basate sull'accordo relativo all'applicazione dell'articolo VII del GATT 1994. Le disposizioni di tale accordo sono integrate nel presente accordo e ne fanno parte.

ARTICOLO 4.12

Gestione del rischio

1. Ciascuna parte adotta o mantiene in vigore un sistema di gestione del rischio per i controlli doganali.

2. Ciascuna parte concepisce e applica la gestione del rischio in modo tale da evitare discriminazioni arbitrarie o ingiustificate o restrizioni dissimulate degli scambi internazionali.

3. Ciascuna parte concentra i controlli doganali e gli altri controlli di frontiera pertinenti sulle partite ad alto rischio e accelera lo svincolo delle partite a basso rischio. Ciascuna parte può altresì selezionare, su base aleatoria, le partite da sottoporre a tali controlli nel quadro della propria gestione del rischio.

4. Ciascuna parte fonda la gestione del rischio su una valutazione dei rischi effettuata mediante appropriati criteri di selettività.

5. Le disposizioni del presente articolo sono applicabili, ove possibile, alle procedure gestite da altre agenzie di frontiera.

ARTICOLO 4.13

Audit successivi allo sdoganamento

1. Al fine di accelerare lo svincolo delle merci, ciascuna parte adotta o mantiene in vigore audit successivi allo sdoganamento per garantire la conformità alle disposizioni legislative e regolamentari in materia doganale e ad altre disposizioni collegate.

2. Ciascuna parte effettua gli audit successivi allo sdoganamento seguendo un'impostazione basata sul rischio.

3. Ciascuna parte effettua gli audit successivi allo sdoganamento in maniera trasparente. Qualora sia effettuato un audit e siano stati raggiunti risultati definitivi, la parte notifica senza indugio alla persona i cui registri siano sottoposti ad audit i risultati, i suoi diritti e obblighi e le motivazioni dei risultati.

4. Le parti prendono atto della possibilità che le informazioni ottenute in un audit successivo allo sdoganamento siano utilizzate in procedimenti amministrativi o giudiziari successivi.

5. Ogniqualvolta sia possibile, le parti utilizzano i risultati degli audit successivi allo sdoganamento nell'applicazione della gestione del rischio.

ARTICOLO 4.14

Spedizionieri doganali

Ciascuna parte pubblica le proprie misure relative al ricorso agli spedizionieri doganali. Qualora rilasci licenze a spedizionieri doganali, ciascuna parte applica norme trasparenti, non discriminatorie e proporzionate. Una parte non adotta nuove misure che obblighino ad avvalersi di spedizionieri doganali.

ARTICOLO 4.15

Ispezioni pre-imbarco

Una parte non impone l'impiego obbligatorio di ispezioni pre-imbarco, quali definite nell'accordo OMC sulle ispezioni pre-imbarco, o di qualunque altro tipo di attività ispettive effettuate nel luogo di destinazione da società private prima dello sdoganamento.

ARTICOLO 4.16

Ricorsi

1. Ciascuna parte prevede procedure efficaci, rapide, non discriminatorie e facilmente accessibili per garantire il diritto di ricorso contro i provvedimenti amministrativi, le pronunce e le decisioni delle autorità doganali o di altre autorità competenti che incidono sulle importazioni, sulle esportazioni o sul transito delle merci.

2. Le procedure di ricorso possono comprendere il riesame amministrativo da parte dell'autorità di vigilanza e il controllo giurisdizionale delle decisioni prese a livello amministrativo conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari di ciascuna parte.

3. È parimenti legittimata a proporre ricorso la persona che ha chiesto alle autorità doganali una decisione e non l'ha ottenuta entro i termini applicabili.

4. Ciascuna parte fornisce alla persona nei confronti della quale emana una decisione amministrativa le motivazioni di tale decisione, in modo da consentirle, se necessario, di accedere alle procedure di ricorso.

ARTICOLO 4.17

Formalità di importazione, esportazione e transito e requisiti in materia di dati e documentazione

1. Ciascuna parte provvede affinché le formalità di importazione, esportazione e transito e i requisiti in materia di dati e documentazione:

a) siano adottati o applicati ai fini di un rapido svincolo delle merci, in particolare delle merci deperibili, purché siano soddisfatte le condizioni per lo svincolo;

b) siano adottati o applicati in una maniera che tenda a ridurre i tempi e i costi della conformità per gli operatori commerciali e gli operatori;

c) costituiscano la misura meno restrittiva ai fini degli scambi che è prescelta se sono ragionevolmente disponibili due o più misure alternative per conseguire l'obiettivo o gli obiettivi strategici in questione; e

d) siano soppressi, anche in parte, se essi o parti di essi non sono più necessari.

2. Il Mercosur si adopera per l'applicazione di procedure doganali comuni e requisiti uniformi in materia di dati doganali per lo svincolo delle merci.

ARTICOLO 4.18

Uso delle tecnologie dell'informazione

1. Ciascuna parte utilizza tecnologie dell'informazione atte ad accelerare le procedure per lo svincolo delle merci al fine di agevolare gli scambi tra le parti.

2. Ciascuna parte:

a) rende disponibili per via elettronica le dichiarazioni doganali e, ove possibile, altri documenti necessari per l'importazione, il transito o l'esportazione delle merci;

b) consente la presentazione in formato elettronico della dichiarazione doganale e, ove possibile, di qualsiasi dato richiesto per l'importazione e l'esportazione delle merci;

c) stabilisce i mezzi con cui provvedere allo scambio elettronico di informazioni doganali con i propri operatori commerciali;

d) promuove lo scambio elettronico di dati tra i suoi operatori commerciali, le sue amministrazioni doganali e le altre agenzie collegate al commercio; e

e) utilizza sistemi elettronici di gestione del rischio a fini di valutazione e fissazione degli obiettivi per consentire alle proprie autorità doganali e, ove possibile, ad altre agenzie di frontiera di concentrare le ispezioni sulle merci ad alto rischio e agevolare lo svincolo e la circolazione delle merci a basso rischio.

3. Ciascuna parte adotta o mantiene in vigore procedure che consentano il pagamento elettronico di dazi, imposte, diritti e oneri riscossi all'importazione e all'esportazione dalle autorità doganali e, ove possibile e applicabile, da altre agenzie di frontiera.

ARTICOLO 4.19

Sanzioni

1. Ciascuna parte provvede affinché le proprie disposizioni legislative e regolamentari in materia doganale prevedano che le sanzioni imposte in caso di violazione delle disposizioni regolamentari o degli obblighi procedurali in ambito doganale siano proporzionate e non discriminatorie.

2. Le sanzioni in caso di violazione delle disposizioni legislative e regolamentari o degli obblighi procedurali in ambito doganale di una parte sono inflitte soltanto alla persona responsabile di tale violazione a norma del diritto di tale parte.

3. Le sanzioni inflitte dipendono dai fatti e dalle circostanze del caso e sono commisurate al livello e alla gravità della violazione. Ciascuna parte evita incentivi alla valutazione o alla riscossione di sanzioni o conflitti di interessi nella valutazione e nella riscossione delle sanzioni.

4. Ciascuna parte è incoraggiata a considerare come potenziale fattore attenuante, ai fini dell'introduzione di una sanzione, l'eventuale comunicazione preventiva volontaria a un'autorità doganale delle circostanze di una violazione delle disposizioni legislative e regolamentari o degli obblighi procedurali in ambito doganale.

5. Quando è inflitta una sanzione per violazione di una disposizione legislativa o regolamentare o di un obbligo procedurale in ambito doganale, alla persona destinataria della sanzione è fornita una motivazione scritta che specifichi la natura della violazione e la disposizione legislativa o regolamentare o la procedura applicabile in base alla quale sono stati stabiliti l'importo o l'entità minima e massima della sanzione per la violazione.

ARTICOLO 4.20

Ammissione temporanea

1. Ai fini del presente articolo, per «ammissione temporanea» si intende il regime doganale in base al quale determinate merci, compresi i relativi mezzi di trasporto, che sono introdotte in un territorio doganale per una finalità specifica, sono esonerate, a determinate condizioni, dal pagamento di imposte e dazi all'importazione senza divieti o restrizioni all'importazione di carattere economico. Tali merci devono essere destinate a essere riesportate entro un dato termine senza avere subito alcuna modifica, a eccezione del normale deprezzamento dovuto al loro utilizzo.

2. Nessuna disposizione del presente articolo dovrebbe essere interpretata nel senso di esonerare le merci importate dalla conformità a prescrizioni attinenti al commercio di carattere non economico, in particolare per quanto riguarda le misure sanitarie e fitosanitarie.

3. Ciascuna parte, conformemente al proprio diritto, concede l'ammissione temporanea in esenzione totale, a determinate condizioni, da imposte e dazi all'importazione e senza divieti o restrizioni all'importazione di carattere economico, alle merci seguenti:

a) merci destinate a essere presentate o utilizzate in occasione di esposizioni, fiere, congressi o manifestazioni analoghe;

b) materiale professionale per la stampa, la radiodiffusione o la televisione; materiale cinematografico; ogni altro materiale necessario per l'esercizio del mestiere o della professione a una persona che si rechi nel territorio di un altro paese per compiervi un determinato lavoro;

c) merci importate nell'ambito di un'operazione commerciale, se l'importazione non costituisce di per sé un'operazione commerciale;

d) merci importate nell'ambito di un'operazione di fabbricazione (quali cliché, disegni, stampi, progetti e modelli, destinati a essere utilizzati nel corso di un processo di fabbricazione); mezzi di produzione sostitutivi;

e) merci importate esclusivamente a fini educativi, scientifici o culturali;

f) effetti personali di passeggeri e merci importate a fini sportivi;

g) materiale di promozione turistica;

h) merci importate a fini umanitari: e

i) animali importati per finalità specifiche.

4. Ciascuna parte accetta, ai fini dell'ammissione temporanea delle merci di cui al paragrafo 3 e indipendentemente dalla loro origine, i carnet ATA rilasciati e approvati dall'altra parte conformemente alla convenzione doganale sul carnet ATA per l'ammissione temporanea di merci, fatta a Bruxelles il 6 dicembre 1961, garantiti da un'associazione appartenente alla catena di garanzia internazionale, certificati dalle autorità competenti e validi nel territorio della parte importatrice ([19]).

([19]) Questa disposizione si applica solo nei confronti dell'Unione europea e degli Stati del Mercosur firmatari che sono parti contraenti della convenzione sull'ammissione temporanea fatta a Istanbul il 26 giugno 1990 e conformemente agli impegni assunti in tale convenzione.

ARTICOLO 4.21

Sottocomitato per le dogane, l'agevolazione degli scambi e le regole di origine

Oltre alle funzioni elencate all'articolo 3.32, all'articolo 4.6, paragrafo 10, e all'articolo 22.3, il sottocomitato per le dogane, l'agevolazione degli scambi e le regole di origine, istituito a norma dell'articolo 22.3, paragrafo 4, ha la funzione di intensificare la cooperazione in materia di sviluppo, applicazione e rispetto delle procedure doganali e attinenti al commercio, assistenza amministrativa reciproca nel settore doganale, regole di origine e cooperazione amministrativa.

ARTICOLO 4.22

Consiglio per il commercio

Al fine di attuare le pertinenti disposizioni del presente capo, il consiglio per il commercio ha la facoltà di adottare decisioni relative ai programmi di operatore economico autorizzato e al loro riconoscimento reciproco, nonché alle iniziative comuni relative alle procedure doganali e all'agevolazione degli scambi.

CAPO 5

OSTACOLI TECNICI AGLI SCAMBI

ARTICOLO 5.1

Obiettivo

L'obiettivo del presente capo è agevolare gli scambi di merci tra le parti individuando, prevenendo ed eliminando gli inutili ostacoli tecnici agli scambi («TBT») e rafforzare la cooperazione tra le parti nelle questioni contemplate dal presente capo.

ARTICOLO 5.2

Relazione con l'accordo TBT

1. Le parti ribadiscono i propri diritti e obblighi derivanti dall'accordo TBT, che è integrato nel presente accordo e ne fa parte.

2. I riferimenti al «presente accordo» nell'accordo TBT si intendono fatti, se del caso, all'accordo interinale sugli scambi tra l'Unione europea, da una parte, e il Mercato comune del Sud, la Repubblica argentina, la Repubblica federativa del Brasile, la Repubblica del Paraguay e la Repubblica orientale dell'Uruguay, dall'altra.

3. Per «membri» nell'accordo TBT si intendono le parti del presente accordo.

ARTICOLO 5.3

Ambito di applicazione

1. Il presente capo si applica all'elaborazione, all'adozione e all'applicazione delle norme, dei regolamenti tecnici e delle procedure di valutazione della conformità che possono incidere sugli scambi di merci tra le parti.

2. Il presente capo non si applica:

a) alle specifiche in materia di acquisti elaborate da organismi governativi per le necessità di produzione o di consumo di organismi governativi; e

b) alle misure sanitarie e fitosanitarie, quali definite nell'allegato A dell'accordo SPS.

ARTICOLO 5.4

Definizioni

Ai fini del presente capo si applicano le definizioni seguenti:

a) le definizioni di cui all'allegato 1 dell'accordo TBT;

b) «dichiarazione di conformità del fornitore»: un attestato di prima parte rilasciato dal fabbricante sotto la sua esclusiva responsabilità sulla base dei risultati di una tipologia appropriata di attività di valutazione della conformità che esclude una valutazione obbligatoria da parte di terzi;

c) «ISO»: l'Organizzazione internazionale per la standardizzazione;

d) «IEC»: la Commissione elettrotecnica internazionale;

e) «UIT»: l'Unione internazionale delle telecomunicazioni;

f) «Codex Alimentarius»: la commissione del Codex Alimentarius;

g) «ILAC»: la Cooperazione internazionale per l'accreditamento dei laboratori;

h) «IAF»: il Forum internazionale per l'accreditamento; e

i) «IECEE CB Scheme»: il sistema di valutazione della conformità di apparecchiature e componenti elettrotecnici dell'IEC che consente il riconoscimento reciproco dei certificati di prova per le apparecchiature elettriche.

ARTICOLO 5.5

Cooperazione congiunta relativa a iniziative volte ad agevolare gli scambi

1. Le parti riconoscono l'importanza di intensificare la loro cooperazione al fine di migliorare la comprensione reciproca dei rispettivi sistemi e di contribuire a eliminare gli ostacoli tecnici agli scambi o a evitarne la creazione. A tal fine le parti si adoperano per individuare, promuovere, sviluppare e attuare, a seconda della situazione, iniziative di agevolazione degli scambi decidendo in ogni singolo caso.

2. Una parte può proporre all'altra parte iniziative settoriali specifiche nei settori contemplati dal presente capo. Tali proposte sono trasmesse al coordinatore del capo TBT, nominato a norma dell'articolo 5.13, e possono includere:

a) lo scambio di informazioni sugli approcci e sulle prassi regolamentari;

b) l'analisi comune di un settore o di un gruppo di prodotti;

c) iniziative volte ad allineare ulteriormente i regolamenti tecnici e le procedure di valutazione della conformità alle norme internazionali pertinenti;

d) la promozione del ricorso all'accreditamento per valutare la competenza degli organismi di valutazione della conformità; e

e) l'esame del riconoscimento reciproco o unilaterale dei risultati della valutazione della conformità.

3. Qualora una delle parti proponga un'iniziativa specifica di agevolazione degli scambi, l'altra parte esamina debitamente tale proposta e risponde entro un termine ragionevole. L'altra parte, se respinge l'iniziativa proposta, illustra i motivi della decisione alla parte proponente.

4. I termini dei lavori previsti dal presente articolo sono definiti dall'Unione europea, da un lato, e dal Mercosur o dagli Stati del Mercosur firmatari coinvolti in ciascuna attività di agevolazione degli scambi, se necessario, dall'altro, e possono comprendere la costituzione di gruppi di lavoro ad hoc. Al fine di beneficiare del punto di vista non governativo su questioni inerenti al presente articolo, ciascuna parte può, se del caso e conformemente alle proprie norme e procedure, consultare i portatori di interessi e altre parti interessate.

5. Il sottocomitato per gli scambi di merci, istituito a norma dell'articolo 22.3, paragrafo 4, discute i risultati dei lavori svolti a norma del presente articolo e può prendere in considerazione azioni appropriate.

6. Nessuna disposizione del presente articolo può essere interpretata nel senso di obbligare una parte a:

a) discostarsi dalle procedure interne per l'elaborazione e l'adozione di misure di regolamentazione;

b) prendere provvedimenti che compromettano o ostacolino l'adozione tempestiva di misure di regolamentazione per il conseguimento dei propri obiettivi di politica pubblica; o

c) adottare un determinato risultato in ambito normativo.

7. Se le iniziative di cui al presente articolo sono concordate e se ciò è necessario per la loro attuazione, ciascuna parte agevola l'interazione tra squadre tecniche affinché illustrino i rispettivi sistemi e programmi di valutazione della conformità al fine di migliorare la comprensione reciproca.

8. Ai fini del presente articolo, l'Unione europea agisce tramite la Commissione europea.

ARTICOLO 5.6

Regolamenti tecnici

1. Ciascuna parte utilizza al meglio le buone prassi regolamentari per quanto riguarda l'elaborazione, l'adozione e l'applicazione di regolamenti tecnici, come previsto dall'accordo TBT, ad esempio prediligendo i regolamenti tecnici basati sulle prestazioni, il ricorso a valutazioni d'impatto o la consultazione dei portatori di interessi.

2. In particolare, le parti:

a) utilizzano le norme internazionali pertinenti come base per i propri regolamenti tecnici, compresi eventuali elementi di valutazione della conformità ivi contenuti, tranne qualora tali norme internazionali risultino inefficaci o inadeguate per il conseguimento degli obiettivi legittimi perseguiti; se le norme internazionali non sono utilizzate come base per un regolamento tecnico che può avere effetti significativi sugli scambi, una parte, su richiesta dell'altra parte, chiarisce i motivi per cui tali norme sono ritenute inadeguate o inefficaci per il conseguimento dell'obiettivo legittimo perseguito;

b) in sede di riesame dei rispettivi regolamenti tecnici, in aggiunta all'articolo 2.3 dell'accordo TBT e fatti salvi gli articoli 2.4 e 12.4 dell'accordo TBT, aumentano la convergenza di tali regolamenti con le norme internazionali pertinenti; una parte tiene conto, tra l'altro, di eventuali nuovi sviluppi intervenuti nelle norme internazionali pertinenti nonché del persistere o no delle circostanze alla base delle divergenze dalle norme internazionali pertinenti;

c) promuovono lo sviluppo di regolamenti tecnici regionali, ne incentivano l'adozione a livello nazionale e favoriscono la sostituzione di quelli esistenti, al fine di agevolare gli scambi tra le parti;

d) prevedono un intervallo di tempo ragionevole tra la pubblicazione dei regolamenti tecnici e la loro entrata in vigore affinché gli operatori economici dell'altra parte possano conformarvisi ([20]);

([20]) Per «intervallo di tempo ragionevole» si intende normalmente un periodo di almeno 6 (sei) mesi, salvo quando ciò risulterebbe inefficace ai fini del conseguimento degli obiettivi legittimi perseguiti.

e) effettuano l'analisi dell'impatto dei regolamenti tecnici previsti conformemente alle rispettive norme e procedure; e

f) nell'elaborare i regolamenti tecnici, tengono debitamente conto delle caratteristiche e delle esigenze particolari delle PMI.

ARTICOLO 5.7

Norme

1. Le parti ribadiscono i propri obblighi derivanti dall'articolo 4, paragrafo 1, dell'accordo TBT, in particolare per quanto riguarda l'adozione di ogni adeguata misura per far in modo che tutti gli organismi di normazione nei loro territori accettino e osservino il codice di procedura per l'elaborazione, l'adozione e l'applicazione di norme di cui all'allegato 3 dell'accordo TBT.

2. Le norme internazionali elaborate dall'ISO, dall'IEC, dall'UIT o dal Codex Alimentarius sono considerate norme internazionali pertinenti ai sensi degli articoli 2 e 5, e dell'allegato 3, dell'accordo TBT.

3. Può essere considerata una norma internazionale pertinente ai sensi degli articoli 2 e 5, e dell'allegato 3, dell'accordo TBT anche una norma elaborata da altre organizzazioni internazionali, se:

a) è stata elaborata da un organismo di normazione che cerca di raggiungere un consenso:

   i) tra le delegazioni nazionali dei membri dell'OMC partecipanti che rappresentano tutti gli organismi nazionali di normazione presenti nel loro territorio che hanno adottato, o prevedono di adottare, norme per la materia cui si riferisce l'attività di normazione internazionale; o

   ii) tra gli organismi governativi dei membri dell'OMC partecipanti; e

b) è stata elaborata conformemente alla decisione del comitato TBT dell'OMC sui principi per l'elaborazione di norme, guide e raccomandazioni internazionali in relazione agli articoli 2 e 5, e all'allegato 3, dell'accordo TBT.

4. Al fine di armonizzare le norme nel modo più ampio possibile, ciascuna parte incoraggia, entro i limiti delle proprie competenze e risorse, gli organismi di normazione nel suo territorio, come pure gli organismi regionali di normazione di cui essa o gli organismi di normazione nel suo territorio sono membri, a:

a) partecipare, nei limiti delle loro risorse, all'elaborazione delle norme internazionali da parte dei competenti organismi internazionali di normazione;

b) cooperare con i competenti organismi di normazione nazionali e regionali dell'altra parte nelle attività di normazione internazionali;

c) utilizzare le norme internazionali pertinenti come base per le norme da essi elaborate, tranne qualora tali norme internazionali risultino inefficaci o inadeguate, ad esempio a causa dell'insufficiente livello di protezione che consentono, o a causa di fattori climatici o geografici fondamentali o di problemi tecnologici fondamentali;

d) evitare duplicazioni o sovrapposizioni con le attività degli organismi internazionali di normazione;

e) promuovere l'elaborazione di norme a livello regionale e l'adozione di tali norme da parte degli organismi nazionali di normazione, in sostituzione delle norme nazionali esistenti;

f) riesaminare, a intervalli regolari, le norme nazionali e regionali che non sono basate su norme internazionali pertinenti al fine di aumentarne la convergenza con queste ultime; e

g) promuovere la cooperazione bilaterale con gli organismi di normazione dell'altra parte.

5. Le parti dovrebbero scambiarsi informazioni tramite i coordinatori del capo TBT, nominati a norma dell'articolo 5.13:

a) sull'impiego delle norme come base o a sostegno dei regolamenti tecnici;

b) sugli accordi di cooperazione attuati dall'una o dall'altra parte in materia di normazione, ad esempio sulle questioni relative alla normazione negli accordi di libero scambio con paesi terzi; e

c) sui rispettivi processi di normazione e sul ricorso a norme internazionali, regionali o locali come base per le loro norme nazionali.

ARTICOLO 5.8

Procedure di valutazione della conformità e accreditamento

1. Le disposizioni di cui all'articolo 5.6 riguardanti l'elaborazione, l'adozione e l'applicazione di regolamenti tecnici si applicano anche alle procedure di valutazione della conformità.

2. Una parte, se richiede una valutazione della conformità come esplicita assicurazione che un prodotto è conforme a un regolamento tecnico:

a) seleziona procedure di valutazione della conformità proporzionate ai rischi connessi;

b) prende in considerazione l'uso della dichiarazione di conformità del fornitore, tra le altre opzioni, nel processo normativo, per mostrare conformità ai regolamenti tecnici; e

c) su richiesta, fornisce all'altra parte informazioni sui motivi della scelta di una particolare procedura di valutazione della conformità per prodotti specifici.

3. Una parte, se richiede una valutazione della conformità da parte di terzi come esplicita assicurazione che un prodotto è conforme a un regolamento tecnico e non ha riservato tale compito a un organismo governativo come precisato al paragrafo 5:

a) ricorre preferibilmente all'accreditamento per l'abilitazione degli organismi di valutazione della conformità;

b) utilizza al meglio le norme internazionali per l'accreditamento e la valutazione della conformità, nonché gli accordi internazionali cui partecipano gli organismi di accreditamento delle parti, ad esempio mediante i meccanismi dell'ILAC e dell'IAF;

c) considera di aderire o, a seconda dei casi, invita i propri organismi di prova, ispezione e certificazione ad aderire agli accordi o alle intese internazionali vigenti per l'armonizzazione o l'agevolazione dell'accettazione dei risultati della valutazione della conformità;

d) promuove, all'interno del proprio territorio, la concorrenza tra gli organismi di valutazione della conformità designati dalle autorità per un determinato prodotto o insieme di prodotti al fine di consentire agli operatori economici di scegliere tra loro;

e) garantisce che gli organismi di valutazione della conformità siano indipendenti dai fabbricanti, dagli importatori e dai distributori, ossia che svolgano le loro attività con obiettività e indipendenza di giudizio;

f) garantisce che non vi siano conflitti di interessi tra gli organismi di accreditamento e gli organismi di valutazione della conformità, o tra le attività delle autorità di vigilanza del mercato e le attività degli organismi di valutazione della conformità;

g) consente, nella misura del possibile, agli organismi di valutazione della conformità di ricorrere a subappaltatori per eseguire prove o ispezioni in relazione alla valutazione della conformità, compresi subappaltatori ubicati nel territorio dell'altra parte; e

h) pubblica online un elenco degli organismi che ha designato per effettuare tali valutazioni della conformità, come pure le informazioni pertinenti sull'ambito della designazione di ciascuno di tali organismi.

4. Nessuna disposizione del paragrafo 3, lettera g), può essere interpretata nel senso di vietare a una parte di imporre ai subappaltatori di soddisfare i requisiti che l'organismo di valutazione della conformità con cui sono entrati in contatto sarebbe tenuto a rispettare per eseguire le prove o le ispezioni appaltate.

5. Nessuna disposizione del presente articolo impedisce a una parte di richiedere che la valutazione della conformità relativa a determinati prodotti sia effettuata da specifiche autorità pubbliche di tale parte. In tali casi, la parte:

a) stabilisce le tariffe della valutazione della conformità in base al costo approssimativo dei servizi prestati e, su istanza di un richiedente la valutazione della conformità, precisa i diversi elementi inclusi in tali tariffe; e

b) in linea di principio, rende pubbliche le tariffe della valutazione della conformità o, se tali informazioni non sono rese pubbliche, le fornisce su richiesta.

6. Fatti salvi i paragrafi da 3 a 5 del presente articolo, nei settori elencati nell'allegato 5-A, nei quali l'Unione europea accetta la dichiarazione di conformità del fornitore come garanzia che un prodotto è conforme a un regolamento tecnico e per i quali uno Stato del Mercosur firmatario prevede obblighi di prova o certificazione da parte di terzi, lo Stato del Mercosur firmatario, a garanzia della conformità di un prodotto ai requisiti dei regolamenti tecnici di uno Stato del Mercosur firmatario, accetta certificati o, nei casi in cui tale accettazione non sia prevista dalle sue pertinenti disposizioni legislative e regolamentari, accetta rapporti di prova rilasciati da organismi di valutazione della conformità ubicati nel territorio dell'Unione europea e accreditati per gli ambiti di applicazione pertinenti da un organismo di accreditamento membro degli accordi internazionali per il riconoscimento reciproco dell'ILAC e dell'IAF, oppure accetta certificati rilasciati nell'ambito dell'IECEE CB Scheme. Al fine di accettare tali certificati o rapporti di prova, uno Stato del Mercosur firmatario può esigere, nelle proprie pertinenti disposizioni legislative e regolamentari, che esistano accordi bilaterali, compresi protocolli d'intesa, tra l'organismo di valutazione della conformità ubicato nel territorio dell'Unione europea e l'organismo di valutazione della conformità ubicato nel territorio dello Stato del Mercosur firmatario.

7. Se la dichiarazione di conformità del fornitore è considerata una procedura di valutazione della conformità valida nell'Unione europea, i rapporti di prova rilasciati da organismi di valutazione della conformità ubicati nel territorio dello Stato del Mercosur firmatario sono accettati come documenti validi atti a dimostrare che un prodotto è conforme ai requisiti dei regolamenti tecnici dell'Unione europea. Il fabbricante rimane responsabile in tutti i casi della conformità del prodotto.

8. Il paragrafo 6 si applica anche quando uno Stato del Mercosur firmatario introduce nuovi obblighi di prova o certificazione da parte di terzi per i settori specificati nell'allegato 5-A, conformemente al paragrafo 10 del presente articolo. Se l'Unione europea introduce obblighi di prova o certificazione da parte di terzi per i settori specificati nell'allegato 5-A, conformemente al paragrafo 10 del presente articolo, le parti discutono, in sede di sottocomitato per gli scambi di merci di cui all'articolo 5.14, se sia necessario adottare misure per garantire la reciprocità per quanto riguarda l'accettazione dei rapporti di prova o dei certificati rilasciati da organismi di valutazione della conformità ubicati nel territorio dello Stato del Mercosur firmatario.

9. Il consiglio per il commercio può adottare una decisione volta a modificare l'allegato 5-A, sezione A.

10. Fatto salvo il paragrafo 6 del presente articolo, una parte può introdurre obblighi di prova o certificazione da parte di terzi per i settori specificati nell'allegato 5-A, per quanto riguarda i prodotti che rientrano nell'ambito di applicazione di tale allegato, alle condizioni seguenti:

a) l'introduzione delle prescrizioni o procedure in questione è giustificata in base agli obiettivi legittimi di cui all'articolo 2, paragrafo 2, dell'accordo TBT;

b) i motivi alla base dell'introduzione di tali prescrizioni o procedure sono suffragati da informazioni tecniche o scientifiche comprovate relative alle prestazioni dei prodotti in questione;

c) tali prescrizioni o procedure non sono più restrittive ai fini degli scambi di quanto sia necessario per conseguire l'obiettivo legittimo della parte, tenuto conto dei rischi che comporterebbe il mancato conseguimento di tale obiettivo; e

d) la parte non avrebbe potuto ragionevolmente prevedere la necessità di introdurre tali prescrizioni o procedure alla data di entrata in vigore del presente accordo.

11. Il paragrafo 6 lascia impregiudicato l'esercizio, su base non discriminatoria, delle competenze di vigilanza del mercato a opera delle autorità di una parte, compresa l'esecuzione di prove aggiuntive su campioni al punto di ingresso.

ARTICOLO 5.9

Trasparenza

1. Per quanto riguarda l'elaborazione, l'adozione e l'applicazione di norme, regolamenti tecnici e procedure di valutazione della conformità, ciascuna parte:

a) tiene conto delle osservazioni dell'altra parte se il processo di elaborazione di un regolamento tecnico è oggetto, in toto o in parte, di consultazione pubblica;

b) nell'elaborazione di importanti regolamenti tecnici e procedure di valutazione della conformità che possono avere effetti significativi sugli scambi, provvede affinché, conformemente alle proprie disposizioni legislative e regolamentari, siano predisposte procedure di trasparenza che consentano a persone delle parti di fornire contributi attraverso un processo formale di consultazione pubblica, salvo qualora sorgano o rischino di sorgere problemi urgenti di sicurezza, salute, tutela ambientale o sicurezza nazionale;

c) consente alle persone dell'altra parte di partecipare al processo di consultazione di cui alla lettera b) a condizioni non meno favorevoli di quelle accordate alle proprie persone e, ove possibile, rende pubblici i risultati del processo di consultazione;

d) concede all'altra parte, in linea di principio, un periodo di almeno 60 (sessanta) giorni per presentare osservazioni scritte sulle proposte di regolamenti tecnici e procedure di valutazione della conformità e prende in considerazione una richiesta ragionevole di prorogare il termine per la presentazione di osservazioni;

e) nei casi in cui il testo notificato non sia in una delle lingue ufficiali dell'OMC, fornisce una descrizione chiara e completa del contenuto della misura nel formato di notifica dell'OMC;

f) se riceve dall'altra parte osservazioni scritte sulla sua proposta di regolamento tecnico o di procedura di valutazione della conformità:

   i) discute, su richiesta dell'altra parte, le osservazioni scritte, ove possibile con la partecipazione della sua autorità di regolamentazione competente e in un momento in cui è possibile tenerne conto; e

   ii) risponde per iscritto alle osservazioni, ove possibile entro la data di pubblicazione del regolamento tecnico o della procedura di valutazione della conformità;

g) su richiesta dell'altra parte, fornisce informazioni in merito agli obiettivi, alla base giuridica e alla motivazione di un regolamento tecnico o di una procedura di valutazione della conformità che ha adottato o che propone di adottare;

h) fornisce informazioni riguardanti l'adozione e l'entrata in vigore del regolamento tecnico o della procedura di valutazione della conformità e il testo definitivo adottato tramite un addendum alla notifica originale all'OMC;

i) considera le ragionevoli richieste dell'altra parte, ricevute prima della fine del periodo di tempo concesso per formulare osservazioni dopo la trasmissione della proposta di regolamento tecnico, miranti a prorogare il periodo che intercorre tra l'adozione del regolamento tecnico e la sua entrata in vigore, tranne qualora tale proroga risultasse inefficace per il conseguimento degli obiettivi legittimi perseguiti; e

j) fornisce un accesso gratuito alla versione elettronica del testo notificato congiuntamente alla notifica.

2. Ai fini del paragrafo 1, lettera d), qualora sorgano o rischino di sorgere problemi urgenti di sicurezza, salute, tutela ambientale o sicurezza nazionale, si applicano l'articolo 2, paragrafo 10, e l'articolo 5, paragrafo 7, dell'accordo TBT.

3. Se le norme sono rese obbligatorie integrandole o inserendo un riferimento alle stesse in un progetto di regolamento tecnico o di procedura di valutazione della conformità, devono essere adempiuti gli obblighi di trasparenza relativi alla notifica TBT di cui al presente articolo e all'articolo 2 o 5 dell'accordo TBT.

4. Ciascuna parte provvede affinché tutti i regolamenti tecnici e tutte le procedure obbligatorie di valutazione della conformità adottati e in vigore siano messi gratuitamente a disposizione del pubblico su un sito web ufficiale. Ciascuna parte fornisce sempre un accesso illimitato a tutte le informazioni pertinenti per il conseguimento della conformità a un regolamento tecnico. Se le norme prevedono una presunzione di conformità ai regolamenti tecnici e tali regolamenti tecnici non fanno riferimento a tali norme, ciascuna parte garantisce l'accesso alle informazioni sulle norme corrispondenti.

5. Ciascuna parte, su richiesta ragionevole dell'altra parte o dei suoi operatori economici, fornisce senza indebito ritardo informazioni sui regolamenti tecnici in vigore e, se del caso e se questi sono disponibili, orientamenti scritti sulla conformità ai regolamenti tecnici.

ARTICOLO 5.10

Marcatura ed etichettatura

1. I regolamenti tecnici delle parti che comprendono o riguardano esclusivamente la marcatura o l'etichettatura obbligatoria rispettano i principi dell'articolo 2 dell'accordo TBT.

2. In particolare, una parte che prescriva la marcatura o l'etichettatura obbligatoria di prodotti:

a) richiede unicamente le informazioni pertinenti per i consumatori o gli utilizzatori del prodotto o le autorità che indicano la conformità del prodotto ai requisiti tecnici obbligatori;

b) e, se richiede l'approvazione preventiva, la registrazione o la certificazione delle etichette o delle marcature dei prodotti come condizione imprescindibile per l'immissione sul mercato di prodotti altrimenti conformi ai suoi requisiti tecnici obbligatori, provvede affinché in merito alle richieste presentate dagli operatori economici dell'altra parte sia presa una decisione senza indebito ritardo e senza discriminazioni;

c) e, qualora imponga l'utilizzo di un numero di identificazione unico, comunica tale numero agli operatori economici dell'altra parte, senza indebito ritardo e senza discriminazioni;

d) e, purché ciò non sia fuorviante, contraddittorio o non si presti a confusione in relazione alle prescrizioni regolamentari della parte importatrice e non comprometta gli obiettivi legittimi previsti dall'accordo TBT, consente:

   i) informazioni in altre lingue oltre a quella prescritta nella parte che importa i prodotti; e

   ii) le nomenclature, i pittogrammi, i simboli o gli elementi grafici adottati nelle norme internazionali;

e) accetta, ove possibile, che le integrazioni e le correzioni dell'etichettatura siano effettuate nei depositi doganali o in altre aree designate presso il punto di importazione come alternativa all'etichettatura nel paese di origine;

f) se ritiene che la tutela della salute pubblica e dell'ambiente, la protezione contro le pratiche ingannevoli e qualsiasi altro obiettivo legittimo previsto dall'accordo TBT non ne siano compromessi, si adopera per accettare etichette non permanenti o staccabili, anziché etichette apposte fisicamente sul prodotto, o l'inserimento di informazioni pertinenti nella documentazione di accompagnamento.

3. Il paragrafo 2 non si applica alla marcatura o all'etichettatura dei medicinali.

4. Una parte che ritenga che le prescrizioni in materia di marcatura o etichettatura relative a un prodotto o a un settore dell'altra parte possano essere migliorate può proporre un'iniziativa di agevolazione degli scambi in risposta alle proprie preoccupazioni conformemente all'articolo 5.5.

ARTICOLO 5.11

Cooperazione e assistenza tecnica

1. Per contribuire al conseguimento degli obiettivi del presente capo, ciascuna parte, tra l'altro:

a) promuove la cooperazione e le attività e i progetti comuni tra le rispettive organizzazioni, pubbliche o private, nazionali o regionali, nei settori della regolamentazione tecnica, della normazione, della valutazione della conformità, della metrologia e dell'accreditamento;

b) promuove le buone prassi regolamentari attraverso lo scambio di informazioni, esperienze e migliori pratiche riguardanti, tra l'altro, le valutazioni dell'impatto normativo, la gestione dello stock normativo nonché la valutazione dei rischi e la consultazione pubblica;

c) scambia opinioni sulla vigilanza del mercato;

d) rafforza la capacità tecnica e istituzionale degli organismi nazionali di regolamentazione, metrologia, normazione, valutazione della conformità e accreditamento, sostenendo lo sviluppo della loro infrastruttura tecnica, compresi i laboratori e le attrezzature di prova, e la formazione continua delle risorse umane;

e) promuove, agevola e, ove possibile, coordina la partecipazione di detti organismi alle organizzazioni internazionali e ad altri consessi riguardanti i regolamenti tecnici, la valutazione della conformità, le norme, l'accreditamento e la metrologia;

f) sostiene le attività di assistenza tecnica svolte da organizzazioni nazionali, regionali e internazionali nei settori della regolamentazione tecnica, della normazione, della valutazione della conformità, della metrologia e dell'accreditamento; e

g) si adopera per condividere le prove scientifiche e le informazioni tecniche disponibili tra le autorità di regolamentazione delle parti, nella misura necessaria per cooperare o proseguire le discussioni tecniche a norma del presente capo, ad eccezione delle informazioni riservate o di altre informazioni sensibili.

2. Una parte prende in debita considerazione le proposte di cooperazione dell'altra parte a norma del presente capo.

ARTICOLO 5.12

Discussioni tecniche

1. Ciascuna parte può chiedere che siano avviate discussioni in merito a qualsiasi preoccupazione derivante dal presente capo, compresi i progetti o le proposte di regolamenti tecnici o di procedure di valutazione della conformità dell'altra parte che, secondo la prima parte, possano compromettere significativamente gli scambi tra le parti. La richiesta è trasmessa dalla parte richiedente al coordinatore del capo TBT dell'altra parte nominato a norma dell'articolo 5.13 e specifica:

a) la questione;

b) le disposizioni del presente capo che sono oggetto di preoccupazione; e

c) i motivi della richiesta, compresa una descrizione delle preoccupazioni della parte richiedente.

2. Le informazioni o le spiegazioni richieste conformemente al paragrafo 1 sono fornite entro 60 (sessanta) giorni dalla data della richiesta di una parte conformemente al paragrafo 1. Il termine può essere prorogato previa giustificazione della parte interpellata.

3. Se una questione è stata precedentemente affrontata tra le parti in una qualsiasi sede, una parte può chiedere direttamente una discussione, di persona o tramite videoconferenza o teleconferenza, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di tale richiesta. In tali casi, la parte interpellata si adopera al massimo per essere disponibile per tale discussione.

4. Se le parti non hanno proceduto a una discussione a norma del presente articolo nel precedente periodo di 12 (dodici) mesi, la richiesta non può essere respinta dall'altra parte. La parte richiedente, qualora ritenga che la questione sia urgente, può chiedere che la riunione abbia luogo entro un termine più breve. In questi casi la parte chiamata a rispondere considera favorevolmente tale richiesta. Le parti si adoperano per giungere a una soluzione della questione che sia soddisfacente per entrambe.

5. Si precisa che una parte può chiedere che siano avviate discussioni tecniche con l'altra parte a norma del paragrafo 2 anche per quanto riguarda i regolamenti tecnici o le procedure di valutazione della conformità delle amministrazioni nazionali, regionali o locali, a seconda dei casi, al livello direttamente inferiore a quello dell'amministrazione centrale che può avere effetti significativi sugli scambi.

6. A seguito della discussione tecnica, le parti possono concludere che la questione potrebbe essere affrontata meglio attraverso un'iniziativa di agevolazione degli scambi, conformemente all'articolo 5.5.

7. Il presente articolo lascia impregiudicati i diritti e gli obblighi delle parti a norma del capo 21.

ARTICOLO 5.13

Coordinatore del capo TBT

1. Ciascuna parte nomina un coordinatore del capo TBT e notifica eventuali modifiche all'altra parte. I coordinatori del capo TBT collaborano per agevolare l'attuazione del presente capo e la cooperazione tra le parti per quanto riguarda tutte le questioni TBT.

2. Le funzioni dei coordinatori del capo TBT comprendono:

a) il sostegno al sottocomitato per gli scambi di merci di cui all'articolo 5.14 nell'esercizio delle sue funzioni;

b) il sostegno alle iniziative di agevolazione degli scambi e alle discussioni tecniche, se del caso, a norma rispettivamente dell'articolo 5.5 e dell'articolo 5.12;

c) lo scambio di informazioni sul lavoro svolto in sedi non governative, regionali e multilaterali per quanto riguarda le norme, i regolamenti tecnici e le procedure di valutazione della conformità; e

d) la comunicazione al sottocomitato per gli scambi di merci di cui all'articolo 5.14, se del caso, di eventuali pertinenti sviluppi connessi all'attuazione del presente capo.

3. I coordinatori del capo TBT comunicano tra loro nei modi convenuti e atti all'esercizio delle loro funzioni, che possono comprendere posta elettronica, teleconferenze, videoconferenze e riunioni.

ARTICOLO 5.14

Sottocomitato per gli scambi di merci

Il sottocomitato per gli scambi di merci, istituito a norma dell'articolo 22.3, paragrafo 4, svolge le funzioni seguenti, oltre a quelle elencate agli articoli 2.14 e 22.3:

a) discute i risultati del lavoro svolto a norma dell'articolo 5.5 e prende in considerazione azioni appropriate;

b) offre alle parti una sede per discutere la necessità di adottare misure per garantire la reciprocità conformemente all'articolo 5.8, paragrafo 8;

c) promuove la cooperazione conformemente all'articolo 5.11 e sostiene le discussioni tecniche, se del caso, conformemente all'articolo 5.12;

d) si adopera per discutere almeno una volta all'anno le questioni di cui all'allegato 5-B, sezione C, punto 2; e

e) offre alle parti una sede per cooperare e scambiare informazioni su qualsiasi questione pertinente per l'attuazione dell'allegato 5-B.

CAPO 6

MISURE SANITARIE E FITOSANITARIE

ARTICOLO 6.1

Obiettivi

Il presente capo persegue i seguenti obiettivi:

a) tutelare la vita e la salute delle persone, degli animali e delle piante nei territori delle parti agevolando nel contempo gli scambi tra queste ultime per quanto riguarda le misure sanitarie e fitosanitarie (misure «SPS»);

b) instaurare una cooperazione sull'attuazione dell'accordo SPS;

c) fare in modo che le misure SPS non creino ostacoli ingiustificati agli scambi tra le parti;

d) rafforzare la cooperazione sulle questioni tecniche e scientifiche relative all'adozione e all'applicazione delle misure SPS;

e) migliorare lo scambio di informazioni e le consultazioni tra le parti sulle questioni SPS; e

f) instaurare una cooperazione nei consessi multilaterali che si occupano di questioni SPS.

ARTICOLO 6.2

Ambito di applicazione

1. Il presente capo si applica a tutte le misure SPS ([21]) che possono incidere, direttamente o indirettamente, sugli scambi tra le parti.

2. Il presente capo si applica alla cooperazione nei consessi multilaterali che si occupano di questioni SPS.

ARTICOLO 6.3

Definizioni

1. Ai fini del presente capo si applicano le definizioni seguenti:

a) le definizioni di cui all'allegato A dell'accordo SPS;

b) le definizioni adottate dal Codex Alimentarius;

c) le definizioni adottate dall'Organizzazione mondiale per la salute animale («WOAH»);

d) le definizioni adottate dalla Convenzione internazionale per la protezione delle piante («IPPC»); e

e) «zona protetta»: un'area geografica ufficialmente definita del territorio dell'Unione europea in cui è noto che un determinato organismo nocivo regolamentato non si è insediato nonostante le condizioni favorevoli e nonostante la sua presenza in altre parti del territorio dell'Unione europea.

Le zone protette sono zone indenni da organismi nocivi sotto il controllo dell'Unione europea nel territorio dell'Unione europea. Esse sono riconosciute dal regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio ([22]). Tale concetto non è applicato al di fuori del territorio dell'Unione europea. A fini commerciali l'Unione europea non impone all'altra parte di istituire zone protette nel suo territorio. In tali casi si applicano le condizioni delle zone indenni da organismi nocivi. Ai fini del capo 6 e del riconoscimento delle zone protette, si applicano le stesse condizioni che si applicano per le zone indenni da organismi nocivi.

([21]) In caso di conflitto, il presente capo prevale su altri capi del presente accordo quando sono applicati alle misure SPS, anche quando dette misure sono parte di una misura.

([22]) GU UE L 317 del 23.11.2016, pag. 4.

2. In caso di incongruenza tra le definizioni di cui all'allegato A dell'accordo SPS e le definizioni concordate dalle parti o le definizioni adottate dal Codex Alimentarius, dalla WOAH e dall'IPPC, prevalgono le definizioni di cui all'allegato A dell'accordo SPS.

ARTICOLO 6.4

Diritti e obblighi

Le parti riaffermano i propri diritti e obblighi derivanti dall'accordo SPS. Nessuna disposizione del presente capo incide sui diritti o sugli obblighi di ciascuna parte derivanti dall'accordo SPS.

ARTICOLO 6.5

Autorità competenti

1. Ai fini del presente capo, l'autorità competente ufficiale di una parte è l'autorità che, conformemente al diritto della parte, è abilitata ad applicarne le disposizioni legislative e regolamentari che rientrano nell'ambito di applicazione del presente capo al fine di garantire il rispetto delle sue prescrizioni, o qualsiasi altra autorità cui tale autorità abbia delegato detto potere («autorità competenti»).

2. Alla data di entrata in vigore del presente accordo, ciascuna parte comunica per iscritto all'altra parte il nome delle autorità competenti di cui al paragrafo 1, specificando dove tali informazioni sono rese pubbliche, e una descrizione della ripartizione delle competenze tra le rispettive autorità competenti.

3. Conformemente all'articolo 6.11, paragrafo 4, le parti si informano reciprocamente di qualsiasi cambiamento concernente tali autorità competenti.

ARTICOLO 6.6

Obblighi generali

1. I prodotti esportati da una parte soddisfano le prescrizioni SPS applicabili della parte importatrice.

2. Le prescrizioni SPS della parte importatrice sono le stesse per l'intero territorio della parte esportatrice, purché prevalgano le stesse condizioni SPS in tutto il territorio, fatte salve le decisioni e le misure adottate conformemente all'articolo 6.10. Ciascuna parte provvede affinché le proprie misure SPS siano applicate in modo proporzionato e non introducano discriminazioni arbitrarie o ingiustificate tra Stati membri dell'Unione europea o Stati del Mercosur firmatari in cui prevalgono condizioni identiche o analoghe, anche tra il proprio territorio e quello dell'altra parte. Le misure SPS non sono applicate in modo tale da costituire una restrizione dissimulata degli scambi tra le parti.

3. Le procedure di cui al presente capo sono applicate senza indebito ritardo e in modo trasparente e le informazioni richieste sono limitate a quanto necessario per l'appropriato svolgimento delle procedure di autorizzazione, controllo, ispezione e verifica.

4. Ciascuna parte provvede affinché i diritti imposti per le procedure di importazione intese a verificare e assicurare il rispetto delle prescrizioni SPS siano equi in rapporto ai diritti riscossi sui prodotti interni simili o sui prodotti originari di qualsiasi altro membro dell'OMC e non siano superiori al costo effettivo del servizio.

5. Fatto salvo quanto disposto all'articolo 6.14, in caso di modifica delle prescrizioni SPS in materia di importazione ciascuna parte, e se del caso il Mercosur, prevede un periodo transitorio, tenuto conto della natura della modifica, al fine di evitare inutili interruzioni o perturbazioni dei flussi commerciali dei prodotti e consentire alla parte esportatrice di adeguare le proprie procedure di esportazione a tale modifica.

6. L'attuazione del presente capo non pregiudica le prescrizioni SPS per gli scambi tra le parti esistenti alla data di entrata in vigore del presente accordo.

7. Fatte salve disposizioni analoghe contenute in altri capi del presente accordo, nessuna disposizione del presente capo incide sui diritti e sugli obblighi di ciascuna parte di tutelare le informazioni riservate, conformemente alle proprie pertinenti disposizioni legislative e regolamentari. Ciascuna parte provvede affinché siano predisposte procedure per impedire la divulgazione di informazioni riservate acquisite nel corso delle procedure di cui al presente capo.

8. Ciascuna parte provvede affinché siano disponibili le risorse necessarie per l'effettiva attuazione del presente capo.

ARTICOLO 6.7

Misure di agevolazione degli scambi

Riconoscimento degli stabilimenti per l'importazione di animali, prodotti animali, prodotti di origine animale e sottoprodotti animali

1. La parte importatrice può richiedere il riconoscimento degli stabilimenti situati nel territorio della parte esportatrice per l'importazione di animali, prodotti animali, prodotti di origine animale e sottoprodotti animali da tali stabilimenti.

2. Detto riconoscimento è accordato senza ispezione preventiva dei singoli stabilimenti a opera della parte importatrice se:

a) la parte importatrice ha riconosciuto il sistema dei controlli ufficiali dell'autorità competente della parte esportatrice;

b) la parte importatrice ha autorizzato l'importazione dei prodotti in questione; e

c) l'autorità competente della parte esportatrice ha fornito garanzie sufficienti che tali stabilimenti sono conformi alle prescrizioni sanitarie della parte importatrice.

3. La parte esportatrice autorizza unicamente le esportazioni dagli stabilimenti riconosciuti di cui al paragrafo 1. La parte esportatrice sospende o revoca il proprio riconoscimento degli stabilimenti che non sono conformi alle prescrizioni sanitarie della parte importatrice e notifica tale sospensione o revoca alla parte importatrice.

4. La parte esportatrice propone alla parte importatrice un elenco di stabilimenti da riconoscere. Tale elenco è accompagnato da garanzie dell'autorità competente della parte esportatrice che gli stabilimenti sono conformi alle garanzie di cui al paragrafo 2, lettera c).

5. La parte importatrice autorizza le importazioni da stabilimenti riconosciuti entro 40 (quaranta) giorni lavorativi dal ricevimento dell'elenco e delle garanzie della parte esportatrice di cui al paragrafo 4. Qualora siano richieste informazioni supplementari e di conseguenza non sia possibile concedere l'autorizzazione entro il termine di 40 (quaranta) giorni lavorativi, la parte importatrice ne informa la parte esportatrice e stabilisce un nuovo termine per tale autorizzazione. Tale termine non supera i 40 (quaranta) giorni lavorativi dal ricevimento delle informazioni supplementari.

6. La parte importatrice redige gli elenchi di stabilimenti riconosciuti e li rende pubblici.

7. La parte importatrice può rifiutare il riconoscimento degli stabilimenti che non sono conformi alle sue prescrizioni sanitarie. In tali casi, la parte importatrice informa la parte esportatrice di tale rifiuto, compresa la relativa giustificazione.

8. La parte importatrice può effettuare verifiche del sistema dei controlli ufficiali conformemente all'articolo 6.15. Sulla base dei risultati di tali verifiche, la parte importatrice può modificare gli elenchi degli stabilimenti riconosciuti.

Controlli SPS all'importazione

9. Ciascuna parte adotta o mantiene in vigore procedure relative ai controlli SPS all'importazione che consentano lo svincolo rapido dei prodotti per l'importazione senza indebito ritardo.

10. Se del caso, ciascuna parte semplifica i controlli e le verifiche e riduce la frequenza dei controlli SPS all'importazione effettuati dalla parte importatrice sui prodotti della parte esportatrice. Ciascuna parte basa la propria decisione su quanto segue:

a) i rischi connessi;

b) i controlli effettuati dai produttori o dagli importatori convalidati dalle autorità competenti delle parti;

c) le garanzie fornite dall'autorità competente della parte esportatrice che tali stabilimenti sono conformi alle prescrizioni sanitarie della parte importatrice; e

d) le direttive, le norme e le raccomandazioni internazionali del Codex Alimentarius, della WOAH o dell'IPPC, a seconda dei casi.

11. Ciascuna parte può applicare altri criteri per semplificare i controlli e le verifiche a norma del paragrafo 10 se non compromettono i criteri concordati ivi elencati.

12. Qualora i controlli all'importazione evidenzino la non conformità alle prescrizioni SPS in materia di importazione e i prodotti o le partite siano respinti, la parte importatrice ne dà notifica alla parte esportatrice secondo la procedura di cui all'articolo 6.12 quanto prima e comunque entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla data del respingimento.

13. Qualora i controlli all'importazione evidenzino la non conformità alle pertinenti prescrizioni SPS in materia di importazione, l'azione intrapresa dalla parte importatrice è giustificata e basata sulla non conformità individuata e non è più restrittiva ai fini degli scambi di quanto sia necessario per conseguire il livello appropriato di protezione sanitaria o fitosanitaria della parte.

Semplificazione delle procedure di importazione e riconoscimento del Mercosur

14. Le parti riconoscono i diversi livelli raggiunti dai processi di integrazione regionale nell'Unione europea, da un lato, e nel Mercosur, dall'altro. Al fine di agevolare gli scambi tra i rispettivi territori, il Mercosur si adopera al meglio per adottare gradualmente, per le procedure di importazione e di riconoscimento dei prodotti e degli stabilimenti dell'Unione europea, se del caso:

a) un unico questionario;

b) un unico certificato; e

c) un elenco degli stabilimenti riconosciuti.

15. Il Mercosur si adopera al meglio per armonizzare le prescrizioni SPS in materia di importazione, i certificati e i controlli all'importazione dei singoli Stati del Mercosur firmatari.

ARTICOLO 6.8

Misure alternative

1. Su richiesta della parte esportatrice, la parte importatrice valuta se, in via eccezionale, una misura SPS alternativa alla misura SPS della parte importatrice garantisca il livello adeguato di protezione della parte importatrice. La misura alternativa può basarsi sulle direttive, sulle norme e sulle raccomandazioni internazionali del Codex Alimentarius, della WOAH o dell'IPPC o sulle misure SPS della parte esportatrice.

2. L'articolo 6.9 non si applica alle misure SPS alternative.

ARTICOLO 6.9

Equivalenza

1. Una parte esportatrice può chiedere alla parte importatrice di determinare se vi sia equivalenza di una specifica misura SPS o specifiche misure SPS relative a un prodotto o a un gruppo di prodotti o su base sistemica alle sue misure SPS.

2. Ai fini dell'attuazione del presente articolo, il sottocomitato per le questioni SPS di cui all'articolo 6.18 formula raccomandazioni per stabilire una procedura di riconoscimento dell'equivalenza sulla base della decisione sull'attuazione dell'articolo 4 dell'accordo sull'applicazione delle misure sanitarie e fitosanitarie adottata dal comitato per le misure sanitarie e fitosanitarie dell'OMC ([23]) e di ogni suo successivo aggiornamento, nonché delle direttive, delle norme e delle raccomandazioni internazionali adottate nel quadro del Codex Alimentarius, della WOAH e dell'IPPC. Tale procedura dovrebbe comprendere un processo in base al quale le parti procedono a consultazioni al fine di determinare l'equivalenza delle misure SPS, le informazioni che devono essere richieste alle parti, le responsabilità delle parti e i termini per il riconoscimento dell'equivalenza.

3. Una volta ricevuta una richiesta specifica, le parti avviano consultazioni sulla base della procedura da stabilire a norma del paragrafo 2, al fine di raggiungere un accordo sul riconoscimento dell'equivalenza.

4. Su richiesta della parte esportatrice, la parte importatrice comunica alla parte esportatrice lo stadio di avanzamento della procedura di riconoscimento dell'equivalenza.

ARTICOLO 6.10

Riconoscimento dello status zoosanitario e fitosanitario e delle condizioni regionali

1. Le parti riconoscono il concetto di zonizzazione e compartimentazione, comprese le zone indenni da organismi nocivi o le zone indenni da malattie e le zone a limitata diffusione di organismi nocivi o malattie, e lo applicano negli scambi tra loro, conformemente all'accordo SPS, comprese le linee guida per promuovere l'attuazione pratica dell'articolo 6 dell'accordo SPS, adottate dal comitato per le misure sanitarie e fitosanitarie dell'OMC ([24]), e le direttive, le raccomandazioni e le norme pertinenti della WOAH o dell'IPPC.

2. Su richiesta della parte esportatrice, la parte importatrice decide se riconoscere zone indenni da organismi nocivi e malattie, zone a limitata diffusione di organismi nocivi e malattie e compartimenti della parte esportatrice, per la prima volta o dopo un focolaio di una malattia animale o un organismo nocivo per le piante. La parte importatrice basa tale decisione sulle informazioni fornite dalla parte esportatrice conformemente all'accordo SPS e alle norme della WOAH e dell'IPPC e tiene conto dell'istituzione, a opera della parte esportatrice, di zone indenni da organismi nocivi e malattie, zone a limitata diffusione di organismi nocivi e di malattie e compartimenti. Le parti seguono le procedure di cui all'allegato 6-A.

3. La decisione della parte importatrice a norma del paragrafo 2 è adottata senza indebito ritardo. Fatto salvo l'articolo 6.14, la parte importatrice, se decide di riconoscere zone indenni da organismi nocivi e malattie, zone a limitata diffusione di organismi nocivi e malattie e compartimenti della parte esportatrice, autorizza gli scambi da tali zone o compartimenti senza indebito ritardo.

4. Il sottocomitato per le questioni SPS di cui all'articolo 6.18 può precisare ulteriormente la procedura di riconoscimento delle zone indenni da organismi nocivi e malattie, delle zone a limitata diffusione di organismi nocivi e malattie e dei compartimenti di cui al paragrafo 2, tenendo conto dell'accordo SPS e delle direttive, delle norme e delle raccomandazioni dell'IPPC e della WOAH.

([23]) Documento OMC G/SPS/19/Rev.2 del 13 luglio 2004.
([24]) Documento OMC G/SPS/48 del 16 maggio 2008.

Animali, prodotti animali, prodotti di origine animale e sottoprodotti animali

5. La procedura di riconoscimento delle zone o dei compartimenti indenni da malattie per gli animali, i prodotti animali, i prodotti di origine animale e i sottoprodotti animali è stabilita nei paragrafi da 7 a 9 del presente articolo e nell'allegato 6-A.

6. Nell'istituire o nel mantenere le zone o i compartimenti di cui al paragrafo 2 per gli animali, i prodotti animali, i prodotti di origine animale e i sottoprodotti animali, le parti tengono conto di fattori quali la posizione geografica, gli ecosistemi, la sorveglianza epidemiologica e l'efficacia dei controlli sanitari.

7. Entro 60 (sessanta) giorni lavorativi dal ricevimento delle informazioni di cui al paragrafo 2 dalla parte esportatrice, la parte importatrice può:

a) opporsi esplicitamente alla richiesta di riconoscimento di zone o compartimenti indenni da malattie per gli animali, i prodotti animali, i prodotti di origine animale e i sottoprodotti animali;

b) chiedere informazioni supplementari alla parte esportatrice; o

c) richiedere verifiche a norma dell'articolo 6.15.

La parte importatrice valuta eventuali informazioni supplementari entro 30 (trenta) giorni lavorativi dal ricevimento delle stesse. Se la parte importatrice richiede verifiche, il periodo entro il quale devono essere valutate le informazioni supplementari è interrotto.

8. La parte importatrice accelera la procedura di cui al paragrafo 7 se le zone o i compartimenti per i quali la parte esportatrice chiede il riconoscimento sono ufficialmente riconosciuti dalla WOAH come indenni da malattie o se lo status di indenne da malattia è stato ripristinato dopo un focolaio.

9. La parte importatrice che, dopo aver seguito la procedura di cui al paragrafo 7, decida di non riconoscere le zone o i compartimenti per i quali la parte esportatrice ha chiesto il riconoscimento notifica la propria decisione alla parte esportatrice, spiega i motivi del mancato riconoscimento delle zone o dei compartimenti interessati e, su richiesta, procede a consultazioni conformemente all'articolo 6.13.

Vegetali e prodotti vegetali

10. Ciascuna parte stabilisce un elenco degli organismi nocivi regolamentati e dei vegetali e prodotti vegetali regolamentati per i quali esistono prescrizioni fitosanitarie. La parte importatrice mette a disposizione dell'altra parte il proprio elenco degli organismi nocivi regolamentati e dei vegetali e prodotti vegetali regolamentati e le prescrizioni fitosanitarie per la loro importazione. Le prescrizioni fitosanitarie per l'importazione dei vegetali e prodotti vegetali regolamentati sono limitate a quanto necessario per tutelare la salute delle piante o salvaguardare l'uso previsto dei vegetali e dei prodotti vegetali. La parte importatrice informa l'altra parte in merito a eventuali dichiarazioni supplementari necessarie.

11. Le prescrizioni fitosanitarie della parte importatrice sono stabilite tenendo conto dello status fitosanitario della parte esportatrice e, se richiesto dalla parte importatrice, del risultato di un'analisi del rischio fitosanitario («PRA»). La PRA è effettuata conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie («ISPM») dell'IPPC. Tale analisi del rischio tiene conto delle informazioni scientifiche e tecniche disponibili nonché dell'uso previsto dei vegetali e dei prodotti vegetali in esame.

12. La parte importatrice aggiorna gli elenchi di cui al paragrafo 10 quando la parte esportatrice chiede di esportare nuovi prodotti nell'altra parte. Quando la parte importatrice esige una PRA per autorizzare l'importazione di un determinato prodotto, al fine di accelerare il processo può essere utilizzata come base una PRA già effettuata per lo stesso prodotto o per prodotti simili, unitamente a qualsiasi informazione supplementare che la parte importatrice ritenga necessario analizzare.

13. Nello svolgimento del processo di determinazione dello status fitosanitario della parte esportatrice, la parte importatrice tiene conto dei paragrafi da 10 a 17 del presente articolo, dell'allegato 6-A e delle raccomandazioni contenute nelle ISPM dell'IPPC.

14. Le parti riconoscono i concetti di zone indenni da organismi nocivi, luoghi e impianti di produzione indenni da organismi nocivi e zone a limitata diffusione di organismi nocivi, come specificati nelle ISPM dell'IPPC, nonché di zone protette e li applicano negli scambi tra loro.

15. Nell'istituire o mantenere in vigore le misure fitosanitarie, la parte importatrice tiene conto delle zone indenni da organismi nocivi, dei luoghi e degli impianti di produzione indenni da organismi nocivi e delle zone a limitata diffusione di organismi nocivi come pure delle zone protette, se istituiti dalla parte esportatrice.

16. La parte esportatrice comunica all'altra parte le zone indenni da organismi nocivi, i luoghi e gli impianti di produzione indenni da organismi nocivi o le zone a limitata diffusione di organismi nocivi e fornisce, su richiesta, una spiegazione e dati giustificativi secondo quanto previsto dalle pertinenti ISPM o come altrimenti ritenuto opportuno. Lo status della parte esportatrice è riconosciuto dalla parte importatrice salvo qualora la parte importatrice:

a) si opponga esplicitamente alla richiesta di riconoscimento all'altra parte delle zone indenni da organismi nocivi, dei luoghi e degli impianti di produzione indenni da organismi nocivi o delle zone a limitata diffusione di organismi nocivi oppure delle zone protette, se istituiti dalla parte esportatrice;

b) chieda informazioni supplementari alla parte esportatrice;

c) richieda verifiche a norma dell'articolo 6.15; o

d) avvii consultazioni a norma dell'articolo 6.13 entro 150 (centocinquanta) giorni lavorativi dal ricevimento di tali informazioni.

17. La parte importatrice valuta eventuali informazioni supplementari richieste a norma del paragrafo 16 entro 90 (novanta) giorni lavorativi dal ricevimento delle stesse. Le verifiche richieste dalla parte importatrice a norma del paragrafo 16 sono effettuate conformemente all'articolo 6.15 tenendo conto delle caratteristiche biologiche dell'organismo nocivo e del vegetale in questione. Se la parte importatrice richiede tali verifiche, il periodo entro il quale devono essere valutate le informazioni supplementari è interrotto.

18. La parte importatrice che, dopo aver seguito la procedura di cui al paragrafo 16, decide di non riconoscere le zone indenni da organismi nocivi, i luoghi e gli impianti di produzione indenni da organismi nocivi o le zone a limitata diffusione di organismi nocivi oppure le zone protette, se istituiti dalla parte esportatrice, per i quali la parte esportatrice ha chiesto il riconoscimento, notifica la propria decisione alla parte esportatrice, spiega i motivi del mancato riconoscimento e, su richiesta, procede a consultazioni conformemente all'articolo 6.13.

ARTICOLO 6.11

Trasparenza e scambio di informazioni

1. Su richiesta di una parte ed entro 15 (quindici) giorni lavorativi dalla data di tale richiesta, le parti si scambiano informazioni riguardanti:

a) le procedure di autorizzazione all'importazione di un prodotto, compresi, se possibile, i tempi previsti;

b) le prescrizioni per l'importazione di un prodotto, compreso, se del caso, il modello di certificato;

c) il rispettivo status di malattia animale o fitosanitario di un prodotto, compresi i programmi di sorveglianza, eradicazione e contenimento e i relativi risultati che motivano tale status e le misure sanitarie o fitosanitarie per l'importazione;

d) lo stadio di avanzamento della procedura di autorizzazione all'importazione di un prodotto; e

e) il rapporto tra una misura SPS e le direttive, le norme e le raccomandazioni internazionali e, se una misura SPS non è basata su direttive, norme e raccomandazioni internazionali, le informazioni scientifiche che giustificano la non conformità della misura SPS alle direttive, alle norme e alle raccomandazioni internazionali e una spiegazione dei motivi di tale misura.

2. Nei casi in cui le prove scientifiche pertinenti siano insufficienti, la parte che adotta una misura SPS provvisoria fornisce le pertinenti informazioni disponibili su cui si basa la misura e, se sono disponibili, informazioni supplementari per una valutazione più obiettiva del rischio e riesamina la misura SPS entro un periodo di tempo ragionevole.

3. Le parti rendono pubbliche, con qualsiasi mezzo, informazioni aggiornate riguardanti:

a) le prescrizioni SPS in materia di importazione e le procedure di autorizzazione; e

b) un elenco degli organismi nocivi regolamentati.

4. Le parti si informano reciprocamente di:

a) qualsiasi modifica dello status SPS che possa incidere sugli scambi tra le parti;

b) questioni relative all'elaborazione e all'applicazione delle misure SPS che possono incidere sugli scambi tra le parti; e

c) qualsiasi altra informazione pertinente per l'efficace attuazione del presente capo.

5. Fatto salvo il paragrafo 1, lo scambio di informazioni a norma del paragrafo 1 non è necessario se le parti hanno messo a disposizione le informazioni di cui al presente articolo tramite una notifica all'OMC o all'organismo internazionale di normazione competente conformemente alle rispettive norme pertinenti, o su siti web delle parti accessibili al pubblico e gratuiti.

6. Ciascuna parte designa un punto di contatto per le comunicazioni su tutte le questioni contemplate dal presente capo e ne informa l'altra parte entro 1 (uno) mese dalla data di entrata in vigore del presente accordo. Ciascuna parte notifica senza indugio all'altra parte qualsiasi modifica del proprio punto di contatto.

ARTICOLO 6.12

Notifiche

1. Qualsiasi rischio grave o rilevante per la vita o la salute delle persone, degli animali o delle piante, comprese le eventuali emergenze riguardanti il controllo di alimenti o mangimi, è notificato ai punti di contatto dell'altra parte di cui all'articolo 6.11, entro 2 (due) giorni lavorativi dall'individuazione di tale rischio.

2. Anche i rischi non gravi per la vita o la salute delle persone, degli animali o delle piante sono notificati ai punti di contatto dell'altra parte entro un periodo di tempo ragionevole e sufficiente a evitare qualsiasi minaccia per la vita o la salute delle persone, degli animali o delle piante o qualsiasi pregiudizio degli scambi esistenti tra le parti.

3. Le notifiche di cui ai paragrafi 1 e 2 sono effettuate tramite un sistema consolidato di notifiche o tramite notifiche specifiche ad hoc, conformemente alla legislazione della parte notificante. In entrambi i casi la notifica è inviata alle autorità competenti delle parti interessate.

4. Se la parte notificante adotta o mantiene in vigore una misura SPS in relazione alla notifica (compreso il respingimento di un prodotto o di una partita), tale notifica è corredata di una spiegazione dei motivi che giustificano tale misura.

5. La parte notificante ritira qualsiasi notifica basata su informazioni successivamente ritenute prive di fondamento o trasmesse erroneamente. Tale ritiro ha luogo quanto prima ed è notificato alla parte esportatrice, al fine di evitare un impatto negativo sugli scambi tra le parti.

6. Le parti definiscono i punti di contatto per le notifiche a norma del presente articolo e ne informano l'altra parte qualora non coincidano con i punti di contatto individuati a norma dell'articolo 6.11, paragrafo 6.

ARTICOLO 6.13

Consultazioni

1. Fatto salvo il capo 21, se le misure o i progetti di misure SPS della parte importatrice, o la loro attuazione, sono ritenuti incompatibili con il presente capo, le parti avviano consultazioni entro 60 (sessanta) giorni dalla data in cui la parte esportatrice ha presentato una richiesta motivata di consultazioni.

2. Fatto salvo il paragrafo 1, se una parte ha effettuato una notifica a norma dell'articolo 6.12 o se una parte nutre gravi preoccupazioni in merito a un rischio per la salute umana o la salute degli animali o delle piante che incide sui prodotti oggetto di scambi tra le parti, su richiesta di una parte sono tenute quanto prima consultazioni. Ciascuna parte si adopera, in tali condizioni, per fornire le informazioni necessarie a evitare perturbazioni degli scambi, compresa una limitazione degli stessi.

3. Su richiesta della parte esportatrice, la parte importatrice fornisce le informazioni necessarie a evitare perturbazioni degli scambi, compresa una limitazione degli stessi. Tali informazioni comprendono le informazioni di cui all'articolo 6.11, paragrafo 1.

4. Le consultazioni possono continuare per un periodo di tempo ragionevole che consenta alle parti di giungere a una soluzione reciprocamente soddisfacente.

5. Le consultazioni possono svolgersi mediante posta elettronica, videoconferenza, audioconferenza o qualsiasi altro mezzo di comunicazione a disposizione di entrambe le parti. La parte che ha chiesto le consultazioni è responsabile della redazione del verbale. Il verbale è approvato ufficialmente dalle parti coinvolte nelle consultazioni.

6. Se le parti coinvolte nelle consultazioni non giungono a una soluzione reciprocamente soddisfacente, la questione può essere sottoposta al sottocomitato per le questioni SPS di cui all'articolo 6.18.

ARTICOLO 6.14

Misure di emergenza

1. Se una parte adotta una misura per controllare un rischio grave per la vita o la salute delle persone, degli animali e delle piante, tale misura, fatto salvo il paragrafo 2, mira anche a prevenire l'introduzione di rischi SPS nel territorio dell'altra parte.

2. La parte importatrice, in caso di gravi rischi per la vita o la salute delle persone, degli animali o delle piante, può adottare misure di emergenza contro tali rischi.

3. Per quanto riguarda i prodotti in transito tra le parti, la parte importatrice cerca la soluzione più adatta e proporzionata onde evitare inutili perturbazioni degli scambi.

4. Le misure di cui al paragrafo 2 possono essere adottate senza notifica preventiva a norma dell'articolo 6.12. La parte che adotta misure di emergenza notifica all'altra parte l'adozione di tali misure quanto prima e in ogni caso entro le 48 (quarantotto) ore successive.

5. Ciascuna parte può richiedere informazioni sulla situazione SPS e sulle misure di emergenza adottate. Ciascuna parte risponde a tali richieste non appena le pertinenti informazioni sono disponibili.

6. Su richiesta di una delle parti e conformemente all'articolo 6.13, le parti procedono a consultazioni sulle misure di emergenza entro 15 (quindici) giorni lavorativi dalla notifica delle misure di emergenza. Le parti possono vagliare alternative per agevolare l'attuazione o la sostituzione delle misure di emergenza.

ARTICOLO 6.15

Verifiche del sistema dei controlli ufficiali

1. Ciascuna parte, nell'ambito di applicazione del presente capo, ha il diritto di:

a) effettuare verifiche, compresi gli audit, del sistema dei controlli ufficiali dell'altra parte, comprese le visite di verifica; e

b) ricevere informazioni sul sistema dei controlli ufficiali dell'altra parte e sui risultati dei controlli effettuati nell'ambito di tale sistema.

2. La natura e la frequenza delle verifiche, compresi gli audit, sono determinate dalla parte importatrice, tenendo conto delle prescrizioni in materia di importazione, delle caratteristiche intrinseche del prodotto interessato, dei precedenti controlli all'importazione e di altre informazioni disponibili, ad esempio in merito ad audit e ispezioni effettuati dall'autorità competente della parte esportatrice.

3. L'obiettivo delle verifiche è valutare la capacità delle autorità competenti della parte esportatrice di garantire che i prodotti esportati o da esportare soddisfino le prescrizioni SPS della parte importatrice.

4. Le visite di verifica sono effettuate senza indebito ritardo e sono notificate alla parte esportatrice almeno 60 (sessanta) giorni lavorativi prima del loro svolgimento, salvo in casi di emergenza o se le parti decidono diversamente. Qualsiasi modifica della data della visita è concordata tra le parti.

5. Le verifiche sono effettuate conformemente al piano di audit concordato tra le parti interessate, sulla base delle «Guidelines for the Design, Operation, Assessment and Accreditation of Food Import and Export Inspection and Certification Systems» ([25]). La parte importatrice comunica all'altra parte i motivi di eventuali modifiche del piano di audit della visita.

6. Le spese sostenute dalla parte che effettua la verifica sono a suo carico.

7. La parte che effettua la verifica invia un progetto di relazione sulla verifica alla parte oggetto della verifica entro 60 (sessanta) giorni lavorativi dalla fine della visita di verifica. La parte oggetto della verifica può formulare osservazioni sul progetto di relazione entro 60 (sessanta) giorni lavorativi dal ricevimento dello stesso. Le osservazioni e, se necessario, un piano d'azione sono allegati alla relazione finale. La parte che effettua la verifica invia la relazione finale alla parte oggetto della verifica entro 30 (trenta) giorni lavorativi dal ricevimento delle osservazioni sul progetto di relazione.

8. Le misure adottate a seguito delle verifiche sono proporzionate alle carenze o ai rischi individuati. Su richiesta, sono tenute consultazioni tecniche sulla questione conformemente all'articolo 6.13.

9. Se durante la verifica è stato accertato un grave rischio per la salute pubblica o la salute degli animali o delle piante, la parte oggetto della verifica è informata il più rapidamente possibile e in ogni caso entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla fine della verifica.

ARTICOLO 6.16

Cooperazione in consessi multilaterali

1. Le parti promuovono la cooperazione tra loro in tutti i consessi multilaterali pertinenti per le questioni SPS, in particolare negli organismi internazionali di normazione riconosciuti nel quadro dell'accordo SPS, e si scambiano informazioni a tal fine.

2. Il sottocomitato per le questioni SPS di cui all'articolo 6.18 è la sede di promozione della cooperazione di cui al paragrafo 1.

([25]) FAO, CAC/GL 26-1997.

ARTICOLO 6.17

Cooperazione

1. Le parti si adoperano per cooperare all'attuazione del presente capo e per ottimizzarne i risultati al fine di ampliare le opportunità e ottenere i maggiori vantaggi per le parti. Tale cooperazione si svolge nel quadro giuridico e istituzionale che disciplina le relazioni di cooperazione tra le parti.

2. Per conseguire gli obiettivi di cui al paragrafo 1, le parti tengono conto delle esigenze di cooperazione individuate dal sottocomitato per le questioni SPS di cui all'articolo 6.18.

ARTICOLO 6.18

Sottocomitato per le questioni SPS

1. Il sottocomitato per le questioni SPS, istituito a norma dell'articolo 22.3, paragrafo 4, si riunisce per la prima volta entro 1 (uno) anno dall'entrata in vigore del presente accordo.

2. Il sottocomitato per le questioni SPS svolge le funzioni seguenti, oltre a quelle elencate all'articolo 22.3:

a) costituisce una sede per discutere i problemi derivanti dall'applicazione di misure SPS al fine di trovare soluzioni reciprocamente accettabili, purché le parti abbiano prima tentato di affrontarli tramite le consultazioni tecniche a norma dell'articolo 6.13 e la questione sia stata successivamente deferita al sottocomitato;

b) costituisce una sede per discutere le informazioni scambiate conformemente all'articolo 6.11;

c) promuove lo scambio di informazioni e la cooperazione nei consessi multilaterali a norma dell'articolo 6.16;

d) scambia gli elenchi dei punti di contatto a norma dell'articolo 6.11, paragrafo 6, per condividere le informazioni relative al presente capo;

e) esegue i lavori preparatori interni necessari per la modifica dell'allegato 6-A da parte del consiglio per il commercio;

f) formula raccomandazioni per stabilire una procedura di riconoscimento dell'equivalenza conformemente all'articolo 6.9, paragrafo 2;

g) può precisare ulteriormente la procedura di riconoscimento delle zone indenni da organismi nocivi e malattie, delle zone a limitata diffusione di organismi nocivi e malattie e dei compartimenti conformemente all'articolo 6.10, paragrafo 4; e

h) individua le esigenze di cooperazione nell'attuazione del presente capo, a norma dell'articolo 6.17, paragrafo 2.

ARTICOLO 6.19

Trattamento speciale e differenziato

A norma dell'articolo 10 dell'accordo SPS, qualora individui difficoltà con una proposta di misura notificata dall'Unione europea, il Paraguay può chiedere, nelle sue osservazioni presentate all'Unione europea a norma dell'allegato B dell'accordo SPS, la possibilità di discutere la questione. Fatto salvo l'articolo 6.13, l'Unione europea e il Paraguay avviano consultazioni per concordare:

a) condizioni di importazione alternative che la parte importatrice sia chiamata ad applicare conformemente all'articolo 6.8 del presente capo;

b) la fornitura di assistenza tecnica conformemente all'articolo 6.17 del presente capo; o

c) un periodo transitorio di 6 (sei) mesi per le misure proposte da applicare ai prodotti provenienti dal Paraguay, che potrebbe essere eccezionalmente prorogato per un ulteriore periodo non superiore a 6 (sei) mesi.

CAPO 7

DIALOGHI SU QUESTIONI RELATIVE ALLA FILIERA AGROALIMENTARE

ARTICOLO 7.1

Obiettivi

Al fine di rafforzare la fiducia e la comprensione reciproche, le parti avviano dialoghi e si scambiano informazioni sui seguenti temi:

a) benessere degli animali;

b) applicazione delle biotecnologie agricole;

c) lotta alla resistenza antimicrobica; e

d) questioni scientifiche relative alla sicurezza alimentare e alla salute degli animali e delle piante.

ARTICOLO 7.2

Sottocomitato per i dialoghi su questioni relative alla filiera agroalimentare

Il sottocomitato per i dialoghi su questioni relative alla filiera agroalimentare, istituito a norma dell'articolo 22.3, paragrafo 4, oltre a svolgere le funzioni elencate agli articoli 7.7 e 22.3, si riunisce a livello di esperti per condurre i dialoghi di cui all'articolo 7.1.

ARTICOLO 7.3

Benessere degli animali

Riconoscendo che gli animali sono esseri senzienti, il sottocomitato per i dialoghi su questioni relative alla filiera agroalimentare conduce un dialogo riguardante, tra l'altro, le questioni seguenti:

a) temi specifici relativi al benessere degli animali che possono incidere sugli scambi reciproci;

b) lo scambio di informazioni, competenze ed esperienze nel settore del benessere degli animali al fine di migliorare, a vantaggio delle parti, i rispettivi approcci in materia di norme di regolamentazione relative all'allevamento, alla detenzione, alla manipolazione, al trasporto e alla macellazione degli animali;

c) il rafforzamento della loro collaborazione in materia di ricerca; e

d) la collaborazione nei consessi internazionali al fine di promuovere l'ulteriore sviluppo di norme internazionali in materia di benessere degli animali da parte della WOAH e di migliori pratiche in materia di benessere degli animali, e la relativa attuazione.

ARTICOLO 7.4

Biotecnologie agricole

Il sottocomitato per i dialoghi su questioni relative alla filiera agroalimentare conduce un dialogo sulle biotecnologie agricole riguardante, tra l'altro, le questioni seguenti:

a) lo scambio di informazioni riguardanti le politiche, la legislazione, le direttive, le buone pratiche e i progetti sui prodotti biotecnologici;

b) le discussioni su temi specifici connessi alle biotecnologie che possono incidere sugli scambi reciproci, compresa la cooperazione in materia di test sugli organismi geneticamente modificati («OGM»);

c) lo scambio di informazioni su questioni relative alle autorizzazioni asincrone di OGM al fine di ridurre al minimo il possibile impatto sugli scambi;

d) lo scambio di informazioni sulle prospettive economiche e commerciali per le autorizzazioni di OGM; e

e) lo scambio di informazioni sui casi in cui una bassa presenza di OGM non è autorizzata dalla parte importatrice ma è autorizzata dalla parte esportatrice.

ARTICOLO 7.5

Lotta alla resistenza antimicrobica

Il sottocomitato per i dialoghi su questioni relative alla filiera agroalimentare conduce un dialogo sulla lotta alla resistenza antimicrobica riguardante, tra l'altro, le questioni seguenti:

a) la collaborazione per dare seguito a direttive, norme, raccomandazioni e azioni elaborate nel quadro delle organizzazioni internazionali competenti, iniziative e piani nazionali, esistenti e futuri, volti a promuovere un uso prudente e responsabile degli antibiotici e in relazione alla produzione animale e alle pratiche veterinarie;

b) la collaborazione nell'attuazione delle raccomandazioni della WOAH, dell'Organizzazione mondiale della sanità («OMS») e del Codex Alimentarius, in particolare il codice di buone pratiche per ridurre al minimo e contenere la resistenza antimicrobica di origine alimentare (CAC/RCP 61-2005);

c) lo scambio di informazioni sulle buone pratiche di allevamento;

d) la promozione della ricerca, dello sviluppo e dell'innovazione; e

e) la promozione di approcci multidisciplinari per la lotta alla resistenza antimicrobica, compreso l'approccio «One Health» dell'OMS, della WOAH e del Codex Alimentarius.

ARTICOLO 7.6

Questioni scientifiche relative alla sicurezza alimentare e alla salute degli animali e delle piante

1. Le parti dovrebbero promuovere la cooperazione tra i rispettivi organismi scientifici ufficiali responsabili della sicurezza alimentare e della salute degli animali e delle piante. Tale cooperazione mira ad approfondire le informazioni scientifiche a disposizione delle parti al fine di sostenere i rispettivi approcci in materia di norme di regolamentazione che possono incidere sugli scambi reciproci.

2. Il sottocomitato per i dialoghi su questioni relative alla filiera agroalimentare di cui all'articolo 7.2 conduce un dialogo su questioni scientifiche relative alla sicurezza alimentare e alla salute degli animali e delle piante riguardante, tra l'altro, le questioni seguenti:

a) lo scambio di informazioni scientifiche e tecniche sulla sicurezza degli alimenti e dei mangimi e sulla salute degli animali e delle piante, comprese la valutazione dei rischi e le informazioni scientifiche a sostegno della determinazione dei livelli massimi di residui;

b) la raccolta di dati; e

c) la collaborazione nell'elaborazione di un'intesa comune sulle norme della WOAH, dell'IPPC e del Codex Alimentarius.

ARTICOLO 7.7

Disposizioni complementari

1. Le parti provvedono affinché le attività del sottocomitato per i dialoghi su questioni relative alla filiera agroalimentare di cui all'articolo 7.2 non compromettano l'indipendenza dei rispettivi organismi nazionali o regionali. Il sottocomitato per i dialoghi su questioni relative alla filiera agroalimentare stabilisce le norme in materia di conflitti di interessi per i partecipanti alle sue riunioni.

2. Nessuna disposizione del presente capo incide sui diritti e sugli obblighi di ciascuna parte di tutelare le informazioni riservate, conformemente alla legislazione pertinente di ciascuna parte. Ciascuna parte provvede affinché siano predisposte procedure per impedire la divulgazione di informazioni riservate acquisite nel corso del processo stabilito nel presente capo.

3. Nel pieno rispetto del diritto delle parti di legiferare, nessuna disposizione del presente capo può essere interpretata nel senso di obbligare una parte a:

a) discostarsi dalle procedure interne per l'elaborazione e l'adozione di misure di regolamentazione;

b) prendere provvedimenti che compromettano o ostacolino l'adozione tempestiva di misure di regolamentazione per il conseguimento dei propri obiettivi di politica pubblica; o

c) adottare un determinato risultato in ambito normativo.

CAPO 8

DIFESA COMMERCIALE E MISURE DI SALVAGUARDIA GLOBALI

SEZIONE A

PRINCIPI GENERALI

ARTICOLO 8.1

Rapporto con gli accordi OMC

1. Il presente capo si applica fatti salvi i diritti e gli obblighi delle parti derivanti dall'accordo antidumping, dall'accordo SCM, dall'accordo sulle misure di salvaguardia e dalla DSU.

2. Le parti esonerano gli scambi bilaterali oggetto di trattamento preferenziale dall'applicazione della salvaguardia agricola speciale dell'accordo sull'agricoltura.

3. Le regole di origine preferenziali a norma del presente accordo non si applicano alle inchieste di difesa commerciale e di salvaguardia globale condotte conformemente al presente capo.

ARTICOLO 8.2

Trasparenza

1. Le misure di difesa commerciale e di salvaguardia dovrebbero essere utilizzate in piena conformità delle prescrizioni dell'OMC pertinenti ed essere basate su un sistema equo e trasparente.

2. Non appena possibile dopo l'istituzione di una misura provvisoria, una parte concede alle parti interessate pieno accesso ai fatti su cui si basano le determinazioni, la valutazione del pregiudizio, i calcoli dei margini di dumping e di sovvenzione e il nesso di causalità. Prima della determinazione definitiva, una parte inoltre comunica integralmente ed esplicitamente tutti i fatti e tutte le considerazioni essenziali su cui si basa la decisione di applicare una misura. Il presente paragrafo non pregiudica l'articolo 6, paragrafo 5, dell'accordo antidumping, l'articolo 12, paragrafo 4, dell'accordo SCM e l'articolo 3, paragrafo 2, dell'accordo sulle misure di salvaguardia.

3. Una parte comunica tutte le informazioni di cui al paragrafo 2 per iscritto, preferibilmente in formato elettronico, e le parti interessate dovrebbero disporre del tempo sufficiente per formulare osservazioni. Tutte le informazioni di cui al paragrafo 2 possono essere messe a disposizione online qualora le autorità della parte incaricate dell'inchiesta tengano archivi elettronici dei casi.

SEZIONE B

MISURE ANTIDUMPING E COMPENSATIVE

ARTICOLO 8.3

Considerazioni relative alle misure antidumping e compensative

Ciascuna parte:

a) analizza con particolare attenzione le proposte di impegni in materia di prezzi formulate dagli esportatori dell'altra parte;

b) favorisce l'istituzione di un dazio che sia inferiore al margine di dumping o di sovvenzione, se tale livello è sufficiente ad eliminare il pregiudizio arrecato all'industria interna;

c) esamina con particolare attenzione le richieste di proroga delle misure in vigore nei confronti degli esportatori dell'altra parte; e

d) tiene conto delle informazioni fornite dagli utilizzatori industriali del prodotto oggetto dell'inchiesta, dagli importatori e, se del caso, dalle organizzazioni rappresentative dei consumatori nel contesto dell'articolo 6, paragrafo 12, dell'accordo antidumping e dell'articolo 12, paragrafo 10, dell'accordo SCM.

SEZIONE C

MISURE DI SALVAGUARDIA GLOBALI

ARTICOLO 8.4

Trasparenza in materia di misure di salvaguardia globali

1. Su richiesta della parte esportatrice, e purché questa abbia un interesse sostanziale quale definito al paragrafo 3 del presente articolo a esportare il prodotto in questione, la parte che avvia un'inchiesta di salvaguardia o che intende adottare misure di salvaguardia provvisorie o definitive trasmette immediatamente:

a) le informazioni di cui all'articolo 12, paragrafo 2, dell'accordo sulle misure di salvaguardia, nel formato previsto dal comitato per le misure di salvaguardia dell'OMC;

b) la versione pubblica della denuncia presentata dall'industria interna, se del caso; e

c) una relazione pubblica che illustri i risultati e le conclusioni motivate su tutte le questioni rilevanti di fatto e di diritto prese in considerazione nell'inchiesta di salvaguardia.

La relazione pubblica di cui alla lettera c) del presente paragrafo include un'analisi che stabilisca un nesso tra il pregiudizio e i fattori che lo hanno causato, e spiega il metodo usato nella definizione delle misure di salvaguardia.

2. Se sono trasmesse informazioni a norma del presente articolo, la parte importatrice offre alla parte esportatrice la possibilità di tenere consultazioni informali per analizzare le informazioni fornite.

3. Ai fini del presente articolo, si ritiene che una parte abbia un interesse sostanziale se figura tra i 5 (cinque) maggiori fornitori dei prodotti importati in questione durante il più recente periodo di 3 (tre) anni, in termini di volume o di valore assoluti.

ARTICOLO 8.5

Applicazione di misure definitive

1. La parte che adotta misure di salvaguardia si adopera ad applicarle in modo da incidere il meno possibile sugli scambi bilaterali.

2. La parte importatrice offre alla parte esportatrice la possibilità di tenere consultazioni informali per esaminare la questione di cui al paragrafo 1. La parte importatrice si astiene dall'adottare le misure prima che siano trascorsi 30 (trenta) giorni dalla data in cui è stata offerta la possibilità di tenere consultazioni informali.

SEZIONE D

RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

ARTICOLO 8.6

Non applicazione del meccanismo di risoluzione delle controversie

Nessuna delle parti ricorre al meccanismo di risoluzione delle controversie a norma del capo 21 per le questioni sorte nell'ambito del presente capo.

CAPO 9

MISURE DI SALVAGUARDIA BILATERALI

SEZIONE A

AMBITO DI APPLICAZIONE

ARTICOLO 9.1

Ambito di applicazione

1. Le sezioni da B a I del presente capo si applicano alle merci diverse dai veicoli classificati alle voci SA 8703 e 8704.

2. Le disposizioni applicabili ai veicoli classificati alle voci SA 8703 e 8704 sono specificate nell'allegato 9-A.

SEZIONE B

DEFINIZIONI

ARTICOLO 9.2

Definizioni

Ai fini del presente capo si applicano le definizioni seguenti:

a) «autorità competente incaricata dell'inchiesta»:

   i) per l'Unione europea, la Commissione europea; e

   ii) per il Mercosur, il Ministerio de Economía o il suo successore in Argentina, la Secretaria de Comércio Exterior del Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços o il suo successore in Brasile, il Ministerio de Industria y Comercio o il suo successore in Paraguay e l'Asesoría de Política Comercial del Ministerio de Economía y Finanzas o il suo successore in Uruguay;

b) «industria interna»: l'insieme dei produttori di prodotti simili o direttamente concorrenti che operano nel territorio di una parte, oppure, in loro assenza, i produttori la cui produzione complessiva di prodotti simili o direttamente concorrenti rappresenti normalmente più del 50 % (cinquanta per cento) e in circostanze eccezionali non meno del 25 % (venticinque per cento) della produzione totale di tali prodotti;

c) «parti interessate»: tra l'altro,

   i) gli esportatori o i produttori stranieri o gli importatori di un prodotto oggetto d'inchiesta, ovvero un'associazione commerciale o di categoria i cui membri siano in maggioranza produttori, esportatori o importatori del prodotto in questione;

   ii) il governo della parte esportatrice; e

iii) i produttori del prodotto simile o direttamente concorrente nella parte importatrice, ovvero un'associazione commerciale o di categoria i cui membri siano in maggioranza produttori del prodotto simile o direttamente concorrente nel territorio della parte importatrice;

l'elenco che precede non impedisce alle parti di consentire che in tale elenco siano inclusi come parti interessate soggetti nazionali o stranieri diversi da quelli sopra indicati;

d) «prodotto simile o direttamente concorrente»:

i) un prodotto identico, cioè uguale sotto tutti gli aspetti al prodotto considerato;

ii) un altro prodotto che, pur non essendo uguale sotto tutti gli aspetti, presenta caratteristiche molto vicine a quelle del prodotto considerato; o

iii) un prodotto che, in considerazione del suo grado di sostituibilità, delle sue caratteristiche fisiche di base e delle sue specifiche tecniche, degli usi finali e dei canali di distribuzione, è in concorrenza diretta nel mercato interno della parte importatrice;

questo elenco non è esaustivo, né i criteri citati, singolarmente o combinati, costituiscono necessariamente una base di giudizio determinante;

e) «grave pregiudizio»: un danno generale significativo alla posizione di un'industria interna;

f) «minaccia di grave pregiudizio»: un grave pregiudizio che è chiaramente imminente, sulla base di fatti e non semplicemente di supposizioni, congetture o remote possibilità; e

g) «periodo transitorio»:

i) un periodo di 12 (dodici) anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo; o

ii) per le merci diverse dai veicoli classificati alle voci SA 8703 e 8704 per le quali la tabella di soppressione dei dazi della parte che applica le misure prevede la soppressione dei dazi in 10 (dieci) anni o più, 18 (diciotto) anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo.

SEZIONE C

CONDIZIONI PER L'APPLICAZIONE DI MISURE DI SALVAGUARDIA BILATERALI

ARTICOLO 9.3

Applicazione di misure di salvaguardia bilaterali

1. Fatti salvi i diritti e gli obblighi di cui al capo 8, una parte può, in circostanze eccezionali, per le merci diverse dai veicoli classificati alle voci SA 8703 e 8704, applicare misure di salvaguardia bilaterali alle condizioni stabilite nella presente sezione se, dopo la data di entrata in vigore del presente accordo, le importazioni dall'altra parte di un prodotto a condizioni preferenziali sono aumentate per quantità, in assoluto o in relazione alla produzione o al consumo interni, e a condizioni tali da arrecare o minacciare di arrecare un grave pregiudizio alla sua industria interna di prodotti simili o direttamente concorrenti.

2. Per le merci di cui al paragrafo 1, le misure di salvaguardia bilaterali sono applicate solo nella misura necessaria per prevenire l'esistenza o la minaccia di grave pregiudizio o per porvi rimedio.

3. Le misure di salvaguardia bilaterali sono applicate in seguito ad un'inchiesta svolta dalle autorità competenti della parte importatrice incaricate dell'inchiesta secondo le procedure definite nel presente capo.

ARTICOLO 9.4

Termini per l'applicazione delle misure di salvaguardia bilaterali

Una parte non applica, proroga o mantiene in vigore una misura di salvaguardia bilaterale oltre la scadenza del periodo transitorio.

ARTICOLO 9.5

Condizioni e limitazioni

1. Il Mercosur può adottare misure di salvaguardia bilaterali nei confronti delle importazioni provenienti dall'Unione europea:

a) in quanto soggetto unico, purché siano soddisfatti tutti i requisiti per determinare l'esistenza di un grave pregiudizio o di una minaccia di grave pregiudizio causati dalle importazioni di un prodotto a condizioni preferenziali, sulla base delle condizioni applicate al Mercosur; o

b) per conto di uno o più Stati del Mercosur firmatari, nel qual caso i requisiti per determinare l'esistenza di un grave pregiudizio o di una minaccia di grave pregiudizio causati dalle importazioni di un prodotto a condizioni preferenziali si basano sulle condizioni prevalenti nello Stato del Mercosur firmatario o negli Stati del Mercosur firmatari dell'unione doganale interessati; la misura è limitata a tale Stato del Mercosur firmatario o a tali Stati del Mercosur firmatari. L'adozione di una misura di salvaguardia bilaterale da parte del Mercosur per conto di uno o più Stati del Mercosur firmatari non impedisce a un altro Stato del Mercosur firmatario di adottare in seguito una misura riguardante lo stesso prodotto.

2. L'Unione europea può applicare misure di salvaguardia bilaterali alle importazioni provenienti dal Mercosur in quanto soggetto unico, o da uno o più Stati del Mercosur firmatari, se il grave pregiudizio o la minaccia di grave pregiudizio sono causati dalle importazioni di prodotti a condizioni preferenziali.

3. Qualora l'Unione europea stabilisca che una misura si applica al Mercosur in quanto soggetto unico, il Paraguay è esentato dall'applicazione della misura, a meno che l'esito di un'inchiesta non dimostri che l'esistenza di un grave pregiudizio o di una minaccia di grave pregiudizio è causata anche dalle importazioni di prodotti dal Paraguay a condizioni preferenziali.

SEZIONE D

FORMA E DURATA DELLE MISURE DI SALVAGUARDIA BILATERALI

ARTICOLO 9.6

Forma delle misure di salvaguardia bilaterali

Per le merci diverse dai veicoli classificati alle voci SA 8703 e 8704, le misure di salvaguardia bilaterali adottate a norma del presente capo consistono in:

a) una sospensione temporanea dell'allegato 2-A per il prodotto in questione secondo quanto previsto dal presente accordo; o

b) una riduzione temporanea della preferenza tariffaria per il prodotto in questione a un livello tale per cui l'aliquota del dazio doganale non superi la minore tra le aliquote seguenti:

   i) l'aliquota del dazio doganale della nazione più favorita applicata al prodotto in vigore al momento dell'adozione della misura; e

   ii) l'aliquota di base del dazio doganale sul prodotto di cui all'allegato 2-A.

ARTICOLO 9.7

Margine di preferenza

Una volta revocata la misura di salvaguardia bilaterale, il margine di preferenza è quello che si applicherebbe al prodotto in assenza della misura di cui all'allegato 2-A.

ARTICOLO 9.8

Durata delle misure di salvaguardia bilaterali

Le misure di salvaguardia bilaterali sono applicate solo per il periodo necessario ad impedire un grave pregiudizio o a porvi rimedio, e a facilitare l'adeguamento dell'industria interna. Tale periodo, compreso il periodo di applicazione di eventuali misure provvisorie, non supera i 2 (due) anni.

ARTICOLO 9.9

Proroga delle misure di salvaguardia bilaterali

1. Le misure di salvaguardia bilaterali possono essere prorogate una volta per un periodo massimo uguale al periodo di applicazione inizialmente previsto se è stato accertato, conformemente alle procedure di cui al presente capo, che la misura continua ad essere necessaria al fine di impedire un grave pregiudizio o di porvi rimedio e se l'industria interna fornisce elementi di prova del fatto di essere in fase di adeguamento. La misura prorogata non è più restrittiva di quanto non fosse al termine del periodo iniziale.

2. Una misura di salvaguardia non è applicata una seconda volta all'importazione di un prodotto di cui all'allegato 2-A che è già stato assoggettato alla stessa misura, a meno che non sia trascorso un intervallo di tempo pari alla metà della durata totale della precedente misura di salvaguardia.

SEZIONE E

PROCEDURE DI INCHIESTA E DI TRASPARENZA

ARTICOLO 9.10

Inchiesta

1. Nello svolgere l'inchiesta intesa a determinare se l'aumento delle importazioni abbia arrecato o minacci di arrecare un grave pregiudizio a un'industria interna ai sensi dell'articolo 9.3, l'autorità competente incaricata dell'inchiesta valuta tutti i fattori pertinenti di natura oggettiva e quantificabile che incidono sulla situazione di tale industria, in particolare il tasso e l'entità dell'aumento delle importazioni del prodotto in questione in termini assoluti e relativi; la quota di mercato interno assorbita dalle importazioni accresciute; nonché le variazioni intervenute a livello di vendite, compresi prezzi, produzione, produttività, utilizzo degli impianti, profitti e perdite ed occupazione.

2. L'autorità competente incaricata dell'inchiesta dimostra, sulla base di prove oggettive, l'esistenza di un legame causale tra l'aumento delle importazioni del prodotto in questione e il grave pregiudizio o la minaccia di grave pregiudizio. L'autorità competente incaricata dell'inchiesta esamina anche tutti i fattori noti diversi dall'aumento delle importazioni a condizioni preferenziali del presente accordo che potrebbero nel contempo arrecare un pregiudizio all'industria interna. Non sono attribuiti alle importazioni a condizioni preferenziali gli effetti di un aumento delle importazioni dei prodotti in questione da altri paesi.

3. Nello svolgere un'inchiesta sul pregiudizio di cui al paragrafo 1, l'autorità competente incaricata dell'inchiesta dovrebbe raccogliere dati per un periodo di almeno 36 (trentasei) mesi che termina il più possibile in prossimità della data di presentazione della domanda di apertura di un'inchiesta.

ARTICOLO 9.11

Apertura di un'inchiesta

1. Qualora esistano elementi di prova prima facie sufficienti a giustificare l'apertura di un'inchiesta, un'inchiesta di salvaguardia bilaterale può essere avviata su richiesta:

a) dell'industria interna o di un'associazione commerciale o di categoria che agisce per conto di produttori interni di prodotti simili o direttamente concorrenti nella parte importatrice; o

b) di uno o più Stati membri importatori dell'Unione europea o Stati del Mercosur firmatari importatori.

2. La domanda di apertura di un'inchiesta contiene almeno le informazioni seguenti:

a) la denominazione e la descrizione del prodotto importato in questione, la relativa voce tariffaria e il trattamento tariffario in vigore, nonché la denominazione e la descrizione del prodotto simile o direttamente concorrente;

b) i nomi e gli indirizzi dei produttori o delle associazioni che presentano la richiesta, se applicabile;

c) se ragionevolmente disponibile, un elenco di tutti i produttori noti del prodotto simile o direttamente concorrente; e

d) elementi di prova del fatto che le condizioni per l'imposizione della misura di salvaguardia di cui all'articolo 9.3, paragrafo 1, sono soddisfatte.

Ai fini della lettera d), la domanda di apertura di un'inchiesta contiene le informazioni seguenti:

i) il volume di produzione dei produttori che presentano, o in rappresentanza dei quali è presentata, la domanda e una stima della produzione di altri produttori noti del prodotto simile o direttamente concorrente;

ii) il tasso e l'entità dell'aumento delle importazioni totali e bilaterali del prodotto in questione in termini assoluti e relativi, per un periodo di almeno 36 (trentasei) mesi precedenti la data di presentazione della domanda di apertura di un'inchiesta per cui sono disponibili informazioni;

iii) il livello dei prezzi all'importazione nello stesso periodo; e

iv) se sono disponibili informazioni, la domanda contiene anche dati oggettivi e quantificabili sul prodotto simile o direttamente concorrente, concernenti il volume della produzione totale e delle vendite totali sul mercato interno, le scorte, i prezzi sul mercato interno, la produttività, l'utilizzo degli impianti, l'occupazione, i profitti e le perdite e la quota di mercato delle imprese richiedenti o di quelle in rappresentanza delle quali è presentata la domanda, per un periodo almeno pari al periodo degli ultimi 36 (trentasei) mesi precedenti la presentazione della domanda per cui sono disponibili informazioni.

ARTICOLO 9.12

Informazioni riservate

1. Ove siano addotte valide ragioni, tutte le informazioni di natura riservata o fornite a titolo riservato sono trattate come tali dalle autorità competenti incaricate dell'inchiesta. Tali informazioni non sono divulgate senza l'autorizzazione della parte interessata che le ha fornite. A una parte interessata che abbia fornito informazioni riservate può essere richiesta la presentazione di sintesi non riservate oppure, ove tale parte interessata affermi che dette informazioni non possono essere riassunte, dei motivi per i quali non è possibile fornire tale sintesi.

2. Fatto salvo il paragrafo 1, qualora le autorità competenti ritengano che la richiesta di riservatezza non sia giustificata e qualora la parte interessata non sia disposta a rendere pubbliche le informazioni o ad autorizzarne la divulgazione in termini generici o sintetici, le autorità possono non tenere conto di tali informazioni, a meno che la loro esattezza non sia adeguatamente dimostrata da fonti attendibili.

3. Se le informazioni concernenti la produzione, la capacità produttiva, l'occupazione, i salari, il volume e il valore delle vendite sul mercato interno o il prezzo medio sono comunicate in via riservata, le autorità competenti incaricate dell'inchiesta provvedono affinché siano presentate sintesi non riservate significative che divulghino almeno dati aggregati o, nei casi in cui la divulgazione di dati aggregati metterebbe a rischio la riservatezza dei dati della società, indici per ciascun periodo di 12 (dodici) mesi oggetto dell'inchiesta, in modo da garantire l'adeguato diritto di difesa delle parti interessate. A tale riguardo, le richieste di riservatezza dovrebbero essere prese in considerazione in situazioni in cui particolari strutture del mercato o dell'industria interna lo giustifichino. La presente disposizione non impedisce la presentazione di sintesi non riservate più dettagliate.

4. Le richieste di riservatezza non sono giustificate per informazioni relative alle norme tecniche e di qualità di base o agli usi di base del prodotto in questione. Le richieste di riservatezza per informazioni riguardanti l'identità di richiedenti e di altre imprese produttrici note estranei all'istanza sono giustificate solo in circostanze eccezionali, che devono essere debitamente motivate dalle autorità competenti incaricate dell'inchiesta. A tale riguardo, semplici asserzioni non sono sufficienti a giustificare le richieste di riservatezza. Se l'identità dei richiedenti non può essere divulgata, le autorità competenti incaricate dell'inchiesta comunicano il numero totale di produttori inclusi nell'industria interna e la percentuale della produzione rappresentata dai richiedenti rispetto alla produzione totale dell'industria interna.

ARTICOLO 9.13

Durata dell'inchiesta

Il periodo compreso tra la data di pubblicazione della decisione di apertura dell'inchiesta e la pubblicazione della decisione finale non dovrebbe superare 1 (uno) anno. In circostanze eccezionali tale periodo può essere prolungato, ma in ogni caso non può superare 18 (diciotto) mesi. Una parte non applica misure di salvaguardia se il presente calendario non è stato rispettato dalle autorità competenti incaricate dell'inchiesta.

ARTICOLO 9.14

Trasparenza

Ciascuna parte istituisce o mantiene in vigore procedure trasparenti, efficaci ed eque per l'applicazione imparziale e ragionevole delle misure di salvaguardia, conformemente al presente capo.

SEZIONE F

MISURE DI SALVAGUARDIA PROVVISORIE

ARTICOLO 9.15

Misure di salvaguardia provvisorie

1. In circostanze critiche nelle quali un ritardo può causare un danno difficilmente riparabile, una parte, previa debita notifica, può adottare una misura di salvaguardia provvisoria successivamente a una determinazione preliminare, sulla base di prove inconfutabili, che le importazioni a condizioni preferenziali sono aumentate e che tali importazioni hanno arrecato o minacciano di arrecare un grave pregiudizio. La durata della misura provvisoria non supera i 200 (duecento) giorni, periodo durante il quale devono essere soddisfatte le prescrizioni del presente capo. Qualora in fase di determinazione definitiva si giunga alla conclusione che non vi sono stati grave pregiudizio o minaccia per l'industria interna causati dalle importazioni a condizioni preferenziali, l'aumento tariffario o la garanzia provvisoria, se riscossi o imposti nell'ambito delle misure provvisorie, sono sollecitamente rimborsati, conformemente alla regolamentazione interna della parte interessata.

2. Non sono adottate misure di salvaguardia provvisorie nei confronti del Paraguay, a meno che l'esito della determinazione preliminare di cui al paragrafo 1 non dimostri che l'esistenza di un grave pregiudizio o di una minaccia di grave pregiudizio è causata anche dalle importazioni di prodotti dal Paraguay a condizioni preferenziali.

SEZIONE G

AVVISO PUBBLICO

ARTICOLO 9.16

Avviso pubblico relativo all'apertura di un'inchiesta

L'avviso pubblico di apertura di un'inchiesta di salvaguardia comprende le informazioni seguenti:

a) il nome del richiedente;

b) la descrizione completa del prodotto importato oggetto dell'inchiesta e la relativa classificazione nel sistema armonizzato;

c) il termine per la richiesta di audizioni;

d) i termini per la registrazione come parte interessata e per la presentazione di informazioni, dichiarazioni e altri documenti;

e) l'indirizzo presso il quale è possibile visionare la domanda e gli altri documenti relativi all'inchiesta;

f) il nome, l'indirizzo e l'indirizzo di posta elettronica o il numero di telefono o di fax dell'istituzione che può fornire ulteriori informazioni; e

g) una sintesi dei fatti su cui si è basata l'apertura dell'inchiesta, che comprenda i dati sulle importazioni presuntamente aumentate in termini assoluti o in relazione alla produzione totale, nonché un'analisi della situazione dell'industria interna in base a tutti gli elementi forniti nella domanda.

ARTICOLO 9.17

Avviso pubblico relativo all'applicazione delle misure di salvaguardia bilaterali

L'avviso pubblico relativo alla decisione di applicare una misura di salvaguardia provvisoria e di applicare o non applicare una misura di salvaguardia definitiva comprende le informazioni seguenti:

a) la descrizione completa dei prodotti oggetto della misura di salvaguardia e la relativa classificazione tariffaria nel sistema armonizzato;

b) le informazioni e gli elementi di prova che hanno condotto alla decisione, quali:

   i) l'aumento, in corso o avvenuto, delle importazioni preferenziali, se applicabile;

   ii) la situazione dell'industria interna;

   iii) l'esistenza di un legame causale tra l'aumento delle importazioni preferenziali dei prodotti in questione e il grave pregiudizio o la minaccia di grave pregiudizio per l'industria interna, se applicabile;

   iv) in caso di determinazione preliminare, l'esistenza di circostanze critiche;

c) altre constatazioni e conclusioni motivate su tutte le questioni rilevanti di fatto e di diritto;

d) una descrizione della misura da adottare, se applicabile; e

e) la data di entrata in vigore della misura e la sua durata, se applicabile.

SEZIONE H

NOTIFICHE E CONSULTAZIONI

ARTICOLO 9.18

Notifiche

1. La parte importatrice notifica per iscritto alla parte esportatrice la decisione di:

a) aprire l'inchiesta a norma del presente capo;

b) applicare una misura di salvaguardia provvisoria; e

c) applicare o non applicare una misura di salvaguardia definitiva.

2. La decisione è notificata dalla parte importatrice entro 10 (dieci) giorni dalla sua pubblicazione ed è corredata dell'apposito avviso pubblico. Nel caso di decisione di aprire un'inchiesta, è inclusa nella notifica una copia della domanda di apertura dell'inchiesta.

ARTICOLO 9.19

Consultazioni

1. La parte che accerti che sono soddisfatte le condizioni per imporre una misura definitiva ne dà notifica per iscritto all'altra parte, invitandola nel contempo a procedere a consultazioni.

2. La notifica e l'invito a procedere a consultazioni di cui al paragrafo 1 sono trasmessi almeno 30 (trenta) giorni prima della prevista entrata in vigore di una misura definitiva. Una parte non applica una misura definitiva in assenza di tale notifica.

3. La notifica di cui al paragrafo 1 comprende:

a) i dati e le informazioni oggettive che dimostrano l'esistenza di un grave pregiudizio o di una minaccia di grave pregiudizio per l'industria interna causati dall'aumento delle importazioni a condizioni preferenziali;

b) una descrizione completa del prodotto importato oggetto della misura e la relativa classificazione nel sistema armonizzato;

c) una descrizione della misura proposta;

d) la data di entrata in vigore della misura e la sua durata; e

e) l'invito a procedere a consultazioni.

4. L'obiettivo delle consultazioni di cui al paragrafo 1 è acquisire una comprensione reciproca di fatti pubblicamente noti e scambiare opinioni, al fine di pervenire a una soluzione reciprocamente soddisfacente. Qualora non sia stata individuata alcuna soluzione soddisfacente entro 30 (trenta) giorni dalla notifica di cui al paragrafo 1, al termine del periodo di 30 (trenta) giorni la parte può applicare la misura.

5. In qualsiasi fase dell'inchiesta, la parte notificata può chiedere di procedere a consultazioni con l'altra parte o di ottenere qualsiasi informazione supplementare che ritenga necessaria.

SEZIONE I

REGIONI ULTRAPERIFERICHE DELL'UNIONE EUROPEA ([26])

ARTICOLO 9.20

Regioni ultraperiferiche dell'Unione europea

1. Fatto salvo l'articolo 9.3, qualora un prodotto originario di uno o più Stati del Mercosur firmatari sia importato a condizioni preferenziali nel territorio di una o più regioni ultraperiferiche dell'Unione europea in quantitativi così accresciuti e in condizioni tali da causare o da minacciare di causare un grave deterioramento della situazione economica della regione o delle regioni ultraperiferiche dell'Unione europea, l'Unione europea può adottare in via eccezionale misure di salvaguardia limitate al territorio della regione o delle regioni interessate, a meno che non sia raggiunta una soluzione reciprocamente soddisfacente.

2. Fatto salvo il paragrafo 1, le altre norme stabilite nel presente capo applicabili alle misure di salvaguardia bilaterali si applicano anche a qualsiasi misura di salvaguardia adottata a norma del presente articolo.

3. Ai fini del paragrafo 1, per «grave deterioramento» si intendono notevoli difficoltà in un settore dell'economia che produce prodotti simili o direttamente concorrenti. La determinazione dell'esistenza di un grave deterioramento si basa su fattori oggettivi, compresi gli elementi seguenti:

a) l'aumento del volume delle importazioni in termini assoluti o in relazione alla produzione interna e alle importazioni da altri paesi; e

b) l'effetto di tali importazioni sulla situazione dell'industria pertinente o del settore economico interessato, compreso l'effetto sul livello delle vendite, sulla produzione, sulla situazione finanziaria e sull'occupazione.

CAPO 10

SCAMBI DI SERVIZI E STABILIMENTO

SEZIONE A

DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 10.1

Obiettivo e ambito di applicazione

1. Le parti, ribadendo i rispettivi impegni assunti a norma dell'accordo OMC, stabiliscono le disposizioni necessarie per la liberalizzazione degli scambi di servizi e dello stabilimento.

2. Nessuna disposizione del presente capo può essere interpretata nel senso di imporre la privatizzazione di servizi pubblici o obblighi in materia di appalti pubblici.

3. Le disposizioni del presente capo non si applicano alle sovvenzioni concesse da una parte, compresi i prestiti, le garanzie e le assicurazioni statali.

([26]) All'entrata in vigore del presente accordo le regioni ultraperiferiche dell'Unione europea sono: Guadalupa, Guyana francese, Martinica, Mayotte, Riunione, Saint-Martin, Azzorre, Madera e isole Canarie. Il presente articolo si applica anche a un paese o territorio d'oltremare che modifica il proprio status in quello di regione ultraperiferica con decisione del Consiglio europeo secondo la procedura di cui all'articolo 355, paragrafo 6, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea a decorrere dall'entrata in vigore di tale decisione. Qualora una regione ultraperiferica dell'Unione europea modifichi il proprio status mediante la stessa procedura, il presente articolo cessa di essere applicabile a decorrere dall'entrata in vigore della decisione del Consiglio europeo. L'Unione europea notifica per iscritto all'altra parte qualsiasi modifica riguardante i territori considerati regioni ultraperiferiche dell'Unione europea.

4. In conformità alle disposizioni del presente capo, ciascuna parte conserva il diritto di legiferare, di adottare nuove disposizioni regolamentari o di prestare servizi diretti al conseguimento dei propri obiettivi strategici.

5. Le disposizioni del presente capo non si applicano ai sistemi di sicurezza sociale di una parte.

6. Le disposizioni del presente capo non si applicano ai servizi prestati o alle attività svolte nell'esercizio dei pubblici poteri, ossia qualsiasi servizio che non sia prestato, o qualsiasi attività che non sia svolta, né a titolo commerciale né in concorrenza con uno o più prestatori di servizi o investitori.

7. Il presente capo si applica alle misure di ciascuna parte che incidono sugli scambi di servizi e sullo stabilimento, fatta eccezione per:

a) il cabotaggio marittimo nazionale ([27]);

b) i servizi di trasporto aereo interno e internazionale, di linea o non di linea, e i servizi direttamente connessi all'esercizio dei diritti di traffico, esclusi:

i) i servizi di riparazione e manutenzione durante i quali gli aeromobili sono ritirati dal servizio;

ii) la vendita e la commercializzazione di servizi di trasporto aereo;

iii) i servizi dei sistemi telematici di prenotazione (CRS); e

iv) i servizi di assistenza a terra;

c) la navigazione interna; e

d) i servizi audiovisivi.

ARTICOLO 10.2

Definizioni

Ai fini del presente capo si applicano le definizioni seguenti:

a) «consumo all'estero»: la prestazione di un servizio nel territorio di una parte al consumatore di servizi dell'altra parte (modalità 2);

b) «prestazione transfrontaliera di servizi»: la prestazione di un servizio dal territorio di una parte nel territorio dell'altra parte (modalità 1);

c) «attività economica»: qualsiasi attività di natura economica, indipendentemente dal fatto che sia connessa al settore dei servizi o ad altri settori, fatte salve le disposizioni dell'articolo 10.1;

d) «impresa»: una persona giuridica di una parte, o una succursale o un ufficio di rappresentanza di tale persona giuridica di una parte, costituiti tramite stabilimento quale definito a norma del presente articolo;

e) «ingresso e soggiorno temporaneo di persone fisiche»: l'ingresso e il soggiorno temporaneo di personale chiave, tirocinanti laureati, venditori alle imprese, prestatori di servizi contrattuali e professionisti indipendenti di una parte nel territorio dell'altra parte, conformemente alla sezione B del presente capo;

([27]) Fatto salvo l'ambito delle attività che possono rientrare nella definizione di «cabotaggio» in virtù del diritto nazionale pertinente, ai sensi del presente capo il cabotaggio marittimo nazionale comprende il trasporto di passeggeri o di merci tra un porto o un luogo situato in uno Stato del Mercosur firmatario o in uno Stato membro dell'Unione europea e un altro porto o luogo situato nello stesso Stato del Mercosur firmatario o Stato membro dell'Unione europea, compresa la sua piattaforma continentale, conformemente all'UNCLOS, nonché il traffico proveniente da un porto o un luogo situato nello Stato del Mercosur firmatario o nello Stato membro dell'Unione europea e destinato allo stesso porto o luogo.

f) «stabilimento»:

i) la costituzione, l'acquisizione o il mantenimento di una persona giuridica ([28]); o

ii) la creazione o il mantenimento di una succursale o di un ufficio di rappresentanza di una persona giuridica nel territorio di una parte ai fini dell'esercizio di un'attività economica;

g) «investitore» di una parte: qualsiasi persona che intenda esercitare o eserciti un'attività economica attraverso lo stabilimento nel territorio dell'altra parte ([29]);

h) «persona giuridica»: qualsiasi soggetto giuridico debitamente costituito o comunque organizzato a norma del diritto applicabile, con o senza scopo di lucro, di proprietà di privati o pubblica, comprese società per azioni, trust, società di persone, joint venture, imprese individuali o associazioni;

i) una persona giuridica è:

i) «di proprietà» di persone fisiche o giuridiche di una parte, se più del 50 % (cinquanta per cento) del capitale sociale è di effettiva proprietà di persone fisiche o giuridiche di tale parte; e

ii) «controllata» da persone fisiche o giuridiche di una parte, se tali persone fisiche o giuridiche hanno il potere di nominare la maggioranza dei suoi amministratori o di dirigere legalmente la sua attività;

j) «persona giuridica di una parte»: una persona giuridica:

i) costituita o comunque organizzata a norma del diritto di tale parte e che esercita un'attività commerciale sostanziale nel territorio di tale parte o dell'altra parte; o

ii) in caso di stabilimento, di proprietà di o controllata da:

A) persone fisiche di tale parte; o

B) persone giuridiche di tale parte individuate alla lettera j), punto i);

fatto salvo il punto ii), anche le compagnie di navigazione stabilite al di fuori dell'Unione europea o del Mercosur e controllate da persone fisiche aventi la cittadinanza rispettivamente di uno Stato membro dell'Unione europea o di uno Stato del Mercosur firmatario sono beneficiarie delle disposizioni del presente capo se le loro navi sono immatricolate conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari in tale Stato membro dell'Unione europea o Stato del Mercosur firmatario e battono bandiera di uno Stato membro dell'Unione europea o di uno Stato del Mercosur firmatario ([30]);

k) «misura»: qualsiasi misura adottata da una parte sotto forma di disposizione legislativa o regolamentare, norma, procedura, decisione, provvedimento amministrativo o sotto qualsiasi altra forma;

([28]) I termini «costituzione» e «acquisizione» di una persona giuridica sono intesi come comprendenti la partecipazione al capitale di una persona giuridica al fine di instaurare o mantenere legami economici duraturi.

([29]) Se l'attività economica non è esercitata direttamente da una persona giuridica ma attraverso altre forme di stabilimento, come una succursale o un ufficio di rappresentanza, all'investitore (vale a dire alla persona giuridica) è nondimeno concesso, mediante tale stabilimento, il trattamento previsto dall'accordo per gli investitori. Tale trattamento è esteso allo stabilimento attraverso il quale l'attività economica è esercitata e non necessariamente ad altre parti facenti capo all'investitore ubicate al di fuori del territorio in cui è esercitata l'attività economica.

([30]) La lettera j) del presente articolo non è in alcun caso da interpretarsi in modo tale da consentire a una compagnia di navigazione costituita o stabilita in un territorio oggetto di una controversia in materia di sovranità che coinvolge la Repubblica argentina, o costituita in società, stabilita o comunque organizzata conformemente alla legislazione applicabile a un tale territorio, di beneficiare delle disposizioni del presente capo. Questa disposizione non è da interpretarsi nel senso di implicare la legittimità della legislazione applicabile a tali territori.

l) «misure adottate o mantenute in vigore da una parte»: le misure prese da:

i) amministrazioni e autorità centrali, regionali o locali; e

ii) organismi non governativi nell'esercizio dei poteri loro delegati da amministrazioni o autorità centrali, regionali o locali;

m) «misure delle parti che incidono sullo stabilimento, sulla prestazione transfrontaliera di servizi, sul consumo all'estero e sull'ingresso e soggiorno temporaneo di persone fisiche»: le misure riguardanti, tra l'altro:

i) l'acquisto, il pagamento o l'utilizzazione di un servizio;

ii) l'accesso e il ricorso, nel quadro dell'esercizio di un'attività economica, a servizi che tali parti richiedono siano offerti al pubblico in generale; e

iii) l'accesso, anche attraverso lo stabilimento, di persone di una parte al territorio dell'altra parte per esercitarvi un'attività economica;

n) «persona fisica»: una persona avente la cittadinanza, o un residente permanente ([31]), di uno degli Stati del Mercosur firmatari o di uno degli Stati membri dell'Unione europea, secondo i rispettivi ordinamenti;

o) «settore» di un'attività economica:

i) con riferimento ad un impegno specifico, uno o più, ovvero tutti i sottosettori del servizio o dell'ambito diverso dai servizi considerato, come specificato negli impegni specifici di cui agli allegati da 10-A a 10-E; o

ii) diversamente il settore relativo a tale servizio o ambito diverso dai servizi nel suo complesso, ivi compresi tutti i sottosettori;

p) «prestatore di servizi»: qualsiasi persona che intenda prestare o presti un servizio ([32]); e

q) «prestazione di un servizio»: comprende la produzione, la distribuzione, la commercializzazione, la vendita e la consegna di un servizio.

ARTICOLO 10.3

Accesso al mercato

1. Per quanto riguarda l'accesso al mercato tramite lo stabilimento, la prestazione transfrontaliera di servizi, il consumo all'estero e l'ingresso e soggiorno temporaneo di persone fisiche di cui alla sezione B del presente capo, ciascuna parte accorda alle imprese, agli investitori, ai servizi e ai prestatori di servizi dell'altra parte un trattamento non meno favorevole di quello previsto conformemente ai termini, alle limitazioni e alle condizioni concordati e indicati negli impegni specifici di cui agli allegati da 10-A a 10-E.

2. Salvo se diversamente indicato negli allegati da 10-A a 10-E, nei settori in cui sono assunti impegni in materia di accesso al mercato, le misure che le parti si astengono dal mantenere in vigore o dall'adottare, a livello di suddivisione regionale o per l'intero territorio, sono:

a) limitazioni al numero di prestatori di servizi o imprese, sotto forma di contingenti numerici, monopoli, diritti di esclusiva o imposizione di una verifica della necessità economica;

([31]) Se una parte riserva ai suoi residenti permanenti sostanzialmente il medesimo trattamento accordato alle persone fisiche aventi la cittadinanza di tale parte, i suoi residenti permanenti rientrano nella definizione di persone fisiche per quanto concerne le misure che incidono sugli scambi transfrontalieri di servizi, sul consumo all'estero e sullo stabilimento.

([32]) Nel caso in cui il servizio non sia prestato direttamente da una persona giuridica, il trattamento di cui al presente capo è esteso alla succursale o all'ufficio di rappresentanza attraverso il quale il servizio è prestato e non necessariamente alle parti facenti capo al prestatore ubicate al di fuori del territorio in cui ha luogo la prestazione del servizio.

b) limitazioni al valore complessivo delle operazioni o delle attività patrimoniali sotto forma di contingenti numerici o di imposizione di una verifica della necessità economica;

c) limitazioni al numero complessivo di operazioni o alla produzione totale espressi in termini di unità numeriche definite, sotto forma di contingenti o di imposizione di una verifica della necessità economica;

d) limitazioni alla partecipazione di capitale estero in termini di limite percentuale massimo alla partecipazione straniera o in termini di valore totale degli investimenti esteri singoli o complessivi;

e) misure che limitano o impongono forme specifiche di personalità giuridica o joint venture attraverso le quali un investitore o un prestatore di servizi dell'altra parte può svolgere un'attività economica; o

f) limitazioni al numero totale di persone fisiche che possono essere impiegate in un determinato settore o da un'impresa, e che sono necessarie e direttamente collegate allo svolgimento dell'attività economica, sotto forma di contingenti numerici o di imposizione di una verifica della necessità economica.

3. Le verifiche della necessità economica sono descritte in modo conciso e chiaro, indicano gli elementi che le rendono incompatibili con il presente articolo e specificano i criteri su cui sono basate.

ARTICOLO 10.4

Trattamento nazionale

1. Nei settori dei cui agli allegati da 10-A a 10-E, e fatte salve le condizioni e le qualifiche ivi stabilite, per quanto riguarda tutte le misure concernenti lo stabilimento ([33]), la prestazione transfrontaliera di servizi, il consumo all'estero e l'ingresso e soggiorno temporaneo di persone fisiche di cui alla sezione B del presente capo, ciascuna parte accorda alle imprese, agli investitori, ai servizi e ai prestatori di servizi dell'altra parte un trattamento non meno favorevole di quello accordato alle proprie imprese e ai propri investitori, servizi e prestatori di servizi simili.

2. Una parte può soddisfare la prescrizione di cui al paragrafo 1 accordando alle imprese, agli investitori, ai servizi e ai prestatori di servizi dell'altra parte un trattamento formalmente identico, o un trattamento formalmente diverso, rispetto a quello accordato alle proprie imprese e ai propri investitori, servizi e prestatori di servizi.

3. Il trattamento formalmente identico, o formalmente diverso, è considerato meno favorevole se altera le condizioni di concorrenza a vantaggio delle imprese, degli investitori, dei servizi o dei prestatori di servizi di una parte rispetto alle imprese, agli investitori, ai servizi ai prestatori di servizi simili dell'altra parte.

4. Gli impegni specifici assunti a norma del presente articolo non sono interpretati nel senso di imporre a una parte di compensare eventuali svantaggi competitivi intrinseci derivanti dal carattere estero delle imprese, degli investitori, dei servizi o dei prestatori di servizi in questione.

ARTICOLO 10.5

Elenco di impegni specifici

1. I settori liberalizzati da ciascuna parte a norma del presente capo, nonché le limitazioni, per mezzo di riserve, dell'accesso al mercato e del trattamento nazionale applicabili ai servizi, ai prestatori di servizi, alle imprese e agli investitori dell'altra parte in tali settori, sono specificati negli allegati da 10-A a 10-E.

2. Le parti non applicano restrizioni all'accesso al mercato o al trattamento nazionale diverse da quelle di cui agli allegati da 10-A a 10-E.

([33]) L'obbligo derivante dal presente paragrafo riguarda anche le misure che disciplinano la composizione del consiglio di amministrazione di un'impresa, ad esempio i requisiti di cittadinanza e di residenza.

SEZIONE B

INGRESSO E SOGGIORNO TEMPORANEO DI PERSONE FISICHE CHE PRESTANO SERVIZI E PER MOTIVI PROFESSIONALI

ARTICOLO 10.6

Ambito di applicazione

1. La presente sezione si applica alle misure di una parte in materia di ingresso e soggiorno temporaneo nel suo territorio di personale chiave, tirocinanti laureati, venditori alle imprese, prestatori di servizi contrattuali e professionisti indipendenti dell'altra parte conformemente ai paragrafi 2 e 3.

2. Le disposizioni della presente sezione non si applicano alle misure concernenti le persone fisiche che intendono accedere al mercato del lavoro di una parte né alle misure di una parte riguardanti la cittadinanza, la residenza o l'occupazione a titolo permanente.

3. Le disposizioni della presente sezione non impediscono alle parti di applicare le misure necessarie a disciplinare l'ingresso e il soggiorno temporaneo delle persone fisiche nel loro territorio, incluse le misure necessarie a tutelare l'integrità dei loro confini e a garantire la regolare circolazione delle persone fisiche nel loro territorio, purché tali misure non annullino o compromettano i vantaggi per le parti derivanti dai termini di un impegno specifico ([34]).

4. Fatti salvi gli articoli 10.17 e 10.18, nessuna disposizione della presente sezione osta a che una parte imponga alle persone fisiche di possedere le qualifiche o l'esperienza professionale necessarie nel territorio in cui il servizio è prestato per il settore di attività interessato.

ARTICOLO 10.7

Definizioni

1. Ai fini della presente sezione si applicano le definizioni seguenti:

a) «venditori alle imprese»: le persone fisiche rappresentanti di una persona giuridica di una parte, che chiedono l'ingresso e il soggiorno temporaneo nel territorio dell'altra parte allo scopo di trattare la vendita di merci o servizi oppure di concludere accordi per la vendita di merci o servizi per conto di tale fornitore; i venditori alle imprese non effettuano vendite dirette al pubblico e non ricevono una remunerazione da fonti ubicate nella parte ospitante, né sono commissionari;

b) «prestatori di servizi contrattuali»: le persone fisiche alle dipendenze di una persona giuridica di una parte, che non sia stabilita nel territorio dell'altra parte e abbia concluso con un consumatore finale un contratto per la prestazione di servizi in tale altra parte che richiede la presenza temporanea di suoi dipendenti in tale parte ai fini dell'esecuzione del contratto di prestazione di servizi ([35]);

c) «tirocinanti laureati»: le persone fisiche alle dipendenze di una persona giuridica di una parte da almeno 1 (uno) anno, che possiedono un titolo di studio universitario e che sono temporaneamente trasferite presso un'impresa nel territorio dell'altra parte, ai fini dello sviluppo professionale o per acquisire una formazione in tecniche o metodi d'impresa ([36]);

([34]) Il semplice fatto di esigere un visto per una persona fisica di un determinato paese e non per quelle di altri paesi non è considerato tale da annullare o compromettere i vantaggi derivanti dai termini di un impegno specifico.

([35]) Il contratto di servizi di cui alla lettera b) è concluso in buona fede ed è conforme alle disposizioni legislative e regolamentari della parte in cui è eseguito.

([36]) All'impresa ospitante può essere chiesto di presentare, per approvazione preventiva, un programma di formazione che copra la durata del soggiorno e ne dimostri la finalità formativa. Le autorità competenti possono richiedere che la formazione sia collegata al titolo di studio universitario conseguito.

d) «professionisti indipendenti»: le persone fisiche, che prestano un servizio e sono stabilite in qualità di lavoratori autonomi nel territorio di una parte, che non sono state stabilite nel territorio dell'altra parte e che hanno concluso con un consumatore finale un contratto per la prestazione di servizi nel territorio dell'altra parte che richiede la loro presenza temporanea in tale parte ai fini dell'esecuzione del contratto di prestazione di servizi ([37]);

e) «personale chiave»: le persone fisiche, alle dipendenze di una persona giuridica di una parte che non sia un'organizzazione senza fini di lucro, responsabili dello stabilimento o del controllo, dell'amministrazione e del funzionamento appropriati di un'impresa; il personale chiave consiste in:

i) «visitatori per motivi professionali»: le persone fisiche che svolgono funzioni superiori e sono responsabili della costituzione di un'impresa; esse non effettuano transazioni dirette con il pubblico e non ricevono una remunerazione da fonti ubicate nella parte ospitante; e

ii) «personale trasferito all'interno di una società»: le persone fisiche che sono alle dipendenze di una persona giuridica di una parte, o ne sono socie, da almeno 1 (uno) anno, che sono temporaneamente trasferite presso un'impresa o una sede di tale persona giuridica ubicata nel territorio dell'altra parte e che appartengono a una delle categorie seguenti:

A) dirigenti:

le persone fisiche che svolgono funzioni superiori presso una persona giuridica e sono prevalentemente responsabili della gestione dell'impresa sotto la supervisione generale o la direzione, principalmente, del consiglio di amministrazione o degli azionisti dell'azienda o di soggetti ad essi equiparabili e tra le cui responsabilità figurano:

— la direzione dell'impresa, di un suo dipartimento o di una sua sottodivisione;

— la supervisione e il controllo dell'attività di altri dipendenti con mansioni ispettive, di concetto o gestionali; o

— il potere di procedere personalmente all'assunzione o al licenziamento di personale o di raccomandare assunzioni, licenziamenti o altri interventi relativi al personale;

B) personale specializzato:

persone fisiche che lavorano presso una persona giuridica e sono in possesso di conoscenze specialistiche essenziali per l'attività economica, le tecniche o la gestione dell'impresa.

ARTICOLO 10.8

Personale chiave e tirocinanti laureati

Per ciascun settore per il quale sono stati assunti impegni per lo stabilimento quali elencati negli allegati 10-B e 10-E, e fatte salve eventuali riserve di cui agli allegati 10-C e 10-E, ciascuna parte consente agli investitori dell'altra parte di impiegare nella loro impresa persone fisiche dell'altra parte, se si tratta di personale chiave o tirocinanti laureati. L'ingresso e il soggiorno temporaneo del personale chiave e dei tirocinanti laureati si estendono:

a) per il periodo di tempo necessario per l'esecuzione del contratto o per un periodo massimo di 3 (tre) anni per il personale trasferito all'interno di una società, se inferiore;

b) fino a 60 (sessanta) giorni sull'arco di 12 (dodici) mesi per i visitatori per motivi professionali; e

c) fino a 1 (uno) anno per i tirocinanti laureati.

([37]) Il contratto di servizi di cui alla lettera d) è concluso in buona fede ed è conforme alle disposizioni legislative e regolamentari della parte in cui è eseguito.

ARTICOLO 10.9

Venditori alle imprese

Per ciascun settore per il quale sono stati assunti impegni per la prestazione transfrontaliera di servizi e per lo stabilimento, quali elencati negli allegati 10-A, 10-B e 10-E, e fatte salve eventuali riserve di cui agli allegati 10-C e 10-E, ciascuna parte consente l'ingresso e il soggiorno temporaneo dei venditori alle imprese per un periodo massimo di 90 (novanta) giorni sull'arco di 12 (dodici) mesi ([38]).

ARTICOLO 10.10

Prestatori di servizi contrattuali e professionisti indipendenti

1. Per i settori specificati negli allegati 10-D e 10-E e fatte salve eventuali riserve ivi elencate, ciascuna parte consente la prestazione di servizi nel proprio territorio ad opera di prestatori di servizi contrattuali dell'altra parte, tramite la presenza di persone fisiche, alle condizioni seguenti:

a) la persona giuridica che impiega la persona fisica deve aver ottenuto un contratto di servizi per un periodo non superiore a 12 (dodici) mesi;

b) le persone fisiche che entrano nel territorio dell'altra parte devono possedere un'istruzione o un'esperienza adeguate in relazione al servizio da prestare;

c) la persona fisica non percepisce, per la prestazione di un servizio, altra remunerazione oltre a quella corrisposta dal prestatore di servizi contrattuali durante il soggiorno della persona fisica nel territorio dell'altra parte;

d) l'ingresso e il soggiorno temporaneo di persone fisiche nel territorio della parte interessata sono limitati a un periodo complessivo non superiore a 6 (sei) mesi sull'arco di 12 (dodici) mesi oppure alla durata del contratto, se inferiore; e

e) l'accesso accordato a norma delle disposizioni del presente articolo riguarda unicamente l'attività di servizio oggetto del contratto e non conferisce alle persone fisiche il diritto di utilizzare il titolo professionale della parte in cui il servizio è prestato.

2. Per i settori specificati negli allegati 10-D e 10-E e fatte salve eventuali riserve ivi elencate, ciascuna parte consente la prestazione di servizi nel proprio territorio ad opera di professionisti indipendenti dell'altra parte, tramite la presenza di persone fisiche, alle condizioni seguenti:

a) le persone fisiche devono aver ottenuto un contratto di servizi per un periodo non superiore a 12 (dodici) mesi;

b) le persone fisiche che entrano nel territorio dell'altra parte devono possedere un'istruzione e qualifiche professionali adeguate in relazione al servizio da prestare;

c) l'ingresso e il soggiorno temporaneo di persone fisiche nel territorio della parte interessata sono limitati a un periodo complessivo non superiore a 6 (sei) mesi sull'arco di 12 (dodici) mesi oppure alla durata del contratto, se inferiore; e

d) l'accesso accordato a norma delle disposizioni del presente articolo riguarda unicamente l'attività di servizio oggetto del contratto e non conferisce alla persona fisica il diritto di utilizzare il titolo professionale della parte in cui il servizio è prestato.

([38]) Il presente articolo lascia impregiudicati i diritti e gli obblighi derivanti dagli accordi bilaterali di esenzione dal visto tra i singoli Stati del Mercosur firmatari e i singoli Stati membri dell'Unione europea.

SEZIONE C

QUADRO NORMATIVO

SOTTOSEZIONE 1

DISPOSIZIONI DI APPLICAZIONE GENERALE

ARTICOLO 10.11

Riconoscimento reciproco

1. Nessuna disposizione del presente capo osta a che una parte imponga alle persone fisiche di possedere le qualifiche o l'esperienza professionale necessarie specificate nel territorio in cui il servizio è prestato per il settore di attività interessato.

2. Ai fini dell'adempimento, in tutto o in parte, delle norme o dei criteri adottati per l'autorizzazione o la concessione di licenze o di certificati di investitori e di prestatori di servizi, una parte può riconoscere la formazione o l'esperienza conseguite, i requisiti soddisfatti, ovvero le licenze o i certificati concessi nell'altra parte. Tale riconoscimento, ottenibile attraverso procedure di armonizzazione o in altro modo, si può basare su un accordo o un'intesa o essere accordato autonomamente.

ARTICOLO 10.12

Trasparenza

1. Ciascuna parte provvede a pubblicare senza indugio e comunque, salvo per situazioni di emergenza, al più tardi entro la data della loro entrata in vigore, tutte le misure pertinenti di applicazione generale che riguardano o influiscono sul funzionamento del presente capo.

2. Rientrano nelle misure di cui al paragrafo 1 le misure applicabili a tutte le modalità di prestazione, comprese quelle sulle procedure di ingresso e soggiorno temporaneo delle categorie di persone fisiche di cui all'articolo 10.7. Le informazioni relative a tali misure sono tenute aggiornate. Ciascuna parte facilita l'accesso alle informazioni pertinenti indicando all'altra parte dove reperire le pubblicazioni e i siti web pertinenti.

3. Ove non sia possibile provvedere alla pubblicazione delle misure come disposto dal paragrafo 1, le misure devono comunque essere rese note al pubblico.

4. Ciascuna parte fornisce pronta risposta a tutte le richieste di informazioni specifiche dell'altra parte in merito alle proprie misure pertinenti di applicazione generale di cui al paragrafo 1, comprese le misure relative all'ingresso e al soggiorno temporaneo dei prestatori di servizi di cui al paragrafo 2.

5. Ciascuna parte provvede a istituire uno o più punti di informazione per fornire, su richiesta, informazioni specifiche ai prestatori di servizi dell'altra parte in merito alle proprie misure di applicazione generale di cui al paragrafo 1. Le parti rendono reciprocamente noti tali punti di informazione entro 1 (un) anno dall'entrata in vigore del presente accordo. Tali punti non devono necessariamente essere depositari di leggi e regolamenti.

6. Nessuna disposizione del presente capo impone a una qualsiasi delle parti di rivelare informazioni riservate la cui divulgazione impedisca l'attività di contrasto o sia comunque in contrasto con l'interesse pubblico o pregiudichi gli interessi commerciali legittimi di determinate imprese, pubbliche o private.

SOTTOSEZIONE 2

REGOLAMENTAZIONE INTERNA

ARTICOLO 10.13

Ambito di applicazione

1. La presente sottosezione si applica solo ai settori per i quali una parte ha assunto impegni specifici quali elencati negli allegati da 10-A a 10-E e nella misura in cui si applicano tali impegni specifici.

2. La presente sottosezione non si applica alle misure qualora esse costituiscano limitazioni a norma degli articoli 10.3 e 10.4.

3. Nei settori in cui sono assunti impegni specifici quali elencati negli allegati da 10-A a 10-E, ciascuna parte provvede affinché tutte le misure di applicazione generale che incidono sugli scambi di servizi e sullo stabilimento siano gestite in modo ragionevole, obiettivo e imparziale.

4. Ciascuna parte rispetta la presente sottosezione per quanto riguarda le misure relative alle prescrizioni e alle procedure in materia di licenze e alle prescrizioni e alle procedure in materia di qualifiche.

5. La presente sottosezione si applica alle misure di ciascuna parte relative alle prescrizioni e alle procedure in materia di licenze e qualifiche che incidono:

a) sulla prestazione transfrontaliera di servizi;

b) sullo stabilimento nel proprio territorio di un'impresa definita all'articolo 10.2; o

c) sul soggiorno temporaneo nel proprio territorio delle categorie di persone fisiche definite all'articolo 10.7.

ARTICOLO 10.14

Definizioni

Ai fini della presente sottosezione si applicano le definizioni seguenti:

a) «autorità competente»: qualsiasi amministrazione o autorità centrale, regionale o locale o qualsiasi organismo non governativo nell'esercizio dei poteri a esso delegati da amministrazioni o autorità centrali, regionali o locali, che ha il potere di adottare una decisione in merito all'autorizzazione a prestare un servizio o in merito all'autorizzazione a stabilire un'impresa per svolgere un'attività economica;

b) «procedure in materia di licenze»: le norme amministrative e procedurali alle quali deve attenersi un prestatore di servizi o un investitore che chiede un'autorizzazione a prestare un servizio o a stabilire un'impresa al fine di dimostrare la conformità alle prescrizioni in materia di licenze;

c) «prescrizioni in materia di licenze»: le prescrizioni sostanziali, diverse dalle prescrizioni in materia di qualifiche, che un prestatore di servizi o un investitore è tenuto a rispettare al fine di ottenere da un'autorità competente una decisione in merito all'autorizzazione a prestare un servizio o in merito all'autorizzazione a stabilire un'impresa per svolgere un'attività economica, compresa una decisione in merito alla modifica o al rinnovo di un'autorizzazione;

d) «procedure in materia di qualifiche»: le norme amministrative o procedurali alle quali deve attenersi una persona fisica al fine di dimostrare la conformità alle prescrizioni in materia di qualifiche per ottenere un'autorizzazione a prestare un servizio; e

e) «prescrizioni in materia di qualifiche»: le prescrizioni sostanziali relative alla competenza di una persona fisica a prestare un servizio e che occorre dimostrare di rispettare per ottenere un'autorizzazione a prestare un servizio.

ARTICOLO 10.15

Condizioni in materia di licenze

1. Le misure di ciascuna parte relative alle prescrizioni in materia di licenze si basano su criteri che sono:

a) commisurati a un obiettivo di politica pubblica;

b) chiari e inequivocabili;

c) obiettivi; e

d) resi pubblici in anticipo.

2. Una licenza dovrebbe essere rilasciata dall'autorità competente non appena sia stato stabilito da un adeguato esame che sono soddisfatte le condizioni per ottenerla.

3. Qualora il numero di licenze disponibili per una determinata attività sia limitato per via della scarsità delle risorse naturali o delle capacità tecniche a disposizione, ciascuna parte seleziona i candidati mediante una procedura di selezione imparziale e trasparente che preveda, in particolare, un'adeguata pubblicità dell'apertura, dello svolgimento e del completamento della procedura. Fatte salve le disposizioni del presente articolo, ciascuna parte può stabilire le norme che governano la procedura di selezione tenendo conto di obiettivi di politica pubblica.

ARTICOLO 10.16

Procedure in materia di licenze

1. Le procedure in materia di licenze sono chiare e rese pubbliche in anticipo. Ciascuna parte provvede affinché le procedure in materia di licenze seguite dalle rispettive autorità competenti, come anche le loro relative decisioni, siano obiettive e imparziali nei confronti di tutti i richiedenti.

2. Le procedure in materia di licenze non sono dissuasive e non complicano né ritardano indebitamente la prestazione del servizio.

3. Gli eventuali diritti di licenza ([39]) a carico dei richiedenti in relazione alle loro domande sono ragionevoli e non limitano di per sé la prestazione del servizio pertinente. Nella misura del possibile, tali diritti dovrebbero essere proporzionati al costo delle procedure in materia di licenza in questione.

4. Le autorità competenti di una parte forniscono nella misura del possibile un calendario indicativo per il trattamento di una domanda. Le domande sono trattate entro un termine ragionevole. Il termine decorre solo dal momento in cui le autorità competenti abbiano ricevuto tutta la documentazione. Qualora la complessità della questione lo giustifichi, il termine può essere prorogato dall'autorità competente per un periodo ragionevole. La proroga e la sua durata sono debitamente motivate e sono notificate al richiedente, nella misura del possibile, prima della scadenza del periodo iniziale.

5. Qualora la domanda sia incompleta, il richiedente è informato quanto prima della necessità di presentare ulteriori documenti. In tal caso, il termine di cui al paragrafo 4 può essere sospeso dalle autorità competenti fino al ricevimento di tutta la documentazione.

6. Qualora una domanda sia respinta in quanto non rispetta le procedure o le formalità necessarie, il richiedente è informato il più presto possibile del rigetto e dei mezzi di ricorso disponibili.

([39]) I diritti di licenza non comprendono i pagamenti dovuti per la partecipazione ad aste, gare o altri mezzi non discriminatori di assegnazione delle concessioni, né i contributi obbligatori alla fornitura dei servizi universali.

ARTICOLO 10.17

Prescrizioni in materia di qualifiche

1. Le prescrizioni in materia di qualifiche si basano su criteri che sono:

a) commisurati a un obiettivo di politica pubblica;

b) chiari e inequivocabili;

c) obiettivi; e

d) resi pubblici in anticipo.

2. La parte che impone prescrizioni in materia di qualifiche per la prestazione di un servizio provvede affinché esistano procedure adeguate per la verifica e la valutazione delle qualifiche possedute dai prestatori di servizi dell'altra parte. Qualora l'autorità competente di una parte ritenga che l'appartenenza a un'associazione professionale pertinente nel territorio di un'altra parte sia indicativa del livello di competenza o dell'esperienza del richiedente, tale appartenenza è tenuta in debito conto.

3. Per la prestazione di servizi professionali, l'ambito coperto dagli esami e dalle altre prescrizioni in materia di qualifiche stabilito da un'autorità competente è collegato al diritto di esercitare la professione per la quale è richiesta l'autorizzazione, in modo da evitare restrizioni indebite alla presentazione della domanda da parte di persone dell'altra parte.

4. A condizione che il richiedente abbia presentato tutti i necessari documenti giustificativi delle sue qualifiche, l'autorità competente, nel verificare e valutare tali qualifiche, individua le eventuali carenze e informa il richiedente delle prescrizioni da soddisfare per porvi rimedio. Tali prescrizioni possono comprendere elaborati, esami e corsi di formazione. La presentazione di prove di qualifiche ottenute da un richiedente di una parte nel territorio di un paese terzo non costituisce di per sé un motivo a priori per cui l'autorità competente dell'altra parte respinga la domanda e non proceda a una valutazione delle qualifiche presentate.

5. Qualora sia previsto il superamento di esami, ciascuna parte provvede affinché questi siano programmati a intervalli ragionevolmente frequenti. Ai candidati agli esami è concesso un termine ragionevole per l'invio delle candidature.

6. Una volta soddisfatte le prescrizioni in materia di qualifiche e qualsiasi altra prescrizione normativa applicabile, ciascuna parte dovrebbe garantire che il prestatore di servizi sia autorizzato a prestare il servizio senza indebito ritardo.

ARTICOLO 10.18

Procedure in materia di qualifiche

1. Le procedure in materia di qualifiche si basano su criteri che sono:

a) chiari e inequivocabili;

b) obiettivi; e

c) resi pubblici in anticipo.

2. Ciascuna parte provvede affinché le procedure in materia di qualifiche seguite dalle rispettive autorità competenti, come anche le loro relative decisioni, siano imparziali nei confronti di tutti i richiedenti.

3. In linea di principio, per l'espletamento delle procedure in materia di qualifiche il richiedente non deve essere costretto a rivolgersi a più di 1 (una) autorità competente.

4. Se sono previsti termini specifici per la presentazione delle domande, al richiedente è concesso un periodo di tempo ragionevole a tale scopo. L'autorità competente avvia il trattamento di una domanda senza indebito ritardo. Nella misura del possibile l'autorità competente accetta le domande in formato elettronico alle stesse condizioni di autenticità delle domande presentate su supporto cartaceo.

5. L'autorità competente dovrebbe accettare, ove possibile, copie autenticate in sostituzione dei documenti originali.

6. L'autorità competente che respinge una domanda ne informa il richiedente, nella misura del possibile per iscritto, senza indebito ritardo. Su istanza del richiedente, essa lo informa dei motivi del rigetto della domanda e individua le eventuali carenze e i provvedimenti per porvi rimedio. Essa comunica al richiedente i termini per la presentazione di un ricorso avverso la decisione, se disponibile. Essa consente al richiedente di ripresentare domanda entro termini ragionevoli.

7. Ciascuna parte provvede affinché il trattamento di una domanda, comprese la verifica e la valutazione di una qualifica, sia portato a termine entro un termine ragionevole dalla data di presentazione della domanda completa. Ciascuna parte si adopera per stabilire i termini ordinari per il trattamento delle domande.

8. Ciascuna parte provvede affinché i diritti da versare in relazione alle procedure in materia di qualifiche siano commisurati ai costi sostenuti dalle autorità competenti e non limitino di per sé la prestazione del servizio.

ARTICOLO 10.19

Riesame delle decisioni amministrative

Ciascuna parte mantiene o istituisce procedure o istanze giurisdizionali, arbitrali o amministrative atte a consentire, su richiesta di un investitore o prestatore di servizi interessato dell'altra parte, il sollecito riesame delle decisioni amministrative che incidono sullo stabilimento, sulla prestazione transfrontaliera di servizi o sull'ingresso e il soggiorno temporaneo di persone fisiche che prestano servizi e, ove giustificato, l'adozione di adeguate misure correttive. Ove tali procedure non siano indipendenti dall'organo cui spetta la decisione amministrativa in questione, ciascuna parte provvede affinché le procedure garantiscano di fatto un riesame obiettivo e imparziale.

SOTTOSEZIONE 3

SERVIZI POSTALI

ARTICOLO 10.20

Ambito di applicazione

1. La presente sottosezione stabilisce i principi del quadro normativo dei servizi postali per i quali ciascuna parte ha assunto impegni specifici quali elencati negli allegati 10-A e 10-E, conformemente alla presente sottosezione.

2. La presente sottosezione non impone a una parte di liberalizzare i servizi riservati a 1 (uno) o più operatori designati elencati negli allegati 10-A e 10-E.

ARTICOLO 10.21

Definizioni

Ai fini della presente sottosezione si applicano le definizioni seguenti:

a) «requisiti essenziali»: i motivi di interesse generale di natura non economica per imporre condizioni in materia di fornitura di servizi postali; possono includere la riservatezza della corrispondenza, la sicurezza del funzionamento della rete in materia di trasporto di sostanze pericolose, la protezione dei dati, la tutela dell'ambiente e l'assetto territoriale;

b) «licenza»: qualsiasi forma di autorizzazione o permesso ([40]) che stabilisce diritti e obblighi specifici al settore postale, rilasciata a un singolo fornitore da un'autorità di regolamentazione o da qualsiasi altro organismo competente e necessaria prima di prestare un determinato servizio;

c) «invio postale»: un invio provvisto di indirizzo, nella forma definitiva al momento in cui è preso in consegna da un fornitore di servizi postali, pubblico o privato, che può includere invii quali lettere, pacchi, giornali, cataloghi o altri;

d) «servizio postale» ([41]): i servizi che comportano la raccolta, lo smistamento, il trasporto e la consegna degli invii postali, indipendentemente dalla destinazione (interna o estera), dalla velocità del servizio (prioritario, non prioritario, urgente, espresso o altro) o dall'operatore (pubblico o privato);

e) «autorità di regolamentazione»: l'organismo o gli organismi indipendenti incaricati di regolamentare i servizi postali di cui alla presente sottosezione; e

f) «servizio universale»: la prestazione permanente di un servizio postale di qualità determinata in tutti i punti del territorio di una parte a un prezzo accessibile a tutti gli utenti.

ARTICOLO 10.22

Prevenzione delle pratiche anticoncorrenziali nel settore postale

Ciascuna parte provvede affinché i prestatori di servizi postali soggetti a un obbligo di servizio universale o a un monopolio postale non adottino pratiche anticoncorrenziali, quali:

a) l'uso dei proventi derivanti dalla prestazione di tale servizio per il sovvenzionamento incrociato della prestazione di un servizio postale espresso o di qualsiasi servizio postale non universale; e

b) distinzioni tra i clienti, quali le imprese, gli spedizionieri all'ingrosso o le imprese di groupage, per quanto attiene alle tariffe o ad altri termini e condizioni per la prestazione di un servizio soggetto a un obbligo di servizio universale o a un monopolio postale, se tali distinzioni non sono basate su criteri oggettivi o imparziali.

ARTICOLO 10.23

Servizio universale

Ciascuna parte ha il diritto di definire il tipo di obbligo di servizio universale che intende mantenere e di stabilirne l'ambito di applicazione e le modalità di attuazione. Ciascuna parte può adottare le misure necessarie per salvaguardare l'attuazione, lo sviluppo e il mantenimento del servizio postale universale. Tali misure e obblighi non sono considerati di per sé anticoncorrenziali se sono applicati in modo trasparente, non discriminatorio e proporzionato.

ARTICOLO 10.24

Licenze per la prestazione di servizi postali

1. Ciascuna parte può imporre l'obbligo di licenze per la prestazione di servizi postali. Una licenza dovrebbe essere rilasciata ogniqualvolta possibile, mediante una procedura di autorizzazione semplificata conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari nazionali.

2. Per una licenza può essere imposto il rispetto di requisiti essenziali, tra cui norme di qualità e il rispetto dei diritti esclusivi e speciali degli operatori designati di servizi riservati o di servizi postali universali.

3. Se una parte impone un obbligo di licenza:

a) essa rende pubblici, in una forma facilmente accessibile:

([40]) Si precisa che è compreso il rilascio di una concessione, una registrazione, una dichiarazione, una notifica o una licenza individuale.
([41]) I «servizi postali» sono contemplati ai CPC 7511 e CPC 7512.

i) i diritti e gli obblighi derivanti da tale licenza;

ii) i criteri, i termini e le condizioni applicabili alle licenze; e

iii) nella misura del possibile, il periodo di tempo normalmente necessario per l'adozione di una decisione in merito alla domanda di licenza;

b) le procedure per la concessione di una licenza sono trasparenti, non discriminatorie, proporzionate e basate su criteri oggettivi; e

c) gli eventuali diritti di licenza ([42]) a carico dei richiedenti in relazione alle loro domande sono ragionevoli e non limitano di per sé la prestazione del servizio.

4. Su richiesta, sono comunicati al richiedente lo stato di una domanda di licenza e i motivi del diniego di una licenza. Ciascuna parte, conformemente alle proprie disposizioni legislative e regolamentari, mantiene in vigore o istituisce una procedura che consente ai richiedenti di presentare ricorso dinanzi a un organo interno indipendente avverso il diniego di una licenza. Tale procedura è trasparente, non discriminatoria e si basa su criteri oggettivi.

ARTICOLO 10.25

Indipendenza dell'organismo di regolamentazione

Ciascuna parte può designare un organismo di regolamentazione, specifico o no per il settore dei servizi postali. L'organismo di regolamentazione è giuridicamente separato dai prestatori di servizi postali, ai quali non risponde del proprio operato. Le decisioni degli organismi di regolamentazione e le procedure da essi seguite sono imparziali nei confronti di tutti i partecipanti al mercato.

SOTTOSEZIONE 4

SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE

ARTICOLO 10.26

Ambito di applicazione

1. La presente sottosezione stabilisce i principi del quadro normativo per i servizi di telecomunicazione diversi dalla radiodiffusione ([43]), per i quali ciascuna parte ha assunto impegni specifici conformemente al presente capo.

2. Nessuna disposizione della presente sottosezione può essere interpretata nel senso di:

a) imporre a una parte di autorizzare un prestatore di servizi di telecomunicazione dell'altra parte a istituire, costruire, acquisire, affittare, gestire o fornire reti o servizi di trasporto di telecomunicazioni, salvo quanto previsto agli allegati 10-A, 10-B, 10-C e 10-E; o

b) imporre a una parte di obbligare i prestatori di servizi sotto la sua giurisdizione a istituire, costruire, acquisire, affittare, gestire o fornire reti o servizi di trasporto di telecomunicazioni che non siano offerti al pubblico in generale.

([42]) I diritti di licenza non comprendono i pagamenti dovuti per la partecipazione ad aste, gare o altri mezzi non discriminatori di assegnazione delle concessioni, né i contributi obbligatori alla fornitura dei servizi universali.

([43]) Per «radiodiffusione» si intende la radiocomunicazione in cui le trasmissioni sono destinate alla ricezione diretta da parte del pubblico; può includere la trasmissione sonora e la trasmissione televisiva. I prestatori di servizi di radiodiffusione sono considerati prestatori di servizi pubblici di trasporto di telecomunicazioni e le loro reti sono considerate reti pubbliche di trasporto di telecomunicazioni, se e in quanto tali reti siano utilizzate anche per la prestazione di servizi pubblici di trasporto di telecomunicazioni.

ARTICOLO 10.27

Definizioni

Ai fini della presente sottosezione si applicano le definizioni seguenti:

a) «infrastrutture di telecomunicazione essenziali» ([44]): le infrastrutture di una rete pubblica di trasporto di telecomunicazioni e di un servizio pubblico di trasporto di telecomunicazioni che:

i) sono fornite in modo esclusivo o predominante da un unico fornitore o da un numero ristretto di fornitori; e

ii) non possono in pratica essere sostituite, sul piano economico o tecnico, ai fini della prestazione del servizio;

b) «interconnessione»: il collegamento tra fornitori di reti di trasporto di telecomunicazioni o di servizi di trasporto di telecomunicazioni al fine di consentire agli utenti di un prestatore di servizi di telecomunicazione di comunicare con gli utenti di un altro prestatore di servizi di telecomunicazione e di accedere ai servizi di telecomunicazione forniti da un altro prestatore di servizi di telecomunicazione;

c) «licenza»: qualsiasi forma di autorizzazione, comprese le procedure di registrazione, dichiarazione o notifica o altre, quale definita nelle disposizioni legislative e regolamentari di una parte, che stabilisce diritti e obblighi specifici del settore delle telecomunicazioni, rilasciata a un singolo prestatore di servizi di telecomunicazione da un'autorità di regolamentazione e necessaria per la fornitura di un servizio di telecomunicazione;

d) «fornitore principale»: nel settore delle telecomunicazioni, un fornitore di reti o servizi di trasporto di telecomunicazioni in grado di influire sostanzialmente in termini di prezzi e di offerta sulle modalità di partecipazione al mercato dei servizi di telecomunicazione di cui trattasi, per effetto del controllo esercitato su infrastrutture essenziali o dello sfruttamento della propria posizione in tale mercato;

e) «rete pubblica di trasporto di telecomunicazioni»: l'infrastruttura pubblica di telecomunicazione che permette la telecomunicazione tra più punti terminali definiti;

f) «servizio pubblico di trasporto di telecomunicazioni»: qualsiasi servizio di trasporto di telecomunicazioni che una parte chiede, in forma esplicita o di fatto, sia offerto al pubblico in generale;

g) «autorità di regolamentazione»: l'organismo o gli organismi incaricati di regolamentare le telecomunicazioni di cui alla presente sottosezione;

h) «prestatore di servizi»: una persona cui è stata rilasciata una licenza per la prestazione di servizi di telecomunicazione;

i) «servizi di telecomunicazione»: tutti i servizi che consistono nella trasmissione e nella ricezione di segnali elettromagnetici, esclusi i servizi che forniscono o esercitano un controllo editoriale sui contenuti trasmessi; e

j) «servizio universale»: l'insieme di servizi di qualità determinata che deve essere messo a disposizione di tutti gli utenti nel territorio di una parte, indipendentemente dal luogo geografico in cui essi si trovano e a prezzi accessibili.

([44]) Per la Repubblica del Paraguay e la Repubblica orientale dell'Uruguay, per «infrastrutture di telecomunicazione essenziali» si intendono le infrastrutture di una rete pubblica di trasporto di telecomunicazioni e di un servizio pubblico di trasporto di telecomunicazioni conformemente alla definizione prevista nel rispettivo diritto nazionale.

ARTICOLO 10.28

Autorità di regolamentazione

1. Ciascuna parte provvede affinché la propria autorità di regolamentazione dei servizi di telecomunicazione sia giuridicamente distinta e funzionalmente indipendente da qualsiasi prestatore di servizi di telecomunicazione.

2. L'autorità di regolamentazione dispone di poteri e risorse sufficienti per la regolamentazione del settore. Le competenze dell'autorità di regolamentazione sono rese pubbliche in una forma chiara e facilmente accessibile, in particolare qualora tali funzioni siano assegnate a più organismi.

3. Le decisioni dell'autorità di regolamentazione e le procedure da essa seguite sono imparziali nei confronti di tutti i partecipanti al mercato.

4. Un prestatore di servizi di telecomunicazione interessato da una decisione di un'autorità di regolamentazione ha il diritto di ricorrere avverso tale decisione presso un organo interno di ricorso indipendente dalle parti interessate e dall'autorità di regolamentazione. Le decisioni dell'organo di ricorso, qualora non si tratti di un organo giurisdizionale, sono motivate per iscritto e sono soggette al riesame di un'autorità giudiziaria o amministrativa interna imparziale e indipendente.

ARTICOLO 10.29

Licenze per la prestazione di servizi di telecomunicazione

1. Ciascuna parte provvede affinché una licenza sia rilasciata, mediante una procedura semplificata ogniqualvolta possibile.

2. Ciascuna parte provvede affinché i termini e le condizioni per la concessione dei diritti d'uso dei numeri e delle frequenze siano resi pubblici.

3. Se una parte impone un obbligo di licenza:

a) tutti i criteri per il rilascio delle licenze sono resi pubblici;

b) è reso noto il ragionevole periodo di tempo normalmente necessario per l'adozione di una decisione in merito al rilascio di una licenza dopo la presentazione della domanda completa;

c) in caso di diniego della licenza, i motivi di tale diniego sono comunicati per iscritto al richiedente, su richiesta; e

d) il richiedente cui sia stata negata la licenza ha il diritto di ricorrere dinanzi a un organo interno di ricorso per accertare se la licenza sia stata negata ingiustificatamente.

ARTICOLO 10.30

Pratiche anticoncorrenziali

Ciascuna parte adotta o mantiene in vigore misure appropriate volte a impedire che tutti i prestatori di servizi di telecomunicazione che, singolarmente o in gruppo, rappresentano un fornitore principale ([45]), avviino o mantengano in essere pratiche anticoncorrenziali. Tali pratiche anticoncorrenziali possono comprendere l'abuso di posizione dominante e qualsiasi pratica, condotta o raccomandazione individuale o concordata che abbia l'effetto di restringere, limitare, ostacolare, falsare o impedire la concorrenza corrente o futura sul mercato rilevante.

([45]) Per la Repubblica orientale dell'Uruguay, l'ambito di applicazione del presente articolo si estende a tutti i prestatori di servizi di telecomunicazione.

ARTICOLO 10.31

Accesso alle infrastrutture di telecomunicazione essenziali

Ciascuna parte provvede affinché un fornitore principale ([46]) nel proprio territorio conceda ai fornitori l'accesso alle proprie infrastrutture di telecomunicazione essenziali secondo termini e a condizioni ragionevoli e non discriminatori ([47]), anche per quanto riguarda le tariffe, le norme tecniche, le specifiche, la qualità e la manutenzione.

ARTICOLO 10.32

Interconnessione

1. Ciascuna parte provvede affinché i fornitori autorizzati a prestare servizi di telecomunicazione nel suo territorio abbiano il diritto di negoziare l'interconnessione con altri fornitori di reti pubbliche di trasporto di telecomunicazioni e di servizi pubblici di trasporto di telecomunicazioni. L'interconnessione dovrebbe, in linea di principio, essere concordata sulla base di trattative commerciali tra i fornitori interessati.

2. Ciascuna parte provvede affinché i prestatori di servizi di telecomunicazione che acquisiscono informazioni da un altro prestatore di servizi di telecomunicazione nel corso delle trattative sugli accordi di interconnessione utilizzino tali informazioni esclusivamente ai fini per i quali sono state fornite e osservino sempre gli obblighi di riservatezza riguardo alle informazioni trasmesse o memorizzate.

3. L'interconnessione con un fornitore principale ([48]) è garantita in corrispondenza di ogni punto tecnicamente praticabile della rete. Tale interconnessione è assicurata:

a) secondo termini e condizioni, comprese norme tecniche e specifiche, e tariffe non discriminatori e a un livello qualitativo non meno favorevole di quello che il fornitore principale assicura per i propri servizi simili o per i servizi simili di prestatori di servizi ad esso non collegati, o per le sue controllate o altre imprese affiliate;

b) tempestivamente, secondo termini e condizioni, comprese norme tecniche e specifiche, che siano trasparenti, ragionevoli, tenuto conto della fattibilità economica, e sufficientemente dettagliati da consentire al fornitore di non pagare per risorse o componenti di rete di cui non ha bisogno per il servizio da fornire; e

c) su richiesta di un altro prestatore di servizi di telecomunicazione e, se del caso, previa valutazione da parte dell'autorità di regolamentazione, in corrispondenza di qualsiasi punto tecnicamente praticabile supplementare rispetto ai punti terminali di rete offerti alla maggioranza degli utenti, a tariffe ragionevoli.

4. Le norme applicabili all'interconnessione con un fornitore principale sono rese pubbliche.

5. I fornitori principali rendono pubblici i loro accordi di interconnessione o le loro offerte di interconnessione di riferimento, a seconda dei casi.

6. Ciascuna parte provvede affinché un prestatore di servizi di telecomunicazione che richieda l'interconnessione con un fornitore principale abbia il diritto di rivolgersi, in qualsiasi momento oppure una volta trascorso un periodo di tempo ragionevole che sia stato reso pubblico, a un organo interno indipendente per la risoluzione delle controversie concernenti i termini, le condizioni e le tariffe appropriati per l'interconnessione. Tale organo interno indipendente può essere l'autorità di regolamentazione di cui all'articolo 10.28.

([46]) Per la Repubblica orientale dell'Uruguay, l'ambito di applicazione del presente articolo si estende a tutti i prestatori.

([47]) Ai fini della presente sottosezione, «non discriminatorio» è da intendersi con riferimento al trattamento nazionale, come definito all'articolo 10.4, nonché con riferimento all'uso specifico settoriale del termine, nel senso di termini e condizioni non meno favorevoli di quelli accordati ad altri utenti di reti pubbliche di trasporto di telecomunicazioni simili o servizi pubblici di trasporto di telecomunicazioni simili in circostanze analoghe.

([48]) Per la Repubblica orientale dell'Uruguay, l'ambito di applicazione del presente articolo si estende a tutti i prestatori di servizi di telecomunicazione.

ARTICOLO 10.33

Risorse scarse

Ciascuna parte espleta le proprie procedure per la concessione dei diritti d'uso di risorse scarse, comprese le frequenze, i numeri e i diritti di passaggio, in modo obiettivo, tempestivo, trasparente e non discriminatorio. Nella misura del possibile ciascuna parte rende pubblico lo stato corrente delle bande di frequenza attribuite, ma non sussiste l'obbligo di indicare in dettaglio le frequenze riservate a specifici usi pubblici.

ARTICOLO 10.34

Servizio universale

1. Ciascuna parte ha il diritto di definire il tipo di obblighi di servizio universale che intende mantenere e di stabilirne l'ambito di applicazione e le modalità di attuazione. Ciascuna parte gestisce gli obblighi di servizio universale in modo trasparente, obiettivo, non discriminatorio e proporzionato.

2. Se la designazione di un fornitore del servizio universale è aperta a più fornitori di reti o servizi di telecomunicazione, le procedure in questione sono aperte a tutti i prestatori di servizi. La designazione avviene sulla base di un meccanismo efficiente, trasparente e non discriminatorio.

ARTICOLO 10.35

Riservatezza delle informazioni

Ciascuna parte garantisce la riservatezza delle telecomunicazioni e dei relativi dati sul traffico trasmessi attraverso l'uso di reti pubbliche di trasporto di telecomunicazioni e servizi pubblici di trasporto di telecomunicazioni, a condizione che le misure applicate a tal fine non costituiscano un mezzo di discriminazione arbitraria o ingiustificata o una restrizione dissimulata degli scambi di servizi.

ARTICOLO 10.36

Controversie tra fornitori

Ciascuna parte provvede affinché, in caso di controversia tra fornitori, l'autorità di regolamentazione ([49]) interessata, su richiesta di una delle parti coinvolte nella controversia, emani una decisione vincolante per risolverla nel più breve tempo possibile.

ARTICOLO 10.37

Servizi di roaming internazionale

1. Ciascuna parte si adopera per cooperare sulla promozione di tariffe trasparenti e ragionevoli dei servizi di roaming internazionale al fine di promuovere l'aumento degli scambi tra le parti e migliorare il benessere dei consumatori.

2. Ciascuna parte provvede affinché i prestatori di servizi di telecomunicazione che forniscono servizi di roaming internazionale per i servizi vocali, di messaggistica e di trasmissione di dati prestino tali servizi:

a) con una qualità simile a quella offerta ai propri clienti al dettaglio nel proprio paese di stabilimento; e

b) con informazioni chiare e prontamente disponibili in merito all'accesso ai servizi e ai relativi prezzi.

3. Le parti cooperano per monitorare l'attuazione dei paragrafi 1 e 2 nonché per quanto riguarda altre questioni relative ai servizi di roaming internazionale che possano essere individuate.

4. Il presente articolo non impone a una parte di disciplinare le tariffe o le condizioni applicabili ai servizi di roaming internazionale.

([49]) Si precisa che, nel caso del Mercosur, si fa riferimento all'autorità di regolamentazione di ciascuno Stato del Mercosur firmatario.

SOTTOSEZIONE 5

SERVIZI FINANZIARI

ARTICOLO 10.38

Ambito di applicazione

La presente sottosezione si applica alle misure di una parte che incidono sulla prestazione di servizi finanziari.

ARTICOLO 10.39

Definizioni

1. Ai fini della presente sottosezione si applicano le definizioni seguenti:

a) «servizio finanziario»: qualsiasi servizio di carattere finanziario offerto da un prestatore di servizi finanziari di una parte; i servizi finanziari comprendono le attività seguenti:

i) servizi assicurativi e connessi:

A) assicurazione diretta (compresa la coassicurazione):

1) ramo vita; e

2) ramo danni;

B) riassicurazione e retrocessione;

C) intermediazione assicurativa (ad esempio attività di broker e di agenzia); e

D) servizi accessori del settore assicurativo, quali consulenza, calcolo attuariale, valutazione dei rischi e liquidazione sinistri; e

ii) servizi bancari e altri servizi finanziari (esclusa l'assicurazione):

A) accettazione dal pubblico di depositi e altri fondi rimborsabili;

B) prestiti di qualsiasi tipo, compresi crediti al consumo, crediti ipotecari, factoring e finanziamenti di operazioni commerciali;

C) leasing finanziario;

D) tutti i servizi di pagamento e trasferimento di denaro, compresi carte di credito, di debito e di debito differito, traveller's cheques e bonifici bancari;

E) garanzie e impegni;

F) operazioni per conto proprio o per conto della clientela in borsa, sul mercato ristretto o altrove, relative a:

1) strumenti del mercato monetario (compresi assegni, cambiali, certificati di deposito);

2) valuta estera;

3) prodotti derivati, compresi, a titolo esemplificativo, contratti a termine e opzioni;

4) strumenti relativi a tassi di cambio e d'interesse, inclusi prodotti quali swap o contratti sui tassi a termine del tipo forward rate agreement;

5) valori mobiliari; e

6) altri strumenti negoziabili e altre attività finanziarie, compresi i lingotti;

G) partecipazione all'emissione di qualsiasi genere di titoli, compresi la sottoscrizione e il collocamento in qualità di agente (in forma pubblica o privata), nonché la prestazione di servizi connessi;

H) intermediazione nel mercato monetario;

I) gestione patrimoniale, ad esempio gestione di cassa o di portafoglio, tutte le forme di gestione di investimenti collettivi, fondi pensione, servizi di custodia, di deposito e amministrazione fiduciaria;

J) servizi di liquidazione e compensazione relativi ad attività finanziarie, compresi titoli, prodotti derivati e altri strumenti negoziabili;

K) fornitura e trasmissione di informazioni finanziarie, e elaborazione di dati finanziari e relativo software da parte di prestatori di altri servizi finanziari; e

L) servizi finanziari di consulenza, intermediazione e altri servizi finanziari accessori, relativi a tutte le attività di cui alle lettere da A) a K), comprese referenze bancarie e informazioni commerciali, ricerche e consulenze in merito a investimenti e portafogli e consulenze su acquisizioni e su ristrutturazioni e strategie aziendali;

b) «prestatore di servizi finanziari»: qualsiasi persona fisica o giuridica di una parte, esclusi i soggetti pubblici, che intenda prestare o presti servizi finanziari;

c) «nuovo servizio finanziario»: un servizio di carattere finanziario, compresi i servizi connessi a prodotti nuovi ed esistenti o alla modalità di erogazione del prodotto, che non è fornito da alcun prestatore di servizi finanziari nel territorio di una parte, ma è fornito nel territorio dell'altra parte;

d) «organismo di autoregolamentazione»: un organismo non governativo, compresa qualsiasi organizzazione o associazione, che esercita poteri di regolamentazione o di vigilanza sui prestatori di servizi finanziari su delega di una parte;

e) «soggetto pubblico»:

i) un governo, una banca centrale o un'autorità monetaria di una parte, o un soggetto di proprietà di una parte o da essa controllato, che svolge principalmente funzioni pubbliche o attività a fini pubblici, ad esclusione di soggetti operanti principalmente nel settore della prestazione di servizi finanziari su base commerciale; o

ii) un soggetto privato che svolge funzioni di norma espletate da una banca centrale o da un'autorità monetaria, nell'esercizio di tali funzioni.

2. Ai fini della presente sottosezione, e unicamente in relazione ai servizi contemplati dalla presente sottosezione, per «servizi prestati nell'esercizio dei pubblici poteri» si intendono:

a) le attività svolte da una banca centrale o da un'autorità monetaria, ovvero da qualsiasi altro soggetto pubblico, in applicazione della politica monetaria o della politica dei cambi;

b) le attività che rientrano in un regime obbligatorio di previdenza sociale o in regimi pensionistici pubblici; e

c) altre attività svolte da un soggetto pubblico per conto dello Stato, ovvero su garanzia dello stesso o col ricorso a risorse finanziarie pubbliche.

Ove una parte consenta che i suoi prestatori di servizi finanziari svolgano un'attività tra quelle di cui alle lettere b) o c) in concorrenza con un soggetto pubblico o un prestatore di servizi finanziari, il termine «servizi finanziari» comprende tali attività, che pertanto rientrano nell'ambito di applicazione del presente capo.

3. La definizione generale di «servizi prestati nell'esercizio dei pubblici poteri» di cui all'articolo 10.1, paragrafo 6, non si applica ai servizi contemplati dalla presente sottosezione.

ARTICOLO 10.40

Misure prudenziali

1. Nessuna disposizione del presente accordo può essere interpretata nel senso di impedire a una parte di adottare misure per motivi prudenziali, tra cui:

a) proteggere investitori, titolari di depositi, partecipanti ai mercati finanziari, titolari di polizze o persone nei confronti delle quali un prestatore di servizi finanziari ha un obbligo fiduciario; o

b) garantire l'integrità e la stabilità del sistema finanziario di una parte.

2. Qualora non siano conformi alle disposizioni della presente sottosezione, le misure in questione non sono utilizzate dalle parti per eludere gli impegni o gli obblighi ivi previsti.

3. Nessuna disposizione del presente accordo può essere interpretata come obbligo per una parte di rivelare informazioni relative agli affari e alla contabilità di singoli clienti o informazioni riservate o esclusive di cui siano in possesso soggetti pubblici.

ARTICOLO 10.41

Efficacia e trasparenza della normativa nel settore dei servizi finanziari

1. Ciascuna parte si adopera al meglio per rendere disponibile anticipatamente a tutte le persone interessate qualsiasi misura di applicazione generale che propone di adottare. Tale misura è resa disponibile mediante:

a) una pubblicazione ufficiale; o

b) un'altra forma scritta o elettronica.

2. L'autorità finanziaria competente di ciascuna parte comunica agli interessati i requisiti per la compilazione delle domande inerenti alla prestazione di servizi finanziari.

3. Su istanza di un richiedente, l'autorità finanziaria competente gli fornisce informazioni sullo stato della domanda presentata. Qualora abbia bisogno di acquisire ulteriori informazioni dal richiedente, tale autorità ne dà notifica allo stesso senza indebito ritardo.

4. Ciascuna parte si adopera al meglio affinché nel proprio territorio siano attuate e applicate le norme concordate a livello internazionale in materia di regolamentazione e vigilanza del settore dei servizi finanziari e di lotta contro l'evasione e l'elusione fiscali. Tali norme concordate a livello internazionale comprendono quelle adottate dal G20, dal Consiglio per la stabilità finanziaria, dal Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria, dall'Associazione internazionale delle autorità di vigilanza delle assicurazioni, dall'Organizzazione internazionale delle commissioni sui valori mobiliari, dal GAFI e dal Forum globale dell'OCSE sulla trasparenza e lo scambio di informazioni a fini fiscali, e i principi internazionali d'informativa finanziaria. A tal fine le parti cooperano e si scambiano informazioni ed esperienze su questi temi.

ARTICOLO 10.42

Nuovi servizi finanziari

1. Ciascuna parte consente ai prestatori di servizi finanziari dell'altra parte stabiliti nel proprio territorio di prestare nel proprio territorio nuovi servizi finanziari rientranti nell'ambito dei sottosettori dei servizi finanziari oggetto di impegni di cui agli allegati 10-A, 10-B, 10-C e 10-E e fatti salvi i termini, le limitazioni, le condizioni e le qualifiche ivi stabiliti.

2. Un nuovo servizio finanziario è prestato conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari della parte nel cui territorio è prevista la prestazione ed è soggetto all'approvazione, alla regolamentazione e alla vigilanza delle autorità competenti di tale parte.

ARTICOLO 10.43

Riconoscimento delle misure prudenziali

1. Una parte ha facoltà di riconoscere le misure prudenziali dell'altra parte nel determinare le modalità di applicazione delle rispettive misure relative ai servizi finanziari. Tale riconoscimento, ottenibile attraverso procedure di armonizzazione o in altro modo, si può basare su un accordo o un'intesa o essere accordato autonomamente.

2. Una parte che sia firmataria di un accordo o di un'intesa di cui al paragrafo 1, futuri o esistenti, con un paese terzo offre adeguate possibilità all'altra parte di negoziare la sua adesione a tali accordi o intese, ovvero di negoziarne di analoghi con tale parte, in circostanze in cui vi sia equivalenza della regolamentazione, della vigilanza, dell'applicazione della regolamentazione e, se del caso, delle procedure concernenti la condivisione delle informazioni tra le parti dell'accordo o dell'intesa. Una parte che accordi il riconoscimento in via autonoma offre all'altra parte adeguate possibilità di dimostrare l'esistenza delle suddette circostanze.

ARTICOLO 10.44

Organismi di autoregolamentazione

1. Se una parte impone l'appartenenza, la partecipazione o l'adesione a un organismo di autoregolamentazione affinché i prestatori di servizi finanziari dell'altra parte possano prestare servizi finanziari in condizioni di parità con i prestatori di servizi finanziari della parte, o se una parte concede, direttamente o indirettamente, a un organismo di autoregolamentazione privilegi o vantaggi per la prestazione di servizi finanziari, tale parte provvede affinché detti organismi di autoregolamentazione garantiscano l'applicazione dell'articolo 10.4 nei confronti dei prestatori di servizi finanziari stabiliti nel territorio di tale parte.

2. Si precisa che nessuna disposizione del presente articolo impedisce a un organismo di autoregolamentazione di cui al paragrafo 1 di adottare prescrizioni o procedure proprie non discriminatorie. Tali misure, nella misura in cui siano prese da organismi non governativi e non siano prese in relazione all'esercizio dei poteri delegati da amministrazioni o autorità centrali, regionali o locali, non sono considerate misure di una parte e non rientrano nell'ambito di applicazione del presente capo.

ARTICOLO 10.45

Sistemi di pagamento e di compensazione

Ciascuna parte, sulla base delle prescrizioni regolamentari e conformemente all'articolo 10.4, concede ai prestatori di servizi finanziari dell'altra parte stabiliti nel suo territorio l'accesso agli strumenti di pagamento e di compensazione gestiti da soggetti pubblici e ai finanziamenti e rifinanziamenti ufficiali disponibili nel corso delle operazioni commerciali ordinarie. Il presente articolo non è inteso a conferire l'accesso agli strumenti di un prestatore di ultima istanza di una parte (la banca centrale nazionale o qualsiasi altra autorità monetaria).

SOTTOSEZIONE 6

COMMERCIO ELETTRONICO

ARTICOLO 10.46

Obiettivo e ambito di applicazione

1. Le parti, riconoscendo che il commercio elettronico migliora le opportunità commerciali in molte attività economiche, convengono di promuoverne lo sviluppo tra loro, anche cooperando in merito alle problematiche da esso poste nel quadro delle disposizioni della presente sottosezione.

2. La presente sottosezione si applica alle misure che incidono sugli scambi per via elettronica.

3. Le parti riconoscono il principio di neutralità tecnologica nel commercio elettronico.

4. Le disposizioni della presente sottosezione non si applicano ai servizi di gioco d'azzardo, ai servizi di radiodiffusione, ai servizi audiovisivi, ai servizi dei notai o di professioni equivalenti e ai servizi di rappresentanza legale.

ARTICOLO 10.47

Definizioni

Ai fini della presente sottosezione si applicano le definizioni seguenti:

a) «consumatore»: qualsiasi persona fisica, o persona giuridica se previsto dalle disposizioni legislative e regolamentari nazionali di ciascuna parte, che utilizza o chiede di utilizzare un servizio pubblico di trasporto di telecomunicazioni, definito all'articolo 10.27, lettera f), per fini che esulano dalle proprie attività commerciali, imprenditoriali o professionali;

b) «comunicazione di commercializzazione diretta»: qualsiasi forma di pubblicità mediante la quale una persona trasmette messaggi commerciali direttamente agli utenti finali attraverso una rete pubblica di telecomunicazione; ai fini del presente accordo sono compresi almeno la posta elettronica e i messaggi di testo e multimediali (SMS e MMS);

c) «servizio di autenticazione elettronica»: un servizio che consente la conferma:

   i) dell'identificazione elettronica di una persona; o

   ii) dell'origine e dell'integrità di dati in forma elettronica;

d) «firma elettronica»: dati in forma elettronica acclusi oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici e conformi alle prescrizioni seguenti:

   i) sono utilizzati da una persona fisica per concordare i dati elettronici cui si riferiscono o da una persona giuridica al fine di garantire l'origine e l'integrità dei dati elettronici cui si riferiscono; e

   ii) sono collegati ai dati elettronici cui si riferiscono in modo da consentire l'identificazione di ogni successiva modifica di tali dati; e

e) «utente finale»: qualsiasi persona che utilizza o chiede di utilizzare un servizio di telecomunicazione accessibile al pubblico in qualità di consumatore o per fini commerciali, imprenditoriali o professionali.

ARTICOLO 10.48

Dazi doganali sulle trasmissioni per via elettronica

1. Le parti non impongono dazi doganali sulle trasmissioni per via elettronica tra una persona di una parte e una persona dell'altra parte.

2. Si precisa che il paragrafo 1 non osta a che una parte imponga imposte, diritti o altri oneri interni sulle trasmissioni per via elettronica, purché tali imposte, diritti o oneri siano imposti in modo compatibile con il presente accordo.

ARTICOLO 10.49

Principio della non autorizzazione preventiva

1. Le parti si adoperano per non imporre un'autorizzazione preventiva per la prestazione di un servizio per via elettronica, per il solo motivo che il servizio è prestato per via elettronica, e per non adottare né mantenere in vigore altre prescrizioni di effetto equivalente.

2. Il paragrafo 1 non si applica ai servizi di telecomunicazione quali definiti all'articolo 10.27, lettera i), e ai servizi finanziari quali definiti all'articolo 10.39, paragrafo 1, lettera a).

3. Si precisa che nulla osta a che una parte adotti o mantenga in vigore misure incompatibili con il paragrafo 1 volte a conseguire un legittimo obiettivo di politica pubblica conformemente:

a) all'articolo 10.1, paragrafo 4;

b) all'articolo 10.40;

c) all'articolo 20.1; e

d) all'articolo 20.2.

ARTICOLO 10.50

Stipula di contratti per via elettronica

Ciascuna parte provvede affinché il proprio ordinamento giuridico consenta la stipula di contratti per via elettronica e le proprie disposizioni legislative e regolamentari per i processi contrattuali non pongano in essere ostacoli all'uso di contratti stipulati per via elettronica né li privino di effetti giuridici e validità per il fatto che sono stati stipulati per via elettronica, a meno che ciò non sia previsto dalle proprie disposizioni legislative e regolamentari ([50]).

ARTICOLO 10.51

Servizi di firma elettronica e di autenticazione elettronica

1. Le parti non negano gli effetti giuridici e l'ammissibilità come prova in procedimenti giudiziari di un servizio di firma elettronica e di autenticazione elettronica per il solo motivo che è in forma elettronica.

2. Le parti non adottano né mantengono in vigore misure che disciplinano i servizi di firma elettronica e di autenticazione elettronica tali da:

a) vietare alle parti di un'operazione elettronica di determinare reciprocamente gli opportuni metodi elettronici per la transazione; o

b) privare le parti di un'operazione elettronica della possibilità di dimostrare alle autorità giudiziarie o amministrative che la loro operazione elettronica è conforme alle prescrizioni giuridiche relative ai servizi di firma elettronica o di autenticazione elettronica.

ARTICOLO 10.52

Comunicazioni di commercializzazione diretta indesiderate

1. Ciascuna parte si adopera per proteggere efficacemente gli utenti finali dalle comunicazioni di commercializzazione diretta indesiderate.

2. Ciascuna parte si adopera per garantire che le persone non inviino comunicazioni di commercializzazione diretta ai consumatori che non hanno dato il loro consenso ([51]) a riceverle.

3. Fatto salvo il paragrafo 2, ciascuna parte consente alle persone che, conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari di tale parte, hanno raccolto i dati di contatto di un consumatore nel contesto della vendita di un prodotto o di un servizio di inviare a detto consumatore comunicazioni di commercializzazione diretta per propri prodotti o servizi analoghi.

4. Ciascuna parte si adopera per garantire che le comunicazioni di commercializzazione diretta siano chiaramente identificabili come tali, indichino chiaramente per conto di chi sono inviate e contengano le informazioni necessarie a consentire agli utenti finali di chiederne la cessazione a titolo gratuito e in qualsiasi momento.

([50]) Il presente articolo non si applica ai contratti che creano o trasferiscono diritti relativi a beni immobili; ai contratti che richiedono per legge l'intervento di organi giurisdizionali, pubblici poteri o professioni che esercitano pubblici poteri; ai contratti di fideiussione e di garanzia prestate da persone che agiscono a fini che esulano dalle loro attività commerciali, imprenditoriali o professionali; e ai contratti disciplinati dal diritto di famiglia o di successione.

([51]) Il consenso è definito conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari di ciascuna parte.

ARTICOLO 10.53

Protezione dei consumatori

1. Le parti riconoscono l'importanza di adottare e mantenere in vigore misure trasparenti ed efficaci intese a proteggere i consumatori che effettuano operazioni di commercio elettronico, anche da pratiche commerciali ingannevoli e fraudolente.

2. Ai fini del paragrafo 1, le parti adottano o mantengono in vigore misure che contribuiscono a consolidare la fiducia dei consumatori, comprese misure che vietano le pratiche commerciali fraudolente e ingannevoli. Tali misure prevedono, tra l'altro:

a) il diritto dei consumatori a informazioni chiare e complete riguardanti il servizio e il relativo prestatore;

b) l'obbligo per i professionisti di agire in buona fede e di attenersi a pratiche di mercato oneste, anche in risposta alle domande dei consumatori;

c) il divieto di addebitare ai consumatori servizi non richiesti o forniti per un periodo di tempo non autorizzato dal consumatore; e

d) l'accesso dei consumatori a mezzi di ricorso al fine di rivendicare i propri diritti, anche per quanto riguarda il diritto di avvalersi di mezzi di ricorso qualora i servizi siano stati pagati e non prestati secondo quanto concordato.

3. Le parti riconoscono l'importanza della cooperazione tra i rispettivi organi incaricati della protezione dei consumatori o altri organismi competenti per quanto riguarda le attività connesse al commercio elettronico al fine di tutelare i consumatori e rafforzarne la fiducia.

ARTICOLO 10.54

Cooperazione regolamentare in materia di commercio elettronico

1. Le parti mantengono, in base a termini e condizioni convenuti di comune accordo, la cooperazione e il dialogo sulle questioni attinenti alla regolamentazione del commercio elettronico, che hanno per temi, tra l'altro:

a) il riconoscimento e l'agevolazione di servizi di firma elettronica e di autenticazione elettronica transfrontalieri e interoperabili;

b) la responsabilità dei prestatori intermediari di servizi per quanto riguarda la trasmissione o la memorizzazione delle informazioni;

c) il trattamento delle comunicazioni di commercializzazione diretta;

d) la protezione dei consumatori in relazione al commercio elettronico;

e) la promozione delle operazioni commerciali non cartacee; e

f) qualsiasi altra questione pertinente allo sviluppo del commercio elettronico.

2. La cooperazione di cui al paragrafo 1 si concentra sullo scambio di informazioni sulle rispettive disposizioni legislative e regolamentari delle parti in merito a detti temi come pure all'attuazione di tali disposizioni legislative e regolamentari.

ARTICOLO 10.55

Intesa sui servizi informatici

1. Le parti convengono che, ai fini della liberalizzazione degli scambi di servizi a norma degli articoli 10.3 e 10.4, i seguenti servizi sono considerati servizi informatici e servizi collegati, indipendentemente dal fatto che siano prestati tramite una rete, compresa internet:

a) consulenza, strategia, analisi, pianificazione, definizione delle specifiche, progettazione, sviluppo, installazione, implementazione, integrazione, collaudo, ricerca e correzione di errori, aggiornamento, supporto, assistenza tecnica o gestione in relazione a computer o sistemi informatici;

b) programmi informatici, definiti come serie di istruzioni necessarie a far funzionare e comunicare i computer (al loro interno e verso l'esterno), nonché consulenza, strategia, analisi, pianificazione, definizione delle specifiche, progettazione, sviluppo, installazione, implementazione, integrazione, collaudo, ricerca e correzione di errori, aggiornamento, adattamento, manutenzione, supporto, assistenza tecnica, gestione o uso in relazione a programmi informatici;

c) elaborazione dati, archiviazione dati, hosting di dati o servizi di banche dati;

d) servizi di manutenzione e riparazione di macchine e attrezzature per ufficio, compresi i computer; e

e) servizi di formazione del personale dei clienti nel campo dei programmi informatici, dei computer o dei sistemi informatici, non classificati altrove.

2. Si precisa che i servizi resi mediante l'utilizzo dei servizi informatici e dei servizi collegati non sono necessariamente considerati di per sé servizi informatici e servizi correlati.

SEZIONE D

DISPOSIZIONI FINALI ED ECCEZIONI

ARTICOLO 10.56

Punti di contatto

1. Entro 1 (uno) anno dalla data di entrata in vigore dell'accordo, ciascuna parte designa punti di contatto e comunica all'altra parte i relativi dati di contatto al fine di:

a) agevolare la comunicazione all'altra parte di informazioni relative all'attuazione del presente capo, quali:

i) aspetti commerciali e tecnici dell'offerta di servizi; e

ii) la registrazione, il riconoscimento e il conseguimento di qualifiche professionali; e

b) esaminare qualsiasi altra questione relativa all'attuazione del presente capo sollevata da una parte.

2. Ciascuna parte notifica senza indugio all'altra parte qualsiasi modifica di tali punti di contatto.

ARTICOLO 10.57

Sottocomitato per gli scambi di servizi e lo stabilimento

1. Il sottocomitato per gli scambi di servizi e lo stabilimento, istituito a norma dell'articolo 22.3, paragrafo 4, svolge le funzioni seguenti, oltre a quelle elencate all'articolo 22.3:

a) esegue i lavori tecnici preparatori in caso di revisione del presente capo conformemente all'articolo 10.58; e

b) discute temi pertinenti per gli scambi di servizi e lo stabilimento, comprese le opportunità di espansione degli investimenti reciproci nel settore dei servizi e in altri settori.

2. Il sottocomitato per gli scambi di servizi e lo stabilimento può invitare, su base ad hoc, rappresentanti dei soggetti pertinenti in possesso delle competenze necessarie in funzione delle questioni da discutere.

ARTICOLO 10.58

Clausola di riesame

Alla luce dei suoi obiettivi, il presente capo può essere riesaminato non prima di 3 (tre) anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo o nel contesto di un riesame globale del presente accordo.

ARTICOLO 10.59

Rifiuto di accordare benefici

Una parte ha facoltà di negare i benefici derivanti dal presente capo:

a) alla prestazione di un servizio, ove la parte stabilisca che tale servizio è fornito dal territorio o nel territorio di un paese terzo; o

b) a una persona giuridica, ove la parte stabilisca che si tratta di una persona giuridica di un paese terzo.

CAPO 11

TRASFERIMENTI O PAGAMENTI PER OPERAZIONI SUL CONTO CORRENTE, MOVIMENTI DI CAPITALI E MISURE DI SALVAGUARDIA TEMPORANEE

ARTICOLO 11.1

Conto capitale

Per quanto attiene alle operazioni riguardanti il conto capitale e il conto finanziario della bilancia dei pagamenti, ciascuna parte autorizza la libera circolazione dei capitali ai fini dello stabilimento degli investimenti diretti, secondo quanto previsto al capo 10. Tale circolazione comprende la liquidazione o il rimpatrio di detti capitali.

ARTICOLO 11.2

Conto corrente

Ciascuna parte autorizza, in valuta liberamente convertibile e a norma dell'accordo istitutivo del Fondo monetario internazionale adottato a Bretton Woods, New Hampshire, il 22 luglio 1944 alla conferenza monetaria e finanziaria delle Nazioni Unite («accordo istitutivo del Fondo monetario internazionale»), tutti i pagamenti e i trasferimenti attinenti alle operazioni sul conto corrente della bilancia dei pagamenti che rientrano nell'ambito di applicazione del presente accordo.

ARTICOLO 11.3

Applicazione di disposizioni legislative e regolamentari relative ai trasferimenti o ai pagamenti per le operazioni sul conto corrente e ai movimenti di capitali

Nessuna disposizione degli articoli 11.1 e 11.2 può essere interpretata nel senso di impedire a una parte di applicare, in modo equo e non discriminatorio, tale da non costituire una restrizione dissimulata dei trasferimenti o dei pagamenti per le operazioni sul conto corrente o dei movimenti di capitali, le proprie disposizioni legislative e regolamentari in materia di:

a) fallimento, insolvenza o tutela dei diritti dei creditori;

b) emissione, negoziazione o commercio di titoli;

c) illeciti penali ([52]);

([52]) Si precisa che sono comprese le disposizioni legislative e regolamentari in materia di lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo.

d) informativa finanziaria o registrazione di trasferimenti, se necessario per assistere le autorità preposte all'applicazione della legge o alla regolamentazione finanziaria; o

e) esecuzione di sentenze nel quadro di procedimenti giurisdizionali.

ARTICOLO 11.4

Misure di salvaguardia temporanee

Se, in circostanze eccezionali, i trasferimenti o i pagamenti per le operazioni sul conto corrente o i movimenti di capitali causano o minacciano di causare gravi difficoltà per il funzionamento dell'Unione economica e monetaria dell'Unione europea, quest'ultima può adottare le misure di salvaguardia strettamente necessarie per far fronte a tali difficoltà o alla minaccia di tali difficoltà per un periodo non superiore a 6 (sei) mesi.

ARTICOLO 11.5

Restrizioni a salvaguardia della bilancia dei pagamenti

1. La parte che, in circostanze eccezionali, incontri gravi difficoltà legate alla bilancia dei pagamenti, anche per quanto riguarda il funzionamento della politica monetaria o della politica dei cambi, oppure difficoltà legate alla posizione finanziaria esterna, o una minaccia di tali gravi difficoltà, può adottare o mantenere in vigore misure restrittive per quanto riguarda i trasferimenti o i pagamenti per le operazioni sul conto corrente o i movimenti di capitali.

2. Le misure di cui al paragrafo 1:

a) non sono discriminatorie rispetto a quelle applicate a un paese terzo in situazioni simili;

b) sono compatibili, se del caso, con l'accordo istitutivo del Fondo monetario internazionale;

c) evitano di ledere inutilmente gli interessi commerciali, economici e finanziari dell'altra parte; e

d) hanno carattere temporaneo, sono proporzionali e strettamente necessarie per far fronte alle difficoltà.

Le misure di cui al paragrafo 1 sono eliminate progressivamente con il migliorare della situazione di cui al paragrafo 1. Qualora si verifichino circostanze estremamente eccezionali tali per cui una parte intenda prorogare dette misure oltre un periodo di 1 (uno) anno, tale parte notifica all'altra parte l'intenzione di introdurre tale proroga.

ARTICOLO 11.6

Disposizioni finali

1. Nessuna disposizione del presente capo può essere interpretata nel senso di limitare il diritto degli operatori economici delle parti di usufruire del trattamento più favorevole eventualmente previsto da altri accordi bilaterali o multilaterali in vigore sottoscritti dalla parte in questione.

2. Le parti si consultano per agevolare la circolazione dei capitali rientrante nell'ambito di applicazione del presente accordo tra loro al fine di promuovere gli obiettivi del presente accordo.

CAPO 12

APPALTI PUBBLICI

ARTICOLO 12.1

Obiettivi

Riconoscendo in che misura procedure d'appalto trasparenti, competitive e aperte contribuiscano allo sviluppo economico, le parti si propongono di garantire l'apertura effettiva dei rispettivi mercati degli appalti.

ARTICOLO 12.2

Definizioni

Ai fini del presente capo si applicano le definizioni seguenti:

a) «beni o servizi commerciali»: beni o servizi generalmente venduti od offerti in vendita in un contesto commerciale ad acquirenti non pubblici, e da questi abitualmente acquistati, a fini non pubblici;

b) «servizio di costruzione»: un servizio avente come obiettivo la realizzazione, tramite qualsiasi mezzo, di opere civili o immobiliari, in base alla divisione 51 della CPC;

c) «asta elettronica»: un processo iterativo in cui i fornitori utilizzano mezzi elettronici per presentare nuovi prezzi o nuovi valori quantificabili, diversi dal prezzo dell'offerta, connessi ai criteri di valutazione, o entrambi, e che consente la classificazione o la riclassificazione delle offerte;

d) «scritto» o «per iscritto»: qualsiasi formalizzazione verbale o numerica che possa essere letta, riprodotta e comunicata successivamente, comprese le informazioni trasmesse e memorizzate per via elettronica;

e) «gara a trattativa privata»: una procedura di gara in cui il soggetto appaltante contatta uno o più fornitori di sua scelta;

f) «misura»: qualsiasi disposizione legislativa o regolamentare, procedura, orientamento o prassi amministrativa o qualsiasi iniziativa di un soggetto appaltante relativi a un appalto disciplinato;

g) «elenco a uso ripetuto»: un elenco di fornitori che il soggetto appaltante ha riconosciuto rispondenti alle condizioni per l'inserimento nell'elenco stesso e che il soggetto appaltante intende utilizzare più di una volta;

h) «trattativa»: un modo di condurre la procedura di appalto nel rispetto dei principi di trasparenza e non discriminazione, limitato a situazioni specifiche in cui i soggetti appaltanti sono autorizzati a negoziare con i fornitori quando sono soddisfatte determinate condizioni;

i) «avviso di gara d'appalto»: l'avviso pubblicato da un soggetto appaltante con il quale i fornitori interessati sono invitati a presentare una domanda di partecipazione, un'offerta o entrambe;

j) «compensazioni»: qualsiasi misura che incentivi lo sviluppo locale o migliori i conti della bilancia dei pagamenti mediante l'uso di contenuti di origine locale, il rilascio di licenze tecnologiche, le prescrizioni in materia di investimenti, il countertrade (commercio in compensazione) o requisiti analoghi;

k) «gara aperta»: una procedura di gara in virtù della quale tutti i fornitori interessati possono presentare un'offerta;

l) «soggetto appaltante»: un soggetto indicato nelle appendici degli allegati da 12-A a 12-E;

m) «fornitore qualificato»: un fornitore che il soggetto appaltante riconosce in possesso dei requisiti per la partecipazione;

n) «gara mediante preselezione»: una procedura di gara in virtù della quale il soggetto appaltante invita a presentare offerte unicamente fornitori qualificati;

o) «servizi»: comprende i servizi di costruzione, salvo se diversamente indicato;

p) «norma»: un documento approvato da un organismo riconosciuto che definisce, per un uso comune e ripetuto, regole, orientamenti, caratteristiche di prodotti o servizi o i relativi processi e metodi di produzione, la cui osservanza non è obbligatoria. Una norma può inoltre comprendere o riguardare esclusivamente prescrizioni in materia di terminologia, simboli, imballaggio, marcatura o etichettatura applicabili a un bene, un servizio, un processo o un metodo di produzione;

q) «fornitore»: qualsiasi persona o gruppo di persone che fornisca o possa fornire beni o servizi; e

r) «specifiche tecniche»: qualsiasi prescrizione contenuta nell'appalto che:

i) stabilisca le caratteristiche dei beni o dei servizi oggetto dell'appalto, anche in termini di qualità, prestazioni, sicurezza e dimensioni, o i processi e i metodi richiesti per la loro produzione o fornitura; o

ii) stabilisca i criteri in materia di terminologia, simboli, imballaggio, marcatura o etichettatura applicabili a un bene o a un servizio.

ARTICOLO 12.3

Ambito di applicazione

1. Il presente capo si applica agli appalti disciplinati. Per «appalto disciplinato» si intende una procedura d'appalto a fini pubblici:

a) di beni, di servizi o di entrambi:

i) come specificato nelle appendici degli allegati di ciascuna parte da 12-A a 12-E; e

ii) per scopi diversi dalla vendita o dalla rivendita a fini commerciali o dalla produzione o la fornitura di beni o servizi destinati alla vendita o alla rivendita a fini commerciali;

b) in qualsiasi forma contrattuale, compresi l'acquisto, la locazione finanziaria e la locazione o l'acquisto a riscatto, con o senza opzione di acquisto;

c) il cui valore sia pari o superiore alle soglie corrispondenti precisate nelle appendici degli allegati di ciascuna parte da 12-A a 12-E al momento della pubblicazione dell'avviso conformemente all'articolo 12.13;

d) indetta da un soggetto appaltante specificato nelle appendici degli allegati di ciascuna parte da 12-A a 12-E; e

e) non altrimenti esclusa dai settori disciplinati.

2. Salvo disposizioni contrarie nelle appendici degli allegati di ciascuna parte da 12-A a 12-E, il presente capo non si applica:

a) all'acquisizione o alla locazione di terreni, edifici esistenti o altri beni immobili né ai diritti ad essi inerenti;

b) agli accordi non contrattuali o a qualsiasi forma di assistenza fornita da una parte, compresi accordi di cooperazione, sovvenzioni, prestiti, conferimenti di capitale, garanzie e incentivi fiscali, fornitura pubblica di beni e servizi a soggetti dell'amministrazione centrale, regionale o locale;

c) alla fornitura o all'acquisizione di servizi fiduciari o di deposito, di servizi di liquidazione e di gestione rivolti a enti finanziari regolamentati o di servizi connessi alla vendita, al rimborso e alla distribuzione di titoli del debito pubblico, compresi i prestiti e i titoli di Stato, i certificati di credito e altri titoli;

d) ai contratti di pubblico impiego; o

e) agli appalti indetti:

i) allo scopo specifico di prestare assistenza internazionale, compresi gli aiuti allo sviluppo;

ii) in base a particolari procedure o condizioni previste da un accordo internazionale sullo stazionamento di truppe;

iii) in base a particolari procedure o condizioni previste da un accordo internazionale sull'attuazione comune di un progetto da parte dei paesi firmatari; o

iv) in base a particolari procedure o condizioni di un'organizzazione internazionale, oppure finanziati mediante sovvenzioni, prestiti o altre forme di assistenza internazionali, qualora la procedura o la condizione applicabile sia incompatibile con il presente capo.

3. Ciascuna parte specifica in ciascuna delle appendici degli allegati da 12-A a 12-E le informazioni seguenti:

a) nelle appendici 12-A-1, 12-B-1, 12-C-1, 12-D-1 e 12-E-1, i soggetti dell'amministrazione centrale le cui procedure di appalto sono disciplinate dal presente capo;

b) nelle appendici 12-A-2, 12-B-2, 12-C-2, 12-D-2 e 12-E-2, i soggetti dell'amministrazione regionale e locale le cui procedure di appalto sono disciplinate dal presente capo;

c) nelle appendici 12-A-3, 12-B-3, 12-C-3, 12-D-3 e 12-E-3, tutti gli altri soggetti le cui procedure di appalto sono disciplinate dal presente capo;

d) nelle appendici 12-A-4, 12-B-4, 12-C-4, 12-D-4 e 12-E-4, i beni disciplinati dal presente capo;

e) nelle appendici 12-A-5, 12-B-5, 12-C-5, 12-D-5 e 12-E-5, i servizi, diversi da quelli di costruzione, disciplinati dal presente capo;

f) nelle appendici 12-A-6, 12-B-6, 12-C-6, 12-D-6 e 12-E-6, i servizi di costruzione disciplinati dal presente capo; e

g) nelle appendici 12-A-7, 12-B-7, 12-C-7, 12-D-7 e 12-E-7, le note generali.

4. Se, nell'ambito di un appalto disciplinato, il soggetto appaltante invita a partecipare, per suo conto, soggetti non elencati nelle appendici degli allegati da 12-A a 12-E, si applica *mutatis mutandis* l'articolo 12.6.

ARTICOLO 12.4

Valutazione dei contratti

1. Per stimare il valore di un appalto al fine di accertare se si tratti di un appalto disciplinato, il soggetto appaltante:

a) non può suddividere l'appalto in appalti singoli né scegliere o utilizzare un particolare metodo di valutazione per stimare il valore dell'appalto al fine di escludere quest'ultimo in tutto o in parte dall'applicazione del presente accordo; e

b) include una stima del valore totale massimo dell'appalto per la sua intera durata, a prescindere dal fatto che esso sia aggiudicato a uno o più fornitori, tenendo conto di ogni forma di remunerazione, compresi:

i) premi, onorari, commissioni e interessi; e

ii) qualora l'appalto preveda la possibilità di opzioni, il valore complessivo di tali opzioni.

2. Qualora, ai fini di un appalto, sia necessario aggiudicare più di un contratto o aggiudicare contratti ripartiti in lotti separati («appalti ricorrenti»), il calcolo del valore totale massimo stimato si basa sugli elementi seguenti:

a) il valore degli appalti ricorrenti per la stessa tipologia di beni o servizi aggiudicati nel corso dei 12 (dodici) mesi precedenti o dell'esercizio finanziario precedente del soggetto appaltante, rettificato, se possibile, al fine di tener conto dei cambiamenti previsti in termini di quantità o valore dei beni o servizi appaltati per i 12 (dodici) mesi successivi; o

b) il valore stimato degli appalti ricorrenti per la stessa tipologia di beni o servizi da aggiudicare nei 12 (dodici) mesi successivi all'aggiudicazione del contratto iniziale o all'esercizio finanziario del soggetto appaltante.

3. In caso di appalti che prevedano locazione finanziaria, locazione o acquisto a riscatto di beni o servizi, o di appalti per i quali non è specificato il prezzo totale, la base di valutazione è la seguente:

a) nel caso di un appalto di durata determinata:

i) per appalti di durata pari o inferiore a 12 (dodici) mesi, il valore totale massimo stimato per la loro durata; o

ii) per appalti di durata superiore a 12 (dodici) mesi, il valore totale massimo stimato, compreso l'eventuale importo stimato del valore residuo;

b) nel caso di appalti di durata indeterminata, l'importo mensile stimato moltiplicato per 48 (quarantotto); e

c) in caso di incertezza sulla durata determinata o indeterminata di un appalto, si applica la lettera b).

ARTICOLO 12.5

Eccezioni per ragioni di sicurezza e generali

1. Nessuna disposizione del presente capo può essere interpretata come divieto a una parte di adottare misure o mantenere riservate informazioni qualora lo ritenga necessario per tutelare i propri interessi fondamentali in materia di sicurezza nell'ambito di appalti relativi ad armi, munizioni, prodotti per la difesa o materiale bellico oppure di appalti indispensabili per la sicurezza nazionale o ai fini della difesa nazionale.

2. Fatto salvo l'obbligo di non applicare dette misure in una forma che costituisca una discriminazione arbitraria o ingiustificata tra le parti laddove vigano condizioni analoghe, o una restrizione dissimulata del commercio tra le parti, nessuna disposizione del presente capo può essere interpretata come divieto alle parti di adottare o mantenere in vigore misure:

a) riguardanti beni o servizi forniti da persone con disabilità o da istituzioni benefiche o prodotti mediante il lavoro carcerario;

b) necessarie a tutelare la morale pubblica o a mantenere l'ordine pubblico e la pubblica sicurezza;

c) necessarie a tutelare la vita o la salute delle persone, degli animali o delle piante, comprese le misure di carattere ambientale; o

d) necessarie a tutelare la proprietà intellettuale.

ARTICOLO 12.6

Non discriminazione

1. Relativamente a qualsiasi misura attinente a un appalto disciplinato:

a) l'Unione europea, compresi i suoi soggetti appaltanti, riserva immediatamente e incondizionatamente ai beni e ai servizi degli Stati del Mercosur firmatari e ai fornitori degli Stati del Mercosur firmatari che offrono tali beni e servizi un trattamento non meno favorevole di quello accordato ai propri beni, servizi e fornitori;

b) ciascuno degli Stati del Mercosur firmatari, compresi i suoi soggetti appaltanti, riserva immediatamente e incondizionatamente ai beni e ai servizi dell'Unione europea e ai fornitori dell'Unione europea che offrono tali beni e servizi un trattamento non meno favorevole di quello accordato ai propri beni, servizi e fornitori.

2. Relativamente a qualsiasi misura attinente a un appalto disciplinato, l'Unione europea e ciascuno degli Stati del Mercosur firmatari, compresi i rispettivi soggetti appaltanti, si astiene:

a) dal riservare a un fornitore stabilito in loco un trattamento meno favorevole di quello accordato a un altro fornitore stabilito in loco in funzione del grado di controllo o di partecipazione straniero o di proprietà di una persona dell'altra parte ([53]) ([54]); o

b) dal discriminare un fornitore stabilito in loco in base al principio che i beni o i servizi da esso offerti per un particolare appalto sono beni o servizi dell'altra parte.

3. Il presente articolo non si applica ai dazi doganali o a qualsiasi altra misura di natura equivalente che incida sul commercio estero, né ad altri regolamenti e misure in materia di importazione che incidono sugli scambi di servizi, diversi da quelli che disciplinano specificamente gli appalti pubblici contemplati dal presente capo.

ARTICOLO 12.7

Uso di mezzi elettronici

1. Ciascuna parte conduce gli appalti disciplinati nella misura più ampia possibile per via elettronica e coopera allo sviluppo e all'ampliamento dell'uso di mezzi elettronici nei sistemi degli appalti pubblici.

2. Nel caso in cui la procedura di un appalto disciplinato sia condotta per via elettronica, il soggetto appaltante:

a) provvede affinché i sistemi e i programmi informatici utilizzati per l'appalto, anche per quanto riguarda l'autenticazione e la crittografia dei dati, siano comunemente disponibili e interoperabili con altri sistemi e programmi informatici comunemente disponibili; e

b) mantiene dispositivi atti a garantire l'integrità delle richieste di partecipazione e delle offerte, anche per quanto riguarda i termini di presentazione e il ricevimento e la prevenzione degli accessi non autorizzati.

ARTICOLO 12.8

Svolgimento degli appalti

Un soggetto appaltante conduce un appalto disciplinato con trasparenza e imparzialità, in modo da evitare conflitti di interessi, prevenire pratiche di corruzione e garantire la compatibilità con il presente capo, utilizzando metodi quali la gara aperta, la gara mediante preselezione e la gara a trattativa privata. Ciascuna parte adotta o mantiene in vigore sanzioni contro le pratiche di corruzione conformemente alle proprie disposizioni legislative.

ARTICOLO 12.9

Regole di origine

Ai fini dell'articolo 12.6 la determinazione dell'origine delle merci è effettuata su base non preferenziale.

([53]) Fatto salvo l'articolo 12.3, paragrafo 1, nel caso dell'Unione europea e dell'Argentina il paragrafo 2, lettera a), si applica a tutti gli appalti in Argentina per quanto riguarda i fornitori dell'Unione europea che sono persone giuridiche stabilite in Argentina e a tutti gli appalti nell'Unione europea per quanto riguarda i fornitori dell'Argentina che sono persone giuridiche stabilite nell'Unione europea. Ciò rimane subordinato alle eccezioni per ragioni di sicurezza e generali di cui all'articolo 12.5.

([54]) Fatto salvo l'articolo 12.3, paragrafo 1, nel caso dell'Unione europea e del Brasile il paragrafo 2, lettera a), si applica a tutti gli appalti in Brasile per quanto riguarda i fornitori dell'Unione europea che sono persone giuridiche stabilite in Brasile e a tutti gli appalti nell'Unione europea per quanto riguarda i fornitori del Brasile che sono persone giuridiche stabilite nell'Unione europea. Ciò rimane subordinato alle eccezioni per ragioni di sicurezza e generali di cui all'articolo 12.5.

ARTICOLO 12.10

Rifiuto di accordare benefici

Fatti salvi i termini della procedura di appalto e subordinatamente alla notifica preventiva al prestatore di servizi dell'altra parte e, su richiesta, alle consultazioni col prestatore di servizi dell'altra parte, una parte può rifiutare di accordare i benefici di cui al presente capo a tale prestatore se questo è una persona giuridica dell'altra parte che non svolge attività commerciali sostanziali nel territorio di tale altra parte.

ARTICOLO 12.11

Compensazioni

Per quanto riguarda gli appalti disciplinati, le parti si astengono dal sollecitare, considerare, imporre o applicare compensazioni.

ARTICOLO 12.12

Pubblicazione delle informazioni sugli appalti

1. Ciascuna parte:

a) pubblica sollecitamente, mediante i mezzi d'informazione elettronici o cartacei ufficialmente designati che abbiano ampia diffusione e rimangano facilmente accessibili al pubblico, tutte le disposizioni legislative e regolamentari, le decisioni giudiziarie o i provvedimenti amministrativi di applicazione generale, le clausole dei contratti standard imposte per legge o regolamento ed integrate mediante rinvio negli avvisi e nella documentazione di gara e le procedure riguardanti l'appalto disciplinato, nonché le loro eventuali modifiche;

b) fornisce, su richiesta dell'altra parte, ulteriori informazioni circa l'applicazione di tali disposizioni;

c) indica, nelle appendici 12-F-1, 12-G-1, 12-H-1, 12-I-1 e 12-J-1, i mezzi d'informazione elettronici o cartacei mediante i quali pubblica le informazioni di cui alla lettera a);

d) indica, se disponibili nelle appendici 12-F-2, 12-G-2, 12-H-2, 12-I-2 e 12-J-2, i mezzi d'informazione elettronici mediante i quali pubblica gli avvisi prescritti dall'articolo 12.13, dall'articolo 12.15, paragrafo 4, e dall'articolo 12.23, paragrafo 2.

2. Ciascuna parte notifica senza indugio all'altra parte qualsiasi modifica delle informazioni elencate nelle proprie appendici degli allegati da 12-F a 12-J. Il consiglio per il commercio modifica di conseguenza gli allegati da 12-F a 12-J ai sensi dell'articolo 22.1, paragrafo 6, lettera f).

ARTICOLO 12.13

Pubblicazione degli avvisi

Avviso di gara d'appalto

1. Per ciascun appalto disciplinato, tranne nelle circostanze di cui all'articolo 12.20, il soggetto appaltante pubblica un avviso di gara d'appalto direttamente accessibile gratuitamente per via elettronica tramite un punto di accesso unico, per l'Unione europea a livello europeo e per gli Stati del Mercosur firmatari a livello nazionale o, a livello del Mercosur, una volta che tale punto di accesso unico vi sia stato istituito. L'avviso di gara d'appalto rimane facilmente accessibile al pubblico, almeno fino alla scadenza del termine indicato nell'avviso. Il mezzo d'informazione elettronico è elencato da ciascuna parte nelle proprie appendici degli allegati da 12-F a 12-J. Ciascuno di tali avvisi comprende le informazioni di cui all'allegato 12-O.

Avviso per estratto

2. Per ogni gara d'appalto il soggetto appaltante pubblica, contemporaneamente all'avviso di gara d'appalto, un avviso per estratto in una delle lingue dell'OMC in cui fa fede l'accordo OMC, garantendone la pronta consultazione. Ciascuno di tali avvisi comprende le informazioni di cui all'allegato 12-K.

Avviso di appalti programmati

3. I soggetti appaltanti sono incoraggiati a pubblicare quanto prima, nel corso di ciascun esercizio finanziario, un avviso sugli appalti programmati in futuro mediante l'opportuno mezzo d'informazione cartaceo o elettronico di cui alle appendici degli allegati da 12-F a 12-J. Tale avviso dovrebbe indicare l'oggetto degli appalti e la data prevista per la pubblicazione dell'avviso di gara d'appalto.

4. Un soggetto appaltante di cui alle appendici 12-A-2, 12-A-3, 12-B-2, 12-B-3, 12-C-2, 12-C-3, 12-D-2, 12-D-3, 12-E-2 e 12-E-3 degli allegati da 12-A a 12-E può usare un avviso di appalti programmati in sostituzione di un avviso di gara d'appalto, purché fornisca il maggior numero di informazioni disponibili tra quelle elencate all'allegato 12-O e precisi che i fornitori interessati dovrebbero manifestare al soggetto appaltante il proprio interesse per l'appalto.

ARTICOLO 12.14

Condizioni di partecipazione

1. Un soggetto appaltante subordina la partecipazione a un appalto unicamente alle condizioni essenziali per garantire che i fornitori possiedano la capacità giuridica e finanziaria e le competenze commerciali e tecniche necessarie all'esecuzione dell'appalto.

2. Nel valutare se un fornitore soddisfi le condizioni di partecipazione, il soggetto appaltante ne analizza la capacità finanziaria e le competenze commerciali e tecniche in base all'attività commerciale da esso svolta all'interno e al di fuori del territorio della parte cui appartiene il soggetto appaltante.

3. Il soggetto appaltante può richiedere che un fornitore dimostri una precedente esperienza pertinente; non può tuttavia subordinare la partecipazione di un fornitore all'appalto alla condizione che tale fornitore abbia già ottenuto in precedenza uno o più appalti da un soggetto appaltante di una data parte o vanti una precedente esperienza lavorativa nel territorio di una data parte.

4. Il soggetto appaltante esegue la valutazione in funzione delle condizioni precedentemente specificate negli avvisi o nella documentazione di gara.

5. Un soggetto appaltante può escludere un fornitore dalla partecipazione per i motivi seguenti:

a) fallimento;

b) false dichiarazioni;

c) grave inadempienza nell'ottemperare a qualsiasi prescrizione od obbligo sostanziale in relazione ad appalti precedenti;

d) sentenze definitive per reati o gravi illeciti contro la pubblica amministrazione;

e) altre sanzioni che precludono al fornitore la stipula di contratti con soggetti di una parte;

f) grave mancanza professionale che rende dubbia l'integrità professionale del fornitore; o

g) evasione fiscale.

6. I fornitori delle parti soddisfano le condizioni di partecipazione di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 stabilite dal soggetto appaltante presentando la documentazione richiesta dal bando di gara o altra documentazione equivalente.

ARTICOLO 12.15

Qualificazione dei fornitori

Gara mediante preselezione

1. Nel bandire una gara mediante preselezione, il soggetto appaltante:

a) include nell'avviso di gara d'appalto come minimo le informazioni di cui all'allegato 12-O, lettere a), b), c), i), j) e k), invitando i fornitori a presentare una domanda di partecipazione; e

b) entro la data di decorrenza del termine per la presentazione delle offerte, comunica ai fornitori qualificati come minimo le informazioni di cui all'allegato 12-O, lettere da d) a h).

2. Il soggetto appaltante riconosce come fornitori qualificati qualsiasi fornitore interno e qualsiasi fornitore dell'altra parte che soddisfi le condizioni di partecipazione a un appalto specifico, salvo qualora abbia indicato nell'avviso di gara d'appalto un limite relativo al numero di fornitori ammessi alla gara, precisandone i criteri di selezione.

3. Se la documentazione di gara non è resa accessibile al pubblico alla data di pubblicazione dell'avviso di cui al paragrafo 1, il soggetto appaltante provvede affinché tale documentazione sia messa contemporaneamente a disposizione di tutti i fornitori qualificati selezionati conformemente al paragrafo 2.

Elenchi a uso ripetuto

4. Se il diritto di una parte dispone che i soggetti appaltanti possono tenere un elenco di fornitori a uso ripetuto, tale parte provvede affinché un avviso che inviti i fornitori interessati a presentare domanda per essere inseriti in tale elenco:

a) sia pubblicato una volta l'anno; e

b) nel caso di pubblicazione per via elettronica, sia reso costantemente consultabile sul mezzo d'informazione appropriato di cui alle appendici degli allegati da 12-F a 12-J. Tale avviso comprende le informazioni di cui all'allegato 12-L.

5. Fatto salvo il paragrafo 4, qualora un elenco a uso ripetuto abbia una validità pari o inferiore a 3 (tre) anni, il soggetto appaltante può pubblicare l'avviso di cui al paragrafo 4 solo una volta, all'inizio del periodo di validità dell'elenco, purché l'avviso:

a) specifichi il periodo di validità e precisi che non saranno pubblicati ulteriori avvisi; e

b) sia pubblicato per via elettronica e sia reso costantemente consultabile durante il periodo di validità.

6. Un soggetto appaltante consente ai fornitori di chiedere in qualsiasi momento di essere inseriti in un elenco a uso ripetuto e provvede a inserire nell'elenco tutti i fornitori qualificati in tempi ragionevolmente brevi.

7. Qualora un fornitore non inserito in un elenco a uso ripetuto presenti una domanda di partecipazione a una gara d'appalto basata su un elenco a uso ripetuto, corredata di tutta la documentazione richiesta attinente, entro il termine di cui all'allegato 12-M, il soggetto appaltante esamina la domanda. Il soggetto appaltante non esclude il fornitore dall'appalto adducendo la motivazione di non avere tempo sufficiente per esaminare la domanda a meno che, in casi eccezionali, a causa della complessità dell'appalto, non sia in grado di portare a termine l'esame della domanda entro il termine concesso per la presentazione delle offerte.

Soggetti di cui alle appendici 12-A-2, 12-A-3, 12-B-2, 12-B-3, 12-C-2, 12-C-3, 12-D-2, 12-D-3, 12-E-2 e 12-E-3

8. Un soggetto appaltante di cui alle appendici 12-A-2, 12-A-3, 12-B-2, 12-B-3, 12-C-2, 12-C-3, 12-D-2, 12-D-3, 12-E-2 e 12-E-3 può usare, in sostituzione di un avviso di gara d'appalto, un avviso che inviti i fornitori a chiedere di essere inseriti in un elenco a uso ripetuto a condizione che:

a) l'avviso sia pubblicato conformemente al paragrafo 4, comprenda le informazioni di cui all'allegato 12-L e il maggior numero di informazioni disponibili di cui all'allegato 12-O, e dichiari che si tratta di un avviso di gara d'appalto o che solo i fornitori inseriti nell'elenco a uso ripetuto riceveranno ulteriori avvisi di gara d'appalto disciplinati dall'elenco a uso ripetuto; e

b) il soggetto appaltante trasmetta sollecitamente ai fornitori che gli hanno manifestato il loro interesse per un determinato appalto informazioni sufficienti a consentire loro di valutare l'appalto, unitamente a tutte le altre informazioni prescritte a norma dell'allegato 12-O, purché disponibili.

9. Un soggetto appaltante di cui alle appendici 12-A-2, 12-A-3, 12-B-2, 12-B-3, 12-C-2, 12-C-3, 12-D-2, 12-D-3, 12-E-2 e 12-E-3 può permettere a un fornitore che abbia chiesto di essere inserito in un elenco a uso ripetuto conformemente al paragrafo 6 di partecipare a un determinato appalto, purché il soggetto appaltante disponga del tempo sufficiente per valutare se il fornitore interessato soddisfi le condizioni di partecipazione.

Informazioni sulle decisioni del soggetto appaltante

10. Un soggetto appaltante comunica sollecitamente ai fornitori che chiedono di partecipare a un appalto o di essere inseriti in un elenco a uso ripetuto la propria decisione in merito a tali richieste.

11. Il soggetto appaltante informa sollecitamente il fornitore e, su richiesta di quest'ultimo, gli fornisce senza indugio una spiegazione scritta che motivi la decisione adottata, se:

a) respinge la richiesta del fornitore di partecipare a un appalto o di essere inserito in un elenco a uso ripetuto;

b) cessa di riconoscere il fornitore come fornitore qualificato; o

c) stralcia il fornitore da un elenco a uso ripetuto.

ARTICOLO 12.16

Specifiche tecniche

1. Un soggetto appaltante si astiene dall'elaborare, dall'adottare o dall'applicare specifiche tecniche o dal prescrivere procedure di valutazione della conformità allo scopo o con l'effetto di limitare la concorrenza, frapporre inutili ostacoli agli scambi internazionali o causare discriminazioni tra i fornitori.

2. Nel prescrivere le specifiche tecniche relative ai beni o ai servizi oggetto dell'appalto, ove opportuno il soggetto appaltante:

a) stabilisce le specifiche tecniche in termini di prestazioni e requisiti funzionali anziché di caratteristiche di progettazione o descrittive; e

b) determina le specifiche tecniche in base a norme internazionali, se esistenti, altrimenti in base a regolamenti tecnici nazionali, a norme nazionali riconosciute o a regolamenti edilizi; ciascun riferimento contiene la dicitura «o equivalente».

3. Qualora le specifiche tecniche si basino su caratteristiche di progettazione o descrittive, un soggetto appaltante dovrebbe precisare, ove necessario, che saranno prese in considerazione le offerte di beni o servizi equivalenti che dimostrino di soddisfare i requisiti dell'appalto, mediante l'inserimento nella documentazione di gara di una dicitura del tipo «o equivalente».

4. Un soggetto appaltante si astiene dal prescrivere specifiche tecniche che impongano o richiamino un marchio, una denominazione commerciale, un brevetto, un diritto d'autore, un disegno o un tipo determinati, un'origine specifica, un produttore o un fornitore particolare, a meno che non esista altro modo sufficientemente preciso o comprensibile per descrivere i requisiti dell'appalto e purché, in tali casi, detto soggetto inserisca nella documentazione di gara una dicitura del tipo «o equivalente».

5. Un soggetto appaltante non sollecita né accetta, in un modo che possa impedire la concorrenza, consulenze utilizzabili nell'elaborazione o nell'adozione di specifiche tecniche per un dato appalto da una persona che possa avere un interesse commerciale nell'appalto.

6. Si precisa che una parte, compresi i suoi soggetti appaltanti, può, conformemente al presente articolo, elaborare, adottare o applicare specifiche tecniche intese a promuovere la conservazione delle risorse naturali o a proteggere l'ambiente.

ARTICOLO 12.17

Documentazione di gara

1. Un soggetto appaltante mette a disposizione dei fornitori la documentazione di gara contenente tutte le informazioni loro necessarie per elaborare e presentare offerte adeguate. A meno che la descrizione non sia già contenuta nell'avviso di gara d'appalto, la documentazione di gara descrive in modo esaustivo:

a) l'appalto, indicando la natura e la quantità dei beni o dei servizi oggetto dell'appalto o, se i quantitativi non sono noti, una stima della quantità, e qualsiasi requisito da soddisfare, comprese le specifiche tecniche, la certificazione della valutazione di conformità, i progetti, i disegni o il materiale informativo;

b) qualsiasi condizione di partecipazione dei fornitori, compreso un elenco delle informazioni e dei documenti che i fornitori sono tenuti a presentare in relazione alla partecipazione;

c) tutti i criteri di valutazione che sono presi in considerazione per l'aggiudicazione dell'appalto, indicandone l'importanza relativa, a meno che il prezzo non sia l'unico criterio;

d) se il soggetto appaltante indice una gara per via elettronica, qualsiasi requisito relativo all'autenticazione e alla crittografia o altri requisiti per la presentazione delle informazioni per via elettronica;

e) se il soggetto appaltante indice un'asta elettronica, le regole di svolgimento dell'asta, compresa l'identificazione degli elementi dell'appalto connessi ai criteri di valutazione;

f) in caso di spoglio pubblico delle offerte, la data, l'ora e il luogo dello spoglio e, se del caso, le persone autorizzate a presenziarvi;

g) altri termini o condizioni, comprese le condizioni di pagamento ed eventuali restrizioni rispetto ai mezzi per la presentazione delle offerte, ad esempio su carta o per via elettronica; e

h) eventuali date per la fornitura dei beni o la prestazione dei servizi.

2. Nel fissare nella documentazione di gara eventuali date per la fornitura dei beni o la prestazione dei servizi oggetto dell'appalto, un soggetto appaltante tiene conto di fattori quali la complessità dell'appalto, la portata dei subappalti previsti e i tempi realistici necessari per la produzione, il destoccaggio e il trasporto dei beni dal punto di approvvigionamento o per la prestazione dei servizi.

3. I criteri di valutazione indicati nell'avviso di gara d'appalto o nella documentazione di gara possono comprendere, tra l'altro, il prezzo e altri fattori di costo, la qualità, il pregio tecnico, le caratteristiche ambientali e i termini di consegna.

4. Un soggetto appaltante fornisce sollecitamente la documentazione di gara a tutti i fornitori partecipanti alla gara che ne facciano richiesta e risponde a qualsiasi ragionevole richiesta di informazioni pertinenti di un fornitore partecipante alla gara purché tali informazioni non avvantaggino detto fornitore rispetto ai concorrenti nella gara e la richiesta sia stata presentata entro i termini applicabili.

5. Un soggetto appaltante che prima della valutazione delle offerte in conformità all'articolo 12.22 modifichi i criteri o i requisiti precisati nell'avviso di gara d'appalto o nella documentazione di gara trasmessi ai fornitori partecipanti comunica per iscritto tutte le modifiche in questione:

a) a tutti i fornitori partecipanti al momento della modifica delle informazioni, qualora tali fornitori siano noti, e in tutti gli altri casi seguendo le stesse modalità utilizzate per le informazioni iniziali; e

b) in tempo utile onde consentire a tali fornitori di modificare e di ripresentare offerte modificate, se del caso.

6. I soggetti appaltanti possono esigere che i fornitori partecipanti forniscano garanzie per il mantenimento dell'offerta e che il fornitore aggiudicatario fornisca una garanzia per l'esecuzione.

ARTICOLO 12.18

Termini

Compatibilmente con le proprie esigenze, un soggetto appaltante accorda ai fornitori un periodo di tempo sufficiente per elaborare e presentare le domande di partecipazione e offerte adeguate, prendendo in considerazione fattori quali la natura e la complessità dell'appalto, l'entità dei subappalti previsti e, qualora non sia fatto ricorso a mezzi elettronici, il tempo per la trasmissione delle offerte da fonti estere e interne. Tali termini e le loro eventuali proroghe sono identici per tutti i fornitori interessati o che partecipano alla gara. I termini applicabili sono definiti nell'allegato 12-M.

ARTICOLO 12.19

Trattative

1. Se la legislazione di una parte prevede che i soggetti appaltanti possano indire gare d'appalto mediante trattative, i soggetti appaltanti possono procedere in tal modo nei casi seguenti:

a) qualora abbiano espresso tale intenzione nell'avviso di gara d'appalto; o

b) qualora dalla valutazione emerga che nessuna offerta è palesemente la più vantaggiosa secondo i criteri specifici di valutazione indicati negli avvisi o nella documentazione di gara.

2. Un soggetto appaltante:

a) provvede affinché l'eventuale eliminazione di fornitori partecipanti alle trattative avvenga secondo i criteri di valutazione indicati negli avvisi o nella documentazione di gara; e

b) una volta concluse le trattative stabilisce un termine comune entro il quale il resto dei fornitori può presentare offerte nuove o modificate.

ARTICOLO 12.20

Gara a trattativa privata

1. A condizione di non avvalersi della procedura di gara al fine di evitare la concorrenza o di tutelare i fornitori interni, un soggetto appaltante può aggiudicare appalti mediante gara a trattativa privata nelle circostanze seguenti:

a) nei casi in cui:

i) non sia pervenuta alcuna offerta o domanda di partecipazione;

ii) nessuna offerta pervenuta soddisfi i requisiti essenziali precisati nella documentazione di gara;

iii) nessun fornitore soddisfi le condizioni di partecipazione; o

iv) le offerte presentate abbiano comportato pratiche collusive,

sempre che i requisiti precisati nella documentazione di gara non abbiano subito modiche sostanziali;

b) nei casi in cui vi sia un unico fornitore particolare in grado di fornire i beni o i servizi in questione e non vi siano alternative o sostituti ragionevoli trattandosi di opere d'arte, o per motivi connessi alla protezione di diritti esclusivi di proprietà intellettuale, quali brevetti o diritti d'autore o informazioni esclusive, o per l'assenza di concorrenza per motivi tecnici;

c) quando, nel caso di prestazioni supplementari richieste al fornitore originario di beni e servizi e non contemplate nell'appalto iniziale, la fornitura di detti beni o servizi supplementari da parte di un altro fornitore:

i) sia impraticabile per motivi economici o tecnici quali le condizioni di intercambiabilità o interoperabilità con apparecchiature, programmi informatici, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale; e

ii) possa provocare al soggetto appaltante notevoli disagi o una consistente duplicazione dei costi;

d) per i beni acquistati su un mercato delle materie prime;

e) qualora il soggetto appaltante appalti la fornitura di un prototipo, di un primo prodotto o servizio messi a punto su sua richiesta nel corso e nel quadro di un contratto specifico di ricerca, sperimentazione, studio o sviluppo originale; una volta che tali contratti siano stati adempiuti, alle successive acquisizioni di beni o servizi si applicano le disposizioni del presente capo;

f) qualora, e soltanto nella misura in cui risulti strettamente necessario, per motivi di urgenza imputabili a eventi che il soggetto appaltante non poteva prevedere, non sia possibile ottenere in tempo i beni o i servizi ricorrendo a una gara aperta o mediante preselezione;

g) qualora l'appalto sia aggiudicato al vincitore di un concorso di progettazione, a condizione che il concorso sia stato organizzato nel rispetto dei principi del presente capo e che i partecipanti siano stati giudicati da una giuria indipendente con l'obiettivo di aggiudicare il contratto di progettazione al vincitore; o

h) nei casi di acquisti effettuati a condizioni eccezionalmente vantaggiose di carattere momentaneo, quali le vendite eccezionali da parte di persone giuridiche che di solito non sono fornitori o la liquidazione dei beni di imprese sottoposte a procedure concorsuali o fallimentari.

2. Un soggetto appaltante conserva un registro o redige relazioni scritte in cui sono illustrate le motivazioni specifiche alla base dell'aggiudicazione di un appalto a norma del paragrafo 1.

ARTICOLO 12.21

Aste elettroniche

Un soggetto appaltante che intenda ricorrere all'asta elettronica per condurre un appalto disciplinato comunica a ciascun partecipante, prima di dar avvio all'asta elettronica:

a) il metodo di valutazione automatica, compresa la formula matematica, che si basa sui criteri di valutazione indicati nella documentazione di gara e che sarà utilizzato durante l'asta per la classificazione o la riclassificazione automatica;

b) i risultati della valutazione iniziale degli elementi della sua offerta qualora l'appalto debba essere aggiudicato sulla base dell'offerta più vantaggiosa; e

c) ogni altra informazione pertinente riguardante lo svolgimento dell'asta.

ARTICOLO 12.22

Trattamento delle offerte e aggiudicazione degli appalti

1. Il soggetto appaltante adotta procedure di ricevimento, spoglio e trattamento delle offerte che garantiscono l'equità e l'imparzialità della gara e la riservatezza delle offerte.

2. Il soggetto appaltante non penalizza i fornitori le cui offerte siano pervenute dopo la scadenza dei termini per il ricevimento delle offerte se tale ritardo è unicamente imputabile a disguidi causati dal soggetto medesimo.

3. Per essere prese in considerazione ai fini dell'aggiudicazione, le offerte devono essere presentate per iscritto, soddisfare, al momento dello spoglio, i requisiti essenziali indicati nella documentazione di gara e, se del caso, negli avvisi e provenire da un fornitore che soddisfi le condizioni di partecipazione.

4. Tranne nei casi in cui decida che l'aggiudicazione dell'appalto non è nell'interesse pubblico, il soggetto appaltante aggiudica l'appalto al fornitore che risulti capace di onorare i termini del contratto e che, esclusivamente in base ai criteri di valutazione indicati negli avvisi e nella documentazione di gara, abbia presentato l'offerta più vantaggiosa o l'offerta al prezzo più basso, qualora il prezzo sia l'unico criterio.

5. Il soggetto appaltante che riceve un'offerta a un prezzo anormalmente basso rispetto ai prezzi delle altre offerte ricevute può verificare che il fornitore soddisfi le condizioni di partecipazione e sia in grado di onorare i termini del contratto.

6. Il soggetto appaltante non ricorre a opzioni, non annulla un appalto né modifica gli appalti aggiudicati in modo da eludere gli obblighi derivanti dal presente capo.

7. Ciascuna parte può disporre che se, per motivi imputabili al fornitore aggiudicatario, l'appalto non è concluso entro un termine ragionevole o se il fornitore aggiudicatario non adempie alla garanzia per l'esecuzione del contratto di cui all'articolo 12.17 o non rispetta le condizioni contrattuali, l'appalto può essere aggiudicato al fornitore che ha presentato l'offerta più vantaggiosa immediatamente successiva.

ARTICOLO 12.23

Trasparenza delle informazioni sugli appalti

1. Il soggetto appaltante comunica sollecitamente ai fornitori partecipanti le proprie decisioni riguardo all'aggiudicazione dell'appalto e, se richiesto da uno dei fornitori, effettua tale comunicazione per iscritto. Fatto salvo l'articolo 12.24, paragrafi 2 e 3, il soggetto appaltante spiega al fornitore non prescelto che ne faccia richiesta i motivi per cui la sua offerta non è stata selezionata e i vantaggi relativi dell'offerta del fornitore aggiudicatario.

2. Dopo l'aggiudicazione di ogni appalto disciplinato dal presente capo, il soggetto appaltante pubblica, quanto prima nel rispetto dei termini stabiliti nella legislazione di ciascuna parte, un avviso sul mezzo d'informazione cartaceo o elettronico appropriato di cui alle appendici degli allegati da 12-F a 12-J. Qualora sia utilizzato unicamente un mezzo elettronico, le informazioni rimangono facilmente accessibili per un periodo di tempo ragionevole. L'avviso comprende come minimo le informazioni seguenti:

a) una descrizione dei beni o servizi oggetto dell'appalto, che può indicare la natura e la quantità dei beni oggetto dell'appalto e la natura e la quantità dei servizi oggetto dell'appalto;

b) il nome e l'indirizzo del soggetto appaltante;

c) il nome e l'indirizzo del fornitore aggiudicatario;

d) il valore dell'offerta aggiudicataria oppure dell'offerta più alta e dell'offerta più bassa prese in considerazione nell'aggiudicare l'appalto;

e) la data di aggiudicazione; e

f) il tipo di procedura di gara utilizzato e, nel caso di gare a trattativa privata, una descrizione delle circostanze che hanno giustificato il ricorso a tale procedura.

3. Ciascuna parte comunica all'altra parte i dati statistici disponibili e comparabili pertinenti per gli appalti contemplati dal presente capo.

ARTICOLO 12.24

Divulgazione di informazioni

1. Su richiesta di una parte, l'altra parte fornisce sollecitamente tutte le informazioni pertinenti in merito all'aggiudicazione di un appalto disciplinato, così da stabilire se l'appalto sia stato condotto conformemente alle regole del presente capo. Qualora la comunicazione di tali informazioni possa pregiudicare la concorrenza negli appalti futuri, la parte che riceve le informazioni si astiene dal divulgarle a qualsiasi fornitore, salvo previa consultazione e con l'accordo della parte che le ha fornite.

2. Fatta salva qualsiasi altra disposizione del presente capo, una parte, compresi i suoi soggetti appaltanti, si astiene dal divulgare ai fornitori informazioni che possano pregiudicare la concorrenza leale tra fornitori.

3. Nessuna disposizione del presente capo può essere interpretata come un obbligo per le parti, compresi i rispettivi soggetti appaltanti, autorità ed organi di riesame, di divulgare informazioni riservate la cui diffusione:

a) ostacoli l'applicazione della legge;

b) possa pregiudicare la concorrenza leale tra fornitori;

c) pregiudichi i legittimi interessi commerciali di particolari persone, anche per quanto riguarda la tutela dei diritti di proprietà intellettuale; o

d) sia altrimenti contraria all'interesse pubblico.

ARTICOLO 12.25

Procedure interne di ricorso

1. Ciascuna parte istituisce o mantiene procedure di ricorso amministrativo o giurisdizionale tempestive, efficaci, trasparenti e non discriminatorie che consentano al fornitore di contestare:

a) una violazione del presente capo; o

b) la mancata osservanza delle misure attuative del presente capo predisposte da una parte, qualora le disposizioni legislative di una parte non riconoscano al fornitore il diritto di contestare direttamente una violazione del presente capo,

verificatasi nell'ambito di un appalto disciplinato per il quale il fornitore ha o ha avuto un interesse. Le norme procedurali che disciplinano tutti i tipi di ricorso sono formulate per iscritto e rese pubbliche.

2. Ciascuna parte può prevedere nella propria legislazione norme per cui, se un fornitore solleva una contestazione nell'ambito di un appalto disciplinato, la parte in questione invita il fornitore e il proprio soggetto appaltante ad avviare consultazioni per giungere a una soluzione. Il soggetto appaltante procede a un esame imparziale e tempestivo di tutte le contestazioni in modo tale da non pregiudicare la possibilità per il fornitore di partecipare alla gara in corso o futura né il suo diritto di ottenere misure correttive nel quadro della procedura di ricorso amministrativo o giurisdizionale.

3. A ciascun fornitore è concesso un termine sufficiente per preparare e presentare il ricorso; tale termine non può essere in nessun caso inferiore a 10 (dieci) giorni a decorrere dal momento in cui il fornitore ha preso conoscenza degli elementi alla base del ricorso o dal momento in cui avrebbe dovuto ragionevolmente prenderne conoscenza.

4. Ciascuna parte istituisce o designa almeno un'autorità amministrativa o giudiziaria imparziale e indipendente dai suoi soggetti appaltanti, competente a ricevere ed esaminare un ricorso presentato da un fornitore nel quadro di un appalto disciplinato.

5. Qualora il primo esame del ricorso sia effettuato da un organo diverso da una delle autorità di cui al paragrafo 4, la parte garantisce al fornitore la possibilità di impugnare la decisione iniziale dinanzi a un'autorità amministrativa o giudiziaria imparziale e indipendente dal soggetto appaltante il cui appalto è oggetto del ricorso. Qualora non sia un giudice, l'organo di ricorso è soggetto a controllo giurisdizionale oppure presenta garanzie procedurali che assicurino:

a) che il soggetto appaltante risponda per iscritto al ricorso e fornisca all'organo di ricorso tutta la documentazione pertinente;

b) che le parti in causa abbiano il diritto di essere sentite prima della decisione dell'organo di ricorso in merito al ricorso;

c) che le parti in causa abbiano il diritto di essere rappresentate e accompagnate;

d) che le parti in causa abbiano accesso a tutte le fasi del procedimento;

e) che le parti in causa abbiano il diritto di chiedere che il procedimento sia pubblico e che siano ammessi testimoni; e

f) che le decisioni o le raccomandazioni sui ricorsi dei fornitori siano comunicate entro un termine ragionevole, per iscritto, e che ciascuna decisione o raccomandazione sia motivata.

6. Ciascuna parte adotta o mantiene in vigore procedure che prevedano:

a) misure provvisorie sollecite atte a garantire che il fornitore possa partecipare all'appalto. Tali misure provvisorie possono comportare la sospensione della gara d'appalto. Le procedure possono contemplare la possibilità che, al momento di decidere l'eventuale applicazione di tali misure, si tenga conto delle principali conseguenze negative per gli interessi in causa, compreso quello pubblico. La decisione di non agire deve essere motivata per iscritto; e

b) qualora un organo di ricorso accerti una violazione o una mancata osservanza quale descritta al paragrafo 1, interventi correttivi o il risarcimento delle perdite o dei danni subiti, che possono limitarsi ai costi per l'elaborazione dell'offerta o alle spese legali o comprendere entrambi.

ARTICOLO 12.26

Modifiche e rettifiche dei settori disciplinati

1. Una parte può proporre di modificare o rettificare i rispettivi allegati da 12-A a 12-E.

Modifiche

2. La parte che intende modificare i propri allegati di cui al paragrafo 1:

a) ne dà notifica per iscritto all'altra parte; e

b) propone all'altra parte, con la notifica, gli adeguamenti compensativi idonei a mantenere un livello di copertura dei settori disciplinati paragonabile a quello esistente prima della modifica.

3. Fatto salvo il paragrafo 2, lettera b), una parte non è tenuta a fornire adeguamenti compensativi se la modifica riguarda un soggetto sul quale la parte ha effettivamente cessato di esercitare il proprio controllo o la propria influenza.

4. L'altra parte può presentare obiezioni alla modifica qualora:

a) un adeguamento proposto a norma del paragrafo 2, lettera b), non sia idoneo a mantenere un livello di copertura dei settori disciplinati paragonabile a quello concordato; o

b) la modifica si riferisca a un soggetto sul quale la parte non ha effettivamente cessato di esercitare il proprio controllo o la propria influenza conformemente al paragrafo 3.

L'altra parte presenta obiezioni scritte entro 45 (quarantacinque) giorni dal ricevimento della notifica di cui al paragrafo 2, lettera a). Se non è presentata alcuna obiezione entro 45 (quarantacinque) giorni dal ricevimento della notifica si considera che la parte abbia accettato la modifica proposta.

Rettifiche

5. Le seguenti variazioni degli allegati di una parte si considerano rettifiche di carattere puramente formale, a condizione che non incidano sulla copertura dei settori disciplinati concordata prevista dal presente capo:

a) la variazione del nome di un soggetto;

b) la fusione di due o più soggetti elencati in un'appendice; e

c) la scissione di un soggetto elencato in un'appendice in 2 (due) o più soggetti, tutti aggiunti ai soggetti elencati nella medesima appendice.

La parte che effettua detta rettifica di carattere puramente formale non è tenuta a fornire adeguamenti compensativi.

6. Nel caso di proposte di rettifica degli allegati di una parte, quest'ultima ne dà notifica all'altra parte ogni 2 (due) anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo.

7. Una parte può notificare all'altra parte un'obiezione a una rettifica proposta entro 45 (quarantacinque) giorni dal ricevimento della relativa notifica. La parte che presenta un'obiezione precisa i motivi per i quali ritiene che la rettifica proposta non rappresenti una variazione conformemente al paragrafo 5 e descrive gli effetti della rettifica proposta sulla copertura dei settori disciplinati concordata prevista dal presente capo. Se non è presentata alcuna obiezione per iscritto entro 45 (quarantacinque) giorni dal ricevimento della notifica si considera che la parte abbia accettato la rettifica proposta.

Consultazioni e risoluzione delle controversie

8. Se l'altra parte presenta obiezioni alla modifica o alla rettifica proposta, le parti si adoperano per risolvere la questione tramite consultazioni. Se entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento dell'obiezione non è raggiunto un accordo, la parte che intende modificare o rettificare i propri allegati può sottoporre la questione alla procedura di risoluzione delle controversie stabilita al capo 21, a meno che le parti non convengano di prorogare il termine.

9. La procedura di consultazione di cui al paragrafo 8 lascia impregiudicate le consultazioni di cui al capo 21.

10. Se una parte non presenta obiezioni alla modifica proposta a norma dei paragrafi 2 e 3 o alla rettifica proposta a norma del paragrafo 5, oppure se la modifica o la rettifica è concordata tra le parti mediante consultazioni, ovvero in caso di composizione definitiva della questione a norma del capo 21, il consiglio per il commercio modifica il pertinente allegato affinché rispecchi la modifica o la rettifica concordata o gli adeguamenti compensativi concordati.

ARTICOLO 12.27

Sottocomitato per gli appalti pubblici

1. Il sottocomitato per gli appalti pubblici, istituito a norma dell'articolo 22.3, paragrafo 4, svolge le funzioni seguenti, oltre a quelle elencate all'articolo 22.3:

a) esamina l'apertura reciproca dei mercati degli appalti;

b) provvede allo scambio di informazioni relative alle opportunità di appalti pubblici nel territorio di ciascuna parte, compresi gli scambi di dati statistici sugli appalti; e

c) valuta in che misura e con quali mezzi svolgere la cooperazione in materia di appalti pubblici tra le parti di cui all'articolo 12.28.

ARTICOLO 12.28

Cooperazione in materia di appalti pubblici

1. Le parti cooperano ai fini dell'effettiva attuazione del presente capo. Le parti utilizzano gli strumenti, le risorse e i meccanismi disponibili ed esistenti.

2. In particolare le attività di cooperazione in questo settore sono svolte, tra l'altro, attraverso:

a) lo scambio di informazioni, buone pratiche, dati statistici, esperti, esperienze e politiche nei settori di comune interesse;

b) lo scambio di buone pratiche per quanto riguarda il ricorso a pratiche di appalto sostenibili e in altri settori di comune interesse;

c) la promozione di reti, seminari e workshop su temi di comune interesse;

d) il trasferimento di conoscenze, compresi i contatti tra esperti dell'Unione europea e degli Stati del Mercosur firmatari; e

e) lo scambio di informazioni tra l'Unione europea e gli Stati del Mercosur firmatari al fine di agevolare l'accesso dei fornitori delle parti, in particolare per le PMI, ai mercati degli appalti pubblici delle parti.

CAPO 13

PROPRIETÀ INTELLETTUALE

SEZIONE A

DISPOSIZIONI E PRINCIPI GENERALI

ARTICOLO 13.1

Disposizioni generali

1. Ciascuna parte riafferma i diritti e gli obblighi reciproci derivanti dall'OMC, dall'accordo TRIPS e da qualsiasi altro accordo multilaterale relativo alla proprietà intellettuale di cui è firmataria.

2. Ciascuna parte ha la facoltà di determinare le opportune modalità di attuazione delle disposizioni del presente capo nel quadro del proprio ordinamento e delle proprie prassi giuridiche, in modo compatibile con gli obiettivi e i principi dell'accordo TRIPS e del presente capo.

ARTICOLO 13.2

Obiettivi

Il presente capo persegue gli obiettivi seguenti:

a) facilitare l'accesso a prodotti e servizi innovativi e creativi, agevolarne la produzione e la commercializzazione e promuovere gli scambi e gli investimenti tra le parti, contribuendo a un'economia più sostenibile, equa e inclusiva per le parti;

b) conseguire un livello adeguato ed efficace di protezione e rispetto dei diritti di proprietà intellettuale che incentivi e ricompensi l'innovazione, contribuendo nel contempo all'efficace trasferimento e diffusione della tecnologia e favorendo il benessere sociale ed economico e l'equilibrio tra i diritti dei titolari e l'interesse pubblico; e

c) promuovere misure che aiutino le parti a favorire la ricerca e lo sviluppo e l'accesso alla conoscenza, ivi compreso a un ricco patrimonio di opere di pubblico dominio.

ARTICOLO 13.3

Natura e ambito degli obblighi

1. Ai fini del presente accordo, i «diritti di proprietà intellettuale» si riferiscono a tutte le categorie di proprietà intellettuale di cui alla parte II, sezioni da 1 a 7, dell'accordo TRIPS e agli articoli da 13.9 a 13.43 del presente accordo.

2. La protezione della proprietà intellettuale comprende la protezione contro la concorrenza sleale di cui all'Articolo 10 bis della convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale, fatta a Parigi il 20 marzo 1883, e riveduta da ultimo a Stoccolma il 14 luglio 1967 («convenzione di Parigi»).

3. Nessuna disposizione del presente capo impedisce alle parti di adottare le misure necessarie per impedire l'abuso dei diritti di proprietà intellettuale da parte dei titolari o il ricorso a pratiche che comportino un'ingiustificata restrizione del commercio o pregiudichino il trasferimento internazionale di tecnologia, purché tali misure siano compatibili con il presente capo.

4. Una parte non è tenuta a concedere in virtù della propria legislazione una protezione più estesa di quanto richiesto dal presente capo. Il presente capo non osta a che una parte applichi mediante la propria legislazione norme più elevate per la protezione e il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, purché non contravvengano al presente capo.

ARTICOLO 13.4

Principi

1. Ciascuna parte riconosce che la protezione e il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale possono e devono avvenire in modo da favorire il progresso economico, sociale e scientifico. Ciascuna parte garantisce il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale nel quadro del proprio ordinamento e delle proprie prassi giuridiche.

2. Nel formulare o modificare le proprie disposizioni legislative e regolamentari, ciascuna parte può stabilire le eccezioni e le flessibilità consentite dagli strumenti multilaterali di cui le parti sono firmatarie.

3. Le parti ribadiscono le disposizioni dell'accordo TRIPS in materia di concorrenza.

4. Le parti sostengono il conseguimento degli OSS delle Nazioni Unite.

5. Le parti sostengono la risoluzione WHA 60.28 dell'Assemblea mondiale della sanità e il programma quadro di preparazione per l'influenza pandemica adottato in occasione della 64ª Assemblea mondiale della sanità.

6. Le parti riconoscono l'importanza di promuovere l'attuazione della strategia globale e del piano d'azione per la salute pubblica, l'innovazione e la proprietà intellettuale, adottati dall'Assemblea mondiale della sanità il 24 maggio 2008 (risoluzione WHA 61.21 modificata dalla risoluzione WHA 62.16).

7. Le parti riaffermano le raccomandazioni dell'agenda per lo sviluppo, adottate nel 2007 dall'Assemblea generale dell'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale («OMPI»).

8. Qualora l'acquisizione di un diritto di proprietà intellettuale sia subordinata alla concessione o alla registrazione del diritto, ciascuna parte si adopera al meglio per garantire che le relative procedure favoriscano la concessione o la registrazione entro un periodo di tempo ragionevole, in modo da evitare una riduzione ingiustificata del periodo di protezione.

ARTICOLO 13.5

Trattamento nazionale

Ciascuna parte accorda ai cittadini ([55]) dell'altra parte un trattamento non meno favorevole di quello da essa accordato ai propri cittadini in materia di protezione ([56]) dei diritti di proprietà intellettuale contemplati dal presente capo, fatte salve le eccezioni previste agli articoli 3 e 5 dell'accordo TRIPS ([57]).

ARTICOLO 13.6

Protezione della biodiversità e delle conoscenze tradizionali

1. Le parti riconoscono l'importanza e il valore della diversità biologica e delle sue componenti come pure delle conoscenze, delle innovazioni e delle pratiche tradizionali collegate delle comunità indigene e locali ([58]). Le parti riaffermano i loro diritti sovrani sulle proprie risorse naturali e i loro diritti e obblighi stabiliti dalla convenzione sulla diversità biologica del 1992, fatta a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992 («convenzione sulla diversità biologica») in relazione all'accesso alle risorse genetiche e alla ripartizione giusta ed equa dei benefici derivanti dall'uso di tali risorse.

2. Riconoscendo la particolare natura della biodiversità agricola, le sue caratteristiche e i suoi problemi peculiari che richiedono necessariamente soluzioni specifiche, le parti affermano che l'accesso alle risorse genetiche per l'alimentazione e l'agricoltura è soggetto a un trattamento specifico conformemente al trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura, fatto a Roma il 3 novembre 2001 («trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura»).

3. Le parti, di comune accordo, possono riesaminare le disposizioni del presente articolo alla luce dei risultati e delle conclusioni di discussioni multilaterali.

ARTICOLO 13.7

Esaurimento

Ciascuna parte è libera di stabilire il proprio regime di esaurimento dei diritti di proprietà intellettuale, fatto salvo l'accordo TRIPS.

ARTICOLO 13.8

Accordo TRIPS e salute pubblica

1. Le parti riconoscono l'importanza della dichiarazione sull'accordo TRIPS e sulla salute pubblica adottata il 14 novembre 2001 («dichiarazione di Doha») dalla conferenza ministeriale dell'OMC. Le parti garantiscono che l'interpretazione e l'attuazione dei diritti e degli obblighi derivanti dal presente capo siano coerenti con la dichiarazione di Doha.

2. Ciascuna parte attua l'articolo 31 bis dell'accordo TRIPS, così come l'allegato e l'appendice di tale allegato, entrati in vigore il 23 gennaio 2017.

([55]) Ai fini del presente capo, per «cittadino» si intende, in relazione al diritto di proprietà intellettuale in questione, una persona di una parte che soddisfi i criteri di ammissibilità alla protezione previsti dall'accordo TRIPS o dagli accordi multilaterali conclusi e gestiti sotto l'egida dell'OMPI, a seconda dei casi, cui una parte ha aderito.

([56]) Ai fini dell'articolo 13.5, la nozione di «protezione» comprende le questioni riguardanti la disponibilità, l'acquisizione, l'ambito, il mantenimento e il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale nonché gli aspetti relativi all'esercizio dei diritti di proprietà intellettuale specificamente contemplati nel presente capo.

([57]) Per quanto riguarda gli artisti interpreti o esecutori, i produttori di fonogrammi e gli organismi di radiodiffusione, l'obbligo in questione si applica soltanto in relazione ai diritti previsti a norma del presente capo.

([58]) Ai fini dell'articolo 13.6, le «comunità indigene e locali» possono comprendere i discendenti di africani ridotti in schiavitù e i piccoli agricoltori.

SEZIONE B

NORME RELATIVE AI DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE

SOTTOSEZIONE 1

DIRITTO D'AUTORE E DIRITTI CONNESSI ([59])

ARTICOLO 13.9

Accordi internazionali

Ciascuna parte afferma i propri diritti e obblighi derivanti dagli accordi internazionali seguenti, tenendo conto del fatto che gli accordi non sono vincolanti per chi non ne è firmatario:

a) la convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche, fatta a Berna il 9 settembre 1886 e modificata il 28 settembre 1979 («convenzione di Berna»);

b) la convenzione internazionale relativa alla protezione degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione, fatta a Roma il 18 maggio 1964 («convenzione di Roma»);

c) il trattato di Marrakech volto a facilitare l'accesso alle opere pubblicate per le persone non vedenti, con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa, adottato a Marrakech il 27 giugno 2013;

d) il trattato dell'OMPI sul diritto d'autore, fatto a Ginevra il 20 dicembre 1996;

e) il trattato dell'OMPI sulle interpretazioni ed esecuzioni e sui fonogrammi, fatto a Ginevra il 20 dicembre 1996; e

f) il trattato di Pechino sulle interpretazioni ed esecuzioni audiovisive, fatto a Pechino il 24 giugno 2012.

ARTICOLO 13.10

Autori

Ciascuna parte conferisce agli autori il diritto esclusivo di autorizzare o vietare:

a) la riproduzione delle loro opere, sia essa diretta o indiretta, temporanea o permanente, totale o parziale, con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma;

b) qualsiasi forma di distribuzione al pubblico dell'originale o di copie delle loro opere tramite la vendita o in altro modo;

c) qualsiasi comunicazione al pubblico, su filo o senza filo, delle loro opere; e

d) la messa a disposizione del pubblico delle loro opere in maniera tale che il pubblico possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente.

ARTICOLO 13.11

Artisti interpreti o esecutori

Ciascuna parte conferisce agli artisti interpreti o esecutori il diritto esclusivo di autorizzare o vietare:

a) la fissazione delle loro esecuzioni;

b) la riproduzione delle fissazioni delle loro esecuzioni, sia essa diretta o indiretta, temporanea o permanente, totale o parziale, con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma;

([59]) Le parti sono libere, nelle rispettive disposizioni legislative e regolamentari, di utilizzare denominazioni diverse per i diritti di cui alla presente sottosezione, purché sia garantito il livello di protezione concordato.

c) la distribuzione al pubblico, tramite la vendita o in altro modo, delle fissazioni delle loro esecuzioni;

d) la radiodiffusione senza filo o qualora le disposizioni legislative e regolamentari di una parte lo prevedano, la radiodiffusione su filo e la comunicazione al pubblico delle loro esecuzioni, salvo qualora l'esecuzione costituisca già di per sé un'esecuzione radiodiffusa o sia effettuata a partire da una fissazione; e

e) la messa a disposizione del pubblico delle fissazioni delle loro esecuzioni, in maniera tale che il pubblico possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente.

ARTICOLO 13.12

Produttori di fonogrammi

Ciascuna parte conferisce ai produttori di fonogrammi il diritto esclusivo di autorizzare o vietare:

a) la riproduzione dei loro fonogrammi, sia essa diretta o indiretta, temporanea o permanente, totale o parziale, con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma;

b) la distribuzione al pubblico, tramite la vendita o in altro modo, dei loro fonogrammi e delle relative copie; e

c) la messa a disposizione del pubblico dei loro fonogrammi, in maniera tale che il pubblico possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente.

ARTICOLO 13.13

Organismi di radiodiffusione

Ciascuna parte può stabilire nelle proprie disposizioni legislative e regolamentari i requisiti giuridici da soddisfare per essere considerati un organismo di radiodiffusione e conferisce agli organismi di radiodiffusione il diritto esclusivo di autorizzare o vietare:

a) la fissazione delle loro emissioni;

b) la riproduzione delle fissazioni delle loro emissioni, sia essa diretta o indiretta, temporanea o permanente, totale o parziale, con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma;

c) la messa a disposizione del pubblico, su filo o senza filo, delle fissazioni delle loro emissioni, siano esse trasmesse su filo o via etere, comprese le trasmissioni via cavo o via satellite, in maniera tale che il pubblico possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente;

d) la distribuzione al pubblico, tramite la vendita o in altro modo, delle fissazioni delle loro emissioni ([60]); e

e) la ritrasmissione senza filo delle loro emissioni o, se le disposizioni legislative e regolamentari della parte lo prevedono, la ritrasmissione su filo, nonché la comunicazione al pubblico delle loro emissioni se quest'ultima avviene in luoghi accessibili al pubblico contro pagamento di un diritto d'ingresso ([61]).

([60]) L'articolo 13.13, lettere c) e d), non si applica a una parte nella misura in cui tale parte non prevede nelle proprie disposizioni legislative e regolamentari i diritti ivi stabiliti. In tal caso le altre parti possono escludere gli organismi di radiodiffusione di detta parte dalla protezione concessa all'articolo 13.13, lettere c) e d), e l'obbligo di cui all'articolo 13.5 non si applica in relazione ai diritti di cui all'articolo 13.13, lettere c) e d).

([61]) Ciascuna parte può conferire diritti più ampi per quanto riguarda la comunicazione al pubblico da parte degli organismi di radiodiffusione.

ARTICOLO 13.14

Diritto alla remunerazione per la radiodiffusione e la comunicazione al pubblico di fonogrammi pubblicati a scopi commerciali

1. Ciascuna parte prevede un diritto per garantire che una remunerazione sia versata dall'utilizzatore agli artisti interpreti o esecutori e ai produttori di fonogrammi qualora un fonogramma pubblicato a scopi commerciali o una riproduzione del medesimo siano utilizzati per una radiodiffusione senza filo o per una comunicazione al pubblico ([62]).

2. Ciascuna parte dispone che la remunerazione di cui al paragrafo 1 dovuta dall'utilizzatore spetti agli artisti interpreti o esecutori oppure ai produttori di fonogrammi o a entrambi. Ciascuna parte può emanare disposizioni legislative che stabiliscono le modalità di ripartizione di tale remunerazione tra gli artisti interpreti o esecutori e i produttori di fonogrammi in assenza di un accordo tra gli stessi.

ARTICOLO 13.15

Durata della protezione

1. I diritti dell'autore di un'opera letteraria o artistica ai sensi dell'articolo 2 della convenzione di Berna durano tutta la vita dell'autore e per almeno 50 (cinquanta) anni dopo la sua morte o, se le disposizioni legislative e regolamentari della parte lo prevedono, 70 (settanta) anni dopo la morte dell'autore. Per quanto riguarda le opere fotografiche e cinematografiche, ciascuna parte stabilisce la durata della protezione conformemente alle proprie disposizioni legislative e regolamentari.

2. Se il diritto d'autore appartiene congiuntamente ai coautori di un'opera, la durata della protezione prevista al paragrafo 1 decorre dalla morte del coautore che muore per ultimo.

3. Per le opere anonime o pseudonime la durata della protezione termina almeno 50 (cinquanta) anni dopo che l'opera è stata resa lecitamente accessibile al pubblico o, se le disposizioni legislative e regolamentari della parte lo prevedono, 70 (settanta) anni dopo che l'opera è stata resa lecitamente disponibile al pubblico. Fatta salva la prima frase, quando lo pseudonimo assunto dall'autore non lascia alcun dubbio sulla sua identità, o se l'autore rivela la propria identità durante il periodo indicato nella prima frase, la durata della protezione è quella prevista al paragrafo 1.

4. I diritti degli artisti interpreti o esecutori su un'esecuzione fissata su un mezzo diverso da un fonogramma scadono almeno 50 (cinquanta) anni dopo la data dell'esecuzione.

5. I diritti degli artisti interpreti o esecutori e dei produttori di fonogrammi non scadono per almeno 50 (cinquanta) anni dalla data in cui la fissazione è stata lecitamente pubblicata o lecitamente comunicata al pubblico o, se le disposizioni legislative e regolamentari della parte lo prevedono, 70 (settanta) anni dalla data in cui la fissazione è stata lecitamente pubblicata o lecitamente comunicata al pubblico ([63]). Ciascuna parte può, conformemente alle proprie disposizioni legislative e regolamentari, adottare misure efficaci al fine di garantire che gli utili generati nei 20 (venti) anni di protezione successivi ai 50 (cinquanta) anni siano ripartiti equamente tra gli artisti interpreti o esecutori e i produttori.

6. La durata della protezione dei diritti degli organismi di radiodiffusione è di almeno 20 (venti) anni dalla prima diffusione o, se le disposizioni legislative e regolamentari di una parte lo prevedono, di 50 (cinquanta) anni dalla prima diffusione.

7. Le durate previste nel presente articolo sono calcolate a partire dal 1º (primo) gennaio dell'anno successivo a quello in cui ha luogo il fatto costitutivo del diritto.

([62]) Ciascuna parte può conferire agli artisti interpreti o esecutori e ai produttori di fonogrammi diritti più ampi, in sostituzione del diritto alla remunerazione o in aggiunta a tale diritto, per quanto riguarda la radiodiffusione e la comunicazione al pubblico di fonogrammi pubblicati a scopi commerciali.

([63]) Ciascuna parte può prevedere che la pubblicazione o la lecita comunicazione al pubblico della fissazione dell'esecuzione o del fonogramma debba avvenire entro un determinato periodo di tempo dalla data dell'esecuzione (nel caso degli artisti interpreti o esecutori) o dalla data della fissazione (nel caso dei produttori di fonogrammi).

8. Ciascuna parte può prevedere durate della protezione più lunghe di quelle previste dal presente articolo.

ARTICOLO 13.16

Diritto sulle vendite successive

1. Ciascuna parte può prevedere, a favore dell'autore di un'opera d'arte figurativa, un diritto sulle vendite successive, definito come diritto inalienabile, cui non è possibile rinunciare nemmeno anticipatamente, a percepire una percentuale del prezzo ottenuto per ogni vendita di tale opera dopo la prima cessione della stessa da parte dell'autore.

2. Il diritto di cui al paragrafo 1 si applica a tutte le vendite successive che comportano l'intervento, quali venditori, acquirenti o intermediari, di professionisti del mercato dell'arte, come le case d'asta, le gallerie d'arte e, in generale, qualsiasi commerciante di opere d'arte.

3. Ciascuna parte può stabilire che il diritto di cui al paragrafo 1 non si applichi alle vendite successive qualora il venditore abbia acquistato l'opera direttamente dall'autore meno di 3 (tre) anni prima di tale vendita successiva e il prezzo di rivendita non sia superiore a un importo minimo.

4. Ciascuna parte può prevedere che gli autori cittadini dell'altra parte e i loro aventi causa beneficino del diritto sulle vendite successive di opere d'arte conformemente al presente articolo e alle disposizioni legislative e regolamentari della parte in questione purché le disposizioni legislative e regolamentari del paese dell'autore o dell'avente causa consentano la protezione del diritto sulle vendite successive di opere d'arte in quel paese per gli autori della parte in questione e i loro aventi causa.

ARTICOLO 13.17

Cooperazione in materia di gestione collettiva dei diritti

1. Le parti promuovono la cooperazione, la trasparenza e la non discriminazione degli organismi di gestione collettiva, in particolare per quanto riguarda la riscossione dei proventi, le detrazioni applicate a tali proventi, l'utilizzo delle royalty riscosse, la politica di distribuzione e il loro repertorio, anche nell'ambiente digitale.

2. La parte nel cui territorio sia stabilito un organismo di gestione collettiva che rappresenta un organismo di gestione collettiva stabilito nel territorio di un'altra parte in virtù di un accordo di rappresentanza si adopera affinché l'organismo di gestione collettiva rappresentante:

a) non operi discriminazioni nei confronti dei membri aventi diritto dell'organismo rappresentato; e

b) versi in modo esatto, regolare, diligente e pienamente trasparente gli importi dovuti all'organismo rappresentato e fornisca a quest'ultimo le informazioni sugli importi dei proventi riscossi per suo conto e sulle detrazioni applicate.

ARTICOLO 13.18

Eccezioni e limitazioni

1. Ciascuna parte circoscrive le eccezioni e le limitazioni ai diritti di cui alla presente sottosezione a determinati casi speciali che non siano in contrasto con lo sfruttamento normale dell'opera o degli altri materiali e non arrechino un pregiudizio ingiustificato ai legittimi interessi dei titolari.

2. Ciascuna parte esonera dal diritto di riproduzione gli atti di riproduzione temporanea che sono transitori o accessori, parte integrante ed essenziale di un procedimento tecnologico ed eseguiti all'unico scopo di consentire:

a) una trasmissione in una rete tra terzi con l'intervento di un intermediario; o

b) un uso legittimo di un'opera o di altri materiali, e che sono privi di rilievo economico proprio.

ARTICOLO 13.19

Protezione delle misure tecnologiche

1. Ciascuna parte prevede un'adeguata protezione giuridica e mezzi di ricorso efficaci contro l'elusione di misure tecnologiche efficaci utilizzate dai titolari dei diritti in relazione all'esercizio dei loro diritti a norma della presente sottosezione e che limitano gli atti che non sono autorizzati dai titolari dei diritti interessati o consentiti dalla legge.

2. Ciascuna parte può, se consentito dalla propria legislazione, provvedere affinché i titolari dei diritti mettano a disposizione del beneficiario di un'eccezione o di una limitazione i mezzi per fruire, nella misura necessaria, di tale eccezione o limitazione.

ARTICOLO 13.20

Obblighi relativi alle informazioni sul regime dei diritti

1. Ai fini del presente articolo, per «informazione sul regime dei diritti» si intende qualunque informazione fornita dai titolari dei diritti che identifichi l'opera o gli altri materiali di cui alla presente sottosezione, l'autore o qualsiasi altro titolare dei diritti, o qualunque informazione circa i termini e le condizioni d'uso dell'opera o degli altri materiali nonché qualunque numero o codice che rappresenti tali informazioni.

2. Ciascuna parte prevede un'adeguata protezione giuridica contro qualsiasi persona che compia consapevolmente, senza averne diritto, uno o più degli atti seguenti, ove la persona che compie l'atto sia consapevole, o si possa ragionevolmente presumere sia consapevole, che così facendo induce, rende possibile, agevola o dissimula una violazione di diritti d'autore o di diritti connessi:

a) rimuovere o alterare qualsiasi informazione elettronica sul regime dei diritti; e

b) distribuire, importare a fini di distribuzione, diffondere per radio o televisione, comunicare o mettere a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti a norma della presente sottosezione dai quali siano state rimosse o alterate, senza autorizzazione, le informazioni elettroniche sul regime dei diritti.

3. Il paragrafo 1 si applica quando una qualsiasi delle informazioni di cui a tale paragrafo figuri su una copia o appaia nella comunicazione al pubblico di un'opera o di altri materiali di cui alla presente sottosezione.

4. Le parti provvedono affinché gli obblighi di cui al presente articolo non pregiudichino gli usi leciti.

SOTTOSEZIONE 2

MARCHI

ARTICOLO 13.21

Accordi internazionali

Ciascuna parte:

a) rispetta l'accordo di Nizza sulla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, fatto a Nizza il 15 giugno 1957 («classificazione di Nizza») ([64]); e

b) si adopera al meglio per aderire al protocollo relativo all'intesa di Madrid concernente la registrazione internazionale dei marchi, fatto a Madrid il 27 giugno 1989 e modificato da ultimo il 12 novembre 2007.

([64]) Questo obbligo si applica solo ai marchi registrati dopo la data di adozione dei criteri della classificazione di Nizza o di adesione allo strumento.

ARTICOLO 13.22

Procedura di registrazione

1. Ciascuna parte predispone un sistema di registrazione dei marchi nel quale ogni decisione negativa definitiva emessa dall'amministrazione competente in materia di marchi, compreso il rigetto parziale della registrazione, è comunicata per iscritto, debitamente motivata e impugnabile.

2. Ciascuna parte prevede la possibilità di opporsi alle domande di registrazione di marchi o, se del caso, alla registrazione di marchi. I procedimenti di opposizione prevedono il contraddittorio.

3. Ciascuna parte istituisce una banca dati elettronica delle domande e delle registrazioni di marchi, accessibile al pubblico.

ARTICOLO 13.23

Diritti conferiti da un marchio

Un marchio registrato conferisce al suo titolare diritti esclusivi. Il titolare ha il diritto di impedire a terzi, salvo proprio consenso, di usare nel commercio:

a) un segno che è identico al marchio in relazione a merci o servizi identici a quelli per i quali il marchio è stato registrato; e

b) un segno che è identico o simile al marchio e usato in relazione a merci o servizi identici o simili a quelli per i quali il marchio è stato registrato, che possa dare adito a confusione per il pubblico, compreso il rischio di associazione tra il segno e il marchio.

ARTICOLO 13.24

Marchi notori

1. L'articolo 6 bis della convenzione di Parigi si applica, *mutatis mutandis*, ai servizi. Nel determinare la rinomanza di un marchio, ciascuna parte tiene conto della notorietà del marchio presso il pubblico interessato, ivi compresa la notorietà nella parte in questione conseguente alla promozione del marchio.

2. L'articolo 6 bis della convenzione di Parigi si applica, *mutatis mutandis* alle merci o ai servizi non affini a quelli per i quali un marchio è stato registrato, purché l'uso di tale marchio in relazione a detti merci o servizi indichi un nesso tra i medesimi merci o servizi e il titolare del marchio registrato e purché esista il rischio che tale uso possa pregiudicare gli interessi del titolare del marchio registrato.

3. Al fine di conferire efficacia alla protezione di marchi notori, di cui all'articolo 6 bis della convenzione di Parigi e all'articolo 16, paragrafi 2 e 3, dell'accordo TRIPS, ciascuna parte tiene in debita considerazione i principi stabiliti nella raccomandazione congiunta riguardante talune disposizioni per la protezione dei marchi notori, adottata dall'assemblea dell'Unione di Parigi per la protezione della proprietà industriale e dall'assemblea generale dell'OMPI in occasione della 34a serie di riunioni delle assemblee degli Stati membri dell'OMPI dal 20 al 29 settembre 1999.

ARTICOLO 13.25

Domande in malafede

Ciascuna parte dispone che un marchio può essere dichiarato nullo se la domanda di registrazione è stata presentata dal richiedente in malafede. Ciascuna parte può inoltre disporre che tale marchio non sia registrato.

ARTICOLO 13.26

Eccezioni ai diritti conferiti da un marchio

1. Ciascuna parte prevede eccezioni limitate ai diritti conferiti da un marchio, come l'uso leale di termini descrittivi, compreso nel caso delle indicazioni geografiche, e può prevedere altre eccezioni limitate purché queste tengano conto dei legittimi interessi del titolare del marchio e dei terzi.

2. I diritti conferiti dal marchio non permettono al titolare dello stesso di vietare ai terzi l'uso, se conforme alle pratiche di lealtà in campo industriale o commerciale:

a) del loro nome o indirizzo, qualora si tratti di persone fisiche;

b) di indicazioni relative alla specie, alla qualità, alla quantità, alla destinazione, al valore, all'origine geografica, all'epoca di fabbricazione della merce o di prestazione del servizio o ad altre caratteristiche della merce o del servizio; o

c) del marchio se esso è necessario per contraddistinguere la destinazione di un prodotto o di un servizio, in particolare come accessori o pezzi di ricambio.

SOTTOSEZIONE 3

DISEGNI E MODELLI

ARTICOLO 13.27

Accordi internazionali

Ciascuna parte si adopera al meglio per aderire all'atto di Ginevra (1999) dell'accordo dell'Aia concernente la registrazione internazionale dei disegni e dei modelli industriali, fatto a Ginevra il 2 luglio 1999.

ARTICOLO 13.28

Protezione dei disegni e modelli registrati

1. Ciascuna parte assicura la protezione dei disegni e modelli creati indipendentemente, che siano nuovi e originali ([65]), ([66]). Tale protezione è fornita attraverso la registrazione e conferisce ai titolari un diritto esclusivo conformemente alla presente sottosezione.

2. Il titolare di un disegno o modello registrato ha il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di produrre, offrire a fini di vendita, vendere, immettere sul mercato, importare, esportare o detenere siffatto prodotto o di utilizzare articoli recanti o contenenti il disegno o modello protetto se tali operazioni sono intraprese a fini commerciali.

ARTICOLO 13.29

Durata della protezione

La durata della protezione accordata, compresi i rinnovi, è di almeno 15 (quindici) anni dalla data di presentazione della domanda.

ARTICOLO 13.30

Protezione dei disegni e modelli non registrati

Ciascuna parte può stabilire mezzi giuridici per prevenire l'uso di disegni e modelli non registrati.

([65]) Ai fini del presente articolo, una parte può considerare originale un disegno o modello che presenta un carattere individuale.
([66]) L'Argentina assicura la protezione dei disegni e modelli creati indipendentemente, che siano nuovi od originali.

ARTICOLO 13.31

Eccezioni ed esclusioni

1. Ciascuna parte può stabilire eccezioni limitate alla protezione dei disegni e modelli purché tali eccezioni non siano in irragionevole contrasto con il normale sfruttamento dei disegni e modelli protetti e non arrechino un pregiudizio ingiustificato ai legittimi interessi del titolare del disegno o modello protetto, tenuto conto dei legittimi interessi dei terzi.

2. La protezione accordata ai disegni e modelli non si estende ai disegni e modelli dettati essenzialmente da considerazioni di carattere tecnico o funzionale.

ARTICOLO 13.32

Rapporto con il diritto d'autore

Ciascuna parte, nella misura in cui ciò sia previsto dalle sue disposizioni legislative e regolamentari, provvede affinché un disegno o modello possa anche beneficiare della protezione della normativa sul diritto d'autore dalla data in cui è stato creato o fissato in una qualsiasi forma. Ciascuna parte determina la portata e le condizioni di tale protezione, compreso il grado di originalità richiesto.

SOTTOSEZIONE 4

INDICAZIONI GEOGRAFICHE

ARTICOLO 13.33

Protezione delle indicazioni geografiche

1. La presente sottosezione si applica al riconoscimento e alla protezione delle indicazioni geografiche originarie del territorio delle parti.

2. Le parti adottano le misure necessarie per attuare la protezione delle indicazioni geografiche di cui al paragrafo 1 nei rispettivi territori, stabilendo le modalità adeguate per tale attuazione nel quadro dei rispettivi ordinamenti e delle rispettive prassi giuridiche.

3. Le indicazioni geografiche di ciascuna parte sono soggette al presente articolo solo se sono protette come indicazioni geografiche nel territorio della parte di origine conformemente al suo sistema di registrazione e protezione delle indicazioni geografiche.

4. Ciascuna parte, dopo aver esaminato la legislazione dell'altra parte di cui all'allegato 13-A e le indicazioni geografiche di cui all'allegato 13-B, e dopo aver completato una procedura di opposizione o una consultazione pubblica in relazione alle indicazioni geografiche di cui all'allegato 13-B, si impegna a proteggere tali indicazioni geografiche, sin dalla data di entrata in vigore del presente accordo, conformemente al livello di protezione stabilito nella presente sottosezione, compreso il livello di protezione specifico stabilito in particolare all'articolo 13.35, paragrafo 8, e all'appendice 13-B-1.

5. Nelle rispettive disposizioni legislative e regolamentari le parti possono proteggere indicazioni geografiche di prodotti diversi dai prodotti agricoli alimentari, dai vini, dalle bevande spiritose o dai vini aromatizzati. Le parti riconoscono che le indicazioni geografiche elencate nell'allegato 13-D sono protette come indicazioni geografiche nel paese di origine.

ARTICOLO 13.34

Aggiunta di nuove indicazioni geografiche

Su richiesta di una parte, una volta completata la procedura descritta all'articolo 13.33, paragrafo 4, il sottocomitato per i diritti di proprietà intellettuale di cui all'articolo 13.59 può raccomandare al consiglio per il commercio di adottare, a norma dell'articolo 22.1, paragrafo 6, lettera f), una decisione relativa all'aggiunta di nuove indicazioni geografiche nell'allegato 13-B, anche al fine di trasferire nell'allegato 13-B le indicazioni geografiche elencate nell'allegato 13-C.

ARTICOLO 13.35

Ambito della protezione delle indicazioni geografiche

1. Ciascuna parte prevede, conformemente alle proprie disposizioni legislative e regolamentari, gli strumenti giuridici atti a consentire alle parti interessate di impedire:

a) l'uso di un'indicazione geografica dell'altra parte elencata nell'allegato 13-B, parti 1 e 2, per un prodotto che rientra nella classe di prodotto interessata, quale specificata nell'allegato 13-B, sezione 3, e che:

   i) non è originario del paese di origine specificato nell'allegato 13-B per tale indicazione geografica; oppure

   ii) è originario del paese di origine specificato nell'allegato 13-B per tale indicazione geografica ma non è stato prodotto o fabbricato conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari dell'altra parte che si applicherebbero se il prodotto fosse destinato al consumo nell'altra parte;

b) l'uso, nella designazione o nella presentazione di una merce, di qualsiasi elemento che indichi o suggerisca che la merce in questione è originaria di un'area geografica diversa dal suo vero luogo d'origine in modo tale da indurre in errore il pubblico sull'origine geografica della merce;

c) qualsiasi altro uso che costituisca un atto di concorrenza sleale ai sensi dell'articolo 10 bis della convenzione di Parigi;

d) qualsiasi uso commerciale diretto o indiretto di un nome protetto per prodotti comparabili non conformi al disciplinare del nome protetto, o che consenta di sfruttare la notorietà di un'indicazione geografica;

e) l'uso di un'indicazione geografica non originaria del luogo designato da tale indicazione geografica, anche qualora la vera origine delle merci sia indicata o l'indicazione geografica sia utilizzata in traduzione o accompagnata da espressioni come «genere», «tipo», «stile», «imitazione» o espressioni simili; e

f) qualsiasi imitazione o utilizzo abusivo o ingannevole del nome protetto di un'indicazione geografica; o qualsiasi indicazione falsa o ingannevole relativa al nome protetto di un'indicazione geografica; o qualsiasi pratica che possa indurre in errore il consumatore quanto alla vera origine, provenienza e natura del prodotto.

2. Per quanto concerne la relazione tra marchi e indicazioni geografiche:

a) se un'indicazione geografica è protetta a norma della presente sottosezione, le parti rifiutano la registrazione di un marchio per un prodotto identico o simile il cui uso violerebbe la presente sottosezione, purché la domanda di registrazione del marchio sia stata presentata dopo la data della domanda di protezione dell'indicazione geografica nel territorio in questione; i marchi registrati in violazione del presente paragrafo sono annullati conformemente al diritto delle parti;

b) per le indicazioni geografiche figuranti negli elenchi di cui all'allegato 13-B alla data di entrata in vigore del presente accordo, la data di presentazione della domanda di protezione di cui alla lettera a) è la data di pubblicazione della procedura di opposizione o della consultazione pubblica nei rispettivi territori;

c) per le indicazioni geografiche di cui all'articolo 13.34, la data di presentazione della domanda di protezione è la data di trasmissione all'altra parte della richiesta di protezione di un'indicazione geografica;

d) fatta salvo il disposto della lettera e), le parti proteggono le indicazioni geografiche di cui all'allegato 13-B anche quando esiste un marchio precedente; per «marchio precedente» si intende un marchio per il quale sia stata presentata una domanda di registrazione o che sia stato registrato o, se siffatta possibilità è prevista dalle disposizioni legislative e regolamentari della parte interessata, sia stato acquisito con l'uso in buona fede nel territorio di una parte anteriormente alla data in cui l'altra parte ha presentato la domanda di protezione dell'indicazione geografica di cui al paragrafo 1 a norma del presente accordo; tale marchio precedente può continuare ad essere usato, può essere rinnovato e può essere soggetto a variazioni che possono richiedere la presentazione di nuove domande di marchi, nonostante la protezione dell'indicazione geografica, purché non sussistano motivi di annullamento o decadenza del marchio ai sensi della legislazione sui marchi in base alla quale lo stesso è stato registrato o acquisito; né il marchio precedente né l'indicazione geografica sono usati in modo da indurre in errore il consumatore quanto alla natura del diritto di proprietà intellettuale di cui trattasi; e

e) le parti non sono tenute a proteggere un'indicazione geografica a causa della fama, della reputazione o della notorietà di un marchio, qualora la protezione possa indurre in errore i consumatori quanto alla vera identità del prodotto.

3. Nessuna disposizione della presente sottosezione impedisce a una parte di utilizzare, in relazione a qualsiasi prodotto, il nome comune di una varietà vegetale o di una razza animale esistente nel territorio di tale parte ([67]).

4. Nessuna disposizione della presente sottosezione impedisce a una parte di usare un singolo elemento di un termine composto protetto come indicazione geografica nel territorio di tale parte, se un tale singolo elemento è un termine correntemente usato come nome comune per la merce associata ([68]).

5. Nessuna disposizione della presente sottosezione impone a una parte di proteggere un'indicazione geografica identica al termine correntemente usato come nome comune per la merce associata nel territorio di tale parte.

6. Qualora la traduzione di un'indicazione geografica sia identica a un termine correntemente usato come nome comune per un prodotto nel territorio di una parte, o contenga tale termine, oppure qualora un'indicazione geografica non sia identica a tale termine ma lo contenga, la presente sottosezione non pregiudica il diritto di qualsiasi persona di utilizzare tale termine in associazione con detto prodotto.

7. Per quanto concerne le indicazioni geografiche omonime:

a) in caso di indicazioni geografiche omonime, esistenti o future, delle parti per prodotti rientranti nella medesima categoria di prodotto ([69]), entrambe le indicazioni coesistono in quanto tali e ciascuna parte stabilisce le modalità pratiche che permettano di differenziare le indicazioni omonime tra loro, tenendo conto dell'esigenza di garantire un trattamento equo dei produttori interessati e di non indurre in errore i consumatori; e

b) qualora, nel contesto di negoziati con un paese terzo, una parte proponga di proteggere un'indicazione geografica di detto paese terzo e il nome sia omonimo di un'indicazione geografica dell'altra parte, quest'ultima ne è informata e ha la possibilità di presentare osservazioni prima che il nome sia protetto.

8. Fatto salvo l'articolo 13.35, paragrafi da 1 a 7, è definito un livello specifico di protezione per i seguenti casi di indicazioni geografiche elencate nell'allegato 13-B ([70]):

a) «Genièvre», «Jenever» o «Genever»: la protezione dell'indicazione geografica «Genièvre», «Jenever» o «Genever» non impedisce ai precedenti utilizzatori del termine «Ginebra» nel territorio dell'Argentina che lo hanno utilizzato in buona fede e in modo continuato per almeno 5 (cinque) anni prima della pubblicazione a fini di opposizione dell'indicazione geografica «Genièvre», «Jenever» o «Genever» in Argentina, né ai precedenti utilizzatori del termine «Genebra» nel territorio del Brasile che lo hanno utilizzato in buona fede e in modo continuato prima della pubblicazione a fini di opposizione dell'indicazione geografica «Genièvre», «Jenever» o «Genever» in Brasile, di continuare a utilizzarlo, purché tali prodotti non siano commercializzati utilizzando elementi grafici, nomi, immagini o bandiere come riferimenti all'origine effettiva dell'indicazione geografica europea, e purché il termine sia indicato con un carattere che, pur se leggibile, sia notevolmente più piccolo del marchio e sia distinto in modo inequivocabile da quest'ultimo per quanto riguarda l'origine del prodotto;

([67]) Nell'appendice 13-B-1 le parti definiscono le varietà vegetali e le razze animali per le quali non si impedisce l'uso.
([68]) Nell'appendice 13-B-1 le parti specificano i termini per i quali non si chiede o non si accorda la protezione.
([69]) Conformemente alla classificazione di Nizza e relative modifiche.
([70]) Si precisa che il livello specifico di protezione accordato da ciascuno Stato del Mercosur firmatario, quale definito all'articolo 13.35, paragrafo 8, si applica unicamente a favore dei precedenti utilizzatori che figurano nel relativo elenco dello specifico Stato del Mercosur firmatario.

b) «Queso Manchego»: la protezione dell'indicazione geografica «Queso Manchego» per i formaggi elaborati in Spagna conformemente alle specifiche tecniche applicabili utilizzando latte di pecora non impedisce ai precedenti utilizzatori del termine «Queso Manchego» nel territorio dell'Uruguay che lo hanno utilizzato in buona fede e in modo continuato per almeno 5 (cinque) anni prima della pubblicazione a fini di opposizione dell'indicazione geografica «Queso Manchego», se riferito a formaggi elaborati con latte vaccino, di continuare a utilizzarlo, purché tali prodotti non siano commercializzati utilizzando elementi grafici, nomi, immagini o bandiere come riferimenti all'indicazione geografica europea protetta, e purché il termine sia indicato con un carattere che, pur se leggibile, sia notevolmente più piccolo del marchio e sia distinto in modo inequivocabile da quest'ultimo per quanto riguarda l'origine e la composizione del prodotto;

c) «Grappa»: la protezione dell'indicazione geografica «Grappa» non impedisce ai precedenti utilizzatori del termine «Grappamiel» o «Grapamiel» nel territorio dell'Uruguay che lo hanno utilizzato in buona fede e in modo continuato prima della pubblicazione a fini di opposizione dell'indicazione geografica «Grappa» di continuare a utilizzarlo, purché tali prodotti non siano commercializzati utilizzando elementi grafici, nomi, immagini o bandiere come riferimenti all'indicazione geografica europea protetta, e purché il termine sia indicato con un carattere che, pur se leggibile, sia notevolmente più piccolo del marchio e sia distinto in modo inequivocabile da quest'ultimo per quanto riguarda l'origine del prodotto;

d) «Steinhäger»: la protezione dell'indicazione geografica «Steinhäger» non impedisce ai precedenti utilizzatori del termine «Steinhäger» nel territorio del Brasile che lo hanno utilizzato in buona fede e in modo continuato prima della pubblicazione a fini di opposizione dell'indicazione geografica «Steinhäger» di continuare a utilizzarlo, purché tali prodotti non siano commercializzati utilizzando elementi grafici, nomi, immagini o bandiere come riferimenti all'indicazione geografica europea protetta, e purché il termine sia indicato con un carattere che, pur se leggibile, sia notevolmente più piccolo del marchio e sia distinto in modo inequivocabile da quest'ultimo per quanto riguarda l'origine del prodotto;

e) «Parmigiano Reggiano»:

i) la protezione dell'indicazione geografica «Parmigiano Reggiano» non impedisce ai precedenti utilizzatori del termine «Parmesão» nel territorio del Brasile e del termine «Parmesano» nei territori di Argentina, Paraguay e Uruguay che li hanno utilizzati in buona fede e in modo continuato prima della pubblicazione a fini di opposizione dell'indicazione geografica «Parmigiano Reggiano» di continuare a utilizzarli, purché tali prodotti non siano commercializzati utilizzando elementi grafici, nomi, immagini o bandiere come riferimenti all'indicazione geografica europea protetta, e purché il termine sia indicato con un carattere che, pur se leggibile, sia notevolmente più piccolo del marchio e sia distinto in modo inequivocabile da quest'ultimo per quanto riguarda l'origine del prodotto;

ii) la protezione dell'indicazione geografica «Parmigiano Reggiano» non impedisce ai precedenti utilizzatori del termine «Reggianito» nel territorio dell'Argentina che lo hanno utilizzato in buona fede e in modo continuato prima della pubblicazione a fini di opposizione dell'indicazione geografica «Parmigiano Reggiano», né ai precedenti utilizzatori nei territori di Paraguay e Uruguay che lo hanno utilizzato in buona fede e in modo continuato per almeno 5 (cinque) anni prima della pubblicazione a fini di opposizione dell'indicazione geografica «Parmigiano Reggiano», di continuare a utilizzarlo, purché tali prodotti non siano commercializzati utilizzando elementi grafici, nomi, immagini o bandiere come riferimenti all'indicazione geografica europea protetta, e purché il termine sia indicato con un carattere che, pur se leggibile, sia notevolmente più piccolo del marchio e sia distinto in modo inequivocabile da quest'ultimo per quanto riguarda l'origine del prodotto;

f) «Fontina»: la protezione dell'indicazione geografica «Fontina» non impedisce ai precedenti utilizzatori del termine «Fontina» nei territori di Argentina, Brasile, Paraguay e Uruguay che lo hanno utilizzato in buona fede e in modo continuato per almeno 5 (cinque) anni prima della pubblicazione a fini di opposizione dell'indicazione geografica «Fontina» di continuare a utilizzarlo, purché tali prodotti non siano commercializzati utilizzando elementi grafici, nomi, immagini o bandiere come riferimenti all'indicazione geografica europea protetta, e purché il termine sia indicato con un carattere che, pur se leggibile, sia notevolmente più piccolo del marchio e sia distinto in modo inequivocabile da quest'ultimo per quanto riguarda l'origine del prodotto;

g) «Gruyère» (Francia):

i) la protezione dell'indicazione geografica «Gruyère» (Francia) non impedisce ai precedenti utilizzatori dei termini «Gruyère» e «Gruyere» nei territori di Argentina, Brasile, Paraguay e Uruguay che li hanno utilizzati in buona fede e in modo continuato per almeno 5 (cinque) anni prima della pubblicazione a fini di opposizione dell'indicazione geografica «Gruyère» (Francia) di continuare a utilizzarli, purché tali prodotti non siano commercializzati utilizzando elementi grafici, nomi, immagini o bandiere come riferimenti all'indicazione geografica europea protetta, e purché il termine sia indicato con un carattere che, pur se leggibile, sia notevolmente più piccolo del marchio e sia distinto in modo inequivocabile da quest'ultimo per quanto riguarda l'origine del prodotto;

ii) la protezione dell'indicazione geografica «Gruyère» (Francia) non impedisce ai precedenti utilizzatori dei termini «Gruyerito» e «Gruyer» nel territorio dell'Uruguay che li hanno utilizzati in buona fede e in modo continuato per almeno 5 (cinque) anni prima della pubblicazione a fini di opposizione dell'indicazione geografica «Gruyère» (Francia) di continuare a utilizzarli, purché tali prodotti non siano commercializzati utilizzando elementi grafici, nomi, immagini o bandiere come riferimenti all'indicazione geografica europea protetta, e purché il termine sia indicato con un carattere che, pur se leggibile, sia notevolmente più piccolo del marchio e sia distinto in modo inequivocabile da quest'ultimo per quanto riguarda l'origine del prodotto;

h) «Grana Padano»: la protezione dell'indicazione geografica «Grana Padano» non impedisce ai precedenti utilizzatori del termine «Grana» nel territorio del Brasile che lo hanno utilizzato in buona fede e in modo continuato per almeno 5 (cinque) anni prima della pubblicazione a fini di opposizione dell'indicazione geografica «Grana Padano» di continuare a utilizzarlo, purché tali prodotti non siano commercializzati utilizzando elementi grafici, nomi, immagini o bandiere come riferimenti all'indicazione geografica europea protetta, e purché il termine sia indicato con un carattere che, pur se leggibile, sia notevolmente più piccolo del marchio e sia distinto in modo inequivocabile da quest'ultimo per quanto riguarda l'origine del prodotto; e

i) «Gorgonzola»: la protezione dell'indicazione geografica «Gorgonzola» non impedisce ai precedenti utilizzatori del termine «Gorgonzola» nel territorio del Brasile che lo hanno utilizzato in buona fede prima della pubblicazione a fini di opposizione di continuare a utilizzarlo, purché tali prodotti non siano commercializzati utilizzando elementi grafici, nomi, immagini o bandiere come riferimenti all'origine effettiva dell'indicazione geografica, e purché il termine sia indicato con un carattere che, pur se leggibile, sia notevolmente più piccolo del marchio e sia distinto in modo inequivocabile da quest'ultimo per quanto riguarda l'origine del prodotto.

9. I precedenti utilizzatori di cui al paragrafo 8, lettere da a) a i), sono elencati nell'allegato 13-E. La successione dei precedenti utilizzatori e i relativi effetti sono stabiliti dalle disposizioni legislative e regolamentari interne di ciascuno Stato del Mercosur firmatario.

10. Le indicazioni geografiche protette elencate all'allegato 13-B non possono diventare generiche nei territori delle parti.

11. Nessuna disposizione del presente capo crea l'obbligo per le parti di proteggere le indicazioni geografiche che non sono protette, o che cessano di essere protette, nel luogo di origine.

12. Il presente capo lascia impregiudicato il diritto di qualsiasi persona di utilizzare a fini commerciali il proprio nome o quello del suo predecessore nell'attività commerciale, salvo qualora tale nome sia utilizzato in modo tale da indurre in errore il pubblico.

ARTICOLO 13.36

Diritto di uso delle indicazioni geografiche

1. Qualunque operatore che commercializzi prodotti agricoli, prodotti alimentari, vini, vini aromatizzati o bevande spiritose conformi ai disciplinari corrispondenti può utilizzare un'indicazione geografica a norma del presente accordo.

2. Una volta che un'indicazione geografica è protetta a norma del presente accordo, l'uso di tale nome protetto non comporta alcun obbligo di registrazione degli utilizzatori né oneri supplementari.

ARTICOLO 13.37

Applicazione della protezione

Ciascuna parte predispone gli strumenti giuridici atti a consentire alle parti interessate di ottenere l'applicazione della protezione prevista all'articolo 13.35 tramite gli opportuni procedimenti amministrativi e giudiziari nel quadro del proprio ordinamento e delle proprie prassi giuridiche.

ARTICOLO 13.38

Importazione, esportazione e commercializzazione

L'importazione, l'esportazione e la commercializzazione dei prodotti recanti i nomi elencati nell'allegato 13-B sono effettuate nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari applicabili nel territorio della parte in cui i prodotti sono immessi sul mercato.

ARTICOLO 13.39

Cooperazione e trasparenza per quanto concerne le indicazioni geografiche

1. Il sottocomitato per i diritti di proprietà intellettuale di cui all'articolo 13.59 vigila sul corretto funzionamento della presente sottosezione e può prendere in considerazione qualsiasi questione legata alla sua attuazione e al suo funzionamento. Esso è responsabile di:

a) scambiare informazioni sugli sviluppi politici e legislativi in materia di indicazioni geografiche e su qualsiasi altra questione di comune interesse in tale settore; e

b) cooperare alla concezione di nomi alternativi per i prodotti precedentemente commercializzati da produttori di una parte mediante l'uso di termini corrispondenti a indicazioni geografiche dell'altra parte, in particolare nei casi destinati a eliminazione graduale.

2. Il sottocomitato per i diritti di proprietà intellettuale può raccomandare al consiglio per il commercio di modificare, a norma dell'articolo 22.1, paragrafo 6, lettera f):

a) l'allegato 13-A per quanto riguarda i riferimenti alla legislazione applicabile nelle parti;

b) l'allegato 13-B per quanto riguarda le indicazioni geografiche e lo scambio di informazioni in materia;

c) l'allegato 13-C per quanto riguarda le indicazioni geografiche; e

d) l'allegato 13-E per quanto riguarda i precedenti utilizzatori.

3. Se un'indicazione geografica elencata nell'allegato 13-B cessa di essere protetta nel territorio di una parte, le parti se ne danno reciproca notifica. A seguito di tale notifica il consiglio per il commercio modifica l'allegato 13-B conformemente all'articolo 22.1, paragrafo 6, lettera f), per porre fine alla protezione a norma del presente accordo. Solo la parte di cui è originario il prodotto ha il diritto di chiedere che sia posta fine alla protezione a norma della presente sottosezione per un'indicazione geografica elencata nell'allegato 13-B.

4. Se, a seguito dell'entrata in vigore del presente accordo, identifica altri precedenti utilizzatori conformi agli specifici requisiti di cui all'articolo 13.35, paragrafo 8, lettere da a) a i), il Mercosur ne dà notifica all'Unione europea. A seguito di tale notifica, se le parti convengono che gli altri precedenti utilizzatori proposti si conformano ai requisiti suddetti, il consiglio per il commercio modifica l'allegato 13-E a norma dell'articolo 22.1, paragrafo 6, lettera f), inserendovi tali altri precedenti utilizzatori.

5. Le parti si tengono in contatto, direttamente o tramite il sottocomitato per i diritti intellettuali, per quanto riguarda tutte le questioni relative all'attuazione e al funzionamento della presente sottosezione. In particolare, una parte può chiedere all'altra parte informazioni riguardanti i disciplinari e le relative modifiche, nonché i punti di contatto per il controllo.

6. I disciplinari di cui alla presente sottosezione sono quelli approvati, comprese le eventuali modifiche approvate, dalle autorità della parte del cui territorio il prodotto è originario.

7. Le parti possono rendere pubblici i disciplinari, o una sintesi dei medesimi, relativi alle indicazioni geografiche dell'altra parte che sono protette a norma della presente sottosezione, in lingua portoghese, spagnola o inglese.

SOTTOSEZIONE 5

BREVETTI

ARTICOLO 13.40

Trattati internazionali

Ciascuna parte si adopera al meglio per aderire al trattato di cooperazione in materia di brevetti, fatto a Washington il 19 giugno 1970 ([71]).

SOTTOSEZIONE 6

VARIETÀ VEGETALI

ARTICOLO 13.41

Accordi internazionali

Ciascuna parte protegge i diritti di privativa per ritrovati vegetali conformemente alla convenzione internazionale per la protezione dei ritrovati vegetali fatta a Parigi il 2 dicembre 1961, nella versione riveduta a Ginevra il 10 novembre 1972 e il 23 ottobre 1978 (convenzione UPOV – atto del 1978) o il 19 marzo 1991 (convenzione UPOV – atto del 1991), e coopera per promuovere la protezione delle varietà vegetali.

SOTTOSEZIONE 7

PROTEZIONE DI INFORMAZIONI SEGRETE

ARTICOLO 13.42

Ambito della protezione dei segreti commerciali

1. Nell'adempimento dell'obbligo, previsto dall'articolo 13.1, paragrafo 1, di rispettare l'accordo TRIPS, in particolare l'articolo 39, paragrafi 1 e 2, ciascuna parte prevede procedure e rimedi giudiziari adeguati in ambito civile per permettere al detentore di un segreto commerciale di prevenire l'acquisizione, l'utilizzo o la divulgazione del segreto commerciale, se posti in essere in modo contrario alle leali pratiche commerciali, e di ottenere un risarcimento per tale acquisizione, utilizzo o divulgazione.

([71]) L'Unione europea può osservare questa disposizione mediante l'adesione dei suoi Stati membri.

2. Ai fini della presente sottosezione si applicano le definizioni seguenti:

a) «segreto commerciale»: le informazioni che:

i) sono segrete nel senso che non sono, nel loro insieme o nella precisa configurazione e combinazione dei loro elementi, generalmente note o facilmente accessibili a persone che normalmente si occupano del tipo di informazioni in questione;

ii) hanno valore commerciale in quanto segrete; e

iii) sono state sottoposte, da parte della persona al cui legittimo controllo sono soggette, a misure adeguate nel caso in questione per mantenerle segrete; e

b) «detentore del segreto commerciale»: qualsiasi persona fisica o giuridica che controlla legittimamente un segreto commerciale.

3. Ai fini della presente sottosezione, le parti considerano contrari alle leali pratiche commerciali almeno i comportamenti seguenti:

a) l'acquisizione di un segreto commerciale senza il consenso del detentore del segreto commerciale, se effettuata mediante accesso non autorizzato, appropriazione o copia non autorizzata di documenti, oggetti, materiali, sostanze o file elettronici sottoposti al legittimo controllo del detentore del segreto commerciale, che contengono il segreto commerciale o dai quali tale segreto può essere desunto;

b) l'utilizzo o la divulgazione di un segreto commerciale, se posti in essere senza il consenso del detentore del segreto commerciale da una persona che:

i) ha acquisito il segreto commerciale illecitamente;

ii) ha violato un accordo di riservatezza o qualsiasi altro obbligo di non divulgare il segreto commerciale; oppure

iii) ha violato un obbligo contrattuale o di altra natura che impone restrizioni all'utilizzo del segreto commerciale; e

c) l'acquisizione, l'utilizzo o la divulgazione di un segreto commerciale, se posti in essere da una persona che, al momento dell'acquisizione, dell'utilizzo o della divulgazione, era a conoscenza o, tenendo conto delle circostanze, avrebbe dovuto essere a conoscenza del fatto che il segreto commerciale era stato ottenuto direttamente o indirettamente da un'altra persona che lo utilizzava o lo divulgava illecitamente ai sensi della lettera b).

4. Una parte non è tenuta a considerare i comportamenti seguenti contrari alle leali pratiche commerciali a norma della presente sottosezione:

a) la scoperta o la creazione indipendente di informazioni rilevanti da parte di una persona;

b) l'ingegneria inversa (*reverse engineering*) di un prodotto da parte di una persona che ne è legittimamente in possesso e che è libera da qualsiasi obbligo giuridicamente valido di imporre restrizioni all'acquisizione delle informazioni rilevanti;

c) l'acquisizione, l'utilizzo o la divulgazione di informazioni come richiesto o consentito dal diritto della parte in questione; oppure

d) l'applicazione, da parte dei dipendenti, di esperienze e competenze acquisite in maniera onesta nel normale svolgimento del loro lavoro.

5. Nessuna disposizione della presente sottosezione può essere intesa nel senso di limitare la libertà di espressione e di informazione, compresa la libertà dei media, come tutelata nella giurisdizione di ciascuna delle parti.

ARTICOLO 13.43

Procedimenti e rimedi giudiziari in ambito civile per la tutela dei segreti commerciali

1. Ciascuna parte provvede affinché le persone che partecipano ai procedimenti giudiziari civili di cui all'articolo 13.42, o che hanno accesso alla relativa documentazione processuale, non siano autorizzate a utilizzare né a divulgare alcun segreto commerciale o presunto segreto commerciale che le autorità giudiziarie competenti, in risposta alla richiesta debitamente motivata di una parte interessata, abbiano indicato come riservato e di cui tali persone siano venute a conoscenza a seguito di tale partecipazione o accesso.

2. Nei procedimenti giudiziari civili di cui all'articolo 13.42 ciascuna parte stabilisce che le proprie autorità giudiziarie abbiano almeno il potere di:

a) disporre misure provvisorie, conformemente alle rispettive disposizioni legislative e regolamentari, al fine di prevenire l'acquisizione, l'utilizzo o la divulgazione dei segreti commerciali in modo contrario alle leali pratiche commerciali;

b) emettere provvedimenti ingiuntivi volti a prevenire l'acquisizione, l'utilizzo o la divulgazione dei segreti commerciali in modo contrario alle leali pratiche commerciali;

c) ingiungere alle persone che erano a conoscenza, o avrebbero dovuto essere a conoscenza, del fatto che stavano acquisendo, utilizzando o divulgando un segreto commerciale in modo contrario alle leali pratiche commerciali di risarcire al detentore del segreto commerciale danni in misura adeguata al pregiudizio effettivo subito a seguito di tale acquisizione, utilizzo o divulgazione illecita del segreto commerciale;

d) adottare misure specifiche per tutelare la riservatezza di qualunque segreto commerciale o presunto segreto commerciale presentato nel corso di procedimenti civili riguardanti l'acquisizione, l'utilizzo e la divulgazione presunti del segreto commerciale in modo contrario alle leali pratiche commerciali; tali misure specifiche possono includere, conformemente al diritto della parte, la limitazione in toto o in parte dell'accesso a determinati documenti, la limitazione dell'accesso alle udienze e alle relative registrazioni o trascrizioni e la messa a disposizione della decisione giudiziaria in una versione non riservata nella quale i punti contenenti segreti commerciali sono stati eliminati o oscurati; e

e) imporre sanzioni alle parti, o ad altre persone soggette alla giurisdizione dell'organo giudiziario, per la violazione di ordini delle autorità giudiziarie relativi alla protezione di un segreto commerciale o presunto segreto commerciale presentato in tali procedimenti.

3. Una parte non è tenuta a prevedere le procedure e i rimedi giudiziari di cui all'articolo 13.42 se il comportamento contrario alle leali pratiche commerciali è posto in essere in conformità al suo diritto per rivelare una condotta scorretta, un'irregolarità o un'attività illecita o per proteggere un legittimo interesse riconosciuto dal diritto.

SEZIONE C

RISPETTO DEI DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE

SOTTOSEZIONE 1

APPLICAZIONE CIVILE E AMMINISTRATIVA

ARTICOLO 13.44

Obblighi generali

1. Ciascuna parte ribadisce gli impegni assunti a norma dell'accordo TRIPS, in particolare della parte III, e assicura il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale conformemente al proprio diritto e nel quadro del proprio ordinamento e delle proprie prassi giuridiche.

2. Ai fini della presente sezione, per «diritti di proprietà intellettuale» si intendono, salvo diversa disposizione, i diritti di proprietà intellettuale quali definiti all'articolo 13.3, paragrafo 1, ad eccezione dei diritti di cui agli articoli 13.42 e 13.43.

3. Le procedure ([72]) adottate, mantenute in vigore o applicate per dare attuazione alla presente sezione devono essere efficaci, giuste ed eque e non devono essere inutilmente complesse o costose né comportare scadenze irragionevoli o ritardi ingiustificati; tali procedure devono inoltre dissuadere da ulteriori violazioni. Ciascuna parte tiene conto dell'esigenza di proporzionalità tra la violazione, i diritti di tutte le parti coinvolte, gli interessi dei terzi e le misure, i rimedi e le sanzioni applicabili.

4. Le parti applicano le procedure di cui al paragrafo 3 relative al rispetto dei diritti di proprietà intellettuale in modo da evitare la creazione di ostacoli al commercio legittimo e da prevedere salvaguardie contro gli abusi.

5. Gli articoli da 13.44 a 13.58 non creano alcun obbligo per le parti di predisporre un sistema giudiziario per il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale diverso da quello previsto per l'applicazione della legge in generale in conformità al rispettivo diritto, né influiscono sulla capacità delle parti di far rispettare il proprio diritto in generale.

ARTICOLO 13.45

Persone legittimate a chiedere l'applicazione delle procedure

Ciascuna parte riconosce almeno alle persone indicate di seguito la legittimazione a chiedere l'applicazione delle procedure per il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale di cui alla presente sezione e alla parte III dell'accordo TRIPS, in conformità al diritto del luogo in cui si svolge la procedura:

a) i titolari dei diritti di proprietà intellettuale;

b) i titolari di licenze esclusive, purché siano autorizzati dai titolari dei diritti; e

c) gli organi di gestione collettiva dei diritti di proprietà intellettuale legittimamente ed esplicitamente riconosciuti come aventi la facoltà di rappresentare i titolari dei diritti di proprietà intellettuale.

ARTICOLO 13.46

Elementi di prova

1. Ciascuna parte provvede affinché le autorità giudiziarie competenti abbiano il potere di ordinare, su richiesta di una parte che ha presentato elementi di prova ragionevolmente accessibili per sostenere che il suo diritto di proprietà intellettuale è stato violato o sta per esserlo, misure provvisorie celeri ed efficaci per salvaguardare le prove pertinenti della presunta violazione, fatta salva la tutela delle informazioni riservate ([73]).

2. Le misure provvisorie di cui al paragrafo 1 possono comprendere una descrizione dettagliata, con o senza prelievo di campioni, o il sequestro delle merci che si presume violino un diritto di proprietà intellettuale e, se del caso, dei relativi documenti.

3. Nei casi di contraffazione di un marchio o di violazione del diritto d'autore su scala commerciale ([74]), ciascuna parte adotta le misure necessarie per consentire alle autorità giudiziarie competenti di ordinare, ove opportuno, su richiesta di una parte e se necessario per determinare l'esistenza e la portata di una violazione, la produzione della pertinente documentazione bancaria, finanziaria o commerciale sotto il controllo della controparte, fatta salva la tutela delle informazioni riservate.

4. Ciascuna parte provvede affinché le autorità giudiziarie abbiano il potere di consentire misure di protezione degli elementi di prova da subordinare alla costituzione, da parte dell'attore, di una cauzione adeguata o di una garanzia equivalente intesa a garantire il risarcimento dell'eventuale danno subito dal convenuto.

([72]) Ai fini della presente sezione, per «procedure» si intendono anche le misure e i rimedi.
([73]) Ai fini del presente articolo, il concetto di «informazioni riservate» può comprendere anche i dati personali.
([74]) Le parti possono estendere l'applicazione del presente paragrafo ad altri diritti di proprietà intellettuale.

5. Qualora le misure di protezione degli elementi di prova siano revocate o decadano in seguito ad un'azione o omissione dell'attore, o qualora successivamente si constati che non vi è stata violazione né minaccia di violazione di un diritto di proprietà intellettuale, l'autorità giudiziaria ha il potere di ordinare all'attore, su richiesta del convenuto, di accordare a quest'ultimo un adeguato risarcimento del danno eventualmente arrecato dalle misure in questione.

ARTICOLO 13.47

Diritto d'informazione

1. Ciascuna parte provvede affinché, nei casi di violazione di diritti di proprietà intellettuale e in risposta a una richiesta giustificata e proporzionata dell'attore, le autorità giudiziarie competenti possano ordinare all'autore della violazione o a ogni altra persona di fornire informazioni d'interesse sull'origine e sulle reti di distribuzione delle merci o dei servizi che violano un diritto di proprietà intellettuale.

2. Ai fini del presente articolo si applicano le definizioni seguenti:

a) per «ogni altra persona» si intende una persona che:

i) sia stata trovata in possesso di merci che violano un diritto di proprietà intellettuale su scala commerciale;

ii) sia stata sorpresa a utilizzare servizi che violano un diritto di proprietà intellettuale su scala commerciale;

iii) sia stata sorpresa a prestare su scala commerciale servizi utilizzati in attività che violano un diritto di proprietà intellettuale; oppure

iv) sia stata indicata dalla persona di cui ai punti da i) a iii) come implicata nella produzione, nella fabbricazione o nella distribuzione delle merci o nella prestazione dei servizi;

b) il concetto di «informazioni d'interesse» può comprendere informazioni su qualsiasi persona implicata su scala commerciale nella violazione o nella presunta violazione, nonché sui mezzi di produzione e sulle reti di distribuzione delle merci o dei servizi.

3. Il presente articolo si applica fatte salve le altre disposizioni di legge che:

a) accordano diritti d'informazione più ampi al titolare del diritto;

b) disciplinano l'uso in sede di procedimento civile delle informazioni comunicate a norma del presente articolo;

c) disciplinano la responsabilità per abuso del diritto d'informazione;

d) accordano la possibilità di rifiutare di fornire informazioni che costringerebbero la persona di cui al paragrafo 1 ad ammettere la sua partecipazione personale o quella di parenti stretti; oppure

e) disciplinano la tutela della riservatezza delle fonti informative o il trattamento dei dati personali.

ARTICOLO 13.48

Misure provvisorie e cautelari

1. Ciascuna parte provvede affinché le proprie autorità giudiziarie abbiano il potere di ordinare celeri ed efficaci misure provvisorie e cautelari, compresa un'ingiunzione interlocutoria, nei confronti di una parte o, se del caso, di un terzo soggetto alla giurisdizione dell'autorità giudiziaria competente, al fine di prevenire la violazione di un diritto di proprietà intellettuale e, in particolare, di impedire l'ingresso nei circuiti commerciali delle merci che violano un diritto di proprietà intellettuale.

2. Un'ingiunzione interlocutoria può essere emessa anche per ordinare il sequestro o la consegna di merci sospettate di violare un diritto di proprietà intellettuale in modo da impedirne l'ingresso, o la circolazione, nei circuiti commerciali.

3. Nel caso di una presunta violazione commessa su scala commerciale, ciascuna parte provvede affinché, qualora l'attore faccia valere l'esistenza di circostanze che potrebbero pregiudicare il risarcimento dei danni, le autorità giudiziarie possano ordinare il sequestro conservativo di beni mobili e immobili del presunto autore della violazione, compreso il blocco dei suoi conti bancari e di altri beni patrimoniali. A tal fine ciascuna parte provvede affinché le autorità competenti possano disporre la produzione della documentazione bancaria, finanziaria o commerciale o un accesso adeguato alle informazioni d'interesse.

4. L'autorità giudiziaria ha il potere di obbligare l'attore a fornire qualsiasi elemento di prova ragionevolmente accessibile al fine di stabilire con un sufficiente grado di certezza che l'attore è il titolare del diritto e che una violazione di tale diritto è in atto o imminente, nonché di ordinare all'attore di costituire una cauzione o una garanzia equivalente sufficiente a proteggere il convenuto e a impedire abusi.

ARTICOLO 13.49

Rimedi

1. Fatto salvo il risarcimento dei danni dovuto al titolare del diritto a causa della violazione, ciascuna parte provvede affinché le autorità giudiziarie competenti possano ordinare, su richiesta dell'attore e senza indennizzo di alcun tipo, la distruzione, o come minimo l'esclusione definitiva dai circuiti commerciali, delle merci in relazione alle quali sia stata accertata la violazione di un diritto di proprietà intellettuale. Tali merci possono essere utilizzate nell'interesse pubblico. Le autorità giudiziarie hanno anche il potere di ordinare che i materiali e gli strumenti principalmente utilizzati per la fabbricazione delle merci che violano un diritto siano, senza indennizzo di alcun genere, rimossi dai circuiti commerciali in modo da ridurre al minimo i rischi di ulteriori violazioni. Nel considerare tali richieste le autorità giudiziarie competenti tengono conto dell'esigenza di proporzionalità tra la gravità della violazione, i rimedi disposti e gli interessi di terzi.

2. Le autorità giudiziarie competenti di ciascuna parte hanno il potere di ordinare che dette misure siano attuate a spese dell'autore della violazione, salvo motivi contrari particolari.

ARTICOLO 13.50

Ingiunzioni

Ciascuna parte provvede affinché, in presenza di una decisione giudiziaria che abbia accertato la violazione di un diritto di proprietà intellettuale, le autorità giudiziarie competenti possano emettere, nei confronti dell'autore della violazione o, se del caso, di un terzo soggetto alla giurisdizione dell'autorità giudiziaria competente, un'ingiunzione diretta a vietare il proseguimento della violazione.

ARTICOLO 13.51

Misure alternative

Ciascuna parte può stabilire che le autorità giudiziarie, ove opportuno e su richiesta della persona cui potrebbero essere applicate le misure di cui all'articolo 13.49 o 13.50, possano ordinare il pagamento alla parte lesa di un indennizzo pecuniario invece dell'applicazione delle misure di cui all'articolo 13.49 o 13.50, se è accertato che tale persona ha agito in modo non intenzionale e senza negligenza, o se l'esecuzione di tali misure le causerebbe un danno sproporzionato oppure se l'indennizzo pecuniario alla parte lesa sembra ragionevolmente soddisfacente ([75]).

([75]) Nel decidere che cosa sia «ragionevolmente soddisfacente» il giudice può tener conto dell'interesse pubblico.

ARTICOLO 13.52

Risarcimento dei danni

1. Ciascuna parte provvede affinché le autorità giudiziarie, su richiesta della parte lesa, abbiano il potere di ordinare all'autore di una violazione, implicato consapevolmente o con ragionevoli motivi per esserne consapevole in un'attività lesiva di diritti di proprietà intellettuale, di risarcire al titolare del diritto danni in misura adeguata al pregiudizio effettivo subito a causa della violazione del diritto di proprietà intellettuale. Nel determinare l'importo del risarcimento, le autorità giudiziarie competenti:

a) tengono conto di tutti gli aspetti rilevanti, quali le conseguenze economiche negative subite dalla parte lesa, compreso il lucro cessante, i benefici realizzati illegalmente ([76]) dall'autore della violazione e, ove opportuno, elementi diversi dai fattori economici, come il danno morale arrecato al titolare del diritto dalla violazione; oppure

b) in alternativa alla lettera a), possono fissare, ove opportuno, una somma forfettaria a titolo di risarcimento in base a elementi quali, come minimo, l'importo delle royalty o dei diritti che avrebbero dovuto essere riconosciuti qualora l'autore della violazione avesse richiesto l'autorizzazione all'uso del diritto di proprietà intellettuale in questione.

ARTICOLO 13.53

Spese legali

Ciascuna parte dispone che, alla conclusione dei procedimenti giudiziari civili riguardanti il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, le proprie autorità giudiziarie abbiano, se del caso, il potere di condannare la parte soccombente a rimborsare le spese legali ed altre spese sostenute dalla parte vittoriosa secondo quanto previsto dal proprio diritto.

ARTICOLO 13.54

Pubblicazione delle decisioni giudiziarie

Ciascuna parte provvede affinché le proprie autorità giudiziarie possano ordinare la pubblicazione delle decisioni nei casi di violazione di diritti di proprietà intellettuale, salvo qualora tale misura non risulti proporzionata alla gravità della violazione.

ARTICOLO 13.55

Presunzione del diritto d'autore o di titolarità dei diritti

Ciascuna parte prevede, almeno per le misure provvisorie richieste nei procedimenti civili che attengono al diritto d'autore e ai diritti connessi, la presunzione secondo cui, in assenza di prova contraria, la persona o il soggetto il cui nome sia indicato nei modi d'uso come nome dell'autore o del titolare di un diritto connesso in relazione a un'opera o materiale è il titolare designato del diritto su tale opera o materiale.

ARTICOLO 13.56

Sensibilizzazione del pubblico

Le parti adottano le misure necessarie per rafforzare la sensibilizzazione del pubblico alla protezione della proprietà intellettuale, compresi progetti educativi e di divulgazione sull'esercizio e sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale.

([76]) Per «benefici realizzati illegalmente» si intendono quelli derivanti dalla violazione, in conformità al diritto delle parti.

SOTTOSEZIONE 2

APPLICAZIONE ALLA FRONTIERA

ARTICOLO 13.57

Coerenza con il GATT e con l'accordo TRIPS

Nell'attuare le misure alla frontiera atte a garantire il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale da parte delle autorità doganali, siano esse contemplate o no dal presente capo, ciascuna parte garantisce la coerenza con i suoi obblighi derivanti dall'accordo GATT e dall'accordo TRIPS, in particolare dall'articolo V del GATT nonché dall'articolo 41 e dalla parte III, sezione 4, dell'accordo TRIPS.

ARTICOLO 13.58

Misure alla frontiera

1. Per quanto riguarda le merci sotto controllo doganale, ciascuna parte adotta o mantiene in vigore procedure in base alle quali il titolare di un diritto può presentare domande con cui chiede alle autorità doganali di bloccare le merci sospettate come minimo di contraffazione di marchi, violazione di diritti d'autore e diritti connessi su scala commerciale o violazione di indicazioni geografiche (di seguito «merci sospette»), oppure di sospenderne lo svincolo.

2. Le parti non sono obbligate ad applicare le procedure di cui alla presente sottosezione alle merci in transito.

3. Ciascuna parte incoraggia l'uso di sistemi elettronici che consentano alle autorità doganali di gestire le domande accolte o registrate.

4. Ciascuna parte provvede affinché le autorità doganali comunichino al richiedente, entro un periodo di tempo ragionevole, se hanno accolto o registrato la domanda.

5. Ciascuna parte provvede affinché la domanda o la registrazione possa applicarsi a spedizioni multiple, se consentito dal proprio diritto.

6. Per quanto concerne le merci sotto controllo doganale, ciascuna parte può prevedere che le proprie autorità doganali abbiano il potere di agire d'ufficio per bloccare le merci sospette o sospenderne lo svincolo.

7. Ciascuna parte provvede affinché le autorità doganali siano in grado di utilizzare l'analisi dei rischi per individuare le merci sospette.

8. Ciascuna parte può disporre di procedure amministrative o giudiziarie conformi al proprio diritto che consentano la distruzione delle merci sospette nei casi in cui le persone interessate concordino su tale distruzione o non vi si oppongano. Ciascuna parte provvede affinché tali merci, se non sono distrutte, siano rimosse dai circuiti commerciali in modo tale da evitare pregiudizi per il titolare del diritto.

9. Le parti non sono obbligate ad applicare il presente articolo alle importazioni di merci immesse sul mercato in un altro paese dai titolari del diritto o con il loro consenso. Una parte può escludere dall'applicazione del presente articolo merci a carattere non commerciale contenute nei bagagli personali dei viaggiatori.

10. Le parti provvedono affinché le rispettive autorità doganali mantengano un dialogo regolare e promuovano la cooperazione con i portatori di interessi e con le altre autorità chiamate a far rispettare i diritti di proprietà intellettuale di cui al paragrafo 1.

11. Le parti cooperano in materia di commercio internazionale di merci sospette, in particolare scambiandosi informazioni al riguardo.

12. Fatte salve le altre forme di cooperazione, l'allegato 4-A si applica alle violazioni della legislazione in materia di diritti di proprietà intellettuale per la cui applicazione sono competenti le autorità doganali conformemente al presente articolo.

SEZIONE D

DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 13.59

Sottocomitato per i diritti di proprietà intellettuale

1. Il sottocomitato per i diritti di proprietà intellettuale, istituito a norma dell'articolo 22.3, paragrafo 4, svolge le funzioni seguenti, oltre a quelle elencate agli articoli 13.39 e 22.3:

a) scambio di informazioni:

   i) sul quadro giuridico riguardante i diritti di proprietà intellettuale e sulle relative regole di protezione e applicazione; e

   ii) sul pubblico dominio nei territori delle parti; e

b) scambio di esperienze:

   i) sui progressi legislativi;

   ii) sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale; e

   iii) sulle attività di applicazione svolte ai livelli centrale, regionale e locale dalle autorità doganali, dalle forze di polizia e dagli organi amministrativi e giudiziari.

ARTICOLO 13.60

Cooperazione

1. Al fine di agevolare l'attuazione del presente capo le parti cooperano:

a) in sede di sottocomitato per i diritti di proprietà intellettuale;

b) nei consessi internazionali;

c) tramite diverse agenzie; oppure

d) come altrimenti ritengano opportuno.

2. Gli ambiti di cooperazione comprendono le attività seguenti:

a) il coordinamento volto a prevenire le esportazioni di merci contraffatte, anche con altri paesi;

b) l'assistenza tecnica, il rafforzamento delle capacità, gli scambi di personale e la formazione di quest'ultimo;

c) la protezione e il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, nonché la diffusione di informazioni a tale riguardo, anche tra gli operatori economici e la società civile;

d) la sensibilizzazione dei consumatori e dei titolari di diritti e il rafforzamento della cooperazione istituzionale, in particolare tra gli uffici per la proprietà intellettuale;

e) la promozione attiva della sensibilizzazione e dell'educazione del pubblico in merito alle politiche riguardanti i diritti di proprietà intellettuale;

f) il coinvolgimento delle PMI, anche in occasione di eventi o incontri incentrati sulle PMI, per quanto riguarda l'esercizio, la protezione e il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale;

g) l'applicazione della convenzione sulla diversità biologica e degli strumenti collegati, nonché dei quadri interni sull'accesso alle risorse genetiche e alle conoscenze tradizionali, innovazioni e prassi associate; e

h) l'agevolazione di iniziative volontarie dei portatori di interessi volte a ridurre le violazioni dei diritti di proprietà intellettuale, anche online e in altri mercati.

CAPO 14

PICCOLE E MEDIE IMPRESE

ARTICOLO 14.1

Principi generali

1. Le parti riconoscono che le PMI contribuiscono in misura significativa agli scambi, alla crescita economica, all'occupazione e all'innovazione. Le parti riaffermano la loro intenzione di sostenere la crescita e lo sviluppo delle PMI rafforzandone la capacità di prendere parte alle opportunità create dal presente accordo e beneficiarne.

2. Le parti riconoscono l'importanza di ridurre gli ostacoli non tariffari che impongono oneri sproporzionati alle PMI. Esse riconoscono inoltre che il presente accordo, oltre alle disposizioni del presente capo, prevede altre disposizioni volte a rafforzare la cooperazione tra le parti sulle questioni che sono importanti per le PMI o che possono altrimenti risultare loro particolarmente vantaggiose.

ARTICOLO 14.2

Condivisione di informazioni

1. Ciascuna parte crea o mantiene un proprio sito web, accessibile al pubblico, contenente informazioni relative al presente accordo, tra cui:

a) il testo del presente accordo, compresi tutti gli allegati, le tabelle dei dazi e le regole di origine specifiche per prodotto;

b) una sintesi del presente accordo; e

c) informazioni destinate alle PMI, contenenti:

   i) una descrizione delle disposizioni del presente accordo che la parte ritiene pertinenti per le PMI; e

   ii) qualsiasi altra informazione che la parte consideri utile per le PMI interessate a beneficiare delle opportunità offerte dal presente accordo.

2. Ciascuna parte inserisce nel sito web di cui al paragrafo 1 i collegamenti ipertestuali che rinviano:

a) al sito web equivalente dell'altra parte;

b) ai siti web delle proprie autorità pubbliche e di altri soggetti appropriati che a suo parere forniscono informazioni utili alle persone interessate a realizzare scambi, investire o svolgere attività commerciali nel suo territorio, tra cui le informazioni disponibili in merito a quanto segue:

   i) aliquote della nazione più favorita, dazi doganali e contingenti preferenziali, regole di origine e diritti doganali o di altro tipo imposti alla frontiera;

   ii) normativa doganale e procedure per l'importazione, l'esportazione e il transito, nonché altri documenti e moduli necessari a tal fine;

   iii) disposizioni regolamentari e procedure in materia di diritti di proprietà intellettuale;

   iv) regolamentazioni tecniche, comprese, se necessario, le procedure obbligatorie di valutazione della conformità;

   v) i collegamenti ipertestuali agli elenchi degli organismi di valutazione della conformità di cui al capo 5;

   vi) misure SPS relative all'importazione e all'esportazione di cui al capo 6;

vii) appalti pubblici, norme in materia di trasparenza e pubblicazione dei bandi di gara e altre disposizioni pertinenti di cui al capo 12;

viii) procedure di registrazione delle imprese; e

ix) altre informazioni che i coordinatori delle PMI ritengano potenzialmente utili per le PMI;

c) una banca dati consultabile elettronicamente per codice della nomenclatura tariffaria, contenente le informazioni di cui alla lettera b), punto i), e le informazioni seguenti:

i) accise;

ii) imposte (imposta sul valore aggiunto o imposta sulle vendite);

iii) altre misure tariffarie;

iv) differimento dei dazi o altri tipi di sgravi che comportano la riduzione o il rimborso di dazi doganali o la rinuncia agli stessi;

v) criteri utilizzati per determinare il valore in dogana della merce;

vi) se del caso, le prescrizioni in materia di apposizione del marchio del paese di origine, tra cui il metodo per la marcatura e la posizione di quest'ultima;

vii) informazioni necessarie per le procedure di importazione; e

viii) informazioni connesse alle misure non tariffarie.

3. Ciascuno Stato del Mercosur firmatario si adopera al meglio per fare in modo che i siti web e le banche dati di cui ai paragrafi 1 e 2 siano operativi entro 3 (tre) anni dall'entrata in vigore del presente accordo e contengano il maggior numero possibile di informazioni sull'accesso ai propri mercati.

4. Ciascuna parte aggiorna le informazioni e i link di cui ai paragrafi 1 e 2 periodicamente o su richiesta dell'altra parte.

5. Ciascuna parte provvede affinché le informazioni di cui al presente articolo siano presentate in un modo atto ad agevolarne l'uso da parte delle PMI. Ove possibile, ciascuna parte si adopera per rendere disponibili tali informazioni in lingua inglese.

6. Le parti si astengono dall'imporre oneri alle persone di una parte per l'accesso alle informazioni fornite a norma dei paragrafi 1e 2.

ARTICOLO 14.3

Coordinatori delle PMI

1. Tramite i coordinatori delle PMI, ciascuna parte comunica all'altra i dati del proprio coordinatore delle PMI incaricato di esercitare le funzioni elencate nel presente articolo, così come eventuali modifiche dei relativi recapiti. I coordinatori delle PMI:

a) elaborano un piano di lavoro per lo svolgimento dei compiti di cui al presente articolo;

b) si avvalgono, per lo svolgimento dei loro compiti, dei canali di comunicazione concordati tra loro, compresi la posta elettronica, riunioni in presenza, riunioni o comunicazioni tramite videoconferenza o teleconferenza o altri mezzi di comunicazione; e

c) riferiscono periodicamente sulle loro attività al comitato per il commercio per esame.

2. I coordinatori delle PMI svolgono i compiti seguenti:

a) garantiscono che nell'attuazione del presente accordo siano prese in considerazione le esigenze delle PMI;

b) sorvegliano l'attuazione dell'articolo 14.2 affinché rimanga aggiornato e rilevante per le PMI;

c) raccomandano ulteriori informazioni da includere eventualmente nei siti web delle parti di cui all'articolo 14.2;

d) cooperano e si scambiano informazioni per consentire alle PMI dell'Unione europea e del Mercosur di beneficiare delle nuove opportunità offerte dal presente accordo per accrescere gli scambi commerciali e gli investimenti;

e) affrontano qualsiasi altra questione pertinente per le PMI in relazione all'attuazione del presente accordo;

f) ove opportuno, prendono parte al lavoro dei sottocomitati istituiti a norma dell'articolo 22.3, quando questi ultimi esaminano questioni rilevanti per le PMI;

g) si scambiano informazioni per assistere il comitato per il commercio nel monitoraggio e nell'attuazione del presente accordo per quanto riguarda le PMI; e

h) esaminano qualsiasi altra questione relativa alle PMI sorta nell'ambito del presente accordo.

3. Nello svolgimento delle loro attività i coordinatori delle PMI possono collaborare, se del caso, con esperti e organizzazioni esterne.

ARTICOLO 14.4

Non applicazione della risoluzione delle controversie

Nessuna delle parti ricorre al meccanismo di risoluzione delle controversie previsto dal capo 21 per le questioni sorte nell'ambito del presente capo.

CAPO 15

CONCORRENZA

ARTICOLO 15.1

Definizioni

Ai fini del presente capo si applicano le definizioni seguenti:

a) «pratiche anticoncorrenziali»: qualunque atto o comportamento, quale definito dal diritto della concorrenza di una parte, passibile di sanzioni;

b) «autorità garante della concorrenza»:

i) per l'Unione europea, la Commissione europea; e

ii) per il Mercosur, le autorità competenti di ciascuno degli Stati del Mercosur firmatari;

c) «diritto della concorrenza»:

i) per l'Unione europea, gli articoli 101, 102 e 106 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese ([77]) e le norme attuative ([78]) di tali articoli e di detto regolamento; e

([77]) GU UE L 24 del 29.1.2004, pag. 1.

([78]) Si precisa che il diritto della concorrenza nell'Unione europea si applica al settore agricolo conformemente al regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU UE L 347 del 20.12.2013, pag. 671).

ii) per il Mercosur, il diritto della concorrenza di ciascuno degli Stati del Mercosur firmatari e le rispettive norme attuative;

d) «concentrazione tra imprese»: qualunque operazione o atto definito come tale dal diritto della concorrenza di una parte; e

e) «attività di applicazione del diritto»: qualunque attività di applicazione del diritto della concorrenza mediante indagini o procedimenti svolti dalle autorità garanti della concorrenza di una parte.

ARTICOLO 15.2

Principi

1. Le parti riconoscono l'importanza di una concorrenza libera e non falsata nelle loro relazioni commerciali. Le parti riconoscono che le pratiche anticoncorrenziali e le concentrazioni tra imprese che ostacolano in misura significativa una concorrenza effettiva possono falsare il corretto funzionamento dei mercati e compromettere i vantaggi derivanti dalla liberalizzazione degli scambi.

2. Nella misura in cui compromettono gli scambi tra le parti, sono incompatibili con il presente accordo le seguenti pratiche:

a) gli accordi tra imprese, le decisioni di associazioni di imprese e le pratiche concordate tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare la concorrenza ([79]), ai sensi del diritto della concorrenza di ciascuna parte;

b) l'abuso di posizione dominante, da parte di una o più imprese, ai sensi del diritto della concorrenza di ciascuna parte; e

c) le concentrazioni tra imprese che ostacolino in misura significativa una concorrenza effettiva, ai sensi del diritto della concorrenza di ciascuna parte.

3. Le parti riconoscono l'importanza di applicare il diritto della concorrenza in modo trasparente, tempestivo e non discriminatorio, nel rispetto dei principi di equità procedurale nei confronti di tutte le parti interessate, tra cui i diritti della difesa delle parti oggetto di indagine.

ARTICOLO 15.3

Applicazione

1. Ciascuna parte adotta o mantiene in vigore un diritto della concorrenza completo che contrasti in modo efficace le pratiche anticoncorrenziali e le concentrazioni tra imprese di cui all'articolo 15.2, paragrafo 2, e che rispetti i principi di cui all'articolo 15.2, paragrafo 3. Le parti istituiscono o mantengono autorità garanti della concorrenza incaricate di applicare in modo efficace e trasparente il rispettivo diritto della concorrenza e dotate di poteri e risorse adeguati a tale scopo.

2. Le autorità garanti della concorrenza di ciascuna parte nominano un punto di contatto e ne informano le autorità dell'altra parte. I punti di contatto possono comunicare tra loro e scambiarsi informazioni in merito all'applicazione degli articoli 15.5, 15.6 e 15.7.

([79]) Si precisa che il presente punto non può essere interpretato come una limitazione della portata dell'analisi da effettuare nei casi di accordi tra imprese, decisioni di associazioni di imprese e pratiche concordate tra imprese a norma del diritto della concorrenza di ciascuna parte.

ARTICOLO 15.4

Imprese pubbliche e imprese cui sono riconosciuti privilegi esclusivi o speciali

1. Nessuna disposizione del presente capo osta a che una parte designi o mantenga imprese pubbliche, imprese cui siano riconosciuti privilegi esclusivi o speciali o monopoli secondo il rispettivo diritto.

2. I soggetti di cui al paragrafo 1 sono vincolati dal diritto della concorrenza, a condizione che l'applicazione di tale diritto non ostacoli l'adempimento, in linea di diritto o di fatto, della specifica missione di interesse pubblico loro assegnata da una parte.

ARTICOLO 15.5

Scambio di informazioni non riservate e cooperazione in materia di applicazione del diritto

1. Le autorità garanti della concorrenza possono scambiarsi informazioni non riservate per agevolare un'applicazione efficace del diritto della concorrenza di ciascuna parte.

2. L'autorità garante della concorrenza di una parte può chiedere la cooperazione dell'autorità garante della concorrenza dell'altra parte per quanto attiene alle attività di applicazione del diritto. Tale cooperazione non impedisce alle parti di prendere decisioni autonome.

3. Una parte non è tenuta a comunicare informazioni all'altra parte a norma del presente articolo. Fatta salva la frase precedente, la parte che trasmetta informazioni all'altra parte a norma del presente articolo può esigere che tali informazioni siano utilizzate nel rispetto dei termini e delle condizioni da essa specificate.

ARTICOLO 15.6

Consultazioni

1. L'autorità garante della concorrenza di una parte può chiedere l'avvio di consultazioni con l'autorità garante della concorrenza dell'altra parte se ritiene che i suoi interessi siano lesi in misura sostanziale da:

a) pratiche anticoncorrenziali che siano o siano state applicate da una o più imprese situate nel territorio dell'altra parte;

b) concentrazioni tra imprese di cui all'articolo 15.2, paragrafo 2, lettera c); oppure

c) attività di applicazione del diritto svolte dall'autorità garante della concorrenza dell'altra parte.

2. L'avvio delle consultazioni di cui al paragrafo 1 fa salva qualunque azione intrapresa dall'autorità garante della concorrenza di una parte a norma del rispettivo diritto della concorrenza, e non pregiudica l'autonomia del relativo processo decisionale.

3. L'autorità garante della concorrenza consultata a norma del paragrafo 1 può adottare qualunque misura correttiva che ritenga appropriata, compatibilmente con le proprie disposizioni legislative e regolamentari e fatta salva la propria discrezionalità nell'applicazione del diritto della concorrenza.

ARTICOLO 15.7

Non applicazione della risoluzione delle controversie

Nessuna delle parti ricorre al meccanismo di risoluzione delle controversie previsto dal capo 21 per le questioni sorte nell'ambito del presente capo.

CAPO 16

SOVVENZIONI

ARTICOLO 16.1

Principi

Ciascuna parte può concedere sovvenzioni se queste sono necessarie per conseguire un obiettivo di politica pubblica. Le parti riconoscono tuttavia che determinate sovvenzioni possono falsare il corretto funzionamento dei mercati e compromettere i vantaggi derivanti dalla liberalizzazione degli scambi.

ARTICOLO 16.2

Cooperazione

1. Le parti riconoscono la necessità di collaborare, a livello sia multilaterale sia regionale, per:

a) trovare modi efficaci per coordinare le proprie posizioni e proposte in merito alle sovvenzioni nel quadro dell'OMC;

b) valutare modalità per migliorare la trasparenza in relazione alle sovvenzioni; e

c) scambiarsi informazioni sul funzionamento dei rispettivi sistemi di controllo delle sovvenzioni.

2. Il consiglio per il commercio può prendere in esame modalità per consentire alle parti di comprendere meglio l'incidenza delle sovvenzioni sugli scambi.

3. Le parti riesaminano il funzionamento della collaborazione tra loro entro 3 (tre) anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo e successivamente a intervalli regolari. Le parti si consultano sulle modalità per migliorare la collaborazione, tenendo conto dell'esperienza acquisita e delle iniziative realizzate nel quadro dell'OMC per quanto concerne le norme sulle sovvenzioni.

4. Le modalità pratiche di tale collaborazione possono essere stabilite in un accordo amministrativo.

CAPO 17

IMPRESE PUBBLICHE, IMPRESE CUI SONO RICONOSCIUTI PRIVILEGI ESCLUSIVI O SPECIALI

ARTICOLO 17.1

Definizioni

Ai fini del presente capo si applicano le definizioni seguenti:

a) «attività commerciali»: attività svolte a scopo lucrativo da un'impresa, il cui risultato finale è la produzione di una merce o la prestazione di un servizio che saranno venduti sul mercato rilevante in quantità e a prezzi determinati dall'impresa ([80]);

b) «considerazioni commerciali»: prezzo, qualità, disponibilità, commerciabilità, trasporto e altri termini e condizioni di acquisto o vendita, o altri fattori che sarebbero normalmente presi in considerazione ai fini delle decisioni commerciali di un'impresa di proprietà privata operante secondo i principi dell'economia di mercato nel settore commerciale o industriale pertinente;

c) «impresa cui sono riconosciuti privilegi esclusivi o speciali»: un'impresa pubblica o privata, compresa una controllata, cui una parte ha riconosciuto, formalmente o di fatto, privilegi esclusivi o speciali;

([80]) Si precisa che ne sono escluse le attività svolte da un'impresa che opera: a) senza fini di lucro; o b) sulla base del recupero dei costi.

d) «privilegi esclusivi o speciali»: diritti o privilegi che una parte riconosce a una sola impresa o a un numero limitato di imprese autorizzate a fornire merci o servizi, e che sono riconosciuti secondo criteri che non sono oggettivi, proporzionati e non discriminatori, tenendo conto della normativa settoriale specifica a norma della quale è stato riconosciuto il diritto o privilegio, e che quindi incidono in modo sostanziale sulla capacità di ogni altra impresa di fornire la stessa merce o lo stesso servizio nella medesima area geografica in condizioni sostanzialmente equivalenti ([81]);

e) «servizio fornito nell'esercizio di pubblici poteri»: un servizio fornito nell'esercizio dei poteri pubblici quale definito all'articolo I, paragrafo 3, lettera c), del GATS, e, ove pertinente, all'articolo 1, lettere b), c) e d), dell'allegato sui servizi finanziari del GATS; e

f) «impresa pubblica»: un'impresa di proprietà di una parte o da essa controllata ([82]).

ARTICOLO 17.2

Ambito di applicazione

1. Il presente capo si applica alle imprese pubbliche e alle imprese che svolgono attività commerciali cui una parte ha riconosciuto, formalmente o di fatto, privilegi esclusivi o speciali. Se un'impresa svolge sia attività commerciali sia attività non commerciali, soltanto le attività commerciali sono contemplate nel presente capo.

2. Il presente capo non si applica agli appalti di una parte relativi a merci o servizi acquistati a fini pubblici e non di rivendita commerciale o di produzione o fornitura di merci o servizi a scopo di vendita commerciale, indipendentemente dal fatto che si tratti di un appalto disciplinato ai sensi dell'articolo 12.3.

3. Il presente capo non si applica ai servizi forniti nell'esercizio di pubblici poteri.

4. Il presente capo non si applica alle imprese pubbliche né alle imprese cui sono riconosciuti privilegi esclusivi o speciali se in uno dei 3 (tre) precedenti esercizi finanziari consecutivi il fatturato annuo dell'impresa derivante dalle attività commerciali contemplate dal presente capo è stato inferiore a 200 (duecento) milioni di diritti speciali di prelievo.

5. Il presente capo non si applica alle attività commerciali delle imprese pubbliche e delle imprese cui sono riconosciuti privilegi esclusivi o speciali in relazione a settori o sottosettori per i quali non sono stati assunti impegni specifici a norma delle appendici 17-A-1 e 17-A-2, o a settori o sottosettori per i quali sono stati assunti impegni specifici soggetti a limitazioni a norma delle appendici 17-A-1 e 17-A-2, nella misura di tali limitazioni e nel rispetto dei termini e delle condizioni ivi stabiliti.

6. Il presente capo non si applica alle imprese pubbliche del settore della difesa.

7. Il presente capo non si applica alle imprese pubbliche né alle imprese cui sono riconosciuti privilegi esclusivi o speciali di cui alle appendici 17-A-1 e 17-A-2. L'articolo 17.4 non si applica alle imprese pubbliche elencate nell'appendice 17-A-1.

([81]) Si precisa che la concessione di una licenza a un numero limitato di imprese per ripartire risorse limitate in base a criteri oggettivi, proporzionati e non discriminatori non rappresenta di per sé un privilegio esclusivo o speciale.

([82]) Ai fini della presente definizione, l'espressione «di proprietà di una parte o da essa controllata» significa che una parte è proprietaria di oltre il 50 % (cinquanta per cento) del capitale sociale oppure controlla l'esercizio di più del 50 % (cinquanta per cento) dei diritti di voto, o esercita altrimenti un grado equivalente di controllo sull'impresa secondo le norme di governance della stessa.

ARTICOLO 17.3

Disposizioni generali

1. Le parti riaffermano i propri diritti e obblighi derivanti dall'articolo XVII del GATT 1994, dall'intesa sull'interpretazione dell'articolo XVII del GATT 1994 e dall'articolo VIII del GATS.

2. Nessuna disposizione del presente capo osta a che una parte costituisca o mantenga imprese pubbliche, designi o mantenga monopoli o riconosca privilegi esclusivi o speciali alle imprese.

ARTICOLO 17.4

Considerazioni commerciali

1. Ciascuna parte provvede affinché, nello svolgimento di attività commerciali nel territorio di una parte, le proprie imprese pubbliche e le proprie imprese cui sono riconosciuti privilegi esclusivi o speciali agiscano in base a considerazioni commerciali nell'acquisto o nella vendita di merci o servizi, tranne nell'adempimento del loro mandato o fine pubblico ([83]) quale previsto dal diritto di ciascuna parte.

2. Il paragrafo 1 non osta a che tali imprese:

a) acquistino o forniscano merci o servizi a termini o condizioni diversi, anche di prezzo, purché tali termini o condizioni diversi siano stabiliti secondo considerazioni commerciali; oppure

b) rifiutino di acquistare o fornire merci o servizi, se tale rifiuto si basa su considerazioni commerciali.

ARTICOLO 17.5

Trasparenza

1. La parte che ha motivo di ritenere che le attività commerciali di un'impresa pubblica o di un'impresa cui sono riconosciuti privilegi esclusivi o speciali dell'altra parte incidano negativamente sui propri interessi può chiedere all'altra parte di fornirle per iscritto informazioni sulle attività commerciali di tale impresa soggette alle disposizioni del presente capo. Nei limiti del possibile la parte interpellata risponde tempestivamente.

2. Le richieste di informazioni di cui al paragrafo 1 specificano l'impresa e le merci, i servizi e i mercati in questione e indicano gli interessi di cui al presente capo che la parte richiedente ritiene lesi.

ARTICOLO 17.6

Cooperazione

Le parti cooperano:

a) esaminando la possibilità di assumere impegni aggiuntivi in relazione alle imprese pubbliche e alle imprese cui sono riconosciuti privilegi esclusivi o speciali; e

([83]) Si precisa che il concetto di «mandato o fine pubblico» ricomprende, tra l'altro, le attività delle banche nazionali finalizzate all'acquisto di merci e servizi in base alle legislazioni federali in materia di appalti, così come le politiche di prestito a sostegno di alloggi a prezzi accessibili, delle esportazioni o importazioni, delle micro, piccole e medie imprese e degli agricoltori e qualsiasi funzione attribuita da una parte alle proprie imprese pubbliche e alle imprese cui ha riconosciuto privilegi esclusivi o speciali. Il concetto di «mandato o fine pubblico» ricomprende anche le attività svolte da un trust o soggetto pubblico in relazione a regimi pensionistici pubblici o a piani di previdenza sociale.

b) scambiandosi esperienze in merito allo sviluppo di migliori pratiche in materia di governo societario delle imprese pubbliche.

ARTICOLO 17.7

Modifiche dell'allegato 17-A

Il consiglio per il commercio riesamina l'allegato 17-A 5 (cinque) anni dopo la data di entrata in vigore del presente accordo per valutare la possibilità che siano assunti impegni aggiuntivi. Se del caso, il consiglio per il commercio può adottare una decisione recante modifica dell'allegato 17-A.

CAPO 18

COMMERCIO E SVILUPPO SOSTENIBILE

ARTICOLO 18.1

Obiettivi e portata

1. Obiettivo del presente capo è rafforzare l'integrazione dello sviluppo sostenibile nelle relazioni commerciali e di investimento tra le parti, in particolare introducendo principi e azioni riguardanti gli aspetti dello sviluppo sostenibile inerenti al lavoro ([84]) e all'ambiente che rivestono particolare importanza nell'ambito del commercio e degli investimenti.

2. Le parti ricordano l'Agenda 21 sull'ambiente e lo sviluppo adottata in occasione della conferenza delle Nazioni Unite sull'ambiente e lo sviluppo tenutasi a Rio de Janeiro dal 3 al 14 giugno 1992, la dichiarazione di Rio sull'ambiente e lo sviluppo adottata dalla conferenza delle Nazioni Unite sull'ambiente e lo sviluppo nel 1992, la dichiarazione di Johannesburg sullo sviluppo sostenibile e il piano di attuazione del vertice mondiale sullo sviluppo sostenibile di Johannesburg del 2002, la dichiarazione ministeriale del Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite sulla creazione, a livello nazionale ed internazionale, di un contesto favorevole al conseguimento della piena occupazione produttiva e del lavoro dignitoso per tutti, e sul suo impatto sullo sviluppo sostenibile, del 2006, la dichiarazione dell'Organizzazione internazionale del lavoro («OIL») sulla giustizia sociale per una globalizzazione giusta, adottata il 10 giugno 2008 a Ginevra dalla conferenza internazionale del lavoro nel corso della sua 97ª sessione («dichiarazione dell'OIL sulla giustizia sociale per una globalizzazione giusta»), il documento finale della conferenza delle Nazioni Unite sullo sviluppo sostenibile del 2012 integrato nella risoluzione 66/288 adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 27 luglio 2012, intitolato «Il futuro che vogliamo» (The Future We Want), nonché gli OSS del documento dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile intitolato «Trasformare il nostro mondo: l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile» (Transforming our World: the 2030 Agenda for Sustainable Development), adottato dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015 («Agenda 2030»).

3. Le parti riconoscono che le dimensioni economica, sociale e ambientale dello sviluppo sostenibile sono interdipendenti e sinergiche, e riaffermano il loro impegno a promuovere lo sviluppo del commercio internazionale in modo da contribuire al raggiungimento dell'obiettivo dello sviluppo sostenibile, per il benessere delle generazioni presenti e future.

4. In linea con gli strumenti di cui al paragrafo 2, le parti promuovono lo sviluppo sostenibile mediante:

a) lo sviluppo di relazioni commerciali ed economiche secondo modalità che concorrano al conseguimento degli OSS nonché all'osservanza delle rispettive norme e alla realizzazione dei loro obiettivi in materia di lavoro e ambiente in un contesto di relazioni commerciali libere, aperte, trasparenti e rispettose degli accordi multilaterali di cui le parti sono firmatarie;

b) l'osservanza dei rispettivi impegni multilaterali in materia di lavoro e di ambiente; e

([84]) Ai fini del presente capo, per «lavoro» si intendono gli obiettivi strategici dell'Organizzazione internazionale del lavoro nell'ambito dell'agenda per il lavoro dignitoso, enunciati nella dichiarazione dell'OIL sulla giustizia sociale per una globalizzazione giusta.

c) il rafforzamento della cooperazione e una migliore comprensione delle rispettive misure e politiche ambientali e del lavoro attinenti agli scambi, tenendo conto dei diversi livelli di sviluppo e delle diverse realtà, capacità ed esigenze a livello nazionale e rispettando le politiche e le priorità nazionali.

5. Le parti, riconoscendo le differenze nei rispettivi livelli di sviluppo, convengono che il presente capo rispecchia un approccio di cooperazione fondato su valori e interessi comuni.

ARTICOLO 18.2

Diritto di legiferare e livelli di protezione

1. Le parti riconoscono il rispettivo diritto di definire le proprie politiche e priorità in materia di sviluppo sostenibile, di stabilire i livelli di tutela interna dell'ambiente e del lavoro che ritengono appropriati e di adottare o modificare le proprie disposizioni legislative e regolamentari e le proprie politiche. Tali livelli, politiche e disposizioni legislative e regolamentari sono coerenti con l'impegno di ciascuna parte di rispettare le norme in materia di lavoro e gli accordi internazionali di cui agli articoli 18.4 e 18.5.

2. Ciascuna parte si adopera per migliorare le proprie disposizioni legislative e regolamentari e le proprie politiche in modo da garantire livelli elevati ed effettivi di tutela dell'ambiente e del lavoro.

3. Una parte non dovrebbe indebolire i livelli di protezione garantiti dalle proprie disposizioni legislative e regolamentari in materia di ambiente e di lavoro al fine di incoraggiare gli scambi commerciali o gli investimenti.

4. Una parte non rinuncia né deroga alle proprie disposizioni legislative e regolamentari in materia di ambiente o di lavoro, né offre di rinunciare o derogare a tali disposizioni, al fine di incoraggiare gli scambi commerciali o gli investimenti.

5. Una parte non omette di dare effettiva applicazione alle proprie disposizioni legislative e regolamentari in materia di ambiente o di lavoro, mediante la propria azione o inazione prolungata o ricorrente, al fine di promuovere gli scambi commerciali o gli investimenti.

6. Una parte non applica le proprie disposizioni legislative e regolamentari in materia di ambiente e di lavoro in un modo che costituisca una restrizione dissimulata degli scambi o una discriminazione ingiustificata o arbitraria.

ARTICOLO 18.3

Trasparenza

1. Ciascuna parte provvede, in conformità al capo 19, affinché le misure indicate di seguito siano elaborate, adottate e attuate in modo trasparente, garantendo la sensibilizzazione e favorendo la partecipazione del pubblico, conformemente alle proprie norme e procedure:

a) le misure di protezione dell'ambiente e delle condizioni di lavoro in grado di incidere sugli scambi commerciali o sugli investimenti; e

b) le misure commerciali o di investimento in grado di incidere sulla protezione dell'ambiente o delle condizioni di lavoro.

ARTICOLO 18.4

Norme e accordi multilaterali in materia di lavoro

1. Le parti riaffermano l'importanza di una maggiore coerenza delle politiche per un lavoro dignitoso, tra cui le norme fondamentali in materia di lavoro, e di elevati livelli di protezione del lavoro combinati con una loro effettiva applicazione, e riconoscono il ruolo benefico che tali elementi possono avere sull'efficienza, sull'innovazione e sulla produttività economiche, nonché sulle esportazioni. In tale contesto le parti riconoscono inoltre l'importanza del dialogo sociale in materia di lavoro tra lavoratori e datori di lavoro, e tra le rispettive organizzazioni e i governi, e si impegnano a promuovere tale dialogo.

2. Le parti ribadiscono il loro impegno a promuovere lo sviluppo del commercio internazionale con modalità atte a favorire un lavoro dignitoso per tutti, donne e giovani compresi. In tale contesto le parti riaffermano il loro impegno a promuovere e ad attuare effettivamente le convenzioni e i protocolli dell'OIL ratificati dagli Stati del Mercosur firmatari e dagli Stati membri dell'Unione europea e classificati come aggiornati dall'OIL.

3. Conformemente alla costituzione dell'OIL e alla dichiarazione dell'OIL sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro e relativi suoi seguiti, adottata il 18 giugno 1998 a Ginevra (di seguito denominata «dichiarazione dell'OIL sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro»), ciascuna parte rispetta, promuove e attua effettivamente le norme fondamentali del lavoro riconosciute a livello internazionale, quali definite nelle convenzioni fondamentali dell'OIL, ossia:

a) libertà di associazione e riconoscimento effettivo del diritto di contrattazione collettiva;

b) eliminazione di qualsiasi forma di lavoro forzato o obbligatorio;

c) abolizione effettiva del lavoro minorile; e

d) eliminazione della discriminazione in materia di impiego e professione.

4. Ciascuna parte si adopera con costanza e assiduità per ratificare le convenzioni fondamentali dell'OIL, i protocolli e le altre convenzioni rilevanti dell'OIL di cui non sia ancora firmataria e che l'OIL abbia classificato come aggiornati. Le parti si scambiano periodicamente informazioni sui rispettivi progressi a tale riguardo.

5. Le parti ricordano che tra gli obiettivi dell'Agenda 2030 figura l'eliminazione del lavoro forzato e sottolineano l'importanza della ratifica e di un'efficace attuazione del protocollo del 2014 della convenzione sul lavoro forzato.

6. Le parti si consultano e cooperano, se del caso, anche nel quadro dell'OIL, su questioni del lavoro di reciproco interesse attinenti al commercio.

7. Ricordando le dichiarazioni dell'OIL sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro e sulla giustizia sociale per una globalizzazione giusta, le parti osservano che la violazione dei principi e dei diritti fondamentali nel lavoro non può essere invocata o altrimenti utilizzata quale vantaggio comparativo legittimo e che le norme in materia di lavoro non dovrebbero essere utilizzate per scopi di protezionismo commerciale.

8. Le parti promuovono il lavoro dignitoso come previsto dalla dichiarazione dell'OIL sulla giustizia sociale per una globalizzazione giusta. Le parti prestano particolare attenzione agli elementi seguenti:

a) sviluppo e rafforzamento delle misure per la sicurezza e la salute sul lavoro, anche per quanto riguarda l'indennizzo in caso di infortuni o malattie professionali, quali definite nelle convenzioni dell'OIL e in altri impegni internazionali rilevanti;

b) condizioni di lavoro dignitose per tutti, anche in termini, tra l'altro, di retribuzione e salario, orario di lavoro e condizioni di lavoro di altro tipo;

c) ispezioni del lavoro, in particolare mediante un'attuazione effettiva delle norme dell'OIL sulle ispezioni del lavoro; e

d) non discriminazione per quanto riguarda le condizioni di lavoro, anche per i lavoratori migranti.

9. Ciascuna parte garantisce la disponibilità e accessibilità dei procedimenti amministrativi e giudiziari necessari al fine di contrastare efficacemente le violazioni dei diritti dei lavoratori di cui al presente capo.

ARTICOLO 18.5

Accordi multilaterali in materia di ambiente

1. Le parti riconoscono che l'ambiente costituisce una delle tre dimensioni dello sviluppo sostenibile – economica, sociale e ambientale – e che queste tre dimensioni dovrebbero essere trattate in modo equilibrato e integrato. Le parti riconoscono inoltre il contributo che il commercio può dare allo sviluppo sostenibile.

2. Le parti riconoscono l'importanza dell'Assemblea delle Nazioni Unite per l'ambiente del programma delle Nazioni Unite per l'ambiente (di seguito «UNEP»), nonché degli accordi multilaterali in materia di ambiente, quale risposta della comunità internazionale alle sfide ambientali globali o regionali, e sottolineano la necessità di rafforzare le sinergie tra politiche commerciali e politiche ambientali.

3. Ciascuna parte riafferma il proprio impegno a promuovere e attuare efficacemente gli accordi multilaterali in materia di ambiente di cui è parte, i relativi protocolli e le relative modifiche.

4. Le parti si scambiano periodicamente informazioni sui rispettivi progressi per quanto riguarda la ratifica degli accordi multilaterali in materia di ambiente, compresi i relativi protocolli e le relative modifiche.

5. Le parti si consultano e cooperano, se del caso, su questioni ambientali di reciproco interesse attinenti al commercio nel quadro degli accordi multilaterali in materia di ambiente.

6. Le parti riconoscono il rispettivo diritto di invocare l'articolo 20.2 in relazione alle misure ambientali.

7. Nessuna disposizione del presente accordo impedisce a una parte di adottare o mantenere in vigore misure di attuazione degli accordi multilaterali in materia di ambiente di cui è firmataria, se tali misure sono conformi all'articolo 18.2, paragrafo 6.

ARTICOLO 18.6

Commercio e cambiamenti climatici

1. Le parti riconoscono l'importanza di perseguire l'obiettivo ultimo della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici («UNFCCC»), conclusa a New York il 9 maggio 1992, per affrontare la minaccia impellente dei cambiamenti climatici, e riconoscono il ruolo del commercio a tal fine.

2. A norma del paragrafo 1 ciascuna parte:

a) dà effettiva attuazione all'UNFCCC e all'accordo di Parigi concluso in tale ambito, fatto a Parigi il 20 dicembre 2015 («accordo di Parigi»); e

b) conformemente all'articolo 2 dell'accordo di Parigi, promuove il contributo positivo del commercio a un percorso verso uno sviluppo a basse emissioni di gas a effetto serra e resiliente ai cambiamenti climatici, così come all'aumento della capacità di adattamento agli effetti negativi dei cambiamenti climatici con modalità che non minaccino la produzione alimentare.

3. Le parti cooperano, se del caso, a livello bilaterale e regionale e nei consessi internazionali, in particolare nel quadro dell'UNFCCC, su questioni in materia di cambiamenti climatici attinenti al commercio.

ARTICOLO 18.7

Commercio e biodiversità

1. Le parti riconoscono l'importanza della conservazione e dell'uso sostenibile della diversità biologica conformemente alla convenzione sulla diversità biologica, fatta a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992, alla convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione, firmata a Washington D.C. il 3 marzo 1973 («convenzione CITES»), al trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura e alle decisioni adottate nel loro ambito, così come il contributo che il commercio può dare al raggiungimento degli obiettivi di tali convenzioni e di detto trattato.

2. A norma del paragrafo 1 ciascuna parte:

a) promuove l'uso della CITES come strumento di conservazione e uso sostenibile della biodiversità, anche attraverso l'inclusione nelle appendici della CITES delle specie animali e vegetali il cui stato di conservazione è considerato a rischio a causa del commercio internazionale;

b) attua misure efficaci finalizzate a una riduzione del commercio illegale di specie selvatiche, in conformità agli accordi internazionali di cui è firmataria;

c) promuove il commercio di prodotti ottenuti da risorse naturali mediante l'uso sostenibile delle risorse biologiche o che contribuiscono alla conservazione della biodiversità, in conformità alle proprie disposizioni legislative e regolamentari; e

d) promuovere una giusta ed equa ripartizione dei benefici derivanti dall'uso delle risorse genetiche e, se del caso, adottare misure per l'accesso a tali risorse e il previo assenso informato.

3. La parti si scambiano informazioni su iniziative e buone pratiche riguardanti il commercio di prodotti ottenuti da risorse naturali con l'obiettivo di conservare la diversità biologica e collaborare, se del caso, a livello bilaterale e regionale e nei consessi internazionali sulle questioni contemplate dal presente articolo.

ARTICOLO 18.8

Commercio e gestione sostenibile delle foreste

1. Le parti riconoscono l'importanza della gestione sostenibile delle foreste e il ruolo del commercio nel perseguimento di tale obiettivo, e della ricostituzione delle foreste ai fini della conservazione e di un uso sostenibile.

2. A norma del paragrafo 1 ciascuna parte:

a) promuove il commercio di prodotti provenienti da foreste gestite in modo sostenibile ottenuti conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari del paese di raccolta;

b) promuove, ove opportuno e con il loro previo assenso informato, l'inclusione delle comunità locali e delle popolazioni indigene che dipendono dalle foreste in catene di approvvigionamento sostenibili del legname e dei prodotti forestali diversi dal legno, al fine di incrementare i loro mezzi di sussistenza e promuovere la conservazione e l'uso sostenibile delle foreste;

c) attua misure per combattere il disboscamento illegale e il relativo commercio;

d) scambia informazioni sulle iniziative attinenti al commercio dedicate alla gestione sostenibile delle foreste, alla governance forestale e alla conservazione della superficie forestale e coopera per massimizzare gli effetti e garantire sinergie nelle rispettive politiche di interesse comune; e

e) coopera, se del caso, a livello bilaterale e regionale e nei consessi internazionali su questioni relative a commercio e conservazione della superficie forestale e gestione sostenibile delle foreste, in conformità all'Agenda 2030.

ARTICOLO 18.9

Commercio e gestione sostenibile della pesca e dell'acquacoltura

1. Le parti riconoscono l'importanza di conservare e gestire in modo sostenibile le risorse biologiche marine e gli ecosistemi marini e di promuovere un'acquacoltura responsabile e sostenibile, così come il ruolo del commercio nel perseguire tali obiettivi, e si richiamano al loro impegno comune per il raggiungimento dell'OSS 14 dell'Agenda 2030, e in particolare dei relativi traguardi 4 e 6.

2. A norma del paragrafo 1 e coerentemente con i propri obblighi internazionali, ciascuna parte:

a) attua misure di conservazione e gestione a lungo termine e assicura lo sfruttamento sostenibile delle risorse biologiche marine in conformità al diritto internazionale sancito nella convenzione UNCLOS e in altri strumenti rilevanti dell'ONU e dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura («FAO») di cui è firmataria;

b) agisce in conformità ai principi del codice di condotta della FAO per una pesca responsabile, adottato con la risoluzione 4/95 del 31 ottobre 1995 («codice di condotta della FAO per una pesca responsabile»);

c) partecipa e coopera attivamente in seno alle organizzazioni regionali di gestione della pesca e agli altri consessi internazionali rilevanti di cui è membro, osservatore o parte non contraente cooperante, al fine di conseguire una buona governance della pesca e una pesca sostenibile, anche attraverso un controllo, un monitoraggio e un'applicazione efficaci delle misure di gestione e, se del caso, l'attuazione di sistemi di documentazione o certificazione delle catture;

d) mette in atto, in conformità ai propri impegni internazionali, misure complete, efficaci e trasparenti per combattere la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata e per escludere dal commercio internazionale i prodotti non conformi a tali misure, e coopera a tal fine, anche agevolando lo scambio di informazioni;

e) si adopera per coordinare le misure necessarie per la conservazione e l'uso sostenibile degli stock ittici transzonali nelle zone di interesse comune; e

f) promuove lo sviluppo di un'acquacoltura sostenibile e responsabile, tenendo conto dei relativi aspetti economici, sociali e ambientali, anche in relazione all'attuazione degli obiettivi e dei principi contenuti nel codice di condotta della FAO per una pesca responsabile.

ARTICOLO 18.10

Informazioni scientifiche e tecniche

1. Nel determinare o attuare misure di protezione dell'ambiente o delle condizioni di lavoro in grado di incidere sugli scambi commerciali o sugli investimenti, ciascuna parte provvede affinché i dati scientifici e tecnici su cui si basano dette misure provengano da organismi tecnici e scientifici riconosciuti e le misure si fondino sulle norme, sulle direttive o sulle raccomandazioni internazionali rilevanti eventualmente esistenti.

2. Qualora le informazioni o i dati scientifici siano insufficienti o inconcludenti e sussista il rischio di un grave degrado ambientale o un rischio per la sicurezza e la salute sul lavoro nel suo territorio, ciascuna delle parti può adottare misure sulla base del principio di precauzione. Tali misure si basano sulle informazioni disponibili e sono riesaminate periodicamente. La parte che adotta tali misure si adopera per acquisire le informazioni scientifiche nuove o supplementari necessarie per una valutazione più conclusiva e riesamina dette misure come necessario.

3. Se una misura adottata a norma del paragrafo 2 incide sugli scambi commerciali o sugli investimenti, una parte può chiedere alla parte che ha adottato la misura di fornire informazioni attestanti che le informazioni o i dati scientifici sono insufficienti o inconcludenti in relazione alla questione di cui trattasi, e che la misura adottata è coerente con i propri livelli di protezione, e può chiedere che la questione sia discussa in sede di sottocomitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile di cui all'articolo 18.14.

4. Le misure di cui al presente articolo non sono applicate in modo tale da costituire un mezzo di discriminazione arbitraria o ingiustificata o una restrizione dissimulata del commercio internazionale.

ARTICOLO 18.11

Commercio e gestione responsabile delle catene di approvvigionamento

1. Le parti riconoscono l'importanza di una gestione responsabile delle catene di approvvigionamento attraverso una condotta responsabile e pratiche di responsabilità sociale da parte delle imprese basate su orientamenti concordati a livello internazionale.

2. A norma del paragrafo 1 ciascuna parte:

a) sostiene la diffusione e l'impiego degli strumenti internazionali rilevanti da essa approvati o sostenuti, come la dichiarazione tripartita di principi sulle imprese multinazionali e la politica sociale dell'OIL, adottata a Ginevra nel novembre 1977, il Global Compact delle Nazioni Unite, i principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani, approvati dal Consiglio dei diritti umani nella risoluzione 17/4 del 16 giugno 2011, e le linee guida dell'OCSE destinate alle imprese multinazionali: raccomandazioni per una condotta responsabile d'impresa in un contesto globale, allegate alla dichiarazione dell'OCSE sugli investimenti internazionali e le imprese multinazionali, fatta a Parigi il 21 giugno 1976;

b) promuove l'adozione volontaria, da parte delle imprese, della responsabilità sociale delle imprese o di pratiche commerciali responsabili, conformemente agli orientamenti e ai principi di cui alla lettera a); e

c) predispone un quadro strategico favorevole a un'attuazione efficace dei principi e degli orientamenti di cui alla lettera a).

3. Le parti riconoscono l'utilità di orientamenti settoriali internazionali in materia di responsabilità sociale delle imprese e di condotta responsabile delle imprese, e promuovono la collaborazione a tale riguardo. Le parti che sostengono la guida dell'OCSE sul dovere di diligenza per una catena di approvvigionamento responsabile dei minerali provenienti da zone di conflitto e ad alto rischio e i relativi supplementi o che vi aderiscono ne promuovono altresì l'adozione.

4. Le parti si scambiano informazioni e migliori pratiche e, se del caso, cooperano su questioni contemplate dal presente articolo, anche nei consessi regionali e internazionali rilevanti.

ARTICOLO 18.12

Altre iniziative attinenti al commercio e agli investimenti a sostegno dello sviluppo sostenibile

1. Le parti confermano il loro impegno a rafforzare il contributo del commercio e degli investimenti all'obiettivo dello sviluppo sostenibile sotto il profilo economico, sociale e ambientale.

2. A norma del paragrafo 1, le parti:

a) promuovono gli obiettivi dell'agenda per il lavoro dignitoso, in linea con la dichiarazione dell'OIL sulla giustizia sociale per una globalizzazione giusta, anche in relazione al salario minimo di sussistenza, alla protezione sociale inclusiva, alla salute e sicurezza sul lavoro e ad altri aspetti attinenti alle condizioni di lavoro;

b) incoraggiano gli scambi commerciali e gli investimenti in merci e servizi e lo scambio volontario di pratiche e tecnologie che contribuiscano al miglioramento delle condizioni sociali e ambientali, compresi quelli di particolare importanza per la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento agli stessi, con modalità compatibili con il presente accordo; e

c) cooperano, se del caso, a livello bilaterale e regionale e nei consessi internazionali sulle questioni contemplate dal presente articolo.

ARTICOLO 18.13

Cooperazione in materia di commercio e sviluppo sostenibile

1. Le parti riconoscono l'importanza della cooperazione per raggiungere gli obiettivi del presente capo. Esse possono cooperare, tra l'altro, per quanto concerne:

a) gli aspetti del commercio e dello sviluppo sostenibile inerenti all'ambiente e al lavoro nei consessi internazionali, compresi, in particolare, l'OMC, l'OIL, l'UNEP, l'UNCTAD, il Forum politico di alto livello delle Nazioni Unite sullo sviluppo sostenibile e gli accordi multilaterali in materia di ambiente;

b) l'incidenza delle leggi e delle norme in materia di ambiente e di lavoro sul commercio e sugli investimenti;

c) l'incidenza del diritto in materia di commercio e investimenti sul lavoro e sull'ambiente; e

d) i sistemi volontari di garanzia della sostenibilità, come i regimi di commercio equo ed etico e i marchi di qualità ecologica, attraverso la condivisione di esperienze e informazioni a tale riguardo.

2. Al fine di conseguire gli obiettivi del presente capo, le parti possono cooperare anche sugli aspetti attinenti al commercio rientranti:

a) nell'attuazione delle convenzioni fondamentali e prioritarie e di altre convenzioni aggiornate dell'OIL;

b) nell'agenda dell'OIL per il lavoro dignitoso, anche per quanto riguarda i collegamenti tra il commercio e l'occupazione piena e produttiva, l'adeguamento del mercato del lavoro, le norme fondamentali del lavoro, il lavoro dignitoso nelle catene di approvvigionamento globali, la protezione sociale e l'inclusione sociale, il dialogo sociale, lo sviluppo delle competenze e la parità di genere;

c) nell'attuazione degli accordi multilaterali in materia di ambiente e nel sostegno reciproco alla partecipazione a tali accordi;

d) nel regime internazionale dinamico in materia di cambiamenti climatici nel quadro dell'UNFCCC, in particolare l'attuazione dell'accordo di Parigi;

e) nel protocollo di Montreal relativo a sostanze che riducono lo strato di ozono, fatto a Montreal il 16 settembre 1987, e relativi emendamenti ratificati dalle parti, in particolare le misure per controllare la produzione, il consumo e il commercio di sostanze che riducono lo strato di ozono e di idrofluorocarburi, nonché per promuovere alternative rispettose dell'ambiente a tali sostanze, e le misure volte a contrastare il commercio illegale delle sostanze disciplinate da tale protocollo;

f) nella responsabilità sociale delle imprese, nella condotta responsabile delle imprese, nella gestione responsabile delle catene di approvvigionamento globali e nell'assunzione di responsabilità, anche per quanto riguarda l'attuazione, il seguito e la diffusione degli strumenti internazionali rilevanti;

g) nella corretta gestione delle sostanze chimiche e dei rifiuti;

h) nella conservazione e nell'uso sostenibile della diversità biologica, così come nella giusta ed equa ripartizione dei benefici derivanti dall'uso delle risorse genetiche, anche attraverso un accesso appropriato a tali risorse, come indicato all'articolo 18.7;

i) nella lotta al traffico illegale di specie selvatiche, come indicato all'articolo 18.7;

j) nella promozione della conservazione e gestione sostenibile delle foreste, con l'obiettivo di ridurre la deforestazione e il disboscamento illegale, come indicato all'articolo 18.8;

k) nelle iniziative pubbliche e private che contribuiscono all'obiettivo di arrestare la deforestazione, tra cui quelle che collegano la produzione e il consumo attraverso le catene di approvvigionamento, in linea con gli OSS 12 e 15 dell'Agenda 2030;

l) nella promozione di pratiche di pesca sostenibili e del commercio di prodotti della pesca gestiti in maniera sostenibile, come indicato all'articolo 18.9; e

m) nelle iniziative per la sostenibilità del consumo e della produzione coerenti con l'OSS 12 dell'Agenda 2030, tra cui, a titolo esemplificativo, l'economia circolare e altri modelli economici sostenibili volti ad aumentare l'efficienza delle risorse e a ridurre la generazione di rifiuti.

ARTICOLO 18.14

Sottocomitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile e punti di contatto

1. Il sottocomitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile, istituito a norma dell'articolo 22.3, paragrafo 4, svolge le funzioni seguenti, oltre a quelle elencate all'articolo 22.3:

a) facilitare e monitorare le attività di cooperazione intraprese a norma del presente capo;

b) svolgere i compiti di cui agli articoli da 18.16 a 18.18; e

c) svolgere i lavori preparatori interni necessari per il comitato per il commercio, anche in relazione ai temi da discutere con i gruppi consultivi interni di cui all'articolo 22.6.

2. Il sottocomitato pubblica una relazione dopo ciascuna delle sue riunioni.

3. Ciascuna parte designa un punto di contatto all'interno della propria amministrazione per agevolare la comunicazione e il coordinamento tra le parti su qualsiasi questione relativa all'attuazione del presente capo.

ARTICOLO 18.15

Risoluzione delle controversie

1. Le parti si adoperano, attraverso il dialogo, la consultazione, lo scambio di informazioni e la cooperazione, per risolvere eventuali controversie circa l'interpretazione o l'applicazione del presente capo.

2. Tutti i periodi menzionati agli articoli 18.16 e 18.17 possono essere prorogati di comune accordo fra le parti.

3. Tutti i termini previsti dal presente capo sono calcolati in giorni di calendario a decorrere dal giorno successivo all'atto o al fatto cui si riferiscono.

4. Ai fini del presente capo, le parti di una controversia insorta nel quadro del presente capo sono quelle contemplate dall'articolo 21.3.

5. Nessuna delle parti ricorre al meccanismo di risoluzione delle controversie previsto dal capo 21 per le questioni sorte nell'ambito del presente capo.

ARTICOLO 18.16

Consultazioni

1. Una parte può chiedere all'altra parte consultazioni sull'interpretazione o sull'applicazione del presente capo presentando una richiesta scritta al punto di contatto dell'altra parte designato a norma dell'articolo 18.14, paragrafo 3. La richiesta illustra la questione in modo chiaro e fornisce una breve sintesi delle rivendicazioni avanzate a norma del presente capo, con l'indicazione delle disposizioni rilevanti e una spiegazione del modo in cui la questione incida sugli obiettivi del presente capo, nonché qualsiasi altra informazione che la parte ritenga rilevante. Le consultazioni iniziano sollecitamente dopo che una parte ne ha fatto richiesta e in ogni caso entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della richiesta.

2. Le consultazioni si svolgono in presenza o, previo accordo delle parti, per videoconferenza o con altri mezzi elettronici. Le consultazioni in presenza si svolgono nel territorio della parte cui è rivolta la richiesta, salvo diversa decisione delle parti.

3. Le parti avviano consultazioni al fine di pervenire a una soluzione reciprocamente soddisfacente della questione. Nelle questioni relative agli accordi multilaterali di cui al presente capo, le parti tengono conto delle informazioni fornite dall'OIL oppure dalle organizzazioni o dagli organismi responsabili degli accordi multilaterali in materia di ambiente ratificati da entrambe le parti, al fine di promuovere la coerenza tra i propri lavori e quelli di dette organizzazioni. Ove opportuno, le parti possono convenire di chiedere il parere di tali organizzazioni od organismi o di altri esperti od organismi che ritengono appropriati.

4. La parte che ritiene che la questione debba essere ulteriormente esaminata può chiedere per iscritto la convocazione del sottocomitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile e notifica tale richiesta al punto di contatto designato a norma dell'articolo 18.14, paragrafo 3. Tale richiesta è effettuata non prima che siano trascorsi 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento della richiesta di cui al paragrafo 1. Il sottocomitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile si riunisce sollecitamente e si adopera per concordare una soluzione reciprocamente soddisfacente.

5. Il sottocomitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile tiene conto dei pareri resi sulla questione dai gruppi consultivi interni di cui all'articolo 22.6 e da esperti.

6. La soluzione cui giungono le parti è resa pubblica.

ARTICOLO 18.17

Gruppo di esperti

1. Se non è stata raggiunta una soluzione reciprocamente soddisfacente entro 120 (centoventi) giorni dalla richiesta di consultazioni di cui all'articolo 18.16, una parte può chiedere la costituzione di un gruppo di esperti incaricato di esaminare la questione. Tale richiesta è presentata per iscritto al punto di contatto dell'altra parte designato a norma dell'articolo 18.14, paragrafo 3, precisa i motivi della richiesta di costituzione di un gruppo di esperti e contiene una descrizione delle misure in questione e l'indicazione delle disposizioni del presente capo ritenute applicabili.

2. Salvo disposizione contraria del presente articolo, si applicano gli articoli 21.9, 21.11, 21.12, 21.26 e 21.27, così come il regolamento interno di cui all'allegato 21-A e il codice di condotta di cui all'allegato 21-B.

3. Nella sua prima riunione successiva alla data di entrata in vigore del presente accordo, il sottocomitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile compila un elenco di almeno 15 (quindici) persone disposte e idonee a far parte del gruppo di esperti. Tale elenco si compone di 3 (tre) sottoelenchi: 1 (uno) sottoelenco proposto dall'UE, 1 (uno) sottoelenco proposto dal Mercosur e 1 (uno) sottoelenco di persone che non sono cittadini né dell'una né dell'altra parte. Ciascuna parte propone almeno 5 (cinque) nominativi per il proprio sottoelenco. Le parti selezionano anche almeno 5 (cinque) nominativi per l'elenco di persone che non sono cittadini né dell'una né dell'altra parte. Il sottocomitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile provvede affinché l'elenco sia tenuto aggiornato e contenga sempre almeno 15 (quindici) nominativi di esperti.

4. Le persone di cui al paragrafo 3 possiedono conoscenze o competenze specialistiche nelle materie disciplinate dal presente capo, tra cui il diritto del lavoro, ambientale o commerciale, o nella risoluzione di controversie sorte nel quadro di accordi internazionali. Tali persone esercitano le loro funzioni a titolo personale, sono indipendenti e non ricevono istruzioni da alcuna organizzazione o alcun governo riguardo alle questioni oggetto di disaccordo né sono collegate al governo di alcuna delle parti. Esse si conformano a quanto previsto dall'allegato 21-B.

5. Un gruppo di esperti si compone di 3 (tre) membri, salvo diverso accordo tra le parti. Il presidente è selezionato tra i nominativi del sottoelenco di persone che non sono cittadini né dell'una né dell'altra parte. Un gruppo di esperti è costituito secondo le procedure di cui all'articolo 21.9, paragrafi da 1 a 4. Gli esperti sono selezionati tra le persone i cui nominativi figurano nei sottoelenchi di cui al paragrafo 3 in conformità a quanto stabilito all'articolo 21.9, paragrafi 2, 3 e 4.

6. Salvo diversa decisione delle parti entro 7 (sette) giorni dalla data di costituzione del gruppo di esperti quale definita all'articolo 21.9, paragrafo 5, il gruppo è investito del mandato seguente:

«esaminare, alla luce delle pertinenti disposizioni del capo 18 dell'accordo interinale sugli scambi tra l'Unione europea, da una parte, e il Mercato comune del Sud, la Repubblica argentina, la Repubblica federativa del Brasile, la Repubblica del Paraguay e la Repubblica orientale dell'Uruguay, dall'altra, la questione oggetto della richiesta di costituzione del gruppo di esperti e presentare una relazione conformemente all'articolo 18.17, formulando raccomandazioni per la soluzione della questione.»

7. Per quanto riguarda le questioni relative al rispetto degli accordi multilaterali di cui al presente capo, i pareri degli esperti o le informazioni richieste dal gruppo di esperti in conformità all'articolo 21.12 dovrebbero comprendere le informazioni e i pareri forniti dagli organismi competenti dell'OIL o degli accordi multilaterali in materia di ambiente. Tutte le informazioni ottenute a norma del presente paragrafo sono comunicate ad entrambe le parti affinché possano formulare osservazioni.

8. Il gruppo di esperti interpreta le disposizioni del presente capo conformemente alle norme di interpretazione consuetudinarie del diritto internazionale pubblico.

9. Il gruppo di esperti trasmette alle parti una relazione interinale entro 90 (novanta) giorni dalla data della sua costituzione, e una relazione finale entro 60 (sessanta) giorni dalla data di trasmissione della relazione interinale. Tali relazioni espongono le constatazioni di fatto, l'applicabilità delle disposizioni pertinenti e le motivazioni alla base delle constatazioni e delle raccomandazioni. Ciascuna delle parti coinvolte può presentare osservazioni scritte sulla relazione interinale del gruppo di esperti entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data di trasmissione della relazione interinale. Dopo aver esaminato tali osservazioni scritte, il gruppo di esperti può modificare la relazione e procedere a ogni ulteriore esame che ritenga opportuno. Se non ritiene possibile rispettare i termini di cui al presente paragrafo, il presidente del gruppo di esperti ne informa per iscritto le parti, indicando i motivi del ritardo e la data alla quale il gruppo di esperti prevede di trasmettere la relazione interinale o finale.

10. Le parti rendono pubblica la relazione finale entro 15 (quindici) giorni dalla data in cui il gruppo di esperti l'ha trasmessa.

11. Le parti discutono le misure adeguate da attuare tenendo conto della relazione e delle raccomandazioni del gruppo di esperti. La parte chiamata a rispondere informa il proprio gruppo consultivo interno di cui all'articolo 22.6 e l'altra parte, non oltre 90 (novanta) giorni dal momento in cui la relazione è stata resa pubblica, in merito alle sue decisioni su eventuali azioni o misure da attuare. Il sottocomitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile sorveglia il seguito dato alla relazione e alle raccomandazioni del gruppo di esperti. Il gruppo consultivo interno di cui all'articolo 22.6 può presentare al sottocomitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile osservazioni a tale riguardo.

ARTICOLO 18.18

Riesame

1. Al fine di agevolare il conseguimento degli obiettivi del presente capo, nel corso delle riunioni del sottocomitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile le parti discutono dell'efficacia della sua attuazione, anche in relazione alla possibilità di un riesame delle relative disposizioni, tenendo conto, tra l'altro, dell'esperienza maturata, dell'evoluzione delle politiche in ciascuna delle parti, dell'evoluzione degli accordi internazionali e dei pareri espressi dai portatori di interessi.

2. Il sottocomitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile può raccomandare alle parti modifiche delle disposizioni del presente capo che rispecchino l'esito delle discussioni di cui al paragrafo 1.

CAPO 19

TRASPARENZA

ARTICOLO 19.1

Definizioni

Ai fini del presente capo si applicano le definizioni seguenti:

a) «decisione amministrativa»: una decisione che incide sui diritti o sugli obblighi di una persona in un caso individuale e comprende una misura amministrativa o la mancata adozione di una misura o di una decisione amministrativa conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari di una parte;

b) «persona interessata»: qualsiasi persona fisica o giuridica che possa essere interessata da una misura di applicazione generale. e

c) «misura di applicazione generale»: una disposizione legislativa o regolamentare, decisione giudiziaria, procedura o decisione amministrativa di applicazione generale che possa incidere su qualsiasi questione disciplinata dal presente accordo.

ARTICOLO 19.2

Obiettivi

Riconoscendo l'incidenza che il proprio contesto normativo può avere sugli scambi commerciali e sugli investimenti tra le parti, ciascuna parte mira a promuovere un contesto normativo trasparente e prevedibile e procedure efficienti a vantaggio degli operatori economici, in particolare le PMI, conformemente alle disposizioni del presente capo.

ARTICOLO 19.3

Pubblicazione

1. Ciascuna parte provvede affinché le misure di applicazione generale riguardanti qualsiasi questione contemplata dal presente accordo:

a) siano pubblicate sollecitamente attraverso un mezzo ufficialmente designato, se possibile per via elettronica, o siano altrimenti messe a disposizione in modo da permettere a chiunque di venirne a conoscenza;

b) forniscano una spiegazione dell'obiettivo perseguito e della motivazione su cui si fondano; e

c) prevedano un periodo di tempo sufficiente tra la pubblicazione e la loro entrata in vigore, salvo se impossibile per motivi di urgenza.

2. Per quanto possibile, all'atto dell'adozione o della modifica di rilevanti disposizioni legislative o regolamentari di applicazione generale relative a qualsiasi questione contemplata dal presente accordo, ciascuna parte, in conformità alle proprie norme e procedure:

a) pubblica in anticipo il progetto di disposizione legislativa o regolamentare o documenti di consultazione che forniscano informazioni dettagliate sull'obiettivo e sulla motivazione di tale disposizione;

b) fornisce alle persone interessate e all'altra parte una ragionevole possibilità di formulare osservazioni su tale progetto di disposizione legislativa o regolamentare o sui documenti di consultazione; e

c) si adopera per tenere in considerazione le osservazioni ricevute su tale progetto di disposizione legislativa o regolamentare o sui documenti di consultazione.

ARTICOLO 19.4

Richieste di informazioni

1. Entro 3 (tre) anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo, ciascuna parte istituisce o mantiene meccanismi adeguati per ricevere richieste di informazioni da chiunque su qualsiasi misura di applicazione generale proposta o in vigore e sulle relative modalità di applicazione in relazione a qualunque questione contemplata dal presente accordo, nonché per rispondere a tali richieste.

2. Su richiesta di una parte, l'altra parte fornisce sollecitamente le informazioni e risponde alle domande riguardanti qualsiasi misura di applicazione generale o proposta di adozione o di modifica di misure di applicazione generale in relazione a qualsiasi questione contemplata dal presente accordo che la parte richiedente ritiene possa incidere sul funzionamento del presente accordo.

ARTICOLO 19.5

Gestione delle misure di applicazione generale

1. Ciascuna parte gestisce in modo obiettivo, imparziale e ragionevole tutte le misure di applicazione generale riguardanti qualsiasi questione contemplata dal presente accordo.

2. Nell'applicare a persone, merci o servizi dell'altra parte misure di applicazione generale in casi specifici, ciascuna parte:

a) si adopera per comunicare alle persone direttamente interessate da un procedimento amministrativo ([85]), con ragionevole preavviso secondo le proprie disposizioni legislative e regolamentari, l'avvio del procedimento amministrativo, fornendo altresì una descrizione della sua natura, l'indicazione della base giuridica che ne autorizza l'avvio e una descrizione generale delle questioni di cui trattasi; e

b) accorda alle persone interessate una ragionevole possibilità di presentare fatti e argomenti a sostegno della loro posizione prima di qualsiasi decisione amministrativa definitiva, nella misura in cui i termini, la natura del procedimento e l'interesse pubblico lo consentano.

ARTICOLO 19.6

Riesame e ricorso

1. Ciascuna parte istituisce o mantiene procedure o organi giudiziari, arbitrali o amministrativi per il riesame o il ricorso sollecito e, nei casi in cui ciò sia giustificato, per la rettifica di una decisione amministrativa relativa a qualsiasi questione contemplata dal presente accordo. Ciascuna parte provvede affinché le proprie procedure di riesame o ricorso siano espletate in modo imparziale e non discriminatorio da organi giurisdizionali imparziali, indipendenti dall'autorità dotata dei poteri di esecuzione amministrativa e composti da persone che non abbiano interessi sostanziali circa l'esito della questione.

2. Ciascuna parte provvede affinché le parti del procedimento di cui al paragrafo 1 abbiano diritto a:

a) una ragionevole possibilità di sostenere o difendere le rispettive posizioni; e

b) una decisione basata sulle prove e sugli atti presentati o, se il diritto della parte interessata lo prescrive, sugli atti predisposti dall'autorità amministrativa.

3. Ciascuna parte provvede affinché la decisione di cui al paragrafo 2, lettera b), sia attuata dall'autorità dotata dei poteri di esecuzione amministrativa e ne disciplini la pratica in relazione alla decisione amministrativa in questione, fatta salva la possibilità di ricorso o di riesame ulteriore secondo quanto previsto dal diritto della parte interessata.

ARTICOLO 19.7

Qualità ed efficacia dell'azione normativa e buone prassi regolamentari

1. Le parti riconoscono i principi delle buone prassi regolamentari e promuovono la qualità e l'efficacia dell'azione normativa. In particolare, le parti si adoperano per:

a) incoraggiare il ricorso alle valutazioni dell'impatto normativo in sede di elaborazione di grandi iniziative; e

b) istituire o mantenere in vigore procedure per promuovere la valutazione retrospettiva periodica delle misure di interesse generale.

2. Le parti si adoperano per cooperare nei consessi regionali e multilaterali al fine di promuovere le buone prassi regolamentari e la trasparenza in relazione al commercio e agli investimenti internazionali nei settori contemplati dal presente accordo.

ARTICOLO 19.8

Relazione con altri capi

Il presente capo si applica fatte salve le norme specifiche previste da altri capi del presente accordo.

([85]) Si precisa che, per le questioni contemplate dal capo 15, tali persone sono i destinatari di una decisione dell'autorità garante della concorrenza di una parte.

CAPO 20

ECCEZIONI

ARTICOLO 20.1

Eccezioni in materia sicurezza

Nessuna disposizione del presente accordo può essere interpretata nel senso di:

a) imporre a una parte di fornire informazioni o dare accesso a informazioni la cui divulgazione consideri contraria ai propri interessi essenziali di sicurezza; oppure

b) impedire a una parte di prendere qualsiasi provvedimento che ritenga necessario per la protezione dei propri interessi essenziali di sicurezza:

   i) in relazione alla produzione, o al traffico, di armi, munizioni e materiale bellico e al traffico e alle transazioni relative ad altri prodotti, materiali, servizi e tecnologie effettuate e alle attività economiche esercitate, direttamente o indirettamente, con l'obiettivo di rifornire un'installazione militare;

   ii) in relazione ai materiali fissili e da fusione o ai materiali da cui essi sono derivati; o

   iii) preso in tempo di guerra o in altre circostanze di emergenza nelle relazioni internazionali; o

c) impedire a una parte di prendere provvedimenti per adempiere gli obblighi internazionali ad essa derivanti dalla Carta delle Nazioni Unite, firmata il 26 giugno 1945 a San Francisco, alla conclusione della conferenza delle Nazioni Unite per l'Organizzazione internazionale (di seguito denominata «Carta delle Nazioni Unite»), al fine di mantenere la pace e la sicurezza a livello internazionale.

ARTICOLO 20.2

Eccezioni generali

1. Fatto salvo l'obbligo di non applicare le misure in questione in una forma che costituisca una discriminazione arbitraria o ingiustificata tra paesi in presenza di condizioni uguali, o una restrizione dissimulata del commercio internazionale, nessuna disposizione dei capi 2, 4 e 17 può interpretarsi nel senso di impedire a una parte di adottare o applicare le misure di cui all'articolo XX del GATT 1994. A tal fine l'articolo XX del GATT 1994, con le relative note e disposizioni integrative, è integrato nel presente accordo, e ne fa parte, *mutatis mutandis*.

2. Fatto salvo l'obbligo di non applicare le misure in questione in una forma che costituisca una discriminazione arbitraria o ingiustificata tra paesi in presenza di condizioni analoghe, o una restrizione dissimulata della liberalizzazione degli investimenti o degli scambi di servizi, nessuna disposizione dei capi 10 e 17 può essere interpretata nel senso di impedire all'una o all'altra parte di adottare o applicare misure:

a) necessarie a tutelare la sicurezza pubblica o la morale pubblica o a mantenere l'ordine pubblico ([86]);

b) necessarie a tutelare la vita o la salute delle persone, degli animali o delle piante;

c) relative alla conservazione delle risorse naturali esauribili, se tali misure sono applicate congiuntamente a restrizioni nei confronti degli investitori interni o a restrizioni dell'offerta o del consumo interni di servizi;

d) necessarie per la tutela del patrimonio nazionale di valore artistico, storico o archeologico;

([86]) Le eccezioni per ragioni di sicurezza pubblica e di ordine pubblico possono essere invocate solo nei casi in cui esista una minaccia reale e sufficientemente grave per uno degli interessi fondamentali della società.

e) necessarie per garantire il rispetto delle disposizioni legislative o regolamentari che non sono incompatibili con le disposizioni del presente accordo, comprese quelle relative:

i) alla prevenzione di pratiche ingannevoli e fraudolente ([87]), o che servono a far fronte agli effetti di un inadempimento contrattuale;

ii) alla tutela della vita privata delle persone fisiche in rapporto al trattamento e alla diffusione di dati personali e alla tutela della riservatezza di registri e documenti contabili delle persone fisiche; oppure

iii) alla sicurezza.

3. Nessuna disposizione del capo 10 può essere interpretata nel senso di impedire l'adozione o l'applicazione di una misura che dia attuazione a un obbligo imposto o fatto rispettare da un organo giurisdizionale ordinario o amministrativo o da un'autorità garante della concorrenza per porre rimedio a una violazione di disposizioni legislative e regolamentari in materia di concorrenza.

4. Si precisa che le parti convengono che, nella misura in cui le misure in questione siano altrimenti incompatibili con le disposizioni dei capi 2, 4 e 17:

a) le misure di cui all'articolo XX, lettera b), del GATT 1994 comprendono le misure di carattere ambientale necessarie a tutelare la vita e la salute delle persone, degli animali o delle piante;

b) l'articolo XX, lettera g), del GATT 1994 si applica alle misure relative alla conservazione delle risorse naturali esauribili, biologiche e non biologiche; e

c) le misure adottate per attuare gli accordi multilaterali in materia di ambiente possono rientrare nell'articolo XX, lettere b) o g), del GATT 1994.

5. La parte che intenda adottare misure in conformità all'articolo XX, lettere i) e j), del GATT 1994 fornisce all'altra parte, prima di adottare tali misure, tutte le informazioni rilevanti onde trovare una soluzione accettabile per entrambe. Se non è raggiunto un accordo entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione delle informazioni, la parte può applicare le misure in questione. Qualora circostanze eccezionali e critiche richiedano un intervento immediato, la parte che intende adottare le misure può applicare la misura necessaria per far fronte alle circostanze senza previa comunicazione e ne informa immediatamente l'altra parte.

ARTICOLO 20.3

Fiscalità

1. Ai fini del presente articolo si applicano le definizioni seguenti:

a) «residenza»: la residenza a fini fiscali; e

b) «convenzione fiscale»: una convenzione diretta a evitare la doppia imposizione o altri accordi o intese internazionali riguardanti, integralmente o principalmente, la fiscalità, di cui l'Unione europea o i suoi Stati membri ovvero gli Stati del Mercosur firmatari sono parte.

2. Le disposizioni del presente accordo lasciano impregiudicati i diritti e gli obblighi dell'Unione europea o dei suoi Stati membri o degli Stati del Mercosur firmatari derivanti da convenzioni fiscali. In caso di conflitto tra il presente accordo e una di tali convenzioni fiscali, quest'ultima prevale limitatamente alle disposizioni incompatibili.

([87]) Si precisa che tali misure comprendono le disposizioni legislative e regolamentari in materia di lotta al riciclaggio e lotta contro il finanziamento del terrorismo.

3. Fatto salvo l'obbligo di non applicare le misure in questione in una forma che costituisca una discriminazione arbitraria o ingiustificata tra paesi in presenza di condizioni analoghe, o una restrizione dissimulata degli scambi commerciali o degli investimenti, nessuna disposizione del presente accordo può essere interpretata nel senso di impedire a una parte di adottare, mantenere in vigore o applicare misure intese a garantire un'imposizione o riscossione equa o efficace delle imposte dirette ([88]) che:

a) operano una distinzione tra contribuenti che non si trovano nella stessa situazione, in particolare per quanto riguarda il luogo di residenza o il luogo in cui è investito il loro capitale; oppure

b) mirano a impedire l'elusione o l'evasione fiscale conformemente alle disposizioni di una convenzione fiscale o del diritto tributario interno.

ARTICOLO 20.4

Divulgazione di informazioni

1. Nessuna disposizione del presente accordo può essere interpretata nel senso di obbligare una parte a rivelare informazioni riservate la cui divulgazione impedisca l'attività di contrasto o sia comunque contraria all'interesse pubblico o pregiudichi gli interessi commerciali legittimi di determinate imprese, pubbliche o private, salvo nel caso in cui un panel richieda tali informazioni riservate nell'ambito di un procedimento di risoluzione delle controversie a norma del capo 21. In tali casi il panel garantisce la massima tutela della riservatezza.

2. Se una parte comunica informazioni considerate riservate in conformità delle proprie disposizioni legislative e regolamentari, l'altra parte tratta tali informazioni come riservate, salvo diversa decisione della parte che le ha comunicate.

ARTICOLO 20.5

Deroghe dell'OMC

Se un obbligo di cui al presente accordo è sostanzialmente equivalente a un obbligo contenuto nell'accordo OMC, qualsivoglia misura presa in conformità di una deroga adottata a norma dell'articolo IX, paragrafi 3 e 4, dell'accordo OMC è considerata conforme alla disposizione sostanzialmente equivalente del presente accordo.

([88]) Si precisa che le parti convengono che tali misure comprendono quelle incompatibili con l'articolo 10.4 volte a garantire un'imposizione o riscossione equa o efficace delle imposte dirette, adottate da una parte secondo il proprio sistema fiscale, le quali:
i) si applicano agli investitori e ai prestatori di servizi non residenti in considerazione del fatto che l'imposta dovuta dai soggetti non residenti è determinata con riferimento a elementi imponibili aventi la loro fonte o ubicati nel territorio della parte;
ii) si applicano ai soggetti non residenti al fine di garantire l'imposizione o la riscossione delle imposte nel territorio della parte;
iii) si applicano ai soggetti non residenti o residenti al fine di impedire l'elusione o l'evasione fiscale, ivi comprese le misure volte a garantire l'osservanza degli obblighi;
iv) si applicano ai consumatori di servizi prestati nel territorio di un'altra parte o a partire da tale territorio al fine di garantire l'imposizione o la riscossione delle imposte che gravano su tali consumatori in relazione a fonti ubicate nel territorio della parte;
v) operano una distinzione tra investitori e prestatori di servizi soggetti a imposizione su elementi imponibili a livello mondiale e altri investitori e prestatori di servizi, in considerazione della differenza nella natura della loro base imponibile; oppure
vi) determinano, attribuiscono o suddividono reddito, utili, guadagni, perdite, detrazioni o crediti di succursali o persone residenti, o tra succursali o persone collegate della stessa persona, al fine di salvaguardare la base imponibile della parte.
I termini o i concetti fiscali di cui alla presente nota vanno intesi in base alle definizioni e ai concetti fiscali, anche equivalenti o analoghi, della legislazione interna della parte che adotta la misura.

CAPO 21

RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

SEZIONE A

OBIETTIVO, DEFINIZIONI E AMBITO DI APPLICAZIONE

ARTICOLO 21.1

Obiettivo

Obiettivo del presente capo è istituire un meccanismo efficace ed efficiente per:

a) evitare e risolvere le controversie tra le parti riguardo all'interpretazione e all'applicazione del presente accordo al fine di giungere, ove possibile, a una soluzione concordata; e

b) preservare l'equilibrio delle concessioni riconosciute dal presente accordo, ove applicabile.

ARTICOLO 21.2

Definizioni

Ai fini del presente capo e degli allegati 21-A, 21-B e 21-C si applicano le definizioni seguenti:

a) «consulente»: una persona incaricata da una parte di fornirle consulenza o assistenza in relazione al procedimento arbitrale;

b) «panel arbitrale»: un panel costituito a norma dell'articolo 21.9;

c) «arbitro»: una persona che è membro di un panel arbitrale;

d) «assistente»: una persona che, su mandato di un arbitro, svolge ricerche per quest'ultimo o lo assiste nelle sue funzioni;

e) «candidato»: una persona il cui nominativo figura nell'elenco degli arbitri di cui all'articolo 21.8, paragrafo 3, e che è stata proposta per la nomina a membro di un panel arbitrale costituito a norma dell'articolo 21.9;

f) «parte attrice»: la parte che chiede la costituzione di un panel arbitrale a norma dell'articolo 21.7;

g) «esperto»: una persona con esperienza e conoscenze specialistiche riconosciute in un determinato settore, cui un panel arbitrale o un mediatore chiede di fornire un parere, o il cui parere in detto settore è presentato a una delle parti o richiesto da quest'ultima;

h) «mediatore»: una persona che conduce una procedura di mediazione a norma dell'articolo 21.6;

i) «rappresentante di una parte»: un membro del personale o qualsiasi altra persona designata da un'amministrazione o agenzia pubblica o qualunque altro soggetto pubblico di una parte, che rappresenta quest'ultima ai fini di una controversia nel quadro del presente capo; e

j) «personale»: in relazione a un arbitro, le persone poste sotto la sua direzione e il suo controllo, eccetto gli assistenti.

ARTICOLO 21.3

Parti della controversia

1. Ai fini del presente capo, possono essere parti di una controversia l'Unione europea e il Mercosur o uno o più Stati del Mercosur firmatari. Le parti della controversia sono di seguito denominate «parti» e ciascuna di esse «parte».

2. L'Unione europea può avviare un procedimento di risoluzione delle controversie nei confronti del Mercosur in relazione a una misura che interessa l'Unione europea o uno o più dei suoi Stati membri, se la misura in questione è stata adottata dal Mercosur.

3. L'Unione europea può avviare un procedimento di risoluzione delle controversie nei confronti di uno o più Stati del Mercosur firmatari in relazione a una misura che interessa l'Unione europea o uno o più dei suoi Stati membri, se la misura in questione è stata adottata da tali Stati del Mercosur firmatari.

4. Il Mercosur può avviare un procedimento di risoluzione delle controversie nei confronti dell'Unione europea in relazione a una misura che interessa il Mercosur o tutti gli Stati del Mercosur firmatari, se la misura in questione è stata adottata dall'Unione europea ([89]) o da uno o più dei suoi Stati membri.

5. Uno o più Stati del Mercosur firmatari possono avviare a titolo individuale un procedimento di risoluzione delle controversie nei confronti dell'Unione europea in relazione a una misura che interessa tale Stato o tali Stati del Mercosur firmatari, se la misura in questione è stata adottata dall'Unione europea o da uno o più dei suoi Stati membri.

6. Se più di uno Stato del Mercosur firmatario avvia un procedimento di risoluzione delle controversie nei confronti dell'Unione europea sulla stessa questione, si applica, *mutatis mutandis*, l'articolo 9 DSU ([90]).

ARTICOLO 21.4

Ambito di applicazione

Le disposizioni del presente capo si applicano a tutte le controversie:

a) relative all'interpretazione e all'applicazione delle disposizioni del presente accordo («disposizioni contemplate»), salvo diversa disposizione esplicita; oppure

b) relative all'asserzione di una parte secondo cui una misura applicata dall'altra parte annulla o pregiudica sostanzialmente i benefici ad essa derivanti dalle disposizioni contemplate in un modo che incide negativamente sugli scambi tra le parti, indipendentemente dal fatto che tale misura sia in contrasto con le disposizioni del presente accordo, salvo diversa disposizione esplicita.

([89]) Si precisa che le misure dell'Unione europea di cui al presente articolo comprendono anche le misure di uno o più dei suoi Stati membri.

([90]) Si precisa che l'articolo 9, paragrafo 3, DSU non impedisce a uno Stato del Mercosur firmatario di nominare, scegliendolo tra i nominativi del sottoelenco di cui all'articolo 21.8, paragrafo 3, lettera b), del presente capo, un membro del panel arbitrale diverso da quello che ha svolto o svolge le funzioni di arbitro in un panel costituito per esaminare la domanda di un altro Stato del Mercosur firmatario riguardante la stessa questione.

SEZIONE B

CONSULTAZIONI E MEDIAZIONE

ARTICOLO 21.5

Consultazioni

1. Le parti si adoperano per risolvere le controversie relative alla presunta inosservanza delle disposizioni contemplate di cui all'articolo 21.4, lettera a), oppure al presunto annullamento o pregiudizio sostanziale di cui all'articolo 21.4, lettera b), mediante l'avvio di consultazioni in buona fede al fine di giungere a una soluzione concordata. In tale contesto deve essere riservata un'attenzione particolare alle specifiche sfide cui si trovano a far fronte i paesi in via di sviluppo senza sbocco sul mare.

2. La parte che desidera chiedere l'avvio di consultazioni presenta una richiesta scritta motivata all'altra parte e al comitato per il commercio, in cui specifica, tra l'altro, la misura in questione e, se si tratta di una controversia di cui all'articolo 21.4, lettera a), le disposizioni contemplate che ritiene applicabili e non rispettate dall'altra parte oppure, nel caso di una controversia di cui all'articolo 21.4, lettera b), i benefici che a suo parere la misura in questione ha annullato o pregiudicato sostanzialmente in un modo che incide negativamente sugli scambi tra le parti.

3. Le consultazioni si tengono entro 15 (quindici) giorni dalla data del ricevimento della richiesta e, salvo diverso accordo tra le parti, si svolgono nel territorio della parte consultata. Le consultazioni si ritengono concluse entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della richiesta, salvo qualora entrambe le parti decidano di proseguirle. Le consultazioni, in particolare le posizioni assunte dalle parti nel corso delle stesse, sono riservate e lasciano impregiudicati i diritti delle parti in eventuali procedimenti successivi.

4. Le consultazioni su questioni urgenti, comprese quelle relative a merci deperibili o altre merci o servizi che perdono rapidamente le loro qualità o condizioni in essere o il loro valore commerciale, si tengono entro 15 (quindici) giorni dalla data di ricevimento della richiesta e si ritengono concluse entro tale periodo di 15 (quindici) giorni, salvo qualora entrambe le parti decidano di proseguirle.

5. Nel corso delle consultazioni, ciascuna parte fornisce informazioni fattuali onde consentire un'analisi completa del modo in cui la misura in questione potrebbe, nel caso di una controversia di cui all'articolo 21.4, lettera a), incidere sull'applicazione del presente accordo oppure, nel caso di una controversia di cui all'articolo 21.4, lettera b), annullare o pregiudicare sostanzialmente i benefici per la parte richiedente derivanti dal presente accordo in un modo che incide negativamente sugli scambi tra le parti.

6. Se le consultazioni non si tengono nei termini previsti al paragrafo 3 o 4, a seconda dei casi, o se si concludono senza che sia raggiunta una soluzione concordata, la parte che ne ha chiesto l'avvio può ricorrere alla costituzione di un panel arbitrale conformemente all'articolo 21.7.

7. Il fatto che una parte abbia chiesto l'avvio di consultazioni in relazione a una controversia di cui all'articolo 21.4, lettera a), non pregiudica il diritto per tale parte di chiedere, contemporaneamente o successivamente, consultazioni in relazione a una controversia di cui all'articolo 21.4, lettera b), per la stessa misura, e viceversa.

ARTICOLO 21.6

Mediazione

Una parte può chiedere, a norma dell'allegato 21-C, di avviare una mediazione in relazione a qualunque misura di una delle parti che incida negativamente sugli scambi tra le parti. La mediazione può essere avviata esclusivamente di comune accordo tra le parti.

SEZIONE C

ARBITRATO

ARTICOLO 21.7

Avvio del procedimento arbitrale

1. Ove le parti non siano riuscite a risolvere la controversia tramite consultazioni in conformità all'articolo 21.5, o se la parte attrice ritiene che la parte convenuta non si sia conformata a una soluzione concordata nel corso delle consultazioni, la parte attrice può presentare alla parte convenuta e al comitato per il commercio una richiesta scritta di costituzione di un panel arbitrale.

2. La parte attrice motiva la richiesta, specificando tra l'altro la misura in questione e spiegando, in modo tale da illustrare chiaramente la base giuridica della contestazione, il motivo per cui tale misura costituisce una violazione delle disposizioni contemplate, nel caso di una controversia di cui all'articolo 21.4, lettera a), oppure il modo in cui la misura annulla o pregiudica sostanzialmente i benefici per la parte attrice derivanti dal presente accordo, nel caso di una controversia di cui all'articolo 21.4, lettera b).

3. Il fatto che la parte attrice abbia chiesto la costituzione di un panel arbitrale in relazione a una controversia di cui all'articolo 21.4, lettera a), non pregiudica il diritto per tale parte di chiedere, contemporaneamente o successivamente, la costituzione di un panel arbitrale in relazione a una controversia di cui all'articolo 21.4, lettera b), per la stessa misura, e viceversa.

4. Se la parte attrice ha chiesto la costituzione di un panel arbitrale per una controversia di cui all'articolo 21.4, lettera a), e al tempo stesso, in relazione alla stessa misura, ha chiesto la costituzione di un panel arbitrale per una controversia di cui all'articolo 21.4, lettera b), è costituito un unico panel arbitrale che svolge un solo arbitrato avente ad oggetto entrambe le controversie. In caso di arbitrati successivi in relazione alla stessa misura, ove possibile l'arbitrato successivo è sottoposto al panel che si è occupato della controversia precedente.

ARTICOLO 21.8

Nomina degli arbitri

1. Gli arbitri devono possedere conoscenze o esperienze specifiche in materia di diritto e di commercio internazionale. Gli arbitri che non sono cittadini di una parte devono essere giuristi.

2. Gli arbitri:

a) sono indipendenti;

b) esercitano le loro funzioni a titolo individuale;

c) non ricevono istruzioni da alcuna organizzazione o alcun governo né sono collegati al governo o ad una organizzazione governativa di una parte del presente accordo; e

d) si conformano a quanto previsto dall'allegato 21-B.

3. Entro 6 (sei) mesi dalla data di entrata in vigore del presente accordo, il comitato per il commercio compila un elenco di 32 (trentadue) persone disposte e idonee ad esercitare la funzione di arbitro. Tale elenco si compone dei 3 (tre) sottoelenchi seguenti:

a) un sottoelenco di 12 (dodici) persone proposte dall'Unione europea;

b) un sottoelenco di 12 (dodici) persone proposte dal Mercosur; e

c) un sottoelenco di 8 (otto) persone, proposte da entrambe le parti, che non sono cittadini né dell'una né dell'altra parte e che sono chiamati a esercitare la funzione di presidente di un panel arbitrale.

4. Il comitato per il commercio provvede affinché l'elenco di cui al paragrafo 3 contenga il numero di nominativi ivi prescritto. Il comitato per il commercio può modificare l'elenco degli arbitri conformemente all'articolo 25 del regolamento interno figurante nell'allegato 21-A.

5. Se, al momento della costituzione di un determinato panel arbitrale a norma dell'articolo 21.9, l'elenco previsto al paragrafo 3 non è stato compilato o se, una volta che tale elenco è stato compilato, non tutte le persone i cui nominativi figurano in un determinato sottoelenco sono idonee a esercitare la funzione di arbitro in una controversia, il copresidente del comitato per il commercio della parte attrice estrae a sorte i nominativi degli arbitri conformemente agli articoli 10, 26 e da 28 a 31 del regolamento interno figurante nell'allegato 21-A.

ARTICOLO 21.9

Costituzione del panel arbitrale

1. Un panel arbitrale è composto da 3 (tre) arbitri.

2. Entro 10 (dieci) giorni dalla data di ricevimento della richiesta scritta di costituzione di un panel arbitrale a norma dell'articolo 21.7, paragrafo 1, le parti si consultano al fine di giungere a un accordo sulla sua composizione ([91]). Per la selezione degli arbitri le parti possono prendere in considerazione le competenze pertinenti all'oggetto della controversia. Il panel arbitrale è sempre presieduto da una persona che non è cittadino né dell'una né dell'altra parte.

3. Qualora le parti non giungano a un accordo sulla composizione del panel arbitrale entro il termine di cui al paragrafo 2 del presente articolo, ciascuna parte, entro 10 (dieci) giorni dalla scadenza del termine di cui al paragrafo 2 del presente articolo, nomina un membro del panel arbitrale dal proprio sottoelenco di cui all'articolo 21.8, paragrafo 3. Se una parte omette di nominare un arbitro entro tale termine, il copresidente del comitato per il commercio della parte attrice o il suo delegato, entro 5 (cinque) giorni dalla scadenza del termine di cui alla frase precedente, estrae a sorte l'arbitro dal sottoelenco della parte che non lo ha nominato.

4. Durante il periodo di cui al paragrafo 2 le parti si adoperano per giungere a un accordo sul presidente del panel arbitrale. Qualora le parti non riescano a giungere a un accordo, l'una o l'altra parte chiede al copresidente del comitato per il commercio della parte attrice di estrarre a sorte il presidente del panel arbitrale dal sottoelenco di cui all'articolo 21.8, paragrafo 3, lettera c), entro 5 (cinque) giorni da tale richiesta.

5. La data di costituzione del panel arbitrale è quella in cui tutti gli arbitri scelti hanno accettato la nomina conformemente al regolamento interno figurante nell'allegato 21-A.

6. Se una parte ritiene che un arbitro non si conformi a quanto previsto dall'allegato 21-B, si applicano le procedure previste dall'allegato 21-A.

7. Se un arbitro non è in grado di partecipare al procedimento, rinuncia a parteciparvi o deve essere sostituito, è nominato un nuovo arbitro secondo le procedure di selezione stabilite dal presente articolo e dal regolamento interno figurante nell'allegato 21-A. Il procedimento arbitrale è sospeso durante tale periodo per un massimo di 25 (venticinque) giorni.

8. Le parti riconoscono, *ipso facto* e senza necessità di un accordo specifico, l'autorità vincolante di un panel arbitrale costituito in conformità al presente capo.

([91]) Si precisa che, nel concordare la composizione del panel arbitrale a norma del presente paragrafo, le parti possono decidere di selezionare per l'esercizio delle funzioni arbitrali persone che non figurano nell'elenco degli arbitri istituito a norma dell'articolo 21.8, paragrafo 3.

ARTICOLO 21.10

Decisione sull'urgenza

Su richiesta di una parte, il panel arbitrale decide, entro 10 (dieci) giorni dalla data della sua costituzione, se la controversia riguarda questioni urgenti.

ARTICOLO 21.11

Udienze

Le udienze del panel arbitrale sono aperte al pubblico, salvo diverso accordo tra le parti della controversia. Le udienze del panel arbitrale si svolgono parzialmente o interamente a porte chiuse quando la comunicazione o le argomentazioni di una parte contengono informazioni che quest'ultima considera riservate.

ARTICOLO 21.12

Informazioni e consulenza tecnica

1. Il panel arbitrale può chiedere, conformemente all'allegato 21-A, il parere di esperti o può raccogliere informazioni da qualunque fonte ritenuta rilevante.

2. Il parere degli esperti e le informazioni raccolte da fonti rilevanti non sono vincolanti.

3. Gli esperti sono persone qualificate di provata esperienza professionale nel settore in questione. Il panel arbitrale consulta le parti prima di scegliere tali esperti.

4. Il panel arbitrale fissa un termine ragionevole per la presentazione di informazioni o della relazione degli esperti.

5. Le persone delle parti sono autorizzate a presentare al panel arbitrale comunicazioni *amicus curiae* nel rispetto delle condizioni stabilite all'allegato 21-A. Tali condizioni garantiscono che le comunicazioni *amicus curiae* non creino oneri eccessivi per le parti della controversia né ritardino o complichino indebitamente il procedimento arbitrale.

6. Tutte le informazioni ottenute a norma del presente articolo sono comunicate a ciascuna parte affinché possa formulare osservazioni.

ARTICOLO 21.13

Diritto applicabile e norme di interpretazione

1. Nel caso di una controversia di cui all'articolo 21.4, lettera a), il panel arbitrale la risolve conformemente alle disposizioni contemplate.

2. In tutte le controversie di cui all'articolo 21.4, il panel arbitrale interpreta le disposizioni contemplate conformemente alle norme di interpretazione consuetudinarie del diritto internazionale pubblico. Nell'interpretare un obbligo derivante dal presente accordo identico a un obbligo derivante dall'accordo OMC, il panel arbitrale prende in considerazione qualsiasi interpretazione rilevante stabilita nelle decisioni dell'organo di conciliazione dell'OMC.

ARTICOLO 21.14

Lodo arbitrale

1. Il panel arbitrale presenta alle parti una relazione arbitrale interinale entro 90 (novanta) giorni dalla data della sua costituzione. La relazione arbitrale interinale espone le constatazioni di fatto, l'applicabilità delle disposizioni contemplate, se del caso, e le motivazioni alla base delle constatazioni e delle raccomandazioni del panel arbitrale.

2. Qualora il panel arbitrale non ritenga possibile rispettare il termine di cui al paragrafo 1, il presidente del panel ne informa per iscritto le parti e il comitato per il commercio, indicando i motivi del ritardo e la data alla quale il panel prevede di presentare la relazione arbitrale interinale. In ogni caso la relazione arbitrale interinale deve essere presentata entro 120 (centoventi) giorni dalla data di costituzione del panel arbitrale.

3. Nei casi urgenti, compresi quelli relativi a merci deperibili o altre merci o servizi che perdono rapidamente le loro qualità o condizioni in essere o il loro valore commerciale, il panel arbitrale si adopera per presentare la relazione arbitrale interinale entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data della sua costituzione e, in ogni caso, non oltre 60 (sessanta) giorni dopo tale data.

4. Una parte può presentare al panel arbitrale una richiesta scritta di riesame di precisi aspetti della relazione arbitrale interinale entro 14 (quattordici) giorni dal ricevimento della stessa oppure, nei casi urgenti, compresi quelli relativi a merci deperibili o a merci o servizi stagionali, entro 7 (sette) giorni dal suo ricevimento. Dopo aver esaminato le osservazioni scritte delle parti sulla relazione arbitrale interinale, il panel arbitrale può modificare la propria relazione e procedere a ogni ulteriore esame che ritenga opportuno.

5. Se entro il termine di cui al paragrafo 4 non perviene alcuna richiesta scritta di riesaminarne precisi aspetti, la relazione arbitrale interinale diventa il lodo arbitrale.

6. Il panel arbitrale presenta alle parti e al comitato per il commercio il lodo arbitrale entro 120 (centoventi) giorni dalla sua costituzione. Qualora il panel arbitrale non ritenga possibile rispettare tale termine, il presidente del panel ne informa per iscritto le parti e il comitato per il commercio, indicando i motivi del ritardo. In ogni caso il lodo arbitrale deve essere presentato entro 150 (centocinquanta) giorni dalla costituzione del panel arbitrale.

7. Nei casi urgenti, compresi quelli relativi a merci deperibili o altre merci o servizi che perdono rapidamente le loro qualità o condizioni in essere o il loro valore commerciale, il panel arbitrale si adopera per presentare il lodo arbitrale entro 60 (sessanta) giorni dalla data della sua costituzione. In ogni caso il lodo arbitrale deve essere presentato entro 75 (settantacinque) giorni da tale data.

8. Il lodo arbitrale espone le constatazioni di fatto, l'applicabilità delle disposizioni contemplate, se del caso, e le motivazioni alla base delle constatazioni e delle raccomandazioni. Il lodo arbitrale analizza in modo sufficiente le argomentazioni presentate dalle parti e risponde con chiarezza alle domande e alle osservazioni di entrambe le parti, anche a quelle formulate sulla relazione arbitrale interinale.

9. Il panel arbitrale effettua una valutazione oggettiva della questione sottoposta al suo esame, anche in relazione ai fatti alla base della controversia, alle argomentazioni e agli elementi di prova presentati da entrambe le parti, e:

a) nel caso di una controversia di cui all'articolo 21.4, lettera a), valuta l'applicabilità, e il rispetto, delle disposizioni contemplate; oppure

b) nel caso di una controversia di cui all'articolo 21.4, lettera b), valuta se i benefici per la parte attrice derivanti dalle disposizioni contemplate siano annullati o sostanzialmente pregiudicati in un modo che incide negativamente sugli scambi tra le parti.

10. Nel caso di una controversia di cui all'articolo 21.4, lettera b), salvo diverso accordo tra le parti, il panel arbitrale:

a) stabilisce se la misura in questione annulla o pregiudica sostanzialmente i benefici per la parte attrice derivanti dalle disposizioni contemplate in un modo che incide negativamente sugli scambi tra le parti;

b) se del caso, stabilisce il livello dei benefici per la parte attrice derivanti dalle disposizioni contemplate che sono stati annullati o sostanzialmente pregiudicati in un modo che incide negativamente sugli scambi tra le parti;

c) se accerta che la misura in questione annulla o pregiudica sostanzialmente i benefici per la parte attrice derivanti dalle disposizioni contemplate in un modo che incide negativamente sugli scambi tra le parti, raccomanda alla parte convenuta di effettuare un adeguamento reciprocamente soddisfacente; la parte convenuta non è obbligata a ritirare la misura in questione; e

d) se del caso, e qualora ne facciano richiesta entrambe le parti, suggerisce modalità e strumenti per raggiungere un adeguamento reciprocamente soddisfacente, anche mediante misure compensative; tali suggerimenti non sono vincolanti per le parti.

11. Il panel arbitrale si adopera per decidere per consenso. Tuttavia, se ciò risulta impossibile, il panel decide con votazione a maggioranza. Gli arbitri non emettono pareri dissenzienti o individuali e rispettano l'obbligo di riservatezza circa la votazione.

12. Il comitato per il commercio rende pubblico il lodo del panel arbitrale in tutti i suoi elementi, salvo che le parti decidano di comune accordo di non renderne pubbliche alcune parti contenenti informazioni riservate.

13. Il lodo arbitrale è vincolante per le parti dalla data della sua presentazione e non è impugnabile.

14. Il lodo arbitrale non può ampliare né ridurre i diritti e gli obblighi previsti dalle disposizioni contemplate. Il lodo arbitrale non può essere interpretato in modo da conferire diritti o imporre obblighi alle persone.

15. I paragrafi 2, 4, 6, 8 e 11 del presente articolo sono applicabili alle decisioni del panel arbitrale di cui agli articoli 21.18, 21.19, 21.20 e 21.21.

ARTICOLO 21.15

Ritiro della domanda, soluzione concordata o sospensione di una controversia

1. La parte attrice può, con il consenso della parte convenuta, ritirare la propria domanda prima dell'emissione del lodo arbitrale.

2. Se le parti giungono a una soluzione concordata in qualsiasi momento prima o dopo l'emissione del lodo arbitrale, entrambe le parti ne informano per iscritto il comitato per il commercio.

3. Su richiesta di entrambe le parti, il panel arbitrale sospende i lavori in qualsiasi momento prima dell'emissione del lodo arbitrale per un periodo concordato tra le parti non superiore a 12 (dodici) mesi consecutivi. Durante tale periodo il panel arbitrale riprende i lavori solo su richiesta scritta di entrambe le parti. La richiesta è notificata al comitato per il commercio. Il procedimento è ripreso 20 (venti) giorni dopo la data di ricevimento della richiesta a partire dalla fase in cui era stato sospeso. L'autorità del panel arbitrale decade se i suoi lavori sono stati sospesi per più di 12 (dodici) mesi, fermo restando il diritto della parte attrice di chiedere in un momento successivo la costituzione di un panel arbitrale cui sottoporre la stessa questione.

ARTICOLO 21.16

Richiesta di chiarimenti

Entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento del lodo arbitrale, ciascuna parte può trasmettere al panel arbitrale, inviandone copia all'altra parte e al comitato per il commercio, una richiesta scritta di chiarimenti in relazione agli aspetti di una constatazione o raccomandazione formulata nel lodo arbitrale che la parte richiedente consideri ambigui. L'altra parte della controversia può presentare al panel arbitrale osservazioni su detta richiesta entro 5 (cinque) giorni dal suo ricevimento. Il panel arbitrale risponde alla richiesta di chiarimenti sul lodo arbitrale entro 15 (quindici) giorni dal suo ricevimento. Le richieste di chiarimenti non possono essere utilizzate per ottenere un riesame del lodo arbitrale.

ARTICOLO 21.17

Conformità al lodo arbitrale

1. La parte convenuta adotta le misure necessarie per conformarsi senza indugio e in buona fede al lodo arbitrale.

2. Se il panel arbitrale conclude che la misura in questione annulla o pregiudica sostanzialmente i benefici per la parte attrice derivanti dalle disposizioni contemplate in un modo che incide negativamente sugli scambi tra le parti, queste ultime avviano consultazioni al fine di giungere a una soluzione concordata. Le parti si adoperano per privilegiare soluzioni tali da ampliare effettivamente l'accesso ai mercati con misure come la riduzione dei dazi doganali o la soppressione degli ostacoli non tariffari.

ARTICOLO 21.18

Periodo ragionevole per assicurare la conformità al lodo

1. La parte convenuta, qualora non sia fattibile conformarsi immediatamente al lodo arbitrale, dispone di un periodo ragionevole per assicurare la conformità. In tal caso la parte convenuta, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento del lodo arbitrale, notifica alla parte attrice e al comitato per il commercio la durata del periodo ragionevole che le sarà necessario per conformarsi.

2. Qualora le parti non convengano sulla durata del periodo ragionevole per la conformità al lodo arbitrale, la parte attrice chiede per iscritto al panel arbitrale originario, entro 20 (venti) giorni dalla data di ricevimento della notifica effettuata dalla parte convenuta a norma del paragrafo 1, di stabilire la durata del periodo ragionevole. La richiesta è notificata all'altra parte e al comitato per il commercio. Il panel arbitrale comunica la propria decisione alle parti e al comitato per il commercio entro 20 (venti) giorni dalla data di presentazione della richiesta.

3. La parte convenuta informa per iscritto la parte attrice, almeno 1 (un) mese prima della scadenza del periodo ragionevole, dei progressi compiuti nel conformarsi al lodo arbitrale.

4. Il periodo ragionevole può essere prorogato di comune accordo tra le parti.

ARTICOLO 21.19

Riesame delle misure di conformità al lodo arbitrale

1. Prima della scadenza del periodo ragionevole di cui all'articolo 21.18, la parte convenuta notifica all'altra parte e al comitato per il commercio le misure prese per conformarsi al lodo arbitrale.

2. In caso di disaccordo tra le parti sull'esistenza della misura notificata dalla parte convenuta a norma del paragrafo 1 o sulla sua conformità con il lodo arbitrale o con le disposizioni contemplate, la parte attrice può chiedere al panel arbitrale originario di pronunciarsi in merito. Tale richiesta indica la misura specifica in questione e spiega, in modo tale da illustrare chiaramente la base giuridica della contestazione, i motivi per i quali tale misura non è conforme al lodo arbitrale o è incompatibile con le disposizioni contemplate. Il panel arbitrale comunica la propria decisione alle parti entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data di presentazione della richiesta.

ARTICOLO 21.20

Misure correttive temporanee in caso di non conformità

1. Se la parte convenuta non ha notificato la misura presa per conformarsi al lodo arbitrale o alle disposizioni contemplate entro il periodo ragionevole fissato conformemente all'articolo 21.18, o se il panel arbitrale constata, nella decisione a norma dell'articolo 21.19, paragrafo 2, l'inesistenza di una misura di conformità oppure l'incompatibilità della misura notificata a norma dell'articolo 21.19, paragrafo 1, con il lodo arbitrale o con gli obblighi previsti dalle disposizioni contemplate a carico della parte convenuta, quest'ultima, se la parte attrice ne fa richiesta, presenta un'offerta di compensazione temporanea.

2. La parte attrice può, previa notifica alla parte convenuta e al comitato per il commercio, sospendere concessioni o altri obblighi previsti dalle disposizioni contemplate se:

a) la parte attrice decide di non chiedere un'offerta di compensazione temporanea a norma del paragrafo 1; oppure

b) tale richiesta è presentata senza che sia raggiunto un accordo sulla compensazione entro 30 (trenta) giorni:

   i) dalla fine del periodo ragionevole fissato a norma dell'articolo 21.18; oppure

   ii) dalla comunicazione del lodo arbitrale a norma dell'articolo 21.19, paragrafo 2, in cui si constata l'inesistenza di una misura di conformità o l'incompatibilità della misura notificata a norma dell'articolo 21.19, paragrafo 1, con il lodo arbitrale o con le disposizioni contemplate.

3. La sospensione delle concessioni o degli altri obblighi non supera il livello equivalente all'annullamento o al pregiudizio dei benefici derivante dal fatto che la parte convenuta non si è conformata al lodo arbitrale. La parte attrice notifica all'altra parte le concessioni o gli altri obblighi che intende sospendere 30 (trenta) giorni prima della data prevista di entrata in vigore della sospensione.

4. Nel valutare quali concessioni o altri obblighi sospendere, la parte attrice dovrebbe in primo luogo cercare di sospendere le concessioni o altri obblighi relativi allo stesso settore o agli stessi settori interessati dalla misura giudicata incompatibile con le disposizioni contemplate oppure che risulta aver annullato o pregiudicato sostanzialmente i benefici per la parte attrice derivanti dal presente accordo in un modo che incide negativamente sugli scambi tra le parti.

5. Nel caso di una controversia di cui all'articolo 21.4, lettera a), la sospensione delle concessioni può applicarsi a settori diversi da quelli in cui il panel arbitrale ha constatato l'annullamento o il pregiudizio dei benefici, in particolare se la parte attrice ritiene che tale sospensione sia efficace nel favorire la conformità.

6. Nel caso di una controversia di cui all'articolo 21.4, lettera b), la parte attrice, se ritiene che la sospensione di concessioni nello stesso settore o negli stessi settori su cui incide negativamente la misura in questione non sia fattibile o efficace, può cercare di applicarla ad altri settori. In tal caso la parte attrice tiene in considerazione:

a) gli scambi nel settore su cui incide negativamente la misura in questione e la loro importanza per sé;

b) gli aspetti economici più generali riguardanti l'annullamento o il pregiudizio sostanziale; e

c) le conseguenze economiche derivanti più in generale dall'applicazione della sospensione delle concessioni, tra cui l'adozione di misure correttive temporanee ripartite tra molteplici settori per tener conto della diversa dimensione economica dei settori interessati.

7. Nel caso di una controversia di cui all'articolo 21.4, lettera b), la parte attrice continua ad accordare alla parte convenuta, nel settore oggetto delle misure correttive in questione, un trattamento significativamente più favorevole di quello accordatole prima dell'entrata in vigore del presente accordo.

In particolare, quando è adottata una misura correttiva temporanea consistente nella sospensione di concessioni tariffarie, la parte attrice dà priorità alle merci soggette a liberalizzazione tariffaria completa.

Per le merci soggette a contingenti tariffari, le misure correttive temporanee sono applicate in modo tale che almeno il 50 % (cinquanta per cento) del contingente tariffario specificato nell'allegato 2-A spettante alla parte convenuta rimanga impregiudicato e pienamente accessibile alle condizioni previste dal presente accordo.

Per le merci soggette a liberalizzazione progressiva per le quali il periodo di soppressione dei dazi fino alla liberalizzazione completa sia di oltre 11 (undici) anni, le misure correttive temporanee consistenti nella sospensione di concessioni tariffarie non superano il 50 % (cinquanta per cento) della differenza tra l'aliquota stabilita nell'allegato 2-A applicabile nel momento considerato, da una parte, e l'aliquota tariffaria non preferenziale applicata dalla parte che procede alla sospensione, dall'altra, fino alla piena liberalizzazione degli scambi delle merci in questione.

8. Nel caso di una controversia di cui all'articolo 21.4, lettera b), che coinvolga un paese in via di sviluppo senza sbocco sul mare, la parte attrice valuta quali ulteriori misure potrebbe adottare che siano adeguate alle circostanze di tale paese in via di sviluppo senza sbocco sul mare, tenendo conto non soltanto dei settori commerciali interessati dalle misure contestate, ma anche dell'incidenza di eventuali misure correttive temporanee sulle specifiche sfide economiche cui si trova a far fronte il paese in via di sviluppo senza sbocco sul mare.

9. Se ritiene che il livello notificato di sospensione delle concessioni o degli altri obblighi sia superiore al livello equivalente all'annullamento o al pregiudizio dei benefici derivante dal fatto di non essersi conformata al lodo arbitrale, la parte convenuta può chiedere per iscritto al panel arbitrale originario di pronunciarsi in merito. Tale richiesta è notificata dalla parte convenuta alla parte attrice e al comitato per il commercio entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della notifica di cui al paragrafo 2. Entro 10 (dieci) giorni dalla data di ricevimento della richiesta rivolta al panel arbitrale, la parte attrice presenta un documento in cui illustra il metodo seguito per calcolare il livello di sospensione delle concessioni o degli altri obblighi. Il panel arbitrale comunica la propria decisione entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della richiesta. Durante tale periodo la parte attrice non sospende alcuna concessione o altro obbligo.

10. La sospensione delle concessioni o di altri obblighi è temporanea e non sostituisce l'obiettivo della piena conformità al lodo arbitrale e alle disposizioni contemplate. La sospensione delle concessioni o di altri obblighi dura soltanto fino a quando:

a) nel caso di una controversia di cui all'articolo 21.4, lettera a), la misura di cui il panel arbitrale ha constatato l'incompatibilità con le disposizioni contemplate è stata revocata o modificata e in tal modo la parte convenuta si è conformata a dette disposizioni;

b) nel caso di una controversia di cui all'articolo 21.4, lettera b), la misura che secondo il panel arbitrale ha annullato o pregiudicato sostanzialmente un beneficio per la parte attrice derivante dalle disposizioni contemplate in un modo che incide negativamente sugli scambi tra le parti è stata revocata o modificata in modo tale da eliminare l'annullamento o il pregiudizio sostanziale;

c) le parti hanno convenuto che la misura notificata a norma dell'articolo 21.19, paragrafo 1, permette alla parte convenuta di conformarsi al lodo arbitrale o alle disposizioni contemplate; oppure

d) le parti sono giunte a una soluzione concordata a norma dell'articolo 21.24.

11. Fatto salvo il paragrafo 1, nel caso di una controversia di cui all'articolo 21.4, lettera b), la compensazione può far parte di un adeguamento reciprocamente soddisfacente con cui è risolta definitivamente la controversia.

ARTICOLO 21.21

Riesame delle misure di conformità al lodo arbitrale prese dopo l'adozione di misure correttive temporanee in caso di non conformità

1. La parte convenuta notifica alla parte attrice e al comitato per il commercio tutte le misure prese per conformarsi al lodo arbitrale a seguito della sospensione delle concessioni o di altri obblighi o dell'applicazione della compensazione temporanea, a seconda dei casi. Salvo nei casi di cui al paragrafo 2, la parte attrice revoca la sospensione delle concessioni o degli altri obblighi entro 30 (trenta) giorni dalla notifica. Se è stata applicata una compensazione, e salvo nei casi di cui al paragrafo 2, la parte convenuta può revocare l'applicazione della compensazione entro 30 (trenta) giorni dalla data della notifica dell'avvenuta conformità al lodo arbitrale

2. In caso di disaccordo tra le parti sulla questione se la misura notificata permetta alla parte convenuta di conformarsi al lodo arbitrale o alle disposizioni contemplate, ciascuna parte può, entro 30 (trenta) giorni dalla notifica della misura, chiedere per iscritto al panel arbitrale di pronunciarsi in merito. La richiesta è notificata all'altra parte e al comitato per il commercio. Il panel arbitrale comunica la propria decisione alle parti e al comitato per il commercio entro 45 (quarantacinque) giorni dal ricevimento della richiesta. Se il panel arbitrale statuisce che la misura di conformità presa rispetta il lodo arbitrale e le disposizioni contemplate, la sospensione delle concessioni o degli altri obblighi o la compensazione, a seconda dei casi, è revocata. La parte attrice, se del caso, adegua il livello di sospensione delle concessioni o degli altri obblighi al livello stabilito dal panel arbitrale.

3. La sospensione delle concessioni o di altri obblighi o la compensazione, a seconda dei casi, è revocata anche qualora non sia presentata al panel arbitrale alcuna richiesta in conformità al paragrafo 2.

ARTICOLO 21.22

Allegati

1. Gli allegati 21-A, 21-B e 21-C formano parte integrante del presente capo.

2. Le controversie sorte nel quadro del presente capo sono trattate in conformità agli allegati 21-A e 21-B.

3. Il comitato per il commercio può modificare gli allegati 21-A e 21-B.

SEZIONE D

DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 21.23

Scelta del foro

1. Le controversie aventi lo stesso oggetto sorte nel quadro delle disposizioni contemplate e dell'accordo OMC o di qualunque altro accordo di cui le parti interessate siano firmatarie possono essere risolte a norma del presente capo, della DSU o delle procedure di risoluzione delle controversie di detto altro accordo, a discrezione della parte attrice.

2. Ai fini del presente articolo:

a) le procedure di risoluzione delle controversie a norma dell'accordo OMC si considerano avviate con la richiesta di costituzione di un panel arbitrale presentata da una parte a norma dell'articolo 6 DSU;

b) le procedure di risoluzione delle controversie a norma di qualunque altro accordo si considerano avviate con la richiesta di costituzione di un panel o di un tribunale per la risoluzione delle controversie presentata da una parte in conformità delle disposizioni di tale accordo; e

c) le procedure di risoluzione delle controversie a norma del presente capo si considerano avviate con la richiesta di costituzione di un panel arbitrale presentata da una parte a norma dell'articolo 21.7.

3. Fatto salvo il paragrafo 1, e fatto salvo il paragrafo 4, una volta che l'Unione europea o il Mercosur o uno o più Stati del Mercosur firmatari hanno chiesto la costituzione di un panel a norma dell'articolo 6 DSU o delle pertinenti disposizioni di un altro accordo di cui le parti interessate sono firmatarie, o di un panel arbitrale a norma dell'articolo 21.7, tale parte non può avviare un altro procedimento avente lo stesso oggetto in uno degli altri fori, salvo qualora l'organo competente del foro prescelto non abbia statuito sul merito della questione per motivi giurisdizionali o procedurali diversi dall'estinzione del procedimento a seguito di una domanda di rinuncia agli atti o di sospensione del procedimento.

4. Una volta che il Mercosur ha chiesto la costituzione di un panel arbitrale a norma dell'articolo 21.7, uno Stato del Mercosur firmatario non può avviare in un altro foro un altro procedimento avente lo stesso oggetto. Una volta che ha chiesto la costituzione di un panel arbitrale a norma dell'articolo 21.7 per un procedimento contro il Mercosur, l'Unione europea non può avviare un altro procedimento contro uno o più Stati del Mercosur firmatari in un altro foro, se la misura contestata di tale Stato o di tali Stati del Mercosur firmatari costituisce una misura di attuazione della misura contestata del Mercosur e l'Unione europea denuncia la violazione di un obbligo sostanzialmente equivalente.

5. Due o più controversie hanno lo stesso oggetto quando interessano le stesse parti della controversia, si riferiscono alla medesima misura e riguardano la presunta violazione di un obbligo sostanzialmente equivalente ([92]).

6. Fatto salvo il paragrafo 3, nessuna disposizione del presente accordo impedisce a una parte di procedere a una sospensione degli obblighi autorizzata dall'organo di conciliazione dell'OMC o autorizzata in conformità delle procedure di risoluzione delle controversie di un altro accordo internazionale di cui le parti della controversia sono firmatarie. Non può essere invocato né l'accordo OMC né l'altro accordo internazionale tra le parti per impedire a una parte di procedere a una sospensione degli obblighi a norma del presente capo.

ARTICOLO 21.24

Soluzione concordata

1. Le parti possono in qualsiasi momento giungere a una soluzione concordata di qualsiasi controversia di cui all'articolo 21.4. Le parti concordano un termine per l'attuazione di tale soluzione.

2. Se giungono a una soluzione concordata durante il procedimento arbitrale, le parti la notificano congiuntamente al presidente del panel arbitrale. Con tale notifica si conclude il procedimento arbitrale.

3. Ciascuna parte adotta le misure necessarie per attuare la soluzione concordata entro il termine convenuto.

4. La soluzione può essere adottata mediante decisione del consiglio per il commercio. La conclusione della soluzione concordata tra le parti può essere subordinata all'espletamento delle procedure interne necessarie. Le soluzioni concordate sono rese pubbliche in una versione che non contiene informazioni considerate riservate da una parte.

5. La parte che attua la soluzione concordata informa per iscritto l'altra parte, entro il termine concordato, delle misure adottate a tal fine.

([92]) Si precisa che non si considerano aventi lo stesso oggetto ai fini del presente articolo due o più controversie che interessino le stesse parti e si riferiscano alla medesima misura ma non riguardino la presunta violazione delle disposizioni contemplate o dell'accordo OMC o di qualunque altro accordo di cui le parti interessate siano firmatarie.

ARTICOLO 21.25

Termini

1. Il panel arbitrale o il mediatore può proporre in qualsiasi momento alle parti di modificare qualsiasi termine di cui al presente capo, precisando le motivazioni di tale proposta.

2. Tutti i termini menzionati nel presente capo possono essere prolungati di comune accordo tra le parti.

ARTICOLO 21.26

Riservatezza

Le discussioni del panel arbitrale sono riservate. Il panel arbitrale e le parti considerano riservate le informazioni che una parte ha comunicato in via riservata al panel arbitrale. La parte che trasmette al panel arbitrale una versione riservata delle sue comunicazioni scritte fornisce altresì, su richiesta dell'altra parte, una sintesi non riservata delle informazioni contenute nelle sue comunicazioni che può essere divulgata.

ARTICOLO 21.27

Costi

1. Ciascuna parte sostiene le proprie spese relative alla partecipazione alla procedura arbitrale o di mediazione.

2. Le spese organizzative, compresi il compenso e il rimborso delle spese degli arbitri e del mediatore in conformità all'allegato 21-A, sono ripartite equamente tra le parti ([93]).

CAPO 22

DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI

ARTICOLO 22.1

Consiglio per il commercio

1. È istituito il consiglio per il commercio, incaricato di vigilare sul conseguimento degli obiettivi del presente accordo e di sovrintendere alla sua attuazione. Il consiglio per il commercio esamina le materie contemplate dal presente accordo e tutte le tematiche di rilievo che emergono in tale ambito.

2. Il consiglio per il commercio è composto da rappresentanti a livello ministeriale dell'Unione europea, da una parte, e di ciascuno Stato del Mercosur firmatario, dall'altra, competenti per gli scambi e le questioni commerciali, o dai loro delegati.

3. Il consiglio per il commercio si riunisce a livello ministeriale a cadenza periodica almeno ogni 2 (due) anni o su base ad hoc, secondo quanto convenuto di comune accordo. Esso può riunirsi anche tramite teleconferenza, videoconferenza o qualsiasi altro mezzo concordato tra le parti.

4. Il consiglio per il commercio adotta il proprio regolamento interno e quello del comitato per il commercio.

([93]) Si precisa che tali spese devono essere ripartite equamente tra l'Unione europea, da una parte, e gli Stati del Mercosur firmatari che sono parti della controversia e il Mercosur, dall'altra, se anche quest'ultimo è parte della controversia.

5. Il consiglio per il commercio è copresieduto da un rappresentante dell'Unione europea e un rappresentante del Mercosur, conformemente alle disposizioni del regolamento interno, in funzione delle questioni specifiche da affrontare in una data sessione.

6. Il consiglio per il commercio ha il potere di:

a) vigilare sul conseguimento degli obiettivi del presente accordo e sovrintendere alla sua attuazione;

b) discutere qualsiasi materia contemplata dal presente accordo e, fatto salvo il capo 21, affrontare qualunque questione di rilievo derivante dalla sua attuazione;

c) adottare decisioni e formulare raccomandazioni adeguate alle parti come previsto nel presente accordo;

d) adottare mediante decisione interpretazioni delle disposizioni del presente accordo, che sono vincolanti per le parti e per tutti i sottocomitati e gli altri organi istituiti a norma del presente accordo, compresi i panel costituiti a norma del capo 21;

e) prendere, nell'esercizio delle sue funzioni, qualsiasi altra iniziativa eventualmente concordata dalle parti; e

f) adottare, per il conseguimento degli obiettivi del presente accordo, decisioni volte a modificare:

i) l'allegato 2-A, a norma dell'articolo 2.4, paragrafo 9;

ii) l'appendice 2-D-1, a norma dell'articolo 2, paragrafo 6, dell'allegato 2-D;

iii) l'appendice 2-D-2, a norma dell'articolo 4, paragrafo 3, dell'allegato 2-D;

iv) l'appendice 2-D-3, a norma dell'articolo 5, paragrafo 4, dell'allegato 2-D;

v) il capo 3, a norma dell'articolo 3.34;

vi) la sezione A dell'allegato 5-A, a norma dell'articolo 5.8, paragrafo 9;

vii) l'allegato 6-A, a norma dell'articolo 6.18;

viii) gli allegati da 12-A a 12-E, a norma dell'articolo 12.26;

ix) gli allegati da 12-F a 12-J, a norma dell'articolo 12.12;

x) l'allegato 13-A, a norma dell'articolo 13.39;

xi) l'allegato 13-B, a norma dell'articolo 13.39;

xii) l'allegato 13-C, a norma dell'articolo 13.39;

xiii) l'allegato 13-E, a norma dell'articolo 13.39;

xiv) l'allegato 17-A, a norma dell'articolo 17.7;

xv) gli allegati 21-A e 21-B, a norma dell'articolo 21.22; e

xvi) qualsiasi altra disposizione o appendice o altro allegato o protocollo per cui il presente accordo preveda esplicitamente la possibilità di tali decisioni.

7. Salvo diverso accordo tra le parti, 3 (tre) anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, e successivamente ogni 5 (cinque) anni, il consiglio per il commercio avvia un processo di riesame del presente accordo. Sulla base dei risultati di ciascun riesame, il consiglio per il commercio delibera sulla necessità di modificare il presente accordo.

8. Le decisioni adottate dal consiglio per il commercio sono vincolanti per le parti, che adottano tutte le misure necessarie per la loro attuazione. Le decisioni di cui al paragrafo 6, lettera f), sono soggette all'articolo 23.5, paragrafo 2. Tutte le decisioni e le raccomandazioni del consiglio per il commercio sono adottate di comune accordo tra le parti e conformemente al regolamento interno del consiglio per il commercio.

9. Il consiglio per il commercio può, conformemente al proprio regolamento interno, delegare qualunque sua funzione al comitato per il commercio, compreso il potere di prendere decisioni.

ARTICOLO 22.2

Comitato per il commercio

1. È istituito il comitato per il commercio.

2. Il comitato per il commercio è composto dai rappresentanti a livello di alti funzionari dell'Unione europea, da una parte, e di ciascuno Stato del Mercosur firmatario, dall'altra, competenti per le questioni commerciali, o dai loro delegati.

3. Il comitato per il commercio è copresieduto da un rappresentante del Mercosur e un rappresentante dell'Unione europea, in funzione delle questioni specifiche da affrontare in una data sessione.

4. Il comitato per il commercio si riunisce di norma una volta l'anno, alla data e con l'ordine del giorno concordati in precedenza tra le parti, a turno a Bruxelles e in uno Stato del Mercosur firmatario. Di comune accordo possono essere indette riunioni aggiuntive su richiesta dell'Unione europea o del Mercosur. Il comitato per il commercio può riunirsi anche tramite teleconferenza, videoconferenza o qualsiasi altro mezzo concordato tra le parti.

5. Il comitato per il commercio ha il potere di:

a) assistere il consiglio per il commercio nell'esercizio delle sue funzioni;

b) preparare le riunioni del consiglio per il commercio;

c) riesaminare l'attuazione del presente accordo, anche al fine di valutarne l'incidenza sull'occupazione, sugli investimenti e sugli scambi commerciali tra le parti; tale riesame tiene conto dei pareri o delle raccomandazioni dei soggetti della società civile, tra cui le organizzazioni non governative, le organizzazioni imprenditoriali e dei datori di lavoro, i movimenti sociali e i sindacati, tenendo conto in particolare degli articoli da 22.5 a 22.7, in conformità alle disposizioni legislative e regolamentari di ciascuna parte;

d) prendere decisioni nei casi previsti dal presente accordo oppure ogniqualvolta il consiglio per il commercio gliene abbia delegato il potere; nell'esercizio dei poteri delegati il comitato per il commercio prende le decisioni conformemente al regolamento interno del consiglio per il commercio;

e) sovrintendere ai lavori di tutti i sottocomitati istituiti in conformità al presente accordo;

f) valutare i modi più appropriati per prevenire o risolvere le difficoltà che possano sorgere quanto all'interpretazione e all'applicazione del presente accordo, fatto salvo il capo 21 (Risoluzione delle controversie);

g) istituire altri sottocomitati, attribuire responsabilità ai sottocomitati entro i limiti delle proprie competenze, decidere di modificare le funzioni dei sottocomitati da esso istituiti, anche attribuendone loro di nuove, o sciogliere i sottocomitati;

h) preparare decisioni per l'adozione da parte del consiglio per il commercio, in conformità agli obiettivi specifici del presente accordo, comprese le modifiche di cui all'articolo 22.1, paragrafo 6, lettera f), o adottare tali decisioni negli intervalli tra le riunioni del consiglio per il commercio o quando quest'ultimo non può riunirsi; e

i) prendere, nell'esercizio delle sue funzioni, qualsiasi altra iniziativa eventualmente concordata dalle parti o secondo le indicazioni del consiglio per il commercio.

6. Le decisioni adottate dal comitato per il commercio sono vincolanti per le parti, che adottano le misure necessarie per la loro attuazione. Le decisioni di cui al paragrafo 5, lettere d) e h), che apportano modifiche al presente accordo sono soggette all'articolo 23.4, paragrafo 2. Tutte le decisioni del comitato per il commercio sono adottate di comune accordo tra le parti.

ARTICOLO 22.3

Sottocomitati

1. I sottocomitati sono composti da rappresentanti dell'Unione europea, da una parte, e di ciascuno Stato del Mercosur firmatario, dall'altra.

2. I sottocomitati si riuniscono al livello appropriato su richiesta di una parte e, in ogni caso, almeno una volta l'anno. Le riunioni in presenza si tengono a turno a Bruxelles e in uno degli Stati del Mercosur firmatari. I sottocomitati possono riunirsi anche tramite teleconferenza, videoconferenza o qualsiasi altro mezzo concordato tra le parti. I sottocomitati sono copresieduti da un rappresentante dell'Unione europea e da un rappresentante del Mercosur.

3. Ciascun sottocomitato stabilisce il calendario delle riunioni e l'ordine del giorno di comune accordo.

4. Sono istituiti sotto gli auspici del comitato per il commercio i sottocomitati seguenti:

a) il sottocomitato per gli scambi di merci;

b) il sottocomitato per il commercio di prodotti vitivinicoli e bevande spiritose;

c) il sottocomitato per le dogane, l'agevolazione degli scambi e le regole di origine;

d) il sottocomitato per le questioni SPS;

e) il sottocomitato per i dialoghi su questioni relative alla filiera agroalimentare;

f) il sottocomitato per gli scambi di servizi e lo stabilimento;

g) il sottocomitato per gli appalti pubblici;

h) il sottocomitato per i diritti di proprietà intellettuale; e

i) il sottocomitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile.

5. Per le materie attinenti ai rispettivi ambiti di competenza, i sottocomitati hanno il potere di:

a) sorvegliare l'attuazione e garantire il corretto funzionamento del presente accordo;

b) adottare, mediante accordo tra le parti, decisioni e raccomandazioni riguardo a tutte le questioni previste dal presente accordo;

c) discutere le questioni derivanti dall'attuazione del presente accordo o di qualunque accordo integrativo al fine di trovare una soluzione, fatto salvo il capo 21; e

d) offrire alle parti un forum per lo scambio di informazioni, tra cui la discussione delle migliori pratiche e la condivisione delle esperienze di attuazione.

6. I compiti dei sottocomitati sono ulteriormente definiti, ove opportuno, nei pertinenti capi del presente accordo e possono essere modificati, se necessario, con decisione del comitato per il commercio.

7. I sottocomitati eseguono i lavori tecnici preparatori necessari per sostenere le funzioni del consiglio per il commercio e del comitato per il commercio, anche quando detti organi sono chiamati a adottare decisioni o raccomandazioni.

8. I sottocomitati riferiscono al comitato per il commercio in merito alle proprie attività. L'esistenza di un sottocomitato non impedisce alle parti di sottoporre qualsiasi questione direttamente al comitato per il commercio.

9. Il comitato per il commercio adotta regolamenti interni, che determinano la composizione, i compiti e il funzionamento dei sottocomitati e degli altri organi.

ARTICOLO 22.4

Coordinatori dell'accordo

1. L'Unione europea e ogni Stato del Mercosur firmatario nominano ciascuno un coordinatore e ne danno notifica all'altra parte entro 30 (trenta) giorni dall'entrata in vigore del presente accordo.

2. I coordinatori:

a) elaborano l'ordine del giorno e coordinano la preparazione delle riunioni del consiglio per il commercio e del comitato per il commercio conformemente agli articoli 22.1 e 22.2;

b) danno seguito alle decisioni adottate dal consiglio per il commercio o dal comitato per il commercio, a seconda dei casi;

c) fungono da punti di contatto per facilitare le comunicazioni fra le parti su tutte le questioni contemplate dal presente accordo, salvo se altrimenti disposto nel presente accordo;

d) ricevono qualsiasi notifica e informazione presentate a norma del presente accordo, tra cui quelle presentate al consiglio per il commercio o al comitato per il commercio, salvo se altrimenti disposto nel presente accordo; e

e) svolgono qualunque altro compito su richiesta del consiglio per il commercio o del comitato per il commercio.

ARTICOLO 22.5

Relazioni con la società civile

1. Al fine di agevolare l'attuazione del presente accordo le parti promuovono la consultazione della società civile mediante l'istituzione di un adeguato meccanismo di consultazione e la promozione dell'interazione tra i rappresentanti della rispettiva società civile.

2. Le parti promuovono il dialogo tra il Comitato economico e sociale, per l'Unione europea, e il Forum consultivo economico e sociale, per il Mercosur, e ne incoraggiano il contributo ai meccanismi stabiliti agli articoli 22.6 e 22.7.

ARTICOLO 22.6

Gruppi consultivi interni

1. La parte UE e la parte Mercosur designano ciascuna un gruppo consultivo interno, istituito in conformità delle rispettive modalità interne, incaricato di dare alla rispettiva parte consulenza sulle questioni contemplate dal presente accordo. Ciascun gruppo consultivo interno comprende una rappresentanza equilibrata di organizzazioni indipendenti della società civile, in particolare organizzazioni non governative, organizzazioni imprenditoriali e dei datori di lavoro e sindacati, che operano in ambito economico, dello sviluppo, sociale, dei diritti umani, ambientale e di altro tipo.

2. Le parti promuovono un dialogo regolare con il rispettivo gruppo consultivo interno e tengono conto dei pareri o delle raccomandazioni sull'attuazione del presente accordo che esso presenta.

3. Al fine di sensibilizzare i cittadini sui gruppi consultivi interni la parte UE e la parte Mercosur mettono ciascuna a loro disposizione l'elenco delle organizzazioni che partecipano alle consultazioni e il punto di contatto per il gruppo.

ARTICOLO 22.7

Forum della società civile

1. Le parti facilitano l'organizzazione di un forum della società civile in cui discutere pubblicamente dell'attuazione del presente accordo e, in occasione della prima riunione del consiglio per il commercio, concordano orientamenti operativi per il funzionamento di tale forum.

2. Le parti possono facilitare la partecipazione al forum della società civile tramite mezzi virtuali.

3. La partecipazione al forum della società civile è aperta alle organizzazioni indipendenti della società civile stabilite nel territorio della parte UE o della parte Mercosur, compresi i membri dei gruppi consultivi interni di cui all'articolo 22.6. Le parti promuovono una rappresentanza equilibrata, in particolare di organizzazioni non governative, organizzazioni imprenditoriali e dei datori di lavoro e sindacati, che operano in ambito economico, dello sviluppo, sociale, dei diritti umani, ambientale e di altro tipo.

4. I rappresentanti delle parti che partecipano al consiglio per il commercio o al comitato per il commercio, secondo il caso, partecipano a una sessione della riunione del forum della società civile per presentare informazioni sull'attuazione del presente accordo e per avviare un dialogo con il forum della società civile.

CAPO 23

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

ARTICOLO 23.1

Applicazione territoriale

1. Il presente accordo si applica:

a) ai territori in cui si applicano il trattato sull'Unione europea e il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alle condizioni stabilite in tali trattati; e

b) ai territori della Repubblica argentina, della Repubblica federativa del Brasile, della Repubblica del Paraguay e della Repubblica orientale dell'Uruguay.

2. I riferimenti al «territorio» nel presente accordo comprendono lo spazio aereo e le acque territoriali definite nell'UNCLOS.

3. I riferimenti al «territorio» nel presente accordo sono da intendersi nel senso indicato, salvo se altrimenti espressamente disposto.

4. Per quanto riguarda le disposizioni relative al trattamento tariffario delle merci, comprese le disposizioni su dogane e agevolazione degli scambi, assistenza amministrativa reciproca in materia doganale e regole di origine, e le disposizioni relative alla sospensione temporanea di tale trattamento, il presente accordo si applica anche alle zone del territorio doganale dell'Unione europea, quale definito all'articolo 4 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione ([94]), non contemplate dal paragrafo 1, lettera a), del presente articolo.

ARTICOLO 23.2

Entrata in vigore

1. Il presente accordo entra in vigore tra l'Unione europea, da una parte, e il Mercosur e gli Stati del Mercosur firmatari, dall'altra, il primo giorno del mese successivo alla data in cui le parti si sono notificate reciprocamente per iscritto l'espletamento delle rispettive procedure interne a tal fine necessarie.

([94]) GU UE L 269 del 10.10.2013, pag. 1.

2. Tali notifiche sono inviate al segretario generale del Consiglio dell'Unione europea e al governo della Repubblica del Paraguay, o ai rispettivi successori, che sono i depositari del presente accordo.

ARTICOLO 23.3

Applicazione prima dell'entrata in vigore

1. Il presente accordo può essere applicato a titolo provvisorio. Tale applicazione a titolo provvisorio può avvenire tra l'Unione europea, da una parte, e uno o più Stati del Mercosur firmatari, dall'altra, conformemente alle rispettive procedure interne.

2. L'applicazione provvisoria del presente accordo tra l'Unione europea e uno Stato del Mercosur firmatario ha inizio il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui l'Unione europea e detto Stato del Mercosur firmatario si sono notificati reciprocamente l'espletamento delle proprie procedure interne o la ratifica del presente accordo e hanno confermato il proprio consenso ad applicare a titolo provvisorio il presente accordo.

3. Le notifiche sono inviate ai depositari del presente accordo.

4. Il consiglio per il commercio, il comitato per il commercio e gli altri organi istituiti a norma del presente accordo possono esercitare le proprie funzioni in relazione al presente accordo durante il periodo in cui quest'ultimo si applica a titolo provvisorio. Qualunque decisione adottata durante detto periodo nell'esercizio delle loro funzioni si applica esclusivamente tra le parti che applicano il presente accordo a titolo provvisorio e cessa di produrre effetti tra la parte o le parti che cessano di applicare il presente accordo a titolo provvisorio e la parte o le parti rimanenti.

5. Qualora, in conformità al presente articolo, il presente accordo sia applicato a titolo provvisorio dall'Unione europea e da uno o più Stati del Mercosur firmatari, qualsiasi riferimento:

a) al Mercosur si intende fatto allo Stato o agli Stati del Mercosur firmatari che hanno convenuto di applicare il presente accordo a titolo provvisorio;

b) alle «parti» si intende fatto allo Stato o agli Stati del Mercosur firmatari che hanno convenuto di applicare il presente accordo a titolo provvisorio e all'Unione europea; e

c) alla data di entrata in vigore del presente accordo si intende fatto alla data a decorrere dalla quale l'accordo è applicato a titolo provvisorio.

6. Anche le modifiche del presente accordo possono essere applicate a titolo provvisorio in conformità al presente articolo. Tali modifiche del presente accordo adottate durante il periodo di applicazione a titolo provvisorio del presente accordo si applicano a qualsiasi Stato del Mercosur firmatario una volta che questo ha espresso il proprio consenso ad applicare il presente accordo a titolo provvisorio conformemente al paragrafo 2, e rimangono valide dopo l'entrata in vigore del presente accordo.

ARTICOLO 23.4

Altri accordi

1. Il titolo II dell'accordo quadro interregionale di cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Mercato comune del Sud e i suoi Stati parte, dall'altra, firmato a Madrid il 15 dicembre 1995, cessa di produrre effetti ed è sostituito dal presente accordo al momento dell'entrata in vigore del presente accordo.

2. I riferimenti al titolo II dell'accordo quadro interregionale di cooperazione del 1995 in tutti gli altri accordi tra le parti si intendono fatti al presente accordo.

3. Al più tardi 3 (tre) mesi dopo la data di entrata in vigore del presente accordo, ed entro i primi tre mesi di ogni anno successivo se ne è fatta richiesta, l'Unione europea informa il Mercosur e gli Stati del Mercosur firmatari del modo in cui attuerà le modalità di cooperazione descritte nell'accordo di partenariato UE-Mercosur, anche in relazione ai finanziamenti previsti annunciati a tale riguardo.

ARTICOLO 23.5

Modifiche

1. Le parti possono convenire, per iscritto, di modificare il presente accordo. Una modifica entra in vigore dopo che le parti si sono scambiate notifiche scritte con le quali certificano di aver espletato i rispettivi obblighi e adempimenti interni necessari per l'entrata in vigore della modifica, oppure ad altra data concordata dalle parti.

2. Fatto salvo il paragrafo 1, il consiglio per il commercio o il comitato per il commercio, a seconda dei casi, può decidere di modificare gli allegati o altre parti del presente accordo nei casi ivi previsti. Tale decisione può prevedere che dette modifiche si applichino dalla data concordata dalle parti oppure dalla data della notifica relativa all'espletamento degli obblighi giuridici di una parte o delle parti, se del caso.

ARTICOLO 23.6

Adempimento degli obblighi

1. Ciascuna parte adotta tutte le misure generali o specifiche necessarie per adempiere i propri obblighi ai sensi del presente accordo, comprese quelle necessarie per garantire l'osservanza del presente accordo da parte delle amministrazioni e autorità centrali, regionali o locali, nonché degli organismi non governativi nell'esercizio dei poteri pubblici loro delegati.

2. La parte che ritiene, in base alla situazione di fatto, che l'Unione europea o uno o più dei suoi Stati membri, o il Mercosur o uno o più degli Stati del Mercosur firmatari, a seconda dei casi, abbia o abbiano commesso una violazione degli obblighi descritti come elementi essenziali all'articolo 1.2, paragrafo 1, all'articolo 5.3, paragrafo 2, e all'articolo 7.7, paragrafo 3, dell'accordo di partenariato UE-Mercosur può adottare misure adeguate in conformità all'articolo 30.4, paragrafo 3, di tale accordo anche in relazione al presente accordo.

3. L'una o l'altra parte può inoltre adottare misure adeguate in relazione al presente accordo se ritiene che la situazione di fatto sia tale da costituire una violazione, da parte dell'Unione europea o di uno o più dei suoi Stati membri, o da parte del Mercosur o di uno o più Stati del Mercosur firmatari, a seconda dei casi, degli obblighi descritti come elementi essenziali all'articolo 1.2, paragrafo 1, all'articolo 5.3, paragrafo 2, e all'articolo 7.7, paragrafo 3, dell'accordo di partenariato UE-Mercosur se tali disposizioni erano in applicazione.

Prima di procedere in tal senso, la parte che invoca l'applicazione del presente paragrafo ne dà notifica all'altra parte, informandola delle misure che intende adottare. La parte che riceve la notifica può chiedere che il consiglio per il commercio si riunisca entro 15 (quindici) giorni dalla data della notifica per tenere consultazioni urgenti al fine di trovare una soluzione tempestiva e reciprocamente soddisfacente. La parte che effettua la notifica e che adotta le misure trasmette tutte le informazioni rilevanti necessarie per un esame approfondito della situazione. Se non è trovata una soluzione reciprocamente soddisfacente entro un termine massimo di 15 (quindici) giorni dall'inizio delle consultazioni e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della notifica, la parte che invoca l'applicazione del presente paragrafo può applicare le misure di cui al primo comma. La parte che effettua la notifica può, su richiesta dell'altra parte, prolungare i termini di cui al presente paragrafo. Qualora non riescano a giungere a una soluzione reciprocamente soddisfacente, le parti possono ricorrere alla procedura di mediazione prevista all'articolo 21.6.

Ai fini del presente paragrafo, le «misure adeguate» possono comprendere la sospensione, parziale o integrale, del presente accordo. La sospensione del presente accordo costituisce l'extrema ratio e può essere imposta solo qualora la situazione di fatto sia tale da costituire una violazione sostanziale e particolarmente grave, commessa dall'altra parte, degli obblighi descritti come elementi essenziali all'articolo 1.2, paragrafo 1, all'articolo 5.3, paragrafo 2, e all'articolo 7.7, paragrafo 3, dell'accordo di partenariato UE-Mercosur, se tali disposizioni erano in applicazione. In tal caso le parti sono dispensate dall'obbligo di dare esecuzione al presente accordo, in tutto o in parte, nelle relazioni reciproche che intrattengono nel periodo di sospensione. Tale sospensione si applica per il periodo minimo necessario a risolvere la questione in modo accettabile per le parti.

4. Ai fini dei paragrafi 2 e 3 del presente articolo, l'articolo 30.4, paragrafi 5, 6 e 7, dell'accordo di partenariato UE-Mercosur è integrato nel presente accordo e ne fa parte, *mutatis mutandis*.

ARTICOLO 23.7

Diritti dei privati

1. Nessuna disposizione del presente accordo può essere interpretata nel senso di conferire alle persone diritti o imporre loro obblighi diversi dai diritti o dagli obblighi istituiti tra le parti in forza del diritto internazionale pubblico.

2. Nessuna disposizione del presente accordo può essere interpretata nel senso di permettere che il presente accordo sia invocato direttamente negli ordinamenti giuridici interni delle parti. Gli Stati parte del Mercosur firmatari del presente accordo possono prevedere diversamente nei rispettivi ordinamenti giuridici interni.

ARTICOLO 23.8

Adesione di nuovi Stati membri all'Unione europea

1. L'Unione europea notifica al Mercosur qualsiasi domanda di adesione all'Unione europea presentata da un paese terzo.

2. Nel corso dei negoziati tra l'Unione europea e il paese candidato che chiede l'adesione, l'Unione europea:

a) fornisce, su richiesta del Mercosur e nella misura del possibile, tutte le informazioni su qualsiasi questione disciplinata dal presente accordo; e

b) tiene conto di tutte le preoccupazioni espresse dal Mercosur.

3. Il comitato per il commercio esamina gli eventuali effetti sul presente accordo dell'adesione di un paese terzo all'Unione europea con sufficiente anticipo rispetto alla data di tale adesione.

4. Prima dell'entrata in vigore dell'accordo sull'adesione di un paese terzo all'Unione europea, con decisione del consiglio per il commercio le parti predispongono gli adeguamenti o i regimi transitori necessari in relazione al presente accordo.

5. Fatto salvo il paragrafo 4, il presente accordo si applica tra il nuovo Stato membro dell'Unione europea, da una parte, e il Mercosur e ciascuno degli Stati del Mercosur firmatari, dall'altra, a partire dalla data di adesione di detto nuovo Stato membro all'Unione europea.

ARTICOLO 23.9

Adesione di Stati parte al Mercosur

1. Il Mercosur notifica all'Unione europea qualsiasi domanda di adesione al Mercosur presentata da un paese terzo.

2. Nel corso dei negoziati fra il Mercosur e il paese candidato che chiede l'adesione, il Mercosur:

a) fornisce, su richiesta dell'Unione europea e nella misura del possibile, tutte le informazioni su qualsiasi questione disciplinata dal presente accordo; e

b) tiene conto di tutte le preoccupazioni espresse dall'Unione europea.

3. Qualunque Stato parte del Mercosur che non sia parte del presente accordo alla data della sua firma («Stato parte del Mercosur richiedente») può aderire al presente accordo tramite un protocollo di adesione concluso tra l'Unione europea e lo Stato parte del Mercosur richiedente. Il protocollo di adesione ricomprende i risultati dei negoziati di adesione e, se necessario, gli adeguamenti eventualmente raccomandati dal comitato per il commercio a norma del paragrafo 4 del presente articolo. Il presente accordo è modificato a norma dell'articolo 23.5, paragrafo 1, per rispecchiare le condizioni di adesione concordate nel protocollo di adesione tra l'Unione europea e lo Stato parte del Mercosur richiedente.

4. Durante i negoziati relativi al protocollo di adesione di cui al paragrafo 3, il Mercosur può accompagnare la delegazione dello Stato parte del Mercosur richiedente; prima della conclusione dei negoziati, l'una o l'altra parte può chiedere che si riunisca il comitato per il commercio al fine di esaminare i possibili effetti dell'adesione dello Stato parte del Mercosur richiedente sul presente accordo e considerare possibili adeguamenti.

ARTICOLO 23.10

Durata

Il presente accordo rimane in vigore fino all'entrata in vigore dell'accordo di partenariato UE-Mercosur.

ARTICOLO 23.11

Denuncia

1. Ciascuna parte può notificare per iscritto all'altra parte l'intenzione di denunciare il presente accordo.

2. La denuncia ha effetto nove mesi dopo la notifica all'altra parte.

ARTICOLO 23.12

Allegati, appendici e protocolli

1. Gli allegati, le appendici e i protocolli del presente accordo ne formano parte integrante.

2. Ogni allegato del presente accordo, comprese le relative appendici, identificato da un codice che inizia con un numero arabo, forma parte integrante del capo del presente accordo identificato dallo stesso numero e nel quale è fatto riferimento a tale allegato specifico.

ARTICOLO 23.13

Lingue facenti fede

Il presente accordo è redatto in duplice esemplare in lingua bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, tutti i testi facenti ugualmente fede.

Съставено в Асунсион на седемнадесети януари две хиляди двадесет и шеста година.

Hecho en Asunción, el diecisiete de enero de dos mil veintiséis.

V Asunciónu dne sedmnáctého ledna dva tisíce dvacet šest.

Udfærdiget i Asunción den syttende januar to tusind og seksogtyve.

Geschehen zu Asunción am siebzehnten Januar zweitausendsechsundzwanzig.

Kahe tuhande kahekümne kuuenda aasta jaanuarikuu seitsmeteistkümnendal päeval Asunciónis.

Έγινε στην Ασουνσιόν, στις δεκαεπτά Ιανουαρίου δύο χιλιάδες είκοσι έξι.

Fait à Asunción, le dix-sept janvier deux mille vingt-six.

Arna dhéanamh in Asunción, an seachtú lá déag de mhí Eanáir sa bhliain dhá mhíle fiche a sé.

Sastavljeno u Asunciónu sedamnaestog siječnja dvije tisuće dvadeset šeste.

Fatto ad Asunción, addì diciassette gennaio duemilaventisei.

Asunsjonā, divtūkstoš divdesmit sestā gada septiņpadsmitajā janvārī.

Priimta du tūkstančiai dvidešimt šeštų metų sausio septynioliktą dieną Asunsjone.

Kelt Asunciónban, a kétezerhuszonhatodik év január havának tizenhetedik napján.

Magħmul f'Asunción, fis-sbatax-il jum ta' Jannar fis-sena elfejn u sitta u għoxrin.

Gedaan te Asunción, de zeventiende januari tweeduizend zesentwintig.

Sporządzono w Asunción dnia siedemnastego stycznia roku dwa tysiące dwudziestego szóstego.

Feito em Assunção, em dezassete de janeiro de dois mil e vinte e seis.

Întocmit la Asunción la șaptesprezece ianuarie două mii douăzeci și șase.

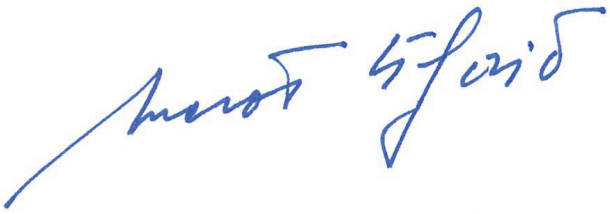
V Asuncióne sedemnásteho januára dvetisícdvadsaťšesť.

V Asunciónu, sedemnajstega januarja dva tisoč šestindvajset.

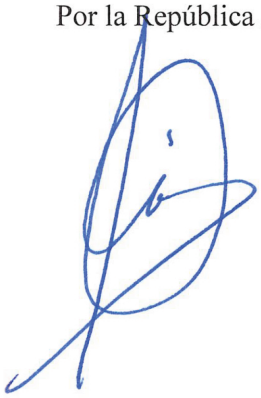
Tehty Asunciónissa seitsemäntenätoista päivänä tammikuuta vuonna kaksituhattakaksikymmentäkuusi.

Som skedde i Asunción den sjuttonde januari år tjugohundratjugosex.

За Европейския съюз
Por la Unión Europea
Za Evropskou unii
For Den Europæiske Union
Für die Europäische Union
Euroopa Liidu nimel
Για την Ευρωπαϊκή Ένωση
For the European Union
Pour l'Union européenne
Thar ceann an Aontais Eorpaigh
Za Europsku uniju
Per l'Unione europea
Eiropas Savienības vārdā –
Europos Sąjungos vardu
Az Európai Unió részéről
Għall-Unjoni Ewropea
Voor de Europese Unie
W imieniu Unii Europejskiej
Pela União Europeia
Pentru Uniunea Europeană
Za Európsku úniu
Za Evropsko unijo
Euroopan unionin puolesta
För Europeiska unionen



Por la República Argentina



Pela República Federativa do Brasil



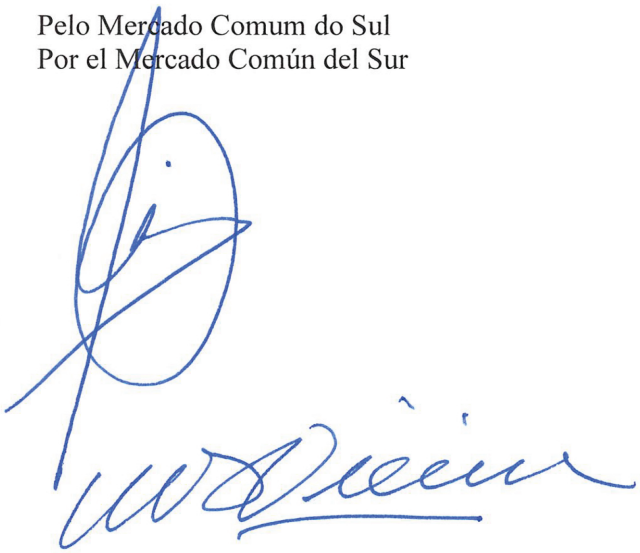
Por la República del Paraguay



Por la República Oriental del Uruguay



Pelo Mercado Comum do Sul
Por el Mercado Común del Sur







ALLEGATO 2-A

TABELLA DI SOPPRESSIONE DEI DAZI

SEZIONE A

DISPOSIZIONI GENERALI

1. Il presente allegato specifica gli obblighi di ciascuna parte per quanto riguarda la riduzione o la soppressione dei dazi doganali conformemente all'articolo 2.4.

2. Ciascuna parte riduce o sopprime i dazi doganali a norma dell'articolo 2.4, paragrafo 1, secondo la tabella di soppressione dei dazi di cui:

   a) all'appendice 2-A-1, per l'Unione europea; e

   b) all'appendice 2-A-2, per il Mercosur.

3. Le disposizioni di cui all'appendice 2-A-1 fanno di norma riferimento alla formulazione della nomenclatura combinata 2013 («NC 2013») ([1]), che si basa sul sistema armonizzato. L'interpretazione delle disposizioni dell'appendice 2-A-1, anche in termini di prodotti contemplati nelle sottovoci della tabella, è disciplinata dalle note generali, dalle note di sezione e dalle note di capitolo della NC 2013. Le disposizioni contenute nell'appendice 2-A-1, se e in quanto identiche alle corrispondenti disposizioni della NC 2013, hanno il medesimo significato di queste ultime. Fatto salvo l'articolo 2.4, paragrafo 6, tutti i riferimenti «Cfr. osservazioni» nella colonna «Aliquota di base» dell'appendice 2-A-1 si intendono fatti alla terza colonna della tabella dei dazi («Aliquota dei dazi convenzionali») nella parte seconda del regolamento di esecuzione (UE) n. 927/2012 della Commissione, del 9 ottobre 2012, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune.

4. Le disposizioni di cui all'appendice 2-A-2 fanno di norma riferimento alla formulazione della nomenclatura comune Mercosur 2012 («NCM 2012») ([2]), che si basa sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci. L'interpretazione delle disposizioni dell'appendice 2-A-2, anche in termini di prodotti contemplati nelle sottovoci della tabella, è disciplinata dalle note generali, dalle note di sezione e dalle note di capitolo della NCM 2012. Le disposizioni contenute nell'appendice 2-A-2, se e in quanto identiche alle corrispondenti disposizioni della NCM 2012, hanno il medesimo significato di queste ultime.

5. Ai fini del presente allegato, per «anno 0» si intende il periodo che intercorre tra la data di entrata in vigore del presente accordo e il 31 dicembre dello stesso anno civile. L'anno 1 inizia il 1º gennaio dell'anno successivo all'anno civile in cui l'accordo entra in vigore e termina il 31 dicembre dello stesso anno civile, e ogni successiva riduzione ha effetto dal 1º gennaio di ciascun anno successivo.

6. Per le merci originarie dell'altra parte, le seguenti categorie di soppressione progressiva si applicano alla soppressione o alla riduzione dei dazi doganali di ciascuna parte a norma dell'articolo 2.4, paragrafo 1:

   a) i dazi doganali applicabili alle merci originarie di cui alle voci comprese nella categoria di soppressione progressiva «0» della tabella di soppressione dei dazi di una parte sono soppressi immediatamente e le merci interessate sono esenti da dazio a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo;

   b) i dazi doganali applicabili alle merci originarie di cui alle voci comprese nella categoria di soppressione progressiva «4» della tabella di soppressione dei dazi di una parte sono soppressi in 5 (cinque) tappe annuali uguali e le merci interessate sono esenti da dazio al 1º gennaio dell'anno 4;

   c) i dazi doganali applicabili alle merci originarie di cui alle voci comprese nella categoria di soppressione progressiva «7» della tabella di soppressione dei dazi di una parte sono soppressi in 8 (otto) tappe annuali uguali e le merci interessate sono esenti da dazio al 1º gennaio dell'anno 7;

([1]) La NC 2013 figura nel regolamento di esecuzione (UE) n. 927/2012 della Commissione, del 9 ottobre 2012, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune.

([2]) Di cui alla risoluzione GMC n. 5/2011 del 17 giugno 2011 e relative modifiche.

d) i dazi doganali applicabili alle merci originarie di cui alle voci comprese nella categoria di soppressione progressiva «8» della tabella di soppressione dei dazi di una parte sono soppressi in 9 (nove) tappe annuali uguali e le merci interessate sono esenti da dazio al 1º gennaio dell'anno 8;

e) i dazi doganali applicabili alle merci originarie di cui alle voci comprese nella categoria di soppressione progressiva «10» della tabella di soppressione dei dazi di una parte sono soppressi in 11 (undici) tappe annuali uguali e le merci interessate sono esenti da dazio al 1º gennaio dell'anno 10;

f) a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo i dazi doganali applicabili alle merci originarie di cui alle voci comprese nella categoria di soppressione progressiva «SW/12» della tabella di soppressione dei dazi di una parte sono soppressi immediatamente e le merci interessate sono esenti da dazio se il valore in dogana delle merci è pari o superiore a 8 (otto) USD FOB/litro; se il valore in dogana delle merci è inferiore a 8 (otto) USD FOB/litro, tali merci sono mantenute al livello dell'aliquota di base del dazio doganale stabilito nella tabella di ciascuna parte per 12 (dodici) anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, successivamente ai quali i dazi sono interamente soppressi e le merci sono esenti da dazio al 1º gennaio dell'anno 12;

g) i dazi doganali applicabili alle merci originarie di cui alle voci comprese nella categoria di soppressione progressiva «15» della tabella di soppressione dei dazi di una parte sono soppressi in 16 (sedici) tappe annuali uguali e le merci interessate sono esenti da dazio al 1º gennaio dell'anno 15;

h) i dazi doganali applicabili alle merci originarie di cui alle voci comprese nella categoria di soppressione progressiva «15V» dell'appendice 2-A-2 (*) sono mantenuti al livello dell'aliquota di base fino alla fine dell'anno 6, fatti salvi l'articolo 2.4, paragrafi 7 e 8, del presente accordo; a decorrere dal 1º gennaio dell'anno 7 i dazi sono soppressi in tappe annuali conformemente alla tabella «Cronoprogramma di soppressione dei dazi» e le merci interessate sono esenti da dazio al 1º gennaio dell'anno 15; inoltre i dazi doganali su tali merci sono soggetti a una riduzione del 50 % (cinquanta per cento) dell'aliquota di base al momento dell'entrata in vigore e fino alla fine dell'anno 8 entro un contingente annuo di 50 000 (cinquantamila) unità; il contingente annuo è ripartito tra i membri del Mercosur come segue, in base al principio «primo arrivato, primo servito»:

   i) Argentina: 15 500 (quindicimilacinquecento) unità;

   ii) Brasile: 32 000 (trentaduemila) unità;

   iii) Paraguay: 750 (settecentocinquanta) unità; e

   iv) Uruguay: 1 750 (millesettecentocinquanta) unità.

   (*) Si precisa che il presente punto si applica alle merci originarie classificate nelle seguenti voci tariffarie: 8701.91.00, 8701.92.00, 8701.93.00, 8701.94.90, 8701.95.90, 8703.21.00, 8703.22.10, 8703.23.10, 8703.24.10, 8703.24.90, 8703.33.10, 8703.33.90, 8704.21.90 e 8704.31.90 (NCM 2022).

Cronoprogramma di soppressione dei dazi

Categoria	Anno 0	Anno 1	Anno 2	Anno 3	Anno 4	Anno 5	Anno 6	Anno 7	Anno 8	Anno 9	Anno 10	Anno 11	Anno 12	Anno 13	Anno 14	Anno 15
0	100 %															
4	20 %	40 %	60 %	80 %	100 %											
7	12,5 %	25 %	37,5 %	50 %	62,5 %	75 %	87,5 %	100 %								
8	11,1 %	22,2 %	33,3 %	44,4 %	55,6 %	66,7 %	77,8 %	88,9 %	100 %							
10	9,1 %	18,2 %	27,3 %	36,4 %	45,5 %	54,6 %	63,6 %	72,7 %	81,8 %	90,9 %	100 %					
15	6,3 %	12,5 %	18,8 %	25 %	31,3 %	37,5 %	43,8 %	50 %	56,3 %	62,5 %	68,8 %	75,0 %	81,3 %	87,5 %	93,8 %	100 %
15V	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	19 %	38,1 %	57,1 %	64,3 %	71,4 %	78,6 %	85,7 %	92,9 %	100 %

i) i dazi doganali applicabili ai veicoli elettrici e ibridi originari classificati con i codici 8703.40, 8703.50, 8703.60, 8703.70 e 8703.80 del SA 2022, ad eccezione dei veicoli a celle a combustibile a idrogeno – si precisa che tali codici corrispondono ai codici NCM 2012 8703 90 00, ex 8703 21, ex 8703 22, ex 8703 23, ex 8703 24, ex 8703 31, ex 8703 32 ed ex 8703 33 – ricevono il seguente trattamento:

i) a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo e fino alla fine dell'anno 5 (cinque), sono soggetti a una riduzione del 28,6 % (ventotto virgola sei per cento) dell'aliquota di base e, successivamente, del 25 % (venticinque per cento) per le merci importate in Argentina o Brasile, del 16,4 % (sedici virgola quattro per cento) per le merci importate in Uruguay e del 14,3 % (quattordici virgola tre per cento) per le merci importate in Paraguay;

ii) a decorrere dal 1º (primo) gennaio dell'anno 6 (sei), i dazi rimanenti sono soppressi secondo la tabella seguente e i suddetti veicoli sono esenti da dazio a decorrere dal 1º (primo) gennaio dell'anno 18 (diciotto):

Anno	Argentina, Brasile	Paraguay	Uruguay	Riduzione
0	25,0	14,3	16,4	28,6 %
1	25,0	14,3	16,4	28,6 %
2	25,0	14,3	16,4	28,6 %
3	25,0	14,3	16,4	28,6 %
4	25,0	14,3	16,4	28,6 %
5	25,0	14,3	16,4	28,6 %
6	20,0	11,4	13,1	42,9 %
7	20,0	11,4	13,1	42,9 %
8	20,0	11,4	13,1	42,9 %
9	15,0	8,6	9,9	57,1 %
10	15,0	8,6	9,9	57,1 %
11	15,0	8,6	9,9	57,1 %
12	10,0	5,7	6,6	71,4 %
13	10,0	5,7	6,6	71,4 %
14	10,0	5,7	6,6	71,4 %
15	5,0	2,9	3,3	85,7 %
16	5,0	2,9	3,3	85,7 %
17	5,0	2,9	3,3	85,7 %
18	—	—	—	100,0 %

j) i dazi doganali applicabili ai veicoli a celle a combustibile a idrogeno, classificati in un sottoinsieme del codice 8703.80 del SA 2022 corrispondente ai veicoli alimentati a celle a idrogeno, ricevono il seguente trattamento:

dazi doganali applicabili ai veicoli a celle a combustibile a idrogeno originari, classificati alla voce ex 8703.80:

i) sono mantenuti al livello dell'aliquota di base fino alla fine dell'anno 6 (sei);

ii) a decorrere dal 1º (primo) gennaio dell'anno 7 (sette) e fino alla fine dell'anno 12 (dodici), sono soggetti a una riduzione del 28,6 % (ventotto virgola sedici per cento) dell'aliquota di base e, successivamente, del 25 % (venticinque per cento) per le merci importate in Argentina o Brasile, del 16,4 % (sedici virgola quattro per cento) per le merci importate in Uruguay e del 14,3 % (quattordici virgola tre per cento) per le merci importate in Paraguay;

iii) a decorrere dal 1º (primo) gennaio dell'anno 13 (tredici), i dazi rimanenti sono soppressi secondo la tabella seguente e i suddetti veicoli sono esenti da dazio a decorrere dal 1º (primo) gennaio dell'anno 25 (venticinque):

Anno	Argentina, Brasile	Paraguay	Uruguay	Riduzione
0 – 6	35	20	23	—
7 – 12	25,0	14,3	16,4	28,6 %
13	20,0	11,4	13,1	42,9 %
14	20,0	11,4	13,1	42,9 %
15	20,0	11,4	13,1	42,9 %
16	15,0	8,6	9,9	57,1 %
17	15,0	8,6	9,9	57,1 %
18	15,0	8,6	9,9	57,1 %
19	10,0	5,7	6,6	71,4 %
20	10,0	5,7	6,6	71,4 %
21	10,0	5,7	6,6	71,4 %
22	5,0	2,9	3,3	85,7 %
23	5,0	2,9	3,3	85,7 %
24	5,0	2,9	3,3	85,7 %
25	—	—	—	100,0 %

k) dazi doganali applicabili ai veicoli originari classificati nella sottovoce con codice 8703.90 del SA 2022:

i) sono mantenuti al livello dell'aliquota di base fino alla fine dell'anno 6 (sei);

ii) a decorrere dal 1º (primo) gennaio dell'anno 7 (sette) e fino alla fine dell'anno 17 (diciassette), sono soggetti a una riduzione del 28,6 % (ventotto virgola sedici per cento) dell'aliquota di base e, successivamente, del 25 % (venticinque per cento) per le merci importate in Argentina o Brasile, del 16,4 % (sedici virgola quattro per cento) per le merci importate in Uruguay e del 14,3 % (quattordici virgola tre per cento) per le merci importate in Paraguay;

iii) a decorrere dal 1º (primo) gennaio dell'anno 18 (diciotto), i dazi rimanenti sono soppressi secondo la tabella seguente e i suddetti veicoli sono esenti da dazio a decorrere dal 1º (primo) gennaio dell'anno 30 (trenta):

Anno	Argentina, Brasile	Paraguay	Uruguay	Riduzione
0 – 6	35,0	20,0	23,0	—
7 – 17	25,0	14,3	16,4	28,6 %
18	20,0	11,4	13,1	42,9 %
19	20,0	11,4	13,1	42,9 %
20	20,0	11,4	13,1	42,9 %
21	15,0	8,6	9,9	57,1 %
22	15,0	8,6	9,9	57,1 %
23	15,0	8,6	9,9	57,1 %
24	10,0	5,7	6,6	71,4 %
25	10,0	5,7	6,6	71,4 %
26	10,0	5,7	6,6	71,4 %
27	5,0	2,9	3,3	85,7 %
28	5,0	2,9	3,3	85,7 %
29	5,0	2,9	3,3	85,7 %
30	—	—	—	100,0 %

l) i dazi doganali applicabili alle merci originarie contrassegnate con la menzione «CH1» di cui all'appendice 2-A-2 sono soggetti ai seguenti dazi contingentali nei quantitativi complessivi indicati di seguito, senza assegnazione per paese dei contingenti di cui alle sottovoci 1806.20 e 1806.90 dell'NCM 2012, che sono gestiti in base al principio «primo arrivato, primo servito»:

	Sottovoce 1806.20		
Anni	Dazio contingentale	Contingente (tonnellate metriche)	Dazio fuori contingente
Anno 0	16,2 %	1 710	18 %

	Sottovoce 1806.20		
Anni	Dazio contingentale	Contingente (tonnellate metriche)	Dazio fuori contingente
Anno 1	14,4 %	2 091	18 %
Anno 2	12,6 %	2 472	18 %
Anno 3	10,8 %	2 853	18 %
Anno 4	9,0 %	3 234	18 %
Anno 5	7,2 %	3 615	18 %
Anno 6	5,4 %	3 996	18 %
Anno 7	3,6 %	4 377	18 %
Anno 8	1,8 %	4 760	18 %
Anno 9 e successivi	0 %	nessun contingente	0 %

	Sottovoce 1806.90		
Anni	Dazio contingentale	Contingente (tonnellate metriche)	Dazio fuori contingente (*)
Anno 0	18,0 %	6 320	20 %
Anno 1	16,0 %	7 735	20 %
Anno 2	14,0 %	9 150	20 %
Anno 3	12,0 %	10 565	20 %
Anno 4	10,0 %	11 980	20 %
Anno 5	8,0 %	13 395	20 %
Anno 6	6,0 %	14 810	20 %
Anno 7	4,0 %	16 225	20 %
Anno 8	2,0 %	17 640	20 %
Anno 9 e successivi	0 %	nessun contingente	0 %

(*) Fino alla fine dell'anno 8 il dazio fuori contingente del Paraguay è fissato al 2 % (due per cento), come indicato nell'appendice 2-A-2.

m) i dazi doganali applicabili alle merci originarie contrassegnate con la menzione «CH2» di cui all'appendice 2-A-2 sono soggetti ai seguenti dazi contingentali nei quantitativi complessivi indicati di seguito, senza assegnazione per paese dei contingenti di cui al codice NCM 1704.90.10 e alle sottovoci 1806.10, 1806.31 e 1806.32, che sono gestiti in base al principio «primo arrivato, primo servito»:

	NCM 1704.90.10		
Anni	Dazio contingentale	Contingente (tonnellate metriche)	Dazio fuori contingente
Anno 0	18,7 %	771	20 %
Anno 1	17,3 %	868	20 %
Anno 2	16,0 %	965	20 %
Anno 3	14,7 %	1 062	20 %
Anno 4	13,3 %	1 159	20 %
Anno 5	12,0 %	1 256	20 %
Anno 6	10,7 %	1 353	20 %
Anno 7	9,3 %	1 450	20 %
Anno 8	8,0 %	1 547	20 %
Anno 9	6,7 %	1 644	20 %
Anno 10	5,3 %	1 741	20 %
Anno 11	4,0 %	1 838	20 %
Anno 12	2,7 %	1 935	20 %
Anno 13	1,3 %	2 030	20 %
Anno 14 e successivi	0 %	nessun contingente	0 %

	Sottovoce 1806.10		
Anni	Dazio contingentale	Contingente (tonnellate metriche)	Dazio fuori contingente
Anno 0	16,8 %	90	18 %
Anno 1	15,6 %	94	18 %
Anno 2	14,4 %	98	18 %

	Sottovoce 1806.10		
Anni	Dazio contingentale	Contingente (tonnellate metriche)	Dazio fuori contingente
Anno 3	13,2 %	102	18 %
Anno 4	12,0 %	106	18 %
Anno 5	10,8 %	110	18 %
Anno 6	9,6 %	114	18 %
Anno 7	8,4 %	118	18 %
Anno 8	7,2 %	122	18 %
Anno 9	6,0 %	126	18 %
Anno 10	4,8 %	130	18 %
Anno 11	3,6 %	134	18 %
Anno 12	2,4 %	138	18 %
Anno 13	1,2 %	150	18 %
Anno 14 e successivi	0 %	nessun contingente	0 %

	Sottovoce 1806.31		
Anni	Dazio contingentale	Contingente (tonnellate metriche)	Dazio fuori contingente
Anno 0	18,7 %	1 890	20 %
Anno 1	17,3 %	2 082	20 %
Anno 2	16,0 %	2 274	20 %
Anno 3	14,7 %	2 466	20 %
Anno 4	13,3 %	2 658	20 %
Anno 5	12,0 %	2 850	20 %
Anno 6	10,7 %	3 042	20 %
Anno 7	9,3 %	3 234	20 %
Anno 8	8,0 %	3 426	20 %
Anno 9	6,7 %	3 618	20 %

	Sottovoce 1806.31		
Anni	Dazio contingentale	Contingente (tonnellate metriche)	Dazio fuori contingente
Anno 10	5,3 %	3 810	20 %
Anno 11	4,0 %	4 002	20 %
Anno 12	2,7 %	4 194	20 %
Anno 13	1,3 %	4 380	20 %
Anno 14 e successivi	0 %	nessun contingente	0 %

	Sottovoce 1806.32		
Anni	Dazio contingentale	Contingente (tonnellate metriche)	Dazio fuori contingente
Anno 0	18,7 %	1 800	20 %
Anno 1	17,3 %	2 062	20 %
Anno 2	16,0 %	2 324	20 %
Anno 3	14,7 %	2 586	20 %
Anno 4	13,3 %	2 848	20 %
Anno 5	12,0 %	3 110	20 %
Anno 6	10,7 %	3 372	20 %
Anno 7	9,3 %	3 634	20 %
Anno 8	8,0 %	3 896	20 %
Anno 9	6,7 %	4 158	20 %
Anno 10	5,3 %	4 420	20 %
Anno 11	4,0 %	4 682	20 %
Anno 12	2,7 %	4 944	20 %
Anno 13	1,3 %	5 200	20 %
Anno 14 e successivi	0 %	nessun contingente	0 %

n) i dazi doganali applicabili alle merci originarie contrassegnate con la menzione «T1» di cui all'appendice 2-A-2 sono soggetti ai seguenti dazi contingentali nei quantitativi complessivi indicati di seguito:

	Sottovoce 2002.10		
Anni	Dazio contingentale	Contingente (tonnellate metriche)	Dazio fuori contingente
Anno 0	12,6 %	7 500	14 %
Anno 1	11,2 %	7 500	14 %
Anno 2	9,8 %	7 500	14 %
Anno 3	8,4 %	7 500	14 %
Anno 4	7,0 %	7 500	14 %
Anno 5	5,6 %	7 500	14 %
Anno 6	4,2 %	7 500	14 %
Anno 7	2,8 %	7 500	14 %
Anno 8	1,4 %	7 500	14 %
Anno 9 e successivi	0 %	nessun contingente	0 %

o) i dazi doganali applicabili alle merci originarie di cui alle voci comprese nella categoria di soppressione progressiva «4-EG» dell'appendice 2-A-1 sono soppressi in 5 (cinque) tappe annuali uguali e le merci interessate sono esenti da dazio a decorrere dal 1º (primo) gennaio dell'anno 4 (quattro). Le merci originarie classificate nelle linee tariffarie 04072100 e 04079010, comprese nella categoria di soppressione progressiva «4-EG» della tabella di soppressione dei dazi, sono accompagnate da un certificato di conformità alla direttiva 1999/74/CE del Consiglio o a norme ufficiali equivalenti in materia di benessere degli animali. Si precisa che il presente punto non comporta obblighi per tutti i sistemi di produzione di uova del Mercosur. L'equivalenza ai requisiti di cui alla direttiva del Consiglio è verificata mediante certificazione ufficiale o da parte di terzi;

p) a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, i dazi doganali applicabili alle merci originarie di cui alle voci comprese nella categoria di soppressione progressiva «FP30 %» della tabella di soppressione dei dazi di una parte sono ridotti del 30 % (trenta per cento);

q) a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, i dazi doganali applicabili alle merci originarie di cui alle voci comprese nella categoria di soppressione progressiva «FP50 %» della tabella di soppressione dei dazi di una parte sono ridotti del 50 % (cinquanta per cento);

r) i dazi doganali applicabili alle merci originarie di cui alle voci comprese nella categoria di soppressione progressiva «50 %» dell'appendice 2-A-1 sono ridotti del 50 % (cinquanta per cento) in 5 (cinque) tappe annuali uguali e le merci interessate raggiungono il 50 % (cinquanta per cento) dell'aliquota di base al 1º (primo) gennaio dell'anno 4;

s) l'elemento ad valorem dei dazi doganali applicabili alle merci originarie di cui alle voci comprese nella categoria di soppressione progressiva «0/EP» dell'appendice 2-A-1 è soppresso a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo; la soppressione dei dazi si applica soltanto al dazio ad valorem; il dazio specifico applicabile alle merci originarie in una situazione in cui il prezzo all'importazione scende al di sotto del prezzo d'entrata è mantenuto;

t) l'elemento ad valorem dei dazi doganali applicabili alle merci originarie di cui alle voci comprese nella categoria di soppressione progressiva «7/EP» dell'appendice 2-A-1 è soppresso in 8 (otto) tappe annuali uguali a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo; la soppressione dei dazi si applica soltanto al dazio ad valorem; il dazio specifico applicabile alle merci originarie in una situazione in cui il prezzo all'importazione scende al di sotto del prezzo d'entrata è mantenuto;

u) l'elemento ad valorem dei dazi doganali applicabili alle merci originarie di cui alle voci comprese nella categoria di soppressione progressiva «10/EP» dell'appendice 2-A-1 è soppresso in 11 (undici) tappe annuali uguali a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo; la soppressione dei dazi si applica soltanto al dazio ad valorem; il dazio specifico applicabile alle merci originarie in una situazione in cui il prezzo all'importazione scende al di sotto del prezzo d'entrata è mantenuto;

v) i dazi doganali applicabili alle merci originarie di cui alle voci comprese nella categoria di soppressione progressiva «E» della tabella di soppressione dei dazi di una parte sono esclusi dalle preferenze tariffarie e sono mantenuti all'aliquota di base del dazio doganale indicata nella tabella di tale parte;

w) a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, i dazi doganali applicabili alle merci originarie di cui alla voce compresa nella categoria di soppressione progressiva «BA» dell'appendice 2-A-1 sono fissati a 75 (settantacinque) EUR/tonnellata metrica;

x) l'elemento ad valorem dei dazi doganali applicabili alle merci originarie di cui alle voci comprese nella categoria di soppressione progressiva «0 + 10 EA / OS ≥ 70 %» dell'appendice 2-A-1 è soppresso a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo; l'elemento di dazio specifico (elemento agricolo) per i prodotti contenenti meno del 70 % (settanta per cento) di zucchero è soppresso in 11 (undici) tappe annuali uguali a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo e le merci interessate sono esenti da dazio al 1º gennaio dell'anno 10; il contingente tariffario («TRQ») OS si applica ai prodotti con un tenore di zuccheri pari o superiore al 70 % (settanta per cento) del peso netto; e

y) i dazi doganali applicabili alle merci originarie di cui alle voci comprese nella categoria di soppressione progressiva «10 / OS ≥ 70 %» dell'appendice 2-A-1 aventi un tenore di zuccheri inferiore al 70 % sono soppressi in 11 (undici) tappe annuali uguali e le merci interessate sono esenti da dazio al 1º gennaio dell'anno 10; il TRQ-OS si applica ai prodotti aventi un tenore di zucchero pari o superiore al 70 % (settanta per cento) del peso netto.

7. Ai fini della soppressione dei dazi doganali conformemente al punto 4 del presente allegato, le aliquote dei dazi delle fasi intermedie sono arrotondate per difetto almeno al 10º (decimo) di punto percentuale più vicino oppure, se l'aliquota del dazio è espressa in unità monetarie, almeno allo 0,01 (zero virgola zero uno) più vicino dell'unità monetaria della parte.

8. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo i dazi doganali applicabili alle merci originarie classificate nelle linee tariffarie contrassegnate dalla menzione «TRQ-XY» nella colonna «Categoria di soppressione progressiva» della tabella di soppressione dei dazi di una parte sono disciplinati dalle condizioni del contingente tariffario applicabile alla voce tariffaria specifica, come stabilito nelle sezioni B e C del presente allegato. La sezione B del presente allegato istituisce i contingenti tariffari (TRQ) che l'Unione europea applica a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo a talune merci originarie del Mercosur. La sezione C del presente allegato istituisce i contingenti tariffari che il Mercosur applica a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo a talune merci originarie dell'Unione europea.

9. Ai fini dei contingenti di cui alle sezioni B e C del presente allegato e al punto 6, lettere h), l), m) e n), della presente sezione, se l'entrata in vigore del presente accordo corrisponde a una data successiva al 1º gennaio e anteriore al 31 dicembre dello stesso anno civile, il quantitativo contingentale è valutato proporzionalmente per il resto dell'anno civile in questione. Successivamente, a decorrere dal primo giorno di ogni anno contingentale, una parte mette a disposizione dei richiedenti di contingenti l'intero quantitativo contingentale annuo istituito conformemente al presente allegato.

10. Ai fini delle sezioni B e C del presente allegato, per «tonnellate metriche» si utilizza l'abbreviazione «MT».

11. Il prodotto o i prodotti oggetto di ciascun contingente tariffario di cui alla sezione B del presente allegato sono identificati in maniera informale nel titolo del punto che istituisce il contingente tariffario. Tali titoli sono inseriti esclusivamente per agevolare la comprensione del presente allegato e non modificano né sostituiscono la copertura stabilita attraverso l'identificazione delle voci tariffarie contemplate nella nomenclatura tariffaria e statistica dell'Unione europea e nella tariffa doganale comune (TARIC).

12. Il prodotto o i prodotti oggetto di ciascun contingente tariffario di cui alla sezione C del presente allegato sono identificati in maniera informale nel titolo del punto che istituisce il contingente tariffario. Tali titoli sono inseriti esclusivamente per agevolare la comprensione del presente allegato e non modificano né sostituiscono la copertura stabilita attraverso l'identificazione delle voci tariffarie contemplate nella NMC 2012.

SEZIONE B

CONTINGENTI TARIFFARI DELL'UNIONE EUROPEA

1. Contingente tariffario per le carni bovine fresche

a) Le merci originarie contrassegnate con la menzione «TRQ-BF1» nell'appendice 2-A-1 ed elencate alla lettera d) sono soggette a un dazio contingentale del 7,5 % (sette virgola cinque per cento) nei limiti dei quantitativi complessivi che seguono:

Anno	Quantitativo complessivo annuo (MT – equivalente peso carcassa)
0	9 075
1	18 150
2	27 225
3	36 300
4	45 375
5 e ogni anno successivo	54 450

b) Le merci originarie entrate in quantitativi superiori ai quantitativi complessivi di cui alla lettera a) del presente punto sono soggette all'aliquota di base del dazio doganale di cui all'appendice 2-A-1.

c) Ai fini del calcolo dei quantitativi importati nell'ambito del presente contingente tariffario, per la conversione del peso del prodotto in equivalente peso carcassa si utilizzano i fattori di conversione di cui alla sezione E del presente allegato.

d) Il presente punto si applica alle merci originarie classificate nelle seguenti voci tariffarie: 0201 10 00, 0201 20 20, 0201 20 30, 0201 20 50, 0201 20 90, 0201 30 00 e 0206 10 95.

2. Carni di animali della specie bovina di alta qualità, fresche, refrigerate o congelate

Le merci originarie esportate dall'Argentina, dal Brasile, dal Paraguay e dall'Uruguay e importate nell'Unione europea nell'ambito degli attuali 4 (quattro) contingenti tariffari OMC dell'Unione europea per le carni di animali della specie bovina di alta qualità, fresche, refrigerate o congelate di cui alle voci tariffarie NC ex 0201 ed ex 0202, nonché per i prodotti delle linee tariffarie NC ex 0206 10 95 ed ex 0206 29 91 di cui all'articolo 42 e all'allegato VIII del regolamento di esecuzione (UE) 2020/761 della Commissione, del 17 dicembre 2019 ([3]), recanti i numeri d'ordine 09.4450, 09.4452, 09.4453 e 09.4455, sono esenti da dazio alla data di entrata in vigore del presente accordo.

([3]) GU UE L 185 del 12.6.2020, pag. 24.

3. Contingente tariffario per le carni bovine congelate, anche destinate alla trasformazione

a) Le merci originarie contrassegnate con la menzione «TRQ-BF2» nell'appendice 2-A-1 ed elencate alla lettera d) del presente punto sono soggette a un dazio contingentale del 7,5 % (sette virgola cinque per cento) nei limiti dei quantitativi annui complessivi che seguono:

Anno	Quantitativo complessivo annuo (MT – equivalente peso carcassa)
0	7 425
1	14 850
2	22 275
3	29 700
4	37 125
5 e ogni anno successivo	44 550

b) Le merci originarie entrate in quantitativi superiori ai quantitativi complessivi di cui alla lettera a) del presente punto sono soggette all'aliquota di base del dazio doganale di cui all'appendice 2-A-1.

c) Ai fini del calcolo dei quantitativi importati nell'ambito del presente contingente tariffario, per la conversione del peso del prodotto in equivalente peso carcassa si utilizzano i fattori di conversione di cui alla sezione E.

d) Il presente punto si applica alle merci originarie classificate nelle seguenti voci tariffarie: 0202 10 00, 0202 20 10, 0202 20 30, 0202 20 50, 0202 20 90, 0202 30 10, 0202 30 50, 0202 30 90, 0206 29 91, 0210 20 10, 0210 20 90, 0210 99 51, 0210 99 90, 1602 50 10 e 1602 90 61.

4. Contingente tariffario per le carni di animali della specie suina fresche, refrigerate, congelate e preparate

a) Le merci originarie esportate dall'Argentina, dal Brasile, dal Paraguay e dall'Uruguay contrassegnate con la menzione «TRQ-PK» nell'appendice 2-A-1 ed elencate alla lettera e) del presente punto sono soggette a un dazio contingentale di 83 EUR/tonnellata metrica nei limiti dei quantitativi annui complessivi che seguono:

Anno	Quantitativo complessivo annuo (MT – equivalente peso carcassa)
0	4 167
1	8 333
2	12 500
3	16 667
4	20 833
5 e ogni anno successivo	25 000

b) Oltre al contingente di cui alla lettera a), a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo le merci originarie del Paraguay contrassegnate con la menzione «TRQ-PK» nell'appendice 2-A-1 ed elencate alla lettera e) del presente punto sono esenti da dazio entro il quantitativo annuo di 1 500 tonnellate metriche.

c) Le merci originarie entrate in quantitativi superiori ai quantitativi complessivi di cui alle lettere a) e b) del presente punto sono soggette all'aliquota di base del dazio doganale di cui all'appendice 2-A-1.

d) Ai fini del calcolo dei quantitativi importati nell'ambito del presente contingente tariffario, per la conversione del peso del prodotto in equivalente peso carcassa si utilizzano i fattori di conversione di cui alla sezione E.

e) Il presente punto si applica alle merci originarie classificate nelle seguenti voci tariffarie: 0203 11 10, 0203 12 11, 0203 12 19, 0203 19 11, 0203 19 13, 0203 19 15, 0203 19 55, 0203 19 59, 0203 21 10, 0203 22 11, 0203 22 19, 0203 29 11, 0203 29 13, 0203 29 15, 0203 29 55, 0203 29 59, 0210 11 11, 0210 11 19, 0210 11 31, 0210 11 39, 0210 12 11, 0210 12 19, 0210 19 10, 0210 19 20, 0210 19 30, 0210 19 40, 0210 19 50, 0210 19 60, 0210 19 70, 0210 19 81, 0210 19 89, 0210 99 41, 0210 99 49, 1602 41 10, 1602 42 10, 1602 49 11, 1602 49 13, 1602 49 15, 1602 49 19, 1602 49 30, 1602 49 50 e 1602 90 51.

5. Contingente tariffario per le carni di volatili disossate, comprese le preparazioni a base di volatili

a) Le merci originarie contrassegnate con la menzione «TRQ-PY 1» nell'appendice 2-A-1 ed elencate alla lettera d) del presente punto sono esenti da dazio nei limiti dei quantitativi annui complessivi che seguono:

Anno	Quantitativo annuo complessivo (MT – equivalente peso carcassa)
0	15 000
1	30 000
2	45 000
3	60 000
4	75 000
5 e ogni anno successivo	90 000

b) Le merci originarie entrate in quantitativi superiori ai quantitativi complessivi di cui alla lettera a) del presente punto sono soggette all'aliquota di base del dazio doganale di cui all'appendice 2-A-1.

c) Ai fini del calcolo dei quantitativi importati nell'ambito del presente contingente tariffario, per la conversione del peso del prodotto in equivalente peso carcassa si utilizzano i fattori di conversione di cui alla sezione E.

d) Il presente punto si applica alle merci originarie classificate nelle seguenti voci tariffarie: 0207 13 10, 0207 13 99, 0207 14 10, 0207 14 99, 0207 26 10, 0207 26 99, 0207 27 10, 0207 27 99, 0207 44 10, 0207 45 10, 0207 54 10, 0207 55 10, 0207 60 10, 0210 92 91, 0210 99 39, 1602 31 11, 1602 31 19, 1602 31 80, 1602 32 11, 1602 32 19, 1602 32 30, 1602 32 90, 1602 39 21, 1602 39 29 e 1602 39 85.

6. Contingente tariffario per le carni di volatili non disossate

a) Le merci originarie contrassegnate con la menzione «TRQ-PY 2» nell'appendice 2-A-1 ed elencate alla lettera d) del presente punto sono esenti da dazio nei limiti dei quantitativi annui complessivi che seguono:

Anno	Quantitativo complessivo annuo (MT – equivalente peso carcassa)
0	15 000
1	30 000
2	45 000
3	60 000
4	75 000
5 e ogni anno successivo	90 000

b) Le merci originarie entrate in quantitativi superiori ai quantitativi complessivi di cui alla lettera a) del presente punto sono soggette all'aliquota di base del dazio doganale di cui all'appendice 2-A-1.

c) Ai fini del calcolo dei quantitativi importati nell'ambito del presente contingente tariffario, per la conversione del peso del prodotto in equivalente peso carcassa si utilizzano i fattori di conversione di cui alla sezione E.

d) Il presente punto si applica alle merci originarie classificate nelle seguenti voci tariffarie: 0207 11 10, 0207 11 30, 0207 11 90, 0207 12 10, 0207 12 90, 0207 13 20, 0207 13 30, 0207 13 40, 0207 13 50, 0207 13 60, 0207 13 70, 0207 14 20, 0207 14 30, 0207 14 40, 0207 14 50, 0207 14 60, 0207 14 70, 0207 24 10, 0207 24 90, 0207 25 10, 0207 25 90, 0207 26 20, 0207 26 30, 0207 26 40, 0207 26 50, 0207 26 60, 0207 26 70, 0207 26 80, 0207 27 20, 0207 27 30, 0207 27 40, 0207 27 50, 0207 27 60, 0207 27 70, 0207 27 80, 0207 41 20, 0207 41 30, 0207 41 80, 0207 42 30, 0207 42 80, 0207 44 21, 0207 44 31, 0207 44 41, 0207 44 51, 0207 44 61, 0207 44 71, 0207 44 81, 0207 44 99, 0207 45 21, 0207 45 31, 0207 45 41, 0207 45 51, 0207 45 61, 0207 45 71, 0207 45 81, 0207 45 99, 0207 51 10, 0207 51 90, 0207 52 10, 0207 52 90, 0207 54 21, 0207 54 31, 0207 54 41, 0207 54 51, 0207 54 61, 0207 54 71, 0207 54 81, 0207 54 99, 0207 55 21, 0207 55 31, 0207 55 41, 0207 55 51, 0207 55 61, 0207 55 71, 0207 55 81, 0207 55 99, 0207 60 05, 0207 60 21, 0207 60 31, 0207 60 41, 0207 60 51, 0207 60 61, 0207 60 81, 0207 60 99 e 0209 90 00.

7. Contingente tariffario per il latte in polvere

a) Le merci originarie contrassegnate con la menzione «TRQ-MP» nell'appendice 2-A-1 ed elencate alla lettera c) del presente punto sono soggette ai seguenti dazi contingentali nei quantitativi complessivi che seguono:

Anno	Quantitativo complessivo annuo MT	Dazio contingentale (preferenza sull'aliquota di base)
0	1 000	10 %
1	2 000	20 %
2	3 000	30 %
3	4 000	40 %
4	5 000	50 %
5	6 000	60 %
6	7 000	70 %
7	8 000	80 %
8	9 000	90 %
9	9 500	95 %
10 e ogni anno successivo	10 000	100 %

b) Le merci originarie entrate in quantitativi superiori ai quantitativi complessivi indicati alla lettera a) del presente punto sono soggette all'aliquota di base del dazio doganale di cui all'appendice 2-A-1.

c) Il presente punto si applica alle merci originarie classificate nelle seguenti voci tariffarie: 0402 10 11, 0402 10 19, 0402 10 91, 0402 10 99, 0402 21 11, 0402 21 18, 0402 21 91, 0402 21 99, 0402 29 11, 0402 29 15, 0402 29 19, 0402 29 91 e 0402 29 99.

8. Contingente tariffario per i formaggi

a) Le merci originarie contrassegnate con la menzione «TRQ-CE» nell'appendice 2-A-1 ed elencate alla lettera c) del presente punto sono soggette ai seguenti dazi contingentali nei quantitativi complessivi che seguono:

Anno	Quantitativo complessivo annuo MT	Dazio contingentale (preferenza sull'aliquota di base)
0	3 000	10 %
1	6 000	20 %
2	9 000	30 %
3	12 000	40 %
4	15 000	50 %
5	18 000	60 %
6	21 000	70 %
7	24 000	80 %
8	27 000	90 %
9	28 500	95 %
10 e ogni anno successivo	30 000	100 %

b) Le merci originarie entrate in quantitativi superiori ai quantitativi complessivi indicati alla lettera a) del presente punto sono soggette all'aliquota di base del dazio doganale di cui all'appendice 2-A-1.

c) Il presente punto si applica alle merci originarie classificate nelle seguenti voci tariffarie: ex 0406 10 20 formaggi freschi aventi tenore di materie grasse inferiore o uguale a 40 % (quaranta per cento) eccetto mozzarella, 0406 10 80, 0406 20 10, 0406 20 90, 0406 30 10, 0406 30 31, 0406 30 39, 0406 30 90, 0406 40 10, 0406 40 50, 0406 40 90, 0406 90 01, 0406 90 13, 0406 90 15, 0406 90 17, 0406 90 18, 0406 90 19, 0406 90 21, 0406 90 23, 0406 90 25, 0406 90 27, 0406 90 29, 0406 90 32, 0406 90 35, 0406 90 37, 0406 90 39, 0406 90 50, 0406 90 61, 0406 90 63, 0406 90 69, 0406 90 73, 0406 90 75, 0406 90 76, 0406 90 78, 0406 90 79, 0406 90 81, 0406 90 82, 0406 90 84, 0406 90 85, 0406 90 86, 0406 90 87, 0406 90 88, 0406 90 93 e 0406 90 99.

9. Contingente tariffario per le formule per lattanti

a) Le merci originarie contrassegnate con la menzione «TRQ-IF» nell'appendice 2-A-1 ed elencate alla lettera c) del presente punto sono soggette ai seguenti dazi contingentali nei quantitativi complessivi che seguono:

Anno	Quantitativo complessivo annuo MT	Dazio contingentale (preferenza sull'aliquota di base)
0	500	10 %
1	1 000	20 %
2	1 500	30 %

Anno	Quantitativo complessivo annuo MT	Dazio contingentale (preferenza sull'aliquota di base)
3	2 000	40 %
4	2 500	50 %
5	3 000	60 %
6	3 500	70 %
7	4 000	80 %
8	4 500	90 %
9	4 750	95 %
10 e ogni anno successivo	5 000	100 %

b) Le merci originarie entrate in quantitativi superiori ai quantitativi complessivi indicati alla lettera a) del presente punto sono soggette all'aliquota di base del dazio doganale di cui all'appendice 2-A-1.

c) Il presente punto si applica alle merci originarie classificate nella seguente voce tariffaria: 1901 10 00.

10. Contingente tariffario per il granturco e il sorgo

a) Le merci originarie contrassegnate con la menzione «TRQ-ME» nell'appendice 2-A-1 ed elencate alla lettera c) del presente punto sono esenti da dazio nei limiti dei quantitativi annui complessivi che seguono:

Anno	Quantitativo complessivo annuo MT
0	166 667
1	333 333
2	500 000
3	666 667
4	833 333
5 e ogni anno successivo	1 000 000

b) Le merci originarie entrate in quantitativi superiori ai quantitativi complessivi indicati alla lettera a) del presente punto sono soggette all'aliquota di base del dazio doganale di cui all'appendice 2-A-1.

c) Il presente punto si applica alle merci originarie classificate nelle seguenti voci tariffarie: 1005 10 90, 1005 90 00, 1007 10 90 e 1007 90 00.

11. Contingente tariffario per il riso

a) Le merci originarie contrassegnate con la menzione «TRQ-RE» nell'appendice 2-A-1 ed elencate alla lettera c) del presente punto sono esenti da dazio nei limiti dei quantitativi annui complessivi che seguono:

Anno	Quantitativo annuo complessivo MT
0	10 000
1	20 000
2	30 000
3	40 000
4	50 000
5 e ogni anno successivo	60 000

b) Le merci originarie entrate in quantitativi superiori ai quantitativi complessivi indicati alla lettera a) del presente punto sono soggette all'aliquota di base del dazio doganale di cui all'appendice 2-A-1.

c) Il presente punto si applica alle merci originarie classificate nelle seguenti voci tariffarie: 1006 10 21, 1006 10 23, 1006 10 25, 1006 10 27, 1006 10 92, 1006 10 94, 1006 10 96, 1006 10 98, 1006 20 11, 1006 20 13, 1006 20 15, 1006 20 17, 1006 20 92, 1006 20 94, 1006 20 96, 1006 20 98, 1006 30 21, 1006 30 23, 1006 30 25, 1006 30 27, 1006 30 42, 1006 30 44, 1006 30 46, 1006 30 48, 1006 30 61, 1006 30 63, 1006 30 65, 1006 30 67, 1006 30 92, 1006 30 94, 1006 30 96 e 1006 30 98.

12. Contingenti tariffari per gli zuccheri destinati ad essere raffinati

a) A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, le merci originarie del Brasile contrassegnate con la menzione «TRQ-SR» nell'appendice 2-A-1 e importate nell'Unione europea nell'ambito dell'attuale contingente tariffario OMC dell'Unione europea per gli zuccheri destinati ad essere raffinati di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2020/761 della Commissione, del 17 dicembre 2019, recante il numero d'ordine 09.4318, sono esenti da dazio entro il quantitativo annuo complessivo di 180 000 tonnellate metriche. Tale impegno si applica indipendentemente da eventuali modifiche o revoche di concessioni da parte dell'Unione europea che incidano sul suddetto contingente tariffario OMC.

b) Le merci originarie del Brasile contrassegnate con la menzione «TRQ-SR» nell'appendice 2-A-1 e importate nell'Unione europea nell'ambito dell'attuale contingente tariffario OMC dell'Unione europea per gli zuccheri destinati ad essere raffinati di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2020/761 della Commissione, del 17 dicembre 2019, recante il numero d'ordine 09.4318, in quantitativi superiori ai quantitativi complessivi di cui alla lettera a) del presente punto, sono soggette al dazio contingentale di cui al suddetto regolamento di esecuzione (UE) 2020/761 della Commissione del 17 dicembre 2019, vale a dire 98 (novantotto) EUR/tonnellata metrica.

c) Le merci originarie del Brasile contrassegnate con la menzione «TRQ-SR» nell'appendice 2-A-1 ed elencate alla lettera g) del presente punto, importate nell'Unione europea nell'ambito di un regime diverso dall'attuale contingente tariffario OMC dell'Unione europea per gli zuccheri destinati ad essere raffinati di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2020/761, del 17 dicembre 2019, sono soggette all'aliquota di base del dazio doganale di cui all'appendice 2-A-1.

d) A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo le merci originarie del Paraguay contrassegnate con la menzione «TRQ-SR» nell'appendice 2-A-1 ed elencate alla lettera g) del presente punto sono esenti da dazio entro il quantitativo annuo complessivo di 10 000 tonnellate metriche.

e) Le merci originarie del Paraguay entrate in quantitativi superiori ai quantitativi complessivi di cui alla lettera d) sono soggette all'aliquota di base del dazio doganale di cui all'appendice 2-A-1.

f) Le merci originarie dell'Argentina e dell'Uruguay contrassegnate con la menzione «TRQ-SR» nell'appendice 2-A-1 ed elencate alla lettera g) del presente punto sono soggette all'aliquota di base del dazio doganale di cui all'appendice 2-A-1.

g) Il presente punto si applica alle merci originarie classificate nelle seguenti voci tariffarie: 1701 13 10 e 1701 14 10.

13. Contingente tariffario per gli altri zuccheri

a) Le merci originarie contrassegnate con la menzione «TRQ-OS» nell'appendice 2-A-1 ed elencate alla lettera c) del presente punto sono soggette a una preferenza tariffaria del 50 % (cinquanta per cento) sull'aliquota di base entro il quantitativo annuo complessivo di 2 000 tonnellate metriche.

b) Le merci originarie entrate in quantitativi superiori ai quantitativi complessivi di cui alla lettera a) del presente punto sono soggette all'aliquota di base del dazio doganale di cui all'appendice 2-A-1.

c) Il presente punto si applica alle merci originarie classificate nelle seguenti voci tariffarie: 1702 30 10, 1702 30 50, 1702 30 90, 1702 40 10, 1702 40 90, 1702 50 00, 1702 60 10, 1702 60 95, 1702 90 30, 1702 90 50, 1702 90 71, 1702 90 75, 1702 90 79, 1702 90 95, 1806 10 30 e 1806 10 90.

14. Contingente tariffario per le uova

a) Le merci originarie contrassegnate con la menzione «TRQ-EG1» nell'appendice 2-A-1 ed elencate alla lettera d) del presente punto sono esenti da dazio negli anni e nei limiti dei quantitativi complessivi specificati di seguito.

Anno	Quantitativo complessivo annuo (MT – equivalente uova in guscio)
0	500
1	1 000
2	1 500
3	2 000
4	2 500
5 e ogni anno successivo	3 000

b) Le merci originarie entrate in quantitativi superiori ai quantitativi complessivi di cui alla lettera a) del presente punto sono soggette all'aliquota di base del dazio doganale di cui all'appendice 2-A-1.

c) Ai fini del calcolo dei quantitativi importati nell'ambito del presente contingente tariffario, per la conversione del peso del prodotto in equivalente uova in guscio si utilizzano i fattori di conversione di cui alla sezione E del presente allegato.

d) Il presente punto si applica alle merci originarie classificate nelle seguenti voci tariffarie: 0408 11 80, 0408 19 81, 0408 19 89, 0408 91 80 e 0408 99 80.

15. Contingente tariffario per l'ovoalbumina

a) Le merci originarie contrassegnate con la menzione «TRQ-EG2» nell'appendice 2-A-1 ed elencate alla lettera d) del presente punto sono esenti da dazio negli anni e nei limiti dei quantitativi complessivi che seguono:

Anno	Quantitativo annuo complessivo (MT – equivalente uova in guscio)
0	500
1	1 000
2	1 500
3	2 000
4	2 500
5 e ogni anno successivo	3 000

b) Le merci originarie entrate in quantitativi superiori ai quantitativi complessivi di cui alla lettera a) del presente punto sono soggette all'aliquota di base del dazio doganale di cui all'appendice 2-A-1.

c) Ai fini del calcolo dei quantitativi importati nell'ambito del presente contingente tariffario, per la conversione del peso del prodotto in equivalente uova in guscio si utilizzano i fattori di conversione di cui alla sezione E del presente allegato.

d) Il presente punto si applica alle merci originarie classificate nelle seguenti voci tariffarie: 3502 11 90 e 3502 19 90.

16. Contingente tariffario per il miele

a) Le merci originarie contrassegnate con la menzione «TRQ-HY» nell'appendice 2-A-1 ed elencate alla lettera c) del presente punto sono esenti da dazio negli anni e nei limiti dei quantitativi complessivi che seguono:

Anno	Quantitativo complessivo annuo (MT)
0	7 500
1	15 000
2	22 500
3	30 000
4	37 500
5 e ogni anno successivo	45 000

b) Le merci originarie entrate in quantitativi superiori ai quantitativi complessivi di cui alla lettera a) del presente punto sono soggette all'aliquota di base del dazio doganale di cui all'appendice 2-A-1.

c) Il presente punto si applica alle merci originarie classificate nella seguente voce tariffaria: 0409 00 00.

17. Contingente tariffario per il rum e altre acquaviti ottenuti mediante distillazione di derivati della canna da zucchero fermentati

a) Le merci originarie contrassegnate con la menzione «TRQ-RM» nell'appendice 2-A-1 ed elencate alla lettera c) del presente punto sono esenti da dazio nei limiti dei quantitativi annui complessivi che seguono:

Anno	Quantitativo complessivo annuo (MT – equivalente alcole puro)
0	400
1	800
2	1 200
3	1 600
4	2 000
5 e ogni anno successivo	2 400

b) Le merci originarie entrate in quantitativi superiori ai quantitativi complessivi di cui alla lettera a) del presente punto sono soggette all'aliquota di base del dazio doganale di cui all'appendice 2-A-1.

c) Il presente punto si applica alle merci originarie classificate nelle seguenti voci tariffarie: 2208 40 51 e 2208 40 99.

18. Contingente tariffario per il granturco dolce

a) Le merci originarie contrassegnate con la menzione «TRQ-SC» nell'appendice 2-A-1 ed elencate alla lettera c) del presente punto sono esenti da dazio entro il quantitativo annuo complessivo di 1 000 tonnellate metriche.

b) Le merci originarie entrate in quantitativi superiori ai quantitativi complessivi di cui alla lettera a) del presente punto sono soggette all'aliquota di base del dazio doganale di cui all'appendice 2-A-1.

c) Il presente punto si applica alle merci originarie classificate nelle seguenti voci tariffarie: 2001 90 30, 2004 90 10 e 2005 80 00.

19. Contingente tariffario per l'amido di granturco e la fecola di manioca

a) Le merci originarie contrassegnate con la menzione «TRQ-SH1» nell'appendice 2-A-1 ed elencate alla lettera c) del presente punto sono soggette a un dazio contingentale del 50 % (cinquanta per cento) sull'aliquota di base entro il quantitativo annuo complessivo di 1 500 tonnellate metriche.

b) Le merci originarie entrate in quantitativi superiori ai quantitativi complessivi di cui alla lettera a) del presente punto sono soggette all'aliquota di base del dazio doganale di cui all'appendice 2-A-1.

c) Il presente punto si applica alle merci originarie classificate nelle seguenti voci tariffarie: 1108 12 00 e 1108 14 00.

20. Contingente tariffario per i derivati di amidi e fecole

a) Le merci originarie contrassegnate con la menzione «TRQ-SH2» nell'appendice 2-A-1 ed elencate alla lettera c) del presente punto sono esenti da dazio nei limiti dei quantitativi annui complessivi che seguono:

Anno	Quantitativo complessivo annuo (MT)
0	100
1	200
2	300
3	400
4	500
5 e ogni anno successivo	600

b) Le merci originarie entrate in quantitativi superiori ai quantitativi complessivi di cui alla lettera a) del presente punto sono soggette all'aliquota di base del dazio doganale di cui all'appendice 2-A-1.

c) Il presente punto si applica alle merci originarie classificate nelle seguenti voci tariffarie: 2905 43 00, 2905 44 11, 2905 44 19, 2905 44 91, 2905 44 99, 3505 10 10, 3505 10 90, 3824 60 11, 3824 60 19, 3824 60 91 e 3824 60 99.

21. Contingente tariffario per l'etanolo

a) Le merci originarie contrassegnate con la menzione «TRQ-EL» nell'appendice 2-A-1 ed elencate alla lettera d) sono soggette al dazio contingentale di cui alla lettera b) del presente punto negli anni e nei limiti dei quantitativi complessivi che seguono, fatta eccezione per una parte esente da dazio del quantitativo complessivo totale di ogni anno, che sarà riservata a un uso specifico per l'industria chimica ([4]):

Anno	Quantitativo complessivo annuo (MT) Tutti gli usi	Quantitativo complessivo annuo (MT) Uso specifico: per l'industria chimica	Quantitativo complessivo annuo totale (MT)
0	33 333	75 000	108 333
1	66 667	150 000	216 667
2	100 000	225 000	325 000
3	133 333	300 000	433 333
4	166 667	375 000	541 667
5 e ogni anno successivo	200 000	450 000	650 000

([4]) L'UE può stabilire che le importazioni di etanolo che rientrano nella parte di contingente riservata all'uso da parte dell'industria chimica siano soggette a un regime di uso finale, allo scopo di effettuare un controllo doganale circa l'uso di tali merci.
L'obiettivo è garantire che tali importazioni siano utilizzate per la fabbricazione di prodotti classificati nei capitoli da 28 a 40 della nomenclatura combinata (NC) dell'UE. I controlli doganali effettuati per impedire l'elusione delle importazioni nel mercato dei carburanti o delle bevande non rappresentano un onere al di là delle misure necessarie per controllare le importazioni nell'ambito del suddetto contingente tariffario.
Tali misure sono proporzionate al rischio di elusione e alla loro urgenza e sono adottate a norma degli articoli 4.12 e 4.16, tenendo conto, tra l'altro, dei dati dell'importatore, se del caso.

b) Per il contingente relativo a tutti gli usi, il dazio contingentale per l'alcole etilico non denaturato importato nella sottovoce 2207.10 e nelle voci tariffarie 2208.90.91 e 2208.90.99 è di 6,4 (sei virgola quattro) EUR/hl, mentre il dazio contingentale per l'alcole etilico denaturato importato nella sottovoce 2207.20 è pari a 3,4 (tre virgola quattro) EUR/hl. Per il contingente riservato a un uso specifico per l'industria chimica, il dazio contingentale è pari a 0 (zero).

c) Le merci originarie entrate in quantitativi superiori ai quantitativi complessivi di cui alla lettera a) del presente punto sono soggette all'aliquota di base del dazio doganale di cui all'appendice 2-A-1.

d) Il presente punto si applica alle merci originarie classificate nelle seguenti voci tariffarie: 2207 10 00, 2207 20 00, 2208 90 91 e 2208 90 99.

22. Contingente tariffario per l'aglio

a) Le merci originarie contrassegnate con la menzione «TRQ-GC» nell'appendice 2-A-1 ed elencate alla lettera c) del presente punto sono soggette ai seguenti dazi contingentali nei quantitativi complessivi che seguono:

Anno	Quantitativo complessivo annuo MT	Dazio contingentale (preferenza sull'aliquota di base)
0	1 875	30 %
1	3 750	40 %
2	5 625	50 %
3	7 500	60 %
4	9 375	70 %
5	11 250	80 %
6	13 125	90 %
7 e ogni anno successivo	15 000	100 %

b) Le merci originarie entrate in quantitativi superiori ai quantitativi complessivi di cui alla lettera a) del presente punto sono soggette all'aliquota di base del dazio doganale di cui all'appendice 2-A-1.

c) Il presente punto si applica alle merci originarie classificate nella seguente voce tariffaria: 0703 20 00.

23. Contingente tariffario per il biodiesel

a) A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, le merci originarie del Paraguay contrassegnate con la menzione «TRQ-BD» nell'appendice 2-A-1 ed elencate alla lettera d) del presente punto sono esenti da dazio entro il quantitativo annuo complessivo di 50 000 tonnellate metriche.

b) Le merci originarie del Paraguay entrate in quantitativi superiori ai quantitativi complessivi di cui alla lettera a) del presente punto sono soggette al dazio doganale di cui alla lettera c) del presente punto.

c) I dazi doganali applicabili alle merci originarie contrassegnate con la menzione «TRQ-BD» nell'appendice 2-A-1 ed elencate alla lettera d) del presente punto sono soppressi in 11 (undici) tappe annuali uguali e le merci interessate sono esenti da dazio al 1º gennaio dell'anno 10.

d) Il presente punto si applica alle merci originarie classificate nelle seguenti voci tariffarie: 3826 00 10 e 3826 00 90.

SEZIONE C

CONTINGENTI TARIFFARI DEL MERCOSUR

1. Contingente tariffario per il latte scremato in polvere, il latte in polvere e il latte intero in polvere

a) Le merci originarie contrassegnate con la menzione «TRQ-1» nell'appendice 2-A-2 ed elencate alla lettera c) del presente punto sono soggette ai seguenti dazi contingentali nei quantitativi complessivi che seguono:

Anno	Quantitativo complessivo annuo MT	Dazio contingentale (preferenza sull'aliquota di base)
0	1 000	10 %
1	2 000	20 %
2	3 000	30 %
3	4 000	40 %
4	5 000	50 %
5	6 000	60 %
6	7 000	70 %
7	8 000	80 %
8	9 000	90 %
9	9 500	95 %
10 e ogni anno successivo	10 000	100 %

b) Le merci originarie entrate in quantitativi superiori ai quantitativi complessivi di cui alla lettera a) del presente punto sono soggette all'aliquota di base del dazio doganale di cui all'appendice 2-A-2.

c) Il presente punto si applica alle merci originarie classificate nelle seguenti voci tariffarie: 0402 10 10, 0402 10 90, 0402 21 10, 0402 21 20, 0402 21 30, 0402 29 10, 0402 29 20 e 0402 29 30.

2. Contingente tariffario per i formaggi

a) Le merci originarie contrassegnate con la menzione «TRQ-2» nell'appendice 2-A-2 ed elencate alla lettera c) del presente punto sono soggette ai seguenti dazi contingentali nei quantitativi complessivi che seguono:

Anno	Quantitativo annuo complessivo MT	Dazio contingentale (preferenza sull'aliquota di base)
0	3 000	10 %
1	6 000	20 %
2	9 000	30 %

Anno	Quantitativo annuo complessivo MT	Dazio contingentale (preferenza sull'aliquota di base)
3	12 000	40 %
4	15 000	50 %
5	18 000	60 %
6	21 000	70 %
7	24 000	80 %
8	27 000	90 %
9	28 500	95 %
10 e ogni anno successivo	30 000	100 %

b) Le merci originarie entrate in quantitativi superiori ai quantitativi complessivi indicati alla lettera a) del presente punto sono soggette all'aliquota di base del dazio doganale di cui all'appendice 2-A-2.

c) Il presente punto si applica alle merci originarie classificate nelle seguenti voci tariffarie: 0406 10 (eccetto 0406 10 10), 0406 20, 0406 30, 0406 40 e 0406 90.

d) I contingenti sono gestiti secondo il principio «primo arrivato, primo servito».

3. Contingente tariffario per le formule per lattanti

a) Le merci originarie contrassegnate con la menzione «TRQ-3» nell'appendice 2-A-2 ed elencate alla lettera c) del presente punto sono soggette ai seguenti dazi contingentali nei limiti dei quantitativi annui complessivi che seguono:

Anno	Quantitativo annuo complessivo MT	Dazio contingentale (preferenza sull'aliquota di base)
0	500	10 %
1	1 000	20 %
2	1 500	30 %
3	2 000	40 %
4	2 500	50 %
5	3 000	60 %
6	3 500	70 %
7	4 000	80 %

Anno	Quantitativo annuo complessivo MT	Dazio contingentale (preferenza sull'aliquota di base)
8	4 500	90 %
9	4 750	95 %
10 e ogni anno successivo	5 000	100 %

b) Le merci originarie entrate in quantitativi superiori ai quantitativi complessivi indicati alla lettera a) del presente punto sono soggette all'aliquota di base del dazio doganale di cui all'appendice 2-A-2.

c) Il quantitativo contingentale complessivo delle merci originarie dell'UE classificate nelle seguenti linee tariffarie: 1901 10 10, 1901 10 20 e 1901 10 90.

4. Contingente tariffario per l'aglio

a) Le merci originarie contrassegnate con la menzione «TRQ-4» nell'appendice 2-A-2 ed elencate alla lettera c) del presente punto sono soggette ai seguenti dazi contingentali nei quantitativi complessivi che seguono:

Anno	Quantitativo annuo complessivo MT	Dazio contingentale (preferenza sull'aliquota di base)
0	1 875	30 %
1	3 750	40 %
2	5 625	50 %
3	7 500	60 %
4	9 375	70 %
5	11 250	80 %
6	13 125	90 %
7 e ogni anno successivo	15 000	100 %

b) Le merci originarie entrate in quantitativi superiori ai quantitativi complessivi di cui alla lettera a) del presente punto sono soggette all'aliquota di base del dazio doganale di cui all'appendice 2-A-2.

c) Il presente punto si applica alle merci originarie classificate nella seguente voce tariffaria: 07032090.

SEZIONE D

GESTIONE DEI CONTINGENTI TARIFFARI

1. Una parte che apre contingenti tariffari all'altra parte di cui al presente allegato li gestisce in modo trasparente, obiettivo e non discriminatorio conformemente alle proprie disposizioni legislative e regolamentari.

2. La parte che apre i contingenti tariffari rende pubbliche, in modo tempestivo e continuo, tutte le informazioni pertinenti relative alla gestione dei contingenti, compresi il volume disponibile e i criteri di ammissibilità.

3. L'origine di un prodotto importato nell'ambito del contingente tariffario è stabilita sulla base delle regole di origine definite al capo 3.

4. Il Mercosur può ripartire i quantitativi del contingente tariffario aperto dall'Unione europea tra gli Stati firmatari del Mercosur. In tal caso il Mercosur comunica, almeno 90 (novanta) giorni prima dell'inizio dell'anno contingentale, i dettagli dell'assegnazione ai fini della sua attuazione da parte dell'Unione europea. L'assegnazione è valida per almeno 2 (due) anni.

5. Nei casi in cui i quantitativi assegnati non siano interamente utilizzati nel corso del periodo contingentale, entro la fine dell'8º (ottavo) mese la parte esportatrice può notificare alla parte importatrice una riassegnazione dei quantitativi inutilizzati per l'ultimo trimestre del periodo contingentale. La parte importatrice attua tale riassegnazione.

6. Su richiesta di una delle parti, le parti svolgono consultazioni in merito all'attuazione della presente sezione.

SEZIONE E

FATTORI DI CONVERSIONE

1. Per quanto riguarda i contingenti tariffari di cui alla sezione B, paragrafi 1, 3, 4, 5 e 6, per la conversione del peso del prodotto in equivalente peso carcassa si utilizzano i seguenti fattori di conversione:

a) contingenti tariffari di cui alla sezione B, paragrafi 1 e 3:

Linea tariffaria	Descrizione della linea tariffaria (a soli fini illustrativi)	Fattore di conversione
0201 20 20	Quarti detti «compensati» di animali della specie bovina, non disossati, freschi o refrigerati	100 %
0201 20 30	Busti e quarti anteriori di animali della specie bovina, non disossati, freschi o refrigerati	100 %
0201 20 50	Selle e quarti posteriori di animali della specie bovina, non disossati, freschi o refrigerati	100 %
0201 20 90	Pezzi di animali della specie bovina, non disossati, freschi o refrigerati (escl. carcasse e mezzene, quarti detti «compensati», busti e quarti anteriori, selle e quarti posteriori)	100 %
0201 30 00	Carni di animali della specie bovina, disossate, fresche o refrigerate	130 %
0202 20 10	Quarti «compensati» di animali della specie bovina, non disossati, congelati	100 %
0202 20 30	Busti e quarti anteriori di animali della specie bovina, non disossati, congelati	100 %
0202 20 50	Selle e quarti posteriori di animali della specie bovina, non disossati, congelati	100 %

Linea tariffaria	Descrizione della linea tariffaria (a soli fini illustrativi)	Fattore di conversione
0202 20 90	Pezzi di animali della specie bovina, non disossati, congelati (escl. carcasse e mezzene, quarti detti «compensati», busti e quarti anteriori, selle e quarti posteriori)	100 %
0202 30 10	Quarti anteriori di animali della specie bovina, disossati, congelati, interi o tagliati al massimo in cinque pezzi, ogni quarto anteriore presentato in un unico blocco di congelazione; quarti detti «compensati» presentati in due blocchi di congelazione contenenti, l'uno, il quarto anteriore intero o tagliato al massimo in cinque pezzi e, l'altro, l'intero quarto posteriore, escluso il filetto, in un unico pezzo	130 %
0202 30 50	Tagli di quarti anteriori e di punta di petto detti «crop», «chuck and blade» e «brisket» di animali della specie bovina, disossati, congelati	130 %
0202 30 90	Carni di animali della specie bovina, disossate, congelate (escl. quarti anteriori, interi o tagliati al massimo in cinque pezzi, ogni quarto anteriore presentato in un unico blocco di congelazione; quarti detti «compensati» presentati in due blocchi di congelazione contenenti, l'uno, il quarto anteriore intero o tagliato al massimo in cinque pezzi e, l'altro, l'intero quarto posteriore, escluso il filetto, in un unico pezzo)	130 %
0206 10 95	Pezzi detti «onglets» e «hampes» di animali della specie bovina, freschi o refrigerati (escl. quelli destinati alla fabbricazione di prodotti farmaceutici)	100 %
0206 29 91	Pezzi detti «onglets» e «hampes» di animali della specie bovina, congelati (escl. quelli destinati alla fabbricazione di prodotti farmaceutici)	100 %
0210 20 10	Carni di animali della specie bovina, salate o in salamoia, secche o affumicate, non disossate	100 %
0210 20 90	Carni di animali della specie bovina, salate o in salamoia, secche o affumicate, disossate	135 %
0210 99 51	Pezzi detti «onglets» e «hampes» di animali della specie bovina, commestibili, salati o in salamoia, secchi o affumicati	100 %

b) contingente tariffario di cui alla sezione B, punto 4:

Linea tariffaria	Descrizione della linea tariffaria (a soli fini illustrativi)	Fattore di conversione
0203 12 11	Prosciutti e loro pezzi di animali della specie suina domestica, non disossati, freschi o refrigerati	100 %
ex 0203 19 55	Prosciutti e loro pezzi di animali della specie suina domestica, disossati, freschi o refrigerati	120 %
0203 22 11	Prosciutti e loro pezzi di animali della specie suina domestica, non disossati, congelati	100 %
ex 0203 29 55	Prosciutti e loro pezzi di animali della specie suina domestica, disossati, congelati	120 %

c) contingente tariffario di cui alla sezione B, paragrafi 5 e 6:

Linea tariffaria	Descrizione della linea tariffaria (a soli fini illustrativi)	Fattore di conversione
ex 0207 13 10	Pezzi di galli e galline della specie *Gallus domesticus*, disossati, freschi o refrigerati, diversi dalle carni di galli e galline della specie *Gallus domesticus* separate meccanicamente, fresche o refrigerate, ottenute mediante rimozione della carne da ossa carnose dopo il disosso o da carcasse di pollame, utilizzando mezzi meccanici che conducono alla perdita o modificazione della struttura muscolo-fibrosa	140 %
0207 13 20	Metà o quarti di galli o galline della specie *Gallus domesticus*, freschi o refrigerati	100 %
0207 13 50	Petti e loro pezzi di galli o galline della specie *Gallus domesticus*, non disossati, freschi o refrigerati	110 %
0207 13 60	Cosce e loro pezzi di galli o galline della specie *Gallus domesticus*, non disossate, fresche o refrigerate	100 %
0207 13 70	Pezzi di galli o galline della specie *Gallus domesticus*, non disossati, freschi o refrigerati (escl. metà e quarti, ali intere, anche senza punta, dorsi, colli, dorsi con colli, codrioni, punte di ali, nonché petti, cosce, e loro pezzi)	100 %
ex 0207 14 10	Pezzi di galli e galline della specie *Gallus domesticus*, disossati, congelati, diversi dalle carni di galli e galline della specie *Gallus domesticus* separate meccanicamente, congelate, ottenute mediante rimozione della carne da ossa carnose dopo il disosso o da carcasse di pollame, utilizzando mezzi meccanici che conducono alla perdita o modificazione della struttura muscolo-fibrosa	140 %
0207 14 20	Metà o quarti di galli o galline della specie *Gallus domesticus*, congelati	100 %
0207 14 50	Petti e loro pezzi di galli o galline della specie *Gallus domesticus*, non disossati, congelati	110 %
0207 14 60	Cosce e loro pezzi di galli o galline della specie *Gallus domesticus*, non disossate, congelate	100 %
0207 14 70	Pezzi di galli e galline della specie *Gallus domesticus*, non disossati, congelati (escl. metà o quarti, ali intere, anche senza punta, dorsi, colli, dorsi con colli, codrioni, punte di ali, nonché petti, cosce e loro pezzi)	100 %
0207 27 10	Pezzi di tacchini o tacchine della specie domestica, disossati, congelati	140 %

Linea tariffaria	Descrizione della linea tariffaria (a soli fini illustrativi)	Fattore di conversione
1602 32 11	Preparazioni e conserve di carni o di frattaglie di galli e galline della specie *Gallus domesticus*, non cotte, contenenti ≥ 57 % di carne o di frattaglie di volatili (escl. salsicce, salami e prodotti simili, nonché preparazioni a base di fegato)	80 %
1602 32 19	Preparazioni e conserve di carni o di frattaglie di galli e galline della specie *Gallus domesticus*, cotte, contenenti ≥ 57 % di carne o di frattaglie di volatili (escl. salsicce, salami e prodotti simili, preparazioni finemente omogeneizzate, condizionate per la vendita al minuto per l'alimentazione dei bambini o per usi dietetici, in recipienti di contenuto, in peso netto, ≤ 250 g, preparazioni a base di fegato ed estratti di carne)	80 %
1602 32 30	Preparazioni e conserve di carni o frattaglie di galli e galline della specie *Gallus domesticus* contenenti ≥ 25 % ma < 57 % di carne o di frattaglie di volatili (escl. salsicce, salami e prodotti simili, preparazioni finemente omogeneizzate, condizionate per la vendita al minuto per l'alimentazione dei bambini o per usi dietetici, in recipienti di contenuto, in peso netto, ≤ 250 g, preparazioni a base di fegato ed estratti di carne)	45 %
1602 32 90	Preparazioni e conserve di carni o frattaglie di galli e galline della specie *Gallus domesticus* (escluse quelle contenenti ≥ 25 % di carne o di frattaglie di volatili, di carne o di frattaglie di tacchini o faraone, salsicce, salami e prodotti simili, preparazioni finemente omogeneizzate, condizionate per la vendita al minuto per l'alimentazione dei bambini o per usi dietetici, in recipienti di contenuto, in peso netto, ≤ 250 g, preparazioni a base di fegato, nonché estratti e sughi di carne)	35 %

2. Per quanto riguarda i contingenti tariffari di cui alla sezione B, paragrafi 14 e 15, per la conversione del peso del prodotto in equivalente uova in guscio si utilizzano i seguenti fattori di conversione:

Linea tariffaria	Descrizione della linea tariffaria (a soli fini illustrativi)	Fattore di conversione
0407 11 00	Uova fertilizzate per incubazione, di galline della specie domestica	100 %
0407 19 19	Uova fertilizzate di volatili da cortile per incubazione (escl. quelle di tacchine, di oche e di galline)	100 %
0408 11 80	Tuorli, essiccati, destinati al consumo umano, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti	246 %
0408 19 81	Tuorli, liquidi, adatti al consumo umano, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti	116 %
0408 19 89	Tuorli (diversi dai tuorli liquidi), congelati o altrimenti conservati, adatti al consumo umano, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti (escl. tuorli essiccati)	116 %

Linea tariffaria	Descrizione della linea tariffaria (a soli fini illustrativi)	Fattore di conversione
0408 91 80	Uova di volatili essiccate e sgusciate, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, adatte al consumo umano (escl. tuorli)	452 %
0408 99 80	Uova di volatili sgusciate, fresche, cotte in acqua o al vapore, modellate, congelate o altrimenti conservate, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, adatte al consumo umano (escl. uova essiccate e tuorli)	116 %
3502 11 90	Ovoalbumina, essiccata (in fogli, scaglie, cristalli, polveri, ecc.) adatta all'alimentazione umana	856 %
3502 19 90	Ovoalbumina, adatta all'alimentazione umana (escl. essiccata, ad es. in fogli, scaglie, cristalli, polveri, ecc.)	116 %

ALLEGATO 2-B

DAZI ALL'ESPORTAZIONE

SEZIONE A

DISPOSIZIONI GENERALI

1. Le seguenti categorie si applicano alla soppressione, alla riduzione o al consolidamento di dazi, imposte o altri oneri all'esportazione di qualsiasi natura, applicati o connessi all'esportazione di merci nel territorio dell'Unione europea («dazi all'esportazione») in relazione alle merci indicate nella sezione C del presente allegato a norma dell'articolo 2.9 del presente accordo:

   a) i dazi all'esportazione applicabili alle merci comprese nella categoria «Y5» di soppressione progressiva dei dazi nelle tabelle dei dazi all'esportazione di cui alla sezione C del presente allegato sono soppressi in 3 (tre) tappe annuali uguali; la prima riduzione ha effetto il 1º (primo) giorno del 4º (quarto) anno successivo all'entrata in vigore del presente accordo e i dazi all'esportazione applicabili a tali merci sono fissati a 0 (zero) il 1º (primo) giorno del 6º (sesto) anno successivo all'entrata in vigore del presente accordo;

   b) i dazi all'esportazione applicabili alle merci comprese nella categoria «Y10» di soppressione progressiva dei dazi nelle tabelle dei dazi all'esportazione di cui alla sezione C del presente allegato sono consolidati al 18 % (diciotto per cento) il 1º (primo) giorno del 5º (quinto) anno successivo all'entrata in vigore del presente accordo e sono progressivamente ridotti al 14 % (quattordici per cento) apportando tagli lineari annuali di 1 (un) punto percentuale a partire dal 1º (primo) giorno del 7º (settimo) anno successivo all'entrata in vigore del presente accordo fino all'inizio del 10º (decimo) anno successivo all'entrata in vigore del presente accordo; e

   c) il 1º (primo) giorno del 4º (quarto) anno successivo all'entrata in vigore del presente accordo, i dazi all'esportazione applicabili alle merci comprese nella categoria «S» di soppressione progressiva dei dazi nelle tabelle dei dazi all'esportazione di cui alla sezione C del presente allegato non superano l'aliquota di base fissata in tali tabelle.

2. Ogni voce delle tabelle dei dazi all'esportazione di cui alla sezione C del presente allegato reca l'indicazione dell'aliquota di base del dazio all'esportazione e della categoria di soppressione progressiva dei dazi necessarie a stabilire l'aliquota intermedia del dazio all'esportazione corrispondente a ciascuna tappa di riduzione dei dazi o dell'impegno di consolidamento per la voce in questione.

3. In caso di modifiche dell'elenco delle tariffe di esportazione del Mercosur, gli impegni assunti nel quadro delle tabelle dei dazi all'esportazione di cui alla sezione C del presente allegato si applicano sulla base della corrispondenza della descrizione delle merci, indipendentemente dalla loro classificazione tariffaria.

4. Nelle fasi intermedie le aliquote dei dazi all'esportazione sono arrotondate per difetto perlomeno al decimale di punto percentuale più vicino.

5. Qualora uno Stato del Mercosur firmatario applichi un'aliquota inferiore del dazio o di altri diritti e oneri a norma della sezione C del presente allegato all'esportazione di una merce o in relazione ad essa, e fintantoché tale aliquota sia inferiore all'aliquota calcolata conformemente alle tabelle dei dazi all'esportazione di cui alla sezione C del presente allegato, si applica tale aliquota inferiore.

SEZIONE B

GRAVI SQUILIBRI

1. Nonostante l'articolo 2.9 del presente accordo, in circostanze eccezionali giustificate dalla necessità di far fronte a gravi squilibri di bilancio o da un forte e improvviso deprezzamento della valuta locale e che richiedono un'azione immediata, uno Stato del Mercosur firmatario può, per un periodo limitato, introdurre nuovi dazi doganali, o aumentare il livello di quelli esistenti, sulle esportazioni di merci per le quali erano in vigore dazi doganali all'esportazione al 31 dicembre 2018.

2. Le misure di cui al punto 1 della presente sezione:

a) sono strettamente necessarie per far fronte alle esigenze derivanti dalle circostanze descritte al punto 1 della presente sezione;

b) non sono applicate all'Unione europea né a qualsiasi altro Stato del Mercosur firmatario in modo meno favorevole rispetto a un paese terzo o in maniera tale da costituire una restrizione dissimulata degli scambi internazionali;

c) sono unicamente attivate nell'ambito di un programma economico avviato per far fronte alle circostanze di cui al punto 1 della presente sezione;

d) hanno carattere temporaneo, sono proporzionate e non più onerose di quanto necessario per far fronte alla situazione di cui al punto 1 della presente sezione e sono eliminate progressivamente con il migliorare di tali circostanze; ed

e) sono promulgate ufficialmente in modo da garantirne l'applicazione trasparente e assicurare che l'Unione europea sia informata tempestivamente delle precise condizioni per la loro applicazione, compresa la durata prevista.

3. Lo Stato del Mercosur firmatario interessato e l'Unione europea si consultano periodicamente, su richiesta dell'Unione europea, in merito all'applicazione e al calendario per lo smantellamento delle misure di cui al punto 1 della presente sezione introdotte a supplemento di quelle incluse nelle tabelle dei dazi all'esportazione di cui alla sezione C.

SEZIONE C

TABELLE DEI DAZI ALL'ESPORTAZIONE

SOTTOSEZIONE 1

TABELLA DEI DAZI ALL'ESPORTAZIONE DELL'ARGENTINA

NCM 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base (%)	Aliquota definitiva (%)	Categoria
12.01.90.00	Inattivate // Presentate alla rinfusa, confezionate fino al 15 % (legge 21.453) // -Altre // Fave di soia, anche frantumate	18	14	Y10
12.01.90.00	Altre // Presentate alla rinfusa, confezionate fino al 15 % (legge 21.453) // -Altre // Fave di soia, anche frantumate	18	14	Y10
12.01.90.00	Imballaggio immediato di contenuto netto inferiore o uguale a 2 kg (risoluzione 835/05 della Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos — SAGPyA) // Inattivate // Confezionate per oltre il 15 % (legge 21.453) // -Altre // Fave di soia, anche frantumate	18	14	Y10
12.01.90.00	Altre // Inattivate // Confezionate per oltre il 15 % (legge 21.453) // -Altre // Fave di soia, anche frantumate	18	14	Y10
12.01.90.00	Imballaggio immediato di contenuto netto inferiore o uguale a 2 kg (risoluzione 835/05 della Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos — SAGPyA) // Altre // Confezionate per oltre il 15 % (legge 21.453) // -Altre // Fave di soia, anche frantumate	18	14	Y10

NCM 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base (%)	Aliquota definitiva (%)	Categoria
12.01.90.00	Altre // Altre // Confezionate per oltre il 15 % (legge 21.453) // -Altre // Fave di soia, anche frantumate	18	14	Y10
12.08.10.00	-Di fave di soia // Farine di semi o di frutti oleosi, diverse dalla farina di senape	18	14	Y10
15.07.10.00	Presentato alla rinfusa (legge 21.453) // -Olio greggio, anche depurato delle mucillagini // Olio di soia e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente	18	14	Y10
15.07.10.00	Solo in imballaggi da oltre 10 kg (legge 21.453) // -Olio greggio, anche depurato delle mucillagini // Olio di soia e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente	18	14	Y10
15.07.10.00	Altro // -Olio greggio, anche depurato delle mucillagini // Olio di soia e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente	18	14	Y10
15.07.90.11	In imballaggi di capacità uguale o inferiore a 5 l (risoluzione 359/99 del Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos — MEYOSP) // Raffinato // -Altro // Olio di soia e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente	18	14	Y10
15.07.90.19	Presentato alla rinfusa (legge 21.453) // Altro // Raffinato // -Altro // Olio di soia e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente	18	14	Y10
15.07.90.19	In fusti con capacità di oltre 200 litri (legge 21.453) // Altro, solo in imballaggi da oltre 10 kg (legge 21.453) // Altro // Raffinato // -Altro // Olio di soia e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente	18	14	Y10
15.07.90.19	Altro // Altro, solo in imballaggi da oltre 10 kg (legge 21.453) // Altro // Raffinato // -Altro // Olio di soia e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente	18	14	Y10
15.07.90.19	Altro // Altro // Raffinato // -Altro // Olio di soia e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente	18	14	Y10

NCM 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base (%)	Aliquota definitiva (%)	Categoria
15.07.90.90	Altro // -Altro // Olio di soia e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente	18	14	Y10
15.17.90.10	Contenenti olio di girasole // Contenenti olio di soia // Miscele di oli raffinati, in imballaggi di capacità inferiore o uguale a 5 l // -Altre // Margarina; miscele o preparazioni alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, diversi dai grassi e dagli oli alimentari e le loro frazioni della voce 15.16	18	14	Y10
15.17.90.10	Altre // Contenenti olio di soia // Miscele di oli raffinati, in imballaggi di capacità inferiore o uguale a 5 l // -Altre // Margarina; miscele o preparazioni alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, diversi dai grassi e dagli oli alimentari e le loro frazioni della voce 15.16	18	14	Y10
15.17.90.90	Contenenti olio di girasole // Presentate alla rinfusa (legge 21.453) // Altre, contenenti olio di soia // Altre // -Altre // Margarina; miscele o preparazioni alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, diversi dai grassi e dagli oli alimentari e le loro frazioni della voce 15.16	18	14	Y10
15.17.90.90	Altre // Presentate alla rinfusa (legge 21.453) // Altre, contenenti olio di soia // Altre // -Altre // Margarina; miscele o preparazioni alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, diversi dai grassi e dagli oli alimentari e le loro frazioni della voce 15.16	18	14	Y10
15.17.90.90	In fusti con capacità di oltre 200 litri (legge 21.453) // Altre, contenenti olio di girasole, solo in imballaggi da oltre 10 kg (legge 21.453) // Altre, contenenti olio di soia // Altre // -Altre // Margarina; miscele o preparazioni alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, diversi dai grassi e dagli oli alimentari e le loro frazioni della voce 15.16	18	14	Y10
15.17.90.90	Altre // Altre, contenenti olio di girasole, solo in imballaggi da oltre 10 kg (legge 21.453) // Altre, contenenti olio di soia // Altre // -Altre // Margarina; miscele o preparazioni alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, diversi dai grassi e dagli oli alimentari e le loro frazioni della voce 15.16	18	14	Y10

NCM 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base (%)	Aliquota definitiva (%)	Categoria
15.17.90.90	In fusti con capacità di oltre 200 litri (legge 21.453) // Altre, solo in imballaggi da oltre 10 kg (legge 21.453) // Altre, contenenti olio di soia // Altre // -Altre // Margarina; miscele o preparazioni alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, diversi dai grassi e dagli oli alimentari e le loro frazioni della voce 15.16	18	14	Y10
15.17.90.90	Altre // Altre, solo in imballaggi da oltre 10 kg (legge 21.453) // Altre, contenenti olio di soia // Altre // -Altre // Margarina; miscele o preparazioni alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, diversi dai grassi e dagli oli alimentari e le loro frazioni della voce 15.16	18	14	Y10
15.17.90.90	Contenenti olio di girasole // Altre // Altre, contenenti olio di soia // Altre // -Altre // Margarina; miscele o preparazioni alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, diversi dai grassi e dagli oli alimentari e le loro frazioni della voce 15.16	18	14	Y10
15.17.90.90	Altre // Altre // Altre, contenenti olio di soia // Altre // -Altre // Margarina; miscele o preparazioni alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, diversi dai grassi e dagli oli alimentari e le loro frazioni della voce 15.16	18	14	Y10
15.18.00.90	Contenenti fave di soia // Di origine vegetale // Miscugli o preparazioni non alimentari // Altri // Grassi ed oli animali o vegetali e loro frazioni, cotti, ossidati, disidratati, solforati, soffiati, standolizzati o altrimenti modificati chimicamente, ad eccezione di quelli della voce 15.16; miscugli o preparazioni non alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, non nominate né comprese altrove	18	14	Y10
23.02.50.00	Pellets di buccia di fave di soia // -Di legumi // Crusche, stacciature ed altri residui, anche agglomerati in forma di pellets, della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali o dei legumi	18	14	Y10
23.02.50.00	Fave di soia // Altri // -Di legumi // Crusche, stacciature ed altri residui, anche agglomerati in forma di pellets, della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali o dei legumi	18	14	Y10

NCM 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base (%)	Aliquota definitiva (%)	Categoria
23.04.00.10	Farina di panelli (legge 21.453) // Farina e pellets // Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell'estrazione dell'olio di soia	18	14	Y10
23.04.00.10	Pellets (legge 21.453) // Farina e pellets // Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell'estrazione dell'olio di soia	18	14	Y10
23.04.00.90	Panelli (legge 21.453) // Altri // Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell'estrazione dell'olio di soia	18	14	Y10
23.04.00.90	Expeller (legge 21.453) // Altri // Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell'estrazione dell'olio di soia	18	14	Y10
23.04.00.90	Altri // Altri // Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell'estrazione dell'olio di soia	18	14	Y10
23.08.00.00	Prodotti contenenti fave di soia nella loro composizione // Materie vegetali e cascami vegetali, residui e sottoprodotti vegetali, anche agglomerati in forma di pellets, dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali, non nominati né compresi altrove	18	14	Y10
23.09.90.10	Contenenti cloramfenicolo (R. 2507/93 ex-ANA) // Preparazioni destinate a fornire all'animale tutti gli elementi nutrizionali necessari per una dieta quotidiana, razionale e bilanciata (mangimi completi) // -Altre // Preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali	18	14	Y10
23.09.90.10	Contenenti carbadox (R. 57/16 SENASA) // Preparazioni destinate a fornire all'animale tutti gli elementi nutrizionali necessari per una dieta quotidiana, razionale e bilanciata (mangimi completi) // -Altre // Preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali	18	14	Y10
23.09.90.10	Altre // In sacchi contrassegnati di contenuto netto inferiore o uguale a 50 kg // Altre preparazioni contenenti soia, i suoi sottoprodotti o residui nella loro composizione // Preparazioni destinate a fornire all'animale tutti gli elementi nutrizionali necessari per una dieta quotidiana, razionale e bilanciata (mangimi completi) // -Altre // Preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali	18	14	Y10

NCM 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base (%)	Aliquota definitiva (%)	Categoria
23.09.90.10	Con una granulometria tale da consentirne il trattenimento in un setaccio IRAM n. 30 in una percentuale maggiore o uguale all'80 % e contenenti una percentuale inferiore o uguale al 30 % di soia, dei suoi sottoprodotti o residui // In sacchi contrassegnati di contenuto netto superiore a 50 kg e inferiore o uguale a 1 500 kg // Altre preparazioni contenenti soia, i suoi sottoprodotti o residui nella loro composizione // Preparazioni destinate a fornire all'animale tutti gli elementi nutrizionali necessari per una dieta quotidiana, razionale e bilanciata (mangimi completi) // -Altre // Preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali	4	4	S
23.09.90.10	Altre // In sacchi contrassegnati di contenuto netto superiore a 50 kg e inferiore o uguale a 1 500 kg // Altre preparazioni contenenti soia, i suoi sottoprodotti o residui nella loro composizione // Preparazioni destinate a fornire all'animale tutti gli elementi nutrizionali necessari per una dieta quotidiana, razionale e bilanciata (mangimi completi) // -Altre // Preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali	18	14	Y10
23.09.90.10	In una percentuale inferiore o uguale al 30 %, con una granulometria tale da consentirne il trattenimento in un setaccio IRAM n. 30 in una percentuale maggiore o uguale all'80 % // Altre // Altre preparazioni contenenti soia, i suoi sottoprodotti o residui nella loro composizione // Preparazioni destinate a fornire all'animale tutti gli elementi nutrizionali necessari per una dieta quotidiana, razionale e bilanciata (mangimi completi) // -Altre // Preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali	6	6	S
23.09.90.10	Altre // Altre // Altre preparazioni contenenti soia, i suoi sottoprodotti o residui nella loro composizione // Preparazioni destinate a fornire all'animale tutti gli elementi nutrizionali necessari per una dieta quotidiana, razionale e bilanciata (mangimi completi) // Altre // Preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali	18	14	Y10
23.09.90.60	Contenenti cloramfenicolo (R. 2507/93 ex-ANA) // Preparazioni a base di frumento (grano) contenenti xilanasi e beta-glucanasi // -Altre // Preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali	18	14	Y10
23.09.90.60	Altre // Altre preparazioni contenenti soia, i suoi sottoprodotti o residui nella loro composizione // Preparazioni a base di frumento (grano) contenenti xilanasi e beta-glucanasi // -Altre // Preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali	18	14	Y10

NCM 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base (%)	Aliquota definitiva (%)	Categoria
23.09.90.90	Presentate in sacchi contrassegnati di contenuto netto inferiore o uguale a 50 kg// Preparazioni contenenti soia, i suoi sottoprodotti o residui nella loro composizione // Contenenti cloramfenicolo (R. 2507/93 ex-ANA) // Altre // -Altre // Preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali	18	14	Y10
23.09.90.90	Altre // Preparazioni contenenti soia, i suoi sottoprodotti o residui nella loro composizione // Contenenti cloramfenicolo (R. 2507/93 ex-ANA) // Altre // -Altre // Preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali	18	14	Y1
23.09.90.90	Contenenti carbadox (R. 57/16 SENASA) // Altre // -Altre // Preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali	18	14	Y10
23.09.90.90	Presentate in sacchi contrassegnati di contenuto netto inferiore o uguale a 50 kg// Preparazioni contenenti soia, i suoi sottoprodotti o residui nella loro composizione // Altre (R. 2012/93 ex-ANA) // Altre // -Altre // Preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali	18	14	Y10
23.09.90.90	Altre // Preparazioni contenenti soia, i suoi sottoprodotti o residui nella loro composizione // Altre (R. 2012/93 ex-ANA) // Altre // -Altre // Preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali	18	14	Y10
27.01.20.00	-Mattonelle, ovoidi e combustibili solidi simili ottenuti da carboni fossili // Carboni fossili; mattonelle, ovoidi e combustibili solidi simili ottenuti da carboni fossili	5	5	S
27.02.10.00	-Ligniti, anche polverizzate, ma non agglomerate // Ligniti, anche agglomerate, escluso il giavazzo	5	5	S
27.02.20.00	-Ligniti agglomerate // Ligniti, anche agglomerate, escluso il giavazzo	5	5	S
27.04.00.10	Coke // Coke e semi-coke di carbon fossile, di lignite o di torba, anche agglomerati; carbone di storta	5	5	S
27.04.00.90	Carbone di storta // Altri // Coke e semi-coke di carbon fossile, di lignite o di torba, anche agglomerati; carbone di storta	5	5	S
27.04.00.90	Semi-coke // Altri // Coke e semi-coke di carbon fossile, di lignite o di torba, anche agglomerati; carbone di storta	5	5	S

NCM 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base (%)	Aliquota definitiva (%)	Categoria
27.05.00.00	Gas di carbon fossile, gas d'acqua, gas povero e gas simili, esclusi i gas di petrolio e gli altri idrocarburi gassosi	5	5	S
27.06.00.00	Catrame di carbon fossile // Catrami di carbon fossile, di lignite o di torba e altri catrami minerali, anche disidratati o privati delle frazioni di testa, compresi i catrami ricostituiti	5	5	S
27.06.00.00	Catrame di lignite // Catrami di carbon fossile, di lignite o di torba e altri catrami minerali, anche disidratati o privati delle frazioni di testa, compresi i catrami ricostituiti	5	5	S
27.06.00.00	Catrame di torba // Catrami di carbon fossile, di lignite o di torba e altri catrami minerali, anche disidratati o privati delle frazioni di testa, compresi i catrami ricostituiti	5	5	S
27.06.00.00	Altri catrami minerali // Catrami minerali // Catrami di carbon fossile, di lignite o di torba e altri catrami minerali, anche disidratati o privati delle frazioni di testa, compresi i catrami ricostituiti	5	5	S
27.07.10.00	-Benzolo (benzene) // Oli ed altri prodotti provenienti dalla distillazione dei catrami di carbon fossile ottenuti ad alta temperatura; prodotti analoghi nei quali i costituenti aromatici predominano, in peso, rispetto ai costituenti non aromatici	5	5	S
27.07.20.00	-Toluolo (toluene) // Oli ed altri prodotti provenienti dalla distillazione dei catrami di carbon fossile ottenuti ad alta temperatura; prodotti analoghi nei quali i costituenti aromatici predominano, in peso, rispetto ai costituenti non aromatici	5	5	S
27.07.30.00	-Xilolo (xileni) // Oli ed altri prodotti provenienti dalla distillazione dei catrami di carbon fossile ottenuti ad alta temperatura; prodotti analoghi nei quali i costituenti aromatici predominano, in peso, rispetto ai costituenti non aromatici	5	5	S
27.07.40.00	-Naftalene // Oli ed altri prodotti provenienti dalla distillazione dei catrami di carbon fossile ottenuti ad alta temperatura; prodotti analoghi nei quali i costituenti aromatici predominano, in peso, rispetto ai costituenti non aromatici	5	5	S

NCM 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base (%)	Aliquota definitiva (%)	Categoria
27.07.50.00	Miscela di alchilbenzeni con formule $C_{10}H_{14}$ e $C_{11}H_{16}$ come componenti principali // -Altre miscele d'idrocarburi aromatici che distillano 65 % o più del loro volume (comprese le perdite) a 250 °C, secondo il metodo ASTM D 86 // Oli ed altri prodotti provenienti dalla distillazione dei catrami di carbon fossile ottenuti ad alta temperatura; prodotti analoghi nei quali i costituenti aromatici predominano, in peso, rispetto ai costituenti non aromatici	5	5	S
27.07.50.00	Altri // -Altre miscele d'idrocarburi aromatici che distillano 65 % o più del loro volume (comprese le perdite) a 250 °C, secondo il metodo ASTM D 86 // Oli ed altri prodotti provenienti dalla distillazione dei catrami di carbon fossile ottenuti ad alta temperatura; prodotti analoghi nei quali i costituenti aromatici predominano, in peso, rispetto ai costituenti non aromatici	5	5	S
27.07.91.00	-Oli di creosoto // -Altri: // Oli ed altri prodotti provenienti dalla distillazione dei catrami di carbon fossile ottenuti ad alta temperatura; prodotti analoghi nei quali i costituenti aromatici predominano, in peso, rispetto ai costituenti non aromatici	5	5	S
27.07.99.10	Cresoli // -Altri // -Altri: // Oli ed altri prodotti provenienti dalla distillazione dei catrami di carbon fossile ottenuti ad alta temperatura; prodotti analoghi nei quali i costituenti aromatici predominano, in peso, rispetto ai costituenti non aromatici	5	5	S
27.07.99.90	Antracene // Altri // --Altri // -Altri: // Oli ed altri prodotti provenienti dalla distillazione dei catrami di carbon fossile ottenuti ad alta temperatura; prodotti analoghi nei quali i costituenti aromatici predominano, in peso, rispetto ai costituenti non aromatici	5	5	S
27.07.99.90	Fenoli // Altri // --Altri // -Altri: // Oli ed altri prodotti provenienti dalla distillazione dei catrami di carbon fossile ottenuti ad alta temperatura; prodotti analoghi nei quali i costituenti aromatici predominano, in peso, rispetto ai costituenti non aromatici	5	5	S
27.07.99.90	Altri // Altri // --Altri // -Altri: // Oli ed altri prodotti provenienti dalla distillazione dei catrami di carbon fossile ottenuti ad alta temperatura; prodotti analoghi nei quali i costituenti aromatici predominano, in peso, rispetto ai costituenti non aromatici	5	5	S

NCM 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base (%)	Aliquota definitiva (%)	Categoria
27.08.10.00	-Pece // Pece e coke di pece di catrame di carbon fossile o di altri catrami minerali	5	5	S
27.08.20.00	-Coke di pece // Pece e coke di pece di catrame di carbon fossile o di altri catrami minerali	5	5	S
27.10.91.00	--Contenenti difenil policlorurati (PCB), tetrafenil policlorurati (PCT) o difenil polibromurati (PBB) // -Residui di oli: // Oli di petrolio o di minerali bituminosi, diversi dagli oli greggi; preparazioni non nominate né comprese altrove, contenenti, in peso, 70 % o più di oli di petrolio o di minerali bituminosi e delle quali tali oli costituiscono il componente base; residui di oli	5	5	S
27.10.99.00	Contenenti monometiltetraclorodifenilmetano, monometildiclorodifenilmetano o monometildibromodifenilmetano // --Altri // -Residui di oli: // Oli di petrolio o di minerali bituminosi, diversi dagli oli greggi; preparazioni non nominate né comprese altrove, contenenti, in peso, 70 % o più di oli di petrolio o di minerali bituminosi e delle quali tali oli costituiscono il componente base; residui di oli	5	5	S
27.10.99.00	Altri // --Altri // -Residui di oli: // Oli di petrolio o di minerali bituminosi, diversi dagli oli greggi; preparazioni non nominate né comprese altrove, contenenti, in peso, 70 % o più di oli di petrolio o di minerali bituminosi e delle quali tali oli costituiscono il componente base; residui di oli	5	5	S
27.11.14.00	--Etilene, propilene, butilene e butadiene // -Liquefatti: // Gas di petrolio ed altri idrocarburi gassosi	5	0	Y5
27.16.00.00	Elettricità	5	5	S
38.26.00.00	Biodiesel // Biodiesel e le sue miscele, non contenenti o contenenti meno del 70 %, in peso, di oli di petrolio o di minerali bituminosi	18	14	Y10
38.26.00.00	Miscele con diesel // Miscele con diesel o altri prodotti tassati come componenti // Biodiesel e le sue miscele, non contenenti o contenenti meno del 70 %, in peso, di oli di petrolio o di minerali bituminosi	18	14	Y10

NCM 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base (%)	Aliquota definitiva (%)	Categoria
38.26.00.00	Altre // Miscele con diesel o altri prodotti tassati come componenti // Biodiesel e le sue miscele, non contenenti o contenenti meno del 70 %, in peso, di oli di petrolio o di minerali bituminosi	18	14	Y10
38.26.00.00	Altre // Biodiesel e le sue miscele, non contenenti o contenenti meno del 70 %, in peso, di oli di petrolio o di minerali bituminosi	18	14	Y10
41.01.20.00	Freschi o salati verdi // Cuoi e pelli interi di bovini (compresi i bufali) // -Cuoi e pelli greggi interi, non spaccati, di peso unitario inferiore o uguale a 8 kg se sono secchi, a 10 kg se sono salati secchi e a 16 kg se sono freschi, salati verdi o altrimenti conservati: // Cuoi e pelli greggi di bovini (compresi i bufali) o di equidi (freschi, o salati, secchi, calcinati, piclati o altrimenti conservati, ma non conciati né pergamenati né altrimenti preparati), anche depilate o spaccate	10	0	Y5
41.01.20.00	Salati secchi // Cuoi e pelli interi di bovini (compresi i bufali) // -Cuoi e pelli greggi interi, non spaccati, di peso unitario inferiore o uguale a 8 kg se sono secchi, a 10 kg se sono salati secchi e a 16 kg se sono freschi, salati verdi o altrimenti conservati // Cuoi e pelli greggi di bovini (compresi i bufali) o di equidi (freschi, o salati, secchi, calcinati, piclati o altrimenti conservati, ma non conciati né pergamenati né altrimenti preparati), anche depilate o spaccate	10	0	Y5
41.01.20.00	Altri // Cuoi e pelli interi di bovini (compresi i bufali) // -Cuoi e pelli greggi interi, non spaccati, di peso unitario inferiore o uguale a 8 kg se sono secchi, a 10 kg se sono salati secchi e a 16 kg se sono freschi, salati verdi o altrimenti conservati // Cuoi e pelli greggi di bovini (compresi i bufali) o di equidi (freschi, o salati, secchi, calcinati, piclati o altrimenti conservati, ma non conciati né pergamenati né altrimenti preparati), anche depilate o spaccate	10	0	Y5

NCM 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base (%)	Aliquota definitiva (%)	Categoria
41.01.20.00	Freschi o salati verdi // Cuoi e pelli di equidi // -Cuoi e pelli greggi interi, non spaccati, di peso unitario inferiore o uguale a 8 kg se sono secchi, a 10 kg se sono salati secchi e a 16 kg se sono freschi, salati verdi o altrimenti conservati // Cuoi e pelli greggi di bovini (compresi i bufali) o di equidi (freschi, o salati, secchi, calcinati, piclati o altrimenti conservati, ma non conciati né pergamenati né altrimenti preparati), anche depilate o spaccate	5	0	Y5
41.01.20.00	Altri // Cuoi e pelli di equidi // -Cuoi e pelli greggi interi, non spaccati, di peso unitario inferiore o uguale a 8 kg se sono secchi, a 10 kg se sono salati secchi e a 16 kg se sono freschi, salati verdi o altrimenti conservati // Cuoi e pelli greggi di bovini (compresi i bufali) o di equidi (freschi, o salati, secchi, calcinati, piclati o altrimenti conservati, ma non conciati né pergamenati né altrimenti preparati), anche depilate o spaccate	5	0	Y5
41.01.50.10	Freschi o salati verdi // Cuoi e pelli interi di bovini (compresi i bufali) // Non spaccati // -Cuoi e pelli greggi interi, di peso unitario superiore a 16 kg // Cuoi e pelli greggi di bovini (compresi i bufali) o di equidi (freschi, o salati, secchi, calcinati, piclati o altrimenti conservati, ma non conciati né pergamenati né altrimenti preparati), anche depilate o spaccate	10	0	Y5
41.01.50.10	Salati secchi // Cuoi e pelli interi di bovini (compresi i bufali) // Non spaccati // -Cuoi e pelli greggi interi, di peso unitario superiore a 16 kg // Cuoi e pelli greggi di bovini (compresi i bufali) o di equidi (freschi, o salati, secchi, calcinati, piclati o altrimenti conservati, ma non conciati né pergamenati né altrimenti preparati), anche depilate o spaccate	10	0	Y5
41.01.50.10	Altri // Cuoi e pelli interi di bovini (compresi i bufali) // Non spaccati // -Cuoi e pelli greggi interi, di peso unitario superiore a 16 kg // Cuoi e pelli greggi di bovini (compresi i bufali) o di equidi (freschi, o salati, secchi, calcinati, piclati o altrimenti conservati, ma non conciati né pergamenati né altrimenti preparati), anche depilate o spaccate	10	0	Y5

NCM 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base (%)	Aliquota definitiva (%)	Categoria
41.01.50.10	Altri // Cuoi e pelli di equidi // Non spaccati // -Cuoi e pelli greggi interi, di peso unitario superiore a 16 kg // Cuoi e pelli greggi di bovini (compresi i bufali) o di equidi (freschi, o salati, secchi, calcinati, piclati o altrimenti conservati, ma non conciati né pergamenati né altrimenti preparati), anche depilate o spaccate	5	0	Y5
41.01.50.20	Freschi o salati verdi // Cuoi e pelli interi di bovini (compresi i bufali) // Lato fiore // -Cuoi e pelli greggi interi, di peso unitario superiore a 16 kg // Cuoi e pelli greggi di bovini (compresi i bufali) o di equidi (freschi, o salati, secchi, calcinati, piclati o altrimenti conservati, ma non conciati né pergamenati né altrimenti preparati), anche depilate o spaccate	10	0	Y5
41.01.50.20	Salati secchi // Cuoi e pelli interi di bovini (compresi i bufali) // Lato fiore // -Cuoi e pelli greggi interi, di peso unitario superiore a 16 kg // Cuoi e pelli greggi di bovini (compresi i bufali) o di equidi (freschi, o salati, secchi, calcinati, piclati o altrimenti conservati, ma non conciati né pergamenati né altrimenti preparati), anche depilate o spaccate	10	0	Y5
41.01.50.20	Altri // Cuoi e pelli interi di bovini (compresi i bufali) // Lato fiore // -Cuoi e pelli greggi interi, di peso unitario superiore a 16 kg // Cuoi e pelli greggi di bovini (compresi i bufali) o di equidi (freschi, o salati, secchi, calcinati, piclati o altrimenti conservati, ma non conciati né pergamenati né altrimenti preparati), anche depilate o spaccate	10	0	Y5
41.01.50.30	Freschi o salati verdi // Cuoi e pelli interi di bovini (compresi i bufali) // Spaccati senza fiore // -Cuoi e pelli greggi interi, di peso unitario superiore a 16 kg // Cuoi e pelli greggi di bovini (compresi i bufali) o di equidi (freschi, o salati, secchi, calcinati, piclati o altrimenti conservati, ma non conciati né pergamenati né altrimenti preparati), anche depilate o spaccate	10	0	Y5

NCM 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base (%)	Aliquota definitiva (%)	Categoria
41.01.50.30	Salati secchi // Cuoi e pelli interi di bovini (compresi i bufali) // Spaccati senza fiore // -Cuoi e pelli greggi interi, di peso unitario superiore a 16 kg // Cuoi e pelli greggi di bovini (compresi i bufali) o di equidi (freschi, o salati, secchi, calcinati, piclati o altrimenti conservati, ma non conciati né pergamenati né altrimenti preparati), anche depilate o spaccate	10	0	Y5
41.01.50.30	Altri // Cuoi e pelli interi di bovini (compresi i bufali) // Spaccati senza fiore // -Cuoi e pelli greggi interi, di peso unitario superiore a 16 kg // Cuoi e pelli greggi di bovini (compresi i bufali) o di equidi (freschi, o salati, secchi, calcinati, piclati o altrimenti conservati, ma non conciati né pergamenati né altrimenti preparati), anche depilate o spaccate	10	0	Y5
41.01.50.30	Altri // Cuoi e pelli di equidi // Spaccati senza fiore // -Cuoi e pelli greggi interi, di peso unitario superiore a 16 kg // Cuoi e pelli greggi di bovini (compresi i bufali) o di equidi (freschi, o salati, secchi, calcinati, piclati o altrimenti conservati, ma non conciati né pergamenati né altrimenti preparati), anche depilate o spaccate	5	0	Y5
41.01.90.10	Freschi o salati verdi // Cuoi e pelli di bovini (compresi i bufali) // Non spaccati // -Altri, compresi i gropponi, mezzi gropponi e fianchi // Cuoi e pelli greggi di bovini (compresi i bufali) o di equidi (freschi, o salati, secchi, calcinati, piclati o altrimenti conservati, ma non conciati né pergamenati né altrimenti preparati), anche depilate o spaccate	10	0	Y5
41.01.90.10	Altri // Cuoi e pelli di bovini (compresi i bufali) // Non spaccati // -Altri, compresi i gropponi, mezzi gropponi e fianchi // Cuoi e pelli greggi di bovini (compresi i bufali) o di equidi (freschi, o salati, secchi, calcinati, piclati o altrimenti conservati, ma non conciati né pergamenati né altrimenti preparati), anche depilate o spaccate	10	0	Y5

NCM 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base (%)	Aliquota definitiva (%)	Categoria
41.01.90.10	Altri // Cuoi e pelli di equidi // Non spaccati // -Altri, compresi i gropponi, mezzi gropponi e fianchi // Cuoi e pelli greggi di bovini (compresi i bufali) o di equidi (freschi, o salati, secchi, calcinati, piclati o altrimenti conservati, ma non conciati né pergamenati né altrimenti preparati), anche depilate o spaccate	5	0	Y5
41.01.90.20	Freschi o salati verdi // Interi // Cuoi e pelli di bovini (compresi i bufali) // Lato fiore // -Altri, compresi i gropponi, mezzi gropponi e fianchi // Cuoi e pelli greggi di bovini (compresi i bufali) o di equidi (freschi, o salati, secchi, calcinati, piclati o altrimenti conservati, ma non conciati né pergamenati né altrimenti preparati), anche depilate o spaccate	10	0	Y5
41.01.90.20	Salati secchi // Interi // Cuoi e pelli di bovini (compresi i bufali) // Lato fiore // -Altri, compresi i gropponi, mezzi gropponi e fianchi // Cuoi e pelli greggi di bovini (compresi i bufali) o di equidi (freschi, o salati, secchi, calcinati, piclati o altrimenti conservati, ma non conciati né pergamenati né altrimenti preparati), anche depilate o spaccate	10	0	Y5
41.01.90.20	Altri // Interi // Cuoi e pelli di bovini (compresi i bufali) // Lato fiore // -Altri, compresi i gropponi, mezzi gropponi e fianchi // Cuoi e pelli greggi di bovini (compresi i bufali) o di equidi (freschi, o salati, secchi, calcinati, piclati o altrimenti conservati, ma non conciati né pergamenati né altrimenti preparati), anche depilate o spaccate	10	0	Y5

NCM 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base (%)	Aliquota definitiva (%)	Categoria
41.01.90.20	Freschi o salati verdi // Altri // Cuoi e pelli di bovini (compresi i bufali) // Lato fiore // -Altri, compresi i gropponi, mezzi gropponi e fianchi // Cuoi e pelli greggi di bovini (compresi i bufali) o di equidi (freschi, o salati, secchi, calcinati, piclati o altrimenti conservati, ma non conciati né pergamenati né altrimenti preparati), anche depilate o spaccate	10	0	Y5
41.01.90.20	Secchi, senza tracce di trattamenti di salatura // Altri // Cuoi e pelli di bovini (compresi i bufali) // Lato fiore // -Altri, compresi i gropponi, mezzi gropponi e fianchi // Cuoi e pelli greggi di bovini (compresi i bufali) o di equidi (freschi, o salati, secchi, calcinati, piclati o altrimenti conservati, ma non conciati né pergamenati né altrimenti preparati), anche depilate o spaccate	5	0	Y5
41.01.90.20	Altri // Altri // Cuoi e pelli di bovini (compresi i bufali) // Lato fiore // -Altri, compresi i gropponi, mezzi gropponi e fianchi // Cuoi e pelli greggi di bovini (compresi i bufali) o di equidi (freschi, o salati, secchi, calcinati, piclati o altrimenti conservati, ma non conciati né pergamenati né altrimenti preparati), anche depilate o spaccate	10	0	Y5
41.01.90.20	Secchi, senza tracce di trattamenti di salatura // Altri // Cuoi e pelli di equidi // Lato fiore // -Altri, compresi i gropponi, mezzi gropponi e fianchi // Cuoi e pelli greggi di bovini (compresi i bufali) o di equidi (freschi, o salati, secchi, calcinati, piclati o altrimenti conservati, ma non conciati né pergamenati né altrimenti preparati), anche depilate o spaccate	5	0	Y5
41.01.90.30	Freschi o salati verdi // Interi // Cuoi e pelli di bovini (compresi i bufali) // Spaccati senza fiore // -Altri, compresi i gropponi, mezzi gropponi e fianchi // Cuoi e pelli greggi di bovini (compresi i bufali) o di equidi (freschi, o salati, secchi, calcinati, piclati o altrimenti conservati, ma non conciati né pergamenati né altrimenti preparati), anche depilate o spaccate	10	0	Y5

NCM 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base (%)	Aliquota definitiva (%)	Categoria
41.01.90.30	Salati secchi // Interi // Cuoi e pelli di bovini (compresi i bufali) // Spaccati senza fiore // -Altri, compresi i gropponi, mezzi gropponi e fianchi // Cuoi e pelli greggi di bovini (compresi i bufali) o di equidi (freschi, o salati, secchi, calcinati, piclati o altrimenti conservati, ma non conciati né pergamenati né altrimenti preparati), anche depilate o spaccate	5	0	Y5
41.01.90.30	Altri // Interi // Cuoi e pelli di bovini (compresi i bufali) // Spaccati senza fiore // -Altri, compresi i gropponi, mezzi gropponi e fianchi // Cuoi e pelli greggi di bovini (compresi i bufali) o di equidi (freschi, o salati, secchi, calcinati, piclati o altrimenti conservati, ma non conciati né pergamenati né altrimenti preparati), anche depilate o spaccate	5	0	Y5
41.01.90.30	Freschi o salati verdi // Altri // Cuoi e pelli di bovini (compresi i bufali) // Spaccati senza fiore // -Altri, compresi i gropponi, mezzi gropponi e fianchi // Cuoi e pelli greggi di bovini (compresi i bufali) o di equidi (freschi, o salati, secchi, calcinati, piclati o altrimenti conservati, ma non conciati né pergamenati né altrimenti preparati), anche depilate o spaccate	10	0	Y5
41.01.90.30	Secchi, senza tracce di trattamenti di salatura // Altri // Cuoi e pelli di bovini (compresi i bufali) // Spaccati senza fiore // -Altri, compresi i gropponi, mezzi gropponi e fianchi // Cuoi e pelli greggi di bovini (compresi i bufali) o di equidi (freschi, o salati, secchi, calcinati, piclati o altrimenti conservati, ma non conciati né pergamenati né altrimenti preparati), anche depilate o spaccate	5	0	Y5
41.01.90.30	Altri // Altri // Cuoi e pelli di bovini (compresi i bufali) // Spaccati senza fiore // -Altri, compresi i gropponi, mezzi gropponi e fianchi // Cuoi e pelli greggi di bovini (compresi i bufali) o di equidi (freschi, o salati, secchi, calcinati, piclati o altrimenti conservati, ma non conciati né pergamenati né altrimenti preparati), anche depilate o spaccate	5	0	Y5

NCM 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base (%)	Aliquota definitiva (%)	Categoria
41.01.90.30	Secchi, senza tracce di trattamenti di salatura // Altri // Cuoi e pelli di equidi // Spaccati senza fiore // -Altri, compresi i gropponi, mezzi gropponi e fianchi // Cuoi e pelli greggi di bovini (compresi i bufali) o di equidi (freschi, o salati, secchi, calcinati, piclati o altrimenti conservati, ma non conciati né pergamenati né altrimenti preparati), anche depilate o spaccate	5	0	Y5
41.02.10.00	Essiccate al sole // -Col vello // Pelli gregge di ovini (fresche o salate, secche, trattate con calce, piclate o altrimenti conservate, ma non conciate né pergamenate né altrimenti preparate) o anche depilate o spaccate, diverse da quelle escluse dalla nota 1 c) di questo capitolo	10	0	Y5
41.02.10.00	Salate secche // -Col vello // Pelli gregge di ovini (fresche o salate, secche, trattate con calce, piclate o altrimenti conservate, ma non conciate né pergamenate né altrimenti preparate) o anche depilate o spaccate, diverse da quelle escluse dalla nota 1 c) di questo capitolo	10	0	Y5
41.02.10.00	Altre // -Col vello // Pelli gregge di ovini (fresche o salate, secche, trattate con calce, piclate o altrimenti conservate, ma non conciate né pergamenate né altrimenti preparate) o anche depilate o spaccate, diverse da quelle escluse dalla nota 1 c) di questo capitolo	10	0	Y5
41.02.21.00	Col vello // --Piclate // -Depilate o senza vello: // Pelli gregge di ovini (fresche o salate, secche, trattate con calce, piclate o altrimenti conservate, ma non conciate né pergamenate né altrimenti preparate) o anche depilate o spaccate, diverse da quelle escluse dalla nota 1 c) di questo capitolo	10	0	Y5
41.02.21.00	Ovini di un anno // --Piclate // -Depilate o senza vello: // Pelli gregge di ovini (fresche o salate, secche, trattate con calce, piclate o altrimenti conservate, ma non conciate né pergamenate né altrimenti preparate) o anche depilate o spaccate, diverse da quelle escluse dalla nota 1 c) di questo capitolo	10	0	Y5

NCM 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base (%)	Aliquota definitiva (%)	Categoria
41.02.21.00	Agnelli // --Piclate // -Depilate o senza vello: // Pelli gregge di ovini (fresche o salate, secche, trattate con calce, piclate o altrimenti conservate, ma non conciate né pergamenate né altrimenti preparate) o anche depilate o spaccate, diverse da quelle escluse dalla nota 1 c) di questo capitolo	10	0	Y5
41.02.2100	Altre // --Piclate // -Depilate o senza vello: // Pelli gregge di ovini (fresche o salate, secche, trattate con calce, piclate o altrimenti conservate, ma non conciate né pergamenate né altrimenti preparate) o anche depilate o spaccate, diverse da quelle escluse dalla nota 1 c) di questo capitolo	10	0	Y5
41.02.29.00	Essiccate al sole // --Altre // -Depilate o senza vello: // Pelli gregge di ovini (fresche o salate, secche, trattate con calce, piclate o altrimenti conservate, ma non conciate né pergamenate né altrimenti preparate) o anche depilate o spaccate, diverse da quelle escluse dalla nota 1 c) di questo capitolo	10	0	Y5
41.02.29.00	Salate secche // --Altre // -Depilate o senza vello: // Pelli gregge di ovini (fresche o salate, secche, trattate con calce, piclate o altrimenti conservate, ma non conciate né pergamenate né altrimenti preparate) o anche depilate o spaccate, diverse da quelle escluse dalla nota 1 c) di questo capitolo	10	0	Y5
41.02.29.00	Altre // --Altre // -Depilate o senza vello: // Pelli gregge di ovini (fresche o salate, secche, trattate con calce, piclate o altrimenti conservate, ma non conciate né pergamenate né altrimenti preparate) o anche depilate o spaccate, diverse da quelle escluse dalla nota 1 c) di questo capitolo	10	0	Y5
41.03.90.00	Caprini // -Altri // Altri cuoi e pelli greggi (freschi o salati, secchi, calcinati, piclati o altrimenti conservati, ma non conciati né pergamenati né altrimenti preparati), anche depilati o spaccati, diversi da quelli esclusi dalle note 1 b) e 1 c) di questo capitolo	5	0	Y5

NCM 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base (%)	Aliquota definitiva (%)	Categoria
41.04.11.11	Cuoi e pelli interi di bovini (compresi i bufali), di superficie unitaria inferiore o uguale a 2,6 m^2, semplicemente conciati al cromo (wet-blue) // Pieno fiore, non spaccati // --Pieno fiore, non spaccati; lato fiore // -Allo stato umido (compresi i wet-blue): // Cuoi e pelli conciati o in crosta di bovini (compresi i bufali) o di equidi, depilati, anche spaccati, ma non altrimenti preparati	10	0	Y5
41.04.11.12	Altri cuoi e pelli interi di bovini (compresi i bufali), di superficie unitaria inferiore o uguale a 2,6 m^2 // Cuoi e pelli interi di bovini (compresi i bufali), di superficie unitaria inferiore o uguale a 2,6 m^2 // Pieno fiore, non spaccati // --Pieno fiore, non spaccati; lato fiore // -Allo stato umido (compresi i wet-blue): // Cuoi e pelli conciati o in crosta di bovini (compresi i bufali) o di equidi, depilati, anche spaccati, ma non altrimenti preparati	10	0	Y5
41.04.11.13	Interi o metà // Altri cuoi e pelli di bovini (compresi i bufali), sottoposti a preconciatura vegetale // Pieno fiore, non spaccati // --Pieno fiore, non spaccati; lato fiore // -Allo stato umido (compresi i wet-blue): // Cuoi e pelli conciati o in crosta di bovini (compresi i bufali) o di equidi, depilati, anche spaccati, ma non altrimenti preparati	10	0	Y5
41.04.11.13	Altri // Altri cuoi e pelli di bovini (compresi i bufali), sottoposti a preconciatura vegetale // Pieno fiore, non spaccati // --Pieno fiore, non spaccati; lato fiore // -Allo stato umido (compresi i wet-blue): // Cuoi e pelli conciati o in crosta di bovini (compresi i bufali) o di equidi, depilati, anche spaccati, ma non altrimenti preparati	10	0	Y5
41.04.11.14	Interi o metà // Altri cuoi e pelli di bovini (compresi i bufali) // Pieno fiore, non spaccati // --Pieno fiore, non spaccati; lato fiore // -Allo stato umido (compresi i wet-blue): // Cuoi e pelli conciati o in crosta di bovini (compresi i bufali) o di equidi, depilati, anche spaccati, ma non altrimenti preparati	10	0	Y5

NCM 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base (%)	Aliquota definitiva (%)	Categoria
41.04.11.14	Altri // Altri cuoi e pelli di bovini (compresi i bufali) // Pieno fiore, non spaccati // --Pieno fiore, non spaccati; lato fiore // -Allo stato umido (compresi i wet-blue): // Cuoi e pelli conciati o in crosta di bovini (compresi i bufali) o di equidi, depilati, anche spaccati, ma non altrimenti preparati	10	0	Y5
41.04.11.21	Cuoi e pelli interi di bovini (compresi i bufali), di superficie unitaria inferiore o uguale a 2,6 m^2, semplicemente conciati a cromo (wet-blue) // Lato fiore // --Pieno fiore, non spaccati; lato fiore // -Allo stato umido (compresi i wet-blue): // Cuoi e pelli conciati o in crosta di bovini (compresi i bufali) o di equidi, depilati, anche spaccati, ma non altrimenti preparati	10	0	Y5
41.04.11.23	Interi o metà // Altri cuoi e pelli di bovini (compresi i bufali), sottoposti a preconciatura vegetale // Lato fiore // --Pieno fiore, non spaccati; lato fiore // -Allo stato umido (compresi i wet-blue): // Cuoi e pelli conciati o in crosta di bovini (compresi i bufali) o di equidi, depilati, anche spaccati, ma non altrimenti preparati	10	0	Y5
41.04.11.23	Altri // Altri cuoi e pelli di bovini (compresi i bufali), sottoposti a preconciatura vegetale // Lato fiore // --Pieno fiore, non spaccati; lato fiore // -Allo stato umido (compresi i wet-blue): // Cuoi e pelli conciati o in crosta di bovini (compresi i bufali) o di equidi, depilati, anche spaccati, ma non altrimenti preparati	10	0	Y5
41.04.11.24	Interi o metà // Altri cuoi e pelli di bovini (compresi i bufali) // Lato fiore // --Pieno fiore, non spaccati; lato fiore // -Allo stato umido (compresi i wet-blue): // Cuoi e pelli conciati o in crosta di bovini (compresi i bufali) o di equidi, depilati, anche spaccati, ma non altrimenti preparati	10	0	Y5

NCM 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base (%)	Aliquota definitiva (%)	Categoria
41.04.11.24	Altri // Altri cuoi e pelli di bovini (compresi i bufali) // Lato fiore // --Pieno fiore, non spaccati; lato fiore // -Allo stato umido (compresi i wet-blue): // Cuoi e pelli conciati o in crosta di bovini (compresi i bufali) o di equidi, depilati, anche spaccati, ma non altrimenti preparati	10	0	Y5
41.04.19.10	Croste di pelli bovine // Cuoi e pelli interi di bovini (compresi i bufali), di superficie unitaria inferiore o uguale a 2,6 m^2, semplicemente conciati al cromo (wet-blue) // --Altri // -Allo stato umido (compresi i wet-blue): // Cuoi e pelli conciati o in crosta di bovini (compresi i bufali) o di equidi, depilati, anche spaccati, ma non altrimenti preparati	10	0	Y5
41.04.19.10	Altri // Cuoi e pelli interi di bovini (compresi i bufali), di superficie unitaria inferiore o uguale a 2,6 m^2, semplicemente conciati al cromo (wet-blue) // --Altri // -Allo stato umido (compresi i wet-blue): // Cuoi e pelli conciati o in crosta di bovini (compresi i bufali) o di equidi, depilati, anche spaccati, ma non altrimenti preparati	10	0	Y5
41.04.19.30	Altri cuoi e pelli di bovini (compresi i bufali), sottoposti a preconciatura vegetale // Cuoi e pelli di bovini (compresi i bufali), sottoposti a preconciatura vegetale // --Altri // -Allo stato umido (compresi i wet-blue): // Cuoi e pelli conciati o in crosta di bovini (compresi i bufali) o di equidi, depilati, anche spaccati, ma non altrimenti preparati	10	0	Y5
41.04.19.40	Altri // Interi o metà // Altri cuoi e pelli di bovini (compresi i bufali) // Cuoi e pelli di bovini (compresi i bufali) // --Altri // -Allo stato umido (compresi i wet-blue): // Cuoi e pelli conciati o in crosta di bovini (compresi i bufali) o di equidi, depilati, anche spaccati, ma non altrimenti preparati	10	0	Y5

NCM 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base (%)	Aliquota definitiva (%)	Categoria
41.04.19.40	Altri // Spaccati senza fiore (croste) // Altri // Altri cuoi e pelli di bovini (compresi i bufali) // Cuoi e pelli di bovini (compresi i bufali) // --Altri // -Allo stato umido (compresi i wet-blue): // Cuoi e pelli conciati o in crosta di bovini (compresi i bufali) o di equidi, depilati, anche spaccati, ma non altrimenti preparati	10	0	Y5
41.04.19.40	Altri // Altri // Altri cuoi e pelli di bovini (compresi i bufali) // Cuoi e pelli di bovini (compresi i bufali) // --Altri // -Allo stato umido (compresi i wet-blue): // Cuoi e pelli conciati o in crosta di bovini (compresi i bufali) o di equidi, depilati, anche spaccati, ma non altrimenti preparati	10	0	Y5
41.04.41.10	Altri // Cuoi e pelli interi di bovini (compresi i bufali), di superficie unitaria inferiore o uguale a 2,6 m^2 // --Pieno fiore, non spaccati; lato fiore // -Allo stato secco (in crosta): // Cuoi e pelli conciati o in crosta di bovini (compresi i bufali) o di equidi, depilati, anche spaccati, ma non altrimenti preparati	10	0	Y5
41.04.41.30	Altri // Altri cuoi e pelli di bovini (compresi i bufali) // Cuoi e pelli di bovini (compresi i bufali) // --Pieno fiore, non spaccati; lato fiore // -Allo stato secco (in crosta): // Cuoi e pelli conciati o in crosta di bovini (compresi i bufali) o di equidi, depilati, anche spaccati, ma non altrimenti preparati	10	0	Y5
41.04.49.10	Conciati al cromo allo stato secco (box-calf) // Cuoi e pelli interi di bovini (compresi i bufali), di superficie unitaria inferiore o uguale a 2,6 m^2 // --Altri // -Allo stato secco (in crosta): // Cuoi e pelli conciati o in crosta di bovini (compresi i bufali) o di equidi, depilati, anche spaccati, ma non altrimenti preparati	10	0	Y5

NCM 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base (%)	Aliquota definitiva (%)	Categoria
41.04.49.10	Altri // Cuoi e pelli interi di bovini (compresi i bufali), di superficie unitaria inferiore o uguale a 2,6 m^2 // --Altri // -Allo stato secco (in crosta): // Cuoi e pelli conciati o in crosta di bovini (compresi i bufali) o di equidi, depilati, anche spaccati, ma non altrimenti preparati	10	0	Y5
41.04.49.20	Altri // Altri cuoi e pelli di bovini (compresi i bufali) // Cuoi e pelli di bovini (compresi i bufali) // --Altri // -Allo stato secco (in crosta): // Cuoi e pelli conciati o in crosta di bovini (compresi i bufali) o di equidi, depilati, anche spaccati, ma non altrimenti preparati	10	0	Y5
45.01.10.00	-Sughero naturale greggio o semplicemente preparato // Sughero naturale greggio o semplicemente preparato; cascami di sughero; sughero frantumato, granulato o polverizzato	10	10	S
45.01.90.00	-Altri // Sughero naturale greggio o semplicemente preparato; cascami di sughero; sughero frantumato, granulato o polverizzato	10	10	S
45.02.00.00	Semplicemente squadrato // Sughero naturale, scrostato o semplicemente squadrato, o in cubi, lastre, fogli o strisce di forma quadrata o rettangolare (compresi gli sbozzi a spigoli vivi per turaccioli)	5	5	S
45.02.00.00	In strisce, anche rinforzate con carta o materie tessili // Sughero naturale, scrostato o semplicemente squadrato, o in cubi, lastre, fogli o strisce di forma quadrata o rettangolare (compresi gli sbozzi a spigoli vivi per turaccioli)	5	5	S
45.02.00.00	Altri // Sughero naturale, scrostato o semplicemente squadrato, o in cubi, lastre, fogli o strisce di forma quadrata o rettangolare (compresi gli sbozzi a spigoli vivi per turaccioli)	5	5	S

NCM 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base (%)	Aliquota definitiva (%)	Categoria
47.07.10.00	-Carta o cartone Kraft greggi o carta o cartone ondulati // Carta o cartone da riciclare (avanzi e rifiuti)	20	20	S
47.07.20.00	-Altra carta o cartone ottenuti principalmente partendo da paste chimiche imbianchite, non colorati in pasta // Carta o cartone da riciclare (avanzi e rifiuti)	20	20	S
47.07.30.00	-Carta o cartone ottenuti principalmente partendo da paste meccaniche (per esempio: giornali, periodici e stampati simili) // Carta o cartone da riciclare (avanzi e rifiuti)	20	20	S
47.07.90.00	-Altri, compresi gli avanzi e rifiuti non selezionati // Carta o cartone da riciclare (avanzi e rifiuti)	20	20	S
72.04.10.00	-Cascami ed avanzi di ghisa // Cascami ed avanzi di ghisa, di ferro o di acciaio (rottami); cascami lingottati di ferro e di acciaio	5	5	S
72.04.21.00	Austenitici (serie AISI 300 ed equivalenti di altri standard) // --Di acciai inossidabili // -Cascami ed avanzi di acciaio legati: // Cascami ed avanzi di ghisa, di ferro o di acciaio (rottami); cascami lingottati di ferro e di acciaio	5	5	S
72.04.21.00	Altri // --Di acciai inossidabili // -Cascami ed avanzi di acciaio legati: // Cascami ed avanzi di ghisa, di ferro o di acciaio (rottami); cascami lingottati di ferro e di acciaio	5	5	S
72.04.29.00	Di acciai rapidi // --Altri // -Cascami ed avanzi di acciaio legati: // Cascami ed avanzi di ghisa, di ferro o di acciaio (rottami); cascami lingottati di ferro e di acciaio	5	5	S
72.04.29.00	Altri // Altri // --Altri // -Cascami ed avanzi di acciaio legati: // Cascami ed avanzi di ghisa, di ferro o di acciaio (rottami); cascami lingottati di ferro e di acciaio	5	5	S
72.04.30.00	-Cascami ed avanzi di ferro o di acciaio, stagnati // Cascami ed avanzi di ghisa, di ferro o di acciaio (rottami); cascami lingottati di ferro e di acciaio	5	5	S

NCM 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base (%)	Aliquota definitiva (%)	Categoria
72.04.41.00	--Torniture, trucioli, riccioli, molature, segature, limature e spuntature di stampaggio o di taglio, anche in pacchetti // -Altri cascami ed avanzi: // Cascami ed avanzi di ghisa, di ferro o di acciaio (rottami); cascami lingottati di ferro e di acciaio	5	5	S
72.04.49.00	--Altri // -Altri cascami ed avanzi: // Cascami ed avanzi di ghisa, di ferro o di acciaio (rottami); cascami lingottati di ferro e di acciaio	5	5	S
72.04.50.00	-Cascami lingottati // Cascami ed avanzi di ghisa, di ferro o di acciaio (rottami); cascami lingottati di ferro e di acciaio	5	5	S
97.01.10.00	Altri // Originali // -Quadri, pitture e disegni // Quadri, pitture e disegni, eseguiti interamente a mano, esclusi i disegni della voce 49.06 e gli oggetti manifatturati decorati a mano; «collages» e quadretti simili («tableautins»)	5	5	S
97.01.10.00	Altri // -Quadri, pitture e disegni // Quadri, pitture e disegni, eseguiti interamente a mano, esclusi i disegni della voce 49.06 e gli oggetti manifatturati decorati a mano; «collages» e quadretti simili («tableautins»)	5	5	S
97.01.90.00	Altri // Originali // -Altri // Quadri, pitture e disegni, eseguiti interamente a mano, esclusi i disegni della voce 49.06 e gli oggetti manifatturati decorati a mano; «collages» e quadretti simili («tableautins»)	5	5	S
97.01.90.00	Altri // -Altri // Quadri, pitture e disegni, eseguiti interamente a mano, esclusi i disegni della voce 49.06 e gli oggetti manifatturati decorati a mano; «collages» e quadretti simili («tableautins»)	5	5	S
97.02.00.00	Altre // Incisioni, stampe e litografie, originali	5	5	S
97.03.00.00	Altre // Opere originali dell'arte statuaria o dell'arte scultoria, di qualsiasi materia	5	5	S

NCM 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base (%)	Aliquota definitiva (%)	Categoria
97.04.00.00	Francobolli, marche da bollo, marche postali, buste primo giorno di emissione, interi postali e simili, obliterati o non obliterati, diversi dagli articoli della voce 49.07	5	5	S
97.05.00.00	Trofei di caccia // Collezioni ed esemplari per collezioni di zoologia (R. 2012/93 ex-ANA) // Collezioni ed esemplari per collezioni di zoologia, di botanica, di mineralogia, di anatomia, o aventi interesse storico, archeologico, paleontologico, etnografico o numismatico	5	5	S
97.05.00.00	Altri // Collezioni ed esemplari per collezioni di zoologia (R. 2012/93 ex-ANA) // Collezioni ed esemplari per collezioni di zoologia, di botanica, di mineralogia, di anatomia, o aventi interesse storico, archeologico, paleontologico, etnografico o numismatico	5	5	S
97.05.00.00	Libri, opuscoli e stampati simili, anche in fogli sciolti (R. 634/93 ex-ANA) // Esemplari per collezioni aventi interesse storico, etnografico o numismatico // Collezioni ed esemplari per collezioni di zoologia, di botanica, di mineralogia, di anatomia, o aventi interesse storico, archeologico, paleontologico, etnografico o numismatico	5	5	S
97.05.00.00	Altri // Esemplari per collezioni aventi interesse storico, etnografico o numismatico // Collezioni ed esemplari per collezioni di zoologia, di botanica, di mineralogia, di anatomia, o aventi interesse storico, archeologico, paleontologico, etnografico o numismatico	5	5	S
97.05.00.00	Esemplari per collezioni aventi interesse archeologico // Collezioni ed esemplari per collezioni di zoologia, di botanica, di mineralogia, di anatomia, o aventi interesse storico, archeologico, paleontologico, etnografico o numismatico	5	5	S
97.05.00.00	Esemplari per collezioni aventi interesse paleontologico // Collezioni ed esemplari per collezioni di zoologia, di botanica, di mineralogia, di anatomia, o aventi interesse storico, archeologico, paleontologico, etnografico o numismatico	5	5	S
97.05.00.00	Collezioni ed esemplari per collezioni di botanica // Collezioni ed esemplari per collezioni di zoologia, di botanica, di mineralogia, di anatomia, o aventi interesse storico, archeologico, paleontologico, etnografico o numismatico	5	5	S

NCM 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base (%)	Aliquota definitiva (%)	Categoria
97.05.00.00	Bandoneon diatonico // Collezioni ed esemplari per collezioni di zoologia, di botanica, di mineralogia, di anatomia, o aventi interesse storico, archeologico, paleontologico, etnografico o numismatico	5	5	S
97.05.00.00	Collezioni ed esemplari per collezioni di zoologia, di botanica, di mineralogia, di anatomia, o aventi interesse storico, archeologico, paleontologico, etnografico o numismatico	5	5	S
97.06.00.00	Libri, opuscoli e stampati simili, anche in fogli sciolti (R. 634/93 ex-ANA) // Oggetti di antichità aventi più di cento anni di età	5	5	S
97.06.00.00	Bandoneon diatonico // Strumenti musicali // Oggetti di antichità aventi più di cento anni di età	5	5	S
97.06.00.00	Altri // Strumenti musicali // Oggetti di antichità aventi più di cento anni di età	5	5	S
97.06.00.00	Di legno // Altri // Oggetti di antichità aventi più di cento anni di età	5	5	S
97.06.00.00	Assemblaggi e montaggi artistici originali (legge 24633 e decreto regolamentare n. 1321) // Di ceramica // Altri // Oggetti di antichità aventi più di cento anni di età	5	5	S
97.06.00.00	Altri // Di ceramica // Altri // Oggetti di antichità aventi più di cento anni di età	5	5	S
97.06.00.00	Assemblaggi e montaggi artistici originali (legge 24633 e decreto regolamentare n. 1321) // Di materie tessili // Altri // Oggetti di antichità aventi più di cento anni di età	5	5	S
97.06.00.00	Altri // Di materie tessili // Altri // Oggetti di antichità aventi più di cento anni di età	5	5	S
97.06.00.00	Altri // Altri // Oggetti di antichità aventi più di cento anni di età	5	5	S

SOTTOSEZIONE 2

TABELLA DEI DAZI ALL'ESPORTAZIONE DELL'URUGUAY

NCM 2012	Designazione delle merci	Aliquota di base (%)	Aliquota definitiva (%)	Categoria
41.01	Cuoi e pelli greggi, salati, piclati e wet-blue.	5	0	Y5
41.04.11		5	0	Y5
41.04.19		5	0	Y5

SEZIONE D

DISPOSIZIONI RELATIVE AL BRASILE

1. Nel caso del Brasile, il divieto, di cui all'articolo 2.9 del presente accordo, di introdurre o mantenere in vigore dazi all'esportazione non si applica all'esportazione dei prodotti elencati al punto 2 della presente sezione, purché siano soddisfatte le condizioni di cui al punto 3 della presente sezione.

2. L'eventuale non applicabilità dell'articolo 2.9 del presente accordo interviene per i prodotti classificati nel sistema armonizzato (2022) ai capitoli da 25 a 28 e alle voci 71.10, 72.02, 81.09 e 81.12.

3. Se il Brasile adotta dazi all'esportazione sui prodotti elencati al punto 2 della presente sezione, le esportazioni di tali prodotti destinati all'Unione europea beneficiano di una riduzione del dazio applicato non inferiore al 50 % (cinquanta per cento). In ogni caso il dazio preferenziale all'esportazione non supera il 25 %.

4. Se applica dazi all'esportazione verso paesi terzi sui prodotti elencati al punto 2 della presente sezione a condizioni più favorevoli di quelle descritte ai punti 2 e 3 della presente sezione, il Brasile ne dà notifica all'Unione europea e si adopera al meglio per estenderle, a conclusione dei negoziati, all'Unione europea.

5. Su richiesta del Brasile o dell'Unione europea il consiglio per il commercio può riesaminare la presente sezione, compreso l'elenco dei prodotti.

ALLEGATO 2-C

MONOPOLI DI IMPORTAZIONE O DI ESPORTAZIONE

1. L'Uruguay mantiene in vigore il seguente monopolio designato di importazione o di esportazione: Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Portland (ANCAP).
2. Il Brasile si riserva il diritto di mantenere in vigore o designare monopoli di importazione o di esportazione nei settori seguenti:
   a) petrolio, gas e altri idrocarburi, e
   b) minerali nucleari.

ALLEGATO 2-D

COMMERCIO DI PRODOTTI VITIVINICOLI E BEVANDE SPIRITOSE

SEZIONE A

ARTICOLO 1

Ambito di applicazione

Il presente allegato si applica ai prodotti vitivinicoli di cui alle voci 2204 e 2205 e alle bevande spiritose di cui alla voce 2208 del SA fabbricati nelle parti.

ARTICOLO 2

Definizioni dei prodotti vitivinicoli e relative pratiche enologiche

1. Ciascuna parte si adopera al meglio per adottare le definizioni dei prodotti vitivinicoli e le relative pratiche enologiche raccomandate e pubblicate dall'Organizzazione internazionale della vigna e del vino («OIV»).

2. Ciascuna parte autorizza l'importazione e la vendita al consumo dei prodotti vitivinicoli fabbricati nell'altra parte, purché tali prodotti siano stati ottenuti nel rispetto:

a) delle definizioni dei prodotti stabilite in ciascuna parte conformi alla norma pertinente dell'OIV;

b) delle pratiche enologiche stabilite in ciascuna parte conformi alla norma pertinente dell'OIV; e

c) delle definizioni e delle pratiche enologiche stabilite in ciascuna parte non conformi alla norma pertinente dell'OIV, elencate nell'appendice 2-D-1.

3. La parte che proponga di autorizzare una nuova definizione o pratica enologica, o di modificarne una di quelle esistenti, che sono elencate all'appendice 2-D-1 di cui al punto 2, lettera c), ne informa tempestivamente per iscritto l'altra parte. La notifica comprende un fascicolo tecnico contenente una motivazione circostanziata delle ragioni alla base della nuova definizione o pratica enologica. L'altra parte può presentare obiezioni scritte entro 90 (novanta) giorni dalla data di ricevimento della notifica. Se l'altra parte non presenta obiezioni, la modifica dell'appendice 2-D-1 si ritiene approvata dalle parti.

4. Se l'altra parte presenta obiezioni entro 90 (novanta) giorni dalla data di ricevimento della notifica di cui al punto 3, le parti si consultano al fine di trovare una soluzione concordata entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento dell'obiezione. Il periodo di 60 (sessanta) giorni può essere prorogato di comune accordo tra le parti.

5. Se nel corso delle consultazioni le parti raggiungono un accordo, si applicano i paragrafi 6 e 7. Se nel corso delle consultazioni le parti non riescono a raggiungere siffatto accordo, l'appendice 2-D-1 non è modificata.

6. Il consiglio per il commercio può modificare l'appendice 2-D-1 per aggiungere nuove definizioni o pratiche enologiche oppure per modificare quelle esistenti, concordate a norma del punto 3 o 4.

7. Nei casi in cui esista un accordo a norma del punto 3 o 4, una parte autorizza l'importazione e la vendita al consumo di vini prodotti nell'altra parte dopo la data di applicazione della definizione o della pratica enologica nel territorio della parte che adotta tale misura, anche se in quel momento non è stata adottata o non è entrata in vigore una decisione del consiglio per il commercio a norma del punto 6.

SEZIONE B

ARTICOLO 3

Etichettatura dei prodotti vitivinicoli e delle bevande spiritose

1. Una parte non esige che sul contenitore, sull'etichetta o sull'imballaggio dei prodotti vitivinicoli o delle bevande spiritose figuri alcuna delle date seguenti o loro equivalenti:

a) data di confezionamento;

b) data di imbottigliamento; o

c) data di produzione o fabbricazione.

2. Una parte può esigere l'indicazione di un termine minimo di conservazione sul contenitore, sull'etichetta o sull'imballaggio dei prodotti vitivinicoli o delle bevande spiritose fabbricati nell'altra parte che, a causa dell'aggiunta di ingredienti deperibili, potrebbero avere un termine minimo di conservazione inferiore alle normali aspettative del consumatore.

3. Una parte non prescrive alcuna traduzione di marchi, nomi commerciali o indicazioni geografiche sul contenitore, sull'etichetta o sull'imballaggio dei prodotti vitivinicoli o delle bevande spiritose fabbricati nell'altra parte.

4. Ciascuna parte consente che le informazioni obbligatorie, comprese le traduzioni, figurino su un'etichetta supplementare apposta sul contenitore, sull'etichetta o sull'imballaggio dei prodotti vitivinicoli o delle bevande spiritose fabbricati nell'altra parte. Tali etichette supplementari possono essere apposte dopo l'importazione e prima che il prodotto sia messo in vendita nel territorio della parte, a condizione che le informazioni obbligatorie dell'etichetta originale siano riportate integralmente e in modo preciso.

5. L'uso di codici di identificazione del lotto è consentito sul contenitore, sull'etichetta o sull'imballaggio e, se sono utilizzati, tali codici non sono cancellati.

6. Una parte non applica misure in materia di etichettatura ai prodotti vitivinicoli o alle bevande spiritose commercializzati nel proprio territorio prima della data di entrata in vigore della misura, a meno che sussistano circostanze debitamente giustificate.

7. L'uso di disegni, immagini o illustrazioni è consentito sul contenitore, sull'etichetta o sull'imballaggio dei prodotti vitivinicoli o delle bevande spiritose fabbricati nell'altra parte. Tali disegni, immagini o illustrazioni non sostituiscono le informazioni che devono figurare obbligatoriamente sull'etichetta e non inducono in errore il consumatore quanto alle caratteristiche e alla composizione dei prodotti vitivinicoli e delle bevande spiritose.

8. Il nome di una varietà di vite può figurare sulle etichette dei prodotti vitivinicoli importati e commercializzati nel territorio di una parte se tali prodotti vitivinicoli sono ottenuti utilizzando tale varietà e se quest'ultima è menzionata in almeno un elenco delle organizzazioni seguenti:

a) OIV;

b) Unione internazionale per la protezione delle nuove varietà vegetali; o

c) Istituto internazionale delle risorse fitogenetiche.

Il nome di una varietà di vite di una parte, che contiene una denominazione d'origine protetta o un'indicazione geografica protetta dell'altra parte, o che ne è costituito, non è utilizzato nell'etichettatura del vino esportato verso l'altra parte. Per quanto riguarda l'elenco di indicazioni geografiche di cui all'allegato 13-B, sezioni 1 e 2, le parti definiscono all'appendice 13-B-1, punto 3, i nomi delle varietà vegetali delle quali non si debba impedire l'uso. Una parte non può vietare l'uso delle varietà di vite di cui all'appendice 13-B-1, punto 4.

9. I prodotti vitivinicoli e le bevande spiritose non sono soggetti all'etichettatura degli allergeni che sono stati utilizzati nella produzione e nella preparazione degli stessi prodotti e bevande e che non sono presenti nel prodotto finale ([1]).

([1]) Tale disposizione non si applica all'etichettatura del glutine.

10. Per gli scambi di prodotti vitivinicoli tra le parti, un vino spumante può essere designato o presentato con l'indicazione del tipo di prodotto specificato nel Codice internazionale delle pratiche enologiche dell'OIV.

11. I seguenti nomi di prodotti vitivinicoli e bevande spiritose sono protetti conformemente alla convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale del 20 marzo 1883, riveduta da ultimo a Stoccolma il 14 luglio 1967:

a) il nome di uno Stato membro dell'Unione europea per i prodotti vitivinicoli e le bevande spiritose originari dello Stato membro dell'Unione europea in questione; e

b) il nome di uno Stato del Mercosur firmatario.

ARTICOLO 4

Uso di menzioni specifiche nei prodotti vitivinicoli

1. L'Unione europea autorizza l'uso delle menzioni relative ai vini elencate nell'appendice 2-D-2, parte 1, sui prodotti vitivinicoli di ciascuno Stato del Mercosur firmatario commercializzati nell'Unione europea, conformemente alla definizione di dette menzioni contenuta nelle disposizioni legislative e regolamentari di tale Stato Mercosur firmatario.

2. Il Mercosur autorizza l'uso delle menzioni relative ai vini elencate nell'appendice 2-D-2, parte 2, sui prodotti vitivinicoli dell'Unione europea commercializzati nel Mercosur, conformemente alla definizione di dette menzioni contenuta nelle disposizioni legislative e regolamentari dell'Unione europea.

3. Una parte può notificare all'altra parte una domanda di inclusione nell'appendice 2-D-2 di menzioni supplementari dei vini. La notifica comprende un fascicolo tecnico contenente la definizione delle menzioni dei vini e un riferimento alle disposizioni legislative o regolamentari applicabili della parte notificante. L'altra parte notifica entro 6 (sei) mesi dalla data di ricevimento della notifica il risultato dell'esame di tale domanda. Se, sulla base dei risultati dell'esame, è accettata l'inclusione della menzione supplementare, il consiglio per il commercio può decidere per consenso di includerla nell'appendice 2-D-2.

ARTICOLO 5

Certificazione dei prodotti vitivinicoli e delle bevande spiritose

1. Per i prodotti vitivinicoli importati da una parte e immessi sul mercato nell'altra parte, la documentazione e la certificazione che possono essere richieste dall'una o dall'altra parte sono limitate ai documenti e ai certificati elencati nell'appendice 2-D-3.

2. Ciascuna parte autorizza l'importazione di bevande spiritose nel suo territorio conformemente alle norme in materia di certificati d'importazione e bollettini di analisi previste dal suo diritto.

3. Una parte può introdurre prescrizioni supplementari temporanee in materia di certificazione all'importazione di prodotti vitivinicoli e bevande spiritose importati dell'altra parte per tener conto di legittimi motivi di interesse pubblico, quali la protezione della salute o dei consumatori, o per combattere le frodi. In tali casi, l'altra parte è informata adeguatamente e tempestivamente affinché possa soddisfare dette prescrizioni supplementari. L'applicazione di tali prescrizioni non si estende oltre il periodo necessario per far fronte al problema specifico di pubblico interesse che ne ha motivato l'introduzione.

4. Il consiglio per il commercio può adottare una decisione volta a modificare l'appendice 2-D-3 per quanto riguarda la documentazione e la certificazione di cui al punto 1 del presente articolo.

ARTICOLO 6

Norme applicabili e trattamento nazionale

1. Salvo se altrimenti disposto nel presente accordo e fatta salva l'applicazione delle disposizioni del capo 6, l'importazione e la commercializzazione di prodotti vitivinicoli e bevande spiritose sono effettuate nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari applicabili nel territorio della parte importatrice.

2. I prodotti vitivinicoli importati dal territorio di una parte beneficiano di un trattamento non meno favorevole di quello accordato ai prodotti vitivinicoli simili di origine nazionale.

SEZIONE C

ARTICOLO 7

Misure transitorie

I prodotti vitivinicoli e le bevande spiritose che, alla data di entrata in vigore del presente accordo, risultano ottenuti, designati e presentati conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari di ciascuna parte e agli accordi esistenti applicabili tra le parti, ma che non sono conformi alle disposizioni di cui al presente allegato, possono essere commercializzati alle condizioni seguenti:

a) da grossisti o produttori, per un periodo di 3 (tre) anni; e

b) da dettaglianti, fino a esaurimento delle scorte.

Appendice 2-D-1

DEFINIZIONI E PRATICHE ENOLOGICHE ACCETTATE DALLE PARTI

1. Fecce fresche

Le fecce fresche possono essere utilizzate alle condizioni specifiche e limitate di cui all'allegato I, parte A, tabella 2, voce 11.2, del regolamento delegato (UE) 2019/934 della Commissione, del 12 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le zone viticole in cui il titolo alcolometrico può essere aumentato, le pratiche enologiche autorizzate e le restrizioni applicabili in materia di produzione e conservazione dei prodotti vitivinicoli, la percentuale minima di alcole per i sottoprodotti e la loro eliminazione, nonché la pubblicazione delle schede dell'OIV.

2. Mosto di uve concentrato, mosto di uve concentrato rettificato e saccarosio

Il mosto di uve concentrato, il mosto di uve concentrato rettificato e il saccarosio possono essere utilizzati per l'arricchimento e la dolcificazione a condizioni specifiche e limitate condizioni previste rispettivamente nella parte I dell'allegato VIII del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio e nella parte D dell'allegato I del regolamento delegato (UE) 2019/934 della Commissione per quanto riguarda le zone viticole in cui il titolo alcolometrico può essere aumentato, le pratiche enologiche autorizzate e le restrizioni applicabili in materia di produzione e conservazione dei prodotti vitivinicoli, la percentuale minima di alcole per i sottoprodotti e la loro eliminazione, nonché la pubblicazione delle schede dell'OIV, e della legge nr. 7.678/1988, fatta salva l'esclusione dell'uso di tali prodotti in forma ricostituita nei prodotti vitivinicoli.

3. Restrizione all'aggiunta di acqua

L'aggiunta di acqua nella vinificazione è esclusa, salvo se necessaria per dissolvere composti enologici autorizzati che sono utilizzati nella vinificazione.

Appendice 2-D-2

MENZIONI DEI VINI

SEZIONE A

UNIONE EUROPEA

SEZIONE B

MERCOSUR

ARGENTINA:

Crianza ([1]), Dulce Natural ([2]), Fino ([3]), Gran Reserva ([4]), Reserva ([5]), Vino Dulce Natural ([6]), Vino Generoso ([7]).

Denominación de origen controlada (DOC), Indicación geográfica (IG), Indicación de Procedencia (IP)

BRASILE:

Fino ([8]), Gran Reserva ([9]), Leve ([10]), Reserva ([11]).

Denominação de origem (DO), Indicação geográfica (IG), Indicação de Procedência (IP)

URUGUAY:

Fino ([12]), Leve ([13]), Reserva ([14]), Viejo ([15]), Vino Generoso ([16]).

Denominación de origen (DO), Denominación de origen controlada (DOC), Indicación geográfica (IG), Indicación de Procedencia (IP)

([1]) L'uso della menzione è consentito per i prodotti vitivinicoli recanti un'indicazione geografica.
([2]) L'uso della menzione è consentito per i prodotti vitivinicoli recanti un'indicazione geografica.
([3]) L'uso della menzione è consentito per i prodotti vitivinicoli recanti un'indicazione geografica.
([4]) L'uso della menzione è consentito per i prodotti vitivinicoli recanti un'indicazione geografica e invecchiati in botte prima dell'imbottigliamento per almeno 18 (diciotto) mesi nel caso dei vini rossi e 12 (dodici) mesi nel caso dei vini bianchi e rosati.
([5]) L'uso della menzione è consentito per i prodotti vitivinicoli recanti un'indicazione geografica e invecchiati in botte prima dell'imbottigliamento per almeno 12 (dodici) mesi nel caso dei vini rossi e 6 (sei) mesi nel caso dei vini bianchi e rosati.
([6]) L'uso della menzione è consentito per i prodotti vitivinicoli recanti un'indicazione geografica.
([7]) L'uso della menzione è consentito per i prodotti vitivinicoli recanti un'indicazione geografica.
([8]) L'uso della menzione è consentito per i prodotti vitivinicoli recanti un'indicazione geografica.
([9]) L'uso della menzione è consentito per i prodotti vitivinicoli recanti un'indicazione geografica e invecchiati in botte prima dell'imbottigliamento per almeno 18 (diciotto) mesi nel caso dei vini rossi e 12 (dodici) mesi nel caso dei vini bianchi e rosati.
([10]) L'uso della menzione è consentito per i prodotti vitivinicoli recanti un'indicazione geografica.
([11]) L'uso della menzione è consentito per i prodotti vitivinicoli recanti un'indicazione geografica e invecchiati in botte prima dell'imbottigliamento per almeno 12 (dodici) mesi nel caso dei vini rossi e 6 (sei) mesi nel caso dei vini bianchi e rosati.
([12]) L'uso della menzione è consentito per i prodotti vitivinicoli recanti un'indicazione geografica.
([13]) L'uso della menzione è consentito per i prodotti vitivinicoli recanti un'indicazione geografica.
([14]) L'uso della menzione è consentito per i prodotti vitivinicoli recanti un'indicazione geografica e invecchiati in botte prima dell'imbottigliamento per almeno 12 (dodici) mesi nel caso dei vini rossi e 6 (sei) mesi nel caso dei vini bianchi e rosati.
([15]) L'uso della menzione è consentito per i prodotti vitivinicoli recanti un'indicazione geografica.
([16]) L'uso della menzione è consentito per i prodotti vitivinicoli recanti un'indicazione geografica.

Appendice 2-D-3

DOCUMENTAZIONE E CERTIFICAZIONE DEI PRODOTTI VITIVINICOLI

Certificati e bollettino di analisi

1. Ciascuna parte autorizza l'importazione di prodotti vitivinicoli nel suo territorio conformemente alle norme in materia di certificati d'importazione e bollettini di analisi previste secondo i termini del presente allegato.
2. Il rispetto delle prescrizioni per l'importazione di prodotti vitivinicoli nel territorio di una parte è dimostrato presentando alle autorità competenti della parte importatrice:
   a) un certificato rilasciato da un'autorità ufficiale reciprocamente riconosciuta del paese di origine; e
   b) se il prodotto vitivinicolo è destinato al consumo umano diretto, un bollettino di analisi redatto da un laboratorio ufficialmente riconosciuto dal paese di origine, recante le informazioni seguenti:
      i) titolo alcolometrico volumico totale;
      ii) acidità totale, espressa in acido tartarico;
      iii) acidità volatile, espressa in acido acetico; e
      iv) anidride solforosa totale.
3. Il sottocomitato per il commercio di prodotti vitivinicoli e bevande spiritose può adottare una decisione per stabilire le specificità delle norme di cui al punto 2 della presente appendice, in particolare i moduli da utilizzare e i dettagli delle informazioni da fornire nel bollettino di analisi.
4. Per la determinazione della composizione analitica del prodotto vitivinicolo nell'ambito delle operazioni di controllo, prevalgono come metodi di riferimento i metodi di analisi riconosciuti come metodi di riferimento e pubblicati dall'OIV o, laddove l'OIV non abbia riconosciuto né pubblicato un metodo appropriato, prevale un metodo di analisi conforme alle norme raccomandate dall'Organizzazione internazionale per la standardizzazione.
5. Le importazioni di prodotti vitivinicoli originari del territorio dell'altra parte non sono soggette a prescrizioni in materia di certificazione all'importazione più restrittive di quelle di cui all'allegato 2-D.

Appendice 2-A-1

NC 2013	Designazione	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
01012100	Cavalli, riproduttori di razza pura	Esenzione	0	
01012910	Cavalli, destinati alla macellazione	Esenzione	0	
01012990	Cavalli, vivi (escl. quelli destinati alla macellazione, riproduttori di razza pura)	11,5	7	
01013000	Asini, vivi	7,7	4	
01019000	Muli e bardotti, vivi	10,9	7	
01022110	Giovenche, riproduttrici di razza pura "bovini femmine che non hanno ancora figliato"	Esenzione	0	
01022130	Vacche, riproduttrici di razza pura (escl. giovenche)	Esenzione	0	
01022190	Bovini, riproduttori di razza pura (escl. giovenche e vacche)	Esenzione	0	
01022905	Bovini, del sottogenere *Bibos* o del sottogenere *Poephagus*, vivi (escl. riproduttori di razza pura)	Esenzione	0	
01022910	Bovini, di peso ≤ 80 kg, vivi (escl. riproduttori di razza pura)	10,2 + 93,1 EUR/ 100 kg/net	10	
01022921	Bovini, di peso > 80 kg ma ≤ 160 kg, destinati alla macellazione	10,2 + 93,1 EUR/ 100 kg/net	10	

NC 2013	Designazione	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
01022929	Bovini, di peso > 80 kg ma ≤ 160 kg, vivi (escl. quelli destinati alla macellazione, riproduttori di razza pura)	10,2 + 93,1 EUR/ 100 kg/net	10	
01022941	Bovini, di peso > 160 kg ma ≤ 300 kg, destinati alla macellazione	10,2 + 93,1 EUR/ 100 kg/net	10	
01022949	Bovini, di peso > 160 kg ma ≤ 300 kg, vivi (escl. quelli destinati alla macellazione, riproduttori di razza pura)	10,2 + 93,1 EUR/ 100 kg/net	10	
01022951	Giovenche "bovini femmine che non hanno ancora figliato", di peso > 300 kg, destinate alla macellazione	10,2 + 93,1 EUR/ 100 kg/net	10	
01022959	Giovenche "bovini femmine che non hanno ancora figliato", di peso > 300 kg, vive (escl. quelle destinate alla macellazione e riproduttrici di razza pura)	10,2 + 93,1 EUR/ 100 kg/net	10	
01022961	Vacche, di peso > 300 kg, destinate alla macellazione (escl. giovenche)	10,2 + 93,1 EUR/ 100 kg/net	10	
01022969	Vacche, di peso > 300 kg, vive (escl. quelle destinate alla macellazione e riproduttrici di razza pura nonché giovenche)	10,2 + 93,1 EUR/ 100 kg/net	10	
01022991	Bovini, di peso > 300 kg, destinati alla macellazione (escl. giovenche e vacche)	10,2 + 93,1 EUR/ 100 kg/net	10	
01022999	Bovini, di peso > 300 kg, vivi (escl. quelle destinati alla macellazione, riproduttori di razza pura nonché giovenche e vacche)	10,2 + 93,1 EUR/ 100 kg/net	10	

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

NC 2013	Designazione	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
01023100	Bufali, riproduttori di razza pura	Esenzione	0	
01023910	Bufali delle specie domestiche, vivi (escl. riproduttori di razza pura)	10,2 + 93,1 EUR/ 100 kg/net	10	
01023990	Bufali, vivi (escl. quelli delle specie domestiche e riproduttori di razza pura)	Esenzione	0	
01029020	Animali della specie bovina, riproduttori di razza pura (escl. bovini e bufali)	Esenzione	0	
01029091	Animali delle specie bovine domestiche, vivi (escl. bovini e bufali nonché riproduttori di razza pura)	10,2 + 93,1 EUR/ 100 kg/net	10	
01029099	Animali della specie bovina, vivi (escl. bovini, bufali, riproduttori di razza pura e specie domestiche)	Esenzione	0	
01031000	Animali della specie suina, riproduttori di razza pura	Esenzione	0	
01039110	Animali delle specie suine domestiche, di peso < 50 kg (escl. riproduttori di razza pura)	41,2 EUR/100 kg/net	10	
01039190	Animali delle specie suine non domestiche, vivi, di peso < 50 kg	Esenzione	0	
01039211	Scrofe delle specie suine domestiche, vive, di peso ≥ 160 kg, che hanno figliato almeno una volta (escl. riproduttrici di razza pura)	35,1 EUR/100 kg/net	10	
01039219	Animali delle specie suine domestiche, vivi, di peso ≥ 50 kg (escl. scrofe di peso ≥ 160 kg che hanno figliato almeno una volta e riproduttori di razza pura)	41,2 EUR/100 kg/net	10	
01039290	Animali delle specie suine non domestiche, vivi, di peso ≥ 50 kg	Esenzione	0	

NC 2013	Designazione	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
01041010	Animali della specie ovina, riproduttori di razza pura	Esenzione	0	
01041030	Agnelli ”non ancora usciti dall’anno”, vivi (escl. riproduttori di razza pura)	80,5 EUR/100 kg/net	10	
01041080	Animali della specie ovina, vivi (escl. agnelli e riproduttori di razza pura)	80,5 EUR/100 kg/net	10	
01042010	Animali della specie caprina, riproduttori di razza pura	3,2	0	
01042090	Animali della specie caprina, vivi (escl. riproduttori di razza pura)	80,5 EUR/100 kg/net	10	
01051111	Pulcini femmine per la selezione e la riproduzione, di galli e galline delle specie domestiche, di razze ovaiole, di peso ≤ 185 g	52 EUR/1 000 p/st	10	
01051119	Pulcini femmine per la selezione e la riproduzione, di galli e galline delle specie domestiche, di peso ≤ 185 g (escl. razze ovaiole)	52 EUR/1 000 p/st	10	
01051191	Galli e galline di razze ovaiole, delle specie domestiche, di peso ≤ 185 g (escl. pulcini femmine per la selezione e la riproduzione)	52 EUR/1 000 p/st	10	
01051199	Galli e galline delle specie domestiche, vivi, di peso ≤ 185 g (escl. pulcini femmine per la selezione e la riproduzione)	52 EUR/1 000 p/st	10	
01051200	Tacchini e tacchine delle specie domestiche, vivi, di peso ≤ 185 g	152 EUR/1 000 p/st	10	
01051300	Anatre delle specie domestiche, vive, di peso ≤ 185 g	52 EUR/1 000 p/st	10	
01051400	Oche delle specie domestiche, vive, di peso ≤ 185 g	152 EUR/1 000 p/st	10	

NC 2013	Designazione	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
01051500	Faraone delle specie domestiche, vive, di peso ≤ 185 g	52 EUR/1 000 p/st	10	
01059400	Galli e galline della specie *Gallus domesticus*, vivi, di peso > 185 g	20,9 EUR/100 kg/net	10	
01059910	Anatre delle specie domestiche, vive, di peso > 185 g	32,3 EUR/100 kg/net	10	
01059920	Oche delle specie domestiche, vive, di peso > 185 g	31,6 EUR/100 kg/net	10	
01059930	Tacchini e tacchine della specie domestica, vivi, di peso > 185 g	23,8 EUR/100 kg/net	10	
01059950	Faraone delle specie domestiche, vive, di peso > 185 g	34,5 EUR/100 kg/net	10	
01061100	Primati vivi	Esenzione	0	
01061200	Balene, delfini e marsovini (mammiferi dell'ordine dei cetacei); lamantini e dugonghi (mammiferi dell'ordine dei sireni); foche, leoni marini e trichechi (mammiferi del sottordine dei pinnipedi), vivi	Esenzione	0	
01061300	Cammelli e altri camelidi (*Camelidae*), vivi	Esenzione	0	
01061410	Conigli domestici, vivi	3,8	0	
01061490	Conigli e lepri, vivi (escl. conigli domestici)	Esenzione	0	
01061900	Mammiferi, vivi (escl. primati, balene, delfini e marsovini, lamantini e dugonghi, foche, leoni marini e trichechi, cammelli e altri camelidi, conigli e lepri, cavalli, asini, muli, bardotti, bovini, suini, ovini e caprini)	Esenzione	0	

NC 2013	Designazione	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
01062000	Rettili ”p. es. serpenti, tartarughe marine, alligatori, caimani, iguana, gaviali e lucertole”, vivi	Esenzione	0	
01063100	Uccelli rapaci, vivi	Esenzione	0	
01063200	Psittaciformi (incl. pappagalli, cocorite, are e cacatua), vivi	Esenzione	0	
01063300	Struzzi ed emù (*Dromaius novaehollandiae*), vivi	Esenzione	0	
01063910	Piccioni, vivi	6,4	4	
01063980	Uccelli, vivi (escl. uccelli rapaci e psittaciformi, pappagalli, cocorite, are, cacatua, struzzi, emù e piccioni)	Esenzione	0	
01064100	Api, vive	Esenzione	0	
01064900	Insetti, vivi (escl. api)	Esenzione	0	
01069000	Animali, vivi (escl. mammiferi, rettili, uccelli, insetti, pesci, crostacei, molluschi ed altri invertebrati acquatici nonché colture di microorganismi e simili)	Esenzione	0	
02011000	Carcasse o mezzene, di animali della specie bovina, fresche o refrigerate	12,8 + 176,8 EUR/ 100 kg/net	BF1	
02012020	Quarti detti ”compensati” di animali della specie bovina, non disossati, freschi o refrigerati	12,8 + 176,8 EUR/ 100 kg/net	BF1	

NC 2013	Designazione	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
02012030	Busti e quarti anteriori, di animali della specie bovina, non disossati, freschi o refrigerati	12,8 + 141,4 EUR/ 100 kg/net	BF1	
02012050	Selle e quarti posteriori, di animali della specie bovina, non disossati, freschi o refrigerati	12,8 + 212,2 EUR/ 100 kg/net	BF1	
02012090	Pezzi di carni di animali della specie bovina, non disossati, freschi o refrigerati (escl. carcasse e mezzene, "quarti compensati", busti e quarti anteriori, selle e quarti posteriori)	12,8 + 265,2 EUR/ 100 kg/net	BF1	
02013000	Carni di animali della specie bovina, disossate, fresche o refrigerate	12,8 + 303,4 EUR/ 100 kg/net	BF1	
02021000	Carcasse e mezzene di animali della specie bovina, congelate	12,8 + 176,8 EUR/ 100 kg/net	BF2	
02022010	Quarti "compensati" di animali della specie bovina, non disossati, congelati	12,8 + 176,8 EUR/ 100 kg/net	BF2	
02022030	Busti e quarti anteriori di animali della specie bovina, non disossati, congelati	12,8 + 141,4 EUR/ 100 kg/net	BF2	
02022050	Selle e quarti posteriori di animali della specie bovina, non disossati, congelati	12,8 + 221,1 EUR/ 100 kg/net	BF2	
02022090	Pezzi di carni di animali della specie bovina, non disossati, congelati (escl. carcasse e mezzene, quarti "compensati", busti e quarti anteriori, selle e quarti posteriori)	12,8 + 265,3 EUR/ 100 kg/net	BF2	

NC 2013	Designazione	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
02023010	Quarti anteriori di animali della specie bovina, disossati, congelati, interi o tagliati al massimo in 5 pezzi, ogni quarto anteriore presentato in un unico blocco di congelazione; quarti detti "compensati" presentati in due blocchi di congelazione contenenti, l'uno, il quarto anteriore intero o tagliato al massimo in 5 pezzi e, l'altro, l'intero quarto posteriore, escluso il filetto, in un unico pezzo	12,8 + 221,1 EUR/ 100 kg/net	BF2	
02023050	Tagli di quarti anteriori e di punta di petto detti "crop", "chuck and blade" e "brisket" di animali della specie bovina, disossati, congelati	12,8 + 221,1 EUR/ 100 kg/net	BF2	
02023090	Carni di animali della specie bovina, disossate, congelate (escl. quarti anteriori, interi o tagliati al massimo in cinque pezzi, ogni quarto anteriore presentato in un unico blocco di congelazione; quarti detti "compensati" presentati in due blocchi di congelazione contenenti, l'uno, il quarto anteriore intero o tagliato al massimo in cinque pezzi e, l'altro, l'intero quarto posteriore, escluso il filetto, in un unico pezzo, e tagli di quarti anteriori e di punta di petto detti "crop", "chuck and blade" e "brisket")	12,8 + 304,1 EUR/ 100 kg/net	BF2	
02031110	Carcasse e mezzene di animali della specie suina domestica, fresche o refrigerate	53,6 EUR/100 kg/net	PK	
02031190	Carcasse e mezzene di animali della specie suina non domestica, fresche o refrigerate	Esenzione	0	
02031211	Prosciutti e loro pezzi, di animali della specie suina domestica, non disossati, freschi o refrigerati	77,8 EUR/100 kg/net	PK	
02031219	Spalle e loro pezzi, di animali della specie suina domestica, non disossate, fresche o refrigerate	60,1 EUR/100 kg/net	PK	
02031290	Prosciutti, spalle e loro pezzi, di animali della specie suina non domestica, non disossati, freschi o refrigerati	Esenzione	0	
02031911	Parti anteriori e loro pezzi, di animali della specie suina domestica, fresche o refrigerate	60,1 EUR/100 kg/net	PK	
02031913	Lombate e loro pezzi, della specie suina domestica, fresche o refrigerate	86,9 EUR/100 kg/net	PK	
02031915	Pancette "ventresche" e loro pezzi, della specie suina domestica, fresche o refrigerate	46,7 EUR/100 kg/net	PK	

NC 2013	Designazione	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
02031955	Carni di animali della specie suina domestica, disossate, fresche o refrigerate (escl. pancette "ventresche" e loro pezzi)	86,9 EUR/100 kg/net	PK	
02031959	Carni di animali della specie suina domestica, non disossate, fresche o refrigerate (escl. carcasse, mezzene, prosciutti, spalle e loro pezzi, parti anteriori, lombate, pancette "ventresche", e loro pezzi)	86,9 EUR/100 kg/net	PK	
02031990	Carni di animali di animali della specie suina non domestica, fresche o refrigerate (escl. carcasse, mezzene, prosciutti, spalle, e loro pezzi, non disossati)	Esenzione	0	
02032110	Carcasse e mezzene di animali della specie suina domestica, congelate	53,6 EUR/100 kg/net	PK	
02032190	Carcasse e mezzene di animali della specie suina non domestica, congelate	Esenzione	0	
02032211	Prosciutti e loro pezzi, di animali della specie suina domestica, non disossati, congelati	77,8 EUR/100 kg/net	PK	
02032219	Spalle e loro pezzi, di animali della specie suina domestica, non disossate, congelate	60,1 EUR/100 kg/net	PK	
02032290	Prosciutti, spalle, e loro pezzi, di animali della specie suina non domestica, non disossati, congelati	Esenzione	0	
02032911	Parti anteriori e loro pezzi, di animali della specie suina domestica, congelate	60,1 EUR/100 kg/net	PK	
02032913	Lombate e loro pezzi, di animali della specie suina domestica, non disossate, congelate	86,9 EUR/100 kg/net	PK	
02032915	Pancette "ventresche" e loro pezzi, di animali della specie suina domestica, congelate	46,7 EUR/100 kg/net	PK	
02032955	Carni di animali della specie suina domestica, disossate, congelate (escl. pancette "ventresche" e loro pezzi)	86,9 EUR/100 kg/net	PK	

NC 2013	Designazione	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
02032959	Carni di animali della specie suina domestica, non disossate, congelate (escl. carcasse e mezzene, prosciutti, spalle, e loro pezzi, parti anteriori, lombate, pancette "ventresche", e loro pezzi)	86,9 EUR/100 kg/net	PK	
02032990	Carni di animali della specie suina non domestica, congelate (escl. carcasse e mezzene, nonché prosciutti, spalle, e loro pezzi, non disossati)	Esenzione	0	
02041000	Carcasse e mezzene, di agnello, fresche o refrigerate	12,8 + 171,3 EUR/ 100 kg/net	E	
02042100	Carcasse e mezzene, di animali della specie ovina, fresche o refrigerate (escl. agnelli)	12,8 + 171,3 EUR/ 100 kg/net	E	
02042210	Busto o mezzo busto, di animali della specie ovina, freschi o refrigerati	12,8 + 119,9 EUR/100 kg/net	E	
02042230	Costata e/o sella o mezza costata e/o mezza sella, di animali della specie ovina, fresche o refrigerate	12,8 + 188,5 EUR/ 100 kg/net	E	
02042250	Cosce o mezze cosce di animali della specie ovina, fresche o refrigerate	12,8 + 222,7 EUR/ 100 kg/net	E	
02042290	Carni di animali della specie ovina, non disossate, fresche o refrigerate (escl. carcasse e mezzene, busto o mezzo busto, costata e/o sella, mezza costata e/o mezza sella, coscia o mezza coscia)	12,8 + 222,7 EUR/ 100 kg/net	E	
02042300	Tagli di carni di animali della specie ovina, disossati, freschi o refrigerati	12,8 + 311,8 EUR/ 100 kg/net	E	

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

NC 2013	Designazione	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
02043000	Carcasse e mezzene di agnello, congelate	12,8 + 128,8 EUR/ 100 kg/net	E	
02044100	Carcasse e mezzene, di animali della specie ovina, congelate (escl. agnelli)	12,8 + 128,8 EUR/ 100 kg/net	E	
02044210	Busto o mezzo busto, di animali della specie ovina, congelati	12,8 + 90,2 EUR/ 100 kg/net	E	
02044230	Costata e/o sella, mezza costata e/o mezza sella, di animali della specie ovina, congelate	12,8 + 141,7 EUR/ 100 kg/net	E	
02044250	Coscia o mezza coscia, di animali della specie ovina, congelate	12,8 + 167,5 EUR/ 100 kg/net	E	
02044290	Carni di animali della specie ovina, non disossate, congelate (escl. carcasse e mezzene, busto o mezzo busto, costata e/o sella, mezza costata e/o mezza sella, coscia o mezza coscia)	12,8 + 167,5 EUR/ 100 kg/net	E	
02044310	Carni di agnello, disossate, congelate	12,8 + 234,5 EUR/ 100 kg/net	E	
02044390	Carni di animali della specie ovina, disossate, congelate (escl. agnello)	12,8 + 234,5 EUR/ 100 kg/net	E	
02045011	Carcasse e mezzene, di animali della specie caprina, fresche o refrigerate	12,8 + 171,3 EUR/ 100 kg/net	E	

NC 2013	Designazione	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
02045013	Busto o mezzo busto, di animali della specie caprina, freschi o refrigerati	12,8 + 119,9 EUR/ 100 kg/net	E	
02045015	Costata e/o sella o mezza costata e/o mezza sella, di animali della specie caprina, fresche o refrigerate	12,8 + 188,5 EUR/ 100 kg/net	E	
02045019	Coscia o mezza coscia, di animali della specie caprina, fresche o refrigerate	12,8 + 222,7 EUR/ 100 kg/net	E	
02045031	Pezzi non disossati, di animali della specie caprina, freschi o refrigerati (escl. carcasse e mezzene, busto o mezzo busto, costata e/o sella, mezza costata e/o mezza sella, coscia o mezza coscia)	12,8 + 222,7 EUR/ 100 kg/net	E	
02045039	Pezzi disossati, di animali della specie caprina, freschi o refrigerati	12,8 + 311,8 EUR/ 100 kg/net	E	
02045051	Carcasse e mezzene, di animali della specie caprina, congelate	12,8 + 128,8 EUR/ 100 kg/net	E	
02045053	Busto o mezzo busto, di animali della specie caprina, congelati	12,8 + 90,2 EUR/ 100 kg/net	E	
02045055	Costata e/o sella, mezza costata e/o mezza sella, di animali della specie caprina, congelate	12,8 + 141,7 EUR/ 100 kg/net	E	
02045059	Coscia o mezza coscia, di animali della specie caprina, congelate	12,8 + 167,5 EUR/ 100 kg/net	E	

NC 2013	Designazione	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
02045071	Pezzi non disossati, di animali della specie caprina, congelati (escl. carcasse e mezzene, busto o mezzo busto, costata e/o sella, mezza costata e/o mezza sella, coscia o mezza coscia)	12,8 + 167,5 EUR/ 100 kg/net	E	
02045079	Pezzi disossati, di animali della specie caprina, congelati	12,8 + 234,5 EUR/ 100 kg/net	E	
02050020	Carni di animali delle specie equina, asinina o mulesca, fresche o refrigerate	5,1	4	
02050080	Carni di animali delle specie equina, asinina o mulesca, congelate	5,1	4	
02061010	Frattaglie di animali della specie bovina, commestibili, fresche o refrigerate, destinate alla fabbricazione di prodotti farmaceutici	Esenzione	0	
02061095	Pezzi detti "onglets" e "hampes" di animali della specie bovina, commestibili, freschi o refrigerati (escl. quelli destinati alla fabbricazione di prodotti farmaceutici)	12,8 + 303,4 EUR/100 kg/net	BF1	
02061098	Frattaglie di animali della specie bovina, commestibili, fresche o refrigerate (escl. quelle destinate alla fabbricazione di prodotti farmaceutici, pezzi detti "onglets" e "hampes")	Esenzione	0	
02062100	Lingue di animali della specie bovina, commestibili, congelate	Esenzione	0	
02062200	Fegati di animali della specie bovina, commestibili, congelati	Esenzione	0	
02062910	Frattaglie di animali della specie bovina, commestibili, congelate, destinate alla fabbricazione di prodotti farmaceutici (escl. lingue e fegati)	Esenzione	0	
02062991	Pezzi detti "onglets" e "hampes" di animali della specie bovina, commestibili, congelati (escl. quelli destinati alla fabbricazione di prodotti farmaceutici)	12,8 + 304,1 EUR/ 100 kg/net	BF2	
02062999	Frattaglie di animali della specie bovina, commestibili, congelate (escl. quelle destinate alla fabbricazione di prodotti farmaceutici, fegati, lingue e pezzi detti "onglets" e "hampes")	Esenzione	0	

NC 2013	Designazione	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
02063000	Frattaglie di animali della specie suina, commestibili, fresche o refrigerate	Esenzione	0	
02064100	Fegati di animali della specie suina, commestibili, congelati	Esenzione	0	
02064900	Frattaglie di animali di animali della specie suina, commestibili, congelate (escl. fegati)	Esenzione	0	
02068010	Frattaglie di animali delle specie ovina, caprina, equina, asinina o mulesca, commestibili, fresche o refrigerate, destinate alla fabbricazione di prodotti farmaceutici	Esenzione	0	
02068091	Frattaglie di animali delle specie equina, asinina o mulesca, commestibili, fresche o refrigerate (escl. quelle destinate alla fabbricazione di prodotti farmaceutici)	6,4	4	
02068099	Frattaglie di animali delle specie ovina e caprina, commestibili, fresche o refrigerate (escl. quelle destinate alla fabbricazione di prodotti farmaceutici)	Esenzione	0	
02069010	Frattaglie di animali delle specie ovina, caprina, equina, asinina o mulesca, commestibili, congelate, destinate alla fabbricazione di prodotti farmaceutici	Esenzione	0	
02069091	Frattaglie di animali delle specie equina, asinina o mulesca, commestibili, congelate (escl. quelle destinate alla fabbricazione di prodotti farmaceutici)	6,4	4	
02069099	Frattaglie di animali delle specie ovina o caprina, commestibili, congelate (escl. quelle destinate alla fabbricazione di prodotti farmaceutici)	Esenzione	0	
02071110	Galli e galline delle specie domestiche, presentati spennati, senza intestini, con la testa e le zampe, detti ”polli 83 %”, freschi o refrigerati	26,2 EUR/100 kg/net	PY2	
02071130	Galli e galline delle specie domestiche, presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, con il collo, il cuore, il fegato, il ventriglio, detti ”polli 70 %”, freschi o refrigerati	29,9 EUR/100 kg/net	PY2	

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

NC 2013	Designazione	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
02071190	Galli e galline delle specie domestiche, presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, senza il collo, il cuore, il fegato e il ventriglio, detti "polli 65 %", o altrimenti presentati, interi, freschi o refrigerati (escl. "polli 83 %" e "polli 70 %")	32,5 EUR/100 kg/net	PY2	
02071210	Galli e galline delle specie domestiche, presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, con il collo, il cuore, il fegato e il ventriglio, detti "polli 70 %", congelati	29,9 EUR/100 kg/net	PY2	
02071290	Galli e galline delle specie domestiche, presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe e senza il collo, il cuore, il fegato e il ventriglio, detti "polli 65 %", o altrimenti presentati, interi, congelati (escl. "polli 70 %")	32,5 EUR/100 kg/net	PY2	
02071310	Pezzi di galli o galline delle specie domestiche, disossati, freschi o refrigerati	102,4 EUR/ 100 kg/net	PY1	
02071320	Metà o quarti di galli o galline delle specie domestiche, freschi o refrigerati	35,8 EUR/100 kg/net	PY2	
02071330	Ali intere di galli o galline delle specie domestiche, anche senza punta, fresche o refrigerate	26,9 EUR/100 kg/net	PY2	
02071340	Dorsi, colli, dorsi con colli, codrioni, punte di ali di galli o galline delle specie domestiche, freschi o refrigerati	18,7 EUR/100 kg/net	PY2	
02071350	Petti e loro pezzi di galli o galline delle specie domestiche, non disossati, freschi o refrigerati	60,2 EUR/100 kg/net	PY2	
02071360	Cosce e loro pezzi di galli o galline delle specie domestiche, non disossate, fresche o refrigerate	46,3 EUR/100 kg/net	PY2	
02071370	Pezzi di galli o galline delle specie domestiche, non disossati, freschi o refrigerati (escl. metà e quarti, ali intere, anche senza punta, dorsi, colli, dorsi con colli, codrioni, punte di ali, nonché petti, cosce, e loro pezzi)	100,8 EUR/ 100 kg/net	PY2	

NC 2013	Designazione	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
02071391	Fegati di galli o galline delle specie domestiche, commestibili, freschi o refrigerati	6,4	4	
02071399	Frattaglie di galli o galline delle specie domestiche, commestibili, fresche o refrigerate (escl. fegati)	18,7 EUR/100 kg/net	PY1	
02071410	Pezzi di galli o galline delle specie domestiche, disossati, congelati	102,4 EUR/ 100 kg/net	PY1	
02071420	Metà o quarti di galli o galline delle specie domestiche, congelati	35,8 EUR/100 kg/net	PY2	
02071430	Ali intere, anche senza punta, di galli o galline delle specie domestiche, congelate	26,9 EUR/100 kg/net	PY2	
02071440	Dorsi, colli, dorsi con colli, codrioni, punte di ali di galli o galline delle specie domestiche, congelati	18,7 EUR/100 kg/net	PY2	
02071450	Petti e loro pezzi di galli o galline delle specie domestiche, non disossati, congelati	60,2 EUR/100 kg/net	PY2	
02071460	Cosce e loro pezzi di galli o galline delle specie domestiche, non disossate, congelate	46,3 EUR/100 kg/net	PY2	
02071470	Pezzi di galli o galline delle specie domestiche, non disossati, congelati (escl. metà o quarti, ali intere, anche senza punta, dorsi, colli, dorsi con colli, codrioni, punte di ali, nonché petti, cosce, e loro pezzi)	100,8 EUR/100 kg/net	PY2	
02071491	Fegati di galli o galline delle specie domestiche, commestibili, congelati	6,4	4	
02071499	Frattaglie di galli o galline delle specie domestiche, commestibili, congelate (escl. fegati)	18,7 EUR/100 kg/net	PY1	

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

NC 2013	Designazione	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
02072410	Tacchini e tacchine della specie domestica, presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, con il collo, il cuore, il fegato e il ventriglio, detti "tacchini 80 %", freschi o refrigerati	34 EUR/100 kg/net	PY2	
02072490	Tacchini e tacchine della specie domestica, presentati spennati, svuotati, senza la testa, il collo e le zampe e senza il cuore, il fegato e il ventriglio, detti "tacchini 73 %", o altrimenti presentati, freschi o refrigerati (escl. "tacchini 80 %")	37,3 EUR/100 kg/net	PY2	
02072510	Tacchini e tacchine della specie domestica, presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, con il collo, il cuore, il fegato e il ventriglio, detti "tacchini 80 %", congelati	34 EUR/100 kg/net	PY2	
02072590	Tacchini e tacchine della specie domestica, presentati spennati, svuotati, senza la testa, il collo e le zampe e senza il cuore, il fegato e il ventriglio, detti "tacchini 73 %", o altrimenti presentati, interi, congelati (escl. "tacchini 80 %")	37,3 EUR/100 kg/net	PY2	
02072610	Pezzi di tacchini o tacchine della specie domestica, disossati, freschi o refrigerati	85,1 EUR/100 kg/net	PY1	
02072620	Metà o quarti di tacchini o tacchine della specie domestica, freschi o refrigerati	41 EUR/100 kg/net	PY2	
02072630	Ali intere di tacchini e tacchine della specie domestica, anche senza punta, fresche o refrigerate	26,9 EUR/100 kg/net	PY2	
02072640	Dorsi, colli, dorsi con colli, codrioni, punte di ali di tacchini o tacchine della specie domestica, freschi o refrigerati	18,7 EUR/100 kg/net	PY2	
02072650	Petti e loro pezzi di tacchini o tacchine della specie domestica, non disossati, freschi o refrigerati	67,9 EUR/100 kg/net	PY2	
02072660	Fusi "coscette" e loro pezzi di tacchini o tacchine della specie domestica, non disossati, freschi o refrigerati	25,5 EUR/100 kg/net	PY2	
02072670	Cosce e loro pezzi di tacchini o tacchine della specie domestica, non disossate, fresche o refrigerate (escl. fusi "coscette")	46 EUR/100 kg/net	PY2	

NC 2013	Designazione	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
02072680	Pezzi di tacchini o tacchine della specie domestica, non disossati, freschi o refrigerati (escl. metà o quarti, ali intere, anche senza punta, dorsi, colli, dorsi con colli, codrioni e punte di ali, petti, cosce, e loro pezzi)	83 EUR/100 kg/net	PY2	
02072691	Fegati di tacchini o tacchine della specie domestica, commestibili, freschi o refrigerati	6,4	4	
02072699	Frattaglie di tacchini o tacchine della specie domestica, commestibili, fresche o refrigerate (escl. fegati)	18,7 EUR/100 kg/net	PY1	
02072710	Pezzi di tacchini o tacchine della specie domestica, disossati, congelati	85,1 EUR/100 kg/net	PY1	
02072720	Metà e quarti di tacchini o tacchine della specie domestica, congelati	41 EUR/100 kg/net	PY2	
02072730	Ali intere, anche senza punta, di tacchini o tacchine della specie domestica, congelate	26,9 EUR/100 kg/net	PY2	
02072740	Dorsi, colli, dorsi con colli, codrioni, punte di ali di tacchini o tacchine della specie domestica, congelati	18,7 EUR/100 kg/net	PY2	
02072750	Petti e loro pezzi di tacchini o tacchine della specie domestica, non disossati, congelati	67,9 EUR/100 kg/net	PY2	
02072760	Fusi "coscette" e loro pezzi di tacchini o tacchine della specie domestica, non disossati, congelati	25,5 EUR/100 kg/net	PY2	
02072770	Cosce e loro pezzi di tacchini o tacchine della specie domestica, non disossate, congelate (escl. fusi "coscette")	46 EUR/100 kg/net	PY2	
02072780	Pezzi di tacchini o di tacchine della specie domestica, non disossati, congelati (escl. metà o quarti, ali intere, anche senza punta, dorsi, colli, dorsi con colli, codrioni e punte di ali, petti, cosce, e loro pezzi)	83 EUR/100 kg/net	PY2	
02072791	Fegati di tacchini o tacchine della specie domestica, commestibili, congelati	6,4	4	

NC 2013	Designazione	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
02072799	Frattaglie di tacchini o tacchine della specie domestica, commestibili, congelate (escl. fegati)	18,7 EUR/100 kg/net	PY1	
02074120	Anatre della specie domestica, intere, presentate spennate, dissanguate, senza intestini ma non svuotate, con la testa e le zampe, dette "anatre 85 %", fresche o refrigerate	38 EUR/100 kg/net	PY2	
02074130	Anatre della specie domestica, intere, presentate spennate, svuotate, senza la testa e le zampe, con il collo, il cuore, il fegato e il ventriglio, dette "anatre 70 %", fresche o refrigerate	46,2 EUR/100 kg/net	PY2	
02074180	Anatre della specie domestica, intere, presentate spennate, svuotate, senza la testa e le zampe e senza il collo, il cuore, il fegato e il ventriglio, dette "anatre 63 %", o altrimenti presentate, fresche o refrigerate	51,3 EUR/100 kg/net	PY2	
02074230	Anatre della specie domestica, intere, presentate spennate, svuotate, senza la testa e le zampe, con il collo, il cuore, il fegato e il ventriglio, dette "anatre 70 %", congelate	46,2 EUR/100 kg/net	PY2	
02074280	Anatre della specie domestica, intere, presentate spennate, svuotate, senza la testa e le zampe e senza il collo, il cuore, il fegato e il ventriglio, dette "anatre 63 %", o altrimenti presentate, congelate	51,3 EUR/100 kg/net	PY2	
02074300	Fegati grassi di anatre della specie domestica, freschi o refrigerati	Esenzione	0	
02074410	Pezzi di anatre della specie domestica, disossati, freschi o refrigerati	128,3 EUR/ 100 kg/net	PY1	
02074421	Metà o quarti di anatre della specie domestica, freschi o refrigerati	56,4 EUR/100 kg/net	PY2	
02074431	Ali intere di anatre della specie domestica, fresche o refrigerate	26,9 EUR/100 kg/net	PY2	
02074441	Dorsi, colli, dorsi con colli, codrioni, punte di ali di anatre della specie domestica, freschi o refrigerati	18,7 EUR/100 kg/net	PY2	

NC 2013	Designazione	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
02074451	Petti e loro pezzi di anatre della specie domestica, non disossati, freschi o refrigerati	115,5 EUR/ 100 kg/net	PY2	
02074461	Cosce e loro pezzi di anatre della specie domestica, non disossate, fresche o refrigerate	46,3 EUR/ 100 kg/net	PY2	
02074471	Parti dette ”paltò di anatra” della specie domestica, non disossate, fresche o refrigerate	66 EUR/100 kg/net	PY2	
02074481	Pezzi di anatre della specie domestica, non disossati, freschi o refrigerati, n.n.a.	123,2 EUR/ 100 kg/net	PY2	
02074491	Fegati di anatre della specie domestica, freschi o refrigerati (escl. fegati grassi)	6,4	4	
02074499	Frattaglie commestibili di anatre della specie domestica, fresche o refrigerate (escl. fegati)	18,7 EUR/100 kg/net	PY2	
02074510	Pezzi di anatre della specie domestica, disossati, congelati	128,3 EUR/ 100 kg/net	PY1	
02074521	Metà o quarti di anatre della specie domestica, congelati	56,4 EUR/100 kg/net	PY2	
02074531	Ali intere di anatre della specie domestica, congelate	26,9 EUR/100 kg/net	PY2	
02074541	Dorsi, colli, dorsi con colli, codrioni, punte di ali di anatre della specie domestica, congelati	18,7 EUR/100 kg/net	PY2	
02074551	Petti e loro pezzi di anatre della specie domestica, non disossate, congelate	115,5 EUR/ 100 kg/net	PY2	

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

NC 2013	Designazione	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
02074561	Cosce e loro pezzi di anatre della specie domestica, non disossate, congelate	46,3 EUR/100 kg/net	PY2	
02074571	Parti dette ”paltò di anatra” della specie domestica, non disossate, congelate	66 EUR/100 kg/net	PY2	
02074581	Pezzi di anatre della specie domestica, non disossate, congelate, n.n.a.	123,2 EUR/100 kg/net	PY2	
02074593	Fegati grassi di anatre della specie domestica, congelati	Esenzione	0	
02074595	Fegati di anatre della specie domestica, congelati (escl. fegati grassi)	6,4	4	
02074599	Frattaglie commestibili di anatre della specie domestica, congelate (escl. fegati)	18,7 EUR/100 kg/net	PY2	
02075110	Oche della specie domestica, intere, presentate spennate, dissanguate, non svuotate, con la testa e le zampe, dette ”oche 82 %”, fresche o refrigerate	45,1 EUR/100 kg/net	PY2	
02075190	Oche della specie domestica, intere, presentate spennate, svuotate, senza la testa e le zampe, con o senza il cuore e il ventriglio, dette ”oche 75 %”, o altrimenti presentate, fresche o refrigerate	48,1 EUR/100 kg/net	PY2	
02075210	Oche della specie domestica, intere, presentate spennate, dissanguate, non svuotate, con la testa e le zampe, dette ”oche 82 %”, congelate	45,1 EUR/100 kg/net	PY2	
02075290	Oche della specie domestica, intere, presentate spennate, svuotate, senza la testa e le zampe, con o senza il cuore e il ventriglio, dette ”oche 75 %”, o altrimenti presentate, congelate	48,1 EUR/100 kg/net	PY2	
02075300	Fegati grassi di oche della specie domestica, freschi o refrigerati	Esenzione	0	
02075410	Pezzi di oche della specie domestica, disossati, freschi o refrigerati	110,5 EUR/100 kg/net	PY1	

NC 2013	Designazione	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
02075421	Metà o quarti di oche della specie domestica, freschi o refrigerati	52,9 EUR/100 kg/net	PY2	
02075431	Ali intere di oche della specie domestica, fresche o refrigerate	26,9 EUR/100 kg/net	PY2	
02075441	Dorsi, colli, dorsi con colli, codrioni, punte di ali di oche della specie domestica, freschi o refrigerati	18,7 EUR/100 kg/net	PY2	
02075451	Petti e loro pezzi di oche della specie domestica, non disossati, freschi o refrigerati	86,5 EUR/100 kg/net	PY2	
02075461	Cosce e loro pezzi di oche della specie domestica, non disossate, fresche o refrigerate	69,7 EUR/100 kg/net	PY2	
02075471	Parti dette ”paltò di oca” della specie domestica, non disossate, fresche o refrigerate	66 EUR/100 kg/net	PY2	
02075481	Pezzi di oche della specie domestica, non disossati, freschi o refrigerati, n.n.a.	123,2 EUR/ 100 kg/net	PY2	
02075491	Fegati di oche della specie domestica, freschi o refrigerati (escl. fegati grassi)	6,4	4	
02075499	Frattaglie commestibili di oche della specie domestica, fresche o refrigerate (escl. fegati)	18,7 EUR/100 kg/net	PY2	
02075510	Pezzi di oche della specie domestica, disossati, congelati	110,5 EUR/100 kg/net	PY1	
02075521	Metà o quarti di oche della specie domestica, congelati	52,9 EUR/100 kg/net	PY2	
02075531	Ali intere di oche della specie domestica, congelate	26,9 EUR/100 kg/net	PY2	
02075541	Dorsi, colli, dorsi con colli, codrioni, punte di ali di oche della specie domestica, congelati	18,7 EUR/100 kg/net	PY2	

NC 2013	Designazione	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
02075551	Petti e loro pezzi di oche della specie domestica, non disossati, congelati	86,5 EUR/100 kg/net	PY2	
02075561	Cosce e loro pezzi di oche della specie domestica, non disossate, congelate	69,7 EUR/100 kg/net	PY2	
02075571	Parti dette ”paltò di oca” della specie domestica, non disossate, congelate	66 EUR/100 kg/net	PY2	
02075581	Pezzi di oche della specie domestica, non disossate, congelate, n.n.a.	123,2 EUR/ 100 kg/net	PY2	
02075593	Fegati grassi di oche della specie domestica, congelati	Esenzione	0	
02075595	Fegati di oche della specie domestica, congelati (escl. fegati grassi)	6,4	4	
02075599	Frattaglie commestibili di oche della specie domestica, congelate (escl. fegati)	18,7 EUR/100 kg/net	PY2	
02076005	Faraone della specie domestica, intere, fresche, refrigerate o congelate	49,3 EUR/100 kg/net	PY2	
02076010	Pezzi di faraone della specie domestica, disossati, freschi, refrigerati o congelati	128,3 EUR/ 100 kg/net	PY1	
02076021	Metà o quarti di faraone della specie domestica, freschi, refrigerati o congelati	54,2 EUR/100 kg/net	PY2	
02076031	Ali intere di faraone della specie domestica, fresche, refrigerate o congelate	26,9 EUR/100 kg/net	PY2	
02076041	Dorsi, colli, dorsi con colli, codrioni, punte di ali di faraone della specie domestica, freschi, refrigerati o congelati	18,7 EUR/100 kg/net	PY2	

NC 2013	Designazione	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
02076051	Petti e loro pezzi di faraone della specie domestica, non disossati, freschi, refrigerati o congelati	115,5 EUR/ 100 kg/net	PY2	
02076061	Cosce e loro pezzi di faraone della specie domestica, non disossate, fresche, refrigerate o congelate	46,3 EUR/100 kg/net	PY2	
02076081	Pezzi di faraone della specie domestica, non disossati, freschi, refrigerati o congelati, n.n.a.	123,2 EUR/ 100 kg/net	PY2	
02076091	Fegati di faraone della specie domestica, freschi, refrigerati o congelati	6,4	4	
02076099	Frattaglie commestibili di faraone della specie domestica, fresche, refrigerate o congelate (escl. fegati)	18,7 EUR/100 kg/net	PY2	
02081010	Carni e frattaglie commestibili di conigli domestici, fresche, refrigerate o congelate	6,4	4	
02081090	Carni e frattaglie commestibili di conigli non domestici o lepri, fresche, refrigerate o congelate	Esenzione	0	
02083000	Carni e frattaglie commestibili di primati, fresche, refrigerate o congelate	9	4	
02084010	Carne di balena, fresca, refrigerata o congelata	6,4	4	
02084020	Carni di foca, fresche, refrigerate o congelate	6,4	4	
02084080	Carni e frattaglie commestibili di balene, delfini e marsovini "mammiferi dell'ordine dei cetacei"; di lamantini e di dugonghi "mammiferi dell'ordine dei sireni"; di foche, leoni marini e trichechi "mammiferi del sottordine dei pinnipedi", fresche, refrigerate o congelate (escl. carni di balena e di foca)	9	4	
02085000	Carni e frattaglie commestibili di rettili "p. es. serpenti, tartarughe marine e coccodrilli", fresche, refrigerate o congelate	9	4	

NC 2013	Designazione	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
02086000	Carni e frattaglie commestibili di cammelli e altri camelidi (*Camelidae*), fresche, refrigerate o congelate	9	4	
02089010	Carni e frattaglie commestibili di piccioni domestici, fresche, refrigerate o congelate	6,4	4	
02089030	Carni e frattaglie commestibili di selvaggina, fresche, refrigerate o congelate (escl. conigli, lepri e suini)	Esenzione	0	
02089060	Carni e frattaglie commestibili di renne, fresche, refrigerate o congelate	9	4	
02089070	Cosce di rane, fresche, refrigerate o congelate	6,4	4	
02089098	Carni e frattaglie commestibili, fresche, refrigerate o congelate (escl. carni e frattaglie di animali della specie bovina, suina, ovina, caprina, equina, asinina o mulesca, di pollame, conigli, lepri, primati, balene, delfini e marsovini (mammiferi dell'ordine dei cetacei), di lamantini e dugonghi (mammiferi dell'ordine dei sireni), di foche, leoni marini e trichechi (mammiferi del sottordine dei pinnipedi), di rettili, piccioni, selvaggina, renne e cosce di rane)	9	4	
02091011	Lardo senza parti magre, non fuso né altrimenti estratto, fresco, refrigerato, congelato, salato o in salamoia	21,4 EUR/100 kg/net	7	
02091019	Lardo senza parti magre, non fuso né altrimenti estratto, secco o affumicato	23,6 EUR/100 kg/net	7	
02091090	Grasso di maiale senza parti magre, non fuso né altrimenti estratto, fresco, refrigerato, congelato, salato o in salamoia, secco o affumicato (escl. lardo)	12,9 EUR/100 kg/net	7	
02099000	Grasso di pollame non fuso né altrimenti estratto, fresco, refrigerato, congelato, salato o in salamoia, secco o affumicato	41,5 EUR/100 kg/net	PY2	
02101111	Prosciutti e loro pezzi, della specie suina domestica, salati o in salamoia, non disossati	77,8 EUR/100 kg/net	PK	

NC 2013	Designazione	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
02101119	Spalle e loro pezzi, della specie suina domestica, salate o in salamoia, non disossate	60,1 EUR/100 kg/net	PK	
02101131	Prosciutti e loro pezzi, della specie suina domestica, secchi o affumicati, non disossati	151,2 EUR/ 100 kg/net	PK	
02101139	Spalle e loro pezzi, della specie suina domestica, secche o affumicate, non disossate	119 EUR/100 kg/net	PK	
02101190	Prosciutti, spalle, e loro pezzi, della specie suina non domestica, non disossati, salati o in salamoia, secchi o affumicati	15,4	10	
02101211	Pancette ”ventresche” e loro pezzi, della specie suina domestica, salate o in salamoia	46,7 EUR/100 kg/net	PK	
02101219	Pancette ”ventresche” e loro pezzi, della specie suina domestica, secche o affumicate	77,8 EUR/100 kg/net	PK	
02101290	Pancette ”ventresche” e loro pezzi, della specie suina non domestica, salate o in salamoia, secche o affumicate	15,4	10	
02101910	Mezzene bacon o 3/4 anteriori, della specie suina domestica, salate o in salamoia	68,7 EUR/100 kg/net	PK	
02101920	3/4 posteriori o parti centrali, della specie suina domestica, salate o in salamoia	75,1 EUR/100 kg/net	PK	
02101930	Parti anteriori e loro pezzi, della specie suina domestica, salate o in salamoia	60,1 EUR/100 kg/net	PK	
02101940	Lombate e loro pezzi, della specie suina domestica, salate o in salamoia	86,9 EUR/100 kg/net	PK	
02101950	Carni della specie suina domestica, salate o in salamoia (escl. prosciutti, spalle e loro pezzi, pancette ”ventresche” e loro pezzi, mezzene bacon, 3/4 anteriori, 3/4 posteriori o parti centrali, nonché parti anteriori, lombate, e loro pezzi)	86,9 EUR/100 kg/net	PK	
02101960	Parti anteriori e loro pezzi, della specie suina domestica, secche o affumicate	119 EUR/100 kg/net	PK	

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

NC 2013	Designazione	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
02101970	Lombate e loro pezzi, della specie suina domestica, secche o affumicate	149,6 EUR/ 100 kg/net	PK	
02101981	Carni della specie suina domestica, disossate, secche o affumicate (escl. pancette "ventresche" e loro pezzi)	151,2 EUR/ 100 kg/net	PK	
02101989	Carni della specie suina domestica, non disossate, secche o affumicate (escl. prosciutti, spalle e loro pezzi, pancette "ventresche" e loro pezzi, nonché parti anteriori, lombate, e loro pezzi)	151,2 EUR/ 100 kg/net	PK	
02101990	Carni della specie suina non domestica, salate o in salamoia, secche o affumicate (escl. prosciutti, spalle e loro pezzi, non disossati, nonché pancette "ventresche" e loro pezzi)	15,4	10	
02102010	Carni della specie bovina, non disossate, salate o in salamoia, secche o affumicate	15,4 + 265,2 EUR/ 100 kg/net	BF2	
02102090	Carni della specie bovina, disossate, salate o in salamoia, secche o affumicate	15,4 + 303,4 EUR/ 100 kg/net	BF2	
02109100	Carni e frattaglie commestibili, salate, in salamoia, secche o affumicate nonché farine e polveri commestibili di carni o di frattaglie, di primati	15,4	10	
02109210	Carni e frattaglie commestibili, salate, in salamoia, secche o affumicate nonché farine e polveri commestibili di carni o di frattaglie, di balene, delfini e marsovini "mammiferi della specie dei cetacei" nonché di lamantini e di dugonghi "mammiferi della specie dei sireni"	15,4	10	
02109291	Carni, salate o in salamoia, secche o affumicate, di foche, leoni marini e trichechi "mammiferi del sottordine dei pinnipedi"	130 EUR/100 kg/net	PY1	

NC 2013	Designazione	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
02109292	Frattaglie commestibili, salate o in salamoia, secche o affumicate, di foche, leoni marini e trichechi ”mammiferi del sottordine dei pinnipedi”	15,4	10	
02109299	Farine e polveri commestibili di carni o di frattaglie, di foche, leoni marini e trichechi ”mammiferi del sottordine dei pinnipedi”	15,4 + 303,4 EUR/ 100 kg/net	10	
02109300	Carni e frattaglie commestibili, salate, in salamoia, secche o affumicate nonché farine e polveri commestibili di carne o di frattaglie di rettili ”p. es. serpenti, tartarughe marine e alligatori”	15,4	10	
02109910	Carni di cavallo, salate o in salamoia o anche secche	6,4	4	
02109921	Carni delle specie ovina e caprina, non disossate, salate o in salamoia, secche o affumicate	222,7 EUR/ 100 kg/net	E	
02109929	Carni delle specie ovina e caprina, disossate, salate o in salamoia, secche o affumicate	311,8 EUR/ 100 kg/net	E	
02109931	Carni di renne, salate o in salamoia, secche o affumicate	15,4	10	
02109939	Carni salate o in salamoia, secche o affumicate (escl. carni delle specie suina e bovina, di renne, delle specie ovina o caprina, di primati, di balene, delfini e marsovini ”mammiferi della specie dei cetacei”; di lamantini e di dugonghi ”mammiferi della specie dei sireni”, di foche, leoni marini e trichechi, di rettili, nonché carni di cavallo, salate o in salamoia o anche secche)	130 EUR/100 kg/net	PY1	
02109941	Fegati della specie suina domestica, commestibili, salati o in salamoia, secchi o affumicati	64,9 EUR/100 kg/net	PK	
02109949	Frattaglie della specie suina domestica, commestibili, salate o in salamoia, secche o affumicate (escl. fegati)	47,2 EUR/100 kg/net	PK	

NC 2013	Designazione	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
02109951	Pezzi detti "onglets" e "hampes" della specie bovina, commestibili, salati o in salamoia, secchi o affumicati	15,4 + 303,4 EUR/ 100 kg/net	BF2	
02109959	Frattaglie di animali della specie bovina, commestibili, salate o in salamoia, secche o affumicate (escl. pezzi detti "onglets" e "hampes")	12,8	7	
02109971	Fegati grassi di oche o di anatre, commestibili, salati o in salamoia	Esenzione	0	
02109979	Fegati di volatili, commestibili, salati o in salamoia, secchi o affumicati (escl. fegati grassi di oche o anatre)	6,4	4	
02109985	Frattaglie commestibili, salate o in salamoia, secche o affumicate (escl. di animali della specie suina domestica, della specie bovina, di primati, di balene, delfini e marsovini "mammiferi della specie dei cetacei", di lamantini e di dugonghi "mammiferi della specie dei sireni", di foche, leoni marini e trichechi, nonché fegati di rettili e di volatili)	15,4	10	
02109990	Farine e polveri commestibili di carni o di frattaglie, salate o in salamoia (escl. di primati, di balene, delfini e marsovini "mammiferi della specie dei cetacei", di lamantini e di dugonghi "mammiferi della specie dei sireni", di foche, leoni marini e trichechi, nonché di rettili)	15,4 + 303,4 EUR/ 100 kg/net	BF2	
03011100	Pesci ornamentali, di acqua dolce, vivi	Esenzione	0	
03011900	Pesci ornamentali, vivi (escl. pesci di acqua dolce)	7,5	0	
03019110	Trote "*Oncorhynchus apache* e *Oncorhynchus chrysogaster*", vive	8	0	
03019190	Trote "*Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita* e *Oncorhynchus gilae*", vive	12	0	
03019210	Anguille "*Anguilla* spp.", vive, di lunghezza < 12 cm	Esenzione	0	

NC 2013	Designazione	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
03019230	Anguille "*Anguilla* spp.", vive, di lunghezza ≥ 12 cm ma < 20 cm	Esenzione	0	
03019290	Anguille "*Anguilla* spp.", vive, di lunghezza ≥ 20 cm	Esenzione	0	
03019300	Carpe "*Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys* spp., *Cirrhinus* spp., *Mylopharyngodon piceus*", vive	8	0	
03019410	Tonni rossi dell'Atlantico "*Thunnus thynnus*", vivi	16	0	
03019490	Tonni rossi del Pacifico "*Thunnus orientalis*", vivi	16	0	
03019500	Tonni rossi del sud "*Thunnus maccoyii*", vivi	16	0	
03019911	Salmoni del Pacifico "*Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou* e *Oncorhynchus rhodurus*", salmoni dell'Atlantico "*Salmo salar*" e salmoni del Danubio "*Hucho hucho*", vivi	2	0	
03019918	Pesci di acqua dolce, vivi (escl. pesci ornamentali, trote, anguille, carpe "*Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys* spp., *Cirrhinus* spp., *Mylopharyngodon piceus*", salmoni del Pacifico "*Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou* e *Oncorhynchus rhodurus*", salmoni dell'Atlantico "*Salmo salar*" e salmoni del Danubio "*Hucho hucho*")	8	0	
03019985	Pesci di mare, vivi (escl. pesci ornamentali, trote "*Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache* e *Oncorhynchus chrysogaster*", anguille "*Anguilla* spp.", tonni rossi dell'Atlantico e del Pacifico "*Thunnus thynnus, Thunnus orientalis*" e tonni rossi del Sud "*Thunnus maccoyii*")	16	0	

NC 2013	Designazione	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
03021110	Trote "*Oncorhynchus apache* e *Oncorhynchus chrysogaster*", fresche o refrigerate	8	0	
03021120	Trote della specie "Oncorhynchus mykiss", con testa e branchie, senza visceri, di peso > 1,2 kg per pezzo o decapitate, senza branchie, senza visceri, di peso > 1 kg per pezzo, fresche o refrigerate	12	0	
03021180	Trote "*Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae*", fresche o refrigerate (escl. della specie "*Oncorhynchus mykiss*", con testa e branchie, senza visceri, di peso > 1,2 kg per pezzo o decapitate, senza branchie, senza visceri, di peso > 1 kg per pezzo)	12	0	
03021300	Salmoni del Pacifico "*Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou* e *Oncorhynchus rhodurus*", freschi o refrigerati	2	0	
03021400	Salmoni dell'Atlantico "*Salmo salar*" e salmoni del Danubio "*Hucho hucho*", freschi o refrigerati	2	0	
03021900	Salmonidi, freschi o refrigerati (escl. trote "*Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache* e *Oncorhynchus chrysogaster*", salmoni del Pacifico "*Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou* and *Oncorhynchus rhodurus*", salmoni dell'Atlantico "*Salmo salar*" e salmoni del Danubio "*Hucho hucho*")	8	0	
03022110	Ippoglossi neri "*Reinhardtius hippoglossoides*", freschi o refrigerati	8	0	
03022130	Ippoglossi dell'Atlantico "*Hippoglossus hippoglossus*", freschi o refrigerati	8	0	
03022190	Ippoglossi del Pacifico "*Hippoglossus stenolepis*", freschi o refrigerati	15	0	
03022200	Passere di mare "*Pleuronectes platessa*", fresche o refrigerate	7,5	0	

NC 2013	Designazione	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
03022300	Sogliole "*Solea* spp.", fresche o refrigerate	15	0	
03022400	Rombi "*Psetta maxima*", freschi o refrigerati	15	0	
03022910	Rombi gialli "*Lepidorhombus* spp.", freschi o refrigerati	15	0	
03022980	Pesci di forma appiattita "Pleuronettidi, Botidi, Cinoglossidi, Soleidi, Scoftalmidi e Citaridi", freschi o refrigerati (escl. ippoglossi neri, ippoglossi dell'Atlantico, ippoglossi del Pacifico, passere di mare, sogliole, rombi e rombi gialli)	15	0	
03023110	Tonni bianchi o alalunga "*Thunnus alalunga*", destinati alla preparazione industriale o alla conservazione, freschi o refrigerati	22	0	
03023190	Tonni bianchi o alalunga "*Thunnus alalunga*", freschi o refrigerati (escl. quelli destinati alla preparazione industriale o alla conservazione)	22	0	
03023210	Tonni albacora "*Thunnus albacares*", destinati alla preparazione industriale o alla conservazione, freschi o refrigerati	22	0	
03023290	Tonni albacora "*Thunnus albacares*", freschi o refrigerati (escl. quelli destinati alla preparazione industriale o alla conservazione)	22	0	
03023310	Tonnetti striati destinati alla preparazione industriale o alla conservazione, freschi o refrigerati	22	0	
03023390	Tonnetti striati, freschi o refrigerati (escl. tonnetti destinati alla preparazione industriale o alla conservazione)	22	0	
03023410	Tonni obesi "*Thunnus obesus*", destinati alla preparazione industriale o alla conservazione, freschi o refrigerati	22	0	
03023490	Tonni obesi "*Thunnus obesus*", freschi o refrigerati (escl. quelli destinati alla preparazione industriale o alla conservazione)	22	0	
03023511	Tonni rossi dell'Atlantico "*Thunnus thynnus*", destinati alla preparazione industriale o alla conservazione, freschi o refrigerati	22	0	

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

NC 2013	Designazione	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
03023519	Tonni rossi dell'Atlantico "*Thunnus thynnus*", freschi o refrigerati (escl. quelli destinati alla preparazione industriale o alla conservazione)	22	0	
03023591	Tonni rossi del Pacifico "*Thunnus orientalis*", destinati alla preparazione industriale o alla conservazione, freschi o refrigerati	22	0	
03023599	Tonni rossi del Pacifico "*Thunnus orientalis*", freschi o refrigerati (escl. quelli destinati alla preparazione industriale o alla conservazione)	22	0	
03023610	Tonni rossi del sud "*Thunnus maccoyii*", destinati alla preparazione industriale o alla conservazione, freschi o refrigerati	22	0	
03023690	Tonni rossi del sud "*Thunnus maccoyii*", freschi o refrigerati (escl. tonni destinati alla preparazione industriale o alla conservazione)	22	0	
03023920	Tonni del genere "*Thunnus*", destinati alla preparazione industriale o alla conservazione, freschi o refrigerati (escl. *Thunnus alalunga, Thunnus albacares, Thunnus obesus, Thunnus thynnus, Thunnus orientalis* e *Thunnus maccoyii*)	22	0	
03023980	Tonni del genere "*Thunnus*", freschi o refrigerati (escl. quelli destinati alla preparazione industriale o alla conservazione e *Thunnus alalunga, Thunnus albacares, Thunnus obesus, Thunnus thynnus, Thunnus orientalis* e *Thunnus maccoyii*)	22	0	
03024100	Aringhe "*Clupea harengus, Clupea pallasii*", fresche o refrigerate	15	0	
03024200	Acciughe "*Engraulis* spp.", fresche o refrigerate	15	0	
03024310	Sardine "*Sardina pilchardus*", fresche o refrigerate	23	0	
03024330	Sardine del genere "*Sardinops*" e alacce "*Sardinella* spp.", fresche o refrigerate	15	0	
03024390	Spratti "*Sprattus sprattus*", freschi o refrigerati	13	0	

NC 2013	Designazione	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
03024400	Sgombri *"Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus"*, freschi o refrigerati	20	0	
03024510	Sugarelli o suri *"Trachurus* spp.", freschi o refrigerati	15	0	
03024530	Sugarelli inca o del Pacifico *"Trachurus murphyi* spp.", freschi o refrigerati	15	0	
03024590	Suri e sugarelli *"Trachurus* spp.", freschi o refrigerati (escl. sugarelli o suri e sugarelli inca o del Pacifico)	15	0	
03024600	Cobia *"Rachycentron canadum"*, freschi o refrigerati	15	0	
03024700	Pesce spada (*Xiphias gladius*), fresco o refrigerato	15	0	
03025110	Merluzzi bianchi *"Gadus morhua"*, freschi o refrigerati	12	0	
03025190	Merluzzi bianchi *"Gadus ogac, Gadus macrocephalus"*, freschi o refrigerati	12	0	
03025200	Eglefini *"Melanogrammus aeglefinus"*, freschi o refrigerati	7,5	0	
03025300	Merluzzi carbonari *"Pollachius virens"*, freschi o refrigerati	7,5	0	
03025411	Naselli del Capo *"Merluccius capensis"* e naselli della specie *"Merluccius paradoxus"*, freschi o refrigerati	15	0	
03025415	Naselli della specie *"Merluccius australis"*, freschi o refrigerati	15	0	
03025419	Naselli *"Merluccius* spp.", freschi o refrigerati (escl. naselli del Capo e naselli *"Merluccius paradoxus* e *Merluccius australis"*)	15	0	

NC 2013	Designazione	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
03025490	Naselli del genere "*Urophycis*", freschi o refrigerati	15	0	
03025500	Merluzzi dell'Alaska "*Theragra chalcogramma*", freschi o refrigerati	7,5	0	
03025600	Melù e melù australe "*Micromesistius poutassou, Micromesistius australis*", freschi o refrigerati	7,5	0	
03025910	Pesci della specie "*Boreogadus saida*", freschi o refrigerati	12	0	
03025920	Merlani "*Merlangius merlangus*", freschi o refrigerati	7,5	0	
03025930	Merluzzi gialli "*Pollachius pollachius*", freschi o refrigerati	7,5	0	
03025940	Molve "*Molva* spp.", fresche o refrigerate	7,5	0	
03025990	Pesci delle famiglie Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae e Muraenolepididae, freschi o refrigerati (escl. merluzzi bianchi, eglefini, merluzzi carbonari, naselli, merluzzi dell'Alaska, melù, *Boreogadus saida*, merlani, merluzzi gialli e molve)	15	0	
03027100	Tilapia "*Oreochromis* spp.", fresche o refrigerate	8	0	
03027200	Pesci gatto "*Pangasius* spp., *Silurus* spp., *Clarias* spp., *Ictalurus* spp.", freschi o refrigerati	8	0	
03027300	Carpe "*Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys* spp., *Cirrhinus* spp., *Mylopharyngodon piceus*", fresche o refrigerate	8	0	
03027400	Anguille "*Anguilla* spp.", fresche o refrigerate	Esenzione	0	

NC 2013	Designazione	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
03027900	Persico africano "*Lates niloticus*" e pesci testa di serpente "*Channa* spp.", freschi o refrigerati	8	0	
03028110	Spinaroli "*Squalus acanthias*", freschi o refrigerati	6	0	
03028120	Gattucci "*Scyliorhinus* spp.", freschi o refrigerati	6	0	
03028130	Smeriglio "*Lamna nasus*", fresco o refrigerato	8	0	
03028190	Spinaroli e altri squali, freschi o refrigerati (escl. spinaroli "*Squalus acanthias* e *Scyliorhinus* spp." e smerigli)	8	0	
03028200	Razze e arzille "Rajidae", fresche o refrigerate	15	0	
03028300	Austromerluzzi "*Dissostichus* spp.", freschi o refrigerati	15	0	
03028410	Spigole "*Dicentrarchus labrax*", fresche o refrigerate	15	0	
03028490	Spigole "*Dicentrarchus* spp.", fresche o refrigerate (escl. spigole *Dicentrarchus labrax*)	15	0	
03028510	Orate di mare delle specie "*Dentex dentex* e *Pagellus* spp.", fresche o refrigerate	15	0	
03028530	Orate "*Sparus aurata*", fresche o refrigerate	15	0	
03028590	Dentici "Sparidae", freschi o refrigerati (escl. orate, *Dentex dentex* e *Pagellus* spp.)	15	0	
03028910	Pesci di acqua dolce, freschi o refrigerati, n.n.a.	8	0	

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

NC 2013	Designazione	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
03028921	Pesci del genere *Euthynnus*, destinati alla preparazione industriale o alla conservazione, freschi o refrigerati (escl. i tonnetti striati)	22	0	
03028929	Pesci del genere *Euthynnus*, freschi o refrigerati (escl. quelli destinati alla preparazione industriale o alla conservazione e i tonnetti striati)	22	0	
03028931	Scorfani "*Sebastes marinus*", freschi o refrigerati	7,5	0	
03028939	Scorfani "*Sebastes* spp." (escl. "*Sebastes marinus*"), freschi o refrigerati	7,5	0	
03028940	Pesci castagna "*Brama* spp.", freschi o refrigerati	15	0	
03028950	Rane pescatrici "*Lophius* spp.", fresche o refrigerate	15	0	
03028960	Abadeci "*Genypterus blacodes*", freschi o refrigerati	7,5	0	
03028990	Pesci, freschi o refrigerati, n.n.a.	15	0	
03029000	Fegati, uova e lattimi di pesci, freschi o refrigerati	10	0	
03031100	Salmoni rossi "*Oncorhynchus nerka*", congelati	2	0	
03031200	Salmoni del Pacifico, congelati (escl. i salmoni rossi)	2	0	
03031300	Salmoni dell'Atlantico "*Salmo salar*" e salmoni del Danubio "*Hucho hucho*", congelati	2	0	
03031410	Trote "*Oncorhynchus apache* e *Oncorhynchus chrysogaster*", congelate	9	0	

NC 2013	Designazione	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
03031420	Trote "*Oncorhynchus mykiss*", con testa e branchie, senza visceri, di peso superiore a 1,2 kg per pezzo o decapitate, senza branchie, senza visceri, di peso superiore a 1 kg per pezzo, congelate	12	0	
03031490	Trote "*Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita* e *Oncorhynchus gilae*", congelate (escl. "*Oncorhynchus mykiss*", con testa e branchie, senza visceri, di peso superiore a 1,2 kg per pezzo o decapitate, senza branchie, senza visceri, di peso superiore a 1 kg per pezzo)	12	0	
03031900	Salmonidi, congelati (escl. trote e salmoni del Pacifico, dell'Atlantico e del Danubio)	9	0	
03032300	Tilapia "*Oreochromis* spp.", congelate	8	0	
03032400	Pesci gatto "*Pangasius* spp., *Silurus* spp., *Clarias* spp., *Ictalurus* spp.", congelati	8	0	
03032500	Carpe "*Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys* spp., *Cirrhinus* spp., *Mylopharyngodon piceus*", congelate	8	0	
03032600	Anguille (*Anguilla* spp.), congelate	Esenzione	0	
03032900	Persico africano (*Lates niloticus*) e pesci testa di serpente (*Channa* spp.), congelati	8	0	
03033110	Ippoglossi neri "*Reinhardtius hippoglossoides*", congelati	7,5	0	
03033130	Ippoglossi dell'Atlantico "*Hippoglossus hippoglossus*", congelati	7,5	0	
03033190	Ippoglossi del Pacifico "*Hippoglossus stenolepis*", congelati	15	0	
03033200	Passere di mare "*Pleuronectes platessa*", congelate	15	0	

NC 2013	Designazione	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
03033300	Sogliole "*Solea* spp.", congelate	7,5	0	
03033400	Rombi "*Psetta maxima*", congelati	15	0	
03033910	Passere artiche "*Platichthys flesus*", congelate	7,5	0	
03033930	Pesci del genere Rhombosolea, congelati	7,5	0	
03033950	Pesci "*Pelotreis flavilatus* o *Peltorhamphus novaezelandiae*", congelati	7,5	0	
03033985	Pesci di forma appiattita "Pleuronettidi, Botidi, Cinoglossidi, Soleidi, Scoftalamidi e Citaridi", congelati (escl. ippoglossi, passere di mare, sogliole, rombi, passere artiche, *Rhombosolea* spp., *Pelotreis flavilatus* e *Peltorhamphus novaezelandiae*)	15	0	
03034110	Tonni bianchi o alalunga "*Thunnus alalunga*," congelati, destinati alla fabbricazione industriale di prodotti della voce 1604	22	0	
03034190	Tonni bianchi o alalunga "*Thunnus alalunga*", congelati (escl. quelli destinati alla preparazione industriale o alla conservazione)	22	0	
03034212	Tonni albacora "*Thunnus albacares*", congelati, destinati alla fabbricazione industriale di prodotti della voce 1604, interi, di peso > 10 kg per pezzo	20	0	
03034218	Tonni albacora "*Thunnus albacares*", congelati, destinati alla fabbricazione industriale di prodotti della voce 1604, interi, di peso ≤ 10 kg per pezzo	20	0	
03034242	Tonni albacora "*Thunnus albacares*", congelati, destinati alla fabbricazione industriale di prodotti della voce 1604, di peso > 10 kg per pezzo (escl. quelli interi)	22	0	

NC 2013	Designazione	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
03034248	Tonni albacora *"Thunnus albacares"*, congelati, destinati alla fabbricazione industriale di prodotti della voce 1604, di peso ≤ 10 kg per pezzo (escl. quelli interi)	22	0	
03034290	Tonni albacora *"Thunnus albacares"*, congelati (escl. quelli destinati alla fabbricazione industriale di prodotti della voce 1604)	22	0	
03034310	Tonnetti striati *"Euthynnus Katsuwonus pelamis"* destinati alla preparazione industriale o alla conservazione, congelati	22	0	
03034390	Tonnetti striati *"Euthynnus Katsuwonus pelamis"*, congelati (escl. quelli destinati alla preparazione industriale o alla conservazione)	22	0	
03034410	Tonni obesi *"Thunnus obesus"*, destinati alla preparazione industriale o alla conservazione, congelati	22	0	
03034490	Tonni obesi *"Thunnus obesus"*, congelati (escl. quelli destinati alla preparazione industriale o alla conservazione)	22	0	
03034512	Tonni rossi dell'Atlantico *"Thunnus thynnus"*, destinati alla preparazione industriale o alla conservazione, congelati	22	0	
03034518	Tonni rossi dell'Atlantico *"Thunnus thynnus"*, congelati (escl. quelli destinati alla preparazione industriale o alla conservazione)	22	0	
03034591	Tonni rossi del Pacifico *"Thunnus orientalis"*, destinati alla preparazione industriale o alla conservazione, congelati	22	0	
03034599	Tonni rossi del Pacifico *"Thunnus orientalis"*, congelati (escl. quelli destinati alla preparazione industriale o alla conservazione)	22	0	
03034610	Tonni rossi del sud *"Thunnus maccoyii"*, destinati alla preparazione industriale o alla conservazione, congelati	22	0	
03034690	Tonni rossi del sud *"Thunnus maccoyii"*, congelati (escl. quelli destinati alla preparazione industriale o alla conservazione)	22	0	

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

NC 2013	Designazione	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
03034920	Tonni del genere "Thunnus", destinati alla preparazione industriale o alla conservazione, congelati (escl. *Thunnus alalunga, Thunnus albacares, Thunnus obesus, Thunnus thynnus, Thunnus orientalis* e *Thunnus maccoyii*)	22	0	
03034985	Tonni del genere "Thunnus", congelati (escl. quelli destinati alla preparazione industriale o alla conservazione e *Thunnus alalunga, Thunnus albacares, Thunnus obesus, Thunnus thynnus, Thunnus orientalis* e *Thunnus maccoyii*)	22	0	
03035100	Aringhe "*Clupea harengus, Clupea pallasii*", congelate	15	0	
03035310	Sardine "*Sardina pilchardus*", congelate	23	0	
03035330	Sardine del genere "*Sardinops*" e alacce "*Sardinella* spp.", congelate	15	0	
03035390	Spratti "*Sprattus sprattus*", congelati	13	0	
03035410	Sgombri "*Scomber scombrus*", "*Scomber japonicus*", congelati	20	0	
03035490	Sgombri "*Scomber australasicus*", congelati	15	0	
03035510	Sugarelli o suri "*Trachurus trachurus*", congelati	15	0	
03035530	Sugarelli inca o del Pacifico "*Trachurus murphyi*", congelati	15	0	
03035590	Suri e sugarelli "*Trachurus* spp.", congelati (escl. sugarelli o suri e sugarelli inca o del Pacifico)	15	0	
03035600	Cobia "*Rachycentron canadum*", congelati	15	0	

NC 2013	Designazione	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
03035700	Pesce spada "*Xiphias gladius*", congelato	7,5	0	
03036310	Merluzzi bianchi "*Gadus morhua*", congelati	12	0	
03036330	Merluzzi bianchi "*Gadus ogac*", congelati	12	0	
03036390	Merluzzi bianchi "*Gadus macrocephalus*", congelati	12	0	
03036400	Eglefini "*Melanogrammus aeglefinus*", congelati	7,5	0	
03036500	Merluzzi carbonari "*Pollachius virens*", congelati	7,5	0	
03036611	Naselli del Capo "*Merluccius capensis*" e naselli della specie "*Merluccius paradoxus*", congelati	15	7	
03036612	Naselli della specie "*Merluccius hubbsi*", congelati	15	0	
03036613	Naselli della specie "*Merluccius australis*", congelati	15	7	
03036619	Naselli "*Merluccius* spp.", congelati (escl. naselli del Capo e naselli "*Merluccius paradoxus* e *Merluccius australis*")	15	7	
03036690	Naselli del genere "*Urophycis*", congelati	15	7	
03036700	Merluzzi dell'Alaska "*Theragra chalcogramma*", congelati	15	0	
03036810	Melù o potassolo "*Micromesistius poutassou*" o "*Gadus poutassou*", congelato	7,5	0	

NC 2013	Designazione	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
03036890	Melù australe "*Micromesistius australis*", congelato	7,5	0	
03036910	Pesci della specie *Boreogadus saida*, congelati	12	0	
03036930	Merlani "*Merlangius merlangus*", congelati	7,5	0	
03036950	Merluzzi gialli "*Pollachius pollachius*", congelati	15	0	
03036970	Merluzzi granatieri "*Macruronus novaezelandiae*", congelati	7,5	0	
03036980	Molve "*Molva* spp.", congelate	7,5	0	
03036990	Pesci delle famiglie Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae e Muraenolepididae, congelati (escl. merluzzi bianchi, eglefini, merluzzi carbonari, naselli, merluzzi dell'Alaska, melù, *Boreogadus saida*, merlani, merluzzi gialli, merluzzi granatieri e molve)	15	0	
03038110	Spinaroli "*Squalus acanthias*", congelati	6	0	
03038120	Gattucci "*Scyliorhinus* spp.", congelati	6	0	
03038130	Smeriglio (*Lamna nasus*), congelato	8	0	
03038190	Spinaroli e altri squali, congelati (escl. spinaroli "*Squalus acanthias* e *Scyliorhinus* spp." e smerigli)	8	0	
03038200	Razze e arzille (Rajidae), congelate	15	0	

NC 2013	Designazione	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
03038300	Austromerluzzi "*Dissostichus* spp.", congelati	15	0	
03038410	Spigole "*Dicentrarchus labrax*", congelate	15	0	
03038490	Spigole "*Dicentrarchus* spp.", congelate (escl. spigole *Dicentrarchus labrax*)	15	0	
03038910	Pesci di acqua dolce, congelati, n.n.a.	8	0	
03038921	Pesci del genere *Euthynnus*, destinati alla preparazione industriale o alla conservazione, congelati (escl. i tonnetti striati)	22	0	
03038929	Pesci del genere *Euthynnus*, congelati (escl. quelli destinati alla preparazione industriale o alla conservazione e i tonnetti striati)	22	0	
03038931	Scorfani "*Sebastes marinus*", congelati	7,5	0	
03038939	Scorfani "*Sebastes* spp." (escl. "*Sebastes marinus*"), congelati	7,5	0	
03038940	Pesci della specie *Orcynopsis unicolor*, congelati	16	0	
03038945	Acciughe "*Engraulis* spp.", congelate	15	0	
03038950	Orate di mare delle specie "*Dentex dentex* e *Pagellus* spp.", congelate	15	0	
03038955	Orate (*Sparus aurata*), congelate	15	0	
03038960	Pesci castagna "*Brama* spp.", congelati	15	0	

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

NC 2013	Designazione	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
03038965	Rane pescatrici "*Lophius* spp.", congelate	15	0	
03038970	Abadeci "*Genypterus blacodes*", congelati	7,5	0	
03038990	Pesci, congelati, n.n.a.	15	0	
03039010	Uova e lattimi di pesce, destinati alla produzione di acido desossiribonucleico o di solfato di protamina, congelati	Esenzione	0	
03039090	Uova e lattimi di pesce, congelati (escl. quelli destinati alla produzione di acido desossiribonucleico o di solfato di protamina	10	0	
03043100	Filetti di tilapia "*Oreochromis* spp.", freschi o refrigerati	9	0	
03043200	Filetti di pesci gatto "*Pangasius* spp., *Silurus* spp., *Clarias* spp., *Ictalurus* spp.", freschi o refrigerati	9	0	
03043300	Filetti di persico africano "*Lates niloticus*", freschi o refrigerati	9	0	
03043900	Filetti di carpe "*Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys* spp., *Cirrhinus* spp., *Mylopharyngodon piceus*", di anguille "*Anguilla* spp." e di pesci testa di serpente "*Channa* spp.", freschi o refrigerati	9	0	
03044100	Filetti di salmoni del Pacifico "*Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou* e *Oncorhynchus rhodurus*", salmoni dell'Atlantico "*Salmo salar*" e salmoni del Danubio "*Hucho hucho*", freschi o refrigerati	2	0	
03044210	Filetti di trote "*Oncorhynchus mykiss*" di peso > 400 g per pezzo, freschi o refrigerati	12	0	
03044250	Filetti di trote "*Oncorhynchus apache* e *Oncorhynchus chrysogaster*", freschi o refrigerati	9	0	

NC 2013	Designazione	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
03044290	Filetti di trote "*Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita* e *Oncorhynchus gilae*" (escl. di *Oncorhynchus mykiss* di peso > 400 g per pezzo), freschi o refrigerati	12	0	
03044300	Filetti di pesci di forma appiattita (Pleuronettidi, Botidi, Cinoglossidi, Soleidi, Scoftalmidi e Citaridi), freschi o refrigerati	18	0	
03044410	Filetti di merluzzi bianchi "*Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus*" e di *Boreogadus saida*, freschi o refrigerati	18	0	
03044430	Filetti di merluzzi carbonari "*Pollachius virens*", freschi o refrigerati	18	0	
03044490	Filetti di pesci delle famiglie Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae e Muraenolepididae (escl. merluzzi bianchi, merluzzi carbonari e *Boreogadus saida*), freschi o refrigerati	18	0	
03044500	Filetti di pesce spada "*Xiphias gladius*", freschi o refrigerati	18	0	
03044600	Filetti di austromerluzzi "*Dissostichus* spp.", freschi o refrigerati	18	0	
03044910	Filetti di pesci di acqua dolce, freschi o refrigerati, n.n.a.	9	0	
03044950	Filetti di scorfani "*Sebastes* spp.", freschi o refrigerati	18	0	
03044990	Filetti di pesci, freschi o refrigerati, n.n.a.	18	0	
03045100	Carne, anche tritata, di tilapia "*Oreochromis* spp.", pesci gatto "*Pangasius* spp., *Silurus* spp., *Clarias* spp., *Ictalurus* spp.", carpe "*Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys* spp., *Cirrhinus* spp., *Mylopharyngodon piceus*", anguille "*Anguilla* spp." e pesci testa di serpente "*Channa* spp.", fresca o refrigerata	8	0	

NC 2013	Designazione	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
03045200	Carne, anche tritata, di salmonidi, fresca o refrigerata (escl. filetti)	8	0	
03045300	Carne, anche tritata, di pesci delle famiglie Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae e Muraenolepididae, fresca o refrigerata (escl. filetti)	15	0	
03045400	Carne, anche tritata, di pesci spada (*Xiphias gladius*), fresca o refrigerata (escl. filetti)	15	0	
03045500	Carne, anche tritata, di austromerluzzi (*Dissostichus* spp.), fresca o refrigerata (escl. filetti)	15	0	
03045910	Carne di pesci di acqua dolce, anche tritata (escl. tutti i filetti, tilapia, pesci gatto, carpe, anguille, persico africano, pesci testa di serpente, salmonidi, pesce spada, austromerluzzi e pesci delle famiglie Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae e Muraenolepididae), fresca o refrigerata	8	0	
03045950	Lati di aringhe, freschi o refrigerati	15	0	
03045990	Carne di pesce, anche tritata (escl. tutti i filetti, pesci di acqua dolce, lati di aringhe, tilapia, pesci gatto, carpe, anguille, persico africano, pesci testa di serpente, salmonidi, pesce spada, austromerluzzi e pesci delle famiglie Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae e Muraenolepididae), fresca o refrigerata	15	0	
03046100	Filetti di tilapia "*Oreochromis* spp.", congelati	9	0	
03046200	Filetti di pesci gatto "*Pangasius* spp., *Silurus* spp., *Clarias* spp., *Ictalurus* spp.", congelati	9	0	
03046300	Filetti di persico africano "*Lates niloticus*", congelati	9	0	

NC 2013	Designazione	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
03046900	Filetti di carpe "*Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys* spp., *Cirrhinus* spp., *Mylopharyngodon piceus*", di anguille "*Anguilla* spp." e di pesci testa di serpente "*Channa* spp.", congelati	9	0	
03047110	Filetti di merluzzi bianchi "*Gadus macrocephalus*", congelati	7,5	0	
03047190	Filetti di merluzzi bianchi "*Gadus morhua, Gadus ogac,* congelati	7,5	0	
03047200	Filetti di eglefini "*Melanogrammus aeglefinus*", congelati	7,5	0	
03047300	Filetti di merluzzi carbonari "*Pollachius virens*", congelati	7,5	0	
03047411	Filetti di naselli del Capo "*Merluccius capensis*" e naselli della specie "*Merluccius paradoxus*", congelati	7,5	4	
03047415	Filetti di naselli della specie "*Merluccius hubbsi*", congelati	7,5	0	
03047419	Filetti di naselli "*Merluccius* spp.", congelati (escl. naselli del Capo e naselli "*Merluccius paradoxus* e *Merluccius hubbsi*")	6,1	4	
03047490	Filetti di naselli del genere "*Urophycis*", congelati	7,5	4	
03047500	Filetti di merluzzi dell'Alaska "*Theragra chalcogramma*", congelati	13,7	0	
03047910	Filetti di *Boreogadus saida,* congelati	7,5	0	
03047930	Filetti di merlani "*Merlangius merlangus*", congelati	7,5	0	
03047950	Filetti di merluzzi granatieri "*Macruronus novaezelandiae*", congelati	7,5	0	

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

NC 2013	Designazione	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
03047980	Filetti di molve "*Molva* spp.", congelati	7,5	0	
03047990	Filetti di pesci delle famiglie Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae e Muraenolepididae, congelati (escl. merluzzi bianchi, eglefini, merluzzi carbonari, naselli, merluzzi dell'Alaska, *Boreogadus saida*, merlani, merluzzi granatieri e molve)	15	0	
03048100	Filetti di salmoni del Pacifico "*Oncorhynchus nerka*, *Oncorhynchus gorbuscha*, *Oncorhynchus keta*, *Oncorhynchus tschawytscha*, *Oncorhynchus kisutch*, *Oncorhynchus masou* e *Oncorhynchus rhodurus*", salmoni dell'Atlantico "*Salmo salar*" e salmoni del Danubio "*Hucho hucho*", congelati	2	0	
03048210	Filetti di trote "*Oncorhynchus mykiss*" di peso > 400 g per pezzo, congelati	12	0	
03048250	Filetti di trote "*Oncorhynchus apache* e *Oncorhynchus chrysogaster*", congelati	9	0	
03048290	Filetti di trote "*Salmo trutta*, *Oncorhynchus mykiss*, *Oncorhynchus clarki*, *Oncorhynchus aguabonita* e *Oncorhynchus gilae*" (escl. di *Oncorhynchus mykiss* di peso > 400 g per pezzo), congelati	12	0	
03048310	Filetti di passere di mare "*Pleuronectes platessa*", congelati	7,5	0	
03048330	Filetti di passere artiche "*Platichthys flesus*", congelati	7,5	0	
03048350	Filetti di rombi gialli "*Lepidorhombus* spp.", congelati	15	0	
03048390	Filetti di pesci di forma appiattita "Pleuronettidi, Botidi, Cinoglossidi, Soleidi, Scoftalamidi e Citaridi), congelati (escl. passere di mare, passere artiche e rombi gialli)	15	0	
03048400	Filetti di pesci spada "*Xiphias gladius*", congelati	7,5	0	

NC 2013	Designazione	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
03048500	Filetti di austromerluzzi "*Dissostichus* spp.", congelati	15	0	
03048600	Filetti di aringhe "*Clupea harengus, Clupea pallasii*", congelati	15	0	
03048700	Filetti di tonni del genere "*Thunnus*" e di tonnetti striati "*Euthynnus -Katsuwonus- pelamis*", congelati	18	0	
03048910	Filetti di pesci di acqua dolce, congelati, n.n.a.	9	0	
03048921	Filetti di scorfani "*Sebastes marinus*", congelati	7,5	0	
03048929	Filetti di scorfani "*Sebastes* spp." (escl. "*Sebastes marinus*"), congelati	7,5	0	
03048930	Filetti di pesci del genere *Euthynnus*, congelati (escl. i tonnetti striati)	18	0	
03048941	Filetti di sgombri "*Scomber australasicus*", congelati	15	0	
03048949	Filetti di sgombri "*Scomber scombrus, Scomber japonicus*" e di pesci della specie "*Orcynopsis unicolor*", congelati	15	0	
03048951	Filetti di spinaroli e gattucci "*Squalus acanthias*", "*Scyliorhinus* spp.", congelati	7,5	0	
03048955	Filetti di smerigli (*Lamna nasus*), congelati	7,5	0	
03048959	Filetti di spinaroli e gattucci e altri squali, congelati (escl. spinaroli e gattucci "*Squalus acanthias* e *Scyliorhinus* spp." e smerigli)	7,5	0	

NC 2013	Designazione	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
03048960	Filetti di rane pescatrici "*Lophius* spp.", congelati	15	0	
03048990	Filetti di pesci, congelati, n.n.a.	15	7	
03049100	Carne, anche tritata, di pesci spada "*Xiphias gladius*", congelata (escl. i filetti)	7,5	0	
03049200	Carne, anche tritata, di austromerluzzi (*Dissostichus* spp.), congelata (escl. i filetti)	7,5	0	
03049310	Surimi di tilapia "*Oreochromis* spp.", pesci gatto "*Pangasius* spp., *Silurus* spp., *Clarias* spp., *Ictalurus* spp.", carpe "*Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys* spp., *Cirrhinus* spp., *Mylopharyngodon piceus*", anguille "*Anguilla* spp.", persico africano "*Lates niloticus*" e pesci testa di serpente "*Channa* spp.", congelati	14,2	0	
03049390	Carne, anche tritata, di tilapia "*Oreochromis* spp.", pesci gatto "*Pangasius* spp., *Silurus* spp., *Clarias* spp., *Ictalurus* spp.", carpe "*Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys* spp., *Cirrhinus* spp., Mylopharyngodon piceus", anguille "*Anguilla* spp.", persico africano "*Lates niloticus*" e pesci testa di serpente "*Channa* spp.", congelata (escl. filetti e surimi)	8	0	
03049410	Surimi di merluzzi dell'Alaska "*Theragra chalcogramma*", congelati	14,2	0	
03049490	Carne, anche tritata, di merluzzi dell'Alaska "*Theragra chalcogramma*", congelata (escl. filetti e surimi)	7,5	0	
03049510	Surimi di pesci delle famiglie Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadide, Macruride, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae e Muraenolepididae, congelati (escl. merluzzi dell'Alaska "*Theraga chalcogramma*")	14,2	0	
03049521	Carne, anche tritata, di merluzzi bianchi "*Gadus macrocephalus*", congelata (escl. filetti e surimi)	7,5	0	

NC 2013	Designazione	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
03049525	Carne, anche tritata, di merluzzi bianchi "*Gadus morhua*", congelata (escl. filetti e surimi)	7,5	0	
03049529	Carne, anche tritata, di merluzzi bianchi "*Gadus ogac*" e dei pesci della specie *Boreogadus saida*, congelata (escl. filetti e surimi)	7,5	0	
03049530	Carne, anche tritata, di eglefini "*Melanogrammus aeglefinus*", congelata (escl. filetti e surimi)	7,5	0	
03049540	Carne, anche tritata, di merluzzi carbonari "*Pollachius virens*", congelata (escl. filetti e surimi)	7,5	0	
03049550	Carne, anche tritata, di naselli "*Merluccius* spp.", congelata (escl. filetti e surimi)	7,5	7	
03049560	Carne, anche tritata, di melù o potassolo "*Micromesistius poutassou*", "*Gadus poutassou*", congelata (escl. filetti e surimi)	7,5	0	
03049590	Carne, anche tritata, di pesci delle famiglie Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae e Muraenolepididae, congelata (escl. filetti, surimi, merluzzo dell'Alaska "*Theragra chalcogramma*", merluzzi bianchi, eglefini, merluzzi carbonari, naselli *Merluccius* spp. e melù o potassolo)	7,5	0	
03049910	Surimi di pesce, congelati, n.n.a.	14,2	0	
03049921	Carne di pesci di acqua dolce, congelata, n.n.a. (escl. filetti e surimi)	8	0	
03049923	Carne, anche tritata, di aringhe "*Clupea harengus, Clupea pallasii*", congelata (escl. filetti)	15	0	
03049929	Carne, anche tritata, di scorfani "*Sebastes* spp.", congelata (escl. filetti)	8	0	
03049955	Carne, anche tritata, di rombi gialli, congelata (escl. filetti)	15	0	

NC 2013	Designazione	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
03049961	Carne, anche tritata, di pesci castagna "*Brama* spp.", congelata (escl. filetti)	15	0	
03049965	Carne, anche tritata, di rane pescatrici "*Lophius* spp.", congelata (escl. filetti)	7,5	0	
03049999	Carne di pesci di mare, congelata, n.n.a. (escl. filetti e surimi)	7,5	0	
03051000	Farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di pesci, atti all'alimentazione umana	13	0	
03052000	Fegati, uova e lattimi di pesci, secchi, affumicati, salati o in salamoia	11	0	
03053100	Filetti di tilapia "*Oreochromis* spp.", pesci gatto "*Pangasius* spp., *Silurus* spp., *Clarias* spp., *Ictalurus* spp.", carpe "*Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys* spp., *Cirrhinus* spp., *Mylopharyngodon piceus*", anguille "*Anguilla* spp.", persico africano "*Lates niloticus*" e pesci testa di serpente "*Channa* spp.", secchi, salati o in salamoia, ma non affumicati	16	0	
03053211	Filetti di merluzzi bianchi "*Gadus macrocephalus*", secchi, salati o in salamoia, ma non affumicati	16	0	
03053219	Filetti di merluzzi bianchi "*Gadus morhua, Gadus ogac*" e di pesci della specie *Boreogadus saida*, secchi, salati o in salamoia, ma non affumicati	20	0	
03053290	Filetti di pesci delle famiglie Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae e Muraenolepididae, secchi, salati o in salamoia, ma non affumicati (escl. merluzzi e *Boreogadus saida*)	16	0	
03053910	Filetti di salmoni del Pacifico "*Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou* e *Oncorhynchus rhodurus*", salmoni dell'Atlantico "*Salmo salar*" e salmoni del Danubio "*Hucho hucho*", salati o in salamoia, ma non affumicati	15	0	

NC 2013	Designazione	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
03053950	Filetti di ippoglossi neri "*Reinhardtius hippoglossoides*", salati o in salamoia, ma non affumicati	15	0	
03053990	Filetti di pesci, secchi, salati o in salamoia, ma non affumicati (escl. tilapia, pesci gatto, carpe, anguille, persico africano, pesci testa di serpente, pesci delle famiglie Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae e Muraenolepididae, nonché filetti di pesce, salati o in salamoia, di salmoni del Pacifico, salmoni dell'Atlantico, salmoni del Danubio e ippoglossi neri)	16	10	
03054100	Salmoni del Pacifico "*Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou* e *Oncorhynchus rhodurus*", salmoni dell'Atlantico "*Salmo salar*" e salmoni del Danubio "*Hucho hucho*", incl. i filetti, affumicati (escl. frattaglie)	13	0	
03054200	Aringhe (*Clupea harengus, Clupea pallasii*), incl. i filetti, affumicate (escl. frattaglie)	10	0	
03054300	Trote "*Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache* e *Oncorhynchus chrysogaster*", incl. i filetti, affumicate (escl. frattaglie)	14	0	
03054410	Anguille "*Anguilla* spp.", incl. i filetti, affumicate (escl. frattaglie)	14	10	
03054490	Tilapia "*Oreochromis* spp.", pesci gatto "*Pangasius* spp., *Silurus* spp., *Clarias* spp., *Ictalurus* spp.", carpe "*Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys* spp., *Cirrhinus* spp., *Mylopharyngodon piceus*", persico africano "*Lates niloticus*" e pesci testa di serpente "*Channa* spp.", incl. i filetti, affumicati (escl. frattaglie)	14	10	
03054910	Ippoglossi neri "*Reinhardtius hippoglossoides*", incl. i filetti, affumicati (escl. frattaglie)	15	0	
03054920	Ippoglossi dell'Atlantico "*Hippoglossus hippoglossus*", incl. i filetti, affumicati (escl. frattaglie)	16	0	
03054930	Sgombri "*Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus*", incl. i filetti, affumicati (escl. frattaglie)	14	0	

NC 2013	Designazione	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
03054980	Pesci, incl. i filetti, affumicati (escl. frattaglie, salmoni del Pacifico, salmoni dell'Atlantico, salmoni del Danubio, aringhe, ippoglossi neri, ippoglossi dell'Atlantico, sgombri, trote, tilapia, pesci gatto, carpe, anguille, persico africano e pesci testa di serpente)	14	0	
03055110	Merluzzi bianchi "*Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus*", secchi, non salati, non affumicati (escl. filetti e frattaglie)	13	0	
03055190	Merluzzi bianchi "*Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus*", secchi, salati, non affumicati (escl. filetti e frattaglie)	13	0	
03055910	Pesci della specie "*Boreogadus saida*", secchi, non affumicati (escl. filetti e frattaglie)	13	0	
03055930	Aringhe "*Clupea harengus, Clupea pallasii*", secche, anche salate, non affumicate (escl. filetti e frattaglie)	12	0	
03055950	Acciughe "*Engraulis* spp.", secche, anche salate, non affumicate (escl. filetti e frattaglie)	10	0	
03055970	Ippoglossi dell'Atlantico "*Hippoglossus hippoglossus*", secchi, anche salati, non affumicati (escl. filetti e frattaglie)	15	0	
03055980	Pesci secchi, anche salati, non affumicati (escl. merluzzi bianchi, *Boreogadus saida*, aringhe, acciughe, ippoglossi dell'Atlantico, filetti e frattaglie)	12	0	
03056100	Aringhe (*Clupea harengus, Clupea pallasii*), solo salate o in salamoia (escl. filetti e frattaglie)	12	0	
03056200	Merluzzi bianchi "*Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus*", solo salati o in salamoia (escl. filetti e frattaglie)	13	0	
03056300	Acciughe "*Engraulis* spp.", solo salate o in salamoia (escl. filetti e frattaglie)	10	4	

NC 2013	Designazione	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
03056400	Tilapia "*Oreochromis* spp.", pesci gatto "*Pangasius* spp., *Silurus* spp., *Clarias* spp., *Ictalurus* spp.", carpe "*Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys* spp., *Cirrhinus* spp., *Mylopharyngodon piceus*", anguille "*Anguilla* spp.", persico africano "*Lates niloticus*" e pesci testa di serpente "*Channa* spp.", solo salati o in salamoia (escl. filetti e frattaglie)	12	7	
03056910	Pesci della specie "*Boreogadus saida*" solo salati o in salamoia (escl. filetti e frattaglie)	13	0	
03056930	Ippoglossi dell'Atlantico "*Hippoglossus hippoglossus*" solo salati o in salamoia (escl. filetti e frattaglie)	15	0	
03056950	Salmoni del Pacifico "*Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou* e *Oncorhynchus rhodurus*", salmoni dell'Atlantico "*Salmo salar*" e salmoni del Danubio "*Hucho hucho*", solo salati o in salamoia (escl. filetti e frattaglie)	11	0	
03056980	Pesci, solo salati o in salamoia (escl. aringhe, merluzzi bianchi, acciughe, tilapia, pesci gatto, carpe, anguille, persico africano, pesci testa di serpente, *Boreogadus saida*, ippoglossi dell'Atlantico, salmoni del Pacifico, salmoni dell'Atlantico, salmoni del Danubio, nonché filetti e frattaglie)	12	0	
03057110	Pinne di squalo, affumicate	14	0	
03057190	Pinne di squalo, secche, salate o in salamoia (escl. quelle affumicate)	12	0	
03057200	Teste, code e stomaco di pesci, affumicati, secchi, salati o in salamoia	13	0	
03057900	Pinne di pesci e altre frattaglie di pesce commestibili, affumicate, secche, salate o in salamoia (escl. teste, code, stomaco e pinne di squalo)	13	0	
03061105	Aragoste "*Palinurus* spp.", "*Panulirus* spp." e "*Jasus* spp.", affumicate, anche non sgusciate, anche cotte ma non altrimenti preparate	20	0	

NC 2013	Designazione	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
03061110	Code di aragoste "*Palinurus* spp., *Panulirus* spp. e *Jasus* spp.", anche non sgusciate, congelate, incl. code di aragoste non sgusciate, cotte in acqua o al vapore (escl. quelle affumicate)	12,5	4	
03061190	Aragoste "*Palinurus* spp., *Panulirus* spp., e *Jasus* spp.", anche sgusciate, congelate, incl. aragoste non sgusciate, cotte in acqua o al vapore (escl. code di aragoste e aragoste affumicate)	12,5	4	
03061205	Astici "*Homarus* spp.", affumicati, anche non sgusciati, anche cotti ma non altrimenti preparati, congelati	20	0	
03061210	Astici "*Homarus* spp.", interi, anche cotti in acqua o al vapore, congelati (escl. quelli affumicati)	6	0	
03061290	Astici "*Homarus* spp.", congelati (escl. astici interi e affumicati)	16	0	
03061405	Granchi, affumicati, anche non sgusciati, anche cotti ma non altrimenti preparati, congelati	8	0	
03061410	Granchi "*Paralithodes camchaticus*, *Chionoecetes* spp. e *Callinectes sapidus*", anche non sgusciati, incl. i granchi non sgusciati, cotti in acqua o al vapore, congelati (escl. quelli affumicati)	7,5	0	
03061430	Granchi porri "*Cancer pagurus*, anche non sgusciati, incl. i granchi non sgusciati, cotti in acqua o al vapore, congelati (escl. quelli affumicati)	7,5	0	
03061490	Granchi, anche non sgusciati, incl. granchi non sgusciati, cotti in acqua o al vapore, congelati (escl. granchi affumicati e "*Paralithodes camchaticus*", "*Chionoecetes* spp.", "*Callinectes sapidus*" e granchi porri "*Cancer pagurus*")	7,5	4	
03061510	Scampi "*Nephrops norvegicus*", affumicati, anche non sgusciati, anche cotti ma non altrimenti preparati, congelati	20	0	

NC 2013	Designazione	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
03061590	Scampi "*Nephrops norvegicus*", anche non sgusciati, incl. gli scampi non sgusciati, cotti in acqua o al vapore, congelati (escl. quelli affumicati)	12	0	
03061610	Gamberetti d'acqua fredda "*Pandalus* spp., *Crangon crangon*", affumicati, anche non sgusciati, anche cotti ma non altrimenti preparati, congelati	20	0	
03061691	Gamberetti grigi "*Crangon crangon*", anche non sgusciati, incl. i gamberetti non sgusciati, cotti in acqua o al vapore, congelati (escl. quelli affumicati)	18	0	
03061699	Gamberetti d'acqua fredda "*Pandalus*" spp., anche non sgusciati, incl. i gamberetti non sgusciati, cotti in acqua o al vapore, congelati (escl. quelli affumicati)	12	0	
03061710	Gamberetti affumicati, anche non sgusciati, anche cotti ma non altrimenti preparati, congelati (escl. gamberetti d'acqua fredda)	20	0	
03061791	Gamberi rosa mediterraneo "*Parapenaeus longirostris*", anche non sgusciati, incl. gamberi non sgusciati, cotti in acqua o al vapore, congelati (escl. quelli affumicati)	12	0	
03061792	Gamberoni (mazzancolle) del genere "*Penaeus*" anche non sgusciati, incl. gamberoni non sgusciati, cotti in acqua o al vapore, congelati (escl. quelli affumicati)	12	4	
03061793	Gamberetti della famiglia Pandalidae, anche non sgusciati, incl. gamberetti non sgusciati, cotti in acqua o al vapore, congelati (escl. quelli affumicati e i gamberetti *Pandalus*)	12	4	
03061794	Gamberetti del genere *Crangon*, anche non sgusciati, incl. gamberetti non sgusciati, cotti in acqua o al vapore, congelati (escl. quelli affumicati e i gamberetti *Crangon crangon*)	18	10	

NC 2013	Designazione	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
03061799	Gamberetti, anche sgusciati, incl. gamberetti non sgusciati, cotti in acqua o al vapore, congelati (escl. quelli affumicati e i gamberetti "Pandalidae", "Crangon", i gamberi rosa mediterraneo "*Parapenaeus longirostris*" e i gamberoni (mazzancolle) del genere "*Penaeus*")	12	4	
03061905	Crostacei atti all'alimentazione umana, affumicati, anche non sgusciati, anche cotti ma non altrimenti preparati, congelati (escl. aragoste, astici, granchi, scampi, gamberetti); farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di crostacei, affumicati, atti all'alimentazione umana, congelati	20	0	
03061910	Gamberi, anche non sgusciati, incl. i gamberi non sgusciati, cotti in acqua o al vapore, congelati (escl. quelli affumicati)	7,5	0	
03061990	Crostacei atti all'alimentazione umana, anche sgusciati, incl. crostacei non sgusciati, cotti in acqua o al vapore, congelati (escl. quelli affumicati e aragoste, astici, gamberetti, granchi, gamberetti d'acqua dolce e scampi "*Nephrops norvegicus*"); farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di crostacei, atti all'alimentazione umana, congelati (escl. quelli affumicati)	12	0	
03062110	Aragoste "*Palinurus* spp.", "*Panulirus* spp." e "*Jasus* spp.", affumicate, anche non sgusciate, anche cotte ma non altrimenti preparate (escl. quelle congelate)	20	0	
03062190	Aragoste "*Palinurus* spp., *Panulirus* spp. e *Jasus* spp.", anche non sgusciate, vive, fresche, refrigerate, secche, salate o in salamoia, incl. aragoste non sgusciate, cotte in acqua o al vapore (escl. quelle affumicate)	12,5	0	
03062210	Astici "*Homarus* spp.", vivi	8	0	
03062230	Astici "*Homarus* spp.", affumicati, anche non sgusciati, anche cotti ma non altrimenti preparati	20	0	

NC 2013	Designazione	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
03062291	Astici "*Homarus* spp.", freschi, refrigerati, secchi, salati o in salamoia, interi, incl. astici non sgusciati, cotti in acqua o al vapore	8	0	
03062299	Pezzi di astici "*Homarus* spp.", freschi, refrigerati, secchi, salati o in salamoia, incl. pezzi non sgusciati, cotti in acqua o al vapore (escl. quelli affumicati)	10	0	
03062410	Granchi, affumicati, anche non sgusciati, anche cotti ma non altrimenti preparati (escl. quelli congelati)	8	0	
03062430	Granchi porri "*Cancer pagurus*", anche non sgusciati, vivi, freschi, refrigerati, secchi, salati o in salamoia, incl. granchi porri non sgusciati, cotti in acqua o al vapore (escl. quelli affumicati)	7,5	0	
03062480	Granchi, anche non sgusciati, vivi, freschi, refrigerati, secchi, salati o in salamoia, incl. granchi non sgusciati, cotti in acqua o al vapore (escl. quelli affumicati e i granchi "*Cancer pagurus*")	7,5	0	
03062510	Scampi "*Nephrops norvegicus*", affumicati, anche non sgusciati, anche cotti ma non altrimenti preparati (escl. quelli congelati)	20	0	
03062590	Scampi "*Nephrops norvegicus*", anche non sgusciati, vivi, freschi, refrigerati, secchi, salati o in salamoia, incl. scampi non sgusciati, cotti in acqua o al vapore (escl. quelli affumicati)	12	0	
03062610	Gamberetti d'acqua fredda "*Pandalus* spp., *Crangon crangon*", affumicati, anche non sgusciati, anche cotti ma non altrimenti preparati (escl. quelli congelati)	20	0	
03062631	Gamberetti grigi "*Crangon crangon*", anche non sgusciati, freschi o refrigerati, o cotti in acqua o al vapore (escl. quelli affumicati)	18	0	
03062639	Gamberetti grigi "*Crangon crangon*", vivi, secchi, salati o in salamoia (escl. quelli affumicati)	18	0	

NC 2013	Designazione	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
03062690	Gamberetti d'acqua fredda "*Pandalus*" spp., anche non sgusciati, vivi, freschi, refrigerati, secchi, salati o in salamoia, incl. gamberetti non sgusciati, cotti in acqua o al vapore (escl. quelli affumicati)	12	0	
03062710	Gamberetti affumicati, anche non sgusciati, anche cotti ma non altrimenti preparati (escl. quelli congelati e i gamberetti d'acqua fredda)	20	0	
03062791	Gamberetti della famiglia Pandalidae, anche non sgusciati, incl. gamberetti non sgusciati, cotti in acqua o al vapore (escl. quelli affumicati, congelati e i gamberetti *Pandalus*)	12	0	
03062795	Gamberetti del genere *Crangon*, anche non sgusciati, incl. gamberetti non sgusciati, cotti in acqua o al vapore (escl. quelli affumicati, congelati e i gamberetti *Crangon crangon*)	18	0	
03062799	Gamberetti, anche non sgusciati, incl. gamberetti non sgusciati, cotti in acqua o al vapore (escl. quelli affumicati, congelati e i gamberetti "Pandalidae" e "*Crangon*")	12	0	
03062905	Crostacei atti all'alimentazione umana, affumicati, anche non sgusciati, anche cotti ma non altrimenti preparati (escl. quelli congelati e aragoste, astici, granchi, scampi, gamberetti); farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di crostacei, affumicati, atti all'alimentazione umana (esclusi quelli congelati)	20	0	
03062910	Gamberi, anche non sgusciati, incl. i gamberi non sgusciati, cotti in acqua o al vapore (escl. quelli affumicati e congelati)	7,5	0	
03062990	Crostacei atti all'alimentazione umana, anche non sgusciati, incl. crostacei non sgusciati, cotti in acqua o al vapore (escl. quelli affumicati, congelati e aragoste, astici, gamberetti, granchi, gamberetti d'acqua dolce e scampi "*Nephrops norvegicus*"); farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di crostacei, atti all'alimentazione umana (escl. quelli affumicati e congelati)	12	0	

NC 2013	Designazione	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
03071110	Ostriche piatte "*Ostrea*", vive, pesanti, "compresa la conchiglia", ≤ 40 g	Esenzione	0	
03071190	Ostriche, anche con la conchiglia, vive, fresche o refrigerate (escl. ostriche piatte "*Ostrea*", vive, pesanti, "compresa la conchiglia, " ≤ 40 g)	9	0	
03071910	Ostriche, affumicate, anche con la conchiglia, anche cotte ma non altrimenti preparate	20	0	
03071990	Ostriche, anche con la conchiglia, congelate, secche, salate o in salamoia (escl. quelle affumicate)	9	0	
03072100	Conchiglie dei pellegrini (Coquilles St Jacques), ventagli o pettini, dei generi *Pecten*, *Chlamys* o *Placopecten*, anche con la conchiglia, vivi, freschi o refrigerati	8	0	
03072905	Conchiglie dei pellegrini (Coquilles St Jacques), ventagli o pettini, dei generi *Pecten*, *Chlamys* o *Placopecten*, affumicati, anche con la conchiglia, anche cotti ma non altrimenti preparati	20	0	
03072910	Ventagli-pettini maggiori "*Pecten maximus*", congelati, anche con la conchiglia (escl. quelli affumicati)	8	0	
03072990	Conchiglie dei pellegrini, ventagli o pettini, dei generi *Pecten*, *Chlamys* o *Placopecten*, congelati, secchi, salati o in salamoia, anche con la conchiglia (escl. quelli affumicati e i ventagli-pettini maggiori "*Pecten maximus*")	8	0	
03073110	Mitili "*Mytilus* spp.", vivi freschi o refrigerati, anche senza conchiglia	10	0	
03073190	Mitili "*Perna* spp.", vivi freschi o refrigerati, anche senza conchiglia	8	0	
03073905	Mitili "*Mytilus* spp., *Perna* spp.", affumicati, anche con la conchiglia, anche cotti ma non altrimenti preparati	20	0	
03073910	Mitili "*Mytilus* spp.", congelati, secchi, salati o in salamoia, anche con la conchiglia (escl. quelli affumicati)	10	0	

NC 2013	Designazione	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
03073990	Mitili "*Perna* spp.", congelati, secchi, salati o in salamoia, anche con la conchiglia (escl. quelli affumicati)	8	0	
03074110	Seppie "*Sepia officinalis, Rossia macrosoma*" e seppiole "*Sepiola* spp.", vive, fresche o refrigerate, anche senza conchiglia	8	0	
03074191	Calamari e calamaretti "*Loligo* spp., *Ommastrephes sagittatus*", vivi, freschi o refrigerati, anche senza conchiglia	6	0	
03074199	Calamari e calamaretti "*Ommastrephes* spp., *Nototodarus* spp. e *Sepioteuthis* spp.", vivi, freschi o refrigerati, anche senza conchiglia (escl. "*Ommastrephes sagittatus*")	8	0	
03074905	Seppie "*Sepia officinalis, Rossia macrosoma*" e seppiole "*Sepiola* spp."; calamari e calamaretti "*Ommastrephes* spp., *Loligo* spp., *Nototodarus* spp., *Sepioteuthis* spp.", affumicati, anche cotti ma non altrimenti preparati	20	0	
03074909	Seppie "*Sepiola rondeleti*", congelate (escl. quelle affumicate)	6	0	
03074911	Seppie "*Sepiola* spp.", anche senza conchiglia, congelate (escl. "*Sepiola rondeleti*")	8	0	
03074918	Seppie "*Sepia officinalis*" e "*Rossia macrosoma*", anche senza conchiglia, congelate	8	0	
03074931	Calamari e calamaretti "*Loligo vulgaris*", anche senza conchiglia, congelati	6	0	
03074933	Calamari e calamaretti "*Loligo pealei*", anche senza conchiglia, congelati	6	0	
03074935	Calamari e calamaretti "*Loligo patagonica*", congelati	6	0	
03074938	Calamari e calamaretti "*Loligo* spp.", congelati (escl. "*Loligo vulgaris*", "*Loligo pealei*" e "*Loligo patagonica*")	6	0	
03074951	Calamari e calamaretti "*Ommastrephes sagittatus*", anche senza conchiglia, congelati	6	0	

NC 2013	Designazione	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
03074959	Calamari e calamaretti "*Ommastrephes* spp., *Nototodarus* spp." e "*Sepioteuthis* spp." anche senza conchiglia, congelati (escl. "*Ommastrephes sagittatus*")	8	0	
03074971	Seppie "*Sepia officinalis*, *Rossia macrosoma*" e seppiole "*Sepiola* spp.", anche senza conchiglia, secche, salate o in salamoia	8	0	
03074991	Calamari e calamaretti "*Loligo* spp.", "*Ommastrephes sagittatus*", anche senza conchiglia, secchi, salati o in salamoia	6	0	
03074999	Calamari e calamaretti "*Ommastrephes* spp., *Nototodarus* spp." e "*Sepioteuthis* spp.", anche senza conchiglia, secchi, salati o in salamoia (escl. "*Ommastrephes sagittatus*")	8	0	
03075100	Polpi o piovre "*Octopus* spp.", vivi, freschi o refrigerati	8	0	
03075905	Polpi o piovre "*Octopus* spp.", affumicati, anche cotti ma non altrimenti preparati	20	0	
03075910	Polpi o piovre "*Octopus* spp.", congelati (escl. quelli affumicati)	8	0	
03075990	Polpi o piovre "*Octopus* spp.", secchi, salati o in salamoia (escl. quelli affumicati)	8	0	
03076010	Lumache, affumicate, anche non sgusciate, anche cotte ma non altrimenti preparate (escl. lumache di mare)	20	0	
03076090	Lumache, vive, fresche, refrigerate, congelate, secche, salate o in salamoia, anche non sgusciate (escl. quelle affumicate e lumache di mare)	Esenzione	0	
03077100	Vongole, cardidi e arche delle famiglie Arcidae, Arcticidae, Cardiidae, Donacidae, Hiatellidae, Mactridae, Mesodesmatidae, Myidae, Semelidae, Solecurtidae, Solenidae, Tridacnidae e Veneridae, anche con la conchiglia, vivi, freschi o refrigerati	11	0	

NC 2013	Designazione	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
03077910	Vongole, cardidi e arche "famiglie Arcidae, Arcticidae, Cardiidae, Donacidae, Hiatellidae, Mactridae, Mesodesmatidae, Myidae, Semelidae, Solecurtidae, Solenidae, Tridacnidae and Veneridae", affumicati, anche con la conchiglia, anche cotti ma non altrimenti preparati	20	0	
03077930	Veneri incrocicchiate o vongole o altre specie della famiglia "Veneridae", anche con la conchiglia, congelate (escl. quelle affumicate)	8	0	
03077990	Vongole, cardidi e arche delle famiglie Arcidae, Arcticidae, Cardiidae, Donacidae, Hiatellidae, Mactridae, Mesodesmatidae, Myidae, Semelidae, Solecurtidae, Solenidae, Tridacnidae e Veneridae, anche con la conchiglia, congelati, secchi, salati o in salamoia (escl. Veneridae congelate e affumicate)	11	0	
03078100	Abaloni "*Haliotis* spp.", anche con la conchiglia, vivi, freschi o refrigerati	11	0	
03078910	Abaloni "*Haliotis* spp.", affumicati, anche con la conchiglia, anche cotti ma non altrimenti preparati	20	0	
03078990	Abaloni "*Haliotis* spp.", congelati, secchi, salati o in salamoia, anche con la conchiglia (escl. quelli affumicati)	11	0	
03079100	Molluschi, atti all'alimentazione umana, anche con la conchiglia, vivi, freschi o refrigerati (escl. ostriche, conchiglie dei pellegrini, ventagli o pettini dei generi Pecten, Chlamys o Placopecten, mitili "*Mytilus* spp., *Perna* spp.", seppie "*Sepia officinalis*, *Rossia macrosoma*" e seppiole "*Sepiola* spp.", calamari e calamaretti "*Ommastrephes* spp., *Loligo* spp., *Nototodarus* spp., *Sepioteuthis* spp.", polpi o piovre "*Octopus* spp.", lumache diverse da quelle di mare, vongole, cardidi e arche nonché abaloni, totani "*Illex* spp." e Veneridae); farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di molluschi, atti all'alimentazione umana, congelati	11	0	
03079910	Molluschi, atti all'alimentazione umana, anche con la conchiglia, affumicati, anche cotti, ma non diversamente preparati (escl. ostriche, conchiglie dei pellegrini, ventagli o pettini dei generi *Pecten*, *Chlamys* o *Placopecten*, mitili "*Mytilus* spp., *Perna* spp.", seppie "*Sepia officinalis*, *Rossia macrosoma*" e seppiole "*Sepiola* spp.", calamari e calamaretti "*Ommastrephes* spp., *Loligo* spp., *Nototodarus* spp., *Sepioteuthis* spp.", polpi o piovre "*Octopus* spp.", lumache diverse da quelle di mare, vongole, cardidi e arche e abaloni)	20	0	

NC 2013	Designazione	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
03079911	Totani "*Illex* spp.", anche con la conchiglia, congelati (escl. quelli affumicati)	8	0	
03079917	Molluschi, atti all'alimentazione umana, anche con la conchiglia, congelati (escl. quelli affumicati e ostriche, conchiglie dei pellegrini, ventagli o pettini dei generi Pecten, Chlamys o Placopecten, mitili "*Mytilus* spp., *Perna* spp.", seppie "*Sepia officinalis*, *Rossia macrosoma*" e seppiole "*Sepiola* spp.", calamari e calamaretti "*Ommastrephes* spp., *Loligo* spp., *Nototodarus* spp., *Sepioteuthis* spp.", *Todarodes sagittatus*", polpi o piovre "*Octopus* spp.", lumache diverse da quelle di mare, vongole, cardidi e arche nonché abaloni, totani "*Illex* spp." e Veneridae); farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di molluschi, atti all'alimentazione umana, congelati	11	0	
03079980	Molluschi, atti all'alimentazione umana, anche con la conchiglia, secchi, salati o in salamoia (escl. quelli affumicati e ostriche, conchiglie dei pellegrini, ventagli o pettini dei generi Pecten, Chlamys o Placopecten, mitili "*Mytilus* spp., *Perna* spp.", seppie "*Sepia officinalis*, *Rossia macrosoma*" e seppiole "*Sepiola* spp.", calamari e calamaretti "*Ommastrephes* spp., *Loligo* spp., *Nototodarus* spp., *Sepioteuthis* spp., *Todarodes sagittatus*", polpi o piovre "*Octopus* spp.", lumache diverse da quelle di mare, vongole, cardidi e arche nonché abaloni); farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di molluschi, atti all'alimentazione umana, secchi, salati o in salamoia	11	0	
03081100	Oloturie "*Stichopus japonicus*, *Holothuroidea*", vive, fresche o refrigerate	11	0	
03081910	Oloturie "*Stichopus japonicus*, *Holothurioidea*", affumicate, anche cotte ma non altrimenti preparate	26	0	
03081930	Oloturie "*Stichopus japonicus*, *Holothurioidea*", congelate (escl. quelle affumicate)	11	0	
03081990	Oloturie "*Stichopus japonicus*, *Holothurioidea*", secche, salate o in salamoia (escl. quelle affumicate)	11	0	
03082100	Ricci di mare "*Strongylocentrotus* spp., *Paracentrotus lividus*, *Loxechinus albus*, *Echinus esculentus*", vivi, freschi o refrigerati	11	0	

NC 2013	Designazione	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
03082910	Ricci di mare "*Strongylocentrotus* spp., *Paracentrotus lividus, Loxechinus albus, Echinus esculentus*", anche cotti ma non altrimenti preparati, affumicati	26	0	
03082930	Ricci di mare "*Strongylocentrotus* spp., *Paracentrotus lividus, Loxechinus albus, Echinus esculentus*", congelati (escl. quelli affumicati)	11	0	
03082990	Ricci di mare "*Strongylocentrotus* spp., *Paracentrotus lividus, Loxechinus albus, Echinus esculentus*", secchi, salati o in salamoia (escl. quelli affumicati)	11	0	
03083010	Meduse "*Rhopilema* spp.", vive, fresche o refrigerate	11	0	
03083030	Meduse "*Rhopilema* spp.", anche cotte ma non altrimenti preparate, affumicate	26	0	
03083050	Meduse "*Rhopilema* spp.", congelate (escl. quelle affumicate)	Esenzione	0	
03083090	Meduse "*Rhopilema* spp." secche, salate o in salamoia (escl. quelle affumicate)	11	0	
03089010	Invertebrati acquatici (escl. crostacei, molluschi, oloturie, ricci di mare e meduse), vivi, freschi o refrigerati; tutte le farine, le polveri e gli agglomerati in forma di pellets di invertebrati acquatici diversi dai crostacei e dai molluschi, atti all'alimentazione umana, freschi o refrigerati	11	0	
03089030	Invertebrati acquatici, anche cotti ma non altrimenti preparati, affumicati (escl. crostacei, molluschi, oloturie, ricci di mare e meduse)	26	0	
03089050	Invertebrati acquatici (escl. crostacei, molluschi, oloturie, ricci di mare e meduse), congelati; tutte le farine, le polveri e gli agglomerati in forma di pellets di invertebrati acquatici diversi dai crostacei e dai molluschi, atti all'alimentazione umana, congelati	11	0	

NC 2013	Designazione	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
03089090	Invertebrati acquatici (escl. crostacei, molluschi, oloturie, ricci di mare e meduse), secchi, salati o in salamoia; tutte le farine, le polveri e gli agglomerati in forma di pellets di invertebrati acquatici diversi dai crostacei e dai molluschi, atti all'alimentazione umana, secchi, salati o in salamoia	11	0	
04011010	Latte e crema di latte aventi tenore, in peso, di materie grasse ≤ 1 %, in imballaggi immediati di contenuto ≤ 2 l, non concentrati e senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti	13,8 EUR/100 kg/net	10	
04011090	Latte e crema di latte aventi tenore, in peso, di materie grasse ≤ 1 %, non concentrati e senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti (escl. quelli in imballaggi immediati di contenuto ≤ 2 l)	12,9 EUR/100 kg/net	10	
04012011	Latte e crema di latte aventi tenore, in peso, di materie grasse ≤ 3 % e > 1 %, in imballaggi immediati di contenuto ≤ 2 l, non concentrati e senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti	18,8 EUR/100 kg/net	10	
04012019	Latte e crema di latte aventi tenore, in peso, di materie grasse ≤ 3 % e > 1 %, non concentrati e senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti (escl. quelli in imballaggi immediati di contenuto ≤ 2 l)	17,9 EUR/100 kg/net	10	
04012091	Latte e crema di latte aventi tenore, in peso, di materie grasse > 3 % e ≤ 6 %, in imballaggi immediati di contenuto ≤ 2 l, non concentrati e senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti	22,7 EUR/100 kg/net	10	
04012099	Latte e crema di latte aventi tenore, in peso, di materie grasse > 3 % e ≤ 6 %, non concentrati e senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti (escl. quelli in imballaggi immediati di contenuto ≤ 2 l)	21,8 EUR/100 kg/net	10	
04014010	Latte e crema di latte aventi tenore, in peso, di materie grasse > 6 % e ≤ 10 %, in imballaggi immediati di contenuto ≤ 2 l, non concentrati e senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti	57,5 EUR/100 kg/net	10	
04014090	Latte e crema di latte aventi tenore, in peso, di materie grasse > 6 % e ≤ 10 %, non concentrati e senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti (escl. quelli in imballaggi immediati di contenuto ≤ 2 l)	56,6 EUR/100 kg/net	10	

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

NC 2013	Designazione	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
04015011	Latte e crema di latte aventi tenore, in peso, di materie grasse ≤ 21 % e > 10 %, in imballaggi immediati di contenuto ≤ 2 l, non concentrati e senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti	57,5 EUR/100 kg/net	10	
04015019	Latte e crema di latte aventi tenore, in peso, di materie grasse ≤ 21 % e > 10 %, non concentrati e senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti (escl. quelli in imballaggi immediati di contenuto ≤ 2 l)	56,6 EUR/100 kg/net	10	
04015031	Latte e crema di latte aventi tenore, in peso, di materie grasse > 21 % e ≤ 45 %, in imballaggi immediati di contenuto ≤ 2 l, non concentrati e senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti	110 EUR/100 kg/net	10	
04015039	Latte e crema di latte aventi tenore, in peso, di materie grasse > 21 % e ≤ 45 %, non concentrati e senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti (escl. quelli in imballaggi immediati di contenuto ≤ 2 l)	109,1 EUR/ 100 kg/net	10	
04015091	Latte e crema di latte aventi tenore, in peso, di materie grasse > 45 %, in imballaggi immediati di contenuto ≤ 2 l, non concentrati e senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti	183,7 EUR/ 100 kg/net	10	
04015099	Latte e crema di latte aventi tenore, in peso, di materie grasse > 45 %, non concentrati e senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti (escl. quelli in imballaggi immediati di contenuto ≤ 2 l)	182,8 EUR/ 100 kg/net	10	
04021011	Latte e crema di latte in forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse ≤ 1,5 %, non dolcificati, in imballaggi immediati di contenuto ≤ 2,5 kg	125,4 EUR/ 100 kg/net	MP	
04021019	Latte e crema di latte in forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse ≤ 1,5 %, non dolcificati, in imballaggi immediati di contenuto > 2,5 kg	118,8 EUR/ 100 kg/net	MP	
04021091	Latte e crema di latte in forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse ≤ 1,5 %, dolcificati, in imballaggi immediati di contenuto ≤ 2,5 kg	1,19 EUR/kg + 27,5 EUR/100 kg/net	MP	

NC 2013	Designazione	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
04021099	Latte e crema di latte in forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse ≤ 1,5 %, dolcificati, in imballaggi immediati di contenuto > 2,5 kg	1,19 EUR/kg + 21 EUR/100 kg/net	MP	
04022111	Latte e crema di latte in forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse > 1,5 % e ≤ 27 %, non dolcificati, in imballaggi immediati di contenuto ≤ 2,5 kg	135,7 EUR/ 100 kg/net	MP	
04022118	Latte e crema di latte in forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse ≤ 27 % e > 1,5 %, non dolcificati, in imballaggi immediati di contenuto > 2,5 kg o altrimenti presentati	130,4 EUR/ 100 kg/net	MP	
04022191	Latte e crema di latte in forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse > 27 %, non dolcificati, in imballaggi immediati di contenuto ≤ 2,5 kg	167,2 EUR/ 100 kg/net	MP	
04022199	Latte e crema di latte in forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse > 27 %, non dolcificati, in imballaggi immediati di contenuto > 2,5 kg	161,9 EUR/ 100 kg/net	MP	
04022911	Latte speciale, detto "per l'alimentazione dei bambini lattanti", in forme solide, dolcificato, avente tenore, in peso, di materie grasse > 10 % e ≤ 27 %, in recipienti ermeticamente chiusi di contenuto ≤ 500 g	1,31 EUR/kg + 22 EUR/100 kg/net	MP	
04022915	Latte e crema di latte in forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse ≤ 27 % e > 1,5 %, dolcificati, in imballaggi immediati di contenuto ≤ 2,5 kg (escl. latte per l'alimentazione dei bambini lattanti in recipienti ermeticamente chiusi di contenuto ≤ 500 g)	1,31 EUR/kg + 22 EUR/100 kg/net	MP	
04022919	Latte e crema di latte in forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse ≤ 27 % e > 1,5 %, dolcificati, in imballaggi immediati di contenuto > 2,5 kg	1,31 EUR/kg + 16,8 EUR/100 kg/net	MP	
04022991	Latte e crema di latte in forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse > 27 %, dolcificati, in imballaggi immediati di contenuto ≤ 2,5 kg	1,62 EUR/kg + 22 EUR/100 kg/net	MP	

NC 2013	Designazione	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
04022999	Latte e crema di latte in forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse > 27 %, dolcificati, in imballaggi immediati di contenuto > 2,5 kg	1,62 EUR/kg + 16,8 EUR/100 kg/net	MP	
04029110	Latte e crema di latte, concentrati, aventi tenore, in peso, di materie grasse ≤ 8 %, non dolcificati (escl. latte e crema di latte in forme solide)	34,7 EUR/100 kg/net	E	
04029130	Latte e crema di latte, concentrati, aventi tenore, in peso, di materie grasse > 8 % e ≤ 10 %, non dolcificati (escl. latte e crema di latte in forme solide)	43,4 EUR/100 kg/net	E	
04029151	Latte e crema di latte, concentrati, aventi tenore, in peso, di materie grasse > 10 % e ≤ 45 %, non dolcificati, in imballaggi immediati di contenuto ≤ 2,5 kg (escl. latte e crema di latte in forme solide)	110 EUR/100 kg/net	E	
04029159	Latte e crema di latte, concentrati, aventi tenore, in peso, di materie grasse > 10 % e ≤ 45 %, non dolcificati, in imballaggi immediati di contenuto > 2,5 kg (escl. latte e crema di latte in forme solide)	109,1 EUR/100 kg/net	E	
04029191	Latte e crema di latte, concentrati, aventi tenore, in peso, di materie grasse > 45 %, non dolcificati, in imballaggi immediati di contenuto ≤ 2,5 kg (escl. latte e crema di latte in forme solide)	183,7 EUR/100 kg/net	E	
04029199	Latte e crema di latte, concentrati, aventi tenore, in peso, di materie grasse > 45 %, non dolcificati, in imballaggi immediati di contenuto > 2,5 kg (escl. latte e crema di latte in forme solide)	182,8 EUR/100 kg/net	E	
04029910	Latte e crema di latte, concentrati, aventi tenore, in peso, di materie grasse ≤ 9,5 %, dolcificati (escl. latte e crema di latte in forme solide)	57,2 EUR/100 kg/net	E	
04029931	Latte e crema di latte, concentrati, aventi tenore, in peso, di materie grasse > 9,5 % e ≤ 45 %, dolcificati, in imballaggi immediati di contenuto ≤ 2,5 kg (escl. latte e crema di latte in forme solide)	1,08 EUR/kg + 19,4 EUR/100 kg/net	E	
04029939	Latte e crema di latte, concentrati, aventi tenore, in peso, di materie grasse > 9,5 % e ≤ 45 %, dolcificati, in imballaggi immediati di contenuto > 2,5 kg (escl. latte e crema di latte in forme solide)	1,08 EUR/kg + 18,5 EUR/100 kg/net	E	

NC 2013	Designazione	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
04029991	Latte e crema di latte, concentrati, aventi tenore, in peso, di materie grasse > 45 %, dolcificati, in imballaggi immediati di contenuto ≤ 2,5 kg (escl. latte e crema di latte in forme solide)	1,81 EUR/kg + 19,4 EUR/100 kg/net	E	
04029999	Latte e crema di latte, concentrati, aventi tenore, in peso, di materie grasse > 45 %, dolcificati, in imballaggi immediati di contenuto > 2,5 kg (escl. latte e crema di latte in forme solide)	1,81 EUR/kg + 18,5 EUR/100 kg/net	E	
04031011	Yogurt (escl. quelli aromatizzati o addizionati di frutta o di cacao, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti), aventi tenore, in peso, di materie grasse ≤ 3,0 %	20,5 EUR/100 kg/net	FP50 %	
04031013	Yogurt (escl. quelli aromatizzati o addizionati di frutta o di cacao, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti), aventi tenore, in peso, di materie grasse > 3,0 % e ≤ 6,0 %	24,4 EUR/100 kg/net	FP50 %	
04031019	Yogurt (escl. quelli aromatizzati o addizionati di frutta o di cacao, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti), aventi tenore, in peso, di materie grasse > 6,0 %	59,2 EUR/100 kg/net	FP50 %	
04031031	Yogurt (escl. quelli aromatizzati o addizionati di frutta o di cacao, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti), aventi tenore, in peso, di materie grasse ≤ 3,0 %	0,17 EUR/kg + 21,1 EUR/100 kg/net	FP50 %	
04031033	Yogurt (escl. quelli aromatizzati o addizionati di frutta o di cacao), con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, aventi tenore, in peso, di materie grasse > 3,0 % e ≤ 6,0 %	0,20 EUR/kg + 21,1 EUR/100 kg/net	FP50 %	
04031039	Yogurt (escl. quelli aromatizzati o addizionati di frutta o di cacao), con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, aventi tenore, in peso, di materie grasse > 6,0 %	0,54 EUR/kg + 21,1 EUR/100 kg/net	FP50 %	
04031051	Yogurt, anche concentrati, aromatizzati o addizionati di frutta o di cacao, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, in forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte ≤ 1,5 %	8,3 + 95 EUR/ 100 kg/net	FP50 %	

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

NC 2013	Designazione	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
04031053	Yogurt, anche concentrati, aromatizzati o addizionati di frutta o di cacao, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, in forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte > 1,5 % e ≤ 27 %	8,3 + 130,4 EUR/ 100 kg/net	FP50 %	
04031059	Yogurt, anche concentrati, aromatizzati o addizionati di frutta o di cacao, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, in forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte > 27 %	8,3 + 168,8 EUR/ 100 kg/net	FP50 %	
04031091	Yogurt, anche concentrati, aromatizzati o addizionati di frutta o di cacao, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte ≤ 3 % (escl. quelli in forme solide)	8,3 + 12,4 EUR/ 100 kg/net	FP50 %	
04031093	Yogurt, anche concentrati, aromatizzati o addizionati di frutta o di cacao, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte > 3 % e ≤ 6 % (escl. quelli in forme solide)	8,3 + 17,1 EUR/ 100 kg/net	FP50 %	
04031099	Yogurt, anche concentrati, aromatizzati o addizionati di frutta o di cacao, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte > 6 % (escl. quelli in forme solide)	8,3 + 26,6 EUR/ 100 kg/net	FP50 %	
04039011	Latticello, latte e crema coagulati, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, in forme solide, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, aventi tenore, in peso, di materie grasse ≤ 1,5 % (escl. yogurt, aromatizzati o addizionati di frutta o di cacao)	100,4 EUR/ 100 kg/net	E	
04039013	Latticello, latte e crema coagulati, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, in forme solide, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, aventi tenore, in peso, di materie grasse > 1,5 % e ≤ 27 % (escl. yogurt, aromatizzati o addizionati di frutta o di cacao)	135,7 EUR/ 100 kg/net	E	
04039019	Latticello, latte e crema coagulati, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, in forme solide, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, aventi tenore, in peso, di materie grasse > 27 % (escl. yogurt, aromatizzati o addizionati di frutta o di cacao)	167,2 EUR/ 100 kg/net	E	

NC 2013	Designazione	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
04039031	Latticello, latte e crema coagulati, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, in forme solide, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, aventi tenore, in peso, di materie grasse ≤ 1,5 % (escl. yogurt, aromatizzati o addizionati di frutta o di cacao)	0,95 EUR/kg + 22 EUR/100 kg/net	E	
04039033	Latticello, latte e crema coagulati, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, in forme solide, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, aventi tenore, in peso, di materie grasse > 1,5 % e ≤ 27 % (escl. yogurt, aromatizzati o addizionati di frutta o di cacao)	1,31 EUR/kg + 22 EUR/100 kg/net	E	
04039039	Latticello, latte e crema coagulati, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, in forme solide, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, aventi tenore, in peso, di materie grasse > 27 % (escl. yogurt, aromatizzati o addizionati di frutta o di cacao)	1,62 EUR/kg + 22 EUR/100 kg/net	E	
04039051	Latticello, latte e crema coagulati, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, anche concentrati, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, aventi tenore, in peso, di materie grasse ≤ 3 % (escl. quelli in forme solide e yogurt, aromatizzati o addizionati di frutta o di cacao)	20,5 EUR/100 kg/net	E	
04039053	Latticello, latte e crema coagulati, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, anche concentrati, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, aventi tenore, in peso, di materie grasse > 3 % e ≤ 6 % (escl. quelli in forme solide e yogurt, aromatizzati o addizionati di frutta o di cacao)	24,4 EUR/100 kg/net	E	
04039059	Latticello, latte e crema coagulati, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, anche concentrati, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, aventi tenore, in peso, di materie grasse > 6 % (escl. quelli in forme solide e yogurt, aromatizzati o addizionati di frutta o di cacao)	59,2 EUR/100 kg/net	E	
04039061	Latticello, latte e crema coagulati, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, anche concentrati, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, aventi tenore, in peso, di materie grasse ≤ 3 % (escl. quelli in forme solide e yogurt, aromatizzati o addizionati di frutta o di cacao)	0,17 EUR/kg + 21,1 EUR/100 kg/net	E	

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

NC 2013	Designazione	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
04039063	Latticello, latte e crema coagulati, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, anche concentrati, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, aventi tenore, in peso, di materie grasse > 3 % e ≤ 6 % (escl. quelli in forme solide e yogurt, aromatizzati o addizionati di frutta o di cacao)	0,20 EUR/kg + 21,1 EUR/100 kg/net	E	
04039069	Latticello, latte e crema coagulati, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, anche concentrati, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, aventi tenore, in peso, di materie grasse > 6 % (escl. quelli in forme solide e yogurt, aromatizzati o addizionati di frutta o di cacao)	0,54 EUR/kg + 21,1 EUR/100 kg/net	E	
04039071	Latticello, latte e crema coagulati, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, aromatizzati o addizionati di frutta o di cacao, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, in forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse ≤ 1,5 % (escl. yogurt)	8,3 + 95 EUR/ 100 kg/net	E	
04039073	Latticello, latte e crema coagulati, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, aromatizzati o addizionati di frutta o di cacao, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, in forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse > 1,5 % e ≤ 27 % (escl. yogurt)	8,3 + 130,4 EUR/ 100 kg/net	E	
04039079	Latticello, latte e crema coagulati, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, aromatizzati o addizionati di frutta o di cacao, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, in forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse > 27 % (escl. yogurt)	8,3 + 168,8 EUR/ 100 kg/net	E	
04039091	Latticello, latte e crema coagulati, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, anche concentrati, aromatizzati o addizionati di frutta o di cacao, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, aventi tenore, in peso, di materie grasse ≤ 3 % (escl. quelli in forme solide e yogurt)	8,3 + 12,4 EUR/ 100 kg/net	E	
04039093	Latticello, latte e crema coagulati, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, anche concentrati, aromatizzati o addizionati di frutta o di cacao, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, aventi tenore, in peso, di materie grasse > 3 % e ≤ 6 % (escl. quelli in forme solide e yogurt)	8,3 + 17,1 EUR/ 100 kg/net	E	

NC 2013	Designazione	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
04039099	Latticello, latte e crema coagulati, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, anche concentrati, aromatizzati o addizionati di frutta o di cacao, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, aventi tenore, in peso, di materie grasse > 6 % (escl. quelli in forme solide e yogurt)	8,3 + 26,6 EUR/ 100 kg/net	E	
04041002	Siero di latte, modificato o non, in polvere, in granuli o in altre forme solide, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, avente tenore, in peso, di proteine "tenore di azoto x 6,38" ≤ 15 % e avente tenore, in peso, di materie grasse ≤ 1,5 %	7 EUR/100 kg/net	E	
04041004	Siero di latte, modificato o non, in polvere, in granuli o in altre forme solide, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, avente tenore, in peso, di proteine "tenore di azoto x 6,38" ≤ 15 % e avente tenore, in peso, di materie grasse > 1,5 % e ≤ 27 %	135,7 EUR/ 100 kg/net	E	
04041006	Siero di latte, modificato o non, in polvere, in granuli o in altre forme solide, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, avente tenore, in peso, di proteine "tenore di azoto x 6,38" ≤ 15 % e avente tenore, in peso, di materie grasse > 27 %	167,2 EUR/ 100 kg/net	E	
04041012	Siero di latte, modificato o non, in polvere, in granuli o in altre forme solide, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, avente tenore, in peso, di proteine "tenore di azoto x 6,38" > 15 % e avente tenore, in peso, di materie grasse ≤ 1,5 %	100,4 EUR/ 100 kg/net	E	
04041014	Siero di latte, modificato o non, in polvere, in granuli o in altre forme solide, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, avente tenore, in peso, di proteine "tenore di azoto x 6,38" > 15 % e avente tenore, in peso, di materie grasse > 1,5 % e ≤ 27 %	135,7 EUR/ 100 kg/net	E	
04041016	Siero di latte, modificato o non, in polvere, in granuli o in altre forme solide, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, avente tenore, in peso, di proteine "tenore di azoto x 6,38" > 15 % e avente tenore, in peso, di materie grasse > 27 %	167,2 EUR/ 100 kg/net	E	

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

NC 2013	Designazione	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
04041026	Siero di latte, modificato o non, in polvere, in granuli o in altre forme solide, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, avente tenore, in peso, di proteine "tenore di azoto x 6,38" ≤ 15 % e avente tenore, in peso, di materie grasse ≤ 1,5 %	0,07 EUR/kg/net + 16,8 EUR/100 kg/net	E	
04041028	Siero di latte, modificato o non, in polvere, in granuli o in altre forme solide, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, avente tenore, in peso, di proteine "tenore di azoto x 6,38" ≤ 15 % e avente tenore, in peso, di materie grasse > 1,5 % e ≤ 27 %	1,31 EUR/kg/net + 22 EUR/100 kg/net	E	
04041032	Siero di latte, modificato o non, in polvere, in granuli o in altre forme solide, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, avente tenore, in peso, di proteine "tenore di azoto x 6,38" ≤ 15 % e avente tenore, in peso, di materie grasse > 27 %	1,62 EUR/kg/net + 22 EUR/100 kg/net	E	
04041034	Siero di latte, modificato o non, in polvere, in granuli o in altre forme solide, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, avente tenore, in peso, di proteine "tenore di azoto x 6,38" > 15 % e avente tenore, in peso, di materie grasse ≤ 1,5 %	0,95 EUR/kg/net + 22 EUR/100 kg/net	E	
04041036	Siero di latte, modificato o non, in polvere, in granuli o in altre forme solide, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, avente tenore, in peso, di proteine "tenore di azoto x 6,38" > 15 % e avente tenore, in peso, di materie grasse > 1,5 % e ≤ 27 %	1,31 EUR/kg/net + 22 EUR/100 kg/net	E	
04041038	Siero di latte, modificato o non, in polvere, in granuli o in altre forme solide, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, avente tenore, in peso, di proteine "tenore di azoto x 6,38" > 15 % e avente tenore, in peso, di materie grasse > 27 %	1,62 EUR/kg/net + 22 EUR/100 kg/net	E	
04041048	Siero di latte, modificato o non, anche concentrato, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, avente tenore, in peso, di proteine "tenore di azoto x 6,38" ≤ 15 % e avente tenore, in peso, di materie grasse ≤ 1,5 % (escl. siero di latte in polvere, in granuli o in altre forme solide)	0,07 EUR/kg/net	E	

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

NC 2013	Designazione	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
04041052	Siero di latte, modificato o non, anche concentrato, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, avente tenore, in peso, di proteine "tenore di azoto x 6,38" ≤ 15 % e avente tenore, in peso, di materie grasse > 1,5 % e ≤ 27 % (escl. siero di latte in polvere, in granuli o in altre forme solide)	135,7 EUR/ 100 kg/net	E	
04041054	Siero di latte, modificato o non, anche concentrato, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, avente tenore, in peso, di proteine "tenore di azoto x 6,38" ≤ 15 % e avente tenore, in peso, di materie grasse > 27 % (escl. siero di latte in polvere, in granuli o in altre forme solide)	167,2 EUR/ 100 kg/net	E	
04041056	Siero di latte, modificato o non, anche concentrato, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, avente tenore, in peso, di proteine "tenore di azoto x 6,38" > 15 % e avente tenore, in peso, di materie grasse ≤ 1,5 % (escl. siero di latte in polvere, in granuli o in altre forme solide)	100,4 EUR/ 100 kg/net	E	
04041058	Siero di latte, modificato o non, anche concentrato, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, avente tenore, in peso, di proteine "tenore di azoto x 6,38" > 15 % e avente tenore, in peso, di materie grasse > 1,5 % e ≤ 27 % (escl. siero di latte in polvere, in granuli o in altre forme solide)	135,7 EUR/ 100 kg/net	E	
04041062	Siero di latte, modificato o non, anche concentrato, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, avente tenore, in peso, di proteine "tenore di azoto x 6,38" > 15 % e avente tenore, in peso, di materie grasse > 27 % (escl. siero di latte in polvere, in granuli o in altre forme solide)	167,2 EUR/ 100 kg/net	E	
04041072	Siero di latte, modificato o non, anche concentrato, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, avente tenore, in peso, di proteine "tenore di azoto x 6,38" ≤ 15 % e avente tenore, in peso, di materie grasse ≤ 1,5 % (escl. siero di latte in polvere, in granuli o in altre forme solide)	0,07 EUR/kg/net + 16,8 EUR/100 kg/net	E	
04041074	Siero di latte, modificato o non, anche concentrato, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, avente tenore, in peso, di proteine "tenore di azoto x 6,38" ≤ 15 % e avente tenore, in peso, di materie grasse > 1,5 % e ≤ 27 % (escl. siero di latte in polvere, in granuli o in altre forme solide)	1,31 EUR/kg/net + 22 EUR/100 kg/net	E	

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

NC 2013	Designazione	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
04041076	Siero di latte, modificato o non, anche concentrato, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, avente tenore, in peso, di proteine "tenore di azoto x 6,38" ≤ 15 % e avente tenore, in peso, di materie grasse > 27 % (escl. siero di latte in polvere, in granuli o in altre forme solide)	1,62 EUR/kg/net + 22 EUR/100 kg/net	E	
04041078	Siero di latte, modificato o non, anche concentrato, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, avente tenore, in peso, di proteine "tenore di azoto x 6,38" > 15 % e avente tenore, in peso, di materie grasse ≤ 1,5 % (escl. siero di latte in polvere, in granuli o in altre forme solide)	0,95 EUR/kg/net + 22 EUR/100 kg/net	E	
04041082	Siero di latte, modificato o non, anche concentrato, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, avente tenore, in peso, di proteine "tenore di azoto x 6,38" > 15 % e avente tenore, in peso, di materie grasse > 1,5 % e ≤ 27 % (escl. siero di latte in polvere, in granuli o in altre forme solide)	1,31 EUR/kg/net + 22 EUR/100 kg/net	E	
04041084	Siero di latte, modificato o non, anche concentrato, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, avente tenore, in peso, di proteine "tenore di azoto x 6,38" > 15 % e avente tenore, in peso, di materie grasse > 27 % (escl. siero di latte in polvere, in granuli o in altre forme solide)	1,62 EUR/kg/net + 22 EUR/100 kg/net	E	
04049021	Prodotti costituiti di componenti naturali del latte, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, aventi tenore, in peso, di materie grasse ≤ 1,5 %, n.n.a.	100,4 EUR/ 100 kg/net	E	
04049023	Prodotti costituiti di componenti naturali del latte, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, aventi tenore, in peso, di materie grasse > 1,5 % e ≤ 27 %, n.n.a.	135,7 EUR/100 kg/net	E	
04049029	Prodotti costituiti di componenti naturali del latte, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, aventi tenore, in peso, di materie grasse > 27 %, n.n.a.	167,2 EUR/ 100 kg/net	E	
04049081	Prodotti costituiti di componenti naturali del latte, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, aventi tenore, in peso, di materie grasse ≤ 1,5 %, n.n.a.	0,95 EUR/kg/net + 22 EUR/100 kg/net	E	

NC 2013	Designazione	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
04049083	Prodotti costituiti di componenti naturali del latte, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, aventi tenore, in peso, di materie grasse > 1,5 % e ≤ 27 %, n.n.a.	1,31 EUR/kg/net + 22 EUR/100 kg/net	E	
04049089	Prodotti costituiti di componenti naturali del latte, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, aventi tenore, in peso, di materie grasse > 27 %, n.n.a.	1,62 EUR/kg/net + 22 EUR/100 kg/net	E	
04051011	Burro naturale avente tenore, in peso, di materie grasse ≥ 80 % e ≤ 85 %, in imballaggi immediati di contenuto netto ≤ 1 kg (escl. burro disidratato e ghee)	189,6 EUR/ 100 kg/net	FP30 %	
04051019	Burro naturale avente tenore, in peso, di materie grasse ≥ 80 % e ≤ 85 % (escl. burro in imballaggi immediati di contenuto netto ≤ 1 kg nonché burro disidratato e ghee)	189,6 EUR/ 100 kg/net	FP30 %	
04051030	Burro "ricombinato" avente tenore, in peso, di materie grasse ≥ 80 % e ≤ 85 % (escl. burro disidratato e ghee)	189,6 EUR/ 100 kg/net	FP30 %	
04051050	Burro di siero di latte avente tenore, in peso, di materie grasse ≥ 80 % e ≤ 85 % (escl. burro disidratato e ghee)	189,6 EUR/ 100 kg/net	FP30 %	
04051090	Burro di siero di latte avente tenore, in peso, di materie grasse > 85 % e ≤ 95 % (escl. burro disidratato e ghee)	231,3 EUR/ 100 kg/net	FP30 %	
04052010	Paste da spalmare lattiere aventi tenore, in peso, di materie grasse ≥ 39 % e < 60 %	9 + EA	10	
04052030	Paste da spalmare lattiere aventi tenore, in peso, di materie grasse ≥ 60 % e ≤ 75 %	9 + EA	10	
04052090	Paste da spalmare lattiere aventi tenore, in peso, di materie grasse > 75 % e < 80 %	189,6 EUR/ 100 kg/net	10	

NC 2013	Designazione	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
04059010	Materie grasse provenienti dal latte, aventi tenore, in peso, di materie grasse ≥ 99,3 % e aventi tenore, in peso, di acqua ≤ 0,5 %	231,3 EUR/ 100 kg/net	E	
04059090	Materie grasse provenienti dal latte, burro disidratato e ghee (escl. quelli aventi tenore, in peso, di materie grasse ≥ 99,3 % e aventi tenore, in peso, di acqua ≤ 0,5 % nonché burro naturale, burro "ricombinato" e burro di siero di latte)	231,3 EUR/ 100 kg/net	E	
04061020	Formaggi freschi "non affinati", compresi il formaggio di siero di latte e i latticini, aventi tenore, in peso, di materie grasse ≤ 40 %	185,2 EUR/ 100 kg/net	CE/E	E per la mozzarella
04061080	Formaggi freschi "non affinati", compresi il formaggio di siero di latte e i latticini, aventi tenore, in peso, di materie grasse > 40 %	221,2 EUR/ 100 kg/net	CE	
04062010	Formaggi di Glaris alle erbe, grattugiati o in polvere	7,7	CE	
04062090	Formaggi grattugiati o in polvere (escl. formaggi di Glaris alle erbe detti "Schabziger")	188,2 EUR/ 100 kg/net	CE	
04063010	Formaggi fusi, diversi da quelli grattugiati o in polvere, ottenuti esclusivamente con formaggi Emmental, Gruyère e Appenzell ed, eventualmente, con aggiunta di formaggio Glaris alle erbe detto Schabziger, condizionati per la vendita al minuto, aventi tenore, in peso, di materie grasse ≤ 56 % della sostanza secca	144,9 EUR/100 kg/net	CE	
04063031	Formaggi fusi, diversi da quelli grattugiati o in polvere, aventi tenore, in peso, di materie grasse ≤ 36 % e un tenore, in peso, di materie grasse ≤ 48 % della sostanza secca (escl. miscugli di formaggi fusi ottenuti da Emmental, Gruyère e Appenzell, anche con aggiunta di formaggio Glaris alle erbe detto Schabziger, condizionati per la vendita al minuto)	139,1 EUR/ 100 kg/net	CE	

NC 2013	Designazione	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
04063039	Formaggi fusi, diversi da quelli grattugiati o in polvere, aventi tenore, in peso, di materie grasse ≤ 36 % e un tenore, in peso di materie grasse > 48 % della sostanza secca (escl. miscugli di formaggi fusi ottenuti da Emmental, Gruyère e Appenzell, anche con aggiunta di formaggio Glaris alle erbe detto Schabziger, condizionati per la vendita al minuto e aventi tenore, in peso, di materie grasse ≤ 56 % della sostanza secca)	144,9 EUR/ 100 kg/net	CE	
04063090	Formaggi fusi, diversi da quelli grattugiati o in polvere, aventi tenore, in peso, di materie grasse > 36 % (escl. miscugli di formaggi fusi ottenuti da Emmental, Gruyère e Appenzell, anche con aggiunta di formaggio Glaris alle erbe detto Schabziger, condizionati per la vendita al minuto e aventi tenore, in peso, di materie grasse ≤ 56 % della sostanza secca)	215 EUR/100 kg/net	CE	
04064010	Roquefort	140,9 EUR/ 100 kg/net	CE	
04064050	Gorgonzola	140,9 EUR/ 100 kg/net	CE	
04064090	Formaggi a pasta erborinata e altri formaggi contenenti screziature ottenute utilizzando "*Penicillium roqueforti*" (escl. roquefort e gorgonzola)	140,9 EUR/ 100 kg/net	CE	
04069001	Formaggi destinati alla trasformazione (escl. formaggi freschi, incl. il formaggio di siero di latte, i latticini, i formaggi fusi, i formaggi a pasta erborinata e altri formaggi contenenti screziature ottenute utilizzando "*Penicillium roqueforti*", nonché i formaggi grattugiati o in polvere)	167,1 EUR/ 100 kg/net	CE	
04069013	Emmental (escl. Emmental grattugiato o in polvere e quello destinato alla trasformazione)	171,7 EUR/ 100 kg/net	CE	
04069015	Gruyère e Sbrinz (escl. quelli grattugiati o in polvere e quelli destinati alla trasformazione)	171,7 EUR/ 100 kg/net	CE	

NC 2013	Designazione	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
04069017	Bergkäse e Appenzell (escl. quelli grattugiati o in polvere e quelli destinati alla trasformazione)	171,7 EUR/ 100 kg/net	CE	
04069018	Fromage Fribourgeois, Vacherin Mont d'Or e Tête de Moine (escl. quelli grattugiati o in polvere e destinati alla trasformazione)	171,7 EUR/ 100 kg/net	CE	
04069019	Formaggi di Glaris alle erbe detti Schabziger fabbricati con latte scremato e con aggiunta di erbe finemente tritate (escl. quelli grattugiati o in polvere e destinati alla trasformazione)	7,7	CE	
04069021	Cheddar (escl. quello grattugiato o in polvere e destinato alla trasformazione)	167,1 EUR/100 kg/net	CE	
04069023	Edam (escl. quello grattugiato o in polvere e destinato alla trasformazione)	151 EUR/100 kg/net	CE	
04069025	Tilsit (escl. quello grattugiato o in polvere e destinato alla trasformazione)	151 EUR/100 kg/net	CE	
04069027	Butterkäse (escl. quello grattugiato o in polvere e destinato alla trasformazione)	151 EUR/100 kg/net	CE	
04069029	Kashkaval (escl. quello grattugiato o in polvere e destinato alla trasformazione)	151 EUR/100 kg/net	CE	
04069032	Feta (escl. quella destinata alla trasformazione)	151 EUR/100 kg/net	CE	
04069035	Kefalotyri (escl. quello grattugiato o in polvere e destinato alla trasformazione)	151 EUR/100 kg/net	CE	
04069037	Finlandia (escl. quello grattugiato o in polvere e destinato alla trasformazione)	151 EUR/100 kg/net	CE	
04069039	Jarlsberg (escl. quello grattugiato o in polvere e destinato alla trasformazione)	151 EUR/100 kg/net	CE	

NC 2013	Designazione	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
04069050	Formaggi di pecora o di bufala, in recipienti contenenti salamoia o in otri di pelli di pecora o di capra (escl. feta)	151 EUR/100 kg/net	CE	
04069061	Grana Padano, Parmigiano Reggiano, aventi tenore, in peso, di materie grasse ≤ 40 % e aventi tenore, in peso, di acqua della materia non grassa ≤ 47 % (escl. quelli grattugiati o in polvere e destinati alla trasformazione)	188,2 EUR/ 100 kg/net	CE	
04069063	Fiore sardo, Pecorino, aventi tenore, in peso, di materie grasse ≤ 40 % e aventi tenore, in peso, di acqua della materia non grassa ≤ 47 % (escl. quelli grattugiati o in polvere e destinati alla trasformazione)	188,2 EUR/ 100 kg/net	CE	
04069069	Formaggi aventi tenore, in peso, di materie grasse ≤ 40 %, e aventi tenore, in peso, di acqua della materia non grassa ≤ 47 %, n.n.a.	188,2 EUR/ 100 kg/net	CE	
04069073	Provolone, avente tenore, in peso, di materie grasse ≤ 40 % e avente tenore, in peso, di acqua della materia non grassa > 47 % e ≤ 72 % (escl. quello grattugiato o in polvere e destinato alla trasformazione)	151 EUR/100 kg/net	CE	
04069075	Asiago, Caciocavallo, Montasio, Ragusano, aventi tenore, in peso, di materie grasse ≤ 40 % e aventi tenore, in peso, di acqua della materia non grassa > 47 % e ≤ 72 % (escl. quelli grattugiati o in polvere e destinati alla trasformazione)	151 EUR/100 kg/net	CE	
04069076	Danbo, Fontal, Fontina, Fynbo, Havarti, Maribo e Samsø, aventi tenore, in peso, di materie grasse ≤ 40 % e aventi tenore, in peso, di acqua della materia non grassa > 47 % e ≤ 72 % (escl. quelli grattugiati o in polvere e destinati alla trasformazione)	151 EUR/100 kg/net	CE	
04069078	Gouda, avente tenore, in peso, di materie grasse ≤ 40 % e avente tenore, in peso, di acqua della materia non grassa > 47 % e ≤ 72 % (escl. quello grattugiato o in polvere e destinato alla trasformazione)	151 EUR/100 kg/net	CE	

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

NC 2013	Designazione	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
04069079	Esrom, Italico, Kernhem, Saint-Nectaire, Saint-Paulin, Taleggio, aventi tenore, in peso, di materie grasse ≤ 40 % e aventi tenore, in peso, di acqua della materia non grassa > 47 % e ≤ 72 % (escl. quelli grattugiati o in polvere e destinati alla trasformazione)	151 EUR/100 kg/net	CE	
04069081	Cantal, Cheshire, Wensleydale, Lancashire, Double Gloucester, Blarney, Colby, Monterey, aventi tenore, in peso, di materie grasse ≤ 40 % e aventi tenore, in peso, di acqua della materia non grassa > 47 % e ≤ 72 % (escl. quelli grattugiati o in polvere e destinati alla trasformazione)	151 EUR/100 kg/net	CE	
04069082	Camembert, avente tenore, in peso, di materie grasse ≤ 40 % e avente tenore, in peso, di acqua della materia non grassa > 47 % e ≤ 72 % (escl. quello grattugiato o in polvere e destinato alla trasformazione)	151 EUR/100 kg/net	CE	
04069084	Brie, avente tenore, in peso, di materie grasse ≤ 40 % e avente tenore, in peso, di acqua della materia non grassa > 47 % e ≤ 72 % (escl. quello grattugiato o in polvere e destinato alla trasformazione)	151 EUR/100 kg/net	CE	
04069085	Kefalograviera e Kasseri, aventi tenore, in peso, di materie grasse ≤ 40 % e aventi tenore, in peso, di acqua della materia non grassa > 47 % e ≤ 72 % (escl. quelli grattugiati o in polvere e destinati alla trasformazione)	151 EUR/100 kg/net	CE	
04069086	Formaggi aventi tenore, in peso, di materie grasse ≤ 40 %, e aventi tenore, in peso, di acqua della materia non grassa > 47 % e ≤ 52 %, n.n.a.	151 EUR/100 kg/net	CE	
04069087	Formaggi aventi tenore, in peso, di materie grasse ≤ 40 %, e aventi tenore, in peso, di acqua della materia non grassa > 52 % e ≤ 62 %, n.n.a.	151 EUR/100 kg/net	CE	
04069088	Formaggi aventi tenore, in peso, di materie grasse ≤ 40 %, e aventi tenore, in peso, di acqua della materia non grassa > 62 % e ≤ 72 %, n.n.a.	151 EUR/100 kg/net	CE	

NC 2013	Designazione	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
04069093	Formaggi aventi tenore, in peso, di materie grasse ≤ 40 %, e aventi tenore, in peso, di acqua della materia non grassa > 72 %, n.n.a.	185,2 EUR/ 100 kg/net	CE	
04069099	Formaggi aventi tenore, in peso, di materie grasse > 40 %, n.n.a.	221,2 EUR/ 100 kg/net	CE	
04071100	Uova fertilizzate per incubazione, di galline della specie *Gallus domesticus*	35 EUR/1 000 p/st	4	
04071911	Uova fertilizzate per incubazione, di tacchine domestiche o di oche domestiche	105 EUR/1 000 p/st	4	
04071919	Uova fertilizzate per incubazione, di volatili da cortile (escl. quelle di tacchine, di oche e di galline)	35 EUR/1 000 p/st	4	
04071990	Uova fertilizzate per incubazione, di volatili (escl. quelle di volatili da cortile)	7,7	0	
04072100	Uova fresche di galline della specie *Gallus domesticus*, in guscio (escl. uova fertilizzate per incubazione)	30,4 EUR/100 kg/net	4-EG	
04072910	Uova fresche di volatili da cortile, in guscio (escl. uova di galline e uova fertilizzate per incubazione)	30,4 EUR/100 kg/net	4	
04072990	Uova fresche di volatili, in guscio (escl. uova di volatili da cortile e uova fertilizzate per incubazione)	7,7	4	
04079010	Uova di volatili da cortile, in guscio, conservate o cotte	30,4 EUR/100 kg/net	4-EG	
04079090	Uova di volatili, in guscio, conservate o cotte (escl. quelle di volatili da cortile)	7,7	4	
04081120	Tuorli, essiccati, inadatti ad uso alimentare, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti	Esenzione	0	

NC 2013	Designazione	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
04081180	Tuorli, essiccati, atti ad uso alimentare, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti	142,3 EUR/ 100 kg/net	EG1	
04081920	Tuorli, freschi, cotti in acqua o al vapore, modellati, congelati o altrimenti conservati, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, inadatti ad uso alimentare (escl. tuorli essiccati)	Esenzione	0	
04081981	Tuorli, liquidi, atti ad uso alimentare, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti	62 EUR/100 kg/net	EG1	
04081989	Tuorli (diversi dai tuorli liquidi), congelati o altrimenti conservati, atti ad uso alimentare, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti (escl. tuorli essiccati)	66,3 EUR/100 kg/net	EG1	
04089120	Uova di volatili, essiccate e sgusciate, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, inadatte a uso alimentare (escl. tuorli)	Esenzione	0	
04089180	Uova di volatili, essiccate e sgusciate, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, atte a uso alimentare (escl. tuorli)	137,4 EUR/ 100 kg/net	EG1	
04089920	Uova di volatili, sgusciate, fresche, cotte in acqua o al vapore, modellate, congelate o altrimenti conservate, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, inadatte a uso alimentare (escl. uova essiccate e tuorli)	Esenzione	0	
04089980	Uova di volatili, sgusciate, fresche, cotte in acqua o al vapore, modellate, congelate o altrimenti conservate, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, atte a uso alimentare (escl. uova essiccate e tuorli)	35,3 EUR/100 kg/net	EG1	
04090000	Miele naturale	17,3	HY	

NC 2013	Designazione	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
04100000	Uova di tartaruga, nidi di uccelli e altri prodotti commestibili di origine animale, n.n.a.	7,7	4	
05010000	Capelli greggi, anche lavati o sgrassati; cascami di capelli	Esenzione	0	
05021000	Setole di maiale o di cinghiale e cascami di queste setole	Esenzione	0	
05029000	Peli di tasso e altri peli per pennelli, spazzole e simili; cascami di questi peli	Esenzione	0	
05040000	Budella, vesciche e stomachi di animali, interi o in pezzi, diversi da quelli di pesci, freschi, refrigerati, congelati, salati o in salamoia, secchi o affumicati	Esenzione	0	
05051010	Piume e penne di uccelli dei tipi utilizzati per l'imbottitura, calugine, gregge, anche depolverizzate, disinfettate o semplicemente pulite	Esenzione	0	
05051090	Piume e penne di uccelli dei tipi utilizzati per l'imbottitura, calugine, pulite e trattate per assicurarne la conservazione	Esenzione	0	
05059000	Pelli e altre parti di uccelli rivestite delle loro piume o della loro calugine, piume, penne e loro parti, anche rifilate, calugine, gregge o semplicemente pulite, disinfettate o trattate per assicurarne la conservazione; polveri e cascami di piume, penne e loro parti (escl. piume e penne di uccelli dei tipi utilizzati per l'imbottitura, calugine)	Esenzione	0	
05061000	Osseina e ossa acidulate	Esenzione	0	
05069000	Ossa, comprese quelle interne delle corna, e loro polveri e cascami, gregge, sgrassate, degelatinate o semplicemente preparate (escl. osseina e ossa acidulate, nonché quelle tagliate in una forma determinata)	Esenzione	0	
05071000	Avorio greggio o semplicemente preparato; polveri e cascami di avorio (escl. quello tagliato in una forma determinata)	Esenzione	0	

NC 2013	Designazione	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
05079000	Tartaruga, fanoni, comprese le barbe, di balena o di altri mammiferi marini, corna, palchi, zoccoli, unghie, artigli e becchi, greggi o semplicemente preparati; polveri e cascami di queste materie (escl. quelli tagliati in una forma determinata e avorio)	Esenzione	0	
05080000	Corallo e materie simili, conchiglie e carapaci di molluschi, di crostacei o di echinodermi e ossa di seppie, greggi o semplicemente preparati, loro polveri e cascami (escl. materie altrimenti lavorate o tagliate in una forma determinata)	Esenzione	0	
05100000	Ambra grigia, castoreo, zibetto e muschio; cantaridi; bile, anche essiccata; ghiandole e altre sostanze di origine animale utilizzate per la preparazione di prodotti farmaceutici, fresche, refrigerate, congelate o altrimenti conservate in modo provvisorio	Esenzione	0	
05111000	Sperma di tori	Esenzione	0	
05119110	Cascami di pesci	Esenzione	0	
05119190	Prodotti di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici (escl. cascami di pesci); pesci, crostacei, molluschi e altri invertebrati acquatici, morti, non atti all'alimentazione umana	Esenzione	0	
05119910	Tendini e nervi di origine animale, ritagli e altri cascami simili di pelli gregge	Esenzione	0	
05119931	Spugne naturali di origine animale, gregge	Esenzione	0	
05119939	Spugne naturali di origine animale (escl. quelle gregge)	5,1	0	
05119985	Prodotti di origine animale, n.n.a.; animali morti, non atti all'alimentazione umana (escl. pesci, crostacei, molluschi e altri invertebrati acquatici)	Esenzione	0	
06011010	Bulbi di giacinti allo stato di riposo vegetativo	5,1	4	

NC 2013	Designazione	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
06011020	Bulbi di narcisi allo stato di riposo vegetativo	5,1	4	
06011030	Bulbi di tulipani allo stato di riposo vegetativo	5,1	4	
06011040	Bulbi di gladioli allo stato di riposo vegetativo	5,1	4	
06011090	Bulbi, cipolle, tuberi, radici tuberose, zampe e rizomi, allo stato di riposo vegetativo (escl. quelli usati per l'alimentazione umana, quelli di giacinti, narcisi, tulipani e gladioli e i piantimi, le piante e le radici di cicoria)	5,1	4	
06012010	Piantimi, piante e radici di cicoria (escl. radici di cicoria della varietà *Cichorium intybus* var. *sativum*)	Esenzione	0	
06012030	Bulbi di orchidee, giacinti, narcisi e tulipani, in vegetazione o fioriti	9,6	4	
06012090	Bulbi, cipolle, tuberi, radici tuberose, zampe e rizomi, in vegetazione o fioriti (escl. quelli usati per l'alimentazione umana, quelli di orchidee, giacinti, narcisi e tulipani, e i piantimi, le piante e le radici di cicoria)	6,4	4	
06021010	Talee senza radici e marze, di viti	Esenzione	0	
06021090	Talee senza radici e marze (escl. quelle di viti)	4	0	
06022010	Talee innestate e barbatelle, di viti	Esenzione	0	
06022090	Alberi, arbusti, arboscelli e cespugli, da frutta commestibile, anche innestati (escl. viti)	8,3	4	

NC 2013	Designazione	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
06023000	Rododendri e azalee, anche innestati	8,3	4	
06024000	Rosai, anche innestati	8,3	4	
06029010	Bianco di funghi (micelio)	8,3	4	
06029020	Barbatelle di ananassi	Esenzione	0	
06029030	Piantimi di ortaggi e piantimi di fragole	8,3	4	
06029041	Alberi da bosco, vivi	8,3	4	
06029045	Talee radicate e giovani piante di alberi, arbusti e arboscelli da pien'aria (escl. alberi da frutto e da bosco)	6,5	4	
06029049	Alberi, arbusti e arboscelli, da pien'aria, comprese le loro radici (escl. talee radicate e giovani piante e alberi da frutto e da bosco)	8,3	4	
06029050	Piante vive da pien'aria, comprese le loro radici (escl. bulbi, cipolle, tuberi, radici tuberose, zampe e rizomi, incl. piantimi, piante e radici di cicoria, talee senza radici e marze, rododendri, azalee, rosai, bianco di funghi "micelio", barbatelle di ananassi, piantimi di ortaggi e piantimi di fragole, alberi, arbusti e arboscelli)	8,3	4	
06029070	Talee radicate e giovani piante, da appartamento (escl. cactacee)	6,5	4	

NC 2013	Designazione	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
06029091	Piante da fiori con boccioli o fiorite, da appartamento (escl. cactacee)	6,5	4	
06029099	Piante da appartamento e cactacee, vive (escl. talee radicate, giovani piante e piante da fiori con boccioli o fiorite)	6,5	4	
06031100	Rose e boccioli di rose, recisi, per mazzi o per ornamento, freschi	Dal 1º gennaio al 31 maggio: 8,5; dal 1º giugno al 31 ottobre: 12; dal 1º novembre al 31 dicembre: 8,5	7	
06031200	Garofani e boccioli di garofani, recisi, per mazzi o per ornamento, freschi	Dal 1º gennaio al 31 maggio: 8,5; dal 1º giugno al 31 ottobre: 12; dal 1º novembre al 31 dicembre: 8,5	7	
06031300	Orchidee e boccioli di orchidee, recisi, per mazzi o per ornamento, freschi	Dal 1º gennaio al 31 maggio: 8,5; dal 1º giugno al 31 ottobre: 12; dal 1º novembre al 31 dicembre: 8,5	7	
06031400	Crisantemi e boccioli di crisantemi, recisi, per mazzi o per ornamento, freschi	Dal 1º gennaio al 31 maggio: 8,5; dal 1º giugno al 31 ottobre: 12; dal 1º novembre al 31 dicembre: 8,5	7	

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

NC 2013	Designazione	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
06031500	Gigli "*Lilium* spp." e boccioli di gigli, recisi, per mazzi o per ornamento, freschi	Dal 1º gennaio al 31 maggio: 8,5; dal 1º giugno al 31 ottobre: 12; dal 1º novembre al 31 dicembre: 8,5	7	
06031910	Crisantemi e boccioli di crisantemi, recisi, per mazzi o per ornamento, freschi	Dal 1º gennaio al 31 maggio: 8,5; dal 1º giugno al 31 ottobre: 12; dal 1º novembre al 31 dicembre: 8,5	7	
06031980	Fiori e boccioli di fiori, recisi, per mazzi o per ornamento, freschi (escl. rose, garofani, orchidee, gladioli, crisantemi e gigli)	Dal 1º gennaio al 31 maggio: 8,5; dal 1º giugno al 31 ottobre: 12; dal 1º novembre al 31 dicembre: 8,5	7	
06039000	Fiori e boccioli di fiori, recisi, per mazzi o per ornamento, essiccati, imbianchiti, tinti, impregnati o altrimenti preparati	10	4	
06042011	Licheni delle renne, per mazzi o per ornamento, freschi	Esenzione	0	
06042019	Muschi e licheni, per mazzi o per ornamento, freschi (escl. licheni delle renne)	5	4	

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

NC 2013	Designazione	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
06042020	Alberi di Natale, freschi	2,5	0	
06042040	Rami di conifere, per mazzi o per ornamento, freschi	2,5	0	
06042090	Fogliame, foglie, rami e altre parti di piante, senza fiori né boccioli di fiori, ed erbe, per mazzi o per ornamento, freschi (escl. alberi di Natale e rami di conifere)	2	0	
06049011	Licheni delle renne, per mazzi o per ornamento, essiccati, imbianchiti, tinti, impregnati o altrimenti preparati	Esenzione	0	
06049019	Muschi e licheni, per mazzi o per ornamento, essiccati, imbianchiti, tinti, impregnati o altrimenti preparati (escl. licheni delle renne)	5	4	
06049091	Fogliame, foglie, rami e altre parti di piante, senza fiori né boccioli di fiori, ed erbe, per mazzi o per ornamento, essiccati	Esenzione	0	
06049099	Fogliame, foglie, rami e altre parti di piante, senza fiori né boccioli, ed erbe, per mazzi o per ornamento, imbianchiti, tinti, impregnati o altrimenti preparati (escl. quelli essiccati)	10,9	7	
07011000	Patate da semina	4,5	0	
07019010	Patate, fresche o refrigerate, destinate alla fabbricazione della fecola	5,8	4	
07019050	Patate di primizia, fresche o refrigerate, dal 1º gennaio al 30 giugno	Dal 1º gennaio al 15 maggio: 9,6; dal 16 maggio al 30 giugno: 13,4	7	

NC 2013	Designazione	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
07019090	Patate, fresche o refrigerate (escl. quelle di primizia dal 1º gennaio al 30 giugno, le patate da semina e quelle destinate alla fabbricazione della fecola)	11,5	7	
07020000	Pomodori, freschi o refrigerati	Cfr. allegato 2 del regolamento di esecuzione (UE) n. 927/2012 della Commissione, del 9 ottobre 2012.	7/EP	
07031011	Cipolle da semina, fresche o refrigerate	9,6	4	
07031019	Cipolle, fresche o refrigerate (escl. quelle da semina)	9,6	8	
07031090	Scalogni, freschi o refrigerati	9,6	4	
07032000	Agli, freschi o refrigerati	9,6 + 120 EUR/ 100 kg/net	GC	
07039000	Porri e altri ortaggi agliacei, freschi o refrigerati (escl. cipolle, scalogni e agli)	10,4	7	
07041000	Cavolfiori e cavoli broccoli, freschi o refrigerati	Dal 1º gennaio al 14 aprile: 9,6; dal 15 aprile al 30 novembre: 13,6; dal 1° al 31 dicembre: 9,6	7	
07042000	Cavoletti di Bruxelles, freschi o refrigerati	12	7	

NC 2013	Designazione	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
07049010	Cavoli bianchi e cavoli rossi, freschi o refrigerati	12 MIN 0,4 EUR/ 100 kg/net	7	
07049090	Cavoli ricci, cavoli rapa e simili prodotti commestibili del genere Brassica, freschi o refrigerati (escl. cavoli, cavolfiori, cavoli broccoli, cavoletti di Bruxelles, cavoli bianchi e cavoli rossi)	12	7	
07051100	Lattughe a cappuccio, fresche o refrigerate	Dal 1º gennaio al 31 marzo: 10,4; dal 1º aprile al 30 novembre: 12; dal 1° al 31 dicembre: 10,4	7	
07051900	Lattughe, fresche o refrigerate (escl. quelle a cappuccio)	10,4	7	
07052100	Cicorie Witloof, fresche o refrigerate	10,4	7	
07052900	Cicorie, fresche o refrigerate (escl. le Witloof)	10,4	7	
07061000	Carote e navoni, freschi o refrigerati	13,6	7	
07069010	Sedani-rapa, freschi o refrigerati	Dal 1º gennaio al 30 aprile: 13,6; dal 1º maggio al 30 settembre: 10,4; dal 1º ottobre al 31 dicembre: 13,6	7	

NC 2013	Designazione	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
07069030	Barbaforte o Cren "*Cochlearia armoracia*", fresco o refrigerato	12	7	
07069090	Barbabietole da insalata, salsefrica o barba di becco, ravanelli e simili radici commestibili, freschi o refrigerati (escl. carote, navoni, sedani-rapa, barbaforte o Cren)	13,6	7	
07070005	Cetrioli, freschi o refrigerati	Cfr. allegato 2 del regolamento di esecuzione (UE) n. 927/2012 della Commissione, del 9 ottobre 2012.	10/EP	
07070090	Cetriolini, freschi o refrigerati	12,8	7	
07081000	Piselli "*Pisum sativum*", anche sgranati, freschi o refrigerati	Dal 1º gennaio al 31 maggio: 8; dal 1º giugno al 31 agosto: 13,6; dal 1º settembre al 31 dicembre: 8	7	
07082000	Fagioli "*Vigna* spp., *Phaseolus* spp.", anche sgranati, freschi o refrigerati	Dal 1º gennaio al 30 giugno: 10,4; dal 1º luglio al 30 settembre: 13,6; dal 1º ottobre al 31 dicembre: 10,4	7	

NC 2013	Designazione	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
07089000	Legumi da granella, anche sgranati, freschi o refrigerati (escl. piselli "*Pisum sativum*" e fagioli "*Vigna* spp., *Phaseolus* spp.")	11,2	7	
07092000	Asparagi, freschi o refrigerati	10,2	7	
07093000	Melanzane, fresche o refrigerate	12,8	7	
07094000	Sedani, freschi o refrigerati (escl. i sedani-rapa)	12,8	7	
07095100	Funghi del genere "*Agaricus*", freschi o refrigerati	12,8	7	
07095910	Funghi galletti o gallinacci, freschi o refrigerati	3,2	0	
07095930	Funghi porcini, freschi o refrigerati	5,6	4	
07095950	Tartufi, freschi o refrigerati	6,4	4	
07095990	Funghi commestibili, freschi o refrigerati (escl. funghi galletti o gallinacci, funghi porcini, funghi del genere "*Agaricus*" e tartufi)	6,4	4	
07096010	Peperoni, freschi o refrigerati	7,2	4	
07096091	Pimenti del genere *Capsicum* freschi o refrigerati, destinati alla fabbricazione industriale della capsicina o delle tinture di oleoresine di *Capsicum*	Esenzione	0	
07096095	Pimenti del genere *Capsicum* o del genere *Pimenta*, freschi o refrigerati, destinati alla fabbricazione industriale di oli essenziali o di resinoidi	Esenzione	0	

NC 2013	Designazione	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
07096099	Pimenti del genere *Capsicum* o del genere *Pimenta*, freschi o refrigerati (escl. quelli destinati alla fabbricazione industriale della capsicina o delle tinture di oleoresine di *Capsicum*, di oli essenziali o di resinoidi, nonché i peperoni)	6,4	4	
07097000	Spinaci, tetragonie "spinaci della Nuova Zelanda" e atreplici "bietoloni rossi o dei giardini", freschi o refrigerati	10,4	7	
07099100	Carciofi, freschi o refrigerati	Cfr. allegato 2 del regolamento di esecuzione (UE) n. 927/2012 della Commissione, del 9 ottobre 2012.	7/EP	
07099210	Olive, fresche o refrigerate (escl. quelle per la produzione di olio)	4,5	0	
07099290	Olive, fresche o refrigerate, per la produzione di olio	13,1 EUR/100 kg/net	10	
07099310	Zucchine, fresche o refrigerate	Cfr. allegato 2 del regolamento di esecuzione (UE) n. 927/2012 della Commissione, del 9 ottobre 2012.	0/EP	
07099390	Zucche e zucchine "*Cucurbita* spp.", fresche o refrigerate (escl. le zucchine)	12,8	7	
07099910	Insalate, fresche o refrigerate (escl. lattughe e cicorie)	10,4	7	
07099920	Bietole da costa e cardi, freschi o refrigerati	10,4	7	
07099940	Capperi, freschi o refrigerati	5,6	4	

NC 2013	Designazione	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
07099950	Finocchi, freschi o refrigerati	8	4	
07099960	Granturco dolce, fresco o refrigerato	9,4 EUR/100 kg/net	10	
07099990	Ortaggi o legumi, freschi o refrigerati, n.n.a.	12,8	7	
07101000	Patate, anche cotte in acqua o al vapore, congelate	14,4	7	
07102100	Piselli "*Pisum sativum*", anche sgranati, anche cotti in acqua o al vapore, congelati	14,4	7	
07102200	Fagioli "*Vigna* spp., *Phaseolus* spp.", anche sgranati, anche cotti in acqua o al vapore, congelati	14,4	7	
07102900	Ortaggi e legumi, anche sgranati, anche cotti in acqua o al vapore, congelati (escl. piselli e fagioli)	14,4	7	
07103000	Spinaci, tetragonie "spinaci della Nuova Zelanda" e atreplici "bietoloni rossi o dei giardini", anche cotti in acqua o al vapore, congelati	14,4	7	
07104000	Granturco dolce, anche cotto in acqua o al vapore, congelato	5,1 + 9,4 EUR/ 100 kg/net	10	
07108010	Olive, anche cotte in acqua o al vapore, congelate	15,2	10	
07108051	Peperoni, anche cotti in acqua o al vapore, congelati	14,4	7	

NC 2013	Designazione	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
07108059	Pimenti del genere *Capsicum* o del genere *Pimenta*, anche cotti in acqua o al vapore, congelati (escl. peperoni)	6,4	4	
07108061	Funghi del genere *Agaricus*, anche cotti in acqua o al vapore, congelati	14,4	7	
07108069	Funghi, anche cotti in acqua o al vapore, congelati (escl. quelli del genere *Agaricus*)	14,4	7	
07108070	Pomodori, anche cotti in acqua o al vapore, congelati	14,4	7	
07108080	Carciofi, anche cotti in acqua o al vapore, congelati	14,4	7	
07108085	Asparagi, anche cotti in acqua o al vapore, congelati	14,4	7	
07108095	Ortaggi o legumi, anche cotti in acqua o al vapore, congelati (escl. patate, legumi da granella, spinaci, tetragonie "spinaci della Nuova Zelanda", atreplici "bietoloni rossi o dei giardini", granturco dolce, olive, pimenti del genere *Capsicum* o del genere *Pimenta*, funghi, pomodori, carciofi e asparagi)	14,4	7	
07109000	Miscele di ortaggi o di legumi, anche cotte in acqua o al vapore, congelate	14,4	7	
07112010	Olive, temporaneamente conservate, p. es. mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, ma non atte per l'alimentazione nello stato in cui sono presentate (escl. quelle destinate alla produzione di olio)	6,4	4	
07112090	Olive, temporaneamente conservate, p. es. mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, ma non atte per l'alimentazione nello stato in cui sono presentate, destinate alla produzione di olio	13,1 EUR/100 kg/net	10	
07114000	Cetrioli e cetriolini, temporaneamente conservati, p. es. mediante anidride solforosa o in acqua salata solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, ma non atti per l'alimentazione nello stato in cui sono presentati	12	7	

NC 2013	Designazione	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
07115100	Funghi del genere "*Agaricus*", temporaneamente conservati, p. es. mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, ma non atti all'alimentazione nello stato in cui sono presentati	9,6 + 191 EUR/ 100 kg/net eda	7	
07115900	Funghi e tartufi, temporaneamente conservati, p. es. mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, ma non atti all'alimentazione nello stato in cui sono presentati (escl. funghi del genere "*Agaricus*")	9,6	4	
07119010	Pimenti del genere *Capsicum* o del genere *Pimenta* temporaneamente conservati, p. es. mediante anidride solforosa o in acqua salata solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, ma non atti per l'alimentazione nello stato in cui sono presentati (escl. peperoni)	6,4	4	
07119030	Granturco dolce, temporaneamente conservato, p. es. mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, ma non atto per l'alimentazione nello stato in cui è presentato	5,1 + 9,4 EUR/ 100 kg/net	10	
07119050	Cipolle, temporaneamente conservate, p. es. mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, ma non atte per l'alimentazione nello stato in cui sono presentate	7,2	4	
07119070	Capperi, temporaneamente conservati, p. es. mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, ma non atti per l'alimentazione nello stato in cui sono presentati	4,8	0	
07119080	Ortaggi o legumi temporaneamente conservati, p. es. mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, ma non atti all'alimentazione nello stato in cui sono presentati (escl. olive, capperi, cetrioli e cetriolini, funghi, tartufi, pimenti del genere *Capsicum* o del genere *Pimenta* diversi dai peperoni, granturco dolce, cipolle e miscele di ortaggi o di legumi)	9,6	4	
07119090	Miscele di ortaggi e legumi, temporaneamente conservate, p. es. mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, ma non atte per l'alimentazione nello stato in cui sono presentate	12	7	

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

NC 2013	Designazione	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
07122000	Cipolle, secche, anche tagliate in pezzi o a fette oppure tritate o polverizzate, ma non altrimenti preparate	12,8	7	
07123100	Funghi del genere "*Agaricus*", secchi, anche tagliati in pezzi o a fette oppure tritati o polverizzati, ma non altrimenti preparati	12,8	7	
07123200	Orecchie di Giuda "*Auricularia* spp.", secche, anche tagliate in pezzi o a fette oppure tritate o polverizzate, ma non altrimenti preparate	12,8	7	
07123300	Tremelle "*Tremella* spp.", secche, anche tagliate in pezzi o a fette oppure tritate o polverizzate, ma non altrimenti preparate	12,8	7	
07123900	Funghi e tartufi, secchi, anche tagliati in pezzi o a fette oppure tritati o polverizzati, ma non altrimenti preparati (escl. funghi del genere "*Agaricus*", orecchie di Giuda "*Auricularia* spp." e tremelle "*Tremella* spp.")	12,8	7	
07129005	Patate, secche, anche tagliate in pezzi o a fette, ma non altrimenti preparate	10,2	7	
07129011	Granturco dolce, secco, ibrido, destinato alla semina	Esenzione	0	
07129019	Granturco dolce "*Zea mays* var. *saccharata*", secco, anche tagliato in pezzi o a fette, ma non altrimenti preparato (escl. quello ibrido destinato alla semina)	9,4 EUR/100 kg/net	7	
07129030	Pomodori, secchi, anche tagliati in pezzi o a fette oppure tritati o polverizzati, ma non altrimenti preparati	12,8	7	
07129050	Carote, secche, anche tagliate in pezzi o a fette oppure tritate o polverizzate, ma non altrimenti preparate	12,8	7	
07129090	Ortaggi o legumi e miscele di ortaggi o di legumi, secchi, anche tagliati in pezzi o a fette oppure tritati o polverizzati, ma non altrimenti preparati (escl. patate, cipolle, funghi, tartufi, granturco dolce, pomodori e carote)	12,8	7	
07131010	Piselli "*Pisum sativum*", secchi e sgranati, destinati alla semina	Esenzione	0	

NC 2013	Designazione	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
07131090	Piselli "*Pisum sativum*", secchi e sgranati, anche decorticati o spezzati (escl. quelli destinati alla semina)	Esenzione	0	
07132000	Ceci, secchi, sgranati, anche decorticati o spezzati	Esenzione	0	
07133100	Fagioli delle specie "*Vigna mungo* [L.] Hepper o *Vigna radiata* [L.] Wilczek", secchi, sgranati, anche decorticati o spezzati	Esenzione	0	
07133200	Fagioli Adzuki "*Phaseolus* o *Vigna angularis*" secchi, sgranati, anche decorticati o spezzati	Esenzione	0	
07133310	Fagioli comuni "*Phaseolus vulgaris*" secchi, sgranati, destinati alla semina	Esenzione	0	
07133390	Fagioli comuni "*Phaseolus vulgaris*" secchi, sgranati, anche decorticati o spezzati (escl. quelli destinati alla semina)	Esenzione	0	
07133400	Fagioli Bambara o di terra "*Vigna subterranea* o *Voandzeia subterranea*", secchi, sgranati, anche decorticati o spezzati	Esenzione	0	
07133500	Fagioli dall'occhio "*Vigna unguiculata*", secchi, sgranati, anche decorticati o spezzati	Esenzione	0	
07133900	Fagioli "*Vigna* e *Phaseolus*", secchi, sgranati, anche decorticati o spezzati (escl. fagioli delle specie "*Vigna mungo* [L.] Hepper o *Vigna radiata* [L.] Wilczek", fagioli Adzuki, fagioli comuni, fagioli Bambara o di terra e fagioli dall'occhio)	Esenzione	0	
07134000	Lenticchie, secche, sgranate, anche decorticate o spezzate	Esenzione	0	
07135000	Fave "*Vicia faba* var. *major*" e favette "*Vicia faba* var. equina e *Vicia faba* var. *minor*" secche, sgranate, anche decorticate o spezzate	3,2	0	

NC 2013	Designazione	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
07136000	Piselli caiano o del tropico "*Cajanus cajan*", secchi, sgranati, anche decorticati o spezzati	3,2	0	
07139000	Legumi da granella, secchi, sgranati, anche decorticati o spezzati (escl. piselli, ceci, fagioli, lenticchie, fave, favette e piselli caiano o del tropico)	3,2	0	
07141000	Radici e tuberi di manioca, freschi, refrigerati, congelati o essiccati, anche tagliati in pezzi o agglomerati in forma di pellets	9,5 EUR/100 kg/net	10	
07142010	Patate dolci, fresche, intere, destinate al consumo umano	3,8	0	
07142090	Patate dolci, fresche, refrigerate, congelate o essiccate, anche tagliate in pezzi o agglomerate in forma di pellets (escl. patate dolci fresche, intere, destinate al consumo umano)	6,4 EUR/100 kg/net	10	
07143000	Igname "*Dioscorea* spp.", fresche, refrigerate, congelate o essiccate, anche tagliate in pezzi o agglomerate in forma di pellets	9,5 EUR/100 kg/net	10	
07144000	Colocasia "*Colocasia* spp.", fresca, refrigerata, congelata o essiccata, anche tagliata in pezzi o agglomerata in forma di pellets	9,5 EUR/100 kg/net	10	
07145000	Malanga "*Xanthosoma* spp.", fresche, refrigerate, congelate o essiccate, anche tagliate in pezzi o agglomerate in forma di pellets	9,5 EUR/100 kg/net	10	
07149020	Radici d'arrow-root o di salep e altre simili radici e tuberi ad alto tenore di fecola, freschi, refrigerati, congelati o essiccati, anche tagliati in pezzi o agglomerati in forma di pellets (escl. manioca, patate dolci, igname, colocasia e malanga)	9,5 EUR/100 kg/net	10	
07149090	Topinambur e altre simili radici e tuberi ad alto tenore di inulina, freschi, refrigerati, congelati o essiccati, anche tagliati in pezzi o agglomerati in forma di pellets, nonché midollo della palma a sago (escl. manioca, arrow-root, salep, patate dolci, igname, colocasia e malanga)	3,8	0	

NC 2013	Designazione	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
08011100	Noci di cocco, disseccate	Esenzione	0	
08011200	Noci di cocco nel guscio interno "endocarpo", fresche	Esenzione	0	
08011900	Noci di cocco, fresche, anche sgusciate o decorticate (escl. noci di cocco nel guscio interno "endocarpo")	Esenzione	0	
08012100	Noci del Brasile, fresche o secche, con guscio	Esenzione	0	
08012200	Noci del Brasile, fresche o secche, sgusciate	Esenzione	0	
08013100	Noci di acagiù, fresche o secche, con guscio	Esenzione	0	
08013200	Noci di acagiù, fresche o secche, sgusciate	Esenzione	0	
08021110	Mandorle amare, fresche o secche, con guscio	Esenzione	0	
08021190	Mandorle, fresche o secche, con guscio (escl. mandorle amare)	5,6	4	
08021210	Mandorle amare, fresche o secche, sgusciate	Esenzione	0	
08021290	Mandorle, fresche o secche, sgusciate (escl. mandorle amare)	3,5	0	
08022100	Nocciole "*Corylus* spp.", fresche o secche, con guscio	3,2	0	

NC 2013	Designazione	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
08022200	Nocciole "*Corylus* spp.", fresche o secche, sgusciate	3,2	0	
08023100	Noci comuni, fresche o secche, con guscio	4	0	
08023200	Noci comuni, fresche o secche, sgusciate	5,1	4	
08024100	Castagne e marroni "*Castanea* spp.", freschi o secchi, con guscio	5,6	4	
08024200	Castagne e marroni "*Castanea* spp.", freschi o secchi, sgusciati	5,6	4	
08025100	Pistacchi, freschi o secchi, con guscio	1,6	0	
08025200	Pistacchi, freschi o secchi, sgusciati	1,6	0	
08026100	Noci macadamia, fresche o secche, con guscio	2	0	
08026200	Noci macadamia, fresche o secche, sgusciate	2	0	
08027000	Noci di cola "*Cola* spp.", fresche o secche, anche sgusciate o decorticate	Esenzione	0	
08028000	Noci di arec, fresche o secche, anche sgusciate o decorticate	Esenzione	0	
08029010	Noci di pecàn, fresche o secche, anche sgusciate o decorticate	Esenzione	0	
08029050	Pinoli o semi del pino domestico, freschi o secchi, anche sgusciati o decorticati	3,2	0	

NC 2013	Designazione	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
08029085	Frutta a guscio, fresca o secca, anche sgusciata o decorticata (escl. noci di cocco, noci del Brasile, noci di acagiù, mandorle, nocciole, noci comuni, castagne e marroni "*Castanea* spp.", pistacchi, noci di pecàn, noci di arec (o di betel), noci di cola, pinoli o semi del pino domestico e noci macadamia)	3,2	0	
08031010	Banane plantano (banane da cuocere), fresche	16	10	
08031090	Banane plantano (banane da cuocere), essiccate	16	10	
08039010	Banane, fresche (escl. banane da cuocere)	136 EUR/1 000 kg/ net	BA	75 EUR/t all'EIV
08039090	Banane, essiccate (escl. banane da cuocere)	16	10	
08041000	Datteri, freschi o secchi	7,7	4	
08042010	Fichi, freschi	5,6	4	
08042090	Fichi, secchi	8	4	
08043000	Ananassi, freschi o secchi	5,8	4	
08044000	Avocadi, freschi o secchi	Dal 1º gennaio al 31 maggio: 4; dal 1º giugno al 30 novembre: 5,1; dal 1° al 31 dicembre: 4	4	
08045000	Guaiave, manghi e mangostani, freschi o secchi	Esenzione	0	

NC 2013	Designazione	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
08051020	Arance dolci, fresche	Cfr. allegato 2 del regolamento di esecuzione (UE) n. 927/2012 della Commissione, del 9 ottobre 2012.	10	
08051080	Arance fresche o secche (escl. arance dolci fresche)	Cfr. allegato 2 del regolamento di esecuzione (UE) n. 927/2012 della Commissione, del 9 ottobre 2012.	10	
08052010	Clementine, fresche o secche	Cfr. allegato 2 del regolamento di esecuzione (UE) n. 927/2012 della Commissione, del 9 ottobre 2012.	10	
08052030	Monreal e satsuma, freschi o secchi	Cfr. allegato 2 del regolamento di esecuzione (UE) n. 927/2012 della Commissione, del 9 ottobre 2012.	10	
08052050	Mandarini e wilkings, freschi o secchi	Cfr. allegato 2 del regolamento di esecuzione (UE) n. 927/2012 della Commissione, del 9 ottobre 2012.	10	
08052070	Tangerini, freschi o secchi	Cfr. allegato 2 del regolamento di esecuzione (UE) n. 927/2012 della Commissione, del 9 ottobre 2012.	10	

NC 2013	Designazione	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
08052090	Tangelo, ortanique, malaquina e simili ibridi di agrumi, freschi o secchi (escl. clementine, monreal, satsuma, mandarini, wilkings e tangerini)	Cfr. allegato 2 del regolamento di esecuzione (UE) n. 927/2012 della Commissione, del 9 ottobre 2012.	10	
08054000	Pompelmi e pomeli, freschi o secchi	1,5 %	0	
08055010	Limoni "*Citrus limon, Citrus limonum*" freschi o secchi	Cfr. allegato 2 del regolamento di esecuzione (UE) n. 927/2012 della Commissione, del 9 ottobre 2012.	7	
08055090	Limette "*Citrus aurantifolia, Citrus latifolia*", fresche o secche	12,8	7	
08059000	Agrumi, freschi o secchi (escl. arance, limoni "*Citrus limon, Citrus limonum*", limette "*Citrus aurantifolia, Citrus latifolia*", pompelmi, pomeli, mandarini, compresi i tangerini e i satsuma, clementine, wilkings e simili ibridi di agrumi)	12,8	7	
08061010	Uve da tavola, fresche	Cfr. allegato 2 del regolamento di esecuzione (UE) n. 927/2012 della Commissione, del 9 ottobre 2012.	0/EP	

NC 2013	Designazione	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
08061090	Uve, fresche (escl. quelle da tavola)	Dal 1º gennaio al 14 luglio: 14,4; dal 15 luglio al 31 ottobre: 17,6; dal 1º novembre al 31 dicembre: 14,4	10	
08062010	Uve di Corinto	2,4	0	
08062030	Uva sultanina	2,4	0	
08062090	Uve, secche (escluse le uve di Corinto e l'uva sultanina)	2,4	0	
08071100	Cocomeri, freschi	8,8	7	
08071900	Meloni, freschi (escl. cocomeri)	8,8	7	
08072000	Papaie, fresche	Esenzione	0	
08081010	Mele da sidro, fresche, presentate alla rinfusa, dal 16 settembre al 15 dicembre	7,2 MIN 0,36 EUR/ 100 kg/net	10	
08081080	Mele, fresche (escl. mele da sidro, presentate alla rinfusa, dal 16 settembre al 15 dicembre)	Cfr. allegato 2 del regolamento di esecuzione (UE) n. 927/2012 della Commissione, del 9 ottobre 2012.	0/EP	

NC 2013	Designazione	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
08083010	Pere da sidro, fresche, presentate alla rinfusa, dal 1º agosto al 31 dicembre	7,2 MIN 0,36 EUR/ 100 kg/net	10	
08083090	Pere, fresche (escl. pere da sidro, presentate alla rinfusa, dal 1º agosto al 31 dicembre)	Cfr. allegato 2 del regolamento di esecuzione (UE) n. 927/2012 della Commissione, del 9 ottobre 2012.	0/EP	
08084000	Cotogne, fresche	7,2	4	
08091000	Albicocche, fresche	Cfr. allegato 2 del regolamento di esecuzione (UE) n. 927/2012 della Commissione, del 9 ottobre 2012.	10/EP	
08092100	Ciliegie acide "*Prunus cerasus*", fresche	Cfr. allegato 2 del regolamento di esecuzione (UE) n. 927/2012 della Commissione, del 9 ottobre 2012.	7/EP	
08092900	Ciliegie, fresche (escl. ciliegie acide)	Cfr. allegato 2 del regolamento di esecuzione (UE) n. 927/2012 della Commissione, del 9 ottobre 2012.	0/EP	

NC 2013	Designazione	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
08093010	Pesche noci, fresche	Cfr. allegato 2 del regolamento di esecuzione (UE) n. 927/2012 della Commissione, del 9 ottobre 2012.	0/EP	
08093090	Pesche, fresche (escl. pesche noci)	Cfr. allegato 2 del regolamento di esecuzione (UE) n. 927/2012 della Commissione, del 9 ottobre 2012.	0/EP	
08094005	Prugne, fresche	Cfr. allegato 2 del regolamento di esecuzione (UE) n. 927/2012 della Commissione, del 9 ottobre 2012.	0/EP	
08094090	Prugnole, fresche	12	7	
08101000	Fragole, fresche	Cfr. osservazioni	10	
08102010	Lamponi, freschi	8,8	7	
08102090	More di rovo o di gelso e more-lamponi, fresche	9,6	7	
08103010	Ribes nero (cassis), fresco	8,8	7	
08103030	Ribes rosso, fresco	8,8	7	

NC 2013	Designazione	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
08103090	Ribes bianco e uva spina, freschi	9,6	7	
08104010	Mirtilli rossi "frutti del *Vaccinium vitis-idaea*", freschi	Esenzione	0	
08104030	Mirtilli neri "frutti del *Vaccinium myrtillus*", freschi	3,2	0	
08104050	Frutti del *Vaccinium macrocarpon* e del *Vaccinium corymbosum*, freschi	3,2	0	
08104090	Frutti del genere *Vaccinium*, freschi (escl. quelli dei generi *Vaccinium vitis-idaea, myrtillus, macrocarpon* e *corymbosum*)	9,6	4	
08105000	Kiwi, freschi	Cfr. osservazioni	0	
08106000	Durian, freschi	8,8	4	
08107000	Cachi, freschi	8,8	4	
08109020	Tamarindi, frutta di acagiù, frutta del jack (pane di scimmia), litchi, sapotiglie, frutti della passione, carambole e pitahaya, freschi	Esenzione	0	
08109075	Frutta fresca, commestibile, non nominata altrove	8,8	4	
08111011	Fragole, anche cotte in acqua o al vapore, dolcificate, aventi tenore di zuccheri > 13 %, congelate	20,8 + 8,4 EUR/ 100 kg/net	10	
08111019	Fragole, anche cotte in acqua o al vapore, dolcificate, aventi tenore di zuccheri ≤ 13 %, congelate	20,8	10	

NC 2013	Designazione	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
08111090	Fragole, anche cotte in acqua o al vapore, non dolcificate, congelate	14,4	7	
08112011	Lamponi, more di rovo o di gelso, more-lamponi, ribes nero, bianco o rosso e uva spina, anche cotti in acqua o al vapore, dolcificati, aventi tenore di zuccheri > 13 %, congelati	20,8 + 8,4 EUR/ 100 kg/net	7	
08112019	Lamponi, more di rovo o di gelso, more-lamponi, ribes nero, bianco o rosso e uva spina, anche cotti in acqua o al vapore, dolcificati, aventi tenore di zuccheri ≤ 13 %, congelati	20,8	10	
08112031	Lamponi, anche cotti in acqua o al vapore, congelati, non dolcificati	14,4	7	
08112039	Ribes nero "cassis", anche cotto in acqua o al vapore, congelato, non dolcificato	14,4	7	
08112051	Ribes rosso, anche cotto in acqua o al vapore, congelato, non dolcificato	12	7	
08112059	More di rovo o di gelso e more-lamponi, anche cotte in acqua o al vapore, congelate, non dolcificate	12	7	
08112090	Ribes a grappoli e uva spina, anche cotti in acqua o al vapore, congelati, non dolcificati	14,4	7	
08119011	Guaiave, manghi, mangostani, papaie, tamarindi, frutta di acagiù, litchi, frutta di jack (pane di scimmia), sapotiglie, frutti della passione, carambole, pitahaya, noci di cocco, noci di acagiù, noci del Brasile, noci di arec (o di betel), noci di cola e noci macadamia, anche cotti in acqua o al vapore, congelati, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, aventi tenore, in peso, di zuccheri, > 13 %	13 + 5,3 EUR/ 100 kg/net	10	

NC 2013	Designazione	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
08119019	Frutta e noci, commestibili, anche cotte in acqua o al vapore, congelate, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, aventi tenore, in peso, di zuccheri > 13 % (escl. fragole, lamponi, more di rovo o di gelso, more-lamponi, ribes nero, bianco o rosso e uva spina, guaiave, manghi, mangostani, papaie, tamarindi, frutta di acagiù, frutta di jack (pane di scimmia), litchi, sapotiglie, frutti della passione, carambole, pitahaya, noci di cocco, noci di acagiù, noci del Brasile, noci di arec (o di betel), noci di cola e noci macadamia)	20,8 + 8,4 EUR/ 100 kg/net	10	
08119031	Guaiave, manghi, mangostani, papaie, tamarindi, frutta di acagiù, litchi, frutta di jack (pane di scimmia), sapotiglie, frutti della passione, carambole, pitahaya, noci di cocco, noci di acagiù, noci del Brasile, noci di arec (o di betel), noci di cola e noci macadamia, anche cotti in acqua o al vapore, congelati, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, aventi tenore, in peso, di zuccheri, ≤ 13 %	13	7	
08119039	Frutta e noci, commestibili, anche cotte in acqua o al vapore, congelate, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, aventi tenore, in peso, di zuccheri ≤ 13 % (escl. fragole, lamponi, more di rovo o di gelso, more-lamponi, ribes nero, bianco o rosso e uva spina, guaiave, manghi, mangostani, papaie, tamarindi, frutta di acagiù, frutta di jack (pane di scimmia), litchi, sapotiglie, frutti della passione, carambole, pitahaya, noci di cocco, noci di acagiù, noci del Brasile, noci di arec (o di betel), noci di cola e noci macadamia)	20,8	10	
08119050	Mirtilli neri "frutti del *Vaccinium myrtillus*", anche cotti in acqua o al vapore, congelati, non dolcificati	12	7	
08119070	Mirtilli delle specie "*Vaccinium myrtilloides*" e "*Vaccinium angustifolium*", anche cotti in acqua o al vapore, congelati, non dolcificati	3,2	0	
08119075	Ciliegie acide "*Prunus cerasus*", anche cotte in acqua o al vapore, congelate, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti	14,4	7	

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

NC 2013	Designazione	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
08119080	Ciliegie, anche cotte in acqua o al vapore, congelate, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti (escl. ciliegie acide "*Prunus cerasus*")	14,4	7	
08119085	Guaiave, manghi, mangostani, papaie, tamarindi, frutta di acagiù, litchi, frutta di jack (pane di scimmia), sapotiglie, frutti della passione, carambole, pitahaya, noci di cocco, noci di acagiù, noci del Brasile, noci di arec (o di betel), noci di cola e noci macadamia, anche cotti in acqua o al vapore, congelati, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti	9	4	
08119095	Frutta e noci, commestibili, anche cotte in acqua o al vapore, congelate, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti (escl. fragole, lamponi, more di rovo o di gelso, more-lamponi, ribes nero, bianco o rosso, frutti delle specie *Vaccinium myrtillus*, *Vaccinium myrtilloides* e *Vaccinium angustifolium*, ciliegie, uva spina, guaiave, manghi, mangostani, papaie, tamarindi, frutta di acagiù, litchi, frutta di jack (pane di scimmia), sapotiglie, frutti della passione, carambole, pitahaya, noci di cocco, noci di acagiù, noci del Brasile, noci di arec (o di betel), noci di cola e noci macadamia)	14,4	7	
08121000	Ciliegie, temporaneamente conservate, p. es. mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, ma non atte per l'alimentazione nello stato in cui sono presentate	8,8	4	
08129025	Albicocche e arance, temporaneamente conservate, p. es. mediante anidride solforosa o in acqua salata solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, ma non atte per l'alimentazione nello stato in cui sono presentate	12,8	7	
08129030	Papaie, temporaneamente conservate, p. es. mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, ma non atte per l'alimentazione nello stato in cui sono presentate	2,3	0	
08129040	Mirtilli neri "frutti del *Vaccinium myrtillus*", temporaneamente conservati, p. es. mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, ma non atti per l'alimentazione nello stato in cui sono presentati	6,4	4	

NC 2013	Designazione	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
08129070	Guaiave, manghi, mangostani, tamarindi, frutta di acagiù, litchi, frutta di jack (pane di scimmia), sapotiglie, frutti della passione, carambole, pitahaya, noci di cocco, noci di acagiù, noci del Brasile, noci di arec (o di betel), noci di cola e noci macadamia, temporaneamente conservati, p. es. mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, ma non atti per l'alimentazione nello stato in cui sono presentati	5,5	4	
08129098	Frutta e noci, temporaneamente conservate, p. es. mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, ma non atte per l'alimentazione nello stato in cui sono presentate (escl. ciliegie, albicocche, arance, papaie, mirtilli neri "frutti del *Vaccinium myrtillus*", guaiave, manghi, mangostani, tamarindi, frutta di acagiù, frutta di jack (pane di scimmia), litchi, sapotiglie, frutti della passione, carambole, pitahaya, noci di cocco, noci di acagiù, noci del Brasile, noci di arec (o di betel), noci di cola e noci macadamia)	8,8	4	
08131000	Albicocche, secche	5,6	4	
08132000	Prugne, secche	9,6	4	
08133000	Mele, secche	3,2	0	
08134010	Pesche, comprese le pesche noci, secche	5,6	4	
08134030	Pere, secche	6,4	4	
08134050	Papaie, secche	2	0	
08134065	Tamarindi, frutta di acagiù, frutta del jack (pane di scimmia), litchi, sapotiglie, frutti della passione, carambole e pitahaya, secchi	Esenzione	0	

NC 2013	Designazione	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
08134095	Frutta commestibile, secca (escl. frutta a guscio, banane, datteri, fichi, ananassi, avocadi, guaiave, manghi, mangostani, papaie, tamarindi, frutta di acagiù, litchi, frutta di jack (pane di scimmia), sapotiglie, frutti della passione, carambole, pitahaya, agrumi, uve, albicocche, prugne, mele, pere e pesche, comprese le pesche noci, non mescolati)	2,4	0	
08135012	Miscugli di papaie, tamarindi, frutta di acagiù, litchi, frutta di jack (pane di scimmia), sapotiglie, frutti della passione, carambole e pitahaya, secchi, senza prugne	4	0	
08135015	Miscugli di frutta secca, senza prugne (escl. miscugli di frutta a guscio, banane, datteri, fichi, ananassi, avocadi, guaiave, manghi, mangostani, papaie, agrumi, uve, tamarindi, frutta di acagiù, litchi, frutta di jack (pane di scimmia), sapotiglie, frutti della passione, carambole e pitahaya)	6,4	4	
08135019	Miscugli di albicocche, mele, pesche e pesche noci, pere, papaie, secche, o altra frutta commestibile secca, con prugne (escl. miscugli di frutti a guscio commestibili, banane, datteri, fichi, ananassi, avocadi, guaiave, manghi, mangostani, agrumi e uve)	9,6	4	
08135031	Miscugli formati esclusivamente da noci di cocco, noci di acagiù, noci del Brasile, noci di arec (o di betel), noci di cola e noci macadamia, secche	4	0	
08135039	Miscugli formati esclusivamente da frutta a guscio commestibile secca della voce 0802 (escl. noci di cocco, noci di acagiù, noci del Brasile, noci di arec (o di betel), noci di cola e noci macadamia)	6,4	4	
08135091	Miscugli di frutta a guscio, banane, datteri, ananassi, avocadi, guaiave, manghi, mangostani, agrumi e uve, secchi, commestibili, senza prugne o fichi (escl. i miscugli formati esclusivamente da frutta a guscio delle voci 0801 e 0802)	8	4	
08135099	Miscugli di frutta a guscio, banane, datteri, fichi, ananassi, avocadi, guaiave, manghi, mangostani, agrumi e uve, secchi, commestibili, con prugne o fichi	9,6	4	

NC 2013	Designazione	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
08140000	Scorze di agrumi o di meloni, comprese quelle di cocomeri, fresche, congelate, presentate in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, oppure secche	1,6	0	
09011100	Caffè (escl. torrefatto e decaffeinizzato)	Esenzione	0	
09011200	Caffè decaffeinizzato (escl. torrefatto)	8,3	4	
09012100	Caffè, torrefatto (escl. decaffeinizzato)	7,5	4	
09012200	Caffè, torrefatto, decaffeinizzato	9	4	
09019010	Bucce e pellicole di caffè	Esenzione	0	
09019090	Succedanei del caffè contenenti caffè in qualsiasi proporzione	11,5	7	
09021000	Tè verde presentato in imballaggi immediati di contenuto ≤ 3 kg	3,2	0	
09022000	Tè verde presentato in imballaggi immediati di contenuto > 3 kg	Esenzione	0	
09023000	Tè nero fermentato e tè parzialmente fermentato, anche aromatizzato, presentati in imballaggi immediati di contenuto ≤ 3 kg	Esenzione	0	
09024000	Tè nero fermentato e tè parzialmente fermentato, anche aromatizzato, presentati in imballaggi immediati di contenuto > 3 kg	Esenzione	0	
09030000	Mate	Esenzione	0	
09041100	Pepe del genere *Piper*, non tritato né polverizzato	Esenzione	0	

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

NC 2013	Designazione	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
09041200	Pepe del genere *Piper*, tritato o polverizzato	4	0	
09042110	Peperoni, essiccati (escl. quelli tritati o polverizzati)	9,6	4	
09042190	Pimenti del genere *Capsicum* o del genere *Pimenta*, essiccati, non tritati né polverizzati, (escl. peperoni)	Esenzione	0	
09042200	Pimenti del genere *Capsicum* o del genere *Pimenta*, tritati o polverizzati	5	0	
09051000	Vaniglia, non tritata né polverizzata	6	4	
09052000	Vaniglia, tritata o polverizzata	6	4	
09061100	Cannella "*Cinnamomum zeylanicum Blume*" (escl. quella tritata o polverizzata)	Esenzione	0	
09061900	Cannella e fiori di cinnamomo (escl. cannella "*Cinnamomum zeylanicum Blume*" e cannella tritata o polverizzata)	Esenzione	0	
09062000	Cannella e fiori di cinnamomo, tritati o polverizzati	Esenzione	0	
09071000	Garofani (antofilli, chiodi e steli) non tritati né polverizzati	8	4	
09072000	Garofani (antofilli, chiodi e steli) tritati o polverizzati	8	4	
09081100	Noci moscate, non tritate né polverizzate	Esenzione	0	
09081200	Noci moscate, tritate o polverizzate	Esenzione	0	

NC 2013	Designazione	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
09082100	Macis, non tritato né polverizzato	Esenzione	0	
09082200	Macis, tritato o polverizzato	Esenzione	0	
09083100	Amomi e cardamomi, non tritati né polverizzati	Esenzione	0	
09083200	Amomi e cardamomi, tritati o polverizzati	Esenzione	0	
09092100	Semi di coriandolo, non tritati né polverizzati	Esenzione	0	
09092200	Semi di coriandolo, tritati o polverizzati	Esenzione	0	
09093100	Semi di cumino, non tritati né polverizzati	Esenzione	0	
09093200	Semi di cumino, tritati o polverizzati	Esenzione	0	
09096100	Bacche di ginepro e semi di anice, di badiana, di carvi o di finocchio, non tritati né polverizzati	Esenzione	0	
09096200	Bacche di ginepro e semi di anice, di badiana, di carvi o di finocchio, tritati o polverizzati	Esenzione	0	
09101100	Zenzero, non tritato né polverizzato	Esenzione	0	
09101200	Zenzero, tritato o polverizzato	Esenzione	0	
09102010	Zafferano (escl. quello tritato o polverizzato)	Esenzione	0	
09102090	Zafferano, tritato o polverizzato	8,5	4	

NC 2013	Designazione	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
09103000	Curcuma	Esenzione	0	
09109105	Curry	Esenzione	0	
09109110	Miscugli di spezie di generi diversi (escl. quelli tritati o polverizzati)	Esenzione	0	
09109190	Miscugli di spezie di generi diversi, tritati o polverizzati	12,5	7	
09109910	Semi di fieno greco	Esenzione	0	
09109931	Serpillo "*Thimus serpyllum*" (escl. quello tritato o polverizzato)	Esenzione	0	
09109933	Timo (escl. timo tritato o polverizzato e serpillo)	7	4	
09109939	Timo, tritato o polverizzato	8,5	4	
09109950	Foglie di alloro	7	4	
09109991	Spezie, non tritate né polverizzate (escl. pepe del genere *Piper*, pimenti del genere *Capsicum* o del genere *Pimenta*, vaniglia, cannella, fiori di cinnamomo, garofani "antofili, chiodi e steli", noci moscate, macis, amomi, cardamomi, semi di anice, di badiana, di finocchio, di coriandolo, di cumino o di carvi, bacche di ginepro, zenzero, zafferano, curcuma, timo, foglie di alloro, curry e semi di fieno greco nonché miscugli di spezie di generi diversi)	Esenzione	0	

NC 2013	Designazione	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
09109999	Spezie, tritate o polverizzate (escl. pepe del genere *Piper*, pimenti del genere *Capsicum* o del genere *Pimenta*, vaniglia, cannella, fiori di cinnamomo, garofani "antofili, chiodi e steli", noci moscate, macis, amomi, cardamomi, semi di anice, di badiana, di finocchio, di coriandolo, di cumino o di carvi, bacche di ginepro, zenzero, zafferano, curcuma, timo, foglie di alloro, curry e semi di fieno greco nonché miscugli di spezie di generi diversi)	12,5	7	
10011100	Frumento "grano" duro destinato alla semina	148 EUR/t	E	
10011900	Frumento "grano" duro (escl. frumento destinato alla semina)	148 EUR/t	E	
10019110	Spelta, destinata alla semina	12,8	7	
10019120	Frumento "grano" tenero o frumento segalato, destinati alla semina	95 EUR/t	7	
10019190	Frumento destinato alla semina (escl. frumento "grano" duro, frumento "grano" tenero e spelta)	95 EUR/t	7	
10019900	Frumento "grano" tenero e frumento segalato (escl. frumento da semina e frumento "grano" duro)	95 EUR/t	E	
10021000	Segale, destinata alla semina	93 EUR/t	7	
10029000	Segale (escl. quella destinata alla semina)	93 EUR/t	7	
10031000	Orzo, destinato alla semina	93 EUR/t	7	
10039000	Orzo (escl. quello destinato alla semina)	93 EUR/t	7	
10041000	Avena, destinata alla semina	89 EUR/t	10	

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

NC 2013	Designazione	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
10049000	Avena (escl. quella destinata alla semina)	89 EUR/t	7	
10051013	Granturco ibrido a tre vie, destinato alla semina	Esenzione	0	
10051015	Granturco ibrido semplice, destinato alla semina	Esenzione	0	
10051018	Granturco ibrido, destinato alla semina (escl. granturco ibrido a tre vie e ibrido semplice)	Esenzione	0	
10051090	Granturco destinato alla semina (escl. granturco ibrido)	94 EUR/t	ME	
10059000	Granturco (escl. quello destinato alla semina)	94 EUR/t	ME	
10061010	Risone "riso paddy", destinato alla semina	7,7	4	
10061021	Risone "riso paddy" a grani tondi, surriscaldato "parboiled"	211 EUR/t	RE	
10061023	Risone "riso paddy" a grani medi, surriscaldato "parboiled"	211 EUR/t	RE	
10061025	Risone "riso paddy" a grani lunghi, con un rapporto lunghezza/larghezza > 2 e < 3, surriscaldato "parboiled"	211 EUR/t	RE	
10061027	Risone "riso paddy" a grani lunghi, con un rapporto lunghezza/larghezza ≥ 3, surriscaldato "parboiled"	211 EUR/t	RE	
10061092	Risone "riso paddy" a grani tondi (escl. quello surriscaldato "parboiled" o destinato alla semina)	211 EUR/t	RE	
10061094	Risone "riso paddy" a grani medi (escl. quello surriscaldato "parboiled" o destinato alla semina)	211 EUR/t	RE	
10061096	Risone "riso paddy" a grani lunghi, con un rapporto lunghezza/larghezza > 2 e < 3 (escl. quello surriscaldato "parboiled" o destinato alla semina)	211 EUR/t	RE	

NC 2013	Designazione	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
10061098	Risone ”riso paddy” a grani lunghi, con un rapporto lunghezza/larghezza ≥ 3 (escl. quello surriscaldato ”parboiled” o destinato alla semina)	211 EUR/t	RE	
10062011	Riso semigreggio (riso ”cargo” o riso ”bruno”) a grani tondi, surriscaldato ”parboiled”	65 EUR/t	RE	
10062013	Riso semigreggio (riso ”cargo” o riso ”bruno”) a grani medi, surriscaldato ”parboiled”	65 EUR/t	RE	
10062015	Riso semigreggio (riso ”cargo” o riso ”bruno”) a grani lunghi, con un rapporto lunghezza/larghezza > 2 e < 3, surriscaldato ”parboiled”	65 EUR/t	RE	
10062017	Riso semigreggio (riso ”cargo” o riso ”bruno”) a grani lunghi, con un rapporto lunghezza/larghezza ≥ 3, surriscaldato ”parboiled”	65 EUR/t	RE	
10062092	Riso semigreggio (riso ”cargo” o riso ”bruno”) a grani tondi (escl. quello surriscaldato ”parboiled”)	65 EUR/t	RE	
10062094	Riso semigreggio (riso ”cargo” o riso ”bruno”) a grani medi (escl. quello surriscaldato ”parboiled”)	65 EUR/t	RE	
10062096	Riso semigreggio (riso ”cargo” o riso ”bruno”) a grani lunghi, con un rapporto lunghezza/larghezza > 2 e < 3 (escl. quello surriscaldato ”parboiled”)	65 EUR/t	RE	
10062098	Riso semigreggio (riso ”cargo” o riso ”bruno”) a grani lunghi, con un rapporto lunghezza/larghezza ≥ 3 (escl. quello surriscaldato ”parboiled”)	65 EUR/t	RE	
10063021	Riso semilavorato, a grani tondi, surriscaldato ”parboiled”	175 EUR/t	RE	
10063023	Riso semilavorato, a grani medi, surriscaldato ”parboiled”	175 EUR/t	RE	
10063025	Riso semilavorato, a grani lunghi, con un rapporto lunghezza/larghezza > 2 e < 3, surriscaldato ”parboiled”	175 EUR/t	RE	
10063027	Riso semilavorato, a grani lunghi, con un rapporto lunghezza/larghezza ≥ 3, surriscaldato ”parboiled”	175 EUR/t	RE	
10063042	Riso semilavorato, a grani tondi (escl. quello surriscaldato ”parboiled”)	175 EUR/t	RE	

NC 2013	Designazione	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
10063044	Riso semilavorato, a grani medi (escl. quello surriscaldato "parboiled")	175 EUR/t	RE	
10063046	Riso semilavorato, a grani lunghi, con un rapporto lunghezza/larghezza > 2 e < 3 (escl. quello surriscaldato "parboiled")	175 EUR/t	RE	
10063048	Riso semilavorato, a grani lunghi, con un rapporto lunghezza/larghezza ≥ 3 (escl. quello surriscaldato "parboiled")	175 EUR/t	RE	
10063061	Riso lavorato, a grani tondi, surriscaldato "parboiled", anche lucidato o brillato	175 EUR/t	RE	
10063063	Riso lavorato, a grani medi, surriscaldato "parboiled", anche lucidato o brillato	175 EUR/t	RE	
10063065	Riso lavorato, a grani lunghi, con un rapporto lunghezza/larghezza > 2 e < 3, surriscaldato "parboiled", anche lucidato o brillato	175 EUR/t	RE	
10063067	Riso lavorato, a grani lunghi, con un rapporto lunghezza/larghezza ≥ 3, surriscaldato "parboiled", anche lucidato o brillato	175 EUR/t	RE	
10063092	Riso lavorato, a grani tondi, anche lucidato o brillato (escl. quello surriscaldato "parboiled")	175 EUR/t	RE	
10063094	Riso lavorato, a grani medi, anche lucidato o brillato (escl. quello surriscaldato "parboiled")	175 EUR/t	RE	
10063096	Riso lavorato, a grani lunghi, con un rapporto lunghezza/larghezza > 2 e < 3, anche lucidato o brillato (escl. quello surriscaldato "parboiled")	175 EUR/t	RE	
10063098	Riso lavorato, a grani lunghi, con un rapporto lunghezza/larghezza ≥ 3, anche lucidato o brillato (escl. quello surriscaldato "parboiled")	175 EUR/t	RE	
10064000	Rotture di riso	128 EUR/t	7	
10071010	Sorgo da granella, ibrido, destinato alla semina	6,4	4	
10071090	Sorgo da granella, destinato alla semina (escl. quello ibrido)	94 EUR/t	ME	

NC 2013	Designazione	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
10079000	Sorgo da granella (escl. quello destinato alla semina)	94 EUR/t	ME	
10081000	Grano saraceno	37 EUR/t	4	
10082100	Miglio, destinato alla semina (escl. sorgo da granella)	56 EUR/t	7	
10082900	Miglio (escl. sorgo da granella e miglio destinato alla semina)	56 EUR/t	4	
10083000	Scagliola	Esenzione	0	
10084000	Fonio "*Digitaria* spp."	37 EUR/t	7	
10085000	Quinoa "*Chenopodium quinoa*"	37 EUR/t	4	
10086000	Triticale	93 EUR/t	7	
10089000	Cereali (escl. frumento "grano" e frumento segalato, segale, orzo, avena, granturco, riso, sorgo da granella, grano saraceno, miglio, scagliola, fonio, quinoa e triticale)	37 EUR/t	7	
11010011	Farina di frumento "grano" duro	172 EUR/t	10	
11010015	Farina di frumento "grano" tenero e di spelta	172 EUR/t	10	
11010090	Farina di frumento segalato	172 EUR/t	10	
11022010	Farina di granturco, avente tenore, in peso, di sostanze grasse ≤ 1,5 %	173 EUR/t	7	

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

NC 2013	Designazione	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
11022090	Farina di granturco, avente tenore, in peso, di sostanze grasse > 1,5 %	98 EUR/t	7	
11029010	Farina di orzo	171 EUR/t	7	
11029030	Farina di avena	164 EUR/t	7	
11029050	Farina di riso	138 EUR/t	7	
11029070	Farina di segala	168 EUR/t	7	
11029090	Farine di cereali (escl. quelle di frumento ”grano” o frumento segalato, segala, granturco, riso, orzo e avena)	98 EUR/t	7	
11031110	Semole e semolini di frumento ”grano” duro	267 EUR/t	7	
11031190	Semole e semolini di frumento ”grano” tenero e di spelta	186 EUR/t	7	
11031310	Semole e semolini di granturco, aventi tenore, in peso, di sostanze grasse ≤ 1,5 %	173 EUR/t	7	
11031390	Semole e semolini di granturco, aventi tenore, in peso, di sostanze grasse > 1,5 %	98 EUR/t	7	
11031920	Semole e semolini di segala o di orzo	171 EUR/t	7	
11031940	Semole e semolini di avena	164 EUR/t	7	
11031950	Semole e semolini di riso	138 EUR/t	7	
11031990	Semole e semolini di cereali (escl. frumento ”grano”, avena, granturco, riso, segala e orzo)	98 EUR/t	7	

NC 2013	Designazione	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
11032025	Agglomerati in forma di pellets di segala o di orzo	171 EUR/t	7	
11032030	Agglomerati in forma di pellets di avena	164 EUR/t	7	
11032040	Agglomerati in forma di pellets di granturco	173 EUR/t	7	
11032050	Agglomerati in forma di pellets di riso	138 EUR/t	7	
11032060	Agglomerati in forma di pellets di frumento ”grano”	175 EUR/t	7	
11032090	Agglomerati in forma di pellets di cereali (escl. quelli di segala, orzo, avena, granturco, riso e frumento ”grano”)	98 EUR/t	7	
11041210	Cereali schiacciati, di avena	93 EUR/t	7	
11041290	Cereali in fiocchi, di avena	182 EUR/t	7	
11041910	Cereali schiacciati o in fiocchi, di frumento ”grano”	175 EUR/t	7	
11041930	Cereali schiacciati o in fiocchi, di segala	171 EUR/t	7	
11041950	Cereali schiacciati o in fiocchi, di granturco	173 EUR/t	50 %	
11041961	Cereali schiacciati, di orzo	97 EUR/t	7	
11041969	Cereali in fiocchi, di orzo	189 EUR/t	7	
11041991	Cereali in fiocchi, di riso	234 EUR/t	7	

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

NC 2013	Designazione	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
11041999	Cereali, schiacciati o in fiocchi (escl. quelli di avena, frumento ”grano”, segala, granturco e orzo, nonché riso in fiocchi)	173 EUR/t	7	
11042240	Cereali mondati e tagliati o spezzati, di avena	162 EUR/t	7	
11042250	Cereali perlati, di avena	145 EUR/t	7	
11042295	Cereali di avena tagliati, spezzati o altrimenti lavorati (escl. quelli schiacciati, in fiocchi, perlati nonché gli agglomerati in forma di pellets e la farina)	93 EUR/t	7	
11042340	Cereali di granturco mondati, anche tagliati o spezzati; cereali di granturco perlati	152 EUR/t	7	
11042398	Cereali di granturco tagliati, spezzati o altrimenti lavorati (escl. quelli schiacciati, in fiocchi, perlati nonché gli agglomerati in forma di pellets e la farina)	98 EUR/t	7	
11042904	Cereali mondati e tagliati o spezzati, di orzo	150 EUR/t	7	
11042905	Cereali perlati, di orzo	236 EUR/t	7	
11042908	Cereali di orzo tagliati, spezzati o altrimenti lavorati (escl. quelli schiacciati, in fiocchi, perlati nonché gli agglomerati in forma di pellets e la farina)	97 EUR/t	7	
11042917	Cereali mondati, anche tagliati o spezzati (escl. riso, avena, granturco e orzo)	129 EUR/t	7	
11042930	Cerali perlati (escl. orzo, avena, granturco e riso)	154 EUR/t	7	
11042951	Cereali di frumento ”grano”, soltanto spezzati	99 EUR/t	7	
11042955	Cereali di segala, soltanto spezzati	97 EUR/t	7	
11042959	Cereali, soltanto spezzati (escl. orzo, avena, granturco, frumento ”grano” e segala)	98 EUR/t	7	

NC 2013	Designazione	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
11042981	Cereali di frumento "grano", tagliati, spezzati o altrimenti lavorati (escl. quelli schiacciati o in fiocchi, le farine, gli agglomerati in forma di pellets, i cereali mondati, perlati e soltanto spezzati)	99 EUR/t	7	
11042985	Cereali di segala, tagliati, spezzati o altrimenti lavorati (escl. quelli schiacciati o in fiocchi, le farine, gli agglomerati in forma di pellets, i cereali mondati, perlati e soltanto spezzati)	97 EUR/t	7	
11042989	Cereali tagliati, spezzati o altrimenti lavorati (escl. orzo, avena, granturco, frumento "grano" e segala, i cereali schiacciati o in fiocchi, le farine, gli agglomerati in forma di pellets, i cereali mondati, perlati, soltanto spezzati, nonché il riso semilavorato o lavorato e le rotture di riso)	98 EUR/t	7	
11043010	Germi di frumento "grano" interi, schiacciati, in fiocchi o macinati	76 EUR/t	7	
11043090	Germi di cereali, interi, schiacciati, in fiocchi o macinati (escl. quelli di frumento "grano")	75 EUR/t	50 %	
11051000	Farina, semolino e polvere di patate	12,2	7	
11052000	Fiocchi, granuli e agglomerati in forma di pellets, di patate	12,2	7	
11061000	Farine, semolini e polveri di piselli, fagioli, lenticchie e altri legumi da granella secchi della voce 0713	7,7	4	
11062010	Farine, semolini e polveri di sago, di radici o tuberi di manioca, d'arrow-root o di salep, di topinambur, di patate dolci e di altre simili radici e tuberi ad alto tenore di fecola o di inulina, denaturati, della voce 0714	95 EUR/t	10	
11062090	Farine, semolini e polveri di sago, di radici o tuberi di manioca, d'arrow-root o di salep, di topinambur, di patate dolci e di altre simili radici e tuberi ad alto tenore di fecola o di inulina della voce 0714 (escl. quelli denaturati)	166 EUR/t	10	

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

NC 2013	Designazione	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
11063010	Farine, semolini e polveri di banane	10,9	7	
11063090	Farine, semolini e polveri, dei prodotti del capitolo 8 "Frutta commestibili; scorze di agrumi o di meloni" (diversi dalle banane)	8,3	4	
11071011	Malto di frumento "grano", presentato in forma di farina (escl. quello torrefatto)	177 EUR/t	7	
11071019	Malto di frumento "grano" (escl. quello presentato in forma di farina e torrefatto)	134 EUR/t	7	
11071091	Malto presentato in forma di farina (escl. quello torrefatto e di frumento)	173 EUR/t	7	
11071099	Malto (escl. quello torrefatto, di frumento e presentato in forma di farina)	131 EUR/t	7	
11072000	Malto torrefatto	152 EUR/t	7	
11081100	Amido di frumento "grano"	224 EUR/t	7	
11081200	Amido di granturco	166 EUR/t	SH1	
11081300	Fecola di patate	166 EUR/t	7	
11081400	Fecola di manioca	166 EUR/t	SH1	
11081910	Amido di riso	216 EUR/t	7	
11081990	Amidi e fecole (escl. quelli di frumento "grano", granturco, patate, manioca e riso)	166 EUR/t	7	

NC 2013	Designazione	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
11082000	Inulina	19,2	10	
11090000	Glutine di frumento ”grano”, anche allo stato secco	512 EUR/t	7	
12011000	Fave di soia, destinate alla semina	Esenzione	0	
12019000	Fave di soia, anche frantumate (escl. quelle destinate alla semina)	Esenzione	0	
12023000	Arachidi, destinate alla semina	Esenzione	0	
12024100	Arachidi, con guscio (escl. quelle destinate alla semina, tostate o altrimenti cotte)	Esenzione	0	
12024200	Arachidi, sgusciate, anche frantumate (escl. quelle destinate alla semina, tostate o altrimenti cotte)	Esenzione	0	
12030000	Copra	Esenzione	0	
12040010	Semi di lino, destinati alla semina	Esenzione	0	
12040090	Semi di lino (escl. quelli destinati alla semina)	Esenzione	0	
12051010	Semi di ravizzone o di colza a basso tenore di acido erucico ”che producono un olio fisso il cui tenore di acido erucico è < 2 % e un componente solido che contiene < 30 micromole/g di glucosinolati”, destinati alla semina	Esenzione	0	
12051090	Semi di ravizzone o di colza a basso tenore di acido erucico ”che producono un olio fisso il cui tenore di acido erucico è < 2 % e un componente solido che contiene < 30 micromole/g di glucosinolati”, anche frantumati (escl. quelli destinati alla semina)	Esenzione	0	

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

NC 2013	Designazione	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
12059000	Semi di ravizzone o di colza ad alto tenore di acido erucico "che producono un olio fisso il cui tenore di acido erucico è ≥ 2 % e un componente solido che contiene ≥ 30 micromole/g di glucosinolati", anche frantumati	Esenzione	0	
12060010	Semi di girasole, destinati alla semina	Esenzione	0	
12060091	Semi di girasole, anche frantumati, non sgusciati o con guscio striato grigio e bianco (escl. quelli destinati alla semina)	Esenzione	0	
12060099	Semi di girasole, anche frantumati (escl. quelli destinati alla semina, non sgusciati o con guscio striato grigio e bianco)	Esenzione	0	
12071000	Noci e mandorle di palmisti	Esenzione	0	
12072100	Semi di cotone, destinati alla semina	Esenzione	0	
12072900	Semi di cotone (escl. quelli destinati alla semina)	Esenzione	0	
12073000	Semi di ricino	Esenzione	0	
12074010	Semi di sesamo, destinati alla semina	Esenzione	0	
12074090	Semi di sesamo, anche frantumati (escl. quelli destinati alla semina)	Esenzione	0	
12075010	Semi di senape, destinati alla semina	Esenzione	0	
12075090	Semi di senape, anche frantumati (escl. quelli destinati alla semina)	Esenzione	0	
12076000	Semi di cartamo "*Carthamus tinctorius*"	Esenzione	0	

NC 2013	Designazione	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
12077000	Semi di melone	Esenzione	0	
12079110	Semi di papavero, destinati alla semina	Esenzione	0	
12079190	Semi di papavero, anche frantumati (escl. quelli destinati alla semina)	Esenzione	0	
12079920	Semi e frutti oleosi, destinati alla semina (escl. frutta a guscio commestibile, olive, fave di soia, arachidi, copra, semi di lino, di ravizzone o di colza, semi di girasole, noci e mandorle di palmisti, semi di cotone, semi di ricino, semi di sesamo, semi di senape, semi di cartamo, semi di melone e semi di papavero)	Esenzione	0	
12079991	Semi di canapa, anche frantumati (escl. quelli destinati alla semina)	Esenzione	0	
12079996	Semi e frutti oleosi, anche frantumati (escl. quelli destinati alla semina, frutta a guscio commestibile, olive, fave di soia, arachidi, copra, semi di lino, semi di ravizzone o di colza, semi di girasole, noci e mandorle di palmisti, semi di cotone, semi di ricino, semi di sesamo, semi di senape, semi di cartamo, semi di melone, semi di papavero e semi di canapa)	Esenzione	0	
12081000	Farine di fave di soia	4,5	0	
12089000	Farine di semi o di frutti oleosi (escl. farine di senape e di fave di soia)	Esenzione	0	
12091000	Semi di barbabietole da zucchero, destinati alla semina	8,3	4	
12092100	Semi di erba medica, destinati alla semina	2,5	0	
12092210	Semi di trifoglio violetto *"Trifolium pratense* L.", destinati alla semina	Esenzione	0	
12092280	Semi di trifoglio *"Trifolium* spp.", destinati alla semina (escl. trifoglio violetto *"Trifolium pratense* L.")	Esenzione	0	

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

NC 2013	Designazione	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
12092311	Semi di paleo, destinati alla semina	Esenzione	0	
12092315	Semi di festuca rossa "*Festuca rubra* L.", destinati alla semina	Esenzione	0	
12092380	Semi di festuca, destinati alla semina (escl. semi di paleo "*Festuca pratensis Huds*." e di festuca rossa "*Festuca rubra* L.")	2,5	0	
12092400	Semi di fienarola o gramigna dei prati del Kentucky "*Poa pratensis* L.", destinati alla semina	Esenzione	0	
12092510	Semi di loglio d'Italia "*Lolium multiflorum Lam.*", destinati alla semina	Esenzione	0	
12092590	Semi di loglio inglese "*Lolium perenne* L.", destinati alla semina	Esenzione	0	
12092945	Semi di fleolo "coda di topo", semi di vecce, semi di spannocchina "*Poa trivialis* L." e di fienarola da palude "*Poa palustris* L.", semi di gramigna perenne "*Dactylis glomerata* L." e semi di agrostide "*Agrostides*", destinati alla semina	Esenzione	0	
12092950	Semi di lupini, destinati alla semina	2,5	0	
12092960	Semi di barbabietole da foraggio "*Beta vulgaris* var. *alba*", destinati alla semina	8,3	4	
12092980	Semi da foraggio, destinati alla semina (escl. semi di cereali e di barbabietole da foraggio "*Beta vulgaris* var. *alba*", di barbabietole da zucchero, di erba medica, di trifoglio, "*Trifolium* spp.", di festuca, di fienarola o gramigna dei prati del Kentucky "*Poa pratensis* L.", di loglio "*Lolium multiflorum Lam.*, *Lolium perenne* L.", di fleolo "coda di topo", di vecce, di fienarola da palude "*Poa palustris* L." e di spannocchina "*Poa trivialis* L.", di gramigna perenne "*Dactylis glomerata* L." nonché semi di agrostide "*Agrostides*" e di lupini)	2,5	0	
12093000	Semi di piante erbacee utilizzate principalmente per i loro fiori, destinati alla semina	3	0	

NC 2013	Designazione	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
12099130	Semi di barbabietole da orto o "barbabietole rosse" "*Beta vulgaris* var. *conditiva*", destinati alla semina	8,3	0	
12099180	Semi di ortaggi, destinati alla semina (escl. barbabietole da orto o "barbabietole rosse" "*Beta vulgaris* var. *conditiva*")	3	0	
12099910	Semi da bosco, destinati alla semina	Esenzione	0	
12099991	Semi di piante non erbacee utilizzate principalmente per i loro fiori, destinati alla semina	3	0	
12099999	Semi, frutti e spore, destinati alla semina (escl. legumi da granella e granturco dolce, caffè, tè, mate e spezie, cereali, semi e frutti oleosi, barbabietole, semi da foraggio, semi di ortaggi, semi da bosco e semi di piante utilizzate principalmente per i loro fiori o utilizzate principalmente in profumeria, in medicina o nella preparazione di insetticidi, antiparassitari o simili)	4	0	
12101000	Coni di luppolo, freschi o secchi (escl. quelli tritati, macinati o in forma di pellets)	5,8	4	
12102010	Coni di luppolo, tritati, macinati o in forma di pellets, arricchiti di luppolina; luppolina	5,8	4	
12102090	Coni di luppolo, tritati, macinati o in forma di pellets (escl. quelli arricchiti di luppolina)	5,8	4	
12112000	Radici di ginseng, fresche o secche, anche tagliate, frantumate o polverizzate	Esenzione	0	
12113000	Foglie di coca, fresche o secche, anche tagliate, frantumate o polverizzate	Esenzione	0	
12114000	Paglia di papavero, fresca o secca, anche tagliata, frantumata o polverizzata	Esenzione	0	
12119020	Piante e parti di piante del genere *Ephedra*, compresi i semi e i frutti, freschi o secchi, anche tagliati, frantumati o polverizzati	Esenzione	0	

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

NC 2013	Designazione	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
12119030	Fave tonka, fresche o secche, anche tagliate, frantumate o polverizzate	3	0	
12119086	Piante, parti di piante, semi e frutti, delle specie utilizzate principalmente in profumeria, in medicina o nella preparazione di insetticidi, antiparassitari o simili, freschi o secchi, anche tagliati, frantumati o polverizzati (escl. radici di ginseng, foglie di coca, paglia di papavero e fave tonka)	Esenzione	0	
12122100	Alghe, fresche, refrigerate, congelate o secche, anche polverizzate, atte all'alimentazione umana	Esenzione	0	
12122900	Alghe, fresche, refrigerate, congelate o secche, anche polverizzate, non atte all'alimentazione umana	Esenzione	0	
12129120	Barbabietole da zucchero, secche, anche polverizzate	23 EUR/100 kg/net	10	
12129180	Barbabietole da zucchero, fresche, refrigerate o congelate	6,7 EUR/100 kg/net	10	
12129200	Carrube, fresche, refrigerate, congelate o secche, anche polverizzate	5,1	4	
12129300	Canne da zucchero, fresche, refrigerate, congelate o secche, anche polverizzate	4,6 EUR/100 kg/net	10	
12129400	Radici di cicoria, fresche, refrigerate, congelate o secche, anche polverizzate	Esenzione	0	
12129941	Semi di carrube, freschi o secchi (escl. quelli sgusciati, frantumati o macinati)	Esenzione	0	
12129949	Semi di carrube, sgusciati, frantumati o macinati, freschi o secchi	5,8	4	

NC 2013	Designazione	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
12129995	Noccioli e mandorle di frutti e altri prodotti vegetali, impiegati principalmente nell'alimentazione umana, n.n.a.	Esenzione	0	
12130000	Paglia e lolla di cereali, gregge, anche trinciate, macinate, pressate o agglomerate in forma di pellets	Esenzione	0	
12141000	Farina e agglomerati in forma di pellets, di erba medica	Esenzione	0	
12149010	Navoni-rutabaga, barbabietole da foraggio, radici da foraggio	5,8	4	
12149090	Fieno, erba medica, trifoglio, lupinella, cavoli da foraggio, lupino, vecce e altri simili prodotti da foraggio (escl. barbabietole da foraggio, navoni-rutabaga e altre radici da foraggio nonché farina di erba medica)	Esenzione	0	
13012000	Gomma arabica	Esenzione	0	
13019000	Gomma lacca; gomme, resine, gommo-resine, balsami e altre oleoresine, naturali (escl. gomma arabica)	Esenzione	0	
13021100	Oppio	Esenzione	0	
13021200	Estratti di liquirizia (escl. quelli aventi tenore, in peso, di saccarosio > 10 % o presentati in forma di prodotti a base di zuccheri)	3,2	0	
13021300	Succhi ed estratti di luppolo	3,2	0	
13021905	Oleoresina di vaniglia	3	0	
13021920	Succhi ed estratti di piante del genere *Ephedra*	Esenzione	0	
13021970	Succhi e estratti vegetali (escl. quelli di oppio, liquirizia, luppolo, oleoresina di vaniglia e piante del genere *Ephedra*)	Esenzione	0	

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

NC 2013	Designazione	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
13022010	Sostanze pectiche, pectinati e pectati, in polvere	19,2	7	
13022090	Sostanze pectiche, pectinati e pectati, allo stato liquido	11,2	7	
13023100	Agar-agar, anche modificati	Esenzione	0	
13023210	Mucillagini e ispessenti di carrube o di semi di carrube, anche modificati	Esenzione	0	
13023290	Mucillagini e ispessenti di semi di guar, anche modificati	Esenzione	0	
13023900	Mucillagini e ispessenti derivati da vegetali, anche modificati (escl. quelli di carrube, di semi di carrube, di semi di guar e agar-agar)	Esenzione	0	
14011000	Bambù	Esenzione	0	
14012000	Canne d'India	Esenzione	0	
14019000	Canne, giunchi, vimini, rafia, paglia di cereali pulita, imbianchita o tinta, cortecce di tiglio e altre materie vegetali delle specie usate principalmente in lavori di intreccio, da panieraio o da stuoiaio (escl. bambù e canne d'India)	Esenzione	0	
14042000	Linters di cotone	Esenzione	0	
14049000	Prodotti vegetali n.n.a.	Esenzione	0	
15011010	Strutto, fuso o altrimenti estratto, destinati ad usi industriali (escl. quelli destinati alla fabbricazione di prodotti alimentari nonché stearina solare e olio di strutto)	Esenzione	0	

NC 2013	Designazione	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
15011090	Strutto, fuso o altrimenti estratto (escl. strutto destinato ad usi tecnici o industriali nonché stearina solare e olio di strutto)	17,2 EUR/100 kg/net	7	
15012010	Grassi di maiale, fusi o altrimenti estratti, destinati ad usi industriali (escl. quelli destinati alla fabbricazione di prodotti alimentari e lo strutto)	Esenzione	0	
15012090	Grassi di maiale, fusi o altrimenti estratti (escl. quelli destinati ad usi tecnici o industriali e lo strutto)	17,2 EUR/100 kg/net	7	
15019000	Grasso di volatili, fuso o altrimenti estratto	11,5	7	
15021010	Sego di animali delle specie bovina, ovina o caprina, destinato ad usi industriali (escl. sego destinato alla fabbricazione di prodotti alimentari nonché olio e oleostearina)	Esenzione	0	
15021090	Sego di animali delle specie bovina, ovina o caprina (escl. sego destinato ad usi tecnici o industriali nonché olio e oleostearina)	3,2	0	
15029010	Grassi di animali delle specie bovina, ovina o caprina, destinati ad usi industriali (escl. quelli destinati alla fabbricazione di prodotti alimentari nonché sego, oleostearina e oleomargarina)	Esenzione	0	
15029090	Grassi di animali delle specie bovina, ovina o caprina (escl. quelli destinati ad usi tecnici o industriali nonché sego, oleostearina e oleomargarina)	3,2	0	
15030011	Stearina solare e oleostearina, destinate ad usi industriali (escl. quelle emulsionate, mescolate o altrimenti preparate)	Esenzione	0	
15030019	Stearina solare e oleostearina (escl. quelle destinate ad usi industriali ed emulsionate, mescolate o altrimenti preparate)	5,1	4	
15030030	Olio di sevo, destinato ad usi industriali (escl. quello destinato alla fabbricazione di prodotti alimentari e olio emulsionato, mescolato o altrimenti preparato)	Esenzione	0	

NC 2013	Designazione	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
15030090	Olio di sevo, oleomargarina e olio di strutto (escl. quelli emulsionati, mescolati o altrimenti preparati, e olio di sevo destinato ad usi industriali)	6,4	4	
15041010	Oli di fegato di pesci e loro frazioni, anche raffinati, aventi tenore di vitamina A ≤ 2 500 unità internazionali per grammo (escl. quelli modificati chimicamente)	3,8	0	
15041091	Oli di fegato di ippoglossi e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente (escl. oli di fegato di pesci aventi tenore di vitamina A ≤ 2 500 unità internazionali per grammo)	Esenzione	0	
15041099	Oli di fegato di pesci e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente (escl. quelli aventi tenore di vitamina A ≤ 2 500 unità internazionali per grammo e oli di fegato di ippoglossi)	3,8	0	
15042010	Frazioni solide di grassi e oli di pesci, anche raffinate (escl. quelli modificate chimicamente e gli oli di fegato)	10,9	0	
15042090	Grassi e oli di pesci e loro frazioni liquide, anche raffinati (escl. quelli modificati chimicamente e gli oli di fegato)	Esenzione	0	
15043010	Frazioni solide di grassi e oli di mammiferi marini, anche raffinate (escl. quelle modificate chimicamente)	10,9	7	
15043090	Grassi e oli di mammiferi marini e loro frazioni liquide, anche raffinati (escl. quelli modificati chimicamente)	Esenzione	0	
15050010	Grasso di lana greggio	3,2	0	
15050090	Grasso di lana e sostanze grasse derivate, compresa la lanolina (escl. grasso di lana greggio)	Esenzione	0	
15060000	Grassi e oli animali e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente (escl. grassi di maiale, grassi di volatili, grassi di animali delle specie bovina, ovina o caprina, grassi di pesci o di mammiferi marini, stearina solare, olio di strutto, oleostearina, oleomargarina, olio di sevo, grasso di lana e sostanze grasse derivate)	Esenzione	0	

NC 2013	Designazione	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
15071010	Olio di soia, greggio, anche depurato delle mucillagini, destinato ad usi tecnici o industriali (escl. quello per la fabbricazione di prodotti alimentari)	3,2	0	
15071090	Olio di soia, greggio, anche depurato delle mucillagini (escl. quello destinato ad usi tecnici o industriali)	6,4	4	
15079010	Olio di soia e sue frazioni, anche raffinati, destinati ad usi tecnici o industriali (escl. quelli modificati chimicamente, quelli destinati alla fabbricazione di prodotti alimentari e l'olio di soia greggio)	5,1	4	
15079090	Olio di soia e sue frazioni, anche raffinati (escl. quelli destinati ad usi tecnici o industriali, quelli modificati chimicamente e l'olio di soia greggio)	9,6	4	
15081010	Olio di arachide greggio, destinato ad usi tecnici o industriali (escl. quello per la fabbricazione di prodotti alimentari)	Esenzione	0	
15081090	Olio di arachide greggio (escl. quello destinato ad usi tecnici o industriali)	6,4	4	
15089010	Olio di arachide e sue frazioni, anche raffinati, destinati ad usi industriali (escl. quelli modificati chimicamente, quelli destinati alla fabbricazione di prodotti alimentari e l'olio di arachide greggio)	5,1	4	
15089090	Olio di arachide e sue frazioni, anche raffinati (escl. quelli modificati chimicamente o destinati ad usi tecnici o industriali e l'olio di arachide greggio)	9,6	4	
15091010	Olio d'oliva vergine lampante, ottenuto esclusivamente dai frutti dell'ulivo attraverso procedimenti meccanici o fisici senza pregiudizio dell'olio	122,6 EUR/ 100 kg/net	0	
15091090	Olio d'oliva, ottenuto esclusivamente dai frutti dell'ulivo attraverso procedimenti meccanici o fisici senza pregiudizio dell'olio (escl. olio di oliva vergine lampante)	124,5 EUR/ 100 kg/net	0	

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

NC 2013	Designazione	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
15099000	Olio d'oliva e sue frazioni ottenuti esclusivamente dai frutti dell'ulivo attraverso procedimenti meccanici o fisici senza pregiudizio dell'olio (escl. olio di oliva vergine e oli modificati chimicamente)	134,6 EUR/ 100 kg/net	0	
15100010	Oli di oliva greggi e loro miscele, comprese le miscele con quelli della voce 1509	110,2 EUR/ 100 kg/net	4	
15100090	Altri oli e loro frazioni, ottenuti esclusivamente dalle olive, anche raffinati, ma non modificati chimicamente, comprese le miscele di tali oli o frazioni con gli oli o le frazioni della voce 1509 (escl. gli oli greggi)	160,3 EUR/ 100 kg/net	4	
15111010	Olio di palma greggio, destinato ad usi tecnici o industriali (escl. quello per la fabbricazione di prodotti alimentari)	Esenzione	0	
15111090	Olio di palma greggio (escl. quello destinato ad usi tecnici o industriali)	3,8	0	
15119011	Frazioni di olio di palma, solide, anche raffinate, ma non modificate chimicamente, presentate in imballaggi immediati di contenuto ≤ 1 kg	12,8	7	
15119019	Frazioni di olio di palma, solide, anche raffinate, ma non modificate chimicamente, presentate in imballaggi immediati di contenuto > 1 kg o altrimenti presentate	10,9	7	
15119091	Olio di palma e sue frazioni liquide, anche raffinati, ma non modificati chimicamente, destinati ad usi industriali (escl. quelli per la fabbricazione di prodotti alimentari e l'olio di palma greggio)	5,1	4	
15119099	Olio di palma e sue frazioni liquide, anche raffinati, ma non modificati chimicamente (escl. quelli destinati ad usi industriali e l'olio di palma greggio)	9	4	
15121110	Oli di girasole o di cartamo, greggi, destinati ad usi tecnici o industriali (escl. quelli per la fabbricazione di prodotti alimentari)	3,2	0	
15121191	Oli di girasole greggi (escl. quelli destinati ad usi tecnici o industriali)	6,4	7	

NC 2013	Designazione	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
15121199	Oli di cartamo greggi (escl. quelli destinato ad usi tecnici o industriali)	6,4	4	
15121910	Oli di girasole o di cartamo e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente, destinati ad usi tecnici o industriali (escl. oli greggi e oli per la fabbricazione di prodotti alimentari)	5,1	4	
15121990	Oli di girasole o di cartamo e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente (escl. quelli destinati ad usi tecnici o industriali e gli oli greggi)	9,6	7	
15122110	Olio di cotone greggio, destinato ad usi tecnici o industriali (escl. quello per la fabbricazione di prodotti alimentari)	3,2	0	
15122190	Olio di cotone greggio (escl. quello destinato ad usi tecnici o industriali)	6,4	4	
15122910	Oli di cotone e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente, destinati ad usi tecnici o industriali (escl. olio greggio e olio per la fabbricazione di prodotti alimentari)	5,1	4	
15122990	Olio di cotone e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente (escl. quelli destinati ad usi tecnici o industriali e l'olio greggio)	9,6	4	
15131110	Olio di cocco, greggio, destinato ad usi tecnici o industriali (escl. quello per la fabbricazione di prodotti alimentari)	2,5	0	
15131191	Olio di cocco, greggio, presentato in imballaggi immediati di contenuto ≤ 1 kg (escl. quello destinato ad usi tecnici o industriali)	12,8	7	
15131199	Olio di cocco, greggio, presentato in imballaggi immediati di contenuto > 1 kg o altrimenti presentato (escl. quello destinato ad usi tecnici o industriali)	6,4	4	
15131911	Frazioni solide di olio di cocco, anche raffinate, ma non modificate chimicamente, presentate in imballaggi immediati di contenuto ≤ 1 kg	12,8	7	

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

NC 2013	Designazione	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
15131919	Frazioni solide di olio di cocco, anche raffinate, ma non modificate chimicamente, presentate in imballaggi immediati di contenuto > 1 kg o altrimenti presentate	10,9	7	
15131930	Olio di cocco e sue frazioni liquide, anche raffinati, ma non modificati chimicamente, destinati ad usi tecnici o industriali (escl. quelli per la fabbricazione di prodotti alimentari e l'olio di cocco greggio)	5,1	4	
15131991	Olio di cocco e sue frazioni liquide, anche raffinati, ma non modificati chimicamente, presentati in imballaggi immediati di contenuto ≤ 1 kg (escl. quelli destinati ad usi tecnici o industriali e l'olio greggio)	12,8	7	
15131999	Olio di cocco e sue frazioni liquide, anche raffinati, ma non modificati chimicamente, presentati in imballaggi immediati di contenuto > 1 kg o altrimenti presentati (escl. quelli destinati ad usi tecnici o industriali e l'olio greggio)	9,6	4	
15132110	Oli di palmisti e di babassù, greggi, destinati ad usi tecnici o industriali (escl. quelli per la fabbricazione di prodotti alimentari)	3,2	0	
15132130	Oli di palmisti e di babassù, greggi, presentati in imballaggi immediati di contenuto ≤ 1 kg (escl. quelli destinati ad usi tecnici o industriali)	12,8	7	
15132190	Oli di palmisti e di babassù, greggi, presentati in imballaggi immediati di contenuto > 1 kg o altrimenti presentati (escl. quelli destinati ad usi tecnici o industriali)	6,4	4	
15132911	Frazioni solide di oli di palmisti e di babassù, anche raffinate, ma non modificate chimicamente, presentate in imballaggi immediati di contenuto ≤ 1 kg	12,8	7	
15132919	Frazioni solide di oli di palmisti e di babassù, anche raffinate, ma non modificate chimicamente, presentate in imballaggi immediati di contenuto > 1 kg o altrimenti presentate	10,9	7	
15132930	Oli di palmisti e di babassù e loro frazioni liquide, anche raffinati, ma non modificati chimicamente, destinati ad usi tecnici o industriali (escl. quelli per la fabbricazione di prodotti alimentari e gli oli greggi)	5,1	4	

NC 2013	Designazione	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
15132950	Oli di palmisti e di babassù e loro frazioni liquide, anche raffinati, ma non modificati chimicamente, presentati in imballaggi immediati di contenuto ≤ 1 kg (escl. quelli destinati ad usi tecnici o industriali e gli oli greggi)	12,8	7	
15132990	Oli di palmisti e di babassù e loro frazioni liquide, anche raffinati, ma non modificati chimicamente, presentati in imballaggi immediati di contenuto > 1 kg o altrimenti presentati (escl. quelli destinati ad usi tecnici o industriali e gli oli greggi)	9,6	4	
15141110	Oli di ravizzone o di colza, a basso tenore di acido erucico "oli fissi il cui tenore di acido erucico è < 2 %", greggi, destinati ad usi tecnici o industriali (escl. quelli per la fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana)	3,2	0	
15141190	Oli di ravizzone o di colza, a basso tenore di acido erucico "oli fissi il cui tenore di acido erucico è < 2 %", greggi (escl. quelli destinati ad usi tecnici o industriali)	6,4	4	
15141910	Oli di ravizzone o di colza a basso tenore di acido erucico "oli fissi il cui tenore di acido erucico è < 2 %", e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente, destinati ad usi tecnici o industriali (escl. quelli per la fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana e gli oli greggi)	5,1	4	
15141990	Oli di ravizzone o di colza a basso tenore di acido erucico "oli fissi il cui tenore di acido erucico è < 2 %" e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente (escl. quelli destinati ad usi tecnici o industriali e gli oli greggi)	9,6	4	
15149110	Oli di ravizzone o di colza ad alto tenore di acido erucico "oli fissi il cui tenore di acido erucico è ≥ 2 %" e oli di senapa, greggi, destinati ad usi tecnici o industriali (escl. quelli per la fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana)	3,2	0	
15149190	Oli di ravizzone o di colza ad alto tenore di acido erucico "oli fissi il cui tenore di acido erucico è ≥ 2 %" e oli di senapa, greggi (escl. quelli destinati ad usi tecnici o industriali)	6,4	4	

NC 2013	Designazione	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
15149910	Oli di ravizzone o di colza ad alto tenore di acido erucico ”oli fissi il cui tenore di acido erucico è ≥ 2 %” e oli di senapa, nonché loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente, destinati ad usi tecnici o industriali (escl. quelli per la fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana e gli oli greggi)	5,1	4	
15149990	Oli di ravizzone o di colza ad alto tenore di acido erucico ”oli fissi il cui tenore di acido erucico è ≥ 2 %” e oli di senapa, nonché loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente (escl. quelli destinati ad usi tecnici o industriali e gli oli greggi)	9,6	4	
15151100	Olio di lino, greggio	3,2	0	
15151910	Olio di lino e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente, destinati ad usi tecnici o industriali (escl. olio greggio e olio per la fabbricazione di prodotti alimentari)	5,1	4	
15151990	Olio di lino e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente (escl. quelli destinati ad usi tecnici o industriali e l'olio greggio)	9,6	4	
15152110	Olio di granturco, greggio, destinato ad usi tecnici o industriali (escl. quello per la fabbricazione di prodotti alimentari)	3,2	0	
15152190	Olio di granturco, greggio (escl. quello destinato ad usi tecnici o industriali)	6,4	4	
15152910	Olio di granturco e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente, destinati ad usi industriali (escl. olio greggio e olio per la fabbricazione di prodotti alimentari)	5,1	4	
15152990	Olio di granturco e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente (escl. quelli destinati ad usi industriali e l'olio greggio)	9,6	4	

NC 2013	Designazione	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
15153010	Olio di ricino e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente, destinati alla produzione dell'acido ammino-undecanoico per la fabbricazione di fibre sintetiche o di materie plastiche	Esenzione	0	
15153090	Olio di ricino e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente (escl. quelli destinati alla produzione dell'acido ammino-undecanoico per la fabbricazione di fibre sintetiche o di materie plastiche)	5,1	4	
15155011	Olio di sesamo, greggio, destinato ad usi tecnici o industriali (escl. quello per la fabbricazione di prodotti alimentari)	3,2	0	
15155019	Olio di sesamo, greggio (escl. quello destinato ad usi tecnici o industriali)	6,4	4	
15155091	Olio di sesamo e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente, destinati ad usi tecnici o industriali (escl. l'olio greggio)	5,1	4	
15155099	Olio di sesamo e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente (escl. quelli destinati ad usi tecnici o industriali e l'olio greggio)	9,6	4	
15159011	Oli di tung "di abrasin", oli di jojoba e di oiticica, cera di mirica, cera del Giappone e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente	Esenzione	0	
15159021	Olio di semi di tabacco, greggio, destinato ad usi tecnici o industriali (escl. quello per la fabbricazione di prodotti alimentari)	Esenzione	0	
15159029	Olio di semi di tabacco, greggio (escl. quello destinato ad usi tecnici o industriali)	6,4	4	
15159031	Olio di semi di tabacco e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente, destinati ad usi tecnici o industriali (escl. quelli per la fabbricazione di prodotti alimentari e l'olio di semi di tabacco greggio)	Esenzione	0	

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

NC 2013	Designazione	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
15159039	Olio di semi di tabacco e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente (escl. quelli destinati ad usi tecnici o industriali e l'olio greggio)	9,6	4	
15159040	Grassi e oli vegetali fissi e loro frazioni, greggi, destinati ad usi tecnici o industriali (escl. quelli destinati alla fabbricazione di prodotti alimentari e gli oli di soia, di arachide, d'oliva, di palma, di girasole, di cartamo, di cotone, di cocco, di palmisti, di babassù, di ravizzone, di colza e di senapa, di lino, di granturco, di ricino, di tung, di sesamo, di jojoba, di oiticica, di cera di mirica, di cera del Giappone e di semi di tabacco)	3,2	0	
15159051	Grassi e oli vegetali fissi, greggi, concreti, presentati in imballaggi immediati di contenuto ≤ 1 kg (escl. quelli destinati ad usi tecnici o industriali e gli oli di soia, di arachide, d'oliva, di palma, di girasole, di cartamo, di cotone, di cocco, di palmisti, di babassù, di ravizzone, di colza e di senapa, di lino, di granturco, di ricino, di tung, di sesamo, di jojoba, di oiticica, di cera di mirica, di cera del Giappone e di semi di tabacco)	12,8	7	
15159059	Grassi e oli vegetali fissi, greggi, presentati in imballaggi immediati di contenuto > 1 kg, oppure greggi, fluidi (escl. quelli destinati ad usi tecnici o industriali; oli di soia, di arachide, d'oliva, di palma, di girasole, di cartamo, di cotone, di cocco, di palmisti, di babassù, di ravizzone, di senapa, di lino, di granturco, di ricino, di tung, di sesamo, di jojoba o di oiticica; di cera di mirica, di cera del Giappone e di semi di tabacco)	6,4	4	
15159060	Grassi e oli vegetali e loro frazioni, anche raffinati (escl. quelli modificati chimicamente), destinati ad usi tecnici o industriali (escl. quelli per la fabbricazione di prodotti alimentari; grassi e oli greggi; oli di soia, di arachide, d'oliva, di palma, di girasole, di cartamo, di cotone, di cocco, di palmisti, di babassù, di ravizzone, di senapa, di lino, di granturco, di ricino, di tung, di sesamo, di jojoba o di oiticica; di cera di mirica, di cera del Giappone e di semi di tabacco)	5,1	4	
15159091	Grassi e oli vegetali, fissi, e loro frazioni, concreti, anche raffinati, ma non modificati chimicamente, presentati in imballaggi immediati di contenuto ≤ 1 kg, n.n.a. (escl. quelli destinati ad usi tecnici o industriali, nonché grassi e oli greggi)	12,8	7	

NC 2013	Designazione	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
15159099	Grassi e oli vegetali, fissi, e loro frazioni, concreti, anche raffinati, ma non modificati chimicamente, presentati in imballaggi immediati di contenuto > 1 kg, o fluidi, n.n.a. (escl. quelli destinati ad usi tecnici o industriali, nonché grassi e oli greggi)	9,6	4	
15161010	Grassi e oli animali e loro frazioni, parzialmente o totalmente idrogenati, interesterificati, riesterificati o elaidinizzati, anche raffinati, ma non altrimenti preparati, presentati in imballaggi immediati di contenuto ≤ 1 kg	12,8	7	
15161090	Grassi e oli animali e loro frazioni, parzialmente o totalmente idrogenati, interesterificati, riesterificati, elaidinizzati, anche raffinati, ma non altrimenti preparati, presentati in imballaggi immediati di contenuto > 1 kg	10,9	7	
15162010	Oli di ricino idrogenato, detti "opalwax"	3,4	0	
15162091	Grassi e oli vegetali e loro frazioni, parzialmente o totalmente idrogenati, interesterificati, riesterificati, elaidinizzati, anche raffinati, presentati in imballaggi immediati di contenuto ≤ 1 kg (escl. gli oli di ricino idrogenato "opalwax" e o grasso e gli oli altrimenti preparati)	12,8	7	
15162095	Oli di ravizzone, di colza, di lino, di girasole, d'illipè, di karitè, di makorè, di touloucouna o di babassù, e loro frazioni, parzialmente o totalmente idrogenati, interesterificati, riesterificati o elaidinizzati, anche raffinati, destinati ad usi tecnici o industriali, presentati in imballaggi immediati di contenuto netto > 1 kg o altrimenti preparati (escl. quelli destinati alla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana)	5,1	4	
15162096	Oli di arachide, di cotone, di soia o di girasole e loro frazioni (escl. quelli della sottovoce 1516.20.95); altri oli e loro frazioni con tenore in acidi grassi liberi < 50 %, in peso, presentati in imballaggi immediati di contenuto netto > 1 kg o altrimenti preparati (escl. oli di palmisti, d'illipè, di cocco, di ravizzone, di colza o di copaiba nonché gli oli della sottovoce 1516.20.95)	9,6	4	

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

NC 2013	Designazione	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
15162098	Grassi e oli vegetali e loro frazioni, parzialmente o totalmente idrogenati, interesterificati, riesterificati o elaidinizzati, anche raffinati, presentati in imballaggi immediati di contenuto > 1 kg o altrimenti presentati (escl. grassi e oli e loro frazioni, altrimenti preparati, olio di ricino idrogenato nonché oli delle sottovoci 1516.20.95 e 1516.20.96)	10,9	7	
15171010	Margarina avente tenore di materie grasse provenienti dal latte > 10 % ma ≤ 15 % (escl. margarina liquida)	8,3 + 28,4 EUR/ 100 kg/net	7	
15171090	Margarina avente tenore di materie grasse provenienti dal latte ≤ 10 % (escl. margarina liquida)	16	10	
15179010	Miscele o preparazioni alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi o oli, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte > 10 % ma ≤ 15 % (escl. grassi e oli e loro frazioni, parzialmente o totalmente idrogenati, interesterificati, riesterificati o elaidinizzati, anche raffinati, ma non altrimenti preparati, miscele di oli di oliva e loro frazioni, nonché margarina solida)	8,3 + 28,4 EUR/ 100 kg/net	7	
15179091	Oli vegetali fissi, fluidi, miscelati, alimentari, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte ≤ 10 % (escl. oli parzialmente o totalmente idrogenati, interesterificati, riesterificati o elaidinizzati, anche raffinati, ma non altrimenti preparati, e miscele di oli di oliva)	9,6	4	
15179093	Miscele o preparazioni culinarie utilizzate per la sformatura, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte ≤ 10 %	2,9	0	
15179099	Miscele o preparazioni alimentari di grassi, oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi o oli, con tenore, in peso, di materie grasse ≤ 10 % (escl. oli vegetali fissi, fluidi, miscelati, miscele o preparazioni culinarie utilizzate per la sformatura e margarina solida)	16	10	
15180010	Linossina	7,7	0	

NC 2013	Designazione	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
15180031	Oli vegetali, fissi, fluidi, miscelati, non alimentari, n.n.a., destinati ad usi tecnici o industriali, greggi (escl. quelli per la fabbricazione di prodotti alimentari)	3,2	0	
15180039	Oli vegetali, fissi, fluidi, miscelati, non alimentari, n.n.a., destinati ad usi tecnici o industriali (escl. gli oli greggi e per la fabbricazione di prodotti alimentari)	5,1	4	
15180091	Grassi ed oli di origine animale o vegetale e loro frazioni, cotti, ossidati, disidratati, solforati, soffiati, standolizzati o altrimenti modificati chimicamente (escl. quelli della voce 1516 e la linossina)	7,7	0	
15180095	Miscugli o preparazioni non alimentari di grassi e di oli animali o di grassi e di oli animali e vegetali denominate "yellow grease" e loro frazioni	2	0	
15180099	Miscugli e preparazioni di grassi e di oli animali o vegetali e di frazioni di differenti grassi ed oli, non alimentari, n.n.a., del capitolo 15	7,7	0	
15200000	Glicerolo (glicerina) greggia; acque e liscivie glicerinose	Esenzione	0	
15211000	Cere vegetali, anche raffinate o colorate (escl. i trigliceridi)	Esenzione	0	
15219010	Spermaceti, anche raffinati o colorati	Esenzione	0	
15219091	Cere di api o di altri insetti, gregge	Esenzione	0	
15219099	Cere di api o di altri insetti, anche raffinate o colorate (escl. quelle gregge)	2,5	0	
15220010	Degras	3,8	0	

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

NC 2013	Designazione	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
15220031	Paste di saponificazione ”soapstocks” contenenti olio avente le caratteristiche dell’olio di oliva	29,9 EUR/100 kg/net	7	
15220039	Residui provenienti dal trattamento delle sostanze grasse o delle cere animali o vegetali, contenenti olio avente le caratteristiche dell’olio di oliva (escl. paste di saponificazione ”soapstocks”)	47,8 EUR/100 kg/net	7	
15220091	Morchie o fecce di olio; paste di saponificazione ”soapstocks” (escl. quelle contenenti olio avente le caratteristiche dell’olio di oliva)	3,2	0	
15220099	Residui provenienti dal trattamento delle sostanze grasse o delle cere animali o vegetali (escl. quelli contenenti olio avente le caratteristiche dell’olio di oliva, morchie o fecce di olio e paste di saponificazione ”soapstocks”)	Esenzione	0	
16010010	Salsicce, salami e prodotti simili, di fegato; preparazioni alimentari a base di tali prodotti	15,4	10	
16010091	Salsicce e salami, di carne, di frattaglie o di sangue, stagionati, anche da spalmare, non cotti (escl. quelli di fegato)	149,4 EUR/ 100 kg/net	7	
16010099	Salsicce, salami e prodotti simili, di carne, di frattaglie o di sangue; preparazioni alimentari a base di tali prodotti (escl. quelli di fegato, nonché salsicce e salami stagionati non cotti)	100,5 EUR/ 100 kg/net	7	
16021000	Carni, frattaglie o sangue omogeneizzati, condizionati per la vendita al minuto per l’alimentazione dei bambini o per usi dietetici, in recipienti di contenuto ≤ 250 g	16,6	10	
16022010	Preparazioni di fegato di qualsiasi animale (escl. salsicce, salami e prodotti simili nonché preparazioni finemente omogeneizzate, condizionate per la vendita al minuto per l’alimentazione dei bambini o per usi dietetici, in recipienti di contenuto netto ≤ 250 g)	10,2	7	
16022090	Preparazioni di fegato (escl. salsicce, salami e prodotti simili, preparazioni finemente omogeneizzate, condizionate per la vendita al minuto per l’alimentazione dei bambini o per usi dietetici, in recipienti di contenuto netto ≤ 250 g nonché quelle di fegato di oca o di anatra)	16	10	

NC 2013	Designazione	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
16023111	Preparazioni di tacchino contenenti unicamente carne di tacchino non cotta (escl. salsicce, salami e prodotti simili)	102,4 EUR/ 100 kg/net	PY1	
16023119	Preparazioni e conserve di carni o frattaglie di tacchini, aventi un tenore, in peso, ≥ 57 % di carne o frattaglie di volatili (escl. quelle contenenti unicamente carne di tacchino non cotta, salsicce, salami e prodotti simili, preparazioni finemente omogeneizzate, condizionate per la vendita al minuto per l'alimentazione dei bambini o per usi dietetici, in recipienti di contenuto netto ≤ 250 g, preparazioni di fegato ed estratti di carne)	102,4 EUR/ 100 kg/net	PY1	
16023180	Preparazioni e conserve di carni o frattaglie di tacchini domestici, aventi un tenore, in peso, di carne o frattaglie di volatili "escluse le ossa" < 57 % (escl. salsicce, salami e prodotti simili, preparazioni finemente omogeneizzate, condizionate per la vendita al minuto per l'alimentazione dei bambini o per usi dietetici, in recipienti di contenuto netto ≤ 250 g, preparazioni di fegato ed estratti di carne)	102,4 EUR/ 100 kg/net	PY1	
16023211	Preparazioni e conserve di carni o frattaglie di galli e di galline della specie "*Gallus domesticus*", aventi un tenore, in peso, ≥ 57 % di carne o frattaglie di volatili, non cotte (escl. salsicce, salami e prodotti simili nonché preparazioni di fegato)	276,5 EUR/ 100 kg/net	PY1	
16023219	Preparazioni e conserve di carni o frattaglie di galli e di galline della specie "*Gallus domesticus*", aventi un tenore, in peso, ≥ 57 % di carne o frattaglie di volatili, cotte (escl. salami e prodotti simili, preparazioni finemente omogeneizzate, condizionate per la vendita al minuto per l'alimentazione dei bambini o per usi dietetici, in recipienti di contenuto netto ≤ 250 g, preparazioni di fegato nonché estratti di carne)	102,4 EUR/ 100 kg/net	PY1	
16023230	Preparazioni e conserve di carni o frattaglie di galli e di galline della specie "*Gallus domesticus*", aventi un tenore, in peso, di carne o frattaglie di volatili ≥ 25 % e < 57 % (escl. salsicce, salami e prodotti simili, preparazioni finemente omogeneizzate, condizionate per la vendita al minuto per l'alimentazione dei bambini o per usi dietetici, in recipienti di contenuto netto ≤ 250 g, preparazioni di fegato nonché estratti di carne)	276,5 EUR/ 100 kg/net	PY1	

NC 2013	Designazione	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
16023290	Preparazioni e conserve di carni o frattaglie di galli e di galline della specie "*Gallus domesticus*" (escl. quelle aventi un tenore, in peso, di carne o frattaglie di volatili ≥ 25 %, carni o frattaglie di tacchini e faraone, salsicce, salami e prodotti simili, preparazioni finemente omogeneizzate, condizionate per la vendita al minuto per l'alimentazione dei bambini o per usi dietetici, in recipienti di contenuto netto ≤ 250 g, preparazioni di fegato nonché estratti di carne)	276,5 EUR/ 100 kg/net	PY1	
16023921	Preparazioni e conserve di carni o frattaglie di anatre, oche e faraone della specie domestica, aventi tenore, in peso, di carne o frattaglie di volatili ≥ 57 %, non cotte (escl. salsicce, salami e prodotti simili nonché preparazioni di fegato)	276,5 EUR/ 100 kg/net	PY1	
16023929	Preparazioni e conserve di carni o frattaglie di anatre, oche e faraone della specie domestica, aventi tenore, in peso, di carne o frattaglie di volatili ≥ 57 %, cotte (escl. salsicce, salami e prodotti simili, preparazioni finemente omogeneizzate, condizionate per la vendita al minuto per l'alimentazione dei bambini o per usi dietetici, in recipienti di contenuto netto ≤ 250 g, preparazioni di fegato nonché estratti di carne)	276,5 EUR/ 100 kg/net	PY1	
16023985	Preparazioni e conserve di carni o frattaglie di anatre, oche e faraone domestiche, aventi tenore, in peso, di carne o frattaglie di volatili "escluse le ossa" < 57 % (escl. salsicce, salami e prodotti simili, preparazioni finemente omogeneizzate, condizionate per la vendita al minuto per l'alimentazione dei bambini o per usi dietetici, in recipienti di contenuto netto ≤ 250 g, preparazioni di fegato nonché estratti di carne)	276,5 EUR/ 100 kg/net	PY1	
16024110	Preparazioni e conserve di prosciutti e loro pezzi, della specie suina domestica	156,8 EUR/ 100 kg/net	PK	
16024190	Preparazioni e conserve di prosciutti e loro pezzi, della specie suina (escl. quelle della specie suina domestica)	10,9	7	
16024210	Preparazioni e conserve di spalle e loro pezzi, della specie suina domestica	129,3 EUR/ 100 kg/net	PK	

NC 2013	Designazione	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
16024290	Preparazioni e conserve di spalle e loro pezzi, della specie suina (escl. quelle della specie suina domestica)	10,9	7	
16024911	Preparazioni e conserve di lombate e loro pezzi, compresi i miscugli di lombate e prosciutti (escl. i collari)	156,8 EUR/ 100 kg/net	PK	
16024913	Preparazioni e conserve di collari e loro pezzi, compresi i miscugli di collari e spalle	129,3 EUR/ 100 kg/net	PK	
16024915	Preparazioni e conserve di miscugli contenenti prosciutti, spalle, lombate o collari, e loro pezzi, della specie suina domestica (escl. miscugli contenenti soltanto lombate e prosciutti o soltanto collari e spalle)	129,3 EUR/ 100 kg/net	PK	
16024919	Preparazioni e conserve di carne o frattaglie, incl. i miscugli, della specie suina domestica, aventi tenore, in peso, di carne o frattaglie di ogni genere, incl. il lardo e i grassi, qualunque sia la loro natura o la loro origine, ≥ 80 % (escl. prosciutti, spalle, lombate, collari, e loro pezzi, salsicce e prodotti simili, preparazioni finemente omogeneizzate, condizionate per la vendita al minuto per l'alimentazione dei bambini o per usi dietetici, in recipienti di contenuto netto ≤ 250 g, preparazioni di fegato nonché estratti di carne)	85,7 EUR/100 kg/net	PK	
16024930	Preparazioni e conserve di carne o frattaglie nonché miscugli, della specie suina domestica, aventi tenore, in peso, di carne o frattaglie di ogni genere e di grassi di qualunque tipo ≥ 40 % e < 80 % (escl. salsicce, salami e prodotti simili, preparazioni finemente omogeneizzate, condizionate per la vendita al minuto per l'alimentazione dei bambini o per usi dietetici, in recipienti di contenuto netto ≤ 250 g, preparazioni di fegato nonché estratti di carne)	75 EUR/100 kg/net	PK	
16024950	Preparazioni e conserve di carne o frattaglie nonché miscugli, della specie suina domestica, aventi tenore, in peso, di carne o frattaglie di ogni genere e di grassi di qualunque tipo < 40 % (escl. salsicce, salami e prodotti simili, preparazioni omogeneizzate, condizionate per la vendita al minuto per l'alimentazione dei bambini o per usi dietetici, in recipienti di contenuto netto ≤ 250 g, preparazioni di fegato nonché estratti e sughi di carne)	54,3 EUR/100 kg/net	PK	

NC 2013	Designazione	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
16024990	Preparazioni e conserve di carne o frattaglie nonché miscugli, della specie suina (escl. quelli della specie suina domestica, prosciutti, spalle, e loro pezzi, salsicce, salami e prodotti simili, preparazioni finemente omogeneizzate, condizionate per la vendita al minuto per l'alimentazione dei bambini o per usi dietetici, in recipienti di contenuto netto ≤ 250 g, preparazioni di fegato nonché estratti e sughi di carne)	10,9	7	
16025010	Preparazioni e conserve di carne o frattaglie della specie bovina, non cotte, incl. miscugli di carne o frattaglie cotte e di carne o frattaglie non cotte (escl. salsicce, salami e prodotti simili e preparazioni di fegato)	303,4 EUR/ 100 kg/net	BF2	
16025031	"Corned beef" in recipienti ermeticamente chiusi	16,6	4	
16025095	Preparazioni e conserve di carni o frattaglie della specie bovina, cotte (escl. "corned beef" in recipienti ermeticamente chiusi, salsicce, salami e prodotti simili, preparazioni finemente omogeneizzate, condizionate per la vendita al minuto per l'alimentazione dei bambini o per usi dietetici, in recipienti di contenuto netto ≤ 250 g, preparazioni di fegato nonché estratti e sughi di carne)	16,6	4	
16029010	Preparazioni di sangue di qualsiasi animale (escl. salsicce, salami e prodotti simili)	16,6	10	
16029031	Preparazioni e conserve di carni o frattaglie di selvaggina o di coniglio (escl. quelle di cinghiale nonché salsicce, salami e prodotti simili, preparazioni finemente omogeneizzate, condizionate per la vendita al minuto per l'alimentazione dei bambini o per usi dietetici, in recipienti di contenuto netto ≤ 250 g, preparazioni di fegato ed estratti di carne)	10,9	7	
16029051	Preparazioni e conserve di carne o frattaglie, contenenti carne o frattaglie della specie suina domestica (escl. quelle di volatili, di animali della specie bovina, di renne, selvaggina o conigli, salsicce, salami e prodotti simili, preparazioni finemente omogeneizzate, condizionate per la vendita al minuto per l'alimentazione dei bambini o per usi dietetici, in recipienti di contenuto netto ≤ 250 g, preparazioni di fegato nonché estratti di carne)	85,7 EUR/ 100 kg/net	PK	

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

NC 2013	Designazione	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
16029061	Preparazioni e conserve di carne o frattaglie, non cotte, contenenti carne o frattaglie della specie bovina, incl. miscugli di carne o di frattaglie cotte e di carne o di frattaglie non cotte (escl. quelle di volatili, di animali della specie suina domestica, di renne, selvaggina o conigli, salsicce, salami e prodotti simili, preparazioni finemente omogeneizzate, condizionate per la vendita al minuto per l'alimentazione dei bambini o per usi dietetici, in recipienti di contenuto netto ≤ 250 g nonché preparazioni di fegato)	303,4 EUR/ 100 kg/net	BF2	
16029069	Preparazioni e conserve di carne o frattaglie, cotte, contenenti carne o frattaglie della specie bovina (escl. quelle di volatili, di animali della specie suina domestica, di selvaggina o conigli, salsicce, salami e prodotti simili, preparazioni finemente omogeneizzate, condizionate per la vendita al minuto per l'alimentazione dei bambini o per usi dietetici, in recipienti di contenuto netto ≤ 250 g, preparazioni di fegato nonché estratti e sughi di carne)	16,6	10	
16029091	Preparazioni e conserve di carne o frattaglie della specie ovina (escl. salsicce, salami e prodotti simili, preparazioni finemente omogeneizzate, condizionate per la vendita al minuto per l'alimentazione dei bambini o per usi dietetici, in recipienti di contenuto netto ≤ 250 g, preparazioni di fegato, estratti e sughi di carne, e contenenti carne o frattaglie di animali della specie bovina o della specie suina domestica)	12,8	10	
16029095	Preparazioni e conserve di carne o frattaglie della specie caprina (escl. salsicce, salami e prodotti simili, preparazioni finemente omogeneizzate, condizionate per la vendita al minuto per l'alimentazione dei bambini o per usi dietetici, in recipienti di contenuto netto ≤ 250 g, preparazioni di fegato, estratti e sughi di carne, e contenenti carne o frattaglie di animali della specie bovina o della specie suina domestica)	16,6	10	
16029099	Preparazioni e conserve di carne o frattaglie (escl. quelle di volatili, di animali delle specie suina e bovina, di selvaggina o conigli, di ovini o caprini, salsicce, salami e prodotti simili, preparazioni finemente omogeneizzate, condizionate per la vendita al minuto per l'alimentazione dei bambini o per usi dietetici, in recipienti di contenuto netto ≤ 250 g, preparazioni di fegato, estratti e sughi di carne, e contenenti carne o frattaglie di animali della specie bovina o della specie suina domestica)	16,6	10	
16030010	Estratti e sughi di carne, di pesci, di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici, in imballaggi immediati di contenuto netto ≤ 1 kg	12,8	0	

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

NC 2013	Designazione	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
16030080	Estratti e sughi di carne, di pesci, di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici, in imballaggi immediati di contenuto netto > 1 kg o altrimenti presentati	Esenzione	0	
16041100	Preparazioni o conserve di salmoni, interi o in pezzi (escl. salmoni tritati)	5,5	4	
16041210	Filetti di aringa crudi, semplicemente ricoperti di pasta o di pane grattugiato "impanati", anche precotti nell'olio, congelati	15	10	
16041291	Preparazioni e conserve di aringhe, intere o in pezzi, in recipienti ermeticamente chiusi (escl. aringhe tritate e filetti di aringhe, crudi, semplicemente ricoperti di pasta o di pane grattugiato "impanati", anche precotti nell'olio, congelati)	20	10	
16041299	Preparazioni e conserve di aringhe, intere o in pezzi (escl. aringhe tritate e filetti di aringhe, crudi, semplicemente ricoperti di pasta o di pane grattugiato "impanati", anche precotti nell'olio, congelati e in recipienti ermeticamente chiusi)	20	10	
16041311	Preparazioni e conserve di sardine, intere o in pezzi, sotto olio d'oliva (escl. sardine tritate)	12,5	7	
16041319	Preparazioni e conserve di sardine, intere o in pezzi (escl. sardine tritate e sardine sotto olio d'oliva)	12,5	10	
16041390	Preparazioni e conserve di alacce e spratti, interi o in pezzi (escl. alacce e spratti tritati)	12,5	4	
16041411	Preparazioni e conserve di tonni e palamite, interi o in pezzi, sotto olio vegetale (escl. tonni e palamite tritati)	24	E	
16041416	Filetti detti "loins" di tonni o palamite, preparati o conservati (escl. filetti sotto olio vegetale)	24	E	
16041418	Preparazioni e conserve di tonni e palamite (escl. tonni e palamite tritati, filetti detti "loins" e i medesimi prodotti sotto olio vegetale)	24	E	
16041490	Preparazioni e conserve di boniti "*Sarda* spp.", interi o in pezzi (escl. boniti tritati)	25	10	

NC 2013	Designazione	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
16041511	Filetti di sgombri delle specie "*Scomber scombrus*" e "*Scomber japonicus*", preparati o conservati	25	4	
16041519	Preparazioni e conserve di sgombri delle specie "*Scomber scombrus*" e "*Scomber japonicus*", interi o in pezzi (escl. sgombri tritati e filetti di sgombri)	25	4	
16041590	Preparazioni e conserve di sgombri della specie "*Scomber australasicus*", interi o in pezzi (escl. sgombri tritati)	20	4	
16041600	Preparazioni o conserve di acciughe, intere o in pezzi (escl. acciughe tritate)	25	10	
16041700	Preparazioni o conserve di anguille, intere o in pezzi (escl. anguille tritate)	20	4	
16041910	Preparazioni e conserve di salmonidi, interi o in pezzi (escl. salmonidi tritati e salmoni)	7	4	
16041931	Filetti detti "loins" di pesci del genere "*Euthynnus*", preparati o conservati (escl. filetti di palamite "*Euthynnus -Katsuwonus- pelamis*")	24	E	
16041939	Preparazioni e conserve di pesci del genere "*Euthynnus*", interi o in pezzi (escl. pesci tritati, filetti detti "loins" e filetti di palamite "*Euthynnus -Katsuwonus- pelamis*")	24	E	
16041950	Preparazioni e conserve di pesci della specie "*Orcynopsis unicolor*", interi o in pezzi (escl. pesci tritati)	12,5	4	
16041991	Filetti di pesce, crudi, ricoperti di pasta o di pane grattugiato "impanati", anche precotti nell'olio, congelati (escl. quelli di salmonidi, aringhe, sardine, alacce, spratti, tonni, tonnetti e palamite, boniti "*Sarda* spp.", sgombri, acciughe, pesci del genere "*Euthynnus*" e della specie "*Orcynopsis unicolor*")	7,5	4	

NC 2013	Designazione	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
16041992	Preparazioni e conserve di merluzzi bianchi "*Gadus morhua*, *Gadus ogac*, *Gadus macrocephalus*", interi o in pezzi (escl. merluzzi bianchi finemente tritati e filetti crudi, semplicemente ricoperti di pasta o di pane grattugiato "impanati", anche precotti nell'olio, congelati)	20	4	
16041993	Preparazioni e conserve di merluzzi carbonari "*Pollachius virens*", interi o in pezzi (escl. merluzzi carbonari finemente tritati e filetti crudi, semplicemente ricoperti di pasta o di pane grattugiato "impanati", anche precotti nell'olio, congelati)	20	4	
16041994	Preparazioni o conserve di naselli "*Merluccius* spp., *Urophycis* spp.", interi o in pezzi (escl. naselli finemente tritati e filetti crudi, semplicemente ricoperti di pasta o di pane grattugiato "impanati", anche precotti nell'olio, congelati)	20	4	
16041995	Preparazioni e conserve di merluzzi dell'Alaska "*Theragra chalcogramma*" e di merluzzi gialli "*Pollachius pollachius*", interi o in pezzi (escl. merluzzi dell'Alaska e merluzzi gialli finemente tritati e filetti crudi, semplicemente ricoperti di pasta o di pane grattugiato "impanati", anche precotti nell'olio, congelati)	20	4	
16041997	Preparazioni e conserve di pesci, interi o in pezzi (escl. pesci tritati, semplicemente affumicati, e salmonidi, aringhe, sardine, alacce, acciughe, spratti, tonni, boniti "*Sarda* spp.", sgombri, anguille, pesci del genere "*Euthynnus*" e della specie "*Orcynopsis unicolor*", merluzzi bianchi, merluzzi carbonari, naselli, merluzzi dell'Alaska e merluzzi gialli; filetti crudi, semplicemente ricoperti di pasta o di pane grattugiato "impanati", anche precotti nell'olio, congelati)	20	4	
16042005	Preparazioni di surimi	20	4	
16042010	Preparazioni e conserve di salmoni (escl. quelli interi o in pezzi)	5,5	4	
16042030	Preparazioni e conserve di salmonidi (escl. quelli interi o in pezzi, nonché salmoni)	7	4	
16042040	Preparazioni e conserve di acciughe (escl. quelle intere o in pezzi)	25	10	

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

NC 2013	Designazione	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
16042050	Preparazioni e conserve di sardine, boniti, sgombri delle specie "*Scomber scombrus*" e "*Scomber japonicus*" e pesci della specie "*Orcynopsis unicolor*" (escl. pesci interi o in pezzi)	25	10	
16042070	Preparazioni e conserve di tonni, di palamite e altri pesci del genere "*Euthynnus*" (escl. quelli interi o in pezzi)	24	E	
16042090	Preparazioni e conserve di pesci (escl. quelli interi o in pezzi, preparazioni di surimi e di salmonidi, acciughe, sardine, boniti, sgombri delle specie "*Scomber scombrus*" e "*Scomber japonicus*", pesci della specie "*Orcynopsis unicolor*", tonni, palamite e altri pesci del genere "*Euthynnus*")	14	7	
16043100	Caviale	20	4	
16043200	Succedanei del caviale preparati con uova di pesce	20	4	
16051000	Preparazioni o conserve di granchi (escl. granchi affumicati)	8	4	
16052110	Preparazioni e conserve di gamberetti, in imballaggi immediati di contenuto netto ≤ 2 kg (escl. gamberetti semplicemente affumicati, e in recipienti ermeticamente chiusi)	20	4	
16052190	Preparazioni e conserve di gamberetti, in imballaggi immediati di contenuto netto > 2 kg (escl. gamberetti semplicemente affumicati, e in recipienti ermeticamente chiusi)	20	4	
16052900	Preparazioni o conserve di gamberetti, in recipienti ermeticamente chiusi (escl. gamberetti affumicati)	20	4	
16053010	Carne di astice, cotta, destinata all'industria di trasformazione per la fabbricazione di burri di astici, di preparati in terrine, di zuppe o di salse	Esenzione	0	
16053090	Astici, preparati o conservati (escl. astici semplicemente affumicati; carne di astice, cotta, destinata all'industria di trasformazione per la fabbricazione di burri di astici, di preparati in terrine, di zuppe o di salse)	20	4	

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

NC 2013	Designazione	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
16054000	Preparazioni o conserve di crostacei (escl. crostacei affumicati, granchi, gamberetti e astici)	20	4	
16055100	Preparazioni o conserve di ostriche (escl. ostriche affumicate)	20	4	
16055200	Preparazioni o conserve di conchiglie dei pellegrini, ventagli o pettini (escl. quelli affumicati)	20	4	
16055310	Preparazioni o conserve di mitili, in recipienti ermeticamente chiusi (escl. mitili affumicati)	20	4	
16055390	Preparazioni o conserve di mitili (escl. mitili in recipienti ermeticamente chiusi, e semplicemente affumicati)	20	4	
16055400	Preparazioni o conserve di seppie e calamari (escl. seppie e calamari affumicati)	20	4	
16055500	Preparazioni o conserve di polpi (escl. polpi affumicati)	20	4	
16055600	Preparazioni o conserve di vongole, cardidi e arche (escl. vongole, cardidi e arche affumicati)	20	4	
16055700	Preparazioni o conserve di abaloni (escl. abaloni affumicati)	20	4	
16055800	Preparazioni o conserve di lumache (escl. lumache di mare e affumicate)	20	4	
16055900	Preparazioni o conserve di molluschi (escl. molluschi affumicati e ostriche, pettinidi, mitili, seppie, calamari, polpi, abaloni, lumache, vongole, cardidi e arche)	20	4	
16056100	Preparazioni o conserve di oloturie (escl. oloturie affumicate)	26	4	
16056200	Preparazioni o conserve di ricci di mare (escl. ricci di mare affumicati)	26	4	

NC 2013	Designazione	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
16056300	Preparazioni o conserve di meduse (escl. meduse affumicate)	26	4	
16056900	Preparazioni o conserve di invertebrati acquatici (escl. invertebrati acquatici affumicati e crostacei, molluschi, oloturie, ricci di mare e meduse)	26	4	
17011210	Zuccheri di barbabietola, greggi, destinati ad essere raffinati (escl. zuccheri con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti)	33,9 EUR/100 kg/net	E	
17011290	Zuccheri di barbabietola, greggi (escl. quelli destinati ad essere raffinati e con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti)	41,9 EUR/100 kg/net	E	
17011310	Zuccheri di canna, greggi, destinati ad essere raffinati, allo stato solido, senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti, ottenuti senza centrifugazione, il cui tenore di saccarosio è compreso tra 69° e 93°, contenenti solo microcristalli naturali allotriomorfi (cfr. nota 2 di sottovoci)	33,9 EUR/100 kg/net	SR	
17011390	Zuccheri di canna, greggi, allo stato solido, senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti, ottenuti senza centrifugazione, il cui tenore di saccarosio è compreso tra 69° e 93°, contenenti solo microcristalli naturali allotriomorfi (cfr. nota 2 di sottovoci) (escl. zuccheri di canna destinati ad essere raffinati)	41,9 EUR/100 kg/net	E	
17011410	Zuccheri di canna, greggi, destinati ad essere raffinati, allo stato solido, senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti (escl. zuccheri di canna della sottovoce 1701 13)	33,9 EUR/100 kg/net	SR	
17011490	Zuccheri di canna, greggi, allo stato solido, senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti (escl. zuccheri di canna destinati ad essere raffinati e zuccheri di canna della sottovoce 1701 13)	41,9 EUR/100 kg/net	E	
17019100	Zuccheri di canna o di barbabietola, allo stato solido, con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti	41,9 EUR/100 kg/net	E	
17019910	Zuccheri bianchi, aventi tenore, in peso, allo stato secco, di saccarosio ≥ 99,5 % (escl. zuccheri bianchi aromatizzati o colorati)	41,9 EUR/100 kg/net	E	

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

NC 2013	Designazione	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
17019990	Zuccheri di canna o di barbabietola e saccarosio chimicamente puro, allo stato solido (escl. zuccheri di canna o di barbabietola con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti, zuccheri di canna greggi e zuccheri bianchi)	41,9 EUR/100 kg/net	E	
17021100	Lattosio, allo stato solido, e sciroppo di lattosio, senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti, aventi tenore, in peso, di lattosio ≥ 99 %, espresso in lattosio anidro calcolato su sostanza secca	14 EUR/100 kg/net	4	
17021900	Lattosio, allo stato solido, e sciroppo di lattosio, senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti, aventi tenore, in peso, di lattosio < 99 %, espresso in lattosio anidro calcolato su sostanza secca	14 EUR/100 kg/net	4	
17022010	Zucchero d'acero, allo stato solido, con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti	0,4 EUR/100 kg/net per 1 % saccarosio	4	
17022090	Zucchero di acero, allo stato solido, e sciroppo di acero (escl. quelli con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti)	8	4	
17023010	Isoglucosio allo stato solido, non contenente fruttosio o avente tenore, in peso, allo stato secco, di fruttosio < 20 %	50,7 EUR/100 kg/ net mas	OS	
17023050	Glucosio "destrosio" in polvere cristallina bianca, anche agglomerata, non contenente fruttosio o avente tenore, in peso, allo stato secco, di glucosio < 20 % (escl. isoglucosio)	26,8 EUR/100 kg/net	OS	
17023090	Glucosio allo stato solido e sciroppo di glucosio, sena aggiunta di aromatizzanti o di coloranti, non contenenti fruttosio o aventi tenore, in peso, allo stato secco, di fruttosio < 20 % (escl. isoglucosio e glucosio "destrosio" in polvere cristallina bianca, anche agglomerata)	20 EUR/100 kg/net	OS	
17024010	Isoglucosio allo stato solido, avente tenore, in peso, allo stato secco, di fruttosio ≥ 20 % e < 50 % (escl. zucchero invertito)	50,7 EUR/100 kg/ net mas	OS	

NC 2013	Designazione	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
17024090	Glucosio allo stato solido e sciroppo di glucosio, senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti, aventi tenore, in peso, allo stato secco, di fruttosio ≥ 20 % e < 50 % (escl. isoglucosio e zucchero invertito)	20 EUR/100 kg/net	OS	
17025000	Fruttosio chimicamente puro allo stato solido	16 + 50,7 EUR/ 100 kg/net mas	OS	
17026010	Isoglucosio allo stato solido, avente tenore, in peso, allo stato secco, di fruttosio > 50 % (escl. fruttosio chimicamente puro e zucchero invertito)	50,7 EUR/100 kg/ net mas	OS	
17026080	Sciroppo di inulina, ottenuto immediatamente dall'idrolisi di inulina o di oligofruttosio, avente tenore, in peso, allo stato secco, di fruttosio > 50 %, sotto forma libera o sotto forma di saccarosio	0,4 EUR/100 kg/net per 1 % saccarosio	7	
17026095	Fruttosio allo stato solido e sciroppo di fruttosio, senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti, aventi tenore, in peso, allo stato secco, di fruttosio > 50 % (escl. isoglucosio, sciroppo di inulina, fruttosio chimicamente puro e zucchero invertito)	0,4 EUR/100 kg/net per 1 % saccarosio	OS	
17029010	Maltosio chimicamente puro, allo stato solido	12,8	7	
17029030	Isoglucosio allo stato solido, avente tenore, in peso, allo stato secco, di fruttosio = 50 %, ottenuto dai polimeri del glucosio	50,7 EUR/100 kg/ net mas	OS	
17029050	Maltodestrina, allo stato solido, e sciroppo di maltodestrina, (escl. quelli aromatizzati o colorati)	20 EUR/100 kg/net	OS	
17029071	Zuccheri e melassi, caramellati, aventi tenore, in peso, allo stato secco, di saccarosio ≥ 50 %	0,4 EUR/100 kg/net per 1 % saccarosio	OS	

NC 2013	Designazione	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
17029075	Zuccheri e melassi, caramellati, aventi tenore, in peso, allo stato secco, di saccarosio < 50 %, in polvere, anche agglomerati	27,7 EUR/100 kg/net	OS	
17029079	Zuccheri e melassi, caramellati, aventi tenore, in peso, allo stato secco, di saccarosio < 50 % (escl. zuccheri e melassi in polvere, anche agglomerati)	19,2 EUR/100 kg/net	OS	
17029080	Sciroppo di inulina, ottenuto immediatamente dall'idrolisi di inulina o di oligofruttosio, avente tenore, in peso, allo stato secco, di fruttosio ≥ 10 % e ≤ 50 %, sotto forma libera o sotto forma di saccarosio	0,4 EUR/100 kg/net per 1 % saccarosio	7	
17029095	Zuccheri, incl. lo zucchero invertito, allo stato solido, e altri zuccheri e sciroppi di zucchero aventi tenore in peso, allo stato secco, di fruttosio = 50 %, senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti (escl. zuccheri di canna o di barbabietola, saccarosio e maltosio chimicamente puri, lattosio, zucchero d'acero, glucosio, fruttosio e maltodestrina nonché i loro sciroppi, isoglucosio, sciroppo di inulina e zuccheri e melassi, caramellati)	0,4 EUR/100 kg/net per 1 % saccarosio	OS	
17031000	Melassi di canna ottenuti dall'estrazione o dalla raffinazione dello zucchero	0,35 EUR/100 kg/net	7	
17039000	Melassi di barbabietola ottenuti dall'estrazione o dalla raffinazione dello zucchero	0,35 EUR/100 kg/net	4	
17041010	Gomme da masticare "chewing-gum", anche rivestite di zucchero, aventi tenore, in peso, di saccarosio < 60 %, incl. lo zucchero invertito calcolato in saccarosio	6,2 + 27,1 EUR/ 100 kg/net MAX 17,9	10	
17041090	Gomme da masticare "chewing-gum", anche rivestite di zucchero, aventi tenore, in peso, di saccarosio ≥ 60 %, incl. lo zucchero invertito calcolato in saccarosio	6,3 + 30,9 EUR/ 100 kg/net MAX 18,2	10	
17049010	Estratti di liquirizia, aventi tenore, in peso, di saccarosio > 10 %, senza aggiunta di altre materie	13,4	10	

NC 2013	Designazione	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
17049030	Preparazione detta ”cioccolato bianco”	9,1 + 45,1 EUR/ 100 kg/net MAX 18,9 + 16,5 EUR/100 kg/net	10	
17049051	Impasti, incl. il marzapane, presentati in imballaggi immediati di contenuto netto ≥ 1 kg	9 + EA MAX 18,7 + AD S/Z	10	
17049055	Pastiglie per la gola e caramelle contro la tosse	9 + EA MAX 18,7 + AD S/Z	10	
17049061	Confetti e prodotti simili confettati, non contenenti cacao	9 + EA MAX 18,7 + AD S/Z	10	
17049065	Gomme e altri dolciumi a base di sostanze gelatinose, incl. gli impasti di frutta presentati in forma di prodotti a base di zuccheri	9 + EA MAX 18,7 + AD S/Z	10	
17049071	Caramelle di zucchero cotto, anche ripiene	9 + EA MAX 18,7 + AD S/Z	10	
17049075	Caramelle	9 + EA MAX 18,7 + AD S/Z	10	
17049081	Prodotti a base di zucchero ottenuti per compressione, anche fabbricati con agenti leganti, non contenenti cacao (escl. gomme da masticare, cioccolato bianco, pastiglie per la gola e caramelle contro la tosse, gomme e altri dolciumi a base di sostanze gelatinose, incl. gli impasti di frutta presentati in forma di prodotti a base di zuccheri, caramelle di zucchero cotto, anche ripiene, impasti, incl. il marzapane, presentati in imballaggi immediati di contenuto netto ≥ 1 kg)	9 + EA MAX 18,7 + AD S/Z	10	
17049099	Impasti, marzapane, torrone e altre preparazioni a base di zucchero, non contenenti cacao (escl. gomme da masticare, cioccolato bianco, pastiglie per la gola e caramelle contro la tosse, gomme e altri dolciumi a base di sostanze gelatinose, incl. gli impasti di frutta presentati in forma di prodotti a base di zucchero, caramelle di zucchero cotto, caramelle e prodotti a base di zucchero ottenuti per compressione, e impasti, incl. il marzapane presentato in imballaggi immediati di contenuto ≥ 1 kg)	9 + EA MAX 18,7 + AD S/Z	10	

NC 2013	Designazione	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
18010000	Cacao in grani, interi o infranti; greggio o torrefatto	Esenzione	0	
18020000	Gusci o pellicole (bucce) e altri residui di cacao	Esenzione	0	
18031000	Pasta di cacao, non sgrassata	9,6	10	
18032000	Pasta di cacao, completamente o parzialmente sgrassata	9,6	10	
18040000	Burro, grasso e olio di cacao	7,7	10	
18050000	Cacao in polvere, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti	8	10	
18061015	Cacao in polvere, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, non contenente o contenente, in peso, < 5 % di saccarosio, incl. lo zucchero invertito calcolato in saccarosio, o di isoglucosio calcolato in saccarosio	8	10	
18061020	Cacao in polvere, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, avente tenore, in peso, ≥ 5 % e < 65 % di saccarosio, incl. lo zucchero invertito calcolato in saccarosio, o di isoglucosio calcolato in saccarosio	8 + 25,2 EUR/ 100 kg/net	10	
18061030	Cacao in polvere, dolcificato, avente tenore, in peso, ≥ 65 % e < 80 % di saccarosio, incl. lo zucchero invertito calcolato in saccarosio, o di isoglucosio calcolato in saccarosio	8 + 31,4 EUR/ 100 kg/net	OS	
18061090	Cacao in polvere, dolcificato, avente tenore, in peso, ≥ 80 % di saccarosio, incl. lo zucchero invertito calcolato in saccarosio, o di isoglucosio calcolato in saccarosio	8 + 41,9 EUR/ 100 kg/net	OS	

NC 2013	Designazione	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
18062010	Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao, presentate in blocchi o in barre di peso > 2 kg oppure allo stato liquido o pastoso o in polveri, granuli o forme simili, in recipienti o in imballaggi immediati di contenuto > 2 kg, aventi tenore, in peso, di burro di cacao e di materia grassa proveniente dal latte ≥ 31 % (escl. cacao in polvere)	8,3 + EA MAX 18,7 + AD S/Z	10	
18062030	Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao, presentate in blocchi o in barre di peso > 2 kg oppure allo stato liquido o pastoso o in polveri, granuli o forme simili, in recipienti o in imballaggi immediati di contenuto > 2 kg, aventi tenore totale, in peso, di burro di cacao e di materia grassa proveniente dal latte ≥ 25 % e < 31 % (escl. cacao in polvere)	8,3 + EA MAX 18,7 + AD S/Z	10	
18062050	Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao, presentate in blocchi o in barre di peso > 2 kg oppure allo stato liquido o pastoso o in polveri, granuli o forme simili, in recipienti o in imballaggi immediati di contenuto > 2 kg, aventi tenore, in peso, di burro di cacao ≥ 18 % e < 31 % (escl. cacao in polvere)	8,3 + EA MAX 18,7 + AD S/Z	10	
18062070	Preparazioni dette ”chocolate milk crumb”, in recipienti o in imballaggi immediati di contenuto > 2 kg	15,4 + EA	10	
18062080	Glassatura al cacao, in recipienti o in imballaggi immediati di contenuto > 2 kg	8,3 + EA MAX 18,7 + AD S/Z	10	
18062095	Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao, presentate in blocchi o in barre di peso > 2 kg oppure allo stato liquido o pastoso o in polveri, granuli o forme simili, in recipienti o in imballaggi immediati di contenuto > 2 kg, aventi tenore, in peso, di burro di cacao < 18 %	8,3 + EA MAX 18,7 + AD S/Z	10	
18063100	Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao, in tavolette, barre o bastoncini di peso ≤ 2 kg, ripiene	8,3 + EA MAX 18,7 + AD S/Z	10	
18063210	Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao, in tavolette, barre o bastoncini di peso ≤ 2 kg, con aggiunta di cereali, di noci o altri frutti (escl. quelle ripiene)	8,3 + EA MAX 18,7 + AD S/Z	10	

NC 2013	Designazione	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
18063290	Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao, in tavolette, barre o bastoncini di peso ≤ 2 kg (escl. quelle ripiene e con aggiunta di cereali, di noci o altri frutti)	8,3 + EA MAX 18,7 + AD S/Z	10	
18069011	Cioccolatini "praline", anche ripieni, contenenti alcole	8,3 + EA MAX 18,7 + AD S/Z	10	
18069019	Cioccolatini "praline", anche ripieni, non contenenti alcole	8,3 + EA MAX 18,7 + AD S/Z	10	
18069031	Cioccolata e prodotti di cioccolata, ripieni (escl. quelli in tavolette, barre o bastoncini e i cioccolatini "praline")	8,3 + EA MAX 18,7 + AD S/Z	10	
18069039	Cioccolata e prodotti di cioccolata, non ripieni (escl. quelli in tavolette, barre o bastoncini e i cioccolatini "praline")	8,3 + EA MAX 18,7 + AD S/Z	10	
18069050	Prodotti a base di zuccheri e loro succedanei fabbricati con prodotti di sostituzione dello zucchero, contenenti cacao	8,3 + EA MAX 18,7 + AD S/Z	10	
18069060	Pasta da spalmare contenente cacao	8,3 + EA MAX 18,7 + AD S/Z	10	
18069070	Preparazioni per bevande, contenenti cacao	8,3 + EA MAX 18,7 + AD S/Z	10	
18069090	Preparazioni contenenti cacao, in recipienti o in imballaggi immediati di peso ≤ 2 kg (escl. cioccolata, cioccolatini "praline" e altri prodotti di cioccolata, prodotti a base di zuccheri e loro succedanei fabbricati con prodotti di sostituzione dello zucchero, paste da spalmare e preparazioni per bevande contenenti cacao, nonché cacao in polvere)	8,3 + EA MAX 18,7 + AD S/Z	10	

NC 2013	Designazione	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
19011000	Preparazioni per l'alimentazione dei bambini, condizionate per la vendita al minuto, a base di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao o contenenti < 40 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, n.n.a., nonché a base di latte, crema di latte, latticello, latte coagulato, crema coagulata, siero di latte, yogurt, chefir o prodotti simili delle voci da 0401 a 0404, non contenenti cacao o contenenti < 5 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, n.n.a.	7,6 + EA	IF	
19012000	Miscele e paste a base di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao o contenenti < 40 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, n.n.a., nonché miscele e paste di latte, crema di latte, latticello, latte coagulato, crema coagulata, siero di latte, yogurt, chefir o prodotti simili delle voci da 0401 a 0404, non contenenti cacao o contenenti < 5 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, n.n.a., per la preparazione dei prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria della voce 1905	7,6 + EA	10	
19019011	Estratti di malto aventi tenore, in peso, di estratto secco ≥ 90 %	5,1 + 18 EUR/ 100 kg/net	10	
19019019	Estratti di malto aventi tenore, in peso, di estratto secco < 90 %	5,1 + 14,7 EUR/ 100 kg/net	10	
19019091	Preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti, in peso, < 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, < 5 % di saccarosio o di isoglucosio, < 5 % di glucosio o di amido o fecola, non contenenti cacao o contenenti < 40 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata (escl. estratti di malto e preparazioni per l'alimentazione dei bambini, condizionate per la vendita al minuto, miscele e paste per la preparazione dei prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria e preparazioni alimentari in polvere a base di latte, crema di latte, latticello, latte coagulato, crema coagulata, siero di latte, yogurt, chefir o prodotti simili delle voci da 0401 a 0404)	12,8	10	

NC 2013	Designazione	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
19019099	Preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao o contenenti < 40 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, nonché preparazioni alimentari di latte, crema di latte, latticello, latte coagulato, crema coagulata, siero di latte, yogurt, chefir o prodotti simili delle voci da 0401 a 0404, non contenenti cacao o contenenti < 5 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, n.n.a. (escl. preparazioni per l'alimentazione dei bambini, condizionate per la vendita al minuto, nonché miscele e paste per la preparazione dei prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria della sottovoce 1901.90.91)	7,6 + EA	10/OS ≥ 70 %	
19021100	Paste alimentari non cotte né farcite né altrimenti preparate, contenenti uova	7,7 + 24,6 EUR/ 100 kg/net	7	
19021910	Paste alimentari, non cotte né farcite né altrimenti preparate, non contenenti farine né semolini di frumento "grano" tenero e non contenenti uova	7,7 + 24,6 EUR/ 100 kg/net	7	
19021990	Paste alimentari, non cotte né farcite né altrimenti preparate, contenenti farine o semolini di frumento "grano" tenero ma non contenenti uova	7,7 + 21,1 EUR/ 100 kg/net	7	
19022010	Paste alimentari farcite con carne o altre sostanze, anche cotte o altrimenti preparate, contenenti, in peso, > 20 % di pesce, di crostacei, di molluschi e di altri invertebrati acquatici	8,5	4	
19022030	Paste alimentari farcite con carne o altre sostanze, anche cotte o altrimenti preparate, contenenti, in peso, > 20 % di salsicce, di salami e simili, di carni e di frattaglie, di ogni specie, incl. i grassi, qualunque sia la loro natura o la loro origine	54,3 EUR/100 kg/net	7	
19022091	Paste alimentari farcite con carne o altre sostanze, cotte (escl. quelle contenenti, in peso, > 20 % di pesce, di crostacei, di molluschi e di altri invertebrati acquatici e quelle contenenti, in peso, > 20 % di salsicce, di salami e simili, di carni e di frattaglie, di ogni specie, incl. i grassi, qualunque sia la loro natura o la loro origine)	8,3 + 6,1 EUR/ 100 kg/net	7	

NC 2013	Designazione	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
19022099	Paste alimentari, altrimenti preparate, farcite con carne o altre sostanze (escl. quelle cotte o contenenti, in peso, > 20 % di pesce, di crostacei, di molluschi e di altri invertebrati acquatici e quelle contenenti, in peso, > 20 % di salsicce, di salami e simili, di carni e di frattaglie, di ogni specie, incl. i grassi, qualunque sia la loro natura o la loro origine)	8,3 + 17,1 EUR/ 100 kg/net	7	
19023010	Paste alimentari, secche (escl. paste alimentari farcite)	6,4 + 24,6 EUR/ 100 kg/net	7	
19023090	Paste alimentari, cotte o altrimenti preparate (escl. quelle farcite o secche)	6,4 + 9,7 EUR/ 100 kg/net	7	
19024010	Cuscus, non preparato	7,7 + 24,6 EUR/ 100 kg/net	7	
19024090	Cuscus, cotto o altrimenti preparato	6,4 + 9,7 EUR/ 100 kg/net	7	
19030000	Tapioca e suoi succedanei preparati a partire da fecole, in forma di fiocchi, grumi, granelli perlacei, scarti di setacciature o forme simili	6,4 + 15,1 EUR/ 100 kg/net	7	
19041010	Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura, a base di granturco	3,8 + 20 EUR/ 100 kg/net	7	
19041030	Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura, a base di riso	5,1 + 46 EUR/ 100 kg/net	7	
19041090	Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (escl. quelli a base di granturco e di riso)	5,1 + 33,6 EUR/ 100 kg/net	7	

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

NC 2013	Designazione	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
19042010	Preparazioni del tipo Müsli a base di fiocchi di cereali non tostati	9 + EA	7	
19042091	Preparazioni alimentari ottenute da fiocchi di cereali non tostati o da miscugli di fiocchi di cereali non tostati e di fiocchi di cereali tostati o di cereali soffiati, a base di granturco (escl. preparazioni del tipo Müsli a base di fiocchi di cereali non tostati)	3,8 + 20 EUR/ 100 kg/net	7	
19042095	Preparazioni alimentari ottenute da fiocchi di cereali non tostati o da miscugli di fiocchi di cereali non tostati e di fiocchi di cereali tostati o di cereali soffiati, a base di riso (escl. preparazioni del tipo Müsli a base di fiocchi di cereali non tostati)	5,1 + 46 EUR/ 100 kg/net	7	
19042099	Preparazioni alimentari ottenute da fiocchi di cereali non tostati o da miscugli di fiocchi di cereali non tostati e di fiocchi di cereali tostati o di cereali soffiati (escl. quelli a base di granturco o di riso e le preparazioni del tipo Müsli a base di fiocchi di cereali non tostati)	5,1 + 33,6 EUR/ 100 kg/net	7	
19043000	Bulgur di grano in forma di grani lavorati, ottenuto mediante cottura	8,3 + 25,7 EUR/ 100 kg/net	7	
19049010	Riso, precotto o altrimenti preparato, n.n.a. (escl. le farine, le semole e i semolini, nonché le preparazioni alimentari ottenute da fiocchi di cereali non tostati o da miscugli di fiocchi di cereali non tostati e di fiocchi di cereali tostati o di cereali soffiati)	8,3 + 46 EUR/ 100 kg/net	7	
19049080	Cereali in grani o in forma di fiocchi oppure di altri grani lavorati, precotti o altrimenti preparati, n.n.a. (escl. riso, granturco, farine, semole e semolini nonché le preparazioni alimentari ottenute da fiocchi di cereali non tostati o da miscugli di fiocchi di cereali non tostati e di fiocchi di cereali tostati o di cereali soffiati e bulgur di grano)	8,3 + 25,7 EUR/ 100 kg/net	7	

NC 2013	Designazione	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
19051000	Pane croccante detto "Knäckebrot"	5,8 + 13 EUR/ 100 kg/net	7	
19052010	Pane con spezie "panpepato", anche con aggiunta di cacao, avente tenore, in peso, di saccarosio < 30 % (incl. lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	9,4 + 18,3 EUR/ 100 kg/net	7	
19052030	Pane con spezie "panpepato", anche con aggiunta di cacao, avente tenore, in peso, di saccarosio ≥ 30 % e < 50 % (incl. lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	9,8 + 24,6 EUR/ 100 kg/net	7	
19052090	Pane con spezie "panpepato", anche con aggiunta di cacao, avente tenore, in peso, di saccarosio ≥ 50 % (incl. lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	10,1 + 31,4 EUR/ 100 kg/net	7	
19053111	Biscotti con aggiunta di dolcificanti, anche con aggiunta di cacao, rivestiti o ricoperti di cioccolato o di altre preparazioni contenenti cacao, in imballaggi immediati di contenuto netto ≤ 85 g	9 + EA MAX 24,2 + AD S/Z	7	
19053119	Biscotti con aggiunta di dolcificanti, anche con aggiunta di cacao, rivestiti o ricoperti di cioccolato o di altre preparazioni contenenti cacao, in imballaggi immediati di contenuto netto > 85 g	9 + EA MAX 24,2 + AD S/Z	7	
19053130	Biscotti con aggiunta di dolcificanti, anche con aggiunta di cacao, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte ≥ 8 % (escl. quelli rivestiti o ricoperti di cioccolato o di altre preparazioni contenenti cacao)	9 + EA MAX 24,2 + AD S/Z	7	
19053191	Doppio biscotto con ripieno, con aggiunta di dolcificanti, anche con aggiunta di cacao, avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte < 8 % (escl. quelli rivestiti o ricoperti di cioccolato o di altre preparazioni contenenti cacao)	9 + EA MAX 24,2 + AD S/Z	7	
19053199	Biscotti con aggiunta di dolcificanti, anche con aggiunta di cacao, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte < 8 % (escl. quelli rivestiti o ricoperti di cioccolato o di altre preparazioni con cacao e i doppi biscotti con ripieno)	9 + EA MAX 24,2 + AD S/Z	7	

NC 2013	Designazione	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
19053205	Cialde e cialdine, aventi tenore di umidità > 10 %	9 + EA MAX 20,7 + AD F/M	7	
19053211	Cialde e cialdine, anche con aggiunta di cacao, rivestite o ricoperte di cioccolato o di altre preparazioni contenenti cacao, in imballaggi immediati di contenuto netto ≤ 85 g (escl. quelle aventi tenore di umidità > 10 %)	9 + EA MAX 24,2 + AD S/Z	7	
19053219	Cialde e cialdine, anche con aggiunta di cacao, rivestite o ricoperte di cioccolato o di altre preparazioni contenenti cacao (escl. quelle in imballaggi immediati di contenuto netto ≤ 85 g e quelle aventi tenore di umidità > 10 %)	9 + EA MAX 24,2 + AD S/Z	7	
19053291	Cialde e cialdine, salate, anche ripiene (escl. quelle aventi tenore di umidità > 10 %)	9 + EA MAX 20,7 + AD F/M	7	
19053299	Cialde e cialdine, anche con aggiunta di cacao, anche ripiene (escl. quelle rivestite o ricoperte di cioccolato o di altre preparazioni contenenti cacao, quelle salate e quelle aventi tenore di umidità > 10 %)	9 + EA MAX 24,2 + AD S/Z	7	
19054010	Fette biscottate	9,7 + EA	7	
19054090	Pane tostato e prodotti simili tostati (escl. fette biscottate)	9,7 + EA	7	
19059010	Pane azimo (mazoth)	3,8 + 15,9 EUR/ 100 kg/net	7	
19059020	Ostie, capsule vuote per medicamenti, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili	4,5 + 60,5 EUR/ 100 kg/net	7	
19059030	Pane senza aggiunta di miele, uova, formaggio o frutta, anche avente tenore in zuccheri e materie grasse, ciascuno ≤ 5 %, in peso, sulla materia secca	9,7 + EA	7	
19059045	Biscotti (escl. biscotti con aggiunta di dolcificanti)	9 + EA MAX 20,7 + AD F/M	7	

NC 2013	Designazione	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
19059055	Prodotti estrusi o espansi, salati o aromatizzati (escl. pane croccante detto "Knäckebrot", fette biscottate, pane tostato e prodotti simili tostati, cialde e cialdine)	9 + EA MAX 20,7 + AD F/M	7	
19059060	Torte di frutta, pane con uva passa, panettoni, meringhe, stollen di Natale, cornetti e altri prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, con aggiunta di dolcificanti (escl. pane croccante detto "Knäckebrot", pane con spezie e simili, biscotti con aggiunta di dolcificanti, cialde, cialdine e fette biscottate)	9 + EA MAX 24,2 + AD S/Z	7	
19059090	Pizze, quiche e altri prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, senza aggiunta di dolcificanti (escl. pane croccante detto "Knäckebrot", pane con spezie e simili, biscotti con aggiunta di dolcificanti, cialde e cialdine, fette biscottate e prodotti simili tostati, pane, ostie, capsule vuote per medicamenti, ostie per sigilli)	9 + EA MAX 20,7 + AD F/M	7	
20011000	Cetrioli e cetriolini, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico	17,6	10	
20019010	"Chutney" di manghi, preparato o conservato nell'aceto o nell'acido acetico	Esenzione	0	
20019020	Frutta del genere *Capsicum*, preparata o conservata nell'aceto o nell'acido acetico (escl. peperoni)	5	0	
20019030	Granturco dolce "*Zea mays* var. *saccharata*", preparato o conservato nell'aceto o nell'acido acetico	5,1 + 9,4 EUR/ 100 kg/net	SC	PY
20019040	Ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola ≥ 5 %, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico	8,3 + 3,8 EUR/ 100 kg/net	7	
20019050	Funghi, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico	16	10	
20019065	Olive, preparate o conservate nell'aceto o nell'acido acetico	16	10	

NC 2013	Designazione	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
20019070	Peperoni, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico	16	10	
20019092	Cuori di palma, guaiave, manghi, mangostani, papaie, tamarindi, frutta di acagiù, litchi, frutta di jack (pane di scimmia), sapotiglie, frutti della passione, carambole, pitahaya, noci di cocco, noci di acagiù, noci del Brasile, noci di arec "o di betel", noci di cola e noci macadamia, preparate o conservate nell'aceto o nell'acido acetico	10	4	
20019097	Ortaggi e legumi, frutta e altre parti commestibili di piante, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico (escl. cetrioli e cetriolini, chutney di manghi, frutta del genere *Capsicum* diversa dai peperoni, granturco dolce, ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante, aventi tenore, in peso, di amido o di fecola ≥ 5 %; funghi, cuori di palma, olive, peperoni, guaiave, manghi, mangostani, papaie, tamarindi, frutta di acagiù, litchi, frutta di jack (pane di scimmia), sapotiglie, frutti della passione, carambole, pitahaya, noci di cocco, noci di acagiù, noci del Brasile, noci di arec "o di betel", noci di cola e noci macadamia)	16	10	
20021010	Pomodori pelati, interi o in pezzi, preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico	14,4	7	
20021090	Pomodori non pelati, interi o in pezzi, preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico	14,4	7	
20029011	Pomodori preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, aventi tenore, in peso, di sostanza secca < 12 %, in imballaggi immediati di contenuto netto > 1 kg (escl. pomodori interi o in pezzi)	14,4	7	
20029019	Pomodori preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, aventi tenore, in peso, di sostanza secca < 12 %, in imballaggi immediati di contenuto netto ≤ 1 kg (escl. pomodori interi o in pezzi)	14,4	7	
20029031	Pomodori preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, aventi tenore, in peso, di sostanza secca ≥ 12 % e ≤ 30 %, in imballaggi immediati di contenuto netto > 1 kg (escl. pomodori interi o in pezzi)	14,4	7	

NC 2013	Designazione	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
20029039	Pomodori preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, aventi tenore, in peso, di sostanza secca ≥ 12 % e ≤ 30 %, in imballaggi immediati di contenuto netto ≤ 1 kg (escl. pomodori interi o in pezzi)	14,4	7	
20029091	Pomodori preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, aventi tenore, in peso, di sostanza secca > 30 %, in imballaggi immediati di contenuto netto > 1 kg (escl. pomodori interi o in pezzi)	14,4	7	
20029099	Pomodori preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, aventi tenore, in peso, di sostanza secca > 30 %, in imballaggi immediati di contenuto netto ≤ 1 kg (escl. pomodori interi o in pezzi)	14,4	7	
20031020	Funghi del genere *Agaricus*, conservati temporaneamente, ma non nell'aceto o acido acetico, completamente cotti	18,4 + 191 EUR/ 100 kg/net eda	7	
20031030	Funghi del genere *Agaricus*, preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico (escl. quelli completamente cotti e conservati temporaneamente)	18,4 + 222 EUR/ 100 kg/net eda	7	
20039010	Tartufi, preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico	14,4	7	
20039090	Funghi, preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico (escl. quelli del genere "*Agaricus*")	18,4	10	
20041010	Patate cotte, congelate	14,4	7	
20041091	Patate, preparate o conservate sotto forma di farina, semolino o fiocchi, congelate	7,6 + EA	7	
20041099	Patate, preparate o conservate ma non nell'aceto o acido acetico, congelate (escl. quelle cotte o sotto forma di farina, semolino o fiocchi)	17,6	7	

NC 2013	Designazione	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
20049010	Granturco dolce "*Zea mays* var. s*accharata*", preparato o conservato ma non nell'aceto o acido acetico, congelato	5,1 + 9,4 EUR/ 100 kg/net	SC	
20049030	Crauti, capperi e olive, preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, congelati	16	10	
20049050	Piselli "*Pisum sativum*" e fagiolini "*Phaseolus* spp." preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, congelati	19,2	10	
20049091	Cipolle cotte, congelate	14,4	7	
20049098	Ortaggi e legumi e miscugli di ortaggi e legumi, preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, congelati (escl. quelli cotti nello zucchero o canditi, e pomodori, funghi, tartufi, patate, granturco dolce "*Zea mays* var. *saccharata*", crauti, capperi, olive, piselli "*Pisum sativum*", fagiolini "*Phaseolus* spp." e cipolle cotte, non mescolati)	17,6	10	
20051000	Ortaggi e legumi omogeneizzati, condizionati per la vendita al minuto per l'alimentazione dei bambini o per usi dietetici, in recipienti di contenuto ≤ 250 g	17,6	10	
20052010	Patate, sotto forma di farina, semolino o fiocchi (escl. patate congelate)	8,8 + EA	7	
20052020	Patate a fette sottili, fritte, anche salate o aromatizzate, in imballaggi ermeticamente chiusi, atte per l'alimentazione nello stato in cui sono presentate, non congelate	14,1	7	
20052080	Patate, preparate o conservate ma non nell'aceto o acido acetico, non congelate (escl. patate sotto forma di farina, semolino o fiocchi e patate a fette sottili, fritte, anche salate o aromatizzate, in imballaggi ermeticamente chiusi, atte per l'alimentazione nello stato in cui sono presentate)	14,1	7	

NC 2013	Designazione	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
20054000	Piselli "*Pisum sativum*", preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico (escl. piselli congelati)	19,2	10	
20055100	Fagioli in grani "*Vigna* spp., *Phaseolus* spp.", preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico (escl. quelli congelati)	17,6	10	
20055900	Fagioli "*Vigna* spp., *Phaseolus* spp.", non sgranati, preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico (escl. fagioli congelati)	19,2	10	
20056000	Asparagi, preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico (escl. asparagi congelati)	17,6	10	
20057000	Olive, preparate o conservate ma non nell'aceto o acido acetico (escl. olive congelate)	12,8	7	
20058000	Granturco dolce "*Zea mays* var. *saccharata*", preparato o conservato ma non nell'aceto o acido acetico (escl. granturco congelato)	5,1 + 9,4 EUR/ 100 kg/net	SC	
20059100	Germogli di bambù, preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico (escl. quelli congelati)	17,6	10	
20059910	Frutta del genere *Capsicum*, preparata o conservata ma non nell'aceto o acido acetico (escl. quella congelata e peperoni)	6,4	4	
20059920	Capperi, preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico (escl. capperi congelati)	16	10	
20059930	Carciofi, preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico (escl. carciofi congelati)	17,6	10	
20059950	Miscugli di ortaggi, preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, non congelati	17,6	10	
20059960	Crauti, non congelati	16	10	

NC 2013	Designazione	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
20059980	Ortaggi e legumi, preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, non congelati (escl. quelli cotti nello zucchero o canditi, ortaggi e legumi omogeneizzati della sottovoce 2005.10, pomodori, funghi, tartufi, patate, crauti, piselli "*Pisum sativum*", fagioli "*Vigna* spp., *Phaseolus* spp.", asparagi, olive, granturco dolce "*Zea mays* var. *saccharata*", germogli di bambù, frutta del genere *Capsicum* piccante, capperi, carciofi e miscugli di ortaggi)	17,6	10	
20060010	Zenzero, cotto nello zucchero o candito, sgocciolato, diacciato o cristallizzato	Esenzione	0	
20060031	Ciliegie, cotte nello zucchero o candite, aventi tenore, in peso, di zuccheri > 13 %, sgocciolate, diacciate o cristallizzate	20 + 23,9 EUR/ 100 kg/net	10	
20060035	Guaiave, manghi, mangostani, papaie, tamarindi, frutta di acagiù, litchi, frutta di jack (pane di scimmia), sapotiglie, frutti della passione, carambole, pitahaya, noci di cocco, noci di acagiù, noci del Brasile, noci di arec "o di betel", noci di cola e noci macadamia, cotti nello zucchero o canditi, sgocciolati, diacciati o cristallizzati, aventi tenore, in peso, di zuccheri > 13 %	12,5 + 15 EUR/ 100 kg/net	10	
20060038	Ortaggi e legumi, frutta, scorze di frutta e altre parti commestibili di piante, cotti nello zucchero o canditi, sgocciolati, diacciati o cristallizzati, aventi tenore, in peso, di zuccheri > 13 % (escl. zenzero, guaiave, manghi, mangostani, papaie, tamarindi, frutta di acagiù, litchi, frutta di jack (pane di scimmia), sapotiglie, frutti della passione, carambole, pitahaya, noci di cocco, noci di acagiù, noci del Brasile, noci di arec "o di betel", noci di cola e noci macadamia)	20 + 23,9 EUR/ 100 kg/net	10	
20060091	Guaiave, manghi, mangostani, papaie, tamarindi, frutta di acagiù, litchi, frutta di jack (pane di scimmia), sapotiglie, frutti della passione, carambole, pitahaya, noci di cocco, noci di acagiù, noci del Brasile, noci di arec "o di betel", noci di cola e noci macadamia, cotti nello zucchero o canditi, sgocciolati, diacciati o cristallizzati, aventi tenore, in peso, di zuccheri ≤ 13 %	12,5	7	

NC 2013	Designazione	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
20060099	Ortaggi e legumi, frutta, scorze di frutta e altre parti commestibili di piante, cotti nello zucchero o canditi, sgocciolati, diacciati o cristallizzati, aventi tenore, in peso, di zuccheri ≤ 13 % (escl. zenzero, guaiave, manghi, mangostani, papaie, tamarindi, frutta di acagiù, litchi, frutta di jack (pane di scimmia), sapotiglie, frutti della passione, carambole, pitahaya, noci di cocco, noci di acagiù, noci del Brasile, noci di arec "o di betel", noci di cola e noci macadamia)	20	10	
20071010	Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta, ottenute mediante cottura, sotto forma di preparazioni omogeneizzate, condizionate per la vendita al minuto per l'alimentazione dei bambini o per usi dietetici, in recipienti di contenuto ≤ 250 g, aventi tenore di zuccheri > 13 %	24 + 4,2 EUR/ 100 kg/net	10	
20071091	Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di guaiave, manghi, mangostani, papaie, tamarindi, frutta di acagiù, litchi, frutta di jack (pane di scimmia), sapotiglie, frutti della passione, carambole e pitahaya, ottenute mediante cottura, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, condizionate per la vendita al minuto per l'alimentazione dei bambini o per usi dietetici, in recipienti di contenuto netto ≤ 250 g (escl. quelle aventi tenore, in peso, di zuccheri > 13 %)	15	7	
20071099	Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta, ottenute mediante cottura, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, condizionate per la vendita al minuto per l'alimentazione dei bambini o per usi dietetici, in recipienti di contenuto netto ≤ 250 g (escl. quelle aventi tenore, in peso, di zuccheri > 13 % e preparazioni di guaiave, manghi, mangostani, papaie, tamarindi, frutta di acagiù, litchi, frutta di jack (pane di scimmia), sapotiglie, frutti della passione, carambole e pitahaya)	24	10	
20079110	Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di agrumi, ottenute mediante cottura, aventi tenore, in peso di zuccheri > 30 % (escl. preparazioni omogeneizzate della sottovoce 2007.10)	20 + 23 EUR/100 kg/net	10	
20079130	Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di agrumi, ottenute mediante cottura, aventi tenore, in peso di zuccheri > 13 % e ≤ 30 % (escl. preparazioni omogeneizzate della sottovoce 2007.10)	20 + 4,2 EUR/100 kg/net	10	

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

NC 2013	Designazione	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
20079190	Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di agrumi, ottenute mediante cottura, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti (escl. quelle aventi tenore di zuccheri > 13 % e preparazioni omogeneizzate della sottovoce 2007.10)	21,6	10	
20079910	Puree e paste di prugne, ottenute mediante cottura, aventi tenore di zuccheri > 30 %, in imballaggi immediati di contenuto netto > 100 kg e destinate alla trasformazione industriale	22,4	10	
20079920	Puree e paste di marroni, ottenute mediante cottura, aventi tenore di zuccheri > 30 % (escl. preparazioni omogeneizzate della sottovoce 2007.10)	24 + 19,7 EUR/ 100 kg/net	10	
20079931	Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di ciliegie, ottenute mediante cottura, aventi tenore, in peso di zuccheri > 30 % (escl. preparazioni omogeneizzate della sottovoce 2007.10)	24 + 23 EUR/ 100 kg/net	10	
20079933	Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di fragole, ottenute mediante cottura, aventi tenore di zuccheri > 30 % (escl. preparazioni omogeneizzate della sottovoce 2007.10)	24 + 23 EUR/ 100 kg/net	10	
20079935	Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di lamponi, ottenute mediante cottura, aventi tenore, in peso di zuccheri > 30 % (escl. preparazioni omogeneizzate della sottovoce 2007.10)	24 + 23 EUR/ 100 kg/net	10	
20079939	Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta, ottenute mediante cottura, aventi tenore di zuccheri > 30 % (escl. quelle di ciliegie, fragole, lamponi e agrumi, le puree e le paste di marroni, le preparazioni omogeneizzate della sottovoce 2007.10, nonché le puree e le paste di prugne, in imballaggi immediati di contenuto netto > 100 kg e destinate alla trasformazione industriale)	24 + 23 EUR/ 100 kg/net	10	
20079950	Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta, ottenute mediante cottura, aventi tenore, in peso, di zuccheri > 13 % e ≤ 30 % (escl. quelle di agrumi e preparazioni omogeneizzate della sottovoce 2007.10)	24 + 4,2 EUR/ 100 kg/net	10	

NC 2013	Designazione	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
20079993	Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di guaiave, manghi, mangostani, papaie, frutta di jack (pane di scimmia), frutti della passione, tamarindi, frutta di acagiù, litchi, sapotiglie, carambole, pitahaya, noci di cocco, noci di acagiù, noci del Brasile, noci di arec "o di betel", noci di cola e noci macadamia, ottenute mediante cottura, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti (escl. quelle aventi tenore, in peso, di zuccheri > 13 % e preparazioni omogeneizzate della sottovoce 2007.10)	15	7	
20079997	Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta, ottenute mediante cottura, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti (escl. quelle aventi tenore, in peso, di zuccheri, > 13 %, preparazioni omogeneizzate della sottovoce 2007.10 e confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di guaiave, manghi, mangostani, papaie, frutta di jack (pane di scimmia), frutti della passione, tamarindi, frutta di acagiù, litchi, sapotiglie, carambole, pitahaya, noci di cocco, noci di acagiù, noci del Brasile, noci di arec "o di betel", noci di cola e noci macadamia e di agrumi)	24	10	
20081110	Burro di arachidi	12,8	10	
20081191	Arachidi, preparate o conservate, in imballaggi immediati di contenuto netto > 1 kg (escl. arachidi tostate, cotte nello zucchero o candite e burro di arachidi)	11,2	7	
20081196	Arachidi tostate, in imballaggi immediati di contenuto netto ≤ 1 kg	12	7	
20081198	Arachidi, preparate o conservate, in imballaggi immediati di contenuto ≤ 1 kg (escl. arachidi tostate, cotte nello zucchero o candite e burro di arachidi)	12,8	7	
20081911	Noci di cocco, noci di acagiù, noci del Brasile, noci di arec "o di betel", noci di cola e noci macadamia, incl. miscugli contenenti guaiave, manghi, mangostani, papaie, tamarindi, frutta di acagiù, litchi, frutta di jack (pane di scimmia), sapotiglie, frutti della passione, carambole, pitahaya, noci di cocco, noci di acagiù, noci del Brasile, noci di arec "o di betel", noci di cola e noci macadamia, di peso ≥ 50 %, preparate o conservate, in imballaggi immediati di contenuto netto > 1 kg (escl. frutti cotti nello zucchero o canditi)	7	4	

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

NC 2013	Designazione	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
20081913	Mandorle e pistacchi tostati, in imballaggi immediati di contenuto netto > 1 kg	9	4	
20081919	Frutta a guscio e altri semi, incl. i miscugli, preparati o conservati, in imballaggi immediati di contenuto > 1 kg (escl. quelli preparati o conservati nell'aceto, conservati nello zucchero ma non sciroppati, confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta, ottenute mediante cottura, arachidi, mandorle e pistacchi tostati, noci di cocco, noci di acagiù, noci del Brasile, noci di arec "o di betel", noci di cola e noci macadamia, nonché miscele contenenti ≥ 50 % in peso di noci tropicali)	11,2	7	
20081991	Noci di cocco, noci di acagiù, noci del Brasile, noci di arec "o di betel", noci di cola e noci macadamia, incl. miscugli contenenti guaiave, manghi, mangostani, papaie, tamarindi, frutta di acagiù, litchi, frutta di jack (pane di scimmia), sapotiglie, frutti della passione, carambole, pitahaya, noci di cocco, noci di acagiù, noci del Brasile, noci di arec "o di betel", noci di cola e noci macadamia, di peso ≥ 50 %, preparate o conservate, in imballaggi immediati di contenuto netto ≤ 1 kg	8	4	
20081993	Mandorle e pistacchi tostati, in imballaggi immediati di contenuto netto ≤ 1 kg	10,2	7	
20081995	Frutta a guscio tostata, in imballaggi immediati di contenuto netto ≤ 1 kg (escl. arachidi, mandorle, pistacchi, noci di cocco, noci di acagiù, noci del Brasile, noci di arec "o di betel", noci di cola e noci macadamia)	12	7	
20081999	Frutta a guscio e altri semi, incl. i miscugli, preparati o conservati, in imballaggi immediati di contenuto ≤ 1 kg (escl. quelli preparati o conservati nell'aceto, conservati nello zucchero ma non sciroppati, confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta, ottenute mediante cottura, arachidi, frutta a guscio tostate, noci di cocco, noci di acagiù, noci del Brasile, noci di arec "o di betel", noci di cola e noci macadamia, nonché miscele contenenti ≥ 50 % in peso di noci tropicali)	12,8	7	
20082011	Ananassi, preparati o conservati, con aggiunta di alcole, aventi tenore di zuccheri > 17 %, in imballaggi immediati di contenuto netto > 1 kg	25,6 + 2,5 EUR/ 100 kg/net	10	

NC 2013	Designazione	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
20082019	Ananassi, preparati o conservati, con aggiunta di alcole, in imballaggi immediati di contenuto netto > 1 kg (escl. quelli aventi tenore di zuccheri > 17 %)	25,6	7	
20082031	Ananassi, preparati o conservati, con aggiunta di alcole, aventi tenore di zuccheri > 19 %, in imballaggi immediati di contenuto netto ≤ 1 kg	25,6 + 2,5 EUR/ 100 kg/net	10	
20082039	Ananassi, preparati o conservati, con aggiunta di alcole, in imballaggi immediati di contenuto netto ≤ 1 kg (escl. quelli aventi tenore di zuccheri > 19 %)	25,6	7	
20082051	Ananassi, preparati o conservati, senza aggiunta di alcole ma con aggiunta di zuccheri, aventi tenore di zuccheri > 17 %, in imballaggi immediati di contenuto netto > 1 kg	19,2	10	
20082059	Ananassi, preparati o conservati, senza aggiunta di alcole ma con aggiunta di zuccheri, aventi tenore di zuccheri > 13 % e ≤ 17 %, in imballaggi immediati di contenuto netto > 1 kg	17,6	10	
20082071	Ananassi, preparati o conservati, senza aggiunta di alcole ma con aggiunta di zuccheri, aventi tenore di zuccheri > 19 %, in imballaggi immediati di contenuto netto ≤ 1 kg	20,8	10	
20082079	Ananassi, preparati o conservati, senza aggiunta di alcole ma con aggiunta di zuccheri, aventi tenore di zuccheri > 13 % e ≤ 19 %, in imballaggi immediati di contenuto netto ≤ 1 kg	19,2	10	
20082090	Ananassi, preparati o conservati, senza aggiunta di alcole o di zuccheri	18,4	10	
20083011	Agrumi, preparati o conservati, con aggiunta di alcole, aventi tenore di zuccheri > 9 %, con titolo alcolometrico effettivo ≤ 11,85 % mas	25,6	10	

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

NC 2013	Designazione	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
20083019	Agrumi, preparati o conservati, con aggiunta di alcole, aventi tenore di zuccheri > 9 %, con titolo alcolometrico effettivo > 11,85 % mas	25,6 + 4,2 EUR/ 100 kg/net	10	
20083031	Agrumi, preparati o conservati, con aggiunta di alcole, con titolo alcolometrico effettivo ≤ 11,85 % mas (escl. quelli aventi tenore di zuccheri > 9 %)	24	10	
20083039	Agrumi, preparati o conservati, con aggiunta di alcole, con titolo alcolometrico effettivo > 11,85 % mas (escl. quelli aventi tenore di zuccheri > 9 %)	25,6	10	
20083051	Segmenti di pompelmi e di pomeli, conservati o preparati, con aggiunta di zuccheri ma senza aggiunta di alcole, in imballaggi immediati di contenuto netto > 1 kg	15,2	10	
20083055	Mandarini, incl. tangerini e mandarini satsuma (o sazuma), clementine, wilkings e altri ibridi simili di agrumi, preparati o conservati, con aggiunta di zuccheri ma senza aggiunta di alcole, in imballaggi immediati di contenuto netto > 1 kg	18,4	10	
20083059	Agrumi, preparati o conservati, con aggiunta di zuccheri ma senza aggiunta di alcole, in imballaggi immediati di contenuto netto > 1 kg (escl. segmenti di pompelmi e di pomeli, mandarini, incl. tangerini e mandarini satsuma (o sazuma), clementine, wilkings e altri ibridi simili di agrumi)	17,6	10	
20083071	Segmenti di pompelmi e di pomeli, conservati o preparati, con aggiunta di zuccheri ma senza aggiunta di alcole, in imballaggi immediati di contenuto netto ≤ 1 kg	15,2	10	
20083075	Mandarini, incl. tangerini e mandarini satsuma (o sazuma), clementine, wilkings e altri ibridi simili di agrumi, preparati o conservati, con aggiunta di zuccheri ma senza aggiunta di alcole, in imballaggi immediati di contenuto netto ≤ 1 kg	17,6	10	

NC 2013	Designazione	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
20083079	Agrumi, preparati o conservati, con aggiunta di zuccheri ma senza aggiunta di alcole, in imballaggi immediati di contenuto netto ≤ 1 kg (escl. segmenti di pompelmi e di pomeli, mandarini, incl. tangerini e mandarini satsuma (o sazuma), clementine, wilkings e altri ibridi simili di agrumi)	20,8	10	
20083090	Agrumi, preparati o conservati, senza aggiunta di alcole o di zuccheri	18,4	10	
20084011	Pere, preparate o conservate, con aggiunta di alcole, aventi tenore di zuccheri > 13 % e con titolo alcolometrico effettivo ≤ 11,85 % mas, in imballaggi immediati di contenuto netto > 1 kg	25,6	10	
20084019	Pere, preparate o conservate, con aggiunta di alcole, aventi tenore di zuccheri > 13 % e con titolo alcolometrico effettivo > 11,85 % mas, in imballaggi immediati di contenuto netto > 1 kg	25,6 + 4,2 EUR/ 100 kg/net	7	
20084021	Pere, preparate o conservate, con aggiunta di alcole, con titolo alcolometrico effettivo ≤ 11,85 % mas, in imballaggi immediati di contenuto netto > 1 kg (escl. quelle aventi tenore di zuccheri > 13 %)	24	10	
20084029	Pere, preparate o conservate, con aggiunta di alcole, con titolo alcolometrico effettivo > 11,85 % mas, in imballaggi immediati di contenuto netto > 1 kg (escl. quelle aventi tenore di zuccheri > 13 %)	25,6	10	
20084031	Pere, preparate o conservate, con aggiunta di alcole, aventi tenore di zuccheri > 15 %, in imballaggi immediati di contenuto netto ≤ 1 kg	25,6 + 4,2 EUR/ 100 kg/net	7	
20084039	Pere, preparate o conservate, con aggiunta di alcole, in imballaggi immediati di contenuto netto ≤ 1 kg (escl. quelle aventi tenore di zuccheri > 15 %)	25,6	10	
20084051	Pere, preparate o conservate, senza aggiunta di alcole ma con aggiunta di zuccheri, aventi tenore di zuccheri > 13 %, in imballaggi immediati di contenuto netto > 1 kg	17,6	10	

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

NC 2013	Designazione	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
20084059	Pere, preparate o conservate, senza aggiunta di alcole ma con aggiunta di zuccheri, aventi tenore di zuccheri ≤ 13 %, in imballaggi immediati di contenuto netto > 1 kg	16	10	
20084071	Pere, preparate o conservate, senza aggiunta di alcole ma con aggiunta di zuccheri, aventi tenore di zuccheri > 15 %, in imballaggi immediati di contenuto netto ≤ 1 kg	19,2	10	
20084079	Pere, preparate o conservate, senza aggiunta di alcole ma con aggiunta di zuccheri, aventi tenore di zuccheri ≤ 15 %, in imballaggi immediati di contenuto netto ≤ 1 kg	17,6	10	
20084090	Pere, preparate o conservate, senza aggiunta di alcole o di zuccheri	16,8	10	
20085011	Albicocche, preparate o conservate, con aggiunta di alcole, aventi tenore di zuccheri > 13 % e con titolo alcolometrico effettivo ≤ 11,85 % mas, in imballaggi immediati di contenuto netto > 1 kg	25,6	10	
20085019	Albicocche, preparate o conservate, con aggiunta di alcole, aventi tenore di zuccheri > 13 % e con titolo alcolometrico effettivo > 11,85 % mas, in imballaggi immediati di contenuto netto > 1 kg	25,6 + 4,2 EUR/ 100 kg/net	7	
20085031	Albicocche, preparate o conservate, con aggiunta di alcole, con titolo alcolometrico effettivo ≤ 11,85 % mas, in imballaggi immediati di contenuto netto > 1 kg (escl. quelle aventi tenore di zuccheri > 13 %)	24	10	
20085039	Albicocche, preparate o conservate, con aggiunta di alcole, con titolo alcolometrico effettivo > 11,85 % mas, in imballaggi immediati di contenuto netto > 1 kg (escl. quelle aventi tenore di zuccheri > 13 %)	25,6	10	
20085051	Albicocche, preparate o conservate, con aggiunta di alcole, aventi tenore di zuccheri > 15 %, in imballaggi immediati di contenuto netto ≤ 1 kg	25,6 + 4,2 EUR/ 100 kg/net	7	

NC 2013	Designazione	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
20085059	Albicocche, preparate o conservate, con aggiunta di alcole, in imballaggi immediati di contenuto netto ≤ 1 kg (escl. quelle aventi tenore di zuccheri > 15 %)	25,6	10	
20085061	Albicocche, preparate o conservate, senza aggiunta di alcole ma con aggiunta di zuccheri, aventi tenore di zuccheri > 13 %, in imballaggi immediati di contenuto netto > 1 kg	19,2	10	
20085069	Albicocche, preparate o conservate, senza aggiunta di alcole ma con aggiunta di zuccheri, aventi tenore di zuccheri > 9 % e ≤ 13 %, in imballaggi immediati di contenuto netto > 1 kg	17,6	10	
20085071	Albicocche, preparate o conservate, senza aggiunta di alcole ma con aggiunta di zuccheri, aventi tenore di zuccheri > 15 %, in imballaggi immediati di contenuto netto ≤ 1 kg	20,8	10	
20085079	Albicocche, preparate o conservate, senza aggiunta di alcole ma con aggiunta di zuccheri, aventi tenore di zuccheri > 9 % e ≤ 15 %, in imballaggi immediati di contenuto netto ≤ 1 kg	19,2	10	
20085092	Albicocche, preparate o conservate, senza aggiunta di alcole o di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto ≥ 5 kg	13,6	7	
20085098	Albicocche, preparate o conservate, senza aggiunta di alcole o di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto < 5 kg	18,4	10	
20086011	Ciliegie, preparate o conservate, con aggiunta di alcole, aventi tenore di zuccheri > 9 % e con titolo alcolometrico effettivo ≤ 11,85 % mas	25,6	10	
20086019	Ciliegie, preparate o conservate, con aggiunta di alcole, aventi tenore di zuccheri > 9 % e con titolo alcolometrico effettivo > 11,85 % mas	25,6 + 4,2 EUR/ 100 kg/net	7	

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

NC 2013	Designazione	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
20086031	Ciliegie, preparate o conservate, con aggiunta di alcole, con titolo alcolometrico effettivo ≤ 11,85 % mas (escl. ciliegie aventi tenore di zuccheri > 9 %)	24	10	
20086039	Ciliegie, preparate o conservate, con aggiunta di alcole, con titolo alcolometrico effettivo > 11,85 % mas (escl. ciliegie aventi tenore di zuccheri > 9 %)	25,6	10	
20086050	Ciliegie, preparate o conservate, senza aggiunta di alcole ma con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto > 1 kg	17,6	10	
20086060	Ciliegie, preparate o conservate, senza aggiunta di alcole ma con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto ≤ 1 kg	20,8	10	
20086070	Ciliegie, preparate o conservate, senza aggiunta di alcole o di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto ≥ 4,5 kg	18,4	10	
20086090	Ciliegie, preparate o conservate, senza aggiunta di alcole o di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto < 4,5 kg	18,4	10	
20087011	Pesche, incl. le pesche noci, preparate o conservate, con aggiunta di alcole, aventi tenore di zuccheri > 13 % e con titolo alcolometrico effettivo ≤ 11,85 % mas, in imballaggi immediati di contenuto netto > 1 kg	25,6	7	
20087019	Pesche, incl. le pesche noci, preparate o conservate, con aggiunta di alcole, aventi tenore di zuccheri > 13 % e con titolo alcolometrico effettivo > 11,85 % mas, in imballaggi immediati di contenuto netto > 1 kg	25,6 + 4,2 EUR/ 100 kg/net	7	
20087031	Pesche, incl. le pesche noci, preparate o conservate, con aggiunta di alcole, con titolo alcolometrico effettivo ≤ 11,85 % mas, in imballaggi immediati di contenuto netto > 1 kg (escl. quelle aventi tenore di zuccheri > 13 %)	24	7	

NC 2013	Designazione	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
20087039	Pesche, incl. le pesche noci, preparate o conservate, con aggiunta di alcole, con titolo alcolometrico effettivo > 11,85 % mas, in imballaggi immediati di contenuto netto > 1 kg (escl. quelle aventi tenore di zuccheri > 13 %)	25,6	7	
20087051	Pesche, incl. le pesche noci, preparate o conservate, con aggiunta di alcole, aventi tenore di zuccheri > 15 %, in imballaggi immediati di contenuto netto ≤ 1 kg	25,6 + 4,2 EUR/ 100 kg/net	7	
20087059	Pesche, incl. le pesche noci, preparate o conservate, con aggiunta di alcole, in imballaggi immediati di contenuto netto ≤ 1 kg (escl. quelle aventi tenore di zuccheri > 15 %)	25,6	7	
20087061	Pesche, incl. le pesche noci, preparate o conservate, senza aggiunta di alcole ma con aggiunta di zuccheri, aventi tenore di zuccheri > 13 %, in imballaggi immediati di contenuto netto > 1 kg	19,2	7	
20087069	Pesche, incl. le pesche noci, preparate o conservate, senza aggiunta di alcole ma con aggiunta di zuccheri, aventi tenore di zuccheri > 9 % e ≤13 %, in imballaggi immediati di contenuto netto > 1 kg	17,6	7	
20087071	Pesche, incl. le pesche noci, preparate o conservate, senza aggiunta di alcole ma con aggiunta di zuccheri, aventi tenore di zuccheri > 15 %, in imballaggi immediati di contenuto netto ≤ 1 kg	19,2	7	
20087079	Pesche, incl. le pesche noci, preparate o conservate, senza aggiunta di alcole ma con aggiunta di zuccheri, aventi tenore di zuccheri > 9 % e ≤ 15 %, in imballaggi immediati di contenuto netto ≤ 1 kg	17,6	7	
20087092	Pesche, incl. le pesche noci, preparate o conservate, senza aggiunta di alcole o di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto ≥ 5 kg	15,2	7	
20087098	Pesche, incl. le pesche noci, preparate o conservate, in imballaggi immediati di contenuto netto < 5 kg (escl. pesche con aggiunta di alcole e di zuccheri)	18,4	7	

NC 2013	Designazione	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
20088011	Fragole, preparate o conservate, con aggiunta di alcole, aventi tenore di zuccheri > 9 % e con titolo alcolometrico effettivo ≤ 11,85 % mas	25,6	10	
20088019	Fragole, preparate o conservate, con aggiunta di alcole, aventi tenore di zuccheri > 9 % e con titolo alcolometrico effettivo > 11,85 % mas	25,6 + 4,2 EUR/ 100 kg/net	10	
20088031	Fragole, preparate o conservate, con aggiunta di alcole, con titolo alcolometrico effettivo ≤ 11,85 % mas (escl. ciliegie aventi tenore di zuccheri > 9 %)	24	10	
20088039	Fragole, preparate o conservate, con aggiunta di alcole, aventi tenore di zuccheri ≤ 9 % e con titolo alcolometrico effettivo > 11,85 % mas	25,6	10	
20088050	Fragole, preparate o conservate, senza aggiunta di alcole ma con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto > 1 kg	17,6	10	
20088070	Fragole, preparate o conservate, senza aggiunta di alcole ma con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto ≤ 1 kg	20,8	10	
20088090	Fragole, preparate o conservate, senza aggiunta di alcole o di zuccheri	18,4	10	
20089100	Cuori di palma, preparati o conservati, anche con aggiunta di zuccheri, di altri dolcificanti o di alcole (escl. quelli preparati o conservati nell'aceto o acido acetico)	10	4	
20089311	Mirtilli rossi "*Vaccinium macrocarpon*, *Vaccinium oxycoccos*, *Vaccinium vitis-idaea*", preparati o conservati, con aggiunta di alcole, aventi tenore, in peso, di zuccheri > 9 % e con titolo alcolometrico effettivo ≤ 11,85 % mas (escl. canditi nello zucchero ma non sciroppati, confetture, gelatine, marmellate, puree e paste, ottenute mediante cottura)	25,6	10	

NC 2013	Designazione	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
20089319	Mirtilli rossi "*Vaccinium macrocarpon, Vaccinium oxycoccos, Vaccinium vitis-idaea*", preparati o conservati, con aggiunta di alcole, aventi tenore, in peso, di zuccheri > 9 % e con titolo alcolometrico effettivo > 11,85 % mas (escl. canditi nello zucchero ma non sciroppati, confetture, gelatine, marmellate, puree e paste, ottenute mediante cottura)	25,6 + 4,2 EUR/ 100 kg/net	10	
20089321	Mirtilli rossi "*Vaccinium macrocarpon, Vaccinium oxycoccos, Vaccinium vitis-idaea*", preparati o conservati, con aggiunta di alcole, aventi tenore, in peso, di zuccheri ≤ 9 % e con titolo alcolometrico effettivo ≤ 11,85 % mas (escl. canditi nello zucchero ma non sciroppati, confetture, gelatine, marmellate, puree e paste, ottenute mediante cottura)	24	10	
20089329	Mirtilli rossi "*Vaccinium macrocarpon, Vaccinium oxycoccos, Vaccinium vitis-idaea*", preparati o conservati, con aggiunta di alcole, aventi tenore, in peso, di zuccheri ≤ 9 % e con titolo alcolometrico effettivo > 11,85 % mas (escl. canditi nello zucchero ma non sciroppati, confetture, gelatine, marmellate, puree e paste, ottenute mediante cottura)	25,6	10	
20089391	Mirtilli rossi "*Vaccinium macrocarpon, Vaccinium oxycoccos, Vaccinium vitis-idaea*", preparati o conservati, senza aggiunta di alcole ma con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto > 1 kg (escl. canditi nello zucchero ma non sciroppati, confetture, gelatine, marmellate, puree e paste, ottenute mediante cottura)	17,6	10	
20089393	Mirtilli rossi "*Vaccinium macrocarpon, Vaccinium oxycoccos, Vaccinium vitis-idaea*", preparati o conservati, senza aggiunta di alcole ma con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto ≤ 1 kg (escl. canditi nello zucchero ma non sciroppati, confetture, gelatine, marmellate, puree e paste, ottenute mediante cottura)	20,8	10	
20089399	Mirtilli rossi "*Vaccinium macrocarpon, Vaccinium oxycoccos, Vaccinium vitis-idaea*", preparati o conservati, senza aggiunta di alcole né di zuccheri (escl. confetture, gelatine, marmellate, puree e paste, ottenute mediante cottura)	18,4	10	

NC 2013	Designazione	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
20089712	Miscugli di guaiave, manghi, mangostani, papaie, tamarindi, frutta di acagiù, litchi, frutta di jack (pane di scimmia), sapotiglie, frutti della passione, carambole e pitahaya, incl. i miscugli contenenti, in peso, ≥ 50 % di tali frutti e di noci di cocco, noci di acagiù, noci del Brasile, noci di arec "o di betel", noci di cola e noci macadamia, preparati o conservati, con aggiunta di alcole, aventi tenore, in peso, di zuccheri > 9 % e con titolo alcolometrico effettivo ≤ 11,85 % mas	16	10	
20089714	Miscugli di frutta o altre parti commestibili di piante, preparati o conservati, con aggiunta di alcole, aventi tenore, in peso, di zuccheri > 9 % e con titolo alcolometrico effettivo ≤ 11,85 % mas (escl. i miscugli di frutta a guscio, frutta tropicale e frutta/noci tropicali di un tipo precisato nelle note complementari 7 e 8 del capitolo 20 con un contenuto netto, in peso, ≥ 50 % di frutta e noci tropicali, le arachidi e altri semi)	25,6	10	
20089716	Miscugli di guaiave, manghi, mangostani, papaie, tamarindi, frutta di acagiù, litchi, frutta di jack (pane di scimmia), sapotiglie, frutti della passione, carambole e pitahaya, incl. i miscugli contenenti, in peso, ≥ 50 % di tali frutti e di noci di cocco, noci di acagiù, noci del Brasile, noci di arec "o di betel", noci di cola e noci macadamia, preparati o conservati, con aggiunta di alcole, aventi tenore, in peso, di zuccheri > 9 % e con titolo alcolometrico effettivo > 11,85 % mas	16 + 2,6 EUR/ 100 kg/net	10	
20089718	Miscugli di frutta o altre parti commestibili di piante, preparati o conservati, con aggiunta di alcole, aventi tenore, in peso, di zuccheri > 9 % e con titolo alcolometrico effettivo > 11,85 % mas (escl. i miscugli di frutta a guscio, frutta tropicale e frutta/noci tropicali di un tipo precisato nelle note complementari 7 e 8 del capitolo 20 con un contenuto netto, in peso, ≥ 50 % di frutta e noci tropicali, le arachidi e altri semi)	25,6 + 4,2 EUR/ 100 kg/net	10	
20089732	Miscugli di guaiave, manghi, mangostani, papaie, tamarindi, frutta di acagiù, litchi, frutta di jack (pane di scimmia), sapotiglie, frutti della passione, carambole e pitahaya, incl. i miscugli contenenti, in peso,≥ 50 % di tali frutti e di noci di cocco, noci di acagiù, noci del Brasile, noci di arec "o di betel", noci di cola e noci macadamia, preparati o conservati, con aggiunta di alcole, con titolo alcolometrico effettivo ≤ 11,85 % mas (escl. quelli con tenore, in peso, di zuccheri > 9 %)	15	7	

NC 2013	Designazione	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
20089734	Miscugli di frutta o altre parti commestibili di piante, preparati o conservati, con aggiunta di alcole, con titolo alcolometrico effettivo ≤ 11,85 % mas (escl. quelli con tenore, in peso, di zuccheri > 9 % e i miscugli di frutta a guscio, frutta tropicale e frutta/noci tropicali di un tipo precisato nelle note complementari 7 e 8 del capitolo 20 con un contenuto netto, in peso, ≥ al 50 % di frutta e noci tropicali, le arachidi e altri semi)	24	10	
20089736	Miscugli di guaiave, manghi, mangostani, papaie, tamarindi, frutta di acagiù, litchi, frutta di jack (pane di scimmia), sapotiglie, frutti della passione, carambole e pitahaya, incl. i miscugli contenenti, in peso, ≥ 50 % di tali frutti e di noci di cocco, noci di acagiù, noci del Brasile, noci di arec "o di betel", noci di cola e noci macadamia, preparati o conservati, con aggiunta di alcole con titolo alcolometrico massico effettivo ≤ 11,85 % mas, con aggiunta di zuccheri	16	10	
20089738	Miscugli di frutta o altre parti commestibili di piante, preparati o conservati, con aggiunta di alcole, con titolo alcolometrico effettivo >11,85 % mas (escl. quelli con tenore, in peso, di zuccheri > 9 % e i miscugli di frutta a guscio, frutta tropicale e frutta/noci tropicali di un tipo precisato nelle note complementari 7 e 8 del capitolo 20 con un contenuto netto, in peso, ≥ al 50 % di frutta e noci tropicali, le arachidi e altri semi)	25,6	10	
20089751	Miscugli di guaiave, manghi, mangostani, papaie, tamarindi, frutta di acagiù, litchi, frutta di jack (pane di scimmia), sapotiglie, frutti della passione, carambole e pitahaya, incl. i miscugli contenenti, in peso, ≥ 50 % di tali frutti e di noci di cocco, noci di acagiù, noci del Brasile, noci di arec "o di betel", noci di cola e noci macadamia, preparati o conservati, senza aggiunta di alcole ma con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto > 1 kg	11	7	
20089759	Miscugli di frutta o altre parti commestibili di piante, preparati o conservati, senza aggiunta di alcole ma con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto >1 kg (escl. i miscugli di frutta tropicale e di frutta e noci tropicali di un tipo precisato nelle note complementari 7 e 8 del capitolo 20, contenenti, in peso, ≥ 50 % di frutta e noci tropicali, le arachidi e altri semi nonché le preparazioni del tipo Müsli a base di fiocchi di cereali non tostati della sottovoce 1904.20.10)	17,6	10	

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

NC 2013	Designazione	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
20089772	Miscugli di guaiave, manghi, mangostani, papaie, tamarindi, frutta di acagiù, litchi, frutta di jack (pane di scimmia), sapotiglie, frutti della passione, carambole e pitahaya, incl. i miscugli contenenti, in peso, ≥ 50 % di tali frutti e di noci di cocco, noci di acagiù, noci del Brasile, noci di arec "o di betel", noci di cola e noci macadamia, preparati o conservati, senza aggiunta di alcole ma con aggiunta di zuccheri, nei quali il peso di ciascun frutto non supera il 50 % del peso totale, in imballaggi immediati di contenuto netto ≤ 1 kg	8,5	4	
20089774	Miscugli di frutta, nei quali il peso di ciascun frutto non supera il 50 % del peso totale, preparati o conservati, senza aggiunta di alcole ma con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto ≤ 1 kg (escl. i miscugli di frutta a guscio, frutta tropicale e frutta e noci tropicali di un tipo precisato nelle note complementari 7 e 8 del capitolo 20, contenenti, in peso, ≥ 50 % di frutta e noci tropicali, le arachidi e altri semi, nonché le preparazioni del tipo Müsli a base di fiocchi di cereali non tostati della sottovoce 1904.20.10)	13,6	7	
20089776	Miscugli di guaiave, manghi, mangostani, papaie, tamarindi, frutta di acagiù, litchi, frutta di jack (pane di scimmia), sapotiglie, frutti della passione, carambole e pitahaya, incl. i miscugli contenenti, in peso, ≥ 50 % di tali frutti e di noci di cocco, noci di acagiù, noci del Brasile, noci di arec "o di betel", noci di cola e noci macadamia, preparati o conservati, senza aggiunta di alcole ma con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto ≤ 1 kg (escl. miscugli nei quali il peso di ciascun frutto non supera il 50 % del peso totale)	12	7	
20089778	Miscugli di frutta o altre parti commestibili di piante, preparati o conservati, senza aggiunta di alcole ma con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto ≤ 1 kg (escl. i miscugli di frutta a guscio, di frutta tropicale e di frutta e noci tropicali di un tipo precisato nelle note complementari 7 e 8 del capitolo 20, contenenti, in peso, ≥ 50 % di frutta e noci tropicali, le arachidi e altri semi, i miscugli nei quali il peso di ciascun frutto non supera il 50 % del peso totale nonché le preparazioni del tipo Müsli a base di fiocchi di cereali non tostati della sottovoce 1904.20.10)	19,2	10	

NC 2013	Designazione	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
20089792	Miscugli di guaiave, manghi, mangostani, papaie, tamarindi, frutta di acagiù, litchi, frutta di jack (pane di scimmia), sapotiglie, frutti della passione, carambole e pitahaya, incl. i miscugli contenenti, in peso, ≥ 50 % di tali frutti e di noci di cocco, noci di acagiù, noci del Brasile, noci di arec "o di betel", noci di cola e noci macadamia, preparati o conservati, senza aggiunta di alcole o di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto ≥ 5 kg	11,5	7	
20089793	Miscugli di frutta o altre parti commestibili di piante, preparati o conservati, senza aggiunta di alcole o di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto ≥ 5 kg, n.n.a. (escl. i miscugli di frutta a guscio, di frutta tropicale e di frutta e noci tropicali di un tipo precisato nelle note complementari 7 e 8 del capitolo 20, contenenti, in peso, ≥ 50 % di frutta e noci tropicali, le arachidi e altri semi nonché le preparazioni del tipo Müsli a base di fiocchi di cereali non tostati della sottovoce 1904.20.10)	18,4	10	
20089794	Miscugli di guaiave, manghi, mangostani, papaie, tamarindi, frutta di acagiù, litchi, frutta di jack (pane di scimmia), sapotiglie, frutti della passione, carambole e pitahaya, incl. i miscugli contenenti, in peso, ≥ 50 % di tali frutti e di noci di cocco, noci di acagiù, noci del Brasile, noci di arec "o di betel", noci di cola e noci macadamia, preparati o conservati, senza aggiunta di alcole o di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto ≥ 4,5 kg ma < 5 kg	11,5	7	
20089796	Miscugli di frutta o altre parti commestibili di piante, preparati o conservati, senza aggiunta di alcole o di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto ≥ 4,5 kg ma < 5 kg, n.n.a. (escl. i miscugli di frutta a guscio, di frutta tropicale e di frutta e noci tropicali di un tipo precisato nelle note complementari 7 e 8 del capitolo 20, contenenti, in peso, ≥ 50 % di frutta e noci tropicali, le arachidi e altri semi nonché le preparazioni del tipo Müsli a base di fiocchi di cereali non tostati della sottovoce 1904.20.10)	18,4	10	
20089797	Miscugli di guaiave, manghi, mangostani, papaie, tamarindi, frutta di acagiù, litchi, frutta di jack (pane di scimmia), sapotiglie, frutti della passione, carambole e pitahaya, incl. i miscugli contenenti, in peso, ≥ 50 % di tali frutti e di noci di cocco, noci di acagiù, noci del Brasile, noci di arec "o di betel", noci di cola e noci macadamia, preparati o conservati, senza aggiunta di alcole o di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto < 4,5 kg	11,5	7	

NC 2013	Designazione	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
20089798	Miscugli di frutta o altre parti commestibili di piante, preparati o conservati, senza aggiunta di alcole o di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto < 4,5 kg, n.n.a. (escl. i miscugli di frutta a guscio, di frutta tropicale di un tipo precisato nella nota complementare 7 del capitolo 20, le arachidi e altri semi nonché le preparazioni del tipo Müsli a base di fiocchi di cereali non tostati della sottovoce 1904.20.10)	18,4	10	
20089911	Zenzero, preparato o conservato, con aggiunta di alcole, con titolo alcolometrico effettivo ≤ 11,85 % mas	10	4	
20089919	Zenzero, preparato o conservato, con aggiunta di alcole, con titolo alcolometrico effettivo > 11,85 % mas	16	10	
20089921	Uva, preparata o conservata, con aggiunta di alcole, avente tenore di zuccheri > 13 %	25,6 + 3,8 EUR/ 100 kg/net	10	
20089923	Uva, preparata o conservata, con aggiunta di alcole, avente tenore di zuccheri ≤ 13 % (escl. uva avente tenore di zuccheri > 13 %)	25,6	10	
20089924	Guaiave, manghi, mangostani, papaie, tamarindi, frutta di acagiù, litchi, frutta di jack (pane di scimmia), sapotiglie, frutti della passione, carambole e pitahaya, preparati o conservati, con aggiunta di alcole, aventi tenore, in peso, di zuccheri, > 9 % e con titolo alcolometrico effettivo ≤ 11,85 % mas	16	10	
20089928	Frutta e altre parti commestibili di piante, preparate o conservate, con aggiunta di alcole, avente tenore, in peso, di zuccheri > 9 % e con titolo alcolometrico effettivo ≤ 11,85 % mas (escl. quelle cotte nello zucchero o candite ma non sciroppate, confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta, ottenute mediante cottura, nonché frutta a guscio, arachidi e altri semi, ananassi, agrumi, pere, albicocche, ciliegie, pesche, fragole, mirtilli rossi, zenzero, uva, frutti della passione, guaiave, manghi, mangostani, papaie, tamarindi, frutta di acagiù, litchi, frutta di jack (pane di scimmia), sapotiglie, carambole e pitahaya)	25,6	10	

NC 2013	Designazione	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
20089931	Guaiave, manghi, mangostani, papaie, tamarindi, frutta di acagiù, litchi, frutta di jack (pane di scimmia), sapotiglie, frutti della passione, carambole e pitahaya, preparati o conservati, con aggiunta di alcole, aventi tenore, in peso, di zuccheri, > 9 % e con titolo alcolometrico effettivo > 11,85 % mas	16 + 2,6 EUR/ 100 kg/net	10	
20089934	Frutta e altre parti commestibili di piante, preparate o conservate, con aggiunta di alcole, avente tenore, in peso, di zuccheri > 9 % e con titolo alcolometrico effettivo > 11,85 % mas (escl. quelle cotte nello zucchero o candite ma non sciroppate, confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta, ottenute mediante cottura, nonché frutta a guscio, arachidi e altri semi, ananassi, agrumi, pere, albicocche, ciliegie, pesche, fragole, mirtilli rossi, zenzero, uva, frutti della passione, guaiave, manghi, mangostani, papaie, tamarindi, frutta di acagiù, litchi, frutta di jack (pane di scimmia), sapotiglie, carambole e pitahaya)	25,6 + 4,2 EUR/ 100 kg/net	10	
20089936	Guaiave, manghi, mangostani, papaie, tamarindi, frutta di acagiù, litchi, frutta di jack (pane di scimmia), sapotiglie, frutti della passione, carambole e pitahaya, preparati o conservati, con aggiunta di alcole, con titolo alcolometrico effettivo ≤ 11,85 % mas (escl. frutti aventi tenore, in peso, di zuccheri, > 9 %)	15	7	
20089937	Frutta e altre parti commestibili di piante, preparate o conservate, con aggiunta di alcole, con titolo alcolometrico effettivo ≤ 11,85 % mas (escl. quelle aventi tenore, in peso, di zuccheri, > 9 %, nonché frutta a guscio, arachidi e altri semi, ananassi, agrumi, pere, albicocche, ciliegie, pesche, fragole, mirtilli rossi, zenzero, uva, guaiave, manghi, mangostani, papaie, tamarindi, frutta di acagiù, litchi, frutta di jack (pane di scimmia), sapotiglie, frutti della passione, carambole e pitahaya)	24	10	
20089938	Guaiave, manghi, mangostani, papaie, tamarindi, frutta di acagiù, litchi, frutta di jack (pane di scimmia), sapotiglie, frutti della passione, carambole e pitahaya, preparati o conservati, con aggiunta di alcole, con titolo alcolometrico effettivo > 11,85 % mas (escl. frutti aventi tenore, in peso, di zuccheri, > 9 %)	16	10	

NC 2013	Designazione	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
20089940	Frutta e altre parti commestibili di piante, preparate o conservate, con aggiunta di alcole, con titolo alcolometrico effettivo > 11,85 % mas (escl. quelle aventi tenore, in peso, di zuccheri, > 9 %, nonché frutta a guscio, arachidi e altri semi, ananassi, agrumi, pere, albicocche, ciliegie, pesche, fragole, mirtilli rossi, zenzero, uva, guaiave, manghi, mangostani, papaie, tamarindi, frutta di acagiù, litchi, frutta di jack (pane di scimmia), sapotiglie, frutti della passione, carambole e pitahaya)	25,6	10	
20089941	Zenzero, preparato o conservato, senza aggiunta di alcole ma con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto > 1 kg	Esenzione	0	
20089943	Uva, preparata o conservata, senza aggiunta di alcole ma con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto > 1 kg	19,2	10	
20089945	Prugne, preparate o conservate, senza aggiunta di alcole ma con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto > 1 kg	17,6	10	
20089948	Guaiave, manghi, mangostani, papaie, tamarindi, frutta di acagiù, litchi, frutta di jack (pane di scimmia), sapotiglie, frutti della passione, carambole e pitahaya, preparati o conservati, senza aggiunta di alcole ma con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto > 1 kg	11	7	
20089949	Frutta e altre parti commestibili di piante, preparate o conservate, senza aggiunta di alcole ma con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto > 1 kg (escl. quelle cotte nello zucchero o candite ma non sciroppate, confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta, ottenute mediante cottura, nonché frutta a guscio, arachidi e altri semi, ananassi, agrumi, pere, albicocche, ciliegie, pesche, fragole, mirtilli rossi, zenzero, uva, prugne, frutti della passione, guaiave, manghi, mangostani, papaie, tamarindi, frutta di acagiù, litchi, frutta di jack (pane di scimmia), sapotiglie, carambole e pitahaya)	17,6	10	

NC 2013	Designazione	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
20089951	Zenzero, preparato o conservato, senza aggiunta di alcole ma con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto ≤ 1 kg	Esenzione	0	
20089963	Guaiave, manghi, mangostani, papaie, tamarindi, frutta di acagiù, litchi, frutta di jack (pane di scimmia), sapotiglie, frutti della passione, carambole e pitahaya, preparati o conservati, senza aggiunta di alcole ma con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto ≤ 1 kg (escl. i miscugli)	13	7	
20089967	Frutta e altre parti commestibili di piante, preparate o conservate, senza aggiunta di alcole ma con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto ≤ 1 kg (escl. quelle cotte nello zucchero o candite ma non sciroppate, confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta, ottenute mediante cottura, nonché frutta a guscio, arachidi e altri semi, ananassi, agrumi, pere, albicocche, ciliegie, pesche, fragole, mirtilli rossi, zenzero, frutti della passione, guaiave, manghi, mangostani, papaie, tamarindi, frutta di acagiù, litchi, frutta di jack (pane di scimmia), sapotiglie, carambole e pitahaya)	20,8	10	
20089972	Prugne, preparate o conservate, senza aggiunta di alcole o di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto ≥ 5 kg	15,2	10	
20089978	Prugne, preparate o conservate, senza aggiunta di alcole o di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto < 5 kg	18,4	10	
20089985	Granturco, preparato o conservato, senza aggiunta di alcole o di zuccheri (escl. il granturco dolce "*Zea mays* var. *saccharata*")	5,1 + 9,4 EUR/ 100 kg/net	7	
20089991	Ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante, aventi tenore di amido o di fecola ≥ 5 %, preparati o conservati, senza aggiunta di alcole o di zuccheri (escl. quelli congelati o secchi)	8,3 + 3,8 EUR/ 100 kg/net	7	

NC 2013	Designazione	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
20089999	Frutta e altre parti commestibili di piante, preparate o conservate, senza aggiunta di alcole o di zuccheri (escl. quelle preparate o conservate nell'aceto o acido acetico, cotte nello zucchero o candite ma non sciroppate, confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta, ottenute mediante cottura, nonché frutta a guscio, arachidi e altri semi, ananassi, agrumi, pere, albicocche, ciliegie, pesche, fragole, mirtilli rossi, prugne, granturco, ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante)	18,4	10	
20091111	Succhi di arancia congelati, non fermentati, di un valore Brix > 67 a 20 °C e di valore ≤ 30 EUR per 100 kg, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti (escl. quelli contenenti alcole)	33,6 + 20,6 EUR/ 100 kg/net	50 %	
20091119	Succhi di arancia congelati, non fermentati, di un valore Brix > 67 a 20 °C e di valore > 30 EUR per 100 kg, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti (escl. quelli contenenti alcole)	33,6	10	
20091191	Succhi di arancia congelati, non fermentati, di un valore Brix ≤ 67 a 20 °C e di valore ≤ 30 EUR per 100 kg, con tenore di zuccheri addizionati > 30 % (escl. quelli contenenti alcole)	15,2 + 20,6 EUR/ 100 kg/net	50 %	
20091199	Succhi di arancia congelati, non fermentati, di un valore Brix ≤ 67 a 20 °C, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti (escl. quelli contenenti alcole, di valore ≤ 30 EUR per 100 kg e con tenore di zuccheri addizionati > 30 %)	15,2	10	
20091200	Succhi di arancia, non fermentati, di un valore Brix ≤ 20 a 20 °C, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti (escl. quelli contenenti alcole e congelati)	12,2	7	
20091911	Succhi di arancia, non fermentati, di un valore Brix > 67 a 20 °C, di valore ≤ 30 EUR per 100 kg, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti (escl. quelli contenenti alcole e congelati)	33,6 + 20,6 EUR/ 100 kg/net	50 %	
20091919	Succhi di arancia, non fermentati, di un valore Brix > 67 a 20 °C, di valore > 30 EUR per 100 kg, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti (escl. quelli contenenti alcole e congelati)	33,6	10	

NC 2013	Designazione	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
20091991	Succhi di arancia, non fermentati, di un valore Brix > 20 e ≤ 67 a 20 °C e di valore ≤ 30 EUR per 100 kg, aventi tenore di zuccheri addizionati > 30 % (escl. quelli contenenti alcole e congelati)	15,2 + 20,6 EUR/ 100 kg/net	50 %	
20091998	Succhi di arancia, non fermentati, di un valore Brix >20 e ≤ 67 a 20 °C, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti (escl. quelli contenenti alcole e congelati, di valore ≤ 30 EUR per 100 kg e con tenore di zuccheri addizionati > 30 %)	12,2	7	
20092100	Succhi di pompelmo o di pomelo, non fermentati, di un valore Brix ≤ 20 a 20 °C, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti (escl. quelli contenenti alcole)	12	7	
20092911	Succhi di pompelmo o di pomelo, non fermentati, di un valore Brix > 67 a 20 °C e di valore ≤ 30 EUR per 100 kg, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti (escl. quelli contenenti alcole)	33,6 + 20,6 EUR/ 100 kg/net	10	
20092919	Succhi di pompelmo o di pomelo, non fermentati, di un valore Brix > 67 a 20 °C e di valore > 30 EUR per 100 kg, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti (escl. quelli contenenti alcole)	33,6	10	
20092991	Succhi di pompelmo o di pomelo, non fermentati, di un valore Brix > 20 e ≤ 67 a 20 °C e di valore ≤ 30 EUR per 100 kg, aventi tenore di zuccheri addizionati > 30 % (escl. quelli contenenti alcole)	12 + 20,6 EUR/ 100 kg/net	10	
20092999	Succhi di pompelmo o di pomelo, non fermentati, di un valore Brix >20 e ≤ 67 a 20 °C, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti (escl. quelli contenenti alcole, di valore ≤ 30 EUR per 100 kg e con tenore di zuccheri addizionati > 30 %)	12	7	
20093111	Succhi di altri agrumi, non fermentati, di un valore Brix ≤ 20 a 20 °C, di valore > 30 EUR per 100 kg, contenenti zuccheri addizionati (escl. quelli contenenti alcole, i miscugli, i succhi di arancia e i succhi di pompelmo o di pomelo)	14,4	7	

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

NC 2013	Designazione	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
20093119	Succhi di altri agrumi, non fermentati, di un valore Brix ≤ 20 a 20 °C, di valore > 30 EUR per 100 kg (escl. quelli contenenti zuccheri addizionati o alcole, i miscugli, i succhi di arancia e i succhi di pompelmo o di pomelo)	15,2	10	
20093151	Succhi di limoni, non fermentati, di un valore Brix ≤ 20 a 20 °C e di valore ≤ 30 EUR per 100 kg, contenenti zuccheri addizionati (escl. quelli contenenti alcole)	14,4	7	
20093159	Succhi di limoni, non fermentati, di un valore Brix ≤ 20 a 20 °C, di valore ≤ 30 EUR per 100 kg (escl. quelli contenenti alcole o zuccheri addizionati)	15,2	10	
20093191	Succhi di altri agrumi, non fermentati, di un valore Brix ≤ 20 a 20 °C, di valore ≤ 30 EUR per 100 kg, contenenti zuccheri addizionati (escl. quelli contenenti alcole, i miscugli e i succhi di limoni, di arancia e di pompelmo o pomelo)	14,4	7	
20093199	Succhi di altri agrumi, non fermentati, di un valore Brix ≤ 20 a 20 °C, di valore ≤ 30 EUR per 100 kg (escl. quelli contenenti zuccheri addizionati o alcole, i miscugli e i succhi di limoni, di arancia e di pompelmo o pomelo)	15,2	10	
20093911	Succhi di altri agrumi, non fermentati, di un valore Brix > 67 a 20 °C e di valore ≤ 30 EUR per 100 kg, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti (escl. quelli contenenti alcole, i miscugli, i succhi di arancia e i succhi di pompelmo o di pomelo)	33,6 + 20,6 EUR/ 100 kg/net	50 %	
20093919	Succhi di altri agrumi, non fermentati, di un valore Brix > 67 a 20 °C e di valore > 30 EUR per 100 kg, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti (escl. quelli contenenti alcole, i miscugli, i succhi di arancia e i succhi di pompelmo o di pomelo)	33,6	10	
20093931	Succhi di altri agrumi, non fermentati, di un valore Brix > 20 e ≤ 67 a 20 °C, di valore > 30 EUR per 100 kg, contenenti zuccheri addizionati (escl. quelli contenenti alcole, i miscugli, i succhi di arancia e i succhi di pompelmo o di pomelo)	14,4	7	

NC 2013	Designazione	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
20093939	Succhi di altri agrumi, non fermentati, di un valore Brix > 20 e ≤ 67 a 20 °C, di valore > 30 EUR per 100 kg (escl. quelli contenenti zuccheri addizionati o alcole, i miscugli, i succhi di arancia e i succhi di pompelmo o di pomelo)	15,2	10	
20093951	Succhi di limoni, non fermentati, di un valore Brix > 20 e ≤ 67 a 20 °C e di valore ≤ 30 EUR per 100 kg, aventi tenore di zuccheri addizionati > 30 % (escl. quelli contenenti alcole)	14,4 + 20,6 EUR/ 100 kg/net	50 %	
20093955	Succhi di limoni, non fermentati, di un valore Brix > 20 e ≤ 67 a 20 °C e di valore ≤ 30 EUR per 100 kg, aventi tenore di zuccheri addizionati ≤ 30 % (escl. quelli contenenti alcole)	14,4	7	
20093959	Succhi di limoni, non fermentati, di un valore Brix > 20 e ≤ 67 a 20 °C, di valore ≤ 30 EUR per 100 kg (escl. quelli contenenti alcole o zuccheri addizionati)	15,2	10	
20093991	Succhi di altri agrumi, non fermentati, di un valore Brix > 20 e ≤ 67 a 20 °C, di valore ≤ 30 EUR per 100 kg, aventi tenore di zuccheri addizionati > 30 % (escl. quelli contenenti alcole, i miscugli, i succhi di limoni, di arancia e i succhi di pompelmo o di pomelo)	14,4 + 20,6 EUR/ 100 kg/net	50 %	
20093995	Succhi di altri agrumi, non fermentati, di un valore Brix > 20 e ≤ 67 a 20 °C, di valore ≤ 30 EUR per 100 kg, aventi tenore di zuccheri addizionati ≤ 30 % (escl. quelli contenenti alcole, i miscugli, i succhi di limoni, di arancia e i di pompelmo o pomelo)	14,4	7	
20093999	Succhi di altri agrumi, non fermentati, di un valore Brix > 20 e ≤ 67 a 20 °C, di valore ≤ 30 EUR per 100 kg (escl. quelli contenenti zuccheri addizionati o alcole, i miscugli e i succhi di limoni, di arancia e di pompelmo o pomelo)	15,2	10	
20094192	Succhi di ananasso, non fermentati, di un valore Brix ≤ 20 a 20 °C, contenenti zuccheri addizionati (escl. quelli contenenti alcole)	15,2	10	
20094199	Succhi di ananasso, non fermentati, di un valore Brix ≤ 20 a 20 °C (escl. quelli contenenti zuccheri addizionati o alcole)	16	10	
20094911	Succhi di ananasso, non fermentati, di un valore Brix > 67 a 20 °C e di valore ≤ 30 EUR per 100 kg, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti (escl. quelli contenenti alcole)	33,6 + 20,6 EUR/ 100 kg/net	10	

NC 2013	Designazione	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
20094919	Succhi di ananasso, non fermentati, di un valore Brix > 67 a 20 °C e di valore > 30 EUR per 100 kg, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti (escl. quelli contenenti alcole)	33,6	10	
20094930	Succhi di ananasso, non fermentati, di un valore Brix > 20 e ≤ 67 a 20 °C e di valore > 30 EUR per 100 kg, contenenti zuccheri addizionati (escl. quelli contenenti alcole)	15,2	10	
20094991	Succhi di ananasso, non fermentati, di un valore Brix > 20 e ≤ 67 a 20 °C e di valore ≤ 30 EUR per 100 kg, aventi tenore di zuccheri addizionati > 30 % (escl. quelli contenenti alcole)	15,2 + 20,6 EUR/ 100 kg/net	10	
20094993	Succhi di ananasso, non fermentati, di un valore Brix > 20 e ≤ 67 a 20 °C e di valore ≤ 30 EUR per 100 kg, aventi tenore di zuccheri addizionati ≤ 30 % (escl. quelli contenenti alcole)	15,2	10	
20094999	Succhi di ananasso, non fermentati, di un valore Brix > 20 e ≤ 67 a 20 °C (escl. quelli contenenti zuccheri addizionati o alcole)	16	10	
20095010	Succhi di pomodoro, aventi tenore, in peso, di estratto secco < 7 %, con zuccheri addizionati, non fermentati (escl. quelli con aggiunta di alcole)	16	10	
20095090	Succhi di pomodoro, aventi tenore, in peso, di estratto secco < 7 %, non fermentati (escl. quelli con zuccheri addizionati e contenenti alcole)	16,8	10	
20096110	Succhi di uva, incl. i mosti di uva, non fermentati, di un valore Brix ≤ 30 a 20 °C e di valore > 18 EUR per 100 kg, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti (escl. quelli contenenti alcole)	Cfr. allegato 2 del regolamento di esecuzione (UE) n. 927/2012 della Commissione, del 9 ottobre 2012.	10/EP	
20096190	Succhi di uva, incl. i mosti di uva, non fermentati, di un valore Brix ≤ 30 a 20 °C e di valore ≤ 18 EUR per 100 kg, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti (escl. quelli contenenti alcole)	22,4 + 27 EUR/hl	10	

NC 2013	Designazione	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
20096911	Succhi di uva, incl. i mosti di uva, non fermentati, di un valore Brix > 67 a 20 °C e di valore ≤ 22 EUR per 100 kg, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti (escl. quelli contenenti alcole)	40 + 121 EUR/hl + 20,6 EUR/100 kg/net	10	
20096919	Succhi di uva, incl. i mosti di uva, non fermentati, di un valore Brix > 67 a 20 °C e di valore > 22 EUR per 100 kg, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti (escl. quelli contenenti alcole)	Cfr. allegato 2 del regolamento di esecuzione (UE) n. 927/2012 della Commissione, del 9 ottobre 2012.	10/EP	
20096951	Succhi di uva, incl. i mosti di uva, concentrati, non fermentati, di un valore Brix > 30 e ≤ 67 a 20 °C e di valore > 18 EUR per 100 kg, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti (escl. quelli contenenti alcole)	Cfr. allegato 2 del regolamento di esecuzione (UE) n. 927/2012 della Commissione, del 9 ottobre 2012.	10/EP	
20096959	Succhi di uva, incl. i mosti di uva, non fermentati, di un valore Brix > 30 e ≤ 67 a 20 °C e di valore > 18 EUR per 100 kg, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti (escl. quelli concentrati o contenenti alcole)	Cfr. allegato 2 del regolamento di esecuzione (UE) n. 927/2012 della Commissione, del 9 ottobre 2012.	10/EP	
20096971	Succhi di uva, incl. i mosti di uva, concentrati, non fermentati, di un valore Brix > 30 e ≤ 67 a 20 °C e di valore ≤ 18 EUR per 100 kg, aventi tenore di zuccheri addizionati > 30 % (escl. quelli contenenti alcole)	22,4 + 131 EUR/hl + 20,6 EUR/100 kg/net	10	
20096979	Succhi di uva, incl. i mosti di uva, non fermentati, di un valore Brix > 30 e ≤ 67 a 20 °C e di valore ≤ 18 EUR per 100 kg, aventi tenore di zuccheri addizionati > 30 % (escl. quelli concentrati o contenenti alcole)	22,4 + 27 EUR/hl + 20,6 EUR/100 kg/net	10	
20096990	Succhi di uva, incl. i mosti di uva, non fermentati, di un valore Brix > 30 e ≤ 67 a 20 °C e di valore ≤ 18 EUR per 100 kg, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti (escl. quelli aventi tenore di zuccheri addizionati > 30 % o contenenti alcole)	22,4 + 27 EUR/hl	10	

NC 2013	Designazione	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
20097120	Succhi di mela, non fermentati, di un valore Brix ≤ 20 a 20 °C, contenenti zuccheri addizionati (escl. quelli contenenti alcole)	18	10	
20097199	Succhi di mela, non fermentati, di un valore Brix ≤ 20 a 20 °C (escl. quelli contenenti zuccheri addizionati o alcole)	18	10	
20097911	Succhi di mela, non fermentati, di un valore Brix > 67 a 20 °C e di valore ≤ 22 EUR per 100 kg, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti (escl. quelli contenenti alcole)	30 + 18,4 EUR/ 100 kg/net	10	
20097919	Succhi di mela, non fermentati, di un valore Brix > 67 a 20 °C e di valore > 22 EUR per 100 kg, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti (escl. quelli contenenti alcole)	30	10	
20097930	Succhi di mela, non fermentati, di un valore Brix > 20 e ≤ 67 a 20 °C e di valore > 18 EUR per 100 kg, con zuccheri addizionati (escl. quelli contenenti alcole)	18	10	
20097991	Succhi di mela, non fermentati, di un valore Brix > 20 e ≤ 67 a 20 °C e di valore ≤ 18 EUR per 100 kg, aventi tenore di zuccheri addizionati > 30 % (escl. quelli contenenti alcole)	18 + 19,3 EUR/ 100 kg/net	10	
20097998	Succhi di mela, non fermentati, di un valore Brix > 20 e ≤ 67 a 20 °C e di valore ≤ 18 EUR per 100 kg, aventi tenore di zuccheri addizionati ≤ 30 % o senza zuccheri addizionati (escl. quelli contenenti alcole)	18	10	
20098111	Succhi di mirtilli rossi "*Vaccinium macrocarpon*, *Vaccinium oxycoccos*, *Vaccinium vitis-idaea*", non fermentati, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti, di un valore Brix > 67 a 20 °C e di valore ≤ 30 EUR per 100 kg (escl. quelli contenenti alcole)	33,6 + 20,6 EUR/ 100 kg/net	10	
20098119	Succhi di mirtilli rossi "*Vaccinium macrocarpon*, *Vaccinium oxycoccos*, *Vaccinium vitis-idaea*", non fermentati, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti, di un valore Brix > 67 a 20 °C e di valore > 30 EUR per 100 kg (escl. quelli contenenti alcole)	33,6	10	

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

NC 2013	Designazione	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
20098131	Succhi di mirtilli rossi "*Vaccinium macrocarpon*, *Vaccinium oxycoccos*, *Vaccinium vitis-idaea*", non fermentati, di un valore Brix ≤ 67 a 20 °C e di valore > 30 EUR per 100 kg, con zuccheri addizionati (escl. quelli contenenti alcole)	16,8	10	
20098151	Succhi di mirtilli rossi "*Vaccinium macrocarpon*, *Vaccinium oxycoccos*, *Vaccinium vitis-idaea*", non fermentati, di un valore Brix ≤ 67 a 20 °C e di valore ≤ 30 EUR per 100 kg, aventi tenore di zuccheri addizionati > 30 % (escl. quelli contenenti alcole)	16,8 + 20,6 EUR/ 100 kg/net	10	
20098159	Succhi di mirtilli rossi "*Vaccinium macrocarpon*, *Vaccinium oxycoccos*, *Vaccinium vitis-idaea*", non fermentati, di un valore Brix ≤ 67 a 20 °C e di valore ≤ 30 EUR per 100 kg, aventi tenore di zuccheri addizionati ≤ 30 % (escl. quelli contenenti alcole)	16,8	10	
20098195	Succhi di frutta della specie *Vaccinium macrocarpon*, non fermentati, di un valore Brix ≤ 67 a 20 °C (escl. quelli contenenti zuccheri addizionati o alcole)	14	7	
20098199	Succhi di mirtilli rossi "*Vaccinium oxycoccos*, *Vaccinium vitis-idaea*", non fermentati, di un valore Brix ≤ 67 a 20 °C (escl. quelli contenenti alcole o zuccheri addizionati)	17,6	10	
20098911	Succhi di pera, non fermentati, di un valore Brix > 67 a 20 °C e di valore ≤ 22 EUR per 100 kg, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti (escl. quelli contenenti alcole)	33,6 + 20,6 EUR/ 100 kg/net	10	
20098919	Succhi di pera, non fermentati, di un valore Brix > 67 a 20 °C e di valore > 22 EUR per 100 kg, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti (escl. quelli contenenti alcole)	33,6	10	
20098934	Succhi di guaiave, manghi, mangostani, papaie, tamarindi, frutta di acagiù, litchi, frutta di jack (pane di scimmia), sapotiglie, frutti della passione, carambole e pitahaya, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti, di un valore Brix > 67 a 20 °C e di valore ≤ 30 EUR per 100 kg (escl. i miscugli)	21 + 12,9 EUR/ 100 kg/net	10	

NC 2013	Designazione	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
20098935	Succhi di altra frutta o di altri ortaggi e legumi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti, di un valore Brix > 67 a 20 °C e di valore ≤ 30 EUR per 100 kg (escl. i miscugli e i succhi di agrumi, frutti della passione, manghi, mangostani, papaie, frutta di jack (pane di scimmia), guaiave, tamarindi, frutta di acagiù, litchi, sapotiglie, carambole o pitahaya, ananassi, pomodori, uva, mele, mirtilli rossi e pere)	33,6 + 20,6 EUR/ 100 kg/net	10	
20098936	Succhi di guaiave, manghi, mangostani, papaie, tamarindi, frutta di acagiù, litchi, frutta di jack (pane di scimmia), sapotiglie, frutti della passione, carambole o pitahaya, non fermentati, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti, di un valore Brix > 67 a 20 °C e di valore > 30 EUR per 100 kg (escl. i succhi contenenti alcole e i miscugli)	21	10	
20098938	Succhi di altra frutta o di altri ortaggi e legumi, non fermentati, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti, di un valore Brix > 67 a 20 °C, di valore > 30 EUR per 100 kg di peso netto (escl. quelli contenenti alcole, i miscugli e i succhi di agrumi, guaiave, manghi, mangostani, papaie, tamarindi, frutta di acagiù, litchi, frutta di jack (pane di scimmia), sapotiglie, frutti della passione, carambole, pitahaya, ananassi, pomodori, uva, incl. il mosto d'uva, mele, mirtilli rossi e pere)	33,6	10	
20098950	Succhi di pera, non fermentati, di un valore Brix ≤ 67 a 20 °C e di valore > 18 EUR per 100 kg, con zuccheri addizionati (escl. quelli contenenti alcole)	19,2	10	
20098961	Succhi di pera, non fermentati, di un valore Brix ≤ 67 a 20 °C e di valore ≤ 18 EUR per 100 kg, aventi tenore di zuccheri addizionati > 30 % (escl. quelli contenenti alcole)	19,2 + 20,6 EUR/ 100 kg/net	10	
20098963	Succhi di pera, non fermentati, di un valore Brix ≤ 67 a 20 °C e di valore ≤ 18 EUR per 100 kg, aventi tenore di zuccheri addizionati ≤ 30 % (escl. quelli contenenti alcole)	19,2	10	
20098969	Succhi di pera, non fermentati, di un valore Brix ≤ 67 a 20 °C (escl. quelli addizionati di zuccheri o contenenti alcole)	20	10	

NC 2013	Designazione	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
20098971	Succhi di ciliegie, non fermentati, di un valore Brix ≤ 67 a 20 °C e di valore > 30 EUR per 100 kg di peso netto, con zuccheri addizionati (escl. quelli contenenti alcole)	16,8	10	
20098973	Succhi di guaiave, manghi, mangostani, papaie, tamarindi, frutta di acagiù, litchi, frutta di jack (pane di scimmia), sapotiglie, frutti della passione, carambole o pitahaya, non fermentati, di un valore Brix ≤ 67 a 20 ° C e di valore > 30 EUR per 100 kg di peso netto, con zuccheri addizionati (escl. i miscugli e i succhi contenenti alcole)	10,5	7	
20098979	Succhi di altra frutta o di altri ortaggi e legumi, non fermentati, di un valore Brix ≤ 67 a 20 °C e di valore > 30 EUR per 100 kg, con aggiunta di zuccheri (escl. i miscugli o i succhi contenenti alcole e i succhi di agrumi, guaiave, manghi, mangostani, papaie, tamarindi, frutta di acagiù, litchi, frutta di jack (pane di scimmia), sapotiglie, frutti della passione, carambole, pitahaya, ananassi, pomodori, uva, incl. il mosto d'uva, mele, mirtilli rossi, pere e ciliegie)	16,8	10	
20098985	Succhi di guaiave, manghi, mangostani, papaie, tamarindi, frutta di acagiù, litchi, frutta di jack (pane di scimmia), sapotiglie, frutti della passione, carambole o pitahaya, non fermentati, di un valore Brix ≤ 67 a 20 ° C e di valore ≤ 30 EUR per 100 kg, aventi tenore di zuccheri addizionati > 30 % (escl. i miscugli e i succhi contenenti alcole)	10,5 + 12,9 EUR/ 100 kg/net	10	
20098986	Succhi di altra frutta o di altri ortaggi e legumi, non fermentati, di un valore Brix ≤ 67 a 20 °C e di valore ≤ 30 EUR per 100 kg, aventi tenore di zuccheri addizionali > 30 % (escl. i miscugli o i succhi contenenti alcole e i succhi di agrumi, guaiave, manghi, mangostani, papaie, tamarindi, frutta di acagiù, litchi, frutta di jack (pane di scimmia), sapotiglie, frutti della passione, carambole, pitahaya, ananassi, pomodori, uva, incl. il mosto d'uva, mele, mirtilli rossi e pere)	16,8 + 20,6 EUR/ 100 kg/net	10	
20098988	Succhi di guaiave, manghi, mangostani, papaie, tamarindi, frutta di acagiù, litchi, frutta di jack (pane di scimmia), sapotiglie, frutti della passione, carambole o pitahaya, non fermentati, di un valore Brix ≤ 67 a 20 ° C e di valore ≤ 30 EUR per 100 kg, aventi tenore di zuccheri addizionati ≤ 30 % (escl. i miscugli e i succhi contenenti alcole)	10,5	7	

NC 2013	Designazione	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
20098989	Succhi di altra frutta o di altri ortaggi e legumi, non fermentati, di un valore Brix ≤ 67 a 20 °C e di valore ≤ 30 EUR per 100 kg, aventi tenore di zuccheri addizionali ≤ 30 % (escl. i miscugli o i succhi contenenti alcole e i succhi di agrumi, guaiave, manghi, mangostani, papaie, tamarindi, frutta di acagiù, litchi, frutta di jack (pane di scimmia), sapotiglie, frutti della passione, carambole, pitahaya, ananassi, pomodori, uva, incl. il mosto d'uva, mele, mirtilli rossi e pere)	16,8	10	
20098996	Succhi di ciliegie, non fermentati, di un valore Brix ≤ 67 a 20 °C (escl. quelli addizionati di zuccheri o contenenti alcole)	17,6	10	
20098997	Succhi di guaiave, manghi, mangostani, papaie, tamarindi, frutta di acagiù, litchi, frutta di jack (pane di scimmia), sapotiglie, frutti della passione, carambole o pitahaya, non fermentati, di un valore Brix ≤ 67 a 20 ° C (escl. i miscugli e i succhi addizionati di zuccheri o contenenti alcole)	11	7	
20098999	Succhi di altra frutta o di altri ortaggi e legumi, non fermentati, di un valore Brix ≤ 67 a 20 ° (escl. quelli addizionati di zuccheri o contenenti alcole, i miscugli e i succhi di agrumi, guaiave, manghi, mangostani, papaie, tamarindi, frutta di acagiù, litchi, frutta di jack (pane di scimmia), sapotiglie, frutti della passione, carambole, pitahaya, ananassi, pomodori, uva, incl. il mosto d'uva, mele, pere, ciliegie e mirtilli rossi)	17,6	10	
20099011	Miscugli di succhi di mela e di succhi di pera, non fermentati, di un valore Brix > 67 a 20 °C e di valore ≤ 22 EUR per 100 kg, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti (escl. succhi contenenti alcole)	33,6 + 20,6 EUR/ 100 kg/net	10	
20099019	Miscugli di succhi di mela e di succhi di pera, non fermentati, di un valore Brix > 67 a 20 °C e di valore > 22 EUR per 100 kg, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti (escl. succhi contenenti alcole)	33,6	10	
20099021	Miscugli di succhi di frutta, incl. i mosti di uva, e di succhi di ortaggi e legumi, non fermentati, di un valore Brix > 67 a 20 °C e di valore ≤ 30 EUR per 100 kg, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti (escl. i succhi contenenti alcole e i miscugli di succhi di mela e di succhi di pera)	33,6 + 20,6 EUR/ 100 kg/net	10	

NC 2013	Designazione	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
20099029	Miscugli di succhi di frutta, incl. i mosti di uva, e di succhi di ortaggi e legumi, non fermentati, di un valore Brix > 67 a 20 °C e di valore > 30 EUR per 100 kg, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti (escl. i succhi contenenti alcole e i miscugli di succhi di mela e di succhi di pera)	33,6	10	
20099031	Miscugli di succhi di mela e di succhi di pera, non fermentati, di un valore Brix ≤ 67 a 20 °C e di valore ≤ 18 EUR per 100 kg, aventi tenore di zuccheri addizionati > 30 % (escl. quelli contenenti alcole)	20 + 20,6 EUR/ 100 kg/net	10	
20099039	Miscugli di succhi di mela e di succhi di pera, non fermentati, di un valore Brix ≤ 67 a 20 °C, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti (escl. quelli di valore ≤ 18 EUR per 100 kg, aventi tenore di zuccheri addizionati > 30 % o contenenti alcole)	20	10	
20099041	Miscugli di succhi di agrumi e di succhi di ananasso, non fermentati, di un valore Brix ≤ 67 a 20 °C e di valore > 30 EUR per 100 kg, con zuccheri addizionati (escl. quelli contenenti alcole)	15,2	10	
20099049	Miscugli di succhi di agrumi e di succhi di ananasso, non fermentati, di un valore Brix ≤ 67 a 20 °C e di valore > 30 EUR per 100 kg (escl. quelli con zuccheri addizionati o contenenti alcole)	16	10	
20099051	Miscugli di succhi di frutta, incl. i mosti di uva, e di succhi di ortaggi e legumi, non fermentati, di un valore Brix ≤ 67 a 20 °C e di valore > 30 EUR per 100 kg, con zuccheri addizionati (escl. quelli contenenti alcole e i miscugli di succhi di mela e di succhi di pera o di succhi di agrumi e di succhi di ananasso)	16,8	10	
20099059	Miscugli di succhi di frutta, incl. i mosti di uva, e di succhi di ortaggi e legumi, non fermentati, di un valore Brix ≤ 67 a 20 °C e di valore > 30 EUR per 100 kg (escl. quelli con zuccheri addizionati o contenenti alcole e i miscugli di succhi di mela e di succhi di pera o di succhi di agrumi e di succhi di ananasso)	17,6	10	
20099071	Miscugli di succhi di agrumi e di succhi di ananasso, non fermentati, di un valore Brix ≤ 67 a 20 °C e di valore ≤ 30 EUR per 100 kg, aventi tenore di zuccheri addizionati > 30 % (escl. quelli contenenti alcole)	15,2 + 20,6 EUR/ 100 kg/net	10	

NC 2013	Designazione	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
20099073	Miscugli di succhi di agrumi e di succhi di ananasso, non fermentati, di un valore Brix ≤ 67 a 20 °C e di valore ≤ 30 EUR per 100 kg, aventi tenore di zuccheri addizionati ≤ 30 % (escl. quelli contenenti alcole)	15,2	10	
20099079	Miscugli di succhi di agrumi e di succhi di ananasso, non fermentati, di un valore Brix ≤ 67 a 20 °C e di valore ≤ 30 EUR per 100 kg (escl. quelli con zuccheri addizionati o contenenti alcole)	16	10	
20099092	Miscugli di succhi di guaiave, manghi, mangostani, papaie, tamarindi, frutta di acagiù, litchi, frutta di jack (pane di scimmia), sapotiglie, frutti della passione, carambole o pitahaya, non fermentati, di un valore Brix ≤ 67 a 20 °C e di valore ≤ 30 EUR per 100 kg, aventi tenore di zuccheri addizionati > 30 % (escl. i miscugli contenenti alcole)	10,5 + 12,9 EUR/ 100 kg/net	10	
20099094	Miscugli di succhi di frutta, incl. mosti di uva e succhi di ortaggi e legumi, non fermentati, di un valore Brix ≤ 67 a 20 °C e di valore ≤ 30 EUR per 100 kg, aventi tenore di zuccheri addizionati > 30 % (escl. quelli contenenti alcole e i miscugli di succhi di mela e di pera o di succhi di agrumi e di ananasso nonché di succhi di guaiave, manghi, mangostani, papaie, tamarindi, frutta di acagiù, litchi, frutta di jack (pane di scimmia), sapotiglie, frutti della passione, carambole e pitahaya)	16,8 + 20,6 EUR/ 100 kg/net	10	
20099095	Miscugli di succhi di guaiave, manghi, mangostani, papaie, tamarindi, frutta di acagiù, litchi, frutta di jack (pane di scimmia), sapotiglie, frutti della passione, carambole o pitahaya, non fermentati, di un valore Brix ≤ 67 a 20 °C e di valore ≤ 30 EUR per 100 kg, aventi tenore di zuccheri addizionati ≤ 30 % (escl. i miscugli contenenti alcole)	10,5	7	
20099096	Miscugli di succhi di frutta, incl. mosti di uva e succhi di ortaggi e legumi, non fermentati, di un valore Brix ≤ 67 a 20 °C e di valore ≤ 30 EUR per 100 kg, aventi tenore di zuccheri addizionati ≤ 30 % (escl. quelli contenenti alcole e i miscugli di succhi di mela e di pera o di succhi di agrumi e di ananasso nonché di succhi di guaiave, manghi, mangostani, papaie, tamarindi, frutta di acagiù, litchi, frutta di jack (pane di scimmia), sapotiglie, frutti della passione, carambole e pitahaya)	16,8	10	

NC 2013	Designazione	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
20099097	Miscugli di succhi di guaiave, manghi, mangostani, papaie, tamarindi, frutta di acagiù, litchi, frutta di jack (pane di scimmia), sapotiglie, frutti della passione, carambole o pitahaya, non fermentati, di un valore Brix ≤ 67 a 20 °C e di valore ≤ 30 EUR per 100 kg (escl. i miscugli con zuccheri addizionati o contenenti alcole)	11	7	
20099098	Miscugli di succhi di frutta, incl. mosti di uva e succhi di ortaggi e legumi, non fermentati, di un valore Brix ≤ 67 a 20 °C e di valore ≤ 30 EUR per 100 kg (escl. quelli con zuccheri addizionati o contenenti alcole e i miscugli di succhi di mela e di pera o di succhi di agrumi e di ananasso nonché di succhi di guaiave, manghi, mangostani, papaie, tamarindi, frutta di acagiù, litchi, frutta di jack (pane di scimmia), sapotiglie, frutti della passione, carambole e pitahaya)	17,6	10	
21011100	Estratti, essenze e concentrati di caffè	9	4	
21011292	Preparazioni a base di estratti, essenze o concentrati di caffè	11,5	7	
21011298	Preparazioni a base di caffè	9 + EA	0 + 10 EA / OS ≥ 70 %	
21012020	Estratti, essenze e concentrati, a base di tè o di mate	6	0	
21012092	Preparazioni a base di estratti, di essenze o di concentrati a base di tè o di mate	6	0	
21012098	Preparazioni a base di tè o di mate	6,5 + EA	0 + 10 EA / OS ≥ 70 %	PY
21013011	Cicoria torrefatta	11,5	7	

NC 2013	Designazione	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
21013019	Succedanei torrefatti del caffè (escl. cicoria)	5,1 + 12,7 EUR/ 100 kg/net	10	
21013091	Estratti, essenze e concentrati di cicoria torrefatta	14,1	10	
21013099	Estratti, essenze e concentrati di succedanei torrefatti del caffè (escl. cicoria)	10,8 + 22,7 EUR/ 100 kg/net	10	
21021010	Lieviti madre selezionati (lieviti di coltura)	10,9	4	
21021031	Lieviti di panificazione, secchi	12 + 49,2 EUR/ 100 kg/net	10	
21021039	Lieviti di panificazione (escl. quelli secchi)	12 + 14,5 EUR/ 100 kg/net	10	
21021090	Lieviti vivi (escl. lieviti madre selezionati e lieviti di panificazione)	14,7	10	
21022011	Lieviti morti, in tavolette, cubi o presentazioni simili, o anche in imballaggi immediati di contenuto netto ≤ 1 kg	8,3	10	
21022019	Lieviti morti (escl. quelli in tavolette, cubi o presentazioni simili, o anche in imballaggi immediati di contenuto netto ≤ 1 kg)	5,1	0	
21022090	Microrganismi monocellulari morti (escl. quelli come medicamenti e i lieviti)	Esenzione	0	
21023000	Lieviti in polvere preparati	6,1	4	
21031000	Salsa di soia	7,7	4	

NC 2013	Designazione	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
21032000	Salsa "Ketchup" ed altre salse al pomodoro	10,2	4	
21033010	Farina di senapa (escl. quella preparata)	Esenzione	0	
21033090	Senapa preparata, compresa la farina preparata	9	4	
21039010	"Chutney" di mango liquido	Esenzione	0	
21039030	Amari aromatici, con titolo alcolometrico ≥ 44,2 % vol e ≤ 49,2 % vol, contenenti ≥ 1,5 % e ≤ 6 %, in peso, di genziana, di spezie e di ingredienti vari e ≥ 4 % e ≤ 10 % di zuccheri e presentati in recipienti di capacità ≤ 0,50 litri	Esenzione	0	
21039090	Preparazioni per salse e salse preparate, condimenti composti (escl. salsa di soia, salsa "Ketchup" e altre salse al pomodoro, "Chutney" di mango liquido e amari aromatici della sottovoce 2103.90.30)	7,7	4	
21041000	Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi, preparati	11,5	7	
21042000	Preparazioni alimentari composte omogeneizzate, costituite da una miscela finemente omogeneizzata di due o più sostanze di base, quali carne, pesce, ortaggi, legumi, frutta, condizionate per la vendita al minuto per l'alimentazione dei bambini o per usi dietetici, in recipienti di contenuto ≤ 250 g	14,1	7	
21050010	Gelati, anche contenenti cacao, non contenenti o contenenti < 3 % di materie grasse provenienti dal latte	8,6 + 20,2 EUR/ 100 kg/net MAX 19,4 + 9,4 EUR/100 kg/net	7	

NC 2013	Designazione	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
21050091	Gelati, aventi tenore di materie grasse provenienti dal latte ≥ 3 % e < 7 %	8 + 38,5 EUR/ 100 kg/net MAX 18,1 + 7 EUR/100 kg/net	7	
21050099	Gelati, aventi tenore di materie grasse provenienti dal latte ≥ 7 %	7,9 + 54 EUR/ 100 kg/net MAX 17,8 + 6,9 EUR/100 kg/net	7	
21061020	Concentrati di proteine e sostanze proteiche testurizzate, non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti in peso < 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, < 5 % di saccarosio o di isoglucosio, < 5 % di glucosio o < 5 % di amido o fecola	12,8	7	
21061080	Concentrati di proteine e sostanze proteiche testurizzate, contenenti, in peso, ≥ 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, ≥ 5 % di saccarosio o isoglucosio, ≥ 5 % di glucosio o ≥ 5 % di amido o fecola	EA	7	
21069020	Preparazioni alcoliche composte, dei tipi utilizzati per la fabbricazione di bevande, con titolo alcolometrico volumico effettivo > 0,5 % vol (escl. quelle a base di sostanze odorifere)	17,3 MIN 1 EUR/ % vol/hl	10	
21069030	Sciroppi di isoglucosio, aromatizzati o colorati	42,7 EUR/100 kg/net mas	10	
21069051	Sciroppi di lattosio, aromatizzati o colorati	14 EUR/100 kg/net	4	
21069055	Sciroppi di glucosio o di maltodestrina, aromatizzati o colorati	20 EUR/100 kg/net	10	
21069059	Sciroppi di zucchero, aromatizzati o colorati (escl. gli sciroppi di isoglucosio, di lattosio, di glucosio e di maltodestrina)	0,4 EUR/100 kg/net per 1 % saccarosio	10	

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

NC 2013	Designazione	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
21069092	Preparazioni alimentari, n.n.a., non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti in peso < 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, < 5 % di saccarosio o di isoglucosio, < 5 % di glucosio o < 5 % di amido o fecola	12,8	10	
21069098	Preparazioni alimentari, n.n.a., contenenti, in peso, ≥ 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, ≥ 5 % di saccarosio o isoglucosio, ≥ 5 % di glucosio o ≥ 5 % di amido o fecola	9 + EA	10/OS ≥ 70 %	PY
22011011	Acque minerali naturali, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti né di aromatizzanti, senza diossido di carbonio	Esenzione	0	
22011019	Acque minerali naturali, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti né di aromatizzanti, con diossido di carbonio	Esenzione	0	
22011090	Acque minerali artificiali, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di aromatizzanti, incl. le acque gassate	Esenzione	0	
22019000	Acque comuni, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti né di aromatizzanti; ghiaccio e neve (escl. acque minerali e acque gassate, acqua di mare, acque distillate, di conducibilità o dello stesso grado di purezza)	Esenzione	0	
22021000	Acque, incl. le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di aromatizzanti, atte al consumo direttamente come tali in qualità di bevanda	9,6	4	
22029010	Bevande non alcoliche, non contenenti latte, prodotti derivati dal latte, né materie grasse provenienti dal latte (escl. acque e succhi di frutta o di ortaggi)	9,6	4	
22029091	Bevande non alcoliche, aventi tenore di materie grasse provenienti dal latte o di prodotti del latte < 0,2 %	6,4 + 13,7 EUR/ 100 kg/net	7	

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

NC 2013	Designazione	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
22029095	Bevande non alcoliche, aventi tenore di materie grasse provenienti dal latte o di prodotti del latte ≥ 0,2 % e < 2 %	5,5 + 12,1 EUR/ 100 kg/net	7	
22029099	Bevande non alcoliche, aventi tenore di materie grasse provenienti dal latte o di prodotti del latte ≥ 2 %	5,4 + 21,2 EUR/ 100 kg/net	7	
22030001	Birra di malto, presentata in bottiglie di capacità ≤ 10 l	Esenzione	0	
22030009	Birra di malto, in recipienti di capacità ≤ 10 l (escl. birra presentata in bottiglie)	Esenzione	0	
22030010	Birra di malto, in recipienti di capacità > 10 l	Esenzione	0	
22041011	Champagne DOP	32 EUR/hl	0	
22041091	Asti spumante DOP	32 EUR/hl	0	
22041093	Vini spumanti di uve fresche a denominazione d'origine protetta (DOP) (escl. Asti spumante e Champagne)	32 EUR/hl	SW/12	
22041094	Vini spumanti di uve fresche a indicazione geografica protetta (IGP)	32 EUR/hl	SW/12	
22041096	Vini spumanti varietali di uve fresche senza DOP e IGP	32 EUR/hl	SW/12	
22041098	Vini spumanti di uve fresche (escl. vini varietali)	32 EUR/hl	SW/12	

NC 2013	Designazione	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
22042106	Vini di uve fresche, incl. i vini arricchiti d'alcole, presentati in bottiglie chiuse con un tappo a "forma di fungo" tenuto da fermagli o legacci, di capacità ≤ 2 litri; vini altrimenti presentati aventi una sovrappressione dovuta all'anidride carbonica in soluzione ≥ 1 bar e < 3 bar misurata alla temperatura di 20 °C, in contenitori di capacità ≤ 2 l - a denominazione d'origine protetta (DOP)	32 EUR/hl	4	
22042107	Vini di uve fresche, incl. i vini arricchiti d'alcole, presentati in bottiglie chiuse con un tappo a "forma di fungo" tenuto da fermagli o legacci, di capacità ≤ 2 litri; vini altrimenti presentati aventi una sovrappressione dovuta all'anidride carbonica in soluzione ≥ 1 bar e < 3 bar misurata alla temperatura di 20 °C, in contenitori di capacità ≤ 2 l - a indicazione geografica protetta (IGP)	32 EUR/hl	4	
22042108	Vini di uve fresche, incl. i vini arricchiti d'alcole, presentati in bottiglie chiuse con un tappo a "forma di fungo" tenuto da fermagli o legacci, di capacità ≤ 2 litri; vini altrimenti presentati aventi una sovrappressione dovuta all'anidride carbonica in soluzione ≥ 1 bar e < 3 bar misurata alla temperatura di 20 °C, in contenitori di capacità ≤ 2 l - diversi da quelli a denominazione d'origine protetta (DOP) o a indicazione geografica protetta (IGP)	32 EUR/hl	4	
22042109	Vini di uve fresche, incl. i vini arricchiti d'alcole, presentati in bottiglie chiuse con un tappo a "forma di fungo" tenuto da fermagli o legacci, di capacità ≤ 2 litri; vini altrimenti presentati aventi, alla temperatura di 20 °C, una sovrappressione dovuta all'anidride carbonica in soluzione ≥ 1 bar e < 3 bar, in recipienti di capacità ≤ 2 l (escl. vini spumanti e vini varietali)	32 EUR/hl	4	
22042111	Vini bianchi, prodotti in Alsazia, in recipienti di capacità ≤ 2 l, con titolo alcolometrico effettivo ≤ 15 % vol, DOP (escl. vini spumanti e vini frizzanti)	13,1 EUR/hl	0	
22042112	Vini bianchi, prodotti a Bordeaux, in recipienti di capacità ≤ 2 l, con titolo alcolometrico effettivo ≤ 15 % vol, DOP (escl. vini spumanti e vini frizzanti)	Cfr. osservazioni 13,1 EUR/hl	0	

NC 2013	Designazione	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
22042113	Vini bianchi, prodotti in Borgogna, in recipienti di capacità ≤ 2 l, con titolo alcolometrico effettivo ≤ 15 % vol, DOP (escl. vini spumanti e vini frizzanti)	Cfr. osservazioni 13,1 EUR/hl	0	
22042117	Vini bianchi, prodotti nella Valle della Loira "Val de Loire", in recipienti di capacità ≤ 2 l, con titolo alcolometrico effettivo ≤ 15 % vol, DOP (escl. vini spumanti e vini frizzanti)	Cfr. osservazioni 13,1 EUR/hl	0	
22042118	Vini bianchi, prodotti nella zona della Mosella "Mosel", in recipienti di capacità ≤ 2 l, con titolo alcolometrico effettivo ≤ 15 % vol, DOP (escl. vini spumanti e vini frizzanti)	Cfr. osservazioni 13,1 EUR/hl	0	
22042119	Vini bianchi, prodotti nel Palatinato "Pfalz", in recipienti di capacità ≤ 2 l, con titolo alcolometrico effettivo ≤ 15 % vol, DOP (escl. vini spumanti e vini frizzanti)	13,1 EUR/hl	0	
22042122	Vini bianchi, prodotti in Renania-Assia "Rheinhessen", in recipienti di capacità ≤ 2 l, con titolo alcolometrico effettivo ≤ 15 % vol, DOP (escl. vini spumanti e vini frizzanti)	13,1 EUR/hl	0	
22042123	Vini bianchi, prodotti nel Tokaj "p. es. Aszu, Szamorodni, Máslás, Fordítás", in recipienti di capacità ≤ 2 l, con titolo alcolometrico effettivo ≤ 15 % vol, DOP (escl. vini spumanti e vini frizzanti)	14,8 EUR/hl	0	
22042124	Vini bianchi, prodotti in Lazio, in recipienti di capacità ≤ 2 l, con titolo alcolometrico effettivo ≤ 15 % vol, DOP (escl. vini spumanti e vini frizzanti)	13,1 EUR/hl	0	
22042126	Vini bianchi, prodotti in Toscana, in recipienti di capacità ≤ 2 l, con titolo alcolometrico effettivo ≤ 15 % vol, DOP (escl. vini spumanti e vini frizzanti)	13,1 EUR/hl	0	
22042127	Vini bianchi, prodotti in Trentino, Alto Adige e Friuli, in recipienti di capacità ≤ 2 l, con titolo alcolometrico effettivo ≤ 15 % vol, DOP (escl. vini spumanti e vini frizzanti)	13,1 EUR/hl	0	

NC 2013	Designazione	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
22042128	Vini bianchi, prodotti in Veneto, in recipienti di capacità ≤ 2 l, con titolo alcolometrico effettivo ≤ 15 % vol, DOP (escl. vini spumanti e vini frizzanti)	13,1 EUR/hl	0	
22042132	Vini bianchi della categoria "Vinho Verde", prodotti nell'Unione, in recipienti di capacità ≤ 2 l, con titolo alcolometrico effettivo ≤ 15 % vol, DOP (escl. vini spumanti e vini frizzanti)	13,1 EUR/hl	0	
22042134	Vini bianchi, prodotti nella zona del Penedés, in recipienti di capacità ≤ 2 l, con titolo alcolometrico effettivo ≤ 15 % vol, DOP (escl. vini spumanti e vini frizzanti)	13,1 EUR/hl	0	
22042136	Vini bianchi, prodotti nella zona di Rioja, in recipienti di capacità ≤ 2 l, con titolo alcolometrico effettivo ≤ 15 % vol, DOP (escl. vini spumanti e vini frizzanti)	13,1 EUR/hl	0	
22042137	Vini bianchi, prodotti nella zona di Valencia, in recipienti di capacità ≤ 2 l, con titolo alcolometrico effettivo ≤ 15 % vol, DOP (escl. vini spumanti e vini frizzanti)	13,1 EUR/hl	0	
22042138	Vini bianchi prodotti nell'Unione, in recipienti di capacità ≤ 2 l, con titolo alcolometrico effettivo ≤ 15 % vol, DOP (diversi da quelli delle seguenti regioni: Alsazia, Bordeaux, Borgogna, Valle della Loira, Mosella, Palatinato, Renania-Assia, Tokaj, Lazio, Toscana, Trentino, Alto Adige, Friuli, Veneto, Vinho Verde, Penedés, Rioja, Valencia, nonché vini spumanti e vini frizzanti)	13,1 EUR/hl	0	
22042142	Vini prodotti a Bordeaux, in recipienti di capacità ≤ 2 l, con titolo alcolometrico effettivo ≤ 15 % vol, DOP (diversi dai vini spumanti, dai vini frizzanti e dai vini bianchi)	13,1 EUR/hl	0	
22042143	Vini prodotti in Borgogna, in recipienti di capacità ≤ 2 l, con titolo alcolometrico effettivo ≤ 15 % vol, DOP (diversi dai vini spumanti, dai vini frizzanti e dai vini bianchi)	13,1 EUR/hl	0	

NC 2013	Designazione	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
22042144	Vini prodotti nel Beaujolais, in recipienti di capacità ≤ 2 l, con titolo alcolometrico effettivo ≤ 15 % vol, DOP (diversi dai vini spumanti, dai vini frizzanti e dai vini bianchi)	13,1 EUR/hl	0	
22042146	Vini prodotti nella zona delle Coste del Rodano "Côtes-du-Rhône", in recipienti di capacità ≤ 2 l, con titolo alcolometrico effettivo ≤ 15 % vol, DOP (diversi dai vini spumanti, dai vini frizzanti e dai vini bianchi)	13,1 EUR/hl	0	
22042147	Vini prodotti nel Languedoc-Roussillon, in recipienti di capacità ≤ 2 l, con titolo alcolometrico effettivo ≤ 15 % vol, DOP (diversi dai vini spumanti, dai vini frizzanti e dai vini bianchi)	13,1 EUR/hl	0	
22042148	Vini prodotti nella Valle della Loira "Val de Loire", in recipienti di capacità ≤ 2 l, con titolo alcolometrico effettivo ≤ 15 % vol, DOP (diversi dai vini spumanti, dai vini frizzanti e dai vini bianchi)	13,1 EUR/hl	0	
22042162	Vini prodotti in Piemonte, in recipienti di capacità ≤ 2 l, con titolo alcolometrico effettivo ≤ 15 % vol, DOP (diversi dai vini spumanti, dai vini frizzanti e dai vini bianchi)	13,1 EUR/hl	0	
22042166	Vini prodotti in Toscana, in recipienti di capacità ≤ 2 l, con titolo alcolometrico effettivo ≤ 15 % vol, DOP (diversi dai vini spumanti, dai vini frizzanti e dai vini bianchi)	13,1 EUR/hl	0	
22042167	Vini prodotti in Trentino e Alto Adige, in recipienti di capacità ≤ 2 l, con titolo alcolometrico effettivo ≤ 15 % vol, DOP (diversi dai vini spumanti, dai vini frizzanti e dai vini bianchi)	13,1 EUR/hl	0	
22042168	Vini prodotti in Veneto, in recipienti di capacità ≤ 2 l, con titolo alcolometrico effettivo ≤ 15 % vol, DOP (diversi dai vini spumanti, dai vini frizzanti e dai vini bianchi)	13,1 EUR/hl	0	
22042169	Vini prodotti nelle regioni di Dão, Bairrada e Douro, in recipienti di capacità ≤ 2 l, con titolo alcolometrico effettivo ≤ 15 % vol, DOP (diversi dai vini spumanti, dai vini frizzanti e dai vini bianchi)	13,1 EUR/hl	0	

NC 2013	Designazione	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
22042171	Vini prodotti in Navarra, in recipienti di capacità ≤ 2 l, con titolo alcolometrico effettivo ≤ 15 % vol, DOP (diversi dai vini spumanti, dai vini frizzanti e dai vini bianchi)	13,1 EUR/hl	0	
22042174	Vini prodotti nella zona del Penedés, in recipienti di capacità ≤ 2 l, con titolo alcolometrico effettivo ≤ 15 % vol, DOP (diversi dai vini spumanti, dai vini frizzanti e dai vini bianchi)	13,1 EUR/hl	0	
22042176	Vini prodotti nella zona di Rioja, in recipienti di capacità ≤ 2 l, con titolo alcolometrico effettivo ≤ 15 % vol, DOP (diversi dai vini spumanti, dai vini frizzanti e dai vini bianchi)	13,1 EUR/hl	0	
22042177	Vini prodotti nella zona di Valdepeñas, in recipienti di capacità ≤ 2 l, con titolo alcolometrico effettivo ≤ 15 % vol, DOP (diversi dai vini spumanti, dai vini frizzanti e dai vini bianchi)	13,1 EUR/hl	0	
22042178	Vini prodotti nell'Unione, in recipienti di capacità ≤ 2 l, con titolo alcolometrico effettivo ≤ 15 % vol, DOP (diversi dai vini delle seguenti regioni: Bordeaux, Borgogna, Beaujolais, Coste del Rodano, Languedoc-Roussillon, Valle della Loira, Piemonte, Toscana, Trentino, Alto Adige, Veneto, Dão, Bairrada, Douro, Navarra, Penedés, Rioja, Valdepeñas, nonché vini spumanti, vini frizzanti e vini bianchi)	13,1 EUR/hl	0	
22042179	Vini bianchi, prodotti nell'Unione, in recipienti di capacità ≤ 2 l, con titolo alcolometrico effettivo ≤ 15 % vol, IGP (diversi dai vini spumanti e dai vini frizzanti)	13,1 EUR/hl	0	
22042180	Vini prodotti nell'Unione, in recipienti di capacità ≤ 2 l, con titolo alcolometrico effettivo ≤ 15 % vol, IGP (diversi dai vini spumanti, dai vini frizzanti e dai vini bianchi)	13,1 EUR/hl	0	
22042181	Vini bianchi varietali senza DOP o IGP, prodotti nell'Unione, in recipienti di capacità ≤ 2 l, con titolo alcolometrico effettivo ≤ 15 % vol (diversi dai vini spumanti e dai vini frizzanti)	13,1 EUR/hl	0	

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

NC 2013	Designazione	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
22042182	Vini varietali senza DOP o IGP, prodotti nell'Unione, in recipienti di capacità ≤ 2 l, con titolo alcolometrico effettivo ≤ 15 % vol (diversi dai vini spumanti, dai vini frizzanti e dai vini bianchi)	13,1 EUR/hl	0	
22042183	Vini bianchi prodotti nell'Unione, in recipienti di capacità ≤ 2 l, con titolo alcolometrico effettivo ≤ 15 % vol, (diversi dai vini spumanti, dai vini frizzanti e dai vini varietali)	13,1 EUR/hl	0	
22042184	Vini prodotti nell'Unione, in recipienti di capacità ≤ 2 l, con titolo alcolometrico effettivo ≤ 15 % vol, (diversi dai vini spumanti, dai vini frizzanti, dai vini bianchi e dai vini varietali)	13,1 EUR/hl	0	
22042185	Vino di Madera e moscatello di Setúbal, in recipienti di capacità ≤ 2 l, con titolo alcolometrico effettivo > 15 % vol e ≤ 22 % vol, DOP o IGP	14,8 EUR/hl	0	
22042186	Vino di Xeres, in recipienti di capacità ≤ 2 l, con titolo alcolometrico effettivo > 15 % vol e ≤ 22 % vol, DOP o IGP	14,8 EUR/hl	0	
22042187	Vino di Marsala, in recipienti di capacità ≤ 2 l, con titolo alcolometrico effettivo > 15 % vol e ≤ 22 % vol, DOP o IGP	18,6 EUR/hl	0	
22042188	Vino di Samos e moscato di Lemnos, in recipienti di capacità ≤ 2 l, con titolo alcolometrico effettivo > 15 % vol e ≤ 22 % vol, DOP o IGP	18,6 EUR/hl	0	
22042189	Vino di Porto, in recipienti di capacità ≤ 2 l, con titolo alcolometrico effettivo > 15 % vol e ≤ 22 % vol, DOP o IGP	14,8 EUR/hl	0	
22042190	Vini prodotti nell'Unione, in recipienti di capacità ≤ 2 l, con titolo alcolometrico effettivo > 15 % vol e ≤ 22 %, DOP o IGP (diversi dal vino di Porto, dal vino di Madera, dal vino di Xeres, dal vino di Marsala, dal vino di Samos, dal moscato di Lemnos e dal moscatello di Setúbal)	18,6 EUR/hl	0	

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

NC 2013	Designazione	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
22042191	Vini senza DOP o IGP, prodotti nell'Unione, in recipienti di capacità ≤ 2 l, con titolo alcolometrico effettivo > 15 % vol e ≤ 22 %	18,6 EUR/hl	0	
22042192	Vini di uve fresche, incl. i vini arricchiti di alcole, prodotti nell'Unione, in recipienti di capacità ≤ 2 l, con titolo alcolometrico effettivo > 22 % vol	1,75 EUR/ % vol/hl	0	
22042193	Vini bianchi, non prodotti nell'Unione, in recipienti di capacità ≤ 2 l, DOP o IGP (diversi dai vini spumanti e dai vini frizzanti)	13,1 EUR/hl	4	
22042194	Vini, non prodotti nell'Unione, in recipienti di capacità ≤ 2 l, DOP o IGP (diversi dai vini spumanti, dai vini frizzanti e dai vini bianchi)	13,1 EUR/hl	4	
22042195	Vini bianchi varietali senza DOP o IGP, non prodotti nell'Unione, in recipienti di capacità ≤ 2 l (diversi dai vini spumanti e dai vini frizzanti)	13,1 EUR/hl	4	
22042196	Vini varietali senza DOP o IGP, non prodotti nell'Unione, in recipienti di capacità ≤ 2 l (diversi dai vini spumanti, dai vini frizzanti e dai vini bianchi)	13,1 EUR/hl	4	
22042197	Vini bianchi, non prodotti nell'Unione, in recipienti di capacità ≤ 2 l (diversi dai vini spumanti, dai vini frizzanti e dai vini varietali)	13,1 EUR/hl	4	
22042198	Vini, non prodotti nell'Unione, in recipienti di capacità ≤ 2 l (diversi dai vini spumanti, dai vini frizzanti, dai vini bianchi e dai vini varietali)	13,1 EUR/hl	4	
22042910	Vini di uve fresche, incl. i vini arricchiti d'alcole, presentati in bottiglie chiuse con un tappo a "forma di fungo" tenuto da fermagli o legacci, di capacità > 2 litri; vini altrimenti presentati aventi, alla temperatura di 20 °C, una sovrappressione dovuta all'anidride carbonica in soluzione ≥ 1 bar e < 3 bar	32 EUR/hl	4	

NC 2013	Designazione	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
22042911	Vini bianchi, prodotti nel Tokaj "p. es. Aszu, Szamorodni, Máslás, Fordítás", in recipienti di capacità > 2 l, con titolo alcolometrico effettivo ≤ 15 % vol, DOP (escl. vini spumanti e vini frizzanti)	13,1 EUR/hl	0	
22042912	Vini bianchi, prodotti a Bordeaux, in recipienti di capacità > 2 l, con titolo alcolometrico effettivo ≤ 15 % vol, DOP (diversi dai vini spumanti e dai vini frizzanti)	9,9 EUR/hl	0	
22042913	Vini bianchi di qualità, prodotti in Borgogna, in recipienti di capacità > 2 l, con titolo alcolometrico effettivo ≤ 15 % vol, DOP (diversi dai vini spumanti e dai vini frizzanti)	9,9 EUR/hl	0	
22042917	Vini bianchi, prodotti nella Valle della Loira "Val de Loire", in recipienti di capacità > 2 l, con titolo alcolometrico effettivo ≤ 15 % vol, DOP (diversi dai vini spumanti e dai vini frizzanti)	9,9 EUR/hl	0	
22042918	Vini bianchi, prodotti nell'Unione, in recipienti di capacità > 2 l, con titolo alcolometrico effettivo ≤ 15 % vol, DOP (diversi dai vini di Tokaj, Bordeaux, Borgogna, Valle della Loira, dai vini spumanti e dai vini frizzanti)	9,9 EUR/hl	0	
22042942	Vini prodotti a Bordeaux, in recipienti di capacità > 2 l, con titolo alcolometrico effettivo ≤ 15 % vol, DOP (diversi dai vini spumanti, dai vini frizzanti e dai vini bianchi)	9,9 EUR/hl	0	
22042943	Vini prodotti in Borgogna, in recipienti di capacità > 2 l, con titolo alcolometrico effettivo ≤ 15 % vol, DOP (diversi dai vini spumanti, dai vini frizzanti e dai vini bianchi)	9,9 EUR/hl	0	
22042944	Vini prodotti nel Beaujolais, in recipienti di capacità > 2 l, con titolo alcolometrico effettivo ≤ 15 % vol, DOP (diversi dai vini spumanti, dai vini frizzanti e dai vini bianchi)	9,9 EUR/hl	0	
22042946	Vini prodotti nella zona delle Coste del Rodano "Côtes-du-Rhône", in recipienti di capacità > 2 l, con titolo alcolometrico effettivo ≤ 15 % vol, DOP (diversi dai vini spumanti, dai vini frizzanti e dai vini bianchi)	9,9 EUR/hl	0	

NC 2013	Designazione	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
22042947	Vini prodotti nel Languedoc-Roussillon, in recipienti di capacità > 2 l, con titolo alcolometrico effettivo ≤ 15 % vol, DOP (diversi dai vini spumanti, dai vini frizzanti e dai vini bianchi)	9,9 EUR/hl	0	
22042948	Vini prodotti nella Valle della Loira "Val de Loire", in recipienti di capacità > 2 l, con titolo alcolometrico effettivo ≤ 15 % vol, DOP (diversi dai vini spumanti, dai vini frizzanti e dai vini bianchi)	9,9 EUR/hl	0	
22042958	Vini prodotti nell'Unione, in recipienti di capacità > 2 l, con titolo alcolometrico effettivo ≤ 15 % vol, DOP (diversi dai vini di Bordeaux, Borgogna, Beaujolais, Coste del Rodano "Côtes-du-Rhône", Languedoc-Roussillon, Valle della Loira "Val de Loire", dai vini spumanti, dai vini frizzanti e dai vini bianchi)	9,9 EUR/hl	0	
22042979	Vini bianchi di uve fresche, prodotti nell'Unione, in recipienti di capacità > 2 l, con titolo alcolometrico effettivo ≤ 15 % vol, IGP (diversi dai vini spumanti e dai vini frizzanti)	9,9 EUR/hl	0	
22042980	Vini di uve fresche, prodotti nell'Unione, in recipienti di capacità > 2 l, con titolo alcolometrico effettivo ≤ 15 % vol, IGP (diversi dai vini spumanti, dai vini frizzanti e dai vini bianchi)	9,9 EUR/hl	0	
22042981	Vini bianchi varietali senza DOP o IGP, prodotti nell'Unione, in recipienti di capacità > 2 l, con titolo alcolometrico effettivo ≤ 15 % vol (diversi dai vini spumanti e dai vini frizzanti)	9,9 EUR/hl	0	
22042982	Vini varietali senza DOP o IGP, prodotti nell'Unione, in recipienti di capacità > 2 l, con titolo alcolometrico effettivo ≤ 15 % vol (diversi dai vini spumanti, dai vini frizzanti e dai vini bianchi)	9,9 EUR/hl	0	
22042983	Vini bianchi prodotti nell'Unione, in recipienti di capacità > 2 l, con titolo alcolometrico effettivo ≤ 15 % vol, (diversi dai vini spumanti, dai vini frizzanti e dai vini varietali)	9,9 EUR/hl	0	
22042984	Vini prodotti nell'Unione, in recipienti di capacità > 2 l, con titolo alcolometrico effettivo ≤ 15 % vol, (diversi dai vini spumanti, dai vini frizzanti, dai vini bianchi e dai vini varietali)	9,9 EUR/hl	0	

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

NC 2013	Designazione	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
22042985	Vino di Madera e moscatello di Setúbal, in recipienti di capacità > 2 l, con titolo alcolometrico effettivo > 15 % vol e ≤ 22 % vol, DOP o IGP	12,1 EUR/hl	0	
22042986	Vino di Xeres, in recipienti di capacità > 2 l, con titolo alcolometrico effettivo > 15 % vol e ≤ 22 % vol, DOP o IGP	12,1 EUR/hl	0	
22042987	Vino di Marsala, in recipienti di capacità > 2 l, con titolo alcolometrico effettivo > 15 % vol e ≤ 22 % vol, DOP o IGP	15,4 EUR/hl	0	
22042988	Vino di Samos e moscato di Lemnos, in recipienti di capacità > 2 l, con titolo alcolometrico effettivo > 15 % vol e ≤ 22 % vol, DOP o IGP	15,4 EUR/hl	0	
22042989	Vino di Porto, in recipienti di capacità > 2 l, con titolo alcolometrico effettivo > 15 % vol e ≤ 22 % vol, DOP o IGP	12,1 EUR/hl	0	
22042990	Vini prodotti nell'Unione, in recipienti di capacità > 2 l, con titolo alcolometrico effettivo > 15 % vol e ≤ 22 %, DOP o IGP (diversi dal vino di Porto, dal vino di Madera, dal vino di Xeres, dal vino di Marsala, dal vino di Samos, dal moscato di Lemnos e dal moscatello di Setúbal)	15,4 EUR/hl	0	
22042991	Vini senza DOP o IGP, prodotti nell'Unione, in recipienti di capacità > 2 l, con titolo alcolometrico effettivo > 15 % vol e ≤ 22 %	15,4 EUR/hl	0	
22042992	Vini di uve fresche, incl. i vini arricchiti di alcole, prodotti nell'Unione, in recipienti di capacità > 2 l, con titolo alcolometrico effettivo > 22 % vol	1,75 EUR/ % vol/hl	0	
22042993	Vini bianchi, non prodotti nell'Unione, in recipienti di capacità > 2 l, DOP o IGP (diversi dai vini spumanti e dai vini frizzanti)	9,9 EUR/hl	4	

NC 2013	Designazione	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
22042994	Vini, non prodotti nell'Unione, in recipienti di capacità > 2 l, DOP o IGP (diversi dai vini spumanti, dai vini frizzanti e dai vini bianchi)	9,9 EUR/hl	4	
22042995	Vini bianchi varietali senza DOP o IGP, non prodotti nell'Unione, in recipienti di capacità > 2 l (diversi dai vini spumanti e dai vini frizzanti)	9,9 EUR/hl	4	
22042996	Vini varietali senza DOP o IGP, non prodotti nell'Unione, in recipienti di capacità > 2 l (diversi dai vini spumanti, dai vini frizzanti e dai vini bianchi)	9,9 EUR/hl	4	
22042997	Vini bianchi, non prodotti nell'Unione, in recipienti di capacità > 2 l (diversi dai vini spumanti, dai vini frizzanti e dai vini varietali)	9,9 EUR/hl	4	
22042998	Vini, non prodotti nell'Unione, in recipienti di capacità > 2 l (diversi dai vini spumanti, dai vini frizzanti, dai vini bianchi e dai vini varietali)	9,9 EUR/hl	4	
22043010	Mosti di uva, parzialmente fermentati o mutizzati diversamente che con alcole, con titolo alcolometrico effettivo > 1 % vol (escl. mosti di uva mutizzati con alcole)	32	10	
22043092	Mosti di uva, non fermentati, concentrati ai sensi della nota complementare 7 del capitolo 22, con massa volumica ≤ 1,33 g/cm³ a 20 °C e con titolo alcolometrico effettivo ≤ 1 % vol e > 0,5 % vol (escl. mosti di uva mutizzati con alcole)	Cfr. allegato 2 del regolamento di esecuzione (UE) n. 927/2012 della Commissione, del 9 ottobre 2012.	10/EP	
22043094	Mosti di uva, non fermentati, non concentrati, con massa volumica ≤ 1,33 g/cm³ a 20 °C e con titolo alcolometrico effettivo ≤ 1 % vol e > 0,5 % vol (escl. mosti di uva mutizzati con alcole)	Cfr. allegato 2 del regolamento di esecuzione (UE) n. 927/2012 della Commissione, del 9 ottobre 2012.	10/EP	

NC 2013	Designazione	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
22043096	Mosti di uva, non fermentati, concentrati ai sensi della nota complementare 7 del capitolo 22, con massa volumica > 1,33 g/cm³ a 20 °C e con titolo alcolometrico effettivo ≤ 1 % vol e > 0,5 % vol (escl. mosti di uva mutizzati con alcole)	Cfr. allegato 2 del regolamento di esecuzione (UE) n. 927/2012 della Commissione, del 9 ottobre 2012.	10/EP	
22043098	Mosti di uva, non fermentati, non concentrati, con massa volumica > 1,33 g/cm³ a 20 °C e con titolo alcolometrico effettivo ≤ 1 % vol e > 0,5 % vol (escl. mosti di uva mutizzati con alcole)	Cfr. allegato 2 del regolamento di esecuzione (UE) n. 927/2012 della Commissione, del 9 ottobre 2012.	10/EP	
22051010	Vermut e altri vini di uve fresche, preparati con piante o con sostanze aromatiche, in recipienti di capacità ≤ 2 l e con titolo alcolometrico effettivo ≤ 18 % vol	10,9 EUR/hl	0	
22051090	Vermut e altri vini di uve fresche, preparati con piante o con sostanze aromatiche, in recipienti di capacità ≤ 2 l e con titolo alcolometrico effettivo > 18 % vol	0,9 EUR/ % vol/hl + 6,4 EUR/hl	0	
22059010	Vermut e altri vini di uve fresche, preparati con piante o con sostanze aromatiche, in recipienti di capacità > 2 l e con titolo alcolometrico effettivo ≤ 18 % vol	9 EUR/hl	0	
22059090	Vermut e altri vini di uve fresche, preparati con piante o con sostanze aromatiche, in recipienti di capacità > 2 l e con titolo alcolometrico effettivo > 18 % vol	0,9 EUR/ % vol/hl	0	
22060010	Vinello, ottenuto da vinacce	1,3 EUR/ % vol/hl MIN 7,2 EUR/hl	0	
22060031	Sidro e sidro di pere, spumanti	19,2 EUR/hl	0	

NC 2013	Designazione	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
22060039	Idromele e altre bevande fermentate nonché miscugli di bevande fermentate e miscugli di bevande fermentate e di bevande non alcoliche, spumanti, n.n.a.	19,2 EUR/hl	0	
22060051	Sidro di mele e sidro di pere, non spumanti, presentati in recipienti di capacità ≤ 2 l	7,7 EUR/hl	0	
22060059	Idromele e altre bevande fermentate nonché miscugli di bevande fermentate e miscugli di bevande fermentate e di bevande non alcoliche, non spumanti, presentati in recipienti di capacità ≤ 2 l, n.n.a. (escl. vini di uve fresche, mosti di uva, vermut e altri vini di uve fresche, preparati con piante o con sostanze aromatiche, vinello, sidro di mele e sidro di pere)	7,7 EUR/hl	0	
22060081	Sidro di mele e sidro di pere, non spumanti, presentati in recipienti di capacità > 2 l	5,76 EUR/hl	0	
22060089	Idromele e altre bevande fermentate nonché miscugli di bevande fermentate e miscugli di bevande fermentate e di bevande non alcoliche, non spumanti, presentati in recipienti di capacità > 2 l, n.n.a. (escl. vini di uve fresche, mosti di uva, vermut e altri vini di uve fresche, preparati con piante o con sostanze aromatiche, vinello, sidro di mele e sidro di pere)	5,76 EUR/hl	0	
22071000	Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico effettivo ≥ 80 % vol	19,2 EUR/hl	EL	
22072000	Alcole etilico e acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo	10,2 EUR/hl	EL	
22082012	Cognac, presentato in recipienti di capacità ≤ 2 l	Esenzione	0	
22082014	Armagnac, presentato in recipienti di capacità ≤ 2 l	Esenzione	0	
22082026	Grappa, presentata in recipienti di capacità ≤ 2 l	Esenzione	0	

NC 2013	Designazione	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
22082027	Brandy de Jerez, presentato in recipienti di capacità ≤ 2 l	Esenzione	0	
22082029	Acquaviti di vino o di vinacce, presentate in recipienti di capacità ≤ 2 l (escl. Cognac, Armagnac, grappa e Brandy de Jerez)	Esenzione	0	
22082040	Distillato greggio, presentato in recipienti di capacità > 2 l	Esenzione	0	
22082062	Cognac, presentato in recipienti di capacità > 2 l	Esenzione	0	
22082064	Armagnac, presentato in recipienti di capacità >2 l	Esenzione	0	
22082086	Grappa, presentata in recipienti di capacità >2 l	Esenzione	0	
22082087	Brandy de Jerez, presentato in recipienti di capacità >2 l	Esenzione	0	
22082089	Acquaviti di vino o di vinacce, presentate in recipienti di capacità > 2 l (escl. distillato greggio nonché Cognac, Armagnac, grappa e Brandy de Jerez)	Esenzione	0	
22083011	Whisky detto "Bourbon", presentato in recipienti di capacità ≤ 2 l	Esenzione	0	
22083019	Whisky detto "Bourbon", presentato in recipienti di capacità > 2 l	Esenzione	0	
22083030	Whisky detto "Scotch", del tipo detto "single malt"	Esenzione	0	
22083041	Whisky detto "Scotch", del tipo detto "blended malt", presentato in recipienti di capacità ≤ 2 l	Esenzione	0	
22083049	Whisky detto "Scotch", del tipo detto "blended malt", presentato in recipienti di capacità > 2 l	Esenzione	0	

NC 2013	Designazione	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
22083061	Whisky detto "Scotch", dei tipi detti "single grain" e "blended grain", presentato in recipienti di capacità ≤ 2 l	Esenzione	0	
22083069	Whisky detto "Scotch", dei tipi detti "single grain" e "blended grain", presentato in recipienti di capacità > 2 l	Esenzione	0	
22083071	Whisky detto "Scotch", presentato in recipienti di capacità ≤ 2 l (diverso dai tipi detti "single malt", "blended malt", "single grain" e "blended grain")	Esenzione	0	
22083079	Whisky detto "Scotch", presentato in recipienti di capacità > 2 l (diverso dai tipi detti "single malt", "blended malt", "single grain" e "blended grain")	Esenzione	0	
22083082	Whisky, presentato in recipienti di capacità ≤ 2 l (escl. whisky detto "Bourbon" e whisky detto "Scotch")	Esenzione	0	
22083088	Whisky, presentato in recipienti di capacità > 2 l (escl. whisky detto "Bourbon" e whisky detto "Scotch")	Esenzione	0	
22084011	Rum con tenore di sostanze volatili (diverse dall'alcole etilico e dall'alcole metilico) ≥ 225 g/hl di alcole puro "con tolleranza del 10 %", presentato in recipienti di capacità ≤ 2 l	0,6 EUR/ % vol/hl + 3,2 EUR/hl	4	
22084031	Rum e altre acquaviti ottenuti mediante distillazione di derivati della canna da zucchero fermentati, di valore > 7,9 EUR/l di alcole puro, presentato in recipienti di capacità ≤ 2 l (escl. rum con tenore di sostanze volatili (diverse dall'alcole etilico e dall'alcole metilico) ≥ 225 g/hl di alcole puro "con tolleranza del 10 %")	Esenzione	0	
22084039	Rum e altre acquaviti ottenuti mediante distillazione di derivati della canna da zucchero fermentati, di valore ≤ 7,9 EUR/l di alcole puro, presentato in recipienti di capacità ≤ 2 l (escl. rum con tenore di sostanze volatili (diverse dall'alcole etilico e dall'alcole metilico) ≥ 225 g/hl di alcole puro "con tolleranza del 10 %")	0,6 EUR/ % vol/hl + 3,2 EUR/hl	4	
22084051	Rum con tenore di sostanze volatili (diverse dall'alcole etilico e dall'alcole metilico) ≥ 225 g/hl di alcole puro "con tolleranza del 10 %", presentato in recipienti di capacità > 2 l	0,6 EUR/ % vol/hl	RM	

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

NC 2013	Designazione	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
22084091	Rum e altre acquaviti ottenuti mediante distillazione di derivati della canna da zucchero fermentati, di valore > 2 EUR/l di alcole puro, presentato in recipienti di capacità > 2 l (escl. rum con tenore di sostanze volatili (diverse dall'alcole etilico e dall'alcole metilico) ≥ 225 g/hl di alcole puro "con tolleranza del 10 %")	Esenzione	0	
22084099	Rum e altre acquaviti ottenuti mediante distillazione di derivati della canna da zucchero fermentati, di valore ≤ 2 EUR/l di alcole puro, presentato in recipienti di capacità > 2 l (escl. rum con tenore di sostanze volatili (diverse dall'alcole etilico e dall'alcole metilico) ≥ 225 g/hl di alcole puro "con tolleranza del 10 %")	0,6 EUR/ % vol/hl	RM	
22085011	Gin, presentato in recipienti di capacità ≤ 2 l	Esenzione	0	
22085019	Gin, presentato in recipienti di capacità > 2 l	Esenzione	0	
22085091	Acquavite di ginepro (genièvre), presentata in recipienti di capacità ≤ 2 l	Esenzione	0	
22085099	Acquavite di ginepro (genièvre), presentata in recipienti di capacità > 2 l	Esenzione	0	
22086011	Vodka con titolo alcolometrico ≤ 45,4 % vol, presentata in recipienti di capacità ≤ 2 l	Esenzione	0	
22086019	Vodka con titolo alcolometrico ≤ 45,4 % vol, presentata in recipienti di capacità > 2 l	Esenzione	0	
22086091	Vodka con titolo alcolometrico > 45,4 % vol, presentata in recipienti di capacità ≤ 2 l	Esenzione	0	
22086099	Vodka con titolo alcolometrico > 45,4 % vol, presentata in recipienti di capacità > 2 l	Esenzione	0	
22087010	Liquori, presentati in recipienti di capacità ≤ 2 l	Esenzione	0	
22087090	Liquori, presentati in recipienti di capacità > 2 l	Esenzione	0	

NC 2013	Designazione	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
22089011	Arak, presentato in recipienti di capacità ≤ 2 l	Esenzione	0	
22089019	Arak, presentato in recipienti di capacità > 2 l	Esenzione	0	
22089033	Acquaviti di prugne, di pere o di ciliegie, presentate in recipienti di capacità ≤ 2 l	Esenzione	0	
22089038	Acquaviti di prugne, di pere o di ciliegie, presentate in recipienti di capacità > 2 l	Esenzione	0	
22089041	Ouzo, presentato in recipienti di capacità ≤ 2 l	Esenzione	0	
22089045	Calvados, presentato in recipienti di capacità ≤ 2 l	Esenzione	0	
22089048	Acquaviti di frutta, presentate in recipienti di capacità ≤ 2 l (escl. acquaviti di prugne, di pere o di ciliegie e Calvados)	Esenzione	0	
22089054	Tequila, presentata in recipienti di capacità ≤ 2 l	Esenzione	0	
22089056	Acquaviti presentate in recipienti di capacità ≤ 2 l (escl. acquaviti di vino o di vinacce, whisky, rum e altre acquaviti ottenuti mediante distillazione di derivati della canna da zucchero fermentati, gin, acquavite di ginepro (genièvre), arak, vodka, liquori, ouzo, acquaviti di frutta e tequila)	Esenzione	0	
22089069	Bevande contenenti alcole di distillazione, presentate in recipienti di capacità ≤ 2 l (escl. ouzo, acquaviti e liquori)	Esenzione	0	
22089071	Acquaviti di frutta, presentate in recipienti di capacità > 2 l (escl. acquaviti di vino o di vinacce, di prugne, di pere o di ciliegie)	Esenzione	0	
22089075	Tequila, presentata in recipienti di capacità > 2 l	Esenzione	0	

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

NC 2013	Designazione	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
22089077	Acquaviti presentate in recipienti di capacità > 2 l (escl. acquaviti di vino o di vinacce, whisky, rum e altre acquaviti ottenuti mediante distillazione di derivati della canna da zucchero fermentati, gin, acquavite di ginepro (genièvre), arak, vodka, liquori, ouzo, acquaviti di frutta e tequila)	Esenzione	0	
22089078	Bevande contenenti alcole di distillazione, presentate in recipienti di capacità > 2 l (escl. acquaviti, liquori e ouzo)	Esenzione	0	
22089091	Alcole etilico, non denaturato, con titolo alcolometrico < 80 % vol, presentato in recipienti di capacità ≤ 2 l	1 EUR/ % vol/hl + 6,4 EUR/hl	EL	
22089099	Alcole etilico, non denaturato, con titolo alcolometrico < 80 % vol, presentato in recipienti di capacità > 2 l	1 EUR/ % vol/hl	EL	
22090011	Aceto di vino, presentato in recipienti di capacità ≤ 2 l	6,4 EUR/hl	0	
22090019	Aceto di vino, presentato in recipienti di capacità > 2 l	4,8 EUR/hl	0	
22090091	Aceti commestibili e loro succedanei commestibili ottenuti dall'acido acetico, presentati in recipienti di capacità ≤ 2 l (escl. aceto di vino)	5,12 EUR/hl	0	
22090099	Aceti commestibili e loro succedanei commestibili ottenuti dall'acido acetico, presentati in recipienti di capacità > 2 l (escl. aceto di vino)	3,84 EUR/hl	0	
23011000	Farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, di carni o di frattaglie, non atti all'alimentazione umana; ciccioli	Esenzione	0	
23012000	Farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici, non adatti all'alimentazione umana	Esenzione	0	

NC 2013	Designazione	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
23021010	Crusche, stacciature e altri residui, anche agglomerati in forma di pellets, della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni del granturco, aventi tenore di amido ≤ 35 %	44 EUR/t	10	
23021090	Crusche, stacciature e altri residui, anche agglomerati in forma di pellets, della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni del granturco, aventi tenore di amido > 35 %	89 EUR/t	10	
23023010	Crusche, stacciature e altri residui, anche agglomerati in forma di pellets, della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni del frumento, aventi tenore, in peso, di amido ≤ 28 % e la cui proporzione di prodotto che passa attraverso un setaccio di larghezza di maglie pari a 0,2 mm è, in peso, ≤ 10 % oppure, nel caso contrario, il cui prodotto passato attraverso il setaccio ha un tenore di ceneri, calcolato sulla materia secca, ≥ 1,5 %	44 EUR/t	10	
23023090	Crusche, stacciature e altri residui, anche agglomerati in forma di pellets, della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni del frumento (escl. quelli aventi tenore, in peso, di amido ≤ 28 % e la cui proporzione di prodotto che passa attraverso un setaccio di larghezza di maglie pari a 0,2 mm è, in peso, ≤ 10 % oppure, se passa una proporzione > 10 %, il prodotto passato attraverso il setaccio ha un tenore di ceneri, calcolato sulla materia secca, ≥ 1,5 %)	89 EUR/t	10	
23024002	Crusche, stacciature e altri residui, anche agglomerati in forma di pellets, della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni del riso, aventi tenore di amido ≤ 35 %	44 EUR/t	10	
23024008	Crusche, stacciature e altri residui, anche agglomerati in forma di pellets, della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni del riso, aventi tenore di amido > 35 %	89 EUR/t	10	
23024010	Crusche, stacciature e altri residui, anche agglomerati in forma di pellets, della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali, aventi tenore, in peso, di amido ≤ 28 % e la cui proporzione di prodotto che passa attraverso un setaccio di larghezza di maglie pari a 0,2 mm è, in peso, ≤ 10 % oppure, se passa una proporzione > 10 %, il prodotto passato attraverso il setaccio ha un tenore di ceneri, calcolato sulla materia secca, ≥ 1,5 %) (escl. crusche, stacciature e altri residui del granturco, del riso o del frumento)	44 EUR/t	10	

NC 2013	Designazione	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
23024090	Crusche, stacciature e altri residui, anche agglomerati in forma di pellets, della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali (escl. quelli di granturco, riso e frumento e quelli aventi tenore, in peso, di amido ≤ 28 % e la cui proporzione di prodotto che passa attraverso un setaccio di larghezza di maglie pari a 0,2 mm è, in peso, ≤ 10 % oppure, se passa una proporzione > 10 %, il prodotto passato attraverso il setaccio ha un tenore di ceneri, calcolato sulla materia secca, ≥ 1,5 %)	89 EUR/t	10	
23025000	Crusche, stacciature ed altri residui, anche agglomerati in forma di pellets, della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei legumi	5,1	4	
23031011	Residui della fabbricazione degli amidi di granturco, aventi tenore di proteine, calcolato sulla sostanza secca, > 40 % in peso (escl. le acque di macerazione concentrate)	320 EUR/t	50 %	
23031019	Residui della fabbricazione degli amidi di granturco, aventi tenore di proteine, calcolato sulla sostanza secca, ≤ 40 % in peso (escl. le acque di macerazione concentrate)	Esenzione	0	
23031090	Residui della fabbricazione degli amidi e residui simili, incl. le acque di macerazione concentrate (escl. i residui della fabbricazione degli amidi di granturco)	Esenzione	0	
23032010	Polpe di barbabietole	Esenzione	0	
23032090	Cascami di canne da zucchero e altri cascami della fabbricazione dello zucchero (escl. polpe di barbabietole)	Esenzione	0	
23033000	Avanzi della fabbricazione della birra o della distillazione degli alcoli	Esenzione	0	
23040000	Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell'estrazione dell'olio di soia	Esenzione	0	

NC 2013	Designazione	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
23050000	Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell'estrazione dell'olio d'arachide	Esenzione	0	
23061000	Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell'estrazione di grassi od oli vegetali di semi di cotone	Esenzione	0	
23062000	Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell'estrazione di grassi od oli vegetali di semi di lino	Esenzione	0	
23063000	Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell'estrazione di grassi od oli vegetali di semi di girasole	Esenzione	0	
23064100	Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell'estrazione di grassi od oli vegetali di semi di ravizzone o di colza a basso tenore di acido erucico "che producono un olio fisso il cui tenore di acido erucico è < 2 % e un componente solido che contiene < 30 micromole/g di glucosinolati"	Esenzione	0	
23064900	Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell'estrazione di grassi od oli vegetali di semi di ravizzone o di colza ad alto tenore di acido erucico "che producono un olio fisso il cui tenore di acido erucico è ≥ 2 % e un componente solido che contiene ≥ 30 micromole/g di glucosinolati"	Esenzione	0	
23065000	Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell'estrazione di grassi od oli vegetali di noce di cocco o di copra	Esenzione	0	
23066000	Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell'estrazione di grassi od oli vegetali di noci o di mandorle di palmisti	Esenzione	0	

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

NC 2013	Designazione	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
23069005	Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell'estrazione di grassi od oli vegetali di germi di granturco	Esenzione	0	
23069011	Sanse di olive e altri residui dell'estrazione dell'olio di oliva, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, aventi tenore di olio d'oliva ≤ 3 %	Esenzione	0	
23069019	Sanse di olive e altri residui dell'estrazione dell'olio di oliva, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, aventi tenore di olio d'oliva > 3 %	48 EUR/t	0	
23069090	Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell'estrazione di grassi o di oli vegetali (escl. quelli di semi di cotone, di semi di lino, di semi di girasole, di semi di ravizzone o di colza, di noce di cocco o di copra, di noci o di mandorle di palmisti e di germi di granturco, nonché quelli dell'estrazione dell'olio d'oliva, di olio di soia e di olio di arachide)	Esenzione	0	
23070011	Fecce di vino, aventi un titolo alcolometrico totale ≤ 7,9 % mas e un tenore, in peso, di sostanza secca ≥ 25 %	Esenzione	0	
23070019	Fecce di vino (escl. quelle aventi un titolo alcolometrico totale ≤ 7,9 % mas e un tenore, in peso, di sostanza secca ≥ 25 %)	1,62 EUR/kg/tot. alc.	4	
23070090	Tartaro greggio	Esenzione	0	
23080011	Vinacce del tipo utilizzato per l'alimentazione degli animali, anche agglomerate in forma di pellets, aventi un titolo alcolometrico totale ≤ 4,3 % mas e un tenore, in peso, di sostanza secca ≥ 40 %	Esenzione	0	
23080019	Vinacce del tipo utilizzato per l'alimentazione degli animali, anche agglomerate in forma di pellets (escl. quelle aventi un titolo alcolometrico totale ≤ 4,3 % mas e un tenore, in peso, di sostanza secca ≥ 40 %)	1,62 EUR/kg/tot. alc.	0	

NC 2013	Designazione	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
23080040	Ghiande di quercia e castagne d'India nonché residui della spremitura di frutta, anche agglomerati in forma di pellets, dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali (escl. le vinacce)	Esenzione	0	
23080090	Steli di granturco, foglie di granturco, scorze di frutta e altre materie vegetali e cascami vegetali, residui e sottoprodotti vegetali, anche agglomerati in forma di pellets, dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali, n.n.a. (escl. ghiande di quercia e castagne d'India nonché residui della spremitura di frutta)	1,6	0	
23091011	Alimenti per cani o gatti, condizionati per la vendita al minuto, contenenti glucosio, sciroppo di glucosio, maltodestrina o sciroppo di maltodestrina, ma non contenenti amido o fecola, né contenenti prodotti lattiero-caseari, o aventi tenore, in peso, di amido o di fecola ≤ 10 % e aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari < 10 %	Esenzione	0	
23091013	Alimenti per cani o gatti, condizionati per la vendita al minuto, contenenti glucosio, sciroppo di glucosio, maltodestrina o sciroppo di maltodestrina, ma non contenenti amido o fecola o aventi tenore, in peso, di amido o di fecola ≤ 10 % e aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari ≥ 10 % e < 50 %	498 EUR/t	10	
23091015	Alimenti per cani o gatti, condizionati per la vendita al minuto, contenenti glucosio, sciroppo di glucosio, maltodestrina o sciroppo di maltodestrina, ma non contenenti amido o fecola o aventi tenore, in peso, di amido o di fecola ≤ 10 % e aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari ≥ 50 % e < 75 %	730 EUR/t	10	
23091019	Alimenti per cani o gatti, condizionati per la vendita al minuto, contenenti glucosio, sciroppo di glucosio, maltodestrina o sciroppo di maltodestrina, ma non contenenti amido o fecola o aventi tenore, in peso, di amido o di fecola ≤ 10 % e aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari ≥ 75 %	948 EUR/t	10	
23091031	Alimenti per cani o gatti, condizionati per la vendita al minuto, contenenti glucosio, sciroppo di glucosio, maltodestrina o sciroppo di maltodestrina, aventi tenore, in peso, di amido o di fecola > 10 % e ≤ 30 % e non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari < 10 %	Esenzione	0	

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

NC 2013	Designazione	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
23091033	Alimenti per cani o gatti, condizionati per la vendita al minuto, contenenti glucosio, sciroppo di glucosio, maltodestrina o sciroppo di maltodestrina, aventi tenore, in peso, di amido o di fecola > 10 % e ≤ 30 % e aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari ≥ 10 % e < 50 %	530 EUR/t	10	
23091039	Alimenti per cani o gatti, condizionati per la vendita al minuto, contenenti glucosio, sciroppo di glucosio, maltodestrina o sciroppo di maltodestrina, aventi tenore, in peso, di amido o di fecola > 10 % e ≤ 30 % e aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari ≥ 50 %	888 EUR/t	10	
23091051	Alimenti per cani o gatti, condizionati per la vendita al minuto, contenenti glucosio, sciroppo di glucosio, maltodestrina o sciroppo di maltodestrina, aventi tenore, in peso, di amido o di fecola > 30 % e non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari < 10 %	102 EUR/t	10	
23091053	Alimenti per cani o gatti, condizionati per la vendita al minuto, contenenti glucosio, sciroppo di glucosio, maltodestrina o sciroppo di maltodestrina, aventi tenore, in peso, di amido o di fecola > 30 % e aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari ≥ 10 % e < 50 %	577 EUR/t	10	
23091059	Alimenti per cani o gatti, condizionati per la vendita al minuto, contenenti glucosio, sciroppo di glucosio, maltodestrina o sciroppo di maltodestrina, aventi tenore, in peso, di amido o di fecola > 30 % e aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari ≥ 50 %	730 EUR/t	10	
23091070	Alimenti per cani o gatti, condizionati per la vendita al minuto, non contenenti né amido o fecola, né glucosio, né maltodestrina o sciroppo di maltodestrina e contenenti prodotti lattiero-caseari	948 EUR/t	10	
23091090	Alimenti per cani o gatti, condizionati per la vendita al minuto, non contenenti né amido o fecola, né glucosio, né maltodestrina o sciroppo di maltodestrina, né prodotti lattiero caseari	9,6	4	
23099010	Prodotti detti "solubili" di pesci o di mammiferi marini, ad integrazione dei mangimi prodotti nel settore agricolo	3,8	0	
23099020	Residui della fabbricazione degli amidi di granturco, di cui alla nota complementare 5 del capitolo 23, dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali (escl. gli alimenti per cani o gatti condizionati, per la vendita al minuto)	Esenzione	0	

NC 2013	Designazione	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
23099031	Preparazioni, incl. le premiscele, per l'alimentazione degli animali, contenenti glucosio, sciroppo di glucosio, maltodestrina o sciroppo di maltodestrina, ma non contenenti amido o fecola né prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in peso, di amido o di fecola ≤ 10 % e aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari < 10 % (escl. gli alimenti per cani o gatti, condizionati per la vendita al minuto)	23 EUR/t	10	
23099033	Preparazioni, incl. le premiscele, per l'alimentazione degli animali, contenenti glucosio, sciroppo di glucosio, maltodestrina o sciroppo di maltodestrina, ma non contenenti amido o fecola o aventi tenore, in peso, di queste materie ≤ 10 % e aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari ≥ 10 % e < 50 % (escl. gli alimenti per cani o gatti, condizionati per la vendita al minuto)	498 EUR/t	10	
23099035	Preparazioni, incl. le premiscele, per l'alimentazione degli animali, contenenti glucosio, sciroppo di glucosio, maltodestrina o sciroppo di maltodestrina, ma non contenenti amido o fecola o aventi tenore, in peso, di queste materie ≤ 10 % e aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari ≥ 50 % e < 75 % (escl. gli alimenti per cani o gatti, condizionati per la vendita al minuto)	730 EUR/t	10	
23099039	Preparazioni, incl. le premiscele, per l'alimentazione degli animali, contenenti glucosio, sciroppo di glucosio, maltodestrina o sciroppo di maltodestrina, ma non contenenti amido o fecola o aventi tenore, in peso, di queste materie ≤ 10 % e aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari ≥ 75 % (escl. gli alimenti per cani o gatti, condizionati per la vendita al minuto)	948 EUR/t	10	
23099041	Preparazioni, incl. le premiscele, per l'alimentazione degli animali, contenenti glucosio, sciroppo di glucosio, maltodestrina, sciroppo di maltodestrina e aventi tenore, in peso, di amido o di fecola > 10 % e ≤ 30 %, non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari < 10 % (escl. gli alimenti per cani o gatti, condizionati per la vendita al minuto)	55 EUR/t	10	
23099043	Preparazioni, incl. le premiscele, per l'alimentazione degli animali, contenenti glucosio, sciroppo di glucosio, maltodestrina, sciroppo di maltodestrina e aventi tenore, in peso, di amido o di fecola > 10 % e ≤ 30 % e aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari ≥ 10 % e < 50 % (escl. gli alimenti per cani o gatti, condizionati per la vendita al minuto)	530 EUR/t	10	
23099049	Preparazioni, incl. le premiscele, per l'alimentazione degli animali, contenenti glucosio, sciroppo di glucosio, maltodestrina, sciroppo di maltodestrina e aventi tenore, in peso, di amido o di fecola > 10 % e ≤ 30 % e aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari ≥ 50 % (escl. gli alimenti per cani o gatti, condizionati per la vendita al minuto)	888 EUR/t	10	

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

NC 2013	Designazione	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
23099051	Preparazioni, incl. le premiscele, per l'alimentazione degli animali, contenenti glucosio, sciroppo di glucosio, maltodestrina, sciroppo di maltodestrina e aventi tenore, in peso, di amido o di fecola > 30 %, non contenenti prodotti lattiero-caseari o aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari < 10 % (escl. gli alimenti per cani o gatti, condizionati per la vendita al minuto)	102 EUR/t	10	
23099053	Preparazioni, incl. le premiscele, per l'alimentazione degli animali, contenenti glucosio, sciroppo di glucosio, maltodestrina, sciroppo di maltodestrina e aventi tenore, in peso, di amido o di fecola > 30 % e aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari ≥ 10 % e < 50 % (escl. gli alimenti per cani o gatti, condizionati per la vendita al minuto)	577 EUR/t	10	
23099059	Preparazioni, incl. le premiscele, per l'alimentazione degli animali, contenenti glucosio, sciroppo di glucosio, maltodestrina, sciroppo di maltodestrina e aventi tenore, in peso, di amido o di fecola > 30 % e aventi tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari ≥ 50 % (escl. gli alimenti per cani o gatti, condizionati per la vendita al minuto)	730 EUR/t	10	
23099070	Preparazioni, incl. le premiscele, per l'alimentazione degli animali, non contenenti né amido o fecola, né glucosio, né maltodestrina o sciroppo di maltodestrina e contenenti prodotti lattiero-caseari (escl. gli alimenti per cani o gatti, condizionati per la vendita al minuto)	948 EUR/t	10	
23099091	Polpe di barbabietole melassate, dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali	12	7	
23099096	Preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali, non contenenti né amido o fecola, né glucosio o sciroppo di glucosio, né maltodestrina o sciroppo di maltodestrina, né prodotti lattiero-caseari (escl. gli alimenti per cani o gatti, condizionati per la vendita al minuto, i prodotti detti "solubili" di pesci o di mammiferi marini, i residui della fabbricazione degli amidi di granturco di cui alla nota complementare 5 del capitolo 23, le polpe di barbabietole melassate e le premiscele)	9,6	4	
24011035	Tabacchi "light air cured", non scostolati	11,2 MIN 22 EUR MAX 56 EUR/ 100 kg/net	4	

NC 2013	Designazione	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
24011060	Tabacchi ”sun cured” del tipo orientale, non scostolati	11,2 MIN 22 EUR MAX 56 EUR/ 100 kg/net	4	
24011070	Tabacchi ”dark air cured”, non scostolati	11,2 MIN 22 EUR MAX 56 EUR/ 100 kg/net	4	
24011085	Tabacchi ”flue cured”, non scostolati	11,2 MIN 22 EUR MAX 56 EUR/ 100 kg/net	4	
24011095	Tabacchi non scostolati (escl. tabacchi ”light air cured”, ”sun cured” del tipo orientale, ”dark air cured” e ”flue cured”)	10 MIN 22 EUR MAX 56 EUR/ 100 kg/net	4	
24012035	Tabacchi ”light air cured”, parzialmente o totalmente scostolati, non altrimenti lavorati	11,2 MIN 22 EUR MAX 56 EUR/ 100 kg/net	4	
24012060	Tabacchi ”sun cured” del tipo orientale, parzialmente o totalmente scostolati, non altrimenti lavorati	11,2 MIN 22 EUR MAX 56 EUR/ 100 kg/net	4	
24012070	Tabacchi ”dark air cured”, parzialmente o totalmente scostolati, non altrimenti lavorati	11,2 MIN 22 EUR MAX 56 EUR/ 100 kg/net	4	
24012085	Tabacchi ”flue cured”, parzialmente o totalmente scostolati, non altrimenti lavorati	11,2 MIN 22 EUR MAX 56 EUR/ 100 kg/net	4	
24012095	Tabacchi, parzialmente o totalmente scostolati, non altrimenti lavorati (escl. tabacchi ”light air cured”, ”sun cured” del tipo orientale, ”dark air cured” e ”flue cured”)	11,2 MIN 22 EUR MAX 56 EUR/ 100 kg/net	4	

NC 2013	Designazione	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
24013000	Cascami di tabacco	11,2 MIN 22 EUR MAX 56 EUR/ 100 kg/net	4	
24021000	Sigari (incl. i sigari spuntati) e sigaretti, contenenti tabacco	26	7	
24022010	Sigarette contenenti tabacco, contenenti garofano	10	7	
24022090	Sigarette contenenti tabacco (escl. quelle contenenti garofano)	57,6	7	
24029000	Sigari (incl. i sigari spuntati), sigaretti e sigarette, di succedanei del tabacco	57,6	7	
24031100	Tabacco da narghilè (escl. quello non contenente tabacco. Cfr. nota 1 di sottovoci)	74,9	7	
24031910	Tabacco da fumo, anche contenente succedanei del tabacco in qualsiasi proporzione, in imballaggi immediati di contenuto netto ≤ 500 g (escl. tabacco da narghilè contenente tabacco)	74,9	7	
24031990	Tabacco da fumo, anche contenente succedanei del tabacco in qualsiasi proporzione, in imballaggi immediati di contenuto netto > 500 g (escl. tabacco da narghilè contenente tabacco)	74,9	7	
24039100	Tabacchi ”omogeneizzati” o ”ricostituiti” da foglie di tabacco finemente sminuzzate, cascami di tabacco o polveri di tabacco	16,6	7	

NC 2013	Designazione	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
24039910	Tabacco da masticare e tabacco da fiuto	41,6	7	
24039990	Tabacchi e succedanei del tabacco, lavorati, farine di tabacco, estratti e sughi di tabacco (escl. tabacco da masticare e da fiuto, sigari, sigari spuntati, sigaretti, sigarette e tabacco da fumo, anche contenente succedanei del tabacco in qualsiasi proporzione, tabacchi "omogeneizzati" o "ricostituiti", nicotina estratta da piante di tabacco e insetticidi a base di estratti e sughi di tabacco)	16,6	7	
25010010	Acqua di mare e acque madri di saline	Esenzione	0	
25010031	Sale destinato alla trasformazione chimica "separazione di Na da Cl" per la fabbricazione di altri prodotti	Esenzione	0	
25010051	Sali denaturati o destinati ad altri usi industriali, incl. la raffinazione (escl. la trasformazione chimica e la conservazione o la fabbricazione di prodotti destinati all'alimentazione umana o animale)	1,7 EUR/1 000 kg/net	4	
25010091	Sale per l'alimentazione umana	2,6 EUR/1 000 kg/net	4	
25010099	Sale e cloruro di sodio puro, anche in soluzione acquosa oppure addizionati di agenti agglomeranti o di agenti che assicurano una buona fluidità (escl. il sale preparato da tavola, il sale destinato alla trasformazione chimica "separazione di Na da Cl", il sale denaturato e il sale destinato ad altri usi industriali)	2,6 EUR/1 000 kg/net	4	
25020000	Piriti di ferro non arrostite	Esenzione	0	
25030010	Zolfi greggi e zolfi non raffinati (escl. lo zolfo sublimato, lo zolfo precipitato e lo zolfo colloidale)	Esenzione	0	

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

NC 2013	Designazione	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
25030090	Zolfi di ogni specie (escl. quelli greggi e non raffinati, nonché lo zolfo sublimato, lo zolfo precipitato e lo zolfo colloidale)	1,7	0	
25041000	Grafite naturale in polvere o in scaglie	Esenzione	0	
25049000	Grafite naturale (escl. la grafite in polvere o in scaglie)	Esenzione	0	
25051000	Sabbie silicee e sabbie quarzose, anche colorate	Esenzione	0	
25059000	Sabbie naturali di ogni specie, anche colorate (escl. le sabbie silicee e le sabbie quarzose, le sabbie contenenti oro e platino, la sabbia di zirconio, di rutilio e di ilmenite, la sabbia di monazite e la sabbia di catrame e di asfalto)	Esenzione	0	
25061000	Quarzi (escl. le sabbie quarzose)	Esenzione	0	
25062000	Quarzite, semplicemente segata o altrimenti tagliata, in blocchi o lastre di forma quadrata o rettangolare	Esenzione	0	
25070020	Caolino	Esenzione	0	
25070080	Argille caoliniche (diverse dal caolino)	Esenzione	0	
25081000	Bentonite	Esenzione	0	

NC 2013	Designazione	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
25083000	Argille refrattarie (escl. caolino e altre argille caoliniche ed espanse)	Esenzione	0	
25084000	Argille (escl. quelle refrattarie, la bentonite, nonché il caolino e altre argille caoliniche ed espanse)	Esenzione	0	
25085000	Andalusite, cianite e sillimanite	Esenzione	0	
25086000	Mullite	Esenzione	0	
25087000	Terre di chamotte o di dinas	Esenzione	0	
25090000	Creta	Esenzione	0	
25101000	Fosfati di calcio naturali, fosfati allumino-calcici naturali e crete fosfatiche, non macinati	Esenzione	0	
25102000	Fosfati di calcio naturali, fosfati allumino-calcici naturali e crete fosfatiche, macinati	Esenzione	0	
25111000	Solfato di bario naturale "baritina"	Esenzione	0	
25112000	Carbonato di bario naturale "witherite", anche calcinato (escl. ossido di bario)	Esenzione	0	

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

NC 2013	Designazione	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
25120000	Farine silicee fossili, p. es. kieselgur, tripolite, diatomite, e altre terre silicee analoghe, anche calcinate, con densità apparente ≤ 1	Esenzione	0	
25131000	Pietra pomice	Esenzione	0	
25132000	Smeriglio; corindone naturale, granato naturale ed altri abrasivi naturali, anche trattati termicamente	Esenzione	0	
25140000	Ardesia, anche sgrossata o semplicemente segata o altrimenti tagliata, in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare; polveri di ardesia e cascami di ardesia	Esenzione	0	
25151100	Marmi e travertini, greggi o sgrossati	Esenzione	0	
25151200	Marmi e travertini, semplicemente segati o altrimenti tagliati, in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare	Esenzione	0	
25152000	Calcare di Ecaussines e altre pietre calcaree da taglio o da costruzione con densità apparente ≥ 2,5, e alabastro, anche sgrossati o semplicemente segati o altrimenti tagliati, in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare (escl. quelli a forma di granuli, scaglie e polveri, nonché marmi e travertini)	Esenzione	0	
25161100	Granito, greggio o sgrossato (escl. quello avente già i tratti caratteristici delle lastre di pietra, delle pietre del cordone o delle lastre spianate)	Esenzione	0	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
25161200	Granito, semplicemente segato o altrimenti tagliato, in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare (escl. quello avente già i tratti caratteristici delle lastre di pietra, delle pietre del cordone o delle lastre spianate)	esenzione	0	
25162000	Ardesia, anche sgrossata o semplicemente segata o altrimenti tagliata, in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare (escl. avente già i tratti caratteristici delle lastre di pietra, delle pietre del cordone o delle lastre spianate)	esenzione	0	
25169000	Porfido, basalto e altre pietre da taglio o da costruzione, anche sgrossati o semplicemente segati o altrimenti tagliati, in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare (escl. quelli a forma di granuli, scaglie e polveri e quelli aventi già i tratti caratteristici delle lastre di pietra, delle pietre del cordone o delle lastre spianate nonché le pietre da taglio o da costruzione con densità apparente ≥ 2,5, il granito e l'arenaria)	esenzione	0	
25171010	Sassi e ghiaia, dei tipi generalmente utilizzati per calcestruzzo o per massicciate stradali, ferroviarie o altre massicciate, ciottoli e selci, anche trattati termicamente	esenzione	0	
25171020	Dolomite e pietre da calce, dei tipi generalmente utilizzati per calcestruzzo o per massicciate stradali, ferroviarie o altre massicciate, frantumate	esenzione	0	
25171080	Pietre, frantumate, dei tipi generalmente utilizzati per calcestruzzo o per massicciate stradali, ferroviarie o altre massicciate, anche trattate termicamente (escl. sassi, ghiaia, selci e ciottoli nonché dolomite e pietre da calce, frantumate)	esenzione	0	
25172000	Macadam di loppe, di scorie o di cascami industriali simili, anche mescolato con sassi, ghiaia, selci e ciottoli, dei tipi generalmente utilizzati per calcestruzzo o per massicciate stradali, ferroviarie o altre massicciate	esenzione	0	

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
25173000	Tarmacadam	esenzione	0	
25174100	Granuli, scaglie e polveri, anche trattati termicamente, di marmo	esenzione	0	
25174900	Granuli, scaglie e polveri, anche trattati termicamente, di travertino, di calcare di Ecaussines, di alabastro, di granito, di porfido, di basalto, di arenaria, di sienite, di lava, di gneiss, di trachite e di altre pietre delle voci 2515 e 2516 (escl. di marmo)	esenzione	0	
25181000	Dolomite non calcinata né sinterizzata, detta "cruda", incl. la dolomite sgrossata o semplicemente segata o altrimenti tagliata, in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare (escl. la dolomite frantumata utilizzata per calcestruzzo, per massicciate stradali, ferroviarie o altre massicciate)	esenzione	0	
25182000	Dolomite, calcinata o sinterizzata (escl. la dolomite frantumata utilizzata per calcestruzzo, per massicciate stradali, ferroviarie o altre massicciate)	esenzione	0	
25183000	Pigiata di dolomite	esenzione	0	
25191000	Carbonato di magnesio naturale (magnesite)	esenzione	0	
25199010	Ossidi di magnesio, anche puri (escl. il carbonato di magnesio "magnesite" calcinato)	1,7	0	

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
25199030	Magnesia calcinata a morte (sinterizzata), anche contenente piccole quantità di altri ossidi aggiunti prima della sinterizzazione	esenzione	0	
25199090	Magnesia fusa elettricamente	esenzione	0	
25201000	Pietra da gesso; anidrite	esenzione	0	
25202000	Gessi (costituiti da gesso calcinato o solfato di calcio), anche colorati o addizionati di piccole quantità di acceleranti o di ritardanti	esenzione	0	
25210000	Pietre calcaree da fonderia ”castines”; Pietre calcaree da fonderia (”castines”); pietre da calce o da cemento	esenzione	0	
25221000	Calce viva	1,7	0	
25222000	Calce spenta	1,7	0	
25223000	Calce idraulica (escl. ossido e idrossido di calcio, puri)	1,7	0	
25231000	Cementi non polverizzati detti ”clinkers”	1,7	0	
25232100	Cementi bianchi, anche colorati artificialmente	1,7	0	
25232900	Cementi Portland (escl. i cementi bianchi, anche colorati artificialmente)	1,7	0	
25233000	Cementi alluminosi	1,7	0	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
25239000	Cementi, anche colorati (escl. cementi Portland e cementi alluminosi)	1,7	0	
25241000	Amianto di crocidolite (escl. prodotti a base di crocidolite)	esenzione	0	
25249000	Amianto (asbesto) (escl. crocidolite e prodotti a base di asbesto)	esenzione	0	
25251000	Mica greggia o sfaldata in fogli o lamine irregolari	esenzione	0	
25252000	Mica in polvere	esenzione	0	
25253000	Cascami di mica	esenzione	0	
25261000	Steatite naturale, anche sgrossata o semplicemente segata o altrimenti tagliata, in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare, e talco, non frantumati né polverizzati	esenzione	0	
25262000	Steatite naturale e talco, frantumati o polverizzati	esenzione	0	
25280000	Borati naturali e loro concentrati (anche calcinati) e acido borico naturale con un contenuto di H_3BO_3 sul prodotto secco ≤ 85 % (escl. i borati estratti dalle soluzioni naturali)	esenzione	0	
25291000	Feldspato	esenzione	0	
25292100	Spatofluore, contenente in peso ≤ 97 % di fluoruro di calcio	esenzione	0	
25292200	Spatofluore, contenente in peso > 97 % di fluoruro di calcio	esenzione	0	
25293000	Leucite; nefelina e sienite-nefelinica	esenzione	0	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
25301000	Vermiculite, perlite e cloriti, non espansi	esenzione	0	
25302000	Kieserite, epsomite (solfati di magnesio naturali)	esenzione	0	
25309000	Solfuri di arsenico, allumite, terra di pozzolana, terre coloranti e altre materie minerali, n.n.a.	esenzione	0	
26011100	Minerali di ferro e loro concentrati, non agglomerati (escl. le piriti di ferro arrostite (ceneri di piriti))	esenzione	0	
26011200	Minerali di ferro e loro concentrati, agglomerati escl. le piriti di ferro arrostite (ceneri di piriti))	esenzione	0	
26012000	Piriti di ferro arrostite (ceneri di piriti)	esenzione	0	
26020000	Minerali di manganese e loro concentrati, incl. i minerali manganesiferi ferruginosi e i loro concentrati con tenore in peso di manganese ≥ 20 %, sul prodotto secco	esenzione	0	
26030000	Minerali di rame e loro concentrati	esenzione	0	
26040000	Minerali di nichel e loro concentrati	esenzione	0	
26050000	Minerali di cobalto e loro concentrati	esenzione	0	
26060000	Minerali di alluminio e loro concentrati	esenzione	0	
26070000	Minerali di piombo e loro concentrati	esenzione	0	
26080000	Minerali di zinco e loro concentrati	esenzione	0	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
26090000	Minerali di stagno e loro concentrati	esenzione	0	
26100000	Minerali di cromo e loro concentrati	esenzione	0	
26110000	Minerali di tungsteno e loro concentrati	esenzione	0	
26121010	Minerali di uranio e pechblenda, con tenore in peso di uranio > 5 % (Euratom)	esenzione	0	
26121090	Minerali di uranio e loro concentrati (escl. i minerali di uranio e pechblenda, con tenore in peso di uranio > 5 %)	esenzione	0	
26122010	Monazite; uranotorianite e altri minerali di torio, con tenore in peso di torio > 20 % (Euratom)	esenzione	0	
26122090	Minerali di torio e loro concentrati (escl. monazite; uranotorianite e altri minerali di torio e loro concentrati, con tenore in peso di torio > 20 %)	esenzione	0	
26131000	Minerali di molibdeno arrostiti e loro concentrati	esenzione	0	
26139000	Minerali di molibdeno e loro concentrati (escl. quelli arrostiti)	esenzione	0	
26140000	Minerali di titanio e loro concentrati	esenzione	0	
26151000	Minerali di zirconio e loro concentrati	esenzione	0	
26159000	Minerali di niobio, di tantalio o di vanadio e loro concentrati	esenzione	0	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
26161000	Minerali di argento e loro concentrati	esenzione	0	
26169000	Minerali di metalli preziosi e loro concentrati (escl. minerali di argento e loro concentrati)	esenzione	0	
26171000	Minerali di antimonio e loro concentrati	esenzione	0	
26179000	Minerali e loro concentrati (escl. ferro, manganese, rame, nichel, cobalto, alluminio, piombo, zinco, stagno, cromo, tungsteno, uranio, torio, molibdeno, titanio, niobio, tantalio, vanadio, zirconio, metalli preziosi e antimonio e loro concentrati)	esenzione	0	
26180000	Loppe granulate (sabbia di scorie) provenienti dalla fabbricazione della ghisa, del ferro o dell'acciaio	esenzione	0	
26190020	Cascami della fabbricazione della ghisa, del ferro o dell'acciaio, atti al recupero del ferro o del manganese	esenzione	0	
26190090	Scorie, loppe, scaglie e altri cascami della fabbricazione della ghisa, del ferro o dell'acciaio (escl. loppe granulate, nonché cascami atti al recupero del ferro o del manganese)	esenzione	0	
26201100	Metalline di galvanizzazione	esenzione	0	
26201900	Scorie, ceneri e residui, contenenti principalmente zinco (escl. metalline di galvanizzazione)	esenzione	0	
26202100	Fanghi di benzina contenenti piombo e fanghi di composti antidetonanti contenenti piombo, provenienti dai serbatoi di stoccaggio di benzine contenenti piombo e di composti antidetonanti contenenti piombo, costituiti essenzialmente da piombo, da composti di piombo e da ossido di ferro	esenzione	0	
26202900	Scorie, ceneri e residui, contenenti principalmente piombo (escl. fanghi di benzina contenenti piombo e fanghi di composti antidetonanti contenenti piombo)	esenzione	0	

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
26203000	Scorie, ceneri e residui contenenti principalmente rame	esenzione	0	
26204000	Scorie, ceneri e residui contenenti principalmente alluminio	esenzione	0	
26206000	Scorie, ceneri e residui contenenti arsenico, mercurio, tallio o loro miscugli, dei tipi utilizzati per l'estrazione dell'arsenico o dei suddetti metalli o per la fabbricazione dei loro composti chimici (escl. quelli della fabbricazione della ghisa, del ferro o dell'acciaio)	esenzione	0	
26209100	Scorie, ceneri e residui contenenti antimonio, berillio, cadmio, cromo o loro miscugli (escl. quelli della fabbricazione della ghisa, del ferro o dell'acciaio)	esenzione	0	
26209910	Scorie, ceneri e residui contenenti principalmente nichel	esenzione	0	
26209920	Scorie, ceneri e residui, contenenti principalmente niobio o tantalio	esenzione	0	
26209940	Scorie, ceneri e residui contenenti principalmente stagno	esenzione	0	
26209960	Scorie, ceneri e residui contenenti principalmente titanio	esenzione	0	
26209995	Scorie, ceneri e residui contenenti metalli o composti di metalli (escl. quelli della fabbricazione della ghisa, del ferro o dell'acciaio, quelli contenenti principalmente zinco, piombo, rame, alluminio, nichel, niobio, tantalio, stagno o titanio, quelli contenenti arsenico, mercurio, tallio o loro miscugli, dei tipi utilizzati per l'estrazione dell'arsenico o dei suddetti metalli oppure per la fabbricazione dei loro composti chimici e quelli contenenti antimonio, berillio, cadmio, cromo o loro miscugli)	esenzione	0	
26211000	Ceneri e residui provenienti dall'incenerimento di rifiuti urbani	esenzione	0	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
26219000	Scorie e ceneri, incl. le ceneri di varech (escl. loppe, anche granulate, provenienti dalla fabbricazione della ghisa, del ferro o dell'acciaio, nonché ceneri e residui contenenti arsenico, metalli o composti di metalli e ceneri e residui provenienti dall'incenerimento di rifiuti urbani)	esenzione	0	
27011100	Antracite, anche polverizzata, non agglomerata	esenzione	0	
27011210	Carboni da coke, anche polverizzati, non agglomerati	esenzione	0	
27011290	Carbon fossile bituminoso, anche polverizzato, non agglomerato (escl. carboni da coke)	esenzione	0	
27011900	Carboni fossili, anche polverizzati, non agglomerati (escl. antracite e carbon fossile bituminoso)	esenzione	0	
27012000	Mattonelle, ovoidi e combustibili solidi simili ottenuti da carboni fossili	esenzione	0	
27021000	Ligniti, anche polverizzate, non agglomerate (escl. il giavazzo)	esenzione	0	
27022000	Ligniti agglomerate (escl. il giavazzo)	esenzione	0	
27030000	Torba, incl. la torba per lettiera, anche agglomerata	esenzione	0	
27040011	Coke e semi-coke di carboni fossili, anche agglomerati, per la fabbricazione di elettrodi	esenzione	0	
27040019	Coke e semi-coke di carboni fossili, anche agglomerati (escl. per la fabbricazione di elettrodi)	esenzione	0	
27040030	Coke e semi-coke di lignite, anche agglomerati	esenzione	0	
27040090	Coke e semi-coke di torba, anche agglomerati; carbone di storta	esenzione	0	

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
27050000	Gas di carbon fossile, gas d'acqua, gas povero e gas simili (escl. i gas di petrolio e gli altri idrocarburi gassosi)	esenzione	0	
27060000	Catrami di carbon fossile, di lignite o di torba e altri catrami minerali, anche disidratati o privati delle frazioni di testa, incl. i catrami ricostituiti	esenzione	0	
27071000	Benzolo (benzene), contenente > 50 %, in peso, di benzene (escl. di costituzione chimica definita)	3	0	
27072000	Toluolo (toluene), contenente > 50 %, in peso, di toluene (escl. di costituzione chimica definita)	3	0	
27073000	Xilolo (xileni), contenente > 50 %, in peso, di xileni (escl. di costituzione chimica definita)	3	0	
27074000	Naftalene contenente > 50 %, in peso, di naftalene (escl. di costituzione chimica definita)	esenzione	0	
27075000	Miscele di idrocarburi aromatici che distillano ≥ 65 % del loro volume, incl. le perdite, fino a 250 °C, secondo il metodo ASTM D 86 (escl. composti di costituzione chimica definita)	3	0	
27079100	Oli di creosoto (escl. di costituzione chimica definita)	1,7	0	
27079911	Oli leggeri, greggi, provenienti dalla distillazione dei catrami di carbon fossile ottenuti ad alta temperatura, che distillano ≥ 90 % del loro volume fino a 200 °C (escl. quelli di costituzione chimica definita)	1,7	0	
27079919	Oli leggeri, greggi, provenienti dalla distillazione dei catrami di carbon fossile ottenuti ad alta temperatura (escl. quelli che distillano ≥ 90 % del loro volume fino a 200 °C e quelli di costituzione chimica definita)	esenzione	0	
27079920	Antracene (escl. di costituzione chimica definita); teste solforate provenienti dalla prima distillazione dei catrami di carbon fossile ottenuti ad alta temperatura	esenzione	0	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
27079950	Piridina, chinolina, acridina, anilina basica e altri prodotti basici provenienti dalla prima distillazione dei catrami di carbon fossile ottenuti ad alta temperatura, n.n.a.	1,7	0	
27079980	Fenoli, contenenti > 50 %, in peso, di fenoli (escl. di costituzione chimica definita)	1,2	0	
27079991	Oli e altri prodotti provenienti dalla distillazione dei catrami di carbon fossile ottenuti ad alta temperatura e prodotti analoghi nei quali i costituenti aromatici predominano, in peso, rispetto ai costituenti non aromatici, destinati alla fabbricazione dei prodotti della voce 2803	esenzione	0	
27079999	Oli e altri prodotti provenienti dalla distillazione dei catrami di carbon fossile ottenuti ad alta temperatura e prodotti analoghi nei quali i costituenti aromatici predominano, in peso, rispetto ai costituenti non aromatici, n.n.a.	1,7	0	
27081000	Pece di catrame di carbon fossile o di altri catrami minerali	esenzione	0	
27082000	Coke di pece di catrame di carbon fossile o di altri catrami minerali	esenzione	0	
27090010	Condensati di gas naturale	esenzione	0	
27090090	Oli di petrolio o di minerali bituminosi, greggi (escl. condensati di gas naturale)	esenzione	0	
27101211	Oli leggeri provenienti da oli di petrolio o da minerali bituminosi, destinati a subire un trattamento definito secondo la definizione della nota complementare 5 del capitolo 27 (escl. quelli contenenti biodiesel)	4,7	0	
27101215	Oli leggeri provenienti da oli di petrolio o da minerali bituminosi, destinati a subire una trasformazione chimica (escl. quelli destinati a subire un trattamento specificato nella nota complementare 5 del capitolo 27 e contenenti biodiesel)	4,7	0	
27101221	Acqua ragia minerale	4,7	4	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
27101225	Benzine speciali (escl. acqua ragia minerale), provenienti da oli di petrolio o di minerali bituminosi	4,7	4	
27101231	Benzine avio	4,7	4	
27101241	Benzine per motori, aventi tenore di piombo ≤ 0,013 g/l e numero di ottani "RON" < 95 (escl. quelle contenenti biodiesel)	4,7	4	
27101245	Benzine per motori, aventi tenore di piombo ≤ 0,013 g/l e numero di ottani "RON" ≥ 95 ma < 98 (escl. quelle contenenti biodiesel)	4,7	4	
27101249	Benzine per motori, aventi tenore di piombo ≤ 0,013 g/l e numero di ottani "RON" ≥ 98 (escl. quelle contenenti biodiesel)	4,7	4	
27101251	Benzine per motori, aventi tenore di piombo > 0,013 g/l e numero di ottani "RON" < 98 (escl. benzine avio)	4,7	4	
27101259	Benzine per motori, aventi tenore di piombo > 0,013 g/l e numero di ottani "RON" ≥ 98 (escl. benzine avio)	4,7	4	
27101270	Carboturbi, tipo benzina (escl. benzine avio)	4,7	4	
27101290	Oli leggeri e preparazioni provenienti da oli di petrolio o minerali bituminosi, n.n.a. (escl. contenenti biodiesel, destinati a subire una trasformazione chimica le benzine speciali, le benzine per motori e i carboturbi, tipo benzina)	4,7	4	
27101911	Oli medi provenienti da oli di petrolio o da minerali bituminosi, destinati a subire un trattamento definito secondo la definizione della nota complementare 5 del capitolo 27	4,7	0	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
27101915	Oli medi provenienti da oli di petrolio o da minerali bituminosi, destinati a subire una trasformazione chimica (escl. quelli destinati a subire un trattamento specificato nella nota complementare 5 del capitolo 27)	4,7	0	
27101921	Carboturbi, tipo petrolio lampante	4,7	4	
27101925	Petrolio lampante (escl. carboturbi)	4,7	4	
27101929	Oli medi e preparazioni provenienti da oli di petrolio o di minerali bituminosi, n.n.a. (escl. quelli destinati a subire una trasformazione chimica e petrolio lampante)	4,7	4	
27101931	Oli da gas provenienti da oli di petrolio o da minerali bituminosi, destinati a subire un trattamento definito secondo la definizione della nota complementare 5 del capitolo 27	3,5	0	
27101935	Oli da gas provenienti da oli di petrolio o da minerali bituminosi, destinati a subire una trasformazione chimica (escl. quelli destinati a subire un trattamento specificato nella nota complementare 5 del capitolo 27)	3,5	0	
27101943	Oli da gas provenienti da oli di petrolio o da minerali bituminosi aventi tenore, in peso, di zolfo ≤ 0,001 % (escl. quelli contenenti biodiesel e destinati a subire una trasformazione chimica)	3,5	0	
27101946	Oli da gas provenienti da oli di petrolio o da minerali bituminosi aventi tenore, in peso, di zolfo > 0,001 % ma ≤ 0,002 % (escl. quelli contenenti biodiesel e destinati a subire una trasformazione chimica)	3,5	0	
27101947	Oli da gas provenienti da oli di petrolio o da minerali bituminosi aventi tenore, in peso, di zolfo > 0,002 % ma ≤ 0,1 % (escl. quelli contenenti biodiesel e destinati a subire una trasformazione chimica)	3,5	0	
27101948	Oli da gas provenienti da oli di petrolio o da minerali bituminosi aventi tenore, in peso, di zolfo > 0,1 % (escl. quelli contenenti biodiesel e destinati a subire una trasformazione chimica)	3,5	0	

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
27101951	Oli combustibili provenienti da oli di petrolio o da minerali bituminosi, destinati a subire un trattamento definito secondo la definizione della nota complementare 5 del capitolo 27 (escl. quelli contenenti biodiesel)	3,5	0	
27101955	Oli combustibili ottenuti da minerali bituminosi, destinati a subire una trasformazione chimica (escl. quelli destinati a subire un trattamento specificato nella nota complementare 5 del capitolo 27 e contenenti biodiesel)	3,5	0	
27101962	Oli combustibili ottenuti da minerali bituminosi, aventi tenore, in peso, di zolfo ≤ 0,1 % (escl. quelli destinati a subire una trasformazione chimica e contenenti biodiesel)	3,5	0	
27101964	Oli combustibili ottenuti da minerali bituminosi, aventi tenore, in peso, di zolfo > 0,1 % ma ≤ 1 % (escl. quelli destinati a subire una trasformazione chimica e contenenti biodiesel)	3,5	0	
27101968	Oli combustibili ottenuti da minerali bituminosi, aventi tenore, in peso, di zolfo > 1 % (escl. quelli destinati a subire una trasformazione chimica e contenenti biodiesel)	3,5	0	
27101971	Oli lubrificanti ed altre preparazioni contenenti in peso ≥ 70 % di oli di petrolio o di minerali bituminosi, in cui tali oli costituiscono il componente base della preparazione, destinati a subire un trattamento definito secondo la definizione della nota complementare 5 del capitolo 27	3,7	0	
27101975	Oli lubrificanti ed altre preparazioni contenenti in peso ≥ 70 % di oli di petrolio o di minerali bituminosi, in cui tali oli costituiscono il componente base della preparazione, destinati a subire una trasformazione chimica (escl. quelli destinati a subire un trattamento specificato nella nota complementare 5 del capitolo 27)	3,7	0	
27101981	Oli per motore, oli per compressori e oli per turbine, contenenti, in peso, ≥ 70 % di oli di petrolio o di oli ottenuti da minerali bituminosi, in cui tali oli costituiscono i componenti base delle preparazioni, (escl. quelli destinati a subire una trasformazione chimica)	3,7	0	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
27101983	Liquidi per trasmissioni idrauliche contenenti, in peso, ≥ 70 % di oli di petrolio o di oli ottenuti da minerali bituminosi, in cui tali oli costituiscono i componenti base delle preparazioni, (escl. quelli destinati a subire una trasformazione chimica)	3,7	0	
27101985	Oli bianchi, paraffina liquida contenenti, in peso, ≥ 70 % di oli di petrolio o di oli ottenuti da minerali bituminosi, in cui tali oli costituiscono i componenti base delle preparazioni, (escl. quelli destinati a subire una trasformazione chimica)	3,7	0	
27101987	Oli per cambi contenenti, in peso, ≥ 70 % di oli di petrolio o di oli ottenuti da minerali bituminosi, in cui tali oli costituiscono il componente base delle preparazioni, (escl. quelli destinati a subire una trasformazione chimica)	3,7	0	
27101991	Oli destinati alla lavorazione dei metalli, oli da sformare e oli destinati alla protezione anticorrosiva contenenti, in peso, ≥ 70 % di oli di petrolio o di oli ottenuti da minerali bituminosi, in cui tali oli costituiscono il componente base delle preparazioni, (escl. quelli destinati a subire una trasformazione chimica)	3,7	0	
27101993	Oli per isolamenti elettrici contenenti, in peso, ≥ 70 % di oli di petrolio o di oli ottenuti da minerali bituminosi, in cui tali oli costituiscono il componente base delle preparazioni, (escl. quelli destinati a subire una trasformazione chimica)	3,7	0	
27101999	Oli lubrificanti e altri oli pesanti e preparazioni contenenti, in peso, ≥ 70 % di oli di petrolio o di oli ottenuti da minerali bituminosi, in cui tali oli costituiscono i componenti base delle preparazioni, (escl. quelli destinati a subire una trasformazione chimica)	3,7	0	
27102011	Oli da gas con ≥ 70 % di petrolio o di minerali bituminosi aventi tenore, in peso, di zolfo ≤ 0,001 %, contenenti biodiesel	3,5	0	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
27102015	Oli da gas con ≥ 70 % di petrolio o di minerali bituminosi aventi tenore, in peso, di zolfo > 0,001 % ma ≤ 0,002 % , contenenti biodiesel	3,5	0	
27102017	Oli da gas con ≥ 70 % di petrolio o di minerali bituminosi aventi tenore, in peso, di zolfo > 0,002 % ma ≤ 0,1 % , contenenti biodiesel	3,5	0	
27102019	Oli da gas con ≥ 70 % di petrolio o di minerali bituminosi aventi tenore, in peso, di zolfo > 0,1 %, contenenti biodiesel	3,5	0	
27102031	Oli combustibili con ≥ 70 % di petrolio o di minerali bituminosi aventi tenore, in peso, di zolfo ≤ 0,1 %, contenenti biodiesel	3,5	0	
27102035	Oli combustibili con ≥ 70 % di petrolio o di minerali bituminosi aventi tenore, in peso, di zolfo > 0,1 % ma ≤ 1 % , contenenti biodiesel	3,5	0	
27102039	Oli combustibili con ≥ 70 % di petrolio o di minerali bituminosi aventi tenore, in peso, di zolfo > 1 %, contenenti biodiesel	3,5	0	
27102090	Oli con ≥ 70 % di petrolio o di minerali bituminosi, contenenti biodiesel (escl. oli da gas e oli combustibili)	3,7	4	
27109100	Residui di oli, contenenti difenil policlorurati (PCB), tetrafenil policlorurati (PCT) o difenil polibromurati (PBB)	3,5	0	
27109900	Residui di oli, contenenti principalmente oli di petrolio o di minerali bituminosi (escl. quelli contenenti difenil policlorurati (PCB), tetrafenil policlorurati (PCT) o difenil polibromurati (PBB))	3,5	0	
27111100	Gas naturale liquefatto	0,7	0	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
27111211	Propano, liquefatto, di purezza ≥ 99 %, destinato ad essere utilizzato come carburante o come combustibile	8	7	
27111219	Propano, liquefatto, di purezza ≥ 99 % (escl. quello destinato ad essere utilizzato come carburante o come combustibile)	esenzione	0	
27111291	Propano, liquefatto, di purezza < 99 %, destinato a subire un trattamento definito secondo la definizione della nota complementare 5 del capitolo 27	0,7	0	
27111293	Propano, liquefatto, di purezza < 99 %, destinato a subire una trasformazione chimica (escl. i trattamenti definiti nella sottovoce 2711.12.91)	0,7	0	
27111294	Propano liquefatto, di purezza > 90 % ma < 99 % (escl. destinato a subire una trasformazione chimica)	0,7	0	
27111297	Propano liquefatto, di purezza ≤ 90 % (escl. destinato a subire una trasformazione chimica)	0,7	0	
27111310	Butani, liquefatti, destinati a subire un trattamento definito secondo la definizione della nota complementare 5 del capitolo 27 (escl. quelli di purezza ≥ 95 % di n-butano o isobutano)	0,7	0	
27111330	Butani, liquefatti, destinati a subire una trasformazione chimica (escl. destinati a subire un trattamento specifico indicato nella nota complementare 5 del capitolo 27 nonché di purezza ≥ 95 % di n- butano o isobutano)	0,7	0	
27111391	Butano liquefatto, di purezza > 90 % ma < 95 % (escl. destinato a subire una trasformazione chimica)	0,7	0	
27111397	Butano liquefatto, di purezza ≤ 90 % (escl. destinato a subire una trasformazione chimica)	0,7	0	
27111400	Etilene, propilene, butilene e butadiene, liquefatti (escl. etilene di purezza ≥ 95 % e propilene, butilene e butadiene di purezza ≥ 90 %)	0,7	0	

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
27111900	Idrocarburi, gassosi, liquefatti, n.n.a. (escl. gas naturale, propano, butani, etilene, propilene, butilene e butadiene)	0,7	0	
27112100	Gas naturale allo stato gassoso	0,7	0	
27112900	Idrocarburi allo stato gassoso, n.n.a. (escl. gas naturale)	0,7	0	
27121010	Vaselina greggia	0,7	0	
27121090	Vaselina (escl. greggia)	2,2	0	
27122010	Paraffina sintetica contenente, in peso, < 0,75 % di olio e di peso molecolare ≥ 460 ma ≤ 1 560	esenzione	0	
27122090	Paraffina contenente, in peso, < 0,75 % di olio (escl. paraffina sintetica di peso molecolare ≥ 460 ma ≤ 1 560)	2,2	0	
27129011	Ozocerite, cera di lignite o di torba (prodotti naturali)	0,7	0	
27129019	Ozocerite, cera di lignite o di torba (prodotti naturali), anche colorati (escl. gregge)	2,2	0	
27129031	Paraffina, cera di petrolio microcristallina, residui di paraffina "slack wax" e altre cere minerali e prodotti simili ottenuti per sintesi o con altri procedimenti, greggi, destinati a subire un trattamento definito secondo la definizione della nota complementare 5 del capitolo 27 (escl. vaselina, paraffina contenente, in peso, < 0,75 % di olio, ozocerite e cera di lignite o di torba)	0,7	0	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
27129033	Paraffina, cera di petrolio microcristallina, residui di paraffina "slack wax" e altre cere minerali e prodotti simili ottenuti per sintesi o con altri procedimenti, greggi, destinati a subire una trasformazione chimica (escl. destinati a subire un trattamento specifico indicato nella nota complementare 5 del capitolo 27, nonché vaselina, paraffina contenente, in peso, < 0,75 % di olio, ozocerite e cera di lignite o di torba)	0,7	0	
27129039	Paraffina, cera di petrolio microcristallina, residui di paraffina "slack wax" e altre cere minerali e prodotti simili ottenuti per sintesi o con altri procedimenti, greggi (escl. destinati a subire una trasformazione chimica, vaselina, paraffina contenente, in peso, < 0,75 % di olio, ozocerite e cera di lignite o di torba)	0,7	0	
27129091	Miscela di 1-alcheni contenente, in peso, ≥ 80 % di 1-alcheni di lunghezza della catena ≥ 24 atomi di carbonio e ≤ 28 atomi di carbonio	esenzione	0	
27129099	Paraffina, cera di petrolio microcristallina, "slack wax", ozocerite, cera di lignite, cera di torba, altre cere minerali e prodotti simili ottenuti per sintesi o con altri procedimenti, anche colorati (escl. vaselina e paraffina contenente, in peso, < 0,75 % di olio, ozocerite, cera di lignite, cera di torba)	2,2	0	
27131100	Coke di petrolio, non calcinato	esenzione	0	
27131200	Coke di petrolio, calcinato	esenzione	0	
27132000	Bitume di petrolio	esenzione	0	
27139010	Residui degli oli di petrolio o di minerali bituminosi, destinati alla fabbricazione dei prodotti della voce 2803	0,7	0	
27139090	Residui degli oli di petrolio o di minerali bituminosi (escl. destinati alla fabbricazione dei prodotti della voce 2803, nonché coke di petrolio e bitume di petrolio)	0,7	0	

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
27141000	Scisti e sabbie bituminosi	esenzione	0	
27149000	Bitumi ed asfalti, naturali; asfaltiti e rocce asfaltiche	esenzione	0	
27150000	Mastici bituminosi, "cut-backs" e altre miscele bituminose a base di asfalto o di bitume naturali, di bitume di petrolio, di catrame minerale o di pece di catrame minerale	esenzione	0	
27160000	Energia elettrica	esenzione	0	
28011000	Cloro	5,5	4	
28012000	Iodio	esenzione	0	
28013010	Fluoro	5	4	
28013090	Bromo	5,5	4	
28020000	Zolfo sublimato o precipitato; zolfo colloidale	4,6	4	
28030000	Carbonio (neri di carbonio e altre forme di carbonio, n.n.a.)	esenzione	0	
28041000	Idrogeno	3,7	0	
28042100	Argo	5	4	
28042910	Elio	esenzione	0	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
28042990	Neon, cripto e xeno	5	4	
28043000	Azoto	5,5	4	
28044000	Ossigeno	5	4	
28045010	Boro	5,5	4	
28045090	Tellurio	2,1	0	
28046100	Silicio, contenente, in peso, ≥ 99,99 % di silicio	esenzione	0	
28046900	Silicio, contenente, in peso, < 99,99 % di silicio	5,5	4	
28047000	Fosforo	5,5	4	
28048000	Arsenico	2,1	0	
28049000	Selenio	esenzione	0	
28051100	Sodio	5	4	
28051200	Calcio	5,5	4	
28051910	Stronzio e bario	5,5	4	
28051990	Metalli alcalini (escl. sodio)	4,1	0	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
28053010	Metalli delle terre rare, scandio e ittrio, miscelati o in lega fra loro	5,5	4	
28053090	Metalli delle terre rare, scandio e ittrio (escl. quelli miscelati o in lega fra loro)	2,7	0	
28054010	Mercurio, presentato in bombole di contenuto netto di 34,5 kg (peso standardizzato) e con valore fob ≤ 224 EUR per bombola	3	0	
28054090	Mercurio (escl. presentato in bombole di contenuto netto di 34,5 kg (peso standardizzato) e con valore fob ≤ 224 EUR per bombola)	esenzione	0	
28061000	Cloruro di idrogeno (acido cloridrico)	5,5	4	
28062000	Acido clorosolforico	5,5	4	
28070000	Acido solforico; oleum	3	0	
28080000	Acido nitrico; acidi solfonitrici	5,5	4	
28091000	Pentaossido di difosforo	5,5	4	
28092000	Acido fosforico; acidi polifosforici, di costituzione chimica definita o no	5,5	4	
28100010	Triossido di diboro	esenzione	0	
28100090	Ossidi di boro e acidi borici (escl. triossido di diboro)	3,7	0	
28111100	Fluoruro d'idrogeno (acido fluoridrico)	5,5	4	
28111910	Bromuro di idrogeno (acido bromidrico)	esenzione	0	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
28111920	Cianuro di idrogeno (acido cianidrico)	5,3	4	
28111980	Acidi inorganici (escl. cloruro di idrogeno "acido cloridrico", acido clorosolforico, acido solforico, oleum, acido nitrico, acidi solfonitrici, acido fosforico, acidi polifosforici, acidi borici, fluoruro d'idrogeno "acido fluoridrico", bromuro di idrogeno "acido bromidrico", cianuro di idrogeno "acido cianidrico")	5,3	4	
28112100	Diossido di carbonio	5,5	4	
28112200	Diossido di silicio	4,6	4	
28112905	Diossido di zolfo	5,5	4	
28112910	Triossido di zolfo (anidride solforica); triossido di diarsenico (anidride arseniosa)	4,6	4	
28112930	Ossidi di azoto	5	4	
28112990	Composti ossigenati inorganici degli elementi non metallici (escl. pentaossido di difosforo, ossidi di boro, diossido di carbonio, diossido di silicio, diossido di zolfo, triossido di zolfo "anidride solforica", triossido di diarsenico "anidride arseniosa" e ossidi di azoto)	5,3	4	
28121011	Ossitricloruro di fosforo (tricloruro di fosforile)	5,5	4	
28121015	Tricloruro di fosforo	5,5	4	
28121016	Pentacloruro di fosforo	5,5	4	
28121018	Cloruri e ossicloruri, di fosforo (escl. ossitricloruro di fosforo "tricloruro di fosforile", tricloruro di fosforo e pentacloruro di fosforo)	5,5	4	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
28121091	Dicloruro di dizolfo	5,5	4	
28121093	Dicloruro di zolfo	5,5	4	
28121094	Fosgene (cloruro di carbonile)	5,5	4	
28121095	Dicloruro di tionile (cloruro di tionile)	5,5	4	
28121099	Cloruri e ossicloruri (escl. quelli di fosforo nonché dicloruro di dizolfo, dicloruro di zolfo, fosgene "cloruro di carbonile" e dicloruro di tionile "cloruro di tionile")	5,5	4	
28129000	Alogenuri e ossialogenuri degli elementi non metallici (escl. cloruri e ossicloruri)	5,5	4	
28131000	Disolfuro di carbonio	5,5	4	
28139010	Solfuri di fosforo, incl. il trisolfuro di fosforo del commercio	5,3	4	
28139090	Solfuri degli elementi non metallici (escl. solfuri di fosforo, incl. trisolfuro di fosforo commerciale e disolfuro di carbonio)	3,7	0	
28141000	Ammoniaca anidra	5,5	4	
28142000	Ammoniaca in soluzione acquosa (ammoniaca)	5,5	4	
28151100	Idrossido di sodio (soda caustica), solido	5,5	4	
28151200	Idrossido di sodio (soda caustica), in soluzione acquosa (liscivia di soda caustica)	5,5	4	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
28152000	Idrossido di potassio (potassa caustica)	5,5	4	
28153000	Perossidi di sodio o di potassio	5,5	4	
28161000	Idrossido e perossido di magnesio	4,1	0	
28164000	Ossidi, idrossidi e perossidi di stronzio o di bario	5,5	4	
28170000	Ossido di zinco; perossido di zinco	5,5	10	
28181011	Corindone artificiale, anche definito chimicamente con < 50 % del peso totale di particelle con diametro > 10 mm (escl. con tenore di ossido di alluminio < 98,5 %, in peso)	5,2	4	
28181019	Corindone artificiale, anche definito chimicamente con ≥ 50 % del peso totale di particelle con diametro > 10 mm (escl. con tenore di ossido di alluminio < 98,5 %, in peso)	5,2	4	
28181091	Corindone artificiale, anche definito chimicamente con < 50 % del peso totale di particelle con diametro > 10 mm (escl. con tenore di ossido di alluminio ≥ 98,5 %, in peso, grande purezza)	5,2	4	
28181099	Corindone artificiale, anche definito chimicamente con ≥ 50 % del peso totale di particelle con diametro > 10 mm (escl. con tenore di ossido di alluminio ≥ 98,5 %, in peso, grande purezza)	5,2	4	
28182000	Ossido di alluminio (escl. il corindone artificiale)	4	0	
28183000	Idrossido di alluminio	5,5	4	
28191000	Triossido di cromo	5,5	4	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
28199010	Diossido di cromo	3,7	0	
28199090	Ossidi e idrossidi di cromo (escl. triossido di cromo e diossido di cromo)	5,5	4	
28201000	Diossido di manganese	5,3	4	
28209010	Ossido di manganese contenente, in peso, ≥ 77 % di manganese	esenzione	0	
28209090	Ossidi di manganese (escl. diossido di manganese nonché ossido di manganese contenente, in peso, ≥ 77 % di manganese)	5,5	4	
28211000	Ossidi e idrossidi di ferro	4,6	4	
28212000	Terre coloranti contenenti ≥ 70 % di ferro combinato, calcolato come Fe_2O_3	4,6	4	
28220000	Ossidi e idrossidi di cobalto; ossidi di cobalto del commercio	4,6	4	
28230000	Ossidi di titanio	5,5	4	
28241000	Monossido di piombo (litargirio, massicot)	5,5	4	
28249000	Ossidi di piombo (escl. monossido di piombo "litargirio, massicot")	5,5	4	
28251000	Idrazina e idrossilammina e loro sali inorganici	5,5	4	
28252000	Ossido e idrossido di litio	5,3	4	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
28253000	Ossidi e idrossidi di vanadio	5,5	4	
28254000	Ossidi e idrossidi di nichel	esenzione	0	
28255000	Ossidi e idrossidi di rame	3,2	0	
28256000	Ossidi di germanio e diossido di zirconio	5,5	4	
28257000	Ossidi e idrossidi di molibdeno	5,3	4	
28258000	Ossidi di antimonio	5,5	4	
28259011	Idrossido di calcio di purezza, in peso, ≥ 98 % sul prodotto secco, sotto forma di particelle di cui non > 1 %, in peso, ha un diametro > 75 micrometri e non > 4 %, in peso, ha un diametro < 1,3 micrometri	esenzione	0	
28259019	Ossido, idrossido e perossido di calcio (escl. idrossido di calcio di purezza, in peso, ≥ 98 % sul prodotto secco, sotto forma di particelle di cui non > 1 %, in peso, ha un diametro > 75 micrometri e non > 4 %, in peso, ha un diametro < 1,3 micrometri)	4,6	4	
28259020	Ossido e idrossido di berillio	5,3	4	
28259040	Ossidi e idrossidi di tungsteno	4,6	4	
28259060	Ossido di cadmio	esenzione	0	
28259085	Basi inorganiche e ossidi, idrossidi e perossidi metallici, n.n.a.	5,5	4	

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
28261200	Fluoruro di alluminio	5,3	4	
28261910	Fluoruri di ammonio o di sodio	5,5	4	
28261990	Fluoruri (escl. di ammonio, di sodio, di alluminio e di mercurio)	5,3	4	
28263000	Esafluoroalluminato di sodio (criolite sintetica)	5,5	4	
28269010	Esafluorozirconato di dipotassio	5	4	
28269080	Fluorosilicati, fluroralluminati e altri sali complessi del fluoro (escl. esafluoroalluminato di sodio (criolite sintetica), esafluorozirconato di dipotassio e composti inorganici od organici del mercurio)	5,5	4	
28271000	Cloruro di ammonio	5,5	4	
28272000	Cloruro di calcio	4,6	4	
28273100	Cloruro di magnesio	4,6	4	
28273200	Cloruro di alluminio	5,5	4	
28273500	Cloruro di nichel	5,5	4	
28273910	Cloruro di stagno	4,1	0	
28273920	Cloruro di ferro	2,1	0	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
28273930	Cloruro di cobalto	5,5	4	
28273985	Cloruri (escl. cloruro di ammonio, di calcio, di magnesio, di alluminio, di ferro, di cobalto, di nichel, di zinco e di mercurio)	5,5	4	
28274100	Ossicloruri e idrossicloruri di rame	3,2	0	
28274910	Ossicloruri e idrossicloruri di piombo	3,2	0	
28274990	Ossicloruri e idrossicloruri (escl. quelli di rame, di piombo e di mercurio)	5,3	4	
28275100	Bromuri di sodio o di potassio	5,5	4	
28275900	Bromuri e ossibromuri (escl. quelli di sodio, di potassio e di mercurio)	5,5	4	
28276000	Ioduri e ossiioduri (escl. composti, inorganici od organici, del mercurio)	5,5	4	
28281000	Ipocloriti di calcio, incl. gli ipocloriti di calcio del commercio	5,5	4	
28289000	Ipocloriti, cloriti e ipobromiti (escl. ipocloriti di calcio)	5,5	4	
28291100	Clorati di sodio	5,5	4	
28291900	Clorati (escl. quelli di sodio)	5,5	4	
28299010	Perclorati (escl. composti, inorganici od organici, del mercurio)	4,8	4	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
28299040	Bromato di potassio o di sodio	esenzione	0	
28299080	Bromati e perbromati (escl. bromato di potassio e bromato di sodio); iodati e periodati	5,5	4	
28301000	Solfuri di sodio	5,5	4	
28309011	Solfuri di calcio, di antimonio o di ferro	4,6	4	
28309085	Solfuri; polisolfuri, di costituzione chimica definita o no (escl. solfuri di sodio, di calcio, di antimonio o di ferro e composti, inorganici od organici, del mercurio)	5,5	4	
28311000	Ditioniti e solfossilati, di sodio	5,5	4	
28319000	Ditioniti e solfossilati (escl. quelli di sodio)	5,5	4	
28321000	Solfiti di sodio	5,5	4	
28322000	Solfiti (escl. quelli di sodio)	5,5	4	
28323000	Tiosolfati	5,5	4	
28331100	Solfato di disodio	5,5	4	
28331900	Solfati di sodio (escl. quello di disodio)	5,5	4	
28332100	Solfato di magnesio	5,5	4	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
28332200	Solfato di alluminio	5,5	4	
28332400	Solfati di nichel	5	4	
28332500	Solfati di rame	3,2	0	
28332700	Solfato di bario	5,5	4	
28332920	Solfati di cadmio, di cromo e di zinco	5,5	4	
28332930	Solfati di cobalto e di titanio	5,3	4	
28332960	Solfati di piombo	4,6	4	
28332980	Solfati (escl. quelli di sodio, magnesio, alluminio, nichel, rame, bario, cadmio, cromo, zinco, cobalto, titanio, piombo e mercurio)	5	4	
28333000	Allumi	5,5	4	
28334000	Perossolfati (persolfati)	5,5	4	
28341000	Nitriti	5,5	4	
28342100	Nitrato di potassio	5,5	4	
28342920	Nitrati di bario, di berillio, di cadmio, di cobalto, di nichel e di piombo	5,5	4	

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
28342940	Nitrati di rame	4,6	4	
28342980	Nitrati (escl. quelli di potassio, di bario, di berillio, di cadmio, di cobalto, di nichel, di rame, di mercurio e di piombo)	3	0	
28351000	Fosfinati (ipofosfiti) e fosfonati (fosfiti)	5,5	4	
28352200	Fosfati di mono o di disodio	5,5	4	
28352400	Fosfati di potassio	5,5	4	
28352500	Idrogenoortofosfato di calcio (fosfato dicalcico)	5,5	4	
28352600	Fosfati di calcio (escl. idrogenoortofosfato di calcio (fosfato dicalcico))	5,5	4	
28352910	Fosfato di triammonio	5,3	4	
28352930	Fosfato di trisodio	5,5	4	
28352990	Fosfati (escl. fosfato di triammonio, fosfato di monosodio, fosfato di disodio, fosfato di trisodio, nonché fosfati di potassio, di calcio e di alluminio)	5,5	4	
28353100	Trifosfato di sodio (tripolifosfato di sodio), di costituzione chimica definita o no	5,5	4	
28353900	Polifosfati, di costituzione chimica definita o no (escl. trifosfato di sodio (tripolifosfato di sodio) e composti inorganici o organici del mercurio, di costituzione chimica definita o no)	5,5	4	
28362000	Carbonato di disodio	5,5	4	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
28363000	Idrogenocarbonato (bicarbonato) di sodio	5,5	4	
28364000	Carbonati di potassio	5,5	4	
28365000	Carbonato di calcio	5	4	
28366000	Carbonato di bario	5,5	4	
28369100	Carbonati di litio	5,5	4	
28369200	Carbonato di stronzio	5,5	4	
28369911	Carbonati di magnesio e di rame	3,7	0	
28369917	Carbonati; carbonato di ammonio del commercio contenente carbammato di ammonio (escl. carbonato di disodio, idrogenocarbonato (bicarbonato) di sodio, carbonati di potassio, carbonato di calcio, carbonato di bario, carbonati di litio, carbonato di stronzio, carbonati di magnesio e di rame e composti, inorganici od organici, del mercurio)	5,5	4	
28369990	Perossocarbonati (percarbonati)	5,5	4	
28371100	Cianuro di sodio	5,5	4	
28371900	Cianuri e ossicianuri (escl. di sodio e di mercurio)	5,5	4	
28372000	Cianuri complessi (escl. composti, inorganici od organici, del mercurio)	5,5	4	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
28391100	Metasilicati di sodio, anche del commercio	5	4	
28391900	Silicati di sodio, anche del commercio (escl. metasilicati di sodio)	5	4	
28399000	Silicati, incl. i silicati dei metalli alcalini del commercio (escl. quelli di sodio)	5	4	
28401100	Tetraborato di disodio (borace raffinato), anidro	esenzione	0	
28401910	Tetraborato di disodio pentaidrato	esenzione	0	
28401990	Tetraborato di disodio (borace raffinato) (escl. quello anidro nonché il tetraborato di disodio pentaidrato)	5,3	4	
28402010	Borati di sodio, anidri (escl. tetraborato di disodio "borace raffinato")	esenzione	0	
28402090	Borati (escl. borati di sodio, anidri e tetraborato di disodio "borace raffinato")	5,3	4	
28403000	Perossoborati (perborati)	5,5	4	
28413000	Dicromato di sodio	5,5	4	
28415000	Cromati e dicromati; perossocromati (escl. dicromato di sodio e composti inorganici o organici del mercurio)	5,5	4	
28416100	Permanganato di potassio	5,5	4	
28416900	Manganiti, manganati e permanganati (escl. permanganato di potassio)	5,5	4	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
28417000	Molibdati	5,5	4	
28418000	Tungstati (volframati)	5,5	4	
28419030	Zincati, vanadati	4,6	4	
28419085	Sali degli acidi ossometallici o perossometallici (escl. cromati, dicromati, perossocromati, manganiti, manganati, permanganati, molibdati, tungstati "volframati", zincati e vanadati)	5,5	4	
28421000	Silicati doppi o complessi degli acidi o perossoacidi inorganici, incl. gli alluminosilicati, di costituzione chimica definita o no (escl. composti inorganici o organici del mercurio, di costituzione chimica definita o no)	5,5	4	
28429010	Sali semplici, doppi o complessi degli acidi del selenio o del tellurio	5,3	4	
28429080	Sali degli acidi o perossoacidi inorganici (escl. sali degli acidi ossometallici o perossometallici, silicati doppi o silicati complessi, incl. gli alluminosilicati, di costituzione chimica definita o no, sali semplici, doppi o complessi degli acidi del selenio o del tellurio, nonché azoturi e composti, inorganici od organici, del mercurio)	5,5	4	
28431010	Argento allo stato colloidale	5,3	4	
28431090	Metalli preziosi allo stato colloidale (escl. argento)	3,7	0	
28432100	Nitrato d'argento	5,5	4	
28432900	Composti dell'argento, inorganici o organici, di costituzione chimica definita o no (escl. del mercurio e nitrato d'argento)	5,5	4	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
28433000	Composti d'oro, inorganici o organici, di costituzione chimica definita o no	3	0	
28439010	Amalgami di metalli preziosi	5,3	4	
28439090	Composti inorganici o organici di metalli preziosi, di costituzione chimica definita o no (escl. composti d'argento e d'oro)	3	0	
28441010	Uranio naturale, greggio; cascami e avanzi, di uranio naturale (Euratom)	esenzione	0	
28441030	Uranio naturale, lavorato (Euratom)	esenzione	0	
28441050	Leghe, dispersioni (incl. i cermet), prodotti ceramici e miscele, contenenti uranio naturale e ferro o composti di uranio naturale e ferro (ferro-uranio)	esenzione	0	
28441090	Composti di uranio naturale; leghe, dispersioni (incl. i cermet), prodotti ceramici e miscele, contenenti uranio naturale o composti di uranio naturale (Euratom) (escl. ferro-uranio)	esenzione	0	
28442025	Leghe, dispersioni (incl. i cermet), prodotti ceramici e miscele, contenenti uranio arricchito in U 235 e ferro (ferro-uranio)	esenzione	0	
28442035	Uranio arricchito in U 235 e suoi composti; leghe, dispersioni (incl. i cermet), prodotti ceramici e miscele, contenenti uranio arricchito in U 235 (Euratom) (escl. ferro-uranio)	esenzione	0	
28442051	Miscele di uranio e plutonio con ferro (ferro-uranio)	esenzione	0	
28442059	Miscele di uranio e plutonio [Euratom] (escl. ferro-uranio)	esenzione	0	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
28442099	Plutonio e suoi composti; leghe, dispersioni (incl. i cermet), prodotti ceramici e miscele, contenenti plutonio o suoi composti (escl. miscele di uranio e plutonio)	esenzione	0	
28443011	Cermet, contenenti uranio impoverito in U 235 o composti di tale prodotto	5,5	4	
28443019	Uranio impoverito in U 235; leghe, dispersioni, prodotti ceramici e miscele contenenti uranio impoverito in U 235 o composti di tale prodotto (escl. i cermet)	2,9	0	
28443051	Cermet, contenenti torio o composti di tale prodotto	5,5	4	
28443055	Torio, greggio; cascami e avanzi, di torio (Euratom)	esenzione	0	
28443061	Barre, profilati, fili, lamiere, nastri e fogli, di torio (Euratom)	esenzione	0	
28443069	Torio, lavorato; leghe, dispersioni, prodotti ceramici e miscele, contenenti torio o composti di tale prodotto (Euratom) (escl. cermet e barre, profilati, fili, lamiere, nastri e fogli)	1,5	0	
28443091	Composti del torio o dell'uranio impoverito in U 235, anche miscelati tra loro (Euratom) (escl. sale di torio)	esenzione	0	
28443099	Sale di torio	esenzione	0	
28444010	Uranio contenente uranio U 233 e suoi composti; leghe, dispersioni (incl. i cermet), prodotti ceramici e miscele contenenti uranio U 233 o composti di tali prodotti	esenzione	0	
28444020	Isotopi radioattivi artificiali (Euratom)	esenzione	0	

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
28444030	Composti degli isotopi radioattivi artificiali (Euratom)	esenzione	0	
28444080	Elementi e isotopi e composti radioattivi (escl. quelli delle sottovoci 2844.10, 2844.20, 2844.30 e da 2844.40.10 a 2844.40.30); leghe, dispersioni (incl. i cermet), prodotti ceramici e miscele contenenti tali elementi, isotopi o composti; residui radioattivi	esenzione	0	
28445000	Elementi combustibili (cartucce) esausti (irradiati) di reattori nucleari (Euratom)	esenzione	0	
28451000	Acqua pesante (ossido di deuterio) (Euratom)	5,5	4	
28459010	Deuterio ed altri composti del deuterio; idrogeno e suoi composti, arricchiti in deuterio; miscele e soluzioni contenenti tali prodotti (Euratom) (escl. acqua pesante (ossido di deuterio))	5,5	4	
28459090	Isotopi e loro composti inorganici e organici, di costituzione chimica definita o no (escl. deuterio, acqua pesante "ossido di deuterio" e altri composti del deuterio, idrogeno e suoi composti arricchiti in deuterio, nonché miscele e soluzioni contenenti tali prodotti)	5,5	4	
28461000	Composti del cerio	3,2	0	
28469000	Composti, inorganici od organici, dei metalli delle terre rare, dell'ittrio o dello scandio o di miscele di tali metalli (escl. quelli del cerio)	3,2	0	
28470000	Perossido di idrogeno (acqua ossigenata) anche solidificato con urea	5,5	4	
28480000	Fosfuri, di costituzione chimica definita o no (escl. i ferrofosfori e i composti inorganici o organici del mercurio, di costituzione chimica definita o no)	5,5	4	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
28491000	Carburi di calcio, di costituzione chimica definita o no	5,5	4	
28492000	Carburi di silicio, di costituzione chimica definita o no	5,5	4	
28499010	Carburi di boro, di costituzione chimica definita o no	4,1	0	
28499030	Carburi di tungsteno, di costituzione chimica definita o no	5,5	4	
28499050	Carburi di alluminio, di cromo, di molibdeno, di vanadio, di tantalio e di titanio, di costituzione chimica definita o no	5,5	4	
28499090	Carburi, di costituzione chimica definita o no (escl. quelli di calcio, silicio, boro, tungsteno, alluminio, cromo, molibdeno, vanadio, tantalio, titanio e i composti inorganici o organici del mercurio, di costituzione chimica definita o no)	5,3	4	
28500020	Idruri e nitruri, di costituzione chimica definita o no (escl. i composti che costituiscono ugualmente carburi della voce 2849 e i composti inorganici o organici del mercurio)	4,6	4	
28500060	Azoturi, siliciuri, di costituzione chimica definita o no (escl. i composti che costituiscono ugualmente carburi della voce 2849 e i composti inorganici o organici del mercurio)	5,5	4	
28500090	Boruri, di costituzione chimica definita o no (escl. i composti che costituiscono ugualmente carburi della voce 2849 e i composti inorganici o organici del mercurio)	5,3	4	
28521000	Composti, inorganici o organici, del mercurio, di costituzione chimica definita (escl. gli amalgami)	5,5	4	
28529000	Composti, inorganici o organici, del mercurio, di costituzione chimica non definita (escl. gli amalgami)	5,5	4	

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
28530010	Acque distillate di conducibilità o dello stesso grado di purezza	2,7	0	
28530030	Aria liquida (incl. l'aria liquida da cui sono stati eliminati i gas rari); aria compressa	4,1	0	
28530050	Cloruro di cianogeno	5,5	4	
28530090	Composti inorganici n.n.a.; amalgami (escl. di metalli preziosi)	5,5	4	
29011000	Idrocarburi aciclici saturi	esenzione	0	
29012100	Etilene	esenzione	0	
29012200	Propene (propilene)	esenzione	0	
29012300	Butene (butilene) e suoi isomeri	esenzione	0	
29012400	Buta-1,3-diene e isoprene	esenzione	0	
29012900	Idrocarburi aciclici non saturi (escl. etilene, propene (propilene), butene (butilene) e suoi isomeri nonché buta-1,3-diene e isoprene)	esenzione	0	
29021100	Cicloesano	esenzione	0	
29021900	Cicloparafficini, cicloolefinici e cicloterpenici (escl. cicloesano)	esenzione	0	
29022000	Benzene	esenzione	0	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
29023000	Toluene	esenzione	0	
29024100	o-Xilene	esenzione	0	
29024200	m-Xilene	esenzione	0	
29024300	p-Xilene	esenzione	0	
29024400	Miscele di isomeri dello xilene	esenzione	0	
29025000	Stirene	esenzione	0	
29026000	Etilbenzene	esenzione	0	
29027000	Cumene	esenzione	0	
29029000	Idrocarburi ciclici (escl. cicloparaffinici, cicloolefinici, benzene, toluene, xileni, stirene, etilbenzene e cumene)	esenzione	0	
29031100	Clorometano (cloruro di metile) e cloroetano (cloruro di etile)	5,5	4	
29031200	Diclorometano (cloruro di metilene)	5,5	4	
29031300	Cloroformio (triclorometano)	5,5	4	
29031400	Tetracloruro di carbonio	5,5	4	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
29031500	Dicloruro di etilene (ISO) (1,2-dicloroetano)	5,5	4	
29031910	1,1,1-Tricloroetano (metilcloroformio)	5,5	4	
29031980	Derivati clorurati saturi degli idrocarburi aciclici (escl. clorometano "cloruro di metile", cloroetano "cloruro di etile", diclorometano "cloruro di metilene", cloroformio "triclorometano", tetracloruro di carbonio, 1,2-dicloroetano "cloruro di etilene" (ISO) e 1,1,1-tricloroetano "metilcloroformio")	5,5	4	
29032100	Cloruro di vinile (cloroetilene)	5,5	4	
29032200	Tricloroetilene	5,5	4	
29032300	Tetracloroetilene (percloroetilene)	5,5	4	
29032900	Derivati clorurati non saturi degli idrocarburi aciclici (escl. cloruro di vinile "cloroetilene", tricloroetilene e tetracloroetilene "percloroetilene")	5,5	4	
29033100	Dibromuro di etilene (ISO) (1,2-dibromoetano)	5,5	4	
29033911	Bromometano (bromuro di metile)	5,5	4	
29033915	Dibromometano	esenzione	0	
29033919	Bromuri (derivati bromurati) degli idrocarburi aciclici (escl. dibromuro di etilene (ISO) (1,2-dibromoetano), bromometano (metil bromuro) e dibromometano)	5,5	4	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
29033990	Fluoruri (derivati fluorurati) e ioduri (derivati iodurati) degli idrocarburi aciclici	5,5	4	
29037100	Clorodifluorometano	5,5	4	
29037200	Diclorotrifluoroetano	5,5	4	
29037300	Diclorofluoroetano	5,5	4	
29037400	Clorodifluoroetano	5,5	4	
29037500	Dicloropentafluoropropano	5,5	4	
29037610	Bromoclorodifluorometano	5,5	4	
29037620	Bromotrifluorometano	5,5	4	
29037690	Dibromotetrafluoroetani	5,5	4	
29037710	Triclorofluorometano	5,5	4	
29037720	Diclorodifluorometano	5,5	4	
29037730	Triclorotrifluoroetani	5,5	4	
29037740	Diclorotetrafluoroetani	5,5	4	
29037750	Cloropentafluoroetano	5,5	4	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
29037790	Derivati alogenati degli idrocarburi aciclici contenenti due o più alogeni diversi, peralogenati unicamente con fluoro e cloro, n.n.a.	5,5	4	
29037800	Derivati peralogenati degli idrocarburi aciclici contenenti due o più alogeni diversi, n.n.a.	5,5	4	
29037911	Derivati alogenati degli idrocarburi aciclici contenenti due o più alogeni diversi, alogenati unicamente con fluoro e cloro, del metano, etano o propano (HCFC), n.n.a.	5,5	4	
29037919	Derivati alogenati degli idrocarburi aciclici contenenti due o più alogeni diversi, alogenati unicamente con fluoro e cloro, n.n.a.	5,5	4	
29037921	Derivati alogenati degli idrocarburi aciclici contenenti due o più alogeni diversi, alogenati unicamente con fluoro e bromo, del metano, etano o propano, n.n.a.	5,5	4	
29037929	Derivati alogenati degli idrocarburi aciclici contenenti due o più alogeni diversi, alogenati unicamente con fluoro e bromo, n.n.a.	5,5	4	
29037990	Derivati alogenati degli idrocarburi aciclici contenenti due o più alogeni diversi, n.n.a.	5,5	4	
29038100	1,2,3,4,5,6-Esaclorocicloesano [HCH (ISO)], compreso il lindano (ISO, DCI)	5,5	4	
29038200	Aldrina (ISO), clordano (ISO) e eptacloro (ISO)	5,5	4	
29038910	1,2-Dibromo-4-(1,2-dibromoetil)cicloesano; tetrabromocicloottani	esenzione	0	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
29038990	Derivati alogenati degli idrocarburi ciclopaffinici, cicloolefinici o cicloterpenici (escl. 1,2,3,4,5,6-Esaclorocicloesano [HCH (ISO)], incl. il lindano (ISO, DCI), nonché aldrina (ISO), clordano (ISO) ed eptacloro (ISO), 1,2-Dibromo-4-(1,2-dibromoetil)cicloesano e tetrabromocicloottani)	5,5	4	
29039100	Clorobenzene, o-diclorobenzene e p-diclorobenzene	5,5	4	
29039200	Esaclorobenzene (ISO) e DDT (ISO) [clofenotano (DCI), 1,1,1-tricloro2,2-bis(p-clorofenil)etano]	5,5	4	
29039910	2,3,4,5,6-Pentabromoetilbenzene	esenzione	0	
29039990	Derivati alogenati degli idrocarburi aromatici (escl. clorobenzene, o-diclorobenzene, p-diclorobenzene, esaclorobenzene (ISO), DDT (ISO) (clofenotano (DCI),1,1,1-tricloro-2,2-bis(p-clorofenil)etano) e 2,3,4,5,6-pentabromoetilbenzene)	5,5	4	
29041000	Derivati degli idrocarburi unicamente solfonati, loro sali e loro esteri etilici	5,5	4	
29042000	Derivati degli idrocarburi unicamente nitrati o unicamente nitrosi	5,5	4	
29049040	Tricloronitrometano (cloropicrina)	5,5	4	
29049095	Derivati solfonati, nitrati o nitrosi degli idrocarburi, anche alogenati (escl. quelli unicamente solfonati, unicamente nitrati, unicamente nitrosi, tricloronitrometano (cloropicrina) e esteri del glicerolo con composti a funzione acida)	5,5	4	
29051100	Metanolo (alcole metilico)	5,5	4	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
29051200	Propan-1-olo (alcole propilico) e propan-2-olo (alcole isopropilico)	5,5	4	
29051300	Butan-1-olo (alcole n-butilico)	5,5	4	
29051410	2-Metilpropan-2-olo (alcole terz-butilico)	4,6	4	
29051490	Butanoli (escl. butan-1-olo "alcole n-butilico" e 2-metilpropan-2-olo "alcole terz-butilico")	5,5	4	
29051620	Ottan-2-olo	esenzione	0	
29051685	Ottanolo (alcole ottilico) e suoi isomeri (escl. ottan-2-olo)	5,5	4	
29051700	Dodecan-1-olo (alcole laurilico), esadecan-1-olo (alcole cetilico) e ottadecan-1-olo (alcole stearico)	5,5	4	
29051900	Monoalcoli saturi aciclici (escl. metanolo (alcole metilico), propan-1-olo (alcole propilico) e propan-2-olo (alcole isopropilico), butanoli, ottanolo (alcole ottilico) e suoi isomeri, dodecan-1-olo (alcole laurilico), esadecan-1-olo (alcole cetilico) e ottadecan-1-olo (alcole stearico))	5,5	4	
29052200	Alcoli terpenici aciclici	5,5	4	
29052910	Alcole allilico	5,5	4	
29052990	Alcoli aciclici, monoalcoli non saturi (escl. alcole allilico e alcoli terpenici aciclici)	5,5	4	
29053100	Glicole etilenico (etandiolo)	5,5	4	
29053200	Glicole propilenico (propan-1,2-diolo)	5,5	4	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
29053920	Butan-1,3-diolo	esenzione	0	
29053925	Butan-1,4-diolo	5,5	4	
29053930	2,4,7,9-Tetrametildec-5-in-4,7-diolo	esenzione	0	
29053995	Alcoli, aciclici, dioli (escl. glicole etilenico ”etandiolo”, glicole propilenico ”propan-1,2-diolo”, butan-1,3-diolo, butan-1,4-diolo e 2,4,7,9-tetrametildec-5-in-4,7-diolo)	5,5	4	
29054100	2-Etil-2-(idrossimetil)propan-1,3-diolo (trimetilolpropano)	5,5	4	
29054200	Pentaeritritolo (pentaeritrite)	5,5	4	
29054300	Mannitolo	9,6 + 125,8 EUR/100 kg/net	SH2	
29054411	D-glucitolo (sorbitolo) in soluzione acquosa, contenente D-mannitolo in proporzione ≤ 2 %, in peso, calcolata sul tenore in D-glucitolo	7,7 + 16,1 EUR/100 kg/net	SH2	
29054419	D-glucitolo (sorbitolo) in soluzione acquosa (escl. contenente D-mannitolo in proporzione ≤ 2 %, in peso, calcolata sul tenore in D-glucitolo)	9,6 + 37,8 EUR/100 kg/net	SH2	
29054491	D-glucitolo (sorbitolo), contenente D-mannitolo in proporzione ≤ 2 %, in peso, calcolata sul tenore in D-glucitolo (escl. quello in soluzione acquosa)	7,7 + 23 EUR/100 kg/net	SH2	
29054499	D-glucitolo (sorbitolo) (escl. quello in soluzione acquosa, nonché quello contenente D-mannitolo in proporzione ≤ 2 %, in peso, calcolata sul tenore in D- glucitolo)	9,6 + 53,7 EUR/100 kg/net	SH2	

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
29054500	Glicerolo (glicerina)	3,8	0	
29054900	Trioli, tetroli e altri polialcoli aciclici (escl. 2-Etil-2-(idrossimetil)propan-1,3-diolo (trimetilolpropano), pentaeritritolo, mannitolo, D-glucitolo (sorbitolo) e glicerolo)	5,5	4	
29055100	Etclorvinolo (DCI)	esenzione	0	
29055991	2,2-Bis(bromometil)propandiolo	esenzione	0	
29055998	Derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi degli alcoli aciclici (escl. 2,2-Bis(bromometil)propandiolo e etclorvinolo (DCI))	5,5	4	
29061100	Mentolo	5,5	4	
29061200	Cicloesanolo, metilcicloesanoli e dimetilcicloesanoli	5,5	4	
29061310	Steroli	5,5	4	
29061390	Inositoli	esenzione	0	
29061900	Alcoli, cicloparaffinici, cicloolefinici, cicloterpenici, e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi (escl. mentolo, cicloesanolo, metilcicloesanoli, dimetilcicloesanoli, steroli, e inositoli)	5,5	4	
29062100	Alcole benzilico	5,5	4	
29062900	Alcoli, ciclici-aromatici, e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi (escl. alcole benzilico)	5,5	4	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
29071100	Fenolo (idrossibenzene) e suoi sali	3	0	
29071200	Cresoli e loro sali	2,1	0	
29071300	Ottilfenolo, nonilfenolo e loro isomeri; loro sali	5,5	4	
29071510	1-Naftolo	esenzione	0	
29071590	Naftoli e loro sali (escl. 1-naftolo)	5,5	4	
29071910	Xilenoli e loro sali	2,1	0	
29071990	Monofenoli (escl. fenolo ”idrossibenzene” e suoi sali, cresoli e loro sali, ottilfenolo, monilfenolo e loro isomeri e sali di tali prodotti, xilenoli e loro sali e naftoli e loro sali)	5,5	4	
29072100	Resorcinolo e suoi sali	5,5	4	
29072200	Idrochinone e suoi sali	5,5	4	
29072300	4,4′-Isopropilidendifenolo (bisfenolo A, difenilolpropano) e suoi sali	5,5	4	
29072900	Polifenoli e fenoli-alcoli (escl. resorcinolo, idrochinone e suoi sali e 4,4′- isopropilidendifenolo (bisfenolo A, difenilolpropano) e suoi sali)	5,5	4	
29081100	Pentaclorofenolo (ISO)	5,5	4	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
29081900	Derivati unicamente alogenati e loro sali, dei fenoli o dei fenoli-alcoli (escl. pentaclorofenolo (ISO))	5,5	4	
29089100	Dinoseb (ISO) e suoi sali	5,5	4	
29089200	4,6-Dinitro-o-cresolo (DNOC (ISO)) e suoi sali	5,5	4	
29089900	Derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi dei fenoli o dei fenoli- alcoli (escl. derivati unicamente alogenati e loro sali, dinoseb (ISO) e suoi sali e 4,6-Dinitro-o-cresolo (DNOC (ISO)) e suoi sali)	5,5	4	
29091100	Etere dietilico (ossido di dietile)	5,5	4	
29091910	ossido di terz-butile e etile (ossido di etile e terz-butile, ETBE)	5,5	4	
29091990	Eteri aciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi (escl. etere dietilico e ossido di terz-butile e etile [ossido di etile e terz-butile, ETBE])	5,5	4	
29092000	Eteri cicloparaffinici, cicloolefinici, cicloterpenici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi	5,5	4	
29093010	Eteri difenilici (ossido di difenile)	esenzione	0	
29093031	Pentabromodifeniletere; 1,2,4,5-tetrabromo-3,6-bis(pentabromofenossi)benzene	esenzione	0	
29093035	1,2-Bis(2,4,6-tribromofenossi)etano destinato alla fabbricazione di acrilonitrile-butadiene-stirene (ABS)	esenzione	0	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
29093038	Derivati bromurati degli eteri aromatici (escl. pentabromodifeniletere, 1,2,4,5-tetrabromo-3,6-bis (pentabromofenossi)benzene e 1,2-bis(2,4,6-tribromofenossi)etano, destinati alla fabbricazione di acrilonitrile-butadiene-stirene [ABS])	5,5	4	
29093090	Eteri, aromatici, e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi (escl. eteri difenilici e derivati bromurati)	5,5	4	
29094100	2,2'-Ossidietanolo (dietilenglicole)	5,5	4	
29094300	Eteri monobutilici dell'etilenglicole o del dietilenglicole	5,5	4	
29094400	Eteri monoalchilici dell'etilenglicole o del dietilenglicole (escl. eteri monobutilici)	5,5	4	
29094911	2-(2-Cloroetossi)etanolo	esenzione	0	
29094980	Eteri alcoli, ciclici, e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosati (escl. 2-(2-Cloroetossi)etanolo)	5,5	4	
29095000	Eteri-fenoli, eteri-alcoli-fenoli e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi	5,5	4	
29096000	Perossidi di alcoli, perossidi di eteri, perossidi di chetoni e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi	5,5	4	
29101000	Ossirano (ossido di etilene)	5,5	4	
29102000	Metilossirano (ossido di propilene)	5,5	4	

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
29103000	1-Cloro-2,3-epossipropano (epicloridrina)	5,5	4	
29104000	Dieldrina (ISO, DCI)	5,5	4	
29109000	Epossidi, epossi-alcoli, epossi-fenoli, epossi-eteri ad anello triatomico, e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi (escl. ossirano "ossido di etilene", metilossirano "ossido di propilene", 1-cloro-2,3-epossipropano "epicloridrina" e dieldrina (ISO, DCI))	5,5	4	
29110000	Acetali ed emiacetali, anche contenenti altre funzioni ossigenate, e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi	5	4	
29121100	Metanale (formaldeide)	5,5	4	
29121200	Etanale (acetaldeide)	5,5	4	
29121900	Aldeidi, acicliche non contenenti altre funzioni ossigenate (escl. metanale (formaldeide) ed etanale (acetaldeide))	5,5	4	
29122100	Benzaldeide (aldeide benzoica)	5,5	4	
29122900	Aldeidi, cicliche, non contenenti altre funzioni ossigenate (escl. benzaldeide "aldeide benzoica")	5,5	4	
29124100	Vanillina (4-idrossi-3-metossibenzaldeide)	5,5	4	
29124200	Etilvanillina (3-etossi-4-idrossibenzaldeide)	5,5	4	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
29124900	Aldeidi-alcoli, aldeidi-eteri, aldeidi-fenoli e aldeidi contenenti altre funzioni ossigenate (escl. vanillina (4-idrossi-3-metossibenzaldeide) e etilvanillina (3-etossi-4-idrossibenzaldeide))	5,5	4	
29125000	Polimeri ciclici delle aldeidi	5,5	4	
29126000	Paraformaldeide	5,5	4	
29130000	Derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi delle aldeidi, dei polimeri ciclici delle aldeidi o della paraformaldeide	5,5	4	
29141100	Acetone	5,5	4	
29141200	Butanone (metiletilchetone)	5,5	4	
29141300	4-Metilpentan-2-one (metilisobutilchetone)	5,5	4	
29141910	5-Metilesan-2-one	esenzione	0	
29141990	Chetoni, aciclici, non contenenti altre funzioni ossigenate (escl. acetone, butanone ”metiletilchetone”, 4-metilpentan-2-one ”metilisobutilchetone” e 5-metilesan-2-one)	5,5	4	
29142200	Cicloesanone e metilcicloesanoni	5,5	4	
29142300	Iononi e metiliononi	5,5	4	
29142900	Chetoni, cicloparaffinici, cicloolefinici o cicloterpenici, non contenenti altre funzioni ossigenate (escl. cicloesanone, metilcicloesanoni, iononi e metiliononi)	5,5	4	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
29143100	Fenilacetone (fenilpropano-2-one)	5,5	4	
29143900	Chetoni, aromatici, non contenenti altre funzioni ossigenate (escl. fenilacetone ”fenilpropan-2-one”)	5,5	4	
29144010	4-Idrossi-4-metilpentan-2-one (diacetonalcole)	5,5	4	
29144090	Chetoni-alcoli e chetoni-aldeidi [escl. 4-idrossi-4-metilpentan-2-one (diacetonalcole)]	3	0	
29145000	Chetoni-fenoli e chetoni contenenti altre funzioni ossigenate	5,5	4	
29146100	Antrachinone	5,5	4	
29146910	1,4-Naftochinone	esenzione	0	
29146990	Chinoni (escl. antrachinone e 1,4-naftochinone)	5,5	4	
29147000	Derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi dei chetoni o dei chinoni (escl. composti organici o inorganici del mercurio)	5,5	4	
29151100	Acido formico	5,5	4	
29151200	Sali dell’acido formico	5,5	4	
29151300	Esteri dell’acido formico	5,5	4	
29152100	Acido acetico	5,5	4	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
29152400	Anidride acetica	5,5	4	
29152900	Sali di acido acetico (escl. composti organici o inorganici del mercurio)	5,5	4	
29153100	Acetato di etile	5,5	4	
29153200	Acetato di vinile	5,5	4	
29153300	Acetato di n-butile	5,5	4	
29153600	Acetato di dinoseb (ISO)	5,5	4	
29153900	Esteri dell'acido acetico (escl. acetato di etile, di vinile, di n-butile e di dinoseb (ISO))	5,5	4	
29154000	Acidi mono-, di- o tricloroacetici, loro sali e loro esteri	5,5	4	
29155000	Acido propionico, suoi sali e suoi esteri	4,2	0	
29156011	Diisobutirrato di 1-isopropil-2,2-dimetiltrimetilene	esenzione	0	
29156019	Acidi butanoici, loro sali e loro esteri (escl. diisobutirrato di 1-isopropil-2,2-dimetiltrimetilene)	5,5	4	
29156090	Acidi pentanoici, loro sali e loro esteri	5,5	4	
29157040	Acido palmitico, suoi sali e suoi esteri	5,5	4	
29157050	Acido stearico, suoi sali e suoi esteri	5,5	4	

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
29159030	Acido laurico, suoi sali e suoi esteri	5,5	4	
29159070	Acidi monocarbossilici aciclici saturi, loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi (escl. acido formico, acetico, mono, di- o tricloroacetico, propionico, butanoico, pentanoico, palmitico, stearico e laurico e i suoi sali e suoi esteri, e anidride acetica)	5,5	4	
29161100	Acido acrilico e suoi sali	6,5	4	
29161200	Esteri dell'acido acrilico	6,5	4	
29161300	Acido metacrilico e suoi sali	6,5	4	
29161400	Esteri dell'acido metacrilico	6,5	4	
29161500	Acido oleico, linoleico o linolenico, suoi sali e suoi esteri (escl. composti organici o inorganici del mercurio)	6,5	4	
29161600	Binapacril (ISO)	6,5	4	
29161910	Acidi undecenoici, loro sali e loro esteri	5,9	4	
29161940	Acido crotonico	esenzione	0	
29161995	Acidi monocarbossilici, aciclici, non saturi, loro anidridi, alogenuri, perossidi e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi (escl. acido acrilico, suoi sali e suoi esteri; acido metacrilico, suoi sali e suoi esteri; acido oleico, linoleico o linolenico, loro sali e loro esteri; acidi undecenoici, loro sali e loro esteri, acido crotonico e binapacril (ISO))	6,5	4	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
29162000	Acidi monocarbossilici, cicloparaffinici, cicloolefinici o cicloterpenici, loro anidridi, alogenuri, perossidi, perossiacidi e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi (escl. composti organici o inorganici del mercurio)	6,5	4	
29163100	Acido benzoico, suoi sali e suoi esteri (escl. composti organici o inorganici del mercurio)	6,5	4	
29163200	Perossido di benzoile e cloruro di benzoile	6,5	4	
29163400	Acido fenilacetico e suoi sali	esenzione	0	
29163910	Esteri dell'acido fenilacetico	esenzione	0	
29163990	Acidi monocarbossilici aromatici, loro anidridi, alogenuri, perossidi, perossiacidi e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi (escl. acido benzoico, suoi sali e suoi esteri, perossido di benzoile, cloruro di benzoile, binapacril (ISO), acido fenilacetico, suoi sali e suoi esteri e composti organici o inorganici del mercurio, di costituzione chimica definita o no)	6,5	4	
29171100	Acido ossalico, suoi sali e suoi esteri (escl. composti organici o inorganici del mercurio)	6,5	4	
29171200	Acido adipico, suoi sali e suoi esteri	6,5	4	
29171310	Acido sebacico	esenzione	0	
29171390	Acido azelaico, suoi sali e suoi esteri nonché sali ed esteri dell'acido sebacico	6	4	
29171400	Anidride maleica	6,5	4	

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
29171910	Acido malonico, suoi sali e suoi esteri	6,5	4	
29171990	Acidi policarbossilici aciclici, loro anidriti, alogenuri, perossidi, perossiacidi e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi (escl. acido ossalico, suoi sali e suoi esteri, acido adipico, suoi sali e suoi esteri, acido azelaico, acido sebacico, suoi sali e suoi esteri, acido malonico, suoi sali e suoi esteri, anidride maleica e composti organici o inorganici del mercurio)	6,3	4	
29172000	Acidi policarbossilici cicloparaffinici, cicloolefinici o cicloterpenici, loro anidridi, alogenuri, perossidi, perossiacidi e loro derivati	6	4	
29173200	Ortoftalati di diottile	6,5	4	
29173300	Ortoftalati di dinonile o di didecile	6,5	4	
29173400	Esteri dell'acido ortoftalico (escl. ortoftalati di diottile, di dinonile o di didecile)	6,5	4	
29173500	Anidride ftalica	6,5	4	
29173600	Acido tereftalico e suoi sali	6,5	4	
29173700	Tereftalato di dimetile	6,5	4	
29173920	Estere o anidride dell'acido tetrabromoftalico; acido benzen-1,2,4-tricarbossilico; dicloruro di isoftaloile, contenente, in peso, 0,8 % o meno di dicloruro di tereftaloile; acido naftalen-1,4,5,8-tetracarbossilico; anidride tetracloroftalica; 3,5-bis(metossicarbonile)benzensulfonato di sodio	esenzione	0	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
29173995	Acidi policarbossilici, aromatici, loro anidridi, alogenuri, perossidi, perossiacidi e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi (escl. esteri dell'acido ortoftalico, anidride ftalica, acido tereftalico e suoi sali, tereftalato di dimetile, estere o anidride dell'acido tetrabromoftalicoacido benzen-1,2,4-tricarbossilico, dicloruro di isoftaloile contenente, in peso, ≤ 0,8 % di dicloruro di tereftaloile, acido naftalen-1,4,5,8-tetracarbossilico, anidride tetracloroftalica e 3,5-bis(metossicarbonile)benzensulfonato di sodio)	6,5	4	
29181100	Acido lattico, suoi sali e suoi esteri (escl. composti organici o inorganici del mercurio)	6,5	4	
29181200	Acido tartarico	6,5	4	
29181300	Sali ed esteri dell'acido tartarico	6,5	4	
29181400	Acido citrico	6,5	4	
29181500	Sali ed esteri dell'acido citrico (escl. composti organici o inorganici del mercurio)	6,5	4	
29181600	Acido gluconico, suoi sali e suoi esteri	6,5	4	
29181800	Clorobenzilato (ISO)	6,5	4	
29181930	Acido colico, acido 3-alfa, acido 12-alfa, diidrossi-5-beta-colan-24-oico (acido desossicolico), loro sali e loro esteri	6,3	4	
29181940	Acido 2,2-bis(idrossimetil)propionico	esenzione	0	
29181950	Acido 2,2-difenil-2-idrossiacetico (acido benzilico)	6,5	4	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
29181998	Acidi carbossilici a funzione alcole ma senza altra funzione ossigenata e loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi (escl. acido lattico, acido tartarico, acido citrico, acido gluconico, acido colico, acido 3-alfa, acido 12-alfa-diidrossi-5-beta-colan-24-oico (acido desossicolico) e loro sali e loro esteri, e acido 2,2-bis(idrossimetil)propionico e clorobenzilato (ISO) e acido 2,2-difenil-2-idrossiacetico (acido benzilico))	6,5	4	
29182100	Acido salicilico e suoi sali (escl. composti organici o inorganici del mercurio)	6,5	4	
29182200	Acido o-acetilsalicilico, suoi sali e suoi esteri	6,5	4	
29182300	Esteri dell'acido salicilico e loro sali (escl. acido o-acetilsalicilico, suoi sali e suoi esteri)	6,5	4	
29182900	Acidi carbossilici a funzione fenolo ma senza altra funzione ossigenata, loro anidridi, alogenuri, perossidi, perossiacidi e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi (escl. acido salicilico e acido o-acetilsalicilico, loro sali e loro esteri)	6,5	4	
29183000	Acidi carbossilici a funzione aldeide o chetone, ma senza altra funzione ossigenata, loro anidriti, alogenuri, perossidi, perossiacidi e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi	6,5	4	
29189100	2,4,5-T (ISO) (acido 2,4,5-triclorofenossiacetico), suoi sali e suoi esteri	6,5	4	
29189940	Acido 2,6-dimetossibenzoico; dicamba (ISO); fenossiacetato di sodio	esenzione	0	
29189990	Acidi carbossilici a funzione ossigenata supplementare, loro anidridi, alogenuri, perossidi, perossiacidi e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi (escl. solo a funzioni alcole, fenolo, aldeide o chetone, acido 2,6-dimetossibenzoico, dicamba (ISO), fenossiacetato di sodio, 2,4,5-T (ISO) (acido 2,4,5-triclorofenossiacetico), suoi sali e suoi esteri)	6,5	4	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
29191000	Fosfato di tris(2,3-dibromopropile)	6,5	4	
29199000	Esteri fosforici e loro sali, incl. i lattofosfati; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi (escl. fosfato di tris(2,3-dibromopropile)	6,5	4	
29201100	Paration (ISO) e paration metile (ISO) (metil paration)	6,5	4	
29201900	Esteri tiofosforici (fosforotioati) e loro sali; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi [escl. paration (ISO) e paration metile (ISO) (metil paration)]	6,5	4	
29209010	Esteri solforici, esteri carbonici, loro sali e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi (escl. composti organici o inorganici del mercurio)	6,5	4	
29209020	Fosfonato di dimetile (fosfito di dimetile)	6,5	4	
29209030	Fosfito di trimetile (trimetossifosfina)	6,5	4	
29209040	Fosfito di trietile	6,5	4	
29209050	Fosfonato di dietile (idrogenofosfito di dietile) (fosfito di dietile)	6,5	4	
29209085	Esteri degli acidi inorganici dei non-metalli e loro sali; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi [escl. esteri degli alogenuri di idrogeno, esteri fosforici, esteri solforici, esteri carbonici e esteri tiofosforici (fosforotioati) e loro sali; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi, fosfonato di dimetile (fosfito di dimetile), fosfito di trimetile (trimetossifosfina), fosfito di trietile e fosfonato di dietile (idrogenofosfito di dietile) (fosfito di dietile)]	6,5	4	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
29211100	Mono-, di- o trimetilammina e loro sali	6,5	4	
29211940	1,1,3,3-Tetrametilbutilammina	esenzione	0	
29211950	Dietilammina e suoi sali	5,7	4	
29211960	2-(N,N-Dietilammino)etil cloruro cloridrato, 2-(N,N-diisopropilammino)etil cloruro cloridrato, e 2-(N,N-dimetilammino)etil cloruro cloridrato	6,5	4	
29211999	Monoammine acicliche e loro derivati; sali di tali prodotti (escl. mono-, di- o trimetilammina e loro sali, 1,1,3,3-tetrametilbutilammina, 2-(N,N-dietilammino)etil cloruro cloridrato, 2-(N,N-diisopropilammino)etil cloruro cloridrato)	6,5	4	
29212100	Etilendiammina e suoi sali	6	4	
29212200	Esametilendiammina e suoi sali	6,5	4	
29212900	Poliammine acicliche e loro derivati; sali di tali prodotti (escl. etilendiammina, esametilendiammina e loro sali)	6	4	
29213010	Cicloesilammina, cicloesildimetilammina, e loro sali	6,3	4	
29213091	Cicloes-1,3-ilendiammina (1,3-diamminocicloesano)	esenzione	0	
29213099	Monoammine e poliammine cicloparaffiniche, cicloolefiniche o cicloterpeniche, e loro derivati; sali di tali prodotti [escl. cicloesilammina, cicloesildimetilammina e loro sali nonché cicloes-1,3-ilendiammina (1,3-diamminocicloesano)]	6,5	4	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
29214100	Anilina e suoi sali (escl. composti organici o inorganici del mercurio)	6,5	4	
29214200	Derivati dell'anilina e loro sali	6,5	4	
29214300	Toluidine e loro derivati; loro sali	6,5	4	
29214400	Difenilammina e suoi derivati; loro sali	6,5	4	
29214500	1-Naftilammina (α-naftilammina), 2-naftilammina (β-naftilammina) e loro derivati; loro sali	6,5	4	
29214600	Amfetamina (DCI), benzfetamina (DCI), desamfetamina (DCI) etilamfetamina (DCI), fencamfetamina (DCI), lefetamina (DCI), levamfetamina (DCI), mefenorex (DCI) e fentermina (DCI); sali di tali prodotti	esenzione	0	
29214900	Monoammine aromatiche e loro derivati; sali di tali prodotti [escl. anilina, toluidine, difenilammina, 1-naftilammina (α-naftilammina), 2-naftilammina (β-naftilammina), loro derivati e sali di tali prodotti nonché amfetamina (DCI), benzfetamina (DCI), desamfetamina (DCI), etilamfetamina (DCI), fencamfetamina (DCI), lefetamina (DCI), levamfetamina (DCI), mefenorex (DCI), fentermina (DCI) e sali di tali prodotti]	6,5	4	
29215111	m-Fenilendiammina di purezza, in peso, ≥ 99 % e contenente ≤1 % , in peso, di acqua, ≤200 mg/kg di o-fenilendiammina e ≤450 mg/kg di p-fenilendiammina	esenzione	0	

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
29215119	o-, m-, p-Fenilendiammina, diamminotolueni e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati e nitrosi; sali di tali prodotti (escl. m-fenilendiammina di purezza, in peso, ≥ 99 % e contenente ≤ 1 %, in peso, di acqua, ≤ 200 mg/kg di o-fenilendiammina e ≤ 450 mg/kg di p-fenilendiammina)	6,5	4	
29215190	Derivati di o-fenilendiammina, m-fenilendiammina, p-fenilendiammina o diamminotolueni; sali di tali prodotti (escl. derivati alogenati, solfonati, nitrati e nitrosi e sali di tali prodotti)	6,5	4	
29215950	m-Fenilenbis(metilammina); 2,2'-dicloro-4,4'-metilendianilina; 4,4'-bi-o-toluidina 1,8-naftilendiammina	esenzione	0	
29215990	Poliammine aromatiche e loro derivati; sali di tali prodotti (escl. o-, m-, p- fenilendiammina o diamminotolueni e loro derivati nonché sali di tali prodotti, m-fenilenbis(metilammina), 2,2'-dicloro-4,4'-metilendianilina, 4,4'-bi-o-toluidina e 1,8-naftilendiammina)	6,5	4	
29221100	Monoetanolammina e suoi sali	6,5	4	
29221200	Dietanolammina e suoi sali	6,5	4	
29221310	Trietanolammina	6,5	4	
29221390	Sali di trietanolammina	6,5	4	
29221400	Destropropoxifene "DCI" e suoi sali	esenzione	0	
29221910	N-Etildietanolammina	6,5	4	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
29221920	2,2′-Metilimminodietanolo (N-metildietanolammina)	6,5	4	
29221930	2-(N,N-Diisopropilammino)etanolo	6,5	4	
29221985	Ammino-alcoli, loro eteri ed esteri; sali di tali prodotti (diversi da quelli contenenti più di un tipo di funzione ossigenata ed escl. monoetanolammina, dietanolammina, trietanolammina, destropropoxifene (DCI) e loro sali nonché n-etildietanolammina e 2,2'-metilimminodietanolo (N-metildietanolammina) e 2-(N, N-Diisopropilammino)etanolo)	6,5	4	
29222100	Acidi amminonaftolsolfonici e loro sali	6,5	4	
29222900	Amminonaftoli ed altri amminofenoli, loro eteri ed esteri; sali di tali prodotti (escl. quelli contenenti più di un tipo di funzione ossigenata; acidi amminonaftolsolfonici e loro sali)	6,5	4	
29223100	Amfepramone (DCI), metadone (DCI) e normetadone (DCI); sali di tali prodotti	esenzione	0	
29223900	Ammino-aldeidi, ammino-chetoni e ammino-chinoni; sali di tali prodotti (escl. quelli contenenti più di un tipo di funzione ossigenata e amfepramone (DCI), metadone (DCI) e normetadone (DCI), sali di tali prodotti)	6,5	4	
29224100	Lisina e suoi esteri; loro sali	6,3	4	
29224200	Acido glutammico e suoi sali	6,5	4	
29224300	Acido antranilico e suoi sali	6,5	4	
29224400	Tilidina (DCI) e suoi sali	esenzione	0	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
29224920	Beta-alanina	esenzione	0	
29224985	Ammino-acidi e loro esteri; sali di tali prodotti (escl. quelli contenenti più di un tipo di funzione ossigenata, lisina e suoi esteri e sali di tali prodotti, acido glutammico, acido antranilico, tilidina (DCI) e loro sali e beta-alanina)	6,5	4	
29225000	Ammino-alcoli-fenoli, ammino-acidi-fenoli ed altri composti ammonici a funzione ossigenata (escl. ammino-alcoli, amminonaftoli ed altri amminofenoli, loro eteri ed esteri e sali di tali prodotti, ammino-aldeidi, ammino-chetoni e ammino-chinoni e sali di tali prodotti, ammino-acidi, loro esteri e sali di tali prodotti)	6,5	4	
29231000	Colina e suoi sali	6,5	4	
29232000	Lecitine ed altri fosfoamminolipidi, di costituzione chimica definita o no	5,7	4	
29239000	Sali e idrossidi di ammonio quaternari, organici (escl. colina e suoi sali)	6,5	4	
29241100	Meprobamato (DCI)	esenzione	0	
29241200	Fluoroacetamide (ISO), monocrotofos (ISO) e fosfamidone (ISO)	6,5	4	
29241900	Ammidi, compresi i carbammati, acicliche, e loro derivati; sali di tali prodotti (escl. meprobamato (INN), fluoroacetamide (ISO), monocrotofos (ISO) e fosfamidone (ISO))	6,5	4	
29242100	Ureine e loro derivati; loro sali	6,5	4	
29242300	Acido 2-acetammidobenzoico (acido N-acetilantranilico) e suoi sali	6,5	4	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
29242400	Etinamato (DCI)	esenzione	0	
29242910	Lidocaina (DCI)	esenzione	0	
29242998	Ammidi, incl. carbammati, cicliche, e loro derivati; sali di tali prodotti (escl. ureine e loro derivati, sali di tali prodotti, acido 2-acetammidobenzoico (acido N-acetilantranilico) e suoi sali nonché etinamato (DCI), lidocaina (DCI) e paracetamolo (DCI))	6,5	4	
29251100	Saccarina e suoi sali	6,5	4	
29251200	Glutetimide (DCI)	esenzione	0	
29251920	3,3',4,4',5,5',6,6'-Octabromo-N,N'-etilendiftalimmide N,N'-Etilenbis (4,5-dibromoesaidro-3,6-metanoftalimmide)	esenzione	0	
29251995	Immidi e loro derivati; sali di tali prodotti (escl. saccarina e suoi sali glutetimide (DCI), 3,3', 4,4′, 5,5', 6,6'octabromo-N,N'etilendiftalimmide,N,N'etilenbis(4,5-dibromoesaidro-3,6-metanoftalimmide) e composti organici o inorganici del mercurio)	6,5	4	
29252100	Clordimeforme (ISO)	6,5	4	
29252900	Immine e loro derivati; sali di tali prodotti (escl. clorodimeform (ISO))	6,5	4	
29261000	Acrilonitrile	6,5	4	
29262000	1-Cianoguanidina (diciandiammide)	6,5	4	

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
29263000	Fenproporex (DCI) e suoi sali; metadone (DCI)-intermediario (4-ciano-2-dimetilammina-4,4-difenilbutano)	6,5	4	
29269020	Isoftalonitrile	6	4	
29269095	Composti a funzione nitrile (escl. acrilonitrile, 1-cianoguanidina (diciandiammide), fenproporex (DCI) e suoi sali, metadone (DCI)-intermedio (4-ciano-2-dimetilammina-4,4 difenilbutano) e isoftalonitrile)	6,5	4	
29270000	Composti a funzione diazo, azo o azossi	6,5	4	
29280010	N,N-Bis(2-metossietil)idrossilammina	esenzione	0	
29280090	Derivati organici dell'idrazina o dell'idrossilammina (escl. N,N-bis(2-metossietil)idrossilammina)	6,5	4	
29291000	Isocianati	6,5	7	
29299000	Composti a funzione azotata (escl. composti a funzione ammina; composti amminici a funzione ossigenata; sali e idrossidi di ammonio quaternari; lecitina e altri fosfoamminolipidi; composti a funzione carbossiammide; composti a funzione ammide dell'acido carbonico; funzione carbossiammide, composti a funzione immina o a funzione nitrile; composti a funzione diazo, azo o azossi; derivati organici dell'idrazina o dell'idrossilammina e isocianati)	6,5	4	
29302000	Tiocarbammati e ditiocarbammati (escl. composti organici o inorganici del mercurio)	6,5	4	
29303000	Mono-, di- o tetrasolfuri di tiourame	6,5	4	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
29304010	Metionina (DCI)	esenzione	0	
29304090	Metionina (escl. metionina (DCI))	6,5	4	
29305000	Captafol (ISO) e metamidofos (ISO)	6,5	4	
29309013	Cisteina e cistina	6,5	4	
29309016	Derivati di cisteina o di cistina	6,5	4	
29309020	Tiodiglicolo (DCI) (2,2′-tiodietanolo)	6,5	4	
29309030	Acido DL-2-idrossi-4-(metiltio)butirrico	esenzione	0	
29309040	Bis (3-(3,5-di-ter-butil-4-idrossifenil)propionato) di 2,2′-tiodietile	esenzione	0	
29309050	Miscela di isomeri costituita di 4-metil–2,6-bis(metiltio)-m-fenilendiammina e 2-metil–4,6,-bis (metiltio)-m-fenilendiammina	esenzione	0	
29309060	2-(N,N-Dietilammino)etantiolo	6,5	4	
29309099	Tiocomposti organici (escl. tio- e ditiocarbammati, mono-,di- o tetrasolfuri di tiourame, metionina, captafol (ISO), metamidofos (ISO), cisteina o cistina e loro derivati, tiodiglicolo (DCI) (2,2'-tiodietanolo), acido DL-2-idrossi-4-(metiltio)butirrico, bis (3-(3,5-di-ter-butil-4-idrossifenil)propionato) di 2,2'-tiodietile e miscela di isomeri costituita di 4-metil-2,6-bis(metiltio)-m-fenilendiammina e 2-metil-4,6-bis (metiltio)-m-fenilen-diammina e 2-(N,N-dietilammino)etantiolo)	6,5	4	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
29311000	Piombo tetrametile e piombo tetraetile	6,5	4	
29312000	Composti di tributilstagno	6,5	4	
29319010	Metilfosfonato di dimetile	6,5	4	
29319020	Difluoruro di metilfosfonoile (difluoruro metilfosfonico)	6,5	4	
29319030	Dicloruro di metilfosfonoile (dicloruro metilfosfonico)	6,5	4	
29319040	(5-etil-2-metil-2-ossido-1,3,2-diossafosfinan-5-il)metil metil metilfosfonato bis [(5-etil-2-metil-2-ossido-1,3,2-diossafosfinan-5-il)metil]metilfosfonato; 2,4,6-tripropil-1,3,5,2,4,6-triossatrifosfinan 2,4,6-triossido; dimetil propilfosfonato; dietil etilfosfonato; sodio 3-(triidrossisilil)propil metilfosfonato; miscele consistenti principalmente di acido metilfosfonico ed (amminoimminometil)urea (in rapporto 50:50)	6,5	4	
29319090	Composti organo-inorganici di costituzione chimica definita, presentati isolatamente (escl. tiocomposti organici, composti di tributilstagno, piombo tetrametile, metilfosfonato di dimetile, difluoruro di metilfosfonoile (difluoruro metilfosfonico), Dicloruro di metilfosfonoile (dicloruro metilfosfonico) e composti del mercurio e (5-etil-2-metil-2-ossido-1,3,2-diossafosfinan-5-il)metil metil metilfosfonato; bis ((5-etil-2-metil-2-ossido-1,3,2-diossafosfinan-5-il)metil)metilfosfonato 2,4,6-tripropil-1,3,5,2,4,6-triossatrifosfinan 2,4,6-triossido; dimetil propilfosfonato; dietil etilfosfonato; sodio 3-(triidrossisilil)propil metilfosfonato; miscele consistenti principalmente di acido metilfosfonico ed (amminoimminometil)urea (in rapporto 50:50)	6,5	4	
29321100	Tetraidrofurano	6,5	4	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
29321200	2-Furaldeide (furfurale)	6,5	4	
29321300	Alcole furfurilico e alcole tetraidrofurfurilico	6,5	4	
29321900	Composti etrociclici con uno o più eteroatomi di solo ossigeno, la cui struttura contiene un anello furanico, anche idrogenato, non condensato (escl. tetraidrofurano, 2-furaldeide (aldeide furanica), alcole furfurilico e alcole tetraidrofurfurilico)	6,5	4	
29322010	Fenolftaleina; Acido-1-idrossi-4-[1-(4-idrossi-3-metossicarbonile-1-naftil)-3-osso-1H,3H-benzo(de) isocromen-1-ile]-6-ottadecilossi-2-naftoico 3′-cloro-6′-cicloesilamminospiro[isobenzofuran-1(3H) 9′-xanthen]-3-one; 6′-(N-Etil-p-toluidino)-2′-metilspiro-[isobenzofuran-1(3h),9′-xanthen]-3-one; 6-Docosilossi-1-idrossi-4-[1-(4-idrossi-3-metil-1-fenantril)-3-osso-1h,3H-nafto[1,8-cd]piran-1-ile] naftaleno-2-carbossilato di metile	esenzione	0	
29322020	gamma-Butirrolactone	6,5	4	
29322090	Lattoni (escl. gamma-Butirrolactone; Fenolftaleina; Acido-1-idrossi-4-[1-(4-idrossi-3-metossicarbonile-1-naftil)-3-osso-1H,3H-benzo(de) isocromen-1-ile]-6-ottadecilossi-2-naftoico 3′-cloro-6′-cicloesilamminospiro[isobenzofuran-1(3H) 9′-xanthen]-3-one; 6′-(N-etil-p-toluidino)-2′-metilspiro-[isobenzofuran-1(3h),9′-xanthen]-3-one; 6-Docosilossi-1-idrossi-4-[1-(4-idrossi-3-metil-1-fenantril)-3-osso-1h,3H-nafto[1,8-cd]piran-1-ile] naftaleno-2-carbossilato di metile	6,5	4	
29329100	Isosafrolo	6,5	4	
29329200	1-(1,3-benzodiossolo-5-yl)propan-2-one	6,5	4	
29329300	Piperonale	6,5	4	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
29329400	Safrolo	6,5	4	
29329500	Tetraidrocannabinoli (tutti gli isomeri)	6,5	4	
29329900	Composti eterociclici con uno o più eteroatomi di solo ossigeno [escl. composti la cui struttura contiene un anello furanico, anche idrogenato, non condensato, e lattoni, isosafrolo, 1-(1,3-Benzondiossolo-5-yl) propan-2-one, piperonale, safrolo, tetraidrocannabinoli (tutti gli isomeri) e composti organici e inorganici del mercurio]	6,5	4	
29331110	Propifenazone	esenzione	0	
29331190	Fenazone (antipirina) e suoi derivati (escl. propifenazone (DCI))	6,5	4	
29331910	Fenilbutazone (DCI)	esenzione	0	
29331990	Composti eterociclici con uno o più eteroatomi di solo azoto, la cui struttura contiene un anello pirazolico, anche idrogenato, non condensato, (escl. fenazone (antipirina) e suoi derivati nonché fenilbutazone (DCI))	6,5	4	
29332100	Idantoina e suoi derivati	6,5	4	
29332910	Cloridrato di nafazolina (DCIM) e nitrato di nafazolina (DCIM); fentolamina (DCI); cloridrato di tolazolina (DCIM)	esenzione	0	
29332990	Composti eterociclici con uno o più eteroatomi di solo azoto, la cui struttura contiene un anello imidazolico, anche idrogenato, non condensato, (escl. idantoina e suoi derivati, cloridrato di nafazolina (DCIM), nitrato di nafazolina (DCIM), fentalomina (DCI) e cloridrato di tolazolina (DCIM))	6,5	4	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
29333100	Piridina e suoi sali	5,3	4	
29333200	Piperidina e suoi sali	6,5	4	
29333300	Alfentanil (DCI), anileridina (DCI), bezitramide (DCI), bromazepam (DCI), difenoxina (DCI), difenoxilato (DCI), dipipanone (DCI), fentanil (DCI), chetobemidone (DCI), metilfenidato (DCI), pentazocina (DCI), petidina (DCI), petidina (DCI) intermedio A, fenciclidina (DCI) (PCP), fenoperidina (DCI), pipradrolo (DCI), piritramide (DCI), propiram (DCI) e trimeperidina (DCI); sali di tali prodotti	6,5	4	
29333910	Iproniazide (DCI); cloridrato di chetobemidone (DCIM); bromuro di piridostigmina (DCI)	esenzione	0	
29333920	2,3,5,6-Tetracloropiridina	esenzione	0	
29333925	Acido 3,6-dicloropiridin-2-carbossilico	esenzione	0	
29333935	3,6-Dicloropiridin-2-carbossilato di 2-idrossietilammonio	esenzione	0	
29333940	3,5,6-Tricloro-2-piridilossiacetato di 2-butossietile	esenzione	0	
29333945	3,5-Dicloro-2,4,6-trifluoropiridina	esenzione	0	
29333950	Estere metilico di flurossipir (ISO)	4	0	
29333955	4-Metilpiridina	esenzione	0	

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
29333999	Composti eterociclici con uno o più eteroatomi di solo azoto, la cui struttura contiene un anello piridinico non condensato, idrogenato o non (escl.piridina, piperidina, alfentanil (DCI), anileridina (DCI), bezitramide (DCI), bromazepam (DCI), difenoxina (DCI), difenoxilato (DCI), dipipanone (DCI), fentanil (DCI), chetobemidone (DCI), metilfenidato (DCI), pentazocina (DCI), petidina (DCI), petidina (DCI) intermedio A, fenciclidina (DCI) (PCP), fenoperidina (DCI), pipradrolo (DCI), piritramide (DCI), propiram (DCI), trimeperidina (DCI), sali di tali prodotti, iproniazide (DCI), cloridrato di chetobemidone (DCIM), piridostigmina bromuro (DCI), 2,3,5,6-tetracloropiridina, acido 3,6-dicloropiridin-2-carbossilico, 3,6-dicloropiridin-2-carbossilato di 2-idrossietilammonio, 3,5,6-tricloro-2-piridilossiacetato di 2-butossietile, 3,5-dicloro-2,4,6-trifluoropiridina, estere metilico di flurossipir (ISO), 4-metilpiridina, composti organici e inorganici del mercurio)	6,5	4	
29334100	Levorfanolo "DCI" e suoi sali	esenzione	0	
29334910	Derivati alogenati della chinolina; derivati degli acidi chinolincarbossilici	5,5	4	
29334930	Dextrometorfano (DCI) e suoi sali	esenzione	0	
29334990	Composti eterociclici con uno o più eteroatomi di solo azoto, la cui struttura contiene un anello chinolinico o isochinolinico, idrogenato o non, senza altre condensazioni (escl. levorfanolo (DCI), dextrometorfano (DCI) e loro sali, derivati alogenati della chinolina, derivati degli acidi chinolincarbossilici e prodotti organici o inorganici del mercurio)	6,5	4	
29335200	Malonilurea (acido barbiturico) e suoi sali	6,5	4	
29335310	Fenobarbital (DCI), barbital (DCI) e loro sali	esenzione	0	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
29335390	Allobarbital (DCI), amobarbital (DCI), butalbital (DCI), butobarbital (DCI), ciclobarbital (DCI), metilfenobarbital (DCI), pentobarbital (DCI), secbutabarbital (DCI), secobarbital (DCI) e vinilbarbital (DCI); sali di tali prodotti	6,5	4	
29335400	Derivati di malonilurea (acido barbiturico); sali di tali prodotti (escl. sali di malonilurea)	6,5	4	
29335500	Loprazolam (DCI), mecloqualone (DCI), metaqualone (DCI) e zipeprolo (DCI); sali di tali prodotti	esenzione	0	
29335910	Diazinon (ISO)	esenzione	0	
29335920	1,4-Diazabiciclo[2.2.2]ottano (trietilendiammina)	esenzione	0	
29335995	Composti eterociclici con uno o più eteroatomi di solo azoto, la cui struttura contiene un anello pirimidinico, idrogenato o non, o piperazinico (escl. malonilurea (acido barbiturico) e suoi derivati, allobarbital (DCI), amobarbital (DCI), barbital (DCI), butalbital (DCI), butobarbital (DCI), ciclobarbital (DCI), metilfenobarbital (DCI), pentobarbital (DCI), fenobarbital (DCI), secbutabarbital (DCI), secobarbital (DCI), vinilbarbital (DCI), loprazolam (DCI), mecloqualone (DCI), metaqualone (DCI) e zipeprolo (DCI), sali di tali prodotti nonché diazinon (ISO) e 1,4-diazabiciclo(2.2.2)ottano (trietilendiammina))	6,5	4	
29336100	Melamina	6,5	4	
29336910	Atrazina (ISO); propazina (ISO); simazina (ISO); esaidro-1,3,5-trinitro-1,3,5-triazina (esogeno, trimetilentrinitrammina)	5,5	4	
29336940	Metenamina (DCI) (esametilentetrammina); 2,6-Di-terz-butil-4-[4,6-bis(ottiltio)-1,3,5-triazin-2-ilammino] fenolo	esenzione	0	

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
29336980	Composti eterociclici con uno o più eteroatomi di solo azoto, la cui struttura contiene un anello triazinico non condensato, idrogenato o non, (escl. melamina, atrazina (ISO), proprazina (ISO), simazina (ISO), esaidro-1,3,5-trinitro-1,3,5-triazina (esogeno, trimetilentrinitrammina), metenamina (DCI) (esametilentetrammina) e 2,6-di-terz-butil-4-(4,6-bis(ottiltio)-1,3,5-triazin-2- ilammino)fenolo]	6,5	4	
29337100	6-Esanolattame (epsilon-caprolattame)	6,5	4	
29337200	Clobazam (DCI) e metiprilone (DCI)	esenzione	0	
29337900	Lattami (escl. 6-esanolattame (epsiloncaprolattame), clobazam (DCI), metiprilone (DCI) e composti organici o inorganici del mercurio)	6,5	4	
29339110	Clordiazepossido (DCI)	esenzione	0	
29339190	Alprazolam (DCI), camazepam (DCI), clonazepam (DCI), clorazepate, delorazepam (DCI), diazepam (DCI), estazolam (DCI), etile loflazepato (DCI), fludiazepam (DCI), flunitrazepam (DCI), flurazepam (DCI), alazepam (DCI), lorazepam (DCI), lormetazepam (DCI), mazindol (DCI), medazepam (DCI), midazolam (DCI), nimetazepam (DCI), nitrazepam (DCI), nordazepam (DCI), oxazepam (DCI), pinazepam (DCI), prazepam (DCI), pirovalerone (DCI), temazepam (DCI), tetrazepam (DCI) e triazolam (DCI); sali di tali prodotti, nonché sali del clordiazepossido (DCI)	6,5	4	
29339920	Indolo, 3-metilindolo (scatolo), 6-allil-6,7-diidro-5H-dibenzo[c,e]azepina (azapetina), fenindamina (DCI) e loro sali; cloridrato di imipramina (DCIM)	5,5	4	
29339950	2,4-Di-terz-butil-6-(5-clorobenzotriazol-2-il)fenolo	esenzione	0	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
29339980	Composti eterociclici con uno o più eteroatomi di solo azoto (escl. composti la cui struttura contiene un anello pirazolico, imidazolico, piridinico o triazinico, idrogenato o no, non condensato, una struttura a anello chinolinico o isochinolinico, senza altre condensazioni, idrogenato o no o un anello piperazinico, lattami, alprazolam (DCI), camazepam (DCI), clordiazepossido (DCI), clonazepam (DCI), clorazepate, delorazepam (DCI), diazepam (DCI), estazolam (DCI), etile loflazepato, (DCI), fludiazepam (DCI), flunitrazepam (DCI), flurazepam (DCI), alazepam (DCI), lorazepam (DCI), lormetazepam (DCI), mazindol (DCI), medazepam (DCI), midazolam (DCI), nimetazepam (DCI), nitrazepam (DCI), nordazepam (DCI), oxazepam (DCI), pinazepam (DCI), prazepam (DCI), pirovalerone (DCI), temazepam (DCI), tetrazepam (DCI), triazolam (DCI) e sali di tali prodotti, indolo, 3-metilindolo (scatolo), 6-allil–6,7-diidro-5H-dibenzo[c,e]azepina (azapetina), fenindamina (DCI) e loro sali, cloridrato di imipramina (DCIM), 2,4-Di-terz-butil-6-(5-clorobenzotriazol-2-il) fenolo	6,5	4	
29341000	Composti eterociclici la cui struttura contiene un anello tiazolico non condensato, idrogenato o non	6,5	4	
29342020	Disolfuro di di(benzotiazol-2-ile); benzotiazol-2-tiolo (mercaptobenzotiazolo) e suoi sali	6,5	4	
29342080	Composti eterociclici contenenti una struttura ad anelli benzotiazolica (idrogenati o non) senza altre condensazioni [escl. disolfuro di di(benzotiazol-2-ile); benzotiazol-2-tiolo (mercaptobenzotiazolo) e suoi sali, composti organici o inorganici del mercurio]	6,5	4	
29343010	Tietilperazina (DCI); tioridazina (DCI) e suoi sali	esenzione	0	
29343090	Composti eterociclici contenenti una struttura ad anelli fenotiazinici, idrogenati o non, senza altre condensazioni (escl. tietilperazina (DCI), tioridazina (DCI) e suoi sali)	6,5	4	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
29349100	Aminorex (DCI), brotizolam (DCI), clotiazepam (DCI), cloxazolam (DCI), destromoramide (DCI), alossazolam (DCI), ketazolam (DCI), mesocarbo (DCI), oxazolam (DCI), pemolina (DCI), fendimetrazina (DCI), fenmetrazina (DCI) e sufentanil (DCI); sali di tali prodotti	esenzione	0	
29349960	Clorprotixene (DCI); tenalidina (DCI), suoi tartrati e suoi maleati; furazolidone (DCI); acido 7-amminocefalosporanico; sali ed esteri dell'acido (6R, 7R)-3-acetossimetil-7-[(R)-2-formilossi-2-fenilacetoammide]-8-osso-5-tia-1-azabiciclo[4.2.0] otto-2-ene-2-carbossilico bromuro di 1-[2-(1,3-diosann-2-il)etil]-2-metilpiridinio	esenzione	0	
29349990	Acidi nucleici e loro sali, di costituzione chimica definita o no; composti eterociclici [escl. composti con uno o più eteroatomi di solo ossigeno o di solo azoto, composti la cui struttura contiene un anello tiazolico non condensato oppure che contengono una struttura ad anelli benzotiazolici o fenotiazinici, senza altre condensazioni, aminorex (DCI), brotizolam (DCI), clotiazepam (DCI), cloxazolam (DCI), destromoramide (DCI), alossazolam (DCI), ketazolam (DCI), mesocarbo (DCI), oxazolam (DCI), pemolina (DCI), fendimetrazina (DCI), fenmetrazina (DCI), sufentanil (DCI), sali di tali prodotti, clorprotixene (DCI), tenalidina (DCI), suoi tartrati e suoi maleati, furazolidone (DCI), acido 7-amminocefalosporanico, sali ed esteri dell'acido (6r, 7r)-3-acetossimetil-7-[(R)-2-formilossi-2-fenilacetoammide]-8-osso-5-tia-1-azabiciclo[4.2.0] otto-2-ene-2-carbossilico, bromuro di 1-[2-(1,3-diosann-2-il)etil]-2-metilpiridinio e composti organici e inorganici del mercurio	6,5	4	
29350030	3-1-[7-(esadecilsolfonilammino)-1H-indol-3-il]-3-osso-1H, 3H-nafto[1,8-cd]piran-1-ile-N, N-dimetil-1H-indolo-7-solfonammide metosulam (ISO)	esenzione	0	
29350090	Solfonammidi (escl. 3-1-[7-(esadecilsolfonilammino)-1h-indolo-3-il]-3-osso-1h,3h-nafto[1,8-cd] piran-1-ile-N,N-dimetil-1H-indolo-7-solfonammide e metosulam (ISO))	6,5	4	
29362100	Vitamine A e loro derivati, utilizzati principalmente come vitamine	esenzione	0	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
29362200	Vitamina B_1 e suoi derivati, utilizzati principalmente come vitamine	esenzione	0	
29362300	Vitamina B_2 e suoi derivati, utilizzati principalmente come vitamine	esenzione	0	
29362400	Acido D- o DL-pantotenico (vitamina B_3 o vitamina B_5) e suoi derivati, utilizzati principalmente come vitamine	esenzione	0	
29362500	Vitamina B_6 e suoi derivati, utilizzati principalmente come vitamine	esenzione	0	
29362600	Vitamina B_{12} e suoi derivati, utilizzati principalmente come vitamine	esenzione	0	
29362700	Vitamina C e suoi derivati, utilizzati principalmente come vitamine	esenzione	0	
29362800	Vitamina E e suoi derivati, utilizzati principalmente come vitamine	esenzione	0	
29362900	Vitamine e loro derivati, utilizzati principalmente come vitamine (escl. vitamine A, B_1, B_2, B_3, B_5, B_6, B_{12}, C, E e loro derivati)	esenzione	0	
29369000	Provitamine e miscele di vitamine, di provitamine o di concentrati, anche disciolte in qualsiasi soluzione, e concentrati naturali	esenzione	0	
29371100	Somatropina, suoi derivati e analoghi strutturali, utilizzati principalmente come ormoni	esenzione	0	
29371200	Insulina e suoi sali, utilizzati principalmente come ormoni	esenzione	0	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
29371900	Ormoni polipeptidici, ormoni proteici e ormoni glicoproteici, loro derivati e analoghi strutturali, utilizzati principalmente come ormoni (escl. somatropina, suoi derivati e suoi analoghi strutturali nonché insulina e suoi sali)	esenzione	0	
29372100	Cortisone, idrocortisone, prednisone (deidrocortisone) e prednisolone (deidroidrocortisone)	esenzione	0	
29372200	Derivati alogenati degli ormoni corticosteroidei	esenzione	0	
29372300	Estrogeni e progestogeni	esenzione	0	
29372900	Ormoni steroidi, loro derivati e loro analoghi strutturali, utilizzati principalmente come ormoni (escl. cortisone, idrocortisone, prednisone (deidrocortisone), prednisolone (deidroidrocortisone), derivati alogenati degli ormoni corticosteroidei, estrogeni e progestogeni)	esenzione	0	
29375000	Prostaglandine, trombossani e leucotrieni, loro derivati e analoghi strutturali, utilizzati principalmente come ormoni	esenzione	0	
29379000	Ormoni naturali o riprodotti per sintesi; loro derivati e analoghi strutturali, utilizzati principalmente come ormoni (escl. ormoni polipeptidici, ormoni proteici, ormoni glicoproteici, ormoni steroidi, ormoni della catecolamina, prostaglandine, trombossani e leucotrieni, loro derivati e analoghi strutturali nonché derivati degli ammino-acidi, e prodotti della sottovoce 3002 10)	esenzione	0	
29381000	Rutoside (rutina) e suoi derivati	6,5	4	
29389010	Eterosidi delle digitali	6	4	
29389030	Glicirrizina e glicirrizati	5,7	4	

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
29389090	Glucosidi, naturali o riprodotti per sintesi, loro sali, loro eteri, loro esteri e altri derivati (escl. rutoside (rutina) e suoi derivati, glucosidi delle digitali, acido glicirrizico e glicirrizati)	6,5	4	
29391100	Concentrati di paglia di papavero; buprenorfina (DCI), codeina, diidrocodeina (DCI), etilmorfina, etorfina (DCI), eroina, idrocodone (DCI), idromorfone (DCI), morfina, nicomorfina (DCI), oxicodone (DCI), oximorfone (DCI), folcodina (DCI), tebacone (DCI) e tebaina; loro sali	esenzione	0	
29391900	Alcaloidi dell'oppio e loro derivati; sali di tali prodotti [escl. quelli concentrati di paglia di papavero; buprenorfina (DCI), codeina, diidrocodeina (DCI), etilmorfina, etorfina (DCI), eroina, idrocodone (DCI), idromorfone (DCI), morfina, nicomorfina (DCI), oxicodone (DCI), oximorfone (DCI), folcodina (DCI), tebacone (DCI) e tebaina; sali di tali prodotti	esenzione	0	
29392000	Alcaloidi della china e loro derivati; loro sali	esenzione	0	
29393000	Caffeina e suoi sali	esenzione	0	
29394100	Efedrina e suoi sali	esenzione	0	
29394200	Pseudoefedrina "DCI" e suoi sali	esenzione	0	
29394300	Catina "DCI" e suoi sali	esenzione	0	
29394400	Norefedrina e suoi sali	esenzione	0	
29394900	Efedrine e loro sali (escl. efedrina, pseudoefedrina (DCI), catina (DCI), norefedrina e loro sali)	esenzione	0	

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
29395100	Fenetillina ”DCI” e suoi sali	esenzione	0	
29395900	Teofillina e amminofillina (teofillina-etilenediammina) e loro derivati; sali di tali prodotti (escl. fenetillina (DCI) e suoi sali)	esenzione	0	
29396100	Ergometrina ”DCI” e suoi sali	esenzione	0	
29396200	Ergotamina ”DCI” e suoi sali	esenzione	0	
29396300	Acido lisergico e suoi sali	esenzione	0	
29396900	Alcaloidi della segala cornuta e loro derivati; sali di tali prodotti (escl. acido lisergico, ergotamina e ergometrina e loro sali)	esenzione	0	
29399100	Cocaina, ecgonina, levometamfetamina, metamfetamina (DCI), racemato di metamfetamina (DCI) e sali, esteri e altri derivati di tali prodotti	esenzione	0	
29399900	Alcaloidi vegetali, naturali o riprodotti per sintesi, loro sali, loro eteri, loro esteri e altri derivati (escl. alcaloidi dell’oppio, alcaloidi della chinina, teofillina, amminofillina (teofillina-etilenediammina), alcaloidi della segala cornuta, loro sali e loro derivati, cocaina, ecgonina, levometamfetamina, metamfetamina (DCI), racemato di metamfetamina, sali, esteri e altri derivati di tali prodotti, caffeina ed efedrine e loro sali)	esenzione	0	
29400000	Zuccheri chimicamente puri (escl. saccarosio, lattosio, maltosio, glucosio e fruttosio); eteri, acetali ed esteri di zuccheri e loro sali (escl. naturali o riprodotti per sintesi, provitamine, vitamine, ormoni, glucosidi, alcaloidi vegetali, loro sali, loro eteri, loro esteri e altri derivati)	6,5	4	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
29411000	Penicilline e loro derivati, con struttura di acido penicillanico; loro sali	esenzione	0	
29412030	Diidrostreptomicina, suoi sali, esteri e idrati	5,3	4	
29412080	Streptomicine e loro derivati; sali di tali prodotti (escl. diidrostreptomicina e suoi sali, suoi esteri e suoi idrati)	esenzione	0	
29413000	Tetracicline e loro derivati; loro sali	esenzione	0	
29414000	Cloramfenicolo e suoi derivati; loro sali	esenzione	0	
29415000	Eritromicina e suoi derivati; loro sali	esenzione	0	
29419000	Antibiotici (escl. penicilline e loro derivati con struttura di acido penicillanico, sali di tali prodotti, streptomicine, tetracicline, cloramfenicolo e eritromicina, loro derivati e sali di tali prodotti)	esenzione	0	
29420000	Composti organici di costituzione chimica definita presentati isolatamente, n.n.a.	6,5	4	
30012010	Estratti di ghiandole o di altri organi o delle loro secrezioni, di origine umana, per usi opoterapici	esenzione	0	
30012090	Estratti di ghiandole o di altri organi o delle loro secrezioni, di origine animale, per usi opoterapici	esenzione	0	
30019020	Ghiandole ed altri organi per usi opoterapici, disseccati, anche polverizzati, e altre sostanze di origine umana preparate per scopi terapeutici o profilattici, n.n.a.	esenzione	0	
30019091	Eparina e suoi sali	esenzione	0	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
30019098	Ghiandole ed altri organi per usi opoterapici, disseccati, anche polverizzati, e altre sostanze di origine animale preparate per scopi terapeutici o profilattici, n.n.a. (escl. eparina e suoi sali)	esenzione	0	
30021010	Antisieri	esenzione	0	
30021091	Emoglobina, globuline del sangue e siero-globuline	esenzione	0	
30021098	Frazioni del sangue nonché prodotti immunologici, anche modificati o ottenuti mediante procedimenti biotecnologici (escl. immunosieri, emoglobina, globuline del sangue e siero-globuline)	esenzione	0	
30022000	Vaccini per la medicina umana	esenzione	0	
30023000	Vaccini per la medicina veterinaria	esenzione	0	
30029010	Sangue umano	esenzione	0	
30029030	Sangue animale preparato per usi terapeutici, profilattici o diagnostici	esenzione	0	
30029050	Colture di microrganismi (escl. lieviti)	esenzione	0	
30029090	Tossine e prodotti simili, p. es. plasmodi (escl. vaccini e colture di microrganismi)	esenzione	0	
30031000	Medicamenti contenenti penicilline o loro derivati con struttura dell'acido penicillanico, o streptomicine o loro derivati, non presentati sotto forma di dosi né condizionati per la vendita al minuto	esenzione	0	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
30032000	Medicamenti contenenti antibiotici, non presentati sotto forma di dosi né condizionati per la vendita al minuto (escl. medicamenti contenenti penicilline o loro derivati con struttura dell'acido penicillanico, o streptomicine o loro derivati)	esenzione	0	
30033100	Medicamenti contenenti insulina, non presentati sotto forma di dosi né condizionati per la vendita al minuto	esenzione	0	
30033900	Medicamenti contenenti ormoni o steroidi utilizzati come ormoni, non contenenti antibiotici, non presentati sotto forma di dosi né condizionati per la vendita al minuto (escl. quelli contenenti insulina)	esenzione	0	
30034020	Medicamenti contenenti efedrina o suoi sali, non contenenti ormoni né steroidi utilizzati come ormoni né antibiotici, non presentati sotto forma di dosi né condizionati per la vendita al minuto	esenzione	0	
30034030	Medicamenti contenenti pseudoefedrina (DCI) o suoi sali, non contenenti ormoni né steroidi utilizzati come ormoni né antibiotici, non presentati sotto forma di dosi né condizionati per la vendita al minuto	esenzione	0	
30034040	Medicamenti contenenti norefedrina o suoi sali, non contenenti ormoni né steroidi utilizzati come ormoni né antibiotici, non presentati sotto forma di dosi né condizionati per la vendita al minuto	esenzione	0	
30034080	Medicamenti contenenti alcaloidi o loro derivati, non contenenti ormoni né steroidi utilizzati come ormoni né antibiotici, non presentati sotto forma di dosi né condizionati per la vendita al minuto (escl. quelli contenenti efedrina, pseudoefedrina (DCI), norefedrina e loro sali)	esenzione	0	
30039000	Medicamenti formati da due o più prodotti miscelati tra loro per scopi terapeutici o profilattici, non presentati sotto forma di dosi né condizionati per la vendita al minuto (escl. antibiotici contenenti ormoni o steroidi utilizzati come ormoni, ma non contenenti antibiotici, alcaloidi o loro derivati, ormoni o antibiotici o i prodotti delle voci 3002, 3005 o 3006)	esenzione	0	

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
30041000	Medicamenti contenenti penicilline o loro derivati con struttura dell'acido penicillanico, o streptomicine o loro derivati, presentati sotto forma di dosi (incl. i prodotti destinati alla somministrazione per assorbimento percutaneo) o in forme o in imballaggi per la vendita al minuto	esenzione	0	
30042000	Medicamenti contenenti antibiotici, presentati sotto forma di dosi (incl. i prodotti destinati alla somministrazione per assorbimento percutaneo) o in forme o in imballaggi per la vendita al minuto (escl. quelli contenenti penicilline o loro derivati con struttura dell'acido penicillanico o streptomicine o loro derivati)	esenzione	0	
30043100	Medicamenti contenenti insulina, ma non contenenti antibiotici, presentati sotto forma di dosi, inclusi i prodotti destinati alla somministrazione per assorbimento percutaneo, o condizionati per la vendita al minuto	esenzione	0	
30043200	Medicamenti contenenti ormoni corticosteroidei, loro derivati o analoghi strutturali ma non contenenti antibiotici, presentati sotto forma di dosi (incl. i prodotti destinati alla somministrazione per assorbimento percutaneo) o in forme o in imballaggi per la vendita al minuto	esenzione	0	
30043900	Medicamenti contenenti ormoni o steroidi utilizzati come ormoni ma non contenenti antibiotici, presentati sotto forma di dosi (incl. i prodotti destinati alla somministrazione per assorbimento percutaneo) o in forme o in imballaggi per la vendita al minuto (escl. quelli contenenti insulina o ormoni corticosteroidei, loro derivati o analoghi strutturali)	esenzione	0	
30044020	Medicamenti contenenti efedrina o suoi sali, non contenenti ormoni né steroidi utilizzati come ormoni né antibiotici, presentati sotto forma di dosi (incl. i prodotti destinati alla somministrazione per assorbimento percutaneo) o in forme o in imballaggi per la vendita al minuto	esenzione	0	
30044030	Medicamenti contenenti pseudoefedrina (DCI) o suoi sali, non contenenti ormoni né steroidi utilizzati come ormoni né antibiotici, presentati sotto forma di dosi (incl. i prodotti destinati alla somministrazione per assorbimento percutaneo) o condizionati per la vendita al minuto	esenzione	0	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
30044040	Medicamenti contenenti norefedrina o suoi sali, non contenenti ormoni né steroidi utilizzati come ormoni né antibiotici, presentati sotto forma di dosi (incl. i prodotti destinati alla somministrazione per assorbimento percutaneo) o in forme o in imballaggi per la vendita al minuto	esenzione	0	
30044080	Medicamenti contenenti alcaloidi o loro derivati, non contenenti ormoni né steroidi utilizzati come ormoni né antibiotici, presentati sotto forma di dosi (incl. i prodotti destinati alla somministrazione per assorbimento percutaneo) o condizionati per la vendita al minuto (escl. quelli contenenti efedrina, pseudoefedrina (DCI), norefedrina e loro sali)	esenzione	0	
30045000	Medicamenti contenenti provitamine, vitamine, incl. i concentrati naturali, o loro derivati utilizzati principalmente come vitamine, presentati sotto forma di dosi, inclusi i prodotti destinati alla somministrazione per assorbimento percutaneo, o condizionati per la vendita al minuto	esenzione	0	
30049000	Medicamenti costituiti da prodotti anche miscelati, preparati per scopi terapeutici o profilattici, presentati sotto forma di dosi (incl. i prodotti destinati alla somministrazione per assorbimento percutaneo) o in forme o in imballaggi per la vendita al minuto (escl. medicamenti contenenti antibiotici, medicamenti contenenti ormoni o steroidi utilizzati come ormoni ma non contenenti antibiotici, medicamenti contenenti alcaloidi o loro derivati ma non contenenti ormoni né antibiotici e medicamenti contenenti provitamine, vitamine o loro derivati utilizzati come vitamine)	esenzione	0	
30051000	Medicazioni adesive e altri prodotti aventi uno strato adesivo, impregnati o ricoperti di sostanze farmaceutiche o condizionati per la vendita al minuto per usi medici, chirurgici, odontoiatrici o veterinari	esenzione	0	
30059010	Ovatte e prodotti di ovatta, impregnati o ricoperti di sostanze farmaceutiche o condizionati per la vendita al minuto per usi medici, chirurgici, odontoiatrici o veterinari	esenzione	0	

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
30059031	Garze e prodotti di garza, impregnati o ricoperti di sostanze farmaceutiche o condizionati per la vendita al minuto per usi medici, chirurgici, odontoiatrici o veterinari	esenzione	0	
30059050	Bende e altre medicazioni di materie tessili, impregnate o ricoperte di sostanze farmaceutiche o condizionate per la vendita al minuto per usi medici, chirurgici, odontoiatrici o veterinari (escl. ovatte e prodotti di ovatta, garze e prodotti di garza nonché medicazioni adesive e altri prodotti aventi uno strato adesivo)	esenzione	0	
30059099	Bende e altre medicazioni, impregnate o ricoperte di sostanze farmaceutiche o condizionate per la vendita al minuto per usi medici, chirurgici, odontoiatrici o veterinari (escl. quelle di materie tessili, nonché medicazioni adesive e altri prodotti aventi uno strato adesivo)	esenzione	0	
30061010	Catgut sterili	esenzione	0	
30061030	Barriere antiaderenziali sterili per la chirurgia o l'odontoiatria, riassorbibili o non riassorbibili	6,5	0	
30061090	Legature sterili per suture chirurgiche, incl. i fili riassorbibili sterili per la chirurgia o l'odontoiatria (escl. catgut); adesivi sterili per tessuti organici utilizzati in chirurgia per richiudere le ferite; le laminarie sterili; emostatici riassorbibili sterili per la chirurgia o l'odontoiatria;	esenzione	0	
30062000	Reattivi per la determinazione dei gruppi o dei fattori sanguigni	esenzione	0	
30063000	Preparazioni opacizzanti per esami radiografici; reattivi per diagnostica da impiegare sul paziente	esenzione	0	
30064000	Cementi e altri prodotti per l'otturazione dentaria cementi per la ricostruzione ossea	esenzione	0	
30065000	Astucci e borse farmaceutici forniti del necessario per il pronto soccorso	esenzione	0	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
30066000	Preparazioni chimiche anticoncezionali a base di ormoni, prostaglandine, trombossani e leucotrieni, loro derivati e analoghi strutturali, o di spermicidi	esenzione	0	
30067000	Preparazioni presentate sotto forma di gel destinate all'utilizzo nella medicina umana o veterinaria come lubrificante per alcune parti del corpo in seguito a operazioni chirurgiche o esami medici, o come agente di coesione fra il corpo e gli strumenti medici	6,5	0	
30069100	Dispositivi per stomia	6,5	0	
30069200	Rifiuti farmaceutici	esenzione	0	
31010000	Concimi di origine animale o vegetale, anche mescolati tra loro o trattati chimicamente; concimi risultanti dalla miscela o dal trattamento chimico di prodotti di origine animale o vegetale (escl. prodotti in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo ≤ 10 kg)	esenzione	0	
31021010	Urea, anche in soluzione acquosa, con tenore di azoto > 45 %, in peso, del prodotto anidro secco (escl. prodotti in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo ≤ 10 kg)	6,5	4	
31021090	Urea, anche in soluzione acquosa, con tenore di azoto ≤ 45 %, in peso, del prodotto anidro secco (escl. prodotti di questo capitolo in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo ≤ 10 kg)	6,5	4	
31022100	Solfato di ammonio (escl. in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo ≤ 10 kg)	6,5	4	
31022900	Sali doppi e miscugli di solfato di ammonio e di nitrato di ammonio (escl. i prodotti di questo capitolo in pastiglie o forme simili o in imballaggi di peso lordo ≤ 10 kg)	6,5	4	
31023010	Nitrato di ammonio in soluzione acquosa (escl. in imballaggi di peso lordo ≤ 10 kg)	6,5	4	

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
31023090	Nitrato di ammonio (escl. in soluzione acquosa, in pastiglie o forme simili o in imballaggi di peso lordo ≤ 10 kg)	6,5	4	
31024010	Miscugli di nitrato di ammonio e di carbonato di calcio o di altre sostanze inorganiche prive di potere fertilizzante, contenenti, in peso, ≤ 28 % di azoto (escl. in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo ≤ 10 kg)	6,5	4	
31024090	Miscugli di nitrato di ammonio e di carbonato di calcio o di altre sostanze inorganiche prive di potere fertilizzante, contenenti, in peso, > 28 % di azoto (escl. in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo ≤ 10 kg)	6,5	4	
31025010	Solfato di ammonio (escl. in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo ≤ 10 kg)	esenzione	0	
31025090	Nitrato di sodio (escl. in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo ≤ 10 kg)	6,5	4	
31026000	Sali doppi e miscugli di nitrato di calcio e di nitrato di ammonio (escl. in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo ≤ 10 kg)	6,5	4	
31028000	Miscugli di urea e di nitrato di ammonio in soluzioni acquose o ammoniacali (escl. in imballaggi di peso lordo ≤ 10 kg)	6,5	4	
31029000	Concimi minerali o chimici azotati (escl. urea; solfato di ammonio; nitrato di ammonio; nitrato di sodio; sali doppi e miscugli di nitrato di ammonio con solfato di ammonio o calcio; miscugli di urea e di nitrato di ammonio in soluzioni acquose o ammoniacali; miscugli di nitrato di ammonio e di carbonato di calcio o di altri elementi inorganici privi di potere fertilizzante; in pastiglie o forme simili o in imballaggi ≤ 10 kg)	6,5	4	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
31031010	Perfosfati con tenore di pentaossido di difosforo > 35, in peso, (escl. prodotti in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo ≤10 kg)	4,8	4	
31031090	Perfosfati (escl. prodotti con tenore di pentaossido di difosforo > 35, in peso, o in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo ≤ 10 kg)	4,8	4	
31039000	Concimi minerali o chimici fosfatici (escl. i perfosfati, in pellets o in forme simili o in imballaggi di peso lordo ≤ 10 kg)	esenzione	0	
31042010	Cloruro di potassio con tenore di potassio calcolato come monossido di potassio ≤ 40 %, in peso, del prodotto anidro allo stato secco (escl. in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo ≤ 10 kg)	esenzione	0	
31042050	Cloruro di potassio con tenore di potassio calcolato come monossido di potassio > 40 % ma ≤ 62 %, in peso, del prodotto anidro allo stato secco (escl. in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo ≤ 10 kg)	esenzione	0	
31042090	Cloruro di potassio con tenore di potassio calcolato come monossido di potassio > 62 %, in peso, del prodotto anidro allo stato secco (escl. in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo ≤ 10 kg)	esenzione	0	
31043000	Solfato di potassio (escl. in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo ≤ 10 kg)	esenzione	0	
31049000	Carnallite, silvinite e altri sali di potassio naturali grezzi, solfato di magnesio e di potassio e miscugli di concimi potassici, ad es. miscugli di cloruro di potassio e di solfato di potassio (escl. in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo ≤ 10 kg)	esenzione	0	
31051000	Concimi di origine animale o vegetale, minerale o chimica, in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo ≤ 10 kg	6,5	4	

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
31052010	Concimi minerali o chimici contenenti fosforo e potassio, con tenore di azoto > 10 %, in peso, del prodotto anidro allo stato secco (escl. quelli presentati in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo ≤ 10 kg)	6,5	4	
31052090	Concimi minerali o chimici contenenti azoto, fosforo e potassio, con tenore di azoto ≤10 %, in peso, del prodotto anidro allo stato secco (escl. quelli presentati in tavolette o forme simili o in imballaggi di un peso lordo ≤10 kg)	6,5	4	
31053000	Idrogenoortofosfato di diammonio (fosfato diammonico) (escl. quello in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo ≤ 10 kg)	6,5	4	
31054000	Diidrogenoortofosfato di ammonio (fosfato monoammonico), anche in miscuglio con l'idrogenoortofosfato di diammonio (fosfato diammonico) (escl. quello in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo ≤ 10 kg)	6,5	4	
31055100	Concimi minerali o chimici contenenti nitrati e fosfati (escl. diidrogenoortofosfato di ammonio (fosfato monoammonico) e idrogenoortofosfato di diammonio (fosfato diammonico) nonché quelli in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo ≤ 10 kg)	6,5	4	
31055900	Concimi minerali o chimici contenenti i due elementi fertilizzanti azoto (escl. nitrati) e fosforo ma senza nitrati (escl. diidrogenoortofosfato di ammonio (fosfato monoammonico), idrogenoortofosfato di diammonio (fosfato diammonico) in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo ≤ 10 kg)	6,5	4	
31056000	Concimi minerali o chimici contenenti i due elementi fertilizzanti fosforo e potassio (escl. quelli in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo ≤ 10 kg)	3,2	0	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
31059010	Nitrato sodico potassico naturale, consistente in un miscuglio naturale di nitrato di sodio e di nitrato di potassio, con tenore di nitrato di potassio ≤ 44 % e con tenore di azoto ≤ 16,3 %, in peso, del prodotto anidro allo stato secco (escl. quello presentato in tavolette o forme simili o in imballaggi di peso lordo ≤ 10 kg)	esenzione	0	
31059091	Concimi minerali o chimici contenenti i due elementi fertilizzanti azoto e potassio oppure un'unica sostanza fertilizzante principale, incl. miscugli di concimi animali o vegetali con concimi chimici o minerali contenenti > 10 % azoto	6,5	4	
31059099	Concimi minerali o chimici contenenti i due elementi fertilizzanti azoto e potassio oppure un unico elemento fertilizzante principale, incl. miscugli di concimi animali o vegetali con concimi chimici o minerali, non contenenti azoto o di contenuto ≤ 10 %	3,2	0	
32011000	Estratto di quebracho	esenzione	0	
32012000	Estratto di mimosa	6,5	4	
32019020	Sommacco, valonea, estratti di quercia o di castagno	5,8	4	
32019090	Estratti per concia di origine vegetale; tannini e loro sali, eteri, esteri e altri derivati (escl. quelli di quebracho, di mimosa, di quercia, di castagno, di sommacco e di vallonee)	5,3	4	
32021000	Prodotti per concia organici sintetici	5,3	4	
32029000	Prodotti per concia inorganici; preparazioni per concia, anche contenenti prodotti per concia naturali; preparazioni enzimatiche per preconcia	5,3	4	

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
32030010	Sostanze coloranti, di origine animale, incl. gli estratti per tinta, anche di costituzione chimica definita; preparazioni a base di sostanze coloranti di origine vegetale, dei tipi utilizzati per tingere tessuti oppure per fabbricare preparazioni coloranti (escl. le preparazioni delle voci 3207, 3208, 3209, 3210, 3213 e 3215)	esenzione	0	
32030090	Sostanze coloranti di origine vegetale, incl. gli estratti per tinta ma escl. i neri di origine animale, anche di costituzione chimica definita; preparazioni a base di sostanze coloranti di origine vegetale, dei tipi utilizzati per tingere tessuti oppure per fabbricare preparazioni coloranti (escl. le preparazioni delle voci 3207, 3208, 3209, 3210, 3213 e 3215)	2,5	0	
32041100	Coloranti sintetici, organici, in dispersione; preparazioni a base di coloranti sintetici, organici, in dispersione, dei tipi utilizzati per tingere tessuti oppure per fabbricare preparazioni coloranti (escl. le preparazioni delle voci 3207, 3208, 3209, 3210, 3213 e 3215)	6,5	4	
32041200	Coloranti acidi, organici, sintetici, anche metallizzati, e coloranti a mordente organici, sintetici; preparazioni a base di coloranti organici, sintetici, acidi o a mordente, dei tipi utilizzati per tingere tessuti oppure per fabbricare preparazioni coloranti (escl. le preparazioni delle voci 3207, 3208, 3209, 3210, 3213 e 3215)	6,5	4	
32041300	Coloranti organici sintetici basici; preparazioni a base di coloranti organici sintetici basici dei tipi utilizzati per tingere tessuti oppure per fabbricare preparazioni coloranti (escl. le preparazioni delle voci 3207, 3208, 3209, 3210, 3213 e 3215)	6,5	4	
32041400	Coloranti organici sintetici diretti; preparazioni a base di coloranti organici sintetici diretti dei tipi utilizzati per tingere tessuti oppure per fabbricare preparazioni coloranti (escl. le preparazioni delle voci 3207, 3208, 3209, 3210, 3213 e 3215)	6,5	4	
32041500	Coloranti al tino organici, sintetici, incl. quelli utilizzabili in tale stato come coloranti pigmentari; preparazioni a base di coloranti al tino organici, sintetici dei tipi utilizzati per tingere tessuti oppure per fabbricare preparazioni coloranti (escl. le preparazioni delle voci 3207, 3208, 3209, 3210, 3213 e 3215)	6,5	4	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
32041600	Coloranti reattivi organici, sintetici; preparazioni a base di coloranti reattivi organici, sintetici, dei tipi utilizzati per tingere tessuti oppure per fabbricare preparazioni coloranti (escl. le preparazioni delle voci 3207, 3208, 3209, 3210, 3213 e 3215)	6,5	4	
32041700	Pigmenti organici sintetici; preparazioni a base di pigmenti organici sintetici dei tipi utilizzati per tingere tessuti oppure per fabbricare preparazioni coloranti (escl. le preparazioni delle voci 3207, 3208, 3209, 3210, 3213 e 3215)	6,5	4	
32041900	Sostanze coloranti organiche sintetiche (escl. coloranti in dispersione, coloranti acidi, coloranti a mordente, coloranti basici, coloranti diretti, coloranti al tino, coloranti reattivi e pigmenti organici); preparazioni dei tipi utilizzati per colorare qualsiasi materiale o per fabbricare colori preparati, a base di tali sostanze (escl. le preparazioni delle voci 3207, 3208, 3209, 3210, 3212, 3213 e 3215); miscugli di sostanze coloranti delle sottovoci da 3204.11 a 3204.19	6,5	4	
32042000	Prodotti organici sintetici dei tipi utilizzati come agenti fluorescenti di avvivaggio, anche di costituzione chimica definita	6	4	
32049000	Prodotti organici sintetici dei tipi utilizzati come sostanze luminescenti, anche di costituzione chimica definita	6,5	4	
32050000	Lacche coloranti (diverse dalle lacche e dai colori a lacca della Cina o del Giappone); preparazioni a base di lacche coloranti dei tipi utilizzati per tingere tessuti oppure per fabbricare preparazioni coloranti (escl. le preparazioni delle voci 3207, 3208, 3209, 3210, 3213 e 3215)	6,5	4	
32061100	Pigmenti e preparazioni a base di diossido di titanio dei tipi utilizzati per colorare qualsiasi materiale o per fabbricare preparazioni coloranti, contenenti, in peso, ≥ 80 % di diossido di titanio calcolato sulla materia secca, (escl. le preparazioni delle voci 3207, 3208, 3209, 3210, 3212, 3213 e 3215)	6	4	

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
32061900	Pigmenti e preparazioni a base di diossido di titanio dei tipi utilizzati per colorare qualsiasi materiale o per fabbricare preparazioni coloranti, contenenti, in peso, < 80 % di diossido di titanio calcolato sulla materia secca, (escl. le preparazioni delle voci 3207, 3208, 3209, 3210, 3212, 3213 e 3215)	6,5	4	
32062000	Pigmenti e preparazioni dei tipi utilizzati per colorare qualsiasi materiale oppure destinati all'impiego come ingredienti nella fabbricazione di preparazioni coloranti a base di composti del cromo (escl. le preparazioni delle voci 3207, 3208, 3209, 3210, 3212, 3213 e 3215)	6,5	4	
32064100	Oltremare e sue preparazioni, dei tipi utilizzati per colorare qualsiasi materiale o per fabbricare preparazioni coloranti (escl. le preparazioni delle voci 3207, 3208, 3209, 3210, 3213 e 3215)	6,5	4	
32064200	Litopone e altri pigmenti e preparazioni a base di solfuro di zinco, dei tipi utilizzati per colorare qualsiasi materiale o per fabbricare preparazioni coloranti (escl. le preparazioni delle voci 3207, 3208, 3209, 3210, 3213 e 3215)	6,5	4	
32064910	Magnetite, macinata fine	4,9	0	
32064970	Sostanze coloranti inorganiche o minerali, n.n.a.; preparazioni a base di sostanze coloranti inorganiche o minerali, dei tipi utilizzati per colorare qualsiasi materiale o per fabbricare preparazioni coloranti, n.n.a. (escl. le preparazioni delle voci 3207, 3208, 3209, 3210, 3213 e 3215, prodotti inorganici dei tipi utilizzati come sostanze luminescenti e magnetite)	6,5	4	
32065000	Prodotti inorganici dei tipi utilizzati come sostanze luminescenti, anche di costituzione chimica definita	5,3	4	
32071000	Pigmenti, opacizzanti, colori preparati e preparazioni simili, dei tipi utilizzati per la ceramica, la smalteria o la vetreria	6,5	4	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
32072010	Ingobbi	5,3	4	
32072090	Preparazioni vetrificabili e preparazioni simili (escl. ingobbi)	6,3	4	
32073000	Lustri liquidi e preparazioni simili, dei tipi utilizzati per la ceramica, la smalteria o la vetreria	5,3	4	
32074040	Vetro, sotto forma di fiocchi di lunghezza ≥ 0,1 mm ma ≤ 3,5 mm e di spessore ≥ 2 micrometri ma ≤ 5 micrometri e vetro in forma di polvere o di granuli contenente, in peso, ≥ 99 % di diossido di silicio (escl. vetro detto ”smalto”)	esenzione	0	
32074085	Fritte di vetro e altri vetri, in forma di polvere, di granuli o di fiocchi (escl. vetro detto ”smalto”, vetro in forma di fiocchi di lunghezza ≥ 0,1 mm ma ≤ 3,5 mm e di spessore ≥ 2 micrometri ma ≤ 5 micrometri e vetro in forma di polvere o di granuli contenente, in peso, ≥ 99 % di diossido di silicio)	3,7	0	
32081010	Soluzioni a base di poliesteri in solventi organici volatili, contenenti, in peso, > 50 % di solvente	6,5	4	
32081090	Pitture e vernici, incl. smalti e lacche, a base di poliesteri dispersi o disciolti in un mezzo non acquoso	6,5	4	
32082010	Soluzioni a base di polimeri acrilici o vinilici in solventi organici volatili, contenenti, in peso, > 50 % di solvente	6,5	4	
32082090	Pitture e vernici, incl. smalti e lacche, a base di polimeri acrilici o vinilici dispersi o disciolti in un mezzo non acquoso	6,5	4	
32089011	Poliuretano ottenuto da 2,2’-(terz-butilimmino)dietanolo e diisocianato di 4,4’-metilendicicloesile, in forma di soluzione in N,N-dimetilacetammide, contenente, in peso, ≥ 48 % ma < 50 % di polimero	esenzione	0	

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
32089013	Copolimero di p-cresolo e divinilbenzene, in forma di soluzione in N,N-dimetilacetammide, contenente, in peso, ≥ 48 % ma < 50 % di polimero	esenzione	0	
32089019	Soluzioni di prodotti delle voci da 3901 a 3913 in solventi organici volatili, contenenti, in peso, > 50 % di solvente (escl. a base di poliesteri, polimeri acrilici o vinilici e colloidali nonché poliuretano ottenuto da 2,2'-(terz-butilimmino)dietanolo e diisocianato di 4,4'-metilendicicloesile e copolimero di p-cresolo e divinilbenzene, entrambi in forma di soluzione in N,N-dimetilacetammide, contenente, in peso, ≥ 48 % di polimero)	6,5	4	
32089091	Pitture e vernici, incl. smalti e lacche, a base di polimeri sintetici dispersi o disciolti in un mezzo non acquoso (escl. quelle a base di poliesteri e di polimeri acrilici o vinilici)	6,5	4	
32089099	Pitture e vernici, incl. smalti e lacche, a base di polimeri naturali modificati chimicamente, dispersi o disciolti in un mezzo non acquoso	6,5	4	
32091000	Pitture e vernici, incl. smalti e lacche, a base di polimeri acrilici o vinilici, dispersi o disciolti in un mezzo acquoso	6,5	4	
32099000	Pitture e vernici, incl. smalti e lacche, a base di polimeri sintetici o di polimeri naturali modificati chimicamente, dispersi o disciolti in un mezzo acquoso (escl. quelle a base di polimeri acrilici o vinilici)	6,5	4	
32100010	Pitture e vernici all'olio, incl. smalti e lacche	6,5	4	
32100090	Pitture e vernici, incl. smalti, lacche e tempere (escl. quelle a base di polimeri sintetici o di polimeri naturali modificati chimicamente, le pitture e vernici all'olio, incl. smalti e lacche); Pigmenti all'acqua preparati dei tipi utilizzati per la rifinitura del cuoio	6,5	4	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
32110000	Siccativi preparati	6,5	4	
32121000	Fogli per l'impressione a caldo dei tipi utilizzati per le rilegature di libri o per la fabbricazione di marocchini per cappelli	6,5	4	
32129000	Pigmenti, incl. polveri e fiocchi metallici, dispersi in mezzi non acquosi, in forma di liquido o pasta, dei tipi utilizzati per la fabbricazione di pitture; coloranti e altre sostanze coloranti, n.n.a., condizionati per la vendita al minuto	6,5	4	
32131000	Colori in assortimenti per la pittura artistica, l'insegnamento o la pittura di insegne, per modificare le gradazioni di tinta, per il divertimento e colori simili, in pastiglie, tubetti, barattoli, flaconi, scodellini o confezioni simili	6,5	4	
32139000	Colori per la pittura artistica, l'insegnamento o la pittura di insegne, per modificare le gradazioni di tinta o per il divertimento e colori simili, in pastiglie, tubetti, barattoli, flaconi, scodellini o confezioni simili (escl. colori in assortimenti)	6,5	4	
32141010	Mastice da vetraio, cementi di resina ed altri mastici	5	4	
32141090	Stucchi utilizzati nella pittura	5	4	
32149000	Intonaci non refrattari per facciate, pareti interne, pavimenti, soffitti e simili	5	4	
32151100	Inchiostri da stampa neri, anche concentrati o in forme solide	6,5	4	
32151900	Inchiostri da stampa, anche concentrati o in forme solide (escl. quelli neri)	6,5	4	
32159000	Inchiostri, anche concentrati o in forme solide (escl. quelli da stampa)	6,5	4	
33011210	Oli non deterpenati di aranci dolci e amari, incl. quelli detti "concreti" o "assoluti" (escl. quelli di fiori di aranci)	7	0	

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
33011290	Oli deterpenati di aranci dolci e amari, incl. quelli detti "concreti" o "assoluti" (escl. quelli di fiori di aranci)	4,4	0	
33011310	Oli essenziali non deterpenati di limone, incl. quelli detti "concreti" o "assoluti"	7	0	
33011390	Oli deterpenati di limone, incl. quelli detti "concreti" o "assoluti"	4,4	0	
33011920	Oli essenziali non deterpenati di agrumi, incl. quelli detti "concreti" o "assoluti" (escl. quelli di aranci dolci e amari e di limone)	7	0	
33011980	Oli essenziali deterpenati di agrumi, incl. quelli detti "concreti" o "assoluti" (escl. quelli di aranci dolci e amari e di limone)	4,4	0	
33012410	Oli non deterpenati di menta piperita "*Mentha piperita*", incl. quelli detti "concreti" o "assoluti"	esenzione	0	
33012490	Oli deterpenati di menta piperita "*Mentha piperita*", incl. quelli detti "concreti" o "assoluti"	2,9	0	
33012510	Oli non deterpenati di menta, incl. quelli detti "concreti" e "assoluti" (escl. quelli di menta piperita "*Mentha piperita*")	esenzione	0	
33012590	Oli deterpenati di menta, incl. quelli detti "concreti" e "assoluti" (escl. quelli di menta piperita "*Mentha piperita*")	2,9	0	
33012911	Oli non deterpenati di garofano, di niauli e di ylang-ylang, incl. quelli detti "concreti" e "assoluti"	esenzione	0	
33012931	Oli deterpenati di garofano, di niauli e di ylang-ylang, incl. quelli detti "concreti" e "assoluti"	2,9	0	
33012941	Oli essenziali, non deterpenati, incl. quelli detti "concreti" e "assoluti" (eccetto quelli di agrumi, di menta, di garofano, di niauli e di ylang-ylang)	esenzione	0	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
33012971	Oli deterpenati di geranio, di gelsomino e di lavanda, incl. quelli detti "concreti" o "assoluti"	2,3	0	
33012979	Oli deterpenati di lavanda o di lavandina, incl. quelli detti "concreti" o "assoluti"	2,9	0	
33012991	Oli essenziali deterpenati, incl. quelli detti "concreti" o "assoluti" (escl. quelli di agrumi, di geranio, di gelsomino, di lavanda o di lavandina, di menta, di vetiver, di garofano, di niauli e di ylang-ylang)	2,9	0	
33013000	Resinoidi	2	0	
33019010	Sottoprodotti terpenici residuali della deterpenazione degli oli essenziali	2,3	0	
33019021	Oleoresine di estrazione di liquirizia e di luppolo	3,2	0	
33019030	Oleoresine d'estrazione, di "quassia amara", di aloe, di manna e di altre piante (escl. di vaniglia, di liquirizia e di luppolo)	esenzione	0	
33019090	Soluzioni concentrate di oli essenziali nei grassi, negli oli fissi, nelle cere o nei prodotti analoghi, ottenute per "enfleurage" o macerazione; acque distillate aromatiche e soluzioni acquose di oli essenziali	3	0	
33021010	Preparazioni a base di sostanze odorifere, contenenti tutti gli agenti aromatizzanti che caratterizzano una bevanda, con titolo alcolometrico effettivo > 0,5 % vol, dei tipi utilizzati nelle industrie delle bevande	17,3 MIN 1 EUR/ % vol/hl	0	
33021021	Preparazioni a base di sostanze odorifere, contenenti tutti gli agenti aromatizzanti che caratterizzano una bevanda, non contenenti materie grasse provenienti dal latte né saccarosio, isoglucosio, glucosio o fecola o contenenti, in peso, < 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, < 5 % di saccarosio o di isoglucosio, < 5 % di glucosio o < 5 % di fecola, dei tipi utilizzati nelle industrie delle bevande (escl. con titolo alcolometrico effettivo > 0,5 % vol).	12,8	0	

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
33021029	Preparazioni a base di sostanze odorifere, contenenti tutti gli agenti aromatizzanti che caratterizzano una bevanda, contenenti, in peso, ≥ 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, ≥ 5 % di saccarosio o di isoglucosio, ≥ 5 % di glucosio o ≥ 5 % di fecola, dei tipi utilizzati nelle industrie delle bevande (escl. con titolo alcolometrico effettivo > 0,5 % vol).	9 + EA	10/OS ≥ 70 %	PY
33021040	Miscugli di sostanze odorifere e miscugli, incl. le soluzioni alcoliche, a base di una o più di tali sostanze, dei tipi utilizzati come materie prime nelle industrie delle bevande, nonché preparazioni a base di sostanze odorifere dei tipi utilizzati nelle industrie delle bevande (escl. quelle contenenti tutti gli agenti aromatizzanti che caratterizzano una bevanda)	esenzione	0	
33021090	Miscugli di sostanze odorifere e miscugli, incl. le soluzioni alcoliche, a base di una o più di tali sostanze, dei tipi utilizzati come materie prime nelle industrie alimentari	esenzione	0	
33029010	Miscugli di sostanze odorifere e miscugli a base di una o più di tali sostanze, in forma di soluzioni alcoliche, dei tipi utilizzati come materie prime per l'industria (escl. le industrie alimentari o delle bevande)	esenzione	0	
33029090	Miscugli di sostanze odorifere e miscugli a base di una o più di tali sostanze, dei tipi utilizzati come materie prime per l'industria (escl. le industrie alimentari o delle bevande e le soluzioni alcoliche)	esenzione	0	
33030010	Profumi (escl. lozioni dopobarba e deodoranti per la persona)	esenzione	0	
33030090	Acque da toletta (escl. lozioni dopobarba, deodoranti e lozioni per i capelli)	esenzione	0	
33041000	Prodotti per il trucco delle labbra	esenzione	0	
33042000	Prodotti per il trucco degli occhi	esenzione	0	
33043000	Preparazioni per manicure o pedicure	esenzione	0	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
33049100	Ciprie per il trucco o per la cura della pelle, incl. il talco per neonati, sciolte o compatte (escl. i medicamenti)	esenzione	0	
33049900	Prodotti di bellezza o per il trucco preparati e preparazioni per la cura della pelle (diversi dai medicamenti), incl. le preparazioni antisolari e le preparazioni per abbronzare (escl. i medicamenti, i prodotti per il trucco delle labbra e degli occhi, le preparazioni per manicure e pedicure, le ciprie per il trucco o per la cura della pelle, incl. il talco per neonati)	esenzione	0	
33051000	Shampoo	esenzione	0	
33052000	Preparazioni per ondulazione o stiratura, permanenti	esenzione	0	
33053000	Lacche per capelli	esenzione	0	
33059000	Preparazioni per capelli (escl. shampoo, preparazioni per ondulazione o stiratura permanenti e lacche per capelli)	esenzione	0	
33061000	Dentifrici, incl. dei tipi utilizzati dai dentisti	esenzione	0	
33062000	Fili utilizzati per pulire gli spazi fra i denti (fili interdentali), in imballaggi singoli per la vendita al minuto	4	0	
33069000	Preparazioni per l'igiene della bocca o dei denti, incl. le polveri e le creme per facilitare l'adesione delle dentiere [escl. i dentifrici e i fili utilizzati per pulire gli spazi fra i denti (fili interdentali)]	esenzione	0	
33071000	Preparazioni da barba, incl. prodotti prebarba e dopobarba	6,5	4	
33072000	Deodoranti per la persona e prodotti contro il sudore	6,5	4	
33073000	Sali profumati ed altre preparazioni per il bagno e la doccia	6,5	4	

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
33074100	Incenso (agarbatti) ed altre preparazioni odorifere che agiscono per combustione	6,5	4	
33074900	Preparazioni per profumare o per deodorare i locali, incl. le preparazioni odorifere per le cerimonie religiose [escl. incenso (agarbatti) e altre preparazioni odorifere che agiscono per combustione)	6,5	4	
33079000	Prodotti depilatori e altri prodotti per profumeria o per toletta o preparazioni cosmetiche, n.n.a.	6,5	4	
34011100	Saponi, prodotti e preparazioni organici tensioattivi, in barre, pani, pezzi o soggetti ottenuti a stampo, carta, ovatte, feltri e stoffe (non tessute), impregnati, spalmati o ricoperti di sapone o di detergenti, da toletta, incl. quelli ad uso medicinale	esenzione	0	
34011900	Saponi, prodotti e preparazioni organici tensioattivi, in barre, pani, pezzi o soggetti ottenuti a stampo, carta, ovatte, feltri e stoffe (non tessute), impregnati, spalmati o ricoperti di sapone o di detergenti (escl. quelli da toletta, incl. quelli ad uso medicinale)	esenzione	0	
34012010	Saponi in forma di fiocchi, scaglie, granuli o polveri	esenzione	0	
34012090	Saponi in forma di pasta (sapone molle) o in soluzione acquosa (sapone liquido)	esenzione	0	
34013000	Prodotti e preparazioni organici tensioattivi per la pulizia della pelle, sotto forma liquida o di crema, condizionati per la vendita al minuto, anche contenenti sapone	4	0	
34021110	Soluzione acquosa contenente, in peso, ≥ 30 % ma ≤ 50 % di alchil[ossidi(benzensolfonato)] di disodio (escl. saponi)	esenzione	0	
34021190	Agenti organici tensioattivi, anche condizionati per la vendita al minuto, anionici (escl. saponi e soluzione acquosa contenente, in peso, ≥30 % ma ≤ 50 % di alchil[ossidi(benzensolfonato)] di disodio)	4	0	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
34021200	Agenti organici tensioattivi, anche condizionati per la vendita al minuto, cationici (escl. i saponi)	4	0	
34021300	Agenti organici tensioattivi, anche condizionati per la vendita al minuto, non ionici (escl. i saponi)	4	0	
34021900	Agenti organici tensioattivi, anche condizionati per la vendita al minuto (escl. quelli anionici, cationici o non ionici nonché i saponi)	4	0	
34022020	Preparazioni tensioattive, condizionate per la vendita al minuto (escl. preparazioni organiche tensioattive, in forma di barre, pani, pezzi o soggetti ottenuti a stampo nonché prodotti e preparazioni organici tensioattivi per la pulizia della pelle in forma liquida o di crema)	4	0	
34022090	Preparazioni per liscivie, incl. preparazioni ausiliarie per lavare e preparazioni per pulire, condizionate per la vendita al minuto (escl. agenti organici tensioattivi, saponi e preparazioni tensioattive nonché prodotti e preparazioni per la pulizia della pelle in forma liquida o di crema)	4	0	
34029010	Preparazioni tensioattive (escl. quelle condizionate per la vendita al minuto, preparazioni organiche tensioattive in forma di barre, pani, pezzi o oggetti ottenuti a stampo nonché prodotti e preparazioni per la pulizia della pelle in forma liquida o di crema)	4	0	
34029090	Preparazioni per liscivie, incl. preparazioni ausiliarie per lavare e preparazioni per pulire (escl. quelle condizionate per la vendita al minuto, nonché agenti organici tensioattivi, saponi, prodotti e preparazioni per la pulizia della pelle in forma liquida o di crema)	4	0	
34031100	Preparazioni per il trattamento delle materie tessili e preparazioni dei tipi utilizzati per oliare o ingrassare il cuoio, le pelli o altri materiali, contenenti oli di petrolio o minerali bituminosi (escl. le preparazioni contenenti, in peso, ≥ 70 % di oli di petrolio o di minerali bituminosi come costituenti di base)	4,6	4	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
34031910	Preparazioni lubrificanti, incl. gli oli da taglio, le preparazioni per eliminare il grippaggio dei dadi, le preparazioni antiruggine o anticorrosione e le preparazioni per la sformatura, a base di lubrificanti e contenenti, in peso, ≥ 70 % di oli di petrolio o di minerali bituminosi (escl. le preparazioni per il trattamento delle materie tessili, del cuoio, delle pelli o di altri materiali)	6,5	4	
34031990	Preparazioni lubrificanti, incl. oli da taglio, preparazioni per eliminare il grippaggio dei dadi, preparazioni antiruggine o anticorrosione e preparazioni per la sformatura, a base di lubrificanti, contenenti, in peso, < 70 % di oli di petrolio o di minerali bituminosi (escl. le preparazioni per il trattamento delle materie tessili, del cuoio, delle pelli o di altri materiali)	4,6	4	
34039100	Preparazioni per il trattamento delle materie tessili e preparazioni dei tipi utilizzati per oliare o ingrassare il cuoio, le pelli o altri materiali, non contenenti oli di petrolio o minerali bituminosi	4,6	4	
34039900	Preparazioni lubrificanti, incl. gli oli da taglio, preparazioni per eliminare il grippaggio dei dadi, preparazioni antiruggine o anticorrosione e preparazioni per la sformatura, a base di lubrificanti ma non contenenti oli di petrolio o di minerali bituminosi (escl. le preparazioni per il trattamento delle materie tessili, del cuoio, delle pelli e di altri materiali)	4,6	4	
34042000	Cera di poliossietilene ”cera di polietilenglicoli”	esenzione	0	
34049000	Cere artificiali e cere preparate (escl. le cere di poliossietilene (polietilenglicole))	esenzione	0	
34051000	Lucidi, creme e preparazioni simili per calzature o per cuoio, anche in forma di carta, ovatte, feltri, stoffe non tessute, materia plastica o gomma alveolari, impregnati, spalmati o ricoperti di tali preparazioni (escl. le cere artificiali e le cere preparate della voce 3404)	esenzione	0	

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
34052000	Lucidi, creme e preparazioni simili per la manutenzione dei mobili di legno, dei pavimenti o di altri rivestimenti di legno, anche in forma di carta, ovatte, feltri, stoffe non tessute, materia plastica o gomma alveolari, impregnati, spalmati o ricoperti di tali preparazioni (escl. le cere artificiali e le cere preparate della voce 3404)	esenzione	0	
34053000	Lucidi, creme e preparazioni simili per carrozzerie, anche in forma di carta, ovatte, feltri, stoffe non tessute, materia plastica o gomma alveolari, impregnati, spalmati o ricoperti di tali preparazioni (escl. le cere artificiali e le cere preparate della voce 3404 e i lucidi per metalli)	esenzione	0	
34054000	Paste, polveri ed altre preparazioni per pulire e lucidare, anche in forma di carta, ovatte, feltri, stoffe non tessute, materia plastica o gomma alveolari, impregnati, spalmati o ricoperti di tali preparazioni	esenzione	0	
34059010	Lucidi per metalli, anche sotto forma di carta, ovatte, feltri, stoffe non tessute, materia plastica o gomma alveolari, impregnati, spalmati o ricoperti di tali preparazioni	esenzione	0	
34059090	Lucidi per vetro, anche sotto forma di carta, ovatte, feltri, stoffe non tessute, materia plastica o gomma alveolari, impregnati, spalmati o ricoperti di tali preparazioni	esenzione	0	
34060000	Candele, ceri ed articoli simili	esenzione	0	
34070000	Paste per modelli, incl. quelle presentate per il trastullo dei bambini; composizioni dette ”cere per l'odontoiatria”, presentate in assortimenti, in imballaggi per la vendita al minuto o in placchette, ferri di cavallo, bastoncini o in forme simili; altre composizioni per l'odontoiatria, a base di gesso (di gesso calcinato o solfato di calcio)	esenzione	0	
35011010	Caseine destinate alla fabbricazione di fibre tessili artificiali	esenzione	0	

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
35011050	Caseine destinate ad usi industriali (escl. la fabbricazione di prodotti alimentari o da foraggio e le fibre tessili artificiali)	3,2	0	
35011090	Caseine destinate alla fabbricazione di prodotti alimentari o da foraggio e altri tipi di caseine (escl. quelle destinate alla fabbricazione di fibre tessili artificiali e ad altri usi industriali)	9	4	
35019010	Colle di caseina (escl. quelle condizionate per la vendita al minuto come colle e adesivi di peso netto ≤ 1 kg)	8,3	4	
35019090	Caseinati ed altri derivati delle caseine	6,4	4	
35021110	Ovoalbumina essiccata (in fogli, scaglie, fiocchi, polveri, ecc.), inadatta o da rendere inadatta all'alimentazione umana	esenzione	0	
35021190	Ovoalbumina essiccata (in fogli, scaglie, fiocchi, polveri, ecc.), adatta all'alimentazione umana	123,5 EUR/ 100 kg/net	EG2	
35021910	Ovoalbumina, inadatta o da rendere inadatta all'alimentazione umana [escl. quella essiccata (in fogli, scaglie, fiocchi, polveri, ecc.)]	esenzione	0	
35021990	Ovoalbumina, adatta all'alimentazione umana (escl. ovoalbumina essiccata, ad es. in fogli, scaglie, cristalli, polveri, ecc.)	16,7 EUR/ 100 kg/net	EG2	
35022010	Lattoalbumina, incl. concentrati di due o più proteine di siero di latte contenenti, in peso, calcolato sulla sostanza secca, > 80 % di proteine di siero di latte, inadatta o da rendere inadatta all'alimentazione umana	esenzione	0	
35022091	Lattoalbumina, incl. concentrati di più proteine di siero di latte contenenti, in peso, calcolato sulla sostanza secca, > 80 % di proteine di siero di latte, adatta all'alimentazione umana, essiccata (in fogli, scaglie, fiocchi, polveri, ecc.)	123,5 EUR/ 100 kg/net	7	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
35022099	Lattoalbumina, incl. concentrati di due o più proteine di siero di latte contenenti, in peso, calcolato sulla sostanza secca, > 80 % di proteine di siero di latte, adatta all'alimentazione umana (escl. quella essiccata (in fogli, scaglie, fiocchi, polveri, ecc.))	16,7 EUR/ 100 kg/net	7	
35029020	Albumine, inadatte o rese inadatte all'alimentazione umana, [escl. ovoalbumina e lattoalbumina (incl. i concentrati di due o più proteine di siero di latte contenenti, in peso, calcolato sulla sostanza secca, > 80 % di proteine di siero di latte)]	esenzione	0	
35029070	Albumine, adatte all'alimentazione umana [escl. ovoalbumina e lattoalbumina (incl. i concentrati di due o più proteine di siero di latte contenenti, in peso, calcolato sulla sostanza secca, > 80 % di proteine di siero di latte)]	6,4	4	
35029090	Albuminati ed altri derivati delle albumine	7,7	4	
35030010	Gelatine, anche presentate in fogli di forma quadrata o rettangolare, anche lavorati in superficie o colorati, e loro derivati (escl. gelatine impure)	7,7	4	
35030080	Ittiocolla; altre colle di origine animale (escl. quelle di caseina della voce 3501)	7,7	4	
35040010	Concentrati di proteine del latte aventi tenore di proteine > 85 %, calcolato in peso sulla sostanza secca	3,4	0	
35040090	Peptoni e loro derivati; altre sostanze proteiche e loro derivati, n.n.a.; polvere di pelle, anche trattata al cromo (escl. concentrati di proteine del latte aventi tenore di proteine > 85 %, calcolato in peso sulla sostanza secca)	3,4	0	
35051010	Destrina	9 + 17,7 EUR/ 100 kg/net	SH2	

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
35051050	Amidi e fecole eterificati o esterificati (escl. destrine)	7,7	10	
35051090	Amidi e fecole, modificati (escl. quelli eterificati, esterificati e destrine)	9 + 17,7 EUR/ 100 kg/net	SH2	
35052010	Colle con tenore, in peso, di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati < 25 % (escl. quelle condizionate per la vendita al minuto, di peso netto ≤ 1 kg)	8,3 + 4,5 EUR/ 100 kg/net MAX 11,5	7	
35052030	Colle con tenore, in peso, di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati ≥ 25 % ma < 55 % (escl. quelle condizionate per la vendita al minuto, di peso netto ≤ 1 kg)	8,3 + 8,9 EUR/ 100 kg/net MAX 11,5	7	
35052050	Colle con tenore, in peso, di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati ≥ 55 % ma < 80 % (escl. quelle condizionate per la vendita al minuto, di peso netto ≤ 1 kg)	8,3 + 14,2 EUR/ 100 kg/net MAX 11,5	7	
35052090	Colle con tenore, in peso, di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati ≥ 80 % (escl. quelle condizionate per la vendita al minuto, di peso netto ≤ 1 kg)	8,3 + 17,7 EUR/ 100 kg/net MAX 11,5	7	
35061000	Prodotti di ogni specie da usare come colle o adesivi, condizionati per la vendita al minuto, di peso netto ≤ 1 kg	6,5	4	
35069100	Adesivi a base di polimeri delle voci da 3901 a 3913 o a base di gomma (escl. i prodotti di ogni specie da usare come colle o adesivi, condizionati per la vendita al minuto come colle o adesivi, di peso netto ≤ 1 kg)	6,5	4	
35069900	Colle, preparate, e altri adesivi preparati, n.n.a.	6,5	4	
35071000	Presame e suoi concentrati	6,3	4	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
35079030	Lipoproteina lipasi e proteasi alcalina da aspergillus	esenzione	0	
35079090	Enzimi ed enzimi preparati, n.n.a. (escl. presame e suoi concentrati nonché lipoproteina lipasi e proteasi alcalina da aspergillus)	6,3	4	
36010000	Polveri propellenti	5,7	4	
36020000	Esplosivi preparati (escl. polveri propellenti)	6,5	4	
36030010	Micce di sicurezza e cordoni detonanti	6	4	
36030090	Inneschi o capsule fulminanti; accenditori e detonatori elettrici (escl. spolette per granate e bossoli, anche con capsule)	6,5	4	
36041000	Articoli per fuochi d'artificio	6,5	4	
36049000	Razzi di segnalazione o grandinifughi e simili, petardi ed altri articoli pirotecnici (escl. articoli per fuochi d'artificio e cartucce da esercitazione)	6,5	4	
36050000	Fiammiferi (escl. gli articoli pirotecnici della voce 3604)	6,5	4	
36061000	Combustibili liquidi o gas combustibili liquefatti in recipienti dei tipi utilizzati per alimentare o per ricaricare gli accendini o gli accenditori, di capacità ≤ 300 cm^3	6,5	4	
36069010	Ferro-cerio ed altre leghe piroforiche di qualsiasi forma	6	4	

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
36069090	metaldeide, esametilentetrammina e prodotti simili in tavolette, bastoncini o in forme simili, che implicano la loro utilizzazione quali combustibili; combustibili a base di alcole e combustibili simili preparati, presentati allo stato solido o pastoso; torce e fiaccole di resina, accendifuoco e simili	6,5	4	
37011000	Lastre e pellicole fotografiche piane, sensibilizzate, non impressionate, per raggi X (escl. quelle di carta, di cartone e di tessili)	6,5	4	
37012000	Pellicole piane a sviluppo e stampa istantanei, sensibilizzate, non impressionate, anche in caricatori	6,5	4	
37013000	Lastre e pellicole fotografiche piane, sensibilizzate, non impressionate, la cui dimensione di almeno un lato è > 255 mm	6,5	0	
37019100	Lastre e pellicole fotografiche piane, sensibilizzate, non impressionate, di materie diverse dalla carta, dal cartone o dai tessili, per la fotografia a colori (policromia) (escl. le pellicole a sviluppo e stampa istantanei)	6,5	4	
37019900	Lastre e pellicole fotografiche piane, sensibilizzate, non impressionate, per la fotografia in bianco e nero, di materie diverse dalla carta, dal cartone o dai tessili (escl. le pellicole e le lastre fotografiche per raggi X, le pellicole piane la cui dimensione di almeno un lato è > 255 mm nonché le pellicole a sviluppo e stampa istantanei)	6,5	0	
37021000	Pellicole fotografiche in rotoli, non impressionate, per raggi X (escl. quelle di carta, di cartone o di tessili)	6,5	4	
37023191	Pellicole negative a colori di larghezza ≥ 75 mm ma ≤ 105 mm e di lunghezza ≥ 100 m, destinate alla fabbricazione di pellicole per apparecchi fotografici a sviluppo istantaneo, sensibilizzate, non impressionate, non perforate (escl. quelle di carta, di cartone o di tessili)	esenzione	0	

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
37023197	Pellicole fotografiche (incl. le pellicole a sviluppo e stampa istantanei), in rotoli, sensibilizzate, non impressionate, non perforate, di larghezza ≤ 105 mm, per la fotografia a colori (policromia) (escl. quelle di carta, di cartone o di tessili e le pellicole negative di larghezza ≥ 75 mm ma ≤ 105 mm e di lunghezza ≥ 100 m destinate alla fabbricazione di pellicole per apparecchi fotografici a sviluppo istantaneo)	6,5	4	
37023210	Microfilm e pellicole fotografiche (incl. le pellicole a sviluppo e stampa istantanei) per le arti grafiche, sensibilizzate, in rotoli, non impressionate, non perforate, di larghezza ≤35 mm, con emulsioni agli alogenuri d'argento per la fotografia in bianco e nero (escl. quelle di carta, di cartone o di tessili)	6,5	4	
37023220	Pellicole fotografiche (incl. le pellicole a sviluppo e stampa istantanei), sensibilizzate, in rotoli, non impressionate, non perforate, di larghezza ≤35 mm, con emulsioni agli alogenuri d'argento per la fotografia in bianco e nero (escl. quelle di carta, di cartone o di tessili, per raggi X, microfilm e pellicole per le arti grafiche)	5,3	4	
37023285	Pellicole fotografiche (incl. le pellicole a sviluppo e stampa istantanei), sensibilizzate, in rotoli, non impressionate, non perforate, di larghezza > 35 mm fino a 105 mm, e con emulsioni agli alogenuri d'argento per la fotografia in bianco e nero (escl. quelle di carta, di cartone o di tessili e pellicole per raggi X)	6,5	4	
37023900	Pellicole fotografiche (incl. le pellicole a sviluppo e stampa istantanei), sensibilizzate, in rotoli, non impressionate, non perforate, di larghezza ≤105 mm, per la fotografia in bianco e nero (escl. le pellicole con emulsioni agli alogenuri d'argento, di carta, di cartone o di tessili e per raggi X)	6,5	4	
37024100	Pellicole fotografiche (incl. le pellicole a sviluppo e stampa istantanei), sensibilizzate, in rotoli, non impressionate, non perforate, di larghezza > 610 mm, di lunghezza > 200 m, per la fotografia a colori (policromia) (escl. quelle di carta, di cartone o di tessili)	6,5	4	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
37024200	Pellicole fotografiche (incl. le pellicole a sviluppo e stampa istantanei), sensibilizzate, in rotoli, non impressionate, non perforate, di larghezza > 610 mm, di lunghezza > 200 m, per la fotografia in bianco e nero (escl. quelle di carta, di cartone o di tessili)	6,5	4	
37024300	Pellicole fotografiche (incl. le pellicole a sviluppo e stampa istantanei), sensibilizzate, in rotoli, non impressionate, non perforate, di larghezza > 610 mm, di lunghezza ≤ 200 m (escl. quelle di carta, di cartone o di tessili)	6,5	4	
37024400	Pellicole fotografiche (incl. le pellicole a sviluppo e stampa istantanei), sensibilizzate, in rotoli, non impressionate, non perforate, di larghezza > 105 mm fino a 610 mm (escl. quelle di carta, di cartone o di tessili)	6,5	4	
37025200	Pellicole fotografiche, sensibilizzate, in rotoli, non impressionate, perforate, per la fotografia a colori (policromia), di larghezza ≤ 16 mm (escl. quelle di carta, di cartone o di tessili)	5,3	4	
37025300	Pellicole fotografiche, sensibilizzate, in rotoli, non impressionate, perforate, per la fotografia a colori (policromia), di larghezza > 16 mm fino a 35 mm, di lunghezza ≤ 30 m, per diapositive	5,3	4	
37025400	Pellicole fotografiche, sensibilizzate, in rotoli, non impressionate, perforate, per la fotografia a colori (policromia), di larghezza > 16 mm ma ≤ 35 mm, di lunghezza ≤ 30 m (escl. quelle di carta, di cartone o di tessili; per diapositive)	5	4	
37025500	Pellicole fotografiche, sensibilizzate, in rotoli, non impressionate, perforate, per la fotografia a colori (policromia), di larghezza > 16 mm ma ≤ 35 mm, di lunghezza > 30 m (escl. quelle di carta, di cartone o di tessili; per diapositive)	5,3	4	
37025600	Pellicole fotografiche, sensibilizzate, in rotoli, non impressionate, perforate, per la fotografia a colori (policromia), di larghezza > 35 mm (escl. quelle di carta, di cartone o di tessili)	6,5	4	
37029610	Pellicole e microfilm per le arti grafiche, sensibilizzate, in rotoli, non impressionate, perforate, per la fotografia in bianco e nero, di larghezza ≤ 35 mm, di lunghezza ≤ 30 m	6,5	4	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
37029690	Pellicole fotografiche, sensibilizzate, in rotoli, non impressionate, perforate, per la fotografia in bianco e nero, di larghezza ≤ 35 mm, di lunghezza ≤ 30 m (escl. quelle di carta, di cartone o di tessili; pellicole per raggi X, pellicole a sviluppo e stampa istantanei, microfilm e pellicole per le arti grafiche)	5,3	4	
37029710	Pellicole e microfilm per le arti grafiche, sensibilizzate, in rotoli, non impressionate, perforate, per la fotografia in bianco e nero, di larghezza ≤ 35 mm, di lunghezza > 30 m (escl. quelle di carta, di cartone o di tessili)	6,5	4	
37029790	Pellicole fotografiche, sensibilizzate, in rotoli, non impressionate, perforate, per la fotografia in bianco e nero, di larghezza ≤ 35 mm, di lunghezza > 30 m (escl. quelle di carta, di cartone o di tessili; pellicole per raggi X, pellicole a sviluppo e stampa istantanei, microfilm e pellicole per le arti grafiche)	5,3	4	
37029800	Pellicole fotografiche, sensibilizzate, in rotoli, non impressionate, perforate, per la fotografia in bianco e nero, di larghezza > 35 mm (escl. quelle di carta, di cartone o di tessili; pellicole per raggi X)	6,5	4	
37031000	Carte, cartoni e tessili fotografici, sensibilizzati, non impressionati, in rotoli, di larghezza > 610 mm	6,5	4	
37032000	Carte, cartoni e tessili fotografici, sensibilizzati, non impressionati, per la fotografia a colori (policromia) (escl. i prodotti in rotoli, di larghezza > 610 mm)	6,5	4	
37039000	Carte, cartoni e tessili fotografici, sensibilizzati, non impressionati, per la fotografia in bianco e nero (escl. i prodotti in rotoli, di larghezza > 610 mm)	6,5	4	
37040010	Lastre e pellicole fotografiche, impressionate ma non sviluppate (escl. quelle di carta, di cartone o di tessili)	esenzione	0	
37040090	Carte, cartoni e tessili fotografici, impressionati, ma non sviluppati	6,5	4	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
37051000	Lastre e pellicole fotografiche, impressionate e sviluppate, per la stampa in offset (escl. quelle di carta, di cartone o di tessili e le lastre tipografiche pronte per l'uso)	5,3	4	
37059010	Pellicole per microfilm, impressionate e sviluppate (escl. quelle per la stampa in offset)	3,2	0	
37059090	Lastre e pellicole fotografiche, impressionate e sviluppate (escl. quelle di carta, di cartone o di tessili, nonché le pellicole cinematografiche, le pellicole per la stampa in offset e le pellicole per microfilm)	5,3	0	
37061020	Pellicole cinematografiche, impressionate e sviluppate, portanti soltanto la registrazione del suono, di larghezza ≥ 35 mm Pellicole cinematografiche, impressionate e sviluppate, negative e positive intermedie di lavoro, anche portanti la registrazione del suono, di larghezza ≥ 35 mm	esenzione	0	
37061099	Positive di pellicole cinematografiche, impressionate e sviluppate, anche portanti la registrazione del suono, di larghezza ≥ 35 mm (escl. le positive intermedie e portanti soltanto la registrazione del suono)	6,5	4	
37069052	Pellicole cinematografiche, impressionate e sviluppate, portanti soltanto la registrazione del suono, di larghezza < 35 mm; Pellicole negative, positive intermedie di lavoro, pellicole di attualità cinematografiche, impressionate e sviluppate, anche portanti la registrazione del suono, di larghezza < 35 mm	esenzione	0	
37069091	Positive di pellicole cinematografiche, impressionate e sviluppate, anche portanti la registrazione del suono, di larghezza < 10 mm (escl. le positive intermedie e le pellicole cinematografiche d'attualità e quelle portanti soltanto la registrazione del suono)	esenzione	0	
37069099	Positive di pellicole cinematografiche, impressionate e sviluppate, anche portanti la registrazione del suono, di larghezza ≥ 10 mm ma < 35 mm (escl. le positive intermedie e le pellicole cinematografiche d'attualità e quelle portanti soltanto la registrazione del suono)	5,4	4	
37071000	Emulsioni per sensibilizzare le superfici (per usi fotografici)	6	4	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
37079020	Rivelatori e fissatori sotto forma di preparazioni chimiche per usi fotografici, incl. prodotti non miscelati, presentati in dosi oppure condizionati per la vendita al minuto, pronti per l'impiego (escl. i sali e i composti delle voci da 2843 a 2846)	6	0	
37079090	Preparazione di prodotti chimici per usi fotografici, incl. prodotti non miscelati presentati sotto forma di dosi o condizionati per la vendita al minuto e pronti per l'impiego (escl. vernici, colle, adesivi e preparazioni simili, emulsioni per sensibilizzare le superfici, rivelatori e fissatori nonché i sali e i composti di metalli preziosi, ecc., delle voci da 2843 a 2846)	6	0	
38011000	Grafite artificiale (escl. grafite di storta o carbone di storta nonché prodotti di grafite artificiale, incl. i prodotti refrattari a base di grafite artificiale)	3,6	0	
38012010	Grafite colloidale in sospensione nell'olio; grafite semicolloidale	6,5	4	
38012090	Grafite colloidale (escl. quella in sospensione nell'olio e la grafite semicolloidale)	4,1	0	
38013000	Paste di carbonio per elettrodi e paste simili per il rivestimento interno dei forni	5,3	4	
38019000	Preparazioni a base di grafite o di altro carbonio, in forma di paste, blocchi, placchette o di altri semiprodotti (escl. le paste di carbonio per elettrodi e le paste simili per il rivestimento interno dei forni)	3,7	0	
38021000	Carboni attivati (escl. prodotti medicinali o deodoranti per frigoriferi, autoveicoli, ecc., condizionati per la vendita al minuto)	3,2	0	
38029000	Kieselgur attivata ed altre sostanze minerali naturali attivate; neri di origine animale, anche esauriti (escl. carboni attivati, diatomite senza aggiunta di sostanze sinterizzate nonché prodotti chimici attivati)	5,7	4	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
38030010	Tallolio greggio	esenzione	0	
38030090	Tallolio, anche raffinato (escl. quello greggio)	4,1	0	
38040000	Liscivie residuate dalla fabbricazione delle paste di cellulosa, anche concentrate, private degli zuccheri o trattate chimicamente, incl. i lignosolfonati (escl. il tallolio, l'idrossido di sodio (soda caustica) e la pece di solfati)	5	4	
38051010	Essenza di trementina	4	0	
38051030	Essenza di legno di pino	3,7	0	
38051090	Essenza di cellulosa al solfato	3,2	0	
38059010	Olio di pino contenente, come componente principale, alfaterpineolo	3,7	0	
38059090	Dipentene greggio; essenza di cellulosa al solfito e altri paracimeni greggi; essenze terpeniche, provenienti dalla distillazione o da altri trattamenti del legno di conifere (escl. l'essenza di trementina, di legno di pino o di cellulosa al solfato nonché l'olio di pino contenente, come componente principale, alfaterpineolo)	3,4	0	
38061000	Colofonie ed acidi resinici	5	4	
38062000	Sali di colofonie, di acidi resinici o di derivati di colofonie o di acidi resinici (escl. i sali dei prodotti aggiuntivi delle colofonie)	4,2	0	
38063000	"Gomme-esteri "	6,5	4	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
38069000	Derivati della colofonia, incl. i sali dei prodotti aggiuntivi delle colofonie e i derivati degli acidi resinici, essenza di colofonia e oli di colofonia nonché gomme fuse (escl. sali di colofonie, di acidi resinici o sali dei derivati di colofonie o di acidi resinici nonché gomme-esteri)	4,2	0	
38070010	Catrami di legno	2,1	0	
38070090	Peci da birrai e preparazioni simili a base di colofonie, di acidi resinici o di peci vegetali; oli di catrame di legno, creosoto di legno, alcole metilico greggio e peci vegetali (escl. catrami di legno, pece di Borgogna "pece dei vosgi", pece gialla, pece di stearina, "catrame di stearina" pece di grasso, catrame o grasso e pece di glicerina)	4,6	4	
38085000	Merci della voce 3808 contenenti una o più delle seguenti sostanze: aldrina (ISO); binapacril (ISO); camfecloro (ISO) (tossafene); captafolo (ISO); clordano (ISO); clordimeforme (ISO); clorobenzilato (ISO); DDT (ISO) (clofenotano (DCI), 1,1,1- tricloro-2,2-bis(p-clorofenil)etano); dieldrina (ISO, DCI); 4,6-dinitro-o-cresolo [DNOC (ISO)] o suoi sali; dinoseb (ISO), suoi sali o esteri; dibromuro di etilene (ISO) (1,2-dibromoetano); dicloruro di etilene (ISO) (1,2-dicloroetano); fluoroacetammide (ISO) eptacloro (ISO); esaclorobenzene (ISO); 1,2,3,4,5,6-esaclorocicloesano [HCH (ISO)], incl. il lindano (ISO, DCI); composti del mercurio; metamidofos (ISO); monocrotofos (ISO); ossirano (ossido di etilene); paration (ISO); paration metile (ISO) (metil paration); pentaclorofenolo (ISO), suoi sali o suoi esteri; fosfamidone (ISO); 2,4,5-T (ISO) (2,4,5-acido triclorofenossiacetico), suoi sali o esteri; Composti di tributilstagno, anche formulati in polvere contenenti una miscela di benomil (ISO), carbofurano (ISO) e tiram (ISO)	6	4	
38089110	Insetticidi a base di piretroidi, presentati in forme o in imballaggi per la vendita al minuto oppure allo stato di preparazioni o in forma di oggetti (escl. i prodotti della sottovoce 3808.50)	6	4	
38089120	Insetticidi a base di idrocarburi clorati, presentati in forme o in imballaggi per la vendita al minuto oppure allo stato di preparazioni o in forma di oggetti (escl. i prodotti della sottovoce 3808.50)	6	4	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
38089130	Insetticidi a base di carbammati, presentati in forme o in imballaggi per la vendita al minuto oppure allo stato di preparazioni o in forma di oggetti (escl. i prodotti della sottovoce 3808.50)	6	4	
38089140	Insetticidi a base composti organofosforici, presentati in forme o in imballaggi per la vendita al minuto oppure allo stato di preparazioni o in forma di oggetti (escl. i prodotti della sottovoce 3808.50)	6	4	
38089190	Insetticidi condizionati per la vendita al minuto oppure allo stato di preparazioni o in forma di oggetti (escl. i prodotti a base di piretrinoidi, idrocarburi clorati, carbammati o composti organofosforici e i prodotti della sottovoce 3808.50)	6	4	
38089210	Fungicidi inorganici allo stato di preparazioni cupriche (escl. i prodotti della sottovoce 3808.50)	4,6	4	
38089220	Fungicidi, condizionati per la vendita al minuto oppure allo stato di preparazioni o in forma di oggetti, inorganici (escl. preparazioni cupriche e i prodotti della sottovoce 3808.50)	6	4	
38089230	fungicidi a base di ditiocarbammati, condizionati per la vendita al minuto oppure allo stato di preparazioni o in forma di oggetti (escl. i fungicidi inorganici e i prodotti della sottovoce 3808.50)	6	4	
38089240	Fungicidi a base di benzimidazoli, condizionati per la vendita al minuto oppure allo stato di preparazioni o in forma di oggetti (escl. i fungicidi inorganici e i prodotti della sottovoce 3808.50)	6	4	
38089250	Fungicidi a base di diazoli o di triazoli, condizionati per la vendita al minuto oppure allo stato di preparazioni o in forma di oggetti (escl. i fungicidi inorganici e i prodotti della sottovoce 3808.50)	6	4	
38089260	Fungicidi a base di diazine o di morfoline, condizionati per la vendita al minuto oppure allo stato di preparazioni o in forma di oggetti (escl. i fungicidi inorganici e i prodotti della sottovoce 3808.50)	6	4	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
38089290	Fungicidi condizionati per la vendita al minuto oppure allo stato di preparazioni o in forma di oggetti (escl. i fungicidi inorganici e i fungicidi a base di ditiocarbammati, benzimidazoli, diazoli, triazoli, diazine o morfoline e i prodotti della sottovoce 3808.50)	6	4	
38089311	Erbicidi a base di fenossifitoormoni, presentati in forme o in imballaggi per la vendita al minuto oppure allo stato di preparazioni o in forma di oggetti (escl. i prodotti della sottovoce 3808.50)	6	4	
38089313	Erbicidi a base di triazine, presentati in forme o in imballaggi per la vendita al minuto oppure allo stato di preparazioni o in forma di oggetti (escl. i prodotti della sottovoce 3808.50)	6	4	
38089315	Erbicidi a base di ammidi, presentati in forme o in imballaggi per la vendita al minuto oppure allo stato di preparazioni o in forma di oggetti (escl. i prodotti della sottovoce 3808.50)	6	4	
38089317	Erbicidi a base di carbammati, presentati in forme o in imballaggi per la vendita al minuto oppure allo stato di preparazioni o in forma di oggetti (escl. i prodotti della sottovoce 3808.50)	6	4	
38089321	Erbicidi a base di derivati di dinitroaniline, presentati in forme o in imballaggi per la vendita al minuto oppure allo stato di preparazioni o in forma di oggetti (escl. i prodotti della sottovoce 3808.50)	6	4	
38089323	Erbicidi a base di derivati di urea, di uracili o di sulfonilurati, condizionati per la vendita al minuto oppure allo stato di preparazioni o in forma di oggetti (escl. i prodotti della sottovoce 3808.50)	6	4	
38089327	Erbicidi condizionati per la vendita al minuto oppure allo stato di preparazioni o in forma di oggetti (escl. i prodotti a base di fenossifitoormoni, triazine, ammidi, carbammati, derivati di dinitroaniline o derivati di urea, uracili o sulfonilurati e i prodotti della sottovoce 3808.50)	6	4	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
38089330	Inibitori di germinazione, condizionati per la vendita al minuto oppure allo stato di preparazioni o in forma di oggetti (escl. i prodotti della sottovoce 3808.50)	6	4	
38089390	Regolatori di crescita per piante, condizionati per la vendita al minuto oppure allo stato di preparazioni o in forma di oggetti (escl. i prodotti della sottovoce 3808.50)	6,5	4	
38089410	Disinfettanti a base di sali di ammonio quaternario, condizionati per la vendita al minuto oppure allo stato di preparazioni o in forma di oggetti (escl. i prodotti della sottovoce 3808.50)	6	4	
38089420	Disinfettanti a base di composti alogenati, condizionati per la vendita al minuto oppure allo stato di preparazioni o in forma di oggetti (escl. i prodotti della sottovoce 3808.50)	6	4	
38089490	Disinfettanti, condizionati per la vendita al minuto oppure allo stato di preparazioni o in forma di oggetti (escl. i prodotti a base di sali di ammonio quaternario e di composti alogenati e i prodotti della sottovoce 3808.50)	6	4	
38089910	Rodenticidi, condizionati per la vendita al minuto oppure allo stato di preparazioni o in forma di oggetti (escl. i prodotti della sottovoce 3808.50)	6	4	
38089990	Fitofarmaci condizionati per la vendita al minuto oppure allo stato di preparazioni o in forma di oggetti (escl. insetticidi, fungicidi, erbicidi, disinfettanti, rodenticidi e i prodotti della sottovoce 3808.50.)	6	4	
38091010	Agenti d'apprettatura o di finitura, acceleranti di tintura o di fissaggio di coloranti e altri prodotti e preparazioni quali bozzime preparate e preparazioni per la mordenzatura, dei tipi utilizzati nelle industrie tessile, della carta, del cuoio e simili, n.n.a., a base di sostanze amidacee, con tenore, in peso, < 55 % di tali sostanze	8,3 + 8,9 EUR/ 100 kg/net MAX 12,8	7	
38091030	Agenti d'apprettatura o di finitura, acceleranti di tintura o di fissaggio di coloranti e altri prodotti e preparazioni quali bozzime preparate e preparazioni per la mordenzatura, dei tipi utilizzati nelle industrie tessile, della carta, del cuoio e simili, n.n.a., a base di sostanze amidacee, con tenore, in peso, ≥ 55 % ma < 70 % di tali sostanze	8,3 + 12,4 EUR/ 100 kg/net MAX 12,8	7	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
38091050	Agenti d'apprettatura o di finitura, acceleranti di tintura o di fissaggio di coloranti e altri prodotti e preparazioni quali bozzime preparate e preparazioni per la mordenzatura, dei tipi utilizzati nelle industrie tessile, della carta, del cuoio e simili, n.n.a., a base di sostanze amidacee, con tenore, in peso, ≥ 70 % ma < 83 % di tali sostanze	8,3 + 15,1 EUR/ 100 kg/net MAX 12,8	7	
38091090	Agenti d'apprettatura o di finitura, acceleranti di tintura o di fissaggio di coloranti e altri prodotti e preparazioni quali bozzime preparate e preparazioni per la mordenzatura, dei tipi utilizzati nelle industrie tessile, della carta, del cuoio e simili, n.n.a., a base di sostanze amidacee, con tenore, in peso, ≥ 83 % di tali sostanze	8,3 + 17,7 EUR/ 100 kg/net MAX 12,8	7	
38099100	Agenti d'apprettatura o di finitura, acceleranti di tintura o di fissaggio di coloranti e altri prodotti e preparazioni, ad es. bozzime preparate e preparazioni per la mordenzatura dei tipi utilizzati nell'industria tessile o simili, n.n.a. (escl. quelli a base di sostanze amidacee)	6,3	4	
38099200	Agenti d'apprettatura o di finitura, acceleranti di tintura o di fissaggio di coloranti e altri prodotti e preparazioni, ad es. bozzime preparate e preparazioni per la mordenzatura dei tipi utilizzati nell'industria della carta o simili, n.n.a. (escl. quelli a base di sostanze amidacee)	6,3	4	
38099300	Agenti d'apprettatura o di finitura, acceleranti di tintura o di fissaggio di coloranti e altri prodotti e preparazioni, ad es. bozzime preparate e preparazioni per la mordenzatura dei tipi utilizzati nell'industria del cuoio o simili, n.n.a. (escl. quelli a base di sostanze amidacee)	6,3	4	
38101000	Preparazioni per il decapaggio dei metalli; paste e polveri per saldare o brasare composte di metallo e di altri prodotti	6,5	4	
38109010	Preparazioni dei tipi utilizzati per il rivestimento o il riempimento di elettrodi o di bacchette per saldatura	4,1	0	

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
38109090	Preparazioni disossidanti per saldare o brasare ed altre preparazioni ausiliarie per la saldatura o la brasatura dei metalli (escl. le preparazioni dei tipi utilizzati per il rivestimento o il riempimento di elettrodi o di bacchette per saldatura, le paste e le polveri per saldare o brasare composte di metallo e di altri materiali nonché gli elettrodi o le bacchette per saldatura fatti di metalli comuni o di carburi metallici rivestiti di preparazioni disossidanti)	5	4	
38111110	Preparazioni antidetonanti per benzine, a base di piombo tetraetile	6,5	4	
38111190	Preparazioni antidetonanti per benzine, a base di composti del piombo (escl. il piombo tetraetile)	5,8	4	
38111900	Preparazioni antidetonanti per benzine (escl. quelle a base di composti del piombo)	5,8	4	
38112100	Additivi per oli lubrificanti, preparati, contenenti oli di petrolio o di minerali bituminosi	5,3	4	
38112900	Additivi per oli lubrificanti, preparati, non contenenti oli di petrolio o di minerali bituminosi	5,8	4	
38119000	Inibitori di ossidazione, additivi peptizzanti, preparazioni per migliorare la viscosità, additivi contro la corrosione ed altri additivi preparati per oli minerali, incl. la benzina, o per altri liquidi impiegati per gli stessi scopi degli oli minerali (escl. le preparazioni antidetonanti e gli additivi per oli lubrificanti)	5,8	4	
38121000	Preparazioni dette "acceleranti di vulcanizzazione"	6,3	4	
38122010	Miscela di reazione contenente ftalato di benzile e di 3-isobutirilossi-1-isopropil-2,2-dimetilpropil e ftalato di benzile e di 3-isobutirilossi-2,2,4-trimetilpentil quali plastificanti composti per gomma o materie plastiche	esenzione	0	
38122090	Plastificanti composti per gomma o materie plastiche, n.n.a. (escl. miscela di reazione contenente ftalato di benzile e di 3-isobutirilossi-1-isopropil-2,2-dimetilpropil e ftalato di benzile e di 3-isobutirilossi-2,2,4-trimetilpentil)	6,5	4	

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
38123021	Miscela di oligomeri di 1,2-diidro-2,2,4-trimetil chinolina	6,5	4	
38123029	Preparazioni antiossidanti per gomma o materie plastiche (escl. miscela di oligomeri di 1,2-diidro-2,2,4-trimetil chinolina)	6,5	4	
38123080	Stabilizzanti composti per gomma o materie plastiche (escluse le preparazioni antiossidanti)	6,5	4	
38130000	Preparazioni e cariche per apparecchi estintori; granate e bombe estintrici (escl. estintori pieni o vuoti, anche mobili, nonché prodotti chimici puri uniformi aventi caratteristiche estintrici, presentati in altre forme)	6,5	4	
38140010	Solventi e diluenti organici composti e preparazioni per togliere pitture e vernici, a base di acetato di butile (escl. solventi per smalti)	6,5	4	
38140090	Solventi e diluenti organici composti e preparazioni per togliere pitture e vernici (escl. quelli a base di acetato di butile i solventi per smalti)	6,5	4	
38151100	Catalizzatori su supporti aventi come sostanza attiva il nichel o un composto del nichel, n.n.a.	6,5	4	
38151200	Catalizzatori su supporti aventi come sostanza attiva un metallo prezioso o un composto di un metallo prezioso, n.n.a.	6,5	4	
38151910	Catalizzatori, sotto forma di granuli, di cui ≥ 90 %, in peso, ha un diametro ≤10 micrometri, costituiti da una miscela di ossidi fissati su un supporto di silicato di magnesio, contenenti, in peso ≥ 20 % ma ≤ 35 % di rame e ≥ 2 % ma ≤ 3 % di bismuto, di densità apparente ≥ 0,2 ma ≤ 1,0	esenzione	0	

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
38151990	Catalizzatori su supporti, n.n.a. (escl. catalizzatori su supporti aventi come sostanza attiva un metallo prezioso, un composto di un metallo prezioso, il nichel o un composto del nichel e catalizzatori sotto forma di granuli, di cui ≥ 90 %, in peso, ha un diametro ≤ 10 micrometri, costituiti da una miscela di ossidi fissati su un supporto di silicato di magnesio, contenenti, in peso ≥ 20 % ma ≤ 35 % di rame, e ≥ 2 % ma ≤ 3 % di bismuto, di densità apparente ≥ 0,2 ma ≤ 1,0)	6,5	4	
38159010	Catalizzatori costituiti da acetato di etiltrifenilfosfonio sotto forma di soluzione in metanolo (escl. i catalizzatori su supporti)	esenzione	0	
38159090	Iniziatori di reazione, acceleranti di reazione e preparazioni catalitiche, n.n.a. (escl. gli acceleratori di vulcanizzazione, i catalizzatori su supporti e i catalizzatori costituiti da acetato di etiltrifenilfosfonio sotto forma di soluzione in metanolo)	6,5	4	
38160000	Cementi, malte, calcestruzzi e composizioni simili, refrattari, (escl. le preparazioni a base di grafite o di altro carbonio)	2,7	0	
38170050	Alchilbenzene lineare	6,3	4	
38170080	Alchilbenzeni in miscele e alchilnaftaleni in miscele, prodotti con alchilici di benzene e di naftalene (escl. alchilbenzene lineare e miscele di isomeri di idrocarburi ciclici)	6,3	4	
38180010	Silicio drogato per essere utilizzato in elettronica, in forma di dischi, piastrine, cilindri, bacchette o forme analoghe, anche levigato o munito di singoli strati epitassiali uniformi (escl. gli elementi ulteriormente lavorati, per es. per diffusione selettiva)	esenzione	0	

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
38180090	Elementi e composti chimici drogati per essere utilizzati in elettronica, in forma di dischi, piastrine, cilindri, bacchette o forme analoghe, oppure tagliati in forma di dischi, di piastrine o forme analoghe, anche levigati o muniti di singoli strati epitassiali uniformi (escl. quelli ulteriormente lavorati, ad es. per diffusione selettiva e il silicio drogato)	esenzione	0	
38190000	Liquidi per freni idraulici e altri liquidi preparati per trasmissioni idrauliche non contenenti oli di petrolio o di minerali bituminosi, oppure con tenore, in peso, < 70 % di oli di petrolio o di minerali bituminosi	6,5	4	
38200000	Preparazioni antigelo e liquidi preparati per lo sbrinamento (escl. gli additivi preparati per oli minerali o per altri liquidi utilizzati allo stesso scopo degli oli minerali)	6,5	4	
38210000	Mezzi di coltura preparati per lo sviluppo e la conservazione dei microrganismi (compresi i virus e gli organismi simili) o delle cellule vegetali, umane o animali	5	4	
38220000	Reattivi per diagnostica o da laboratorio su qualsiasi supporto e reattivi per diagnostica o da laboratorio preparati, anche presentati su supporto (escl. reattivi composti per diagnostica da impiegare sul paziente, reattivi per la determinazione dei gruppi o dei fattori sanguigni)	esenzione	0	
38231100	Acido stearico industriale	5,1	0	
38231200	Acido oleico industriale	4,5	0	
38231300	Acidi grassi del tallolio industriali	2,9	0	
38231910	Acidi grassi distillati	2,9	0	
38231930	Distillato di acidi grassi	2,9	0	

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
38231990	Acidi grassi industriali monocarbossilici; oli acidi di raffinazione (escl. l'acido stearico, l'acido oleico, gli acidi grassi del tallolio, gli acidi grassi distillati e il distillato di acidi grassi)	2,9	0	
38237000	Alcoli grassi industriali	3,8	0	
38241000	Leganti preparati per forme o per anime da fonderia	6,5	4	
38243000	Carburi metallici non agglomerati, miscelati tra loro o con leganti metallici	5,3	4	
38244000	Additivi preparati per cementi, malte o calcestruzzo	6,5	4	
38245010	Calcestruzzo pronto per la gettata	6,5	4	
38245090	Malte e calcestruzzo non refrattari (escl. il calcestruzzo pronto per la gettata)	6,5	4	
38246011	Sorbitolo in soluzione acquosa, con tenore, in peso, ≤ 2 % di D-mannitolo, calcolato sul tenore di D-glucitolo (escl. il D-glucitolo (sorbitolo))	7,7 + 16,1 EUR/ 100 kg/net	SH2	
38246019	Sorbitolo in soluzione acquosa, con tenore, in peso, > 2 % di D-mannitolo, calcolato sul tenore di D-glucitolo (escl. il D-glucitolo (sorbitolo))	9,6 + 37,8 EUR/ 100 kg/net	SH2	
38246091	Sorbitolo con tenore, in peso, ≤ 2 % di D-mannitolo, calcolato sul tenore di D-glucitolo (escl. quello in soluzione acquosa e il D-glucitolo (sorbitolo))	7,7 + 23 EUR/ 100 kg/net	SH2	
38246099	Sorbitolo con tenore, in peso, > 2 % di D-mannitolo, calcolato sul tenore di D-glucitolo (escl. quello in soluzione acquosa e il D-glucitolo (sorbitolo))	9,6 + 53,7 EUR/ 100 kg/net	SH2	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
38247100	Miscugli contenenti clorofluorocarburi (CFC), anche con idroclorofluorocarburi (HCFC), perfluorocarburi (PFC) o idrofluorocarburi (HFC)	6,5	4	
38247200	Miscugli contenenti bromoclorodifluorometano, bromotrifluorometano o dibromotetrafluoroetani	6,5	4	
38247300	Miscugli contenenti idrobromofluorocarburi (HBFC)	6,5	4	
38247400	Miscugli contenenti idroclorofluorocarburi (HCFC), anche con perfluorocarburi (PFC) o idrofluorocarburi (HFC), ma non contenenti clorofluorocarburi (CFC)	6,5	4	
38247500	Miscugli contenenti tetracloruro di carbonio	6,5	4	
38247600	Miscugli contenenti 1,1,1-tricloroetano (metilcloroformio)	6,5	4	
38247700	Miscugli contenenti bromometano (bromuro di metile) o bromoclorometano	6,5	4	
38247800	Miscugli contenenti perfluorocarburi (PFC) o idrofluorocarburi (HFC), ma non contenenti clorofluorocarburi (CFC) o idroclorofluorocarburi (HCFC)	6,5	4	
38247900	Miscugli contenenti derivati alogenati del metano, dell'etano o del propano (escl. quelli delle sottovoci da 3824.71.00 a 3824.78.00)	6,5	4	
38248100	Miscugli e preparazioni contenenti ossirano (ossido di etilene)	6,5	4	
38248200	Miscugli e preparazioni contenenti bifenilo policlorurato (PCB), tetrafenile policlorurato (PCT) o bifenile polibromurato (PBB)	6,5	4	

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
38248300	Miscugli e preparazioni contenenti fosfato di tri(2,3-dibromopropile)	6,5	4	
38249010	Acidi solfonici tiofenici di oli minerali bituminosi e loro sali; solfonati di petrolio (escl. quelli di ammonio, di metalli alcalini o di etanolammine)	5,7	4	
38249015	Scambiatori di ioni (escl. i polimeri del capitolo 39)	6,5	4	
38249020	Composizioni assorbenti per completare il vuoto nei tubi	6	4	
38249025	Piroligniti, ad es. pirolignite di calcio; tartrato di calcio greggio; citrato di calcio greggio	5,1	4	
38249030	Acidi naftenici, loro sali insolubili in acqua e loro esteri	3,2	4	
38249035	Preparazioni antiruggine contenenti ammine come elementi attivi	6,5	4	
38249040	Solventi e diluenti compositi inorganici, per vernici e prodotti simili	6,5	4	
38249045	Preparazioni disincrostanti e simili	6,5	4	
38249050	Preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse per la galvanotecnica	6,5	4	
38249055	Miscugli di mono-, di- e tri- esteri degli acidi grassi del glicerolo (glicerina) (emulsionanti di sostanze grasse)	6,5	4	
38249058	Cerotti alla nicotina (sistemi transdermici), destinati ad aiutare i fumatori a smettere di fumare	esenzione	0	

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
38249061	Prodotti intermedi della fabbricazione di antibiotici, provenienti dalla fermentazione di *Streptomyces tenebrarius*, anche anidri, destinati alla fabbricazione di medicamenti per la medicina umana della voce 3004	esenzione	0	
38249062	Prodotti intermedi della fabbricazione dei sali di monensina per usi farmaceutici o chirurgici	esenzione	0	
38249064	Prodotti e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse per usi farmaceutici o chirurgici, n.n.a. (escl. i prodotti intermedi della fabbricazione di antibiotici, provenienti dalla fermentazione di *Streptomyces tenebrarius*, anche anidri, destinati alla fabbricazione di medicamenti per la medicina umana della voce 3004 nonché i prodotti intermedi della fabbricazione dei sali di monensina)	6,5	4	
38249065	Prodotti ausiliari dei tipi utilizzati sotto forma di preparazioni chimiche in fonderia (escl. i leganti preparati per forme o per anime da fonderia)	6,5	4	
38249070	Preparazioni ignifughe, idrofughe e preparazioni chimiche simili, per la protezione delle costruzioni	6,5	4	
38249075	Placchette di niobato di litio non drogato	esenzione	0	
38249080	Miscela di ammina ricavata da dimeri di acidi grassi, di peso molecolare medio ≥ 520 ma ≤ 550	esenzione	0	
38249085	3-(1-etil-1-metilpropil)isossazol-5-ilammina, sotto forma di soluzione in toluene	esenzione	0	
38249087	Miscele consistenti principalmente di (5-etil-2-metil-2-osso-1,3,2-diossafosfinan-5-il)metil metil metilfosfonato e bis[(5-etil-2-metil-2-osso-1,3,2-diossafosfinan-5-il)metil] metilfosfonato, e miscele consistenti principalmente di metilfosfonato di dimetile, ossirano e pentaossido di difosforo	6,5	4	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
38249097	Prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse, incl. quelle costituite da miscele di prodotti naturali, n.n.a.	6,5	4	
38251000	Rifiuti urbani	6,5	4	
38252000	Fanghi di depurazione	6,5	4	
38253000	Rifiuti clinici	6,5	4	
38254100	Residui di solventi organici, alogenati	6,5	4	
38254900	Residui di solventi organici, non alogenati	6,5	4	
38255000	Residui di liquidi decapanti per metalli, di liquidi idraulici, di liquidi per freni e di liquidi antigelo	6,5	4	
38256100	Prodotti residuali delle industrie chimiche o delle industrie connesse, contenenti principalmente costituenti organici (escl. i liquidi antigelo)	6,5	4	
38256900	Prodotti residuali delle industrie chimiche o delle industrie connesse (escl. i residui di liquidi decapanti per metalli, di liquidi idraulici, di liquidi per freni e di liquidi antigelo nonché quelli contenenti principalmente costituenti organici)	6,5	4	
38259010	Ossidi di ferro alcalinizzati per la depurazione dei gas	5	4	
38259090	Prodotti residuali delle industrie chimiche o delle industrie connesse, n.n.a. (escl. i rifiuti)	6,5	4	
38260010	Esteri monoalchilici di acidi grassi, contenenti in volume ≥ 96,5 % di esteri (FAMAE)	6,5	10	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
38260090	Biodiesel e le sue miscele, non contenenti o contenenti < 70 %, in peso, di oli di petrolio o di oli ottenuti da minerali bituminosi (escl. esteri monoalchilici di acidi grassi, contenenti in volume ≥ 96,5 % di esteri (FAMAE)	6,5	10	
39011010	Polietilene lineare, di densità < 0,94, in forme primarie	6,5	4	
39011090	Polietilene di densità < 0,94, in forme primarie (escl. il polietilene lineare)	6,5	4	
39012010	Polietilene in blocchi irregolari, pezzi, grumi, polveri, granuli, fiocchi e masse non coerenti simili, di densità ≥ 0,958 a 23 °C, contenente ≤ 50 mg/kg di alluminio, ≤ 2 mg/kg di calcio, di cromo, di ferro, di nichel e di titanio e ≤ 8 mg/kg di vanadio, destinato alla fabbricazione di polietilene clorosolfonato	esenzione	0	
39012090	Polietilene di densità ≥ 0,94, in forme primarie (escl. polietilene in blocchi irregolari, pezzi, grumi, polveri, granuli, fiocchi e masse non coerenti simili, di densità ≥ 0,958 a 23 °C, contenente ≤ 50 mg/kg di alluminio, ≤ 2 mg/kg di calcio, di cromo, di ferro, di nichel e di titanio e ≤ 8 mg/kg di vanadio, destinato alla fabbricazione di polietilene clorosolfonato)	6,5	4	
39013000	Copolimeri di etilene e di acetato di vinile, in forme primarie	6,5	4	
39019030	Resina ionomera costituita di un sale di terpolimero di etilene con acrilato di isobutile, acido metacrilico, in forme primarie, e copolimero a blocchi A-B-A di polistirene, copolimero etilene-butilene e polistirene contenente, in peso, ≤ 35 % di stirene, in blocchi irregolari, pezzi, grumi, polveri, granuli, fiocchi e masse non coerenti simili)	esenzione	0	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
39019090	Polimeri di etilene, in forme primarie (escl. polietilene e copolimeri di etilene e di acetato di vinile, resina ionomera costituita di un sale di terpolimero di etilene con acrilato di isobutile, acido metacrilico e copolimero a blocchi A-B-A di polistirene, copolimero etilene-butilene e polistirene contenente, in peso, ≤ 35 % di stirene, in blocchi irregolari, pezzi, grumi, polveri, granuli, fiocchi e masse non coerenti simili)	6,5	4	
39021000	Polipropilene, in forme primarie	6,5	4	
39022000	Poliisobutilene, in forme primarie	6,5	4	
39023000	Copolimeri di propilene, in forme primarie	6,5	4	
39029010	Copolimero di propilene o di altre olefine a blocchi A-B-A di polistirene, copolimero etilene-butilene e polistirene contenente, in peso, ≤ 35 % di stirene, in blocchi irregolari, pezzi, grumi, polveri, granuli, fiocchi e masse non coerenti simili	esenzione	0	
39029020	Polibuteno-1, copolimero di butene-1 e di etilene contenenti, in peso, ≤ 10 % di etilene, o miscugli di polibutene-1, polietilene e/o polipropilene contenenti, in peso, ≤ 10 % di polipropilene e/o ≤ 25 % di polipropilene, in blocchi irregolari, pezzi, grumi, polveri, granuli, fiocchi e masse non coerenti simili	esenzione	0	
39029090	Polimeri di propilene o di altre olefine, in forme primarie (escl. polipropilene, poliisobutilene, copolimeri di propilene nonché copolimero a blocchi A-B-A di polistirene, copolimero etilene-butilene e polistirene contenente, in peso, ≤ 35 % di stirene e polibuteno-1, copolimero di butene-1 e di etilene contenenti in peso, ≤ 10 % di etilene, o miscugli di polibutene-1 con polietilene e/o polipropilene contenenti, in peso, ≤ 10 % di polipropilene e/o ≤ 25 % di polipropilene, in blocchi irregolari, pezzi, grumi, polveri, granuli, fiocchi e masse non coerenti simili)	6,5	4	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
39031100	Polistirene espandibile, in forme primarie	6,5	4	
39031900	Polistirene, in forme primarie (escluso quello espansibile)	6,5	4	
39032000	Copolimeri di stirene-acrilonitrile (SAN), in forme primarie	6,5	4	
39033000	Copolimeri di acrilonitrile-butadiene-stirene (ABS), in forme primarie	6,5	4	
39039010	Copolimero unicamente di stirene con alcole allilico, di numero di acetile ≥175, in forma primaria	esenzione	0	
39039020	Polistirene bromurato contenente, in peso, ≥ 58 % ma ≤ 71 % di bromo, in blocchi irregolari, pezzi, grumi, polveri, granuli, fiocchi e masse non coerenti simili	esenzione	0	
39039090	Polimeri di stirene, in forme primarie (escl. polistirene, copolimeri di stirene-acrilonitrile (SAN), acrilonitrile-butadiene-stirene (ABS), copolimero unicamente di stirene con alcole allilico, di numero di acetile ≥ 175 e polistirene bromurato contenente, in peso, ≥ 58 % ma ≤71 % di bromo, in blocchi irregolari, pezzi, grumi, polveri, granuli, fiocchi e masse non coerenti simili)	6,5	4	
39041000	Poli(cloruro di vinile), in forme primarie, non miscelato con altre sostanze	6,5	4	
39042100	Poli(cloruro di vinile) non plastificato, in forme primarie, miscelato con altre sostanze	6,5	4	
39042200	Poli(cloruro di vinile) plastificato, in forme primarie, miscelato con altre sostanze	6,5	4	
39043000	Copolimeri di cloruro di vinile e di acetato di vinile, in forme primarie	6,5	4	
39044000	Copolimeri di cloruro di vinile, in forme primarie (escl. i copolimeri di cloruro di vinile e di acetato di vinile)	6,5	4	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
39045010	Copolimero di cloruro di vinilidene ed acrilonitrile, sotto forma di biglie espansibili di diametro ≥ 4 micrometri ma ≤ 20 micrometri	esenzione	0	
39045090	Polimeri di cloruro di vinilidene, in forme primarie (escl. il copolimero di cloruro di vinilidene ed acrilonitrile, sotto forma di biglie espansibili di diametro ≥ 4 micrometri ma ≤ 20 micrometri)	6,5	4	
39046100	Politetrafluoroetilene, in forme primarie	6,5	4	
39046910	Polifluoruro di vinile, in blocchi irregolari, pezzi, grumi, polveri, granuli, fiocchi e masse non coerenti simili	esenzione	0	
39046920	Fluoroelastomeri FKM, in forme primarie	6,5	4	
39046980	Polimeri di cloruro di vinile o di altre olefine alogenate, in forme primarie, fluorurati (escl. fluoroelastomeri FKM, politetrafluoroetilene nonché polifluoruro di vinile in blocchi irregolari, pezzi, grumi, polveri, granuli, fiocchi e masse non coerenti simili)	6,5	4	
39049000	Polimeri di cloruro di vinile o di altre olefine alogenate, in forme primarie (escl. il poli(cloruro di vinile), copolimeri di cloruro di vinile, polimeri di cloruro di vinile e polimeri fluorurati)	6,5	4	
39051200	Poli(acetato di vinile), in dispersione acquosa	6,5	4	
39051900	Poli(acetato di vinile), in forme primarie (escl. in dispersione acquosa)	6,5	4	
39052100	Copolimeri di acetato di vinile, in dispersione acquosa	6,5	4	
39052900	Copolimeri di acetato di vinile, in forme primarie (escl. in dispersione acquosa)	6,5	4	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
39053000	Poli(alcole vinilico), in forme primarie, anche contenenti gruppi di acetato non idrolizzato	6,5	4	
39059100	Copolimeri di vinile, in forme primarie (escl. copolimeri di cloruro di vinile e di acetato di vinile, copolimeri di cloruro di vinile e copolimeri di acetato di vinile)	6,5	4	
39059910	Poliformale di vinile, in blocchi irregolari, pezzi, grumi, polveri, granuli, fiocchi e masse non coerenti simili, di peso molecolare ≥ 10 000 ma ≤ 40 000 e contenente, in peso ≥ 9,5 % ma ≤ 13 % dei gruppi acetile, espressi come acetato di vinile, e ≥ 5 % ma ≤ 6,5 % dei gruppi idrossi, espressi come alcole vinilico	esenzione	0	
39059990	Polimeri di esteri di vinile e altri polimeri di vinile, in forme primarie (escl. polimeri di cloruro di vinile o di altre olefine alogenate, acetato di polivinile, copolimeri nonché alcoli polivinilici, anche contenenti gruppi di acetato non idrolizzato nonché formale polivinilico, in blocchi irregolari, pezzi, grumi, polveri, granuli, fiocchi e masse non coerenti simili, di peso molecolare ≥ 10 000 ma ≤ 40 000 e contenente, in peso ≥ 9,5 % ma ≤ 13 % dei gruppi acetile, espressi come acetato di vinile, e ≥ 5 % ma ≤ 6,5 % dei gruppi idrossi, espressi come alcole vinilico)	6,5	4	
39061000	Poli(metacrilato di metile), in forme primarie	6,5	4	
39069010	Poli[N-(3-idrossimmino-1,1-dimetilbutile)acrilammide], in forme primarie	esenzione	0	
39069020	Copolimero di 2-diisopropilamminoetilmetacrilato e di decil-metacrilato, sotto forma di soluzione in N, N-dimetilacetammide contenente, in peso, ≥ 55 % di copolimero	esenzione	0	
39069030	Copolimero di acido acrilico con acrilato di 2-etilesile contenente, in peso, ≥ 10 % ma ≤ 11 % di acrilato di 2-etilesile, in forme primarie	esenzione	0	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
39069040	Copolimero di acrilonitrile e acrilato di metile, modificato con polibutadiene-acrilonitrile (NBR), in forme primarie	esenzione	0	
39069050	Prodotti di polimerizzazione di acido acrilico, di metacrilato di alchite e di piccole quantità di altri monomeri, destinati ad essere utilizzati come ispessente nella fabbricazione di paste per la stampa dei tessili	esenzione	0	
39069060	Copolimero di acrilato di metile, di etilene e di un monomero contenente come sostituente un gruppo carbossilico non terminale, contenente, in peso, ≥ 50 % di acrilato di metile, anche miscelato a silice, in forme primarie	5	4	
39069090	Polimeri acrilici in forme primarie (escl. polimetacrilato di metile, poli[N-(3-idrossimmino-1,1-dimetilbutile) acrilammide], copolimero di 2-diisopropilamminoetilmetacrilato con decil-metacrilato sotto forma di soluzione in N,N-dimetilacetammide contenente, in peso ≥ 55 % di copolimero, copolimero di acido acrilico con acrilato di 2-etilesil contenente, in peso, ≥ 10 % ma ≤ 11 % di acrilato di 2-etilesile, copolimero di acrilonitrile con acrilato di metile modificato con polibutadiene-acrilonitrile (NBR), prodotti di polimerizzazione di acido acrilico con metacrilato di alchite e piccole quantità di altri monomeri destinati ad essere utilizzati come ispessente nella fabbricazione di paste per la stampa dei tessili e copolimero di acrilato di metile con etilene e di un monomero contenente un gruppo non terminale di carbonio come sostituente contenente, in peso, ≥ 50 % di metile acrilato, anche miscelato a silice)	6,5	4	
39071000	Poliacetali, in forme primarie	6,5	4	
39072011	Polietilenglicoli, in forme primarie	6,5	4	
39072020	Polieteralcoli, in forme primarie (escl. polietilenglicoli)	6,5	4	
39072091	Copolimero di 1-cloro-2,3-epossipropano e di ossido di etilene, in forme primarie	esenzione	0	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
39072099	Polieteri in forme primarie (escl. i polieteralcoli, i poliacetali e il copolimero di 1-cloro-2,3-epossipropano con ossido di etilene)	6,5	4	
39073000	Resine epossidiche, in forme primarie	6,5	4	
39074000	Policarbonati, in forme primarie	6,5	4	
39075000	Resine alchidiche, in forme primarie	6,5	4	
39076020	Poli(etilene tereftalato) in forme primarie, con indice di viscosità ≥ 78 ml/g	6,5	7	
39076080	Poli(etilene tereftalato) in forme primarie, con indice di viscosità < 78 ml/g	6,5	4	
39077000	Acido polilattico, in forme primarie	6,5	4	
39079110	Poliesteri liquidi non saturi, in forme primarie (escl. policarbonati, resine alchidiche, poli(etilene tereftalato) e acido polilattico)	6,5	4	
39079190	Poliesteri non saturi, in forme primarie (escl. quelli liquidi, policarbonati, resine alchidiche, poli(etilene tereftalato) e acido polilattico)	6,5	4	
39079910	Poli(etilene naftalene-2,6-dicarbossilato), saturo, in forme primarie	esenzione	0	
39079990	Poliesteri saturi, in forme primarie (escl. policarbonati, resine alchidiche, polietilene tereftalato, acido polilattico e polietileneaftalene-2,6-dicarbossilato)	6,5	4	
39081000	Poliammide-6, -11, -12, - 6,6, - 6,9, - 6,10 o - 6,12, in forme primarie	6,5	4	

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
39089000	Poliammidi, in forme primarie (escl. poliammide-6, -11, -12, - 6,6, - 6,9, - 6,10, e - 6,12)	6,5	4	
39091000	Resine ureiche e resine di tiourea, in forme primarie	6,5	4	
39092000	Resine melamminiche, in forme primarie	6,5	4	
39093000	Resine amminiche, in forme primarie (escl. resine ureiche, resine di tiourea e resine melamminiche)	6,5	4	
39094000	Resine fenoliche, in forme primarie	6,5	4	
39095010	Poliuretano ottenuto da 2,2'-(terz-butilimmino)dietanolo e diisocianato di 4,4'-metilendicicloesile, in forma di soluzione in N,N-dimetilacetammide contenente, in peso, ≥ 50 % di polimero	esenzione	0	
39095090	Poliuretani in forme primarie (escl. il poliuretano ottenuto da 2,2′-(terzbutilimmino)dietanolo e diisocianato di 4,4′-metilendicicloesile, sotto forma di soluzione in N,N-dimetilacetammide)	6,5	4	
39100000	Siliconi, in forme primarie	6,5	4	
39111000	Resine di petrolio, resine cumaroniche, resine indeniche, resine cumaronindeniche e politerpeni, in forme primarie	6,5	4	
39119011	Poliossi-1,4-fenilensolfonil-1,4-fenilenossi-1,4-fenilenisopropiliden-1,4-fenilene, in blocchi irregolari, pezzi, grumi, polveri, granuli, fiocchi e masse non coerenti simili, anche modificato chimicamente	3,5	0	
39119013	Politio-1,4-fenilene, anche modificato chimicamente, in forme primarie	esenzione	0	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
39119019	Prodotti di polimerizzazione di riassestamento o di condensazione, anche modificati chimicamente, n.n.a., in forme primarie (escl. poliossi-1,4-fenilensolfonil-1,4-fenilenossi-1,4-fenilenisopropiliden-1,4-fenilene, in blocchi irregolari, pezzi, grumi, polveri, granuli, fiocchi e masse non coerenti simili nonché politio-1,4-fenilene)	6,5	4	
39119092	Copolimeri di viniltoluene e di alfa-metilstirene idrogenati e copolimero di p-cresolo e divinilbenzene, sotto forma di soluzione in N,N-dimetilacetammide contenente, in peso, ≥ 50 % di polimero, ottenuto per sintesi chimica, in forme primarie	esenzione	0	
39119099	Materie plastiche "polimeri e prepolimeri" ottenute per sintesi chimica, n.n.a., in forme primarie (escl. copolimero di p-cresolo e divinilbenzene, sotto forma di soluzione in N,N-dimetilacetammide contenente, in peso, ≥ 50 % di polimero e copolimeri di viniltoluene e di alfa-metilstirene idrogenati)	6,5	4	
39121100	Acetati di cellulosa non plastificati, in forme primarie	6,5	4	
39121200	Acetati di cellulosa plastificati, in forme primarie	6,5	4	
39122011	Collodi e celloidina non plastificati, in forme primarie	6,5	10	
39122019	Nitrati di cellulosa non plastificati, in forme primarie (escl. collodi e celloidina)	6	10	
39122090	Nitrati di cellulosa plastificati, incl. i collodi, in forme primarie	6,5	10	
39123100	Carbossimetilcellulosa e suoi sali, in forme primarie	6,5	4	
39123920	Idrossipropilcellulosa, in forme primarie	esenzione	0	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
39123985	Eteri di cellulosa in forme primarie (escl. carbossimetilcellulosa e suoi sali, etilcellulosa, e idrossipropilcellulosa)	6,5	4	
39129010	Esteri di cellulosa, in forme primarie	6,4	4	
39129090	Cellulosa e suoi derivati chimici, n.n.a., in forme primarie (escl. acetati di cellulosa, nitrati di cellulosa, eteri ed esteri di cellulosa)	6,5	4	
39131000	Acido alginico, suoi sali e suoi esteri, in forme primarie	5	4	
39139000	Polimeri naturali e polimeri naturali modificati, ad es. proteine indurite, derivati chimici della gomma naturale, n.n.a., in forme primarie (escl. acido alginico, suoi sali e suoi esteri)	6,5	4	
39140000	Scambiatori di ioni a base di polimeri delle voci da 3901 a 3913, in forme primarie	6,5	4	
39151000	Cascami, ritagli e avanzi di polimeri di etilene	6,5	4	
39152000	Cascami, ritagli e avanzi di polimeri di stirene	6,5	4	
39153000	Cascami, ritagli e avanzi di polimeri di cloruro di vinile	6,5	4	
39159011	Cascami, ritagli e avanzi di polimeri di propilene	6,5	4	
39159080	Cascami, ritagli e avanzi di materie plastiche (escl. quelli di polimeri di etilene, di stirene, di cloruro di vinile e di propilene)	6,5	4	
39161000	Monofilamenti nei quali la dimensione massima della sezione trasversale è > 1 mm, verghe, bastoni e profilati, di polimeri di etilene, anche lavorati in superficie ma non altrimenti lavorati	6,5	4	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
39162000	Monofilamenti la cui dimensione massima della sezione trasversale è > 1 mm, verghe, bastoni e profilati, anche lavorati in superficie ma non altrimenti lavorati, di polimeri di cloruro di vinile	6,5	4	
39169010	Monofilamenti nei quali la dimensione massima della sezione trasversale è > 1 mm, verghe, bastoni e profilati, di prodotti di polimerizzazione di riassestamento o di condensazione, anche lavorati in superficie ma non altrimenti lavorati, anche modificati chimicamente	6,5	4	
39169050	Monofilamenti nei quali la dimensione massima della sezione trasversale è > 1 mm, verghe, bastoni e profilati, di prodotti di polimerizzazione di addizione, anche lavorati in superficie ma non altrimenti lavorati (escl. quelli di polimeri di etilene e di cloruro di vinile)	6,5	4	
39169090	Monofilamenti nei quali la dimensione massima della sezione trasversale è > 1 mm, verghe, bastoni e profilati, di materie plastiche, anche lavorati in superficie ma non altrimenti lavorati (escl. quelli di prodotti di polimerizzazione di addizione, di riassestamento o di condensazione, anche modificati chimicamente)	6,5	4	
39171010	Budella artificiali (involucri di salsicce) di proteine indurite	5,3	4	
39171090	Budella artificiali (involucri di salsicce) di materie cellulosiche	6,5	4	
39172110	Tubi rigidi, di polimeri di etilene, senza saldatura e di lunghezza superiore alla dimensione massima della sezione trasversale, anche lavorati in superficie, ma non altrimenti lavorati	6,5	4	
39172190	Tubi rigidi, di polimeri di etilene, (escl. quelli senza saldatura e tagliati a misura)	6,5	4	
39172210	Tubi rigidi, di polimeri di propilene, senza saldatura e di lunghezza superiore alla dimensione massima della sezione trasversale, anche lavorati in superficie ma non altrimenti lavorati	6,5	4	

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
39172290	Tubi rigidi, di polimeri di propilene (escl. quelli senza saldatura e tagliati a misura)	6,5	4	
39172310	Tubi rigidi, di polimeri di cloruro di vinile, senza saldatura e di lunghezza superiore alla dimensione massima della sezione trasversale, anche lavorati in superficie ma non altrimenti lavorati	6,5	4	
39172390	Tubi rigidi, di cloruro di vinile (escl. quelli senza saldatura e tagliati a misura)	6,5	4	
39172900	Tubi rigidi, di materie plastiche, (escl. quelli di polimeri di etilene, di propilene e di cloruro di vinile)	6,5	4	
39173100	Tubi flessibili, di materie plastiche, in grado di sopportare una pressione ≥ 27,6 MPa	6,5	4	
39173200	Tubi flessibili, di materie plastiche, non rinforzati con altre materie né altrimenti associati ad altre materie, senza accessori	6,5	4	
39173300	Tubi flessibili, di materie plastiche, non rinforzati con altre materie né altrimenti associati ad altre materie, con accessori, guarnizioni o connettori	6,5	4	
39173900	Tubi flessibili, di materie plastiche, rinforzati con altre materie o associati ad altre materie (escl. quelli in grado di sopportare una pressione ≥ 27,6 MPa)	6,5	4	
39174000	Raccorderia, ad es. giunti, gomiti, flange, di materie plastiche, per tubi	6,5	4	
39181010	Rivestimenti per pavimenti, anche autoadesivi, in rotoli o in forma di piastrelle o di lastre, e rivestimenti per pareti o per soffitti (in rotoli di larghezza ≥ 45 cm, costituiti da materia plastica fissata in modo definitivo su di un supporto di materia diversa dalla carta e con lo strato di materia plastica che si presenta granuloso, increspato, colorato, stampato con motivi o altrimenti decorato, su un supporto impregnato, spalmato o ricoperto di policloruro di vinile)	6,5	4	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
39181090	Rivestimenti per pavimenti di polimeri di cloruro di vinile, anche autoadesivi, in rotoli o in forma di piastrelle o di lastre (escl. quelli su un supporto spalmato, impregnato o ricoperto di policloruro di vinile)	6,5	4	
39189000	Rivestimenti per pavimenti di materie plastiche, anche autoadesivi, in rotoli o in forma di piastrelle o di lastre, e rivestimenti per pareti o per soffitti in rotoli di larghezza ≥ 45 cm, costituiti da materia plastica fissata in modo definitivo su di un supporto di materia diversa dalla carta	6,5	4	
39191012	Nastri di materie plastiche di poli(cloruro di vinile) o di polietilene, il cui strato è costituito di gomma naturale o sintetica non vulcanizzata, autoadesiva, in rotoli di larghezza ≤ 20 cm	6,3	4	
39191015	Strisce di polipropilene, il cui strato è costituito di gomma naturale o sintetica non vulcanizzata, autoadesive, in rotoli di larghezza ≤ 20 cm	6,3	4	
39191019	Nastri di materie plastiche il cui strato è costituito di gomma naturale o sintetica non vulcanizzata, autoadesive, in rotoli di larghezza ≤ 20 cm (escl. i prodotti di policloruro di vinile, di polietilene o di polipropilene)	6,3	4	
39191080	Lastre, fogli, strisce, nastri, pellicole ed altre forme piatte, autoadesivi, di materie plastiche, in rotoli di larghezza ≤ 20 cm (esclusi nastri di materie plastiche il cui strato è costituito di gomma, naturale o sintetica, non vulcanizzata)	6,5	4	
39199000	Lastre, fogli, pellicole, nastri, strisce e altre forme piatte, autoadesivi, di materie plastiche, anche in rotoli di larghezza > 20 cm (escl. i rivestimenti per pavimenti, pareti e soffitti della voce 3918)	6,5	4	
39201023	Fogli di polietilene non alveolare, di spessore ≥ 20 micrometri ma ≤ 40 micrometri, destinati alla fabbricazione di pellicole fotoresistenti per semiconduttori o per circuiti stampati	esenzione	0	
39201024	Fogli estensibili di polietilene non alveolare, non stampati, di spessore ≤ 0,125 mm e di densità < 0,94	6,5	4	

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
39201025	Lastre, fogli, pellicole e strisce di polietilene non alveolare, stampati, non rinforzati né stratificati né parimenti associati ad altre materie, senza supporto, non lavorati o lavorati solo in superficie o tagliati in forma quadrata o rettangolare, di spessore ≤ 0,125 mm e di densità < 0,94, n.n.a. (escl. fogli estensibili non stampati fogli di polietilene di spessore ≥ 20 micrometri ma ≤ 40 micrometri, destinati alla fabbricazione di pellicole fotoresistenti per semiconduttori o per circuiti stampati)	6,5	4	
39201028	Lastre, fogli, pellicole e strisce di polietilene non alveolare, non rinforzati né stratificati né parimenti associati ad altre materie, senza supporto, non lavorati o lavorati solo in superficie o tagliati in forma quadrata o rettangolare, di spessore ≤ 0,125 mm e di densità ≥ 0,94, n.n.a.	6,5	4	
39201040	Lastre, fogli, pellicole e strisce di polimeri di etilene non alveolari, non rinforzati né stratificati né parimenti associati ad altre materie, senza supporto, non lavorati o lavorati solo in superficie o tagliati in forma quadrata o rettangolare, di spessore ≤ 0,125 mm (escl. autoadesivi e i rivestimenti per pareti o soffitti della voce 3918)	6,5	4	
39201081	Pasta sintetica per carta, sotto forma di fogli umidi, costituiti di fibrille non coerenti di polietilene, anche mescolate con ≤ 15 % di fibre di cellulosa, e contenente come sostanza umidificante una soluzione acquosa di polialcole vinilico, di spessore > 0,125 mm	esenzione	0	
39201089	Lastre, fogli, pellicole, nastri e strisce di polimeri di etilene, non alveolare, non rinforzati né stratificati né parimenti associati ad altre materie, senza supporto, non lavorati o lavorati solo in superficie o tagliati in forma quadrata o rettangolare, di spessore > 0,125 mm (escl. autoadesivi e i rivestimenti per pavimenti, pareti e soffitti della voce 3918 nonché pasta sintetica per carta, sotto forma di fogli umidi, costituiti di fibrille non coerenti di polietilene, anche mescolate con ≥ 15 % di fibre di cellulosa, e contenente come sostanza umidificante una soluzione acquosa di polialcole vinilico)	6,5	4	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
39202021	Lastre, fogli, pellicole e strisce di polimeri di propilene non alveolari, non rinforzati né stratificati né parimenti associati ad altre materie, senza supporto, non lavorati o lavorati solo in superficie e tagliati in forma diversa da quella rettangolare (incl. quadrata), di spessore ≤ 0,10 mm, biassialmente orientati (escl. autoadesivi e i rivestimenti per pareti o per soffitti della voce 3918)	6,5	4	
39202029	Lastre, fogli, pellicole e strisce di polimeri di propilene non alveolari, non rinforzati né stratificati né parimenti associati ad altre materie, senza supporto, non lavorati o lavorati solo in superficie e tagliati in forma diversa da quella rettangolare (incl. quadrata), di spessore ≤ 0,10 mm, non biassialmente orientati, n.n.a.	6,5	4	
39202080	Lastre, fogli, pellicole e strisce di polimeri di propilene non alveolari, non rinforzati né stratificati né parimenti associati ad altre materie, senza supporto, non lavorati o lavorati solo in superficie e tagliati in forma diversa da quella rettangolare (incl. quadrata), di spessore > 0,10 mm, n.n.a.	6,5	4	
39203000	Lastre, fogli, pellicole e strisce di polimeri di stirene non alveolare, non rinforzati né stratificati, né muniti di supporto, né parimenti associati ad altre materie, senza supporto, non lavorati o lavorati solo in superficie o semplicemente tagliati in forma quadrata o rettangolare (escl. i prodotti autoadesivi e i rivestimenti per pavimenti, pareti e soffitti della voce 3918)	6,5	4	
39204310	Lastre, fogli, pellicole e strisce di polimeri di cloruro di vinile non alveolare contenenti, in peso, ≥ 6 % di plastificanti, di spessore ≤ 1 mm, non rinforzati né stratificati né parimenti associati ad altre materie, senza supporto, non lavorati o lavorati solo in superficie o semplicemente tagliati in forma quadrata o rettangolare (escl. autoadesivi e i rivestimenti per pavimenti, pareti e soffitti della voce 3918)	6,5	4	
39204390	Lastre, fogli, pellicole e strisce di polimeri di cloruro di vinile non alveolare contenenti, in peso, ≥ 6 % di plastificanti, di spessore > 1 mm, non rinforzati né stratificati né parimenti associati ad altre materie, senza supporto, non lavorati o lavorati solo in superficie o semplicemente tagliati in forma quadrata o rettangolare (escl. autoadesivi e i rivestimenti per pavimenti, pareti e soffitti della voce 3918)	6,5	4	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
39204910	Lastre, fogli, pellicole e strisce di polimeri di cloruro di vinile non alveolare contenenti, in peso, < 6 % di plastificanti, di spessore ≤ 1 mm, non rinforzati né stratificati né parimenti associati ad altre materie, senza supporto, non lavorati o lavorati solo in superficie o semplicemente tagliati in forma quadrata o rettangolare (escl. autoadesivi e i rivestimenti per pavimenti, pareti e soffitti della voce 3918)	6,5	4	
39204990	Lastre, fogli, pellicole e strisce di polimeri di cloruro di vinile non alveolare contenenti, in peso, < 6 % di plastificanti, di spessore > 1 mm, non rinforzati né stratificati né parimenti associati ad altre materie, senza supporto, non lavorati o lavorati solo in superficie o semplicemente tagliati in forma quadrata o rettangolare (escl. autoadesivi e i rivestimenti per pavimenti, pareti e soffitti della voce 3918)	6,5	4	
39205100	Lastre, fogli, pellicole e strisce di poli(metacrilato di metile) non alveolare, non rinforzati né stratificati, né muniti di supporto, né parimenti associati ad altre materie, senza supporto, non lavorati o lavorati solo in superficie o semplicemente tagliati in forma quadrata o rettangolare (escl. i prodotti autoadesivi e i rivestimenti per pavimenti, pareti e soffitti della voce 3918)	6,5	4	
39205910	Prodotti di copolimerizzazione di esteri acrilici e metacrilici, sotto forma di pellicola di spessore ≤ 150 micrometri	esenzione	0	
39205990	Lastre, fogli, pellicole e strisce di polimeri acrilici non alveolari, non rinforzati né stratificati né parimenti associati ad altre materie, senza supporto, non lavorati o lavorati solo in superficie o semplicemente tagliati in forma quadrata o rettangolare (escl. di polimetacrilato di metile, autoadesivi, i rivestimenti per pavimenti, pareti e soffitti della voce 3918 nonché i prodotti di copolimerizzazione di esteri acrilici e metacrilici sotto forma di pellicola di spessore ≤ 150 micrometri)	6,5	4	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
39206100	Lastre, fogli, pellicole e strisce di policarbonati non alveolari, non rinforzati né stratificati, né muniti di supporto, né parimenti associati ad altre materie, senza supporto, non lavorati o lavorati solo in superficie o semplicemente tagliati in forma quadrata o rettangolare (escl. quelli di poli(metacrilato di metile), i prodotti autoadesivi e i rivestimenti per pavimenti, pareti e soffitti della voce 3918)	6,5	4	
39206212	Fogli di poli(etilene tereftalato), di spessore di 72 micrometri o più e uguale o inferiore a 79 micrometri, destinati alla fabbricazione di dischi magnetici flessibili e pellicole di poli(etilene tereftalato), non rinforzate, di spessore di ≥ 100 micrometri ma ≤ 150 micrometri, destinati alla fabbricazione di lastre da stampa di fotopolimeri	esenzione	0	
39206219	Lastre, fogli, pellicole e strisce di polietilene tereftalato non alveolare, non rinforzati né stratificati né parimenti associati ad altre materie, senza supporto, non lavorati o lavorati solo in superficie o semplicemente tagliati in forma quadrata o rettangolare, di spessore ≤ 0,35 mm (escl. autoadesivi, i rivestimenti per pavimenti, pareti e soffitti della voce 3918 nonché le pellicole di polietilene tereftalato, di spessore ≥ 100 ma ≤ 150 micrometri, destinati alla fabbricazione di lastre da stampa di fotopolimeri e le pellicole di polietilene tereftalato di spessore ≥ 72 ma ≤ 79 micrometri, destinati alla fabbricazione di dischi magnetici flessibili)	6,5	4	
39206290	Lastre, fogli, pellicole e strisce di polietilene tereftalato non alveolare, non rinforzati né stratificati né associati ad altre materie, senza supporto, non lavorati o lavorati solo in superficie o semplicemente tagliati in forma quadrata o rettangolare, di spessore > 0,35 mm (escl. autoadesivi e i rivestimenti per pavimenti, pareti e soffitti della voce 3918)	6,5	4	
39206300	Lastre, fogli, pellicole e strisce di poliesteri non saturi, non alveolari, non rinforzati né stratificati, né muniti di supporto, né parimenti associati ad altre materie, senza supporto, non lavorati o lavorati solo in superficie o semplicemente tagliati in forma quadrata o rettangolare (escl. quelli di poli(metacrilato di metile), i prodotti autoadesivi e i rivestimenti per pavimenti, pareti e soffitti della voce 3918)	6,5	4	

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
39206900	Lastre, fogli, pellicole e strisce di poliesteri non alveolari, non rinforzati né stratificati né parimenti associati ad altre materie, non lavorati o lavorati solo in superficie o solamente tagliati in forma quadrata o rettangolare (escl. policarbonati, polietilene tereftalato e altri poliesteri non saturi, i prodotti autoadesivi e i rivestimenti per pavimenti, pareti e soffitti della voce 3918)	6,5	4	
39207100	Lastre, fogli, pellicole e strisce di cellulosa rigenerata non alveolare, non rinforzati né stratificati, né muniti di supporto, né parimenti associati ad altre materie, senza supporto, non lavorati o lavorati solo in superficie o semplicemente tagliati in forma quadrata o rettangolare (escl. i prodotti autoadesivi e i rivestimenti per pavimenti, pareti e soffitti della voce 3918)	6,5	4	
39207310	Pellicole in rotoli o in strisce, per la cinematografia o la fotografia, di acetato di cellulosa non alveolare	6,3	4	
39207380	Lastre, fogli, pellicole, nastri e strisce di acetati di cellulosa non alveolari, non rinforzati né stratificati né parimenti associati ad altre materie, senza supporto, non lavorati o lavorati solo in superficie o solo tagliati in forma rettangolare, incl. quadrata (escl. pellicole in rotoli o in strisce per cinematografia o fotografia, articoli autoadesivi e i rivestimenti per pavimenti, pareti e soffitti della voce 3918)	6,5	4	
39207910	Lastre, fogli, pellicole e strisce di fibra vulcanizzata, non rinforzati né stratificati né parimenti associati ad altre materie, senza supporto, non lavorati o lavorati solo in superficie o semplicemente tagliati in forma quadrata o rettangolare	5,7	4	
39207990	Lastre, fogli, pellicole e strisce di derivati della cellulosa non alveolari, non rinforzati né stratificati, né parimenti associati ad altre materie, senza supporto, non lavorati o lavorati solo in superficie o tagliati in forma quadrata o rettangolare (escl. di acetati di cellulosa, di fibra vulcanizzata, autoadesivi, rivestimenti per pavimenti, pareti e soffitti della voce 3918)	6,5	4	

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
39209100	Lastre, fogli, pellicole e strisce di poli(butirrale di vinile) non alveolare, non rinforzati né stratificati, né muniti di supporto, né parimenti associati ad altre materie, senza supporto, non lavorati o lavorati solo in superficie o semplicemente tagliati in forma quadrata o rettangolare (escl. i prodotti autoadesivi e i rivestimenti per pavimenti, pareti e soffitti della voce 3918)	6,1	4	
39209200	Lastre, fogli, pellicole e strisce di poliammidi non alveolari, non rinforzati né stratificati, né parimenti associati ad altre materie, senza supporto, non lavorati o lavorati solo in superficie o tagliati in forma quadrata o rettangolare (escl. autoadesivi, nonché i rivestimenti per pavimenti, pareti e soffitti della voce 3918)	6,5	4	
39209300	Lastre, fogli, pellicole e strisce di resine amminiche non alveolari, non rinforzati né stratificati né parimenti associati ad altre materie, senza supporto, non lavorati o lavorati solo in superficie o tagliati in forma quadrata o rettangolare (escl. autoadesivi, nonché i rivestimenti per pavimenti, pareti e soffitti della voce 3918)	6,5	4	
39209400	Lastre, fogli, pellicole e strisce di resine fenoliche non alveolari, non rinforzati né stratificati né parimenti associati ad altre materie, senza supporto, non lavorati o lavorati solo in superficie o tagliati in forma quadrata o rettangolare (escl. autoadesivi e i rivestimenti per pavimenti, pareti e soffitti della voce 3918)	6,5	4	
39209921	Fogli e strisce di poliimmide non alveolare, non spalmati o ricoperti solamente di materie plastiche, non rinforzati né stratificati né parimenti associati ad altre materie, non lavorati o lavorati solo in superficie o solamente tagliati in forma quadrata o rettangolare (escl. autoadesivi e i rivestimenti per pavimenti, per pareti o per soffitti della voce 3918)	esenzione	0	

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
39209928	Lastre, fogli, pellicole e strisce di prodotti di polimerizzazione di riassestamento o di condensazione, non alveolari, n.n.a., non rinforzati né stratificati né parimenti associati ad altre materie, non lavorati o lavorati solo in superficie o solamente tagliati in forma quadrata o rettangolare (escl. autoadesivi, i rivestimenti per pavimenti, pareti e soffitti della voce 3918 nonché fogli e strisce di poliimmide, non spalmati, oppure ricoperti solamente di materie plastiche)	6,5	4	
39209952	Fogli di poli(fluoruro di vinile) e fogli di polialcole vinilico biassialmente orientati, non ricoperti, di spessore ≤ 1 mm, contenenti, in peso, ≥ 97 % di polialcole vinilico, non rinforzati né stratificati né parimenti associati ad altre materie, senza supporto, non lavorati o lavorati solo in superficie o semplicemente tagliati in forma quadrata o rettangolare (escl. autoadesivi e i rivestimenti per pavimenti, pareti e soffitti della voce 3918).	esenzione	0	
39209953	Membrane scambiatrici di ioni, di materie plastiche fluorurate, destinate ad essere utilizzate in celle elettrolitiche cloro-alcali	esenzione	0	
39209959	Lastre, fogli, pellicole e strisce di prodotti di polimerizzazione di addizione non alveolari, n.n.a., non rinforzati né stratificati né parimenti associati ad altre materie, senza supporto, non lavorati o lavorati solo in superficie o semplicemente tagliati in forma quadrata o rettangolare (escl. autoadesivi, i rivestimenti per pavimenti, pareti e soffitti della voce 3918, fogli di polifluoruro di vinile, membrane scambiatrici di ioni di materie plastiche fluorurate destinate all'utilizzo in celle elettrolitiche cloro-alcali nonché fogli di polialcole vinilico biassialmente orientati, non ricoperti, di spessore ≤ 1 mm, contenenti, in peso, ≥ 97 % di polialcole vinilico)	6,5	4	
39209990	Lastre, fogli, pellicole e strisce di materie plastiche non alveolari, n.n.a., non rinforzati né stratificati né parimenti associati ad altre materie, senza supporto, non lavorati o lavorati solo in superficie o semplicemente tagliati in forma quadrata o rettangolare (escl. i prodotti autoadesivi, i prodotti di polimerizzazione di addizione, di riassestamento o di condensazione, e i rivestimenti per pavimenti, pareti e soffitti della voce 3918 e le barriere antiaderenziali sterili per la chirurgia o l'odontoiatria della sottovoce 3006.10.30)	6,5	4	

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
39211100	Lastre, fogli, pellicole e strisce di polimeri di stirene, non lavorati o lavorati solo in superficie o semplicemente tagliati in forma quadrata o rettangolare (escl. prodotti autoadesivi, i rivestimenti per pavimenti, pareti e soffitti della sottovoce 3918 e le barriere antiaderenziali sterili per la chirurgia o l'odontoiatria della sottovoce 3006.10.30)	6,5	4	
39211200	Lastre, fogli, pellicole e strisce di polimeri di cloruro di vinile alveolari, non lavorati o lavorati solo in superficie o semplicemente tagliati in forma quadrata o rettangolare (escl. i prodotti autoadesivi, i rivestimenti per pavimenti, pareti e soffitti della voce 3918 e le barriere antiaderenziali sterili per la chirurgia o l'odontoiatria della sottovoce 3006.10.30)	6,5	4	
39211310	Lastre, fogli, pellicole e strisce di poliuretani flessibili alveolari, non lavorati o lavorati solo in superficie o semplicemente tagliati in forma quadrata o rettangolare (escl. autoadesivi, i rivestimenti per pavimenti, pareti o soffitti della sottovoce 3918 e le barriere antiaderenziali sterili per la chirurgia o l'odontoiatria della voce 3006.10.30)	6,5	4	
39211390	Lastre, fogli, pellicole e strisce di poliuretani non flessibili alveolari, non lavorati o lavorati solo in superficie o semplicemente tagliati in forma quadrata o rettangolare (escl. autoadesivi, i rivestimenti per pavimenti, pareti o soffitti della sottovoce 3918 e le barriere antiaderenziali sterili per la chirurgia o l'odontoiatria della voce 3006.10.30)	6,5	4	
39211400	Lastre, fogli, pellicole e strisce di cellulosa rigenerata alveolare, non lavorati o lavorati solo in superficie o semplicemente tagliati in forma quadrata o rettangolare (escl. autoadesivi, i rivestimenti per pavimenti, pareti o soffitti della sottovoce 3918 e le barriere antiaderenziali sterili per la chirurgia o l'odontoiatria della voce 3006.10.30)	6,5	4	
39211900	Lastre, fogli, pellicole e strisce di materie plastiche alvelolari, non lavorati o lavorati solo in superficie o semplicemente tagliati in forma quadrata o rettangolare (escl. di polimeri di stirene o di cloruro di vinile, di poliuretani, di cellulosa rigenerata, autoadesivi, nonché i rivestimenti per pavimenti, pareti o soffitti della sottovoce 3918 e le barriere antiaderenziali sterili per la chirurgia o l'odontoiatria, della voce 3006.10.30)	6,5	4	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
39219010	Lastre, fogli, pellicole e strisce di poliesteri, rinforzati, stratificati o associati ad altre materie, con supporto, non lavorati o lavorati solo in superficie o semplicemente tagliati in forma quadrata o rettangolare (escl. di materie plastiche alveolari; prodotti autoadesivi e rivestimenti per pavimenti, pareti o soffitti della voce 3918)	6,5	4	
39219030	Lastre, fogli, pellicole e strisce di resine fenoliche, rinforzati, stratificati o associati ad altre materie, con supporto, non lavorati o lavorati solo in superficie o semplicemente tagliati in forma quadrata o rettangolare (escl. autoadesivi e i rivestimenti per pavimenti, pareti e soffitti della voce 3918)	6,5	4	
39219041	Prodotti stratificati ad alta pressione di resine amminiche, con strato decorativo su uno o sui due lati, altrimenti non lavorati o tagliati in forma quadrata o rettangolare	6,5	4	
39219043	Lastre, fogli, pellicole e strisce di resine amminiche, rinforzati, stratificati o associati ad altre materie, con supporto, non lavorati o lavorati solo in superficie o semplicemente tagliati in forma quadrata o rettangolare (escl. prodotti stratificati ad alta pressione con strato decorativo su uno o sui due lati e rivestimenti per pavimenti)	6,5	4	
39219049	Lastre, fogli, pellicole e strisce di resine amminiche, non stratificati, rinforzati, stratificati o associati ad altre materie, con supporto, non lavorati o lavorati solo in superficie o semplicemente tagliati in forma quadrata o rettangolare (escl. autoadesivi e i rivestimenti per pavimenti, pareti e soffitti della voce 3918)	6,5	4	
39219055	Lastre, fogli, pellicole e strisce di prodotti di polimerizzazione di riassestamento e di condensazione, anche modificati chimicamente, rinforzati, stratificati o parimenti associati ad altre materie, con supporto, non lavorati o lavorati solo in superficie o semplicemente tagliati in forma quadrata o rettangolare (escl. di poliesteri, resine fenoliche o amminiche; prodotti autoadesivi e i rivestimenti per pavimenti, pareti e soffitti della voce 3918)	6,5	4	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
39219060	Lastre, fogli, pellicole e strisce di prodotti di polimerizzazione di addizione, rinforzati, stratificati o associati ad altre materie, con supporto, non lavorati o lavorati solo in superficie o semplicemente tagliati in forma quadrata o rettangolare (escl. autoadesivi e i rivestimenti per pavimenti, pareti e soffitti della voce 3918)	6,5	4	
39219090	Lastre, fogli, pellicole e strisce di materie plastiche, rinforzati, stratificati o associati ad altre materie, con supporto, non lavorati o lavorati solo in superficie o semplicemente tagliati in forma quadrata o rettangolare (escl. di materie plastiche alveolari, di prodotti di polimeri di addizione , di condensazione e di riassestamento; prodotti autoadesivi e i rivestimenti per pavimenti, pareti e soffitti della voce 3918)	6,5	4	
39221000	Vasche da bagno, docce, lavandini e lavabi, di materie plastiche	6,5	4	
39222000	Tavolette e coperchi per tazze per gabinetti, di materie plastiche	6,5	4	
39229000	Bidet, tazze per gabinetti, cassette di scarico e articoli simili per usi sanitari o igienici, di materie plastiche (escl. vasche da bagno, docce, lavandini, lavabi, tavolette e coperchi per tazze per gabinetti)	6,5	4	
39231000	Scatole, casse, gabbie e oggetti simili per il trasporto o l'imballaggio, di materie plastiche	6,5	4	
39232100	Sacchi, sacchetti, buste, bustine e cartocci, di polimeri di etilene	6,5	4	
39232910	Sacchi, sacchetti, buste, bustine e cartocci, di policloruro di vinile	6,5	4	
39232990	Sacchi, sacchetti, buste, bustine e cartocci, di materie plastiche (escl. di policloruro di vinile, di polimeri di etilene)	6,5	4	
39233010	Damigiane, bottiglie, flaconi e oggetti simili per il trasporto o l'imballaggio, di materie plastiche, di capacità ≤ 2 l	6,5	4	

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
39233090	Damigiane, bottiglie, flaconi e oggetti simili per il trasporto o l'imballaggio, di materie plastiche, di capacità > 2 l	6,5	4	
39234010	Bobine e supporti simili per pellicole fotografiche e cinematografiche o di nastri, pellicole simili per la registrazione del suono, di immagini, segnali, dati o programmi	5,3	4	
39234090	Bobine, spole, tubetti, rocchetti e supporti simili, di materie plastiche (escl. bobine e supporti per pellicole fotografiche e cinematografiche o di nastri, pellicole simili per la registrazione del suono, di immagini, segnali, dati o programmi)	6,5	4	
39235010	Capsule o tappi, di materie plastiche	6,5	4	
39235090	Turaccioli, coperchi, capsule e altri dispositivi di chiusura, di materie plastiche (escl. capsule otturanti o coprituraccioli)	6,5	4	
39239000	Articoli per il trasporto o l'imballaggio, di materie plastiche (escluse scatole, casse e oggetti simili; sacchi, sacchetti, buste, bustine e cartocci; damigiane, bottiglie, flaconi e oggetti simili; bobine, spole, tubetti, rocchetti e supporti simili; turaccioli, coperchi, capsule e altri dispositivi di chiusura;	6,5	4	
39241000	Vasellame e altri oggetti per il servizio da tavola o da cucina, di materie plastiche	6,5	4	
39249000	Oggetti per uso domestico e oggetti di igiene e da toeletta, di materie plastiche (escl. vasellame e altri oggetti per il servizio da tavola o da cucina, nonché vasche da bagno, docce, lavabi, bidet, tazze per gabinetti e loro tavolette e coperchi, cassette di scarico e articoli simili per usi sanitari o igienici)	6,5	4	
39251000	Serbatoi, barili, vasche e recipienti simili, di materie plastiche, di capacità > 300 l	6,5	4	
39252000	Porte, finestre e loro intelaiature, stipiti e soglie, di materie plastiche	6,5	4	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
39253000	Imposte, persiane, incl. le tende alla veneziana, oggetti simili e loro parti, di materie plastiche (escl. guarnizioni di metallo e articoli simili)	6,5	4	
39259010	Accessori e guarnizioni destinati ad essere fissati a porte, finestre, scale, pareti o altre parti di costruzione, di materie plastiche	6,5	4	
39259020	Profilati per canalizzazioni elettriche, di materie plastiche	6,5	4	
39259080	Elementi per costruire pavimenti, pareti, tramezzi, soffitti, tetti ecc.; grondaie e accessori, parapetti, balaustrate, ringhiere e simili, scaffalature di grandi dimensioni da montare e fissare in modo definitivo in negozi, officine, depositi, ecc.; motivi decorativi architettonici, ad es. scanalature, cupole e fregi e altri articoli per l'edilizia, di materie plastiche, n.n.a.	6,5	4	
39261000	Oggetti per l'ufficio e per la scuola, di materie plastiche, n.n.a.	6,5	4	
39262000	Indumenti e accessori di abbigliamento, ottenuti con fogli di materie plastiche cuciti o incollati, incl. i guanti, i mezzoguanti e le muffole (escl. i prodotti della voce 9619)	6,5	4	
39263000	Guarnizioni per mobili, carrozzerie e simili, di materie plastiche (escl. i materiali per costruzioni destinati ad essere fissati agli edifici)	6,5	4	
39264000	Statuette ed altri oggetti da ornamento, di materie plastiche	6,5	4	
39269050	Cestelli e articoli simili per filtrare l'acqua all'entrata dei tombini, di materie plastiche	6,5	4	
39269092	Prodotti ottenuti da fogli di materia plastica, n.n.a.	6,5	4	
39269097	Prodotti di materie plastiche e lavori di altre materie delle voci da 3901 a 3914, n.n.a.	6,5	4	

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
40011000	Lattice di gomma naturale, anche prevulcanizzato	esenzione	0	
40012100	Gomma naturale presentata in forma di fogli affumicati	esenzione	0	
40012200	Gomme tecnicamente specificate (TSNR)	esenzione	0	
40012900	Gomma naturale, in forme primarie o in lastre, fogli o strisce (escl. fogli affumicati, gomma naturale tecnicamente specificata (TSNR) e lattice di gomma naturale, anche prevulcanizzato)	esenzione	0	
40013000	Balata, guttaperca, guayule, chicle e gomme naturali analoghe, in forme primarie o in lastre, fogli o strisce (escl. gomma naturale, anche prevulcanizzata)	esenzione	0	
40021100	Lattice di gomma butadiene-stirene (SBR); lattice di gomma butadiene-stirene carbossilato (XSBR)	esenzione	0	
40021910	Gomma butadiene-stirene polimerizzata in emulsione (E-SBR), in balle	esenzione	0	
40021920	Copolimeri a blocchi di stirene-butadiene-stirene polimerizzati in soluzione (SBS, elastomeri termoplastici), in granuli, frammenti o in polvere	esenzione	0	
40021930	Gomma butadiene-stirene polimerizzata in soluzione (S-SBR), in balle	esenzione	0	
40021990	Gomma butadiene-stirene (SBR) e gomma butadiene-stirene carbossilato (XSBR), in forme primarie o in piastre, fogli o strisce (escl. E-SBR e S-SBR in balle, SBS elastomeri termoplastici in granuli, frammenti o in polvere)	esenzione	0	
40022000	Gomma butadiene (BR), in forme primarie o in lastre, fogli o strisce	esenzione	0	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
40023100	Gomma butilica (IIR), in forme primarie o in lastre, fogli o strisce	esenzione	0	
40023900	Gomma isobutene-isoprene alogenato (CIIR) o (BIIR), in forme primarie o in lastre, fogli o strisce	esenzione	0	
40024100	Lattice di gomma cloroprene (gomma clorobutadiene, CR)	esenzione	0	
40024900	Gomma cloroprene (gomma clorobutadiene, CR), in forme primarie o in lastre, fogli o strisce (escl. lattice)	esenzione	0	
40025100	Lattice di gomma acrilonitrile-butadiene (NBR)	esenzione	0	
40025900	Gomma acrilonitrile-butadiene (NBR), in forme primarie o in lastre, fogli o strisce (escl. lattice)	esenzione	0	
40026000	Gomma isoprene (IR), in forme primarie o in lastre, fogli o strisce	esenzione	0	
40027000	Gomma etilene-propilene-diene (EPDM), non coniugato, in forme primarie o in lastre, fogli o strisce	esenzione	0	
40028000	Mescole di gomma naturale, balata, guttaperca, guayule, chicle o gomme naturali analoghe con gomma sintetica o ”factis”, in forme primarie o in lastre, fogli o strisce	esenzione	0	
40029100	Gomma sintetica e fatturato (factis) derivato dagli oli, in forme primarie o in lastre, fogli o strisce (escl. gomma butadiene-stirene (SBR), gomma butadiene-stirene carbossilato (XSBR), gomma butadiene (BR), gomma butilica (IIR), gomma isobutene-isoprene alogenato (CIIR) o (BIIR), gomma cloroprene (CR), gomma acrilonitrile-butadiene (NBR), gomma isoprene (IR) e gomma etilene-propilene-diene non coniugato (EPDM))	esenzione	0	
40029910	Prodotti di gomma naturale, modificata con l’incorporamento di materie plastiche (gomma naturale depolimerizzata)	2,9	0	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
40029990	Gomma sintetica e fatturato (factis) derivato dagli oli, in forme primarie o in lastre, fogli o strisce [escl. lattice; gomma stirene-butadiene (SBR), butadiene- stirene carbossilato (XSBR), butadiene (BR), butilico (IIR), isobutene-isoprene alogenato (CIIR) o (BIIR), cloroprene-clorobutadiene (CR), acrilonitrile-butadiene (NBR), isoprene (IR) o etilene-propilene-diene non coniugato (EPDM); prodotti modificati con l'incorporamento di materie plastiche]	esenzione	0	
40030000	Gomma rigenerata in forme primarie o in lastre, fogli o nastri	esenzione	0	
40040000	Cascami, avanzi e ritagli di gomma non indurita, anche ridotti in polvere o in granuli	esenzione	0	
40051000	Gomma non vulcanizzata, addizionata di nerofumo o di silice, in forme primarie o in lastre, fogli o strisce	esenzione	0	
40052000	Gomma mescolata, non vulcanizzata, in forma di soluzioni o di dispersioni (escl. quella addizionata di nerofumo o di silice nonché mescole di gomma naturale, balata, guttaperca, guayule, chicle o gomme naturali analoghe con gomma sintetica o fatturato (factis) derivato dagli oli)	esenzione	0	
40059100	Gomma mescolata, non vulcanizzata, in forma di lastre, fogli o strisce (escl. quella addizionata di nerofumo o di silice nonché mescole di gomma naturale, balata, guttaperca, guayule, chicle o gomme naturali analoghe con gomma sintetica o fatturato (factis) derivato dagli oli)	esenzione	0	
40059900	Gomma mescolata, non vulcanizzata, in forme primarie (escl. soluzioni e dispersioni, quella addizionata di nerofumo o di silice nonché mescole di gomma naturale, balata, guttaperca, guayule, chicle o gomme naturali analoghe con gomma sintetica o fatturato (factis) e in forma di lastre, fogli o strisce)	esenzione	0	
40061000	Profilati di gomma non vulcanizzata, per la ricostruzione di pneumatici	esenzione	0	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
40069000	Bacchette, tubi, profilati e altri prodotti di gomma, anche mescolata, non vulcanizzata, incl. gomma mescolata e prodotti di gomma non vulcanizzata, incl. gomma mescolata (escl. lastre, fogli e strisce che, a prescindere da una semplice lavorazione in superficie, non sono tagliati o che hanno ricevuto una forma quadrata o rettangolare attraverso una semplice operazione di taglio, nonché profilati per la ricostruzione di pneumatici)	esenzione	0	
40070000	Fili e corde di gomma vulcanizzata (escl. fili semplici non ricoperti, con un diametro > 5mm, nonché tessuti mescolati a fili di gomma, ad es. fili e corde ricoperti con tessuti)	3	0	
40081100	Lastre, fogli e strisce, di gomma alveolare	3	0	
40081900	Bacchette e profilati, di gomma alveolare	2,9	0	
40082110	Rivestimenti e tappeti da pavimento, in pezza o tagliati a misura oppure solamente tagliati in forma quadrata o rettangolare, di gomma non alveolare	3	0	
40082190	Lastre, fogli e strisce, di gomma non alveolare (escl. rivestimenti e tappeti da pavimento)	3	0	
40082900	Bacchette, tubi e profilati, di gomma non alveolare	2,9	0	
40091100	Tubi di gomma vulcanizzata (escl. gomma indurita), non rinforzati né altrimenti associati ad altre materie, senza i loro accessori	3	0	
40091200	Tubi di gomma vulcanizzata (escl. gomma indurita), non rinforzati né altrimenti associati ad altre materie, con accessori	3	0	
40092100	Tubi di gomma vulcanizzata (escl. gomma indurita), rinforzati o altrimenti associati ad altre materie, senza accessori	3	0	

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
40092200	Tubi di gomma vulcanizzata (escl. gomma indurita), rinforzati o altrimenti associati ad altre materie, con accessori	3	0	
40093100	Tubi di gomma vulcanizzata (escl. gomma indurita), rinforzati o altrimenti associati solamente a materie tessili, senza accessori	3	0	
40093200	Tubi di gomma vulcanizzata (escl. gomma indurita), rinforzati o altrimenti associati solamente a materie tessili, con accessori	3	0	
40094100	Tubi di gomma vulcanizzata (escl. gomma indurita), rinforzati o altrimenti associati a materie diverse dal metallo e dalle materie tessili, senza accessori	3	0	
40094200	Tubi di gomma vulcanizzata (escl. gomma indurita), rinforzati o altrimenti associati a materie diverse dal metallo e dalle materie tessili, con accessori	3	0	
40101100	Nastri trasportatori di gomma vulcanizzata, rinforzati soltanto di metallo	6,5	4	
40101200	Nastri trasportatori di gomma vulcanizzata, rinforzati soltanto di materie tessili	6,5	4	
40101900	Nastri trasportatori di gomma vulcanizzata (escl. rinforzati soltanto di metallo o soltanto di materie tessili)	6,5	4	
40103100	Cinghie di trasmissione senza fine, di sezione trapezoidale, di gomma vulcanizzata, striate, di una circonferenza esterna > 60 cm ma ≤ 180 cm	6,5	4	
40103200	Cinghie di trasmissione senza fine, di sezione trapezoidale, di gomma vulcanizzata, di una circonferenza esterna > 60 cm ma ≤ 180 cm (escl. quelle striate)	6,5	4	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
40103300	Cinghie di trasmissione senza fine, di sezione trapezoidale, di gomma vulcanizzata, striate, di una circonferenza esterna > 180 cm ma ≤ 240 cm	6,5	4	
40103400	Cinghie di trasmissione senza fine, di sezione trapezoidale, di gomma vulcanizzata, di una circonferenza esterna > 180 cm ma ≤ 240 cm (escl. quelle striate)	6,5	4	
40103500	Cinghie di trasmissione dentellate (sincrone) senza fine, di gomma vulcanizzata, di una circonferenza esterna > 60 cm ma ≤ 150 cm	6,5	4	
40103600	Cinghie di trasmissione senza fine, dentellate (sincrone), di gomma vulcanizzata, di una circonferenza esterna > 150 cm ma ≤ 198 cm	6,5	4	
40103900	Cinghie di trasmissione di gomma vulcanizzata (escl. cinghie di trasmissione senza fine di sezione trapezoidale, striate, di una circonferenza esterna > 60 cm ma ≤ 240 cm e cinghie di trasmissione dentellate ”sincrone” senza fine, di una circonferenza esterna > 60 cm ma ≤ 198 cm)	6,5	4	
40111000	Pneumatici di gomma nuovi, dei tipi utilizzati per autoveicoli da turismo, incl. gli autoveicoli di tipo ”break” e auto da corsa	4,5	0	
40112010	Pneumatici di gomma nuovi, dei tipi utilizzati per autobus e autocarri, con indice di capacità di carico ≤ 121	4,5	0	
40112090	Pneumatici di gomma nuovi, dei tipi utilizzati per autobus e autocarri, con indice di capacità di carico > 121	4,5	0	
40113000	Pneumatici di gomma nuovi, dei tipi utilizzati per veicoli aerei	4,5	0	
40114000	Pneumatici nuovi, di gomma, dei tipi utilizzati per motocicli	4,5	0	
40115000	Pneumatici di gomma nuovi, dei tipi utilizzati per biciclette	4	0	

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
40116100	Pneumatici di gomma nuovi, a ramponi, a spina di pesce o simili, dei tipi utilizzati per veicoli e congegni agricoli e forestali	4	0	
40116200	Pneumatici di gomma nuovi, a ramponi, a spina di pesce o simili, dei tipi utilizzati per veicoli e congegni impiegati nel genio civile e per la manutenzione industriale, per cerchioni di diametro ≤ 61 cm	4	0	
40116300	Pneumatici, nuovi, di gomma, con battistrada a spina di pesce o simili, dei tipi utilizzati per veicoli e congegni impiegati nel genio civile e per la manutenzione industriale, per cerchioni di diametro > 61 cm	4	0	
40116900	Pneumatici di gomma nuovi, a ramponi, a spina di pesce o simili (escl. dei tipi utilizzati per veicoli e congegni agricoli e forestali o per veicoli e congegni impiegati nel genio civile e per la manutenzione industriale)	4	0	
40119200	Pneumatici di gomma nuovi, dei tipi utilizzati per i veicoli e congegni agricoli e forestali (escl. a ramponi, a spina di pesce o simili)	4	0	
40119300	Pneumatici di gomma nuovi, dei tipi utilizzati per i veicoli e congegni impiegati nel genio civile e per la manutenzione industriale, per cerchioni di diametro ≤ 61 cm (escl. a ramponi, a spina di pesce o simili)	4	0	
40119400	Pneumatici di gomma nuovi, dei tipi utilizzati per i veicoli e congegni impiegati nel genio civile e per la manutenzione industriale, per cerchioni di diametro > 61 cm (escl. a ramponi, a spina di pesce o simili)	4	0	
40119900	Pneumatici, nuovi, di gomma (escl. con battistrada a spina di pesce o simili e pneumatici dei tipi utilizzati per veicoli e congegni agricoli o forestali o per veicoli e congegni impiegati nel genio civile o per la manutenzione industriale, per autoveicoli da turismo, autoveicoli di tipo "break" (station wagon), auto da corsa, autobus, autocarri, veicoli aerei, motocicli e biciclette)	4	0	
40121100	Pneumatici di gomma rigenerati, dei tipi utilizzati per autoveicoli da turismo (incl. di tipo "break" e auto da corsa)	4,5	0	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
40121200	Pneumatici di gomma rigenerati, dei tipi utilizzati per autobus e autocarri	4,5	0	
40121300	Pneumatici di gomma rigenerati, dei tipi utilizzati per veicoli aerei	4,5	0	
40121900	Pneumatici di gomma rigenerati (escl. dei tipi utilizzati per autoveicoli da turismo, autoveicoli di tipo ”break”, auto da corsa, autobus, autocarri e veicoli aerei)	4,5	0	
40122000	Pneumatici usati, di gomma	4,5	0	
40129020	Gomme piene o semipiene, di gomma	2,5	0	
40129030	Battistrada per pneumatici, di gomma	2,5	0	
40129090	Protettori (”flaps”), di gomma	4	0	
40131000	Camere d’aria, di gomma, dei tipi utilizzati per autoveicoli da turismo, incl. autoveicoli tipo ”break” e auto da corsa, autobus e autocarri	4	0	
40132000	Camere d’aria, di gomma, dei tipi utilizzati per biciclette	4	0	
40139000	Camere d’aria, di gomma (escl. dei tipi utilizzati per autoveicoli da turismo, incl. autoveicoli tipo ”break” e auto da corsa, autobus, autocarri e biciclette)	4	0	
40141000	Preservativi di gomma vulcanizzata (non indurita)	esenzione	0	
40149000	Articoli d’igiene e farmacia, incl. tettarelle, di gomma vulcanizzata (non indurita), anche con parti di gomma indurita, n.n.a. (escl. preservativi nonché indumenti ed accessori di abbigliamento, incl. guanti, per qualsiasi uso)	esenzione	0	

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
40151100	Guanti per chirurgia, di gomma vulcanizzata (escl. ditali)	2	0	
40151900	Guanti, mezzoguanti e muffole, di gomma vulcanizzata (escl. per chirurgia)	2,7	0	
40159000	Indumenti ed accessori di abbigliamento, per qualsiasi uso, di gomma vulcanizzata (escl. gomma indurita, calzature, cappelli e copricapo e loro parti nonché guanti, mezzoguanti e muffole)	5	4	
40161000	Articoli di gomma alveolare, n.n.a.	3,5	0	
40169100	Rivestimenti e tappeti da pavimento, di gomma vulcanizzata (non indurita), con spigoli smussati o sagomati oppure con angoli arrotondati o con orli traforati o altrimenti lavorati (escl. solamente tagliati in forma quadrata o rettangolare nonché prodotti di gomma alveolare)	2,5	0	
40169200	Gomme per cancellare di gomma vulcanizzata (escl. gomma indurita), pronte all'uso (escl. quelle semplicemente tagliate in forma quadrata o rettangolare)	2,5	0	
40169300	Guarnizioni di gomma vulcanizzata (escl. gomma indurita e di gomma alveolare)	2,5	0	
40169400	Parabordi, anche gonfiabili, di gomma vulcanizzata (escl. gomma indurita e di gomma alveolare)	2,5	0	
40169500	Materassi pneumatici, cuscini gonfiabili ed altri oggetti gonfiabili, di gomma vulcanizzata (escl. gomma indurita nonché parabordi, imbarcazioni, galleggianti ed altri dispositivi flottanti nonché articoli d'igiene e farmacia)	2,5	0	
40169952	Parti di gomma-metallo di gomma vulcanizzata (escl. gomma indurita), destinate esclusivamente o principalmente agli autoveicoli delle voci da 8701 a 8705 (escl. di gomma alveolare)	2,5	0	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
40169957	Articoli di gomma vulcanizzata (escl. gomma indurita), dei tipi destinati esclusivamente o principalmente agli autoveicoli dalle voci 8701 a 8705), n.n.a. (escl. quelli di gomma alveolare e le parti di gomma-metallo)	2,5	0	
40169991	Parti di gomma-metallo di gomma vulcanizzata (escl. di gomma indurita, quelle di gomma alveolare e quelle dei tipi destinati esclusivamente o principalmente agli autoveicoli dalle voci 8701 a 8705)	2,5	0	
40169997	Articoli di gomma vulcanizzata, n.n.a. (escl. gomma indurita e quelli di gomma alveolare)	2,5	0	
40170000	Gomma indurita, ad es. ebanite, in qualsiasi forma, incl. cascami e avanzi; articoli di gomma indurita, n.n.a.	esenzione	0	
41012010	Cuoi e pelli greggi interi, di bovini, (incl. bufali) oppure di equidi, anche depilati o spaccati, di peso unitario ≤ 16 kg, freschi	esenzione	0	
41012030	Cuoi e pelli greggi interi, di bovini, (incl. bufali) oppure di equidi, anche depilati o spaccati, di peso unitario ≤ 16 kg, salati verdi	esenzione	0	
41012050	Cuoi e pelli greggi interi, di bovini, (incl. bufali) oppure di equidi, anche depilati o spaccati, di peso unitario ≤ 8 kg se sono secchi o ≤ 10 kg se sono salati secchi	esenzione	0	
41012080	Cuoi e pelli greggi interi, di bovini, (incl. bufali) oppure di equidi, anche depilati o spaccati, di peso unitario ≤ 16 kg, calcinati, piclati o altrimenti conservati (escl. freschi o salati verdi, secchi o salati secchi, conciati o pergamenati)	esenzione	0	
41015010	Cuoi e pelli greggi interi, di bovini, (incl. bufali) oppure di equidi, anche depilati o spaccati, di peso unitario > 16 kg, freschi	esenzione	0	

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
41015030	Cuoi e pelli greggi interi, di bovini, (incl. bufali) oppure di equidi, anche depilati o spaccati, di peso unitario > 16 kg, salati verdi	esenzione	0	
41015050	Cuoi e pelli greggi interi, di bovini, (incl. bufali) oppure di equidi, anche depilati o spaccati, di peso unitario > 16 kg, secchi o salati secchi	esenzione	0	
41015090	Cuoi e pelli greggi interi, di bovini, (incl. bufali) oppure di equidi, anche depilati o spaccati, di peso unitario > 16 kg, calcinati, piclati o altrimenti conservati (escl. freschi o salati verdi, secchi o salati secchi, conciati o pergamenati o altrimenti preparati)	esenzione	0	
41019000	Gropponi, mezzi gropponi e fianchi nonché cuoi e pelli greggi spaccati, di bovini (incl. bufali) o di equidi, anche depilati, freschi, o salati, secchi, calcinati, piclati o altrimenti conservati e cuoi e pelli greggi interi, di peso unitario > 8 kg ma < 16 kg	esenzione	0	
41021010	Pelli gregge, col vello, di agnelli, fresche o salate, secche, calcinate, piclate o altrimenti conservate (escl. quelle di agnelli detti "astrakan", "breitschwanz", "caracul", "persiano" e simili, o di agnelli delle Indie, della Cina, della Mongolia o del Tibet e conciate, pergamenate o altrimenti preparate)	esenzione	0	
41021090	Pelli gregge, col vello, di ovini, fresche o salate, secche, calcinate, piclate o altrimenti conservate (escl. quelle di agnelli e conciate, pergamenate o altrimenti preparate)	esenzione	0	
41022100	Pelli gregge di ovini, senza vello, piclate, anche spaccate	esenzione	0	
41022900	Pelli gregge di ovini, senza vello, fresche o salate, secche, calcinate o altrimenti conservate, anche spaccate (escl. piclate, conciate, pergamenate o altrimenti preparate)	esenzione	0	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
41032000	Cuoi e pelli greggi di rettili, freschi o salati, secchi, calcinati, piclati o altrimenti conservati (escl. conciati, pergamenati o altrimenti preparati)	esenzione	0	
41033000	Cuoi e pelli greggi di suini, freschi, o salati, secchi, calcinati, piclati o altrimenti conservati, anche depilati o spaccati (escl. conciati, pergamenati o altrimenti preparati)	esenzione	0	
41039000	Cuoi e pelli greggi, freschi, o salati, secchi, calcinati, piclati o altrimenti conservati, anche depilati, incl. pelli di uccelli senza piume o calugine (escl. conciati, pergamenati o altrimenti preparati, cuoi e pelli di bovini (incl. bufali), di equidi, di ovini, di rettili e di suini)	esenzione	0	
41041110	Cuoi e pelli interi di bovini (incl. bufali), di superficie unitaria ≤ 2,6 m^2, pieno fiore non spaccati, nonché lato fiore, allo stato umido, (incl. "wet-blue"), conciati, depilati (escl. altrimenti preparati)	esenzione	0	
41041151	Cuoi e pelli interi di bovini (incl. bufali), di superficie unitaria > 2,6 m^2, pieno fiore non spaccati, nonché lato fiore, allo stato umido, (incl. "wet-blue"), conciati, depilati (escl. altrimenti preparati)	esenzione	0	
41041159	Cuoi e pelli di bovini (incl. bufali), pieno fiore non spaccati, nonché lato fiore, allo stato umido, (incl. "wet-blue"), conciati, depilati (escl. altrimenti preparati nonché cuoi e pelli interi)	esenzione	0	
41041190	Cuoi e pelli di equidi, pieno fiore non spaccati, nonché lato fiore, allo stato umido, compresi i "wet-blue", conciati, depilati (escl. altrimenti preparati)	5,5	4	
41041910	Cuoi e pelli interi di bovini (incl. bufali), di superficie unitaria ≤ 2,6 m^2, allo stato umido, compresi i "wet-blue", conciati, depilati, anche spaccati (escl. altrimenti preparati, cuoi e pelli pieno fiore, non spaccati, nonché lato fiore)	esenzione	0	

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
41041951	Cuoi e pelli interi di bovini (incl. bufali), di superficie unitaria > 2,6 m^2, allo stato umido, compresi i "wet-blue", conciati, depilati, anche spaccati (escl. altrimenti preparati, cuoi e pelli pieno fiore, non spaccati, nonché lato fiore)	esenzione	0	
41041959	Cuoi e pelli di bovini (incl. bufali), allo stato umido, compresi i "wet-blue", conciati, depilati, anche spaccati (escl. altrimenti preparati, interi, cuoi e pelli pieno fiore, non spaccati, nonché lato fiore)	esenzione	0	
41041990	Cuoi e pelli di equidi, allo stato umido, compresi i "wet-blue", conciati, depilati, anche spaccati (escl. altrimenti preparati, cuoi e pelli pieno fiore, non spaccati, nonché lato fiore)	5,5	4	
41044111	Cuoi e pelli di vacchette delle Indie "Kips", pieno fiore non spaccati, nonché lato fiore, depilati, interi o senza la testa e le zampe, allo stato secco (in crosta), di superficie unitaria ≤ 2,6 m^2 (28 piedi quadrati) e di peso netto unitario ≤ 4,5 kg, semplicemente conciati con sostanze vegetali, anche sottoposti a taluni trattamenti, ma evidentemente non utilizzabili, in tale stato, per la fabbricazione di lavori di cuoio	esenzione	0	
41044119	Cuoi e pelli interi di bovini (incl. bufali), pieno fiore non spaccati, nonché lato fiore, allo stato secco (in crosta), di superficie unitaria ≤ 2,6 m^2 (28 piedi quadrati), depilati (escl. altrimenti preparati e quelli di vacchette delle Indie "Kips" della sottovoce 4104.41.11)	6,5	4	
41044151	Cuoi e pelli interi di bovini (incl. bufali), pieno fiore non spaccati, nonché lato fiore, allo stato secco (in crosta), di superficie unitaria > 2,6 m^2 (28 piedi quadrati), depilati (escl. altrimenti preparati e quelli di vacchette delle Indie "Kips" della sottovoce 4104.41.11)	6,5	0	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
41044159	Cuoi e pelli di bovini (incl. bufali), pieno fiore non spaccati, nonché lato fiore, depilati, allo stato secco (in crosta), di superficie unitaria > 2,6 m^2 (28 piedi quadrati) (escl. altrimenti preparati, cuoi e pelli interi e quelli di vacchette delle Indie "Kips" della sottovoce 4104.41.11)	6,5	4	
41044190	Cuoi e pelli di equidi, pieno fiore non spaccati nonché lato fiore, allo stato secco "in crosta", depilati (escl. altrimenti preparati)	5,5	4	
41044911	Cuoi e pelli di vacchette delle Indie "Kips", depilati, interi o senza la testa e le zampe, di superficie unitaria ≤ 2,6 m^2 (28 piedi quadrati) e di peso netto unitario ≤ 4,5 kg, semplicemente conciati con sostanze vegetali, anche sottoposti a taluni trattamenti, ma evidentemente non utilizzabili, in tale stato, per la fabbricazione di lavori di cuoio (escl. cuoi e pelli pieno fiore, non spaccati, nonché lato fiore)	esenzione	0	
41044919	Cuoi e pelli interi di bovini (incl. bufali), di superficie unitaria ≤ 2,6 m^2 (28 piedi quadrati), allo stato secco (in crosta), depilati, anche spaccati (escl. altrimenti preparati, cuoi e pelli pieno fiore, non spaccati, nonché lato fiore e cuoi e pelli di vacchette delle Indie "Kips" della sottovoce 4104.49.11)	6,5	4	
41044951	Cuoi e pelli interi di bovini (incl. bufali), di superficie unitaria > 2,6 m^2 (28 piedi quadrati), allo stato secco (in crosta), depilati, anche spaccati (escl. altrimenti preparati, cuoi e pelli pieno fiore, non spaccati, nonché lato fiore)	6,5	4	
41044959	Cuoi e pelli di bovini (incl. bufali), di superficie unitaria > 2,6 m^2 (28 piedi quadrati), allo stato secco (in crosta), depilati, anche spaccati (escl. altrimenti preparati, cuoi e pelli interi, cuoi e pelli pieno fiore, non spaccati, nonché lato fiore)	6,5	4	
41044990	Cuoi e pelli di equidi, allo stato secco (in crosta), depilati, anche spaccati (escl. altrimenti preparati, cuoi e pelli pieno fiore, non spaccati, nonché lato fiore)	5,5	4	

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
41051000	Pelli di ovini, allo stato umido (incl. i "wet-blue"), conciate, depilate, anche spaccate (escl. altrimenti preparate e solamente sottoposte a preconciatura)	2	0	
41053010	Pelli di meticci delle Indie, allo stato secco (in crosta), depilate, sottoposte a preconciatura vegetale, anche sottoposte a taluni trattamenti, ma evidentemente non utilizzabili, in tale stato, per la fabbricazione di lavori di cuoio	esenzione	0	
41053090	Pelli di ovini allo stato secco (in crosta), depilate (escl. altrimenti preparate e sottoposte unicamente a preconciatura, pelli di meticci delle Indie, sottoposte a preconciatura vegetale, anche sottoposte a taluni trattamenti, ma evidentemente non utilizzabili, in tale stato, per la fabbricazione di lavori in pelle)	2	0	
41062100	Cuoi e pelli di caprini, allo stato umido (incl. i "wet-blue"), conciati, depilati, anche spaccati (escl. altrimenti preparati e solamente sottoposti a preconciatura)	2	0	
41062210	Cuoi e pelli di capre delle Indie allo stato secco (in crosta), depilati, sottoposti a preconciatura vegetale, anche sottoposti a taluni altri trattamenti, ma evidentemente non utilizzabili, in tale stato, per la fabbricazione di lavori di cuoio	esenzione	0	
41062290	Cuoi e pelli di caprini allo stato secco (in crosta), depilati, anche spaccati (escl. altrimenti preparati e sottoposti solamente a preconciatura nonché le pelli di capre delle Indie sottoposte a preconciatura vegetale della sottovoce 4106.22.10)	2	0	
41063100	Cuoi e pelli di suini, allo stato umido (incl. i "wet-blue"), conciati, depilati, anche spaccati (escl. altrimenti preparati e solamente sottoposti a preconciatura)	2	0	
41063200	Cuoi e pelli di suini, allo stato secco (in crosta), depilati, anche spaccati (escl. altrimenti preparati e solamente sottoposti a preconciatura)	2	0	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
41064010	Cuoi e pelli di rettili, sottoposti solamente a preconciatura vegetale	esenzione	0	
41064090	Cuoi e pelli di rettili conciati o in crosta, anche spaccati (escl. altrimenti preparati nonché sottoposti solamente a preconciatura vegetale)	2	0	
41069100	Cuoi e pelli di antilopi, camosci, alci, elefanti e altri animali, incl. animali marini, depilati, e pelli di animali senza pelo, allo stato umido (incl. i "wet-blue"), conciati, anche spaccati (escl. altrimenti preparati e di bovini, di equidi, di ovini, di caprini, di suini e di rettili e solamente sottoposti a preconciatura)	2	0	
41069200	Cuoi e pelli di antilopi, camosci, alci, elefanti e altri animali, incl. animali marini, depilati, e pelli di animali senza pelo, allo stato secco (in crosta), anche spaccati (escl. altrimenti preparati e di bovini, di equidi, di ovini, di caprini, di suini e di rettili e solamente sottoposti a preconciatura)	2	0	
41071111	Cuoi e pelli interi di vitelli pieno fiore, non spaccati "Box-calf", di superficie unitaria ≤ 2,6 m^2 (28 piedi quadrati)	6,5	4	
41071119	Cuoi e pelli interi di bovini (incl. bufali) (anche pergamenati) pieno fiore, non spaccati, di superficie unitaria ≤ 2,6 m^2 (28 piedi quadrati), depilati (escl. Box-calf, cuoi e pelli scamosciati, cuoi e pelli verniciati o laccati e cuoi e pelli metallizzati)	6,5	4	
41071190	Cuoi e pelli interi di bovini (incl. bufali) oppure di equidi (anche pergamenati) pieno fiore, non spaccati, preparati dopo la concia o dopo l'essiccazione, depilati (escl. di bovini (incl. bufali) con una superficie unitaria ≤ 2,6 m^2 (28 piedi quadrati), depilati nonché cuoi e pelli scamosciati, verniciati o laccati e cuoi e pelli metallizzati)	6,5	4	

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
41071211	Cuoi e pelli interi di vitelli pieno fiore "Box-calf", di superficie unitaria ≤ 2,6 m^2 (28 piedi quadrati)	6,5	4	
41071219	Cuoi e pelli interi di bovini (incl. bufali) (incl. pergamenati) lato fiore, di superficie unitaria ≤ 2,6 m^2 (28 piedi quadrati), depilati (escl. Box-calf, cuoi e pelli scamosciati, cuoi e pelli verniciati o laccati e cuoi e pelli metallizzati)	6,5	4	
41071291	Cuoi e pelli interi di bovini (incl. bufali) (incl. pergamenati) lato fiore, preparati dopo la concia o dopo l'essiccazione, depilati (escl. di bovini (incl. bufali), con una superficie unitaria ≤ 2,6 m^2 (28 piedi quadrati), cuoi e pelli scamosciati, cuoi e pelli verniciati o laccati e cuoi e pelli metallizzati)	5,5	0	
41071299	Cuoi e pelli interi di equidi (incl. pergamenati) lato fiore, preparati dopo la concia o dopo l'essiccazione, depilati (escl. cuoi e pelli scamosciati, cuoi e pelli verniciati o laccati e cuoi e pelli metallizzati)	6,5	4	
41071910	Cuoi e pelli interi di bovini (incl. bufali) (incl. pergamenati) con una superficie unitaria ≤ 2,6 m^2 (28 piedi quadrati), depilati (escl. cuoi e pelli pieno fiore non spaccati, lato fiore, cuoi e pelli scamosciati, cuoi e pelli verniciati o laccati e cuoi e pelli metallizzati)	6,5	4	
41071990	Cuoi e pelli interi di bovini (incl. bufali) oppure di equidi (anche pergamenati), non spaccati, preparati dopo la concia o dopo l'essiccazione, depilati (escl. di bovini (incl. bufali) con una superficie unitaria ≤ 2,6 m^2 (28 piedi quadrati), cuoi e pelli pieno fiore non spaccati, lato fiore, cuoi e pelli scamosciati, cuoi e pelli verniciati o laccati e cuoi e pelli metallizzati)	6,5	4	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
41079110	Cuoi e pelli da suola di bovini (incl. bufali) oppure di equidi, (incl. pergamenati), non spaccati, comprese le strisce, preparati dopo la concia o l'essiccazione, depilati (escl. cuoi e pelli scamosciati, cuoi e pelli verniciati o laccati e cuoi e pelli metallizzati)	6,5	4	
41079190	Cuoi e pelli di bovini (incl. bufali) oppure di equidi, (incl. pergamenati), non spaccati, comprese le strisce, preparati dopo la concia o l'essiccazione, depilati (escl. cuoi e pelli da suola, cuoi e pelli scamosciati, cuoi e pelli verniciati o laccati e cuoi e pelli metallizzati)	6,5	4	
41079210	Cuoi e pelli di bovini (incl. bufali) (incl. pergamenati), lato fiore, comprese le strisce, preparati dopo la concia o l'essiccazione, depilati (escl. cuoi e pelli scamosciati, cuoi e pelli verniciati o laccati e cuoi e pelli metallizzati)	5,5	0	
41079290	Cuoi e pelli di equidi (incl. pergamenati), lato fiore, comprese le strisce, preparati dopo la concia o l'essiccazione, depilati (escl. cuoi e pelli scamosciati, cuoi e pelli verniciati o laccati e cuoi e pelli metallizzati)	6,5	4	
41079910	Cuoi e pelli di bovini (incl. bufali) (incl. pergamenati), comprese le strisce, preparati dopo la concia o l'essiccazione, depilati (escl. cuoi e pelli pieno fiore non spaccato, lato fiore nonché cuoi e pelli scamosciati, cuoi e pelli verniciati o laccati e cuoi e pelli metallizzati)	6,5	4	
41079990	Cuoi e pelli di equidi (incl. pergamenati), comprese le strisce, preparati dopo la concia o l'essiccazione, depilati (escl. cuoi e pelli pieno fiore non spaccato, lato fiore nonché cuoi e pelli scamosciati, cuoi e pelli verniciati o laccati e cuoi e pelli metallizzati)	6,5	4	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
41120000	Cuoi e pelli altrimenti preparati dopo la concia o l'essiccazione (incl. pergamenati) di ovini, depilati, anche spaccati (escl. pelli scamosciate, pelli verniciate o laccate e pelli metallizzate)	3,5	0	
41131000	Cuoi e pelli altrimenti preparati dopo la concia o l'essiccazione (incl. pergamenati) di caprini, depilati, anche spaccati (escl. pelli scamosciate, pelli verniciate o laccate e pelli metallizzate)	3,5	0	
41132000	Cuoi e pelli altrimenti preparati dopo la concia o l'essiccazione (incl. pergamenati) di suini, depilati, anche spaccati (escl. pelli scamosciate, pelli verniciate o laccate e pelli metallizzate)	2	0	
41133000	Cuoi e pelli altrimenti preparati dopo la concia o l'essiccazione (incl. pergamenati) di rettili, anche spaccati (escl. pelli scamosciate, pelli verniciate o laccate e pelli metallizzate)	2	0	
41139000	Cuoi preparati dopo la concia o l'essiccazione (incl. pergamenati), di antilopi, camosci, alci, elefanti e altri animali, incl. animali marini, depilati, e cuoi di animali senza peli, anche spaccati (escl. di bovini, di equidi, di ovini, di caprini, di suini e di rettili nonché cuoi e pelli scamosciati, verniciati o laccati e metallizzati)	2	0	
41141010	Cuoi e pelli, scamosciati, incl. lo scamosciato combinato, di ovini (escl. pelli lucide conciate, trattate successivamente con formaldeide, nonché pelli che dopo la concia sono state trattate unicamente con oli grassi)	2,5	0	
41141090	Cuoi e pelli, scamosciati, incl. lo scamosciato combinato (escl. di ovini, pelli lucide conciate, trattate successivamente con formaldeide, nonché pelli che dopo la concia sono state trattate unicamente con oli grassi)	2,5	0	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
41142000	Cuoi e pelli verniciati o laccati; cuoi e pelli metallizzati (escl. cuoi e pelli verniciati, laccati o metallizzati ricostituiti)	2,5	0	
41151000	Cuoio, ricostituito, a base di cuoio o di fibre di cuoio, in piastre, fogli o strisce, anche arrotolati	2,5	0	
41152000	Ritagli e altri avanzi di cuoio o di pelli, preparati, o di cuoio ricostituito, non utilizzabili nella fabbricazione di lavori di cuoio; segatura, polvere e farina di cuoio	esenzione	0	
42010000	Oggetti di selleria e finimenti per qualunque animale, incl. tirelle, guinzagli, ginocchielli, museruole, sottoselle, bisacce o fonde, mantelline per cani e oggetti simili, di qualsiasi materia (escl. cinture di arresto per bambini e adulti, nonché fruste, frustini e simili e altri articoli della voce 6602)	2,7	0	
42021110	Valigette portadocumenti, borse portacarte, cartelle e contenitori simili, con superficie esterna di cuoio o di pelli naturali, ricostituiti o verniciati	3	0	
42021190	Bauli, valigie e valigette, bauletti per oggetti di toletta e contenitori simili, con superficie esterna di cuoio o di pelli naturali, ricostituiti o verniciati (escl. valigette portadocumenti)	3	0	
42021211	Valigette portadocumenti, borse portacarte, cartelle e contenitori simili, con superficie esterna di fogli di materie plastiche	9,7	7	
42021219	Bauli, valigie e valigette, bauletti per oggetti di toletta e contenitori simili, con superficie esterna di fogli di materie plastiche (escl. valigette portadocumenti)	9,7	7	
42021250	Bauli, valigie, bauletti per oggetti di toletta, valigette portadocumenti, borse portacarte, cartelle e contenitori simili, con superficie esterna in fogli di materie plastiche stampate	5,2	4	

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
42021291	Valigette portadocumenti, borse portacarte, cartelle e contenitori simili, con superficie esterna di fogli di materie plastiche, incl. fibra vulcanizzata o materie tessili (escl. in fogli di materie plastiche o di materie plastiche stampate)	3,7	0	
42021299	Bauli, valigie e valigette, bauletti per oggetti di toletta e contenitori simili, con superficie esterna di materie plastiche o di materie tessili (escl. di fogli di materie plastiche, di materie plastiche stampate, nonché valigette portadocumenti)	3,7	0	
42021910	Bauli, valigie, bauletti per oggetti di toletta, valigette portadocumenti, borse portacarte, cartelle e contenitori simili, con superficie esterna di alluminio	5,7	4	
42021990	Bauli, valigie, bauletti per oggetti di toletta, valigette portadocumenti, borse portacarte, cartelle e contenitori simili (escl. con superficie esterna di cuoio o di pelli, naturali, ricostituite o verniciate di materie plastiche, o di materie tessili o di alluminio)	3,7	0	
42022100	Borsette, anche a tracolla, incl. quelle senza impugnatura, con superficie esterna di pelli naturali, ricostituite o verniciate	3	0	
42022210	Borsette, anche a tracolla, incl. quelle senza impugnatura, con superficie esterna di fogli di materie plastiche	9,7	7	
42022290	Borsette, anche a tracolla, incl. quelle senza impugnatura, con superficie esterna di fogli di materie tessili	3,7	0	
42022900	Borsette, anche a tracolla, incl. quelle senza impugnatura, con superficie esterna di fibra vulcanizzata o di cartone oppure ricoperte totalmente o prevalentemente di dette materie o di carta	3,7	0	
42023100	Portafogli, borsellini, portachiavi, portasigarette, borse da tabacco e altri oggetti da tasca o da borsetta, con superficie esterna di pelli, naturali, ricostituite o verniciate	3	0	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
42023210	Portafogli, borsellini, portachiavi, portasigarette, borse da tabacco e altri oggetti da tasca o da borsetta, con superficie esterna di fogli di materie plastiche	9,7	7	
42023290	Portafogli, borsellini, portachiavi, portasigarette, borse da tabacco e altri oggetti da tasca o da borsetta, con superficie esterna di materie tessili	3,7	0	
42023900	Portafogli, portamonete, bustine portachiavi, portasigarette, borse da tabacco e simili oggetti da tasca o da borsetta, con superficie esterna di fibra vulcanizzata o di cartone, oppure ricoperti totalmente o prevalentemente di dette materie o di carta, inclusi astucci per occhiali di materie plastiche stampate	3,7	0	
42029110	Sacche da viaggio, borse per oggetti di toletta, sacchi a spalla e sacche per articoli sportivi, con superficie esterna di cuoio o pelli, naturali, ricostituiti o verniciati	3	0	
42029180	Borse isolanti per prodotti alimentari e bevande, sacche per provviste, portacarte, borse per utensili, astucci o scrigni per oggetti di oreficeria, per posate, astucci o custodie per binocoli, per apparecchi fotografici, per cineprese, per strumenti musicali, per armi e simili contenitori, con superficie esterna di cuoio o pelli, naturali, ricostituiti o verniciati (escl. bauli, valige e valigette, borse portacarte, cartelle e contenitori simili; oggetti da tasca o da borsetta; sacche da viaggio, borse per oggetti di toletta e sacche per articoli sportivi; zaini)	3	0	
42029211	Sacche da viaggio, borse per oggetti di toletta, zaini e sacche per articoli sportivi, con superficie esterna di fogli di materie plastiche	9,7	7	
42029215	Contenitori per strumenti musicali, con superficie esterna di fogli di materie plastiche	6,7	4	
42029219	Borse isolanti per prodotti alimentari e bevande, sacche per provviste, portacarte, borse per utensili, astucci o scrigni per oggetti di oreficeria, per posate, astucci o custodie per binocoli, per cineprese, per armi e contenitori simili, con superficie esterna in fogli di materie plastiche (escl. valige e valigette, borse portacarte, cartelle e contenitori simili, oggetti da tasca o da borsetta, sacche da viaggio, borse per oggetti di toletta e sacche per articoli sportivi, zaini nonché custodie per strumenti musicali)	9,7	7	

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
42029291	Sacche da viaggio, borse per oggetti da toletta, zaini e sacche per articoli sportivi, con superficie esterna di materie tessili	2,7	0	
42029298	Borse isolanti per prodotti alimentari e bevande, sacche per provviste, portacarte, borse per utensili, astucci o scrigni per oggetti di oreficeria, per posate, astucci o custodie per binocoli, per cineprese, per strumenti musicali, per armi e simili contenitori, con superficie esterna di materie tessili (escl. bauli, borse portacarte, cartelle e contenitori simili, oggetti da tasca o da borsetta, sacche da viaggio, borse per oggetti di toletta e sacche per articoli sportivi nonché zaini)	2,7	0	
42029900	Sacche da viaggio, borse per la spesa o per utensili, astucci o scrigni per oggetti di oreficeria, per posate e simili, con superficie esterna di fibra vulcanizzata o di cartone; astucci per binocoli, per cineprese, per strumenti musicali, per armi e contenitori simili, con superficie esterna di materie diverse da cuoio o pelli, fogli di materie plastiche o materie tessili (escl. bauli, portacarte, cartelle e contenitori simili; borsette; oggetti da tasca o da borsetta)	3,7	0	
42031000	Indumenti di cuoio e di pelli, naturali o ricostituiti (escl. accessori di abbigliamento, calzature, cappelli e copricapo e loro parti, nonché i prodotti del capitolo 95, ad es. parastinchi e maschere da scherma)	4	0	
42032100	Guanti per praticare gli sport, di cuoio e di pelli, naturali o ricostituiti	9	7	
42032910	Guanti di protezione, di cuoio e di pelli, naturali o ricostituiti, per qualsiasi mestiere	9	7	
42032990	Guanti, mezzoguanti e muffole, di cuoio e di pelli, naturali o ricostituiti, per uomini e ragazzi (escl. quelli speciali per praticare gli sport e di protezione per qualsiasi mestiere)	7	0	
42033000	Cinture, cinturoni e bandoliere, di cuoio e di pelli, naturali o ricostituiti	5	0	
42034000	Accessori di abbigliamento di cuoio o di pelli, naturali o ricostituiti (escl. guanti, mezzoguanti e muffole, cinture, cinturoni e bandoliere, calzature, cappelli e copricapo e loro parti, nonché prodotti del capitolo 95, ad es. parastinchi e maschere da scherma)	5	0	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
42050011	Cinghie di trasmissione o di trasporto, di cuoio o di pelli, naturali o ricostituiti	2	0	
42050019	Oggetti di cuoio o di pelli, naturali o ricostituiti, per usi tecnici (escl. cinghie di trasmissione o di trasporto)	3	0	
42050090	Oggetti di cuoio o di pelli, naturali o ricostituiti (escl. cinghie di trasmissione o di trasporto; valigette e contenitori simili; indumenti ed accessori di abbigliamento; articoli per usi tecnici; fruste, frustini ed altri articoli della voce 6602; mobilio; lampade; giocattoli; giochi; articoli sportivi; bottoni e loro parti; gemelli, braccialetti e minuterie di fantasia; articoli confezionati con reti della voce 5608; nonché oggetti di materie da intreccio)	2,5	0	
42060000	Prodotti di budella, di pellicola di intestini "baudruche", di vesciche o di tendini (escl. catgut sterili, altre legature sterili simili per suture chirurgiche e corde per strumenti musicali)	1,7	0	
43011000	Pelli da pellicceria, gregge, di visone, intere, anche senza teste, code o zampe	esenzione	0	
43013000	Pelli da pellicceria gregge dei seguenti tipi di agnello: "astrakan", "breitschwanz", "caracul", "persiano" o simili, di agnello delle Indie, della Cina, della Mongolia o del Tibet, intere, anche senza teste, code o zampe	esenzione	0	
43016000	Pelli da pellicceria gregge di volpe, anche senza teste, code o zampe	esenzione	0	
43018000	Pelli da pellicceria gregge, intere, anche senza teste, code e zampe (escl. quelle di visone, agnello detto "astrakan", "breitschwanz", "caracul", "persiano" o simili, agnello delle Indie, della Cina, della Mongolia o del Tibet e volpe)	esenzione	0	
43019000	Teste, code, zampe ed altri pezzi utilizzabili in pellicceria	esenzione	0	
43021100	Pelli da pellicceria di visone, conciate o preparate, intere, anche senza teste, code o zampe, non riunite	esenzione	0	

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
43021915	Pelli da pellicceria di castoro, di rat musqué o di volpe, conciate o preparate, intere, anche senza teste, code o zampe, non riunite	esenzione	0	
43021935	Pelli da pellicceria di coniglio o di lepre, conciate o preparate, intere, anche senza teste, code o zampe, non riunite	esenzione	0	
43021941	Pelli da pellicceria di cuccioli di foca groenlandica "manto bianco" o di cuccioli di foca dal cappuccio "manto grigio-blu", conciate o preparate, intere, anche senza teste, code o zampe, non riunite	2,2	0	
43021949	Pelli da pellicceria di foca o di otaria, conciate o preparate, intere, anche senza teste, code o zampe, non riunite (escl. di cuccioli di foca groenlandica "manto bianco" o di cuccioli di foca dal cappuccio "manto grigio-blu")	2,2	0	
43021975	Pelli da pellicceria di agnello detto "astrakan", "breitschwanz", "caracul", "persiano" o simili, agnello delle Indie, della Cina, della Mongolia o del Tibet, conciate o preparate, intere, anche senza teste, code o zampe, non riunite	esenzione	0	
43021980	Pelli da pellicceria di ovini, conciate o preparate, intere, anche senza teste, code e zampe, non riunite (escl. di agnello detto "astrakan", "breitschwanz", "caracul", "persiano" o simili, agnello delle Indie, della Cina, della Mongolia o del Tibet)	2,2	0	
43021999	Pelli da pellicceria conciate o preparate, intere, anche senza teste, code e zampe, non riunite (escl. di visone, coniglio, lepre, castoro, rat musqué, volpe, foca o otaria, ovini)	2,2	0	
43022000	Teste, code, zampe ed altri pezzi, cascami e ritagli, non riuniti, di pelli da pellicceria conciate o preparate	esenzione	0	
43023010	Pelli da pellicceria dette "allungate", conciate o preparate	2,7	0	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
43023025	Pelli da pellicceria di coniglio o di lepre, conciate o preparate, intere, e loro pezzi e ritagli, riuniti, senza aggiunta di altre materie (escl. le pelli da pellicceria dette "allungate" nonché indumenti, accessori di abbigliamento e altri oggetti di pelli da pellicceria)	2,2	0	
43023051	Pelli da pellicceria di cuccioli di foca groenlandica "manto bianco" o di cuccioli di foca dal cappuccio "manto grigio-blu", conciate o preparate, intere, e loro pezzi e ritagli, riuniti, senza aggiunta di altre materie (escl. le pelli da pellicceria dette "allungate", nonché indumenti, accessori di abbigliamento e altri oggetti di pelli da pellicceria)	2,2	0	
43023055	Pelli da pellicceria di foche o di otaria, conciate o preparate, intere, e loro pezzi e ritagli, riuniti, senza aggiunta di altre materie (escl. di cuccioli di foca groenlandica "manto bianco" o di cuccioli di foca dal cappuccio "manto grigio-blu", le pelli da pellicceria dette "allungate", nonché indumenti, accessori di abbigliamento e altri oggetti di pelli da pellicceria)	2,2	0	
43023099	Pelli da pellicceria, conciate o preparate, intere o in pezzi o ritagli, riunite, senza aggiunta di altre materie (escl. di coniglio, lepre, foca o otaria; pelli da pellicceria dette "allungate"; indumenti, accessori di abbigliamento ed altri oggetti di pelli da pellicceria)	2,2	0	
43031010	Indumenti e accessori di abbigliamento di pelli da pellicceria, di cuccioli di foca groenlandica "manto bianco" o di cuccioli di foca dal cappuccio "manto grigio-blu" (escl. guanti di cuoio e pelli da pellicceria, calzature e cappelli e copricapo, e loro parti)	3,7	0	
43031090	Indumenti e accessori di abbigliamento di pelli da pellicceria (escl. di cuccioli di foca groenlandica "manto bianco" o di cuccioli di foca dal cappuccio "manto grigio- blu", guanti di cuoio e pelli da pellicceria, calzature e cappelli e copricapo, e loro parti)	3,7	0	
43039000	Oggetti di pelli da pellicceria (escl. indumenti e accessori di abbigliamento nonché prodotti del capitolo 95, ad es. giocattoli, giochi e articoli per lo sport)	3,7	0	

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
43040000	Pellicce artificiali e oggetti di pellicce artificiali (escl. guanti di cuoio e pelli da pellicceria, calzature, cappelli e copricapo, e loro parti, nonché prodotti del capitolo 95, ad es. giocattoli, giochi e articoli per lo sport)	3,2	0	
44011000	Legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie, fascine o in forme simili	esenzione	0	
44012100	Legna di conifere in piccole placche o in particelle (escl. delle specie utilizzate principalmente per la tinta o la concia)	esenzione	0	
44012200	Legna in piccole placche o in particelle, di conifere (escl. delle specie utilizzate principalmente per la tinta o la concia, nonché legna di conifere)	esenzione	0	
44013100	Pellet di legno	esenzione	0	
44013920	Segatura, avanzi e cascami di legno, agglomerati in forma di ceppi, mattonelle o in forme simili (escl. pellet)	esenzione	0	
44013930	Segatura di legno, non agglomerata	esenzione	0	
44013980	Avanzi e cascami di legno, non agglomerati (escl. segatura)	esenzione	0	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
44021000	Carbone di legna di bambù, incl. carbone di gusci o di noci, anche agglomerato (escl. come prodotto medicinale, mescolato con incenso, carbone di legna di bambù attivato e carboncino)	esenzione	0	
44029000	Carbone di legna, incl. carbone di gusci o di noci, anche agglomerato (escl. carbone di legna di bambù, carbone di legna come prodotto medicinale, carbone di legna mescolato con incenso, carbone di legna attivato e carboncino)	esenzione	0	
44031000	Legno grezzo, trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione (escl. legno semplicemente sgrossato per bastoni, ombrelli, manici di utensili e simili; legno in forma di traversine per strade ferrate o simili; legno in forma di mensole o di travi, ecc.)	esenzione	0	
44032011	Tronchi per sega in legno di picea della specie "*Picea abies* Karst." o di abete bianco (avellino, avezzo) (*Abies alba* Mill.), anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato	esenzione	0	
44032019	Picea della specie "*Picea abies* Karst." o abete bianco (avellino, avezzo) (*Abies alba* Mill.), grezzo, anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato (escl. tronchi per sega; legno semplicemente sgrossato per bastoni, ombrelli, manici di utensili e simili; legno in forma di traversine per strade ferrate o simili; legno in forma di mensole o di travi, ecc.; legno trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione)	esenzione	0	
44032031	Tronchi per sega in legno di pino della specie "*Pinus sylvestris L.*", anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato	esenzione	0	
44032039	Pino della specie "*Pinus sylvestris L.*", grezzo, anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato (escl. tronchi per sega; legno semplicemente sgrossato per bastoni, ombrelli, manici di utensili e simili; legno in forma di traversine per strade ferrate o simili; legno in forma di mensole o di travi, ecc.; legno trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione)	esenzione	0	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
44032091	Tronchi per sega in legno di conifere, anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato (escl. picea della specie "*Picea abies* Karst.", abete bianco (avellino, avezzo) (*Abies alba* Mill.) e pino della specie "*Pinus sylvestris L.*")	esenzione	0	
44032099	Legno di conifere grezzo, anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato (escl. tronchi per sega; legno semplicemente sgrossato per bastoni, ombrelli, manici di utensili e simili; legno in forma di traversine per strade ferrate o simili; legno in forma di mensole o di travi, ecc.; legno trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione; e picea della specie "*Picea abies* Karst.", abete bianco (avellino, avezzo) (*Abies alba* Mill.) e pino della specie "*Pinus sylvestris L.*"	esenzione	0	
44034100	Dark Red meranti, Light Red Meranti e Meranti Bakau, grezzi, anche scortecciati, privati dell'alburno o squadrati (escl. legno semplicemente sgrossato per bastoni, ombrelli, manici di utensili e simili; legno in forma di mensole o di travi, ecc.; legno trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione)	esenzione	0	
44034910	Sapelli, Acajou d'Afrique e Iroko grezzi, anche scortecciati, privati dell'alburno o squadrati (escl. legno semplicemente sgrossato per bastoni, ombrelli, manici di utensili e simili; legno in forma di mensole o di travi, ecc.; legno trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione)	esenzione	0	
44034935	Okoumé e Sipo grezzo, anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato (escl. legno semplicemente sgrossato per bastoni, ombrelli, manici di utensili e simili; legno in forma di mensole o di travi, ecc.; legno trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione)	esenzione	0	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
44034995	Abura, Afrormosia, Ako, Alan, Andiroba, Aningré, Avodiré, Azobé, Balau, Balsa, Bossé clair, Bossé foncé, Cativo, Cedro, Dabema, Dibétou, Doussié, Framiré, Freijo, Fromager, Fuma, Geronggang, Ilomba, Imbuia, Ipé, Jaboty, Jelutong, Jequitiba, Jongkong, Kapur, Kempas, Keruing, Kosipo, Kotibé, Koto, Limba, Louro, Maçaranduba, Mahogany, Makoré, Mandioqueira, Mansonia, Mengkulang, Merawan, Merbau, Merpauh, Mersawa, Moabi, Niangon, Nyatoh, Obeche, Onzabili, Orey, Ovengkol, Ozigo, Padauk, Paldao, Palissandro del Guatemala, Palissandro di Rio, Palissandro di para, Palissandro di rosa, Pau Amarelo, Pau Marfim, Pulai, Punah, Quaruba, Ramin, Saqui-Saqui, Sepetir, Sucupira, Suren, Tauari, Teak, Tiama, Tola, Virola, White Lauan, White Meranti, White Seraya e Yellow Meranti, grezzi, anche scortecciati, privati dell'alburno o squadrati (escl. legno semplicemente sgrossato per bastoni, ombrelli, manici di utensili o simili; legno in forma di mensole o di travi, ecc.; legno trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione)	esenzione	0	
44039110	Tronchi per sega in legno di quercia (*Quercus* spp.), anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato	esenzione	0	
44039190	Legno di quercia grezzo (*Quercus* spp.), anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato (escl. tronchi per sega; legno semplicemente sgrossato per bastoni, ombrelli, manici di utensili e simili; legno in forma di traversine per strade ferrate o simili; legno in forma di mensole o di travi, ecc.; legno trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione)	esenzione	0	
44039210	Tronchi per sega in legno di faggio (*Fagus* spp.), anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato	esenzione	0	
44039290	Legno di *faggio* (Fagus spp.), grezzo, anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato (escl. tronchi per sega; legno semplicemente sgrossato per bastoni, ombrelli, manici di utensili e simili; legno in forma di traversine per strade ferrate o simili; legno in forma di mensole o di travi, ecc.; legno trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione)	esenzione	0	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
44039910	Pioppo grezzo, anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato (escl. legno semplicemente sgrossato per bastoni, ombrelli, manici di utensili e simili; legno in forma di mensole o di travi, ecc.; legno trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione)	esenzione	0	
44039930	Legno di eucalipto grezzo, anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato (escl. legno semplicemente sgrossato per bastoni, ombrelli, manici di utensili e simili; legno in forma di mensole o di travi, ecc.; legno trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione)	esenzione	0	
44039951	Tronchi per sega in legno di betulla, anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato	esenzione	0	
44039959	Betulla grezza, anche scortecciata, privata dell'alburno o squadrata (escl. tronchi per sega; legno semplicemente sgrossato per bastoni, ombrelli, manici di utensili e simili; legno in forma di mensole o di travi, ecc.; legno trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione)	esenzione	0	
44039995	Legno grezzo, anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato (escl. legno semplicemente sgrossato per bastoni, ombrelli, manici di utensili e simili; legno in forma di mensole o di travi, ecc.; legno trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione; legni tropicali definiti nella nota di sottovoce 1 di questo capitolo nonché legni di conifere, quercia, faggio, pioppo, eucalipto e betulla)	esenzione	0	
44041000	Liste di legno per cerchi; pali spaccati; pioli e picchetti di legno, appuntiti, non segati per il lungo; legno semplicemente sgrossato o arrotondato, ma non tornito, né curvato né altrimenti lavorato, per bastoni, ombrelli, manici di utensili o simili; legno in stecche, strisce, nastri e simili, di conifere (escl. liste di legno tagliate a misura e intagliate all'estremità; supporti per spazzole, forme per scarpe)	esenzione	0	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
44042000	Liste di legno per cerchi; pali spaccati; pioli e picchetti di legno, appuntiti, non segati per il lungo; legno semplicemente sgrossato o arrotondato, ma non tornito, né curvato né altrimenti lavorato, per bastoni, ombrelli, manici di utensili o simili; legno in stecche, strisce, nastri e simili (escl. liste di legno tagliate a misura e intagliate all'estremità; supporti per spazzole, forme per scarpe; legno di conifere in generale)	esenzione	0	
44050000	Lana (paglia) di legno; farina di legno (polvere di legno che passa attraverso un setaccio avente apertura di maglie di 0,63 mm con tenore, in peso ≤ 8 %, di residui)	esenzione	0	
44061000	Traversine di legno per strade ferrate o simili (non impregnate)	esenzione	0	
44069000	Traversine di legno per strade ferrate o simili, impregnate	esenzione	0	
44071015	Legno di conifere, segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, di spessore > 6 mm, levigato o incollato con giunture di testa, anche piallato o levigato	esenzione	0	
44071031	Picea della specie "*Picea abies* Karst." o abete bianco (avellino, avezzo) (*Abies alba* Mill.), segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, di spessore > 6 mm, piallato (escl. incollato con giunture di testa)	esenzione	0	
44071033	Pino della specie "*Pinus sylvestris L.*", segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, di spessore > 6 mm, piallato (escl. incollato con giunture di testa)	esenzione	0	
44071038	Legno di conifere, segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, di spessore > 6 mm, piallato (escl. incollato con giunture di testa, picea della specie "Picea abies Karst.", abete bianco (avellino, avezzo) (Abies alba Mill.) e pino della specie "*Pinus sylvestris L.*")	esenzione	0	

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
44071091	Picea della specie "Picea abies Karst." o abete bianco (avellino, avezzo) (Abies alba Mill.), segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, di spessore > 6 mm (escl. piallato, levigato o incollato con giunture di testa; tavolette destinate alla fabbricazione di matite; legno di lunghezza ≤ 125 mm e di spessore < 12,5 mm)	esenzione	0	
44071093	Pino della specie "*Pinus sylvestris L.*", segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, di spessore > 6 mm (escl. piallato, levigato o incollato con giunture di testa; tavolette destinate alla fabbricazione di matite, nere copiative o a colori, matite d'ardesia e altre matite preparate con legno; legno di lunghezza ≤ 125 mm e di spessore < 12,5 mm)	esenzione	0	
44071098	Legno di conifere, segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, di spessore > 6 mm (escl. piallato o levigato e picea della specie "*Picea abies Karst*.", abete bianco (avellino, avezzo) (*Abies alba* Mill.) e pino "*Pinus sylvestris L.*")	esenzione	0	
44072110	Mogano (*Swietenia* spp.), segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, di spessore > 6 mm, levigato o incollato con giunture di testa, anche piallato o levigato	4,9	4	
44072191	Mogano (*Swietenia* spp.), segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, di spessore > 6 mm, piallato (escl. incollato con giunture di testa)	4	0	
44072199	Mogano (*Swietenia* spp.), segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, di spessore > 6 mm (escl. piallato, levigato o incollato con giunture di testa)	esenzione	0	
44072210	Virola, imbuia e balsa, segati o tagliati per il lungo, tranciati o sfogliati, di spessore > 6 mm, levigati o incollati con giunture di testa, anche piallati o levigati	4,9	4	
44072291	Virola, imbuia e balsa, segati o tagliati per il lungo, tranciati o sfogliati, di spessore > 6 mm, piallati (escl. incollati con giunture di testa)	4	0	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
44072299	Virola, imbuia e balsa, segati o tagliati per il lungo, tranciati o sfogliati, di spessore > 6 mm (escl. piallati, levigati o incollati con giunture di testa)	esenzione	0	
44072510	Dark Red Meranti, Light Red Meranti e Meranti Bakau, segati o tagliati per il lungo, tranciati o sfogliati, di spessore > 6 mm, incollati con giunture di testa, anche piallati o levigati	4,9	4	
44072530	Dark Red Meranti, Light Red Meranti e Meranti Bakau, segati o tagliati per il lungo, tranciati o sfogliati, di spessore > 6 mm, piallati (escl. incollati con giunture di testa)	4	0	
44072550	Dark Red Meranti, Light Red Meranti e Meranti Bakau, segati o tagliati per il lungo, tranciati o sfogliati, di spessore > 6 mm, levigati (escl. incollati con giunture di testa)	4,9	4	
44072590	Dark Red Meranti, Light Red Meranti e Meranti Bakau, segati o tagliati per il lungo, tranciati o sfogliati, di spessore > 6 mm (escl. piallati, levigati o incollati con giunture di testa)	esenzione	0	
44072610	White Lauan, White Meranti, White Seraya, Yellow Meranti e Alan, segati o tagliati per il lungo, tranciati o sfogliati, di spessore > 6 mm, incollati con giunture di testa, anche piallati o levigati	4,9	4	
44072630	White Lauan, White Meranti, White Seraya, Yellow Meranti e Alan, segati o tagliati per il lungo, tranciati o sfogliati, di spessore > 6 mm, piallati (escl. incollati con giunture di testa)	4	0	
44072650	White Lauan, White Meranti, White Seraya, Yellow Meranti e Alan, segati o tagliati per il lungo, tranciati o sfogliati, di spessore > 6 mm, levigati (escl. incollati con giunture di testa)	4,9	4	
44072690	White Lauan, White Meranti, White Seraya, Yellow Meranti e Alan, segati o tagliati per il lungo, tranciati o sfogliati, di spessore > 6 mm (escl. piallati, levigati o incollati con giunture di testa)	esenzione	0	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
44072710	Sapelli, segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, di spessore > 6 mm, levigato o incollato con giunture di testa, anche piallato o levigato	4,9	4	
44072791	Sapelli, segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, di spessore > 6 mm, piallato (escl. incollato con giunture di testa)	4	0	
44072799	Sapelli, segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, di spessore > 6 mm, (escl. piallato, levigato o incollato con giunture di testa)	esenzione	0	
44072810	Iroko, segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, di spessore > 6 mm, levigato o incollato con giunture di testa, anche piallato o levigato	4,9	4	
44072891	Iroko, segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, di spessore > 6 mm, piallato (escl. incollato con giunture di testa)	4	0	
44072899	Iroko, segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, di spessore > 6 mm, (escl. piallato, levigato o incollato con giunture di testa)	esenzione	0	
44072915	Keruing, Ramin, Kapur, Teak, Jongkong, Merbau, Jelutong, Kempas, Okoumé, Obeche, Sipo, Acajou d'Afrique, Makoré, Tiama, Mansonia, Ilomba, Dibétou, Limba, Azobé, Palissandro di Rio, Palissandro di Para, Palissandro di Rosa, Abura, Afrormosia, Ako, Andiroba, Aningré, Avodiré, Balau, Bossé clair, Bossé foncé, Cativo, Cedro, Dabema, Doussié, Framiré, Freijo, Fromager, Fuma, Geronggang, Ipé, Jaboty, Jequitiba, Kosipo, Kotibé, Koto, Louro, Maçaranduba, Mahogany (escl. "*Swietenia* spp."), Mandioqueira, Mengkulang, Merawan, Merpauh, Mersawa, Moabi, Niangon, Nyatoh, Onzabili, Orey, Ovengkol, Ozigo, Padauk, Paldao, Palissandro del Guatemala, Pau Amarelo, Pau Marfim, Pulai, Punah, Quaruba, Saqui-Saqui, Sepetir, Sucupira, Suren, Tauari e Tola, segati o tagliati per il lungo, tranciati o sfogliati, di spessore > 6 mm, incollati con giunture di testa, anche piallati o levigati	4,9	4	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
44072920	Palissandro di Rio, Palissandro di Para e Palissandro di Rosa, segati o tagliati per il lungo, tranciati o sfogliati, piallati, di spessore > 6 mm (escl. incollato con giunture di testa)	4,9	4	
44072925	Keruing, Ramin, Kapur, Teak, Jongkong, Merbau, Jelutong, Kempas, Okoumé, Obeche, Sipo, Acajou d'Afrique, Makoré, Tiama, Mansonia, Ilomba, Dibétou, Limba e Azobé, segati o tagliati per il lungo, tranciati o sfogliati, di spessore > 6 mm, piallati (escl. incollati con giunture di testa)	4	0	
44072945	Keruing, Ramin, Kapur, Teak, Jongkong, Merbau, Jelutong, Kempas, Okoumé, Obeche, Sipo, Acajou d'Afrique, Makoré, Tiama, Mansonia, Ilomba, Dibétou, Limba, Azobé, Palissandro di Rio, Palissandro di Para e Palissandro di Rosa, segati o tagliati per il lungo, tranciati o sfogliati, di spessore > 6 mm, levigati (escl. incollati con giunture di testa)	4,9	4	
44072960	Keruing, Ramin, Kapur, Teak, Jongkong, Merbau, Jelutong, Kempas, Okoumé, Obeche, Sipo, Acajou d'Afrique, Makoré, Tiama, Mansonia, Ilomba, Dibétou, Limba, Azobé, Palissandro di Rio, Palissandro di Para e Palissandro di Rosa, segati o tagliati per il lungo, tranciati o sfogliati, di spessore > 6 mm (escl. piallati, levigati o incollati con giunture di testa)	esenzione	0	
44072983	Abura, Afrormosia, Ako, Andiroba, Aningré, Avodiré, Balau, Bossé clair, Bossé foncé, Cativo, Cedro, Dabema, Doussié, Framiré, Freijo, Fromager, Fuma, Geronggang, Ipé, Jaboty, Jequitiba, Kosipo, Kotibé, Koto, Louro, Maçaranduba, Mahogany (escl. "*Swetenia* spp."), Mandioqueira, Mengkulang, Merawan, Merpauh, Mersawa, Moabi, Niangon, Nyatoh, Onzabili, Orey, Ovengkol, Ozigo, Padauk, Paldao, Palissandro del Guatemala, Pau Amarelo, Pau Marfim, Pulai, Punah, Quaruba, Saqui-Saqui, Sepetir, Sucupira, Suren, Tauari e Tola, segati o tagliati per il lungo, tranciati o sfogliati, di spessore > 6 mm, levigati (escl. incollati con giunture di testa)	4	0	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
44072985	Abura, Afrormosia, Ako, Andiroba, Aningré, Avodiré, Balau, Bossé clair, Bossé foncé, Cativo, Cedro, Dabema, Doussié, Framiré, Freijo, Fromager, Fuma, Geronggang, Ipé, Jaboty, Jequitiba, Kosipo, Kotibé, Koto, Louro, Maçaranduba, Mahogany (escl. "*Swetenia* spp."), Mandioqueira, Mengkulang, Merawan, Merpauh, Mersawa, Moabi, Niangon, Nyatoh, Onzabili, Orey, Ovengkol, Ozigo, Padauk, Paldao, Palissandro del Guatemala, Pau Amarelo, Pau Marfim, Pulai, Punah, Quaruba, Saqui-Saqui, Sepetir, Sucupira, Suren, Tauari e Tola, segati o tagliati per il lungo, tranciati o sfogliati, di spessore > 6 mm, levigati (escl. incollati con giunture di testa)	4,9	4	
44072995	Abura, Afrormosia, Ako, Andiroba, Aningré, Avodiré, Balau, Bossé clair, Bossé foncé, Cativo, Cedro, Dabema, Doussié, Framiré, Freijo, Fromager, Fuma, Geronggang, Ipé, Jaboty, Jequitiba, Kosipo, Kotibé, Koto, Louro, Maçaranduba, Mahogany (escl. "*Swetenia* spp."), Mandioqueira, Mengkulang, Merawan, Merpauh, Mersawa, Moabi, Niangon, Nyatoh, Onzabili, Orey, Ovengkol, Ozigo, Padauk, Paldao, Palissandro del Guatemala, Pau Amarelo, Pau Marfim, Pulai, Punah, Quaruba, Saqui-Saqui, Sepetir, Sucupira, Suren, Tauari e Tola, segati o tagliati per il lungo, tranciati o sfogliati, di spessore > 6 mm (escl. incollati con giunture di testa, piallati o levigati)	esenzione	0	
44079115	Legno di quercia (*Quercus* spp.), segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, di spessore > 6 mm, levigato o incollato con giunture di testa, anche piallato o levigato	esenzione	0	
44079131	Liste e tavolette per parquet, non riunite, di quercia (*Quercus* spp.), di spessore > 6 mm, piallate (escl. legno impiallacciato o compensato)	esenzione	0	
44079139	Legno di quercia (*Quercus* spp.), segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, di spessore > 6 mm, piallato (escl. incollato con giunture di testa, liste e tavolette per parquet)	esenzione	0	
44079190	Legno di quercia (*Quercus* spp.), segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, di spessore > 6 mm, (escl. piallato, levigato o incollato con giunture di testa)	esenzione	0	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
44079200	Legno di faggio (*Fagus* spp.), segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore > 6 mm	esenzione	0	
44079310	Legno di acero (*Acer* spp.), segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, di spessore > 6 mm, piallato o incollato con giunture di testa, anche piallato o levigato	esenzione	0	
44079391	Legno di acero (*Acer* spp.), segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, di spessore > 6 mm, levigato (escl. incollato con giunture di testa)	2,5	0	
44079399	Legno di acero (*Acer* spp.), segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, di spessore > 6 mm (escl. piallato, levigato o incollato con giunture di testa)	esenzione	0	
44079410	Legno di ciliegio (*Prunus* spp.), segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, di spessore > 6 mm, piallato o incollato con giunture a spina, anche piallato o levigato	esenzione	0	
44079491	Legno di ciliegio (*Prunus* spp.), segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, di spessore > 6 mm, levigato (escl. incollato con giunture di testa)	2,5	0	
44079499	Legno di ciliegio (*Prunus* spp.) segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, di spessore > 6 mm (escl. piallato, levigato o incollato con giunture di testa)	esenzione	0	

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
44079510	Legno di frassino (*Fraxinus* spp.), segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, di spessore > 6 mm, piallato o incollato con giunture di testa, anche piallato o levigato	esenzione	0	
44079591	Legno di frassino (*Fraxinus* spp.), segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, di spessore > 6 mm, levigato (escl. incollato con giunture di testa)	2,5	0	
44079599	Legno di frassino (Fraxinus spp.), segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, di spessore > 6 mm (escl. piallato, levigato o incollato con giunture di testa)	esenzione	0	
44079927	Legno segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, di spessore > 6 mm, piallato o incollato con giunture di testa, anche piallato o levigato (escl. legno tropicale specificato nella nota della sottovoce 2 di questo capitolo, legno di conifere, di quercia (*Quercus* spp.), di faggio (*Fagus* spp.), di acero (*Acer* spp.), di ciliegio (*Prunus* spp.) e di frassino (*Fraxinus* spp.)	esenzione	0	
44079940	Legno segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, levigato, di spessore > 6 mm, (escl. incollato con giunture di testa; legno tropicale specificato nella nota della sottovoce 2 di questo capitolo, legno di conifere, di quercia (*Quercus* spp.), di faggio (*Fagus* spp.), di acero (*Acer* spp.), di ciliegio (*Prunus* spp.) e di frassino (*Fraxinus* spp.)	2,5	0	
44079991	Legno di pioppo, segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, di spessore > 6 mm (escl. piallato, levigato o incollato con giunture di testa)	esenzione	0	
44079996	Legno tropicale, segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, di spessore > 6 mm (escl. piallato, levigato o incollato con giunture di testa e il legno tropicale specificato nella nota della sottovoce 2 di questo capitolo)	esenzione	0	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
44079998	Legno segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, di spessore > 6 mm (escl. piallato, levigato o incollato con giunture di testa, legno tropicale, legno di conifere, di quercia (*Quercus* spp.), di faggio (*Fagus* spp.), di acero (*Acer* spp.), di ciliegio (*Prunus* spp.), di frassino (*Fraxinus* spp.) e di pioppo)	esenzione	0	
44081015	Fogli da impiallacciatura, incl. quelli ottenuti mediante tranciatura di legno stratificato, fogli per compensati o per legno simile stratificato e altro legno di conifere, segato per il lungo, tranciato o sfogliato, di spessore ≤ 6 mm, piallati, levigati o incollati con giunture di testa	3	0	
44081091	Tavolette destinate alla fabbricazione di matite, di legno di conifere, di spessore ≤ 6 mm	esenzione	0	
44081098	Fogli da impiallacciatura, incl. quelli ottenuti mediante tranciatura di legno stratificato, fogli per compensati o per legno simile stratificato e altro legno di conifere, segato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche assemblati in parallelo, di spessore ≤ 6 mm (escl. piallati, levigati o incollati con giunture di testa e tavolette destinate alla fabbricazione di matite)	4	0	
44083111	Fogli da impiallacciatura, incl. quelli ottenuti mediante tranciatura di legno stratificato, fogli per compensati o per legno simile stratificato e altro legno, segato per il lungo, tranciato o sfogliato, di spessore ≤ 6 mm, incollati con giunture di testa, anche piallati o levigati, di Dark Red Meranti, Light Red Meranti e Meranti Bakau	4,9	4	
44083121	Fogli da impiallacciatura, incl. quelli ottenuti mediante tranciatura di legno stratificato, fogli per compensati o per legno simile stratificato e altro legno, segato per il lungo, tranciato o sfogliato, di spessore ≤ 6 mm, piallati, di Dark Red Meranti, Light Red Meranti e Meranti Bakau (escl. incollati con giunture di testa)	4	0	

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
44083125	Fogli da impiallacciatura, incl. quelli ottenuti mediante tranciatura di legno stratificato, fogli per compensati o per legno simile stratificato e altro legno, segato per il lungo, tranciato o sfogliato, di spessore ≤ 6 mm, levigati, di Dark Red Meranti, Light Red Meranti e Meranti Bakau (escl. incollati con giunture di testa)	4,9	4	
44083130	Fogli da impiallacciatura, incl. quelli ottenuti mediante tranciatura di legno stratificato, fogli per compensati o per legno simile stratificato e altro legno, segato per il lungo, tranciato o sfogliato, di spessore ≤ 6 mm, anche assemblati in parallelo, di Dark Red Meranti, Light Red Meranti e Meranti Bakau (escl. piallati, levigati o incollati con giunture di testa)	6	4	
44083915	Fogli da impiallacciatura, incl. quelli ottenuti mediante tranciatura di legno stratificato, fogli per compensati o per legno simile stratificato e altro legno, segato per il lungo, tranciato o sfogliato, di spessore ≤ 6 mm, levigati o incollati con giunture di testa, anche assemblati in parallelo, White Lauan, Sipo, Limba, Okoumé, Obeche, Acajou d'Afrique, Sapelli, Virola, Mahogany (*Swietenia* spp.), Palissandro di Rio, Palissandro di Para e Palissandro di Rosa	4,9	4	
44083921	Fogli da impiallacciatura, incl. quelli ottenuti mediante tranciatura di legno stratificato, fogli per compensati o per legno simile stratificato e altro legno segato per il lungo, tranciato o sfogliato, di spessore ≤ 6 mm, piallati, di White Lauan, Sipo, Limba, Okoumé, Obeche, Acajou d'Afrique, Sapelli, Virola, Mahogany (*Swietenia* spp.), Palissandro di Rio, Palissandro di Para e Palissandro di Rosa (escl. incollati con giunture di testa)	4	0	
44083930	Fogli da impiallacciatura, incl. quelli ottenuti mediante tranciatura di legno stratificato, fogli per compensati o per legno simile stratificato e altro legno segato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche assemblati in parallelo, di spessore ≤ 6 mm, di White Lauan, Sipo, Limba, Okoumé, Obeche, Acajou d'Afrique, Sapelli, Virola, Mahogany (*Swietenia* spp.), Palissandro di Rio, Palissandro di Para e Palissandro di Rosa (escl. piallati, levigati o incollati con giunture di testa)	6	4	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
44083955	Fogli da impiallacciatura, incl. quelli ottenuti mediante tranciatura di legno stratificato, fogli per compensati o per legno simile stratificato e altro legno segato per il lungo, tranciato o sfogliato, di spessore ≤ 6 mm, piallati, levigati o incollati con giunture di testa, di Abura, Afrormosia, Ako, Alan, Andiroba, Aningré, Avodiré, Azobé, Balau, Balsa, Bossé clair, Bossé foncé, Cativo, Cedro, Dabema, Dibétou, Doussié, Framiré, Freijo, Fromager, Fuma, Geronggang, Ilomba, Imbuia, Ipé, Iroko, Jaboty, Jelutong, Jequitiba, Jongkong, Kapur, Kempas, Keruing, Kosipo, Kotibé, Koto, Louro, Maçaranduba, Mahogany (escl. "*Swietenia* spp."), Makoré, Mandioqueira, Mansonia, Mengkulang, Merawan, Merbau, Merpauh, Mersawa, Moabi, Niangon, Nyatoh, Onzabili, Orey, Ovengkol, Ozigo, Padauk, Paldao, Palissandro del Guatemala, Pau Amarelo, Pau Marfim, Pulai, Punah, Quaruba, Ramin, Saqui-Saqui, Sepetir, Sucupira, Suren, Tauari, Teak, Tiama, Tola, White Meranti, White Seraya e Yellow Meranti	3	0	
44083970	Tavolette destinate alla fabbricazione di matite, di spessore ≤ 6 mm, di Abura, Afrormosia, Ako, Alan, Andiroba, Aningré, Avodiré, Azobé, Balau, Balsa, Bossé clair, Bossé foncé, Cativo, Cedro, Dabema, Dibétou, Doussié, Framiré, Freijo, Fromager, Fuma, Geronggang, Ilomba, Imbuia, Ipé, Iroko, Jaboty, Jelutong, Jequitiba, Jongkong, Kapur, Kempas, Keruing, Kosipo, Kotibé, Koto, Louro, Maçaranduba, Mahogany (escl. "*Swietenia* spp."), Makoré, Mandioqueira, Mansonia, Mengkulang, Merawan, Merbau, Merpauh, Mersawa, Moabi, Niangon, Nyatoh, Onzabili, Orey, Ovengkol, Ozigo, Padauk, Paldao, Palissandro del Guatemala, Pau Amarelo, Pau Marfim, Pulai, Punah, Quaruba, Ramin, Saqui-Saqui, Sepetir, Sucupira, Suren, Tauari, Teak, Tiama, Tola, White Meranti, White Seraya e Yellow Meranti	esenzione	0	
44083985	Fogli da impiallacciatura, incl. quelli ottenuti mediante tranciatura di legno stratificato, fogli per compensati o per legno simile stratificato e altro legno segato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche assemblati in parallelo, di spessore ≤ 1 mm, di Abura, Afrormosia, Ako, Alan, Andiroba, Aningré, Avodiré, Azobé, Balau, Balsa, Bossé clair, Bossé foncé, Cativo, Cedro, Dabema, Dibétou, Doussié, Framiré, Freijo, Fromager, Fuma, Geronggang, Ilomba, Imbuia, Ipé, Iroko, Jaboty, Jelutong, Jequitiba, Jongkong, Kapur, Kempas, Keruing, Kosipo, Kotibé, Koto, Louro, Maçaranduba, Mahogany (escl. "*Swietenia* spp."), Makoré, Mandioqueira, Mansonia, Merawan, Mengkulang, Merbau, Merpauh, Mersawa, Moabi, Niangon, Nyatoh, Onzabili, Orey, Ovengkol, Ozigo, Padauk, Paldao, Palissandro del Guatemala, Pau Amarelo, Pau Marfim, Pulai, Punah, Quaruba, Ramin, Saqui-Saqui, Sepetir, Sucupira, Suren, Tauari, Teak, Tiama, Tola, White Meranti, White Seraya e Yellow Meranti (escl. piallati, levigati o incollati con giunture di testa)	4	0	

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
44083995	Fogli da impiallacciatura, incl. quelli ottenuti mediante tranciatura di legno stratificato, fogli per compensati o per legno simile stratificato e altro legno segato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche assemblati in parallelo, di spessore > 1 mm ma ≤ 6 mm, di Abura, Afrormosia, Ako, Alan, Andiroba, Aningré, Avodiré, Azobé, Balau, Balsa, Bossé clair, Bossé foncé, Cativo, Cedro, Dabema, Dibétou, Doussié, Framiré, Freijo, Fromager, Fuma, Geronggang, Ilomba, Imbuia, Ipé, Iroko, Jaboty, Jelutong, Jequitiba, Jongkong, Kapur, Kempas, Keruing, Kosipo, Kotibé, Koto, Louro, Maçaranduba, Mahogany (escl. "*Swietenia* spp."), Makoré, Mandioqueira, Mansonia, Merawan, Mengkulang, Merbau, Merpauh, Mersawa, Moabi, Niangon, Nyatoh, Onzabili, Orey, Ovengkol, Ozigo, Padauk, Paldao, Palissandro del Guatemala, Pau Amarelo, Pau Marfim, Pulai, Punah, Quaruba, Ramin, Saqui-Saqui, Sepetir, Sucupira, Suren, Tauari, Teak, Tiama, Tola, White Meranti, White Seraya e Yellow Meranti (escl. piallati, levigati o incollati con giunture di testa)	4	0	
44089015	Fogli da impiallacciatura, incl. quelli ottenuti mediante tranciatura di legno stratificato, fogli per compensati o per legno simile stratificato e altro legno segato per il lungo, tranciato o sfogliato, di spessore ≤ 6 mm, piallati, levigati o incollati con giunture di testa (escl. i legni tropicali definiti nella nota della sottovoce 2 di questo capitolo e il legno di conifere)	3	0	
44089035	Tavolette destinate alla fabbricazione di matite nere, di legno, di spessore ≤ 6 mm (escl. i legni tropicali definiti nella nota della sottovoce 2 di questo capitolo e il legno di conifere)	esenzione	0	
44089085	Fogli da impiallacciatura, incl. quelli ottenuti mediante tranciatura di legno stratificato, fogli per compensati o per legno simile stratificato e altro legno segato per il lungo, tranciato o sfogliato, di spessore ≤ 1 mm (escl. piallati, levigati o incollati con giunture di testa, i legni tropicali definiti nella nota della sottovoce 2 di questo capitolo e il legno di conifere)	4	0	
44089095	Fogli da impiallacciatura, incl. quelli ottenuti mediante tranciatura di legno stratificato, fogli per compensati o per legno simile stratificato e altro legno segato per il lungo, tranciato o sfogliato, di spessore > 1 mm (escl. piallati, levigati o incollati con giunture di testa, i legni tropicali definiti nella nota della sottovoce 2 di questo capitolo e il legno di conifere)	4	0	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
44091011	Liste e modanature per cornici per quadri, fotografie, specchi o articoli simili, di legno di conifere	esenzione	0	
44091018	Legno di conifere, incl. liste e tavolette "parchetti" per pavimenti, non riunite, profilato (con incastri semplici, scanalato, sagomato a forma di battente, con limbelli, smussato, con incastri a V, con modanature, arrotondamenti o simili) lungo uno o più orli o superfici, anche piallato, levigato	esenzione	0	
44092100	Legno di bambù, incl. liste e tavolette "parchetti" per pavimenti, non riunite, profilato (con incastri semplici, scanalato, sagomato a forma di battente, con limbelli, smussato, con incastri a V, con modanature, arrotondamenti o simili) lungo uno o più orli o superfici, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa	esenzione	0	
44092910	Liste e modanature di legno, per cornici per quadri, fotografie, specchi o articoli simili (escl. legno di conifere e di bambù)	esenzione	0	
44092991	Liste e tavolette liste e tavolette "parchetti" per pavimenti, non riunite, profilato (con incastri semplici, scanalato, sagomato a forma di battente, con limbelli, smussato, con incastri a V, con modanature, arrotondamenti o simili) lungo uno o più orli o superfici, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa (escl. legno di conifere e di bambù)	esenzione	0	
44092999	Legno profilato (con incastri semplici, scanalato, sagomato a forma di battente, con limbelli, smussato, con incastri a V, con modanature, arrotondamenti o simili) lungo uno o più orli o superfici, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa) (escl. legno di conifere e di bambù, liste e modanature di legno per cornici per quadri, fotografie, specchi o articoli simili, e liste e tavolette "parchetti" per pavimenti)	esenzione	0	
44101110	Pannelli di particelle di legno, anche agglomerati con resine o altri leganti organici, grezzi o semplicemente levigati (escl. pannelli detti "oriented strand board", "waferboard", di fibra e pannelli cellulari)	7	7	

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
44101130	Pannelli di particelle di legno, anche agglomerati con resine o altri leganti organici, rivestiti in superficie con carta impregnata di melamina (escl. pannelli detti "oriented strand board", "waferboard", di fibra e pannelli cellulari)	7	7	
44101150	Pannelli di particelle di legno, anche agglomerati con resine o altri leganti organici, rivestiti sulle superfici con lastre o fogli decorativi stratificati in materie plastiche (escl. pannelli detti "oriented strand board", "waferboard", di fibra e pannelli cellulari)	7	7	
44101190	Pannelli di particelle e pannelli simili, di legno, anche agglomerati con resine o altri leganti organici (escl. grezzi o semplicemente levigati, rivestiti di strati di carta impregnata di melamina o di fogli decorativi stratificati in materie plastiche, pannelli detti "waferboard" e "oriented strand board", di fibra e pannelli cellulari)	7	7	
44101210	Pannelli detti "oriented strand board" (OSB), di legno, grezzi o semplicemente levigati	7	7	
44101290	Pannelli detti "oriented strand board" (OSB) di legno (escl. grezzi o semplicemente levigati)	7	7	
44101900	Pannelli detti "waferboard" e pannelli simili, di legno, anche agglomerati con resine o altri leganti organici (escl. pannelli di particelle di legno, pannelli detti "oriented strand board", di fibra e pannelli cellulari)	7	7	
44109000	Pannelli di particelle di bagassa, di bambù o di paglia di cereali o di altre materie legnose, anche agglomerati con resine o altri leganti organici (escl. pannelli di legno, di fibra, pannelli cellulari, pannelli impiallacciati, pannelli di materie legnose agglomerati con cemento, gesso o altri leganti minerali)	7	7	
44111210	Pannelli di fibre di tipo medio (MDF), di legno, di spessore ≤ 5 mm, non lavorati meccanicamente né ricoperti in superficie	7	7	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
44111290	Pannelli di fibre di tipo medio (MDF), di legno, di spessore ≤ 5 mm, lavorati meccanicamente o ricoperti in superficie	7	7	
44111310	Pannelli di fibre di tipo medio (MDF), di legno, di spessore > 5 mm ma ≤ 9 mm, non lavorati meccanicamente né ricoperti in superficie	7	7	
44111390	Pannelli di fibre di tipo medio (MDF), di legno, di spessore > 5 mm ma ≤ 9 mm, lavorati meccanicamente o ricoperti in superficie	7	7	
44111410	Pannelli di fibre di tipo medio (MDF), di legno, di spessore > 9 mm, non lavorati meccanicamente né ricoperti in superficie	7	7	
44111490	Pannelli di fibre di tipo medio (MDF), di legno, di spessore > 9 mm, lavorati meccanicamente o ricoperti in superficie	7	7	
44119210	Pannelli di fibre di legno o di altre materie legnose, anche agglomerate con resine o altri leganti organici, di densità > 0,8 g/cm³, non lavorati meccanicamente né ricoperti in superficie (esclusi pannelli di fibre di tipo medio (MDF); pannelli, anche agglomerati con una o più unità di pannelli di fibre; legno stratificato con uno strato di compensato; pannelli cellulari, i cui strati esterni sono costituiti da fibre di legno; cartone; parti di mobili riconoscibili]	7	7	
44119290	Pannelli di fibre di legno o di altre materie legnose, anche agglomerate con resine o altri leganti organici, di densità > 0,8 g/cm³, lavorati meccanicamente o ricoperti in superficie [esclusi pannelli di fibre di tipo medio (MDF); pannelli, anche agglomerati con una o più unità di pannelli di fibre; legno stratificato con uno strato di compensato; pannelli cellulari, i cui strati esterni sono costituiti da fibre di legno; cartone; parti di mobili riconoscibili]	7	7	

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
44119310	Pannelli di fibre di legno o di altre materie legnose, anche agglomerate con resine o altri leganti organici, di densità > 0,5 g fino a 0,8 g/cm³, non lavorati meccanicamente né ricoperti in superficie (esclusi pannelli di fibre di tipo medio (MDF); pannelli, anche agglomerati con una o più unità di pannelli di fibre; legno stratificato con uno strato di compensato; pannelli cellulari, i cui strati esterni sono costituiti da fibre di legno; cartone; parti di mobili riconoscibili]	7	7	
44119390	Pannelli di fibre di legno o di altre materie legnose, anche agglomerate con resine o leganti organici, di densità > 0,5 g fino a 0,8 g/cm³, lavorati meccanicamente o ricoperti in superficie (esclusi pannelli di fibre di tipo medio (MDF); pannelli, anche agglomerati con una o più unità di pannelli di fibre; legno stratificato con uno strato di compensato; pannelli cellulari, i cui strati esterni sono costituiti da fibre di legno; cartone; parti di mobili riconoscibili]	7	7	
44119410	Pannelli di fibre di legno o di altre materie legnose, anche agglomerate con resine o altri leganti organici, di densità ≤ 0,5 g/cm³, (escl. lavorati meccanicamente o ricoperti in superficie; pannelli di fibre di tipo medio (MDF); pannelli, anche agglomerati con una o più unità di pannelli di fibre; legno stratificato con uno strato di compensato; pannelli cellulari, i cui strati esterni sono costituiti da fibre di legno; cartone; parti di mobili riconoscibili]	7	7	
44119490	Pannelli di fibre di legno o di altre materie legnose, anche agglomerate con resine o altri leganti organici, di densità ≤ 0,5 g/cm³, non lavorati meccanicamente né ricoperti in superficie (esclusi pannelli di fibre di tipo medio (MDF); pannelli, anche agglomerati con una o più unità di pannelli di fibre; legno stratificato con uno strato di compensato; pannelli cellulari, i cui strati esterni sono costituiti da fibre di legno; cartone; parti di mobili riconoscibili]	7	7	
44121000	Legno compensato, legno impiallacciato e legno simile stratificato, di bambù, non ad anima cellulare né ad anima a pannello né ad anima listellata o lamellata (escl. fogli di legno pressati, pannelli cellulari, pannelli o fogli di parquet, legno incrostato e pannelli riconoscibili come parti di mobili)	10	7	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
44123110	Legno compensato costituito esclusivamente da fogli di legno di spessore ≤ 6 mm, avente almeno uno strato esterno dei seguenti tipi di legno: Dark Red Meranti, Light Red Meranti, White Lauan, Sipo, Limba, Obeche, Okoumé, Acajou d'Afrique, Sapelli, Virola, Mahogany (*Swietenia* spp.), Palissandro di Rio, Palissandro di Para e Palissandro di Rosa (escl. fogli di legno pressati, pannelli cellulari, legno incrostato nonché pannelli riconoscibili come parti di mobili)	10	7	
44123190	Legno compensato costituito esclusivamente da fogli di legno di spessore ≤ 6 mm, avente almeno uno strato esterno di legno tropicale come definito nella nota della sottovoce 1 di questo capitolo (escl. Okoumé, Dark Red Meranti, Light Red Meranti, White Lauan, Sipo, Limba, Obeche, Acajou d'Afrique, Sapelli, Virola, Mahogany (*Swietenia* spp.), Palissandro di Rio, Palissandro di Para o Palissandro di Rosa, fogli di legno pressato, pannelli cellulari, legno incrostato nonché pannelli riconoscibili come parti di mobili)	7	7	
44123210	Legno compensato costituito esclusivamente da fogli di legno di spessore ≤ 6 mm, avente almeno uno strato esterno di legno di ontano, frassino, faggio, betulla, ciliegio, castagno, olmo, hickory, carpino, ippocastano, limetta, acero, quercia, platano, pioppo, robinia, noce o tulipier (yellow poplar) (escl. fogli di legno pressato, pannelli cellulari, legno intarsiato o incrostato nonché pannelli riconoscibili come parti di mobili)	7	7	
44123290	Legno compensato costituito esclusivamente da fogli di legno di spessore ≤ 6 mm, avente almeno uno strato esterno di legno diverso dalle conifere o dal legno tropicale definito nella nota della sottovoce 1 di questo capitolo (escl. quello di ontano, frassino, faggio, betulla, ciliegio, castagno, olmo, hickory, carpino, ippocastano, limetta, acero, quercia, platano, pioppo, robinia, noce, tulipier (yellow poplar), bambù e fogli di legno pressato, pannelli cellulari, legno intarsiato o incrostato nonché pannelli riconoscibili come parti di mobili)	7	7	
44123900	Legno compensato costituito esclusivamente da fogli di legno di spessore ≤ 6 mm (escl. bambù, compensato delle sottovoci 4412.31 e 4412.32; fogli di legno pressato, pannelli cellulari, legno intarsiato o incrostato nonché pannelli riconoscibili come parti di mobili)	7	7	

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
44129410	Legno stratificato avente almeno uno strato esterno di legno diverso dalle conifere, ad anima a pannello, listellata o lamellata (escl. bambù, legno compensato costituito esclusivamente da fogli di legno di spessore ≤ 6 mm, fogli di legno pressato, pannelli cellulari, legno intarsiato o incrostato nonché pannelli riconoscibili come parti di mobili)	10	7	
44129490	Legno stratificato ad anima a pannello, listellato o lamellato (escl. bambù, quello avente almeno uno strato esterno di legno diverso dalle conifere, legno compensato costituito esclusivamente da fogli di legno di spessore ≤ 6 mm, fogli di legno pressato, pannelli cellulari, legno intarsiato o incrostato nonché pannelli riconoscibili come parti di mobili)	6	4	
44129930	Legno impiallacciato e legno simile stratificato avente almeno uno strato di pannelli di particelle senza anima a pannello, listellata o lamellata (escl. bambù, legno compensato costituito esclusivamente da fogli di legno di spessore ≤ 6 mm, fogli di legno pressato, pannelli cellulari, legno intarsiato o incrostato nonché pannelli riconoscibili come parti di mobili)	6	4	
44129940	Legno impiallacciato e legno simile stratificato avente almeno uno strato esterno di legno di ontano, frassino, faggio, betulla, ciliegio, castagno, olmo, hickory, carpino, ippocastano, limetta, acero, quercia, platano, pioppo, robinia, noce o tulipier (yellow poplar) non ad anima cellulare né ad anima a pannello né ad anima listellata o lamellata (escl. legno compensato costituito esclusivamente da fogli di legno di spessore ≤ 6 mm, fogli di legno pressato, pannelli cellulari, legno intarsiato o incrostato nonché pannelli riconoscibili come parti di mobili)	10	7	
44129950	Legno impiallacciato e legno simile stratificato avente almeno uno strato esterno di legno diverso dalle conifere, non ad anima cellulare né ad anima a pannello né ad anima listellata o lamellata (escl. di ontano, frassino, faggio, betulla, ciliegio, castagno, olmo, hickory, carpino, ippocastano, limetta, acero, quercia, platano, pioppo, robinia, noce, tulipier (yellow poplar), legno compensato costituito esclusivamente da fogli di legno di spessore ≤ 6 mm, fogli di legno pressato, pannelli cellulari, legno intarsiato o incrostato nonché pannelli riconoscibili come parti di mobili)	10	7	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
44129985	Legno impiallacciato e legno simile stratificato, non contenente strati di pannelli di particelle, non ad anima a pannello né ad anima listellata o lamellata (escl. quello avente almeno uno strato esterno di legno diverso dalle conifere, bambù, legno compensato costituito esclusivamente da fogli di legno di spessore ≤ 6 mm, fogli di legno pressato, pannelli cellulari, legno intarsiato o incrostato nonché pannelli riconoscibili come parti di mobili)	10	7	
44130000	Legno metallizzato e altro legno detto "addensato", in blocchi, tavole, listelli o profilati	esenzione	0	
44140010	Cornici per quadri, fotografie, specchi o articoli simili, di legni tropicali Okoumé, Obeche, Sapelli, Sipo, Acajou d'Afrique, Makoré, Iroko, Tiama, Mansonia, Ilomba, Dibétou, Limba, Azobé, Dark Red Meranti, Light Red Meranti, Meranti Bakau, White Meranti, White Seraya, Yellow Meranti, Alan, Keruing, Ramin, Kapur, Teak, Jongkong, Merbau, Jelutong, Kempas, Virola, Mahogany (*Swietenia* spp.), Imbuia, Balsa, Palissandro di Rio, Palissandro di Para e Palissandro di Rosa	5,1	4	
44140090	Cornici per quadri, fotografie, specchi o articoli simili [escl. di legni tropicali (Okoumé, Obeche, Sapelli, Sipo, Acajou d'Afrique, Makoré, Iroko, Tiama, Mansonia, Ilomba, Dibétou, Limba, Azobé, Dark Red Meranti, Light Red Meranti, Meranti Bakau, White Lauan, White Meranti, White Seraya, Yellow Meranti, Alan, Keruing, Ramin, Kapur, Teak, Jongkong, Merbau, Jelutong, Kempas, Virola, Mahogany "*Swietenia* spp.", Imbuia, Balsa, Palissandro di Rio, Palissandro del Brasile e Palissandro di Rosa)	esenzione	0	
44151010	Casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, di legno	4	0	
44151090	Tamburi per cavi, di legno	3	0	
44152020	Palette di carico e spalliere di palette, di legno	3	0	
44152090	Palette-casse ed altre piattaforme di carico, di legno (escl. container concepiti e strutturati appositamente per uno o più modi di trasporto; palette di carico semplici e spalliere di palette)	4	0	

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
44160000	Fusti, botti, tini ed altri lavori da bottaio e loro parti, di legno, incl. le doghe	esenzione	0	
44170000	Utensili, montature e manici di utensili, montature di spazzole, manici di scope o di spazzole, di legno; forme, formini e tenditori per calzature, di legno (escl. forme per la fabbricazione di cappelli, forme della voce 8480, altre macchine e pezzi di macchine, di legno)	esenzione	0	
44181010	Finestre, porte-finestre e loro telai e stipiti, di Okoumé, Obeche, Sapelli, Sipo, Acajou d'Afrique, Makoré, Iroko, Tiama, Mansonia, Ilomba, Dibétou, Limba, Azobé, Dark Red Meranti, Light Red Meranti, Meranti Bakau, White Lauan, White Meranti, White Seraya, Yellow Meranti, Alan, Keruing, Ramin, Kapur, Teak, Jongkong, Merbau, Jelutong, Kempas, Virola, Mahogany (*Swietenia* spp.), Imbuia, Balsa, Palissandro di Rio, Palissandro di Para e Palissandro di Rosa	3	0	
44181050	Finestre, porte-finestre e loro telai e stipiti, di legno di conifere	3	0	
44181090	Finestre, porte-finestre e loro telai e stipiti, di legno (escl. Okoumé, Obeche, Sapelli, Sipo, Acajou d'Afrique, Makoré, Iroko, Tiama, Mansonia, Ilomba, Dibétou, Limba, Azobé, Dark Red Meranti, Light Red Meranti, Meranti Bakau, White Lauan, White Meranti, White Seraya, Yellow Meranti, Alan, Keruing, Ramin, Kapur, Teak, Jongkong, Merbau, Jelutong, Kempas, Virola, Mahogany (*Swietenia* spp.), Imbuia, Balsa, Palissandro di Rio, Palissandro di Para, Palissandro di Rosa e legno di conifere)	3	0	
44182010	Porte e loro telai, stipiti e soglie di Okoumé, Obeche, Sapelli, Sipo, Acajou d'Afrique, Makoré, Iroko, Tiama, Mansonia, Ilomba, Dibétou, Limba, Azobé, Dark Red Meranti, Light Red Meranti, Meranti Bakau, White Lauan, White Meranti, White Seraya, Yellow Meranti, Alan, Keruing, Ramin, Kapur, Teak, Jongkong, Merbau, Jelutong, Kempas, Virola, Mahogany (*Swietenia* spp.), Imbuia, Balsa, Palissandro di Rio, Palissandro di Para e Palissandro di Rosa	6	4	
44182050	Porte e loro telai, stipiti e soglie, di legno di conifere	esenzione	0	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
44182080	Porte e loro telai, stipiti e soglie, di legno (escl. Okoumé, Obeche, Sapelli, Sipo, Acajou d'Afrique, Makoré, Iroko, Tiama, Mansonia, Ilomba, Dibétou, Limba, Azobé, Dark Red Meranti, Light Red Meranti, Meranti Bakau, White Lauan, White Meranti, White Seraya, Yellow Meranti, Alan, Keruing, Ramin, Kapur, Teak, Jongkong, Merbau, Jelutong, Kempas, Virola, Mahogany (*Swietenia* spp.), Imbuia, Balsa, Palissandro di Rio, Palissandro di Para, Palissandro di Rosa e legno di conifere)	esenzione	0	
44184000	Casseformi di legno, per gettate di calcestruzzo (escl. pannelli di legno compensato)	esenzione	0	
44185000	Tavole di copertura "shingles" e "shakes", di legno	esenzione	0	
44186000	Pali e travi, di legno	esenzione	0	
44187100	Pannelli per pavimenti a mosaico, assemblati, di legno	3	0	
44187200	Pannelli per pavimenti multistrato, assemblati, di legno (escl. per pavimenti a mosaico)	esenzione	0	
44187900	Pannelli assemblati per pavimenti, di legno (escl. pannelli multistrato e pannelli per pavimenti a mosaico)	esenzione	0	
44189010	Lavori di falegnameria e lavori di carpenteria per costruzioni, di legni lamellari [escl. finestre, porte-finestre e loro intelaiature e stipiti, porte e loro intelaiature, stipiti e soglie, casseforme per gettate di calcestruzzo, tavole di copertura ("shingles" e "shakes") nonché costruzioni prefabbricate]	esenzione	0	
44189080	Lavori di falegnameria e lavori di carpenteria per costruzioni, incl. i pannelli cellulari, di legno [escl. di legni lamellari, finestre, porte-finestre e loro intelaiature e stipiti, porte e loro intelaiature, stipiti e soglie, casseforme per gettate di calcestruzzo, tavole di copertura ("shingles" e "shakes") nonché costruzioni prefabbricate]	esenzione	0	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
44190010	Articoli per la tavola o per la cucina di Okoumé, Obéché, Sapelli, Sipo, Acajou d'Afrique, Makoré, Iroko, Tiama, Mansonia, Ilomba, Dibétou, Limba, Azobé, Dark Red Meranti, Light Red Meranti, Meranti Bakau, White Lauan, White Meranti, White Seraya, Yellow Meranti, Alan, Keruing, Ramin, Kapur, Teak, Jongkong, Merbau, Jelutong, Kempas, Virola, Mahogany (*Swietenia* spp.), Imbuia, Balsa, Palissandro di Rio, Palissandro di Para e Palissandro di Rosa	3	0	
44190090	Articoli per la tavola o per la cucina di legno (escl. Okoumé, Obéché, Sapelli, Sipo, Acajou d'Afrique, Makoré, Iroko, Tiama, Mansonia, Ilomba, Dibétou, Limba, Azobé, Dark Red Meranti, Light Red Meranti, Meranti Bakau, White Lauan, White Meranti, White Seraya, Yellow Meranti, Alan, Keruing, Ramin, Kapur, Teak, Jongkong, Merbau, Jelutong, Kempas, Virola, Mahogany "*Swietenia* spp.", Imbuia, Balsa, Palissandro di Rio, Palissandro del Brasile e Palissandro di Rosa; oggetti per l'arredamento, oggetti ornamentali, oggetti per bottaio, pezzi per articoli di legno per la tavola o la cucina, spazzole, pennelli, scope e stacci a mano)	esenzione	0	
44201011	Statuette e altri oggetti ornamentali, di Okoumé, Obéché, Sapelli, Sipo, Acajou d'Afrique, Makoré, Iroko, Tiama, Mansonia, Ilomba, Dibétou, Limba, Azobé, Dark Red Meranti, Light Red Meranti, Meranti Bakau, White Lauan, White Meranti, White Seraya, Yellow Meranti, Alan, Keruing, Ramin, Kapur, Teak, Jongkong, Merbau, Jelutong, Kempas, Virola, Mahogany (*Swietenia* spp.), Imbuia, Balsa, Palissandro di Rio, Palissandro di Para e Palissandro di Rosa (escl. legno intarsiato e legno incrostato)	6	4	
44201019	Statuette e altri oggetti ornamentali di legno (escl. di Okoumé, Obéché, Sapelli, Sipo, Acajou d'Afrique, Makoré, Iroko, Tiama, Mansonia, Ilomba, Dibétou, Limba, Azobé, Dark Red Meranti, Light Red Meranti, Meranti Bakau, White Lauan, White Meranti, White Seraya, Yellow Meranti, Alan, Keruing, Ramin, Kapur, Teak, Jongkong, Merbau, Jelutong, Kempas, Virola, Mahogany "*Swietenia* spp.", Imbuia, Balsa, Palissandro di Rio, Palissandro di Para e Palissandro del Brasile e Palissandro di Rosa; legno intarsiato e legno incrostato)	esenzione	0	
44209010	Legno intarsiato e legno incrostato (escl. statuette e altri oggetti ornamentali, mobili, apparecchi per l'illuminazione e loro parti)	4	0	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
44209091	Cofanetti, scrigni e astucci per gioielli, per oggetti di oreficeria e lavori simili di Okoumé, Obéché, Sapelli, Sipo, Acajou d'Afrique, Makoré, Iroko, Tiama, Mansonia, Ilomba, Dibétou, Limba, Azobé, Dark Red Meranti, Light Red Meranti, Meranti Bakau, White Lauan, White Meranti, White Seraya, Yellow Meranti, Alan, Keruing, Ramin, Kapur, Teak, Jongkong, Merbau, Jelutong, Kempas, Virola, Mahogany "*Swietenia* spp.", Imbuia, Balsa, Palissandro di Rio, Palissandro di Para e Palissandro di Rosa	6	4	
44209099	Cofanetti, scrigni e astucci per gioielli, per oggetti di oreficeria e lavori simili (escl. di Okoumé, Obéché, Sapelli, Sipo, Acajou d'Afrique, Makoré, Iroko, Tiama, Mansonia, Ilomba, Dibétou, Limba, Azobé, Dark Red Meranti, Light Red Meranti, Meranti Bakau, White Lauan, White Meranti, White Seraya, Yellow Meranti, Alan, Keruing, Ramin, Kapur, Teak, Jongkong, Merbau, Jelutong, Kempas, Virola, Mahogany (*Swietenia* spp.), Imbuia, Balsa, Palissandro di Rio, Palissandro di Para e Palissandro di Rosa; statuette e altri oggetti ornamentali, legno intarsiato e legno incrostato, mobili, apparecchi per l'illuminazione e loro parti)	esenzione	0	
44211000	Grucce per indumenti, di legno	esenzione	0	
44219091	Prodotti costituiti da pannelli di fibre, n.n.a.	4	0	
44219098	Lavori di legno, n.n.a.	esenzione	0	
45011000	Sughero naturale greggio o semplicemente preparato	esenzione	0	
45019000	Cascami di sughero; sughero frantumato, granulato o polverizzato	esenzione	0	
45020000	Sughero naturale, scrostato o semplicemente squadrato, o in cubi, lastre, fogli o strisce di forma quadrata o rettangolare, incl. gli sbozzi a spigoli vivi per turaccioli	esenzione	0	

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
45031010	Turaccioli cilindrici di sughero naturale	4,7	4	
45031090	Turaccioli di ogni genere, di sughero naturale, incl. gli sbozzi con spigoli arrotondati (escl. cilindrici)	4,7	4	
45039000	Lavori di sughero naturale (escl. sughero o in cubi, lastre, fogli o strisce di forma quadrata o rettangolare; turaccioli e sbozzi per turaccioli; calzature e loro parti; suole interne, anche estraibili; cappelli, copricapo e altre acconciature e loro parti borre per cartucce per fucili o carabine; giocattoli, giochi, articoli sportivi e loro parti)	4,7	4	
45041011	Turaccioli cilindrici per vini spumanti, di sughero agglomerato, anche con guarnizione di sughero naturale	4,7	4	
45041019	Turaccioli cilindrici di sughero agglomerato (escl. per vini spumanti)	4,7	4	
45041091	Quadrelli (mattonelle), di qualsiasi forma, cubi, mattoni, lastre, fogli e strisce; cilindri pieni, incl. dischi, di sughero agglomerato, con legante (escl. turaccioli)	4,7	4	
45041099	Quadrelli (mattonelle) di qualsiasi forma, cubi, mattoni, lastre, fogli e strisce nonché cilindri pieni, incl. dischi, di sughero agglomerato, senza legante (escl. turaccioli)	4,7	4	
45049020	Turaccioli di sughero agglomerato (escl. cilindrici)	4,7	4	
45049080	Sughero agglomerato (con o senza legante) e lavori di sughero agglomerato (escl. calzature e loro parti, suole interne, anche estraibili; cappelli, copricapo e altre acconciature e loro parti borre per cartucce per fucili o carabine; giocattoli, giochi, articoli sportivi e loro parti; cubi, lastre, fogli o strisce; quadrelli (mattonelle) di qualsiasi forma; cilindri pieni, compresi i dischi; turaccioli)	4,7	4	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
46012110	Stuoie, impagliature e graticci di materiale da intreccio di bambù, tessuti o parallelizzati, piatti, confezionati con trecce e manufatti simili	3,7	0	
46012190	Stuoie, impagliature e graticci di materiale da intreccio di bambù, tessuti o parallelizzati, piatti (escl. confezionati con trecce e manufatti simili di materiale da intreccio)	2,2	0	
46012210	Stuoie, impagliature e graticci di materiale da intreccio canne d'India, tessuti o parallelizzati, piatti, confezionati con trecce e manufatti simili	3,7	0	
46012290	Stuoie, impagliature e graticci di materiale da intreccio di canne d'India, tessuti o parallelizzati, piatti (escl. confezionati con trecce e manufatti simili di materiale da intreccio)	2,2	0	
46012910	Stuoie, impagliature e graticci di materiale da intreccio vegetale, tessuti o parallelizzati, piatti, confezionati con trecce e manufatti simili (escl. di bambù e di canne d'India)	3,7	0	
46012990	Stuoie, impagliature e graticci di materiale da intreccio vegetale, tessuti o parallelizzati (escl. di bambù, di canne d'India e confezionati con trecce e manufatti simili di materiale da intreccio)	2,2	0	
46019205	Trecce e manufatti simili di materiali da intreccio di bambù, anche riuniti in strisce (escl. stuoie, impagliature e graticci; spago, corde e funi; parti di calzature, di cappelli o di copricapo)	esenzione	0	
46019210	Materiale da intreccio, trecce e manufatti simili di materiale da intreccio bambù, tessuti o parallelizzati, piatti, confezionati con trecce e manufatti simili di materiale da intreccio (escl. stuoie, impagliature e graticci; rivestimenti murali della voce 4814; parti di calzature, di cappelli o di copricapo)	3,7	0	

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
46019290	Materiali da intreccio, trecce e manufatti simili di materiale da intreccio di bambù, tessuti o parallelizzati, piatti (escl. confezionati con trecce e manufatti simili di materiale da intreccio) stuoie, impagliature e graticci; rivestimenti murali della voce 4814; parti di calzature, di cappelli o di copricapo)	2,2	0	
46019305	Trecce e manufatti simili di materiali da intreccio di canne d'India, anche riuniti in strisce (escl. spago, corde e funi; parti di calzature, di cappelli o di copricapo)	esenzione	0	
46019310	Materiale da intreccio, trecce e manufatti simili di materiale da intreccio di canne d'India, tessuti o parallelizzati, piatti, confezionati con trecce e manufatti simili di materiali da intreccio (escl. stuoie, impagliature e graticci; rivestimenti murali della voce 4814; parti di calzature, di cappelli o di copricapo)	3,7	0	
46019390	Materiali da intreccio, trecce e manufatti simili di materiale da intreccio di canne d'India, tessuti o parallelizzati, piatti (escl. confezionati con trecce e manufatti simili di materiale da intreccio; stuoie, impagliature e graticci; rivestimenti murali della voce 4814; parti di calzature, di cappelli o di copricapo)	2,2	0	
46019405	Trecce e manufatti simili di materiali da intreccio vegetali, anche riuniti in strisce (escl. di bambù, di canne d'India e spago, corde e funi; parti di calzature, di cappelli o di copricapo)	esenzione	0	
46019410	Materiale da intreccio, trecce e manufatti simili di materiali da intreccio vegetali, tessuti o parallelizzati, piatti, confezionati con trecce e manufatti simili di materiali da intreccio (escl. di bambù e canne d'India; stuoie, impagliature e graticci; rivestimenti murali della voce 4814; parti di calzature, di cappelli o di copricapo)	3,7	0	
46019490	Materiale da intreccio, trecce e manufatti simili di materiali da intreccio vegetali, tessuti o parallelizzati, piatti (escl. di bambù e di canne d'India; quelli confezionati con trecce e manufatti simili di materiale da intreccio; stuoie, impagliature e graticci; rivestimenti murali della voce 4814; parti di calzature, di cappelli o di copricapo)	2,2	0	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
46019905	Trecce e manufatti simili di materiali da intreccio non vegetali, anche riuniti in strisce (escl. spago, corde e funi; parti di calzature, di cappelli o di copricapo)	1,7	0	
46019910	Materiale da intreccio, trecce e manufatti simili di materiali da intreccio non vegetali, tessuti o parallelizzati, piatti, confezionati con trecce e manufatti simili di materiale da intreccio (escl. rivestimenti murali della voce 4814; parti di calzature, di cappelli o di copricapo)	4,7	4	
46019990	Materiali da intreccio, trecce e manufatti simili di materiale da intreccio non vegetale, tessuti o parallelizzati, piatti (escl. quelli confezionati con trecce e manufatti simili di materiale da intreccio; rivestimenti murali della voce 4814; parti di calzature, di cappelli o di copricapo)	2,7	0	
46021100	Lavori da panieraio ottenuti direttamente nella loro forma da materiale da intreccio di bambù oppure confezionati con i manufatti di materiali da intreccio di bambù della voce 4601 e lavori di luffa (escl. rivestimenti murali della voce 4814; spago, corde e funi; calzature, cappelli, copricapo e loro parti; veicoli e carrozzerie per veicoli; manufatti del capitolo 94, ad es. mobili e lampade)	3,7	0	
46021200	Lavori da panieraio ottenuti direttamente nella loro forma da materiale da intreccio di canne d'India oppure confezionati con i manufatti di materiali da intreccio di canne d'India della voce 4601 e lavori di luffa (escl. rivestimenti murali della voce 4814; spago, corde e funi; calzature, cappelli, copricapo e loro parti; veicoli e carrozzerie per veicoli; manufatti del capitolo 94, ad es. mobili e lampade)	3,7	0	
46021910	Impagliature per bottiglie che servono da imballaggio o da protezione, ottenute direttamente nella loro forma da paglia o confezionate con materiali da intreccio vegetali della voce 4601 (escl. di bambù e di canne d'India)	1,7	0	

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
46021990	Lavori da panieraio ottenuti direttamente nella loro forma da materiali da intreccio vegetali oppure confezionati con i manufatti di materiali da intreccio vegetali della voce 4601 e lavori di luffa (escl. di bambù e canne d'India; impagliature per bottiglie, rivestimenti murali della voce 4814; spago, corde e funi; calzature, cappelli, copricapo e loro parti; veicoli e carrozzerie per veicoli; manufatti del capitolo 94, ad es. mobili e lampade)	3,7	0	
46029000	Lavori da panieraio ottenuti direttamente nella loro forma da materiali da intreccio vegetali oppure confezionati con i manufatti di materiali da intreccio vegetali della voce 4601 (escl. rivestimenti murali della voce 4814; spago, corde e funi; calzature, cappelli, copricapo e loro parti; veicoli e carrozzerie per veicoli; manufatti del capitolo 94, ad es. mobili e lampade)	4,7	4	
47010010	Paste termomeccaniche di legno (non trattate chimicamente)	esenzione	0	
47010090	Paste meccaniche di legno (non trattate chimicamente) (escl. paste termomeccaniche)	esenzione	0	
47020000	Paste chimiche di legno, per dissoluzione	esenzione	0	
47031100	Paste chimiche, di conifere, alla soda o al solfato, gregge (escl. per dissoluzione)	esenzione	0	
47031900	Paste chimiche di legno, diverse da quelle di conifere, alla soda o al solfato, gregge (escl. per dissoluzione)	esenzione	0	
47032100	Paste chimiche di legno, di conifere, alla soda o al solfato, semimbianchite o imbianchite (escl. per dissoluzione)	esenzione	0	
47032900	Paste chimiche di legno, diverse da quelle di conifere, alla soda o al solfato, semimbianchite o imbianchite (escl. per dissoluzione)	esenzione	0	
47041100	Paste chimiche di legno, di conifere, al bisolfito, gregge (escl. per dissoluzione)	esenzione	0	
47041900	Paste chimiche di legno, diverse da quelle di conifere, al bisolfito, gregge (escl. per dissoluzione)	esenzione	0	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
47042100	Paste chimiche di legno, di conifere, al bisolfito, semimbianchite o imbianchite (escl. per dissoluzione)	esenzione	0	
47042900	Paste chimiche di legno, diverse da quelle di conifere, al bisolfito, semimbianchite o imbianchite (escl. per dissoluzione)	esenzione	0	
47050000	Paste di legno ottenute combinando un trattamento meccanico con uno chimico	esenzione	0	
47061000	Paste di linters di cotone	esenzione	0	
47062000	Paste di fibre ottenute da carta o da cartone riciclati (avanzi o rifiuti)	esenzione	0	
47063000	Paste di materie fibrose cellulosiche di bambù	esenzione	0	
47069100	Paste di materie fibrose cellulosiche meccaniche (escl. di bambù, di legno, di linters di cotone nonché paste di fibre ottenute da carta o da cartone riciclati (avanzi o rifiuti)	esenzione	0	
47069200	Paste di materie fibrose cellulosiche chimiche (escl. di bambù, di legno, di linters di cotone nonché paste di fibre ottenute da carta o da cartone riciclati (avanzi o rifiuti)	esenzione	0	
47069300	Paste di materie fibrose cellulosiche semichimiche (escl. di bambù, di legno, di linters di cotone nonché paste di fibre ottenute da carta o da cartone riciclati (avanzi e rifiuti))	esenzione	0	
47071000	Carta o cartone da riciclare (avanzi e rifiuti) di carta o cartone Kraft greggi o carta o cartone ondulati	esenzione	0	
47072000	Carta o cartone da riciclare (avanzi o rifiuti) di carta o cartone ottenuti principalmente partendo da paste chimiche imbianchite, non colorati in pasta	esenzione	0	

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
47073010	vecchi numeri e invenduto di giornali e riviste, elenchi telefonici, opuscoli e stampati pubblicitari	esenzione	0	
47073090	Carta o cartone (avanzi e rifiuti) ottenuti principalmente partendo da paste meccaniche (escl. vecchi numeri e invenduto di giornali e riviste, elenchi telefonici, opuscoli e stampati pubblicitari)	esenzione	0	
47079010	Carta o cartone da riciclare (avanzi e rifiuti), non selezionati (escl. lana di carta)	esenzione	0	
47079090	Carta o cartone da riciclare (avanzi e rifiuti), selezionati (escl. avanzi o rifiuti di carta o cartone Kraft greggi o di carta o cartone ondulati; avanzi o rifiuti di carta o cartone ottenuti principalmente partendo da paste chimiche imbianchite, non colorati in pasta; avanzi o rifiuti di carta o cartone ottenuti principalmente partendo da paste meccaniche e lana di carta)	esenzione	0	
48010000	Carta da giornale, come specificato nella nota 4 del capitolo 48, in rotoli di larghezza > 36 cm o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di cui un lato misura > 36 cm e l'altro misura > 15 cm a foglio spiegato	esenzione	0	
48021000	Carta e cartone fabbricati a mano, di qualunque formato e forma	esenzione	0	
48022000	Carta e cartone da supporto per carta o cartone fotosensibili, sensibili al calore o all'elettricità, non patinati né spalmati, in rotoli o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di qualunque formato	esenzione	0	
48024010	Carta da supporto per carta da parati, non patinata né spalmata, senza fibre ottenute con procedimento meccanico oppure in cui ≤ 10 %, in peso, della massa fibrosa totale è costituita da tali fibre	esenzione	0	
48024090	Carta da supporto per carta da parati, non patinata né spalmata, con fibre ottenute con procedimento meccanico oppure in cui > 10 %, in peso, della massa fibrosa totale è costituita da tali fibre	esenzione	0	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
48025400	Carta e cartone, non patinati né spalmati, dei tipi utilizzati per la scrittura, la stampa o altri scopi grafici, carta e cartone per schede o nastri da perforare, non perforati, in rotoli o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di qualunque formato, senza fibre ottenute con procedimento meccanico o chimico-meccanico, oppure in cui ≤ 10 %, in peso, della massa fibrosa totale è costituito da tali fibre, di peso < 40 g/m², n.n.a.	esenzione	0	
48025515	Carta e cartone, non patinati né spalmati, dei tipi utilizzati per la scrittura, la stampa o altri scopi grafici, carta e cartone per schede o nastri da perforare, non perforati, in rotoli di qualunque formato, senza fibre ottenute con procedimento meccanico o chimico-meccanico, oppure in cui ≤ 10 %, in peso, della massa fibrosa totale è costituito da tali fibre, di peso ≥ 40 g/m², ma < 60 g/m², n.n.a.	esenzione	0	
48025525	Carta e cartone, non patinati né spalmati, dei tipi utilizzati per la scrittura, la stampa o altri scopi grafici, carta e cartone per schede o nastri da perforare, non perforati, in rotoli di qualunque formato, senza fibre ottenute con procedimento meccanico o chimico-meccanico, oppure in cui ≤ 10 %, in peso, della massa fibrosa totale è costituito da tali fibre, di peso ≥ 60 g/m², ma < 75 g/m², n.n.a.	esenzione	0	
48025530	Carta e cartone, non patinati né spalmati, dei tipi utilizzati per la scrittura, la stampa o altri scopi grafici, carta e cartone per schede o nastri da perforare, non perforati, in rotoli di qualunque formato, senza fibre ottenute con procedimento meccanico o chimico-meccanico, oppure in cui ≤ 10 %, in peso, della massa fibrosa totale è costituito da tali fibre, di peso ≥ 75 g/m², ma < 80 g/m², n.n.a.	esenzione	0	
48025590	Carta e cartone, non patinati né spalmati, dei tipi utilizzati per la scrittura, la stampa o altri scopi grafici, carta e cartone per schede o nastri da perforare, non perforati, in rotoli di qualunque formato, senza fibre ottenute con procedimento meccanico o chimico-meccanico, oppure in cui ≤ 10 %, in peso, della massa fibrosa totale è costituito da tali fibre, di peso ≥ 80 g/m², ma ≤ 150 g/m², n.n.a.	esenzione	0	

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
48025620	Carta e cartone, non patinati né spalmati, dei tipi utilizzati per la scrittura, la stampa o altri scopi grafici, carta e cartone per schede o nastri da perforare, non perforati, in fogli di forma rettangolare di cui un lato misura 297 mm e l'altro misura 210 mm a foglio spiegato (formato A4), senza fibre ottenute con procedimento meccanico o chimico-meccanico, oppure in cui ≤ 10 %, in peso, della massa fibrosa totale è costituito da tali fibre, di peso compreso tra 40 g/m² e 150 g/m², n.n.a.	esenzione	0	
48025680	Carta e cartone, non patinati né spalmati, dei tipi utilizzati per la scrittura, la stampa o altri scopi grafici, carta e cartone per schede o nastri da perforare, non perforati, in fogli di forma quadrata o rettangolare, di cui un lato misura ≤ 435 mm e l'altro misura ≤ 297 mm a foglio spiegato, senza fibre ottenute con procedimento meccanico o chimico-meccanico, oppure in cui ≤ 10 %, in peso, della massa fibrosa totale è costituito da tali fibre, di peso compreso tra 40 g/m² e 150 g/m², n.n.a. (escl. quelli con un lato che misura 297 mm e l'altro 210 mm in formato A4 spiegato)	esenzione	0	
48025700	Carta e cartone, non patinati né spalmati, dei tipi utilizzati per la scrittura, la stampa o altri scopi grafici, carta e cartone per schede o nastri da perforare, non perforati, in fogli di forma quadrata o rettangolare, di cui un lato misura > 435 mm oppure di cui un lato misura ≤ 435 mm e l'altro misura > 297 mm a foglio spiegato, senza fibre ottenute con procedimento meccanico o chimico-meccanico, oppure in cui ≤ 10 %, in peso, della massa fibrosa totale è costituito da tali fibre, di peso compreso tra 40 g/m² e 150 g/m², n.n.a.	esenzione	0	
48025810	Carta e cartone, non patinati né spalmati, dei tipi utilizzati per la scrittura, la stampa o altri scopi grafici, carta e cartone per schede o nastri da perforare, non perforati, in rotoli di qualunque formato, senza fibre ottenute con procedimento meccanico o chimico-meccanico, oppure in cui ≤ 10 %, in peso, della massa fibrosa totale è costituito da tali fibre, di peso > 150 g/m², n.n.a.	esenzione	0	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
48025890	Carta e cartone, non patinati né spalmati, dei tipi utilizzati per la scrittura, la stampa o altri scopi grafici, carta e cartone per schede o nastri da perforare, non perforati, in fogli di forma quadrata o rettangolare, di qualsiasi formato, senza fibre ottenute con procedimento meccanico o chimico-meccanico, oppure in cui ≤ 10 %, in peso, della massa fibrosa totale è costituito da tali fibre, di peso > 150 g/m², n.n.a.	esenzione	0	
48026115	Carta e cartone, non patinati né spalmati, dei tipi utilizzati per la scrittura, la stampa o altri scopi grafici, carta e cartone per schede o nastri da perforare, non perforati, in rotoli di qualunque formato, in cui > 50 %, in peso, della massa fibrosa totale è costituito da fibre ottenute con procedimento meccanico, di peso < 72 g/m², n.n.a.	esenzione	0	
48026180	Carta e cartone, non patinati né spalmati, dei tipi utilizzati per la scrittura, la stampa o altri scopi grafici, carta e cartone per schede o nastri da perforare, non perforati, in rotoli di qualunque formato, in cui > 10 %, in peso, della massa fibrosa totale è costituito da fibre ottenute con procedimento meccanico o chimico-meccanico, n.n.a. (escl. carta e cartone di peso < 72 g/m² e in cui > 50 % in peso della massa fibrosa è costituito da fibre ottenute con un procedimento meccanico)	esenzione	0	
48026200	Carta o cartone, non patinati né spalmati, dei tipi utilizzati per la scrittura, la stampa o altri scopi grafici, carta e cartone per schede o nastri da perforare, non perforati, in fogli di forma quadrata o rettangolare, di cui un lato misura ≤ 435 mm e l'altro misura ≤ 297 mm a foglio spiegato, in cui > 10 %, in peso, della massa fibrosa totale è costituito da fibre ottenute con procedimento meccanico o chimico-meccanico, n.n.a.	esenzione	0	
48026900	Carta e cartone, non patinati né spalmati, dei tipi utilizzati per la scrittura, la stampa o altri scopi grafici, carta e cartone per schede o nastri da perforare, non perforati, in fogli di forma quadrata o rettangolare, di cui un lato misura > 435 mm oppure di cui un lato misura ≤ 435 mm e l'altro misura > 297 mm a foglio spiegato, in cui > 10 %, in peso, della massa fibrosa totale è costituito da fibre ottenute con procedimento meccanico o chimico-meccanico, n.n.a.	esenzione	0	
48030010	Ovatta di cellulosa, in rotoli di larghezza > 36 cm o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di cui un lato misura > 36 cm e l'altro misura > 15 cm a foglio spiegato	esenzione	0	

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
48030031	Carta increspata o pieghettata per uso domestico, igienico o da toletta e strati di fibre di cellulosa, dette "tissue", in rotoli di larghezza > 36 cm o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di cui un lato misura > 36 cm e l'altro misura > 15 cm a foglio spiegato, di peso, ≤ 25 g/m² per strato	esenzione	0	
48030039	Carta increspata o pieghettata per uso domestico, igienico o da toletta e strati di fibre di cellulosa, dette "tissue", in rotoli di larghezza > 36 cm o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di cui un lato misura > 36 cm e l'altro misura > 15 cm a foglio spiegato, di peso, > 25 g/m² per strato	esenzione	0	
48030090	Carta dei tipi utilizzati per carta igienica, per togliere il trucco, per asciugamani, per tovaglioli o per carta simile per uso domestico, igienico o da toletta, anche increspati, pieghettati, goffrati, impressi a secco, perforati, colorati in superficie, decorati in superficie o stampati, in rotoli di larghezza > 36 cm o in fogli quadrati o rettangolari, di cui un lato misura > 36 cm e l'altro misura > 15 cm a foglio spiegato (escl. increspata, nonché ovatta di cellulosa e strati di fibre di cellulosa dette "tissue")	esenzione	0	
48041111	Carta e cartone per copertine, detti "Kraftliner", non patinati né spalmati, in rotoli di larghezza > 36 cm, greggi, in cui ≥ 80 %, in peso, della massa fibrosa totale è costituito da fibre di conifere ottenute mediante il processo chimico al solfato o alla soda, di peso < 150 g/m² (escl. quelli delle voci 4802 o 4803)	esenzione	0	
48041115	Carta e cartone per copertine, detti "Kraftliner", non patinati né spalmati, in rotoli di larghezza > 36 cm, greggi, in cui ≥ 80 %, in peso, della massa fibrosa totale è costituito da fibre di conifere ottenute mediante il processo chimico al solfato o alla soda, di peso ≥ 150 g/m², ma < 175 g/m² (escl. quelli delle voci 4802 o 4803)	esenzione	0	
48041119	Carta e cartone per copertine, detti "Kraftliner", non patinati né spalmati, in rotoli di larghezza > 36 cm, greggi, in cui ≥ 80 %, in peso, della massa fibrosa totale è costituito da fibre di conifere ottenute mediante il processo chimico al solfato o alla soda, di peso ≥ 175 g/m² (escl. quelli delle voci 4802 o 4803)	esenzione	0	
48041190	Carta e cartone per copertine, detti "Kraftliner", non patinati né spalmati, in rotoli di larghezza > 36 cm, greggi (escl. quelli in cui > 80 %, in peso, della massa fibrosa totale è costituito da fibre di conifere ottenute mediante il processo chimico al solfato o alla soda nonché quelli delle voci 4802 o 4803)	esenzione	0	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
48041912	Carta e cartone per copertine detti "Kraftliner", non patinati né spalmati, in rotoli di larghezza > 36 cm, in cui ≥ 80 %, in peso, della massa fibrosa totale è costituito da fibre di conifere ottenute mediante il processo chimico al solfato o alla soda e composti di uno o più strati greggi e di uno strato esterno imbianchito, semimbianchito o tinto in pasta, di peso < 175 g/m² (escl. quelli delle voci 4802 o 4803)	esenzione	0	
48041919	Carta e cartone per copertine detti "Kraftliner", non patinati né spalmati, in rotoli di larghezza > 36 cm, in cui ≥ 80 %, in peso, della massa fibrosa totale è costituito da fibre di conifere ottenute mediante il processo chimico al solfato o alla soda e composti di uno o più strati greggi e di uno strato esterno imbianchito, semimbianchito o tinto in pasta, di peso ≥ 175 g/m² (escl. quelli delle voci 4802 o 4803)	esenzione	0	
48041930	Carta e cartone per copertine detti "Kraftliner", non patinati né spalmati, in rotoli di larghezza > 36 cm, in cui ≥ 80 %, in peso, della massa fibrosa totale è costituito da fibre di conifere ottenute mediante il processo chimico al solfato o alla soda (escl. greggi o composti di uno o più strati greggi e di uno strato esterno imbianchito, semimbianchito o tinto in pasta, nonché quelli delle voci 4802 o 4803)	esenzione	0	
48041990	Carta e cartone per copertine detti "Kraftliner", non patinati né spalmati, in rotoli di larghezza > 36 cm (escl. greggi o in cui ≥ 80 %, in peso, della massa fibrosa totale è costituito da fibre di conifere ottenute mediante il processo chimico al solfato o alla soda, nonché quelli delle voci 4802 o 4803)	esenzione	0	
48042110	Carta Kraft per sacchi di grande capacità, non patinata né spalmata, in rotoli di larghezza > 36 cm, greggia, in cui ≥ 80 %, in peso, della massa fibrosa totale è costituito da fibre di conifere ottenute mediante il processo chimico al solfato o alla soda (escl. quella delle voci 4802, 4803 o 4808)	esenzione	0	
48042190	Carta Kraft per sacchi di grande capacità, non patinata né spalmata, in rotoli di larghezza > 36 cm, greggia (escl. quella in cui ≥ 80 %, in peso, della massa fibrosa totale è costituito da fibre di conifere ottenute mediante il processo chimico al solfato o alla soda e quella delle voci 4802, 4803 o 4808)	esenzione	0	
48042910	Carta Kraft per sacchi di grande capacità, non patinata né spalmata, in rotoli di larghezza > 36 cm, in cui ≥ 80 %, in peso, della massa fibrosa totale è costituito da fibre di conifere ottenute mediante il processo chimico al solfato o alla soda (escl. greggia e quella delle voci 4802, 4803 o 4808)	esenzione	0	

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
48042990	Carta Kraft per sacchi di grande capacità, non patinata né spalmata, in rotoli di larghezza > 36 cm (escl. greggia o in cui ≥ 80 %, in peso, della massa fibrosa totale è costituito da fibre di conifere ottenute mediante il processo chimico al solfato o alla soda, nonché quella delle voci 4802, 4803 o 4808)	esenzione	0	
48043151	Carta e cartone Kraft che servono d'isolante per utilizzazioni elettrotecniche, non patinati né spalmati, in rotoli di larghezza > 36 cm o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di cui un lato misura > 36 cm e l'altro misura > 15 cm a foglio spiegato, di peso ≤ 150 g/m^2, greggi, in cui ≥ 80 %, in peso, della massa fibrosa totale è costituito da fibre di conifere ottenute mediante il processo chimico al solfato o alla soda (escl. carta e cartone per copertine detti "Kraftliner" e carta Kraft per sacchi di grande capacità)	esenzione	0	
48043158	Carta e cartone Kraft non sbiancati, né patinati, né spalmati, in rotoli di larghezza > 36 cm o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di cui un lato misura > 36 cm e l'altro misura > 15 cm a foglio spiegato, di peso ≤ 150 g/m^2, greggi, in cui ≥ 80 %, in peso, della massa fibrosa totale è costituito da fibre di conifere ottenute mediante il processo chimico al solfato o alla soda (escl. carta Kraft che serve da isolante per utilizzazioni elettrotecniche; prodotti delle voci 4802, 4803 o 4808)	esenzione	0	
48043180	Carta e cartone Kraft non sbiancati, né patinati, né spalmati, in rotoli di larghezza > 36 cm o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di cui un lato misura > 36 cm e l'altro misura > 15 cm a foglio spiegato, di peso ≤ 150 g/m^2, greggi, in cui ≥ 80 %, in peso, della massa fibrosa totale è costituito da fibre di conifere ottenute mediante il processo chimico al solfato o alla soda (escl. carta Kraft che serve da isolante per utilizzazioni elettrotecniche; carta e cartone per copertine detti "Kraftliner" e carta Kraft per sacchi di grande capacità; prodotti delle voci 4802, 4803 o 4808)	esenzione	0	
48043951	Carta e cartone Kraft non sbiancati, né patinati, né spalmati, in rotoli di larghezza > 36 cm o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di cui un lato misura > 36 cm e l'altro misura > 15 cm a foglio spiegato, di peso ≤150 g/m^2, con imbianchimento uniforme in pasta, in cui ≥ 80 %, in peso, della massa fibrosa totale è costituito da fibre di conifere ottenute mediante il processo chimico al solfato o alla soda (escl. per la fabbricazione dei filati di carta delle voci 5308 e 5607; carta Kraft che serve da isolante per utilizzazioni elettrotecniche; prodotti delle voci 4802, 4803 o 4808)	esenzione	0	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
48043958	Carta e cartone Kraft non patinati è spalmati, in rotoli di larghezza > 36 cm o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di cui un lato misura > 36 cm e l'altro misura > 15 cm a foglio spiegato, di peso ≤ 150 g/m², di cui ≥ 80 %, in peso, della massa fibrosa totale è costituito da fibre di conifere ottenute mediante il processo chimico al solfato o alla soda (escl. non sbiancati o con imbianchimento uniforme in pasta; carta e cartone per copertine detti "Kraftliner", carta Kraft per sacchi di grande capacità e i prodotti delle voci 4802, 4803 o 4808)	esenzione	0	
48043980	Carta e cartone Kraft non patinati è spalmati, in rotoli di larghezza > 36 cm o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di cui un lato misura > 36 cm e l'altro misura > 15 cm a foglio spiegato, di peso ≤ 150 g/m² (escl. non sbiancati e quelli in cui ≥ 80 %, in peso, della massa fibrosa totale è costituito da fibre di conifere ottenute mediante il processo chimico al solfato o alla soda, carta e cartone per copertine detti "Kraftliner", carta Kraft per sacchi di grande capacità; prodotti delle voci 4802, 4803 o 4808)	esenzione	0	
48044191	Carta e cartone detti "saturating Kraft", non patinati né spalmati, in rotoli di larghezza > 36 cm o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di cui un lato misura > 36 cm e l'altro misura > 15 cm a foglio spiegato, di peso > 150 g/m² ma < 225 g/m²	esenzione	0	
48044198	Carta e cartone Kraft non sbiancati, né patinati, né spalmati, in rotoli di larghezza > 36 cm o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di cui un lato misura > 36 cm e l'altro misura > 15 cm a foglio spiegato, di peso > 150 g/m² ma < 225 g/m² (escl. carta e cartone detti "saturating Kraft", carta e cartone per copertine detti "Kraftliner", carta Kraft per sacchi di grande capacità e le merci delle voci 4802, 4803 o 4808)	esenzione	0	
48044200	Carta e cartone Kraft, non patinati né spalmati, in rotoli di larghezza > 36 cm o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di cui un lato misura > 36 cm e l'altro misura > 15 cm a foglio spiegato, di peso > 150 g/m² ma < 225 g/m², con imbianchimento uniforme in pasta, in cui > 95 %, in peso, della massa fibrosa totale è costituito da fibre di legno ottenute con procedimento chimico (escl. carta e cartone per copertine detti "Kraftliner", carta Kraft per sacchi di grande capacità e i prodotti delle voci 4802, 4803 o 4808)	esenzione	0	

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
48044900	Carta e cartone Kraft, non patinati né spalmati, in rotoli di larghezza > 36 cm o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di cui un lato misura > 36 cm e l'altro misura > 15 cm a foglio spiegato, di peso > 150 g/m² ma < 225 g/m² (escl. non sbiancati, con imbianchimento uniforme in pasta e in cui > 95 %, in peso, della massa fibrosa totale è costituito da fibre di legno ottenute con procedimento chimico, carta e cartone per copertine detti "Kraftliner", carta Kraft per sacchi di grande capacità e le merci delle voci 4802, 4803 o 4808)	esenzione	0	
48045100	Carta e cartone Kraft non sbiancati, né patinati, né spalmati, in rotoli di larghezza > 36 cm o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di cui un lato misura > 36 cm e l'altro misura > 15 cm a foglio spiegato, di peso ≥ 225 g/m² (escl. carta e cartone per copertine detti "Kraftliner", carta Kraft per sacchi di grande capacità e le merci delle voci 4802, 4803 o 4808)	esenzione	0	
48045200	Carta e cartone Kraft, non patinati né spalmati, in rotoli di larghezza > 36 cm o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di cui un lato misura > 36 cm e l'altro misura > 15 cm a foglio spiegato, di peso ≥ 225 g/m², con imbianchimento uniforme in pasta, in cui > 95 %, in peso, della massa fibrosa totale è costituito da fibre di legno ottenute con procedimento chimico (escl. carta e cartone per copertine detti "Kraftliner", carta Kraft per sacchi di grande capacità e le merci delle voci 4802, 4803 o 4808)	esenzione	0	
48045910	Carta e cartone Kraft non patinati né spalmati, in rotoli di larghezza > 36 cm o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di cui un lato misura > 36 cm e l'altro misura > 15 cm a foglio spiegato, di peso ≥ 225 g/m², in cui ≥ 80 %, in peso, della massa fibrosa totale è costituito da fibre di conifere ottenute mediante il processo chimico al solfato o alla soda (escl. greggi o con imbianchimento uniforme in pasta e in cui > 95 %, in peso, della massa fibrosa totale è costituita da fibre di legno ottenute con procedimento chimico)	esenzione	0	
48045990	Carta e cartone Kraft non patinati né spalmati, in rotoli di larghezza > 36 cm o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di cui un lato misura > 36 cm e l'altro misura > 15 cm a foglio spiegato, di peso ≥ 225 g/m² (escl. non sbiancati o con imbianchimento uniforme in pasta, in cui > 95 %, in peso, della massa fibrosa totale è costituito da fibre di legno ottenute mediante il processo chimico al solfato o alla soda o in cui ≥ 80 % della massa fibrosa totale è costituita da fibre di conifere ottenute con procedimento chimico)	esenzione	0	
48051100	Carta di pasta semi-chimica da ondulare detta "fluting", non patinata né spalmata, in rotoli di larghezza > 36 cm	esenzione	0	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
48051200	Carta paglia da ondulare, in rotoli di larghezza > 36 cm, di peso ≥ 130 g/m²	esenzione	0	
48051910	Wellenstoff, non patinata né spalmata, in rotoli di larghezza > 36 cm o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di cui un lato misura > 36 cm e l'altro misura > 15 cm a foglio spiegato	esenzione	0	
48051990	Carta di pasta da ondulare detta "fluting", non patinata né spalmata, in rotoli di larghezza > 36 cm o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di cui un lato misura > 36 cm e l'altro misura > 15 cm a foglio spiegato (escl. carta di pasta semi-chimica da ondulare detta "fluting", carta paglia da ondulare nonché Wellenstoff)	esenzione	0	
48052400	Testliner (composti di pasta di carta o di cartone da riciclare), non patinati né spalmati, in rotoli di larghezza > 36 cm o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di cui un lato misura > 36 cm e l'altro misura > 15 cm a foglio spiegato, di peso ≤ 150 g/m²	esenzione	0	
48052500	Testliner (composti di pasta di carta o di cartone da riciclare), non patinati né spalmati, in rotoli di larghezza > 36 cm o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di cui un lato misura > 36 cm e l'altro misura > 15 cm a foglio spiegato, di peso > 150 g/m²	esenzione	0	
48053000	Carta da imballaggio al solfito, non patinata né spalmata, in rotoli di larghezza > 36 cm o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di cui un lato misura > 36 cm e l'altro misura > 15 cm a foglio spiegato	esenzione	0	
48054000	Carta da filtro e cartone da filtro, in rotoli di larghezza > 36 cm o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di cui un lato misura > 36 cm e l'altro misura > 15 cm a foglio spiegato	esenzione	0	
48055000	Cartafeltro e cartonefeltro, carta e cartone lanosi, in rotoli di larghezza > 36 cm o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di cui un lato misura > 36 cm e l'altro misura > 15 cm a foglio spiegato	esenzione	0	
48059100	Carta e cartone, non patinati né spalmati, in rotoli di larghezza > 36 cm o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di cui un lato misura > 36 cm e l'altro misura > 15 cm a foglio spiegato, di peso ≤ 150 g/m², n.n.a.	esenzione	0	

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
48059200	Carta e cartone, non patinati né spalmati, in rotoli di larghezza > 36 cm o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di cui un lato misura > 36 cm e l'altro misura > 15 cm a foglio spiegato, di peso > 150 g ma < 225 g/m², n.n.a.	esenzione	0	
48059320	Carta e cartone a base di carta riciclata, non patinati né spalmati, in rotoli di larghezza > 36 cm o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di cui un lato misura > 36 cm e l'altro misura > 15 cm a foglio spiegato, di peso ≥ 225 g/m², n.n.a.	esenzione	0	
48059380	Carta e cartone, non patinati né spalmati, in rotoli di larghezza > 36 cm o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di cui un lato misura > 36 cm e l'altro misura > 15 cm a foglio spiegato, di peso ≥ 225 g/m², n.n.a.	esenzione	0	
48061000	Carta e cartone all'acido solforico (pergamena vegetale), in rotoli di larghezza > 36 cm o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di cui un lato misura > 36 cm e l'altro misura > 15 cm a foglio spiegato	esenzione	0	
48062000	Carta impermeabile ai grassi ("greaseproof"), in rotoli di larghezza > 36 cm o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di cui un lato misura > 36 cm e l'altro misura > 15 cm a foglio spiegato	esenzione	0	
48063000	Carta da lucido, in rotoli di larghezza > 36 cm o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di cui un lato misura > 36 cm e l'altro misura > 15 cm a foglio spiegato	esenzione	0	
48064010	Carta detta "cristallo", in rotoli di larghezza > 36 cm o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di cui un lato misura > 36 cm e l'altro misura > 15 cm a foglio spiegato	esenzione	0	
48064090	Carte calandrate trasparenti o traslucide, in rotoli di larghezza > 36 cm o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di cui un lato misura > 36 cm e l'altro misura > 15 cm a foglio spiegato (escl. carta e cartone all'acido solforico (pergamena vegetale), carta impermeabile ai grassi (greaseproof), carta da lucido e carta detta "cristallo")	esenzione	0	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
48070030	Carta e cartone a base di carta riciclata, anche rivestiti di carta, non patinati né spalmati alla superficie né impregnati, anche rinforzati internamente, in rotoli di larghezza > 36 cm o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di cui un lato misura > 36 cm e l'altro misura > 15 cm a foglio spiegato (escl. carta e cartone con intercalazione di bitume, catrame o asfalto)	esenzione	0	
48070080	Carta e cartone, non patinati né spalmati alla superficie né impregnati, anche rinforzati internamente, in rotoli di larghezza > 36 cm o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di cui un lato misura > 36 cm e l'altro misura > 15 cm a foglio spiegato (escl. carta e cartone con intercalazione di bitume, catrame o asfalto; carta paglia e cartone paglia, anche ricoperti di carta diversa dalla carta paglia; carta e cartone a base di carta riciclata, anche rivestiti di carta)	esenzione	0	
48081000	Carta e cartoni ondulati (anche con copertura incollata), anche perforati, in rotoli di larghezza > 36 cm o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di cui un lato misura > 36 cm e l'altro misura > 15 cm a foglio spiegato	esenzione	0	
48084000	Carta Kraft per sacchi di grande capacità, increspata o pieghettata, anche goffrata, impressa a secco o perforata, in rotoli di larghezza > 36 cm o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di cui un lato misura > 36 cm e l'altro misura > 15 cm a foglio spiegato	esenzione	0	
48089000	Carta e cartone increspati, pieghettati, goffrati, impressi a secco o perforati, in rotoli di larghezza > 36 cm o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di cui un lato misura > 36 cm e l'altro misura > 15 cm a foglio spiegato (escl. carta Kraft per sacchi di grande capacità o altra carta Kraft nonché merci della voce 4803)	esenzione	0	
48092000	Carta detta "autocopiante", anche stampata, in rotoli di larghezza > 36 cm o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di cui un lato misura > 36 cm e l'altro misura > 15 cm a foglio spiegato (escl. carta carbone e carta simile)	esenzione	0	

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
48099000	Carta per riproduzione di copie, incl. la carta patinata, spalmata o impregnata per matrici di duplicatori o per lastre offset, anche stampata, in rotoli di larghezza > 36 cm o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di cui un lato misura > 36 cm e l'altro misura > 15 cm a foglio spiegato (escl. la carta detta "autocopiante")	esenzione	0	
48101300	Carta e cartone dei tipi utilizzati per la scrittura, per la stampa o per altri scopi grafici, senza fibre ottenute con procedimento meccanico o chimico-meccanico, oppure in cui ≤ 10 %, in peso, della massa fibrosa totale è costituito da tali fibre, patinati al caolino o con altre sostanze inorganiche su una o entrambe le facce, in rotoli di qualunque formato	esenzione	0	
48101400	Carta e cartone dei tipi utilizzati per la scrittura, per la stampa o per altri scopi grafici, senza fibre ottenute con procedimento meccanico o chimico-meccanico, oppure in cui ≤ 10 %, in peso, della massa fibrosa totale è costituito da tali fibre, patinati al caolino o con altre sostanze inorganiche su una o entrambe le facce, in fogli di forma quadrata o rettangolare di cui un lato misura ≤ 435 mm e l'altro misura ≤ 297 mm a foglio spiegato	esenzione	0	
48101900	Carta e cartone dei tipi utilizzati per la scrittura, per la stampa o per altri scopi grafici, senza fibre ottenute con procedimento meccanico o chimico-meccanico, oppure in cui ≤ 10 %, in peso, della massa fibrosa totale è costituito da tali fibre, patinati al caolino o con altre sostanze inorganiche su una o entrambe le facce, in fogli di forma quadrata o rettangolare di cui un lato misura > 435 mm oppure di cui un lato misura ≤ 435 mm e l'altro misura > 297 mm a foglio spiegato	esenzione	0	
48102200	Carta patinata leggera detta "L.W.C.", dei tipi utilizzati per la scrittura, per la stampa o per altri scopi grafici, peso totale ≤ 72 g/m^2, peso del rivestimento ≤ 15 g/m^2 per lato, su un supporto in cui ≥ 50 %, in peso, della massa fibrosa è costituito da fibre ottenute con procedimento meccanico, patinata al caolino o con altre sostanze inorganiche su entrambe le facce, in rotoli o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di qualunque formato	esenzione	0	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
48102930	Carta e cartone dei tipi utilizzati per la scrittura, per la stampa o per altri scopi grafici, in cui > 10 %, in peso, della massa fibrosa totale è costituito da fibre ottenute con procedimento meccanico o chimico-meccanico, patinati al caolino o con altre sostanze inorganiche su una o entrambe le facce, in fogli di qualsiasi formato (escl. carta patinata leggera, detta "L.W.C.") carta e cartone per macchine per ufficio e simili)	esenzione	0	
48102980	Carta e cartone dei tipi utilizzati per la scrittura, per la stampa o per altri scopi grafici, in cui > 10 %, in peso, della massa fibrosa totale è costituito da fibre ottenute con procedimento meccanico o chimico-meccanico, patinati al caolino o con altre sostanze inorganiche su una o entrambe le facce, in fogli di forma quadrata o rettangolare, di qualsiasi formato (escl. carta patinata leggera, detta "L.W.C.") carta e cartone per macchine per ufficio e simili)	esenzione	0	
48103100	Carta e cartone Kraft, con imbianchimento uniforme in pasta e in cui > 95 %, in peso, della massa fibrosa totale è costituito da fibre di legno ottenute con procedimento chimico, patinati al caolino o con altre sostanze inorganiche su una o entrambe le facce, in rotoli o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di qualsiasi formato, di peso ≤ 150 g/m² (escl. quelli utilizzati per la scrittura, la stampa o per altri scopi grafici)	esenzione	0	
48103210	Carta e cartone Kraft, con imbianchimento uniforme in pasta e in cui > 95 %, in peso, della massa fibrosa totale è costituito da fibre di legno ottenute con procedimento chimico, di peso > 150 g/m², patinati o intonacati di caolino su una o entrambe le facce, in rotoli o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di qualsiasi formato (escl. quelli utilizzati per altri scopi grafici)	esenzione	0	
48103290	Carta e cartone Kraft, con imbianchimento uniforme in pasta e in cui > 95 %, in peso, della massa fibrosa totale è costituito da fibre di legno ottenute con procedimento chimico, di peso > 150 g/m², patinati o intonacati di sostanze inorganiche su una o entrambe le facce, in rotoli o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di qualsiasi formato (escl. carta Kraft patinata o intonacata di caolino; carta e cartone utilizzati per scopi grafici)	esenzione	0	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
48103900	Carta e cartone Kraft, patinati al caolino o con altre sostanze inorganiche su una o entrambe le facce, in rotoli o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di qualsiasi formato (escl. dei tipi utilizzati per la scrittura, la stampa o altri scopi grafici; carta e cartone con imbianchimento uniforme in pasta e in cui > 95 %, in peso, della massa fibrosa totale è costituito da fibre di legno ottenute con procedimento chimico)	esenzione	0	
48109210	Carta o cartone a più strati, con imbianchimento di ogni strato, patinati al caolino o con altre sostanze inorganiche su una o entrambe le facce, in rotoli o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di qualsiasi formato (escl. dei tipi utilizzati per la scrittura, la stampa o altri scopi grafici nonché carta e cartone Kraft)	esenzione	0	
48109230	Carta o cartone a più strati, con imbianchimento di un solo strato esterno, patinati al caolino o con altre sostanze inorganiche su una o entrambe le facce, in rotoli o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di qualsiasi formato (escl. dei tipi utilizzati per la scrittura, la stampa o altri scopi grafici nonché carta e cartone Kraft)	esenzione	0	
48109290	Carta o cartone a più strati, patinati al caolino o con altre sostanze inorganiche su una o entrambe le facce, in rotoli o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di qualsiasi formato (escl. con imbianchimento di ogni strato o con imbianchimento di un solo strato esterno, carta o cartone dei tipi utilizzati per la scrittura, la stampa o altri scopi grafici nonché carta e cartone Kraft)	esenzione	0	
48109910	Carta e cartone di pasta imbianchita, patinati al caolino su una o entrambe le facce, in rotoli o in fogli di forma quadrata o rettangolare di qualsiasi formato (escl. carta e cartone utilizzati per la scrittura, la stampa o per altri scopi grafici, carta e cartone Kraft, carta e cartone a più strati nonché carta e cartone senza qualsiasi altra patinatura o spalmatura)	esenzione	0	
48109980	Carta e cartone patinati con sostanze inorganiche su una o entrambe le facce, in rotoli o in fogli di forma quadrata o rettangolare di qualsiasi formato (escl. imbianchiti e patinati o intonacati di caolino, carta e cartone utilizzati per la scrittura, la stampa o per altri scopi grafici, carta e cartone Kraft, carta e cartone a più strati nonché carta e cartone senza qualsiasi altra patinatura o spalmatura)	esenzione	0	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
48111000	Carta e cartone trattati con catrame, bitume o asfalto, in rotoli o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di qualsiasi formato	esenzione	0	
48114120	Carta e cartone autoadesivi, colorati in superficie, decorati in superficie o stampati, in strisce, in rotoli o in fogli di larghezza ≤ 10 cm, il cui strato è costituito di gomma, naturale o sintetica, non vulcanizzata	esenzione	0	
48114190	Carta e cartone autoadesivi, colorati in superficie, decorati in superficie o stampati, in rotoli o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di qualsiasi formato (escl. di larghezza ≤ 10 cm, il cui strato è costituito di gomma, naturale o sintetica, non vulcanizzata nonché prodotti della voce 4810)	esenzione	0	
48114900	Carta e cartone colorati in superficie, decorati in superficie o stampati, gommati o adesivi, in rotoli o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di qualsiasi formato (escl. autoadesivi e prodotti della voce 4810)	esenzione	0	
48115100	Carta e cartone, colorati in superficie, decorati in superficie o stampati, spalmati, impregnati o ricoperti di resine artificiali o di materia plastica, in rotoli o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di qualsiasi formato, con imbianchimento, di peso > 150 g/m² (escl. carta e cartone adesivi)	esenzione	0	
48115900	Carta e cartone, colorati in superficie, decorati in superficie o stampati, spalmati, impregnati o ricoperti di resine artificiali o di materia plastica, in rotoli o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di qualsiasi formato (escl. con imbianchimento e di peso > 150 g/m² nonché carta e cartone adesivi)	esenzione	0	
48116000	Carta e cartone spalmati o impregnati di cera, di paraffina, di stearina, di olio o di glicerolo, in rotoli o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di qualsiasi formato (escl. prodotti delle voci 4803, 4809 e 4818)	esenzione	0	
48119000	Carta, cartone, ovatta di cellulosa e strati di fibre di cellulosa, patinati, spalmati, impregnati, ricoperti, colorati in superficie, decorati in superficie o stampati, in rotoli o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di qualsiasi formato (escl. i prodotti delle voci 4803, 4809, 4810 e 4818 e delle sottovoci da 4811.10 a 4811.60)	esenzione	0	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
48120000	Blocchi e lastre, filtranti, di pasta di carta	esenzione	0	
48131000	Carta da sigarette, in blocchetti o in tubetti	esenzione	0	
48132000	Carta da sigarette, in rotoli di larghezza ≤ 5 cm	esenzione	0	
48139010	Carta da sigarette, in rotoli di larghezza > 5 cm ma ≤ 15 cm	esenzione	0	
48139090	Carta da sigarette, anche tagliata a misura (escl. in blocchetti o in tubetti, nonché in rotoli di larghezza ≤ 15 cm)	esenzione	0	
48142000	Carte da parati e rivestimenti murali simili, costituiti da carta spalmata o ricoperta, sul diritto, da uno strato di materia plastica granulata, goffrata, colorata, stampata con motivi o altrimenti decorata	esenzione	0	
48149010	Carta da parati e rivestimenti murali simili, costituiti da carta granulata, goffrata, colorata in superficie, stampata con motivi o altrimenti decorata in superficie, spalmata o ricoperta di materia plastica protettrice trasparente	esenzione	0	
48149070	Carte da parati e rivestimenti murali simili; vetrofanie (escl. prodotti delle sottovoci 4814.20, 4814.90.10)	esenzione	0	
48162000	Carta detta "autocopiante", in rotoli di larghezza ≤ 36 cm o in fogli di forma quadrata o rettangolare, con nessun lato > 36 cm a foglio spiegato o anche tagliata in altre forme che non siano quadrate o rettangolari, anche condizionata in scatole (escl. carta carbone e carta simile)	esenzione	0	
48169000	Carta per riproduzione di copie, in rotoli di larghezza ≤ 36 cm o in fogli di forma quadrata o rettangolare, con nessun lato > 36 cm a foglio spiegato o anche tagliata in altre forme che non siano quadrate o rettangolari, anche condizionata in scatole e lastre offset, di carta (escl. carta detta "autocopiante")	esenzione	0	

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
48171000	Buste di carta o di cartone (escl. biglietti postali)	esenzione	0	
48172000	Biglietti postali, cartoline postali non illustrate e cartoncini per corrispondenza (escl. con sovrastampato il valore postale)	esenzione	0	
48173000	Scatole, involucri a busta e simili, di carta o di cartone, contenenti un assortimento di prodotti cartotecnici per corrispondenza	esenzione	0	
48181010	Carta igienica in rotoli di larghezza ≤ 36 cm, di peso per strato ≤ 25 g/m^2	esenzione	0	
48181090	Carta igienica in rotoli di larghezza ≤ 36 cm, di peso per strato > 25 g/m^2	esenzione	0	
48182010	Fazzoletti, fazzolettini per togliere il trucco e asciugamani, di pasta di carta, di ovatta di cellulosa o di strati di fibre di cellulosa	esenzione	0	
48182091	Asciugamani di pasta di carta, di ovatta di cellulosa o di strati di fibra di cellulosa, in rotoli di larghezza ≤ 36 cm	esenzione	0	
48182099	Asciugamani di pasta di carta, di ovatta di cellulosa o di strati di fibra di cellulosa (escl. in rotoli di larghezza ≤ 36 cm)	esenzione	0	
48183000	Tovaglie e tovaglioli da tavola di pasta di carta, di ovatta di cellulosa o di strati di fibra di cellulosa	esenzione	0	
48185000	Indumenti e accessori di abbigliamento di pasta di carta, di ovatta di cellulosa o di strati di fibra di cellulosa (escl. calzature e loro parti, incl. suole interne, pezzi per tallone e oggetti simili, gambali e oggetti simili, nonché cappelli, copricapo e loro parti)	esenzione	0	

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
48189010	Articoli di pasta di carta, di ovatta di cellulosa o di strati di fibra di cellulosa, di uso chirurgico, medico o igienico (escl. carta igienica, fazzoletti, fazzolettini per togliere il trucco e asciugamani, tovaglie e tovaglioli da tavola, assorbenti e tamponi igienici, pannolini per bambini piccoli (bébés) e oggetti di igiene simili nonché articoli condizionati per la vendita al minuto)	esenzione	0	
48189090	Carta, ovatta di cellulosa o strati di fibre di cellulosa, dei tipi utilizzati ai fini domestici o sanitari, in rotoli di larghezza ≤ 36 cm o tagliati a misura; articoli di pasta di carta, di ovatta di cellulosa o di strati di fibra di cellulosa, di uso domestico, sanitario o ospedaliero (escl. carta igienica, fazzoletti, fazzolettini per togliere il trucco e asciugamani, tovaglie e tovaglioli da tavola, assorbenti e tamponi igienici, pannolini per bambini piccoli (bébés) e oggetti di igiene simili nonché articoli di uso chirurgico, medico o igienico, non condizionati per la vendita al minuto)	esenzione	0	
48191000	Scatole e sacchi di carta o di cartone ondulato	esenzione	0	
48192000	Scatole e cartonaggi, pieghevoli, di carta o di cartone non ondulato	esenzione	0	
48193000	Sacchi di carta, di cartone, di ovatta di cellulosa o di strati di fibre di cellulosa di larghezza, alla base, ≥ 40 cm	esenzione	0	
48194000	Sacchi; sacchetti, buste e cartocci di carta, di cartone, di ovatta di cellulosa o di strati di fibre di cellulosa (escl. di larghezza, alla base, ≥ 40 cm nonché buste per dischi)	esenzione	0	
48195000	Imballaggi, incl. le buste per dischi, di carta, di cartone, di ovatta di cellulosa o di strati di fibre di cellulosa (escl. scatole e sacchi di carta o di cartone ondulato, scatole e cartonaggi, pieghevoli, di carta o di cartone non ondulato nonché sacchi, sacchetti, buste o cartocci)	esenzione	0	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
48196000	Cartonaggi per ufficio, per magazzino o simili, di cartone (escl. imballaggi)	esenzione	0	
48201010	Registri, libri contabili e libretti per ordinazioni o per quietanze, di carta o di cartone	esenzione	0	
48201030	Taccuini per appunti, blocchi di carta da lettere e blocchi per annotazioni, di carta o di cartone	esenzione	0	
48201050	Agende, di carta o di cartone	esenzione	0	
48201090	Blocchi per annotazioni, libretti per appunti e lavori simili	esenzione	0	
48202000	Quaderni, di carta o di cartone	esenzione	0	
48203000	Raccoglitori, classificatori, copertine (diverse dalle copertine per libri) e cartelline per incartamenti, di carta o di cartone	esenzione	0	
48204000	Blocchi e libretti per copie multiple, anche contenenti fogli di carta carbone intercalati, di carta o di cartone	esenzione	0	
48205000	Album per campioni o per collezioni, di carta o di cartone	esenzione	0	
48209000	Cartelle sottomano e altri articoli cartotecnici per scuola, ufficio o cartoleria, di carta o cartone, nonché copertine per libri di carta o di cartone (escl. registri, libri contabili, libretti per ordinazioni o per quietanze, taccuini per appunti, blocchi di carta da lettere e blocchi per annotazioni, agende, quaderni, raccoglitori, classificatori, cartelline e copertine per incartamenti, blocchi e libretti per copie multiple, anche contenenti fogli di carta carbone intercalati, album per campioni o per collezioni)	esenzione	0	
48211010	Etichette di qualsiasi specie, di carta o di cartone, stampate, autoadesive	esenzione	0	
48211090	Etichette di qualsiasi specie, di carta o di cartone, stampate (escl. autoadesive)	esenzione	0	

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
48219010	Etichette di qualsiasi specie, di carta o di cartone, non stampate, autoadesive	esenzione	0	
48219090	Etichette di qualsiasi specie, di carta o di cartone, non stampate, (escl. autoadesive)	esenzione	0	
48221000	Tamburi, rocche e rocchetti, spole, tubetti e supporti simili di pasta di carta, di carta o di cartone, anche perforati o induriti, dei tipi utilizzati per avvolgere filati tessili	esenzione	0	
48229000	Tamburi, rocche e rocchetti, spole, tubetti e supporti simili di pasta di carta, di carta o di cartone, anche perforati o induriti (escl. dei tipi utilizzati per avvolgere filati tessili)	esenzione	0	
48232000	Carta da filtro e cartone da filtro, in strisce o in rotoli di larghezza ≤ 36 cm o in fogli di forma quadrata o rettangolare con nessun lato > 36 cm a foglio spiegato o tagliati in altre forme che non siano quadrate o rettangolari	esenzione	0	
48234000	Carta con diagrammi per registratori grafici in bobine, in fogli o in dischi, in bobine di larghezza ≤ 36 cm, in fogli di forma quadrata o rettangolare con nessun lato > 36 cm a foglio spiegato o tagliata in dischi	esenzione	0	
48236100	Vassoi, piatti, scodelle, tazze, bicchieri e articoli simili, di carta o di cartone di bambù	esenzione	0	
48236910	Vassoi, piatti e scodelle, di carta o cartone (escl. di carta o di cartone di bambù)	esenzione	0	
48236990	Tazze, bicchieri e articoli simili, di carta o cartone (escl. di carta o di cartone di bambù nonché vassoi, piatti e scodelle)	esenzione	0	
48237010	Imballaggi alveolari per uova, ottenuti mediante pressatura, di pasta di carta	esenzione	0	
48237090	Articoli foggiati a stampo o ottenuti mediante pressatura, di pasta di carta, n.n.a.	esenzione	0	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
48239040	Carta e cartone dei tipi utilizzati per la scrittura, per la stampa o per altri scopi grafici, n.n.a.	esenzione	0	
48239085	Carta, cartone, ovatta di cellulosa e strati di fibre di cellulosa, in strisce o in rotoli di larghezza ≤ 36 cm, in fogli di forma quadrata o rettangolare con nessun lato > 36 cm a foglio spiegato oppure tagliati in altre forme che non siano quadrate o rettangolari nonché lavori di pasta di carta, di carta, di cartone, di ovatta di cellulosa o di strati di fibra di cellulosa, n.n.a.	esenzione	0	
49011000	Libri, opuscoli e stampati simili, in fogli sciolti, anche piegati (escl. pubblicazioni periodiche o pubblicazioni riservate essenzialmente alla pubblicità)	esenzione	0	
49019100	Dizionari ed enciclopedie, anche in fascicoli	esenzione	0	
49019900	Libri, opuscoli e stampati simili (escl. in fogli sciolti; dizionari, enciclopedie, pubblicazioni periodiche nonché pubblicazioni riservate essenzialmente alla pubblicità)	esenzione	0	
49021000	Giornali e pubblicazioni periodiche, stampati, anche illustrati o contenenti pubblicità, con almeno quattro edizioni settimanali	esenzione	0	
49029000	Giornali e pubblicazioni periodiche, stampati, anche illustrati o contenenti pubblicità (escl. quelli con almeno quattro edizioni settimanali)	esenzione	0	
49030000	Album o libri di immagini e album da disegno o da colorare, per bambini	esenzione	0	
49040000	Musica manoscritta o stampata, anche illustrata o rilegata	esenzione	0	
49051000	Globi stampati (escl. globi in rilievo)	esenzione	0	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
49059100	Lavori cartografici di ogni specie, incl. le carte murali e le carte topografiche, stampati, in forma di libri o di opuscoli (escl. globi, carte geografiche e piante in rilievo)	esenzione	0	
49059900	Lavori cartografici di ogni specie, incl. le carte murali e le carte topografiche, stampati (escl. in forma di libri o di opuscoli nonché globi, carte geografiche e piante in rilievo)	esenzione	0	
49060000	Piani e disegni di architetti, di ingegneri e altri progetti e disegni industriali, commerciali, topografici o simili, ottenuti in originale a mano; testi manoscritti; riproduzioni fotografiche, su carta sensibilizzata e copie ottenute con carta carbone, dei piani, dei disegni o dei testi di cui sopra	esenzione	0	
49070010	Francobolli, marche da bollo e simili, non obliterati, aventi corso o destinati ad aver corso nel paese nel quale hanno o avranno un valore di affrancatura riconosciuto	esenzione	0	
49070030	Biglietti di banca	esenzione	0	
49070090	Carta bollata; assegni; titoli azionari od obbligazioni e titoli simili	esenzione	0	
49081000	Decalcomanie vetrificabili	esenzione	0	
49089000	Decalcomanie di ogni genere (escl. vetrificabili)	esenzione	0	
49090000	Cartoline postali stampate o illustrate; cartoline stampate con auguri o comunicazioni personali, anche illustrate, con o senza busta, guarnizioni od applicazioni	esenzione	0	
49100000	Calendari di ogni genere, stampati, incl. i blocchi di calendari da sfogliare	esenzione	0	
49111010	Cataloghi commerciali	esenzione	0	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
49111090	Stampati pubblicitari e simili (diversi dai cataloghi commerciali)	esenzione	0	
49119100	Immagini, incisioni e fotografie, n.n.a.	esenzione	0	
49119900	Stampati, n.n.a.	esenzione	0	
50010000	Bozzoli di bachi da seta atti alla trattura	esenzione	0	
50020000	Seta greggia (non torta)	esenzione	0	
50030000	Cascami di seta, incl. i bozzoli non atti alla trattura, i cascami di filatura e gli sfilacciati	esenzione	0	
50040010	Filati di seta, greggi, sgommati o imbianchiti (escl. filati di cascami di seta nonché condizionati per la vendita al minuto)	4	4	
50040090	Filati di seta (escl. greggi, sgommati o imbianchiti, filati di cascami di seta nonché condizionati per la vendita al minuto)	4	4	
50050010	Filati di cascami di seta, greggi, sgommati o imbianchiti (escl. condizionati per la vendita al minuto)	2,9	4	
50050090	Filati di cascami di seta (escl. greggi, sgommati o imbianchiti, nonché condizionati per la vendita al minuto)	2,9	4	
50060010	Filati di seta, condizionati per la vendita al minuto (escl. filati di cascami di seta)	5	4	
50060090	Filati di cascami di seta, condizionati per la vendita al minuto; pelo di Messina (crine di Firenze)	2,9	4	
50071000	Tessuti di roccadino (bourrette)	3	8	
50072011	Crespi contenenti ≥ 85 %, in peso, di seta o cascami di seta, greggi, sgommati o imbianchiti	6,9	8	

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
50072019	Crespi contenenti ≥ 85 %, in peso, di seta o cascami di seta (escl. greggi, sgommati o imbianchiti)	6,9	8	
50072021	Pongées, habutai, honan, shantung, corah e tessuti simili dell'Estremo Oriente, di seta pura, ad armatura a tela, greggi o semplicemente sgommati (escl. mista con borra di seta, con cascami di borra di seta o con altre materie tessili)	5,3	8	
50072031	Pongées, habutai, honan, shantung, corah e tessuti simili dell'Estremo Oriente, di seta pura, ad armatura a tela (escl. greggi o semplicemente sgommati nonché misti con borra di seta, con cascami di borra di seta o con altre materie tessili)	7,5	8	
50072039	Pongées, habutai, honan, shantung, corah e tessuti simili dell'Estremo Oriente, di seta pura (escl. ad armatura a tela o mista con borra di seta, con cascami di borra di seta o con altre materie tessili)	7,5	8	
50072041	Tessuti chiari (non serrati) contenenti ≥ 85 %, in peso, di seta o di cascami di seta	7,2	8	
50072051	Tessuti serrati, contenenti ≥ 85 %, in peso, di seta o di cascami di seta, greggi, sgommati o imbianchiti (escl. crespi, nonché pongées, habutai, honan, shantung, corah e tessuti simili dell'Estremo Oriente, di seta pura)	7,2	8	
50072059	Tessuti serrati, contenenti ≥ 85 %, in peso, di seta o di cascami di seta, tinti (escl. crespi, nonché pongées, habutai, honan, shantung, corah e tessuti simili dell'Estremo Oriente, di seta pura)	7,2	8	
50072061	Tessuti serrati, contenenti ≥ 85 %, in peso, di seta o di cascami di seta, a colori, di larghezza > 57 cm, ma ≤ 75 cm (escl. crespi, nonché pongées, habutai, honan, shantung, corah e tessuti simili dell'Estremo Oriente, di seta pura)	7,2	8	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
50072069	Tessuti serrati, contenenti ≥ 85 %, in peso, di seta o di cascami di seta, a colori (escl. tessuti di larghezza > 57 cm, ma ≤ 75 cm, crespi, nonché pongées, habutai, honan, shantung, corah e tessuti simili dell'Estremo Oriente, di seta pura)	7,2	8	
50072071	Tessuti serrati, contenenti ≥ 85 %, in peso, di seta o di cascami di seta, stampati (escl. crespi, nonché pongées, habutai, honan, shantung, corah e tessuti simili dell'Estremo Oriente, di seta pura)	7,2	8	
50079010	Tessuti prevalentemente di seta o di cascami di seta ma contenenti < 85 %, in peso, di seta, greggi, sgommati o imbianchiti	6,9	8	
50079030	Tessuti prevalentemente di seta o di cascami di seta ma contenenti < 85 %, in peso, di seta o cascami di seta, tinti	6,9	8	
50079050	Tessuti prevalentemente di seta o di cascami di seta ma contenenti < 85 %, in peso, di seta o cascami di seta, a colori	6,9	8	
50079090	Tessuti prevalentemente di seta o di cascami di seta ma contenenti, in peso, < 85 % di seta o cascami di seta, stampati	6,9	8	
51011100	Lane sucide di tosatura, incl. le lane lavate a dosso, non cardate né pettinate	esenzione	0	
51011900	Lane sucide, incl. le lane lavate a dosso, non cardate né pettinate, (escl. lane di tosatura)	esenzione	0	
51012100	Lane di tosatura, sgrassate, non carbonizzate, non cardate né pettinate	esenzione	0	
51012900	Lane sgrassate, non carbonizzate, non cardate né pettinate, (escl. lane di tosatura)	esenzione	0	
51013000	Lane carbonizzate, non cardate né pettinate	esenzione	0	

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
51021100	Peli di capra del Kashmir, non cardati né pettinati	esenzione	0	
51021910	Peli di coniglio d'angora, non cardati né pettinati	esenzione	0	
51021930	Peli di alpaca, di lama e di vigogna, non cardati né pettinati	esenzione	0	
51021940	Peli di cammello, di yak, di capra mohair, di capra del Tibet e capre simili, non cardati né pettinati	esenzione	0	
51021990	Peli di coniglio, di lepre, di castoro, di nutria e di rat musqué, non cardati né pettinati (escl. di coniglio d'angora)	esenzione	0	
51022000	Peli grossolani, non cardati né pettinati, (escl. lana, peli e setole per pennelli, spazzole e simili nonché crini della criniera o della coda)	esenzione	0	
51031010	Pettinacce di lana o di peli fini, non carbonizzate (escl. sfilacciati)	esenzione	0	
51031090	Pettinacce di lana o di peli fini, carbonizzate (escl. sfilacciati)	esenzione	0	
51032000	Cascami di lana o di peli fini, incl. i cascami di filati (escl. pettinacce e sfilacciati)	esenzione	0	
51033000	Cascami di peli grossolani, incl. i cascami di filati (escl. sfilacciati, cascami di peli e setole per pennelli, spazzole e simili, nonché cascami di crini della criniera o della coda)	esenzione	0	
51040000	Sfilacciati di lana o di peli fini o grossolani. non cardati né pettinati	esenzione	0	
51051000	Lana cardata	2	0	
51052100	Lana pettinata alla rinfusa	2	0	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
51052900	Lana pettinata (escl. alla rinfusa)	2	0	
51053100	Peli di capra del Kashmir, cardati o pettinati	2	0	
51053900	Peli fini, cardati o pettinati (escl. lana nonché peli di capra del Kashmir)	2	0	
51054000	Peli grossolani, cardati o pettinati	2	0	
51061010	Filati di lana cardata contenenti ≥ 85 %, in peso, di lana, greggi (escl. condizionati per la vendita al minuto)	3,8	4	
51061090	Filati di lana cardata contenenti ≥ 85 %, in peso, di lana (escl. greggi, nonché condizionati per la vendita al minuto)	3,8	4	
51062010	Filati prevalentemente di lana cardata ma contenenti < 85 %, in peso, di lana, contenenti ≥ 85 %, in peso, di lana e di peli fini (escl. condizionati per la vendita al minuto)	4	4	
51062091	Filati prevalentemente di lana cardata ma contenenti, < 85 %, in peso, di lana, greggi (escl. contenenti ≥ 85 %, in peso, di lana e di peli fini nonché condizionati per la vendita al minuto)	4	4	
51062099	Filati prevalentemente di lana cardata ma contenenti < 85 %, in peso, di lana (escl. filati greggi, filati contenenti ≥ 85 %, in peso, di lana e di peli fini nonché filati condizionati per la vendita al minuto)	4	4	
51071010	Filati di lana pettinata contenenti ≥ 85 %, in peso, di lana, greggi (escl. condizionati per la vendita al minuto)	3,8	4	
51071090	Filati di lana pettinata contenenti ≥ 85 %, in peso, di lana (escl. greggi, nonché condizionati per la vendita al minuto)	3,8	4	
51072010	Filati prevalentemente di lana pettinata ma contenenti < 85 %, in peso, di lana, contenenti ≥ 85 %, in peso, di lana e di peli fini, greggi (escl. condizionati per la vendita al minuto)	4	4	

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
51072030	Filati prevalentemente di lana pettinata ma contenenti < 85 %, in peso, di lana, contenenti ≥ 85 %, in peso, di lana e di peli fini (escl. greggi nonché condizionati per la vendita al minuto)	4	4	
51072051	Filati prevalentemente di lana pettinata ma contenenti < 85 %, in peso, di lana, misti principalmente o unicamente con fibre sintetiche discontinue, greggi (escl. condizionati per la vendita al minuto)	4	4	
51072059	Filati prevalentemente di lana pettinata ma contenenti < 85 %, in peso, di lana, misti principalmente o unicamente con fibre sintetiche discontinue (escl. greggi nonché condizionati per la vendita al minuto)	4	4	
51072091	Filati prevalentemente di lana pettinata ma contenenti < 85 %, in peso, di lana, greggi (escl. filati misti principalmente o unicamente con fibre sintetiche discontinue, filati contenenti ≥ 85 %, in peso, di lana e di peli fini nonché filati condizionati per la vendita al minuto)	4	4	
51072099	Filati prevalentemente di lana pettinata ma contenenti < 85 %, in peso, di lana (escl. filati greggi, filati misti principalmente o unicamente con fibre sintetiche discontinue, filati contenenti ≥ 85 %, in peso, di lana e di peli fini nonché filati condizionati per la vendita al minuto)	4	4	
51081010	Filati di peli fini, cardati, greggi (escl. di lana nonché condizionati per la vendita al minuto)	3,2	4	
51081090	Filati di peli fini, cardati (escl. filati greggi, filati di lana nonché filati condizionati per la vendita al minuto)	3,2	4	
51082010	Filati di peli fini, pettinati, greggi (escl. di lana nonché condizionati per la vendita al minuto)	3,2	4	
51082090	Filati di peli fini, pettinati (escl. filati greggi, filati di lana nonché filati condizionati per la vendita al minuto)	3,2	4	
51091010	Filati contenenti ≥ 85 %, in peso, di lana o di peli fini, condizionati per la vendita al minuto, in gomitoli, in matasse o matassine, di peso > 125 g ma ≤ 500 g	3,8	4	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
51091090	Filati contenenti ≥ 85 %, in peso, di lana o di peli fini, condizionati per la vendita al minuto (escl. in gomitoli, in matasse o matassine, di peso > 125 g, ma ≤ 500 g)	5	4	
51099000	Filati prevalentemente di lana o di peli fini ma contenenti < 85 %, in peso, di lana o di peli fini, condizionati per la vendita al minuto	5	4	
51100000	Filati di peli grossolani o di crine, incl. i filati di crine spiralati (vergolinati), anche condizionati per la vendita al minuto (escl. di crine e filati non uniti)	3,5	4	
51111100	Tessuti contenenti ≥ 85 %, in peso, di lana cardata o di peli fini cardati, di peso ≤ 300 g/m²	8	8	
51111900	Tessuti contenenti ≥ 85 %, in peso, di lana cardata o di peli fini cardati, di peso > 300 g/m² (escl. tessuti per usi tecnici della voce 5911)	8	8	
51112000	Tessuti prevalentemente di lana cardata o di peli fini cardati ma contenenti < 85 %, in peso, di lana cardata o di peli fini cardati, misti principalmente o unicamente con filamenti sintetici o artificiali	8	8	
51113010	Tessuti prevalentemente di lana o di peli fini cardati ma contenenti < 85 %, in peso, di lana o di peli fini cardati, misti principalmente o unicamente con fibre sintetiche o artificiali discontinue, di peso ≤ 300 g/m²	8	8	
51113080	Tessuti prevalentemente di lana o di peli fini cardati ma contenenti < 85 %, in peso, di lana o di peli fini cardati, misti principalmente o unicamente con fibre sintetiche o artificiali discontinue, di peso > 300 g/m²	8	8	
51119010	Tessuti prevalentemente di lana o di peli fini cardati ma contenenti < 85 %, in peso, di lana o di peli fini cardati nonché > 10 %, in peso, di seta o di cascami di seta (escl. misti principalmente o unicamente con filamenti sintetici o artificiali o con fibre sintetiche o artificiali discontinue)	7,2	8	

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
51119091	Tessuti prevalentemente di lana o di peli fini cardati ma contenenti < 85 %, in peso, di lana o di peli fini cardati, di peso ≤ 300 g/m² (escl. misti principalmente o unicamente con filamenti sintetici o artificiali o con fibre sintetiche o artificiali discontinue o contenenti > 10 %, in peso, di seta o di cascami di seta)	8	8	
51119098	Tessuti prevalentemente di lana o di peli fini cardati ma contenenti < 85 %, in peso, di lana o di peli fini cardati, di peso > 300 g/m² (escl. misti principalmente o unicamente con filamenti sintetici o artificiali o con fibre sintetiche o artificiali discontinue o contenenti > 10 %, in peso, di seta o di cascami di seta)	8	8	
51121100	Tessuti contenenti ≥ 85 %, in peso, di lana pettinata o di peli fini pettinati, di peso ≤ 200 g/m² (escl. tessuti per usi tecnici della voce 5911)	8	8	
51121900	Tessuti contenenti ≥ 85 %, in peso, di lana pettinata o di peli fini pettinati, di peso > 200 g/m²	8	8	
51122000	Tessuti prevalentemente di lana pettinata o di peli fini pettinati ma contenenti < 85 %, in peso, di lana pettinata o di peli fini pettinati, misti principalmente o unicamente con filamenti sintetici o artificiali (escl. tessuti per usi tecnici della voce 5911)	8	8	
51123010	Tessuti prevalentemente di lana pettinata o di peli fini pettinati ma contenenti < 85 %, in peso, di lana pettinata o di peli fini pettinati, misti principalmente o unicamente con fibre sintetiche o artificiali discontinue, di peso ≤ 200 g/m² (escl. tessuti per usi tecnici della voce 5911)	8	8	
51123080	Tessuti prevalentemente di lana pettinata o di peli fini pettinati ma contenenti < 85 %, in peso, di lana pettinata o di peli fini pettinati, misti principalmente o unicamente con fibre sintetiche o artificiali discontinue, di peso ≤ 200 g/m² (escl. tessuti per usi tecnici della voce 5911)	8	8	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
51129010	Tessuti prevalentemente di lana pettinata o di peli fini pettinati ma contenenti < 85 %, in peso, di lana pettinata o di peli fini pettinati nonché > 10 %, in peso, di seta o di cascami di seta (escl. misti principalmente o unicamente con filamenti sintetici o artificiali o con fibre sintetiche o artificiali discontinue nonché tessuti per usi tecnici della voce 5911)	7,2	8	
51129091	Tessuti prevalentemente di lana pettinata o di peli fini pettinati ma contenenti < 85 %, in peso, di lana pettinata o di peli fini pettinati, di peso ≤ 200 g/m² (escl. misti principalmente o unicamente con filamenti sintetici o artificiali o con fibre sintetiche o artificiali discontinue, contenenti > 10 %, in peso, di seta o di cascami di seta nonché tessuti per usi tecnici della voce 5911)	8	8	
51129098	Tessuti prevalentemente di lana pettinata o di peli fini pettinati ma contenenti < 85 %, in peso, di lana pettinata o di peli fini pettinati, di peso > 200 g/m² (escl. misti principalmente o unicamente con filamenti sintetici o artificiali o con fibre sintetiche o artificiali discontinue, contenenti > 10 %, in peso, di seta o di cascami di seta nonché tessuti per usi tecnici della voce 5911)	8	8	
51130000	Tessuti di peli grossolani o di crine (escl. tessuti per usi tecnici della voce 5911)	5,3	8	
52010010	Cotone (non cardato né pettinato), idrofilo o imbianchito	esenzione	0	
52010090	Cotone, non cardato né pettinato (escl. idrofilo o imbianchito)	esenzione	0	
52021000	Cascami di filati di cotone	esenzione	0	
52029100	Sfilacciati di cotone	esenzione	0	
52029900	Cascami di cotone (escl. cascami di filati e sfilacciati)	esenzione	0	
52030000	Cotone, cardato o pettinato	esenzione	0	

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
52041100	Filati per cucire di cotone, contenenti ≥ 85 %, in peso, di cotone (escl. condizionati per la vendita al minuto)	4	4	
52041900	Filati per cucire prevalentemente di cotone ma contenenti < 85 %, in peso, di cotone (escl. condizionati per la vendita al minuto)	4	4	
52042000	Filati per cucire di cotone, condizionati per la vendita al minuto	5	4	
52051100	Filati di cotone, semplici, di fibre non pettinate, contenenti ≥ 85 %, in peso, di cotone e aventi un titolo ≥ 714,29 decitex (≤ Nm 14) (escl. filati per cucire nonché filati condizionati per la vendita al minuto)	4	4	
52051200	Filati di cotone, semplici, di fibre non pettinate, contenenti ≥ 85 %, in peso, di cotone e aventi un titolo < 714,29 decitex, ma ≥ 232,56 decitex (> Nm 14, ma ≤ Nm 43) (escl. filati per cucire nonché filati condizionati per la vendita al minuto)	4	4	
52051300	Filati di cotone, semplici, di fibre non pettinate, contenenti ≥ 85 %, in peso, di cotone e aventi un titolo < 232,56 decitex, ma ≥ 192,31 decitex (> Nm 43, ma ≤ Nm 52) (escl. filati per cucire nonché filati condizionati per la vendita al minuto)	4	4	
52051400	Filati di cotone, semplici, di fibre non pettinate, contenenti ≥ 85 %, in peso, di cotone e aventi un titolo < 192,31 decitex, ma ≥ 125 decitex (> Nm 52, ma ≤ Nm 80) (escl. filati per cucire nonché filati condizionati per la vendita al minuto)	4	4	
52051510	Filati di cotone, semplici, di fibre non pettinate, contenenti ≥ 85 %, in peso, di cotone e aventi un titolo < 125 decitex, ma ≥ 83,33 decitex (> Nm 80, ma ≤ Nm 120) (escl. filati per cucire nonché filati condizionati per la vendita al minuto)	4,4	4	
52051590	Filati di cotone, semplici, di fibre non pettinate, contenenti ≥ 85 %, in peso, di cotone e aventi un titolo < 83,33 decitex (> Nm 120) (escl. filati per cucire nonché filati condizionati per la vendita al minuto)	4	4	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
52052100	Filati di cotone, semplici, di fibre pettinate, contenenti ≥ 85 %, in peso, di cotone e aventi un titolo ≥ 714,29 decitex (≤ Nm 14) (escl. filati per cucire nonché filati condizionati per la vendita al minuto)	4	4	
52052200	Filati di cotone, semplici, di fibre pettinate, contenenti ≥ 85 %, in peso, di cotone e aventi un titolo < 714,29 decitex, ma ≥ 232,56 decitex (> Nm 14, ma ≤ Nm 43) (escl. filati per cucire nonché filati condizionati per la vendita al minuto)	4	4	
52052300	Filati di cotone, semplici, di fibre pettinate, contenenti ≥ 85 %, in peso, di cotone e aventi un titolo < 232,56 decitex, ma ≥ 192,31 decitex (> Nm 43, ma ≤ Nm 52) (escl. filati per cucire nonché filati condizionati per la vendita al minuto)	4	4	
52052400	Filati di cotone, semplici, di fibre pettinate, contenenti ≥ 85 %, in peso, di cotone e aventi un titolo < 192,31 decitex, ma ≥ 125 decitex (> Nm 52, ma ≤ Nm 80) (escl. filati per cucire nonché filati condizionati per la vendita al minuto)	4	4	
52052600	Filati di cotone, semplici, di fibre pettinate, contenenti ≥ 85 %, in peso, di cotone e aventi un titolo < 125 decitex, ma ≥ 106,38 decitex (> Nm 80, ma ≤ Nm 94) (escl. filati per cucire nonché filati condizionati per la vendita al minuto)	4	4	
52052700	Filati di cotone, semplici, di fibre pettinate, contenenti ≥ 85 %, in peso, di cotone e aventi un titolo < 106,38 decitex, ma ≥ 83,33 decitex (> Nm 94, ma ≤ Nm 120) (escl. filati per cucire nonché filati condizionati per la vendita al minuto)	4	4	
52052800	Filati di cotone, semplici, di fibre pettinate, contenenti ≥ 85 %, in peso, di cotone e aventi un titolo < 83,33 decitex (> Nm 120) (escl. filati per cucire nonché filati condizionati per la vendita al minuto)	4	4	
52053100	Filati ritorti o ritorti su ritorto (câblés), di fibre non pettinate, contenenti ≥ 85 %, in peso, di cotone e aventi un titolo di filati semplici ≥ 714,29 decitex (≤ Nm 14) (escl. filati per cucire nonché filati condizionati per la vendita al minuto)	4	4	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
52053200	Filati di cotone ritorti o ritorti su ritorto (câblés), di fibre non pettinate, contenenti ≥ 85 %, in peso, di cotone e aventi un titolo di filati semplici < 714,29 decitex, ma ≥ 232,56 decitex (> Nm 14, ma ≤ Nm 43) (escl. filati per cucire nonché filati condizionati per la vendita al minuto)	4	4	
52053300	Filati di cotone ritorti o ritorti su ritorto (câblés), di fibre non pettinate, contenenti ≥ 85 %, in peso, di cotone e aventi un titolo di filati semplici < 232,56 decitex, ma ≥ 192,31 decitex (> Nm 43, ma ≤ Nm 52) (escl. filati per cucire nonché filati condizionati per la vendita al minuto)	4	4	
52053400	Filati di cotone ritorti o ritorti su ritorto (câblés), di fibre non pettinate, contenenti ≥ 85 %, in peso, di cotone e aventi un titolo di filati semplici < 192,31 decitex, ma ≥ 125 decitex (> Nm 52, ma ≤ Nm 80) (escl. filati per cucire nonché filati condizionati per la vendita al minuto)	4	4	
52053500	Filati di cotone ritorti o ritorti su ritorto (câblés), di fibre non pettinate, contenenti,≥ 85 %, in peso, di cotone e aventi un titolo di filati semplici < 125 decitex (> Nm 80) (escl. filati per cucire nonché filati condizionati per la vendita al minuto)	4	4	
52054100	Filati di cotone ritorti o ritorti su ritorto (câblés), di fibre pettinate, contenenti ≥ 85 %, in peso, di cotone e aventi un titolo di filati semplici ≥ 714,29 decitex (≤ Nm 14) (escl. filati per cucire nonché filati condizionati per la vendita al minuto)	4	4	
52054200	Filati di cotone ritorti o ritorti su ritorto (câblés), di fibre pettinate, contenenti ≥ 85 %, in peso, di cotone e aventi un titolo di filati semplici < 714,29 decitex, ma ≥ 232,56 decitex (> Nm 14, ma ≤ Nm 43) (escl. filati per cucire nonché filati condizionati per la vendita al minuto)	4	4	
52054300	Filati di cotone ritorti o ritorti su ritorto (câblés), di fibre pettinate, contenenti ≥ 85 %, in peso, di cotone e aventi un titolo di filati semplici < 232,56 decitex, ma ≥ 192,31 decitex (> Nm 43, ma ≤ Nm 52) (escl. filati per cucire nonché filati condizionati per la vendita al minuto)	4	4	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
52054400	Filati di cotone ritorti o ritorti su ritorto (câblés), di fibre pettinate, contenenti ≥ 85 %, in peso, di cotone e aventi un titolo di filati semplici < 192,31 decitex, ma ≥ 125 decitex (> Nm 52, ma ≤ Nm 80) (escl. filati per cucire nonché filati condizionati per la vendita al minuto)	4	4	
52054600	Filati di cotone ritorti o ritorti su ritorto (câblés), di fibre pettinate, contenenti ≥ 85 %, in peso, di cotone e aventi un titolo di filati semplici < 125 decitex, ma ≥ 106,38 decitex (> Nm 80, ma ≤ Nm 94) (escl. filati per cucire nonché filati condizionati per la vendita al minuto)	4	4	
52054700	Filati di cotone ritorti o ritorti su ritorto (câblés), di fibre pettinate, contenenti ≥ 85 %, in peso, di cotone e aventi un titolo di filati semplici < 106,38 decitex, ma ≥ 83,33 decitex (> Nm 94, ma ≤ Nm 120) (escl. filati per cucire nonché filati condizionati per la vendita al minuto)	4	4	
52054800	Filati di cotone ritorti o ritorti su ritorto (câblés), di fibre pettinate, contenenti ≥ 85 %, in peso, di cotone e aventi un titolo di filati semplici < 83,33 decitex (> Nm 120) (escl. filati per cucire nonché filati condizionati per la vendita al minuto)	4	4	
52061100	Filati di cotone, semplici, di fibre non pettinate, contenenti < 85 %, in peso, di cotone e aventi un titolo ≥ 714,29 decitex (≤ Nm 14) (escl. filati per cucire nonché filati condizionati per la vendita al minuto)	4	4	
52061200	Filati di cotone, semplici, di fibre non pettinate, contenenti < 85 %, in peso, di cotone e aventi un titolo <714,29 decitex, ma ≥ 232,56 decitex (> Nm 14, ma ≤ Nm 43) (escl. filati per cucire nonché filati condizionati per la vendita al minuto)	4	4	
52061300	Filati di cotone, semplici, di fibre non pettinate, contenenti < 85 %, in peso, di cotone e aventi un titolo <232,56 decitex, ma ≥ 192,31 decitex (> Nm 43, ma ≤ Nm 52) (escl. filati per cucire nonché filati condizionati per la vendita al minuto)	4	4	

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
52061400	Filati di cotone, semplici, di fibre non pettinate, contenenti < 85 %, in peso, di cotone e aventi un titolo <192,31 decitex, ma ≥ 125 decitex (> Nm 52, ma ≤ Nm 80) (escl. filati per cucire nonché filati condizionati per la vendita al minuto)	4	4	
52061500	Filati prevalentemente di cotone, semplici, di fibre non pettinate, ma contenenti < 85 %, in peso, di cotone e aventi un titolo < 125 decitex (> Nm 80) (escl. filati per cucire nonché filati condizionati per la vendita al minuto)	4	4	
52062100	Filati di cotone, semplici, di fibre pettinate, contenenti < 85 %, in peso, di cotone e aventi un titolo ≥ 714,29 decitex (≤ Nm 14) (escl. filati per cucire nonché filati condizionati per la vendita al minuto)	4	4	
52062200	Filati di cotone, semplici, di fibre pettinate, contenenti < 85 %, in peso, di cotone e aventi un titolo < 714,29 decitex, ma ≥ 232,56 decitex (> Nm 14, ma ≤Nm 43) (escl. filati per cucire nonché filati condizionati per la vendita al minuto)	4	4	
52062300	Filati di cotone, semplici, di fibre pettinate, contenenti < 85 %, in peso, di cotone e aventi un titolo < 232,56 decitex, ma ≥ 192,31 decitex (> Nm 43, ma ≤Nm 52) (escl. filati per cucire nonché filati condizionati per la vendita al minuto)	4	4	
52062400	Filati di cotone, semplici, di fibre pettinate, contenenti < 85 %, in peso, di cotone e aventi un titolo < 192,31 decitex, ma ≥ 125 decitex (> Nm 52, ma ≤Nm 80) (escl. filati per cucire nonché filati condizionati per la vendita al minuto)	4	4	
52062500	Filati prevalentemente di cotone, semplici, di fibre pettinate, ma contenenti < 85 %, in peso, di cotone e aventi un titolo < 125 decitex (> Nm 80) (escl. filati per cucire nonché filati condizionati per la vendita al minuto)	4	4	
52063100	Filati ritorti o ritorti su ritorto (câblés), di fibre non pettinate, contenenti < 85 %, in peso, di cotone e aventi un titolo di filati semplici ≥ 714,29 decitex (≤ Nm 14) (escl. filati per cucire nonché filati condizionati per la vendita al minuto)	4	4	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
52063200	Filati prevalentemente di cotone ritorti o ritorti su ritorto (câblés), di fibre non pettinate, ma contenenti < 85 %, in peso, di cotone e aventi un titolo di filati semplici < 714,29 decitex, ma ≥ 232,56 decitex (> Nm 14, ma ≤ Nm 43) (escl. filati per cucire nonché filati condizionati per la vendita al minuto)	4	4	
52063300	Filati prevalentemente di cotone ritorti o ritorti su ritorto (câblés), di fibre non pettinate, ma contenenti < 85 %, in peso, di cotone e aventi un titolo di filati semplici < 232,56 decitex, ma ≥ 192,31 decitex (> Nm 43, ma ≤ Nm 52) (escl. filati per cucire nonché filati condizionati per la vendita al minuto)	4	4	
52063400	Filati prevalentemente di cotone ritorti o ritorti su ritorto (câblés), di fibre non pettinate, ma contenenti < 85 %, in peso, di cotone e aventi un titolo di filati semplici < 192,31 decitex, ma ≥ 125 decitex (> Nm 52, ma ≤ Nm 80) (escl. filati per cucire nonché filati condizionati per la vendita al minuto)	4	4	
52063500	Filati prevalentemente di cotone ritorti o ritorti su ritorto (câblés), di fibre non pettinate, ma contenenti < 85 %, in peso, di cotone e aventi un titolo di filati semplici < 125 decitex (> Nm 80) (escl. filati per cucire nonché filati condizionati per la vendita al minuto)	4	4	
52064100	Filati prevalentemente di cotone ritorti o ritorti su ritorto (câblés), di fibre pettinate, ma contenenti < 85 %, in peso, di cotone e aventi un titolo di filati semplici ≥ 714,29 decitex (< Nm 14) (escl. filati per cucire nonché filati condizionati per la vendita al minuto)	4	4	
52064200	Filati prevalentemente di cotone ritorti o ritorti su ritorto (câblés), di fibre pettinate, ma contenenti < 85 %, in peso, di cotone e aventi un titolo di filati semplici < 714,29 decitex, ma ≥ 232,56 decitex (> Nm 14, ma ≤ Nm 43) (escl. filati per cucire nonché filati condizionati per la vendita al minuto)	4	4	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
52064300	Filati prevalentemente di cotone ritorti o ritorti su ritorto (câblés), di fibre pettinate, ma contenenti < 85 %, in peso, di cotone e aventi un titolo di filati semplici < 232,56 decitex, ma ≥ 192,31 decitex (> Nm 43, ma ≤ Nm 52) (escl. filati per cucire nonché filati condizionati per la vendita al minuto)	4	4	
52064400	Filati prevalentemente di cotone ritorti o ritorti su ritorto (câblés), di fibre pettinate, ma contenenti < 85 %, in peso, di cotone e aventi un titolo di filati semplici < 192,31 decitex, ma ≥ 125 decitex (> Nm 52, ma ≤ Nm 80) (escl. filati per cucire nonché filati condizionati per la vendita al minuto)	4	4	
52064500	Filati prevalentemente di cotone ritorti o ritorti su ritorto (câblés), di fibre pettinate, ma contenenti < 85 %, in peso, di cotone e aventi un titolo di filati semplici < 125 decitex (> Nm 80) (escl. filati per cucire nonché filati condizionati per la vendita al minuto)	4	4	
52071000	Filati di cotone contenenti ≥ 85 %, in peso, di cotone, condizionati per la vendita al minuto (escl. filati per cucire)	5	4	
52079000	Filati prevalentemente di cotone ma contenenti < 85 %, in peso, di cotone, condizionati per la vendita al minuto (escl. filati per cucire)	5	4	
52081110	Garza per fasciatura, di cotone, contenente ≥ 85 %, in peso, di cotone, di peso ≤ 100 g/m², ad armatura a tela, greggia	8	8	
52081190	Tessuti di cotone contenenti ≥ 85 %, in peso, di cotone e di peso ≤ 100 g/m², ad armatura a tela, greggi (escl. garza per fasciatura)	8	8	
52081216	Tessuti di cotone contenenti ≥ 85 %, in peso, di cotone e di peso > 100 g e ≤ 130 g/m², ad armatura a tela, greggi, di larghezza ≤ 165 cm	8	8	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
52081219	Tessuti di cotone contenenti ≥ 85 %, in peso, di cotone e di peso > 100 g e ≤ 130 g/m², ad armatura a tela, greggi, di larghezza > 165 cm	8	8	
52081296	Tessuti di cotone contenenti ≥ 85 %, in peso, di cotone e di peso > 130 g e ≤ 200 g/m², ad armatura a tela, greggi, di larghezza ≤ 165 cm	8	8	
52081299	Tessuti di cotone contenenti ≥ 85 %, in peso, di cotone e di peso > 130 g e ≤ 200 g/m², ad armatura a tela, greggi, di larghezza > 165 cm	8	8	
52081300	Tessuti di cotone contenenti ≥ 85 %, in peso, di cotone, di peso ≤ 200 g/m², ad armatura saia o diagonale, il cui rapporto d'armatura non supera 4, greggi	8	8	
52081900	Tessuti di cotone contenenti ≥ 85 %, in peso, di cotone, di peso ≤ 200 g/m², greggi (escl. ad armatura saia o diagonale, il cui rapporto d'armatura non supera 4, nonché ad armatura a tela)	8	8	
52082110	Garza per fasciatura, di cotone, contenente ≥ 85 %, in peso, di cotone, di peso ≤ 100 g/m², ad armatura a tela, imbianchita	8	8	
52082190	Tessuti di cotone contenenti ≥ 85 %, in peso, di cotone e di peso ≤ 100 g/m², ad armatura a tela, imbianchiti (escl. garza per fasciatura)	8	8	
52082216	Tessuti di cotone contenenti ≥ 85 %, in peso, di cotone e di peso > 100 g e ≤ 130 g/m², imbianchiti, ad armatura a tela, di larghezza ≤ 165 cm	8	8	
52082219	Tessuti di cotone contenenti ≥ 85 %, in peso, di cotone e di peso > 100 g e ≤ 130 g/m², imbianchiti, ad armatura a tela, di larghezza > 165 cm	8	8	

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
52082296	Tessuti di cotone contenenti ≥ 85 %, in peso, di cotone e di peso > 130 g e ≤ 200 g/m², imbianchiti, ad armatura a tela, di larghezza ≤ 165 cm	8	8	
52082299	Tessuti di cotone contenenti ≥ 85 %, in peso, di cotone e di peso > 130 g e ≤ 200 g/m², imbianchiti, ad armatura a tela, di larghezza > 165 cm	8	8	
52082300	Tessuti di cotone contenenti ≥ 85 %, in peso, di cotone, di peso ≤ 200 g/m², ad armatura saia o diagonale, il cui rapporto d'armatura non supera 4, imbianchiti	8	8	
52082900	Tessuti di cotone contenenti ≥ 85 %, in peso, di cotone, di peso ≤ 200 g/m², imbianchiti (escl. ad armatura saia o diagonale, il cui rapporto d'armatura non supera 4, nonché ad armatura a tela)	8	8	
52083100	Tessuti di cotone contenenti ≥ 85 %, in peso, di cotone, di peso ≤ 100 g/m², ad armatura a tela, tinti	8	8	
52083216	Tessuti di cotone contenenti ≥ 85 %, in peso, di cotone, di peso > 100 g/m² e ≤ 130 g/m², ad armatura a tela, tinti, di larghezza ≤ 165 cm	8	8	
52083219	Tessuti di cotone contenenti ≥ 85 %, in peso, di cotone, di peso > 100 g/m² e ≤ 130 g/m², ad armatura a tela, tinti, di larghezza > 165 cm	8	8	
52083296	Tessuti di cotone contenenti ≥ 85 %, in peso, di cotone, di peso > 130 g/m² e ≤ 200 g/m², ad armatura a tela, tinti, di larghezza ≤ 165 cm	8	8	
52083299	Tessuti di cotone contenenti ≥ 85 %, in peso, di cotone, di peso > 130 g/m² e ≤ 200 g/m², ad armatura a tela, tinti, di larghezza > 165 cm	8	8	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
52083300	Tessuti di cotone contenenti ≥ 85 %, in peso, di cotone, di peso ≤ 200 g/m², ad armatura saia o diagonale, il cui rapporto d'armatura non supera 4, tinti	8	8	
52083900	Tessuti di cotone contenenti ≥ 85 %, in peso, di cotone, di peso ≤ 200 g/m², tinti (escl. ad armatura saia o diagonale, il cui rapporto d'armatura non supera 4, nonché ad armatura a tela)	8	8	
52084100	Tessuti di cotone contenenti ≥ 85 %, in peso, di cotone, di peso ≤ 100 g/m², ad armatura a tela, di filati di diversi colori	8	8	
52084200	Tessuti di cotone contenenti ≥ 85 %, in peso, di cotone, di peso > 100 g ma ≤ 200 g/m², ad armatura a tela, di filati di diversi colori	8	8	
52084300	Tessuti di cotone contenenti ≥ 85 %, in peso, di cotone, di peso ≤ 200 g/m², ad armatura saia o diagonale, il cui rapporto d'armatura non supera 4, di filati di diversi colori	8	8	
52084900	Tessuti di cotone contenenti ≥ 85 %, in peso, di cotone, di peso ≤ 200 g/m², di filati di diversi colori (escl. ad armatura saia o diagonale, il cui rapporto d'armatura non supera 4, nonché ad armatura a tela)	8	8	
52085100	Tessuti di cotone contenenti ≥ 85 %, in peso, di cotone, di peso ≤ 100 g/m², ad armatura a tela, stampati	8	8	
52085200	Tessuti di cotone contenenti ≥ 85 %, in peso, di cotone, di peso > 100 g fino a 200 g/m², ad armatura a tela, stampati	8	8	
52085910	Tessuti di cotone contenenti ≥ 85 %, in peso, di cotone, di peso ≤ 200 g/m², ad armatura saia o diagonale, il cui rapporto d'armatura non supera 4, stampati	8	8	

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
52085990	Tessuti di cotone contenenti ≥ 85 %, in peso, di cotone, di peso ≤ 200 g/m², stampati (escl. ad armatura saia o diagonale, il cui rapporto d'armatura non supera 4, nonché ad armatura a tela)	8	8	
52091100	Tessuti di cotone contenenti ≥ 85 %, in peso, di cotone, di peso > 200 g/m², ad armatura a tela, greggi	8	8	
52091200	Tessuti di cotone contenenti ≥ 85 %, in peso, di cotone, di peso > 200 g/m², ad armatura saia o diagonale, il cui rapporto d'armatura non supera 4, greggi	8	8	
52091900	Tessuti di cotone contenenti ≥ 85 %, in peso, di cotone, di peso > 200 g/m², greggi (escl. ad armatura saia o diagonale, il cui rapporto d'armatura non supera 4, nonché ad armatura a tela)	8	8	
52092100	Tessuti di cotone contenenti ≥ 85 %, in peso, di cotone, di peso > 200 g/m², ad armatura a tela, imbianchiti	8	8	
52092200	Tessuti di cotone contenenti ≥ 85 %, in peso, di cotone, di peso > 200 g/m², ad armatura saia o diagonale, il cui rapporto d'armatura non supera 4, imbianchiti	8	8	
52092900	Tessuti di cotone contenenti ≥ 85 %, in peso, di cotone, di peso > 200 g/m², imbianchiti (escl. ad armatura saia o diagonale, il cui rapporto d'armatura non supera 4, nonché ad armatura a tela)	8	8	
52093100	Tessuti di cotone contenenti ≥ 85 %, in peso, di cotone, di peso > 200 g/m², ad armatura a tela, tinti	8	8	
52093200	Tessuti di cotone contenenti ≥ 85 %, in peso, di cotone, di peso > 200 g/m², ad armatura saia o diagonale, il cui rapporto d'armatura non supera 4, tinti	8	8	
52093900	Tessuti di cotone contenenti ≥ 85 %, in peso, di cotone, di peso > 200 g/m², tinti (escl. ad armatura saia o diagonale, il cui rapporto d'armatura non supera 4, nonché ad armatura a tela)	8	8	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
52094100	Tessuti di cotone contenenti ≥ 85 %, in peso, di cotone, di peso > 200 g/m², ad armatura a tela, di filati di diversi colori	8	8	
52094200	Tessuti detti "denim", di cotone, contenenti ≥ 85 %, in peso, di cotone, di peso > 200 g/m², di filati di diversi colori	8	8	
52094300	Tessuti di cotone contenenti ≥ 85 %, in peso, di cotone, di peso > 200 g/m², ad armatura saia o diagonale, il cui rapporto d'armatura non supera 4, di filati di diversi colori	8	8	
52094900	Tessuti di cotone contenenti ≥ 85 %, in peso, di cotone, di peso > 200 g/m², di filati di diversi colori (escl. ad armatura saia o diagonale, il cui rapporto d'armatura non supera 4, nonché ad armatura a tela)	8	8	
52095100	Tessuti di cotone contenenti ≥ 85 %, in peso, di cotone, di peso > 200 g/m², ad armatura a tela, stampati	8	8	
52095200	Tessuti di cotone contenenti ≥ 85 %, in peso, di cotone, di peso > 200 g/m², ad armatura saia o diagonale, il cui rapporto d'armatura non supera 4, stampati	8	8	
52095900	Tessuti di cotone contenenti ≥ 85 %, in peso, di cotone, di peso > 200 g/m², stampati (escl. ad armatura saia o diagonale, il cui rapporto d'armatura non supera 4, nonché ad armatura a tela)	8	8	
52101100	Tessuti prevalentemente di cotone ma contenenti < 85 %, in peso, di cotone, misti principalmente o unicamente con fibre sintetiche o artificiali, di peso ≤ 200 g/m², ad armatura a tela, greggi	8	8	
52101900	Tessuti prevalentemente di cotone ma contenenti < 85 %, in peso, di cotone, misti principalmente o unicamente con fibre sintetiche o artificiali, di peso ≤ 200 g/m², greggi (escl. ad armatura a tela)	8	8	
52102100	Tessuti prevalentemente di cotone ma contenenti < 85 %, in peso, di cotone, misti principalmente o unicamente con fibre sintetiche o artificiali, di peso ≤ 200 g/m², ad armatura a tela, imbianchiti	8	8	

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
52102900	Tessuti prevalentemente di cotone ma contenenti < 85 %, in peso, di cotone, misti principalmente o unicamente con fibre sintetiche o artificiali, di peso ≤ 200 g/m², imbianchiti (escl. ad armatura a tela)	8	8	
52103100	Tessuti prevalentemente di cotone ma contenenti < 85 %, in peso, di cotone, misti principalmente o unicamente con fibre sintetiche o artificiali, di peso ≤ 200 g/m², ad armatura a tela, tinti	8	8	
52103200	Tessuti prevalentemente di cotone ma contenenti < 85 %, in peso, di cotone, misti principalmente o unicamente con fibre sintetiche o artificiali, di peso ≤ 200 g/m², ad armatura saia o diagonale, il cui rapporto d'armatura non supera 4, tinti	8	8	
52103900	Tessuti prevalentemente di cotone ma contenenti < 85 %, in peso, di cotone, misti principalmente o unicamente con fibre sintetiche o artificiali, di peso ≤ 200 g/m², tinti (escl. ad armatura saia o diagonale, il cui rapporto d'armatura non supera 4, nonché ad armatura a tela)	8	8	
52104100	Tessuti prevalentemente di cotone ma contenenti < 85 %, in peso, di cotone, misti principalmente o unicamente con fibre sintetiche o artificiali, di peso ≤ 200 g/m², ad armatura a tela, di filati di diversi colori	8	8	
52104900	Tessuti prevalentemente di cotone ma contenenti < 85 %, in peso, di cotone, misti principalmente o unicamente con fibre sintetiche o artificiali, di peso ≤ 200 g/m², di filati di diversi colori (escl. ad armatura a tela)	8	8	
52105100	Tessuti prevalentemente di cotone ma contenenti < 85 %, in peso, di cotone, misti principalmente o unicamente con fibre sintetiche o artificiali, di peso ≤ 200 g/m², ad armatura a tela, stampati	8	8	
52105900	Tessuti prevalentemente di cotone ma contenenti < 85 %, in peso, di cotone, misti principalmente o unicamente con fibre sintetiche o artificiali, di peso ≤ 200 g/m², stampati (escl. ad armatura a tela)	8	8	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
52111100	Tessuti prevalentemente di cotone ma contenenti < 85 %, in peso, di cotone, misti principalmente o unicamente con fibre sintetiche o artificiali, di peso > 200 g/m², ad armatura a tela, greggi	8	8	
52111200	Tessuti prevalentemente di cotone ma contenenti < 85 %, in peso, di cotone, misti principalmente o unicamente con fibre sintetiche o artificiali, di peso > 200 g/m², ad armatura saia o diagonale, il cui rapporto d'armatura non supera 4, greggi	8	8	
52111900	Tessuti prevalentemente di cotone ma contenenti < 85 %, in peso, di cotone, misti principalmente o unicamente con fibre sintetiche o artificiali, di peso > 200 g/m², greggi (escl. ad armatura saia o diagonale, il cui rapporto d'armatura non supera 4, nonché ad armatura a tela)	8	8	
52112000	Tessuti prevalentemente di cotone ma contenenti < 85 %, in peso, di cotone, misti principalmente o unicamente con fibre sintetiche o artificiali, di peso > 200 g/m², imbianchiti	8	8	
52113100	Tessuti prevalentemente di cotone ma contenenti < 85 %, in peso, di cotone, misti principalmente o unicamente con fibre sintetiche o artificiali, di peso > 200 g/m², ad armatura a tela, tinti	8	8	
52113200	Tessuti prevalentemente di cotone ma contenenti < 85 %, in peso, di cotone, misti principalmente o unicamente con fibre sintetiche o artificiali, di peso > 200 g/m², ad armatura saia o diagonale, il cui rapporto d'armatura non supera 4, tinti	8	8	
52113900	Tessuti prevalentemente di cotone ma contenenti < 85 %, in peso, di cotone, misti principalmente o unicamente con fibre sintetiche o artificiali, di peso > 200 g/m², tinti (escl. ad armatura saia o diagonale, il cui rapporto d'armatura non supera 4, nonché ad armatura a tela)	8	8	
52114100	Tessuti prevalentemente di cotone ma contenenti < 85 %, in peso, di cotone, misti principalmente o unicamente con fibre sintetiche o artificiali, di peso > 200 g/m², ad armatura a tela, di filati di diversi colori	8	8	

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
52114200	Tessuti detti "denim", prevalentemente di cotone ma contenenti < 85 %, in peso, di cotone, misti principalmente o unicamente con fibre sintetiche o artificiali, di peso > 200 g/m², di filati di diversi colori	8	8	
52114300	Tessuti prevalentemente di cotone ma contenenti < 85 %, in peso, di cotone, misti principalmente o unicamente con fibre sintetiche o artificiali, di peso > 200 g/m², ad armatura saia o diagonale, il cui rapporto d'armatura non supera 4, di filati di diversi colori	8	8	
52114910	Tessuti Jacquard, prevalentemente di cotone ma contenenti < 85 %, in peso, di cotone, misti principalmente o unicamente con fibre sintetiche o artificiali, di peso > 200 g/m², di filati di diversi colori	8	8	
52114990	Tessuti prevalentemente di cotone ma contenenti < 85 %, in peso, di cotone, misti principalmente o unicamente con fibre sintetiche o artificiali, di peso > 200 g/m², di filati di diversi colori (escl. ad armatura saia o diagonale, il cui rapporto d'armatura non supera 4, tessuti detti "denim", tessuti Jacquard, nonché ad armatura a tela)	8	8	
52115100	Tessuti prevalentemente di cotone ma contenenti < 85 %, in peso, di cotone, misti principalmente o unicamente con fibre sintetiche o artificiali, di peso > 200 g/m², ad armatura a tela, stampati	8	8	
52115200	Tessuti prevalentemente di cotone ma contenenti < 85 %, in peso, di cotone, misti principalmente o unicamente con fibre sintetiche o artificiali, di peso > 200 g/m², ad armatura saia o diagonale, il cui rapporto d'armatura non supera 4, stampati	8	8	
52115900	Tessuti prevalentemente di cotone ma contenenti < 85 %, in peso, di cotone, misti principalmente o unicamente con fibre sintetiche o artificiali, di peso > 200 g/m², stampati (escl. ad armatura saia o diagonale, il cui rapporto d'armatura non supera 4, nonché ad armatura a tela)	8	8	
52121110	Tessuti prevalentemente di cotone ma contenenti < 85 %, in peso, di cotone, misti principalmente o unicamente con lino, di peso ≤ 200 g/m², greggi	8	8	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
52121190	Tessuti prevalentemente di cotone ma contenenti < 85 %, in peso, di cotone, diversi dai misti principalmente o unicamente con fibre sintetiche o artificiali o dai misti principalmente o unicamente con lino, di peso ≤ 200 g/m², greggi	8	8	
52121210	Tessuti prevalentemente di cotone ma contenenti < 85 %, in peso, di cotone, misti principalmente o unicamente con lino, di peso ≤ 200 g/m², imbianchiti	8	8	
52121290	Tessuti prevalentemente di cotone ma contenenti < 85 %, in peso, di cotone, diversi dai misti principalmente o unicamente con fibre sintetiche o artificiali o dai misti principalmente o unicamente con lino, di peso ≤ 200 g/m², imbianchiti	8	8	
52121310	Tessuti prevalentemente di cotone ma contenenti < 85 %, in peso, di cotone, misti principalmente o unicamente con lino, di peso ≤ 200 g/m², tinti	8	8	
52121390	Tessuti prevalentemente di cotone ma contenenti < 85 %, in peso, di cotone, diversi dai misti principalmente o unicamente con fibre sintetiche o artificiali o dai misti principalmente o unicamente con lino, di peso ≤ 200 g/m², tinti	8	8	
52121410	Tessuti di cotone ma contenenti < 85 %, in peso, di cotone, misti principalmente o unicamente con lino, di peso ≤ 200 g/m², di filati di diversi colori	8	8	
52121490	Tessuti prevalentemente di cotone ma contenenti < 85 %, in peso, di cotone, diversi dai misti principalmente o unicamente con fibre sintetiche o artificiali o dai misti principalmente o unicamente con lino, di peso ≤ 200 g/m², di filati di diversi colori	8	8	
52121510	Tessuti prevalentemente di cotone ma contenenti < 85 %, in peso, di cotone, misti principalmente o unicamente con lino, di peso ≤ 200 g/m², stampati	8	8	

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
52121590	Tessuti prevalentemente di cotone ma contenenti < 85 %, in peso, di cotone, diversi dai misti principalmente o unicamente con fibre sintetiche o artificiali o dai misti principalmente o unicamente con lino, di peso ≤ 200 g/m², stampati	8	8	
52122110	Tessuti prevalentemente di cotone ma contenenti < 85 %, in peso, di cotone, misti principalmente o unicamente con lino, di peso > 200 g/m², greggi	8	8	
52122190	Tessuti prevalentemente di cotone ma contenenti < 85 %, in peso, di cotone, diversi dai misti principalmente o unicamente con fibre sintetiche o artificiali o dai misti principalmente o unicamente con lino, di peso > 200 g/m², greggi	8	8	
52122210	Tessuti prevalentemente di cotone ma contenenti < 85 %, in peso, di cotone, misti principalmente o unicamente con lino, di peso > 200 g/m², imbianchiti	8	8	
52122290	Tessuti prevalentemente di cotone ma contenenti < 85 %, in peso, di cotone, diversi dai misti principalmente o unicamente con fibre sintetiche o artificiali o dai misti principalmente o unicamente con lino, di peso > 200 g/m², imbianchiti	8	8	
52122310	Tessuti prevalentemente di cotone ma contenenti < 85 %, in peso, di cotone, diversi dai misti principalmente o unicamente con lino, di peso > 200 g/m², tinti	8	8	
52122390	Tessuti prevalentemente di cotone ma contenenti < 85 %, in peso, di cotone, diversi dai misti principalmente o unicamente con fibre sintetiche o artificiali o dai misti principalmente o unicamente con lino, di peso > 200 g/m², tinti	8	8	
52122410	Tessuti prevalentemente di cotone ma contenenti < 85 %, in peso, di cotone, misti principalmente o unicamente con lino, di peso > 200 g/m², di filati di diversi colori	8	8	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
52122490	Tessuti prevalentemente di cotone ma contenenti < 85 %, in peso, di cotone, diversi dai misti principalmente o unicamente con fibre sintetiche o artificiali o dai misti principalmente o unicamente con lino, di peso > 200 g/m², di filati di diversi colori	8	8	
52122510	Tessuti prevalentemente di cotone ma contenenti < 85 %, in peso, di cotone, misti principalmente o unicamente con lino, di peso > 200 g/m², stampati	8	8	
52122590	Tessuti prevalentemente di cotone ma contenenti < 85 %, in peso, di cotone, diversi dai misti principalmente o unicamente con fibre sintetiche o artificiali o dai misti principalmente o unicamente con lino, di peso > 200 g/m², stampati	8	8	
53011000	Lino greggio o macerato	Esenzione	0	
53012100	Lino maciullato o stigliato	Esenzione	0	
53012900	Lino pettinato o altrimenti preparato, ma non filato (escl. maciullato o stigliato, nonché lino macerato)	Esenzione	0	
53013000	Stoppe e cascami di lino, incl. i cascami di filati e gli sfilacciati	Esenzione	0	
53021000	Canapa (*Cannabis sativa* L.), greggia o macerata	Esenzione	0	
53029000	Canapa (*Cannabis sativa* L.), preparata, ma non filata; stoppe e cascami di canapa, incl. i cascami di filati e gli sfilacciati (escl. canapa macerata)	Esenzione	0	
53031000	Iuta e altre fibre tessili liberiane, gregge o macerate (escl. lino, canapa e ramiè)	Esenzione	0	
53039000	Iuta e altre fibre tessili liberiane, preparate, ma non filate; stoppe e cascami di tali fibre, incl. i cascami di filati e gli sfilacciati (escl. fibre simili macerate nonché lino, canapa e ramiè)	Esenzione	0	

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
53050000	Cocco, abaca (canapa di Manila o "*Musa textilis* Nee"), ramiè, agave e altre fibre tessili vegetali n.n.a., gregge o preparate ma non filate; stoppe e cascami di tali fibre (incl. i cascami di filati e gli sfilacciati)	Esenzione	0	
53061010	Filati di lino, semplici, aventi un titolo ≥ 833,3 decitex (≤ 12 Nm) (escl. condizionati per la vendita al minuto)	4	4	
53061030	Filati di lino, semplici, aventi un titolo ≥ 277,8 decitex, ma < 833,3 decitex (> Nm 12 ma ≤ Nm 36) (escl. condizionati per la vendita al minuto)	4	4	
53061050	Filati di lino, semplici, aventi un titolo < 277,8 decitex (> Nm 36) (escl. condizionati per la vendita al minuto)	3,8	4	
53061090	Filati di lino, semplici, condizionati per la vendita al minuto	5	4	
53062010	Filati di lino ritorti o ritorti su ritorto (câblés) (escl. condizionati per la vendita al minuto)	4	4	
53062090	Filati di lino ritorti o ritorti su ritorto (câblés), condizionati per la vendita al minuto	5	4	
53071000	Filati di iuta o di altre fibre tessili liberiane, semplici, della voce 5303	Esenzione	0	
53072000	Filati di iuta o di altre fibre tessili liberiane ritorti o ritorti su ritorto (câblés) della voce 5303	Esenzione	0	
53081000	Filati di cocco	Esenzione	0	
53082010	Filati di canapa (escl. condizionati per la vendita al minuto)	3	4	
53082090	Filati di canapa non condizionati per la vendita al minuto	4,9	4	
53089012	Filati di ramiè, aventi un titolo ≥ 277,8 decitex (≤ Nm 36)	4	4	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
53089019	Filati di ramiè, aventi un titolo < 277,8 decitex (> Nm 36)	3,8	4	
53089050	Filati di carta	4	4	
53089090	Filati di altre fibre tessili vegetali (escl. filati di lino, filati di iuta e di altre fibre tessili liberiane della voce 5303, filati di cocco, filati di canapa, filati di carta, filati di ramiè, nonché filati di cotone)	3,8	4	
53091110	Tessuti di lino contenenti, in peso, ≥ 85 % di lino, greggi o imbianchiti	8	8	
53091190	Tessuti di lino contenenti, in peso, ≥ 85 % di lino, imbianchiti	8	8	
53091900	Tessuti di lino contenenti, in peso, ≥ 85 % di lino, tinti, di filati di diversi colori o stampati	8	8	
53092100	Tessuti prevalentemente di lino ma contenenti, in peso, < 85 % di lino, greggi o imbianchiti	8	8	
53092900	Tessuti prevalentemente di lino ma contenenti, in peso, < 85 % di lino, tinti, di filati di diversi colori o stampati	8	8	
53101010	Tessuti di iuta o di altre fibre tessili liberiane della voce 5303, greggi, di larghezza ≤ 150 cm	4	8	
53101090	Tessuti di iuta o di altre fibre tessili liberiane della voce 5303, greggi, di larghezza > 150 cm	4	8	
53109000	Tessuti di iuta o di altre fibre tessili liberiane della voce 5303, imbianchiti, tinti, di filati di diversi colori o stampati	4	8	
53110010	Tessuti di ramiè	8	8	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
53110090	Tessuti di altre fibre tessili vegetali; tessuti di filati di carta (escl. tessuti di lino, tessuti di iuta o di altre fibre tessili liberiane della voce 5303, tessuti di ramiè, nonché tessuti di cotone)	5,8	8	
54011012	Filati per cucire (filati ad anima cosiddetti "core yarn") di filamenti di poliestere ricoperti di fibre di cotone (escl. condizionati per la vendita al minuto)	4	4	
54011014	Filati ad anima cosiddetti "core yarn" di filamenti sintetici (escl. condizionati per la vendita al minuto e di filamenti di poliestere ricoperti di fibre di cotone)	4	4	
54011016	Filati testurizzati per cucire di filamenti sintetici (escl. filati ad anima cosiddetti "core yarn" nonché condizionati per la vendita al minuto)	4	4	
54011018	Filati per cucire di filamenti sintetici (escl. filati ad anima cosiddetti "core yarn", filati testurizzati nonché condizionati per la vendita al minuto)	4	4	
54011090	Filati per cucire di filamenti sintetici, condizionati per la vendita al minuto	5	4	
54012010	Filati per cucire di filamenti artificiali (escl. condizionati per la vendita al minuto)	4	4	
54012090	Filati per cucire di filamenti artificiali, condizionati per la vendita al minuto	5	4	
54021100	Filati ad alta tenacità di aramidi (escl. filati per cucire nonché filati condizionati per la vendita al minuto)	4	0	
54021900	Filati ad alta tenacità di nylon o di altre poliammidi (escl. filati per cucire, filati condizionati per la vendita al minuto nonché filati di aramidi)	4	8	
54022000	Filati ad alta tenacità di poliesteri (escl. filati condizionati per la vendita al minuto)	4	8	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
54023100	Filati testurizzati di nylon o di altre poliammidi, con titolo di filati semplici ≤ 50 tex (escl. filati per cucire nonché filati condizionati per la vendita al minuto)	4	8	
54023200	Filati testurizzati di nylon o di altre poliammidi, con titolo di filati semplici > 50 tex (escl. filati per cucire nonché filati condizionati per la vendita al minuto)	4	8	
54023300	Filati testurizzati di poliesteri (escl. filati condizionati per la vendita al minuto)	4	8	
54023400	Filati testurizzati di polipropilene (escl. filati per cucire nonché filati condizionati per la vendita al minuto)	4	4	
54023900	Filati testurizzati di filamenti sintetici (escl. filati per cucire, filati condizionati per la vendita al minuto nonché filati testurizzati di polipropilene, di poliesteri, di nylon o di altre poliammidi)	4	8	
54024400	Filati di elastomeri, semplici, non torti o con torsione ≤ 50 giri per metro (escl. filati per cucire, filati condizionati per la vendita al minuto, filati testurizzati nonché filati di poliesteri, di nylon o di altre poliammidi)	4	8	
54024500	Filati di nylon o di altre poliammidi, incl. i monofilamenti < 67 decitex, semplici, non torti o con torsione ≤ 50 giri per metro (escl. filati per cucire, filati condizionati per la vendita al minuto nonché filati ad alta tenacità e testurizzati)	4	8	
54024600	Filati di poliesteri, incl. i monofilamenti < 67 decitex, semplici, non torti o con torsione ≤ 50 giri per metro, parzialmente orientati (escl. filati di elastomeri, filati per cucire, filati condizionati per la vendita al minuto nonché filati testurizzati)	4	8	
54024700	Filati di poliesteri, incl. i monofilamenti < 67 decitex, semplici, non torti o con torsione ≤ 50 giri per metro (escl. filati di elastomeri, filati per cucire, filati condizionati per la vendita al minuto, filati testurizzati nonché filati di poliesteri parzialmente orientati)	4	10	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
54024800	Filati di polipropilene, incl. i monofilamenti < 67 decitex, semplici, non torti o con torsione ≤ 50 giri per metro (escl. filati di elastomeri, filati per cucire, filati condizionati per la vendita al minuto nonché filati testurizzati)	4	4	
54024900	Filati di filamenti sintetici, incl. i monofilamenti sintetici < 67 decitex, semplici, non torti o con torsione ≤ 50 giri per metro (escl. filati per cucire, filati condizionati per la vendita al minuto, filati testurizzati, filati di elastomeri nonché filati di poliesteri, di nylon o di altre poliammidi)	4	8	
54025100	Filati di nylon o di altre poliammidi, incl. i monofilamenti < 67 decitex, semplici, con torsione > 50 giri per metro (escl. filati per cucire, filati condizionati per la vendita al minuto, filati ad alta tenacità o filati testurizzati)	4	8	
54025200	Filati di poliesteri, incl. i monofilamenti < 67 decitex, semplici, con torsione > 50 giri per metro (escl. filati per cucire, filati condizionati per la vendita al minuto nonché filati testurizzati)	4	8	
54025910	Filati di polipropilene, incl. i monofilamenti < 67 decitex, semplici, con torsione > 50 giri per metro (escl. filati per cucire, filati condizionati per la vendita al minuto nonché filati testurizzati)	4	8	
54025990	Filati di filamenti sintetici, incl. i monofilamenti sintetici < 67 decitex, semplici, con torsione > 50 giri per metro (escl. filati per cucire, filati condizionati per la vendita al minuto, filati testurizzati nonché filati di polipropilene, di poliesteri, di nylon o di altre poliammidi)	4	8	
54026100	Filati di nylon o di altre poliammidi, incl. i monofilamenti < 67 decitex ritorti o ritorti su ritorto (câblés) (escl. filati per cucire, filati condizionati per la vendita al minuto, nonché filati ad alta tenacità o filati testurizzati)	4	8	
54026200	Filati di poliesteri, incl. i monofilamenti < 67 decitex, ritorti o ritorti su ritorto (câblés) (escl. filati per cucire, filati condizionati per la vendita al minuto nonché filati testurizzati)	4	8	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
54026910	Filati di polipropilene sintetici, incl. i monofilamenti < 67 decitex, ritorti o ritorti su ritorto (câblés) (escl. filati per cucire, filati condizionati per la vendita al minuto nonché filati testurizzati)	4	8	
54026990	Filati di filamenti sintetici, incl. i monofilamenti sintetici < 67 decitex, ritorti o ritorti su ritorto (câblés) (escl. filati per cucire, filati condizionati per la vendita al minuto, filati testurizzati, nonché filati di polipropilene, di poliesteri, di nylon o di altre poliammidi)	4	8	
54031000	Filati ad alta tenacità di rayon viscosa (escl. filati per cucire nonché filati condizionati per la vendita al minuto)	4	0	
54033100	Filati di rayon viscosa, incl. i monofilamenti < 67 decitex, semplici, non torti o con torsione ≤ 120 giri per metro (escl. filati per cucire, filati ad alta tenacità nonché filati condizionati per la vendita al minuto)	4	0	
54033200	Filati di rayon viscosa, incl. i monofilamenti < 67 decitex, semplici, con torsione > 120 giri per metro (escl. filati per cucire, filati ad alta tenacità nonché filati condizionati per la vendita al minuto)	4	0	
54033300	Filati di acetato di cellulosa, incl. i monofilamenti < 67 decitex, semplici (escl. filati per cucire, filati ad alta tenacità nonché filati condizionati per la vendita al minuto)	4	8	
54033900	Filati di filamenti artificiali, incl. i monofilamenti artificiali < 67 decitex, semplici (escl. filati per cucire, filati di viscosa o di acetato di cellulosa nonché filati condizionati per la vendita al minuto)	4	8	
54034100	Filati di rayon viscosa ritorti o ritorti su ritorto (câblés), incl. i monofilamenti di < 67 decitex (escl. filati per cucire, filati ad alta tenacità nonché filati condizionati per la vendita al minuto)	4	0	
54034200	Filati di acetato di cellulosa ritorti o ritorti su ritorto (câblés), incl. i monofilamenti di < 67 decitex (escl. filati per cucire, filati ad alta tenacità nonché filati condizionati per la vendita al minuto)	4	8	

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
54034900	Filati di filamenti artificiali ritorti o ritorti su ritorto (câblés), incl. i monofilamenti artificiali di < 67 decitex (escl. filati per cucire, filati di viscosa o di acetato di cellulosa nonché filati condizionati per la vendita al minuto)	4	8	
54041100	Monofilamenti di elastomeri ≥ 67 decitex, il cui diametro massimo è ≤ 1 mm	4	8	
54041200	Monofilamenti di polipropilene ≥ 67 decitex, il cui diametro massimo è ≤ 1 mm (escl. elastomeri)	4	4	
54041900	Monofilamenti sintetici ≥ 67 decitex, il cui diametro massimo è ≤ 1 mm (escl. di elastomeri e di polipropilene)	4	8	
54049010	Lamelle e forme simili, ad es. paglia artificiale, di polipropilene, di larghezza apparente ≤ 5 mm	4	8	
54049090	Lamelle e forme simili, ad es. paglia artificiale, di materie tessili sintetiche, di larghezza apparente ≤ 5 mm (escl. di polipropilene)	4	8	
54050000	Monofilamenti artificiali ≥ 67 decitex, il cui diametro massimo è ≤ 1 mm; lamelle e forme simili, ad es. paglia artificiale, di materie tessili sintetiche, di larghezza apparente ≤ 5 mm	3,8	8	
54060000	Filati di filamenti sintetici o artificiali, condizionati per la vendita al minuto (escl. filati per cucire)	5	8	
54071000	Tessuti ottenuti con filati ad alta tenacità di nylon o di altre poliammidi o di poliesteri, incl. i tessuti ottenuti con monofilamenti ≥ 67 decitex e il cui diametro massimo è ≤ 1 mm	8	8	
54072011	Tessuti ottenuti con lamelle o forme simili di polietilene o di propilene, incl. i tessuti ottenuti con monofilamenti ≥ 67 decitex e il cui diametro massimo è ≤ 1 mm, di larghezza < 3 m	8	8	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
54072019	Tessuti ottenuti con lamelle o forme simili di polietilene o di propilene, incl. i tessuti ottenuti con monofilamenti ≥ 67 decitex e il cui diametro massimo è ≤ 1 mm, di larghezza ≥ 3 m	8	8	
54072090	Tessuti ottenuti con lamelle o forme simili di filamenti sintetici, incl. i tessuti ottenuti con monofilamenti ≥ 67 decitex e il cui diametro massimo è ≤ 1 mm (escl. di polietilene o di polipropilene)	8	8	
54073000	Tessuti di filati di filamenti sintetici, incl. i tessuti ottenuti con monofilamenti ≥ 67 decitex e il cui diametro massimo è ≤ 1 mm, costituiti da nappe di fili tessili parallelizzati sovrapposti ad angolo acuto o retto, fissate tra loro, nei punti di incrocio dei loro fili, da un legante o per termosaldatura	8	8	
54074100	Tessuti contenenti ≥ 85 %, in peso, di filamenti di nylon o di altre poliammidi, incl. i tessuti ottenuti con monofilamenti ≥ 67 decitex e il cui diametro massimo è ≤ 1 mm, greggi o imbianchiti	8	8	
54074200	Tessuti contenenti ≥ 85 %, in peso, di filamenti di nylon o di altre poliammidi, incl. i tessuti ottenuti con monofilamenti ≥ 67 decitex e il cui diametro massimo è ≤ 1 mm, tinti	8	8	
54074300	Tessuti contenenti ≥ 85 %, in peso, di filamenti di nylon o di altre poliammidi, incl. i tessuti ottenuti con monofilamenti ≥ 67 decitex e il cui diametro massimo è ≤ 1 mm, di filati di diversi colori	8	8	
54074400	Tessuti contenenti ≥ 85 %, in peso, di filamenti di nylon o di altre poliammidi, incl. i tessuti ottenuti con monofilamenti ≥ 67 decitex e il cui diametro massimo è ≤ 1 mm, stampati	8	8	
54075100	Tessuti contenenti ≥ 85 %, in peso, di filamenti di poliesteri testurizzati, incl. i tessuti ottenuti con monofilamenti ≥ 67 decitex e il cui diametro massimo è ≤ 1 mm, greggi o imbianchiti	8	8	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
54075200	Tessuti contenenti ≥ 85 %, in peso, di filamenti di poliesteri testurizzati, incl. i tessuti ottenuti con monofilamenti ≥ 67 decitex e il cui diametro massimo è ≤ 1 mm, tinti	8	8	
54075300	Tessuti contenenti ≥ 85 %, in peso, di filamenti di poliesteri testurizzati, incl. i tessuti ottenuti con monofilamenti ≥ 67 decitex e il cui diametro massimo è ≤ 1 mm, di filati di diversi colori	8	8	
54075400	Tessuti contenenti ≥ 85 %, in peso, di filamenti di poliesteri testurizzati, incl. i tessuti ottenuti con monofilamenti ≥ 67 decitex e il cui diametro massimo è ≤ 1 mm, stampati	8	8	
54076110	Tessuti contenenti ≥ 85 %, in peso, di filamenti di poliesteri non testurizzati, incl. i tessuti ottenuti con monofilamenti ≥ 67 decitex e il cui diametro massimo è ≤ 1 mm, greggi o imbianchiti	8	8	
54076130	Tessuti contenenti ≥ 85 %, in peso, di filamenti di poliesteri non testurizzati, incl. i tessuti ottenuti con monofilamenti ≥ 67 decitex e il cui diametro massimo è ≤ 1 mm, tinti	8	8	
54076150	Tessuti contenenti ≥ 85 %, in peso, di filamenti di poliesteri non testurizzati, incl. i tessuti ottenuti con monofilamenti ≥ 67 decitex e il cui diametro massimo è ≤ 1 mm, di filati di diversi colori	8	8	
54076190	Tessuti contenenti ≥ 85 %, in peso, di filamenti di poliesteri non testurizzati, incl. i tessuti ottenuti con monofilamenti ≥ 67 decitex e il cui diametro massimo è ≤ 1 mm, stampati	8	8	
54076910	Tessuti contenenti ≥ 85 %, in peso, di filamenti di poliesteri testurizzati e non testurizzati, incl. i tessuti ottenuti con monofilamenti ≥ 67 decitex e il cui diametro massimo è ≤ 1 mm, greggi o non ulteriormente lavorati oltre all'imbianchimento	8	8	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
54076990	Tessuti contenenti ≥ 85 %, in peso, di filamenti di poliesteri testurizzati e non testurizzati, incl. i tessuti ottenuti con monofilamenti ≥ 67 decitex e il cui diametro massimo è ≤ 1 mm, tinti, di filati di diversi colori o stampati	8	8	
54077100	Tessuti contenenti ≥ 85 %, in peso, di filamenti sintetici, incl. i tessuti ottenuti con monofilamenti ≥ 67 decitex, il cui diametro massimo è ≤ 1 mm, greggi o non ulteriormente lavorati oltre all'imbianchimento (escl. contenenti filamenti di poliesteri, di nylon o altri filamenti o monofilamenti di poliammidi nonché contenenti filamenti di poliesteri testurizzati e non testurizzati)	8	8	
54077200	Tessuti contenenti ≥ 85 %, in peso, di filamenti sintetici, incl. i tessuti ottenuti con monofilamenti ≥ 67 decitex, il cui diametro massimo è ≤ 1 mm, tinti (escl. contenenti filamenti di poliesteri, di nylon o altri filamenti o monofilamenti di poliammidi nonché contenenti filamenti di poliesteri testurizzati e non testurizzati)	8	8	
54077300	Tessuti contenenti ≥ 85 %, in peso, di filamenti sintetici, incl. i tessuti ottenuti con monofilamenti ≥ 67 decitex, il cui diametro massimo è ≤ 1 mm, di filati di diversi colori (escl. contenenti filamenti di poliesteri, di nylon o altri filamenti o monofilamenti di poliammidi nonché contenenti filamenti di poliesteri testurizzati e non testurizzati)	8	8	
54077400	Tessuti contenenti ≥ 85 %, in peso, di filamenti sintetici, incl. i tessuti ottenuti con monofilamenti di ≥ 67 decitex, il cui diametro massimo è ≤ 1 mm, stampati (escl. contenenti filamenti di poliesteri, di nylon o altri filamenti o monofilamenti di poliammidi nonché contenenti filamenti di poliesteri testurizzati e non testurizzati)	8	8	
54078100	Tessuti prevalentemente di filamenti sintetici ma contenenti < 85 %, in peso, di filamenti sintetici, incl. i tessuti ottenuti con monofilamenti ≥ 67 decitex e il cui diametro massimo è ≤ 1 mm, misti principalmente o unicamente con cotone, greggi o imbianchiti	8	8	

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
54078200	Tessuti prevalentemente di filamenti sintetici ma contenenti < 85 %, in peso, di filamenti sintetici, incl. i tessuti ottenuti con monofilamenti ≥ 67 decitex e il cui diametro massimo è ≤ 1 mm, misti principalmente o unicamente con cotone, tinti	8	8	
54078300	Tessuti prevalentemente di filamenti sintetici ma contenenti < 85 %, in peso, di filamenti sintetici, incl. i tessuti ottenuti con monofilamenti ≥ 67 decitex e il cui diametro massimo è ≤ 1 mm, misti principalmente o unicamente con cotone, di filati di diversi colori	8	8	
54078400	Tessuti prevalentemente di filamenti sintetici ma contenenti < 85 %, in peso, di filamenti sintetici, incl. i tessuti ottenuti con monofilamenti ≥ 67 decitex e il cui diametro massimo è ≤ 1 mm, misti principalmente o unicamente con cotone, stampati	8	8	
54079100	Tessuti prevalentemente di filamenti sintetici ma contenenti < 85 %, in peso, di filamenti sintetici, incl. i tessuti ottenuti con monofilamenti ≥ 67 decitex e il cui diametro massimo è ≤ 1 mm, diversi dai misti principalmente o unicamente con cotone, greggi o imbianchiti	8	8	
54079200	Tessuti prevalentemente di filamenti sintetici ma contenenti < 85 %, in peso, di filamenti sintetici, incl. i tessuti ottenuti con monofilamenti ≥ 67 decitex e il cui diametro massimo è ≤ 1 mm, diversi dai misti principalmente o unicamente con cotone, tinti	8	8	
54079300	Tessuti prevalentemente di filamenti sintetici ma contenenti < 85 %, in peso, di filamenti sintetici, incl. i tessuti ottenuti con monofilamenti ≥ 67 decitex e il cui diametro massimo è ≤ 1 mm, diversi dai misti principalmente o unicamente con cotone, di filati di diversi colori	8	8	
54079400	Tessuti prevalentemente di filamenti sintetici ma contenenti < 85 %, in peso, di filamenti sintetici, incl. i tessuti ottenuti con monofilamenti ≥ 67 decitex e il cui diametro massimo è ≤ 1 mm, diversi dai misti principalmente o unicamente con cotone, stampati	8	8	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
54081000	Tessuti ottenuti con filati ad alta tenacità di viscosa, incl. i tessuti ottenuti con monofilamenti ≥ 67 decitex e il cui diametro massimo è ≤ 1 mm	8	8	
54082100	Tessuti contenenti ≥ 85 %, in peso, di filamenti artificiali, incl. i tessuti ottenuti con monofilamenti ≥ 67 decitex e il cui diametro massimo è ≤ 1 mm, greggi o imbianchiti (escl. tessuti ottenuti con filati ad alta tenacità di viscosa)	8	8	
54082210	Tessuti contenenti ≥ 85 %, in peso, di filamenti artificiali, incl. i tessuti ottenuti con monofilamenti ≥ 67 decitex e il cui diametro massimo è ≤ 1 mm, tinti, di larghezza > 135 cm, ma ≤ 155 cm, ad armatura a tela, saia, diagonale o raso (escl. tessuti ottenuti con filati ad alta tenacità di viscosa)	8	8	
54082290	Tessuti contenenti ≥ 85 %, in peso, di filamenti artificiali, incl. i tessuti ottenuti con monofilamenti ≥ 67 decitex e il cui diametro massimo è ≤ 1 mm, tinti (escl. di larghezza > 135 cm, ma ≤ 155 cm, ad armatura a tela, saia, diagonale o raso, nonché tessuti ottenuti con filati ad alta tenacità di viscosa)	8	8	
54082300	Tessuti contenenti ≥ 85 %, in peso, di filamenti artificiali, incl. i tessuti ottenuti con monofilamenti ≥ 67 decitex e il cui diametro massimo è ≤ 1 mm, di filati di diversi colori (escl. tessuti ottenuti con filati ad alta tenacità di viscosa)	8	8	
54082400	Tessuti contenenti ≥ 85 %, in peso, di filamenti artificiali, incl. i tessuti ottenuti con monofilamenti ≥ 67 decitex e il cui diametro massimo è ≤ 1 mm, stampati (escl. tessuti ottenuti con filati ad alta tenacità di viscosa)	8	8	
54083100	Tessuti prevalentemente di filamenti artificiali ma contenenti < 85 %, in peso, di filamenti artificiali, incl. i tessuti ottenuti con monofilamenti ≥ 67 decitex e il cui diametro massimo è ≤ 1 mm, greggi o imbianchiti (escl. tessuti ottenuti con filati ad alta tenacità di viscosa)	8	8	
54083200	Tessuti prevalentemente di filamenti artificiali ma contenenti < 85 %, in peso, di filamenti artificiali, incl. i tessuti ottenuti con monofilamenti ≥ 67 decitex e il cui diametro massimo è ≤ 1 mm, tinti (escl. tessuti ottenuti con filati ad alta tenacità di viscosa)	8	8	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
54083300	Tessuti prevalentemente di filamenti artificiali ma contenenti < 85 %, in peso, di filamenti artificiali, incl. i tessuti ottenuti con monofilamenti ≥ 67 decitex e il cui diametro massimo è ≤ 1 mm, di filati di diversi colori (escl. tessuti ottenuti con filati ad alta tenacità di viscosa)	8	8	
54083400	Tessuti prevalentemente di filamenti artificiali ma contenenti < 85 %, in peso, di filamenti artificiali, incl. i tessuti ottenuti con monofilamenti ≥ 67 decitex e il cui diametro massimo è ≤ 1 mm, stampati (escl. tessuti ottenuti con filati ad alta tenacità di viscosa)	8	8	
55011000	Fasci ai sensi della nota 1 del capitolo 55, di nylon o di altre poliammidi	4	8	
55012000	Fasci ai sensi della nota 1 del capitolo 55, di poliesteri	4	8	
55013000	Fasci ai sensi della nota 1 del capitolo 55, acrilici o modacrilici	4	0	
55014000	Fasci di filamenti sintetici ai sensi della nota 1 del capitolo 55, di polipropilene	4	4	
55019000	Fasci di filamenti sintetici ai sensi della nota 1 del capitolo 55 (escl. acrilici o modacrilici, di poliesteri, di polipropilene, di nylon o di altre poliammidi)	4	8	
55020010	Fasci di filamenti artificiali ai sensi della nota 1 del capitolo 55, di rayon viscosa	4	8	
55020040	Fasci di filamenti artificiali ai sensi della nota 1 del capitolo 55, di acetato	4	10	
55020080	Fasci di filamenti artificiali ai sensi della nota 1 del capitolo 55 (escl. di rayon viscosa o di acetato)	4	10	
55031100	Fibre di aramidi in fiocco, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura	4	0	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
55031900	Fibre di nylon o di altre poliammidi in fiocco, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura (escl. di aramidi)	4	4	
55032000	Fibre di poliesteri in fiocco, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura	4	4	
55033000	Fibre acriliche o modacriliche in fiocco, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura	4	0	
55034000	Fibre di polipropilene in fiocco, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura	4	4	
55039000	Fibre sintetiche in fiocco, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura (escl. di polipropilene, acriliche o modacriliche, di poliesteri, di nylon o di altre poliammidi)	4	4	
55041000	Fibre di rayon viscosa in fiocco, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura	4	0	
55049000	Fibre artificiali in fiocco, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura (escl. di rayon viscosa)	4	0	
55051010	Cascami di fibre di nylon o di altre poliammidi in fiocco, incl. le pettinacce, i cascami di filati e gli sfilacciati	4	4	
55051030	Cascami di fibre di poliesteri in fiocco, incl. le pettinacce, i cascami di filati e gli sfilacciati	4	4	
55051050	Cascami di fibre in fiocco acriliche o modacriliche, incl. le pettinacce, i cascami di filati e gli sfilacciati	4	4	
55051070	Cascami di fibre di polipropilene in fiocco, incl. le pettinacce, i cascami di filati e gli sfilacciati	4	4	
55051090	Cascami di fibre sintetiche in fiocco, incl. le pettinacce, i cascami di filati e gli sfilacciati (escl. fibre di polipropilene, acriliche o modacriliche, di poliesteri, di nylon o di altre poliammidi in fiocco)	4	4	

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
55052000	Cascami di fibre artificiali in fiocco, incl. le pettinacce, i cascami di filati e gli sfilacciati	4	4	
55061000	Fibre di nylon o di altre poliammidi in fiocco, cardate, pettinate o altrimenti preparate per la filatura	4	4	
55062000	Fibre di poliesteri in fiocco, cardate, pettinate o altrimenti preparate per la filatura	4	4	
55063000	Fibre acriliche o modacriliche in fiocco, cardate, pettinate o altrimenti preparate per la filatura	4	0	
55069000	Fibre sintetiche in fiocco, cardate, pettinate o altrimenti preparate per la filatura (escl. acriliche o modacriliche, di poliestere, di nylon o di altre poliammidi)	4	4	
55070000	Fibre artificiali in fiocco, cardate, pettinate o altrimenti preparate per la filatura	4	4	
55081010	Filati per cucire di fibre sintetiche in fiocco (escl. condizionati per la vendita al minuto)	4	4	
55081090	Filati per cucire di fibre sintetiche in fiocco, condizionati per la vendita al minuto	5	4	
55082010	Filati per cucire di fibre artificiali in fiocco (escl. condizionati per la vendita al minuto)	4	4	
55082090	Filati per cucire di fibre artificiali in fiocco, condizionati per la vendita al minuto	5	4	
55091100	Filati contenenti ≥ 85 %, in peso, di fibre in fiocco di nylon o di altre poliammidi, semplici (escl. filati per cucire nonché filati condizionati per la vendita al minuto)	4	8	
55091200	Filati contenenti ≥ 85 %, in peso, di fibre in fiocco di nylon o di altre poliammidi, ritorti o ritorti su ritorto (câblés) (escl. filati per cucire nonché filati condizionati per la vendita al minuto)	4	8	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
55092100	Filati contenenti ≥ 85 %, in peso, di fibre in fiocco di poliestere, semplici (escl. filati per cucire nonché filati condizionati per la vendita al minuto)	4	8	
55092200	Filati contenenti ≥ 85 %, in peso, di fibre in fiocco di poliestere, ritorti o ritorti su ritorto (câblés) (escl. filati per cucire nonché filati condizionati per la vendita al minuto)	4	8	
55093100	Filati contenenti ≥ 85 %, in peso, di fibre in fiocco acriliche o modacriliche, semplici (escl. filati per cucire nonché filati condizionati per la vendita al minuto)	4	8	
55093200	Filati contenenti ≥ 85 %, in peso, di fibre in fiocco acriliche o modacriliche, ritorti o ritorti su ritorto (câblés) (escl. filati per cucire nonché filati condizionati per la vendita al minuto)	4	8	
55094100	Filati contenenti ≥ 85 %, in peso, di fibre sintetiche in fiocco, semplici (escl. filati per cucire, filati condizionati per la vendita al minuto, nonché filati di fibre in fiocco acriliche o modacriliche, di poliestere, di nylon o di altre poliammidi)	4	8	
55094200	Filati contenenti ≥ 85 %, in peso, di fibre sintetiche in fiocco, ritorti o ritorti su ritorto (câblés) (escl. filati per cucire, filati condizionati per la vendita al minuto nonché filati di fibre in fiocco acriliche o modacriliche, di poliestere, di nylon o di altre poliammidi)	4	8	
55095100	Filati prevalentemente di fibre in fiocco di poliestere ma contenenti < 85 %, in peso, di fibre in fiocco di poliestere, misti principalmente o unicamente con fibre artificiali in fiocco (escl. filati per cucire nonché filati condizionati per la vendita al minuto)	4	8	
55095200	Filati contenenti > 50 % ma < 85 %, in peso, di fibre in fiocco di poliestere, misti principalmente o unicamente con lana o peli fini (escl. filati per cucire nonché filati condizionati per la vendita al minuto)	4	8	
55095300	Filati prevalentemente di fibre in fiocco di poliestere ma contenenti < 85 %, in peso, di fibre in fiocco di poliestere, misti principalmente o unicamente con cotone (escl. filati per cucire nonché filati condizionati per la vendita al minuto)	4	8	

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
55095900	Filati prevalentemente di fibre in fiocco di poliestere ma contenenti < 85 %, in peso, di fibre in fiocco di poliestere, diversi dai misti principalmente o unicamente con cotone, con lana o peli fini o con fibre artificiali in fiocco (escl. filati per cucire nonché filati condizionati per la vendita al minuto)	4	8	
55096100	Filati prevalentemente di fibre in fiocco acriliche o modacriliche ma contenenti, < 85 %, in peso, di fibre in fiocco acriliche o modacriliche, misti principalmente o unicamente con lana o peli fini (escl. filati per cucire nonché filati condizionati per la vendita al minuto)	4	8	
55096200	Filati prevalentemente di fibre in fiocco acriliche o modacriliche ma contenenti < 85 %, in peso, di fibre in fiocco acriliche o modacriliche, misti principalmente o unicamente con cotone (escl. filati per cucire nonché filati condizionati per la vendita al minuto)	4	8	
55096900	Filati prevalentemente di fibre in fiocco acriliche o modacriliche ma contenenti < 85 %, in peso, di fibre in fiocco acriliche o modacriliche, diversi dai misti principalmente o unicamente con cotone o con lana o peli fini (escl. filati per cucire nonché filati condizionati per la vendita al minuto)	4	8	
55099100	Filati prevalentemente di fibre sintetiche in fiocco ma contenenti < 85 %, in peso, di fibre sintetiche in fiocco, misti principalmente o unicamente con lana o peli fini (escl. filati per cucire, filati condizionati per la vendita al minuto nonché filati di fibre in fiocco di poliestere, acriliche o modacriliche)	4	8	
55099200	Filati prevalentemente di fibre sintetiche in fiocco ma contenenti < 85 %, in peso, di fibre sintetiche in fiocco, misti principalmente o unicamente con cotone (escl. filati per cucire, filati condizionati per la vendita al minuto nonché filati di fibre in fiocco di poliestere, acriliche o modacriliche)	4	8	
55099900	Filati prevalentemente di fibre sintetiche in fiocco ma contenenti < 85 %, in peso, di fibre sintetiche in fiocco, diversi dai misti principalmente o unicamente con cotone o con lana o peli fini (escl. filati per cucire, filati condizionati per la vendita al minuto nonché filati di fibre in fiocco di poliestere, acriliche o modacriliche)	4	8	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
55101100	Filati contenenti ≥ 85 %, in peso, di fibre artificiali in fiocco, semplici (escl. filati per cucire nonché filati condizionati per la vendita al minuto)	4	8	
55101200	Filati contenenti ≥ 85 %, in peso, di fibre artificiali in fiocco, ritorti o ritorti su ritorto (câblés) (escl. filati per cucire nonché filati condizionati per la vendita al minuto)	4	8	
55102000	Filati prevalentemente di fibre artificiali in fiocco ma contenenti < 85 %, in peso, di fibre artificiali in fiocco, misti principalmente o unicamente con lana o peli fini (escl. filati per cucire nonché filati condizionati per la vendita al minuto)	4	8	
55103000	Filati prevalentemente di fibre artificiali in fiocco ma contenenti < 85 %, in peso, di fibre artificiali in fiocco, misti principalmente o unicamente con cotone (escl. filati per cucire nonché filati condizionati per la vendita al minuto)	4	8	
55109000	Filati prevalentemente di fibre artificiali in fiocco ma contenenti < 85 %, in peso, di fibre artificiali in fiocco, diversi dai misti principalmente o unicamente con cotone o con lana o peli fini (escl. filati per cucire nonché filati condizionati per la vendita al minuto)	4	8	
55111000	Filati contenenti ≥ 85 %, in peso, di fibre sintetiche in fiocco, condizionati per la vendita al minuto (escl. filati per cucire)	5	8	
55112000	Filati prevalentemente di fibre sintetiche in fiocco ma contenenti < 85 %, in peso, di fibre sintetiche in fiocco, condizionati per la vendita al minuto (escl. filati per cucire)	5	8	
55113000	Filati di fibre artificiali in fiocco, condizionati per la vendita al minuto (escl. filati per cucire)	5	8	
55121100	Tessuti contenenti ≥ 85 %, in peso, di fibre in fiocco di poliestere, greggi o imbianchiti	8	8	
55121910	Tessuti contenenti ≥ 85 %, in peso, di fibre in fiocco di poliestere, stampati	8	8	

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
55121990	Tessuti contenenti ≥ 85 %, in peso, di fibre in fiocco di poliestere, tinti o di filati di diversi colori	8	8	
55122100	Tessuti contenenti ≥ 85 %, in peso, di fibre in fiocco acriliche o modacriliche, greggi o imbianchiti	8	8	
55122910	Tessuti di fibre sintetiche in fiocco contenenti ≥ 85 %, in peso, di fibre in fiocco acriliche o modacriliche, stampati	8	8	
55122990	Tessuti contenenti ≥ 85 %, in peso, di fibre in fiocco acriliche o modacriliche, tinti o di filati di diversi colori	8	8	
55129100	Tessuti contenenti ≥ 85 %, in peso, di fibre sintetiche in fiocco, greggi o imbianchiti (escl. di fibre in fiocco acriliche, modacriliche o di poliestere)	8	8	
55129910	Tessuti contenenti ≥ 85 %, in peso, di fibre sintetiche in fiocco, stampati (escl. di fibre in fiocco acriliche, modacriliche o di poliestere)	8	8	
55129990	Tessuti contenenti ≥ 85 %, in peso, di fibre sintetiche in fiocco, tinti, di filati di diversi colori (escl. di fibre in fiocco acriliche, modacriliche o di poliestere)	8	8	
55131120	Tessuti prevalentemente di fibre in fiocco di poliestere ma contenenti < 85 %, in peso, di fibre in fiocco di poliestere, misti principalmente o unicamente con cotone, di peso ≤ 170 g/m², ad armatura a tela, greggi o imbianchiti, di larghezza ≤ 165 cm	8	8	
55131190	Tessuti prevalentemente di fibre in fiocco di poliestere ma contenenti < 85 %, in peso, di fibre in fiocco di poliestere, misti principalmente o unicamente con cotone, di peso ≤ 170 g/m², ad armatura a tela, greggi o imbianchiti, di larghezza > 165 cm	8	8	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
55131200	Tessuti prevalentemente di fibre in fiocco di poliestere ma contenenti < 85 %, in peso, di fibre in fiocco di poliestere, misti principalmente o unicamente con cotone, di peso ≤ 170 g/m², ad armatura saia o diagonale il cui rapporto di armatura non supera 4, greggi o imbianchiti	8	8	
55131300	Tessuti prevalentemente di fibre in fiocco di poliestere ma contenenti < 85 %, in peso, di fibre in fiocco di poliestere, misti principalmente o unicamente con cotone, di peso ≤ 170 g/m², greggi o imbianchiti (escl. ad armatura saia o diagonale il cui rapporto di armatura non supera 4, nonché ad armatura a tela)	8	8	
55131900	Tessuti prevalentemente di fibre sintetiche in fiocco ma contenenti < 85 %, in peso, di fibre sintetiche in fiocco, misti principalmente o unicamente con cotone, di peso ≤ 170 g/m², greggi o imbianchiti (escl. di fibre in fiocco di poliestere)	8	8	
55132100	Tessuti prevalentemente di fibre in fiocco di poliestere ma contenenti < 85 %, in peso, di fibre in fiocco di poliestere, misti principalmente o unicamente con cotone, di peso ≤ 170 g/m², ad armatura a tela, tinti	8	8	
55132310	Tessuti prevalentemente di fibre in fiocco di poliestere ma contenenti < 85 %, in peso, di fibre in fiocco di poliestere, misti principalmente o unicamente con cotone, di peso ≤ 170 g/m², ad armatura saia o diagonale il cui rapporto di armatura non supera 4, tinti	8	8	
55132390	Tessuti prevalentemente di fibre in fiocco di poliestere ma contenenti < 85 %, in peso, di fibre in fiocco di poliestere, misti principalmente o unicamente con cotone, di peso ≤ 170 g/m², tinti (escl. ad armatura saia o diagonale il cui rapporto di armatura non supera 4 nonché ad armatura a tela)	8	8	
55132900	Tessuti prevalentemente di fibre sintetiche in fiocco ma contenenti < 85 %, in peso, di fibre sintetiche in fiocco, misti principalmente o unicamente con cotone, di peso ≤ 170 g/m², tinti (escl. di fibre in fiocco di poliestere)	8	8	
55133100	Tessuti prevalentemente di fibre in fiocco di poliestere ma contenenti < 85 %, in peso, di fibre in fiocco di poliestere, misti principalmente o unicamente con cotone, di peso ≤ 170 g/m², ad armatura a tela, di filati di diversi colori	8	8	

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
55133900	Tessuti prevalentemente di fibre sintetiche in fiocco ma contenenti < 85 %, in peso, di fibre sintetiche in fiocco, misti principalmente o unicamente con cotone, di peso ≤ 170 g/m², di filati di diversi colori (escl. tessuti di fibre in fiocco di poliestere ad armatura a tela)	8	8	
55134100	Tessuti prevalentemente di fibre in fiocco di poliestere ma contenenti < 85 %, in peso, di fibre in fiocco di poliestere, misti principalmente o unicamente con cotone, di peso ≤ 170 g/m², ad armatura a tela, stampati	8	8	
55134900	Tessuti prevalentemente di fibre sintetiche in fiocco ma contenenti < 85 %, in peso, di fibre sintetiche in fiocco, misti principalmente o unicamente con cotone, di peso ≤ 170 g/m², stampati (escl. tessuti di fibre in fiocco di poliestere ad armatura a tela)	8	8	
55141100	Tessuti prevalentemente di fibre in fiocco di poliestere ma contenenti < 85 %, in peso, di fibre in fiocco di poliestere, misti principalmente o unicamente con cotone, di peso > 170 g/m², ad armatura a tela, greggi o imbianchiti	8	8	
55141200	Tessuti prevalentemente di fibre in fiocco di poliestere ma contenenti < 85 %, in peso, di fibre in fiocco di poliestere, misti principalmente o unicamente con cotone, di peso > 170 g/m², ad armatura saia o diagonale il cui rapporto di armatura non supera 4, greggi o imbianchiti	8	8	
55141910	Tessuti prevalentemente di fibre in fiocco di poliestere ma contenenti < 85 %, in peso, di fibre in fiocco di poliestere, misti principalmente o unicamente con cotone, di peso > 170 g/m², greggi o imbianchiti (escl. ad armatura saia o diagonale il cui rapporto di armatura non supera 4, nonché ad armatura a tela)	8	8	
55141990	Tessuti prevalentemente di fibre sintetiche in fiocco ma contenenti < 85 %, in peso, di fibre sintetiche in fiocco, misti principalmente o unicamente con cotone, di peso > 170 g/m², greggi o imbianchiti (escl. di fibre in fiocco di poliestere)	8	8	
55142100	Tessuti prevalentemente di fibre in fiocco di poliestere ma contenenti < 85 %, in peso, di fibre in fiocco di poliestere, misti principalmente o unicamente con cotone, di peso > 170 g/m², ad armatura a tela, tinti	8	8	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
55142200	Tessuti prevalentemente di fibre in fiocco di poliestere ma contenenti < 85 %, in peso, di fibre in fiocco di poliestere, misti principalmente o unicamente con cotone, di peso > 170 g/m², ad armatura saia o diagonale il cui rapporto di armatura non supera 4, tinti	8	8	
55142300	Tessuti prevalentemente di fibre in fiocco di poliestere ma contenenti < 85 %, in peso, di fibre in fiocco di poliestere, misti principalmente o unicamente con cotone, di peso > 170 g/m², tinti (escl. ad armatura saia o diagonale il cui rapporto di armatura non supera 4 nonché ad armatura a tela)	8	8	
55142900	Tessuti prevalentemente di fibre sintetiche in fiocco ma contenenti < 85 %, in peso, di fibre sintetiche in fiocco, misti principalmente o unicamente con cotone, di peso > 170 g/m², tinti (escl. di fibre in fiocco di poliestere)	8	8	
55143010	Tessuti prevalentemente di fibre in fiocco di poliestere ma contenenti < 85 %, in peso, di fibre in fiocco di poliestere, misti principalmente o unicamente con cotone, di peso > 170 g/m², ad armatura a tela, di filati di diversi colori	8	8	
55143030	Tessuti prevalentemente di fibre in fiocco di poliestere ma contenenti < 85 %, in peso, di fibre in fiocco di poliestere, misti principalmente o unicamente con cotone, di peso > 170 g/m², ad armatura saia o diagonale il cui rapporto di armatura non supera 4, di filati di diversi colori	8	8	
55143050	Tessuti prevalentemente di fibre in fiocco di poliestere ma contenenti < 85 %, in peso, di fibre in fiocco di poliestere, misti principalmente o unicamente con cotone, di peso > 170 g/m², di filati di diversi colori (escl. ad armatura saia o diagonale il cui rapporto di armatura non supera 4 nonché ad armatura a tela)	8	8	
55143090	Tessuti prevalentemente di fibre sintetiche in fiocco ma contenenti < 85 %, in peso, di fibre sintetiche in fiocco, misti principalmente o unicamente con cotone, di peso > 170 g/m², di filati di diversi colori (escl. di fibre in fiocco di poliestere)	8	8	
55144100	Tessuti prevalentemente di fibre in fiocco di poliestere ma contenenti < 85 %, in peso, di fibre in fiocco di poliestere, misti principalmente o unicamente con cotone, di peso > 170 g/m², ad armatura a tela, stampati	8	8	

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
55144200	Tessuti prevalentemente di fibre in fiocco di poliestere ma contenenti < 85 %, in peso, di fibre in fiocco di poliestere, misti principalmente o unicamente con cotone, di peso > 170 g/m², ad armatura saia o diagonale il cui rapporto di armatura non supera 4, stampati	8	8	
55144300	Tessuti prevalentemente di fibre in fiocco di poliestere ma contenenti < 85 %, in peso, di fibre in fiocco di poliestere, misti principalmente o unicamente con cotone, di peso > 170 g/m², stampati (escl. ad armatura saia o diagonale il cui rapporto di armatura non supera 4 nonché ad armatura a tela)	8	8	
55144900	Tessuti prevalentemente di fibre sintetiche in fiocco ma contenenti < 85 %, in peso, di fibre sintetiche in fiocco, misti principalmente o unicamente con cotone, di peso > 170 g/m², stampati (escl. di fibre in fiocco di poliestere)	8	8	
55151110	Tessuti prevalentemente di fibre in fiocco di poliestere ma contenenti < 85 %, in peso, di fibre in fiocco di poliestere, misti principalmente o unicamente con fibre in fiocco di viscosa, greggi o imbianchiti	8	8	
55151130	Tessuti prevalentemente di fibre in fiocco di poliestere ma contenenti < 85 %, in peso, di fibre in fiocco di poliestere, misti principalmente o unicamente con fibre in fiocco di viscosa, stampati	8	8	
55151190	Tessuti prevalentemente di fibre in fiocco di poliestere ma contenenti < 85 %, in peso, di fibre in fiocco di poliestere, misti principalmente o unicamente con fibre in fiocco di viscosa, tinti, o di filati di diversi colori	8	8	
55151210	Tessuti prevalentemente di fibre in fiocco di poliestere ma contenenti < 85 %, in peso, di fibre in fiocco di poliestere, misti principalmente o unicamente con filamenti sintetici o artificiali, greggi o imbianchiti	8	8	
55151230	Tessuti prevalentemente di fibre in fiocco di poliestere ma contenenti < 85 %, in peso, di fibre in fiocco di poliestere, misti principalmente o unicamente con filamenti sintetici o artificiali, stampati	8	8	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
55151290	Tessuti prevalentemente di fibre in fiocco di poliestere ma contenenti < 85 %, in peso, di fibre in fiocco di poliestere, misti principalmente o unicamente con filamenti sintetici o artificiali, tinti o di filati di diversi colori	8	8	
55151311	Tessuti prevalentemente di fibre in fiocco di poliestere ma contenenti < 85 %, in peso, di fibre in fiocco di poliestere, misti principalmente o unicamente con lana o peli fini, cardati, greggi o imbianchiti	8	8	
55151319	Tessuti prevalentemente di fibre in fiocco di poliestere ma contenenti < 85 %, in peso, di fibre in fiocco di poliestere, misti principalmente o unicamente con lana o peli fini, cardati, tinti, di filati di diversi colori, o stampati	8	8	
55151391	Tessuti prevalentemente di fibre in fiocco di poliestere ma contenenti < 85 %, in peso, di fibre in fiocco di poliestere, misti principalmente o unicamente con lana o peli fini, pettinati, greggi o imbianchiti	8	8	
55151399	Tessuti prevalentemente di fibre in fiocco di poliestere ma contenenti < 85 %, in peso, di fibre in fiocco di poliestere, misti principalmente o unicamente con lana o peli fini, pettinati, tinti, di filati di diversi colori, o stampati	8	8	
55151910	Tessuti prevalentemente di fibre in fiocco di poliestere ma contenenti < 85 %, in peso, di fibre in fiocco di poliestere, diversi dai misti principalmente o unicamente con lana o peli fini, con filamenti sintetici o artificiali, con fibre in fiocco di viscosa o con cotone, greggi o imbianchiti	8	8	
55151930	Tessuti prevalentemente di fibre in fiocco di poliestere ma contenenti < 85 %, in peso, di fibre in fiocco di poliestere, diversi dai misti principalmente o unicamente con lana o peli fini, con filamenti sintetici o artificiali, con fibre in fiocco di viscosa o con cotone, stampati	8	8	
55151990	Tessuti prevalentemente di fibre in fiocco di poliestere ma contenenti < 85 %, in peso, di fibre in fiocco di poliestere, diversi dai misti principalmente o unicamente con lana o peli fini, con filamenti sintetici o artificiali, con fibre in fiocco di viscosa o con cotone, tinti o di filati di diversi colori	8	8	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
55152110	Tessuti prevalentemente di fibre in fiocco acriliche o modacriliche ma contenenti < 85 %, in peso, di fibre in fiocco acriliche o modacriliche, misti principalmente o unicamente con filamenti sintetici o artificiali, greggi o imbianchiti	8	8	
55152130	Tessuti prevalentemente di fibre in fiocco acriliche o modacriliche ma contenenti < 85 %, in peso, di fibre in fiocco acriliche o modacriliche, misti principalmente o unicamente con filamenti sintetici o artificiali, stampati	8	8	
55152190	Tessuti prevalentemente di fibre in fiocco acriliche o modacriliche ma contenenti < 85 %, in peso, di fibre in fiocco acriliche o modacriliche, misti principalmente o unicamente con filamenti sintetici o artificiali, tinti o di filati di diversi colori	8	8	
55152211	Tessuti prevalentemente di fibre in fiocco acriliche o modacriliche ma contenenti < 85 %, in peso, di fibre in fiocco acriliche o modacriliche, misti principalmente o unicamente con lana cardata o peli fini cardati, greggi o imbianchiti	8	8	
55152219	Tessuti prevalentemente di fibre in fiocco acriliche o modacriliche ma contenenti < 85 %, in peso, di fibre in fiocco acriliche o modacriliche, misti principalmente o unicamente con lana o peli fini, cardati, tinti, di filati di diversi colori o stampati	8	8	
55152291	Tessuti prevalentemente di fibre in fiocco acriliche o modacriliche ma contenenti < 85 %, in peso, di fibre in fiocco acriliche o modacriliche, misti principalmente o unicamente con lana o peli fini, pettinati, greggi o imbianchiti	8	8	
55152299	Tessuti prevalentemente di fibre in fiocco acriliche o modacriliche ma contenenti < 85 %, in peso, di fibre in fiocco acriliche o modacriliche, misti principalmente o unicamente con lana o peli fini, pettinati, tinti, di filati di diversi colori o stampati	8	8	
55152900	Tessuti prevalentemente di fibre in fiocco acriliche o modacriliche ma contenenti < 85 %, in peso, di fibre in fiocco acriliche o modacriliche, diversi dai misti principalmente o unicamente con lana o peli fini, con filamenti sintetici o artificiali o con cotone	8	8	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
55159110	Tessuti prevalentemente di fibre sintetiche in fiocco ma contenenti < 85 % di fibre sintetiche in fiocco, misti principalmente o unicamente con filamenti sintetici o artificiali, greggi o imbianchiti (escl. di fibre in fiocco acriliche, modacriliche o di poliestere)	8	8	
55159130	Tessuti prevalentemente di fibre sintetiche in fiocco ma contenenti < 85 % di fibre sintetiche in fiocco, misti principalmente o unicamente con filamenti sintetici o artificiali, stampati (escl. di fibre in fiocco acriliche, modacriliche o di poliestere)	8	8	
55159190	Tessuti prevalentemente di fibre sintetiche in fiocco ma contenenti < 85 % di fibre sintetiche in fiocco, misti principalmente o unicamente con filamenti sintetici o artificiali, tinti o di filati di diversi colori (escl. di fibre in fiocco acriliche, modacriliche o di poliestere)	8	8	
55159920	Tessuti prevalentemente di fibre sintetiche in fiocco ma contenenti < 85 % di fibre sintetiche in fiocco, diversi dai misti principalmente o unicamente con filamenti sintetici o artificiali o con cotone, greggi o imbianchiti (escl. di fibre in fiocco acriliche, modacriliche o di poliestere)	8	8	
55159940	Tessuti prevalentemente di fibre sintetiche in fiocco ma contenenti < 85 % di fibre sintetiche in fiocco, diversi dai misti principalmente o unicamente con filamenti sintetici o artificiali o con cotone, stampati (escl. di fibre in fiocco acriliche, modacriliche o di poliestere)	8	8	
55159980	Tessuti prevalentemente di fibre sintetiche in fiocco ma contenenti < 85 % di fibre sintetiche in fiocco, diversi dai misti principalmente o unicamente con filamenti sintetici o artificiali o con cotone, tinti o di filati di diversi colori (escl. di fibre in fiocco acriliche, modacriliche o di poliestere)	8	8	
55161100	Tessuti contenenti ≥ 85 %, in peso, di fibre artificiali in fiocco, greggi o imbianchiti	8	8	
55161200	Tessuti contenenti ≥ 85 %, in peso, di fibre artificiali in fiocco, tinti	8	8	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
55161300	Tessuti contenenti ≥ 85 %, in peso, di fibre artificiali in fiocco, di filati di diversi colori	8	8	
55161400	Tessuti contenenti ≥ 85 %, in peso, di fibre artificiali in fiocco, stampati	8	8	
55162100	Tessuti prevalentemente di fibre artificiali in fiocco ma contenenti < 85 % di fibre artificiali in fiocco, misti principalmente o unicamente con filamenti sintetici o artificiali, greggi o imbianchiti	8	8	
55162200	Tessuti prevalentemente di fibre artificiali in fiocco ma contenenti < 85 % di fibre artificiali in fiocco, misti principalmente o unicamente con filamenti sintetici o artificiali, tinti	8	8	
55162310	Tessuti Jacquard prevalentemente di fibre artificiali in fiocco ma contenenti < 85 %, in peso, di fibre artificiali in fiocco, misti principalmente o unicamente con filamenti sintetici o artificiali, di filati di diversi colori, di larghezza ≥ 140 cm (fodere per materassi)	8	8	
55162390	Tessuti prevalentemente di fibre artificiali in fiocco ma contenenti < 85 %, in peso, di fibre artificiali in fiocco, misti principalmente o unicamente con filamenti sintetici o artificiali, di filati di diversi colori (escl. tessuti Jacquard di larghezza ≥ 140 cm nonché fodere per materassi)	8	8	
55162400	Tessuti prevalentemente di fibre artificiali in fiocco ma contenenti < 85 %, in peso, di fibre artificiali in fiocco, misti principalmente o unicamente con filamenti sintetici o artificiali, stampati	8	8	
55163100	Tessuti prevalentemente di fibre artificiali in fiocco ma contenenti < 85 %, in peso, di fibre artificiali in fiocco, misti principalmente o unicamente con lana o peli fini, greggi o imbianchiti	8	8	
55163200	Tessuti prevalentemente di fibre artificiali in fiocco ma contenenti < 85 %, in peso, di fibre artificiali in fiocco, misti principalmente o unicamente con lana o peli fini, tinti	8	8	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
55163300	Tessuti prevalentemente di fibre artificiali in fiocco ma contenenti < 85 %, in peso, di fibre artificiali in fiocco, misti principalmente o unicamente con lana o peli fini, di filati di diversi colori	8	8	
55163400	Tessuti prevalentemente di fibre artificiali in fiocco ma contenenti < 85 %, in peso, di fibre artificiali in fiocco, misti principalmente o unicamente con lana o peli fini, stampati	8	8	
55164100	Tessuti prevalentemente di fibre artificiali in fiocco ma contenenti < 85 %, in peso, di fibre artificiali in fiocco, misti principalmente o unicamente con cotone, greggi o imbianchiti	8	8	
55164200	Tessuti prevalentemente di fibre artificiali in fiocco ma contenenti < 85 %, in peso, di fibre artificiali in fiocco, misti principalmente o unicamente con cotone, tinti	8	8	
55164300	Tessuti prevalentemente di fibre artificiali in fiocco ma contenenti < 85 %, in peso, di fibre artificiali in fiocco, misti principalmente o unicamente con cotone, di filati di diversi colori	8	8	
55164400	Tessuti prevalentemente di fibre artificiali in fiocco ma contenenti < 85 %, in peso, di fibre artificiali in fiocco, misti principalmente o unicamente con cotone, stampati	8	8	
55169100	Tessuti prevalentemente di fibre artificiali in fiocco ma contenenti < 85 %, in peso, di fibre artificiali in fiocco, diversi dai misti principalmente o unicamente con cotone o con lana o peli fini o con filamenti sintetici o artificiali, greggi o imbianchiti	8	8	
55169200	Tessuti prevalentemente di fibre artificiali in fiocco ma contenenti < 85 %, in peso, di fibre artificiali in fiocco, diversi dai misti principalmente o unicamente con cotone o con lana o peli fini o con filamenti sintetici o artificiali, tinti	8	8	

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
55169300	Tessuti prevalentemente di fibre artificiali in fiocco ma contenenti < 85 %, in peso, di fibre artificiali in fiocco, diversi dai misti principalmente o unicamente con cotone o con lana o peli fini o con filamenti sintetici o artificiali, di filati di diversi colori	8	8	
55169400	Tessuti prevalentemente di fibre artificiali in fiocco ma contenenti < 85 %, in peso, di fibre artificiali in fiocco, diversi dai misti principalmente o unicamente con cotone o con lana o peli fini o con filamenti sintetici o artificiali, stampati	8	8	
56012110	Ovatte di cotone idrofilo e loro manufatti (escl. assorbenti e tamponi igienici, pannolini per bambini piccoli (bébés) e altri oggetti igienici simili, ovatte e manufatti di ovatta impregnati o ricoperti di sostanze farmaceutiche o condizionati per la vendita al minuto per usi medici, chirurgici, odontoiatrici o veterinari, nonché impregnati, spalmati o ricoperti di sostanze odorose, cosmetici, saponi detergenti, ecc.)	3,8	8	
56012190	Ovatte di cotone non idrofilo e loro manufatti (escl. assorbenti e tamponi igienici, pannolini per bambini piccoli (bébés) e altri oggetti igienici simili, ovatte e manufatti di ovatta impregnati o ricoperti di sostanze farmaceutiche o condizionati per la vendita al minuto per usi medici, chirurgici, odontoiatrici o veterinari, nonché impregnati, spalmati o ricoperti di sostanze odorose, cosmetici, saponi detergenti, ecc.)	3,8	8	
56012210	Rotoli di ovatte di fibre sintetiche o artificiali, di diametro ≤ 8 mm (escl. ricoperti interamente di tessuti)	3,8	8	
56012290	Ovatte di fibre sintetiche o artificiali e loro manufatti (escl. rotoli di ovatta di diametro ≤ 8 mm, assorbenti e tamponi igienici, pannolini per bambini piccoli (bébés) e altri oggetti igienici simili, ovatte e manufatti di ovatta impregnati o ricoperti di sostanze farmaceutiche o condizionati per la vendita al minuto per usi medici, chirurgici, odontoiatrici o veterinari, nonché impregnati, spalmati o ricoperti di sostanze odorose, cosmetici, saponi, ecc.)	4	8	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
56012900	Ovatte di materie tessili e loro manufatti (escl. di cotone o di fibre sintetiche o artificiali; assorbenti e tamponi igienici, pannolini per bambini piccoli (bébés) e altri oggetti igienici simili, ovatte e manufatti di ovatta impregnati o ricoperti di sostanze farmaceutiche o condizionati per la vendita al minuto per usi medici, chirurgici, odontoiatrici o veterinari, nonché impregnati, spalmati o ricoperti di sostanze odorose, cosmetici, saponi detergenti, ecc.)	3,8	8	
56013000	Borre di cimatura, nodi e groppetti (bottoni) di materie tessili	3,2	8	
56021011	Feltri all'ago di iuta o di altre fibre tessili liberiane della voce 5303, non impregnati, né spalmati, né ricoperti né stratificati, n.n.a.	6,7	10	
56021019	Feltri all'ago, non impregnati, né spalmati, né ricoperti né stratificati, n.n.a. (escl. di iuta o di altre fibre tessili liberiane della voce 5303)	6,7	10	
56021031	Prodotti cuciti con punto a maglia, non impregnati, né spalmati, né ricoperti né stratificati, di lana o di peli fini, n.n.a.	6,7	10	
56021038	Prodotti cuciti con punto a maglia, non impregnati, né spalmati, né ricoperti né stratificati, n.n.a. (escl. di lana o di peli fini)	6,7	10	
56021090	Feltri all'ago e prodotti cuciti con punto a maglia, impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati, n.n.a.	6,7	10	
56022100	Feltri, non impregnati, né spalmati, né ricoperti né stratificati, di lana o di peli fini, n.n.a. (escl. feltri all'ago e prodotti cuciti con punto a maglia)	6,7	10	
56022900	Feltri, non impregnati, né spalmati, né ricoperti né stratificati (escl. di lana o di peli fini nonché feltri all'ago e prodotti cuciti con punto a maglia)	6,7	10	

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
56029000	Feltri, impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati (escl. feltri all'ago e prodotti cuciti con punto a maglia)	6,7	10	
56031110	Stoffe non tessute, spalmate o ricoperte, n.n.a., di filamenti sintetici o artificiali, di peso ≤ 25 g/m²	4,3	8	
56031190	Stoffe non tessute, anche impregnate o stratificate, n.n.a., di filamenti sintetici o artificiali, di peso ≤ 25 g/m² (escl. spalmate o ricoperte)	4,3	8	
56031210	Stoffe non tessute, spalmate o ricoperte, n.n.a., di filamenti sintetici o artificiali, di peso > 25 g/m², ma ≤ 70 g/m²	4,3	8	
56031290	Stoffe non tessute, anche impregnate o stratificate, n.n.a., di filamenti sintetici o artificiali, di peso > 25 g/m² ma ≤ 70 g/m² (escl. spalmate o ricoperte)	4,3	8	
56031310	Stoffe non tessute, spalmate o ricoperte, n.n.a., di filamenti sintetici o artificiali, di peso > 70 g/m², ma ≤ 150 g/m²	4,3	8	
56031390	Stoffe non tessute, anche impregnate o stratificate, n.n.a., di filamenti sintetici o artificiali, di peso > 70 g/m² ma ≤ 150 g/m² (escl. spalmate o ricoperte)	4,3	8	
56031410	Stoffe non tessute, spalmate o ricoperte, n.n.a., di filamenti sintetici o artificiali, di peso > 150 g/m²	4,3	8	
56031490	Stoffe non tessute, anche impregnate o stratificate, n.n.a., di filamenti sintetici o artificiali, di peso > 150 g/m² (escl. spalmate o ricoperte)	4,3	8	
56039110	Stoffe non tessute, spalmate o ricoperte, n.n.a., di peso ≤ 25 g/m² (escl. di filamenti sintetici o artificiali)	4,3	8	
56039190	Stoffe non tessute, anche impregnate o stratificate, n.n.a., di peso ≤ 25 g/m² (escl. spalmate o ricoperte, di filamenti sintetici o artificiali)	4,3	8	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
56039210	Stoffe non tessute, spalmate o ricoperte, n.n.a., di peso > 25 g/m², ma ≤ 70 g/m² (escl. di filamenti sintetici o artificiali)	4,3	8	
56039290	Stoffe non tessute, anche impregnate o stratificate, n.n.a., di peso > 25 g/m² ma ≤ 70 g/m² (escl. spalmate o ricoperte, di filamenti sintetici o artificiali)	4,3	8	
56039310	Stoffe non tessute, spalmate o ricoperte, n.n.a., di peso > 70 g/m², ma ≤ 150 g/m² (escl. di filamenti sintetici o artificiali)	4,3	8	
56039390	Stoffe non tessute, anche impregnate o stratificate, n.n.a., di peso > 70 g/m² ma ≤ 150 g/m² (escl. spalmate o ricoperte, di filamenti sintetici o artificiali)	4,3	8	
56039410	Stoffe non tessute, spalmate o ricoperte, n.n.a., di peso > 150 g/m² (escl. di filamenti sintetici o artificiali)	4,3	8	
56039490	Stoffe non tessute, anche impregnate o stratificate, n.n.a., di peso > 150 g/m² (escl. spalmate o ricoperte, di filamenti sintetici o artificiali)	4,3	8	
56041000	Fili e corde di gomma, ricoperti di materie tessili	4	4	
56049010	Filati ad alta tenacità di poliesteri, di nylon o di altre poliammidi o di rayon viscosa, impregnati o spalmati di gomma o di materia plastica	4	4	
56049090	Filati tessili, lamelle o forme simili delle voci 5404 e 5405, impregnati, spalmati, ricoperti o rivestiti di gomma o di materia plastica (escl. filati ad alta tenacità di poliesteri, di nylon o di altre poliammidi o di rayon viscosa, impregnati o spalmati di gomma o di materia plastica; imitazioni di catgut forniti con ami o in forme diverse su lenze simulate)	4	4	

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
56050000	Filati metallici e filati metallizzati, anche spiralati (vergolinati), costituiti da filati tessili, lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405, di fibre tessili, combinati con metallo in forma di fili, di lamelle o di polveri oppure ricoperti di metallo (escl. filati ottenuti mescolando fibre tessili e fibre metalliche, con proprietà antistatiche; filati rinforzati da fili metallici; oggetti dalle caratteristiche di articoli di passamaneria)	4	4	
56060010	Filati detti "a catenella" (escl. filati metallici e filati metallizzati della voce 5605; filati di crine rivestiti (spiralati); fili di gomma ricoperti di materie tessili; spago, corde e altri prodotti tessili spiralati (vergolinati) della voce 5808 nonché filati metallici spiralati (vergolinati))	8	4	
56060091	Filati spiralati (vergolinati) (escl. filati metallici e filati metallizzati della voce 5605; filati di crine rivestiti (spiralati); fili di gomma ricoperti di materie tessili; spago, corde e altri prodotti tessili spiralati (vergolinati) della voce 5808 nonché filati metallici spiralati (vergolinati))	5,3	4	
56060099	Filati di ciniglia; lamelle rivestite (spiralate) o forme simili delle voci 5404 o 5405 (escl. filati metallici e filati metallizzati della voce 5605; filati di crine rivestiti (spiralati); fili di gomma ricoperti di materie tessili; spago, corde e altri prodotti tessili spiralati (vergolinati) della voce 5808 nonché filati metallici spiralati (vergolinati))	5,3	4	
56072100	Spago per legare, di sisal o di altre fibre tessili del genere *Agave*	12	4	
56072900	Spago, corde e funi, anche intrecciati, anche impregnati, spalmati, ricoperti o rivestiti di gomma o di materia plastica, di sisal o di altre fibre tessili del genere *Agave* (escl. spago per legare)	12	4	
56074100	Spago per legare, di polietilene o di polipropilene	8	4	
56074911	Spago, corde e funi, intrecciati, anche impregnati, spalmati, ricoperti o rivestiti di gomma o di materia plastica, di polietilene o di polipropilene, aventi un titolo > 50 000 decitex (5 g/m) (escl. spago per legare)	8	4	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
56074919	Spago, corde e funi, non intrecciati, anche impregnati, spalmati, ricoperti o rivestiti di gomma o di materia plastica, di polietilene o di polipropilene, aventi un titolo > 50 000 decitex (5 g/m) (escl. spago per legare)	8	4	
56074990	Spago, corde e funi, anche intrecciati, impregnati, spalmati, ricoperti o rivestiti di gomma o di materia plastica, di polietilene o di polipropilene, aventi un titolo ≤ 50 000 decitex "5 g/m" (escl. spago per legare)	8	4	
56075011	Spago, corde e funi, intrecciati, anche impregnati, spalmati, ricoperti o rivestiti di gomma o di materia plastica, di nylon o di altre poliammidi o di poliesteri, aventi un titolo > 50 000 decitex (5 g/m)	8	4	
56075019	Spago, corde e funi, non intrecciati, anche impregnati, spalmati, ricoperti o rivestiti di gomma o di materia plastica, di nylon o di altre poliammidi o di poliesteri, aventi un titolo > 50 000 decitex (5 g/m)	8	4	
56075030	Spago, corde e funi, anche intrecciati, impregnati, spalmati, ricoperti o rivestiti di gomma o di materia plastica, di nylon o di altre poliammidi o di poliesteri, aventi un titolo > 50 000 decitex (5 g/m)	8	4	
56075090	Spago, corde e funi, anche intrecciati, impregnati, spalmati, ricoperti o rivestiti di gomma o di materia plastica, di fibre sintetiche (escl. di polietilene, di polipropilene, di poliesteri, di nylon o di altre poliammidi)	8	4	
56079020	Spago, corde e funi, anche intrecciati, impregnati, spalmati, ricoperti o rivestiti di gomma o di materia plastica, di abaca (canapa di Manila o "*Musa textilis* Nee") o di altre fibre (di foglie) dure; di iuta o di altre fibre tessili liberiane della voce 5303	6	4	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
56079090	Spago, corde e funi, anche intrecciati, impregnati, spalmati, ricoperti o rivestiti di gomma o di materia plastica (escl. di fibre sintetiche, di iuta o di altre fibre tessili liberiane della voce 5303, di sisal o di altre fibre tessili del genere *Agave*, di abaca (canapa di Manila o "*Musa textilis* Nee") o di altre fibre (di foglie) dure)	8	4	
56081120	Reti a maglie annodate, confezionate per la pesca, ottenute con spago, corde o funi, di materie tessili sintetiche o artificiali (escl. reti a mano da pesca)	8	4	
56081180	Reti a maglie annodate, confezionate per la pesca, ottenute con filati, di materie tessili sintetiche o artificiali (escl. reti ottenute con spago, corde o funi nonché reti a mano da pesca)	8	4	
56081911	Reti a maglie annodate, confezionate, ottenute con spago, corde o funi, di nylon o di altre poliammidi (escl. reti confezionate per la pesca, retine per capelli, reti per pratiche sportive, incl. reticelle a mano per qualsiasi uso)	8	4	
56081919	Reti a maglie annodate, confezionate, di nylon o di altre poliammidi (escl. ottenute con spago, corde o funi, reti confezionate per la pesca, retine per capelli, reti per pratiche sportive, incl. reticelle a mano per qualsiasi uso)	8	4	
56081930	Reti a maglie annodate, confezionate, di materie tessili sintetiche o artificiali (escl. di nylon o di altre poliammidi, reti confezionate per la pesca, retine per capelli, reti per pratiche sportive, incl. reticelle a mano per qualsiasi uso)	8	4	
56081990	Reti a maglie annodate, in strisce o in pezza, ottenute con spago, corde o funi, di materie tessili sintetiche o artificiali (escl. reti confezionate)	8	4	
56089000	Reti a maglie annodate, in strisce o in pezza, ottenute con spago, corde o funi; reti confezionate per la pesca e altre reti confezionate, di materie tessili vegetali (escl. retine per capelli, reti per pratiche sportive, incl. reticelle a mano per qualsiasi uso)	8	4	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
56090000	Manufatti di filati, di lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405, o di spago, corde o funi della voce 5607, n.n.a.	5,8	4	
57011010	Tappeti di lana o di peli fini, a punti annodati o arrotolati, anche confezionati, contenenti > 10 %, in peso, di seta o di borra di seta (schappe)	8	10	
57011090	Tappeti di lana o di peli fini, a punti annodati o arrotolati, anche confezionati (escl. contenenti > 10 %, in peso, di seta o di borra di seta (schappe))	8 MAX 2,8 EUR/m^2	10	
57019010	Tappeti di seta, di borra di seta (schappe), di fibre sintetiche, di filati metallizzati della voce 5605 o di materie tessili con fili di metallo incorporati, a punti annodati o arrotolati, anche confezionati	8	10	
57019090	Tappeti di materie tessili, a punti annodati o arrotolati, anche confezionati (escl. di lana o di peli fini, di seta, di borra di seta (schappe) o di materie tessili con fili di metallo incorporati)	3,5	10	
57021000	Tappeti detti "Kelim" o "Kilim", "Schumacks" o "Soumak", "Karamanie" e tappeti simili tessuti a mano, anche confezionati	3	10	
57022000	Rivestimenti del suolo di cocco, tessuti, anche confezionati	4	10	
57023110	Tappeti Axminster di lana o di peli fini, tessuti, non "tufted" né "floccati", vellutati, non confezionati	8	10	
57023180	Tappeti e altri rivestimenti del suolo, di lana o di peli fini, tessuti, non "tufted" né "floccati", vellutati, non confezionati (escl. "Axminster", "Kelim" o "Kilim", "Schumacks" o "Soumak", "Karamanie" e tappeti simili tessuti a mano)	8	10	

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
57023210	Tappeti Axminster di materie tessili sintetiche o artificiali, tessuti, non "tufted" né "floccati", vellutati, non confezionati	8	10	
57023290	Tappeti e altri rivestimenti del suolo, di materie tessili sintetiche o artificiali, tessuti, non "tufted" né "floccati", vellutati, non confezionati (escl. "Axminster", "Kelim" o "Kilim", "Schumacks" o "Soumak", "Karamanie" e tappeti simili tessuti mano)	8	10	
57023900	Tappeti e altri rivestimenti del suolo, di materie tessili vegetali o di peli grossolani, tessuti, non "tufted" né "floccati", vellutati, non confezionati (escl. "Kelim" o "Kilim", "Schumacks" o "Soumak", "Karamanie" e tappeti simili tessuti a mano, nonché rivestimenti del suolo di cocco)	8	10	
57024110	Tappeti Axminster di lana o di peli fini, tessuti, non "tufted" né "floccati", vellutati, confezionati	8	10	
57024190	Tappeti e altri rivestimenti del suolo, di lana o di peli fini, tessuti, non "tufted" né "floccati", vellutati, confezionati (escl. "Kelim" o "Kilim", "Schumacks" o "Soumak", "Karamanie" e tappeti simili tessuti a mano e tappeti Axminster)	8	10	
57024210	Tappeti Axminster di materie tessili sintetiche o artificiali, tessuti, non "tufted" né "floccati", vellutati, confezionati	8	10	
57024290	Tappeti e altri rivestimenti del suolo, di materie tessili sintetiche o artificiali, tessuti, non "tufted" né "floccati", vellutati, confezionati (escl. "Kelim" o "Kilim", "Schumacks" o "Soumak", "Karamanie" e tappeti simili tessuti mano e tappeti Axminster)	8	10	
57024900	Tappeti e altri rivestimenti del suolo, di materie tessili vegetali o di peli grossolani, tessuti, non "tufted" né "floccati", vellutati, confezionati (escl. "Kelim" o "Kilim", "Schumacks" o "Soumak", "Karamanie" e tappeti simili tessuti a mano, nonché rivestimenti del suolo di cocco)	8	10	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
57025010	Tappeti e altri rivestimenti del suolo, di lana o di peli fini, tessuti, non "tufted" né "floccati", non vellutati, né confezionati (escl. "Kelim" o "Kilim", "Schumacks" o "Soumak", "Karamanie" e tappeti simili tessuti a mano)	8	10	
57025031	Tappeti e altri rivestimenti del suolo, di polipropilene, tessuti, non "tufted" né "floccati", non vellutati, né confezionati (escl. "Kelim" o "Kilim", "Schumacks" o "Soumak", "Karamanie" e tappeti simili tessuti mano)	8	10	
57025039	Tappeti e altri rivestimenti del suolo, di materie tessili sintetiche o artificiali, tessuti, non "tufted" né "floccati", non vellutati, né confezionati (escl. di polipropilene, "Kelim" o "Kilim", "Schumacks" o "Soumak", "Karamanie" e tappeti simili tessuti mano)	8	10	
57025090	Tappeti e altri rivestimenti del suolo, di materie tessili vegetali o di peli grossolani, tessuti, non "tufted" né "floccati", non vellutati, né confezionati (escl. "Kelim" o "Kilim", "Schumacks" o "Soumak", "Karamanie" e tappeti simili tessuti a mano, nonché rivestimenti del suolo di cocco)	8	10	
57029100	Tappeti e altri rivestimenti del suolo, di lana o di peli fini, tessuti, non "tufted" né "floccati", non vellutati, confezionati (escl. "Kelim" o "Kilim", "Schumacks" o "Soumak", "Karamanie" e tappeti simili tessuti a mano)	8	10	
57029210	Tappeti e altri rivestimenti del suolo, di polipropilene, tessuti, non "tufted" né "floccati", non vellutati, confezionati (escl. "Kelim" o "Kilim", "Schumacks" o "Soumak", "Karamanie" e tappeti simili tessuti mano)	8	10	
57029290	Tappeti e altri rivestimenti del suolo, di materie tessili sintetiche o artificiali, tessuti, non "tufted" né "floccati", non vellutati, confezionati (escl. di polipropilene, "Kelim" o "Kilim", "Schumacks" o "Soumak", "Karamanie" e tappeti simili tessuti mano)	8	10	
57029900	Tappeti e altri rivestimenti del suolo, di materie tessili vegetali o di peli grossolani, tessuti, non "tufted" né "floccati", non vellutati, confezionati (escl. "Kelim" o "Kilim", "Schumacks" o "Soumak", "Karamanie" e tappeti simili tessuti a mano, nonché rivestimenti del suolo di cocco)	8	10	

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
57031000	Tappeti e altri rivestimenti del suolo, di lana o di peli fini, "tufted" (agugliati), anche confezionati	8	10	
57032012	Quadrelli, di nylon o di altre poliammidi, "tufted", anche confezionati, stampati (escl. quadrelli con superficie > 1 m^2)	8	10	
57032018	Tappeti e altri rivestimenti del suolo, di nylon o di altre poliammidi, "tufted", anche confezionati, stampati (escl. quadrelli con superficie ≤ 1 m^2)	8	10	
57032092	Quadrelli, di nylon o di altre poliammidi, "tufted", anche confezionati (escl. stampati, nonché quadrelli con superficie > 1 m^2)	8	10	
57032098	Tappeti e altri rivestimenti del suolo di materie tessili, di nylon o di altre poliammidi, "tufted", anche confezionati (escl. stampati, nonché quadrelli con superficie ≤ 1 m^2)	8	10	
57033012	Quadrelli, di polipropilene, "tufted", anche confezionati (escl. quadrelli con superficie > 1 m^2)	8	10	
57033018	Tappeti ed altri rivestimenti del suolo, di polipropilene, "tufted", anche confezionati (escl. quadrelli con superficie ≤ 1 m^2)	8	10	
57033082	Quadrelli, di materie tessili sintetiche o artificiali, "tufted", anche confezionati, (escl. di polipropilene, di nylon o di altre poliammidi nonché quadrelli con superficie > 1 m^2)	8	10	
57033088	Tappeti e altri rivestimenti del suolo, di materie tessili sintetiche o artificiali, "tufted", anche confezionati, (escl. di polipropilene, di nylon o di altre poliammidi nonché quadrelli con superficie ≤ 1 m^2)	8	10	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
57039020	Quadrelli, di materie tessili vegetali o di peli grossolani, "tufted", anche confezionati (escl. quadrelli con superficie > 1 m^2)	8	10	
57039080	Tappeti e altri rivestimenti del suolo, di materie tessili vegetali o di peli grossolani, "tufted", anche confezionati (escl. quadrelli con superficie ≤ 1 m^2)	8	10	
57041000	Quadrelli di feltro, non "tufted" né "floccati", con superficie ≤ 0,3 m^2	6,7	10	
57049000	Tappeti e altri rivestimenti del suolo, di feltro, non "tufted" né "floccati", anche confezionati (escl. quadrelli con superficie ≤ 0,3 m^2)	6,7	10	
57050030	Tappeti e altri rivestimenti del suolo, di materie tessili sintetiche o artificiali, anche confezionati (escl. a punti annodati o arrotolati, tessuti o "tufted", nonché di feltro)	8	10	
57050080	Tappeti e altri rivestimenti del suolo, di materie tessili, di lana o di peli, anche confezionati (escl. a punti annodati o arrotolati, "tufted", nonché tessuti o di feltro ma non "floccati")	8	10	
58011000	Velluti e felpe tessuti e tessuti di ciniglia, di lana o di peli fini (escl. tessuti ricci del tipo spugna, superfici tessili "tufted" nonché nastri, galloni e simili della voce 5806)	8	8	
58012100	Velluti e felpe a trama, non tagliati, di cotone (escl. tessuti ricci del tipo spugna, superfici tessili "tufted" nonché nastri, galloni e simili della voce 5806)	8	8	
58012200	Velluti e felpe a trama, tagliati, a coste, di cotone (escl. tessuti ricci del tipo spugna, superfici tessili "tufted" nonché nastri, galloni e simili della voce 5806)	8	8	

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
58012300	Velluti e felpe a trama, tagliati, di cotone (escl. tessuti ricci del tipo spugna, superfici tessili "tufted" nonché nastri, galloni e simili della voce 5806)	8	8	
58012600	Tessuti di ciniglia, di cotone (escl. tessuti ricci del tipo spugna, superfici tessili "tufted" nonché nastri, galloni e simili della voce 5806)	8	8	
58012700	Velluti e felpe a catena, di cotone (escl. tessuti ricci del tipo spugna, superfici tessili "tufted" nonché nastri, galloni e simili della voce 5806)	8	8	
58013100	Velluti e felpe a trama, non tagliati, di fibre sintetiche o artificiali (escl. tessuti ricci del tipo spugna, superfici tessili "tufted" nonché nastri, galloni e simili della voce 5806)	8	8	
58013200	Velluti e felpe a trama, tagliati, a coste, di fibre sintetiche o artificiali (escl. tessuti ricci del tipo spugna, superfici tessili "tufted" nonché nastri, galloni e simili della voce 5806)	8	8	
58013300	Velluti e felpe a trama, tagliati, di fibre sintetiche o artificiali (escl. tessuti ricci del tipo spugna, superfici tessili "tufted" nonché nastri, galloni e simili della voce 5806)	8	8	
58013600	Tessuti di ciniglia di fibre sintetiche o artificiali (escl. tessuti ricci del tipo spugna, superfici tessili "tufted" nonché nastri, galloni e simili della voce 5806)	8	8	
58013700	Velluti e felpe a catena, di fibre sintetiche o artificiali (escl. tessuti ricci del tipo spugna, superfici tessili "tufted" nonché nastri, galloni e simili della voce 5806)	8	8	
58019010	Velluti e felpe tessuti e tessuti di ciniglia, di lino (escl. tessuti ricci del tipo spugna, superfici tessili "tufted" nonché nastri, galloni e simili della voce 5806)	8	8	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
58019090	Velluti e felpe tessuti e tessuti di ciniglia (escl. di lino, di fibre sintetiche o artificiali, di lana o di peli fini nonché tessuti ricci del tipo spugna, superfici tessili "tufted" e nastri, galloni e simili della voce 5806)	8	8	
58021100	Tessuti ricci del tipo spugna, di cotone, greggi (escl. nastri, galloni e simili della voce 5806 nonché tappeti e altri rivestimenti del suolo)	8	8	
58021900	Tessuti ricci del tipo spugna, di cotone (escl. greggi, nastri, galloni e simili della voce 5806 nonché tappeti e altri rivestimenti del suolo)	8	8	
58022000	Tessuti ricci del tipo spugna (escl. di cotone, nonché nastri, galloni e simili della voce 5806 e tappeti e altri rivestimenti del suolo)	8	8	
58023000	Superfici tessili "tufted" (escl. tappeti e altri rivestimenti del suolo)	8	8	
58030010	Tessuti a punto di garza, di cotone (escl. nastri, galloni e simili della voce 5806)	5,8	8	
58030030	Tessuti a punto di garza, di seta o di cascami di seta (escl. nastri, galloni e simili della voce 5806)	7,2	8	
58030090	Tessuti a punto di garza (escl. di seta o di cascami di seta, di cotone nonché nastri, galloni e simili della voce 5806)	8	8	
58041010	Tulli, tulli-bobinots e tessuti a maglie annodate, uniti (escl. reti a maglie annodate nonché stoffe tessute o a maglia)	6,5	8	
58041090	Tulli, tulli-bobinots e tessuti a maglie annodate, che presentano motivi (escl. stoffe a maglia)	8	8	
58042110	Pizzi a fuselli (tombolo), in pezza, in strisce o in motivi, di fibre sintetiche o artificiali (escl. i prodotti delle voci da 6002 a 6006)	8	8	

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
58042190	Pizzi in pezza, in strisce o in motivi, a macchina, di fibre sintetiche o artificiali (escl. pizzi a fuselli (tombolo) nonché prodotti delle voci da 6002 a 6006)	8	8	
58042910	Pizzi in pezza, in strisce o in motivi, a fuselli (tombolo) (escl. di fibre sintetiche o artificiali, nonché i prodotti delle voci da 6002 a 6006)	8	8	
58042990	Pizzi in pezza, in strisce o in motivi, a macchina, a fuselli (tombolo) (escl. di fibre sintetiche o artificiali, nonché i prodotti delle voci da 6002 a 6006)	8	8	
58043000	Pizzi in pezza, in strisce o in motivi, a mano (escl. i prodotti delle voci da 6002 a 6006)	8	8	
58050000	Arazzi tessuti a mano (tipo Gobelins, Fiandra, Aubusson, Beauvais e simili) e arazzi fatti all'ago (per esempio: a piccolo punto, a punto a croce), anche confezionati (escl. tappeti detti "Kelim" o "Kilim", "Schumacks" o "Soumak", "Karamanie" e tappeti simili nonché arazzi > 100 anni di età)	5,6	8	
58061000	Nastri, galloni e simili, di velluti, di felpe, di tessuti di ciniglia o di tessuti ricci del tipo spugna, di larghezza ≤ 30 cm (escl. etichette, scudetti e manufatti simili)	6,3	8	
58062000	Nastri, galloni e simili, di materie tessili, contenenti, in peso, ≥ 5 % di filati di elastomeri o di fili di gomma, di larghezza ≤ 30 cm (escl. nastri, galloni e simili, di velluti, di felpe, di tessuti di ciniglia o di tessuti ricci del tipo spugna nonché etichette, scudetti e manufatti simili)	7,5	8	
58063100	Nastri, galloni e simili, di cotone, di larghezza ≤ 30 cm, n.n.a.	7,5	8	
58063210	Nastri, galloni e simili, di fibre sintetiche o artificiali, muniti di vere cimose, di larghezza ≤ 30 cm, n.n.a.	7,5	8	
58063290	Nastri, galloni e simili, di fibre sintetiche o artificiali, non muniti di vere cimose, di larghezza ≤ 30 cm, n.n.a.	7,5	8	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
58063900	Nastri, galloni e simili, di materie tessili diverse dal cotone o dalle fibre sintetiche o artificiali, di larghezza ≤ 30 cm, n.n.a.	7,5	8	
58064000	Nastri, senza trama, di fili o di fibre parallelizzati e incollati (bolducs), di larghezza ≤ 30 cm	6,2	8	
58071010	Etichette, scudetti e manufatti simili, di materie tessili, in pezza, in nastri o tagliati, tessuti, con iscrizioni o motivi ottenuti per tessitura	6,2	8	
58071090	Etichette, scudetti e manufatti simili, di materie tessili, in pezza, in nastri o tagliati, tessuti, non ricamati (escl. tessuti con iscrizioni o motivi ottenuti per tessitura)	6,2	8	
58079010	Etichette, scudetti e manufatti simili, di feltro o di stoffe non tessute, in pezza, in nastri o tagliati, non ricamati	6,3	8	
58079090	Etichette, scudetti e manufatti simili, di materie tessili, in pezza, in nastri o tagliati, non ricamati (escl. tessuti e di feltro o di stoffe non tessute)	8	8	
58081000	Trecce in pezza	5	8	
58089000	Manufatti di passamaneria e simili manufatti ornamentali, di materie tessili, in pezza, non ricamati, diversi da quelli a maglia; ghiande, nappe, olive, noci, fiocchetti (pompons) e simili (escl. trecce in pezza)	5,3	8	
58090000	Tessuti di fili di metallo e tessuti di filati metallici o di filati tessili metallizzati della voce 5605, dei tipi utilizzati per l'abbigliamento, per l'arredamento o per usi simili, n.n.a.	5,6	8	

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
58101010	Ricami chimici o aériennes e ricami a fondo tagliato, in pezza, in strisce o in motivi, di valore > 35 EUR per kg netto	5,8	8	
58101090	Ricami chimici o aériennes e ricami a fondo tagliato, in pezza, in strisce o in motivi, di valore ≤ 35 EUR per kg netto	8	8	
58109110	Ricami di cotone, a base di materie tessili, in pezza, in strisce o in motivi, di valore > 17,50 EUR per kg netto (escl. ricami chimici o aériennes e ricami a fondo tagliato)	5,8	8	
58109190	Ricami di cotone, a base di materie tessili, in pezza, in strisce o in motivi, di valore ≤ 17,50 EUR per kg netto (escl. ricami chimici o aériennes e ricami a fondo tagliato)	7,2	8	
58109210	Ricami di fibre tessili sintetiche o artificiali, a base di materie tessili, in pezza, in strisce o in motivi, di valore > 17,50 EUR per kg netto (escl. ricami chimici o aériennes e ricami a fondo tagliato)	5,8	8	
58109290	Ricami di fibre tessili sintetiche o artificiali, a base di materie tessili, in pezza, in strisce o in motivi, di valore ≤ 17,50 EUR per kg netto (escl. ricami chimici o aériennes e ricami a fondo tagliato)	7,2	8	
58109910	Ricami di materie tessili diverse dal cotone o dalle fibre tessili sintetiche o artificiali, a base di materie tessili, in pezza, in strisce o in motivi, di valore > 17,50 EUR per kg netto (escl. ricami chimici o aériennes e ricami a fondo tagliato)	5,8	8	
58109990	Ricami di materie tessili diverse dal cotone o dalle fibre tessili sintetiche o artificiali, a base di materie tessili, in pezza, in strisce o in motivi, di valore ≤ 17,50 EUR per kg netto (escl. ricami chimici o aériennes e ricami a fondo tagliato)	7,2	8	
58110000	Prodotti tessili tramezzati in pezza, costituiti da uno o più strati di materie tessili associate con materiale per imbottitura mediante cucitura, trapuntatura o altro modo di chiusura (escl. ricami della voce 5810 nonché biancheria da letto e manufatti per l'arredamento, imbottiti)	8	8	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
59011000	Tessuti spalmati di colla o di sostanze amidacee, dei tipi utilizzati in legatoria, per cartonaggi, nella fabbricazione di astucci o per usi simili	6,5	8	
59019000	Tele per decalco o trasparenti per il disegno; tele preparate per la pittura; bugrane e tessuti simili rigidi dei tipi utilizzati per cappelleria (escl. tessuti spalmati di materia plastica)	6,5	8	
59021010	Nappe a trama per pneumatici ottenute da filati ad alta tenacità di nylon o di altre poliammidi, impregnati di gomma	5,6	4	
59021090	Nappe a trama per pneumatici ottenute da filati ad alta tenacità di nylon o di altre poliammidi, anche rivestiti o impregnati di materia plastica (escl. impregnati di gomma)	8	4	
59022010	Nappe a trama per pneumatici ottenute da filati ad alta tenacità di poliesteri, impregnati di gomma	5,6	4	
59022090	Nappe a trama per pneumatici ottenute da filati ad alta tenacità di poliesteri, anche rivestiti o impregnati di materia plastica (escl. impregnati di gomma)	8	4	
59029010	Nappe a trama per pneumatici ottenute da filati ad alta tenacità di rayon viscosa, impregnati di gomma	5,6	4	
59029090	Nappe a trama per pneumatici ottenute da filati ad alta tenacità di rayon viscosa, anche rivestiti di materia plastica (escl. impregnati di gomma)	8	4	
59031010	Tessuti impregnati con poli(cloruro di vinile) (escl. rivestimenti murali di materie tessili, impregnati con poli (cloruro di vinile))	8	0	
59031090	Tessuti spalmati o ricoperti di poli(cloruro di vinile) o stratificati con poli(cloruro di vinile) (escl. rivestimenti murali di materie tessili ricoperti di policloruro di vinile; rivestimenti del suolo costituiti da un supporto tessile e un rivestimento di poli(cloruro di vinile))	8	0	

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
59032010	Tessuti impregnati con poliuretano (escl. rivestimenti murali di materie tessili, impregnati con poliuretano)	8	0	
59032090	Tessuti spalmati o ricoperti di poliuretano o stratificati con poliuretano (escl. rivestimenti murali di materie tessili ricoperti di poliuretano; rivestimenti del suolo costituiti da un supporto tessile e un rivestimento di poliuretano)	8	0	
59039010	Tessuti impregnati di materia plastica diversa dal poli(cloruro di vinile) o dal poliuretano (escl. rivestimenti murali di materie tessili, impregnati di materia plastica)	8	0	
59039091	Tessuti spalmati o ricoperti di materia plastica o stratificati con derivati della cellulosa o di altra materia plastica diversa dal poli(cloruro di vinile) o dal poliuretano, la materia tessile costituente il diritto (escl. rivestimenti murali di materie tessili, ricoperti di materia plastica)	8	0	
59039099	Tessuti spalmati o ricoperti di materia plastica diversa dal poli(cloruro di vinile) o dal poliuretano o stratificati con materia plastica diversa dal poli(cloruro di vinile) o dal poliuretano (escl. con materia tessile costituente il diritto; nappe a trama per pneumatici ottenute da filati ad alta tenacità di nylon o di altre poliammidi, di poliesteri o di rayon viscosa; rivestimenti murali di materie tessili impregnati o ricoperti di materia plastica; rivestimenti del suolo costituiti da un supporto tessile e da un rivestimento di materia plastica)	8	0	
59041000	Linoleum, anche tagliati	5,3	0	
59049000	Rivestimenti del suolo costituiti da una spalmatura o da una ricopertura applicata su un supporto tessile, anche tagliati (escl. linoleum)	5,3	0	
59050010	Rivestimenti murali di materie tessili consistenti in filati parallelizzati su supporto	5,8	0	
59050030	Rivestimenti murali di lino (escl. consistenti in filati parallelizzati su supporto)	8	0	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
59050050	Rivestimenti murali di iuta (escl. consistenti in filati parallelizzati su supporto)	4	0	
59050070	Rivestimenti murali di fibre sintetiche e artificiali (escl. consistenti in filati parallelizzati su supporto)	8	0	
59050090	Rivestimenti murali di materie tessili (escl. di lino, di iuta o di fibre sintetiche e artificiali nonché consistenti in filati parallelizzati su supporto)	6	0	
59061000	Nastri adesivi di tessuti gommati, di larghezza ≤ 20 cm (escl. impregnati o ricoperti di sostanze farmaceutiche o condizionati per la vendita al minuto per usi medici, chirurgici, odontoiatrici o veterinari)	4,6	8	
59069100	Tessuti a maglia, gommati, n.n.a.	6,5	8	
59069910	Tessuti costituiti da filati tessili parallelizzati e uniti tra loro mediante gomma	8	8	
59069990	Tessuti gommati (escl. tessuti a maglia, tessuti costituiti da filati tessili parallelizzati e uniti tra loro mediante gomma, nastri adesivi di larghezza ≤ 20 cm, nappe a trama per pneumatici ottenute da filati ad alta tenacità di nylon o di altre poliammidi, di poliesteri o di rayon viscosa)	5,6	8	
59070000	Tessuti impregnati, spalmati o ricoperti; tele dipinte per scenari di teatri, per sfondi di studi o per usi simili, n.n.a.	4,9	8	
59080000	Lucignoli tessuti, intrecciati o a maglia, di materie tessili, per lampade, fornelli, accendini, candele o simili; reticelle ad incandescenza e stoffe tubolari a maglia occorrenti per la loro fabbricazione, anche impregnate (escl. lucignoli ricoperti di cera come bastoncini di cera, micce e micce per detonatori, lucignoli di filati di materie tessili nonché lucignoli di fibre di vetro)	5,6	8	

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
59090010	Tubi per pompe e simili, di fibre sintetiche, anche impregnati o spalmati o con armature od accessori di altre materie	6,5	4	
59090090	Tubi per pompe e simili, di materie tessili, anche impregnati o spalmati o con rivestimento interno, armature o accessori di altre materie (escl. tubi di fibre sintetiche)	6,5	4	
59100000	Nastri trasportatori e cinghie di trasmissione di materie tessili, anche impregnate, spalmate, ricoperte di materia plastica o stratificate con materia plastica o rinforzate di metallo o di altre materie (escl. di spessore < 3 mm, purché di lunghezza indeterminata o semplicemente tagliati a misura, nonché impregnati, spalmati, ricoperti con gomma o stratificati di gomma o fabbricati con fili o cordicelle tessili impregnati o spalmati di gomma)	5,1	4	
59111000	Tessuti, feltri e tessuti rinforzati di feltro, aventi uno o più strati di gomma, di cuoio o altre materie, dei tipi utilizzati nella fabbricazione di guarniture per scardassi e simili manufatti per altri usi tecnici, compresi i nastri di velluto	5,3	4	
59112000	Veli e tele da buratti, anche confezionati	4,6	4	
59113111	Tessuti, feltrati o no, di seta, di fibre sintetiche o artificiali, senza fine o muniti di mezzi di giuntura, dei tipi utilizzati nelle macchine per cartiere, di peso < 650 g/m² (per esempio: tessuti Forming)	5,8	10	
59113119	Tessuti e feltri, di seta o di fibre artificiali, senza fine o muniti di mezzi di giuntura, dei tipi utilizzati nelle macchine per cartiere, incl. tessuti e feltri di seta, di fibre sintetiche o artificiali dei tipi utilizzati per macchine simili, ad es. a pasta, ad amianto-cemento, di peso < 650 g/m²	5,8	10	
59113190	Tessuti e feltri, senza fine o muniti di mezzi di giuntura, dei tipi utilizzati nelle macchine per cartiere o per macchine simili, ad es. a pasta, ad amianto-cemento, di peso < 650 g/m² (escl. di seta, di fibre sintetiche o artificiali)	4,4	10	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
59113211	Tessuti su cui è "agato" uno strato di batt, di seta, di fibre sintetiche o artificiali, senza fine o muniti di mezzi di giuntura, dei tipi utilizzati nelle macchine per cartiere, di peso ≥ 650 g/m² (per esempio: feltri umidi)	5,8	10	
59113219	Tessuti e feltri, di seta, di fibre sintetiche o artificiali, senza fine o muniti di mezzi di giuntura, dei tipi utilizzati nelle macchine per cartiere o per macchine simili, ad es. a pasta, ad amianto-cemento, di peso ≥ 650 g/m² (escl. tessuti su cui è "agato" uno strato di batt, feltri umidi)	5,8	10	
59113290	Tessuti e feltri, senza fine o muniti di mezzi di giuntura, dei tipi utilizzati nelle macchine per cartiere o per macchine simili, ad es. a pasta, ad amianto-cemento, di peso ≥ 650 g/m² (escl. di seta, di fibre sintetiche o artificiali)	4,4	10	
59114000	Tessuti per bruscole e fiscoli e tessuti spessi dei tipi utilizzati per le presse di oleifici o per usi tecnici simili, incl. quelli di capelli	6	4	
59119010	Prodotti e manufatti di feltro per usi tecnici, indicati nella nota 7 del capitolo 59, n.n.a.	6	10	
59119090	Prodotti e manufatti tessili per usi tecnici, indicati nella nota 7 del capitolo 59, n.n.a. (escl. di feltro)	6	10	
60011000	Stoffe dette "a peli lunghi", a maglia	8	8	
60012100	Stoffe a ricci, a maglia, di cotone	8	8	
60012200	Stoffe a ricci, a maglia, di fibre sintetiche o artificiali	8	8	
60012900	Stoffe a ricci, a maglia (escl. di cotone o di fibre sintetiche o artificiali)	8	8	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
60019100	Velluti e felpe, a maglia, di cotone (escl. stoffe dette "a peli lunghi")	8	8	
60019200	Velluti e felpe, a maglia, di fibre sintetiche o artificiali (escl. stoffe dette "a peli lunghi")	8	8	
60019900	Velluti e felpe, a maglia (escl. di cotone o di fibre sintetiche o artificiali e stoffe dette "a peli lunghi")	8	8	
60024000	Stoffe a maglia di larghezza ≤ 30 cm, contenenti, in peso, ≥ 5 % di filati di elastomeri (escl. contenenti fili di gomma nonché velluti, felpe, incl. stoffe dette "a peli lunghi", stoffe a ricci, etichette, scudetti e manufatti simili nonché stoffe a maglia impregnate, spalmate, ricoperte o stratificate)	8	8	
60029000	Stoffe a maglia di larghezza ≤ 30 cm, contenenti, in peso, ≥ 5 % di filati di elastomeri o di fili di gomma o semplicemente di fili di gomma (escl. velluti, felpe, incl. stoffe dette "a peli lunghi", stoffe a ricci, etichette, scudetti e manufatti simili, stoffe a maglia impregnate, spalmate, ricoperte o stratificate nonché barriere antiaderenziali sterili per la chirurgia o l'odontoiatria della sottovoce 3006.10.30)	6,5	8	
60031000	Stoffe a maglia di larghezza ≤ 30 cm, di lana o di peli fini (escl. contenenti, in peso, ≥ 5 % di filati di elastomeri o di fili di gomma nonché velluti, felpe, incl. stoffe dette "a peli lunghi", stoffe a ricci, etichette, scudetti e manufatti simili nonché stoffe a maglia impregnate, spalmate, ricoperte o stratificate)	8	8	
60032000	Stoffe a maglia di larghezza ≤ 30 cm, di cotone (escl. contenenti, in peso, ≥ 5 % di filati di elastomeri o di fili di gomma nonché velluti, felpe, incl. stoffe dette "a peli lunghi", stoffe a ricci, etichette, scudetti e manufatti simili nonché stoffe a maglia impregnate, spalmate, ricoperte o stratificate)	8	8	
60033010	Pizzi Raschel di larghezza ≤ 30 cm, di fibre sintetiche (escl. quelli contenenti, in peso, ≥ 5 % di filati di elastomeri o di fili di gomma)	8	8	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
60033090	Stoffe a maglia di larghezza ≤ 30 cm, di fibre sintetiche (escl. pizzi Raschel, stoffe contenenti, in peso, ≥ 5 % di filati di elastomeri o di fili di gomma nonché velluti, felpe, incl. stoffe dette "a peli lunghi", stoffe a ricci, etichette, scudetti e manufatti simili, stoffe a maglia impregnate, spalmate, ricoperte o stratificate nonché barriere antiaderenziali sterili per la chirurgia o l'odontoiatria della sottovoce 3006.10.30)	8	8	
60034000	Stoffe a maglia di larghezza ≤ 30 cm, di fibre artificiali (escl. contenenti, in peso, ≥ 5 % di filati di elastomeri o di fili di gomma nonché velluti, felpe, incl. stoffe dette "a peli lunghi", stoffe a ricci, etichette, scudetti e manufatti simili, stoffe a maglia impregnate, spalmate, ricoperte o stratificate nonché barriere antiaderenziali sterili per la chirurgia o l'odontoiatria della sottovoce 3006.10.30)	8	8	
60039000	Stoffe a maglia di larghezza ≤ 30 cm (escl. di cotone, di fibre sintetiche o artificiali, di lana o di peli fini, contenenti, in peso, ≥ 5 % di filati di elastomeri o di fili di gomma nonché velluti, felpe, incl. stoffe dette "a peli lunghi", stoffe a ricci, etichette, scudetti e manufatti simili, stoffe a maglia impregnate, spalmate, ricoperte o stratificate nonché barriere antiaderenziali sterili per la chirurgia o l'odontoiatria della sottovoce 3006.10.30)	8	8	
60041000	Stoffe a maglia di larghezza > 30 cm, contenenti, in peso, ≥ 5 % di filati di elastomeri (escl. contenenti fili di gomma nonché velluti, felpe, incl. stoffe dette "a peli lunghi", stoffe a ricci, etichette, scudetti e manufatti simili nonché stoffe a maglia impregnate, spalmate, ricoperte o stratificate)	8	8	
60049000	Stoffe a maglia di larghezza > 30 cm, contenenti, in peso, ≥ 5 % di filati di elastomeri e di fili di gomma o semplicemente di fili di gomma (escl. velluti, felpe, incl. stoffe dette "a peli lunghi", stoffe a ricci, etichette, scudetti e manufatti simili nonché stoffe a maglia impregnate, spalmate, ricoperte o stratificate)	6,5	8	
60052100	Stoffe a maglia di catena (incl. quelle ottenute su telai per galloni) di larghezza > 30 cm, di cotone, gregge o imbianchite (escl. contenenti, in peso, ≥ 5 % di filati di elastomeri o di fili di gomma, velluti, felpe, incl. stoffe dette "a peli lunghi", stoffe a ricci, etichette, scudetti e manufatti simili nonché stoffe a maglia impregnate, spalmate, ricoperte o stratificate)	8	8	

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
60052200	Stoffe a maglia di catena, incl. quelle ottenute su telai per galloni, di larghezza > 30 cm, di cotone, tinte (escl. contenenti, in peso, ≥ 5 % di filati di elastomeri o di fili di gomma, velluti, felpe, incl. stoffe dette "a peli lunghi", stoffe a ricci, etichette, scudetti e manufatti simili nonché stoffe a maglia impregnate, spalmate, ricoperte o stratificate)	8	8	
60052300	Stoffe a maglia di catena, incl. quelle ottenute su telai per galloni, di larghezza > 30 cm, di cotone, di filati di diversi colori (escl. contenenti, in peso, ≥ 5 % di filati di elastomeri o di fili di gomma, velluti, felpe, incl. stoffe dette "a peli lunghi", stoffe a ricci, etichette, scudetti e manufatti simili nonché stoffe a maglia impregnate, spalmate, ricoperte o stratificate)	8	8	
60052400	Stoffe a maglia di catena, incl. quelle ottenute su telai per galloni, di larghezza > 30 cm, di cotone, stampate (escl. contenenti, in peso, ≥ 5 % di filati di elastomeri o di fili di gomma, velluti, felpe, incl. stoffe dette "a peli lunghi", stoffe a ricci, etichette, scudetti e manufatti simili nonché stoffe a maglia impregnate, spalmate, ricoperte o stratificate)	8	8	
60053110	Stoffe a maglia di catena, incl. quelle ottenute su telai per galloni, di larghezza > 30 cm, di fibre sintetiche, gregge o imbianchite, per tende e tendine (escl. contenenti, in peso, ≥ 5 % di filati di elastomeri o di fili di gomma, velluti, felpe, incl. stoffe dette a peli lunghi, stoffe a ricci nonché stoffe a maglia impregnate, spalmate, ricoperte o stratificate)	8	8	
60053150	Pizzi Raschel a maglia di catena, incl. quelli ottenuti su telai per galloni, di larghezza > 30 cm, di fibre sintetiche, greggi o imbianchiti (escl. per tende e tendine e contenenti, in peso, ≥ 5 % di filati di elastomeri o di fili di gomma, velluti, felpe, incl. stoffe dette a peli lunghi, stoffe a ricci nonché stoffe a maglia impregnate, spalmate, ricoperte o stratificate)	8	8	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
60053190	Stoffe a maglia di catena, incl. quelle ottenute su telai per galloni, di larghezza > 30 cm, di fibre sintetiche, gregge o imbianchite (escl. stoffe per tende, pizzi Raschel, stoffe contenenti, in peso, ≥ 5 % di filati di elastomeri o di fili di gomma, velluti, felpe, incl. stoffe dette "a peli lunghi", stoffe a ricci, etichette, scudetti e manufatti simili nonché stoffe a maglia impregnate, spalmate, ricoperte o stratificate)	8	8	
60053210	Stoffe a maglia di catena, incl. quelle ottenute su telai per galloni, di larghezza > 30 cm, di fibre sintetiche, tinte, per tende e tendine (escl. contenenti, in peso, ≥ 5 % di filati di elastomeri o di fili di gomma, velluti, felpe, incl. stoffe dette a peli lunghi, stoffe a ricci nonché stoffe a maglia impregnate, spalmate, ricoperte o stratificate)	8	8	
60053250	Pizzi Raschel a maglia di catena, incl. quelli ottenuti su telai per galloni, di larghezza > 30 cm, di fibre sintetiche, tinti (escl. quelli per tende e tendine nonché contenenti, in peso, ≥ 5 % di filati di elastomeri o di fili di gomma)	8	8	
60053290	Stoffe a maglia di catena, incl. quelle ottenute su telai per galloni, di larghezza > 30 cm, di fibre sintetiche, tinte (escl. stoffe per tende, pizzi Raschel, stoffe contenenti, in peso, ≥ 5 % di filati di elastomeri o di fili di gomma, velluti, felpe, incl. stoffe dette "a peli lunghi", stoffe a ricci, etichette, scudetti e manufatti simili nonché stoffe a maglia impregnate, spalmate, ricoperte o stratificate)	8	8	
60053310	Stoffe a maglia di catena, incl. quelle ottenute su telai per galloni, di larghezza > 30 cm, di fibre sintetiche, di filati di diversi colori, per tende e tendine (escl. contenenti, in peso, ≥ 5 % di filati di elastomeri o di fili di gomma, velluti, felpe, incl. stoffe dette a peli lunghi, stoffe a ricci nonché stoffe a maglia impregnate, spalmate, ricoperte o stratificate)	8	8	
60053350	Pizzi Raschel a maglia di catena, incl. quelli ottenuti su telai per galloni, di larghezza > 30 cm, di fibre sintetiche, di filati di diversi colori (escl. quelli per tende e tendine nonché quelli contenenti, in peso, ≥ 5 % di filati di elastomeri o di fili di gomma)	8	8	

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
60053390	Stoffe a maglia di catena, incl. quelle ottenute su telai per galloni, di larghezza > 30 cm, di fibre sintetiche, di filati di diversi colori (escl. stoffe per tende, pizzi Raschel, stoffe contenenti, in peso, ≥ 5 % di filati di elastomeri o di fili di gomma, velluti, felpe, incl. stoffe dette "a peli lunghi", stoffe a ricci, etichette, scudetti e manufatti simili nonché stoffe a maglia impregnate, spalmate, ricoperte o stratificate)	8	8	
60053410	Stoffe a maglia di catena, incl. quelle ottenute su telai per galloni, di larghezza > 30 cm, di fibre sintetiche, stampate, per tende e tendine (escl. contenenti, in peso, ≥ 5 % di filati di elastomeri o di fili di gomma, velluti, felpe, incl. stoffe dette a peli lunghi, stoffe a ricci nonché stoffe a maglia impregnate, spalmate, ricoperte o stratificate)	8	8	
60053450	Pizzi Raschel a maglia di catena, incl. quelli ottenuti su telai per galloni, di larghezza > 30 cm, di fibre sintetiche, stampati (escl. quelli per tende e tendine nonché contenenti, in peso, ≥ 5 % di filati di elastomeri o di fili di gomma)	8	8	
60053490	Stoffe a maglia di catena, incl. quelle ottenute su telai per galloni, di larghezza > 30 cm, di fibre sintetiche, stampate (escl. per tende e tendine, pizzi Raschel, contenenti, in peso, ≥ 5 % di filati di elastomeri o di fili di gomma, velluti, felpe, incl. stoffe dette a peli lunghi, stoffe a ricci nonché stoffe a maglia impregnate, spalmate, ricoperte o stratificate)	8	8	
60054100	Stoffe a maglia di catena, incl. quelle ottenute su telai per galloni, di larghezza > 30 cm, di fibre artificiali, gregge o imbianchite (escl. contenenti, in peso, ≥ 5 % di filati di elastomeri o di fili di gomma, velluti, felpe, incl. stoffe dette "a peli lunghi", stoffe a ricci, etichette, scudetti e manufatti simili nonché stoffe a maglia impregnate, spalmate, ricoperte o stratificate)	8	8	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
60054200	Stoffe a maglia di catena, incl. quelle ottenute su telai per galloni, di larghezza > 30 cm, di fibre artificiali, tinte (escl. contenenti, in peso, ≥ 5 % di filati di elastomeri o di fili di gomma, velluti, felpe, incl. stoffe dette "a peli lunghi", stoffe a ricci, etichette, scudetti e manufatti simili nonché stoffe a maglia impregnate, spalmate, ricoperte o stratificate)	8	8	
60054300	Stoffe a maglia di catena, incl. quelle ottenute su telai per galloni, di larghezza > 30 cm, di fibre artificiali, di filati di diversi colori (escl. contenenti, in peso, ≥ 5 % di filati di elastomeri o di fili di gomma, velluti, felpe, incl. stoffe dette "a peli lunghi", stoffe a ricci, etichette, scudetti e manufatti simili nonché stoffe a maglia impregnate, spalmate, ricoperte o stratificate)	8	8	
60054400	Stoffe a maglia di catena, incl. quelle ottenute su telai per galloni, di larghezza > 30 cm, di fibre artificiali, stampate (escl. contenenti, in peso, ≥ 5 % di filati di elastomeri o di fili di gomma, velluti, felpe, incl. stoffe dette "a peli lunghi", stoffe a ricci, etichette, scudetti e manufatti simili nonché stoffe a maglia impregnate, spalmate, ricoperte o stratificate)	8	8	
60059010	Stoffe a maglia di catena, incl. quelle ottenute su telai per galloni, di larghezza > 30 cm, di lana o di peli fini (escl. stoffe a maglia contenenti, in peso, ≥ 5 % di filati di elastomeri o di fili di gomma, velluti, felpe, incl. stoffe dette "a peli lunghi", stoffe a ricci, etichette, scudetti e manufatti simili nonché stoffe a maglia impregnate, spalmate, ricoperte o stratificate)	8	8	
60059090	Stoffe a maglia di catena, incl. quelle ottenute su telai per galloni, di larghezza > 30 cm (escl. di cotone, di fibre sintetiche o artificiali, di lana o di peli fini, stoffe a maglia contenenti, in peso, ≥ 5 % di filati di elastomeri o di fili di gomma, velluti, felpe, incl. stoffe dette "a peli lunghi", stoffe a ricci, etichette, scudetti e manufatti simili nonché stoffe a maglia impregnate, spalmate, ricoperte o stratificate)	8	8	

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
60061000	Stoffe a maglia, di larghezza > 30 cm, di lana o di peli fini (escl. stoffe a maglia di catena, incl. quelle ottenute su telai per galloni, stoffe a maglia contenenti, in peso, ≥ 5 % di filati di elastomeri o di fili di gomma, velluti, felpe, incl. stoffe dette "a peli lunghi", stoffe a ricci, etichette, scudetti e manufatti simili nonché stoffe a maglia impregnate, spalmate, ricoperte o stratificate)	8	8	
60062100	Stoffe a maglia, di larghezza > 30 cm, di cotone, gregge o imbianchite (escl. stoffe a maglia di catena, incl. quelle ottenute su telai per galloni, stoffe a maglia contenenti, in peso, ≥ 5 % di filati di elastomeri o di fili di gomma, velluti, felpe, incl. stoffe dette "a peli lunghi", stoffe a ricci, etichette, scudetti e manufatti simili nonché stoffe a maglia impregnate, spalmate, ricoperte o stratificate)	8	8	
60062200	Stoffe a maglia, di larghezza > 30 cm, di cotone, tinte (escl. stoffe a maglia di catena, incl. quelle ottenute su telai per galloni, stoffe a maglia contenenti, in peso, ≥ 5 % di filati di elastomeri o di fili di gomma, velluti, felpe, incl. stoffe dette "a peli lunghi", stoffe a ricci, etichette, scudetti e manufatti simili nonché stoffe a maglia impregnate, spalmate, ricoperte o stratificate)	8	8	
60062300	Stoffe a maglia, di larghezza > 30 cm, di cotone, di filati di diversi colori (escl. stoffe a maglia di catena, incl. quelle ottenute su telai per galloni, stoffe a maglia contenenti, in peso, ≥ 5 % di filati di elastomeri o di fili di gomma, velluti, felpe, incl. stoffe dette "a peli lunghi", stoffe a ricci, etichette, scudetti e manufatti simili nonché stoffe a maglia impregnate, spalmate, ricoperte o stratificate)	8	8	
60062400	Stoffe a maglia, di larghezza > 30 cm, di cotone, stampate (escl. stoffe a maglia di catena, incl. quelle ottenute su telai per galloni, stoffe a maglia contenenti, in peso, ≥ 5 % di filati di elastomeri o di fili di gomma, velluti, felpe, incl. stoffe dette "a peli lunghi", stoffe a ricci, etichette, scudetti e manufatti simili nonché stoffe a maglia impregnate, spalmate, ricoperte o stratificate)	8	8	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
60063110	Stoffe a maglia, di larghezza > 30 cm, di fibre sintetiche, gregge o imbianchite, per tende e tendine (escl. stoffe a maglia di catena, incl. quelle ottenute su telai per galloni, stoffe a maglia contenenti, in peso, ≥ 5 % di filati di elastomeri o di fili di gomma, velluti, felpe, incl. stoffe dette "a peli lunghi", stoffe a ricci nonché stoffe a maglia impregnate, spalmate, ricoperte o stratificate)	8	8	
60063190	Stoffe a maglia, di larghezza > 30 cm, di fibre sintetiche, gregge o imbianchite (escl. stoffe per tende, stoffe a maglia di catena, incl. quelle ottenute su telai per galloni, stoffe a maglia contenenti, in peso, ≥ 5 % di filati di elastomeri o di fili di gomma, velluti, felpe, incl. stoffe dette "a peli lunghi", stoffe a ricci, etichette, scudetti e manufatti simili nonché stoffe a maglia impregnate, spalmate, ricoperte o stratificate)	8	8	
60063210	Stoffe a maglia, di larghezza > 30 cm, di fibre sintetiche, tinte, per tende e tendine (escl. stoffe a maglia di catena, incl. quelle ottenute su telai per galloni, stoffe a maglia contenenti, in peso, ≥ 5 % di filati di elastomeri o di fili di gomma, velluti, felpe, incl. stoffe dette "a peli lunghi", stoffe a ricci nonché stoffe a maglia impregnate, spalmate, ricoperte o stratificate)	8	8	
60063290	Stoffe a maglia, di larghezza > 30 cm, di fibre sintetiche, tinte (escl. stoffe per tende, stoffe a maglia di catena, incl. quelle ottenute su telai per galloni, stoffe a maglia contenenti, in peso, ≥ 5 % di filati di elastomeri o di fili di gomma, velluti, felpe, incl. stoffe dette "a peli lunghi", stoffe a ricci, etichette, scudetti e manufatti simili nonché stoffe a maglia impregnate, spalmate, ricoperte o stratificate)	8	8	
60063310	Stoffe a maglia, di larghezza > 30 cm, di fibre sintetiche, di filati di diversi colori, per tende e tendine (escl. stoffe a maglia di catena, incl. quelle ottenute su telai per galloni, stoffe a maglia contenenti, in peso, ≥ 5 % di filati di elastomeri o di fili di gomma, velluti, felpe, incl. stoffe dette "a peli lunghi", stoffe a ricci nonché stoffe a maglia impregnate, spalmate, ricoperte o stratificate)	8	8	

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
60063390	Stoffe a maglia, di larghezza > 30 cm, di fibre sintetiche, di filati di diversi colori (escl. stoffe per tende, stoffe a maglia di catena, incl. quelle ottenute su telai per galloni, stoffe a maglia contenenti, in peso, ≥ 5 % di filati di elastomeri o di fili di gomma, velluti, felpe, incl. stoffe dette "a peli lunghi", stoffe a ricci, etichette, scudetti e manufatti simili nonché stoffe a maglia impregnate, spalmate, ricoperte o stratificate)	8	8	
60063410	Stoffe a maglia, di larghezza > 30 cm, di fibre sintetiche, stampate, per tende e tendine (escl. stoffe a maglia di catena, incl. quelle ottenute su telai per galloni, stoffe a maglia contenenti, in peso, ≥ 5 % di filati di elastomeri o di fili di gomma, velluti, felpe, incl. stoffe dette "a peli lunghi", stoffe a ricci nonché stoffe a maglia impregnate, spalmate, ricoperte o stratificate)	8	8	
60063490	Stoffe a maglia, di larghezza > 30 cm, di fibre sintetiche, stampate (escl. stoffe per tende, stoffe a maglia di catena, incl. quelle ottenute su telai per galloni, stoffe a maglia contenenti, in peso, ≥ 5 % di filati di elastomeri o di fili di gomma, velluti, felpe, incl. stoffe dette "a peli lunghi", stoffe a ricci, etichette, scudetti e manufatti simili nonché stoffe a maglia impregnate, spalmate, ricoperte o stratificate)	8	8	
60064100	Stoffe a maglia, di larghezza > 30 cm, di fibre artificiali, gregge o imbianchite (escl. stoffe a maglia di catena, incl. quelle ottenute su telai per galloni, stoffe a maglia contenenti, in peso, ≥ 5 % di filati di elastomeri o di fili di gomma, velluti, felpe, incl. stoffe dette "a peli lunghi", stoffe a ricci, etichette, scudetti e manufatti simili nonché stoffe a maglia impregnate, spalmate, ricoperte o stratificate)	8	8	
60064200	Stoffe a maglia, di larghezza > 30 cm, di fibre artificiali, tinte (escl. stoffe a maglia di catena, incl. quelle ottenute su telai per galloni, stoffe a maglia contenenti, in peso, ≥ 5 % di filati di elastomeri o di fili di gomma, velluti, felpe, incl. stoffe dette "a peli lunghi", stoffe a ricci, etichette, scudetti e manufatti simili nonché stoffe a maglia impregnate, spalmate, ricoperte o stratificate)	8	8	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
60064300	Stoffe a maglia, di larghezza > 30 cm, di fibre artificiali, di filati di diversi colori (escl. stoffe a maglia di catena, incl. quelle ottenute su telai per galloni, stoffe a maglia contenenti, in peso, ≥ 5 % di filati di elastomeri o di fili di gomma, velluti, felpe, incl. stoffe dette "a peli lunghi", stoffe a ricci, etichette, scudetti e manufatti simili nonché stoffe a maglia impregnate, spalmate, ricoperte o stratificate)	8	8	
60064400	Stoffe a maglia, di larghezza > 30 cm, di fibre artificiali, stampate (escl. stoffe a maglia di catena, incl. quelle ottenute su telai per galloni, stoffe a maglia contenenti, in peso, ≥ 5 % di filati di elastomeri o di fili di gomma, velluti, felpe, incl. stoffe dette "a peli lunghi", stoffe a ricci, etichette, scudetti e manufatti simili nonché stoffe a maglia impregnate, spalmate, ricoperte o stratificate)	8	8	
60069000	Stoffe a maglia, di larghezza > 30 cm (escl. di fibre sintetiche o artificiali, cotone, lana o peli fini, stoffe a maglia di catena, incl. quelle ottenute su telai per galloni, stoffe a maglia contenenti, in peso, ≥ 5 % di filati di elastomeri o di fili di gomma, velluti, felpe, incl. stoffe dette "a peli lunghi", stoffe a ricci, etichette, scudetti e manufatti simili nonché stoffe a maglia impregnate, spalmate, ricoperte o stratificate)	8	8	
61012010	Cappotti, giacconi, mantelli e simili, di cotone, a maglia, per uomo o ragazzo	12	8	
61012090	Giacche a vento (anorak), giubbotti e simili, a maglia, di cotone, per uomo o ragazzo (escl. vestiti o completi, insiemi, giacche, tute con bretelle (salopettes) e pantaloni)	12	8	
61013010	Cappotti, giacconi, mantelli e simili, di fibre sintetiche o artificiali, a maglia, per uomo o ragazzo	12	8	
61013090	Giacche a vento (anorak), giubbotti e simili, a maglia, di fibre sintetiche o artificiali, per uomo o ragazzo (escl. vestiti o completi, insiemi, giacche, tute con bretelle (salopettes) e pantaloni)	12	8	

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
61019020	Cappotti, giacconi, mantelli e simili, a maglia, di materie tessili, per uomo o ragazzo (escl. di cotone e di fibre sintetiche o artificiali)	12	8	
61019080	Giacche a vento (anorak), giubbotti e simili, di materie tessili, a maglia, per uomo o ragazzo (escl. di cotone, di fibre sintetiche o artificiali, vestiti o completi, insiemi, giacche, tute con bretelle (salopettes) e pantaloni)	12	8	
61021010	Cappotti, giacconi, mantelli e simili, di lana o di peli fini, a maglia, per donna o ragazza	12	8	
61021090	Giacche a vento (anorak), giubbotti e simili, a maglia, di lana o di peli fini, per donna o ragazza (escl. abiti a giacca (tailleurs), insiemi, giacche, abiti interi, gonne, gonne-pantaloni, pantaloni e tute con bretelle (salopettes))	12	8	
61022010	Cappotti, giacconi, mantelli e simili, a maglia, di cotone, per donna o ragazza	12	8	
61022090	Giacche a vento (anorak), giubbotti e simili, a maglia, di cotone, per donna o ragazza (escl. abiti a giacca (tailleurs), insiemi, giacche, abiti interi, gonne, gonne-pantaloni, pantaloni e tute con bretelle (salopettes))	12	8	
61023010	Cappotti, giacconi, mantelli e simili, di fibre sintetiche o artificiali, a maglia, per donna o ragazza	12	8	
61023090	Giacche a vento (anorak), giubbotti e simili, a maglia, di fibre sintetiche o artificiali, per donna o ragazza (escl. abiti a giacca (tailleurs), insiemi, giacche, abiti interi, gonne, gonne-pantaloni, pantaloni e tute con bretelle (salopettes))	12	8	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
61029010	Cappotti, giacconi, mantelli e simili, a maglia, di materie tessili, per donna o ragazza (escl. di lana, di peli fini, di cotone nonché di fibre sintetiche o artificiali)	12	8	
61029090	Giacche a vento (anorak), giubbotti e simili, a maglia, di materie tessili, per donna o ragazza (escl. di lana o di peli fini, di cotone e di fibre sintetiche o artificiali, abiti a giacca (tailleurs), insiemi, giacche, abiti interi, gonne, gonne-pantaloni, pantaloni e tute con bretelle (salopettes))	12	8	
61031010	Vestiti o completi, a maglia, di materie tessili, di lana o di peli fini, per uomo o ragazzo (escl. tute sportive, tute da sci e completi da sci, costumi, mutandine e slips da bagno)	12	8	
61031090	Vestiti o completi, a maglia, di materie tessili, per uomo o ragazzo (escl. di lana o di peli fini, tute sportive, tute da sci e completi da sci, costumi, mutandine e slips da bagno)	12	8	
61032200	Insiemi, a maglia, di cotone, per uomo o ragazzo (escl. completi da sci nonché costumi, mutandine e slips da bagno)	12	8	
61032300	Insiemi, a maglia, di fibre sintetiche, per uomo o ragazzo (escl. completi da sci nonché costumi, mutandine e slips da bagno)	12	8	
61032900	Insiemi, a maglia, di materie tessili, per uomo o ragazzo (escl. di lana o di peli fini, di cotone o di fibre sintetiche, completi da sci nonché costumi, mutandine e slips da bagno)	12	8	
61033100	Giacche, a maglia, di lana o di peli fini, per uomo o ragazzo (escl. giubbotti e simili)	12	8	
61033200	Giacche, a maglia, di cotone, per uomo o ragazzo (escl. giubbotti e simili)	12	8	
61033300	Giacche, a maglia, di fibre sintetiche, per uomo o ragazzo (escl. giubbotti e simili)	12	8	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
61033900	Giacche, a maglia, di materie tessili, per uomo o ragazzo (escl. di lana o di peli fini, di cotone o di fibre sintetiche nonché giubbotti e simili)	12	8	
61034100	Pantaloni, tute con bretelle (salopettes), pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e "shorts", a maglia, di lana o di peli fini, per uomo o ragazzo (escl. costumi, mutandine, slips da bagno e slips)	12	8	
61034200	Pantaloni, tute con bretelle (salopettes), pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e "shorts", a maglia, di cotone, per uomo o ragazzo (escl. costumi, mutandine, slips da bagno e slips)	12	8	
61034300	Pantaloni, tute con bretelle (salopettes), pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e "shorts", a maglia, di fibre sintetiche, per uomo o ragazzo (escl. costumi, mutandine, slips da bagno e slips)	12	8	
61034900	Pantaloni, tute con bretelle (salopettes), pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e "shorts", a maglia, di materie tessili, per uomo o ragazzo (escl. di lana o di peli fini, di cotone, di fibre sintetiche nonché costumi, mutandine, slips da bagno e slips)	12	8	
61041300	Abiti a giacca (tailleurs), a maglia, di fibre sintetiche, per donna o ragazza (escl. tute da sci nonché costumi, mutandine e slips da bagno)	12	8	
61041920	Abiti a giacca (tailleurs) di materie tessili, a maglia, di cotone, per donna o ragazza (escl. tute da sci nonché costumi, mutandine e slips da bagno)	12	8	
61041990	Abiti a giacca (tailleurs), a maglia, di materie tessili, per donna o ragazza (escl. di fibre sintetiche, di cotone, tute da sci nonché costumi, mutandine e slips da bagno)	12	8	
61042200	Insiemi, a maglia, di cotone, per donna o ragazza (escl. completi da sci nonché costumi, mutandine e slips da bagno)	12	8	
61042300	Insiemi, a maglia, di fibre sintetiche, per donna o ragazza (escl. completi da sci nonché costumi, mutandine e slips da bagno)	12	8	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
61042910	Insiemi, a maglia, di materie tessili, per donna o ragazza (escl. di cotone o di fibre sintetiche, completi da sci nonché costumi, mutandine e slips da bagno), di lana o di peli fini	12	8	
61042990	Insiemi, a maglia, di materie tessili, per donna o ragazza (escl. di cotone o di fibre sintetiche, completi da sci nonché costumi, mutandine e slips da bagno), altri	12	8	
61043100	Giacche, a maglia, di lana o peli fini, per donna o ragazza (escl. giubbotti e simili)	12	8	
61043200	Giacche, a maglia, di cotone, per donna o ragazza (escl. giubbotti e simili)	12	8	
61043300	Giacche, a maglia, di fibre sintetiche, per donna o ragazza (escl. giubbotti e simili)	12	8	
61043900	Giacche, a maglia, di materie tessili, per donna o ragazza (escl. di lana o di peli fini, di cotone o di fibre sintetiche nonché giubbotti e simili)	12	8	
61044100	Abiti interi, a maglia, di lana o di peli fini, per donna o ragazza (escl. sottogonne)	12	8	
61044200	Abiti interi, a maglia, di cotone, per donna o ragazza (escl. sottogonne)	12	8	
61044300	Abiti interi, a maglia, di fibre sintetiche, per donna o ragazza (escl. sottogonne)	12	8	
61044400	Abiti interi, a maglia, di fibre artificiali, per donna o ragazza (escl. sottogonne)	12	8	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
61044900	Abiti interi, a maglia, di materie tessili, per donna o ragazza (escl. di lana o di peli fini, di cotone, di fibre sintetiche o artificiali nonché sottogonne)	12	8	
61045100	Gonne e gonne-pantaloni, a maglia, di lana o di peli fini, per donna o ragazza (escl. sottogonne)	12	8	
61045200	Gonne e gonne-pantaloni, a maglia, di cotone, per donna o ragazza (escl. sottogonne)	12	8	
61045300	Gonne e gonne-pantaloni, a maglia, di fibre sintetiche, per donna o ragazza (escl. sottogonne)	12	8	
61045900	Gonne e gonne-pantaloni, a maglia, di materie tessili, per donna o ragazza (escl. di lana o di peli fini, di cotone o di fibre sintetiche nonché sottogonne)	12	8	
61046100	Pantaloni, tute con bretelle (salopettes), pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e "shorts", a maglia, di lana o di peli fini, per donna o ragazza (escl. mutandine nonché costumi, mutandine e slips da bagno)	12	8	
61046200	Pantaloni, tute con bretelle (salopettes), pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e "shorts", a maglia, di cotone, per donna o ragazza (escl. mutandine nonché costumi, mutandine e slips da bagno)	12	8	
61046300	Pantaloni, tute con bretelle (salopettes), pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e "shorts", a maglia, di fibre sintetiche, per donna o ragazza (escl. mutandine nonché costumi, mutandine e slips da bagno)	12	8	
61046900	Pantaloni, tute con bretelle (salopettes), pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e "shorts", a maglia, di materie tessili, per donna o ragazza (escl. di lana o di peli fini, di cotone o di fibre sintetiche, mutandine nonché costumi, mutandine e slips da bagno)	12	8	
61051000	Camicie e camicette, a maglia, di cotone, per uomo o ragazzo (escl. camicie da notte, T-shirts e canottiere (magliette))	12	8	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
61052010	Camicie e camicette, a maglia, di fibre sintetiche, per uomo o ragazzo (escl. camicie da notte, T-shirts e canottiere (magliette))	12	8	
61052090	Camicie e camicette, a maglia, di fibre artificiali, per uomo o ragazzo (escl. camicie da notte, T-shirts e canottiere (magliette))	12	8	
61059010	Camicie e camicette, a maglia, di lana o di peli fini, per uomo o ragazzo (escl. camicie da notte, T-shirts e canottiere (magliette))	12	8	
61059090	Camicie e camicette, a maglia, di materie tessili, per uomo o ragazzo (escl. di cotone, di fibre sintetiche o artificiali, di lana o di peli fini nonché camicie da notte, T-shirts e canottiere (magliette))	12	8	
61061000	Camicette, bluse e bluse-camicette, a maglia, di cotone, per donna o ragazza (escl. T-shirts e camiciole)	12	8	
61062000	Camicette, bluse e bluse-camicette, a maglia, di fibre sintetiche o artificiali, per donna o ragazza (escl. T-shirts e camiciole)	12	8	
61069010	Camicette, bluse e bluse-camicette, a maglia, di lana o di peli fini, per donna o ragazza (escl. T-shirts e camiciole)	12	8	
61069030	Camicette, bluse e bluse-camicette, a maglia, di seta o di cascami di seta, per donna o ragazza (escl. T-shirts e camiciole)	12	8	
61069050	Camicette, bluse e bluse-camicette, a maglia, di lino o di ramiè, per donna o ragazza (escl. T-shirts e camiciole)	12	8	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
61069090	Camicette, bluse e bluse-camicette, a maglia, di materie tessili, per donna o ragazza (escl. di lana o di peli fini, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali, di seta o di cascami di seta, di lino o di ramiè nonché T-shirts e camiciole)	12	8	
61071100	Slips e mutande, a maglia, di cotone, per uomo o ragazzo	12	8	
61071200	Slips e mutande, a maglia, di fibre sintetiche o artificiali, per uomo o ragazzo	12	8	
61071900	Slips e mutande, a maglia, di materie tessili, per uomo o ragazzo (escl. di cotone o di fibre sintetiche o artificiali)	12	8	
61072100	Camicie da notte e pigiami, a maglia, di cotone, per uomo o ragazzo (escl. camiciole)	12	8	
61072200	Camicie da notte e pigiami, a maglia, di fibre sintetiche o artificiali, per uomo o ragazzo (escl. camiciole)	12	8	
61072900	Camicie da notte e pigiami, a maglia, di materie tessili, per uomo o ragazzo (escl. di cotone, di fibre sintetiche o artificiali nonché camiciole)	12	8	
61079100	Accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, a maglia, di cotone, per uomo o ragazzo	12	8	
61079900	Accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, a maglia, di materie tessili, per uomo o ragazzo (escl. di cotone)	12	8	
61081100	Sottovesti o sottabiti e sottogonne, a maglia, di fibre sintetiche o artificiali, per donna o ragazza (escl. T-shirts e camiciole)	12	8	
61081900	Sottovesti o sottabiti e sottogonne, a maglia, di materie tessili, per donna o ragazza (escl. di fibre sintetiche o artificiali nonché T-shirts e camiciole)	12	8	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
61082100	Slips e mutandine, a maglia, di cotone, per donna o ragazza	12	8	
61082200	Slips e mutandine, a maglia, di fibre sintetiche o artificiali, per donna o ragazza	12	8	
61082900	Slips e mutandine, a maglia, di materie tessili per donna o ragazza (escl. di cotone o di materie sintetiche o artificiali)	12	8	
61083100	Camicie da notte e pigiami, a maglia, di cotone, per donna o ragazza (escl. T-shirts, camiciole e vestaglie)	12	8	
61083200	Camicie da notte e pigiami, a maglia, per donna o ragazza, di fibre sintetiche o artificiali (escl. T-shirts, camiciole e vestaglie)	12	8	
61083900	Camicie da notte e pigiami, a maglia, di materie tessili, per donna o ragazza (escl. di cotone, di fibre sintetiche o artificiali nonché T-shirts, camiciole e vestaglie)	12	8	
61089100	Vestaglie, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, a maglia, di cotone, per donna o ragazza (escl. camiciole, sottovesti o sottabiti e sottogonne, slips e mutandine, camicie da notte, pigiami, reggiseno, guaine, busti e manufatti simili)	12	8	
61089200	Vestaglie, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, a maglia, di fibre sintetiche e artificiali, per donna o ragazza (escl. camiciole, sottovesti o sottabiti e sottogonne, slips e mutandine, camicie da notte, pigiami, reggiseno, guaine, busti e manufatti simili)	12	8	
61089900	Vestaglie, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, a maglia, di materie tessili, per donna o ragazza (escl. di cotone o di fibre sintetiche o artificiali, camiciole, sottovesti o sottabiti e sottogonne, slips e mutandine, camicie da notte, pigiami, reggiseno, guaine, busti e manufatti simili)	12	8	

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
61091000	T-shirts e canottiere (magliette), a maglia, di cotone	12	8	
61099020	T-shirts e canottiere (magliette), a maglia, di lana o di peli fini o fibre sintetiche o artificiali	12	8	
61099090	T-shirt e canottiere (magliette), a maglia, di materie tessili (escl. di lana o di peli fini, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali)	12	8	
61101110	Maglioni (golf) e pullover, a maglia, contenenti ≥ 50 %, in peso, di lana e pesanti, per pezzo, ≥ 600 g	10,5	8	
61101130	Maglioni (golf), pullover, cardigan, gilè e manufatti simili, a maglia, di lana, per uomo o ragazzo (escl. maglioni (golf) e pullover, contenenti ≥ 50 %, in peso, di lana e pesanti, per pezzo, ≥ 600 g, nonché gilè imbottiti)	12	8	
61101190	Maglioni (golf), pullover, cardigan, gilè e manufatti simili, a maglia, di lana, per donna o ragazza (escl. maglioni (golf) e pullover, contenenti ≥ 50 %, in peso, di lana e pesanti, per pezzo, ≥ 600 g, nonché gilè imbottiti)	12	8	
61101210	Maglioni (golf), pullover, cardigan, gilè e manufatti simili, a maglia, di peli di capra del Cachemir, per uomo o ragazzo (escl. articoli imbottiti)	12	8	
61101290	Maglioni (golf), pullover, cardigan, gilè e manufatti simili, a maglia, di peli di capra del Cachemir, per donna o ragazza (escl. articoli imbottiti)	12	8	
61101910	Maglioni (golf), pullover, cardigan, gilè e manufatti simili, a maglia, di peli fini, per uomo o ragazzo (escl. di peli di capra del Cachemir nonché articoli imbottiti)	12	8	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
61101990	Maglioni (golf), pullover, cardigan, gilè e manufatti simili, a maglia, di peli fini, per donna o ragazza (escl. di peli di capra del Cachemir nonché articoli imbottiti)	12	8	
61102010	Magliette a collo alto, a maglia, di cotone	12	8	
61102091	Maglioni (golf), pullover, cardigan, gilè e manufatti simili, a maglia, di cotone, per uomo o ragazzo (escl. magliette a collo alto nonché gilè imbottiti)	12	8	
61102099	Maglioni (golf), pullover, cardigan, gilè e manufatti simili, a maglia, di cotone, per donna o ragazza (escl. magliette a collo alto nonché gilè imbottiti)	12	8	
61103010	Magliette a collo alto, a maglia, di fibre sintetiche o artificiali	12	8	
61103091	Maglioni (golf), pullover, cardigan, gilè e manufatti simili, a maglia, di fibre sintetiche o artificiali, per uomo o ragazzo (escl. magliette a collo alto nonché gilè imbottiti)	12	8	
61103099	Maglioni (golf), pullover, cardigan, gilè e manufatti simili, a maglia, di fibre sintetiche o artificiali, per donna o ragazza (escl. magliette a collo alto nonché gilè imbottiti)	12	8	
61109010	Maglioni (golf), pullover, cardigan, gilè e manufatti simili, a maglia, di lino o di ramiè (escl. gilè imbottiti)	12	8	
61109090	Maglioni (golf), pullover, cardigan, gilè e manufatti simili, a maglia, di materie tessili (escl. di fibre sintetiche o artificiali, di lana o di peli fini, di cotone, di lino o di ramiè nonché gilè imbottiti)	12	8	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
61112010	Guanti, a maglia, di cotone, per bambini piccoli (bébés)	8,9	8	
61112090	Indumenti ed accessori di abbigliamento, a maglia, di cotone, per bambini piccoli (bébés) (escl. guanti e cuffie)	12	8	
61113010	Guanti, a maglia, di fibre sintetiche, per bambini piccoli (bébés)	8,9	8	
61113090	Indumenti ed accessori di abbigliamento, a maglia, di fibre sintetiche, per bambini piccoli (bébés) (escl. guanti e cuffie)	12	8	
61119011	Guanti, a maglia, di lana o di peli fini, per bambini piccoli (bébés)	8,9	8	
61119019	Indumenti ed accessori di abbigliamento, a maglia, di lana o di peli fini, per bambini piccoli (bébés) (escl. guanti e cuffie)	12	8	
61119090	Indumenti ed accessori di abbigliamento, a maglia, di lana o di peli fini, per bambini piccoli (bébés) (escl. di lana o di peli fini, di cotone o di fibre sintetiche nonché cuffie)	12	8	
61121100	Tute sportive, a maglia, di cotone	12	8	
61121200	Tute sportive, a maglia, di fibre sintetiche	12	8	
61121900	Tute sportive, a maglia, di materie tessili (escl. di cotone o di fibre sintetiche)	12	8	
61122000	Combinazioni da sci tipo tuta e insiemi da sci, a maglia	12	8	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
61123110	Costumi, mutandine e slips da bagno, a maglia, di fibre sintetiche, contenenti, in peso, ≥ 5 % di filati di gomma, per uomo o ragazzo	8	8	
61123190	Costumi, mutandine e slips da bagno, a maglia, di fibre sintetiche, per uomo o ragazzo (escl. contenenti, in peso, ≥ 5 % di filati di gomma)	12	8	
61123910	Costumi, mutandine e slips da bagno, a maglia, di materie tessili, contenenti, in peso, ≥ 5 % di filati di gomma, per uomo o ragazzo (escl. di fibre sintetiche)	8	8	
61123990	Costumi, mutandine e slips da bagno, a maglia, di materie tessili, per uomo o ragazzo (escl. di fibre sintetiche nonché contenenti, in peso, ≥ 5 % di filati di gomma)	12	8	
61124110	Costumi, mutandine e slips da bagno, a maglia, di fibre sintetiche, contenenti, in peso, ≥ 5 % di filati di gomma, per donna o ragazza	8	8	
61124190	Costumi, mutandine e slips da bagno, a maglia, di fibre sintetiche, per donna o ragazza (escl. contenenti, in peso, ≥ 5 % di filati di gomma)	12	8	
61124910	Costumi, mutandine e slips da bagno, a maglia, di materie tessili, contenenti, in peso, ≥ 5 % di filati di gomma, per donna o ragazza (escl. di fibre sintetiche)	8	8	
61124990	Costumi, mutandine e slips da bagno, a maglia, di materie tessili, per donna o ragazza (escl. di fibre sintetiche e contenenti, in peso, ≥ 5 % di filati di gomma)	12	8	
61130010	Indumenti confezionati con stoffa, a maglia, gommati (escl. indumenti ed accessori di abbigliamento per bambini piccoli (bébés))	8	8	

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
61130090	Indumenti, a maglia, impregnati, spalmati o ricoperti di materia plastica o altre materie (escl. gommati nonché indumenti ed accessori di abbigliamento per bambini piccoli (bébés))	12	8	
61142000	Indumenti speciali per impieghi professionali, sportivi o per altri impieghi, n.n.a., a maglia, di cotone	12	8	
61143000	Indumenti speciali per impieghi professionali, sportivi o per altri impieghi, n.n.a., a maglia, di fibre sintetiche o artificiali	12	8	
61149000	Indumenti speciali per impieghi professionali, sportivi o per altri impieghi, n.n.a., a maglia, di materie tessili (escl. di cotone nonché di fibre sintetiche o artificiali)	12	8	
61151010	Calzettoni per varici, a maglia, di fibre sintetiche	8	8	
61151090	Calzemaglie (collants), calze, calzettoni e calzini a compressione graduata, a maglia (escl. calzettoni per varici di fibre sintetiche nonché calzemaglie per bambini piccoli (bébés))	12	8	
61152100	Calzemaglie (collants), a maglia, di fibre sintetiche, con titolo, in filati semplici, < 67 decitex (escl. calzemaglie (collants), calze, calzettoni e calzini a compressione graduata)	12	8	
61152200	Calzemaglie (collants), a maglia, di fibre sintetiche, con titolo, in filati semplici, ≥ 67 decitex (escl. calzemaglie (collants), calze, calzettoni e calzini a compressione graduata)	12	8	
61152900	Calzemaglie (collants), a maglia, di materie tessili (escl. calzemaglie (collants), calze, calzettoni e calzini a compressione graduata nonché calzemaglie per bambini piccoli (bébés))	12	8	
61153011	Calzettoni da donna (gambaletti), a maglia, di fibre sintetiche, con titolo, in filati semplici, < 67 decitex (escl. calzemaglie (collants), calze, calzettoni e calzini a compressione graduata)	12	8	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
61153019	Calze da donna, a maglia, di fibre sintetiche, con titolo, in filati semplici, < 67 decitex (escl. calzemaglie (collants), calze, calzettoni e calzini a compressione graduata, calzemaglie (collants) e calzettoni)	12	8	
61153090	Calze e calzettoni da donna (gambaletti), a maglia, con titolo, in filati semplici, < 67 decitex (escl. calzemaglie (collants), calze, calzettoni e calzini a compressione graduata, di fibre sintetiche nonché calzemaglie (collants))	12	8	
61159400	Calze e calzettoni (gambaletti), calzini e manufatti simili, incl. calzature senza solette, a maglia, di lana o di peli fini (escl. calzemaglie (collants), calze, calzettoni e calzini a compressione graduata, calzemaglie (collants), calze e calzettoni da donna (gambaletti), con titolo, in filati semplici, < 67 decitex nonché calzemaglie per bambini piccoli (bébés))	12	8	
61159500	Calze e calzettoni (gambaletti), calzini e manufatti simili, incl. calzature senza solette, a maglia, di cotone (escl. calzemaglie (collants), calze, calzettoni e calzini a compressione graduata, calzemaglie (collants) calze e calzettoni da donna (gambaletti), con titolo, in filati semplici, < 67 decitex, nonché calzemaglie per bambini piccoli (bébés))	12	8	
61159610	Calzettoni (gambaletti), a maglia, di fibre sintetiche (escl. calzemaglie (collants), calze, calzettoni e calzini a compressione graduata, calze da donna, con titolo, in filati semplici, < 67 decitex nonché calzemaglie per bambini piccoli (bébés))	12	8	
61159691	Calze da donna, a maglia, di fibre sintetiche (escl. calzemaglie (collants), calze, calzettoni e calzini a compressione graduata, calzemaglie (collants), calze da donna con titolo, in filati semplici, < 67 decitex nonché calzettoni (gambaletti))	12	8	
61159699	Calze, calzini e manufatti simili, comprese calzature senza solette riportate, a maglia, di fibre sintetiche (escl. calzemaglie (collants), calze, calzettoni e calzini a compressione graduata, calze o calzettoni (gambaletti), nonché calzemaglie per bambini piccoli (bébés))	12	8	

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
61159900	Calze, calzettoni, calzini e manufatti simili, incl. calzature senza solette, a maglia, di materie tessili (escl. di lana o di peli fini, di cotone, di fibre sintetiche; calzemaglie (collants), calze, calzettoni e calzini a compressione graduata, calzemaglie (collants), calze e calzettoni da donna (gambaletti) con titolo, in filati semplici, < 67 decitex nonché calzemaglie per bambini piccoli (bébés))	12	8	
61161020	Guanti a maglia, impregnati, spalmati o ricoperti di gomma	8	8	
61161080	Mezzoguanti e muffole a maglia, impregnati, spalmati o ricoperti di materia plastica o di gomma, nonché guanti a maglia, impregnati, spalmati o ricoperti di materia plastica	8,9	8	
61169100	Guanti, mezzoguanti e muffole, a maglia, di lana o di peli fini (escl. per bambini piccoli (bébés))	8,9	8	
61169200	Guanti, mezzoguanti e muffole, a maglia, di cotone (escl. impregnati, spalmati o ricoperti di materia plastica o di gomma e per bambini piccoli (bébés))	8,9	8	
61169300	Guanti, mezzoguanti e muffole, a maglia, di fibre sintetiche (escl. impregnati, spalmati o ricoperti di materia plastica o di gomma e per bambini piccoli (bébés)	8,9	8	
61169900	Guanti, mezzoguanti e muffole, a maglia, di materie tessili (escl. di lana, di peli fini, di cotone, di fibre sintetiche o impregnati, spalmati o ricoperti di materia plastica o di gomma, nonché per bambini piccoli (bébés))	8,9	8	
61171000	Scialli, sciarpe, foulards, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli, velette e manufatti simili, a maglia	12	8	
61178010	Accessori di abbigliamento confezionati, a maglia elastica o a maglia gommata, n.n.a.	8	8	
61178080	Cravatte, cravatte a farfalla e sciarpe-cravatte e altri accessori di abbigliamento confezionati, a maglia, n.n.a. (escl. a maglia elastica o a maglia gommata, scialli, sciarpe, foulards, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli, velette e manufatti simili)	12	8	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
61179000	Parti di indumenti o di accessori di abbigliamento, a maglia, n.n.a.	12	8	
62011100	Cappotti, impermeabili, giacconi, mantelli e simili, di lana o di peli fini, per uomo o ragazzo (escl. a maglia)	12	8	
62011210	Cappotti, impermeabili, giacconi, mantelli e simili, di cotone, di un peso, per pezzo, ≤ 1 kg, per uomo o ragazzo (escl. a maglia)	12	8	
62011290	Cappotti, impermeabili, giacconi, mantelli e simili, di cotone, di un peso, per pezzo, > 1 kg, per uomo o ragazzo (escl. a maglia)	12	8	
62011310	Cappotti, impermeabili, giacconi, mantelli e simili, di fibre sintetiche o artificiali, di un peso, per pezzo ≤ 1 kg, per uomo o ragazzo (escl. a maglia)	12	8	
62011390	Cappotti, impermeabili, giacconi, mantelli e simili, di fibre sintetiche o artificiali, di un peso, per pezzo, > 1 kg, per uomo o ragazzo (escl. a maglia)	12	8	
62011900	Cappotti, impermeabili, giacconi, mantelli e simili, di materie tessili, per uomo o ragazzo (escl. di lana o di peli fini, di cotone, di fibre sintetiche o artificiali nonché a maglia)	12	8	
62019100	Giacche a vento (anorak), giubbotti e simili, di lana o di peli fini, per uomo o ragazzo (escl. a maglia, vestiti o completi, insiemi, giacche e pantaloni)	12	8	
62019200	Giacche a vento (anorak), giubbotti e simili, di cotone, per uomo o ragazzo (escl. a maglia, vestiti o completi, insiemi, giacche, pantaloni e parti superiori di tute da sci e completi da sci)	12	8	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
62019300	Giacche a vento (anorak), giubbotti e simili, di fibre sintetiche o artificiali, per uomo o ragazzo (escl. a maglia, vestiti o completi, insiemi, giacche, pantaloni e parti superiori di tute da sci e completi da sci)	12	8	
62019900	Giacche a vento (anorak), giubbotti e simili, di materie tessili, per uomo o ragazzo (escl. di lana o di peli fini, di cotone, di fibre sintetiche o artificiali, a maglia nonché vestiti o completi, insiemi, giacche e pantaloni)	12	8	
62021100	Cappotti, impermeabili, giacconi, mantelli e simili, di lana o di peli fini, per donna o ragazza (escl. a maglia)	12	8	
62021210	Cappotti, impermeabili, giacconi, mantelli e simili, di cotone, di un peso, per pezzo, ≤ 1 kg, per donna o ragazza (escl. a maglia)	12	8	
62021290	Cappotti, impermeabili, giacconi, mantelli e simili, di cotone, di un peso, per pezzo, > 1 kg, per donna o ragazza (escl. a maglia)	12	8	
62021310	Cappotti, impermeabili, giacconi, mantelli e simili, di fibre sintetiche o artificiali, di un peso, per pezzo ≤ 1 kg, per donna o ragazza (escl. a maglia)	12	8	
62021390	Cappotti, impermeabili, giacconi, mantelli e simili, di fibre sintetiche o artificiali, di un peso, per pezzo, > 1 kg, per donna o ragazza (escl. a maglia)	12	8	
62021900	Cappotti, impermeabili, giacconi, mantelli e simili, di materie tessili, per donna o ragazza (escl. di lana o di peli fini, di cotone, di fibre sintetiche o artificiali nonché a maglia)	12	8	
62029100	Giacche a vento (anorak), giubbotti e simili, di lana o di peli fini, per donna o ragazza (escl. a maglia nonché abiti a giacca (tailleurs), insiemi, giacche e pantaloni)	12	8	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
62029200	Giacche a vento (anorak), giubbotti e simili, di cotone, per donna o ragazza (escl. a maglia, abiti a giacca (tailleurs), insiemi, giacche, pantaloni nonché parti superiori di tute da sci e completi da sci)	12	8	
62029300	Giacche a vento (anorak), giubbotti e simili, di fibre sintetiche o artificiali, per donna o ragazza (escl. a maglia, abiti a giacca (tailleurs), insiemi, giacche, pantaloni nonché parti superiori di tute da sci e completi da sci)	12	8	
62029900	Giacche a vento (anorak), giubbotti e simili, di materie tessili, per donna o ragazza (escl. di lana o di peli fini, di cotone, di fibre sintetiche o artificiali, a maglia nonché abiti a giacca (tailleurs), insiemi, giacche e pantaloni)	12	8	
62031100	Vestiti o insiemi, di lana o di peli fini, per uomo o ragazzo (escl. a maglia, tute sportive, tute da sci e completi da sci nonché costumi, mutandine e slips da bagno)	12	8	
62031200	Vestiti o insiemi, di fibre sintetiche, per uomo o ragazzo (escl. a maglia, tute sportive, tute da sci e completi da sci nonché costumi, mutandine e slips da bagno)	12	8	
62031910	Vestiti o insiemi, di cotone, per uomo o ragazzo (escl. a maglia, tute sportive, tute da sci e completi da sci nonché costumi, mutandine e slips da bagno)	12	8	
62031930	Vestiti o insiemi, di fibre artificiali, per uomo o ragazzo (escl. a maglia, tute sportive, tute da sci e completi da sci nonché costumi, mutandine e slips da bagno)	12	8	
62031990	Vestiti o insiemi, di materie tessili, per uomo o ragazzo (escl. di lana o di peli fini, di cotone, di fibre sintetiche o artificiali, a maglia, tute sportive, tute da sci e completi da sci nonché costumi, mutandine e slips da bagno)	12	8	
62032210	Completi, di cotone, da lavoro, per uomo o ragazzo (escl. a maglia)	12	8	
62032280	Completi di cotone, per uomo o ragazzo (escl. a maglia, abbigliamento da lavoro, tute sportive, completi da sci e insiemi da sci, costumi, mutandine e slips da bagno)	12	8	

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
62032310	Completi da lavoro, di fibre sintetiche, per uomo o ragazzo (escl. a maglia)	12	8	
62032380	Completi di fibre sintetiche, per uomo o ragazzo (escl. a maglia, abbigliamento da lavoro, tute sportive, completi da sci nonché costumi, mutandine e slips da bagno)	12	8	
62032911	Completi da lavoro, di fibre artificiali, per uomo o ragazzo (escl. a maglia)	12	8	
62032918	Completi di fibre artificiali, per uomo o ragazzo (escl. a maglia, abbigliamento da lavoro, tute sportive, completi da sci nonché costumi, mutandine e slips da bagno)	12	8	
62032930	Completi, di lana o di peli fini, per uomo o ragazzo (escl. a maglia, completi da sci nonché costumi, mutandine e slips da bagno)	12	8	
62032990	Completi, di materie tessili, per uomo o ragazzo (escl. di lana o di peli fini, di cotone, di fibre sintetiche o artificiali, a maglia, completi da sci nonché costumi, mutandine e slips da bagno)	12	8	
62033100	Giacche, di lana o di peli fini, per uomo o ragazzo (escl. a maglia nonché giubbotti e simili)	12	8	
62033210	Giacche, di cotone, da lavoro, per uomo o ragazzo (escl. a maglia e giubbotti e simili)	12	8	
62033290	Giacche, di cotone, da lavoro, per uomo o ragazzo (escl. a maglia e giubbotti e simili)	12	8	
62033310	Giacche, di fibre sintetiche, da lavoro, per uomo o ragazzo (escl. a maglia e giubbotti e simili)	12	8	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
62033390	Giacche, di fibre sintetiche, per uomo o ragazzo (escl. a maglia, da lavoro nonché giubbotti e simili)	12	8	
62033911	Giacche, di fibre artificiali, da lavoro, per uomo o ragazzo (escl. a maglia e giubbotti e simili)	12	8	
62033919	Giacche, di fibre artificiali, per uomo o ragazzo (escl. a maglia, da lavoro nonché giubbotti e simili)	12	8	
62033990	Giacche, di materie tessili, per uomo o ragazzo (escl. di lana o di peli fini, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali, a maglia nonché giubbotti e simili)	12	8	
62034110	Pantaloni, compresi quelli che scendono sino al ginocchio incluso, di lana o di peli fini, per uomo o ragazzo (escl. a maglia, nonché tute con bretelle (salopettes) e slips)	12	8	
62034130	Tute con bretelle (salopettes), di lana o di peli fini, per uomo o ragazzo (escl. a maglia)	12	8	
62034190	"Shorts", di lana o di peli fini, per uomo o ragazzo (escl. a maglia, slips nonché costumi, mutandine e slips da bagno)	12	8	
62034211	Pantaloni, compresi quelli che scendono sino al ginocchio incluso, da lavoro, di cotone, per uomo o ragazzo (escl. a maglia, nonché tute con bretelle (salopettes))	12	8	
62034231	Pantaloni, compresi quelli che scendono sino al ginocchio incluso, di tessuti detti "denim", per uomo o ragazzo (escl. a maglia, da lavoro, tute con bretelle (salopettes) e slips)	12	8	
62034233	Pantaloni, compresi quelli che scendono sino al ginocchio incluso, di velluti e felpe a trama, tagliati a coste, per uomo o ragazzo (escl. a maglia, indumenti da lavoro, tute con bretelle (salopettes) e slips)	12	8	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
62034235	Pantaloni, compresi quelli che scendono sino al ginocchio incluso, di cotone, per uomo o ragazzo (escl. di tessuti detti "Denim", di velluti e felpe a trama, tagliati a coste, a maglia, da lavoro, nonché tute con bretelle (salopettes) e slips)	12	8	
62034251	Tute con bretelle (salopettes) da lavoro, di cotone, per uomo o ragazzo (escl. a maglia)	12	8	
62034259	Tute con bretelle (salopettes), di cotone, per uomo o ragazzo (escl. a maglia e da lavoro)	12	8	
62034290	"Shorts", di cotone, per uomo o ragazzo (escl. a maglia, costumi, mutandine e slips da bagno nonché slips)	12	8	
62034311	Pantaloni, compresi quelli che scendono sino al ginocchio incluso, da lavoro, di fibre sintetiche, per uomo o ragazzo (escl. a maglia, nonché tute con bretelle (salopettes))	12	8	
62034319	Pantaloni, compresi quelli che scendono sino al ginocchio incluso, di fibre sintetiche, per uomo o ragazzo (escl. a maglia, da lavoro, nonché tute con bretelle (salopettes) e slips)	12	8	
62034331	Tute con bretelle (salopettes) da lavoro, di fibre sintetiche, per uomo o ragazzo (escl. a maglia)	12	8	
62034339	Tute con bretelle (salopettes), di fibre sintetiche, per uomo o ragazzo (escl. a maglia e da lavoro)	12	8	
62034390	"Shorts", di fibre sintetiche, per uomo o ragazzo (escl. a maglia, slips nonché costumi, mutandine e slips da bagno)	12	8	
62034911	Pantaloni, compresi quelli che scendono sino al ginocchio incluso, da lavoro, di fibre artificiali, per uomo o ragazzo (escl. a maglia, nonché tute con bretelle (salopettes))	12	8	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
62034919	Pantaloni, compresi quelli che scendono sino al ginocchio incluso, di fibre artificiali, per uomo o ragazzo (escl. a maglia, da lavoro, nonché tute con bretelle (salopettes) e slips)	12	8	
62034931	Tute con bretelle (salopettes) da lavoro, di fibre artificiali, per uomo o ragazzo (escl. a maglia)	12	8	
62034939	Tute con bretelle (salopettes), di fibre artificiali, per uomo o ragazzo (escl. a maglia e da lavoro)	12	8	
62034950	"Shorts", di fibre artificiali, per uomo o ragazzo (escl. a maglia, slips nonché costumi, mutandine e slips da bagno)	12	8	
62034990	Pantaloni, tute con bretelle (salopettes), pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e "shorts", di materie tessili, per uomo o ragazzo (escl. di lana o di peli fini, di cotone, di fibre sintetiche o artificiali, a maglia, slips, nonché costumi, mutandine e slips da bagno)	12	8	
62041100	Abiti a giacca (tailleurs), di lana o di peli fini, per donna o ragazza (escl. a maglia, tute da sci nonché costumi, mutandine e slips da bagno)	12	8	
62041200	Abiti a giacca (tailleurs), di cotone, per donna o ragazza (escl. a maglia, tute da sci nonché costumi, mutandine e slips da bagno)	12	8	
62041300	Abiti a giacca (tailleurs), di fibre sintetiche, per donna o ragazza (escl. a maglia, tute da sci nonché costumi, mutandine e slips da bagno)	12	8	
62041910	Abiti a giacca (tailleurs), di fibre artificiali, per donna o ragazza (escl. a maglia, tute da sci nonché costumi, mutandine e slips da bagno)	12	8	
62041990	Abiti a giacca (tailleurs), di materie tessili, per donna o ragazza (escl. di lana o di peli fini, di cotone, di fibre sintetiche o artificiali, a maglia, tute da sci nonché costumi, mutandine e slips da bagno)	12	8	
62042100	Completi, di lana o di peli fini, per donna o ragazza (escl. a maglia, tute da sci nonché costumi, mutandine e slips da bagno)	12	8	

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
62042210	Completi da lavoro, di cotone, per donna o ragazza (escl. a maglia)	12	8	
62042280	Completi di cotone, per donna o ragazza (escl. a maglia, abbigliamento da lavoro, tute sportive, completi da sci nonché costumi, mutandine e slips da bagno)	12	8	
62042310	Completi da lavoro, di fibre sintetiche, per donna o ragazza (escl. a maglia)	12	8	
62042380	Completi di fibre sintetiche, per donna o ragazza (escl. a maglia, abbigliamento da lavoro, tute sportive, completi da sci nonché costumi, mutandine e slips da bagno)	12	8	
62042911	Completi da lavoro, di fibre artificiali, per donna o ragazza (escl. a maglia)	12	8	
62042918	Completi di fibre artificiali, per donna o ragazza (escl. a maglia, abbigliamento da lavoro, tute sportive, completi da sci nonché costumi, mutandine e slips da bagno)	12	8	
62042990	Completi, di materie tessili, per donna o ragazza (escl. di lana o di peli fini, di cotone, di fibre sintetiche o artificiali, a maglia, tute da sci nonché costumi, mutandine e slips da bagno)	12	8	
62043100	Giacche, di lana o di peli fini, per donna o ragazza (escl. a maglia nonché giubbotti e simili)	12	8	
62043210	Giacche, di cotone, da lavoro, per donna o ragazza (escl. a maglia nonché giubbotti e simili)	12	8	
62043290	Giacche, di cotone, per donna o ragazza (escl. a maglia, da lavoro nonché giubbotti e simili)	12	8	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
62043310	Giacche, di fibre sintetiche, da lavoro, per donna o ragazza (escl. a maglia nonché giubbotti e simili)	12	8	
62043390	Giacche, di fibre sintetiche, per donna o ragazza (escl. a maglia, da lavoro nonché giubbotti e simili)	12	8	
62043911	Giacche, di fibre artificiali, da lavoro, per donna o ragazza (escl. a maglia nonché giubbotti e simili)	12	8	
62043919	Giacche, di fibre artificiali, per donna o ragazza (escl. a maglia, da lavoro nonché giubbotti e simili)	12	8	
62043990	Giacche, di materie tessili, per donna o ragazza (escl. di lana o di peli fini, di cotone, di fibre sintetiche o artificiali, a maglia nonché giubbotti e simili)	12	8	
62044100	Abiti interi, di lana o di peli fini, per donna o ragazza (escl. a maglia nonché sottogonne)	12	8	
62044200	Abiti interi, di cotone, per donna o ragazza (escl. a maglia nonché sottogonne)	12	8	
62044300	Abiti interi, di fibre sintetiche, per donna o ragazza (escl. a maglia nonché sottogonne)	12	8	
62044400	Abiti interi, di fibre artificiali, per donna o ragazza (escl. a maglia nonché sottogonne)	12	8	
62044910	Abiti interi, di seta o di cascami di seta, per donna o ragazza (escl. a maglia nonché sottogonne)	12	8	
62044990	Abiti interi, di materie tessili, per donna o ragazza (escl. di seta o di cascami di seta, di lana o di peli fini, di cotone, di fibre sintetiche o artificiali, a maglia nonché sottogonne)	12	8	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
62045100	Gonne e gonne-pantaloni, di lana o di peli fini, per donna o ragazza (escl. a maglia nonché sottogonne)	12	8	
62045200	Gonne e gonne-pantaloni, di cotone, per donna o ragazza (escl. a maglia nonché sottogonne)	12	8	
62045300	Gonne e gonne-pantaloni, di fibre sintetiche, per donna o ragazza (escl. a maglia nonché sottogonne)	12	8	
62045910	Gonne e gonne-pantaloni, di fibre artificiali, per donna o ragazza (escl. a maglia nonché sottogonne)	12	8	
62045990	Gonne e gonne-pantaloni, di materie tessili, per donna o ragazza (escl. di lana o di peli fini, di cotone, di fibre sintetiche o artificiali, a maglia nonché sottogonne)	12	8	
62046110	Pantaloni, compresi quelli che scendono sino al ginocchio incluso, di lana o di peli fini, per donna o ragazza (escl. a maglia, nonché mutandine e costumi, mutandine e slips da bagno)	12	8	
62046185	Tute con bretelle (salopettes), pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e "shorts", di lana o di peli fini, per donna o ragazza (escl. a maglia, mutandine nonché costumi, mutandine e slips da bagno)	12	8	
62046211	Pantaloni, compresi quelli che scendono sino al ginocchio incluso, da lavoro, di cotone, per donna o ragazza (escl. a maglia, nonché tute con bretelle (salopettes))	12	8	
62046231	Pantaloni, compresi quelli che scendono sino al ginocchio incluso, di tessuti detti "Denim", per donna o ragazza (escl. da lavoro, a maglia, nonché tute con bretelle (salopettes) e mutandine)	12	8	
62046233	Pantaloni, compresi quelli che scendono sino al ginocchio incluso, di velluti e felpe a trama, tagliati a coste, per donna o ragazza (escl. da lavoro, tute con bretelle (salopettes) e mutandine)	12	8	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
62046239	Pantaloni, compresi quelli che scendono sino al ginocchio incluso, di cotone, per donna o ragazza (escl. di tessuti detti "Denim", di velluti e felpe a trama, tagliati a coste, a maglia, da lavoro, nonché tute con bretelle (salopettes), slips e pantaloni di tute sportive)	12	8	
62046251	Tute con bretelle (salopettes), di cotone, da lavoro, per donna o ragazza (escl. a maglia)	12	8	
62046259	Tute con bretelle (salopettes) di cotone, per donna o ragazza (escl. a maglia nonché da lavoro)	12	8	
62046290	"Shorts", di cotone, per donna o ragazza (escl. a maglia, mutandine nonché costumi, mutandine e slips da bagno)	12	8	
62046311	Pantaloni, compresi quelli che scendono sino al ginocchio incluso, da lavoro, di fibre sintetiche, per donna o ragazza (escl. a maglia, nonché tute con bretelle (salopettes))	12	8	
62046318	Pantaloni, compresi quelli che scendono sino al ginocchio incluso, di fibre sintetiche, per donna o ragazza (escl. di tessuti detti "Denim", di velluti e felpe a trama, tagliati a coste, a maglia, da lavoro, nonché tute con bretelle (salopettes), slips e pantaloni di tute sportive)	12	8	
62046331	Tute con bretelle (salopettes), da lavoro, di fibre sintetiche, per donna o ragazza (escl. a maglia)	12	8	
62046339	Tute con bretelle (salopettes), di fibre sintetiche, per donna o ragazza (escl. a maglia nonché da lavoro)	12	8	
62046390	"Shorts", di fibre sintetiche, per donna o ragazza (escl. a maglia, slips e mutandine nonché costumi, mutandine e slips da bagno)	12	8	
62046911	Pantaloni, compresi quelli che scendono sino al ginocchio incluso, da lavoro, di fibre artificiali, per donna o ragazza (escl. a maglia, nonché tute con bretelle (salopettes))	12	8	

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
62046918	Pantaloni, compresi quelli che scendono sino al ginocchio incluso, di fibre artificiali, per donna o ragazza (escl. di tessuti detti "Denim", di velluti e felpe a trama, tagliati a coste, a maglia, da lavoro, nonché tute con bretelle (salopettes), slips e pantaloni di tute sportive)	12	8	
62046931	Tute con bretelle (salopettes), da lavoro, di fibre artificiali, per donna o ragazza (escl. a maglia)	12	8	
62046939	Tute con bretelle (salopettes), di fibre artificiali, per donna o ragazza (escl. a maglia nonché da lavoro)	12	8	
62046950	"Shorts", di fibre artificiali, per donna o ragazza (escl. a maglia, slips e mutandine nonché costumi, mutandine e slips da bagno)	12	8	
62046990	Pantaloni, tute con bretelle (salopettes), pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e "shorts", di materie tessili, per donna o ragazza (escl. di lana o di peli fini, di cotone, di fibre sintetiche o artificiali, a maglia, mutandine nonché costumi, mutandine e slips da bagno)	12	8	
62052000	Camicie e camicette, di cotone, per uomo o ragazzo (escl. a maglia nonché camicie da notte e canottiere (magliette))	12	8	
62053000	Camicie e camicette, di fibre sintetiche o artificiali, per uomo o ragazzo (escl. a maglia nonché camicie da notte e canottiere (magliette))	12	8	
62059010	Camicie e camicette, di lino o di ramiè, per uomo o ragazzo (escl. a maglia nonché camicie da notte e canottiere (magliette))	12	8	
62059080	Camicie e camicette, di materie tessili, per uomo o ragazzo (escl. di cotone o di fibre sintetiche o artificiali, di lino o di ramiè, a maglia nonché camicie da notte e canottiere (magliette))	12	8	
62061000	Camicette, bluse e bluse-camicette, di seta o di cascami di seta, per donna o ragazza (escl. a maglia nonché camiciole)	12	8	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
62062000	Camicette, bluse e bluse-camicette, di lana o di peli fini, per donna o ragazza (escl. a maglia nonché camiciole)	12	8	
62063000	Camicette, bluse e bluse-camicette, di cotone, per donna o ragazza (escl. a maglia nonché camiciole)	12	8	
62064000	Camicette, bluse e bluse-camicette, di fibre sintetiche o artificiali, per donna o ragazza (escl. a maglia nonché camiciole)	12	8	
62069010	Camicette, bluse e bluse-camicette, di lino o di ramiè, per donna o ragazza (escl. a maglia nonché camiciole)	12	8	
62069090	Camicette, bluse e bluse-camicette, di materie tessili, per donna o ragazza (escl. di seta o di cascami di seta, di lana o di peli fini, di cotone, di fibre sintetiche o artificiali, di lino o di ramiè, a maglia nonché camiciole)	12	8	
62071100	Slips e mutande, di cotone, per uomo o ragazzo (escl. a maglia)	12	8	
62071900	Slips e mutande, di materie tessili, per uomo o ragazzo (escl. di cotone nonché a maglia)	12	8	
62072100	Camicie da notte e pigiami, di cotone, per uomo o ragazzo (escl. a maglia, camiciole, nonché slips e mutande)	12	8	
62072200	Camicie da notte e pigiami, di fibre sintetiche o artificiali, per uomo o ragazzo (escl. a maglia nonché camiciole, slips e mutande)	12	8	
62072900	Camicie da notte e pigiami, di materie tessili, per uomo o ragazzo (escl. di cotone, di fibre sintetiche o artificiali, a maglia nonché camiciole, slips e mutande)	12	8	

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
62079100	Camiciole, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, di cotone, per uomo o ragazzo (escl. a maglia nonché slips, mutande camicie da notte e pigiami)	12	8	
62079910	Camiciole, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, di fibre sintetiche o artificiali, per uomo o ragazzo (escl. a maglia nonché slips, mutande camicie da notte e pigiami)	12	8	
62079990	Camiciole, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, di materie tessili, per uomo o ragazzo (escl. di cotone o di fibre sintetiche o artificiali, a maglia nonché slips, mutande, camicie da notte e pigiami)	12	8	
62081100	Sottovesti o sottabiti e sottogonne, di fibre sintetiche o artificiali, per donna o ragazza (escl. a maglia nonché camiciole)	12	8	
62081900	Sottovesti o sottabiti e sottogonne, di materie tessili, per donna o ragazza (escl. di fibre sintetiche o artificiali, a maglia nonché camiciole)	12	8	
62082100	Camicie da notte e pigiami, di cotone, per donna o ragazza (escl. a maglia nonché camiciole e vestaglie)	12	8	
62082200	Camicie da notte e pigiami, di fibre sintetiche o artificiali, per donna o ragazza (escl. a maglia nonché camiciole e vestaglie)	12	8	
62082900	Camicie da notte e pigiami, di materie tessili, per donna o ragazza (escl. di cotone, di fibre sintetiche o artificiali, a maglia nonché camiciole e vestaglie)	12	8	
62089100	Camiciole, slips e mutandine, vestaglie, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, di cotone, per donna o ragazza (escl. a maglia nonché sottabiti, sottovesti, camicie da notte, pigiami, reggiseno, guaine, busti e manufatti simili)	12	8	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
62089200	Camiciole, slips e mutandine, vestaglie, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, di fibre sintetiche o artificiali, per donna o ragazza (escl. a maglia nonché sottabiti, sottovesti, camicie da notte, pigiami, reggiseno, guaine, busti e manufatti simili)	12	8	
62089900	Camiciole, slips e mutandine, vestaglie, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, di materie tessili, per donna o ragazza (escl. di cotone, di fibre sintetiche o artificiali, a maglia nonché sottabiti, sottovesti, camicie da notte, pigiami, reggiseno, guaine, busti e manufatti simili)	12	8	
62092000	Indumenti ed accessori di abbigliamento di cotone, per bambini piccoli (bébés) (escl. a maglia nonché cuffie e pannolini (cfr. 9619))	10,5	8	
62093000	Indumenti ed accessori di abbigliamento di fibre sintetiche, per bambini piccoli (bébés) (escl. a maglia nonché cuffie e pannolini (cfr. 9619))	10,5	8	
62099010	Indumenti ed accessori di abbigliamento, di lana o di peli fini, per bambini piccoli (bébés) (escl. a maglia, nonché cuffie)	10,5	8	
62099090	Indumenti ed accessori di abbigliamento di materie tessili, per bambini piccoli (bébés) (escl. di lana o di peli fini, di cotone o di fibre sintetiche, a maglia nonché cuffie e pannolini (cfr. 9619))	10,5	8	
62101010	Indumenti confezionati in feltro, anche impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati (escl. indumenti ed accessori di abbigliamento per bambini piccoli (bébés))	12	8	
62101092	Camici monouso, di stoffe non tessute, del tipo usato da pazienti o chirurghi in ambito chirurgico	12	8	
62101098	Indumenti confezionati con stoffe non tessute, anche impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati (escl. indumenti per bambini piccoli (bebés), accessori di abbigliamento e camici monouso usati in ambito chirurgico)	12	8	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
62102000	Indumenti del tipo di quelli considerati nelle sottovoci da 6201.11 a 6201.19, gommati o impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati di materia plastica o di altre materie	12	8	
62103000	Indumenti del tipo di quelli considerati nelle sottovoci da 6202.11 a 6202.19, gommati o impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati di materia plastica o di altre materie	12	8	
62104000	Indumenti di tessuti, gommati o impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati di materia plastica o di altre materie, per uomo o ragazzo (escl. del tipo di quelli considerati nelle sottovoci da 6201.11 a 6201.19, indumenti ed accessori di abbigliamento per bambini piccoli (bébés))	12	8	
62105000	Indumenti di tessuti, gommati o impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati di materia plastica o altre materie, per donna o ragazza (escl. del tipo di quelli considerati nelle sottovoci da 6202.11 a 6202.19, indumenti ed accessori di abbigliamento per bambini piccoli (bébés))	12	8	
62111100	Costumi, mutandine e slips da bagno, per uomo o ragazzo (escl. a maglia)	12	8	
62111200	Costumi, mutandine e slips da bagno, per donna o ragazza (escl. a maglia)	12	8	
62112000	Tute da sci e completi da sci (escl. a maglia)	12	8	
62113210	Indumenti da lavoro, di cotone, per uomo o ragazzo (escl. a maglia)	12	8	
62113231	Tute sportive, con fodera, di cui l'esterno è realizzato in un'unica stessa stoffa, di cotone, per uomo o ragazzo (escl. a maglia)	12	8	
62113241	Parti superiori di tute sportive, di cotone, con fodera, per uomo o ragazzo (escl. a maglia, nonché parti superiori di tute sportive di cui l'esterno è realizzato in un'unica stessa stoffa)	12	8	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
62113242	Parti inferiori di tute sportive, di cotone, con fodera, per uomo o ragazzo (escl. a maglia, nonché parti inferiori di tute sportive di cui l'esterno è realizzato in un'unica stessa stoffa)	12	8	
62113290	Indumenti di cotone, per uomo o ragazzo, n.n.a. (escl. a maglia)	12	8	
62113310	Indumenti da lavoro, di fibre sintetiche o artificiali, per uomo o ragazzo (escl. a maglia)	12	8	
62113331	Tute sportive di fibre sintetiche o artificiali, con fodera, di cui l'esterno è realizzato in un'unica stessa stoffa, per uomo o ragazzo (escl. a maglia)	12	8	
62113341	Parti superiori di tute sportive, di fibre sintetiche o artificiali, con fodera, per uomo o ragazzo (escl. a maglia, nonché parti superiori di tute sportive di cui l'esterno è realizzato in un'unica stessa stoffa)	12	8	
62113342	Parti inferiori di tute sportive, di fibre sintetiche o artificiali, con fodera, per uomo o ragazzo (escl. a maglia, nonché parti inferiori di tute sportive di cui l'esterno è realizzato in un'unica stessa stoffa)	12	8	
62113390	Indumenti di fibre sintetiche o artificiali, per uomo o ragazzo, n.n.a. (escl. a maglia)	12	8	
62113900	Tute sportive e altri indumenti, n.n.a., di materie tessili, per uomo o ragazzo (escl. di cotone, di fibre sintetiche o artificiali nonché a maglia)	12	8	
62114210	Grembiuli, camiciotti ed altri indumenti da lavoro, di cotone, per donna o ragazza (escl. a maglia)	12	8	
62114231	Tute sportive, con fodera, di cui l'esterno è realizzato in un'unica stessa stoffa, di cotone, per donna o ragazza (escl. a maglia)	12	8	

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
62114241	Parti superiori di tute sportive, di cotone, con fodera, per donna o ragazza (escl. a maglia nonché parti superiori di tute sportive di cui l'esterno è realizzato in un'unica stessa stoffa)	12	8	
62114242	Parti inferiori di tute sportive, di cotone, con fodera, per donna o ragazza (escl. a maglia nonché parti inferiori di tute sportive di cui l'esterno è realizzato in un'unica stessa stoffa)	12	8	
62114290	Indumenti di cotone, per donna o ragazza n.n.a. (escl. a maglia)	12	8	
62114310	Grembiuli, camiciotti ed altri indumenti da lavoro, di fibre sintetiche o artificiali, per donna o ragazza (escl. a maglia)	12	8	
62114331	Tute sportive di fibre sintetiche o artificiali, con fodera, di cui l'esterno è realizzato in un'unica stessa stoffa, per donna o ragazza (escl. di maglia)	12	8	
62114341	Parti superiori di tute sportive, di fibre sintetiche o artificiali, con fodera, per donna o ragazza (escl. a maglia nonché parti superiori di tute sportive di cui l'esterno è realizzato in un'unica stessa stoffa)	12	8	
62114342	Parti inferiori di tute sportive, di fibre sintetiche o artificiali, con fodera, per donna o ragazza (escl. a maglia nonché parti inferiori di tute sportive di cui l'esterno è realizzato in un'unica stessa stoffa)	12	8	
62114390	Indumenti di fibre sintetiche o artificiali, per donna o ragazza, n.n.a. (escl. a maglia)	12	8	
62114900	Tute sportive e altri indumenti, n.n.a., di materie tessili, per donna o ragazza (escl. di cotone, di fibre sintetiche o artificiali, a maglia nonché prodotti della voce 9619)	12	8	
62121010	Reggiseno e bustini, di qualsiasi tipo di materie tessili, anche elastiche, incl. a maglia, presentati in assortimenti condizionati per la vendita al minuto contenente un reggiseno o un bustino e uno slip	6,5	8	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
62121090	Reggiseno e bustini, di qualsiasi tipo di materie tessili, anche elastiche e a maglia (escl. presentati in assortimenti condizionati per la vendita al minuto contenenti un reggiseno o un bustino e uno slip)	6,5	8	
62122000	Guaine e guaine-mutandine, di qualsiasi tipo di materie tessili, anche elastiche, incl. a maglia (escl. cinture e modellatori interamente in gomma)	6,5	8	
62123000	Modellatori, di qualsiasi tipo di materie tessili, anche elastiche, incl. a maglia	6,5	8	
62129000	Busti, bretelle, giarrettiere, reggicalze e manufatti simili e loro parti, incl. parti di reggiseno, bustini, guaine, guaine-mutandine e modellatori, di qualsiasi tipo di materie tessili, anche elastiche, incl. a maglia (escl. reggiseno, guaine, guaine-mutandine e modellatori interi)	6,5	8	
62132000	Fazzoletti da naso e da taschino, aventi il lato ≤ 60 cm, di cotone (escl. a maglia)	10	8	
62139000	Fazzoletti da naso e da taschino, aventi il lato ≤ 60 cm, di materie tessili (escl. di cotone nonché a maglia)	10	8	
62141000	Scialli, sciarpe, foulards, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette e manufatti simili, di seta o di cascami di seta (escl. a maglia)	8	8	
62142000	Scialli, sciarpe, foulard, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette e manufatti simili, di lana o di peli fini (escl. a maglia)	8	8	
62143000	Scialli, sciarpe, foulard, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette e manufatti simili, di fibre sintetiche (escl. a maglia)	8	8	
62144000	Scialli, sciarpe, foulard, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette e manufatti simili, di fibre artificiali (escl. a maglia)	8	8	

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
62149000	Scialli, sciarpe, foulard, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette e manufatti simili, di materie tessili (escl. di seta o di cascami di seta, di lana o di peli fini, di fibre sintetiche o artificiali nonché a maglia)	8	8	
62151000	Cravatte, cravatte a farfalla e sciarpe-cravatte, di seta o di cascami di seta (escl. a maglia)	6,3	8	
62152000	Cravatte, cravatte a farfalla e sciarpe-cravatte, di fibre sintetiche o artificiali (escl. a maglia)	6,3	8	
62159000	Cravatte, cravatte a farfalla e sciarpe-cravatte, di materie tessili (escl. di seta o di cascami di seta, di fibre sintetiche o artificiali nonché a maglia)	6,3	8	
62160000	Guanti, mezzoguanti e muffole, di qualsiasi tipo di materie tessili (escl. a maglia e per bambini piccoli (bébés))	7,6	8	
62171000	Accessori di abbigliamento confezionati, di qualsiasi tipo di materie tessili, n.n.a. (escl. a maglia)	6,3	8	
62179000	Parti di indumenti o di accessori di abbigliamento di qualsiasi tipo di materie tessili, n.n.a. (escl. a maglia)	12	8	
63011000	Coperte a riscaldamento elettrico, di qualsiasi tipo di materie tessili	6,9	8	
63012010	Coperte di lana o di peli fini, a maglia (escl. coperte a riscaldamento elettrico, tovaglie, copriletto nonché oggetti letterecci e oggetti simili della voce 9404)	12	8	
63012090	Coperte di lana o di peli fini (escl. a maglia, coperte a riscaldamento elettrico, tovaglie, copriletto nonché oggetti letterecci e oggetti simili della voce 9404)	12	8	
63013010	Coperte di cotone, a maglia (escl. coperte a riscaldamento elettrico, tovaglie, copriletto nonché oggetti letterecci e oggetti simili della voce 9404)	12	8	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
63013090	Coperte di cotone (escl. a maglia, coperte a riscaldamento elettrico, tovaglie, copriletto nonché oggetti letterecci e oggetti simili della voce 9404)	7,5	8	
63014010	Coperte di fibre sintetiche (escl. a maglia, coperte a riscaldamento elettrico, tovaglie, copriletto nonché oggetti letterecci e oggetti simili della voce 9404)	12	8	
63014090	Coperte di fibre sintetiche (escl. a maglia, coperte a riscaldamento elettrico, tovaglie, copriletto nonché oggetti letterecci e oggetti simili della voce 9404)	12	8	
63019010	Coperte, a maglia (escl. di lana o di peli fini, di cotone o di fibre sintetiche, coperte a riscaldamento elettrico, tovaglie, copriletto nonché oggetti letterecci e oggetti simili della voce 9404)	12	8	
63019090	Coperte di materie tessili (escl. di lana o di peli fini, di cotone o di fibre sintetiche, a maglia, coperte a riscaldamento elettrico, tovaglie, copriletto nonché oggetti letterecci e oggetti simili della voce 9404)	12	8	
63021000	Biancheria da letto a maglia	12	8	
63022100	Biancheria da letto di cotone, stampata (escl. a maglia)	12	8	
63022210	Biancheria da letto di stoffe non tessute, di fibre sintetiche o artificiali, stampata	6,9	8	
63022290	Biancheria da letto di fibre sintetiche o artificiali, stampata (escl. di stoffe non tessute e a maglia)	12	8	
63022910	Biancheria da letto di lino o di ramiè, stampata (escl. a maglia)	12	8	

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
63022990	Biancheria da letto di materie tessili, stampata (escl. di cotone, di fibre sintetiche o artificiali, di lino o di ramiè nonché a maglia)	12	8	
63023100	Biancheria da letto di cotone (escl. stampata nonché a maglia)	12	8	
63023210	Biancheria da letto di stoffe non tessute, di fibre sintetiche o artificiali (escl. stampata)	6,9	8	
63023290	Biancheria da letto, di fibre sintetiche o artificiali (escl. di stoffe non tessute, stampata nonché a maglia)	12	8	
63023920	Biancheria da letto di lino o di ramiè (escl. stampata nonché a maglia)	12	8	
63023990	Biancheria da letto di materie tessili (escl. di cotone, di fibre sintetiche o artificiali, di lino o di ramiè nonché stampata o a maglia)	12	8	
63024000	Biancheria da tavola a maglia	12	8	
63025100	Biancheria da tavola di cotone (escl. a maglia)	12	8	
63025310	Biancheria da tavola di stoffe non tessute, di fibre sintetiche o artificiali	6,9	8	
63025390	Biancheria da tavola, di fibre sintetiche o artificiali (escl. di stoffe non tessute nonché a maglia)	12	8	
63025910	Biancheria da tavola di lino (escl. a maglia)	12	8	
63025990	Biancheria da tavola di materie tessili (escl. di cotone, di lino, di fibre sintetiche o artificiali o a maglia)	12	8	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
63026000	Biancheria da toeletta o da cucina, in tessuto riccio del tipo spugna, di cotone (escl. strofinacci, panni per lucidare, panni per pulire e panni per spolverare)	12	8	
63029100	Biancheria da toeletta o da cucina, di cotone (escl. in tessuto riccio del tipo spugna, nonché strofinacci, panni per lucidare, panni per pulire e panni per spolverare)	12	8	
63029310	Biancheria da toeletta o da cucina, di stoffe non tessute di fibre sintetiche o artificiali (escl. strofinacci, panni per lucidare, panni per pulire e panni per spolverare)	6,9	8	
63029390	Biancheria da toeletta o da cucina, di fibre sintetiche o artificiali (escl. di stoffe non tessute, strofinacci, panni per lucidare, panni per pulire e panni per spolverare)	12	8	
63029910	Biancheria da toeletta o da cucina, di lino (escl. strofinacci, panni per lucidare, panni per pulire e panni per spolverare)	12	8	
63029990	Biancheria da toeletta o da cucina, di materie tessili (escl. di cotone, di lino, di fibre sintetiche o artificiali nonché strofinacci, panni per lucidare, panni per pulire e panni per spolverare)	12	8	
63031200	Tendine, tende e tendaggi per interni, mantovane e tendaggi per letto, a maglia, di fibre sintetiche (escl. tende per l'esterno)	12	8	
63031900	Tendine, tende e tendaggi per interni, mantovane e tendaggi per letto, a maglia (escl. di fibre sintetiche nonché tende per l'esterno)	12	8	
63039100	Tendine, tende e tendaggi per interni, mantovane e tendaggi per letto, di cotone (escl. a maglia nonché tende per l'esterno)	12	8	

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
63039210	Tendine, tende e tendaggi per interni, mantovane e tendaggi per letto, di stoffe non tessute, di fibre sintetiche (escl. tende per l'esterno)	6,9	8	
63039290	Tendine, tende e tendaggi per interni, mantovane e tendaggi per letto, di fibre sintetiche (escl. di stoffe non tessute, a maglia nonché tende per l'esterno)	12	8	
63039910	Tendine, tende e tendaggi per interni, mantovane e tendaggi per letto, di stoffe non tessute (escl. di cotone e di fibre sintetiche nonché tende per l'esterno)	6,9	8	
63039990	Tendine, tende e tendaggi per interni, mantovane e tendaggi per letto, di materie tessili (escl. di cotone e di fibre sintetiche o di stoffe non tessute, a maglia nonché tende per l'esterno)	12	8	
63041100	Copriletto a maglia (escl. biancheria da letto, copripiedi e piumini)	12	8	
63041910	Copriletto di cotone (escl. a maglia, biancheria da letto, copripiedi e piumini)	12	8	
63041930	Copriletto di lino o di ramiè (escl. a maglia, biancheria da letto, copripiedi e piumini)	12	8	
63041990	Copriletto di materie tessili (escl. di cotone, di lino o di ramiè, a maglia, biancheria da letto, copripiedi e piumini)	12	8	
63049100	Manufatti per l'arredamento, a maglia (escl. coperte, biancheria da letto, biancheria da tavola, biancheria da toeletta o da cucina, tendine, tende e tendaggi per interni, mantovane e tendaggi per letto, copriletto, paralumi nonché prodotti della voce 9404)	12	8	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
63049200	Manufatti per l'arredamento, di cotone (escl. a maglia, coperte, biancheria da letto, biancheria da tavola, biancheria da toeletta o da cucina, tendine, tende e tendaggi per interni, mantovane e tendaggi per letto, copriletto, paralumi nonché prodotti della voce 9404)	12	8	
63049300	Manufatti per l'arredamento, di fibre sintetiche (escl. a maglia, coperte, biancheria da letto, biancheria da tavola, biancheria da toeletta o da cucina, tendine, tende e tendaggi per interni, mantovane e tendaggi per letto, copriletto, paralumi nonché prodotti della voce 9404)	12	8	
63049900	Manufatti per l'arredamento, di materie tessili (escl. di cotone o di fibre sintetiche, a maglia, coperte, biancheria da letto, biancheria da tavola, biancheria da toeletta o da cucina, tendine, tende e tendaggi per interni, mantovane e tendaggi per letto, copriletto, paralumi nonché prodotti della voce 9404)	12	8	
63051010	Sacchi e sacchetti da imballaggio usati, di iuta o di altre fibre tessili liberiane della voce 5303	2	4	
63051090	Sacchi e sacchetti da imballaggio, di iuta o di altre fibre tessili liberiane della voce 5303 (escl. usati)	4	4	
63052000	Sacchi e sacchetti da imballaggio, di cotone	7,2	4	
63053211	Contenitori flessibili per merci alla rinfusa, ottenuti da lamelle o forme simili di polietilene o di polipropilene, a maglia	12	4	
63053219	Contenitori flessibili per merci alla rinfusa, ottenuti da lamelle o forme simili di polietilene o di polipropilene (escl. a maglia)	7,2	4	
63053290	Contenitori flessibili per merci alla rinfusa, di materie tessili sintetiche o artificiali (escl. ottenuti da lamelle o forme simili di polietilene o di polipropilene)	7,2	4	

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
63053310	Sacchi e sacchetti da imballaggio, ottenuti da lamelle o forme simili di polietilene o di polipropilene, a maglia (escl. contenitori flessibili per merci alla rinfusa)	12	4	
63053390	Sacchi e sacchetti da imballaggio, ottenuti da lamelle o forme simili di polietilene o di polipropilene (escl. a maglia e contenitori flessibili per merci alla rinfusa)	7,2	4	
63053900	Sacchi e sacchetti da imballaggio, di materie tessili sintetiche o artificiali (escl. ottenuti da lamelle o forme simili di polietilene o di polipropilene nonché contenitori flessibili per merci alla rinfusa)	7,2	4	
63059000	Sacchi e sacchetti da imballaggio, di materie tessili (escl. di materie sintetiche o artificiali, di cotone, di iuta o di altre fibre tessili liberiane della voce 5303)	6,2	4	
63061200	Copertoni e tende per l'esterno, di fibre sintetiche (escl. coperte protettive di lino o di tessuti leggeri, confezionate alla maniera di copertoni)	12	4	
63061900	Copertoni e tende per l'esterno, di materie tessili (escl. di fibre sintetiche nonché coperte protettive di lino o di tessuti leggeri, confezionate alla maniera di copertoni)	12	4	
63062200	Tende di fibre sintetiche (escl. ombrelli e tende da gioco)	12	4	
63062900	Tende di materie tessili (escl. di fibre sintetiche, ombrelli e tende da gioco)	12	4	
63063000	Vele per imbarcazioni, per tavole a vela o carri a vela, di materie tessili	12	4	
63064000	Materassi pneumatici, di materie tessili	12	4	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
63069000	Oggetti per il campeggio, di materie tessili (escl. tende, tende per l'esterno, vele, materassi pneumatici, sacchi a spalla, zaini e simili, sacchi a pelo, materassi e cuscini con imbottitura)	12	4	
63071010	Tele e strofinacci, anche scamosciati e articoli simili per le pulizie, a maglia	12	4	
63071030	Tele e strofinacci, anche scamosciati e articoli simili per le pulizie, di stoffe non tessute	6,9	4	
63071090	Tele e strofinacci, anche scamosciati e articoli simili per le pulizie, di qualsiasi tipo di materie tessili (escl. stoffe non tessute e a maglia)	7,7	4	
63072000	Cinture e giubbotti di salvataggio, di qualsiasi tipo di materie tessili	6,3	4	
63079010	Manufatti di materie tessili, confezionati, incl. i modelli di vestiti, a maglia, n.n.a.	12	4	
63079091	Manufatti di feltro, confezionati, incl. i modelli di vestiti, n.n.a.	6,3	4	
63079092	Teli monouso confezionati con stoffe non tessute, del tipo usato in ambito chirurgico	6,3	4	
63079098	Manufatti di materie tessili, confezionati, incl. i modelli di vestiti, n.n.a. (escl. di feltro, a maglia nonché teli monouso confezionati con stoffe non tessute, del tipo usato in ambito chirurgico)	6,3	4	
63080000	Assortimenti costituiti da pezzi di tessuti e di filati, anche con accessori, per la confezione di tappeti, di arazzi, di tovaglie o di tovaglioli ricamati o di manufatti tessili simili, in imballaggi per la vendita al minuto (escl. assortimenti per il confezionamento di capi di vestiario)	12	4	

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
63090000	Indumenti e accessori per abbigliamento, usati, coperte, biancheria per uso domestico e articoli da arredamento di qualsiasi tipo di materie tessili, incl. ogni sorta di calzature, di cappelli e di copricapo che presentino tracce apprezzabili di uso, presentati alla rinfusa o in balle, sacchi o imballaggi simili (escl. tappeti, altri rivestimenti del suolo e arazzi)	5,3	8	
63101000	Stracci, spago, corde e funi, di materie tessili, in forma di avanzi o di oggetti fuori uso, selezionati	Esenzione	0	
63109000	Stracci, spago, corde e funi, di materie tessili, in forma di avanzi o di oggetti fuori uso (escl. selezionati)	Esenzione	0	
64011000	Calzature impermeabili con suole esterne e tomaie di gomma o di materia plastica, la cui tomaia non è stata né unita alla suola esterna mediante cucitura o con ribadini, chiodi, viti, naselli o dispositivi simili, né formata da differenti pezzi uniti con questi stessi procedimenti, con puntale protettivo di metallo (escl. calzature alle quali sono fissati pattini da ghiaccio o a rotelle, parastinchi e altri oggetti di protezione utilizzati per gli sport)	17	10	
64019210	Calzature impermeabili con tomaie di gomma e suole esterne di gomma o di materia plastica, la cui tomaia non è stata né unita alla suola esterna mediante cucitura o con ribadini, chiodi, viti, naselli o dispositivi simili, né formata da differenti pezzi uniti con questi stessi procedimenti, che ricoprono solo la caviglia (escl. calzature con puntale protettivo di metallo, calzature di ortopedia, calzature su cui sono fissati pattini e calzature aventi il carattere di giocattoli)	17	10	
64019290	Calzature impermeabili con tomaie di materia plastica e suole esterne di gomma o di materia plastica, la cui tomaia non è stata né unita alla suola esterna mediante cucitura o con ribadini, chiodi, viti, naselli o dispositivi simili, né formata da differenti pezzi uniti con questi stessi procedimenti, che ricoprono solo la caviglia (escl. calzature con puntale protettivo di metallo, calzature di ortopedia, calzature su cui sono fissati pattini e calzature aventi il carattere di giocattoli)	17	10	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
64019900	Calzature impermeabili, con suole esterne e tomaie di gomma o di materia plastica, la cui tomaia non è stata né unita alla suola esterna mediante cucitura o con ribadini, chiodi, viti, naselli o dispositivi simili, né formata da differenti pezzi uniti con questi stessi procedimenti, che non ricoprono né il ginocchio né la caviglia (escl. calzature che ricoprono la caviglia ma non il ginocchio, con puntale protettivo di metallo, calzature di ortopedia, calzature su cui sono fissati pattini, calzature per lo sport e calzature aventi il carattere di giocattoli)	17	10	
64021210	Calzature da sci, con suole esterne e tomaie di gomma o di materia plastica (escl. calzature impermeabili della voce 6401)	17	10	
64021290	Calzature per il surf da neve, con suole esterne e tomaie di gomma o di materia plastica (escl. calzature impermeabili della voce 6401)	17	10	
64021900	Calzature per lo sport, con suole esterne e tomaie di gomma o di materia plastica (escl. calzature impermeabili della voce 6401, calzature da sci, calzature per il surf da neve nonché calzature alle quali sono fissati pattini da ghiaccio o a rotelle)	16,9	10	
64022000	Calzature con suole esterne e tomaie di gomma o di materia plastica, con tomaie a strisce o cinturini fissati alla suola con naselli (escl. calzature aventi il carattere di giocattoli)	17	10	
64029110	Calzature che ricoprono la caviglia, con puntale protettivo di metallo, con suole esterne e tomaie di gomma o di materia plastica (escl. calzature impermeabili della voce 6401, calzature per lo sport e calzature di ortopedia)	17	10	
64029190	Calzature con suole esterne e tomaie di gomma o di materia plastica, che ricoprono la caviglia (escl. con puntale protettivo di metallo, calzature impermeabili della voce 6401, calzature per lo sport, calzature di ortopedia e calzature aventi il carattere di giocattoli)	16,9	10	

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
64029905	Calzature con puntale protettivo di metallo, con suole esterne e tomaie di gomma o di materia plastica (escl. calzature che ricoprono la caviglia, calzature impermeabili della voce 6401, calzature per lo sport e calzature di ortopedia)	17	10	
64029910	Calzature con tomaie di gomma e suole esterne di gomma o di materia plastica (escl. calzature che ricoprono la caviglia, calzature con tomaie a strisce o cinturini fissati alla suola con naselli, calzature impermeabili della voce 6401, calzature per lo sport, calzature di ortopedia e calzature aventi il carattere di giocattoli)	16,8	10	
64029931	Calzature con tomaie di materia plastica e suole esterne di gomma o di materia plastica, la cui mascherina è formata da strisce o presenta uno o più intagli e di cui la più grande altezza del tacco, compresa la suola, è > 3 cm (escl. con tomaie a strisce o cinturini fissati alla suola con naselli)	16,8	10	
64029939	Calzature con tomaie di materia plastica e suole esterne di gomma o di materia plastica, la cui mascherina è formata da strisce o presenta uno o più intagli e di cui la più grande altezza del tacco, compresa la suola, è ≤ 3 cm (escl. con tomaie a strisce o cinturini fissati alla suola con naselli)	16,8	10	
64029950	Pantofole ed altre calzature da camera, con suola esterna e tomaia di gomma o di materia plastica (escl. calzature che ricoprono la caviglia, calzature la cui mascherina è formata da strisce o presenta uno o più intagli e calzature aventi il carattere di giocattoli)	16,8	10	
64029991	Calzature con tomaie di materia plastica e suole esterne di gomma o di materia plastica, con suole interne di lunghezza < 24 cm (escl. calzature che ricoprono la caviglia, calzature la cui mascherina è formata da strisce o presenta uno o più intagli, calzature con puntale protettivo di metallo, calzature da camera, calzature per lo sport, calzature impermeabili della voce 6401, calzature di ortopedia e calzature aventi il carattere di giocattoli)	16,8	10	
64029993	Calzature non riconoscibili come calzature da uomo o da donna, con tomaie di materia plastica e suole esterne di gomma o di materia plastica, con suole interne di lunghezza ≥ 24 cm (escl. calzature che ricoprono la caviglia, calzature la cui mascherina è formata da strisce o presenta uno o più intagli, calzature con puntale protettivo di metallo, calzature da camera, calzature per lo sport, calzature impermeabili della voce 6401 e calzature di ortopedia)	16,8	10	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
64029996	Calzature con tomaie di materia plastica e suole esterne di gomma o di materia plastica, con suole interne di lunghezza ≥ 24 cm, per uomo (escl. calzature che ricoprono la caviglia, calzature la cui mascherina è formata da strisce o presenta uno o più intagli, calzature con puntale protettivo di metallo, calzature da camera, calzature per lo sport, calzature impermeabili della voce 6401, calzature di ortopedia e calzature non riconoscibili come calzature da uomo o da donna)	16,8	10	
64029998	Calzature con tomaie di materia plastica e suole esterne di gomma o di materia plastica, con suole interne di lunghezza ≥ 24 cm, per donna (escl. calzature che ricoprono la caviglia, calzature la cui mascherina è formata da strisce o presenta uno o più intagli, calzature con puntale protettivo di metallo, calzature da camera, calzature per lo sport, calzature impermeabili della voce 6401, calzature di ortopedia e calzature non riconoscibili come calzature da uomo o da donna)	16,8	10	
64031200	Calzature da sci e calzature per il surf da neve, con suole esterne di gomma, di materia plastica, di cuoio naturale o ricostituito e con tomaie di cuoio naturale	8	7	
64031900	Calzature per lo sport con suole esterne di gomma, di materia plastica, di cuoio naturale o ricostituito e con tomaie di cuoio naturale (escl. calzature da sci, calzature per il surf da neve e calzature alle quali sono fissati pattini da ghiaccio o a rotelle)	8	7	
64032000	Calzature con suole esterne di cuoio naturale e con tomaie a strisce di cuoio naturale passanti sopra il collo del piede e intorno all'alluce	8	7	
64034000	Calzature con suole esterne di gomma, di materia plastica, di cuoio naturale o ricostituito e con tomaie di cuoio naturale, con puntale protettivo di metallo (escl. calzature per lo sport e calzature di ortopedia)	8	7	
64035105	Calzature con suole esterne e tomaie di cuoio naturale e suola principale di legno, che ricoprono la caviglia, senza suola interna e senza puntale protettivo di metallo	8	7	

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
64035111	Calzature con suole esterne e tomaie di cuoio naturale, che ricoprono la caviglia ma non ricoprono il polpaccio, con suole interne di lunghezza < 24 cm (escl. calzature con puntale protettivo di metallo, calzature per lo sport, calzature di ortopedia e calzature aventi il carattere di giocattoli)	8	7	
64035115	Calzature con suole esterne e tomaie di cuoio naturale, che ricoprono la caviglia ma non ricoprono il polpaccio, con suole interne di lunghezza ≥ 24 cm, per uomo (escl. calzature con puntale protettivo di metallo, calzature per lo sport e calzature di ortopedia)	8	7	
64035119	Calzature con suole esterne e tomaie di cuoio naturale, che ricoprono la caviglia ma non ricoprono il polpaccio, con suole interne di lunghezza ≥ 24 cm, per donna (escl. calzature con puntale protettivo di metallo, calzature per lo sport e calzature di ortopedia)	8	7	
64035191	Calzature con suole esterne e tomaie di cuoio naturale, che ricoprono la caviglia e il polpaccio, con suole interne di lunghezza < 24 cm (escl. calzature con puntale protettivo di metallo, calzature per lo sport, calzature di ortopedia e calzature aventi il carattere di giocattoli)	8	7	
64035195	Calzature con suole esterne e tomaie di cuoio naturale, che ricoprono la caviglia e il polpaccio, con suole interne di lunghezza ≥ 24 cm, per uomo (escl. calzature con puntale protettivo di metallo, calzature per lo sport e calzature di ortopedia)	8	7	
64035199	Calzature con suole esterne e tomaie di cuoio naturale, che ricoprono la caviglia e il polpaccio, con suole interne di lunghezza ≥ 24 cm, per donna (escl. calzature con puntale protettivo di metallo, calzature per lo sport e calzature di ortopedia)	8	7	
64035905	Calzature con suole esterne e tomaie di cuoio naturale e suola principale di legno, senza suola interna e senza puntale protettivo di metallo (escl. che ricoprono la caviglia)	8	7	

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
64035911	Calzature con suole esterne e tomaie di cuoio naturale, la cui mascherina è formata da strisce o presenta uno o più intagli, con tacco di altezza, incl. la suola, > 3 cm (escl. calzature con tomaie a strisce di cuoio naturale passanti sopra il collo del piede e intorno all'alluce)	5	4	
64035931	Calzature con suole esterne e tomaie di cuoio naturale, la cui mascherina è formata da strisce o presenta uno o più intagli, con tacco di altezza, incl. la suola, ≤ 3 cm e con suole interne di lunghezza < 24 cm (escl. calzature con tomaie a strisce di cuoio naturale passanti sopra il collo del piede e intorno all'alluce e calzature aventi il carattere di giocattoli)	8	7	
64035935	Calzature con suole esterne e tomaie di cuoio naturale, la cui mascherina è formata da strisce o presenta uno o più intagli, con tacco di altezza, incl. la suola, ≤ 3 cm e con suole interne di lunghezza ≥ 24 cm, per uomo (escl. calzature con tomaie a strisce di cuoio naturale passanti sopra il collo del piede e intorno all'alluce)	8	7	
64035939	Calzature con suole esterne e tomaie di cuoio naturale, la cui mascherina è formata da strisce o presenta uno o più intagli, con tacco di altezza, incl. la suola, ≤ 3 cm e con suole interne di lunghezza ≥ 24 cm, per donna (escl. calzature con tomaie a strisce di cuoio naturale passanti sopra il collo del piede e intorno all'alluce)	8	7	
64035950	Pantofole ed altre calzature da camera, con suole esterne e tomaie di cuoio naturale (escl. calzature che ricoprono la caviglia, calzature con mascherina o tomaia formata da strisce e calzature aventi il carattere di giocattoli)	8	7	
64035991	Calzature con suole esterne e tomaie di cuoio naturale, con suole interne di lunghezza < 24 cm (escl. calzature che ricoprono la caviglia, calzature con puntale protettivo di metallo, calzature con suola principale di legno, senza suole interne, calzature con mascherina o tomaia formata da strisce, calzature da camera, calzature per lo sport, calzature di ortopedia e calzature aventi il carattere di giocattoli)	8	7	
64035995	Calzature con tomaie e suole esterne di cuoio naturale, con suole interne di lunghezza ≥ 24 cm, da uomo (escl. calzature che ricoprono la caviglia, calzature con puntale protettivo di metallo, calzature con suola principale di legno, senza suole interne, calzature la cui mascherina è formata da strisce o presenta uno o più intagli, calzature da camera, calzature per lo sport e calzature di ortopedia)	8	7	

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
64035999	Calzature con tomaie e suole esterne di cuoio naturale, con suole interne di lunghezza ≥ 24 cm, da donna (escl. calzature che ricoprono la caviglia, calzature con puntale protettivo di metallo, calzature con suola principale di legno, senza suole interne, calzature la cui mascherina è formata da strisce o presenta uno o più intagli, calzature da camera, calzature per lo sport e calzature di ortopedia)	8	7	
64039105	Calzature con suole esterne di gomma, di materia plastica o di cuoio ricostituito e tomaie di cuoio naturale, con suola principale di legno, che ricoprono la caviglia, senza suola interna e senza puntale protettivo di metallo	8	7	
64039111	Calzature con suole esterne di gomma, di materia plastica o di cuoio ricostituito, con tomaie di cuoio naturale, che ricoprono la caviglia ma non il polpaccio, con suole interne di lunghezza < 24 cm (escl. calzature con puntale protettivo di metallo, calzature per lo sport, calzature di ortopedia e calzature aventi il carattere di giocattoli)	8	7	
64039113	Calzature non riconoscibili come calzature per uomo o per donna, con suole esterne di gomma, di materia plastica o di cuoio ricostituito, con tomaie di cuoio naturale, che ricoprono la caviglia (ma non il polpaccio), con suole interne di lunghezza ≥ 24 cm (escl. dalla voce 6403.11.00 alla voce 6403.40.00)	8	7	
64039116	Calzature con suole esterne di gomma, di materia plastica o di cuoio ricostituito e con tomaie di cuoio naturale, che ricoprono la caviglia (ma non il polpaccio), con suole interne di lunghezza ≥ 24 cm, da uomo (escl. dalla voce 6403.11.00 alla voce 6403.40.00)	8	7	
64039118	Calzature con suole esterne di gomma, di materia plastica o di cuoio ricostituito e con tomaie di cuoio naturale, che ricoprono la caviglia (ma non il polpaccio), con suole interne di lunghezza ≥ 24 cm, da donna (escl. dalla voce 6403.11.00 alla voce 6403.40.00)	8	7	
64039191	Calzature con suole esterne di gomma, di materia plastica o di cuoio ricostituito, con tomaie di cuoio naturale, che ricoprono la caviglia e il polpaccio, con suole interne di lunghezza < 24 cm (escl. calzature con puntale protettivo di metallo, calzature per lo sport, calzature di ortopedia e calzature aventi il carattere di giocattoli)	8	7	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
64039193	Calzature non riconoscibili come calzature per uomo o per donna, con suole esterne di gomma, di materia plastica o di cuoio ricostituito, con tomaie di cuoio naturale, che ricoprono la caviglia, con suole interne di lunghezza ≥ 24 cm (escl. dalla voce 6403.11.00 alla voce 6403.40.00)	8	7	
64039196	Calzature con suola esterna di gomma, di materia plastica o di cuoio ricostituito e con tomaie di cuoio naturale, che ricoprono la caviglia, con suole interne di lunghezza ≥ 24 cm, da uomo (escl. dalla voce 6403.11.00 alla voce 6403.40.00 e della voce 6403.90.16)	8	7	
64039198	Calzature con suola esterna di gomma, di materia plastica o di cuoio ricostituito e con tomaie di cuoio naturale, che ricoprono la caviglia, con suole interne di lunghezza ≥ 24 cm, da donna (escl. dalla voce 6403.11.00 alla voce 6403.40.00 e della voce 6403.91.18)	5	4	
64039905	Calzature con suole esterne di gomma, di materia plastica o di cuoio ricostituito, con tomaie di cuoio naturale, con suola principale di legno, senza suola interna o puntale protettivo di metallo (escl. che ricoprono la caviglia)	8	7	
64039911	Calzature con suole esterne di gomma, di materia plastica o di cuoio ricostituito, con tomaie di cuoio naturale, la cui mascherina è formata da strisce o presenta uno o più intagli, con tacco di altezza, incl. la suola, > 3 cm	8	7	
64039931	Calzature con suole esterne di gomma, di materia plastica o di cuoio ricostituito, con tomaie di cuoio naturale, la cui mascherina è formata da strisce o presenta uno o più intagli, con tacco di altezza, incl. la suola, ≤ 3 cm, con suole interne di lunghezza < 24 cm (escl. calzature aventi il carattere di giocattoli)	8	7	
64039933	Calzature non riconoscibili come calzature per uomo o per donna, con suole esterne di gomma, di materia plastica o di cuoio ricostituito, con tomaie di cuoio naturale (che non ricoprono la caviglia), la cui mascherina è formata da strisce o presenta uno o più intagli, con tacco di altezza, incl. la suola, ≤ 3 cm, con suole interne di lunghezza ≥ 24 cm (escl. dalla voce 6403.11.00 alla voce 6403.40.00)	8	7	

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
64039936	Calzature con suole esterne di gomma, di materia plastica o di cuoio ricostituito e con tomaie di cuoio naturale (che non ricoprono la caviglia), la cui mascherina è formata da strisce o presenta uno o più intagli, con suola e tacco di altezza ≤ 3 cm, con suole interne di lunghezza ≥ 24 cm, da uomo (escl. dalla voce 6403.11.00 alla voce 6403.40.00)	8	7	
64039938	Calzature con suole esterna di gomma, di materia plastica o di cuoio ricostituito e con tomaie di cuoio naturale (che non ricoprono la caviglia), la cui mascherina è formata da strisce o presenta uno o più intagli, con suola e tacco di altezza ≤ 3 cm, con suole interne di lunghezza ≥ 24 cm, da donna (escl. calzature dalla voce 6403.11.00 alla voce 6403.40.00)	5	4	
64039950	Pantofole ed altre calzature da camera, con suole esterne di gomma, di materia plastica o di cuoio ricostituito e con tomaie di cuoio naturale (escl. calzature che ricoprono la caviglia, calzature con mascherina formata da strisce o che presenta uno o più intagli e calzature aventi il carattere di giocattoli)	8	7	
64039991	Calzature con suole esterne di gomma, materia plastica o cuoio ricostituito, con tomaie di cuoio naturale, con suole interne di lunghezza < 24 cm (escl. calzature che ricoprono la caviglia, calzature con puntale protettivo di metallo, calzature con suola principale di legno, senza suole interne, calzature con mascherina formata da strisce o che presenta uno o più intagli, calzature da camera, calzature per lo sport, calzature di ortopedia e calzature aventi il carattere di giocattoli)	8	7	
64039993	Calzature non riconoscibili come calzature per uomo o per donna, con suole esterne di gomma, di materia plastica o di cuoio ricostituito e con tomaie di cuoio naturale, con suole interne di lunghezza ≥ 24 cm (escl. calzature che ricoprono la caviglia; con puntale protettivo di metallo; con suola principale di legno, senza suola interna; calzature con mascherina formata da strisce o che presenta uno o più intagli; calzature da camera, calzature per lo sport, calzature di ortopedia)	8	7	
64039996	Calzature con suole esterne di gomma, di materia plastica o di cuoio ricostituito e con tomaie di cuoio naturale (che non ricoprono la caviglia), con suole interne di lunghezza ≥ 24 cm, da uomo (escl. dalla voce 6403.11.00 alla voce 6403.40.00 e delle voci 6403.99.11, 6403.99.36, 6403.99.50)	8	7	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
64039998	Calzature con suole esterne di gomma, di materia plastica o di cuoio ricostituito e con tomaie di cuoio naturale, con suole interne di lunghezza ≥ 24 cm, per donna (escl. calzature che ricoprono la caviglia; con puntale protettivo di metallo; con suola principale di legno, senza suola interna; calzature con mascherina formata da strisce o che presenta uno o più intagli; calzature da camera, calzature per lo sport, calzature di ortopedia; calzature non riconoscibili come calzature per uomo o per donna)	7	4	
64041100	Calzature per lo sport, incl. calzature dette da tennis, da pallacanestro, da ginnastica, da allenamento e calzature simili, con suole esterne di gomma o di materia plastica e tomaie di materie tessili	16,9	10	
64041910	Pantofole ed altre calzature da camera, con suole esterne di gomma o di materia plastica e con tomaie di materie tessili (escl. calzature dette da tennis, da ginnastica, da allenamento e calzature simili, nonché calzature aventi il carattere di giocattoli)	16,9	10	
64041990	Calzature con suole esterne di gomma o di materia plastica e tomaie di materie tessili (escl. calzature da camera, calzature per lo sport, calzature dette da tennis, da pallacanestro, da ginnastica, da allenamento e calzature simili, nonché calzature aventi il carattere di giocattoli)	17	10	
64042010	Pantofole ed altre calzature da camera con suole esterne di cuoio naturale o ricostituito e tomaie di materie tessili (escl. calzature aventi il carattere di giocattoli)	17	10	
64042090	Calzature con suole esterne di cuoio naturale o ricostituito e tomaie di materie tessili (escl. calzature da camera e calzature aventi il carattere di giocattoli)	17	10	
64051000	Calzature con tomaie di cuoio naturale o ricostituito (escl. calzature con suole esterne di gomma, di materia plastica, di cuoio naturale o ricostituito e tomaie di cuoio naturale, calzature di ortopedia e calzature aventi il carattere di giocattoli)	3,5	0	
64052010	Calzature con tomaie di materie tessili e suole esterne di legno o di sughero (escl. calzature di ortopedia e calzature aventi il carattere di giocattoli)	3,5	0	

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
64052091	Pantofole ed altre calzature da camera, con tomaie di materie tessili (escl. calzature con suole esterne di gomma, di materia plastica o di cuoio naturale o ricostituito, nonché calzature aventi il carattere di giocattoli)	4	0	
64052099	Calzature con tomaie di materie tessili (escl. calzature con suole esterne di gomma, di materia plastica, di cuoio naturale o ricostituito, di legno o di sughero, calzature da camera, calzature di ortopedia e calzature aventi il carattere di giocattoli)	4	0	
64059010	Calzature con suole esterne di gomma, di materia plastica o di cuoio naturale o ricostituito e con tomaie di materiali diversi dal cuoio naturale o ricostituito o da materie tessili (escl. calzature di ortopedia e calzature aventi il carattere di giocattoli)	17	10	
64059090	Calzature con suole esterne di legno, sughero, corda, cartone, pelliccia, tessuto, feltro, tessuto non tessuto, linoleum, rafia, paglia, luffa, ecc. e con tomaie di materie diverse dal cuoio naturale, dal cuoio ricostituito o dalle materie tessili (escl. calzature di ortopedia e calzature aventi il carattere di giocattoli)	4	0	
64061010	Tomaie e loro parti, di cuoio naturale (escl. i contrafforti e le punte rigide)	3	0	
64061090	Tomaie, anche fissate a suole diverse dalle suole esterne, e loro parti (escl. i contrafforti e le punte rigide e tutte le parti di cuoio naturale o di amianto)	3	0	
64062010	Suole esterne e tacchi, di gomma	3	0	
64062090	Suole esterne e tacchi, di materia plastica	3	0	
64069030	Calzature incomplete formate da tomaie fissate alle suole primarie o ad altre parti inferiori (escl. di amianto o fissate alle suole esterne)	3	0	
64069050	Suole interne amovibili, tallonetti ed altri accessori amovibili	3	0	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
64069060	Suole esterne, di cuoio naturale o ricostituito, di calzature	3	0	
64069090	Parti di calzature e ghette, gambali ed oggetti simili e loro parti (escl. suole esterne di cuoio naturale, di cuoio ricostituito, di gomma o di materia plastica, tacchi di gomma o di materia plastica, tomaie e loro parti, esclusi i contrafforti e le punte rigide, gli accessori amovibili nonché tutte le parti di amianto)	3	0	
65010000	Campane non formate, né cerchiate, dischi o piatti, per cappelli; manicotti o cilindri anche tagliati nel senso dell'altezza, di feltro, per cappelli	2,7	0	
65020000	Campane o forme per cappelli, ottenute per intreccio o fabbricate unendo fra loro strisce di qualsiasi materia (escl. formate, cerchiate o guarnite)	Esenzione	0	
65040000	Cappelli, copricapo ed altre acconciature, ottenuti per intreccio o fabbricati unendo fra loro strisce di qualsiasi materia, anche guarniti (escl. per animali, aventi carattere di giocattolo o articoli di carnevale)	Esenzione	0	
65050010	Cappelli, copricapo ed altre acconciature, a maglia, o confezionati con pizzi, feltro di peli o lana e peli, fabbricati con le campane o con i dischi o piatti della voce 6501, anche guarniti (escl. fabbricati unendo fra loro strisce o pezzi di feltro, quelli aventi carattere di giocattolo e gli articoli di carnevale)	5,7	4	
65050030	Berretti con visiera, chepì e simili copricapo, a maglia o confezionati con pizzi, feltro o altri prodotti tessili, in pezzi (ma non in strisce), anche guarniti (escl. quelli aventi carattere di giocattolo e gli articoli di carnevale)	2,7	0	
65050090	Cappelli, copricapo ed altre acconciature, a maglia o confezionati con pizzi, feltro o altri prodotti tessili, in pezzi (ma non in strisce), anche guarniti (escl. di feltro di peli o lana e peli, berretti con visiera, chepì e simili copricapo, copricapo per animali o quelli aventi carattere di giocattolo o gli articoli di carnevale)	2,7	0	
65061010	Copricapo di sicurezza, di materia plastica, anche guarniti	2,7	0	

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
65061080	Copricapo di sicurezza, anche guarniti (escl. di materie plastiche)	2,7	0	
65069100	Cuffie da bagno, cappucci e altri copricapo, anche guarniti, di gomma o di materie plastiche (diversi dai copricapo di sicurezza e dai copricapo aventi carattere di giocattolo o dagli articoli di carnevale)	2,7	0	
65069910	Cappelli, copricapo ed altre acconciature, di pizzi, feltro di peli o lana e peli, fabbricati con le campane, con i dischi o i piatti della voce 6501, anche guarniti (escl. a maglia o confezionati con pizzi, fabbricati unendo fra loro strisce o pezzi di feltro, aventi carattere di giocattolo e articoli di carnevale)	5,7	4	
65069990	Copricapo ed acconciature per capelli, anche guarniti, n.n.a.	2,7	0	
65070000	Strisce per la guarnitura interna, fodere, copricappelli, carcasse, visiere e sottogola, per altri copricapo (escl. i nastri per la fronte o per il sudore dei tipi utilizzati dagli sportivi)	2,7	0	
66011000	Ombrelloni da giardino e simili (escl. le tende da spiaggia)	4,7	4	
66019100	Ombrelli con fusto o manico telescopico (escl. quelli aventi carattere di giocattolo)	4,7	4	
66019920	Ombrelli da pioggia o da sole, incl. ombrelli-bastoni con spoglie di tessuti di materie tessili (escl. gli ombrelli con fusto o manico telescopico, gli ombrelloni da giardino e simili nonché gli ombrelli aventi carattere di giocattolo)	4,7	4	
66019990	Ombrelli da pioggia o da sole, incl. ombrelli-bastoni (escl. gli ombrelli con spoglie di tessuti di materie tessili e gli ombrelli con fusto o manico telescopico, gli ombrelloni da giardino e simili nonché gli ombrelli aventi carattere di giocattolo)	4,7	4	
66020000	Ombrelli-bastoni, bastoni-sedile, fruste, frustini e simili (escl. le canne metriche, le stampelle, i bastoni aventi carattere di arma e i bastoni per lo sport)	2,7	0	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
66032000	Ossature montate, anche con fusto o manico, per gli ombrelli da pioggia o da sole della voce 6601	5,2	4	
66039010	Impugnature e pomi per gli ombrelli da pioggia o da sole della voce 6601 o per ombrelli-bastoni, bastoni-sedile, fruste, frustini e simili della voce 6602	2,7	0	
66039090	Parti, guarnizioni ed accessori per gli ombrelli da sole o da pioggia della voce 6601 o per ombrelli-bastoni, bastoni-sedile, fruste, frustini e simili della voce 6602 (escl. impugnature e pomi, ossature montate, anche con fusto o manico)	5	4	
67010000	Pelli ed altre parti di uccelli rivestite delle loro piume o della loro calugine, piume, parti di piume, calugine ed oggetti confezionati di queste materie (escl. i prodotti della voce 0505, i calami e gli steli di piume, lavorati, le calzature, i copricapo e le acconciature per capelli, gli oggetti letterecci e gli oggetti simili della voce 9404, i giocattoli, i giochi, gli oggetti per lo sport e i pezzi da collezione)	2,7	0	
67021000	Fiori, foglie e frutti artificiali e loro parti; oggetti confezionati con fiori, foglie o frutti artificiali mediante legatura, incollamento, incastratura e metodi analoghi, di materie plastiche	4,7	4	
67029000	Fiori, foglie e frutti artificiali e loro parti; oggetti confezionati con fiori, foglie o frutti artificiali mediante legatura, incollamento, incastratura e metodi analoghi (escl. di materie plastiche)	4,7	4	
67030000	Capelli rimessi, assottigliati, imbianchiti o altrimenti preparati; lana, peli ed altre materie tessili, preparati per la fabbricazione di parrucche o di oggetti simili (escl. le trecce naturali di capelli rimessi, gregge, anche lavate e sgrassate, ma non altrimenti lavorate)	1,7	0	
67041100	Parrucche complete di materie tessili sintetiche	2,2	0	
67041900	Barbe, sopracciglia, ciglia, ciocche ed oggetti simili, di materie tessili sintetiche (escl. le parrucche complete)	2,2	0	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
67042000	Parrucche, barbe, sopracciglia, ciglia, ciocche ed oggetti simili, di capelli rimessi e lavori di capelli n.n.a.	2,2	0	
67049000	Parrucche, barbe, sopracciglia, ciglia, ciocche ed oggetti simili, di peli o di materie tessili (escl. materie tessili sintetiche)	2,2	0	
68010000	Blocchetti e lastre per pavimentazioni, bordi per marciapiedi, di pietre naturali (escl. ardesia)	Esenzione	0	
68021000	Piastrelle, cubi, tessere e altri articoli lavorati simili di pietre naturali, incl. ardesia, per mosaici e simili, anche di forma quadrata o rettangolare, la cui superficie più grande può essere inscritta in un quadrato di lato < 7 cm; granulati, scaglie e polveri di pietre naturali colorati artificialmente, incl. ardesia	Esenzione	0	
68022100	Marmo, travertino, alabastro e lavori di queste pietre, semplicemente tagliati o segati, a superficie piana o liscia (escl. quelli a superficie interamente o parzialmente dirozzata, segata, grossolana o finemente levigata o lucidata; piastrelle, cubi, tessere e articoli simili della sottovoce 680210; blocchetti, lastre per pavimentazioni e bordi per marciapiedi)	1,7	0	
68022300	Granito e lavori di questa pietra, semplicemente tagliati o segati, a superficie piana o liscia (escl. quelli a superficie interamente o parzialmente dirozzata, segata, grossolana o finemente levigata o lucidata; piastrelle, cubi, tessere e articoli simili della sottovoce 6802 10 00; blocchetti, lastre per pavimentazioni e bordi per marciapiedi)	1,7	0	
68022900	Pietre da taglio o da costruzione e lavori di queste pietre, semplicemente tagliati o segati, a superficie piana e liscia (escl. marmo, travertino, alabastro, granito e ardesia, quelli a superficie interamente o parzialmente dirozzata, segata, grossolana o finemente levigata o lucidata; piastrelle, cubi, tessere e articoli simili della sottovoce 6802 10 00; blocchetti, lastre per pavimentazioni e bordi per marciapiedi)	1,7	0	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
68029100	Marmo, travertino e alabastro, di qualsiasi forma (escl. piastrelle, cubi, tessere e articoli simili della sottovoce 6802.10; minuterie di fantasia; orologi, lampade e apparecchi per l'illuminazione e loro parti; bottoni; lavori originali di scultura; blocchetti, lastre per pavimentazioni e bordi per marciapiedi)	1,7	0	
68029200	Pietre calcaree di qualsiasi forma (escl. marmo, travertino e alabastro, piastrelle, cubi, tessere e articoli simili della sottovoce 6802.10; minuterie di fantasia; orologi, lampade e apparecchi per l'illuminazione e loro parti; lavori originali di scultura; blocchetti, lastre per pavimentazioni e bordi per marciapiedi)	1,7	0	
68029310	Granito, di qualsiasi forma, lucidato, decorato o altrimenti lavorato ma non scolpito, di peso netto ≥ 10 kg (esclusi orologi, lampade e apparecchi per l'illuminazione e loro parti; blocchetti, lastre per pavimentazioni e bordi per marciapiedi)	Esenzione	0	
68029390	Granito, di qualsiasi forma, lucidato, decorato o altrimenti lavorato, di peso netto < 10 kg; sculture di granito (escl. piastrelle, cubi, tessere e articoli simili della sottovoce 6802.10; minuterie di fantasia; orologi, lampade e apparecchi per l'illuminazione e loro parti; lavori originali di scultura; blocchetti, lastre per pavimentazioni e bordi per marciapiedi)	1,7	0	
68029910	Pietre da taglio o da costruzione, di qualsiasi forma, lucidate, decorate o altrimenti lavorate, ma non scolpite, di peso netto ≥ 10 kg (escl. pietre calcaree, granito e ardesia; articoli di basalto fuso; articoli di steatite ceramica; orologi, lampade, apparecchi per l'illuminazione e loro parti; blocchetti, lastre per pavimentazioni e bordi per marciapiedi)	Esenzione	0	
68029990	Pietre da taglio o da costruzione, di pietra naturale (escl. pietre calcaree, granito e ardesia), di varie forme, lucidate, decorate o altrimenti lavorate, peso netto < 10 kg; lavori di scultura di tali pietre (esclusi piastrelle, cubi, tessere e articoli simili della sottovoce 6802.10; blocchetti, lastre per pavimentazioni e bordi per marciapiedi; articoli di basalto fuso e di steatite ceramica; gioielli, orologi, lampade e apparecchi per l'illuminazione e loro parti; bottoni, gessi e opere originali dell'arte statuaria o dell'arte scultoria)	1,7	0	
68030010	Ardesia per tetti o per facciate, lavorata	1,7	0	

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
68030090	Ardesia naturale lavorata e lavori di ardesia naturale o agglomerata (escl. granulati, scaglie e polveri di ardesia, tessere per mosaici e simili, matite di ardesia, lavagne pronte per l'uso e lavagne per scrivere o per disegnare nonché ardesia per tetti o per facciate)	1,7	0	
68041000	Mole, senza basamento, per macinare, sminuzzare o sfibrare	Esenzione	0	
68042100	Mole ed oggetti simili, senza basamento, per affilare, avvivare o levigare, rettificare, tagliare o troncare, di diamante naturale o sintetico, agglomerato (escl. le pietre per affilare, per avvivare o levigare a mano e le mole, ecc., speciali per trapani dentari)	1,7	0	
68042212	Mole ed oggetti simili, senza basamento, per affilare, avvivare o levigare, rettificare, tagliare o troncare, di abrasivi artificiali, con agglomerante di resine sintetiche o artificiali, non rinforzati (escl. quelli di diamante naturale o sintetico agglomerato, le pietre per affilare, per avvivare o levigare a mano, la pomice profumata e le mole, ecc., speciali per trapani dentari)	Esenzione	0	
68042218	Mole ed oggetti simili, senza basamento, per affilare, avvivare o levigare, rettificare, tagliare o troncare, di abrasivi artificiali, con agglomerante di resine sintetiche o artificiali, rinforzati (escl. quelli di diamante naturale o sintetico agglomerato, le pietre per affilare, per avvivare o levigare a mano, la pomice profumata e le mole, ecc., speciali per trapani dentari)	Esenzione	0	
68042230	Mole ed oggetti simili, senza basamento, per affilare, avvivare o levigare, rettificare, tagliare o troncare, di abrasivi artificiali, con agglomerante di ceramica o di silicato (escl. quelli di diamante naturale o sintetico agglomerato, le pietre per affilare, per avvivare o levigare a mano, la pomice profumata e le mole, ecc., speciali per trapani dentari)	Esenzione	0	

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
68042250	Mole ed oggetti simili, senza basamento, per affilare, avvivare o levigare, rettificare, tagliare o troncare, di abrasivi artificiali, con agglomerante diverso da resine sintetiche o artificiali, ceramica o silicato (escl. quelli di diamante naturale o sintetico agglomerato, le pietre per affilare, per avvivare o levigare a mano, la pomice profumata e le mole, ecc., speciali per trapani dentari)	Esenzione	0	
68042290	Mole ed oggetti simili, senza basamento, per affilare, avvivare o levigare, rettificare, tagliare o troncare, di abrasivi naturali agglomerati o di ceramica (escl. quelli di diamante naturale o sintetico agglomerato, le pietre per affilare, per avvivare o levigare a mano, la pomice profumata e le mole, ecc., speciali per trapani dentari)	Esenzione	0	
68042300	Mole ed oggetti simili, senza basamento, per affilare, avvivare o levigare, rettificare, tagliare o troncare, di pietre naturali (escl. quelli di abrasivi agglomerati o di ceramica, le pietre per affilare, per avvivare o levigare a mano, la pomice profumata e le mole, ecc., speciali per trapani dentari)	Esenzione	0	
68043000	Pietre per affilare, per avvivare o levigare a mano	Esenzione	0	
68051000	Abrasivi naturali o artificiali in polvere o in granelli, applicati solamente su tessuti di materie tessili, anche tagliati, cuciti o altrimenti riuniti	1,7	0	
68052000	Abrasivi naturali o artificiali in polvere o in granelli, applicati solamente su carta e cartone, anche tagliati, cuciti o altrimenti riuniti	1,7	0	
68053000	Abrasivi naturali o artificiali in polvere o in granelli, applicati su materie diverse dai tessuti di materie tessili, dalla carta e dal cartone, anche tagliati, cuciti o altrimenti riuniti	1,7	0	
68061000	Lane di loppa, di scorie, di roccia e lane minerali simili, anche miscelate tra loro, in massa, fogli o rotoli	Esenzione	0	

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
68062010	Argille espanse	Esenzione	0	
68062090	Vermiculite espansa, schiuma di scorie e prodotti minerali simili espansi, anche miscelati fra loro (escl. le argille espanse)	Esenzione	0	
68069000	Miscele e lavori di materie minerali per l'isolamento termico o acustico o per il fonoassorbimento (escl. lana di loppa, di scorie, di roccia e lane minerali simili, vermiculite espansa, argille espanse, schiuma di scorie e simili prodotti minerali espansi; lavori di calcestruzzo, di amianto-cemento, di cellulosa-cemento o simili, miscele e altri lavori di amianto o a base di amianto; prodotti ceramici)	Esenzione	0	
68071000	Lavori di asfalto o di prodotti simili, ad es. pece di petrolio o pece di carbone fossile, in rotoli	Esenzione	0	
68079000	Lavori di asfalto o di prodotti simili, ad es. pece di petrolio o pece di carbone fossile (escl. in rotoli)	Esenzione	0	
68080000	Pannelli, tavole, quadrelli o piastrelle, blocchi ed articoli simili, di fibre vegetali, di paglia o trucioli, lastrine, particelle, segatura o altri residui di legno, agglomerati con cemento, gesso o altri leganti minerali (escl. i lavori di amianto-cemento, cellulosa-cemento o simili)	1,7	0	
68091100	Tavole, lastre, pannelli, quadrelli o piastrelle e articoli simili, di gesso o di composizioni a base di gesso, unicamente rivestiti o rinforzati con carta o cartone (escl. ornati e i lavori a base di gesso per scopi di isolamento termico o acustico)	1,7	0	
68091900	Tavole, lastre, pannelli, quadrelli o piastrelle e articoli simili, di gesso o di composizioni a base di gesso (escl. ornati, unicamente rivestiti o rinforzati con carta o cartone e i lavori a base di gesso per scopi di isolamento termico o acustico)	1,7	0	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
68099000	Lavori di gesso o di composizioni a base di gesso (escl. ingessature e stecche per il trattamento delle fratture ossee, condizionate per la vendita al minuto; stecche di gesso per il trattamento delle fratture; gessi legati in lastre di materiale leggero da costruzione o lavori a base di gesso per scopi di isolamento termico o acustico)	1,7	0	
68101110	Blocchi e mattoni da costruzione, di cemento leggero, a base di pietra pomice, scorie granulate, ecc.	1,7	0	
68101190	Blocchi e mattoni da costruzione, di cemento, di calcestruzzo o di pietra artificiale, anche armati (escl. quelli in cemento leggero, a base di pietra pomice, scorie granulate, ecc.)	1,7	0	
68101900	Tegole, quadrelli o piastrelle, lastre, mattoni e articoli simili di cemento, calcestruzzo o pietra artificiale (escl. blocchi e mattoni da costruzione)	1,7	0	
68109100	Elementi per l'edilizia o per il genio civile, prefabbricati, di cemento, di calcestruzzo o di pietra artificiale, anche armati	1,7	0	
68109900	Lavori di cemento, di calcestruzzo o di pietra artificiale, anche armati (escl. elementi prefabbricati per l'edilizia o per il genio civile, tegole, piastrelle, mattoni e simili)	1,7	0	
68114000	Lavori di amianto-cemento, di cellulosa-cemento o simili, contenenti asbesto	1,7	0	
68118100	Lastre di cellulosa-cemento o simili, ondulate, non contenenti asbesto	1,7	0	
68118200	Lastre, pannelli, piastrelle, tegole e articoli simili, di cellulosa-cemento o simili, non contenenti amianto (escl. lastre ondulate)	1,7	0	
68118900	Lavori di cellulosa-cemento o simili, non contenenti amianto (escl. lastre anche ondulate, pannelli, tegole e simili)	1,7	0	

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
68128010	Amianto di crocidolite lavorato, in fibre; miscele a base di amianto di crocidolite o a base di amianto di crocidolite e carbonato di magnesio	1,7	0	
68128090	Lavori di amianto di crocidolite o di miscele a base di amianto di crocidolite o a base di amianto di crocidolite e carbonato di magnesio, ad es. filati, fili, corde e cordoni, tessuto o tessuto maglia, anche armati (escl. amianto di crocidolite lavorato, in fibre; miscele a base di amianto di crocidolite o a base di amianto di crocidolite e carbonato di magnesio; guarnizioni di frizione a base di amianto di crocidolite; lavori di amianto-cemento di crocidolite)	3,7	0	
68129100	Indumenti, accessori per l'abbigliamento, calzature e copricapo di amianto o miscele a base di amianto o a base di amianto e carbonato di magnesio (escl. di amianto di crocidolite)	3,7	0	
68129200	Carta, cartone e feltri di amianto o di miscele a base di amianto o a base di amianto e carbonato di magnesio (escl. quelli contenenti, in peso, < 35 % di amianto e di amianto di crocidolite)	3,7	0	
68129300	Fogli di amianto ed elastomeri compressi, per giunti, anche presentati in rotoli (escl. di amianto di crocidolite)	3,7	0	
68129910	Amianto lavorato, in fibre; miscele a base di amianto o a base di amianto e carbonato di magnesio (escl. di amianto di crocidolite)	1,7	0	
68129990	Lavori di amianto o di miscele a base di amianto o a base di amianto e carbonato di magnesio, ad es. filati, fili, corde e cordoni, tessuto o tessuto maglia, anche armati (escl. amianto di crocidolite; amianto lavorato, in fibre; miscele a base di amianto o a base di amianto e carbonato di magnesio; fogli di amianto ed elastomeri compressi, per giunti, anche presentati in rotoli; carta, cartoni e feltri; indumenti, accessori per l'abbigliamento, calzature e copricapo; guarnizioni di frizione a base di amianto; lavori di amianto-cemento)	3,7	0	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
68132000	Guarnizioni di frizione, ad es. piastre, cilindri, nastri, segmenti, dischi, rondelle, piastrine per frizioni e simili, non montati, non combinati con materie tessili o altre materie, contenenti amianto	2,7	0	
68138100	Guarnizioni per freni a base di sostanze minerali o di cellulosa, anche combinate con materie tessili o altre materie (escl. contenenti amianto)	2,7	0	
68138900	Guarnizioni di frizione, ad es. piastre, cilindri, nastri, segmenti, dischi, rondelle, piastrine per frizioni e simili, a base di sostanze minerali o di cellulosa, anche combinate con materie tessili o altre materie (escl. contenenti amianto e guarnizioni per freni)	2,7	0	
68141000	Lastre, fogli e nastri di mica agglomerata o ricostituita, anche su supporto di carta, di cartone o di altre materie, in rotoli o semplicemente tagliati in forma quadrata o rettangolare	1,7	0	
68149000	Mica lavorata e lavori di mica (escl. isolatori elettrici, parti di isolanti, resistenze e condensatori; occhiali di protezione di mica e loro lenti; mica in forma di ornamenti per alberi di Natale; lastre, fogli e nastri di mica agglomerata o ricostituita, anche su supporto)	1,7	0	
68151010	Fibre di carbonio e oggetti di fibre di carbonio, per usi diversi da quelli elettrici	Esenzione	0	
68151090	Lavori di grafite o di altro carbonio, per usi diversi da quelli elettrici (escl. fibre di carbonio e oggetti di fibre di carbonio)	Esenzione	0	
68152000	Lavori di torba (escl. prodotti tessili di fibre di torba)	Esenzione	0	
68159100	Lavori di pietre o di altre materie minerali, n.n.a., contenenti magnesite, dolomite o cromite	Esenzione	0	

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
68159900	Lavori di pietre o di altre materie minerali, n.n.a. (escl. contenenti magnesite, dolomite o cromite nonché lavori di grafite o di altro carbonio)	Esenzione	0	
69010000	Mattoni, lastre, piastrelle ed altri pezzi ceramici di farine silicee fossili, ad es. kieselgur, tripolite, diatomite, o di terre silicee simili	2	0	
69021000	Mattoni, lastre, piastrelle e simili pezzi ceramici da costruzione, refrattari, contenenti, in peso, > 50 % degli elementi magnesio (Mg), calcio (Ca) e cromo (Cr), singolarmente o complessivamente, espressi in ossido di magnesio (MgO), ossido di calcio (CaO) e triossido di dicromo (Cr_2O_3)	2	4	
69022010	Mattoni, lastre, piastrelle e simili pezzi ceramici da costruzione, refrattari, contenenti, in peso, ≥ 93 % di silice (escl. quelli di farine silicee fossili o di terre silicee simili)	2	4	
69022091	Mattoni, lastre, piastrelle e simili pezzi ceramici da costruzione, refrattari, contenenti, in peso, > 7 % ma < 45 % di allumina ma, in peso, > 50 % in combinazione con silice	2	4	
69022099	Mattoni, lastre, piastrelle e simili pezzi ceramici da costruzione, refrattari, contenenti, in peso, > 50 % di allumina, di silice o di una miscela o combinazione di tali prodotti (escl. quelli contenenti, in peso, ≥ 93 % di silice, > 7 % ma < 45 % di allumina e quelli di farine silicee fossili o di terre silicee simili)	2	4	
69029000	Mattoni, lastre, piastrelle e simili pezzi ceramici da costruzione, refrattari (escl. quelli contenenti, in peso, > 50 % degli elementi magnesio (Mg), calcio (Ca), e cromo (Cr), singolarmente o complessivamente, espressi in ossido di magnesio (MgO), ossido di calcio (CaO) e triossido di dicromo (Cr_2O_3), > 50 % di allumina, di silice o di una miscela o combinazione di tali prodotti e quelli di farine silicee fossili o di terre silicee simili)	2	4	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
69031000	Storte, crogiuoli, muffole, tubetti, tappi, supporti, coppelle, tubi, condotti, guaine, bacchette ed altri prodotti ceramici refrattari, contenenti, in peso, > 50 % di grafite o di altro carbonio oppure di un miscuglio di tali prodotti (escl. mattoni, lastre, piastrelle e simili pezzi ceramici da costruzione, refrattari)	5	4	
69032010	Storte, crogiuoli, muffole, tubetti, tappi, supporti, coppelle, tubi, condotti, guaine, bacchette ed altri prodotti ceramici refrattari, contenenti, in peso, < 45 % di allumina e > 50 % di silice (escl. mattoni, lastre, piastrelle e simili pezzi ceramici da costruzione, refrattari)	5	4	
69032090	Storte, crogiuoli, muffole, tubetti, tappi, supporti, coppelle, tubi, condotti, guaine, bacchette ed altri prodotti ceramici refrattari, contenenti, in peso, ≥ 45 % di allumina e > 50 % di silice (escl. mattoni, lastre, piastrelle e simili pezzi ceramici da costruzione, refrattari)	5	4	
69039010	Storte, crogiuoli, muffole, tubetti, tappi, supporti, coppelle, tubi, condotti, guaine, bacchette ed altri prodotti ceramici refrattari, contenenti > 25 % fino a 50 % di grafite o di altro carbonio oppure di un miscuglio di tali prodotti (escl. mattoni, lastre, piastrelle e simili pezzi ceramici da costruzione, refrattari)	5	4	
69039090	Storte, crogiuoli, muffole, tubetti, tappi, supporti, coppelle, tubi, condotti, guaine, bacchette ed altri prodotti ceramici refrattari (escl. i prodotti di farine silicee fossili o di terre silicee simili; i prodotti della voce 6902; i prodotti contenenti carbonio, allumina o silice delle sottovoci 6903.10.00 e 6903.90.10)	5	4	
69041000	Mattoni da costruzione (escl. i prodotti di farine silicee fossili o di terre silicee simili e i mattoni refrattari della voce 6902)	2	0	
69049000	Tavelloni o volterrane, copriferro ed elementi simili di ceramica (escl. i prodotti di farine silicee fossili o di terre silicee simili, i mattoni refrattari della voce 6902, le piastrelle e le lastre da pavimentazione o da rivestimento delle voci 6907 e 6908 e i mattoni da costruzione)	2	0	

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
69051000	Tegole	Esenzione	0	
69059000	Elementi di camini, condotti del fumo, ornamenti architettonici, di ceramica ed altri prodotti ceramici per l'edilizia (escl. prodotti di farine silicee fossili o di terre silicee simili, pezzi ceramici da costruzione refrattari, tubi ed altri pezzi per canalizzazioni o per usi simili e tegole)	Esenzione	0	
69060000	Tubi, grondaie ed accessori per tubazioni, di ceramica (escl. prodotti di farine silicee fossili o di terre silicee simili, prodotti ceramici refrattari, condotti del fumo, tubi speciali regolati per laboratori, tubi isolanti, loro raccordi e altre parti di tubi per usi elettrotecnici)	Esenzione	0	
69071000	Piastrelle, cubi, tessere per mosaici ed articoli simili di ceramica, non verniciati né smaltati, anche di forma diversa da quella quadrata o rettangolare, la cui superficie più grande può essere inscritta in un quadrato di lato < 7 cm, anche su supporto	5	7	
69079020	Piastrelle e lastre da pavimentazione o da rivestimento, non verniciate né smaltate, di grès; cubi, tessere ed articoli simili per mosaici, non verniciati né smaltati, di grès, anche su supporto (escl. piastrelle da usare come tovagliette, oggetti ornamentali, piastrelle speciali per stufe, piastrelle, cubi, tessere e altri lavorati simili la cui superficie più grande può essere inscritta in un quadrato di lato < 7 cm)	5	7	
69079080	Piastrelle e lastre da pavimentazione o da rivestimento, di ceramica, non verniciate né smaltate; cubi, tessere ed articoli simili per mosaici, di ceramica, non verniciati né smaltati, anche su supporto (escl. di farine silicee fossili o di terre silicee simili, prodotti ceramici refrattari, prodotti di grès, piastrelle da usare come tovagliette, oggetti ornamentali, piastrelle speciali per stufe, piastrelle, cubi, tessere e altri lavorati simili la cui superficie più grande può essere inscritta in un quadrato di lato < 7 cm)	5	7	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
69081000	Piastrelle, cubi, tessere per mosaici ed articoli simili di ceramica, verniciati o smaltati, anche di forma diversa da quella quadrata o rettangolare, la cui superficie più grande può essere inscritta in un quadrato di lato < 7 cm, anche su supporto	7	7	
69089011	Piastrelle doppie del tipo "Spaltplatten", verniciate o smaltate, di terracotta comune	6	7	
69089020	Piastrelle e lastre da pavimentazione o da rivestimento, di terracotta comune, verniciate o smaltate; cubi, tessere ed articoli simili per mosaici, di terracotta comune, verniciati o smaltati (escl. piastrelle doppie del tipo "Spaltplatten", piastrelle da usare come tovagliette, oggetti ornamentali, piastrelle speciali per stufe, piastrelle, cubi, tessere e altri lavorati simili la cui superficie più grande può essere inscritta in un quadrato di lato < 7 cm)	5	7	
69089031	Piastrelle doppie del tipo "Spaltplatten", verniciate o smaltate (escl. di terracotta comune)	5	7	
69089051	Piastrelle e lastre da pavimentazione o da rivestimento, verniciate o smaltate, di ceramica, di superficie ≤ 90 cm^2 (escl. di terracotta comune, piastrelle doppie del tipo "Spaltplatten", piastrelle da usare come tovagliette, oggetti ornamentali e piastrelle speciali per stufe)	7	7	
69089091	Piastrelle e lastre da pavimentazione o da rivestimento, verniciate o smaltate, di grès, di superficie > 90 cm^2 (escl. piastrelle doppie del tipo "Spaltplatten", piastrelle da usare come tovagliette, oggetti ornamentali e piastrelle speciali per stufe)	5	7	
69089093	Piastrelle e lastre da pavimentazione o da rivestimento, verniciate o smaltate, di maiolica o di terraglia, di superficie > 90 cm^2 (escl. piastrelle doppie del tipo "Spaltplatten", piastrelle da usare come tovagliette, oggetti ornamentali e piastrelle speciali per stufe)	5	7	

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
69089099	Piastrelle e lastre da pavimentazione o da rivestimento, verniciate o smaltate, di ceramica, di superficie > 90 cm^2 (escl. di terracotta comune, di grès, di maiolica o di terraglia, piastrelle doppie del tipo "Spaltplatten", piastrelle da usare come tovagliette, oggetti ornamentali e piastrelle speciali per stufe)	5	7	
69091100	Apparecchi ed articoli per usi chimici o per altri usi tecnici, di porcellana (escl. prodotti ceramici refrattari, apparecchi elettrici, isolatori e altre parti di isolanti elettrici)	5	4	
69091200	Oggetti di ceramica aventi una durezza ≥ 9 su scala Mohs, per usi chimici o per altri usi tecnici (escl. di porcellana, prodotti ceramici refrattari, apparecchi elettrici, isolatori e altre parti di isolanti elettrici)	5	4	
69091900	Oggetti per usi chimici o per altri usi tecnici, di ceramica (escl. di porcellana, oggetti aventi una durezza ≥ 9 su scala Mohs, mole ed oggetti simili, per avvivare o levigare, della voce 6804, prodotti ceramici refrattari, apparecchi elettrici, isolatori e altre parti di isolanti elettrici)	5	4	
69099000	Trogoli, tinozze e recipienti simili di ceramica, per l'agricoltura; giare e recipienti simili per il trasporto o l'imballaggio, di ceramica (escl. recipienti da laboratorio per qualsiasi uso, brocche per negozi e oggetti per la casa)	5	4	
69101000	Acquai, lavabi, basamenti per lavabi, vasche da bagno, bidè, tazze per gabinetti, cassette di scarico, orinatoi e apparecchi fissi simili per usi sanitari, di porcellana (escl. portasapone, portaspugna, portaspazzolino, portasciugamano e portarotolo per carta igienica)	7	7	
69109000	Acquai, lavabi, basamenti per lavabi, vasche da bagno, bidè, tazze per gabinetti, cassette di scarico, orinatoi e apparecchi fissi simili per usi sanitari (escl. di porcellana, portasapone, portaspugna, portaspazzolino, portasciugamano e portarotolo per carta igienica)	7	7	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
69111000	Vasellame, di porcellana (escl. oggetti ornamentali; giare, damigiane e recipienti simili per il trasporto o l'imballaggio; macinini per caffè e per spezie con contenitore di ceramica e meccanismo di metallo)	12	10	
69119000	Oggetti per uso domestico, di igiene o da toeletta, di porcellana (escl. vasellame, vasche da bagno, bidè, acquai e apparecchi fissi simili per usi sanitari; statuette ed altri oggetti ornamentali; giare, damigiane e recipienti simili per il trasporto o l'imballaggio; macinini per caffè e per spezie con contenitore di ceramica e meccanismo di metallo)	12	10	
69120010	Vasellame ed altri oggetti per uso domestico, di igiene o da toeletta, di terracotta comune (escl. statuette ed altri oggetti ornamentali; giare, damigiane e recipienti simili per il trasporto o l'imballaggio; macinini per caffè e per spezie con contenitore di ceramica e meccanismo di metallo)	5	7	
69120030	Vasellame, altri oggetti per uso domestico ed oggetti di igiene o da toeletta, di grès (escl. vasche da bagno, bidè, acquai e apparecchi fissi simili per usi sanitari; statuette ed altri oggetti ornamentali; giare, damigiane e recipienti simili per il trasporto o l'imballaggio; macinini per caffè e per spezie con contenitore di ceramica e meccanismo di metallo)	5,5	10	
69120050	Vasellame, altri oggetti per uso domestico ed oggetti di igiene o da toeletta, di maiolica o di terraglia (escl. vasche da bagno, bidè, acquai e apparecchi fissi simili per usi sanitari; statuette ed altri oggetti ornamentali; giare, damigiane e recipienti simili per il trasporto o l'imballaggio; macinini per caffè e per spezie con contenitore di ceramica e meccanismo di metallo)	9	10	
69120090	Vasellame, altri oggetti per uso domestico, di igiene o da toeletta, di ceramica (escl. lavabi, vasche da bagno, bidè e apparecchi fissi simili per usi sanitari; statuette ed altri oggetti ornamentali; giare, damigiane e recipienti simili per il trasporto o l'imballaggio; macinini per caffè o per spezie con contenitore di ceramica e meccanismo di metallo; oggetti di porcellana, di terracotta comune, di grès, di maiolica o di terraglia)	7	10	

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
69131000	Statuette ed altri oggetti d'ornamento, di porcellana, n.n.a.	6	7	
69139010	Statuette ed altri oggetti d'ornamento, di terracotta comune, n.n.a.	3,5	0	
69139093	Statuette ed altri oggetti d'ornamento, di maiolica o di terraglia, n.n.a.	6	7	
69139098	Statuette ed altri oggetti d'ornamento, di ceramica, n.n.a. (escl. di porcellana, di terracotta comune, di grès, di maiolica o di terraglia)	6	7	
69141000	Lavori di porcellana, n.n.a.	5	7	
69149000	Lavori di ceramica, n.n.a. (escl. di porcellana)	3	7	
70010010	Residui di vetreria ed altri cascami ed avanzi di vetro (escl. vetro in forma di polvere, di granuli o di fiocchi)	Esenzione	0	
70010091	Vetro da ottica, in massa	3	0	
70010099	Vetro in massa (escl. vetro da ottica)	Esenzione	0	
70021000	Vetro in biglie, non lavorato (escl. microsfere di vetro di diametro ≤ 1 mm, biglie di vetro aventi carattere di giocattolo)	3	0	
70022010	Barre e bacchette di vetro da ottica, non lavorate	3	0	
70022090	Barre e bacchette di vetro, non lavorate (escl. vetro da ottica)	3	0	
70023100	Tubi di quarzo o di altra silice fusi, non lavorati	3	0	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
70023200	Tubi di vetro con coefficiente di dilatazione lineare ≤ 5 x 10^{-6} per Kelvin ad una temperatura compresa tra 0 ° C e 300 °C, non lavorati (escl. quelli con coefficiente di dilatazione lineare ≤ 5 x 10^{-6} per Kelvin ad una temperatura compresa tra 0 °C e 300 °C)	3	0	
70023900	Tubi di vetro, non lavorati (escl. quelli con coefficiente di dilatazione lineare ≤ 5 x 10^{-6} per Kelvin ad una temperatura compresa tra 0 °C e 300 °C o quelli di quarzo o di altra silice fusi)	3	0	
70031210	Lastre e fogli di vetro detto "colato", da ottica, non armati, colorati nella massa, opacizzati, placcati o con strato assorbente, riflettente o non riflettente, ma non altrimenti lavorati	3	0	
70031291	Lastre e fogli di vetro detto "colato", non armati, con strato non riflettente, ma non altrimenti lavorati (escl. di vetro da ottica)	3	0	
70031299	Lastre e fogli di vetro detto "colato", non armati, colorati nella massa, opacizzati, placcati o con strato assorbente o riflettente, ma non altrimenti lavorati (escl. vetro da ottica)	3,8 MIN 0,6 EUR/ 100 kg/br	0	
70031910	Lastre e fogli di vetro detto "colato", da ottica, non armati né altrimenti lavorati (escl. quelli colorati nella massa, opacizzati, placcati o con strato assorbente, riflettente o non riflettente)	3	0	
70031990	Lastre e fogli di vetro detto "colato", non armati né altrimenti lavorati (escl. quelli colorati nella massa, opacizzati, placcati o con strato assorbente, riflettente o non riflettente e vetro da ottica)	3,8 MIN 0,6 EUR/ 100 kg/br	0	
70032000	Lastre e fogli di vetro detto "colato", armati, anche con strato assorbente, riflettente o non riflettente, ma non altrimenti lavorati	3,8 MIN 0,4 EUR/ 100 kg/br	0	

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
70033000	Profilati di vetro, anche con strato assorbente, riflettente o non riflettente, ma non altrimenti lavorati	3	0	
70042010	Vetro da ottica tirato o soffiato, in fogli, colorato nella massa, opacizzato, placcato o con strato assorbente, riflettente o non riflettente, ma non altrimenti lavorato	3	0	
70042091	Vetro tirato o soffiato, in fogli, con strato non riflettente, ma non altrimenti lavorato (escl. vetro da ottica)	3	0	
70042099	Vetro tirato o soffiato, in fogli, colorato nella massa, opacizzato, placcato o con strato assorbente o riflettente, ma non altrimenti lavorato (escl. vetro da ottica)	4,4 MIN 0,4 EUR/ 100 kg/br	0	
70049010	Vetro da ottica tirato o soffiato, in fogli, ma non altrimenti lavorato (escl. quello colorato nella massa, opacizzato, placcato o con strato assorbente, riflettente o non riflettente)	3	0	
70049080	Vetro tirato o soffiato, in fogli, non altrimenti lavorato (escl. quello colorato nella massa, opacizzato, placcato o con strato assorbente, riflettente o non riflettente nonché vetro da ottica)	4,4 MIN 0,4 EUR/ 100 kg/br	0	
70051005	Vetro "flotté" e vetro levigato o smerigliato su una o entrambe le facce, in lastre o in fogli, con strato non riflettente ma non altrimenti lavorato (escl. vetro armato)	3	0	
70051025	Vetro "flotté" e vetro levigato o smerigliato su una o entrambe le facce, in lastre o in fogli, con strato assorbente o riflettente ma non altrimenti lavorato, di spessore ≤ 3,5 mm (escl. vetro armato)	2	0	
70051030	Vetro "flotté" e vetro levigato o smerigliato su una o entrambe le facce, in lastre o in fogli, con strato assorbente o riflettente ma non altrimenti lavorato, di spessore > 3,5 mm ma ≤ 4,5 mm (escl. vetro armato)	2	0	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
70051080	Vetro "flotté" e vetro levigato o smerigliato su una o entrambe le facce, in lastre o in fogli, con strato assorbente o riflettente ma non altrimenti lavorato, di spessore > 4,5 mm (escl. vetro armato)	2	0	
70052125	Vetro "flotté" e vetro levigato su una o entrambe le facce, in lastre o in fogli, colorato nella massa, opacizzato, placcato o semplicemente levigato ma non altrimenti lavorato, di spessore ≤ 3,5 mm (escl. vetro armato o con strato assorbente, riflettente o non riflettente)	2	0	
70052130	Vetro "flotté" e vetro levigato su una o entrambe le facce, in lastre o in fogli, colorato nella massa, opacizzato, placcato o semplicemente levigato ma non altrimenti lavorato, di spessore > 3,5 mm ma ≤ 4,5 mm (escl. vetro armato o con strato assorbente, riflettente o non riflettente)	2	0	
70052180	Vetro "flotté" e vetro levigato su una o entrambe le facce, in lastre o in fogli, colorato nella massa, opacizzato, placcato o semplicemente levigato ma non altrimenti lavorato, di spessore > 4,5 mm (escl. vetro armato o con strato assorbente, riflettente o non riflettente)	2	0	
70052925	Vetro "flotté" e vetro levigato e smerigliato su una o entrambe le facce, in lastre o in fogli, ma non altrimenti lavorato, di spessore ≤ 3,5 mm (escl. vetro armato o vetro colorato nella massa, opacizzato, placcato o semplicemente levigato, o con strato assorbente, riflettente o non riflettente)	2	0	
70052935	Vetro "flotté" e vetro levigato e smerigliato su una o entrambe le facce, in lastre o in fogli, ma non altrimenti lavorato, di spessore > 3,5 mm ma ≤ 4,5 mm (escl. vetro armato o vetro colorato nella massa, opacizzato, placcato o semplicemente levigato, o con strato assorbente, riflettente o non riflettente)	2	0	
70052980	Vetro "flotté" e vetro levigato e smerigliato su una o entrambe le facce, in lastre o in fogli, ma non altrimenti lavorato, di spessore > 4,5 mm (escl. "vetro da orticoltura", vetro armato o vetro colorato nella massa, opacizzato, placcato o semplicemente levigato, o con strato assorbente, riflettente o non riflettente)	2	0	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
70053000	Vetro ”flotté” e vetro levigato e smerigliato su una o entrambe le facce, in lastre o in fogli, anche con strato assorbente, riflettente o non riflettente, armato, ma non altrimenti lavorato	2	0	
70060010	Vetro da ottica in lastre, fogli o profilati, anche con strato assorbente, riflettente o non riflettente, curvato, smussato, inciso, forato, smaltato o altrimenti lavorato, ma non incorniciato né combinato con altre materie (escl. vetro di sicurezza, vetri isolanti a pareti multiple nonché vetri a forma di specchi)	3	0	
70060090	Vetro in lastre, fogli o profilati, anche con strato assorbente, riflettente o non riflettente, curvato, smussato, inciso, smaltato o altrimenti lavorato, ma non incorniciato né combinato con altre materie (escl. vetro da ottica, vetro di sicurezza, vetri isolanti a pareti multiple nonché vetri a forma di specchi)	3	0	
70071110	Vetri di sicurezza, temperati, di dimensioni e di formato che permettono la loro utilizzazione in vetture automobili e trattori	3	0	
70071190	Vetri di sicurezza, temperati, di dimensioni e di formato che permettono la loro utilizzazione in veicoli aerei, navi o altri veicoli (escl. vetture automobili)	3	0	
70071910	Vetri di sicurezza, temperati, smaltati	3	0	
70071920	Vetri di sicurezza, temperati, colorati nella massa, opacizzati, placcati o con strato assorbente o riflettente (escl. vetri di dimensioni e di formato che permettono la loro utilizzazione in vetture automobili, veicoli aerei, navi ed altri veicoli; lenti per occhiali e vetri da orologeria)	3	0	
70071980	Vetri di sicurezza, temperati (escl. vetri smaltati, colorati nella massa, opacizzati, placcati o con strato assorbente o riflettente e quelli di dimensioni e di formato che permettono la loro utilizzazione in vetture automobili, veicoli aerei, navi ed altri veicoli; lenti per occhiali e vetri da orologeria)	3	0	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
70072120	Vetri di sicurezza, formati da fogli aderenti fra loro, di dimensioni e di formato che permettono la loro utilizzazione in vetture automobili e trattori (escl. vetri isolanti a pareti multiple)	3	0	
70072180	Vetri di sicurezza, formati da fogli aderenti fra loro, di dimensioni e di formato che permettono la loro utilizzazione in veicoli aerei, navi o altri veicoli (escl. per vetture automobili e vetri isolanti a pareti multiple)	3	0	
70072900	Vetri di sicurezza, formati da fogli aderenti fra loro (escl. quelli di dimensioni e di formato che permettono la loro utilizzazione in vetture automobili, veicoli aerei, navi o altri veicoli; vetri isolanti a pareti multiple)	3	0	
70080020	Vetri isolanti a pareti multiple, colorati nella massa, opacizzati, placcati o con strato assorbente o riflettente	3	0	
70080081	Vetri isolanti formati da due lastre di vetro ermeticamente sigillate da un giunto sul loro perimetro e separate da uno strato d'aria, da un altro gas o dal vuoto (escl. quelli colorati nella massa, opacizzati, placcati o con strato assorbente o riflettente)	3	0	
70080089	Vetri isolanti a pareti multiple, formati da due lastre di vetro con strato intermedio di fibre di vetro, o da tre o più lastre di vetro (escl. quelli colorati nella massa, opacizzati, placcati o con strato assorbente o riflettente)	3	0	
70091000	Specchi retrovisivi, anche incorniciati, per veicoli	4	0	
70099100	Specchi di vetro, non incorniciati (escl. specchi retrovisivi, specchi ottici, lavorazioni ottiche, specchi > 100 anni di età)	4	0	
70099200	Specchi di vetro, incorniciati (escl. specchi retrovisivi, specchi ottici, lavorazioni ottiche, specchi > 100 anni di età)	4	0	

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
70101000	Ampolle di vetro	3	0	
70102000	Tappi, coperchi e altri dispositivi di chiusura, di vetro	5	4	
70109010	Barattoli per sterilizzare, di vetro	5	4	
70109021	Imballaggi tubolari e altri recipienti per l'imballaggio ottenuti a partire da un tubo di vetro (escl. ampolle)	5	4	
70109031	Damigiane, bottiglie, boccette, barattoli, vasi, imballaggi tubolari e altri recipienti per il trasporto o l'imballaggio, di vetro, di capacità nominale ≥ 2,5 l	5	4	
70109041	Bottiglie e boccette, di vetro non colorato, per il trasporto o l'imballaggio di prodotti alimentari e bevande, di capacità nominale ≥ 1 l ma < 2,5 l	5	4	
70109043	Bottiglie e boccette, di vetro non colorato, per il trasporto o l'imballaggio di prodotti alimentari e bevande, di capacità nominale > 0,33 l ma < 1 l	5	4	
70109045	Bottiglie e boccette, di vetro non colorato, per il trasporto o l'imballaggio di prodotti alimentari e bevande, di capacità nominale ≥ 0,15 l fino a 0,33 l	5	4	
70109047	Bottiglie e boccette, di vetro non colorato, per il trasporto o l'imballaggio di prodotti alimentari e bevande, di capacità nominale < 0,15 l	5	4	
70109051	Bottiglie e boccette, di vetro colorato, per il trasporto o l'imballaggio di prodotti alimentari e bevande, di capacità nominale ≥ 1 l ma < 2,5 l	5	4	

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
70109053	Bottiglie e boccette, di vetro colorato, per il trasporto o l'imballaggio di prodotti alimentari e bevande, di capacità nominale > 0,33 l ma ≤ 1 l	5	4	
70109055	Bottiglie e boccette, di vetro colorato, per il trasporto o l'imballaggio di prodotti alimentari e bevande, di capacità nominale ≥ 0,15 l ma ≤ 0,33 l	5	4	
70109057	Bottiglie e boccette, di vetro non colorato, per il trasporto o l'imballaggio di prodotti alimentari e bevande, di capacità nominale < 0,15 l	5	4	
70109061	Damigiane, barattoli, vasi, imballaggi tubolari ed altri recipienti per il trasporto o l'imballaggio di prodotti alimentari e bevande, di vetro, di capacità nominale ≥ 0,25 l ma < 2,5 l (escl. bottiglie e boccette)	5	4	
70109067	Damigiane, barattoli, vasi, imballaggi tubolari e altri recipienti per il trasporto o l'imballaggio di prodotti alimentari e bevande, di vetro, di capacità nominale < 0,25 l (escl. bottiglie e boccette)	5	4	
70109071	Bottiglie, boccette, imballaggi tubolari e altri recipienti per il trasporto o l'imballaggio di prodotti farmaceutici, di vetro, di capacità nominale > 0,055 l ma < 2,5 l (escl. ampolle, recipienti isotermici e imballaggi tubolari e altri recipienti per l'imballaggio ottenuti a partire da un tubo di vetro)	5	4	
70109079	Bottiglie, boccette, imballaggi tubolari e altri recipienti per il trasporto o l'imballaggio di prodotti farmaceutici, di vetro, di capacità nominale ≤ 0,055 l (escl. ampolle, recipienti isotermici e imballaggi tubolari e altri recipienti per l'imballaggio ottenuti a partire da un tubo di vetro)	5	4	
70109091	Damigiane, bottiglie, boccette, barattoli, vasi, imballaggi tubolari e altri recipienti per il trasporto o l'imballaggio, di vetro non colorato, di capacità nominale < 2,5 l (escl. per prodotti alimentari e bevande o per prodotti farmaceutici, ampolle, recipienti isotermici e imballaggi tubolari e altri recipienti per l'imballaggio ottenuti a partire da un tubo di vetro, spruzzatori e bottiglie, boccette, flaconi ecc. per spruzzatori)	5	4	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
70109099	Damigiane, bottiglie, boccette, barattoli, vasi, imballaggi tubolari e altri recipienti per il trasporto o l'imballaggio, di vetro colorato, di capacità nominale < 2,5 l (escl. per prodotti alimentari e bevande o per prodotti farmaceutici, ampolle, recipienti isotermici e imballaggi tubolari e altri recipienti per l'imballaggio ottenuti a partire da un tubo di vetro, spruzzatori e bottiglie, boccette, flaconi ecc. per spruzzatori)	5	4	
70111000	Ampolle e involucri tubolari, aperti, e loro parti, di vetro, senza guarnizioni, per l'illuminazione elettrica	4	0	
70112000	Ampolle e involucri tubolari, aperti, e loro parti, di vetro, senza guarnizioni, per tubi catodici	4	0	
70119000	Ampolle e involucri tubolari, aperti, e loro parti, di vetro, senza guarnizioni, per lampade elettriche e simili (escl. per tubi catodici e per l'illuminazione elettrica)	4	0	
70131000	Oggetti di vetroceramica per la tavola, la cucina, la toeletta, l'ufficio, la decorazione degli appartamenti o per usi simili (escl. gli oggetti della voce 7018, piani di cottura, vetri riuniti in vetrate, apparecchi per illuminazione e loro parti, spruzzatori di profumo e simili)	11	10	
70132210	Bicchieri a calice, di cristallo al piombo, fabbricati a mano	11	10	
70132290	Bicchieri di cristallo al piombo, a calice, fabbricati meccanicamente	11	10	
70132810	Bicchieri a calice, fabbricati a mano (escl. quelli di vetroceramica o di cristallo al piombo)	11	10	
70132890	Bicchieri a calice, fabbricati meccanicamente (escl. quelli di vetroceramica o di cristallo al piombo)	11	10	
70133311	Bicchieri di cristallo al piombo, fabbricati a mano, incisi o altrimenti decorati (escl. a calice)	11	10	
70133319	Bicchieri di cristallo al piombo, fabbricati a mano (escl. incisi o altrimenti decorati e a calice)	11	10	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
70133391	Bicchieri di cristallo al piombo, fabbricati meccanicamente, incisi o altrimenti decorati (escl. a calice)	11	10	
70133399	Bicchieri di cristallo al piombo, fabbricati meccanicamente (escl. incisi o altrimenti decorati e a calice)	11	10	
70133710	Bicchieri di vetro temperato (escl. a calice)	11	10	
70133751	Bicchieri, fabbricati a mano, incisi o altrimenti decorati (escl. di vetroceramica, di cristallo al piombo o di vetro temperato e a calice)	11	10	
70133759	Bicchieri, fabbricati a mano (escl. incisi o altrimenti decorati o di vetroceramica, di cristallo al piombo o di vetro temperato e a calice)	11	10	
70133791	Bicchieri, fabbricati meccanicamente, incisi o altrimenti decorati (escl. di vetroceramica, di cristallo al piombo o di vetro temperato e a calice)	11	10	
70133799	Bicchieri, fabbricati meccanicamente (escl. incisi o altrimenti decorati o di vetroceramica, di cristallo al piombo o di vetro temperato e a calice)	11	10	
70134110	Oggetti di cristallo al piombo, per la tavola o per la cucina, fabbricati a mano (escl. gli oggetti della voce 7018, bicchieri, barattoli per sterilizzare, bottiglie isolanti e altri recipienti isotermici con intercapedine isolante sottovuoto)	11	10	
70134190	Oggetti di cristallo al piombo, per la tavola o per la cucina, fabbricati meccanicamente (escl. gli oggetti della voce 7018, bicchieri, barattoli per sterilizzare, bottiglie isolanti e altri recipienti isotermici con intercapedine isolante sottovuoto)	11	10	

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
70134200	Oggetti di vetro per la tavola o per la cucina, con coefficiente di dilatazione lineare ≤ 5 x 10^{-6} per Kelvin ad una temperatura compresa tra 0 °C e 300 °C (escl. oggetti di vetroceramica e di cristallo al piombo, gli oggetti della voce 7018, bicchieri, barattoli per sterilizzare, bottiglie isolanti e altri recipienti isotermici con intercapedine isolante sottovuoto)	11	10	
70134910	Oggetti di vetro per la tavola o per la cucina, di vetro temperato (escl. con coefficiente di dilatazione lineare ≤ 5 x 10^{-6} per Kelvin ad una temperatura compresa tra 0 °C e 300 °C, oggetti di vetroceramica e di cristallo al piombo, gli oggetti della voce 7018, bicchieri, barattoli per sterilizzare, bottiglie isolanti e altri recipienti isotermici con intercapedine isolante sottovuoto)	11	10	
70134991	Oggetti di vetro per la tavola o per la cucina, fabbricati a mano (escl. vetro temperato e vetro con coefficiente di dilatazione lineare ≤ 5 x 10^{-6} per Kelvin ad una temperatura compresa tra 0 °C e 300 °C, oggetti di vetroceramica e di cristallo al piombo, gli oggetti della voce 7018, bicchieri, barattoli per sterilizzare, bottiglie isolanti e altri recipienti isotermici con intercapedine isolante sottovuoto)	11	10	
70134999	Oggetti di vetro per la tavola o per la cucina, fabbricati meccanicamente (escl. vetro temperato e vetro con coefficiente di dilatazione lineare ≤ 5 x 10^{-6} per Kelvin ad una temperatura compresa tra 0 °C e 300 °C, oggetti di vetroceramica e di cristallo al piombo, gli oggetti della voce 7018, bicchieri, barattoli per sterilizzare, bottiglie isolanti e altri recipienti isotermici con intercapedine isolante sottovuoto)	11	10	
70139110	Oggetti di cristallo al piombo per la toeletta, per l'ufficio, per arredamento o per usi simili, fabbricati a mano (escl. oggetti di vetro per la tavola o per la cucina, bicchieri, gli oggetti della voce 7018, specchi, vetri riuniti in vetrate, apparecchi per illuminazione e loro parti, spruzzatori di profumo e simili)	11	10	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
70139190	Oggetti di cristallo al piombo per la toeletta, per l'ufficio, per arredamento o per usi simili, fabbricati meccanicamente (escl. oggetti di vetro per la tavola o per la cucina, gli oggetti della voce 7018, specchi, vetri riuniti in vetrate, apparecchi per illuminazione e loro parti, spruzzatori di profumo e simili)	11	10	
70139900	Oggetti di vetro per la toeletta, per l'ufficio, per arredamento o per usi simili (escl. oggetti di cristallo al piombo, per la tavola o per la cucina, gli oggetti della voce 7018, specchi, vetri riuniti in vetrate, apparecchi per illuminazione e loro parti, spruzzatori di profumo e simili)	11	10	
70140000	Vetrerie per segnalazione ed elementi di ottica, di vetro, non lavorati otticamente (escl. vetri da orologeria e vetri analoghi, vetri da occhialeria comune e medica, incl. sfere (globi) cave e loro segmenti, per la fabbricazione di tali vetri, microsfere, sciolte, apparecchi per illuminazione e loro parti)	3	0	
70151000	Vetri da occhialeria medica, curvi, piegati, incavati o simili, ma non lavorati otticamente (escl. vetri piani per gli stessi impieghi)	3	0	
70159000	Vetri da orologeria e vetri analoghi, vetri da occhialeria comune, curvi, piegati, incavati o simili ma non lavorati otticamente, sfere (globi) cave e loro segmenti, di vetro, per la fabbricazione di tali vetri, incl. lenti per occhiali medici (escl. vetri piani per gli stessi impieghi e vetri da occhialeria medica)	3	0	
70161000	Cubi, tessere ed altre vetrerie, anche su supporto, per mosaici o decorazioni simili (escl. fogli finiti ed altri motivi ornamentali finiti, di tessere fabbricate per mosaici)	8	7	
70169010	Vetri riuniti in vetrate (escl. oggetti > 100 anni di età)	3	0	
70169040	Blocchi e mattoni, per l'edilizia o la costruzione	3 MIN 1,2 EUR/ 100 kg/br	0	

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
70169070	Lastre, quadrelli, tegole ed altri oggetti, di vetro pressato o foggiati a stampo, anche armato, per l'edilizia o la costruzione; vetro detto "multicellulare" o vetro "ad alveoli" in blocchi, pannelli, lastre, conchiglie o forme simili (escl. vetri di sicurezza, formati da fogli aderenti fra loro, vetri isolanti a pareti multiple, vetri riuniti in vetrate nonché blocchi e mattoni, per l'edilizia o la costruzione)	3 MIN 1,2 EUR/ 100 kg/br	0	
70171000	Vetrerie per laboratorio, per uso igienico o per farmacia, anche graduate o tarate, di quarzo o di altra silice fusi (escl. recipienti per il trasporto o l'imballaggio, strumenti di misura e di controllo, strumenti medico-chirurgici, apparecchi e strumenti del capitolo 90)	3	0	
70172000	Vetrerie per laboratorio, per uso igienico o per farmacia, anche graduate o tarate, con coefficiente di dilatazione lineare ≤ 5 x 10^{-6} per Kelvin ad una temperatura compresa tra 0 °C e 300 °C (escl. di quarzo o di altra silice fusi, recipienti per il trasporto o l'imballaggio, strumenti di misura e di controllo, strumenti medico-chirurgici, apparecchi e strumenti del capitolo 90)	3	0	
70179000	Vetrerie per laboratorio, per uso igienico o per farmacia, anche graduate o tarate (escl. vetro con coefficiente di dilatazione lineare ≤ 5 x 10^{-6} per Kelvin ad una temperatura compresa tra 0 °C e 300 °C, di quarzo o di altra silice fusi, recipienti per il trasporto o l'imballaggio, strumenti di misura e di controllo, strumenti medico-chirurgici, apparecchi e strumenti del capitolo 90)	3	0	
70181011	Perle di vetro, tagliate e lucidate meccanicamente (escl. loro lavori)	Esenzione	0	
70181019	Perle di vetro (escl. quelle tagliate e lucidate meccanicamente e loro lavori)	7	4	
70181030	Imitazioni di perle fini o coltivate, di vetro (escl. loro lavori)	Esenzione	0	
70181051	Imitazioni di pietre preziose (gemme) e semi preziose (fini), di vetro, tagliate e lucidate meccanicamente (escl. loro lavori)	Esenzione	0	

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
70181059	Imitazioni di pietre preziose (gemme) e semi preziose (fini), di vetro (escl. quelle tagliate e lucidate meccanicamente e loro lavori)	3	0	
70181090	Imitazioni di coralli e conterie simili (escl. loro lavori e imitazioni di perle fini o coltivate, pietre preziose (gemme) e semi preziose (fini))	3	0	
70182000	Microsfere di vetro, di diametro ≤ 1 mm	3	0	
70189010	Occhi di vetro, oggetti di conteria di vetro o di imitazioni di perle fini o coltivate, imitazioni di pietre preziose (gemme) e semi preziose (fini) e conterie simili (escl. protesi e minuterie di fantasia)	3	0	
70189090	Statuette ed altri oggetti di ornamento, di vetro lavorato al cannello (vetro filato) (escl. minuterie di fantasia)	6	4	
70191100	Filati di fibre di vetro tagliati (chopped strands), di lunghezza ≤ 50 mm	7	7	
70191200	Filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings), di fibre di vetro	7	7	
70191910	Filati di filamenti di fibre di vetro (escl. filati tagliati (chopped strands), di lunghezza ≤ 50 mm e filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings))	7	7	
70191990	Filati di fibre di vetro in fiocco	7	7	
70193110	Feltri "mats" di fibre di vetro stratificato irregolare, di filamenti	7	7	
70193190	Feltri "mats" di fibre di vetro stratificato irregolare (escl. di filamenti)	7	7	
70193210	Veli di fibre di vetro stratificato irregolare, di filamenti	5	7	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
70193290	Veli di fibre di vetro stratificato irregolare (escl. di filamenti)	5	7	
70193900	Nappe, materassi, pannelli e prodotti simili non tessuti, di fibre di vetro (escl. feltri "mats" e veli)	5	7	
70194000	Tessuti di filati di fibre di vetro accoppiati in parallelo senza torsione (rovings)	7	7	
70195100	Tessuti, incl. nastri, di vetro, di larghezza ≤ 30 cm (escl. accoppiati in parallelo senza torsione (rovings))	7	7	
70195200	Tessuti, incl. nastri, di filamenti di vetro, di larghezza > 30 cm, ad armatura a tela, di peso < 250 g/m², aventi un titolo di filati semplici ≤ 136 tex (escl. tessuti di filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings))	7	7	
70195900	Tessuti, incl. nastri, di fibre di vetro, di larghezza > 30 cm (escl. ad armatura a tela, di peso < 250 g/m², aventi un titolo di filati semplici ≤ 136 tex nonché tessuti di filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings))	7	7	
70199000	Fibre di vetro (compresa lana di vetro) e lavori di queste materie (escl. fibre in fiocco, filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) e altri filati, anche tagliati (chopped strands), tessuti, inclusi nastri, veli, nappe, feltri (mats), materassi, pannelli e prodotti simili non tessuti, lane minerali e lavori di queste materie, isolatori per l'elettricità o loro parti, fibre ottiche, fasci o cavi di fibre, spazzole di fibre di vetro e capelli per bambole)	7	7	
70200005	Tubi e supporti di reattori al quarzo destinati all'inserimento in camere di diffusione e ossidazione per la produzione di materiali semiconduttori	Esenzione	0	
70200007	Ampolle di vetro per bottiglie isolanti o per altri recipienti isotermici, con intercapedine isolante sottovuoto, non finite	3	0	
70200008	Ampolle di vetro per bottiglie isolanti o per altri recipienti isotermici, con intercapedine isolante sottovuoto, finite	6	4	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
70200010	Lavori di quarzo o di altra silice fusi, n.n.a.	3	0	
70200030	Lavori di vetro con coefficiente di dilatazione lineare ≤ 5 x 10^{-6} per Kelvin ad una temperatura compresa tra 0 °C e 300 °C, n.n.a. (escl. lavori di quarzo o di altra silice fusi)	3	0	
70200080	Lavori di vetro, n.n.a.	3	0	
71011000	Perle fini, anche lavorate o assortite, ma non infilate né montate né incastonate, e perle fini, infilate temporaneamente per comodità di trasporto (escl. madreperla)	Esenzione	0	
71012100	Perle coltivate, gregge, anche assortite	Esenzione	0	
71012200	Perle coltivate, lavorate, anche assortite, ma non infilate né montate né incastonate, e perle coltivate lavorate, infilate temporaneamente per comodità di trasporto	Esenzione	0	
71021000	Diamanti, non scelti	Esenzione	0	
71022100	Diamanti industriali, greggi o semplicemente segati, sfaldati o sgrossati	Esenzione	0	
71022900	Diamanti industriali, lavorati, ma non montati né incastonati (escl. pietre non montate per punte di lettura e pietre lavorate riconoscibili come parti di contatori, strumenti di misura o altri oggetti del capitolo 90)	Esenzione	0	
71023100	Diamanti non industriali, greggi o semplicemente segati, sfaldati o sgrossati (escl. diamanti industriali)	Esenzione	0	
71023900	Diamanti lavorati, ma non montati né incastonati (escl. diamanti industriali)	Esenzione	0	

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
71031000	Pietre preziose e pietre semipreziose, gregge o semplicemente segate o sgrossate, anche assortite (escl. diamanti e imitazioni di pietre preziose e di pietre semipreziose)	Esenzione	0	
71039100	Rubini, zaffiri e smeraldi, lavorati, anche assortiti, ma non infilati né montati né incastonati, rubini, zaffiri e smeraldi, lavorati, non assortiti, infilati temporaneamente per comodità di trasporto (escl. rubini, zaffiri e smeraldi semplicemente segati o sgrossati, imitazioni di pietre preziose e di pietre semipreziose)	Esenzione	0	
71039900	Pietre preziose e pietre semipreziose, lavorate, anche assortite, ma non infilate né montate né incastonate, pietre preziose e pietre semipreziose, lavorate, non assortite, infilate temporaneamente per comodità di trasporto (escl. pietre preziose e pietre semipreziose semplicemente segate o sgrossate, diamanti, rubini, zaffiri, smeraldi, imitazioni di pietre preziose e di pietre semipreziose)	Esenzione	0	
71041000	Quarzo piezoelettrico, di pietre sintetiche o ricostituite, anche lavorato o assortito, ma non montato né incastonato	Esenzione	0	
71042000	Pietre preziose e pietre semipreziose, sintetiche o ricostituite, gregge o semplicemente segate o sgrossate, anche assortite (escl. quarzo piezoelettrico)	Esenzione	0	
71049000	Pietre preziose (gemme) e pietre semipreziose (fini), sintetiche o ricostituite, lavorate, anche assortite ma non infilate né montate né incastonate, pietre preziose o semipreziose sintetiche o ricostituite, non assortite, infilate temporaneamente per comodità di trasporto (escl. le pietre semplicemente segate o sgrossate, quarzo piezoelettrico)	Esenzione	0	
71051000	Residui e polveri di diamanti, incl. diamanti sintetici	Esenzione	0	
71059000	Residui e polveri di pietre preziose (gemme), di pietre semipreziose (fini) o di pietre sintetiche (escl. residui e polveri di diamanti)	Esenzione	0	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
71061000	Argento, incl. argento dorato e argento platinato, in polvere	Esenzione	0	
71069100	Argento, incl. argento dorato e argento platinato, greggio (escl. argento in polvere)	Esenzione	0	
71069200	Argento, incl. argento dorato e argento platinato, semilavorato	Esenzione	0	
71070000	Metalli comuni placcati o ricoperti d'argento, greggi o semilavorati	Esenzione	0	
71081100	Oro, compreso l'oro platinato, per usi non monetari	Esenzione	0	
71081200	Oro, compreso l'oro platinato, greggio, per usi non monetari (escl. oro in polvere)	Esenzione	0	
71081310	Barre, fili e profilati di sezione piena; lastre; fogli e nastri di spessore, escl. il supporto, > 0,15 mm, di oro, incl. l'oro platinato	Esenzione	0	
71081380	Oro, incl. l'oro platinato, semilavorato, per usi non monetari (escl. fogli e nastri di spessore, escl. il supporto, > 0,15 mm, e lastre, barre, fili e profilati di sezione piena)	Esenzione	0	
71082000	Oro monetario	Esenzione	0	
71090000	Metalli comuni o argento, placcati o ricoperti di oro, greggi o semilavorati	Esenzione	0	
71101100	Platino, greggio o in polvere	Esenzione	0	
71101910	Barre, fili e profilati di sezione piena; lastre; fogli e nastri il cui spessore, non compreso il supporto, è > 0,15 mm, di platino	Esenzione	0	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
71101980	Platino semilavorato (escl. fogli e nastri con spessore, escl. il supporto, > 0,15 mm e lastre, barre, fili e profilati di sezione piena)	Esenzione	0	
71102100	Palladio, greggio o in polvere	Esenzione	0	
71102900	Palladio, semilavorato	Esenzione	0	
71103100	Rodio, greggio o in polvere	Esenzione	0	
71103900	Rodio, semilavorato	Esenzione	0	
71104100	Iridio, osmio e rutenio, greggi o in polvere	Esenzione	0	
71104900	Iridio, osmio e rutenio, semilavorati	Esenzione	0	
71110000	Metalli comuni, argento o oro, placcati o ricoperti di platino, greggi o semilavorati	Esenzione	0	
71123000	Ceneri contenenti metalli preziosi o composti di metalli preziosi, escluse le ceneri di oreficeria	Esenzione	0	
71129100	Cascami ed avanzi di oro, incl. metalli placcati o ricoperti di oro ed altri cascami ed avanzi contenenti oro o composti di oro dei tipi utilizzati principalmente per il recupero dei metalli preziosi (escl. ceneri contenenti oro o composti di oro, cascami e avanzi di oro fusi in blocchi greggi, in lingotti o in forme simili, residui di oreficeria contenenti metalli preziosi)	Esenzione	0	

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
71129200	Cascami ed avanzi di platino, incl. metalli placcati o ricoperti di platino, ed altri cascami ed avanzi contenenti platino o composti di platino dei tipi utilizzati principalmente per il recupero dei metalli preziosi (escl. ceneri contenenti platino o composti di platino, cascami e avanzi di platino fusi in blocchi greggi, in lingotti o in forme simili, residui di oreficeria contenenti metalli preziosi)	Esenzione	0	
71129900	Cascami ed avanzi di argento, incl. metalli placcati o ricoperti di argento, ed altri cascami ed avanzi contenenti argento o composti di argento dei tipi utilizzati principalmente per il recupero dei metalli preziosi (escl. ceneri nonché cascami e avanzi di metalli preziosi fusi in blocchi greggi, in lingotti o in forme simili)	Esenzione	0	
71131100	Minuterie ed oggetti di gioielleria e loro parti, di argento, anche rivestiti, placcati o ricoperti di altri metalli preziosi (escl. quelli > 100 anni di età)	2,5	0	
71131900	Minuterie ed oggetti di gioielleria e loro parti, di metalli preziosi diversi dall'argento, anche rivestiti, placcati o ricoperti di metalli preziosi (escl. quelli > 100 anni di età)	2,5	0	
71132000	Minuterie ed oggetti di gioielleria e loro parti, di metalli comuni placcati o ricoperti di metalli preziosi (escl. quelli > 100 anni di età)	4	0	
71141100	Oggetti di oreficeria e loro parti, di argento, anche rivestiti, placcati o ricoperti di altri metalli preziosi (escl. oggetti semipreziosi, orologeria, strumenti musicali, armi, spruzzatori di profumo e loro teste spruzzatrici, originali di sculture, pezzi da collezione e antichità)	2	0	
71141900	Oggetti di oreficeria e loro parti, di metalli preziosi diversi dall'argento, anche rivestiti, placcati o ricoperti di altri metalli preziosi (escl. oggetti semipreziosi, orologeria, strumenti musicali, armi, spruzzatori di profumo e loro teste spruzzatrici, originali di sculture, pezzi da collezione e antichità)	2	0	

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
71142000	Oggetti di oreficeria e loro parti, di metalli comuni, placcati o ricoperti di metalli preziosi (escl. oggetti semipreziosi, orologeria, strumenti musicali, armi, spruzzatori di profumo e loro teste spruzzatrici, originali di sculture, pezzi da collezione e antichità)	2	0	
71151000	Catalizzatori in forma di tele, griglie o reti di platino	Esenzione	0	
71159000	Lavori di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi, n.n.a.	3	0	
71161000	Lavori di perle fini o coltivate, n.n.a.	Esenzione	0	
71162011	Collane, braccialetti ed altri lavori esclusivamente di pietre preziose (gemme) e semipreziose (fini), semplicemente infilate senza dispositivo di chiusura o altri accessori	Esenzione	0	
71162080	Lavori di pietre preziose (gemme) o di pietre semipreziose (fini) (naturali, sintetiche o ricostituite), n.n.a.	2,5	0	
71171100	Gemelli e bottoni simili, di metalli comuni, anche argentati, dorati o platinati	4	0	
71171900	Minuterie di fantasia, di metalli comuni, anche rivestiti o placcati di metalli preziosi (escl. gemelli e bottoni simili)	4	0	
71179000	Minuterie di fantasia (escl. di metalli comuni, anche argentati, dorati o platinati)	4	0	
71181000	Monete (escl. quelle aventi corso legale, monete d'oro, medaglie, monete ornamentali, pezzi da collezione di valore numismatico, avanzi e rottami)	Esenzione	0	
71189000	Monete aventi corso legale	Esenzione	0	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
72011011	Ghise gregge in pani, salmoni o altre forme primarie, non legate, contenenti, in peso, ≤ 0,5 % di fosforo, ≥ 0,4 % di manganese e ≤ 1 % di silicio	1,7	4	
72011019	Ghise gregge in pani, salmoni o altre forme primarie, non legate, contenenti, in peso, ≤ 0,5 % di fosforo, ≥ 0,4 % di manganese e > 1 % di silicio	1,7	4	
72011030	Ghise gregge in pani, salmoni o altre forme primarie, non legate, contenenti, in peso, ≤ 0,5 % di fosforo, ≥ 0,1 % ma < 0,4 % di manganese	1,7	4	
72011090	Ghise gregge in pani, salmoni o altre forme primarie, non legate, contenenti, in peso, ≤ 0,5 % di fosforo e ≤ 0,1 % di manganese	Esenzione	0	
72012000	Ghise gregge in pani, salmoni o altre forme primarie, non legate, contenenti, in peso ≥ 0,5 % di fosforo	2,2	4	
72015010	Ghise gregge in pani, salmoni o altre forme primarie, legate, contenenti, in peso, ≥ 0,3 % ma ≤ 1 % di titanio e ≥ 0,5 % ma ≤ 1 % di vanadio	Esenzione	0	
72015090	Ghise gregge e ghise speculari in pani, salmoni o altre forme primarie, legate (escl. quelle contenenti, in peso, ≥ 0,3 % ma ≤ 1 % di titanio e ≥ 0,5 % ma ≤ 1 % di vanadio)	1,7	4	
72021120	Ferromanganese contenente, in peso, > 2 % di carbonio, di granulometria ≤ 5 mm e con un tenore, in peso, > 65 % di manganese	2,7	4	
72021180	Ferromanganese contenente, in peso, > 2 % di carbonio (escl. ferromanganese di granulometria ≤ 5 mm e con un tenore, in peso, > 65 % di manganese)	2,7	4	
72021900	Ferromanganese contenente, in peso, ≤ 2 % di carbonio	2,7	4	

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
72022100	Ferrosilicio contenente, in peso, > 55 % di silicio	5,7	7	
72022910	Ferrosilicio contenente, in peso, ≤ 55 % di silicio e ≥ 4 % ma ≤ 10 % di magnesio	5,7	7	
72022990	Ferrosilicio contenente, in peso, ≤ 55 % di silicio (escl. quello contenente, in peso, ≥ 4 % ma ≤ 10 % di magnesio)	5,7	7	
72023000	Ferro-silico-manganese	3,7	4	
72024110	Ferrocromo contenente, in peso, > 4 % ma ≤ 6 % di carbonio	4	4	
72024190	Ferrocromo contenente, in peso, > 6 % di carbonio	4	4	
72024910	Ferrocromo contenente, in peso, ≤ 0,05 % di carbonio	7	7	
72024950	Ferrocromo contenente, in peso, > 0,05 % ma ≤ 0,5 % di carbonio	7	7	
72024990	Ferrocromo contenente, in peso, > 0,5 % ma ≤ 4 % di carbonio	7	7	
72025000	Ferro-silico-cromo	2,7	4	
72026000	Ferro-nichel	Esenzione	0	
72027000	Ferro-molibdeno	2,7	4	
72028000	Ferro-tungsteno e ferro-silico-tungsteno	Esenzione	0	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
72029100	Ferro-titanio e ferro-silico-titanio	2,7	4	
72029200	Ferro-vanadio	2,7	4	
72029300	Ferro-niobio	Esenzione	0	
72029910	Ferro-fosforo	Esenzione	0	
72029930	Ferro-silico-magnesio	2,7	4	
72029980	Ferro-leghe (escl. ferromanganese, ferrosilicio, ferro-silico-manganese, ferrocromo, ferro-silico-cromo, ferro-nichel, ferro-molibdeno, ferro-tungsteno, ferro-silico-tungsteno, ferro-titanio, ferro-silico-titanio, ferro-vanadio, ferro-niobio, ferro-fosforo e ferro-silico-magnesio)	2,7	4	
72031000	Prodotti ferrosi ottenuti per riduzione diretta di minerali di ferro, in pezzi, palline o forme simili	Esenzione	0	
72039000	Prodotti ferrosi spugnosi, ottenuti da ferro greggio fuso mediante processo di atomizzazione e ferro di purezza minima ≥ 99,94 %, in pezzi, palline o forme simili	Esenzione	0	
72041000	Cascami ed avanzi di ghisa (escl. radioattivi)	Esenzione	0	
72042110	Cascami ed avanzi di acciai inossidabili, contenenti, in peso, ≥ 8 % di nichel (escl. radioattivi nonché cascami e avanzi di pile, batterie di pile e di accumulatori)	Esenzione	0	
72042190	Cascami ed avanzi di acciai inossidabili (non contenenti ≥ 8 % di nichel, radioattivi nonché cascami e avanzi di pile, batterie di pile e di accumulatori)	Esenzione	0	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
72042900	Cascami ed avanzi di acciai legati (escl. di acciai inossidabili, radioattivi, nonché cascami e avanzi di pile, batterie di pile e di accumulatori)	Esenzione	0	
72043000	Cascami ed avanzi di ferro o di acciaio stagnati (escl. radioattivi nonché cascami e avanzi di pile, batterie di pile e di accumulatori)	Esenzione	0	
72044110	Torniture, trucioli, riccioli, molature, segature, limature di ferro o di acciaio, anche in pacchetti (escl. quelli di ghisa, di acciai legati, di ferro e di acciaio zincati)	Esenzione	0	
72044191	Spuntature di stampaggio o di taglio, di ferro o di acciaio, in pacchetti (escl. quelle di ghisa, di acciai legati, di ferro e di acciaio zincati)	Esenzione	0	
72044199	Spuntature di stampaggio o di taglio, di ferro o di acciaio, non in pacchetti (escl. quelle di ghisa, di acciai legati, di ferro e di acciaio zincati)	Esenzione	0	
72044910	Cascami ed avanzi di ferro o di acciaio spezzettati (escl. scorie, calamina e altri cascami dell'industria del ferro e dell'acciaio; cascami ed avanzi radioattivi; frammenti di lingotti, pani ed altre forme primarie, di ghisa greggia o specolare; cascami ed avanzi di ghisa, di acciai legati o di ferro o acciai stagnati; torniture, trucioli, riccioli, molature, segature, limature e spuntature di stampaggio; cascami ed avanzi di pile, di batterie di pile e di accumulatori elettrici)	Esenzione	0	
72044930	Cascami ed avanzi di ferro o di acciaio, non spezzettati, in pacchetti (escl. scorie, calamina e altri cascami dell'industria del ferro e dell'acciaio; cascami ed avanzi radioattivi; frammenti di lingotti, pani ed altre forme primarie, di ghisa greggia o specolare; cascami ed avanzi di ghisa, di acciai legati o di ferro o acciai stagnati; torniture, trucioli, riccioli, molature, segature, limature e spuntature di stampaggio; cascami ed avanzi di pile, di batterie di pile e di accumulatori elettrici)	Esenzione	0	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
72044990	Cascami ed avanzi di ferro o di acciaio, non spezzettati, non in pacchetti (escl. scorie, calamina e altri cascami dell'industria del ferro e dell'acciaio; cascami ed avanzi radioattivi; frammenti di lingotti, pani ed altre forme primarie, di ghisa greggia o specolare; cascami ed avanzi di ghisa, di acciai legati o di ferro o acciai stagnati; torniture, trucioli, riccioli, molature, segature, limature e spuntature di stampaggio; cascami ed avanzi di pile, di batterie di pile e di accumulatori elettrici)	Esenzione	0	
72045000	Cascami lingottati di ferro o di acciaio (escl. i prodotti la cui composizione chimica corrisponde a quella della ghisa greggia, della ghisa specolare o delle ferroleghe)	Esenzione	0	
72051000	Graniglie di ghisa greggia, di ghisa specolare, di ferro o di acciaio (escl. graniglie di ferro-leghe, torniture e trucioli di ferro o di acciaio, talune sfere di piccolo diametro, difettose, per cuscinetti a sfere)	Esenzione	0	
72052100	Polveri di acciai legati (escl. polveri di ferro-leghe e polveri di ferro radioattivo (isotopi))	Esenzione	0	
72052900	Polveri di ghisa greggia, di ghisa specolare, di ferro o di acciai non legati (escl. polveri di ferro-leghe e polveri di ferro radioattivo (isotopi))	Esenzione	0	
72061000	Ferro ed acciai non legati, in lingotti (escl. cascami lingottati, prodotti ottenuti per colata continua nonché ferro della voce 7203)	Esenzione	0	
72069000	Ferro ed acciai non legati, in barre puddellate o in altre forme primarie (escl. lingotti, cascami lingottati, prodotti ottenuti per colata continua, ferro della voce 7203)	Esenzione	0	
72071111	Semiprodotti di acciai automatici non legati, contenenti, in peso, < 0,25 % di carbonio, di sezione trasversale quadrata o rettangolare e di larghezza < al doppio dello spessore, laminati od ottenuti con colata continua	Esenzione	0	

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
72071114	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati, contenenti, in peso, < 0,25 % di carbonio, di sezione trasversale quadrata o rettangolare e di larghezza < al doppio dello spessore di ≤ 130 mm, laminati od ottenuti con colata continua (escl. di acciai automatici)	Esenzione	0	
72071116	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati, contenenti, in peso, < 0,25 % di carbonio, di sezione trasversale quadrata o rettangolare e di larghezza < al doppio dello spessore di > 130 mm, laminati od ottenuti con colata continua (escl. di acciai automatici)	Esenzione	0	
72071190	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati, contenenti, in peso, < 0,25 % di carbonio, di sezione trasversale quadrata o rettangolare e di larghezza < al doppio dello spessore, fucinati	Esenzione	0	
72071210	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati, contenenti, in peso, < 0,25 % di carbonio, di sezione trasversale rettangolare e di larghezza ≥ al doppio dello spessore, laminati od ottenuti con colata continua	Esenzione	0	
72071290	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati, contenenti, in peso, < 0,25 % di carbonio, di sezione trasversale rettangolare e di larghezza ≥ al doppio dello spessore, fucinati	Esenzione	0	
72071912	Semiprodotti, di ferro o di acciai non legati, contenenti, in peso, < 0,25 % di carbonio, di sezione trasversale circolare o poligonale, laminati od ottenuti con colata continua	Esenzione	0	
72071919	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati, contenenti, in peso, < 0,25 % di carbonio, di sezione trasversale circolare o poligonale, fucinati	Esenzione	0	
72071980	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati, contenenti, in peso, < 0,25 % di carbonio (escl. quelli di sezione trasversale quadrata, rettangolare, circolare o poligonale)	Esenzione	0	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
72072011	Semiprodotti di acciai automatici non legati, contenenti, in peso, ≥ 0,25 % di carbonio, di sezione trasversale quadrata o rettangolare e di larghezza < al doppio dello spessore, laminati od ottenuti con colata continua	Esenzione	0	
72072015	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati, contenenti, in peso, ≥ 0,25 %, ma < 0,6 % di carbonio, di sezione trasversale quadrata o rettangolare e di larghezza < al doppio dello spessore, laminati od ottenuti con colata continua (escl. quelli di acciai automatici)	Esenzione	0	
72072017	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati, contenenti, in peso, ≥ 0,6 % di carbonio, di sezione trasversale quadrata o rettangolare e di larghezza < al doppio dello spessore, laminati od ottenuti con colata continua (escl. quelli di acciai automatici)	Esenzione	0	
72072019	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati, contenenti, in peso, ≥ 0,25 % di carbonio, di sezione trasversale quadrata o rettangolare e di larghezza < al doppio dello spessore, fucinati	Esenzione	0	
72072032	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati, contenenti, in peso, ≥ 0,25 % di carbonio, di sezione trasversale rettangolare e di larghezza ≥ al doppio dello spessore, laminati od ottenuti con colata continua	Esenzione	0	
72072039	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati, contenenti, in peso, ≥ 0,25 % di carbonio, di sezione trasversale rettangolare e di larghezza ≥ al doppio dello spessore, fucinati	Esenzione	0	
72072052	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati, contenenti, in peso, ≥ 0,25 % di carbonio, di sezione trasversale circolare o poligonale, laminati od ottenuti con colata continua	Esenzione	0	
72072059	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati, contenenti, in peso, ≥ 0,6 % di carbonio, di sezione trasversale circolare o poligonale, fucinati	Esenzione	0	

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
72072080	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati, contenenti, in peso, ≥ 0,25 % di carbonio (escl. quelli di sezione trasversale quadrata, rettangolare, circolare o poligonale)	Esenzione	0	
72081000	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza ≥ 600 mm, arrotolati, semplicemente laminati a caldo, non placcati né rivestiti, che presentano motivi in rilievo derivanti direttamente dalla laminazione	Esenzione	0	
72082500	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza ≥ 600 mm, arrotolati, semplicemente laminati a caldo, non placcati né rivestiti, di spessore ≥ 4,75 mm, decapati, che non presentano motivi in rilievo	Esenzione	0	
72082600	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza ≥ 600 mm, arrotolati, semplicemente laminati a caldo, non placcati né rivestiti, di spessore ≥ 3 mm ma < 4,75 mm, decapati, che non presentano motivi in rilievo	Esenzione	0	
72082700	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza ≥ 600 mm, arrotolati, semplicemente laminati a caldo, non placcati né rivestiti, di spessore < 3 mm, decapati, che non presentano motivi in rilievo	Esenzione	0	
72083600	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza ≥ 600 mm, arrotolati, semplicemente laminati a caldo, non placcati né rivestiti, di spessore ≥ 10 mm, non decapati, che non presentano motivi in rilievo	Esenzione	0	
72083700	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza ≥ 600 mm, arrotolati, semplicemente laminati a caldo, non placcati né rivestiti, di spessore ≥ 4,75 mm ma < 10 mm, non decapati, che non presentano motivi in rilievo	Esenzione	0	
72083800	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza ≥ 600 mm, arrotolati, semplicemente laminati a caldo, non placcati né rivestiti, di spessore ≥ 3 mm ma < 4,75 mm, non decapati, che non presentano motivi in rilievo	Esenzione	0	
72083900	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza ≥ 600 mm, arrotolati, semplicemente laminati a caldo, non placcati né rivestiti, di spessore < 3 mm, non decapati, che non presentano motivi in rilievo	Esenzione	0	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
72084000	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza ≥ 600 mm, non arrotolati, semplicemente laminati a caldo, non placcati né rivestiti, che presentano motivi in rilievo derivanti direttamente dalla laminazione	Esenzione	0	
72085120	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza ≥ 600 mm, non arrotolati, semplicemente laminati a caldo, non placcati né rivestiti, di spessore > 15 mm, che non presentano motivi in rilievo	Esenzione	0	
72085191	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza ≥ 2 050 mm, non arrotolati, semplicemente laminati a caldo, non placcati né rivestiti, di spessore > 10 mm ma ≤ 15 mm, che non presentano motivi in rilievo (escl. i cosiddetti ”larghi piatti” o ”acciai universali”)	Esenzione	0	
72085198	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza < 2 050 mm ma ≥ 600 mm, non arrotolati, semplicemente laminati a caldo, non placcati né rivestiti, di spessore > 10 mm ma ≤ 15 mm, che non presentano motivi in rilievo	Esenzione	0	
72085210	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza ≤ 1 250 mm, non arrotolati, semplicemente laminati a caldo sulle quattro facce o con cilindri scanalati, non placcati né rivestiti, di spessore ≥ 4,75 mm ma ≤ 10 mm, che non presentano motivi in rilievo	Esenzione	0	
72085291	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza ≥ 2 050 mm, non arrotolati, semplicemente laminati a caldo, non placcati né rivestiti, di spessore ≥ 4,75 mm ma ≤ 10 mm, che non presentano motivi in rilievo	Esenzione	0	
72085299	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza < 2 050 mm ma ≥ 600 mm, non arrotolati, semplicemente laminati a caldo, non placcati né rivestiti, di spessore ≥ 4,75 mm ma ≤ 10 mm, che non presentano motivi in rilievo (escl. laminati sulle quattro facce o con cilindri scanalati di larghezza ≤ 1 250 mm)	Esenzione	0	

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
72085310	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza ≤ 1 250 mm, non arrotolati, semplicemente laminati a caldo sulle quattro facce o con cilindri scanalati, non placcati né rivestiti, di spessore ≥ 4 mm ma < 4,75 mm, che non presentano motivi in rilievo	Esenzione	0	
72085390	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza ≥ 600 mm, non arrotolati, semplicemente laminati a caldo, non placcati né rivestiti, di spessore ≥ 3 mm ma < 4,75 mm, che non presentano motivi in rilievo (escl. laminati sulle quattro facce o con cilindri scanalati di larghezza ≤ 1 250 mm e di spessore ≥ 4 mm)	Esenzione	0	
72085400	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza ≥ 600 mm, non arrotolati, semplicemente laminati a caldo, non placcati né rivestiti, di spessore < 3 mm, che non presentano motivi in rilievo	Esenzione	0	
72089020	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciaio, di larghezza ≥ 600 mm, laminati a caldo e ulteriormente trattati ma non placcati né rivestiti, forati	Esenzione	0	
72089080	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciaio, di larghezza ≥ 600 mm, laminati a caldo e ulteriormente trattati ma non placcati né rivestiti, non forati	Esenzione	0	
72091500	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza ≥ 600 mm, arrotolati, semplicemente laminati a freddo, non placcati né rivestiti, di spessore ≥ 3 mm	Esenzione	0	
72091610	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza ≥ 600 mm, arrotolati, semplicemente laminati a freddo, di spessore > 1 mm ma < 3 mm, detti ”magnetici”	Esenzione	0	
72091690	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza ≥ 600 mm, arrotolati, semplicemente laminati a freddo, non placcati né rivestiti, di spessore > 1 mm ma < 3 mm (escl. prodotti detti ”magnetici”)	Esenzione	0	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
72091710	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza ≥ 600 mm, arrotolati, semplicemente laminati a freddo, di spessore ≥ 0,5 mm ma ≤ 1 mm, detti "magnetici"	Esenzione	0	
72091790	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza ≥ 600 mm, arrotolati, semplicemente laminati a freddo, non placcati né rivestiti, di spessore ≥ 0,5 mm ma ≤ 1 mm (escl. prodotti detti "magnetici")	Esenzione	0	
72091810	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza ≥ 600 mm, arrotolati, semplicemente laminati a freddo, di spessore < 0,5 mm, detti "magnetici"	Esenzione	0	
72091891	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza ≥ 600 mm, arrotolati, semplicemente laminati a freddo, non placcati né rivestiti, di spessore ≥ 0,35 mm ma < 0,5 mm (escl. prodotti detti "magnetici")	Esenzione	0	
72091899	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza ≥ 600 mm, arrotolati, semplicemente laminati a freddo, non placcati né rivestiti, di spessore < 0,35 mm (escl. prodotti detti "magnetici")	Esenzione	0	
72092500	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza ≥ 600 mm, non arrotolati, semplicemente laminati a freddo, non placcati né rivestiti, di spessore ≥ 3 mm	Esenzione	0	
72092610	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza ≥ 600 mm, non arrotolati, semplicemente laminati a freddo, di spessore > 1 mm ma < 3 mm, detti "magnetici"	Esenzione	0	
72092690	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza ≥ 600 mm, non arrotolati, semplicemente laminati a freddo, non placcati né rivestiti, di spessore > 1 mm ma < 3 mm (escl. prodotti detti "magnetici")	Esenzione	0	
72092710	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza ≥ 600 mm, non arrotolati, semplicemente laminati a freddo, di spessore ≥ 0,5 mm ma ≤ 1 mm, detti "magnetici"	Esenzione	0	

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
72092790	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza ≥ 600 mm, non arrotolati, semplicemente laminati a freddo, non placcati né rivestiti, di spessore ≥ 0,5 mm ma ≤ 1 mm (escl. prodotti detti "magnetici")	Esenzione	0	
72092810	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza ≥ 600 mm, non arrotolati, semplicemente laminati a freddo, di spessore < 0,5 mm, detti "magnetici"	Esenzione	0	
72092890	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza ≥ 600 mm, non arrotolati, semplicemente laminati a freddo, non placcati né rivestiti, di spessore < 0,5 mm (escl. prodotti detti "magnetici")	Esenzione	0	
72099020	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciaio, di larghezza ≥ 600 mm, laminati a freddo e ulteriormente trattati ma non placcati né rivestiti, forati	Esenzione	0	
72099080	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciaio, di larghezza ≥ 600 mm, laminati a freddo e ulteriormente trattati ma non placcati né rivestiti, non forati	Esenzione	0	
72101100	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza ≥ 600 mm, laminati a caldo o a freddo, stagnati, di spessore ≥ 0,5 mm	Esenzione	0	
72101220	Latta, di ferro o di acciai non legati, di larghezza ≥ 600 mm e di spessore < 0,5 mm, stagnata (ricoperta di uno strato metallico con tenore in stagno ≥ 97 %, in peso), semplicemente trattata in superficie	Esenzione	0	
72101280	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza ≥ 600 mm, laminati a caldo o a freddo, stagnati, di spessore < 0,5 mm (escl. latta)	Esenzione	0	
72102000	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza ≥ 600 mm, laminati a caldo o a freddo, piombati, incl. quelli placcati o rivestiti con lega di piombo e stagno	Esenzione	0	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
72103000	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza ≥ 600 mm, laminati a caldo o a freddo, zincati elettroliticamente	Esenzione	0	
72104100	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza ≥ 600 mm, laminati a caldo o a freddo, ondulati, zincati (escl. quelli zincati elettroliticamente)	Esenzione	0	
72104900	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza ≥ 600 mm, laminati a caldo o a freddo, non ondulati, zincati (escl. quelli zincati elettroliticamente)	Esenzione	0	
72105000	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza ≥ 600 mm, laminati a caldo o a freddo, rivestiti di ossidi di cromo o di cromo ed ossidi di cromo	Esenzione	0	
72106100	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza ≥ 600 mm, laminati a caldo o a freddo, rivestiti di leghe di alluminio-zinco	Esenzione	0	
72106900	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza ≥ 600 mm, laminati a caldo o a freddo, rivestiti di alluminio (escl. quelli rivestiti di leghe di alluminio-zinco)	Esenzione	0	
72107010	Latta, di larghezza ≥ 600 mm e di spessore < 0,5 mm, stagnata (ricoperta di uno strato metallico con tenore in stagno ≥ 97 %, in peso), semplicemente verniciata, nonché prodotti piatti di ferro o di acciai non legati, rivestiti di ossidi di cromo o di cromo ed ossidi di cromo, di larghezza ≥ 600 mm, laminati a caldo o a freddo, verniciati	Esenzione	0	
72107080	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza ≥ 600 mm, laminati a caldo o a freddo, dipinti, verniciati o rivestiti di materie plastiche (escl. latta e prodotti cromati elettroliticamente, verniciati)	Esenzione	0	

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
72109030	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza ≥ 600 mm, laminati a caldo o a freddo, placcati	Esenzione	0	
72109040	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, stagnati e stampati, di larghezza ≥ 600 mm, laminati a caldo o a freddo	Esenzione	0	
72109080	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, laminati a caldo o a freddo, di larghezza ≥ 600 mm, rivestiti (escl. quelli stagnati, piombati (incl. quelli placcati o rivestiti con lega di piombo e stagno), zincati, rivestiti di alluminio, cromo, ossidi di cromo, materie plastiche, platino, dipinti o verniciati, placcati nonché stagnati e stampati)	Esenzione	0	
72111300	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, semplicemente laminati a caldo sulle quattro facce o con cilindri scanalati, non placcati né rivestiti, di larghezza > 150 mm ma < 600 mm, di spessore ≥ 4 mm, non arrotolati, che non presentano motivi in rilievo, comunemente denominati "larghi piatti" o "acciai universali"	Esenzione	0	
72111400	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza < 600 mm, semplicemente laminati a caldo, non placcati né rivestiti, di spessore ≥ 4,75 mm (escl. i cosiddetti "larghi piatti" o "acciai universali")	Esenzione	0	
72111900	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza < 600 mm, semplicemente laminati a caldo, non placcati né rivestiti, di spessore < 4,75 mm (escl. i cosiddetti "larghi piatti" o "acciai universali")	Esenzione	0	
72112320	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza < 600 mm, semplicemente laminati a freddo, non placcati né rivestiti, contenenti, in peso, < 0,25 % di carbonio detti "magnetici"	Esenzione	0	
72112330	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza < 600 mm e di spessore ≥ 0,35 mm, semplicemente laminati a freddo, non placcati né rivestiti, contenenti, in peso, < 0,25 % di carbonio (escl. lamiera magnetica)	Esenzione	0	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
72112380	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza < 600 mm e di spessore < 0,35 mm, semplicemente laminati a freddo, non placcati né rivestiti, contenenti, in peso, < 0,25 % di carbonio (escl. lamiera magnetica)	Esenzione	0	
72112900	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza < 600 mm, semplicemente laminati a freddo, non placcati né rivestiti, contenenti, in peso, ≥ 0,25 % di carbonio	Esenzione	0	
72119020	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza < 600 mm, laminati a caldo o a freddo e ulteriormente trattati, ma non placcati né rivestiti, forati	Esenzione	0	
72119080	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza < 600 mm, laminati a caldo o a freddo e ulteriormente trattati, ma non placcati né rivestiti, non forati	Esenzione	0	
72121010	Latta, di ferro o di acciai non legati, di larghezza < 600 mm e di spessore < 0,5 mm, stagnata (ricoperta di uno strato metallico con tenore in stagno ≥ 97 %, in peso), semplicemente trattata in superficie	Esenzione	0	
72121090	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, laminati a caldo o a freddo, di larghezza < 600 mm, stagnati (escl. latta, semplicemente trattata in superficie)	Esenzione	0	
72122000	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza < 600 mm, laminati a caldo o a freddo, zincati elettroliticamente	Esenzione	0	
72123000	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza < 600 mm, laminati a caldo o a freddo, stagnati (escl. quelli zincati elettroliticamente)	Esenzione	0	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
72124020	Latta, di larghezza < 600 mm e di spessore < 0,5 mm, stagnata (ricoperta di uno strato metallico con tenore in stagno ≥ 97 %, in peso), semplicemente verniciata, nonché prodotti piatti di ferro o di acciai non legati, rivestiti di ossidi di cromo o di cromo ed ossidi di cromo, di larghezza < 600 mm, laminati a caldo o a freddo, verniciati	Esenzione	0	
72124080	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza < 600 mm, laminati a caldo o a freddo, dipinti, verniciati o rivestiti di materie plastiche (escl. latta, semplicemente verniciata, e prodotti rivestiti di ossidi di cromo o di cromo ed ossidi di cromo, verniciati)	Esenzione	0	
72125020	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza < 600 mm, laminati a caldo o a freddo, rivestiti di ossidi di cromo o di cromo ed ossidi di cromo (escl. prodotti verniciati)	Esenzione	0	
72125030	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza < 600 mm, laminati a caldo o a freddo, cromati o nichelati	Esenzione	0	
72125040	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza < 600 mm, laminati a caldo o a freddo, ramati	Esenzione	0	
72125061	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza < 600 mm, laminati a caldo o a freddo, rivestiti di leghe di alluminio-zinco	Esenzione	0	
72125069	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza < 600 mm, laminati a caldo o a freddo, rivestiti di alluminio (escl. quelli rivestiti di leghe di alluminio-zinco)	Esenzione	0	
72125090	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza < 600 mm, laminati a caldo o a freddo, placcati (escl. stagnati, zincati, ramati, rivestiti di ossidi di cromo o di cromo ed ossidi di cromo, cromati, nichelati nonché rivestiti di alluminio, dipinti, verniciati e rivestiti di materie plastiche)	Esenzione	0	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
72126000	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza < 600 mm, laminati a caldo o a freddo, placcati	Esenzione	0	
72131000	Vergella o bordione di ferro o di acciai non legati, laminati a caldo, arrotolati in spire irregolari, aventi dentellature, collarini, cavità, rilievi o altre deformazioni ottenuti durante la laminazione	Esenzione	0	
72132000	Vergella o bordione di acciai automatici non legati, laminati a caldo, arrotolati in spire irregolari (escl. vergella o bordione aventi dentellature, collarini, cavità, rilievi o altre deformazioni ottenuti durante la laminazione)	Esenzione	0	
72139110	Vergella o bordione di ferro o di acciai non legati, laminati a caldo, del tipo utilizzato per armatura per calcestruzzo, lisci, arrotolati in spire irregolari, di sezione trasversale circolare con diametro < 14 mm	Esenzione	0	
72139120	Vergella o bordione di ferro o di acciai non legati, laminati a caldo, del tipo utilizzato per il rinforzo dei pneumatici, lisci, arrotolati in spire irregolari	Esenzione	0	
72139141	Vergella o bordione di ferro o di acciai non legati, laminati a caldo, arrotolati in spire irregolari, contenenti, in peso, ≤ 0,06 % di carbonio, di sezione trasversale circolare con diametro < 14 mm (escl. di acciai automatici, vergella o bordione del tipo utilizzato per armatura per calcestruzzo o per il rinforzo dei pneumatici nonché aventi dentellature, collarini, cavità o rilievi ottenuti durante la laminazione)	Esenzione	0	
72139149	Vergella o bordione di ferro o di acciai non legati, laminati a caldo, arrotolati in spire irregolari, contenenti, in peso, > 0,06 % e < 0,25 % di carbonio, di sezione trasversale circolare con diametro < 14 mm (escl. di acciai automatici, vergella o bordione laminati a caldo del tipo utilizzato per armatura per calcestruzzo o per il rinforzo dei pneumatici nonché vergella o bordione, laminati a caldo, aventi dentellature, collarini, cavità o rilievi ottenuti durante la laminazione)	Esenzione	0	

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
72139170	Vergella o bordione di ferro o di acciai non legati, laminati a caldo, arrotolati in spire irregolari, contenenti, in peso, ≥ 0,25 % ma ≤ 0,75 % di carbonio, di sezione trasversale circolare con diametro < 14 mm (escl. di acciai automatici e vergella o bordione lisci, del tipo utilizzato per armatura per calcestruzzo o per il rinforzo dei pneumatici nonché aventi dentellature, collarini, cavità o rilievi ottenuti durante la laminazione)	Esenzione	0	
72139190	Vergella o bordione di ferro o di acciai non legati, laminati a caldo, arrotolati in spire irregolari, contenenti, in peso, > 0,75 % di carbonio, di sezione trasversale circolare con diametro < 14 mm (escl. di acciai automatici, vergella o bordione lisci, del tipo utilizzato per il rinforzo dei pneumatici nonché vergella o bordione aventi dentellature, collarini, cavità o rilievi ottenuti durante la laminazione)	Esenzione	0	
72139910	Vergella o bordione di ferro o di acciai non legati, laminati a caldo, arrotolati in spire irregolari, contenenti, in peso, < 0,25 % di carbonio (escl. quelli di sezione circolare con diametro < 14 mm, vergella o bordione di acciai automatici e vergella o bordione aventi dentellature, collarini, cavità, rilievi o altre deformazioni ottenuti durante la laminazione)	Esenzione	0	
72139990	Vergella o bordione di ferro o di acciai non legati, laminati a caldo, arrotolati in spire irregolari, contenenti, in peso, ≥ 0,25 % di carbonio (escl. quelle di sezione circolare con diametro < 14 mm, vergella o bordione di acciai automatici e vergella o bordione aventi dentellature, collarini, cavità, rilievi o altre deformazioni ottenuti durante la laminazione)	Esenzione	0	
72141000	Barre di ferro o di acciai non legati, semplicemente fucinate (escl. arrotolate in spire irregolari)	Esenzione	0	
72142000	Barre di ferro o di acciai non legati, aventi dentellature, collarini, cavità o rilievi ottenuti durante la laminazione	Esenzione	0	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
72143000	Barre di acciai automatici non legati, semplicemente laminate o estruse a caldo (escl. quelle aventi dentellature, collarini, cavità, rilievi o altre deformazioni ottenuti durante la laminazione o che hanno subito una torsione dopo la laminazione)	Esenzione	0	
72149110	Barre di ferro o di acciai non legati, semplicemente laminate o estruse a caldo, contenenti, in peso, < 0,25 % di carbonio, di sezione trasversale rettangolare (escl. quelle aventi dentellature, collarini, cavità, rilievi o altre deformazioni ottenuti durante la laminazione o che hanno subito una torsione dopo la laminazione nonché quelle di acciai automatici)	Esenzione	0	
72149190	Altre barre di ferro o di acciai non legati, solo laminate o estruse a caldo, contenenti, in peso, ≥ 0,25 % di carbonio, di sezione trasversale rettangolare (escl. aventi dentellature, collarini, cavità o rilievi ottenuti durante la laminazione o che hanno subito una torsione dopo la laminazione nonché quelle di acciai automatici)	Esenzione	0	
72149910	Barre di ferro o di acciai non legati, lisce, del tipo utilizzato per armatura per calcestruzzo, solo laminate o estruse a caldo, contenenti, in peso, < 0,25 % di carbonio, di sezione trasversale quadrata o di sezione trasversale diversa da quella rettangolare	Esenzione	0	
72149931	Barre di ferro o di acciai non legati, solo laminate o estruse a caldo, contenenti, in peso, < 0,25 % di carbonio, di sezione trasversale circolare con diametro ≥ 80 mm (escl. di acciai automatici, barre lisce del tipo utilizzato per armatura per calcestruzzo o barre aventi dentellature, collarini, cavità o rilievi ottenuti durante la laminazione o che hanno subito una torsione dopo la laminazione)	Esenzione	0	
72149939	Barre di ferro o di acciai non legati, solo laminate o estruse a caldo, contenenti, in peso, < 0,25 % di carbonio, di sezione trasversale circolare con diametro < 80 mm (escl. di acciai automatici, barre lisce del tipo utilizzato per armatura per calcestruzzo o barre aventi dentellature, collarini, cavità o rilievi ottenuti durante la laminazione o che hanno subito una torsione dopo la laminazione)	Esenzione	0	

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
72149950	Barre di ferro o di acciai non legati, solo laminate o estruse a caldo, contenenti, in peso, < 0,25 % di carbonio, di sezione trasversale quadrata o di sezione trasversale diversa da quella rettangolare o circolare (escl. di acciai automatici, barre lisce del tipo utilizzato per armatura per calcestruzzo o barre aventi dentellature, collarini, cavità o rilievi ottenuti durante la laminazione o che hanno subito una torsione dopo la laminazione)	Esenzione	0	
72149971	Barre di ferro o di acciai non legati, solo laminate o estruse a caldo, contenenti, in peso, ≥ 0,25 % di carbonio, di sezione trasversale circolare con diametro ≥ 80 mm (escl. quelle aventi dentellature, collarini, cavità o rilievi ottenuti durante la laminazione oppure che hanno subito una torsione dopo la laminazione nonché di acciai automatici)	Esenzione	0	
72149979	Barre di ferro o di acciai non legati, solo laminate o estruse a caldo, contenenti, in peso, ≥ 0,25 % di carbonio, di sezione trasversale circolare con diametro < 80 mm (escl. quelle aventi dentellature, collarini, cavità o rilievi ottenuti durante la laminazione oppure che hanno subito una torsione dopo la laminazione nonché di acciai automatici)	Esenzione	0	
72149995	Barre di ferro o di acciai non legati, solo laminate o estruse a caldo, contenenti, in peso, ≥ 0,25 % di carbonio, di sezione trasversale quadrata o diversa dalla rettangolare o circolare (escl. aventi dentellature, collarini, cavità o rilievi ottenuti durante la laminazione oppure che hanno subito una torsione dopo la laminazione nonché di acciai automatici)	Esenzione	0	
72151000	Barre di acciai automatici non legati, semplicemente ottenute o rifinite a freddo	Esenzione	0	
72155011	Altre barre di ferro o di acciai non legati, semplicemente ottenute o rifinite a freddo, contenenti, in peso, < 0,25 % di carbonio, di sezione trasversale rettangolare (escl. quelle di acciai automatici)	Esenzione	0	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
72155019	Altre barre di ferro o di acciai non legati, semplicemente ottenute o rifinite a freddo, contenenti, in peso, < 0,25 % di carbonio, di sezione trasversale quadrata o diversa dalla rettangolare (escl. quelle di acciai automatici)	Esenzione	0	
72155080	Altre barre di ferro o di acciai non legati, semplicemente ottenute o rifinite a freddo, contenenti, in peso, ≥ 0,25 % di carbonio (escl. quelle di acciai automatici)	Esenzione	0	
72159000	Barre di ferro o di acciai non legati, ottenute o rifinite a freddo e ulteriormente trattate oppure ottenute a caldo e ulteriormente trattate, n.n.a.	Esenzione	0	
72161000	Profilati ad U, ad I o ad H di ferro o di acciai non legati, semplicemente laminati o estrusi a caldo, di altezza < 80 mm	Esenzione	0	
72162100	Profilati a L di ferro o di acciai non legati, semplicemente laminati o estrusi a caldo, di altezza < 80 mm	Esenzione	0	
72162200	Profilati a T di ferro o di acciai non legati, semplicemente laminati o estrusi a caldo, di altezza < 80 mm	Esenzione	0	
72163110	Profilati ad U di ferro o di acciai non legati, semplicemente laminati o estrusi a caldo, di altezza ≥ 80 mm ma ≤ 220 mm	Esenzione	0	
72163190	Profilati ad U di ferro o di acciai non legati, semplicemente laminati o estrusi a caldo, di altezza > 220 mm	Esenzione	0	
72163211	Profilati ad I di ferro o di acciai non legati, ad ali a facce parallele, semplicemente laminati o estrusi a caldo, di altezza ≥ 80 mm ma ≤ 220 mm	Esenzione	0	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
72163219	Profilati ad I di ferro o di acciai non legati, semplicemente laminati o estrusi a caldo, di altezza ≥ 80 mm ma ≤ 220 mm (escl. 7216.32.11)	Esenzione	0	
72163291	Profilati ad I di ferro o di acciai non legati, ad ali a facce parallele, semplicemente laminati o estrusi a caldo, di altezza > 220 mm	Esenzione	0	
72163299	Profilati ad I di ferro o di acciai non legati, semplicemente laminati o estrusi a caldo, di altezza > 220 mm (escl. 7216.32.91)	Esenzione	0	
72163310	Profilati ad H di ferro o di acciai non legati, semplicemente laminati o estrusi a caldo, di altezza ≥80 mm ma ≤ 180 mm	Esenzione	0	
72163390	Profilati ad H di ferro o di acciai non legati, semplicemente laminati o estrusi a caldo, di altezza > 180 mm	Esenzione	0	
72164010	Profilati a L di ferro o di acciai non legati, semplicemente laminati o estrusi a caldo, di altezza ≥ 80 mm	Esenzione	0	
72164090	Profilati a T di ferro o di acciai non legati, semplicemente laminati o estrusi a caldo, di altezza ≥ 80 mm	Esenzione	0	
72165010	Profilati di ferro o di acciai non legati, semplicemente laminati o estrusi a caldo, la cui sezione trasversale può essere inscritta in un quadrato ≤ 80 mm di lato (escl. i profilati a U, I, H, L o T)	Esenzione	0	
72165091	Piatti a bulbo, solo laminati o estrusi a caldo	Esenzione	0	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
72165099	Profilati di ferro o di acciai non legati, solo laminati o estrusi a caldo (escl. la cui sezione trasversale può essere iscritta in un quadrato di lato ≤ 80 mm, nonché profilati a U, I, H, L o T e barre piatte con bulbo)	Esenzione	0	
72166110	Profilati a C, L, U, Z, omega o tubi aperti, di ferro o di acciai non legati, semplicemente ottenuti o rifiniti a freddo da prodotti laminati piatti	Esenzione	0	
72166190	Profilati (diversi da profilati a C, L, U, Z, omega o tubi aperti) di ferro o di acciai non legati, semplicemente ottenuti o rifiniti a freddo da prodotti laminati piatti	Esenzione	0	
72166900	Profilati di ferro o di acciai non legati, semplicemente ottenuti o rifiniti a freddo (escl. lamiere profilate)	Esenzione	0	
72169110	Lamiere di ferro o di acciai non legati, ottenute o rifinite a freddo, profilate (nervate)	Esenzione	0	
72169180	Profilati di ferro o di acciai non legati, ottenuti o rifiniti a freddo da prodotti laminati piatti e ulteriormente trattati (escl. lamiere profilate)	Esenzione	0	
72169900	Profilati di ferro o di acciai non legati, ottenuti o rifiniti a freddo e ulteriormente trattati, o semplicemente fucinati, o fucinati, o ottenuti a caldo in altro modo e ulteriormente trattati, n.n.a. (escl. quelli ottenuti da prodotti laminati piatti)	Esenzione	0	
72171010	Fili di ferro o di acciai non legati, arrotolati, contenenti, in peso, < 0,25 % di carbonio, non rivestiti, anche lucidati, di sezione trasversale massima < 0,8 mm	Esenzione	0	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
72171031	Fili di ferro o di acciai non legati, arrotolati, contenenti, in peso, < 0,25 % di carbonio aventi dentellature, collarini, cavità o rilievi ottenuti durante la laminazione, non rivestiti, di sezione trasversale massima ≥ 0,8 mm	Esenzione	0	
72171039	Fili di ferro o di acciai non legati, arrotolati, contenenti, in peso, < 0,25 % di carbonio, non rivestiti, di sezione trasversale massima ≥ 0,8 mm (senza dentellature, collarini, cavità o rilievi ottenuti durante la laminazione)	Esenzione	0	
72171050	Fili di ferro o di acciai non legati, arrotolati, contenenti, in peso, ≥ 0,25 % ma < 0,6 % di carbonio, non rivestiti, anche lucidati (escl. barre laminate a caldo)	Esenzione	0	
72171090	Fili di ferro o di acciai non legati, arrotolati, contenenti, in peso, ≥ 0,6 % di carbonio, non rivestiti, anche lucidati (escl. barre laminate a caldo)	Esenzione	0	
72172010	Fili di ferro o di acciai non legati, arrotolati, contenenti, in peso, < 0,25 % di carbonio, zincati, di sezione trasversale massima < 0,8 mm	Esenzione	0	
72172030	Fili di ferro o di acciai non legati, arrotolati, contenenti, in peso, < 0,25 % di carbonio, zincati, di sezione trasversale massima < 0,8 mm (escl. barre)	Esenzione	0	
72172050	Fili di ferro o di acciai non legati, arrotolati, contenenti, in peso, ≥ 0,25 % ma < 0,6 % di carbonio, zincati (escl. barre)	Esenzione	0	
72172090	Fili di ferro o di acciai non legati, arrotolati, contenenti, in peso, ≥ 0,6 % di carbonio, zincati (escl. barre)	Esenzione	0	

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
72173041	Fili di ferro o di acciai non legati, arrotolati, contenenti, in peso, < 0,25 % di carbonio, ramati (escl. barre)	Esenzione	0	
72173049	Fili di ferro o di acciai non legati, arrotolati, contenenti, in peso, < 0,25 % di carbonio, rivestiti di metalli comuni (escl. quelli zincati o ramati e le barre)	Esenzione	0	
72173050	Fili di ferro o di acciai non legati, arrotolati, contenenti, in peso, ≥ 0,25 % ma < 0,6 % di carbonio, rivestiti di metalli comuni (escl. quelli zincati e barre)	Esenzione	0	
72173090	Fili di ferro o di acciai non legati, arrotolati, contenenti, in peso, ≥ 0,6 % di carbonio, rivestiti di metalli comuni (escl. quelli zincati e barre)	Esenzione	0	
72179020	Fili di ferro o di acciai non legati, arrotolati, contenenti, in peso, < 0,25 % di carbonio, rivestiti (escl. quelli rivestiti di metalli comuni e barre)	Esenzione	0	
72179050	Fili di ferro o di acciai non legati, arrotolati, contenenti, in peso, ≥ 0,25 % ma < 0,6 % di carbonio, rivestiti (escl. quelli rivestiti di metalli comuni e barre)	Esenzione	0	
72179090	Fili di ferro o di acciai non legati, arrotolati, contenenti, in peso, ≥ 0,6 % di carbonio, rivestiti (escl. quelli rivestiti di metalli comuni e barre)	Esenzione	0	
72181000	Acciai inossidabili, in lingotti o in altre forme primarie (escl. cascami e avanzi lingottati e prodotti ottenuti per colata continua)	Esenzione	0	
72189110	Semiprodotti di acciai inossidabili, di sezione trasversale rettangolare, contenenti, in peso, ≥ 2,5 % di nichel	Esenzione	0	

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
72189180	Semiprodotti di acciai inossidabili, di sezione trasversale rettangolare, contenenti, in peso, < 2,5 % di nichel	Esenzione	0	
72189911	Semiprodotti di acciai inossidabili, di sezione trasversale quadrata, laminati od ottenuti per colata continua	Esenzione	0	
72189919	Semiprodotti di acciai inossidabili, di sezione trasversale quadrata, fucinati	Esenzione	0	
72189920	Semiprodotti di acciai inossidabili, di sezione trasversale circolare o diversa da quella quadrata o rettangolare, laminati od ottenuti per colata continua	Esenzione	0	
72189980	Semiprodotti di acciai inossidabili, fucinati (escl. quelli di sezione trasversale quadrata o rettangolare)	Esenzione	0	
72191100	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza ≥ 600 mm, semplicemente laminati a caldo, arrotolati, di spessore > 10 mm	Esenzione	0	
72191210	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza ≥ 600 mm, semplicemente laminati a caldo, arrotolati, di spessore ≥ 4,75 mm ma ≤ 10 mm, contenenti, in peso, ≥ 2,5 % di nichel	Esenzione	0	
72191290	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza ≥ 600 mm, semplicemente laminati a caldo, arrotolati, di spessore ≥ 4,75 mm ma ≤ 10 mm, contenenti, in peso, < 2,5 % di nichel	Esenzione	0	
72191310	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza ≥ 600 mm, semplicemente laminati a caldo, arrotolati, di spessore ≥ 3 mm ma ≤ 4,75 mm, contenenti, in peso, ≥ 2,5 % di nichel	Esenzione	0	
72191390	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza ≥ 600 mm, semplicemente laminati a caldo, arrotolati, di spessore ≥ 3 mm ma ≤ 4,75 mm, contenenti, in peso, < 2,5 % di nichel	Esenzione	0	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
72191410	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza ≥ 600 mm, semplicemente laminati a caldo, arrotolati, di spessore < 3 mm, contenenti, in peso, ≥ 2,5 % di nichel	Esenzione	0	
72191490	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza ≥ 600 mm, semplicemente laminati a caldo, arrotolati, di spessore < 3 mm, contenenti, in peso, < 2,5 % di nichel	Esenzione	0	
72192110	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza ≥ 600 mm, semplicemente laminati a caldo, non arrotolati, di spessore > 10 mm, contenenti, in peso, ≥ 2,5 % di nichel	Esenzione	0	
72192190	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza ≥ 600 mm, semplicemente laminati a caldo, non arrotolati, di spessore > 10 mm, contenenti, in peso, < 2,5 % di nichel	Esenzione	0	
72192210	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza ≥ 600 mm, semplicemente laminati a caldo, non arrotolati, di spessore ≥ 4,75 mm ma ≤ 10 mm, contenenti, in peso, ≥ 2,5 % di nichel	Esenzione	0	
72192290	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza ≥ 600 mm, semplicemente laminati a caldo, non arrotolati, di spessore ≥ 4,75 mm ma ≤ 10 mm, contenenti, in peso, < 2,5 % di nichel	Esenzione	0	
72192300	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza ≥ 600 mm, semplicemente laminati a caldo, non arrotolati, di spessore ≥ 3 mm ma < 4,75 mm	Esenzione	0	
72192400	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza ≥ 600 mm, semplicemente laminati a caldo, non arrotolati, di spessore < 3 mm	Esenzione	0	
72193100	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza ≥ 600 mm, semplicemente laminati a freddo, di spessore ≥ 4,75 mm	Esenzione	0	

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
72193210	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza ≥ 600 mm, semplicemente laminati a freddo, di spessore ≥ 3 mm ma ≤ 4,75 mm, contenenti, in peso, ≥ 2,5 % di nichel	Esenzione	0	
72193290	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza ≥ 600 mm, semplicemente laminati a freddo, di spessore ≥ 3 mm ma ≤ 4,75 mm, contenenti, in peso, < 2,5 % di nichel	Esenzione	0	
72193310	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza ≥ 600 mm, semplicemente laminati a freddo, di spessore > 1 mm ma < 3 mm, contenenti, in peso, ≥ 2,5 % di nichel	Esenzione	0	
72193390	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza ≥ 600 mm, semplicemente laminati a freddo, di spessore > 1 mm ma < 3 mm, contenenti, in peso, < 2,5 % di nichel	Esenzione	0	
72193410	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza ≥ 600 mm, semplicemente laminati a freddo, di spessore ≥ 0,5 mm ma ≤ 1 mm, contenenti, in peso, ≥ 2,5 % di nichel	Esenzione	0	
72193490	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza ≥ 600 mm, semplicemente laminati a freddo, di spessore ≥ 0,5 mm ma ≤ 1 mm, contenenti, in peso, < 2,5 % di nichel	Esenzione	0	
72193510	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza ≥ 600 mm, semplicemente laminati a freddo, di spessore < 0,5 mm, contenenti, in peso, ≥ 2,5 % di nichel	Esenzione	0	
72193590	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza ≥ 600 mm, semplicemente laminati a freddo, di spessore < 0,5 mm, contenenti, in peso, < 2,5 % di nichel	Esenzione	0	
72199020	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza ≥ 600 mm, laminati a caldo o a freddo e ulteriormente trattati, forati	Esenzione	0	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
72199080	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza ≥ 600 mm, laminati a caldo o a freddo e ulteriormente trattati, non forati	Esenzione	0	
72201100	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza < 600 mm, semplicemente laminati a caldo, di spessore ≥ 4,75 mm	Esenzione	0	
72201200	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza < 600 mm, semplicemente laminati a caldo, di spessore < 4,75 mm	Esenzione	0	
72202021	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza < 600 mm, semplicemente laminati a freddo, di spessore ≥ 3 mm e contenenti, in peso, ≥ 2,5 % di nichel	Esenzione	0	
72202029	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza < 600 mm, semplicemente laminati a freddo, di spessore ≥ 3 mm e contenenti, in peso, < 2,5 % di nichel	Esenzione	0	
72202041	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza < 600 mm, semplicemente laminati a freddo, di spessore > 0,35 mm ma < 3 mm e contenenti, in peso, ≥ 2,5 % di nichel	Esenzione	0	
72202049	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza < 600 mm, semplicemente laminati a freddo, di spessore > 0,35 mm ma < 3 mm e contenenti, in peso, < 2,5 % di nichel	Esenzione	0	
72202081	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza < 600 mm, semplicemente laminati a freddo, di spessore ≤ 0,35 mm e contenenti, in peso, ≥ 2,5 % di nichel	Esenzione	0	
72202089	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza < 600 mm, semplicemente laminati a freddo, di spessore ≤ 0,35 mm e contenenti, in peso, < 2,5 % di nichel	Esenzione	0	

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
72209020	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza < 600 mm, laminati a caldo o a freddo e ulteriormente trattati, forati	Esenzione	0	
72209080	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza < 600 mm, laminati a caldo o a freddo e ulteriormente trattati, non forati	Esenzione	0	
72210010	Vergella o bordione di acciai inossidabili, laminate a caldo, arrotolate in spire irregolari, contenenti, in peso, ≥ 2,5 % di nichel	Esenzione	0	
72210090	Vergella o bordione di acciai inossidabili, laminate a caldo, arrotolate in spire irregolari, contenenti, in peso, < 2,5 % di nichel	Esenzione	0	
72221111	Barre di acciai inossidabili, semplicemente laminate o estruse a caldo, di sezione circolare di diametro ≥ 800 mm, contenenti, in peso, ≥ 2,5 % di nichel	Esenzione	0	
72221119	Barre di acciai inossidabili, semplicemente laminate o estruse a caldo, di sezione circolare di diametro ≥ 800 mm, contenenti, in peso, < 2,5 % di nichel	Esenzione	0	
72221181	Barre di acciai inossidabili, semplicemente laminate o estruse a caldo, di sezione circolare di diametro < 80 mm e contenenti, in peso, ≥ 2,5 % di nichel	Esenzione	0	
72221189	Barre di acciai inossidabili, semplicemente laminate o estruse a caldo, di sezione circolare di diametro < 80 mm e contenenti, in peso, < 2,5 % di nichel	Esenzione	0	
72221910	Barre di acciai inossidabili, semplicemente laminate o estruse a caldo, contenenti, in peso, ≥ 2,5 % di nichel (escl. di sezione circolare)	Esenzione	0	
72221990	Barre di acciai inossidabili, semplicemente laminate o estruse a caldo, contenenti, in peso, < 2,5 % di nichel (escl. di sezione circolare)	Esenzione	0	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
72222011	Barre di acciai inossidabili, di sezione circolare di diametro ≥ 80 mm, semplicemente ottenute o rifinite a freddo, contenenti, in peso, ≥ 2,5 % di nichel	Esenzione	0	
72222019	Barre di acciai inossidabili, di sezione circolare di diametro ≥ 80 mm, semplicemente ottenute o rifinite a freddo, contenenti, in peso, < 2,5 % di nichel	Esenzione	0	
72222021	Barre di acciai inossidabili, semplicemente ottenute o rifinite a freddo, di sezione circolare ≥ 25 mm ma < 80 mm e contenenti, in peso, ≥ 2,5 % di nichel	Esenzione	0	
72222029	Barre di acciai inossidabili, semplicemente ottenute o rifinite a freddo, di sezione circolare ≥ 25 mm ma < 80 mm e contenenti, in peso, < 2,5 % di nichel	Esenzione	0	
72222031	Barre di acciai inossidabili, semplicemente ottenute o rifinite a freddo, di sezione circolare < 25 mm e contenenti, in peso, ≥ 2,5 % di nichel	Esenzione	0	
72222039	Barre di acciai inossidabili, semplicemente ottenute o rifinite a freddo, di sezione circolare < 25 mm e contenenti, in peso, < 2,5 % di nichel	Esenzione	0	
72222081	Barre di acciai inossidabili, semplicemente ottenute o rifinite a freddo, contenenti, in peso, ≥ 2,5 % di nichel (escl. di sezione circolare)	Esenzione	0	
72222089	Barre di acciai inossidabili, semplicemente ottenute o rifinite a freddo, contenenti, in peso, < 2,5 % di nichel (escl. di sezione circolare)	Esenzione	0	
72223051	Altre barre di acciai inossidabili, contenenti, in peso, ≥ 2,5 % di nichel, fucinate	Esenzione	0	
72223091	Altre barre di acciai inossidabili, contenenti, in peso, < 2,5 % di nichel, fucinate	Esenzione	0	

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
72223097	Barre di acciai inossidabili, ottenute o rifinite a freddo e ulteriormente trattate oppure ottenute a caldo e ulteriormente trattate, n.n.a. (escl. quelle fucinate)	Esenzione	0	
72224010	Profilati di acciai inossidabili, semplicemente laminati o estrusi a caldo	Esenzione	0	
72224050	Profilati di acciai inossidabili, semplicemente ottenuti o rifiniti a freddo	Esenzione	0	
72224090	Profilati di acciai inossidabili, ottenuti o rifiniti a freddo e ulteriormente trattati o semplicemente fucinati, oppure fucinati o altrimenti ottenuti a caldo e ulteriormente trattati, n.n.a.	Esenzione	0	
72230011	Fili di acciai inossidabili, arrotolati, contenenti, in peso, dal 28 % al 31 % di nichel e dal 20 % al 22 % di cromo (escl. barre)	Esenzione	0	
72230019	Fili di acciai inossidabili, arrotolati, contenenti, in peso, ≥ 2,5 % di nichel (escl. contenenti, in peso, dal 28 % al 31 % di nichel e dal 20 % al 22 % di cromo nonché barre)	Esenzione	0	
72230091	Fili di acciai inossidabili, arrotolati, contenenti, in peso, < 2,5 % di nichel, dal 13 % al 25 % di cromo e dal 3,5 % al 6 % di alluminio (escl. barre)	Esenzione	0	
72230099	Fili di acciai inossidabili, arrotolati, contenenti, in peso, < 2,5 % di nichel (escl. contenenti, in peso, dal 13 % al 25 % di cromo e dal 3,5 % al 6 % di alluminio nonché barre)	Esenzione	0	
72241010	Lingotti e altre forme primarie, di acciai per utensili	Esenzione	0	
72241090	Acciai legati, diversi dagli acciai inossidabili, in lingotti o in altre forme primarie (escl. di acciai per utensili, cascami e avanzi lingottati e prodotti ottenuti per colata continua)	Esenzione	0	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
72249002	Semiprodotti di acciai per utensili	Esenzione	0	
72249003	Semiprodotti di acciai rapidi, di sezione trasversale quadrata o rettangolare, laminati a caldo od ottenuti per colata continua, la cui larghezza è < al doppio dello spessore	Esenzione	0	
72249005	Semiprodotti di acciai contenenti, in peso, ≤ 0,7 % di carbonio, dallo 0,5 % all'1,2 % di manganese e dallo 0,6 % al 2,3 % di silicio o di acciai contenenti, in peso, ≥ 0,0008 % di boro senza che nessun altro elemento raggiunga il tenore minimo indicato nella nota 1 f del capitolo 72, di sezione trasversale quadrata o rettangolare, laminati a caldo od ottenuti per colata continua, di larghezza < al doppio dello spessore	Esenzione	0	
72249007	Semiprodotti di acciai legati diversi dall'acciaio inossidabile, di sezione trasversale quadrata o rettangolare, laminati a caldo od ottenuti per colata continua, di larghezza < al doppio dello spessore (escl. quelli di acciai per utensili, di acciai rapidi nonché gli articoli della sottovoce 7224.90.05)	Esenzione	0	
72249014	Semiprodotti di acciai legati diversi dall'acciaio inossidabile, di sezione trasversale quadrata o rettangolare, laminati a caldo od ottenuti per colata continua, di larghezza ≥ al doppio dello spessore (escl. di acciai per utensili)	Esenzione	0	
72249018	Semiprodotti di acciai legati diversi dall'acciaio inossidabile, di sezione trasversale quadrata o rettangolare, fucinati (escl. di acciai per utensili)	Esenzione	0	
72249031	Semiprodotti di acciai contenenti, in peso, dallo 0,9 % all'1,15 % di carbonio, dallo 0,5 % al 2 % di cromo e, eventualmente, ≤ 0,5 % di molibdeno, di sezione trasversale diversa dalla quadrata o rettangolare, laminati a caldo od ottenuti per colata continua	Esenzione	0	
72249038	Semiprodotti di acciai legati diversi dall'acciaio inossidabile, di sezione trasversale diversa dalla quadrata o rettangolare, laminati a caldo od ottenuti per colata continua (escl. quelli di acciai per utensili nonché gli articoli contenenti, in peso, dallo 0,9 % all'1,15 % di carbonio, dallo 0,5 % al 2 % di cromo e, se presente, ≤ 0,5 % di molibdeno)	Esenzione	0	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
72249090	Semiprodotti di acciai legati diversi dall'acciaio inossidabile, fucinati (escl. quelli di acciai per utensili nonché gli articoli di sezione trasversale quadrata, rettangolare, circolare o poligonale)	Esenzione	0	
72251100	Prodotti laminati piatti di acciai al silicio detti "magnetici", di larghezza ≥ 600 mm, a grani orientati	Esenzione	0	
72251910	Prodotti laminati piatti di acciai al silicio detti "magnetici", di larghezza ≥ 600 mm, laminati a caldo	Esenzione	0	
72251990	Prodotti laminati piatti di acciai al silicio detti "magnetici", di larghezza ≥ 600 mm, laminati a freddo, a grani non orientati	Esenzione	0	
72253010	Prodotti laminati piatti di acciai per utensili, di larghezza ≥ 600 mm, semplicemente laminati a caldo, arrotolati	Esenzione	0	
72253030	Prodotti laminati piatti di acciai rapidi, di larghezza ≥ 600 mm, semplicemente laminati a caldo, arrotolati	Esenzione	0	
72253090	Prodotti laminati piatti di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, di larghezza ≥ 600 mm, semplicemente laminati a caldo, arrotolati (escl. quelli di acciai per utensili, di acciai rapidi o di acciai al silicio detti "magnetici")	Esenzione	0	
72254012	Prodotti laminati piatti di acciai per utensili, di larghezza ≥ 600 mm, semplicemente laminati a caldo, non arrotolati	Esenzione	0	
72254015	Prodotti laminati piatti di acciai rapidi, di larghezza ≥ 600 mm, semplicemente laminati a caldo, non arrotolati	Esenzione	0	
72254040	Prodotti laminati piatti di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, di larghezza ≥ 600 mm, semplicemente laminati a caldo, non arrotolati, di spessore > 10 mm (escl. quelli di acciai per utensili, di acciai rapidi o di acciai al silicio detti "magnetici")	Esenzione	0	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
72254060	Prodotti piatti di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, di larghezza ≥ 600 mm, semplicemente laminati a caldo, non arrotolati, di spessore ≥ 4,75 mm ma ≤ 10 mm (escl. quelli di acciai per utensili, di acciai rapidi e di acciai al silicio detti "magnetici")	Esenzione	0	
72254090	Prodotti laminati piatti di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, di larghezza ≥ 600 mm, semplicemente laminati a caldo, non arrotolati, di spessore < 4,75 mm (escl. quelli di acciai per utensili, di acciai rapidi o di acciai al silicio detti "magnetici")	Esenzione	0	
72255020	Prodotti laminati piatti, di acciai rapidi, di larghezza ≥ 600 mm, semplicemente laminati a freddo	Esenzione	0	
72255080	Prodotti laminati piatti di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, di larghezza ≥ 600 mm, semplicemente laminati a freddo (escl. quelli di acciai rapidi o di acciai al silicio detti "magnetici")	Esenzione	0	
72259100	Prodotti laminati piatti di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, di larghezza ≥ 600 mm, laminati a caldo o a freddo e zincati elettroliticamente (escl. prodotti di acciai al silicio detti "magnetici")	Esenzione	0	
72259200	Prodotti laminati piatti di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, di larghezza ≥ 600 mm, laminati a caldo o a freddo e zincati (escl. quelli zincati elettroliticamente e quelli di acciai al silicio detti "magnetici")	Esenzione	0	
72259900	Prodotti laminati piatti di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, di larghezza ≥ 600 mm, laminati a caldo o a freddo e ulteriormente trattati (escl. quelli zincati e quelli di acciai al silicio detti "magnetici")	Esenzione	0	
72261100	Prodotti laminati piatti di acciai al silicio detti "magnetici", di larghezza < 600 mm, laminati a caldo o a freddo, a grani orientati	Esenzione	0	

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
72261910	Prodotti laminati piatti di acciai al silicio detti ”magnetici”, di larghezza < 600 mm, semplicemente laminati a caldo	Esenzione	0	
72261980	Prodotti laminati piatti di acciai al silicio detti ”magnetici”, di larghezza < 600 mm, laminati a freddo, anche ulteriormente trattati, o laminati a caldo e ulteriormente trattati, a grani non orientati	Esenzione	0	
72262000	Prodotti laminati piatti di acciai rapidi, di larghezza ≤ 600 mm, laminati a caldo o a freddo	Esenzione	0	
72269120	Prodotti laminati piatti di acciai per utensili, di larghezza < 600 mm, semplicemente laminati a caldo	Esenzione	0	
72269191	Prodotti laminati piatti di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, semplicemente laminati a caldo, di spessore ≥ 4,75 mm, di larghezza < 600 mm (escl. quelli di acciai per utensili, di acciai al silicio detti ”magnetici” o di acciai rapidi)	Esenzione	0	
72269199	Prodotti laminati piatti di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, semplicemente laminati a caldo, di spessore < 4,75 mm, di larghezza < 600 mm (escl. quelli di acciai per utensili, di acciai al silicio detti ”magnetici” o di acciai rapidi)	Esenzione	0	
72269200	Prodotti laminati piatti di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, di larghezza < 600 mm, semplicemente laminati a freddo (escl. quelli di acciai rapidi o di acciai al silicio detti ”magnetici”)	Esenzione	0	
72269910	Prodotti laminati piatti di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, di larghezza < 600 mm, laminati a caldo o a freddo e zincati elettroliticamente (escl. prodotti di acciai rapidi o di acciai al silicio detti ”magnetici”)	Esenzione	0	
72269930	Prodotti laminati piatti di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, di larghezza < 600 mm, laminati a caldo o a freddo e zincati (escl. quelli zincati elettroliticamente e quelli di acciai rapidi o di acciai al silicio detti ”magnetici”)	Esenzione	0	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
72269970	Prodotti laminati piatti di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, di larghezza < 600 mm, laminati a caldo o a freddo e ulteriormente trattati (escl. quelli zincati e quelli di acciai rapidi o di acciai al silicio detti ”magnetici”)	Esenzione	0	
72271000	Barre di acciai rapidi, laminate a caldo, arrotolate in spire irregolari	Esenzione	0	
72272000	Barre di acciai silico-manganese, laminate a caldo, arrotolate in spire irregolari	Esenzione	0	
72279010	Barre laminate a caldo, di acciai contenenti, in peso, ≥ 0,0008 % di boro, senza che nessun altro elemento raggiunga il tenore minimo indicato nella nota 1 f di questo capitolo, arrotolate in spire irregolari	Esenzione	0	
72279050	Barre laminate a caldo, di acciai contenenti, in peso, dallo 0,9 % all'1,15 % di carbonio, dallo 0,5 % al 2 % di cromo ed, eventualmente, ≤ 0,5 % di molibdeno, arrotolate in spire irregolari	Esenzione	0	
72279095	Barre laminate a caldo, arrotolate in spire irregolari, di acciai legati diversi dall'acciaio inossidabile (escl. di acciai rapidi o di acciai silico-manganese nonché le barre delle sottovoci 7227.90.10 e 7227.90.50)	Esenzione	0	
72281020	Barre di acciai rapidi, semplicemente laminate o estruse a caldo; laminate o estruse a caldo, semplicemente placcate (escl. semiprodotti, prodotti laminati piatti, barre laminate a caldo e barre arrotolate in spire irregolari)	Esenzione	0	
72281050	Barre di acciai rapidi, fucinate (escl. semiprodotti, prodotti laminati piatti e barre laminate a caldo arrotolate in spire irregolari)	Esenzione	0	
72281090	Barre di acciai rapidi, semplicemente ottenute o rifinite a freddo, anche ulteriormente trattate, oppure ottenute a caldo e ulteriormente trattate (escl. quelle fucinate, semiprodotti, prodotti laminati piatti, barre laminate a caldo e barre arrotolate in spire irregolari)	Esenzione	0	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
72282010	Barre di acciai silico-manganese, di sezione trasversale rettangolare, laminate a caldo sulle quattro facce (escl. semiprodotti, prodotti laminati piatti, barre laminate a caldo e barre arrotolate in spire irregolari)	Esenzione	0	
72282091	Barre di acciai silico-manganese, di sezione trasversale quadrata o diversa da quella rettangolare, semplicemente laminate o estruse a caldo; laminate o estruse a caldo, semplicemente placcate (escl. semiprodotti, prodotti laminati piatti, barre laminate a caldo e barre arrotolate in spire irregolari)	Esenzione	0	
72282099	Barre di acciai silico-manganese, di sezione trasversale quadrata o diversa da quella rettangolare, solo ottenute o rifinite a freddo, incl. ulteriormente trattate, oppure laminate a caldo e ulteriormente trattate (escl. laminate o estruse a caldo, solo placcate, semiprodotti, prodotti laminati piatti, barre laminate a caldo e barre arrotolate in spire irregolari)	Esenzione	0	
72283020	Barre di acciai per utensili, solo laminate o estruse a caldo (escl. semiprodotti, prodotti laminati piatti, barre laminate a caldo e barre arrotolate in spire irregolari)	Esenzione	0	
72283041	Barre di acciai contenenti, in peso, dallo 0,9 % all'1,15 % di carbonio e dallo 0,5 % al 2 % di cromo e, eventualmente, ≤ 0,5 % di molibdeno, solo laminate o estruse a caldo, di sezione circolare, di diametro ≥ 80 mm (escl. semiprodotti, prodotti laminati piatti, barre laminate a caldo e barre arrotolate in spire irregolari)	Esenzione	0	
72283049	Barre di acciai contenenti, in peso, dallo 0,9 % all'1,15 % di carbonio e dallo 0,5 % al 2 % di cromo e, eventualmente, ≤ 0,5 % di molibdeno, solo laminate o estruse a caldo (escl. di sezione circolare di diametro ≥ 80 mm nonché semiprodotti, prodotti laminati piatti, barre laminate a caldo e barre arrotolate in spire irregolari)	Esenzione	0	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
72283061	Barre di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, solo laminate o estruse a caldo, di sezione circolare di diametro ≥ 80 mm (escl. di acciai rapidi, di acciai silico-manganese, di acciai per utensili e gli articoli della sottovoce 7228.30.41 nonché semiprodotti, prodotti laminati piatti, barre laminate a caldo e barre arrotolate in spire irregolari)	Esenzione	0	
72283069	Barre di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, solo laminate o estruse a caldo, di sezione circolare di diametro < 80 mm (escl. di acciai rapidi, di acciai silico-manganese, di acciai per utensili e gli articoli della sottovoce 7228.30.49 nonché semiprodotti, prodotti laminati piatti, barre laminate a caldo e barre arrotolate in spire irregolari)	Esenzione	0	
72283070	Barre di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, di sezione rettangolare, laminate a caldo sulle quattro facce (escl. di acciai rapidi, di acciai silico-manganese, di acciai per utensili e gli articoli delle sottovoci 7228.30.41 e 7228.30.49 nonché semiprodotti, prodotti laminati piatti, barre laminate a caldo e barre arrotolate in spire irregolari)	Esenzione	0	
72283089	Barre di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, solo laminate o estruse a caldo, di sezione trasversale diversa da quella rettangolare, laminate sulle quattro facce o di sezione circolare (escl. di acciai rapidi, di acciai silico-manganese, di acciai per utensili e gli articoli della sottovoce 7228.30.49 nonché semiprodotti, prodotti laminati piatti, barre laminate a caldo e barre arrotolate in spire irregolari)	Esenzione	0	
72284010	Barre di acciai per utensili, solo fucinate (escl. semiprodotti, prodotti laminati piatti e barre laminate a caldo arrotolate in spire irregolari)	Esenzione	0	
72284090	Barre di acciai legati diversi dall'acciaio inossidabile, solo fucinate (escl. di acciai rapidi, di acciai silico-manganese, di acciai per utensili, semiprodotti, prodotti laminati piatti, barre laminate a caldo e barre arrotolate in spire irregolari)	Esenzione	0	

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
72285020	Barre di acciai per utensili, solo ottenute o rifinite a freddo (escl. semiprodotti, prodotti laminati piatti, barre laminate a caldo e barre arrotolate in spire irregolari)	Esenzione	0	
72285040	Barre di acciai contenenti, in peso, dallo 0,9 % all'1,15 % di carbonio e dallo 0,5 % al 2 % di cromo e, eventualmente, ≤ 0,5 % di molibdeno, solo ottenute o rifinite a freddo (escl. semiprodotti, prodotti laminati piatti, barre laminate a caldo e barre arrotolate in spire irregolari)	Esenzione	0	
72285061	Barre di acciai legati diversi dall'acciaio inossidabile, semplicemente ottenute o rifinite a freddo, di sezione circolare di diametro ≥ 80 mm (escl. di acciai rapidi, di acciai silico-manganese, di acciai per utensili, gli articoli della sottovoce 7228.50.40, semiprodotti, prodotti laminati piatti, barre laminate a caldo e barre arrotolate in spire irregolari)	Esenzione	0	
72285069	Barre di acciai legati diversi dall'acciaio inossidabile, semplicemente ottenute o rifinite a freddo, di sezione circolare di diametro < 80 mm (escl. di acciai rapidi, di acciai silico-manganese, di acciai per utensili, gli articoli della sottovoce 7228.50.40, semiprodotti, prodotti laminati piatti, barre laminate a caldo e barre arrotolate in spire irregolari)	Esenzione	0	
72285080	Barre di acciai legati diversi dall'acciaio inossidabile, semplicemente ottenute o rifinite a freddo (escl. di sezione circolare, prodotti di acciai rapidi, di acciai silico-manganese, di acciai per utensili, gli articoli della sottovoce 7228.50.40, semiprodotti, prodotti laminati piatti, barre laminate a caldo e barre arrotolate in spire irregolari)	Esenzione	0	
72286020	Barre di acciai per utensili, ottenute o rifinite a freddo e ulteriormente trattate oppure ottenute a caldo e ulteriormente trattate (escl. semiprodotti, prodotti laminati piatti, barre laminate a caldo e barre arrotolate in spire irregolari)	Esenzione	0	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
72286080	Barre di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, ottenute o rifinite a freddo e ulteriormente trattate oppure ottenute a caldo e ulteriormente trattate (escl. barre di acciai rapidi, di acciai silico-manganese o di acciai per utensili, semiprodotti, prodotti laminati piatti e barre laminate a caldo arrotolate in spire irregolari)	Esenzione	0	
72287010	Profilati di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, semplicemente laminati o estrusi a caldo	Esenzione	0	
72287090	Profilati di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili, n.n.a. (escl. prodotti semplicemente laminati o estrusi a caldo)	Esenzione	0	
72288000	Barre forate per la perforazione, di acciai legati o non legati	Esenzione	0	
72292000	Fili di acciai silico-manganese, arrotolati (escl. barre)	Esenzione	0	
72299020	Fili di acciai rapidi, arrotolati (escl. barre)	Esenzione	0	
72299050	Fili di acciai contenenti, in peso, dallo 0,9 % all'1,1 % di carbonio, dallo 0,5 % al 2 % di cromo e, eventualmente, ≤ 0,5 % di molibdeno, arrotolati (escl. barre laminate)	Esenzione	0	
72299090	Fili di acciai legati diversi dall'acciaio inossidabile, arrotolati (escl. barre laminate, fili di acciai rapidi o di acciai silico-manganese nonché gli articoli della sottovoce 7229.90.50)	Esenzione	0	
73011000	Palancole di ferro o di acciaio, anche forate o formate da elementi riuniti	Esenzione	0	
73012000	Profilati di ferro o di acciaio, saldati	Esenzione	0	

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
73021010	Rotaie conduttrici di corrente, di ferro o di acciaio, con parti di metallo non ferroso, per strade ferrate (escl. controrotaie)	Esenzione	0	
73021022	Rotaie del tipo vignole, di ferro o di acciaio, per strade ferrate, nuove, di peso ≥ 36 kg/m	Esenzione	0	
73021028	Rotaie del tipo vignole, di ferro o di acciaio, per strade ferrate, nuove, di peso < 36 kg/m	Esenzione	0	
73021040	Rotaie a guida, di ferro o di acciaio, per strade ferrate, nuove	Esenzione	0	
73021050	Rotaie di ferro o di acciaio, per strade ferrate, nuove (escl. rotaie del tipo vignole, rotaie a guida nonché rotaie conduttrici di corrente, con parti di metallo non ferroso)	Esenzione	0	
73021090	Rotaie di ferro o di acciaio, per strade ferrate, usate (escl. rotaie conduttrici di corrente, con parti di metallo non ferroso)	Esenzione	0	
73023000	Aghi, cuori, tiranti per aghi ed altri elementi per incroci o scambi, per strade ferrate, di ferro o di acciaio	2,7	0	
73024000	Stecche (ganasce) e piastre di appoggio, di ferro o di acciaio, per strade ferrate	Esenzione	0	
73029000	Traverse, controrotaie, rotaie a cremagliera, cuscinetti, cunei, piastre di fissaggio, piastre e barre di scartamento ed altri pezzi appositamente costruiti per la posa, la congiunzione o il fissaggio di strade ferrate, di ferro o di acciaio (escl. rotaie, aghi, cuori, tiranti per aghi ed altri elementi per incroci o scambi nonché stecche (ganasce) e piastre di appoggio)	Esenzione	0	
73030010	Tubi dei tipi utilizzati per canalizzazioni sotto pressione, di ghisa	3,2	0	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
73030090	Tubi e profilati cavi, di ghisa (escl. prodotti dei tipi utilizzati per canalizzazioni sotto pressione)	3,2	0	
73041100	Tubi dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti, senza saldatura, di acciai inossidabili	Esenzione	0	
73041910	Tubi dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti, senza saldatura, di ferro o di acciaio, con diametro esterno ≤ 168,3 mm (escl. prodotti di acciai inossidabili o di ghisa)	Esenzione	0	
73041930	Tubi dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti, senza saldatura, di ferro o di acciaio, con diametro esterno > 168,3 mm ma ≤ 406,4 mm (escl. prodotti di acciai inossidabili o di ghisa)	Esenzione	0	
73041990	Tubi dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti, senza saldatura, di ferro o di acciaio, con diametro esterno > 406,4 mm (escl. prodotti di acciai inossidabili o di ghisa)	Esenzione	0	
73042200	Aste di perforazione, senza saldatura, di acciai inossidabili, dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas	Esenzione	0	
73042300	Aste di perforazione, senza saldatura, dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas, di ferro o di acciaio (escl. prodotti di acciai inossidabili o di ghisa)	Esenzione	0	
73042400	Tubi di rivestimento o di produzione, senza saldatura, dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas, di acciai inossidabili	Esenzione	0	
73042910	Tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas, senza saldatura, di ferro o di acciaio, con diametro esterno ≤ 168,3 mm (escl. prodotti di ghisa)	Esenzione	0	
73042930	Tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas, senza saldatura, di ferro o di acciaio, con diametro esterno > 168,3 mm ma ≤ 406,4 mm (escl. prodotti di ghisa)	Esenzione	0	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
73042990	Tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas, senza saldatura, di ferro o di acciaio, con diametro esterno > 406,4 mm (escl. prodotti di ghisa)	Esenzione	0	
73043120	Tubi di precisione, senza saldatura, di sezione circolare, di ferro o di acciai non legati, trafilati o laminati a freddo (escl. tubi dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti, tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas)	Esenzione	0	
73043180	Tubi e profilati cavi, senza saldatura, di sezione circolare, di ferro o di acciai non legati, trafilati o laminati a freddo (escl. prodotti di ghisa, tubi dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti, tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas e tubi di precisione)	Esenzione	0	
73043910	Tubi e profilati cavi, senza saldatura, di sezione circolare, di ferro o di acciai non legati, non trafilati o laminati a freddo, greggi, diritti ed a pareti di spessore uniforme, destinati esclusivamente alla fabbricazione di tubi di differenti profili o spessori di parete (escl. prodotti di ghisa)	Esenzione	0	
73043952	Tubi filettati o filettabili detti gas, senza saldatura, di ferro o di acciai non legati, zincati (escl. prodotti di ghisa)	Esenzione	0	
73043958	Tubi filettati o filettabili detti gas, senza saldatura, di ferro o di acciai non legati (escl. prodotti di ghisa e zincati)	Esenzione	0	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
73043992	Tubi e profilati cavi, senza saldatura, di sezione circolare, di ferro o di acciai non legati, non trafilati o laminati a freddo, con diametro esterno ≤ 168,3 mm (escl. prodotti di ghisa, tubi dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti, tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas, tubi e profilati cavi delle voci da 7304 39 10 a 7304 39 58)	Esenzione	0	
73043993	Tubi e profilati cavi, senza saldatura, di sezione circolare, di ferro o di acciai non legati, non trafilati o laminati a freddo, con diametro esterno > 168,3 mm ma ≤ 406,4 mm (escl. prodotti di ghisa, tubi dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti, tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas, tubi e profilati cavi delle voci da 7304 39 10 a 7304 39 58)	Esenzione	0	
73043998	Tubi e profilati cavi, senza saldatura, di sezione circolare, di ferro o di acciai non legati, non trafilati o laminati a freddo, con diametro esterno > 406,4 mm (escl. prodotti di ghisa, tubi dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti, tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas, tubi e profilati cavi delle sottovoci 7304.39.52 e 7304.39.58)	Esenzione	0	
73044100	Tubi e profilati cavi, senza saldatura, di sezione circolare, di acciai inossidabili, trafilati o laminati a freddo (escl. tubi dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti, tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas)	Esenzione	0	
73044910	Tubi e profilati cavi, senza saldatura, di sezione circolare, di acciai inossidabili, non trafilati o laminati a freddo, greggi, diritti ed a pareti di spessore uniforme, destinati esclusivamente alla fabbricazione di tubi di differenti profili o spessori di parete	Esenzione	0	
73044993	Tubi e profilati cavi, senza saldatura, di sezione circolare, di acciai inossidabili, non trafilati o laminati a freddo, con diametro esterno ≤ 168,3 mm (escl. tubi dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti, tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas, tubi e profilati cavi della sottovoce 7304.49.10)	Esenzione	0	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
73044995	Tubi e profilati cavi, senza saldatura, di sezione circolare, di acciai inossidabili, non trafilati o laminati a freddo, con diametro esterno > 168,3 mm ma ≤ 406,4 mm (escl. tubi dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti, tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas, tubi e profilati cavi della sottovoce 7304.49.10)	Esenzione	0	
73044999	Tubi e profilati cavi, senza saldatura, di sezione circolare, di acciai inossidabili, non trafilati o laminati a freddo, con diametro esterno > 406,4 mm (escl. tubi dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti, tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas, tubi e profilati cavi della sottovoce 7304.49.10)	Esenzione	0	
73045112	Tubi e profilati cavi, senza saldatura, di sezione circolare, di acciaio legato diverso dall'acciaio inossidabile, trafilati o laminati a freddo, diritti ed a pareti di spessore uniforme, contenenti, in peso, ≥ 0,9 % ma ≤ 1,15 % di carbonio e ≥ 0,5 % ma ≤ 2 % di cromo e, eventualmente, ≤ 0,5 % di molibdeno, di lunghezza ≤ 0,5 m (escl. tubi e profilati cavi delle sottovoci da 7304 19 a 7304 29)	Esenzione	0	
73045118	Tubi e profilati cavi, senza saldatura, di sezione circolare, di acciaio legato diverso dall'acciaio inossidabile, trafilati o laminati a freddo, diritti ed a pareti di spessore uniforme, contenenti, in peso, ≥ 0,9 % ma ≤ 1,15 % di carbonio e ≥ 0,5 % ma ≤ 2 % di cromo e, eventualmente, ≤ 0,5 % di molibdeno, di lunghezza > 0,5 m (escl. tubi e profilati cavi delle sottovoci da 7304 19 a 7304 29)	Esenzione	0	
73045181	Tubi di precisione, senza saldatura, di sezione circolare, di acciaio legato diverso dall'acciaio inossidabile, trafilati o laminati a freddo (escl. tubi dei tipi utilizzati per oleodotti o gasdotti, tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio nonché tubi e profilati cavi, diritti ed a pareti di spessore uniforme, contenenti, in peso, ≥ 0,9 % ma ≤ 1,15 % di carbonio e ≥ 0,5 % ma ≤ 2 % di cromo e, eventualmente, ≤ 0,5 % di molibdeno)	Esenzione	0	

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
73045189	Tubi e profilati cavi, senza saldatura, di sezione trasversale circolare, di acciaio legato diverso dall'acciaio inossidabile, non trafilati o laminati a freddo (escl. tubi dei tipi utilizzati per oleodotti o gasdotti, tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio, tubi di precisione nonché tubi e profilati cavi, diritti ed a pareti di spessore uniforme, contenenti, in peso, ≥ 0,9 % ma ≤ 1,15 % di carbonio e ≥ 0,5 % ma ≤ 2 % di cromo e, eventualmente, ≤ 0,5 % di molibdeno)	Esenzione	0	
73045910	Tubi e profilati cavi, senza saldatura, di sezione circolare, di acciaio legato diverso dall'acciaio inossidabile, non trafilati o laminati a freddo, greggi, diritti ed a pareti di spessore uniforme, destinati esclusivamente alla fabbricazione di tubi di differenti profili o spessori di parete	Esenzione	0	
73045932	Tubi e profilati cavi di acciaio legato (escl. inossidabile), senza saldatura, di sezione circolare (non trafilati o laminati a freddo), diritti ed a pareti di spessore uniforme, di lunghezza ≤ 0,5 m, contenenti, in peso, ≥ 0,9 % ma ≤ 1,15 % di carbonio e ≥ 0,5 % ma ≤ 2 % di cromo e, eventualmente, ≤ 0,5 % di molibdeno (escl. i tubi e i profilati cavi delle sottovoci da 7304 19 a 7304 29 e della voce 7304 59 10)	Esenzione	0	
73045938	Tubi e profilati cavi, senza saldatura, di sezione circolare, di acciaio legato (escl. inossidabile) (non trafilati o laminati a freddo), diritti ed a pareti di spessore uniforme, contenenti, in peso, ≥ 0,9 % ma ≤ 1,15 % di carbonio e ≥ 0,5 % ma ≤ 2 % di cromo e, eventualmente, ≤ 0,5 % di molibdeno, di lunghezza > 0,5 m (escl. i tubi e i profilati cavi delle sottovoci da 7304 19 a 7304 29 e della voce 7304 59 10)	Esenzione	0	
73045992	Tubi e profilati cavi, senza saldatura, di sezione circolare, di acciaio legato diverso dall'acciaio inossidabile, non trafilati o laminati a freddo, con diametro esterno ≤ 168,3 mm (escl. tubi dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti, tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas e i tubi e i profilati cavi delle sottovoci da 7304.59.10 a 7304.59.38)	Esenzione	0	

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
73045993	Tubi e profilati cavi, senza saldatura, di sezione circolare, di acciaio legato diverso dall'acciaio inossidabile, non trafilati o laminati a freddo, con diametro esterno > 168,3 mm ma ≤ 406,4 mm (escl. tubi dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti, tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas e i tubi e i profilati cavi delle sottovoci da 7304.59.10 a 7304.59.38)	Esenzione	0	
73045999	Tubi e profilati cavi, senza saldatura, di sezione circolare, di acciaio legato diverso dall'acciaio inossidabile, non trafilati o laminati a freddo, con diametro esterno > 406,4 mm (escl. tubi dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti, tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas e i tubi e i profilati cavi delle sottovoci da 7304.59.10 a 7304.59.38)	Esenzione	0	
73049000	Tubi e profilati cavi, senza saldatura, di sezione non circolare, di ferro o di acciaio (escl. prodotti di ghisa)	Esenzione	0	
73051100	Tubi dei tipi utilizzati per oleodotti o gasdotti, a sezione circolare, con diametro esterno > 406,4 mm, di ferro o di acciaio, saldati longitudinalmente ad arco sommerso	Esenzione	0	
73051200	Tubi dei tipi utilizzati per oleodotti o gasdotti, a sezione circolare, con diametro esterno > 406,4 mm, di ferro o di acciaio, saldati longitudinalmente ad arco (escl. prodotti saldati longitudinalmente ad arco sommerso)	Esenzione	0	
73051900	Tubi dei tipi utilizzati per oleodotti o gasdotti, a sezione circolare, con diametro esterno > 406,4 mm, di prodotti laminati piatti di ferro o di acciaio (escl. prodotti saldati longitudinalmente ad arco)	Esenzione	0	
73052000	Tubi di rivestimento dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas, a sezione circolare, con diametro esterno > 406,4 mm, di prodotti laminati piatti di ferro o di acciaio	Esenzione	0	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
73053100	Tubi a sezione circolare e con diametro esterno > 406,4 mm, di ferro o di acciaio, saldati longitudinalmente (escl. prodotti dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti o per l'estrazione del petrolio o del gas)	Esenzione	0	
73053900	Tubi a sezione circolare e con diametro esterno > 406,4 mm, di ferro o di acciaio, saldati (escl. prodotti saldati longitudinalmente o dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti o per l'estrazione del petrolio o del gas)	Esenzione	0	
73059000	Tubi a sezione circolare e con diametro esterno > 406,4 mm, di prodotti laminati piatti di ferro o di acciaio, saldati (escl. prodotti saldati o dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti o per l'estrazione del petrolio o del gas)	Esenzione	0	
73061110	Tubi dei tipi utilizzati per oleodotti o gasdotti, saldati longitudinalmente, di prodotti laminati piatti di acciai inossidabili, con diametro esterno ≤ 406,4 mm	Esenzione	0	
73061190	Tubi dei tipi utilizzati per oleodotti o gasdotti, saldati elicoidalmente, di prodotti laminati piatti di acciai inossidabili, con diametro esterno ≤ 406,4 mm	Esenzione	0	
73061910	Tubi dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti, saldati longitudinalmente, di prodotti laminati piatti di ferro o di acciaio (escl. prodotti di acciai inossidabili o di ghisa)	Esenzione	0	
73061990	Tubi dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti, saldati elicoidalmente, di prodotti laminati piatti di ferro o di acciaio, con diametro esterno ≤ 406,4 mm (escl. prodotti di acciai inossidabili o di ghisa)	Esenzione	0	
73062100	Tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas, saldati, di prodotti laminati piatti di acciai inossidabili, con diametro esterno ≤ 406,4 mm	Esenzione	0	

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
73062900	Tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas, saldati, di prodotti laminati piatti di ferro o di acciaio, con diametro esterno ≤ 406,4 mm (escl. prodotti di acciai inossidabili o di ghisa)	Esenzione	0	
73063011	Tubi di precisione, saldati, di sezione circolare, di ferro o di acciai non legati, aventi parete di spessore ≤ 2 mm	Esenzione	0	
73063019	Tubi di precisione, saldati, di sezione trasversale circolare, di ferro o di acciai non legati, aventi parete di spessore > 2 mm	Esenzione	0	
73063041	Tubi gas, filettati o filettabili, saldati, di sezione circolare, di ferro o di acciai non legati, zincati	Esenzione	0	
73063049	Tubi gas, filettati o filettabili, saldati, di sezione circolare, di ferro o di acciai non legati (escl. prodotti zincati)	Esenzione	0	
73063072	Altri tubi e profilati cavi, saldati, di sezione circolare, di ferro o di acciai non legati, con diametro esterno ≤ 168,3 mm, zincati (escl. tubi dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti e tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas)	Esenzione	0	
73063077	Altri tubi e profilati cavi, saldati, di sezione circolare, di ferro o di acciai non legati, con diametro esterno ≤ 168,3 mm (escl. zincati e tubi dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti, tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas, tubi di precisione e tubi gas filettati o filettabili)	Esenzione	0	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
73063080	Tubi e profilati cavi, saldati, di sezione circolare, di ferro o di acciaio, con diametro esterno > 168,3 mm ma ≤ 406,4 mm (escl. tubi dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti, tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas, tubi di precisione, tubi isolanti e tubi gas filettati o filettabili)	Esenzione	0	
73064020	Tubi e profilati cavi, saldati, di sezione circolare, di acciai inossidabili, trafilati o laminati a freddo (escl. prodotti di sezione interna ed esterna circolari e con diametro esterno > 406,4 mm nonché tubi dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti o tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas)	Esenzione	0	
73064080	Tubi e profilati cavi, saldati, di sezione circolare, di acciai inossidabili (escl. prodotti trafilati o laminati a freddo, tubi a sezione trasversale interna ed esterna circolari e con diametro esterno > 406,4 mm nonché tubi dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti o tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas)	Esenzione	0	
73065020	Tubi di precisione in acciaio, saldati, di sezione circolare, di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili	Esenzione	0	
73065080	Tubi e profilati cavi, saldati, di sezione circolare, di acciai legati diversi dagli acciai inossidabili (escl. tubi a sezione interna ed esterna circolari e con diametro esterno > 406,4 mm nonché tubi dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti o tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas e tubi di precisione di acciaio)	Esenzione	0	
73066110	Tubi e profilati cavi, saldati, di sezione quadrata o rettangolare, di acciai inossidabili	Esenzione	0	
73066192	Tubi e profilati cavi, saldati, di sezione quadrata o rettangolare, di ferro o di acciai diversi dall'acciaio inossidabile, aventi parete di spessore ≤ 2 mm	Esenzione	0	

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
73066199	Tubi e profilati cavi, saldati, di sezione quadrata o rettangolare, di ferro o di acciai diversi dall'acciaio inossidabile, aventi parete di spessore > 2 mm	Esenzione	0	
73066910	Tubi e profilati cavi, saldati, di sezione non circolare, di acciai inossidabili (escl. tubi a sezione interna ed esterna circolari e con diametro esterno > 406,4 mm, tubi dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti o tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas nonché profilati cavi a sezione quadrata o rettangolare)	Esenzione	0	
73066990	Tubi e profilati cavi, saldati, di sezione non circolare, di ferro o di acciai diversi dagli acciai inossidabili (escl. tubi a sezione interna ed esterna circolari e con diametro esterno > 406,4 mm, tubi dei tipi utilizzati per oleodotti e gasdotti o tubi di rivestimento o di produzione dei tipi utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas nonché profilati cavi a sezione quadrata o rettangolare)	Esenzione	0	
73069000	Tubi e profilati cavi (ad es. ribaditi, aggraffati o a lembi semplicemente avvicinati), di ferro o di acciaio (escl. di ghisa, tubi senza saldatura o saldati e tubi di sezione interna ed esterna circolari e con diametro esterno > 406,4 mm)	Esenzione	0	
73071110	Accessori per tubi di ghisa non malleabile, dei tipi utilizzati per canalizzazioni sotto pressione	3,7	4	
73071190	Accessori per tubi di ghisa non malleabile (escl. prodotti dei tipi utilizzati per canalizzazioni sotto pressione)	3,7	4	
73071910	Accessori per tubi di ghisa malleabile	3,7	4	
73071990	Accessori per tubi, fusi, di acciaio	3,7	4	
73072100	Flange di acciai inossidabili (escl. prodotti ottenuti per colata)	3,7	4	

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
73072210	Manicotti, di acciai inossidabili, filettati (escl. prodotti ottenuti per colata)	Esenzione	0	
73072290	Gomiti e curve, di acciai inossidabili, filettati (escl. prodotti ottenuti per colata)	3,7	4	
73072310	Gomiti e curve, di acciai inossidabili, da saldare testa a testa (escl. prodotti ottenuti per colata)	3,7	4	
73072390	Accessori per tubi, di acciai inossidabili, da saldare testa a testa (escl. prodotti ottenuti per colata, gomiti e curve)	3,7	4	
73072910	Accessori per tubi, di acciai inossidabili, filettati (escl. prodotti ottenuti per colata, flange, gomiti, curve e manicotti)	3,7	4	
73072980	Accessori per tubi, di acciai inossidabili (escl. fusi, filettati, accessori da saldare testa a testa e flange)	3,7	4	
73079100	Flange di ferro o di acciaio (escl. prodotti ottenuti per colata o di acciai inossidabili)	3,7	4	
73079210	Manicotti di ferro o di acciaio, filettati (escl. ottenuti per colata o di acciai inossidabili)	Esenzione	0	
73079290	Gomiti e curve, di ferro o di acciaio, filettati (escl. ottenuti per colata o di acciai inossidabili)	3,7	4	
73079311	Gomiti e curve di ferro o di acciaio, da saldare testa a testa, il cui maggior diametro esterno è ≤ 609,6 mm (escl. prodotti di ghisa o di acciai inossidabili)	3,7	4	
73079319	Accessori di ferro o di acciaio, da saldare testa a testa, il cui maggior diametro esterno è ≤ 609,6 mm (escl. prodotti di ghisa o di acciai inossidabili, gomiti, curve e flange)	3,7	4	
73079391	Gomiti e curve di ferro o di acciaio, da saldare testa a testa, il cui maggior diametro esterno è > 609,6 mm (escl. prodotti di ghisa o di acciai inossidabili)	3,7	4	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
73079399	Accessori di ferro o di acciaio, da saldare testa a testa, il cui maggior diametro esterno è > 609,6 mm (escl. prodotti di ghisa o di acciai inossidabili, gomiti, curve e flange)	3,7	4	
73079910	Accessori per tubi filettati, di ferro o di acciaio (escl. prodotti di ghisa o di acciai inossidabili, flange, gomiti, curve e manicotti)	3,7	4	
73079980	Accessori per tubi, di ferro o di acciaio (escl. di ghisa o di acciai inossidabili, filettati, accessori da saldare testa a testa e flange)	3,7	4	
73081000	Ponti ed elementi di ponti, di ferro o di acciaio	Esenzione	0	
73082000	Torri e piloni, di ferro o di acciaio	Esenzione	0	
73083000	Porte, finestre e loro intelaiature, stipiti e soglie, di ferro o di acciaio	Esenzione	0	
73084000	Materiale per impalcature, per casseforme e per puntellature (escl. palancole riunite nonché tavole per casseforme che presentano caratteristiche di forme)	Esenzione	0	
73089051	Pannelli costituiti da due lamiere di acciaio profilate (nervate), di ferro o di acciaio, con un'anima isolante	Esenzione	0	
73089059	Costruzioni e parti di costruzioni, di ferro o di acciaio, unicamente o principalmente di lamiere, n.n.a. (escl. porte e finestre e loro intelaiature nonché pannelli costituiti da due lamiere di acciaio profilate (nervate), con un'anima isolante)	Esenzione	0	
73089098	Costruzioni e parti di costruzioni, di ferro o di acciaio, n.n.a. (escl. ponti ed elementi di ponti; torri; piloni; porte, finestre e loro intelaiature e stipiti e soglie; materiale per impalcature, per casseforme e per puntellature nonché prodotti principalmente di lamiere)	Esenzione	0	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
73090010	Serbatoi, cisterne, vasche, tini ed altri recipienti simili, di ferro o di acciaio, per materie gassose esclusi i gas compressi o liquefatti, di capacità > 300 l (escl. recipienti con dispositivi meccanici o termici e recipienti appositamente costruiti o allestiti per uno o più modi di trasporto)	2,2	0	
73090030	Serbatoi, cisterne, vasche, tini ed altri recipienti simili, di ferro o di acciaio, per materie liquide, con rivestimento interno o calorifugo, di capacità > 300 l (escl. recipienti con dispositivi meccanici o termici e recipienti appositamente costruiti o allestiti per uno o più modi di trasporto)	2,2	0	
73090051	Serbatoi, cisterne, vasche, tini ed altri recipienti simili, di ferro o di acciaio, per materie liquide, di capacità > 100 000 l (escl. recipienti con rivestimento interno o calorifugo o con dispositivi meccanici o termici e recipienti appositamente costruiti o allestiti per uno o più modi di trasporto)	2,2	0	
73090059	Serbatoi, cisterne, vasche, tini ed altri recipienti simili, di ferro o di acciaio, per materie liquide, di capacità ≤ 100 000 l ma > 300 l (escl. recipienti con rivestimento interno o calorifugo o con dispositivi meccanici o termici e recipienti appositamente costruiti o allestiti per uno o più modi di trasporto)	2,2	0	
73090090	Serbatoi, cisterne, vasche, tini ed altri recipienti simili, di ferro o di acciaio, per materie solide, di capacità > 300 l (escl. recipienti con rivestimento interno o calorifugo o con dispositivi meccanici o termici e recipienti appositamente costruiti o allestiti per uno o più modi di trasporto)	2,2	0	
73101000	Serbatoi, fusti, tamburi, bidoni, scatole e recipienti simili, di ferro o di acciaio, per qualsiasi materia, di capacità ≥ 50 l, ma ≤ 300 l, n.n.a. (escl. recipienti per gas compressi o liquefatti o recipienti con dispositivi meccanici o termici)	2,7	0	
73102111	Scatole di ferro o di acciaio, di capacità < 50 l, da chiudere per saldatura o aggraffatura, per l'imballaggio delle conserve alimentari	2,7	0	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
73102119	Scatole di ferro o di acciaio, di capacità < 50 l, da chiudere per saldatura o aggraffatura, per l'imballaggio delle bevande	2,7	0	
73102191	Scatole di ferro o di acciaio, di capacità < 50 l, da chiudere per saldatura o aggraffatura, con parete di spessore < 0,5 mm (escl. recipienti per gas compressi o liquefatti e scatole per l'imballaggio delle conserve alimentari e delle bevande)	2,7	0	
73102199	Scatole di ferro o di acciaio, di capacità < 50 l, da chiudere per saldatura o aggraffatura, con parete di spessore ≥ 0,5 mm (escl. recipienti per gas compressi o liquefatti e scatole per l'imballaggio delle conserve alimentari e delle bevande)	2,7	0	
73102910	Serbatoi, fusti, tamburi, bidoni, scatole e recipienti simili, di ferro o di acciaio, per qualsiasi materia, di capacità < 50 l e aventi parete di spessore < 0,5 mm, n.n.a. (escl. recipienti per gas compressi o liquefatti o recipienti con dispositivi meccanici o termici e scatole da chiudere per saldatura o aggraffatura)	2,7	0	
73102990	Serbatoi, fusti, tamburi, bidoni, scatole e recipienti simili, di ferro o di acciaio, per qualsiasi materia, di capacità < 50 l e aventi parete di spessore ≥ 0,5 mm, n.n.a. (escl. recipienti per gas compressi o liquefatti o recipienti con dispositivi meccanici o termici e scatole da chiudere per saldatura o aggraffatura)	2,7	0	
73110011	Recipienti di ferro o di acciaio, senza saldatura, per gas compressi o liquefatti, con pressione ≥ 165 bar, di capacità < 20 l (escl. recipienti appositamente costruiti o allestiti per uno o più modi di trasporto)	2,7	0	
73110013	Recipienti di ferro o di acciaio, senza saldatura, per gas compressi o liquefatti, con pressione ≥ 165 bar, di capacità ≥ 20 l e ≤ 50 l (escl. recipienti appositamente costruiti o allestiti per uno o più modi di trasporto)	2,7	0	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
73110019	Recipienti di ferro o di acciaio, senza saldatura, per gas compressi o liquefatti, con pressione ≥ 165 bar, di capacità > 50 l (escl. recipienti appositamente costruiti o allestiti per uno o più modi di trasporto)	2,7	0	
73110030	Recipienti di ferro o di acciaio, senza saldatura, per gas compressi o liquefatti, con pressione < 165 bar (escl. recipienti appositamente costruiti o allestiti per uno o più modi di trasporto)	2,7	0	
73110091	Recipienti di ferro o di acciaio, senza saldatura, per gas compressi o liquefatti, di capacità < 1 000 l (escl. recipienti senza saldatura e recipienti appositamente costruiti o allestiti per uno o più modi di trasporto)	2,7	0	
73110099	Recipienti di ferro o di acciaio, senza saldatura, per gas compressi o liquefatti, di capacità ≥ 1 000 l (escl. recipienti senza saldatura e recipienti appositamente costruiti o allestiti per uno o più modi di trasporto)	2,7	0	
73121020	Trefoli, cavi, trecce e brache, di acciaio inossidabile (escl. articoli isolati per l'elettricità, cavo per recinzioni e filo spinato ritorti)	Esenzione	0	
73121041	Trefoli, cavi, trecce e brache, di ferro o di acciai diversi dagli acciai inossidabili, di sezione trasversale massima ≤ 3 mm, rivestiti di leghe a base di rame-zinco (ottone) (escl. articoli isolati per l'elettricità, cavo per recinzioni e filo spinato ritorti)	Esenzione	0	
73121049	Trefoli, cavi, trecce e brache, di ferro o di acciai diversi dagli acciai inossidabili, di sezione trasversale massima ≤ 3 mm (escl. articoli isolati per l'elettricità, cavo per recinzioni e filo spinato ritorti nonché rivestiti di leghe a base di rame-zinco (ottone))	Esenzione	0	
73121061	Trefoli, di ferro o di acciai diversi dagli acciai inossidabili, non rivestiti, di sezione trasversale massima > 3 mm (escl. articoli isolati per l'elettricità, cavo per recinzioni e filo spinato ritorti)	Esenzione	0	

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
73121065	Trefoli, di ferro o di acciai diversi dagli acciai inossidabili, di sezione trasversale massima > 3 mm, zincati (escl. articoli isolati per l'elettricità, cavo per recinzioni e filo spinato ritorti)	Esenzione	0	
73121069	Trefoli, di ferro o di acciai diversi dagli acciai inossidabili, di sezione trasversale massima > 3 mm, rivestiti (escl. articoli isolati per l'elettricità, cavo per recinzioni e filo spinato ritorti nonché trefoli zincati)	Esenzione	0	
73121081	Cavi, incl. i cavi chiusi, di ferro o di acciai diversi dagli acciai inossidabili, di sezione trasversale massima > 3 mm ma ≤ 12 mm, non rivestiti o semplicemente zincati (escl. isolati per l'elettricità, cavo per recinzioni e filo spinato)	Esenzione	0	
73121083	Cavi, incl. i cavi chiusi, di ferro o di acciai diversi dagli acciai inossidabili, di sezione trasversale massima > 12 mm ma ≤ 24 mm, non rivestiti o semplicemente zincati (escl. isolati per l'elettricità, cavo per recinzioni e filo spinato ritorti)	Esenzione	0	
73121085	Cavi, incl. i cavi chiusi, di ferro o di acciai diversi dagli acciai inossidabili, di sezione trasversale massima > 24 mm ma ≤ 48 mm, non rivestiti o semplicemente zincati (escl. isolati per l'elettricità, cavo per recinzioni e filo spinato ritorti)	Esenzione	0	
73121089	Cavi, incl. i cavi chiusi, di ferro o di acciai diversi dagli acciai inossidabili, di sezione trasversale massima > 48 mm, non rivestiti o semplicemente zincati (escl. isolati per l'elettricità, cavo per recinzioni e filo spinato ritorti)	Esenzione	0	
73121098	Cavi, incl. i cavi chiusi, di ferro o di acciai diversi dagli acciai inossidabili, di sezione trasversale massima > 3 mm (escl. non rivestiti o semplicemente zincati, articoli isolati per l'elettricità, cavo per recinzioni e filo spinato ritorti nonché cavi rivestiti di zinco)	Esenzione	0	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
73129000	Brache ed articoli simili, di ferro o di acciaio (escl. articoli isolati per l'elettricità)	Esenzione	0	
73130000	Rovi artificiali di ferro o di acciaio; cordoncini (torsades), anche spinati, di fili o di nastri di ferro o di acciaio, dei tipi utilizzati per recinti	Esenzione	0	
73141200	Tele metalliche continue o senza fine, per macchine, di fili di acciaio inossidabile	Esenzione	0	
73141400	Tele metalliche tessute, incl. le tele continue o senza fine, di fili di acciaio inossidabile (escl. tessuti di filati metallici dei tipi utilizzati per rivestimenti, arredamento o per scopi analoghi e tele metalliche continue o senza fine per macchine)	Esenzione	0	
73141900	Tele metalliche tessute, incl. le tele continue o senza fine, di fili di ferro o di acciaio (escl. di acciaio inossidabile e tessuti di filati metallici dei tipi utilizzati per rivestimenti, arredamento o per scopi analoghi)	Esenzione	0	
73142010	Griglie e reti, saldate nei punti di incontro, le cui maglie hanno una superficie ≥ 100 cm^2, di fili nervati di ferro o di acciaio di sezione trasversale massima ≥ 3 mm	Esenzione	0	
73142090	Griglie e reti, saldate nei punti di incontro, le cui maglie hanno una superficie ≥ 100 cm^2, di filo di ferro o di acciaio, di cui la più grande dimensione della sezione trasversale del materiale costitutivo ≥ 3 mm (escl. di filo nervato)	Esenzione	0	
73143100	Griglie e reti, di fili di ferro o di acciaio, saldate nei punti di incontro, zincate (escl. di fili di sezione trasversale massima ≥ 3 mm e le cui maglie hanno una superficie ≥ 100 cm^2)	Esenzione	0	
73143900	Griglie e reti, di fili di ferro o di acciaio, saldate nei punti di incontro (escl. di fili di sezione trasversale massima ≥ 3 mm e le cui maglie hanno una superficie ≥ 100 cm^2 nonché griglie e reti zincate)	Esenzione	0	

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
73144100	Griglie e reti, di fili di ferro o di acciaio, non saldate nei punti di incontro, zincate	Esenzione	0	
73144200	Griglie e reti, di fili di ferro o di acciaio, non saldate nei punti di incontro, rivestite di materie plastiche	Esenzione	0	
73144900	Griglie e reti, di fili di ferro o di acciaio, non saldate nei punti di incontro (escl. quelle zincate o ricoperte di materie plastiche)	Esenzione	0	
73145000	Lamiere e lastre incise o stirate, di ferro o di acciaio	Esenzione	0	
73151110	Catene a rulli, di ferro o di acciaio, per biciclette e motociclette	2,7	0	
73151190	Catene a rulli, di ferro o di acciaio (escl. quelle per biciclette e motociclette)	2,7	0	
73151200	Catene a maglie articolate, di ferro o di acciaio (escl. catene a rulli)	2,7	0	
73151900	Parti di catene a maglie articolate, di ferro o di acciaio	2,7	0	
73152000	Catene antisdrucciolevoli per autoveicoli, di ferro o di acciaio	2,7	0	
73158100	Catena a maglia con traversino, di ferro o di acciaio	2,7	0	
73158200	Catene a maglie saldate, di ferro o di acciaio (escl. catene a maglie articolate, catene antisdrucciolevoli e catene a maglie con traversino)	2,7	0	
73158900	Catene di ferro o di acciaio (escl. catene a maglie articolate, catene antisdrucciolevoli, catene a maglie con traversino, catene a maglie saldate e loro parti; catene per orologi, catene per ornamenti e simili, catene per frese e seghe, catene antisdrucciolevoli, catene di trascinamento per trasportatori, catene a tenaglia per macchine tessili e simili, dispositivi di sicurezza con catena per la chiusura di porte e catene per misurazioni)	2,7	0	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
73159000	Parti di catene antisdrucciolevoli, di catene a maglie con traversino e di altre catene della voce 7315 (escl. parti di catene a maglie articolate)	2,7	0	
73160000	Ancore, ancorotti e loro parti, di ghisa, ferro o acciaio	2,7	0	
73170020	Chiodi di trafilato di ferro o di acciaio, in strisce o in rotoli	Esenzione	0	
73170060	Punte, chiodi, rampini, graffette ondulate o smussate ed articoli simili, di trafilato di ferro o di acciaio (escl. chiodi in strisce o in rotoli nonché punti metallici presentati in barrette)	Esenzione	0	
73170080	Punte, chiodi, puntine da disegno, rampini, graffette ondulate o smussate ed articoli simili, di ferro o di acciaio (escl. di trafileria nonché punti metallici presentati in barrette)	Esenzione	0	
73181100	Tirafondi, di ferro o di acciaio	3,7	0	
73181210	Viti per legno di acciaio inossidabile (escl. tirafondi)	3,7	0	
73181290	Viti per legno di ferro o di acciai diversi dagli acciai inossidabili (escl. tirafondi)	3,7	0	
73181300	Ganci a vite e viti ad occhio, di ferro o di acciaio	3,7	0	
73181410	Viti autofilettanti, di ferro o di acciai diversi dagli acciai inossidabili (escl. viti per legno)	3,7	0	
73181491	Viti filettatrici di ferro o di acciai diversi dagli acciai inossidabili	3,7	0	
73181499	Viti autofilettanti di ferro o di acciai diversi dagli acciai inossidabili (escl. viti filettatrici e viti per legno)	3,7	0	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
73181510	Viti di ferro o di acciaio, ottenute dalla massa su torni automatici a "décolleter", filettate, con spessore di stelo ≤ 6 mm	3,7	0	
73181520	Viti e bulloni, di ferro o di acciaio (anche con i relativi dadi o rondelle), per fissare gli elementi delle strade ferrate (escl. tirafondi)	3,7	0	
73181530	Viti e bulloni, di acciaio inossidabile (anche con i relativi dadi o rondelle), senza capocchia (escl. viti ottenute dalla massa su torni automatici a "décolleter", filettate, con spessore di stelo ≤ 6 mm nonché viti e bulloni per fissare gli elementi delle strade ferrate)	3,7	0	
73181541	Viti e bulloni, di ferro o di acciai diversi dagli acciai inossidabili (anche con i relativi dadi o rondelle), senza capocchia, con resistenza alla trazione < 800 MPa (escl. viti ottenute dalla massa su torni automatici a "décolleter", filettate, con spessore di stelo ≤ 6 mm nonché viti e bulloni per fissare gli elementi delle strade ferrate)	3,7	0	
73181549	Viti e bulloni, di ferro o di acciai diversi dagli acciai inossidabili (anche con i relativi dadi o rondelle), senza capocchia, con resistenza alla trazione ≥ 800 MPa (escl. viti ottenute dalla massa su torni automatici a "décolleter", filettate, con spessore di stelo ≤ 6 mm nonché viti e bulloni per fissare gli elementi delle strade ferrate)	3,7	0	
73181551	Viti e bulloni con intaglio o impronta a croce, di acciaio inossidabile (anche con i relativi dadi o rondelle), con capocchia (escl. viti per legno e viti autofilettanti)	3,7	0	
73181559	Viti e bulloni con intaglio o impronta a croce, di ferro o di acciai diversi dagli acciai inossidabili (anche con i relativi dadi o rondelle), con capocchia (escl. viti per legno e viti autofilettanti)	3,7	0	

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
73181561	Viti e bulloni con esagono incassato, di acciaio inossidabile (anche con i relativi dadi o rondelle) (escl. viti per legno, viti autofilettanti nonché viti e bulloni per fissare gli elementi delle strade ferrate)	3,7	0	
73181569	Viti e bulloni con esagono incassato, di ferro o di acciai diversi dagli acciai inossidabili (anche con i relativi dadi o rondelle) (escl. viti per legno, viti autofilettanti nonché viti e bulloni per fissare gli elementi delle strade ferrate)	3,7	0	
73181570	Viti e bulloni a esagono, di acciaio inossidabile (anche con i relativi dadi o rondelle), con capocchia (escl. viti con esagono incassato, viti per legno, viti autofilettanti nonché viti e bulloni per fissare gli elementi delle strade ferrate)	3,7	0	
73181581	Viti e bulloni a esagono, di ferro o di acciai diversi dagli acciai inossidabili (anche con i relativi dadi o rondelle), con resistenza alla trazione < 800 MPa, con capocchia (escl. viti con esagono incassato, viti per legno, viti autofilettanti, viti e bulloni per fissare gli elementi delle strade ferrate)	3,7	0	
73181589	Viti e bulloni a esagono, di ferro o di acciai diversi dagli acciai inossidabili (anche con i relativi dadi o rondelle), con resistenza alla trazione ≥ 800 MPa, con capocchia (escl. viti con esagono incassato, viti per legno, viti autofilettanti, viti e bulloni per fissare gli elementi delle strade ferrate)	3,7	0	
73181590	Viti e bulloni, di ferro o di acciaio (anche con i relativi dadi e rondelle), con capocchia (escl. viti e bulloni con intaglio o impronta a croce, viti e bulloni con capocchia a esagono; viti per legno, viti autofilettanti, viti e bulloni per fissare gli elementi delle strade ferrate, ganci a vite, viti ad occhio e chiodi a vite)	3,7	0	
73181610	Dadi di ferro o di acciaio, ottenuti dalla massa su torni automatici a "décolleter", di diametro interno ≤ 6 mm	3,7	0	

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
73181630	Dadi di acciaio inossidabile (escl. quelli ottenuti dalla massa su torni automatici a "décolleter", di diametro interno ≤ 6 mm)	3,7	0	
73181650	Dadi di sicurezza di ferro o di acciai diversi dagli acciai inossidabili (escl. quelli ottenuti dalla massa su torni automatici a "décolleter", di diametro interno ≤ 6 mm)	3,7	0	
73181691	Dadi di ferro o di acciai diversi dagli acciai inossidabili, con diametro interno ≤ 12 mm (escl. quelli ottenuti dalla massa su torni automatici a "décolleter", di diametro interno ≤ 6 mm e dadi di sicurezza)	3,7	0	
73181699	Dadi di ferro o di acciai diversi dagli acciai inossidabili, con diametro interno > 12 mm (escl. dadi di sicurezza)	3,7	0	
73181900	Articoli di bulloneria e viteria, filettati, di ferro o di acciaio, n.n.a.	3,7	0	
73182100	Rondelle destinate a funzionare da molla ed altre rondelle di bloccaggio, di ferro o di acciaio	3,7	0	
73182200	Rondelle di ferro o di acciaio (escl. quelle destinate a funzionare da molla ed altre rondelle di bloccaggio)	3,7	0	
73182300	Ribadini di ferro o di acciaio (escl. ribadini cavi o bicorni per usi particolari)	3,7	0	
73182400	Copiglie, pernotti e chiavette di ferro o di acciaio	3,7	0	
73182900	Articoli di bulloneria e viteria non filettati, di ferro o di acciaio	3,7	0	
73194000	Spilli di sicurezza ed altri spilli di ferro o di acciaio n.n.a.	2,7	0	
73199010	Aghi da cucire, da rammendo o da ricamo, per lavori a mano, di ferro o di acciaio	2,7	0	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
73199090	Ferri da maglia, passalacci, uncinetti, punteruoli da ricamo ed articoli simili per lavori a mano, di ferro o di acciaio (escl. aghi da cucire, da rammendo o da ricamo)	2,7	0	
73201011	Molle a balestra paraboliche e loro foglie, di ferro o di acciaio	2,7	0	
73201019	Molle a balestra e loro foglie, di ferro o di acciaio, formate a caldo (escl. paraboliche)	2,7	0	
73201090	Molle a balestra e loro foglie, di ferro o di acciaio (escl. formate a caldo)	2,7	0	
73202020	Molle ad elica, di ferro o di acciaio, formate a caldo (escl. molle a spirali piatte, molle per orologeria, molle per bastoni e manici di ombrelli o parasole e ammortizzatori della sezione 17)	2,7	0	
73202081	Molle di compressione, di ferro o di acciaio	2,7	0	
73202085	Molle di trazione, di ferro o di acciaio	2,7	0	
73202089	Molle ad elica, di ferro o di acciaio (escl. molle formate a caldo, di compressione e di trazione)	2,7	0	
73209010	Molle a spirali piatte, di ferro o di acciaio	2,7	0	
73209030	Molle a forma di dischi, di ferro o di acciaio	2,7	0	
73209090	Molle e foglie di molle, di ferro o di acciaio (escl. molle a forma di dischi, molle a spirali piatte, molle ad elica, molle a balestra e loro foglie, molle per orologeria, molle per bastoni e manici di ombrelli o parasole nonché ammortizzatori e molle per aste rotanti e di torsione della sezione 17)	2,7	0	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
73211110	Apparecchi di cottura con forno, compresi i forni separati, per uso domestico, di ferro o di acciaio, a combustibili gassosi o a gas ed altri combustibili (escl. utensili da cucina ordinari)	2,7	0	
73211190	Apparecchi di cottura e scaldapiatti, per uso domestico, di ferro o di acciaio, a combustibili gassosi o a gas ed altri combustibili (escl. apparecchi di cottura con forno, forni separati e utensili da cucina ordinari)	2,7	0	
73211200	Apparecchi di cottura e scaldapiatti, per uso domestico, di ferro o di acciaio, a combustibili liquidi (escl. utensili da cucina ordinari)	2,7	0	
73211900	Apparecchi di cottura e scaldapiatti, per uso domestico, di ferro o di acciaio, a combustibili solidi o altre fonti di energia non elettrica (escl. a combustibili liquidi o gassosi e utensili da cucina ordinari)	2,7	0	
73218100	Stufe, caloriferi, griglie a fuoco nudo, caminetti, caldaie per bucato, bracieri e apparecchi simili, di ferro o di acciaio, a combustibili gassosi o a gas ed altri combustibili (escl. apparecchi di cottura, anche con forno, forni separati, scaldapiatti, caldaie per il riscaldamento centrale, scaldacqua istantanei e scaldacqua normali, utensili da cucina ordinari)	2,7	0	
73218200	Stufe, caloriferi, griglie a fuoco nudo, caminetti, caldaie per bucato, bracieri e apparecchi simili, di ferro o di acciaio, a combustibili liquidi (escl. apparecchi di cottura, anche con forno, forni separati, scaldapiatti, caldaie per il riscaldamento centrale, scaldacqua istantanei e scaldacqua normali, utensili da cucina ordinari)	2,7	0	
73218900	Stufe, caloriferi, griglie a fuoco nudo, caminetti, caldaie per bucato, bracieri e apparecchi domestici simili, di ferro o di acciaio, a combustibili solidi o altre fonti di energia non elettrica (escl. a combustibili liquidi o gassosi nonché apparecchi di cottura, anche con forno, forni separati, scaldapiatti, caldaie per il riscaldamento centrale, scaldacqua istantanei e scaldacqua normali, utensili da cucina ordinari)	2,7	0	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
73219000	Parti di apparecchi per uso domestico, a riscaldamento non elettrico, della voce 7321, n.n.a.	2,7	0	
73221100	Radiatori per il riscaldamento centrale, a riscaldamento non elettrico, e loro parti, di ferro o di acciaio (escl. parti nominate o incluse altrove e caldaie per il riscaldamento centrale)	3,2	0	
73221900	Radiatori per il riscaldamento centrale, a riscaldamento non elettrico, e loro parti, di ferro diverso da ghisa o acciaio (escl. parti nominate o incluse altrove e caldaie per il riscaldamento centrale)	3,2	0	
73229000	Generatori e distributori di aria calda, incl. i distributori che possono funzionare come distributori di aria fresca o condizionata, a riscaldamento non elettrico, aventi un ventilatore o un soffiatore a motore, e loro parti, di ferro o di acciaio	3,2	0	
73231000	Paglia di ferro o di acciaio; spugne, strofinacci, guanti ed oggetti simili per pulire, lucidare o per usi analoghi, di ferro o di acciaio	3,2	0	
73239100	Oggetti per uso domestico e loro parti, di ghisa, non smaltati (escl. bidoni, scatole e recipienti simili della voce 7310; cestini dei rifiuti; pale, cavatappi e altri articoli aventi il carattere di utensili; articoli di coltelleria, cucchiai, mestoli, forchette, ecc. delle voci da 8211 a 8215; oggetti ornamentali; oggetti di igiene o da toeletta)	3,2	0	
73239200	Oggetti per uso domestico e loro parti, di ghisa, smaltati (escl. bidoni, scatole e recipienti simili della voce 7310; cestini dei rifiuti; pale, cavatappi e altri articoli aventi il carattere di utensili; articoli di coltelleria, cucchiai, mestoli, forchette, ecc. delle voci da 8211 a 8215; oggetti ornamentali; oggetti di igiene o da toeletta)	3,2	0	
73239300	Oggetti per uso domestico e loro parti, di acciai inossidabili (escl. bidoni, scatole e recipienti simili della voce 7310; cestini dei rifiuti; pale, cavatappi e altri articoli aventi il carattere di utensili; articoli di coltelleria, cucchiai, mestoli, forchette, ecc. delle voci da 8211 a 8215; oggetti ornamentali; oggetti di igiene o da toeletta)	3,2	0	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
73239400	Oggetti per uso domestico, e loro parti, di ferro diverso da ghisa o di acciai diversi dagli acciai inossidabili, smaltati (escl. bidoni, scatole e recipienti simili della voce 7310; cestini dei rifiuti; pale, cavatappi e altri articoli aventi il carattere di utensili; articoli di coltelleria, cucchiai, mestoli, forchette ecc., delle voci da 8211 a 8215; oggetti ornamentali; oggetti di igiene o da toeletta; articoli per il servizio della tavola)	3,2	0	
73239900	Oggetti per uso domestico, e loro parti, di ferro diverso da ghisa o di acciai diversi dagli acciai inossidabili (escl. oggetti smaltati; bidoni, scatole e recipienti simili della voce 7310; cestini dei rifiuti; pale e altri articoli aventi il carattere di utensili; coltelleria, cucchiai, mestoli, ecc., delle voci da 8211 a 8215; oggetti ornamentali; oggetti di igiene o da toeletta)	3,2	0	
73241000	Acquai e lavabi di acciai inossidabili	2,7	0	
73242100	Vasche da bagno di ghisa, anche smaltate	3,2	0	
73242900	Vasche da bagno di lamiera d'acciaio	3,2	0	
73249000	Oggetti di igiene o da toeletta, incl. loro parti (escl. bidoni, scatole e recipienti simili della voce 7310, armadietti di igiene e da toeletta e altri mobili del capitolo 94, e accessori, simili, acquai e lavabi di acciaio inossidabile, vasche da bagno e accessori)	3,2	0	
73251050	Botole, di ghisa non malleabile	1,7	0	
73251092	Oggetti di ghisa non malleabile, per canalizzazioni (escl. botole)	1,7	0	
73251099	Oggetti di ghisa non malleabile, n.n.a. (escl. botole e oggetti per canalizzazioni)	1,7	0	

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
73259100	Palle ed oggetti simili per mulini, fusi (escl. oggetti di ghisa non malleabile)	2,7	0	
73259910	Oggetti di ghisa malleabile, n.n.a. (escl. palle ed oggetti simili per mulini)	2,7	0	
73259990	Lavori di ferro o di acciaio, gettati in forma (fusi), n.n.a. (escl. di ghisa malleabile o non malleabile e palle ed oggetti simili per mulini)	2,7	0	
73261100	Palle ed oggetti simili per mulini, di ferro o di acciaio, fucinati o stampati ma non ulteriormente lavorati	2,7	0	
73261910	Oggetti di ferro o di acciaio, fucinati ma non ulteriormente lavorati, n.n.a. (escl. palle ed oggetti simili per mulini)	2,7	0	
73261990	Oggetti di ferro o di acciaio, fucinati o stampati ma non ulteriormente lavorati, n.n.a. (escl. palle ed oggetti simili per mulini)	2,7	0	
73262000	Oggetti di fili ferro o di acciaio, n.n.a.	2,7	0	
73269030	Scale e sgabelli a gradini, di ferro o di acciaio	2,7	0	
73269040	Palette e piattaforme analoghe per la manipolazione delle merci, di ferro o di acciaio	2,7	0	
73269050	Bobine per l'avvolgimento di cavi, tubi ecc., di ferro o di acciaio	2,7	0	
73269060	Sportelli d'aerazione, non meccanici, grondaie, ganci ed altri lavori utilizzati nell'edilizia, n.n.a., di ferro o di acciaio	2,7	0	
73269092	Lavori di ferro o di acciaio, fucinati, n.n.a.	2,7	0	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
73269094	Lavori di ferro o di acciaio, stampati, n.n.a.	2,7	0	
73269096	Lavori, di ferro o di acciaio, sinterizzati n.n.a.	2,7	0	
73269098	Lavori di ferro o di acciaio, n.n.a.	2,7	0	
74010000	Metalline cuprifere; rame da cementazione (precipitato di rame)	Esenzione	0	
74020000	Rame, non raffinato; anodi di rame per affinazione elettrolitica	Esenzione	0	
74031100	Rame, raffinato, in forma di catodi e sezioni di catodi	Esenzione	0	
74031200	Rame, raffinato, in forma di barre da filo "Wire-bars"	Esenzione	0	
74031300	Rame, raffinato, in forma di billette	Esenzione	0	
74031900	Rame, raffinato, greggio (escl. rame in forma di billette, di barre da filo "Wire-bars", di catodi e di sezioni di catodi)	Esenzione	0	
74032100	Leghe a base di rame-zinco (ottone), gregge	Esenzione	0	
74032200	Leghe a base di rame-stagno (bronzo), gregge	Esenzione	0	
74032900	Leghe di rame, gregge (escl. leghe a base di rame-zinco (ottone), di rame-stagno (bronzo) e leghe madri di rame della voce 7405)	Esenzione	0	

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
74040010	Cascami ed avanzi, di rame raffinato (escl. lingotti o altre forme primarie di cascami ed avanzi di rame raffinato fusi, ceneri e residui contenenti rame raffinato nonché cascami ed avanzi di pile, di batterie di pile e di accumulatori elettrici)	Esenzione	0	
74040091	Cascami ed avanzi, di leghe a base di rame-zinco (ottone) (escl. lingotti o altre forme primarie di cascami ed avanzi di leghe a base di rame-zinco fusi, ceneri e residui contenenti leghe a base di rame-zinco nonché cascami ed avanzi di pile, di batterie di pile e di accumulatori elettrici)	Esenzione	0	
74040099	Cascami ed avanzi, di leghe di rame (escl. di leghe a base di rame-zinco, in lingotti o altre forme primarie di cascami ed avanzi di leghe di rame fusi, ceneri e residui contenenti leghe di rame nonché cascami ed avanzi di pile, di batterie di pile e di accumulatori elettrici)	Esenzione	0	
74050000	Leghe madri di rame (escl. combinazioni di fosforo e rame (fosfuri di rame) contenenti, in peso, > 15 % di fosforo)	Esenzione	0	
74061000	Polveri di rame, a struttura non lamellare (escl. granelli di rame)	Esenzione	0	
74062000	Polveri di rame, a struttura lamellare, e pagliette di rame (escl. granelli di rame e pagliette di rame tagliate della voce 8308)	Esenzione	0	
74071000	Barre e profilati, di rame raffinato, n.n.a.	4,8	7	
74072110	Barre di leghe a base di rame-zinco (ottone), n.n.a.	4,8	7	
74072190	Profilati di leghe a base di rame-zinco (ottone), n.n.a.	4,8	7	
74072900	Barre e profilati di leghe a base di rame, n.n.a. (escl. barre e profilati di leghe a base di rame-zinco (ottone), n.n.a.)	4,8	7	

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
74081100	Fili di rame raffinato, di sezione trasversale massima > 6 mm	4,8	7	
74081910	Fili di rame raffinato, di sezione trasversale massima > 0,5 mm ma ≤ 6 mm	4,8	7	
74081990	Fili di rame raffinato, di sezione trasversale massima ≤ 0,5 mm	4,8	7	
74082100	Fili di leghe a base di rame-zinco (ottone)	4,8	7	
74082200	Fili di leghe di rame-nichel (cupronichel) o di rame-nichel-zinco (argentone)	4,8	7	
74082900	Fili di leghe di rame (escl. di leghe a base di rame-zinco (ottone), di leghe di rame-nichel (cupronichel) o di rame-nichel-zinco (argentone))	4,8	7	
74091100	Lamiere e nastri, di rame raffinato, arrotolati, di spessore > 0,15 mm (escl. lamiere e nastri stirati nonché nastri isolati per l'elettricità)	4,8	7	
74091900	Lamiere e nastri, di rame raffinato, non arrotolati, di spessore > 0,15 mm (escl. lamiere e nastri stirati nonché nastri isolati per l'elettricità)	4,8	7	
74092100	Lamiere e nastri, di leghe a base di rame-zinco (ottone), di spessore > 0,15 mm, arrotolati (escl. lamiere e nastri stirati nonché nastri isolati per l'elettricità)	4,8	7	
74092900	Lamiere e nastri, di leghe a base di rame-zinco (ottone), di spessore > 0,15 mm, non arrotolati (escl. lamiere e nastri stirati nonché nastri isolati per l'elettricità)	4,8	7	
74093100	Lamiere e nastri, di leghe a base di rame-stagno (bronzo), di spessore > 0,15 mm, arrotolati (escl. lamiere e nastri stirati nonché nastri isolati per l'elettricità)	4,8	7	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
74093900	Lamiere e nastri, di leghe a base di rame-stagno (bronzo), di spessore > 0,15 mm, non arrotolati (escl. lamiere e nastri stirati nonché nastri isolati per l'elettricità)	4,8	7	
74094000	Lamiere e nastri, di leghe a base di rame-nichel (cupronichel) o di leghe a base di rame-nichel-zinco (argentone), di spessore > 0,15 mm, non arrotolati (escl. lamiere e nastri stirati nonché nastri isolati per l'elettricità)	4,8	7	
74099000	Lamiere e nastri, di leghe di rame, di spessore > 0,15 mm (escl. di leghe a base di rame-zinco (ottone), a base di rame-zinco (bronzo), di rame-nichel (cupronichel), di rame-nichel-zinco (argentone), lamiere e nastri stirati e nastri isolati per l'elettricità)	4,8	7	
74101100	Fogli e nastri sottili di rame raffinato, senza supporto, di spessore ≤ 0,15 mm (escl. fogli per l'impressione a caldo della voce 3212, fili di metallo e metallizzati, fogli confezionati come decorazioni per alberi di Natale)	5,2	7	
74101200	Fogli e nastri sottili di leghe di rame, senza supporto, di spessore ≤ 0,15 mm (escl. fogli per l'impressione a caldo della voce 3212, fili di metallo e metallizzati, fogli confezionati come decorazioni per alberi di Natale)	5,2	7	
74102100	Fogli e nastri sottili di rame raffinato, con supporto, di spessore (escl. supporto) ≤ 0,15 mm (escl. fogli per l'impressione a caldo della voce 3212, fili di metallo e metallizzati, fogli confezionati come decorazioni per alberi di Natale)	5,2	7	
74102200	Fogli e nastri sottili di leghe di rame, con supporto, di spessore (escl. supporto) ≤ 0,15 mm (escl. fogli per l'impressione a caldo della voce 3212, fili di metallo e metallizzati, fogli confezionati come decorazioni per alberi di Natale)	5,2	7	
74111010	Tubi di rame raffinato, diritti	4,8	7	
74111090	Tubi di rame raffinato, arrotolati o altrimenti piegati	4,8	7	

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
74112110	Tubi di leghe a base di rame-zinco (ottone), diritti	4,8	7	
74112190	Tubi di leghe a base di rame-zinco (ottone), arrotolati o altrimenti piegati	4,8	7	
74112200	Tubi di leghe a base di rame-nichel (cupronichel) o di leghe a base di rame-nichel-zinco (argentone)	4,8	7	
74112900	Tubi di leghe di rame (escl. leghe a base di rame-zinco (ottone), a base di rame-nichel (cupronichel) e a base di rame-nichel-zinco (argentone))	4,8	7	
74121000	Accessori per tubi di rame raffinato (ad es. raccordi, gomiti, manicotti)	5,2	7	
74122000	Accessori per tubi di leghe di rame (ad es. raccordi, gomiti, manicotti)	5,2	7	
74130000	Trefoli, cavi, trecce e articoli simili, di rame (escl. articoli isolati per l'elettricità)	5,2	7	
74151000	Chiodi, punte, puntine da disegno, punti metallici e articoli simili, di rame o aventi il gambo di ferro o di acciaio e la capocchia di rame (escl. punti metallici presentati in barrette)	4	7	
74152100	Rondelle (incl. le rondelle destinate a funzionare da molla), di rame	3	7	
74152900	Ribadini, copiglie, pernotti e simili, non filettati, di rame (escl. rondelle, incl. le rondelle destinate a funzionare da molla)	3	7	
74153300	Viti, bulloni, dadi e articoli simili, filettati, di rame (escl. ganci a vite, viti ad occhio, chiodi a vite, tappi e simili, filettati)	3	7	

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
74153900	Ganci a vite, viti ad occhio e articoli simili, filettati, di rame (escl. viti comuni, bulloni e dadi)	3	7	
74181010	Apparecchi non elettrici per cucinare o per riscaldare, dei tipi per uso domestico, e loro parti, di rame (escl. scaldaacqua e scaldabagni)	4	7	
74181090	Oggetti per uso domestico e loro parti, di rame, e spugne, strofinacci, guanti ed oggetti simili, per pulire, lucidare o per usi analoghi, di rame (escl. apparecchi non elettrici per cucinare o per riscaldare, bidoni, scatole e recipienti simili della voce 7419, articoli aventi il carattere di utensili, articoli di coltelleria, cucchiai, mestoli, ecc., oggetti ornamentali nonché articoli di igiene o da toeletta)	3	7	
74182000	Oggetti di igiene e da toeletta e loro parti, di rame (escl. apparecchi non elettrici per cucinare o per riscaldare della voce 7417 e accessori)	3	7	
74191000	Catene, catenelle e loro parti, di rame (escl. catene per orologi, catene ornamentali e simili)	3	7	
74199100	Lavori di rame, ottenuti per colata, gettati in forma (fusi), stampati o fucinati, ma non ulteriormente lavorati, n.n.a.	3	7	
74199910	Tele metalliche (incl. le tele continue o senza fine), griglie e reti, di fili di rame la cui sezione trasversale è ≤ 6 mm nella sua più grande dimensione, nonché lamiere e lastre incise o stirate, di rame (escl. tele di fili di metallo per abbigliamento, rivestimenti e simili, tele di rame rivestite di fondenti per brasatura; tele, griglie e reti lavorate per setacciatura o per pezzi di macchina)	4,3	7	
74199930	Molle di rame (escl. molle per orologeria, rondelle destinate a funzionare da molla ed altre rondelle di bloccaggio)	4	7	
74199990	Lavori di rame, n.n.a.	3	7	
75011000	Metalline di nichel	Esenzione	0	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
75012000	”Sinters” di ossidi di nichel ed altri prodotti intermedi della metallurgia del nichel (escl. metalline di nichel)	Esenzione	0	
75021000	Nichel, non legato, greggio	Esenzione	0	
75022000	Leghe di nichel greggio	Esenzione	0	
75030010	Cascami ed avanzi rottami, di nichel non legato (escl. lingotti o altre forme primarie di cascami ed avanzi di nichel non legato fusi, ceneri e residui contenenti nichel non legato nonché cascami ed avanzi di pile, di batterie di pile e di accumulatori elettrici)	Esenzione	0	
75030090	Cascami ed avanzi rottami, di leghe di nichel (escl. lingotti e altre forme primarie di cascami e avanzi fusi di leghe di nichel, ceneri e residui contenenti leghe di nichel)	Esenzione	0	
75040000	Polveri e pagliette, di nichel (escl. ”sinters” di ossido di nichel)	Esenzione	0	
75051100	Barre, profilati e fili, di nichel non legato, n.n.a. (escl. articoli isolati per l’elettricità)	Esenzione	0	
75051200	Barre, profilati e fili, di leghe di nichel, n.n.a. (escl. articoli isolati per l’elettricità)	2,9	0	
75052100	Fili di nichel non legato (escl. articoli isolati per l’elettricità)	Esenzione	0	
75052200	Fili di leghe di nichel (escl. articoli isolati per l’elettricità)	2,9	0	
75061000	Lamiere e nastri nonché fogli e nastri sottili, di nichel non legato (escl. lamiere e nastri stirati)	Esenzione	0	
75062000	Lamiere e nastri nonché fogli e nastri sottili, di leghe di nichel (escl. lamiere e nastri stirati)	3,3	0	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
75071100	Tubi di nichel non legato	Esenzione	0	
75071200	Tubi di leghe di nichel	Esenzione	0	
75072000	Accessori per tubi, di nichel	2,5	0	
75081000	Tele metalliche, griglie e reti, di fili di nichel	Esenzione	0	
75089000	Lavori di nichel, n.n.a.	Esenzione	0	
76011000	Alluminio greggio, non legato	6	10	
76012020	Leghe di alluminio greggio, in forma di placche e billette	6	10	
76012080	Leghe di alluminio greggio (escl. in forma di placche e billette)	6	10	
76020011	Torniture, trucioli o riccioli, molature, segature e limature, di alluminio; cascami di fogli e di nastri sottili, colorati, rivestiti o incollati fra loro, di spessore ≤ 0,2 mm (non compreso il supporto), di alluminio	Esenzione	0	
76020019	Cascami di alluminio, incl. gli scarti di fabbricazione (escl. scorie, calamina, ecc. della produzione di ferro o acciaio per il recupero di alluminio contenuto sotto forma di silicati, lingotti e altre forme primarie di cascami e avanzi fusi, di alluminio, ceneri e residui della produzione di alluminio e cascami della voce 7602.00.11)	Esenzione	0	
76020090	Avanzi di alluminio (escl. scorie, calamina, ecc. della produzione di ferro o acciaio per il recupero di alluminio contenuto sotto forma di silicati, lingotti e altre forme primarie di cascami e avanzi fusi, di alluminio, e ceneri e residui della produzione di alluminio)	Esenzione	0	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
76031000	Polveri di alluminio, a struttura non lamellare (escl. pellets di alluminio)	5	7	
76032000	Polveri di alluminio, a struttura lamellare e pagliette di alluminio (escl. pellets di alluminio e pagliette tagliate)	5	7	
76041010	Barre e profilati, di alluminio non legato	7,5	7	
76041090	Profilati di alluminio non legato, n.n.a.	7,5	7	
76042100	Profilati cavi di leghe di alluminio, n.n.a.	7,5	7	
76042910	Barre di leghe di alluminio	7,5	7	
76042990	Profilati pieni di leghe di alluminio, n.n.a.	7,5	7	
76051100	Fili di alluminio non legato, di sezione trasversale massima > 7 mm (escl. trefoli, cavi, trecce ed articoli simili, altri articoli della voce 7614 e fili isolati per l'elettricità)	7,5	10	
76051900	Fili di alluminio non legato, di sezione trasversale massima ≤ 7 mm (escl. trefoli, cavi, corde e altri articoli della voce 7614, fili isolati per l'elettricità nonché corde per strumenti musicali)	7,5	10	
76052100	Fili di leghe di alluminio, di sezione trasversale massima > 7 mm (escl. trefoli, cavi, trecce ed articoli simili, altri articoli della voce 7614 e fili isolati per l'elettricità)	7,5	10	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
76052900	Fili di leghe di alluminio, di sezione trasversale massima ≤ 7 mm (escl. trefoli, cavi, corde e altri articoli della voce 7614, fili isolati per l'elettricità, corde per strumenti musicali)	7,5	10	
76061110	Lamiere e nastri, di alluminio non legato, di spessore > 0,2 mm, di forma quadrata o rettangolare, dipinti, verniciati o rivestiti di materie plastiche	7,5	7	
76061191	Lamiere e nastri, di alluminio non legato, di spessore > 0,2 mm ma < 3 mm, di forma quadrata o rettangolare (escl. quelli dipinti, verniciati o rivestiti di materie plastiche nonché lamiere e nastri stirati)	7,5	7	
76061193	Lamiere e nastri, di alluminio non legato, di spessore ≥ 3 mm ma < 6 mm, di forma quadrata o rettangolare (escl. quelli dipinti, verniciati o rivestiti di materie plastiche)	7,5	7	
76061199	Lamiere e nastri, di alluminio non legato, di spessore ≥ 6 mm, di forma quadrata o rettangolare (escl. quelli dipinti, verniciati o rivestiti di materie plastiche)	7,5	7	
76061220	Lamiere e nastri, di leghe di alluminio, di spessore > 0,2 mm, di forma quadrata o rettangolare, dipinti, verniciati o rivestiti di materie plastiche	7,5	7	
76061292	Lamiere e nastri, di leghe di alluminio, di spessore > 0,2 mm ma < 3 mm, di forma quadrata o rettangolare (escl. quelli dipinti, verniciati o rivestiti di materie plastiche nonché lamiere e nastri stirati)	7,5	7	
76061293	Lamiere e nastri, di leghe di alluminio, di spessore ≥ 3 mm ma < 6 mm, di forma quadrata o rettangolare (escl. quelli dipinti, verniciati o rivestiti di materie plastiche)	7,5	7	
76061299	Lamiere e nastri, di leghe di alluminio, di spessore ≥ 6 mm, di forma quadrata o rettangolare (escl. quelli dipinti, verniciati o rivestiti di materie plastiche)	7,5	7	

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
76069100	Lamiere e nastri, di alluminio non legato, di spessore > 0,2 mm (di forme diverse dalla quadrata e dalla rettangolare)	7,5	7	
76069200	Lamiere e nastri, di leghe di alluminio, di spessore > 0,2 mm (di forme diverse dalla quadrata e dalla rettangolare)	7,5	7	
76071111	Fogli e nastri sottili di alluminio, senza supporto, semplicemente laminati, di spessore < 0,021 mm, in rotoli di peso ≤ 10 kg (escl. fogli per l'impressione a caldo della voce 3212 e fogli confezionati come decorazioni per alberi di Natale)	7,5	10	
76071119	Fogli e nastri sottili di alluminio, senza supporto, semplicemente laminati, di spessore < 0,021 mm (escl. fogli per l'impressione a caldo della voce 3212, fogli confezionati come decorazioni per alberi di Natale e fogli in rotoli di peso ≤ 10 kg)	7,5	10	
76071190	Fogli e nastri sottili di alluminio, senza supporto, semplicemente laminati, di spessore ≥ 0,021 mm ma ≤ 2 mm (escl. fogli per l'impressione a caldo (carta pastello) della voce 3212 e fogli confezionati come decorazioni per alberi di Natale)	7,5	10	
76071910	Fogli e nastri sottili di alluminio, senza supporto, solo laminati, di spessore < 0,021 mm (escl. fogli per l'impressione a caldo (carta pastello) della voce 3212 e fogli confezionati come decorazioni per alberi di Natale)	7,5	10	
76071990	Fogli e nastri sottili di alluminio, senza supporto, semplicemente laminati, di spessore (non compreso il supporto) ≥ 0,021 mm ma ≤ 0,2 mm (escl. fogli per l'impressione a caldo della voce 3212 e fogli confezionati come decorazioni per alberi di Natale)	7,5	10	
76072010	Fogli e nastri sottili di alluminio, con supporto, di spessore (escl. supporto) < 0,021 mm (escl. fogli per l'impressione a caldo (carta pastello) della voce 3212 e fogli confezionati come decorazioni per alberi di Natale)	10	10	
76072090	Fogli e nastri sottili di alluminio, con supporto, di spessore (escl. supporto) ≥ 0,021 mm ma ≤ 0,2 mm (escl. fogli per l'impressione a caldo (carta pastello) della voce 3212 e fogli confezionati come decorazioni per alberi di Natale)	7,5	10	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
76081000	Tubi di alluminio non legato (escl. profilati cavi)	7,5	7	
76082020	Tubi di leghe di alluminio, saldati (escl. profilati cavi)	7,5	7	
76082081	Tubi di leghe di alluminio, semplicemente estrusi a caldo (escl. profilati cavi)	7,5	7	
76082089	Tubi di leghe di alluminio (escl. saldati e semplicemente estrusi a caldo nonché profilati cavi)	7,5	7	
76090000	Accessori per tubi, di alluminio (ad es. raccordi, gomiti, manicotti)	5,9	4	
76101000	Porte e finestre e loro intelaiature, stipiti e soglie, di alluminio (escl. guarnizioni)	6	4	
76109010	Ponti ed elementi di ponti, torri e piloni, di alluminio	7	4	
76109090	Costruzioni e parti di costruzione, di alluminio, n.n.a. nonché lastre, barre, profilati, tubi e simili, predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni, di alluminio, n.n.a. (escl. le costruzioni prefabbricate della voce 9406, porte e finestre e loro intelaiature, stipiti e soglie, ponti ed elementi di ponti, torri e piloni)	6	4	
76110000	Serbatoi, cisterne, vasche, tini e recipienti simili, di alluminio, per qualsiasi materia (escl. per gas compressi o liquefatti), di capacità > 300 l, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo (escl. recipienti appositamente costruiti o allestiti per uno o più modi di trasporto)	6	4	
76121000	Astucci tubolari flessibili, di alluminio	6	4	
76129020	Recipienti del tipo utilizzato per aerosol, di alluminio	6	4	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
76129090	Serbatoi, fusti, tamburi, bidoni, scatole e recipienti simili, di alluminio, per qualsiasi materia (escl. i gas compressi o liquefatti), n.n.a. (escl. astucci tubolari flessibili e recipienti per aerosol)	6	4	
76130000	Recipienti di alluminio per gas compressi o liquefatti	6	4	
76141000	Trefoli, cavi, trecce e articoli simili, di alluminio, con anima di acciaio (escl. prodotti isolati per l'elettricità)	6	4	
76149000	Trefoli, cavi, trecce e articoli simili, di alluminio (escl. con anima di acciaio nonché articoli isolati per l'elettricità)	6	4	
76151010	Oggetti per uso domestico e loro parti, e spugne, strofinacci, guanti ed oggetti simili, per pulire, lucidare o per usi analoghi, di getti di alluminio (escl. bidoni, scatole e recipienti simili della voce 7612, articoli aventi carattere di utensili, cucchiai, mestoli, forchette e altri articoli delle voci da 8211 a 8215, oggetti ornamentali, accessori e articoli di igiene o da toeletta)	6	4	
76151090	Oggetti per uso domestico e loro parti, e spugne, strofinacci, guanti ed oggetti simili, per pulire, lucidare o per usi analoghi, di alluminio (escl. bidoni, scatole e recipienti simili della voce 7612, articoli aventi carattere di utensili, cucchiai, mestoli, forchette e altri articoli delle voci da 8211 a 8215, oggetti ornamentali, accessori e articoli di igiene o da toeletta)	6	4	
76152000	Oggetti di igiene e da toeletta e loro parti, di alluminio (escl. bidoni, scatole e recipienti simili della voce 7612 e accessori)	6	4	
76161000	Chiodi, punte, punti metallici, viti, bulloni, dadi, ganci a vite, ribadini, copiglie, pernotti, rondelle e articoli simili (escl. punti metallici presentati in barrette, tappi, zaffi e simili, filettati)	6	4	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
76169100	Tele metalliche, griglie e reti, di fili di alluminio (escl. tele di fili di metallo per abbigliamento, arredamento e simili, tele, griglie e reti lavorate in forma di setacci o parti di macchine)	6	4	
76169910	Lavori di alluminio, di getti di alluminio, n.n.a.	6	4	
76169990	Lavori di alluminio, non ottenuti per getto, n.n.a.	6	4	
78011000	Piombo greggio, raffinato	2,5	0	
78019100	Piombo greggio, contenente antimonio quale altro elemento predominante in peso	2,5	0	
78019910	Piombo greggio contenente, in peso, ≥ 0,02 % di argento, destinato ad essere raffinato (piombo d'opera)	Esenzione	0	
78019990	Piombo greggio (escl. piombo contenente antimonio come altro elemento predominante in peso, piombo destinato ad essere raffinato contenente, in peso, ≥ 0,02 % di argento (piombo d'opera) e piombo raffinato)	2,5	0	
78020000	Cascami ed avanzi di piombo (escl. ceneri e residui della produzione di piombo (voce 2620), lingotti e altre forme primarie di cascami ed avanzi fusi di piombo (voce 7801) nonché cascami ed avanzi di pile, di batterie di pile e di accumulatori elettrici)	Esenzione	0	
78041100	Lamiere, fogli e nastri di piombo, di spessore (escl. supporto) ≤ 0,2 mm	5	4	
78041900	Lamiere di piombo; fogli e nastri di piombo, di spessore (escl. supporto) > 0,2 mm	5	4	
78042000	Polveri e pagliette di piombo (escl. granelli di piombo e pagliette tagliate di piombo della voce 8308)	Esenzione	0	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
78060010	Imballaggi con schermi di piombo di protezione contro le radiazioni, per il trasporto o l'immagazzinamento di materiali radioattivi (Euratom) (escl. contenitori appositamente costruiti o allestiti per uno o più modi di trasporto)	Esenzione	0	
78060080	Lavori di piombo, n.n.a.	5	4	
79011100	Zinco greggio, non legato, contenente, in peso, ≥ 99,99 % di zinco	2,5	0	
79011210	Zinco greggio, non legato, contenente, in peso, ≥ 99,95 % ma < 99,99 % di zinco	2,5	0	
79011230	Zinco greggio, non legato, contenente, in peso, ≥ 98,5 % ma < 99,95 % di zinco	2,5	0	
79011290	Zinco greggio, non legato, contenente, in peso, ≥ 97,5 % ma < 98,95 % di zinco	2,5	0	
79012000	Leghe di zinco greggio	2,5	0	
79020000	Cascami ed avanzi di zinco (escl. ceneri e residui della produzione di zinco (voce 2620), lingotti e altre forme primarie di cascami e avanzi fusi di zinco (voce 7901) nonché cascami e avanzi di pile, di batterie di pile e di accumulatori elettrici)	Esenzione	0	
79031000	Zinco polverizzato	2,5	7	
79039000	Polvere di zinco "tuzia" (escl. granelli di zinco, pagliette tagliate di zinco della voce 8308 e zinco polverizzato)	2,5	7	
79040000	Barre, profilati e fili di zinco, n.n.a.	5	4	
79050000	Lamiere, fogli e nastri, di zinco	5	4	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
79070000	Lavori di zinco, n.n.a.	5	4	
80011000	Stagno greggio, non legato	Esenzione	0	
80012000	Leghe di stagno greggio	Esenzione	0	
80020000	Cascami e avanzi di stagno (escl. ceneri e residui della produzione di stagno della voce 2620, lingotti e altre forme primarie di cascami e avanzi fusi di stagno greggio della voce 8001)	Esenzione	0	
80030000	Barre, profilati e fili di stagno, n.n.a.	Esenzione	0	
80070010	Lamiere, fogli e nastri di stagno, di spessore > 0,2 mm	Esenzione	0	
80070080	Lavori di stagno, n.n.a.	Esenzione	0	
81011000	Polveri di tungsteno "wolframio"	5	4	
81019400	Tungsteno "wolframio" greggio, comprese le barre ottenute semplicemente per sinterizzazione	5	4	
81019600	Fili di tungsteno "wolframio"	6	7	
81019700	Cascami e avanzi di tungsteno "wolframio" (escl. ceneri e residui contenenti tungsteno)	Esenzione	0	
81019910	Barre di tungsteno (escl. quelle ottenute semplicemente per sinterizzazione), profilati, lamiere, nastri e fogli, n.n.a.	6	7	
81019990	Lavori di tungsteno "wolframio", n.n.a.	7	7	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
81021000	Polveri di molibdeno	4	0	
81029400	Molibdeno greggio, comprese le barre ottenute semplicemente per sinterizzazione	3	0	
81029500	Barre di molibdeno (escl. quelle ottenute solo per sinterizzazione), profilati, lamiere, nastri e fogli, n.n.a.	5	4	
81029600	Fili di molibdeno	6,1	4	
81029700	Cascami e avanzi di molibdeno (escl. ceneri e residui contenenti molibdeno)	Esenzione	0	
81029900	Lavori di molibdeno, n.n.a.	7	4	
81032000	Tantalio greggio, comprese le barre di tantalio ottenute semplicemente per sinterizzazione; polveri di tantalio	Esenzione	0	
81033000	Cascami e avanzi di tantalio (escl. ceneri e residui contenenti tantalio)	Esenzione	0	
81039010	Barre di tantalio (escl. quelle ottenute semplicemente per sinterizzazione), profilati, fili, lamiere, nastri e fogli, n.n.a.	3	0	
81039090	Lavori di tantalio, n.n.a.	4	0	
81041100	Magnesio greggio, contenente, in peso, ≥ 99,8 % di magnesio	5,3	4	
81041900	Magnesio greggio, contenente, in peso, < 99,8 % di magnesio	4	0	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
81042000	Cascami e avanzi di magnesio (escl. ceneri e residui contenenti magnesio, trucioli, torniture e granelli calibrati)	Esenzione	0	
81043000	Trucioli, torniture e granelli calibrati di magnesio; polveri di magnesio	4	0	
81049000	Lavori di magnesio, n.n.a.	4	0	
81052000	Metalline di cobalto e altri prodotti intermedi della metallurgia del cobalto; cobalto greggio; polveri di cobalto	Esenzione	0	
81053000	Cascami e avanzi di cobalto (escl. ceneri e residui contenenti cobalto)	Esenzione	0	
81059000	Lavori di cobalto, n.n.a.	3	0	
81060010	Bismuto greggio; polveri di bismuto; cascami e avanzi di bismuto (escl. ceneri e residui contenenti bismuto)	Esenzione	0	
81060090	Lavori di bismuto, n.n.a.	2	0	
81072000	Cadmio greggio; polveri di cadmio	3	0	
81073000	Cascami e avanzi di cadmio (escl. ceneri e residui contenenti cadmio)	Esenzione	0	
81079000	Lavori di cadmio, n.n.a.	4	0	
81082000	Titanio greggio; polveri di titanio	5	7	
81083000	Cascami e avanzi di titanio (escl. ceneri e residui contenenti titanio)	5	7	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
81089030	Barre, profilati e fili di titanio, n.n.a.	7	7	
81089050	Lamiere, fogli e nastri, di titanio	7	7	
81089060	Tubi, di titanio	7	7	
81089090	Lavori di titanio, n.n.a.	7	7	
81092000	Zirconio greggio; polveri di zirconio	5	4	
81093000	Cascami e avanzi di zirconio (escl. ceneri e residui contenenti zirconio)	Esenzione	0	
81099000	Lavori di zirconio, n.n.a.	9	7	
81101000	Antimonio greggio; polveri di antimonio	7	4	
81102000	Cascami e avanzi di antimonio (escl. ceneri e residui contenenti antimonio)	Esenzione	0	
81109000	Lavori di antimonio, n.n.a.	7	4	
81110011	Manganese greggio; polveri di manganese	Esenzione	0	
81110019	Cascami e avanzi di manganese (escl. ceneri e residui contenenti manganese)	Esenzione	0	
81110090	Lavori di manganese, n.n.a.	5	4	
81121200	Berillio greggio; polveri di berillio	Esenzione	0	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
81121300	Cascami e avanzi di berillio (escl. ceneri e residui contenenti berillio)	Esenzione	0	
81121900	Lavori di berillio, n.n.a.	3	0	
81122110	Leghe di cromo contenenti, in peso, > 10 % di nichel, greggio; polveri di queste leghe (escl. ceneri e residui contenenti cromo o leghe di cromo di questo tipo)	Esenzione	0	
81122190	Cromo greggio; polveri di cromo (escl. leghe di cromo contenenti, in peso, > 10 % di nichel)	3	0	
81122200	Cascami e avanzi di cromo (escl. ceneri e residui contenenti cromo e leghe di cromo contenenti, in peso, > 10 % di nichel)	Esenzione	0	
81122900	Lavori di cromo, n.n.a.	5	4	
81125100	Tallio greggio; polveri di tallio	1,5	0	
81125200	Cascami e avanzi di tallio (escl. ceneri e residui contenenti tallio)	Esenzione	0	
81125900	Lavori di tallio, n.n.a.	3	0	
81129210	Afnio greggio "celtio"; polveri di afnio; cascami e avanzi di afnio (escl. ceneri e residui contenenti afnio)	3	0	
81129221	Cascami e avanzi di niobio "colombio", renio, gallio, indio, vanadio e germanio (escl. ceneri e residui contenenti tali metalli)	Esenzione	0	
81129231	Niobio "colombio" e renio, greggi; polveri di niobio "colombio" o di renio	3	0	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
81129281	Indio greggio; polveri di indio	2	0	
81129289	Gallio greggio; polveri di gallio	1,5	0	
81129291	Vanadio greggio; polveri di vanadio (escl. ceneri e residui contenenti vanadio)	Esenzione	0	
81129295	Germanio greggio; polveri di germanio	4,5	0	
81129920	Lavori di afnio "celtio" e di germanio, n.n.a.	7	7	
81129930	Lavori di niobio "colombio" o di renio, n.n.a.	9	7	
81129970	Lavori di gallio, indio e vanadio, n.n.a.	3	4	
81130020	Cermet greggio	4	0	
81130040	Cascami e avanzi di cermet (escl. ceneri e residui contenenti cermet)	Esenzione	0	
81130090	Lavori di cermet, n.n.a.	5	4	
82011000	Vanghe e pale, con parte operante di metalli comuni	1,7	0	
82013000	Picconi, piccozze, zappe, zappette, rastrelli e raschiatoi, con parte operante di metalli comuni (escl. piccozze da ghiaccio)	1,7	0	
82014000	Asce, roncole e simili utensili taglienti, con parte operante di metalli comuni (escl. piccozze da ghiaccio)	1,7	0	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
82015000	Forbici per potare a una mano, incl. le forbici "trinciapollo", con parte operante di metalli comuni	1,7	0	
82016000	Cesoie da siepe, forbici per potare e utensili simili, utilizzabili con due mani, con parte operante di metalli comuni	1,7	0	
82019000	Falci e falcetti, coltelli da fieno o da paglia, cunei e altri utensili manuali agricoli, orticoli o forestali, a mano, con parte operante di metalli comuni (escl. vanghe, pale, picconi, piccozze, zappe, zappette, rastrelli e raschiatoi, asce, roncole e simili utensili taglienti, forbici "trinciapollo", forbici per potare e utensili simili utilizzabili con una mano, cesoie da siepe, forbici per potare e utensili simili, utilizzabili con due mani)	1,7	0	
82021000	Seghe a mano, con parte operante di metalli comuni (escl. seghe a motore)	1,7	0	
82022000	Lame di seghe a nastro, di metalli comuni	1,7	0	
82023100	Lame di seghe circolari, incl. le frese-seghe, di metalli comuni, con parte operante di acciaio	2,7	0	
82023900	Lame di seghe circolari, incl. le frese-seghe, e loro parti, di metalli comuni, con parte operante di materie diverse dall'acciaio	2,7	0	
82024000	Catene di seghe dette "taglienti", di metalli comuni	1,7	0	
82029100	Lame di seghe diritte, di metalli comuni, per la lavorazione dei metalli	2,7	0	
82029920	Lame di seghe, incl. lame non dentate per segare, di metalli comuni, per la lavorazione dei metalli (escl. lame di seghe a nastro, catene di seghe dette "taglienti" e lame di seghe circolari o diritte)	2,7	0	

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
82029980	Lame di seghe, incl. lame non dentate per segare, di metalli comuni, per la lavorazione di materiali diversi dai metalli (escl. lame di seghe a nastro, catene di seghe dette "taglienti" e lame di seghe circolari)	2,7	0	
82031000	Lime, raspe e utensili manuali simili, di metalli comuni	1,7	0	
82032000	Pinze, anche taglienti, tenaglie, pinzette non per uso medico e utensili manuali simili, di metalli comuni	1,7	0	
82033000	Cesoie per metalli e utensili manuali simili, di metalli comuni	1,7	0	
82034000	Tagliatubi, tagliabulloni, foratoi e utensili manuali simili, di metalli comuni	1,7	0	
82041100	Chiavi per dadi a mano, incl. chiavi dinamometriche, di metalli comuni, ad apertura fissa	1,7	0	
82041200	Chiavi per dadi a mano, incl. chiavi dinamometriche, di metalli comuni, ad apertura variabile (escl. giramaschi)	1,7	0	
82042000	Bussole di serraggio intercambiabili, anche con manico, di metalli comuni	1,7	0	
82051000	Utensili manuali per forare, filettare o maschiare	1,7	0	
82052000	Martelli e mazze con parte operante di metalli comuni	3,7	0	
82053000	Pialle, scalpelli, sgorbie e simili utensili taglienti per la lavorazione del legno	3,7	0	
82054000	Cacciaviti a mano	3,7	0	
82055100	Utensili manuali per uso domestico, non meccanici, con parte operante di metalli comuni, n.n.a.	3,7	0	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
82055910	Utensili per muratori, modellatori, cementisti, gessai e pittori, di metalli comuni, n.n.a.	3,7	0	
82055980	Utensili manuali, incl. diamanti tagliavetro, di metalli comuni, n.n.a.	2,7	0	
82056000	Lampade per saldare e simili (escl. apparecchi per saldatura a gas)	2,7	0	
82057000	Morse, sergenti e simili (escl. accessori o parti di macchine utensili)	3,7	0	
82059010	Incudini; fucine portatili; mole con sostegno, a mano o a pedale	2,7	0	
82059090	Assortimenti di oggetti compresi in almeno due delle sottovoci della voce 8205	3,7	0	
82060000	Assortimenti di due o più oggetti compresi nelle voci da 8202 a 8205, condizionati per la vendita al minuto	3,7	0	
82071300	Utensili di perforazione o di sondaggio, intercambiabili, con parte operante di carburi metallici sinterizzati o di cermet	2,7	0	
82071910	Utensili di perforazione o di sondaggio, interscambiabili, con parte operante di diamante o di conglomerato diamantifero	2,7	0	
82071990	Utensili di perforazione o di sondaggio, intercambiabili, con parte operante di materie diverse dai carburi metallici sinterizzati, dai cermet, dal diamante e dal conglomerato diamantifero	2,7	0	
82072010	Filiere, intercambiabili, per trafilare o estrudere i metalli, con parte operante di diamante o di conglomerato diamantifero	2,7	0	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
82072090	Filiere intercambiabili, per trafilare o estrudere i metalli, con parte operante di materie diverse dal diamante e dal conglomerato diamantifero	2,7	0	
82073010	Utensili per imbutire, stampare o punzonare, intercambiabili, per la lavorazione dei metalli	2,7	0	
82073090	Utensili per imbutire, stampare o punzonare, intercambiabili, per la lavorazione di materie diverse dai metalli	2,7	0	
82074010	Utensili per maschiare, intercambiabili, per la lavorazione dei metalli	2,7	0	
82074030	Utensili per filettare, intercambiabili, per la lavorazione dei metalli	2,7	0	
82074090	Utensili per maschiare o filettare, intercambiabili, per la lavorazione di materie diverse dai metalli	2,7	0	
82075010	Utensili per forare, intercambiabili, con parte operante di diamante o di conglomerato diamantifero (escl. utensili di perforazione o di sondaggio nonché utensili per maschiare)	2,7	0	
82075030	Punte da trapano per muratura, intercambiabili, con parte operante di materie diverse dal diamante o dal conglomerato diamantifero	2,7	0	
82075050	Utensili per forare, intercambiabili, per la lavorazione dei metalli, con parte operante di carburi metallici sinterizzati o di cermet (escl. utensili per maschiare)	2,7	0	
82075060	Utensili per forare, intercambiabili, per la lavorazione dei metalli, con parte operante di acciaio rapido (escl. utensili per maschiare)	2,7	0	
82075070	Utensili per forare, intercambiabili, per la lavorazione dei metalli, con parte operante di materie diverse dal diamante, dal conglomerato diamantifero, dai carburi metallici sinterizzati, dal cermet e dall'acciaio rapido (escl. utensili per maschiare)	2,7	0	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
82075090	Utensili per forare, intercambiabili, per la lavorazione di materie diverse dai metalli, con parte operante di materie diverse dal diamante e dal conglomerato diamantifero (escl. utensili di perforazione o di sondaggio, punte da trapano per muratura nonché utensili per maschiare)	2,7	0	
82076010	Utensili per alesare o scanalare, intercambiabili, con parte operante di diamante o di conglomerato diamantifero	2,7	0	
82076030	Utensili per alesare o forare, intercambiabili, per la lavorazione dei metalli	2,7	0	
82076050	Utensili per alesare, intercambiabili, per la lavorazione di materie diverse dai metalli, con parte operante di materie diverse dal diamante o dal conglomerato diamantifero	2,7	0	
82076070	Utensili per scanalare, intercambiabili, per la lavorazione dei metalli	2,7	0	
82076090	Utensili per scanalare, intercambiabili, per la lavorazione di materie diverse dai metalli, con parte operante di materie diverse dal diamante o dal conglomerato diamantifero	2,7	0	
82077010	Utensili per fresare, intercambiabili, per la lavorazione dei metalli, con parte operante di carburi metallici sinterizzati o di cermet	2,7	0	
82077031	Frese con codolo, intercambiabili, per la lavorazione dei metalli, con parte operante di materie diverse dai carburi metallici sinterizzati e dal cermet	2,7	0	
82077037	Utensili per fresare, intercambiabili, per la lavorazione dei metalli, con parte operante di materie diverse dai carburi metallici sinterizzati o dal cermet (escl. frese con codolo)	2,7	0	
82077090	Utensili per fresare, intercambiabili, per la lavorazione di materie diverse dai metalli	2,7	0	
82078011	Utensili per tornire, intercambiabili, per la lavorazione dei metalli, con parte operante di carburi metallici sinterizzati o di cermet	2,7	0	

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
82078019	Utensili per tornire, intercambiabili, per la lavorazione dei metalli, con parte operante di materie diverse da carburi metallici sinterizzati e da cermet	2,7	0	
82078090	Utensili per tornire, intercambiabili, per la lavorazione di materie diverse dai metalli	2,7	0	
82079010	Utensili intercambiabili per utensileria a mano, anche meccanica o per macchine utensili, con parte operante di diamante o di conglomerato diamantifero, n.n.a.	2,7	0	
82079030	Lame da cacciavite di metalli comuni	2,7	0	
82079050	Utensili per tagliare ingranaggi, intercambiabili (escl. utensili per tagliare ingranaggi alla fresa)	2,7	0	
82079071	Utensili intercambiabili per utensileria a mano, anche meccanica o per macchine utensili, per la lavorazione dei metalli, con parte operante di carburi metallici sinterizzati o di cermet, n.n.a.	2,7	0	
82079078	Utensili intercambiabili per utensileria a mano, anche meccanica o per macchine utensili, per la lavorazione di materie diverse dai metalli, con parte operante di carburi metallici sinterizzati o di cermet, n.n.a.	2,7	0	
82079091	Utensili intercambiabili per utensileria a mano, anche meccanica o per macchine utensili, per la lavorazione dei metalli, con parte operante di materie diverse dal diamante o dal conglomerato diamantifero e dai carburi metallici sinterizzati o dal cermet, n.n.a.	2,7	0	
82079099	Utensili intercambiabili per utensileria a mano, anche meccanica o per macchine utensili, per la lavorazione di materie diverse dai metalli, con parte operante di materie diverse dal diamante o dal conglomerato diamantifero e dai carburi metallici sinterizzati o dal cermet, n.n.a.	2,7	0	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
82081000	Coltelli e lame trancianti, di metalli comuni, per macchine o apparecchi meccanici, per la lavorazione dei metalli	1,7	0	
82082000	Coltelli e lame trancianti, di metalli comuni, per macchine o apparecchi meccanici, per la lavorazione del legno	1,7	0	
82083000	Coltelli e lame trancianti, di metalli comuni, per apparecchi da cucina o per macchine usate nell'industria alimentare	1,7	0	
82084000	Coltelli e lame trancianti, di metalli comuni, per macchine agricole, orticole o forestali (escl. quelli per la lavorazione del legno)	1,7	0	
82089000	Coltelli e lame trancianti, di metalli comuni, per macchine o apparecchi meccanici (escl. quelli per la lavorazione dei metalli e del legno, per apparecchi da cucina o per macchine per l'industria alimentare, per macchine agricole, orticole o forestali)	1,7	0	
82090020	Placchette intercambiabili per utensili, non montate, costituite da carburi metallici sinterizzati o da cermet	2,7	0	
82090080	Placchette, bacchette, punte e oggetti simili per utensili, non montati, costituiti da carburi metallici sinterizzati o da cermet (escl. placchette intercambiabili)	2,7	0	
82100000	Apparecchi meccanici azionati a mano, di metalli comuni, di peso ≤ 10 kg, utilizzati per preparare, condizionare o servire alimenti o bevande	2,7	0	
82111000	Assortimenti di coltelli della voce 8211; assortimenti nei quali i coltelli della voce 8211 prevalgono numericamente rispetto ad altri articoli	8,5	7	
82119100	Coltelli da tavola a lama fissa di metalli comuni, compresi i manici (escl. coltelli da burro e coltelli da pesce)	8,5	7	

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
82119200	Coltelli da tavola con lama fissa di metalli comuni (escl. coltelli da paglia e da fieno, machete, coltelli e lame trancianti per macchine o apparecchi meccanici, coltelli da tavola, coltelli da pesce, coltelli da burro, rasoi e lamette da barba e coltelli della voce 8214)	8,5	7	
82119300	Coltelli diversi da quelli a lama fissa, incl. roncoli chiudibili, di metalli comuni (escl. rasoi)	8,5	7	
82119400	Lame di metalli comuni, per coltelli da tavola, coltelli da tasca e altri coltelli della voce 8211	6,7	4	
82119500	Manici di metalli comuni per coltelli da tavola, coltelli da tasca e altri coltelli della voce 8211	2,7	0	
82121010	Rasoi di sicurezza con lame non sostituibili di metalli comuni	2,7	0	
82121090	Rasoi e dispositivi per radersi non elettrici, di metalli comuni (escl. rasoi di sicurezza con lame non sostituibili)	2,7	0	
82122000	Lame di metalli comuni, per rasoi di sicurezza, incl. gli sbozzi in nastri	2,7	0	
82129000	Parti di rasoi non elettrici, di metalli comuni (escl. lame per rasoi di sicurezza e sbozzi in nastri)	2,7	0	
82130000	Forbici a due branche e loro lame, di metalli comuni (escl. cesoie da siepe, forbici per potare e utensili simili, utilizzabili con una mano o con due mani, forbici speciali da maniscalco)	4,2	0	
82141000	Tagliacarte, aprilettere, raschietti, temperamatite e loro lame, di metalli comuni (escl. macchine, apparecchi e congegni meccanici del capitolo 84)	2,7	0	
82142000	Utensili e assortimenti di utensili per manicure o pedicure, incl. le lime da unghie, di metalli comuni (escl. forbici comuni)	2,7	0	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
82149000	Tagliacapelli, fenditoi, coltellacci, scuri da macellaio e da cucina e altri oggetti di coltelleria, di metalli comuni, n.n.a.	2,7	0	
82151020	Assortimenti composti di uno o più coltelli della voce 8211 e di un numero almeno uguale di cucchiai, forchette o altri articoli della voce 8215, di metalli comuni, contenenti solo oggetti argentati, dorati o platinati	4,7	4	
82151030	Assortimenti composti di uno o più coltelli della voce 8211 e di un numero almeno uguale di cucchiai, forchette o altri articoli della voce 8215, di acciai inossidabili, contenenti almeno un oggetto argentato, dorato o platinato	8,5	7	
82151080	Assortimenti composti di uno o più coltelli della voce 8211 e di un numero almeno uguale di cucchiai, forchette o altri articoli della voce 8215, di metalli comuni diversi dagli acciai inossidabili, contenenti almeno un oggetto argentato, dorato o platinato	4,7	4	
82152010	Assortimenti composti di uno o più coltelli della voce 8211 e di un numero almeno uguale di cucchiai, forchette o altri articoli della voce 8215, di acciai inossidabili, non contenenti alcun oggetto argentato, dorato o platinato	8,5	7	
82152090	Assortimenti composti di uno o più coltelli della voce 8211 e di un numero almeno uguale di cucchiai, forchette o altri articoli della voce 8215, di metalli comuni diversi dagli acciai inossidabili, non contenenti alcun oggetto argentato, dorato o platinato	4,7	4	
82159100	Cucchiai, forchette, mestoli, schiumarole, palette da torta, coltelli speciali da pesce o da burro, pinze da zucchero e oggetti simili da cucina o per il servizio della tavola, di metalli comuni, argentati, dorati o platinati (escl. assortimenti di articoli quali forbici da gambero e trinciapollo)	4,7	4	
82159910	Cucchiai, forchette, mestoli, schiumarole, palette da torta, coltelli speciali da pesce o da burro, pinze da zucchero e oggetti simili da cucina o per il servizio della tavola, di acciai inossidabili, non argentati, dorati o platinati (escl. assortimenti di articoli quali forbici da gambero e trinciapollo)	8,5	7	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
82159990	Cucchiai, forchette, mestoli, schiumarole, palette da torta, coltelli speciali da pesce o da burro, pinze da zucchero e oggetti simili da cucina o per il servizio della tavola, di metalli comuni diversi dagli acciai inossidabili, non argentati, dorati o platinati (escl. assortimenti di articoli quali forbici da gambero e trinciapollo)	4,7	4	
83011000	Lucchetti, di metalli comuni	2,7	0	
83012000	Serrature del tipo utilizzato per autoveicoli, di metalli comuni	2,7	0	
83013000	Serrature del tipo utilizzato per mobili, di metalli comuni	2,7	0	
83014011	Serrature a cilindri del tipo utilizzato per porte di edifici, di metalli comuni	2,7	0	
83014019	Serrature del tipo utilizzato per porte di edifici, di metalli comuni (escl. serrature a cilindri e lucchetti)	2,7	0	
83014090	Serrature di metalli comuni (escl. lucchetti e serrature dei tipi utilizzati per autoveicoli, per mobili o per porte di edifici)	2,7	0	
83015000	Fermagli e montature a fermaglio con serratura, di metalli comuni	2,7	0	
83016000	Parti di lucchetti, serrature, fermagli e montature a fermaglio con serratura, di metalli comuni, n.n.a.	2,7	0	
83017000	Chiavi, presentate isolatamente, per lucchetti, serrature, fermagli e montature a fermaglio con serratura, di metalli comuni, n.n.a.	2,7	0	
83021000	Cerniere di ogni tipo, di metalli comuni	2,7	0	
83022000	Rotelle con montatura, di metalli comuni	2,7	0	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
83023000	Guarnizioni, ferramenta ed oggetti simili, di metalli comuni, per autoveicoli (escl. cerniere e rotelle con montatura)	2,7	0	
83024110	Guarnizioni e ferramenta per porte, di metalli comuni (escl. serrature con chiavi e cerniere)	2,7	0	
83024150	Guarnizioni e ferramenta per finestre e porte-finestre, di metalli comuni (escl. serrature con chiavi e cerniere)	2,7	0	
83024190	Guarnizioni e ferramenta per edifici, di metalli comuni (escl. per porte, finestre e porte-finestre nonché serrature con chiavi e cerniere)	2,7	0	
83024200	Guarnizioni, ferramenta ed oggetti simili, di metalli comuni, per mobili (escl. serrature con chiavi, cerniere e rotelle con montatura)	2,7	0	
83024900	Guarnizioni, ferramenta ed oggetti simili, di metalli comuni (escl. serrature con chiavi, fermagli e montature a fermaglio con serratura, cerniere, rotelle con montatura, guarnizioni e ferramenta per edifici, per autoveicoli e per mobili)	2,7	0	
83025000	Attaccapanni, cappellinai, sostegni e oggetti simili, di metalli comuni	2,7	0	
83026000	Congegni di chiusura automatica per porte, di metalli comuni	2,7	0	
83030040	Casseforti, porte blindate e scompartimenti per camere di sicurezza, di metalli comuni	2,7	0	
83030090	Cassette e scrigni di sicurezza ed oggetti simili, di metalli comuni (escl. casseforti, porte blindate e scompartimenti per camere di sicurezza)	2,7	0	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
83040000	Classificatori, schedari, scatole per classificazione, portacopie, astucci, portapenne, portatimbri e altro materiale e forniture analoghe per ufficio, di metalli comuni (escl. mobili per ufficio della voce 9403 e cestini per la carta)	2,7	0	
83051000	Meccanismi per la legatura di fogli volanti o per classificatori, di metalli comuni (escl. puntine da disegno e bloccaggi per libri o registri)	2,7	0	
83052000	Punti metallici presentati in barrette, di metalli comuni	2,7	0	
83059000	Articoli per ufficio quali attacchi per lettere, angolari per lettere, fermagli, unghiette di segnalazione, di metalli comuni, incl. le parti di articoli della voce 8305 (escl. meccanismi per la legatura di fogli volanti o per classificatori, punti metallici presentati in barrette, puntine da disegno e bloccaggi per libri o registri)	2,7	0	
83061000	Campane, campanelli, gong e oggetti simili, non elettrici, di metalli comuni (escl. strumenti musicali)	Esenzione	0	
83062100	Statuette e altri oggetti di ornamento, di metalli comuni, argentati, dorati o platinati (escl. oggetti d'arte, pezzi da collezione o antichità)	Esenzione	0	
83062900	Statuette e altri oggetti di ornamento, di metalli comuni, non argentati, dorati o platinati (escl. oggetti d'arte, pezzi da collezione o antichità)	Esenzione	0	
83063000	Cornici per fotografie, incisioni o simili, di metalli comuni; specchi di metalli comuni (eccetto gli elementi di ottica)	2,7	0	
83071000	Tubi flessibili di ferro o di acciaio, anche con i loro accessori	2,7	0	
83079000	Tubi flessibili di metalli comuni diversi dal ferro o dall'acciaio, anche con i loro accessori	2,7	0	
83081000	Graffette, ganci e occhielli, di metalli comuni, per vestiti, calzature, copertoni, marocchineria o per qualsiasi confezione o attrezzatura	2,7	0	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
83082000	Rivetti tubolari o a gambo biforcuto, di metalli comuni	2,7	0	
83089000	Fermagli, montature a fermaglio senza serratura, fibbie, fibbie a fermaglio, di metalli comuni, per vestiti, calzature, marocchineria o per qualsiasi confezione o attrezzatura, incl. le parti degli articoli della voce 8308, di metalli comuni (escl. graffette, ganci, occhielli, rivetti tubolari o a gambo biforcuto)	2,7	0	
83091000	Tappi a corona, di metalli comuni	2,7	0	
83099010	Capsule otturanti o coprituraccioli di piombo; capsule otturanti o coprituraccioli di alluminio di diametro > 21 mm (escl. tappi a corona)	3,7	0	
83099090	Tappi, incl. tappi a passo di vite e tappi versatori, capsule per bottiglie, cocchiumi filettati, piastre per cocchiumi, sigilli ed altri accessori per imballaggio, di metalli comuni (escl. tappi a corona, capsule otturanti o coprituraccioli di piombo e capsule otturanti o coprituraccioli di alluminio di diametro > 21 mm)	2,7	0	
83100000	Cartelli indicatori, cartelli per insegne, cartelli indirizzo e cartelli simili, numeri, lettere e insegne diverse, di metalli comuni, incl segnali stradali (escl. quelli della voce 9405 e simili nonché quadri di segnalazione, dischi e alette dei semafori, della voce 8608)	2,7	0	
83111000	Elettrodi rivestiti per saldatura ad arco, di metalli comuni	2,7	0	
83112000	Fili riempiti per saldatura ad arco, di metalli comuni	2,7	0	
83113000	Bacchette rivestite e fili riempiti, di metalli comuni, per la brasatura o la saldatura alla fiamma (escl. fili e bacchette con anima di metallo per brasatura, in cui il metallo per brasatura, fatta eccezione dei decapanti e dei fondenti, contiene ≥ 2 % di un metallo prezioso)	2,7	0	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
83119000	Fili, bacchette, tubi, piastre, elettrodi e oggetti simili, di metalli comuni o di carburi metallici, rivestiti o riempiti di decapanti o di fondenti, per brasatura, saldatura o riporto di metallo o di carburi metallici, n.n.a., nonché fili e bacchette di polveri di metalli comuni agglomerati, per la metallizzazione a proiezione, n.n.a.	2,7	0	
84011000	Reattori nucleari (Euratom)	5,7	4	
84012000	Macchine e apparecchi per la separazione isotopica e loro parti, n.n.a. (Euratom)	3,7	0	
84013000	Elementi combustibili (cartucce), non irradiati, per reattori nucleari (Euratom)	3,7	0	
84014000	Parti di reattori nucleari, n.n.a. (Euratom)	3,7	0	
84021100	Caldaie a tubi d'acqua con produzione di vapore > 45 t/ora	2,7	0	
84021200	Caldaie a tubi d'acqua con produzione oraria di vapore ≤ 45 t/ora (escl. caldaie per il riscaldamento centrale costruite per produrre contemporaneamente acqua calda e vapore a bassa pressione)	2,7	0	
84021910	Caldaie a tubi da fumo (escl. caldaie per il riscaldamento centrale costruite per produrre contemporaneamente acqua calda e vapore a bassa pressione)	2,7	0	
84021990	Caldaie a vapore, incl. le caldaie miste (escl. caldaie a tubi d'acqua, caldaie a tubi da fumo e caldaie per il riscaldamento centrale costruite per produrre contemporaneamente acqua calda e vapore a bassa pressione)	2,7	0	
84022000	Caldaie dette "ad acqua surriscaldata"	2,7	0	
84029000	Parti di caldaie a vapore e caldaie dette "ad acqua surriscaldata", n.n.a.	2,7	0	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
84031010	Caldaie per il riscaldamento centrale, non elettriche, di ghisa (escl. caldaie a vapore e le caldaie dette ”ad acqua surriscaldata” della voce 8402)	2,7	0	
84031090	Caldaie per il riscaldamento centrale, non elettriche (escl. caldaie di ghisa e a vapore e le caldaie dette ”ad acqua surriscaldata” della voce 8402)	2,7	0	
84039010	Parti di caldaie per il riscaldamento centrale, di ghisa, n.n.a.	2,7	0	
84039090	Parti di caldaie per il riscaldamento centrale, n.n.a.	2,7	0	
84041000	Apparecchi ausiliari per caldaie delle voci 8402 o 8403, p. es. economizzatori, surriscaldatori, apparecchi di pulitura e recuperatori di gas	2,7	0	
84042000	Condensatori per macchine a vapore	2,7	0	
84049000	Parti di apparecchi ausiliari per le caldaie delle voci 8402 o 8403 e di condensatori per macchine a vapore, n.n.a.	2,7	0	
84051000	Generatori di gas d’aria o di gas d’acqua, anche con i rispettivi depuratori; generatori di gas acetilene e generatori di gas simili con procedimento ad acqua, anche con i rispettivi depuratori (escl. forni di cokificazione, generatori di gas con procedimento elettrolitico, lampade ad acetilene)	1,7	0	
84059000	Parti di generatori di gas d’aria o di gas d’acqua, di generatori di acetilene e generatori simili di gas con procedimento ad acqua, n.n.a.	1,7	0	
84061000	Turbine a vapore per la propulsione di navi	2,7	0	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
84068100	Turbine a vapore, di potenza > 40 MW (escl. quelle per la propulsione di navi)	2,7	0	
84068200	Turbine a vapore, di potenza ≤ 40 MW (escl. quelle per la propulsione di navi)	2,7	0	
84069010	Pale, palette, alette e rotori, di turbine	2,7	0	
84069090	Parti di turbine a vapore, n.n.a. (escl. pale, palette, alette e rotori)	2,7	0	
84071000	Motori a pistone alternativo o rotativo, con accensione a scintilla (motori a scoppio), per l'aviazione	1,7	0	
84072110	Motori di tipo fuoribordo, con accensione a scintilla (motori a scoppio), per la propulsione di navi, di cilindrata ≤ 325 cm^3	6,2	4	
84072191	Motori di tipo fuoribordo, con accensione a scintilla (motori a scoppio), per la propulsione di navi, di cilindrata > 325 cm^3 e di potenza ≤ 30 kW	4,2	0	
84072199	Motori di tipo fuoribordo, con accensione a scintilla (motori a scoppio), per la propulsione di navi, di cilindrata > 325 cm^3 e di potenza > 30 kW	4,2	0	
84072900	Motori a pistone alternativo o rotativo, con accensione a scintilla (motori a scoppio), per la propulsione di navi (escl. motori di tipo fuoribordo)	4,2	0	
84073100	Motori a pistone alternativo, con accensione a scintilla (motori a scoppio), dei tipi utilizzati per la propulsione dei veicoli di cui al capitolo 87, di cilindrata ≤ 50 cm^3	2,7	0	
84073210	Motori a pistone alternativo, con accensione a scintilla (motori a scoppio), dei tipi utilizzati per la propulsione dei veicoli di cui al capitolo 87, di cilindrata > 50 cm^3 ma ≤ 125 cm^3	2,7	0	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
84073290	Motori a pistone alternativo, con accensione a scintilla (motori a scoppio), dei tipi utilizzati per la propulsione dei veicoli di cui al capitolo 87, di cilindrata > 125 cm^3 ma ≤ 250 cm^3	2,7	0	
84073300	Motori a pistone alternativo, con accensione a scintilla (motori a scoppio), dei tipi utilizzati per la propulsione dei veicoli di cui al capitolo 87, di cilindrata > 250 cm^3 ma ≤ 1 000 cm^3	2,7	0	
84073410	Motori a pistone alternativo, con accensione a scintilla (motori a scoppio), di cilindrata > 1 000 cm^3, destinati all'industria del montaggio: dei motocoltivatori della sottovoce 8701.10, degli autoveicoli della voce 8703, degli autoveicoli della voce 8704, con motore di cilindrata < 2 800 cm^3 e degli autoveicoli della voce 8705	2,7	0	
84073430	Motori a pistone alternativo, con accensione a scintilla (motori a scoppio), dei tipi utilizzati per la propulsione dei veicoli di cui al capitolo 87, di cilindrata > 1 000 cm^3	4,2	0	
84073491	Motori a pistone alternativo, con accensione a scintilla (motori a scoppio), dei tipi utilizzati per i veicoli del capitolo 87, nuovi, di cilindrata ≤ 1 500 cm^3 ma > 1 000 cm^3 (escl. i motori della sottovoce 8407.34.10)	4,2	0	
84073499	Motori a pistone alternativo, con accensione a scintilla (motori a scoppio), dei tipi utilizzati per i veicoli del capitolo 87, nuovi, di cilindrata > 1 500 cm^3 (escl. quelli destinati all'industria del montaggio dei motocoltivatori della sottovoce 8701.10, degli autoveicoli della voce 8703, degli autoveicoli della voce 8704, con motori di cilindrata < 2 800 cm^3 e degli autoveicoli della voce 8705)	4,2	0	
84079010	Motori a pistone alternativo o rotativo, con accensione a scintilla, di cilindrata ≤ 250 cm^3 (escl. quelli per l'aviazione o per la propulsione di navi e i motori dei tipi utilizzati per la propulsione dei veicoli di cui al capitolo 87)	2,7	0	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
84079050	Motori a pistone alternativo, con accensione a scintilla (motori a scoppio), di cilindrata > 250 cm^3, destinati all'industria del montaggio: dei motocoltivatori della sottovoce 8701.10, degli autoveicoli della voce 8703, degli autoveicoli della voce 8704, con motore di cilindrata < 2 800 cm^3 e degli autoveicoli della voce 8705	2,7	0	
84079080	Motori a pistone alternativo o rotativo, con accensione a scintilla (motori a scoppio), di cilindrata > 250 cm^3, di potenza ≤ 10 kW (diversi dai motori della sottovoce 8407.90.50, dai motori a pistone alternativo dei tipi utilizzati per la propulsione dei veicoli di cui al capitolo 87 nonché dai motori per l'aviazione e per la propulsione di navi)	4,2	0	
84079090	Motori a pistone alternativo o rotativo, con accensione a scintilla (motori a scoppio), di cilindrata > 250 cm^3, di potenza > 10 kW (diversi dai motori della sottovoce 8407.90.50, dai motori a pistone alternativo dei tipi utilizzati per la propulsione dei veicoli di cui al capitolo 87 nonché dai motori per l'aviazione e per la propulsione di navi)	4,2	0	
84081011	Motori a pistone, con accensione per compressione (motori diesel o semi-diesel), usati, destinati alle navi per la navigazione marittima delle voci da 8901 a 8906, ai rimorchiatori della sottovoce 8904.00.10 e alle navi da guerra della sottovoce 8906.10.00	Esenzione	0	
84081019	Motori a pistone, con accensione per compressione, destinati alle navi, usati (escl. destinati alle navi per la navigazione marittima delle voci da 8901 a 8906, ai rimorchiatori della sottovoce 8904.00.10 e alle navi da guerra della sottovoce 8906.10.00)	2,7	0	
84081023	Motori a pistone, con accensione per compressione (motori diesel o semi-diesel), destinati alle navi per la navigazione marittima delle voci da 8901 a 8906, ai rimorchiatori della sottovoce 8904.00.10 e alle navi da guerra della sottovoce 8906.10.00, nuovi, di potenza ≤ 50 kW	Esenzione	0	
84081027	Motori a pistone, con accensione per compressione (motori diesel o semi-diesel), destinati alle navi, nuovi, di potenza ≤ 50 kW (escl. destinati alle navi per la navigazione marittima delle voci da 8901 a 8906, ai rimorchiatori della sottovoce 8904.00.10 e alle navi da guerra della sottovoce 8906.10.00)	2,7	0	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
84081031	Motori a pistone, con accensione per compressione (motori diesel o semi-diesel), destinati alle navi per la navigazione marittima delle voci da 8901 a 8906, ai rimorchiatori della sottovoce 8904.00.10 e alle navi da guerra della sottovoce 8906.10.00, nuovi, di potenza > 50 kW ma ≤ 100 kW	Esenzione	0	
84081039	Motori a pistone, con accensione per compressione (motori diesel o semi-diesel), destinati alle navi, nuovi, di potenza > 50 kW ma ≤ 100 kW (escl. destinati alle navi delle voci da 8901 a 8906, ai rimorchiatori della sottovoce 8904.00.10 e alle navi da guerra della sottovoce 8906.10.00)	2,7	0	
84081041	Motori a pistone, con accensione per compressione (motori diesel o semi-diesel), destinati alle navi per la navigazione marittima delle voci da 8901 a 8906, ai rimorchiatori della sottovoce 8904.00.10 e alle navi da guerra della sottovoce 8906.10.00, nuovi, di potenza > 100 kW ma ≤ 200 kW	Esenzione	0	
84081049	Motori a pistone, con accensione per compressione (motori diesel o semi-diesel), destinati alle navi, nuovi, di potenza > 100 kW ma ≤ 200 kW (escl. destinati alle navi per la navigazione marittima delle voci da 8901 a 8906, ai rimorchiatori della sottovoce 8904.00.10 e alle navi da guerra della sottovoce 8906.10.00)	2,7	0	
84081051	Motori a pistone, con accensione per compressione (motori diesel o semi-diesel), destinati alle navi per la navigazione marittima delle voci da 8901 a 8906, ai rimorchiatori della sottovoce 8904.00.10 e alle navi da guerra della sottovoce 8906.10.00, nuovi, di potenza > 200 kW ma ≤ 300 kW	Esenzione	0	
84081059	Motori a pistone, con accensione per compressione (motori diesel o semi-diesel), destinati alle navi, nuovi, di potenza > 200 kW ma ≤ 300 kW (escl. destinati alle navi per la navigazione marittima delle voci da 8901 a 8906, ai rimorchiatori della sottovoce 8904.00.10 e alle navi da guerra della sottovoce 8906.10.00)	2,7	0	
84081061	Motori a pistone, con accensione per compressione (motori diesel o semi-diesel), destinati alle navi per la navigazione marittima delle voci da 8901 a 8906, ai rimorchiatori della sottovoce 8904.00.10 e alle navi da guerra della sottovoce 8906.10.00, nuovi, di potenza > 300 kW ma ≤ 500 kW	Esenzione	0	

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
84081069	Motori a pistone, con accensione per compressione (motori diesel o semi-diesel), destinati alle navi, nuovi, di potenza > 300 kW ma ≤ 500 kW (escl. destinati alle navi per la navigazione marittima delle voci da 8901 a 8906, ai rimorchiatori della sottovoce 8904.00.10 e alle navi da guerra della sottovoce 8906.10.00)	2,7	0	
84081071	Motori a pistone, con accensione per compressione (motori diesel o semi-diesel), destinati alle navi per la navigazione marittima delle voci da 8901 a 8906, ai rimorchiatori della sottovoce 8904.00.10 e alle navi da guerra della sottovoce 8906.10.00, nuovi, di potenza > 500 kW ma ≤ 1 000 kW	Esenzione	0	
84081079	Motori a pistone, con accensione per compressione (motori diesel o semi-diesel), destinati alle navi, nuovi, di potenza > 500 kW ma ≤ 1 000 kW (escl. destinati alle navi per la navigazione marittima delle voci da 8901 a 8906, ai rimorchiatori della sottovoce 8904.00.10 e alle navi da guerra della sottovoce 8906.10.00)	2,7	0	
84081081	Motori a pistone, con accensione per compressione (motori diesel o semi-diesel), destinati alle navi per la navigazione marittima delle voci da 8901 a 8906, ai rimorchiatori della sottovoce 8904.00.10 e alle navi da guerra della sottovoce 8906.10.00, nuovi, di potenza > 1 000 kW ma ≤ 5 000 kW	Esenzione	0	
84081089	Motori a pistone, con accensione per compressione (motori diesel o semi-diesel), destinati alle navi, nuovi, di potenza > 1 000 kW ma ≤ 5 000 kW (escl. destinati alle navi per la navigazione marittima delle voci da 8901 a 8906, ai rimorchiatori della sottovoce 8904.00.10 e alle navi da guerra della sottovoce 8906.10.00)	2,7	0	
84081091	Motori a pistone, con accensione per compressione (motori diesel o semi-diesel), destinati alle navi per la navigazione marittima delle voci da 8901 a 8906, ai rimorchiatori della sottovoce 8904.00.10 e alle navi da guerra della sottovoce 8906.10.00, nuovi, di potenza > 5 000 kW	Esenzione	0	
84081099	Motori a pistone, con accensione per compressione (motori diesel o semi-diesel), destinati alle navi, nuovi, di potenza > 5 000 kW (escl. destinati alle navi per la navigazione marittima delle voci da 8901 a 8906, ai rimorchiatori della sottovoce 8904.00.10 e alle navi da guerra della sottovoce 8906.10.00)	2,7	0	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
84082010	Motori a pistone, con accensione per compressione (motori diesel o semi-diesel) destinati all'industria del montaggio: dei motocoltivatori della sottovoce 8701.10, degli autoveicoli della voce 8703, degli autoveicoli della voce 8704, con motore di cilindrata < 2 500 cm^3 e degli autoveicoli della voce 8705	2,7	0	
84082031	Motori a pistone, con accensione per compressione (motori diesel o semi-diesel) per trattori agricoli o forestali a ruote, di potenza ≤ 50 kW	4,2	0	
84082035	Motori a pistone, con accensione per compressione (motori diesel o semi-diesel) per trattori agricoli o forestali a ruote, di potenza > 50 kW ma ≤ 100 kW	4,2	0	
84082037	Motori a pistone, con accensione per compressione (motori diesel o semi-diesel) per trattori agricoli o forestali a ruote, di potenza > 100 kW	4,2	0	
84082051	Motori a pistone, con accensione per compressione (motori diesel o semi-diesel) per i veicoli del capitolo 87, di potenza ≤ 50 kW (escl. i motori della sottovoce 8408.20.10 e i motori per trattori agricoli o forestali a ruote)	4,2	0	
84082055	Motori a pistone, con accensione per compressione (motori diesel o semi-diesel) per i veicoli del capitolo 87, di potenza > 50 kW ma ≤ 100 kW (escl. i motori della sottovoce 8408.20.10 e i motori per trattori agricoli o forestali a ruote)	4,2	0	
84082057	Motori a pistone, con accensione per compressione (motori diesel o semi-diesel) per i veicoli del capitolo 87, di potenza > 100 kW ma ≤ 200 kW (escl. i motori della sottovoce 8408.20.10 e i motori per trattori agricoli o forestali a ruote)	4,2	0	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
84082099	Motori a pistone, con accensione per compressione, (motori diesel o semi-diesel) per i veicoli del capitolo 87, di potenza > 200 kW (escl. i motori della sottovoce 8408.20.10 e i motori per trattori agricoli e forestali a ruote)	4,2	0	
84089021	Motori a pistone, con accensione per compressione (motori diesel o semi-diesel), di propulsione per veicoli ferroviari	4,2	0	
84089027	Motori a pistone, con accensione per compressione (motori diesel o semi-diesel), usati (escl. motori di propulsione per veicoli ferroviari o per la propulsione di navi e motori per gli autoveicoli di cui al capitolo 87)	4,2	0	
84089041	Motori a pistone, con accensione per compressione (motori diesel o semi-diesel), nuovi, di potenza ≤ 15 kW (escl. motori di propulsione per veicoli ferroviari o navi e motori per gli autoveicoli del capitolo 87)	4,2	0	
84089043	Motori a pistone, con accensione per compressione (motori diesel o semi-diesel), nuovi, di potenza > 15 kW ma ≤ 30 kW (escl. motori di propulsione per veicoli ferroviari o navi e motori per gli autoveicoli del capitolo 87)	4,2	0	
84089045	Motori a pistone, con accensione per compressione (motori diesel o semi-diesel), nuovi, di potenza > 30 kW ma ≤ 50 kW (escl. motori di propulsione per veicoli ferroviari o navi e motori per gli autoveicoli del capitolo 87)	4,2	0	
84089047	Motori a pistone, con accensione per compressione (motori diesel o semi-diesel), nuovi, di potenza > 50 kW ma ≤ 100 kW (escl. motori di propulsione per veicoli ferroviari o navi e motori per gli autoveicoli del capitolo 87)	4,2	0	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
84089061	Motori a pistone, con accensione per compressione (motori diesel o semi-diesel), nuovi, di potenza > 100 kW ma ≤ 200 kW (escl. motori di propulsione per veicoli ferroviari o navi e motori per gli autoveicoli del capitolo 87)	4,2	0	
84089065	Motori a pistone, con accensione per compressione (motori diesel o semi-diesel), nuovi, di potenza > 200 kW ma ≤ 300 kW (escl. motori di propulsione per veicoli ferroviari o navi e motori per gli autoveicoli del capitolo 87)	4,2	0	
84089067	Motori a pistone, con accensione per compressione (motori diesel o semi-diesel), nuovi, di potenza > 300 kW ma ≤ 500 kW (escl. motori di propulsione per veicoli ferroviari o navi e motori per gli autoveicoli del capitolo 87)	4,2	0	
84089081	Motori a pistone, con accensione per compressione (motori diesel o semi-diesel), nuovi, di potenza > 500 kW ma ≤ 1 000 kW (escl. motori di propulsione per veicoli ferroviari o navi e motori per gli autoveicoli del capitolo 87)	4,2	0	
84089085	Motori a pistone, con accensione per compressione (motori diesel o semi-diesel), nuovi, di potenza > 1 000 kW ma ≤ 5 000 kW (escl. motori di propulsione per veicoli ferroviari o navi e motori per gli autoveicoli del capitolo 87)	4,2	0	
84089089	Motori a pistone, con accensione per compressione (motori diesel o semi-diesel), nuovi, di potenza > 5 000 kW (escl. motori di propulsione per veicoli ferroviari o navi e motori per gli autoveicoli del capitolo 87)	4,2	0	
84091000	Parti riconoscibili come destinate, esclusivamente o principalmente, ai motori a pistone per l'aviazione, n.n.a.	1,7	0	
84099100	Parti riconoscibili come destinate, esclusivamente o principalmente, ai motori a pistone con accensione a scintilla, n.n.a.	2,7	0	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
84099900	Parti riconoscibili come destinate, esclusivamente o principalmente, ai motori a pistone con accensione per compressione (motori diesel o semi-diesel), n.n.a.	2,7	4	
84101100	Turbine e ruote idrauliche, di potenza ≤ 1 000 kW (escl. motori idraulici e i motori della voce 8412)	4,5	0	
84101200	Turbine e ruote idrauliche, di potenza > 1 000 kW ma ≤ 10 000 kW (escl. motori idraulici e i motori della voce 8412)	4,5	0	
84101300	Turbine e ruote idrauliche, di potenza > 10 000 kW (escl. motori idraulici e i motori della voce 8412)	4,5	0	
84109000	Parti di turbine e ruote idrauliche (incl. regolatori)	4,5	0	
84111100	Turboreattori, di spinta ≤ 25 kN	3,2	0	
84111210	Turboreattori, di spinta > 25 kN ma ≤ 44 kN	2,7	0	
84111230	Turboreattori, di spinta > 44 kN ma ≤ 132 kN	2,7	0	
84111280	Turboreattori, di spinta > 132 kN	2,7	0	
84112100	Turbopropulsori, di potenza ≤ 1 100 kW	3,6	0	
84112220	Turbopropulsori, di potenza > 1 100 kW ma ≤ 3 730 kW	2,7	0	
84112280	Turbopropulsori, di potenza > 3 730 kW	2,7	0	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
84118100	Turbine a gas, di potenza ≤ 5 000 kW (escl. turboreattori e turbopropulsori)	4,1	0	
84118220	Turbine a gas, di potenza > 5 000 kW ma ≤ 20 000 kW (escl. turboreattori e turbopropulsori)	4,1	0	
84118260	Turbine a gas, di potenza > 20 000 kW ma ≤ 50 000 kW (escl. turboreattori e turbopropulsori)	4,1	0	
84118280	Turbine a gas, di potenza > 50 000 kW (escl. turboreattori e turbopropulsori)	4,1	0	
84119100	Parti di turboreattori e di turbopropulsori, n.n.a.	2,7	0	
84119900	Parti di turbine a gas, n.n.a.	4,1	0	
84121000	Propulsori a reazione diversi dai turboreattori	2,2	0	
84122120	Sistemi idraulici a movimento rettilineo (cilindri)	2,7	0	
84122180	Motori idraulici a movimento rettilineo (cilindri) (escl. sistemi idraulici)	2,7	0	
84122920	Sistemi idraulici azionati da motori oleoidraulici (escl. motori idraulici a movimento rettilineo (cilindri))	4,2	0	
84122981	Motori oleoidraulici (escl. quelli a movimento rettilineo (cilindri) e sistemi idraulici)	4,2	0	
84122989	Motori idraulici (escl. quelli a movimento rettilineo (cilindri), sistemi idraulici, motori oleoidraulici, turbine idrauliche e ruote idrauliche della voce 8410 e turbine a vapore)	4,2	0	
84123100	Motori pneumatici a movimento rettilineo (cilindri)	4,2	0	

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
84123900	Motori pneumatici (escl. quelli a movimento rettilineo)	4,2	0	
84128010	Macchine a vapore d'acqua o ad altri vapori (escl. caldaie a vapore e turbine)	2,7	0	
84128080	Altri motori, non elettrici (escl. turbine a vapore, motori a pistone con accensione a scintilla o per compressione, turbine idrauliche, ruote idrauliche, turbine a gas, propulsori a reazione, motori idraulici, motori pneumatici, macchine a vapore d'acqua o ad altri vapori e motori elettrici)	4,2	0	
84129020	Parti di propulsori a reazione, n.n.a. (escl. quelle per turboreattori)	1,7	0	
84129040	Parti di motori idraulici, n.n.a.	2,7	0	
84129080	Parti di motori non elettrici, n.n.a.	2,7	0	
84131100	Pompe per liquidi aventi dispositivo misuratore o costruite per ricevere tale dispositivo, per la distribuzione di carburanti o di lubrificanti, dei tipi utilizzati nelle stazioni di servizio o nelle autorimesse	1,7	0	
84131900	Pompe per liquidi aventi dispositivo misuratore o costruite per ricevere tale dispositivo, escl. quelle per la distribuzione di carburanti o di lubrificanti, dei tipi utilizzati nelle stazioni di servizio o nelle autorimesse	1,7	0	
84132000	Pompe a mano per liquidi (escl. quelle delle sottovoci 8413.11 e 8413.19)	1,7	0	
84133020	Pompe d'iniezione per motori ad accensione a scintilla o per compressione	1,7	0	
84133080	Pompe di carburante, olio o liquido di raffreddamento per motori ad accensione a scintilla o per compressione (escl. pompe d'iniezione)	1,7	0	
84134000	Pompe per calcestruzzo	1,7	0	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
84135020	Aggregati idraulici con pompe volumetriche alternative	1,7	0	
84135040	Pompe dosatrici volumetriche alternative motorizzate	1,7	0	
84135061	Pompe oleoidrauliche a pistoni (escl. aggregati idraulici)	1,7	0	
84135069	Pompe a pistoni motorizzate (escl. quelle delle sottovoci 8413.11 e 8413.19, pompe di carburante, olio o liquido di raffreddamento per motori ad accensione a scintilla o per compressione, pompe per calcestruzzo, aggregati idraulici comprensivi di pompe nonché pompe dosatrici)	1,7	0	
84135080	Pompe volumetriche alternative motorizzate (escl. quelle delle sottovoci 8413.11 e 8413.19, pompe di carburante, olio o liquido di raffreddamento per motori ad accensione a scintilla o per compressione, pompe per calcestruzzo, aggregati idraulici, pompe dosatrici e pompe a pistone)	1,7	0	
84136020	Aggregati idraulici con pompe volumetriche rotative	1,7	0	
84136031	Pompe oleoidrauliche ad ingranaggi (escl. aggregati idraulici)	1,7	0	
84136039	Pompe ad ingranaggi, a motore (escl. pompe delle sottovoci 8413.11 e 8413.19, pompe di carburante, olio o liquido di raffreddamento per motori ad accensione a scintilla o per compressione e pompe idrauliche, compresi gli aggregati idraulici)	1,7	0	
84136061	Pompe oleoidrauliche a segmenti oscillanti (escl. aggregati idraulici)	1,7	0	
84136069	Pompe a segmenti oscillanti, a motore (escl. quelle delle sottovoci 8413.11 e 8413.19, pompe di carburante, olio o liquido di raffreddamento per motori ad accensione a scintilla o per compressione e pompe idrauliche, compresi gli aggregati idraulici)	1,7	0	

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
84136070	Pompe a vite elicoidali motorizzate (escl. pompe delle sottovoci 8413.11 e 8413.19, pompe di carburante, olio o liquido di raffreddamento per motori ad accensione a scintilla o per compressione, pompe per calcestruzzo e aggregati idraulici)	1,7	0	
84136080	Pompe volumetriche rotative motorizzate (escl. quelle delle sottovoci 8413.11 e 8413.19, pompe di carburante, olio o liquido di raffreddamento per motori ad accensione a scintilla o per compressione, pompe per calcestruzzo, pompe a segmenti oscillanti, pompe a vite e aggregati idraulici)	1,7	0	
84137021	Pompe sommerse, monocellulari	1,7	0	
84137029	Pompe sommerse, multicellulari	1,7	0	
84137030	Pompe di circolazione per impianti di riscaldamento centrale e d'acqua calda	1,7	0	
84137035	Pompe motorizzate con bocca di mandata di diametro ≤ 15 mm (escl. quelle delle sottovoci 8413.11 e 8413.19, pompe di carburante, olio o liquido di raffreddamento per motori ad accensione a scintilla o per compressione e pompe sommerse)	1,7	0	
84137045	Pompe giranti a canali e pompe giranti a canali laterali	1,7	0	
84137051	Pompe radiali centrifughe, con bocca di mandata di diametro > 15 mm, monostadio, a flusso semplice, monocellulari (escl. quelle delle sottovoci 8413.11 e 8413.19, pompe di carburante, olio o liquido di raffreddamento per motori ad accensione a scintilla o per compressione, pompe per calcestruzzo, pompe sommerse e pompe di circolazione per impianti di riscaldamento centrale e d'acqua calda)	1,7	0	
84137059	Pompe radiali centrifughe con bocca di mandata di diametro > 15 mm, monocellulari, a flusso semplice (escl. quelle monoblocco e quelle delle sottovoci 8413.11 e 8413.19)	1,7	0	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
84137065	Pompe radiali centrifughe con bocca di mandata di diametro > 15 mm, monocellulari, a flussi multipli (escl. quelle delle sottovoci 8413.11 e 8413.19 e le pompe sommerse)	1,7	0	
84137075	Pompe radiali centrifughe con bocca di mandata di diametro > 15 mm, multicellulari (escl. quelle delle sottovoci 8413.11 e 8413.19 e le pompe sommerse)	1,7	0	
84137081	Pompe centrifughe monocellulari motorizzate con bocca di mandata di diametro > 15 mm (escl. quelle delle sottovoci 8413.11 e 8413.19, pompe di carburante, olio o liquido di raffreddamento per motori ad accensione a scintilla o per compressione, pompe per calcestruzzo, pompe sommerse, pompe di circolazione per impianti di riscaldamento e d'acqua calda, pompe giranti a canali, a canali laterali e pompe radiali in senso lato)	1,7	0	
84137089	Pompe centrifughe multicellulari motorizzate con bocca di mandata di diametro > 15 mm (escl. quelle delle sottovoci 8413.11 e 8413.19, pompe di carburante, olio o liquido di raffreddamento per motori ad accensione a scintilla o per compressione, pompe per calcestruzzo, pompe sommerse, pompe di circolazione per impianti di riscaldamento e d'acqua calda, pompe giranti a canali, a canali laterali e pompe radiali in senso lato)	1,7	0	
84138100	Altre pompe per liquidi, a motore (escl. quelle delle sottovoci 8413.11 e 8413.19, le pompe di carburante, olio o liquido di raffreddamento per motori ad accensione a scintilla o per compressione, le pompe per calcestruzzo, pompe volumetriche alternative o rotative e le pompe centrifughe di ogni tipo)	1,7	0	
84138200	Elevatori per liquidi (escl. pompe)	1,7	0	
84139100	Parti di pompe per liquidi, n.n.a.	1,7	0	
84139200	Parti di elevatori per liquidi, n.n.a.	1,7	0	
84141020	Pompe per vuoto destinate alla produzione di semiconduttori	1,7	0	

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
84141025	Pompe per vuoto ad eccentrico, pompe a palette, pompe molecolari e pompe Roots	1,7	0	
84141081	Pompe a diffusione, pompe criostatiche e pompe ad assorbimento	1,7	0	
84141089	Pompe per vuoto (escl. pompe destinate alla produzione di semiconduttori, pompe ad eccentrico, pompe a palette, pompe molecolari, pompe Roots, pompe a diffusione, pompe criostatiche e pompe ad adsorbimento)	1,7	0	
84142020	Pompe a mano per velocipedi	1,7	0	
84142080	Pompe per aria, a mano o a pedale (escl. pompe a mano per velocipedi)	2,2	0	
84143020	Compressori dei tipi utilizzati negli impianti frigoriferi, di potenza ≤ 0,4 kW	2,2	0	
84143081	Compressori dei tipi utilizzati negli impianti frigoriferi, di potenza > 0,4 kW, a chiusura ermetica o semiermetica	2,2	0	
84143089	Compressori dei tipi utilizzati negli impianti frigoriferi, di potenza > 0,4 kW (escl. quelli a chiusura ermetica o semiermetica)	2,2	0	
84144010	Compressori d'aria montati su telaio a ruote e trainabili, di portata al minuto ≤ 2 m^3	2,2	0	
84144090	Compressori d'aria montati su telaio a ruote e trainabili, di portata al minuto > 2 m^3	2,2	0	
84145100	Ventilatori da tavolo, da suolo, da muro o da parete, da finestra, da soffitto o da tetto, con motore elettrico incorporato di potenza ≤ 125 W	3,2	0	
84145920	Ventilatori assiali (escl. ventilatori da tavolo, da suolo, da muro o da parete, da finestra, da soffitto o da tetto, con motore elettrico incorporato di potenza ≤ 125 W)	2,3	0	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
84145940	Ventilatori centrifughi (escl. ventilatori da tavolo, da suolo, da muro o da parete, da finestra, da soffitto o da tetto, con motore elettrico incorporato di potenza ≤ 125 W)	2,3	0	
84145980	Ventilatori (escl. ventilatori da tavolo, da suolo, da muro o da parete, da finestra, da soffitto o da tetto, con motore elettrico incorporato di potenza ≤ 125 W, assiali e centrifughi)	2,3	0	
84146000	Cappe con ventilatore incorporato, anche filtranti, aventi il lato orizzontale ≤ 120 cm	2,7	0	
84148011	Turbocompressori monocellulari (escl. compressori dei tipi utilizzati negli impianti frigoriferi e compressori d'aria montati su telaio a ruote e trainabili)	2,2	0	
84148019	Turbocompressori multicellulari (escl. compressori dei tipi utilizzati negli impianti frigoriferi e compressori d'aria montati su telaio a ruote e trainabili)	2,2	0	
84148022	Compressori volumetrici alternativi, che possono fornire una sovrapressione ≤ 15 bar, aventi una portata all'ora ≤ 60 m^3 (escl. compressori dei tipi utilizzati negli impianti frigoriferi e compressori d'aria montati su telaio a ruote e trainabili)	2,2	0	
84148028	Compressori volumetrici alternativi, che possono fornire una sovrapressione ≤ 15 bar, aventi una portata all'ora > 60 m^3 (escl. compressori dei tipi utilizzati negli impianti frigoriferi e compressori d'aria montati su telaio a ruote e trainabili)	2,2	0	
84148051	Compressori volumetrici alternativi, che possono fornire una sovrapressione > 15 bar, aventi una portata all'ora ≤ 120 m^3 (escl. compressori dei tipi utilizzati negli impianti frigoriferi e compressori d'aria montati su telaio a ruote e trainabili)	2,2	0	

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
84148059	Compressori volumetrici alternativi, che possono fornire una sovrapressione > 15 bar, aventi una portata all'ora >120 m^3 (escl. compressori dei tipi utilizzati negli impianti frigoriferi e compressori d'aria montati su telaio a ruote e trainabili)	2,2	0	
84148073	Compressori volumetrici rotativi, a un albero (escl. compressori dei tipi utilizzati negli impianti frigoriferi e compressori d'aria montati su telaio a ruote e trainabili)	2,2	0	
84148075	Compressori a vite, a più alberi (escl. compressori dei tipi utilizzati negli impianti frigoriferi e compressori d'aria montati su telaio a ruote e trainabili)	2,2	0	
84148078	Compressori volumetrici rotativi, a più alberi (escl. compressori dei tipi utilizzati negli impianti frigoriferi, compressori d'aria montati su telaio a ruote e trainabili e compressori a vite)	2,2	0	
84148080	Pompe per aria, cappe aspiranti ad estrazione o a riciclaggio, con ventilatore incorporato, anche filtranti, con lato orizzontale di lunghezza massima > 120 cm (escl. pompe per vuoto, pompe per aria, a mano o a pedale e compressori)	2,2	0	
84149000	Parti di: pompe per aria o per vuoto, di compressori di aria o di altri gas, di ventilatori e di cappe aspiranti a estrazione o a riciclaggio con ventilatore incorporato, n.n.a.	2,2	0	
84151010	Macchine ed apparecchi per il condizionamento dell'aria, del tipo muro o per finestre, formanti un corpo unico	2,2	0	
84151090	Macchine ed apparecchi per il condizionamento dell'aria, del tipo muro o per finestre, del tipo "split-system" (sistemi ad elementi separati)	2,7	0	
84152000	Macchine e apparecchi per il condizionamento dell'aria, del tipo utilizzato per la comodità delle persone negli autoveicoli	2,7	0	

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
84158100	Macchine e apparecchi per il condizionamento dell'aria, con attrezzatura frigorifera e valvola d'inversione del ciclo termico (pompe di calore reversibili) (escl. quelli del tipo utilizzato per la comodità delle persone negli autoveicoli, nonché macchine e apparecchi per il condizionamento dell'aria, del tipo muro o per finestre, formanti un corpo unico o del tipo "split-system")	2,7	0	
84158200	Macchine e apparecchi per il condizionamento dell'aria, con attrezzatura frigorifera, privi di valvola d'inversione del ciclo termico (escl. quelli del tipo utilizzato per la comodità delle persone negli autoveicoli e quelli del tipo muro o per finestre formanti un corpo unico o del tipo "split-system")	2,7	0	
84158300	Macchine e apparecchi per il condizionamento dell'aria comprendenti un ventilatore a motore, senza attrezzatura frigorifera ma incorporanti elementi per il cambio di temperatura e umidità (escl. quelli del tipo utilizzato per la comodità delle persone negli autoveicoli e del tipo muro o per finestre formanti un corpo unico o del tipo "split-system")	2,7	0	
84159000	Parti di macchine e apparecchi per il condizionamento dell'aria comprendenti un ventilatore a motore ed elementi per il cambio di temperatura e umidità, n.n.a.	2,7	0	
84161010	Bruciatori per l'alimentazione di focolari a combustibili liquidi, con dispositivo di controllo automatico montato	1,7	0	
84161090	Bruciatori per l'alimentazione di focolari, a combustibili liquidi (escl. quelli con dispositivo di controllo automatico montato)	1,7	0	
84162010	Bruciatori per l'alimentazione di focolari, esclusivamente a gas, monoblocchi, con ventilatore incorporato e dispositivo di controllo	1,7	0	
84162020	Bruciatori misti, a combustibili solidi polverizzati o a gas	1,7	0	
84162080	Bruciatori per l'alimentazione di focolari, a combustibili solidi polverizzati o a gas (escl. quelli esclusivamente a gas, monoblocchi e con ventilatore incorporato e dispositivo di controllo)	1,7	0	

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
84163000	Alimentatori automatici per bruciatori, incl. le loro griglie meccaniche, i loro dispositivi meccanici per l'eliminazione delle ceneri e dispositivi simili (escl. i bruciatori)	1,7	0	
84169000	Parti di bruciatori per l'alimentazione di focolari quali alimentatori automatici, compresi le loro griglie meccaniche, i loro dispositivi meccanici per l'eliminazione delle ceneri e dispositivi simili, n.n.a.	1,7	0	
84171000	Forni industriali o per laboratori, compresi gli inceneritori, non elettrici, per l'arrostimento, la fusione o altri trattamenti termici di minerali o metalli (escl. i forni di essiccazione)	1,7	0	
84172010	Forni a tunnel per i prodotti della panetteria, della pasticceria e della biscotteria, non elettrici	1,7	0	
84172090	Forni per i prodotti della panetteria, della pasticceria e della biscotteria, non elettrici (escl. i forni a tunnel)	1,7	0	
84178030	Forni per la cottura di prodotti ceramici	1,7	0	
84178050	Forni per la cottura del cemento, del vetro o di prodotti chimici	1,7	0	
84178070	Forni industriali o per laboratori, incl. gli inceneritori, non elettrici (escl. forni per l'arrostimento, la fusione o altri trattamenti termici dei minerali o dei metalli, forni per i prodotti della panetteria e della pasticceria, forni per la cottura di prodotti ceramici, forni per la cottura del cemento, del vetro o di prodotti chimici, forni per essiccazione e forni per processi di cracking)	1,7	0	
84179000	Parti di forni industriali o per laboratori, non elettrici, compresi gli inceneritori, n.n.a.	1,7	0	
84181020	Combinazioni di frigoriferi e di congelatori-conservatori muniti di sportelli esterni separati, di capacità > 340 l	1,9	0	
84181080	Combinazioni di frigoriferi e di congelatori-conservatori muniti di sportelli esterni separati, di capacità ≤ 340 l	1,9	0	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
84182110	Frigoriferi per uso domestico, a compressione, di capacità > 340 l	1,5	0	
84182151	Frigoriferi per uso domestico, a compressione, tipo tavolo	2,5	0	
84182159	Frigoriferi per uso domestico, a compressione, da incassare	1,9	0	
84182191	Frigoriferi per uso domestico, a compressione, di capacità ≤ 250 l (escl. quelli tipo tavolo e quelli da incassare)	2,5	0	
84182199	Frigoriferi per uso domestico, a compressione, di capacità > 250 l ma ≤ 340 l (escl. quelli tipo tavolo e quelli da incassare)	1,9	0	
84182900	Frigoriferi per uso domestico ad assorbimento	2,2	0	
84183020	Mobili congelatori-conservatori, tipo cofano, di capacità ≤ 400 l	2,2	0	
84183080	Mobili congelatori-conservatori, tipo cofano, di capacità > 400 l ma ≤ 800 l	2,2	0	
84184020	Mobili congelatori-conservatori, tipo armadio, di capacità ≤ 250 l	2,2	0	
84184080	Mobili congelatori-conservatori, tipo armadio, di capacità > 250 l ma ≤ 900 l	2,2	0	
84185011	Mobili-vetrine e mobili-banchi, frigoriferi, con gruppo frigorifero o evaporatore incorporati, per prodotti congelati	2,2	0	
84185019	Mobili-vetrine e mobili-banchi, frigoriferi, con gruppo frigorifero o evaporatore incorporati, diversi da quelli per prodotti congelati	2,2	0	
84185090	Mobili frigoriferi, con gruppo frigorifero o evaporatore incorporati (escl. combinazioni di frigoriferi e di congelatori-conservatori muniti di sportelli esterni separati, frigoriferi per uso domestico, mobili-vetrine e mobili-banchi)	2,2	0	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
84186100	Pompe a calore (escl. macchine e apparecchi per il condizionamento dell'aria della voce 8415)	2,2	0	
84186900	Materiale, macchine e apparecchi per la produzione del freddo (escl. mobili attrezzati per la produzione del freddo)	2,2	0	
84189100	Mobili costruiti per ricevere un'attrezzatura per la produzione del freddo	2,2	0	
84189910	Evaporatori e condensatori per la produzione del freddo (escl. quelli per gli apparecchi del tipo domestico)	2,2	0	
84189990	Parti di macchine e apparecchi per la produzione del freddo e di pompe di calore, n.n.a.	2,2	0	
84191100	Scaldacqua a riscaldamento immediato, a gas (escl. caldaie per riscaldamento centralizzato)	2,6	0	
84191900	Scaldacqua non elettrici a riscaldamento immediato o ad accumulazione (escl. quelli a riscaldamento immediato a gas e le caldaie per riscaldamento centralizzato)	2,6	0	
84192000	Sterilizzatori medico-chirurgici o di laboratorio	Esenzione	0	
84193100	Essiccatori per prodotti agricoli	1,7	0	
84193200	Essiccatori per legno, paste per carta, carte o cartoni	1,7	0	
84193900	Essiccatori (escl. quelli per prodotti agricoli, per il legno, le paste per carta, la carta o i cartoni, per filati, tessuti e manufatti di materie tessili, macchine e apparecchi per l'asciugatura di bottiglie o altri contenitori, asciugacapelli, asciugamani e apparecchi per uso domestico)	1,7	0	
84194000	Apparecchi di distillazione o di rettificazione	1,7	0	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
84195000	Scambiatori di calore (escl. scaldatori istantanei, scaldacqua ad accumulazione, caldaie e apparecchi nei quali lo scambio termico non si effettua attraverso una parete)	1,7	0	
84196000	Apparecchi e dispositivi per la liquefazione dell'aria o di altri gas	1,7	0	
84198120	Macchine ed apparecchi per la preparazione del caffè ed altre bevande calde (escl. apparecchi domestici)	2,7	0	
84198180	Apparecchi e dispositivi per la cottura o per il riscaldamento degli alimenti (escl. macchine ed apparecchi per la preparazione di bevande calde ed apparecchi domestici)	1,7	0	
84198910	Apparecchi e dispositivi di raffreddamento a ritorno d'acqua, nei quali lo scambio termico non si effettua attraverso una parete	1,7	0	
84198930	Apparecchi e dispositivi di metallizzazione sotto vuoto	2,4	0	
84198998	Apparecchi e dispositivi, anche riscaldati elettricamente, per il trattamento di materie con operazioni che implicano un cambiamento di temperatura, n.n.a.	2,4	0	
84199015	Parti di sterilizzatori medico-chirurgici o di laboratorio, n.n.a.	Esenzione	0	
84199085	Parti di apparecchi e dispositivi, anche riscaldati elettricamente, per il trattamento di materie con operazioni che implicano un cambiamento di temperatura, nonché di scaldacqua non elettrici, a riscaldamento immediato o ad accumulazione, n.n.a. (escl. parti di sterilizzatori medico-chirurgici o di laboratorio, di macchine e apparecchi per la fabbricazione dei lingotti o delle placchette, di dispositivi a semiconduttore, di circuiti integrati elettronici o dispositivi di visualizzazione a schermo piatto, nonché di forni e altri apparecchi della voce 8514)	1,7	0	
84201010	Calandre e laminatoi, dei tipi utilizzati nell'industria tessile	1,7	0	

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
84201030	Calandre e laminatoi, dei tipi utilizzati nell'industria della carta	1,7	0	
84201080	Calandre e laminatoi (escl. i tipi utilizzati nelle industrie tessile, della carta o delle materie plastiche, o per i metalli o per il vetro)	1,7	0	
84209110	Cilindri per calandre e laminatoi, di ghisa (escl. quelli per i metalli o per il vetro)	1,7	0	
84209180	Cilindri per calandre e laminatoi (escl. quelli di ghisa e quelli per i metalli o per il vetro)	2,2	0	
84209900	Parti per calandre e laminatoi, n.n.a. (escl. quelli per i metalli o per il vetro)	2,2	0	
84211100	Scrematrici centrifughe	2,2	0	
84211200	Idroestrattori centrifughi per biancheria	2,7	0	
84211920	Centrifughe del tipo utilizzato per laboratori	1,5	0	
84211970	Centrifughe, incl. gli idroestrattori centrifughi (escl. centrifughe per la separazione degli isotopi, scrematrici, idroestrattori per biancheria nonché centrifughe del tipo utilizzato per i laboratori e nella produzione di dischi (wafers) a semiconduttore)	Esenzione	0	
84212100	Apparecchi per filtrare o depurare acqua	1,7	0	
84212200	Apparecchi per filtrare o depurare bevande diverse dall'acqua	1,7	0	
84212300	Apparecchi per filtrare gli oli minerali nei motori con accensione a scintilla o per compressione	1,7	0	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
84212900	Apparecchi per filtrare o depurare liquidi (escl. apparecchi per filtrare o depurare acqua e bevande diverse dall'acqua, nonché per filtrare gli oli minerali nei motori con accensione a scintilla o per compressione e per reni artificiali)	1,7	0	
84213100	Filtri d'immissione dell'aria per motori con accensione a scintilla o per compressione	1,7	0	
84213920	Apparecchi per filtrare o depurare l'aria (escl. apparecchi per la separazione degli isotopi, filtri d'immissione dell'aria per motori con accensione a scintilla o per compressione)	1,7	0	
84213960	Apparecchi per filtrare o depurare gas (escl. l'aria) mediante processo catalitico (escl. apparecchi per la separazione degli isotopi)	1,7	0	
84213980	Apparecchi per filtrare e depurare gas (escl. l'aria ed escl. mediante processo catalitico o con apparecchi per la separazione degli isotopi)	1,7	0	
84219100	Parti di centrifughe, compresi gli idroestrattori centrifughi	1,7	0	
84219900	Parti di apparecchi per filtrare o depurare liquidi o gas, n.n.a.	1,7	0	
84221100	Lavastoviglie per uso domestico	2,7	0	
84221900	Lavastoviglie diverse da quelle per uso domestico	1,7	0	
84222000	Macchine e apparecchi per pulire o asciugare bottiglie o altri recipienti (escl. lavastoviglie)	1,7	0	
84223000	Macchine ed apparecchi per riempire, chiudere, tappare o etichettare bottiglie, scatole, sacchi o altri contenitori; macchine ed apparecchi per incapsulare le bottiglie, i boccali, i tubi e gli analoghi contenitori; apparecchi per gassare le bevande	1,7	0	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
84224000	Macchine e apparecchi per impacchettare o imballare le merci, incl. macchine e apparecchi per imballare con pellicola termoretraibile (escl. macchine e apparecchi per riempire, chiudere, tappare o etichettare bottiglie, lattine, scatole, sacchi o altri contenitori e macchine e apparecchi per incapsulare bottiglie, barattoli, tubi e contenitori analoghi)	1,7	0	
84229010	Parti di lavastoviglie, n.n.a.	1,7	0	
84229090	Parti di macchine ed apparecchi per impacchettare o imballare le merci e di altre macchine ed apparecchi della voce 8422, n.n.a. (escl. parti di lavastoviglie)	1,7	0	
84231010	Bilance per uso casalingo (escl. pesapersone e pesabambini)	1,7	0	
84231090	Pesapersone, compresi i pesabambini	1,7	0	
84232000	Basculle per la pesatura continua su trasportatori	1,7	0	
84233000	Basculle a pesata costante e bilance e basculle insaccatrici o dosatrici (escl. basculle per la pesatura continua su trasportatori)	1,7	0	
84238110	Strumenti di controllo in rapporto ad un peso predeterminato, a funzionamento automatico, di portata ≤ 30 kg	1,7	0	
84238130	Apparecchi e strumenti per pesare-etichettare prodotti preimballati, di portata ≤ 30 kg	1,7	0	
84238150	Bilance per magazzini, di portata ≤ 30 kg (escl. apparecchi e strumenti per pesare-etichettare prodotti preimballati)	1,7	0	

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
84238190	Apparecchi e strumenti per pesare di portata ≤ 30 kg (escl. bilance sensibili ad un peso ≤ 50 mg; pesapersone; bilance per uso casalingo; basculle per la pesatura continua su trasportatori; basculle a pesata costante e bilance e basculle insaccatrici o dosatrici; strumenti di controllo in rapporto ad un peso predeterminato, a funzionamento automatico; apparecchi e strumenti per pesare-etichettare prodotti preimballati per negozi)	1,7	0	
84238210	Strumenti di controllo in rapporto ad un peso predeterminato, a funzionamento automatico, incl. le cernitrici ponderali, di portata > 30 kg ma ≤ 5 000 kg	1,7	0	
84238290	Apparecchi e strumenti per pesare di portata > 30 kg ma ≤ 5 000 kg (escl. pesapersone, basculle per la pesatura continua su trasportatori, basculle a pesata costante e bilance e basculle insaccatrici o dosatrici, nonché strumenti di controllo in rapporto ad un peso predeterminato, a funzionamento automatico)	1,7	0	
84238900	Bilance di portata massima > 5 000 kg	1,7	0	
84239000	Pesi per bilance di ogni tipo; parti di apparecchi o strumenti per pesare n.n.a.	1,7	0	
84241000	Estintori, anche carichi	1,7	0	
84242000	Pistole a spruzzo e apparecchi simili (escl. macchine e apparecchi elettrici per spruzzare a caldo metalli o carburi metallici della voce 8515, nonché macchine e apparecchi a getto di sabbia e simili apparecchi a getto)	1,7	0	
84243001	Apparecchi per pulire ad acqua, con motore incorporato, muniti di dispositivo di riscaldamento	1,7	0	
84243008	Apparecchi per pulire ad acqua, con motore incorporato, non muniti di dispositivo di riscaldamento	1,7	0	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
84243010	Macchine ed apparecchi a getto di sabbia, a getto di vapore e simili apparecchi a getto, ad aria compressa	1,7	0	
84243090	Macchine ed apparecchi a getto di sabbia, a getto di vapore e simili apparecchi a getto, diversi da quelli ad aria compressa (escl. gli apparecchi per pulire ad acqua, con motore incorporato e quelli per la pulizia di contenitori speciali)	1,7	0	
84248110	Apparecchi per annaffiare, per l'agricoltura o l'orticoltura, anche a mano	1,7	0	
84248130	Apparecchi portatili per l'agricoltura o l'orticoltura, anche a mano, per spruzzare, cospargere o polverizzare materie liquide o in polvere	1,7	0	
84248191	Irroratrici nebulizzatrici e impolveratrici costruite per essere portate o trainate da un trattore	1,7	0	
84248199	Apparecchi meccanici per l'agricoltura o l'orticoltura, anche a mano, per spruzzare, cospargere o polverizzare materie liquide o in polvere (escl. gli apparecchi per pulire ad acqua, gli apparecchi portatili e irroratrici nebulizzatrici e impolveratrici costruite per essere portate o trainate da un trattore)	1,7	0	
84248900	Apparecchi meccanici, anche a mano, per spruzzare, cospargere o polverizzare materie liquide o in polvere, n.n.a.	1,7	0	
84249000	Parti di estintori, pistole a spruzzo e apparecchi simili, di macchine e apparecchi a getto di sabbia, a getto di vapore e simili apparecchi a getto, di apparecchi meccanici, per spruzzare, cospargere o polverizzare materie liquide o in polvere, n.n.a.	1,7	0	
84251100	Paranchi, a motore elettrico (diversi da montacarichi e da quelli per sollevare veicoli)	Esenzione	0	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
84251900	Paranchi (diversi da montacarichi e da quelli per sollevare veicoli) diversi da quelli a motore elettrico	Esenzione	0	
84253100	Verricelli e argani a motore elettrico	Esenzione	0	
84253900	Verricelli e argani diversi da quelli a motore elettrico	Esenzione	0	
84254100	Sollevatori fissi di vetture per autorimesse	Esenzione	0	
84254200	Binde e martinetti, idraulici (escl. sollevatori fissi di vetture per autorimesse)	Esenzione	0	
84254900	Binde e martinetti non idraulici del tipo usato per sollevare veicoli	Esenzione	0	
84261100	Ponti e travi scorrevoli, su supporti fissi	Esenzione	0	
84261200	Gru a portale mobile su pneumatici e carrelli-elevatori detti ”cavaliers”	Esenzione	0	
84261900	Ponti e travi scorrevoli, gru a portale, gru a ponte, gru a portale mobile (escl. ponti e travi scorrevoli su supporto fisso, gru a portale mobile su pneumatici, carrelli-elevatori detti ”cavaliers” e gru a portale)	Esenzione	0	
84262000	Gru a torre	Esenzione	0	
84263000	Gru a portale	Esenzione	0	
84264100	Macchine e apparecchi sollevatori semoventi, su pneumatici (escl. autogru, gru a portale mobile su pneumatici e carrelli-elevatori detti ”cavaliers”)	Esenzione	0	

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
84264900	Macchine e apparecchi sollevatori semoventi (escl. quelli su pneumatici e carrelli-elevatori detti "cavaliers")	Esenzione	0	
84269110	Gru idrauliche costruite per caricare e scaricare il veicolo	Esenzione	0	
84269190	Macchine ed apparecchi costruiti per essere montati su un veicolo stradale (escl. gru idrauliche costruite per caricare e scaricare il veicolo)	Esenzione	0	
84269900	Bighe; gru, comprese le gru a funi (escl. ponti e travi scorrevoli, gru a portale, gru a ponte, gru a portale mobile, carrelli-elevatori detti "cavaliers", gru a torre, macchine e apparecchi sollevatori semoventi, gru mobili o costruite per essere montati su un veicolo stradale)	Esenzione	0	
84271010	Carrelli semoventi a motore elettrico, che sollevano ad un'altezza ≥ 1 m	4,5	0	
84271090	Carrelli semoventi a motore elettrico, che sollevano ad un'altezza < 1 m	4,5	0	
84272011	Carrelli-stivatori semoventi per ogni terreno, che sollevano ad un'altezza ≥ 1 m	4,5	0	
84272019	Carrelli semoventi a motore non elettrico, che sollevano ad un'altezza ≥ 1 m (escl. i carrelli-stivatori per ogni terreno)	4,5	0	
84272090	Carrelli semoventi che sollevano ad un'altezza < 1 m, a motore non elettrico	4,5	0	
84279000	Carrelli di movimentazione muniti di dispositivi di sollevamento o movimentazione, non semoventi	4	0	
84281020	Ascensori e montacarichi, elettrici	Esenzione	0	

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
84281080	Ascensori e montacarichi, non elettrici	Esenzione	0	
84282020	Apparecchi elevatori o trasportatori, pneumatici, per prodotti alla rinfusa	Esenzione	0	
84282080	Apparecchi elevatori o trasportatori, pneumatici (escl. per prodotti alla rinfusa)	Esenzione	0	
84283100	Apparecchi elevatori, trasportatori o convogliatori, ad azione continua, per merci o materiali, appositamente costruiti per lavori sotterranei (escl. apparecchi elevatori o trasportatori pneumatici)	Esenzione	0	
84283200	Apparecchi elevatori, trasportatori o convogliatori, ad azione continua, per merci o materiali, a benna (escl. quelli appositamente costruiti per lavori sotterranei)	Esenzione	0	
84283300	Apparecchi elevatori, trasportatori o convogliatori, ad azione continua, per merci o materiali, a nastro o a cinghia (escl. quelli appositamente costruiti per lavori sotterranei)	Esenzione	0	
84283920	Trasportatori o convogliatori a rulli o a cuscinetti a rulli	Esenzione	0	
84283990	Apparecchi elevatori, trasportatori o convogliatori, ad azione continua, per merci (escl. quelli appositamente costruiti per miniere di fondo o altri lavori sotterranei, i trasportatori ad azione continua a benna o a nastro o a cinghia e altri trasportatori o convogliatori a rulli o a cuscinetti a rulli, trasportatori pneumatici ad azione continua e macchine automatiche per la movimentazione di materiale per il trasporto, la movimentazione e lo stoccaggio di materiali per dispositivi a semiconduttori)	Esenzione	0	
84284000	Scale meccaniche e marciapiedi mobili	Esenzione	0	
84286000	Teleferiche (comprese le seggiovie e sciovie); meccanismi di trazione per funicolari	Esenzione	0	
84289071	Caricatori appositamente costruiti per essere portati su trattori agricoli	Esenzione	0	

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
84289079	Caricatori appositamente costruiti per l'agricoltura (escl. quelli costruiti per essere portati su trattori agricoli)	Esenzione	0	
84289090	Macchine ed apparecchi di sollevamento, di carico, di scarico o di movimentazione, n.n.a.	Esenzione	0	
84291100	Apripista (bulldozer, angledozer), semoventi, su cingoli	Esenzione	0	
84291900	Apripista (bulldozer, angledozer), semoventi, su ruote	Esenzione	0	
84292000	Livellatrici semoventi	Esenzione	0	
84293000	Ruspe spianatrici semoventi	Esenzione	0	
84294010	Rulli compressori semoventi, a vibrazioni	Esenzione	0	
84294030	Rulli compressori semoventi (escl. quelli a vibrazioni)	Esenzione	0	
84294090	Compattatori semoventi (escl. rulli compressori)	Esenzione	0	
84295110	Caricatori e caricatrici-spalatrici semoventi, a caricamento frontale, appositamente costruiti per miniere di fondo o altri lavori sotterranei	Esenzione	0	
84295191	Caricatori a cingoli, semoventi, a caricamento frontale (escl. quelli appositamente costruiti per miniere di fondo o altri lavori sotterranei)	Esenzione	0	
84295199	Caricatori e caricatrici-spalatrici, semoventi, a caricamento frontale (escl. quelli appositamente costruiti per miniere di fondo o altri lavori sotterranei e i caricatori a cingoli)	Esenzione	0	
84295210	Escavatori a cingoli, semoventi, con sovrastruttura che può effettuare una rotazione di 360°	Esenzione	0	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
84295290	Pale meccaniche, semoventi, con sovrastruttura che può effettuare una rotazione di 360° (escl. gli escavatori a cingoli)	Esenzione	0	
84295900	Pale meccaniche, escavatori, caricatori e caricatrici-spalatrici, semoventi (escl. pale meccaniche semoventi con sovrastruttura che può effettuare una rotazione di 360° e caricatori e caricatrici-spalatrici a caricamento frontale)	Esenzione	0	
84301000	Battipali e macchine per l'estrazione dei pali (escl. quelli montati su carri ferroviari e quelli montati su telai di autoveicoli o di autocarri)	Esenzione	0	
84302000	Spazzaneve (escl. quelli montati su carri ferroviari e quelli montati su telai di autoveicoli o di autocarri)	Esenzione	0	
84303100	Tagliatrici, abbattitrici e macchine per perforare trafori e gallerie, semoventi (escl. armature idrauliche di miniera, semoventi)	Esenzione	0	
84303900	Tagliatrici, abbattitrici e macchine per perforare trafori e gallerie, non semoventi (escl. utensili manovrabili a mano e armature idrauliche di miniera, semoventi)	Esenzione	0	
84304100	Macchine semoventi di sondaggio o di perforazione per la perforazione della terra, l'estrazione dei minerali o dei minerali metalliferi (escl. le macchine montate su carri ferroviari o tranviari o su telai di autoveicoli o di autocarri, e le macchine per perforare trafori e gallerie)	Esenzione	0	
84304900	Macchine di sondaggio o di perforazione per la perforazione della terra, l'estrazione dei minerali o dei minerali metalliferi, non semoventi e non idrauliche (escl. macchine per perforare trafori e gallerie e utensili manovrabili a mano)	Esenzione	0	
84305000	Macchine, apparecchi e strumenti per movimenti di terra, semoventi, n.n.a.	Esenzione	0	
84306100	Macchine, apparecchi e strumenti per comprimere o per rendere compatto il terreno, non semoventi (escl. utensili manovrabili a mano)	Esenzione	0	
84306900	Macchine, apparecchi e strumenti per movimenti di terra non semoventi, n.n.a.	Esenzione	0	

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
84311000	Parti di paranchi, verricelli, argani (escl. montacarichi), binde, martinetti e cricchi, n.n.a.	Esenzione	0	
84312000	Parti di carrelli-stivatori e altri carrelli di movimentazione muniti di un dispositivo di sollevamento, n.n.a.	4	0	
84313100	Parti di ascensori, montacarichi o scale meccaniche, n.n.a.	Esenzione	0	
84313900	Parti di macchine della voce 8428, n.n.a.	Esenzione	0	
84314100	Tazze, benne bivalve (benne caricatrici), pale, tenaglie e pinze, per macchine e apparecchi delle voci 8426, 8429 e 8430	Esenzione	0	
84314200	Lame di apripista (bulldozer, angledozer), n.n.a.	Esenzione	0	
84314300	Parti di macchine di sondaggio o di perforazione delle sottovoci 8430.41 o 8430.49, n.n.a.	Esenzione	0	
84314920	Parti di macchine e apparecchi delle voci 8426, 8429 o 8430, di getti di ghisa, di ferro o di acciaio, n.n.a.	Esenzione	0	
84314980	Parti di macchine, apparecchi e strumenti delle voci 8426, 8429 e 8430, n.n.a.	Esenzione	0	
84321000	Aratri per l'agricoltura, l'orticoltura e la silvicoltura	Esenzione	0	
84322100	Erpici a dischi (polverizzatori) per l'agricoltura, l'orticoltura e la silvicoltura	Esenzione	0	
84322910	Scarificatori e coltivatori per l'agricoltura, l'orticoltura e la silvicoltura	Esenzione	0	
84322930	Erpici per l'agricoltura, l'orticoltura e la silvicoltura (escl. quelli a disco (polverizzatori))	Esenzione	0	
84322950	Motozappatrici per l'agricoltura, l'orticoltura e la silvicoltura	Esenzione	0	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
84322990	Sarchiatrici e zappatrici per l'agricoltura, l'orticoltura e la silvicoltura (escl. motozappatrici)	Esenzione	0	
84323011	Seminatrici di precisione a comando centrale per l'agricoltura, l'orticoltura e la silvicoltura	Esenzione	0	
84323019	Seminatrici per l'agricoltura, l'orticoltura e la silvicoltura (escl. seminatrici di precisione a comando centrale)	Esenzione	0	
84323090	Piantatrici e trapiantatrici per l'agricoltura, l'orticoltura e la silvicoltura	Esenzione	0	
84324010	Distributori di concimi minerali o chimici per l'agricoltura, l'orticoltura e la silvicoltura (escl. irroratrici nebulizzatrici)	Esenzione	0	
84324090	Spanditori di letame o di miscele organiche fertilizzanti per l'agricoltura, l'orticoltura e la silvicoltura (escl. irroratrici nebulizzatrici)	Esenzione	0	
84328000	Macchine, apparecchi e congegni agricoli, orticoli o silvicoli, per la preparazione o la lavorazione del suolo o per la coltivazione; rulli per tappeti erbosi o campi sportivi (escl. apparecchi spruzzatori, nebulizzatori e polverizzatori, aratri, erpici, scarificatori, coltivatori, estirpatori, zappecavallo, sarchiatrici e zappatrici, piantatrici, spanditori di letame e di miscele organiche fertilizzanti)	Esenzione	0	
84329000	Parti di macchine e apparecchi per l'agricoltura, l'orticoltura o la silvicoltura per la preparazione o la lavorazione del suolo o per la coltivazione, n.n.a.	Esenzione	0	
84331110	Tosatrici da prato, a motore elettrico, con dispositivo di taglio ruotante su un piano orizzontale	Esenzione	0	
84331151	Tosatrici da prato semoventi a motore non elettrico, con dispositivo di taglio ruotante su un piano orizzontale, munite d'un sedile	Esenzione	0	
84331159	Tosatrici da prato a motore non elettrico, semoventi, con dispositivo di taglio ruotante su un piano orizzontale, senza sedile	Esenzione	0	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
84331190	Tosatrici da prato a motore non elettrico, con dispositivo di taglio ruotante su un piano orizzontale, non semoventi	Esenzione	0	
84331910	Tosatrici da prato, a motore elettrico, con dispositivo di taglio ruotante su un piano verticale o con barre da taglio	Esenzione	0	
84331951	Tosatrici da prato semoventi, con motore non elettrico, con dispositivo di taglio ruotante su un piano verticale o con barre da taglio, munite di un sedile	Esenzione	0	
84331959	Tosatrici da prato semoventi, con motore non elettrico, con dispositivo di taglio ruotante su un piano verticale o con barre da taglio, senza sedile	Esenzione	0	
84331970	Tosatrici da prato, con motore non elettrico, con dispositivo di taglio ruotante su un piano verticale o con barre da taglio, non semoventi	Esenzione	0	
84331990	Tosatrici da prato, senza motore, per parchi o campi sportivi	Esenzione	0	
84332010	Motofalciatrici (escl. tosatrici da prato)	Esenzione	0	
84332050	Falciatrici, comprese barre da taglio, senza motore, costruite per essere trainate o portate da trattori	Esenzione	0	
84332090	Falciatrici (escl. quelle costruite per essere trainate o portate da trattori, tosatrici da prato, motofalciatrici e mietitrici-trebbiatrici)	Esenzione	0	
84333000	Macchine ed apparecchi da fienagione (escl. falciatrici)	Esenzione	0	
84334000	Pressapaglia o pressaforaggi, comprese le presse raccoglitrici	Esenzione	0	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
84335100	Mietitrici-trebbiatrici	Esenzione	0	
84335200	Macchine e apparecchi per la trebbiatura (escl. le mietitrici-trebbiatrici)	Esenzione	0	
84335310	Macchine per la raccolta delle patate	Esenzione	0	
84335330	Scollettatrici e macchine per la raccolta delle barbabietole	Esenzione	0	
84335390	Macchine per la raccolta di radici o tuberi (escl. macchine per la raccolta delle patate, scollettatrici e macchine per la raccolta delle barbabietole)	Esenzione	0	
84335911	Falciatrinciacaricatrici semoventi	Esenzione	0	
84335919	Falciatrinciacaricatrici, non semoventi	Esenzione	0	
84335985	Macchine e apparecchi per la raccolta dei prodotti agricoli (escl. falciatrici, macchine ed apparecchi da fienagione, presse da paglia o da foraggio, comprese le presse raccoglitrici, le mietitrici-trebbiatrici, altre macchine e apparecchi per la trebbiatura, le macchine per la raccolta di radici o tuberi e le falciatrinciacaricatrici)	Esenzione	0	
84336000	Macchine per la pulitura, la cernita e la vagliatura di uova, frutta e altri prodotti agricoli (escl. quelle per la pulitura, la cernita e la vagliatura dei cereali o dei legumi secchi della voce 8437)	Esenzione	0	
84339000	Parti di macchine e apparecchi per la trebbiatura, di falciatrici e di macchine e apparecchi per la pulitura e la cernita dei prodotti agricoli n.n.a.	Esenzione	0	
84341000	Mungitrici	Esenzione	0	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
84342000	Macchine e apparecchi per l'industria del latte (escl. macchine e apparecchi di refrigerazione o per il trattamento termico, scrematrici, centrifughe, presse con filtro e altri apparecchi filtranti)	Esenzione	0	
84349000	Parti di macchine mungitrici e di apparecchi per l'industria del latte n.n.a.	Esenzione	0	
84351000	Presse, torchi, pigiatrici, macchine, apparecchi e strumenti simili per la fabbricazione di vino, sidro, succhi di frutta o bevande simili (escl. macchine e apparecchi per il trattamento di queste bevande, incluse centrifughe, presse con filtro e altri apparecchi filtranti, e apparecchi domestici)	1,7	0	
84359000	Parti di presse, torchi, pigiatrici, macchine e apparecchi simili per la fabbricazione di vino, sidro, succhi di frutta o bevande simili n.n.a.	1,7	0	
84361000	Macchine ed apparecchi per la preparazione degli alimenti o dei mangimi per gli animali in aziende agricole e analoghe (escl. macchine per l'industria dei mangimi, falciatrinciacaricatrici, vaporizzatori per foraggi)	1,7	0	
84362100	Incubatrici ed allevatrici	1,7	0	
84362900	Macchine ed apparecchi per l'avicoltura (escl. macchine per selezionare uova, macchine per spennare della voce 8438, incubatrici e allevatrici)	1,7	0	
84368010	Macchine ed apparecchi per la silvicoltura, n.n.a.	1,7	0	
84368090	Macchine ed apparecchi per l'agricoltura, l'orticoltura, la silvicoltura, l'avicoltura o l'apicoltura, n.n.a.	1,7	0	
84369100	Parti di macchine ed apparecchi per l'avicoltura o incubatrici e allevatrici, n.n.a.	1,7	0	
84369900	Parti di macchine ed apparecchi per l'agricoltura, l'orticoltura, la silvicoltura o l'apicoltura, n.n.a.	1,7	0	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
84371000	Macchine per la pulitura, la cernita e la vagliatura dei cereali o dei legumi secchi	1,7	0	
84378000	Macchine ed apparecchi per mulini o per la lavorazione dei cereali o dei legumi secchi (escl. macchine ed apparecchi del tipo per l'agricoltura, impianti per il trattamento termico, asciugatori centrifughi, filtri dell'aria, macchine per la pulitura, la cernita e la vagliatura dei cereali o dei legumi secchi)	1,7	0	
84379000	Parti di macchine ed apparecchi per mulini o per la lavorazione dei cereali o dei legumi secchi o di macchine per la pulitura, la cernita e la vagliatura dei cereali o dei legumi secchi, n.n.a.	1,7	0	
84381010	Macchine ed apparecchi per la panificazione, la pasticceria e la biscotteria (escl. forni e macchine impastatrici)	1,7	0	
84381090	Macchine ed apparecchi per la fabbricazione industriale di paste alimentari (escl. essiccatoi per paste alimentari e macchine impastatrici)	1,7	0	
84382000	Macchine ed apparecchi per la fabbricazione industriale di confetti, caramelle e simili prodotti dolciari, per la lavorazione del cacao e per la fabbricazione della cioccolata (escl. centrifughe, apparecchi filtranti, apparecchi per il trattamento termico e apparecchi di refrigerazione)	1,7	0	
84383000	Macchine ed apparecchi per la fabbricazione industriale dello zucchero (escl. centrifughe, apparecchi filtranti, apparecchi di riscaldamento e apparecchi di refrigerazione)	1,7	0	
84384000	Macchine ed apparecchi per la fabbricazione della birra (escl. centrifughe, apparecchi filtranti, apparecchi di riscaldamento e apparecchi di refrigerazione)	1,7	0	
84385000	Macchine ed apparecchi per la lavorazione industriale delle carni e del pollame (escl. apparecchi per cucinare e altri apparecchi per il trattamento termico, apparecchiature per la refrigerazione o il congelamento)	1,7	0	
84386000	Macchine ed apparecchi per la preparazione industriale della frutta, della frutta secca e degli ortaggi (escl. apparecchi per cucinare e altri apparecchi per il trattamento termico, apparecchiature per la refrigerazione o il congelamento e macchine e apparecchi per la selezione di frutta e ortaggi)	1,7	0	

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
84388010	Macchine ed apparecchi per il trattamento e la preparazione industriali del caffè o del tè (escl. centrifughe, apparecchi filtranti, macchine per tostare, liofilizzatori e altri apparecchi per il trattamento termico)	1,7	0	
84388091	Macchine ed apparecchi per la preparazione o la fabbricazione industriali di bevande (escl. centrifughe, apparecchi filtranti, apparecchi per il trattamento termico ed apparecchi di refrigerazione)	1,7	0	
84388099	Macchine ed apparecchi per la preparazione o la fabbricazione industriali di alimenti o bevande, n.n.a.	1,7	0	
84389000	Parti di macchine ed apparecchi per la preparazione o la fabbricazione industriali di alimenti o di bevande, n.n.a.	1,7	0	
84391000	Macchine ed apparecchi per la fabbricazione della pasta di materie fibrose cellulosiche (escl. autoclavi, lisciviatori e altri apparecchi di riscaldamento)	1,7	0	
84392000	Macchine ed apparecchi per la fabbricazione della carta o del cartone (escl. essiccatori e altri apparecchi di riscaldamento, calandre, macchine e apparecchi per la fabbricazione di pasta per carta)	1,7	0	
84393000	Macchine ed apparecchi per la finitura della carta o del cartone (escl. calandre)	1,7	0	
84399100	Parti di macchine ed apparecchi per la fabbricazione della pasta di materie fibrose cellulosiche, n.n.a.	1,7	0	
84399900	Parti di macchine ed apparecchi per la fabbricazione o per la finitura della carta o del cartone, n.n.a.	1,7	0	
84401010	Piegatrici per legare o rilegare	1,7	0	
84401020	Raccoglitrici per legare o rilegare	1,7	0	
84401030	Cucitrici e graffatrici, incluse le macchine per cucire i fogli, per legare o rilegare	1,7	0	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
84401040	Macchine per rilegare con colla	1,7	0	
84401090	Macchine ed apparecchi per legare o rilegare (escl. macchine ed apparecchi della voce 8441, presse di uso generico, macchine ed apparecchi per stampare della voce 8443 e macchine ed apparecchi ausiliari per la stampa, piegatrici, raccoglitrici, cucitrici e graffatrici e macchine per rilegare con colla)	1,7	0	
84409000	Parti di macchine ed apparecchi per legare o rilegare, n.n.a.	1,7	0	
84411010	Tagliatrici-avvolgitrici per la lavorazione della pasta per carta, della carta o del cartone	1,7	0	
84411020	Tagliatrici a taglio trasversale o longitudinale per la lavorazione della pasta per carta, della carta o del cartone (escl. tagliatrici-avvolgitrici)	1,7	0	
84411030	Taglierine-raffilatrici per carta o cartone	1,7	0	
84411070	Tagliatrici per carta o cartone (escl. macchine ed apparecchi per legare o rilegare della voce 8440, tagliatrici-avvolgitrici, tagliatrici a taglio trasversale o longitudinale e taglierine-raffilatrici lineari)	1,7	0	
84412000	Macchine per fabbricare sacchi, sacchetti o buste a partire da pasta per carta, carta o cartone (escl. macchine per cucire e occhiellatrici)	1,7	0	
84413000	Macchine per fabbricare scatole, casse, tubi, tamburi o contenitori simili (diverse dalle macchine per foggiare a stampo) a partire da pasta per carta, carta o cartone (escl. essiccatori e macchine per cucire)	1,7	0	
84414000	Macchine per foggiare a stampo gli oggetti di pasta per carta, di carta o di cartone (escl. essiccatori)	1,7	0	
84418000	Macchine ed apparecchi per la lavorazione della pasta per carta, della carta e del cartone, n.n.a.	1,7	0	

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
84419010	Parti di tagliatrici per la lavorazione della pasta per carta, della carta o del cartone, n.n.a.	1,7	0	
84419090	Parti di macchine ed apparecchi per la lavorazione della pasta per carta, della carta e del cartone, n.n.a.	1,7	0	
84423010	Macchine per comporre mediante procedimento fotografico (escl. macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione d'impiego universale, utilizzabili anche per comporre mediante procedimento fotografico)	1,7	0	
84423091	Macchine per fondere e per comporre i caratteri (linotypes, monotypes, intertypes, ecc.)	Esenzione	0	
84423099	Macchine, apparecchi e materiale per la preparazione o la fabbricazione di cliché, lastre, cilindri o altri organi per la stampa; cliché, lastre, cilindri ed altri organi per la stampa (escl. macchine utensili delle voci da 8456 a 8465 e macchine per fondere e per comporre i caratteri)	1,7	0	
84424000	Parti di macchine, apparecchi e materiale per la preparazione o la fabbricazione di cliché, lastre, cilindri o altri organi per la stampa, n.n.a.	1,7	0	
84425020	Cliché, lastre, cilindri e altri organi per la stampa, con originale grafico, ad esempio per la stampa, eliografici	1,7	0	
84425080	Pietre litografiche, lastre, placche e cilindri, senza originale grafico, ma preparati per la stampa (per esempio: levigati, graniti, lucidati)	1,7	0	
84431100	Macchine ed apparecchi per la stampa in offset, alimentati a bobine	1,7	0	
84431200	Macchine ed apparecchi per la stampa in offset per ufficio, alimentati a foglio, per fogli di formato ≤ 22 × 36 cm non piegato	1,7	0	
84431310	Macchine ed apparecchi per la stampa in offset, alimentati a foglio, usati, per fogli di formato > 22 × 36 cm	1,7	0	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
84431331	Macchine ed apparecchi per la stampa in offset, alimentati a foglio, nuovi, per fogli di formato ≤ 52 × 74 cm ma > 22 × 36 cm	1,7	0	
84431335	Macchine ed apparecchi per la stampa in offset, alimentati a foglio, nuovi, per fogli di formato > 52 × 74 cm ma ≤ 74 × 107 cm	1,7	0	
84431339	Macchine ed apparecchi per la stampa in offset, alimentati a foglio, nuovi, per fogli di formato > 74 × 107 cm	1,7	0	
84431390	Macchine ed apparecchi per la stampa in offset (escl. alimentati a bobine e a foglio)	1,7	0	
84431400	Macchine ed apparecchi per la stampa, tipografici, alimentati a bobine (escl. macchine e apparecchi flessografici)	1,7	0	
84431500	Macchine ed apparecchi per la stampa, tipografici, alimentati a bobine (escl. macchine e apparecchi flessografici e alimentati a bobina)	1,7	0	
84431600	Macchine ed apparecchi per la stampa, flessografici	1,7	0	
84431700	Macchine ed apparecchi, per la stampa, eliografici	1,7	0	
84431920	Macchine ed apparecchi per la stampa delle materie tessili (escl. per la stampa in offset, flessografici, tipografici ed eliografici)	1,7	0	
84431940	Macchine ed apparecchi per la stampa, utilizzati nella produzione di semiconduttori	1,7	0	
84431970	Macchine ed apparecchi per la stampa con cliché, lastre, cilindri o altri organi per la stampa della voce 8442 (escl. macchine ed apparecchi per la stampa delle materie tessili, quelli utilizzati nella produzione di semiconduttori, macchine per la stampa a getto d'inchiostro, duplicatori ettografici o a matrice "stencil", macchine per stampare gli indirizzi e altre macchine da stampa per ufficio delle voci da 8469 a 8472, macchine ed apparecchi per la stampa in offset, flessografici, tipografici ed eliografici)	1,7	0	

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
84433120	Macchine che eseguono come funzione principale la copia digitale scansendo l'originale e stampando le copie per mezzo di un motore di stampa elettrostatico, collegabili ad una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione o ad una rete	2,2	0	
84433180	Macchine che presentano almeno due delle funzioni seguenti: stampa, copia o trasmissione di fax, collegabili ad una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione o ad una rete (escl. quelle che eseguono come funzione principale la copia digitale scansendo l'originale e stampando le copie per mezzo di un motore di stampa elettrostatico)	Esenzione	0	
84433210	Stampanti, collegabili ad una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione o ad una rete	Esenzione	0	
84433230	Telecopiatrici (telefax) collegabili ad una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione o ad una rete	Esenzione	0	
84433291	Macchine che eseguono esclusivamente le funzioni di copia scansendo l'originale e stampando le copie per mezzo di un motore di stampa elettrostatico, collegabili ad una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione o ad una rete	6	0	
84433293	Macchine che esercitano esclusivamente le funzioni di copia a sistema ottico, collegabili ad una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione o ad una rete (escl. quelle che eseguono le funzioni di copia scansendo l'originale e stampando le copie per mezzo di un motore di stampa elettrostatico)	Esenzione	0	
84433299	Macchine che esercitano esclusivamente le funzioni di copia con un sistema non ottico incorporato, collegabili ad una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione o ad una rete	2,2	0	
84433910	Macchine che eseguono le funzioni di copia scansendo l'originale e stampando le copie per mezzo di un motore di stampa elettrostatico (escl. quelle collegabili ad una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione o ad una rete)	6	0	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
84433931	Macchine che eseguono esclusivamente le funzioni di copia a sistema ottico incorporato (escl. quelle collegabili ad una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione o ad una rete e quelle che eseguono le funzioni di copia scansendo l'originale e stampando le copie per mezzo di un motore di stampa elettrostatico)	Esenzione	0	
84433939	Macchine che eseguono esclusivamente le funzioni di copia a sistema non ottico incorporato (escl. quelle collegabili ad una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione o ad una rete)	3	0	
84433990	Stampanti e telecopiatrici (telefax) (escl. quelle collegabili ad una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione o ad una rete)	2,2	0	
84439110	Parti ed accessori di macchine e apparecchi per stampare utilizzati nella produzione di semiconduttori, n.n.a.	1,7	0	
84439191	Parti ed accessori di macchine e apparecchi per stampare con lastre, cilindri o altri organi per la stampa della voce 8442, di getti di ghisa, di ferro o di acciaio, n.n.a. (escl. macchine ed apparecchi per stampare utilizzati nella produzione di semiconduttori)	1,7	0	
84439199	Parti ed accessori di macchine e apparecchi per stampare con lastre, cilindri o altri organi per la stampa della voce 8442, n.n.a. (escl. macchine e apparecchi per stampare utilizzati nella produzione di semiconduttori e di getti di ghisa, di ferro o di acciaio)	1,7	0	
84439910	Assiemaggi elettronici di stampanti, copiatrici e telecopiatrici (telefax) (escl. quelli di macchine e apparecchi per stampare con lastre, cilindri o altri organi per la stampa della voce 8442)	Esenzione	0	
84439990	Parti ed accessori di stampanti, copiatrici e telecopiatrici (telefax) n.n.a. (escl. assiemaggi elettronici e parti e accessori di macchine e apparecchi per stampare con lastre, cilindri o altri organi per la stampa della voce 8442)	Esenzione	0	

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
84440010	Macchine per la filatura delle materie tessili sintetiche o artificiali	1,7	0	
84440090	Macchine per lo stiramento, la testurizzazione o il taglio delle materie tessili sintetiche o artificiali	1,7	0	
84451100	Carde per la preparazione delle materie tessili	1,7	0	
84451200	Pettinatrici per la preparazione delle materie tessili	1,7	0	
84451300	Banchi a fusi	1,7	0	
84451900	Macchine per la preparazione delle materie tessili (escl. carde, pettinatrici e banchi a fusi)	1,7	0	
84452000	Macchine per la filatura delle materie tessili (escl. filatrici e banchi a fusi)	1,7	0	
84453000	Macchine per l'accoppiamento, la torcitura o la ritorcitura delle materie tessili	1,7	0	
84454000	Macchine per bobinare, comprese le spoliere, o per aspare le materie tessili	1,7	0	
84459000	Macchine per la produzione di filati tessili e macchine per la preparazione di filati tessili destinati a essere utilizzati sulle macchine delle voci 8446 o 8447 (escl. macchine della voce 8444 e macchine per la filatura, per l'accoppiamento, per la torcitura o la ritorcitura)	1,7	0	
84461000	Telai per tessitura, per tessuti di larghezza ≤ 30 cm	1,7	0	
84462100	Telai per tessitura, per tessuti di larghezza > 30 cm, con navetta, a motore	1,7	0	
84462900	Telai per tessitura, per tessuti di larghezza > 30 cm, con navetta, non a motore	1,7	0	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
84463000	Telai per tessitura, per tessuti di larghezza > 30 cm, senza navetta	1,7	0	
84471100	Telai per maglieria, circolari, con cilindro di diametro ≤ 165 mm	1,7	0	
84471200	Telai per maglieria, circolari, con cilindro di diametro > 165 mm	1,7	0	
84472020	Telai a catena, compresi i telai del tipo Raschel, e macchine per tessuti cuciti con punto a maglia	1,7	0	
84472080	Telai per maglieria, rettilinei (escl. telai a catena, compresi i telai del tipo Raschel)	1,7	0	
84479000	Macchine per maglieria, per filati rivestiti (spiralati), per tulli, per pizzi, per ricami, per passamaneria, per trecce, per tessuti a maglie annodate (reti) e per tessuti tufted (escl. cucitrici e festonatrici)	1,7	0	
84481100	Ratiere (meccanismi d'armatura) e meccanismi jacquard; riduttori, perforatrici e copiatrici di cartoni, macchine per allacciare i cartoni dopo le perforazioni	1,7	0	
84481900	Macchine e apparecchi ausiliari per le macchine delle voci 8444, 8445, 8446 o 8447 (escl. ratiere (meccanismi d'armatura) e meccanismi jacquard, riduttori, perforatrici e copiatrici di cartoni, macchine per allacciare i cartoni dopo le perforazioni)	1,7	0	
84482000	Parti e accessori di macchine per la filatura "estrusione", per lo stiramento, la testurizzazione o il taglio delle materie tessili sintetiche o artificiali o delle loro macchine e apparecchi ausiliari, n.n.a.	1,7	0	
84483100	Guarniture per carde per la preparazione delle materie tessili	1,7	0	
84483200	Parti e accessori di macchine per la preparazione delle materie tessili, n.n.a. (escl. guarniture per carde)	1,7	0	
84483300	Fusi e loro alette, anelli e cursori, per macchine della voce 8445	1,7	0	

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
84483900	Parti e accessori per macchine della voce 8445, n.n.a.	1,7	0	
84484200	Pettini, licci e quadri di licci	1,7	0	
84484900	Parti e accessori di telai per tessitura e delle loro macchine e apparecchi ausiliari, n.n.a.	1,7	0	
84485110	Platine che partecipano alla formazione delle maglie per macchine della voce 8447	1,7	0	
84485190	Aghi ed oggetti analoghi che partecipano alla formazione delle maglie per macchine della voce 8447	1,7	0	
84485900	Parti e accessori per macchine della voce 8447, n.n.a.	1,7	0	
84490000	Macchine ad apparecchi per la fabbricazione o la finitura del feltro o delle stoffe non tessute, in pezza o in forma, compresi macchine e apparecchi per la fabbricazione di cappelli di feltro; forme per cappelli; parti di tali macchine e apparecchi (escl. macchine e apparecchi per preparare fibre per feltri e calandre)	1,7	0	
84501111	Macchine per lavare la biancheria, completamente automatiche, a caricamento frontale, di capacità unitaria, espressa in peso di biancheria secca ≤ 6 kg	3	0	
84501119	Macchine per lavare la biancheria, completamente automatiche, a caricamento dall'alto, di capacità unitaria, espressa in peso di biancheria secca ≤ 6 kg	3	0	
84501190	Macchine per lavare la biancheria, completamente automatiche, per uso domestico o professionale, di capacità unitaria, espressa in peso di biancheria secca, > 6 kg ma ≤ 10 kg	2,6	0	
84501200	Macchine per lavare la biancheria, con idroestrattore centrifugo incorporato (escl. quelle completamente automatiche)	2,7	0	
84501900	Macchine per lavare la biancheria, di capacità unitaria, espressa in peso di biancheria secca, ≤ 6 kg (escl. quelle completamente automatiche e quelle con idroestrattore centrifugo incorporato)	2,7	0	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
84502000	Macchine per lavare la biancheria, per uso professionale, di capacità unitaria, espressa in peso di biancheria secca, > 10 kg	2,2	0	
84509000	Parti di macchine per lavare la biancheria, n.n.a.	2,7	0	
84511000	Macchine per pulire a secco materie tessili	2,2	0	
84512100	Macchine per asciugare, di capacità unitaria, espressa in peso di biancheria secca, ≤ 10 kg (escl. idroestrattori centrifughi)	2,2	0	
84512900	Macchine per asciugare filati, tessuti o lavori di materie tessili (escl. macchine di capacità, in peso di biancheria secca, ≤ 10 kg e idroestrattori centrifughi)	2,2	0	
84513000	Macchine e presse per stirare, comprese le presse per fissaggio (escl. calandre)	2,2	0	
84514000	Macchine e presse per lavare, imbianchire, tingere filati, tessuti o lavori di materie tessili (escl. macchine per lavare la biancheria)	2,2	0	
84515000	Macchine per avvolgere, svolgere, piegare, tagliare o dentellare i tessuti	2,2	0	
84518010	Macchine per il rivestimento dei tessuti o di altri supporti per la fabbricazione di copripavimenti, come linoleum, ecc. (escl. calandre e presse d'impiego universale)	2,2	0	
84518030	Macchine per apprettare o rifinire filati, tessuti o lavori di materie tessili (escl. per apprettare o rifinire feltri nonché calandre e presse d'impiego universale)	2,2	0	
84518080	Macchine ed apparecchi per intonacare o impregnare filati, tessuti o lavori di materie tessili (escl. calandre e presse d'impiego universale)	2,2	0	

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
84519000	Parti di macchine e apparecchi per lavare, pulire, strizzare, asciugare, stirare, pressare, imbianchire, tingere, apprettare, rifinire, intonacare o impregnare filati, tessuti o lavori di materie tessili; parti di macchine per il rivestimento dei tessuti e di altri supporti per la fabbricazione dei copripavimenti, come linoleum, ecc.; parti di macchine per avvolgere, svolgere, piegare, tagliare o dentellare i tessuti n.n.a.	2,2	0	
84521011	Macchine per cucire unicamente con punto annodato, di tipo domestico, la cui testa pesa ≤ 16 kg senza motore o ≤ 17 kg col motore, di valore unitario > 65 EUR (non compresi i supporti, i tavoli o i mobili)	5,7	4	
84521019	Macchine per cucire unicamente con punto annodato, di tipo domestico, la cui testa pesa ≤ 16 kg senza motore o ≤ 17 kg col motore, di valore unitario ≤ 65 EUR (non compresi i supporti, i tavoli o i mobili); teste di tali macchine del peso ≤ 16 kg senza motore o ≤ 17 kg col motore	9,7	7	
84521090	Macchine per cucire di tipo domestico e relative teste (escl. macchine per cucire unicamente con punto annodato la cui testa pesa ≤ 16 kg senza motore o ≤ 17 kg col motore e teste di peso ≤ 16 kg senza motore o ≤ 17 kg col motore)	3,7	0	
84522100	Macchine per cucire automatiche di tipo industriale	3,7	0	
84522900	Macchine per cucire di tipo industriale (escl. le unità automatiche)	3,7	0	
84523000	Aghi per macchine per cucire	2,7	0	
84529000	Mobili, supporti e coperchi per macchine per cucire e loro parti; altre parti di macchine per cucire	2,7	0	
84531000	Macchine e apparecchi per la preparazione, la concia o la lavorazione del cuoio o delle pelli (escl. essiccatori, pistole a spruzzo, macchine per depilare i suini, macchine per cucire e presse di impiego universale)	1,7	0	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
84532000	Macchine e apparecchi per la fabbricazione o la riparazione di cuoio o pelli (escl. macchine per cucire)	1,7	0	
84538000	Macchine e apparecchi per la fabbricazione o la riparazione di lavori in cuoio o in pelle (escl. le calzature e le macchine per cucire)	1,7	0	
84539000	Parti di macchine e apparecchi per la preparazione, la concia o la lavorazione del cuoio o delle pelli o per la fabbricazione o la riparazione di calzature o di altri lavori in cuoio o in pelle, n.n.a.	1,7	0	
84541000	Convertitori per la metallurgia, le acciaierie o le fonderie	1,7	0	
84542000	Lingottiere e secchie di colata, per la metallurgia, nelle acciaierie e nelle fonderie	1,7	0	
84543010	Macchine per colare sotto pressione per la metallurgia, le acciaierie o le fonderie	1,7	0	
84543090	Macchine per colare per la metallurgia, le acciaierie o le fonderie (escl. le macchine per colare sotto pressione)	1,7	0	
84549000	Parti di convertitori, secchie di colata, lingottiere e macchine per colare per la metallurgia, le acciaierie o le fonderie	1,7	0	
84551000	Laminatoi per tubi metallici	2,7	0	
84552100	Laminatoi a caldo e laminatoi combinati a caldo e a freddo, per metalli (escl. laminatoi per tubi)	2,7	0	
84552200	Laminatoi a freddo per metalli (escl. quelli per tubi)	2,7	0	
84553010	Cilindri di laminatoi per metalli, di ghisa	2,7	0	

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
84553031	Cilindri di lavoro a caldo; cilindri d'appoggio a caldo e a freddo per metalli, di acciaio fucinato	2,7	0	
84553039	Cilindri di lavoro a freddo per metalli, di acciaio fucinato	2,7	0	
84553090	Cilindri, di getti di acciaio, per laminatoi per metalli	2,7	0	
84559000	Parti di laminatoi per metalli, n.n.a.	2,7	0	
84561000	Macchine utensili che operano con asportazione di qualsiasi materia, operanti con laser o altri fasci di luce o di fotoni (escl. saldatrici e brasatrici, anche se utilizzabili per tagliare, macchine per prove di materiali, macchine e apparecchi per la fabbricazione di dispositivi a semiconduttore o di circuiti integrati elettronici)	4,5	0	
84562000	Macchine utensili che operano con asportazione di qualsiasi materia, operanti con ultrasuoni (escl. apparecchi per pulitura con ultrasuoni e macchine per prove di materiali)	3,5	0	
84563011	Macchine utensili che operano con asportazione di qualsiasi materia, operanti per elettroerosione con filo, a comando numerico	3,5	0	
84563019	Macchine utensili che operano con asportazione di qualsiasi materia, operanti per elettroerosione, a comando numerico (escl. quelle con filo)	3,5	0	
84563090	Macchine utensili che operano con asportazione di qualsiasi materia, operanti per elettroerosione, non a comando numerico	3,5	0	
84569020	Tagliatrici a idrogetto	1,7	0	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
84569080	Macchine utensili che operano con asportazione di qualsiasi materia, operanti con procedimenti elettrochimici, con fasci di elettroni, fasci ionici o a getto di plasma (escl. saldatrici e brasatrici, macchine per prove di materiali, macchine e apparecchi per la fabbricazione di dispositivi a semiconduttore o di circuiti integrati elettronici)	3,5	0	
84571010	Centri di lavorazione orizzontali per la lavorazione dei metalli	2,7	0	
84571090	Centri di lavorazione per la lavorazione dei metalli (escl. centri di lavorazione orizzontali)	2,7	0	
84572000	Macchine a posto fisso per la lavorazione dei metalli	2,7	0	
84573010	Macchine a stazioni multiple per la lavorazione dei metalli, a comando numerico	2,7	0	
84573090	Macchine a stazioni multiple per la lavorazione dei metalli, non a comando numerico	2,7	0	
84581120	Centri di tornitura orizzontali che operano con asportazione di metallo, a comando numerico	2,7	0	
84581141	Torni orizzontali automatici mono mandrino che operano con asportazione di metallo, a comando numerico	2,7	0	
84581149	Torni orizzontali automatici multi mandrino che operano con asportazione di metallo, a comando numerico	2,7	0	
84581180	Torni orizzontali operanti con asportazione di metallo, a comando numerico (escl. i centri di tornitura e i torni automatici)	2,7	0	
84581900	Torni orizzontali, compresi i centri di tornitura, che operano con asportazione di metallo, non a comando numerico	2,7	0	
84589120	Centri di tornitura che operano con asportazione di metallo, a comando numerico (escl. centri di tornitura orizzontali)	2,7	0	

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
84589180	Torni che operano con asportazione di metallo, a comando numerico (escl. torni e centri di tornitura orizzontali)	2,7	0	
84589900	Torni che operano con asportazione di metallo, non a comando numerico (escl. torni orizzontali)	2,7	0	
84591000	Unità di lavorazione con guida di scorrimento per foratura, alesatura, fresatura, filettatura o maschiatura di metalli	2,7	0	
84592100	Foratrici per la lavorazione dei metalli, a comando numerico (escl. le unità di lavorazione con guida di scorrimento)	2,7	0	
84592900	Foratrici per la lavorazione dei metalli, non a comando numerico (escl. le unità di lavorazione con guida di scorrimento e le unità a mano)	2,7	0	
84593100	Alesatrici-fresatrici per metalli, a comando numerico (escl. le unità di lavorazione con guida di scorrimento)	1,7	0	
84593900	Alesatrici-fresatrici per metalli, non a comando numerico (escl. le unità di lavorazione con guida di scorrimento)	1,7	0	
84594010	Alesatrici per metalli, a comando numerico (escl. unità di lavorazione con guida di scorrimento e foratrici-alesatrici)	1,7	0	
84594090	Alesatrici per metalli, non a comando numerico (escl. unità di lavorazione con guida di scorrimento e foratrici-alesatrici)	1,7	0	
84595100	Fresatrici a mensola per la lavorazione dei metalli, a comando numerico	2,7	0	
84595900	Fresatrici a mensola per la lavorazione dei metalli, non a comando numerico	2,7	0	
84596110	Fresatrici per utensili, per la lavorazione dei metalli, a comando numerico	2,7	0	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
84596190	Fresatrici per la lavorazione dei metalli, a comando numerico (escl. unità di lavorazione con guida di scorrimento, alesatrici-fresatrici, fresatrici a mensola, fresatrici per utensili e macchine per tagliare ingranaggi)	2,7	0	
84596910	Fresatrici per utensili, per la lavorazione dei metalli, non a comando numerico	2,7	0	
84596990	Fresatrici per la lavorazione dei metalli, non a comando numerico (escl. unità di lavorazione con guida di scorrimento, alesatrici-fresatrici, fresatrici a mensola, fresatrici per utensili e macchine per tagliare ingranaggi)	2,7	0	
84597000	Filettatrici o maschiatrici per metalli (escl. unità di lavorazione con guida di scorrimento)	2,7	0	
84601100	Macchine per rettificare le superfici piane, per la lavorazione dei metalli, il cui posizionamento su uno degli assi può essere regolato con una precisione di almeno 0,01 mm, a comando numerico	2,7	0	
84601900	Macchine per rettificare le superfici piane, per la lavorazione dei metalli, il cui posizionamento su uno degli assi può essere regolato con una precisione di almeno 0,01 mm, non a comando numerico	2,7	0	
84602111	Rettificatrici per interni cilindriche per la rifinitura dei metalli, dei carburi metallici o dei cermet, il cui posizionamento su uno degli assi può essere regolato con una precisione ≥ 0,01 mm, a comando numerico (escl. macchine per rifinire ingranaggi)	2,7	0	
84602115	Rettificatrici senza centro, per la rifinitura dei metalli, dei carburi metallici o dei cermet, il cui posizionamento su uno degli assi può essere regolato con una precisione ≥ 0,01 mm, a comando numerico (escl. macchine per rifinire ingranaggi)	2,7	0	
84602119	Rettificatrici per superfici cilindriche, per la rifinitura dei metalli, dei carburi metallici o dei cermet, il cui posizionamento su uno degli assi può essere regolato con una precisione di ≥ 0,01 mm, a comando numerico (escl. macchine per tagliare o rifinire gli ingranaggi, nonché rettificatrici per interni cilindriche e rettificatrici senza centro)	2,7	0	

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
84602190	Rettificatrici, per la lavorazione dei metalli, il cui posizionamento, in uno qualsiasi degli assi può essere regolato con una precisione di almeno 0,01 mm, a comando numerico (escl. macchine per rettificare le superfici piane, macchine per rettificare le superfici cilindriche, macchine per tagliare o rifinire ingranaggi)	2,7	0	
84602910	Rettificatrici per superfici cilindriche, per la rifinitura dei metalli, dei carburi metallici o dei cermet, il cui posizionamento in uno degli assi può essere regolato con una precisione ≥ 0,01 mm, non a comando numerico (escl. macchine per rifinire ingranaggi)	2,7	0	
84602990	Rettificatrici per la lavorazione dei metalli, dei carburi metallici o dei cermet, il cui posizionamento su uno degli assi può essere regolato con una precisione di almeno 0,01 mm, non a comando numerico (escl. macchine per rettificare le superfici piane, macchine per rettificare le superfici cilindriche e macchine per rifinire ingranaggi)	2,7	0	
84603100	Macchine per affilare (attrezzi o strumenti da taglio) a comando numerico	1,7	0	
84603900	Macchine per affilare (attrezzi o strumenti da taglio) non a comando numerico	1,7	0	
84604010	Macchine per levigare o smerigliare, per la rifinitura dei metalli, dei carburi metallici o dei cermet, a comando numerico (escl. macchine per rifinire ingranaggi)	1,7	0	
84604090	Macchine per levigare o smerigliare, per la rifinitura dei metalli, dei carburi metallici o dei cermet, non a comando numerico (escl. macchine per rifinire ingranaggi)	1,7	0	
84609010	Macchine per sbavare o lucidare metalli, carburi metallici o cermet, il cui posizionamento su uno degli assi può essere regolato con una precisione di almeno 0,01 mm (escl. macchine per tagliare, rettificare o rifinire ingranaggi)	2,7	0	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
84609090	Macchine per sbavare, molare o altre macchine che operano per mezzo di mole, per la rifinitura dei metalli, dei carburi metallici o dei cermet (escl. macchine per molare e lucidare il cui posizionamento su uno degli assi può essere regolato con una precisione di almeno 0,01 mm, macchine per tagliare o rifinire ingranaggi e attrezzi manovrabili a mano)	1,7	0	
84612000	Macchine per limare e per sbozzare per la lavorazione dei metalli, dei carburi metallici o dei cermet	1,7	0	
84613010	Macchine per brocciare, per la lavorazione dei metalli, dei carburi metallici o dei cermet, a comando numerico	1,7	0	
84613090	Macchine per brocciare, per la lavorazione dei metalli, dei carburi metallici o dei cermet, non a comando numerico	1,7	0	
84614011	Macchine per tagliare ingranaggi cilindrici, a comando numerico, per la lavorazione dei metalli, dei carburi metallici o dei cermet (escl. macchine per piallare, sbozzare e brocciare)	2,7	0	
84614019	Macchine per tagliare ingranaggi cilindrici, non a comando numerico, per la lavorazione dei metalli, dei carburi metallici o dei cermet (escl. macchine per piallare, sbozzare e brocciare)	2,7	0	
84614031	Macchine per tagliare ingranaggi non cilindrici, a comando numerico, per la lavorazione dei metalli, dei carburi metallici o dei cermet (escl. macchine per piallare, sbozzare e brocciare)	1,7	0	
84614039	Macchine per tagliare ingranaggi non cilindrici, non a comando numerico, per la lavorazione dei metalli, dei carburi metallici o dei cermet (escl. macchine per piallare, sbozzare e brocciare)	1,7	0	
84614071	Macchine per rifinire gli ingranaggi, il cui posizionamento, su uno degli assi, può essere regolato con una precisione di almeno 0,01 mm, a comando numerico, per la lavorazione dei metalli, dei carburi metallici o dei cermet	2,7	0	

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
84614079	Macchine per rifinire gli ingranaggi, il cui posizionamento, su uno degli assi, può essere regolato con una precisione di almeno 0,01 mm, non a comando numerico, per la lavorazione dei metalli, dei carburi metallici o dei cermet	2,7	0	
84614090	Macchine per rifinire gli ingranaggi per la lavorazione dei metalli, dei carburi metallici o dei cermet (escl. quelle il cui posizionamento, su uno degli assi, può essere regolato con una precisione di almeno 0,01 mm)	1,7	0	
84615011	Segatrici a sega circolare per la lavorazione dei metalli, dei carburi metallici o dei cermet (escl. macchine manovrabili a mano)	1,7	0	
84615019	Segatrici per la lavorazione dei metalli, dei carburi metallici o dei cermet (escl. macchine manovrabili a mano e quelle a sega circolare)	1,7	0	
84615090	Troncatrici, per la lavorazione dei metalli, dei carburi metallici o dei cermet (escl. macchine manovrabili a mano e segatrici)	1,7	0	
84619000	Macchine per piallare e altre macchine utensili che operano con asportazione di metallo per la lavorazione dei metalli, dei carburi metallici o dei cermet, n.n.a.	2,7	0	
84621010	Macchine per fucinare o forgiare a stampo, comprese le presse, e magli, a comando numerico	2,7	0	
84621090	Macchine, comprese le presse, per fucinare o forgiare a stampo, e magli, non a comando numerico	1,7	0	
84622110	Macchine, comprese le presse, rullatrici, centinatrici, piegatrici, raddrizzatrici, spianatrici, a comando numerico, per la lavorazione di prodotti piatti di metallo	2,7	0	
84622180	Macchine, comprese le presse, rullatrici, centinatrici, piegatrici, raddrizzatrici, spianatrici, a comando numerico, per la lavorazione dei metalli (escl. macchine ed apparecchi per la fabbricazione di dispositivi a semiconduttore o di circuiti integrati elettronici)	2,7	0	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
84622910	Macchine, comprese le presse, rullatrici, centinatrici, piegatrici, raddrizzatrici, spianatrici, non a comando numerico, per la lavorazione di prodotti piatti di metallo	1,7	0	
84622991	Macchine, comprese le presse, rullatrici, centinatrici, piegatrici, raddrizzatrici, spianatrici, idrauliche, non a comando numerico, per la lavorazione dei metalli (escl. quelle per la lavorazione di prodotti piatti)	1,7	0	
84622998	Macchine, comprese le presse, rullatrici, centinatrici, piegatrici, raddrizzatrici, spianatrici, non idrauliche, non a comando numerico, per la lavorazione dei metalli (escl. quelle per la lavorazione di prodotti piatti e macchine ed apparecchi per la fabbricazione di dispositivi a semiconduttore o di circuiti integrati elettronici)	1,7	0	
84623100	Cesoie, comprese le presse, a comando numerico, per la lavorazione dei metalli (escl. quelle combinate con una punzonatrice)	2,7	0	
84623910	Cesoie, comprese le presse, non a comando numerico, per la lavorazione di prodotti piatti di metallo(escl. quelle combinate con una punzonatrice)	1,7	0	
84623991	Cesoie, comprese le presse, idrauliche, non a comando numerico, per la lavorazione dei metalli (escl. quelle per la lavorazione di prodotti piatti di metallo e quelle combinate con una punzonatrice)	1,7	0	
84623999	Cesoie, comprese le presse, non idrauliche, non a comando numerico, per la lavorazione dei metalli (escl. quelle per la lavorazione di prodotti piatti di metallo e quelle combinate con una punzonatrice)	1,7	0	
84624110	Punzonatrici o sgretolatrici, comprese le presse, e cesoie combinate con una punzonatrice, a comando numerico, per la lavorazione di prodotti piatti di metallo	2,7	0	
84624190	Punzonatrici o sgretolatrici, comprese le presse, e cesoie combinate con una punzonatrice, a comando numerico, per la lavorazione di metalli (escl. quelle per la lavorazione di prodotti piatti di metallo)	2,7	0	

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
84624910	Punzonatrici o sgretolatrici, comprese le presse, e cesoie combinate con una punzonatrice, non a comando numerico, per la lavorazione di prodotti piatti di metallo	1,7	0	
84624990	Punzonatrici o sgretolatrici, comprese le presse, e cesoie combinate con una punzonatrice, non a comando numerico, per la lavorazione di metalli (escl. quelle per la lavorazione di prodotti piatti di metallo)	1,7	0	
84629120	Presse idrauliche per la lavorazione dei metalli, a comando numerico (escl. presse per fucinare, rullatrici, centinatrici, piegatrici, raddrizzatrici e spianatrici)	2,7	0	
84629180	Presse idrauliche, per la lavorazione dei metalli, non a comando numerico (escl. presse per fucinare, rullatrici, centinatrici, piegatrici, raddrizzatrici e spianatrici)	2,7	0	
84629920	Presse, non idrauliche, a comando numerico, per la lavorazione dei metalli (escl. presse per fucinare, rullatrici, centinatrici, piegatrici, raddrizzatrici e spianatrici)	2,7	0	
84629980	Presse, non idrauliche, per la lavorazione dei metalli, non a comando numerico (escl. presse per fucinare, rullatrici, centinatrici, piegatrici, raddrizzatrici e spianatrici)	2,7	0	
84631010	Trafilatrici per fili metallici	2,7	0	
84631090	Trafilatrici per barre, tubi, profilati o simili, di metallo (escl. trafilatrici per fili)	2,7	0	
84632000	Macchine per eseguire filettature interne o esterne mediante rifollatura o rullatura per la lavorazione di metalli	2,7	0	
84633000	Macchine per la lavorazione dei fili metallici, che operano senza asportazione di materia (escl. piegatrici per fili della voce 8461 e macchine manovrabili a mano)	2,7	0	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
84639000	Macchine utensili per la lavorazione dei metalli, dei carburi metallici sinterizzati e dei cermet senza asportazione di materia (escl. presse per fucinare, rullatrici, centinatrici, piegatrici, raddrizzatrici, spianatrici, cesoie, punzonatrici e sgretolatrici, presse, trafilatrici, macchine per eseguire filettature esterne o interne, macchine per la lavorazione dei fili metallici e macchine manovrabili a mano)	2,7	0	
84641000	Macchine per segare per la lavorazione delle pietre, dei prodotti ceramici, del calcestruzzo, dell'amianto-cemento o di materie minerali simili o per la lavorazione a freddo del vetro (escl. quelle manovrabili a mano)	2,2	0	
84642011	Macchine per molare o levigare, per la lavorazione dei vetri d'ottica	2,2	0	
84642019	Macchine per molare o levigare, per la lavorazione a freddo del vetro (escl. vetri d'ottica)	2,2	0	
84642080	Macchine per molare o levigare, per la lavorazione delle pietre, del calcestruzzo, dell'amianto-cemento o di materie minerali simili (escl. per la lavorazione a freddo del vetro, manovrabili a mano nonché macchine per la lavorazione di dischi (wafers) a semiconduttore)	2,2	0	
84649000	Macchine utensili per la lavorazione delle pietre, del calcestruzzo, dell'amianto-cemento o di materie minerali simili o per la lavorazione a freddo del vetro (escl. macchine per segare, macchine per molare o levigare, macchine manovrabili a mano e macchine per l'incisione di dischi (wafers) a semiconduttore)	2,2	0	
84651010	Macchine utensili per la lavorazione del legno, del sughero, dell'osso, della gomma indurita, delle materie plastiche dure o di materie dure simili, che possono eseguire diversi tipi di operazioni senza cambiamento di utensili tra tali operazioni e con ripresa manuale del pezzo tra ogni operazione (combinate)	2,7	0	
84651090	Macchine utensili per la lavorazione del legno, del sughero, dell'osso, della gomma indurita, delle materie plastiche dure o di materie dure simili, che possono eseguire diversi tipi di operazioni senza cambiamento di utensili tra tali operazioni e senza ripresa manuale del pezzo tra ogni operazione (ad operazioni multiple)	2,7	0	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
84659110	Macchine a nastro per segare il legno, il sughero, l'osso, la gomma indurita, le materie plastiche dure o materie dure simili (escl. quelle manovrabili a mano)	2,7	0	
84659120	Seghe circolari per segare il legno, il sughero, l'osso, la gomma indurita, le materie plastiche dure o materie dure simili (escl. quelle manovrabili a mano)	2,7	0	
84659190	Macchine per segare il legno, il sughero, l'osso, la gomma indurita, le materie plastiche dure o materie dure simili (escl. macchine per segare a nastro, seghe circolari e macchine manovrabili a mano)	2,7	0	
84659200	Macchine per spianare, piallare, fresare o modanare il legno, il sughero, l'osso, la gomma indurita, le materie plastiche dure o materie dure simili (escl. macchine manovrabili a mano e macchine della sottovoce 8465.10)	2,7	0	
84659300	Macchine per smerigliare, pomiciare o lucidare il legno, il sughero, l'osso, la gomma indurita, le materie plastiche dure o materie dure simili (escl. macchine manovrabili a mano)	2,7	0	
84659400	Macchine per curvare o montare il legno, il sughero, l'osso, la gomma indurita, le materie plastiche dure o materie dure simili (escl. quelle manovrabili a mano)	2,7	0	
84659500	Foratrici o mortasatrici per il legno, il sughero, l'osso, la gomma indurita, le materie plastiche dure o materie dure simili (escl. macchine manovrabili a mano e macchine della sottovoce 8465.10)	2,7	0	
84659600	Macchine per spaccare, tranciare o svolgere, per la lavorazione del legno	2,7	0	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
84659900	Macchine utensili per la lavorazione del legno, del sughero, dell'osso, della gomma indurita, delle materie plastiche dure o di materie dure simili (escl. macchine manovrabili a mano, macchine della sottovoce 8465.10, macchine per segare, spianare, piallare, fresare, modanare, smerigliare, pomiciare o lucidare, curvare o montare, spaccare, sminuzzare e sfogliare, foratrici e mortasatrici)	2,7	0	
84661020	Mandrini, pinze e coni morse per uso come portautensili su macchine utensili, inclusi portautensili per utensileria a mano di qualsiasi specie	1,2	0	
84661031	Portautensili per torni (escl. mandrini, pinze e coni morse)	1,2	0	
84661038	Portautensili per macchine utensili e utensileria a mano di qualsiasi specie (escl. portautensili per torni, mandrini, pinze e coni morse)	1,2	0	
84661080	Filiere a scatto automatico per macchine utensili	1,2	0	
84662020	Portapezzi per macchine utensili, in forma di dispositivi collegati al pezzo da lavorare comprendenti i corredi e i dispositivi di fissaggio	1,2	0	
84662091	Portapezzi per torni (escl. dispositivi collegati al pezzo da lavorare comprendenti i corredi e i dispositivi di fissaggio)	1,2	0	
84662098	Portapezzi per macchine utensili (escl. portapezzi per torni e dispositivi collegati al pezzo da lavorare comprendenti i corredi e i dispositivi di fissaggio)	1,2	0	
84663000	Dispositivi divisori e altri dispositivi speciali da applicare su macchine utensili, n.n.a.	1,2	0	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
84669120	Parti e accessori di macchine utensili per la lavorazione delle pietre, dei prodotti ceramici, del calcestruzzo, dell'amianto-cemento o di materie minerali simili o per la lavorazione a freddo del vetro, n.n.a., di getti di ghisa, di ferro o di acciaio	1,2	0	
84669195	Parti ed accessori di macchine utensili per la lavorazione delle pietre, dei prodotti ceramici, del calcestruzzo, dell'amianto-cemento o di materie minerali simili o per la lavorazione a freddo del vetro, n.n.a. (escl. di getti di ghisa, di ferro o di acciaio)	1,2	0	
84669220	Parti e accessori di macchine utensili per la lavorazione del legno, del sughero, dell'osso, della gomma indurita, delle materie plastiche dure o di materie dure simili, di getti di ghisa, di ferro o di acciaio, n.n.a.	1,2	0	
84669280	Parti ed accessori di macchine utensili per la lavorazione del legno, del sughero, dell'osso, della gomma indurita, delle materie plastiche dure o di materie dure simili, n.n.a. (escl. di getti di ghisa, di ferro o di acciaio)	1,2	0	
84669330	Parti ed accessori di tagliatrici a idrogetto, n.n.a.	1,7	0	
84669370	Parti ed accessori di macchine utensili che operano con asportazione di metallo, n.n.a. (escl. per tagliatrici a idrogetto)	1,2	0	
84669400	Parti e accessori di macchine utensili che operano senza asportazione di metallo, n.n.a.	1,2	0	
84671110	Utensili pneumatici, per l'impiego a mano, rotativi, per la lavorazione dei metalli	1,7	0	
84671190	Utensili pneumatici, per l'impiego a mano, rotativi (escl. quelli per la lavorazione dei metalli)	1,7	0	
84671900	Utensili pneumatici, per l'impiego a mano, non rotativi	1,7	0	
84672110	Foratrici di ogni specie, comprese le perforatrici rotative, per l'impiego a mano, con motore elettrico incorporato, funzionanti senza una sorgente di energia esterna	2,7	0	

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
84672191	Foratrici elettropneumatiche di qualsiasi tipo per l'impiego a mano	2,7	0	
84672199	Foratrici di ogni specie, comprese le perforatrici rotative, per l'impiego a mano, con motore elettrico incorporato, funzionanti senza una sorgente di energia esterna (escl. quelle elettropneumatiche)	2,7	0	
84672210	Troncatrici per l'impiego a mano, a motore elettrico incorporato	2,7	0	
84672230	Seghe circolari per l'impiego a mano, a motore elettrico incorporato	2,7	0	
84672290	Seghe e troncatrici per l'impiego a mano, con motore elettrico incorporato (escl. troncatrici e seghe circolari)	2,7	0	
84672920	Utensili elettromeccanici, con motore elettrico incorporato, per l'impiego a mano, funzionanti senza una sorgente di energia esterna (escl. seghe, troncatrici e foratrici)	2,7	0	
84672951	Smerigliatrici angolari, per l'impiego a mano, a motore elettrico incorporato, funzionanti con una sorgente di energia esterna	2,7	0	
84672953	Levigatrici a nastro per l'impiego a mano, con motore elettrico incorporato, funzionanti con una sorgente di energia esterna	2,7	0	
84672959	Smerigliatrici e levigatrici per l'impiego a mano, con motore elettrico incorporato, funzionanti con una sorgente di energia esterna (escl. smerigliatrici angolari e levigatrici a nastro)	2,7	0	
84672970	Piallatrici per l'impiego a mano, con motore elettrico incorporato, funzionanti con una sorgente di energia esterna	2,7	0	

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
84672980	Cesoie per tagliare le siepi, forbici per prato e diserbatrici, con motore elettrico incorporato, funzionanti con una sorgente di energia esterna, per l'impiego a mano	2,7	0	
84672985	Utensili elettromeccanici, con motore elettrico incorporato, per l'impiego a mano, funzionanti con una sorgente di energia esterna (escl. seghe, troncatrici e foratrici, smerigliatrici e levigatrici, piallatrici, cesoie per tagliare le siepi, forbici per prato e diserbatrici)	2,7	0	
84678100	Troncatrici a catena, manovrabili a mano, con motore non elettrico incorporato	1,7	0	
84678900	Utensili manovrabili a mano, idraulici o con motore non elettrico incorporato (escl. troncatrici a catena e utensili pneumatici)	1,7	0	
84679100	Parti di troncatrici a catena, manovrabili a mano, con motore incorporato, elettrico o non elettrico, n.n.a.	1,7	0	
84679200	Parti di utensili pneumatici manovrabili a mano, n.n.a.	1,7	0	
84679900	Parti di utensili manovrabili a mano, idraulici o con motore incorporato, elettrico o non elettrico, n.n.a.	1,7	0	
84681000	Macchine e apparecchi a gas per la brasatura o la saldatura	2,2	0	
84682000	Macchine e apparecchi a gas per la brasatura, la saldatura, la tempera superficiale (escl. i cannelli a mano)	2,2	0	
84688000	Macchine e apparecchi per la saldatura (non a gas) (escl. macchine e apparecchi elettrici e apparecchi della voce 8515)	2,2	0	

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
84689000	Parti di macchine e apparecchi per la brasatura, saldatura o tempera superficiale, non elettrici, n.n.a.	2,2	0	
84690010	Macchine per l'elaborazione di testi (escl. macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione e loro unità della voce 8443, stampanti laser, termiche ed elettrosensibili)	Esenzione	0	
84690091	Macchine da scrivere elettriche (escl. quelle pertinenti alle macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione della voce 8443 e stampanti laser, termiche ed elettrosensibili)	2,3	0	
84690099	Macchine da scrivere non elettriche	2,5	0	
84701000	Calcolatrici elettroniche che possono funzionare senza fonte di energia elettrica esterna e macchine tascabili (dimensioni ≤ 170 mm × 100 mm × 45 mm) aventi funzioni di calcolo che permettono di registrare, di riprodurre, di visualizzare delle informazioni	Esenzione	0	
84702100	Calcolatrici elettroniche con dispositivo stampante con allacciamento alla rete (escl. macchine per l'elaborazione dell'informazione della voce 8471)	Esenzione	0	
84702900	Calcolatrici elettroniche senza dispositivo stampante con allacciamento alla rete (escl. macchine per l'elaborazione dell'informazione della voce 8471)	Esenzione	0	
84703000	Calcolatrici non elettroniche	Esenzione	0	
84705000	Registratori di cassa, con unità di calcolo	Esenzione	0	
84709000	Macchine contabili, macchine affrancatrici, macchine per la compilazione di biglietti e macchine simili, con dispositivi di calcolo (escl. calcolatrici, registratori di cassa e distributori automatici)	Esenzione	0	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
84713000	Macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione, portatili, di peso ≤ 10 kg, che comportano almeno una unità centrale di elaborazione, una tastiera e uno schermo (escl. unità periferiche)	Esenzione	0	
84714100	Macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione che comportano, in uno stesso involucro, almeno una unità centrale di elaborazione e, anche combinate, una unità di entrata o di uscita (escl. quelle portatili, di peso ≤ 10 kg, e quelle presentate in forma di sistemi e unità periferiche)	Esenzione	0	
84714900	Macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione presentate in forma di sistemi che comportano, in uno stesso involucro, almeno una unità centrale di elaborazione e una unità di entrata o di uscita (escl. quelle portatili, di peso ≤ 10 kg)	Esenzione	0	
84715000	Unità processori per macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione, che possono comportare, in uno stesso involucro, uno o due tipi di unità seguenti: unità di memoria, unità di entrata e unità di uscita (escl. quelle delle voci 8471.41 o 8471.49 e unità periferiche)	Esenzione	0	
84716060	Tastiere per macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione che possono comportare, in uno stesso involucro, delle unità di memoria	Esenzione	0	
84716070	Unità di entrata o di uscita per macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione che possono comportare, in uno stesso involucro, delle unità di memoria (escl. tastiere)	Esenzione	0	
84717020	Unità di memoria centrali per le macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione	Esenzione	0	
84717030	Unità di memoria a dischi, ottiche, comprese le magneto-ottiche (ad es. lettori di CD-ROM) (escl. le unità di memoria centrali)	Esenzione	0	

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
84717050	Unità di memoria a dischi rigidi per macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione, non ottiche né magneto-ottiche (escl. le unità di memoria centrali)	Esenzione	0	
84717070	Unità di memoria a dischi per macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione, non ottiche né magneto-ottiche (escl. unità di memoria a dischi rigidi e unità di memoria centrali)	Esenzione	0	
84717080	Unità di memoria a nastri per macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione (escl. unità di memoria centrali)	Esenzione	0	
84717098	Unità di memoria per macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione (escl. unità a dischi, a nastro magnetico e unità di memoria centrali)	Esenzione	0	
84718000	Unità per macchine automatiche di elaborazione dell'informazione (escl. unità per l'elaborazione dell'informazione, unità di entrata o di uscita e unità di memoria)	Esenzione	0	
84719000	Lettori magnetici e ottici, macchine per la registrazione di informazioni su supporto in forma codificata e macchine per l'elaborazione di queste informazioni, n.n.a.	Esenzione	0	
84721000	Duplicatori ettografici o a matrice per uffici (escl. dispositivi stampanti, macchine fotocopiatrici e termocopiatrici)	2	0	
84723000	Macchine per selezionare, piegare, mettere in busta o sottofascia la posta, macchine per aprire, chiudere o sigillare la corrispondenza e macchine per apporre od obliterare i francobolli	2,2	0	
84729010	Macchine per selezionare, contare e incartocciare le monete	2,2	0	
84729030	Sportelli automatici	Esenzione	0	
84729070	Macchine da ufficio, n.n.a.	2,2	0	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
84731011	Assiemaggi elettronici di macchine per l'elaborazione di testi della sottovoce 8469 00 10, n.n.a.	Esenzione	0	
84731019	Assiemaggi elettronici di macchine da scrivere della voce 8469, n.n.a.	3	0	
84731090	Parti ed accessori di macchine da scrivere o macchine per l'elaborazione di testi della voce 8469, n.n.a. (escl. assiemaggi elettronici)	Esenzione	0	
84732110	Assiemaggi elettronici di calcolatrici elettroniche delle sottovoci 8470.10, 8470.21 o 8470.29, n.n.a.	Esenzione	0	
84732190	Parti ed accessori di calcolatrici elettroniche delle sottovoci 8470.10, 8470.21 o 8470.29, n.n.a. (escl. assiemaggi elettronici)	Esenzione	0	
84732910	Assiemaggi elettronici di macchine contabili, registratori di cassa e simili, con dispositivi di calcolo, della voce 8470, n.n.a.	Esenzione	0	
84732990	Parti e accessori di calcolatrici non elettroniche per macchine contabili, registratori di cassa o per altre macchine contenenti un dispositivo di calcolo della voce 8470, n.n.a. (escl. assiemaggi elettronici)	Esenzione	0	
84733020	Assiemaggi elettronici di macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione o per altre macchine della voce 8471, n.n.a.	Esenzione	0	
84733080	Parti e accessori di macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione o per altre macchine della voce 8471, n.n.a. (escl. assiemaggi elettronici)	Esenzione	0	
84734011	Assiemaggi elettronici di sportelli automatici della sottovoce 8472.90.30, n.n.a.	Esenzione	0	
84734018	Assiemaggi elettronici di altre macchine per ufficio della voce 8472, n.n.a. (escl. di sportelli automatici)	3	0	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
84734080	Parti ed accessori di altre macchine per ufficio della voce 8472, n.n.a. (escl. assiemaggi elettronici)	Esenzione	0	
84735020	Assiemaggi elettronici che possono essere utilizzati indifferentemente con due o più macchine da scrivere elettroniche, macchine per l'elaborazione di testi elettroniche, calcolatrici elettroniche o altre macchine o apparecchi elettronici delle voci da 8469 a 8472, n.n.a.	Esenzione	0	
84735080	Parti ed accessori che possono essere utilizzati indifferentemente con due o più macchine da scrivere, macchine per l'elaborazione di testi, calcolatrici, macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione o altre macchine o apparecchi delle voci da 8469 a 8472, n.n.a. (escl. assiemaggi elettronici)	Esenzione	0	
84741000	Macchine e apparecchi per selezionare, vagliare, separare o lavare materie minerali solide, anche in polveri o in pasta (escl. centrifughe e presse filtranti)	Esenzione	0	
84742000	Macchine e apparecchi per frantumare, macinare o polverizzare materie minerali solide	Esenzione	0	
84743100	Betoniere e apparecchi per preparare il cemento (escl. quelli montati su carri ferroviari o su telai di autocarri)	Esenzione	0	
84743200	Macchine per mescolare le materie minerali al bitume	Esenzione	0	
84743900	Macchine e apparecchi per mescolare o impastare materie minerali solide, anche in polveri o in pasta (escl. betoniere e apparecchi per preparare il cemento, macchine per mescolare le materie minerali al bitume e calandre)	Esenzione	0	
84748010	Macchine per agglomerare, formare o modellare le paste ceramiche	Esenzione	0	
84748090	Macchine per agglomerare, formare o modellare i combustibili minerali solidi, il cemento, il gesso o altre materie minerali in polvere o in pasta; macchine formatrici in sabbia per fonderia (escl. quelle per le paste ceramiche e per colare o stampare il vetro)	Esenzione	0	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
84749010	Parti di macchine ed apparecchi della voce 8474, di getti di ghisa, di ferro o di acciaio	Esenzione	0	
84749090	Parti di macchine ed apparecchi della voce 8474, (escl. quelle di getti di ghisa, di ferro o di acciaio)	Esenzione	0	
84751000	Macchine per montare lampade, tubi o valvole elettrici o elettronici o lampade per la produzione di lampi di luce, che comportano un involucro di vetro	1,7	0	
84752100	Macchine per la fabbricazione di fibre ottiche e dei loro sbozzati	1,7	0	
84752900	Macchine per la fabbricazione o la lavorazione a caldo del vetro o dei lavori di vetro (escl. macchine per la fabbricazione di fibre ottiche e dei loro sbozzati, nonché forni e riscaldatori per la fabbricazione di vetro temprato)	1,7	0	
84759000	Parti di macchine per montare lampade, tubi o valvole elettrici o elettronici o lampade per la produzione di lampi di luce, che comportano un involucro di vetro, macchine per la fabbricazione o la lavorazione a caldo del vetro o dei lavori di vetro, n.n.a.	1,7	0	
84762100	Macchine automatiche per la vendita di bevande, con dispositivo di riscaldamento o di refrigerazione	1,7	0	
84762900	Macchine automatiche per la vendita di bevande, con o senza dispositivo di riscaldamento o di refrigerazione	1,7	0	
84768100	Macchine automatiche per la vendita di prodotti, con dispositivo di riscaldamento o di refrigerazione (escl. macchine automatiche per la vendita di bevande)	1,7	0	
84768900	Macchine automatiche per la vendita di prodotti, senza dispositivo di riscaldamento o di refrigerazione; macchine per cambiare in moneta spicciola (escl. macchine automatiche per la vendita di bevande)	1,7	0	
84769000	Parti di macchine automatiche per la vendita di prodotti, incluse macchine per cambiare in moneta spicciola, n.n.a.	1,7	0	
84771000	Formatrici a iniezione per la lavorazione della gomma o delle materie plastiche	1,7	0	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
84772000	Estrusori per la lavorazione della gomma o della plastica	1,7	0	
84773000	Formatrici per soffiaggio per la lavorazione della gomma o delle materie plastiche	1,7	0	
84774000	Formatrici sotto vuoto e altre termoformatrici per la lavorazione della gomma o delle materie plastiche	1,7	0	
84775100	Macchine e apparecchi per formare o rigenerare pneumatici o per formare o modellare camere d'aria di gomma o materie plastiche	1,7	0	
84775910	Presse per formare o modellare prodotti di gomma o di materie plastiche (escl. formatrici ad iniezione, estrusori, termoformatrici ed altre macchine per formare o rigenerare i pneumatici)	1,7	0	
84775980	Macchine ed apparecchi per formare o modellare prodotti di gomma o di materie plastiche (escl. formatrici ad iniezione, estrusori, formatrici per soffiaggio, formatrici sotto vuoto ed altre termoformatrici, macchine per formare o rigenerare pneumatici o per formare o modellare le camere d'aria, altre presse, macchine ed apparecchi per la fabbricazione di dispositivi a semiconduttore o di circuiti integrati elettronici)	1,7	0	
84778011	Macchine per la trasformazione delle resine di reazione	1,7	0	
84778019	Macchine per la fabbricazione di prodotti spugnosi o alveolari (escl. per la trasformazione delle resine di reazione)	1,7	0	
84778091	Attrezzature per riduzione dimensionale, per la lavorazione della gomma o delle materie plastiche	1,7	0	
84778093	Macchine miscelatrici, mescolatrici e sbattitrici, per la lavorazione della gomma o delle materie plastiche	1,7	0	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
84778095	Macchine per taglio o pelatura, per la lavorazione della gomma o delle materie plastiche o per la fabbricazione di prodotti di tali materie	1,7	0	
84778099	Macchine ed apparecchi per la lavorazione della gomma o delle materie plastiche o per la fabbricazione di prodotti di tali materie, n.n.a.	1,7	0	
84779010	Parti di macchine ed apparecchi per la lavorazione della gomma o delle materie plastiche o per la fabbricazione di prodotti di tali materie delle sottovoci da 8477.10.00 a 8477.80.99, n.n.a., di getti di ghisa, di ferro o di acciaio (escl. parti di macchine ed apparecchi per la fabbricazione di dispositivi a semiconduttore o di circuiti integrati elettronici)	1,7	0	
84779080	Parti di macchine ed apparecchi per la lavorazione della gomma o delle materie plastiche o per la fabbricazione di prodotti di tali materie delle sottovoci da 8477.10.00 a 8477.80.99, n.n.a. (escl. parti di macchine ed apparecchi per la fabbricazione di dispositivi a semiconduttore o di circuiti integrati elettronici, e quelle di getti di ghisa, di ferro o di acciaio)	1,7	0	
84781000	Macchine ed apparecchi per la preparazione o la trasformazione del tabacco (escl. essiccatori e altri apparecchi di riscaldamento, centrifughe e presse filtranti)	1,7	0	
84789000	Parti di macchine ed apparecchi per la preparazione o la trasformazione del tabacco, n.n.a.	1,7	0	
84791000	Macchine ed apparecchi per lavori pubblici, l'edilizia o lavori analoghi, n.n.a.	Esenzione	0	
84792000	Macchine ed apparecchi per l'estrazione o la preparazione degli oli o grassi vegetali fissi o animali (escl. centrifughe, filtri e riscaldatori)	1,7	0	
84793010	Presse per la fabbricazione di pannelli di particelle o di fibre di legno o di altre materie legnose o per il trattamento del legno o del sughero (escl. macchine utensili della voce 8465)	1,7	0	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
84793090	Macchine ed apparecchi per il trattamento del legno o del sughero (escl. essiccatori, pistole a spruzzo ed apparecchi simili, macchine utensili e presse per la fabbricazione di pannelli di particelle o di fibre di legno)	1,7	0	
84794000	Macchine per fabbricare corde e cavi (escl. ritorcitrici dei tipi utilizzati nelle filande)	1,7	0	
84795000	Robot industriali, n.n.a.	1,7	0	
84796000	Apparecchi a evaporazione per il raffreddamento dell'aria, n.n.a.	1,7	0	
84797100	Passerelle per l'imbarco di passeggeri, del tipo utilizzato negli aeroporti	1,7	0	
84797900	Passerelle per l'imbarco di passeggeri (escl. quelle del tipo utilizzato negli aeroporti)	1,7	0	
84798100	Macchine e apparecchi per il trattamento dei metalli, comprese le bobinatrici per avvolgimenti elettrici, n.n.a. (escl. robot industriali, forni, essiccatori, pistole a spruzzo e apparecchi simili, macchine per pulizia ad alta pressione e altre macchine per pulizia a getto, laminatoi o laminatrici, macchine utensili e macchine per fabbricare corde e cavi)	1,7	0	
84798200	Macchine e apparecchi per mescolare, impastare, frantumare, macinare, vagliare, setacciare, omogeneizzare, emulsionare o agitare, n.n.a. (escl. robot industriali)	1,7	0	
84798930	Sostegno avanzante idraulico per miniere	1,7	0	
84798960	Apparecchiature di lubrificazione centralizzata	1,7	0	
84798997	Macchine ed apparecchi meccanici, n.n.a.	1,7	0	
84799020	Parti di macchine ed apparecchi meccanici con una funzione specifica, di getti di ghisa, di ferro o di acciaio, n.n.a.	1,7	0	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
84799080	Parti di macchine ed apparecchi meccanici con una funzione specifica, n.n.a. (escl. di getti di ghisa, di ferro o di acciaio)	1,7	0	
84801000	Staffe per fonderia	1,7	0	
84802000	Piastre di fondo per forme (escl. di grafite o di altro carbonio, di ceramica o di vetro)	1,7	0	
84803010	Modelli per forme, di legno	1,7	0	
84803090	Modelli per forme (escl. quelli di grafite o di altro carbonio, di ceramica, di vetro o di legno)	2,7	0	
84804100	Forme per metalli o carburi metallici, per formare a iniezione o per compressione (escl. quelle di grafite o di altro carbonio, di ceramica e di vetro)	1,7	0	
84804900	Forme per metalli o carburi metallici (escl. quelle di grafite o di altro carbonio, di ceramica e di vetro, forme per formatrici di righe o per formare a iniezione o per compressione, e lingottiere)	1,7	0	
84805000	Forme per vetro (escl. quelle di grafite o di altro carbonio e di ceramica)	1,7	0	
84806000	Forme per materie minerali (escl. quelle di grafite o di altro carbonio, di ceramica o di vetro)	1,7	0	
84807100	Forme per gomma o materie plastiche a iniezione o per compressione	1,7	0	
84807900	Forme per gomma o materie plastiche (diverse da forme per iniezione o per compressione)	1,7	0	
84811005	Riduttori di pressione combinati con filtri o lubrificatori	2,2	0	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
84811019	Riduttori di pressione, di ghisa o di acciaio (non combinati con filtri o lubrificatori)	2,2	0	
84811099	Riduttori di pressione, di metalli comuni (non combinati con filtri o lubrificatori)	2,2	0	
84812010	Valvole per trasmissioni oleoidrauliche	2,2	0	
84812090	Valvole per trasmissioni pneumatiche	2,2	0	
84813091	Valvole di ritegno per tubi, caldaie, serbatoi, vasche, tini o recipienti simili, di ghisa o di acciaio	2,2	0	
84813099	Valvole di ritegno per tubi, caldaie, serbatoi, vasche, tini o recipienti simili (escl. quelle di ghisa o di acciaio)	2,2	0	
84814010	Valvole di troppo pieno o di sicurezza, di ghisa o di acciaio	2,2	0	
84814090	Valvole di troppo pieno o di sicurezza (escl. quelle di ghisa o di acciaio)	2,2	0	
84818011	Mescolatori, mitigatori per impianti igienico-sanitari	2,2	0	
84818019	Rubinetteria per impianti igienico-sanitari (escl. i mescolatori e i mitigatori)	2,2	0	
84818031	Valvole termostatiche per termosifoni di impianti centralizzati	2,2	0	
84818039	Valvole per termosifoni di impianti centralizzati (escl. valvole termostatiche)	2,2	0	
84818040	Valvole per pneumatici e camere d'aria	2,2	0	

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
84818051	Valvole di regolazione di temperatura (escl. valvole termostatiche per termosifoni di impianti centralizzati)	2,2	0	
84818059	Valvole di regolazione (escl. valvole di regolazione di temperatura, riduttori di pressione, valvole per trasmissioni oleoidrauliche o pneumatiche, valvole di ritegno, valvole di troppo pieno o di sicurezza, rubinetteria per impianti igienico-sanitari e valvole per termosifoni di impianti centralizzati)	2,2	0	
84818061	Valvole a saracinesca, di ghisa, per tubi, caldaie, serbatoi, vasche, tini o recipienti simili (escl. rubinetteria per impianti igienico-sanitari e valvole per termosifoni di impianti centralizzati)	2,2	0	
84818063	Valvole a saracinesca, di acciaio, per tubi, caldaie, serbatoi, vasche, tini o recipienti simili (escl. rubinetteria per impianti igienico-sanitari e valvole per termosifoni di impianti centralizzati)	2,2	0	
84818069	Valvole a saracinesca, per tubi, caldaie, serbatoi, vasche, tini o recipienti simili (escl. di ghisa o di acciaio, rubinetteria per impianti igienico-sanitari e valvole per termosifoni di impianti centralizzati)	2,2	0	
84818071	Valvole a globo, di ghisa (escl. valvole di regolazione di temperatura, riduttori di pressione, valvole per trasmissioni oleoidrauliche o pneumatiche, valvole di ritegno, valvole di troppo pieno o di sicurezza, valvole di regolazione, rubinetteria per impianti igienico-sanitari e valvole per termosifoni di impianti centralizzati)	2,2	0	
84818073	Valvole a globo, di acciaio (escl. valvole di regolazione di temperatura, riduttori di pressione, valvole per trasmissioni oleoidrauliche o pneumatiche, valvole di ritegno, valvole di troppo pieno o di sicurezza, valvole di regolazione, rubinetteria per impianti igienico-sanitari e valvole per termosifoni di impianti centralizzati)	2,2	0	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
84818079	Valvole a globo (escl. di ghisa o acciaio, e valvole di regolazione di temperatura, riduttori di pressione, valvole per trasmissioni oleoidrauliche o pneumatiche, valvole di ritegno, valvole di troppo pieno o di sicurezza, valvole di regolazione, rubinetteria per impianti igienico-sanitari e valvole per termosifoni di impianti centralizzati)	2,2	0	
84818081	Rubinetti a sfera e a maschio per tubi, caldaie, serbatoi, vasche, tini o recipienti simili (escl. rubinetteria per impianti igienico-sanitari e valvole per termosifoni di impianti centralizzati)	2,2	0	
84818085	Valvole a farfalla per tubi, caldaie, serbatoi, vasche, tini o recipienti simili (escl. valvole di ritegno)	2,2	0	
84818087	Valvole a membrana per tubi, caldaie, serbatoi, vasche, tini o recipienti simili	2,2	0	
84818099	Oggetti di rubinetteria e organi simili per tubi, caldaie, serbatoi, vasche, tini o recipienti simili (escl. riduttori di pressione, valvole per trasmissioni pneumatiche, valvole di ritegno, valvole di troppo pieno o di sicurezza, rubinetteria per impianti igienico-sanitari, valvole per pneumatici e camere d'aria, valvole di regolazione, valvole a globo e a saracinesca, rubinetti a sfera e a maschio, valvole a farfalla e a membrana)	2,2	0	
84819000	Parti di oggetti di rubinetteria, valvolame e organi simili per tubi o condutture flessibili, caldaie, serbatoi, vasche, tini o recipienti simili, n.n.a.	2,2	0	
84821010	Cuscinetti a sfere, il cui maggior diametro esterno è ≤ 30 mm	8	7	
84821090	Cuscinetti a sfere, il cui maggior diametro esterno è > 30 mm	8	7	
84822000	Cuscinetti a rulli conici, incl. gli assemblaggi di coni e rulli conici	8	7	
84823000	Cuscinetti a rulli a botte	8	7	

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
84824000	Cuscinetti ad aghi (a rullini)	8	7	
84825000	Cuscinetti a rulli cilindrici (escl. cuscinetti ad aghi (a rullini))	8	7	
84828000	Cuscinetti, incl. i cuscinetti combinati (escl. cuscinetti a sfere, a rulli conici, incl. gli assemblaggi di coni e rulli conici, a rulli a botte, ad aghi (a rullini) e a rulli cilindrici)	8	7	
84829110	Rulli conici per cuscinetti a rotolamento	8	7	
84829190	Sfere, cilindri, rulli ed aghi per cuscinetti (escl. rulli conici e sfere di acciaio della voce 7326)	7,7	7	
84829900	Parti di cuscinetti a sfera o a rotolamento (escl. sfere, cilindri, rulli ed aghi), n.n.a.	8	7	
84831021	Manovelle ed alberi a gomito di getti di ghisa, di ferro o di acciaio	4	0	
84831025	Manovelle ed alberi a gomito di acciaio fucinato	4	0	
84831029	Manovelle ed alberi a gomito (escl. quelli di acciaio fucinato o di getti di ghisa, di ferro o di acciaio)	4	0	
84831050	Alberi articolati	4	0	
84831095	Alberi motori, alberi a camme, alberi ad eccentrici e altri alberi di trasmissione, per macchine (escl. manovelle, alberi a gomito e alberi articolati)	4	0	
84832000	Supporti con cuscinetti a rotolamento incorporati, per macchine e apparecchi	6	4	
84833032	Supporti per macchine, per cuscinetti a rotolamento	5,7	4	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
84833038	Supporti senza cuscinetti a rotolamento incorporati, per macchine, e cuscinetti a strisciamento (escl. quelli per cuscinetti a rotolamento)	3,4	4	
84833080	Cuscinetti a strisciamento per macchine	3,4	4	
84834021	Ingranaggi per macchine, con ruote cilindriche (escl. riduttori, moltiplicatori e variatori di velocità)	3,7	0	
84834023	Ingranaggi per macchine, con ruote coniche o cilindro-coniche (escl. riduttori, moltiplicatori e variatori di velocità)	3,7	0	
84834025	Ingranaggi per macchine con vite senza fine (escl. riduttori, moltiplicatori e variatori di velocità)	3,7	0	
84834029	Ingranaggi per macchine (escl. ingranaggi con ruote coniche o cilindro-coniche e con vite senza fine nonché riduttori, moltiplicatori e variatori di velocità)	3,7	0	
84834030	Alberi filettati a sfere o a rulli, per macchine	3,7	0	
84834051	Riduttori, moltiplicatori e cambi di velocità, per macchine	3,7	0	
84834059	Variatori di velocità, compresi i convertitori di coppia, per macchine (escl. riduttori, moltiplicatori e cambi di velocità)	3,7	0	
84834090	Ingranaggi e ruote di frizione (escl. alberi filettati a sfere o a rulli e ingranaggi di ogni specie nonché ruote dentate e altri organi elementari di trasmissione presentati separatamente)	3,7	0	
84835020	Volani e pulegge, incl. le carrucole a staffa, di getti di ghisa, di ferro o di acciaio	2,7	0	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
84835080	Volani e pulegge, incl. le carrucole a staffa (escl. quelli di getti di ghisa, di ferro o di acciaio)	2,7	0	
84836020	Innesti ed organi di accoppiamento, incl. i giunti di articolazione, di getti di ghisa, di ferro o di acciaio	2,7	0	
84836080	Innesti ed organi di accoppiamento, incl. i giunti di articolazione (escl. quelli di getti di ghisa, di ferro o di acciaio)	2,7	0	
84839020	Parti di supporti per cuscinetti a rotolamento di ogni specie, anche con cuscinetti a rotolamento incorporati, n.n.a.	5,7	4	
84839081	Ruote dentate e altri organi elementari di trasmissione presentati separatamente e parti di alberi di trasmissione e manovelle; supporti e cuscinetti a strisciamento; ingranaggi e ruote di frizione; alberi filettati a sfere o a rulli; riduttori, moltiplicatori e variatori di velocità; volani e pulegge; innesti ed organi di accoppiamento, di getti di ghisa, di ferro o di acciaio, n.n.a.	2,7	0	
84839089	Ruote dentate e altri organi elementari di trasmissione presentati separatamente e parti di alberi di trasmissione e manovelle; supporti e cuscinetti a strisciamento; ingranaggi e ruote di frizione; alberi filettati a sfere o a rulli; riduttori, moltiplicatori e variatori di velocità; volani e pulegge; innesti ed organi di accoppiamento, n.n.a. (escl. quelli di getti di ghisa, di ferro o di acciaio)	2,7	0	
84841000	Guarnizioni metalloplastiche	1,7	0	
84842000	Giunti di tenuta stagna meccanici	1,7	0	
84849000	Serie o assortimenti di guarnizioni di composizione diversa, presentati in involucri, buste o imballaggi simili	1,7	0	
84861000	Macchine e apparecchi per la fabbricazione dei lingotti o delle placchette	Esenzione	0	

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
84862010	Macchine utensili per qualsiasi materia, che operano con asportazione di qualsiasi materia, operanti con ultrasuoni, per la fabbricazione di dispositivi a semiconduttore o di circuiti integrati elettronici	3,5	0	
84862090	Macchine ed apparecchi per la fabbricazione di dispositivi a semiconduttore o di circuiti integrati elettronici (escl. macchine utensili che operano con asportazione di qualsiasi materia operanti con ultrasuoni)	Esenzione	0	
84863010	Apparecchi e dispositivi per la deposizione di vapore chimico su substrati LCD, per la fabbricazione di dispositivi di visualizzazione a schermo piatto	2,4	0	
84863030	Apparecchiature per l'attacco a secco di tracciati su substrati LCD, per la fabbricazione di dispositivi di visualizzazione a schermo piatto	3,5	0	
84863050	Apparecchi per la deposizione fisica mediante polverizzazione catodica su substrati LCD, per la fabbricazione di dispositivi di visualizzazione a schermo piatto	3,7	0	
84863090	Macchine e apparecchi per la fabbricazione di dispositivi di visualizzazione a schermo piatto (escl. apparecchi e dispositivi per la deposizione di vapore chimico, per l'attacco a secco di tracciati e per la deposizione fisica mediante polverizzazione catodica su substrati LCD)	Esenzione	0	
84864000	Macchine e apparecchi di cui alla nota 9 C) del capitolo 84	Esenzione	0	
84869010	Portautensili, filiere a scatto automatico e portapezzi utilizzati esclusivamente o principalmente per la fabbricazione di lingotti, placchette o dispositivi a semiconduttore, di circuiti integrati elettronici o di dispositivi di visualizzazione a schermo piatto	1,2	0	
84869020	Parti di idroestrattori per il rivestimento di substrati LCD con emulsioni fotografiche, n.n.a.	1,7	0	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
84869030	Parti di macchine sbavatrici per la pulizia degli adduttori metallici di pacchetti a semiconduttore prima del processo di galvanoplastica, n.n.a.	1,7	0	
84869040	Parti di apparecchi per la deposizione fisica mediante polverizzazione catodica su substrati LCD, n.n.a.	3,7	0	
84869050	Parti ed accessori di apparecchiature per l'attacco a secco di tracciati su substrati LCD, n.n.a.	1,2	0	
84869060	Parti ed accessori di apparecchi e dispositivi per la deposizione di vapore chimico su substrati LCD, n.n.a.	1,7	0	
84869070	Parti ed accessori di macchine utensili operanti con ultrasuoni, n.n.a.	1,2	0	
84869090	Parti ed accessori di macchine e apparecchi utilizzati esclusivamente o principalmente per la fabbricazione dei lingotti, delle placchette o dei dispositivi a semiconduttore, dei circuiti integrati elettronici o dei dispositivi di visualizzazione a schermo piatto, nonché per macchine ed apparecchi di cui alla nota 9 C) del capitolo 84, n.n.a. (escl. portautensili e filiere a scatto automatico, portapezzi, parti di idroestrattori per il rivestimento con emulsioni fotografiche, per la deposizione fisica mediante polverizzazione catodica, per l'attacco a secco di tracciati e per la deposizione di vapore chimico, su substrati LCD, parti di macchine sbavatrici per la pulizia degli adduttori metallici di pacchetti a semiconduttore prima del processo di galvanoplastica e di macchine utensili operanti con ultrasuoni)	Esenzione	0	
84871010	Eliche per navi e loro pale, di bronzo	1,7	0	
84871090	Eliche per navi e loro pale (escl. quelle di bronzo)	1,7	0	
84879040	Parti di macchine o di apparecchi del capitolo 84, non destinati a un impiego particolare, di ghisa, n.n.a.	1,7	0	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
84879051	Parti di macchine o di apparecchi del capitolo 84, non destinati a un impiego particolare, di getti di acciaio, n.n.a.	1,7	0	
84879057	Parti di macchine o di apparecchi del capitolo 84, non destinati ad un impiego particolare, di ferro o di acciaio fucinati o stampati, n.n.a.	1,7	0	
84879059	Parti di macchine o di apparecchi del capitolo 84, non destinati ad un impiego particolare, di ferro o di acciaio, n.n.a. (escl. di getti di ferro o acciaio o di ferro o acciaio fucinati o stampati)	1,7	0	
84879090	Parti di macchine o di apparecchi del capitolo 84, non destinati ad un impiego particolare, n.n.a.	1,7	0	
85011010	Motori sincroni di potenza ≤ 18 W	4,7	4	
85011091	Motori universali di potenza ≤ 37,5 W	2,7	0	
85011093	Motori a corrente alternata di potenza ≤ 37,5 W (escl. i motori sincroni di potenza ≤ 18 W)	2,7	0	
85011099	Motori a corrente continua di potenza ≤ 37,5 W	2,7	0	
85012000	Motori universali di potenza > 37,5 W	2,7	0	
85013100	Motori a corrente continua di potenza > 37,5 W e ≤ 750 W e generatori a corrente continua di potenza ≤ 750 W	2,7	0	
85013200	Motori e generatori a corrente continua, di potenza > 750 W e ≤ 75 kW	2,7	0	
85013300	Motori e generatori a corrente continua, di potenza > 75 kW e ≤ 375 kW	2,7	0	
85013400	Motori e generatori a corrente continua, di potenza > 375 kW	2,7	0	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
85014020	Motori a corrente alternata, monofase, di potenza > 37,5 W e ≤ 750 W	2,7	0	
85014080	Motori a corrente alternata monofase, di potenza > 750 W	2,7	0	
85015100	Motori a corrente alternata, polifase, di potenza > 37,5 W e ≤ 750 W	2,7	0	
85015220	Motori a corrente alternata, polifase, di potenza > 750 W e ≤ 7,5 kW	2,7	0	
85015230	Motori a corrente alternata, polifase, di potenza > 7,5 kW e ≤ 37 kW	2,7	0	
85015290	Motori a corrente alternata, polifase, di potenza > 37 kW e ≤ 75 kW	2,7	0	
85015350	Motori di trazione a corrente alternata, polifase, di potenza > 75 kW	2,7	0	
85015381	Motori a corrente alternata polifase, di potenza > 75 kW ma ≤ 375 kW (escl. i motori di trazione)	2,7	0	
85015394	Motori a corrente alternata polifase, di potenza > 375 kW ma ≤ 750 kW (escl. i motori di trazione)	2,7	0	
85015399	Motori a corrente alternata polifase, di potenza > 750 kW (escl. i motori di trazione)	2,7	0	
85016120	Generatori a corrente alternata (alternatori), di potenza ≤ 7,5 kVA	2,7	0	
85016180	Generatori a corrente alternata (alternatori), di potenza > 7,5 kVA e ≤ 75 kVA	2,7	0	
85016200	Generatori a corrente alternata (alternatori), di potenza > 75 kVA e ≤ 375 kVA	2,7	0	
85016300	Generatori a corrente alternata (alternatori), di potenza > 375 kVA e ≤ 750 kVA	2,7	0	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
85016400	Generatori a corrente alternata (alternatori), di potenza > 750 kVA	2,7	0	
85021120	Gruppi elettrogeni con motore a pistone con accensione per compressione (motori diesel o semidiesel), di potenza ≤ 7,5 kVA	2,7	0	
85021180	Gruppi elettrogeni con motore a pistone con accensione per compressione (motori diesel o semi-diesel), di potenza > 7,5 kVA e ≤ 75 kVA	2,7	0	
85021200	Gruppi elettrogeni con motore a pistone con accensione per compressione (motori diesel o semi-diesel), di potenza > 75 kVA e ≤ 375 kVA	2,7	0	
85021320	Gruppi elettrogeni con motore a pistone con accensione per compressione (motori diesel o semi-diesel), di potenza > 375 kVA e ≤ 750 kVA	2,7	0	
85021340	Gruppi elettrogeni con motore a pistone con accensione per compressione (motori diesel o semi-diesel), di potenza > 750 kVA ma ≤ 2 000 kVA	2,7	0	
85021380	Gruppi elettrogeni con motore a pistone con accensione per compressione (motori diesel o semidiesel), di potenza > 2 000 kVA	2,7	0	
85022020	Gruppi elettrogeni con motore a pistone con accensione a scintilla (motori a scoppio), di potenza ≤ 7,5 kVA	2,7	0	
85022040	Gruppi elettrogeni con motore a pistone con accensione a scintilla (motori a scoppio), di potenza > 7,5 kVA ma ≤ 375 kVA	2,7	0	
85022060	Gruppi elettrogeni con motore a pistone con accensione a scintilla (motori a scoppio), di potenza > 375 kVA ma ≤ 750 kVA	2,7	0	

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
85022080	Gruppi elettrogeni con motore a pistone con accensione a scintilla (motori a scoppio), di potenza > 750 kVA	2,7	0	
85023100	Gruppi elettrogeni a energia eolica	2,7	0	
85023920	Turbogeneratori	2,7	0	
85023980	Gruppi elettrogeni diversi da quelli ad energia eolica e da quelli con motore a pistone con accensione a scintilla (motori a scoppio) (escl. turbogeneratori)	2,7	0	
85024000	Convertitori rotanti elettrici	2,7	0	
85030010	Ghiere amagnetiche per motori elettrici e gruppi elettrogeni	2,7	0	
85030091	Parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente a motori e generatori elettrici, a gruppi elettrogeni e convertitori rotanti elettrici, n.n.a., di getti di ghisa, di ferro o di acciaio	2,7	0	
85030099	Parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente a motori e generatori elettrici, a gruppi elettrogeni e convertitori rotanti elettrici, n.n.a. (escl. ghiere amagnetiche e parti di getti di ghisa, di ferro o di acciaio)	2,7	0	
85041020	Bobine di reattanza, comprese quelle con condensatore	3,7	0	
85041080	Ballast per lampade o tubi a scarica (escl. bobine di reattanza, comprese quelle con condensatore)	3,7	0	
85042100	Trasformatori con dielettrico liquido, di potenza ≤ 650 kVA	3,7	0	
85042210	Trasformatori con dielettrico liquido, di potenza > 650 kVA e ≤ 1 600 kVA	3,7	0	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
85042290	Trasformatori con dielettrico liquido, di potenza > 1 600 kVA e ≤ 10 000 kVA	3,7	0	
85042300	Trasformatori con dielettrico liquido, di potenza > 10 000 kVA	3,7	0	
85043121	Trasformatori di misura per tensioni, di potenza ≤ 1 kVA	3,7	0	
85043129	Trasformatori di misura, di potenza ≤ 1 kVA (escl. quelli per tensioni)	3,7	0	
85043180	Trasformatori di potenza ≤ 1 kVA (escl. quelli con dielettrico liquido)	3,7	0	
85043200	Trasformatori di potenza > 1 kVA e ≤ 16 kVA (escl. quelli con dielettrico liquido)	3,7	0	
85043300	Trasformatori di potenza > 16 kVA e ≤ 500 kVA (escl. quelli con dielettrico liquido)	3,7	0	
85043400	Trasformatori di potenza > 500 kVA (escl. quelli con dielettrico liquido)	3,7	0	
85044030	Convertitori statici del tipo utilizzato con le apparecchiature per le telecomunicazioni, le macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione e le loro unità	Esenzione	0	
85044055	Caricatori di accumulatori (escl. quelli del tipo utilizzato con le apparecchiature per le telecomunicazioni, le macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione e le loro unità, e raddrizzatori con semiconduttore policristallino)	3,3	0	
85044082	Raddrizzatori (escl. del tipo utilizzato con le apparecchiature per le telecomunicazioni, le macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione e le loro unità)	3,3	0	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
85044084	Ondulatori di potenza ≤ 7,5 kVA (escl. quelli del tipo utilizzato con le apparecchiature per le telecomunicazioni, le macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione e le loro unità)	3,3	0	
85044088	Ondulatori di potenza > 7,5 kVA (escl. quelli del tipo utilizzato con le apparecchiature per le telecomunicazioni, le macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione e le loro unità)	3,3	0	
85044090	Convertitori statici (escl. quelli del tipo utilizzato con le apparecchiature per le telecomunicazioni, le macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione e le loro unità, nonché caricabatterie, raddrizzatori con semiconduttore cristallino e altri raddrizzatori, e invertitori di corrente)	3,3	0	
85045020	Bobine di reattanza e di autoinduzione del tipo utilizzato con le apparecchiature per le telecomunicazioni e per l'alimentazione elettrica di macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione e loro unità (escl. quelle per lampade o tubi a scarica)	Esenzione	0	
85045095	Bobine di reattanza e di autoinduzione (escl. quelle del tipo utilizzato con le apparecchiature per le telecomunicazioni e per l'alimentazione elettrica di macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione e loro unità e quelle per lampade o tubi a scarica)	3,7	0	
85049005	Assiemaggi elettronici di bobine di reattanza e di autoinduzione del tipo utilizzato con le apparecchiature per le telecomunicazioni e per l'alimentazione elettrica di macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione e loro unità, n.n.a.	Esenzione	0	
85049011	Nuclei di ferrite per trasformatori, bobine di reattanza e di autoinduzione	2,2	0	
85049018	Parti di trasformatori, bobine di reattanza e di autoinduzione, n.n.a. (escl. assiemaggi elettronici di bobine di reattanza e di autoinduzione del tipo utilizzato con le apparecchiature per le telecomunicazioni e per l'alimentazione elettrica di macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione e loro unità, nonché nuclei di ferrite)	2,2	0	
85049091	Assiemaggi elettronici di convertitori statici del tipo utilizzato con le apparecchiature per le telecomunicazioni, le macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione e le loro unità, n.n.a.	Esenzione	0	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
85049099	Parti di convertitori statici, n.n.a. (escl. assiemaggi elettronici del tipo utilizzato con le apparecchiature per le telecomunicazioni e per l'alimentazione elettrica di macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione e loro unità)	2,2	0	
85051100	Calamite permanenti e oggetti destinati a diventare calamite permanenti dopo magnetizzazione, di metallo (escl. dischi, mandrini e dispositivi simili di fissazione)	2,2	0	
85051910	Calamite permanenti di ferrite agglomerata	2,2	0	
85051990	Calamite permanenti e oggetti destinati a diventare calamite permanenti dopo magnetizzazione, di materiali diversi dal metallo o dalla ferrite agglomerata	2,2	0	
85052000	Accoppiamenti, innesti, variatori di velocità e freni elettromagnetici	2,2	0	
85059020	Elettromagneti; dischi, mandrini e dispositivi magnetici o elettromagnetici simili di fissazione	1,8	0	
85059050	Teste di sollevamento elettromagnetiche	2,2	0	
85059090	Parti di calamite permanenti, elettromagneti, accoppiamenti, innesti, variatori di velocità, freni e teste di sollevamento elettromagnetici, dispositivi di fissazione elettromagnetici o a magnete permanente, n.n.a.	1,8	0	
85061011	Pile e batterie di pile al diossido di manganese, alcaline, cilindriche (escl. quelle fuori uso)	4,7	4	
85061018	Pile e batterie di pile al diossido di manganese, alcaline (escl. quelle fuori uso e quelle cilindriche)	4,7	4	
85061091	Pile e batterie di pile al diossido di manganese, non alcaline, cilindriche (escl. quelle fuori uso)	4,7	4	
85061098	Pile e batterie di pile al diossido di manganese, non alcaline (escl. quelle fuori uso e quelle cilindriche)	4,7	4	

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
85063000	Pile e batterie di pile all'ossido di mercurio (escl. quelle fuori uso)	4,7	4	
85064000	Pile e batterie di pile all'ossido di argento (escl. quelle fuori uso)	4,7	4	
85065010	Pile e batterie di pile al litio, cilindriche (escl. quelle fuori uso)	4,7	4	
85065030	Pile e batterie di pile al litio, a bottone (escl. quelle fuori uso)	4,7	4	
85065090	Pile e batterie di pile al litio (escl. quelle fuori uso nonché quelle cilindriche o a bottone)	4,7	4	
85066000	Pile e batterie di pile a zinco-aria (escl. quelle fuori uso)	4,7	4	
85068005	Batterie a secco, a zinco-carbonio, di tensione ≥ 5,5 V ma ≤ 6,5 V (escl. quelle fuori uso)	Esenzione	0	
85068080	Pile e batterie di pile, elettriche (escl. quelle fuori uso nonché quelle a secco, a zinco-carbonio, di tensione ≥ 5,5 V ma ≤ 6,5 V, quelle al diossido di manganese, all'ossido di mercurio, all'ossido di argento, al litio e a zinco-aria)	4,7	4	
85069000	Parti di pile e di batterie di pile, n.n.a.	4,7	4	
85071020	Accumulatori al piombo, dei tipi utilizzati per l'avviamento dei motori a pistone, funzionanti con elettrolite liquido (escl. quelli fuori uso)	3,7	0	
85071080	Accumulatori al piombo, dei tipi utilizzati per l'avviamento dei motori a pistone, funzionanti con elettrolite non liquido (escl. quelli fuori uso)	3,7	0	
85072020	Accumulatori al piombo, funzionanti con elettrolite liquido (escl. quelli fuori uso e le batterie di avviamento)	3,7	0	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
85072080	Accumulatori al piombo, funzionanti con elettrolite non liquido (escl. quelli fuori uso e le batterie di avviamento)	3,7	0	
85073020	Accumulatori al nichel-cadmio, ermeticamente chiusi (escl. quelli fuori uso)	2,6	0	
85073080	Accumulatori al nichel-cadmio, non ermeticamente chiusi (escl. quelli fuori uso)	2,6	0	
85074000	Accumulatori elettrici al nichel-ferro (escl. quelli fuori uso)	2,7	0	
85075000	Accumulatori all'idruro di nichel metallico (escl. quelli fuori uso)	2,7	0	
85076000	Accumulatori agli ioni di litio (escl. quelli fuori uso)	2,7	0	
85078000	Accumulatori elettrici (escl. quelli fuori uso nonché quelli al piombo, al nichel-cadmio, al nichel-ferro, all'idruro di nichel metallico e agli ioni di litio)	2,7	0	
85079030	Separatori di accumulatori elettrici (escl. separatori di gomma vulcanizzata non indurita o di materie tessili)	2,7	0	
85079080	Parti di accumulatori elettrici (escl. i separatori)	2,7	0	
85081100	Aspirapolvere, inclusi gli aspiratori di materie secche e materie liquide, a motore elettrico incorporato, di potenza ≤ 1 500 W con volume del serbatoio ≤ 20 l	2,2	0	
85081900	Aspirapolvere, inclusi gli aspiratori di materie secche e materie liquide, a motore elettrico incorporato (escl. quelli di potenza ≤ 1 500 W con volume del serbatoio ≤ 20 l)	1,7	0	
85086000	Aspirapolvere, inclusi gli aspiratori di materie secche e materie liquide (escl. quelli a motore elettrico incorporato)	1,7	0	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
85087000	Parti di aspirapolvere, inclusi gli aspiratori di materie secche e materie liquide, n.n.a.	1,7	0	
85094000	Trituratori e mescolatori (mixer) di alimenti, spremifrutta e spremiverdura, con motore elettrico incorporato, per uso domestico	2,2	0	
85098000	Apparecchi domestici elettromeccanici, con motore elettrico incorporato (escl. aspirapolvere, aspiratori di materie secche e materie liquide, trituratori e mescolatori (mixer) di alimenti; spremifrutta, spremiverdura e apparecchi per la depilazione)	2,2	0	
85099000	Parti di apparecchi domestici elettromeccanici, con motore elettrico incorporato, n.n.a. (escl. aspirapolvere e aspiratori di materie secche e materie liquide)	2,2	0	
85101000	Rasoi elettrici	2,2	0	
85102000	Tagliacapelli con motore elettrico incorporato	2,2	0	
85103000	Apparecchi per la depilazione con motore elettrico incorporato	2,2	0	
85109000	Parti di rasoi, tagliacapelli e apparecchi per la depilazione, con motore elettrico incorporato, n.n.a.	2,2	0	
85111000	Candele di accensione per motori con accensione a scintilla o per compressione	3,2	0	
85112000	Magneti, dinamo-magneti e volano-magneti per motori con accensione a scintilla o per compressione	3,2	0	

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
85113000	Distributori e bobine di accensione per motori con accensione a scintilla o per compressione	3,2	0	
85114000	Avviatori, anche funzionanti come generatori per motori con accensione a scintilla o per compressione	3,2	0	
85115000	Generatori per motori con accensione a scintilla o per compressione (escl. i dinamo-magneti e gli avviatori funzionanti come generatori)	3,2	0	
85118000	Apparecchi e dispositivi elettrici di accensione o di avviamento, inclusi congiuntori-disgiuntori, per motori con accensione a scintilla o per compressione (escl. generatori, avviatori, distributori, bobine di accensione, magneti, volano-magneti e candele di accensione)	3,2	0	
85119000	Parti di apparecchi e dispositivi elettrici di accensione o di avviamento, di generatori, ecc., della voce 8511, n.n.a.	3,2	0	
85121000	Apparecchi elettrici di illuminazione e di segnalazione visiva, dei tipi utilizzati per le biciclette (escl. lampade della voce 8539)	2,7	0	
85122000	Apparecchi elettrici di illuminazione o di segnalazione visiva, dei tipi utilizzati per autoveicoli (escl. lampade della voce 8539)	2,7	0	
85123010	Apparecchi elettrici di segnalazione acustica, di avvertimento per la protezione contro il furto del tipo utilizzato per autoveicoli	2,2	0	
85123090	Apparecchi elettrici di segnalazione acustica per velocipedi, motocicli o autoveicoli (escl. apparecchi elettrici di avvertimento per la protezione contro il furto per autoveicoli)	2,7	0	
85124000	Tergicristalli, sbrinatori e dispositivi antiappannanti elettrici, dei tipi utilizzati per autoveicoli	2,7	0	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
85129010	Parti di apparecchi elettrici di avvertimento per la protezione contro il furto del tipo utilizzato per autoveicoli, n.n.a.	2,2	0	
85129090	Parti di apparecchi elettrici di illuminazione o di segnalazione, tergicristalli, sbrinatori e dispositivi antiappannanti elettrici, dei tipi utilizzati per autoveicoli, n.n.a. (escl. apparecchi elettrici di avvertimento per la protezione contro il furto per autoveicoli)	2,7	0	
85131000	Lampade elettriche portatili destinate a funzionare per mezzo di propria sorgente di energia	5,7	4	
85139000	Parti di lampade elettriche portatili destinate a funzionare per mezzo di propria sorgente di energia, n.n.a.	5,7	4	
85141010	Forni a resistenza (a riscaldamento indiretto) per i prodotti di panetteria o di biscotteria	2,2	0	
85141080	Forni industriali o da laboratorio, a resistenza (a riscaldamento indiretto) (escl. per la fabbricazione di dispositivi a semiconduttore su dischi (wafers) a semiconduttore)	2,2	0	
85142010	Forni funzionanti ad induzione	2,2	0	
85142080	Forni funzionanti per perdite dielettriche (escl. per la fabbricazione di dispositivi a semiconduttore su dischi (wafers) a semiconduttore)	2,2	0	
85143000	Forni industriali o di laboratorio, elettrici (escl. forni a resistenza, a induzione o per perdite dielettriche e forni di essiccazione)	2,2	0	
85144000	Apparecchi per il trattamento termico delle materie per induzione o perdite dielettriche (escl. i forni)	2,2	0	
85149000	Parti di forni elettrici industriali o di laboratorio, compresi quelli funzionanti a induzione o per perdite dielettriche, e di altri apparecchi industriali o di laboratorio per il trattamento termico delle materie per induzione o per perdite dielettriche, n.n.a. (escl. quelli per la fabbricazione di dispositivi a semiconduttore su dischi (wafers) a semiconduttore)	2,2	0	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
85151100	Ferri e pistole per brasare	2,7	0	
85151900	Macchine ed apparecchi per la brasatura (escl. ferri e pistole per brasare)	2,7	0	
85152100	Macchine ed apparecchi per la saldatura a resistenza dei metalli, interamente o parzialmente automatici	2,7	0	
85152900	Macchine ed apparecchi per la saldatura a resistenza dei metalli, non interamente né parzialmente automatici	2,7	0	
85153100	Macchine ed apparecchi per la saldatura dei metalli ad arco, anche a getto di plasma, interamente o parzialmente automatici	2,7	0	
85153913	Macchine ed apparecchi per la saldatura dei metalli ad arco, con elettrodi rivestiti, completi di un dispositivo da saldatura e di un trasformatore	2,7	0	
85153918	Macchine ed apparecchi per la saldatura dei metalli ad arco, a mano, con elettrodi rivestiti, completi di un dispositivo da saldatura e di un generatore o di un convertitore rotante e di un convertitore statico	2,7	0	
85153990	Macchine ed apparecchi per la saldatura dei metalli ad arco, anche a getto di plasma, interamente o parzialmente automatici (escl. quelli per la saldatura a mano con elettrodi rivestiti)	2,7	0	
85158010	Macchine ed apparecchi elettrici per la saldatura o per spruzzare a caldo metalli (escl. quelli per la saldatura a resistenza, ad arco o a getto di plasma e pistole a spruzzo nominate altrove)	2,7	0	
85158090	Macchine ed apparecchi elettrici per la saldatura delle materie termoplastiche (escl. saldatori di fili del tipo utilizzato per la fabbricazione di dispositivi a semiconduttore)	2,7	0	
85159000	Parti di macchine ed apparecchi per la brasatura o la saldatura o per spruzzare a caldo i metalli, i carburi metallici o i cermet, n.n.a. escl. saldatori di fili del tipo utilizzato per la fabbricazione di dispositivi a semiconduttore)	2,7	0	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
85161011	Scaldacqua elettrici istantanei	2,7	0	
85161080	Scaldacqua elettrici e scaldatori ad immersione (escl. scaldacqua istantanei)	2,7	0	
85162100	Radiatori elettrici per il riscaldamento dei locali, del suolo o per usi simili	2,7	0	
85162910	Radiatori elettrici a circolazione di liquido per il riscaldamento dei locali, del suolo o per usi simili	2,7	0	
85162950	Radiatori elettrici per convezione per il riscaldamento dei locali, del suolo o per usi simili	2,7	0	
85162991	Radiatori elettrici per il riscaldamento dei locali, del suolo o per usi simili con ventilatore incorporato (escl. radiatori ad accumulazione)	2,7	0	
85162999	Radiatori elettrici per il riscaldamento dei locali, del suolo o per usi simili senza ventilatore incorporato (escl. radiatori per convezione e quelli a circolazione di liquido)	2,7	0	
85163100	Asciugacapelli elettrici	2,7	0	
85163200	Apparecchi elettrotermici per parrucchiere (escl. asciugacapelli)	2,7	4	
85163300	Apparecchi elettrici per asciugare le mani	2,7	0	
85164000	Ferri da stiro elettrici	2,7	0	
85165000	Forni a microonde	5	4	
85166010	Cucine elettriche, per uso domestico	2,7	0	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
85166050	Fornelli (comprese le piastre di cottura) elettrici, per uso domestico	2,7	0	
85166070	Griglie e girarrosti elettrici, per uso domestico	2,7	0	
85166080	Forni elettrici da fissare, per uso domestico	2,7	0	
85166090	Forni elettrici, per uso domestico (escl. stufe da camera, cucine elettriche, forni a microonde e forni elettrici da fissare)	2,7	0	
85167100	Apparecchi elettrotermici per la preparazione del caffè e del tè, per uso domestico	2,7	0	
85167200	Tostapane elettrici, per uso domestico	2,7	0	
85167920	Friggitrici elettriche, per uso domestico	2,7	0	
85167970	Apparecchi elettrotermici per uso domestico (escl. apparecchi per capelli, apparecchi per asciugare le mani, apparecchi per il riscaldamento dei locali o del suolo, scaldacqua e scaldatori a immersione, ferri da stiro, forni a microonde, forni, cucine, fornelli, comprese piastre di cottura, griglie, girarrosti, apparecchi per la preparazione del caffè e del tè, tostapane e friggitrici)	2,7	0	
85168020	Resistenze scaldanti, accoppiate ad un supporto di materia isolante	2,7	0	
85168080	Resistenze scaldanti (escl. quelle accoppiate ad un supporto di materia isolante di agglomerato di carbonio o grafite)	2,7	0	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
85169000	Parti di scaldacqua e scaldatori a immersione elettrici, di apparecchi elettrici per il riscaldamento dei locali, del suolo o per usi simili, di apparecchi per parrucchiere o per asciugare le mani, di apparecchi elettrotermici per uso domestico e di resistenze elettriche scaldanti, n.n.a.	2,7	0	
85171100	Apparecchi telefonici per abbonati su filo con apparecchio ”cordless”	Esenzione	0	
85171200	Telefoni per reti cellulari e per altre reti senza filo	Esenzione	0	
85171800	Apparecchi telefonici per abbonati (escl. apparecchi telefonici per abbonati su filo con apparecchio ”cordless” e telefoni per reti cellulari e per altre reti senza filo)	Esenzione	0	
85176100	Stazioni fisse di apparecchi per la trasmissione o la ricezione della voce, di immagini e di altri dati	Esenzione	0	
85176200	Apparecchi per la ricezione, la conversione o la rigenerazione della voce, di immagini o di altri dati, compresi gli apparecchi di commutazione e di routing (escl. apparecchi telefonici, telefoni per reti cellulari e per altre reti senza filo)	Esenzione	0	
85176910	Videofoni	Esenzione	0	
85176920	Citofoni	Esenzione	0	
85176931	Apparecchi riceventi tascabili per installazione di chiamata, d’allarme o di ricerca di persone	Esenzione	0	
85176939	Apparecchi riceventi per la radiotelefonia o la radiotelegrafia (escl. gli apparecchi riceventi tascabili per installazione di chiamata, d’allarme o di ricerca di persone)	9,3	0	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
85176990	Apparecchi per la trasmissione o la ricezione della voce, di immagini o di altri dati, compresi gli apparecchi per la comunicazione in una rete con o senza filo (come una rete locale o estesa) (escl. apparecchi telefonici, telefoni per reti cellulari e per altre reti senza filo, stazioni fisse, apparecchi per la ricezione, la conversione e la trasmissione o la rigenerazione della voce, delle immagini e di altri dati, videofoni, citofoni, apparecchi riceventi per la radiotelefonia o la radiotelegrafia e apparecchi per la trasmissione o la ricezione della voce 8443, 8525, 8527 o 8528)	Esenzione	0	
85177011	Antenne destinate ad apparecchi di radiotelefonia o radiotelegrafia	Esenzione	0	
85177015	Antenne telescopiche ed antenne a frusta per apparecchi portatili e per apparecchi da installare su autoveicoli (escl. per gli apparecchi delle voci 8443, 8525, 8527 o 8528)	5	0	
85177019	Antenne e riflettori di antenne di ogni tipo e parti riconoscibili come destinate ad essere utilizzate insieme ad antenne e riflettori di antenne, n.n.a. (escl. antenne destinate ad apparecchi di radiotelefonia o radiotelegrafia, antenne telescopiche ed antenne a frusta per apparecchi portatili e per apparecchi da installare su autoveicoli)	3,6	0	
85177090	Parti di apparecchi telefonici, di telefoni per reti cellulari o per altre reti senza filo e di altri apparecchi per la trasmissione o la ricezione della voce, di immagini o di altri dati, n.n.a. (escl. antenne e riflettori di antenne di ogni tipo e parti riconoscibili come destinate ad essere utilizzate insieme ad antenne e riflettori di antenne)	Esenzione	0	
85181030	Microfoni con un campo di frequenza compreso tra 300 Hz e 3,4 kHz, di diametro ≤ 10 mm e di altezza ≤ 3 mm, dei tipi utilizzati per le telecomunicazioni	Esenzione	0	
85181095	Microfoni e loro supporti (escl. microfoni con un campo di frequenza compreso tra 300 Hz e 3,4 kHz, di diametro ≤ 10 mm e di altezza ≤ 3 mm, dei tipi utilizzati per le telecomunicazioni, e microfoni senza filo con trasmittente incorporata)	2,5	0	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
85182100	Altoparlante unico montato nella sua cassa acustica	4,5	0	
85182200	Altoparlanti multipli montati in una stessa cassa acustica	4,5	0	
85182930	Altoparlanti senza cassa acustica, con campo di frequenza compreso tra 300 Hz e 3,4 kHz, di diametro ≤ 50 mm, dei tipi utilizzati per le telecomunicazioni	Esenzione	0	
85182995	Altoparlanti senza cassa acustica (escl. quelli con campo di frequenza compreso tra 300 Hz e 3,4 kHz, di diametro ≤ 50 mm, dei tipi utilizzati per le telecomunicazioni)	3	0	
85183020	Apparecchi telefonici per abbonati, su filo, anche combinati con un microfono, ed insiemi e assortimenti costituiti da un microfono e da uno o più altoparlanti	Esenzione	0	
85183095	Auricolari, cuffie e simili, anche combinati con un microfono, e insiemi e assortimenti costituiti da un microfono e da uno o più altoparlanti (escl. per apparecchi telefonici per abbonati, su filo, apparecchi telefonici, apparecchi per facilitare l'audizione ai sordi e caschi con cuffia incorporata, anche combinati con un microfono)	2	0	
85184030	Amplificatori elettrici a bassa frequenza, utilizzati in telefonia o per la misura	3	0	
85184080	Amplificatori elettrici a bassa frequenza (escl. quelli utilizzati in telefonia o per la misura)	4,5	0	
85185000	Apparecchi elettrici di amplificazione del suono	2	0	
85189000	Parti di microfoni, altoparlanti, cuffie e auricolari, amplificatori elettrici a bassa frequenza o apparecchi elettrici di amplificazione del suono, n.n.a.	2	0	
85192010	Elettrofoni a monete o a gettoni	6	4	

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
85192091	Apparecchi per la registrazione o la riproduzione del suono azionati tramite l'introduzione di una moneta, di una banconota, di una carta bancaria, di un gettone o di un altro mezzo di pagamento, con sistema di lettura mediante fascio laser (escl. elettrofoni a monete o a gettoni)	9,5	7	
85192099	Apparecchi per la registrazione o la riproduzione del suono azionati tramite l'introduzione di una moneta, di una banconota, di una carta bancaria, di un gettone o di un altro mezzo di pagamento, non aventi sistema di lettura mediante fascio laser (escl. elettrofoni a monete o a gettoni)	4,5	0	
85193000	Piatti giradischi	2	0	
85195000	Segreterie telefoniche	Esenzione	0	
85198111	Dittafoni del tipo "play-only", incl. lettori di cassette, muniti di supporto magnetico, ottico o a semiconduttori, senza dispositivo incorporato per la registrazione del suono	5	0	
85198115	Lettori tascabili di cassette del tipo "play-only" (di dimensioni ≤ 170 mm × 100 mm × 45 mm), muniti di supporto magnetico, ottico o a semiconduttori, senza dispositivo incorporato per la registrazione del suono (escl. dittafoni)	Esenzione	0	
85198121	Lettori di cassette del tipo "play-only" con sistema di lettura analogico e digitale, muniti di supporto magnetico, ottico o a semiconduttori, senza dispositivo incorporato per la registrazione del suono (escl. dittafoni e lettori tascabili)	9	0	
85198125	Lettori di cassette del tipo "play-only", muniti di supporto magnetico, ottico o a semiconduttori, senza dispositivo incorporato per la registrazione del suono (escl. lettori con dispositivo di lettura analogico o digitale, dittafoni e lettori tascabili)	2	0	
85198131	Apparecchi per la riproduzione del suono con sistema di lettura mediante fascio laser (lettori di CD) del tipo utilizzato negli autoveicoli, con dischi di diametro ≤ 6,5 cm, senza dispositivo incorporato per la registrazione del suono	9	0	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
85198135	Apparecchi per la riproduzione del suono con sistema di lettura mediante fascio laser (lettori di CD), senza dispositivo incorporato per la registrazione del suono (escl. del tipo utilizzato negli autoveicoli, con dischi di diametro ≤ 6,5 cm)	9,5	0	
85198145	Apparecchi per la riproduzione del suono muniti di supporto magnetico, ottico o a semiconduttori, senza sistema di lettura mediante fascio laser, senza dispositivo incorporato per la registrazione del suono (escl. apparecchi azionati tramite l'introduzione di una moneta, di una banconota, di una carta bancaria, di un gettone o di un altro mezzo di pagamento, piatti giradischi, dittafoni, segreterie telefoniche, lettori di cassette e lettori di CD)	4,5	0	
85198151	Dittafoni muniti di supporto magnetico, ottico o a semiconduttori, con dispositivo per la riproduzione del suono incorporato, che non possono funzionare senza una sorgente di energia esterna (escl. dittafoni del tipo "play-only")	4	0	
85198155	Apparecchi per la registrazione su nastri magnetici a cassette con amplificatore e uno o più altoparlanti incorporati, che possono funzionare senza una sorgente di energia esterna (escl. dittafoni)	Esenzione	0	
85198161	Apparecchi per la registrazione su nastri magnetici a cassette con amplificatore e uno o più altoparlanti incorporati, che possono funzionare solo con una sorgente di energia esterna	2	0	
85198165	Apparecchi tascabili per la registrazione su nastri magnetici a cassetta (dimensioni ≤ 170 mm × 100 mm × 45 mm), con dispositivo per la riproduzione del suono incorporato (escl. quelli con amplificatore e uno o più altoparlanti incorporati)	Esenzione	0	
85198175	Apparecchi per la registrazione su nastri magnetici a cassette, incorporanti apparecchi per la riproduzione del suono, (escl. quelli con amplificatore e uno o più altoparlanti incorporati e quelli tascabili)	2	0	
85198181	Apparecchi per la registrazione su nastri magnetici che utilizzano nastri magnetici su bobine e che consentono la registrazione o la riproduzione del suono sia ad una sola velocità di 19 cm/s, sia a più velocità, di cui quella di 19 cm/s è associata esclusivamente alle velocità inferiori	2	0	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
85198185	Apparecchi per la registrazione su nastri magnetici con dispositivo per la riproduzione del suono incorporato (escl. apparecchi azionati tramite l'introduzione di una moneta, di una banconota, di una carta bancaria, di un gettone o di un altro mezzo di pagamento, segreterie telefoniche, dittafoni, registratori su nastri magnetici ed apparecchi di registrazione che utilizzano nastri magnetici su bobine e che consentono la registrazione o la riproduzione del suono sia ad una sola velocità di 19 cm/s, sia a più velocità, di cui quella di 19 cm/s è associata esclusivamente alle velocità inferiori)	7	0	
85198195	Apparecchi per la registrazione o la riproduzione del suono muniti di supporto magnetico, ottico o a semiconduttori (escl. apparecchi azionati tramite l'introduzione di una moneta, di una banconota, di una carta bancaria, di un gettone o di un altro mezzo di pagamento, piatti giradischi, segreterie telefoniche, dittafoni e apparecchi per la registrazione su nastri magnetici)	2	0	
85198911	Elettrofoni (escl. apparecchi azionati tramite l'introduzione di una moneta, di una banconota, di una carta bancaria, di un gettone o di un altro mezzo di pagamento)	2	0	
85198915	Dittafoni del tipo "play-only" senza dispositivo incorporato per la registrazione del suono (escl. quelli muniti di supporto magnetico, ottico o a semiconduttori)	5	0	
85198919	Apparecchi per la riproduzione del suono, senza dispositivo incorporato per la registrazione del suono (escl. apparecchi muniti di supporto magnetico, ottico o a semiconduttori, azionati tramite l'introduzione di una moneta, di una banconota, di una carta bancaria, di un gettone o di un altro mezzo di pagamento, piatti giradischi, segreterie telefoniche, elettrofoni e dittafoni)	4,5	0	
85198990	Apparecchi per la riproduzione o la registrazione del suono (escl. apparecchi muniti di supporto magnetico, ottico o a semiconduttori, azionati tramite l'introduzione di una moneta, di una banconota, di una carta bancaria, di un gettone o di un altro mezzo di pagamento, piatti giradischi, segreterie telefoniche ed apparecchi per la riproduzione del suono, senza dispositivo incorporato per la registrazione del suono)	2	0	
85211020	Apparecchi per la videoregistrazione o la videoriproduzione, anche incorporanti un ricevitore di segnali videofonici, che utilizzano nastri magnetici di larghezza ≤ 1,3 cm e che permettono la registrazione e la riproduzione ad una velocità ≤ 50 mm/s (escl. videocamere)	14	0	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
85211095	Apparecchi per la videoregistrazione o la videoriproduzione a nastri magnetici, anche incorporanti un ricevitore di segnali videofonici (escl. videocamere e quelli che utilizzano nastri magnetici di larghezza ≤ 1,3 cm e che permettono la registrazione e la riproduzione ad una velocità ≤ 50 mm/s)	8	0	
85219000	Apparecchi per la videoregistrazione o la videoriproduzione, anche incorporanti un ricevitore di segnali videofonici (escl. apparecchi a nastri magnetici e videocamere)	13,9	7	
85221000	Lettori fonografici	4	0	
85229030	Aghi o punte, diamanti, zaffiri ed altre pietre preziose (gemme) o semipreziose (fini) e pietre (sintetiche o ricostituite) per aghi o punte per la riproduzione del suono	Esenzione	0	
85229041	Assiemaggi elettronici di segreterie telefoniche, n.n.a.	Esenzione	0	
85229049	Assiemaggi elettronici di apparecchi per la registrazione e la riproduzione del suono ed apparecchi per la videoregistrazione o la videoriproduzione, n.n.a. (escl. di segreterie telefoniche)	4	0	
85229070	Accoppiamenti di piastre magnetofoniche singole, di spessore globale ≤ 53 mm, del tipo utilizzato per la fabbricazione di apparecchi per la registrazione e la riproduzione del suono	Esenzione	0	
85229080	Parti ed accessori riconoscibili come destinati esclusivamente o principalmente agli apparecchi per la registrazione e la riproduzione del suono e agli apparecchi per la videoregistrazione o la videoriproduzione, n.n.a.	4	0	
85232100	Schede munite di una pista magnetica per la registrazione del suono e di altri fenomeni	3,5	0	
85232915	Nastri magnetici e dischi magnetici, non registrati, per la registrazione del suono o per simili registrazioni	Esenzione	0	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
85232931	Nastri e dischi magnetici registrati per la riproduzione di fenomeni (escl. quelli per la riproduzione di suono e immagini, per la riproduzione di rappresentazioni di istruzioni, dati, suono e immagini registrati in forma binaria leggibile da una macchina, manipolabili dall'utente o interattivi, per mezzo di una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione, e articoli del capitolo 37)	Esenzione	0	
85232933	Nastri e dischi magnetici registrati per la riproduzione di rappresentazioni di istruzioni, dati, suono e immagini registrati in forma binaria leggibile da una macchina, manipolabili dall'utente o interattivi, per mezzo di una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione	Esenzione	0	
85232939	Nastri e dischi magnetici registrati per la riproduzione di suono e immagini (escl. quelli per la riproduzione di rappresentazioni di istruzioni, dati, suono e immagini registrati in forma binaria leggibile da una macchina, manipolabili dall'utente o interattivi, per mezzo di una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione e articoli del capitolo 37)	3,5	0	
85232990	Supporti magnetici per la riproduzione di suoni e immagini che riproducono fenomeni (escl. schede munite di una pista magnetica, nastri magnetici, dischi magnetici e articoli del capitolo 37)	3,5	0	
85234110	Dischi ottici per sistemi di lettura mediante fascio laser, non registrati, con capacità di registrazione ≤ 900 megabyte, non cancellabili, del tipo CD-R	Esenzione	0	
85234130	Dischi ottici per sistemi di lettura mediante fascio laser, non registrati, con capacità di registrazione compresa tra > 900 megabyte ma ≤ 18 gigabyte, non cancellabili, del tipo DVD-/+R	Esenzione	0	
85234190	Supporti ottici per la registrazione di suoni e altri fenomeni, non registrati (ad es. CD-RW, DVD-/+RW, DVD-RAM, MiniDisk) (escl. quelli non cancellabili per sistemi di lettura mediante fascio laser con capacità di registrazione ≤ 18 gigabyte (CD-R, DVD-/+R) e articoli del capitolo 37)	Esenzione	0	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
85234925	Dischi ottici per sistemi di lettura mediante fascio laser, registrati, per la riproduzione di fenomeni (escl. quelli per la riproduzione del suono o delle immagini, e gli articoli del capitolo 37)	Esenzione	0	
85234931	Dischi ottici per sistemi di lettura mediante fascio laser, registrati, unicamente per la riproduzione del suono, di diametro ≤ 6,5 cm	3,5	0	
85234939	Dischi ottici per sistemi di lettura mediante fascio laser, registrati, unicamente per la riproduzione del suono, di diametro > 6,5 cm	3,5	0	
85234945	Dischi ottici per sistemi di lettura mediante fascio laser, registrati, per la riproduzione di rappresentazioni di istruzioni, dati, suono e immagini registrati in forma binaria leggibile da una macchina, manipolabili dall'utente o interattivi, per mezzo di una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione	Esenzione	0	
85234951	Dischi digitali versatili (DVD), registrati, per la riproduzione di suono e immagini o unicamente per la riproduzione di immagini (escl. quelli per la riproduzione di rappresentazioni di istruzioni, dati, suono e immagini registrati in forma binaria leggibile da una macchina, manipolabili dall'utente o interattivi, per mezzo di una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione)	3,5	0	
85234959	Dischi ottici per sistemi di lettura mediante fascio laser, registrati, per la riproduzione di suono o immagini o unicamente di immagini (escl. dischi digitali versatili (DVD) e dischi per la riproduzione di rappresentazioni di istruzioni, dati, suono e immagini registrati in forma binaria leggibile da una macchina, manipolabili dall'utente o interattivi, per mezzo di una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione)	3,5	0	
85234991	Dischi ottici, registrati, per la riproduzione di fenomeni (escl. dischi per sistemi di lettura mediante fascio laser e dischi per la riproduzione di suono o immagini, per la riproduzione di rappresentazioni di istruzioni, dati, suono e immagini registrati in forma binaria leggibile da una macchina, manipolabili dall'utente o interattivi, per mezzo di una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione, nonché articoli del capitolo 37)	Esenzione	0	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
85234993	Dischi ottici, registrati, per la riproduzione di rappresentazioni di istruzioni, dati, suoni e immagini registrati in forma binaria leggibile da una macchina, manipolabili dall'utente o interattivi, per mezzo di una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione (escl. dischi per sistemi di lettura mediante fascio laser)	Esenzione	0	
85234999	Dischi ottici, registrati, per la riproduzione di suono e immagini (escl. dischi per sistemi di lettura mediante fascio laser, quelli per la riproduzione di rappresentazioni di istruzioni, dati, suono e immagini registrati in forma binaria leggibile da una macchina, manipolabili dall'utente o interattivi, per mezzo di una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione, nonché articoli del capitolo 37)	3,5	0	
85235110	Dispositivi di memorizzazione non volatile dei dati a base di semiconduttori per la registrazione di dati da una fonte esterna (schede di memoria flash o schede di memoria elettronica flash), non registrati	Esenzione	0	
85235191	Dispositivi di memorizzazione non volatile dei dati a stato solido per la registrazione di dati da fonte esterna (schede di memoria flash o schede di memoria elettronica flash), registrati, per la riproduzione di fenomeni (escl. quelli per la riproduzione di suono o immagini, per la riproduzione di rappresentazioni di istruzioni, dati, suono e immagini registrati in forma binaria leggibile da una macchina, manipolabili dall'utente o interattivi, per mezzo di una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione, nonché articoli del capitolo 37)	Esenzione	0	
85235193	Dispositivi di memorizzazione non volatile dei dati per la riproduzione di dati da fonte esterna (schede di memoria flash o schede di memoria elettronica flash), registrati, per la riproduzione di rappresentazioni di istruzioni, dati, suono e immagini registrati in forma binaria leggibile da una macchina, manipolabili dall'utente o interattivi, per mezzo di una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione	Esenzione	0	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
85235199	Dispositivi di memorizzazione non volatile dei dati per la riproduzione di dati da fonte esterna (schede di memoria flash o schede di memoria elettronica flash), registrati, per la riproduzione di suono e immagini (escl. quelli per la riproduzione di rappresentazioni di istruzioni, dati, suono e immagini registrati in forma binaria leggibile da una macchina, manipolabili dall'utente o interattivi, per mezzo di una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione, nonché articoli del capitolo 37)	3,5	0	
85235210	Schede munite di due o più circuiti integrati elettronici ("smart cards")	3,7	0	
85235290	"Schede intelligenti" ("smart cards") con un unico circuito integrato elettronico	Esenzione	0	
85235910	Supporti a semiconduttore, non registrati, per la registrazione del suono o di altri fenomeni (escl. dispositivi di memorizzazione non volatile dei dati a base di semiconduttori e "smart cards")	Esenzione	0	
85235991	Supporti a semiconduttore, registrati, per la riproduzione di fenomeni (escl. quelli per la riproduzione di suono o immagini, per la riproduzione di rappresentazioni di istruzioni, dati, suono e immagini registrati in forma binaria leggibile da una macchina, manipolabili dall'utente o interattivi, per mezzo di una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione, dispositivi di memorizzazione non volatile dei dati a base di semiconduttori, "smart cards", nonché articoli del capitolo 37)	Esenzione	0	
85235993	Supporti a semiconduttore, registrati, per la riproduzione di rappresentazioni di istruzioni, dati, suoni e immagini registrati in forma binaria leggibile da una macchina, manipolabili dall'utente o interattivi, per mezzo di una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione (escl. dispositivi di memorizzazione non volatile dei dati a base di semiconduttori, "smart cards", nonché articoli del capitolo 37)	Esenzione	0	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
85235999	Supporti a semiconduttore, registrati, per la riproduzione di suono e immagini (escl. quelli per la riproduzione di rappresentazioni di istruzioni, dati, suono e immagini registrati in forma binaria leggibile da una macchina, manipolabili dall'utente o interattivi, per mezzo di una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione, dispositivi di memorizzazione non volatile dei dati a base di semiconduttori, "smart cards", nonché articoli del capitolo 37)	3,5	0	
85238010	Supporti per la registrazione del suono o di altri fenomeni, non registrati, comprese le matrici e le forme galvaniche per la fabbricazione di dischi (escl. supporti magnetici, ottici e a semiconduttori, nonché gli articoli di cui al capitolo 37)	Esenzione	0	
85238091	Supporti registrati per la riproduzione di fenomeni (escl. quelli per la riproduzione di suono e immagini, per la riproduzione di rappresentazioni di istruzioni, dati, suono e immagini registrati in forma binaria leggibile da una macchina, manipolabili dall'utente o interattivi, per mezzo di una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione, supporti magnetici, ottici e a semiconduttori, nonché gli articoli del capitolo 37)	Esenzione	0	
85238093	Supporti registrati per la riproduzione di rappresentazioni di istruzioni, dati, suono e immagini registrati in forma binaria leggibile da una macchina, manipolabili dall'utente o interattivi, per mezzo di una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione (escl. supporti magnetici, ottici e a semiconduttori, nonché gli articoli del capitolo 37)	Esenzione	0	
85238099	Supporti, registrati, per la riproduzione di suono e di immagini, comprese le matrici e le forme galvaniche per la fabbricazione di dischi (escl. quelli per la riproduzione di rappresentazioni di istruzioni, dati, suono e immagini registrati in forma binaria leggibile da una macchina, manipolabili dall'utente o interattivi, per mezzo di una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione, supporti magnetici, ottici e a semiconduttori, nonché gli articoli del capitolo 37)	3,5	0	
85255000	Apparecchi trasmittenti per la radiodiffusione o la televisione, non muniti di un apparecchio ricevente	3,6	0	
85256000	Apparecchi trasmittenti per la radiodiffusione o la televisione, muniti di un apparecchio ricevente	Esenzione	0	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
85258011	Telecamere con almeno tre tubi da ripresa	3	0	
85258019	Telecamere (escl. quelle con almeno tre tubi da ripresa e gli apparecchi di registrazione videofonica)	4,9	4	
85258030	Fotocamere digitali	Esenzione	0	
85258091	Videocamere che permettono unicamente la registrazione del suono e delle immagini presi dalla telecamera	4,9	4	
85258099	Videocamere che permettono la registrazione di programmi televisivi, suono e immagini presi dalla telecamera	14	4	
85261000	Apparecchi di radiorilevamento o di radioscandaglio (radar)	3,7	0	
85269120	Ricevitori di radionavigazione (escl. apparecchi di radiorilevamento o di radioscandaglio (radar))	3,7	0	
85269180	Apparecchi di radionavigazione (escl. ricevitori e apparecchi di radiorilevamento o di radioscandaglio (radar))	3,7	0	
85269200	Apparecchi di radiotelecomando	3,7	0	
85271210	Radiocassette tascabili (dimensioni ≤ 170 mm × 100 mm × 45 mm), con sistema di lettura analogico e digitale, con amplificatore incorporato, senza altoparlante incorporato, che possono funzionare senza sorgente di energia esterna	14	0	
85271290	Radiocassette tascabili (dimensioni ≤170 mm × 100 mm × 45 mm), con amplificatore incorporato, senza altoparlante incorporato, che possono funzionare senza una sorgente di energia esterna (escl. quelli con sistema di lettura analogico e digitale)	10	0	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
85271310	Apparecchi riceventi per la radiodiffusione che possono funzionare senza sorgente di energia esterna combinati con un apparecchio per la riproduzione del suono con sistema di lettura mediante fascio laser (escl. radiocassette tascabili)	12	0	
85271391	Lettori di cassette e radio che possono funzionare senza sorgente di energia esterna, combinati con un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono, con sistema di lettura analogico e digitale (escl. radiocassette tascabili)	14	0	
85271399	Apparecchi riceventi per la radiodiffusione, che possono funzionare senza sorgente di energia esterna, combinati con un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono (escl. radiocassette tascabili, apparecchi con sistema di lettura mediante fascio laser ed apparecchi a cassette con sistema di lettura analogico e digitale)	10	0	
85271900	Apparecchi riceventi per la radiodiffusione che possono funzionare senza sorgente di energia esterna, non combinati con un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono	Esenzione	0	
85272120	Apparecchi riceventi per la radiodiffusione, capaci di ricevere e decodificare segnali RDS (sistema di decodificazione di informazioni stradali), del tipo utilizzato negli autoveicoli, che possono funzionare unicamente con una fonte di energia esterna, combinati con un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono con sistema di lettura mediante fascio laser	14	7	
85272152	Apparecchi riceventi per la radiodiffusione a cassette, capaci di ricevere e decodificare segnali RDS (sistema di decodificazione di informazioni stradali), del tipo utilizzato negli autoveicoli, che possono funzionare unicamente con una fonte di energia esterna, combinati con un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono con sistema di lettura analogico e digitale	14	7	
85272159	Apparecchi riceventi per la radiodiffusione, capaci di ricevere e decodificare segnali RDS (sistema di decodificazione di informazioni stradali), del tipo utilizzato negli autoveicoli, che possono funzionare unicamente con una fonte di energia esterna, combinati con un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono (escl. apparecchi per la riproduzione del suono, apparecchi con sistema di lettura mediante fascio laser nonché apparecchi a cassette con sistema di lettura analogico e digitale)	10	7	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
85272170	Apparecchi riceventi per la radiodiffusione, del tipo utilizzato negli autoveicoli, che possono funzionare unicamente con una fonte di energia esterna, combinati con un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono, con sistema di lettura mediante fascio laser (escl. quelli capaci di ricevere e decodificare segnali RDS (sistema di decodificazione di informazioni stradali))	14	10	
85272192	Apparecchi riceventi per la radiodiffusione e riproduzione del suono, a cassette, del tipo utilizzato negli autoveicoli, che possono funzionare unicamente con una fonte di energia esterna, combinati con un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono con sistema di lettura analogico e digitale (escl. quelli capaci di ricevere e decodificare segnali RDS (sistema di decodificazione di informazioni stradali))	14	10	
85272198	Apparecchi riceventi per la radiodiffusione, del tipo utilizzato negli autoveicoli, che possono funzionare unicamente con una fonte di energia esterna, combinati con un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono (escl. gli apparecchi per la riproduzione del suono con sistema di lettura mediante fascio laser, quelli capaci di ricevere e decodificare segnali RDS (sistema di decodificazione di informazioni stradali) e gli apparecchi a cassette con sistema di lettura analogico e digitale)	10	7	
85272900	Apparecchi riceventi per la radiodiffusione che possono funzionare unicamente con una sorgente di energia esterna, del tipo utilizzato negli autoveicoli, non combinati con un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono	12	7	
85279111	Apparecchi radio riceventi a cassette, solo per alimentazione di rete, con uno o più altoparlanti incorporati in uno stesso involucro, combinati con un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono con sistema di lettura analogico e digitale	14	0	
85279119	Apparecchi riceventi per la radiodiffusione, solo per alimentazione di rete, con uno o più altoparlanti incorporati in uno stesso involucro, combinati con un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono (escl. apparecchi a cassette con sistema di lettura analogico o digitale)	10	0	
85279135	Apparecchi riceventi per la radiodiffusione, solo per alimentazione di rete, senza altoparlanti incorporati, combinati con un apparecchio per la riproduzione del suono con sistema di lettura mediante fascio laser (escl. quelli del tipo utilizzato negli autoveicoli)	12	0	

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
85279191	Apparecchi riceventi per la radiodiffusione a cassette, solo per alimentazione di rete, senza altoparlanti incorporati, combinati con un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono con sistema di lettura analogico o digitale (escl. quelli del tipo utilizzato negli autoveicoli)	14	0	
85279199	Apparecchi radio riceventi, solo per alimentazione di rete, senza altoparlanti incorporati, combinati con un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono (escl. quelli con sistema di lettura mediante fascio laser, a cassette con sistema di lettura analogica o digitale, ed apparecchi del tipo utilizzato negli autoveicoli)	10	0	
85279210	Radiosveglie, solo per alimentazione di rete, non combinate con un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono	Esenzione	0	
85279290	Apparecchi riceventi per la radiodiffusione, solo per alimentazione di rete, non combinati con un apparecchio per la registrazione o riproduzione del suono ma combinati con un orologio (escl. quelli del tipo utilizzato negli autoveicoli e radiosveglie)	9	0	
85279900	Apparecchi riceventi per la radiodiffusione, solo per alimentazione di rete, non combinati con riproduttori o apparati di riproduzione del suono e non combinati con un orologio (escl. quelli del tipo utilizzato negli autoveicoli)	9	0	
85284100	Monitor con tubo catodico dei tipi esclusivamente o essenzialmente destinati a una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione della voce 8471	Esenzione	0	
85284910	Monitor con tubo catodico, in bianco e nero o in altre monocromie, senza apparecchio ricevente per la televisione incorporato (escl. quelli dei tipi esclusivamente o essenzialmente destinati ad una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione della voce 8471)	14	0	
85284980	Monitor con tubo catodico, a colori, senza apparecchio ricevente per la televisione incorporato (escl. quelli dei tipi esclusivamente o essenzialmente destinati ad un sistema automatico per l'elaborazione dell'informazione della voce 8471)	14	0	

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
85285100	Monitor dei tipi esclusivamente o essenzialmente destinati ad una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione della voce 8471 (escl. quelli con tubo catodico)	Esenzione	0	
85285910	Monitor, in bianco e nero o in altre monocromie, senza apparecchio ricevente per la televisione incorporato (escl. quelli con tubo catodico e quelli dei tipi esclusivamente o essenzialmente destinati ad una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione della voce 8471)	14	10	
85285940	Monitor, a colori, senza apparecchio ricevente per la televisione incorporato, con dispositivo di visualizzazione a cristalli liquidi (LCD) (escl. quelli dei tipi esclusivamente o essenzialmente destinati ad un sistema automatico per l'elaborazione dell'informazione della voce 8471)	14	10	
85285980	Monitor, a colori, senza apparecchio ricevente per la televisione incorporato (escl. quelli con dispositivo di visualizzazione a cristalli liquidi (LCD) o con tubo catodico e quelli dei tipi esclusivamente o essenzialmente destinati ad un sistema automatico per l'elaborazione dell'informazione della voce 8471)	14	10	
85286100	Proiettori dei tipi esclusivamente o essenzialmente destinati ad una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione della voce 8471	Esenzione	0	
85286910	Proiettori che funzionano per mezzo di uno schermo piatto (per esempio: dispositivi a cristalli liquidi), in grado di visualizzare informazioni digitali generate da una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione	Esenzione	0	
85286991	Proiettori, in bianco e nero o in altre monocromie, senza apparecchio ricevente per la televisione incorporato (escl. quelli dei tipi esclusivamente o principalmente destinati ad una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione della voce 8471 e quelli che funzionano per mezzo di uno schermo piatto (per esempio: dispositivi a cristalli liquidi) in grado di visualizzare informazioni digitali generate da una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione)	2	0	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
85286999	Proiettori, a colori, senza apparecchio ricevente per la televisione incorporato (escl. quelli dei tipi esclusivamente o principalmente destinati ad una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione della voce 8471 e quelli che funzionano per mezzo di uno schermo piatto (per esempio: dispositivi a cristalli liquidi) in grado di visualizzare informazioni digitali generate da una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione)	14	10	
85287111	Videotuner in forma di assiemaggi elettronici destinati ad essere inseriti in una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione	Esenzione	0	
85287115	Videotuner con un dispositivo articolato attorno a un microprocessore incorporanti un modem per l'accesso a Internet e aventi la funzione di scambio interattivo di informazioni, in grado di captare i segnali televisivi (le cosiddette "set-top box con funzione di comunicazione")	Esenzione	0	
85287119	Videotuner (escl. assiemaggi elettronici destinati ad essere inseriti in una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione e in apparecchi con un dispositivo articolato attorno a un microprocessore incorporanti un modem per l'accesso a Internet e aventi la funzione di scambio interattivo di informazioni, in grado di captare i segnali televisivi, le cosiddette "set-top box con funzione di comunicazione")	14	7	
85287191	Apparecchi con un dispositivo articolato attorno a un microprocessore incorporanti un modem per l'accesso a Internet e aventi la funzione di scambio interattivo di informazioni, in grado di captare i segnali televisivi (le cosiddette "set-top box con funzione di comunicazione", escl. i videotuner)	Esenzione	0	
85287199	Apparecchi riceventi per la televisione, anche incorporanti un apparecchio ricevente per la radiodiffusione o la registrazione o la riproduzione del suono o di immagini, non concepiti per incorporare un dispositivo di visualizzazione o uno schermo video (escl. videotuner e "set-top box con funzione di comunicazione")	14	10	
85287210	Teleproiettori, a colori, concepiti per incorporare un dispositivo di visualizzazione o uno schermo video	14	10	
85287220	Apparecchi riceventi per la televisione, a colori, incorporanti un apparecchio di registrazione o di riproduzione videofonica	14	10	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
85287230	Apparecchi riceventi per la televisione, a colori, con tubo immagini incorporato (escl. quelli incorporanti un apparecchio di registrazione o di riproduzione videofonica e i monitor)	14	10	
85287240	Apparecchi riceventi per la televisione, a colori, con dispositivo di visualizzazione a cristalli liquidi (LCD) (escl. quelli incorporanti un apparecchio di registrazione o di riproduzione videofonica, i monitor e i teleproiettori)	14	10	
85287260	Apparecchi riceventi per la televisione, a colori, con dispositivo di visualizzazione al plasma (PDP) (escl. quelli incorporanti un apparecchio di registrazione o di riproduzione videofonica, i monitor e i teleproiettori)	14	10	
85287280	Apparecchi riceventi per la televisione, a colori (escl. con tubo immagini incorporato, con dispositivo di visualizzazione a cristalli liquidi (LCD) o al plasma (PDP) (escl. quelli incorporanti un apparecchio di registrazione o di riproduzione videofonica, i monitor e i teleproiettori)	14	10	
85287300	Apparecchi riceventi per la televisione, in bianco e nero o in altre monocromie, anche incorporanti un apparecchio ricevente per la radiodiffusione o un apparecchio di registrazione o di riproduzione videofonica, concepiti per incorporare un dispositivo di visualizzazione o uno schermo video	2	0	
85291011	Antenne telescopiche ed antenne a frusta per apparecchi portatili e per apparecchi da installare su autoveicoli (solo per gli apparecchi delle voci da 8525 a 8528)	5	0	
85291031	Antenne per esterni di apparecchi riceventi di radiodiffusione e di televisione, per ricezione via satellite	3,6	0	
85291039	Antenne per esterni di apparecchi riceventi di radiodiffusione e di televisione (escl. quelle per ricezione via satellite)	3,6	0	
85291065	Antenne per interni di apparecchi riceventi di radiodiffusione e di televisione, comprese quelle incorporate (escl. antenne telescopiche ed antenne a frusta per apparecchi portatili e per apparecchi da installare su autoveicoli)	4	0	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
85291069	Antenne (escl. antenne per interni e per esterni di apparecchi riceventi di radiodiffusione e di televisione, telescopiche ed antenne a frusta per apparecchi portatili e per apparecchi da installare su autoveicoli)	3,6	0	
85291080	Filtri e separatori di antenne	3,6	0	
85291095	Riflettori di antenne e parti riconoscibili come destinate ad essere utilizzate insieme ad antenne e riflettori di antenne, n.n.a. (escl. filtri e separatori di antenne)	3,6	0	
85299020	Parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente ad apparecchi trasmittenti muniti di apparecchi riceventi per la radiodiffusione o la televisione, fotocamere digitali, monitor e proiettori	Esenzione	0	
85299041	Mobili e cofanetti di legno, per apparecchi trasmittenti e riceventi di radiodiffusione o di televisione, telecamere, fotocamere digitali, videocamere, radar, apparecchi di radionavigazione o di radiotelecomando, monitor e proiettori, n.n.a.	2	0	
85299049	Mobili e cofanetti di materiale diverso dal legno, per apparecchi trasmittenti e riceventi di radiodiffusione o di televisione, telecamere, fotocamere digitali, videocamere, radar, apparecchi di radionavigazione o di radiotelecomando, monitor e proiettori, n.n.a.	3	0	
85299065	Assiemaggi elettronici destinati esclusivamente o principalmente a: apparecchi trasmittenti e riceventi di radiodiffusione o di televisione, telecamere, fotocamere digitali, videocamere, radar, apparecchi di radionavigazione e di radiotelecomando, monitor e proiettori, n.n.a.	3	0	
85299092	Parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente a telecamere, apparecchi riceventi per la radiodiffusione o la televisione, monitor e proiettori, n.n.a. (escl. antenne, mobili e cofanetti, assiemaggi elettronici e parti di monitor e proiettori dei tipi esclusivamente o principalmente destinati ad una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione)	5	4	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
85299097	Parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente ad apparecchi trasmittenti non muniti di apparecchi riceventi di radiodiffusione o di televisione, videocamere, radar, apparecchi di radionavigazione e di radiotelecomando, n.n.a. (escl. assiemaggi e sottoinsiemi, parti di fotocamere digitali, di antenne e di riflettori di antenne, e assiemaggi elettronici)	3	0	
85301000	Apparecchi elettrici di segnalazione, di sicurezza, di controllo o di comando per strade ferrate (escl. apparecchi e materiali meccanici o elettromeccanici della voce 8608)	1,7	0	
85308000	Apparecchi elettrici di segnalazione, di sicurezza, di controllo o di comando (escl. apparecchi per strade ferrate e apparecchi e materiali meccanici o elettromeccanici della voce 8608)	1,7	0	
85309000	Parti di apparecchi elettrici di segnalazione, di sicurezza, di controllo o di comando, n.n.a.	1,7	0	
85311030	Apparecchi elettrici di avvertimento per la protezione contro il furto o l'incendio ed apparecchi simili, per edifici	2,2	0	
85311095	Apparecchi elettrici di avvertimento per la protezione contro il furto o l'incendio ed apparecchi simili (escl. per autoveicoli o edifici)	2,2	0	
85312020	Pannelli indicatori che incorporano dispositivi a diodi emettitori di luce (LED) (escl. quelli dei tipi utilizzati per autoveicoli, biciclette o di segnalazione per vie di comunicazione)	Esenzione	0	
85312040	Pannelli indicatori che incorporano dispositivi a cristalli liquidi (LCD), a matrice attiva (escl. quelli dei tipi utilizzati per autoveicoli, biciclette o di segnalazione per vie di comunicazione)	Esenzione	0	
85312095	Pannelli indicatori che incorporano dispositivi a cristalli liquidi (LCD) a matrice attiva (escl. quelli a cristalli liquidi a matrice attiva e dei tipi utilizzati per autoveicoli, biciclette o per le segnalazione per vie di comunicazione)	Esenzione	0	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
85318020	Apparecchi elettrici di segnalazione acustica o visiva, con visualizzatori a schermo piatto (escl. pannelli indicatori che incorporano dispositivi a cristalli liquidi o a diodi emettitori di luce, apparecchi elettrici di avvertimento per la protezione contro il furto o l'incendio ed apparecchi simili nonché apparecchi utilizzati per velocipedi, motocicli e autoveicoli o per le segnalazioni per vie di comunicazione)	Esenzione	0	
85318095	Apparecchi elettrici di segnalazione acustica o visiva (escl. con visualizzatori a schermo piatto, pannelli indicatori che incorporano dispositivi a cristalli liquidi o a diodi emettitori di luce, apparecchi elettrici di avvertimento per la protezione contro il furto o l'incendio ed apparecchi simili nonché apparecchi utilizzati per velocipedi, motocicli e autoveicoli o per le segnalazioni per vie di comunicazione)	2,2	0	
85319020	Parti di pannelli indicatori che incorporano dispositivi a cristalli liquidi (LCD) o a diodi emettitori di luce (LED) e di apparecchi elettrici di segnalazione acustica o visiva con visualizzatore a schermo piatto, n.n.a. (escl. quelli sotto forma di circuiti integrati multichip)	Esenzione	0	
85319085	Parti di apparecchi elettrici di segnalazione acustica o visiva, n.n.a. (escl. pannelli indicatori che incorporano dispositivi a cristalli liquidi o a diodi emettitori di luce, di apparecchi elettrici di segnalazione acustica o visiva con visualizzatore a schermo piatto e di circuiti integrati multichip)	2,2	0	
85321000	Condensatori fissi costruiti per le reti elettriche di 50/60 Hz e capaci di assorbire una potenza reattiva ≥ 0,5 kvar (condensatori di potenza)	Esenzione	0	
85322100	Condensatori elettrici fissi, di tantalio (escl. condensatori di potenza)	Esenzione	0	
85322200	Condensatori elettrici fissi, elettrolitici all'alluminio (escl. condensatori di potenza)	Esenzione	0	
85322300	Condensatori elettrici fissi, a dielettrico di ceramica, a un solo strato (escl. condensatori di potenza)	Esenzione	0	
85322400	Condensatori elettrici fissi, a dielettrico di ceramica, a più strati (escl. condensatori di potenza)	Esenzione	0	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
85322500	Condensatori elettrici fissi, a dielettrico di carta o di materie plastiche (escl. condensatori di potenza)	Esenzione	0	
85322900	Condensatori elettrici fissi (escl. condensatori di tantalio, elettrolitici all'alluminio, di ceramica, di carta o di materie plastiche e condensatori di potenza)	Esenzione	0	
85323000	Condensatori elettrici variabili o regolabili (pre-regolati)	Esenzione	0	
85329000	Parti di condensatori elettrici, fissi, variabili o regolabili (pre-regolati), n.n.a.	Esenzione	0	
85331000	Resistenze fisse al carbonio, agglomerate o a strati (escl. resistenze scaldanti)	Esenzione	0	
85332100	Resistenze fisse per una potenza ≤ 20 W (escl. resistenze scaldanti)	Esenzione	0	
85332900	Resistenze fisse per una potenza > 20 W (escl. resistenze scaldanti)	Esenzione	0	
85333100	Resistenze variabili (compresi i reostati e i potenziometri) bobinate, per una potenza ≤ 20 W (escl. resistenze scaldanti)	Esenzione	0	
85333900	Resistenze variabili (compresi i reostati e i potenziometri) bobinate, per una potenza > 20 W (escl. resistenze riscaldanti)	Esenzione	0	
85334010	Resistenze variabili, incl. i reostati e i potenziometri, per una potenza ≤ 20 W (escl. resistenze variabili bobinate e resistenze riscaldanti)	Esenzione	0	
85334090	Resistenze variabili, incl. i reostati e i potenziometri, per una potenza > 20 W (escl. resistenze variabili bobinate e resistenze riscaldanti)	Esenzione	0	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
85339000	Parti di resistenze elettriche, compresi i reostati e i potenziometri, n.n.a.	Esenzione	0	
85340011	Circuiti stampati a più strati, solamente con elementi conduttori e di contatto	Esenzione	0	
85340019	Circuiti stampati, solamente con elementi conduttori e di contatto (escl. circuiti stampati a più strati)	Esenzione	0	
85340090	Circuiti stampati, solamente con elementi conduttori, di contatto ed altri elementi passivi (escl. circuiti aventi elementi passivi e attivi)	Esenzione	0	
85351000	Fusibili e interruttori di sicurezza a fusibili, per una tensione > 1 000 V	2,7	0	
85352100	Interruttori automatici, per una tensione > 1 000 V e < 72,5 kV	2,7	0	
85352900	Interruttori automatici, per una tensione ≥ 72,5 kV	2,7	0	
85353010	Sezionatori ed interruttori, per una tensione > 1 000 V ma < 72,5 kV	2,7	0	
85353090	Sezionatori ed interruttori, per una tensione ≥ 72,5 kV	2,7	0	
85354000	Scaricatori, limitatori di tensione e limitatori di sovracorrente, per una tensione > 1 000 V	2,7	0	
85359000	Apparecchi per l'interruzione, il sezionamento, la protezione, la diramazione, l'allacciamento o il collegamento di circuiti elettrici, per una tensione > 1 000 V (escl. fusibili e interruttori di sicurezza a fusibili, interruttori automatici, sezionatori e interruttori, scaricatori, limitatori di tensione, limitatori di sovracorrente e armadi di comando, banchi di comando, supporti per la distribuzione ecc. della voce 8537)	2,7	0	
85361010	Fusibili ed interruttori di sicurezza a fusibili, per una intensità ≤ 10 A, per una tensione ≤ 1 000 V	2,3	0	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
85361050	Fusibili ed interruttori di sicurezza a fusibili, per una intensità > 10 A ma ≤ 63 A, per una tensione ≤ 1 000 V	2,3	0	
85361090	Fusibili ed interruttori di sicurezza a fusibili, per una intensità > 63 A, per una tensione ≤ 1 000 V	2,3	0	
85362010	Interruttori automatici, per una tensione ≤ 1 000 V, per un'intensità ≤ 63 A	2,3	0	
85362090	Interruttori automatici, per una tensione ≤ 1 000 V, per un'intensità > 63 A	2,3	0	
85363010	Apparecchi per la protezione dei circuiti elettrici, per una tensione ≤ 1 000 V, per una intensità ≤ 16 A (escl. fusibili ed interruttori di sicurezza a fusibili, nonché interruttori automatici)	2,3	0	
85363030	Apparecchi per la protezione dei circuiti elettrici, per una tensione ≤ 1 000 V, per una intensità > 16 A ma ≤ 125 A (escl. fusibili ed interruttori di sicurezza a fusibili, nonché interruttori automatici)	2,3	0	
85363090	Apparecchi per la protezione dei circuiti elettrici, per una tensione ≤ 1 000 V, per una intensità > 125 A (escl. fusibili ed interruttori di sicurezza a fusibili, nonché interruttori automatici)	2,3	0	
85364110	Relè, per una tensione ≤ 60 V, per una intensità ≤ 2 A	2,3	0	
85364190	Relè, per una tensione ≤ 60 V, per una intensità > 2 A	2,3	0	
85364900	Relè, per una tensione > 60 V e ≤1 000 V	2,3	0	
85365003	Interruttori elettronici a corrente alternata costituiti da circuiti di entrata e di uscita ad accoppiamento ottico (interruttori a corrente alternata a tiristore isolato) (escl. relè e interruttori automatici)	Esenzione	0	

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
85365005	Interruttori elettronici, compresi gli interruttori elettronici protetti dalla temperatura, costituiti da un transistor e da un chip logico (tecnologia chip on chip) (escl. relè e interruttori automatici)	Esenzione	0	
85365007	Interruttori elettromeccanici a scatto per un'intensità ≤ 11 A (escl. relè e interruttori automatici)	Esenzione	0	
85365011	Interruttori a tasto o pulsante, per una tensione ≤ 60 V	2,3	0	
85365015	Interruttori rotanti per una tensione ≤ 60 V	2,3	0	
85365019	Interruttori, sezionatori e commutatori, per una tensione ≤ 60 V (escl. relè, interruttori a tasto o pulsante e interruttori rotanti)	2,3	0	
85365080	Interruttori, sezionatori e commutatori, per una tensione > 60 V e ≤ 1 000 V (escl. relè, interruttori automatici, interruttori elettronici a corrente alternata costituiti da circuiti di entrata e di uscita ad accoppiamento ottico (interruttori a corrente alternata a tiristore isolato), interruttori elettronici, compresi gli interruttori elettronici protetti dalla temperatura, costituiti da un transistor e da un chip logico (tecnologia chip on chip) nonché interruttori elettromeccanici a scatto per un'intensità ≤ 11 A)	2,3	0	
85366110	Portalampade Edison, elettriche	2,3	0	
85366190	Portalampade per una tensione ≤ 1 000 V (escl. portalampade Edison)	2,3	0	
85366910	Spine e prese di corrente per una tensione ≤ 1 000 V, per cavi coassiali	Esenzione	0	
85366930	Spine e prese di corrente, per una tensione ≤ 1 000 V, per circuiti stampati	Esenzione	0	
85366990	Spine e prese di corrente, per una tensione ≤ 1 000 V (escl. quelli per cavi coassiali e per circuiti stampati)	2,3	0	
85367000	Connettori per fibre ottiche, fasci o cavi di fibre ottiche	3	0	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
85369001	Elementi prefabbricati per canalizzazioni elettriche, per una tensione ≤ 1 000 V	2,3	0	
85369010	Connessioni ed elementi di contatto per fili e cavi, per una tensione ≤ 1 000 V (escl. spine e prese di corrente nonché elementi prefabbricati)	Esenzione	0	
85369020	Sonde di dischi (wafers) a semiconduttore	Esenzione	0	
85369085	Apparecchi per l'interruzione, il sezionamento, l'allacciamento o il collegamento dei circuiti elettrici, per una tensione ≤ 1 000 V (escl. fusibili e interruttori di sicurezza a fusibili, interruttori automatici ed altri apparecchi per la protezione dei circuiti elettrici, relè ed altri interruttori, sezionatori e commutatori, nonché portalampade, spine e prese di corrente, elementi prefabbricati per canalizzazioni elettriche ed altre connessioni ed elementi di contatto per fili e cavi nonché sonde di dischi (wafers) a semiconduttore)	2,3	0	
85371010	Armadi di comando numerico che incorporano una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione	2,1	0	
85371091	Apparecchi di comando a memoria programmabile (escl. gli armadi di comando numerico che incorporano una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione)	2,1	0	
85371099	Quadri, armadi e simili combinazioni di apparecchi per il comando o la distribuzione elettrica, per una tensione ≤ 1 000 V (escl. apparecchi di commutazione per le reti telefoniche o telegrafiche su filo, gli armadi di comando numerico che incorporano una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione ed apparecchi di comando a memoria programmabile)	2,1	0	
85372091	Quadri, armadi e simili combinazioni di apparecchi per il comando o la distribuzione elettrica, per una tensione > 1 000 V ma ≤ 72,5 kV	2,1	0	
85372099	Quadri, armadi e simili combinazioni di apparecchi per il comando o la distribuzione elettrica, per una tensione > 72,5 V	2,1	0	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
85381000	Quadri, pannelli, mensole, banchi, armadi ed altri supporti della voce 8537, sprovvisti dei loro apparecchi	2,2	0	
85389011	Assiemaggi elettronici per sonde di dischi (wafers) della sottovoce 8536.90.20	3,2	0	
85389019	Parti di sonde di dischi (wafers) della sottovoce 8536.90.20, n.n.a. (escl. assiemaggi elettronici)	1,7	0	
85389091	Assiemaggi elettronici per apparecchi per l'interruzione, il sezionamento, la protezione, la diramazione, l'allacciamento o il collegamento di circuiti elettrici delle voci 8535 o 8536 e per banchi e armadi e simili combinazioni di apparecchi di controllo, figuranti alla voce 8537 (escl. per sonde di dischi (wafers) a semiconduttore della sottovoce 8536.90.20)	3,2	0	
85389099	Parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente agli apparecchi delle voci 8535, 8536 o 8537, n.n.a. (escl. assiemaggi elettronici, nonché quadri, pannelli, mensole, banchi, armadi ed altri supporti per articoli della voce 8537, sprovvisti dei loro apparecchi, e per sonde di dischi (wafers) a semiconduttore della sottovoce 8536.90.20)	1,7	0	
85391000	Oggetti detti "fari e proiettori sigillati"	2,7	0	
85392130	Lampade e tubi ad incandescenza alogeni al tungsteno, per motocicli o altri autoveicoli (escl. gli oggetti detti "fari e proiettori sigillati")	2,7	0	
85392192	Lampade e tubi ad incandescenza alogeni al tungsteno, di tensione > 100 V	2,7	0	
85392198	Lampade e tubi ad incandescenza alogeni al tungsteno, di tensione ≤ 100 V (escl. quelle per motocicli o altri autoveicoli)	2,7	0	
85392210	Lampade e tubi ad incandescenza, a riflettore, di potenza ≤ 200 W e di tensione > 100 V (escl. lampade e tubi ad incandescenza alogeni al tungsteno)	2,7	0	

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
85392290	Lampade e tubi ad incandescenza, di potenza ≤ 200 W e di tensione > 100 V (escl. lampade e tubi alogeni a incandescenza al tungsteno, lampade e tubi a riflettore e lampade e tubi a raggi ultravioletti o infrarossi)	2,7	0	
85392930	Lampade e tubi ad incandescenza dei tipi utilizzati per motocicli o altri autoveicoli (escl. lampade alogene al tungsteno)	2,7	0	
85392992	Lampade e tubi ad incandescenza di tensione > 100 V (escl. lampade e tubi alogeni al tungsteno, lampade e tubi di potenza ≤ 200 W, lampade e tubi a raggi ultravioletti o infrarossi)	2,7	0	
85392998	Lampade e tubi ad incandescenza di tensione ≤ 100 V (escl. lampade e tubi alogeni al tungsteno, lampade e tubi dei tipi utilizzati per motocicli o altri autoveicoli)	2,7	0	
85393110	Lampade e tubi fluorescenti a catodo caldo, con due zoccoli	2,7	0	
85393190	Lampade e tubi fluorescenti a catodo caldo (escl. quelle con due zoccoli)	2,7	0	
85393220	Lampade a vapore di mercurio o di sodio	2,7	0	
85393290	Lampade ad alogenuro metallico	2,7	0	
85393900	Lampade e tubi a scarica (escl. lampade e tubi fluorescenti, a catodo caldo, a vapore di mercurio o di sodio, ad alogenuro metallico e a raggi ultravioletti)	2,7	0	
85394100	Lampade ad arco	2,7	0	
85394900	Lampade e tubi a raggi ultravioletti o infrarossi	2,7	0	
85399010	Zoccoli per lampade e tubi ad incandescenza o a scarica e di altri lampade e tubi della voce 8539, n.n.a.	2,7	0	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
85399090	Parti di lampade e tubi ad incandescenza o a scarica, oggetti detti "fari e proiettori sigillati", lampade e tubi a raggi ultravioletti o infrarossi e lampade ad arco, n.n.a. (escl. zoccoli)	2,7	0	
85401100	Tubi catodici per ricevitori della televisione, compresi i tubi catodici per videomonitor, a colori	14	10	
85401200	Tubi catodici per ricevitori della televisione, compresi i tubi per videomonitor, in bianco e nero o in altre monocromie, con un rapporto larghezza/altezza dello schermo < 1,5 e con la diagonale dello schermo > 72 cm	7,5	4	
85402010	Tubi per telecamere	2,7	0	
85402080	Tubi convertitori o intensificatori di immagini e altri tubi a fotocatodo (escl. tubi per telecamere e tubi catodici per ricevitori della televisione, compresi i tubi per videomonitor)	2,7	0	
85404000	Tubi di visualizzazione dei dati grafici, in monocromia o a colori, con uno schermo fosforico di diradamento a punti < 0,4 mm (escl. tubi catodici e a fotocatodo)	2,6	0	
85406000	Tubi catodici (escl. tubi per ricevitori della televisione, compresi videomonitor, telecamere, tubi convertitori e intensificatori di immagini, altri tubi a fotocatodo, tubi di visualizzazione dei dati grafici, in bianco e nero o in altre monocromie o a colori, con uno schermo fosforico di diradamento a punti < 0,4 mm)	2,6	0	
85407100	Magnetron	2,7	0	
85407900	Tubi per iperfrequenza, p. es. tubi a onde progressive, carcinotron (escl. magnetron e tubi comandati mediante griglia)	2,7	0	
85408100	Tubi per ricezione e tubi per amplificazione (escl. tubi per iperfrequenza, tubi a fotocatodo e tubi catodici)	2,7	0	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
85408900	Tubi e valvole elettronici (escl. valvole e tubi per ricezione e amplificazione, tubi per iperfrequenza, tubi catodici e a fotocatodo, tubi di visualizzazione dei dati grafici, in bianco e nero o in altre monocromie o a colori, con uno schermo fosforico di diradamento a punti < 0,4 mm)	2,7	0	
85409100	Parti di tubi catodici, n.n.a.	2,7	0	
85409900	Parti di tubi e valvole elettronici a catodo caldo, a catodo freddo o a fotocatodo, n.n.a. (escl. parti di tubi catodici)	2,7	0	
85411000	Diodi (escl. fotodiodi e diodi emettitori di luci)	Esenzione	0	
85412100	Transistor con potere di dissipazione < 1 W (escl. fototransistor)	Esenzione	0	
85412900	Transistor con potere di dissipazione ≥ 1 W (escl. fototransistor)	Esenzione	0	
85413000	Tiristori, diac e triac (escl. dispositivi fotosensibili a semiconduttore)	Esenzione	0	
85414010	Diodi emettitori di luce, compresi diodi laser	Esenzione	0	
85414090	Dispositivi fotosensibili a semiconduttore, comprese le cellule fotovoltaiche	Esenzione	0	
85415000	Dispositivi a semiconduttore, n.n.a.	Esenzione	0	
85416000	Cristalli piezoelettrici montati	Esenzione	0	
85419000	Parti di diodi, transistor e dispositivi simili a semiconduttore; dispositivi fotosensibili a semiconduttore, diodi emettitori di luce e cristalli piezoelettrici montati, n.n.a.	Esenzione	0	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
85423110	Circuiti integrati elettronici in funzione di processori e dispositivi di controllori (controllers), anche combinati con memorie, convertitori, circuiti logici, amplificatori, orologi, circuiti di sincronizzazione o altri circuiti sotto forma di circuiti integrati multichip costituiti da due o più circuiti integrati monolitici interconnessi come specificato nella nota 8 b) 3) del capitolo 85	Esenzione	0	
85423190	Circuiti integrati elettronici in funzione di processori e dispositivi di controllori (controllers), anche combinati con memorie, convertitori, circuiti logici, amplificatori, orologi, circuiti di sincronizzazione o altri circuiti (escl. quelli sotto forma di circuiti integrati multichip)	Esenzione	0	
85423210	Circuiti integrati elettronici in funzione di memorie sotto forma di circuiti integrati multichip costituiti da due o più circuiti integrati monolitici interconnessi come specificato nella nota 8 b) 3) del capitolo 85	Esenzione	0	
85423231	Circuiti integrati elettronici in funzione di memorie dinamiche di lettura e scrittura a libero accesso (D/RAM) con capacità di memorizzazione ≤ 512 Mbit (escl. quelli sotto forma di circuiti integrati multichip)	Esenzione	0	
85423239	Circuiti integrati elettronici in funzione di memorie dinamiche di lettura e scrittura a libero accesso (D/RAM) con capacità di memorizzazione > 512 Mbit (escl. quelli sotto forma di circuiti integrati multichip)	Esenzione	0	
85423245	Circuiti integrati elettronici in funzione di memorie statiche di lettura e scrittura a libero accesso (S/RAM), compresa la memoria cache di lettura e scrittura a libero accesso (cache/RAM) (escl. quelli sotto forma di circuiti integrati multichip)	Esenzione	0	
85423255	Circuiti integrati elettronici in funzione di memoria di sola lettura, programmabile, cancellabile ai raggi ultravioletti (EPROM) (escl. quelli sotto forma di circuiti integrati multichip)	Esenzione	0	
85423261	Circuiti integrati elettronici in funzione di memoria di sola lettura, programmabile, cancellabile elettricamente (Flash E^2PROM) con capacità di memorizzazione ≤ 512 Mbit (escl. quelli sotto forma di circuiti integrati multichip)	Esenzione	0	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
85423269	Circuiti integrati elettronici in funzione di memoria di sola lettura, programmabile, cancellabile elettricamente (Flash E^2PROM) con capacità di memorizzazione > 512 Mbit (escl. quelli sotto forma di circuiti integrati multichip)	Esenzione	0	
85423275	Circuiti integrati elettronici in funzione di memoria di sola lettura, programmabili, cancellabili elettricamente (E^2PROM) (escl. flash E^2PROM e sotto forma di circuiti integrati multichip)	Esenzione	0	
85423290	Memorie in forma multicombinate, come per esempio D-RAM stack e moduli (escl. quelle sotto forma di circuiti integrati multichip e le memorie D/RAM, S/RAM, cache/RAM, EPROM e flash E^2PROM)	Esenzione	0	
85423300	Amplificatori sotto forma di circuito elettronico integrato	Esenzione	0	
85423910	Circuiti integrati elettronici sotto forma di circuiti integrati multichip costituiti da due o più circuiti integrati monolitici interconnessi come specificato nella nota 8 b) 3) del capitolo 85 (escl. processori, controllori (controllers), memorie e amplificatori)	Esenzione	0	
85423990	Circuiti integrati elettronici (escl. quelli sotto forma di circuiti integrati multichip e di processori, controllori (controllers), memorie e amplificatori)	Esenzione	0	
85429000	Parti di circuiti integrati elettronici, n.n.a.	Esenzione	0	
85431000	Acceleratori elettrici di particelle per elettroni, protoni ecc. (escl. apparecchi d'installazione ionica per drogare materiali a semiconduttore)	4	0	
85432000	Generatori di segnali, elettrici	3,7	0	
85433000	Macchine ed apparecchi per la galvanoplastica, l'elettrolisi o l'elettroforesi	3,7	0	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
85437010	Macchine elettriche con funzioni di traduzione o dizionario	Esenzione	0	
85437030	Amplificatori d'antenne	3,7	0	
85437050	Lettini e lampade solari e simili apparecchi per abbronzatura	3,7	0	
85437060	Elettrificatori di recinti	3,7	0	
85437090	Macchine ed apparecchi elettrici con una funzione specifica, n.n.a. nel capitolo 85	3,7	0	
85439000	Parti di macchine ed apparecchi elettrici con una funzione specifica, non nominati né compresi altrove nel capitolo 85	3,7	0	
85441110	Fili per avvolgimenti per usi elettrici, di rame, smaltati o laccati	3,7	0	
85441190	Fili per avvolgimenti per usi elettrici, di rame, isolati (escl. quelli smaltati o laccati)	3,7	0	
85441900	Fili per avvolgimenti per usi elettrici, di materie diverse dal rame, isolati	3,7	0	
85442000	Cavi coassiali e altri conduttori elettrici coassiali	3,7	0	
85443000	Serie di fili per candele di accensione e altre serie di fili utilizzati nei mezzi di trasporto	3,7	0	
85444210	Conduttori elettrici, dei tipi utilizzati per telecomunicazioni, per tensioni ≤ 1 000 V, isolati, muniti di pezzi di congiunzione, n.n.a.	Esenzione	0	
85444290	Conduttori elettrici, per tensioni ≤ 1 000 V, isolati, muniti di pezzi di congiunzione, n.n.a. (escl. dei tipi utilizzati per telecomunicazioni)	3,3	0	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
85444920	Conduttori elettrici, per tensioni ≤ 80 V, isolati, non muniti di pezzi di congiunzione, dei tipi utilizzati per telecomunicazioni, n.n.a.	Esenzione	0	
85444991	Fili e cavi elettrici, per tensioni ≤ 1 000 V, isolati, non muniti di pezzi di congiunzione, con diametro dei singoli fili > 0,51 mm, n.n.a.	3,7	0	
85444993	Conduttori elettrici, per tensioni ≤ 80 V, isolati, non muniti di pezzi di congiunzione, n.n.a. (escl. fili per avvolgimenti, conduttori coassiali, serie di fili utilizzati nei mezzi di trasporto e fili e cavi elettrici con diametro dei singoli fili > 0,51 mm)	3,7	0	
85444995	Conduttori elettrici, per tensioni > 80 V ma < 1 000 V, isolati, non muniti di pezzi di congiunzione, n.n.a. (escl. fili per avvolgimenti, conduttori coassiali, serie di fili utilizzati nei mezzi di trasporto e fili e cavi elettrici con diametro dei singoli fili > 0,51 mm)	3,7	0	
85444999	Conduttori elettrici, per una tensione di 1 000 V, isolati, non muniti di pezzi di congiunzione, n.n.a. (escl. fili per avvolgimenti, conduttori coassiali, serie di fili utilizzati nei mezzi di trasporto e fili e cavi elettrici con diametro dei singoli fili > 0,51 mm)	3,7	0	
85446010	Conduttori elettrici, per tensioni > 1 000 V, isolati, con conduttori di rame, n.n.a.	3,7	0	
85446090	Conduttori elettrici, per tensioni > 1 000 V, isolati, con conduttori di materiale diverso dal rame, n.n.a.	3,7	0	
85447000	Cavi di fibre ottiche, costituiti di fibre rivestite individualmente, anche dotati di conduttori elettrici o muniti di connettori	Esenzione	0	
85451100	Elettrodi di grafite o di altro carbonio, dei tipi utilizzati per forni elettrici	2,7	0	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
85451900	Elettrodi di grafite o di altro carbonio, per usi elettrici (escl. quelli per forni)	2,7	0	
85452000	Spazzole al carbonio per usi elettrici	2,7	0	
85459010	Resistenze riscaldanti per usi elettrici, di grafite o di altro carbonio	1,7	0	
85459090	Oggetti di grafite o di altro carbonio, per usi elettrici (escl. elettrodi, spazzole al carbonio e resistenze riscaldanti)	2,7	0	
85461000	Isolatori per l'elettricità, di vetro (escl. pezzi isolanti)	3,7	0	
85462000	Isolatori per l'elettricità, di ceramica (escl. pezzi isolanti)	4,7	4	
85469010	Isolatori per l'elettricità, di materie plastiche (escl. pezzi isolanti)	3,7	0	
85469090	Isolatori per l'elettricità (escl. quelli di vetro, di ceramica o di materie plastiche e pezzi isolanti)	3,7	0	
85471000	Pezzi isolanti per usi elettrici, di ceramica	4,7	4	
85472000	Pezzi isolanti per usi elettrici, di materie plastiche	3,7	0	
85479000	Pezzi isolanti per usi elettrici, di materie diverse dalla ceramica o dalle materie plastiche; tubi isolanti e loro raccordi, di metalli comuni, isolati internamente	3,7	0	
85481010	Pile e batterie di pile elettriche fuori uso	4,7	4	
85481021	Accumulatori elettrici al piombo fuori uso	2,6	0	

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
85481029	Accumulatori elettrici fuori uso (escl. accumulatori al piombo)	2,6	0	
85481091	Cascami ed avanzi di pile, di batterie di pile e di accumulatori elettrici, contenenti piombo	Esenzione	0	
85481099	Cascami ed avanzi di pile, di batterie di pile e di accumulatori elettrici (escl. quelli contenenti piombo)	Esenzione	0	
85489020	Memorie in forma multicombinate, come per esempio D-RAM stack e moduli	Esenzione	0	
85489090	Parti elettriche di macchine o apparecchi, n.n.a. nel capitolo 85	2,7	0	
86011000	Locomotive e locotrattori, a presa di corrente elettrica esterna	1,7	0	
86012000	Locomotive e locotrattori, ad accumulatori elettrici	1,7	0	
86021000	Locomotive diesel-elettriche	1,7	0	
86029000	Locomotive e locotrattori (escl. quelli a presa di corrente esterna, ad accumulatori e le locomotive diesel-elettriche)	1,7	0	
86031000	Vetture per viaggiatori, bagagliai, carri postali e altre vetture speciali semoventi per strade ferrate o simili, a presa di corrente elettrica esterna (escl. quelli della voce 8604)	1,7	0	
86039000	Vetture per viaggiatori, bagagliai, carri postali e altre vetture speciali semoventi per strade ferrate o simili (escl. quelli a presa di corrente elettrica esterna e quelli della voce 8604)	1,7	0	
86040000	Veicoli per la manutenzione o il servizio delle strade ferrate o simili, anche semoventi, quali carri-officina, carri-gru, carri attrezzati per rincalzare la ghiaia, per l'allineamento delle rotaie, vetture di prova e draisine	1,7	0	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
86050000	Vetture per viaggiatori, bagagliai, carri postali e altre vetture speciali per strade ferrate o simili (escl. vetture per viaggiatori, bagagliai, carri postali e altre vetture speciali semoventi, veicoli per la manutenzione o il servizio delle strade ferrate o simili, carri per il trasporto di merci)	1,7	0	
86061000	Carri cisterna e simili, su rotaie (escl. quelli semoventi)	1,7	0	
86063000	Carri per il trasporto di merci su rotaie a scarico automatico, (escl. carri cisterna e simili, carri isotermici, refrigeranti e frigoriferi)	1,7	0	
86069110	Carri per il trasporto di merci su rotaie, coperti e chiusi, appositamente costruiti per il trasporto di prodotti a forte radioattività (Euratom) (escl. carri cisterna e simili, nonché carri isotermici, refrigeranti o a scarico automatico)	1,7	0	
86069180	Carri per il trasporto di merci su rotaie, coperti e chiusi (escl. quelli appositamente costruiti per il trasporto di prodotti a forte radioattività, nonché carri cisterna e simili e carri a scarico automatico)	1,7	0	
86069200	Carri per il trasporto di merci su rotaie, aperti, a pareti non amovibili di altezza > 60 cm (escl. carri a scarico automatico)	1,7	0	
86069900	Carri per il trasporto di merci su rotaie (escl. quelli appositamente costruiti per il trasporto di prodotti a forte radioattività, carri cisterna e simili, carri per il trasporto di merci isotermici, refrigeranti e a scarico automatico, nonché carri aperti, a pareti non amovibili di altezza > 60 cm)	1,7	0	
86071100	Carrelli girevoli a due o più assi (bogies) e a un asse (bissels) di trazione, per veicoli per strade ferrate o simili	1,7	0	
86071200	Carrelli girevoli a due o più assi (bogies) e a un asse (bissels), per veicoli per strade ferrate o simili (escl. carrelli di trazione a due o più assi)	1,7	0	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
86071910	Assi, anche montati; ruote e loro parti, di veicoli per strade ferrate o simili, n.n.a.	2,7	0	
86071990	Parti di carrelli girevoli a due o più assi (bogies) e ad un asse (bissels) e simili, di veicoli per strade ferrate o simili, n.n.a.	1,7	0	
86072110	Freni ad aria compressa e loro parti, di veicoli per strade ferrate o simili, di getti di ghisa, di ferro o di acciaio	1,7	0	
86072190	Freni ad aria compressa e loro parti, di veicoli per strade ferrate o simili (escl. quelli di getti di ghisa, di ferro o di acciaio)	1,7	0	
86072900	Freni (escl. freni ad aria compressa) e loro parti, per veicoli per strade ferrate o simili, n.n.a.	1,7	0	
86073000	Ganci e altri sistemi di attacco, respingenti e loro parti, per veicoli per strade ferrate o simili, n.n.a.	1,7	0	
86079110	Boccole (scatole per lubrificazione) e loro parti, per locomotive o locotrattori, n.n.a.	3,7	0	
86079190	Parti di veicoli per strade ferrate o simili, n.n.a.	1,7	0	
86079910	Boccole (scatole per lubrificazione) e loro parti, di veicoli per strade ferrate o simili, delle voci 8603, 8604, 8605 o 8606, n.n.a.	3,7	0	
86079980	Parti di veicoli per strade ferrate o simili delle voci 8603, 8604, 8605 o 8606, n.n.a.	1,7	0	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
86080000	Materiale fisso per strade ferrate o simili (escl. traversine di legno, calcestruzzo o acciaio, tronchi di binari e altro materiale fisso non ancora posto in sede e altri elementi di armamento ferroviario); apparecchi meccanici, anche elettromeccanici, di segnalazione, di sicurezza, di controllo o di comando, per strade ferrate o simili, reti stradali o fluviali, aree di parcheggio, installazioni portuali o aerodromi e loro parti.	1,7	0	
86090010	Casse mobili con schermi di piombo di protezione contro le radiazioni, per il trasporto di materiali radioattivi (Euratom)	Esenzione	0	
86090090	Casse mobili e contenitori appositamente costruiti ed attrezzati per uno o più modi di trasporto (escl. quelli con schermi di piombo di protezione contro le radiazioni, per il trasporto di materiali radioattivi)	Esenzione	0	
87011000	Motocoltivatori e trattori analoghi per l'industria (escl. trattori per veicoli articolati)	3	0	
87012010	Trattori stradali per semirimorchi, nuovi	16	10	
87012090	Trattori stradali per semirimorchi, usati	16	10	
87013000	Trattori a cingoli (escl. motocoltivatori)	Esenzione	0	
87019011	Trattori agricoli e trattori forestali, a ruote, nuovi, di potenza del motore ≤ 18 kW (escl. motocoltivatori)	Esenzione	0	
87019020	Trattori agricoli e trattori forestali, a ruote, nuovi, di potenza del motore > 18 kW ma ≤ 37 kW (escl. motocoltivatori)	Esenzione	0	
87019025	Trattori agricoli e trattori forestali, a ruote, nuovi, di potenza del motore > 37 kW ma ≤ 59 kW (escl. motocoltivatori)	Esenzione	0	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
87019031	Trattori agricoli e trattori forestali, a ruote, nuovi, di potenza del motore > 59 kW ma ≤ 75 kW (escl. trattori per veicoli articolati)	Esenzione	0	
87019035	Trattori agricoli e trattori forestali, a ruote, nuovi, di potenza del motore > 75 kW ma ≤ 90 kW (escl. trattori per veicoli articolati)	Esenzione	0	
87019039	Trattori agricoli e trattori forestali, a ruote, nuovi, di potenza del motore > 90 kW (escl. trattori per veicoli articolati)	Esenzione	0	
87019050	Trattori agricoli e trattori forestali, a ruote, usati (escl. trattori per veicoli articolati e motocoltivatori)	Esenzione	0	
87019090	Trattori, incl. i trattori per veicoli articolati (escl. trattori della voce 8709, motocoltivatori, trattori per semirimorchi, trattori a cingoli, trattori agricoli e trattori forestali)	7	4	
87021011	Autoveicoli per il trasporto di ≥ 10 persone, compreso il conducente, azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semi-diesel), di cilindrata > 2 500 cm^3, nuovi	16	10	
87021019	Autoveicoli per il trasporto di ≥ 10 persone, compreso il conducente, azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semi-diesel), di cilindrata > 2 500 cm^3, usati	16	10	
87021091	Autoveicoli per il trasporto di ≥ 10 persone, compreso il conducente, azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semi-diesel), di cilindrata ≤ 2 500 cm^3, nuovi	10	7	
87021099	Autoveicoli per il trasporto di ≥ 10 persone, compreso il conducente, azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semi-diesel), di cilindrata ≤ 2 500 cm^3, usati	10	7	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
87029011	Autoveicoli per il trasporto di ≥ 10 persone, compreso il conducente, azionati da motore a pistone con accensione a scintilla, di cilindrata > 2 800 cm^3, nuovi	16	10	
87029019	Autoveicoli per il trasporto di ≥ 10 persone, compreso il conducente, azionati da motore a pistone con accensione a scintilla, di cilindrata > 2 800 cm^3, usati	16	10	
87029031	Autoveicoli per il trasporto di ≥ 10 persone, compreso il conducente, azionati da motore a pistone con accensione a scintilla, di cilindrata ≤ 2 800 cm^3, nuovi	10	7	
87029039	Autoveicoli per il trasporto di ≥ 10 persone, compreso il conducente, azionati da motore a pistone con accensione a scintilla, di cilindrata ≤ 2 800 cm^3, usati	10	7	
87029090	Autoveicoli per il trasporto di ≥ 10 persone, compreso il conducente, azionati da motore diverso dal motore a pistone	10	7	
87031011	Autoveicoli costruiti specialmente per spostarsi sulla neve, azionati da motore a pistone	5	4	
87031018	Autoveicoli costruiti specialmente per il trasporto di persone sulla neve, azionati da motore diverso dal motore a pistone; autoveicoli speciali per il trasporto di persone sui campi da golf e veicoli simili	10	10	
87032110	Autoveicoli da turismo ed altri autoveicoli costruiti principalmente per il trasporto di persone, compresi gli autoveicoli del tipo "break" e le auto da corsa, azionati da motore a pistone alternativo con accensione a scintilla, di cilindrata ≤ 1 000 cm^3, nuovi (escl. veicoli costruiti per il trasporto di persone sulla neve e altri veicoli speciali della sottovoce 8703.10)	10	10	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
87032190	Autoveicoli da turismo ed altri autoveicoli costruiti principalmente per il trasporto di persone, compresi gli autoveicoli del tipo "break" e le auto da corsa, azionati da motore a pistone alternativo con accensione a scintilla, di cilindrata ≤ 1 000 cm^3, usati (escl. veicoli costruiti per il trasporto di persone sulla neve e altri veicoli speciali della sottovoce 8703.10)	10	10	
87032210	Autoveicoli da turismo ed altri autoveicoli costruiti principalmente per il trasporto di persone, compresi gli autoveicoli del tipo "break" e le auto da corsa, azionati da motore a pistone alternativo con accensione a scintilla, di cilindrata > 1 000 cm^3 ma ≤ 1 500 cm^3, nuovi (escl. veicoli della voce 8702, veicoli costruiti specialmente per il trasporto di persone sulla neve e altri veicoli speciali della sottovoce 8703,10)	10	10	
87032290	Autoveicoli da turismo ed altri autoveicoli costruiti principalmente per il trasporto di persone, compresi gli autoveicoli del tipo "break" e le auto da corsa, azionati da motore a pistone alternativo con accensione a scintilla, di cilindrata > 1 000 cm^3 ma ≤ 1 500 cm^3, usati (escl. veicoli costruiti per il trasporto di persone sulla neve e altri veicoli speciali della sottovoce 8703.10)	10	10	
87032311	Campers e motorcaravans, azionati da motore a pistone alternativo con accensione a scintilla, di cilindrata > 1 500 cm^3 ma ≤ 3 000 cm^3, nuovi	10	10	
87032319	Autoveicoli da turismo ed altri autoveicoli costruiti principalmente per il trasporto da 1 a 9 persone, compresi gli autoveicoli del tipo "break" e le auto da corsa, azionati da motore a pistone alternativo con accensione a scintilla, di cilindrata > 1 500 cm^3 ma ≤ 3 000 cm^3, nuovi (escl. quelli della sottovoce 8703 10 e campers e motorcaravans)	10	10	
87032390	Autoveicoli da turismo ed altri autoveicoli costruiti principalmente per il trasporto di persone, compresi gli autoveicoli del tipo "break" e le auto da corsa, azionati da motore a pistone alternativo con accensione a scintilla, di cilindrata > 1 500 cm^3 ma ≤ 3 000 cm^3, usati (escl. veicoli costruiti per il trasporto di persone sulla neve e altri veicoli speciali della sottovoce 8703.10)	10	10	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
87032410	Autoveicoli da turismo ed altri autoveicoli costruiti principalmente per il trasporto di persone, compresi gli autoveicoli del tipo "break" e le auto da corsa, azionati da motore a pistone alternativo con accensione a scintilla, di cilindrata > 3 000 cm^3, nuovi (escl. veicoli costruiti per il trasporto di persone sulla neve e altri veicoli speciali della sottovoce 8703.10)	10	10	
87032490	Autoveicoli da turismo ed altri autoveicoli costruiti principalmente per il trasporto di persone, compresi gli autoveicoli del tipo "break" e le auto da corsa, azionati da motore a pistone alternativo con accensione a scintilla, di cilindrata > 3 000 cm^3, usati (escl. veicoli costruiti per il trasporto di persone sulla neve e altri veicoli speciali della sottovoce 8703.10)	10	10	
87033110	Autoveicoli da turismo ed altri autoveicoli costruiti principalmente per il trasporto di persone, compresi gli autoveicoli del tipo "break" e le auto da corsa, azionati da motore a pistone con accensione per compressione (motori diesel o semi-diesel), di cilindrata ≤ 1 500 cm^3, nuovi (escl. veicoli costruiti specialmente per il trasporto di persone sulla neve e altri veicoli speciali della sottovoce 8703.10)	10	10	
87033190	Autoveicoli da turismo ed altri autoveicoli costruiti principalmente per il trasporto di persone, compresi gli autoveicoli del tipo "break" e le auto da corsa, azionati da motore a pistone con accensione per compressione (motori diesel o semi-diesel), di cilindrata ≤ 1 500 cm^3, usati (escl. veicoli costruiti specialmente per il trasporto di persone sulla neve e altri veicoli speciali della sottovoce 8703.10)	10	10	
87033211	Campers e motorcaravans azionati da motore a pistone con accensione per compressione (motori diesel o semi-diesel), di cilindrata > 1 500 cm^3 ma ≤ 2 500 cm^3, nuovi	10	10	
87033219	Autoveicoli da turismo ed altri autoveicoli costruiti principalmente per il trasporto di persone, compresi gli autoveicoli del tipo "break" e le auto da corsa, azionati da motore a pistone con accensione per compressione (motori diesel o semi-diesel), di cilindrata > 1 500 cm^3 ma ≤ 2 500 cm^3, nuovi	10	10	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
87033290	Autoveicoli da turismo ed altri autoveicoli costruiti principalmente per il trasporto di persone, compresi gli autoveicoli del tipo "break" e le auto da corsa, azionati da motore a pistone con accensione per compressione (motori diesel o semi-diesel), di cilindrata > 1 500 cm^3 ma ≤ 2 500 cm^3, nuovi (escl. campers e motorcaravans, autoveicoli costruiti specialmente per spostarsi sulla neve e altri veicoli speciali della sottovoce 8703.10)	10	10	
87033311	Campers e motorcaravans azionati da motore a pistone con accensione per compressione (motori diesel o semi-diesel), di cilindrata > 2 500 cm^3, nuovi	10	10	
87033319	Autoveicoli da turismo ed altri autoveicoli costruiti principalmente per il trasporto di persone, compresi gli autoveicoli del tipo "break" e le auto da corsa, azionati da motore a pistone con accensione per compressione (motori diesel o semi-diesel), di cilindrata > 2 500 cm^3, nuovi (escl. campers e motorcaravans e autoveicoli costruiti specialmente per spostarsi sulla neve e altri veicoli speciali della sottovoce 8703.10)	10	10	
87033390	Autoveicoli da turismo ed altri autoveicoli costruiti principalmente per il trasporto di persone, compresi gli autoveicoli del tipo "break" e le auto da corsa, azionati da motore a pistone con accensione per compressione (motori diesel o semi-diesel), di cilindrata > 2 500 cm^3, usati (escl. veicoli costruiti specialmente per il trasporto di persone sulla neve e altri veicoli speciali della sottovoce 8703.10)	10	10	
87039010	Autoveicoli da turismo ed altri autoveicoli costruiti principalmente per il trasporto di persone, azionati da motore elettrico (escl. veicoli a motore della voce 8702, veicoli costruiti specialmente per il trasporto di persone sulla neve e altri veicoli speciali della sottovoce 8703.10)	10	7	
87039090	Autoveicoli da turismo ed altri autoveicoli costruiti principalmente per il trasporto di persone, compresi gli autoveicoli del tipo "break" e le auto da corsa, azionati da motore diverso da quello a pistone alternativo con accensione a scintilla o motore elettrico (escl. veicoli costruiti specialmente per il trasporto di persone sulla neve e altri veicoli speciali della sottovoce 8703.10)	10	7	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
87041010	Autocarri a cassone ribaltabile detti "dumpers" costruiti per essere utilizzati fuori della rete stradale, azionati da motore a pistone con accensione per compressione (motori diesel o semi-diesel) o con accensione a scintilla	Esenzione	0	
87041090	Autocarri a cassone ribaltabile detti "dumpers" costruiti per essere utilizzati fuori della rete stradale, azionati da motore diverso dal motore a pistone	Esenzione	0	
87042110	Autoveicoli appositamente costruiti per il trasporto di prodotti a forte radioattività (Euratom), azionati da motore a pistone con accensione per compressione (motori diesel o semi-diesel) di peso a pieno carico ≤ 5 t	3,5	0	
87042131	Autoveicoli per il trasporto merci, azionati da motore a pistone con accensione per compressione (motori diesel o semi-diesel), di peso a pieno carico ≤ 5 t, di cilindrata > 2 500 cm^3, nuovi (escl. autocarri a cassone ribaltabile detti "dumpers" costruiti per essere utilizzati fuori della rete stradale della sottovoce 8704.10, autoveicoli per usi speciali della voce 8705 e autoveicoli appositamente costruiti per il trasporto di prodotti a forte radioattività)	22	10	
87042139	Autoveicoli per il trasporto merci, azionati da motore a pistone con accensione per compressione (motori diesel o semi-diesel), di peso a pieno carico ≤ 5 t, di cilindrata > 2 500 cm^3, usati (escl. autocarri a cassone ribaltabile detti "dumpers" costruiti per essere utilizzati fuori della rete stradale della sottovoce 8704.10, autoveicoli per usi speciali della voce 8705 e autoveicoli appositamente costruiti per il trasporto di prodotti a forte radioattività)	22	10	
87042191	Autoveicoli per il trasporto merci, azionati da motore a pistone con accensione per compressione (motori diesel o semi-diesel), di peso a pieno carico ≤ 5 t, di cilindrata ≤ 2 500 cm^3, nuovi (escl. autocarri a cassone ribaltabile detti "dumpers" costruiti per essere utilizzati fuori della rete stradale della sottovoce 8704.10, autoveicoli per usi speciali della voce 8705 e autoveicoli appositamente costruiti per il trasporto di prodotti a forte radioattività)	10	10	
87042199	Autoveicoli per il trasporto merci, azionati da motore a pistone con accensione per compressione (motori diesel o semi-diesel), di peso a pieno carico ≤ 5 t, di cilindrata ≤ 2 500 cm^3, usati (escl. autocarri a cassone ribaltabile detti "dumpers" costruiti per essere utilizzati fuori della rete stradale della sottovoce 8704.10, autoveicoli per usi speciali della voce 8705 e autoveicoli appositamente costruiti per il trasporto di prodotti a forte radioattività)	10	10	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
87042210	Autoveicoli per il trasporto merci, azionati da motore a pistone con accensione per compressione (motori diesel o semi-diesel), di peso a pieno carico compreso tra > 5 t ma ≤ 20 t, per il trasporto di prodotti a forte radioattività (Euratom)	3,5	0	
87042291	Autoveicoli per il trasporto merci, azionati da motore a pistone con accensione per compressione (motori diesel o semi-diesel), di peso a pieno carico > 5 t ma ≤ 20 t, nuovi (escl. autocarri a cassone ribaltabile detti "dumpers" costruiti per essere utilizzati fuori della rete stradale della sottovoce 8704.10, autoveicoli per usi speciali della voce 8705 e autoveicoli appositamente costruiti per il trasporto di prodotti a forte radioattività)	22	10	
87042299	Autoveicoli per il trasporto merci, azionati da motore a pistone con accensione per compressione (motori diesel o semi-diesel), di peso a pieno carico > 5 t ma ≤ 20 t, usati (escl. autocarri a cassone ribaltabile detti "dumpers" costruiti per essere utilizzati fuori della rete stradale della sottovoce 8704.10, autoveicoli per usi speciali della voce 8705 e autoveicoli appositamente costruiti per il trasporto di prodotti a forte radioattività)	22	10	
87042310	Autoveicoli per il trasporto merci, azionati da motore a pistone con accensione per compressione (motori diesel o semi-diesel), di peso a pieno carico > 20 t, per il trasporto di prodotti a forte radioattività (Euratom)	3,5	0	
87042391	Autoveicoli per il trasporto merci, azionati da motore a pistone con accensione per compressione (motori diesel o semi-diesel), di peso a pieno carico > 20 t, nuovi (escl. autocarri a cassone ribaltabile detti "dumpers" costruiti per essere utilizzati fuori della rete stradale della sottovoce 8704.10, autoveicoli per usi speciali della voce 8705 e autoveicoli appositamente costruiti per il trasporto di prodotti a forte radioattività)	22	10	
87042399	Autoveicoli per il trasporto merci, azionati da motore a pistone con accensione per compressione (motori diesel o semi-diesel), di peso a pieno carico > 20 t, usati (escl. autocarri a cassone ribaltabile detti "dumpers" costruiti per essere utilizzati fuori della rete stradale della sottovoce 8704.10, autoveicoli per usi speciali della voce 8705 e autoveicoli appositamente costruiti per il trasporto di prodotti a forte radioattività)	22	10	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
87043110	Autoveicoli per il trasporto merci, azionati da motore a pistone con accensione a scintilla, di peso a pieno carico ≤ 5 t, per il trasporto di prodotti a forte radioattività (Euratom)	3,5	0	
87043131	Autoveicoli per il trasporto merci, azionati da motore a pistone con accensione a scintilla, di peso a pieno carico ≤ 5 t, di cilindrata > 2 800 cm^3, nuovi (escl. autocarri a cassone ribaltabile detti "dumpers" costruiti per essere utilizzati fuori della rete stradale della sottovoce 8704.10, autoveicoli per usi speciali della voce 8705 e autoveicoli appositamente costruiti per il trasporto di prodotti a forte radioattività)	22	10	
87043139	Autoveicoli per il trasporto merci, azionati da motore a pistone con accensione a scintilla, di peso a pieno carico ≤ 5 t, di cilindrata > 2 800 cm^3, usati (escl. autocarri a cassone ribaltabile detti "dumpers" costruiti per essere utilizzati fuori della rete stradale della sottovoce 8704.10, autoveicoli per usi speciali della voce 8705 e autoveicoli appositamente costruiti per il trasporto di prodotti a forte radioattività)	22	10	
87043191	Autoveicoli per il trasporto merci, azionati da motore a pistone con accensione a scintilla, di peso a pieno carico ≤ 5 t, di cilindrata ≤ 2 800 cm^3, nuovi (escl. autocarri a cassone ribaltabile detti "dumpers" costruiti per essere utilizzati fuori della rete stradale della sottovoce 8704.10, autoveicoli per usi speciali della voce 8705 e autoveicoli appositamente costruiti per il trasporto di prodotti a forte radioattività)	10	7	
87043199	Autoveicoli per il trasporto merci, azionati da motore a pistone con accensione a scintilla, di peso a pieno carico ≤ 5 t, di cilindrata ≤ 2 800 cm^3, usati (escl. autocarri a cassone ribaltabile detti "dumpers" costruiti per essere utilizzati fuori della rete stradale della sottovoce 8704.10, autoveicoli per usi speciali della voce 8705 e autoveicoli appositamente costruiti per il trasporto di prodotti a forte radioattività)	10	7	
87043210	Autoveicoli per il trasporto merci, azionati da motore a pistone con accensione a scintilla, di peso a pieno carico > 5 t, per il trasporto di prodotti a forte radioattività (Euratom)	3,5	0	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
87043291	Autoveicoli per il trasporto merci, azionati da motore a pistone con accensione a scintilla, di peso a pieno carico > 5 t, nuovi (escl. autocarri a cassone ribaltabile detti "dumpers" costruiti per essere utilizzati fuori della rete stradale della sottovoce 8704.10, autoveicoli per usi speciali della voce 8705 e autoveicoli appositamente costruiti per il trasporto di prodotti a forte radioattività)	22	10	
87043299	Autoveicoli per il trasporto merci, azionati da motore a pistone con accensione a scintilla, di peso a pieno carico > 5 t, usati (escl. autocarri a cassone ribaltabile detti "dumpers" costruiti per essere utilizzati fuori della rete stradale della sottovoce 8704.10, autoveicoli per usi speciali della voce 8705 e autoveicoli appositamente costruiti per il trasporto di prodotti a forte radioattività)	22	10	
87049000	Autoveicoli per il trasporto merci, azionati da motore diverso da quello a pistone (escl. autocarri a cassone ribaltabile detti "dumper" costruiti per essere utilizzati fuori della sede stradale della sottovoce 8704.10 e autoveicoli per usi speciali della voce 8705)	10	7	
87051000	Gru-automobili (escl. carri attrezzi)	3,7	0	
87052000	Derricks automobili per il sondaggio o la perforazione	3,7	0	
87053000	Autopompe antincendio (escl. veicoli per squadre e per persone)	3,7	0	
87054000	Autocarri betoniere	3,7	0	
87059030	Autoveicoli pompa per il cemento	3,7	0	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
87059080	Autoveicoli per usi speciali (escl. quelli costruiti principalmente per il trasporto di persone o di merci e autocarri betoniere, autopompe antincendio, derricks automobili per il sondaggio o la perforazione, gru-automobili e autoveicoli pompa per il cemento)	3,7	0	
87060011	Telai azionati da motore a pistone con accensione per compressione (motori diesel o semi-diesel) di cilindrata > 2 500 cm^3, o con accensione a scintilla di cilindrata > 2 800 cm^3, per autoveicoli per il trasporto di dieci persone o più e per autoveicoli per il trasporto di merci	19	10	
87060019	Telai azionati da motore a pistone, con accensione per compressione (motori diesel o semi-diesel) di cilindrata > 2 500 cm^3, o con accensione a scintilla di cilindrata > 2 800 cm^3, per autoveicoli da turismo ed altri autoveicoli costruiti principalmente per il trasporto di persone; telai azionati da motore dei trattori della voce 8701	6	4	
87060091	Telai azionati da motore a pistone, con accensione per compressione (motori diesel o semi-diesel) di cilindrata ≤ 2 500 cm^3, o con accensione a scintilla di cilindrata ≤ 2 800 cm^3, per autoveicoli da turismo ed altri autoveicoli costruiti principalmente per il trasporto di persone	4,5	0	
87060099	Telai azionati da motore a pistone con accensione per compressione (motori diesel o semi-diesel) di cilindrata ≤ 2 500 cm^3, o con accensione a scintilla di cilindrata ≤ 2 800 cm^3, per autoveicoli per il trasporto di dieci persone o più e per autoveicoli per il trasporto di merci; telai di autoveicoli per usi speciali della voce 8705	10	7	
87071010	Carrozzerie destinate all'industria del montaggio di autoveicoli da turismo ed altri autoveicoli costruiti principalmente per il trasporto di persone	4,5	0	
87071090	Carrozzerie di autoveicoli da turismo ed altri autoveicoli costruiti principalmente per il trasporto di persone (escl. quelle destinate all'industria del montaggio della sottovoce 8707.10.10)	4,5	0	

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
87079010	Carrozzerie destinate all'industria del montaggio di motocoltivatori della sottovoce 8701.10, di autoveicoli per il trasporto di merci azionati da motore a pistone con accensione per compressione (motori diesel o semi-diesel), di cilindrata ≤ 2 500 cm^3	4,5	0	
87079090	Carrozzerie di trattori, di autoveicoli per il trasporto di dieci persone o più, di veicoli per il trasporto di merci e di autoveicoli per usi speciali (escl. quelle destinate all'industria del montaggio di determinati autoveicoli della sottovoce 8707.90.10)	4,5	0	
87081010	Paraurti e loro parti, destinati all'industria del montaggio di autoveicoli da turismo ed altri autoveicoli costruiti principalmente per il trasporto di persone, di autoveicoli per il trasporto di merci azionati da motore a pistone con accensione per compressione (motori diesel o semi-diesel), di cilindrata ≤ 2 500 cm^3 o con accensione a scintilla di cilindrata ≤ 2 800 cm^3, e di autoveicoli per usi speciali della voce 8705, n.n.a.	3	0	
87081090	Paraurti e loro parti per trattori, autoveicoli per il trasporto di dieci persone o più, autoveicoli da turismo ed altri autoveicoli costruiti principalmente per il trasporto di persone, veicoli a motore per il trasporto di merci e autoveicoli per usi speciali, n.n.a. (escl. quelli destinati all'industria del montaggio di determinati autoveicoli della sottovoce 8708.10.10)	4,5	0	
87082110	Cinture di sicurezza destinate all'industria del montaggio di: autoveicoli da turismo ed altri autoveicoli costruiti principalmente per il trasporto di persone, autoveicoli per il trasporto di merci azionati da motore a pistone con accensione per compressione (motori diesel o semi-diesel), di cilindrata ≤ 2 500 cm^3 o con accensione a scintilla di cilindrata ≤ 2 800 cm^3, e autoveicoli per usi speciali della voce 8705	3	7	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
87082190	Cinture di sicurezza per gli autoveicoli (escl. quelle destinate all'industria del montaggio di determinati autoveicoli della sottovoce 8708.21.10)	4,5	7	
87082910	Parti e accessori destinati all'industria del montaggio di: motocoltivatori, autoveicoli da turismo e veicoli costruiti principalmente per il trasporto di persone, veicoli per il trasporto di merci azionati da motore a pistone con accensione per compressione (motori diesel o semi-diesel) di cilindrata ≤ 2 500 cm^3 o con accensione a scintilla di cilindrata ≤ 2 800 cm^3 e autoveicoli per usi speciali della voce 8705 (escl. paraurti e cinture di sicurezza)	3	7	
87082990	Parti e accessori destinati all'industria del montaggio di: trattori, autoveicoli per il trasporto di ≥ 10 persone, autoveicoli da turismo ed altri autoveicoli costruiti principalmente per il trasporto di persone, veicoli per il trasporto di merci e autoveicoli per usi speciali (escl. paraurti e loro parti, cinture di sicurezza e parti ed accessori destinati all'industria del montaggio di autoveicoli della sottovoce 8708.29.10)	4,5	7	
87083010	Freni e servofreni e loro parti, destinati all'industria del montaggio di: motocoltivatori, autoveicoli da turismo e veicoli costruiti principalmente per il trasporto di persone, veicoli per il trasporto di merci azionati da motore a pistone con accensione per compressione (motori diesel o semi-diesel) di cilindrata ≤ 2 500 cm^3 o con accensione a scintilla di cilindrata ≤ 2 800 cm^3 e autoveicoli per usi speciali della voce 8705, n.n.a.	3	7	
87083091	Parti per freni a dischi per trattori e autoveicoli per il trasporto di dieci persone o più, di autoveicoli da turismo ed altri autoveicoli costruiti principalmente per il trasporto di persone, di autoveicoli per il trasporto di merci e di autoveicoli per usi speciali, n.n.a. (escl. quelle destinate all'industria del montaggio di determinati autoveicoli della sottovoce 8708.30.10)	4,5	7	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
87083099	Freni e servofreni e loro parti, per trattori, autoveicoli per il trasporto di dieci persone o più, autoveicoli da turismo ed altri autoveicoli costruiti principalmente per il trasporto di persone, autoveicoli per il trasporto di merci e autoveicoli per usi speciali, n.n.a. (escl. quelli destinati all'industria del montaggio di determinati autoveicoli della sottovoce 8708.30.10 e ai freni a disco)	4,5	7	
87084020	Cambi di velocità e loro parti, destinati all'industria del montaggio di: motocoltivatori, autoveicoli da turismo e veicoli costruiti principalmente per il trasporto di persone, veicoli per il trasporto di merci azionati da motore a pistone con accensione per compressione (motori diesel o semi-diesel) di cilindrata ≤ 2 500 cm^3 o con accensione a scintilla di cilindrata ≤ 2 800 cm^3 e autoveicoli per usi speciali della voce 8705, n.n.a.	3	7	
87084050	Cambi di velocità per trattori, veicoli a motore per il trasporto di dieci persone o più, autoveicoli da turismo ed altri autoveicoli costruiti principalmente per il trasporto di persone, autoveicoli per il trasporto di merci e autoveicoli per usi speciali (escl. quelli destinati all'industria del montaggio di determinati autoveicoli della sottovoce 8708.40.20)	4,5	7	
87084091	Parti per cambi di velocità di acciaio stampato, per trattori, autoveicoli per il trasporto di dieci persone o più, autoveicoli da turismo ed altri autoveicoli costruiti principalmente per il trasporto di persone, autoveicoli per il trasporto di merci e autoveicoli per usi speciali, n.n.a. (escl. quelle destinate all'industria del montaggio di determinati autoveicoli della sottovoce 8708.40.20)	4,5	7	
87084099	Parti per cambi di velocità per trattori, autoveicoli per il trasporto di dieci persone o più, autoveicoli da turismo ed altri autoveicoli costruiti principalmente per il trasporto di persone, autoveicoli per il trasporto di merci e autoveicoli per usi speciali, n.n.a. (escl. quelle destinate all'industria del montaggio di determinati autoveicoli della sottovoce 8708.40.20 e quelle di acciaio stampato)	3,5	7	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
87085020	Ponti con differenziale, anche dotati di altri organi di trasmissione, e assi portanti, e loro parti, destinati all'industria del montaggio di: motocoltivatori, autoveicoli da turismo e veicoli costruiti principalmente per il trasporto di persone, veicoli per il trasporto di merci azionati da motore a pistone con accensione per compressione (motori diesel o semi-diesel) di cilindrata ≤ 2 500 cm^3 o con accensione a scintilla di cilindrata ≤ 2 800 cm^3 e autoveicoli per usi speciali della voce 8705, n.n.a.	3	7	
87085035	Ponti con differenziale, anche dotati di altri organi di trasmissione, e assi portanti, per trattori, autoveicoli per il trasporto di dieci persone o più, autoveicoli da turismo ed altri autoveicoli costruiti principalmente per il trasporto di persone, autoveicoli per il trasporto di merci e autoveicoli per usi speciali (escl. quelli destinati all'industria del montaggio di determinati autoveicoli della sottovoce 8708.50.20)	4,5	7	
87085055	Parti per ponti con differenziale, anche dotati di altri organi di trasmissione, e per assi portanti, di acciaio stampato, per trattori, autoveicoli per il trasporto di dieci persone o più, autoveicoli da turismo ed altri autoveicoli costruiti principalmente per il trasporto di persone, autoveicoli per il trasporto di merci e autoveicoli per usi speciali, n.n.a. (escl. quelle destinate all'industria del montaggio di determinati autoveicoli della sottovoce 8708.50.20)	4,5	7	
87085091	Parti per assi portanti, per trattori, autoveicoli per il trasporto di dieci persone o più, autoveicoli da turismo ed altri autoveicoli costruiti principalmente per il trasporto di persone, autoveicoli per il trasporto di merci e autoveicoli per usi speciali, n.n.a. (escl. quelle destinate all'industria del montaggio di determinati autoveicoli della sottovoce 8708.50.20 e quelle di acciaio stampato)	4,5	7	
87085099	Parti per ponti con differenziale, anche dotati di altri organi di trasmissione, per trattori, veicoli a motore per il trasporto di dieci persone o più, autoveicoli da turismo ed altri autoveicoli costruiti principalmente per il trasporto di persone, autoveicoli per il trasporto di merci e autoveicoli per usi speciali, n.n.a. (escl. quelle destinate all'industria del montaggio di determinati autoveicoli della sottovoce 8708.50.20, per assi portanti e di acciaio stampato)	3,5	7	

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
87087010	Ruote, loro parti ed accessori, destinati all'industria del montaggio di: motocoltivatori, autoveicoli da turismo e veicoli costruiti principalmente per il trasporto di persone, veicoli per il trasporto di merci azionati da motore a pistone con accensione per compressione (motori diesel o semi-diesel) di cilindrata ≤ 2 500 cm^3 o con accensione a scintilla di cilindrata ≤ 2 800 cm^3 e autoveicoli per usi speciali della voce 8705, n.n.a.	3	7	
87087050	Ruote, loro parti ed accessori, di alluminio, per trattori, autoveicoli per il trasporto di dieci persone o più, autoveicoli da turismo ed altri autoveicoli costruiti principalmente per il trasporto di persone, autoveicoli per il trasporto di merci e autoveicoli per usi speciali (escl. quelli destinati all'industria del montaggio di determinati autoveicoli della sottovoce 8708.70.10)	4,5	7	
87087091	Parti di ruote a forma di stella, fuse in un solo pezzo, di ghisa, ferro o acciaio, per trattori, autoveicoli per il trasporto di dieci persone o più, autoveicoli da turismo ed altri autoveicoli costruiti principalmente per il trasporto di persone, autoveicoli per il trasporto di merci e autoveicoli per usi speciali (escl. quelle destinate all'industria del montaggio di determinati autoveicoli della sottovoce 8708.70.10)	3	7	
87087099	Ruote, loro parti ed accessori, per trattori, autoveicoli per il trasporto di dieci persone o più, autoveicoli da turismo ed altri autoveicoli costruiti principalmente per il trasporto di persone, autoveicoli per il trasporto di merci e autoveicoli per usi speciali, n.n.a. (escl. quelli destinati all'industria del montaggio di determinati autoveicoli della sottovoce 8708.70.10, quelli di alluminio e le parti di ruote a forma di stella, fuse in un solo pezzo, di ghisa, ferro o acciaio)	4,5	7	
87088020	Sistemi di sospensione e loro parti (compresi gli ammortizzatori di sospensione) destinati all'industria del montaggio di: autoveicoli da turismo ed altri autoveicoli costruiti principalmente per il trasporto di persone, autoveicoli per il trasporto di merci azionati da motore a pistone con accensione per compressione (motori diesel o semi-diesel), di cilindrata ≤ 2 500 cm^3 o con accensione a scintilla di cilindrata ≤ 2 800 cm^3, e autoveicoli per usi speciali della voce 8705, n.n.a.	3	7	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
87088035	Ammortizzatori di sospensione per trattori, autoveicoli per il trasporto di dieci persone o più, autoveicoli da turismo ed altri autoveicoli costruiti principalmente per il trasporto di persone, autoveicoli per il trasporto di merci e autoveicoli per usi speciali (escl. quelli destinati all'industria del montaggio di determinati autoveicoli della sottovoce 8708.80.20)	4,5	7	
87088055	Barre stabilizzatrici e barre di torsione, per trattori, autoveicoli per il trasporto di dieci persone o più, autoveicoli da turismo ed altri autoveicoli costruiti principalmente per il trasporto di persone, autoveicoli per il trasporto di merci e autoveicoli per usi speciali (escl. quelle destinate all'industria del montaggio di determinati autoveicoli della sottovoce 8708.80.20)	3,5	7	
87088091	Sistemi di sospensione e loro parti, di acciaio stampato, per trattori, autoveicoli per il trasporto di dieci persone o più, autoveicoli da turismo ed altri autoveicoli costruiti principalmente per il trasporto di persone, autoveicoli per il trasporto di merci e autoveicoli per usi speciali, n.n.a. (escl. quelli destinati all'industria del montaggio di determinati autoveicoli della sottovoce 8708.80.20, ammortizzatori di sospensione, barre stabilizzatrici e barre di torsione)	4,5	7	
87088099	Sistemi di sospensione e loro parti, per trattori, autoveicoli per il trasporto di dieci persone o più, autoveicoli da turismo ed altri autoveicoli costruiti principalmente per il trasporto di persone, autoveicoli per il trasporto di merci e autoveicoli per usi speciali, n.n.a. (escl. quelli destinati all'industria del montaggio di determinati autoveicoli della sottovoce 8708.80.20, ammortizzatori di sospensione, barre stabilizzatrici e barre di torsione, e di acciaio stampato)	3,5	7	
87089120	Radiatori e loro parti destinati all'industria del montaggio di: motocoltivatori, autoveicoli da turismo e veicoli costruiti principalmente per il trasporto di persone, veicoli per il trasporto di merci azionati da motore a pistone con accensione per compressione (motori diesel o semi-diesel) di cilindrata ≤ 2 500 cm^3 o con accensione a scintilla di cilindrata ≤ 2 800 cm^3 e autoveicoli per usi speciali della voce 8705, n.n.a.	3	7	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
87089135	Radiatori per trattori, autoveicoli per il trasporto di dieci persone o più, autoveicoli da turismo ed altri autoveicoli costruiti principalmente per il trasporto di persone, autoveicoli per il trasporto di merci e autoveicoli per usi speciali (escl. quelli destinati all'industria del montaggio di determinati autoveicoli della sottovoce 8708.91.20)	4,5	7	
87089191	Parti per radiatori, di acciaio stampato, per trattori, autoveicoli per il trasporto di dieci persone o più, autoveicoli da turismo ed altri autoveicoli costruiti principalmente per il trasporto di persone, autoveicoli per il trasporto di merci e autoveicoli per usi speciali, n.n.a. (escl. quelle destinate all'industria del montaggio di determinati autoveicoli della sottovoce 8708.91.20)	4,5	7	
87089199	Parti per trattori, autoveicoli per il trasporto di dieci persone o più, autoveicoli da turismo ed altri autoveicoli costruiti principalmente per il trasporto di persone, autoveicoli per il trasporto di merci e autoveicoli per usi speciali, n.n.a. (escl. quelle destinate all'industria del montaggio di determinati autoveicoli della sottovoce 8708.91.20 e quelle di acciaio stampato)	3,5	7	
87089220	Silenziatori e tubi di scappamento e loro parti, destinati all'industria del montaggio di: motocoltivatori, autoveicoli da turismo e veicoli costruiti principalmente per il trasporto di persone, veicoli per il trasporto di merci azionati da motore a pistone con accensione per compressione (motori diesel o semi-diesel) di cilindrata ≤ 2 500 cm^3 o con accensione a scintilla di cilindrata ≤ 2 800 cm^3 e autoveicoli per usi speciali della voce 8705, n.n.a.	3	7	
87089235	Silenziatori e tubi di scappamento, per trattori, autoveicoli per il trasporto di dieci persone o più, autoveicoli da turismo ed altri autoveicoli costruiti principalmente per il trasporto di persone, autoveicoli per il trasporto di merci e autoveicoli per usi speciali (escl. quelli destinati all'industria del montaggio di determinati autoveicoli della sottovoce 8708.92.20)	4,5	7	

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
87089291	Parti per silenziatori e tubi di scappamento, di acciaio stampato, per trattori, autoveicoli per il trasporto di dieci persone o più, autoveicoli da turismo ed altri autoveicoli costruiti principalmente per il trasporto di persone, autoveicoli per il trasporto di merci e autoveicoli per usi speciali, n.n.a. (escl. quelli destinati all'industria del montaggio di determinati autoveicoli della sottovoce 8708.92.20)	4,5	7	
87089299	Parti per silenziatori e tubi di scappamento, per trattori, autoveicoli per il trasporto di dieci persone o più, autoveicoli da turismo ed altri autoveicoli costruiti principalmente per il trasporto di persone, autoveicoli per il trasporto di merci e autoveicoli per usi speciali, n.n.a. (escl. quelli destinati all'industria del montaggio di determinati autoveicoli della sottovoce 8708.92.20 e quelli di acciaio stampato)	3,5	7	
87089310	Frizioni e loro parti, destinate all'industria del montaggio di: motocoltivatori, autoveicoli da turismo e veicoli costruiti principalmente per il trasporto di persone, veicoli per il trasporto di merci azionati da motore a pistone con accensione per compressione (motori diesel o semi-diesel) di cilindrata ≤ 2 500 cm^3 o con accensione a scintilla di cilindrata ≤ 2 800 cm^3 e autoveicoli per usi speciali della voce 8705, n.n.a.	3	7	
87089390	Frizioni e loro parti, per trattori, autoveicoli per il trasporto di dieci persone o più, autoveicoli da turismo ed altri autoveicoli costruiti principalmente per il trasporto di persone, autoveicoli per il trasporto di merci e autoveicoli per usi speciali, n.n.a. (escl. quelle destinate all'industria del montaggio di determinati autoveicoli della sottovoce 8708.93.10)	4,5	7	
87089420	Volanti, colonne di guida (piantoni), scatole dello sterzo e loro parti destinati all'industria del montaggio di: autoveicoli da turismo e veicoli costruiti principalmente per il trasporto di persone, veicoli per il trasporto di merci azionati da motore a pistone con accensione per compressione (motori diesel o semi-diesel) di cilindrata ≤ 2 500 cm^3 o con accensione a scintilla di cilindrata ≤ 2 800 cm^3 e autoveicoli per usi speciali della voce 8705, n.n.a.	3	7	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
87089435	Volanti, colonne di guida (piantoni) e scatole dello sterzo, per trattori, autoveicoli per il trasporto di dieci persone o più, autoveicoli da turismo ed altri autoveicoli costruiti principalmente per il trasporto di persone, autoveicoli per il trasporto di merci e autoveicoli per usi speciali (escl. quelli destinati all'industria del montaggio di determinati autoveicoli della sottovoce 8708.94.20)	4,5	7	
87089491	Parti di volanti, colonne di guida (piantoni) e scatole dello sterzo, di acciaio stampato, per trattori, autoveicoli per il trasporto di dieci persone o più, autoveicoli da turismo ed altri autoveicoli costruiti principalmente per il trasporto di persone, autoveicoli per il trasporto di merci e autoveicoli per usi speciali, n.n.a. (escl. quelle destinate all'industria del montaggio di determinati autoveicoli della sottovoce 8708.94.20)	4,5	7	
87089499	Parti di volanti, colonne di guida (piantoni) e scatole dello sterzo, per trattori, autoveicoli per il trasporto di dieci persone o più, autoveicoli da turismo ed altri autoveicoli costruiti principalmente per il trasporto di persone, autoveicoli per il trasporto di merci e autoveicoli per usi speciali, n.n.a. (escl. quelli destinati all'industria del montaggio di determinati autoveicoli della sottovoce 8708.94.20 e quelli di acciaio stampato)	3,5	7	
87089510	Sacche gonfiabili di sicurezza con sistema di gonfiamento ("airbags") e loro parti, destinate all'industria del montaggio di: motocoltivatori, autoveicoli da turismo e veicoli costruiti principalmente per il trasporto di persone, veicoli per il trasporto di merci azionati da motore a pistone con accensione per compressione (motori diesel o semi-diesel) di cilindrata ≤ 2 500 cm^3 o con accensione a scintilla di cilindrata ≤ 2 800 cm^3 e autoveicoli per usi speciali della voce 8705, n.n.a.	3	7	
87089591	Sacche gonfiabili di sicurezza con sistema di gonfiamento ("airbags") e loro parti, di acciaio stampato, per trattori, autoveicoli per il trasporto di dieci persone o più, autoveicoli da turismo ed altri autoveicoli costruiti principalmente per il trasporto di persone, autoveicoli per il trasporto di merci e autoveicoli per usi speciali, n.n.a. (escl. quelle destinate all'industria del montaggio di determinati autoveicoli della sottovoce 8708.95.10)	4,5	7	

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
87089599	Sacche gonfiabili di sicurezza con sistema di gonfiamento (”airbags”) e loro parti, di acciaio stampato, per trattori, autoveicoli per il trasporto di dieci persone o più, autoveicoli da turismo ed altri autoveicoli costruiti principalmente per il trasporto di persone, autoveicoli per il trasporto di merci e autoveicoli per usi speciali, n.n.a. (escl. quelle destinate all'industria del montaggio di determinati autoveicoli della sottovoce 8708.95.10 e quelle di acciaio stampato)	3,5	7	
87089910	Parti e accessori destinati all'industria del montaggio di: motocoltivatori, autoveicoli da turismo e veicoli costruiti principalmente per il trasporto di persone, veicoli per il trasporto di merci azionati da motore a pistone con accensione per compressione (motori diesel o semi-diesel) di cilindrata ≤ 2 500 cm^3 o con accensione a scintilla di cilindrata ≤ 2 800 cm^3 e autoveicoli per usi speciali della voce 8705, n.n.a.	3	7	
87089993	Parti e accessori, di acciaio stampato, per trattori, autoveicoli per il trasporto di dieci persone o più, autoveicoli da turismo ed altri autoveicoli costruiti principalmente per il trasporto di persone, autoveicoli per il trasporto di merci e autoveicoli per usi speciali, n.n.a.	4,5	7	
87089997	Parti e accessori, per trattori, autoveicoli per il trasporto di dieci persone o più, autoveicoli da turismo ed altri autoveicoli costruiti principalmente per il trasporto di persone, autoveicoli per il trasporto di merci e autoveicoli per usi speciali, n.n.a. (escl. di acciaio stampato)	3,5	7	
87091110	Carrelli elettrici, non muniti di dispositivo di sollevamento, appositamente costruiti per il trasporto di prodotti a forte radioattività (Euratom)	2	0	
87091190	Carrelli elettrici, non muniti di dispositivo di sollevamento, dei tipi utilizzati negli stabilimenti, nei depositi, nei porti o negli aeroporti, per il trasporto di merci su brevi distanze, inclusi carrelli-trattori dei tipi utilizzati nelle stazioni (escl. quelli appositamente costruiti per il trasporto di prodotti a forte radioattività)	4	0	
87091910	Autocarrelli, semoventi, non muniti di un dispositivo di sollevamento, per prodotti a forte radioattività (Euratom) (escl. carrelli elettrici)	2	0	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
87091990	Autocarrelli, semoventi, non muniti di un dispositivo di sollevamento, dei tipi utilizzati negli stabilimenti, nei depositi, nei porti o negli aeroporti, per il trasporto di merci su brevi distanze, inclusi carrelli-trattori dei tipi utilizzati nelle stazioni (escl. quelli appositamente costruiti per il trasporto di prodotti a forte radioattività)	4	0	
87099000	Parti di autocarrelli, semoventi, non muniti di dispositivi di sollevamento, dei tipi utilizzati negli stabilimenti, nei depositi, nei porti o negli aeroporti, per il trasporto di merci su brevi distanze, inclusi carrelli dei tipi utilizzati nelle stazioni, n.n.a.	3,5	0	
87100000	Carri armati e altri veicoli blindati da combattimento, motorizzati, anche armati; loro parti, n.n.a.	1,7	0	
87111000	Motocicli (compresi i ciclomotori) e velocipedi con motore ausiliario, con motore a pistone alternativo, di cilindrata ≤ 50 cm^3	8	7	
87112010	Moto ”scooters” di cilindrata > 50 cm^3 ma ≤ 250 cm^3	8	7	
87112092	Motocicli (compresi i ciclomotori) con motore a pistone alternativo, di cilindrata > 50 cm^3 ma ≤ 125 cm^3 (escl. moto ”scooters”)	8	7	
87112098	Motocicli (compresi i ciclomotori) con motore a pistone alternativo, di cilindrata > 125 cm^3 e ≤ 250 cm^3 (escl. moto ”scooters”)	8	7	
87113010	Motocicli (compresi i ciclomotori) con motore a pistone alternativo, di cilindrata > 250 cm^3 ma ≤ 380 cm^3	6	4	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
87113090	Motocicli (compresi i ciclomotori) con motore a pistone alternativo, di cilindrata > 380 cm^3 ma ≤ 500 cm^3	6	4	
87114000	Motocicli (compresi i ciclomotori) con motore a pistone alternativo, di cilindrata > 500 cm^3 ma ≤ 800 cm^3	6	4	
87115000	Motocicli (compresi i ciclomotori) con motore a pistone alternativo, di cilindrata > 800 cm^3	6	4	
87119010	Cicli, dotati di motore ausiliario elettrico avente potenza nominale continua massima ≤ 250 W	6	4	
87119090	Motocicli (compresi i ciclomotori) e velocipedi con motore ausiliario e carrozzini laterali "sidecar" (escl. quelli con motore a pistone alternativo e cicli aventi potenza nominale continua ≤ 250 W)	6	4	
87120030	Biciclette, senza motore, con cuscinetti a sfere	14	10	
87120070	Cicli (compresi i furgoncini a triciclo), senza motore (escl. biciclette con cuscinetti a sfere)	15	10	
87131000	Carrozzelle ed altri veicoli per invalidi, senza meccanismo di propulsione	Esenzione	0	
87139000	Carrozzelle ed altri veicoli per invalidi, con motore o altro meccanismo di propulsione (escl. autoveicoli e biciclette con attrezzature speciali)	Esenzione	0	
87141000	Parti e accessori per motocicli, compresi i ciclomotori, n.n.a.	3,7	0	
87142000	Parti e accessori per carrozzelle ed altri veicoli per invalidi, n.n.a.	Esenzione	0	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
87149110	Telai per velocipedi (escl. quelli per motocicli)	4,7	4	
87149130	Forcelle per velocipedi (escl. quelle per motocicli)	4,7	4	
87149190	Parti di forcelle per velocipedi (escl. quelle per motocicli)	4,7	4	
87149210	Cerchioni per velocipedi (escl. quelli per motocicli)	4,7	4	
87149290	Raggi per velocipedi (escl. quelli per motocicli)	4,7	4	
87149300	Mozzi e pignoni di ruote libere (escl. quelli per motocicli e mozzi-freno)	4,7	4	
87149420	Freni, compresi i mozzi-freno, per velocipedi (escl. quelli per motocicli)	4,7	4	
87149490	Parti di freni, compresi i mozzi-freno, per velocipedi, n.n.a. (escl. quelli per motocicli)	4,7	4	
87149500	Selle per velocipedi (escl. quelle per motocicli)	4,7	4	
87149610	Pedali per biciclette	4,7	4	
87149630	Pedaliere per biciclette	4,7	4	
87149690	Parti di pedali e pedaliere per biciclette, n.n.a.	4,7	4	
87149910	Manubri per biciclette	4,7	4	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
87149930	Portabagagli per biciclette	4,7	4	
87149950	Cambi per biciclette	4,7	4	
87149990	Parti ed accessori per biciclette e loro parti, n.n.a.	4,7	4	
87150010	Carrozzine, passeggini e veicoli simili	2,7	0	
87150090	Parti per carrozzine, passeggini e veicoli simili, n.n.a.	2,7	0	
87161092	Rimorchi e semirimorchi del tipo roulotte, ad uso abitazione o per campeggio, di peso ≤ 1 600 kg	2,7	0	
87161098	Rimorchi e semirimorchi del tipo roulotte, ad uso abitazione o per campeggio, di peso > 1 600 kg	2,7	0	
87162000	Rimorchi e semirimorchi autocaricanti o autoscaricanti, per usi agricoli	2,7	0	
87163100	Cisterne in forma di rimorchi e semirimorchi, non costruiti per circolare unicamente su rotaie	2,7	0	
87163910	Rimorchi e semirimorchi, non costruiti per circolare su rotaie, appositamente costruiti per il trasporto di prodotti a forte radioattività (Euratom)	2,7	0	
87163930	Semirimorchi per il trasporto di merci, nuovi (escl. semirimorchi autocaricanti o autoscaricanti per usi agricoli, cisterne in forma di semirimorchi, nonché semirimorchi non costruiti per circolare su rotaie, appositamente costruiti per il trasporto di prodotti a forte radioattività (Euratom))	2,7	0	
87163950	Rimorchi per il trasporto di merci, nuovi (escl. rimorchi autocaricanti o autoscaricanti per usi agricoli, cisterne in forma di rimorchi, nonché rimorchi appositamente costruiti per il trasporto di prodotti a forte radioattività)	2,7	0	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
87163980	Rimorchi e semirimorchi per il trasporto di merci, usati (escl. rimorchi e semirimorchi autocaricanti o autoscaricanti per usi agricoli, cisterne in forma di rimorchi e semirimorchi, nonché rimorchi e semirimorchi non costruiti per circolare su rotaie, appositamente costruiti per il trasporto di prodotti a forte radioattività (Euratom))	2,7	0	
87164000	Rimorchi e semirimorchi, non costruiti per circolare su rotaie (escl. rimorchi e semirimorchi per il trasporto di merci e rimorchi e semirimorchi ad uso abitazione o per campeggio, del tipo roulotte)	2,7	0	
87168000	Veicoli a mano e altri veicoli senza meccanismo di propulsione (escl. rimorchi e semirimorchi)	1,7	0	
87169010	Telai di rimorchi, semirimorchi e altri veicoli senza meccanismo di propulsione, n.n.a.	1,7	0	
87169030	Carrozzerie di rimorchi, semirimorchi e altri veicoli senza meccanismo di propulsione, n.n.a.	1,7	0	
87169050	Assi di rimorchi, semirimorchi e altri veicoli senza meccanismo di propulsione, n.n.a.	1,7	0	
87169090	Parti di rimorchi, semirimorchi e altri veicoli senza meccanismo di propulsione, n.n.a. (escl. telai, carrozzerie e assi)	1,7	0	
88010010	Alianti e ali volanti, senza motore e non costruiti per essere dotati di motore, e deltaplani; palloni e dirigibili (escl. palloncini)	3,7	0	
88010090	Aquiloni ed altri veicoli aerei, non costruiti per la propulsione a motore (escl. alianti e ali volanti, deltaplani, palloni e aquiloni per bambini)	2,7	0	
88021100	Elicotteri di peso a vuoto ≤ 2 000 kg	7,5	4	
88021200	Elicotteri di peso a vuoto > 2 000 kg	2,7	0	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
88022000	Aeroplani ed altri veicoli aerei di peso a vuoto ≤ 2 000 kg (escl. elicotteri e dirigibili)	7,7	7	
88023000	Aeroplani ed altri veicoli aerei di peso a vuoto > 2 000 kg ma ≤ 15 000 kg (escl. elicotteri e dirigibili)	2,7	0	
88024000	Aeroplani ed altri veicoli aerei a motore di peso a vuoto > 15 000 kg (escl. elicotteri e dirigibili)	2,7	4	
88026010	Veicoli spaziali (compresi i satelliti)	4,2	0	
88026090	Veicoli di lancio e veicoli di lancio di cariche utili sotto-orbita	4,2	0	
88031000	Eliche e rotori e loro parti, per veicoli aerei, n.n.a.	2,7	0	
88032000	Carrelli di atterraggio e loro parti, per veicoli aerei, n.n.a.	2,7	0	
88033000	Parti di aeroplani o elicotteri n.n.a. (escl. quelle per alianti)	2,7	0	
88039010	Parti di cervi volanti	1,7	0	
88039020	Parti di veicoli spaziali (compresi i satelliti), n.n.a.	1,7	0	
88039030	Parti di veicoli di lancio e veicoli di lancio di cariche utili sotto-orbita, n.n.a.	1,7	0	
88039090	Parti di veicoli aerei, n.n.a. (escl. veicoli spaziali, compresi i satelliti, e veicoli di lancio e veicoli di lancio di cariche utili sotto-orbita)	2,7	0	

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
88040000	Paracadute (compresi quelli dirigibili e parapendio) e rotochute; loro parti e accessori, n.n.a.	2,7	0	
88051010	Apparecchi e dispositivi per il lancio di veicoli aerei e loro parti, n.n.a. (escl. argani a motore per il decollo degli alianti)	2,7	0	
88051090	Dispositivi per l'appontaggio, o simili, di veicoli aerei e loro parti, n.n.a.	1,7	0	
88052100	Simulatori di combattimento aereo e loro parti	1,7	0	
88052900	Apparecchi al suolo di allenamento al volo e loro parti, n.n.a. (escl. simulatori di combattimento aereo e loro parti)	1,7	0	
89011010	Piroscafi, navi da crociera e navi simili appositamente costruite per il trasporto di persone, per la navigazione marittima, e navi traghetto di ogni tipo, per la navigazione marittima	Esenzione	0	
89011090	Piroscafi, navi da crociera e navi simili appositamente costruite per il trasporto di persone e navi traghetto di ogni tipo (escl. navi per la navigazione marittima)	1,7	0	
89012010	Navi cisterna per la navigazione marittima	Esenzione	0	
89012090	Navi cisterna (escl. quelle per la navigazione marittima)	1,7	0	
89013010	Navi frigorifere per la navigazione marittima (escl. navi cisterna)	Esenzione	0	
89013090	Navi frigorifere (escl. quelle per la navigazione marittima e le navi cisterna)	1,7	0	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
89019010	Navi per la navigazione marittima per il trasporto di merci e navi per la navigazione marittima costruite contemporaneamente per il trasporto di persone e di merci (escl. navi frigorifere, navi cisterna, traghetti e navi appositamente costruite per il trasporto di persone)	Esenzione	0	
89019090	Navi per il trasporto di merci e altre navi costruite contemporaneamente per il trasporto di persone e di merci, anche con propulsione meccanica (escl. navi per la navigazione marittima, navi frigorifere, navi cisterna, traghetti e navi appositamente costruite per il trasporto di persone)	1,7	0	
89020010	Natanti per la pesca, navi officina e altre navi per la lavorazione o la conservazione dei prodotti della pesca, per la navigazione marittima	Esenzione	0	
89020090	Navi per la pesca, navi officina e altre navi per la lavorazione o la conservazione dei prodotti della pesca (escl. navi per la navigazione marittima e imbarcazioni da pesca da sport)	1,7	0	
89031010	Imbarcazioni pneumatiche da diporto o da sport, di peso unitario ≤ 100 kg	2,7	0	
89031090	Imbarcazioni pneumatiche da diporto o da sport, di peso unitario > 100 kg	1,7	0	
89039110	Imbarcazioni a vela e panfili, per la navigazione marittima, anche con motore ausiliario, da diporto o da sport	Esenzione	0	
89039190	Imbarcazioni a vela e panfili, anche con motore ausiliario, da diporto o da sport (escl. quelli per la navigazione marittima)	1,7	0	
89039210	Imbarcazioni a motore per la navigazione marittima, da diporto o sportive (escl. fuoribordo)	Esenzione	0	
89039291	Imbarcazioni a motore da diporto o da sport, di lunghezza ≤ 7,5 m (diverse dai fuoribordo)	1,7	0	
89039299	Imbarcazioni a motore da diporto o da sport, di lunghezza > 7,5 m (diverse dai fuoribordo ed escl. le navi per la navigazione marittima)	1,7	0	

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
89039910	Imbarcazioni da diporto o da sport, imbarcazioni a remi e canoe, di peso unitario ≤ 100 kg (escl. imbarcazioni a motore diverse dai fuoribordo, imbarcazioni a vela anche con motore ausiliario e imbarcazioni pneumatiche)	2,7	0	
89039991	Imbarcazioni da diporto o da sport, imbarcazioni a remi e canoe, di peso unitario > 100 kg, di lunghezza ≤ 7,5 m (escl. imbarcazioni a motore diverse dai fuoribordo, imbarcazioni a vela anche con motore ausiliario e imbarcazioni pneumatiche)	1,7	0	
89039999	Imbarcazioni da diporto o da sport, imbarcazioni a remi e canoe, di peso unitario > 100 kg, di lunghezza > 7,5 m (escl. imbarcazioni a motore diverse dai fuoribordo, imbarcazioni a vela e panfili anche con motore ausiliario e imbarcazioni pneumatiche)	1,7	0	
89040010	Rimorchiatori, per la navigazione marittima e per vie navigabili interne	Esenzione	0	
89040091	Spintori per la navigazione marittima	Esenzione	0	
89040099	Spintori (escl. quelli per la navigazione marittima)	1,7	0	
89051010	Draghe per la navigazione marittima	Esenzione	0	
89051090	Draghe (escl. quelle per la navigazione marittima)	1,7	0	
89052000	Piattaforme di perforazione o di sfruttamento, galleggianti o sommergibili	Esenzione	0	
89059010	Navi-faro, navi-pompa e pontoni-gru, per la navigazione marittima, e altre navi la cui navigazione ha carattere soltanto accessorio rispetto alla loro funzione principale (escl. draghe, piattaforme di perforazione o di sfruttamento, galleggianti o sommergibili; navi per la pesca e navi da guerra)	Esenzione	0	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
89059090	Navi-faro, navi-pompa, pontoni-gru e altre navi la cui navigazione ha carattere soltanto accessorio rispetto alla loro funzione principale (escl. navi per la navigazione marittima, draghe, piattaforme di perforazione o di sfruttamento, galleggianti o sommergibili; navi per la pesca e navi da guerra)	1,7	0	
89061000	Navi da guerra di ogni tipo	Esenzione	0	
89069010	Navi per la navigazione marittima, comprese le imbarcazioni di salvataggio (escl. navi da guerra, imbarcazioni a remi e altre imbarcazioni delle voci da 8901 a 8905 e navi destinate alla demolizione)	Esenzione	0	
89069091	Natanti, incl. imbarcazioni di salvataggio, di peso unitario ≤ 100 kg (escl. imbarcazioni a remi e altre imbarcazioni delle voci da 8901 a 8905 e navi destinate alla demolizione)	2,7	0	
89069099	Natanti, incl. imbarcazioni di salvataggio, di peso unitario > 100 kg (escl. navi per la navigazione marittima, navi da guerra, imbarcazioni a remi e altre imbarcazioni delle voci da 8901 a 8905 e strutture galleggianti destinate alla demolizione)	1,7	0	
89071000	Zattere gonfiabili	2,7	0	
89079000	Zattere, serbatoi, cassoni, boe da ormeggio, gavitelli e altre strutture galleggianti (escl. zattere gonfiabili, imbarcazioni delle voci da 8901 a 8906 e strutture galleggianti destinate alla demolizione)	2,7	0	
89080000	Navi ed altri congegni galleggianti destinati alla demolizione	Esenzione	0	
90011010	Cavi conduttori di immagini di fibre ottiche (escl. cavi costituiti di fibre rivestite individualmente della voce 8544)	2,9	0	
90011090	Fibre ottiche, fasci e cavi di fibre ottiche (escl. quelli costituiti di fibre rivestite individualmente della voce 8544 e cavi conduttori di immagini)	2,9	0	

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
90012000	Materie polarizzanti in fogli o in lastre	2,9	0	
90013000	Lenti oftalmiche a contatto	2,9	0	
90014020	Lenti per occhiali, di vetro, non correttive	2,9	0	
90014041	Lenti per occhiali, di vetro, completamente lavorate sulle due facce, correttive, unifocali	2,9	0	
90014049	Lenti per occhiali, di vetro, completamente lavorate sulle due facce, correttive, bifocali o multifocali	2,9	0	
90014080	Lenti per occhiali, di vetro (escl. quelle completamente lavorate sulle due facce)	2,9	0	
90015020	Lenti per occhiali, di materie diverse dal vetro, non correttive	2,9	0	
90015041	Lenti per occhiali, di materie diverse dal vetro, completamente lavorate sulle due facce, correttive, unifocali	2,9	0	
90015049	Lenti per occhiali, di materie diverse dal vetro, completamente lavorate sulle due facce, correttive (escl. quelle bifocali o multifocali)	2,9	0	
90015080	Lenti per occhiali di altre materie (escl. di vetro), parzialmente lavorate	2,9	0	
90019000	Lenti, prismi, specchi e altri elementi di ottica, di qualsiasi materia, non montati (diversi da quelli di vetro non lavorato otticamente, dalle lenti oftalmiche correttive e dalle lenti per occhiali)	2,9	0	
90021100	Obiettivi per apparecchi da presa delle immagini, per proiettori o per apparecchi fotografici o cinematografici di ingrandimento o di riduzione	6,7	4	
90021900	Obiettivi (escl. quelli per apparecchi da presa delle immagini, per proiettori o per apparecchi fotografici o cinematografici di ingrandimento o di riduzione)	6,7	0	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
90022000	Filtri, ottici, che sono parti di o per strumenti o apparecchi, montati	6,7	0	
90029000	Lenti, prismi, specchi e altri elementi di ottica di qualsiasi materia, montati, per strumenti o apparecchi (escl. obiettivi per apparecchi da presa delle immagini, per proiettori o per apparecchi fotografici o cinematografici di ingrandimento o di riduzione, elementi analoghi in vetro non lavorato otticamente e filtri)	6,7	4	
90031100	Montature per occhiali o per oggetti simili, di materie plastiche	2,2	0	
90031900	Montature per occhiali o per oggetti simili (escl. quelle di materie plastiche)	2,2	0	
90039000	Parti di montature per occhiali o per oggetti simili, n.n.a.	2,2	0	
90041010	Occhiali da sole, con vetri lavorati otticamente	2,9	0	
90041091	Occhiali da sole con lenti di materie plastiche non lavorate otticamente	2,9	0	
90041099	Occhiali da sole con lenti di vetro non lavorate otticamente	2,9	0	
90049010	Occhiali da sole ed oggetti simili, correttivi, protettivi o di altra natura, con lenti di materie plastiche (escl. occhiali per l'esame della vista, occhiali da sole, lenti a contatto, lenti da occhiali e montature per occhiali)	2,9	0	
90049090	Occhiali da sole ed oggetti simili, correttivi, protettivi o di altra natura (escl. quelli con lenti di materie plastiche e occhiali per l'esame della vista, occhiali da sole, lenti a contatto, lenti da occhiali e montature per occhiali)	2,9	0	
90051000	Binocoli	4,2	0	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
90058000	Cannocchiali, cannocchiali astronomici e altri tipi di telescopi ottici e altri strumenti astronomici (escl. binocoli, apparecchi di radioastronomia e altri strumenti o apparecchi nominati altrove)	4,2	0	
90059000	Parti e accessori, compresi i sostegni, per cannocchiali, cannocchiali astronomici e altri tipi di telescopi ottici e altri strumenti astronomici	4,2	0	
90061000	Apparecchi fotografici dei tipi utilizzati per la preparazione di cliché o di cilindri di stampa	4,2	0	
90063000	Apparecchi fotografici specialmente costruiti per la fotografia sottomarina o aerea, per l'endoscopia; apparecchi fotografici per i laboratori di medicina legale o di identificazione giudiziaria	4,2	0	
90064000	Apparecchi fotografici a sviluppo e stampa istantanei (escl. gli apparecchi speciali delle sottovoci 9006.10 e 9006.30)	3,2	0	
90065100	Apparecchi fotografici con mirino di puntamento passante per l'obiettivo, per pellicole in rotoli di larghezza ≤ 35 mm (escl. gli apparecchi fotografici a sviluppo e stampa istantanei e gli apparecchi speciali delle sottovoci 9006.10 e 9006.30)	4,2	0	
90065200	Apparecchi fotografici per pellicole in rotoli di < 35 mm (escl. gli apparecchi a sviluppo e stampa istantanei, quelli con mirino di puntamento passante per l'obiettivo e gli apparecchi speciali delle sottovoci 9006.10 e 9006.30)	4,2	0	
90065310	Apparecchi fotografici non ricaricabili per pellicole in rotoli di larghezza 35 mm	4,2	0	
90065380	Apparecchi fotografici per pellicole in rotoli di larghezza di 35 mm (escl. gli apparecchi fotografici a sviluppo e stampa istantanei, quelli con mirino di puntamento passante per l'obiettivo e gli apparecchi fotografici specialmente costruiti delle sottovoci 9006.10 e 9006.30 e apparecchi fotografici non ricaricabili)	4,2	0	
90065900	Apparecchi fotografici per pellicole in rotoli > 35 mm o per pellicole fotografiche piane (escl. gli apparecchi a sviluppo e stampa istantanei e gli apparecchi speciali delle sottovoci 9006.10 e 9006.30)	4,2	0	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
90066100	Apparecchi con tubo a scarica per la produzione di lampi di luce detti "flash elettronici"	3,2	0	
90066900	Apparecchi e dispositivi per la produzione di lampi di luce in fotografia (escl. quelli con tubo a scarica)	3,2	0	
90069100	Parti e accessori per apparecchi fotografici, n.n.a.	3,7	0	
90069900	Parti e accessori per apparecchi e dispositivi per la produzione di lampi di luce in fotografia, n.n.a.	3,2	0	
90071000	Cineprese	3,7	0	
90072000	Proiettori cinematografici	3,7	0	
90079100	Parti e accessori per cineprese cinematografiche, n.n.a.	3,7	0	
90079200	Parti e accessori per proiettori cinematografici, n.n.a.	3,7	0	
90085000	Proiettori di immagini fisse e apparecchi di ingrandimento o di riduzione (escl. quelli per uso cinematografico e loro parti)	3,7	0	
90089000	Parti e accessori per proiettori di immagini fisse e apparecchi fotografici di ingrandimento o di riduzione, n.n.a.	3,7	0	
90101000	Apparecchi e materiale per lo sviluppo automatico di pellicole fotografiche, di film cinematografici o di carta fotografica in rotoli o per la stampa automatica di pellicole sviluppate su rotoli di carta fotografica	2,7	0	
90105000	Apparecchi e materiale per laboratori fotografici o cinematografici, n.n.a. negatoscopi	2,7	0	
90106000	Schermi per proiezioni	2,7	0	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
90109000	Parti e accessori per apparecchi e materiale per laboratori fotografici o cinematografici, negatoscopi e schermi per proiezioni, n.n.a.	2,7	0	
90111010	Microscopi stereoscopici provvisti di apparecchi specificamente concepiti per la manipolazione e il trasporto di dischi (wafers) o di reticoli a semiconduttore	Esenzione	0	
90111090	Microscopi stereoscopici (escl. quelli provvisti di apparecchi specificamente concepiti per la manipolazione e il trasporto di dischi (wafers) o di reticoli a semiconduttore)	6,7	0	
90112010	Microscopi ottici fotomicrografici provvisti di apparecchi specificamente concepiti per la manipolazione e il trasporto di dischi (wafers) o di reticoli a semiconduttore (escl. microscopi stereoscopici)	Esenzione	0	
90112090	Microscopi ottici per la fotomicrografia, la cinefotomicrografia o la microproiezione (escl. quelli provvisti di apparecchi specificamente concepiti per la manipolazione e il trasporto di dischi (wafers) o di reticoli a semiconduttore, nonché microscopi stereoscopici)	6,7	4	
90118000	Microscopi ottici (escl. quelli per fotomicrografia, cinefotomicrografia o microproiezione, microscopi stereoscopici, microscopi binoculari per oculistica e strumenti, apparecchi e macchine della voce 9031)	6,7	0	
90119010	Parti ed accessori per microscopi ottici stereoscopici e fotomicrografici, provvisti di apparecchi specificamente concepiti per la manipolazione e il trasporto di dischi (wafers) o di reticoli a semiconduttore, n.n.a.	Esenzione	0	
90119090	Parti ed accessori per microscopi ottici, n.n.a. (escl. quelli per microscopi ottici stereoscopici e fotomicrografici, provvisti di apparecchi specificamente concepiti per la manipolazione e il trasporto di dischi (wafers) o di reticoli a semiconduttore)	6,7	0	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
90121010	Microscopi ad elettroni, provvisti di apparecchi specificamente concepiti per la manipolazione e il trasporto di dischi (wafers) o di reticoli a semiconduttore	Esenzione	0	
90121090	Microscopi ad elettroni, microscopi protonici e diffrattografi (escl. microscopi ad elettroni provvisti di apparecchi specificamente concepiti per la manipolazione e il trasporto di dischi (wafers) o di reticoli a semiconduttore)	3,7	0	
90129010	Parti ed accessori per microscopi ad elettroni, provvisti di apparecchi specificamente concepiti per la manipolazione e il trasporto di dischi (wafers) o di reticoli a semiconduttore, n.n.a.	Esenzione	0	
90129090	Parti ed accessori per microscopi ad elettroni, microscopi protonici e diffrattografi, n.n.a. (escl. per microscopi ad elettroni provvisti di apparecchi specificamente concepiti per la manipolazione e il trasporto di dischi (wafers) o di reticoli a semiconduttore)	3,7	0	
90131000	Cannocchiali con mirino di puntamento per armi; periscopi; cannocchiali per macchine, apparecchi o strumenti del capitolo 90 o della sezione 16, capitoli 84 e 85	4,7	4	
90132000	Laser, diversi dai diodi laser	4,7	0	
90138020	Dispositivi a cristalli liquidi a matrice attiva	Esenzione	0	
90138030	Dispositivi a cristalli liquidi, n.n.a.	Esenzione	0	
90138090	Lenti d'ingrandimento, contafili, stereoscopi, caleidoscopi ed altri strumenti ed apparecchi ottici non nominati né inclusi altrove nel capitolo 90	4,7	4	
90139010	Parti ed accessori per dispositivi a cristalli liquidi (LCD)	Esenzione	0	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
90139090	Parti ed accessori per laser ed altri strumenti ed apparecchi ottici non nominati né inclusi altrove nel capitolo 90, n.n.a.	4,7	4	
90141000	Bussole, comprese quelle di navigazione	2,7	0	
90142020	Centrali inerziali per la navigazione aerea o spaziale (escl. bussole e apparecchi di radionavigazione)	3,7	0	
90142080	Strumenti ed apparecchi per la navigazione aerea o spaziale (escl. centrali inerziali, bussole e apparecchi di radionavigazione)	3,7	0	
90148000	Strumenti ed apparecchi di navigazione (escl. quelli per la navigazione aerea o spaziale, bussole e apparecchi di radionavigazione)	3,7	0	
90149000	Parti e accessori per bussole e altri strumenti ed apparecchi di navigazione, n.n.a.	2,7	0	
90151010	Telemetri elettronici	3,7	0	
90151090	Telemetri non elettronici	2,7	0	
90152010	Teodoliti e tacheometri elettronici	3,7	0	
90152090	Teodoliti e tacheometri non elettronici	2,7	0	
90153010	Livelle elettroniche	3,7	0	
90153090	Livelle non elettroniche	2,7	0	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
90154010	Strumenti ed apparecchi di fotogrammetria, elettronici	3,7	0	
90154090	Strumenti ed apparecchi di fotogrammetria, non elettronici	2,7	0	
90158011	Strumenti ed apparecchi di meteorologia, idrologia e geofisica, elettronici (escl. bussole, telemetri, teodoliti, tacheometri, livelle e strumenti ed apparecchi elettronici di fotogrammetria)	3,7	0	
90158019	Strumenti ed apparecchi di geodesia, topografia, idrografia e oceanografia, elettronici (escl. bussole, telemetri, teodoliti, tacheometri, livelle e strumenti e apparecchi elettronici di fotogrammetria)	3,7	0	
90158091	Strumenti ed apparecchi di geodesia, topografia, agrimensura, livellazione e idrografia, non elettronici (escl. bussole, telemetri, teodoliti, tacheometri, livelle e strumenti ed apparecchi elettronici di fotogrammetria)	2,7	0	
90158093	Strumenti ed apparecchi di meteorologia, idrologia e geofisica, non elettronici (escl. bussole, telemetri, teodoliti, tacheometri, livelle e strumenti ed apparecchi elettronici di fotogrammetria)	2,7	0	
90158099	Strumenti ed apparecchi elettronici di oceanografia (escl. bussole, telemetri, teodoliti, tacheometri, livelle e strumenti ed apparecchi elettronici di fotogrammetria)	2,7	0	
90159000	Parti e accessori per strumenti ed apparecchi di geodesia, topografia, fotogrammetria, idrografia, oceanografia, idrologia, meteorologia o geofisica, e per telemetri, n.n.a.	2,7	0	
90160010	Bilance sensibili a un peso di 50 mg o inferiore, con o senza pesi	3,7	0	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
90160090	Parti ed accessori di bilance sensibili ad un peso di 50 mg o meno, n.n.a.	3,7	0	
90171010	Tracciatori in funzione di macchine per disegnare	Esenzione	0	
90171090	Tavoli e macchine per disegnare, anche automatiche (escl. tracciatori)	2,7	0	
90172005	Tracciatori in funzione di strumenti da disegno o da traccia	Esenzione	0	
90172010	Strumenti da disegno (escl. tavoli e macchine per disegnare e tracciatori)	2,7	0	
90172039	Altri strumenti da traccia	2,7	0	
90172090	Strumenti da calcolo (escl. macchine calcolatrici)	2,7	0	
90173000	Micrometri, noni, calibri fissi e regolabili (escl. i calibri sprovvisti di dispositivo regolabile della sottovoce 9031.80)	2,7	0	
90178010	Metri e regoli graduati	2,7	0	
90178090	Strumenti di misura di lunghezze, per l'impiego manuale, n.n.a.	2,7	0	
90179000	Parti e accessori per strumenti da disegno, da traccia o per il calcolo matematico e strumenti manuali di misura di lunghezze, n.n.a.	2,7	0	
90181100	Elettrocardiografi	Esenzione	0	
90181200	Apparecchi di diagnosi a scansione ultrasonica	Esenzione	0	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
90181300	Apparecchi di diagnosi ad immagine, a risonanza magnetica	Esenzione	0	
90181400	Apparecchi per scintigrafia	Esenzione	0	
90181910	Apparecchi di elettrodiagnosi, di controllo simultaneo di due o più parametri fisiologici	Esenzione	0	
90181990	Apparecchi di elettrodiagnosi, compresi gli apparecchi di esplorazione funzionale o di controllo di parametri fisiologici (escl. elettrocardiografi, apparecchi di diagnosi a scansione ultrasonica, di diagnosi ad immagine, a risonanza magnetica, per scintigrafia e di controllo simultaneo di due o più parametri fisiologici)	Esenzione	0	
90182000	Apparecchi a raggi ultravioletti o infrarossi per la medicina, la chirurgia, l'odontoiatria e la veterinaria	Esenzione	0	
90183110	Siringhe, di materie plastiche, con o senza aghi, per la medicina, la chirurgia, l'odontoiatria e la veterinaria	Esenzione	0	
90183190	Siringhe, con o senza aghi, per la medicina, la chirurgia, l'odontoiatria e la veterinaria (escl. di materie plastiche)	Esenzione	0	
90183210	Aghi tubolari di metallo per la medicina, la chirurgia, l'odontoiatria e la veterinaria	Esenzione	0	
90183290	Aghi per suture per la medicina, la chirurgia, l'odontoiatria e la veterinaria	Esenzione	0	
90183900	Aghi, cateteri, cannule e strumenti simili per la medicina, la chirurgia, l'odontoiatria e la veterinaria (escl. siringhe, aghi tubolari di metallo e aghi per suture)	Esenzione	0	
90184100	Trapani per denti, anche comprendenti, su un basamento comune, altre apparecchiature per dentisti	Esenzione	0	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
90184910	Mollette, dischi, frese e spazzole, da applicare a trapani dentistici	Esenzione	0	
90184990	Strumenti ed apparecchi per l'odontoiatria, n.n.a.	Esenzione	0	
90185010	Strumenti ed apparecchi per l'oftalmologia, non ottici, n.n.a.	Esenzione	0	
90185090	Strumenti ed apparecchi per l'oftalmologia, ottici, n.n.a.	Esenzione	0	
90189010	Strumenti ed apparecchi per la misura della pressione arteriosa	Esenzione	0	
90189020	Endoscopi per la medicina, la chirurgia, l'odontoiatria e la veterinaria	Esenzione	0	
90189030	Reni artificiali	Esenzione	0	
90189040	Apparecchi di diatermia (escl. macchine ed apparecchi a raggi ultravioletti o infrarossi)	Esenzione	0	
90189050	Apparecchi per trasfusione per la medicina	Esenzione	0	
90189060	Strumenti ed apparecchi di anestesia	Esenzione	0	
90189075	Apparecchi per la stimolazione nervosa	Esenzione	0	
90189084	Strumenti ed apparecchi per la medicina, la chirurgia, l'odontoiatria e la veterinaria, n.n.a.	Esenzione	0	
90191010	Vibromassaggiatori elettrici	Esenzione	0	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
90191090	Apparecchi di meccanoterapia; apparecchi per massaggio; apparecchi di psicotecnica (escl. vibromassaggiatori elettrici)	Esenzione	0	
90192000	Apparecchi di ozonoterapia, di ossigenoterapia, di aerosolterapia, apparecchi respiratori di rianimazione ed altri apparecchi di terapia respiratoria	Esenzione	0	
90200000	Apparecchi respiratori e maschere antigas (escl. le maschere di protezione prive di parti meccaniche e di elementi filtranti amovibili e gli apparecchi respiratori di rianimazione o altri apparecchi di terapia respiratoria)	1,7	0	
90211010	Oggetti e apparecchi di ortopedia	Esenzione	0	
90211090	Oggetti e apparecchi per fratture	Esenzione	0	
90212110	Denti artificiali di materie plastiche	Esenzione	0	
90212190	Denti artificiali di materie diverse dalle materie plastiche	Esenzione	0	
90212900	Apparecchi dentari (escl. denti artificiali)	Esenzione	0	
90213100	Protesi articolari di ortopedia	Esenzione	0	
90213910	Protesi oculistica	Esenzione	0	
90213990	Oggetti ed apparecchi di protesi (escl. denti artificiali e apparecchi dentari, protesi articolari e oculistica)	Esenzione	0	
90214000	Apparecchi per facilitare l'audizione ai sordi (escl. parti ed accessori)	Esenzione	0	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
90215000	Stimolatori cardiaci (”pacemakers”) escl. le parti e accessori	Esenzione	0	
90219010	Parti ed accessori di apparecchi per facilitare l’audizione ai sordi, n.n.a.	Esenzione	0	
90219090	Articoli e apparecchi da indossare o portare o da inserire nell’organismo, per compensare una deficienza o un’infermità (escl. oggetti e apparecchi di protesi, apparecchi per facilitare l’audizione ai sordi, incluse le parti e gli accessori e stimolatori cardiaci (”pacemakers”) completi)	Esenzione	0	
90221200	Apparecchi di tomografia pilotati da una macchina per il trattamento dell’informazione	Esenzione	0	
90221300	Apparecchi a raggi X per uso odontoiatrico	Esenzione	0	
90221400	Apparecchi a raggi X, per uso medico, chirurgico, odontoiatrico o veterinario (escl. apparecchi per uso odontoiatrico e apparecchi di tomografia pilotati da una macchina per il trattamento dell’informazione)	Esenzione	0	
90221900	Apparecchi a raggi X (escl. apparecchi per uso medico, chirurgico, odontoiatrico o veterinario)	Esenzione	0	
90222100	Apparecchi che utilizzano le radiazioni alfa, beta o gamma per uso medico, chirurgico, odontoiatrico o veterinario	Esenzione	0	
90222900	Apparecchi che utilizzano le radiazioni alfa, beta o gamma (escl. apparecchi per uso medico, chirurgico, odontoiatrico o veterinario)	2,1	0	
90223000	Tubi a raggi X	2,1	0	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
90229000	Dispositivi generatori di raggi X diversi dai tubi a raggi X, generatori di tensione, quadri e tavoli di comando, schermi, poltrone e supporti simili di esame o di trattamento, e parti e accessori generici per gli apparecchi della voce 9022, n.n.a.	2,1	0	
90230010	Strumenti, apparecchi e modelli per l'insegnamento della fisica, della chimica o della tecnica	1,4	0	
90230080	Strumenti, apparecchi e modelli progettati per la dimostrazione, per esempio nell'insegnamento o nelle esposizioni, non suscettibili di altri usi (escl. apparecchi al suolo di allenamento al volo della voce 8805, esemplari per collezioni della voce 9705, oggetti di antichità aventi più di cento anni di età della voce 9706 e oggetti dei tipi per l'insegnamento della fisica, della chimica o della tecnica)	1,4	0	
90241011	Macchine ed apparecchi per prove delle proprietà meccaniche dei metalli universali o per prove di trazione, elettronici	3,2	0	
90241013	Macchine ed apparecchi per prove di durezza dei metalli	3,2	0	
90241019	Macchine ed apparecchi per prove delle proprietà meccaniche dei metalli, elettronici (escl. per prove universali o per prove di trazione o di durezza)	3,2	0	
90241090	Macchine ed apparecchi per prove delle proprietà meccaniche dei metalli, non elettronici	2,1	0	
90248011	Macchine ed apparecchi per prove sulle proprietà meccaniche di tessili, carta e cartoni, elettronici	3,2	0	
90248019	Macchine ed apparecchi per prove delle proprietà meccaniche dei materiali, elettronici (escl. quelli per metalli, tessili, carta o cartone)	3,2	0	
90248090	Macchine ed apparecchi per prove delle proprietà meccaniche dei materiali, non elettronici (escl. quelli per metalli)	2,1	0	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
90249000	Parti e accessori per macchine ed apparecchi per prove delle proprietà meccaniche dei materiali, n.n.a.	2,1	0	
90251120	Termometri per uso clinico, a liquido, a lettura diretta	Esenzione	0	
90251180	Termometri, a liquido, a lettura diretta, non combinati con altri strumenti (escl. termometri per uso clinico)	2,8	0	
90251920	Termometri e pirometri, non combinati con altri strumenti, elettronici	3,2	0	
90251980	Termometri e pirometri, non combinati con altri strumenti, non elettronici (escl. termometri a liquido a lettura diretta)	2,1	0	
90258020	Barometri, non combinati con altri strumenti	2,1	0	
90258040	Densimetri, areometri, pesaliquidi e strumenti simili a galleggiamento, igrometri e psicrometri, anche combinati fra loro o con termometri o barometri, elettronici	3,2	0	
90258080	Densimetri, aerometri, pesaliquidi e strumenti simili a galleggiamento, igrometri e psicometri, anche combinati fra loro o con termometri o barometri, non elettronici	2,1	0	
90259000	Parti ed accessori per densimetri, areometri, pesaliquidi e strumenti simili a galleggiamento, termometri, pirometri, barometri, igrometri e psicrometri, n.n.a.	3,2	0	
90261021	Strumenti ed apparecchi di misura o di controllo della portata o del livello dei liquidi, elettronici (escl. contatori e regolatori)	Esenzione	0	
90261029	Strumenti ed apparecchi di misura o di controllo della portata o del livello dei liquidi, elettronici (escl. misuratori di portata, contatori e regolatori)	Esenzione	0	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
90261081	Strumenti ed apparecchi di misura o di controllo della portata o del livello dei liquidi, non elettronici (escl. contatori e regolatori)	Esenzione	0	
90261089	Strumenti ed apparecchi di misura o di controllo della portata o del livello dei liquidi, non elettronici (escl. misuratori di portata, contatori e regolatori)	Esenzione	0	
90262020	Strumenti ed apparecchi elettronici di misura o di controllo della pressione dei liquidi o dei gas (escl. regolatori)	Esenzione	0	
90262040	Manometri a spirale o a membrana manometrica metallica	Esenzione	0	
90262080	Strumenti ed apparecchi di misura o di controllo della pressione dei liquidi o dei gas, non elettronici (escl. manometri a spirale o a membrana manometrica metallica e regolatori)	Esenzione	0	
90268020	Strumenti ed apparecchi elettronici di misura o di controllo delle caratteristiche variabili dei liquidi o dei gas, n.n.a.	Esenzione	0	
90268080	Strumenti ed apparecchi di misura o di controllo delle caratteristiche variabili dei liquidi o dei gas, non elettronici, n.n.a.	Esenzione	0	
90269000	Parti e accessori per strumenti ed apparecchi di misura o di controllo della portata, del livello, della pressione o di altre caratteristiche variabili dei liquidi o dei gas, n.n.a.	Esenzione	0	
90271010	Analizzatori di gas o di fumi, elettronici	2,5	0	
90271090	Analizzatori di gas o di fumi, non elettronici	2,5	0	
90272000	Cromatografi ed apparecchi di elettroforesi	Esenzione	0	

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
90273000	Spettrometri, spettrofotometri e spettrografi che utilizzano le radiazioni ottiche (UV, visibili, IR)	Esenzione	0	
90275000	Strumenti ed apparecchi per analisi fisiche o chimiche che utilizzano le radiazioni ottiche (UV, visibili, IR) (escl. spettrometri, spettrofotometri, spettrografi e analizzatori di gas o di fumi)	Esenzione	0	
90278005	Indicatori dei tempi di posa	2,5	0	
90278011	pH metri, rH metri e altri apparecchi elettronici per misurare la conducibilità	Esenzione	0	
90278013	Apparecchi elettronici per la misurazione delle proprietà fisiche di materiali per semiconduttori o di substrati LCD o di strati isolanti o conduttori associati, durante il processo di produzione di dischi (wafers) a semiconduttore o di LCD	Esenzione	0	
90278017	Strumenti ed apparecchi elettronici per analisi fisiche o chimiche o per prove di misura di viscosità, di porosità, di dilatazione, di tensione superficiale o simili, o per prove calorimetriche, acustiche o fotometriche, di misura, n.n.a.	Esenzione	0	
90278091	Viscosimetri, porosimetri e dilatometri non elettronici	Esenzione	0	
90278099	Strumenti ed apparecchi non elettronici per analisi fisiche o chimiche o per prove di tensione superficiale o simili, o per misure calorimetriche o acustiche, n.n.a.	Esenzione	0	
90279010	Microtomi	2,5	0	
90279050	Parti ed accessori per strumenti ed apparecchi per analisi fisiche o chimiche, per esempio polarimetri, rifrattometri, spettrometri, o per prove di viscosità, di porosità, di dilatazione, di tensione superficiale o simili, o per misure calorimetriche, acustiche o fotometriche, inclusi esposimetri, n.n.a. (escl. quelli per analizzatori di gas o di fumi)	Esenzione	0	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
90279080	Parti ed accessori di microtomi o di apparecchi per l'analisi dei gas o dei fumi, n.n.a.	2,5	0	
90281000	Contatori di gas, compresi i contatori per la loro taratura	2,1	0	
90282000	Contatori di liquidi, compresi i contatori per la loro taratura	2,1	0	
90283011	Contatori di elettricità per corrente alternata, monofase, compresi i contatori per la loro taratura	2,1	0	
90283019	Contatori di elettricità per corrente alternata, polifase, compresi i contatori per la loro taratura	2,1	0	
90283090	Contatori di elettricità per corrente continua, compresi i contatori per la loro taratura	2,1	0	
90289010	Parti ed accessori di contatori di elettricità, n.n.a.	2,1	0	
90289090	Parti ed accessori per contatori di gas o liquidi, n.n.a.	2,1	0	
90291000	Contagiri, contatori di produzione, tassametri, totalizzatori del cammino percorso (contachilometri), pedometri e contatori simili (escl. contatori di elettricità, gas o liquidi)	1,9	0	
90292031	Indicatori di velocità per veicoli terrestri	2,6	0	
90292038	Indicatori di velocità e tachimetri (escl. quelli per veicoli terrestri)	2,6	0	
90292090	Stroboscopi	2,6	0	

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
90299000	Parti e accessori per contagiri, contatori di produzione, tassametri, totalizzatori del cammino percorso (contachilometri), pedometri e contatori simili, indicatori di velocità e tachimetri nonché stroboscopi, n.n.a.	2,2	0	
90301000	Strumenti ed apparecchi per la misura o la rilevazione di radiazioni ionizzanti	4,2	0	
90302010	Oscilloscopi ed oscillografi catodici	4,2	0	
90302030	Oscilloscopi ed oscillografi con dispositivo registratore (escl. oscilloscopi ed oscillografi catodici)	Esenzione	0	
90302091	Oscilloscopi ed oscillografi elettronici, senza dispositivo registratore (escl. oscilloscopi ed oscillografi catodici)	Esenzione	0	
90302099	Oscilloscopi ed oscillografi non elettronici, senza dispositivo registratore (escl. oscilloscopi ed oscillografi catodici)	2,1	0	
90303100	Multimetri per la misura della tensione, dell'intensità, della resistenza o della potenza, senza dispositivo registratore	4,2	0	
90303200	Multimetri con dispositivo registratore	Esenzione	0	
90303310	Strumenti ed apparecchi elettronici per la misura o il controllo della tensione, dell'intensità, della resistenza o della potenza, senza dispositivo registratore (escl. multimetri, oscilloscopi ed oscillografi)	4,2	0	
90303391	Voltametri senza dispositivo registratore	2,1	0	
90303399	Strumenti ed apparecchi per la misura o il controllo della tensione, dell'intensità, della resistenza o della potenza, non elettronici, senza dispositivo registratore (escl. multimetri, voltametri, oscilloscopi ed oscillografi)	2,1	0	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
90303900	Strumenti ed apparecchi per la misura o il controllo della tensione, dell'intensità, della resistenza o della potenza, con dispositivo registratore (escl. multimetri, oscilloscopi ed oscillografi)	Esenzione	0	
90304000	Strumenti ed apparecchi per la misura o il controllo dei parametri elettrici, specialmente costruiti per le tecniche della telecomunicazione, per esempio ipsometri, kerdometri, distorsiometri, psofometri	Esenzione	0	
90308200	Strumenti ed apparecchi per la misura o il controllo di dischi o di dispositivi a semiconduttore	Esenzione	0	
90308400	Strumenti ed apparecchi per la misura o il controllo dei parametri elettrici, con dispositivo registratore (escl. apparecchi specialmente costruiti per le tecniche della telecomunicazione, multimetri, oscilloscopi ed oscillografi, nonché apparecchi per la misura o il controllo di dischi o di dispositivi a semiconduttore)	Esenzione	0	
90308930	Strumenti ed apparecchi elettronici per la misura o il controllo dei parametri elettrici, senza dispositivo registratore, n.n.a.	Esenzione	0	
90308990	Strumenti ed apparecchi non elettronici per la misura o il controllo dei parametri elettrici, senza dispositivo registratore, n.n.a.	2,1	0	
90309020	Parti ed accessori per strumenti ed apparecchi per la misura o il controllo di dischi o di dispositivi a semiconduttore, n.n.a.	Esenzione	0	
90309085	Parti ed accessori per strumenti ed apparecchi per la misura o il controllo di grandezze elettriche o per la rilevazione di radiazioni ionizzanti, n.n.a. (escl. per strumenti ed apparecchi per la misura o il controllo di dischi o dispositivi a semiconduttore)	2,5	0	
90311000	Macchine per l'equilibratura delle parti meccaniche	2,8	0	

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
90312000	Banchi di prova per motori, generatori, pompe, ecc.	2,8	0	
90314100	Strumenti ed apparecchi ottici per il controllo dei dischi o dei dispositivi a semiconduttore o per il controllo delle maschere e dei reticoli destinati alla fabbricazione di dispositivi a semiconduttore	Esenzione	0	
90314910	Proiettori di profili	2,8	0	
90314990	Strumenti, apparecchi e macchine di misura o di controllo, ottici, non nominati altrove o figuranti nel capitolo 90	Esenzione	0	
90318032	Strumenti, apparecchi e macchine elettronici per il controllo dei dischi (wafers) o dei dispositivi a semiconduttore o per il controllo delle maschere e dei reticoli destinati alla fabbricazione di dispositivi a semiconduttore	2,8	0	
90318034	Strumenti, apparecchi e macchine elettronici per la misura o il controllo di grandezze geometriche (escl. quelli per il controllo dei dischi (wafers) o dei dispositivi a semiconduttore o per il controllo delle maschere e dei reticoli destinati alla fabbricazione di dispositivi a semiconduttore)	2,8	0	
90318038	Strumenti, apparecchi e macchine di misura o di controllo, elettronici, n.n.a. nel capitolo 90	4	0	
90318091	Strumenti, apparecchi e macchine per la misura o il controllo di grandezze geometriche, non ottici, non elettronici (escl. strumenti manuali di misura di lunghezze)	2,8	0	
90318098	Strumenti, apparecchi e macchine di misura o di controllo, non elettronici e non ottici, n.n.a. nel capitolo 90	4	0	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
90319020	Parti ed accessori per strumenti, apparecchi e macchine ottici per il controllo dei dischi (wafers) o dei dispositivi a semiconduttore o per il controllo delle maschere e dei reticoli destinati alla fabbricazione di dispositivi a semiconduttore o per la misurazione della contaminazione superficiale da particelle su dischi (wafers) a semiconduttore, n.n.a.	Esenzione	0	
90319030	Parti ed accessori per strumenti, apparecchi e macchine elettronici per il controllo dei dischi (wafers) o dei dispositivi a semiconduttore o per il controllo delle maschere e dei reticoli destinati alla fabbricazione di dispositivi a semiconduttore, n.n.a.	2,8	0	
90319085	Parti ed accessori per strumenti, apparecchi e macchine di misura o di controllo, n.n.a.	2,8	0	
90321020	Termostati elettronici	2,8	0	
90321081	Termostati di regolazione o di controllo automatici, non elettronici, con dispositivo elettrico di scatto	2,1	0	
90321089	Termostati non elettronici, senza dispositivo elettrico di scatto	2,1	0	
90322000	Manostati (pressostati) (escl. rubinetteria per impianti igienico-sanitari e valvole della voce 8481)	2,8	0	
90328100	Strumenti ed apparecchi di regolazione o di controllo, idraulici o pneumatici (escl. manostati o pressostati, nonché rubinetteria per impianti igienico-sanitari e valvole della voce 8481)	2,8	0	
90328900	Strumenti ed apparecchi di regolazione o di controllo (escl. quelli idraulici o pneumatici, manostati o pressostati, termostati, nonché rubinetteria per impianti igienico-sanitari e valvole della voce 8481)	2,8	0	
90329000	Parti ed accessori per strumenti ed apparecchi di regolazione o di controllo, n.n.a.	2,8	0	

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
90330000	Parti ed accessori per macchine, apparecchi, strumenti o simili del capitolo 90, non nominati in questo capitolo né altrove	3,7	0	
91011100	Orologi da polso con cassa di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi, anche con un contatore di tempo incorporato, a funzionamento elettrico, unicamente con indicatore meccanico (escl. quelli con fondo di acciaio)	4,5 MIN 0,3 EUR p/st MAX 0,8 EUR p/st	0	
91011900	Orologi da polso con cassa di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi, anche con un contatore di tempo incorporato, a funzionamento elettrico, con indicatore optoelettronico e con indicatore combinato meccanico e optoelettronico (escl. quelli con fondo di acciaio)	4,5 MIN 0,3 EUR p/st MAX 0,8 EUR p/st	0	
91012100	Orologi da polso con cassa di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi, anche con un contatore di tempo incorporato, a carica automatica (escl. quelli con fondo di acciaio)	4,5 MIN 0,3 EUR p/st MAX 0,8 EUR p/st	0	
91012900	Orologi da polso con cassa di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi, anche con un contatore di tempo incorporato, unicamente a carica manuale (escl. quelli con fondo di acciaio)	4,5 MIN 0,3 EUR p/st MAX 0,8 EUR p/st	0	
91019100	Orologi da tasca e simili, compresi i contatori di tempo, con cassa di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi, a funzionamento elettrico (escl. quelli con fondo di acciaio e orologi da polso)	4,5 MIN 0,3 EUR p/st MAX 0,8 EUR p/st	0	
91019900	Orologi da tasca e simili, compresi i contatori di tempo, con cassa di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi, a carica automatica o manuale (escl. quelli con fondo di acciaio e orologi da polso)	4,5 MIN 0,3 EUR p/st MAX 0,8 EUR p/st	0	
91021100	Orologi da polso, anche con un contatore di tempo incorporato, a funzionamento elettrico, unicamente con indicatore meccanico (escl. quelli con cassa di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi)	4,5 MIN 0,3 EUR p/st MAX 0,8 EUR p/st	0	
91021200	Orologi da polso, anche con un contatore di tempo incorporato, a funzionamento elettrico, unicamente con indicatore optoelettronico (escl. quelli con cassa di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi)	4,5 MIN 0,3 EUR p/st MAX 0,8 EUR p/st	0	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
91021900	Orologi da polso, anche con un contatore di tempo incorporato, a funzionamento elettrico, con indicatore combinato meccanico e optoelettronico (escl. quelli con cassa di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi)	4,5 MIN 0,3 EUR p/st MAX 0,8 EUR p/st	0	
91022100	Orologi da polso, anche con un contatore di tempo incorporato, a carica automatica (escl. quelli con cassa di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi)	4,5 MIN 0,3 EUR p/st MAX 0,8 EUR p/st	0	
91022900	Orologi da polso, anche con un contatore di tempo incorporato, unicamente a carica manuale (escl. quelli con cassa di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi)	4,5 MIN 0,3 EUR p/st MAX 0,8 EUR p/st	0	
91029100	Orologi da tasca e simili, compresi i contatori di tempo, a funzionamento elettrico (escl. quelli con cassa di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi)	4,5 MIN 0,3 EUR p/st MAX 0,8 EUR p/st	0	
91029900	Orologi da tasca e simili, compresi i contatori di tempo, a carica manuale o automatica (escl. quelli con cassa di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi)	4,5 MIN 0,3 EUR p/st MAX 0,8 EUR p/st	0	
91031000	Sveglie e pendolette, a movimento di orologi tascabili, a funzionamento elettrico (escl. orologi da polso, da tasca e altri orologi delle voci 9101 o 9102, e orologi da cruscotto e simili della voce 9104)	4,7	4	
91039000	Sveglie e pendolette, a movimento di orologi tascabili, (escl. a funzionamento elettrico, orologi da polso, da tasca e altri orologi delle voci 9101 o 9102, e orologi da cruscotto e simili della voce 9104)	4,7	4	
91040000	Orologi da cruscotto e simili, per automobili, veicoli aerei, navi o altri veicoli	3,7	0	
91051100	Sveglie, a funzionamento elettrico	4,7	4	
91051900	Sveglie (escl. quelle a funzionamento elettrico)	3,7	0	

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
91052100	Orologi murali, a funzionamento elettrico	4,7	4	
91052900	Orologi murali (escl. quelli a funzionamento elettrico)	3,7	0	
91059100	Pendole e orologi, a funzionamento elettrico (escl. orologi da polso, da tasca e altri orologi delle voci 9101 o 9102, sveglie e pendolette con movimento di orologi tascabili della voce 9103, orologi da cruscotto e simili della voce 9104, sveglie e orologi murali)	4,7	4	
91059900	Pendole e orologi (escl. quelli a funzionamento elettrico, orologi da polso, da tasca e altri orologi delle voci 9101 o 9102, sveglie e pendolette con movimento di orologi tascabili della voce 9103, orologi da cruscotto e simili della voce 9104, sveglie e orologi murali)	3,7	0	
91061000	Registratori di presenza; orodatari e contatori di ore	4,7	4	
91069000	Apparecchi di controllo del tempo e apparecchi per misurare, registrare o indicare altrimenti intervalli di tempo, a movimento di orologeria o a motore sincrono (escl. gli orologi delle voci da 9101 a 9105, registratori di presenza, orodatari e contatori di ore)	4,7	4	
91070000	Interruttori orari e altri apparecchi che permettono di far scattare un meccanismo a tempo stabilito, con un movimento di orologeria o di un motore sincrono	4,7	4	
91081100	Movimenti di orologi tascabili, completi e montati, a funzionamento elettrico, unicamente con indicatore meccanico o con dispositivo che permette di incorporare un indicatore meccanico	4,7	4	
91081200	Movimenti di orologi tascabili, completi e montati, a funzionamento elettrico, unicamente con indicatore optoelettronico	4,7	4	
91081900	Movimenti di orologi tascabili, completi e montati, a funzionamento elettrico, con indicatore combinato meccanico e optoelettronico, anche dotati di quadrante e lancette	4,7	4	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
91082000	Movimenti di orologi tascabili, completi e montati, a carica automatica	5 MIN 0,17 EUR p/st	4	
91089000	Movimenti di orologi tascabili, completi e montati, unicamente a carica manuale	5 MIN 0,17 EUR p/st	4	
91091000	Movimenti di orologeria, completi e montati, a funzionamento elettrico (escl. movimenti di orologi tascabili)	4,7	4	
91099000	Movimenti di orologeria, completi e montati (escl. movimenti a funzionamento elettrico e di orologi tascabili)	4,7	4	
91101110	Movimenti di orologi tascabili, completi, non montati o parzialmente montati "chablons", a bilanciere con spirale	5 MIN 0,17 EUR p/st	4	
91101190	Movimenti di orologi tascabili, completi, non montati o parzialmente montati "chablons" (escl. quelli a bilanciere con spirale)	4,7	4	
91101200	Movimenti di orologi tascabili incompleti, montati	3,7	0	
91101900	Sbozzi di movimenti di orologeria	4,7	4	
91109000	Movimenti di orologeria completi, non montati o parzialmente montati "chablons"; movimenti di orologeria incompleti, montati (escl. sbozzi di movimenti di orologeria e movimenti di orologi tascabili)	3,7	0	
91111000	Casse per orologi da polso, da tasca e simili delle voci 9101 o 9102, di metalli preziosi o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi	0,5 EUR p/st MIN 2,7 MAX 4,6	4	
91112000	Casse per orologi da polso, da tasca e simili delle voci 9101 o 9102, di metalli comuni, anche dorate o argentate	0,5 EUR p/st MIN 2,7 MAX 4,6	4	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
91118000	Casse per orologi da polso, da tasca e simili delle voci 9101 o 9102, di materiali diversi dai metalli preziosi, placcati o ricoperti di metalli preziosi o metalli comuni	0,5 EUR p/st MIN 2,7 MAX 4,6	4	
91119000	Parti di casse per orologi da polso, da tasca e simili delle voci 9101 o 9102, n.n.a.	0,5 EUR p/st MIN 2,7 MAX 4,6	4	
91122000	Casse e gabbie per orologi (escl. per orologi da polso, da tasca e simili delle voci 9101 o 9102)	2,7	0	
91129000	Parti di casse e gabbie per orologi n.n.a. (escl. per orologi da polso, da tasca e simili delle voci 9101 o 9102)	2,7	0	
91131010	Cinturini e braccialetti per orologi e loro parti, di metalli preziosi, n.n.a.	2,7	0	
91131090	Cinturini e braccialetti per orologi e loro parti, di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi, n.n.a.	3,7	0	
91132000	Cinturini e braccialetti per orologi e loro parti, di metalli comuni, anche dorati o argentati, n.n.a.	6	4	
91139000	Cinturini e braccialetti per orologi e loro parti, n.n.a.	6	4	
91141000	Molle per orologeria, comprese le spirali	3,7	0	
91143000	Quadranti per orologeria	2,7	0	
91144000	Platine e ponti per orologeria	2,7	0	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
91149000	Parti di orologi, n.n.a.	2,7	0	
92011010	Pianoforti verticali, nuovi	4	0	
92011090	Pianoforti verticali, usati	4	0	
92012000	Pianoforti a coda	4	0	
92019000	Clavicembali e altri strumenti a corde con tastiera (escl. pianoforti)	4	0	
92021010	Violini	3,2	0	
92021090	Strumenti musicali a corde ad arco strofinato, a mezzo di un archetto (escl. violini)	3,2	0	
92029030	Chitarre	3,2	0	
92029080	Mandolini, cetre ed altri strumenti musicali a corde (escl. quelli con tastiera, strumenti musicali ad arco strofinato, a mezzo di un archetto e chitarre)	3,2	0	
92051000	Strumenti detti "ottoni"	3,2	0	
92059010	Fisarmoniche e strumenti simili	3,7	0	
92059030	Armoniche a bocca	3,7	0	
92059050	Organi a canne e a tastiera; armonium e strumenti simili a tastiera e ad ance metalliche libere (escl. strumenti musicali a corde)	3,2	0	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
92059090	Strumenti musicali ad aria (escl. strumenti detti "ottoni", fisarmoniche e strumenti simili, armoniche a bocca, organi a canne e a tastiera, nonché armonium e strumenti simili a tastiera e ad ance metalliche libere)	3,2	0	
92060000	Strumenti musicali a percussione (per esempio: tamburi, casse, xilofoni, piatti, castagnette (nacchere), maracas)	3,2	0	
92071010	Organi a tastiera il cui suono è prodotto o deve essere amplificato elettricamente	3,2	0	
92071030	Pianoforti digitali, con tastiera	3,2	0	
92071050	Sintetizzatori con tastiera	3,2	0	
92071080	Strumenti musicali il cui suono è prodotto o deve essere amplificato elettricamente, a tastiera (escl. organi, pianoforti digitali, sintetizzatori e fisarmoniche)	3,2	0	
92079010	Chitarre il cui suono è prodotto o deve essere amplificato elettricamente	3,7	0	
92079090	Fisarmoniche e strumenti musicali non a tastiera il cui suono è prodotto o deve essere amplificato elettricamente (escl. chitarre)	3,7	0	
92081000	Scatole musicali	2,7	0	
92089000	Orchestrion, organi di Barberia, uccelli cantanti, seghe musicali e altri strumenti musicali non compresi in altre voci del capitolo 92; richiami di ogni genere; fischietti, corni di richiamo e altri strumenti di chiamata o di segnalazione a bocca	3,2	0	
92093000	Corde armoniche	2,7	0	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
92099100	Parti e accessori di pianoforti, n.n.a.	2,7	0	
92099200	Parti e accessori di strumenti musicali non a tastiera n.n.a. (escl. strumenti a corde e strumenti musicali il cui suono è prodotto o deve essere amplificato elettricamente)	2,7	0	
92099400	Parti e accessori di strumenti musicali il cui suono è prodotto o deve essere amplificato elettricamente, n.n.a.	2,7	0	
92099920	Parti ed accessori per clarinetti, trombe, cornamuse, organi a canne e a tastiera, armonium e strumenti simili a tastiera e ad ance metalliche libere, fisarmoniche e strumenti simili, armoniche a bocca e altri strumenti detti "ottoni" della voce 9205, n.n.a.	2,7	0	
92099940	Metronomi e diapason	3,2	0	
92099950	Meccanismi per scatole musicali	1,7	0	
92099970	Parti ed accessori di strumenti musicali (per esempio: carte, dischi e rulli per apparecchi meccanici), per orchestrion, organi di Barberia ed altri strumenti musicali, n.n.a. (escl. metronomi e diapason, meccanismi per scatole musicali, corde armoniche e corde per pianoforti, strumenti musicali a corde senza tastiera, organi a canne e a tastiera, armonium e strumenti simili a tastiera e strumenti musicali ad aria)	2,7	0	
93011000	Pezzi di artiglieria (per esempio cannoni, obici e mortai)	Esenzione	0	
93012000	Tubi lanciamissili; lanciafiamme; lanciagranate; lanciasiluri e dispositivi di lancio simili	Esenzione	0	

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
93019000	Armi da guerra, incl. pistole mitragliatrici (escl. pezzi d'artiglieria, tubi lanciamissili, lanciafiamme, lanciagranate, lanciasiluri e dispositivi di lancio simili, rivoltelle e pistole della voce 9302 nonché armi bianche della voce 9307)	Esenzione	0	
93020000	Rivoltelle e pistole (escl. quelle delle voci 9303 o 9304 e pistole mitragliatrici da guerra)	2,7	0	
93031000	Armi da fuoco caricabili soltanto dalla canna, non costruite né adatte all'uso di munizioni a cartuccia	3,2	0	
93032010	Fucili e carabine da caccia o da tiro sportivo, a una canna liscia (escl. armi da fuoco caricabili soltanto dalla canna, fucili, carabine e pistole a molla, ad aria compressa o a gas)	3,2	0	
93032095	Fucili e carabine da caccia o da tiro sportivo, con una o due canne lisce e una canna rigata e doppiette a due canne lisce	3,2	0	
93033000	Fucili e carabine da caccia o da tiro sportivo con una o più canne rigate (escl. fucili e carabine a molla, ad aria compressa o a gas)	3,2	0	
93039000	Armi da fuoco e congegni simili che utilizzano la deflagrazione della polvere (escl. fucili e carabine da caccia o da tiro sportivo, rivoltelle o pistole della voce 9302 e armi da guerra)	3,2	0	
93040000	Fucili, carabine e pistole a molla, ad aria compressa o a gas, sfollagente e altre armi non da fuoco (escl. spade, sciabole, baionette e armi simili della voce 9307)	3,2	0	
93051000	Parti ed accessori di rivoltelle e pistole, n.n.a.	3,2	0	
93052000	Parti e accessori di fucili o carabine della voce 9303, n.n.a.	2,7	0	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
93059100	Parti ed accessori di armi da guerra della voce 9301, n.n.a.	Esenzione	0	
93059900	Parti ed accessori di armi e simili della voce 9303 o 9304, n.n.a. (escl. di fucili o carabine della voce 9303)	2,7	0	
93062100	Cartucce per fucili o carabine a canna liscia	2,7	0	
93062900	Parti di cartucce per fucili o carabine a canna liscia; pallini di piombo per fucili, carabine e pistole ad aria compressa	2,7	0	
93063010	Cartucce e loro parti per rivoltelle e pistole della voce 9302 e per pistole mitragliatrici della voce 9301	2,7	0	
93063030	Cartucce e loro parti per armi da guerra	1,7	0	
93063090	Cartucce e loro parti, n.n.a.	2,7	0	
93069010	Bombe, granate, siluri, mine, missili, altre munizioni e proiettili, e loro parti, da guerra, n.n.a. (escl. cartucce)	1,7	0	
93069090	Munizioni e proiettili e loro parti, n.n.a. (escl. da guerra)	2,7	0	
93070000	Spade, sciabole, baionette, lance e altre armi bianche, loro parti e foderi (escl. di metalli preziosi o placcati o di metalli ricoperti di metalli preziosi, armi spuntate per la scherma, coltelli da caccia e pugnali, coltelli da campeggio e altri oggetti di coltelleria della voce 8211, cinturoni e simili di cuoio o di materie tessili, nappe)	1,7	0	
94011000	Sedili per aeromobili	Esenzione	0	

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
94012000	Sedili per autoveicoli	3,7	0	
94013000	Mobili per sedersi girevoli, regolabili in altezza (escl. mobili per la medicina, la chirurgia, l'odontoiatria o la veterinaria e poltrone da parrucchiere)	Esenzione	0	
94014000	Mobili per sedersi trasformabili in letti (escl. materiale per campeggio o da giardino e mobili per la medicina, la chirurgia o l'odontoiatria)	Esenzione	0	
94015100	Mobili per sedersi di bambù o di canna d'India	5,6	4	
94015900	Mobili per sedersi di canna, di vimini o di materie simili (escl. di bambù o di canna d'India)	5,6	4	
94016100	Mobili per sedersi imbottiti con intelaiatura di legno (escl. quelli trasformabili in letti)	Esenzione	0	
94016900	Mobili per sedersi con intelaiatura di legno (escl. quelli imbottiti)	Esenzione	0	
94017100	Mobili per sedersi imbottiti con intelaiatura di metallo (escl. sedili per aeromobili o autoveicoli, mobili per sedersi girevoli regolabili in altezza e mobili per la medicina, la chirurgia o l'odontoiatria)	Esenzione	0	
94017900	Mobili per sedersi, con intelaiatura di metallo (escl. quelli imbottiti, mobili per sedersi girevoli regolabili in altezza e mobili per la medicina, la chirurgia o l'odontoiatria)	Esenzione	0	
94018000	Mobili per sedersi, n.n.a.	Esenzione	0	
94019010	Parti di mobili per sedersi per veicoli aerei, n.n.a.	1,7	0	
94019030	Parti di mobili per sedersi, di legno, n.n.a.	2,7	0	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
94019080	Parti di mobili per sedersi, non di legno, n.n.a.	2,7	0	
94021000	Poltrone per dentisti, poltrone da parrucchiere e poltrone simili, con dispositivo di rotazione, nonché di reclinazione e di elevazione, e loro parti, n.n.a.	Esenzione	0	
94029000	Tavoli operatori, tavoli per esami e altri mobili per la medicina, l'odontoiatria, la chirurgia o la veterinaria (escl. poltrone per dentisti e sedili simili, lettini speciali per esami radiografici, barelle e lettighe, incl. portantine)	Esenzione	0	
94031051	Scrivanie per uffici, con base di metallo	Esenzione	0	
94031058	Mobili di metallo per ufficio, di altezza ≤ 80 cm (escl. scrivanie e tavoli appositamente costruiti per disegnare della voce 9017)	Esenzione	0	
94031091	Armadi di metallo a porte, a sportelli o ad ante, per ufficio, di altezza > 80 cm	Esenzione	0	
94031093	Armadi a cassetti, classificatori e schedari, di metallo, per ufficio, di altezza > 80 cm	Esenzione	0	
94031098	Mobili di metallo per ufficio, di altezza > 80 cm (escl. tavoli appositamente costruiti per disegnare della voce 9017, armadi a porte, a sportelli o ad ante, e mobili per sedersi)	Esenzione	0	
94032020	Letti di metallo (escl. letti con meccanismo per usi clinici)	Esenzione	0	
94032080	Mobili di metallo (escl. quelli per uffici, per la medicina, la chirurgia, l'odontoiatria o la veterinaria, letti e mobili per sedersi)	Esenzione	0	
94033011	Scrivanie per uffici, con base di legno	Esenzione	0	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
94033019	Mobili di legno per uffici, di altezza ≤ 80 cm (escl. scrivanie e mobili per sedersi)	Esenzione	0	
94033091	Armadi di legno per uffici, di altezza > 80 cm	Esenzione	0	
94033099	Mobili di legno per uffici, di altezza > 80 cm (escl. armadi)	Esenzione	0	
94034010	Elementi di cucine componibili	2,7	0	
94034090	Mobili di legno dei tipi utilizzati nelle cucine (escl. mobili per sedersi, nonché elementi di cucine componibili)	2,7	0	
94035000	Mobili di legno per camere da letto (escl. mobili per sedersi)	Esenzione	0	
94036010	Mobili di legno dei tipi utilizzati nelle sale da pranzo o nelle stanze di soggiorno (escl. mobili per sedersi)	Esenzione	0	
94036030	Mobili di legno dei tipi utilizzati nei magazzini (escl. mobili per sedersi)	Esenzione	0	
94036090	Mobili di legno (escl. quelli per uffici o negozi, cucine, sale da pranzo, stanze di soggiorno e camere da letto, e mobili per sedersi)	Esenzione	0	
94037000	Mobili di materie plastiche (escl. quelli per la medicina, l'odontoiatria, la chirurgia o la veterinaria, e mobili per sedersi)	Esenzione	0	
94038100	Mobili di bambù o di canne d'India (escl. quelli per sedersi e per la medicina, la chirurgia, l'odontoiatria o la veterinaria)	5,6	4	
94038900	Mobili di altri materiali, compresi canna, vimini o materie simili (escl. di bambù, canna d'India, metallo, legno e materie plastiche, nonché mobili per sedersi e per la medicina, la chirurgia, l'odontoiatria o la veterinaria)	5,6	4	
94039010	Parti di mobili, di metallo, n.n.a. (escl. mobili per sedersi e per la medicina, la chirurgia, l'odontoiatria o la veterinaria)	2,7	0	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
94039030	Parti di mobili, di legno, n.n.a. (escl. di mobili per sedersi)	2,7	0	
94039090	Parti di mobili, n.n.a. (escl. di metallo o di legno nonché di mobili per sedersi e per la medicina, la chirurgia, l'odontoiatria o la veterinaria)	2,7	0	
94041000	Sommier per lettiere (escl. molle metalliche per sedili)	3,7	0	
94042110	Materassi di gomma alveolare	3,7	0	
94042190	Materassi di materie plastiche alveolari	3,7	0	
94042910	Materassi con molle metalliche	3,7	0	
94042990	Materassi, imbottiti o guarniti internamente di qualsiasi materia (escl. quelli di gomma alveolare o di materie plastiche alveolari, con molle metalliche e materassi e guanciali da gonfiare con aria (pneumatici) o con acqua)	3,7	0	
94043000	Sacchi a pelo, anche con riscaldamento elettrico	3,7	0	
94049010	Oggetti letterecci ed oggetti simili, imbottiti di piume o di calugine (escl. materassi e sacchi a pelo)	3,7	0	
94049090	Oggetti letterecci e oggetti simili, con molle oppure imbottiti o guarniti internamente di qualsiasi materia, compresi quelli di gomma alveolare o di materie plastiche alveolari (escl. imbottiti di piume o di calugine, sommier, materassi, sacchi a pelo, materassi, guanciali e cuscini da gonfiare con aria (pneumatici) o con acqua, coperte e copriletto)	3,7	0	
94051021	Lampadari ed altri apparecchi per l'illuminazione, elettrici, da appendere o da fissare al soffitto o al muro, di materie plastiche, dei tipi utilizzati per lampade e tubi ad incandescenza	4,7	4	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
94051040	Lampadari ed altri apparecchi per l'illuminazione, elettrici, da appendere o da fissare al soffitto o al muro, di materie plastiche o di ceramica (escl. di materie plastiche se dei tipi utilizzati per lampade e tubi ad incandescenza)	4,7	4	
94051050	Lampadari ed altri apparecchi per l'illuminazione, elettrici, da appendere o da fissare al soffitto o al muro, di vetro	3,7	0	
94051091	Lampadari ed altri apparecchi per l'illuminazione, elettrici, da appendere o da fissare al soffitto o al muro, dei tipi utilizzati per lampade e tubi ad incandescenza (escl. quelli di materie plastiche, di ceramica o di vetro)	2,7	0	
94051098	Lampadari ed altri apparecchi per l'illuminazione, elettrici, da appendere o da fissare al soffitto o al muro, dei tipi utilizzati per lampade e tubi a scarica (escl. quelli di materie plastiche, di ceramica o di vetro)	2,7	0	
94052011	Lampade da comodino, da scrittoio e lampadari per interni, elettrici, di materie plastiche, dei tipi utilizzati per lampade e tubi ad incandescenza	4,7	4	
94052040	Lampade da comodino, da scrittoio e lampadari per interni, elettrici, di materie plastiche o di ceramica, dei tipi utilizzati per lampade e tubi a scarica	4,7	4	
94052050	Lampade da comodino, da scrittoio e lampadari per interni, elettrici, di vetro	3,7	0	
94052091	Lampade da comodino, da scrittoio e lampadari per interni, elettrici, dei tipi utilizzati per lampade e tubi ad incandescenza (escl. quelli di materie plastiche, di ceramica e di vetro)	2,7	0	
94052099	Lampade da comodino, da scrittoio e lampadari per interni, elettrici, dei tipi utilizzati per lampade e tubi a scarica (escl. quelli di materie plastiche, di ceramica e di vetro)	2,7	0	
94053000	Ghirlande elettriche dei tipi utilizzati per gli alberi di Natale	3,7	0	
94054010	Proiettori elettrici (escl. quelli dei tipi utilizzati per aeromobili, autoveicoli o biciclette e lampade per proiettori)	3,7	0	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
94054031	Lampadari ed altri apparecchi per l'illuminazione, elettrici, di materie plastiche, dei tipi utilizzati per lampade e tubi ad incandescenza, n.n.a.	4,7	4	
94054035	Lampadari ed altri apparecchi per l'illuminazione, elettrici, di materie plastiche, dei tipi utilizzati per tubi fluorescenti, n.n.a.	4,7	4	
94054039	Lampadari ed altri apparecchi per l'illuminazione, elettrici, di materie plastiche, n.n.a.	4,7	4	
94054091	Lampadari ed altri apparecchi per l'illuminazione, elettrici, dei tipi utilizzati per lampade e tubi ad incandescenza, n.n.a. (escl. di materie plastiche)	2,7	0	
94054095	Lampadari ed altri apparecchi per l'illuminazione, elettrici, dei tipi utilizzati per tubi fluorescenti, n.n.a. (escl. di materie plastiche)	2,7	0	
94054099	Lampadari ed altri apparecchi per l'illuminazione, elettrici, n.n.a. (escl. di materie plastiche)	2,7	0	
94055000	Lampadari ed altri apparecchi per l'illuminazione, non elettrici, n.n.a.	2,7	0	
94056020	Insegne pubblicitarie, insegne luminose, targhette indicatrici luminose ed oggetti simili, muniti di una fonte di illuminazione fissata in modo definitivo, di materie plastiche	4,7	4	
94056080	Insegne pubblicitarie, insegne luminose, targhette indicatrici luminose ed oggetti simili, muniti di una fonte di illuminazione fissata in modo definitivo, di materie diverse dalle materie plastiche	2,7	0	
94059110	Articoli per completare gli apparecchi per l'illuminazione elettrica (escl. i proiettori)	5,7	4	
94059190	Parti di lampade e apparecchi per l'illuminazione elettrica, insegne pubblicitarie, insegne luminose, targhette indicatrici luminose ed oggetti simili, di vetro, n.n.a.	3,7	0	
94059200	Parti di lampade e apparecchi per l'illuminazione elettrica, insegne pubblicitarie, insegne luminose, targhette indicatrici luminose ed oggetti simili, di materie plastiche, n.n.a.	4,7	4	
94059900	Parti di lampade e apparecchi per l'illuminazione elettrica, insegne pubblicitarie, insegne luminose, targhette indicatrici luminose ed oggetti simili, n.n.a.	2,7	0	

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
94060011	Case mobili su ruote	2,7	0	
94060020	Costruzioni prefabbricate, anche incomplete o non ancora montate, esclusivamente o principalmente di legno (escl. case mobili su ruote)	2,7	0	
94060031	Serre prefabbricate, anche incomplete o non ancora montate, esclusivamente o principalmente di ferro o di acciaio	2,7	0	
94060038	Costruzioni prefabbricate, anche incomplete o non ancora montate, esclusivamente o principalmente di ferro o di acciaio (escl. case mobili su ruote e serre)	2,7	0	
94060080	Costruzioni prefabbricate, anche incomplete o non ancora montate (escl. case mobili su ruote e quelle esclusivamente o principalmente di legno, di ferro o di acciaio)	2,7	0	
95030010	Tricicli, monopattini, automobiline a pedali e giocattoli a ruote simili, e carrozzelle e passeggini per bambole (escl. biciclette comuni con cuscinetti a sfere)	Esenzione	0	
95030021	Bambole raffiguranti unicamente soggetti umani, anche vestite	4,7	4	
95030029	Parti ed accessori per bambole raffiguranti unicamente soggetti umani, n.n.a.	Esenzione	0	
95030030	Trenini elettrici, comprese le rotaie, i segnali ed altri accessori; modelli ridotti, anche animati, da montare	Esenzione	0	
95030035	Assortimenti e giocattoli da costruzione, di materia plastica (escl. modellini da montare)	4,7	4	
95030039	Assortimenti e giocattoli da costruzione (escl. quelli di materia plastica e modellini da montare)	Esenzione	0	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
95030041	Giocattoli imbottiti raffiguranti animali o soggetti non umani	4,7	4	
95030049	Giocattoli raffiguranti animali o soggetti non umani (escl. imbottiti)	Esenzione	0	
95030055	Strumenti ed apparecchi musicali aventi le caratteristiche di giocattoli	Esenzione	0	
95030061	Puzzle di legno	Esenzione	0	
95030069	Puzzle (escl. di legno)	4,7	4	
95030070	Giocattoli, presentati in assortimenti o in panoplie (escl. trenini elettrici, incl. accessori, modelli ridotti da montare, assortimenti e giocattoli da costruzione nonché puzzle)	4,7	4	
95030075	Giocattoli e modelli di materia plastica, a motore (escl. trenini elettrici, modellini da montare nonché giocattoli raffiguranti animali o soggetti umani o non umani)	4,7	4	
95030079	Giocattoli e modelli, a motore (escl. di materia plastica, trenini elettrici, modellini da montare nonché giocattoli raffiguranti animali o soggetti umani o non umani)	Esenzione	0	
95030081	Armi giocattolo	Esenzione	0	
95030085	Modelli in miniatura, ottenuti per fusione, di metallo	4,7	4	
95030095	Giocattoli di materia plastica, n.n.a.	4,7	4	
95030099	Giocattoli, n.n.a.	Esenzione	0	

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
95042000	Bigliardi di ogni tipo e loro accessori	Esenzione	0	
95043010	Giochi con schermo, a monete, banconote, carta bancaria, gettoni o qualsiasi altro mezzo di pagamento	Esenzione	0	
95043020	Giochi senza schermo a monete, banconote, carta bancaria, gettoni o qualsiasi altro mezzo di pagamento (escl. giochi di birilli (bowlings))	Esenzione	0	
95043090	Parti di giochi a monete, banconote, carta bancaria, gettoni o qualsiasi altro mezzo di pagamento (escl. giochi di birilli (bowlings))	Esenzione	0	
95044000	Carte da gioco	2,7	0	
95045000	Console e macchine per videogiochi (escl. quelle azionate tramite un mezzo di pagamento)	Esenzione	0	
95049010	Complessi di vetture da corsa elettriche con i loro circuiti, che presentano le caratteristiche di giochi da competizione	Esenzione	0	
95049080	Tavoli per case da gioco, giochi di birilli automatici (bowlings) e altri oggetti per giochi di società, compresi i giochi meccanici, anche a motore (escl. quelli azionati tramite un mezzo di pagamento, bigliardi, console e apparecchi per videogiochi, carte da gioco e complessi di vetture da corsa elettriche con i loro circuiti, che presentano le caratteristiche di giochi da competizione)	Esenzione	0	
95051010	Oggetti per feste di Natale, di vetro (escl. ghirlande elettriche)	Esenzione	0	
95051090	Oggetti per feste di Natale (escl. di vetro, candele e ghirlande elettriche, alberi di Natale veri e basi per alberi di Natale)	2,7	0	
95059000	Oggetti per feste, per carnevale o per altri divertimenti, compresi oggetti per giochi di prestigio e articoli per scherzi, n.n.a.	2,7	0	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
95061110	Sci da fondo	3,7	0	
95061121	Monosci e surf da neve	3,7	0	
95061129	Sci alpini (escl. monosci e surf da neve)	3,7	0	
95061180	Sci da salto	3,7	0	
95061200	Attacchi per sci	3,7	0	
95061900	Attrezzature da sci per lo sport invernale (escl. sci e attacchi per sci)	2,7	0	
95062100	Tavole a vela	2,7	0	
95062900	Sci nautici, acquaplani, tavole a vela e altre attrezzature per sport nautici (escl. tavole a vela)	2,7	0	
95063100	Mazze da golf, complete	2,7	0	
95063200	Palle da golf	2,7	0	
95063910	Parti e pezzi staccati dei bastoni	2,7	0	
95063990	Attrezzi per il golf (escl. palle, bastoni e loro parti e pezzi staccati)	2,7	0	
95064000	Oggetti e attrezzature per il tennis da tavolo	2,7	0	
95065100	Racchette da tennis, anche senza corde (escl. racchette da tennis da tavolo)	4,7	4	

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
95065900	Racchette da ”badminton” e simili, anche senza corde (escl. racchette da tennis e da tennis da tavolo)	2,7	0	
95066100	Palle da tennis (escl. per il tennis da tavolo)	2,7	0	
95066200	Palle sportive, gonfiabili	2,7	0	
95066910	Palle da crichet e da polo	Esenzione	0	
95066990	Palloni e palle (escl. gonfiabili, da golf, da tennis da tavolo, da tennis, da cricket e da polo)	2,7	0	
95067010	Pattini da ghiaccio, incl. calzature alle quali sono fissati dei pattini	Esenzione	0	
95067030	Pattini a rotelle, incl. calzature alle quali sono fissati dei pattini	2,7	0	
95067090	Parti ed accessori per pattini da ghiaccio e pattini a rotelle, n.n.a.	2,7	0	
95069110	Apparecchi per esercizi a sistema che permette di scegliere lo sforzo	2,7	0	
95069190	Oggetti ed attrezzi per l’educazione fisica, la ginnastica o l’atletica (escl. apparecchi per esercizi a sistema che permette di scegliere lo sforzo)	2,7	0	
95069910	Attrezzi per cricket e polo (escl. le palle)	Esenzione	0	
95069990	Oggetti e attrezzature per lo sport e i giochi all’aperto, n.n.a.; piscine e vasche per sguazzare	2,7	0	
95071000	Canne da pesca	3,7	0	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
95072010	Ami, anche montati su alamatori, non montati	1,7	0	
95072090	Ami, anche montati su alamatori, montati	3,7	0	
95073000	Mulinelli per la pesca	3,7	0	
95079000	Oggetti per la pesca con la lenza, n.n.a.; reticelle a mano per qualsiasi uso; richiami e oggetti simili per la caccia (escl. fischietti di ogni tipo e uccelli impagliati della voce 9705)	3,7	0	
95081000	Circhi ambulanti e serragli ambulanti	1,7	0	
95089000	Giostre, altalene, padiglioni da tiro e altre attrazioni da fiera; teatri ambulanti (escl. circhi ambulanti e serragli ambulanti, banchi per la vendita di oggetti, incl. gli oggetti destinati alla vendita, oggetti destinati a essere distribuiti come premi, macchine automatiche per giochi a moneta o a gettone)	1,7	0	
96011000	Avorio lavorato e lavori di avorio, n.n.a.	2,7	0	
96019000	Osso, guscio di tartaruga, corno, corna di animali, corallo, madreperla e altre materie da intaglio di origine animale, lavorati, e lavori di tali materie, n.n.a. (escl. avorio)	Esenzione	0	
96020000	Materie da intaglio di origine vegetale o minerale, lavorate, e lavori di tali materie, n.n.a.; lavori modellati o intagliati di cera, di paraffina, di stearina, di gomme o resine naturali, di paste da modellare e altri lavori modellati o intagliati, n.n.a. gelatina non indurita lavorata e lavori di gelatina non indurita, n.n.a.	2,2	0	
96031000	Scope e scopine costituite da brindilli o da altre materie vegetali in mazzi legati, anche con manico	3,7	0	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
96032100	Spazzolini da denti, compresi quelli per dentiere	3,7	0	
96032930	Spazzole per capelli	3,7	0	
96032980	Pennelli da barba, spazzolini per unghie, per ciglia ed altre spazzole per la toletta personale (escl. spazzolini da denti, compresi quelli per dentiere, nonché spazzole per capelli)	3,7	0	
96033010	Pennelli e spazzole per artisti, pennelli per scrivere	3,7	0	
96033090	Pennelli per l'applicazione di prodotti cosmetici	3,7	0	
96034010	Spazzole e pennelli per dipingere, imbiancare, verniciare e simili (escl. pennelli e spazzole per artisti e oggetti simili della sottovoce 9603.30)	3,7	0	
96034090	Tamponi e rulli per dipingere	3,7	0	
96035000	Spazzole costituenti parti di macchine, di apparecchi o di veicoli	2,7	0	
96039010	Scope meccaniche per l'impiego a mano, diverse da quelle a motore	2,7	0	
96039091	Scope e spazzole per la pulizia delle strade o per uso domestico, incl. spazzole per indumenti e scarpe; oggetti di spazzolificio per la toeletta degli animali (escl. spazzole costituenti parti di macchine, di apparecchi o di veicoli, e scope e scopine costituite da brindilli o da altre materie vegetali)	3,7	0	
96039099	Pennelli e piumini; teste preparate per oggetti di spazzolificio; raschini di gomma o di simili materie flessibili; scope e scopine, n.n.a.	3,7	0	
96040000	Stacci e crivelli, a mano (escl. crivelli solo per sgocciolare)	3,7	0	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
96050000	Assortimenti da viaggio per la toletta personale, per il cucito o la pulizia delle calzature o degli indumenti (escl. assortimenti per manicure)	3,7	0	
96061000	Bottoni a pressione e loro parti	3,7	0	
96062100	Bottoni di materie plastiche, non ricoperti di materie tessili (escl. bottoni a pressione e bottoni per polsini)	3,7	0	
96062200	Bottoni di metalli comuni, non ricoperti di materie tessili (escl. bottoni a pressione e bottoni per polsini)	3,7	0	
96062900	Bottoni (escl. bottoni di materie plastiche o di metalli comuni, non ricoperti di materie tessili, a pressione e bottoni per polsini)	3,7	0	
96063000	Dischetti per bottoni ed altre parti di bottoni; sbozzi di bottoni	2,7	0	
96071100	Chiusure lampo con dentini di metalli comuni	6,7	4	
96071900	Chiusure lampo (escl. quelle con dentini di metalli comuni)	7,7	7	
96072010	Parti di chiusure lampo di metalli comuni	6,7	4	
96072090	Parti di chiusure lampo (escl. quelle di metalli comuni)	7,7	7	
96081010	Penne e matite a sfera con inchiostro liquido	3,7	0	
96081092	Penne e matite a sfera con cartucce sostituibili (escl. con inchiostro liquido)	3,7	0	

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
96081099	Penne e matite a sfera (escl. quelle con cartucce sostituibili e con inchiostro liquido)	3,7	0	
96082000	Penne e stilografi con punta di feltro o con altre punte porose	3,7	0	
96083000	Penne stilografiche ed altre penne	3,7	0	
96084000	Portamine	3,7	0	
96085000	Assortimenti di oggetti che rientrano in almeno due delle categorie seguenti: penne e matite a sfera, penne e stilografi con punta di feltro o altre punte porose, penne stilografiche e portamine	3,7	0	
96086000	Cartucce di ricambio per penne o matite a sfera, comprese punte e ricariche	2,7	0	
96089100	Pennini da scrivere e punte per pennini	2,7	0	
96089900	Parti di penne e matite a sfera, penne e stilografi con punta di feltro o con altre punte porose, penne stilografiche e altre penne e portamine, n.n.a.; portapenne, portamatite ed oggetti simili nonché stili per duplicatori	2,7	0	
96091010	Matite con guaina con mina di grafite	2,7	0	
96091090	Matite con guaina con mina (escl. quelle con mina di grafite)	2,7	0	
96092000	Mine per matite o per portamine	2,7	0	
96099010	Pastelli e carboncini	2,7	0	
96099090	Matite, gessetti per scrivere o per disegnare e gessetti per sarti	1,7	0	

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
96100000	Tavole di ardesia e lavagne per scrivere o disegnare, anche incorniciate	2,7	0	
96110000	Datari, sigilli, numeratori, timbri e oggetti simili, a mano; compositoi e stamperie con compositoi, a mano	2,7	0	
96121010	Nastri inchiostratori per macchine da scrivere e simili, inchiostrati o altrimenti preparati per lasciare impronte, anche montati su bobine o in cartucce, di materia plastica (escl. quelli tessuti di materie tessili)	2,7	0	
96121020	Nastri di fibre sintetiche o artificiali, di larghezza < 30 mm, inseriti permanentemente in cartucce di plastica o metallo, per macchine da scrivere automatiche, macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione e altre macchine	Esenzione	0	
96121080	Nastri inchiostratori per macchine da scrivere e simili, inchiostrati o altrimenti preparati per lasciare impronte, anche montati su bobine o in cartucce, di fibre o di carta (escl. quelli di fibre sintetiche o artificiali della sottovoce 9612.10.20)	2,7	0	
96122000	Cuscinetti per timbri, anche impregnati, con o senza scatola	2,7	0	
96131000	Accendini tascabili, a gas, non ricaricabili	2,7	0	
96132000	Accendini tascabili, a gas, ricaricabili	2,7	0	
96138000	Accendini (escl. quelli tascabili a gas e gli inneschi e accenditori di polveri propellenti o di esplosivi)	2,7	0	
96139000	Parti di accendini, n.n.a.	2,7	0	
96140010	Sbozzi di pipe, di legno o di radica	Esenzione	0	

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
96140090	Pipe, comprese le teste, bocchini da sigari e da sigarette, e loro parti, n.n.a. (escl. sbozzi di pipe, di legno o di radica)	2,7	0	
96151100	Pettini da toletta, pettini da ornamento, fermagli per capelli e oggetti simili, di gomma indurita o di materie plastiche	2,7	0	
96151900	Pettini da toletta, pettini da ornamento, fermagli per capelli e oggetti simili (escl. quelli di gomma indurita o di materie plastiche)	2,7	0	
96159000	Forcine per capelli, ondulatori, bigodini e oggetti simili per l'acconciatura dei capelli, e loro parti, n.n.a. (escl. gli apparecchi elettrotermici della voce 8516)	2,7	0	
96161010	Spruzzatori da toeletta	2,7	0	
96161090	Montature e teste di montature per spruzzatori da toeletta	2,7	0	
96162000	Piumini da cipria o per l'applicazione di altri cosmetici o prodotti da toletta	2,7	0	
96170000	Bottiglie isolanti e altri recipienti isotermici, e loro parti (escl. ampolle di vetro)	6,7	4	
96180000	Manichini e simili, automi e altri articoli animati per allestire le vetrine dei negozi (escl. articoli in mostra per la vendita, modelli a fini didattici e bambole giocattolo)	1,7	0	
96190011	Assorbenti igienici, di pasta da carta, carta, ovatta di cellulosa e strati di fibre di cellulosa	Esenzione	0	
96190013	Tamponi igienici, di pasta da carta, carta, ovatta di cellulosa e strati di fibre di cellulosa	Esenzione	0	
96190019	Prodotti di pasta da carta, di ovatta di cellulosa o di strati di fibre di cellulosa per l'igiene della donna (escl. assorbenti e tamponi igienici)	Esenzione	0	

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
96190021	Pannolini per bambini piccoli (bebè) di pasta da carta, di ovatta di cellulosa o di strati di fibre di cellulosa	Esenzione	0	
96190029	Oggetti igienici, di pasta da carta, carta, ovatta di cellulosa e strati di fibre di cellulosa, per esempio, articoli per l'incontinenza (escl. assorbenti, tamponi igienici e pannolini per bambini piccoli (bebè))	Esenzione	0	
96190031	Assorbenti e tamponi igienici, pannolini per bambini piccoli (bebè) e oggetti igienici simili, di ovatta, di fibre sintetiche o artificiali	5	4	
96190039	Assorbenti e tamponi igienici, pannolini per bambini piccoli (bebè) e oggetti igienici simili, di ovatta, di materie tessili vegetali	3,8	0	
96190041	Assorbenti, tamponi igienici ed oggetti simili, a maglia, di materie tessili (escl. di ovatta)	12	10	
96190049	Assorbenti, tamponi igienici ed oggetti simili, di materie tessili (escl. di ovatta e a maglia)	6,3	4	
96190051	Pannolini per bambini piccoli (bebè) e oggetti simili, a maglia, di materie tessili (escl. di ovatta)	12	10	
96190059	Pannolini per bambini piccoli (bebè) e oggetti simili, di materie tessili (escl. di ovatta e a maglia)	10,5	7	
96190090	Assorbenti e tamponi igienici, pannolini per bambini piccoli (bebè) e oggetti simili (escl. di pasta da carta, carta, cellulosa o materie tessili)	6,5	4	
97011000	Quadri, p. es. pitture a olio, ad acqua e a pastello, e disegni, eseguiti interamente a mano (escl. disegni tecnici e simili della voce 4906 e oggetti di manifattura dipinti o decorati a mano)	Esenzione	0	

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

NC 2013	Designazione delle merci	Aliquota di base	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Note
97019000	Collage e quadretti simili (”tableautin”)	Esenzione	0	
97020000	Incisioni, stampe e litografie, originali	Esenzione	0	
97030000	Opere originali dell’arte statuaria o dell’arte scultoria, di qualsiasi materia	Esenzione	0	
97040000	Francobolli o marche da bollo, marche postali, buste primo giorno di emissione, interi postali e simili, obliterati o, se non obliterati, non aventi corso né destinati ad aver corso con un valore di affrancatura riconosciuto	Esenzione	0	
97050000	Collezioni ed esemplari per collezioni di zoologia, di botanica, di mineralogia, di anatomia, o aventi interesse storico, archeologico, paleontologico, etnografico o numismatico	Esenzione	0	
97060000	Oggetti di antichità aventi più di cento anni di età	Esenzione	0	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
01012100	Cavalli, riproduttori di razza pura	0	0	0	0	0	
01012900	Cavalli, vivi, esclusi riproduttori di razza pura	2	2	2	2	0	
01013000	Asini, riproduttori di razza pura	4	4	4	4	4	
01019000	Asini, esclusi riproduttori di razza pura	4	4	4	4	4	
01022110	Bovini riproduttori di razza pura, in gravidanza o in lattazione	0	0	0	0	0	
01022190	Altri bovini, riproduttori di razza pura	0	0	0	0	0	
01022911	Altri animali della specie bovina, riproduttori, in gravidanza o in lattazione	2	2	2	2	0	
01022919	Altri animali della specie bovina, riproduttori	2	2	2	2	4	
01022990	Altri bovini, vivi	2	2	2	2	0	
01023110	Bufali, riproduttori di razza pura, in gravidanza o in lattazione	0	0	0	0	0	
01023190	Altri bufali, riproduttori di razza pura	0	0	0	0	0	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
01023911	Altri bufali, riproduttori, esclusi quelli di razza pura o in gravidanza	2	2	2	2	0	
01023919	Altri bufali, riproduttori, esclusi riproduttori di razza pura	2	2	2	2	4	
01023990	Altri bufali	2	2	2	2	0	
01029000	Altri animali vivi della specie bovina	0	0	0	0	0	
01031000	Suini, riproduttori di razza pura	0	0	0	0	0	
01039100	Altri animali vivi della specie suina, di peso inferiore a 50 kg	2	2	2	2	0	
01039200	Altri animali vivi della specie suina, di peso uguale o superiore a 50 kg	2	2	2	2	0	
01041011	Ovini, riproduttori di razza pura, in gravidanza o in lattazione	0	0	0	0	0	
01041019	Altri ovini, riproduttori di razza pura	0	0	0	0	0	
01041090	Altri animali vivi della specie ovina	2	2	2	2	0	
01042010	Animali della specie caprina, riproduttori di razza pura	0	0	0	0	0	
01042090	Altri animali vivi della specie caprina	2	2	2	2	0	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
01051110	Galli e galline della specie *Gallus domesticus* di peso ≤ 185 g, riproduttori di razza pura	0	0	0	0	0	
01051190	Altri galli e galline vivi della specie *Gallus domesticus*, di peso inferiore o uguale a 185 g	2	2	2	2	0	
01051200	Tacchine e tacchini vivi, di peso non superiore a 185 g	2	2	2	2	0	
01051300	Anatre	2	2	2	2	0	
01051400	Oche	2	2	2	2	0	
01051500	Faraone	2	2	2	2	0	
01059400	Altri galli e galline vivi della specie *Gallus domesticus*, di peso ≤ 2 000 g	4	4	4	4	4	
01059900	Anatre/oche/tacchini e tacchine/faraone, vivi, di peso > 185 g	4	4	4	4	4	
01061100	Mammiferi primati, vivi	4	4	4	4	4	
01061200	Balene, delfini e altri mammiferi vivi	4	4	4	4	4	
01061300	Cammelli e camelidi (*Camelidae*)	4	4	4	4	4	

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
01061400	Conigli e lepri	4	4	4	4	4	
01061900	Altri mammiferi vivi	4	4	4	4	4	
01062000	Rettili vivi (compresi serpenti e tartarughe marine)	4	4	4	4	4	
01063100	Uccelli rapaci, vivi	4	4	4	4	4	
01063200	Psittaformici vivi (compresi pappagalli, are, ecc.)	4	4	4	4	4	
01063310	Struzzi (*Struthio camelus*) riproduttori	0	0	0	0	0	
01063390	Altri struzzi	4	4	4	4	4	
01063900	Altri volatili vivi	4	4	4	4	4	
01064100	Api	4	4	4	4	4	
01064900	Altri insetti	4	4	4	4	4	
01069000	Altri animali vivi	4	4	4	4	4	
02011000	Carcasse/mezzene di animali della specie bovina, fresche/refrigerate	10	10	10	10	8	
02012010	Quarti anteriori di animali della specie bovina, non disossati, freschi/refrigerati	10	10	10	10	8	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
02012020	Quarti posteriori di animali della specie bovina, non disossati, freschi/refrigerati	10	10	10	10	8	
02012090	Altri pezzi di animali della specie bovina, non disossati, freschi/refrigerati	10	10	10	10	8	
02013000	Carni di animali della specie bovina, disossate, fresche o refrigerate	12	12	12	12	10	
02021000	Carcasse e mezzene di animali della specie bovina, congelate	10	10	10	10	8	
02022010	Quarti anteriori di animali della specie bovina, non disossati	10	10	10	10	8	
02022020	Quarti posteriori di animali della specie bovina, non disossati	10	10	10	10	8	
02022090	Altri pezzi di animali della specie bovina, congelati	10	10	10	10	8	
02023000	Carni di animali della specie bovina, disossate, congelate	12	12	12	12	10	
02031100	Carcasse e mezzene di animali della specie suina, fresche o refrigerate	10	10	10	10	8	
02031200	Prosciutti/spalle/pezzi di animali della specie suina, non disossati, freschi/refrigerati	10	10	10	10	8	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
02031900	Altre carni di animali della specie suina, fresche o refrigerate	10	10	10	10	8	
02032100	Carcasse e mezzene di animali della specie suina, congelate	10	10	10	10	10	
02032200	Prosciutti, spalle e pezzi di animali della specie suina, non disossati, congelati	10	10	10	10	8	
02032900	Altre carni di animali della specie suina, congelate	10	10	10	10	10	
02041000	Carcasse e mezzene di agnello, fresche o refrigerate	10	10	10	10	8	
02042100	Carcasse e mezzene di animali della specie ovina, fresche o refrigerate	10	10	10	10	8	
02042200	Altri pezzi di animali della specie ovina, non disossati, freschi o refrigerati	10	10	10	10	8	
02042300	Altre carni di animali della specie ovina, disossate, fresche o refrigerate	10	10	10	10	8	
02043000	Carcasse e mezzene di agnello, congelate	10	10	10	10	8	
02044100	Carcasse e mezzene di animali della specie ovina, congelate	10	10	10	10	8	
02044200	Altri pezzi di agnello, non disossati, congelati	10	10	10	10	8	
02044300	Carni di animali della specie ovina, disossate, congelate	10	10	10	10	8	
02045000	Carni di animali della specie caprina, fresche, refrigerate o congelate	10	10	10	10	8	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
02050000	Carni di animali delle specie equina, asinina o mulesca, ecc. fresche, refrigerate o congelate	10	10	10	10	4	
02061000	Frattaglie di animali della specie bovina, commestibili, fresche o refrigerate	10	10	10	10	8	
02062100	Lingue di animali della specie bovina, commestibili, congelate	10	10	10	10	8	
02062200	Fegati di animali della specie bovina, commestibili, congelati	10	10	10	10	8	
02062910	Code di animali della specie bovina, commestibili, congelate	10	10	10	10	8	
02062990	Altre frattaglie di animali della specie bovina, commestibili, congelate	10	10	10	10	8	
02063000	Frattaglie di animali della specie suina, commestibili, fresche o refrigerate	10	10	10	10	8	
02064100	Fegati di animali della specie suina, commestibili, congelati	10	10	10	10	8	
02064900	Altre frattaglie di animali della specie suina, commestibili, congelate	10	10	10	10	8	
02068000	Frattaglie di animali della specie caprina, commestibili, fresche o refrigerate	10	10	10	10	8	
02069000	Frattaglie di animali delle specie ovina, caprina, ecc., commestibili, congelate	10	10	10	10	8	
02071100	Galli e galline della specie *Gallus domesticus*, interi, freschi/refrigerati	10	10	10	10	4	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
02071200	Galli e galline della specie *Gallus domesticus*, interi, congelati	10	10	10	10	4	
02071300	Pezzi e frattaglie di galli e galline della specie *Gallus domesticus*, freschi/refrigerati	10	10	10	10	4	
02071400	Pezzi e frattaglie di galli e galline della specie *Gallus domesticus*, congelati	10	10	10	10	4	
02072400	Carni di tacchini e tacchine, intere, fresche/refrigerate	10	10	10	10	8	
02072500	Carni di tacchini e tacchine, intere, congelate	10	10	10	10	8	
02072600	Carni di tacchini e tacchine, pezzi e frattaglie, fresche/refrigerate	10	10	10	10	8	
02072700	Carni di tacchini e tacchine, pezzi e frattaglie, congelate	10	10	10	10	8	
02074100	Carni di anatre, intere, fresche o refrigerate	10	10	10	10	8	
02074200	Carni di anatre, intere, congelate	10	10	10	10	8	
02074300	Fegati grassi di anatre, freschi o refrigerati	10	10	10	10	8	
02074400	Altre carni di anatre, fresche o refrigerate	10	10	10	10	8	
02074500	Altre carni di anatre, congelate	10	10	10	10	8	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
02075100	Carni di oche, intere, fresche o refrigerate	10	10	10	10	8	
02075200	Carni di oche, intere, congelate	10	10	10	10	8	
02075300	Fegati grassi di oche, freschi o refrigerati	10	10	10	10	8	
02075400	Altre carni di oche, fresche o refrigerate	10	10	10	10	8	
02075500	Altre carni di oche, congelate	10	10	10	10	8	
02076000	Carni di faraona	10	10	10	10	8	
02081000	Altre carni/frattaglie commestibili di conigli/lepri, fresche/refrigerate/congelate	10	10	10	10	4	
02083000	Carni di primati, fresche/refrigerate/congelate	10	10	10	10	8	
02084000	Carni di balene, ecc., fresche/refrigerate/congelate	10	10	10	10	8	
02085000	Carni di rettili, fresche/refrigerate/congelate	10	10	10	10	8	
02086000	Altre carni e frattaglie commestibili di cammelli e camelidi (*Camelidae*)	10	10	10	10	8	
02089000	Carni/frattaglie commestibili di altri animali, fresche/refrigerate/congelate	10	10	10	10	8	

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
02091011	Bacon di maiale, fresco, refrigerato o congelato	6	6	6	6	4	
02091019	Altri grassi di maiale	6	6	6	6	4	
02091021	Grassi di maiale, freschi, refrigerati o congelati	6	6	6	6	4	
02091029	Altri grassi di maiale	6	6	6	6	4	
02099000	Bacon e altri grassi	6	6	6	6	4	
02101100	Prosciutti, spalle, e pezzi di animali della specie suina, non disossati, salati, ecc.	10	10	10	10	8	
02101200	Pancette e ventresche di animali della specie suina, salate, ecc.	10	10	10	10	8	
02101900	Altre carni di animali della specie suina, salate, in salamoia, secche, ecc.	10	10	10	10	8	
02102000	Carni di animali della specie bovina, salate/in salamoia/secche/affumicate	10	10	10	10	8	
02109100	Carni di primati, salate, secche, in salamoia, ecc.	10	10	10	10	8	
02109200	Carni di balene, ecc. salate, secche, ecc.	10	10	10	10	8	
02109300	Carni di rettili, salate, secche, ecc.	10	10	10	10	8	
02109900	Carni di altri animali, salate, secche, ecc.	10	10	10	10	8	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
03011110	Arowana argentato (*Osteoglossum bicirrhosum*)	10	10	10	10	4	
03011190	Altri pesci ornamentali, vivi, di acqua dolce	10	10	10	10	4	
03011900	Altri pesci ornamentali vivi	10	10	10	10	8	
03019110	Trote (*Salmo trutta oncorhynchus*) riproduttrici	0	0	0	0	0	
03019190	Altre trote (*Salmo trutta oncorhynchus*) vive	10	10	10	10	4	
03019210	Anguille (*Anguilla* spp.) riproduttrici	0	0	0	0	0	
03019290	Altre anguille (*Anguilla* spp.) vive	10	10	10	10	4	
03019310	Carpe riproduttrici	0	0	0	0	0	
03019390	Altre carpe vive	10	10	10	10	4	
03019410	Tonni rossi o albacora (*Thunnus thynnus*) riproduttori	0	0	0	0	0	
03019490	Altri tonni rossi o albacora (*Thunnus thynnus*) riproduttori	10	10	10	10	4	
03019510	Altri pesci riproduttori	0	0	0	0	0	
03019590	Altri pesci vivi	10	10	10	10	4	

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
03019911	Tilapia, pesci riproduttori	0	0	0	0	0	
03019912	Storioni, pesci riproduttori	0	0	0	0	0	
03019919	Altri pesci riproduttori	0	0	0	0	0	
03019991	Altre tilapie vive	10	10	10	10	8	
03019992	Altri storioni vivi	10	10	10	10	4	
03019999	Altri pesci vivi	10	10	10	10	4	
03021100	Trote, fresche o refrigerate, esclusi filetti, altre carni, fegato, ecc.	10	10	10	10	4	
03021300	Salmoni del Pacifico, freschi o refrigerati	10	10	10	10	4	
03021400	Salmoni dell'Atlantico e salmoni del Danubio, freschi o refrigerati	10	10	10	10	4	
03021900	Altri salmonidi, freschi o refrigerati, esclusi filetti di pesce, ecc.	10	10	10	10	4	
03022100	Ippoglossi, freschi/refrigerati, esclusi filetti, ecc.	10	10	10	10	4	
03022200	Passere di mare, fresche/refrigerate, esclusi filetti, ecc.	10	10	10	10	4	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
03022300	Sogliole, fresche/refrigerate, esclusi filetti di pesce, altre carni di pesci, ecc.	10	10	10	10	4	
03022400	Rombi (*Psetta maxima*), freschi o refrigerati	10	10	10	10	4	
03022900	Altri pesci di forma appiattita freschi/refrigerati, esclusi filetti di pesce, ecc.	10	10	10	10	4	
03023100	Tonni o tonnetti striati, freschi/refrigerati, esclusi filetti di pesce, ecc.	10	10	10	10	8	
03023200	Tonni albacora, freschi/refrigerati, esclusi filetti di pesce	10	10	10	10	4	
03023300	Tonnetti striati, freschi/refrigerati, ecc., esclusi filetti di pesce, ecc.	10	10	10	10	8	
03023400	Tonni obesi (*Thunnus obesus*), freschi o refrigerati	10	10	10	10	8	
03023500	Tonni rossi (*Thunnus thynnus*), freschi/refrigerati	10	10	10	10	8	
03023600	Tonni rossi del sud, freschi/refrigerati	10	10	10	10	8	
03023900	Altri tonni, freschi/refrigerati, esclusi filetti di pesce, altre carni di pesci	10	10	10	10	8	
03024100	Aringhe (*Clupea harengus, Clupea pallasii*), fresche/refrigerate	10	10	10	10	8	
03024210	Acciughe d'Argentina (*Engraulis anchoita*), fresche o congelate	10	10	10	10	8	

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
03024290	Altre acciughe, fresche o refrigerate	10	10	10	10	4	
03024300	Sardine (*Sardina pilchardus* ecc.), fresche o refrigerate	10	10	10	10	4	
03024400	Sgombri, freschi o congelati	10	10	10	10	4	
03024500	Suri/sugarelli (*Trachurus* spp.), freschi o refrigerati	10	10	10	10	4	
03024600	Cobia (*Rachycentron canadum*), fresca o refrigerata	10	10	10	10	4	
03024700	Pesci spada (*Xiphias gladius*), freschi o refrigerati	10	10	10	10	4	
03025100	Merluzzi bianchi dell'Atlantico, del Pacifico, della Groenlandia, freschi o refrigerati	0	0	0	0	0	
03025200	Eglefini (*Melanogrammus aeglefinus*), freschi/refrigerati	10	10	10	10	4	
03025300	Merluzzi carbonari (*Pollachius virens*), freschi o refrigerati	10	10	10	10	4	
03025400	Naselli (*Merluccius* spp., *Urophycis* spp.), freschi o refrigerati	10	10	10	10	8	
03025500	Merluzzi dell'Alaska (*Theragra chalcogramma*), freschi o refrigerati	10	10	10	10	4	
03025600	Melù (*Micromesistius poutassou*)	10	10	10	10	4	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
03025900	Altri pesci delle famiglie Bregmacerotidae, Gadidae, ecc.	10	10	10	10	4	
03027100	Tilapie (*Oreochromis* spp.), fresche o refrigerate	10	10	10	10	E	
03027210	Pesci gatto (*Ictalurus puntactus*), freschi o refrigerati	10	10	10	10	4	
03027290	Altri pesci gatto, freschi o refrigerati	10	10	10	10	4	
03027300	Carpe (*Cyprinus carpio*, *Carassius carassius*, ecc.)	10	10	10	10	4	
03027400	Anguille (*Anguilla* spp.), fresche o refrigerate	10	10	10	10	4	
03027900	Persico africano, pesci testa di serpente, freschi o refrigerati	10	10	10	10	4	
03028100	Squali, freschi o refrigerati	10	10	10	10	4	
03028200	Razze (*Rajidae*), fresche o refrigerate	10	10	10	10	4	
03028310	Austromerluzzi (*Dissostichus eleginoides*), freschi o refrigerati	10	10	10	10	8	
03028320	Merluzzi dell'Antartico (*Dissostichus Mawson*)	10	10	10	10	8	
03028400	Spigole (*Dicentrarchus* spp), fresche o refrigerate	10	10	10	10	4	
03028500	Sparidi, dentici (*Sparidae*), freschi o refrigerati	10	10	10	10	4	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
03028911	Marlin (*Istiophorus* spp., *Tetrapturus* spp., *Makaira* spp.)	10	10	10	10	4	
03028912	Lutianidi (*Lutjanus purpureus*), freschi o refrigerati	10	10	10	10	4	
03028921	Cernie di fondale dell'Atlantico (*Polyprion americanus*), fresche o refrigerate	10	10	10	10	4	
03028922	Serranidi (*Acanthistius* spp.), freschi o refrigerati	10	10	10	10	4	
03028923	Storioni (*Acipenser baeri*), freschi o refrigerati	10	10	10	10	4	
03028924	Latterini (*Atherina* spp.), freschi o refrigerati	10	10	10	10	4	
03028931	Curimba (*Prochilodus* spp.), freschi o refrigerati	10	10	10	10	4	
03028932	Tilapie (*Tilapia, Sarotherodon, Danakilia*), loro ibridi	10	10	10	10	E	
03028933	Surubim (*Pseudoplatystoma* spp.), freschi o refrigerati	10	10	10	10	4	
03028934	Traira (pesce tigre) (*Hoplias malabaricus*)	10	10	10	10	4	
03028935	Leporini (*Leporinus* spp.), freschi o refrigerati	10	10	10	10	4	
03028936	Mugilidi (*Mugil* spp.), freschi o refrigerati	10	10	10	10	E	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
03028937	Pirarucu (*Arapaima gigas*), freschi o refrigerati	10	10	10	10	4	
03028938	Ombrine (*Cynoscion* spp.), fresche o refrigerate	10	10	10	10	4	
03028941	Piramuta (*Brachyplatystoma vaillantii*), freschi o refrigerati	10	10	10	10	4	
03028942	Jau (*Brachyplatystoma flavicans*), freschi o refrigerati	10	10	10	10	4	
03028943	Pacu (*Piaractus mesopotamicus*), freschi o refrigerati	10	10	10	10	4	
03028944	Tambaqui (*Colossoma macropomum*)	10	10	10	10	4	
03028945	Tambacu (ibrido di tambaqui e pacu)	10	10	10	10	4	
03028990	Altri pesci, freschi o refrigerati	10	10	10	10	4	
03029000	Fegati, uova e lattimi di pesci, freschi o refrigerati	10	10	10	10	4	
03031100	Salmoni rossi congelati	10	10	10	10	4	
03031200	Altri salmoni del Pacifico, congelati	10	10	10	10	4	
03031300	Salmoni dell'Atlantico e salmoni del Danubio, congelati	10	10	10	10	4	

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
03031400	Trote (*Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss*, ecc.), congelate	10	10	10	10	4	
03031900	Altri salmoni congelati	10	10	10	10	4	
03032300	Tilapie (*Oreochromis* spp.), congelate	10	10	10	10	E	
03032410	Pesci gatto (*Ictalurus puntactus*), congelati	10	10	10	10	4	
03032490	Persico africano e pesci testa di serpente, congelati	10	10	10	10	4	
03032500	Carpe, congelate	10	10	10	10	4	
03032600	Anguille (*Anguilla* spp.), congelate	10	10	10	10	4	
03032900	Altri salmonidi, congelati, esclusi filetti di pesce, altre carni di pesci, ecc.	10	10	10	10	4	
03033100	Ippoglossi, congelati, esclusi filetti di pesce, altre carni di pesci, ecc.	10	10	10	10	4	
03033200	Passere di mare, congelate, esclusi filetti di pesce, altre carni di pesci, ecc.	10	10	10	10	4	
03033300	Sogliole, congelate, esclusi filetti di pesce, altre carni di pesci, ecc.	10	10	10	10	4	
03033400	Rombi (*Psetta maxima*), congelati	10	10	10	10	4	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
03033900	Altri pesci di forma appiattita, congelati, esclusi filetti di pesce, altre carni di pesci, ecc.	10	10	10	10	4	
03034100	Tonni bianchi o alalunga, congelati, esclusi filetti di pesce, ecc.	10	10	10	10	0	
03034200	Tonni albacora, congelati, esclusi filetti di pesce, ecc.	10	10	10	10	0	
03034300	Tonnetti striati, congelati, ecc. esclusi filetti di pesce, ecc.	10	10	10	10	0	
03034400	Tonni obesi (*Thunnus obesus*), congelati	10	10	10	10	0	
03034500	Tonni rossi (*Thunnus thynnus*), congelati	10	10	10	10	0	
03034600	Tonni rossi del sud (*Thunnus maccoyii*), congelati	10	10	10	10	0	
03034900	Altri tonni congelati, esclusi filetti di pesce, altre carni, fegati, ecc.	10	10	10	10	0	
03035100	Aringhe, congelate, esclusi fegato, uova, sperma	10	10	10	10	4	
03035300	Sardine, congelate	10	10	10	10	4	
03035400	Sgombri, congelati	10	10	10	10	4	
03035500	Suri e sugarelli (*Trachurus* spp.), congelati	10	10	10	10	4	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
03035600	Cobia (*Rachycentron canadum*), congelata	10	10	10	10	4	
03035700	Pesci spada (*Xiphias gladius*), congelati	10	10	10	10	4	
03036300	Merluzzi bianchi dell'Atlantico e del Pacifico, congelati	0	0	0	0	0	
03036400	Eglefini o spigole (*Melanogramua aeglefinus*), congelati	10	10	10	10	4	
03036500	Merluzzi carbonari (*Pollachius virens*), congelati	10	10	10	10	4	
03036600	Merluzzi e naselli (*Merluccius, Urophycis*), congelati	10	10	10	10	8	
03036700	Merluzzi dell'Alaska (*Theragra chalcogramma*)	10	10	10	10	E	
03036800	Melù, congelati (esclusi filetti e altre carni)	10	10	10	10	4	
03036910	Naselli di Patagonia (*Macruronus megellanicus*), congelati	10	10	10	10	8	
03036990	Altri pesci, congelati, esclusi filetti e altre carni	10	10	10	10	4	
03038111	Verdesche (*Prionace glauca*), intere, congelate	10	10	10	10	4	
03038112	Verdesche, senza visceri, senza pinne, senza testa, congelate	10	10	10	10	4	
03038113	Verdesche, in tranci, con la pelle, congelate	10	10	10	10	4	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
03038114	Verdesche, in pezzi, senza la pelle, congelate	10	10	10	10	4	
03038119	Altre verdesche, congelate	10	10	10	10	4	
03038190	Altri squali, congelati	10	10	10	10	4	
03038200	Razze (*Rajidae*), congelate	10	10	10	10	4	
03038311	Austromerluzzi, senza visceri, senza testa né coda, congelati	10	10	10	10	4	
03038312	Teste di austromerluzzi, congelate	10	10	10	10	4	
03038319	Altre parti di austromerluzzi, congelate	10	10	10	10	4	
03038321	Merluzzi dell'Antartico, senza visceri, congelati, senza testa né coda	10	10	10	10	8	
03038322	Teste di merluzzi dell'Antartico, congelate	10	10	10	10	4	
03038329	Altre parti di merluzzi dell'Antartico, congelate	10	10	10	10	4	
03038400	Spigole (*Dicentrarchus* spp.), congelate	10	10	10	10	4	
03038910	Ombrina atlantica (*Micropogonias furnieri*), congelata	10	10	10	10	4	
03038920	Ombrine (*Cynoscion* spp.), congelate	10	10	10	10	4	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
03038931	Marlin (*Istiophorus* spp., *Tetrapturus* spp., *Makaira*), congelati	10	10	10	10	4	
03038932	Lutianidi (*Lutjanus purpureus*), congelati	10	10	10	10	4	
03038933	Rane pescatrici (*Lophius gastrophysus*), congelate	10	10	10	10	4	
03038941	Cernie di fondale dell'Atlantico (*Polyprion americanus*), congelate	10	10	10	10	4	
03038942	Serranidi (*Acanthistius* spp.), congelati	10	10	10	10	4	
03038943	Cefali (*Mugil* spp.), congelati	10	10	10	10	E	
03038944	Storioni (*Acipenser*), congelati	10	10	10	10	4	
03038945	Latterini (*Atherina* spp.), congelati	10	10	10	10	4	
03038946	Nototenie (*Patagonotothen* spp.), congelate	10	10	10	10	4	
03038951	Curimba (*Prochilodus* spp.), congelati	10	10	10	10	4	
03038952	Tilapie, congelate, esclusi filetti, altre carni, ecc.	10	10	10	10	E	
03038953	Surubim, congelati, esclusi filetti, altre carni, ecc.	10	10	10	10	4	
03038954	Traira congelata, esclusi filetti, altre carni, ecc.	10	10	10	10	4	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
03038955	Leporini (*Leporinus* spp.), congelati	10	10	10	10	4	
03038956	Pirarucu, congelati, esclusi filetti, altre carni, ecc.	10	10	10	10	4	
03038957	Acciughe d'Argentina congelate, esclusi filetti, altre carni, ecc.	10	10	10	10	4	
03038961	Piramuta, congelati, esclusi filetti, altre carni, ecc.	10	10	10	10	4	
03038962	Jau, congelati, esclusi filetti, altre carni, ecc.	10	10	10	10	4	
03038963	Pacu, congelati, esclusi filetti, altre carni, ecc.	10	10	10	10	4	
03038964	Tambaqui, congelati, esclusi filetti, altre carni, ecc.	10	10	10	10	4	
03038965	Tambacu, congelati, esclusi filetti, altre carni, ecc.	10	10	10	10	4	
03038990	Altri pesci congelati, esclusi filetti, altre carni, ecc.	10	10	10	10	4	
03039000	Fegati, uova e lattimi di pesci, congelati	10	10	10	10	4	
03043100	Filetti di tilapie (freschi, refrigerati o congelati)	10	10	10	10	E	
03043210	Filetti di pesci gatto (*Ictalurus puntactus*), freschi, refrigerati o congelati	10	10	10	10	4	
03043290	Filetti di altri pesci gatto, freschi, refrigerati o congelati	10	10	10	10	4	

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
03043300	Filetti di persico africano, freschi, congelati o refrigerati	10	10	10	10	4	
03043900	Filetti/altre carni di altri pesci, congelati, refrigerati o freschi	10	10	10	10	4	
03044100	Filetti di salmoni del Pacifico e del Danubio	10	10	10	10	4	
03044200	Filetti di trote (*Almo trutta*, *Oncorhynchus mykiss*, ecc.)	10	10	10	10	4	
03044300	Filetti di pesci di forma appiattita (Pleuronectidae, Soleidae, ecc.)	10	10	10	10	4	
03044400	Filetti di pesce delle famiglie Bregmacerotidae	10	10	10	10	4	
03044500	Filetti e altre carni di pesci spada *(Xyphias gladius*)	10	10	10	10	4	
03044600	Filetti di austromerluzzi e merluzzi dell'Antartico	10	10	10	10	8	
03044910	Filetti di cernie di fondale dell'Atlantico, freschi o refrigerati	10	10	10	10	4	
03044920	Filetti di serranidi (*Acanthistius* spp.), freschi o refrigerati	10	10	10	10	4	
03044990	Filetti di altri pesci, freschi o refrigerati	10	10	10	10	4	
03045100	Filetti di tilapie, pesci gatto, carpe, anguille, freschi o refrigerati	10	10	10	10	E	
03045200	Filetti e altre carni di salmoni, freschi o refrigerati	10	10	10	10	4	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
03045300	Filetti di pesce di famiglie specifiche	10	10	10	10	4	
03045400	Filetti di pesci spada (*Xyphias gladius*), freschi o refrigerati	10	10	10	10	4	
03045500	Filetti di austromerluzzi e merluzzi dell'Antartico, freschi o refrigerati	10	10	10	10	8	
03045900	Filetti di altri pesci, freschi o refrigerati	10	10	10	10	4	
03046100	Filetti di tilapie (*Oreochromis* spp.), congelati	10	10	10	10	10	
03046210	Filetti di pesci gatto (*Ictalarus puntactus*), congelati	10	10	10	10	0	
03046290	Filetti di altri pesci, congelati	10	10	10	10	8	
03046300	Filetti di persico africano (*Lates niloticus*), congelati	10	10	10	10	8	
03046900	Filetti di pesci testa di serpente, congelati	10	10	10	10	0	
03047100	Filetti di merluzzi bianchi dell'Atlantico, del Pacifico, della Groenlandia, congelati	10	10	10	10	8	
03047200	Filetti di eglefini o spigole, congelati	10	10	10	10	8	
03047300	Filetti di merluzzo carbonaro (*Pollachius virens*), congelati	10	10	10	10	8	

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
03047400	Filetti di naselli e merluzzi, congelati	10	10	10	10	8	
03047500	Filetti di merluzzi dell'Alaska (*Theragra chalcogramma*), congelati	10	10	10	10	10	
03047900	Filetti di altri pesci, congelati	10	10	10	10	E	
03048100	Filetti di salmoni del Pacifico, dell'Atlantico e del Danubio, congelati	10	10	10	10	4	
03048200	Filetti di trote, congelati	10	10	10	10	0	
03048300	Filetti di pesci di forma appiattita, congelati	10	10	10	10	4	
03048400	Filetti di pesci spada (*Xyphias gladius*), congelati	10	10	10	10	4	
03048510	Filetti di austromerluzzi (*Dissostichus eleginoides*), congelati	10	10	10	10	8	
03048520	Filetti di merluzzi dell'Antartico (*Dissostichus Mawson*), congelati	10	10	10	10	8	
03048600	Filetti di aringhe (*Clupea harengus* e *pallasii*), congelati	10	10	10	10	4	
03048700	Filetti di tonni, congelati	10	10	10	10	10	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
03048910	Filetti di sparidi, congelati	10	10	10	10	0	
03048920	Filetti di cernie di fondale, congelati	10	10	10	10	4	
03048930	Filetti di serranidi (*Acanthistius* spp.), congelati	10	10	10	10	4	
03048940	Filetti di verdesche *(Prionace glauca*), congelati	10	10	10	10	4	
03048990	Filetti di altri pesci, congelati	10	10	10	10	0	
03049100	Pesci spada (*Xiphias gladius*), freschi, refrigerati, congelati	10	10	10	10	4	
03049211	Guance di merlano, fresche, refrigerate, congelate	10	10	10	10	4	
03049212	"Colares" di merlano, freschi, refrigerati, congelati	10	10	10	10	4	
03049219	Altri merlani, freschi, refrigerati, congelati	10	10	10	10	4	
03049221	Guance di merlano australe, fresche, refrigerate, congelate	10	10	10	10	4	
03049222	"Colares" di merlano australe, freschi, refrigerati, congelati	10	10	10	10	4	
03049229	Altri merlani australi, freschi, refrigerati, congelati	10	10	10	10	4	
03049300	Altre carni di tilapie, pesci gatto, carpe, anguille, congelate	10	10	10	10	10	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
03049400	Altre carni di merluzzi dell'Alaska, congelate	10	10	10	10	4	
03049500	Altre carni di pesci di determinate specie, congelate	10	10	10	10	0	
03049900	Altre carni di pesci, fresche, refrigerate o congelate	10	10	10	10	4	
03051000	Farine/polveri/agglomerati in forma di pellets di pesci, atti all'alimentazione umana	10	10	10	10	0	
03052000	Fegati/ uova e lattimi di pesci, secchi, affumicati, ecc.	10	10	10	10	0	
03053100	Filetti di pesci, secchi, salati, in salamoia, non affumicati	10	10	10	10	0	
03053210	Filetti di merluzzi bianchi, secchi, salati o in salamoia, ma non affumicati	0	0	0	0	0	
03053220	Filetti di merluzzi carbonari, secchi, salati, in salamoia, non affumicati	10	10	10	10	0	
03053290	Filetti di altri pesci, secchi, salati, in salamoia, non affumicati	10	10	10	10	0	
03053910	Filetti di molve e brosme, secchi, salati, in salamoia, non affumicati	10	10	10	10	0	
03053990	Filetti di altri pesci, secchi, salati, in salamoia, non affumicati	10	10	10	10	0	
03054100	Salmoni del Pacifico, dell'Atlantico e del Danubio, affumicati	10	10	10	10	0	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
03054200	Aringhe in filetti, affumicate	10	10	10	10	0	
03054300	Trote affumicate, anche in filetti	10	10	10	10	0	
03054400	Tilapie, pesci gatto, carpe, anguille, affumicati, anche in filetti	10	10	10	10	E	
03054910	Merluzzi bianchi affumicati (*Gadus*), compresi i filetti	0	0	0	0	0	
03054920	Merluzzi carbonari (*Polachius virens*), molve e brosme (*Brosme brosme*)	10	10	10	10	0	
03054990	Altri pesci affumicati, compresi i filetti	10	10	10	10	0	
03055100	Merluzzi bianchi secchi (*Gadus*), anche salati ma non affumicati	0	0	0	0	0	
03055910	Merluzzi artici/molve/brosme, ecc. secchi ma non affumicati	0	0	0	0	0	
03055990	Altri pesci secchi, anche salati ma non affumicati	10	10	10	10	0	
03056100	Aringhe salate, ma non secche, non affumicate e in salamoia	10	10	10	10	0	
03056200	Merluzzi bianchi (*Gadus*) salati, ma non secchi, non affumicati, in salamoia	0	0	0	0	0	
03056300	Acciughe salate, non secche, non affumicate e in salamoia	10	10	10	10	0	

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
03056400	Tilapie, pesci gatto, carpe, anguille, salati, non secchi, in salamoia	10	10	10	10	E	
03056910	Merluzzi carbonari (*Polachius virens*), molve e brosme (*Brosme brosme*)	10	10	10	10	0	
03056990	Altri pesci salati, non secchi, non affumicati, in salamoia	10	10	10	10	0	
03057100	Pinne di squalo	10	10	10	10	4	
03057200	Teste, code e vesciche natatorie di pesci	10	10	10	10	4	
03057900	Altri residui commestibili di pesci	10	10	10	10	4	
03061110	Astici interi, congelati	10	10	10	10	0	
03061190	Altre aragoste congelate, escluse quelle intere	10	10	10	10	4	
03061200	Astici (*Homarus* spp.), congelati	10	10	10	10	0	
03061400	Granchi, congelati	10	10	10	10	0	
03061500	Scampi (*Nephrops norvegicus*)	10	10	10	10	0	
03061610	Gamberetti d'acqua fredda (*Pandalus* spp.), interi, congelati	10	10	10	10	0	
03061690	Gamberetti d'acqua fredda, non interi, congelati	10	10	10	10	0	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
03061710	Altri gamberetti interi, congelati	10	10	10	10	0	
03061790	Altri gamberetti, non interi, congelati	10	10	10	10	0	
03061910	Krill antartici (*Euphasia superba*), congelati	10	10	10	10	0	
03061990	Altri crostacei congelati, comprese le farine, atti all'alimentazione umana	10	10	10	10	0	
03062100	Aragoste (*Palinurus, panulirus, Jasus*), non congelate	10	10	10	10	0	
03062200	Astici (*Homarus* spp.), non congelati	10	10	10	10	0	
03062400	Granchi, non congelati	10	10	10	10	0	
03062500	Scampi (*Nephrops norvegicus*) non congelati	10	10	10	10	0	
03062600	Gamberetti d'acqua fredda, non congelati	10	10	10	10	0	
03062700	Altri gamberetti, non congelati	10	10	10	10	0	
03062910	Gamberi, non congelati	10	10	10	10	0	
03062990	Altri crostacei, non congelati, comprese le farine, ecc., atti all'alimentazione umana	10	10	10	10	0	

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
03071100	Ostriche vive, fresche o refrigerate	10	10	10	10	0	
03071900	Altre ostriche vive	10	10	10	10	0	
03072100	Conchiglie dei pellegrini, altri molluschi (*Pecten*, ecc.) vivi/freschi/refrigerati	10	10	10	10	0	
03072900	Conchiglie dei pellegrini, altri molluschi (*Pecten*, ecc.), secchi, congelati	10	10	10	10	0	
03073100	Mitili (*Mytilus* spp., *Perna* spp.) vivi/freschi/refrigerati	10	10	10	10	0	
03073900	Mitili (*Mytilus* spp., *Perna* spp.), secchi/salati, ecc., congelati	10	10	10	10	0	
03074100	Seppie e calamari (*Sepia officinalis*, *Rossia macrosoma*, *Sepiola* spp., *Ommastrephes* spp., *Loligo* spp., *Nototodarus* spp., *Sepioteuthis* spp.), vivi/freschi/refrigerati	10	10	10	10	0	
03074911	Rossia macrosoma/calamari (*Ommastrephes*, *Loligo*, ecc.), congelati	10	10	10	10	0	
03074919	Seppie (*Sepia officinalis*) e seppiole (*Sepiola*), congelate	10	10	10	10	0	
03074990	Seppie e calamari, presentati in altre forme	10	10	10	10	0	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
03075100	Polpi o piovre (*Octopus* spp.), vivi, freschi o refrigerati	10	10	10	10	0	
03075910	Polpi o piovre (*Octopus* spp.), congelati	10	10	10	10	0	
03075990	Polpi o piovre, presentati in altre forme	10	10	10	10	0	
03076000	Lumache vive, fresche, refrigerate, ecc. escluse le lumache di mare	10	10	10	10	0	
03077100	Vongole, cardidi, vivi, freschi o refrigerati	10	10	10	10	0	
03077900	Vongole, cardidi, vivi, presentati in altre forme	10	10	10	10	0	
03078100	Abaloni, vivi, freschi o refrigerati	10	10	10	10	0	
03078900	Abaloni, presentati in altre forme	10	10	10	10	0	
03079100	Altri molluschi acquatici invertebrati vivi/freschi/refrigerati	10	10	10	10	0	
03079900	Altri molluschi acquatici invertebrati vivi/congelati, secchi, ecc.	10	10	10	10	0	
03081100	Oloturie, vive, fresche o refrigerate	10	10	10	10	0	
03081900	Oloturie, presentate in altre forme	10	10	10	10	0	
03082100	Ricci di mare, vivi, freschi o refrigerati	10	10	10	10	0	

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
03082900	Ricci di mare, presentati in altre forme	10	10	10	10	0	
03083000	Meduse (*Rhopilema* spp.)	10	10	10	10	0	
03089000	Altri invertebrati acquatici, congelati, secchi, ecc.	10	10	10	10	0	
04011010	Latte/crema di latte, non concentrato e senza aggiunta di zuccheri, avente tenore, in peso, di materie grasse ≤ 1 %	14	14	14	14	10	
04011090	Altri tipi di latte/crema di latte, non concentrati e senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore, in peso, di materie grasse ≤ 1 %	12	12	12	12	10	
04012010	Latte/crema di latte, non concentrato e senza aggiunta di zuccheri, avente tenore, in peso, di materie grasse superiore a 1 % e inferiore o uguale a 6 %	14	14	14	14	10	
04012090	Altri tipi di latte/crema di latte, non concentrati e senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 1 % e inferiore o uguale a 6 %	12	12	12	12	10	
04014010	Latte avente tenore, in peso, di materie grasse > 6 % e ≤ 10 %	12	12	12	12	10	
04014021	Crema di latte UHT, avente tenore, in peso, di materie grasse > 6 % e ≤ 10 %	14	14	14	14	10	
04014029	Altri tipi di crema di latte, aventi tenore, in peso, di materie grasse > 6 % e < 10 %	12	12	12	12	10	
04015010	Latte avente tenore, in peso, di materie grasse > 10 %	12	12	12	12	10	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
04015021	Crema di latte UHT, avente tenore, in peso, di materie grasse > 10 %	14	14	14	14	10	
04015029	Altri tipi di crema di latte, aventi tenore, in peso, di materie grasse > 10 %	12	12	12	12	10	
04021010	Latte in polvere, concentrato e senza aggiunta di zuccheri, avente tenore di materie grasse ≤ 1,5 % e di arsenico < 5 ppm	28	28	16	28	TRQ-1	
04021090	Altri tipi di latte, crema di latte, in polvere, concentrato e senza aggiunta di zuccheri, aventi tenore di materie grasse ≤ 1,5 %	28	28	16	28	TRQ-1	
04022110	Latte intero, in polvere, concentrato e senza aggiunta di zuccheri, avente tenore di materie grasse > 1,5 %	28	28	16	28	TRQ-1	
04022120	Latte parzialmente scremato, in polvere, concentrato e senza aggiunta di zuccheri, avente tenore di materie grasse > 1,5 %	28	28	16	28	TRQ-1	
04022130	Crema di latte, in polvere, concentrata e senza aggiunta di zuccheri, avente tenore di materie grasse > 1,5 %	16	16	16	16	TRQ-1	
04022910	Latte intero, in polvere, ecc. concentrato e con aggiunta di zuccheri, avente tenore di materie grasse > 1,5 %	28	28	16	28	TRQ-1	
04022920	Latte parzialmente scremato, in polvere, ecc. concentrato e con aggiunta di zuccheri, avente tenore di materie grasse > 1,5 %	28	28	16	28	TRQ-1	

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
04022930	Crema di latte, in polvere, ecc. concentrata e con aggiunta di zuccheri, avente tenore di materie grasse > 1,5 %	16	16	16	16	TRQ-1	
04029100	Altri tipi di latte, crema di latte, concentrati e senza aggiunta di zuccheri	14	14	14	14	E	
04029900	Altri tipi di latte, crema di latte, concentrati e con aggiunta di zuccheri	28	28	14	28	E	
04031000	Yogurt	16	16	16	16	FP 50 %	
04039000	Latticello, latte e crema coagulati, chefir, fermentati, ecc.	16	16	16	16	E	
04041000	Siero di latte, modificato o non, anche concentrato con aggiunta di zuccheri	28	28	14	20	E	
04049000	Altri prodotti costituiti da latte, anche dolcificati, ecc.	14	14	14	14	E	
04051000	Burro	16	16	16	16	FP 30 %	
04052000	Paste da spalmare lattiere provenienti dal latte	16	16	16	16	10	
04059010	Burro anidro	16	16	16	16	E	
04059090	Altri grassi e oli provenienti dal latte	16	16	16	16	E	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
04061010	Formaggi freschi (non affinati), compreso il formaggio del tipo mozzarella	28	28	16	28	E	
04061090	Altri formaggi freschi (non affinati), compresi i latticini, ecc.	16	16	16	16	TRQ-2	
04062000	Formaggio grattugiato o in polvere, di tutti i tipi	16	16	16	16	TRQ-2	
04063000	Formaggi fusi, diversi da quelli grattugiati o in polvere	16	16	16	16	TRQ-2	
04064000	Formaggi a pasta erborinata	16	16	16	16	TRQ-2	
04069010	Formaggi a pasta dura, aventi tenore, in peso, di umidità < 36 %	28	28	16	28	TRQ-2	
04069020	Formaggi a pasta semidura, aventi tenore di umidità ≥ 36 % ma inferiore a 46 %	28	28	16	28	TRQ-2	
04069030	Formaggi a pasta molle, aventi tenore di umidità ≥ 46 % ma inferiore a 55 %	16	16	16	16	TRQ-2	
04069090	Altri formaggi	16	16	16	16	TRQ-2	
04071100	Uova fresche di volatili della specie *Gallus domesticus*, covate	0	0	0	0	0	
04071900	Uova fresche di altri volatili, da cova	0	0	0	0	0	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
04072100	Uova fresche di volatili della specie *Gallus domesticus*	8	8	8	8	8	
04072900	Uova fresche di altri volatili	8	8	8	8	8	
04079000	Uova di altri volatili, non fresche né da cova	8	8	8	8	8	
04081100	Tuorli essiccati	10	10	10	10	8	
04081900	Tuorli freschi/cotti in acqua/al vapore	10	10	10	10	8	
04089100	Uova di volatili sgusciate, essiccate	10	10	10	10	8	
04089900	Uova di altri volatili sgusciate, fresche, cotte in acqua, ecc.	10	10	10	10	8	
04090000	Miele naturale	16	16	16	16	0	
04100000	Prodotti commestibili di origine animale	14	14	14	14	10	
05010000	Capelli greggi; cascami di capelli	8	8	8	8	4	
05021011	Setole di maiale, lavate, sbiancate o sgrassate	8	8	8	8	4	
05021019	Altre setole di maiale e cascami di queste setole	8	8	8	8	4	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
05021090	Setole di cinghiale e cascami di queste setole	8	8	8	8	4	
05029010	Peli di tasso e altri peli per pennelli, spazzole e simili, ecc.	8	8	8	8	4	
05029020	Cascami di capelli	8	8	8	8	4	
05040011	Budella di animali della specie bovina, fresche/refrigerate/congelate, non salate/affumicate	8	8	8	8	4	
05040012	Budella di animali della specie ovina, fresche/refrigerate/congelate, non salate/affumicate	8	8	8	8	8	
05040013	Budella di animali della specie suina, fresche/refrigerate/congelate, non salate/affumicate	8	8	8	8	8	
05040019	Budella di altri animali, esclusi i pesci, fresche/refrigerate/congelate, non salate/affumicate	8	8	8	8	4	
05040090	Vesciche e stomaci di animali, esclusi i pesci, freschi, ecc.	4	4	4	4	0	
05051000	Piume e penne dei tipi utilizzati per l'imbottitura e calugine	8	8	8	8	4	
05059000	Pelli ed altre parti di uccelli, rivestite delle loro piume, ecc.	8	8	8	8	4	
05061000	Osseina e ossa acidulate	8	8	8	8	4	
05069000	Altre ossa (comprese quelle interne delle corna), gregge, sgrassate, ecc.	8	8	8	8	4	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
05071000	Polveri e cascami d'avorio	8	8	8	8	4	
05079000	Tartaruga, corna, unghie, artigli, ecc.	8	8	8	8	0	
05080000	Corallo, conchiglie, carapaci di molluschi, ecc. greggi, preparati	8	8	8	8	4	
05100010	Pancreas di animali della specie bovina, freschi, per la preparazione di prodotti farmaceutici, ecc.	0	0	0	0	0	
05100090	Altre sostanze di origine animale, per la preparazione di prodotti farmaceutici, ecc.	2	2	2	2	4	
05111000	Sperma di tori	0	0	0	0	0	
05119110	Uova di pesci, fecondate per la riproduzione	0	0	0	0	0	
05119190	Altri prodotti di pesci, ecc. non adatti all'alimentazione umana	8	8	8	8	0	
05119910	Embrioni di animali	0	0	0	0	0	
05119920	Sperma di animali	0	0	0	0	0	
05119930	Uova di bachi da seta	0	0	0	0	0	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
05119991	Crini e cascami, anche in strati	8	8	8	8	4	
05119999	Altri prodotti di origine animale, non adatti all'alimentazione umana	8	8	8	8	4	
06011000	Bulbi, tuberi, rizomi, ecc. in stato di dormienza	0	0	0	0	0	
06012000	Bulbi, tuberi, rizomi, ecc. in crescita o in fiore; piante di cicoria	0	0	0	0	0	
06021000	Talee senza radici e marze	2	2	2	2	0	
06022000	Alberi, arbusti, arboscelli e cespugli, innestati, da frutta commestibile	2	2	2	2	0	
06023000	Rododendri e azalee, anche innestati	2	2	2	2	0	
06024000	Rose, anche innestate	2	2	2	2	0	
06029010	Bianco di funghi (micelio)	2	2	2	2	0	
06029021	Talee e marze di orchidee	0	0	0	0	0	
06029029	Altre talee e marze di piante ornamentali	0	0	0	0	0	
06029081	Talee e marze di canne da zucchero	0	0	0	0	0	

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
06029082	Talee e marze di viti	0	0	0	0	0	
06029083	Talee e marze di caffè	0	0	0	0	0	
06029089	Altre talee e marze di piante	0	0	0	0	0	
06029090	Altre piante vive	2	2	2	2	0	
06031100	Rose e loro boccioli, recisi, per mazzi, ornamentali, freschi	10	10	25	10	8	
06031200	Garofani e loro boccioli, recisi, per mazzi, per ornamento, freschi	10	10	25	10	8	
06031300	Orchidee e loro boccioli, recisi, per mazzi, per ornamento, freschi	10	10	25	10	8	
06031400	Crisantemi e loro boccioli, recisi, per mazzi, per ornamento, freschi	10	10	25	10	8	
06031500	Gigli (*Lilium* spp.)	10	10	25	10	8	
06031900	Altri fiori e loro boccioli, recisi, per mazzi, per ornamento, freschi	10	10	25	10	8	
06039000	Fiori e boccioli, recisi, per mazzi, ecc. essiccati, ecc.	10	10	10	10	8	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
06042000	Fogliame, rami di piante, freschi, per mazzi, ecc.	8	8	8	8	0	
06049000	Fogliame, rami di piante, essiccati, per mazzi, ecc.	8	8	8	8	0	
07011000	Patate da semina	0	0	0	0	0	
07019000	Altre patate, fresche o refrigerate	10	10	10	10	4	
07020000	Pomodori, freschi o refrigerati	10	10	10	10	8	
07031011	Cipolle, destinate alla semina	0	0	0	0	0	
07031019	Altre cipolle, fresche/refrigerate	10	10	10	10	8	
07031021	Scalogni, destinati alla semina	0	0	0	0	0	
07031029	Altri scalogni, freschi/refrigerati	10	10	10	10	8	
07032010	Agli, destinati alla semina	0	0	0	0	0	
07032090	Altri agli, freschi/refrigerati	25	35	10	10	TRQ-4	
07039010	Porri e altri ortaggi agliacei, destinati alla semina	0	0	0	0	0	
07039090	Altri porri/ortaggi agliacei, freschi, destinati alla semina, ecc.	10	10	10	10	8	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
07041000	Cavolfiori e broccoli, freschi/refrigerati	10	10	10	10	8	
07042000	Cavoletti di Bruxelles, freschi/refrigerati	10	10	10	10	8	
07049000	Cavoli rapa, cavoli, ecc. prodotti simili del genere Brassica, freschi/refrigerati	10	10	10	10	8	
07051100	Lattughe, fresche/refrigerate	10	10	10	10	8	
07051900	Lattughe a cappuccio, fresche/refrigerate	10	10	10	10	8	
07052100	Cicorie Witloof, fresche/refrigerate	10	10	10	10	8	
07052900	Altre cicorie Witloof, fresche/refrigerate	10	10	10	10	8	
07061000	Carote e navoni, freschi/refrigerati	10	10	10	10	8	
07069000	Barbabietole, ravanelli e altre radici, freschi/refrigerati	10	10	10	10	8	
07070000	Cetrioli e cetriolini, freschi o refrigerati	10	10	10	10	8	
07081000	Piselli (*Pisum sativum*), freschi/refrigerati	10	10	10	10	8	
07082000	Fagioli (*Vigna, Phaseolus* spp.), freschi/refrigerati	10	10	10	10	4	
07089000	Altri legumi da granella, freschi/refrigerati	10	10	10	10	8	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
07092000	Asparagi, freschi o refrigerati	10	10	10	10	4	
07093000	Melanzane, fresche/refrigerate	10	10	10	10	8	
07094000	Sedani, esclusi i sedani-rapa, freschi/refrigerati	10	10	10	10	8	
07095100	Funghi del genere *Agaricus*, freschi/refrigerati	10	10	10	10	E	
07095900	Altri funghi freschi/refrigerati	10	10	10	10	8	
07096000	Pimenti del genere *Capsicum* o del genere *Pimenta*, freschi/refrigerati	10	10	10	10	8	
07097000	Spinaci, freschi/refrigerati	10	10	10	10	8	
07099100	Carciofi, freschi o refrigerati	10	10	10	10	8	
07099200	Olive, fresche o refrigerate	10	10	10	10	8	
07099300	Zucche e zucchine, fresche o refrigerate	10	10	10	10	8	
07099911	Granturco dolce, destinato alla semina	0	0	0	0	0	
07099919	Granturco dolce, fresco o refrigerato, escluso quello destinato alla semina	10	10	10	10	4	
07099990	Altri ortaggi, freschi o refrigerati	10	10	10	10	8	

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
07101000	Patate (congelate/non cotte/cotte in acqua/al vapore)	10	10	10	10	8	
07102100	Piselli (congelati/non cotti/cotti in acqua/al vapore)	10	10	10	10	8	
07102200	Fagioli (congelati/non cotti/cotti in acqua/al vapore)	10	10	10	10	8	
07102900	Altri legumi/ortaggi (congelati/non cotti/cotti in acqua/al vapore, ecc.)	10	10	10	10	8	
07103000	Spinaci (congelati/non cotti/cotti in acqua/al vapore)	10	10	10	10	8	
07104000	Granturco dolce (congelato/non cotto/cotto in acqua/al vapore)	10	10	10	10	8	
07108000	Altri ortaggi o legumi (congelati/non cotti/cotti in acqua/al vapore, ecc.)	10	10	10	10	8	
07109000	Miscele di ortaggi o di legumi (congelati/non cotti/cotti in acqua/al vapore, ecc.)	10	10	10	10	8	
07112010	Olive, temporaneamente conservate in acqua salata	10	10	10	10	E	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
07112020	Olive conservate in acqua solforata/con aggiunta di altre sostanze	10	10	10	10	E	
07112090	Altre olive, temporaneamente conservate	10	10	10	10	E	
07114000	Cetrioli/cetriolini, temporaneamente conservati in acqua salata, ecc.	10	10	10	10	0	
07115100	Funghi (*Agaricus*), temporaneamente conservati in acqua salata, ecc.	10	35	10	10	E	
07115900	Altri funghi/tartufi, temporaneamente conservati in acqua salata, ecc.	10	10	10	10	0	
07119000	Altri ortaggi o legumi/miscele di ortaggi o di legumi, temporaneamente conservati in acqua salata, ecc.	10	10	10	10	8	
07122000	Cipolle secche, anche in pezzi, a fette, polverizzate, ecc., ma non altrimenti preparate	10	10	10	10	8	
07123100	Funghi (*Agaricus*) secchi, tagliati a fette, in pezzi, ecc.	10	10	10	10	8	
07123200	Orecchie di Giuda, secche, tagliate in pezzi, a fette, ecc.	10	10	10	10	8	
07123300	Tremelle, secche, tagliate in pezzi, a fette, ecc.	10	10	10	10	8	
07123900	Altri funghi/tartufi, secchi, tagliati in pezzi, a fette, ecc.	10	10	10	10	8	

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
07129010	Agli in polvere, ma non altrimenti preparati	10	10	10	10	E	
07129090	Altri ortaggi o legumi/miscele di ortaggi o di legumi, secchi, anche in pezzi, a fette, ecc.	10	10	10	10	8	
07131010	Piselli (*Pisum sativum*), secchi, in grani, destinati alla semina	0	0	0	0	0	
07131090	Altri piselli (*Pisum sativum*), secchi, in grani, destinati alla semina	10	10	10	10	8	
07132010	Ceci, secchi, destinati alla semina	0	0	0	0	0	
07132090	Altri ceci, secchi	10	10	10	10	8	
07133110	Fagioli (*Vigna mungo*), secchi, destinati alla semina	0	0	0	0	0	
07133190	Altri fagioli (*Vigna mungo*), secchi, in grani	10	10	10	10	8	
07133210	Fagioli Adzuki (*Phaseolus*/Vigna *angularis*), secchi, destinati alla semina	0	0	0	0	0	
07133290	Altri fagioli (*Adzuki*), secchi, in grani	10	10	10	10	8	
07133311	Fagioli comuni (*Phaseolus vulgaris*), secchi, anche neri/destinati alla semina	0	0	0	0	0	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
07133319	Fagioli comuni (*Phaseolus vulgaris*), secchi, anche neri/in grani	10	10	10	10	8	
07133321	Fagioli comuni, secchi, anche bianchi destinati alla semina	0	0	0	0	0	
07133329	Fagioli comuni, secchi, anche bianchi in grani	10	10	10	10	8	
07133391	Altri fagioli comuni, secchi, destinati alla semina	0	0	0	0	0	
07133399	Altri fagioli comuni, secchi, in grani	10	10	10	10	8	
07133410	Fagioli Bambara o di terra (*Vigna subterranea*), destinati alla semina	0	0	0	0	0	
07133490	Fagioli Bambara o di terra (*Vigna subterranea*), esclusi quelli destinati alla semina	10	10	10	10	8	
07133510	Fagioli dall'occhio (*Vigna unguiculata*), destinati alla semina	0	0	0	0	0	
07133590	Fagioli dall'occhio (*Vigna unguiculata*), esclusi quelli destinati alla semina	10	10	10	10	8	
07133910	Altri fagioli secchi (*Vigna*/*Phaseolus*), destinati alla semina	0	0	0	0	0	
07133990	Altri fagioli secchi (*Vigna*/*Phaseolus*), in grani	10	10	10	10	8	
07134010	Lenticchie, secche, destinate alla semina	0	0	0	0	0	
07134090	Altre lenticchie, secche, in grani	10	10	10	10	8	

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
07135010	Fave/favette, secche, destinate alla semina	0	0	0	0	0	
07135090	Altre fave/favette, secche, in grani	10	10	10	10	8	
07136010	Caiani o piselli del Tropico (*Cajanus cajan*), destinati alla semina	0	0	0	0	0	
07136090	Caiani o piselli del Tropico (*Cajanus cajan*), esclusi quelli destinati alla semina	10	10	10	10	8	
07139010	Altri legumi da granella, secchi, in grani, destinati alla semina	0	0	0	0	0	
07139090	Altri legumi da granella, secchi, in grani	10	10	10	10	8	
07141000	Radici di manioca (*Cassava*), fresche/refrigerate/congelate, non secche	10	10	10	10	4	
07142000	Patate dolci fresche/refrigerate/congelate, non secche	10	10	10	10	8	
07143000	Igname (*Dioscorea* spp.)	10	10	10	10	8	
07144000	Colocasia (*Colocasia* spp.)	10	10	10	10	8	
07145000	Malanga (*Xanthosoma* spp.)	10	10	10	10	8	
07149000	Altre radici/tuberi di manioca, igname, tuberi simili, freschi/refrigerati/congelati, non secchi, ecc.	10	10	10	10	8	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
08011110	Noci di cocco, secche, sgusciate, anche grattugiate	10	10	10	10	0	
08011190	Altre noci di cocco, secche	10	10	10	10	0	
08011200	Noci di cocco, nel guscio interno (endocarpo)	10	10	10	10	0	
08011900	Altre noci di cocco, fresche	10	10	10	10	0	
08012100	Noci del Brasile, fresche/secche, con guscio	10	10	10	10	0	
08012200	Noci del Brasile, fresche/secche, sgusciate	10	10	10	10	0	
08013100	Noci di acagiù, fresche/secche, con guscio	10	10	10	10	0	
08013200	Noci di acagiù, fresche/secche, sgusciate	10	10	10	10	4	
08021100	Mandorle, fresche/secche, con guscio	10	10	10	10	0	
08021200	Mandorle, fresche/secche, sgusciate	10	10	10	10	4	
08022100	Nocciole (*Corylus* spp.), fresche/secche, con guscio	6	6	6	6	0	
08022200	Nocciole (*Corylus* spp.), fresche/secche, con guscio	6	6	6	6	0	
08023100	Noci comuni, fresche/secche, con guscio	10	10	10	10	8	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
08023200	Noci comuni, fresche/secche, sgusciate	10	10	10	10	0	
08024100	Castagne e marroni (*Castaneas* spp.), con guscio, freschi o secchi	10	10	10	10	4	
08024200	Castagne e marroni (*Castaneas* spp.), sgusciati, freschi o secchi	10	10	10	10	4	
08025100	Pistacchi, con guscio, freschi o secchi	10	10	10	10	8	
08025200	Pistacchi, sgusciati, freschi o secchi	10	10	10	10	8	
08026100	Noci macadamia, con guscio, fresche o secche	10	10	10	10	0	
08026200	Noci macadamia, sgusciate, fresche o secche	10	10	10	10	0	
08027000	Noci di cola (*Cola* spp.), fresche o secche	10	10	10	10	8	
08028000	Noci di arec (noci di betel), fresche o secche	10	10	10	10	8	
08029000	Altra frutta, con guscio, fresca/secca	10	10	10	10	8	
08031000	Banane plantano (banane da cuocere), fresche o essiccate	10	10	10	10	4	
08039000	Banane, fresche o essiccate, escluse le banane plantano (banane da cuocere)	10	10	10	10	4	
08041010	Datteri, freschi	10	10	10	10	0	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
08041020	Datteri, secchi	10	10	10	10	0	
08042010	Fichi, freschi	10	10	10	10	0	
08042020	Fichi, secchi	10	10	10	10	0	
08043000	Ananassi, freschi o secchi	10	10	10	10	0	
08044000	Avocadi, freschi o secchi	10	10	10	10	0	
08045010	Guaiave, fresche/secche	10	10	10	10	0	
08045020	Manghi, freschi/secchi	10	10	10	10	4	
08045030	Mangostani, freschi/secchi	10	10	10	10	0	
08051000	Arance, fresche/secche	10	10	10	10	0	
08052000	Mandarini (compresi tangerini/satsuma/clementine ecc.), freschi/secchi	10	10	10	10	0	
08054000	Pompelmi, freschi/secchi	10	10	10	10	0	
08055000	Limoni e arance dolci, freschi/secchi	10	10	10	10	0	
08059000	Altri agrumi, freschi/secchi	10	10	10	10	0	

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
08061000	Uve, fresche	10	10	10	10	0	
08062000	Uve, secche	10	10	10	10	8	
08071100	Cocomeri, freschi	10	10	10	10	0	
08071900	Meloni, freschi	10	10	10	10	0	
08072000	Papaie, fresche	10	10	10	10	0	
08081000	Mele, fresche	10	10	10	10	0	
08083000	Pere, fresche	10	10	10	10	0	
08084000	Cotogne, fresche	10	10	10	10	0	
08091000	Albicocche, fresche	10	10	10	10	0	
08092100	Ciliegie acide (*Prunus cerasus*), fresche	10	10	10	10	0	
08092900	Altre ciliegie, fresche	10	10	10	10	0	
08093010	Pesche, fresche	10	10	10	10	0	
08093020	Pesche noci, fresche	10	10	10	10	0	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
08094000	Prugne e prugnole, fresche	10	10	10	10	0	
08101000	Fragole, fresche	10	10	10	10	8	
08102000	Lamponi, more di rovo o di gelso e longan, freschi	10	10	10	10	0	
08103000	Ribes a grappoli, compreso il ribes nero (cassis), fresco	10	10	10	10	0	
08104000	Mirtilli rossi e altri frutti del genere *Vaccinium*, freschi	10	10	10	10	0	
08105000	Kiwi, freschi	10	10	10	10	0	
08106000	Durian, freschi	10	10	10	10	0	
08107000	Cachi, freschi	10	10	10	10	0	
08109000	Altri frutti, freschi	10	10	10	10	0	
08111000	Fragole, congelate/non cotte/cotte in acqua/al vapore	10	10	10	10	8	
08112000	Lamponi, more di rovo, congelati, non cotti/cotti	10	10	10	10	0	

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
08119000	Altri frutti congelati/non cotti/cotti in acqua/al vapore	10	10	10	10	8	
08121000	Ciliegie temporaneamente conservate in acqua salata, solforata, ecc.	10	10	10	10	0	
08129000	Altri frutti temporaneamente conservati in acqua salata, solforata, ecc.	10	10	10	10	0	
08131000	Albicocche, secche	10	10	10	10	0	
08132010	Prugne, secche, non denocciolate	10	10	10	10	0	
08132020	Prugne, secche, denocciolate	10	10	10	10	0	
08133000	Mele, secche	10	10	10	10	0	
08134010	Pere, secche	10	10	10	10	0	
08134090	Altra frutta, secca	10	10	10	10	8	
08135000	Miscugli di frutta secca o di frutta con buccia dura	10	10	10	10	8	
08140000	Scorze di agrumi, di meloni, di cocomeri, fresche, secche, ecc.	10	10	10	10	0	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
09011110	Caffè non torrefatto, non decaffeinizzato, in chicchi	10	10	10	0	4	
09011190	Caffè non torrefatto, non decaffeinizzato, escluso quello in chicchi	10	10	10	10	4	
09011200	Caffè non torrefatto, decaffeinizzato	10	10	10	10	4	
09012100	Caffè torrefatto, non decaffeinizzato	35	10	10	10	10	
09012200	Caffè torrefatto, decaffeinizzato	10	10	10	10	8	
09019000	Bucce e pellicole di caffè e succedanei del caffè	10	10	10	10	8	
09021000	Tè verde (non fermentato), presentato in imballaggi immediati di contenuto ≤ 3 kg	10	10	10	10	8	
09022000	Tè verde (non fermentato), altrimenti presentato	10	10	10	10	8	
09023000	Tè nero (fermentato/parzialmente fermentato), presentato in imballaggi immediati di contenuto ≤ 3 kg	10	10	10	10	8	
09024000	Altro tè nero (fermentato/parzialmente fermentato)	10	10	10	10	8	
09030010	Mate, tagliato	10	10	10	10	4	
09030090	Altri tipi di mate	10	10	10	10	0	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
09041100	Pepe, essiccato	10	10	10	10	4	
09041200	Pepe del genere *Piper*, tritato o polverizzato	10	10	10	10	8	
09042100	Pepe e peperone verde, essiccati, non tritati né polverizzati	10	10	10	10	8	
09042200	Pepe e peperone verde, essiccati, tritati o polverizzati	10	10	10	10	8	
09051000	Vaniglia, non tritata né polverizzata	10	10	10	10	4	
09052000	Vaniglia, tritata o polverizzata	10	10	10	10	4	
09061100	Cannella e fiori di cinnamomo (non tritati né polverizzati)	10	10	10	10	4	
09061900	Altri tipi di cannella e fiori di cinnamomo (non tritati né polverizzati)	10	10	10	10	0	
09062000	Cannella e fiori di cinnamomo, tritati o polverizzati	10	10	10	10	0	
09071000	Chiodi di garofano, non tritati né polverizzati	10	10	10	10	0	
09072000	Chiodi di garofano, tritati o polverizzati	10	10	10	10	0	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
09081100	Noci moscate, non tritate né polverizzate	10	10	10	10	8	
09081200	Noci moscate, tritate o polverizzate	10	10	10	10	8	
09082100	Macis, non tritato né polverizzato	10	10	10	10	0	
09082200	Macis, tritato o polverizzato	10	10	10	10	0	
09083100	Amomi e cardamomi, non tritati né polverizzati	10	10	10	10	0	
09083200	Amomi e cardamomi, tritati o polverizzati	10	10	10	10	0	
09092100	Semi di coriandolo, non tritati né polverizzati	10	10	10	10	0	
09092200	Semi di coriandolo, tritati o polverizzati	10	10	10	10	0	
09093100	Semi di cumino, non tritati né polverizzati	10	10	10	10	4	
09093200	Semi di cumino, tritati o polverizzati	10	10	10	10	4	
09096110	Semi di anice, non tritati né polverizzati	10	10	10	10	8	
09096120	Semi di badiana, non tritati né polverizzati	10	10	10	10	8	
09096190	Altri semi, non tritati né polverizzati	10	10	10	10	0	

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
09096210	Semi di anice, tritati o polverizzati	10	10	10	10	8	
09096220	Semi di badiana, tritati o polverizzati	10	10	10	10	8	
09096290	Altri semi, tritati o polverizzati	10	10	10	10	0	
09101100	Zenzero, non tritato né polverizzato	10	10	10	10	0	
09101200	Zenzero, tritato o polverizzato	10	10	10	10	0	
09102000	Zafferano	10	10	10	10	0	
09103000	Curcuma	10	10	10	10	0	
09109100	Miscugli di spezie	10	10	10	10	0	
09109900	Altre spezie	10	10	10	10	8	
10011100	Frumento (grano) duro, destinato alla semina	0	0	0	0	0	
10011900	Frumento (grano) duro, escluso quello destinato alla semina	10	10	10	10	E	
10019100	Altro frumento (grano) e frumento e segala misti, destinati alla semina	0	0	0	0	0	
10019900	Altri miscugli di frumento e segala, esclusi quelli destinati alla semina	10	10	10	10	E	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
10021000	Segala, destinata alla semina	0	0	0	0	0	
10029000	Segala, esclusa quella destinata alla semina	8	8	8	8	0	
10031000	Orzo, destinato alla semina	0	0	0	0	0	
10039010	Orzo da birra	10	10	10	10	15	
10039080	Altro orzo, in grani	10	10	10	10	15	
10039090	Altro orzo, escluso quello in grani	10	10	10	10	15	
10041000	Avena, destinata alla semina	0	0	0	0	0	
10049000	Avena, esclusa quella destinata alla semina	8	8	8	8	4	
10051000	Semi di granturco	0	0	0	0	0	
10059010	Granturco, in grani, escluso quello destinato alla semina	8	8	8	8	8	
10059090	Granturco, escluso quello in grani	8	8	8	8	8	
10061010	Risone (riso "paddy"), destinato alla semina	0	0	0	0	0	
10061091	Risone (riso "paddy"), surriscaldato (parboiled) (stufato)	10	10	10	10	8	

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
10061092	Risone (riso "paddy"), surriscaldato (parboiled) (non stufato)	10	10	10	10	8	
10062010	Riso semigreggio (riso "cargo" o riso "bruno"), decorticato, surriscaldato (parboiled)	10	10	10	10	8	
10062020	Riso semigreggio (riso "cargo" o riso "bruno"), decorticato, non surriscaldato (non parboiled)	10	10	10	10	8	
10063011	Riso semilavorato/lavorato, ecc. surriscaldato (parboiled)/lucidato	12	12	12	12	10	
10063019	Altri tipi di riso semilavorato/lavorato, ecc. surriscaldato (parboiled)	10	10	10	10	8	
10063021	Riso semilavorato/lavorato, ecc., non surriscaldato (parboiled), lucidato	12	12	12	12	10	
10063029	Altri tipi di riso semilavorato/lavorato, ecc., non surriscaldato (parboiled)	10	10	10	10	8	
10064000	Rotture di riso	10	10	10	10	4	
10071000	Sorgo da granella, destinato alla semina	0	0	0	0	0	
10079000	Sorgo da granella, escluso quello destinato alla semina	8	8	8	8	8	
10081010	Grano saraceno, destinato alla semina	0	0	0	0	0	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
10081090	Grano saraceno, escluso quello destinato alla semina	8	8	8	8	0	
10082100	Miglio, destinato alla semina	0	0	0	0	0	
10082900	Miglio, escluso quello destinato alla semina	8	8	8	8	4	
10083010	Scagliola	0	0	0	0	0	
10083090	Scagliola, esclusa quella destinata alla semina	8	8	8	8	8	
10084010	Fonio (*Digitaria* spp.), destinato alla semina	0	0	0	0	0	
10084090	Fonio (*Digitaria* spp.), escluso quello destinato alla semina	8	8	8	8	4	
10085010	Quinoa, destinata alla semina	0	0	0	0	0	
10085090	Quinoa, esclusa quella destinata alla semina	8	8	8	8	4	
10086010	Triticale, destinato alla semina	0	0	0	0	0	
10086090	Triticale, escluso quello destinato alla semina	8	8	8	8	4	
10089010	Altri cereali, destinati alla semina	0	0	0	0	0	
10089090	Altri cereali, esclusi quelli destinati alla semina	8	8	8	8	4	

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
11010010	di frumento (grano)	12	12	12	12	E	
11010020	Miscela di farina di frumento e segala	12	12	12	12	10	
11022000	Farina di granturco	10	10	10	10	8	
11029000	Farina di altri cereali	10	10	10	10	8	
11031100	Semole e semolini, di frumento (grano)	10	10	10	10	E	
11031300	Semole e semolini, di granturco	10	10	10	10	4	
11031900	Semole e semolini, di altri cereali	10	10	10	10	8	
11032000	Agglomerati in forma di pellets di cereali	10	10	10	10	8	
11041200	Cereali di avena, schiacciati o in fiocchi	10	10	10	10	0	
11041900	Cereali di altri cereali, schiacciati o in fiocchi	10	10	10	10	4	
11042200	Cereali di avena, decorticati, perlati, tagliati, ecc.	10	10	10	10	0	
11042300	Cereali di granturco, decorticati, perlati, tagliati, ecc.	10	10	10	10	0	
11042900	Cereali di altri cereali, decorticati, perlati, tagliati, ecc.	10	10	10	10	0	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
11043000	Germi di cereali, interi, schiacciati, in fiocchi o macinati	10	10	10	10	0	
11051000	Farine, semolini e polveri di patate	12	12	12	12	10	
11052000	Fiocchi, granuli e agglomerati in forma di pellets di patate	12	12	12	12	10	
11061000	Farine, semolini e polveri di legumi da granella secchi	10	10	10	10	8	
11062000	Farine, semolini e polveri di radici o tuberi	10	10	10	10	8	
11063000	Farine, semolini e polveri di frutta, scorze di agrumi, ecc.	10	10	10	10	8	
11071010	Malto, non torrefatto, intero o tagliato	14	14	14	14	8	
11071020	Malto, non torrefatto, macinato o presentato in forma di farina	14	14	14	14	15	
11072010	Malto, torrefatto, intero o tagliato	14	14	14	14	E	
11072020	Malto, torrefatto, macinato o presentato in forma di farina	14	14	14	14	E	
11081100	Amido di frumento (grano)	10	10	10	10	10	
11081200	Amido di granturco	10	10	10	0	8	
11081300	Fecola di patate	10	10	10	0	10	

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
11081400	Fecola di manioca	10	10	10	0	8	
11081900	Altri amidi e fecole	10	10	10	10	8	
11082000	Inulina	10	10	10	10	8	
11090000	Glutine di frumento, anche secco	31	10	10	0	E	
12011000	Fave di soia, anche frantumate, destinate alla semina	0	0	0	0	0	
12019000	Fave di soia, anche frantumate, escluse quelle destinate alla semina	8	8	8	8	8	
12023000	Arachidi, non tostate né cotte, destinate alla semina	0	0	0	0	0	
12024100	Arachidi, con guscio, non tostate né frantumate	8	8	8	8	4	
12024200	Arachidi, sgusciate, anche frantumate	10	10	10	10	0	
12030000	Copra in grani	8	8	8	8	4	
12040010	Semi di lino, destinati alla semina	0	0	0	0	0	
12040090	Altri semi di lino, anche frantumati	8	8	8	8	4	
12051010	Semi di ravizzone a basso tenore di acido erucico, destinati alla semina	0	0	0	0	0	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
12051090	Semi di ravizzone a basso tenore di acido erucico, esclusi quelli destinati alla semina	8	8	8	8	4	
12059010	Altri semi di ravizzone, destinati alla semina	0	0	0	0	0	
12059090	Altri semi di ravizzone, esclusi quelli destinati alla semina	8	8	8	8	4	
12060010	Semi di girasole, destinati alla semina	0	0	0	0	0	
12060090	Altri semi di girasole, anche frantumati	8	8	8	8	4	
12071010	Noci e mandorle di palmisti, destinate alla semina	0	0	0	0	0	
12071090	Altre noci e mandorle di palmisti, anche frantumate	8	8	8	8	4	
12072100	Semi di cotone, destinati alla semina	0	0	0	0	0	
12072900	Semi di cotone, esclusi quelli destinati alla semina	8	8	8	8	0	
12073010	Semi di ricino, destinati alla semina	0	0	0	0	0	
12073090	Altri semi di ricino, anche frantumati	8	8	8	8	4	
12074010	Semi di sesamo, destinati alla semina	0	0	0	0	0	
12074090	Altri semi di sesamo, anche frantumati	8	8	8	8	4	

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
12075010	Semi di senape, destinati alla semina	0	0	0	0	0	
12075090	Altri semi di senape, anche frantumati	8	8	8	8	0	
12076010	Semi di cartamo, destinati alla semina	0	0	0	0	0	
12076090	Altri semi di cartamo, anche frantumati	8	8	8	8	0	
12077010	Semi di melone, destinati alla semina	0	0	0	0	0	
12077090	Semi di melone, esclusi quelli destinati alla semina	8	8	8	8	0	
12079110	Semi di papavero, destinati alla semina	0	0	0	0	0	
12079190	Altri semi di papavero, anche frantumati	8	8	8	8	4	
12079910	Altri semi e frutti oleosi, destinati alla semina	0	0	0	0	0	
12079990	Altri semi e frutti oleosi, anche frantumati	8	8	8	8	0	
12081000	Farina di soia	10	10	10	10	0	
12089000	Farine di altri semi, frutti oleosi, esclusa la senape	10	10	10	10	0	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
12091000	Semi di barbabietole da zucchero, destinati alla semina	0	0	0	0	0	
12092100	Semi di erba medica, destinati alla semina	0	0	0	0	0	
12092200	Semi di trifoglio (*Trifolium* spp.), destinati alla semina	0	0	0	0	0	
12092300	Semi di festuca, destinati alla semina	0	0	0	0	0	
12092400	Semi di fienarola o gramigna dei prati del Kentucky (*Poa pratensis* L.), destinati alla semina	0	0	0	0	0	
12092500	Semi di loglio (*Lolium multiflorum* Lam., *Lolium perenne* L.), destinati alla semina	0	0	0	0	0	
12092900	Semi da foraggio, destinati alla semina	0	0	0	0	0	
12093000	Semi di piante erbacee utilizzate principalmente per i loro fiori, destinati alla semina	0	0	0	0	0	
12099100	Semi di prodotti orticoli, destinati alla semina	0	0	0	0	0	
12099900	Altri semi, frutti e spore, destinati alla semina	0	0	0	0	0	
12101000	Coni di luppolo, freschi, secchi, non tritati, non macinati, ecc.	8	8	8	8	0	

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
12102010	Coni di luppolo, tritati, macinati o in forma di pellets	8	8	0	8	0	
12102020	Luppolina	8	8	8	8	4	
12112000	Radici di ginseng, fresche, secche, anche tagliate, macinate, in polvere	8	8	8	8	0	
12113000	Coca (foglie di), utilizzata in profumeria, in medicina, ecc.	8	8	8	8	4	
12114000	Paglia di papavero, utilizzata in profumeria, in medicina, ecc.	8	8	8	8	4	
12119010	Origano, fresco o secco, destinato alla profumeria, medicina, ecc.	8	8	8	8	4	
12119090	Altre piante/parti, fresche/secche, destinate alla profumeria, medicina, ecc.	8	8	8	8	4	
12122100	Alghe, destinate al consumo umano	0	6	6	6	4	
12122900	Altre alghe, fresche, refrigerate, congelate o essiccate	0	6	6	6	4	
12129100	Barbabietole da zucchero, fresche/refrigerate/secche/congelate, non polverizzate	8	8	8	8	4	
12129200	Canne da zucchero (fresche, refrigerate, congelate, secche, polverizzate)	8	8	8	8	0	
12129300	Zucchero di canna, fresco, refrigerato, congelato o secco	8	8	8	8	0	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
12129400	Radici di cicoria, fresche, congelate, secche o refrigerate	8	8	8	8	0	
12129910	*Stevia rebaudiana*	8	8	8	8	0	
12129990	Altri prodotti vegetali impiegati principalmente nell'alimentazione umana	8	8	8	8	0	
12130000	Paglia e lolla di cereali, gregge, macinate, pressate, ecc.	8	8	8	8	0	
12141000	Farina ed agglomerati in forma di pellets, di erba medica	8	8	8	8	0	
12149000	Navoni-rutabaga, radici da foraggio e altri prodotti da foraggio	8	8	8	8	0	
13012000	Gomma arabica	4	4	4	4	4	
13019010	Gomma lacca	4	4	4	4	0	
13019090	Altre gomme, resine, gommo-resine, oleoresine, naturali	8	8	8	8	4	
13021110	Concentrato di paglia di papavero	8	8	8	8	4	
13021190	Altri succhi ed estratti vegetali di oppio	8	8	8	8	0	
13021200	Succhi ed estratti di liquirizia	8	8	8	8	4	

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
13021300	Succhi ed estratti di luppolo	8	8	6	8	4	
13021910	Succhi ed estratti di papaia (*Carica papaya*), secchi	8	8	8	8	0	
13021920	Succhi ed estratti di semi di pomelo	8	8	8	8	0	
13021930	Succhi ed estratti di ginkgo biloba, secchi	2	2	2	2	0	
13021940	Succhi ed estratti, valepotriati (estratti dalla valeriana)	2	2	2	2	0	
13021950	Succhi ed estratti di ginseng	2	2	2	2	4	
13021960	Succhi ed estratti di silimarina	14	14	14	14	4	
13021991	Succhi/estratti di piretro/di radici di piante contenenti rotenone	2	2	2	2	0	
13021999	Altri succhi ed estratti vegetali	8	8	8	8	8	
13022010	Sostanze pectiche	8	8	8	8	4	
13022090	Altre sostanze pectiche, pectinati e pectati	8	8	8	8	0	
13023100	Agar-agar	13,5	10	10	10	4	
13023211	Farina di endosperma	8	8	8	8	0	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
13023219	Altre mucillagini, ispessenti, derivate dalle carrube	8	8	8	8	4	
13023220	Mucillagini, ispessenti, di semi di guar	8	8	8	8	4	
13023910	Mucillagini, ispessenti, di carragenina	10	10	10	0	8	
13023990	Mucillagini, ispessenti, derivate da altri ortaggi o legumi	8	8	8	8	8	
14011000	Bambù, usato principalmente in lavori di intreccio, da panieraio o da stuoiaio	6	6	6	6	0	
14012000	Canne d'India, usate principalmente in lavori di intreccio, da panieraio o da stuoiaio	6	6	6	6	0	
14019000	Altri materiali vegetali usati in lavori di intreccio, da panieraio o da stuoiaio	6	6	6	6	0	
14042010	Linters di cotone, greggi	6	6	6	6	0	
14042090	Altri linters di cotone	6	6	6	6	0	
14049010	Materiali vegetali per la produzione di scope/spazzole	6	6	6	6	4	
14049090	Altri prodotti di origine vegetale, destinati alla ritorcitura	6	6	6	6	4	
15011000	Strutto	8	8	8	8	4	

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
15012000	Altri grassi di maiale	8	8	8	8	4	
15019000	Grasso di volatili	8	8	8	8	0	
15021011	Sego di bovino, greggio	6	6	6	6	4	
15021012	Sego fuso	6	6	6	6	4	
15021019	Altro sego di bovino	6	6	6	6	4	
15021090	Altri grassi di bovino	6	6	6	6	0	
15029000	Grassi di ovini o caprini	6	6	6	6	4	
15030000	Stearina solare, olio di strutto, ecc. non preparati	8	8	8	8	0	
15041011	Oli di fegato di merluzzo bianco, greggi	4	4	4	4	0	
15041019	Altri oli di fegato di merluzzo bianco	4	4	4	4	0	
15041090	Altri oli di fegato di altri pesci e loro frazioni	10	10	10	10	0	
15042000	Grassi e oli di pesci e loro frazioni	10	10	10	10	4	
15043000	Grassi e oli di mammiferi marini e loro frazioni	10	10	10	10	4	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
15050010	Lanolina	8	8	8	8	8	
15050090	Altre sostanze grasse derivate dalla lanolina, compreso il grasso di lana	6	6	6	6	4	
15060000	Altri grassi e oli animali, anche raffinati, ma non modificati chimicamente	6	6	6	6	0	
15071000	Olio di soia, greggio, anche depurato delle mucillagini	10	10	10	10	8	
15079011	Olio di soia, raffinato, in recipienti di capacità ≤ 5 l	12	12	12	25	10	
15079019	Olio di soia, raffinato, in recipienti di capacità > 5 l	12	12	12	25	10	
15079090	Altro olio di soia	10	10	10	10	0	
15081000	Olio d'arachide, greggio	10	10	10	10	8	
15089000	Altro olio di arachide	12	12	12	12	10	
15091000	Olio di oliva, vergine	31,5	10	10	10	15	
15099010	Olio di oliva, raffinato	31,5	10	10	10	15	

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
15099090	Altro olio di oliva	31,5	10	10	10	15	
15100000	Altri oli di oliva e miscele con olio di oliva	10	10	10	10	4	
15111000	Olio di palma, greggio	10	10	10	10	8	
15119000	Altro olio di palma	10	10	10	10	8	
15121110	Olio di girasole, greggio	10	10	10	10	8	
15121120	Olio di cartamo, greggio	10	10	10	10	0	
15121911	Olio di soia, raffinato, in recipienti di capacità ≤ 5 l	12	12	12	21	10	
15121919	Altro olio di semi di girasole	12	12	12	21	10	
15121920	Altro olio di cartamo	10	10	10	10	0	
15122100	Olio di cotone, greggio, anche contenente gossipolo	10	10	10	10	4	
15122910	Olio di cotone, raffinato	10	10	10	10	8	
15122990	Altro olio di cotone	10	10	10	10	0	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
15131100	Olio di cocco (olio di copra), greggio	10	10	10	10	8	
15131900	Altro olio di cocco (olio di copra)	10	10	10	10	4	
15132110	Olio di palmisti, greggio	2	10	10	0	4	
15132120	Olio di babassù, greggio	10	10	10	10	0	
15132910	Altro olio di palmisti	2	10	10	10	8	
15132920	Altro olio di babassù	10	10	10	10	0	
15141100	Olio di ravizzone, a basso tenore, greggio	10	10	10	10	8	
15141910	Olio di ravizzone, a basso tenore, raffinato	10	10	10	10	8	
15141990	Altro olio di ravizzone, il cui tenore di acido erucico è < 2 %	10	10	10	10	8	
15149100	Altro olio di ravizzone, a basso tenore, greggio	10	10	10	10	4	
15149910	Altro olio di ravizzone, a basso tenore, raffinato	10	10	10	10	8	
15149990	Altro olio di ravizzone	10	10	10	10	8	
15151100	Olio di lino, greggio	10	10	10	10	0	

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
15151900	Altro olio di lino	10	10	10	10	4	
15152100	Olio di granturco, greggio	10	10	10	10	0	
15152910	Olio di granturco raffinato, in recipienti di capacità ≤ 5 l	10	10	10	25	10	
15152990	Altro olio di granturco	10	10	10	25	0	
15153000	Olio di ricino	10	30	10	10	E	
15155000	Olio di sesamo	10	10	10	10	4	
15159010	Olio di jojoba e sue frazioni	10	10	10	10	4	
15159021	Olio di tung, greggio, non modificato chimicamente	10	10	10	10	0	
15159022	Olio di tung, raffinato, non modificato chimicamente	10	10	10	10	0	
15159090	Altri grassi e oli vegetali fissi, anche raffinati	10	10	10	10	4	
15161000	Grassi e oli animali, idrogenati, interesterificati, ecc.	10	10	10	10	8	
15162000	Grassi e oli vegetali, idrogenati, interesterificati, ecc.	35	20	10	10	10	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
15171000	Margarina (esclusa la margarina liquida)	12	12	12	12	4	
15179010	Miscele di oli raffinati, in recipienti di capacità ≤ 5 l	12	12	12	25	10	
15179090	Altre miscele alimentari di grassi, oli, ecc.	35	12	12	25	10	
15180010	Olio vegetale epossidato	10	10	10	10	8	
15180090	Altri grassi e oli animali non nominati altrove	10	10	10	10	8	
15200010	Glicerolo greggio	8	8	8	8	8	
15200020	Acque e liscivie glicerinose	10	10	10	10	8	
15211000	Cere vegetali	10	10	10	10	8	
15219011	Cera di api, greggia	10	10	10	10	4	
15219019	Altre cere di api, gregge	10	10	10	10	4	
15219090	Cere vegetali, cere di altri insetti/spermaceti, anche raffinate, anche colorate	10	10	10	10	0	
15220000	Degras e residui provenienti dal trattamento delle sostanze grasse, ecc.	10	10	10	10	0	

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
16010000	Salsicce e salami di carni, di frattaglie, di sangue e loro preparazioni alimentari	16	16	16	16	10	
16021000	Preparazioni omogeneizzate di carni, di frattaglie commestibili, di sangue	16	16	16	16	10	
16022000	Preparazioni commestibili conservate, di fegato di animali	16	16	16	16	10	
16023100	Preparazioni commestibili conservate, di tacchino	16	16	16	16	10	
16023210	Galli/galline, non cotti, contenenti, in peso, > 57 % di carne	16	16	16	16	10	
16023220	Galli/galline, cotti, contenenti, in peso, > 57 % di carne	16	16	16	16	10	
16023230	Galli/galline, contenenti, in peso, ≥ 25 % ma < 57 % di carne	16	16	16	16	10	
16023290	Altre preparazioni/conserve, di galli e galline	16	16	16	16	10	
16023900	Preparazioni e conserve commestibili, di altri volatili	16	16	16	16	10	
16024100	Preparazioni e conserve commestibili, prosciutti e loro pezzi, della specie suina	16	16	16	16	15	
16024200	Preparazioni e conserve commestibili, spalle e loro pezzi, della specie suina	16	16	16	16	10	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
16024900	Altre preparazioni e conserve commestibili, della specie suina e miscugli	16	16	16	16	10	
16025000	Preparazioni e conserve commestibili, della specie bovina	16	16	16	16	0	
16029000	Preparazioni e conserve commestibili, di frattaglie, di sangue	16	16	16	16	0	
16030000	Estratti e sughi di carne, di pesci o di crostacei, ecc.	16	16	16	16	8	
16041100	Preparazioni e conserve di salmoni, interi o in pezzi	16	16	16	16	15	
16041200	Preparazioni e conserve di aringhe, intere o in pezzi	16	16	16	16	15	
16041310	Preparazioni e conserve di sardine, intere o in pezzi	16	32	16	16	15	
16041390	Preparazioni e conserve di alacce o di spratti, interi/in pezzi	16	16	16	16	E	
16041410	Preparazioni e conserve di tonni, interi o in pezzi	16	16	16	16	15	
16041420	Preparazioni e conserve di tonnetti striati, interi o in pezzi	16	16	16	16	E	
16041430	Preparazioni e conserve di boniti, interi o in pezzi	16	16	16	16	E	
16041500	Preparazioni e conserve di sgombri, interi o in pezzi	16	16	16	16	E	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
16041600	Preparazioni e conserve di acciughe, intere o in pezzi	16	16	16	16	15	
16041700	Preparazioni e conserve di anguille	16	16	16	16	15	
16041900	Preparazioni e conserve di altri pesci, interi o in pezzi	16	16	16	16	E	
16042010	Altre preparazioni e conserve di tonni	16	16	16	16	15	
16042020	Altre preparazioni e conserve di boniti	16	16	16	16	E	
16042030	Altre preparazioni e conserve di sardine, di alacce, ecc.	16	16	16	16	15	
16042090	Altre preparazioni e conserve di altri pesci	16	16	16	16	15	
16043100	Caviale	16	16	16	16	15	
16043200	Succedanei del caviale	16	16	16	16	15	
16051000	Preparazioni e conserve di granchi	16	16	16	16	15	
16052100	Preparazioni e conserve di gamberetti, non in recipienti chiusi	16	16	16	16	E	
16052900	Preparazioni e conserve di gamberetti, escluse quelle non in recipienti chiusi	16	16	16	16	E	
16053000	Preparazioni e conserve di astice	16	16	16	16	15	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
16054000	Preparazioni e conserve di altri crostacei	16	16	16	16	E	
16055100	Preparazioni e conserve di ostriche	16	16	16	16	E	
16055200	Preparazioni e conserve di conchiglie dei pellegrini e di altri frutti di mare	16	16	16	16	E	
16055300	Preparazioni e conserve di mitili	16	16	16	16	E	
16055400	Preparazioni o conserve di calamari e seppie	16	16	16	16	15	
16055500	Preparazioni o conserve di polpi o piovre	16	16	16	16	15	
16055600	Preparazioni e conserve di vongole, cardidi	16	16	16	16	15	
16055700	Preparazioni e conserve di abaloni	16	16	16	16	15	
16055800	Preparazioni e conserve di lumache (escluse quelle di mare)	16	16	16	16	15	
16055900	Preparazioni e conserve di altri molluschi	16	16	16	16	E	
16056100	Preparazioni e conserve di oloturie	16	16	16	16	15	
16056200	Preparazioni e conserve di ricci di mare	16	16	16	16	15	
16056300	Preparazioni o conserve di meduse	16	16	16	16	15	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
16056900	Preparazioni e conserve di altri invertebrati acquatici	16	16	16	16	15	
17011200	Zucchero di barbabietola, greggio	20	16	30	5	10	
17011300	Zucchero di canna di cui alla nota 2 della voce 1701	20	16	30	5	10	
17011400	Altri zuccheri di canna	20	16	30	16	10	
17019100	Altri zuccheri di canna o di barbabietola, con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti	20	16	30	35	10	
17019900	Altri zuccheri di canna/di barbabietola/saccarosio chimicamente puro, allo stato solido	20	16	30	35	E	
17021100	Lattosio e sciroppo di lattosio, contenenti, in peso ≥ 99 % di lattosio, ecc.	16	16	12	16	4	
17021900	Altro lattosio e sciroppo di lattosio	16	16	16	16	4	
17022000	Zucchero e sciroppo d'acero	16	16	16	16	0	
17023011	Glucosio chimicamente puro	16	16	16	16	10	
17023019	Altro fruttosio contenente, in peso, allo stato secco, < 20 % di fruttosio	16	16	16	16	10	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
17023020	Sciroppo di glucosio contenente, in peso, allo stato secco, < 20 % di fruttosio	16	16	16	16	10	
17024010	Glucosio contenente, in peso, allo stato secco, ≥ 20 % ma < 50 % di fruttosio	16	16	12	16	10	
17024020	Sciroppo di glucosio contenente, in peso, allo stato secco, ≥ 20 % ma < 50 % di fruttosio	16	16	16	16	10	
17025000	Fruttosio chimicamente puro	16	16	16	16	10	
17026010	Fruttosio contenente, in peso, allo stato secco, > 50 % di fruttosio	16	16	16	16	10	
17026020	Sciroppo di glucosio contenente, in peso, allo stato secco, > 50 % di fruttosio	16	16	16	16	10	
17029000	Altri zuccheri, sciroppi di zucchero, succedanei del miele, ecc.	16	16	16	16	10	
17031000	Melassi di canna	16	16	16	16	0	
17039000	Melassi ottenuti dall'estrazione o dalla raffinazione dello zucchero	16	16	16	16	4	
17041000	Gomme da masticare (chewing-gum), senza cacao, anche rivestite di zucchero	20	20	20	20	15	

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
17049010	Cioccolato bianco, non contenente cacao	20	20	20	20	CH2	
17049020	Cioccolatini, caramelle, dolciumi, tavolette, non contenenti cacao	20	20	20	20	15	
17049090	Altri prodotti a base di zuccheri, non contenenti cacao	20	20	20	20	15	
18010000	Cacao (intero o infranto), greggio o torrefatto	10	10	10	10	0	
18020000	Gusci o pellicole (bucce) ed altri residui di cacao	10	10	10	10	0	
18031000	Pasta di cacao, non sgrassata	12	12	12	0	15	
18032000	Pasta di cacao, completamente o parzialmente sgrassata	12	12	12	0	10	
18040000	Burro, grasso e olio di cacao	12	12	12	0	15	
18050000	Cacao (in polvere), senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti	14	14	11	14	15	
18061000	Cacao in polvere, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti	18	18	18	18	CH2	
18062000	Altre preparazioni presentate in tavolette, barre, bastoncini con cacao, di peso > 2 kg, ecc.	18	18	18	18	CH1	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
18063110	Cioccolata ripiena in tavolette, barre o bastoncini	20	20	20	20	CH2	
18063120	Altre preparazioni alimentari contenenti cacao, ripiene, in tavolette, ecc.	20	20	20	20	CH2	
18063210	Cioccolata non ripiena, in tavolette, barre e bastoncini	20	20	20	20	CH2	
18063220	Altre preparazioni alimentari contenenti cacao, non ripiene, in tavolette, ecc.	20	20	20	20	CH2	
18069000	Altra cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao	20	20	2	20	CH1	
19011010	Latte modificato, preparazioni per l'alimentazione dei bambini	16	16	2	16	TRQ-3	
19011020	Farina lattea, preparazioni per l'alimentazione dei bambini	18	18	18	18	TRQ-3	
19011030	Preparazione a base di farine, semole o amidi, per l'alimentazione dei bambini	18	18	18	18	10	
19011090	Altre preparazioni per l'alimentazione dei bambini	18	18	18	18	TRQ-3	
19012000	Miscele e paste per la preparazione dei prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria della voce 19.05	14	14	14	14	15	
19019010	Estratti di malto	14	14	14	14	0	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
19019020	Crema a base di latte cotto con aggiunta di zuccheri	16	16	16	16	0	
19019090	Altre preparazioni alimentari a base di farine, ecc. con tenore di cacao < 40 %	16	16	16	16	10	
19021100	Paste alimentari non cotte, non farcite, contenenti uova	16	16	16	16	E	
19021900	Altre paste alimentari non cotte, non farcite, ecc.	16	16	16	16	E	
19022000	Paste alimentari farcite, anche cotte, preparate in altro modo	16	16	16	16	E	
19023000	Altre paste alimentari	16	16	16	16	E	
19024000	Cuscus	16	16	16	16	0	
19030000	Tapioca e suoi succedanei, preparati a partire da fecole, in forma di fiocchi, ecc.	16	16	16	16	0	
19041000	Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura	16	16	2	16	15	
19042000	Preparazioni alimentari ottenute da fiocchi di cereali e miscele di cereali	16	16	16	16	15	
19043000	Bulgur di grano	16	16	16	16	10	
19049000	Altri cereali in grani, precotti o altrimenti preparati	16	16	16	16	15	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
19051000	Pane croccante detto "Knäckebrot"	18	18	18	18	10	
19052010	Panettone	18	18	18	18	E	
19052090	Altro pane speziato, escluso il panettone	18	18	18	18	E	
19053100	Biscotti, con aggiunta di dolcificanti	18	18	18	18	10	
19053200	Cialde e cialdine	18	18	18	18	10	
19054000	Fette biscottate, pane tostato e prodotti simili tostati	18	18	18	18	15	
19059010	Pane a fette	18	18	18	18	15	
19059020	Biscotti	18	18	18	18	15	
19059090	Altri prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, ecc., anche contenenti cacao	18	18	18	18	15	
20011000	Cetrioli/cetriolini, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico	14	14	14	14	10	
20019000	Altri prodotti vegetali ecc., preparati/conservati nell'aceto, nell'acido acetico	14	14	14	14	10	
20021000	Pomodori, interi o in pezzi, preparati o conservati	14	14	14	14	T1	

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
20029010	Succo di pomodoro	14	14	14	14	10	
20029090	Altri pomodori preparati/conservati, ma non nell'aceto/nell'acido acetico	14	14	14	14	E	
20031000	Funghi del genere *Agaricus*, preparati o conservati	35	35	14	14	10	
20039000	Funghi, preparati o conservati, ma non nell'aceto	14	14	14	14	8	
20041000	Patate preparate o conservate, congelate	14	14	14	14	8	
20049000	Altri prodotti vegetali, preparati/conservati, congelati, ma non nell'aceto, ecc.	14	14	14	14	10	
20051000	Prodotti di ortaggi e legumi omogeneizzati, preparati/conservati, non congelati	14	14	14	14	10	
20052000	Patate preparate/conservate, non congelate	14	14	12	14	10	
20054000	Pere preparate/conservate, non congelate	14	14	14	14	E	
20055100	Fagioli in grani preparati/conservati, non congelati	14	14	14	14	10	
20055900	Altri fagioli preparati/conservati, non congelati, ma non nell'aceto, ecc.	14	14	14	14	E	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
20056000	Asparagi preparati/conservati, non congelati	14	14	14	14	10	
20057000	Olive, preparate/conservate, non congelate, ma non nell'aceto, ecc.	14	14	14	14	E	
20058000	Granturco dolce, preparato/conservato, non congelato	14	14	14	14	E	
20059100	Germogli di bambù, non congelati, conservati nell'aceto/acido acetico	14	14	14	14	0	
20059900	Altri prodotti vegetali, non congelati, conservati nell'aceto/acido acetico	14	14	14	14	10	
20060000	Ortaggi e legumi, frutta, scorze di frutta, ecc. conservate nello zucchero	14	14	14	14	4	
20071000	Preparazioni omogeneizzate di frutta, cotte, per l'alimentazione dei bambini	14	14	14	14	10	
20079100	Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste, di agrumi	14	14	14	14	10	
20079910	Gelatine, marmellate, di altri frutti	14	14	14	14	10	
20079990	Confetture, puree, paste, di altri frutti	14	14	14	14	10	
20081100	Arachidi, preparate o conservate	14	14	14	14	10	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
20081900	Altri frutti con buccia dura, altri semi preparati/conservati	14	14	14	14	10	
20082010	Ananassi, preparati/conservati con acqua edulcorante, ecc.	35	14	14	14	10	
20082090	Ananassi, altrimenti preparati o conservati	14	14	14	14	10	
20083000	Agrumi, preparati o conservati	14	14	14	14	0	
20084010	Pere, preparate/conservate con acqua edulcorante, compreso lo sciroppo	14	14	14	14	10	
20084090	Pere, altrimenti preparate o conservate	14	14	14	14	10	
20085000	Albicocche, preparate o conservate	14	14	14	14	10	
20086010	Ciliegie, preparate/conservate in acqua edulcorante, compreso lo sciroppo	14	14	14	14	10	
20086090	Ciliegie, altrimenti preparate o conservate	14	14	14	14	10	
20087010	Pesche, preparate/conservate in acqua edulcorante, compreso lo sciroppo	35	55	14	35	10	
20087020	Pesche preparate/conservate in acqua, di un valore Brix ≥ 20	35	35	14	35	10	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
20087090	Pesche, altrimenti preparate o conservate	35	35	14	35	10	
20088000	Fragole, preparate o conservate	14	14	14	14	10	
20089100	Cuori di palma, preparati o conservati	14	14	14	14	0	
20089300	Mirtilli rossi, preparati o conservati in altre forme	14	14	14	14	8	
20089710	Miscugli di frutta, preparati in acqua edulcorata	14	14	14	14	10	
20089790	Miscugli di frutta, preparati, altrimenti conservati	14	14	14	14	10	
20089900	Frutta ed altre parti di piante, altrimenti preparate/conservate	14	14	14	14	10	
20091100	Succhi di arancia, congelati, non fermentati	14	14	14	14	0	
20091200	Succhi di arancia, non congelati, di un valore Brix ≤ 20	14	14	14	14	4	
20091900	Altri succhi di arancia, non fermentati	14	14	14	14	0	
20092100	Succhi di pompelmo, di un valore Brix ≤ 20	14	14	14	14	0	
20092900	Altri succhi di pompelmo	14	14	14	14	0	
20093100	Altri succhi di agrumi, di un valore Brix ≤ 20	14	14	14	14	4	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
20093900	Altri succhi di altri agrumi	14	14	14	14	0	
20094100	Succhi di ananasso, di un valore Brix ≤ 20	14	14	14	14	0	
20094900	Altri succhi di ananasso	14	14	14	14	0	
20095000	Succhi di pomodoro, non fermentati	14	14	14	14	8	
20096100	Succhi di uva, di un valore Brix ≤ 30	14	14	14	14	E	
20096900	Altri succhi di uva	14	14	14	14	E	
20097100	Succhi di mela, di un valore Brix ≤ 20	14	14	14	14	4	
20097900	Altri succhi di mela	14	14	0	14	4	
20098100	Succo di mirtilli rossi	14	14	14	14	4	
20098910	Succo di pesca, di un valore Brix ≥ 60	14	14	14	14	0	
20098990	Altri succhi di frutta, non fermentati, senza aggiunta di zuccheri	14	14	14	14	0	
20099000	Miscugli di succhi, non fermentati	14	14	14	14	10	
21011110	Caffè solubile, anche decaffeinizzato	16	16	16	16	8	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
21011190	Altri estratti, essenze e concentrati di caffè	16	16	16	16	15	
21011200	Preparazioni a base di tali estratti, essenze/concentrati di caffè	16	16	16	16	8	
21012010	Estratti, essenze e concentrati di tè	16	16	16	16	15	
21012020	Estratti, essenze e concentrati di mate	16	16	16	16	4	
21013000	Cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè, ecc.	14	14	14	14	0	
21021010	Lieviti vivi (*Saccharomyces boulardii*)	2	2	2	2	4	
21021090	Altri lieviti vivi	14	14	14	14	10	
21022000	Lieviti morti, altri microrganismi monocellulari, morti	14	14	14	14	15	
21023000	Lieviti in polvere preparati	14	14	14	14	10	
21031010	Salsa di soia, preparata, in imballaggi immediati di peso ≤ 1 kg	18	18	18	18	8	
21031090	Altra salsa di soia, preparata	16	16	16	16	0	

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
21032010	Salsa "Ketchup" e altre salse al pomodoro, in imballaggi immediati di peso ≤ 1 kg	18	18	18	18	10	
21032090	Altra salsa "Ketchup" e altre salse al pomodoro	16	16	16	16	10	
21033010	Farina di senape	16	16	16	16	4	
21033021	Senape, preparata, in imballaggi immediati di peso ≤ 1 kg	18	18	18	18	10	
21033029	Altra senape preparata	16	16	16	16	10	
21039011	Maionese, in imballaggi immediati di peso ≤ 1 kg	18	18	18	18	10	
21039019	Alta maionese	16	16	16	16	10	
21039021	Condimenti composti, in imballaggi immediati di peso ≤ 1 kg	18	18	18	18	10	
21039029	Altri condimenti composti	16	16	16	16	10	
21039091	Altre preparazioni per salse, in imballaggi immediati di peso ≤ 1 kg	18	18	18	18	10	
21039099	Altre preparazioni per salse e salse preparate	16	16	16	16	10	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
21041011	Preparazioni per zuppe, minestre o brodi, in imballaggi immediati di peso ≤ 1 kg	18	18	18	18	10	
21041019	Altre preparazioni per zuppe, minestre o brodi	16	16	16	16	0	
21041021	Zuppe, minestre o brodi, preparati, in imballaggi immediati di peso ≤ 1 kg	18	18	18	18	E	
21041029	Altre zuppe, minestre o brodi, preparati	16	16	16	16	0	
21042000	Preparazioni alimentari composte omogeneizzate	16	16	16	16	8	
21050010	Gelati, anche contenenti cacao, in imballaggi immediati di peso ≤ 2 kg	18	18	18	18	10	
21050090	Altri gelati, anche contenenti cacao	16	16	16	16	10	
21061000	Concentrati di proteine e sostanze proteiche testurizzate	14	14	14	14	8	
21069010	Altre preparazioni per la preparazione di bevande	22	14	14	0	E	
21069021	Polveri per preparazioni di budini, in imballaggi immediati di peso ≤ 1 kg	18	18	18	18	E	
21069029	Polvere per preparazioni di crema, gelato, gelatina, ecc.	16	16	16	16	10	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
21069030	Integratori alimentari	16	16	16	16	10	
21069040	Miscele a base di ascorbato di sodio/glucosio per preparazioni	14	14	14	14	10	
21069050	Gomme da masticare, senza zucchero	16	16	16	16	10	
21069060	Caramelle, dolciumi, tavolette e prodotti simili, senza zucchero	16	16	16	16	10	
21069090	Altre preparazioni alimentari	16	16	16	16	10	
22011000	Acque minerali/acque gassate, senza aggiunta di zuccheri, non aromatizzate, ecc.	20	20	20	20	4	
22019000	Altre acque, senza aggiunta di zuccheri, non aromatizzate, ecc., ghiaccio/neve	20	20	20	20	8	
22021000	Acque, comprese le acque minerali/gassate, con aggiunta di zuccheri, aromatizzate, ecc.	20	20	20	20	8	
22029000	Bevande non alcoliche (escluse acque, succhi di frutta/ di ortaggi e legumi)	35	20	20	20	10	
22030000	Birra di malto	20	20	20	20	10	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
22041010	Vini di uve fresche del tipo "champagne"	35	20	18	20	8	
22041090	Altri vini spumanti, esclusi quelli del tipo "champagne"	20	20	20	20	SW/12	
22042100	Altri vini, mosti di uva, con alcole fermentato, in recipienti di capacità ≤ 2 l	20	27	19	20	8	
22042911	Vini in recipienti di capacità inferiore o uguale a 5 litri	20	20	20	20	8	
22042919	Vini in recipienti di capacità superiore a 5 litri	20	20	20	20	E	
22042920	Mosti di uva	20	20	20	20	E	
22043000	Altri mosti di uva	20	20	20	20	E	
22051000	Vermut, altri vini di uve fresche, aromatizzati, presentati in recipienti di capacità ≤ 2 l	20	20	20	20	10	
22059000	Altri vermut e altri vini di uve fresche, aromatizzati	20	20	20	20	10	
22060010	Sidro	20	20	20	20	10	
22060090	Altre bevande fermentate e miscugli di bevande fermentate	20	20	20	20	E	

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
22071010	Alcole etilico, non denaturato, avente tenore di acqua ≤ 1 %	20	0	20	20	10	
22071090	Altro alcole, etilico non denaturato	20	20	20	20	8	
22072011	Alcole etilico, avente tenore di acqua ≤ 1 % del volume	20	0	20	20	8	
22072019	Altro alcole etilico, non denaturato	20	20	20	20	8	
22072020	Acquaviti, denaturate, di qualsiasi titolo	20	20	20	20	8	
22082000	Acquaviti di vino o di vinacce	20	20	20	20	4	
22083010	Whisky, con titolo alcolometrico > 50 % vol, in recipienti di capacità ≥ 50 l	6	12	12	0	0	
22083020	Whisky, in recipienti di capacità ≤ 2 l	35	20	18	20	4	
22083090	Altri whisky	20	20	20	20	15	
22084000	Rum e tafia	20	20	20	20	4	
22085000	Gin ed acquavite di ginepro (genièvre)	20	20	20	20	4	
22086000	Vodka	20	20	18	20	4	
22087000	Liquori	20	20	18	20	4	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
22089000	Altre bevande alcoliche	20	20	20	20	4	
22090000	Aceti commestibili e loro succedanei commestibili ottenuti dall'acido acetico	20	20	20	20	10	
23011010	Farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di carne, non adatti all'alimentazione umana	6	6	6	6	0	
23011090	Farine, frattaglie/ciccioli, non adatti all'alimentazione umana	6	6	6	6	0	
23012010	Farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di pesci, non adatti all'alimentazione umana	6	6	6	6	8	
23012090	Farine/polveri/agglomerati in forma di pellets di crostacei, non adatti all'alimentazione umana	6	6	6	6	8	
23021000	Crusche, stacciature ed altri residui di granturco	6	6	6	6	4	
23023010	Stacciature di frumento	6	6	6	6	4	
23023090	Crusche ed altri residui di frumento	6	6	6	6	0	
23024000	Crusche, stacciature ed altri residui di altri cereali	6	6	6	6	0	
23025000	Crusche, stacciature ed altri residui di legumi	6	6	6	6	4	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
23031000	Residui della fabbricazione degli amidi e simili	6	6	6	6	0	
23032000	Polpe, cascami di canne da zucchero esaurite ed altri cascami della fabbricazione dello zucchero	6	6	6	6	4	
23033000	Avanzi della fabbricazione della birra o della distillazione degli alcoli	6	6	6	6	0	
23040010	Farine e agglomerati in forma di pellets dell'estrazione dell'olio di soia	6	6	6	0	0	
23040090	Cascami di soia, solidi	6	6	6	6	0	
23050000	Panelli e altri residui solidi, di arachidi	6	6	6	6	4	
23061000	Panelli e altri residui solidi, di cotone	6	6	6	6	0	
23062000	Panelli e altri residui solidi, di semi di lino	6	6	6	6	0	
23063010	Panelli, farina e agglomerati in forma di pellets, di semi di girasole	6	6	6	6	4	
23063090	Altri residui solidi, di semi di girasole	6	6	6	6	4	
23064100	Panelli di semi di ravizzone o di colza a basso tenore di acido erucico	6	6	6	6	4	
23064900	Altri panelli di semi di ravizzone o di colza a basso tenore di acido erucico	6	6	6	6	4	
23065000	Panelli e altri residui solidi, di noce di cocco o di copra	6	6	6	6	0	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
23066000	Panelli e altri residui solidi, di noci/mandorle di palmisti	6	6	6	6	0	
23069010	Panelli, residui, ecc. di germi di frumento	6	6	6	0	0	
23069090	Panelli, residui, ecc. di altri oli vegetali	6	6	6	6	0	
23070000	Fecce di vino e tartaro greggio	6	6	6	6	0	
23080000	Materie vegetali e cascami vegetali	6	6	6	6	0	
23091000	Alimenti per cani e gatti	14	14	14	14	10	
23099010	Alimenti completi/composti, per animali	8	8	2	8	8	
23099020	Preparazioni a base di sale iodato, ecc. destinate all'alimentazione degli animali	8	8	8	8	8	
23099030	Biscotti, destinati all'alimentazione degli animali	14	14	14	14	0	
23099040	Preparazioni contenenti diclazuril, destinate all'alimentazione degli animali	2	2	2	2	0	
23099050	Preparazioni contenenti cloridrato di ractopammina ≥ 2 %	2	2	2	2	0	
23099060	Preparati contenenti xilanasi e beta-glucanasi, con supporto di farina di frumento	2	2	2	2	0	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
23099090	Altre preparazioni destinate all'alimentazione degli animali	20	8	6	8	10	
24011010	Tabacchi greggi o non lavorati, non scostolati, in foglie non essiccate e non fermentate	14	14	14	14	0	
24011020	Tabacchi greggi o non lavorati da fascia, non scostolati, in foglie, ecc.	14	14	14	14	0	
24011030	Tabacchi greggi o non lavorati, non scostolati, in foglie, ecc. del tipo Virginia	14	14	11	0	0	
24011040	Tabacchi greggi o non lavorati, non scostolati, in foglie, ecc. del tipo turco	10	10	10	0	0	
24011090	Altri tabacchi greggi o non lavorati, non scostolati	35	14	14	0	8	
24012010	Tabacchi greggi o non lavorati, parzialmente o totalmente scostolati, in foglie non essiccate e non fermentate	14	14	14	14	0	
24012020	Tabacchi greggi o non lavorati da fascia, parzialmente o totalmente scostolati, in foglie essiccate e fermentate, del tipo "capeiro"	14	14	14	14	0	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
24012030	Tabacchi greggi o non lavorati, parzialmente o totalmente scostolati, in foglie essiccate in un essiccatore ad aria calda (”flue cured”), del tipo Virginia	14	14	0	0	8	
24012040	Tabacchi greggi o non lavorati, parzialmente o totalmente scostolati, in foglie, del tipo Dr. Burley	14	14	11	0	0	
24012090	Altri tabacchi greggi o non lavorati, parzialmente o totalmente scostolati	14	14	14	14	8	
24013000	Cascami di tabacco	14	14	14	14	4	
24021000	Sigari (compresi i sigari spuntati) e sigaretti, contenenti tabacco	20	20	20	20	10	
24022000	Sigarette contenenti tabacco	20	20	20	20	10	
24029000	Sigari (anche spuntati)/sigaretti/sigarette, di succedanei del tabacco	20	20	20	20	10	
24031100	Tabacchi per narghilè (pipa ad acqua) di cui alla nota 1 della sottovoce di questo capitolo	20	20	20	20	10	
24031900	Altri tabacchi da fumo	20	20	20	20	10	
24039100	Tabacchi lavorati, ”omogeneizzati” o ”ricostituiti”	14	14	14	14	10	

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
24039910	Estratti e succhi, di tabacco	14	14	14	14	10	
24039990	Altri tabacchi e succedanei del tabacco, lavorati	18	18	18	18	10	
25010011	Sale marino	4	4	4	4	8	
25010019	Altri tipi di sale sfuso, senza additivi	4	4	4	4	8	
25010020	Sale preparato da tavola	4	4	4	4	8	
25010090	Altri tipi di sale, cloruro di sodio puro e acqua di mare	4	4	4	4	4	
25020000	Piriti di ferro non arrostite	4	4	4	4	8	
25030010	Zolfo alla rinfusa, eccetto quello sublimato, precipitato o colloidale	0	0	0	0	0	
25030090	Altre forme di zolfo, eccetto quello sublimato, precipitato o colloidale	0	0	0	0	0	
25041000	Grafite naturale, in polvere o in scaglie	4	4	4	4	8	
25049000	Altre forme di grafite naturale	4	4	4	4	8	
25051000	Sabbie silicee e sabbie quarzose	4	4	4	4	4	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
25059000	Altre sabbie naturali, anche colorate	4	4	4	4	8	
25061000	Quarzi	4	4	4	4	8	
25062000	Quarziti, gregge o sgrossate	4	4	4	4	8	
25070010	Caolino	4	4	4	4	4	
25070090	Altre argille caoliniche, anche calcinate	4	4	4	4	8	
25081000	Bentonite	4	4	4	4	4	
25083000	Argille refrattarie	4	4	4	4	8	
25084010	Argille di plastica, con tenore di Fe_2O_3, in peso, < 1,5 % e con perdita per calcinazione, in peso, > 12 %	4	4	4	4	8	
25084090	Altre argille	4	4	4	4	4	
25085000	Andalusite, cianite e sillimanite	4	4	4	4	8	
25086000	Mullite	4	4	4	4	8	
25087000	Terre di chamotte o di dinas	4	4	4	4	8	
25090000	Creta	4	4	4	4	4	

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
25101010	Fosfati di calcio naturali, non macinati	0	0	0	0	0	
25101090	Fosfati di calcio, fosfati allumino-calcici naturali, non macinati	0	0	0	0	0	
25102010	Fosfati di calcio naturali, macinati	0	0	0	0	0	
25102090	Fosfati di calcio, fosfati allumino-calcici naturali, macinati	0	0	0	0	0	
25111000	Solfato di bario naturale (baritina)	4	4	4	4	4	
25112000	Carbonato di bario naturale (witherite)	4	4	4	4	8	
25120000	Farine silicee fossili/altre terre silicee, con densità apparente non superiore ad 1	4	4	4	4	8	
25131000	Pietra pomice, smeriglio/altro granato naturale	4	4	4	4	8	
25132000	Smeriglio, corindone naturale, granato naturale/altri abrasivi naturali	4	4	4	4	8	
25140000	Ardesia, anche sgrossata/semplicemente tagliata, in blocchi o in lastre	4	4	4	4	8	
25151100	Marmi e travertini, greggi o sgrossati	4	4	4	4	8	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
25151210	Semplicemente tagliati in blocchi o lastre	6	6	6	6	8	
25151220	Travertini tagliati in blocchi o lastre	6	6	6	6	4	
25152000	Granito, calcare di Ecaussines ed altre pietre calcaree da taglio, ecc.	4	4	4	4	8	
25161100	Granito, greggio o sgrossato	4	4	4	4	8	
25161200	Granito, tagliato in blocchi o lastre	6	6	6	6	8	
25162000	Arenaria, tagliata in blocchi, lastre, quadrati, rettangoli	4	4	4	4	8	
25169000	Altre pietre da taglio o da costruzione	4	4	4	4	8	
25171000	Sassi, ghiaia, pietre frantumate utilizzati per calcestruzzo, ecc.	4	4	4	4	8	
25172000	Macadam di loppe, di scorie, altre loppe, ecc.	4	4	4	4	8	
25173000	Tarmacadam	4	4	4	4	8	
25174100	Granuli, scaglie e polveri di marmo	4	4	4	4	4	

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
25174900	Granuli, scaglie e polveri di pietre delle voci 25.15 o 25.16, anche trattati termicamente	4	4	4	4	8	
25181000	Dolomite non calcinata né sinterizzata, detta "cruda"	4	4	4	4	8	
25182000	Dolomite calcinata o sinterizzata	4	4	4	4	8	
25183000	Pigiata di dolomite	4	4	4	4	8	
25191000	Carbonato di magnesio naturale (magnesite)	4	4	4	4	8	
25199010	Magnesia fusa elettricamente	4	4	4	4	8	
25199090	Magnesia fusa elettricamente ed altri ossidi di magnesio	4	4	4	4	4	
25201011	Pietra da gesso in pezzi irregolari	4	20	4	4	8	
25201019	Altre forme di pietra da gesso	4	4	4	4	8	
25201020	Anidrite	4	4	4	4	8	
25202010	Gesso lavorato macinato, per l'odontoiatria	4	4	4	4	4	
25202090	Altre forme di gesso	4	4	4	4	8	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
25210000	Pietre calcaree, destinate alla fabbricazione di calce o cemento	4	4	4	4	8	
25221000	Calce viva	4	4	4	4	4	
25222000	Calce spenta	4	4	4	4	4	
25223000	Calce idraulica	4	4	4	4	8	
25231000	Cementi non polverizzati detti "clinkers"	4	4	4	4	8	
25232100	Cementi Portland, bianchi	4	4	4	4	4	
25232910	Cementi Portland, comuni	4	4	4	4	8	
25232990	Altri tipi di cementi Portland	4	4	4	4	8	
25233000	Cementi alluminosi	4	4	4	4	4	
25239000	Altri cementi idraulici	4	4	4	4	8	
25241000	Crocidolite (amianto), anche colorata	4	4	4	4	8	
25249000	Amianto, esclusa la crocidolite	4	4	4	4	8	
25251000	Mica greggia o sfaldata in fogli o lamine irregolari	4	4	4	4	8	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
25252000	Mica in polvere	4	4	4	4	8	
25253000	Cascami di mica	4	4	4	4	8	
25261000	Steatite naturale, non frantumata, non polverizzata	4	4	4	4	4	
25262000	Steatite naturale, frantumata o polverizzata	4	4	4	4	4	
25280000	Borati naturali e loro concentrati (anche calcinati)	4	4	4	4	8	
25291000	Feldspato	4	4	4	4	8	
25292100	Spatofluore, contenente, in peso, ≤ 97 % di fluoruro di calcio	4	4	4	4	8	
25292200	Spatofluore, contenente, in peso, > 97 % di fluoruro di calcio	4	4	4	4	8	
25293000	Leucite, nefelina e sienite-nefelinica	4	4	4	4	4	
25301010	Perlite, non espansa	4	4	4	4	8	
25301090	Vermiculite e cloriti, non espansi	4	4	4	4	8	
25302000	Kieserite, epsomite (solfati di magnesio naturali)	4	4	4	4	4	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
25309010	Spodumene	4	4	4	4	8	
25309020	Sabbia di zirconio micronizzata per la preparazione di smalti ceramici, escluso lo spodumene	4	4	4	4	4	
25309030	Minerali di metalli delle terre rare	4	4	4	4	8	
25309040	Terre coloranti	4	4	4	4	8	
25309090	Altre materie minerali	4	4	4	4	4	
26011100	Minerali di ferro, non agglomerati, e loro concentrati	2	2	2	2	8	
26011200	Minerali di ferro, agglomerati e loro concentrati	2	2	2	2	4	
26012000	Piriti di ferro arrostite (ceneri di piriti)	2	2	2	2	10	
26020010	Minerali di manganese, agglomerati e loro concentrati	2	2	2	2	8	
26020090	Altri minerali di manganese	2	2	2	2	8	
26030010	Solfuri di minerali di rame	2	2	2	2	4	
26030090	Altri minerali e loro concentrati	2	2	2	2	8	
26040000	Minerali di nichel e loro concentrati	2	2	2	2	4	

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
26050000	Minerali di cobalto e loro concentrati	2	2	2	2	8	
26060011	Bauxite non calcinata (minerali di alluminio)	2	2	2	2	4	
26060012	Calcinato di bauxite (minerali di alluminio)	2	2	2	2	4	
26060090	Altri minerali di alluminio e loro concentrati	2	2	2	2	4	
26070000	Minerali di piombo e loro concentrati	4	4	4	4	8	
26080010	Solfuri di minerali di zinco	2	2	2	2	4	
26080090	Altri minerali di zinco e loro concentrati	2	2	2	2	8	
26090000	Minerali di stagno e loro concentrati	2	2	2	2	4	
26100010	Cromite (minerali di cromo)	2	2	2	2	4	
26100090	Altri minerali di cromo e loro concentrati	2	2	2	2	8	
26110000	Minerali di tungsteno e loro concentrati	2	2	2	2	4	
26121000	Minerali di uranio e loro concentrati	4	4	4	4	8	
26122000	Minerali di torio e loro concentrati	4	4	4	4	8	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
26131010	Molibdeno arrostito (minerali di molibdeno)	2	2	2	2	4	
26131090	Altri minerali di molibdeno, arrostiti, e loro concentrati	2	2	2	2	4	
26139010	Molibdenite, non arrostita (minerali di molibdeno)	2	2	2	2	8	
26139090	Altri minerali di molibdenite, non arrostiti, e loro concentrati	2	2	2	2	8	
26140010	Ilmenite (minerali di titanio)	2	2	2	2	8	
26140090	Altri minerali di titanio e loro concentrati	2	2	2	2	4	
26151010	Zirconio (minerali di zirconio)	2	2	2	2	8	
26151020	Zircone (minerali di zirconio)	2	2	2	2	8	
26151090	Altri minerali di zirconio e loro concentrati	2	2	2	2	8	
26159000	Minerali di niobio, di tantalio o di vanadio e loro concentrati	2	2	2	2	8	
26161000	Minerali di argento e loro concentrati	2	2	2	2	8	
26169000	Altri minerali di metalli preziosi e loro concentrati	4	4	4	4	8	
26171000	Minerali di antimonio e loro concentrati	2	2	2	2	8	

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
26179000	Altri minerali e loro concentrati	2	2	2	2	8	
26180000	Loppe granulate provenienti dalla fabbricazione della ghisa, del ferro o dell'acciaio	4	4	4	4	8	
26190000	Altre scorie e cascami della fabbricazione della ghisa, del ferro o dell'acciaio	4	4	4	4	8	
26201100	Metalline di galvanizzazione (contenenti principalmente zinco)	4	4	4	4	8	
26201900	Altre ceneri e residui contenenti zinco	4	4	4	4	8	
26202100	Fanghi di benzina contenenti piombo, ecc.	4	4	4	4	8	
26202900	Altre ceneri e residui contenenti principalmente piombo	4	4	4	4	8	
26203000	Ceneri e residui contenenti principalmente rame	4	4	4	4	8	
26204000	Ceneri e residui contenenti principalmente alluminio	4	4	4	4	8	
26206000	Ceneri e residui contenenti arsenico, mercurio, ecc.	4	4	4	4	8	
26209100	Ceneri e residui contenenti antimonio, berillio, ecc.	4	4	4	4	8	
26209910	Ceneri e residui contenenti principalmente titanio	2	2	2	2	8	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
26209990	Ceneri e residui contenenti altri metalli	4	4	4	4	8	
26211000	Ceneri/residui provenienti dall'incenerimento di rifiuti urbani	4	4	4	4	8	
26219010	Ceneri di origine vegetale	4	4	4	4	8	
26219090	Altre ceneri/residui provenienti dall'incenerimento di rifiuti urbani, escluse le ceneri di origine vegetale	4	4	4	4	8	
27011100	Carbon fossile di antracite, non agglomerato	0	0	0	0	0	
27011200	Carbon fossile bituminoso, non agglomerato	0	0	0	0	0	
27011900	Altri carboni fossili, anche polverizzati, ma non agglomerati	0	0	0	0	0	
27012000	Mattonelle, ovoidi agglomerati, ecc., ottenuti da carboni fossili	0	0	0	0	0	
27021000	Ligniti, anche polverizzate, ma non agglomerate	0	0	0	0	0	
27022000	Ligniti agglomerate	0	0	0	0	0	
27030000	Torba (compresa la torba per lettiera), anche agglomerata	0	0	0	0	0	
27040010	Coke di carbon fossile, di lignite o di torba	0	0	0	0	0	

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
27040090	Semi-coke di carbon fossile, di lignite o di torba, carbone di storta	0	0	0	0	0	
27050000	Gas di carbon fossile, gas d'acqua, ecc., esclusi i gas di petrolio/gli idrocarburi gassosi	0	0	0	0	0	
27060000	Catrami di carbon fossile, di lignite o di torba, ecc.	0	0	0	0	0	
27071000	Benzolo (prodotti della distillazione del catrame di carbon fossile)	0	0	0	0	0	
27072000	Toluolo (prodotti della distillazione del catrame di carbon fossile)	0	0	0	0	0	
27073000	Xilolo (prodotti della distillazione del catrame di carbon fossile)	0	0	0	0	0	
27074000	Naftalene (prodotti della distillazione del catrame di carbon fossile)	0	0	0	0	0	
27075000	Altre miscele di idrocarburi aromatici che distillano ≥ 65 % del loro volume, comprese le perdite, a 250 °C, secondo il metodo ASTM D 86	0	0	0	0	0	
27079100	Oli di creosoto	0	0	0	0	0	
27079910	Cresoli	0	0	0	0	0	
27079990	Altri oli e prodotti della distillazione del catrame	0	0	0	0	0	
27081000	Pece, di catrami minerali	0	0	0	0	0	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
27082000	Coke di pece, di catrami minerali	0	0	0	0	0	
27090010	Olio greggi di petrolio	0	0	0	0	0	
27090090	Oli greggi di minerali bituminosi	0	0	0	0	0	
27101210	Esano commerciale	0	0	0	0	0	
27101221	Diisobutilene	0	0	0	0	0	
27101229	Altre miscele di alchilideni	0	0	0	0	0	
27101230	Benzine minerali (acqua ragia minerale)	0	0	0	0	0	
27101241	Nafta per il settore petrolchimico	0	0	0	0	0	
27101249	Altre nafte, escluse quelle per il settore petrolchimico	0	0	0	0	0	
27101251	Benzina per l'aviazione	0	0	0	0	0	
27101259	Altre benzine, escluse le benzine per l'aviazione	0	0	0	0	0	
27101260	Miscela di idrocarburi, aciclici e ciclici	0	0	0	0	0	
27101290	Altri oli leggeri e preparazioni	0	0	0	0	0	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
27101911	Oli di petrolio lampante per l'aviazione	0	0	0	0	0	
27101919	Altri oli di petrolio lampante	0	0	0	0	0	
27101921	Combustibile diesel	0	0	0	0	0	
27101922	Olio combustibile	0	0	0	0	0	
27101929	Altri oli combustibili	0	0	0	0	0	
27101931	Oli lubrificanti senza additivi	0	0	0	0	0	
27101932	Oli lubrificanti con additivi	6	6	6	6	E	
27101991	Oli minerali bianchi (di vaselina/paraffina)	4	20	4	4	10	
27101992	Liquidi per trasmissioni idrauliche	0	0	0	0	0	
27101993	Oli destinati all'isolamento elettrico	0	0	0	0	0	
27101994	Miscela di idrocarburi aciclici e ciclici saturi derivati da frazioni di petrolio, con un tenore di idrocarburi aromatici inferiore, in peso, a 2 %, di cui meno del 90 % in volume distilla (secondo il metodo ASTM D 86, a 210 °C con un punto finale massimo di 360 °C)	0	0	0	0	0	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
27101999	Oli di petrolio o di minerali bituminosi	0	0	0	0	0	
27102000	Oli di petrolio o oli bituminosi (esclusi gli oli greggi)	0	0	0	0	0	
27109100	Residui di oli contenenti bifenili, ecc.	0	0	0	0	0	
27109900	Altri residui di oli	0	0	0	0	0	
27111100	Gas naturale, liquefatto	0	0	0	0	0	
27111210	Propano greggio, liquefatto	0	0	0	0	0	
27111290	Altro propano, liquefatto	0	0	0	0	0	
27111300	Butani, liquefatti	0	0	0	0	0	
27111400	Etilene, propilene, butilene e butadiene, liquefatti	0	0	0	0	0	
27111910	Gas di petrolio liquefatto (GPL)	0	0	0	0	0	
27111990	Altri gas di idrocarburi gassosi, liquefatti	0	0	0	0	0	
27112100	Gas naturale, allo stato gassoso	0	0	0	0	0	
27112910	Butani, allo stato gassoso	0	0	0	0	0	

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
27112990	Altri idrocarburi gassosi/gas di petrolio, allo stato gassoso	0	0	0	0	0	
27121000	Vaselina	4	4	4	4	4	
27122000	Paraffina contenente, in peso, < 0,75 % di olio	4	4	4	4	4	
27129000	Cera di petrolio microcristallina, cere minerali, ecc.	4	4	4	4	4	
27131100	Coke di petrolio, non calcinato	0	0	0	0	0	
27131200	Coke di petrolio, calcinato	2	2	2	2	4	
27132000	Bitume di petrolio	0	0	0	0	0	
27139000	Altri residui di oli di petrolio, minerali bituminosi	0	0	0	0	0	
27141000	Scisti e sabbie bituminosi	0	0	0	0	0	
27149000	Bitumi ed asfalti, naturali, asfaltiti, rocce asfaltiche	0	0	0	0	0	
27150000	Miscele bituminose a base di asfalto naturale, di bitume, ecc.	0	0	0	0	0	
27160000	Energia elettrica	0	0	0	0	0	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
28011000	Cloro	8	8	8	8	8	
28012010	Iodio sublimato	2	2	2	2	4	
28012090	Altre forme di iodio	2	2	2	2	4	
28013000	Fluoro e bromo	2	2	2	2	4	
28020000	Zolfo sublimato o precipitato e zolfo colloidale	2	2	2	2	4	
28030011	Neri di carbonio	2	2	2	2	4	
28030019	Altri neri di carbonio	8	8	8	8	8	
28030090	Altre forme di carbonio	8	8	8	8	8	
28041000	Idrogeno	6	6	6	6	8	
28042100	Argo (gas rari)	6	6	6	6	8	
28042910	Elio liquido (gas rari)	2	2	2	2	4	
28042990	Altri gas rari	2	2	2	2	4	
28043000	Azoto	6	6	6	6	8	

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
28044000	Ossigeno	6	6	6	6	8	
28045000	Boro e tellurio	2	2	2	2	4	
28046100	Silicio, contenente, in peso, ≥ 99,99 % di silicio	6	6	6	6	8	
28046900	Altri silici	6	6	6	6	4	
28047010	Fosforo bianco	2	2	2	2	4	
28047020	Fosforo rosso o amorfo	2	2	2	2	4	
28047030	Fosforo nero	2	2	2	2	4	
28048000	Arsenico	2	2	2	2	4	
28049000	Selenio	2	2	2	2	4	
28051100	Sodio (metalli alcalini)	2	2	2	2	4	
28051200	Calcio	2	2	2	2	4	
28051910	Stronzio	2	2	2	2	4	
28051920	Bario	2	2	2	2	4	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
28051990	Altri metalli alcalini o alcalino-terrosi	2	2	2	2	4	
28053010	Leghe di cerio contenenti, in peso, ≤ 5 % di ferro (mischmetallo)	2	2	2	2	4	
28053090	Metalli delle terre rare, scandio e ittrio	2	2	2	2	4	
28054000	Mercurio	2	2	2	2	4	
28061010	Cloruro di idrogeno (acido cloridrico), gassoso, liquefatto	6	6	6	6	8	
28061020	Cloruro di idrogeno (acido cloridrico), in soluzione acquosa	8	8	8	8	8	
28062000	Acido clorosolforico	10	10	10	0	10	
28070010	Acido solforico	4	4	4	4	10	
28070020	Oleum (acido solforico fumante)	4	4	4	4	8	
28080010	Acido nitrico	10	10	10	0	10	
28080020	Acido solfonitrico	10	10	10	10	10	
28091000	Pentaossido di difosforo	2	2	2	2	4	

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
28092011	Acido fosforico con tenore di ferro < 750 ppm	10	10	10	10	10	
28092019	Altro acido fosforico	4	4	4	4	4	
28092020	Acido metafosforico	2	2	2	2	4	
28092030	Acido pirofosforico	2	2	2	2	4	
28092090	Altri acidi polifosforici	2	2	2	2	4	
28100010	Acido ortoborico	10	10	10	10	10	
28100090	Ossidi di boro e altri acidi borici	10	10	10	10	10	
28111100	Fluoruro d'idrogeno (acido fluoridrico)	10	10	10	10	10	
28111910	Acido amminosolfonico (acido sulfamico)	2	2	2	2	4	
28111920	Acido fosfonico (acido fosforoso)	2	2	2	2	4	
28111930	Acido perclorico	10	10	10	10	10	
28111940	Fluoroacidi ed altri composti del fluoro	10	10	10	10	10	
28111950	Cianuro di idrogeno	2	2	2	2	4	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
28111990	Altri acidi inorganici	2	2	2	2	4	
28112100	Diossido di carbonio	4	4	4	4	4	
28112210	Diossido di silicio ottenuto per precipitazione chimica	10	10	10	0	10	
28112220	Aerogel in silice (diossido di silicio)	2	2	2	2	4	
28112230	Gel di silice (diossido di silicio)	10	10	10	10	10	
28112290	Altro diossido di silicio	2	2	2	2	4	
28112910	Diossido di zolfo	10	10	10	10	10	
28112990	altri composti ossigenati inorganici degli elementi non metallici	2	2	2	2	4	
28121011	Tricloruro di fosforo	2	2	2	2	4	
28121012	Pentacloruro di fosforo	2	2	2	2	4	
28121013	Cloruro di zolfo	2	2	2	2	4	
28121014	Dicloruro di zolfo	2	2	2	2	4	
28121015	Tricloruro di arsenico	2	2	2	2	4	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
28121019	Derivati del cloruro	2	2	2	2	4	
28121021	Ossidicloruro di zolfo (cloruro di tionile)	2	2	2	2	4	
28121022	Ossitricloruro di fosforo (cloruro di fosforile)	2	2	2	2	4	
28121023	Ossicloruro di carbonio (cloruro di carbonile, fosgene)	2	2	2	2	4	
28121029	Altri ossicloruri degli elementi non metallici	2	2	2	2	4	
28129000	Altri composti alogenati e ossialogenati degli elementi non metallici	2	2	2	2	4	
28131000	Disolfuro di carbonio	10	10	10	10	10	
28139010	Pentasolfuro di difosforo	2	2	2	2	4	
28139090	Altri solfuri degli elementi non metallici, trisolfuro di fosforo del commercio	2	2	2	2	4	
28141000	Ammoniaca anidra	4	4	4	4	4	
28142000	Ammoniaca in soluzione acquosa (ammoniaca)	4	4	4	4	4	
28151100	Idrossido di sodio (soda caustica), solido	8	8	0	8	E	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
28151200	Idrossido di sodio in soluzione acquosa (liscivia di soda caustica)	8	8	8	8	E	
28152000	Idrossido di potassio (potassa caustica)	6	6	6	6	4	
28153000	Perossidi di sodio o di potassio	2	2	2	2	4	
28161010	Idrossido di magnesio	10	10	10	10	10	
28161020	Perossido di magnesio	2	2	2	2	4	
28164010	Idrossido di bario	2	2	2	2	4	
28164090	Ossidi, idrossidi e perossidi di stronzio, ecc.	2	2	2	2	4	
28170010	Ossido di zinco	10	10	8	10	10	
28170020	Perossido di zinco	10	10	10	10	10	
28181010	Corindone artificiale, bianco, attraverso un setaccio con apertura di maglie ≤ 63 µm	2	2	2	2	4	
28181090	Altro corindone artificiale, anche definito chimicamente	2	2	2	2	4	
28182010	Allumina calcinata	0	0	0	0	0	

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
28182090	Altro ossido di alluminio	2	2	2	2	4	
28183000	Idrossido di alluminio	2	2	2	2	4	
28191000	Triossido di cromo	10	10	10	10	10	
28199010	Ossidi di cromo	2	2	2	2	4	
28199020	Idrossidi di cromo	2	2	2	2	4	
28201000	Diossido di manganese	10	10	10	10	10	
28209010	Ossido di manganese	10	10	10	10	10	
28209020	Triossido di manganese (sesquiossido di manganese)	10	10	10	10	10	
28209030	Ossido manganoso manganico (ossido salino di manganese)	10	10	10	10	10	
28209040	Anidride permanganica	10	10	10	10	10	
28211011	Ossidi di ferro contenenti, in peso, 85 % o più di Fe_2O_3	10	10	10	10	10	
28211019	Altri ossidi ferrici	2	2	2	2	4	
28211020	Ossido ferroso-ferrico (ossido di ferro magnetico)	2	2	2	2	4	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
28211030	Idrossidi di ferro	10	10	10	10	10	
28211090	Altri ossidi di ferro	10	10	10	10	10	
28212000	Terre coloranti, contenenti ≥ 70 % di ferro combinato, calcolato come Fe_2O_3	2	2	2	2	4	
28220010	Tetrossido di tricobalto (ossido salino di cobalto)	2	2	2	2	4	
28220090	Altri ossidi e idrossidi di cobalto, compresi gli ossidi di cobalto del commercio	2	2	2	2	4	
28230010	Ossidi di titanio, nella forma anatasio	10	10	10	10	10	
28230090	Altri ossidi di titanio	8	8	6	8	8	
28241000	Monossido di piombo (litargirio, massicot)	10	10	10	10	10	
28249010	Minio rosso e minio arancione	10	10	10	10	10	
28249090	Altri ossidi di piombo	10	10	10	10	10	
28251010	Idrazina e suoi sali inorganici	2	2	2	2	4	
28251020	Idrossilammina e suoi sali inorganici	2	2	2	2	4	

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
28252010	Ossido di litio	2	2	2	2	4	
28252020	Idrossido di litio	10	10	10	10	10	
28253010	Pentossido di divanadio	2	2	2	2	4	
28253090	Altri ossidi e idrossidi di vanadio	2	2	2	2	4	
28254010	Ossidi di nichel	10	10	10	10	10	
28254090	Altri ossidi e idrossidi di nichel	2	2	2	2	4	
28255010	Ossidi di rame, contenenti, in peso, ≥ 98 % di CuO	10	10	10	10	10	
28255090	Altri ossidi e idrossidi di rame	10	10	10	10	10	
28256010	Ossidi di germanio	2	2	2	2	4	
28256020	Diossido di zirconio	2	2	2	2	4	
28257010	Triossido di molibdeno	2	2	2	2	4	
28257090	Altri ossidi e idrossidi di molibdeno	2	2	2	2	4	
28258010	Triossido di antimonio	10	10	10	10	10	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
28258090	Altro triossido di antimonio	10	10	10	10	10	
28259010	Ossido di cadmio	2	2	2	2	4	
28259020	Triossido di tungsteno (wolframio)	2	2	2	2	4	
28259090	Altri ossidi, idrossidi e perossidi di altri metalli, ecc.	10	10	10	10	10	
28261200	Fluoruro di alluminio	10	2	10	10	8	
28261910	Fluoruro di alluminio	2	2	2	2	4	
28261920	Fluoruro acido di ammonio	10	10	10	10	10	
28261990	Altro fluoruro	10	10	10	10	10	
28263000	Esafluoroalluminato di sodio (criolite sintetica)	10	10	10	10	10	
28269010	Fluoroalluminati di potassio	2	2	2	2	4	
28269020	Altri fluorosilicati, fluroralluminati, sali complessi del fluoro	10	10	10	10	10	
28269090	Altri fluorosilicati, fluroralluminati, sali complessi del fluoro	10	10	10	10	10	

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
28271000	Cloruro di ammonio	10	10	10	10	10	
28272010	Cloruro di calcio, contenente, in peso, ≥ 98 % di $CaCl_2$ su base secca	10	10	10	10	10	
28272090	Altro cloruro di calcio	10	10	10	10	10	
28273110	Cloruro di magnesio contenente, in peso, < 98 % di $MgCl_2$ e ≤ 0,5 % di calcio	10	10	10	10	10	
28273190	Altro cloruro di magnesio	10	10	10	10	10	
28273200	Cloruro di alluminio	10	10	10	10	10	
28273500	Cloruro di nichel	10	10	10	10	10	
28273910	Cloruro rameoso (monocloruro di rame)	2	2	2	2	4	
28273920	Cloruro di titanio	2	2	2	2	4	
28273940	Cloruro di zirconio	2	2	2	2	4	
28273950	Cloruro di antimonio	2	2	2	2	4	
28273960	Cloruro di litio	2	2	2	2	4	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
28273970	Cloruro di bismuto	2	2	2	2	4	
28273991	Cloruro di cadmio	2	2	2	2	4	
28273992	Cloruro di cesio	2	2	2	2	4	
28273993	Cloruro di cromo	2	2	2	2	4	
28273994	Cloruro di stronzio	2	2	2	2	4	
28273995	Cloruro di manganese	2	2	2	2	4	
28273996	Cloruro di ferro	10	10	10	10	10	
28273997	Cloruro di cobalto	10	10	10	10	10	
28273998	Cloruro di zinco	10	10	10	10	10	
28273999	Altro cloruro	10	10	10	10	10	
28274110	Ossicloruri di rame	10	10	10	10	10	
28274120	Idrossicloruri di rame	10	10	10	10	10	
28274911	Ossicloruri di bismuto	2	2	2	2	4	

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
28274912	Ossicloruri di zirconio	2	2	2	2	4	
28274919	Altri ossicloruri	2	2	2	2	4	
28274921	Idrossicloruri di alluminio	10	10	10	10	10	
28274929	Altri ossicloruri	2	2	2	2	4	
28275100	Bromuri di sodio o di potassio	2	2	2	2	4	
28275900	Altri bromuri e ossibromuri	2	2	2	2	4	
28276011	Ioduri di sodio	10	10	10	10	10	
28276012	Ioduri di potassio	10	10	10	10	10	
28276019	Altri ossiioduri	2	2	2	2	4	
28276021	Ossiioduri di potassio	2	2	2	2	4	
28276029	Altri ossiioduri	2	2	2	2	4	
28281000	Ipoclorito di calcio del commercio e altri ipocloriti di calcio	10	10	10	10	10	
28289011	Ipoclorito di sodio	10	10	10	10	10	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
28289019	Altro ipoclorito	2	2	2	2	4	
28289020	Clorito di sodio	10	10	8	10	10	
28289090	Altri cloriti, ipobromiti	2	2	2	2	4	
28291100	Clorati di sodio	10	10	10	10	10	
28291910	Clorati di calcio	2	2	2	2	4	
28291920	Clorati di potassio	10	10	10	10	10	
28291990	Altri clorati	2	2	2	2	4	
28299011	Bromati di sodio	2	2	2	2	4	
28299012	Bromati di potassio	2	2	2	2	4	
28299019	Altri bromati	2	2	2	2	4	
28299021	Perbromati di sodio	2	2	2	2	4	
28299022	Perbromati di potassio	2	2	2	2	4	
28299029	Altri perbromati	2	2	2	2	4	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
28299031	Iodati di potassio	10	10	10	10	10	
28299032	Iodati di calcio	10	10	10	10	10	
28299039	Altri iodati	2	2	2	2	4	
28299040	Periodati	2	2	2	2	4	
28299050	Perclorati	10	10	10	10	10	
28301010	Solfuri di sodio	10	10	8	10	10	
28301020	Idrogenosolfuro di sodio	10	10	8	10	10	
28309011	Disolfuro di molibdeno	2	2	2	2	4	
28309012	Solfuri di bario	2	2	2	2	4	
28309013	Solfuri di potassio	10	10	10	10	10	
28309014	Solfuri di piombo	2	2	2	2	4	
28309015	Solfuri di stronzio	2	2	2	2	4	
28309016	Solfuri di zinco	2	2	2	2	4	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
28309019	Altri solfuri	2	2	2	2	4	
28309020	Polisolfuri	2	2	2	2	4	
28311011	Ditioniti (solfuri, idrossidi) di sodio, stabilizzati	10	10	10	10	10	
28311019	Altri ditioniti (solfuri, idrossidi) di sodio	10	10	10	10	10	
28311021	Solfossilati di sodio, stabilizzati con formaldeide	10	10	10	10	10	
28311029	Altri solfossilati di sodio	2	2	2	2	4	
28319010	Ditioniti di zinco	2	2	2	2	4	
28319090	Altri ditioniti e solfossilati	10	10	10	10	10	
28321010	Solfiti di disodio	10	10	10	0	10	
28321090	Altri solfiti di disodio	10	10	10	10	10	
28322000	Altri solfiti	2	2	2	2	4	
28323010	Tiosolfati di ammonio	10	10	10	10	10	
28323020	Tiosolfati di sodio	10	10	10	10	10	

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
28323090	Altri tiosolfati	2	2	2	2	4	
28331110	Solfato di disodio anidro	10	10	10	0	10	
28331190	Altro solfato di disodio	10	10	10	10	10	
28331900	Altro solfato di sodio	2	2	2	2	4	
28332100	Solfato di magnesio	10	10	10	10	10	
28332200	Solfato di alluminio	10	10	10	10	10	
28332400	Solfato di nichel	10	10	10	10	10	
28332510	Solfato rameoso	10	10	10	10	10	
28332520	Solfato rameico	10	10	8	10	10	
28332710	Solfato di bario, contenente, in peso, ≥ 97,5 % di $BaSO_4$	10	10	10	10	8	
28332790	Altri solfati di bario	10	10	10	10	10	
28332910	Solfato di antimonio	2	2	2	2	4	
28332920	Solfato di litio	2	2	2	2	4	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
28332930	Solfato di stronzio	2	2	2	2	4	
28332940	Solfato di mercurio	10	10	0	10	10	
28332950	Solfato neutro di piombo	10	10	10	10	10	
28332960	Solfati di cromo	10	10	10	10	E	
28332970	Solfati di zinco	10	10	10	10	10	
28332990	Altri solfati	10	10	0	10	10	
28333000	Allumi	10	10	10	10	10	
28334010	Perossolfati (persolfati) di sodio	2	2	2	2	4	
28334020	Perossolfati (persolfati) di antimonio	2	2	2	2	4	
28334090	Altri perossolfati (persolfati)	2	2	2	2	4	
28341010	Nitrito di sodio	2	2	2	2	4	
28341090	Altri nitriti	2	2	2	2	4	
28342110	Nitrito di potassio contenente, in peso, ≤ 98 % di KNO_3	2	2	2	2	4	

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
28342190	Altri nitriti di potassio	10	10	10	10	10	
28342910	Nitrito di calcio contenente, in peso, ≤ 16 % di azoto	4	4	4	4	4	
28342930	Nitrito di alluminio	2	2	2	2	4	
28342940	Nitrito di litio	2	2	2	2	4	
28342990	Altri nitrati	10	10	10	10	10	
28351011	Fosfinato (ipofosfit) di sodio	2	2	2	2	4	
28351019	Altri fosfinati (ipofosfiti)	2	2	2	2	4	
28351021	Fosfonati (fosfiti) dibasici di piombo	10	10	10	10	10	
28351029	Altri fosfonati (fosfiti)	2	2	2	2	4	
28352200	Fosfati di mono o di disodio	10	10	10	10	10	
28352400	Fosfati di potassio	10	10	10	10	10	
28352500	Idrogenoortofosfato di calcio (fosfato dicalcico)	10	0	0	0	10	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
28352600	Altri fosfati di calcio	10	10	8	10	10	
28352910	Fosfato di ferro	2	2	2	2	4	
28352920	Fosfato di cobalto	2	2	2	2	4	
28352930	Fosfato di rame	2	2	2	2	4	
28352940	Fosfato di cromo	2	2	2	2	4	
28352950	Fosfato di stronzio	2	2	2	2	4	
28352960	Fosfati di manganese	2	2	2	2	4	
28352970	Fosfato di triammonio	2	2	2	2	4	
28352980	Fosfato di trisodio	10	10	10	10	10	
28352990	Altri fosfati	10	10	8	10	10	
28353110	Trifosfati di sodio, per uso alimentare (FAO-OMS)	10	10	8	0	10	
28353190	Altro trifosfato di sodio (tripolifosfato di sodio)	10	10	8	0	10	
28353910	Metafosfato di sodio	10	10	10	10	10	

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
28353920	Pirofosfato di sodio	10	10	8	10	10	
28353930	Pirofosfato di zinco	2	2	2	2	4	
28353990	Altri fosfinati	10	10	10	10	10	
28362010	Carbonato di disodio anidro	10	0	0	0	10	
28362090	Altro carbonato di disodio	10	10	0	10	10	
28363000	Idrogenocarbonato (bicarbonato) di sodio	10	20	8	0	10	
28364000	Carbonati di potassio	10	10	10	10	10	
28365000	Carbonato di calcio	10	10	10	10	10	
28366000	Carbonato di bario	10	10	10	10	10	
28369100	Carbonati di litio	10	10	10	10	10	
28369200	Carbonato di stronzio	2	2	2	2	4	
28369911	Carbonato di magnesio con densità < 200 kg/m^3	10	10	10	10	10	
28369912	Carbonato di zirconio	2	2	2	2	4	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
28369913	Carbonati di ammonio e altri carbonati di ammonio del commercio	10	10	10	10	E	
28369919	Altri carbonati	10	10	10	10	10	
28369920	Perossocarbonati (percarbonati)	2	2	2	2	4	
28371100	Cianuri e ossicianuri di sodio	0	10	10	10	10	
28371911	Cianuro di potassio	2	2	2	2	4	
28371912	Cianuro di zinco	10	10	10	10	10	
28371914	Cianuri rameosi	10	10	10	10	10	
28371915	Cianuri rameici	10	10	10	10	10	
28371919	Altri cianuri	2	2	2	2	4	
28371920	Altri ossicianuri	2	2	2	2	4	
28372011	Ferrocianuro di sodio	2	2	2	2	4	
28372012	Ferrocianuro ferroso (ferrocianuro ferroso)	2	2	2	2	4	
28372019	Altri ferrocianuri	2	2	2	2	4	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
28372021	Ferrocianuro di potassio	2	2	2	2	4	
28372022	Ferricianuro ferroso (ferricianuro ferroso)	2	2	2	2	4	
28372023	Ferricianuro ferroso (ferricianuro ferroso)	2	2	2	2	4	
28372029	Altri ferricianuri	2	2	2	2	4	
28372090	Altri cianuri complessi	2	2	2	2	4	
28391100	Metasilicati	10	10	10	10	10	
28391900	Altri silicati di sodio	10	10	10	10	10	
28399010	Metasilicati di magnesio	10	10	10	10	10	
28399020	Silicati di alluminio	10	10	10	10	10	
28399030	Silicati di zirconio	10	10	10	10	10	
28399040	Silicati di piombo	10	10	10	10	10	
28399050	Silicati di potassio	10	10	10	10	10	
28399090	Altri silicati	2	2	2	2	4	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
28401100	Tetraborato di disodio (borace raffinato), anidro	10	10	10	10	10	
28401900	Altro tetraborato di disodio (borace raffinato)	10	10	10	10	10	
28402000	Altri borati	10	10	10	10	10	
28403000	Perossoborati (perborati)	2	2	2	2	4	
28413000	Dicromato di sodio	10	2	10	0	10	
28415011	Cromato di ammonio e dicromato di ammonio	2	2	2	2	4	
28415012	Cromato di potassio	10	10	10	10	10	
28415013	Cromato di sodio	10	10	10	10	10	
28415014	Dicromato di potassio	10	10	10	10	10	
28415015	Cromato di zinco	10	10	10	10	10	
28415016	Cromato di piombo	10	10	10	10	10	
28415019	Altri cromati e dicromatii	2	2	2	2	4	
28415020	Perossocromati	2	2	2	2	4	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
28416100	Permanganati di potassio	2	2	2	2	4	
28416910	Manganiti	2	2	2	2	4	
28416920	Manganati	2	2	2	2	4	
28416930	Altri permanganati	2	2	2	2	4	
28417010	Molibdato d'ammonio	10	10	10	10	10	
28417020	Molibdato di sodio	10	10	10	10	10	
28417090	Altri molibdati	2	2	2	2	4	
28418010	Tungstati (volframati) di ammonio	10	10	10	10	10	
28418020	Tungstati (volframati) di piombo	10	10	10	10	10	
28418090	Altri tungstati (volframati)	2	2	2	2	4	
28419011	Titanato di piombo	10	10	10	10	10	
28419012	Titanato di bario o di bismuto	10	10	10	10	10	
28419013	Titanato di calcio o di stronzio	10	10	10	10	10	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
28419014	Titanato di magnesio	10	10	10	10	10	
28419015	Titanato di lantanio o di neodimio	10	10	10	10	10	
28419019	Altro titanato	2	2	2	2	4	
28419021	Ferrite di bario	10	10	10	10	10	
28419022	Ferrite di stronzio	10	10	10	10	10	
28419029	Altri ferriti e ferrati	2	2	2	2	4	
28419030	Vanadati	2	2	2	2	4	
28419041	Stannato di bario	10	10	10	10	10	
28419042	Stannato di bismuto	10	10	10	10	10	
28419043	Stannato di calcio	10	10	10	10	10	
28419049	Altri stannati	2	2	2	2	4	
28419050	Piombati	2	2	2	2	4	
28419060	Antimonati	2	2	2	2	4	

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
28419070	Zincati	2	2	2	2	4	
28419081	Alluminato di sodio	10	10	10	10	10	
28419082	Alluminato di magnesio	2	2	2	2	4	
28419083	Alluminato di bismuto	2	2	2	2	4	
28419089	Altri alluminati	2	2	2	2	4	
28419090	Altri sali degli acidi ossometallici o perossometallici	10	10	10	10	10	
28421010	Zeoliti dei tipi utilizzati come scambiatori di ioni per il trattamento dell'acqua	2	2	2	2	4	
28421090	Silicati doppi o complessi, escluse le zeoliti	10	10	10	10	10	
28429000	Altri sali di acidi o perossiacidi inorganici	2	2	2	2	4	
28431000	Metalli preziosi allo stato colloidale	10	10	10	10	10	
28432100	Nitrato d'argento	10	10	10	10	10	
28432910	Vitellinato di argento	2	2	2	2	4	
28432990	Altri composti dell'argento	10	10	10	10	10	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
28433010	Solfuro di oro disperso in gelatina	2	2	2	2	4	
28433090	Altri composti dell'oro auranofin, ecc.	10	10	10	10	10	
28439011	Desormaplatino, enloplatino, ecc. presentati come medicinale	0	0	0	0	0	
28439019	Desormaplatino, enloplatino, ecc. presentati in altra forma	2	2	2	2	4	
28439090	Altri composti, amalgami inorganici/organici, di metalli preziosi	10	10	10	10	10	
28441000	Uranio naturale e suoi composti, leghe, dispersioni, ecc.	2	2	2	2	4	
28442000	Uranio arricchito in U-235, plutonio, suoi composti, ecc.	2	2	2	2	4	
28443000	Uranio arricchito in U-235, torio, suoi composti	2	2	2	2	4	
28444010	Molibdeno 99 assorbito in allumina, per ottenere tecnezio 99	10	10	10	10	8	
28444020	Cobalto 60	2	2	2	2	4	

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
28444030	Iodio 131	10	10	10	10	10	
28444090	Altri elementi e isotopi e composti radioattivi, ecc.	2	2	2	2	4	
28445000	Elementi combustibili esausti di reattori nucleari	2	2	2	2	4	
28451000	Acqua pesante (ossido di deuterio)	2	2	2	2	4	
28459000	Altri isotopi e loro composti, inorganici o organici	2	2	2	2	4	
28461010	Ossido di cerio	2	2	2	2	4	
28461090	Altri composti del cerio	2	2	2	2	4	
28469010	Ossido di praseodimio	2	2	2	2	4	
28469020	Altri cloruri dei metalli delle terre rare	2	2	2	2	4	
28469030	Gadopentetato dimeglumina	10	10	10	10	10	
28469090	Altri composti dei metalli delle terre rare, dell'ittrio, ecc.	2	2	2	2	4	
28470000	Perossido di idrogeno	10	10	10	0	E	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
28480010	Fosfuro di alluminio	10	10	10	10	10	
28480020	Fosfuro di magnesio	10	10	10	10	10	
28480030	Fosfuro di rame, contenente in peso > 15 % di fosforo	2	2	2	2	4	
28480090	Altri fosfuri, di costituzione chimica definita o no	2	2	2	2	4	
28491000	Carburo di calcio	10	10	10	10	10	
28492000	Carburo di silicio	10	10	10	10	10	
28499010	Carburo di boro	2	2	2	2	4	
28499020	Carburo di tantalio	2	2	2	2	4	
28499030	Carburo di tungsteno (volframati)	2	2	2	2	4	
28499090	Altri carburi, di costituzione chimica definita o no	2	2	2	2	4	
28500010	Nitruro di boro	2	2	2	2	4	
28500020	Siliciuri di calcio	10	10	10	10	10	
28500090	Idruri, azoturi, boruri ed altri nitruri e siliciuri	2	2	2	2	4	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
28521011	Ossidi di mercurio, inorganici	10	10	10	10	10	
28521012	Cloruro di mercurio (I) (cloruro mercuroso)	2	2	2	2	4	
28521013	Cloruro di mercurio (II) (cloruro mercurico), per usi fotografici, condizionato per la vendita al minuto, pronto per l'impiego	14	14	14	14	10	
28521014	Cloruro di mercurio (II) (cloruro mercurico), in altra forma	2	2	2	2	4	
28521019	Altri composti inorganici del mercurio	2	2	2	2	4	
28521021	Acetato di mercurio	12	12	12	12	10	
28521022	Tiomersale	12	12	12	12	10	
28521023	Stearato di mercurio	12	12	12	12	10	
28521024	Lattato di mercurio	12	12	12	12	10	
28521025	Salicilato di mercurio	12	12	12	12	10	
28521029	Altri composti organici del mercurio	2	2	2	2	4	
28529000	Altri composti del mercurio	12	12	12	12	10	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
28530010	Cianammide e suoi derivati metallici	2	2	2	2	4	
28530020	Clorosolfuri di fosforo	2	2	2	2	4	
28530031	Cloruro di cianogeno	2	2	2	2	4	
28530039	Altri cianogeni e loro alogenuri	2	2	2	2	4	
28530090	Altri composti inorganici, amalgami, esclusi quelli di metalli preziosi	2	2	2	2	4	
29011000	Idrocarburi aciclici saturi	2	2	2	2	4	
29012100	Etilene non saturo	2	2	2	2	4	
29012200	Propene (propilene) non saturo	2	2	2	2	4	
29012300	Butene (butilene) non saturo e suoi isomeri	2	2	2	2	4	
29012410	Buta-1,3-diene non saturo	2	2	2	2	4	
29012420	Isoprene non saturo	2	2	2	2	4	
29012900	Altri idrocarburi aciclici non saturi	2	2	2	2	4	
29021100	Cicloesano	8	8	8	8	E	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
29021910	Limonene	10	10	10	10	10	
29021990	Altri idrocarburi cicloparaffinici, cicloolefinici, cicloterpenici	2	2	2	2	4	
29022000	Benzene	4	4	4	4	4	
29023000	Toluene	4	4	4	4	4	
29024100	Xileni	4	4	4	4	4	
29024200	M-xilene	2	2	2	2	4	
29024300	P-Xilene	4	0	4	4	4	
29024400	Miscele di isomeri dello xilene	4	4	4	4	4	
29025000	Stirene	10	10	10	0	E	
29026000	Etilbenzene	2	2	2	2	4	
29027000	Cumene	8	8	8	8	E	
29029010	Difenile (1,1-bifenile)	2	2	2	2	4	
29029020	Naftalene (idrocarburo ciclico)	2	2	2	2	4	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
29029030	Antracene	2	2	2	2	4	
29029040	Alfa-metilstirene	10	10	10	10	E	
29029090	Altri idrocarburi ciclici	2	2	2	2	4	
29031110	Clorometano (cloruro di metile)	10	10	10	10	10	
29031120	Cloroetano (cloruro di etile)	10	10	10	10	10	
29031200	Diclorometano (cloruro di metilene)	2	2	2	2	4	
29031300	Cloroformio (triclorometano)	2	2	2	2	4	
29031400	Tetracloruro di carbonio	10	10	10	10	10	
29031500	1,2-dicloroetano (dicloruro di etilene)	10	10	10	10	10	
29031910	1,1,1-tricloroetano (metilcloroformio)	2	2	2	2	4	
29031920	1,1,2-tricloroetano	2	2	2	2	4	
29031990	Altri derivati clorurati saturi degli idrocarburi ciclici	2	2	2	2	4	
29032100	Cloruro di vinile (cloroetilene)	10	10	10	10	10	

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
29032200	Tricloroetilene	10	10	10	10	10	
29032300	Tetracloroetilene (percloroetilene)	10	10	10	0	10	
29032900	Altri derivati clorurati non saturi degli idrocarburi aciclici	2	2	2	2	4	
29033100	Dibromometano di etilene (iso) 1,2-dibromometano	2	2	2	2	4	
29033911	1,1,1,2-tetrafluoroetano	2	2	2	2	4	
29033912	1,1,3,3,3-pentafluoro-2-(trifluorometil)prop-1-ene	2	2	2	2	4	
29033919	Altri derivati fluorurati	2	2	2	2	4	
29033921	Bromometano	0	0	0	0	0	
29033929	Altri derivati bromurati	2	2	2	2	4	
29033931	Iodoetano	2	2	2	2	4	
29033932	Iodoformio	2	2	2	2	4	
29033939	Altri derivati dello iodoetano	2	2	2	2	4	
29037100	Clorodifluorometano	10	10	10	0	10	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
29037200	Diclorotrifluoroetano	2	2	2	2	4	
29037300	Diclorofluoroetano	2	2	2	2	4	
29037400	Clorodifluoroetano	2	2	2	2	4	
29037500	Dicloropentafluoropropano	2	2	2	2	4	
29037600	Bromoclorodifluorometano, bromotrifluorometano e dibromotetrafluorometani	2	2	2	2	4	
29037711	Triclorofluorometano	10	10	10	10	10	
29037712	Diclorodifluorometano	10	10	10	10	10	
29037713	Clorotrifluorometano	2	2	2	2	4	
29037721	Triclorotrifluoroetani	2	2	2	2	4	
29037722	Diclorotetrafluoroetano e cloropentafluoroetano	2	2	2	2	4	
29037723	Pentaclorofluoroetano	2	2	2	2	4	
29037724	Tetraclorodifluoroetani	2	2	2	2	4	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
29037731	Eptaclorofluoropropani	2	2	2	2	4	
29037732	Esaclorodifluoropropani	2	2	2	2	4	
29037733	Pentaclorotrifluoropropani	2	2	2	2	4	
29037734	Tetraclorotetrafluoropropani	2	2	2	2	4	
29037735	Tricloropentafluoropropani	2	2	2	2	4	
29037736	Dicloroesafluoropropani	2	2	2	2	4	
29037737	Cloroeptafluoropropani	2	2	2	2	4	
29037790	Altri derivati del propano, peralogenati unicamente con fluoro e cloro	10	10	10	10	10	
29037800	Altri derivati peralogenati	2	2	2	2	4	
29037911	Clorofluoroetani	2	2	2	2	4	
29037912	Clorotetrafluoroetani	2	2	2	2	4	
29037919	Altri derivati peralogenati	2	2	2	2	4	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
29037920	Derivati del metano, dell'etano o del propano, alogenati unicamente con fluoro e bromo	2	2	2	2	4	
29037931	Alotano	2	2	2	2	4	
29037939	Altri bromoclorotrifluoroetani	2	2	2	2	4	
29037990	Altri derivati peralogenati degli idrocarburi aciclici contenenti almeno due alogeni diversi	2	2	2	2	4	
29038110	Lindano	2	2	2	2	4	
29038190	Altro 1,2,3,4,5,6- esaclorocicloesano	2	2	2	2	4	
29038210	Aldrina	2	2	2	2	4	
29038220	Clordano	2	2	2	2	4	
29038230	Eptacloro	2	2	2	2	4	
29038910	Mirex (dodecacloro)	2	2	2	2	4	
29038990	Altri derivati alogenati degli idrocarburi cicloparaffinici, cicloolefinici o cicloterpenici	2	2	2	2	4	
29039110	Clorobenzene	2	2	2	2	4	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
29039120	O-diclorobenzene	12	12	12	12	10	
29039130	P-diclorobenzene	12	12	12	12	10	
29039210	Esaclorobenzene	10	10	10	10	10	
29039220	DDT	2	2	2	2	4	
29039911	Benzilcloruro	2	2	2	2	4	
29039912	P-clorotoluene	2	2	2	2	4	
29039913	Cloruro di neofile	2	2	2	2	4	
29039914	Triclorobenzeni	12	12	12	12	10	
29039915	Cloronaftaleni	2	2	2	2	4	
29039916	Cloruro di benzilidene	2	2	2	2	4	
29039917	Cloruro di xilile	2	2	2	2	4	
29039918	Bifenili policlorurati (PCB), tetrafenili policlorurati (PCT)	2	2	2	2	4	
29039919	Altri derivati alogenati, unicamente con cloro	2	2	2	2	4	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
29039921	Bromobenzene	2	2	2	2	4	
29039922	Bromuri di xilile	2	2	2	2	4	
29039923	Bromodifenilmetano	2	2	2	2	4	
29039924	Bifenili polibromurati (PBB)	2	2	2	2	4	
29039929	Altri derivati alogenati, unicamente con bromo	2	2	2	2	4	
29039931	4-cloro-alfa, alfa, alfa-trifuorotoluene	10	10	10	10	10	
29039939	Altri derivati alogenati, unicamente con fluoro/cloro	2	2	2	2	4	
29039990	Altri derivati alogenati	2	2	2	2	4	
29041011	Acido metansolfonico	2	2	2	2	4	
29041012	Metansolfonato di piombo	2	2	2	2	4	
29041013	Metansolfonato di stagno	2	2	2	2	4	
29041019	Altri derivati degli acidi metansolfonati e loro sali	8	8	8	8	8	

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
29041020	Acido dodecilbenzenesulfonato e suoi sali	14	14	14	14	E	
29041030	Acidi toluensolfonici, xilensolfonici e sali	14	14	14	14	10	
29041040	Acido etansolfonico, acido etilensolfonico	14	14	14	14	10	
29041051	Naftalenosulfonati di sodio	14	14	14	14	10	
29041052	Acido beta-naftalenosulfonico	14	14	14	14	10	
29041053	Acidi alchil- e dialchilnaftalenosulfonici, loro sali	14	14	14	14	10	
29041059	Altri acidi naftalenosulfonici, sali ed esteri etilici	2	2	2	2	4	
29041060	Acido benzensulfonico e suoi sali	14	14	14	14	10	
29041090	Altri derivati solfonati degli idrocarburi, sali, ecc.	2	2	2	2	4	
29042010	Mononitrotolueni (mnt)	2	2	2	2	4	
29042020	Nitropropani	2	2	2	2	4	
29042030	Dinitrotolueni	12	12	12	12	10	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
29042041	2,4,6-trinitrotoluene (tnt)	12	12	12	12	10	
29042049	Altri nitrotolueni	2	2	2	2	4	
29042051	Nitrobenzene	12	12	12	12	10	
29042052	1,3,5-trinitrobenzene	12	12	12	12	10	
29042059	Altri derivati nitrati del benzene	2	2	2	2	4	
29042060	Derivati nitrati dello xilene	12	12	12	12	10	
29042070	Nitroetano e nitrometani	12	12	12	12	10	
29042090	Altri derivati nitrati o nitrosi degli idrocarburi	2	2	2	2	4	
29049011	1-cloro-4-nitrobenzene	2	2	2	2	4	
29049012	1-cloro-2,4-dinitrobenzene	2	2	2	2	4	
29049013	2-cloro-1,3-dinitrobenzene	2	2	2	2	4	
29049014	4-cloro-alfa, alfa, alfa-trifluoro-3,5-dinitrotoluene	14	14	14	14	10	

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
29049015	O-nitroclorobenzene ed M-nitroclorobenzene	2	2	2	2	4	
29049016	1,2-dicloro-4-nitrobenzene	2	2	2	2	4	
29049017	Tricloronitrometano (cloropicrina)	2	2	2	2	4	
29049019	Altri derivati nitroalogenati degli idrocarburi	2	2	2	2	4	
29049021	Acidi dinitrostilbenedisolfonici	2	2	2	2	4	
29049029	Altri derivati nitrosolfonati degli idrocarburi	2	2	2	2	4	
29049030	Cloruro di P-toluensulfonile (cloruro di tosile)	2	2	2	2	4	
29049040	Cloruro di O-toluensulfonile	2	2	2	2	4	
29049090	Altri derivati solfonati, nitrati, ecc. degli idrocarburi	2	2	2	2	4	
29051100	Metanolo (alcole metilico)	12	12	12	12	10	
29051210	Alcole propilico (propan-1-olo)	2	2	2	2	4	
29051220	Alcole isopropilico (propan-2-olo)	12	12	12	0	E	
29051300	Butan-1-olo (alcole N-butilico)	12	12	12	12	10	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
29051410	Alcole isobutilico	6	12	12	12	E	
29051420	Alcole sec-butilico	12	12	12	12	10	
29051430	Alcole terz-butilico	2	2	2	2	4	
29051600	Ottanolo (alcole ottilico) e suoi isomeri	12	12	12	0	E	
29051710	Alcole laurilico	2	2	2	2	4	
29051720	Alcole cetilico (esadecan-1-olo)	2	2	2	2	10	
29051730	Alcole stearilico (ottadecan-1-olo)	2	2	2	2	4	
29051911	N-decanolo	2	2	2	2	4	
29051912	Isodecanolo	12	12	12	12	10	
29051919	Altri decanoli saturi	2	2	2	2	4	
29051921	Etilato di magnesio	2	2	2	2	4	
29051922	Metilato di sodio	2	2	2	2	4	
29051923	Etilato di sodio	12	12	12	12	10	

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
29051929	Altri alcolati metallici	2	2	2	2	4	
29051991	4-metilpentan-2-olo	12	12	12	12	E	
29051992	Isononanolo	12	12	12	12	10	
29051993	Isotridecanolo	12	12	12	12	10	
29051994	Tetraidrolinalolo (3,7-dimetilottan-3-olo)	2	2	2	2	4	
29051995	3,3-dimetilbutan-2-ol (alcole pinacolilico)	2	2	2	2	4	
29051996	Pentanolo (alcole amilico) e suoi isomeri	12	12	12	12	10	
29051999	Altri monoalcoli saturi	2	2	2	2	4	
29052210	Linalolo	2	2	2	2	4	
29052220	Geraniolo	12	12	12	12	10	
29052230	Diidromircenolo (2,6-dimetil-7-otten-2-olo)	2	2	2	2	4	
29052290	Altri alcoli terpenici aciclici non saturi	12	12	12	12	10	
29052910	Alcole allilico	2	2	2	2	4	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
29052990	Altri monoalcoli non saturi	2	2	2	2	4	
29053100	Glicole etilenico (etandiolo)	0	12	12	12	E	
29053200	Glicole propilenico (propan-1,2-diolo)	12	12	0	12	10	
29053910	2-metil-2,4-pentanodiolo (esilenglicole)	12	12	12	12	E	
29053920	Trimetilenglicole (1,3-propandiol)	12	12	12	12	10	
29053930	1,3-butilenglicole (buta-1,3-diolo)	12	12	12	12	10	
29053990	Altri dioli non saturi	2	2	2	2	4	
29054100	2-etil-2-(idrossmetil)propano-1,3-diolo (trimetil.)	2	2	2	2	4	
29054200	Pentaeritritolo (pentaeritrite)	6	2	11	14	10	
29054300	Mannitolo	14	14	14	14	10	
29054400	D-glucitolo (sorbitolo) (polialcole)	14	14	11	14	10	
29054500	Glicerolo (glicerina)	10	10	10	10	10	
29054900	Altri polialcoli non saturi	2	2	2	2	4	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
29055100	Etclorvinolo (DCI)	2	2	2	2	4	
29055910	Cloralio idrato	2	2	2	2	4	
29055990	Altri derivati idrogenati, ecc., di alcoli aciclici	2	2	2	2	4	
29061100	Mentolo	12	12	12	12	10	
29061200	Cicloesanolo, metilcicloesanoli e dimetilcicloesanoli	12	12	12	12	10	
29061300	Steroli e inositoli	2	2	2	2	4	
29061910	Derivati del mentolo	12	12	12	12	10	
29061920	Borneolo e isoborneolo	2	2	2	2	4	
29061930	Terpina e terpina idrato	2	2	2	2	4	
29061940	Alcole fenchilico (1,3,3-trimetil-2-norbornanolo)	2	2	2	2	4	
29061950	Terpineoli	12	12	12	12	10	
29061990	Altri alcoli cicloparaffinici, cicloolefinici, cicloterpenici	2	2	2	2	4	
29062100	Alcole benzilico	12	12	12	12	10	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
29062910	2-feniletanolo	2	2	2	2	4	
29062920	Dicofol	2	2	2	2	4	
29062990	Altri alcoli ciclici aromatici e loro derivati	2	2	2	2	4	
29071100	Fenolo (idrossibenzene) e suoi sali	2	8	8	8	E	
29071200	Cresoli e loro sali	2	2	2	2	4	
29071300	Ottilfenolo, nonilfenolo e loro isomeri e sali	4	10	0	10	10	
29071510	Beta-naftolo e suoi sali	2	2	2	2	4	
29071590	Altri naftoli e loro sali	2	2	2	2	4	
29071910	2,6-di-terz-butil-p-cresolo e suoi sali	2	2	2	2	4	
29071920	O-fenilfenolo e suoi sali	2	2	2	2	4	
29071930	P-terz-butilfenolo e suoi sali	2	2	2	2	4	
29071940	Xilenoli e loro sali	2	2	2	2	4	
29071990	Altri monofenoli	2	2	2	2	4	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
29072100	Resorcinolo e suoi sali	2	2	2	2	4	
29072200	Idrochinone e suoi sali	2	2	2	2	4	
29072300	4,4'-isopropilidendifenolo e suoi sali	12	12	12	12	10	
29072900	Altri polifenoli	2	2	2	2	4	
29081100	Pentaclorofenolo e suoi sali	2	2	2	2	4	
29081911	4-cloro-m-cresolo e suoi sali	2	2	2	2	4	
29081912	Diclorofenoli e loro sali	12	12	12	12	10	
29081913	P-clorofenolo	2	2	2	2	4	
29081914	Triclorofenoli e loro sali	2	2	2	2	4	
29081915	Tetraclorofenoli e loro sali	2	2	2	2	4	
29081919	Altri derivati alogenati di fenoli/fenoli-alcoli e loro sali, con cloro	2	2	2	2	4	
29081921	2,4,6-tribromofenolo	2	2	2	2	4	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
29081929	Altri derivati alogenati di fenoli/fenoli-alcoli e loro sali, con bromo	2	2	2	2	4	
29081990	Altri derivati alogenati di fenoli/fenoli-alcoli e loro sali	2	2	2	2	4	
29089100	Dinoseb e suoi sali	2	2	2	2	4	
29089200	4,6-dinitro-o-cresolo [DNOC (ISO)] e suoi sali	2	2	2	2	4	
29089912	P-nitrofenolo e suoi sali	2	2	2	2	4	
29089913	Acido picrico	2	2	2	2	4	
29089919	Altri derivati nitrati e loro sali	2	2	2	2	4	
29089921	Disofenolo	14	14	14	14	10	
29089929	Altri derivati nitroalogenati	2	2	2	2	4	
29089930	Derivati solfonati dei fenoli, loro sali ed esteri	12	12	12	12	10	
29089990	Altri derivati unicamente alogenati, solfonati, nitrati	2	2	2	2	4	

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
29091100	Etere dietilico (ossido di dietile)	12	12	12	12	10	
29091910	Etere di metil-terz-butilico (MTBE)	12	12	12	0	10	
29091990	Altri eteri aciclici e loro derivati alogenati, ecc.	2	2	2	2	4	
29092000	Eteri e derivati cicloparaffinici, cicloolefinici o cicloterpenici	12	12	12	12	10	
29093011	Anetolo	12	12	12	12	10	
29093012	Etere difenilico (feniletere)	2	2	2	2	4	
29093013	Etere dibenzilico (benziletere)	12	12	12	12	10	
29093014	Etere feniletil-isoamilico	12	12	12	12	10	
29093019	Altri eteri aromatici	2	2	2	2	4	
29093021	Oxifluorfen	2	2	2	2	4	
29093029	Altri derivati alogenati, ecc., degli eteri aromatici	2	2	2	2	4	
29094100	2,2'-Ossidietanolo (dietilenglicole)	8	14	14	14	10	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
29094310	Eteri monobutilici dell'etilenglicole	14	14	14	14	10	
29094320	Eteri monobutilici del dietilenglicole	14	14	14	14	E	
29094411	Eteri dell'etilenglicole	14	14	14	14	E	
29094412	Etere isobutilico dell'etilenglicole	14	14	14	14	10	
29094413	Etere esilico dell'etilenglicole	2	2	2	2	4	
29094419	Altri eteri monoalchilici dell'etilenglicole	14	14	14	14	10	
29094421	Etere etilenico del dietilenglicole	14	14	14	14	10	
29094429	Altri eteri monoalchilici del dietilenglicole	14	14	14	14	10	
29094910	Guaifenesina	2	2	2	2	4	
29094921	Trietilenglicole	14	14	14	14	E	
29094922	Tetraetilenglicole	14	14	14	14	10	
29094923	Pentaetilenglicole e suoi eteri	2	2	2	2	4	
29094924	Etilen-glicol-fenil-etere	14	14	14	14	10	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
29094929	Altri glicoli etilenici e loro eteri	2	2	2	2	4	
29094931	Glicole diproprilenico	14	14	11	14	E	
29094932	Eteri del mono-, di- e tripropilenglicole	14	14	11	14	10	
29094939	Altri glicoli propilenici e loro eteri	2	2	2	2	4	
29094941	Etere etilico del glicole butilenico	14	14	14	14	10	
29094949	Altri glicoli butilenici ed altri eteri	2	2	2	2	4	
29094950	Alcoli fenossibenzilici	2	2	2	2	4	
29094990	Altri eteri-alcoli e loro derivati alogenati, ecc.	2	2	2	2	4	
29095011	Triclosano	2	2	2	2	4	
29095012	Eugenolo	2	2	2	2	4	
29095013	Isoeugenolo	2	2	2	2	4	
29095019	Altri eteri-fenoli	2	2	2	2	4	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
29095090	Eteri-alcoli-fenoli e loro derivati alogenati, ecc.	2	2	2	2	4	
29096011	Perossidi di alcoli di diisopropilbenzene	2	2	2	2	4	
29096012	Perossidi di alcoli di terz-butile	2	2	2	2	4	
29096013	Perossidi di alcoli di P-mentano	2	2	2	2	4	
29096019	Altri perossidi di alcoli, eteri, acetone e loro derivati	12	12	12	12	10	
29096020	Perossidi di alcoli, eteri, acetone, derivati alogenati, ecc.	12	12	12	12	10	
29101000	Ossirano (ossido di etilene)	2	2	2	2	4	
29102000	Metilossirano (ossido di propilene)	2	2	2	2	E	
29103000	1-cloro-2,3-epossipropano (epicloridrina)	2	2	2	2	4	
29104000	Dieldrina	2	2	2	2	4	
29109010	Ossido di stirene	2	2	2	2	4	
29109030	Endrina	2	2	2	2	4	

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
29109090	Altri epossidi, epossi-alcoli, ecc. ad anello triatomico	2	2	2	2	4	
29110010	2-nitrobenzaldeide dimetilacetale	2	2	2	2	4	
29110090	Altri acetali, semiacetali e loro derivati alogenati, ecc.	2	2	2	2	4	
29121100	Metanale (formaldeide)	12	12	12	12	10	
29121200	Etanale (acetaldeide)	12	12	12	12	10	
29121911	Gliossale	2	2	2	2	4	
29121912	Glutaraldeide	2	2	2	2	4	
29121919	Altre dialdeidi	2	2	2	2	4	
29121921	Citrale	12	12	12	12	10	
29121922	Citronellale (3,7-dimetil-6-ottenale)	12	12	12	12	10	
29121923	Bergamale (3,7-dimetil-2-metilen-6-ottenale)	2	2	2	2	4	
29121929	Altre monoaldeidi non sature	2	2	2	2	4	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
29121991	Eptanale	2	2	2	2	4	
29121999	Altre aldeidi acicliche non contenenti altre funzioni ossigenate	2	2	2	2	4	
29122100	Benzaldeide (aldeide benzoica)	10	10	10	10	10	
29122910	Alfa-amilcinnamaldeide	2	2	2	2	4	
29122920	Alfa-esilcinnamaldeide	2	2	2	2	4	
29122990	Altre aldeidi cicliche non contenenti altre funzioni ossigenate	2	2	2	2	4	
29124100	Vanillina (aldeide metilprotocatechica)	2	2	2	2	4	
29124200	Etilvanillina (aldeide etilprotocatechica)	2	2	2	2	4	
29124910	3-fenossibenzaldeide	2	2	2	2	4	
29124920	3-idrossibenzaldeide	2	2	2	2	4	
29124930	3,4,5-trimetossibenzaldeide	2	2	2	2	4	
29124941	4-(4-idrossi-4-metilpentil)-3-cicloesse-1-carbossialdeide	2	2	2	2	4	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
29124949	Altre aldeidi-alcoli	12	12	12	12	10	
29124990	Altre aldeidi-eteri, aldeidi-fenoli contenenti altre funzioni ossigenate	2	2	2	2	4	
29125000	Polimeri ciclici delle aldeidi	2	2	2	2	4	
29126000	Paraformaldeide	2	2	2	2	4	
29130010	Tricloroacetaldeide	2	2	2	2	4	
29130090	Altri derivati alogenati delle aldeidi, solfonati, ecc.	2	2	2	2	4	
29141100	Acetone non contenente altre funzioni ossigenate	12	12	12	0	E	
29141200	Butanone (metiletilchetone)	12	12	12	12	E	
29141300	4-metilpentan-2-one (metilisobutilchetone)	12	12	12	12	E	
29141910	Forone	2	2	2	2	4	
29141921	Acetilacetone	2	2	2	2	4	
29141922	Acetonilacetone	2	2	2	2	4	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
29141923	Diacetile	12	12	12	12	10	
29141929	Altro diacetone	12	12	12	12	10	
29141930	Metile esile chetone	2	2	2	2	4	
29141940	Pseudoiononi	2	2	2	2	4	
29141950	Metilisopropilchetone	2	2	2	2	4	
29141990	Altri chetoni ciclici non contenenti altre funzioni ossigenate	12	12	12	12	10	
29142210	Cicloesanone	2	2	2	2	4	
29142220	Metilcicloesanoni	2	2	2	2	4	
29142310	Iononi	2	2	2	2	4	
29142320	Metiliononi	2	2	2	2	4	
29142910	Carvone	12	12	12	12	10	
29142920	1-mentone	2	2	2	2	4	

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
29142990	Altri chetoni cicloparaffinici non contenenti altre funzioni ossigenate	2	2	2	2	4	
29143100	Fenilacetone (fenilpropano-2-one)	2	2	2	2	4	
29143910	Acetofenone	12	12	12	12	E	
29143990	Altri chetoni aromatici non contenenti altre funzioni ossigenate	2	2	2	2	4	
29144010	4-idrossi-4-metilpentan-2-one (diacetonalcole)	12	12	12	12	E	
29144091	Benzoina	2	2	2	2	4	
29144099	Altri chetoni-alcoli e chetoni-aldeidi	2	2	2	2	4	
29145010	Nabumetone	2	2	2	2	4	
29145020	1,8-diidrossi-3-metil-9-antrone e sua forma di enolo	12	12	12	12	10	
29145090	Altri chetoni-fenoli e chetoni contenenti altre funzioni ossigenate	2	2	2	2	4	
29146100	Antrachinone	2	2	2	2	4	
29146910	Lapacholo	2	2	2	2	4	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
29146920	Menadione	2	2	2	2	4	
29146990	Altri chinoni	2	2	2	2	4	
29147011	1-cloro-5-esanone	2	2	2	2	4	
29147019	Altri derivati alogenati di chetoni e chinoni	2	2	2	2	4	
29147021	Menadione sodio bisolfito	8	8	8	8	8	
29147022	Acido 5-sulfonatod-2-idrossi-4-metossibenzenesulfonico	12	12	12	12	10	
29147029	Altri derivati di chetoni e chinoni solfonati	2	2	2	2	4	
29147090	Altri chetoni, contenenti o non contenenti altre funzioni ossigenate	2	2	2	2	4	
29151100	Acido formico	2	12	9	12	10	
29151210	Sali di sodio e acido formico	12	12	9	12	10	
29151290	Altri sali dell'acido formico	2	2	2	2	4	
29151310	Esteri di geranile dell'acido formico	12	12	12	12	10	

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
29151390	Altri esteri dell'acido formico	2	2	2	2	4	
29152100	Acido acetico	12	2	9	12	10	
29152400	Anidride acetica	12	12	12	12	10	
29152910	Acetato di sodio	12	12	12	12	10	
29152920	Acetati di cobalto	12	12	12	12	10	
29152990	Altri sali dell'acido acetico	12	12	12	12	10	
29153100	Acetato di etile	12	12	12	0	E	
29153200	Acetato di vinile	2	2	2	0	4	
29153300	Acetato di N-butile	12	12	12	12	E	
29153600	Acetato di dinoseb	12	12	12	12	10	
29153910	Acetato di linalile	2	2	2	2	4	
29153921	Triacetina	12	12	9	12	10	
29153929	Acetato di altre glicerine	12	12	12	12	10	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
29153931	Acetato N-propilico	2	2	2	2	10	
29153932	2-etossietil acetato	12	12	12	12	E	
29153939	Altri acetati di monoalcoli aciclici saturi fino a 8 atomi di carbonio	12	12	12	12	10	
29153941	Acetato di decile	2	2	2	2	4	
29153942	Acetato di esile	2	2	2	2	4	
29153951	Acetato di benzestrolo	2	2	2	2	4	
29153952	Acetato di dienoestrolo	2	2	2	2	4	
29153953	Acetato di esoestrolo	2	2	2	2	4	
29153954	Acetato di mestilbolo	2	2	2	2	4	
29153955	Acetato di stilbestrolo	2	2	2	2	4	
29153961	Acetato di tricloro-alfa-feniletile	2	2	2	2	4	
29153962	Acetato di triclorometilfenilcarbinolo	2	2	2	2	4	
29153963	Diacetato di etilenglicole (diacetato di etilene)	2	2	2	2	4	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
29153991	Esteri di 2-terz-butilcicloesile	2	2	2	2	4	
29153992	Esteri di bornile	2	2	2	2	4	
29153993	Esteri dimetilbenzilcarbinilici	2	2	2	2	4	
29153994	Bis(p-acetossifenil)cicloesildenmetano (ciclofenil)	2	2	2	2	4	
29153999	Altri esteri dell'acido acetico	12	12	12	12	10	
29154010	Acido monocloroacetico	12	2	12	12	10	
29154020	Monocloroacetato di sodio	12	12	12	12	10	
29154090	Acidi di- o tricloroacetici, e loro sali/esteri	2	2	2	2	4	
29155010	Acido propionico	2	2	2	2	4	
29155020	Sali dell'acido propionico	12	12	12	12	10	
29155030	Esteri dell'acido propionico	2	2	2	2	4	
29156011	Acidi butanoici e loro sali	2	2	2	2	4	
29156012	Butanoato di etile	2	2	2	2	4	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
29156019	Altri esteri degli acidi butanoici	2	2	2	2	4	
29156021	Acido pivalico	2	2	2	2	4	
29156029	Acido valerico, altri sali ed esteri	2	2	2	2	4	
29157011	Acido palmitico	2	2	2	2	10	
29157019	Altri sali ed esteri dell'acido palmitico	12	12	9	12	10	
29157020	Acido stearico (acido monocarbossilico aciclico saturo)	12	12	12	12	10	
29157031	Sali di zinco dell'acido stearico	12	12	12	12	10	
29157039	Altri sali dell'acido stearico	12	12	12	12	10	
29157040	Esteri dell'acido stearico	12	12	12	12	10	
29159010	Cloruro di cloroacetile	2	2	2	2	4	
29159021	Acido 2-etilesanoico	12	12	12	12	10	
29159022	2-etilesanoato di stagno	12	12	0	12	10	
29159023	Di(2-etilesanoato) di trietilenglicole	2	2	2	2	4	

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
29159024	Cloruro di 2-etilesanolo	2	2	2	2	4	
29159029	Altri sali ed esteri dell'acido 2-etilesanoico	12	12	12	12	10	
29159031	Acido miristico	2	2	2	2	4	
29159032	Acido caprilico	2	2	2	2	4	
29159033	Miristato di isopropile	12	12	9	12	10	
29159039	Altri sali ed esteri dell'acido miristico/caprilico	2	2	2	2	4	
29159041	Acido laurico	2	2	2	2	4	
29159042	Sali ed esteri dell'acido laurico	12	12	9	12	10	
29159050	Perossiacidi di acidi monocarbossilici aciclici saturi	12	12	12	12	10	
29159060	Perossiacidi di acidi monocarbossilici aciclici saturi	12	12	12	12	10	
29159090	Altri perossiacidi di acidi monocarbossilici aciclici saturi, ecc.	2	2	2	2	4	
29161110	Acido acrilico	2	2	2	2	10	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
29161120	Sali dell'acido acrilico	2	2	2	2	4	
29161210	Esteri di metile dell'acido acrilico	12	12	12	12	10	
29161220	Esteri di etile dell'acido acrilico	12	12	12	12	10	
29161230	Esteri di butile dell'acido acrilico	12	12	12	0	10	
29161240	Esteri di 2-etilesile dell'acido acrilico	2	2	2	2	4	
29161290	Altri esteri dell'acido acrilico	2	2	2	2	4	
29161310	Acido metacrilico	2	2	2	2	4	
29161320	Acido metacrilico e suoi sali	2	2	2	2	4	
29161410	Esteri di metile dell'acido metacrilico	6	12	0	0	E	
29161420	Esteri di etile dell'acido metacrilico	12	12	12	12	E	
29161430	Esteri di N-butile dell'acido metacrilico	2	2	2	2	4	
29161490	Altri esteri dell'acido metacrilico	2	2	2	2	4	
29161511	Oleato di mannitolo	2	2	2	2	4	

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
29161519	Acido oleico, altri sali/esteri (acidi monocarbossilici aciclici)	12	12	9	12	10	
29161520	Acido linoleico, acido linolenico, loro sali e loro esteri	2	2	2	2	4	
29161600	Binapacril (iso)	2	2	2	2	4	
29161911	Sorbato di potassio	12	12	9	0	10	
29161919	Acido sorbico, suoi sali e suoi esteri	2	2	2	2	4	
29161921	Acido undecilenico	2	2	2	2	4	
29161922	Undecilenato di metile	2	2	2	2	4	
29161923	Undecilenato di zinco	2	2	2	2	4	
29161929	Altri sali ed esteri dell'acido undecilenico	2	2	2	2	4	
29161990	Altri acidi monocarbossilici aciclici non saturi, ecc.	2	2	2	2	4	
29162011	Acido 3-(2,2-dibromovinil)-2,2-dimetilciclopropanocarbossilico	2	2	2	2	4	
29162012	Cloruro di acido 3-(2,2-diclorovinil)-2,2-dimetilciclopropanoarbossilico (DVO)	2	2	2	2	4	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
29162013	Alletrine	2	2	0	2	4	
29162014	Permetrina	12	12	12	12	10	
29162015	Bifentrin	2	2	2	2	4	
29162019	Altri derivati dell'acido ciclopropanocarbossilico	2	2	0	2	4	
29162090	Altri acidi monocarbossilici cicloparaffinici, cicloolefinici, cicloterpenici, ecc.	2	2	2	2	4	
29163110	Acido benzoico	12	12	12	12	10	
29163121	Acido benzoico, suoi sali	12	12	12	12	10	
29163122	Sali di ammonio dell'acido benzoico	12	12	12	12	10	
29163129	Altri sali dell'acido benzoico	2	2	2	2	4	
29163131	Esteri di metile dell'acido benzoico	12	12	12	12	10	
29163132	Esteri di benzile dell'acido benzoico	12	12	12	12	10	
29163139	Altri esteri dell'acido benzoico	2	2	2	2	4	
29163210	Perossido di benzoile	12	12	12	12	10	

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
29163220	Cloruro di benzoile	2	2	2	2	4	
29163400	Acido fenilacetico e suoi sali	2	2	2	2	4	
29163910	Cloruro di 4-cloro-alfa-(1-metiletil)benzenacetile	2	2	2	2	4	
29163920	Ibuprofene	2	2	0	2	4	
29163930	Acido 4-cloro-3-nitrobenzoico	2	2	2	2	4	
29163940	Perbenzoato di terz-butile	12	12	12	12	10	
29163990	Altri acidi monocarbossilici aromatici, ecc.	2	2	2	2	4	
29171110	Acido ossalico e suoi sali	2	2	2	2	4	
29171120	Acido ossalico e suoi esteri	2	2	2	2	4	
29171210	Acido adipico	0	10	10	10	10	
29171220	Acido adipico, suoi sali e suoi esteri	12	12	12	12	E	
29171310	Acido azelaico, suoi sali e suoi esteri	2	2	2	2	4	
29171321	Acido sebacico	2	2	2	2	4	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
29171322	Sebacato di dibutile	12	12	12	12	10	
29171323	Diottilsebacato	12	12	12	12	10	
29171329	Altro acido sebacico, suoi sali e suoi esteri	2	2	2	2	4	
29171400	Anidride maleica	12	12	12	12	E	
29171910	Diottilsolfosuccinato di sodio	12	12	12	12	10	
29171921	Acido maleico	12	12	12	12	10	
29171922	Acido maleico, suoi sali e suoi esteri	12	12	12	12	E	
29171930	Acido fumarico, suoi sali e suoi esteri	12	12	12	12	E	
29171990	Altri acidi policarbossilici aciclici, ecc.	2	2	2	2	4	
29172000	Acidi policarbossilici cicloparaffinici, cicloolefinici o cicloterpenici, loro anidridi, alogenuri, perossidi, peracidi e loro derivati	2	2	2	2	4	
29173200	Ortoftalati di diottile	12	12	12	12	E	
29173300	Ortoftalati di dinonile o di didecile	12	12	12	12	E	
29173400	Altri esteri dell'acido ortoftalico	12	12	12	12	E	

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
29173500	Anidride ftalica	12	12	9	12	E	
29173600	Acido tereftalico e suoi sali	0	12	12	12	10	
29173700	Tereftalato di dimetile	12	12	12	12	10	
29173911	Esteri dell'acido M-ftalico	2	2	2	2	4	
29173919	Acido M-ftalico, suoi sali	2	2	2	2	4	
29173920	Acido O-ftalico, suoi sali	12	12	12	12	10	
29173931	Esteri diottilici dell'acido tereftalico	12	12	12	12	10	
29173939	Altri esteri dell'acido tereftalico	2	2	2	2	4	
29173940	Sali ed esteri dell'acido trimellitico (1,2,4-benzenetr.)	6	6	6	6	E	
29173950	Anidride trimellitica (1,3-diidro-1,3-diosso-5-isobenz.)	2	2	2	2	4	
29173990	Altri acidi policarbossilici aromatici, ecc.	2	2	2	2	4	
29181100	Acido lattico, suoi sali e suoi esteri	2	12	12	12	10	
29181200	Acido tartarico	12	12	12	12	10	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
29181310	Acido tartarico, suoi sali	12	12	12	12	10	
29181320	Acido tartarico, suoi esteri	2	2	2	2	4	
29181400	Acido citrico	12	12	12	12	10	
29181500	Sali ed esteri dell'acido citrico	12	12	9	12	10	
29181610	Gluconato di calcio	12	12	9	12	10	
29181690	Acido gluconico, suoi altri sali ed esteri	12	12	12	12	10	
29181800	Clorobenzilato	2	2	2	2	4	
29181910	Bromopropilato	2	2	2	2	4	
29181921	Ursodiolo (acido ursodesossicolico)	2	2	2	2	4	
29181922	Acido chenodesossicolico	2	2	2	2	4	
29181929	Acido biliare, suoi altri sali, esteri e derivati	12	12	12	12	10	
29181930	Acido 12-idrossistearico	12	12	12	12	10	
29181941	Acido benzilico (acido 2,2-difenil-2-idroossiacetico)	2	2	2	2	4	

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
29181942	Sali dell'acido benzilico	2	2	2	2	4	
29181943	Esteri dell'acido benzilico	2	2	2	2	4	
29181990	Altri acidi carbossilici con funzione di alcole, anidridi, ecc.	2	2	2	2	4	
29182110	Acido salicilico	12	12	9	12	10	
29182120	Sali dell'acido salicilico	12	12	12	12	10	
29182211	Acido O-acetilsalicilico	12	12	0	12	10	
29182212	O-acetilsalicilato di alluminio	12	12	12	12	10	
29182219	Altri sali dell'acido O-acetilsalicilato	2	2	2	2	4	
29182220	Altri esteri dell'acido O-acetilsalicilato	2	2	2	2	4	
29182300	Altri esteri dell'acido salicilico e loro sali	12	12	12	12	10	
29182910	Acido idrossinaftoico	2	2	2	2	4	
29182921	Acido P-idrossibenzoico	2	2	2	2	4	
29182922	Metilparabene	12	12	12	12	10	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
29182923	Propilparabene	12	12	9	12	10	
29182929	Altri sali ed esteri dell'acido P-idrossibenzoico	2	2	2	2	4	
29182930	Acido gallico, suoi sali e suoi esteri	2	2	2	2	4	
29182940	Tetrachis(3(3,5-di-terz-butil-4-id.)propionato di pentaeritritile	12	12	12	12	10	
29182950	3-(3,5-di-terz-butil-4-idrossifenil)propionato di octadecile	12	12	12	12	10	
29182990	Altri acidi carbossilici, con funzione di fenolo, anidridi, ecc.	2	2	2	2	4	
29183010	Ketoprofene	2	2	2	2	4	
29183020	Acetato di metilbutrile	2	2	2	2	4	
29183031	Acido deidrocolico	2	2	2	2	4	
29183032	Deidrocolato di sodio	2	2	2	2	4	
29183033	Deidrocolato di magnesio	14	14	14	14	10	
29183039	Altri sali dell'acido deidrocolico	2	2	2	2	4	

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
29183040	Acetato di 2-nitrometilbenzilidene acetile	2	2	2	2	4	
29183090	Altri acidi carbossilici, con funzione di aldeide, chetone, ecc.	2	2	2	2	4	
29189100	Acido 2,4,5-triclorofenossacetico	2	2	2	2	4	
29189911	Acido fenossiacetico, suoi sali e suoi esteri	12	12	12	12	10	
29189912	Acido 2,4-diclorofenossiacetico, suoi sali e suoi esteri	14	14	0	14	10	
29189919	Altri derivati dell'acido fenossiacetico, suoi sali e suoi esteri	2	2	2	2	4	
29189921	Acido diclorofenossibutirico, suoi sali e suoi esteri	12	12	9	12	10	
29189929	Acido O-diclorofenossibutirico, suoi sali e suoi esteri	2	2	2	2	4	
29189930	Acifluorfen sodico	2	2	2	2	4	
29189940	Naproxene	2	2	2	2	4	
29189950	Acido 3-(2-cloro-alfa, alfa, alfa-trifluoro-p-tolilossi) benzoico	2	2	2	2	4	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
29189960	Diclofop-metile	2	2	2	2	4	
29189991	Fenofibrato	2	2	2	2	4	
29189992	Acido metilclorofenossiacetico, suoi sali/esteri	12	12	12	12	10	
29189993	5-(2-cloro-4-trifluorometilfenossi)2-nitrobenzoato ecc. (lattofen)	12	12	0	12	10	
29189994	Acido 4-(4-(idrossifenossi)3,5-diiodofenilacetico	14	14	14	14	10	
29189999	Altri acidi carbossilici contenenti funzioni ossigenate supplementari e loro anidridi	2	2	0	2	4	
29191000	Fosfato di tris(2,3-dibromopropile)	2	2	2	2	0	
29199010	Estere fosforico e sali di tributile	2	2	2	2	4	
29199020	Estere fosforico e sali di tricresile	2	2	2	2	4	
29199030	Estere fosforico e sali di trifenile	10	10	10	10	10	
29199040	Diclorvos (DDVP)	12	12	12	12	10	
29199050	Lattofosfato di calcio	12	12	12	12	10	

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
29199060	Clorfenvinfos	14	14	14	14	10	
29199090	Altri esteri fosforici e loro sali, compresi i lattofosfati; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi, ecc.	2	2	2	2	4	
29201110	Etilparatione	2	2	2	2	4	
29201120	Metilparatione	2	2	2	2	4	
29201910	Fenitrotion	2	2	2	2	4	
29201920	Cloruro di fosforotioato di dimetile	2	2	2	2	4	
29201990	Altri esteri tiofosforici, sali e derivati	2	2	2	2	4	
29209013	Fosfito di alchile (da C3 a C13) o alchilarile	12	12	12	12	10	
29209014	Fosfito di difenile	2	2	2	2	4	
29209015	Fosfito di arile	12	12	12	12	10	
29209016	Fosetil-Al	2	2	2	2	4	
29209017	Fosfito di tris(2,4-di-terz-butilfenile)	12	12	12	12	10	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
29209019	Altri fosfiti, esclusi quelli di metile ed etile	2	2	2	2	4	
29209021	Endosulfano	12	12	9	12	10	
29209022	Propargite	14	14	14	14	10	
29209029	Altri solfuri di esteri dell'acido inorganico	2	2	2	2	4	
29209031	Propatilnitrato	12	12	12	12	10	
29209032	Nitroglicerolo	12	12	12	12	10	
29209033	Tetranitrato di pentaeritritolo (PETN, pentrite, nitropenta)	12	12	12	12	10	
29209039	Altri nitrati di esteri dell'acido inorganico	2	2	2	2	4	
29209041	Solfuro di alchile (da C6 a C22)	12	12	12	12	10	
29209042	Solfuro di glicole monoalchildietilenico (di o tri)	12	12	12	12	10	
29209049	Altri esteri solfuri di acidi inorganici	2	2	2	2	4	
29209051	Etile silicato	12	12	12	12	10	
29209059	Altri esteri silicati di acidi inorganici	2	2	2	2	4	

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
29209061	Fosfito di dimetile	2	2	2	2	4	
29209062	Fosfito di trimetile	2	2	2	2	4	
29209063	Fosfito di dietile	2	2	2	2	4	
29209064	Fosfito di trietile	2	2	2	2	4	
29209069	Altri fosfiti di metile e di etile	2	2	2	2	4	
29209090	Altri esteri di acidi inorganici, sali, derivati alogenati, ecc.	2	2	2	2	4	
29211111	Metilammina	12	12	12	12	10	
29211112	Sali della metilammina	2	2	2	2	4	
29211121	Dimetilammina	8	12	12	12	10	
29211122	2,4-diclorofenossiacetato di dimetilammina	12	12	12	12	10	
29211123	Metilclorofenossiacetato di dimetilammina	12	12	12	12	10	
29211129	Altri sali di dimetilammina	2	2	2	2	4	
29211131	Trimetilammina	12	12	12	12	10	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
29211132	Cloridrato di trimetilammina	12	12	12	12	10	
29211139	Altri sali di trimetilammina	2	2	2	2	4	
29211911	Monoetilammina e suoi sali	2	14	14	14	10	
29211912	Trietilammina	12	12	12	12	10	
29211913	Bis(2-cloroetil)etilammina	2	2	2	2	4	
29211914	Triclormetina (DCI) [tris (ß-cloroetil)ammina]	2	2	2	2	4	
29211915	Sali di dimetilammina, escluso l'etamsilato	14	14	14	14	10	
29211919	Altre etilammine e loro sali	2	2	2	2	4	
29211921	Mono-n-propilammina e suoi sali	12	12	12	12	10	
29211922	Di(N-propilammina) e suoi sali	14	14	14	14	10	
29211923	Monoisopropilammina e suoi sali	4	14	0	0	10	
29211924	Diisopropilammina e suoi sali	14	14	14	14	10	
29211929	Altre N-propilammine, isopropilammine e loro sali	2	2	2	2	4	

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
29211931	Diisobutiilammina e suoi sali	14	14	14	14	10	
29211939	Altre butilammine e loro sali	2	2	2	2	4	
29211941	Metildialchilammine	12	12	12	12	10	
29211949	Monoalchil e altre dialchilammine, alchila (da C10 a C18)	12	12	12	12	10	
29211991	Clormetina (DCI) di(cloroetil)metilammina	2	2	2	2	4	
29211992	N,N-dialchil(da C1 a C3)-2-cloroetilammine, ecc.	2	2	2	2	4	
29211993	Mucato di isometeptene	14	14	14	14	10	
29211999	Altre ammine acicliche, loro sali e loro derivati	2	2	2	2	4	
29212100	Etilendiammina e suoi sali	2	2	2	2	4	
29212200	Esametilendiammina e suoi sali	0	12	12	12	10	
29212910	Dietilentriammina e suoi sali	2	2	2	2	4	
29212920	Trietiltetrammina e suoi sali	2	2	2	2	4	
29212990	Altre poliammine acicliche, loro derivati e loro sali	2	2	2	2	4	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
29213011	Cicloesilammina e suoi sali	14	14	14	14	10	
29213012	Dicicloesilammina	12	12	12	12	10	
29213019	Altre cicloesilammine e loro sali	2	2	2	2	4	
29213020	Propilesedrina	2	2	2	2	4	
29213090	Altre ammine/poliammine cicloparaffiniche, cicloolefiniche, ecc.	2	2	2	2	4	
29214100	Anilina e suoi sali	12	12	9	12	10	
29214211	Acido sulfanilico e suoi sali	2	2	2	2	4	
29214219	Altro acido amminebenensulfonico e suoi sali	2	2	2	2	4	
29214221	3,4-dicloroanilina e suoi sali	12	12	12	12	10	
29214229	Altra cloroanilina e suoi sali	2	2	2	2	4	
29214231	4-nitroanilina	2	2	2	2	4	
29214239	Altra nitroanilina e suoi sali	2	2	2	2	4	
29214241	5-cloro-2-nitroanilina	2	2	2	2	4	

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
29214249	Altra cloronitroanilina e suoi sali	2	2	2	2	4	
29214290	Altri derivati dell'anilina e loro sali	2	2	2	2	4	
29214311	O-toluidina	12	12	12	12	10	
29214319	Altra O-toluidina e suoi sali	2	2	2	2	4	
29214321	3-nitro-4-toluidina e suoi sali	2	2	2	2	4	
29214322	Trifluralina	14	14	11	14	10	
29214323	4-cloro-2-toluidina	2	2	2	2	4	
29214329	Altre toluidine e loro derivati e sali	2	2	2	2	4	
29214410	Difenilammina e suoi sali	2	2	2	2	4	
29214421	N-ottildifenilammina	12	12	12	12	10	
29214422	N-nonildifenilammina	12	12	12	12	10	
29214429	Altre difenilammine, loro derivati e sali	2	2	2	2	4	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
29214500	Derivati/sali di 1-naftilammina(alfa)2-naftilammina(beta)	2	2	2	2	4	
29214610	Amfetamina e suoi sali	2	2	2	2	4	
29214620	Benzfetamina e suoi sali	2	2	2	2	4	
29214630	Desamfetamina e suoi sali	2	2	2	2	4	
29214640	Etilamfetamina e suoi sali	2	2	2	2	4	
29214650	Fencamfetamina e suoi sali	2	2	2	2	4	
29214660	Fentermina e suoi sali	2	2	2	2	4	
29214670	Lefetamina e suoi sali	2	2	2	2	4	
29214680	Levamfetamina e suoi sali	2	2	2	2	4	
29214690	Mefenorex e suoi sali	2	2	2	2	4	
29214910	Cloridrato di fenfluramina	2	2	2	2	4	
29214921	2,4-xilidina e suoi sali	2	2	2	2	4	
29214922	Pendimetalin	2	2	2	2	4	

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
29214929	Altra xilidina, suoi derivati e suoi sali	2	2	2	2	4	
29214931	Solfato di tranilcipromina	14	14	14	14	10	
29214939	Altre tranilcipromine e loro sali	2	2	2	2	4	
29214990	Altre monoammine aromatiche, loro derivati e loro sali	2	2	2	2	4	
29215111	M-fenilenediammina e suoi sali	2	2	2	2	4	
29215112	Diamminotoluene	12	12	12	12	10	
29215119	O-fenilendiammina, P-fenilendiammina, e loro sali	2	2	2	2	4	
29215120	O-fenilendiammina, P-fenilendiammina, e loro sali	2	2	2	2	4	
29215131	N,N'-di-sec-butil-p-fenilendiammina	12	12	12	12	10	
29215132	N-isopropil-n'-fenil-p-fenilendiammina	12	12	12	12	10	
29215133	N-(1,3-dimetilbutil)-n'-fenil-p-fenilendiammina	12	12	12	12	10	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
29215134	N-(1,4-dimetilpentil)-n'-fenil-p-fenilendiammina	12	12	12	12	10	
29215135	N-fenil-p-fenilendiammina (4-amminodifen.) e suoi sali	2	2	2	2	4	
29215139	Altri derivati della fenilendiammina e suoi sali	2	2	2	2	4	
29215190	Altri derivati dei diamminotolueni e loro sali	2	2	2	2	4	
29215911	3,3'-diclorobenzidina	2	2	2	2	4	
29215919	Benzidina, suoi altri derivati e sali	2	2	2	2	4	
29215921	4,4'-diamminofenilmetano	12	12	12	12	10	
29215929	Altro diamminofenilmetano	2	2	2	2	4	
29215931	4,4'-diamminofenilmetano e suoi sali	12	12	12	12	10	
29215932	Acido 4,4'-diamminodifenilammino-2-solfonico e sali	2	2	2	2	4	
29215939	Altra diamminodifenilammina, suoi derivati/sali	2	2	2	2	4	
29215990	Altre poliammine aromatiche, loro derivati e loro sali	2	2	2	2	4	

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
29221100	Monoetanolammina e suoi sali	4	14	14	14	10	
29221200	Dietanolammina e suoi sali	4	14	14	14	10	
29221310	Trietanolammina	14	14	11	0	E	
29221320	Sali di trietanolammina	14	14	14	14	10	
29221400	Destropropoxifene (DCI) e suoi sali	2	2	2	2	4	
29221911	Monoisopropanolammina	2	2	2	2	4	
29221912	2,4-diclorofenossiacetato di triisopropanolammina	14	14	14	14	10	
29221913	2,4-diclorofenossiacetato di dimetilpropanolammina	14	14	11	14	10	
29221919	Propanolammina, suoi altri sali e derivati	2	2	2	2	4	
29221921	Citrato di orfenadrina	14	14	14	14	E	
29221929	Orfenadrina e suoi altri sali	2	2	2	2	4	
29221931	Cloridrato di ambroxolo	2	2	2	2	4	
29221939	Ambroxolo e suoi sali	2	2	2	2	4	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
29221941	Cloridrato di clobutinolo	2	2	2	2	4	
29221949	Clobutinolo e suoi sali	2	2	2	2	4	
29221951	N,N-dimetil-2-amminoetanolo e suoi sali protonati	2	2	2	2	4	
29221952	N,N-dietil-2-amminoetanolo e suoi sali protonati	2	2	2	2	4	
29221959	Altro N,N-dialchil-2-amminoetanolo e suoi sali protonati	2	2	2	2	4	
29221961	Metildietanolammina e suoi sali protonati	2	2	2	2	4	
29221962	Etildietanolammina e suoi sali protonati	2	2	2	2	4	
29221969	Altra N-alchil-dietanolammina e suoi sali protonati	2	2	2	2	4	
29221991	1-p-nitrofenil-2-ammino-1,3-propanodiolo	2	2	2	2	4	
29221992	Fumarato di benciclano	2	2	2	2	4	
29221993	Clenbuterolo e suo cloridrato	14	14	14	14	10	
29221994	Mirtecaina	14	14	14	14	10	

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
29221995	Tamoxifene e suo citrato	14	14	14	14	10	
29221999	Altri amminoalcoli, loro eteri, esteri e sali	2	2	2	2	4	
29222100	Acidi amminonaftolsolfonici e loro sali	2	2	2	2	4	
29222911	P-amminofenolo	2	2	2	2	4	
29222919	O-amminofenolo, M-amminofenolo e loro sali	2	2	2	2	4	
29222920	Nitroanisidine e loro sali	2	2	2	2	4	
29222990	Altri ammino-naftoli, ammino-fenoli e loro eteri, esteri, sali	2	2	2	2	4	
29223111	Amfepramone	14	14	14	14	10	
29223112	Sali di amfepramone	2	2	2	2	4	
29223120	Metadone e suoi sali	2	2	2	2	4	
29223130	Normetadone e suoi sali	2	2	2	2	4	
29223910	Amminoantrachinoni e loro sali	2	2	2	2	4	
29223921	Cloridrato di ketamina	12	12	12	12	10	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
29223929	Ketamina e altri suoi sali	2	2	2	2	4	
29223990	Altre ammino-aldeidi, altri ammino-chetoni, ecc.	2	2	2	2	4	
29224110	Lisina	12	12	0	12	10	
29224190	Lisina, suoi esteri e sali	12	12	12	12	10	
29224210	Acido glutammico	2	2	2	2	4	
29224220	Sali dell'acido glutammico	8	8	8	8	8	
29224300	Acido antranilico e suoi sali	2	2	2	2	4	
29224410	Tilidina	2	2	2	2	0	
29224420	Sali di tilidina	2	2	2	2	4	
29224910	Glicina e suoi sali	2	2	2	2	4	
29224920	Acido etilendiamminotetracetico (EDTA) e suoi sali	12	12	9	12	10	
29224931	Acido imminodiacetico	2	2	2	2	4	
29224932	Sali dell'acido imminodiacetico	2	2	2	2	4	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
29224940	Acido dietilentriamminopentacetico e suoi sali	12	12	12	12	10	
29224951	Alfa-fenilglicina	2	2	2	2	4	
29224952	Cloridrato di cloruro di D-(–)-a-amminobenzenacetile	12	12	12	12	10	
29224959	Altri sali e derivati dell'alfa-fenilglicina	2	2	2	2	4	
29224961	Diclofenac sodico	14	14	11	14	10	
29224962	Diclofenac potassico	14	14	0	14	10	
29224963	Diclofenac dietilammina	14	14	14	14	10	
29224964	Diclofenac	14	14	14	14	10	
29224969	Altro diclofenac, suoi sali e suoi derivati	2	2	2	2	0	
29224990	Altri aminoacidi, loro esteri e loro sali	2	2	2	2	4	
29225011	Cloridrato di fenilefrina	2	2	2	2	4	
29225019	Fenilefrina e suoi altri sali, escluso il cloridrato di fenilefrina	2	2	2	2	4	
29225021	Cloridrato di propafenone	2	2	2	2	4	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
29225029	Propafenone e suoi sali, escluso il cloridrato	2	2	2	2	4	
29225031	Levodopa	14	14	14	14	10	
29225032	Metildopa	2	2	0	2	4	
29225039	Altri derivati e sali della tirosina	2	2	2	2	4	
29225041	Metoprololo tartrato	2	2	2	2	4	
29225049	Metoprololo tartrato e suoi altri sali	2	2	2	2	4	
29225050	Peopanololo e suoi sali	12	12	12	12	10	
29225091	N-[1-(metos.)propen-2-il]-alfa-ammino-p-idrossifenilacetato di sodio (NAPOH)	2	2	2	2	4	
29225099	Altri amminoalcolfenoli, amminofenoli, ecc., con funzione ossigenata	2	2	0	2	4	
29231000	Colina e suoi sali	2	2	2	2	4	
29232000	Lecitine ed altri fosfoamminolipidi	12	12	12	12	10	
29239010	Betaina e suoi sali	12	12	12	12	10	

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
29239020	Derivati della colina	2	2	2	2	4	
29239030	Cloruro di 3-cloro-2-idrossipropiltrimetilammonio	12	12	12	12	10	
29239040	Alogenuri di Alchil(da C6 a C22)-trimetilammonio	12	12	9	12	10	
29239050	Alogenuri di dialchil- o di alchil-benzil-dimetilammonio	12	12	12	12	10	
29239060	Alogenuri di pentametilalchil-alchil-propilendiammonio, con gruppo alchilico da C6 a C22	12	12	12	12	10	
29239090	Altri sali e idrossidi di ammonio quaternari	2	2	2	2	4	
29241100	Meprobamato (DCI)	2	2	2	2	4	
29241210	Fluoroacetammide	2	2	2	2	4	
29241220	Fosfamidone	2	2	2	2	4	
29241230	Monocrotofos	14	14	11	14	10	
29241911	2-cloro-n-metilacetoacetammide	2	2	2	2	4	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
29241919	Altre acetoacetammide e loro derivati e sali	2	2	2	2	4	
29241921	N-metilformammide	2	2	2	2	4	
29241922	N,N-dimetilformammide	14	14	11	14	10	
29241929	Altra formammide e acetammide	2	2	2	2	4	
29241931	Acrilammide	2	2	2	2	4	
29241932	Metacrilammide	2	2	2	2	4	
29241939	Altri derivati dell'acrilammide	2	2	2	2	4	
29241942	Dicrotofos	14	14	14	14	10	
29241949	Crotonammide e suoi altri derivati	2	2	2	2	4	
29241991	N,N'-dimetilurea	2	2	2	2	4	
29241992	Carisoprodol	2	2	2	2	4	
29241993	N,N-(distearoil)etilendiammina (N,N'-etilenbis)	14	14	14	14	10	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
29241994	Dietanolammine degli acidi grassi da C12 a C18	14	14	14	14	10	
29241999	Altre ammidi acicliche, loro derivati e loro sali	2	2	2	2	4	
29242111	Esanitrocarbanilidi	2	2	2	2	4	
29242119	Carbanilidi, loro derivati e loro sali	2	2	2	2	4	
29242120	Diuron	14	14	14	14	10	
29242190	Altre ureine, loro derivati e sali	2	2	2	2	4	
29242300	Acido 2-acetammidobenzoico (acido N-acetilantranilico) e suoi sali	2	2	2	2	4	
29242400	Etinamato (DCI)	2	2	2	2	4	
29242911	Acetanilide	12	12	12	12	10	
29242912	4-amminoacetanilide	2	2	2	2	4	
29242913	Acetaminofene (paracetamolo)	14	14	0	14	10	
29242914	Lidocaina e suo cloridrato	14	14	14	14	10	
29242915	2,5-dimetossiacetamilide	14	14	14	14	10	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
29242919	Altri derivati dell'acetanilide e suoi sali	2	2	2	2	4	
29242920	Anilidi degli acidi idrossinaftoici e loro derivati/sali	2	2	2	2	4	
29242931	Carbaril	2	2	2	2	4	
29242932	Propoxur	2	2	2	2	4	
29242939	Altri carbammati	2	2	2	2	4	
29242941	Teclozano	2	2	2	2	4	
29242942	Alaclor	14	14	14	14	E	
29242943	Atenololo, metolaclor	2	2	2	2	4	
29242944	Acido ioxaglico	2	2	2	2	4	
29242945	Iodamide	2	2	2	2	4	
29242946	Cloruro di acido P-acetammidobenzensolfonico	14	14	14	14	10	
29242947	Acido ioxitalamico	2	2	2	2	4	
29242949	Altra acetammide e suoi derivati	2	2	2	2	4	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
29242951	Bromopride	14	14	14	14	10	
29242952	Metoclopramide e suo cloridrato	14	14	14	14	10	
29242959	Altri metossibenzamidi, loro derivati e loro sali	2	2	2	2	4	
29242961	Propanile	14	14	14	14	E	
29242962	Flutamide	14	14	14	14	10	
29242963	Prilocaina e suo cloridrato	14	14	14	14	10	
29242964	Iobitridolo	2	2	2	2	4	
29242969	Altri propanammidi, loro derivati e loro sali	2	2	2	2	4	
29242991	Aspartame	2	2	2	2	0	
29242992	Diflubenzurone	2	2	2	2	4	
29242993	Metalaxil	2	2	2	2	4	
29242994	Triflumuron	2	2	2	2	4	
29242995	Buclosamide	2	2	2	2	4	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
29242996	Denatonio benzoato	14	14	14	14	10	
29242999	Altre ammidi cicliche, loro derivati e loro sali	2	2	2	2	4	
29251100	Saccarina e suoi sali	14	14	11	14	10	
29251200	Glutetimide (DCI)	2	2	2	2	4	
29251910	Talidomide	14	14	14	14	10	
29251990	Altri imidi, loro derivati e loro sali	2	2	2	2	4	
29252100	Clordimeforme	2	2	2	2	4	
29252911	Aspartato di l-arginina	2	2	2	2	4	
29252919	Altra l-arginina e suoi sali	2	2	2	2	4	
29252921	Guanidina	2	2	2	2	4	
29252922	N,N'-difenilguanidina	2	2	2	2	4	
29252923	Clorexidina e suoi sali	12	12	12	12	10	
29252929	Altre guanidine e loro sali	2	2	2	2	4	

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
29252930	Amitraz	12	12	12	12	10	
29252940	Isetionato di pentamidina	14	14	14	14	10	
29252950	(3,7-dimetil-7-idrossiottilidene)antranilato di metile	12	12	12	12	10	
29252990	Altre immine, loro derivati e loro sali	2	2	2	2	4	
29261000	Acrilonitrile	12	12	12	12	E	
29262000	1-cianoguanidina (diciandiammide)	2	2	2	2	4	
29263011	Fenproporex	14	14	14	14	10	
29263012	Sali di fenproporex	2	2	2	2	4	
29263020	Metadone intermediario	2	2	2	2	4	
29269011	Verampil	2	2	2	2	4	
29269012	Cloridrato di verampil	2	2	2	2	4	
29269019	Altri sali di verampil	2	2	2	2	4	
29269021	Alcole alfa-ciano-3-fenossibenzilico	2	2	2	2	4	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
29269022	Ciflutrin	2	2	2	2	4	
29269023	Cipermetrina	14	14	0	14	10	
29269024	Deltametrina	2	2	2	2	4	
29269025	Fenvalerato	2	2	2	2	4	
29269026	Cialotrina	2	2	2	2	4	
29269029	Altri esteri derivati dell'alcole alfa-ciano-3-fenossibenzilico	2	2	2	2	4	
29269030	Sali del metadone intermediario	2	2	2	2	4	
29269091	Adiponitrile (1,4-dicianobutano)	12	2	12	12	10	
29269092	Acetoncianidrina	2	2	2	2	4	
29269093	Closantel	14	14	14	14	10	
29269095	Clorotalonil	2	2	2	2	4	
29269096	Cianoacrilati di etile	12	12	12	12	10	
29269099	Altri composti a funzione nitrile	2	2	2	2	4	

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
29270010	Composti diazoici	2	2	2	2	4	
29270021	Azodicarbonammide	14	14	14	14	10	
29270029	Altri composti azoici	2	2	2	2	4	
29270030	Azossicomposti	2	2	2	2	4	
29280011	Metiletilacetossima	2	2	2	2	4	
29280019	Altra acetossima, suoi derivati e suoi sali	2	2	2	2	4	
29280020	Carbidopa	2	2	2	2	4	
29280030	2-idrazinaoetanolo	2	2	2	2	4	
29280041	Fenilidrazina	12	12	12	12	10	
29280042	Derivati della fenilidrazina	12	12	12	12	10	
29280090	Altri derivati organici dell'idrazina o dell'idrossilammina	2	2	2	2	4	
29291010	Diisocianato di difenilmetano	4	14	14	14	10	
29291021	Miscela di isomeri di diisocianato di toluene	14	2	0	0	10	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
29291029	Altro diisocianato di toluene	14	14	14	14	10	
29291030	Isocianato di 3,4-diclorofenile	14	14	14	14	10	
29291090	Altri isocianati	2	2	2	2	4	
29299011	Acido ciclamico di sodio e suoi sali	12	12	12	12	10	
29299012	Acido ciclamico di calcio e suoi sali	12	12	12	12	10	
29299019	Altro acido ciclamico di calcio e suoi sali	2	2	2	2	4	
29299021	Dialogenuri di N,N-dialchil(da C1 a C3)fosforammidato, ecc.	2	2	2	2	4	
29299022	N,N-dialchil(da C1 a C3)fosforammidati, ecc.	2	2	2	2	4	
29299029	Altri N,N-dialchil(da C1 a C3)fosforammidati, loro derivati	2	2	2	2	4	
29299090	Altri composti ad altre funzioni azotate	2	2	2	2	4	
29302011	EPTC (tiocarbammato)	2	2	2	2	4	
29302012	Cartap	2	2	2	2	4	

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
29302013	Thiobencarb (dietiltiocarbammato di S-4-clorobenzile)	2	2	2	2	4	
29302019	Altri tiocarbammati	2	2	2	2	4	
29302021	Dimetilditiocarbammato di ziram e sodio	12	12	12	12	10	
29302022	Dietilditiocarbammato di zinco	12	12	12	12	10	
29302023	Dibutilditiocarbammato di zinco	12	12	12	12	10	
29302024	Metam-sodio	14	14	14	14	10	
29302029	Altri ditiocarbammati	2	2	2	2	E	
29303011	Monosolfuri di tetrametiltiourame	12	12	12	12	10	
29303012	Sulfiram	12	12	12	12	10	
29303019	Altri monosolfuri di tiourame	2	2	2	2	4	
29303021	Tiram	12	12	12	12	10	
29303022	Disulfiram	2	2	2	2	4	
29303029	Altri disolfuri di tiourame	2	2	2	2	4	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
29303090	Tetrasolfuri di tiourame	2	2	2	2	4	
29304010	DL-metionina, con tenore, in peso, di ceneri di zolfo > 0,1 %	2	2	2	2	4	
29304090	Altra metionina	2	2	2	2	4	
29305010	Captafolo	2	2	2	2	4	
29305020	Metamidofos	12	12	9	12	10	
29309011	Acido tioglicolico e suoi sali	2	2	2	2	4	
29309012	Cisteina	2	2	2	2	4	
29309013	N,N-dialchil-2-amminoetananotioli, loro sali protonati	2	2	2	2	4	
29309019	Altri tioli, loro derivati e sali	2	2	2	2	4	
29309021	Tiourea	2	2	2	2	4	
29309022	Tiofanato metile	2	2	2	2	4	
29309023	4-metil-3-tiosemicarbazide	2	2	2	2	4	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
29309029	Altri tioammidi, loro derivati e loro sali	2	2	2	2	4	
29309031	2-(etiltio)etanolo con una concentrazione ≥ 98 %	2	2	2	2	4	
29309032	3-(metiltio)propanolo e aldicarb	2	2	2	2	4	
29309033	Clorotioformiato di S-etile	2	2	2	2	4	
29309034	Acido 2-idrossi-4-(metiltio)butirrico e suo sale di calcio	2	2	2	2	4	
29309035	Metomil	2	2	2	2	4	
29309036	Carbocisteina	12	12	9	12	10	
29309037	4-solfatoetilsolfonil-2,5-dimetossianilina; 4-solfatoetilsolfonil-2-metossi-5-metilanilina; 4-solfatoetilsolfonil-2-metossianilina	12	12	12	12	10	
29309038	Tiodiglicole (DCI) [solfuro di bis(2-idrossietile)]	2	2	2	2	4	
29309039	Altri tioeteri, tioesteri e loro derivati/sali	2	2	2	2	4	
29309041	Fosforotioato di O,O-dietile ed S-[2-(dietilammino)etile] e suoi sali alchilati o protonati	2	2	2	2	4	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
29309042	Fosforotioato (vamidotion) di O,O-dimetile ed S-[2-(1-metilcarbamoiletiltio)-etile]	2	2	2	2	4	
29309043	Fosforotioato di O-(4-bromo-2-clorofenile), O-etile ed S-propile (profenofos)	2	2	2	2	4	
29309049	Altri fosforotioati, loro derivati e loro sali	2	2	2	2	4	
29309051	Forato	2	2	2	2	4	
29309052	Disulfoton	12	12	12	12	10	
29309053	Etion	2	2	2	2	4	
29309054	Dimetoato	2	2	2	2	4	
29309057	Tiometone	14	14	14	14	10	
29309059	Altri fosforoditioati, loro derivati e sali	2	2	2	2	4	
29309061	Acefato	12	12	9	12	15	
29309069	Altri fosforodamidetioati, loro derivati e sali	2	2	2	2	4	

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
29309071	Tiapride	2	2	2	2	4	
29309072	Bicalutamide	14	14	14	14	10	
29309079	Altri solfoni	2	2	2	2	4	
29309081	Solfuro di 2-cloroetile e di clorometile	2	2	2	2	4	
29309082	Solfuro di bis(2-cloroetile)	2	2	2	2	4	
29309083	Bis(2-cloroetiltio)metano	2	2	2	2	4	
29309084	1,2-bis(2-cloroetiltio)etano	2	2	2	2	4	
29309085	1,3-bis(2-cloroetiltio)-n-propano	2	2	2	2	4	
29309086	1,4-bis(2-cloroetiltio)-n-butano	2	2	2	2	4	
29309087	1,5-bis(2-cloroetiltio)-n-pentano	2	2	2	2	4	
29309088	Ossido di bis(2-cloroetiltiometile)	2	2	2	2	4	
29309089	Ossido di bis(2-cloroetiltiometile)	2	2	2	2	4	
29309091	Captano	2	2	2	2	4	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
29309093	Metilenbis(tiocianato)	12	12	12	12	10	
29309094	Dimetiltiofosforammide	2	2	2	2	4	
29309095	Etilditiofosfonato di O-etile ed S-fenile (fonofos)	2	2	2	2	4	
29309096	Idrogeno-alchil(da C1 a C3)fosfonotiolotati di [S-2-(dialchil(da C1 a C3)ammino)etile], loro esteri di O-alchile (fino a C10, incluso il cicloalchile), sali alchilati o protonati di tali prodotti	12	12	12	12	10	
29309097	Altri composti che contengono 1 atomo di fosforo legato ad un gruppo alchilico (da C1 a C3), senza altri atomi di carbonio	12	12	12	12	10	
29309098	Ditiocarbonati (xantati, xantogenati)	12	12	12	12	10	
29309099	Altri tiocomposti organici	2	2	2	2	4	
29311000	- Piombo tetrametilico e piombo tetraetilenico	2	2	2	2	4	
29312000	- Composti di tributilstagno	2	2	2	2	4	
29319021	Urea di bis(trimetilsilile)	2	2	2	2	4	
29319029	Altri composti organo-silicici	2	2	2	2	4	

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
29319031	Etepnon, difenilfosfonato (4,4-bis)	2	2	2	2	4	
29319032	Glifosato e suo sale di monoisopropilammina	12	12	0	12	15	
29319033	Etidronato disodico	14	14	14	14	10	
29319034	Triclorfon	12	12	9	12	10	
29319035	Glufosinato-ammonio	2	2	2	2	4	
29319036	Idrogenofosfonato bis(2-etilesile)	2	2	2	2	4	
29319037	Acido fosfonometilimminodiacetico; acido trimetilfosfonico	4	12	9	12	10	
29319038	Acido clodronico e suo sale disodico, fotemustina	2	2	2	2	4	
29319041	Acetato di trifenilstagno	2	2	2	2	4	
29319042	Tetraottilstagno	2	2	2	2	4	
29319043	Ciexatin	2	2	2	2	10	
29319044	Idrossido di trifenilstagno	2	2	2	2	4	
29319045	Ossido di fembutatina	12	12	12	12	10	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
29319046	Sali di dimetilstagno, dibutilstagno e diottilstagno degli acidi carbossilici o tioglicolici e loro esteri	12	12	12	12	10	
29319049	Altri composti organometallici dello stagno	2	2	2	2	4	
29319051	Acido metilarsinico e suoi sali	2	2	2	2	4	
29319052	2-clorovinildicloroarsina	2	2	2	2	4	
29319053	Bis(2-clorovinil)cloroarsina	2	2	2	2	4	
29319054	Tris(2-clorovinil)arsina	2	2	2	2	4	
29319059	Altri composti organo-arsenici	2	2	2	2	4	
29319061	Tricloruro di etilalluminio (sesquicloruro di etilalluminio)	12	12	12	12	10	
29319062	Cloruro di dietilalluminio	12	12	12	12	10	
29319069	Altri composti organico-alluminici	2	2	2	2	4	
29319071	Alchil(da C1 a C3)fosfonofluoridati di O-alchil (fino a C10, compresi i cicloalchili)	12	12	12	12	10	
29319072	Metilfosfonocloridrato di O-isopropile	12	12	12	12	10	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
29319073	Metilfosfonocloridrato di O-pinacolile	12	12	12	12	10	
29319074	Difluoruro di alchilfosfonile, con gruppo alchilico da C1 a C3	12	12	12	12	10	
29319075	Idrogeno-alchil(da C1 a C3)fosfoniti di [O-2-(dialchil(da C1 a C3)ammino)etile], loro esteri di O-alchile (fino a C10, incluso il cicloalchile); sali alchilati o protonati di tali prodotti	12	12	12	12	10	
29319076	Altri composti contenenti un atomo di fosforo legato ad un gruppo alchilico (da C1 a C3), senza altri atomi di carbonio	12	12	12	12	10	
29319077	N,N-dialchil(da C1 a C3)fosforamidocianidati di O-alchile (fino a C10, compresi i cicloalchili)	12	12	12	12	10	
29319079	Altri composti organici fosforati	12	12	12	12	10	
29319090	Altri composti organo-inorganici	2	2	2	2	4	
29321100	Tetraidrofurano	2	2	2	2	4	
29321200	2-furaldeide (furfuraldeide)	12	12	12	12	10	
29321310	Alcole furfurilico	12	12	12	12	10	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
29321320	Alcole tetraidrofurfurilico	2	2	2	2	4	
29321910	Ranitidina e suoi sali	2	2	2	2	4	
29321920	Nafronil	2	2	2	2	4	
29321930	Nitrovin	14	14	14	14	10	
29321940	Bioresmetrina	12	12	12	12	10	
29321950	Diacetato di 5-nitrofurfurilidene (NFDA)	12	12	12	12	10	
29321990	Composti eterociclici contenenti 1 ciclo di furano, non condensati	2	2	2	2	4	
29322000	Lattoni	2	2	0	2	4	
29329100	Isosafrolo	2	2	2	2	4	
29329200	1-(1,3-benzondiossolo-5-il)propan-2-one	2	2	2	2	4	
29329300	Piperonale	12	12	12	12	10	
29329400	Safrolo	2	2	2	2	4	
29329500	Tetraidrocannabinoli (tutti gli isomeri)	2	2	2	2	4	

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
29329911	Eucaliptolo	12	12	12	12	10	
29329912	Quercetina	14	14	14	14	10	
29329913	Dinitrato di isosorbide	2	2	2	2	4	
29329914	Carbofurano	2	2	2	2	4	
29329991	Cloridrato di amiodarone	14	14	11	14	10	
29329992	1,3,4,6,7,8-esaidro-4,6,6,7,8,8-esametilciclopenta-gamma-2--benzopirano	12	12	12	12	10	
29329993	Dibenziliden sorbitolo	14	14	14	14	10	
29329994	Carbosulfan [(dibutilaminotio)metilcarbammato di (2,3-diidro-2,2-dimetilbenzofuran-7-ile)]	2	2	2	2	4	
29329999	Composti eterociclici con eteroatomi di ossigeno	2	2	2	2	4	
29331111	Dipirone	2	2	0	2	4	
29331112	Magnopirol	2	2	2	2	4	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
29331119	Altro acido 1-fenil-2,3-dimetil-5-pirazolone-4-metilammino-metsolfonico e suoi sali, eccetto dipirone e magnopirol ("dipirone di magnesio")	2	2	0	2	4	
29331120	Metilenebis(4-metilammino-1-fenil-2,3-dimetil)piraz	2	2	2	2	4	
29331190	Altro fenazone (antipirina) e suoi derivati	2	2	2	2	4	
29331911	Fenilbutazone calcico	2	2	2	2	4	
29331919	Altro fenilbutazone, suoi sali	2	2	2	2	4	
29331990	Altri composti eterociclici contenenti 1 ciclo di pirazolo, non condensati	2	2	2	2	4	
29332110	Iprodione	2	2	2	2	4	
29332121	Fenitoina e suo sale sodico	14	14	14	14	10	
29332129	Altri sali di fenitoina	2	2	2	2	4	
29332190	Altra idantoina e suoi derivati	2	2	2	2	4	
29332911	2-metil-5-nitroimidazolo	2	2	2	2	4	

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
29332912	Metromidazolo e suoi sali	14	14	11	14	10	
29332913	Tinidazolo	14	14	11	14	10	
29332919	Altri composti eterociclici con 1 nitroimidazolo	2	2	2	2	4	
29332921	Econazolo e suoi nitrati	14	14	11	14	10	
29332922	Nitrato di miconazolo	14	14	11	14	10	
29332923	Cloridrato di clonidina	2	2	2	2	4	
29332924	Nitrato di isonconazolo	2	2	2	2	4	
29332925	Clotrimazolo	2	2	2	2	4	
29332929	Composti eterociclici con ciclo di benzene clorurato	2	2	2	2	4	
29332930	Cimetidina e suoi sali	2	2	2	2	4	
29332940	4-metil-5-idrossimetilimidazolo e suoi sali	12	12	12	12	10	
29332991	Imidazolo	2	2	2	2	4	
29332992	Istidina e suoi sali	2	2	2	2	4	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
29332993	Ondansetrone e suoi sali	2	2	2	2	4	
29332994	1-idrossietil-2-undecanoilimidazolina	12	12	12	12	10	
29332995	1-idrossietil-2-(8-eptadecanoil)imidazolina	12	12	12	12	10	
29332999	Altri composti eterociclici con 1 ciclo di imidazolo, non condensati	2	2	2	2	4	
29333110	Piridina	2	2	2	2	4	
29333120	Sali di piridina	2	2	2	2	4	
29333200	Piperidina e suoi sali	2	2	2	2	4	
29333311	Alfentanil	2	2	2	2	4	
29333312	Anileridina	2	2	2	2	4	
29333319	Sali di alfentanil o anileridina	2	2	2	2	4	
29333321	Bezitramide	2	2	2	2	4	
29333322	Bromazepam	12	12	0	12	10	
29333329	Sali di bezitramide o bromazepam	2	2	2	2	0	
29333330	Chetobemidone e suoi sali	2	2	2	2	4	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
29333341	Difenoxilato	2	2	2	2	4	
29333342	Cloridrato di difenoxilato	14	14	14	14	10	
29333349	Altri sali di difenoxilato	2	2	2	2	4	
29333351	Difenoxina	2	2	2	2	4	
29333352	Dipipanone	2	2	2	2	4	
29333359	Sali di difenoxina o dipipanone	2	2	2	2	4	
29333361	Fenciclidina	2	2	2	2	4	
29333362	Fenoperidina	2	2	2	2	4	
29333363	Fentanil	2	2	2	2	4	
29333369	Sali di fenciclidina, fenoperidina o fentanil	2	2	2	2	4	
29333371	Metilfenidato	2	2	2	2	4	
29333372	Pentazocina	2	2	2	2	4	
29333379	Sali di metilfenidato o pentazocina	2	2	2	2	4	
29333381	Petidina	2	2	2	2	4	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
29333382	Petidina intermedio	2	2	2	2	4	
29333383	Pipradrolo	2	2	2	2	4	
29333384	Cloridrato di petidina	14	14	14	14	10	
29333389	Altri sali di petidina o di prodotti intermedi A di petidina e pipradolo	2	2	2	2	4	
29333391	Piritramide	2	2	2	2	4	
29333392	Propiram	2	2	2	2	4	
29333393	Trimeperidina	2	2	2	2	4	
29333399	Altra piritrammide o trimeperidina	2	2	2	2	4	
29333912	Droperidolo	12	12	9	12	10	
29333913	Acido niflumico	2	2	2	2	4	
29333914	Aloxifop (rs)-2-[4-(3-cloro-5-trifluorometil-ecc.)	2	2	2	2	4	
29333915	Aloperidolo	2	2	2	2	4	
29333919	Altri composti eterociclici la cui struttura contiene fluoro, bromo o entrambi, in legame covalente	2	2	0	2	4	
29333921	Picloram	2	2	2	2	4	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
29333922	Clorpirifos	2	2	2	2	4	
29333923	Maleato acido di clebopride	14	14	14	14	10	
29333924	Cloridrato di cloperamide	14	14	11	14	10	
29333925	Acido (2-metil-3-cloroanilino)nicotinico/sali di lisina	14	14	14	14	10	
29333929	Altri composti eterociclici la cui struttura contiene cloro, ma non contiene fluoro o bromo in legame covalente	2	2	2	2	4	
29333931	Terfenadina	14	14	11	14	10	
29333932	Biperidene e suoi sali	2	2	2	2	4	
29333933	Acido isonicotinico	2	2	2	2	4	
29333934	5-etil-2,3-dicarbossipiridina (5-epdc)	2	2	2	2	4	
29333935	Mazetapir (rs)-5-etil-2-(4-isopropil-4-metil-5-ecc.).	14	14	0	14	15	
29333936	Chinuclidina-3-ol	2	2	2	2	4	
29333939	Pentazocina e suoi sali	2	2	2	2	4	
29333943	Nifedipina	14	14	11	14	10	
29333944	Nitrendipina	14	14	14	14	10	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
29333945	Maleato di pirilammina	14	14	14	14	10	
29333946	Omeprazolo	2	2	2	2	4	
29333947	Benzilato di 3-chinuclidinile	2	2	2	2	4	
29333948	Nimodipina	12	12	0	12	10	
29333949	Altri composti la cui struttura contiene etere, estere o entrambe le funzioni, ma non contiene funzioni di alcole o acido carbossilico né alogeni legati in modo covalente	2	2	2	2	4	
29333981	Cloridrato di benzetammide	14	14	14	14	10	
29333982	Cloridrato di mepivacaina	14	14	14	14	10	
29333983	Cloridrato di bupivacaina	14	14	14	14	10	
29333984	Dicloruro di paraquat	12	12	9	12	10	
29333989	Altri composti eterociclici la cui struttura contiene un ciclo di piridina (idrogenato o non) per sostituzione dell'azoto con radicali alchilici o arilici	2	2	2	2	4	
29333991	Cloridrato di fenazopiridina	2	2	2	2	4	
29333992	Isoniazide	2	2	2	2	4	

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
29333993	3-cianopiridina	2	2	2	2	4	
29333994	4,4'-bipiridina	2	2	2	2	4	
29333999	Altri composti eterociclici con 1 ciclo di piridina, non condensati	2	2	0	2	4	
29334110	Levorfanolo	2	2	2	2	4	
29334120	Sali di levorfanolo	2	2	2	2	4	
29334911	Acido 2,3-chinolinedicarbossilico	2	2	2	2	4	
29334912	Rosoxacina	2	2	2	2	4	
29334913	Imazaquin	14	14	14	14	10	
29334919	Altri derivati dell'acido chinolinedicarbossilico	2	2	2	2	4	
29334920	Oxamnichina	2	2	2	2	4	
29334930	Broxichinolina	2	2	2	2	4	
29334940	Esteri del levorfanolo	2	2	2	2	4	
29334990	Altri composti la cui struttura contiene cicli di chinoleina	2	2	2	2	4	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
29335200	Malonilurea (acido barbiturico) e suoi sali	2	2	2	2	4	
29335311	Allobarbital e suoi sali	2	2	2	2	4	
29335312	Amobarbital e suoi sali	2	2	2	2	4	
29335321	Barbital e suoi sali	2	2	2	2	4	
29335322	Butalbital e suoi sali	2	2	2	2	4	
29335323	Butetal e suoi sali	2	2	2	2	4	
29335330	Ciclobarbital e suoi sali	2	2	2	2	4	
29335340	Fenobarbital e suoi sali	14	14	14	14	10	
29335350	Metilfenobarbital e suoi sali	2	2	2	2	4	
29335360	Pentobarbital e suoi sali	2	2	2	2	4	
29335371	Secbutabarbital e suoi sali	2	2	2	2	4	
29335372	Secobarbital e suoi sali	2	2	2	2	4	
29335380	Vinilbital e suoi sali	2	2	2	2	4	
29335400	Altri derivati della malonilurea (acido barbiturico)	2	2	2	2	4	
29335510	Loprazolam e suoi sali	2	2	2	2	4	

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
29335520	Mecloqualone e suoi sali	2	2	2	2	4	
29335530	Metaqualone e suoi sali	2	2	2	2	4	
29335540	Zipeprol e suoi sali	2	2	2	2	4	
29335911	Oxatomide	2	2	2	2	4	
29335912	Praziquantel	14	14	14	14	10	
29335913	Norfloxacina e suo nicotinato	2	2	2	2	0	
29335914	Flunarizina e suo dicloridrato	2	2	2	2	4	
29335915	Enrofloxacina, sali di piperazina	12	12	12	12	10	
29335916	Cloridrato di buspirone	2	2	2	2	4	
29335919	Altri composti eterociclici con ciclo piperazinico	2	2	2	2	4	
29335921	Bromacile	14	14	14	14	E	
29335922	Terbacile	2	2	2	2	4	
29335923	Fluorouracile	2	2	2	2	4	
29335929	Altro composto eterociclico, con cicli di pirimidina, alogeni in legame covalente	2	2	2	2	4	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
29335931	Propiltiouracile	14	14	14	14	10	
29335932	Diazinone	2	2	2	2	4	
29335933	Pirazofos	2	2	2	2	4	
29335934	Azatioprina	14	14	14	14	10	
29335935	6-mercaptopurina	14	14	14	14	10	
29335939	Altri composti eterociclici, zolfo, senza alogeni in legame covalente	2	2	2	2	4	
29335941	Trimetoprima	14	14	11	14	10	
29335942	Aciclovir	2	2	2	2	4	
29335943	Tosilati di dipiridamolo	2	2	2	2	4	
29335944	Nicarbazina	14	14	14	14	10	
29335945	Bisolfito di menadione dimetilpirimidinolo	8	8	8	8	8	
29335949	Altro composto eterociclico, con ciclo di pirimidina, con funzioni di alcool/etere	2	2	2	2	4	
29335991	Minoxidil	2	2	2	2	4	
29335992	2-amminopirimidina	14	14	14	14	10	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
29335999	Altro composto eterociclico con ciclo di pirimidina/piperazina	2	2	2	2	0	
29336100	Melamina	2	2	2	2	4	
29336911	2,4,6-triclorotriazina (cloruro cianurico)	2	2	2	2	4	
29336912	Mercaptodiclorotriazina	2	2	2	2	4	
29336913	Atrazina	35	12	9	12	10	
29336914	Simazina	12	12	9	12	10	
29336915	Cianazina	2	2	2	2	4	
29336916	Anilazina	2	2	2	2	4	
29336919	Altro composto eterociclico, con ciclo di triazina, con cloro in legame covalente	2	2	2	2	4	
29336921	N,N,N-triidrossietilesaidrotriazina	14	14	14	14	10	
29336922	Esazinone	2	0	2	2	4	
29336923	Metribuzin	2	2	2	2	4	
29336929	Altri composti eterociclici con ciclo di triazina senza cloro in legame covalente	2	2	2	2	4	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
29336991	Ametrin	14	2	14	14	10	
29336992	Metenammina (esametenammina) e suoi sali	14	14	14	14	10	
29336999	Altri composti eterociclici con 1 ciclo di triazina, non condensati	2	2	2	2	4	
29337100	6-esanolattame (epsilon-caprolattame)	12	12	12	12	10	
29337210	Clobazam	2	2	2	2	4	
29337220	Metiprilone	2	2	2	2	4	
29337910	Piracetam	2	2	2	2	4	
29337990	Altri lattami	2	2	2	2	4	
29339111	Alprazolam	12	12	12	12	10	
29339112	Camazepam	2	2	2	2	4	
29339113	Clonazepam	2	2	2	2	4	
29339114	Clorazepato	2	2	2	2	4	
29339115	Clordiazepossido	12	12	12	12	10	
29339119	Sali di alprazolam, camazepam, clonazepam, clorazepato e clordiazepossido	2	2	2	2	4	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
29339121	Delorazepam	2	2	2	2	4	
29339122	Diazepam	14	14	14	14	10	
29339123	Estazolam	2	2	2	2	4	
29339129	Sali di delorazepam, diazepam o estazolam	2	2	2	2	4	
29339131	Fludiazepam	2	2	2	2	4	
29339132	Flunitrazepam	2	2	2	2	4	
29339133	Flurazepam	2	2	2	2	4	
29339134	Alazepam	2	2	2	2	4	
29339139	Sali di fludiazepam, flunitrazepam, flurazepam e alazepam	2	2	2	2	4	
29339141	Etile loflazepato	2	2	2	2	4	
29339142	Lorazepam	2	2	2	2	4	
29339143	Lormetazepam	2	2	2	2	4	
29339149	Sali di etile loflazepato, lorazepam e lormetazepam	2	2	2	2	4	
29339151	Mazindolo	14	14	14	14	10	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
29339152	Medazepam	2	2	2	2	4	
29339153	Midazolam	14	14	14	14	10	
29339159	Sali di mazindol, medazepam o midazolam	2	2	2	2	4	
29339161	Nimetazepam	2	2	2	2	4	
29339162	Nitrazepam	2	2	2	2	4	
29339163	Nordazepam	2	2	2	2	4	
29339164	Oxazepam	2	2	2	2	4	
29339169	Sali di nimetazepam, nitrazepam, nordazepam, oxazepam	2	2	2	2	4	
29339171	Pinazepam	2	2	2	2	4	
29339172	Pirovalerone	2	2	2	2	4	
29339173	Prazepam	2	2	2	2	4	
29339179	Sali di pinazepam, pirovalerone o prazepam	2	2	2	2	4	
29339181	Temazepam	2	2	2	2	4	
29339182	Tetrazepam	2	2	2	2	4	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
29339183	Triazolam	12	12	12	12	10	
29339189	Sali di temazepam, tetrazepam e triazolam	2	2	2	2	4	
29339911	Pirazinamide	14	14	14	14	10	
29339912	Cloridrato di amiloruro	2	2	2	2	4	
29339913	Pindololo	2	2	2	2	4	
29339919	Altri composti eterociclici la cui struttura contiene un ciclo di pirazina non condensato o cicli dell'indolo (idrogenati o non) senza altre condense	2	2	2	2	4	
29339920	Altri composti eterociclici la cui struttura contiene ciclo di diazepina (idrogenato o non)	2	2	2	2	4	
29339931	Iminostilbene	2	2	2	2	4	
29339932	Carbamazepina	14	14	14	14	10	
29339933	Cloridrato di clomiprammina	2	2	2	2	4	
29339934	Molinato (esaidroazepin-1-carbotioato di S-etile)	2	2	2	2	4	
29339935	Esametilenimmina	2	2	2	2	4	
29339939	Altri composti eterociclici la cui struttura contiene un ciclo di azepina (idrogenato o non)	2	2	2	2	4	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
29339941	Clemastina, suoi derivati e suoi sali	2	2	2	2	4	
29339942	Amisulpride	2	2	2	2	4	
29339943	Sultopride	2	2	2	2	4	
29339944	Alizapride	2	2	2	2	4	
29339945	Buflomedil, suoi derivati e suoi sali	2	2	2	2	4	
29339946	Maleato di enalapril	14	14	0	14	10	
29339947	Sale di ketorolac trometammina	2	2	0	2	4	
29339949	Altri composti eterociclici la cui struttura contiene un ciclo del pirrolo (idrogenato o non)	2	2	2	2	4	
29339951	Benomil	2	2	2	2	4	
29339952	Osfendazolo	14	14	11	14	10	
29339953	Albendazolo e solfossido di albendazolo	14	14	11	14	10	
29339954	Mebendazolo	14	14	11	14	10	
29339955	Flubendazolo	14	14	11	14	10	
29339956	Fembendazolo	14	14	11	14	10	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
29339959	Altri composti eterociclici la cui struttura contiene il ciclo dell'imidazolo (idrogenato o non)	2	2	2	2	4	
29339961	Triadimenolo	2	2	2	2	4	
29339962	Triadimefon	2	2	2	2	4	
29339963	Triazofos [fosforotioato di O,O-dietile O-(1-fenil-1H-1,2,4-triazol-3-ile)]	2	2	2	2	4	
29339969	Composti eterociclici la cui struttura contiene un ciclo del triazolo (idrogenato o non), non condensati	2	2	0	2	4	
29339991	Azinfos-etile	2	2	2	2	4	
29339992	Acido nalidissico	2	2	2	2	4	
29339993	Clofazimina	14	14	14	14	10	
29339995	Amezinio metilsolfato	14	14	14	14	10	
29339996	Idrazide maleica e suoi sali	12	12	12	12	10	
29339999	Altri composti eterociclici con eteroatomo di azoto	2	2	0	2	4	
29341010	Fentiazac	2	2	2	2	4	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
29341020	Cloridrato di tiazolidina	14	14	14	14	10	
29341030	Tiabendizolo	2	2	2	2	0	
29341090	Altri composti eterociclici con 1 ciclo del tiazolo non condensati	2	2	2	2	4	
29342010	2-mercaptobenzotiazolo e suoi sali	14	14	14	14	10	
29342020	2,2'-ditio bis(benzotiazolo) (disolfuro di benzotiazolo)	14	14	14	14	10	
29342031	3-(ter-butilamminotio)benzotiazolo (N-terbutilbenzotiazol-solfenammide)	14	14	14	14	10	
29342032	2-(cicloesilamminotio)benzotiazolo (N-cicloesilbenzotiazol-solfenammide)	14	14	14	14	10	
29342033	2-(dicicloesilamminotio)benzotiazolo (N, N-dicicloesil-benzotiazol-solfenammide)	14	14	14	14	10	
29342034	2-(4-morfoliniltio)benzotiazolo (N-ossidietilene benzotiazol-sulfenammide)	14	14	14	14	10	
29342039	Altre sulfenammidi benzotiazoliche	14	14	14	14	10	
29342040	2-(tiocianometiltio)benzotiazolo (TCMTB)	14	14	14	14	10	

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
29342090	Altre sulfenammidi benzotiazoliche, eccetto 2-(tiocianometiltio)benzotiazolo (TCMTB)	2	2	2	2	4	
29343010	Maleato di metatrimeprazina (maleato di levomepromazina)	2	2	2	2	4	
29343020	Enantato di flufenazina	12	12	12	12	10	
29343030	Prometazina	2	2	2	2	4	
29343090	Altri composti eterociclici la cui struttura contiene cicli di fenotiazinia (idrogenati o non) senza altre condense	2	2	2	2	4	
29349111	Aminorex e suoi sali	2	2	2	2	4	
29349112	Brotizolam e suoi sali	2	2	2	2	4	
29349121	Clotiazepam	2	2	2	2	4	
29349122	Cloxazolam	12	12	12	12	10	
29349123	Destromoramide	2	2	2	2	4	
29349129	Sali di clotiazepam, cloxazolam, destromorammide	2	2	2	2	4	
29349131	Fendimetrazina e suoi sali	2	2	2	2	4	
29349132	Fenmetrazina e suoi sali	2	2	2	2	4	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
29349133	Alossazolam e suoi sali	2	2	2	2	4	
29349141	Ketazolam	14	14	11	14	10	
29349142	Mesocarbo	2	2	2	2	4	
29349149	Sali di ketazolam e mesocarbo	2	2	2	2	4	
29349150	Oxazolam e suoi sali	2	2	2	2	4	
29349160	Pemolina e suoi sali	2	2	2	2	4	
29349170	Sufentanil e suoi sali	2	2	2	2	4	
29349911	Morfolina e suoi sali	2	2	2	2	4	
29349912	Sale sodico di pirenoxina (catalin sodico)	2	2	2	2	4	
29349913	Nimorazolo	2	2	2	2	4	
29349914	Anidride isatoica (2H-3,1-benzoxazine-2,4-(1H)-dione)	2	2	2	2	4	
29349915	4,4'-ditiodimorfolina	14	14	11	14	10	
29349919	Altri composti eterociclici	2	2	2	2	4	
29349922	Zidovudina (AZT)	0	12	12	12	10	

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
29349923	Timidina	0	0	0	0	0	
29349924	Furazolidone	12	12	12	12	10	
29349925	Citarabina	2	2	2	2	4	
29349926	Ossadiazone	2	2	2	2	4	
29349927	Stavudina	12	12	12	12	10	
29349929	Altri composti eterociclici con 3 eteroatomi di azoto	2	2	2	2	4	
29349931	Chetoconazolo	14	14	0	14	10	
29349932	Cloridrato di prazosina	2	2	2	2	4	
29349933	Talniflumato	14	14	14	14	10	
29349934	Acidi nucleici e loro sali	14	14	14	14	10	
29349935	Propiconazolo	14	14	14	14	10	
29349939	Altri composti eterociclici con eteroatomo di azoto	2	14	2	2	4	
29349941	Tiofene	2	2	2	2	4	
29349942	Acido 6-amminopenicillanico	4	4	4	4	8	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
29349943	Acido 7-amminocefalosporanico	2	2	2	2	4	
29349944	Acido 7-amminodesacetossicefalosporanico	2	2	2	2	4	
29349945	Clormezanone	2	2	2	2	4	
29349946	9-(n-metil-4-piperidinilidene)tioxantene	14	14	14	14	10	
29349949	Altri composti eterociclici con eteroatomo di zolfo	2	2	2	2	4	
29349951	Terbumeton	2	2	2	2	4	
29349952	Tetramisolo	2	2	2	2	4	
29349953	Levamisolo e suoi sali	2	2	0	2	4	
29349954	Tioconazolo	14	14	14	14	10	
29349959	Altri composti eterociclici con 3 eteroatomi di zolfo	2	2	2	2	4	
29349961	Cloridrato di tizanidina	12	12	12	12	10	
29349969	Altri composti eterociclici con eteroatomo di zolfo	2	2	2	2	4	
29349991	Timololo	2	2	2	2	4	

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
29349992	Acido maleico di timololo	2	2	2	2	4	
29349993	Lamivudina	12	12	12	12	10	
29349999	Altri composti eterociclici	2	2	0	2	4	
29350011	Sulfadiazina e suo sale sodico	14	14	11	14	10	
29350012	Clortalidone	2	2	2	2	4	
29350013	Sulpiride	2	2	2	2	4	
29350014	Veralipride	2	2	2	2	4	
29350015	Sulfametanazina(4,6-dimetil-2-solfanilammidopirimidina) e suo sale sodico	2	2	2	2	4	
29350019	Altri solfonammidi con uno o più eterocicli con uno o più eteroatomi di azoto	2	2	0	2	4	
29350021	Furosemide	14	14	14	14	10	
29350022	Ftalilsulfatiazolo	14	14	11	14	10	
29350023	Piroxicam	12	12	12	12	10	
29350024	Tenoxicam	12	12	12	12	10	
29350025	Sulfametoxazolo	14	14	11	14	10	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
29350029	Altri solfonammidi con altri eterociclici	2	2	2	2	0	
29350091	Cloramina B e cloramina T	2	2	2	2	4	
29350092	Gliburide	14	14	14	14	10	
29350093	Toluensolfonammide	14	14	14	14	10	
29350094	Nimesulide	14	14	11	14	10	
29350095	Bumetanide	2	2	2	2	4	
29350096	Sulfaguanidina	2	2	2	2	4	
29350097	Sulfluramide	14	14	14	14	10	
29350099	Altri solfonammidi	2	2	0	2	4	
29362111	Alcole di vitamina A_1 (retinolo)	2	2	2	2	4	
29362112	Acetato di alcole di vitamina A_1	2	2	2	2	10	
29362113	Palmitato di alcole di vitamina A_1	2	2	2	2	4	
29362119	Altri derivati dell'alcole di vitamina A_1, non miscelati	2	2	2	2	4	
29362190	Altra vitamina A e suoi derivati, non miscelati	2	2	2	2	4	
29362210	Cloridrato di vitamina B_1 (tiamina), non miscelato	2	2	0	2	4	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
29362220	Mononitrato di vitamina B_1 (tiamina), non miscelato	2	2	2	2	4	
29362290	Altra vitamina B_1 e suoi derivati, non miscelati	2	2	2	2	4	
29362310	Vitamina B_2 (riboflavina), non miscelata	2	2	2	2	4	
29362320	5'-fosfato sodico di vitamina B_2, non miscelato	2	2	2	2	10	
29362390	Altri derivati della vitamina B_2, non miscelati	2	2	2	2	4	
29362410	D-pantotenato di calcio, non miscelato	2	2	2	2	4	
29362490	Altro acido D- o DL-pantotenico (vitamina B_3/vitamina B_5) e suoi derivati	2	2	2	2	4	
29362510	Vitamina B_6, non miscelata	2	2	2	2	4	
29362520	Cloridrato di piridossina, non miscelato	2	2	2	2	4	
29362590	Altri derivati della vitamina B_6, non miscelati	2	2	2	2	4	
29362610	Vitamina B_{12} (cianocobalamina), non miscelata	14	14	0	14	10	
29362620	Cobamamide, non miscelata	2	2	2	2	4	
29362630	Idrossiocobalamina e suoi sali, non miscelati	14	14	14	14	E	
29362690	Altri derivati della vitamina B_{12}, non miscelati	2	2	2	2	4	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
29362710	Vitamina C (acido L- o DL-ascorbico), non miscelata	2	2	0	2	4	
29362720	Ascorbato di sodio, non miscelato	2	2	2	2	10	
29362790	Altri derivati della vitamina C, non miscelati	2	2	2	2	4	
29362811	L- o DL-alfa-tocoferolo, non miscelati	0	0	0	0	0	
29362812	Acetato di D- o DL-alfa-tocoferolo, non miscelato	0	0	0	0	0	
29362819	Altri derivati di D- o DL-alfa-tocoferolo, non miscelati	0	0	0	0	0	
29362890	Altra vitamina e suoi derivati, non miscelati	2	2	2	2	4	
29362911	Vitamina B_9 (acido folico) e suoi sali, non miscelati	2	2	2	2	4	
29362919	Altri derivati della vitamina B_9, non miscelati	2	2	2	2	4	
29362921	Vitamina D_3 (colecalciferolo), non miscelata	2	2	2	2	4	
29362929	Altra vitamina D e suoi derivati, non miscelati	2	2	2	2	4	
29362931	Vitamina H (biotina), non miscelata	0	0	0	0	0	
29362939	Altri derivati della vitamina H, non miscelati	2	2	2	2	4	
29362940	Vitamina K e suoi derivati, non miscelati	2	2	2	2	4	
29362951	Acido nicotinico, non miscelato	2	2	2	2	4	

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
29362952	Nicotinico non miscelato	14	14	11	14	10	
29362953	Nicotinato di sodio, non miscelato	2	2	2	2	4	
29362959	Nicotinato di sodio, non miscelato	14	14	14	14	10	
29362990	Altre vitamine e loro derivati, non miscelati	2	2	2	2	4	
29369000	Provitamine e vitamine, non miscelate	2	2	2	2	4	
29371100	Somatropina, suoi derivati e analoghi strutturali	2	2	2	2	4	
29371200	Insulina e suoi sali	14	14	14	14	E	
29371910	ACTH (corticotropina)	2	2	2	2	4	
29371920	HGC (gonadotropina corionica)	14	14	14	14	E	
29371930	PMSG (gonadotropina serica)	2	2	2	2	4	
29371940	Menotropine	14	14	14	14	10	
29371950	Ossitocina	12	12	12	12	10	
29371990	Altri ormoni polipeptidi, proteine, ecc.	2	2	2	2	4	
29372110	Cortisone	2	2	2	2	4	
29372120	Idrocortisone	2	2	2	2	4	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
29372130	Prednisone (diidrocortisone)	2	2	2	2	4	
29372140	Prednisone (deidroidrocortisone)	2	2	2	2	4	
29372210	Desametasone e suoi acetati	2	2	0	2	4	
29372221	Acetonide di triamcinolone	2	2	2	2	4	
29372229	Triamcinolone e altri derivati	2	2	2	2	4	
29372231	Diflucortolone valerato	2	2	2	2	4	
29372239	Flucortolone e suoi derivati	2	2	2	2	4	
29372290	Altri derivati alogenati degli ormoni corticosurrenali	2	2	2	2	4	
29372310	Medrossiprogesterone e suoi derivati	2	2	2	2	4	
29372321	L-norgestrel (levonorgestrel)	2	2	2	2	4	
29372322	DL-norgestrel	2	2	2	2	4	
29372329	L-norgestrel e altri derivati	2	2	2	2	4	
29372331	Estriolo e suo succinato	12	12	12	12	10	
29372339	Derivati e sali di estriolo	2	2	2	2	4	

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
29372341	Emisuccinato di estradiolo	14	14	14	14	10	
29372342	Fenpropionato di estradiolo [(17-(3-fenilpropionato) di estradiolo]	14	14	14	14	10	
29372349	Estradiolo, altri esteri, sali e derivati	2	2	2	2	4	
29372351	Alliloestrenolo	12	12	12	12	10	
29372359	Esteri e sali di alliloestrenolo	2	2	2	2	4	
29372360	Desogestrel	12	12	12	12	10	
29372370	Linestrenolo	12	12	12	12	10	
29372391	Acetato di etinodiolo	2	2	2	2	4	
29372392	Gestodene	14	14	0	14	10	
29372399	Altri estrogeni e progestogeni	2	2	0	2	0	
29372910	Metilprednisolone e suoi derivati	2	2	2	2	4	
29372920	Idrocortisone sodico 21-succinato	2	2	2	2	4	
29372931	Acetato di ciproterone	2	2	2	2	4	
29372939	Ciproterone e suoi derivati	2	2	2	2	4	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
29372940	Mesterolone e suoi derivati	2	2	2	2	4	
29372950	Spironolattone	14	14	14	14	10	
29372960	Deflazacort	2	2	2	2	10	
29372990	Altri ormoni corticosurrenali e loro derivati	2	2	2	2	4	
29375000	Prostaglandine, trombossani e leucotrieni	2	2	2	2	0	
29379010	Tiratricol (triac) e suo sale sodico	14	14	14	14	10	
29379030	Levotiroxina sodica	12	12	12	12	E	
29379040	Liotironina sodica	12	12	12	12	10	
29379090	Altri ormoni, prostaglandine, ecc.	2	2	2	2	10	
29381000	Rutoside (rutina) e suoi derivati	6	12	12	12	10	
29389010	Deslanoside	2	2	2	2	4	
29389020	Stevioside	14	14	14	14	10	
29389090	Altri eterosidi, loro sali, eteri, esteri e derivati	2	2	2	2	4	
29391110	Concentrati di paglia di papavero	2	2	2	2	4	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
29391121	Buprenorfina e suoi sali	2	2	2	2	4	
29391122	Codeina e suoi sali	12	12	0	12	10	
29391123	Diidrocodeina e suoi sali	2	2	2	2	4	
29391131	Etilmorfina e suoi sali	2	2	2	2	4	
29391132	Etorfina e suoi sali	2	2	2	2	4	
29391140	Folcodina e suoi sali	2	2	2	2	4	
29391151	Eroina e suoi sali	2	2	2	2	4	
29391152	Idrocodone e suoi sali	2	2	2	2	4	
29391153	Idromorfone e suoi sali	2	2	2	2	4	
29391161	Morfina	2	2	2	2	4	
29391162	Cloridrato di morfina e solfato di morfina	2	2	2	2	4	
29391169	Cloridrato e solfato di morfina e altri	2	2	2	2	4	
29391170	Nicomorfina e suoi sali	2	2	2	2	4	
29391181	Oxicodone e suoi sali	2	2	2	2	4	
29391182	Oximorfone e suoi sali	2	2	2	2	4	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
29391191	Tebacone e suoi sali	2	2	2	2	4	
29391192	Tebaina e suoi sali	2	2	2	2	4	
29391900	Altri alcaloidi oppiacei, loro derivati e loro sali	2	2	2	2	4	
29392000	Alcaloidi della china, loro derivati e sali	2	2	2	2	4	
29393010	Caffeina	2	2	2	2	4	
29393020	Sali di caffeina	2	2	2	2	4	
29394100	Efedrina e suoi sali	2	2	2	2	4	
29394200	Pseudoefedrina (DCI) e suoi sali	2	2	2	2	4	
29394300	Catina (DCI) e suoi sali	2	2	2	2	4	
29394400	Norefedrina e suoi sali	2	2	2	2	4	
29394900	Altri derivati dell'efedrina e suoi sali	2	2	2	2	4	
29395100	Fenetillina (DCI) e suoi sali	2	2	2	2	4	
29395910	Teofillina	2	2	2	2	4	
29395920	Aminofillina	2	2	2	2	4	

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
29395990	Altri derivati e sali della teofillina o dell'aminofillina	2	2	2	2	4	
29396100	Ergometrina (DCI) e suoi sali	2	2	2	2	4	
29396200	Ergotamina (DCI) e suoi sali	2	2	2	2	4	
29396300	Acido lisergico e suoi sali	2	2	2	2	4	
29396911	Maleato di metilergometrina	2	2	2	2	4	
29396919	Altri derivati dell'ergometrina (DCI) e suoi sali	2	2	2	2	4	
29396921	Mesilato di diidroergotamina	2	2	2	2	4	
29396929	Altri derivati dell'ergotamina (DCI) e suoi sali	2	2	2	2	4	
29396931	Mesilato di diidroergocornina	2	2	2	2	4	
29396939	Ergocornina e altri derivati e sali	2	2	2	2	4	
29396941	Mesilato di alfa-diidroergocriptina	2	2	2	2	4	
29396942	Mesilato di beta-diidroergocriptina	2	2	2	2	4	
29396949	Ergocriptina e altri derivati e sali	2	2	2	2	4	
29396951	Ergocristina	2	2	2	2	4	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
29396952	Metansolfonato di diidroergocriptina	2	2	2	2	4	
29396959	Altri derivati di ergocristina e suoi sali	2	2	2	2	4	
29396990	Altri alcaloidi della segala cornuta, suoi derivati	2	2	2	2	4	
29399111	Cocaina e suoi sali	2	2	2	2	4	
29399112	Ecgonina e suoi sali	2	2	2	2	4	
29399119	Esteri e derivati della cocaina o dell'ecgonina	2	2	2	2	4	
29399120	Levamfetamina, suoi sali, esteri e altri derivati	2	2	2	2	4	
29399130	Metamfetamina, suoi sali, esteri e altri derivati	2	2	2	2	4	
29399140	Racemato di metamfetamina, suoi sali, esteri e altri derivati	2	2	2	2	4	
29399911	Bromuro di N-butilscopolammonio	2	2	2	2	4	
29399919	Scopolamina e altri derivati e suoi sali	2	2	2	2	4	
29399920	Teobromina, suoi derivati e suoi sali	2	2	2	2	4	
29399931	Pilocarpina, suo nitrato e suo cloridrato	14	14	14	14	10	
29399939	Sali di pilocarpina	2	2	2	2	4	

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
29399940	Tiocolchicoside	14	14	14	14	10	
29399990	Altri alcaloidi vegetali, naturali, ecc.	2	2	2	2	4	
29400011	Galattosio	2	2	2	2	4	
29400012	Arabinosio	14	14	14	14	10	
29400013	Ramnoso	14	14	14	14	10	
29400019	Altri zuccheri, chimicamente puri	2	2	2	2	4	
29400021	Acido lattobionico	12	12	12	12	10	
29400022	Lattobionato di calcio	12	12	12	12	10	
29400023	Bromolattobionato di calcio	2	2	2	2	4	
29400029	Altri acidi lattobionici, loro sali ed esteri, derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi di tali prodotti	2	2	2	2	4	
29400092	Fruttosio-1,6-difosfato di calcio o sodio	2	2	2	2	4	
29400093	Maltitolo	14	14	14	14	10	
29400094	Lattogluconato di calcio	2	2	2	2	4	
29400099	Altri eteri ed esteri degli zuccheri e dei loro sali	2	2	2	2	10	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
29411010	Ampicillina e suoi sali	2	2	0	2	4	
29411020	Amoxicillina e suoi sali	2	2	0	2	4	
29411031	Penicillina V potassica	2	2	2	2	4	
29411039	Altra penicillina V potassica, derivati e sali	2	2	2	2	4	
29411041	Penicillina G potassica	14	14	11	14	10	
29411042	Penicillina G benzatinica	14	14	0	14	10	
29411043	Penicillina G procainica	14	14	0	14	10	
29411049	Altra penicillina G, derivati e sali	2	2	2	2	4	
29411090	Altra penicillina, suoi derivati con acido penicillanico e suoi sali	2	2	2	2	4	
29412010	Solfato di streptomicina	2	2	2	2	4	
29412090	Streptomicine, altri derivati e loro sali	2	2	2	2	4	
29413010	Cloridrato di tetraciclina	2	2	2	2	4	
29413020	Oxitetraciclina	2	2	2	2	4	
29413031	Minociclina	2	2	2	2	4	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
29413032	Sali di minociclina	2	2	2	2	4	
29413090	Tetracicline, altri derivati e sali	2	2	2	2	4	
29414011	Cloramfenicolo, suo palmitato, succinato o emisuccinato	2	2	2	2	4	
29414019	Altri esteri del cloramfenicolo	2	2	0	2	4	
29414020	Tiamfenicolo e suoi esteri	2	2	2	2	4	
29414090	Altri derivati e sali del cloramfenicolo	2	2	2	2	4	
29415010	Claritromicina	2	2	2	2	4	
29415020	Eritromicina e suoi sali	14	14	11	14	10	
29415090	Altri derivati dell'eritromicina e suoi sali	2	2	0	2	4	
29419011	Rifamicina S	2	2	2	2	4	
29419012	Rifamicina AMP	2	2	2	2	4	
29419013	Rifamicina SV sodica	2	2	2	2	4	
29419019	Altre rifamicine, loro derivati e loro sali	2	2	2	2	4	
29419021	Cloridrato di lincomicina	2	2	2	2	4	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
29419022	Fosfato di clindamicina	2	2	2	2	4	
29419029	Lincomicina, altri derivati e suoi sali	2	2	2	2	4	
29419031	Cefadroxil e suoi sali	2	2	2	2	4	
29419032	Cefoperazone e suoi sali e cefazolina sodica	2	2	0	2	4	
29419033	Cefaclor e cefalexina monoidrato, cefalotina sodica	6	14	0	14	10	
29419034	Cefadroxil e suoi sali	2	2	2	2	4	
29419035	Cefotaxima sodica	2	2	0	2	4	
29419036	Cefoxitina e suoi sali	2	2	2	2	4	
29419037	Cefalosporina C	2	2	2	2	4	
29419039	Altre cefalosporina e cefamicina, loro derivati e loro sali	2	2	0	2	4	
29419041	Solfato di neomicina	2	2	2	2	4	
29419042	Embonato di gentamicina (pamoato di gentamicina)	2	2	2	2	4	
29419043	Solfato di gentamicina	14	14	11	14	10	
29419049	Altri aminoglicosidi e loro sali	2	2	2	2	10	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
29419051	Embonato di spiramicina (pamoato di spiramicina)	2	2	2	2	4	
29419059	Altri macrolidi e loro sali	2	2	2	2	4	
29419061	Nistatina e suoi sali	2	2	2	2	4	
29419062	Amfotericina B e suoi sali	2	2	2	2	4	
29419069	Polieni e loro sali	2	2	2	2	4	
29419071	Monensina sodica	2	2	2	2	4	
29419072	Narasina	2	2	2	2	4	
29419073	Avilamicina	2	2	2	2	4	
29419079	Altri polieteri e loro sali	2	2	2	2	4	
29419081	Polimixine e loro sali	2	2	2	2	4	
29419082	Solfato di colistina	2	2	2	2	4	
29419083	Virginiamicine e loro sali	2	2	2	2	4	
29419089	Altri polipeptidi e loro sali	2	2	2	2	4	
29419091	Griseofulvina e suoi sali	2	2	2	2	4	
29419092	Fumarato di tiamulina	12	12	12	12	10	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
29419099	Altri antibiotici	2	2	0	2	4	
29420000	Altri composti organici	2	2	2	2	4	
30012010	Estratti di fegati, per usi opoterapici	6	6	6	6	8	
30012090	Estratti di ghiandole, di altri organi ecc., per usi opoterapici	6	6	6	6	10	
30019010	Eparina e suoi sali	8	8	8	8	10	
30019020	Parti di pericardio, di animali della specie bovina o suina	2	2	2	2	4	
30019031	Fegati secchi, anche in polvere	4	4	4	4	8	
30019039	Altre ghiandole e altri organi, anche in polvere	4	4	4	4	8	
30019090	Altri organi umani/animali	2	2	2	2	4	
30021011	Sieri antiofidici ed altri sieri contro l'avvelenamento	8	8	0	8	8	
30021012	Siero antitetanico	4	4	0	4	4	
30021013	Siero anticatarrale	4	4	4	4	8	
30021014	Siero antipiogeno	4	4	4	4	8	
30021015	Siero antidifterico	4	4	0	4	8	

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
30021016	Antisiero polivalente	4	4	4	4	8	
30021019	Altro antisiero specifico di animali/esseri umani, immunizzati	2	2	0	2	4	
30021022	Immunoglobulina anti-Rh	2	2	2	2	4	
30021023	Altre immunoglobuline sieriche	2	2	2	2	4	
30021024	Concentrato di fattore VIII	2	2	2	2	4	
30021025	Sieroalbumina in gel, per la preparazione di reattivi per diagnostica	2	2	2	2	4	
30021026	Anticorpi monoclonali in soluzione tampone contenente albumina bovina	2	2	2	2	4	
30021029	Altre frazioni del sangue e prodotti immunologici preparati come medicinali	2	2	2	2	4	
30021031	Seroalbumina, esclusa quella umana	2	2	2	2	4	
30021032	Plasmina (fibrinolisina)	0	0	0	0	0	
30021033	Urochinasi	0	0	0	0	0	
30021034	Immunoglobulina e cloridrato di istamina, in associazione	8	8	8	8	8	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
30021035	Immunoglobulina G, liofilizzata o in soluzione	8	8	8	0	8	
30021036	Interferone beta	0	0	0	0	0	
30021037	Seroalbumina umana	4	4	4	4	4	
30021038	Anticorpo umano con specificità per l'antigene transmembrana	0	0	0	0	0	
30021039	Altre frazioni del sangue, prodotti immunologici modificati	2	2	2	2	E	
ex 30021039	Adalimumab	2	0	2	2	4	
30022011	Vaccini antinfluenzali, non in dosi	2	2	2	2	4	
30022012	Vaccini antipoliomielite, non in dosi	2	2	2	2	4	
30022013	Vaccini contro l'epatite B, non in dosi	2	2	2	2	4	
30022014	Vaccini contro il morbillo, non in dosi	2	2	2	2	4	
30022015	Vaccini contro la meningite, non in dosi	2	2	2	2	4	
30022016	Vaccini contro la rosolia, il morbillo e la parotite, non in dosi	2	2	2	2	4	
30022017	Altri vaccini trivalenti, non in dosi	4	4	4	4	8	

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
30022018	Vaccini anticatarrali e antipiogeni, non in dosi	2	2	2	2	4	
30022019	Altri vaccini per la medicina umana, non in dosi	2	2	2	2	4	
30022021	Vaccini antinfluenzali, in dosi	2	2	2	2	4	
30022022	Vaccini antipoliomielite, in dosi	2	2	0	2	4	
30022023	Vaccini contro l'epatite B, in dosi	2	2	0	2	4	
30022024	Vaccini contro il morbillo, in dosi	2	2	0	2	4	
30022025	Vaccini contro la meningite, in dosi	2	2	2	2	4	
30022026	Vaccini contro la rosolia, il morbillo e la parotite, in dosi	2	2	2	2	4	
30022027	Altri vaccini trivalenti, in dosi	2	2	0	2	4	
30022028	Vaccini anticatarrali e antipiogeni, in dosi	4	4	4	4	4	
30022029	Altri vaccini per la medicina umana, in dosi	2	2	0	2	4	
30023010	Vaccini veterinari contro la rabbia	4	4	0	4	4	
30023020	Vaccini veterinari contro la coccidiosi	4	4	4	4	4	
30023030	Vaccini veterinari contro la cheratocongiuntivite	4	4	4	4	4	
30023040	Vaccini veterinari contro la difterite	4	4	4	4	4	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
30023050	Vaccini veterinari contro la leptospirosi	4	4	4	4	8	
30023060	Vaccini veterinari contro l'afta epizootica	4	4	4	4	4	
30023070	Vaccini veterinari, contro: malattia di Newcastle, malattia di Gumboro, ecc.	4	4	4	4	4	
30023080	Vaccini veterinari combinati contro malattie quali malattia di Newcastle, malattia di Gumboro, ecc.	4	4	4	4	4	
30023090	Altri vaccini per la medicina veterinaria	2	2	2	2	4	
30029010	Reattivi per diagnostica di origine microbica	10	10	10	10	8	
30029020	Antitossine di origine microbica	4	4	4	4	8	
30029030	Tubercolina	4	4	4	4	4	
30029091	Altre colture di microrganismi tossici, per la salute degli animali	4	4	4	4	4	
30029092	Altre colture di microrganismi tossici, per la salute umana	4	4	4	4	4	
30029093	Saxitossina	8	8	8	8	8	
30029094	Ricina	8	8	8	8	8	

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
30029099	Altre colture di microrganismi tossici, prodotti simili	8	8	8	8	10	
30031011	Medicinali contenenti penicillina o suoi sali	14	14	14	14	10	
30031012	Medicinali contenenti amoxicillina o suoi sali	8	8	8	8	8	
30031013	Medicinali contenenti penicillina G benzatinica, non in dosi	14	14	14	14	10	
30031014	Medicinali contenenti penicillina G potassica	14	14	14	14	10	
30031015	Medicinali contenenti penicillina G procainica	14	14	14	14	10	
30031019	Medicinali contenenti altre penicilline e loro derivati	8	8	8	8	8	
30031020	Medicinali contenenti streptomicine e loro derivati	8	8	8	8	8	
30032011	Medicinali contenenti cloramfenicolo, ecc.	8	8	8	8	8	
30032019	Medicinali contenenti amfenicoli e altri derivati	8	8	8	8	8	
30032021	Medicinali contenenti eritromicina e suoi sali	14	14	14	14	10	
30032029	Medicinali contenenti macrolidi e altri derivati	8	8	8	8	8	
30032031	Medicinali contenenti rifamicina SV sodica	8	8	8	8	8	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
30032032	Medicinali contenenti rifamicina	8	8	8	8	8	
30032039	Medicinali contenenti ansamicina e altri derivati	8	8	8	8	8	
30032041	Medicinali contenenti lincomicina cloridrato	14	14	14	14	10	
30032049	Medicinali contenenti lincosamidi e altri derivati	8	8	8	8	8	
30032051	Medicinali contenenti cefalotina sodica	14	14	14	14	10	
30032052	Medicinali contenenti cefaclor/cefalexina monoidrato	14	14	14	14	10	
30032059	Medicinali contenenti cefaclor/cefalexina/ecc.	8	8	8	8	8	
30032061	Medicinali contenenti gentamicina solfato	14	14	14	14	10	
30032062	Medicinali contenenti daunorubicina	0	0	0	0	0	
30032063	Medicinali contenenti pirarubicina	0	0	0	0	0	
30032069	Medicinali contenenti aminoglicosidi e altri derivati	8	8	8	8	8	
30032071	Medicinali contenenti vancomicina	8	8	8	8	8	
30032072	Medicinali contenenti actinomicina	0	0	0	0	0	

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
30032073	Medicinali contenenti ciclosporina A	0	0	0	0	0	
30032079	Medicinali contenenti polipeptidi e altri derivati	8	8	8	8	8	
30032091	Medicinali contenenti mitomicina	0	0	0	0	0	
30032092	Medicinali contenenti tiamulina fumarato	8	8	8	8	8	
30032093	Medicinali contenenti bleomicina o suoi sali	0	0	0	0	0	
30032094	Medicinali contenenti imipenem	0	0	0	0	0	
30032095	Medicinali contenenti anfotericina B liposomiale	0	0	0	0	0	
30032099	Medicinali contenenti altri antibiotici	8	8	8	8	8	
30033100	Medicinali contenenti insulina, non contenenti antibiotici	14	14	14	14	E	
30033911	Medicinali contenenti l'ormone della crescita (somatropina)	0	0	0	0	0	
30033912	Medicinali contenenti HCG (gonadotropina corionica)	14	14	14	14	10	
30033913	Medicinali contenenti menotropina, non contenenti antibiotici	14	14	14	14	10	
30033914	Medicinali contenenti corticotropina (ACTH)	8	8	8	8	8	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
30033915	Medicinali contenenti gonadotropina serica (PMSG)	8	8	8	8	8	
30033916	Medicinali contenenti somatostatina e suoi sali	0	0	0	0	0	
30033917	Medicinali contenenti buserelina acetato	0	0	0	0	0	
30033918	Medicinali contenenti triptorelina e suoi sali	0	0	0	0	0	
30033919	Medicinali contenenti leuprolide e suo acetato	0	0	0	0	0	
30033921	Medicinali contenenti lh-rh (gonadorelina)	0	0	0	0	0	
30033922	Medicinali contenenti ossitocina	14	14	14	14	10	
30033923	Medicinali contenenti sali di insulina	14	14	14	14	E	
30033924	Medicinali contenenti timosina	0	0	0	0	0	
30033925	Medicinali contenenti octreotide	0	0	0	0	0	
30033926	Medicinali contenenti goserelin e suo acetato	0	0	0	0	0	
30033927	Medicinali contenenti nafarelina o suo acetato	0	0	0	0	0	
30033929	Medicinali contenenti altri ormoni polipeptidi, ecc.	8	8	8	8	8	
30033931	Medicinali contenenti estradiolo emisuccinato	14	14	14	14	10	
30033932	Medicinali contenenti estradiolo fenpropionato	14	14	14	14	10	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
30033933	Medicinali contenenti estradiolo o suo succinato	14	14	14	14	10	
30033934	Medicinali contenenti allilestrenolo	14	14	14	14	10	
30033935	Medicinali contenenti linestrenolo	14	14	14	14	10	
30033936	Medicinali contenenti megestrolo acetato, formestano	0	0	0	0	0	
30033937	Medicinali contenenti desogestrel	14	14	14	14	10	
30033939	Medicinali contenenti altri estrogeni e progesterone	8	8	8	8	8	
30033981	Medicinali contenenti levotiroxina sodica	12	12	12	12	10	
30033982	Medicinali contenenti liotironina sodica	12	12	12	12	10	
30033991	Medicinali contenenti sale sodico o estere metilico dell'acido 9,11,15	0	0	0	0	0	
30033992	Medicinali contenenti tiratricolo e suo sale sodico	14	14	14	14	10	
30033994	Medicinali contenenti spironolattone	14	14	14	14	10	
30033995	Medicinali contenenti exemestano	0	0	0	0	0	
30033999	Altri medicinali contenenti ormoni	8	8	8	8	10	
30034010	Medicinali contenenti vinblastina, vincristina, ecc.	0	0	0	0	0	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
30034020	Medicinali contenenti pilocarpina e suoi nitrati, ecc.	14	14	14	14	10	
30034030	Medicinali contenenti metansolfonato di diidroergocristina	8	8	8	8	8	
30034040	Medicinali contenenti codeina o suoi sali	14	14	14	14	10	
30034050	Medicinali contenenti granisetron, tropisetron, ecc.	0	0	0	0	0	
30034090	Medicinali contenenti altri granisetron, tropisetron, ecc.	8	8	8	8	8	
30039011	Medicinali contenenti calcio folinato (leucovorina)	8	8	8	8	8	
30039012	Medicinali contenenti acido nicotinammidico, ecc.	14	14	14	14	10	
30039013	Medicinali contenenti idrossicobalamina, ecc.	14	14	14	14	10	
30039014	Medicinali contenenti vitamina A_1 (retinolo), ecc.	14	14	14	14	10	
30039015	Medicinali contenenti calcio D-pantotenato, ecc.	8	8	8	8	8	
30039016	Medicinali contenenti esteri di vitamina A e D, ecc.	8	8	8	8	8	
30039017	Medicinali contenenti acido retinoico (tretinoina)	0	0	0	0	0	
30039019	Medicinali contenenti altre vitamine, provitamine e derivati	8	8	8	8	8	

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
30039021	Medicinali contenenti streptochinasi	0	0	0	0	0	
30039022	Medicinali contenenti l-asparaginasi	0	0	0	0	0	
30039023	Medicinali contenenti desossiribonucleasi	0	0	0	0	0	
30039029	Medicinali contenenti enzimi ma non contenenti vitamine	8	8	8	8	8	
30039031	Medicinali contenenti permetrina, ecc.	14	14	14	14	10	
30039032	Medicinali contenenti acido deidrocolico, ecc.	14	14	14	14	10	
30039033	Medicinali contenenti acido gluconico, suoi sali e suoi esteri	14	14	14	14	10	
30039034	Medicinali contenenti acido O-acetilsalicilico, ecc.	14	14	14	14	10	
30039035	Medicinali contenenti tiratricol (triac)/lattofosfato di calcio	14	14	14	14	10	
30039036	Medicinali contenenti acido lattico, suoi sali, ecc.	14	14	14	14	10	
30039037	Medicinali contenenti acido fumarico, suoi sali, ecc.	14	14	14	14	10	
30039038	Medicinali contenenti etretinato, miltefosina, ecc.	0	0	0	0	0	
30039039	Medicinali contenenti altri acidi carbossilici, ecc.	8	8	8	8	8	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
30039041	Medicinali contenenti tranilcipromina solfato, ecc.	14	14	14	14	10	
30039042	Medicinali contenenti acido solfanilico, suoi sali, ecc.	14	14	14	14	10	
30039043	Medicinali contenenti clenbuterolo, suo cloridrato	14	14	14	14	10	
30039044	Medicinali contenenti tamoxifene e suo citrato	14	14	14	14	10	
30039045	Medicinali contenenti levodopa/alfa-metildopa	14	14	14	14	10	
30039046	Medicinali contenenti fenilefrina cloridrato, ecc.	14	14	14	14	10	
30039047	Medicinali contenenti diclofenac sodico, ecc.	14	14	14	14	10	
30039048	Medicinali contenenti melfalan, clorambucil, ecc.	0	0	0	0	0	
30039049	Medicinali contenenti altri composti con funzioni ammina	8	8	8	8	8	
30039051	Medicinali contenenti metoclopramide, ecc.	14	14	14	14	10	
30039052	Medicinali contenenti atenololo, prilocaina, ecc.	14	14	14	14	10	
30039053	Medicinali contenenti lidocaina e suo cloridrato, ecc.	14	14	14	14	10	
30039054	Medicinali contenenti fenproporex	14	14	14	14	10	
30039055	Medicinali contenenti paracetamolo o bromopride	14	14	14	14	10	

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
30039056	Medicinali contenenti amitraz o cipermetrina	14	14	14	14	10	
30039057	Medicinali contenenti clorexidina e suoi sali, ecc.	14	14	14	14	10	
30039058	Medicinali contenenti carmustina e lomustina, ecc.	0	0	0	0	0	
30039059	Medicinali contenenti altri composti a funzione carbossiammide, ecc.	8	8	8	8	8	
30039061	Medicinali contenenti dinitrato di isosorbide, ecc.	14	14	14	14	10	
30039062	Medicinali contenenti tiapride	8	8	8	8	8	
30039063	Medicinali contenenti etidronato disodico	14	14	14	14	10	
30039064	Medicinali contenenti amiodarone cloridrato	14	14	14	14	10	
30039065	Medicinali contenenti nitrovina o mossidectina	14	14	14	14	10	
30039066	Medicinali contenenti spironolattone	0	0	0	0	0	
30039067	Medicinali contenenti carbocisteina o sulfiram	14	14	14	14	10	
30039069	Medicinali contenenti altri composti organici	8	8	8	8	8	
30039071	Medicinali contenenti terfenadina, talniflumato, ecc.	14	14	14	14	10	
30039072	Medicinali contenenti nimodipina, nitrendipina, ecc.	14	14	14	14	10	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
30039073	Medicinali contenenti oxfendazolo, albendazolo, ecc.	14	14	14	14	10	
30039074	Medicinali contenenti triazolam, alprazolam, ecc.	14	14	14	14	10	
30039075	Medicinali contenenti fenitoina, suo sale sodico, ecc.	14	14	14	14	10	
30039076	Medicinali contenenti acido 2-(2-metil-3-cloroanilino) nicotinico	14	14	14	14	10	
30039077	Medicinali contenenti nicarbazina, norfloxacina, ecc.	14	14	14	14	10	
30039078	Medicinali contenenti ciclosporina, fluspirilene, ecc.	0	0	0	0	0	
30039079	Medicinali contenenti altri eteroatomi, ecc.	8	8	8	8	8	
30039081	Medicinali contenenti levamisolo e suoi sali, ecc.	8	8	8	8	8	
30039082	Medicinali contenenti sulfadiazina e suo sale sodico, ecc.	14	14	14	14	10	
30039083	Medicinali contenenti ketazolam sulpiride, ecc.	14	14	14	14	10	
30039084	Medicinali contenenti ftalilsolfatiazolo, bumetanide, ecc.	14	14	14	14	10	
30039085	Medicinali contenenti enantato di flufenazina, ecc.	14	14	14	14	10	
30039086	Medicinali contenenti furosemide, clortalidone, ecc.	14	14	14	14	10	

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
30039087	Medicinali contenenti tizanidina cloridrato, ecc.	14	14	2	14	10	
30039088	Medicinali contenenti topotecano, uracile, ecc.	0	0	0	0	0	
30039089	Medicinali contenenti altri composti eterociclici, ecc.	8	8	8	8	8	
30039091	Medicinali contenenti estratto di polline	8	8	8	8	8	
30039092	Medicinali contenenti disofeno, crisarobina, ecc.	14	14	14	14	10	
30039093	Medicinali contenenti diclofenac resinato	14	14	14	14	10	
30039094	Medicinali contenenti il gruppo silimarina	8	8	8	8	8	
30039095	Medicinali contenenti propofol, busulfan, mitotano	0	0	0	0	0	
30039096	Complesso di ferro destrano	14	14	14	14	10	
30039099	Altri medicinali contenenti prodotti misti, per uso terapeutico, ecc.	8	8	8	8	8	
30041011	Medicinali contenenti ampicillina o suoi sali, in dosi	14	14	14	14	10	
30041012	Medicinali contenenti amoxicillina o suoi sali, in dosi	8	8	8	8	8	
30041013	Medicinali contenenti penicillina G benzatinica, in dosi	14	14	14	14	10	
30041014	Medicinali contenenti penicillina G potassica, in dosi	14	14	14	14	10	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
30041015	Medicinali contenenti penicillina G procainica, in dosi	14	14	14	14	10	
30041019	Medicinali contenenti altre penicilline/loro derivati, in dosi	8	8	8	8	10	
30041020	Medicinali contenenti streptomicine/loro derivati, in dosi	8	8	8	8	8	
30042011	Medicinali contenenti cloramfenicolo, suo palmitato, ecc., in dosi	8	8	8	8	8	
30042019	Medicinali contenenti amfenicoli e altri sali, in dosi	8	8	8	8	8	
30042021	Medicinali contenenti eritromicina o suoi sali, in dosi	14	14	14	14	10	
30042029	Altri medicinali contenenti macrolidi e loro derivati, in dosi	8	8	8	8	8	
30042031	Medicinali contenenti rifamicina SV sodica, in dosi	8	8	8	8	8	
30042032	Medicinali contenenti rifampicina, in dosi	8	8	6	8	8	
30042039	Altri medicinali contenenti ansamicina e suoi derivati, in dosi	8	8	8	8	10	
30042041	Medicinali contenenti lincomicina cloridrato, in dosi	14	14	14	14	10	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
30042049	Altri medicinali contenenti lincosamidi e loro derivati, in dosi	8	8	8	8	8	
30042051	Medicinali contenenti cefalotina sodica, in dosi	14	14	14	14	10	
30042052	Medicinali contenenti cefalotina/cefalexina monoidrato, in dosi	14	14	11	14	10	
30042059	Altri medicinali contenenti cefalosporina, ecc. in dosi	8	8	8	8	8	
30042061	Medicinali contenenti gentamicina solfato, in dosi	14	14	14	14	10	
30042062	Medicinali contenenti daunorubicina, in dosi	0	0	0	0	0	
30042063	Medicinali contenenti pirarubicina, in dosi	0	0	0	0	0	
30042069	Altri medicinali contenenti amminoglicosidi e loro derivati, in dosi	8	8	8	8	8	
30042071	Medicinali contenenti vancomicina, in dosi	8	8	8	8	8	
30042072	Medicinali contenenti actinomicina, in dosi	0	0	0	0	0	
30042073	Medicinali contenenti ciclosporina A, in dosi	0	0	0	0	0	
30042079	Altri medicinali contenenti polipeptidi e loro derivati, in dosi	8	8	8	8	10	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
30042091	Medicinali contenenti mitomicina in dosi	0	0	0	0	0	
30042092	Medicinali contenenti tiamulina fumarato, in dosi	8	8	8	8	8	
30042093	Medicinali contenenti bleomicina o suoi sali, in dosi	0	0	0	0	0	
30042094	Medicinali contenenti imipenem, in dosi	0	0	0	0	0	
30042095	Medicinali contenenti amfotericina B liposomiale, in dosi, vendita al dettaglio	0	0	0	0	0	
30042099	Medicinali contenenti altri antibiotici, in dosi	8	8	8	8	10	
30043100	Medicinali contenenti insulina, in dosi	14	14	11	14	E	
30043210	Medicinali contenenti ormoni corticosteroidei, in dosi	14	14	14	14	10	
30043220	Medicinali contenenti spironolattone, in dosi	14	14	14	14	10	
30043290	Medicinali contenenti altri derivati di ormoni analoghi, in dosi	8	8	8	8	8	
30043911	Medicinali contenenti l'ormone della crescita (somatropina), in dosi	0	0	0	0	0	
30043912	Medicinali contenenti hCG (gonadotropina corionica), in dosi	14	14	14	14	10	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
30043913	Medicinali contenenti menotropina, in dosi	14	14	14	14	10	
30043914	Medicinali contenenti ACTH (corticotropina), in dosi	8	8	8	8	8	
30043915	Medicinali contenenti PMSG (gonadotropina serica), in dosi	8	8	8	8	10	
30043916	Medicinali contenenti somatostatina o suoi sali, in dosi	0	0	0	0	0	
30043917	Medicinali contenenti buserelina o suo acetato, in dosi	0	0	0	0	0	
30043918	Medicinali contenenti triptorelina o suoi sali, in dosi	0	0	0	0	0	
30043919	Medicinali contenenti leuprolide, in dosi	0	0	0	0	0	
30043921	Medicinali contenenti lh-rh (gonadorelina), in dosi	0	0	0	0	0	
30043922	Medicinali contenenti ossitocina, in dosi	14	14	14	14	10	
30043923	Medicinali contenenti sali di insulina, in dosi	14	14	14	14	E	
30043924	Medicinali contenenti timosina, in dosi	0	0	0	0	0	
30043925	Medicinali contenenti calcitonina, in dosi	8	8	8	8	8	
30043926	Medicinali contenenti octreotide, in dosi	0	0	0	0	0	
30043927	Medicinali contenenti goserelin o suo acetato, in dosi	0	0	0	0	0	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
30043928	Medicinali contenenti nafarelina o suo acetato, in dosi	0	0	0	0	0	
30043929	Medicinali contenenti altri ormoni polipeptidici, ecc., in dosi	8	8	8	8	8	
30043931	Medicinali contenenti estradiolo emisuccinato, in dosi	14	14	14	14	10	
30043932	Medicinali contenenti estradiolo fenpropionato, in dosi	14	14	14	14	10	
30043933	Medicinali contenenti estriolo o suo succinato, in dosi	14	14	14	14	10	
30043934	Medicinali contenenti allilestrenolo, in dosi	14	14	14	14	10	
30043935	Medicinali contenenti linestrenolo, in dosi	14	14	14	14	10	
30043936	Medicinali contenenti megestrolo acetato, formestano, in dosi	0	0	0	0	0	
30043937	Medicinali contenenti desogestrel, in dosi	14	14	14	14	10	
30043939	Medicinali contenenti altri estrogeni e progestogeni, in dosi	8	8	8	8	8	
30043981	Medicinali contenenti levotiroxina sodica, in dosi	12	12	12	12	10	
30043982	Medicinali contenenti liotironina sodica, in dosi	12	12	12	12	10	

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
30043991	Medicinali contenenti sale sodico acido 9, 11, 15-triid, in dosi	0	0	0	0	0	
30043992	Medicinali contenenti tiratricolo e suo sale sodico, in dosi	14	14	14	14	10	
30043994	Medicinali contenenti spironolattone, in dosi	0	0	0	0	0	
30043999	Altri medicinali contenenti ormoni, in dosi, ecc.	8	8	8	8	8	
30044010	Medicinali contenenti vinblastina, vincristina, ecc., in dosi	0	0	0	0	0	
30044020	Medicinali contenenti pilocarpina e suo nitrato/cloridrato, in dosi	14	14	14	14	10	
30044030	Medicinali contenenti metansolfonato di diidroergocristina, in dosi	8	8	8	8	8	
30044040	Medicinali contenenti codeina o suoi sali, in dosi	14	14	14	14	10	
30044050	Medicinali contenenti granisetron, tropisetron, ecc. in dosi	0	0	0	0	0	
30044090	Altri medicinali contenenti alcaloidi, ormoni, ecc. in dosi	8	8	8	8	10	
30045010	Medicinali contenenti calcio folinato (leucovorina), in dosi	8	8	8	8	8	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
30045020	Medicinali contenenti acido nicotinammidico e suo sale sodico, ecc., in dosi	14	14	14	14	10	
30045030	Medicinali contenenti idrossicobalamina e suoi sali, in dosi	14	14	14	14	10	
30045040	Medicinali contenenti vitamina A_1 (retinolo), ecc., in dosi	14	14	14	14	10	
30045050	Medicinali contenenti calcio D-pantotenato, ecc., in dosi	8	8	8	8	10	
30045060	Medicinali contenenti acido retinoico (tretinoina), in dosi	0	0	0	0	0	
30045090	Medicinali contenenti altre vitamine, provitamine, ecc. in dosi	8	8	8	8	10	
30049011	Medicinali contenenti streptochinasi, in dosi	0	0	0	0	0	
30049012	Medicinali contenenti l-asparaginasi, in dosi	0	0	0	0	0	
30049013	Medicinali contenenti desossiribonucleasi, in dosi	0	0	0	0	0	
30049019	Medicinali contenenti enzimi, in dosi	8	8	8	8	8	
30049021	Medicinali contenenti permetrina, propatilnitrato, ecc., in dosi	14	14	14	14	10	
30049022	Medicinali contenenti acido desossicolico, ecc., in dosi	14	14	14	14	10	

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
30049023	Medicinali contenenti acido gluconico, suoi sali e suoi esteri, in dosi	14	14	14	14	10	
30049024	Medicinali contenenti acido O-acetilsalicilico, ecc., in dosi	14	14	14	14	10	
30049025	Medicinali contenenti lattofosfato di calcio, in dosi	14	14	14	14	10	
30049026	Medicinali contenenti acido lattico, suoi sali, ecc., in dosi	14	14	14	14	10	
30049027	Medicinali contenenti nitroglicerina, in dosi, destinati alla somministrazione per via transdermica	2	2	2	2	4	
30049028	Medicinali contenenti miltefosina etretinato, ecc., in dosi	0	0	0	0	0	
30049029	Altri medicinali contenenti monocarbossilico aciclico, ecc., in dosi	8	8	8	8	10	
30049031	Medicinali contenenti tranilcipromina solfato, ecc., in dosi	14	14	14	14	10	
30049032	Medicinali contenenti tranilcipromina solfato, ecc., in dosi	14	14	14	14	10	
30049033	Medicinali contenenti clenbuterolo o suo cloridrato, in dosi	14	14	14	14	10	
30049034	Medicinali contenenti tamoxifene o suo citrato, in dosi	14	14	14	14	10	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
30049035	Medicinali contenenti levodopa/alfa-metildopa, in dosi	14	14	12	14	10	
30049036	Medicinali contenenti fenilefrina cloridrato, ecc., in dosi	14	14	14	14	10	
30049037	Medicinali contenenti diclofenac sodico, ecc., in dosi	14	14	14	14	10	
30049038	Medicinali contenenti melfalan, clorambucil, ecc., in dosi	0	0	0	0	0	
30049039	Altri medicinali contenenti composti con funzioni ammina, in dosi	8	8	8	8	8	
30049041	Medicinali contenenti metoclopramide cloridrato, ecc., in dosi	14	14	12	14	10	
30049042	Medicinali contenenti atenololo, prilocaina, ecc., in dosi	14	14	14	14	10	
30049043	Medicinali contenenti lidocaina e suo cloridrato, ecc., in dosi	14	14	14	14	10	
30049044	Medicinali contenenti fenproporex, in dosi	14	14	14	14	10	
30049045	Medicinali contenenti paracetamolo o bromopride, in dosi	14	14	12	14	10	
30049046	Medicinali contenenti amitraz, cipermetrina, in dosi	14	14	14	14	10	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
30049047	Medicinali contenenti clorexidina e suoi sali, ecc., in dosi	14	14	14	14	10	
30049048	Medicinali contenenti carmustina, lomustina, ecc., in dosi	0	0	0	0	0	
30049049	Altri medicinali contenenti composti a funzione carbossiammide, ecc., in dosi	8	8	8	8	10	
30049051	Medicinali contenenti dinitrato di isosorbide, ecc., in dosi	14	14	12	14	10	
30049052	Medicinali contenenti tiapride, in dosi	8	8	8	8	8	
30049053	Medicinali contenenti etidronato disodico, in dosi	14	14	14	14	10	
30049054	Medicinali contenenti amiodarone cloridrato, in dosi	14	14	14	14	10	
30049055	Medicinali contenenti nitrovina, moxidectina, in dosi	14	14	14	14	10	
30049057	Medicinali contenenti carbocisteina, sulfiram, in dosi	14	14	14	14	10	
30049058	Medicinali contenenti etoposide, in dosi	0	0	0	0	0	
30049059	Altri medicinali contenenti prodotti dalle posizioni da 29.30 a 29.32, ecc., in dosi	8	8	8	8	10	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
30049061	Medicinali contenenti terfenadina, talniflumato, ecc., in dosi	14	14	12	14	10	
30049062	Medicinali contenenti nifendipina, nitrendipina, ecc., in dosi	14	14	12	14	10	
30049063	Medicinali contenenti oxfendazolo, albendazolo, ecc., in dosi	14	14	12	14	10	
30049064	Medicinali contenenti triazolam, alprazolam, ecc., in dosi	14	14	12	14	10	
30049065	Medicinali contenenti fenitoina o suo sale sodico, ecc., in dosi	14	14	14	14	10	
30049066	Medicinali contenenti 2-(2-metil-3-cloroanilino)nicotinico, in dosi	14	14	12	14	10	
30049067	Medicinali contenenti nicarbazina, norfloxacina, ecc., in dosi	14	14	12	14	10	
30049068	Medicinali contenenti ciclosporina A, fluspirilene, ecc., in dosi	0	0	0	0	0	
30049069	Altri medicinali contenenti composti eterociclici con eteroatomi azotati, in dosi	8	8	8	8	8	
30049071	Medicinali contenenti levamisolo e suoi sali, tetramisolo, in dosi	8	8	8	8	8	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
30049072	Medicinali contenenti sulfadiazina e suo sale sodico, in dosi	14	14	12	14	10	
30049073	Medicinali contenenti ketazolam, sulpiride, ecc., in dosi	14	14	14	14	10	
30049074	Medicinali contenenti ftalilsulfatiazolo, butanide, ecc., in dosi	14	14	14	14	10	
30049075	Medicinali contenenti enantato di flufenazina, ecc., in dosi	14	14	14	14	10	
30049076	Medicinali contenenti furosemide, clortalalidone, ecc., in dosi	14	14	14	14	10	
30049077	Medicinali contenenti tizanidina cloridrato, ecc., in dosi	14	14	14	14	10	
30049078	Medicinali contenenti topotecano, uracile, tegafur, ecc., in dosi	0	14	0	0	10	
30049079	Medicinali contenenti composti eterociclici ecc., in dosi	8	8	8	8	8	
30049091	Medicinali contenenti estratto di polline, in dosi	8	8	8	8	8	
30049092	Medicinali contenenti disofenolo, crisarobina, ecc., in dosi	14	14	14	14	10	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
30049093	Medicinali contenenti diclofenac resinato, in dosi	14	14	14	14	10	
30049094	Medicinali contenenti silimarina, in dosi	8	8	6	8	8	
30049095	Medicinali contenenti propofol, busulfan, mitotano, in dosi	0	0	0	0	0	
30049096	Complesso di ferro destrano	14	14	14	14	10	
30049099	Altri medicinali contenenti prodotti per usi terapeutici, ecc. in dosi	8	14	8	8	10	
30051010	Medicazioni adesive impregnate o ricoperte di sostanze farmaceutiche	12	12	12	12	10	
30051020	Medicazioni chirurgiche che consentono l'osservazione diretta della ferita	12	12	12	12	10	
30051030	Medicazioni impermeabili per le membrane mucose	12	12	12	12	10	
30051040	Medicazioni con dispositivi di chiusura, per colostomie	2	2	2	2	4	
30051050	Medicazioni con dispositivi di chiusura, per la chiusura di ferite	2	2	2	2	4	
30051090	Altre medicazioni adesive, articoli simili, con strato adesivo	12	12	12	12	10	
30059011	Medicazioni riassorbibili di acido poliglicolico	2	2	2	2	4	

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
30059012	Medicazioni riassorbibili dei copolimeri dell'acido lattico e dell'acido glicolico	2	2	2	2	4	
30059019	Altre medicazioni riassorbibili	12	12	12	12	10	
30059020	Medicazioni chirurgiche di stoffe non tessute	12	12	12	12	10	
30059090	Altre ovatte, simili, per uso medico, chirurgico, ecc.	12	12	12	12	10	
30061010	Materiali per suture chirurgiche, di polidiossanone	2	2	2	2	4	
30061020	Materiali per suture chirurgiche, di acciaio inossidabile	2	2	2	2	4	
30061090	Altri catgut sterili, ecc. per suture chirurgiche	12	12	12	12	10	
30062000	Reattivi per la determinazione dei gruppi o dei fattori sanguigni	10	10	10	10	8	
30063011	Preparazioni opacizzanti a base di ioexolo per esami radiografici	2	2	2	2	4	
30063012	Preparazioni opacizzanti di iocarmato di dimeglumina per esami radiografici	2	2	2	2	4	
30063013	Preparazioni opacizzanti di iopamidolo per esami radiografici	2	2	2	2	4	
30063015	Preparazioni opacizzanti di diossido di zirconio, ecc. per esami radiografici	2	2	2	2	4	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
30063016	Preparazioni opacizzanti di diatrizoato di sodio, ecc. per esami radiografici	2	2	2	2	4	
30063017	Preparazioni opacizzanti a base di ioversolo o iopromide per esami radiografici	2	2	2	2	4	
30063018	Preparazioni opacizzanti di iotalamato sodico, ecc. per esami radiografici	2	2	2	2	4	
30063019	Altre preparazioni opacizzanti per esami radiografici	12	12	12	12	10	
30063021	Reattivi per diagnostica a base di somatoliberina per uso umano	2	2	2	2	4	
30063029	Altri reattivi per diagnostica per uso umano	12	0	12	12	10	
30064011	Cementi per l'otturazione dentaria	12	12	12	12	10	
30064012	Altri prodotti per l'otturazione dentaria	2	2	2	2	4	
30064020	Cementi per la ricostruzione ossea	2	2	2	2	4	
30065000	Astucci e borse farmaceutici forniti del necessario per il pronto soccorso	14	14	14	14	10	
30066000	Preparazioni chimiche anticoncezionali a base di ormoni/spermicidi	12	12	12	12	10	
30067000	Preparazioni in gel per interventi chirurgici, ecc.	14	14	14	14	10	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
30069110	Sacche di plastica per colostomia, ileostomia, urostomia	6	6	6	6	4	
30069190	Altri dispositivi per stomia	18	18	18	18	10	
30069200	Residui farmaceutici	14	14	14	14	10	
31010000	Concimi di origine animale/vegetale, ecc.	4	4	4	4	10	
31021010	Urea con tenore di azoto > 45 %, in peso	6	0	0	6	4	
31021090	Altra urea, anche in soluzione acquosa	6	6	0	6	4	
31022100	Solfato di ammonio	4	0	0	4	E	
31022910	Solfonitrato di ammonio	0	0	0	0	0	
31022990	Altri sali doppi/miscugli di solfato/nitrato di ammonio	0	0	0	0	0	
31023000	Nitrato di ammonio, anche in soluzione acquosa	0	0	0	0	0	
31024000	Miscugli di nitrato di ammonio e di carbonato di calcio, ecc.	0	0	0	0	0	
31025011	Nitrato di sodio naturale, con tenore di azoto ≤ 16,3 %	0	0	0	0	0	
31025019	Altro nitrato di sodio, naturale	0	0	0	0	0	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
31025090	Altro nitrato di sodio	0	0	0	0	0	
31026000	Sali doppi e miscugli di nitrato di calcio e di nitrato di ammonio	0	0	0	0	0	
31028000	Miscugli di urea e di nitrato di ammonio, in soluzioni acquose, ecc.	4	4	4	4	4	
31029000	Altri concimi chimici/minerali, azotati	0	0	0	0	0	
31031010	Perfosfati con tenore di pentaossido di difosforo (P_2O_5) ≤ 22 %	6	0	0	6	10	
31031020	Perfosfati, con tenore di pentaossido di difosforo (P_2O_5) > 22 % ≤ 45 %	6	6	0	6	8	
31031030	Perfosfati, con tenore di pentaossido di difosforo (P_2O_5) > 45 %	6	0	0	6	8	
31039011	Idrogenoortofosfato di calcio con tenore di P_2O_5 ≤ 46 %	0	0	0	0	0	
31039019	Altro idrogenoortofosfato di calcio	0	0	0	0	0	
31039090	Altri concimi minerali o chimici fosfatici	0	0	0	0	0	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
31042010	Cloruro di potassio con tenore di ossido di potassio (K_2O) ≤ 60 %	0	0	0	0	0	
31042090	Altro cloruro di potassio	0	0	0	0	0	
31043010	Solfato di potassio, ossido di potassio (K_2O) ≤ 52 %	0	0	0	0	0	
31043090	Altro solfato di potassio	0	0	0	0	0	
31049010	Solfato doppio di potassio e magnesio, con tenore di K_2O > 30 %	6	6	6	6	8	
31049090	Altri concimi minerali o concimi, potassici	0	0	0	0	0	
31051000	Concimi in tavolette/imballaggi di peso ≤ 10 kg	6	6	6	6	4	
31052000	Concimi contenenti azoto, fosforo e potassio	6	0	0	6	10	
31053010	Idrogenoortofosfato di diammonio arsenico ≥ 6 mg/kg	0	0	0	6	8	
31053090	Altro idrogenoortofosfato di diammonio	6	0	0	6	8	
31054000	Diidrogenoortofosfato di ammonio, comprese miscele di idrogeno, ecc.	0	0	0	6	4	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
31055100	Concimi contenenti nitrati e fosfati	4	0	4	4	4	
31055900	Altri concimi minerali e chimici contenenti nitrati e fosfati	4	0	4	4	10	
31056000	Concimi contenenti fosforo e potassio	4	4	4	4	4	
31059011	Nitrato di sodio potassico, con tenore di N ≤ 15 % e K_2O ≤ 15 %	0	0	0	0	0	
31059019	Altri nitrati di sodio potassico	0	0	0	0	0	
31059090	Altri concimi minerali e chimici contenenti azoto e potassio	4	4	4	4	10	
32011000	Estratto per concia, di quebracho	10	10	10	10	10	
32012000	Estratti per concia, di mimosa	10	10	10	10	10	
32019011	Estratti per concia, di gambier	2	2	2	2	4	
32019012	Estratti per concia, di quercia o di castagno	10	10	10	10	10	
32019019	Estratti per concia di origine vegetale	10	10	10	10	10	
32019020	Tannini	10	10	10	10	10	

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
32019090	Sali, eteri, esteri e altri derivati dei tannini	10	10	10	10	10	
32021000	Prodotti per concia organici sintetici	10	10	8	10	10	
32029011	Prodotti per concia a base di sali di cromo	10	10	10	10	10	
32029012	Prodotti per concia a base di sali di titanio	2	2	2	2	4	
32029013	Prodotti per concia a base di sali di zirconio	2	2	2	2	4	
32029019	Altri prodotti per concia inorganici	10	10	10	10	10	
32029021	Preparazioni per concia a base di composti del cromo	10	10	10	10	10	
32029029	Altre preparazioni per concia	10	10	10	10	10	
32029030	Preparazioni enzimatiche per preconcia	10	10	10	10	10	
32030011	Emateina (sostanza colorante)	2	2	2	2	4	
32030012	Fisetina (sostanza colorante)	2	2	2	2	4	
32030013	Morina (sostanza colorante)	2	2	2	2	4	
32030019	Altre sostanze coloranti di origine vegetale	10	10	10	10	10	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
32030021	Cocciniglia (sostanza colorante)	10	10	10	10	10	
32030029	Altre sostanze coloranti di origine animale	10	10	10	10	10	
32030030	Preparazione con sostanze coloranti di origine vegetale o animale	10	10	10	10	10	
32041100	Coloranti in dispersione e loro preparazioni	12	12	9	12	10	
32041210	Coloranti acidi, anche metallizzati, e loro preparazioni	14	14	14	0	10	
32041220	Coloranti a mordente e loro preparazioni	12	12	12	12	10	
32041300	Coloranti basici e loro preparazioni	14	14	11	14	10	
32041400	Coloranti diretti e loro preparazioni	14	14	14	0	10	
32041510	Colorante blu indaco (Colour Index 73000)	14	14	14	14	10	
32041520	Colorante dibenzantrone	2	2	2	2	4	
32041530	Colorante 12, 12-dimetossi benzantrone	2	2	2	2	4	
32041590	Altri coloranti e loro preparazioni	14	14	0	14	10	

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
32041600	Altri coloranti reattivi e loro preparazioni	14	14	0	14	10	
32041700	Pigmenti e loro preparazioni	14	14	0	0	E	
32041911	Carotenoidi	2	2	2	2	4	
32041912	Preparazioni contenenti beta-carotene ecc. per colorare gli alimenti	2	2	2	2	4	
32041913	Altre preparazioni per colorare gli alimenti	12	12	9	12	10	
32041919	Altre preparazioni a base di carotenoidi	14	14	14	14	10	
32041920	Coloranti solubili in solvente (coloranti in solvente)	14	14	14	14	10	
32041930	Coloranti azoici	14	14	0	14	10	
32041990	Altre sostanze coloranti organiche sintetiche e loro preparazioni	14	14	11	14	10	
32042011	Derivati di 4,4-bis-(1,3,5) triazinil-6-amminostilbene-2,2-acido disolfonico	14	14	14	14	10	
32042019	Altri stilbeni sintetici utilizzati come agenti fluorescenti di avvivaggio	14	14	14	14	10	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
32042090	Altri prodotti organici sintetici utilizzati come agenti fluorescenti di avvivaggio	14	14	14	14	10	
32049000	Altre sostanze coloranti organiche sintetiche, ecc.	14	14	14	14	10	
32050000	Lacche coloranti e loro preparazioni	12	12	9	12	10	
32061111	Particelle di pigmenti rutili di dimensione ≥ 0,6 micron, contenenti modifiche	8	8	6	8	10	
32061119	Altri pigmenti rutili, con tenore di diossido di titanio ≥ 80 % secco	0	12	0	0	10	
32061120	Altri pigmenti con tenore di diossido di titanio ≥ 80 % secco	12	12	12	12	10	
32061130	Preparazioni a base di diossido di titanio, in peso ≥ 80 %	12	12	12	12	10	
32061910	Pigmento costituito da mica rivestita di diossido di titanio	2	2	2	2	4	
32061990	Altri pigmenti e preparazioni a base di diossido di titanio	12	12	9	0	10	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
32062000	Pigmenti e preparazioni a base di composti del cromo	12	12	0	12	10	
32064100	Oltremare e sue preparazioni	2	2	2	2	4	
32064210	Litopone	2	2	2	2	4	
32064290	Altri pigmenti e preparazioni a base di solfuro di zinco	12	12	12	12	10	
32064910	Pigmenti preparati a base di composti del cadmio	12	12	12	12	10	
32064920	Pigmenti preparati a base di esacianoferrato	12	12	0	12	10	
32064990	Altre sostanze coloranti e preparazioni	12	12	9	12	10	
32065011	Alofosfati di calcio, ecc. con sostanze radioattive	2	2	2	2	4	
32065019	Altri prodotti inorganici utilizzati come sostanze luminescenti, con sostanze radioattive	12	12	12	12	10	
32065021	Alofosfati di calcio, ecc. senza sostanze radioattive	2	2	2	2	4	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
32065029	Altri prodotti inorganici utilizzati come sostanze luminescenti, senza sostanze radioattive	2	2	2	2	4	
32071010	Pigmenti, opacizzanti, ecc. a base di zirconio e suoi sali	12	12	12	12	10	
32071090	Altri pigmenti, opacizzanti, ecc.	12	12	12	0	10	
32072010	Ingobbi	12	12	12	12	10	
32072091	Composti e preparazioni vetrificabili utilizzati per la fabbricazione di circuiti stampati	2	2	2	2	4	
32072099	Altri composti vetrificabili e preparazioni simili	12	12	12	0	10	
32073000	Lustri liquidi e preparazioni simili	12	12	12	12	10	
32074010	Fritte di vetro e altri vetri, in polvere, granuli, lamelle o fiocchi	12	12	12	12	10	
32074090	Altre fritte di vetro e altri vetri, in polvere, granuli, lamelle o fiocchi	12	12	12	12	10	
32081010	Pittura a base di poliesteri, dispersa/disciolta in mezzi non acquosi	14	14	14	14	10	
32081020	Vernici di poliesteri, disperse/disciolte in mezzi non acquosi	14	14	14	14	10	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
32081030	Soluzioni di poliesteri, disperse/disciolte in mezzi non acquosi	14	14	14	14	10	
32082011	Pittura a base di polimeri acrilici, per la produzione di circuiti stampati	2	2	2	2	4	
32082019	Altre pitture a base di polimeri acrilici o vinilici	14	14	14	14	10	
32082020	Vernici a base di polimeri acrilici/vinilici, dispersi/disciolti in mezzi non acquosi	14	14	14	14	10	
32082030	Soluzioni a base di polimeri acrilici/vinilici, dispersi/disciolti in mezzi non acquosi	14	14	14	14	10	
32089010	Pitture a base di altri polimeri sintetici, ecc., dispersi/disciolti in mezzi non acquosi	14	14	14	14	10	
32089021	Vernici a base di derivati della cellulosa, disperse/disciolte in un mezzo non acquoso	14	14	14	14	10	
32089029	Vernici a base di altri polimeri sintetici, ecc., disperse/disciolte in un mezzo non acquoso	14	14	14	14	10	
32089031	Soluzioni di siliconi dispersi/disciolti in mezzi non acquosi	14	14	14	14	10	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
32089039	Altre soluzioni di polimeri sintetici, ecc., dispersi/disciolti in mezzi non acquosi	14	14	14	14	10	
32091010	Pitture a base di polimeri acrilici/vinilici, dispersi/disciolti in mezzi non acquosi	14	14	14	14	10	
32091020	Vernici a base di polimeri acrilici/vinilici, dispersi/disciolti in mezzi acquosi	14	14	14	14	10	
32099011	Pittura a base di politetrafluoroetilene, dispersa/disciolta in mezzi acquosi	14	14	14	14	10	
32099019	Pitture a base di altri polimeri sintetici, ecc., dispersi/disciolti in mezzi acquosi	14	14	14	14	10	
32099020	Vernici a base di altri polimeri sintetici, ecc., dispersi/disciolti in mezzi acquosi	14	14	14	14	10	
32100010	Altre pitture	14	14	14	14	10	
32100020	Altre vernici	14	14	14	14	10	
32100030	Pigmenti all'acqua preparati dei tipi utilizzati per il cuoio	14	14	14	14	10	
32110000	Siccativi preparati	14	14	14	14	10	

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
32121000	Fogli per l'impressione a caldo (carta pastello)	14	14	14	14	10	
32129010	Alluminio in polvere, ecc. impastato con idrocarburo solvente	14	14	14	14	10	
32129090	Altri pigmenti dispersi in mezzi non acquosi, liquidi, ecc.	14	14	14	14	10	
32131000	Colori in assortimenti, per la pittura artistica, le attività educative, ecc.	14	14	14	14	E	
32139000	Altri colori, per la pittura artistica, le attività educative, ecc.	14	14	14	14	10	
32141010	Mastici, cementi di resina e altri mastici	14	14	14	14	10	
32141020	Stucchi utilizzati nella pittura	14	14	14	14	10	
32149000	Stucchi non refrattari utilizzati nella muratura	14	14	14	14	10	
32151100	Inchiostri da stampa neri	14	14	11	14	10	
32151900	Altri inchiostri da stampa	14	14	11	14	15	
32159000	Inchiostri per scrivere o da disegno e altri inchiostri	14	14	14	14	10	
33011210	Olio essenziale, petit-grain	14	14	14	14	10	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
33011290	Altri oli essenziali, arancio	14	14	14	14	10	
33011300	Olio essenziale, limone	14	14	14	14	10	
33011910	Olio essenziale, lime	14	14	14	14	10	
33011990	Olio essenziale, altri agrumi	14	14	14	14	10	
33012400	Olio essenziale, menta piperita (*Mentha piperita*)	14	14	14	14	10	
33012510	Olio essenziale, menta giapponese (*Mentha arvensis*)	12	12	12	12	10	
33012520	Olio essenziale, menta verde (*Mentha viridis* L.)	2	2	2	2	4	
33012590	Olio essenziale, altra menta	2	2	2	2	4	
33012911	Olio essenziale, citronella	14	14	14	14	10	
33012912	Olio essenziale, cedro	2	2	2	2	4	
33012913	Olio essenziale, guaiaco (*Bulnesia sarmientoi*)	14	14	14	14	10	
33012914	Olio essenziale, lemongrass	14	14	14	14	10	
33012915	Olio essenziale, palissandro	14	14	14	14	10	

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
33012916	Olio essenziale, palmarosa	14	14	14	14	10	
33012917	Olio essenziale, coriandolo	14	14	14	14	10	
33012918	Olio essenziale, cabreuva	14	14	14	14	10	
33012919	Olio essenziale, eucalipto	12	12	12	12	10	
33012921	Altri oli essenziali, lavanda	2	2	2	2	4	
33012922	Olio essenziale, vetiver	14	14	14	14	10	
33012990	Altri oli essenziali	2	2	2	2	4	
33013000	Resinoidi	2	2	2	2	4	
33019010	Concentrazione di oli essenziali nei grassi, nelle cere, ecc.	14	14	14	14	10	
33019020	Sottoprodotti terpenici residuali della deterpenazione degli oli essenziali	14	14	14	14	10	
33019030	Acque distillate aromatiche/soluzioni acquose di oli essenziali	14	14	14	14	10	
33019040	Oleoresine d'estrazione	8	8	8	8	8	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
33021000	Miscugli utilizzati come sostanze di base per le industrie alimentari o delle bevande	14	14	11	0	10	
33029011	Vetiverolo per profumeria	14	14	14	14	10	
33029019	Altri miscugli utilizzati come sostanze di base per profumeria	14	14	0	0	10	
33029090	Altri miscugli utilizzati come sostanze di base per l'industria	14	14	11	0	10	
33030010	Profumi (estratti)	18	18	4	18	E	
33030020	Acqua di Colonia	18	18	4	18	E	
33041000	Prodotti per il trucco delle labbra	18	18	15	18	15	
33042010	Ombretto, eyeliner, matite per sopracciglia e mascara	18	18	4	18	10	
33042090	Altri prodotti per il trucco degli occhi	18	18	18	18	10	
33043000	Preparazioni per manicure o pedicure	18	18	18	18	10	
33049100	Polveri, anche compatte, per il trucco	18	18	15	18	10	
33049910	Creme di bellezza, creme nutritive e lozioni toniche	18	18	15	18	E	
33049990	Altri prodotti di bellezza o preparazioni per il trucco, ecc.	25	18	18	18	E	

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
33051000	Shampoo	18	18	15	18	E	
33052000	Preparazioni per ondulazione/stiratura permanenti dei capelli	18	18	18	18	10	
33053000	Lacche per capelli	18	18	18	18	10	
33059000	Altre preparazioni per i capelli	18	18	4	18	10	
33061000	Dentifrici	18	18	18	18	10	
33062000	Filo interdentale	16	16	16	16	10	
33069000	Altre preparazioni per l'igiene della bocca o dei denti, ecc.	18	18	18	18	10	
33071000	Preparazioni prebarba, da barba o dopobarba	18	18	18	18	10	
33072010	Deodoranti per la persona e prodotti contro il sudore	18	18	15	18	E	
33072090	Altri deodoranti per la persona e prodotti contro il sudore	18	18	18	18	10	
33073000	Sali profumati ed altre preparazioni per il bagno	18	18	18	18	10	
33074100	Incenso (agarbatti) ed altre preparazioni odorifere che agiscono per combustione	18	18	18	18	E	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
33074900	Altre preparazioni per profumare/deodorare l'ambiente	18	18	18	18	15	
33079000	Altri prodotti di profumeria o per toeletta, preparati, ecc.	18	18	18	18	15	
34011110	Saponi medicinali, in barre, pezzi, soggetti ottenuti a stampo, ecc.	18	18	18	18	E	
34011190	Altri saponi da toletta, prodotti/preparazioni, in barre, pezzi, ecc.	18	18	18	18	E	
34011900	Altri saponi, prodotti/preparazioni, in barre, pezzi, ecc.	18	18	18	18	15	
34012010	Sapone da toletta, in altre forme	18	18	18	18	E	
34012090	Altri saponi	18	18	18	18	E	
34013000	Prodotti/preparazioni organici tensioattivi per la pulizia della pelle	18	18	18	18	15	
34021110	Sodio dibutilnaftalenesolfonato (agenti organici di superficie, anche per la vendita al minuto)	2	2	2	2	4	

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
34021120	Sodio n-metil-n-oleoil taurato (agenti organici di superficie, anche per la vendita al minuto)	2	2	2	2	4	
34021130	Solfonato di sodio alchilico secondario (agenti organici di superficie, anche per la vendita al minuto)	2	2	2	2	4	
34021140	Miscela di acido alchilbenzensolfonato	14	14	11	14	E	
34021190	Altri agenti organici di superficie, anionici	14	14	11	14	E	
34021210	Acetato di oleilammina (agente organico di superficie)	2	2	2	2	4	
34021290	Altri agenti organici di superficie, cationici	14	14	14	14	10	
34021300	Agenti organici di superficie, non ionici	14	14	0	0	15	
34021900	Altri agenti organici di superficie	14	14	14	14	10	
34022000	Preparazioni tensioattive per liscivie e per pulire	18	18	18	18	E	
34029011	Miscele di agenti di superficie contenenti prodotti non ionici	14	14	14	14	10	
34029019	Altre miscele di agenti di superficie	14	14	14	14	E	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
34029021	Soluzioni o emulsioni idroalcoliche (1-perfluoroalchil-2-acetossi)propilbetaina	2	2	2	2	4	
34029022	Soluzioni, ecc. a base di nonanoilossibenzensolfonato	2	2	2	2	4	
34029023	Soluzioni, ecc. di perfluoro alchil trimetil solfonati	2	2	2	2	4	
34029029	Altre soluzioni/emulsioni di prodotti tensioattivi, ecc.	18	18	14	18	E	
34029031	Preparazioni di nonilfenolo etossilato (detergenti) per il lavaggio	18	18	18	18	10	
34029039	Altre preparazioni per il lavaggio (detergenti)	18	18	18	18	10	
34029090	Altre preparazioni tensioattive e preparazioni per la pulizia	18	18	14	18	10	
34031110	Preparazioni contenenti oli di petrolio o di minerali bituminosi ecc., per il trattamento delle materie tessili	14	14	14	14	10	
34031120	Preparazioni contenenti oli di petrolio o di minerali bituminosi, ecc., per il trattamento del cuoio/delle pelli	14	14	11	14	10	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
34031190	Preparazioni contenenti oli di petrolio, ecc., per il trattamento di altre materie	14	14	14	14	10	
34031900	Preparazioni contenenti oli di petrolio/di minerali bituminosi	14	14	14	14	10	
34039110	Altre preparazioni per il trattamento delle materie tessili	14	14	14	14	10	
34039120	Altre preparazioni per il trattamento del cuoio/delle pelli	14	14	11	14	10	
34039190	Altre preparazioni per il trattamento di altre materie	14	14	14	14	10	
34039900	Altre preparazioni lubrificanti/antiaderenti/antiruggine, ecc.	14	14	14	0	10	
34042010	Cere artificiali di polietilenglicole	14	14	14	14	E	
34042020	Cere preparate di polietilenglicole	14	14	14	14	10	
34049011	Cera artificiale di polietilene, emulsionabile	14	14	14	14	10	
34049012	Altre cere artificiali, di polietilene	14	14	14	14	10	
34049013	Cera artificiale di polipropilenglicole	14	14	14	14	10	
34049014	Cere artificiali di alchil ketene dimero, ecc., in granuli	2	2	2	2	4	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
34049019	Altre cere artificiali	14	14	14	0	10	
34049021	Cera preparata a base di alcoli di vaselina e lanolina	2	2	2	2	4	
34049029	Altre cere preparate	14	14	14	14	10	
34051000	Lucidi, creme e preparazioni simili per calzature o per cuoio	16	16	16	16	E	
34052000	Lucidi, creme e preparazioni per la manutenzione di mobili di legno, ecc.	16	16	16	16	15	
34053000	Preparazioni per carrozzerie, diverse dai lucidi per metalli, ecc.	16	16	16	16	10	
34054000	Paste/polveri e altre preparazioni per pulire e lucidare	16	16	16	16	10	
34059000	Altre preparazioni per carrozzerie in vetro, metallo, ecc.	16	16	16	16	E	
34060000	Candele, ceri e articoli simili	16	16	16	16	10	
34070010	Paste per modelli	16	16	16	16	10	
34070020	Cere per odontoiatria	16	16	16	16	10	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
34070090	Altre composizioni per l'odontoiatria, a base di gesso	16	16	16	16	10	
35011000	Caseine	14	14	14	14	8	
35019011	Caseinato di sodio	14	14	14	14	8	
35019019	Altri caseinati e altri derivati delle caseine	14	14	14	14	8	
35019020	Colle di caseina	14	14	14	14	8	
35021100	Ovoalbumina essiccata	14	14	14	14	10	
35021900	Altre ovoalbumine	14	14	14	14	10	
35022000	Lattoalbumina, compresi i concentrati di due o più proteine di siero di latte	14	14	14	14	10	
35029010	Seroalbumina	2	2	2	2	4	
35029090	Altre albumine, albuminati e altri derivati delle albumine	14	14	14	14	E	
35030011	Gelatina di osseina, suoi derivati, purezza ≥ 99,98 %	2	2	2	2	4	
35030012	Gelatina di osseina, suoi derivati, purezza ≥ 99,98 %	14	14	14	14	10	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
35030019	Altre gelatine e loro derivati	14	14	14	14	10	
35030090	Ittiocolla, altre colle di origine animale, escluse le colle di caseina	14	14	14	14	10	
35040011	Peptoni e peptonati	14	14	14	14	10	
35040019	Altri derivati di peptoni	14	14	14	14	10	
35040020	Proteine di soia in polvere, con un tenore di proteine ≥ 90 %	14	14	14	0	10	
35040030	Proteine di patate in polvere, con un tenore di proteine ≥ 80 %	2	2	2	2	4	
35040090	Altre sostanze proteiche e loro derivati	14	14	14	14	10	
35051000	Destrina ed altri amidi e fecole modificati	14	14	14	0	10	
35052000	Colle a base di amidi o di fecole, di destrina, ecc.	14	14	14	14	10	
35061010	Prodotti utilizzati come colla, adesivi cianoacrilati, di peso ≤ 1 kg	16	16	16	16	10	
35061090	Altri prodotti utilizzati come colla, adesivi cianoacrilati, di peso ≤ 1 kg	16	16	16	16	E	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
35069110	Adesivi a base di gomma	16	16	16	16	10	
35069120	Adesivi a base di dispersioni di materie plastiche, destinate alla dispersione, ecc.	16	16	12	16	10	
35069190	Altri adesivi a base di materie plastiche	16	16	16	16	10	
35069900	Altre colle e adesivi preparati	16	16	16	16	10	
35071000	Presame e suoi concentrati	14	14	14	14	10	
35079011	Alfa-amilasi (*Aspergillus oryzae*)	14	14	11	14	10	
35079019	Altre amilasi e loro concentrati	14	14	14	14	10	
35079021	Fibronucleasi	14	14	14	14	10	
35079022	Bromelina	2	2	2	2	4	
35079023	Streptochinasi	14	14	14	14	10	
35079024	Streptodornasi	14	14	14	14	10	
35079025	Miscele di streptochinasi e streptodornasi	14	14	14	14	10	
35079026	Papaina	14	14	14	14	10	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
35079029	Altre proteasi e loro concentrati	14	14	14	14	10	
35079031	Lisozima e suo cloridrato	2	2	2	2	4	
35079032	L-asparaginasi	2	2	2	2	4	
35079039	Altri enzimi e loro concentrati	14	14	14	14	10	
35079041	Enzimi preparati a base di cellulasi	14	14	14	14	10	
35079042	Enzimi preparati a base di transglutaminasi	2	2	2	2	4	
35079049	Altri enzimi preparati	14	14	14	14	10	
36010000	Polveri propellenti	12	12	12	12	10	
36020000	Esplosivi preparati, diversi dalle polveri propellenti	12	12	12	12	10	
36030000	Micce di sicurezza/cordoni detonanti, inneschi, capsule fulminanti, ecc.	12	12	12	12	10	
36041000	Articoli per fuochi d'artificio	20	14	14	14	E	
36049010	Fuochi d'artificio, razzi di segnalazione, grandinifughi e simili	4	4	4	4	8	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
36049090	Altri razzi di segnalazione e articoli pirotecnici	14	14	14	14	10	
36050000	Fiammiferi, diversi dagli articoli pirotecnici	14	14	14	14	E	
36061000	Combustibili liquidi, ecc. utilizzati per accendini, capacità ≤ 300 cm^3	14	14	14	14	E	
36069000	Ferro-cerio/altre leghe piroforiche, prodotti e preparazioni di sostanze infiammabili	14	14	14	14	10	
37011010	Lastre e pellicole piane, per raggi X, sensibilizzate su un lato	14	14	14	14	10	
37011021	Lastre e pellicole piane, per raggi X e uso odontoiatrico, sensibilizzate su un lato	2	2	2	2	4	
37011029	Altre lastre e pellicole piane, per raggi X, sensibilizzate su un lato	14	14	11	14	10	
37012010	Lastre e pellicole piane, a stampa istantanea, per la fotografia a colori	2	2	2	2	4	
37012020	Lastre e pellicole piane, a stampa istantanea per la fotografia in bianco e nero	2	2	2	2	4	
37013010	Altre lastre e pellicole piane, dimensione > 255 mm per la fotografia a colori	2	2	2	2	4	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
37013021	Lastre piane di alluminio, sensibilizzati con polimeri fotosensibili, dimensione > 255 mm	14	14	0	0	10	
37013022	Lastre piane di poliesteri, sensibilizzati con polimeri fotosensibili, dimensione > 255 mm	2	2	0	2	4	
37013029	Altre lastre piane, sensibilizzate con polimeri fotosensibili, dimensione > 255 mm	14	14	7	14	10	
37013031	Lastre piane di alluminio, sensibilizzati con altri procedimenti, dimensione > 255 mm	14	14	14	0	10	
37013039	Altre lastre piane sensibilizzate con altri procedimenti, dimensione > 255 mm	14	14	14	14	10	
37013040	Pellicole piane, per arti grafiche, sensibilizzate, non impressionate, dimensione > 255 mm	14	14	14	14	10	
37013050	Pellicole piane, pellicole eliografiche di poliesteri, sensibilizzate, non impressionate, dimensione > 255 mm	14	14	14	14	10	
37013090	Altre lastre e pellicole piane, sensibilizzate, non impressionate dimensione > 255 mm	14	14	0	14	10	
37019100	Altre lastre e pellicole piane, sensibilizzate, non impressionate, per la fotografia a colori	2	2	2	2	4	

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
37019900	Altre lastre e pellicole piane, sensibilizzate, non impressionate, per la fotografia in bianco e nero	14	14	14	14	10	
37021010	Pellicole per raggi X, sensibilizzate su un lato, non impressionate, in rotoli	14	14	14	14	10	
37021020	Pellicole per raggi X, sensibilizzate su due lati, non impressionate, in rotoli	14	14	14	14	10	
37023100	Altre pellicole per la fotografia a colori, sensibilizzate, non impressionate, di larghezza ≤ 105 mm, in rotoli	2	2	2	2	4	
37023200	Pellicole contenenti emulsioni di alogenuri d'argento, sensibilizzate, non impressionate, di larghezza ≤ 105 mm, in rotoli	2	2	2	2	4	
37023900	Altre pellicole, non perforate, sensibilizzate, non impressionate, di larghezza ≤ 105 mm, in rotoli	14	14	14	14	10	
37024100	Pellicole per la fotografia a colori, sensibilizzate, non impressionate, di larghezza > 610 mm, di lunghezza > 200 m, in rotoli	2	2	2	2	4	
37024210	Pellicole per arti grafiche, sensibilizzate, non impressionate, di larghezza > 610 mm, di lunghezza > 200 m, in rotoli	14	14	14	14	10	
37024290	Altre pellicole, non perforate, sensibilizzate, non impressionate, di larghezza > 610 mm, di lunghezza > 200 m, in rotoli	2	2	2	2	4	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
37024310	Pellicole per arti grafiche, sensibilizzate, non impressionate, di larghezza > 610 mm, di lunghezza > 200 m, in rotoli	14	14	0	14	10	
37024320	Pellicole eliografiche di poliesteri, sensibilizzate, non impressionate, di larghezza > 61 cm, di lunghezza ≤ 200 m, in rotoli	14	14	14	14	10	
37024390	Altre pellicole, non perforate, sensibilizzate, non impressionate, di larghezza > 610 mm, di lunghezza > 200 m, in rotoli	2	2	2	2	4	
37024410	Pellicole per la fotografia a colori, sensibilizzate, non impressionate, di larghezza > 105 mm e ≤ 610 mm, in rotoli	2	2	2	2	4	
37024421	Pellicole per arti grafiche, sensibilizzate in bianco e nero, non impressionate, di larghezza > 105 mm e ≤ 610 mm, in rotoli	14	14	14	0	10	
37024422	Pellicole di fotopolimero, di composizione acrilica, sensibilizzate, di larghezza > 105 mm e < 610 mm, per la fabbricazione di circuiti stampati	2	2	2	2	4	
37024429	Altre pellicole in bianco e nero, sensibilizzate, non impressionate, di larghezza > 105 mm e ≤ 610 mm, in rotoli	14	14	14	14	10	
37025200	Pellicole per la fotografia a colori, sensibilizzate, non impressionate, di larghezza ≤ 16 mm, di lunghezza > 14 m, in rotoli	2	2	2	2	4	

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
37025300	Pellicole per apparecchi a colori, non impressionate, di larghezza > 16 mm e ≤ 35 mm, lunghezza ≤ 30 m, in rotoli	2	2	2	2	4	
37025411	Pellicole per la fotografia a colori, sensibilizzate, non impressionate, di larghezza = 35 mm, di lunghezza ≤ 30 m, in rotoli	2	2	2	2	4	
37025412	Pellicole per la fotografia a colori, non impressionate, 12, 24 o 36 esposizioni, in rotoli	10	10	6	10	10	
37025419	Altre pellicole per la fotografia a colori, non impressionate, di larghezza = 35 mm, di lunghezza ≤ 30 m, in rotoli	14	14	11	14	10	
37025491	Pellicole per la fotografia a colori, non impressionate, di larghezza > 16 mm e < 35 mm, di lunghezza ≤ 30 m, in rotoli	2	2	2	2	4	
37025499	Altre pellicole per la fotografia a colori, non impressionate, di larghezza > 16 mm e < 35 mm, di lunghezza ≤ 30 m, in rotoli	14	14	7	14	10	
37025510	Pellicole per la fotografia a colori, sensibilizzate, non impressionate, di larghezza < 35 mm, di lunghezza ≤ 30 m, in rotoli	10	10	10	10	10	
37025590	Pellicole per la fotografia a colori, sensibilizzate, non impressionate, di larghezza > 16 mm e < 35 mm, di lunghezza ≤ 30 m, in rotoli	14	14	11	14	10	
37025600	Pellicole per la fotografia a colori, sensibilizzate, non impressionate, di larghezza < 35 mm, in rotoli	2	2	2	2	4	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
37029600	Altre pellicole sensibilizzate, non stampate, di larghezza ≤ 35 mm, di lunghezza ≤ 30 m	2	2	2	2	4	
37029700	Altre pellicole sensibilizzate, non stampate, di larghezza ≤ 35 mm, di lunghezza > 30 m	2	2	2	2	4	
37029800	Altre pellicole sensibilizzate, non stampate, di larghezza > 35 mm	14	14	14	14	10	
37031010	Carta fotografica, ecc. per la fotografia a colori, sensibilizzata, non impressionata, di larghezza > 610 mm, in rotoli	14	14	11	14	10	
37031021	Carta eliografica monocromatica, sensibilizzata, non impressionata, in rotoli, di larghezza > 610 mm	14	14	14	14	10	
37031029	Altre carte per la fotografia in bianco e nero, sensibilizzate, non impressionate, in rotoli, di larghezza > 610 mm	14	14	11	14	10	
37032000	Altre carte per la fotografia a colori, sensibilizzate, non impressionate	2	2	2	2	4	
37039010	Carta per la fotocomposizione a colori, sensibilizzata, non impressionata	14	14	14	14	10	
37039090	Altre carte, cartoni e tessili, sensibilizzati, non impressionati	14	14	14	14	10	

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
37040000	Lastre, pellicole fotografiche, ecc. impressionate ma non sviluppate	14	14	14	14	E	
37051000	Lastre e pellicole fotografiche, impressionate, per la stampa in offset	14	14	14	14	E	
37059010	Maschere fotografiche su fogli di vetro, positive, ecc.	0	0	0	0	0	
37059090	Altre lastre e pellicole fotografiche, impressionate/sviluppate	14	14	14	14	10	
37061000	Pellicole cinematografiche, impressionate e sviluppate, di larghezza ≥ 35 mm	14	14	14	14	E	
37069000	Altre pellicole cinematografiche impressionate e sviluppate	14	14	14	14	E	
37071000	Emulsioni per sensibilizzare le superfici destinate all'uso fotografico	14	14	14	14	10	
37079010	Fissatori per usi fotografici	14	14	11	14	10	
37079021	Sviluppatori basati su nerofumo ecc. per la riproduzione di documenti	0	14	14	14	10	
37079029	Altri sviluppatori per usi fotografici	14	14	11	14	10	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
37079030	Diazocomposti fotosensibili per la preparazione di emulsioni	2	2	2	2	4	
37079090	Altre preparazioni chimiche per usi fotografici, ecc.	14	14	11	14	10	
38011000	Grafite artificiale	2	2	2	2	4	
38012010	Grafite semicolloidale in sospensione in olio minerale	10	10	10	10	10	
38012090	Altra grafite colloidale o semicolloidale	10	10	10	10	10	
38013010	Paste di carbonio per elettrodi	2	2	2	2	4	
38013090	Paste di carbonio simili per il rivestimento interno dei forni	2	2	2	2	4	
38019000	Altre preparazioni a base di grafite/altro carbonio, in pasta, ecc.	10	10	10	10	10	
38021000	Carboni attivati	12	12	12	12	10	
38029010	Farine silicee fossili (attivate)	12	12	9	12	10	
38029020	Bentonite (minerale naturale attivato)	12	12	12	12	10	
38029030	Attapulgite	2	2	2	2	4	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
38029040	Altre argille e terre attivate	12	12	12	12	10	
38029050	Bauxite (minerale naturale attivato)	2	2	2	2	4	
38029090	Altre sostanze minerali naturali attivate, ecc.	12	12	12	12	10	
38030000	Tallolio, anche raffinato	12	12	12	12	10	
38040011	Liscivie residuate dalla fabbricazione delle paste di cellulosa, solfito	10	10	10	10	10	
38040012	Liscivie residuate dalla fabbricazione delle paste di cellulosa, soda/solfato	10	10	10	10	10	
38040020	Lignosolfonati	10	10	10	10	10	
38051000	Essenze di trementina, legno, ecc.	14	14	14	14	10	
38059010	Olio di pino	14	14	14	14	10	
38059090	Altre essenze terpeniche della fabbricazione del legno, carta	14	14	14	14	10	
38061000	Colofonie ed acidi resinici	12	12	12	12	10	
38062000	Sali di colofonie, di acidi resinici o di derivati	14	14	14	14	10	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
38063000	Gomme-esteri (gomme fuse)	14	14	14	14	10	
38069011	Colofonie, ossidati, idrogenati, deidrogenati, ecc.	14	14	14	14	10	
38069012	Metil abietato/benzil abietato, idroabietato di metile	14	14	14	14	10	
38069019	Altri derivati di colofonie o acidi resinici	14	14	14	14	10	
38069090	Altre essenze di colofonia e oli di colofonia	14	14	14	14	10	
38070000	Catrami di legno, oli di catrame di legno, creosoto di legno, ecc.	14	14	14	14	10	
38085010	Insetticidi, rodenticidi, fungicidi, erbicidi, confezionati per uso domestico	14	14	7	14	10	
38085021	Insetticidi a base di metamidofos o monocrotofos	14	14	14	14	10	
38085029	Altri insetticidi presentati in altro modo	8	8	6	8	8	
38089111	Insetticidi contenenti bromometano, ecc., per uso domestico	14	14	11	14	10	
38089119	Altri insetticidi confezionati per uso domestico	14	14	11	14	15	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
38089120	Insetticidi contenenti bromometano, ecc., presentati in altro modo	14	14	11	14	15	
38089191	Insetticida a base di acefato presentato in altro modo	14	14	11	14	10	
38089192	Insetticida a base di cipermetrina/permetrina, presentato in altri modi	14	14	11	14	15	
38089193	Insetticida a base di dicrotofos, presentato in altro modo	14	14	11	14	10	
38089194	Insetticida a base di disulfoton o endosulfan, presentato in altro modo	14	14	14	14	10	
38089195	Insetticida a base di fosfuro di alluminio, presentato in altro modo	14	14	14	14	10	
38089196	Insetticida a base di triclorfon o diclorvos, presentato in altro modo	14	14	14	14	10	
38089197	Insetticida a base di olio minerale/tiometone, presentato in altro modo	14	14	11	14	10	
38089198	Insetticida a base di sulfluramide, presentato in altro modo	12	12	9	12	15	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
38089199	Altri insetticidi, presentati in altro modo	0	0	6	8	10	
38089211	Fungicidi contenenti bromometano, ecc., per uso domestico	14	14	7	14	10	
38089219	Altri fungicidi confezionati per uso domestico	14	14	7	14	10	
38089220	Fungicidi contenenti bromometano, ecc., presentati in altro modo	14	14	7	14	10	
38089291	Fungicida a base di idrossido di rame, ecc., presentato in altro modo	14	14	7	14	15	
38089292	Fungicida a base di ziram o zolfo, presentato in altro modo	14	14	14	14	10	
38089293	Fungicida a base di mancozeb o maneb, presentato in altro modo	14	14	7	14	10	
38089294	Fungicida a base di sulfiram, presentato in altro modo	14	14	14	14	10	
38089295	Fungicida a base di cromo, arsenico e composti del rame, presentato in altro modo	14	14	14	14	E	
38089296	Fungicida a base di tiram, presentato in altro modo	14	14	12	14	10	

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
38089297	Fungicida a base di propiconazolo, presentato in altro modo	12	12	9	12	10	
38089299	Altri fungicidi presentati in altro modo	8	0	6	8	10	
38089311	Erbicidi contenenti bromometano, ecc., per uso domestico	14	14	11	14	10	
38089319	Altri erbicidi, confezionati per uso domestico	14	14	11	14	10	
38089321	Erbicida contenente bromometano o bromoclorometano	14	14	11	14	10	
38089322	Erbicida a base di acido 2, 4-diclorofenossiacetico, ecc.	35	14	11	14	15	
38089323	Erbicida a base di atrazina, alaclor, diuron o ametrina	35	14	11	14	15	
38089324	Erbicida a base di glifosato/suoi sali, imazaquin, ecc.	14	14	11	14	10	
38089325	Erbicida a base di paraquat dicloruro, propanil, ecc.	14	14	11	14	10	
38089326	Erbicida a base di trifularin	14	14	11	14	10	
38089327	Erbicida a base di imazetapir	12	12	9	12	15	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
38089329	Altri erbicidi, presentati in altro modo	8	0	6	8	10	
38089331	Inibitori di germinazione contenenti bromometano/bromoclorometano	14	14	14	14	10	
38089332	Altri inibitori di germinazione confezionati ai fini sanitari per uso domestico	14	14	14	14	10	
38089333	Altri inibitori di germinazione presentati in altro modo	8	8	8	8	8	
38089341	Regolatori di crescita per piante, con bromuro di metile, confezionati per uso domestico	14	14	14	14	10	
38089349	Altri regolatori di crescita per piante, confezionati per uso domestico	14	14	14	14	10	
38089351	Regolatori di crescita per piante contenenti bromometano, presentati in altro modo	14	14	14	14	10	
38089352	Regolatori di crescita per piante a base di idrazide	14	14	14	14	10	
38089359	Altri regolatori di crescita per piante, presentati in altro modo	8	8	8	8	10	
38089411	Disinfettante contenente bromuro, confezionato per uso domestico	14	14	14	14	10	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
38089419	Altri disinfettanti confezionati per uso domestico	14	14	14	14	10	
38089421	Disinfettanti contenenti bromometano/bromoclorometano, presentati in altro modo	14	14	14	14	15	
38089422	Disinfettante contenente 2-(tiociano- metiltio) benzotiazolo, presentato in altro modo	14	14	14	14	10	
38089429	Altri disinfettanti presentati in altro modo	20	8	8	8	15	
38089911	Altri rodenticidi, contenenti bromuro di metile, per uso domestico	14	14	14	14	10	
38089919	Altri rodenticidi o simili, confezionati per uso domestico	14	14	14	14	10	
38089920	Altri rodenticidi, contenenti bromuro di metile, presentati in altro modo	14	14	14	14	10	
38089991	Acaricidi a base di amitraz, clorfenvinfos, ecc., presentati in altro modo	14	14	14	14	10	
38089992	Acaricidi a base di ciesatina, fenbutatin ossido, presentati in altro modo	14	14	0	14	10	
38089993	Altri acaricidi presentati in altro modo	8	8	8	8	10	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
38089994	Nematicidi a base di metam sodico, presentati in altro modo	14	14	14	14	10	
38089995	Altri nematicidi presentati in altro modo	8	8	8	8	8	
38089996	Rodenticidi presentati in altro modo	8	8	8	8	8	
38089999	Altri rodenticidi presentati in altro modo	8	8	8	8	10	
38091010	Preparazioni a base di sostanze amidacee per l'industria tessile	14	14	14	14	10	
38091090	Altre preparazioni a base di sostanze amidacee	14	14	14	14	10	
38099110	Preparazioni per agenti d'apprettatura o di finitura, utilizzate nell'industria tessile/in industrie simili	14	14	14	14	10	
38099120	Preparazione di mordenti per l'industria tessile/industrie simili	14	14	14	14	10	
38099130	Prodotti ignifughi per l'industria tessile/industrie simili	14	14	14	14	10	
38099141	Agente idrorepellente a base di paraffina, ecc. per l'industria tessile	14	14	14	14	10	

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
38099149	Altri idrorepellenti a base di paraffina per l'industria tessile/industrie simili	14	14	14	14	10	
38099190	Altri agenti d'apprettatura o di finitura, ecc. per l'industria tessile	14	14	11	0	10	
38099211	Agente idrorepellente a base di paraffina, ecc. per l'industria della carta	14	14	14	14	10	
38099219	Altri idrorepellenti per l'industria della carta/industrie simili	14	14	14	14	10	
38099290	Altri agenti d'apprettatura o di finitura, ecc. per l'industria della carta	14	14	14	14	10	
38099311	Agenti idrorepellenti a base di paraffine, ecc. per l'industria del cuoio	14	14	14	14	10	
38099319	Altri idrorepellenti per l'industria del cuoio/industrie simili	14	14	14	14	10	
38099390	Altri agenti d'apprettatura o di finitura, ecc. per l'industria del cuoio	14	14	14	14	10	
38101010	Preparazioni per il decapaggio dei metalli	14	14	14	14	10	
38101020	Paste e polveri per saldare o brasare	14	14	14	14	10	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
38109000	Altre preparazioni disossidanti/ausiliarie/bacchette/per la saldatura, ecc.	14	14	14	14	10	
38111100	Preparazioni antidetonanti a base di composti del piombo	2	2	2	2	4	
38111900	Altre preparazioni antidetonanti	2	2	2	2	4	
38112110	Additivi e preparazioni per migliorare l'indice di viscosità contenenti oli di petrolio, ecc.	14	14	11	0	10	
38112120	Additivi anticorrosione/antiossidanti/antiusura/contenenti oli di petrolio, ecc.	14	14	14	14	10	
38112130	Additivi disperdenti non contenenti ceneri, oli di petrolio, ecc.	14	14	14	14	10	
38112140	Additivi detergenti contenenti composti metallici, oli di petrolio, ecc.	14	14	14	14	10	
38112150	Altre preparazioni contenenti uno o più additivi con olio di petrolio, ecc.	14	14	11	0	10	
38112190	Altri additivi contenenti olio di petrolio, oli lubrificanti, ecc.	2	2	2	2	4	
38112910	Altri additivi disperdenti non contenenti ceneri	14	14	14	14	10	

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
38112920	Altri additivi detergenti contenenti composti metallici	14	14	14	14	10	
38112990	Altri additivi per oli lubrificanti	14	14	11	14	10	
38119010	Altri additivi disperdenti senza ceneri per oli di petrolio combustibili	14	14	14	14	10	
38119090	Altri additivi e preparazioni, per oli minerali/altri liquidi	2	2	2	2	4	
38121000	Preparazioni dette "acceleranti di vulcanizzazione"	14	14	14	14	10	
38122000	Plastificanti composti per gomma o materie plastiche	14	14	14	14	10	
38123011	Preparazioni antiossidanti per gomma, contenenti derivati N-sostituiti della p-fenilendiammina	14	14	14	14	10	
38123012	Preparazioni antiossidanti per gomma, alchil-arilfosfiti, ecc.	14	14	14	14	10	
38123013	Preparazioni antiossidanti per gomma, 2, 2, 4-trimetil-1, 2-ecc.	14	14	14	14	10	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
38123019	Preparazioni antiossidanti ed altri stabilizzanti composti per gomma o materie plastiche contenenti 2,2,4-trimetil-1,2-diidrochinolina polimerizzata	2	2	2	2	4	
38123021	Antiossidanti per materie plastiche, contenenti derivati N-sostituiti della p-fenilendiammina	14	14	14	14	10	
38123029	Preparazioni antiossidanti ed altri stabilizzanti composti per gomma o materie plastiche contenenti derivati N-sostituiti della p-fenilendiammina	14	14	14	14	10	
38130010	Cariche con bromoclorodifluorometano, ecc. per apparecchi estintori	14	14	14	14	10	
38130020	Cariche con idrobromofluorocarburi (HBFC) per apparecchi estintori	14	14	14	14	10	
38130030	Cariche con idroclorofluorocarburi (HCFC) per apparecchi estintori	14	14	14	14	10	
38130040	Preparazioni e cariche con bromoclorometano per apparecchi estintori	14	14	14	14	10	
38130090	Preparazioni e cariche per apparecchi estintori, granate, ecc.	14	14	14	0	10	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
38140010	Altri solventi/diluenti, contenenti clorofluorocarburi (cfc)	14	14	14	14	10	
38140020	Altri solventi/diluenti, contenenti idroclorofluorocarburi organici	14	14	14	14	10	
38140030	Altri solventi/diluenti, contenenti tetracloruro di carbonio	14	14	14	14	10	
38140090	Altri solventi e diluenti organici composti, ecc.	14	14	14	14	10	
38151100	Catalizzatori su supporti, aventi come sostanza attiva il nichel o un composto del nichel	2	2	0	2	4	
38151210	In ceramica o a nido d'ape metallico per la conversione catalitica dei gas di scarico dei veicoli	12	12	12	12	10	
38151220	Catalizzatori con particelle di dimensione < 500 micron	12	12	12	12	10	
38151290	Altri catalizzatori, contenenti come sostanza attiva metalli preziosi	2	2	2	2	4	
38151900	Altri catalizzatori su supporti	2	2	2	2	4	
38159010	Altri catalizzatori su supporto per il cracking di oli di petrolio	4	4	4	4	10	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
38159091	Altre preparazioni catalitiche, aventi come sostanza attiva alluminio isoprenile	2	2	2	2	4	
38159092	Altre preparazioni catalitiche, aventi come sostanza attiva ossido di zinco	12	12	12	12	10	
38159099	Altre preparazioni catalitiche	4	4	4	4	4	
38160011	Cementi/malte refrattari, a base di magnesite calcinata	14	14	14	14	10	
38160012	Cementi/malte refrattari, a base di sillimanite	2	2	2	2	4	
38160019	Cementi e malte refrattari	14	14	14	14	10	
38160021	Preparazioni a base di materiale refrattario con tenore di corindone e grafite ≥ 50 %	2	2	2	2	4	
38160029	Altre preparazioni a base di cromo-magnesio refrattario, zirconio, ecc.	14	14	14	14	10	
38160090	Altri calcestruzzi refrattari e composizioni simili	14	14	14	14	10	
38170010	Alchilbenzeni in miscele	12	12	12	0	E	
38170020	Alchilnaftaleni in miscele	14	14	14	14	10	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
38180010	Elementi chimici drogati per essere utilizzati in elettronica	2	2	2	2	4	
38180090	Altri elementi chimici drogati per essere utilizzati in elettronica	2	2	2	2	4	
38190000	Liquidi per freni idraulici, ecc., con oli di petrolio ≤ 70 %	14	14	5	14	E	
38200000	Preparazioni antigelo e liquidi preparati per lo sbrinamento	14	14	14	14	10	
38210000	Mezzi di coltura preparati per lo sviluppo e la conservazione di microrganismi	14	0	14	14	10	
38220010	Reattivi per la determinazione dei componenti del sangue o delle urine, supporto cartaceo, ecc.	2	2	2	2	4	
38220090	Altri reattivi per diagnostica o da laboratorio	14	0	2	14	10	
38231100	Acido stearico (acidi grassi monocarbossilici industriali)	6	6	6	6	4	
38231200	Acido oleico (acidi grassi monocarbossilici industriali)	6	6	6	6	4	
38231300	Acidi grassi del tallolio	2	2	2	2	10	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
38231900	Altri acidi grassi monocarbossilici industriali/oli acidi di raffinazione	2	20	2	2	15	
38237010	Alcole stearilico (alcoli grassi industriali)	2	14	2	2	E	
38237020	Alcole laurilico (alcoli grassi industriali)	2	14	2	2	15	
38237030	Altre miscele di alcoli alifatici primari	2	2	2	2	4	
38237090	Altri alcoli grassi industriali	2	2	2	2	4	
38241000	Leganti preparati per forme o per anime da fonderia	14	14	14	14	10	
38243000	Carburi metallici non agglomerati, miscelati tra loro, ecc.	14	14	14	14	10	
38244000	Additivi preparati per cementi, malte o calcestruzzo	14	14	14	14	10	
38245000	Malte e calcestruzzo, non refrattari	14	14	14	14	10	
38246000	Sorbitolo, escluso il polialcole D-glucitolo	14	14	14	14	10	
38247110	Miscugli contenenti triclorotrifluoroetano	2	2	2	2	4	
38247190	Altri miscugli contenenti derivati alogenati del metano, dell'etano, del propano, del fluoro, del cloro, ecc.	14	14	14	14	10	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
38247200	Altri miscugli contenenti bromoclorodifluorometano, bromotrifluorometano o dibromotetrafluoroetani	14	14	14	14	10	
38247300	Altri miscugli contenenti idrobromofluorocarburi (HBFC)	14	14	14	14	10	
38247410	Miscugli preparati a base di clorodifluorometano/pentafluoroetano	2	2	2	2	4	
38247420	Miscugli preparati a base di clorodifluorometano/clorotetrafluoroetano	2	2	2	2	4	
38247490	Altri prodotti preparati a base di composti organici	14	14	14	14	10	
38247500	Miscugli contenenti tetracloruro di carbonio	14	14	14	14	10	
38247600	Miscugli contenenti 1,1,1-tricloroetano	14	14	14	14	10	
38247700	Miscugli contenenti bromometano o bromoclorometano	14	14	14	14	10	
38247810	Miscugli preparati a base di tetrafluoroetano/pentafluoroetano	2	2	2	2	4	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
38247890	Altri prodotti preparati a base di composti organici	14	14	14	14	10	
38247900	Altri miscugli contenenti derivati alogenati del metano, dell'etano o del propano	14	14	14	14	10	
38248110	Miscuglio di ossido di propilene e ossido di etilene ≤ 30 %	14	14	14	14	10	
38248190	Altri prodotti preparati a base di composti organici	14	14	14	14	10	
38248200	Miscuglio contenente polibromobifenili (PBB), policlorotrifenili (PCT) o policlorobifenili (PCB)	14	14	14	14	10	
38248300	Miscuglio contenente fosfato di tri(2,3-dibromopropile)	14	14	14	14	10	
38249011	Salinomicina miceliale	14	14	14	14	10	
38249012	Prodotti intermedi con tenore di cianocobalamina < 55 % in peso	2	2	2	2	4	
38249013	Prodotti intermedi della fabbricazione di primicina di ammonio	2	2	2	2	4	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
38249014	Semduramicina sodica, dalla fabbricazione di semduramicina	2	2	2	2	4	
38249015	Maduramicina ammonio, in soluzione alcolica, dalla fabbricazione di maduramicina	2	2	2	2	4	
38249019	Altri prodotti intermedi della fabbricazione di antibiotici, vitamine, ecc.	14	14	14	14	10	
38249021	Acidi grassi dimerizzati	2	2	2	2	4	
38249022	Preparazioni contenenti acidi grassi dimerizzati	2	2	2	2	4	
38249023	Preparazioni contenenti stearoilbenzoilmetano/palmitoilbenzoilmetano	14	14	14	14	10	
38249024	Preparazioni contenenti caprilato di propilenglicole/caprato di glicole propilenico	2	2	2	2	4	
38249025	Preparazioni contenenti trigliceridi dell'acido caprilico e dell'acido caprico	2	2	2	2	4	
38249029	Altri derivati degli acidi grassi industriali, preparazioni, ecc.	2	14	0	0	10	
38249031	Preparazioni contenenti isocianati di esametilene	14	14	14	0	10	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
38249032	Preparazioni contenenti altri isocianati	14	14	14	14	10	
38249033	Preparazioni contenenti ammine grasse (C8 - C22)	2	2	2	2	4	
38249034	Preparazioni contenenti ammine di polietilene,, ecc. per lattice coagulante	14	14	14	14	10	
38249035	Altre preparazioni contenenti polietilammine	14	14	14	14	10	
38249036	Miscele di mono-, di- e triisopropanolammine	2	2	2	2	4	
38249039	Altre preparazioni per gomma/materie plastiche, resine indurite, ecc.	14	14	14	0	10	
38249041	Preparazioni disincrostanti, antiruggine o inibitori di ossidazione	14	14	14	14	10	
38249042	Miscela eutettica di difenolo e ossido di difenolo	8	8	8	8	10	
38249043	Preparati contenenti trimetil-3, 9-dietildecano	2	2	2	2	4	
38249049	Altri fluidi per il trasferimento di calore	14	14	14	14	10	
38249051	Inibitori della schiuma contenenti fosfato di tributile in soluzione di alcole isopropilico	2	2	2	2	4	

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
38249052	Miscele di polietilenglicole	14	14	14	14	10	
38249053	Polipropilenglicole liquido	14	14	0	14	10	
38249054	Ritardanti di fiamma contenenti fosfati misti di trifenile isopropile	2	2	2	2	4	
38249059	Altre preparazioni contenenti esteri di acidi inorganici/loro derivati, ecc.	14	14	14	14	10	
38249071	Calce sodata e carbonato di calcio idrorepellente	14	14	14	14	10	
38249072	Preparazioni a base di silice in sospensione colloidale, ecc.	14	14	14	14	10	
38249073	Preparazioni a base di carburo di tungsteno (wolframio) con nichel come legante; bromuro di idrogeno in soluzione, ecc.	2	2	2	2	4	
38249074	Preparazioni a base di idrossido di nichel/cadmio, ecc.	2	2	2	2	4	
38249075	Preparazioni utilizzate per la preparazione dei mezzi di coltura, ecc.	2	2	2	2	4	
38249076	Composizioni assorbenti per completare il vuoto nei tubi o nelle valvole elettriche	2	2	2	2	4	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
38249077	Concimi o mangimi a foglia contenenti zinco e manganese	0	0	0	0	0	
38249078	Preparazioni a base di ossido di alluminio e ossido di zirconio	2	2	2	2	4	
38249079	Altri prodotti/preparazioni a base di elementi chimici, ecc.	14	14	14	0	10	
38249081	Preparazioni a base di anidride poliisobutenilsuccinica, in olio minerale	14	14	14	14	10	
38249082	Alquinolo, esteri di miscele di acidi dimetilici, ecc.	2	2	2	2	4	
38249083	Fenile o trifenilmetano triisocianato o tiofosfato, in soluzione di cloruro di metilene o acetato di etile, ecc.	2	2	2	2	4	
38249085	Metilato di sodio in metanolo	14	14	14	14	10	
38249086	Maneb, mancozeb e cloruro di benzalconio	14	14	14	14	10	
38249087	Dispersione acquosa di microcapsule di poliuretano, ecc.	14	14	14	14	10	

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
38249088	Miscele di dialogenati N, N-dialchile fosforammide, ecc.	14	14	14	14	10	
38249089	Altri prodotti/preparazioni a base di composti organici	14	14	0	0	10	
38251000	Rifiuti urbani	14	14	14	14	10	
38252000	Fanghi di depurazione	14	14	14	14	10	
38253000	Rifiuti clinici	14	14	14	14	10	
38254100	Residui di solventi organici alogenati	14	14	14	14	10	
38254900	Altri residui di solventi organici	14	14	14	14	10	
38255000	Rifiuti di soluzioni disossidanti per metalli, ecc.	14	14	14	14	10	
38256100	Rifiuti delle industrie chimiche contenenti costituenti organici	14	14	14	14	10	
38256900	Altri rifiuti delle industrie chimiche/connesse	14	14	14	14	10	
38259000	Altri residui delle industrie chimiche, ecc.	14	14	14	14	10	
38260000	Biodiesel e sue miscele, > 70 % di olio	14	14	0	14	10	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
39011010	Polietilene lineare, di densità < 0,94, in forme primarie	14	14	0	0	E	
39011091	Polietilene contenente sostanze di carica, di densità < 0,94, in forme primarie	14	14	14	0	E	
39011092	Polietilene non contenente sostanze di carica, di densità < 0,94, in forme primarie	14	14	0	0	E	
39012011	Polietilene contenente sostanze di carica, di densità vulcanizzata > 1,3, in forme primarie	2	2	2	2	4	
39012019	Altro polietilene contenente sostanze di carica, di densità ≥ 0,94, in forme primarie	14	14	0	14	E	
39012021	Polietilene non contenente sostanze di carica, di densità vulcanizzata > 1,3, in forme primarie	2	2	2	2	4	
39012029	Altro polietilene non contenente sostanze di carica, di densità ≥ 0,94, in forme primarie	14	14	0	0	E	
39013010	Copolimeri di etilene e di acetato di vinile, liquidi e in pasta	14	14	14	14	E	
39013090	Copolimeri di etilene e di acetato di vinile, in altre forme primarie	14	14	14	0	10	
39019010	Copolimeri di etilene/acido acrilico, in forme primarie	14	14	14	14	10	

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
39019020	Copolimeri/monomeri, ecc., di etilene, in forme primarie	14	14	14	14	10	
39019030	Polietilene clorosulfonato, in forme primarie	2	2	2	2	4	
39019040	Polietilene clorurato, in forme primarie	2	2	2	2	4	
39019050	Polimeri di etilene-acido metacrilico, tenore di etilene ≥ 60 %	2	2	2	2	4	
39019090	Altri polimeri di etilene, in forme primarie	14	14	14	0	E	
39021010	Polipropilene contenente sostanze di carica, in forme primarie	14	14	14	0	E	
39021020	Polipropilene non contenente sostanze di carica, in forme primarie	14	14	0	0	E	
39022000	Poliisobutilene in forme primarie	14	14	14	14	E	
39023000	Copolimeri di propilene, in forme primarie	14	14	14	0	E	
39029000	Altri polimeri di propilene/olefine, in forme primarie	14	14	14	14	E	
39031110	Polistirene espansibile, contenente sostanze di carica, in forme primarie	14	14	14	14	10	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
39031120	Polistirene espansibile, non contenente sostanze di carica, in forme primarie	14	14	0	0	10	
39031900	Altro polistirene in forme primarie	14	14	14	0	E	
39032000	Copolimeri di stirene-acrilonitrile, in forme primarie	14	2	14	14	10	
39033010	Copolimeri di acrilonitrile-butadiene-stirene, in forme primarie, contenenti sostanze di carica	14	14	14	14	10	
39033020	Copolimeri di acrilonitrile-butadiene-stirene, non contenenti sostanze di carica	14	2	14	0	10	
39039010	Copolimeri di metacrilato-metil-butadiene-stirene	14	14	14	14	10	
39039020	Acrilonitrile-stirene-butilacrilato	2	2	0	2	4	
39039090	Altri polimeri di stirene, in forme primarie	14	14	0	0	E	
39041010	Poli(cloruro di vinile) ottenuto in sospensione, in forme primarie	14	14	0	0	E	
39041020	Poli(cloruro di vinile) ottenuto in emulsione, in forme primarie	14	14	14	0	10	
39041090	Altro poli(cloruro di vinile), in forme primarie	14	14	14	14	10	

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
39042100	Poli(cloruro di vinile), non plastificato, in forme primarie	14	14	14	14	10	
39042200	Poli(cloruro di vinile), plastificato, in forme primarie	14	14	14	14	E	
39043000	Copolimeri di cloruro di vinile e di acetato di vinile, in forme primarie	14	14	14	14	10	
39044010	Copolimeri di cloruro di vinile e di acetato di vinile, contenenti acido dibasico, ecc.	14	14	14	14	10	
39044090	Copolimeri di cloruro di vinile e di acetato di vinile, in forme primarie	14	14	14	14	10	
39045010	Copolimeri di cloruro di vinilidene, non contenenti emulsionanti, ecc.	2	2	2	2	4	
39045090	Altri polimeri di cloruro di vinilidene, in forme primarie	2	2	2	2	4	
39046110	Politetrafluoroetilene liquido e in pasta	2	2	2	2	4	
39046190	Altro politetrafluoroetilene in forme primarie	2	2	2	2	4	
39046910	Copolimero di fluoruro di vinilidene-esafluoropropilene	2	2	2	2	4	
39046990	Altri polimeri fluorurati, in forme primarie	2	2	2	2	4	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
39049000	Altri polimeri di cloruro di vinile/olefine alogenate, in forme primarie	14	14	14	14	10	
39051200	Poli(acetato di vinile), in dispersione acquosa	14	14	14	14	10	
39051910	Poli(acetato di vinile), contenente alcole vinilico in blocchi, ecc.	14	14	14	14	10	
39051990	Altri polimeri di poli(acetato di vinile), in forme primarie	14	14	14	14	10	
39052100	Copolimeri di acetato di vinile, in dispersione acquosa	14	14	14	14	15	
39052900	Altri copolimeri di acetato di vinile, in forme primarie	14	14	14	14	10	
39053000	Poli(alcole vinilico), in forme primarie	2	2	2	2	4	
39059130	Copolimeri di poli(pirrolidone di vinile)/acetato di vinile	14	14	14	14	10	
39059190	Altri copolimeri di acetato di vinile, ecc. in forme primarie	2	2	2	2	4	
39059910	Poli(formale di vinile)	2	2	2	2	4	
39059920	Polivinilbutirrale	2	2	2	2	4	
39059930	Poli(pirrolidone di vinile) iodato	12	12	0	12	10	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
39059990	Altri polimeri di vinile, in forme primarie	2	2	2	2	4	
39061000	Poli(metacrilato di metile), in forme primarie	14	14	14	14	10	
39069011	Poli(acido acrilico)/suoi sali, liquido/in pasta, solubile in acqua	14	14	14	14	10	
39069012	Sale sodico di poli(acido acrilammide) solubile in acqua, ecc.	14	14	14	14	10	
39069019	Altri polimeri acrilici solubili in acqua, liquidi/in pasta	14	14	14	14	E	
39069021	Polimeri e sali acrilici in solvente organico, liquidi/in pasta	14	14	14	14	10	
39069022	Copolimero di 2-diisopropilamminoetilmetacrilato, in sospensione, ecc.	2	2	2	2	4	
39069029	Altri polimeri acrilici in solvente organico, liquidi/in pasta	14	14	14	0	10	
39069031	Poli(acido acrilico) e suoi sali, liquido/in pasta, altri solventi, ecc.	14	14	14	14	10	
39069032	Sale sodico di poli(acido acrilammide), liquido/in pasta, altri solventi, ecc.	14	14	14	14	10	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
39069039	Altri polimeri acrilici, liquidi/in pasta, altri solventi, ecc.	14	14	14	14	10	
39069041	Poli(acido acrilico) e sali, in blocchi, pezzi irregolari, ecc.	14	14	14	14	10	
39069042	Poli(acido acrilammide) sale di sodio, in pezzi, ecc. solubile in acqua	14	14	14	14	10	
39069043	Carbossipolimetilene, in polvere	2	2	2	2	4	
39069044	Poliacrilato di sodio, in blocchi irregolari, pezzi, ecc.	2	2	2	2	10	
39069045	Copolimero di acrilammide e acrilato di potassio	2	2	2	2	4	
39069046	Copolimero di acrilato di metile, acrilato ≥ 50 %	2	2	2	2	4	
39069047	Copolimero di acrilato di etile, acrilato di n-butile, ecc.	2	2	2	2	4	
39069049	Altri polimeri acrilici, in blocchi irregolari, pezzi, ecc.	14	14	14	0	10	
39071010	Poliacetali con sostanze di carica, liquidi e in pasta	14	14	14	14	10	
39071020	Poliacetali con sostanze di carica, in altre forme primarie	14	14	14	14	10	
39071031	Polidestrosio senza sostanze di carica, liquido e in pasta	2	2	2	2	4	

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
39071039	Poliacetali senza sostanze di carica, liquidi e in pasta	14	14	14	14	10	
39071041	Polidestrosio senza sostanze di carica, in altre forme primarie	2	2	2	2	4	
39071042	Altri poliacetali senza sostanze di carica, in polveri, che passano attraverso maglie di circa 0,85 mm	2	2	2	2	4	
39071049	Poliacetali senza sostanze di carica, in altre forme primarie	2	2	2	2	4	
39071091	Altri poliacetali, in granuli di diametro > 2 mm	14	14	14	14	10	
39071099	Altri poliacetali	14	14	14	14	10	
39072011	Poliossifenilene con sostanze di carica, in forme primarie	14	14	14	14	10	
39072012	Poliossifenilene senza sostanze di carica, in forme primarie	2	2	2	2	4	
39072020	Poli(tetrametilene etere glicole), in forme primarie	2	2	2	2	4	
39072031	Poli(etilene glicole) 400, in forme primarie	14	14	11	14	10	
39072039	Altri polioli di polietere, in forme primarie	14	14	0	0	E	
39072041	Poli(epicloridrina)	2	2	2	2	10	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
39072042	Copolimeri di ossido di etilene	2	2	2	2	10	
39072049	Altri copolimeri di ossido di etilene	14	14	14	14	10	
39072090	Altri polieteri, in forme primarie	14	14	14	14	10	
39073011	Resine epossidiche con sostanze di carica, liquide e in pasta	14	14	14	14	10	
39073019	Resine epossidiche con sostanze di carica, in altre forme primarie	14	14	14	14	E	
39073021	Copolimero di tetrabromobisfenolo A, ecc. senza sostanze di carica in forme primarie	14	14	14	14	E	
39073022	Resine epossidiche senza sostanze di carica, liquide e in pasta	14	14	14	14	10	
39073029	Resine epossidiche senza sostanze di carica, in forme primarie	14	14	14	14	10	
39074010	Policarbonati in forme primarie, fluidità ≥ 60 g/10 min. e ≤ 80 g/10 min.	2	2	2	2	4	
39074090	Altri policarbonati, in forme primarie	0	14	0	14	10	
39075010	Resine alchidiche, liquide e in pasta	14	14	14	14	10	
39075090	Resine alchidiche, in altre forme primarie	14	14	14	14	10	

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
39076000	Poli(etilene tereftalato), in forme primarie	14	14	0	0	E	
39077000	Acido polilattico, in forme primarie	14	14	14	14	10	
39079100	Altri polieteri non saturi, in forme primarie	14	14	14	0	10	
39079911	Poli(butilene tereftalato) contenente fibre di vetro, in forme primarie	14	14	14	14	10	
39079912	Poli(butilene tereftalato) liquido e in pasta	2	2	2	2	4	
39079919	Poli(butilene tereftalato), in altre forme primarie	2	2	2	2	4	
39079991	Altri polieteri liquidi e in pasta	14	14	14	14	10	
39079992	Poli(epsilon caprolactone)	2	2	2	2	4	
39079999	Altri polieteri in forme primarie	14	14	14	0	E	
39081011	Poliammide-11 liquido e in pasta	2	2	2	2	4	
39081012	Poliammide-12 liquido e in pasta	2	2	2	2	4	
39081013	Poliammide-6/poliammide-6, 6, con carico, liquidi e in paste	14	14	14	14	10	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
39081014	Poliammide-6/poliammide-6, 6, senza carico, liquidi e in paste	14	14	14	14	10	
39081019	Poliammide-6, 9 o 6, 10 o 6-12, liquidi e in paste	2	2	2	2	4	
39081021	Poliammide-11 in blocchi irregolari, pezzi, grumi, ecc.	2	2	2	2	4	
39081022	Poliammide-12 in blocchi irregolari, pezzi, grumi, ecc.	2	2	2	2	4	
39081023	Poliammide-6 o poliammide-6, 6, con sostanze di carica, in pezzi, ecc.	14	14	14	14	E	
39081024	Poliammide-6/poliammide-6, 6, senza sostanze di carica, in pezzi, ecc.	14	14	14	14	E	
39081029	Poliammide-6, 9 o 6, 10 o 6-12, in blocchi irregolari, ecc.	2	2	2	2	4	
39089010	Copolimero di lauril-lattame, in forme primarie	2	2	2	2	4	
39089020	Altri poliammidi ottenuti per condensazione di acidi grassi dimerizzati o trimerizzati, ecc.	14	14	14	14	10	
39089090	Altri poliammidi in forme primarie	2	2	2	2	4	
39091000	Resine ureiche e resine di tiourea, in forme primarie	14	14	14	14	10	

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
39092011	Melammina-formaldeide, con sostanze di carica in polvere	14	14	14	14	10	
39092019	Altre resine melamminiche, con sostanze di carica, in forme primarie	14	14	14	14	10	
39092021	Melammina-formaldeide, senza sostanze di carica, in polvere	14	14	14	14	10	
39092029	Altre resine melamminiche, senza sostanze di carica, in forme primarie	14	14	14	14	10	
39093010	Altre resine amminiche con sostanze di carica, in forme primarie	14	14	14	14	10	
39093020	Altre resine amminiche, senza sostanze di carica, in forme primarie	14	14	14	14	10	
39094011	Fenolo-formaldeide, liposolubile, pura o modificata	14	14	14	14	10	
39094019	Altre resine fenoliche, liposolubili, pure o modificate	14	14	14	14	10	
39094091	Altra fenolo-formaldeide in forme primarie	14	14	14	14	10	
39094099	Altre resine fenoliche in forme primarie	8	14	14	14	10	
39095011	Poliuretano in soluzioni in solvente organico	14	14	14	14	10	
39095012	Poliuretano in dispersione acquosa	2	2	2	2	4	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
39095019	Altri poliuretani in dispersione acquosa	14	14	14	14	E	
39095021	Poliuretano idrossilato con proprietà adesive, in pezzi, ecc.	2	2	2	2	4	
39095029	Altri poliuretani in blocchi irregolari, in pezzi, in polvere, ecc.	14	14	14	14	E	
39100011	Miscele lineari di prepolimeri, ecc. (olio di silicone)	2	2	2	2	4	
39100012	Polidimetilsilossano ecc. in dispersione (olio di silicone)	14	14	14	14	10	
39100013	Copolimeri di dimetilsilossano con composti vinilici ecc.	2	2	2	2	4	
39100019	Altri oli di silicone in forme primarie	14	14	0	14	10	
39100021	Elastomero di silicone, vulcanizzato termicamente	2	2	2	2	4	
39100029	Altri elastomeri di silicone	14	14	14	14	10	
39100030	Resina (silicone)	14	14	14	14	10	
39100090	Siliconi, in forme primarie	14	14	14	14	10	

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
39111010	Resina di petrolio, cumaronica, ecc. con sostanze di carica, in forma primaria	14	14	14	14	10	
39111021	Altre resine di petrolio senza sostanze di carica, totalmente o parzialmente idrogenate	2	2	2	2	10	
39111029	Altre resine di petrolio senza sostanze di carica	14	14	14	14	10	
39119011	Politerpeni modificati chimicamente, con sostanze di carica, in forma primaria	14	14	14	14	10	
39119012	Polieteriimmide e suoi copolimeri, con carico, in forma primaria	2	2	2	2	4	
39119013	Polieteriimmide e suoi copolimeri, con carico, in forma primaria	2	2	2	2	4	
39119014	Poli(solfuro di fenilene)	2	2	2	2	10	
39119019	Altri polieteriimmidi, polisolfoni, ecc. con sostanze di carica, in forma primaria	14	14	14	14	10	
39119021	Politerpeni modificati chimicamente, senza sostanze di carica, in forma primaria	14	14	14	14	10	
39119022	Poli(solfuro di fenilene), con sostanze di carica, in forma primaria	2	2	2	2	4	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
39119023	Polietilene ammine, con sostanze di carica, in forma primaria	2	2	2	2	4	
39119024	Polieteriimmide e suoi copolimeri, senza carico, in forma primaria	2	2	2	2	4	
39119025	Polieteriimmide e suoi copolimeri, senza carico, in forme primarie	2	2	2	2	4	
39119026	Polisolfoni	2	2	2	2	10	
39119029	Altri politerpeni, ecc. senza sostanze di carica, in forma primaria	14	14	14	14	10	
39121110	Acetati di cellulosa, non plastificati, con sostanze di carica, in forma primaria	8	8	8	8	8	
39121120	Acetati di cellulosa, non plastificati, senza sostanze di carica, in forma primaria	2	2	2	2	4	
39121200	Acetati di cellulosa, plastificati, in forma primaria	2	2	2	2	4	
39122010	Nitrati di cellulosa, con sostanze di carica, in forma primaria	14	14	14	14	10	
39122021	Nitrati di cellulosa, con sostanze di carica, in alcole con tenore non volatile ≥ 65 %	14	14	14	0	10	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
39122029	Altri nitrati di cellulosa, con sostanze di carica, in forma primaria	14	14	14	14	10	
39123111	Carbossimetilcellulosa, tenore ≥ 75 %, in forma primaria	14	14	14	14	10	
39123119	Altra carbossimetilcellulosa, in forma primaria	14	14	14	14	E	
39123121	Sali di carbossimetilcellulosa, tenore ≥ 75 %, in forma primaria	14	14	14	14	10	
39123129	Altri sali di carbossimetilcellulosa, in forma primaria	14	14	14	14	10	
39123910	Metil-, etil-propilcellulosa idrossilata, in forma primaria	2	2	0	0	4	
39123920	Altra metilcellulosa, in forma primaria	2	2	2	2	10	
39123930	Altra etilcellulosa, in forma primaria	2	2	2	2	10	
39123990	Altri eteri di cellulosa, in forma primaria	2	2	0	2	4	
39129010	Propionato di cellulosa, in forma primaria	2	2	2	2	4	
39129020	Acetobutanoato di cellulosa, in forma primaria	2	2	2	2	4	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
39129031	Cellulosa microcristallina, in polvere	14	14	0	0	10	
39129039	Cellulosa microcristallina, in forma primaria	14	14	14	14	10	
39129040	Altra cellulosa, in polvere	14	14	14	14	10	
39129090	Altra cellulosa e suoi derivati chimici, in forma primaria	14	14	11	14	10	
39131000	Acido alginico, suoi sali e suoi esteri, in forma primaria	2	2	2	2	4	
39139011	Gomma clorurata/cloridrata, in pezzi, grumi, ecc.	2	2	2	2	4	
39139012	Gomma clorurata, in altre forme	2	2	2	2	4	
39139019	Altra gomma naturale/suoi derivati chimici, in forma primaria	2	2	2	2	4	
39139020	Gomma di xantano, in forma primaria	2	2	2	2	4	
39139030	Destrano, in forma primaria	2	2	2	2	4	
39139040	Proteine indurite, in forma primaria	2	2	2	2	4	
39139050	Chitosano, suoi sali/derivati, in forma primaria	14	14	14	14	10	

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
39139060	Solfato di condroitina e suoi sali	14	14	14	14	10	
39139090	Altri polimeri naturali, anche modificati, in forma primaria	2	2	2	2	4	
39140011	Scambiatori di ioni a base di copolimeri di stirene-divinilbenzene solfonati	2	2	2	2	4	
39140019	Altri scambiatori di ioni a base di polistirene/suoi copolimeri	2	2	2	2	4	
39140090	Scambiatori di ioni a base di altri copolimeri, in forma primaria	2	2	2	2	4	
39151000	Cascami, ritagli e avanzi di polimeri di etilene	14	14	14	14	10	
39152000	Cascami, ritagli e avanzi di polimeri di stirene	14	14	14	14	10	
39153000	Cascami, ritagli, ecc. di polimeri di cloruro di vinile	14	14	14	14	10	
39159000	Cascami, ritagli e avanzi di altre materie plastiche	14	14	14	14	10	
39161000	Monofilamenti, ecc. di polimeri di etilene	16	16	16	16	10	
39162000	Monofilamenti, ecc. di polimeri di cloruro di vinile	16	16	16	16	10	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
39169010	Monofilamenti di altre materie plastiche	16	16	16	16	10	
39169090	Bastoni e profilati, di altre materie plastiche	16	16	16	16	10	
39171010	Budella artificiali di proteine indurite	2	2	2	2	4	
39171021	Budella artificiali, di cellulosa rigenerata, diametro ≥ 150 mm	2	2	2	2	0	
39171029	Budella artificiali di altre materie plastiche cellulosiche	16	16	0	0	10	
39172100	Tubi rigidi, di polimeri di etilene	16	16	16	16	10	
39172200	Tubi rigidi, di polimeri di propilene	16	16	16	16	10	
39172300	Tubi rigidi, di polimeri di cloruro di vinile	16	16	16	16	E	
39172900	Tubi rigidi, di altre materie plastiche	16	16	16	16	10	
39173100	Tubi flessibili, di plastica, in grado di sopportare una pressione minima ≥ 27,6 MPa	16	16	16	16	10	
39173210	Tubi di copolimeri di etilene, non rinforzati, senza accessori	16	16	16	16	10	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
39173221	Tubo capillare semipermeabile di polipropilene per emodialisi	2	2	2	2	4	
39173229	Altri tubi di polipropilene, non rinforzati, senza accessori	16	16	16	16	10	
39173230	Tubi di poli(etilene tereftalato), non rinforzati, senza accessori	16	16	16	16	10	
39173240	Tubi di siliconi, non rinforzati, senza accessori	16	16	16	16	10	
39173251	Tubo capillare semipermeabile da cellulosa rigenerata per emodialisi	2	2	2	2	4	
39173259	Altri tubi di cellulosa rigenerata, non rinforzati, senza accessori	16	16	16	16	10	
39173290	Altri tubi di materie plastiche, non rinforzati, senza accessori	16	16	16	16	E	
39173300	Tubi di materie plastiche, non rinforzati, senza accessori	16	16	16	16	10	
39173900	Altri tubi di plastica	16	16	16	16	10	
39174010	Accessori per tubi, di materie plastiche, utilizzati per emodialisi	0	0	0	0	0	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
39174090	Altri accessori per tubi, di materie plastiche	16	16	16	16	10	
39181000	Rivestimenti per pavimenti, ecc. di polimeri di cloruro di vinile	16	16	16	16	10	
39189000	Rivestimenti per pavimenti, pareti/tetti, di altre materie plastiche	16	16	16	16	10	
39191000	Lastre, fogli, ecc. autoadesivi, di materie plastiche, in rotoli, di larghezza ≤ 20 cm	16	16	16	16	10	
39199000	Altre lastre, fogli, nastri, ecc., autoadesivi di materie plastiche	16	16	0	16	10	
39201010	Lastre di polimeri di etilene, non rinforzate, ecc. in rotoli di larghezza ≤ 66 cm	2	2	2	2	4	
39201091	Lastre di polimeri di etilene non rinforzate, ecc. utilizzate per la fabbricazione di separatori di batterie elettriche	2	2	2	2	4	
39201099	Altre lastre di polimeri di etilene, non rinforzate, ecc.	16	16	16	16	E	
39202011	Lastre di polimeri di etilene non rinforzate, ecc. biassialmente orientate, metalliche, 12,5 cm-10 micrometri	2	2	2	2	4	
39202012	Lastre di polimeri di etilene non rinforzate, ecc. biassialmente orientate, metalliche, 50 cm-25 micrometri	2	2	2	2	4	

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
39202019	Altre lastre di polimeri di etilene non rinforzate, ecc. biassialmente orientate, metalliche	16	16	16	16	E	
39202090	Altre lastre di polimeri di etilene non rinforzate, ecc. biassialmente orientate, metalliche	16	16	16	16	E	
39203000	Lastre di polimeri di stirene, non rinforzate, ecc.	16	16	16	0	10	
39204310	Lastre di poli(cloruro di vinile) plastificate ≥ 6 %, trasparenti, ecc.	16	16	0	16	10	
39204390	Altre lastre di poli(cloruro di vinile), plastificate ≥ 6 %, ecc.	16	16	0	16	E	
39204900	Altre lastre, fogli, ecc. di poli(cloruro di vinile)	16	16	16	16	E	
39205100	Lastre, ecc. di poli(metacrilato di metile), non rinforzati, ecc.	16	16	16	16	E	
39205900	Altre lastre, ecc. polimeri acrilici, non rinforzati, ecc.	16	16	16	16	10	
39206100	Lastre di policarbonati, ecc., non rinforzate	16	16	16	16	10	
39206211	Lastre, ecc. di poli(etilene tereftalato) di spessore < 5 micrometri, ecc.	2	2	2	2	4	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
39206219	Altre lastre, ecc. di poli(etilene tereftalato), di spessore ≤ 40 micrometri	16	16	16	0	10	
39206291	Lastre, ecc. di poli(etilene tereftalato), di larghezza ≤ 12 cm	16	16	16	16	E	
39206299	Altre lastre, ecc. di poli(etilene tereftalato)	16	16	16	16	10	
39206300	Lastre, ecc. di poliesteri non saturi, non rinforzate	16	16	16	16	10	
39206900	Lastre, ecc. di altri poliesteri, non rinforzate, ecc.	16	16	0	16	10	
39207100	Lastre, ecc. di cellulosa rigenerata, non rinforzate, ecc.	16	16	16	16	10	
39207310	Lastre, ecc. di acetato di cellulosa, di spessore ≤ 0,75 mm, non rinforzate, ecc.	16	16	16	16	10	
39207390	Altre lastre, ecc. di acetato di cellulosa, non rinforzate	16	16	16	16	10	
39207910	Altre lastre, fogli di cellulosa, fibra vulcanizzata, di spessore ≤ 1 mm	2	2	2	2	4	
39207990	Altre lastre, fogli, nastri di altri derivati della cellulosa	16	16	16	16	10	
39209100	Lastre, ecc. di poli(butirrale di vinile), non rinforzate, ecc.	16	16	16	16	10	

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
39209200	Lastre, ecc. di poliammidi, non rinforzate, ecc.	16	16	16	16	10	
39209300	Lastre, ecc. di resine amminiche, non rinforzate, ecc.	16	16	16	16	10	
39209400	Lastre, ecc. di resine fenoliche, non rinforzate, ecc.	16	16	16	16	10	
39209910	Lastre, ecc. di siliconi, non rinforzate, ecc.	16	16	16	16	10	
39209920	Lastre, ecc. di poli(alcole vinilico), non rinforzate, ecc.	16	16	16	16	10	
39209930	Lastre, ecc. di polimeri di fluoruro di vinile, non rinforzate, ecc.	2	2	2	2	4	
39209940	Lastre, ecc. di poliimmidi, non rinforzate, ecc.	2	2	2	2	4	
39209950	Lastre, ecc. di poli(clorotrifluoroetilene), non rinforzate, ecc.	2	2	2	2	4	
39209990	Altre lastre, ecc., di altre materie plastiche, non cellulari, ecc.	16	16	16	16	10	
39211100	Altre lastre, ecc. di polimeri di stirene, cellulari	16	16	16	16	10	
39211200	Altre lastre, ecc. di polimeri di cloruro di vinile, cellulari	16	16	16	16	10	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
39211310	Altre lastre, ecc. di poliestere, pori ≥ 24 e ≤ 157, pKa ≥ 3,5 e ≤ 4	2	2	2	2	4	
39211390	Altre lastre, ecc. di poliuretani, cellulari	16	16	16	16	10	
39211400	Altre lastre, ecc. di cellulosa rigenerata, cellulari	16	16	16	16	10	
39211900	Altre lastre, ecc., di altre materie plastiche, cellulari	16	16	16	0	10	
39219011	Lastre, ecc. di resina melammina-formaldeide, stratificate	16	16	16	16	10	
39219012	Altre lastre, ecc., di altre materie plastiche con supporto di polietilene	2	2	2	2	4	
39219019	Altre lastre, ecc., di altre materie plastiche, stratificate	16	16	16	16	E	
39219020	Altre lastre, ecc., di altre materie plastiche, rinforzate	2	2	2	2	4	
39219090	Altre lastre, fogli, pellicole, strisce e lamelle, di materie plastiche	16	16	0	0	10	
39221000	Vasche da bagno, docce, lavandini e lavabi, di materie plastiche	18	18	18	18	15	
39222000	Tavolette e coperchi per tazze per gabinetti, di materie plastiche	18	18	18	18	15	
39229000	Altri articoli per usi sanitari e igienici, di materie plastiche	18	18	18	18	15	

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
39231010	Scatole di plastica utilizzate per contenere dischi per sistemi di lettura laser	18	18	18	18	10	
39231090	Altre scatole, casse, casellari, oggetti simili, ecc., di materie plastiche	18	18	18	18	E	
39232110	Sacchi, sacchetti, cartucce, di polimeri di etilene, capacità ≤ 1 000 cm^3	18	18	18	18	E	
39232190	Altri sacchi, sacchetti, cartucce, di polimeri di etilene	18	18	18	18	E	
39232910	Sacchi, sacchetti, cartucce, di altre materie plastiche, di capacità ≤ 1 000 cm^3	18	18	18	18	E	
39232990	Altri sacchi, sacchetti e cartucce, di altre materie plastiche	18	18	18	18	E	
39233000	Bottiglioni, bottiglie, flaconi e oggetti simili, di materie plastiche	18	18	18	18	15	
39234000	Bobine, spole, tubetti, rocchetti e supporti simili, di materie plastiche	18	18	18	18	10	
39235000	Turaccioli, coperchi, capsule ed altri dispositivi di chiusura di contenitori	18	18	18	18	E	
39239000	Altri oggetti per la chiusura di contenitori, di materie plastiche	18	18	18	18	E	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
39241000	Vasellame e altri oggetti per il servizio da tavola o da cucina, altri oggetti per uso domestico, di materie plastiche	18	18	15	18	10	
39249000	Altri oggetti di igiene o da toletta, di materie plastiche	18	18	18	18	10	
39251000	Serbatoi, barili, vasche, ecc. di materie plastiche, di capacità > 300 l	18	18	18	18	10	
39252000	Porte, finestre, loro intelaiature, soglie, ecc., di materie plastiche	18	18	18	18	10	
39253000	Imposte, persiane, oggetti simili e loro parti, di materie plastiche	18	18	18	18	10	
39259010	Altri manufatti per l'equipaggiamento di edifici, di polistirene espanso	18	18	18	18	10	
39259090	Altri manufatti per l'equipaggiamento di edifici	18	18	18	18	10	
39261000	Oggetti per l'ufficio e per la scuola, di materie plastiche	18	18	18	18	10	
39262000	Indumenti ed accessori di abbigliamento (compresi guanti, mezzoguanti e articoli simili), di materie plastiche	18	18	18	18	10	
39263000	Guarnizioni per mobili, carrozzerie e simili, di materie plastiche	18	18	18	18	10	
39264000	Statuette ed altri oggetti da ornamento, di materie plastiche	18	18	18	18	10	
39269010	Rondelle di plastica	18	18	18	18	10	

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
39269021	Cinghie di trasmissione, di materie plastiche	18	18	18	18	10	
39269022	Cinghie di trasmissione o di trasporto, di materie plastiche	18	18	18	18	15	
39269030	Sacchetti di plastica per uso medico (colostomia, emodialisi)	0	0	0	0	0	
39269040	Articoli per laboratorio e farmacia, di materie plastiche	18	18	18	18	10	
39269050	Altri accessori di materie plastiche, utilizzati per emodialisi, otturatori	0	0	0	0	0	
39269061	Anelli di sezione trasversale circolare di tetrafluoroetilene ed etere	2	2	2	2	4	
39269069	Anelli di sezione trasversale circolare di materie plastiche	18	18	18	18	10	
39269090	Altri oggetti di materie plastiche	18	18	18	18	E	
40011000	Lattice di gomma naturale, anche prevulcanizzato	0	4	4	0	E	
40012100	Gomma naturale in altre forme, fogli affumicati	4	4	4	4	E	
40012200	Gomme tecnicamente specificate, altre forme	0	4	4	4	E	
40012910	Gomma naturale increspata	4	4	4	4	E	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
40012920	Gomma naturale granulata o compressa	4	4	4	4	E	
40012990	Gomma naturale in altre forme	4	4	4	0	E	
40013000	Balata, guttaperca, guayule, chicle e gomme naturali analoghe	4	4	4	4	15	
40021110	Gomma di lattice di butadiene-stirene	12	12	12	12	15	
40021120	Gomma di lattice di butadiene-stirene	12	12	12	0	10	
40021911	Gomma butadiene-stirene, in fogli, nastri	12	12	12	12	10	
40021912	Gomma butadiene-stirene, per uso alimentare, in forma primaria	12	12	12	12	10	
40021919	Gomma butadiene-stirene, in altre forme primarie	12	12	12	0	10	
40021920	Gomma butadiene-stirene carbossilato, in fogli, ecc.	12	12	12	12	10	
40022010	Olio di gomma butadiene	2	2	2	2	4	
40022090	Gomma butadiene, in fogli, nastri, ecc.	0	12	12	0	10	
40023100	Gomma isobutene-isoprene (butile), in fogli, ecc.	2	2	2	2	4	
40023900	Gomma isobutene-isoprene alogenato, in fogli, ecc.	2	2	2	2	4	

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
40024100	Lattice di gomma cloroprene (clorobutadiene)	2	2	2	2	4	
40024900	Gomma cloroprene (clorobutadiene), in fogli, ecc.	2	2	0	2	4	
40025100	Lattice di gomma acrilonitrile-butadiene	12	12	12	12	10	
40025900	Gomma acrilonitrile-butadiene, in fogli, ecc.	12	25	12	12	E	
40026000	Gomma isoprene in fogli, nastri, ecc.	2	2	2	2	4	
40027000	Gomma etilene-propilene-diene non coniugato, in fogli	0	12	12	12	E	
40028000	Mescole di gomma naturale con gomma sintetica, ecc.	12	12	12	12	10	
40029100	Lattice di altra gomma sintetica o artificiale	12	12	12	12	10	
40029910	Gomma stirene-isoprene-stirene in fogli, ecc.	12	12	12	12	10	
40029920	Gomma etilene-propilene-diene non coniugato (EPDM-propilene), ecc.	2	2	2	2	4	
40029930	Gomma acrilonitrile-butadiene idrogenata	2	2	2	2	4	
40029990	Altra gomma sintetica e artificiale, in fogli, ecc.	12	12	12	12	10	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
40030000	Gomma rigenerata, in forme primarie o in lastre, fogli o nastri	12	12	12	12	10	
40040000	Cascami, avanzi e ritagli di gomma non indurita, anche ridotti in polvere o in granuli	12	12	12	12	10	
40051010	Gomma etilene-propilene-diene, ecc. con silice, granuli	2	2	2	2	4	
40051090	Altra gomma non vulcanizzata con nerofumo/silice, in fogli, ecc.	14	14	14	14	E	
40052000	Gomma mescolata, non vulcanizzata, in forma di soluzioni o dispersioni	14	14	14	14	10	
40059110	Preparazione a base di gomma, per la fabbricazione di gomme da masticare, ecc.	14	14	14	14	10	
40059190	Altra gomma mescolata, non vulcanizzata, in lastre, fogli, nastri	14	14	14	14	10	
40059910	Preparazione a base di gomma, per la fabbricazione di gomme da masticare, ecc. in forme primarie	14	14	14	14	10	
40059990	Altre gomme mescolate, non vulcanizzate, in forme primarie	14	14	14	14	15	

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
40061000	Profilati per la ricostruzione, di gomma non vulcanizzata	14	14	14	14	15	
40069000	Altre forme e oggetti di gomma, non vulcanizzata	14	14	14	14	10	
40070011	Fili di gomma vulcanizzata, ricoperti di silicone	14	14	14	0	10	
40070019	Altri fili di gomma vulcanizzata	14	14	14	14	10	
40070020	Corde di gomma vulcanizzata	14	14	14	14	15	
40081100	Lastre, fogli e nastri di gomma cellulare	14	14	14	14	10	
40081900	Bacchette e profilati di gomma cellulare	14	14	14	14	10	
40082100	Lastre, fogli, ecc. di gomma vulcanizzata, non cellulare, non indurita	14	14	11	14	10	
40082900	Bacchette/profilati di gomma vulcanizzata, non cellulare, non indurita	14	14	14	14	10	
40091100	Tubi di gomma vulcanizzata, non indurita, non rinforzati, senza accessori	14	14	10	14	10	
40091210	Tubi di gomma vulcanizzata, non indurita, non rinforzati, con accessori, rottura ≥ 17	14	14	10	14	10	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
40091290	Altra gomma vulcanizzata, non indurita, non rinforzata, con accessori	14	14	10	14	10	
40092110	Tubi di gomma vulcanizzata, non indurita, rinforzati con metallo, senza accessori, rottura ≥ 17	14	14	10	14	15	
40092190	Altra gomma vulcanizzata, non indurita, rinforzata con metallo, senza accessori	14	14	10	14	10	
40092210	Tubi di gomma vulcanizzata, non indurita, rinforzata con metallo, senza accessori, rottura ≥ 17	14	14	10	14	15	
40092290	Altri tubi di gomma vulcanizzata, non indurita, rinforzati con metallo, senza accessori	14	14	10	14	10	
40093100	Tubo di gomma vulcanizzata, non indurita, rinforzato con materie tessili, senza accessori	14	14	10	14	10	
40093210	Tubo di gomma vulcanizzata, rinforzata con materie tessili, con accessori, rottura ≥ 17	14	14	10	14	10	
40093290	Altri tubi di gomma vulcanizzata, rinforzati di materie tessili, con accessori	14	14	10	14	10	
40094100	Tubi di gomma vulcanizzata, non indurita, rinforzati con altre materie, senza accessori	14	14	10	14	10	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
40094210	Tubo di gomma vulcanizzata, rinforzato con altre materie, senza accessori, rottura ≥ 17	14	14	10	14	10	
40094290	Altri tubi di gomma vulcanizzata, rinforzati con altre materie, con accessori	14	14	10	14	10	
40101100	Nastri trasportatori di gomma vulcanizzata, rinforzati soltanto di metallo	14	14	14	14	10	
40101200	Nastri trasportatori di gomma vulcanizzata, rinforzati di materie tessili	14	14	14	14	10	
40101900	Altri nastri trasportatori, di gomma vulcanizzata	14	14	14	14	10	
40103100	Cinghie di trasmissione trapezoidali, striate, di circonferenza > 60 cm e ≤ 180 cm	14	14	10	14	10	
40103200	Cinghia di trasmissione trapezoidale, non striata, di circonferenza > 60 cm e ≤ 180 cm	14	14	10	14	10	
40103300	Cinghia di trasmissione trapezoidale, striata, di circonferenza > 180 cm e ≤ 240 cm	14	14	10	14	10	
40103400	Cinghia di trasmissione trapezoidale, non striata, di circonferenza > 180 cm e ≤ 240 cm	14	14	10	14	10	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
40103500	Cinghia di trasmissione, sincrona, di circonferenza > 80 cm e ≤ 150 cm	14	14	10	14	10	
40103600	Cinghia di trasmissione, sincrona, di circonferenza > 150 cm e ≤ 198 cm	14	14	10	14	10	
40103900	Altre cinghie di trasmissione	14	14	10	14	10	
40111000	Pneumatici nuovi per autovetture	35	16	5	16	E	
40112010	Pneumatici nuovi per autobus o autocarri, misura = 11.00-24	16	16	10	16	10	
40112090	Altri pneumatici nuovi per autobus o autocarri	35	16	5	16	E	
40113000	Pneumatici nuovi per aerei	0	0	0	0	0	
40114000	Pneumatici nuovi per motocicli	35	16	16	16	10	
40115000	Pneumatici nuovi per biciclette	16	16	16	16	10	
40116100	Pneumatici nuovi, per veicoli e congegni agricoli e forestali	16	16	16	16	10	
40116200	Pneumatici nuovi, per veicoli e congegni impiegati nel genio civile e per la manutenzione industriale, per cerchioni di diametro ≤ 61 cm	35	16	16	16	10	
40116310	Pneumatici radiali, nuovi, per autocarri a cassone ribaltabile, per cerchioni di diametro ≥ 1 448 mm	35	2	2	2	4	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
40116320	Altri pneumatici nuovi, per veicoli da costruzione, per cerchioni di diametro ≥ 1 143 mm	2	2	2	2	4	
40116390	Altri pneumatici nuovi, per veicoli da costruzione, per cerchioni di diametro > 61cm, a spina di pesce	16	16	16	16	10	
40116910	Altri pneumatici nuovi, a spina di pesce, per cerchioni di diametro ≥ 1 143 mm	2	2	2	2	4	
40116990	Altri pneumatici nuovi, di gomma, a spina di pesce	16	16	16	16	10	
40119210	Altri pneumatici nuovi, per veicoli agricoli/forestali, misura 4,00-15, ecc.	16	16	10	16	10	
40119290	Altri pneumatici nuovi, per veicoli forestali/agricoli	16	16	10	16	10	
40119300	Altri pneumatici nuovi, per veicoli da costruzione, per cerchioni di diametro ≤ 61 cm	16	16	10	16	10	
40119410	Altri pneumatici radiali, nuovi, per veicoli a cassone ribaltabile, per cerchioni di diametro ≥ 1 448 mm	2	2	2	2	4	
40119420	Altri pneumatici nuovi, per veicoli da costruzione, per cerchioni di diametro ≤ 1 143 mm	2	2	2	2	4	
40119490	Altri pneumatici nuovi, per veicoli da costruzione, per cerchioni di diametro ≤ 61 cm	16	16	10	16	10	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
40119910	Pneumatici nuovi, per trattori/agricoltura, per cerchioni di diametro ≤ 1 143 mm	2	2	2	2	10	
40119990	Altri pneumatici nuovi, di gomma	16	16	10	16	10	
40121100	Pneumatici rigenerati, per autovetture	16	16	16	16	E	
40121200	Pneumatici rigenerati, per autobus e autocarri	16	16	16	16	E	
40121300	Pneumatici rigenerati, per veicoli aerei	16	16	16	16	E	
40121900	Altri pneumatici rigenerati	16	16	16	16	E	
40122000	Pneumatici usati, di gomma	16	16	16	16	E	
40129010	Protettori (flaps) per pneumatici di gomma	16	16	10	16	E	
40129090	Protettori, battistrada ecc., per pneumatici di gomma	16	16	10	16	E	
40131010	Camere d'aria di gomma, per pneumatici di autobus, ecc. misura = 11.00-24	16	16	10	16	10	
40131090	Camere d'aria di gomma, per pneumatici di automobili, ecc.	16	16	10	16	10	
40132000	Camere d'aria di gomma, per pneumatici di biciclette	16	16	16	16	10	
40139000	Altre camere d'aria, di gomma	16	16	10	16	10	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
40141000	Preservativi, di gomma vulcanizzata, non indurita	10	10	10	10	E	
40149010	Borse per ghiaccio e per acqua calda, di gomma vulcanizzata, non indurita	16	16	16	16	15	
40149090	Altri articoli d'igiene, ecc., di gomma vulcanizzata, non indurita	16	16	16	16	15	
40151100	Guanti per chirurgia, di gomma vulcanizzata, non indurita	16	16	16	16	15	
40151900	Altri guanti di gomma vulcanizzata, non indurita	16	35	16	16	10	
40159000	Altri indumenti ed accessori, di gomma vulcanizzata, non indurita	16	16	16	16	15	
40161010	Parti di automobili, ecc. di gomma vulcanizzata cellulare, non indurita	16	16	16	16	10	
40161090	Altri lavori di gomma vulcanizzata cellulare, non indurita	16	16	16	16	10	
40169100	Rivestimenti per pavimenti, ecc. di gomma vulcanizzata, non indurita	16	16	10	16	10	
40169200	Gomme per cancellare	16	16	16	16	15	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
40169300	Guarnizioni, rondelle e oggetti simili, di gomma vulcanizzata, non indurita	16	16	10	16	E	
40169400	Parabordi per attracco, di gomma vulcanizzata, non indurita	16	16	16	16	15	
40169510	Oggetti gonfiabili di soccorso, di gomma vulcanizzata, non indurita	16	16	16	16	15	
40169590	Altri oggetti gonfiabili, di gomma vulcanizzata, non indurita	16	16	16	16	15	
40169910	Tappi EPDM per condensatori, tappi sigillanti con fori terminali	2	2	2	2	10	
40169990	Altri lavori di gomma vulcanizzata non indurita	16	16	10	16	E	
40170000	Gomma indurita e altri articoli di gomma indurita	16	16	10	16	10	
41012000	Cuoi e pelli greggi interi, con limitazione di peso	2	2	2	2	10	
41015010	Cuoi/pelli interi di bovini, non spaccati, larghezza ≤ 16 kg	2	2	2	2	4	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
41015020	Cuoi/pelli interi di bovini, lato fiore, larghezza ≤ 16 kg	2	2	2	2	10	
41015030	Cuoi/pelli interi di bovini, spaccati (diversi da lato fiore), larghezza ≤ 16 kg	2	2	2	2	10	
41019010	Altri cuoi/pelli di bovini, non spaccati	2	2	2	2	10	
41019020	Altri cuoi/pelli di bovini, lato fiore	2	2	2	2	10	
41019030	Altri cuoi/pelli di bovini, spaccati (diversi da lato fiore)	2	2	2	2	10	
41021000	Pelli gregge di ovini, col vello	2	2	2	2	4	
41022100	Pelli gregge di ovini, piclate	2	2	2	2	10	
41022900	Altre pelli gregge di ovini, cerate o senza vello	2	2	2	2	10	
41032000	Pelli gregge, di rettili	2	2	2	2	10	
41033000	Cuoi/pelli greggi, di suini	2	2	2	2	4	
41039000	Pelli gregge di altri animali	2	2	2	2	4	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
41041111	Cuoi interi di bovini, non spaccati, "wet-blue", superficie ≤ 2,6 m^2	4	4	4	4	4	
41041112	Cuoi interi di bovini, spaccati (diversi da lato fiore) ≤ 2,6 m^2	8	8	8	8	E	
41041113	Altri cuoi di bovini, non spaccati, sottoposti a preconcia vegetale	10	10	10	10	E	
41041114	Altri cuoi di bovini, compresi i bufali, spaccati allo stato umido (diversi da lato fiore)	8	8	8	8	E	
41041119	Cuoi di equidi, allo stato umido, spaccati (diversi da lato fiore)	10	10	10	10	E	
41041121	Cuoi interi di bovini, spaccati, "wet-blue", superficie ≤ 2,6 m^2	4	4	4	4	15	
41041122	Cuoi interi di bovini, lato fiore, superficie ≤ 2,6 m^2	8	8	8	8	E	
41041123	Altri cuoi di bovini conciati, spaccati, allo stato umido, sottoposti a preconcia vegetale	10	10	10	10	E	
41041124	Altri cuoi di bovini, compresi i bufali, allo stato umido, lato fiore	8	8	8	8	8	
41041129	Altri cuoi di equidi, allo stato umido, lato fiore	10	10	10	10	E	

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
41041910	Altri cuoi interi di bovini, "wet blue", superficie ≤ 2,6 m^2	4	4	4	4	15	
41041920	Altri cuoi/pelli interi di bovini, allo stato umido, superficie ≤ 2,6 m^2	8	8	8	8	E	
41041930	Altri cuoi/pelli di bovini, allo stato umido, sottoposti a preconciatura vegetale	10	10	10	10	E	
41041940	Altri cuoi/pelli di bovini, compresi i bufali, allo stato umido	8	8	8	8	E	
41041990	Cuoi/pelli di equidi, allo stato umido	10	10	10	10	8	
41044110	Cuoi interi di bovini, allo stato secco, lato fiore, superficie ≤ 2,6 m^2	8	8	8	8	E	
41044120	Cuoi di bovini e bufali, allo stato secco, lato fiore sottoposto a conciatura vegetale, per suole	10	10	10	10	E	
41044130	Altri cuoi/pelli di bovini, allo stato secco, lato fiore	10	10	10	10	8	
41044190	Cuoi/pelli di equidi, allo stato secco, lato fiore	10	10	10	10	E	
41044910	Altri cuoi/pelli di bovini, allo stato secco, superficie ≤ 2,6 m^2	8	8	8	8	E	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
41044920	Altri cuoi/pelli di bovini, allo stato secco	10	10	10	10	8	
41044990	Altri cuoi/pelli di equidi, allo stato secco	10	10	10	10	E	
41051010	Pelli cerate di ovini, allo stato umido, sottoposte a preconciatura vegetale	10	10	10	10	E	
41051021	Pelli cerate di ovini, conciate con cromo, "wet blue"	8	8	8	8	8	
41051029	Altre pelli cerate di ovini, preconciate	8	8	8	8	E	
41051090	Altre pelli cerate di ovini, conciate	10	10	10	10	E	
41053000	Pelli depilate di ovini, allo stato secco, in crosta	10	10	10	10	8	
41062110	Cuoi/pelli di caprini sottoposti a preconciatura vegetale	10	10	10	10	E	
41062121	Cuoi/pelli di caprini allo stato umido "wet blue"	8	8	8	8	8	
41062129	Altri cuoi/pelli di caprini allo stato umido preconciati	10	10	10	10	E	
41062190	Altri cuoi/pelli di caprini, conciati	10	10	10	10	E	
41062200	Cuoi/pelli di caprini, allo stato secco "in crosta"	10	10	10	10	E	
41063110	Cuoi/pelli di suini conciati, allo stato umido, "wet blue"	8	8	8	8	8	

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
41063190	Altri cuoi/pelli di suini, conciati, allo stato umido	10	10	10	10	8	
41063200	Cuoi/pelli di suini, conciati, allo stato secco (in crosta)	10	10	10	10	8	
41064000	Cuoi/pelli di rettili, conciati o in crosta	10	10	10	10	E	
41069100	Cuoi/pelli di altri animali, conciati allo stato umido	10	10	10	10	E	
41069200	Cuoi/pelli di altri animali, allo stato secco (in crosta)	10	10	10	10	E	
41071110	Cuoi interi di bovini, pieno fiore, superficie preparata ≤ 2,6 m^2	8	8	8	8	8	
41071120	Altri cuoi/pelli interi di bovini, pieno fiore, preparati	10	10	10	10	E	
41071190	Cuoi/pelli di equidi, interi, pieno fiore, preparati	10	10	10	10	E	
41071210	Cuoi/pelli interi di bovini, superficie preparata ≤ 2,6 m^2	8	8	8	8	E	
41071220	Altri cuoi/pelli interi di bovini, preparati, ecc.	10	10	10	10	8	
41071290	Altri cuoi/pelli interi di equidi, preparati	10	10	10	10	8	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
41071910	Cuoi/pelli interi di bovini, superficie preparata ≤ 2,6 m^2	8	8	8	8	E	
41071920	Altri cuoi/pelli interi di bovini, preparati	10	10	10	10	8	
41071990	Cuoi/pelli di equidi, interi, preparati dopo la conciatura	10	10	10	10	E	
41079110	Pelli intere di bovini, preparate, pieno fiore, non spaccate	10	10	10	10	E	
41079190	Cuoi/pelli di equidi, preparati, non spaccati	10	10	10	10	E	
41079210	Cuoi/pelli di bovini, preparati, lato fiore	10	10	10	10	8	
41079290	Cuoi/pelli di equidi, preparati, lato fiore	10	10	10	10	15	
41079910	Altri cuoi/pelli di bovini, preparati	10	10	10	10	E	
41079990	Altri cuoi/pelli di equidi, preparati	10	10	10	10	E	
41120000	Cuoi preparati dopo la concia, di ovini, ecc.	10	10	10	10	8	
41131010	Cuoi di caprini, conciati con cromo, con rifinitura	10	10	10	10	E	
41131090	Altri cuoi di caprini, preparati dopo la concia, ecc.	10	10	10	10	E	
41132000	Cuoi di suini, preparati dopo la concia, ecc.	10	10	10	10	8	

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
41133000	Pelli di rettili, preparate dopo la concia, ecc.	10	10	10	10	E	
41139000	Cuoi di altri animali, preparati dopo la concia, ecc.	10	10	10	10	E	
41141000	Cuoi/pelli scamosciati (compreso lo scamosciato combinato)	10	10	10	10	10	
41142010	Cuoi/pelli verniciati o ricoperti	10	10	10	10	10	
41142020	Cuoi/pelli metallizzati	10	10	10	10	E	
41151000	Cuoi ricostituiti, a base di cuoio, ecc.	10	10	10	10	10	
41152000	Ritagli ed altri avanzi di cuoio, ecc.	10	10	10	10	E	
42010010	Oggetti di selleria e finimenti, di cuoio naturale o ricostituito	20	20	20	20	E	
42010090	Oggetti di selleria e finimenti, di altre materie	20	20	20	20	E	
42021100	Bauli, valigie, ecc., cuoio naturale o ricostituito	20	20	20	20	E	
42021210	Bauli, valigie, ecc., di materie plastiche	20	20	8	20	15	
42021220	Bauli, valigie, ecc., di materie tessili	20	20	8	20	E	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
42021900	Bauli, valigie, ecc., di altre materie	20	20	8	20	E	
42022100	Portamonete, con superficie esterna di cuoio naturale o ricostituito	20	20	20	20	E	
42022210	Portamonete di fogli di materie plastiche	35	35	17	20	E	
42022220	Portamonete di materie tessili	35	35	20	20	E	
42022900	Portamonete di altre materie	20	20	20	20	E	
42023100	Oggetti da tasca/portamonete di cuoio naturale o ricostituito, ecc.	20	20	20	20	E	
42023200	Oggetti da tasca/portamonete di fogli di materie plastiche/materie tessili	20	20	20	20	E	
42023900	Oggetti da tasca/portamonete di altre materie	20	20	20	20	E	
42029100	Altri oggetti con superficie esterna di cuoio naturale o ricostituito	20	20	20	20	E	
42029200	Altri oggetti di fogli di materie plastiche/materie tessili	35	35	20	20	E	
42029900	Altri oggetti di altre materie	20	20	20	20	E	

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
42031000	Indumenti di cuoio naturale o ricostituito	20	20	20	20	E	
42032100	Guanti, mezzoguanti, ecc. per sport, di cuoio naturale o ricostituito	20	20	20	20	E	
42032900	Altri guanti, mezzoguanti, ecc., di cuoio naturale o ricostituito	20	20	20	20	E	
42033000	Cinture, cinturoni e bandoliere, ecc. di cuoio naturale o ricostituito	20	20	20	20	E	
42034000	Altri accessori di abbigliamento, di cuoio naturale o ricostituito	20	20	20	20	E	
42050000	Altri lavori di cuoio naturale o ricostituito	20	20	20	20	E	
42060000	Lavori di budella, di vesciche o di tendini	20	20	20	20	E	
43011000	Pelli da pellicceria gregge, di visone, intere, ecc.	10	10	10	10	E	
43013000	Pelli da pellicceria gregge di agnello (astrakhan), ecc. intere, ecc.	10	10	10	10	E	
43016000	Pelli da pellicceria gregge, di volpe, intere, ecc.	10	10	10	10	E	
43018000	Pelli da pellicceria gregge, di altri animali, intere	10	10	10	10	E	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
43019000	Teste, code, zampe, ecc. di animali utilizzati nell'industria delle pelli	10	10	10	10	E	
43021100	Pelli da pellicceria conciate/preparate, di visone, intere, non riunite	14	14	14	14	E	
43021910	Pelli da pellicceria conciate/preparate, di ovini, intere, non riunite	14	14	14	14	10	
43021990	Pelli da pellicceria conciate/preparate di altri animali, intere, non riunite	14	14	14	14	10	
43022000	Teste, code, zampe, ecc. conciate/intere, non riunite	14	14	14	14	E	
43023000	Pelli da pellicceria conciate/preparate, intere/pezzi, ecc. riunite	14	14	14	14	E	
43031000	Indumenti/accessori di abbigliamento di pelli da pellicceria	20	20	20	20	15	
43039000	Altri oggetti di pelli da pellicceria	20	20	20	20	E	
43040000	Pellicce artificiali e oggetti di pellicce artificiali	20	20	20	20	E	
44011000	Legna da ardere in qualsiasi stato	2	2	2	2	10	
44012100	Legno di conifere in piccole placche o in particelle	2	2	2	2	10	

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
44012200	Legno diverso da quello di conifere, in piccole placche o in particelle	2	2	2	2	4	
44013100	Pellet di legno	2	2	2	2	10	
44013900	Segatura e cascami di legno, altri	2	2	2	2	10	
44021000	Carbone di bambù, anche agglomerato	2	2	2	2	10	
44029000	Altro carbone di legna, anche agglomerato	2	2	2	2	10	
44031000	Legno grezzo, trattato con tinte, creosoto, ecc.	2	2	2	2	10	
44032000	Legno di conifere, grezzo	2	2	2	2	10	
44034100	Legno di Dark o Light Red Meranti, ecc. grezzo	2	2	2	2	10	
44034900	Altri legni tropicali, grezzi	2	2	2	2	10	
44039100	Legno di quercia (*Quercus* spp.), grezzo	2	2	2	2	10	
44039200	Legno di faggio (*Fagus* spp.), grezzo	2	2	2	2	10	
44039900	Altro legno, grezzo	2	2	2	2	10	
44041000	Liste di legno per cerchi, pali, ecc., di conifere	2	2	2	2	10	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
44042000	Liste di legno per cerchi, pali, ecc., di legno diverso da quello di conifere	2	2	2	2	10	
44050000	Lana (paglia) di legno e farina di legno	2	2	2	2	10	
44061000	Legno per traversine, per strade ferrate, ecc., non impregnato	4	4	4	4	15	
44069000	Altre traversine di legno, per strade ferrate o simili	4	4	4	4	15	
44071000	Legno di conifere, segato/tagliato in fogli, di spessore > 6 mm	6	6	6	6	15	
44072100	Legno di Mahogany, segato per il lungo, tagliato in fogli, di spessore > 6 mm	6	6	6	6	E	
44072200	Legno di Virola, Imbuia, Balsa, segato/tagliato per il lungo, in fogli, di spessore > 6 mm	6	6	6	6	4	
44072500	Legno di Dark Red Meranti, ecc. segato, tagliato in fogli di spessore > 6 mm	6	6	6	6	E	
44072600	Legno di White Lauan, ecc. segato, tagliato in fogli di spessore > 6 mm	6	6	6	6	E	
44072700	Legno di Sapelli, segato per il lungo, di spessore > 6 mm	6	6	6	6	15	
44072800	Legno di Iroko, segato per il lungo, di spessore > 6 mm	6	6	6	6	E	

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
44072910	Legno di cedro, segato/tagliato in fogli, di spessore > 6 mm	6	6	6	6	E	
44072920	Legno IPE, segato/tagliato in fogli, di spessore > 6 mm	6	6	6	0	E	
44072930	Legno di Pau Marfim, segato/tagliato in fogli, ecc. di spessore > 6 mm	6	6	6	6	E	
44072940	Legno di Louro, segato/tagliato in fogli, ecc. di spessore > 6 mm	6	6	6	6	E	
44072990	Altro legno tropicale, segato/tagliato in fogli, di spessore > 6 mm	6	6	6	0	15	
44079100	Legno di quercia, segato/tagliato in fogli, ecc. di spessore > 6 mm	6	6	6	6	15	
44079200	Legno di faggio, segato/tagliato in fogli, ecc. di spessore > 6 mm	6	6	6	6	15	
44079300	Legno di acero, segato per il lungo, di spessore > 6 mm	6	6	6	6	E	
44079400	Legno di ciliegio, segato per il lungo in fogli, di spessore > 6 mm	6	6	6	6	E	
44079500	Legno di frassino, segato per il lungo in fogli, di spessore > 6 mm	6	6	6	6	E	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
44079910	Legno di canafistula, segato/tagliato in fogli, ecc. di spessore > 6 mm	6	6	6	6	E	
44079920	Legno di peroba, segato/tagliato in fogli, ecc. di spessore > 6 mm	6	6	6	6	E	
44079930	Legno di guayaibi, segato/tagliato in fogli, di spessore > 6 mm	6	6	6	6	E	
44079940	Legno di incenso, segato/tagliato in fogli, ecc. spessore > 6 mm	6	6	6	6	E	
44079950	Legno di urunday, segato/tagliato in fogli, ecc. spessore > 6 mm	6	6	6	6	E	
44079960	Legno di vivaro, segato/tagliato in fogli, ecc. spessore > 6 mm	6	6	6	6	E	
44079970	Legno di curupay, segato/tagliato in fogli, ecc. spessore > 6 mm	6	6	6	6	E	
44079990	Altro legno segato/tagliato in fogli, ecc., di spessore > 6 mm	6	6	6	0	15	
44081010	Fogli di legno di pino del Brasile, di spessore ≤ 6 mm	10	10	10	10	E	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
44081091	Fogli da impiallacciatura, ecc. di pino del Brasile	6	6	6	6	E	
44081099	Fogli da impiallacciatura, ecc. di altro legno di conifere	6	6	6	6	E	
44083110	Fogli da impiallacciatura, ecc. di legno di conifere stratificato	10	10	10	10	E	
44083190	Fogli da impiallacciatura, ecc. di Dark Red Meranti, ecc.	6	6	6	6	E	
44083910	Fogli di legno di cedro, di spessore ≤ 6 mm	10	10	10	10	E	
44083991	Fogli da impiallacciatura compensati, ecc., di cedro	6	6	6	6	E	
44083992	Fogli da impiallacciatura compensati, ecc., di Pau Marfim	6	6	6	6	E	
44083999	Fogli da impiallacciatura, ecc., di altro legno tropicale	6	6	6	6	4	
44089010	Fogli da impiallacciatura, ecc., di altro legno stratificato	10	10	10	10	8	
44089090	Fogli da impiallacciatura, ecc., di altro legno	6	6	6	6	4	
44091000	Legno di conifere, profilato	10	10	10	10	15	
44092100	Legno di bambù, in bastoni, diverso da quello di conifere	10	10	10	10	15	
44092900	Altro legno profilato, diverso da quello di conifere	10	10	10	10	15	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
44101110	Pannelli di legno, greggi o semplicemente levigati	10	10	10	10	15	
44101121	Pannelli di particelle di legno, ricoperti da pellicola protettiva per pavimenti	14	14	14	14	15	
44101129	Altri pannelli di particelle di legno, ricoperti di carta melaminica	10	10	10	0	10	
44101190	Altri pannelli di particelle	10	10	10	10	8	
44101210	Pannelli detti "oriented strand" (OSB), pannelli "waferboard", greggi, lucidati	10	10	10	10	15	
44101290	Altri pannelli detti "oriented strand", "waferboard"	10	10	10	10	15	
44101911	Pannelli "waferboard"	10	10	10	10	15	
44101919	Altri pannelli "waferboard"	10	10	10	10	15	
44101991	Altri pannelli di legno, greggi o semplicemente lucidati	10	10	10	10	15	
44101992	Altri pannelli di legno, ricoperti di carta melaminica	10	10	10	10	15	
44101999	Altri pannelli di legno, rivestiti sulle superfici con lastre o fogli stratificati in materia plastica	10	10	10	10	15	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
44109000	Pannelli di altre materie legnose	10	10	10	10	15	
44111210	Pannelli di fibre di legno, non lavorati meccanicamente, di spessore > 5 mm	10	10	10	10	15	
44111290	Altri pannelli di fibre di legno o di materie legnose, di spessore > 5 mm	10	10	10	10	15	
44111310	Pannelli di fibre di legno, non lavorati meccanicamente, di spessore > 5 mm e < 9 mm	10	10	10	10	15	
44111391	Pannelli di fibre di legno di spessore di spessore > 5 mm e < 9 mm, ricoperti da pellicola protettiva	14	14	14	14	10	
44111399	Altri pannelli di fibre di legno, di spessore > 5 mm e < 9 mm	10	10	10	10	10	
44111410	Pannelli di fibre di legno, non lavorati meccanicamente, di spessore > 9 mm	10	10	10	0	10	
44111490	Pannelli di fibre di legno o di materie legnose, di spessore > 9 mm	10	10	10	10	10	
44119210	Pannelli di fibre di legno, non lavorati meccanicamente, con massa volumica > 0,8 g/cm³	10	10	10	0	15	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
44119290	Altri pannelli di fibre di legno, non lavorati meccanicamente, con massa volumica > 0,8 g/cm³	35	10	10	0	10	
44119310	Pannelli di fibre di legno, non lavorati meccanicamente, con massa volumica > 0,5 e < 0,8 g/cm³	10	10	10	10	15	
44119390	Altri pannelli di fibre di legno o di materie legnose, con massa volumica > 0,5 e < 0,8 g/cm³	10	10	10	10	E	
44119410	Pannelli di fibre di legno, non lavorati meccanicamente con massa volumica < 0,5 g/cm³	10	10	10	10	15	
44119490	Altri pannelli di fibre di legno o di materie legnose con massa volumica < 0,5 g/cm³	10	10	10	10	15	
44121000	Legno compensato, legno impiallacciato e legno simile stratificato di bambù	10	10	10	10	E	
44123100	Legno compensato con strato di legno tropicale di spessore < 6 mm	10	10	10	0	15	
44123200	Legno compensato con strato di legno diverso dalle conifere di spessore < 6 mm	10	10	10	0	10	
44123900	Altro legno compensato, pannelli impiallacciati, di spessore ≤ 6 mm	10	10	10	10	10	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
44129400	Altro legno compensato, ad anima agglomerata, a nido d'ape o lamellata	10	10	10	10	E	
44129900	Altro legno compensato, sfogliato o stratificato	10	10	10	10	10	
44130000	Legno detto "addensato", in blocchi, tavole, listelli o profilati	10	10	10	10	10	
44140000	Cornici di legno per quadri, fotografie, specchi, ecc.	10	10	10	10	15	
44151000	Casse, cassette, gabbie, cilindri, ecc. di legno	10	10	10	10	10	
44152000	Palette di carico, palette-casse, ecc. di legno	10	10	10	10	10	
44160010	Fusti, botti, tini, ecc. di legno di quercia	2	2	2	2	4	
44160090	Fusti, botti, tini, ecc., di altro legno	10	10	10	10	E	
44170010	Utensili di legno	10	10	10	10	15	
44170020	Forme, formini e tenditori per calzature, di legno	10	10	10	10	15	
44170090	Utensili, montature e manici per utensili, montature di spazzole, ecc.	10	10	10	10	15	
44181000	Finestre, porte-finestre, intelaiature, ecc., di legno	14	14	14	14	15	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
44182000	Porte e loro intelaiature, stipiti e soglie, di legno	14	14	14	14	10	
44184000	Casseforme per gettate di calcestruzzo	14	14	14	14	10	
44185000	Tavole di copertura (”shingles”) e ”shakes”, per tetti	14	14	14	14	15	
44186000	Travi e pali di legno	14	14	14	14	10	
44187100	Pannelli per pavimenti a mosaico	14	14	14	14	E	
44187200	Altri pannelli per pavimenti, multistrato	14	14	14	14	10	
44187900	Altri pannelli montati sui pavimenti	14	14	14	14	15	
44189000	Altre opere di falegnameria o di carpenteria, per l'edilizia	14	14	14	14	10	
44190000	Articoli di legno per la tavola o per la cucina	14	14	14	14	E	
44201000	Statuette e altri oggetti ornamentali, di legno	14	14	14	14	15	
44209000	Legno intarsiato, incrostato, casseforti, ecc., di legno	14	14	14	14	15	
44211000	Grucce di legno per indumenti	14	14	14	14	15	
44219000	Altri lavori di legno	35	14	14	14	10	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
45011000	Sughero naturale greggio o semplicemente preparato	2	2	2	2	10	
45019000	Cascami di sughero, sughero triturato, granulato, ecc.	2	2	2	2	4	
45020000	Sughero naturale, scrostato/semplicemente squadrato/in rettangoli, ecc.	4	4	4	4	15	
45031000	Turaccioli di sughero naturale	0	10	10	0	8	
45039000	Altri lavori di sughero naturale	10	10	10	10	E	
45041000	Sughero agglomerato, in cubi, blocchi, fogli, ecc.	10	10	10	10	10	
45049000	Altri lavori di sughero agglomerato	35	10	10	10	8	
46012100	Stuoie, impagliature e graticci, di bambù	12	12	12	12	E	
46012200	Stuoie, impagliature e graticci, di canna d'India	12	12	12	12	E	
46012900	Stuoie, impagliature e graticci, di materiali vegetali	12	12	12	12	E	
46019200	Altri materiali da intreccio, di bambù	12	12	12	12	E	
46019300	Altri materiali da intreccio, di canna d'India	12	12	12	12	E	
46019400	Altri materiali da intreccio, di materiali vegetali	12	12	12	12	E	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
46019900	Trecce ecc. di altri materiali, parallelizzati o tessuti	12	12	12	12	E	
46021100	Lavori da panieraio, di bambù	12	12	12	12	E	
46021200	Lavori da panieraio, di canna d'India	12	12	12	12	E	
46021900	Altri lavori da panieraio, di materiali vegetali	12	12	12	12	E	
46029000	Lavori da panieraio, di altri materiali da intreccio, ecc.	12	12	12	12	E	
47010000	Paste meccaniche di legno	4	4	4	4	10	
47020000	Paste chimiche di legno, per dissoluzione	4	4	4	4	4	
47031100	Paste chimiche di legno di conifere, alla soda o al solfato, gregge	4	4	4	4	8	
47031900	Paste chimiche di legno, diverse da quelle di conifere, alla soda o al solfato, gregge	4	4	4	4	E	
47032100	Paste chimiche di legno di conifere, soda/solfato, semimbianchite/imbianchite	4	4	4	0	4	
47032900	Paste chimiche di legno diverse da quelle di conifere, soda/solfato, semimbianchite/imbianchite	4	4	4	0	E	

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
47041100	Paste chimiche di legno conifere, al bisolfito, gregge	4	4	4	4	8	
47041900	Paste chimiche di legno diverse da quelle di conifere, al solfito, gregge	4	4	4	4	8	
47042100	Paste chimiche di legno di conifere, al bisolfito, semimbianchite/imbianchite	4	4	4	4	8	
47042900	Paste chimiche di legno diverse da quelle di conifere, al bisolfito, semimbianchite/imbianchite	4	4	4	4	4	
47050000	Paste semichimiche di legno	4	4	4	4	8	
47061000	Paste di linters di cotone	4	4	4	4	E	
47062000	Paste di fibre ottenute da carta/cartone riciclati (avanzi/rifiuti)	4	4	4	4	E	
47063000	Altre paste di fibre ottenute dal bambù	4	4	4	4	E	
47069100	Paste meccaniche di altre materie fibrose cellulosiche	4	4	4	4	10	
47069200	Paste chimiche di altre materie fibrose cellulosiche	4	4	4	4	4	
47069300	Paste semichimiche di altre materie fibrose cellulosiche	4	4	4	4	8	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
47071000	Carta/cartone Kraft greggi da riciclare (rifiuti)	2	2	2	2	E	
47072000	Altra carta/altro cartone, di pasta chimica imbianchita, da riciclare	2	2	2	2	E	
47073000	Carta/cartone di pasta meccanica imbianchita, da riciclare	2	2	2	2	E	
47079000	Altra carta/altro cartone, da riciclare, compresi rifiuti non selezionati	2	2	2	2	E	
48010010	Carta da giornale, in rotoli/fogli ≤ 57 g/m², fibre ottenute con procedimento meccanico ≥ 65 %	6	6	6	6	4	
48010090	Altra carta da giornale, in rotoli o in fogli	12	12	12	12	10	
48021000	Carta e cartone fabbricati a mano (foglio su foglio)	12	12	12	12	E	
48022010	Carta per la fabbricazione di rotoli di carta fotosensibile, larghezza ≤ 15 cm, larghezza ≤ 360 mm	16	16	16	16	E	
48022090	Altra carta per la fabbricazione di carta fotosensibile, ecc., in rotoli/fogli	12	12	12	12	15	
48024010	Carta per la produzione di carta da parati, in rotoli di larghezza ≤ 15 cm	16	16	16	16	E	

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
48024090	Altra carta per la produzione di carta da parati, rotoli/fogli	12	12	12	12	E	
48025410	Carta fabbricata con fibre ottenute con procedimento meccanico ≤ 10 %, peso < 40 g/m², larghezza ≤ 15 cm, fogli, ecc.	16	16	16	16	E	
48025491	Carta fabbricata con pasta imbianchita, peso < 19 g/m², carta carbone	2	2	2	2	E	
48025499	Altra carta fabbricata/ottenuta da pasta imbianchita, meccanica	12	12	12	12	10	
48025510	Carta fabbricata con fibre ottenute con procedimento meccanico ≤ 10 %, di peso ≥ 40 g/m² e ≤ 150 g/m², in rotoli di larghezza ≤ 15 cm	16	16	16	16	E	
48025591	Carta da disegno, fibre ottenute con procedimento meccanico ≤ 10 %, di peso ≥ 40 g/m² e ≤ 150 g/m²	12	12	12	12	E	
48025592	Carta Kraft, fibre ottenute con procedimento meccanico ≤ 10 %, di peso ≥ 40 g/m² e ≤ 150 g/m²	12	12	12	12	15	
48025599	Altra carta/altro cartone, fibre ottenute con procedimento meccanico ≤ 10 %, di peso ≥ 40 g/m² e ≤ 150 g/m²	12	12	12	12	E	
48025610	Carta fabbricata con fibre ottenute con procedimento meccanico ≤ 10 %, di peso ≥ 40 g/m² e ≤ 150 g/m², fogli di lato ≤ 360 mm	16	16	16	16	E	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
48025691	Carta per stampare moneta, fibre ottenute con procedimento meccanico ≤ 10 %, di peso ≥ 40 g/m² e ≤ 150 g/m²	6	6	6	6	E	
48025692	Carta da disegno, fibra ≤ 10 %, di peso ≥ 40 g/m² e ≤ 150 g/m², larghezza ≤ 435 mm x 297 mm	12	12	12	12	E	
48025693	Carta Kraft, fibra ≤ 10 %, di peso ≥ 40 g/m² e ≤ 150 g/m², larghezza ≤ 435 mm x 297 mm	12	12	12	12	E	
48025699	Altra carta di fibra ≤ 10 %, di peso ≥ 40 g/m² e ≤ 150 g/m², larghezza ≤ 435 mm x 297 mm	12	12	12	12	15	
48025710	Altra carta di fibra ≤ 10 %, di peso ≥ 40 g/m² e ≤ 150 g/m², nastri ≤ 15 cm, ecc.	16	16	16	16	E	
48025791	Carta per stampare moneta, fibre ottenute con procedimento meccanico ≤ 10 %, di peso ≥ 40 g/m² e ≤ 150 g/m²	6	12	6	6	10	
48025792	Carta da disegno, fibre ottenute con procedimento meccanico ≤ 10 %, di peso ≥ 40 g/m² e ≤ 150 g/m²	12	12	12	12	15	
48025793	Carta Kraft, fibre ottenute con procedimento meccanico ≤ 10 %, di peso ≥ 40 g/m² e ≤ 150 g/m²	12	12	12	12	E	
48025799	Altra carta/altro cartone, fibre ottenute con procedimento meccanico ≤ 10 %, di peso ≥ 40 g/m² e ≤ 150 g/m²	12	12	0	12	15	

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
48025810	Carta, fibre ottenute con procedimento meccanico ≤ 10 %, peso > 150 g/m², peso nastri/rotoli ≤ 150 g/m², ecc.	16	16	16	16	E	
48025891	Carta da disegno, fibre ottenute con procedimento meccanico ≤ 10 %, peso > 150 g/m²	12	12	12	12	10	
48025892	Carta Kraft, fibre ottenute con procedimento meccanico ≤ 10 %, peso > 150 g/m²	12	12	12	12	E	
48025899	Altra carta/altro cartone, fibre ottenute con procedimento meccanico ≤ 10 %, peso > 150 g/m²	12	12	0	12	15	
48026110	Carta, fibre ottenute con procedimento meccanico > 10 %, in rotoli di larghezza ≤ 15 cm	16	16	16	16	E	
48026191	Carta, fibre ottenute con procedimento meccanico > 65 %, peso ≤ 57 g/m², in rotoli	6	6	6	6	10	
48026192	Carta, fibre ottenute con procedimento meccanico > 10 %, Kraft, in rotoli	12	12	12	12	E	
48026199	Altra carta/cartone, fibre ottenute con procedimento meccanico > 10 %, in rotoli	12	12	12	12	15	
48026210	Altra carta, fibre ottenute con procedimento meccanico > 10 %, lato ≤ 360 mm	16	16	16	16	E	

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
48026291	Alta carta, fibre ottenute con procedimento meccanico > 65 %, peso ≤ 57 g/m²	6	6	6	6	E	
48026292	Altra carta, fibre ottenute con procedimento meccanico > 10 %, Kraft, fogli ≤ 435 mm x 297 mm	12	12	12	12	E	
48026299	Altra carta/altro cartone, fibre ottenute con procedimento meccanico > 10 %, fogli ≤ 435 mm x 297 mm	12	12	12	12	E	
48026910	Carta, fibre ottenute con procedimento meccanico > 10 %, larghezza nastri ≤ 15 cm, lato fogli ≤ 360 mm	16	16	16	16	E	
48026991	Altra carta, fibre ottenute con procedimento meccanico ≥ 65 %, peso ≤ 57 g/m²	6	6	6	6	E	
48026992	Altra carta, fibre ottenute con procedimento meccanico > 10 %, Kraft	12	12	12	12	E	
48026999	Altra carta/altro cartone, fibre ottenute con procedimento meccanico> 10 %	12	12	12	12	10	
48030010	Ovatta di cellulosa o strati di fibre di cellulosa	12	12	12	12	E	
48030090	Tipo di carta utilizzato per usi domestici, sanitari, ecc.	12	12	12	12	10	
48041100	Carta e cartone "Kraftliner", per copertine, greggi, in rotoli/fogli	12	12	12	0	15	

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
48041900	Altra carta e altro cartone "Kraftliner", per copertine, greggi, in rotoli/fogli	12	12	12	0	10	
48042100	Carta Kraft per sacchi di grande capacità, greggia, in rotoli/fogli	12	12	12	12	10	
48042900	Altra carta Kraft per sacchi di grande capacità, greggia, in rotoli/fogli	12	12	9	12	10	
48043110	Carta/cartone Kraft, greggi, peso ≤ 150 g/m², rigidità dielettrica ≥ 600 V	2	2	2	2	4	
48043190	Altra carta/altro cartone Kraft, greggi ≤ 150 g/m², rotoli/fogli	12	12	12	12	15	
48043910	Altra carta/altro cartone Kraft, peso ≤ 150 g/m², rigidità dielettrica ≥ 600 V	2	2	2	2	4	
48043990	Altra carta/altro cartone Kraft, peso ≤ 150 g/m², in rotoli/fogli	12	12	9	12	15	
48044100	Carta/cartone Kraft, greggi, di peso > 150 g/m² e ≤ 225 g/m², in rotoli/fogli	12	12	12	12	10	
48044200	Carta Kraft, fibra imbianchita con procedimento chimico > 95 %, di peso > 150 g/m² e ≤ 225 g/m²	12	12	12	12	E	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
48044900	Altra carta/altro cartone Kraft, di peso > 150 g/m² e ≤ 225 g/m², in rotoli/fogli	12	12	12	12	10	
48045100	Carta/cartone Kraft, greggi, peso ≥ 225 g/m², in rotoli/fogli	12	12	12	12	10	
48045200	Carta/cartone Kraft, fibra imbianchita con procedimento chimico > 95 %, peso ≥ 225 g/m²	12	12	12	12	E	
48045910	Carta Kraft semimbianchita, fibre ottenute con processo chimico, peso ≥ 225 g/m², in rotoli	2	2	2	2	4	
48045990	Altra carta/ altro cartone Kraft, peso ≥ 225 g/m², in rotoli/fogli	12	12	12	12	10	
48051100	Carta semichimica ondulata, non patinata né spalmata, in rotoli/fogli	12	12	9	12	10	
48051200	Carta paglia ondulata, non patinata né spalmata, in rotoli/fogli	12	12	12	12	E	
48051900	Altra carta ondulata, non patinata né spalmata, in rotoli/fogli	12	12	12	12	10	
48052400	Carta per testliner, non patinata né spalmata, in rotoli/fogli, peso ≤ 150 g/m²	12	12	12	12	10	
48052500	Carta per testliner, non patinata né spalmata, in rotoli/fogli, peso > 150 g/m²	12	12	12	12	10	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
48053000	Carta da imballaggio al solfito, non ricoperta, in rotoli/fogli	12	12	12	12	E	
48054010	Carta e cartone da filtro, fibra sintetica	2	2	2	2	E	
48054090	Altra carta/altro cartone da filtro, non patinati né spalmati, in rotoli/fogli	12	12	9	12	15	
48055000	Cartafeltro e cartonefeltro, carta e cartone lanosi, ecc.	12	12	12	12	E	
48059100	Altra carta/altro cartone, non ricoperti, in rotoli/fogli di peso ≤ 150 g/m²	12	12	12	0	10	
48059210	Carta con fibra di vetro, di peso > 150 g/m² e < 225 g/m²	12	12	12	12	E	
48059290	Altri carta non patinata né spalmata, in rotoli/fogli, di peso > 150 g/m² e < 225 g/m²	12	12	12	12	15	
48059300	Altra carta/altro cartone, non patinati né spalmati, di peso > 225 g/m²	12	12	12	12	15	
48061000	Carta e cartone pergamenati (solforati), in rotoli/fogli	12	12	12	12	10	
48062000	Carta impermeabile ai grassi (greaseproof)	12	12	12	12	15	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
48063000	Carta da lucido	12	12	12	12	10	
48064000	Carta detta "cristallo" e altre carte calandrate, ecc., in rotoli/fogli	12	12	12	12	10	
48070000	Carta/cartone riuniti mediante incollatura in forma piatta, non patinati né spalmati, ecc., in rotoli, fogli	12	12	12	12	10	
48081000	Carta/cartone ondulati, anche perforati, in rotoli o in fogli	12	12	12	12	10	
48084000	Carta Kraft, increspata/pieghettata	12	12	12	12	15	
48089000	Altra carta/altro cartone ondulati/increspati, ecc. in rotoli/fogli	12	12	12	12	15	
48092000	Carta detta "autocopiante", in rotoli e in fogli	14	14	0	0	15	
48099000	Altra carta per copie o riproduzioni, in rotoli e in fogli	14	14	14	14	E	
48101310	Carta/cartone per la scrittura, ecc. fibre ≤ 10 %, in rotoli, larghezza ≤ 15 cm	16	16	16	16	15	
48101381	Carta/cartone metallici, fibre ≤ 10 %, in rotoli/fogli, peso > 150 g/m²	14	14	11	14	15	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
48101382	Carta/cartone Baryta, fibre ≤ 10 %, in rotoli/fogli, peso > 150 g/m²	2	2	2	2	E	
48101389	Altra carta per la scrittura, ecc. fibre ≤ 10 %, in rotoli, peso > 150 g/m²	14	14	14	14	15	
48101390	Altra carta per la scrittura, ecc. fibre ≤ 10 %, in rotoli	14	14	14	14	E	
48101410	Carta per la scrittura, ecc. fibre < 10 %, in fogli, lato ≤ 360 mm	16	16	16	16	15	
48101481	Carta metallizzata, fibre ≤ 10 %, peso > 150 g/m², in fogli ≤ 435 mm x 297 mm	14	14	11	14	E	
48101482	Carta Baryta, fibra ≤ 10 %, peso > 150 g/m², in fogli, lato ≤ 435 mm x 297 mm	2	2	2	2	E	
48101489	Altra carta per la scrittura ecc. ≤ 10 %, peso > 150 g/m², fogli ≤ 435 mm x 297 mm	14	14	14	14	10	
48101490	Altra carta per la scrittura ecc. ≤ 10 %, fogli ≤ 435 mm x 297 mm	14	14	14	14	15	
48101910	Altra carta per la scrittura ecc. ≤ 10 %, strisce di larghezza ≤ 15 cm, fogli < 360 mm	16	16	16	16	15	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
48101981	Altra carta metallizzata, peso > 150 g/m², fibra ≤ 10 %	14	14	11	14	E	
48101982	Altra carta Baryta, peso > 150 g/m², fibre ≤ 10 %	2	2	2	2	E	
48101989	Altra carta/altro cartone per la scrittura, ecc., peso > 150 g/m², fibre ≤ 10 %	14	14	0	14	15	
48101990	Altra carta/altro cartone per la scrittura, ecc. fibre ottenute con procedimento meccanico ≤ 10 %	14	14	0	14	15	
48102210	Carta patinata leggera detta "L.W.C.", fibre > 10 %, larghezza ≤ 15 cm, strisce/fogli ≤ 360 mm	16	16	16	16	15	
48102290	Altra carta patinata leggera detta "L.W.C.", fibre ottenute con procedimento meccanico > 10 %	14	14	11	14	10	
48102910	Carta per scrittura , ecc. fibre > 10 %, strisce/rotoli di larghezza ≤ 15 cm, fogli ≤ 360 mm	16	16	16	16	15	
48102990	Altra carta/altro cartone per la scrittura, ecc. fibre ottenute con procedimento meccanico > 10 %, in rotoli	14	14	0	14	10	
48103110	Carta Kraft, imbianchita, peso ≤ 150 g/m², fibre chimiche > 95 %, in rotoli di larghezza ≤ 15 cm	16	16	16	16	15	

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
48103190	Altra carta Kraft, peso ≤ 150 g/m², fibre chimiche > 95 %, in rotoli di larghezza ≤ 15 cm	14	14	14	14	15	
48103210	Carta Kraft imbianchita > 150 g/m², in rotoli di larghezza ≤ 15 cm	16	16	16	16	E	
48103290	Altre carte Kraft, peso > 150 g/m², fibre chimiche > 95 %, in rotoli di larghezza ≤ 15 cm	14	14	14	14	10	
48103910	Altre carte/altro cartone Kraft, in rotoli di larghezza ≤ 15 cm, in fogli di larghezza ≤ 360 mm	16	16	16	16	E	
48103990	Altre carte/altro cartone Kraft, esclusi quelli per la scrittura, ecc.	14	14	14	14	E	
48109210	Carta a più strati, strisce/rotoli di larghezza ≤ 15 cm, fogli ≤ 360 mm	16	16	16	16	15	
48109290	Altra carta a più strati, patinata o intonacata di caolino, in rotoli/fogli	14	14	14	0	15	
48109910	Altra carta, patinata o intonacata di caolino, in strisce/rotoli ≤ 15 cm, fogli ≤ 360 mm	16	16	16	16	E	
48109990	Altra carta/altro cartone, patinati o intonacati di caolino, in rotoli/fogli	14	14	14	14	15	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
48111010	Carta di cellulosa trattata con catrame, ecc., strisce/rotoli di larghezza ≤ 15 cm, in fogli	16	16	16	16	E	
48111090	Altra carta cellulosa trattata con catrame, bitume, ecc. in rotoli/fogli	12	12	12	12	10	
48114110	Strisce/rotoli autoadesivi di carta/cartone, larghezza ≤ 15 cm, fogli ≤ 360 mm	16	16	0	16	10	
48114190	Altra carta/altro cartone autoadesivi, in rotoli/fogli	12	12	0	0	10	
48114910	Altra carta/altro cartone autoadesivi, in strisce/rotoli di larghezza ≤ 15 cm	16	16	16	16	E	
48114990	Altra carta e altro cartone gommati/adesivi, in rotoli/fogli	12	12	12	12	15	
48115110	Carta con imbianchimento, spalmata di materia plastica, peso > 150 g/m², larghezza ≤ 15 cm	16	16	16	16	15	
48115121	Carta con imbianchimento, spalmata di silicone, di peso > 150 g/m², in rotoli/fogli	12	12	12	12	15	
48115122	Carta con imbianchimento, spalmata, ecc. polietilene di alluminio stratificato, peso > 150 g/m²	12	12	12	12	E	

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
48115123	Carta con imbianchimento, spalmata, ecc. polietilene/polipropilene, peso > 150 g/m^2	2	2	2	2	4	
48115128	Altre carte goffrate sul lato patinato o rivestito	2	2	2	2	4	
48115129	Altra carta/altro cartone con imbianchimento, spalmati, ecc., di materia plastica, peso > 150 g/m^2	12	12	12	12	15	
48115130	Altra carta/altro cartone con imbianchimento impregnati di materia plastica, peso > 150 g/m^2	12	12	12	12	15	
48115910	Altra carta spalmata, ecc., di materia plastica in rotoli/fogli, peso ≤ 150 g/m^2	16	16	16	16	10	
48115921	Altra carta spalmata, ecc. di polietilene/polipropilene, in rotoli	12	12	12	12	E	
48115922	Altra carta spalmata, ecc. di silicone, in rotoli/fogli	12	12	12	12	15	
48115923	Altra carta spalmata, ecc. polietilene di alluminio stratificato, in rotoli	12	12	12	0	15	
48115929	Altra carta/altro cartone ricoperti/spalmati di altre materie plastiche, in rotoli	12	12	9	12	10	
48115930	Altra carta impregnata di materia plastica in rotoli/fogli	2	12	12	12	10	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
48116010	Carta spalmata di cera, ecc., in strisce/rotoli di larghezza ≤ 15 cm, fogli di larghezza ≤ 360 mm	16	16	16	16	15	
48116090	Altra carta ricoperta, spalmata o impregnata di cera, ecc. in rotoli/fogli	12	12	12	12	10	
48119010	Altre carte di cellulosa, ecc., di larghezza ≤ 15 cm	16	16	16	16	10	
48119090	Altra carta di cellulosa, ricoperta, impregnata, ecc. in rotoli/fogli	12	12	12	0	10	
48120000	Blocchi e lastre, filtranti, di pasta di carta	12	12	12	12	10	
48131000	Carta da sigarette, in blocchetti o in tubetti	12	12	12	12	10	
48132000	Carta da sigarette, in rotoli di larghezza ≤ 5 cm	12	12	0	0	10	
48139000	Altri tipi di carta per sigarette	12	12	0	0	10	
48142000	Carta da parati, ricoperta di materia plastica granulata, ecc., per decorazione	14	14	14	14	10	
48149000	Altra carta da parati, ricoperta di materia plastica granulata, ecc., per decorazione	14	14	14	14	10	

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
48162000	Carta detta "autocopiante", anche in scatole	16	16	0	0	15	
48169010	Carta carbone e simili anche in scatole	16	16	16	16	E	
48169090	Altra carta per copia/duplicazione e fogli offset	14	14	14	14	10	
48171000	Buste di carta o di cartone	16	16	16	16	E	
48172000	Biglietti postali, cartoline postali non illustrate e cartoncini per corrispondenza	16	16	16	16	E	
48173000	Scatole, ecc. di carta/cartone, contenenti un assortimento di articoli per corrispondenza	16	16	16	16	E	
48181000	Carta igienica	16	16	16	16	E	
48182000	Fazzoletti e asciugamani, di carta	16	16	16	16	E	
48183000	Tovaglie e tovaglioli da tavola, di carta	16	16	16	16	E	
48185000	Indumenti e loro accessori, di carta	16	16	16	16	E	
48189010	Tamponi assorbenti del tipo utilizzato per l'imballaggio degli alimenti	16	16	16	16	E	
48189090	Altri articoli di carta, per uso sanitario/domestico/ospedaliero	16	16	16	16	E	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
48191000	Scatole di carta/cartone ondulate	16	16	16	16	E	
48192000	Scatole e cartonaggi, pieghevoli, di carta o di cartone non ondulato	16	16	16	16	E	
48193000	Sacchi di carta/cartone, di larghezza, alla base, ≥ 40 cm	16	16	16	16	15	
48194000	Altri sacchi, buste, cartocci, di carta/cartone	16	16	16	16	E	
48195000	Altri imballaggi contenenti carta/cartone, comprese le buste per dischi	16	16	16	16	15	
48196000	Cartonaggi per ufficio, per magazzino o simili	16	16	16	16	E	
48201000	Registri, libri contabili, taccuini, ecc.	16	16	16	16	E	
48202000	Quaderni	16	16	16	16	E	
48203000	Raccoglitori, di carta/cartone	16	16	16	16	E	
48204000	Blocchi e libretti per copie multiple, anche con carta carbone	16	16	16	16	E	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
48205000	Album per campioni o per collezioni, di carta/cartone	16	16	16	16	E	
48209000	Altri articoli di carta/cartone, per ufficio/cancelleria, ecc.	16	16	16	16	E	
48211000	Etichette di carta o cartone, stampate	16	16	16	16	E	
48219000	Altre etichette di carta o cartone	16	16	16	16	E	
48221000	Tamburi, rocche, ecc., di carta/cartone, per filati tessili	16	16	16	16	E	
48229000	Tamburi, rocche, ecc., di carta/cartone, per altri usi	16	16	16	16	10	
48232010	Carta da filtro, ecc. di peso > 15 g/m² e < 25 g/m², di fibra sintetica	2	2	2	2	4	
48232091	Carta da filtro, di cellulosa, in strisce/rotoli di larghezza > 15 cm e ≤ 36 cm	12	12	9	12	10	
48232099	Carta e cartone da filtro, di cellulosa	16	16	16	16	10	
48234000	Carta con diagrammi per registratori grafici in bobine/fogli, ecc.	16	16	16	16	E	
48236100	Vassoi, piatti, scodelle, tazze, bicchieri, ecc. di bambù	16	16	16	16	E	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
48236900	Altri vassoi, piatti, scodelle, tazze, bicchieri, ecc., di carta/Kraft	16	16	16	16	10	
48237000	Articoli foggiati a stampo od ottenuti mediante pressatura, di pasta di carta	16	16	16	16	15	
48239010	Schede perforate per macchinismi Jacquard	2	2	2	2	10	
48239020	Carta/cartone, rigidità dielettrica ≥ 600 V, peso ≤ 60 g/m^2	2	2	2	2	10	
48239091	Altra carta, ecc. di cellulosa, in rotoli, di larghezza > 15 cm e ≤ 36 cm	12	12	12	12	15	
48239099	Altra carta/altro cartone di cellulosa e altri articoli di carta	16	16	16	16	E	
49011000	Libri, opuscoli, stampati simili, in fogli sciolti	0	0	0	0	0	
49019100	Dizionari ed enciclopedie, anche in fascicoli	0	0	0	0	0	
49019900	Altri libri, opuscoli e simili	0	0	0	0	0	
49021000	Giornali e pubblicazioni periodiche, stampati ≥ 4 volte/settimana	0	0	0	0	0	
49029000	Altri giornali e pubblicazioni periodiche, stampati	0	0	0	0	0	

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
49030000	Album da disegno o da colorare, ecc. per bambini	16	16	16	16	15	
49040000	Musica manoscritta o stampata, anche illustrata	0	0	0	0	0	
49051000	Globi (lavori cartografici, stampati)	4	4	4	4	E	
49059100	Lavori cartografici, stampati in libri o opuscoli	2	2	2	2	E	
49059900	Altri lavori cartografici, stampati	4	4	4	4	E	
49060000	Piani e disegni di architetti, ecc. disegnati a mano	4	4	4	4	10	
49070010	Biglietti di banca	0	0	0	0	0	
49070020	Assegni turistici	0	0	0	0	0	
49070030	Titoli azionari o obbligazionari e titoli simili, convalidati e firmati	0	0	0	0	0	
49070090	Francobolli, marche da bollo, ecc., non obliterati, aventi corso legale	16	16	16	16	15	
49081000	Decalcomanie vetrificabili	16	16	16	16	E	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
49089000	Altre decalcomanie di qualsiasi genere	16	16	16	16	15	
49090000	Cartoline postali stampate o illustrate	16	16	16	16	15	
49100000	Calendari di ogni genere, stampati, compresi i blocchi di calendari da sfogliare	16	16	16	16	15	
49111010	Stampati pubblicitari/cataloghi commerciali (manuali tecnici)	0	0	0	0	0	
49111090	Altri stampati pubblicitari/cataloghi commerciali, ecc.	16	16	16	16	15	
49119100	Stampe, incisioni e immagini	16	16	16	16	15	
49119900	Altro materiale stampato	16	16	16	16	E	
50010000	Bozzoli di bachi da seta atti alla trattura	4	4	4	4	0	
50020000	Seta greggia (non torta)	4	4	4	4	0	
50030010	Cascami di seta, non cardati né pettinati	4	4	4	4	0	
50030090	Altri cascami di seta	4	4	4	4	0	
50040000	Filati di seta	18	18	14	14	4	

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
50050000	Filati di cascami di seta	18	18	14	14	4	
50060000	Filati di seta/relativi cascami, pelo di Messina, destinati alla vendita al minuto	18	18	16	16	4	
50071010	Tessuti di roccadino, stampati, tinti, ecc.	26	26	18	18	8	
50071090	Altri tessuti di roccadino	26	26	18	18	8	
50072010	Tessuti di seta/cascami (tenore ≥ 85 %), stampati, ecc.	26	26	18	18	8	
50072090	Altri tessuti di seta/cascami di seta (tenore ≥ 85 %)	26	26	18	18	8	
50079000	Altri tessuti di seta o di cascami di seta	26	26	18	18	8	
51011110	Lana di tosatura, sporca, non cardata, ecc. finezza ≥ 22,05 e ≤ 32,6 micron	8	8	8	8	0	
51011190	Altra lana di tosatura, sporca, non cardata né pettinata	8	8	8	8	0	
51011900	Altra lana, sporca, non cardata né pettinata	8	8	8	8	0	
51012100	Lana di tosatura, sgrassata, non carbonizzata, non cardata, non pettinata	8	8	8	8	0	
51012900	Altra lana, sgrassata, non carbonizzata, non cardata, non pettinata	8	8	8	8	0	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
51013000	Lana sgrassata, non carbonizzata, non cardata, non pettinata	8	8	8	8	0	
51021100	Peli fini, di capra del Cachemir, non pettinati	8	8	8	8	0	
51021900	Altri peli fini, non cardati né pettinati	8	8	8	8	0	
51022000	Peli grossolani, non cardati né pettinati	8	8	8	8	0	
51031000	Cascami di lana pettinata o di peli fini	6	6	6	6	0	
51032000	Altri cascami di lana o di peli fini	6	6	6	6	0	
51033000	Cascami di peli grossolani	6	6	6	6	0	
51040000	Sfilacciati di peli fini o grossolani	6	6	6	6	0	
51051000	Lana cardata	10	10	10	10	0	
51052100	Lana pettinata alla rinfusa	10	10	10	10	0	
51052910	Lana pettinata	10	10	10	10	0	
51052991	Altra lana pettinata, di spessore < 22,5 micrometri	10	10	10	10	0	
51052999	Altra lana pettinata	10	10	10	10	0	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
51053100	Peli fini, di capra del Cachemir, cardati/pettinati	10	10	10	10	0	
51053900	Altri peli fini, cardati o pettinati	10	10	10	10	0	
51054000	Peli fini/grossolani, cardati o pettinati	10	10	10	10	0	
51061000	Filati di lana cardata (tenore ≥ 85 %)	18	18	14	14	4	
51062000	Filati di lana cardata (tenore < 85 %)	18	18	14	14	4	
51071011	Filati di lana pettinata (tenore ≥ 85 %), a due capi, titolo ≤ 184,58 decitex per capo	18	18	14	14	4	
51071019	Altri filati di lana pettinata (tenore ≥ 85 %), ritorti	18	18	14	14	4	
51071090	Altri filati di lana pettinata (tenore ≥ 85 %)	18	18	14	14	4	
51072000	Filati di lana pettinata (tenore ≥ 85 %)	18	18	14	14	4	
51081000	Filati di peli fini, cardati	18	18	14	14	4	
51082000	Filati di peli fini, pettinati	18	18	14	14	4	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
51091000	Filati di lana/di peli fini (tenore di lana/peli ≥ 85 %), per la vendita al minuto	18	18	16	16	4	
51099000	Filati di lana/di peli fini (tenore di lana/peli < 85 %), per la vendita al minuto	18	18	16	16	4	
51100000	Filati di peli grossolani o di crine	18	18	14	14	4	
51111110	Tessuti di lana cardata (tenore ≥ 85 %), di peso ≤ 300 g/m^2	26	26	18	18	8	
51111120	Tessuti di peli fini (tenore ≥ 85 %), di peso ≤ 300 g/m^2	26	26	18	18	8	
51111900	Altri tessuti di lana/di peli fini, cardati (tenore ≥ 85 %)	26	26	18	18	8	
51112000	Tessuti di lana/di peli fini, cardati con filamenti sintetici o artificiali	26	26	18	18	8	
51113010	Tessuti di lana, cardati feltrati con fibre sintetiche, ecc. per la fabbricazione di palle da tennis	2	2	2	2	8	
51113090	Altri tessuti di lana/di peli fini, cardati con fibre sintetiche o artificiali	26	26	18	18	8	

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
51119000	Altri tessuti di lana o di peli fini, cardati	26	26	18	18	8	
51121100	Tessuti pettinati di lana/peli fini (tenore ≥ 85 %), di peso ≤ 200 g/m²	26	26	18	18	8	
51121910	Altri tessuti di lana pettinata (tenore ≥ 85 %)	26	26	18	18	8	
51121920	Altri tessuti di peli fini (tenore ≥ 85 %)	26	26	18	18	8	
51122010	Tessuti di lana pettinata, con filamenti sintetici o artificiali	26	26	18	18	8	
51122020	Tessuti di peli fini pettinati, con filamenti sintetici o artificiali	26	26	18	18	8	
51123010	Tessuti di lana pettinata, con fibre sintetiche o artificiali in fiocco	26	26	18	18	8	
51123020	Tessuti di peli fini pettinati, con fibre sintetiche o artificiali in fiocco	26	26	18	18	8	
51129000	Altri tessuti di lana pettinata o di peli fini pettinati	26	26	18	18	8	
51130011	Tessuti di peli grossolani (tenore ≥ 85 %)	26	26	18	18	8	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
51130012	Tessuti di peli grossolani (tenore ≥ 85 %), con cotone	26	26	18	18	8	
51130013	Tessuti di peli grossolani (tenore ≥ 85 %) senza cotone	26	26	18	18	8	
51130020	Tessuti di crine	26	26	18	18	8	
52010010	Cotone, non cardato né pettinato	6	6	6	6	0	
52010020	Sgranato, non cardato né pettinato	6	0	6	6	0	
52010090	Altri tipi di cotone, non cardato né pettinato	6	0	6	6	0	
52021000	Cascami di filati di cotone	6	6	6	6	0	
52029100	Sfilacciati di cotone	6	6	6	6	0	
52029900	Altri cascami di cotone	6	6	6	6	0	
52030000	Cotone, cardato o pettinato	8	8	8	8	0	
52041111	Filati per cucire, di cotone greggio ≥ 85 %, densità lineare ≤ 5 000 decitex, câblé = 2	18	18	14	14	4	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
52041112	Filati per cucire, di cotone greggio ≥ 85 %, densità lineare ≤ 5 000 decitex, câblé ≥ 3	18	18	14	14	4	
52041120	Filati per cucire, di cotone greggio ≥ 85 %, densità lineare > 5 000 decitex	18	18	14	14	4	
52041131	Filati per cucire di cotone ≥ 85 %, imbianchiti/colorati, densità lineare ≤ 5 000 decitex, câblé = 2	18	18	14	14	4	
52041132	Filati per cucire di cotone ≥ 85 %, imbianchiti/colorati, densità lineare ≤ 5 000 decitex, câblé = ≥ 3	18	18	14	14	4	
52041140	Filati per cucire di cotone ≥ 85 %, imbianchiti/colorati, densità lineare > 5 000 decitex	18	18	14	14	4	
52041911	Altri filati per cucire, di cotone greggio, densità lineare ≤ 5 000 decitex, câblé = 2	18	18	14	14	4	
52041912	Altri filati per cucire, di cotone greggio, densità lineare ≤ 5 000 decitex, câblé = ≥ 3	18	18	14	14	4	
52041920	Altri filati per cucire, di cotone greggio, densità lineare > 5 000 decitex	18	18	14	14	4	
52041931	Altri filati per cucire, di cotone imbianchito/colorato, densità lineare ≤ 5 000 decitex, câblé = 2	18	18	14	14	4	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
52041932	Altri filati per cucire, di cotone imbianchito/colorato, densità lineare ≤ 5 000 decitex, câblé ≥ 3	18	18	14	14	4	
52041940	Altri filati per cucire, di cotone imbianchito/colorato, densità lineare > 5 000 decitex	18	18	14	14	4	
52042000	Altri filati per cucire, di cotone, imbianchiti/colorati per la vendita al minuto	18	18	16	16	4	
52051100	Filati di cotone ≥ 85 %, semplici, fibre non pettinate, densità lineare ≥ 714,29 decitex	18	18	14	14	4	
52051200	Filati di cotone ≥ 85 %, semplici, fibre non pettinate, densità lineare ≥ 232,56 < 714,29 decitex	18	18	14	14	4	
52051310	Filati di cotone ≥ 85 % greggi, semplici, fibre non pettinate, densità lineare ≥ 192,3 < 232,5 decitex	18	18	14	14	4	
52051390	Altri filati di cotone ≥ 85 %, semplici, fibre non pettinate, densità lineare ≥ 192,3 < 232,5 decitex	18	18	14	14	4	
52051400	Filati di cotone ≥ 85 %, semplici, fibre non pettinate, densità lineare ≥ 125 < 192,3 decitex	18	18	14	14	4	
52051500	Filati di cotone ≥ 85 %, semplici, fibre non pettinate, densità lineare < 125 decitex	18	18	14	14	4	

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
52052100	Filati di cotone ≥ 85 %, semplici, fibre pettinate, densità lineare ≥ 714,29 decitex	18	18	14	14	4	
52052200	Filati di cotone ≥ 85 %, semplici, fibre pettinate, densità lineare ≥ 232,56 < 714,29 decitex	18	18	14	14	4	
52052310	Filati di cotone ≥ 85 % greggi, semplici, fibre pettinate, densità lineare ≥ 192,3 < 232,56 decitex	18	18	14	14	4	
52052390	Altri filati di cotone ≥ 85 %, semplici, fibre pettinate densità lineare ≥ 192,3 < 232,56 decitex	18	18	14	14	4	
52052400	Filati di cotone ≥ 85 %, semplici, fibre pettinate, densità lineare ≥ 125 < 192,3 decitex	18	18	14	14	4	
52052600	Filati di cotone ≥ 85 %, semplici, fibre pettinate densità lineare ≥ 106,38 < 125 decitex	18	18	14	14	4	
52052700	Filati di cotone ≥ 85 %, semplici, fibre pettinate densità lineare ≥ 83,33 < 106,38 decitex	18	18	14	14	4	
52052800	Filati di cotone ≥ 85 %, semplici, fibre pettinate, densità lineare < 83,33 decitex	18	18	14	14	4	
52053100	Filati di cotone ≥ 85 %, ritorti, fibre non pettinate, densità lineare ≥ 714,29 decitex	18	18	14	14	4	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
52053200	Filati di cotone ≥ 85 %, ritorti, fibre non pettinate, densità lineare ≥ 232,56 < 714,29 decitex	18	18	14	14	4	
52053300	Filati di cotone ≥ 85 %, ritorti, fibre non pettinate, densità lineare ≥ 192,31 < 232,56 decitex	18	18	14	14	4	
52053400	Filati di cotone ≥ 85 %, ritorti, fibre non pettinate, densità lineare ≥ 125 < 192,31 decitex	18	18	14	14	4	
52053500	Filati di cotone ≥ 85 %, ritorti, fibre non pettinate, densità lineare < 125 decitex	18	18	14	14	4	
52054100	Filati di cotone ≥ 85 %, ritorti, fibre non pettinate, densità lineare ≥ 714,29 decitex	18	18	14	14	4	
52054200	Filati di cotone ≥ 85 %, ritorti, fibre non pettinate, densità lineare ≥ 232,56 < 714,29 decitex	18	18	14	14	4	
52054300	Filati di cotone ≥ 85 %, ritorti, fibre pettinate, densità lineare ≥ 192,31 < 232,56 decitex	18	18	14	14	4	
52054400	Filati di cotone ≥ 85 %, ritorti, fibre pettinate, densità lineare ≥ 125 < 192,31 decitex	18	18	14	14	4	
52054600	Filati di cotone ≥ 85 %, ritorti, fibre pettinate, densità lineare ≥ 106,38 < 125 decitex	18	18	14	14	4	

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
52054700	Filati di cotone ≥ 85 %, ritorti, fibre pettinate, densità lineare ≥ 83,33 < 106,38 decitex	18	18	14	14	4	
52054800	Filati di cotone ≥ 85 %, ritorti, fibre pettinate, densità lineare < 83,33 decitex	18	18	14	14	4	
52061100	Filati di cotone < 85 %, singoli, fibre non pettinate, densità lineare ≥ 714,29 decitex	18	18	14	14	4	
52061200	Filati di cotone < 85 %, semplici, fibre non pettinate, densità lineare ≥ 232,56 < 714,29 decitex	18	18	14	14	4	
52061300	Filati di cotone < 85 %, semplici, fibre non pettinate, densità lineare ≥ 192,31 < 232,56 decitex	18	18	14	14	4	
52061400	Filati di cotone < 85 %, semplici, fibre non pettinate, densità lineare ≥ 125 < 192,31 decitex	18	18	14	14	4	
52061500	Filati di cotone < 85 %, semplici, fibre non pettinate, densità lineare < 125 decitex	18	18	14	14	4	
52062100	Filati di cotone < 85 %, semplici, fibre pettinate, densità lineare ≥ 714,29 decitex	18	18	14	14	4	
52062200	Filati di cotone < 85 %, semplici, fibre pettinate, densità lineare ≥ 232,56 < 714,29 decitex	18	18	14	14	4	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
52062300	Filati di cotone < 85 %, semplici, fibre pettinate, densità lineare ≥ 192,31 < 232,56 decitex	18	18	14	14	4	
52062400	Filati di cotone < 85 %, semplici, fibre pettinate, densità lineare ≥ 125 < 192,31 decitex	18	18	14	14	4	
52062500	Filati di cotone < 85 %, semplici, fibre pettinate, densità lineare < 125 decitex	18	18	14	14	4	
52063100	Filati di cotone < 85 %, ritorti, fibre non pettinate, densità lineare ≥ 714,29 decitex	18	18	14	14	4	
52063200	Filati di cotone < 85 %, ritorti, fibre non pettinate, densità lineare ≥ 232,56 < 714,29 decitex	18	18	14	14	4	
52063300	Filati di cotone < 85 %, ritorti, fibre non pettinate, densità lineare ≥ 192,31 < 232,56 decitex	18	18	14	14	4	
52063400	Filati di cotone < 85 %, ritorti, fibre non pettinate, densità lineare ≥ 192,31 < 232,56 decitex	18	18	14	14	4	
52063500	Filati di cotone < 85 %, ritorti, fibre non pettinate, densità lineare < 125 decitex	18	18	14	14	4	
52064100	Filati di cotone < 85 %, ritorti, fibre pettinate, densità lineare ≥ 714,29 decitex	18	18	14	14	4	

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
52064200	Filati di cotone < 85 %, ritorti, fibre pettinate, densità lineare ≥ 232,56 < 714,29 decitex	18	18	14	14	4	
52064300	Filati di cotone < 85 %, ritorti, fibre pettinate, densità lineare ≥ 192,31 < 232,56 decitex	18	18	14	14	4	
52064400	Filati di cotone < 85 %, ritorti, fibre pettinate, densità lineare ≥ 125 < 192,31 decitex	18	18	14	14	4	
52064500	Filati di cotone < 85 %, ritorti, fibre pettinate, densità lineare < 125 decitex	18	18	14	14	4	
52071000	Filati di cotone ≥ 85 %, destinati alla vendita al minuto	18	18	16	16	4	
52079000	Altri filati di cotone, destinati alla vendita al minuto	18	18	16	16	4	
52081100	Tessuti di cotone ≥ 85 %, greggi, ad armatura taffetà, di peso ≤ 100 g/m²	26	26	25	18	8	
52081200	Tessuti di cotone ≥ 85 %, greggi, ad armatura taffetà, di peso > 100 g/m² ≤ 200 g/m²	26	26	25	18	8	
52081300	Tessuti di cotone ≥ 85 %, greggi, ad armatura saia, di peso ≤ 200 g/m²	26	26	26	18	8	
52081900	Altri tessuti di cotone ≥ 85 %, greggi, di peso ≤ 200 g/m²	26	26	18	18	8	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
52082100	Tessuti di cotone ≥ 85 %, imbianchiti, ad armatura taffetà, di peso ≤ 100 g/m²	26	26	25	18	8	
52082200	Tessuti di cotone ≥ 85 %, imbianchiti, ad armatura taffetà, di peso > 100 g/m² ≤ 200 g/m²	26	26	18	18	8	
52082300	Tessuti di cotone ≥ 85 %, imbianchiti, ad armatura saia, di peso ≤ 200 g/m²	26	26	26	18	8	
52082900	Altri tessuti di cotone ≥ 85 %, imbianchiti, di peso ≤ 200 g/m²	26	26	26	18	8	
52083100	Tessuti di cotone ≥ 85 %, tinti, ad armatura taffetà, di peso ≤ 100 g/m²	26	26	26	18	8	
52083200	Tessuti di cotone ≥ 85 %, tinti, ad armatura taffetà, di peso > 100 g/m² ≤ 200 g/m²	26	26	18	18	8	
52083300	Tessuti di cotone ≥ 85 %, tinti, ad armatura saia, di peso ≤ 200 g/m²	26	26	25	18	8	
52083900	Altri tessuti di cotone ≥ 85 %, tinti, di peso ≤ 200 g/m²	26	26	26	18	8	
52084100	Tessuti di cotone ≥ 85 %, colorati, filati, ad armatura taffetà, di peso ≤ 100 g/m²	26	26	18	18	8	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
52084200	Tessuti di cotone ≥ 85 %, colorati, filati, ad armatura taffetà, di peso > 100 g/m² ≤ 200 g/m²	26	26	18	18	8	
52084300	Tessuti di cotone ≥ 85 %, colorati, filati, ad armatura saia, di peso ≤ 200 g/m²	26	26	18	18	8	
52084900	Altri tessuti di cotone ≥ 85 %, colorati, filati, di peso ≤ 200 g/m²	26	26	18	18	8	
52085100	Tessuti di cotone ≥ 85 %, stampati, ad armatura taffetà, di peso ≤ 100 g/m²	26	26	26	18	8	
52085200	Tessuti di cotone ≥ 85 %, stampati, ad armatura taffetà, di peso > 100 g/m² ≤ 200 g/m²	26	26	26	18	8	
52085910	Altri tessuti stampati, ad armatura saia, anche con trama diagonale < 4	26	26	26	18	8	
52085990	Altri tessuti di cotone stampati	26	26	26	18	8	
52091100	Tessuti di cotone ≥ 85 %, greggi, ad armatura taffetà, di peso ≤ 200 g/m²	26	26	26	18	8	
52091200	Tessuti di cotone ≥ 85 %, greggi, ad armatura saia, di peso ≤ 200 g/m²	26	26	26	18	8	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
52091900	Altri tessuti di cotone ≥ 85 %, greggi, di peso > 200 g/m²	26	26	26	18	8	
52092100	Tessuti di cotone ≥ 85 %, imbianchiti, ad armatura taffetà, di peso > 200 g/m²	26	26	26	18	8	
52092200	Tessuti di cotone ≥ 85 %, imbianchiti, ad armatura saia, di peso > 200 g/m²	26	26	26	18	8	
52092900	Altri tessuti di cotone ≥ 85 %, imbianchiti, di peso > 200 g/m²	26	26	26	18	8	
52093100	Tessuti di cotone ≥ 85 %, tinti, ad armatura taffetà, di peso > 200 g/m²	26	26	20	18	8	
52093200	Tessuti di cotone ≥ 85 %, tinti, ad armatura saia, di peso > 200 g/m²	26	26	18	18	8	
52093900	Altri tessuti di cotone ≥ 85 %, tinti, di peso > 200 g/m²	26	26	16	18	8	
52094100	Tessuti di cotone ≥ 85 %, colorati, filati, ad armatura taffetà, di peso > 200 g/m²	26	26	18	18	8	
52094210	Tessuti di cotone ≥ 85 %, colorati, filati, di tessuti detti "denim", indaco, di peso > 200 g/m²	26	26	0	18	8	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
52094290	Altri tessuti di cotone ≥ 85 %, colorati, filati, di tessuti detti "denim", di peso > 200 g/m²	26	26	16	18	8	
52094300	Tessuti di cotone ≥ 85 %, colorati, filati, ad armatura saia, di peso > 200 g/m²	26	26	18	18	8	
52094900	Altri tessuti di cotone ≥ 85 %, filati, colorati, di peso > 200 g/m²	26	26	18	18	8	
52095100	Tessuti di cotone ≥ 85 %, stampati, ad armatura taffetà, di peso > 200 g/m²	26	26	26	18	8	
52095200	Tessuti di cotone ≥ 85 %, stampati, ad armatura saia, di peso > 200 g/m²	26	26	26	18	8	
52095900	Altri tessuti di cotone ≥ 85 %, stampati, di peso > 200 g/m²	26	26	26	18	8	
52101100	Tessuti di cotone < 85 %, greggi, di fibre sintetiche o artificiali, ad armatura taffetà, di peso ≤ 200 g/m²	26	26	18	18	8	
52101910	Tessuti di cotone, greggi, di fibre sintetiche o artificiali, ad armatura saia, trama diagonale, di peso < 200 g/m²	26	26	18	18	8	
52101990	Altri tessuti di cotone, greggi, di fibre sintetiche o artificiali, di peso ≤ 200 g/m²	26	26	18	18	8	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
52102100	Tessuti di cotone < 85 %, imbianchiti, di fibre sintetiche o artificiali, ad armatura taffetà, di peso ≤ 200 g/m²	26	26	18	18	8	
52102910	Tessuti di cotone, imbianchiti, di fibre sintetiche o artificiali, ad armatura saia, trama diagonale, di peso < 200 g/m²	26	26	18	18	8	
52102990	Altri tessuti di cotone, imbianchiti, di fibre sintetiche o artificiali, di peso < 200 g/m²	26	26	18	18	8	
52103100	Tessuti di cotone < 85 %, tinti, di fibre sintetiche o artificiali, ad armatura taffetà, di peso ≤ 200 g/m²	26	26	18	18	8	
52103200	Tessuti di cotone < 85 %, tinti, di fibre sintetiche o artificiali, ad armatura saia, di peso ≤ 200 g/m²	26	26	18	18	8	
52103900	Altri tessuti di cotone < 85 %, tinti, di fibre sintetiche o artificiali, di peso ≤ 200 g/m²	26	26	18	18	8	
52104100	Tessuti di cotone < 85 %, colorati, di fibre sintetiche o artificiali, ad armatura taffetà, di peso ≤ 200 g/m²	26	26	18	18	8	
52104910	Tessuti di cotone, ottenuti da filati di diversi colori, di fibre sintetiche o artificiali, ad armatura saia, trama diagonale, di peso < 200 g/m²	26	26	18	18	8	

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
52104990	Altri tessuti di cotone, ottenuti da filati di diversi colori, di fibre sintetiche o artificiali, di peso < 200 g/m²	26	26	18	18	8	
52105100	Tessuti di cotone < 85 %, stampati, di fibre sintetiche o artificiali, ad armatura taffetà, di peso ≤ 200 g/m²	26	26	18	18	8	
52105910	Tessuti di cotone stampato, di fibre sintetiche o artificiali, ad armatura saia, trama diagonale, di peso < 200 g/m²	26	26	18	18	8	
52105990	Altri tessuti di cotone stampato, di fibre sintetiche o artificiali, di peso < 200 g/m²	26	26	18	18	8	
52111100	Tessuti di cotone < 85 %, greggi, di fibre sintetiche o artificiali, ad armatura taffetà, di peso > 200 g/m²	26	26	18	18	8	
52111200	Tessuti di cotone < 85 %, greggi, di fibre sintetiche o artificiali, ad armatura saia, di peso > 200 g/m²	26	26	18	18	8	
52111900	Altri tessuti di cotone < 85 %, greggi, di fibre sintetiche o artificiali, di peso > 200 g/m²	26	26	18	18	8	
52112010	Tessuti di cotone, imbianchiti, di fibre sintetiche o artificiali, ad armatura taffetà, di peso < 200 g/m²	26	26	18	18	8	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
52112020	Tessuti di cotone, imbianchiti, di fibre sintetiche o artificiali, ad armatura saia, trama diagonale, di peso < 200 g/m²	26	26	18	18	8	
52112090	Altri tessuti di cotone, imbianchiti, di fibre sintetiche o artificiali, di peso < 200 g/m²	26	26	18	18	8	
52113100	Tessuti di cotone < 85 %, tinti, di fibre sintetiche o artificiali, ad armatura taffetà, di peso > 200 g/m²	26	26	18	18	8	
52113200	Tessuti di cotone < 85 %, tinti, di fibre sintetiche o artificiali, ad armatura saia, di peso > 200 g/m²	26	26	18	18	8	
52113900	Altri tessuti di cotone < 85 %, tinti, di fibre sintetiche o artificiali, di peso > 200 g/m²	26	26	18	18	8	
52114100	Tessuti di cotone < 85 %, colorati, di fibre sintetiche o artificiali, ad armatura taffetà, di peso > 200 g/m²	26	26	18	18	8	
52114210	Altri tessuti di cotone < 85 %, blu indaco, di fibre sintetiche o artificiali, di peso > 200 g/m²	26	26	16	18	8	
52114290	Altri tessuti di cotone < 85 %, detti "denim", di fibre sintetiche o artificiali, di peso > 200 g/m²	26	26	18	18	8	
52114300	Tessuti di cotone < 85 %, colorati, di fibre sintetiche o artificiali, ad armatura saia, di peso > 200 g/m²	26	26	18	18	8	

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
52114900	Altri tessuti di cotone < 85 %, colorati, di fibre sintetiche o artificiali, di peso > 200 g/m²	26	26	18	18	8	
52115100	Tessuti di cotone < 85 %, stampati/di fibre sintetiche o artificiali, ad armatura taffetà, di peso > 200 g/m²	26	26	18	18	8	
52115200	Tessuti di cotone < 85 %, stampati/di fibre sintetiche o artificiali, ad armatura saia, di peso > 200 g/m²	26	26	18	18	8	
52115900	Altri tessuti di cotone < 85 %, stampati/di fibre sintetiche o artificiali, di peso > 200 g/m²	26	26	18	18	8	
52121100	Altri tessuti di cotone, greggi, di peso ≤ 200 g/m²	26	26	18	18	8	
52121200	Altri tessuti di cotone, imbianchiti, di peso ≤ 200 g/m²	26	26	18	18	8	
52121300	Altri tessuti di cotone, tinti, di peso ≤ 200 g/m²	26	26	18	18	8	
52121400	Altri tessuti di cotone, filati di diversi colori, di peso ≤ 200 g/m²	26	26	18	18	8	
52121500	Altri tessuti di cotone, stampati, di peso ≤ 200 g/m²	26	26	18	18	8	
52122100	Altri tessuti di cotone, greggi, di peso > 200 g/m²	26	26	18	18	8	
52122200	Altri tessuti di cotone, imbianchiti, di peso > 200 g/m²	26	26	18	18	8	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
52122300	Altri tessuti di cotone, tinti, di peso > 200 g/m²	26	26	18	18	8	
52122400	Altri tessuti di cotone, filati di diversi colori, di peso > 200 g/m²	26	26	18	18	8	
52122500	Altri tessuti di cotone, stampati, di peso > 200 g/m²	26	26	18	18	8	
53011000	Lino greggio o macerato	6	6	6	6	0	
53012110	Lino maciullato	6	6	6	6	0	
53012120	Lino stigliato, ma non filato	6	6	6	6	0	
53012910	Lino pettinato, ma non filato	6	6	6	6	0	
53012990	Lino altrimenti preparato, ma non filato	6	6	6	6	0	
53013000	Stoppe e cascami di lino	6	6	6	6	0	
53021000	Canapa (*Cannabis sativa* L.), greggia o preparata, ma non filata; stoppe e cascami di canapa (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati)	6	6	6	6	0	
53029000	Altra canapa (*Cannabis sativa* L.), greggia o preparata, ma non filata; stoppe e cascami di canapa (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati)	6	6	6	6	0	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
53031010	Iuta	8	8	8	8	0	
53031090	Altre fibre tessili liberiane, gregge o macerate	8	8	8	8	0	
53039010	Iuta preparata in altra forma, non filata, stoppe, cascami	8	8	8	8	0	
53039090	Altre fibre tessili liberiane preparate in altra forma, stoppe, ecc.	8	8	8	8	0	
53050010	Abaca (canapa di Manila), greggia	6	6	6	6	0	
53050090	Altre fibre tessili vegetali, stoppe e cascami, preparati	6	6	6	6	0	
53061000	Filati di lino, semplici	18	18	14	14	4	
53062000	Filati di lino, ritorti o ritorti su ritorto (câblés)	18	18	14	14	4	
53071010	Filati di iuta, semplici	18	18	14	14	4	
53071090	Filati di iuta o di altre fibre tessili liberiane, semplici	18	18	14	14	4	
53072010	Filati di juta, ritorti o ritorti su ritorto (câblés)	18	18	14	14	4	
53072090	Filati di altre fibre tessili liberiane, ritorti, ecc.	18	18	14	14	4	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
53081000	Filati di cocco (filati di fibre di cocco)	18	18	14	14	4	
53082000	Filati di canapa	18	18	14	14	4	
53089000	Filati di altre fibre tessili vegetali	18	18	14	14	4	
53091100	Tessuti di lino (tenore ≥ 85 %), greggi o imbianchiti	26	26	18	18	8	
53091900	Altri tessuti di lino (tenore ≥ 85 %)	26	26	11	18	8	
53092100	Tessuti di lino (tenore ≥ 85 %), greggi o imbianchiti	26	26	18	18	8	
53092900	Altri tessuti di lino (tenore < 85 %)	26	26	18	18	8	
53101010	Tessuti di tela di iuta, greggia	26	26	11	14	8	
53101090	Tessuti di altre fibre tessili liberiane, gregge	26	26	16	16	8	
53109000	Altri tessuti di iuta o di altre fibre tessili liberiane	26	26	16	16	8	
53110000	Tessuti di altre fibre tessili vegetali o di filati di carta	26	26	18	18	8	
54011011	Filati per cucire, di poliesteri, tranne per la vendita al minuto	18	18	16	16	4	
54011012	Filati per cucire di poliesteri, per la vendita al minuto	18	18	18	18	4	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
54011090	Filati per cucire, di altri filamenti sintetici	18	18	16	16	4	
54012011	Filati per cucire, rayon viscosa, ad alta tenacità, non condizionati per la vendita al minuto	18	18	16	16	4	
54012012	Filati per cucire, rayon viscosa, ad alta tenacità, per la vendita al minuto	18	18	18	18	4	
54012090	Filati per cucire, di altri filamenti artificiali	18	18	16	16	4	
54021100	Filati ad alta tenacità di aramidi	2	2	2	2	0	
54021910	Filati ad alta tenacità di nylon	18	18	16	16	8	
54021990	Filati ad alta tenacità, di altre poliammidi	18	18	16	16	8	
54022000	Filati ad alta tenacità, di poliesteri	0	18	16	0	8	
54023111	Filati testurizzati, di nylon, tinti, con titolo ≤ 50 tex	18	18	16	16	8	
54023119	Altri filati testurizzati, di nylon, con titolo ≤ 50 tex	18	18	16	0	8	
54023190	Filati testurizzati, di altre poliammidi, tinti, con titolo ≤ 50 tex	18	18	16	16	8	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
54023211	Multifilamenti di nylon con effetto antistatico permanente, con titolo > 110 tex	18	18	16	16	8	
54023219	Altri filati testurizzati, di nylon, con titolo > 50 tex	18	18	16	16	8	
54023290	Filati testurizzati, di altre poliammidi, con titolo ≤ 50 tex	18	18	16	16	8	
54023310	Filati di poliesteri, greggi	18	18	16	0	8	
54023320	Filati di poliesteri, tinti	18	18	16	0	8	
54023390	Altri filati di poliesteri	18	18	16	16	8	
54023400	Multifilamenti di polipropilene, con titolo > 110 tex	18	18	16	16	4	
54023900	Altri filati testurizzati	18	18	16	16	8	
54024400	Altri filati di elastomeri, semplici, con torsione ≤ 50 giri/m	18	18	16	0	8	
54024510	Filati di aramidi, semplici, con torsione ≤ 50 giri/m	2	2	2	2	0	
54024520	Filati di nylon, semplici, torti o non torti < 50 giri/m	18	18	16	16	8	
54024590	Filati di altre poliammidi, semplici, torti o non torti < 50 giri/m	18	18	16	16	8	

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
54024600	Filati di poliestere parzialmente orientati, semplici, torti o non torti < 50 giri/m	18	18	16	16	8	
54024700	Filati di altri poliesteri, semplici, torti o non torti < 50 giri/m	18	18	16	16	10	
54024800	Altri filati di polipropilene, torti o non torti < 50 giri/m	18	18	16	16	4	
54024910	Altri filati di polietilene, semplici, non torti o con torsione, di altri filamenti sintetici ≤ 50 giri/m	2	2	2	2	8	
54024990	Altri filati di filamenti sintetici, semplici, con torsione ≤ 50 giri/m	18	18	16	16	8	
54025110	Filati di aramidi, semplici, con torsione > 50 giri/metro	2	2	2	2	0	
54025190	Filati di nylon/altre poliammidi, semplici, con torsione > 50 giri/m	18	18	16	16	8	
54025200	Filati di poliesteri, semplici, con torsione > 50 giri/metro	18	18	16	16	8	
54025900	Filati di altri filamenti sintetici, semplici, con torsione > 50 giri/m	18	18	16	16	8	
54026110	Filati di aramidi, ritorti o ritorti su ritorto (câblés)	2	2	2	2	0	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
54026190	Filati di nylon/altre poliammidi, ritorti o ritorti su ritorto (câblés)	18	18	16	16	8	
54026200	Filati di poliesteri, ritorti o ritorti su ritorto (câblés)	18	18	16	16	8	
54026900	Filati di altri filamenti sintetici ritorti o ritorti su ritorto (câblés)	18	18	16	16	8	
54031000	Filati ad alta tenacità di rayon viscosa	18	18	16	16	0	
54033100	Filati di rayon viscosa, semplici, con torsione ≤ 120 giri/metro	18	18	16	16	0	
54033200	Filati di rayon viscosa, semplici, con torsione > 120 giri/metro	18	18	16	16	0	
54033300	Filati di acetato di cellulosa, semplici	18	18	16	16	8	
54033900	Filati di altri filamenti artificiali, semplici	18	18	16	16	8	
54034100	Filati di rayon viscosa, ritorti o ritorti su ritorto (câblés)	18	18	16	16	0	
54034200	Filati di acetato di cellulosa, ritorti o ritorti su ritorto (câblés)	18	18	16	16	8	
54034900	Filati di filamenti artificiali ritorti o ritorti su ritorto (câblés)	18	18	16	16	8	
54041100	Monofilamenti di elastomeri, larghezza < 5 mm	18	18	16	16	8	

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
54041200	Altri monofilamenti di polipropilene, larghezza < 5 mm	18	18	16	16	4	
54041911	Imitazioni di catgut, riassorbibili	2	2	2	2	8	
54041919	Imitazioni di catgut, monofilamenti	18	18	16	16	8	
54041990	Altri monofilamenti sintetici, larghezza < 5 mm	18	18	16	16	8	
54049000	Tessuti laminati di materie tessili sintetiche, larghezza ≤ 5 mm	18	18	16	16	8	
54050000	Monofilamenti artificiali con titolo ≥ 67 decitex, sezione trasversale ≤ 1 mm, ecc.	18	18	12	12	8	
54060010	Filati di filamenti sintetici, per la vendita al minuto	18	18	18	18	8	
54060020	Filati di filamenti artificiali, per la vendita al minuto	18	18	18	18	8	
54071011	Tessuti ottenuti da filati di aramidi ad alta tenacità, senza fili di gomma	2	2	2	2	8	
54071019	Tessuti ottenuti da filati di nylon ad alta tenacità, di altre poliammidi o di poliesteri, ecc., con filati di gomma	26	26	18	18	8	
54071021	Tessuti ottenuti da filati di aramidi ad alta tenacità, con filati di gomma	2	2	2	2	8	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
54071029	Tessuti ottenuti da filati di nylon ad alta tenacità, ecc. con filati di gomma	26	26	18	18	8	
54072000	Tessuti ottenuti da prodotti stratificati sintetici, ecc.	26	26	18	18	8	
54073000	Coperte di filati di filamenti sintetici	26	26	18	18	8	
54074100	Tessuti di filamenti di nylon, di altre poliammidi ≥ 85 %, greggi/imbianchiti	26	26	18	18	8	
54074200	Tessuti di filamenti di nylon, di altre poliammidi ≥ 85 %, tinti	26	26	18	18	8	
54074300	Tessuti di filamenti di nylon, di altre poliammidi ≥ 85 %, di diversi colori	26	26	18	18	8	
54074400	Tessuto di filamenti di nylon, di altre poliammidi ≥ 85 %, stampati	26	26	18	18	8	
54075100	Tessuti di filamenti di poliesteri testurizzati ≥ 85 %, greggi/imbianchiti	26	26	18	18	8	
54075210	Tessuti di filamenti di poliesteri testurizzati, ≥ 85 %, tinti/senza fili di gomma	26	26	0	18	8	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
54075220	Tessuti di filamenti di poliesteri, testurizzati ≥ 85 %, tinti/con fili di gomma	26	26	18	18	8	
54075300	Tessuti di filamenti di poliesteri, testurizzati ≥ 85 %, di diversi colori	26	26	11	18	8	
54075400	Tessuti di filamenti di poliesteri, testurizzati ≥ 85 %, stampati	26	26	11	18	8	
54076100	Tessuti di filamenti di poliesteri, non testurizzati ≥ 85 %	26	26	0	18	8	
54076900	Tessuti di altri filamenti di poliesteri ≥ 85 %	26	26	0	18	8	
54077100	Tessuti di filamenti sintetici ≥ 85 %, greggi/imbianchiti	26	26	18	18	8	
54077200	Tessuti di filamenti sintetici ≥ 85 %, tinti	26	26	18	18	8	
54077300	Tessuti di filamenti sintetici ≥ 85 %, di diversi colori	26	26	18	18	8	
54077400	Tessuti di filamenti sintetici ≥ 85 %, stampati	26	26	18	18	8	
54078100	Tessuti di filamenti sintetici > 85 %, con cotone, greggi/imbianchiti	26	26	18	18	8	
54078200	Tessuti di filamenti sintetici < 85 %, con cotone, tinti	26	26	11	18	8	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
54078300	Tessuti di filamenti sintetici < 85 %, di diversi colori	26	26	18	18	8	
54078400	Tessuti di filamenti sintetici < 85 %, con cotone, stampati	26	26	18	18	8	
54079100	Altri tessuti di filamenti sintetici < 85 %, greggi/imbianchiti	26	26	18	18	8	
54079200	Altri tessuti di filamenti sintetici < 85 %, tinti	26	26	11	18	8	
54079300	Altri tessuti di filamenti sintetici < 85 %, di diversi colori	26	26	18	18	8	
54079400	Altri tessuti di filamenti sintetici < 85 %, stampati	26	26	18	18	8	
54081000	Tessuti ottenuti da filati ad alta tenacità, di rayon viscosa	26	26	11	18	8	
54082100	Tessuti di filamenti artificiali ≥ 85 %, greggi/imbianchiti	26	26	18	18	8	
54082200	Tessuti di filamenti artificiali ≥ 85 %, tinti	26	26	18	18	8	
54082300	Tessuti di filamenti artificiali ≥ 85 %, filati di diversi colori	26	26	18	18	8	
54082400	Tessuti di filamenti artificiali ≥ 85 %, stampati	26	26	18	18	8	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
54083100	Altri tessuti di filamenti artificiali < 85 %, greggi/imbianchiti	26	26	18	18	8	
54083200	Altri tessuti di filamenti artificiali < 85 %, tinti	26	26	18	18	8	
54083300	Altri tessuti di filamenti artificiali < 85 %, di diversi colori	26	26	18	18	8	
54083400	Altri tessuti di filamenti artificiali < 85 %, stampati	26	26	18	18	8	
55011000	Cavi di nylon o di altre poliammidi	16	16	16	16	8	
55012000	Cavi di poliesteri	16	16	16	16	8	
55013000	Cavi acrilici o modacrilici	16	16	16	0	0	
55014000	Cavi di filamenti sintetici di polipropilene	16	16	16	16	4	
55019000	Cavi di altri filamenti sintetici	16	16	16	16	8	
55020010	Fasci di acetato di cellulosa	18	18	0	12	10	
55020020	Fasci di rayon viscosa	2	2	2	2	8	
55020090	Fasci di altri filamenti artificiali	12	12	12	12	10	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
55031100	Fibre sintetiche in fiocco di aramidi, non cardate, né pettinate o altrimenti preparate per la filatura, ecc.	2	2	2	2	0	
55031910	Fibre a due componenti, con punti di fusione diversi	2	2	2	2	4	
55031990	Fibre di nylon/altre poliammidi, non cardate, né pettinate, ecc.	16	16	16	16	4	
55032010	Fibre a due componenti, con punti di fusione diversi	2	2	2	2	4	
55032090	Altre fibre	16	16	16	0	4	
55033000	Fibre acriliche/modacriliche, non cardate, ecc.	16	16	16	16	0	
55034000	Fibre di polipropilene, non cardate, né pettinate, ecc.	16	16	16	16	4	
55039010	Altre fibre sintetiche in fiocco a due componenti, non cardate, ecc.	2	2	2	2	4	
55039020	Fibre di poli(alcole vinilico), non cardate, ecc.	2	2	2	2	4	
55039090	Altre fibre sintetiche in fiocco a due componenti, non cardate, ecc.	16	16	16	16	4	
55041000	Fibre di rayon viscosa, non cardate, né pettinate, ecc.	12	12	12	0	0	

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
55049010	Fibre artificiali in fiocco, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, di lyocell	2	2	2	2	0	
55049090	Altre fibre artificiali in fiocco, non cardate, ecc.	12	12	12	12	4	
55051000	Cascami di fibre sintetiche	16	16	16	16	4	
55052000	Cascami di fibre artificiali	12	12	12	12	4	
55061000	Fibre di nylon/altre poliammidi, cardate, ecc., per la filatura	16	16	16	16	4	
55062000	Fibre di poliesteri, cardate, pettinate, ecc. per la filatura	16	16	16	16	4	
55063000	Fibre acriliche/modacriliche, cardate, pettinate, ecc. per la filatura	16	16	16	16	0	
55069000	Altre fibre sintetiche cardate, pettinate, ecc. per la filatura	16	16	16	16	4	
55070000	Fibre artificiali, cardate, pettinate, ecc. per la filatura	12	12	12	12	4	
55081000	Filati per cucire, di fibre sintetiche	18	18	16	16	4	
55082000	Filati per cucire, di fibre artificiali	18	18	12	12	4	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
55091100	Filati di fibre di nylon/altre poliammidi ≥ 85 %, semplici	18	18	16	16	8	
55091210	Filati di fibre di aramidi ≥ 85 %, ritorti/ritorti su ritorto	2	2	2	2	8	
55091290	Filati di fibre di nylon/altre poliammidi ≥ 85 %, ritorti, ecc.	18	18	16	16	8	
55092100	Filati di fibre di poliesteri ≥ 85 %, semplici	18	18	16	16	8	
55092200	Filati di fibre di poliesteri ≥ 85 %, ritorti/ritorti su ritorto (câblés)	18	18	16	0	8	
55093100	Filati di fibre acriliche/modacriliche ≥ 85 %, semplici	18	18	16	16	8	
55093200	Filati di fibre acriliche/modacriliche ≥ 85 %, ritorti, ecc.	18	18	16	0	8	
55094100	Filati di altre fibre sintetiche ≥ 85 %, semplici	18	18	16	16	8	
55094200	Filati di altre fibre sintetiche ≥ 85 %, ritorti/ritorti su ritorto	18	18	16	16	8	
55095100	Filati di fibre di poliesteri con fibre artificiali	18	18	16	18	8	
55095200	Filati di fibre di poliesteri con lana/peli fini	18	18	16	16	8	
55095300	Filati di fibre di poliesteri con cotone	18	18	16	0	8	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
55095900	Altri filati di fibre di poliesteri	18	18	16	16	8	
55096100	Filati di fibre acriliche/modacriliche con lana/peli fini	18	18	16	16	8	
55096200	Filati di fibre acriliche/modacriliche con cotone	18	18	16	16	8	
55096900	Altri filati di fibre acriliche/modacriliche	18	18	16	16	8	
55099100	Filati di altre fibre sintetiche con lana/peli fini	18	18	16	16	8	
55099200	Filati di altre fibre sintetiche con cotone	18	18	16	16	8	
55099900	Altri filati di fibre sintetiche	18	18	16	16	8	
55101100	Filati di fibre artificiali ≥ 85 %, semplici	18	18	16	16	10	
55101200	Filati di fibre artificiali ≥ 85 %, ritorti/ritorti su ritorto (câblés)	18	18	16	16	10	
55102000	Filati di fibre artificiali con lana o peli fini	18	18	16	16	10	
55103000	Filati di fibre artificiali con cotone	18	18	16	16	10	
55109000	Altri filati di fibre artificiali;	18	18	16	16	10	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
55111000	Filati di fibre sintetiche ≥ 85 %, per la vendita al minuto	18	18	18	18	8	
55112000	Filati di fibre sintetiche < 85 %, per la vendita al minuto	18	18	18	18	8	
55113000	Filati di fibre artificiali, per la vendita al minuto	18	18	18	18	8	
55121100	Tessuti di fibre di poliestere ≥ 85 %, greggi/imbianchiti	26	26	18	18	8	
55121900	Tessuti di altre fibre di poliestere ≥ 85 %	26	26	18	18	8	
55122100	Tessuto di fibre acriliche/modacriliche ≥ 85 %, greggi/imbianchiti	26	26	18	18	8	
55122900	Tessuti di altre fibre acriliche/modacriliche ≥ 85 %	26	26	18	18	8	
55129110	Tessuti di fibre di aramidi ≥ 85 %, greggi/imbianchiti	2	2	2	2	8	
55129190	Tessuti di altre fibre sintetiche in fiocco ≥ 85 %, greggi/imbianchiti	26	26	18	18	8	
55129910	Altri tessuti di altre fibre di aramide ≥ 85 %	2	2	2	2	8	
55129990	Altri tessuti di altre fibre sintetiche in fiocco ≥ 85 %	26	26	18	18	8	
55131100	Tessuti di fibre in fiocco di poliestere < 85 %, ad armatura a tela, con cotone, di peso ≤ 170 g/m², greggi/imbianchiti	26	26	0	18	8	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
55131200	Tessuti di fibre in fiocco di poliestere < 85 %, con cotone, di peso ≤ 170 g/m², ad armatura saia, greggi/imbianchiti	26	26	18	18	8	
55131300	Altri tessuti di fibre in fiocco di poliestere < 85 %, con cotone, di peso ≤ 170 g/m², greggi/imbianchiti	26	26	18	18	8	
55131900	Altri tessuti di fibre sintetiche < 85 %, con cotone, di peso ≤ 170 g/m², greggi/imbianchiti	26	26	18	18	8	
55132100	Tessuti di poliestere < 85 % con cotone, di peso ≤ 170 g/m², ad armatura taffetà, tinti	26	26	0	18	8	
55132310	Altri tessuti di fibre in fiocco di poliestere < 85 %, ad armatura saia, anche con trama diagonale < 4, tinti	26	26	18	18	8	
55132390	Altri tessuti di fibre in fiocco di poliestere < 85 % tinti	26	26	18	18	8	
55132900	Altri tessuti di fibre sintetiche < 85 % con cotone, di peso ≤ 170 g/m², tinti	26	26	11	18	8	
55133100	Tessuti di poliestere < 85 % con cotone, di peso ≤ 170 g/m², ad armatura taffetà, diversi colori	26	26	18	18	8	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
55133911	Tessuti di filati di diversi colori di fibre in fiocco di poliestere < 85 %, ad armatura saia, anche con trama diagonale < 4, di peso ≤ 170 g/m²	26	26	18	18	8	
55133919	Altri tessuti di fibre in fiocco di poliestere < 85 %, di peso < 170 g/m²	26	26	11	18	8	
55133990	Altri tessuti di fibre sintetiche in fiocco < 85 %, misti con cotone	26	26	18	18	8	
55134100	Tessuti di poliestere < 85 % con cotone, di peso ≤ 170 g/m², ad armatura taffetà, stampati	26	26	0	0	8	
55134911	Tessuti stampati di fibre in fiocco di poliestere < 85 %, misti con cotone, ad armatura saia, anche con trama diagonale < 4	26	26	18	18	8	
55134919	Altri tessuti di fibre in fiocco di poliestere < 85 %, misti con cotone	26	26	18	18	8	
55134990	Altri tessuti di fibre sintetiche in fiocco < 85 %, misti con cotone	26	26	11	18	8	
55141100	Tessuti di poliestere < 85 %, con cotone, di peso > 170 g/m², ad armatura taffetà, greggi/imbianchiti	26	26	18	18	8	

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
55141200	Tessuti di poliestere < 85 %, con cotone, di peso > 170 g/m², ad armatura saia, greggi/imbianchiti	26	26	18	18	8	
55141910	Altri tessuti di fibre in fiocco di poliestere < 85 %, greggi/imbianchiti, misti con cotone	26	26	18	18	8	
55141990	Altri tessuti di fibre sintetiche in fiocco < 85 % greggi/imbianchiti, misti con cotone	26	26	18	18	8	
55142100	Tessuti di poliestere < 85 % con cotone, di peso > 170 g/m², ad armatura taffetà, tinti	26	26	18	18	8	
55142200	Tessuti di poliestere < 85 % con cotone, di peso > 170 g/m², ad armatura saia, tinti	26	26	18	18	8	
55142300	Altri tessuti di poliestere < 85 % con cotone, di peso > 170 g/m², tinti	26	26	18	18	8	
55142900	Altri tessuti di fibre sintetiche < 85 % con cotone, di peso > 170 g/m², tinti	26	26	11	18	8	
55143011	Tessuti di fibre in fiocco di poliestere < 85 %, ad armatura taffetà, misti con cotone	26	26	18	18	8	
55143012	Tessuti di fibre sintetiche in fiocco < 85 %, ottenuti da filati di diversi colori, misti con cotone, ad armatura saia	26	26	18	18	8	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
55143019	Altri tessuti di fibre in fiocco di poliestere < 85 %, ottenuti da filati di diversi colori, misti con cotone	26	26	18	18	8	
55143090	Altri tessuti di fibre sintetiche in fiocco < 85 %, ottenuti da filati di diversi colori, misti con cotone	26	26	18	18	8	
55144100	Tessuti di poliestere < 85 % con cotone, di peso > 170 g/m^2, ad armatura taffetà, stampati	26	26	18	18	8	
55144200	Tessuti di poliestere < 85 % con cotone, di peso > 170 g/m^2, ad armatura saia, stampati	26	26	18	18	8	
55144300	Altri tessuti di poliestere < 85 % con cotone, di peso > 170 g/m^2, stampati	26	26	18	18	8	
55144900	Altri tessuti di fibre sintetiche < 85 % con cotone, di peso > 170 g/m^2, stampati	26	26	18	18	8	
55151100	Tessuti di fibre di poliestere con rayon viscosa	26	26	11	18	8	
55151200	Tessuti di fibre di poliestere con filamenti sintetici/artificiali	26	26	18	18	8	
55151300	Tessuti di fibre di poliestere con lana/peli fini	26	26	18	18	8	
55151900	Altri tessuti di fibre di poliestere	26	26	11	18	8	

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
55152100	Tessuti di fibre acriliche, ecc. con filamenti sintetici/artificiali	26	26	18	18	8	
55152200	Tessuti di fibre acriliche, ecc. con lana/peli fini	26	26	18	18	8	
55152900	Altri tessuti di fibre acriliche/modacriliche	26	26	18	18	8	
55159100	Altri tessuti di fibre sintetiche con filamenti sintetici/artificiali	26	26	18	18	8	
55159910	Altri tessuti di fibre sintetiche in fiocco, con lana o peli fini	26	26	18	18	8	
55159990	Altri tessuti di fibre sintetiche in fiocco	26	26	18	18	8	
55161100	Tessuti di fibre artificiali ≥ 85 %, greggi, imbianchiti	26	26	18	18	8	
55161200	Tessuti di fibre artificiali ≥ 85 %, tinti	26	26	18	18	8	
55161300	Tessuti di fibre artificiali ≥ 85 %, di filati di diversi colori	26	26	18	18	8	
55161400	Tessuti di fibre artificiali ≥ 85 %, stampati	26	26	11	18	8	
55162100	Tessuti di fibre artificiali < 85 % con filamenti sintetici/artificiali, greggi/imbianchiti	26	26	18	18	8	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
55162200	Tessuti di fibre artificiali < 85 % con filamenti sintetici/artificiali, tinti	26	26	18	18	8	
55162300	Tessuti di fibre artificiali < 85 % con filamenti sintetici/artificiali, diversi colori	26	26	18	18	8	
55162400	Tessuti di fibre artificiali < 85 % con filamenti sintetici/artificiali, stampati	26	26	18	18	8	
55163100	Tessuti di fibre artificiali < 85 % con lana/peli fini, greggi/imbianchiti	26	26	18	18	8	
55163200	Tessuti di fibre artificiali < 85 % con lana/peli fini, tinti	26	26	18	18	8	
55163300	Tessuti di fibre artificiali < 85 % con lana/peli fini, di diversi colori	26	26	18	18	8	
55163400	Tessuti di fibre artificiali < 85 % con lana/peli fini, stampati	26	26	18	18	8	
55164100	Tessuti di fibre artificiali < 85 % con cotone, greggi/imbianchiti	26	26	18	18	8	
55164200	Tessuti di fibre artificiali < 85 % con cotone, tinti	26	26	18	18	8	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
55164300	Tessuti di fibre artificiali < 85 % con cotone, filati di diversi colori	26	26	18	18	8	
55164400	Tessuti di fibre artificiali < 85 % con cotone, stampati	26	26	18	18	8	
55169100	Altri tessuti di fibre artificiali, greggi/imbianchiti	26	26	18	18	8	
55169200	Altri tessuti di fibre artificiali, tinti	26	26	18	18	8	
55169300	Altri tessuti di fibre artificiali, di diversi colori	26	26	18	18	8	
55169400	Altri tessuti di fibre artificiali, stampati	26	26	18	18	8	
56012110	Ovatta di cotone	18	18	18	18	8	
56012190	Altri manufatti di ovatta di cotone	18	18	18	18	8	
56012211	Ovatta di fibre di aramide	2	2	2	2	8	
56012219	Altre ovatte di fibre sintetiche/artificiali	18	18	8	18	8	
56012291	Filtri per sigarette, di ovatta sintetica/artificiale	18	18	14	18	8	
56012299	Altri manufatti di ovatta di fibre sintetiche/artificiali	18	18	18	18	8	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
56012900	Ovatta/altri manufatti di ovatta, di altre materie tessili	18	18	18	18	8	
56013010	Borre di cimatura, nodi e groppetti (bottoni) di materie tessili, di aramide	2	2	2	2	8	
56013090	Borre di cimatura, nodi e groppetti (bottoni) di materie tessili	18	18	18	18	8	
56021000	Feltri all'ago e manufatti cuciti con punto a maglia (cousus-tricotés)	26	26	18	18	10	
56022100	Altri feltri di lana/peli fini, non impregnati, né ricoperti, ecc.	26	26	18	18	10	
56022900	Feltri di altre materie tessili non impregnati, né ricoperti, ecc.	26	26	18	18	10	
56029000	Altri feltri impregnati/ricoperti/spalmati/stratificati	26	26	18	18	10	
56031110	Stoffe non tessute di filamenti di aramide, di peso ≤ 25 g/m^2	2	2	2	2	8	
56031120	Stoffe non tessute di poliestere, anche impregnate, spalmate, ricoperte o stratificate, di peso ≤ 25 g/m^2	26	26	18	18	8	
56031130	Stoffe non tessute di polipropilene, anche impregnate, spalmate, ricoperte o stratificate, di peso ≤ 25 g/m^2	26	26	18	18	8	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
56031140	Stoffe non tessute di rayon viscosa, anche impregnate, spalmate, ricoperte o stratificate, di peso ≤ 25 g/m²	26	26	18	18	8	
56031190	Stoffe non tessute di altri filamenti sintetici/artificiali, di peso ≤ 25 g/m²	26	26	18	18	8	
56031210	Stoffe non tessute di filamenti di polietilene ad alta densità, di peso > 25 g/m² ≤ 70 g/m²	26	26	18	18	8	
56031220	Stoffe non tessute di filamenti di aramide, di peso > 25 g/m² ≤ 70 g/m²	2	2	2	2	8	
56031230	Stoffe non tessute di poliestere, di peso > 25 g/m² ≤ 70 g/m²	26	26	18	18	8	
56031240	Stoffe non tessute di polipropilene, di peso > 25 g/m² ≤ 70 g/m²	26	26	18	18	8	
56031250	Stoffe non tessute di rayon viscosa, di peso > 25 g/m² ≤ 70 g/m²	26	26	18	18	8	
56031290	Stoffe non tessute di altri filamenti sintetici/artificiali, di peso > 25 g/m² ≤ 70 g/m²	26	26	18	18	8	
56031310	Stoffe non tessute di filamenti di polietilene ad alta densità, di peso > 70 g/m² ≤ 150 g/m²	26	26	18	18	8	
56031320	Stoffe non tessute di filamenti di aramide, di peso > 70 g/m² ≤ 150 g/m²	2	2	2	2	8	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
56031330	Stoffe non tessute di poliestere, di peso > 70 g/m² ≤ 150 g/m²	26	26	18	18	8	
56031340	Stoffe non tessute di polipropilene, di peso > 70 g/m² ≤ 150 g/m²	26	26	18	18	8	
56031350	Stoffe non tessute di rayon viscosa, di peso > 70 g/m² ≤ 150 g/m²	26	26	18	18	8	
56031390	Stoffe non tessute, di altri filamenti sintetici/artificiali, di peso > 70 g/m² ≤ 150 g/m²	26	26	18	18	8	
56031410	Stoffe non tessute di filamenti di aramide, di peso > 150 g/m²	2	2	2	2	8	
56031420	Stoffe non tessute di poliestere, di peso > 150 g/m²	26	26	0	18	8	
56031430	Stoffe non tessute di polipropilene, di peso > 150 g/m²	26	26	0	18	8	
56031440	Stoffe non tessute di rayon viscosa, di peso > 150 g/m²	26	26	0	18	8	
56031490	Stoffe non tessute, di altri filamenti sintetici/artificiali, di peso > 150 g/m²	26	26	0	18	8	
56039110	Stoffe non tessute di poliestere, di peso ≤ 25 g/m²	26	26	18	18	8	
56039120	Stoffe non tessute di polipropilene, di peso ≤ 25 g/m²	26	26	18	18	8	
56039130	Stoffe non tessute di rayon viscosa, di peso ≤ 25 g/m²	26	26	18	18	8	

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
56039190	Altre stoffe non tessute, di peso ≤ 25 g/m²	26	26	18	18	8	
56039210	Altre stoffe non tessute di polietilene ad alta densità, di peso > 25 g/m² ≤ 70 g/m²	26	26	18	18	8	
56039220	Altre stoffe non tessute di poliestere, di peso > 25 g/m² ≤ 70 g/m²	26	26	18	18	8	
56039230	Altre stoffe non tessute di polietilene, di peso > 25 g/m² ≤ 70 g/m²	26	26	18	18	8	
56039240	Altre stoffe non tessute di rayon viscosa, di peso > 25 g/m² ≤ 70 g/m²	26	26	18	18	8	
56039290	Altre stoffe non tessute, di peso > 25 g/m² ≤ 70 g/m²	26	26	18	18	8	
56039310	Altre stoffe non tessute di polietilene ad alta densità, di peso > 70 g/m² ≤ 150 g/m²	26	26	18	18	8	
56039320	Altre stoffe non tessute di poliestere, di peso > 70 g/m² ≤ 150 g/m²	26	26	18	18	8	
56039330	Altre stoffe non tessute di polietilene, di peso > 70 g/m² ≤ 150 g/m²	26	26	18	18	8	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
56039340	Altre stoffe non tessute di rayon viscosa, di peso > 70 g/m² ≤ 150 g/m²	26	26	18	18	8	
56039390	Altre stoffe non tessute, di peso > 70 g/m² ≤ 150 g/m²	26	26	18	18	8	
56039410	Altre stoffe non tessute di poliestere, peso > 150 g/m²	26	26	18	18	8	
56039420	Altre stoffe non tessute di polietilene, di peso > 150 g/m²	26	26	18	18	8	
56039430	Altre stoffe non tessute di rayon viscosa, di peso > 150 g/m²	26	26	18	18	8	
56039490	Altre stoffe non tessute, di peso > 150 g/m²	26	26	18	18	8	
56041000	Fili e corde di gomma, ricoperti di materie tessili	18	18	18	18	4	
56049010	Imitazione di catgut, di fili di seta	2	2	2	2	4	
56049021	Filati ad alta tenacità di poliesteri, di nylon o di altre poliammidi o di rayon viscosa, impregnati o spalmati di gomma	18	18	18	18	4	
56049022	Altri filati ad alta tenacità di poliesteri, di nylon o di altre poliammidi o di rayon viscosa, impregnati o spalmati di plastica	18	18	18	18	4	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
56049090	Altri filati ad alta tenacità di poliesteri, di nylon o di altre poliammidi o di rayon viscosa, impregnati o spalmati	18	18	18	18	4	
56050010	Filati metallizzati e metallici, anche avvolti, costituiti da filati tessili, ecc., combinati con metallo in forma di fili, nastri o polveri, o metalli ricoperti di metalli preziosi	18	18	18	18	4	
56050020	Filati metallizzati e metallici, anche avvolti, costituiti da filati tessili, ecc., combinati con metallo in forma di fili, di nastri o di polveri, o metalli, ricoperti di altri metalli	18	18	18	18	4	
56050090	Altri filati metallici, costituiti da filati tessili, ecc. rivestiti di altri metalli	18	18	18	18	4	
56060000	Filati spiralati, lamelle, ecc., filati di crine rivestiti (spiralati), filati di ciniglia, filati detti "a catenella"	18	18	18	0	4	
56072100	Spago per legare, di sisal o di altre fibre tessili; fibre di Agave	18	18	18	18	4	
56072900	Altro spago, corde e funi, di sisal/altre fibre di Agave	18	18	18	18	4	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
56074100	Spago di polietilene o di polipropilene per legatrici	18	18	18	18	4	
56074900	Altro spago di polietilene o di polipropilene per legatrici	18	18	18	18	4	
56075011	Corde e funi di fibre di nylon	18	18	18	18	4	
56075019	Spago, corde e funi, di altre fibre di poliammide	18	18	18	18	4	
56075090	Spago, corde e funi, di altre fibre sintetiche	18	18	18	18	4	
56079010	Spago, corde e funi, di cotone	18	18	18	18	4	
56079020	Corde e funi di juta, 0,75 Nm per filati semplici	2	2	2	2	4	
56079090	Spago, corde e funi, di altre materie tessili	18	18	18	18	4	
56081100	Reti da pesca confezionate con materie sintetiche/artificiali	18	18	18	18	4	
56081900	Altre reti confezionate con materie tessili sintetiche/artificiali	18	18	18	18	4	
56089000	Reti a maglie annodate, ecc., di altre materie tessili	18	18	18	18	4	

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
56090010	Manufatti di filati, di lamelle o forme simili, di cotone	18	18	18	18	4	
56090090	Manufatti di filati, lamelle, ecc. di altre materie tessili	18	18	18	18	4	
57011011	Tappeto di lana, a punti annodati o arrotolati, fabbricato a mano	35	35	20	20	10	
57011012	Tappeto di lana, a punti annodati o arrotolati, fabbricato a macchina	35	35	20	20	10	
57011020	Tappeti di peli fini, a punti annodati o arrotolati	35	35	20	20	10	
57019000	Tappeto a punti annodati o laminati, ecc. di altre materie tessili	35	35	20	20	10	
57021000	Tappeti detti "Kelim", "Kilim", "schumacks", "karamanie", ecc. tessuti a mano	35	35	20	20	10	
57022000	Rivestimenti del suolo, di cocco (fibre di cocco)	35	35	20	20	10	
57023100	Tappeti, ecc. di lana/peli fini, vellutati, non confezionati	35	35	20	20	10	
57023200	Tappeti, ecc. di materie tessili sintetiche/artificiali, vellutati, non confezionati	35	35	20	20	10	
57023900	Tappeti, ecc. di altre materie tessili, vellutati, non confezionati	35	35	20	20	10	
57024100	Tappeti, ecc. di peli fini, vellutati, non confezionati	35	35	20	20	10	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
57024200	Tappeti, ecc. di materie tessili sintetiche/artificiali, vellutati, confezionati	35	35	20	20	10	
57024900	Tappeti, ecc. di altre materie tessili, vellutati, confezionati	35	35	8	20	10	
57025010	Tappeti per pavimenti, non vellutati, non confezionati, di lana/peli fini	35	35	20	20	10	
57025020	Tappeti per pavimenti, non vellutati, non confezionati, di materie tessili sintetiche/artificiali	35	35	20	20	10	
57025090	Tappeti per pavimenti, non vellutati, non confezionati, di altre materie	35	35	20	20	10	
57029100	Tappeti, ecc. di lana/peli fini, non vellutati	35	35	20	20	10	
57029200	Tappeti, ecc. di materie tessili sintetiche/artificiali, non vellutati	35	35	20	20	10	
57029900	Tappeti, ecc. di altre materie tessili, non vellutati	35	35	20	20	10	
57031000	Tappeti/rivestimenti del suolo, di lana o di peli fini, "tufted"	35	35	20	20	10	
57032000	Tappeti/rivestimenti del suolo di nylon/altra poliammide, "tufted"	35	35	20	20	10	

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
57033000	Tappeti/rivestimenti del suolo, di altre materie tessili sintetiche/artificiali, "tufted"	35	35	20	20	10	
57039000	Tappeti/rivestimenti del suolo, di altre materie tessili	35	35	20	20	10	
57041000	Quadrelli di feltro, per rivestimenti del suolo, con superficie ≤ 0,3 m^2	35	35	20	20	10	
57049000	Altri tappeti/rivestimenti del suolo, di feltro	35	35	20	20	10	
57050000	Altri tappeti e rivestimenti del suolo di materie tessili	35	35	2	20	10	
58011000	Velluti e felpe, di lana o di peli fini	26	26	18	18	8	
58012100	Velluti e felpe a trama, non tagliati, di cotone	26	26	18	18	8	
58012200	Velluti e felpe a trama, tagliati, a coste, di cotone	26	26	18	18	8	
58012300	Altri velluti e felpe a trama, tagliati, a coste, di cotone	26	26	16	18	8	
58012600	Tessuti di ciniglia, di cotone	26	26	18	18	8	
58012700	Velluti e felpe a catena, di cotone	26	26	18	18	8	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
58013100	Velluti e felpe ottenuti mediante tessitura, non tagliati, di fibre sintetiche o artificiali	26	26	18	18	8	
58013200	Velluti e felpe ottenuti mediante tessitura, tagliati, a coste, di fibre sintetiche o artificiali	26	26	18	18	8	
58013300	Altri velluti e felpe ottenuti mediante tessitura, tagliati, a coste, di fibre sintetiche o artificiali	26	26	18	18	8	
58013600	Tessuti di ciniglia di fibre sintetiche/artificiali	26	26	18	18	8	
58013700	Velluti e felpe a catena, da fibre sintetiche o artificiali	26	26	18	18	8	
58019000	Velluti e felpe, di materie tessili	26	26	18	18	8	
58021100	Tessuti del tipo spugna, di cotone, greggi	26	26	18	18	8	
58021900	Altri tessuti ricci del tipo spugna, di cotone	26	26	18	18	8	
58022000	Tessuti del tipo spugna, di altre materie tessili	26	26	18	18	8	
58023000	Tessuti "tufted"	26	26	18	18	8	
58030010	Tessuti a punto di garza, di cotone	26	26	18	18	8	

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
58030090	Tessuti a punto di garza, di altre materie tessili	26	26	18	18	8	
58041010	Tulli di cotone, tessuti a maglie annodate	26	26	18	18	8	
58041090	Altri tulli di cotone, tessuti a maglie annodate	26	26	18	18	8	
58042100	Pizzi a macchina di fibre sintetiche o artificiali	26	26	18	18	8	
58042910	Pizzi a macchina di cotone	26	26	18	18	8	
58042990	Pizzi a macchina di altre materie tessili	26	26	18	18	8	
58043010	Pizzi a mano di cotone	26	26	18	18	8	
58043090	Altri pizzi a mano	26	26	18	18	8	
58050010	Arazzi di cotone, tessuti a mano o all'ago	26	26	18	18	8	
58050020	Arazzi di fibre sintetiche o artificiali, tessuti a mano, ecc.	26	26	18	18	8	
58050090	Arazzi di altre materie tessili, tessuti a mano, ecc.	26	26	18	18	8	
58061000	Nastri di velluti, di felpe, di ciniglia o di tessuti del tipo spugna	26	26	18	18	8	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
58062000	Altri nastri con contenuto ≥ 5 % di filati di elastomeri/gomma	26	26	18	18	8	
58063100	Nastri di cotone	26	26	18	18	8	
58063200	Nastri di fibre sintetiche o artificiali	2	26	18	18	8	
58063900	Nastri di altre materie tessili	26	26	18	18	8	
58064000	Nastri, senza trama, di fili o di fibre parallelizzati ed incollati (bolducs)	26	26	18	18	8	
58071000	Etichette, scudetti, ecc. di materie tessili, tessuti	26	26	18	18	8	
58079000	Altre etichette, scudetti, ecc. di materie tessili	26	26	18	18	8	
58081000	Trecce in pezza	26	26	18	18	8	
58089000	Merletti e simili manufatti ornamentali, nappe, ecc.	26	26	18	18	8	
58090000	Tessuti di fili di metallo e tessuti di filati metallici, ecc.	26	26	18	18	8	
58101000	Ricami chimici o aériennes e ricami a fondo tagliato, ecc.	26	26	18	18	8	
58109100	Ricami di cotone, in pezza, in strisce, ecc.	26	26	18	18	8	

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
58109200	Ricami di fibre sintetiche/artificiali, in pezza, in strisce, ecc.	26	26	18	18	8	
58109900	Ricami di altre materie tessili, in pezza, in strisce, ecc.	26	26	18	18	8	
58110000	Prodotti tessili tramezzati in pezza, ecc.	26	26	18	18	8	
59011000	Tessuti spalmati di colla o di sostanze amidacee, per legatoria, cartonaggi o per usi simili	16	16	16	16	8	
59019000	Tele per decalco o trasparenti per il disegno; tele preparate per la pittura; ecc.	16	16	16	16	8	
59021010	Nappe a trama per pneumatici ottenute da filati ad alta tenacità di nylon o di altre poliammidi, impregnati, spalmati o ricoperti di gomma	16	16	16	16	4	
59021090	Altre nappe a trama per pneumatici ottenute da filati ad alta tenacità di nylon o altre poliammidi, ecc.	14	14	14	0	4	
59022000	Nappe a trama per pneumatici con filati di poliestere ad alta tenacità, ecc.	10	16	16	16	4	
59029000	Nappe a trama per pneumatici con filati di rayon viscosa ad alta tenacità, ecc.	14	14	14	14	4	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
59031000	Tessuti impregnati, spalmati o ricoperti di materia plastica o stratificati con materia plastica, con poli(cloruro di vinile)	26	26	16	16	0	
59032000	Tessuti impregnati, spalmati o ricoperti di materia plastica o stratificati con materia plastica, con poliuretano	26	26	16	16	0	
59039000	Tessuti impregnati, spalmati o ricoperti con altre materie plastiche o stratificati con altre materie plastiche	26	26	0	16	0	
59041000	Linoleum, anche tagliato	16	16	16	16	0	
59049000	Rivestimenti del suolo costituiti da una spalmatura o da una ricopertura applicata su un supporto tessile, ecc.	16	16	16	16	0	
59050000	Rivestimenti murali di materie tessili	16	16	16	16	0	
59061000	Nastri adesivi, gommati, di larghezza ≤ 20 cm	16	16	16	16	8	
59069100	Tessuti a maglia, gommati	16	16	16	16	8	
59069900	Altri tessuti gommati	16	16	16	0	8	
59070000	Altri tessuti impregnati/spalmati/ricoperti, tele dipinte per scenari di teatri, per sfondi di studi o per usi simili, ecc.	16	16	16	16	8	

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
59080000	Lucignoli tessuti, di materie tessili, per candele, lampade, ecc.	16	16	16	16	8	
59090000	Tubi per pompe e simili, di materie tessili	16	16	16	16	4	
59100000	Nastri trasportatori/cinghie di trasmissione di materie tessili, ecc.	16	16	16	16	4	
59111000	Feltri e tessuti, con strato di gomma, di cuoio, ecc.	16	16	16	16	4	
59112010	Garze ecc. da buratto, di materie tessili sintetiche/artificiali, ecc.	16	16	16	16	4	
59112090	Garze ecc., da buratto, di altre materie tessili	16	16	16	16	4	
59113100	Tessuti e feltri utilizzati nelle macchine per la fabbricazione della carta/altro, di peso < 650 g/m^2	26	26	16	0	10	
59113200	Tessuti e feltri utilizzati nelle macchine per la fabbricazione della carta/altro, di peso ≥ 650 g/m^2	26	26	16	0	10	
59114000	Tessuti filtranti/spessi utilizzati per le presse di oleifici, ecc.	26	26	16	16	4	
59119000	Altri prodotti/articoli tessili a uso tecnico	26	26	16	0	10	
60011010	Stoffe a maglia dette "a peli lunghi", di cotone	26	26	18	18	8	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
60011020	Stoffe a maglia dette "a peli lunghi", di fibre sintetiche/artificiali	26	26	18	18	8	
60011090	Stoffe a maglia dette "a peli lunghi", di altre materie tessili	26	26	18	18	8	
60012100	Tessuti del tipo spugna, tessuti di cotone a maglia	26	26	18	18	8	
60012200	Tessuti del tipo spugna, di maglia di fibre sintetiche/artificiali	26	26	18	18	8	
60012900	Tessuti del tipo spugna, di altre materie tessili	26	26	18	18	8	
60019100	Velluti e felpe, di tessuto a maglia di cotone	26	26	18	18	8	
60019200	Velluti e felpe, di maglia di fibre sintetiche/artificiali	26	26	11	18	8	
60019900	Velluti e felpe, di maglia di altre materie tessili	26	26	18	18	8	
60024010	Stoffe a maglia di cotone, di larghezza ≤ 30 cm, tenore di elastomeri ≥ 5 %	26	26	18	18	8	
60024020	Stoffe a maglia di fibre sintetiche o artificiali, larghezza ≤ 30 cm, e ≥ 5 %	26	26	18	18	8	
60024090	Stoffe a maglia di altre materie tessili, larghezza ≤ 30 cm, e ≥ 5 %	26	26	18	18	8	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
60029010	Altre stoffe a maglia di cotone, larghezza ≤ 30 cm	26	26	18	18	8	
60029020	Altre stoffe a maglia di fibre sintetiche o artificiali, larghezza ≤ 30 cm	26	26	18	18	8	
60029090	Altre stoffe a maglia di altre materie tessili, larghezza ≤ 30 cm	26	26	18	18	8	
60031000	Altre stoffe a maglia di lana/peli fini, larghezza ≤ 30 cm	26	26	18	18	8	
60032000	Altre stoffe a maglia di cotone, larghezza ≤ 30 cm	26	26	18	18	8	
60033000	Altre stoffe a maglia di fibre sintetiche, larghezza ≤ 30 cm	26	26	18	18	8	
60034000	Altre stoffe a maglia di fibre artificiali, larghezza ≤ 30 cm	26	26	18	18	8	
60039000	Altre stoffe di altre materie tessili, larghezza ≤ 30 cm	26	26	18	18	8	
60041011	Stoffe a maglia gregge o imbianchite, larghezza > 30 cm	26	26	18	18	8	
60041012	Stoffe a maglia di cotone tinte, larghezza > 30 cm	26	26	18	18	8	
60041013	Stoffe a maglia di cotone, di filati di vari colori, larghezza > 30 cm	26	26	18	18	8	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
60041014	Stoffe a maglia di cotone, stampate, larghezza > 30 cm	26	26	18	18	8	
60041031	Stoffe a maglia di fibre sintetiche gregge/imbianchite, larghezza > 30 cm	26	26	18	18	8	
60041032	Stoffe a maglia di fibre sintetiche tinte, larghezza > 30 cm	26	26	18	18	8	
60041033	Stoffe a maglia di filati di fibre sintetiche di vari colori, larghezza > 30 cm	26	26	18	18	8	
60041034	Stoffe a maglia di fibre sintetiche stampate, larghezza > 30 cm	26	26	18	18	8	
60041041	Stoffe a maglia di fibre artificiali gregge/imbianchite, larghezza > 30 cm	26	26	18	18	8	
60041042	Stoffe a maglia di fibre artificiali tinte, larghezza > 30 cm	26	26	18	18	8	
60041043	Stoffe a maglia di filati di fibre artificiali, di diversi colori, larghezza > 30 cm	26	26	18	18	8	
60041044	Stoffe a maglia stampate di fibre artificiali, larghezza > 30 cm	26	26	18	18	8	
60041091	Stoffe a maglia di altre materie tessili, gregge o imbianchite, larghezza > 30 cm	26	26	18	18	8	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
60041092	Stoffe a maglia di altre materie tessili tinte, larghezza > 30 cm	26	26	18	18	8	
60041093	Stoffe a maglia di altre materie tessili gregge o imbianchite, filati di vari colori, larghezza > 30 cm	26	26	18	18	8	
60041094	Stoffe a maglia stampate di altre materie tessili, larghezza > 30 cm	26	26	18	18	8	
60049010	Altre stoffe a maglia di cotone, larghezza > 30 cm	26	26	18	18	8	
60049030	Altre stoffe a maglia di fibre sintetiche, larghezza > 30 cm	26	26	18	18	8	
60049040	Altre stoffe a maglia di fibre artificiali, larghezza > 30 cm	26	26	18	18	8	
60049090	Altre stoffe a maglia di altre materie tessili, larghezza > 30 cm	26	26	18	18	8	
60052100	Stoffe a maglia di catena (comprese quelle ottenute su telai per galloni), diverse da quelle delle voci da 60.01 a 60.04, di cotone, gregge o imbianchite	26	26	18	18	8	
60052200	Stoffe a maglia di catena (comprese quelle ottenute su telai per galloni), diverse da quelle delle voci da 60.01 a 60.04, di cotone, tinte	26	26	18	18	8	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
60052300	Stoffe a maglia di catena (comprese quelle ottenute su telai per galloni), escluse quelle delle voci da 60.01 a 60.04, di cotone, di filati di diversi colori	26	26	18	18	8	
60052400	Stoffe a maglia di catena (comprese quelle ottenute su telai per galloni), diverse da quelle delle voci da 60.01 a 60.04, di cotone, stampate	26	26	18	18	8	
60053100	Stoffe a maglia di catena (comprese quelle ottenute su telai per galloni), diverse da quelle delle voci da 60.01 a 60.04, di fibre sintetiche, gregge o imbianchite	26	26	11	18	10	
60053200	Stoffe a maglia di catena (comprese quelle ottenute su telai per galloni), diverse da quelle delle voci da 60.01 a 60.04, di fibre sintetiche, tinte	26	26	16	18	10	
60053300	Stoffe a maglia di catena (comprese quelle ottenute su telai per galloni), escluse quelle delle voci da 60.01 a 60.04, di fibre sintetiche, di filati di diversi colori	26	26	16	18	10	
60053400	Stoffe a maglia di catena (comprese quelle ottenute su telai per galloni), diverse da quelle delle voci da 60.01 a 60.04, di fibre sintetiche, stampate	26	26	16	18	10	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
60054100	Stoffe a maglia di catena (comprese quelle ottenute su telai per galloni), diverse da quelle delle voci da 60.01 a 60.04, di fibre artificiali, gregge o imbianchite	26	26	11	18	8	
60054200	Stoffe a maglia di catena (comprese quelle ottenute su telai per galloni), diverse da quelle delle voci da 60.01 a 60.04, di fibre artificiali, tinte	26	26	11	18	8	
60054300	Stoffe a maglia di catena (comprese quelle ottenute su telai per galloni), escluse quelle delle voci da 60.01 a 60.04, di fibre artificiali, di filati di diversi colori	26	26	11	18	8	
60054400	Stoffe a maglia di catena (comprese quelle ottenute su telai per galloni), diverse da quelle delle voci da 60.01 a 60.04, di fibre artificiali, stampate	26	26	16	18	8	
60059010	Stoffe a maglia di catena (comprese quelle ottenute su telai per galloni), diverse da quelle delle voci da 60.01 a 60.04, di lana o di peli fini	26	26	11	18	8	
60059090	Stoffe a maglia di catena (comprese quelle ottenute su telai per galloni), diverse da quelle delle voci da 60.01 a 60.04	26	26	11	18	8	
60061000	Altre stoffe a maglia di lana o di peli fini	26	26	18	18	8	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
60062100	Altre stoffe a maglia, di cotone, gregge o imbianchite	26	26	18	18	8	
60062200	Altre stoffe a maglia, di cotone, tinte	26	26	18	18	8	
60062300	Altre stoffe a maglia, di cotone, di filati di diversi colori	26	26	18	18	8	
60062400	Altre stoffe a maglia, di cotone, stampate	26	26	18	18	8	
60063100	Altre stoffe a maglia, di fibre sintetiche, gregge o imbianchite	26	26	0	18	10	
60063200	Altre stoffe a maglia di fibre sintetiche, tinte	26	26	0	18	10	
60063300	Altre stoffe a maglia di fibre sintetiche, di filati di diversi colori	26	26	16	18	10	
60063400	Altre stoffe a maglia di fibre sintetiche, stampate	26	26	16	18	10	
60064100	Altre stoffe a maglia, di fibre artificiali, gregge o imbianchite	26	26	11	18	8	
60064200	Altre stoffe a maglia di fibre artificiali, tinte	26	26	16	18	8	
60064300	Altre stoffe a maglia di fibre artificiali, di filati di diversi colori	26	26	16	18	8	

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
60064400	Altre stoffe a maglia di fibre artificiali, stampate	26	26	11	18	8	
60069000	Altre stoffe a maglia di fibre artificiali, di altre materie tessili	26	26	0	18	8	
61012000	Cappotti, ecc. a maglia di cotone, per uso maschile	35	35	20	20	8	
61013000	Cappotti, ecc. a maglia di fibre sintetiche/artificiali, per uso maschile	35	35	20	20	8	
61019010	Giacche a maglia e manufatti simili, per uso maschile, diversi da quelli della voce 6103 (di lana o di peli fini)	35	35	20	20	8	
61019090	Giacche a maglia e manufatti simili, per uso maschile, diversi da quelli della voce 6103 (di altre materie tessili)	35	35	20	20	8	
61021000	Cappotti, ecc. a maglia di lana/peli fini, per uso femminile	35	35	20	20	8	
61022000	Cappotti, ecc. a maglia di cotone, per uso femminile	35	35	20	20	8	
61023000	Cappotti, ecc. a maglia di fibre sintetiche/artificiali, per uso femminile	35	35	20	20	8	
61029000	Cappotti, ecc. a maglia di altre materie tessili, per uso femminile	35	35	20	20	8	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
61031010	Vestiti o completi a maglia di lana o di peli fini, per uso maschile	35	35	20	20	8	
61031020	Vestiti o completi a maglia, di fibre sintetiche, per uso maschile	35	35	20	20	8	
61031090	Vestiti o completi a maglia, di altre materie tessili, per uso maschile	35	35	20	20	8	
61032200	Insiemi di cotone, a maglia, per uso maschile	35	35	20	20	8	
61032300	Insiemi di fibre sintetiche o artificiali, a maglia, per uso maschile	35	35	20	20	8	
61032910	Insiemi di lana/peli fini, a maglia, per uso maschile	35	35	20	20	8	
61032990	Insiemi di altre materie tessili, a maglia, per uso maschile	35	35	20	20	8	
61033100	Giacche a maglia, di lana o di peli fini	35	35	20	20	8	
61033200	Giacche a maglia, di cotone	35	35	20	20	8	
61033300	Giacche a maglia, di fibre sintetiche	35	35	20	20	8	
61033900	Giacche a maglia, di altre materie tessili	35	35	20	20	8	
61034100	Pantaloni a maglia, ecc. di lana/peli fini, per uso maschile	35	35	20	20	8	
61034200	Pantaloni a maglia, ecc., di cotone, per uso maschile	35	35	20	20	8	

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
61034300	Pantaloni a maglia, ecc. di fibre sintetiche, per uso maschile	35	35	20	20	8	
61034900	Pantaloni a maglia, ecc., di altre materie tessili, per uso maschile	35	35	20	20	8	
61041300	Abiti a giacca (tailleurs) a maglia, di fibre sintetiche, per uso femminile	35	35	20	20	8	
61041910	Abiti a giacca (tailleurs) a maglia, di lana o di peli fini, per uso femminile	35	35	20	20	8	
61041920	Abiti a giacca (tailleurs) a maglia, di cotone, per uso femminile	35	35	20	20	8	
61041990	Abiti a giacca (tailleurs) a maglia, di altre materie tessili, per uso femminile	35	35	20	20	8	
61042200	Insiemi di cotone, a maglia, per uso femminile	35	35	20	20	8	
61042300	Insiemi di fibre sintetiche, a maglia, per uso femminile	35	35	20	20	8	
61042910	Insiemi di lana/peli fini, a maglia, per uso femminile	35	35	20	20	8	
61042990	Insiemi di altre materie tessili, a maglia, per uso femminile	35	35	20	20	8	
61043100	Giacche a maglia, di lana/peli fini, per uso femminile	35	35	20	20	8	
61043200	Giacche a maglia, di cotone, per uso femminile	35	35	20	20	8	
61043300	Giacche a maglia, di fibre sintetiche, per uso femminile	35	35	20	20	8	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
61043900	Giacche a maglia, di altre materie tessili, per uso femminile	35	35	20	20	8	
61044100	Abiti interi a maglia, di lana/peli fini, per uso femminile	35	35	20	20	8	
61044200	Abiti interi a maglia, di cotone, per uso femminile	35	35	20	20	8	
61044300	Abiti interi a maglia, di fibre sintetiche, per uso femminile	35	35	20	20	8	
61044400	Abiti interi a maglia, di fibre artificiali, per uso femminile	35	35	20	20	8	
61044900	Abiti interi a maglia, di altre materie tessili, per uso femminile	35	35	20	20	8	
61045100	Gonne a maglia, ecc., di lana/peli fini	35	35	20	20	8	
61045200	Gonne a maglia, ecc., di cotone	35	35	20	20	8	
61045300	Gonne a maglia, ecc., di fibre sintetiche	35	35	20	20	8	
61045900	Gonne a maglia, ecc., di altre materie tessili	35	35	20	20	8	
61046100	Pantaloni a maglia, ecc., di lana/peli fini, per uso femminile	35	35	20	20	8	
61046200	Pantaloni a maglia, ecc., di cotone, per uso femminile	35	35	20	20	8	
61046300	Pantaloni a maglia, ecc. di fibre sintetiche, per uso femminile	35	35	20	20	8	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
61046900	Pantaloni a maglia, ecc., di altre materie tessili, per uso femminile	35	35	20	20	8	
61051000	Camicie a maglia, ecc., di cotone, per uso maschile	35	35	25	20	8	
61052000	Camicie a maglia, ecc., di fibre sintetiche/artificiali, per uso maschile	35	35	25	20	8	
61059000	Camicie a maglia, ecc., di altre materie tessili, per uso maschile	35	35	25	20	8	
61061000	Camicie a maglia, ecc., di cotone, per uso femminile	35	35	20	20	8	
61062000	Camicie a maglia, ecc., di fibre sintetiche/artificiali, per uso femminile	35	35	20	20	8	
61069000	Camicie a maglia, ecc., di altre materie tessili, per uso femminile	35	35	25	20	8	
61071100	Mutande, ecc., di cotone	35	35	20	20	8	
61071200	Mutande, ecc., di fibre sintetiche o artificiali	35	35	20	20	8	
61071900	Mutande, ecc., di altre materie tessili	35	35	20	20	8	
61072100	Pigiami, ecc. di cotone, per uso maschile	35	35	20	20	8	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
61072200	Pigiami, ecc. di fibre sintetiche/artificiali, per uso maschile	35	35	20	20	8	
61072900	Pigiami, ecc. di altre materie tessili, per uso maschile	35	35	20	20	8	
61079100	Vestaglie, ecc. di cotone, per uso maschile	35	35	20	20	8	
61079910	Vesti da camera, accappatoi da bagno, ecc., di fibre sintetiche o artificiali, per uso maschile	35	35	20	20	8	
61079990	Vesti da camera, accappatoi da bagno, ecc., di altre materie tessili, per uso maschile	35	35	20	20	8	
61081100	Sottovesti o sottabiti e sottogonne, a maglia, di fibre sintetiche o artificiali, per uso femminile	35	35	20	20	8	
61081900	Sottovesti o sottabiti e sottogonne, di altre materie tessili, per uso femminile	35	35	20	20	8	
61082100	Mutandine da donna di cotone	35	35	20	20	8	
61082200	Mutandine da donna di fibre sintetiche/artificiali	35	35	20	20	8	
61082900	Mutandine da donna di altre materie tessili	35	35	20	20	8	
61083100	Camicie da notte, ecc. di cotone, per uso femminile	35	35	20	20	8	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
61083200	Camicie da notte, ecc. di fibre sintetiche/artificiali, per uso femminile	35	35	20	20	8	
61083900	Camicie da notte, ecc., di altre materie tessili, per uso femminile	35	35	20	20	8	
61089100	Vestaglie, ecc. di cotone, per uso femminile	35	35	20	20	8	
61089200	Vestaglie, ecc. di fibre sintetiche/artificiali, per uso femminile	35	35	20	20	8	
61089900	Vestaglie, ecc. di altre materie tessili, per uso femminile	35	35	20	20	8	
61091000	T-shirt, ecc., di cotone	35	35	25	20	8	
61099000	T-shirt, ecc., di altre materie tessili	35	35	25	20	8	
61101100	Maglioni, ecc., di lana	35	35	20	20	8	
61101200	Maglioni, ecc., di capra del kashmir (cashmere)	35	35	20	20	8	
61101900	Maglioni, ecc., di altre materie tessili	35	35	20	20	8	
61102000	Maglioni, pullover, ecc. di cotone	35	35	20	20	8	
61103000	Maglioni, pullover, ecc. di fibre sintetiche/artificiali	35	35	20	20	8	
61109000	Maglioni, pullover, ecc. di altre materie tessili	35	35	20	20	8	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
61112000	Indumenti ed accessori di abbigliamento per bambini piccoli (bébés), di cotone	35	35	20	20	8	
61113000	Indumenti ed accessori di abbigliamento per bambini piccoli (bébés), di fibre sintetiche	35	35	20	20	8	
61119010	Indumenti ed accessori di abbigliamento per bambini piccoli (bébés), di lana o peli fini	35	35	20	20	8	
61119090	Indumenti ed accessori di abbigliamento per bambini piccoli (bébés), di altre materie tessili	35	35	20	20	8	
61121100	Abbigliamento sportivo, di cotone	35	35	20	20	8	
61121200	Abbigliamento sportivo, di fibre sintetiche	35	35	20	20	8	
61121900	Abbigliamento sportivo, di altre materie tessili	35	35	20	20	8	
61122000	Tute da sci, di altre materie tessili	35	35	20	20	8	
61123100	Costumi, mutandine e slip da bagno per uomo o ragazzo, di fibre sintetiche	35	35	20	20	8	
61123900	Costumi, mutandine e slip da bagno per uomo o ragazzo, di altre materie tessili	35	35	20	20	8	
61124100	Costumi, mutandine e slip da bagno per donna o ragazza, di fibre sintetiche	35	35	20	20	8	
61124900	Costumi, mutandine e slip da bagno per donna o ragazza, di altre materie tessili	35	35	20	20	8	

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
61130000	Indumenti di stoffe a maglia con materia plastica/gomma	35	35	20	20	8	
61142000	Altri indumenti di cotone a maglia	35	35	20	20	8	
61143000	Altri indumenti di fibre sintetiche/artificiali	35	35	20	20	8	
61149010	Indumenti di lana o di peli fini	35	35	20	20	8	
61149090	Indumenti di altre materie tessili	35	35	20	20	8	
61151011	Calze di fibre sintetiche, < 67 decitex (titolo di filati semplici)	35	35	20	20	8	
61151012	Calze di fibre sintetiche, > 67 decitex (titolo di filati semplici)	35	35	20	20	8	
61151013	Calze di lana o di peli fini	35	35	20	20	8	
61151014	Calze di cotone	35	35	20	20	8	
61151019	Altre calze di altre materie tessili	35	35	20	20	8	
61151021	Calze e calzettoni da donna (gambaletti), < 67 decitex (titolo di filati semplici), di fibre sintetiche o artificiali	35	35	20	20	8	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
61151022	Calze e calzettoni da donna (gambaletti), < 67 decitex (titolo di filati semplici), di cotone o di fibre simili	35	35	20	20	8	
61151029	Calze e calzettoni da donna (gambaletti), < 67 decitex (titolo di filati semplici), di altre materie tessili	35	35	20	20	8	
61151091	Altre calze simili di lana o di peli fini	35	35	20	20	8	
61151092	Altre calze di cotone e simili	35	35	20	20	8	
61151093	Altre calze di fibre sintetiche	35	35	20	20	8	
61151099	Altre calze di altre materie tessili	35	35	20	20	8	
61152100	Calze di fibre sintetiche, < 67 decitex (titolo di filati semplici)	35	35	20	20	8	
61152200	Calze di fibre sintetiche, > 67 decitex (titolo di filati semplici)	35	35	20	20	8	
61152910	Calze di lana o di peli fini	35	35	20	20	8	
61152920	Calze di cotone	35	35	20	20	8	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
61152990	Altre calze di altre materie tessili	35	35	20	20	8	
61153010	Calze e calzettoni da donna (gambaletti), < 67 decitex (titolo di filati semplici), di fibre sintetiche o artificiali	35	35	20	20	8	
61153020	Calze e calzettoni da donna (gambaletti), < 67 decitex (titolo di filati semplici), di cotone o di fibre simili	35	35	20	20	8	
61153090	Calze e calzettoni da donna (gambaletti), < 67 decitex (titolo di filati semplici), di altre materie tessili	35	35	20	20	8	
61159400	Altre calze simili di lana o di peli fini	35	35	20	20	8	
61159500	Altre calze di cotone e simili	35	35	20	20	8	
61159600	Altre calze di fibre sintetiche	35	35	20	20	8	
61159900	Altre calze di altre materie tessili	35	35	20	20	8	
61161000	Guanti, ecc. impregnati, ecc. di plastica/gomma	35	35	20	20	8	
61169100	Guanti, ecc., di lana o di peli fini	35	35	20	20	8	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
61169200	Guanti, ecc. di cotone	35	35	20	20	8	
61169300	Guanti, ecc., di fibre sintetiche	35	35	20	20	8	
61169900	Guanti, ecc., di altre materie tessili	35	35	20	20	8	
61171000	Scialli, sciarpe, ecc.	35	35	20	20	8	
61178010	Cravatte, cravatte a farfalla e sciarpe-cravatte	35	35	20	20	8	
61178090	Altri accessori di abbigliamento	35	35	20	20	8	
61179000	Parti di indumenti o loro accessori, a maglia	35	35	20	20	8	
62011100	Cappotti, impermeabili, ecc. di lana/peli fini, per uso maschile	35	35	20	20	8	
62011200	Cappotti, impermeabili, ecc. di cotone, per uso maschile	35	35	20	20	8	
62011300	Cappotti, impermeabili, ecc. di fibre sintetiche/artificiali, per uso maschile	35	35	20	20	8	
62011900	Cappotti, impermeabili, ecc. di altre materie tessili, per uso maschile	35	35	20	20	8	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
62019100	Altri cappotti, impermeabili, ecc. di lana/peli fini, per uso maschile	35	35	20	20	8	
62019200	Altri cappotti, impermeabili, ecc. di cotone, per uso maschile	35	35	20	20	8	
62019300	Altri cappotti, ecc. di fibre sintetiche, per uso maschile	35	35	20	20	8	
62019900	Altri cappotti, ecc. di altre materie tessili, per uso maschile	35	35	20	20	8	
62021100	Mantelli, impermeabili, giacconi e simili per donna o ragazza, di lana o di peli fini	35	35	20	20	8	
62021200	Mantelli, impermeabili, giacconi e simili per donna o ragazza, di cotone	35	35	20	20	8	
62021300	Mantelli, impermeabili, giacconi e simili per donna o ragazza, di fibre sintetiche/artificiali	35	35	20	20	8	
62021900	Mantelli, impermeabili, giacconi e simili per donna o ragazza, di altre materie tessili	35	35	20	20	8	
62029100	Altri mantelli, impermeabili, giacconi e simili per donna o ragazza, di lana/ peli fini	35	35	20	20	8	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
62029200	Altri mantelli, impermeabili, giacconi e simili per donna o ragazza, di cotone	35	35	20	20	8	
62029300	Altri mantelli, impermeabili, giacconi e simili per donna o ragazza, di fibre sintetiche/artificiali	35	35	20	20	8	
62029900	Altri mantelli, impermeabili, giacconi e simili per donna o ragazza, di altre materie tessili	35	35	20	20	8	
62031100	Vestiti o completi per uomo o ragazzo, di lana o di peli fini	35	35	20	20	8	
62031200	Vestiti o completi per uomo o ragazzo, di fibre sintetiche	35	35	20	20	8	
62031900	Vestiti o completi per uomo o ragazzo, di altre materie tessili	35	35	20	20	8	
62032200	Insiemi di cotone, per uso maschile	35	35	20	20	8	
62032300	Insiemi di fibre sintetiche, per uso maschile	35	35	20	20	8	
62032910	Insiemi di lana o di peli fini, per uso maschile	35	35	20	20	8	
62032990	Insiemi di altre materie tessili, per uso maschile	35	35	20	20	8	
62033100	Giacche di lana o di peli fini, per uso maschile	35	35	20	20	8	
62033200	Giacche di cotone, per uso maschile	35	35	20	20	8	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
62033300	Giacche di fibre sintetiche, per uso maschile	35	35	20	20	8	
62033900	Giacche di altre materie tessili, per uso maschile	35	35	20	20	8	
62034100	Pantaloni, "shorts", ecc. di lana/peli fini, per uso maschile	35	35	20	20	8	
62034200	Pantaloni, "shorts", ecc. di cotone, per uso maschile	35	35	25	20	8	
62034300	Pantaloni, "shorts", ecc. di fibre sintetiche, per uso maschile	35	35	25	20	8	
62034900	Pantaloni, "shorts", ecc. di altre materie tessili, per uso maschile	35	35	20	20	8	
62041100	Abiti a giacca (tailleur), di lana o di peli fini, per uso femminile	35	35	20	20	8	
62041200	Abiti giacca (tailleurs), di cotone, per uso femminile	35	35	20	20	8	
62041300	Abiti a giacca (tailleurs), di fibre sintetiche, per uso femminile	35	35	20	20	8	
62041900	Abiti a giacca (tailleurs), di altre materie tessili, per uso femminile	35	35	20	20	8	
62042100	Insiemi di lana o di peli fini, per uso femminile	35	35	20	20	8	
62042200	Insiemi di cotone, per uso femminile	35	35	25	20	8	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
62042300	Insiemi di fibre sintetiche, per uso femminile	35	35	20	20	8	
62042900	Insiemi di altre materie tessili, per uso femminile	35	35	20	20	8	
62043100	Giacche di lana o di peli fini, per uso femminile	35	35	20	20	8	
62043200	Giacche di cotone, per uso femminile	35	35	20	20	8	
62043300	Giacche di fibre sintetiche, per uso femminile	35	35	20	20	8	
62043900	Giacche di altre materie tessili, per uso femminile	35	35	20	20	8	
62044100	Abiti interi di lana o di peli fini	35	35	20	20	8	
62044200	Abiti interi di cotone	35	35	25	20	8	
62044300	Abiti interi di fibre sintetiche	35	35	25	20	8	
62044400	Abiti interi di fibre artificiali	35	35	25	20	8	
62044900	Abiti interi di altre materie tessili	35	35	20	20	8	
62045100	Gonne, ecc. di lana o di peli fini	35	35	20	20	8	
62045200	Gonne, ecc. di cotone	35	35	25	20	8	

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
62045300	Gonne, ecc. di fibre sintetiche	35	35	25	20	8	
62045900	Gonne, ecc. di altre materie tessili	35	35	25	20	8	
62046100	Pantaloni, "shorts", ecc. di lana/peli fini, per uso femminile	35	35	20	20	8	
62046200	Pantaloni, "shorts", ecc. di cotone, per uso femminile	35	35	25	20	8	
62046300	Pantaloni, "shorts", ecc. di fibre sintetiche, per uso femminile	35	35	25	20	8	
62046900	Pantaloni, "shorts", ecc. di altre materie tessili, per uso femminile	35	35	25	20	8	
62052000	Camicie di cotone, per uso maschile	35	35	25	20	8	
62053000	Camicie di fibre sintetiche/artificiali, per uso maschile	35	35	25	20	8	
62059010	Camicie di lana o di peli fini, per uso maschile	35	35	20	20	8	
62059090	Camicie di altre materie tessili, per uso maschile	35	35	25	20	8	
62061000	Bluse, camicette, ecc. di seta o di cascami di seta, per uso femminile	35	35	25	20	8	
62062000	Bluse, camicette, ecc. di lana/peli fini, per uso femminile	35	35	20	20	8	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
62063000	Bluse, camicette, ecc. di cotone, per uso femminile	35	35	25	20	8	
62064000	Bluse, camicette, ecc. di fibre sintetiche/artificiali, per uso femminile	35	35	25	20	8	
62069000	Bluse, camicette, ecc. di altre materie tessili, per uso femminile	35	35	25	20	8	
62071100	Biancheria intima di cotone	35	35	20	20	8	
62071900	Biancheria intima di altre materie tessili	35	35	20	20	8	
62072100	Camicie da notte e pigiami, di cotone, per uso maschile	35	35	20	20	8	
62072200	Camicie da notte e pigiami, di fibre sintetiche/artificiali, per uso maschile	35	35	20	20	8	
62072900	Camicie da notte e pigiami, di altre materie tessili, per uso maschile	35	35	20	20	8	
62079100	Canottiere, ecc. di cotone, per uso maschile	35	35	20	20	8	
62079910	Altro (canottiere, accappatoi da bagno, manufatti simili), di fibre sintetiche o artificiali, per uso maschile	35	35	20	20	8	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
62079990	Altro (canottiere, accappatoi da bagno, manufatti simili), di altre materie tessili, per uso maschile	35	35	20	20	8	
62081100	Sottovesti, sottabiti e sottogonne, di fibre sintetiche o artificiali, per uso femminile	35	35	20	20	8	
62081900	Sottovesti, sottabiti e sottogonne, di altre materie tessili, per uso femminile	35	35	20	20	8	
62082100	Camicie da notte e pigiami, di cotone, per uso femminile	35	35	20	20	8	
62082200	Camicie da notte e pigiami, di fibre sintetiche/artificiali, per uso femminile	35	35	20	20	8	
62082900	Camicie da notte e pigiami, di altre materie tessili, per uso femminile	35	35	20	20	8	
62089100	Busti, mutandine, vesti da camera, ecc. di cotone	35	35	20	20	8	
62089200	Busti, mutandine, vesti da camera, ecc. di fibre sintetiche/artificiali	35	35	20	20	8	
62089900	Busti, mutandine, vesti da camera, ecc. di altre materie tessili	35	35	20	20	8	
62092000	Indumenti ed accessori di abbigliamento per bambini piccoli (bébés), di cotone	35	35	25	20	8	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
62093000	Indumenti ed accessori di abbigliamento per bambini piccoli (bébés), di fibre sintetiche	35	35	20	20	8	
62099010	Indumenti ed accessori di abbigliamento per bambini piccoli (bébés), di lana/peli fini	35	35	20	20	8	
62099090	Indumenti ed accessori di abbigliamento per bambini piccoli (bébés), di altre materie tessili	35	35	20	20	8	
62101000	Indumenti di feltro o di stoffe non tessute	35	35	20	20	8	
62102000	Cappotti, impermeabili, di materie tessili con materia plastica/gomma	35	35	20	20	8	
62103000	Mantelli, impermeabili, ecc. di materie tessili con materia plastica/gomma	35	35	20	20	8	
62104000	Altri indumenti di materia plastica e gomma, per uso maschile	35	35	20	20	8	
62105000	Altri indumenti di materia plastica e gomma, per uso femminile	35	35	20	20	8	
62111100	Pantaloncini e slip da bagno, non a maglia	35	35	20	20	8	

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
62111200	Costumi da bagno e bikini, non a maglia	35	35	20	20	8	
62112000	Tute da sci, non a maglia	35	35	20	20	8	
62113200	Altri indumenti di cotone, per uso maschile	35	35	20	20	8	
62113300	Altri indumenti di fibre sintetiche/artificiali, per uso maschile	35	35	20	20	8	
62113910	Altri indumenti di lana o di peli fini, per uso maschile	35	35	20	20	8	
62113990	Altri indumenti di altre materie tessili, per uso maschile	35	35	20	20	8	
62114200	Altri indumenti di cotone, per uso maschile	35	35	20	20	8	
62114300	Altri indumenti di fibre sintetiche/artificiali, per uso femminile	35	35	20	20	8	
62114900	Altri indumenti di altre materie tessili, per uso femminile	35	35	20	20	8	
62121000	Reggiseni e bustini	35	35	20	20	8	
62122000	Guaine e guaine-mutandine	35	35	20	20	8	
62123000	Modellatori busto completo	35	35	20	20	8	
62129000	Busti, reggicalze, ecc. e loro parti	35	35	20	20	8	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
62132000	Fazzoletti da naso e da taschino, di cotone	35	35	20	20	8	
62139010	Fazzoletti da naso e da taschino, di seta/cascami di seta	35	35	20	20	8	
62139090	Fazzoletti da naso e da taschino, di altri tessuti	35	35	20	20	8	
62141000	Scialli, sciarpe, ecc. di seta/cascami di seta	35	35	20	20	8	
62142000	Scialli, sciarpe, ecc. di lana/peli fini	35	35	20	20	8	
62143000	Scialli, sciarpe, ecc. di fibre sintetiche	35	35	20	20	8	
62144000	Scialli, sciarpe, ecc. di fibre sintetiche	35	35	20	20	8	
62149010	Scialli, sciarpe, ecc. di cotone	35	35	20	20	8	
62149090	Scialli, sciarpe, ecc. di altre materie tessili	35	35	20	20	8	
62151000	Cravatte, sciarpe-cravatte, ecc. di seta/cascami di seta	35	35	20	20	8	
62152000	Cravatte, sciarpe-cravatte, ecc. di fibre sintetiche/artificiali	35	35	20	20	8	
62159000	Cravatte, sciarpe-cravatte, ecc. di altre materie tessili	35	35	20	20	8	
62160000	Guanti, mezzoguanti e muffole	35	35	20	20	8	

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
62171000	Altri accessori di abbigliamento	35	35	20	20	8	
62179000	Altre parti di indumenti o loro accessori	35	35	20	20	8	
63011000	Coperte, ecc., a riscaldamento elettrico	35	35	20	20	8	
63012000	Coperte, ecc. di lana/peli fini, diverse da quelle a riscaldamento elettrico	35	35	20	20	8	
63013000	Coperte, ecc., di cotone, diverse da quelle a riscaldamento elettrico	35	35	20	20	8	
63014000	Coperte, ecc., di fibre sintetiche, diverse da quelle a riscaldamento elettrico	35	35	20	20	8	
63019000	Altre coperte, ecc.	35	35	20	20	8	
63021000	Biancheria da letto a maglia	35	35	20	20	8	
63022100	Biancheria da letto, di cotone, stampata	35	35	20	20	8	
63022200	Biancheria da letto, di fibre sintetiche/artificiali, stampata	35	35	20	20	8	
63022900	Biancheria da letto, di altre materie tessili, stampata	35	35	20	20	8	
63023100	Altra biancheria da letto, di cotone	35	35	20	20	8	
63023200	Altra biancheria da letto, di fibre sintetiche/artificiali	35	35	20	20	8	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
63023900	Altra biancheria da letto, di altre materie tessili	35	35	20	20	8	
63024000	Biancheria da tavola a maglia	35	35	20	20	8	
63025100	Biancheria da tavola, di cotone, diversa da quella a maglia	35	35	20	20	8	
63025300	Biancheria da tavola, di fibre sintetiche/artificiali, diversa da quella a maglia	35	35	20	20	8	
63025910	Biancheria da tavola, di lino, diversa da quelle a maglia	35	35	20	20	8	
63025990	Altra biancheria da tavola, di altre materie tessili	35	35	20	20	8	
63026000	Biancheria da toeletta/da cucina, in tessuto del tipo spugna di cotone	35	35	20	20	8	
63029100	Altra biancheria da toeletta/da cucina, di cotone	35	35	20	20	8	
63029300	Biancheria da toeletta/da cucina, di fibre sintetiche/artificiali	35	35	20	20	8	
63029910	Altra biancheria da letto/da cucina/da toeletta/da tavola, di lino	35	35	20	20	8	
63029990	Altra biancheria da letto/da cucina/da toeletta/da tavola, di altre materie tessili	35	35	20	20	8	
63031200	Tendine, ecc., di fibre sintetiche	35	35	20	20	8	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
63031910	Tendine, ecc., di cotone e materie simili	35	35	20	20	8	
63031990	Tendine, ecc., di altre materie tessili	35	35	20	20	8	
63039100	Tendine, ecc., di cotone, diverse da quelle a maglia	35	35	20	20	8	
63039200	Tendine, ecc., di fibre sintetiche, diverse da quelle a maglia	35	35	20	20	8	
63039900	Tendine, ecc., di altre materie tessili, diverse da quelle a maglia	35	35	20	20	8	
63041100	Copriletti a maglia	35	35	20	20	8	
63041910	Copriletti di cotone, diversi da quelli a maglia	35	35	20	20	8	
63041990	Copriletti di altre materie tessili	35	35	20	20	8	
63049100	Altri manufatti per l'arredamento, a maglia	35	35	20	20	8	
63049200	Altri manufatti per l'arredamento, di cotone, diversi da quelli a maglia	35	35	20	20	8	
63049300	Altri manufatti per l'arredamento, di fibre sintetiche, diversi da quelli a maglia	35	35	20	20	8	
63049900	Altri manufatti per l'arredamento, di altre materie tessili, diversi da quelli a maglia	35	35	20	20	8	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
63051000	Sacchi da imballaggio, di iuta/di altre fibre tessili liberiane	35	35	16	16	4	
63052000	Sacchi da imballaggio, di cotone	35	35	16	16	4	
63053200	Contenitori flessibili per merci alla rinfusa, di materie tessili sintetiche o artificiali	35	35	16	16	4	
63053310	Sacchi da imballaggio, di polietilene/polipropilene	35	35	16	16	4	
63053390	Altri sacchi da imballaggio, di lamelle di polietilene	35	35	16	16	4	
63053900	Sacchi da imballaggio, di altre materie tessili sintetiche/artificiali	35	35	16	16	4	
63059000	Altri sacchi da imballaggio	35	35	16	16	4	
63061200	Copertoni e tende per l'esterno, di fibre sintetiche	35	35	20	20	4	
63061910	Copertoni e tende per l'esterno, di cotone	35	35	20	20	4	
63061990	Copertoni e tende per l'esterno, di altre materie tessili	35	35	20	20	4	
63062200	Tende di fibre sintetiche	35	35	20	20	4	
63062910	Tende di cotone	35	35	20	20	4	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
63062990	Tende di altre materie tessili	35	35	20	20	4	
63063010	Vele per imbarcazioni, ecc., di fibre sintetiche	35	35	20	20	4	
63063090	Vele per imbarcazioni, ecc., di altre materie tessili	35	35	20	20	4	
63064010	Materassi pneumatici di cotone	35	35	20	20	4	
63064090	Materassi pneumatici, di altre materie tessili	35	35	20	20	4	
63069000	Altri articoli per campeggio; altri copertoni e tende per l'esterno	35	35	20	20	4	
63071000	Tele e strofinacci e articoli simili per le pulizie	35	35	20	20	4	
63072000	Giubbotti di salvataggio e cinture di salvataggio	35	35	20	20	4	
63079010	Altri manufatti di stoffe non tessute	35	35	20	20	4	
63079020	Manicotti ignifughi per l'evacuazione di emergenza di persone	2	2	2	2	4	
63079090	Altri manufatti tessili	35	35	20	20	4	
63080000	Altri manufatti composti da tessuti/filati, per la fabbricazione di stracci, tappeti, ecc.	35	35	20	20	4	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
63090010	Abbigliamento, accessori e parti usati	35	35	20	20	8	
63090090	Altri manufatti di materie tessili, usati	35	35	20	20	8	
63101000	Stracci, corde, ecc. di materie tessili, selezionati	35	35	20	0	8	
63109000	Altri stracci, corde, ecc. di materie tessili, cascami	35	35	20	20	8	
64011000	Calzature impermeabili di gomma/materia plastica con puntale protettivo di metallo	35	35	20	35	E	
64019200	Calzature impermeabili di gomma/materia plastica che ricoprono la caviglia	35	35	20	35	E	
64019910	Altre calzature che ricoprono il ginocchio, con suole esterne di gomma o di materia plastica	35	35	20	35	E	
64019990	Altre calzature impermeabili, di gomma/materia plastica, senza cuciture	35	35	20	35	E	
64021200	Calzature da sci e da neve, di gomma/materia plastica	20	20	20	20	10	
64021900	Calzature per altri sport, di gomma/materia plastica	35	35	20	35	E	
64022000	Calzature con tomaie a strisce, di gomma/materia plastica, ecc.	35	35	20	35	15	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
64029110	Altre calzature, che ricoprono la caviglia, con puntale protettivo di metallo	35	35	20	35	15	
64029190	Altre calzature, che ricoprono la caviglia, con tomaie di gomma/materia plastica	35	35	20	35	E	
64029910	Altre calzature, che ricoprono la caviglia, con puntale protettivo di metallo	35	35	20	35	15	
64029990	Altre calzature, che ricoprono la caviglia, con tomaie di gomma/materia plastica	35	35	20	25	E	
64031200	Calzature da sci e da snowboard, di cuoio	20	20	20	20	10	
64031900	Calzature per altri sport, di cuoio	35	35	20	35	15	
64032000	Calzature di cuoio, con tomaie a strisce, ecc.	35	35	25	35	15	
64034000	Altre calzature di cuoio, con puntale protettivo di metallo	35	35	20	35	15	
64035110	Calzature con suole esterne di legno, senza suola interna, con puntale protettivo di metallo	35	35	20	35	15	
64035190	Altre calzature di cuoio e suole esterne di cuoio, che ricoprono la caviglia	35	35	25	25	15	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
64035910	Calzature con suole esterne di legno, senza suola interna, con puntale protettivo di metallo	35	35	20	35	15	
64035990	Altre calzature di cuoio e suole esterne di cuoio, che ricoprono la caviglia	35	35	25	25	15	
64039110	Calzature con suole esterne di legno, senza suola interna, con puntale protettivo di metallo	35	35	20	35	15	
64039190	Altre calzature di cuoio e suole esterne di cuoio, che ricoprono la caviglia	35	35	20	25	15	
64039910	Calzature con suole esterne di legno, senza suola interna, con puntale protettivo di metallo	35	35	20	35	15	
64039990	Altre calzature di cuoio, con suole esterne di gomma/materia plastica	35	35	20	25	15	
64041100	Calzature per lo sport, ecc. di materie tessili, con suole di gomma/materia plastica	35	35	17	35	E	
64041900	Altre calzature di materie tessili, con suole di gomma/materia plastica	35	35	20	35	E	
64042000	Calzature di materie tessili, con suole esterne di cuoio	35	35	20	35	E	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
64051010	Calzature di cuoio ricostituito, con suola esterna di gomma/materia plastica	35	35	25	35	E	
64051020	Calzature di cuoio ricostituito, con suola esterna di cuoio	35	35	25	35	E	
64051090	Altre calzature di cuoio naturale o ricostituito	35	35	25	35	E	
64052000	Altre calzature di materie tessili	35	35	20	35	E	
64059000	Altre calzature	35	35	25	35	E	
64061000	Tomaie di calzature e loro componenti	28	18	18	18	15	
64062000	Suole esterne e tacchi, di gomma o di materia plastica	18	18	18	18	E	
64069010	Suole esterne e tacchi, di cuoio naturale o ricostituito	18	18	18	18	15	
64069020	Suole interne	18	18	18	18	E	
64069090	Altre parti di calzature, ecc.	18	18	18	18	15	
65010000	Campane non formate, né cerchiate; sbozzi di cappelli, compresi coni e cilindri, anche tagliati verticalmente, di feltro, per la fabbricazione di cappelli	18	18	18	18	E	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
65020010	Campane ottenute per intreccio o fabbricate unendo fra loro strisce di qualsiasi materia, non formate, né cerchiate, né guarnite, di paglia fine (manila, panama o simili)	18	18	18	18	E	
65020090	Campane ottenute per intreccio o fabbricate unendo fra loro strisce di qualsiasi materia, non formate, né cerchiate, né guarnite, di altre materie	18	18	18	18	E	
65040010	Cappelli, copricapo ed altre acconciature, ecc., di paglia fine	20	20	20	20	E	
65040090	Cappelli, copricapo ed altre acconciature, ecc., di altre materie	20	20	20	20	E	
65050011	Berretti di cotone	20	20	20	20	E	
65050012	Berretti di fibre sintetiche o artificiali	20	20	20	20	E	
65050019	Berretti di altre materie tessili	20	20	20	20	E	
65050021	Beanie di cotone	20	20	20	20	E	
65050022	Beanie di fibre sintetiche o artificiali	20	20	20	20	E	
65050029	Beanie di altre materie tessili	20	20	20	20	E	
65050031	Cappelli di cotone	20	20	20	20	E	

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
65050032	Cappelli di fibre sintetiche o artificiali	20	20	20	20	E	
65050039	Cappelli di altre materie tessili	20	20	20	20	E	
65050090	Articoli per usi analoghi ai cappelli; retine per capelli, cappucci, ecc.	20	20	20	20	15	
65061000	Caschi e dispositivi di protezione simili	20	20	6	0	10	
65069100	Altri cappelli, ecc., di gomma o di materia plastica	20	20	20	20	E	
65069900	Altri cappelli, ecc., di altre materie, diversi da quelli a maglia	20	20	20	20	E	
65070000	Cappelli, copricapo ed altre acconciature, fodere, copricappelli, visiere e sottogola per cappelli e articoli simili	18	18	18	18	15	
66011000	Ombrelloni da giardino e simili	20	20	20	20	15	
66019110	Ombrelli con fusto/manico telescopico con tessuto di seta	20	20	20	20	E	
66019190	Altri ombrelli con fusto/manico telescopico	20	20	20	20	E	
66019900	Altri ombrelli (da pioggia e da sole);	20	20	18	20	E	
66020000	Bastoni da passeggio, bastoni-sedile, fruste e simili	20	20	20	20	0	
66032000	Ossature per ombrelli	18	18	18	18	E	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
66039000	Altre parti, guarnizioni e accessori per ombrelli, ecc.	18	18	18	18	E	
67010000	Pelli/altre parti di uccelli rivestite delle loro piume, ecc.	16	16	16	16	E	
67021000	Fiori, foglie, frutti, ecc., artificiali, di materie plastiche	16	16	16	16	E	
67029000	Fiori, foglie, frutti, ecc., artificiali, di altre materie	16	16	16	16	E	
67030000	Capelli, lana e altre materie tessili preparati per la fabbricazione di parrucche, ecc.	16	16	16	16	E	
67041100	Parrucche complete, di materie tessili sintetiche	16	16	16	16	E	
67041900	Barbe, sopracciglia, ecc. di materie tessili sintetiche	16	16	16	16	E	
67042000	Parrucche, barbe, sopracciglia, ecc. di capelli	16	16	16	16	E	
67049000	Parrucche, barbe, sopracciglia, ecc., di altre materie tessili	16	16	16	16	E	
68010000	Pietre, blocchetti e lastre per pavimentazioni, di pietre naturali (diverse dall'ardesia)	6	6	6	6	8	
68021000	Piastrelle, ecc. di pietra naturale, lato < 7 cm	8	8	8	8	8	

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
68022100	Marmo, travertino, ecc. tagliati/segati, a superficie piana/liscia	8	8	8	8	8	
68022300	Granito tagliato/segato, a superficie piana/liscia	6	6	6	6	8	
68022900	Altre pietre, tagliate o segate, a superficie piana/liscia	6	6	6	6	8	
68029100	Marmo, travertino e alabastro, altrimenti lavorati, ecc.	6	6	6	6	4	
68029200	Altre pietre calcaree, altrimenti lavorate	6	6	6	6	8	
68029310	Mole, di granito	6	6	6	6	E	
68029390	Altro granito, altrimenti lavorato, ecc.	35	6	6	6	10	
68029910	Mole, di altre pietre, ecc.	6	6	6	6	15	
68029990	Altre pietre	6	6	6	6	8	
68030000	Ardesia naturale lavorata e lavori di ardesia naturale/agglomerata	6	6	6	6	8	
68041000	Mole per macinare o triturare	6	6	6	6	15	
68042111	Mole di diamante naturale o sintetico, agglomerato, con resina, diametro < 53,34 cm	6	6	6	6	8	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
68042119	Altre mole di diamante sintetico/naturale, agglomerato, diametro < 53,34 cm	6	6	6	6	4	
68042190	Altre mole di diamante sintetico/naturale, agglomerato	6	6	6	6	4	
68042211	Mole di altri abrasivi agglomerati, con resina, diametro < 53,34 cm	6	6	6	6	10	
68042219	Altre molte di abrasivi agglomerati, di ceramica, diametro < 53,34 cm	6	6	6	6	10	
68042290	Altre mole di altri abrasivi agglomerati, di ceramica	6	6	6	6	10	
68042300	Altre mole e oggetti simili	6	6	6	6	8	
68043000	Pietre per affilare/levigare a mano, di pietre naturali, ecc.	6	6	6	6	15	
68051000	Abrasivi naturali/artificiali in polvere/granelli, applicati su materie tessili	10	10	10	10	8	
68052000	Abrasivi naturali/artificiali in polvere/granelli, applicati su cartone, ecc.	10	10	10	10	8	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
68053010	Abrasivi naturali/artificiali, applicati su carta/cartone, contenenti materie tessili	10	10	10	10	8	
68053020	Dischi abrasivi di fibra vulcanizzata ricoperti di ossido di alluminio, ecc.	10	10	10	10	10	
68053090	Altri abrasivi naturali/artificiali in polvere/granelli, applicati su altre materie	10	10	10	0	8	
68061000	Lane di loppa di altoforno, altre lana di scorie, lana di roccia e lane minerali simili, ecc. alla rinfusa, ecc., in fogli/rotoli	8	8	8	8	8	
68062000	Vermiculite espansa e argille espanse, schiuma di scorie, ecc.	8	8	8	8	8	
68069010	Prodotti minerali alluminosi o silico-alluminosi	8	8	8	8	8	
68069090	Altri lavori di materie minerali per isolamento termico/acustico, ecc.	8	8	8	8	8	
68071000	Lavori di asfalto o di prodotti simili	8	8	8	8	8	
68079000	Altri lavori di asfalto o di prodotti simili	8	8	8	8	10	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
68080000	Pannelli ecc. di fibre vegetali/paglia, agglomerati con cemento, ecc.	8	8	8	8	E	
68091100	Pannelli, ecc., non ornati, unicamente rivestiti o rinforzati di carta o di cartone, di gesso o composizioni a base di gesso	10	25	10	10	10	
68091900	Altri tavole, lastre, pannelli, ecc., non ornati, di gesso	8	8	8	8	8	
68099000	Lavori di gesso o di composizioni a base di gesso	8	8	8	8	E	
68101100	Blocchi e mattoni da costruzione, di cemento, calcestruzzo, ecc.	8	8	8	8	E	
68101900	Altri tetti, tegole e simili di cemento, calcestruzzo, ecc.	8	8	8	8	E	
68109100	Elementi prefabbricati per l'edilizia, ecc. di cemento, calcestruzzo, ecc.	8	8	8	8	8	
68109900	Altri lavori di cemento, calcestruzzo, pietra artificiale, ecc.	8	8	8	8	10	
68114000	Lavori di fibre di cellulosa-cemento o simili, contenenti amianto	8	8	8	8	E	
68118100	Lastre ondulate di fibre di cellulosa-cemento e simili	8	8	8	8	E	

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
68118200	Altre lastre e simili, di fibre di cellulosa-cemento	8	8	8	8	E	
68118900	Altri lavori di fibre di cellulosa-cemento e simili	8	8	8	8	E	
68128000	Lavori di crocidolite (amianto) o in fibre	14	14	14	14	E	
68129100	Abbigliamento e accessori, calzature, ecc. di amianto/miscele	14	14	14	14	E	
68129200	Carta, cartone e feltri, di amianto/miscele	14	14	14	14	E	
68129300	Fogli di amianto ed elastomeri compressi, ecc., anche in rotoli	14	14	14	14	E	
68129910	Altre guarnizioni ed elementi di amianto e simili, ecc.	14	14	10	14	10	
68129920	Amianto lavorato, in fibre	12	12	12	12	E	
68129930	Miscele a base di amianto/amianto e carbonato di magnesio	12	12	12	12	E	
68129990	Altri lavori di amianto lavorato, in fibre o miscele, a base di amianto e carbonato di magnesio	14	14	14	14	E	
68132000	Guarnizioni di frizione, con amianto	14	14	10	14	15	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
68138110	Pastiglie per freni, con amianto	14	14	10	14	10	
68138190	Altre guarnizioni di frizione, con amianto	14	14	7	14	10	
68138910	Dischi di frizione, per innesti, senza amianto	14	14	10	14	10	
68138990	Altre guarnizioni non assemblate per innesti, ecc. a base di amianto	14	14	7	14	10	
68141000	Lastre, fogli e nastri di mica agglomerata/ricostituita	14	14	14	14	10	
68149000	Altri lavori di mica	14	14	14	14	10	
68151010	Fibre di carbonio, per usi diversi da quelli elettrici	2	2	0	2	4	
68151020	Tessuti di fibre di carbonio, per usi diversi da quelli elettrici	2	2	2	2	10	
68151090	Altri lavori di grafite o di altro carbonio, per usi diversi da quelli elettrici	14	14	14	14	10	
68152000	Lavori di torba	14	14	14	14	E	
68159110	Lavori contenenti magnesite, ecc. greggi, agglomerati, con legante chimico	14	14	14	14	E	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
68159190	Altri lavori contenenti magnesite, dolomite o cromite	14	14	14	14	E	
68159911	Lavori in pietra elettrofusa, con allumina ≥ 90 %	2	2	2	2	10	
68159912	Lavori in pietra elettrofusa, con silice ≥ 90 %	2	2	2	2	10	
68159913	Lavori in pietra elettrofusa, con ossido di zirconio ≥ 50 %, ecc.	2	2	2	2	10	
68159914	Lavori in pietra elettrofusa, con allumina + silice + ossido di zirconio	2	2	2	2	4	
68159919	Altri lavori in pietra/materie minerali, elettrofusi	14	14	14	14	10	
68159990	Altri lavori in pietra o altre materie minerali	14	14	14	14	10	
69010000	Mattoni, lastre, piastrelle e altri pezzi ceramici di farine silicee fossili	10	10	10	10	8	
69021011	Mattoni refrattari, peso > 90 % di triossido di dicromo	2	2	2	2	4	
69021018	Altri mattoni refrattari di magnesite o di ossido di cromo	10	35	10	10	10	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
69021019	Altri pezzi di ceramica refrattaria di magnesite/ossido di cromo	10	10	10	10	8	
69021090	Altri pezzi di ceramica con magnesio/calcio/cromo > 50 %	10	10	10	10	E	
69022010	Mattoni refrattari, silico-alluminosi	35	10	10	10	E	
69022091	Altri pezzi di ceramica refrattaria, silico-alluminosa	10	10	10	10	8	
69022092	Altri pezzi di ceramica refrattaria, silicea, semi-silicea	10	10	10	10	15	
69022093	Altri pezzi di ceramica refrattaria, sillimanite/carburo di silicio	10	10	10	10	8	
69022099	Altri pezzi di ceramica refrattaria con allumina/silice > 50 %	10	10	10	10	8	
69029010	Mattoni refrattari e ceramica refrattaria simile, di grafite	10	10	10	10	E	
69029020	Mattoni refrattari e ceramica, non fusi, ossido di zirconio > 25 %	10	10	10	10	8	

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
69029030	Pezzi ceramici refrattari, tenore di carbonio > 85 % in peso e diametro ≤ 5 micron, ecc.	2	2	2	2	4	
69029040	Altri mattoni, lastre e simili, refrattari, di carburo di silicio	10	10	10	10	E	
69029090	Altri mattoni refrattari e ceramica per l'edilizia	10	10	10	10	8	
69031011	Crogiuoli refrattari, di grafite	10	10	10	10	10	
69031012	Crogiuoli refrattari, di grafite contenente carburo di silicio	10	10	10	10	E	
69031019	Altri crogiuoli refrattari, di grafite/altro carbonio > 50 %	10	10	10	10	E	
69031020	Storte refrattarie, di grafite contenente carburo di silicio	10	10	10	10	E	
69031030	Coperchi refrattari, di grafite o altro carbonio > 50 %	10	10	10	10	10	
69031040	Tubi refrattari, di grafite/altro carbonio o miscele > 50 %	10	10	10	10	E	
69031090	Altri prodotti ceramici refrattari, di grafite/altro carbonio > 50 %	10	10	10	10	10	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
69032010	Crogiuoli refrattari, di allumina/allumina con tenore di silice > 50 %	10	10	10	10	10	
69032020	Coperchi refrattari, di allumina/allumina con tenore di silice > 50 %	10	10	10	10	E	
69032030	Tubi refrattari, di allumina/allumina con tenore di silice > 50 %	10	10	10	10	10	
69032090	Altri prodotti ceramici refrattari, di allumina/allumina con tenore di silice > 50 %	10	10	10	10	8	
69039011	Tubi refrattari, carburo di silicio	10	10	10	10	10	
69039012	Tubi refrattari, composti di zirconio	10	10	10	10	10	
69039019	Altri tubi ceramici refrattari	10	10	10	10	10	
69039091	Altri prodotti ceramici refrattari di carburo di silicio	10	10	10	10	8	
69039092	Altri prodotti ceramici refrattari, composti di zirconio	10	10	10	10	8	
69039099	Altri prodotti ceramici refrattari	10	10	10	10	8	
69041000	Mattoni di ceramica	12	12	12	12	E	

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
69049000	Mattoni di ceramica e simili, per l'edilizia	12	12	12	12	10	
69051000	Piastrelle di ceramica	12	12	12	12	E	
69059000	Altri prodotti ceramici per l'edilizia	12	12	12	12	E	
69060000	Tubi, grondaie e accessori idraulici, di ceramica	12	12	12	12	10	
69071000	Piastrelle di ceramica, ecc., non verniciate né smaltate, di lato < 7 cm	12	12	12	12	10	
69079000	Altre piastrelle di ceramica, ecc., non verniciate né smaltate	12	12	12	12	10	
69081000	Piastrelle di ceramica, ecc., verniciate e smaltate, di lato < 7 cm	14	14	14	14	10	
69089000	Altre piastrelle di ceramica, ecc., verniciate e smaltate	14	14	14	14	10	
69091100	Apparecchi e articoli per usi chimici/tecnici, di porcellana	12	12	12	12	10	
69091210	Guide del filo per macchine tessili, durezza ≥ 9 su scala Mohs	12	12	12	12	E	
69091220	Guide degli aghi, per testine di stampa di guide del filo per macchine tessili, durezza ≥ 9 su scala Mohs	0	0	0	0	0	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
69091230	Anelli di carburo di silicio per guarnizioni meccaniche, durezza ≥ 9 su scala Mohs	2	2	2	2	10	
69091290	Altri lavori di ceramica, diversi dalla porcellana, durezza ≥ 9 su scala Mohs	12	12	12	12	10	
69091910	Altre guide del filo per macchine tessili di ceramica, esclusa la porcellana	12	12	12	12	10	
69091920	Altre guide degli aghi, per testine di stampa, di altre ceramiche	0	0	0	0	0	
69091930	Ceramica a nido d'ape, di allumina, silice e ossido di magnesio, ecc.	2	2	2	2	10	
69091990	Altri apparecchi e articoli di ceramica, per usi chimici/tecnici	12	12	12	12	10	
69099000	Lavabi e altri contenitori di ceramica per uso rurale	12	12	12	12	10	
69101000	Acquai, lavabi, ecc. per servizi igienici, di porcellana	18	18	18	18	15	
69109000	Acquai, lavabi, ecc. per servizi igienici di ceramica, esclusa la porcellana	18	18	18	18	15	
69111010	Servizi da tavola, caffè o tè (set o apparecchio) di porcellana, ecc.	20	20	17	20	15	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
69111090	Altri oggetti per il servizio da tavola o da cucina, di porcellana	20	20	2	20	15	
69119000	Altri oggetti per uso domestico, da toeletta, ecc., di porcellana	20	20	20	20	E	
69120000	Vasellame/altri oggetti per uso domestico, ecc.	20	20	20	20	10	
69131000	Statue ed altri oggetti ornamentali di porcellana	20	20	8	20	15	
69139000	Statue/altri oggetti ornamentali di ceramica, esclusa la porcellana	20	20	20	20	15	
69141000	Altri lavori di porcellana	20	20	20	20	E	
69149000	Altri lavori di ceramica, esclusa la porcellana	20	20	20	20	15	
70010000	Schegge, frammenti e altri cascami e residui di vetro; vetro in blocchi o in massa	2	2	2	2	4	
70021000	Vetro in biglie, non lavorato	4	4	4	4	8	
70022000	Vetro in barre o bacchette, non lavorato	4	4	4	4	8	
70023100	Tubi di quarzo/altra silice fusi, non lavorati	4	4	4	4	4	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
70023200	Tubi di vetro, con coefficiente di dilatazione lineare ≤ 0,000005/kelvin, non lavorati	4	4	4	4	8	
70023900	Tubi di altro vetro, non lavorati	4	4	4	4	8	
70031200	Lastre/fogli non armati di vetro cavo/stratificato, colorati, ecc.	10	10	10	10	8	
70031900	Altre lastre e fogli, non rinforzati, di vetro perforato/stratificato	10	10	10	10	8	
70032000	Lastre/fogli armati di vetro cavo/stratificato	10	10	10	10	15	
70033000	Profilati di vetro cavi o stratificati	10	10	10	10	15	
70042000	Lastre di vetro tirato/soffiato, colorato, ecc.	10	10	10	10	8	
70049000	Altre lastre di vetro tirato o soffiato	10	10	10	10	15	
70051000	Vetro non armato, avente uno strato assorbente, riflettente o non riflettente	10	10	10	10	10	
70052100	Altro vetro non rinforzato, opacizzato, placcato, ecc. in lastre o fogli	10	10	10	10	8	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
70052900	Altre lastre/fogli di vetro "flotté", vetro smerigliato, ecc., non rinforzati	10	10	8	0	8	
70053000	Lastre/fogli di vetro flotté e vetro smerigliato/lucidato, rinforzati	10	10	10	10	8	
70060000	Vetro colato/tirato, flotté o levigato, ecc.	12	12	12	12	15	
70071100	Vetri di sicurezza, temperati, per automobili/altri veicoli	12	12	10	12	10	
70071900	Altri vetri di sicurezza, temperati	12	12	12	12	10	
70072100	Vetri di sicurezza formati da fogli aderenti fra loro, per automobili, ecc.	12	12	10	12	10	
70072900	Altri vetri di sicurezza formati da fogli aderenti fra loro	12	12	12	12	10	
70080000	Vetri isolanti a pareti multiple	12	12	12	12	E	
70091000	Specchi retrovisivi per veicoli	14	14	10	14	10	
70099100	Specchi di vetro, non incorniciati	14	14	14	14	10	
70099200	Specchi di vetro, incorniciati	14	14	14	14	10	
70101000	Ampolle di vetro per il trasporto o l'imballaggio	10	10	10	10	10	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
70102000	Tappi, coperchi e dispositivi simili, di vetro	10	10	10	10	8	
70109011	Bottiglie, ecc. di vetro, di capacità > 1 l	10	10	10	10	E	
70109012	Barattoli, vasi, ecc. di vetro, di capacità > 1 l	10	10	10	10	8	
70109021	Bottiglie, ecc. di vetro, di capacità > 0,33 l ≤ 1 l	10	10	10	10	E	
70109022	Barattoli, vasi, ecc. di vetro, di capacità > 0,33 l ≤ 1 l	10	10	10	10	8	
70109090	Altre bottiglie, boccette, ecc. di vetro	10	10	10	10	8	
70111010	Lampadine di vetro, ecc., per lampade o tubi a scarica, comprese le lampade flash	10	10	10	10	8	
70111021	Lampadine di vetro di diametro ≤ 90 mm, per lampade a incandescenza	10	10	10	10	8	
70111029	Lampadine di vetro, ecc. per lampade a incandescenza	10	10	10	10	8	
70111090	Altre lampadine di vetro, ecc. per illuminazione elettrica	10	10	10	10	8	
70112000	Lampadine di vetro, ecc. per tubi catodici	10	10	10	10	8	
70119000	Altre lampadine/tubi di vetro, aperti, comprese le parti di vetro	10	10	10	10	10	

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
70131000	Oggetti di vetro e di vetroceramica, per la tavola, la cucina, ecc.	18	18	18	18	E	
70132200	Bicchieri a calice di cristallo, diversi da quelli di vetroceramica	18	18	18	18	E	
70132800	Altri bicchieri a calice, di cristallo al piombo, diversi da quelli di vetroceramica	18	18	18	18	E	
70133300	Altri bicchieri di cristallo al piombo, diversi da quelli di vetroceramica	18	18	18	18	E	
70133700	Altri bicchieri, diversi da quelli di vetroceramica	18	18	18	18	15	
70134100	Oggetti di cristallo al piombo per la tavola o per la cucina, diversi dai bicchieri e dalla vetroceramica	18	18	18	18	15	
70134210	Caffettiere/teiere, di vetro, con coefficiente di dilatazione ≤ 5×10 k	18	18	8	18	E	
70134290	Altri oggetti di vetro per la tavola o la cucina, con coefficiente di dilatazione ≤ $5x10^{-6}$ k	18	18	8	18	E	
70134900	Altri oggetti di vetro per la tavola o la cucina, ecc.	18	18	15	18	15	
70139110	Articoli di cristallo al piombo, per arredamento	18	18	18	18	E	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
70139190	Altri oggetti di cristallo al piombo, per toeletta/ufficio	18	18	18	18	E	
70139900	Altri oggetti di vetro per toeletta/ufficio, ecc.	18	18	18	18	E	
70140000	Vetrerie per segnalazione, ecc.	14	14	14	14	10	
70151010	Vetri per lenti correttive, fotocromatiche, ecc.	2	2	2	2	4	
70151091	Vetri per lenti correttive, bianche, ecc.	2	2	2	2	4	
70151092	Vetri per lenti correttive, colorate, ecc.	14	14	14	14	E	
70159010	Vetri da orologeria	14	14	14	14	15	
70159020	Vetri per maschere o occhiali di sicurezza	14	14	14	14	15	
70159030	Vetro per altri vetri	14	14	14	14	15	
70159090	Altri vetri per orologeria, sfere di vetro, ecc.	14	14	14	14	10	
70161000	Cubi di vetro, ecc., per mosaici e decorazioni	14	14	14	14	10	
70169000	Piastrelle, ecc., di vetro pressato/stampato, per la costruzione, ecc.	14	14	14	14	E	

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
70171000	Articoli di quarzo/altra silice fusi, da laboratorio, ecc.	14	14	14	14	E	
70172000	Lavori di altro vetro, con dilatazione ≤ 0,000005 k, per laboratorio, ecc.	14	14	14	14	E	
70179000	Altre vetrerie per laboratorio, per uso igienico o per farmacia	14	14	14	14	E	
70181010	Perle	18	18	18	18	15	
70181020	Imitazioni di perle fini o coltivate, pietre semipreziose/preziose, di vetro	18	18	18	18	15	
70181090	Altri manufatti di vetro simili a imitazioni di gemme	18	18	18	18	15	
70182000	Microsfere di vetro, di diametro ≤ 1 mm	18	18	18	18	E	
70189000	Altri oggetti per ornamento, di vetro	18	18	18	18	E	
70191100	Filati di fibre di vetro, tagliati, di lunghezza ≤ 50 mm	12	12	12	12	10	
70191210	Lucignoli di fibre di vetro impregnati/spalmati di resina di poliuretano o di gomma stirene-butadiene	2	2	2	2	4	
70191290	Altri filamenti di vetro, leggermente ritorti	12	12	12	12	10	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
70191900	Altri filamenti di vetro, di fibre di vetro	12	12	12	12	10	
70193100	Feltri (mats) di fibre di vetro, non tessuti	12	12	12	12	10	
70193200	Veli di fibre di vetro, non tessuti	12	12	12	12	10	
70193900	Coperte, materassi, ecc. di fibre di vetro, non tessuti	12	12	12	12	10	
70194000	Tessuti di filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings), di fibre di vetro	12	12	12	12	10	
70195100	Tessuti di fibre di vetro, larghezza ≤ 30 cm	12	12	12	12	10	
70195210	Tessuti di fibre di vetro, per la fabbricazione di lastre di circuiti elettrici	2	2	2	2	8	
70195290	Altri tessuti di fibre di vetro, larghezza > 30 cm, ad armatura a tela, peso < 250 g/m^2, ecc.	12	12	12	12	10	
70195900	Altri tessuti di fibre di vetro	2	12	12	12	10	
70199010	Altre fibre con fili paralleli e sovrapposti, angolo 90°, densità ≥ 3 ≤ 7 fili per cm^2	2	2	2	2	10	
70199090	Altre fibre di vetro, ecc.	12	12	12	12	10	

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
70200010	Ampolle di vetro per bottiglie isolanti, altri recipienti isotermici	10	10	10	10	E	
70200090	Altri lavori di vetro non specificati	18	18	18	18	E	
71011000	Perle naturali, non montate, ecc.	10	10	10	10	E	
71012100	Perle coltivate, gregge, non montate, ecc.	10	10	10	10	E	
71012200	Perle coltivate, lavorate, non montate, ecc.	10	10	10	10	E	
71021000	Diamanti, non scelti, greggi, non montati, ecc.	10	10	10	10	E	
71022100	Diamanti industriali, greggi, sfaldati, ecc.	2	2	2	2	10	
71022900	Diamanti industriali, non montati, ecc.	2	2	2	2	10	
71023100	Diamanti non industriali, greggi, sfaldati, ecc.	8	8	8	8	E	
71023900	Altri diamanti, non industriali, non montati, ecc.	10	10	10	10	8	
71031000	Pietre preziose/semipreziose, gregge, semplicemente segate/sgrossate	8	8	8	8	8	
71039100	Rubini, zaffiri e smeraldi, altrimenti lavorati	10	10	10	10	8	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
71039900	Altre pietre preziose/semipreziose, altrimenti lavorate	10	10	10	10	8	
71041000	Quarzo piezoelettrico	10	10	10	10	E	
71042010	Diamanti sintetici/ricostituiti, greggi/semplicemente segati/ecc.	2	2	2	2	4	
71042090	Altre pietre sintetiche/ricostituite, gregge/semplicemente segate/ecc.	10	10	10	10	E	
71049000	Altre pietre sintetiche/ricostituite, anche lavorate/assortite	10	10	10	10	8	
71051000	Polveri di diamanti	6	6	6	6	4	
71059000	Pietre preziose, pietre semipreziose/sintetiche, in polvere	6	6	6	6	E	
71061000	Polvere d'argento	6	6	6	6	8	
71069100	Argento, in forme gregge	6	6	6	6	8	
71069210	Argento, in barre, fili e profilati di sezione trasversale solida	12	12	12	12	10	
71069220	Argento in lastre, fogli e nastri	12	12	12	12	10	

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
71069290	Argento, semilavorato, in altre forme	12	12	12	12	10	
71070000	Metalli comuni placcati, ecc., di argento, greggi, semilavorati	12	12	12	12	10	
71081100	Oro in polvere	0	0	0	0	0	
71081210	Oro in lingotti, per usi non monetari	0	0	0	0	0	
71081290	Oro, altre forme gregge, per usi non monetari	0	0	0	0	0	
71081310	Oro in barre, fili, profilati di sezione trasversale solida, lingotti d'oro	12	12	9	12	10	
71081390	Oro, altre forme semilavorate di lingotti d'oro, per usi non monetari	12	12	12	12	E	
71082000	Oro greggio/semilavorato, per usi non monetari	0	0	0	0	0	
71090000	Metalli comuni/argento, placcati o ricoperti di oro, greggi, ecc.	12	12	12	12	E	
71101100	Platino, greggio o in polvere	2	2	2	2	4	
71101910	Platino in barre, fili e profilati di sezione trasversale solida	12	12	12	12	10	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
71101990	Platino in altre forme semilavorate	12	12	12	12	E	
71102100	Palladio, greggio o in polvere	2	2	2	2	4	
71102900	Palladio, in forme semilavorate	12	12	12	12	10	
71103100	Rodio, greggio o in polvere	2	2	2	2	4	
71103900	Rodio, in forme semilavorate	12	12	12	12	E	
71104100	Iridio, osmio e rutenio, greggi o in polvere	2	2	2	2	10	
71104900	Iridio, osmio e rutenio, in forme semilavorate	12	12	12	12	E	
71110000	Metalli comuni/argento/oro, placcati o ricoperti di platino, non lavorati, ecc.	12	12	12	12	E	
71123010	Ceneri contenenti oro, ma non contenenti altri metalli preziosi	2	2	2	2	10	
71123020	Ceneri contenenti platino, ma non contenenti altri metalli preziosi	2	2	2	2	10	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
71123090	Ceneri contenenti altri metalli preziosi e loro composti	6	6	6	6	E	
71129100	Altri cascami/avanzi di oro/metallo placcato o ricoperto	2	2	2	2	10	
71129200	Altri cascami/avanzi di platino/metallo placcato o ricoperto	2	2	2	2	4	
71129900	Altri cascami/avanzi di altri metalli preziosi, ecc.	6	6	6	6	E	
71131100	Oggetti di gioielleria di argento, anche rivestito, placcato o ricoperto di altri metalli preziosi	18	18	18	18	10	
71131900	Oggetti di gioielleria di argento, di altri metalli preziosi, ecc.	18	18	18	18	10	
71132000	Oggetti di gioielleria di metalli comuni, placcati o ricoperti di metalli preziosi	18	18	18	18	15	
71141100	Oggetti di oreficeria, di argento, anche placcati, ecc., di altri metalli preziosi	18	18	18	18	15	
71141900	Oggetti di oreficeria, di altri metalli preziosi, ecc.	18	18	18	18	E	
71142000	Oggetti di oreficeria, di metalli comuni, placcati o ricoperti di metalli preziosi	18	18	18	18	E	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
71151000	Catalizzatori in forma di tele/griglie o reti di platino	18	18	18	18	E	
71159000	Altri lavori di metalli preziosi/placcati/ricoperti di metalli preziosi	18	18	18	18	15	
71161000	Lavori di perle fini o coltivate	18	18	18	18	E	
71162010	Lavori di diamanti sintetici	18	18	18	18	E	
71162020	Guide degli aghi in rubino per testine di stampa	0	0	0	0	0	
71162090	Altri lavori di pietre preziose/semipreziose, sintetiche/ricostituite	18	18	18	18	15	
71171100	Gemelli e altri bottoni, di metalli comuni, ecc.	18	18	18	18	15	
71171900	Altre minuterie di fantasia di metalli comuni	18	18	18	18	15	
71179000	Altre minuterie di fantasia	35	18	18	18	15	
71181010	Monete non aventi corso legale, diverse dall'oro, destinate ad avere corso legale nel paese importatore	16	16	16	16	10	
71181090	Altre monete (diverse dall'oro) non destinate ad avere corso legale	0	0	0	0	0	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
71189000	Altre monete	18	18	18	18	E	
72011000	Ghise gregge non legate con tenore di fosforo ≤ 0,5 % in peso	4	4	4	4	8	
72012000	Ghise gregge non legate con tenore di fosforo ≥ 0,5 % in peso	4	4	4	4	8	
72015000	Ghise gregge legate; ghise specolari	4	4	4	4	8	
72021100	Ferromanganese con tenore di carbonio > 2 % in peso	6	6	6	6	4	
72021900	Altre leghe di ferromanganese	0	6	6	6	10	
72022100	Ferrosilicio con tenore di silicio > 55 % in peso	6	6	6	6	4	
72022900	Altre leghe di ferrosilicio	6	6	6	6	10	
72023000	Ferro-silico-manganese	6	6	6	0	4	
72024100	Ferrocromo con tenore di carbonio > 4 % in peso	0	6	6	6	4	
72024900	Altre leghe di ferrocromo	6	6	6	6	8	
72025000	Ferro-silico-cromo	6	6	6	6	10	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
72026000	Ferro-nichel	6	6	6	6	10	
72027000	Ferro-molibdeno	0	6	6	6	4	
72028000	Ferro-tungsteno e ferro-silico-tungsteno	6	6	6	6	E	
72029100	Ferro-titanio e ferro-silico-titanio	6	6	6	6	4	
72029200	Ferro-vanadio	6	6	6	6	4	
72029300	Ferro-niobio	6	6	6	6	10	
72029910	Ferro-fosforo	6	6	6	6	10	
72029990	Altre leghe di ferro	6	6	6	6	4	
72031000	Prodotti ferrosi ottenuti per riduzione diretta di minerali di ferro	2	2	2	2	8	
72039000	Altri prodotti ferrosi spugnosi, in pezzi, pellet, ecc.	2	2	2	2	8	
72041000	Cascami ed avanzi di ghisa	0	0	0	0	0	
72042100	Cascami ed avanzi di acciaio legati	0	0	0	0	0	
72042900	Cascami ed avanzi di altri acciai legati	0	0	0	0	0	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
72043000	Cascami ed avanzi di ferro o di acciaio, stagnati	0	0	0	0	0	
72044100	Torniture, trucioli, riccioli, molature, segature, limature e spuntature di stampaggio o di taglio, di ferro o acciaio, ecc.	0	0	0	0	0	
72044900	Altri cascami ed avanzi di ferro o di acciaio	0	0	0	0	0	
72045000	"Cascami lingottati di ferro o di acciaio":	0	0	0	0	0	
72051000	Graniglie di ghisa greggia, di ghisa specolare, di ferro o di acciaio	6	6	6	6	4	
72052100	Polveri di acciai legati	2	2	2	2	10	
72052910	Polveri di ferro non legato con tenore ≥ 98 % in peso	2	2	2	2	4	
72052920	Polveri di acciai non legati	2	2	2	2	8	
72052990	Altre polveri di ghisa greggia, di ghisa specolare, di ferro o di acciaio	0	6	6	6	8	
72061000	Ferro o acciaio, in lingotti	6	6	6	6	8	
72069000	Ferro ed acciai non legati in lingotti o in altre forme primarie	6	6	6	6	8	
72071110	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati contenenti, in peso, meno di 0,25 % di carbonio – lingotti	8	8	8	8	10	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
72071190	Altri semiprodotti di acciai non legati, contenenti meno di 0,25 % di carbonio	8	8	8	8	10	
72071200	Altri semiprodotti di ferro o di acciai non legati, contenenti meno di 0,25 %	8	8	8	8	10	
72071900	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati, con tenore < 0,25 %	8	8	8	8	10	
72072000	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati, con tenore di carbonio ≥ 0,25 %	8	8	8	8	10	
72081000	Prodotti laminati piatti, di ferro/acciai non legati, di larghezza ≥ 60 cm, arrotolati, ecc.	12	12	12	12	10	
72082500	Prodotti laminati piatti di ferro/acciai non legati, di larghezza ≥ 60 cm, arrotolati, decapati, di spessore ≥ 4,75 mm	12	12	12	12	10	
72082610	Prodotti laminati piatti di ferro/acciai non legati, di larghezza ≥ 60 cm, arrotolati, decapati, di spessore ≥ 3 mm, 355 MPa	10	10	8	10	E	
72082690	Altri prodotti laminati piatti di ferro/acciai non legati, di larghezza ≥ 6 dm, arrotolati, decapati, di spessore ≥ 3 mm < 4 mm	12	12	9	12	10	

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
72082710	Prodotti laminati piatti di ferro/acciai non legati, di larghezza ≥ 60 cm, arrotolati, decapati, di spessore < 3 mm, 275 MPa	10	10	10	10	10	
72082790	Altri prodotti laminati piatti di ferro/acciai non legati, di larghezza ≥ 6 dm, arrotolati, decapati, di spessore < 3 mm	12	12	12	12	10	
72083610	Prodotti laminati piatti di ferro/acciai non legati, di larghezza ≥ 60 cm, arrotolati, di spessore > 10 mm, elasticità 355 MPa	10	10	10	10	10	
72083690	Altri prodotti laminati piatti di ferro/acciai non legati, di larghezza ≥ 60 cm, arrotolati, di spessore > 10 mm	12	12	12	12	10	
72083700	Prodotti laminati piatti, di ferro/acciai non legati, di larghezza ≥ 60 cm, arrotolati, di spessore > 4,75 mm ≤ 10 mm	12	12	12	12	10	
72083810	Prodotti laminati piatti di ferro/acciai non legati, di larghezza ≥ 60 cm, arrotolati, di spessore ≥ 3 mm < 4,75 mm, 355 MPa	10	10	8	10	10	
72083890	Altri prodotti laminati piatti di ferro/acciai non legati, di larghezza ≥ 6 dm, arrotolati, di spessore ≥ 3 mm ≤ 4,75 mm	12	12	12	12	10	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
72083910	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza ≥ 60 cm, arrotolati, di spessore < 3 mm, elasticità 275 MPa	10	10	10	10	10	
72083990	Altri prodotti laminati piatti di ferro/acciai non legati, di larghezza ≥ 6 dm, arrotolati, di spessore < 3 mm	12	12	12	0	10	
72084000	Prodotti laminati piatti di ferro/acciai non legati, di larghezza ≥ 60 cm, arrotolati, che presentano motivi in rilievo	12	12	12	0	10	
72085100	Prodotti laminati piatti, di ferro/acciai non legati, di larghezza ≥ 60 cm, non arrotolati, di spessore > 10 mm	12	12	12	0	10	
72085200	Prodotti laminati piatti, di ferro/acciai non legati, di larghezza ≥ 60 cm, non arrotolati, di spessore ≥ 4,75 mm ≤ 10 mm	12	12	12	0	10	
72085300	Prodotti laminati piatti, di ferro/acciai non legati, di larghezza ≥ 60 cm, non arrotolati, di spessore ≥ 3 mm < 4,75 mm	12	12	12	0	10	
72085400	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza ≥ 60 cm, non arrotolati, di spessore < 3 mm	12	12	12	0	10	
72089000	Prodotti laminati piatti, di ferro/acciai non legati, di larghezza ≥ 6 dm, ecc.	12	12	9	12	10	

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
72091500	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza ≥ 6 dm, arrotolati, di spessore ≥ 3 mm	12	12	12	12	10	
72091600	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza ≥ 6 dm, arrotolati, di spessore > 1 mm < 3 mm	12	12	12	12	10	
72091700	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza ≥ 6 dm, arrotolati, di spessore ≥ 0,5 mm ≤ 1 mm	12	12	12	12	10	
72091800	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza ≥ 6 dm, arrotolati, di spessore < 0,5 mm	12	12	12	12	10	
72092500	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza ≥ 6 dm, non arrotolati, di spessore ≥ 3 mm	12	12	12	12	10	
72092600	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza ≥ 6 dm, arrotolati, di spessore > 1 mm < 3 mm	12	12	12	12	10	
72092700	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza ≥ 6 dm, non arrotolati, di spessore ≥ 0,5 mm ≤ 1 mm	12	12	12	0	10	
72092800	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza ≥ 6 dm, non arrotolati, di spessore < 0,5 mm	12	12	12	12	10	
72099000	Altri prodotti laminati piatti di ferro o di acciai non legati, di larghezza ≥ 6 dm, ecc.	12	12	9	12	10	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
72101100	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza ≥ 6 dm, di spessore ≥ 0,5 mm	12	12	12	12	10	
72101200	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza ≥ 6 dm, di spessore < 0,5 mm	12	12	0	0	10	
72102000	Prodotti laminati piatti di ferro o di acciai non legati, di larghezza ≥ 6 dm, ecc., compresa la lega piombo-stagno	12	12	12	12	10	
72103010	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza ≥ 6 dm, zincati elettroliticamente, di spessore < 4,75 mm	12	12	12	12	10	
72103090	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza ≥ 6 dm, zincati elettroliticamente	12	12	12	12	10	
72104110	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza ≥ 6 dm, zincati con altri procedimenti, ondulati, di spessore < 4,7 mm	12	12	9	12	E	
72104190	Altri prodotti laminati piatti di ferro o di acciai non legati, di larghezza ≥ 6 dm, zincati con altri procedimenti, ondulati	12	12	12	12	10	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
72104910	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza ≥ 6 dm, zincati con altri procedimenti, di spessore < 4,75 mm	12	12	9	12	E	
72104990	Altri prodotti laminati piatti di ferro o di acciai non legati, di larghezza ≥ 6 dm, zincati con altri procedimenti	12	12	12	12	10	
72105000	Prodotti laminati piatti di ferro o di acciai non legati, rivestiti di ossidi di cromo/cromo	12	12	12	12	10	
72106100	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza ≥ 6 dm, rivestiti di alluminio-zinco	12	12	12	12	15	
72106911	Altri prodotti laminati piatti di ferro o di acciai non legati, rivestiti di alluminio/silicio, di larghezza ≥ 120 g/m^2	2	2	2	2	4	
72106919	Altri prodotti laminati piatti di ferro o di acciai non legati, rivestiti di alluminio/silicio	12	12	12	12	10	
72106990	Altri prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati	12	12	12	12	10	
72107010	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza ≥ 6 dm, dipinti o verniciati	12	12	12	12	10	
72107020	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza ≥ 6 dm, rivestiti di materie plastiche	12	12	12	12	10	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
72109000	Altri prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza ≥ 6 dm, placcati/rivestiti	12	12	12	12	10	
72111300	Prodotti laminati piatti di ferro o di acciai non legati, di spessore > 15 cm < 60 cm, di spessore ≥ 4 mm, non arrotolati, ecc.	12	12	12	12	10	
72111400	Altri prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza < 6 dm, di spessore ≥ 4,75 mm	12	12	12	12	10	
72111900	Altri prodotti laminati piatti di ferro o di acciai non legati, di larghezza < 6 dm, ecc.	12	12	12	0	10	
72112300	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza < 6 dm, con tenore di carbonio < 0,25 %	12	12	12	12	10	
72112910	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza < 6 dm, con tenore di carbonio ≥ 0,25 % < 0,6 %	12	12	12	12	10	
72112920	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza < 6 dm, con tenore di carbonio ≥ 0,6 %	12	12	12	12	10	
72119010	Altri prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza < 6 dm, con tenore di carbonio ≥ 0,6 %	12	12	12	12	10	

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
72119090	Altri prodotti laminati piatti di ferro o di acciai non legati, di larghezza < 6 dm, non placcati, ecc.	12	12	9	12	10	
72121000	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza < 6 dm, stagno	12	12	12	12	15	
72122010	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza < 6 dm, zincati elettroliticamente, di spessore < 4,75 mm	12	12	12	12	10	
72122090	Altri prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza < 6 dm, zincati elettroliticamente	12	12	12	12	10	
72123000	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza < 6 dm, zincati con altri procedimenti	12	12	12	12	10	
72124010	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza < 6 dm, dipinti o verniciati	2	12	12	12	10	
72124021	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza < 6 dm, rivestiti di materie plastiche, leghe di rame-stagno	2	2	2	2	4	
72124029	Altri prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza < 6 dm, rivestiti di materie plastiche	2	12	12	12	10	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
72125010	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza < 6 dm, strato in bronzo, rivestiti di materie plastiche	2	2	2	2	4	
72125090	Altri prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza < 6 dm, altrimenti rivestiti	12	12	12	12	E	
72126000	Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati, di larghezza < 6 dm, placcati o rivestiti	12	12	12	12	10	
72131000	Vergella di ferro o di acciai non legati, con collarini, cavità, dentellature o rilievi ottenuti durante la laminazione	12	12	12	12	10	
72132000	Vergella di acciai automatici	12	12	12	12	10	
72139110	Vergella di ferro o di acciai non legati, di sezione circolare, con diametro < 14 mm, carbonio ≥ 0,6 %	12	12	12	12	10	
72139190	Altra vergella di ferro o di acciai non legati, di sezione circolare, con diametro < 14 mm	12	12	12	12	10	
72139910	Altra vergella di ferro o di acciai non legati, carbonio ≥ 0,6 %	12	12	12	12	10	
72139990	Altra vergella di ferro o di acciai non legati	12	12	12	12	10	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
72141010	Barre di ferro/acciai non legati, fucinate a caldo, carbonio ≤ 0,60 %	12	12	12	12	10	
72141090	Altre barre di ferro/acciai non legati, fucinate a caldo	12	12	12	12	10	
72142000	Barre di ferro/acciai non legati, laminate a caldo, aventi dentellature, ecc.	12	12	12	12	10	
72143000	Barre di acciaio per tornitura, laminate a caldo, ecc.	12	12	12	12	10	
72149100	Barre di ferro/acciai non legati, laminate a caldo, ecc. sezione trasversale rettangolare	12	12	12	12	10	
72149910	Barre di ferro/acciai non legati, laminate a caldo, ecc. sezione circolare	12	12	12	12	10	
72149990	Altre barre di ferro/acciai non legati, laminate a caldo, ecc.	12	12	12	12	10	
72151000	Barre di acciaio per la tornitura, ottenute/rifinite a freddo	12	12	12	12	10	
72155000	Altre barre di ferro/acciai non legati, ottenute/rifinite a freddo	12	12	12	12	10	
72159010	Altre barre di ferro/acciai non legati, carbonio ≤ 0,60 %	12	12	12	12	10	
72159090	Altre barre di ferro/acciai non legati	12	12	12	12	10	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
72161000	Profilati di ferro/acciai non legati, ad U, ad I o ad H, laminati a caldo, ecc. altezza < 8 cm	12	12	12	12	E	
72162100	Profilati di ferro/acciai non legati, a L, laminati a caldo, ecc. altezza < 8 cm	12	12	12	12	E	
72162200	Profilati di ferro/acciai non legati, a T, laminati a caldo, altezza < 8 cm	12	12	12	12	E	
72163100	Profilati di ferro/acciai non legati, a U, laminati a caldo, ecc. altezza < 8 cm	12	12	12	0	10	
72163200	Profilati di ferro/acciai non legati, a I, laminati a caldo, ecc. altezza < 8 cm	12	12	9	0	10	
72163300	Profilati di ferro/acciai non legati, ad H, laminati a caldo, ecc. altezza < 8 cm	6	12	9	12	10	
72164010	Profilati di ferro/acciai non legati, a L e T, laminati a caldo, ecc. altezza ≥ 8 cm ≤ 20 cm	12	12	12	12	E	
72164090	Profilati di ferro/acciai non legati, a L e T, laminati a caldo, ecc. altezza ≥ 8 cm	12	12	12	12	10	
72165000	Altri profilati di ferro/acciai non legati, laminati a caldo, ecc.	12	12	12	12	10	

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
72166110	Profilati di ferro/acciai non legati, ottenuti/rifiniti a freddo, di altezza < 8 cm	12	12	12	12	10	
72166190	Altri profilati di ferro/acciai non legati, ottenuti/rifiniti a freddo, laminati piatti, altezza ≥ 8 cm	12	12	12	12	10	
72166910	Altri profilati di ferro/acciai non legati, ottenuti/rifiniti a freddo, altezza ≥ 8 cm	12	12	12	12	10	
72166990	Altri profilati di ferro/acciai non legati, ottenuti/rifiniti a freddo	12	12	12	12	10	
72169100	Altri profilati di ferro/acciai non legati, ottenuti/rifiniti a freddo, laminati piatti	12	12	12	12	10	
72169900	Altri profilati di ferro/acciai non legati	12	12	12	12	10	
72171011	Fili di ferro/acciai non legati, non rivestiti, ecc. carbonio ≥ 0,6 %, fosforo e zolfo < 0,035 %, ecc.	2	2	2	2	4	
72171019	Altri fili di ferro/acciai non legati, non rivestiti, carbonio ≥ 0,6 %	12	12	12	12	10	
72171090	Altri fili di ferro/acciai non legati, non rivestiti	12	12	12	12	10	
72172010	Fili di ferro/acciai non legati, zincati, carbonio ≥ 0,6 %	12	12	12	12	10	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
72172090	Altri fili di ferro/acciai non legati, zincati	12	12	12	12	10	
72173010	Fili di ferro/acciai non legati, rivestiti di altri metalli comuni, carbonio ≥ 0,6 %	0	12	12	12	10	
72173090	Altri fili di ferro/acciai non legati, rivestiti di altri metalli comuni	12	12	12	12	10	
72179000	Altri fili di ferro/acciai non legati	12	12	12	12	10	
72181000	Acciai inossidabili in lingotti o in altre forme primarie	8	8	8	8	8	
72189100	Semiprodotti di acciai inossidabili, sezione trasversale	8	8	8	8	10	
72189900	Altri semiprodotti di acciai inossidabili	8	8	8	8	10	
72191100	Prodotti laminati piatti di acciai inossidabili, di larghezza ≥ 600 mm, arrotolati, di spessore > 10 mm	14	14	14	14	10	
72191200	Prodotti laminati piatti di acciai inossidabili, di larghezza ≥ 600 mm, arrotolati, di spessore ≥ 4,75 mm ≤ 10 mm	14	14	14	14	10	
72191300	Prodotti laminati piatti di acciai inossidabili, di larghezza ≥ 600 mm, arrotolati, di spessore ≥ 3 mm ≤ 4,75 mm	14	14	14	14	10	

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
72191400	Prodotti laminati piatti di acciai inossidabili, di larghezza ≥ 600 mm, arrotolati, di spessore < 3 mm	14	14	14	14	10	
72192100	Prodotti laminati piatti, di acciai inossidabili, di larghezza ≥ 600 mm, non arrotolati, di spessore > 10 mm	8	14	14	14	10	
72192200	Prodotti laminati piatti di acciai inossidabili, di larghezza ≥ 600 mm, non arrotolati, di spessore ≥ 4,75 mm ≤ 10 mm	8	14	14	0	10	
72192300	Prodotti laminati piatti di acciai inossidabili, di larghezza ≥ 600 mm, non arrotolati, di spessore ≥ 3 mm < 4,75 mm	8	14	14	14	10	
72192400	Prodotti laminati piatti di acciai inossidabili, di larghezza ≥ 600 mm, di spessore < 3 mm	14	14	14	14	10	
72193100	Prodotti laminati piatti di acciai inossidabili, di larghezza ≥ 600 mm, di spessore ≥ 4,75 mm	8	14	14	14	10	
72193200	Prodotti laminati piatti di acciai inossidabili, di larghezza ≥ 600 mm, di spessore ≥ 3 mm < 4,75 mm	4	14	14	0	10	
72193300	Prodotti laminati piatti di acciai inossidabili, di larghezza ≥ 600 mm, di spessore > 1 mm < 3 mm	0	14	14	0	E	
72193400	Prodotti laminati piatti di acciai inossidabili, di larghezza ≥ 600 mm, di spessore ≥ 0,5 mm ≤ 1 mm	0	14	14	0	10	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
72193500	Prodotti laminati piatti di acciai inossidabili, di larghezza ≥ 600 mm, di spessore < 0,5 mm	4	14	14	14	10	
72199010	Altri prodotti laminati piatti di acciai inossidabili, di larghezza ≥ 600 mm, di spessore < 4,75 mm, durezza ≥ 42 HRC	2	2	2	2	4	
72199090	Altri prodotti laminati piatti di acciai inossidabili, di larghezza ≥ 600 mm	14	14	11	14	10	
72201100	Prodotti laminati piatti di acciai inossidabili, di larghezza < 600 mm, di spessore ≥ 4,75 mm	14	14	14	14	10	
72201210	Prodotti laminati piatti di acciai inossidabili, di larghezza < 600 mm, di spessore ≤ 1,5 mm	14	14	14	14	10	
72201220	Prodotti laminati piatti di acciai inossidabili, di larghezza < 600 mm, di spessore > 1,5 mm ≤ 3 mm	14	14	11	14	10	
72201290	Altri prodotti laminati piatti di acciai inossidabili, di larghezza < 600 mm	14	14	14	14	10	
72202010	Prodotti laminati piatti di acciai inossidabili, laminati a freddo, di larghezza ≤ 23 mm, di spessore ≤ 0,1 mm	2	2	2	2	4	

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
72202090	Altri prodotti laminati piatti di acciai inossidabili, laminati a freddo, di larghezza < 600 mm	4	14	14	14	10	
72209000	Altri prodotti laminati piatti di acciai inossidabili, di larghezza < 600 mm	14	14	14	14	10	
72210000	Vergella di acciaio inossidabile	14	14	14	14	10	
72221100	Barre di acciai inossidabili, laminate a caldo, ecc., sezione circolare	14	14	14	14	10	
72221910	Barre di acciai inossidabili, laminate a caldo, ecc. sezione trasversale rettangolare	14	14	14	14	10	
72221990	Altre barre di acciai inossidabili, laminate a caldo, ecc.	14	14	14	14	10	
72222000	Barre di acciai inossidabili, ottenute/rifinite a freddo	14	14	11	14	E	
72223000	Altre barre di acciai inossidabili	14	14	11	14	10	
72224010	Profilati di acciai inossidabili, altezza ≥ 80 mm	2	2	2	2	4	
72224090	Altri profilati di acciai inossidabili	14	14	14	14	10	
72230000	Fili di acciai inossidabili	14	14	14	14	10	
72241000	Altri acciai legati in lingotti o in altre forme primarie	8	8	8	8	8	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
72249000	Semiprodotti di altri acciai legati	8	8	8	8	10	
72251100	Prodotti laminati piatti di altri acciai legati/al silicio, di larghezza ≥ 600 mm, a grani orientati	4	14	14	0	10	
72251900	Altri prodotti laminati piatti di altri acciai legati/al silicio, di larghezza ≥ 600 mm	4	14	14	14	10	
72253000	Prodotti laminati a caldo di altri acciai legati, di larghezza ≥ 600 mm, arrotolati	14	14	14	14	10	
72254010	Prodotti laminati a caldo di altri acciai legati, di larghezza ≥ 600 mm, non arrotolati, di spessore ≤ 7 mm	2	2	2	2	4	
72254020	Prodotti laminati piatti di acciai rapidi, di larghezza ≥ 600 mm	2	2	2	2	4	
72254090	Altri prodotti laminati a caldo di altri acciai legati, di larghezza ≥ 600 mm, non arrotolati	14	14	14	14	10	
72255010	Altri prodotti laminati piatti, laminati a freddo, di acciai rapidi, di larghezza ≥ 600 mm	2	2	2	2	4	
72255090	Altri prodotti laminati piatti, laminati a freddo, di acciai legati, di larghezza ≥ 600 mm	14	14	14	14	10	

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
72259100	Prodotti laminati di altri acciai legati, di larghezza ≥ 600 mm, zincati elettroliticamente	14	14	11	14	10	
72259200	Prodotti laminati di altri acciai legati, di larghezza ≥ 600 mm, zincati con altri procedimenti	14	14	11	14	10	
72259910	Altri laminati piatti di acciai rapidi, di larghezza ≥ 600 mm	2	2	2	2	4	
72259990	Altri laminati piatti di acciaio, di larghezza ≥ 600 mm	14	14	11	14	10	
72261100	Prodotti laminati piatti di altri acciai legati, di larghezza < 600 mm, a grani orientati	14	14	0	0	10	
72261900	Altri prodotti laminati piatti di altri acciai legati/silicio, di larghezza < 600 mm	14	14	11	14	10	
72262010	Laminati di acciai rapidi legati, di larghezza < 600 mm, di spessore ≥ 1 mm ≤ 4 mm	2	2	2	2	4	
72262090	Altri laminati di acciai rapidi legati, di larghezza < 600 mm	14	14	14	14	10	
72269100	Laminati a caldo di altri acciai legati, di larghezza < 600 mm	14	14	14	14	10	
72269200	Laminati a freddo di altri acciai legati, di larghezza < 600 mm	14	14	14	14	10	
72269900	Altri laminati di altri acciai legati, di larghezza < 600 mm	0	14	14	14	10	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
72271000	Vergella di altri acciai legati, di acciai rapidi	14	14	14	14	10	
72272000	Vergella di acciai silico-manganese	14	14	14	14	10	
72279000	Altra vergella di altri acciai legati	14	14	14	14	10	
72281010	Barre di acciai rapidi legati, laminate a caldo, ecc.	14	14	14	14	10	
72281090	Altre barre di acciai rapidi legati	14	14	14	14	10	
72282000	Barre di acciai silico-manganese	14	14	14	14	10	
72283000	Barre di altri acciai legati, laminate a caldo, ecc.	8	14	14	0	E	
72284000	Barre di altri acciai legati, fucinate	14	14	14	14	10	
72285000	Barre di altri acciai legati, ottenute/rifinite a freddo	14	14	14	14	10	
72286000	Altre barre di altri acciai legati	14	14	14	14	10	
72287000	Altri profilati di acciai legati	14	14	14	14	10	
72288000	Barre forate di acciai legati, per la perforazione	14	14	14	14	10	
72292000	Fili di acciai legati silico-manganese	14	14	14	14	10	

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
72299000	Fili di altri acciai legati	14	14	14	14	10	
73011000	Palancole di ferro o di acciaio	10	10	10	10	8	
73012000	Profilati di ferro o di acciaio, ottenuti per saldatura	10	10	10	10	10	
73021010	Rotaie di acciaio, di peso lineare pari o superiore a 44,5 kg/m	0	0	0	0	0	
73021090	Altre rotaie di ghisa/ferro/acciaio	12	12	12	12	10	
73023000	Aghi ed altri elementi per incroci, di ghisa, ecc.	12	12	12	12	10	
73024000	Stecche e piastre di appoggio o di fissaggio, ecc., di ghisa/ferro/acciaio	12	12	12	12	10	
73029000	Altri elementi ferroviari, ecc. di ghisa/ferro/acciaio	12	12	12	12	15	
73030000	Tubi, condotti e profilati cavi, di ghisa	12	12	12	12	15	
73041100	Tubi cavi di acciai inossidabili, utilizzati per oleodotti o gasdotti	16	16	16	16	15	
73041900	Altri tubi cavi, di ferro/acciaio, utilizzati per oleodotti o gasdotti	16	16	16	16	10	
73042200	Aste di perforazione di acciai inossidabili, utilizzate per l'estrazione del petrolio o del gas	16	16	16	16	15	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
73042310	Aste di perforazione, senza saldatura, di acciai non legati	16	16	16	16	10	
73042390	Altre aste di perforazione, senza saldatura, di ferro o di acciaio	16	16	16	16	10	
73042400	Altri tubi di acciai inossidabili, utilizzati per l'estrazione del petrolio	16	16	16	16	10	
73042910	Tubi di acciai non legati, senza saldatura, per il rivestimento di pozzi, ecc.	16	16	16	16	15	
73042931	Tubi di acciai legati, senza saldatura, per il rivestimento di pozzi, ecc., di diametro ≤ 229 mm	16	16	16	16	15	
73042939	Altri tubi di acciai legati, non rivestiti, senza saldatura, per il rivestimento di pozzi, ecc.	16	16	16	16	15	
73042990	Altri tubi di ghisa/ferro/acciaio, senza saldatura, per il rivestimento di pozzi, ecc.	16	16	16	16	15	
73043110	Tubi di ferro/acciai non legati, senza saldatura, di sezione circolare, laminati a freddo, ecc.	16	16	16	16	10	
73043190	Altri tubi di ferro/acciai non legati, senza saldatura, di sezione circolare, laminati a freddo, ecc.	16	16	16	16	10	

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria di soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
73043910	Tubi di ferro/acciai non legati, senza saldatura, di sezione circolare, laminati a freddo, diametro ≤ 229 mm	16	16	16	16	10	
73043920	Tubi di ferro/acciai non legati, senza saldatura, di sezione circolare, non rivestiti, diametro ≤ 229 mm	16	16	16	16	10	
73043990	Altri tubi di ferro/acciai non legati, senza saldatura, di sezione circolare	16	16	16	16	10	
73044110	Tubi capillari con diametro esterno ≤ 3 mm e diametro interno ≤ 0,2 mm, trafilati o laminati a freddo	2	2	2	2	10	
73044190	Tubi capillari, trafilati o laminati a freddo	16	16	16	16	10	
73044900	Altri tubi di acciai inossidabili, senza saldatura, di sezione circolare	16	16	12	16	10	
73045111	Tubi capillari, diametro esterno ≤ 3 mm, diametro interno ≤ 0,2 mm	2	2	2	2	10	
73045119	Altri tubi, diametro esterno ≤ 229 mm	16	16	16	16	10	
73045190	Altri tubi di altri acciai legati, senza saldatura, di sezione circolare, laminati a freddo	16	16	12	16	15	
73045911	Tubi di altri acciai legati, senza saldatura, di sezione circolare, diametro ≤ 229 mm, carbonio ≥ 0,98 %	2	2	2	2	4	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
73045919	Altri tubi di altri acciai legati, senza saldatura, a sezione circolare, con diametro ≤ 229 mm	16	16	16	16	10	
73045990	Altri tubi di altri acciai legati, senza saldatura, a sezione circolare	16	16	16	16	10	
73049011	Altri tubi/profilati cavi, di acciai inossidabili, senza saldatura, con diametro ≤ 229 mm	16	16	16	16	10	
73049019	Altri tubi/profilati cavi, di ferro/di acciaio, senza saldatura, con diametro ≤ 229 mm	16	16	16	16	10	
73049090	Altri tubi/profilati cavi, di ferro/di acciaio, senza saldatura	16	16	16	16	10	
73051100	Tubi di ferro/di acciaio, ecc., a sezione circolare, con diametro > 406 mm, per oleodotti o gasdotti	14	14	14	14	10	
73051200	Altri tubi di ferro/di acciaio, ecc., a sezione circolare, con diametro > 406 mm, per oleodotti o gasdotti	14	14	14	14	10	
73051900	Altri tubi di ferro/di acciaio, saldati, ecc., a sezione circolare, con diametro > 406 mm, per oleodotti o gasdotti	14	14	14	14	10	
73052000	Tubi di ferro/di acciaio, saldati, a sezione circolare, con diametro > 406 mm, per l'estrazione del petrolio o del gas	14	14	14	14	10	
73053100	Altri tubi di ferro/di acciaio, saldati, a sezione circolare, con diametro > 406 mm	14	14	14	14	10	

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
73053900	Altri tubi di ferro/di acciaio, saldati, a sezione circolare, con diametro > 406 mm	14	14	14	14	10	
73059000	Altri tubi di ferro/di acciaio, ribaditi, a sezione circolare, con diametro > 406 mm	14	14	14	14	10	
73061100	Tubi di ferro/di acciaio, utilizzati per oleodotti o gasdotti	14	14	14	14	15	
73061900	Altri tubi utilizzati per oleodotti o gasdotti	14	14	14	14	10	
73062100	Tubi di rivestimento di ferro/di acciaio, utilizzati per l'estrazione del petrolio e del gas	14	14	14	14	15	
73062900	Altri tubi di rivestimento di ferro/di acciaio, utilizzati per l'estrazione del petrolio o del gas	14	14	14	14	10	
73063000	Altri tubi di ferro/di acciai non legati, saldati, di sezione circolare	14	14	14	14	10	
73064000	Altri tubi di acciai inossidabili, saldati, di sezione circolare	14	14	14	14	15	
73065000	Altri tubi di altri acciai legati, saldati, ecc., di sezione circolare	14	14	14	14	10	
73066100	Altri tubi saldati, di sezione quadrata o rettangolare	14	14	14	14	E	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
73066900	Altri tubi saldati, di sezione non circolare, diversa da quella quadrata o rettangolare	14	14	14	14	10	
73069010	Altri tubi/profilati cavi di ferro/di acciai non legati, saldati, ecc.	14	14	14	14	10	
73069020	Altri tubi/profilati cavi di acciai inossidabili, saldati/ribaditi, ecc.	14	14	14	14	10	
73069090	Altri tubi/profilati cavi di acciai inossidabili, saldati/ribaditi, ecc.	14	14	14	14	10	
73071100	Accessori per tubi, fusi, per tubi di ghisa non malleabile	14	14	14	14	10	
73071910	Accessori per tubi, fusi, per tubi di ghisa malleabile, con diametro > 50 mm	14	14	14	14	10	
73071920	Accessori per tubi, fusi, per tubi di acciaio	14	14	14	14	10	
73071990	Altri accessori per tubi, fusi, per tubi di ghisa malleabile, ecc.	14	14	14	14	10	
73072100	Flange per tubi di acciai inossidabili	14	14	14	14	10	
73072200	Gomiti, curve e manicotti, filettati, per tubi di acciai inossidabili	14	14	14	14	10	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
73072300	Accessori da saldare testa a testa, per tubi di acciai inossidabili	14	14	14	14	10	
73072900	Altri tubi/accessori per tubi, di acciai inossidabili	14	14	6	14	10	
73079100	Altre flange per tubi di ghisa/ferro o acciaio	14	14	14	14	10	
73079200	Altri gomiti, curve, ecc., filettati, per tubi di ferro/di acciaio	14	14	6	14	10	
73079300	Altri accessori da saldare testa a testa, per tubi di ferro/di acciaio	14	14	14	14	10	
73079900	Altri accessori per tubi di ghisa, ferro o acciaio	14	14	6	14	10	
73081000	Ponti ed elementi di ponti, di ghisa/ferro/acciaio	14	14	0	0	10	
73082000	Torri e piloni, di ghisa/ferro/acciaio	14	14	0	0	10	
73083000	Porte, finestre ecc., di ghisa/ferro/acciaio	14	14	14	14	10	
73084000	Materiale per impalcature, casseforme ecc., di ghisa/ferro/acciaio	14	14	14	14	10	
73089010	Lamiere, barre, ecc., di ghisa/ferro/acciaio, per costruzioni	14	14	14	14	15	
73089090	Altre costruzioni e loro parti, di ghisa/ferro/acciaio	14	14	14	14	15	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
73090010	Serbatoi, ecc., di ferro/acciaio, di capacità > 300 litri, per cereali/altre materie solide	14	14	0	0	10	
73090020	Contenitori isotermici refrigerati a azoto liquido, per sangue, sperma, ecc., di capacità > 300 litri	0	0	0	0	0	
73090090	Altri serbatoi, ecc., di ferro/di acciaio, di capacità > 300 litri, senza dispositivi termici	14	14	0	0	10	
73101010	Contenitori isotermici refrigerati ad azoto liquido, per sangue, sperma, ecc., di capacità ≥ 50 litri ma ≤ 300 litri	2	2	2	2	4	
73101090	Altri serbatoi di ferro/di acciaio, di capacità ≥ 50 litri ma ≤ 300 litri, senza dispositivi termici	14	14	14	14	10	
73102110	Scatole di ghisa/ferro/acciaio, da chiudere per saldatura/aggraffatura, di capacità < 50 litri, per l'imballaggio delle conserve alimentari	35	14	14	14	10	
73102190	Altre scatole di ghisa/ferro/acciaio, da chiudere per saldatura/aggraffatura, di capacità < 50 litri	14	14	14	14	10	
73102910	Altri serbatoi, ecc., di ferro/di acciaio, di capacità < 50 litri, per l'imballaggio delle conserve alimentari	14	14	14	14	15	
73102920	Contenitori isotermici refrigerati ad azoto liquido, per sangue, sperma, ecc. di capacità < 50 litri	2	2	2	2	10	

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
73102990	Altri serbatoi, ecc., di ferro/di acciaio, di capacità < 50 litri	14	14	14	14	10	
73110000	Recipienti di ferro/di acciaio per gas compressi/liquefatti	35	14	14	14	10	
73121010	Cavi, di fili di acciaio, rivestiti di bronzo/di ottone, non isolati per l'elettricità	0	14	14	14	10	
73121090	Altri cavi, di ferro/di acciaio, isolati per l'elettricità	14	14	14	14	10	
73129000	Trecce, brache e articoli simili, di ferro o di acciaio, non isolati per l'elettricità	14	14	14	14	15	
73130000	Rovi artificiali di ferro/di acciaio, ecc., utilizzati per recinti	14	14	14	14	10	
73141200	Tele metalliche continue o senza fine, per macchine, di acciaio inossidabile	14	14	14	14	10	
73141400	Altre tele metalliche, di acciaio inossidabile	14	14	14	14	10	
73141900	Altre tele metalliche, di ferro o di acciaio	14	14	14	14	10	
73142000	Griglie/reti, di fili di ferro/acciaio saldati, ecc., di superficie ≥ 100 m^2	14	14	14	14	10	
73143100	Griglie/reti, di fili di ferro/acciaio saldati, ecc., zincate	14	14	14	14	10	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
73143900	Altre griglie/reti, di fili di ferro/acciaio saldati, ecc.	14	14	14	14	10	
73144100	Altre tele metalliche, di fili di ferro/acciaio, zincate	14	14	14	14	10	
73144200	Altre tele metalliche, di fili di ferro/acciaio, ricoperte di materie plastiche	14	14	14	14	10	
73144900	Altre tele metalliche, di fili di ferro o di acciaio	14	14	14	14	10	
73145000	Lamiere e nastri stirati, di ferro o di acciaio	14	14	14	14	10	
73151100	Catene a rulli, di ghisa/ferro/acciaio	0	14	14	0	10	
73151210	Catene di trasmissione, di ghisa, ferro o acciaio	14	14	11	0	10	
73151290	Altre catene a maglie articolate, di ferro o di acciaio	14	14	14	14	10	
73151900	Parti di catene a maglie articolate, di ferro o di acciaio	14	14	14	14	10	
73152000	Catene antisdrucciolevoli, di ghisa, ferro o acciaio	14	14	14	14	10	
73158100	Catene a maglie con traversino, di ghisa, ferro o acciaio	14	14	14	14	10	
73158200	Altre catene, a maglie saldate, di ghisa, ferro o acciaio	14	14	14	14	15	

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
73158900	Altre catene, di ghisa, ferro o acciaio	14	14	14	14	15	
73159000	Altre parti di catene, di ferro/acciaio	14	14	14	14	10	
73160000	Ancore, ancorotti e loro parti, di ghisa/ferro/acciaio	14	14	14	14	10	
73170010	Punte, chiodi, puntine da disegno, rampini, graffette ondulate o smussate (diversi da quelli della voce 83.05) ed articoli simili, di ghisa/ferro/acciaio, anche con capocchia di altra materia	14	14	14	14	15	
73170020	Graffe di filo curvato, di ghisa, ferro o acciaio	14	14	14	14	10	
73170030	Punte o denti per macchine tessili, di ghisa, ferro o acciaio	14	14	14	14	E	
73170090	Punte, chiodi, puntine da disegno, articoli simili, di ghisa/ferro/acciaio	14	14	14	14	10	
73181100	Tirafondi, di ghisa/ferro/acciaio	16	16	16	16	15	
73181200	Altre viti per legno, di ghisa/ferro/acciaio	16	16	16	16	15	
73181300	Ganci a vite e viti ad occhio, di ghisa/ferro/acciaio	16	16	16	16	10	
73181400	Viti autofilettanti, di ghisa, ferro o acciaio	16	16	16	16	10	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
73181500	Altre viti/bulloni/dadi, di ghisa, ferro/acciaio	25	16	16	16	10	
73181600	Dadi, di ghisa, ferro o acciaio	25	16	16	16	10	
73181900	Altri articoli filettati, di ghisa, ferro o acciaio	16	16	16	16	10	
73182100	Rondelle destinate a funzionare da molla (elastiche) o di sicurezza, di ghisa, ecc.	16	16	16	16	10	
73182200	Altre rondelle, di ghisa, ferro o acciaio	16	16	16	16	10	
73182300	Ribadini di ghisa, ferro o acciaio	16	16	16	16	10	
73182400	Copiglie/pernotti ecc. di ghisa, ferro o acciaio	16	16	16	16	10	
73182900	Altri articoli non filettati, di ghisa, ferro o acciaio	16	16	16	16	10	
73194000	Spilli di sicurezza ed altri spilli	16	16	16	16	10	
73199000	Altri aghi/articoli simili, di ferro o di acciaio, per impiego a mano	16	16	16	16	15	
73201000	Molle a balestra e loro foglie, di ferro o di acciaio	16	16	10	16	10	
73202010	Molle a elica cilindriche, di ferro o di acciaio	16	16	10	16	10	
73202090	Altre molle a elica, di ferro o di acciaio	16	16	10	16	10	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
73209000	Altre molle di ferro o di acciaio	16	16	15	16	10	
73211100	Apparecchi di cottura/scaldapiatti, di ferro, ecc. a combustibili gassosi, ecc.	20	20	20	20	15	
73211200	Apparecchi di cottura/scaldapiatti, di ferro, ecc., a combustibili liquidi	20	20	20	20	10	
73211900	Altri apparecchi di cottura e scaldapiatti, a combustibili solidi	20	20	20	20	10	
73218100	Altri apparecchi per riscaldare, ecc., di ferro/acciaio, a gas/altri combustibili	20	20	20	20	10	
73218200	Altri apparecchi per riscaldare, ecc., di ferro/acciaio, a combustibili liquidi	20	20	20	20	10	
73218900	Altri apparecchi a combustibili solidi	20	20	20	20	15	
73219000	Parti di apparecchi per uso domestico, ecc., di ferro/acciaio, non elettrici	18	18	18	18	10	
73221100	Radiatori per il riscaldamento centrale, di ghisa, con parti non elettriche	18	18	18	18	15	
73221900	Radiatori per il riscaldamento centrale, di ferro/acciaio, con parti non elettriche	18	18	18	18	15	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
73229010	Generatori di aria calda a combustibile liquido utilizzati nei veicoli a motore	2	2	2	2	4	
73229090	Altri generatori, ecc., di ghisa/ferro/acciaio, non elettrici	18	18	18	18	E	
73231000	Paglia, spugne, ecc. di ferro/acciaio, per pulire/lucidare	18	18	18	18	15	
73239100	Altri oggetti per uso domestico e loro parti, di ghisa, non smaltati	18	18	18	18	10	
73239200	Altri oggetti per uso domestico e loro parti, di ghisa, smaltati	18	18	18	18	15	
73239300	Altri oggetti per uso domestico e loro parti, di acciai inossidabili	35	18	15	18	10	
73239400	Altri oggetti per uso domestico e loro parti, di ferro/acciaio, smaltati	18	18	18	18	10	
73239900	Altri oggetti per uso domestico e loro parti, di ghisa/ferro/acciaio	18	18	18	18	10	
73241000	Acquai e lavabi di acciai inossidabili	18	18	18	18	10	
73242100	Vasche da bagno di ghisa, anche smaltate	18	18	18	18	10	
73242900	Altre vasche da bagno di ferro o di acciaio	18	18	18	18	15	

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
73249000	Altri oggetti di igiene e da toeletta e loro parti, di ferro/acciaio	18	18	18	18	15	
73251000	Altri lavori gettati in forma (fusi), di ghisa non malleabile	18	18	18	18	10	
73259100	Palle ed oggetti simili per mulini, di ghisa/ferro/acciaio, gettati in forma (fusi)	18	18	18	18	15	
73259910	Altri lavori gettati in forma (fusi), di acciaio	18	18	18	18	10	
73259990	Altri lavori gettati in forma (fusi), di ghisa o ferro	18	18	18	18	10	
73261100	Palle ed oggetti simili per mulini, di ferro/acciaio, fucinati/stampati	18	18	18	18	15	
73261900	Altri lavori fucinati/stampati, di ferro o acciaio	18	18	18	18	10	
73262000	Lavori di fili di ferro o acciaio	18	18	18	18	10	
73269010	Calotte ellittiche in acciaio al nichel del tipo utilizzato nella fabbricazione di recipienti	2	2	2	2	10	
73269090	Altri lavori di ferro o di acciaio	18	18	18	18	10	
74010000	Metalline cuprifere; rame da cementazione (precipitato di rame)	6	6	6	6	8	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
74020000	Rame non raffinato e anodi di rame per affinazione elettrolitica	6	6	6	6	8	
74031100	Catodi di rame raffinato/loro sezioni, greggio	6	6	6	6	4	
74031200	Barre da filo (Wire bars) di rame raffinato, greggio	6	6	6	6	E	
74031300	Billette di rame raffinato, greggio	6	6	6	6	E	
74031900	Altri prodotti di rame raffinato, greggio	6	6	6	6	8	
74032100	Leghe a base di rame-zinco (ottone), greggio	6	6	6	6	8	
74032200	Leghe a base di rame-stagno (bronzo), greggio	6	6	6	6	8	
74032900	Altre leghe di rame, greggio	6	6	6	6	8	
74040000	Cascami e avanzi di rame	2	2	2	2	4	
74050000	Leghe madri di rame	6	6	6	6	8	
74061000	Polveri di rame a struttura non lamellare	6	6	6	6	8	
74062000	Polveri e pagliette di rame a struttura non lamellare	6	6	6	6	4	
74071010	Barre di rame raffinato	12	12	12	0	15	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
74071021	Profilati cavi di rame raffinato	12	12	12	12	15	
74071029	Altri profilati di rame raffinato	12	12	12	12	10	
74072110	Barre di leghe a base di rame-zinco (ottone)	12	12	12	12	10	
74072120	Profilati di leghe a base di rame-zinco (ottone)	12	12	12	12	10	
74072910	Altre barre di rame	12	12	9	12	10	
74072921	Altri profilati cavi di rame raffinato	12	12	9	12	15	
74072929	Altri profilati di rame	12	12	9	12	10	
74081100	Fili di rame raffinato, di cui la più grande dimensione della sezione trasversale > 6 mm	10	10	8	0	8	
74081900	Altri fili di rame raffinato	12	12	12	12	10	
74082100	Fili di leghe a base di rame-zinco (ottone)	12	12	12	12	10	
74082200	Fili di leghe a base di rame-nichel o di rame-nichel-zinco	12	12	12	12	10	
74082911	Fili di leghe a base di rame-stagno (bronzo) fosforoso	12	12	12	12	10	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
74082919	Altri fili di leghe a base di rame-stagno (bronzo)	12	12	12	12	10	
74082990	Altri fili di leghe di rame	12	12	12	12	10	
74091100	Lamiere e nastri, di rame raffinato, di spessore > 0,15 mm, arrotolati	12	12	12	0	10	
74091900	Altre lamiere e nastri, di rame raffinato, di spessore > 0,15 mm	12	12	12	0	10	
74092100	Lamiere e nastri, di leghe di rame-zinco, di spessore > 0,15 mm, arrotolati	12	12	12	0	15	
74092900	Altre lamiere e nastri, di leghe di rame-zinco, di spessore > 0,15 mm	12	12	12	12	10	
74093111	Lamiere di leghe di bronzo, di spessore > 0,15 mm, arrotolate, rivestite di materie plastiche	2	2	2	2	10	
74093119	Altre lamiere di leghe di bronzo, di spessore > 0,15 mm, arrotolate, rivestite di materie plastiche	12	12	12	12	15	
74093190	Altre lamiere di leghe di bronzo, di spessore > 0,15 mm, arrotolate	12	12	12	12	10	

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
74093900	Altre lamiere e nastri, di leghe di rame-stagno, di spessore > 0,15 mm	12	12	12	12	10	
74094010	Lamiere e nastri, di leghe di rame-nichel, ecc., di spessore > 0,15 mm, arrotolati	12	12	12	12	10	
74094090	Altre lamiere e nastri, di leghe di rame-nichel, ecc., di spessore > 0,15 mm	12	12	12	12	10	
74099000	Lamiere e nastri, di altre leghe di rame, di spessore > 0,15 mm	12	12	12	12	10	
74101112	Fogli e nastri sottili di rame, di spessore ≤ 0,04 mm e una resistenza elettrica ≤ 0,017241 ohm mm^2/m	0	0	0	0	0	
74101113	Altri fogli e nastri sottili di rame, di spessore ≤ 0,04 mm	12	12	2	0	10	
74101119	Fogli e nastri sottili di rame raffinato, senza supporto, di spessore ≤ 0,04 mm, di purezza ≥ 99,85 %	12	12	2	0	15	
74101190	Altri fogli e nastri sottili, di rame raffinato, senza supporto, di spessore ≤ 0,15 mm	12	12	12	12	10	
74101200	Fogli e nastri sottili, di leghe di rame, senza supporto, di spessore ≤ 0,15 mm	12	12	12	0	10	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
74102110	Fogli e nastri sottili di rame raffinato, su supporto isolante di resina epossidica e fibra di vetro, per circuiti stampati, di spessore ≤ 0,15 mm	4	4	2	0	10	
74102120	Fogli e nastri sottili di rame raffinato, su supporto di poliestere/poliammide, di spessore > 0,012 mm ma ≤ 0,15 mm	0	0	0	0	0	
74102130	Fogli e nastri sottili di rame, su supporto, per circuiti stampati	4	4	2	0	10	
74102190	Altri fogli e nastri sottili, di rame raffinato, su supporto, di spessore ≤ 0,15 mm	12	12	12	12	10	
74102200	Fogli e nastri sottili, di leghe di rame, su supporto, di spessore ≤ 0,15 mm	12	12	12	12	10	
74111010	Tubi di rame raffinato, senza alette né scanalature	14	14	14	0	10	
74111090	Altri tubi di rame raffinato	14	14	14	14	10	
74112110	Tubi di leghe di rame-zinco, senza alette né scanalature	14	14	14	14	10	
74112190	Altri tubi di leghe di rame-zinco	14	14	14	14	10	
74112210	Tubi di leghe di rame-nichel, ecc., senza alette né scanalature	14	14	14	14	10	

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
74112290	Altri tubi di leghe di rame-nichel/rame-nichel-zinco	14	14	14	14	10	
74112910	Tubi di altre leghe di rame, ecc., senza alette né scanalature	14	14	14	14	15	
74112990	Tubi di altre leghe di rame	14	14	14	14	10	
74121000	Accessori per tubi di rame raffinato	14	14	14	14	10	
74122000	Accessori per tubi di leghe di rame	14	14	14	14	10	
74130000	Trefoli, cavi, trecce, ecc., non isolati per l'elettricità	14	14	14	14	15	
74151000	Punte, chiodi, ecc. di rame/ferro/acciaio, con capocchia di rame	14	14	14	14	15	
74152100	Rondelle di rame	14	14	14	14	10	
74152900	Altri articoli non filettati, di rame	14	14	14	14	10	
74153300	Viti, bulloni e dadi, di rame	14	14	14	14	10	
74153900	Altri articoli filettati, di rame	14	14	14	14	10	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
74181000	Oggetti per uso domestico e loro parti, di rame	16	16	16	16	10	
74182000	Oggetti di igiene/da toeletta e loro parti, di rame	16	16	16	16	15	
74191000	Catene, catenelle di rame, e loro parti	16	16	16	16	15	
74199100	Altri lavori di rame, colati, gettati in forma (fusi), stampati o fucinati	16	16	16	16	10	
74199910	Tele metalliche di fili di rame	14	14	14	14	10	
74199920	Griglie e reti, di fili di rame, lamiere e lastre, incise e stirate	14	14	14	14	10	
74199930	Molle di rame	14	14	14	14	10	
74199990	Apparecchi per cucinare/riscaldare, di rame, non elettrici, per uso domestico	16	16	12	16	10	
75011000	Metalline di nichel	6	6	6	6	E	
75012000	"Sinters" di ossidi di nichel/prodotti intermedi della metallurgia del nichel	6	6	6	6	E	
75021010	Catodi di nichel non legato, greggio	6	6	6	6	4	
75021090	Altro nichel non legato, greggio	6	6	6	6	4	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
75022000	Leghe di nichel, greggio	6	6	6	6	8	
75030000	Cascami e avanzi rottami di nichel	2	2	2	2	8	
75040010	Polveri e pagliette di nichel non legato	6	6	6	6	8	
75040090	Altre polveri e pagliette, di nichel	6	6	6	6	10	
75051110	Barre di nichel non legato	12	12	12	12	10	
75051121	Profilati cavi di nichel non legato	12	12	12	12	E	
75051129	Altri profilati di nichel non legato	12	12	12	12	E	
75051210	Barre di leghe di nichel	12	12	12	12	10	
75051221	Profilati cavi di leghe di nichel	12	12	12	12	E	
75051229	Altri profilati di leghe di nichel	12	12	12	12	15	
75052100	Fili di nichel non legato	12	12	12	12	10	
75052200	Fili di leghe di nichel	12	12	12	12	10	
75061000	Lamiere, nastri e fogli, di nichel non legato	12	12	12	12	10	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
75062000	Lamiere, nastri e fogli, di leghe di nichel	12	12	12	12	10	
75071100	Tubi di nichel non legato	14	14	14	14	E	
75071200	Tubi di leghe di nichel	14	14	14	14	10	
75072000	Accessori per tubi di nichel	14	14	14	14	10	
75081000	Tele metalliche e griglie, di fili di nichel	16	16	16	16	10	
75089010	Cilindri cavi a sezione variabile, per centrifugazione, dei tipi utilizzati nei reattori per il reforming stechiometrico del gas naturale	2	2	2	2	10	
75089090	Altri lavori di nichel	16	16	16	16	10	
76011000	Alluminio non legato, greggio	6	0	6	0	4	
76012000	Leghe di alluminio, greggio	6	6	6	0	4	
76020000	Cascami e avanzi di alluminio	0	0	0	0	0	
76031000	Polveri di alluminio a struttura non lamellare	6	6	6	6	8	
76032000	Polveri e pagliette di alluminio, a struttura lamellare	6	6	6	6	8	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
76041010	Barre di alluminio, non legato	12	12	12	12	10	
76041021	Profilati cavi di alluminio, non legato	12	12	12	12	10	
76041029	Altri profilati di alluminio, non legato	12	12	12	12	10	
76042100	Profilati cavi di leghe di alluminio	12	12	12	20	15	
76042911	Barre di leghe di alluminio, fucinate, di sezione trasversale circolare, con diametro ≥ 40 cm ma ≤ 76 cm	2	2	2	2	4	
76042919	Altre barre di leghe di alluminio	12	12	12	12	10	
76042920	Altri profilati di leghe di alluminio	12	12	12	20	15	
76051110	Fili di alluminio non legato, di sezione trasversale > 7 mm, con resistività elettrica ≤ 0,0283 ohm mm^2	12	12	12	0	10	
76051190	Altri fili di alluminio, non legato, di sezione trasversale > 7 mm	12	12	12	12	10	
76051910	Altri fili di alluminio, non legato, con resistività elettrica ≤ 0,283 ohm mm^2	12	12	12	12	10	
76051990	Altri fili di alluminio, non legato	12	12	12	12	10	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
76052110	Fili di leghe di alluminio, sezione trasversale > 7 mm, con resistività elettrica ≤ 0,0328 ohm mm^2	12	12	12	12	10	
76052190	Altri fili di leghe di alluminio, sezione trasversale > 7 mm	12	12	12	12	10	
76052910	Altri fili di leghe di alluminio, con resistività elettrica ≤ 0,0328 ohm mm^2	12	12	12	12	10	
76052990	Altri fili di leghe di alluminio	12	12	12	12	10	
76061110	Lamiere e nastri di alluminio, non legato, di spessore > 0,2 mm, ecc.	2	2	2	2	4	
76061190	Altre lamiere e nastri di alluminio, non legato, di spessore > 0,2 mm, di forma quadrata o rettangolare	12	12	12	12	E	
76061210	Lamiere di leghe di alluminio, di spessore > 0,2 mm ma ≤ 0,3 mm, larghezza ≥ 1 468 mm, lucidate	12	12	12	12	10	
76061220	Altre lamiere di alluminio, non legato, di spessore > 0,2 mm, ecc.	2	2	2	2	4	
76061290	Altre lamiere e nastri di leghe di alluminio, di spessore > 0,2 mm	4	12	0	0	E	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
76069100	Altre lamiere e nastri, di alluminio non legato, di spessore > 0,2 mm	12	12	12	0	10	
76069200	Altre lamiere e nastri, di leghe di alluminio, di spessore > 0,2 mm	12	12	12	12	10	
76071110	Fogli e nastri sottili di alluminio, senza supporto, laminati e ulteriormente lavorati, di spessore ≤ 0,2 mm, contenenti silicio	2	2	2	2	4	
76071190	Altri fogli e nastri sottili, di alluminio, senza supporto, laminati e ulteriormente lavorati, di spessore ≤ 0,2 mm	12	12	12	0	E	
76071910	Fogli e nastri sottili di alluminio, senza supporto, di spessore ≤ 110 micron	2	2	2	2	4	
76071990	Altri fogli e nastri sottili di alluminio, senza supporto, di spessore ≤ 0,2 mm	12	12	9	12	E	
76072000	Fogli e nastri sottili, di alluminio, su supporto, di spessore ≤ 0,2 mm	12	12	12	12	E	
76081000	Tubi di alluminio non legato	14	14	14	14	10	
76082010	Tubi di leghe di alluminio, senza saldatura, trafilati a freddo, ecc.	2	2	2	2	8	
76082090	Altri tubi di leghe di alluminio	14	14	14	14	10	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
76090000	Accessori per tubi, di alluminio	14	14	14	14	10	
76101000	Porte, finestre, loro intelaiature, stipiti, soglie, ecc., di alluminio	16	16	16	16	E	
76109000	Costruzioni e parti di costruzione, lamiere, barre, ecc., di alluminio	16	16	16	16	10	
76110000	Serbatoi, ecc., di alluminio, di capacità > 300 litri, senza dispositivi meccanici o termici	16	16	16	16	15	
76121000	Astucci tubolari flessibili, di capacità ≤ 300 litri, senza dispositivo meccanico	16	16	16	16	E	
76129011	Recipienti tubolari di alluminio, di capacità ≤ 700 cm^3, per aerosol	16	16	16	0	10	
76129012	Recipienti tubolari, di alluminio, isotermici, raffreddati ad azoto liquido, di capacità ≤ 300 litri	2	2	2	2	4	
76129019	Altri recipienti tubolari, di alluminio, di capacità ≤ 300 litri	16	16	16	16	10	
76129090	Altri serbatoi, ecc., di alluminio, di capacità ≤ 300 litri, senza dispositivo meccanico	16	16	16	16	15	

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
76130000	Recipienti di alluminio per gas compressi o liquefatti	16	16	16	16	E	
76141010	Fili e cavi, di alluminio, con anima di acciaio, non isolati per l'elettricità	12	12	12	12	10	
76141090	Trecce, ecc., di alluminio, con anima di acciaio, non isolate l'elettricità	12	12	12	12	10	
76149010	Trecce, ecc., di alluminio, con anima di acciaio, isolate, per usi diversi da quelli elettrici	12	12	12	12	10	
76149090	Altri cavi, trecce, ecc., non isolati per l'elettricità	12	12	12	12	10	
76151000	Oggetti per uso domestico e loro parti, di alluminio	16	16	16	16	E	
76152000	Oggetti di igiene o da toeletta e loro parti, di alluminio	16	16	16	16	15	ex categoria "0" solo per: "Barre di sostegno per persone con disabilità fisiche"
76161000	Punte, chiodi, rampini, viti, bulloni, ecc., di alluminio	14	14	14	14	10	
76169100	Griglie e reti, di fili di alluminio	14	14	14	14	10	
76169900	Altri lavori di alluminio	14	14	14	14	10	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
78011011	Piombo raffinato, elettrolitico, in lingotti	8	8	8	8	8	
78011019	Altre forme gregge di piombo raffinato, elettrolitico	8	8	8	8	15	
78011090	Altre forme gregge di piombo raffinato	8	8	8	8	8	
78019100	Piombo greggio contenente antimonio come altro elemento predominante in peso	6	6	6	6	E	
78019900	Altro piombo greggio	6	6	6	6	E	
78020000	Cascami e avanzi di piombo	4	4	4	4	8	
78041100	Fogli e nastri di piombo, di spessore ≤ 0,2 mm	12	12	12	12	E	
78041900	Lamiere e altri fogli e nastri, di piombo	12	12	12	12	15	
78042000	Polveri e pagliette di piombo	6	6	6	6	8	
78060010	Barre, profilati e fili, di piombo	12	12	12	12	15	
78060020	Tubi e accessori, di piombo	14	14	14	14	15	
78060090	Altri lavori di piombo	16	16	16	16	15	

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
79011111	Zinco non legato, contenente, in peso, ≥ 99,99 % di zinco, elettrolitico, in lingotti	8	8	8	0	15	
79011119	Altro zinco non legato, contenente, in peso, ≥ 99,99 % di zinco, elettrolitico	8	8	8	8	15	
79011191	Altri lingotti di zinco non legato, contenente, in peso, ≥ 99,99 % di zinco	8	8	8	8	15	
79011199	Altre forme gregge di zinco non legato, contenente, in peso, ≥ 99,99 % di zinco	8	8	8	8	15	
79011210	Zinco non legato, contenente, in peso, < 99,99 % di zinco, in lingotti	8	8	8	8	15	
79011290	Altro zinco non legato, contenente, in peso, < 99,99 % di zinco	6	6	6	6	15	
79012010	Leghe di zinco, in lingotti	8	8	8	8	E	
79012090	Altre leghe di zinco	8	8	8	8	15	
79020000	Cascami e avanzi di zinco	2	2	2	2	8	
79031000	Zinco polverizzato	6	6	6	6	4	
79039000	Altre polveri di zinco (tuzia), zinco polverizzato	6	6	6	6	4	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
79040000	Barre, aste, profilati e fili, di zinco	12	12	12	12	10	
79050000	Lamiere, fogli e nastri, di zinco	12	12	12	12	10	
79070010	Tubi di zinco e loro accessori	14	14	14	14	10	
79070090	Altri lavori di zinco	16	16	16	16	15	
80011000	Stagno non legato, greggio	6	6	6	6	E	
80012000	Leghe di stagno, greggio	6	6	6	6	8	
80020000	Cascami e avanzi di stagno	2	2	2	2	8	
80030000	Barre, profilati e fili, di stagno	12	12	12	12	10	
80070010	Lamiere fogli e nastri, di stagno	12	12	12	12	E	
80070020	Cascami e avanzi di stagno	6	6	6	6	8	
80070030	Tubi di stagno e loro accessori	14	14	14	14	E	
80070090	Altri lavori di stagno	16	16	16	16	10	
81011000	Polveri di tungsteno (wolframio)	2	2	2	2	4	

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
81019400	Tungsteno in forme gregge, comprese le barre ottenute per sinterizzazione	2	2	2	2	4	
81019600	Fili di tungsteno	2	2	2	2	8	
81019700	Cascami e avanzi di tungsteno	2	2	2	2	8	
81019910	Lavori di tungsteno, utilizzati per la produzione di contatti elettrici	2	2	2	2	4	
81019990	Altri lavori di tungsteno	2	2	2	2	4	
81021000	Polveri di molibdeno	2	2	2	2	4	
81029400	Molibdeno in forme gregge, comprese le barre ottenute per sinterizzazione	2	2	2	2	4	
81029500	Barre/profilati/lamiere/nastri/fogli, ecc. di molibdeno	2	2	2	2	4	
81029600	Fili di molibdeno	2	2	2	2	4	
81029700	Cascami e avanzi di molibdeno	2	2	2	2	8	
81029900	Altri lavori di molibdeno	2	2	2	2	10	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
81032000	Tantalio in forme gregge, comprese le barre ottenute per sinterizzazione; polveri	2	2	2	2	8	
81033000	Cascami e avanzi di tantalio	2	2	2	2	8	
81039000	Altri lavori di tantalio	2	2	2	2	10	
81041100	Magnesio in forme gregge, contenente, in peso, ≥ 99,80 % di magnesio	6	6	6	6	4	
81041900	Altro magnesio in forme gregge	6	6	6	6	4	
81042000	Cascami e avanzi di magnesio	2	2	2	2	4	
81043000	Trucioli, torniture e granuli di magnesio, calibrati; polveri	6	6	6	6	8	
81049000	Altri lavori in magnesio	8	8	8	8	8	
81052010	Cobalto in forma greggia	4	4	4	4	8	
81052021	Polveri di leghe a base di cobalto-cromo-tungsteno (wolframio) (stelliti)	2	2	2	2	8	
81052029	Altre polveri	6	6	6	6	8	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
81052090	Metalline di cobalto ed altri prodotti intermedi della metallurgia del cobalto	6	6	6	6	10	
81053000	Cascami e avanzi di cobalto	6	6	6	6	E	
81059010	Lamiere, fogli, nastri, fili, aste, ecc., di cobalto	6	6	6	6	4	
81059090	Altri lavori di cobalto	6	6	6	6	8	
81060010	Bismuto in forma greggia	2	2	2	2	4	
81060090	Lavori di bismuto, compresi i cascami e gli avanzi di bismuto	2	2	2	2	4	
81072010	Cadmio in forma greggia	6	6	6	6	8	
81072020	Polveri di cadmio	6	6	6	6	E	
81073000	Cascami e avanzi di cadmio	6	6	6	6	E	
81079000	Lavori di cadmio	6	6	6	6	E	
81082000	Titanio in forma greggia e in polvere	2	2	2	2	4	
81083000	Cascami e avanzi di titanio	2	2	2	2	8	
81089000	Lavori di titanio	2	2	2	2	4	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
81092000	Zirconio in forma greggia e in polvere	2	2	2	2	8	
81093000	Cascami e avanzi di zirconio	2	2	2	2	4	
81099000	Lavori di zirconio	2	2	2	2	4	
81101010	Antimonio in forma greggia	2	2	2	2	4	
81101020	Polveri di antimonio	6	6	6	6	E	
81102000	Cascami e avanzi di antimonio	6	6	6	6	E	
81109000	Lavori e altri prodotti di antimonio	6	6	6	6	10	
81110010	Manganese in forma greggia	6	6	6	6	8	
81110020	Lamiere/nastri/fogli/fili, ecc. di manganese	6	6	6	6	8	
81110090	Lavori di manganese, compresi i cascami e gli avanzi	6	6	6	6	8	
81121200	Berillio in forma greggia, anche in polvere	6	6	6	6	E	
81121300	Cascami e avanzi di berillio	6	6	6	6	E	
81121900	Lavori di berillio	6	6	6	6	E	

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
81122110	Cromo in forma greggia	2	2	2	2	4	
81122120	Polveri di cromo	2	2	2	2	8	
81122200	Cascami e avanzi di cromo	2	2	2	2	4	
81122900	Lavori e altri prodotti di cromo	2	2	2	2	4	
81125100	Tallio in forma greggia, anche in polvere	2	2	2	2	8	
81125200	Cascami e avanzi di tallio	2	2	2	2	4	
81125900	Lavori ed altri prodotti di tallio	2	2	2	2	8	
81129200	Gallio, afnio, indio, niobio, ecc. in forma greggia, cascami, ecc.	2	2	2	2	10	
81129900	Lavori di gallio, afnio, indio, niobio, ecc.	2	2	2	2	4	
81130010	Lamiere/nastri/fogli/fili, ecc. di cermet	6	6	6	6	10	
81130090	Cermet e lavori di cermet compresi i cascami e gli avanzi	6	6	6	6	10	
82011000	Pale di metalli comuni	18	18	7	18	10	
82013000	Picconi, piccozze, zappe, ecc., di metalli comuni	18	18	7	18	10	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
82014000	Asce, roncole, e altri utensili taglienti, di metalli comuni	18	18	18	18	10	
82015000	Forbici per potare, ecc., di metalli comuni	18	18	18	18	10	
82016000	Cesoie da siepe, ecc., di metalli comuni	18	18	18	18	10	
82019000	Altri utensili agricoli, ecc., di metalli comuni	18	18	18	18	10	
82021000	Seghe a mano, di metalli comuni	18	18	18	18	10	
82022000	Lame di seghe a nastro, di metalli comuni	18	18	18	18	10	
82023100	Lame di seghe circolari, ecc., con parte operante di acciaio	18	18	18	18	10	
82023900	Altre lame di seghe circolari, comprese le loro parti	18	18	18	18	10	
82024000	Catene di seghe dette "taglienti", di metalli comuni	18	18	18	18	10	
82029100	Lame di seghe diritte, per la lavorazione dei metalli	18	18	18	18	10	
82029910	Lame di seghe dritte, non dentate, di metalli comuni, per segare la pietra	18	18	18	18	10	
82029990	Altre lame di seghe, di metalli comuni	18	18	18	18	10	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
82031010	Lime e raspe, di metalli comuni	18	18	15	18	10	
82031090	Altri utensili, di metalli comuni, ecc.	18	18	18	18	10	
82032010	Pinze, di metalli comuni	18	18	15	18	10	
82032090	Tenaglie, pinzette, e utensili simili, di metalli comuni	18	18	18	18	15	
82033000	Cesoie per metalli, e utensili simili, di metalli comuni	18	18	18	18	10	
82034000	Tagliatubi, e utensili simili, di metalli comuni	18	18	18	18	10	
82041100	Chiavi per dadi a mano, ad apertura fissa, di metalli comuni	35	18	15	18	10	
82041200	Chiavi per dadi a mano, ad apertura variabile, di metalli comuni	18	18	15	18	10	
82042000	Bussole di serraggio intercambiabili, anche con manico, di metalli comuni	18	18	18	18	10	
82051000	Utensili per forare, filettare o maschiare, di metalli comuni	18	18	18	18	10	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
82052000	Martelli e mazze, a mano, di metalli comuni	18	18	18	18	10	
82053000	Pialle, scalpelli, sgorbie e simili utensili taglienti per la lavorazione del legno	18	18	18	18	10	
82054000	Cacciaviti, a mano, di metalli comuni	18	18	18	18	15	
82055100	Altri utensili e utensileria a mano, di metalli comuni, per uso domestico	18	18	18	18	10	
82055900	Altri utensili e utensileria a mano, di metalli comuni, per usi diversi da quelli domestici	18	18	16	18	10	
82056000	Lampade per saldare e simili, di metalli comuni	18	18	18	18	15	
82057000	Morse, sergenti e simili, di metalli comuni	18	18	18	18	10	
82059000	Assortimenti di torni, incudini, ecc. a mano/a pedale, di metalli comuni	18	18	18	18	10	
82060000	Assortimenti di seghe, lime, ecc., a mano, di metalli comuni	18	18	18	18	10	
82071300	Utensili di perforazione o di sondaggio, di metalli comuni, con parte operante di cermet	18	18	18	18	10	

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
82071900	Altri utensili di perforazione o di sondaggio, ecc., di metalli comuni, comprese le parti	18	18	18	18	10	
82072000	Filiere per trafilare o estrudere i metalli	18	18	18	18	10	
82073000	Utensili per imbutire/stampare/punzonare, di metalli comuni	35	25	0	0	15	
82074010	Utensili per eseguire filettature interne, di metalli comuni	18	18	18	18	10	
82074020	Utensili per eseguire filettature esterne, di metalli comuni	18	18	18	18	10	
82075011	Punte da trapano elicoidali, con diametro ≤ 52 mm, di metalli comuni, diamantate	18	18	18	18	10	
82075019	Altre punte da trapano, di metalli comuni, anche diamantate	18	18	18	18	10	
82075090	Altri utensili per forare, di metalli comuni	18	18	18	18	10	
82076000	Utensili per alesare o scanalare, di metalli comuni	18	18	18	18	10	
82077010	Utensili per fresare, di metalli comuni	18	18	18	18	10	
82077020	Frese per tagliare ingranaggi, di metalli comuni	18	18	18	18	10	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
82077090	Altri utensili per fresare, di metalli comuni	18	18	18	18	10	
82078000	Utensili per tornire, di metalli comuni	18	18	18	18	10	
82079000	Altri utensili intercambiabili, di metalli comuni	18	18	18	18	10	
82081000	Coltelli/lame trancianti, di metalli comuni, per la lavorazione dei metalli	16	16	16	16	10	
82082000	Coltelli/lame trancianti, di metalli comuni, per la lavorazione del legno	16	16	16	16	10	
82083000	Coltelli/lame trancianti, di metalli comuni, per apparecchi da cucina, ecc.	16	16	16	16	10	
82084000	Coltelli/lame trancianti, di metalli comuni, per usi agricoli, ecc.	16	16	16	16	10	
82089000	Altri coltelli/lame trancianti, di metalli comuni, per macchine o apparecchi meccanici	16	16	16	16	E	
82090011	Placchette/pastiglie, intercambiabili, di cermet, per utensili	16	16	16	16	10	
82090019	Altre placchette/pastiglie, di cermet, non montate, per utensili	16	16	16	16	10	
82090090	Placchette, punte, ecc. di cermet, non montate, per utensili	16	16	16	16	10	

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
82100010	Mulini meccanici azionati a mano, di peso ≤ 10 kg, per alimenti ecc.	18	18	18	18	10	
82100090	Altri apparecchi meccanici azionati a mano, di peso ≤ 10 kg, per alimenti, ecc.	18	18	18	18	10	
82111000	Coltelli a lama tranciante/dentata e loro lame, assortimenti	18	18	18	18	10	
82119100	Coltelli da tavola, a lama fissa, di metalli comuni	18	18	2	18	10	
82119210	Coltelli da cucina/coltelli da macellaio, a lama fissa, di metalli comuni	18	18	18	18	10	
82119220	Coltelli da caccia, a lama fissa, di metalli comuni	18	18	18	18	10	
82119290	Altri coltelli, a lama fissa, di metalli comuni	18	18	18	18	10	
82119310	Coltelli chiudibili e loro parti, in metalli comuni	18	18	18	18	10	
82119320	Temperini con una o più lame/altre parti, di metalli comuni	18	18	8	18	10	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
82119390	Altri coltelli, diversi da quelli a lama fissa, di metalli comuni	18	18	18	18	10	
82119400	Lame per coltelli, di metalli comuni	18	18	18	18	10	
82119500	Manici di metalli comuni per coltelli di metalli comuni	18	18	18	18	10	
82121010	Rasoi, di metalli comuni	18	18	18	18	E	
82121020	Lame per rasoi, non elettrici	18	18	2	18	10	
82122010	Lame per rasoi di sicurezza, di metalli comuni	18	18	18	18	10	
82122020	Sbozzi in nastri, di metalli comuni	18	18	18	18	E	
82129000	Altre parti di rasoi/lame per rasoi, di metalli comuni	18	18	18	18	10	
82130000	Forbici e loro lame, di metalli comuni	18	18	15	18	10	
82141000	Tagliacarte, aprilettere, ecc. e loro lame, di metalli comuni	18	18	18	18	10	
82142000	Utensili e assortimenti di utensili per manicure/pedicure, di metalli comuni	18	18	18	18	10	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
82149010	Cesoie e loro parti, di metalli comuni	18	18	18	18	10	
82149090	Altri oggetti di coltelleria e loro parti, di metalli comuni	18	18	18	18	15	
82151000	Assortimenti di cucchiai ecc., di metalli comuni, contenenti almeno un oggetto argentato, dorato o platinato	18	18	18	18	10	
82152000	Altri assortimenti di cucchiai, forchette, mestoli, ecc. di metalli comuni	18	18	18	18	15	
82159100	Cucchiai, forchette, mestoli ecc., di metalli comuni, argentati/dorati/platinati	18	18	18	18	10	
82159910	Cucchiai, forchette, mestoli, schiumarole, ecc., di acciai inossidabili	18	18	18	18	10	
82159990	Altri cucchiai, forchette, mestoli, schiumarole, ecc., di metalli comuni	18	18	18	18	10	
83011000	Lucchetti di metalli comuni	16	16	16	16	10	
83012000	Serrature di metalli comuni, per autoveicoli	16	16	10	16	10	
83013000	Serrature di metalli comuni, per mobili	16	16	12	16	10	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
83014000	Altre serrature, catenacci di metalli comuni	16	16	12	16	15	
83015000	Fermagli e montature a fermaglio con serratura, di metalli comuni	16	16	16	16	10	
83016000	Parti di lucchetti, serrature, ecc., di metalli comuni	16	16	16	16	10	
83017000	Chiavi di metalli comuni, presentate isolatamente	16	16	16	16	10	
83021000	Cerniere di ogni specie, di metalli comuni	16	16	12	16	10	
83022000	Rotelle con montatura, di metalli comuni	16	16	16	16	10	
83023000	Altre guarnizioni, ecc., di metalli comuni, per autoveicoli	16	16	10	16	10	
83024100	Altre guarnizioni, ecc., di metalli comuni, per costruzioni	35	16	16	16	10	
83024200	Altre guarnizioni ecc., di metalli comuni, per mobili	16	16	16	16	15	
83024900	Altre guarnizioni ecc., di metalli comuni	16	16	16	16	15	
83025000	Attaccapanni, cappellinai, sostegni ecc., di metalli comuni	35	16	16	16	10	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
83026000	Congegni di chiusura automatica per porte, di metalli comuni	16	16	16	16	15	
83030000	Casseforti, porte blindate, ecc., di metalli comuni	16	16	16	16	15	
83040000	Classificatori/altri oggetti per ufficio, di metalli comuni	16	16	16	16	15	
83051000	Meccanismi per la legatura di fogli volanti o per classificatori, ecc., di metalli comuni	16	16	16	16	10	
83052000	Punti metallici presentati in barrette, di metalli comuni	16	16	16	16	15	
83059000	Fermagli, altri articoli per ufficio, di metalli comuni	16	16	16	16	E	
83061000	Campane, campanelli, gong, ecc., di metalli comuni, non elettrici	16	16	16	16	10	
83062100	Statuette/altri oggetti per ornamento, argentati/dorati/platinati	16	16	16	16	15	
83062900	Altre statuette/altri oggetti di ornamento, di metalli comuni	16	16	16	16	10	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
83063000	Cornici per fotografie, incisioni, specchi, di metalli comuni	16	16	16	16	10	
83071010	Tubi flessibili di acciaio, ecc. per l'esplorazione sottomarina di petrolio e gas	2	2	2	2	10	
83071090	Altri tubi flessibili di ferro o di acciaio	16	16	16	16	10	
83079000	Altri tubi flessibili di altri metalli comuni	16	16	16	16	10	
83081000	Fermagli/ganci/occhielli, di metalli comuni, per vestiti, ecc.	16	16	16	16	10	
83082000	Rivetti tubolari o a gambo biforcuto, di metalli comuni	16	16	16	16	10	
83089010	Fibbie di metalli comuni	16	16	16	16	10	
83089020	Perle e pagliette tagliate, di metalli comuni	16	16	16	16	E	
83089090	Altri fermagli, ecc., di metalli comuni, per vestiti, calzature, ecc.	16	16	16	16	10	
83091000	Tappi a corona, di metalli comuni, per imballaggio	16	16	16	16	10	
83099000	Tappi, altri coperchi e accessori per imballaggio, di metalli comuni	16	16	7	16	E	

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
83100000	Cartelli indicatori, cartelli per insegne, ecc., di metalli comuni, non elettrici	16	16	10	16	10	
83111000	Elettrodi rivestiti per saldatura ad arco, di metalli comuni	16	16	16	16	15	
83112000	Fili riempiti per saldatura ad arco, di metalli comuni	16	16	16	16	15	
83113000	Bacchette rivestite e fili riempiti, per la saldatura alla fiamma, di metalli comuni	16	16	16	16	15	
83119000	Altri fili, bacchette, tubi, piastre, ecc., di metalli comuni	16	16	16	16	15	
84011000	Reattori nucleari	14	14	0	0	E	
84012000	Macchine ed apparecchi per la separazione isotopica, e loro parti	14	14	0	0	E	
84013000	Elementi combustibili, non irradiati, per reattori nucleari	14	14	14	14	10	
84014000	Parti di reattori nucleari	14	14	0	2	15	
84021100	Caldaie a tubi d'acqua con produzione di vapore > 45 t/ora	14	14	0	0	15	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
84021200	Caldaie a tubi d'acqua con produzione di vapore ≤ 45 t/ora	14	14	2	0	15	
84021900	Altre caldaie a vapore, comprese le caldaie miste	14	14	0	14	15	
84022000	Caldaie dette "ad acqua surriscaldata"	14	14	2	0	15	
84029000	Parti di caldaie a vapore e "ad acqua surriscaldata"	14	14	0	0	15	
84031010	Caldaie per il riscaldamento centrale, di capacità ≤ 200 000 kcal/ora	18	18	18	18	15	
84031090	Altre caldaie per il riscaldamento centrale	14	14	0	0	15	
84039000	Altre parti di caldaie per il riscaldamento centrale	14	14	0	2	15	
84041010	Apparecchi ausiliari per caldaie a vapore/"ad acqua surriscaldata"	14	14	2	0	15	
84041020	Apparecchi ausiliari per caldaie per il riscaldamento centrale	14	14	0	0	10	
84042000	Condensatori per macchine a vapore	14	14	2	0	10	
84049010	Parti di apparecchi ausiliari per caldaie a vapore, ecc.	14	14	2	2	10	
84049090	Parti di apparecchi ausiliari per caldaie per il riscaldamento centrale	14	14	0	2	15	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
84051000	Generatori di gas d'aria/di gas d'acqua, di acetilene, ecc.	14	14	0	0	15	
84059000	Parti di generatori di gas d'aria/di gas d'acqua, ecc.	14	14	0	2	15	
84061000	Turbine a vapore, per la propulsione di navi	14	14	0	0	15	
84068100	Altre turbine a vapore, di potenza > 40 MW	2	14	0	0	10	
84068200	Altre turbine a vapore, di potenza ≤ 40 MW	2	14	0	0	10	
84069011	Rotori di turbine a reazione, a vapore, multistadio	0	0	0	0	0	
84069019	Altri rotori di turbine a vapore	2	14	0	0	15	
84069021	Palette fisse (di statori) di turbine a vapore	0	0	0	0	0	
84069029	Altre palette di turbine a vapore	2	14	0	0	15	
84069090	Altre parti di turbine a vapore	2	14	0	0	15	
84071000	Motori per l'aviazione, a scoppio	0	0	0	0	0	
84072110	Motori a scoppio per la propulsione di navi, di tipo fuoribordo, monocilindrici	2	14	0	0	10	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
84072190	Altri motori a scoppio, per la propulsione di navi, di tipo fuoribordo	2	14	0	0	15	
84072910	Altri motori a scoppio monocilindrici, per la propulsione di navi	14	14	2	0	E	
84072990	Altri motori a scoppio, per imbarcazioni	2	14	0	0	10	
84073110	Motori a scoppio, per i veicoli del capitolo 87, di cilindrata inferiore o uguale a 50 cm^3, monocilindrici	18	18	10	18	E	
84073190	Altri motori a scoppio, per i veicoli del capitolo 87, di cilindrata inferiore o uguale a 50 cm^3	18	18	10	18	15	
84073200	Motori a scoppio, per i veicoli del capitolo 87, di cilindrata > 50 cm^3 ma ≤ 250 cm^3	18	18	18	18	E	
84073310	Motori a scoppio, per i veicoli del capitolo 87, di cilindrata 250 < cm3 ≤ 1 000, monocilindrici	18	18	10	18	10	
84073390	Altri motori a scoppio, per i veicoli del capitolo 87, di cilindrata > 250 cm^3 ma ≤ 1 000 cm^3	18	18	10	18	10	
84073410	Motori a scoppio, per i veicoli del capitolo 87, di cilindrata superiore a 1 000 cm^3, monocilindrici	18	18	10	18	15	

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
84073490	Altri motori a scoppio, per i veicoli del capitolo 87, di cilindrata superiore a 1 000 cm^3	18	18	10	18	15	
84079000	Altri motori a scoppio	2	14	0	0	15	
84081010	Motori diesel/semi-diesel, per imbarcazioni, del tipo "fuoribordo"	14	14	0	0	10	
84081090	Altri motori diesel o semi-diesel, per imbarcazioni	2	14	0	0	10	
84082010	Motori diesel/semi-diesel, per i veicoli del capitolo 87, di cilindrata inferiore o uguale a 1 500 cm^3	18	18	10	18	15	
84082020	Motori diesel/semi-diesel, per veicoli del capitolo 87, di cilindrata > 1 500 cm^3 ma ≤ 2 500	18	18	10	18	15	
84082030	Motori diesel/semi-diesel, per i veicoli del capitolo 87, di cilindrata > 2 500 cm^3 ma ≤ 3 500	18	18	10	18	15	
84082090	Altri motori diesel/semidiesel, per i veicoli del capitolo 87	18	18	10	18	15	
84089010	Altri motori diesel, fissi, di potenza ≥ 337,5 kW, giri al minuto > 1 000	0	0	0	0	0	
84089090	Altri motori diesel/semi-diesel	14	14	2	0	15	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
84091000	Parti di motori per l'aviazione	0	0	0	0	0	
84099111	Bielle per motori a combustione interna	16	16	10	16	10	
84099112	Blocchi cilindri, teste cilindri, ecc. per motori a scoppio	16	16	10	16	10	
84099113	Carburatori per motori a scoppio	2	2	2	2	10	
84099114	Valvole di aspirazione o di scarico, per motori a scoppio	16	16	10	16	10	
84099115	Collettori di aspirazione o di scarico, per motori a scoppio	16	16	10	16	10	
84099116	Segmenti di pistoni, per motori a scoppio	16	16	10	16	15	
84099117	Guide valvole, per motori a scoppio	16	16	10	16	10	
84099118	Altri carburatori per motori a pistone	16	16	10	16	10	
84099120	Pistoni, per motori a scoppio	16	16	10	16	15	
84099130	Camicie dei cilindri, per motori a scoppio	16	16	10	16	10	
84099140	Iniezione elettronica, per motori a scoppio	16	16	2	2	10	

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
84099190	Altre parti per motori a scoppio	16	16	10	16	10	
84099912	Blocchi cilindri, teste cilindri, ecc. per motori diesel/semi-diesel	16	16	10	16	10	
84099914	Valvole di aspirazione o di scarico, per motori diesel/semi-diesel	16	16	10	16	10	
84099915	Collettori di aspirazione o di scarico, per motori diesel e semi-diesel	16	16	10	16	10	
84099917	Guide valvole, per motori diesel o semi-diesel	16	16	10	16	10	
84099921	Altri pistoni, con diametro ≥ 200 mm, per motori diesel o semi-diesel	2	2	2	2	10	
84099929	Altri pistoni, per motori diesel o semi-diesel	16	16	10	16	10	
84099930	Camicie di cilindri, per motori diesel/semi-diesel	16	16	10	16	10	
84099941	Bielle, di peso ≥ 30 kg, per motori diesel/semi-diesel	2	2	2	2	8	
84099949	Altre bielle per motori diesel/semi-diesel	16	16	10	16	10	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
84099951	Teste cilindri, con diametro ≥ 200 mm, per motori diesel/semi-diesel	2	2	2	2	10	
84099959	Altre teste cilindri per motori diesel/semi-diesel	16	16	10	16	10	
84099961	Iniettori/ugelli di iniezione del carburante, con diametro ≥ 20 mm per motori diesel/semi-diesel	2	2	2	2	10	
84099969	Altri ugelli di iniezione del carburante per motori diesel o semi-diesel	16	16	10	16	10	
84099971	Segmenti di pistoni, con diametro ≥ 200 mm per motori diesel o semi-diesel	2	2	2	2	10	
84099979	Altri segmenti di pistoni, per motori diesel/semi-diesel	16	16	10	16	10	
84099991	Camicie di cilindri saldate alla testa con diametro ≥ 200 mm	2	2	2	2	10	
84099999	Altre parti per motori diesel e semi-diesel	16	16	10	16	10	
84101100	Turbine e ruote idrauliche, di potenza ≤ 1 000 kW	14	14	0	0	15	
84101200	Turbine e ruote idrauliche, di potenza > 1 000 kW ma ≤ 10 000 kW	14	14	0	0	15	

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
84101300	Turbine e ruote idrauliche, di potenza > 10 000 kW	14	14	0	0	15	
84109000	Parti di turbine idrauliche e ruote idrauliche, compresi i regolatori	14	14	0	0	10	
84111100	Turboreattori, di spinta ≤ 25 kN	0	0	0	0	0	
84111200	Turboreattori, di spinta > 25 kN	0	0	0	0	0	
84112100	Turbopropulsori, di potenza ≤ 1 100 kW	0	0	0	0	0	
84112200	Turbopropulsori, di potenza > 1 100 kW	0	0	0	0	0	
84118100	Altre turbine a gas, di potenza ≤ 5 000 kW	0	0	0	0	0	
84118200	Altre turbine a gas, di potenza > 5 000 kW	0	0	0	0	0	
84119100	Parti di turboreattori o di turbopropulsori	0	0	0	0	0	
84119900	Parti di altre turbine a gas	0	0	0	0	0	
84121000	Propulsori a reazione, esclusi turboreattori	0	0	0	0	0	
84122110	Motori idraulici a movimento rettilineo (cilindri)	14	14	2	2	10	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
84122190	Altri motori idraulici a movimento rettilineo (cilindri)	14	14	0	2	15	
84122900	Altri motori idraulici	14	14	0	2	10	
84123110	Motori pneumatici a movimento rettilineo (cilindri)	14	14	0	2	10	
84123190	Altri motori pneumatici, a movimento rettilineo (cilindri)	14	14	0	2	15	
84123900	Altri motori pneumatici	14	14	2	2	E	
84128000	Altri motori e macchine motrici	14	14	2	2	15	
84129010	Parti di propulsori a reazione	14	14	2	0	10	
84129020	Parti di macchine a vapore, a movimento rettilineo (cilindri)	14	14	0	2	10	
84129080	Parti di motori idraulici/pneumatici a movimento rettilineo	14	14	0	2	10	
84129090	Parti di altri motori e macchine motrici	14	14	0	2	15	
84131100	Pompe per la distribuzione di carburanti/lubrificanti, utilizzate nelle stazioni di servizio, ecc.	14	14	0	0	10	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
84131900	Pompe per liquidi con dispositivo misuratore, ecc.	14	14	0	2	E	
84132000	Pompe a mano per liquidi	18	18	18	18	15	
84133010	Pompe di benzina/alcool, per motori a scoppio	18	18	10	18	15	
84133020	Pompe d'iniezione di carburante per motori diesel/semi-diesel	18	18	10	18	15	
84133030	Pompe per olio lubrificante, per motori a scoppio diesel/semi-diesel	18	18	10	18	10	
84133090	Altre pompe per carburanti, ecc. per motori a scoppio diesel/semi-diesel	18	18	10	18	10	
84134000	Pompe per calcestruzzo	2	14	0	0	15	
84135010	Pompe volumetriche alternative, con potenza > 5 CV ma ≤ 600 CV	14	14	0	2	15	
84135090	Altre pompe volumetriche alternative	14	14	0	2	10	
84136011	Pompe volumetriche rotative, con flusso ≤ 300 litri al minuto, a ingranaggi	14	14	2	2	10	
84136019	Altre pompe volumetriche rotative, con flusso ≤ 300 litri al minuto	14	14	0	2	10	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
84136090	Altre pompe volumetriche rotative	14	14	0	2	10	
84137010	Pompe elettriche sommerse	14	14	0	2	15	
84137080	Altre pompe centrifughe, con flusso ≤ 300 l/m	14	14	0	2	15	
84137090	Altre pompe centrifughe	35	14	0	2	E	
84138100	Altre pompe per liquidi	14	14	0	2	15	
84138200	Elevatori per liquidi	14	14	0	2	15	
84139110	Aste di pompaggio per l'estrazione del petrolio	14	14	0	2	10	
84139190	Altre parti di pompe per liquidi	14	14	0	2	15	
84139200	Parti di elevatori per liquidi	14	14	0	2	10	
84141000	Pompe per vuoto	14	14	0	2	10	
84142000	Pompe per aria, a mano o a pedale	18	18	18	18	E	
84143011	Motocompressore a chiusura ermetica, con capacità < 4 700 calorie/ora	0	18	18	18	15	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
84143019	Altri motocompressori a chiusura ermetica utilizzati negli impianti frigoriferi	0	0	0	0	0	
84143091	Compressori per impianti frigoriferi, di capacità ≤ 16 000 calorie/ora	18	18	18	18	10	
84143099	Altri compressori per impianti frigoriferi	14	14	0	0	15	
84144010	Compressori d'aria, volumetrici alternativi	14	14	0	0	10	
84144020	Compressori d'aria, a vite, montati su telaio a ruote e trainabili	14	14	0	0	E	
84144090	Altri compressori d'aria montati su telaio a ruote e trainabili	14	14	0	0	10	
84145110	Ventilatore da tavolo, con motore elettrico, di potenza ≤ 125 W	20	20	17	20	10	
84145120	Ventilatore da soffitto, con motore elettrico, di potenza ≤ 125 W	20	20	17	20	10	
84145190	Altri ventilatori con motore elettrico, di potenza ≤ 125 W	35	20	17	20	15	
84145910	Microventilatori con alloggiamento < 90 cm^2	0	0	0	0	0	
84145990	Altri ventilatori	35	14	0	2	15	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
84146000	Cappe, aventi il lato orizzontale ≤ 120 cm	20	20	20	20	10	
84148011	Altri compressori d'aria, fissi, a pistoni	14	14	0	0	15	
84148012	Altri compressori d'aria, a vite	14	14	0	0	15	
84148013	Altri compressori d'aria, a lobi paralleli (tipo "roots")	14	14	0	0	15	
84148019	Altri compressori d'aria	14	14	0	0	10	
84148021	Altri turbocompressori, di peso ≤ 50 kg, per motori a scoppio/diesel	14	14	0	2	10	
84148022	Altri turbocompressori, di peso > 50 kg, per motori a scoppio/diesel	14	14	2	2	15	
84148029	Altri turbo compressori d'aria	14	14	0	2	10	
84148031	Altri compressori di gas, a pistoni	14	14	0	0	15	
84148032	Altri compressori di gas, a vite	14	14	2	0	15	
84148033	Altri compressori di gas, centrifughi, con portata max < 22 000 m^3/ora	2	14	2	14	10	
84148038	Altri compressori di gas, centrifughi	0	0	0	0	0	

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
84148039	Altri compressori di gas	14	14	0	2	10	
84148090	Altre pompe per aria/cappe aspiranti ad estrazione/a riciclaggio	14	14	0	0	E	
84149010	Parti di pompe per aria o per vuoto	14	14	0	2	10	
84149020	Parti di ventilatori o cappe aspiranti	14	14	11	14	15	
84149031	Pistoni, di compressori d'aria/di altri gas	14	14	2	2	15	
84149032	Segmenti di pistoni, per compressori d'aria/di altri gas	14	14	0	2	15	
84149033	Blocchi cilindri/teste cilindri/coppe, per compressori	14	14	2	2	15	
84149034	Valvole di compressori d'aria/di altri gas	14	14	0	2	10	
84149039	Altre parti di compressori d'aria/di altri gas	2	14	0	2	10	
84151011	Macchine ed apparecchi per il condizionamento dell'aria (tipo "split system"), di capacità ≤ 30 000 cal/ora, per finestre/pareti	18	18	14	18	15	
84151019	Altre macchine ed apparecchi per il condizionamento dell'aria, di capacità ≤ 30 000 cal/h, per finestre/pareti	20	20	16	20	15	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
84151090	Altre macchine ed apparecchi per il condizionamento dell'aria, per finestre, ecc.	14	14	2	0	15	
84152010	Macchine ed apparecchi per il condizionamento dell'aria, di capacità ≤ 30 000 cal/ora, per autoveicoli	18	18	10	18	10	
84152090	Altre macchine ed apparecchi per il condizionamento dell'aria, per autoveicoli	14	14	0	2	10	
84158110	Altre macchine ed apparecchi per il condizionamento dell'aria, con dispositivo di refrigerazione e valvola di inversione del ciclo termico (pompe di calore reversibili), capacità ≤ 30 000 cal/ora	18	18	18	18	15	
84158190	Altre macchine ed apparecchi per il condizionamento dell'aria, con dispositivo di refrigerazione e valvola di inversione del ciclo termico (pompe di calore reversibili)	2	14	0	0	15	
84158210	Altre macchine ed apparecchi per il condizionamento dell'aria, con dispositivo di refrigerazione, capacità ≤ 30 000 cal/ora	18	18	18	18	15	
84158290	Altre macchine ed apparecchi per il condizionamento dell'aria, con dispositivo di refrigerazione	14	14	0	0	15	
84158300	Altre macchine ed apparecchi per il condizionamento dell'aria, senza dispositivo di refrigerazione	14	14	0	0	15	
84159010	Unità interna (evaporatori) di apparecchi per il condizionamento dell'aria	18	18	18	18	15	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
84159020	Unità esterna di apparecchi per il condizionamento dell'aria, sistema split, capacità ≤ 30 frigorie/ora	18	18	18	18	15	
84159090	Altri apparecchi per il condizionamento dell'aria	14	14	0	2	10	
84161000	Bruciatori a combustibili liquidi	14	14	2	2	15	
84162010	Bruciatori a gas	14	14	2	2	15	
84162090	Altri bruciatori, compresi i bruciatori misti	14	14	2	2	15	
84163000	Focolari automatici, compresi i loro avanfocolari, le loro griglie meccaniche, ecc.	14	14	2	2	15	
84169000	Parti di bruciatori, focolari automatici, ecc.	14	14	0	2	15	
84171010	Forni industriali, per la fusione di metalli, non elettrici	14	14	2	0	E	
84171020	Forni industriali per il trattamento termico dei metalli, non elettrici	14	14	2	0	15	
84171090	Altri forni, per l'arrostimento, ecc., di minerali/metalli, non elettrici	14	14	0	0	15	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
84172000	Forni industriali, per i prodotti della panetteria, della pasticceria, ecc., non elettrici	35	14	2	0	15	
84178010	Forni industriali, per prodotti ceramici, non elettrici	14	14	2	0	15	
84178020	Forni industriali, per la fusione del vetro, non elettrici	0	0	0	0	0	
84178090	Altri forni industriali o per laboratori, non elettrici	14	14	0	0	15	
84179000	Parti di forni industriali o per laboratori, non elettrici	14	14	0	2	15	
84181000	Combinazioni di frigoriferi e di congelatori-conservatori muniti di sportelli esterni separati	20	20	20	20	10	
84182100	Frigoriferi per uso domestico, a compressione	20	20	20	20	10	
84182900	Altri frigoriferi per uso domestico	20	20	20	20	10	
84183000	Mobili congelatori-conservatori, tipo cofano, di capacità ≤ 800 l	20	20	20	20	E	
84184000	Mobili congelatori-conservatori, tipo armadio, di capacità ≤ 900 l	20	20	20	20	E	
84185010	Altri congelatori-conservatori	14	14	2	0	10	
84185090	Altre vetrine, banchi frigo espositori, ecc.	35	14	0	10	15	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
84186100	Pompe di calore diverse dalle macchine ed apparecchi per il condizionamento dell'aria della voce 8415	14	14	0	14	10	
84186910	Macchine per la produzione di gelato, per uso non domestico	14	14	0	0	E	
84186920	Raffreddatori del latte	14	14	0	0	E	
84186931	Erogatori di acqua o di succo	18	18	18	18	10	
84186932	Erogatori di bevande gassate	18	18	18	18	10	
84186940	Apparecchiature per il raffreddamento/il condizionamento dell'aria, capacità ≤ 30 000 cal/ora	4	18	18	18	10	
84186991	Raffreddatori d'acqua, con assorbitore al bromuro di litio	0	0	0	0	0	
84186999	Altri materiali/macchinari/dispositivi per la produzione del freddo e pompe di calore	14	14	0	0	10	
84189100	Mobili costruiti per ricevere un'attrezzatura per la produzione del freddo	16	16	16	16	10	
84189900	Altre parti di frigoriferi, congelatori-conservatori, ecc.	14	14	0	14	10	
84191100	Scaldacqua a riscaldamento immediato, a gas	20	20	20	20	10	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
84191910	Scaldacqua solari	20	20	20	20	E	
84191990	Altri scaldacqua non elettrici, ecc., a riscaldamento immediato	20	20	20	20	E	
84192000	Sterilizzatori medico-chirurgici o di laboratorio	14	14	0	0	10	
84193100	Essiccatori per prodotti agricoli	14	14	0	0	15	
84193200	Essiccatori per il legno, le paste per carta, la carta o i cartoni	2	14	0	0	10	
84193900	Altri essiccatori	35	14	0	0	E	
84194010	Apparecchi e dispositivi per la distillazione dell'acqua	14	14	0	0	15	
84194020	Apparecchi e dispositivi per la distillazione o la rettificazione degli alcoli, ecc.	14	14	2	0	15	
84194090	Altri apparecchi di distillazione o di rettificazione	35	14	0	0	15	
84195010	Scambiatori di calore, tipo a piastra	14	14	2	0	E	
84195021	Scambiatori di calore, tubolari, metallici	14	14	2	0	15	
84195022	Scambiatori di calore, tubolari, di grafite	2	14	2	0	10	
84195029	Altri scambiatori di calore, tubolari	14	14	0	0	10	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
84195090	Altri scambiatori di calore	14	14	2	2	10	
84196000	Apparecchi e dispositivi per la liquefazione dell'aria o di altri gas	14	14	2	0	10	
84198110	Autoclavi per la preparazione di bevande calde o per la cottura o per il riscaldamento degli alimenti	14	14	0	0	15	
84198190	Altri apparecchi e dispositivi per la preparazione di bevande calde ecc.	35	14	0	0	E	
84198911	Sterilizzatori di alimenti, mediante temperatura ultra-alta ("ultra high temperature", UHT), per iniezione di vapore, di capacità ≥ 6 500 l/ora	0	0	0	0	0	
84198919	Altri sterilizzatori	14	14	0	0	15	
84198920	Forni	14	14	0	0	15	
84198930	Apparecchi e dispositivi per la torrefazione	14	14	0	0	15	
84198940	Evaporatori	14	14	0	0	10	
84198991	Recipienti refrigerati con dispositivo di circolazione di fluido refrigerante	14	14	0	0	15	
84198999	Altri apparecchi/dispositivi per il trattamento di materie con operazioni che implicano un cambiamento di temperatura	2	14	0	0	10	
84199010	Parti di scaldacqua non elettrici ecc., a riscaldamento immediato	16	16	16	16	15	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
84199020	Parti di colonne di distillazione o di rettificazione	14	14	2	2	10	
84199031	Piastre ondulate, di acciai inossidabili/alluminio, con superficie di scambio termico > 0,4 m^2	0	0	0	0	0	
84199039	Altre piastre di scambiatori di calore	14	14	0	2	10	
84199040	Altre parti di apparecchi e dispositivi per la preparazione di bevande calde, ecc.	14	14	0	2	10	
84199090	Altri apparecchi/dispositivi per il trattamento di materie con operazioni che implicano un cambiamento di temperatura	14	14	0	2	10	
84201010	Calandre/laminatoi, per carta o cartone	14	14	0	0	15	
84201090	Altre calandre e laminatoi	2	14	0	0	15	
84209100	Cilindri per calandre e laminatoi	14	14	0	2	15	
84209900	Altre parti di calandre e laminatoi	14	14	0	2	10	
84211110	Centrifughe scrematrici, capacità di produzione di latte > 30 000 l/ora	0	0	0	0	0	
84211190	Altre centrifughe scrematrici	14	14	0	0	15	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
84211210	Idroestrattori per biancheria, centrifughi, di capacità, espressa in peso di biancheria secca, ≤ 6 kg	20	20	20	20	15	
84211290	Altri idroestrattori, centrifughi	14	14	0	0	15	
84211910	Centrifughe per laboratori, di analisi/ricerca scientifica	14	14	0	0	15	
84211990	Altre centrifughe	14	14	0	0	15	
84212100	Dispositivi per filtrare o depurare l'acqua	14	14	0	0	15	
84212200	Apparecchi per filtrare o depurare bevande diverse dall'acqua	14	14	0	0	E	
84212300	Dispositivi per filtrare gli oli minerali nei motori con accensione a scintilla o per compressione	16	16	5	16	E	
84212911	Dializzatori di tipo capillare	0	0	0	0	0	
84212919	Altri dializzatori	0	0	0	0	0	
84212920	Moduli ad osmosi inversa	14	14	0	0	10	
84212930	Filtri pressa per liquidi	14	14	2	0	15	
84212990	Altri dispositivi per filtrare o depurare liquidi	14	14	0	2	10	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
84213100	Filtri d'immissione dell'aria per motori con accensione a scintilla o per compressione	16	16	5	16	10	
84213910	Filtri elettrostatici per gas	14	14	0	0	10	
84213920	Depuratori per conversione catalitica per gas di scarico dei veicoli	18	18	18	18	10	
84213930	Concentratori di ossigeno per purificare l'aria, con capacità ≤ 6 l/min	0	0	0	0	0	
84213990	Altri dispositivi per filtrare o depurare i gas	35	14	0	0	15	
84219110	Parti di idroestrattori per biancheria, centrifughi, di capacità, espressa in peso di biancheria secca, ≤ 6 kg	16	16	16	16	15	
84219191	Tamburi rotativi con piastre/dischi, di peso > 300 kg	0	0	0	0	0	
84219199	Altre parti di centrifughe	14	14	0	2	10	
84219910	Parti di dispositivi per filtrare o depurare i gas	14	14	0	2	15	
84219920	Parti di apparecchiature utilizzate per il sangue, ecc. per emodialisi	0	0	0	0	0	
84219991	Cartucce a membrana per moduli a osmosi inversa	0	0	0	0	0	

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
84219999	Altre parti di dispositivi per filtrare o depurare liquidi, ecc.	14	14	2	2	10	
84221100	Lavastoviglie, per uso domestico	20	20	20	20	15	
84221900	Altre lavastoviglie	14	14	0	0	15	
84222000	Macchine e apparecchi per pulire o asciugare le bottiglie o altri recipienti	14	14	0	0	15	
84223010	Macchine e apparecchi per riempire/chiudere/tappare, ecc. bottiglie	14	14	0	0	15	
84223021	Macchine e apparecchi per riempire scatole/sacchi con polvere/granuli	14	14	0	0	15	
84223022	Macchine e apparecchi per riempire/chiudere imballaggi di carta/cartone, ecc.	0	0	0	0	0	
84223023	Macchine e apparecchi per riempire, chiudere recipienti tubolari, con capacità ≥ 100 unità/min	0	0	0	0	0	
84223029	Macchine e apparecchi per riempire/chiudere/tappare lattine, ecc.	14	14	0	0	15	
84223030	Apparecchi per gassare le bevande	14	14	0	0	10	
84224010	Dispositivi orizzontali per imballare paste alimentari lunghe, ecc., confezioni a cuscino (pillow pack)	0	0	0	0	0	
84224020	Macchine e apparecchi automatici per imballare tubi/barre metalliche, ecc.	0	0	0	0	0	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
84224030	Macchine e apparecchi per imballare con carta/cartone, di capacità ≥ 5 000 imballaggi/ora	0	0	0	0	0	
84224090	Altre macchine e apparecchi per impacchettare o imballare le merci	14	14	0	0	15	
84229010	Parti di lavastoviglie, per uso domestico	16	16	16	16	15	
84229090	Parti di macchine e apparecchi per pulire/asciugare/riempire/chiudere, ecc.	14	14	0	2	15	
84231000	Pesapersone, compresi i pesabambini, bilance per uso casalingo	20	20	20	20	E	
84232000	Bascule per la pesatura continua su trasportatori	14	14	0	0	E	
84233011	Unità funzionali costituite da dispositivi periferici di bilance e bascule	14	14	0	0	15	
84233019	Altre bilance e bascule insaccatrici o dosatrici	2	14	0	0	15	
84233090	Bascule a pesata costante e bilance e bascule insaccatrici o dosatrici	14	14	2	0	15	
84238110	Apparecchi e strumenti per pesare di portata ≤ 30 kg, con dispositivo di registrazione/stampa di etichette	14	14	0	0	15	
84238190	Altri apparecchi e strumenti per pesare, di portata ≤ 30 kg	14	14	0	0	15	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
84238200	Apparecchi e strumenti per pesare, di portata > 30 kg ma ≤ 5 000 kg	14	14	0	0	E	
84238900	Altri apparecchi e strumenti per pesare	14	14	0	0	15	
84239010	Pesi per bilance	16	16	16	16	15	
84239021	Parti di pesapersone, compresi i pesabambini/per uso domestico	16	16	16	16	E	
84239029	Parti di apparecchi e strumenti per pesare, comprese bilance e bascule	14	14	0	2	10	
84241000	Estintori, anche carichi	16	16	5	16	10	
84242000	Pistole a spruzzo ed apparecchi simili	14	14	0	0	15	
84243010	Macchine e apparecchi per la disostruzione o pulizia di tubature, a getto d'acqua	14	14	0	0	15	
84243020	Macchine e apparecchi a getto di sabbia, per indumenti	0	0	0	0	0	
84243030	Foratrici a getto d'acqua, con pressione di esercizio ≥ 10 MPa	0	0	0	0	0	
84243090	Altre macchine ed apparecchi a getto di vapore, a getto di sabbia, ecc.	14	14	0	0	15	
84248111	Apparecchi manuali per spruzzare fungicidi, ecc.	16	16	16	16	15	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
84248119	Altri apparecchi meccanici per spruzzare fungicidi/insetticidi, ecc.	14	14	0	0	15	
84248121	Irrigatori e sistemi di irrigazione, per aspersione	14	14	0	0	15	
84248129	Altri apparecchi irrigatori e sistemi di irrigazione	14	14	0	0	15	
84248190	Altri apparecchi per l'agricoltura o l'orticoltura	14	14	0	0	15	
84248910	Irroratrici nebulizzatrici, con pulsante di pressione, ecc. per spruzzare liquidi/polveri/schiume	16	16	16	16	15	
84248920	Apparecchi automatici per spruzzare lubrificanti su pneumatici con sistema di essiccazione ad aria calda	0	0	0	0	0	
84248990	Altri apparecchi meccanici, per spruzzare, ecc. liquidi/polveri	2	14	0	0	10	
84249010	Parti di estintori/irroratrici nebulizzatrici a mano	14	14	14	14	15	
84249090	Parti di altri apparecchi meccanici per spruzzare, ecc. liquidi/polveri, ecc.	14	14	2	2	10	
84251100	Paranchi, a motore elettrico	35	14	0	0	15	
84251910	Paranchi a mano	16	16	5	16	15	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
84251990	Altri paranchi	14	14	0	0	10	
84253110	Verricelli/argani, a motore elettrico, di capacità ≤ 100 t	14	14	0	0	15	
84253190	Altri verricelli e argani, a motore elettrico	14	14	0	0	10	
84253910	Altri verricelli e argani, con capacità ≤ 100 t	14	14	0	0	10	
84253990	Altri verricelli e argani	14	14	0	0	15	
84254100	Sollevatori fissi di vetture per autorimesse, ecc.	14	14	0	0	15	
84254200	Binde e martinetti, idraulici	18	18	5	18	15	
84254910	Binde e martinetti, a mano	16	16	5	16	15	
84254990	Altre binde e martinetti	14	14	0	0	15	
84261100	Ponti e travi scorrevoli su supporti fissi	14	14	0	0	15	
84261200	Gru a portale mobile su gomme o pneumatici e carrelli-elevatori detti "cavaliers"	14	14	0	0	15	
84261900	Altre gru a portale e a ponte	14	14	0	0	15	
84262000	Gru a torre	2	14	0	0	15	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
84263000	Gru a portale	14	14	2	0	15	
84264110	Macchine e apparecchi semoventi, su pneumatici, con capacità di sollevamento ≥ 60 t	0	0	0	0	0	
84264190	Altre macchine e apparecchi semoventi, su pneumatici	2	14	0	0	10	
84264910	Macchine apparecchi semoventi su cingoli, con capacità di sollevamento ≥ 70 t	0	0	0	0	0	
84264990	Altre macchine e apparecchi semoventi	14	14	0	0	10	
84269100	Macchine e apparecchi costruirti per essere montati su un veicolo stradale	14	14	0	2	10	
84269900	Bighe e altre gru	14	14	0	0	10	
84271011	Carrelli-stivatori semoventi, a motore elettrico, con capacità di carico > 6,5 t	14	14	0	0	15	
84271019	Altri carrelli-stivatori semoventi, a motore elettrico	2	14	0	0	10	
84271090	Altri veicoli semoventi per la movimentazione delle merci, a motore elettrico	14	14	0	0	15	
84272010	Altri carrelli-stivatori semoventi, con capacità di carico > 6,5 t	14	14	0	0	15	

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
84272090	Altri veicoli semoventi per la movimentazione delle merci	14	14	0	0	10	
84279000	Altri carrelli-stivatori muniti di un dispositivo di sollevamento/movimentazione	14	14	0	0	15	
84281000	Ascensori e montacarichi	14	14	0	0	15	
84282010	Apparecchi convogliatori tubolari mobili, azionati da un motore di potenza superiore a 120 CV, pneumatici	14	14	2	0	10	
84282090	Altri apparecchi elevatori o trasportatori, pneumatici	14	14	2	0	10	
84283100	Apparecchi elevatori/trasportatori, per merci, per lavori sotterranei	14	14	2	0	15	
84283200	Apparecchi elevatori/trasportatori, per merci, a benna	14	14	2	0	10	
84283300	Apparecchi elevatori/trasportatori, per merci, a nastro o a cinghia	2	14	0	0	15	
84283910	Apparecchi elevatori/trasportatori, per merci, a catena	14	14	0	0	10	
84283920	Apparecchi elevatori/trasportatori, per merci, a rulli a motore	14	14	2	0	E	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
84283930	Apparecchi elevatori/trasportatori con pinzette laterali, per il trasporto di giornali	0	0	0	0	0	
84283990	Altri apparecchi elevatori/trasportatori, per merci	14	14	0	0	15	
84284000	Scale meccaniche e marciapiedi mobili	2	14	0	0	15	
84286000	Teleferiche (comprese le seggiovie e le sciovie); meccanismi di trazione per funicolari	14	14	2	0	10	
84289010	Macchine e apparecchi per la messa a mare di imbarcazioni di salvataggio, ecc.	14	14	2	0	10	
84289020	Apparecchi elevatori, trasportatori o convogliatori automatici, a movimento orizzontale, ecc.	0	0	0	0	0	
84289030	Macchine per impilare periodici, disposti in direzione alternata, di capacità ≥ 80 000 copie/ora	0	0	0	0	0	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
84289090	Altre macchine e attrezzature per il sollevamento, il carico, lo scarico, ecc.	2	14	0	0	10	ex categoria "0" solo per: "Sedie montascale per persone con disabilità fisiche o persone a mobilità ridotta, con una capacità nominale fino a 125 kg, velocità di 6 metri al minuto, velocità lineare massima 7,1 metri al minuto, inclinazioni comprese tra 28° e 53°, munite di sedili, con braccioli e poggiapiedi articolati, cinture di sicurezza, motoriduttore con scheda elettronica di comando, batterie indipendenti sigillate, serie di rotaie di alluminio con supporti metallici e cerniera."

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
84291110	Apripista (bulldozer e angledozer), di potenza al volano ≥ 520 CV	0	0	0	0	0	
84291190	Altri apripista (bulldozer e angledozer)	14	10	0	2	10	
84291910	Altri bulldozer, di potenza al volano ≥ 315 CV	0	0	0	0	0	
84291990	Altri apripista (bulldozer e angledozer)	14	10	0	2	10	
84292010	Livellatrici articolate a motore, con potenza al volano ≥ 275 CV	0	35	0	0	10	
84292090	Altre livellatrici	14	35	0	2	10	
84293000	Ruspe spianatrici, semoventi	14	10	2	2	10	
84294000	Compattatori/rulli compressori; semoventi	14	14	0	2	15	
84295111	Caricatori-trasportatori, per miniere di fondo e altri lavori sotterranei	0	0	0	0	0	
84295119	Altri caricatori e trasportatori a caricamento frontale	14	14	0	2	10	
84295121	Infrastrutture a motore, adatte al montaggio di apparecchi della voce 8430.69.1, con potenza al volano ≥ 609 CV	0	0	0	0	0	
84295129	Altre infrastrutture a motore, ecc.	14	14	2	2	10	

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
84295191	Caricatori e caricatrici-spalatrici, con potenza al volano ≥ 399 CV	0	0	0	0	0	
84295192	Caricatori e caricatrici-spalatrici, con potenza al volano ≤ 59 CV	0	0	0	0	0	
84295199	Altri caricatori e caricatrici-spalatrici, a caricamento frontale	14	14	0	2	10	
84295211	Escavatori, con capacità di carico ≥ 19 m^3, potenza al volano ≥ 650 CV	0	0	0	0	0	
84295212	Escavatori, con capacità di carico ≥ 19 m^3, potenza al volano ≤ 54 CV	0	0	0	0	0	
84295219	Altri escavatori, con capacità di carico ≥ 19 m^3	14	14	0	2	10	
84295220	Infrastrutture a motore, adatte al montaggio di apparecchi delle voci 8430.49, 8430.61 o 8430.69, anche munite di dispositivo per lo spostamento su rotaia	0	0	0	0	0	
84295290	Altre macchine per l'escavazione, ecc., con una sovrastruttura che può effettuare una rotazione di 360°	14	14	0	2	10	
84295900	Altri bulldozer, escavatori, caricatori, ecc.	14	35	0	2	10	
84301000	Battipali e macchine per l'estrazione dei pali	14	14	2	0	10	
84302000	Spazzaneve	0	0	0	0	0	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
84303110	Tagliatrici, abbattitrici di carbone o rocce, semoventi	0	0	0	0	0	
84303190	Macchine per perforare trafori e gallerie	14	10	2	2	10	
84303910	Altre tagliatrici, abbattitrici di carbone o rocce	0	0	0	0	0	
84303990	Altre macchine per perforare trafori e gallerie	2	10	2	0	15	
84304110	Tagliatrici a percussione, semoventi	14	14	0	2	15	
84304120	Macchine per perforare rotanti, semoventi	14	14	0	2	E	
84304130	Macchine di sondaggio rotanti, semoventi	0	0	0	0	0	
84304190	Altre macchine di sondaggio o di perforazione rotanti, semoventi	14	14	0	2	10	
84304910	Altre macchine di perforazione, a percussione	10	10	0	0	8	
84304920	Altre macchine di sondaggio	35	0	0	0	10	
84304990	Altre macchine di perforazione/sondaggio	10	10	0	0	10	
84305000	Altre macchine ed apparecchi semoventi per movimenti di terra, ecc.	14	10	0	2	10	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
84306100	Macchine e apparecchi per comprimere o per rendere compatto il terreno, ecc., esclusi quelli semoventi	14	14	0	0	10	
84306911	Dispositivi anteriori per caricatori, ecc., di capacità di carico > 4 m^3	0	0	0	0	0	
84306919	Altri dispositivi anteriori, ecc., esclusi quelli semoventi	14	14	0	2	10	
84306990	Altre macchine ed apparecchi per il livellamento, ecc., esclusi quelli semoventi	35	14	2	0	10	
84311010	Parti di paranchi, verricelli, ecc.	16	16	16	16	10	
84311090	Parti di altri paranchi, carrucole a staffa, verricelli, ecc.	14	14	0	2	15	
84312011	Parti di carrelli-stivatori semoventi	14	14	0	2	10	
84312019	Parti di altri carrelli stivatori	14	14	0	2	15	
84312090	Parti di altri veicoli per la movimentazione di carichi, con dispositivo di sollevamento	14	14	0	2	10	
84313110	Parti di ascensori	14	14	2	2	10	
84313190	Parti di montacarichi/scale meccaniche	14	14	0	2	10	
84313900	Parti di macchine per sollevamento carichi, ecc.	14	14	0	2	10	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
84314100	Tazze, benne, benne bivalve (caricatrici), ecc. per macchine e apparecchi per il livellamento	14	14	0	2	10	
84314200	Lame di apripista	14	14	2	2	10	
84314310	Parti di macchine di sondaggio rotanti	0	0	0	0	0	
84314390	Parti di altre macchine di sondaggio/di perforazione	14	14	0	2	10	
84314910	Parti di gru, altre macchine ed apparecchi per carico/scarico	14	14	0	2	10	
84314921	Cabine per macchine/apparecchi per il livellamento, ecc.	10	10	2	0	10	
84314922	Cingoli per macchine e apparecchi della voce 84.29 o 84.30	14	14	0	0	10	
84314923	Serbatoi di carburante e altri serbatoi	0	14	0	0	10	
84314929	Altre parti di macchine e apparecchi per il livellamento, ecc.	0	0	0	0	0	
84321000	Aratri	14	14	2	0	10	
84322100	Erpici a dischi, utilizzati in agricoltura, ecc. per la preparazione del suolo	14	14	2	0	10	
84322900	Altri erpici, scarificatori, coltivatori, estirpatori, zappatrici, ecc.	14	14	2	0	E	

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
84323010	Seminatrici-spandiconcime	14	14	2	0	E	
84323090	Altre seminatrici, piantatrici e trapiantatrici	35	14	0	0	15	
84324000	Spanditori di letame/distributori di concimi	14	14	2	0	15	
84328000	Altre macchine ed apparecchi, ecc. per la preparazione del suolo	14	14	0	0	10	
84329000	Parti di macchine ed apparecchi, ecc. per la preparazione del suolo	14	14	2	2	15	
84331100	Tosatrici da prato, con dispositivo di taglio ruotante su un piano orizzontale	35	18	18	18	15	
84331900	Altre tosatrici da prato	18	18	18	18	E	
84332010	Falciatrici, comprese le barre da taglio da montare su trattori, dispositivo di condizionamento andane composto da un rotore dentato a pettine, ecc.	14	14	0	0	10	
84332090	Altre falciatrici, comprese le barre da taglio da montare sul trattore	35	14	0	0	10	
84333000	Altre macchine ed apparecchi da fienagione	14	14	0	0	15	
84334000	Presse da paglia o da foraggio, comprese le presse raccoglitrici	14	14	0	0	E	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
84335100	Mietitrici-trebbiatrici	14	14	0	0	10	
84335200	Altre macchine ed apparecchi per la trebbiatura	14	14	2	2	10	
84335300	Macchine per la raccolta di radici o tuberi	14	14	2	2	15	
84335911	Macchina per la raccolta del cotone, capacità 2 filari, potenza al volano non superiore a 80 CV	14	14	2	2	10	
84335919	Altre macchine ed apparecchi per la raccolta del cotone	0	0	0	0	0	
84335990	Altre macchine ed apparecchi per la trebbiatura	0	14	2	2	15	
84336010	Selettori di frutti	14	14	2	0	10	
84336021	Macchine per pulire o selezionare uova, con capacità ≥ 36 000 uova/ora	0	0	0	0	0	
84336029	Altre macchine per pulire o selezionare uova	14	14	0	0	15	
84336090	Macchine per pulire o selezionare uova e altri prodotti agricoli	14	14	0	0	E	
84339010	Parti di tosatrici da prato	16	16	16	16	10	
84339090	Parti di tosatrici da prato per la raccolta/la trebbiatura, ecc.	14	14	0	2	10	

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
84341000	Mungitrici	14	14	0	0	E	
84342010	Macchine e apparecchi per l'industria del latte	14	14	0	0	E	
84342090	Altre macchine ed apparecchi per l'industria del latte	14	14	2	0	15	
84349000	Parti di mungitrici e di macchine e apparecchi per l'industria del latte	14	14	0	2	10	
84351000	Macchine e apparecchi per la fabbricazione di vino, sidro, succhi di frutta, ecc.	14	14	2	0	15	
84359000	Parti di macchine e apparecchi per la fabbricazione di vino, sidro, ecc.	14	14	2	0	10	
84361000	Macchine e apparecchi per la preparazione degli alimenti per animali/mangimi	14	14	0	0	10	
84362100	Incubatrici ed allevatrici	14	14	0	0	10	
84362900	Altre macchine ed apparecchi per l'avicoltura	14	14	0	0	8	
84368000	Altre macchine ed apparecchi per l'agricoltura, l'orticoltura, ecc.	14	14	0	0	15	
84369100	Parti di macchine ed apparecchi per l'avicoltura	14	14	0	2	10	
84369900	Parti di macchine ed apparecchi per l'agricoltura, l'orticoltura, ecc.	14	14	2	2	10	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
84371000	Macchine per la pulitura, la cernita, ecc. di cereali, ortaggi, prodotti secchi	14	14	0	0	10	
84378010	Macchine ed apparecchi per triturazione o macinazione dei cereali	2	14	0	0	10	
84378090	Altre macchine ed apparecchi per la macinazione, il trattamento dei cereali, ecc.	14	14	0	0	E	
84379000	Parti di macchine per la pulitura, la cernita, ecc. dei cereali	14	14	0	2	10	
84381000	Macchine e apparecchi per la panificazione, la pasticceria, ecc.	2	14	0	0	10	
84382011	Macchine e apparecchi per la fabbricazione della cioccolata, capacità ≥ 150 kg/ora	0	0	0	0	0	
84382019	Altri macchinari e attrezzature per l'industria dolciaria	14	14	2	0	10	
84382090	Macchine ed apparecchi per la lavorazione del cacao e la fabbricazione della cioccolata	14	14	0	0	15	
84383000	Macchine ed apparecchi per la fabbricazione dello zucchero	14	14	2	0	10	
84384000	Macchine ed apparecchi per la fabbricazione della birra	14	14	0	0	15	
84385000	Macchine ed apparecchi per la lavorazione delle carni	14	14	0	0	15	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
84386000	Macchine e apparecchi per la preparazione delle frutta e degli ortaggi	14	14	0	0	10	
84388010	Macchine ed apparecchi per l'estrazione degli oli essenziali dagli agrumi	14	14	0	0	10	
84388020	Macchina automatica per decapitare, tagliare la coda ed eviscerare il pesce, con capacità > 350 unità al minuto	0	0	0	0	0	
84388090	Altre macchine e apparecchi per la preparazione o la fabbricazione industriale di alimenti, ecc.	14	14	0	0	E	
84389000	Parti di macchine ed apparecchi per l'industria alimentare	14	14	0	2	10	
84391010	Macchine e apparecchi per il trattamento di materie prime, per la fabbricazione della pasta cellulosica	14	14	2	0	10	
84391020	Classificazione e purificazione della pasta di cellulosa	14	14	2	0	15	
84391030	Raffinatori per la produzione di pasta di cellulosa	14	14	2	0	10	
84391090	Altri macchinari per la produzione di pasta di cellulosa	14	14	0	0	10	
84392000	Macchinari per la produzione di carta/cartone	14	14	0	0	10	
84393010	Avvolgitori-svolgitori per la finitura della carta o del cartone	14	14	2	0	10	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
84393020	Macchine ed apparecchi per impregnare la carta o il cartone	14	14	0	0	10	
84393030	Macchine ed apparecchi per la fabbricazione della carta o del cartone ondulati	14	14	2	0	10	
84393090	Altre macchine ed apparecchi per la finitura della carta o del cartone	14	14	2	0	10	
84399100	Parti di macchine ed apparecchi per la fabbricazione della pasta di cellulosa	14	14	0	0	10	
84399910	Rulli, ondulatori o compressori, per macchine ondulatrici, di larghezza utile ≥ 2 500 mm	0	0	0	0	0	
84399990	Altre parti di macchine ed apparecchi per la produzione/la finitura della carta/del cartone	14	14	0	0	10	
84401011	Macchine ed apparecchi per cucire i fogli, con alimentazione automatica	0	0	0	0	0	
84401019	Altre macchine e apparecchi per cucire i fogli	2	14	0	0	10	
84401020	Macchine per la produzione di copertine di cartone, con dispositivo per incollare, capacità di produzione > 60 unità/minuto	0	0	0	0	0	
84401090	Altre macchine per legare o rilegare	14	14	0	0	10	

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
84409000	Parti di macchine ed apparecchi per legare o rilegare	2	14	0	0	10	
84411010	Tagliatrici-avvolgitrici per carta, cartone, ecc., velocità > 2 000 m/min	0	0	0	0	0	
84411090	Altre tagliatrici per pasta per carta, carta o cartone	2	14	0	0	10	
84412000	Macchine per fabbricare sacchi, sacchetti o buste di carta, di qualsiasi formato	14	14	0	0	10	
84413010	Macchine piegatrici e incollatrici per la fabbricazione di scatole di carta	14	14	0	0	10	
84413090	Macchine per la fabbricazione di scatole, tubi, cilindri, di carta, ecc.	14	14	0	0	10	
84414000	Macchine per foggiare a stampo gli oggetti di pasta per carta/carta/cartone	2	14	0	0	10	
84418000	Altre macchine per la lavorazione della pasta per carta/della carta/del cartone	2	10	0	0	10	
84419000	Parti di macchine ed apparecchi per la lavorazione della pasta per carta, della carta, ecc.	14	14	0	0	10	
84423010	Macchine per comporre mediante procedimento fotografico	2	10	0	0	10	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
84423020	Macchine, apparecchi e materiale per comporre caratteri tipografici con altri procedimenti, anche con dispositivo per fondere	0	0	0	0	0	
84423090	Altre macchine, apparecchi e materiale non menzionati in precedenza	14	14	0	0	10	
84424010	Parti di macchine per comporre mediante procedimento fotografico	2	10	0	0	10	
84424020	Parti di macchine, apparecchi e materiale per comporre caratteri tipografici con altri procedimenti, ecc.	0	0	0	0	0	
84424090	Parti di altre macchine/apparecchi per la preparazione/la fabbricazione di cliché	14	14	0	2	10	
84425000	Caratteri tipografici e altri elementi per la stampa	14	14	0	2	10	
84431110	Macchine ed apparecchi per la stampa in offset, alimentati a bobine, stampa multicolore, ecc., di larghezza ≥ 900 mm, unità di stampa a torre, avvolgimento automatico, ecc.	0	0	0	0	0	
84431190	Macchine ed apparecchi per la stampa in offset, alimentati a bobine	2	14	0	0	10	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
84431200	Macchine ed apparecchi per la stampa in offset per ufficio, alimentati a fogli di formato ≤ 22 × 36 cm	2	14	0	0	10	
84431310	Macchine ed apparecchi per la stampa in offset, multicolore di materie plastiche, ecc.	0	0	0	0	0	
84431321	Macchine ed apparecchi per la stampa in offset, alimentati a bobine, velocità di stampa ≥ 12 000 fogli/ora	0	0	0	0	0	
84431329	Altre macchine ed apparecchi per la stampa in offset, di formato ≤ 37,5 x 51 cm	2	14	0	0	10	
84431390	Altre macchine ed apparecchi per la stampa in offset	2	14	0	0	10	
84431400	Macchine ed apparecchi per la stampa, tipografici, alimentati a bobine (esclusi macchine e apparecchi flessografici)	0	0	0	0	0	
84431500	Macchine ed apparecchi per la stampa, tipografici, non alimentati a bobina (esclusi macchine e apparecchi flessografici)	14	14	0	0	10	
84431600	Macchine ed apparecchi per la stampa, flessografici	14	14	0	0	10	
84431710	Rotative per stampa in rotocalco	14	14	0	0	10	
84431790	Altre macchine ed apparecchi per la stampa, eliografici	14	14	0	0	15	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
84431910	Macchine ed apparecchi per la stampa con cliché, cilindri o altri organi per la stampa serigrafica	14	14	0	0	10	
84431990	Altre macchine ed apparecchi per la stampa in offset	14	14	0	0	10	
84433111	Stampanti a getto d'inchiostro, con larghezza di stampa ≤ 420 mm	35	12	0	2	10	
84433112	Stampanti a trasferimento termico con cera solida (ad esempio a inchiostro solido e a sublimazione del colore)	0	0	0	0	0	
84433113	Stampanti laser, LED o LCD, monocromatiche, con larghezza di stampa ≤ 280 mm	35	12	0	2	10	
84433114	Stampanti laser, LED o LCD, monocromatiche, con larghezza di stampa > 280 mm ma ≤ 420 mm	0	0	0	0	0	
84433115	Stampanti laser, LED o LCD, policromatiche	0	0	0	0	0	
84433116	Altre stampanti, con larghezza di stampa > 420 mm	0	0	0	0	0	
84433119	Altre stampanti con capacità di stampa ≤ 45 pagine/minuto	12	12	0	2	10	
84433191	Altre stampanti a trasferimento termico	12	12	0	2	10	
84433199	Altre stampanti multifunzione	0	0	0	0	0	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
84433221	Stampanti a impatto con funzionamento riga per riga	0	0	0	0	0	
84433222	Stampanti a impatto con caratteri braille	0	0	0	0	0	
84433223	Stampanti a impatto, stampanti a matrice a punti	16	16	0	2	10	
84433229	Altre stampanti a impatto	16	16	0	2	10	
84433231	Stampanti a getto d'inchiostro, con larghezza di stampa ≤ 420 mm	16	16	0	2	10	
84433232	Stampanti a trasferimento termico (cera solida)	0	0	0	0	0	
84433233	Stampanti laser, LED o LCD, monocromatiche, con larghezza di stampa ≤ 280 mm	12	12	0	2	10	
84433234	Stampanti laser, LED o LCD, monocromatiche, con larghezza di stampa > 280 mm ma ≤ 420 mm	0	0	0	0	0	
84433235	Stampanti laser, LED o LCD, monocromatiche, velocità di stampa ≤ 20 pagine/minuto	0	12	0	0	10	
84433236	Stampanti laser, LED o LCD, monocromatiche, velocità di stampa > 20 pagine/minuto	0	0	0	0	0	
84433237	Stampanti termiche, utilizzate nella stampa di immagini per diagnosi mediche in fogli ricoperti con un rivestimento termosensibile	0	0	0	0	0	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
84433238	Altre, con larghezza di stampa > 420 mm	0	0	0	0	0	
84433239	Altre stampanti con velocità di stampa < 30 pagine/minuto	16	16	0	2	10	
84433240	Altre stampanti alimentate a fogli	0	0	0	0	0	
84433251	Plotter	12	12	2	2	10	
84433252	Altre stampanti con larghezza di stampa > 580 mm	0	0	0	0	0	
84433259	Altri plotter	16	16	2	2	10	
84433291	Stampanti di codici a barre postali, tipo 3:5, a inchiostro fluorescente, velocità ≤ 4,5 m/s e passo di 1,4 mm	0	0	0	0	0	
84433299	Altre unità di entrata e di uscita per macchine per l'elaborazione dell'informazione	16	16	2	2	10	
84433910	Macchine ed apparecchi, per la stampa, a getto d'inchiostro	2	14	0	0	10	
84433921	Copiatrici elettrostatiche per la riproduzione di immagini, ecc. mediante supporto intermedio (procedimento indiretto), monocromatiche, per copie di superficie ≤ 1 m^2, velocità 100 <copie al minuto	2	14	0	0	10	
84433928	Altre copiatrici elettrostatiche funzionanti mediante procedimento indiretto	0	0	0	0	0	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
84433929	Altre copiatrici elettrostatiche per la riproduzione di immagini con procedimento diretto	14	14	0	0	10	
84433930	Macchine copiatrici a sistema ottico	14	14	0	0	10	
84433990	Altre macchine ed apparecchi per la stampa a getto d'inchiostro	2	14	0	0	10	
84439110	Parti di macchine ed apparecchi per la stampa in offset, alimentati a fogli di formato ≤ 22 x 36 cm	14	14	0	2	10	
84439191	Apparecchi ausiliari per la stampa, piegatrici	2	14	0	0	10	
84439192	Apparecchi ausiliari per la stampa (numeratori automatici)	2	14	0	0	10	
84439199	Altre macchine ed apparecchi ausiliari per la stampa	14	14	0	0	15	
84439911	Altri meccanismi di stampa, anche senza testina di stampa incorporata	12	12	2	2	10	
84439912	Testine di stampa	0	0	0	0	0	
84439919	Altri meccanismi di stampa a impatto	8	8	2	2	10	
84439921	Altri meccanismi di stampa, anche senza testina di stampa incorporata	8	8	2	2	10	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
84439922	Altre testine di stampa per meccanismi a getto d'inchiostro	0	0	0	0	0	
84439923	Altre cartucce d'inchiostro	0	0	0	0	0	
84439929	Altre parti/accessori di stampanti/tracciatori	8	8	0	2	10	
84439931	Altri meccanismi di stampa, anche senza cilindro fotosensibile incorporato	0	0	0	0	0	
84439932	Altri cilindri rivestiti da materiale semiconduttore fotoelettrico	0	0	0	0	0	
84439933	Altre cartucce di sviluppo (toner)	0	0	0	0	0	
84439939	Altre parti e accessori per fotocopiatrici elettrostatiche	8	8	2	2	10	
84439941	Altri meccanismi di stampa, anche senza testina di stampa	8	8	0	2	10	
84439942	Altre testine di stampa	0	0	0	0	0	
84439949	Altri meccanismi di stampa laser, LED, LCD, loro parti ed accessori	8	8	2	2	10	
84439950	Altri meccanismi di stampa, loro parti ed accessori	8	8	0	2	10	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
84439960	Altri circuiti stampati con componenti elettronici/elettrici assemblati	12	12	0	2	10	
84439970	Altri vassoi e cassetti, loro parti ed accessori	8	8	0	2	10	
84439980	Meccanismi di alimentazione o di classificazione di carta o documenti, loro parti ed accessori	8	8	0	2	10	
84439990	Altre parti ed accessori per la stampa	8	8	2	2	10	
84440010	Macchine per la filatura di materie tessili sintetiche o artificiali	2	14	2	0	10	
84440020	Macchine per il taglio o la rottura delle fibre sintetiche o artificiali	0	0	0	0	0	
84440090	Altre macchine per lo stiramento o la testurizzazione di materie tessili sintetiche o artificiali	0	0	0	0	0	
84451110	Carde per lana	0	0	0	0	0	
84451120	Carde per altre fibre tessili vegetali; filati di carta e tessuti di filati di carta (capitolo 53)	0	0	0	0	0	
84451190	Carde per la preparazione di altre materie tessili	2	14	2	0	10	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
84451200	Pettinatrici	0	0	0	0	0	
84451300	Banchi a fusi per materie tessili	0	0	0	0	0	
84451910	Macchine per la preparazione della seta	0	0	0	0	0	
84451921	Macchine per il recupero di corde, fili, ecc., per trasformarli in fibre adatte per cardatura	2	14	2	0	10	
84451922	Macchine per la sgranatura del cotone	2	14	0	0	10	
84451923	Macchine per sgrassare, lavare, imbianchire o tingere le fibre tessili alla rinfusa o allo stato greggio	14	14	0	0	10	
84451924	Macchine per la lavorazione delle fibre di lana	0	0	0	0	0	
84451925	Macchine per aprire altre fibre tessili vegetali (apritoi) (capitolo 53)	0	0	0	0	0	
84451926	Macchine per la carbonizzazione della lana	0	0	0	0	0	
84451927	Macchine per la stiratura della lana	0	0	0	0	0	
84451929	Altre macchine per la preparazione di altre materie tessili	2	14	0	0	10	
84452000	Macchine per la filatura delle materie tessili	0	0	0	0	0	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
84453010	Macchine per torcitura o la ritorcitura delle materie tessili	0	0	0	0	0	
84453090	Altre macchine per l'accoppiamento, la torcitura o la ritorcitura delle materie tessili	14	14	0	0	E	
84454011	Macchine per bobinare (spoliere) le materie tessili, automatiche	0	0	0	0	0	
84454012	Macchine automatiche per bobinare i filati di elastan	0	0	0	0	0	
84454018	Altre macchine per bobinare le materie tessili, con dispositivo annodatore automatico	0	0	0	0	0	
84454019	Altre macchine per bobinare le materie tessili, automatiche	14	14	0	0	10	
84454021	Macchine per bobinare le materie tessili non automatiche, velocità ≥ 4 000 m/min	0	0	0	0	0	
84454029	Altre macchine per bobinare le materie tessili, non automatiche	2	14	0	0	10	
84454031	Macchine per aspatura, con controllo/legatura automatica	0	0	0	0	0	
84454039	Altre macchine ed apparecchi per aspatura	2	14	2	0	10	
84454040	Macchine e apparecchi automatici per aspare le materie tessili	0	0	0	0	0	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
84454090	Altre macchine per bobinare o aspare le materie tessili	2	14	2	0	10	
84459010	Orditoi	2	14	2	0	10	
84459020	Macchina per rimettaggio e aspatura delle materie tessili	0	0	0	0	0	
84459030	Macchine per l'annodatura, la torcitura o la ritorcitura delle materie tessili	2	14	2	0	10	
84459040	Macchine automatiche per il posizionamento dei licci	0	0	0	0	0	
84459090	Altre macchine per la fabbricazione/la preparazione di filati tessili	14	14	0	0	10	
84461010	Telai per tessuti di larghezza ≤ 30 cm, meccanismo Jacquard	0	0	0	0	0	
84461090	Altri telai per tessuti di larghezza ≤ 30 cm	2	14	0	0	10	
84462100	Telai con navetta, per tessuti di larghezza > 30 cm, a motore	2	14	2	0	10	
84462900	Altri telai con navetta, per tessuti di larghezza > 30 cm	2	14	0	0	10	
84463010	Telai a getto d'aria per tessuti di larghezza > 30 cm, senza navetta	0	0	0	0	0	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
84463020	Telai a getto d'acqua per tessuti di larghezza > 30 cm, senza navetta	0	0	0	0	0	
84463030	Telai a proiettile per tessuti di larghezza > 30 cm, senza navetta	0	0	0	0	0	
84463040	Telai a pinza per tessuti di larghezza > 30 cm, senza navetta	0	0	0	0	0	
84463090	Altri telai per tessuti, di larghezza > 30 cm, senza navetta	2	14	2	0	10	
84471100	Telai per maglieria, circolari, con cilindro di diametro ≤ 165 mm	0	0	0	0	0	
84471200	Telai per maglieria, circolari, con cilindro di diametro > 165 mm	2	14	0	0	10	
84472010	Telai per maglieria rettilinei, a mano	20	20	20	20	15	
84472021	Telai a catena rettilinei, a motore, per la fabbricazione di tessuti a maglia	0	0	0	0	0	
84472029	Altre macchine e telai per maglieria rettilinei, a motore	2	14	0	0	10	
84472030	Macchine per tessuti cuciti con punto a maglia	2	14	0	0	10	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
84479010	Macchine per la realizzazione di tessuti a maglie annodate/tulle/tulle bobinot	0	0	0	0	0	
84479020	Macchine automatiche per ricami	0	0	0	0	0	
84479090	Altre macchine ed apparecchi per la fabbricazione di filati spiralati (vergolinati), tulle, ecc., per tessuti tufted	2	14	0	0	10	
84481110	Ratiere per telai per tessitura	2	14	0	0	10	
84481120	Meccanismi Jacquard per telai	0	0	0	0	0	
84481190	Riduttori, perforatrici, copiatrici, ecc. di cartoni	2	14	0	0	10	
84481900	Altre macchine ed apparecchi ausiliari per la lavorazione, ecc. delle materie tessili	2	14	0	0	10	
84482010	Macchine per la filatura delle materie tessili sintetiche o artificiali	0	0	0	0	0	
84482020	Altre parti/accessori di macchine per la filatura delle materie tessili	14	14	0	0	10	
84482030	Altre parti/accessori di macchine per il taglio o la rottura delle fibre tessili	0	0	0	0	0	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
84482090	Altre parti/accessori di macchine per lo stiramento, ecc. delle fibre tessili	0	0	0	0	0	
84483100	Parti e accessori di macchine per la produzione di guarniture per carde	2	14	0	0	10	
84483211	Parti e accessori di macchine per la fabbricazione di cappelli (a superficie piana) per carde	2	14	2	0	10	
84483219	Altre parti ed accessori di macchine per la lavorazione delle materie tessili, escluse le guarniture per carde	2	14	0	0	10	
84483220	Parti e accessori di pettinatrici	0	0	0	0	0	
84483230	Banchi a fusi per materie tessili	2	14	0	0	10	
84483240	Parti e accessori di macchine per la preparazione della seta	0	0	0	0	0	
84483250	Parti e accessori di macchine per la carbonizzazione della lana	0	0	0	0	0	
84483290	Altre parti ed accessori di macchine per la fabbricazione delle materie tessili	2	14	0	0	10	
84483310	Cursori per macchine per la preparazione delle materie tessili	2	14	0	0	10	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
84483390	Fusi, loro alette e anelli, per macchine per la preparazione delle materie tessili	2	14	0	0	10	
84483911	Parti e accessori di macchine per la filatura intermittente (autofilatrici) per la preparazione delle materie tessili	2	14	0	0	10	
84483912	Parti e accessori di macchine per la preparazione delle materie tessili del tipo "tow-to-yarn"	0	0	0	0	0	
84483917	Parti e accessori di altre macchine per la filatura delle materie tessili	2	14	0	0	10	
84483919	Parti e accessori di macchine per l'accoppiamento, la torcitura o la ritorcitura delle materie tessili	2	14	0	0	10	
84483921	Parti e accessori di macchine per bobinare	0	0	0	0	0	
84483922	Parti/accessori di macchine automatiche per bobinare filati di elastan	0	0	0	0	0	
84483923	Parti e accessori di altre macchine automatiche per bobinare	2	14	0	0	10	
84483929	Parti e accessori di altre macchine per bobinare/aspare	2	14	0	0	10	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
84483991	Parti e accessori per orditoi	2	14	0	0	10	
84483992	Parti e accessori di macchine con licci a pettine, per rimettaggio	0	0	0	0	0	
84483999	Parti e accessori di altre macchine per la lavorazione delle materie tessili	2	14	0	0	10	
84484200	Pettini, licci e quadri di licci per telai per tessitura	2	14	0	0	10	
84484910	Parti e accessori di macchine ed apparecchi ausiliari per telai	2	14	0	0	10	
84484920	Parti e accessori di telai per tessuti di larghezza > 30 cm, senza navetta, a getto d'acqua o a proiettile	0	0	0	0	0	
84484990	Altre parti ed accessori di telai per tessitura	2	14	0	0	10	
84485100	Platine, aghi, ecc. che partecipano alla formazione delle maglie	0	0	0	0	0	
84485910	Parti e accessori di telai per maglieria circolari	2	14	0	0	10	
84485921	Parti e accessori di telai per maglieria rettilinei, azionati a mano	16	16	16	16	10	
84485922	Parti e accessori di telai a catena rettilinei utilizzati per la fabbricazione di tessuti a maglia	0	0	0	0	0	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
84485929	Altre parti ed accessori di telai per maglieria rettilinei	2	14	0	0	10	
84485930	Parti e accessori di macchine per la fabbricazione di reti, tulli, tessuti a maglia, ecc.	0	0	0	0	0	
84485940	Parti e accessori di macchine per la fabbricazione di guipure, pizzi e prodotti simili	14	14	2	0	10	
84485990	Altre parti/accessori di altri telai per maglieria, macchine per tessuti cuciti con punto a maglia	2	14	0	0	10	
84490010	Macchine ed apparecchi per la fabbricazione/la finitura del feltro	14	14	2	0	10	
84490020	Macchine e apparecchi per la fabbricazione di stoffe non tessute	0	0	0	0	0	
84490080	Altre macchine ed apparecchi per la fabbricazione/la finitura di cappelli in feltro	14	14	2	0	10	
84490091	Altre macchine ed apparecchi per la fabbricazione di stoffe non tessute	0	0	0	0	0	
84490099	Parti e accessori di macchine ed apparecchi per la fabbricazione/la finitura del feltro, ecc.	2	14	0	0	10	
84501100	Macchine per lavare la biancheria, di capacità espressa in peso di biancheria secca ≤ 10 kg, completamente automatiche	20	20	8	20	15	

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
84501200	Macchine per lavare la biancheria, di capacità espressa in peso di biancheria secca ≤ 10 kg, con idroestrattore centrifugo incorporato	20	20	20	20	E	
84501900	Altre macchine per lavare la biancheria, di capacità espressa in peso di biancheria secca ≤ 10 kg	20	20	20	20	10	
84502010	Macchine a tunnel per il lavaggio in continuo di biancheria, di capacità espressa in peso di biancheria secca > 10 kg	0	0	0	0	0	
84502090	Altre macchine per lavare la biancheria, di capacità espressa in peso di biancheria secca > 10 kg	35	14	0	0	15	
84509010	Parti di macchine per lavare la biancheria, di capacità espressa in peso di biancheria secca > 10 kg	14	14	0	0	10	
84509090	Parti di macchine per lavare la biancheria, di capacità espressa in peso di biancheria secca ≤ 10 kg	16	16	16	16	10	
84511000	Macchine per pulire a secco	14	14	2	0	10	
84512100	Macchine per asciugare la biancheria, di capacità espressa in peso di biancheria secca ≤ 10 kg	20	20	20	20	15	
84512910	Altre macchine per asciugare la biancheria (tipo microonde), produzione ≥ 120 kg/ora	0	0	0	0	0	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
84512990	Altre macchine ed apparecchi per asciugare la biancheria	2	14	0	0	15	
84513010	Macchine e presse per stirare, automatiche	0	0	0	0	0	
84513091	Presse per stirare, di peso ≤ 14 kg	20	20	20	20	10	
84513099	Macchine e presse per stirare, comprese le presse per fissaggio	14	14	0	0	15	
84514010	Macchine per lavare filati/tessuti/oggetti di materie tessili	14	14	0	0	15	
84514021	Macchine per tingere tessuti in corda, a pressione statica, ecc.	2	14	0	0	15	
84514029	Altre macchine per tingere o imbianchire filati per tessuti	14	14	0	0	15	
84514090	Macchine per tingere o imbianchire altre materie tessili	14	14	0	0	10	
84515010	Macchine per controllare i tessuti	0	0	0	0	0	
84515020	Macchine automatiche per impilare o tagliare tessuti	0	0	0	0	0	
84515090	Altre macchine per avvolgere, svolgere, piegare, tagliare o dentellare i tessuti	14	14	2	0	10	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
84518000	Altre macchine ed apparecchi per la lavorazione delle materie tessili	2	14	0	0	10	
84519010	Parti di macchine per asciugare, capacità espressa in biancheria secca ≤ 10 kg	16	16	16	16	10	
84519090	Parti di altre macchine ed apparecchi per la lavorazione delle materie tessili	14	14	0	2	10	
84521000	Macchine per cucire, per uso domestico	20	20	20	20	15	
84522110	Macchine per cucire cuoio o pelli, automatiche	0	0	0	0	0	
84522120	Macchine per cucire, automatiche	0	0	0	0	0	
84522190	Macchine per cucire altre materie, automatiche	0	0	0	0	0	
84522910	Macchine per cucire cuoio o pelli, non automatiche	2	10	0	0	10	
84522921	Macchine per cucire overlock, non automatiche	0	0	0	0	0	
84522922	Macchine per cucire asole, non automatiche	0	0	0	0	0	
84522923	Macchine per cucire a "zig-zag", per l'inserimento di elastici, non automatiche	0	0	0	0	0	
84522924	Macchine per cucire a punto dritto, non automatiche	2	10	0	0	8	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
84522925	Cucitrici a sopraggitto, non automatiche	2	10	0	0	8	
84522929	Altre macchine per cucire tessuti, non automatiche	0	0	0	0	0	
84522990	Altre macchine per cucire, non automatiche	2	10	0	0	10	
84523000	Aghi per macchine per cucire	2	14	0	0	10	
84529020	Mobili, supporti e coperchi per macchine per cucire e loro parti	18	18	18	18	10	
84529081	Guidafili, navette e portarocchetti per macchine per cucire	16	16	16	16	10	
84529089	Altre parti di macchine per cucire per uso domestico	16	16	16	16	10	
84529091	Guidafili navette, ecc. per altre macchine per cucire	2	14	0	0	10	
84529092	Parti di macchine per cucire overlock	0	0	0	0	0	
84529093	Navette rotanti per macchine per cucire	0	0	0	0	0	
84529094	Corpi gettati in forma (fusi)	14	14	0	0	15	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
84529099	Parti di altre macchine per cucire	0	0	0	0	0	
84531010	Macchine spaccapelli, di larghezza utile ≤ 3 m, a lama a nastro, con comando elettronico programmabile	14	14	0	0	10	
84531090	Altre macchine per la preparazione, la concia e la lavorazione del cuoio e delle pelli	14	14	0	0	10	
84532000	Macchine ed apparecchi per la fabbricazione o la riparazione delle calzature	2	14	2	0	10	
84538000	Macchine per la fabbricazione/la riparazione di calzature/altri lavori di cuoio o di pelli	14	14	0	0	10	
84539000	Parti di macchine per la produzione/concia, ecc. di cuoio/pelli	14	14	0	2	10	
84541000	Convertitori per la metallurgia, le acciaierie, o le fonderie	14	14	0	0	10	
84542010	Lingottiere	2	14	0	0	10	
84542090	Crogiuoli o secchie da fonderia	14	14	0	0	E	
84543010	Macchine per colare (gettare) sotto pressione	2	14	2	0	15	
84543020	Macchine per colata centrifuga	0	0	0	0	0	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
84543090	Altre macchine ed apparecchi utilizzati per la metallurgia, le fonderie, ecc.	14	14	2	0	15	
84549010	Parti di macchine per colata centrifuga	0	0	0	0	0	
84549090	Parti di convertitori, ecc., per la metallurgia, le acciaierie o le fonderie	14	14	2	2	10	
84551000	Laminatoi per tubi, di metallo	14	14	0	0	10	
84552110	Laminatoi a caldo e laminatoi combinati a caldo e a freddo, con cilindri lisci, per metalli	2	14	0	0	10	
84552190	Altri laminatoi a caldo e laminatoi combinati a caldo e a freddo, con cilindri lisci, per metalli	14	14	0	0	15	
84552210	Laminatoi a freddo per metalli, con cilindri lisci	14	14	2	0	15	
84552290	Altri laminatoi a freddo per metalli	14	14	0	0	10	
84553010	Cilindri di laminatoi, fusi, di acciaio/ghisa nodulare	14	14	2	0	10	
84553020	Cilindri di laminatoi, ecc., di carbonio ≥ 0,80 %, ecc.	0	0	0	0	0	
84553090	Altri cilindri per laminatoi, di metallo	2	14	2	0	10	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
84559000	Altre parti di laminatoi per metalli	14	14	0	2	10	
84561011	Macchine utensili operanti con laser o altri fasci di luce o di fotoni, a comando numerico, per tagliare lamiere metalliche di spessore > 8 mm	0	0	0	0	0	
84561019	Altre macchine utensili operanti con laser o altri fasci di luce o di fotoni, a comando numerico, per tagliare lamiere metalliche di spessore > 8 mm	14	14	2	0	10	
84561090	Altre macchine utensili operanti con laser, ecc.	14	14	0	0	15	
84562010	Macchine utensili operanti con ultrasuoni, a comando numerico	0	0	0	0	0	
84562090	Altre macchine utensili operanti con ultrasuoni	0	0	0	0	0	
84563011	Macchine utensili operanti per elettroerosione per la testurizzazione di superfici cilindriche, a comando numerico	0	0	0	0	0	
84563019	Altre macchine utensili operanti per elettroerosione, a comando numerico	2	14	2	0	10	
84563090	Altre macchine utensili operanti per elettroerosione	14	14	2	0	10	
84569000	Altre macchine utensili che operano con asportazione di qualsiasi materia	14	14	0	0	15	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
84571000	Centri di lavorazione, per la lavorazione dei metalli	14	20	2	0	15	
84572010	Macchine a posto fisso, per la lavorazione dei metalli, a comando numerico	14	14	2	0	10	
84572090	Altre macchine a posto fisso, per la lavorazione dei metalli	14	14	2	0	10	
84573010	Macchine a stazioni multiple, per la lavorazione dei metalli, a comando numerico	14	14	2	0	10	
84573090	Altre macchine a stazioni multiple, per la lavorazione dei metalli	14	14	0	0	10	
84581110	Torni orizzontali per la lavorazione dei metalli, a comando numerico e a torretta	14	14	2	0	10	
84581191	Torni orizzontali per la lavorazione dei metalli, con sei o più mandrini	0	0	0	0	0	
84581199	Altri torni orizzontali, per la lavorazione dei metalli, a comando numerico	14	14	0	0	15	
84581910	Torni orizzontali, per la lavorazione dei metalli, a comando numerico e a torretta	14	14	0	0	10	

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
84581990	Altri torni orizzontali per la lavorazione dei metalli, senza comando numerico	14	14	2	0	10	
84589100	Altri torni orizzontali per la lavorazione dei metalli, a comando numerico	14	14	0	0	10	
84589900	Altri torni per la lavorazione dei metalli, senza comando numerico	14	14	0	0	15	
84591000	Macchine foratrici, alesatrici, fresatrici, filettatrici o maschiatrici per metalli, unità con guida di scorrimento	14	14	2	0	10	
84592110	Macchine foratrici, ecc. per metalli, radiali, a comando numerico	14	14	0	0	10	
84592191	Macchine foratrici, ecc., per metalli, monomandrino o multimandrino	14	14	2	0	10	
84592199	Altre macchine foratrici, ecc., per metalli, a comando numerico	14	14	0	0	10	
84592900	Altre macchine foratrici, ecc. per metalli	14	14	0	0	10	
84593100	Altre alesatrici-fresatrici per la lavorazione dei metalli, a comando numerico	14	14	2	0	10	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
84593900	Altre alesatrici-fresatrici per la lavorazione dei metalli, senza comando numerico	14	14	0	0	10	
84594000	Altre alesatrici per la lavorazione di metalli	14	14	0	0	10	
84595100	Fresatrici, per la lavorazione dei metalli, a mensola, a comando numerico	14	14	0	0	10	
84595900	Fresatrici, per la lavorazione dei metalli, a mensola, senza comando numerico	14	14	0	0	10	
84596100	Fresatrici, per la lavorazione dei metalli, senza mensola, senza comando numerico	14	14	0	0	10	
84596900	Fresatrici per la lavorazione dei metalli, senza mensola, senza comando numerico	14	14	0	0	15	
84597000	Altre filettatrici o maschiatrici, per la lavorazione dei metalli	2	14	0	0	10	
84601100	Macchine per rettificare superfici piane, ecc., a comando numerico	14	14	0	0	15	
84601900	Altre macchine per rettificare superfici piane, ecc.	14	14	0	0	15	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
84602100	Altre macchine per rettificare superfici piane, con precisione ≥ 0,01 mm, a comando numerico	14	14	2	0	10	
84602900	Altre macchine per rettificare metalli/cermet, con precisione ≥ 0,01 mm	14	14	2	0	15	
84603100	Macchine per affilare metalli/cermet, a comando numerico	2	14	2	0	15	
84603900	Altre macchine utensili per affilare metalli/cermet	14	14	0	0	15	
84604011	Macchine per levigare, per cilindri di metalli, di diametro ≤ 312 mm, a comando numerico	14	14	2	0	10	
84604019	Macchine per levigare, per metalli/cermet, a comando numerico	14	14	2	0	10	
84604091	Altre macchine per levigare, per cilindri di metalli/cermet, di diametro ≤ 312 mm	14	14	0	0	10	
84604099	Altre macchine per levigare per cilindri di metalli/cermet	14	14	0	0	10	
84609011	Altre macchine utensili per lucidare metalli/cermet, con cinque o più teste, e portapezzi rotante, a comando numerico	0	0	0	0	0	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
84609012	Macchine per rettificare, teste ≥ 2, portapezzi rotante	0	0	0	0	0	
84609019	Altre macchine per affilare, ecc. metalli/cermet, a comando numerico	14	14	2	0	10	
84609090	Altre macchine utensili per affilare, ecc. metalli/cermet	2	14	0	0	10	
84612010	Macchine per ingranaggi	2	14	0	0	10	
84612090	Macchine per limare gli ingranaggi	14	14	0	0	10	
84613010	Macchine per brocciare gli ingranaggi, con comando numerico	2	14	2	0	10	
84613090	Altre macchine per brocciare gli ingranaggi	14	14	2	0	10	
84614010	Macchine per tagliare o rifinire gli ingranaggi, con comando numerico	0	0	0	0	0	
84614091	Macchine per arrotondare i denti degli ingranaggi	2	14	2	0	10	
84614099	Altre macchine ed apparecchi per tagliare o rifinire gli ingranaggi	2	14	0	0	10	
84615010	Macchine utensili per tagliare o troncare metalli, sega con lame a nastro	14	14	2	0	15	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
84615020	Macchine utensili per tagliare o troncare metalli, sega con lame circolari	14	14	0	0	10	
84615090	Altre macchine utensili per tagliare o troncare metalli	14	14	0	0	10	
84619010	Altre macchine utensili che operano con asportazione di metalli o cermet, non specificate o incluse in altre posizioni, a comando numerico	14	14	0	0	10	
84619090	Altre macchine utensili che operano con asportazione di metalli o cermet, ecc.	14	14	0	0	10	
84621011	Macchine utensili per forgiare a stampo metalli, a comando numerico	14	14	0	0	E	
84621019	Macchine (comprese le presse) per fucinare, magli, a comando numerico	14	14	2	0	E	
84621090	Altre macchine (comprese le presse) per fucinare, magli, a comando numerico	14	14	0	0	10	
84622100	Macchine (comprese le presse) rullatrici, centinatrici, piegatrici, raddrizzatrici o spianatrici per metalli, a comando numerico	35	14	2	0	15	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
84622900	Altre macchine (comprese le presse) rullatrici, centinatrici, piegatrici, raddrizzatrici o spianatrici per metalli	35	14	0	0	15	
84623100	Cesoie per metalli, a comando numerico	14	14	2	0	15	
84623910	Cesoie per metalli, del tipo a ghigliottina	14	14	2	0	15	
84623990	Altre cesoie per metalli	14	14	2	0	15	
84624100	Macchine punzonatrici/sgretolatrici per metalli, a comando numerico	14	14	2	0	10	
84624900	Altre macchine punzonatrici/sgretolatrici per metalli, a comando numerico	14	14	0	0	15	
84629111	Presse idrauliche per la fusione di polveri metalliche con sinterizzazione, di capacità ≤ 35 000 kN	14	14	2	0	10	
84629119	Altre presse idrauliche per metalli, ecc., di capacità ≤ 35 000 kN	14	14	0	0	15	
84629191	Altre presse idrauliche per la fusione di polveri metalliche con sinterizzazione	14	14	2	0	E	
84629199	Altre presse idrauliche per metalli/carburi metallici	14	14	2	0	E	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
84629910	Altre presse per la fusione di polveri metalliche con sinterizzazione	14	14	2	0	10	
84629920	Altre presse per estrusione metalli/carburi metallici	14	14	2	0	10	
84629990	Altre presse per la lavorazione dei metalli/carburi metallici	14	14	0	0	15	
84631010	Trafilatrici per tubi di metallo/cermet	14	14	2	0	15	
84631090	Trafilatrici per tubi, profilati, fili di metallo/cermet	14	14	2	0	10	
84632010	Macchine per eseguire filettature esterne o interne mediante rifollatura o rollatura, a comando numerico	14	14	2	0	10	
84632091	Altre macchine utensili a pettine piatto, con capacità di produzione ≥ 160 unità/min	0	0	0	0	0	
84632099	Altre macchine per eseguire filettature esterne o interne mediante rifollatura o rollatura, per laminatoi per metalli, ecc.	14	14	0	0	10	
84633000	Macchine per la lavorazione dei metalli in fili e la filettatura dei metalli	14	14	0	0	10	
84639010	Altre macchine utensili per la lavorazione dei metalli o dei cermet, che operano senza asportazione di materia, a comando numerico	2	14	0	0	10	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
84639090	Altre macchine utensili per la lavorazione dei metalli, che operano senza asportazione di materia	14	14	2	0	15	
84641000	Macchine utensili per segare pietre, prodotti ceramici, calcestruzzo, ecc.	14	14	0	0	15	
84642010	Macchine utensili per molare o levigare il vetro	14	14	0	0	15	
84642021	Macchine utensili per lucidare pavimenti, piastrelle da rivestimento, lastre di ceramica	0	0	0	0	0	
84642029	Altre macchine utensili per molare o levigare i prodotti ceramici	14	14	0	0	10	
84642090	Macchine utensili per molare o levigare la pietra, ecc.	14	14	0	0	10	
84649011	Altre macchine utensili per molare, fresare e perforare il vetro, a comando numerico	0	0	0	0	0	
84649019	Altre macchine utensili per la lavorazione a freddo del vetro	2	14	0	0	10	
84649090	Altre macchine utensili per la lavorazione della pietra, dei prodotti ceramici, ecc.	14	14	0	0	15	
84651000	Macchine utensili per la lavorazione del legno, ecc. mediante diversi tipi di operazioni senza cambiamento di utensili	2	14	0	0	10	

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
84659110	Macchine utensili per segare legno, sughero, ecc., a nastro	14	14	2	0	10	
84659120	Macchine utensili per segare legno, sughero, ecc., con seghe circolari	14	14	0	0	15	
84659190	Altre macchine utensili per segare legno, sughero, osso, ecc.	14	14	0	0	15	
84659211	Macchine per fresare legno, sughero, osso, gomma indurita, materie plastiche dure o materie dure simili, a comando numerico	2	14	0	0	10	
84659219	Macchine utensili per piallare, ecc. legno, ecc., a comando numerico	2	14	0	0	10	
84659290	Altre macchine utensili per piallare, ecc., legno, sughero, ecc.	2	14	0	0	10	
84659310	Macchine per pomiciare legno, sughero, osso, gomma indurita, ecc.	2	14	0	0	10	
84659390	Altre macchine utensili per smerigliare/lucidare legno, sughero, ecc.	14	14	0	0	10	
84659400	Macchine utensili per curvare/montare legno, sughero, osso, ecc.	14	14	0	0	10	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
84659511	Foratrici per legno, sughero, ecc., a comando numerico	14	14	0	0	10	
84659512	Mortasatrici per legno, sughero, ecc., a comando numerico	14	14	2	0	E	
84659591	Altre macchine utensili per forare legno, sughero, osso, ecc.	2	14	0	0	10	
84659592	Altre mortasatrici per legno, sughero, osso, ecc.	14	14	2	0	E	
84659600	Macchine per spaccare, tranciare o svolgere legno, ecc.	2	14	2	0	10	
84659900	Altre macchine utensili per la lavorazione del legno, del sughero, dell'osso, ecc.	2	14	0	0	10	
84661000	Portautensili e filiere a scatto automatico	14	14	0	2	15	
84662010	Portapezzi per torni	14	14	0	2	15	
84662090	Portapezzi per altre macchine e utensili	14	14	0	2	15	
84663000	Dispositivi divisori/dispositivi speciali da applicare su macchine utensili	14	14	0	2	10	

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
84669100	Parti e accessori di macchine utensili per la lavorazione delle pietre, del calcestruzzo, ecc.	14	14	0	2	10	
84669200	Parti e accessori di macchine utensili per la lavorazione del legno, dell'osso, ecc.	14	14	0	2	10	
84669311	Parti e accessori di macchine utensili operanti con ultrasuoni	0	0	0	0	0	
84669319	Parti e accessori di macchine utensili operanti con laser, ecc.	14	14	0	0	10	
84669320	Parti e accessori di centri di lavorazione, ecc., per la lavorazione dei metalli	14	14	0	2	10	
84669330	Parti e accessori di torni per metalli	14	14	0	2	10	
84669340	Parti e accessori di macchine foratrici, fresatrici, ecc., per metalli	14	14	0	2	10	
84669350	Parti e accessori di macchine per affilare, ecc. metalli	14	14	0	2	10	
84669360	Parti e accessori di macchine utensili per piallare, ecc. ingranaggi	14	14	0	2	10	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
84669410	Parti e accessori di macchine per fucinare, ecc. metalli	14	14	0	2	10	
84669420	Parti e accessori di macchine fresatrici, ecc., per metalli	14	14	0	2	10	
84669430	Parti e accessori di macchine utensili per l'estrusione di metalli	14	14	2	2	10	
84669490	Parti e accessori di altre macchine utensili per la lavorazione dei metalli, ecc.	14	14	0	2	10	
84671110	Trapani pneumatici rotativi, per l'impiego a mano	2	14	0	0	10	
84671190	Altri utensili pneumatici rotativi, per l'impiego a mano	2	14	0	0	10	
84671900	Altri utensili pneumatici, per l'impiego a mano	2	14	0	0	10	
84672100	Trapani a motore elettrico incorporato	20	20	8	20	10	
84672200	Seghe a motore elettrico incorporato	20	20	20	20	10	
84672910	Cesoie a motore elettrico incorporato	20	20	20	20	10	
84672991	Tagliatrici per tessuti, a motore elettrico incorporato	20	20	20	20	10	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
84672992	Cacciaviti e maschiatrici, a motore elettrico incorporato	35	20	20	20	10	
84672993	Martelli a motore elettrico incorporato	2	14	2	0	10	
84672999	Altri utensili a motore elettrico incorporato	20	20	20	20	10	
84678100	Troncatrici a catena, per l'impiego a mano	2	10	0	0	10	
84678900	Altri utensili per l'impiego a mano, idraulici, a motore elettrico/non elettrico	14	14	0	0	10	
84679100	Parti di troncatrici a catena, per l'impiego a mano	2	14	0	0	10	
84679200	Parti di utensili pneumatici, per l'impiego a mano	14	14	0	2	10	
84679900	Parti di utensili per l'impiego a mano, idraulici, a motore elettrico/non elettrico	14	14	0	2	15	
84681000	Cannelli, per l'impiego a mano	16	16	16	16	10	
84682000	Altre macchine ed apparecchi a gas per la tempra superficiale	14	14	2	0	10	
84688010	Macchine utensili per la saldatura ad attrito	0	0	0	0	0	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
84688090	Macchine utensili per la saldatura	14	14	0	0	15	
84689010	Parti di cannelli, per l'impiego manuale	16	16	16	16	15	
84689020	Parti di macchine utensili per la saldatura ad attrito	0	0	0	0	0	
84689090	Parti di altre macchine ed apparecchi per la saldatura, macchine e apparati a gas	14	14	0	2	10	
84690010	Macchine per l'elaborazione di testi	14	14	0	0	10	
84690021	Macchine da scrivere elettroniche, con velocità di stampa ≤ 40 caratteri/secondo	20	20	17	20	10	
84690029	Altre macchine da scrivere automatiche	20	20	20	20	10	
84690031	Macchine per stenotipia, non elettriche, di peso ≤ 12 kg	0	0	0	0	0	
84690039	Altre macchine da scrivere, non elettriche	20	20	20	20	10	
84701000	Calcolatrici elettroniche ecc., che possono funzionare senza fonte di energia elettrica esterna, ecc.	20	20	2	20	10	
84702100	Macchine calcolatrici elettroniche, con dispositivo stampante incorporato	20	20	2	20	10	

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
84702900	Altre macchine calcolatrici, elettroniche	20	20	2	20	10	
84703000	Altre macchine calcolatrici	20	20	8	20	10	
84705011	Registratori di cassa, in grado di comunicare elettronicamente con computer, ecc.	16	16	2	2	10	
84705019	Altri registratori di cassa elettronici	16	16	2	2	15	
84705090	Altri registratori di cassa	14	14	0	0	10	
84709010	Macchine affrancatrici	0	0	0	0	0	
84709090	Altre macchine affrancatrici, macchine per la compilazione dei biglietti e macchine simili	14	14	0	0	10	
84713011	Macchine per l'elaborazione dell'informazione, portatili, che possono funzionare senza fonte di energia elettrica esterna, di peso < 350 g, superficie dello schermo ≤ 140 cm^2	2	0	0	2	4	
84713012	Macchine per l'elaborazione dell'informazione, portatili, che possono funzionare senza fonte di energia elettrica esterna, di peso < 3,5 kg, superficie dello schermo < 560 cm^2	35	16	0	2	15	
84713019	Altre macchine per l'elaborazione dell'informazione, portatili, che possono funzionare senza fonte di energia elettrica esterna, di peso ≤ 10 kg	35	16	0	2	15	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
84713090	Altre macchine per l'elaborazione dell'informazione, portatili, che possono funzionare senza fonte di energia elettrica esterna, di peso ≤ 10 kg, ecc.	16	16	2	2	E	
84714110	Macchine per l'elaborazione digitale dell'informazione, di peso < 750 g, ecc., inserimento informazioni/comandi tramite schermo tattile, superficie dello schermo < 280 cm^2	35	12	0	2	10	
84714190	Altre macchine per l'elaborazione digitale dell'informazione, che comportano un'unità centrale di elaborazione, anche combinate con unità di entrata e di uscita	35	16	0	2	15	
84714900	Altre macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione, presentate in forma di sistemi	35	16	2	2	15	
84715010	Unità di elaborazione digitale, a bassa capacità, basate su microprocessori, ecc., valore fob ≤ 12 500 USD	16	16	0	2	15	
84715020	Unità di elaborazione digitale, a media capacità, ecc., valore fob > 12 500 USD, ma ≤ 46 000 USD	12	12	2	2	15	
84715030	Unità di elaborazione digitale, ad alta capacità, ecc., valore fob 46 000 USD, ma ≤ 100 000 USD	8	8	2	2	10	
84715040	Unità di elaborazione digitale ad altissima capacità, ecc., valore fob > 100 000 USD	4	4	2	2	4	
84715090	Altre unità per l'elaborazione digitale dell'informazione, ecc.	16	16	2	2	10	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
84716052	Tastiere per macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione	12	12	0	2	10	ex categoria "0" solo per: "Tastiera appositamente adattata per persone con disabilità"
84716053	Indicatori per macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione	12	12	0	2	10	ex categoria "0" solo per: "Indicatore o dispositivo di puntamento – mouse di computer – appositamente adattato per persone con disabilità"
84716054	Tavolette digitalizzatrici, per macchine automatiche per l'elaborazione delle informazioni	12	12	2	2	10	
84716059	Altre unità di entrata, per macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione	12	12	2	2	10	
84716061	Terminali con tastiera alfanumerica e dispositivo di visualizzazione monocromatica	16	16	2	2	10	
84716062	Terminali con tastiera alfanumerica e dispositivo di visualizzazione policromatica	16	16	0	2	10	
84716080	Terminali bancari self-service	16	16	2	2	E	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
84716090	Altre unità di entrata e di uscita per macchine per l'elaborazione dell'informazione	16	16	2	2	10	ex categoria "0" solo per: "Prodotti in braille"
84717011	Unità di memoria a dischi magnetici, per floppy disk	2	0	0	2	4	
84717012	Unità di memoria a dischi magnetici, per dischi rigidi	8	8	0	2	10	
84717019	Altre unità di memoria a dischi magnetici	8	8	0	2	10	
84717021	Unità di memoria a dischi ottici, per la lettura dei dati	2	0	0	2	4	
84717029	Altre unità di memoria a dischi ottici	2	0	0	2	4	
84717032	Unità di memoria a nastri, per cartucce	2	0	0	2	4	
84717033	Unità di memoria a nastri, per cassette	2	0	0	2	4	
84717039	Altre unità di memoria a nastri	12	12	2	2	10	
84717090	Altre unità di memoria	12	12	2	2	10	
84718000	Altre unità di macchine automatiche di elaborazione dell'informazione	16	16	0	2	15	
84719011	Lettori o registratori di schede magnetiche	12	12	0	2	10	
84719012	Lettori di codici a barre	12	12	0	2	10	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
84719013	Lettori di caratteri magnetizzabili	12	12	0	2	10	
84719014	Scanner	2	0	0	2	4	
84719019	Altri lettori o registratori per l'elaborazione dell'informazione	12	12	2	2	15	
84719090	Altre macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione, loro unità	16	16	2	2	15	
84721000	Duplicatori ettografici o a matrice (stencil), per ufficio	2	14	0	0	10	
84723010	Macchine automatiche per obliterare i francobolli	2	0	2	2	4	
84723020	Macchine automatiche per selezionare la corrispondenza per formato, classificarla e distribuirla, ecc.	2	0	2	2	4	
84723030	Macchine automatiche per selezionare e distribuire i pacchi, che utilizzano la lettura ottica del codice postale	2	0	2	2	4	
84723090	Altre macchine per selezionare, piegare, mettere in busta o sottofascia la corrispondenza, ecc.	0	0	0	0	0	
84729010	Distributori automatici di biglietti di banca, compresi quelli che effettuano altre operazioni	16	16	2	2	10	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
84729021	Macchine del tipo utilizzato negli sportelli bancari, dotate di un dispositivo di autenticazione, elettroniche, ecc.	16	16	2	2	10	
84729029	Altre macchine per operazioni bancarie, con dispositivi di autenticazione	16	16	2	2	15	
84729030	Macchine per selezionare o contare le monete o i biglietti di banca	14	14	0	0	10	
84729040	Temperamatite, perforatori, cucitrici e levapunti	18	18	18	18	10	
84729051	Classificatori automatici di documenti, ecc., capacità di classificazione > 400 documenti al minuto	2	0	2	2	4	
84729059	Altri classificatori automatici di documenti, comprendenti lettori o registratori della voce 8471.90.1	12	12	2	2	10	
84729091	Macchine per stampare indirizzi o per stampare cartelli indirizzo	0	0	0	0	0	
84729099	Altre macchine e attrezzature per ufficio, banche, ecc.	2	14	0	0	10	
84731010	Parti e accessori di macchine per l'elaborazione di testi	14	14	0	0	10	
84731090	Parti e accessori di macchine della voce 84.69, escluse le macchine per l'elaborazione di testi	16	16	16	16	10	

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
84732100	Parti e accessori di macchine calcolatrici elettroniche	16	16	16	16	10	
84732910	Assiemaggi di circuiti stampati, per registratori di cassa	12	12	2	2	10	
84732920	Parti e accessori di altre macchine calcolatrici/contabili	16	16	16	16	10	
84732990	Parti e accessori per macchine affrancatrici, macchine per la compilazione di biglietti, ecc.	8	8	2	2	10	
84733011	Cabinet con fonte di alimentazione elettrica, per macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione	12	12	0	2	10	
84733019	Altri cabinet, per macchine automatiche di elaborazione dell'informazione	10	10	0	2	10	
84733031	Assemblaggio di dati memorizzati (Head Disc Assembly, HDA) per unità di memoria a dischi	4	0	0	2	4	
84733032	Bracci portanti testina magnetica per unità di memoria a disco/a nastri	0	0	0	0	0	
84733033	Testine magnetiche per unità di memoria a nastri	0	0	0	0	0	
84733034	Meccanismi di avvolgimento per unità di memoria a nastri magnetici	0	0	0	0	0	
84733039	Altre parti e accessori per unità di memoria a dischi/a nastri magnetici	4	0	0	2	4	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
84733041	Schede madri, assemblate, per macchine per l'elaborazione dell'informazione	12	12	0	2	E	
84733042	Schede di memoria (moduli), con superficie ≤ 50 cm^2	12	12	0	2	10	
84733043	Schede per microprocessori, anche con dispositivo per dissipazione del calore	0	0	0	0	0	
84733049	Altri circuiti stampati per macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione	12	12	0	2	10	
84733092	Schermi per microcomputer portatili, policromatici	0	0	0	0	0	
84733099	Altre parti ed accessori di macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione	8	8	0	2	10	
84734010	Assiemaggi elettronici per macchine/apparecchi per ufficio	12	12	0	2	E	
84734070	Altre parti ed accessori di macchine per la distribuzione di biglietti di banca, ecc.	14	14	2	2	10	
84734090	Altre parti ed accessori di macchine e apparecchi per ufficio, ecc.	8	8	2	2	10	

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
84735010	Assiemaggi elettronici, che possono essere utilizzati in modo intercambiabile, ecc.	12	12	2	2	E	
84735040	Testine magnetiche, che possono essere utilizzate in modo intercambiabile, ecc.	0	0	0	0	0	
84735050	Moduli di memoria con superficie ≤ 50 cm^2, che possono essere utilizzati in modo intercambiabile, ecc.	12	12	2	2	E	
84735090	Altre parti e accessori che possono essere utilizzati in modo intercambiabile, ecc.	16	16	2	2	10	
84741000	Macchine ed apparecchi per selezionare, vagliare, separare o lavare materie minerali solide	14	14	2	0	10	
84742010	Macchine ed apparecchi per macinare, ecc. materie minerali solide, mulini a palle	14	14	0	0	10	
84742090	Altre macchine ed apparecchi per macinare, ecc. materie minerali solide	14	14	0	0	10	
84743100	Betoniere e apparecchi per preparare il cemento	14	14	2	0	10	
84743200	Macchine per mescolare le materie minerali al bitume	14	14	2	0	15	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
84743900	Altre macchine ed apparecchi per mescolare/impastare le materie minerali solide	14	14	0	0	15	
84748010	Macchine formatrici in sabbia per fonderia	2	14	2	0	10	
84748090	Macchine per agglomerare/formare i combustibili minerali solidi, ecc.	14	14	0	0	10	
84749000	Parti di macchine per vagliare, ecc. materie minerali	14	14	0	2	10	
84751000	Macchine per montare lampade, tubi, valvole, ecc.	0	0	0	0	0	
84752100	Macchine per la fabbricazione di fibre ottiche e dei loro sbozzati	14	14	2	0	10	
84752910	Macchine per la fabbricazione di recipienti di vetro, esclusi flaconi	2	14	0	0	10	
84752990	Altre macchine per la fabbricazione o la lavorazione a caldo del vetro o dei lavori di vetro	14	14	0	0	15	
84759000	Parti di macchine per la fabbricazione o la lavorazione a caldo del vetro o dei lavori di vetro	14	14	0	0	10	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
84762100	Macchine automatiche per la vendita di bevande, con dispositivo di riscaldamento o di refrigerazione incorporato	2	14	0	0	15	
84762900	Altre macchine automatiche per la vendita di bevande	14	14	0	0	10	
84768100	Macchine automatiche per la vendita di prodotti alimentari con dispositivo di riscaldamento o di refrigerazione incorporato	2	14	0	0	10	
84768910	Altre macchine automatiche per la vendita di francobolli	0	0	0	0	0	
84768990	Altre macchine automatiche per la vendita di altri prodotti	2	14	0	0	10	
84769000	Parti di macchine automatiche per la vendita di prodotti	2	14	0	0	10	
84771011	Formatrici a iniezione, orizzontali, a comando numerico, monocolore, per materie termoplastiche, con capacità di iniezione ≤ 5 000 g, forza di bloccaggio ≤ 12 000 kN	2	14	0	0	10	
84771019	Altre formatrici a iniezione, orizzontali, a comando numerico, per gomma o materie plastiche	2	14	0	0	10	
84771021	Altre formatrici, monocolore, per materie termoplastiche, con capacità di iniezione ≤ 5 000 g, forza di bloccaggio ≤ 12 000 kN	2	14	0	0	10	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
84771029	Altre formatrici a iniezione orizzontali per gomma o materie plastiche	2	14	0	0	10	
84771091	Altre formatrici a iniezione per gomma/materie plastiche, a comando numerico	2	14	0	0	10	
84771099	Altre formatrici a iniezione per gomma/plastica	14	14	0	0	10	
84772010	Estrusori per materiali termoplastici, diametro della vite ≤ 300 mm	2	14	0	0	10	
84772090	Altri estrusori per gomma o materie plastiche	2	14	0	0	10	
84773010	Formatrici per soffiaggio per la fabbricazione di contenitori di materiali termoplastici di capacità ≤ 5 litri, con una produzione ≤ 1 000 unità/ora, ecc.	14	14	0	0	10	
84773090	Altre formatrici per soffiaggio per gomma/materie plastiche	14	14	0	0	10	
84774010	Formatrici sotto vuoto per polistirene espanso (EPS) o polipropilene espanso (PPE)	0	0	0	0	0	
84774090	Altre formatrici sotto vuoto o termoformatrici	2	14	0	0	10	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
84775100	Macchine e apparecchi per formare o rigenerare gli pneumatici o per formare o modellare le camere d'aria	2	14	0	0	10	
84775911	Presse per formare o modellare gomma/materie plastiche, con una capacità ≤ 30 000 kN	14	14	0	0	10	
84775919	Altre presse per formare o modellare gomma/materie plastiche	14	14	2	0	15	
84775990	Altre macchine e apparecchi per formare o modellare gomma/materie plastiche	2	14	0	0	10	
84778010	Macchine e apparecchi per unire fogli di gomma tra loro o con tessuti gommati, per la fabbricazione di pneumatici	0	0	0	0	0	
84778090	Altre macchine ed apparecchi per la lavorazione della gomma/delle materie plastiche o per la fabbricazione dei relativi prodotti	2	14	0	2	10	
84779000	Parti di macchine per la lavorazione della gomma/delle materie plastiche o per la fabbricazione dei relativi prodotti	14	14	0	2	10	
84781010	Macchine automatiche per separare i gambi dalle foglie del tabacco	14	14	2	0	10	
84781090	Altre macchine ed apparecchi per la preparazione/la trasformazione del tabacco	14	14	0	0	10	
84789000	Parti di macchine ed apparecchi per la preparazione o la trasformazione del tabacco	14	14	0	0	10	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
84791010	Macchine semoventi per posare, ecc., pavimentazioni stradali a base bituminosa	14	14	0	2	10	
84791090	Altre macchine ed apparecchi per lavori pubblici, edilizia, ecc.	14	14	0	0	10	
84792000	Macchinari per l'estrazione, ecc. degli oli/grassi vegetali /animali	14	14	0	0	15	
84793000	Presse per la fabbricazione di pannelli di particelle, di fibre di legno, ecc.	14	14	0	0	15	
84794000	Macchine per fabbricare corde e cavi	2	14	0	0	10	
84795000	Robot industriali	14	14	0	0	10	
84796000	Apparecchi a evaporazione per il raffreddamento dell'aria	14	14	0	0	10	
84797100	Passerelle per l'imbarco dei passeggeri, uso aeroportuale	14	14	0	0	10	
84797900	Altre passerelle per l'imbarco dei passeggeri	14	14	0	0	10	
84798110	Differenziatori delle sollecitazioni di trazione in entrata e in uscita della piastra metallica, negli impianti di galvanoplastica	0	0	0	0	0	
84798190	Macchine ed apparecchi meccanici per il trattamento dei metalli	2	14	0	0	10	
84798210	Altre macchine miscelatrici	2	14	0	0	10	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
84798290	Altre macchine ed apparecchi per impastare, frantumare, macinare, separare, ecc.	14	14	0	0	E	
84798911	Altre presse	14	14	0	0	E	
84798912	Altre macchine distributrici/dosatrici di materie solide/liquidi	14	14	0	0	15	
84798921	Macchine per lavori di intreccio, da panieraio o da stuoiaio	0	0	0	0	0	
84798922	Macchine ed apparecchi per la fabbricazione di spazzole	0	0	0	0	0	
84798931	Tergicristalli elettrici, per aeromobili	18	18	18	18	15	
84798932	Accumulatori idraulici per aeromobili	18	18	18	18	10	
84798940	Silos metallici per cereali, fissi, comprese le batterie, ecc.	14	14	0	0	10	
84798991	Attrezzature per la pulizia a ultrasuoni	14	14	0	0	15	
84798992	Apparati di governo imbarcazioni	14	14	0	0	10	
84798999	Altre macchine ed apparecchi meccanici con funzione propria	2	14	0	0	10	
84799010	Parti di tergicristalli, ecc. per aeromobili	16	16	16	16	15	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
84799090	Altre parti di macchine e apparecchi meccanici con funzione propria	14	14	0	2	10	
84801000	Staffe per fonderia	14	14	2	0	E	
84802000	Piastre di fondo per forme	14	14	0	0	15	
84803000	Modelli per forme	14	14	2	0	10	
84804100	Forme per metalli, ecc. per formare ad iniezione/per compressione	35	30	0	0	15	
84804910	Forme per metalli/carburi metallici	14	14	2	0	10	
84804990	Altre forme per metalli o carburi metallici	14	14	0	0	15	
84805000	Forme per vetro	14	14	2	0	10	
84806000	Forme per materie minerali	14	14	0	0	10	
84807100	Forme per gomma/materie plastiche, per formare ad iniezione, ecc.	35	30	0	0	E	
84807900	Altre forme per gomma/materie plastiche	2	14	0	0	10	
84811000	Valvole di riduzione della pressione	14	14	2	14	15	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
84812011	Valvole per trasmissioni oleoidrauliche o pneumatiche, rotative, di scatole di direzione idraulica, con pignone	14	14	14	14	10	
84812019	Altre valvole per trasmissioni oleoidrauliche o pneumatiche, rotative, per unità di governo idrauliche	0	0	0	0	0	
84812090	Altre valvole per trasmissioni oleoidrauliche o pneumatiche	14	14	0	14	10	
84813000	Valvole di ritegno	14	14	0	14	10	
84814000	Valvole di troppo pieno o di sicurezza	14	14	0	14	10	
84818011	Valvole di evacuazione per bagni e cucine	18	18	18	18	10	
84818019	Altri apparecchi, utilizzati in bagni e cucine	18	18	18	18	10	
84818021	Valvole di espansione termostatiche o sensibili alla pressione	14	14	0	2	10	
84818029	Altri dispositivi utilizzati per il raffreddamento	14	14	0	14	15	
84818031	Altre valvole per apparecchi a gas, pressione di esercizio ≤ 50 mbar, con dispositivo di sicurezza termoelettrico incorporato, per apparecchi domestici	18	18	18	18	10	
84818039	Altre valvole per apparecchi a gas	14	14	0	2	10	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
84818091	Valvole per aerosol	18	18	18	18	10	
84818092	Valvole a solenoide	14	14	0	14	10	
84818093	Valvole a corsoio	14	14	2	14	15	
84818094	Valvole a globo	14	14	2	14	10	
84818095	Valvole sferiche	14	14	2	14	10	
84818096	Valvole a maschio	14	14	2	14	10	
84818097	Valvole a farfalla	14	14	0	14	E	
84818099	Oggetti di rubinetteria e apparecchi simili per tubi, ecc.	14	14	0	14	10	
84819010	Parti di valvole per aerosol o di dispositivi della voce 8481.80.1	16	16	16	16	10	
84819090	Parti di rubinetti, di altri apparecchi per canalizzazioni, ecc.	14	14	0	14	10	
84821010	Cuscinetti a sfere, carico radiale	16	16	5	16	10	
84821090	Altri cuscinetti a sfere	16	16	13	16	10	
84822010	Cuscinetti a rulli conici, compresi gli assemblaggi di coni e rulli conici, per carico radiale	16	16	16	16	10	

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
84822090	Altri cuscinetti a rulli conici	16	16	16	16	10	
84823000	Cuscinetti a rulli a botte	16	16	5	16	10	
84824000	Cuscinetti ad aghi (a rullini)	16	16	5	16	10	
84825010	Cuscinetti a rulli cilindrici	16	16	5	16	10	
84825090	Altri cuscinetti a rulli cilindrici	16	16	5	16	10	
84828000	Altri cuscinetti a rulli, compresi i cuscinetti combinati	16	16	5	16	10	
84829111	Sfere di acciaio calibrate per penne a sfera	14	14	14	14	15	
84829119	Altre sfere di acciaio calibrate per cuscinetti a rulli	4	14	5	14	10	
84829120	Rulli cilindrici per cuscinetti a rulli	14	14	5	14	10	
84829130	Rulli conici per cuscinetti a rulli	14	14	5	14	10	
84829190	Altre sfere, cilindri, rulli e aghi per cuscinetti a sfera	14	14	5	14	10	
84829910	Altri sigilli, tappi e supporti sfere di acciaio	2	2	2	2	4	
84829990	Altre parti di cuscinetti a sfera	4	14	5	14	10	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
84831011	Alberi a gomito fucinati, di peso ≥ 900 kg e lunghezza ≥ 2 000 mm	2	2	2	2	10	
84831019	Altri alberi a gomito	16	16	5	16	10	
84831020	Alberi a camme per comando valvole	16	16	5	16	10	
84831030	Alberi di trasmissione flessibili	16	16	5	16	E	
84831040	Manovelle	16	16	5	16	10	
84831050	Alberi di trasmissione muniti di accoppiamenti dentati, intagli di protezione dal sovraccarico, di lunghezza ≥ 1 500 mm e diametro dell'albero ≥ 400 mm	0	0	0	0	0	
84831090	Altri alberi di trasmissione	16	16	5	16	10	
84832000	Supporti con cuscinetti a rotolamento incorporati	16	16	16	16	15	
84833010	Supporti, senza cuscinetti a rotolamento incorporati, montati con cuscinetti metallici antiattrito	16	16	16	16	15	
84833021	Cuscinetti con diametro interno ≥ 200 mm	2	2	2	2	10	
84833029	Altri cuscinetti	16	16	5	16	10	

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
84833090	Supporti, diversi da quelli con cuscinetti a rotolamento incorporati	16	16	5	16	10	
84834010	Riduttori, moltiplicatori, cambi e variatori di velocità, compresi i convertitori di coppia	14	20	0	14	15	
84834090	Ingranaggi e ruote di frizione, alberi a sfere/a rulli	14	14	0	14	15	
84835010	Pulegge, diverse dai tenditori con cuscinetti	16	16	5	16	10	
84835090	Volani e altre pulegge	16	16	5	16	15	
84836011	Innesti a frizione	14	14	0	2	10	
84836019	Altri innesti	14	14	0	2	15	
84836090	Organi di accoppiamento, compresi giunti di articolazione	14	14	0	2	10	
84839000	Ruote dentate e altri organi elementari di trasmissione presentati separatamente	14	14	0	2	10	
84841000	Giunti metalloplastici	16	16	5	16	10	
84842000	Giunti di tenuta stagna, meccanici	14	14	0	2	10	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
84849000	Assortimenti di guarnizioni di composizione diversa, presentati in involucri, buste o imballaggi simili	16	16	5	16	15	
84861000	Macchine e apparecchi per la fabbricazione dei lingotti o delle placchette	2	14	2	2	10	
84862000	Macchine e apparecchi per la fabbricazione di dispositivi a semiconduttore o di circuiti integrati elettronici	14	14	2	2	10	
84863000	Macchine per la fabbricazione di dispositivi di visualizzazione a schermo piatto	14	14	2	2	10	
84864000	Macchine e apparecchi di cui alla nota 9 c) del presente capitolo	14	14	2	2	10	
84869000	Parti, accessori, di macchine e apparecchi per la fabbricazione di lingotti o placchette	14	14	2	2	10	
84871000	Eliche per imbarcazioni e loro pale	14	14	0	2	10	
84879000	Parti di altre macchine e apparecchi senza connessione elettrica, ecc.	14	14	0	2	10	
85011011	Motori di potenza ≤ 37,5 W, a corrente continua, con passo ≤ 1,8°	0	0	0	0	0	

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
85011019	Altri motori elettrici a corrente continua, di potenza ≤ 37,5 W	18	18	5	18	10	
85011021	Motori elettrici a corrente alternata, di potenza ≤ 37,5 W, sincroni	18	18	5	18	15	
85011029	Altri motori elettrici a corrente alternata, di potenza ≤ 37,5 W	18	18	5	18	15	
85011030	Motori elettrici universali, di potenza ≤ 37,5 W	18	18	18	18	10	
85012000	Motori universali, di potenza > 37,5 W, elettrici	18	18	18	18	10	
85013110	Motori elettrici a corrente continua, di potenza > 37,5 W e ≤ 750 W	18	18	5	0	10	
85013120	Generatori elettrici a corrente continua, di potenza ≤ 750 W	18	18	18	18	10	
85013210	Motori elettrici a corrente continua, di potenza > 750 W e ≤ 75 kW	18	18	18	18	15	
85013220	Generatori elettrici a corrente continua, di potenza > 750 W e ≤ 75 kW	18	18	18	18	E	
85013310	Motori elettrici a corrente continua, di potenza > 75 kW e ≤ 375 kW	14	14	0	0	10	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
85013320	Generatori elettrici a corrente continua, di potenza > 75 kW e ≤ 375 kW	14	14	0	0	10	
85013411	Motori elettrici a corrente continua, di potenza > 375 kW e ≤ 3 000 kW	14	14	0	0	10	
85013419	Altri motori elettrici a corrente continua, di potenza > 375 kW	0	0	0	0	0	
85013420	Generatori elettrici a corrente continua, di potenza > 375 kW	14	14	0	0	10	
85014011	Altri motori a corrente alternata, monofase, di potenza ≤ 15 kW, sincroni	18	18	8	18	10	
85014019	Altri motori a corrente alternata, monofase, di potenza > 37,5 W e ≤ 15 kW	4	18	18	0	15	
85014021	Altri motori a corrente alternata, monofase, di potenza > 15 kW, sincroni	14	14	2	2	10	
85014029	Altri motori a corrente alternata, monofase, di potenza > 15 kW	14	14	0	2	10	
85015110	Altri motori a corrente alternata, polifase, di potenza > 37,5 W e ≤ 750 W, trifase, con rotore a gabbia	14	14	2	2	15	

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
85015120	Altri motori a corrente alternata, polifase, di potenza > 37,5 W e ≤ 750 W, trifase, con rotore avvolto	14	14	0	2	10	
85015190	Altri motori elettrici a corrente alternata polifase, di potenza > 37,5 W e ≤ 750 W	14	14	2	2	10	
85015210	Motore elettrico a corrente alternata trifase, di potenza > 750 W e ≤ 75 kW, con rotore a gabbia	2	14	2	0	10	
85015220	Motore elettrico a corrente alternata trifase, di potenza > 750 W e ≤ 75 kW, con rotore avvolto	14	14	0	0	15	
85015290	Altri motori elettrici a corrente alternata, polifase, di potenza > 750 W e ≤ 75 kW	2	14	0	0	10	
85015310	Motori elettrici a corrente alternata, polifase, di potenza > 75 kW e ≤ 7 500 kW	14	14	0	0	10	
85015320	Motori elettrici a corrente alternata, polifase, di potenza > 7 500 kW e ≤ 30 000 kW	14	14	2	2	10	
85015330	Motori elettrici a corrente alternata, polifase, di potenza > 30 000 kW e ≤ 50 000 kW	0	14	2	0	10	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
85015390	Altri motori elettrici a corrente alternata, polifase, di potenza > 50 000 kW	0	0	0	0	0	
85016100	Generatori di corrente alternata, di potenza ≤ 75 kVA	14	14	0	0	E	
85016200	Generatori di corrente alternata, di potenza > 75 kVA e ≤ 375 kVA	14	14	0	0	15	
85016300	Generatori di corrente alternata, di potenza > 375 kVA e ≤ 750 kVA	14	14	0	0	15	
85016400	Generatori di corrente alternata, di potenza > 750 kVA	14	14	0	0	10	
85021110	Gruppi elettrogeni per motori diesel, di potenza ≤ 75 kVA, a corrente alternata	14	14	0	0	15	
85021190	Altri gruppi elettrogeni per motori diesel, di potenza ≤ 75 kVA	14	14	0	0	10	
85021210	Gruppi elettrogeni per motori diesel di potenza > 75 kVA e ≤ 375 kVA, a corrente alternata	14	14	0	0	15	
85021290	Altri gruppi elettrogeni per motori diesel, di potenza > 75 kVA e < 375 kVA	14	14	0	0	10	

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
85021311	Gruppi elettrogeni per motori diesel, di potenza > 375 kVA e ≤ 430 kVA, a corrente alternata	14	14	0	0	E	
85021319	Altri gruppi elettrogeni per motori diesel, di potenza > 375 kVA, a corrente alternata	14	14	0	0	15	
85021390	Altri gruppi elettrogeni per motori diesel, di potenza > 375 kVA	14	14	0	0	E	
85022011	Gruppi elettrogeni a corrente alternata, con motore a pistone con accensione a scintilla (motori a scoppio), di potenza ≤ 210 kVA	14	14	0	2	10	
85022019	Altri gruppi elettrogeni a corrente alternata, con motore a pistone con accensione a scintilla	0	0	0	0	0	
85022090	Altri gruppi elettrogeni con motore a pistone con accensione a scintilla	14	14	0	0	E	
85023100	Altri generatori ad energia eolica	0	14	0	0	10	
85023900	Altri gruppi elettrogeni	0	14	0	0	10	
85024010	Convertitori rotanti elettrici, di frequenza	14	14	0	0	10	
85024090	Altri convertitori rotanti elettrici	14	14	0	0	10	
85030010	Parti di motori/generatori di potenza ≤ 75 kVA	14	14	10	14	10	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
85030090	Parti di altri motori/generatori/gruppi elettrogeni, ecc.	14	14	2	2	E	
85041000	Ballast (reattori) per lampade/tubi a scarica	18	18	18	18	10	
85042100	Trasformatori con dielettrico liquido, di potenza ≤ 650 kVA	14	14	2	14	15	
85042200	Trasformatori con dielettrico liquido, di potenza > 650 kVA e ≤ 10 000 kVA	14	14	2	14	E	
85042300	Trasformatori con dielettrico liquido, di potenza > 10 000 kVA	14	14	2	0	10	
85043111	Trasformatori di corrente, elettrici, di potenza ≤ 1 kVA, per frequenza ≤ 60 Hz	18	18	18	18	15	
85043119	Altri trasformatori elettrici, potenza ≤ 1 kVA, per frequenza ≤ 60 Hz	18	18	18	18	10	
85043191	Trasformatore elettrico di uscita orizzontale ("flyback"), tensione di uscita > 18 kV e frequenza di scansione orizzontale ≥ 32 kHz, con potenza ≤ 1 kVA	0	0	0	0	0	
85043192	Trasformatori elettrici di FI, di rivelazione, di rapporto, di linearità o di focalizzazione, di potenza ≤ 1 kVA	18	18	18	18	15	
85043199	Altri trasformatori elettrici di potenza ≤ 1 kVA	18	18	8	18	15	

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
85043211	Trasformatori elettrici di potenza > 1 kVA e ≤ 3 kVA, per frequenze ≤ 60 Hz	18	18	18	18	15	
85043219	Altri trasformatori elettrici di potenza > 1 kVA e ≤ 3 kVA	18	18	18	18	15	
85043221	Trasformatori elettrici di potenza > 3 kVA e ≤ 16 kVA, per frequenze ≤ 60 Hz	18	18	18	18	15	
85043229	Altri trasformatori elettrici di potenza > 3 kVA e ≤ 16 kVA	18	18	18	18	15	
85043300	Trasformatori elettrici di potenza > 16 kVA e ≤ 500 kVA	14	14	0	0	15	
85043400	Trasformatori elettrici di potenza > 500 kVA	14	14	0	0	E	
85044010	Caricatori di accumulatori (convertitori elettrici)	18	18	2	18	10	
85044021	Raddrizzatori, diversi dai caricabatterie, a cristalli (semiconduttori)	18	18	18	18	10	
85044022	Raddrizzatori elettrolitici (convertitori elettrici)	18	18	18	18	10	
85044029	Altri raddrizzatori, esclusi i caricabatterie	18	18	18	18	10	
85044030	Convertitori elettrici a corrente continua	14	14	0	2	15	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
85044040	Gruppi statici di continuità (UPS)	14	20	0	2	10	
85044050	Convertitori elettronici di frequenza, per variazioni di velocità dei motori elettrici	14	14	0	2	10	
85044060	Apparecchi elettronici di alimentazione per l'illuminazione di emergenza	18	18	18	18	15	
85044090	Altri convertitori elettrici statici	14	14	0	2	10	
85045000	Altre bobine di reattanza e di autoinduzione	18	18	7	18	10	
85049010	Anime ferromagnetiche in polvere	16	16	16	16	10	
85049020	Parti di reattori per lampade/tubi a scarica	16	16	16	16	10	
85049030	Parti di trasformatori a dielettrico liquido (sottovoci 8504.21, 8504.22, 8504.23, 8504.33 o 8504.34) di potenza > 16 kVA	14	14	2	2	10	
85049040	Parti di convertitori statici, esclusi caricabatterie e raddrizzatori	14	14	0	2	10	
85049090	Altre parti di altri trasformatori, convertitori, ecc.	16	16	16	16	E	

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
85051100	Calamite permanenti di metallo, ecc.	16	16	5	16	10	
85051910	Calamite permanenti di ferrite (ceramica), ecc.	16	16	5	16	10	
85051990	Altri magneti permanenti, ecc.	16	16	5	16	10	
85052010	Freni elettromagnetici, a correnti parassite, per autoveicoli (delle voci da 87.01 a 87.05)	0	0	0	0	0	
85052090	Accoppiamenti, innesti, variatori di velocità, ecc.	14	14	0	2	10	
85059010	Elettromagneti	16	16	16	16	10	
85059080	Dischi, mandrini e dispositivi magnetici simili di fissazione	14	14	0	2	10	
85059090	Parti di accoppiamenti, innesti, ecc.	14	14	2	2	10	
85061010	Pile e batterie di pile elettriche al diossido di manganese, alcaline	16	16	2	16	15	
85061020	Altre pile e batterie di pile elettriche, al diossido di manganese	16	16	2	16	10	
85061030	Batterie di pile al diossido di manganese	16	16	2	16	10	
85063010	Pile/batterie di pile elettriche all'ossido di mercurio, volume ≤ 300 cm^3	0	0	0	0	0	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
85063090	Altre pile/batterie di pile elettriche all'ossido di mercurio	16	16	16	16	10	
85064010	Pile/batterie di pile elettriche all'ossido di argento, con volume esterno ≤ 300 cm^3	0	0	0	0	0	
85064090	Altre pile/batterie di pile all'ossido di argento, ecc.	16	16	16	16	10	
85065010	Pile/batterie di pile al litio, con volume esterno ≤ 300 cm^3	0	0	0	0	0	
85065090	Altre pile e batterie di pile, elettriche, al litio	16	16	16	16	10	
85066010	Pile e batterie di pile, elettriche, a zinco-aria, con volume esterno ≤ 300 cm^3	0	0	0	0	0	
85066090	Altre pile/batterie di pile, elettriche, a zinco-aria	16	16	16	16	15	
85068010	Altre pile e batterie di pile, con volume esterno ≤ 300 cm^3	0	0	0	0	0	
85068090	Altre pile e batterie di pile elettriche	16	16	16	16	15	
85069000	Parti di pile e batterie di pile, elettriche	14	14	14	14	10	
85071010	Accumulatori elettrici al piombo, con capacità ≤ 20 Ah e tensione ≤ 12 V	18	18	10	18	10	

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
85071090	Altri accumulatori elettrici, al piombo	18	18	10	18	15	
85072010	Altri accumulatori elettrici, al piombo, di peso ≤ 1 000 kg	18	18	18	18	15	
85072090	Altri accumulatori elettrici, al piombo	18	18	18	18	15	
85073011	Accumulatori elettrici al nichel-cadmio, di peso ≤ 2 500 kg, capacità ≤ 15 Ah	18	18	18	18	10	
85073019	Altri accumulatori elettrici, al piombo, di peso ≤ 2 500 kg	18	18	18	18	15	
85073090	Altri accumulatori elettrici al nichel-cadmio	18	18	18	18	10	
85074000	Accumulatori elettrici al nichel-ferro	18	18	2	18	10	
85075000	Accumulatori elettrici all'idruro di nichel metallico	18	18	2	18	10	
85076000	Accumulatori elettrici al litio-ion	18	18	2	18	15	
85078000	Altri accumulatori elettrici	18	18	2	18	10	
85079010	Separatori per accumulatori elettrici	16	16	16	16	10	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
85079020	Contenitori di plastica, loro coperchi e tappi, per accumulatori elettrici	16	16	16	16	10	
85079090	Altre parti di accumulatori elettrici	16	16	16	0	15	
85081100	Aspirapolvere elettromeccanici, per uso domestico	20	20	20	20	10	
85081900	Altri aspirapolvere con motore elettrico incorporato, di potenza > 1 500 W, con volume del serbatoio > 20 litri	20	20	20	20	10	
85086000	Altri aspirapolvere con motore elettrico, per uso domestico	14	14	0	0	E	
85087000	Parti di aspirapolvere	14	14	0	0	10	
85094010	Trituratori di alimenti, con motore elettrico, per uso domestico	20	20	20	20	10	
85094020	Mescolatori (mixer) di alimenti, con motore elettrico incorporato, per uso domestico	20	20	20	20	10	
85094030	Tritacarne, con motore elettrico, per uso domestico	20	20	20	20	E	
85094040	Spremifrutta e spremiverdura centrifughi, con motore elettrico incorporato, per uso domestico	20	20	20	20	10	
85094050	Apparecchi a funzioni multiple, per la trasformazione di alimenti, con motore elettrico, per uso domestico	20	20	8	20	10	

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
85094090	Altri miscelatori, ecc., per l'alimentazione umana, con motore elettrico, per uso domestico	20	20	20	20	10	
85098010	Lucidatrici per pavimenti, con motore elettromeccanico, per uso domestico	20	20	20	20	10	
85098090	Altri apparecchi elettromeccanici, con motore elettrico, per uso domestico	20	20	20	20	10	ex categoria "0" solo per: "Spazzolino elettrico"
85099000	Parti di apparecchi elettromeccanici con motore elettrico, per uso domestico	16	16	16	16	10	
85101000	Rasoi, con motore elettrico	20	20	8	20	10	
85102000	Tosatrici, con motore elettrico	35	0	0	0	10	
85103000	Apparecchi per la depilazione, con motore elettrico	20	20	8	20	15	
85109011	Lame di rasoi, con motore elettrico	16	16	16	16	15	
85109019	Altre parti di rasoi, con motore elettrico	16	16	16	16	15	
85109020	Pettini e lame per tosatrici	14	14	2	0	10	
85109090	Parti di apparecchi per la depilazione, con motore elettrico	0	0	0	0	0	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
85111000	Candele di accensione per motori con accensione a scintilla o per compressione	18	18	5	18	10	
85112010	Magneti per motori con accensione a scintilla o per compressione	18	18	5	18	10	
85112090	Dinamo-magneti/volano-magneti per motori con accensione a scintilla o per compressione	18	18	5	18	10	
85113010	Distributori per motori con accensione a scintilla o per compressione	18	18	5	18	10	
85113020	Bobine di accensione per motori con accensione a scintilla o per compressione	18	18	5	18	10	
85114000	Avviatori, anche funzionanti come generatori, per motori con accensione a scintilla o per compressione	18	18	5	18	10	
85115010	Dinamo e alternatori per motori con accensione a scintilla o per compressione	18	18	5	18	10	
85115090	Altri generatori per motori con accensione a scintilla o per compressione	18	18	5	18	10	
85118010	Candele per motori con accensione a scintilla o per compressione	18	18	5	18	10	

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
85118020	Congiuntori-disgiuntori per motori con accensione a scintilla o per compressione	18	18	5	18	10	
85118030	Dispositivi elettronici di accensione digitali per motori a scoppio/diesel	16	16	2	2	10	
85118090	Altri dispositivi e apparecchi elettronici di accensione, ecc., per motori con accensione a scintilla o per compressione	18	18	5	18	10	
85119000	Parti di dispositivi e apparecchi elettronici di accensione, ecc., per motori con accensione a scintilla o per compressione	16	16	5	16	10	
85121000	Apparecchi di illuminazione e di segnalazione visiva, dei tipi utilizzati per le biciclette	18	18	18	18	E	
85122011	Fari per autoveicoli, ecc.	18	18	10	18	E	
85122019	Altri apparecchi elettrici di illuminazione per autoveicoli, ecc.	18	18	18	18	10	
85122021	Luci fisse per autoveicoli, ecc.	18	18	10	18	10	
85122022	Indicatori di direzione per autoveicoli, ecc.	18	18	10	18	10	
85122023	Scatole di luci combinate per autoveicoli, ecc.	18	18	10	18	10	
85122029	Altri apparecchi elettrici di segnalazione visiva per autoveicoli, ecc.	18	18	18	18	10	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
85123000	Apparecchi di segnalazione acustica, per autoveicoli	18	18	10	18	10	
85124010	Tergicristalli per autoveicoli	18	18	10	18	10	
85124020	Sbrinatori e dispositivi antiappannanti, per autoveicoli	18	18	10	18	10	
85129000	Parti di apparecchi elettrici di illuminazione o di segnalazione, dei tipi utilizzati per velocipedi, motocicli o autoveicoli	16	16	10	16	10	
85131010	Flash	18	18	8	18	10	
85131090	Lampade elettriche portatili, destinate a funzionare per mezzo di sorgente di energia propria (ad esempio a pile, ad accumulatori, elettromagnetiche)	18	18	8	18	10	
85139000	Parti di lampade elettriche portatili, destinate a funzionare per mezzo di sorgente di energia propria (ad esempio a pile, ad accumulatori, elettromagnetiche)	16	16	16	16	15	
85141010	Forni industriali a resistenza (a riscaldamento indiretto)	14	14	0	0	15	
85141090	Forni di laboratorio a resistenza (a riscaldamento indiretto)	14	14	2	2	15	
85142011	Forni industriali a induzione	14	14	0	0	10	
85142019	Forni di laboratorio a induzione	14	14	0	0	10	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
85142020	Forni funzionanti per perdite dielettriche, industriali o di laboratorio	14	14	0	0	10	
85143011	Forni a resistenza, industriali (riscaldamento diretto)	14	14	2	0	E	
85143019	Forni a resistenza, di laboratorio (riscaldamento diretto)	14	14	2	0	10	
85143021	Forni ad arco elettrico, industriali	14	14	2	0	15	
85143029	Forni ad arco elettrico, di laboratorio	14	14	2	0	10	
85143090	Altri forni elettrici industriali o di laboratorio	14	14	0	0	10	
85144000	Altri apparecchi per il trattamento termico delle materie per induzione o per perdite dielettriche	14	14	0	0	15	
85149000	Parti di forni elettrici, industriali/di laboratorio, ecc.	14	14	0	0	10	
85151100	Ferri e pistole per brasare o saldare	14	14	0	0	10	
85151900	Altre macchine ed apparecchi per brasare o saldare	14	14	0	0	15	
85152100	Macchine e apparecchi per la saldatura dei metalli a resistenza, automatici	14	14	0	0	10	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
85152900	Altre macchine ed apparecchi per la saldatura dei metalli a resistenza	2	14	0	0	10	
85153110	Robot per saldatura ad arco in atmosfera inerte (MIG) o in atmosfera attiva (MAG), a comando numerico	0	0	0	0	0	
85153190	Altre macchine ed apparecchi per la saldatura dei metalli, interamente o parzialmente automatici, ad arco o a getto di plasma, esclusi i robot per saldatura, ecc.	14	14	0	0	10	
85153900	Altre macchine ed apparecchi per la saldatura dei metalli ad arco o a getto di plasma	14	14	0	0	10	
85158010	Macchine ed apparecchi per la saldatura dei metalli, operanti con laser	0	0	0	0	0	
85158090	Altre macchine ed apparecchi per la saldatura, elettrici, operanti con altri procedimenti (escluso il laser)	14	14	0	0	15	
85159000	Parti di macchine e apparecchi elettrici per la saldatura	14	14	0	2	10	
85161000	Scaldacqua elettrici, compresi gli scaldatori ad immersione	20	20	20	20	E	
85162100	Radiatori ad accumulazione per il riscaldamento dei locali, del suolo o per usi simili	20	20	20	20	10	

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
85162900	Altri apparecchi elettrici, per il riscaldamento dei locali	35	20	20	20	10	
85163100	Asciugacapelli, elettrotermici, per uso domestico	20	20	8	20	10	
85163200	Altri apparecchi per parrucchiere, elettrotermici, per uso domestico	35	20	8	20	10	
85163300	Apparecchi per asciugare le mani, elettrotermici, per uso domestico	20	20	20	20	10	
85164000	Tostapane elettrici, per uso domestico	20	20	2	20	10	
85165000	Forni a microonde, per uso domestico	20	20	17	20	10	
85166000	Altri forni, cucine, ecc. elettrotermici, per uso domestico	35	20	20	20	E	
85167100	Macchine elettrotermiche per la preparazione del caffè o del tè, per uso domestico	35	20	20	20	15	
85167200	Tostapane elettrotermici, per uso domestico	20	20	20	20	10	
85167910	Pentole elettrotermiche, per uso domestico	20	20	20	20	10	
85167920	Friggitrici elettrotermiche, per uso domestico	20	20	20	20	10	
85167990	Altri apparecchi elettrotermici, per uso domestico	35	20	20	20	10	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
85168010	Resistenze scaldanti per apparecchi di questa voce (elettrotermici, per uso domestico)	16	16	16	16	10	
85168090	Altre resistenze scaldanti, per uso domestico	16	16	16	16	15	
85169000	Parti di apparecchi per riscaldare e di apparecchi elettrici per il riscaldamento, per uso domestico	16	16	16	16	10	
85171100	Apparecchi telefonici su filo con apparecchio "cordless"	20	20	2	20	15	
85171211	Apparecchi portatili per le radiotelecomunicazioni, ad es. walkie talkie/handle-talkie	35	12	2	2	10	
85171212	Terminali fissi senza fonte di energia elettrica propria, monocanali	12	12	2	2	10	
85171213	Terminali mobili analogici utilizzati negli autoveicoli	12	12	2	2	10	
85171219	Altri apparecchi per le radiotelecomunicazioni/la radiotelegrafia, analogici	12	12	2	2	10	
85171221	Apparecchi portatili per sistemi trunked	12	12	2	2	10	

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
85171222	Apparecchi fissi per sistemi trunked, senza fonte di energia elettrica propria	2	0	2	2	4	
85171223	Apparecchi per sistemi trunked, del tipo utilizzato negli autoveicoli	12	12	2	2	10	
85171229	Altri apparecchi riceventi/trasmittenti per sistemi trunked	12	12	2	2	E	
85171231	Terminali portatili di telefonia cellulare	16	16	2	2	15	
85171232	Terminali fissi di telefonia cellulare senza fonte di energia propria	2	0	2	2	4	
85171233	Terminali mobili del tipo utilizzato su autoveicoli	12	12	2	2	10	
85171239	Altri telefoni per reti cellulari, esclusi quelli satellitari, ecc.	12	12	2	2	10	
85171241	Apparecchi/attrezzature digitali che utilizzano la banda C, Ku, L o S	0	0	0	0	0	
85171249	Altri apparecchi di trasmissione/ricezione per telecomunicazioni via satellite	16	16	2	2	E	
85171290	Altri apparecchi trasmittenti con ricevitore incorporato	16	16	2	2	10	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
85171810	Interfoni	20	20	20	20	10	
85171820	Telefoni pubblici	14	14	2	2	10	
85171891	Altri apparecchi/attrezzature, non combinati con altri dispositivi	35	20	8	20	10	
85171899	Altri apparecchi telefonici, compresi i videofoni	35	20	8	20	10	
85176111	Stazioni fisse, per sistema bidirezionale di radiomessaggi, con velocità di trasmissione ≤ 112 kbit/s	2	0	2	0	4	
85176119	Altre stazioni fisse, sistema bidirezionale di messaggi	16	16	2	2	E	
85176120	Apparecchi/attrezzature di sistema trunked per stazione centrale	2	0	2	2	4	
85176130	Apparecchi/attrezzature di telefonia cellulare per stazione fissa	2	12	2	2	10	
85176141	Stazioni principali, terrestri, fisse, di telecomunicazione via satellite, senza gruppo antenna a riflettore	2	0	2	2	4	
85176142	Micro stazioni terrestri fisse (VSAT), di telecomunicazione via satellite, senza gruppo antenna a riflettore	2	0	2	2	4	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
85176143	Stazioni fisse di telecomunicazione via satellite digitali che utilizzano la banda C, Ku, L o S	0	0	0	0	0	
85176149	Altre stazioni fisse, di telecomunicazione via satellite	16	16	2	2	10	
85176191	Altri apparecchi per l'emissione, la trasmissione o la ricezione della voce, di immagini o di altri dati numerici (digitali), di frequenza ≥ 15 GHz e ≤ 23 GHz, velocità di trasmissione ≤ 8 Mbit/s	16	16	2	2	10	
85176192	Altri apparecchi per l'emissione, la trasmissione o la ricezione della voce, di immagini o di altri dati numerici, (digitali), frequenza > 23 GHz	2	12	2	2	10	
85176199	Altri apparecchi trasmittenti con ricevitore incorporato	16	16	2	2	10	
85176211	Multiplatori (multiplexer) a divisione di frequenza	12	12	2	2	10	
85176212	Multiplexer a divisione di tempo, numerici (digitali), sincroni, con velocità di trasmissione ≥ 155 Mbit/s	14	14	2	2	10	
85176213	Altri multiplexer a divisione di tempo	14	14	2	2	10	
85176214	Concentratori di linee abbonati (terminale di centrale o terminale di remoto)	16	16	2	2	E	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
85176219	Altri concentratori di linee	16	16	2	2	10	
85176221	Centrali automatiche pubbliche, per commutazione elettronica, comprese quelle di traffico	16	16	2	2	15	
85176222	Centrali automatiche private, di capacità ≤ 25 linee interne	16	16	2	2	15	
85176223	Centrali automatiche private di capacità > 25 e ≤ 200 linee interne	16	16	2	2	E	
85176224	Centrali automatiche private, di capacità > 200 linee interne	16	16	2	2	E	
85176229	Altre centrali automatiche di commutazione delle linee telefoniche, esclusi i videotesti	16	16	2	2	15	
85176231	Centrali automatiche di commutazione di pacchetto, con velocità trunking > 72 kbit/s, velocità di commutazione > 3 600 pacchetti al secondo, senza multiplazione deterministica	2	12	2	2	10	
85176232	Altri centri automatici di commutazione di pacchetto	16	16	2	2	15	
85176233	Centrali automatiche di sistema trunked	2	0	2	2	4	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
85176239	Altri apparecchi di commutazione per la telefonia e la telegrafia	16	16	0	2	15	
85176241	Router digitali, in una rete con o senza filo, con capacità di connessione senza fili	16	16	2	2	10	
85176248	Altri router digitali, in una rete con o senza filo, velocità di interfaccia seriale ≥ 4 Mbit/s, adatti all'interconnessione di reti locali con protocolli diversi	2	12	2	2	8	
85176249	Altri router digitali	12	12	0	2	10	
85176251	Terminali o ripetitori su linee metalliche	8	12	2	2	10	
85176252	Terminali o ripetitori su linee in fibra ottica, con velocità di trasmissione superiore a 2,5 Gbit/s	2	12	2	2	8	
85176253	Terminali di testo funzionanti con codice di trasmissione Baudot, ecc., con tastiera alfanumerica e schermo, con telefono incorporato	0	0	0	0	0	
85176254	Distributori di connessioni alla rete ("hub")	2	12	0	2	4	
85176255	Modulatori/demodulatori di segnali (modem)	16	16	0	2	10	
85176259	Altre apparecchiature terminali o ripetitori	14	25	0	2	10	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
85176261	Apparecchi trasmittenti con ricevitore incorporato per sistema trunked	12	12	2	2	E	
85176262	Apparecchi trasmittenti con ricevitore incorporato per tecnologia cellulare	12	12	2	2	10	
85176264	Apparecchi trasmittenti via satellite digitali con ricevitore incorporato, che utilizzano la banda C, Ku, L o S	0	0	0	0	0	
85176265	Altri apparecchi trasmittenti/riceventi via satellite	16	16	2	2	E	
85176271	Terminali portatili per sistema bidirezionale di messaggi radio, con velocità di trasmissione ≤ 112 kbit/s	2	0	2	2	4	
85176272	Apparecchi trasmittenti, frequenza < 15 GHz e velocità di trasmissione ≤ 34 Mbit/s, esclusi i sistemi bidirezionali di messaggi radio, con velocità di trasmissione ≤ 112 kbit/s	16	16	2	2	10	
85176277	Altri apparecchi trasmittenti digitali con ricevitore incorporato, frequenza < 15 GHz	16	16	0	2	15	
85176278	Altri apparecchi trasmittenti digitali con ricevitori integrati, di frequenza ≥ 15 GHz ma ≤ 23 GHz, velocità di trasmissione ≤ 8 Mbit/s	16	16	0	2	10	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
85176279	Altri apparecchi trasmittenti digitali con ricevitore incorporato	2	12	0	2	10	
85176291	Apparecchi trasmettenti per radiotelefonia/radiotelegrafia	12	12	2	2	15	
85176292	Apparecchi riceventi personali di messaggi radio, con visualizzazione alfanumerica del messaggio su schermo	2	0	2	2	4	
85176293	Altri apparecchi riceventi personali di messaggi radio	12	12	2	2	10	
85176294	Traduttori di protocolli (convertitori) per l'interconnessione di reti (gateway)	16	16	0	2	15	
85176295	Terminali fissi, analogici, senza propria sorgente di energia, monocanale	12	12	2	2	10	
85176296	Altri apparecchi analogici per la radiotelefonia, la radiotelegrafia	12	12	2	2	10	
85176299	Altri apparecchi riceventi per la radiotelefonia/la radiotelegrafia/la radiofonia	20	20	20	20	10	
85176900	Altri apparecchi elettrici per la telefonia via filo o per la telegrafia	14	14	2	14	10	
85177010	Circuiti stampati con componenti elettrici o elettronici, assemblati	12	12	2	0	10	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
85177021	Antenne per telefoni cellulari portatili, ad eccezione di quelle telescopiche	2	0	2	2	4	
85177029	Altre antenne, eccetto quelle per cellulari	16	16	16	16	15	
85177091	Armadi, scaffali e telai per trasmettitori/ricevitori	8	8	2	0	8	
85177092	Registri e selettori per quadri automatici	8	0	2	2	8	
85177099	Altre parti di apparecchi per la telefonia/la telegrafia	8	8	2	0	10	
85181010	Piezoelettrici adatti per apparecchi telefonici	2	0	2	0	4	
85181090	Altri microfoni e loro supporti	20	20	2	20	10	
85182100	Altoparlante unico montato nella sua cassa acustica	20	20	2	20	10	
85182200	Altoparlanti multipli montati in una stessa cassa acustica	20	20	2	20	10	
85182910	Piezoelettrici adatti per apparecchi telefonici	2	0	2	0	4	
85182990	Altri piezoelettrici, esclusi quelli per apparecchi telefonici	20	20	2	20	10	

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
85183000	Auricolari, anche con microfoni	20	20	2	20	10	
85184000	Amplificatori elettrici a bassa frequenza	20	20	2	20	10	
85185000	Apparecchi elettrici di amplificazione del suono	20	20	2	20	10	
85189010	Parti di altoparlanti	16	16	16	16	10	
85189090	Parti di microfoni, auricolari, amplificatori, ecc.	16	16	16	16	10	
85192000	Elettrofoni a monete o a gettoni	20	20	20	20	10	
85193000	Piatti giradischi senza dispositivi di amplificazione	20	20	20	20	10	
85195000	Segreterie telefoniche	20	20	8	20	10	
85198110	Apparecchi per la riproduzione del suono con sistema di lettura ottica mediante fascio laser (lettori di compact disc)	20	20	6	20	10	
85198120	Apparecchi per la registrazione del suono per cabina di aeromobili	0	0	0	0	0	
85198190	Altri apparecchi per la registrazione del suono su supporto magnetico, senza dispositivo per la riproduzione del suono	20	20	4	20	10	
85198900	Altri apparecchi per la registrazione e la riproduzione del suono	20	20	20	20	10	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
85211010	Apparecchi per la videoregistrazione o la videoriproduzione a nastri magnetici, senza sintonizzatore	0	0	0	0	0	
85211081	Apparecchi per la videoregistrazione/la videoriproduzione per nastri di larghezza di 12,65 mm (1/2")	20	20	8	20	10	
85211089	Altri apparecchi per la videoregistrazione/la videoriproduzione per nastri di larghezza < 19,05 mm (3/4")	20	20	20	20	10	
85211090	Altri apparecchi per la videoregistrazione/la videoriproduzione per nastri di larghezza ≥ 19,05 mm (3/4")	0	0	0	0	0	
85219010	Apparecchi per la registrazione, la riproduzione, l'editing di immagini e suoni, su dischi, con mezzi magnetici, ottici od optomagnetici	0	0	0	0	0	
85219090	Altri apparecchi per la videoregistrazione o la videoriproduzione	20	20	2	20	10	
85221000	Lettori fonografici, per apparecchi per la registrazione/la riproduzione del suono	18	18	18	18	10	
85229010	Aghi con punta di pietre preziose per apparecchi per la riproduzione del suono	16	16	16	16	10	
85229020	Alloggiamenti per apparecchi per la registrazione/la riproduzione del suono	16	16	16	16	10	
85229030	Telai o supporti per apparecchi per la registrazione/la riproduzione suono	16	16	16	16	10	
85229040	Lettori del suono, magnetici per apparecchi per la riproduzione del suono	16	16	16	16	10	

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
85229050	Meccanismi giradischi, anche con commutatore, per apparecchi per la registrazione/la riproduzione del suono	16	16	16	16	10	
85229090	Altre parti ed accessori di apparecchi per la registrazione o la riproduzione del suono	0	16	16	16	10	
85232110	Schede munite di una pista magnetica, non registrate	16	16	16	16	E	
85232120	Schede munite di una pista magnetica, registrate	16	16	16	16	E	
85232911	Dischi magnetici dei tipi utilizzati per unità di dischi rigidi	0	0	0	0	0	
85232919	Altri dischi magnetici, non registrati	16	16	16	16	15	
85232921	Nastri magnetici (non registrati), di larghezza < 4 mm, in cassette	16	16	16	16	10	
85232922	Nastri magnetici (non registrati), di larghezza > 4 mm, ma ≤ 6,5 mm	16	16	2	16	10	
85232923	Nastri magnetici, non registrati, di larghezza > 6,5 mm ma ≤ 50,8 mm (2"), in rullini o bobine	16	16	16	16	10	
85232924	Nastri magnetici, non registrati, di larghezza > 6,5 mm, in cassette per la registrazione video	0	16	2	16	10	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
85232929	Altri nastri magnetici, non registrati	16	16	16	16	10	
85232931	Nastri magnetici, registrati, per la riproduzione di fenomeni diversi dal suono o dall'immagine	16	16	16	16	15	
85232932	Nastri magnetici registrati, di larghezza ≤ 4 mm, in cassette, esclusi quelli della sottovoce 8523.29.31	16	16	16	16	15	
85232933	Nastri magnetici, di larghezza > 6,5 mm, registrati	16	16	16	16	15	
85232939	Nastri magnetici, di larghezza > 4 mm, ma < 6,5 mm, registrati	16	16	16	16	15	
85232990	Altri dischi, nastri, supporti per la registrazione del suono, non registrati	16	16	7	16	10	
85234110	Dischi per sistemi di lettura mediante fascio laser, registrabili una sola volta	26	16	16	16	10	
85234190	Altri dischi per sistemi di lettura mediante fascio laser	16	16	16	16	10	
85234910	Dischi per sistemi di lettura mediante fascio laser unicamente per la riproduzione del suono	16	16	7	16	15	
85234920	Dischi per la riproduzione di fenomeni diversi dal suono o dall'immagine	16	16	14	16	10	
85234990	Altri supporti ottici	35	16	16	16	10	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
85235110	Schede di memoria	2	16	0	2	8	
85235190	Altri dispositivi di memorizzazione non volatile dei dati	16	16	2	16	10	
85235200	Schede intelligenti ("smart cards")	6	6	2	2	10	
85235910	Schede e tag senza contatto	12	12	2	2	15	
85235990	Altri supporti a semiconduttore, esclusi i dispositivi di memorizzazione non volatile dei dati a base di semiconduttori e le schede di memoria, ecc.	16	16	16	16	15	
85238000	Altri supporti predisposti per la registrazione del suono o per simili operazioni	16	16	16	16	10	
85255011	Apparecchi trasmittenti per la radiodiffusione in modulazione di ampiezza	0	0	0	0	0	
85255012	Apparecchi trasmittenti per la radiodiffusione in modulazione di frequenza	0	0	0	0	0	
85255019	Altri apparecchi trasmittenti per la radiodiffusione	12	12	0	2	10	
85255021	Apparecchi trasmittenti per la televisione, frequenza > 7 GHz	0	12	0	0	10	
85255022	Apparecchi trasmittenti per la televisione, banda UHF, frequenza ≥ 2,0 GHz e ≤ 2,7 GHz, con potenza di uscita ≥ 10 W e ≤ 100 W	0	0	0	0	0	

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
85255023	Apparecchi trasmittenti per la televisione, banda UHF, con potenza di uscita superiore a 10 kW	0	12	0	0	10	
85255024	Apparecchio trasmittenti per la televisione, banda VHF, con potenza di uscita ≥ 20 kW	0	12	0	0	10	
85255029	Altri apparecchi trasmittenti per la televisione	12	12	2	2	15	
85256010	Apparecchi trasmittenti (trasmettitori) muniti di un apparecchio ricevente, per la radiodiffusione	12	12	2	2	E	
85256020	Apparecchi trasmittenti (trasmettitori), muniti di un apparecchio ricevente, per la televisione, frequenza > 7 GHz	0	0	0	0	0	
85256090	Altri apparecchi trasmittenti (trasmettitori) muniti di un apparecchio ricevente, esclusi quelli per la radiodiffusione e la televisione, di frequenza superiore a 7 GHz	12	12	2	2	10	
85258011	Telecamere con almeno tre tubi di ripresa	0	0	0	0	0	
85258012	Telecamere, con almeno tre tubi di ripresa, con sensore di immagine a semiconduttori del tipo CCD, più di 490 x 580 pixel attivi, sensibili a intensità di luce < 0,20 lux	0	0	0	0	0	

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
85258013	Altre telecamere, a infrarossi, ecc., di lunghezza d'onda ≥ 2 micrometri (micron) e ≤ 14 micrometri (micron)	0	0	0	0	0	
85258019	Altre telecamere	20	20	2	20	10	ex categoria "0" solo per: "Ingranditore elettronico utilizzato da persone affette da disabilità visive"
85258021	Fotocamere digitali e videocamere digitali, con almeno tre tubi di ripresa	0	0	0	0	0	
85258022	Altre fotocamere e videocamere digitali, a infrarossi, ecc., lunghezza d'onda ≥ 2 micrometri (micron) e ≤ 14 micrometri (micron)	0	0	0	0	0	
85258029	Altre videocamere per la ripresa di immagini fisse	20	20	2	20	10	
85261000	Apparecchi di radiorilevamento o di radioscandaglio (radar)	0	0	0	0	0	
85269100	Apparecchi di radionavigazione	0	0	0	0	0	
85269200	Apparecchi di radiotelecomando	18	18	18	18	10	
85271200	Radiocassette tascabili	20	20	20	20	10	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
85271310	Altri apparecchi riceventi per la radiodiffusione, combinati con lettore di cassette, a cassette, a pile/elettrici	20	20	8	20	10	
85271320	Altri apparecchi riceventi per la radiodiffusione, combinati con un lettore/registratore di cassette, a pile/elettrici	20	20	8	20	10	
85271330	Apparecchi riceventi per la radiodiffusione, combinati con un lettore/registratore di cassette, elettrici	20	20	8	20	10	
85271390	Altri apparecchi riceventi per la radiodiffusione, combinati con un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono, a pile/elettrici	20	20	4	20	10	
85271910	Apparecchi riceventi per la radiodiffusione, combinati con un apparecchio di orologeria	20	20	8	20	10	
85271990	Altri apparecchi riceventi per la radiodiffusione, alimentati a batteria/elettrici, ecc.	20	20	6	20	10	
85272110	Apparecchi riceventi con lettore di radiocassette, per autoveicoli	20	20	8	20	10	
85272190	Altri apparecchi riceventi per la radiodiffusione, combinati con un apparecchio per la registrazione e la riproduzione del suono, per autoveicoli	20	20	4	20	10	

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
85272900	Altri apparecchi riceventi per la radiodiffusione, che possono funzionare unicamente con una fonte di energia esterna, utilizzati negli autoveicoli, esclusi quelli combinati con un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono	20	20	8	20	10	
85279110	Altri apparecchi riceventi per la radiodiffusione combinati con un lettore e registratore di cassette	20	20	8	20	10	
85279120	Altri apparecchi riceventi per la radiodiffusione combinati con un lettore e registratore di dischi/cassette	20	20	8	20	10	
85279190	Altri apparecchi riceventi combinati con un apparecchio per la riproduzione/la registrazione del suono	20	20	8	20	10	
85279200	Altri apparecchi riceventi per la radiodiffusione, non combinati con un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono ma combinati con un apparecchio di orologeria	20	20	8	20	10	
85279910	Amplificatori con sintonizzatore (riceventi)	20	20	6	20	10	
85279990	Altri apparecchi riceventi per la radiodiffusione con radiotelefono-radiotelegrafo	20	20	8	20	10	
85284110	Unità di uscita per video, con tubo catodico monocromatico	16	16	0	2	10	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
85284120	Unità di uscita per video, con tubo catodico policromatico	16	16	0	2	E	
85284910	Monitor con tubo catodico monocromatico	20	20	8	20	10	
85284921	Monitor policromatici con dispositivi di underscanning e di ritardo di sincronismo orizzontale e verticale ("h/v delay" o "pulse cross")	16	16	2	16	E	
85284929	Monitor con tubo catodico policromatico	20	20	8	20	E	
85285110	Altri monitor, esclusivamente o essenzialmente destinati ad una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione della voce 84.71, monocromatici	12	12	2	2	10	
85285120	Altri monitor, esclusivamente o essenzialmente destinati ad una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione della voce 84.71, policromatici	12	12	0	2	10	
85285910	Altri monitor monocromatici	20	20	8	20	10	
85285920	Altri monitor policromatici	20	20	2	20	10	
85286100	Proiettori policromatici, esclusivamente o essenzialmente destinati ad una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione della voce 84.71	16	16	2	2	10	

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
85286910	Proiettori, con tecnologia di dispositivo digitale a microspecchi (DMD)	0	0	0	0	0	
85286990	Altri proiettori	20	20	8	20	10	
85287111	Ricevitori/decodificatori integrati (IRD) per segnali video digitalizzati codificati, senza uscita di radiofrequenza modulata (RF), ecc., adatti al montaggio di rack, uscita video con connettore BNC	0	0	0	0	0	
85287119	Altri ricevitori/decodificatori integrati (IRD) di segnali video digitalizzati codificati	20	20	8	20	10	
85287190	Altri apparecchi riceventi per la televisione, anche combinati, in altri colori	20	20	8	20	10	
85287200	Altri apparecchi riceventi per la televisione a colori	20	20	2	20	10	
85287300	Altri apparecchi riceventi per la televisione, monocromatici, in bianco e nero	20	20	8	20	10	
85291011	Antenne con riflettori parabolici, escluse quelle per telefoni cellulari	16	16	16	16	15	
85291019	Altre antenne, escluse quelle per telefoni cellulari	16	16	16	16	15	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
85291090	Altre antenne e riflettori di antenne e loro parti	16	16	16	16	15	
85299011	Armadi e quadri per apparecchi trasmittenti/riceventi	8	8	2	2	10	
85299012	Armadi e quadri per apparecchi trasmittenti/riceventi	12	12	2	2	E	
85299019	Altre parti di apparecchi trasmittenti/riceventi	8	8	2	2	10	
85299020	Altre parti di apparecchi riceventi per la radiodiffusione, la televisione, ecc.	12	12	0	2	10	
85299030	Altre parti di apparecchi di radiorilevamento o di radioscandaglio (radar)	0	0	0	0	0	
85299040	Altre parti di apparecchi di radionavigazione	0	0	0	0	0	
85299090	Altre parti di apparecchi di radiotelecomando/TV/videocamere	16	16	8	0	15	
85301010	Apparecchi elettronici digitali per il controllo del traffico ferroviario	14	14	2	2	10	
85301090	Altri apparecchi elettrici di segnalazione, ecc., per strade ferrate	14	14	2	0	10	
85308010	Apparecchi elettrici digitali per il controllo di autovetture autonome	14	14	2	2	10	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
85308090	Altri apparecchi elettrici di segnalazione ecc. per strade, ecc.	14	14	0	0	E	
85309000	Parti di apparecchi elettrici di segnalazione, ecc., per strade ferrate, ecc.	14	14	2	2	10	
85311010	Apparecchi di avvertimento per la protezione contro l'incendio e il surriscaldamento	18	18	18	18	10	
85311090	Altri apparecchi elettrici di avvertimento per la protezione contro il furto	18	18	8	18	10	
85312000	Pannelli indicatori che incorporano dispositivi a cristalli liquidi (LCD) o a diodi emettitori di luce (LED)	12	12	2	2	10	
85318000	Altri apparecchi elettrici di segnalazione acustica o visiva	18	18	8	18	15	
85319000	Parti di apparecchi elettrici di segnalazione acustica o visiva	16	16	16	16	10	
85321000	Condensatori fissi, per le linee elettriche di 50/60 Hz, per una potenza reattiva ≥ 0,5 kvar	16	16	10	16	10	
85322111	Condensatori elettrici fissi, di tantalio, del tipo SMD (surface mounted device), con tensione di isolamento ≤ 125 V	0	0	0	0	0	
85322119	Altri condensatori elettrici fissi, di tantalio, del tipo SMD (surface mounted device)	16	16	2	2	10	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
85322190	Altri condensatori elettrici fissi, di tantalio	16	16	10	16	10	
85322200	Condensatori elettrolitici fissi, di alluminio	16	16	5	16	10	
85322310	Condensatori fissi a dielettrico di ceramica, a un solo strato, del tipo SMD (surface mounted device)	16	16	2	2	10	
85322390	Altri condensatori elettrici; fissi, a dielettrico di ceramica, a un solo strato	16	16	5	16	10	
85322410	Altri condensatori fissi a dielettrico di ceramica, del tipo SMD (surface mounted device)	16	16	2	2	10	
85322490	Altri condensatori fissi, a dielettrico di ceramica	16	16	5	16	10	
85322510	Condensatori fissi a dielettrico di carta/di materie plastiche, del tipo SMD (surface mounted device)	16	16	2	2	10	
85322590	Altri condensatori fissi a dielettrico di carta/di materie plastiche	16	16	5	16	10	
85322910	Altri condensatori elettrici, fissi, per dispositivi montati sulla superficie	16	16	2	2	10	
85322990	Altri condensatori elettrici, fissi	16	16	5	16	10	

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
85323010	Condensatori elettrici, variabili/regolabili, per dispositivi montati sulla superficie	16	0	2	2	10	
85323090	Altri condensatori elettrici, variabili/regolabili	16	16	5	16	10	
85329000	Parti di condensatori elettrici, fissi/variabili/regolabili	14	14	5	14	10	
85331000	Resistenze elettriche fisse al carbonio, agglomerate o a strati	16	16	5	16	10	
85332110	Resistenze elettriche fisse, per una potenza ≤ 20 W, a filo	16	16	5	16	10	
85332120	Resistenze elettriche fisse, per una potenza ≤ 20 W, per dispositivi montati sulla superficie	16	0	2	2	10	
85332190	Altre resistenze elettriche fisse, per una potenza ≤ 20 W	16	16	5	16	10	
85332900	Altre resistenze elettriche, fisse	16	16	5	16	10	
85333110	Potenziometri per una potenza ≤ 20 W	16	16	16	16	10	
85333190	Altre resistenze (elettriche) variabili bobinate/potenza ≤ 20 W	16	16	16	16	10	
85333910	Altri potenziometri	16	16	16	16	10	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
85333990	Altre resistenze variabili (elettriche) bobinate	16	16	16	16	10	
85334011	Termistori	16	16	16	16	10	
85334012	Varistori	16	16	16	16	15	
85334019	Altre resistenze elettriche, variabili, a semiconduttori non lineari	16	16	16	16	10	
85334091	Potenziometri a carbone, utilizzati nei sistemi di iniezione del carburante	2	2	2	2	8	
85334092	Altri potenziometri a carbone	16	16	16	16	10	
85334099	Altre resistenze elettriche, variabili	16	16	16	16	15	
85339000	Parti di resistenze elettriche	14	14	5	14	10	
85340011	Circuiti stampati monofaccia, rigidi, con isolamento in resina fenolica e carta di cellulosa	10	12	2	2	10	
85340012	Circuiti stampati monofaccia, rigidi, con isolamento in resina epossidica e carta di cellulosa	10	12	2	2	10	
85340013	Circuiti stampati monofaccia, rigidi, con isolamento in resina epossidica e tessuto in fibra di vetro	10	12	2	2	10	

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
85340019	Altri circuiti integrati monofaccia, rigidi	10	12	2	2	10	
85340020	Circuito integrato monofaccia, flessibile	10	10	2	2	10	
85340031	Circuiti stampati a doppia faccia, rigidi, con isolamento in resina fenolica e carta di cellulosa	10	12	2	2	10	
85340032	Circuiti stampati a doppia faccia, rigidi, con isolamento in resina epossidica e carta di cellulosa	10	12	2	2	10	
85340033	Circuiti stampati a doppia faccia, rigidi, con isolamento in resina epossidica e tessuto in fibra di vetro	10	12	2	2	10	
85340039	Altri circuiti integrati a doppia faccia, rigidi	10	12	2	2	10	
85340040	Circuiti integrati a doppia faccia, flessibili	10	10	2	2	10	
85340051	Circuiti stampati multistrato, con isolamento in resina epossidica e tessuto in fibra di vetro	10	12	2	2	10	
85340059	Altri circuiti integrati multistrato	10	12	2	2	10	
85351000	Fusibili/interruttori di sicurezza, per tensioni > 1 000 V	16	16	16	16	10	
85352100	Interruttori di sicurezza, per una tensione inferiore a 72 500 V	16	16	16	16	10	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
85352900	Altri interruttori di sicurezza, per una tensione ≥ 72 500 V	16	16	16	16	10	
85353013	Interruttori a vuoto, senza dispositivo di attivazione automatica, corrente nominale ≤ 1 600 A	2	2	2	2	10	
85353017	Altri interruttori senza dispositivo di attivazione automatica ≤ 1 600 A	16	16	16	16	10	
85353018	Altri interruttori, con dispositivo di attivazione automatica, esclusi quelli dotati di contatti immersi in un mezzo liquido	16	16	16	16	15	
85353019	Altri sezionatori/interruttori, di tensione > 1 000 V, per una corrente nominale ≤ 1 600 A	16	16	16	16	10	
85353023	Commutatori a vuoto senza dispositivo di attivazione automatica (interruttori a vuoto)	2	2	2	2	10	
85353027	Altri commutatori senza dispositivo di attivazione automatica	16	16	16	16	E	
85353028	Altri interruttori con dispositivo di attivazione automatica, esclusi quelli dotati di contatti immersi in un mezzo liquido, per una corrente nominale > 1 600 A	16	16	16	16	10	
85353029	Altri sezionatori ed interruttori, per una tensione > 1 000 V e una corrente nominale > 1 600 A	16	16	16	16	10	

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
85354010	Scaricatori per la protezione delle linee di trasmissione dell'elettricità, tensione > 1 000 V	16	16	16	16	15	
85354090	Limitatori di tensione/limitatori di sovracorrente per tensioni > 1 000 V	16	16	16	16	10	
85359000	Altri apparecchi per l'interruzione, ecc. di circuiti elettrici, tensione > 1 000 V	8	16	16	16	10	
85361000	Fusibili e interruttori a fusibili, per tensioni ≤ 1 000 V	16	16	16	16	10	
85362000	Interruttori automatici, per una tensione ≤ 1 000 V	18	18	18	18	E	
85363000	Altri dispositivi di protezione dei circuiti elettrici, per tensioni ≤ 1 000 V, esclusi i fusibili, gli interruttori a fusibile e gli interruttori di sicurezza	16	16	16	16	10	
85364100	Relè, per una tensione ≤ 60 V	16	16	5	16	10	
85364900	Altri relè, per una tensione > 60 V ma ≤ 1 000 V	16	16	5	16	10	
85365010	Unità di commutazione del convertitore in salita/in discesa per sistemi di telecomunicazioni satellitari, tensione ≤ 1 000 V	2	0	2	2	10	
85365020	Unità di commutazione dell'amplificatore di alta potenza (HPA) per sistemi di telecomunicazioni satellitari, tensione ≤ 1 000 V	2	0	2	2	8	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
85365030	Interruttori per codificatori digitali, adatti al montaggio su circuiti stampati	0	0	0	0	0	
85365090	Altri interruttori, sezionatori, commutatori, ecc., di circuiti elettrici, per una tensione ≤ 1 000 V	16	16	2	16	10	
85366100	Portalampade, per una tensione ≤ 1 000 V	16	16	16	16	10	
85366910	Spine polarizzate e spine schermate, per una tensione ≤ 1 000 V	16	16	16	16	E	
85366990	Altre prese di corrente, per una tensione ≤ 1 000 V	16	16	16	16	E	
85367000	Connettori per fibre ottiche, fasci o cavi di fibre ottiche	16	16	16	16	10	
85369010	Connettori per cavi piatti costituiti da conduttori paralleli isolati individualmente, per una tensione ≤ 1 000 V	16	16	16	16	10	
85369020	Prese di corrente scorrevoli su conduttori aerei, per una tensione ≤ 1 000 V	16	16	16	16	15	
85369030	Prese di corrente per microstrutture elettroniche, per una tensione ≤ 1 000 V	16	16	16	16	10	
85369040	Connettori per circuiti stampati, per una tensione ≥ 1 000 V	10	10	2	2	10	

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
85369050	Morsetti di collegamento per condensatori, anche montati su un supporto isolante, per una tensione ≥ 1 000 V	2	2	2	2	8	
85369090	Altri apparecchi per la commutazione, ecc., di circuiti elettrici, per una tensione non superiore a 1 000 V	0	16	2	16	10	
85371011	Controllori numerici computerizzati (CNC), dotati di processore e bus ≥ 32 bit, risorse grafiche ed esecuzione di macro, risoluzione ≤ 1, ecc., con monitor policromatico, per una tensione < 1 000 V	2	0	2	2	10	
85371019	Altri quadri, pannelli, ecc. di controllori numerici computerizzati (CNC), per una tensione ≤ 1 000 V	14	14	2	2	10	
85371020	Controllori programmabili, per una tensione ≤ 1 000 V	14	14	2	2	10	
85371030	Controllori della domanda di energia elettrica, per una tensione ≤ 1 000 V	14	14	2	2	10	
85371090	Altri quadri ecc. dotati di interruttori elettrici, per una tensione ≤ 1 000 V	0	18	18	18	E	
85372010	Sottostazioni a isolamento gassoso, ecc., per una tensione > 52 000 V	0	0	0	0	0	
85372090	Altri pannelli, quadri, ecc., dotati di apparecchi di interruzione elettrici, per una tensione > 1 000 V	18	18	18	18	15	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
85381000	Quadri, pannelli, mensole, armadi e altri supporti della voce 85.37, senza i loro accessori	16	16	16	16	10	
85389010	Circuiti stampati con componenti elettrici o elettronici, assemblati	12	12	2	12	10	
85389020	Altre parti di dispositivi di interruzione/protezione dei circuiti elettrici	2	2	2	2	4	
85389090	Altre parti di dispositivi di interruzione dei circuiti elettrici	16	16	16	16	E	
85391010	Fari e proiettori, in unità sigillate, di tensione ≤ 15 V	18	18	10	18	10	
85391090	Altri articoli denominati "fari e proiettori, in unità sigillate", esclusi quelli di tensioni ≤ 15 V	18	18	10	18	10	
85392110	Altre lampade/tubi ad incandescenza alogeni, al tungsteno, di tensioni ≤ 15 V, esclusi quelli alogeni/al tungsteno	35	18	10	18	E	
85392190	Altre lampade/tubi ad incandescenza alogeni, al tungsteno	18	18	10	18	10	
85392200	Altre lampade/tubi ad incandescenza, di potenza ≤ 200 W e tensione > 100 V	18	18	18	18	15	
85392910	Altre lampade/tubi ad incandescenza, di tensione ≤ 15 V	18	18	10	18	10	

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
85392990	Altre lampade/tubi ad incandescenza	18	18	10	18	10	
85393100	Lampade/tubi a scarica fluorescenti, a catodo caldo	35	18	2	18	10	
85393200	Lampade a vapore di mercurio/di sodio; lampade ad alogenuro metallico	35	18	18	18	E	
85393900	Lampade e tubi a scarica, diversi da quelli a raggi ultravioletti	18	18	8	18	10	
85394110	Lampade ad arco, di potenza ≥ 1 000 W	2	2	2	2	10	
85394190	Altre lampade ad arco	18	18	18	18	15	
85394900	Altre lampade/tubi a raggi ultravioletti o infrarossi, escluse le lampade ad arco, ecc.	18	18	18	18	15	
85399010	Elettrodi per lampade elettriche/tubi elettrici, lampade a incandescenza, ecc.	14	14	14	14	10	
85399020	Zoccoli per lampade elettriche/tubi elettrici, lampade a incandescenza, ecc.	14	14	14	14	10	
85399090	Altre parti di lampade/tubi elettrici ad incandescenza	14	14	14	14	10	
85401100	Tubi catodici per apparecchi riceventi per la televisione a colori, ecc.	18	18	18	18	10	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
85401200	Tubi catodici per apparecchi riceventi per televisione in bianco/nero, ecc.	18	18	18	18	15	
85402011	Tubi per telecamere di televisori in bianco/nero o in altre monocromie, ecc.	18	18	18	18	10	
85402019	Altri tubi per telecamere, esclusi quelli per la televisione in bianco/nero o in monocromia	0	0	0	0	0	
85402020	Tubi convertitori/intensificatori di immagini, a raggi X	0	0	0	0	0	
85402090	Altri tubi convertitori/intensificatori di immagini, ecc.	0	0	0	0	0	
85404000	Tubi di visualizzazione dei dati grafici, in monocromie/a colori (policromia), dotati di schermo fosforico con diradamento dei punti < 0,4 mm	0	0	0	0	0	
85406010	Tubi di visualizzazione dei dati grafici a colori, dotati di schermo con diradamento dei punti ≥ 0,4 mm	8	8	8	8	8	
85406090	Altri tubi catodici	18	18	18	18	10	
85407100	Tubi per iperfrequenza, magnetron	18	18	18	18	10	
85407900	Altri tubi per iperfrequenza	18	18	18	18	15	

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
85408100	Tubi per ricezione e per amplificazione	18	18	18	18	15	
85408910	Valvole di potenza per trasmettitori	0	0	0	0	0	
85408990	Altre lampade, tubi, valvole, componenti elettronici, ecc.	18	18	18	18	15	
85409110	Bobine (gioghi) di deflessione per tubi catodici	16	16	16	16	10	
85409120	Anime di ferrite per bobine (gioghi) di deflessione	2	2	2	2	4	
85409130	Cannoni elettronici per tubi catodici	16	16	16	16	10	
85409140	Pannello di vetro, maschera di ombra e schermatura interna, assemblati, per tubi tricromatici	16	16	16	16	10	
85409190	Altre parti di tubi catodici	2	2	2	2	4	
85409900	Parti di lampade, altri tubi e valvole, componenti elettronici, ecc.	16	16	16	16	15	
85411011	Diodi non montati, di tipo Zener	0	0	0	0	0	
85411012	Diodi non montati, intensità di corrente ≤ 3 A	0	0	0	0	0	
85411019	Altri diodi, non montati	6	6	2	2	10	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
85411021	Diodi Zener montati per dispositivi montati sulla superficie (SMD)	0	0	0	0	0	
85411022	Diodi montati, per dispositivi montati sulla superficie, con intensità di corrente ≤ 3 A	6	0	2	2	4	
85411029	Altri diodi montati per dispositivi montati sulla superficie (SMD)	6	0	2	2	4	
85411091	Altri diodi Zener	0	0	0	0	0	
85411092	Altri diodi con intensità di corrente ≤ 3 A	6	0	2	2	4	
85411099	Altri diodi, esclusi i fotodiodi/diodi emettitori di luce	6	6	2	2	10	
85412110	Transistor con capacità di dissipazione < 1 W, non montati	0	0	0	0	0	
85412120	Transistor, diversi dai fototransistor, con capacità di dissipazione < 1 W, assemblati, per dispositivi montati sulla superficie (SMD)	6	0	2	2	4	
85412191	Transistor con capacità di dissipazione < 1 W, a eterogiunzione	0	0	0	0	0	

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
85412199	Altri transistor con capacità di dissipazione < 1 W, diversi dai fototransistor	6	0	2	2	4	
85412910	Altri transistor, non assemblati, esclusi i fototransistor	0	0	0	0	0	
85412920	Altri transistor assemblati, esclusi i fototransistor	0	0	0	0	0	
85413011	Tiristori, "diac", "triac", non assemblati, di intensità ≤ 3 A	0	0	0	0	0	
85413019	Altri tiristori, "diac", "triac", esclusi quelli con intensità di corrente ≤ 3 A, non assemblati	6	6	2	2	10	
85413021	Altri tiristori, "diac", "triac", con intensità di corrente ≤ 3 A, montati	6	6	2	2	4	
85413029	Altri tiristori, "diac", "triac", esclusi quelli con intensità di corrente ≤ 3 A, montati	6	6	2	2	10	
85414011	Diodi emettitori di luce (LED) non assemblati, esclusi quelli laser	0	0	0	0	0	
85414012	Diodi laser, non assemblati	0	0	0	0	0	
85414013	Fotodiodi, non assemblati	0	0	0	0	0	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
85414014	Fototransistor, non assemblati	0	0	0	0	0	
85414015	Fototiristori, non assemblati	0	0	0	0	0	
85414016	Celle solari, non assemblate	10	10	2	2	8	
85414019	Altri dispositivi fotosensibili a semiconduttore, non assemblati	6	0	2	2	4	
85414021	Diodi emettitori di luce (LED) assemblati per il montaggio in superficie	0	0	0	0	0	
85414022	Altri diodi emettitori di luce (LED), non assemblati, esclusi quelli laser	6	0	2	2	10	
85414023	Diodi laser con lunghezza d'onda di 1 300 mm o 1 500 mm	0	0	0	0	0	
85414024	Altri diodi laser	10	0	2	2	8	
85414025	Fotodiodi/fototransistor/fototiristori assemblati	0	0	0	0	0	
85414026	Fotoresistenze assemblate, montate	6	0	2	2	4	
85414027	Accoppiatori ottici, per dispositivi montati sulla superficie (SMD)	0	0	0	0	0	

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
85414029	Altri dispositivi fotosensibili a semiconduttore assemblati	6	0	2	2	4	
85414031	Fotodiodi in moduli o pannelli	12	0	2	2	10	
85414032	Celle solari in moduli o pannelli	12	12	2	2	15	
85414039	Altre celle fotovoltaiche in moduli o pannelli	12	12	2	2	10	
85415010	Altri dispositivi a semiconduttore non assemblati	6	0	2	2	4	
85415020	Altri dispositivi a semiconduttore assemblati	6	0	2	2	4	
85416010	Cristalli piezoelettrici montati, di quarzo, con frequenza ≥ 1 MHz ma ≤ 100 MHz	6	6	2	2	4	
85416090	Altri cristalli piezoelettrici assemblati	6	6	2	2	4	
85419010	Supporti connettori presentati in strisce (lead frame), diodi, ecc. semiconduttori	0	0	0	0	0	
85419020	Rivestimenti per incapsulamento (capsule)	0	0	0	0	0	
85419090	Altre parti di diodi, transistor, ecc. a semiconduttori	0	0	0	0	0	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
85423110	Processori e dispositivi di controllori (controllers), anche combinati con memorie, convertitori, circuiti logici, ecc., non assemblati	0	0	0	0	0	
85423120	Processori e dispositivi controllori (controllers), anche combinati con memorie, convertitori, circuiti logici, ecc., assemblati, adatti al montaggio sulla superficie (SMD — dispositivo montato sulla superficie)	0	0	0	0	0	
85423190	Altri circuiti integrati	0	0	0	0	0	
85423210	Circuiti integrati monolitici digitali, non assemblati (memorie non assemblate)	0	0	0	0	0	
85423221	Memorie assemblate, adatte per dispositivi montati sulla superficie ("Surface Mounted Device" — SMD), del tipo RAM statica (SRAM), tempo di accesso ≤ 25 ns, EPROM, EEPROM, PROM, ROM e flash	0	0	0	0	0	
85423229	Altre memorie digitali assemblate	8	8	2	2	10	
85423291	Altre memorie del tipo RAM statica (SRAM), tempo di accesso ≤ 25 ns, EPROM, EEPROM, PROM, ROM e flash	0	0	0	0	0	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
85423299	Altre memorie RAM, esclusi i tipi RAM statica (SRAM), tempo di accesso ≤ 25 ns, EPROM, EEPROM, PROM, ROM e flash	8	8	0	2	10	
85423311	Circuito integrato ibrido, di spessore < 1 micron e frequenza > 800 MHz	0	0	0	0	0	
85423319	Altri circuiti integrati ibridi, di spessore ≤ 1 micron	12	12	2	2	10	
85423320	Altri circuiti integrati monolitici, non assemblati	0	0	0	0	0	
85423390	Altri circuiti assemblati	6	0	2	2	4	
85423911	Circuito integrato ibrido, di spessore < 1 micron e frequenza operativa ≥ 800 MHz	0	0	0	0	0	
85423919	Altri circuiti integrati ibridi, esclusi quelli di spessore < 1 micron e frequenza operativa ≥ 800 MHz	12	12	2	2	15	
85423920	Altri circuiti integrati monolitici, non assemblati	0	0	0	0	0	
85423931	Circuiti integrati monolitici di tipo "chipset", assemblati, adatti al montaggio sulla superficie (SMD — dispositivo montato sulla superficie)	0	0	0	0	0	
85423939	Altri circuiti integrati monolitici	6	0	2	2	8	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
85423991	Altri circuiti integrati monolitici di tipo "chipset"	0	0	0	0	0	
85423999	Altri circuiti integrati monolitici digitali	6	0	0	2	4	
85429010	Supporti connettori in strisce (lead frame)	0	0	2	0	4	
85429020	Rivestimenti per incapsulamento (capsule), per circuiti integrati elettrici, ecc.	0	0	2	0	4	
85429090	Altre parti di circuiti integrati e microassiemaggi elettronici	0	0	2	0	4	
85431000	Acceleratori di particelle	0	0	0	0	0	
85432000	Generatori di segnali elettrici	2	14	0	0	10	
85433000	Macchine ed apparecchi per la galvanoplastica, l'elettrolisi o l'elettroforesi	2	14	0	0	10	
85437011	Amplificatori a radiofrequenza, ad alta potenza (HPA), per la trasmissione di segnali a microonde, ecc., di potenza > 2,7 kW	2	0	2	2	4	
85437012	Amplificatori a radiofrequenza per la ricezione di segnali a microonde, a bassa temperatura di rumore, < 55 K, per telecomunicazioni satellitari	2	0	2	2	4	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
85437013	Amplificatori a radiofrequenza per la distribuzione di segnali televisivi	12	12	2	2	10	
85437014	Altri amplificatori a radiofrequenza per la ricezione di segnali a microonde	12	12	2	2	10	
85437015	Altri amplificatori a radiofrequenza per la trasmissione di segnali a microonde	12	12	2	2	10	
85437019	Altri amplificatori a radiofrequenza	12	12	2	2	15	
85437020	Apparecchi per l'elettrocuzione degli insetti	18	18	18	18	10	
85437031	Generatori di effetti speciali con manipolazione bidimensionale o tridimensionale, anche combinati con un dispositivo di commutazione, dotati di più di 10 ingressi audio o video	0	0	0	0	0	
85437032	Generatori digitali di caratteri	0	0	0	0	0	
85437033	Sincronizzatori di trama o correttori della base dei tempi	0	0	0	0	0	
85437034	Dispositivi di controllo (controller) per videomontaggio	0	0	0	0	0	
85437035	Mixer digitali in tempo reale dotati di 8 o più ingressi	0	0	0	0	0	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
85437036	Commutatori di instradamento per più di 20 ingressi e più di 16 uscite	0	0	0	0	0	
85437039	Altre macchine ed apparecchi ausiliari per video	12	12	2	2	10	
85437040	Transcodificatori o convertitori di standard televisivi	0	0	0	0	0	
85437050	Simulatori di antenna per trasmettitori, di potenza ≥ 25 kW	0	0	0	0	0	
85437091	Terminali di testo funzionanti con codice di trasmissione Baudot, dotati di tastiera alfanumerica e display, per l'accoppiamento esclusivamente acustico al telefono	0	0	0	0	0	
85437092	Elettrificatori di recinti	12	12	2	2	10	
85437099	Altri terminali di testo funzionanti con codice di trasmissione Baudot, ecc., per l'accoppiamento esclusivamente acustico al telefono, ad eccezione degli elettrificatori di recinti	12	18	2	2	15	
85439010	Parti di macchine ed apparecchi di amplificazione a radiofrequenza per video, ecc.	12	12	12	12	15	
85439090	Parti di altre macchine ed apparecchi elettrici, con funzione propria	14	14	0	2	15	
85441100	Fili di rame isolati per avvolgimenti, per usi elettrici	14	14	7	14	10	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
85441910	Fili di alluminio isolati per avvolgimenti, per usi elettrici	14	14	14	14	10	
85441990	Altri fili isolati per avvolgimenti, per usi elettrici	14	14	14	14	E	
85442000	Cavi coassiali ed altri conduttori elettrici coassiali	16	16	16	16	10	
85443000	Serie di fili per candele di accensione ed altre serie di fili dei tipi utilizzati nei mezzi di trasporto	16	16	22	16	10	
85444200	Altri conduttori elettrici per tensioni ≤ 100 V, con prese di collegamento	16	16	5	16	10	
85444900	Altri conduttori elettrici per tensioni ≤ 80 V	35	16	16	16	10	
85446000	Altri conduttori elettrici per tensioni > 1 000 V	8	16	16	16	15	
85447010	Cavi di fibre ottiche con rivestimento esterno di materiale dielettrico	14	14	2	2	10	
85447020	Cavi di fibre ottiche con rivestimento esterno di acciaio, per installazione sottomarina	2	0	2	2	4	
85447030	Cavi di fibre ottiche con rivestimento esterno di alluminio	14	14	2	2	10	
85447090	Altri cavi di fibre ottiche	14	14	2	2	10	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
85451100	Elettrodi di carbone, dei tipi utilizzati per forni	4	10	10	10	10	
85451910	Elettrodi di grafite, aventi un tenore di carbonio ≥ 99,9 %, per usi elettrici	2	2	2	2	10	
85451920	Blocchi di grafite, dei tipi utilizzati come catodi nelle vasche elettrolitiche	2	2	2	2	10	
85451990	Altri elettrodi di carbone, per usi elettrici	12	12	12	12	10	
85452000	Spazzole di carbone, per usi elettrici	12	12	10	12	10	
85459010	Carboni per pile elettriche	2	2	2	2	10	
85459020	Resistenze riscaldanti, prive di rivestimento o di terminali	12	12	12	12	10	
85459030	Basi di collegamento per elettrodi ("nippli")	12	12	12	12	10	
85459090	Altro carbonio e lavori di grafite/carbonio per usi elettrici	12	12	12	12	10	
85461000	Isolatori di vetro per usi elettrici	16	16	16	16	10	
85462000	Isolatori di ceramica per usi elettrici	16	16	16	16	10	
85469000	Isolatori di altre materie per usi elettrici	16	16	16	16	10	

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
85471000	Pezzi isolanti di ceramica per macchine, apparecchi e impianti elettrici	16	16	16	16	10	
85472010	Tappi di chiusura per condensatori, provvisti di fori per terminali	2	2	2	2	4	
85472090	Altri pezzi isolanti di materie plastiche per macchine, apparecchi e impianti elettrici	16	16	16	16	10	
85479000	Altre parti/tubi isolanti per macchine, apparecchi e impianti elettrici	16	16	16	16	10	
85481010	Cascami e avanzi di batterie al piombo; batterie al piombo inutilizzabili	4	4	4	4	4	
85481090	Rifiuti/residui di batterie, batterie elettriche, ecc.	18	18	18	18	10	
85489010	Termocoppie utilizzate nei dispositivi termoelettrici a gas	16	16	16	16	15	
85489090	Parti di altre macchine ed altri apparecchi elettrici	14	14	14	14	10	
86011000	Locomotive e locotrattori, a presa di corrente elettrica esterna	14	14	0	0	10	
86012000	Locomotive e locotrattori, ad accumulatori elettrici	14	14	2	0	E	
86021000	Locomotive diesel-elettriche	2	14	0	0	10	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
86029000	Altri locomotive e trattori ferroviari, e tender	14	14	0	0	10	
86031000	"Littorine", anche per il traffico urbano, escluse quelle della voce 86.04, a presa di corrente elettrica esterna	2	14	0	0	10	
86039000	"Littorine", anche per il traffico urbano, ecc., a presa di corrente elettrica esterna	2	14	0	0	10	
86040010	Veicoli semoventi per l'ispezione e la manutenzione di strade ferrate o simili, muniti di rincalzatori e allineatori	0	0	0	0	0	
86040090	Altri veicoli per l'ispezione/la manutenzione di strade ferrate, ecc.	14	14	2	0	10	
86050010	Vagoni passeggeri per strade ferrate/simili	14	14	2	0	10	
86050090	Bagagliai, carri postali, ecc. per strade ferrate	14	14	0	0	E	
86061000	Carri cisterna/carri simili per il trasporto di merci su rotaie	14	14	2	0	E	
86063000	Carri a scarico automatico per il trasporto di merci su rotaie	14	14	0	0	E	

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
86069100	Carri coperti e chiusi per il trasporto di merci su rotaie	14	14	2	0	E	
86069200	Carri aperti/a pareti non amovibili di altezza > 60 cm per strade ferrate	14	14	2	0	E	
86069900	Altri carri per il trasporto di merci su rotaie	14	14	2	0	10	
86071110	Carrelli girevoli a più assi (bogies) di veicoli di trazione per strade ferrate	2	14	2	0	10	
86071120	Carrelli girevoli ad un asse (bissels) di veicoli di trazione per strade ferrate/simili	14	14	2	2	E	
86071200	Altri carrelli girevoli a due o più assi (bogies) e ad un asse (bissels) di veicoli di trazione per strade ferrate	2	14	2	0	E	
86071911	Cuscinetti a rotolamento incorporati, di diametro esterno > 190 mm, destinati all'utilizzo negli assi delle ruote dei carri ferroviari	0	0	0	0	0	
86071919	Altre scatole cuscinetti di veicoli per strade ferrate	14	14	2	2	10	
86071990	Assi, ruote e loro parti, di veicoli per strade ferrate	14	35	0	2	10	
86072100	Freni e loro parti, di veicoli per strade ferrate	14	14	0	0	10	
86072900	Altri freni e loro parti, di veicoli per strade ferrate	14	14	0	0	10	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
86073000	Ganci, respingenti, ecc. di veicoli per strade ferrate	14	14	0	0	10	
86079100	Altre parti di locomotive	14	14	2	0	10	
86079900	Altre parti di veicoli per strade ferrate	14	14	0	0	10	
86080011	Apparecchi meccanici di segnalazione per strade ferrate, ecc.	14	14	0	2	10	
86080012	Apparecchi elettromeccanici di segnalazione per strade ferrate, ecc.	14	14	0	2	10	
86080090	Materiale fisso per strade ferrate o simili e parti di questo materiale	14	14	0	2	10	
86090000	Contenitori, compresi quelli uso cisterna e quelli uso serbatoio, ecc.	14	14	0	0	10	
87011000	Motocoltivatori	14	14	0	2	10	
87012000	Trattori stradali per semirimorchi	35	35	5	6	E	
87013000	Trattori a cingoli	14	14	2	2	10	
87019010	Trattori da esbosco	0	0	0	0	0	
87019090	Altri trattori	14	14	0	2	15V	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
87021000	Autoveicoli per il trasporto di ≥ 10 persone, azionati da motore diesel	35	35	10	6	E	
87029010	Filobus per il trasporto di ≥ 10 persone	20	35	0	6	E	
87029090	Altri autoveicoli per il trasporto di ≥ 10 persone	35	35	10	23	E	
87031000	Veicoli a motore costruiti per spostarsi su neve, autoveicoli speciali per il trasporto di persone sui campi da golf, ecc.	20	35	15	23	15	
87032100	Autoveicoli da turismo ed altri veicoli azionati da motore a scoppio, di cilindrata ≤ 1 000 cm^3	35	35	10	23	15V	
87032210	Autoveicoli da turismo ed altri veicoli azionati da motore a scoppio, di cilindrata 1 000 < cm^3 ≤ 1 500, per il trasporto di un massimo di 6 passeggeri	35	35	10	23	15V	
87032290	Autoveicoli da turismo ed altri veicoli azionati da motore a scoppio, di cilindrata 1 000 < cm^3 ≤ 1 500, per il trasporto di più di 6 passeggeri	35	35	10	23	15	
87032310	Autoveicoli da turismo ed altri veicoli azionati da motore a scoppio, di cilindrata > 1 500 cm^3 ma ≤ 3 000 cm3, per il trasporto di un massimo di 6 passeggeri	35	35	15	23	15V	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
87032390	Autoveicoli da turismo ed altri autoveicoli azionati da motore a scoppio, di cilindrata > 1 500 cm^3 ma ≤3 000 cm^3, per il trasporto di più di 6 passeggeri	35	35	15	23	15	
87032410	Autoveicoli da turismo ed altri autoveicoli azionati da motore a scoppio, di cilindrata > 3 000 cm^3, per il trasporto di un massimo di 6 passeggeri	35	35	20	23	15V	
87032490	Autoveicoli da turismo ed altri autoveicoli azionati da motore a scoppio, di cilindrata > 3 000 cm^3, per il trasporto di più di 6 passeggeri	35	35	20	23	15V	
87033110	Autoveicoli da turismo ed altri autoveicoli azionati da motore diesel di cilindrata ≤ 1 500 cm^3, per il trasporto di un massimo di 6 passeggeri	35	35	10	23	15	
87033190	Autoveicoli da turismo ed altri autoveicoli azionati da motore diesel di cilindrata inferiore o uguale a 1 500 cm^3, per il trasporto di più di 6 passeggeri	35	35	10	23	15	
87033210	Autoveicoli da turismo ed altri autoveicoli azionati da motore diesel di cilindrata > 1 500 cm^3 ma ≤ 2 500 cm^3, per il trasporto di un massimo di 6 passeggeri	35	35	15	23	15	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
87033290	Autoveicoli da turismo ed altri autoveicoli azionati da motore diesel, di cilindrata > 1 500 cm^3 ma ≤ 2 500 cm^3, per il trasporto di più di 6 passeggeri	35	35	15	23	15	
87033310	Autoveicoli da turismo ed altri autoveicoli azionati da motore diesel, di cilindrata > 2 500 cm^3, per il trasporto di un massimo di 6 passeggeri	35	35	20	23	15V	
87033390	Autoveicoli da turismo ed altri autoveicoli azionati da motore diesel, di cilindrata> 2 500 cm^3, per il trasporto di più di 6 passeggeri	35	35	20	23	15V	
87039000	Altri veicoli passeggeri, anche ad uso misto, ecc.	35	35	20	23	Cfr. osservazioni	Trattamento tariffario di cui all'allegato 2-A, sezione A, punto 6, lettere g), i), j) e k)
87041010	Autocarri a cassone ribaltabile detti "dumpers" per il trasporto di merci di peso ≥ 85 t, costruiti per essere utilizzati fuori della rete stradale	0	0	0	0	0	
87041090	Altri autocarri a cassone ribaltabile detti "dumpers" per il trasporto di merci, costruiti per essere utilizzati fuori della rete stradale	14	14	0	2	15	
87042110	Telai muniti di motore diesel/semi-diesel/di una cabina, di peso a pieno carico ≤ 5 t	35	35	10	23	E	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
87042120	Autoveicoli azionati da motore diesel/semi-diesel/muniti di cassone ribaltabile, di peso a pieno carico ≤ 5 t	35	35	15	23	15	
87042130	Altri autoveicoli refrigerati, ecc., azionati da motore diesel/semi-diesel ecc., di peso a pieno carico ≤ 5 t	35	35	15	7	15	
87042190	Altri autoveicoli azionati da motore diesel o semi-diesel, di peso a pieno carico ≤ 5 t	35	35	20	23	15V	
87042210	Telai muniti di motore diesel/semi-diesel/di una cabina, di peso a pieno carico >5 t ma ≤ 20 t	35	35	10	23	E	
87042220	Autoveicoli azionati da motore diesel/semi-diesel/muniti di cassone ribaltabile, di peso a pieno carico >5 t ma ≤ 20 t	35	35	15	23	E	
87042230	Autoveicoli refrigerati ecc. azionati da motore diesel/semi-diesel, di peso a pieno carico > 5 t ma ≤ 20 t	35	35	15	7	15	
87042290	Altri autoveicoli azionati da motore diesel/semi-diesel, di peso a pieno carico > 5 t ma ≤ 20 t	35	35	15	23	E	
87042310	Telai muniti di motore diesel/semi-diesel e di una cabina, di peso a pieno carico > 20 t	35	35	15	7	E	
87042320	Autoveicoli azionati da motore diesel/semi-diesel/muniti di cassone ribaltabile, di peso a pieno carico > 20 t	35	35	15	7	E	

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
87042330	Autoveicoli azionati da motore diesel, refrigerati ecc., di peso a pieno carico > 20 t	35	35	15	7	15	
87042390	Altri autoveicoli azionati da motore diesel o semi-diesel, di peso a pieno carico > 20 t	35	35	15	7	15	
87043110	Telai muniti di motore a scoppio e di una cabina, di peso a pieno carico ≤ 5 t	35	35	20	23	15	
87043120	Autoveicoli azionati da motore a scoppio/muniti di cassone ribaltabile, di peso a pieno carico ≤ 5 t	35	35	20	23	15	
87043130	Autoveicoli refrigerati o isotermici, azionati da motore a scoppio, di peso a pieno carico ≤ 5 t	35	35	20	8	15	
87043190	Altri autoveicoli azionati da motore a scoppio, di peso a pieno carico ≤ 5 t	35	35	20	23	15V	
87043210	Telai muniti di motore a scoppio e di una cabina, peso a pieno carico > 5 t	35	35	20	23	E	
87043220	Autoveicoli azionati da motore a scoppio/muniti di cassone ribaltabile, di peso a pieno carico > 5 t	35	35	20	23	E	
87043230	Autoveicoli refrigerati, ecc. azionati da motore a pistone con accensione a scintilla, di peso a pieno carico > 5 t	35	35	20	7	E	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
87043290	Altri autoveicoli azionati da motore a scoppio, di peso a pieno carico > 5 t	35	35	20	23	E	
87049000	Altri autoveicoli per il trasporto di merci	35	35	20	23	E	
87051010	Gru-automobili con capacità massima di elevazione ≥ 60 t, dotate di braccio telescopico	0	35	0	0	10	
87051090	Altre gru-automobili	35	35	5	6	15	
87052000	Derricks automobili per il sondaggio o la perforazione	35	35	5	6	15	
87053000	Autopompe antincendi	35	35	5	6	15	
87054000	Autocarri betoniere	35	35	5	6	15	
87059010	Autocarri per la profilazione dei pozzi petroliferi	2	2	2	2	8	
87059090	Altri autoveicoli per usi speciali	35	35	5	6	15	
87060010	Telai di autoveicoli destinati al trasporto di ≥ 10 persone, con motore	35	35	5	6	E	
87060020	Telai con motore per autocarri a cassone ribaltabile detti "dumpers" e trattori (esclusi i veicoli stradali)	14	14	2	0	15	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
87060090	Altri telai di autoveicoli per il trasporto di passeggeri/merci, con motore	35	35	5	6	E	
87071000	Carrozzerie degli autoveicoli per il trasporto passeggeri, comprese le cabine	35	35	18	18	15	
87079010	Carrozzerie, anche per autocarri a cassone ribaltabile detti "dumpers"/trattori, ad eccezione degli autoveicoli, comprese le cabine	14	14	2	0	10	
87079090	Carrozzerie degli autoveicoli con capacità di trasporto ≥ 10 persone o per il trasporto di merci	35	35	28	6	15	
87081000	Paraurti e loro parti per autoveicoli	18	18	10	18	10	
87082100	Cinture di sicurezza per autoveicoli	18	18	10	18	10	
87082911	Parafanghi per autocarri a cassone ribaltabile detti "dumpers" e trattori, esclusi i veicoli stradali	14	14	0	2	10	
87082912	Carenature di radiatori per autocarri a cassone ribaltabile detti "dumpers"/trattori, esclusi i veicoli stradali	14	14	0	2	10	
87082913	Sportelli per autocarri a cassone ribaltabile detti "dumpers" e trattori, esclusi i veicoli stradali	14	14	0	2	10	
87082914	Cruscotti per autocarri a cassone ribaltabile detti "dumpers"/trattori, esclusi i veicoli stradali	14	14	0	2	10	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
87082919	Altre parti/altri accessori di carrozzerie per autocarri a cassone ribaltabile detti "dumpers" e trattori	14	14	0	2	15	
87082991	Parafanghi di autoveicoli	18	18	10	18	15	
87082992	Carenature di radiatori per autoveicoli	18	18	10	18	15	
87082993	Sportelli per autoveicoli	18	18	10	18	10	
87082994	Cruscotti per autoveicoli	18	18	10	18	10	
87082995	Gonfiatori degli airbag per dispositivi di sicurezza delle autovetture	2	2	2	2	10	
87082999	Altre parti/altri accessori di carrozzerie per autoveicoli	18	18	10	18	10	
87083011	Guarnizioni per freni, montate, per autocarri a cassone ribaltabile detti "dumpers" e trattori	14	14	0	2	10	
87083019	Guarnizioni per freni, montate, per autoveicoli	18	18	10	18	10	
87083090	Altri freni e loro parti, per trattori/autoveicoli	18	18	10	18	15	
87084011	Servoassistiti, adatti per coppie ≥ 750 nm, su trattori/autocarri a cassone ribaltabile detti "dumpers"	0	0	0	0	0	
87084019	Altri riduttori, moltiplicatori e cambi di velocità per trattori o autocarri a cassone ribaltabile detti "dumpers"	14	14	0	2	15	

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
87084080	Altri riduttori, moltiplicatori e cambi di velocità	18	18	10	18	15	
87084090	Parti di scatole di riduttori, moltiplicatori e cambi di velocità	18	18	10	18	15	
87085011	Ponti con differenziale per autocarri a cassone ribaltabile detti "dumpers", con capacità di carico ≥ 14 t	0	0	0	0	0	
87085012	Assi e parti, esclusa la trasmissione, per trattori/autocarri a cassone ribaltabile detti "dumpers"	14	14	0	2	10	
87085019	Ponti con differenziale per autocarri a cassone ribaltabile detti "dumpers"/trattori	14	14	2	2	10	
87085080	Ponti con differenziale per autoveicoli	18	18	10	18	15	
87085091	Assi e parti, esclusa la trasmissione, per trattori/autocarri a cassone ribaltabile detti "dumpers"	14	14	0	2	10	
87085099	Altri assi e loro parti, per autoveicoli	18	18	10	18	15	
87087010	Ruote di assi motrici, loro parti, per autocarri a cassone ribaltabile detti "dumpers"/trattori	14	14	0	2	10	
87087090	Altre ruote, loro parti ed accessori per autoveicoli	18	18	10	18	15	
87088000	Ammortizzatori di sospensione per trattori e autoveicoli	18	18	10	18	15	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
87089100	Radiatori per trattori e autoveicoli	18	18	10	18	10	
87089200	Silenziatori e tubi di scappamento per trattori e autoveicoli	18	18	10	18	10	
87089300	Frizioni e loro parti per trattori e autoveicoli	18	18	10	18	15	
87089411	Volante per autocarri a cassone ribaltabile detti "dumpers"/trattori, esclusi i veicoli stradali	14	14	0	2	10	
87089412	Colonne di guida (piantoni) per autocarri a cassone ribaltabile detti "dumpers"/trattori, esclusi i veicoli stradali	14	14	2	2	10	
87089413	Scatole dello sterzo per autocarri a cassone ribaltabile detti "dumpers"/trattori, esclusi i veicoli stradali	14	14	2	2	10	
87089481	Volanti per autoveicoli	18	18	10	18	10	
87089482	Colonne di guida (piantoni) per autoveicoli	18	18	10	18	10	
87089483	Scatole dello sterzo per autoveicoli	18	18	10	18	10	
87089490	Altre parti ed accessori per trattori e autoveicoli	18	18	10	18	10	

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
87089510	Sacche gonfiabili di sicurezza ("airbag") con sistema di gonfiamento	18	18	10	18	10	
87089521	Sacchi gonfiabili per airbag	2	2	2	2	10	
87089522	Sistema di gonfiaggio per il dispositivo di sicurezza del veicolo ("airbag")	2	2	2	2	10	
87089529	Altre parti ed accessori di carrozzerie per autoveicoli	18	18	10	18	10	
87089910	Dispositivo di comando dell'accelerazione, della frenatura, ecc. degli autoveicoli	0	0	0	0	0	
87089990	Altre parti ed accessori per trattori e autoveicoli	18	18	10	18	15	
87091100	Altri autoveicoli senza dispositivo di sollevamento, destinati ad essere utilizzati negli stabilimenti, nei depositi, ecc., per il trasporto di merci su brevi distanze; trattori utilizzati nelle stazioni ferroviarie; apparecchi elettrici	2	14	0	0	10	
87091900	Altri autoveicoli senza dispositivo di sollevamento, destinati ad essere utilizzati negli stabilimenti, nei depositi, ecc., per il trasporto di merci su brevi distanze; trattori utilizzati nelle stazioni ferroviarie; non elettrici	14	14	0	0	10	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
87099000	Parti di autoveicoli senza dispositivo di sollevamento, utilizzati nelle fabbriche	14	14	0	2	15	
87100000	Carri da combattimento e autoblinde, e loro parti	0	0	0	0	0	
87111000	Motocicli, ecc. con motore a pistone alternativo di cilindrata ≤ 50 cm^3	20	20	12	20	E	
87112010	Motocicli con motori a pistone alternativo, di cilindrata uguale o inferiore a 125 cm^3	20	20	18	20	15	
87112020	Motocicli con motori a pistone alternativo, di cilindrata superiore a 125 cm^3	20	20	20	20	15	
87112090	Altri cicli con motore a pistone alternativo, di cilindrata > 50 cm^3 ma ≤ 250 cm^3	20	20	20	20	15	
87113000	Motocicli, ecc., con motore a pistone alternativo, di cilindrata> 250 cm^3 ma ≤ 500 cm^3	35	20	20	20	15	
87114000	Motocicli, ecc., con motore a pistone alternativo, di cilindrata> 500 cm^3 ma ≤ 800 cm^3	35	20	20	20	E	
87115000	Motocicli, ecc., con motore a pistone alternativo, di cilindrata > 800 cm^3	35	20	20	20	E	

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
87119000	Altri motocicli/cicli con motore ausiliario, carrozzini laterali ("sidecar")	20	20	20	20	10	
87120010	Biciclette senza motore	20	35	18	20	15	
87120090	Altri velocipedi senza motore, compresi i tricicli	20	20	20	20	E	
87131000	Carrozzelle, ecc., senza meccanismo di propulsione	12	12	12	12	10	
87139000	Altre carrozzelle e altri veicoli simili per invalidi	2	2	2	2	0	
87141000	Parti ed accessori per motocicli (compresi i ciclomotori)	16	16	16	16	E	
87142000	Parti ed accessori di carrozzelle o di altri veicoli simili per invalidi	10	10	10	10	8	
87149100	Telai, forcelle e loro parti per biciclette e altri velocipedi	0	16	16	16	E	
87149200	Cerchioni e raggi per biciclette e altri velocipedi	16	16	16	16	E	
87149310	Mozzi, esclusi i freni (mozzi-freno) per biciclette e altri velocipedi	16	16	16	16	10	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
87149320	Pignoni di ruote libere, per biciclette e altri velocipedi	0	16	16	16	10	
87149410	Mozzi-freno per biciclette e altri velocipedi	16	16	16	16	15	
87149490	Altri freni e loro parti per biciclette ed altri velocipedi	0	16	16	16	15	
87149500	Selle di biciclette e altri velocipedi	16	16	16	16	15	
87149600	Pedali e pedaliere, e loro parti, per biciclette, ecc.	16	16	16	16	E	
87149910	Variatori di velocità per biciclette e altri velocipedi	0	16	16	16	15	
87149990	Altre parti ed accessori per biciclette ed altri velocipedi	0	16	8	16	15	
87150000	Passeggini e veicoli simili per il trasporto di bambini e parti di questi passeggini e veicoli simili	20	20	20	20	10	
87161000	Rimorchi/semirimorchi ad uso abitazione o per campeggio	20	20	20	20	E	
87162000	Rimorchi/semirimorchi autocaricanti, ecc., per usi agricoli	35	14	2	14	E	
87163100	Cisterne per il trasporto di merci	35	35	18	18	15	

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
87163900	Altre cisterne in forma di rimorchi e semirimorchi per il trasporto di merci	35	35	18	18	E	
87164000	Altri rimorchi e semirimorchi	35	35	18	18	E	
87168000	Altri veicoli non semoventi	35	35	18	18	15	
87169010	Telai di rimorchi e semirimorchi	16	16	16	16	E	
87169090	Altre parti di rimorchi/semirimorchi/veicoli non semoventi	16	16	16	16	15	
88010000	Alianti e deltaplani	20	20	20	20	E	
88021100	Elicotteri di peso a vuoto ≤ 2 000 kg	0	0	0	0	0	
88021210	Elicotteri di peso a vuoto > 2 000 kg ma ≤ 3 500 kg	0	0	0	0	0	
88021290	Altri elicotteri di peso > 3 500 kg, a vuoto	0	0	0	0	0	
88022010	Velivoli ad elica, ecc. peso ≤ 2 000 kg, a vuoto	0	0	0	0	0	
88022021	Aeroplani a turboelica, ecc., monomotore ≤ 2 000 kg, a vuoto	0	0	0	0	0	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
88022022	Aeroplani e altri veicoli aerei a turboelica, plurimotore ≤ 2 000 kg, a vuoto	0	0	0	0	0	
88022090	Altri aeromobili e veicoli aerei di peso a vuoto ≤ 2 000 kg	0	0	0	0	0	
88023010	Aeroplani e altri aeromobili ad elica di peso a vuoto > 2 000 kg ma ≤ 15 000 kg	0	0	0	0	0	
88023021	Aeroplani e altri aeromobili a turboelica, ecc., plurimotore, di peso a vuoto > 2 t ma ≤ 7 t	0	0	0	0	0	
88023029	Altri aeroplani a turboelica, ecc., di peso a vuoto >2 t ma ≤ 7 t	0	0	0	0	0	
88023031	Altri aeroplani e altri veicoli aerei, a turboreattori, di peso > 2 000 kg ma ≤ 7 000 kg, a vuoto	0	0	0	0	0	
88023039	Altri aeroplani e altri veicoli aerei, a turboreattori, di peso a vuoto > 7 000 kg ma ≤ 15 000 kg	0	0	0	0	0	
88023090	Altri aeroplani/aeromobili, di peso a vuoto > 2 000 kg ma ≤ 15 000 kg,	0	0	0	0	0	
88024010	Aeroplani e altri veicoli aerei a turboelica di peso a vuoto superiore a 15 000 kg	0	0	0	0	0	

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
88024090	Altri aeroplani/veicoli aerei, di peso a vuoto > 15 000 kg	0	0	0	0	0	
88026000	Veicoli spaziali (compresi i satelliti) e loro veicoli di lancio e veicoli di lancio di cariche utili sotto-orbita	0	0	0	0	0	
88031000	Eliche, rotori e loro parti per veicoli aerei. ecc.	0	0	0	0	0	
88032000	Carrelli di atterraggio e loro parti per veicoli aerei, ecc.	0	0	0	0	0	
88033000	Altre parti di aeroplani o di elicotteri	0	0	0	0	0	
88039000	Altre parti di veicoli aerei/spaziali	0	0	0	0	0	
88040000	Paracadute/rotochutes, loro parti ed accessori	14	14	14	14	10	
88051000	Dispositivi per il lancio di veicoli aerei e loro parti; dispositivi di atterraggio su portaerei e loro parti; ecc.	0	0	0	0	0	
88052100	Simulatori di combattimento aereo e loro parti	0	0	0	0	0	
88052900	Altri apparecchi al suolo di allenamento al volo, ecc.	0	0	0	0	0	
89011000	Piroscafi, navi da crociera, navi traghetto, ecc.	14	14	0	0	10	
89012000	Navi cisterna	14	14	0	0	10	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
89013000	Navi frigorifere, escluse le navi cisterna	14	14	2	0	10	
89019000	Altre navi per il trasporto di merci o per il trasporto di persone/merci	14	14	10	0	E	
89020010	Natanti per la pesca, navi officina, ecc. di lunghezza ≥ 35 m	14	14	2	0	E	
89020090	Altri natanti per la pesca, navi officina, ecc.	14	14	2	0	10	
89031000	Imbarcazioni pneumatiche (gommoni)	20	20	20	20	15	
89039100	Imbarcazioni a vela, anche con motore ausiliario	20	20	20	20	10	
89039200	Imbarcazioni a motore, diverse dai fuoribordo	20	20	20	20	10	
89039900	Altri imbarcazioni/natanti da diporto/da sport, comprese le canoe	35	20	20	20	10	
89040000	Rimorchiatori e imbarcazioni progettati per spingere altre navi	14	14	0	0	E	
89051000	Draghe	14	14	0	0	10	
89052000	Piattaforme di perforazione o di esplorazione galleggianti/sommergibili, ecc.	14	14	2	0	E	
89059000	Navi-faro/pontoni-gru/bacini/bacini galleggianti, ecc.	14	14	0	0	10	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
89061000	Navi da guerra	14	14	2	0	10	
89069000	Altre navi, comprese le imbarcazioni di salvataggio	14	14	2	0	10	
89071000	Zattere gonfiabili	14	14	0	0	10	
89079000	Altre strutture galleggianti	14	14	0	0	10	
89080000	Navi ed altri congegni galleggianti destinati alla demolizione	2	2	2	2	15	
90011011	Fibre ottiche, con diametro dell'anima < 11 micrometri (micron)	12	12	2	2	10	
90011019	Altre fibre ottiche	12	12	2	2	15	
90011020	Fasci e cavi di fibre ottiche	14	14	2	2	10	
90012000	Materie polarizzanti, in fogli o in lastre	18	18	18	18	15	
90013000	Lenti oftalmiche a contatto	18	18	2	18	15	
90014000	Lenti correttive di occhiali	18	18	18	18	15	
90015000	Lenti correttive, di altre materie	18	18	15	18	E	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
90019010	Altre lenti, non montate	18	18	18	18	15	
90019090	Prismi, specchi e altri elementi di ottica, non montati	18	18	18	18	15	
90021110	Obiettivi montati, per apparecchi fotografici o proiettori ecc.	16	16	2	16	15	
90021120	Obiettivi montati, dotati di zoom ≥ 20, per telecamere	0	0	0	0	0	
90021190	Altri obiettivi montati, per apparecchi da presa delle immagini o apparecchi fotografici	16	16	16	16	15	
90021900	Altri obiettivi montati	16	16	16	16	15	
90022010	Filtri polarizzatori montati	16	16	16	16	15	
90022090	Filtri ottici montati	16	16	8	16	15	
90029000	Altre lenti, prismi, specchi ed elementi di ottica, montati	16	16	16	16	15	
90031100	Montature di plastica, per occhiali	18	18	16	18	10	

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
90031910	Montature di metalli comuni, per occhiali, comprese quelle placcate, ecc.	18	18	15	18	10	
90031990	Montature di altre materie, per occhiali	18	18	18	18	10	
90039010	Cerniere per montature di occhiali	16	16	16	16	10	
90039090	Altre parti di montature per occhiali e oggetti simili	16	16	16	16	10	
90041000	Occhiali da sole	35	20	2	20	15	
90049010	Occhiali correttivi	18	18	2	18	15	
90049020	Occhiali	18	18	18	18	15	
90049090	Altri occhiali di protezione o per altri scopi e oggetti simili	18	18	2	18	15	
90051000	Binocoli	18	18	18	18	15	
90058000	Telescopi e altri strumenti di astronomia, loro montature	2	14	0	0	10	
90059010	Parti ed accessori di binocoli	16	16	16	16	E	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
90059090	Parti ed accessori di telescopi e di altri strumenti di astronomia	14	14	0	0	10	
90061010	Fotocompositrici laser per la preparazione di cliché e lastre	0	0	0	0	0	
90061090	Altri apparecchi fotografici per la preparazione di cliché o di cilindri di stampa, escluse le fotocompositrici laser, ecc.	2	14	0	0	10	
90063000	Apparecchi fotografici specialmente costruiti per la fotografia sottomarina o aerea, per perizie mediche, ecc.	14	14	0	0	10	
90064000	Apparecchi fotografici a sviluppo e stampa istantanei	2	2	2	2	10	
90065100	Altri apparecchi fotografici, con mirino di puntamento a riflessione, per pellicole in rotoli di larghezza ≤ 35 mm	18	18	18	18	E	
90065200	Altri apparecchi fotografici per pellicole in rotoli, di larghezza ≤ 35 mm	18	18	18	18	E	
90065310	Apparecchi fotografici a fuoco fisso, per pellicole in rotoli, di larghezza = 35 mm	18	18	8	18	E	
90065320	Apparecchi fotografici a fuoco regolabile, per pellicole in rotoli, di larghezza = 35 mm	18	18	2	18	E	
90065910	Altri apparecchi fotografici a fuoco fisso	18	18	8	18	15	

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
90065921	Altri apparecchi fotografici, a fuoco regolabile, per l'ottenimento di negative di dimensioni pari o superiori a 45 mm x 60 mm	10	10	6	10	E	
90065929	Altri apparecchi fotografici, a fuoco regolabile, esclusi gli apparecchi fotografici per l'ottenimento di negative di dimensioni pari o superiori a 45 mm x 60 mm	18	18	8	18	15	
90066100	Dispositivi con tubo a scarica per la produzione di luce lampeggiante ("flash elettronici")	18	18	2	18	15	
90066900	Altri dispositivi e apparecchi fotografici	18	18	18	18	E	
90069110	Custodie per dispositivi fotografici	16	16	16	16	E	
90069190	Altre parti ed accessori di dispositivi fotografici	16	16	16	16	10	
90069900	Altre parti ed accessori di apparecchi e dispositivi fotografici	16	16	2	16	10	
90071000	Cineprese	14	14	0	0	10	
90072020	Proiettori cinematografici, di larghezza ≥ 35 mm, ma ≤ 70 mm	0	0	0	0	0	
90072090	Altri proiettori cinematografici	14	14	0	0	10	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
90079100	Parti ed accessori per cineprese cinematografiche	14	14	0	0	10	
90079200	Parti di accessori per proiettori cinematografici	14	14	0	0	10	
90085000	Proiettori ed apparecchi per l'ingrandimento o la riduzione di immagini	18	18	18	18	10	
90089000	Parti ed accessori per proiettori di immagini, ecc.	16	16	16	16	10	
90101010	Vasche e vaschette automatiche e programmabili per lo sviluppo di pellicole fotografiche	0	0	0	0	0	
90101020	Apparecchi automatici per l'ingrandimento e la copia su carta fotografica di capacità > 1 000 copie/ora	0	0	0	0	0	
90101090	Altri apparecchi e materiali per lo sviluppo automatico di pellicole fotografiche, ecc.	14	14	0	0	10	
90105010	Processori fotografici per il trattamento elettronico dell'immagine, anche con uscita digitale	0	0	0	0	0	
90105020	Dispositivi per lo sviluppo automatico di piastre fotopolimeriche con supporto metallico	0	0	0	0	0	

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
90105090	Altri apparecchi/attrezzature e materiali per laboratori fotografici e cinematografici, ecc.	18	18	18	18	15	
90106000	Schermi per proiezioni fotografiche/cinematografiche	18	18	18	18	15	
90109010	Parti ed accessori di apparecchi per lo sviluppo automatico di pellicole fotografiche, ecc.	14	14	0	0	10	
90109090	Parti ed accessori di altro materiale per laboratori fotografici, ecc.	16	16	16	16	15	
90111000	Microscopi ottici stereoscopici	14	14	0	0	10	
90112010	Microscopi per la fotomicrografia	0	0	0	0	0	
90112020	Microscopi per la cinefotomicrografia	0	0	0	0	0	
90112030	Microscopi per la microproiezione	0	0	0	0	0	
90118010	Microscopi binoculari con tavolino portacampioni mobile	0	0	0	0	0	
90118090	Altri microscopi ottici	2	14	0	0	10	
90119010	Parti di accessori di microscopi per la fotomicrografia, ecc.	0	0	0	0	0	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
90119090	Parti ed accessori di microscopi ottici	14	14	0	0	10	
90121010	Microscopi elettronici	0	0	0	0	0	
90121090	Altri microscopi e diffrattografi	14	14	0	0	10	
90129010	Parti ed accessori di microscopi elettronici	0	0	0	0	0	
90129090	Parti ed accessori di altri microscopi e diffrattografi	14	14	0	0	10	
90131010	Cannocchiali con mirino di puntamento per armi	18	18	18	18	15	
90131090	Periscopi, telescopi per macchine, apparecchi e strumenti ottici	14	14	0	0	10	
90132000	Laser, diversi dai diodi laser	2	14	0	0	10	
90138010	Dispositivi a cristalli liquidi (LCD)	0	0	0	0	0	
90138090	Altri dispositivi, apparecchi e strumenti ottici	18	18	18	18	10	
90139000	Parti ed accessori di cannocchiali con mirino di puntamento, periscopi, ecc.	2	14	0	0	10	
90141000	Bussole, comprese quelle di navigazione	2	14	0	0	10	

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
90142010	Altimetri per la navigazione aerea o spaziale	0	0	0	0	0	
90142020	Piloti automatici per la navigazione aerea o spaziale	0	0	0	0	0	
90142030	Inclinometri per la navigazione aerea o spaziale	0	0	0	0	0	
90142090	Altri strumenti ed apparecchi per la navigazione aerea/spaziale	0	0	0	0	0	
90148010	Ecometri o sonde a ultrasuoni per la navigazione	2	14	0	0	10	
90148090	Altri strumenti ed apparecchi per la navigazione	14	14	0	0	10	
90149000	Parti ed accessori di strumenti e apparecchi per la navigazione	2	14	0	0	10	
90151000	Telemetri	2	14	0	0	10	
90152010	Teodoliti e tacheometri, dotati di prisma, ecc. con precisione = 1 sec	14	14	0	0	10	
90152090	Altri teodoliti e tacheometri	2	14	0	0	10	
90153000	Livelle	2	14	0	0	10	
90154000	Strumenti e dispositivi di fotogrammetria	0	0	0	0	0	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
90158010	Mulinelli idrometrici	14	14	0	0	10	
90158090	Altri strumenti ed apparecchi di geodesia, topografia, ecc.	14	14	0	0	10	
90159010	Parti ed accessori per strumenti o apparecchi della sottovoce 9015.40 (fotogrammetria)	0	0	0	0	0	
90159090	Parti ed accessori per strumenti ed apparecchi di geodesia, ecc.	2	14	0	0	10	
90160010	Bilance sensibili a un peso ≤ 0,2 mg	2	14	0	0	10	
90160090	Bilance sensibili a un peso > 0,2 mg ma ≤ 50 mg, con/senza pesi	2	14	0	0	E	
90171010	Tavoli e macchine per disegnare, automatiche	0	0	0	0	0	
90171090	Altri tavoli e macchine per disegnare, escluse quelle automatiche	18	18	18	18	15	
90172000	Altri strumenti da disegno, da traccia o da calcolo	18	18	18	18	10	
90173010	Micrometri (strumenti manuali di misurazione della distanza)	10	10	10	10	10	
90173020	Calibri (strumenti manuali di misurazione della distanza)	18	18	18	18	10	

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
90173090	Altri strumenti manuali di misurazione della distanza, esclusi micrometri e calibri	18	18	18	18	10	
90178010	Metri (strumenti manuali di misurazione della distanza)	18	18	18	18	E	
90178090	Altri strumenti manuali di misurazione della distanza, esclusi i metri	18	18	18	18	10	
90179010	Parti ed accessori di tavoli e macchine automatiche per disegnare	0	0	0	0	0	
90179090	Parti ed accessori di altri strumenti da disegno, di misurazione, ecc.	16	16	16	16	10	
90181100	Elettrocardiografi	14	14	0	2	10	
90181210	Ecografi con analisi dello spettro doppler	0	0	0	0	0	
90181290	Altri apparecchi di elettrodiagnosi a scansione ultrasonica	14	14	0	2	E	
90181300	Apparecchi di diagnosi ad immagine, a risonanza magnetica	0	0	0	0	0	
90181410	Scanner per tomografia ad emissione positronica	0	0	0	0	0	
90181420	Gamma-camere	0	0	0	0	0	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
90181490	Altri apparecchi per scintigrafia	14	14	0	0	10	
90181910	Endoscopia	0	0	0	0	0	
90181920	Audiometri	14	14	0	0	10	
90181980	Altri apparecchi di elettrodiagnosi	14	14	0	0	E	
90181990	Parti di apparecchi di elettrodiagnosi	14	14	0	2	10	
90182010	Apparecchi per chirurgia, a laser	0	0	0	0	0	
90182020	Altri apparecchi per il trattamento orale, a laser	0	0	0	0	0	
90182090	Altri apparecchi a raggi ultravioletti o infrarossi	2	14	0	0	10	
90183111	Siringhe di plastica, con o senza aghi, capacità ≤ 2 cm^3	16	16	16	16	15	
90183119	Altre siringhe di plastica, con o senza aghi	16	16	16	16	15	
90183190	Siringhe di altre materie, con o senza aghi	16	16	16	16	15	
90183211	Aghi tubolari di metallo, gengivali	16	16	16	16	15	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
90183212	Aghi tubolari, di acciaio al cromo-nichel/con bisello a tripla faccia	2	2	2	2	4	
90183219	Altri aghi tubolari di metallo	16	16	16	16	E	
90183220	Aghi per suture	2	2	2	2	4	
90183910	Altri aghi	16	16	16	16	15	
90183921	Sonde, cateteri e cannule, di gomma	16	0	16	16	E	
90183922	Cateteri di poli(cloruro di vinile) per embolectomia arteriosa	2	2	2	2	4	
90183923	Cateteri di poli(cloruro di vinile) per termodiluzione	2	2	2	2	4	
90183924	Cateteri endovenosi periferici di poliuretano	16	16	2	16	10	
90183929	Altre sonde, cateteri e cannule	16	16	16	16	15	
90183930	Lancette per la vaccinazione e la cauterizzazione	16	16	16	16	10	
90183991	Dispositivo per fistole arterovenose, composto da ago, base di fissaggio a farfalla, tubo di plastica con connettore e otturatore	16	16	16	16	10	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
90183999	Altri strumenti simili a siringhe, aghi, cateteri, ecc.	16	16	16	16	15	
90184100	Trapani per denti, anche comprendenti, su un basamento comune, altre apparecchiature per dentisti	14	14	2	0	10	
90184911	Trapani per denti, di carburo di tungsteno	16	16	16	16	10	
90184912	Trapani per denti, di acciaio al vanadio	16	16	16	16	E	
90184919	Trapani per denti, di altro materiale	16	16	16	16	15	
90184920	Lime per odontoiatria	16	16	16	16	15	
90184940	Dispositivi per il trattamento funzionanti mediante proiezione cinetica di particelle	0	0	0	0	0	
90184991	Apparecchi per la progettazione e la costruzione di parti in ceramica per la riparazione odontoiatrica, informatizzati	0	0	0	0	0	
90184999	Altri strumenti ed apparecchi per l'odontoiatria	16	16	16	16	15	
90185010	Microscopi binoculari per la chirurgia oftalmica	0	0	0	0	0	
90185090	Altri strumenti ed apparecchi per l'oftalmologia	2	14	0	0	10	

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
90189010	Strumenti ed apparecchi per trasfusioni di sangue, ecc.	14	14	0	0	10	
90189021	Bisturi elettrici	16	16	16	16	15	
90189029	Altri bisturi	16	16	16	16	15	
90189031	Litotritori a onde d'urto	0	0	0	0	0	
90189039	Liotomi e altri litotritori	14	14	0	0	10	
90189040	Reni artificiali	2	8	0	0	E	
90189050	Apparecchi di diatermia	14	14	0	0	10	
90189091	Incubatrici artificiali per bambini piccoli (bebé)	14	14	0	0	E	
90189092	Apparecchi per la misura della pressione arteriosa	16	16	2	16	15	
90189093	Apparecchiature per la terapia intrauretrale a microonde, per il trattamento di patologie prostatiche, ecc., informatizzate	0	0	0	0	0	
90189094	Endoscopio	0	0	0	0	0	
90189095	Fermagli e graffette di apparecchi (per uso medico), loro applicatori ed estrattori	0	0	0	0	0	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
90189096	Defibrillatori automatici esterni	0	0	0	0	0	
90189099	Altri strumenti ed apparecchi per la medicina, la chirurgia, ecc.	16	16	16	16	E	
90191000	Apparecchi per meccanoterapia; apparecchi per massaggi; apparecchi per la psicotecnica	14	14	0	0	10	
90192010	Apparecchi per ossigenoterapia	14	14	0	0	10	
90192020	Apparecchi di aerosolterapia	2	14	2	0	10	
90192030	Apparecchi respiratori di rianimazione	14	14	0	0	15	
90192040	Apparecchi detti "polmoni d'acciaio"	14	14	0	0	10	
90192090	Altri dispositivi di ozonoterapia e altri dispositivi di terapia respiratoria	14	14	0	0	E	
90200010	Maschere antigas	16	16	16	16	10	
90200090	Altri apparecchi respiratori	16	16	16	16	15	
90211010	Oggetti ed apparecchi di ortopedia	14	14	14	14	15	
90211020	Oggetti ed apparecchi per fratture	14	4	14	14	10	

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
90211091	Parti/accessori di articoli/dispositivi ortopedici per articolazioni	0	0	0	0	0	
90211099	Altre parti/accessori dispositivi ortopedici/per fratture	14	14	14	14	10	
90212110	Denti artificiali di acrilico	16	16	16	16	15	
90212190	Altri denti artificiali, esclusi quelli di acrilico	16	16	16	16	15	
90212900	Altri oggetti ed apparecchi per protesi dentarie	16	16	16	16	15	
90213110	Articolazione femorale, protesi	14	4	14	14	10	
90213120	Protesi articolari mioelettriche	0	0	0	0	0	
90213190	Altri oggetti e apparecchi di protesi	14	4	14	14	10	
90213911	Valvole cardiache meccaniche	0	0	0	0	0	
90213919	Altre valvole cardiache	14	14	14	14	10	
90213920	Lenti intraoculari	0	0	0	0	0	
90213930	Arterie vascolari artificiali rivestite	0	0	0	0	0	
90213940	Protesi mammarie non impiantabili	0	0	0	0	0	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
90213980	Altri oggetti ed apparecchi per protesi	14	14	14	14	10	
90213991	Parti di protesi modulari che sostituiscono gli arti superiori o inferiori	0	0	0	0	0	
90213999	Altre parti/accessori di oggetti ed apparecchi per protesi	14	14	14	14	10	
90214000	Apparecchi per facilitare l'audizione ai sordi, escluse loro parti ed accessori	0	0	0	0	0	
90215000	Stimolatori cardiaci ("pacemakers") escluse le parti ed accessori	14	0	14	14	E	
90219011	Defibrillatori cardiaci automatici	0	0	0	0	0	
90219019	Altri apparecchi impiantabili nell'organismo, per compensare una deficienza o un'infermità	0	0	0	0	0	
90219081	Stent di acciaio inossidabile per dilatare le arterie	0	0	0	0	0	
90219082	Occlusori auricolari in reti di fili di nichel e titanio, tessuti di poliestere, ecc., anche presentati con il rispettivo catetere	0	0	0	0	0	
90219089	Altri apparecchi per compensare carenze/malattie	14	14	14	14	10	

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
90219091	Parti/accessori di stimolatori cardiaci ("pacemakers")	0	0	0	0	0	
90219092	Parti ed accessori di apparecchi per facilitare l'audizione ai sordi	0	0	0	0	0	
90219099	Parti ed accessori di oggetti/apparecchi per compensare le carenze	14	14	14	14	10	
90221200	Dispositivi di tomografia pilotati da una macchina per il trattamento dell'informazione	0	0	0	0	0	
90221311	Apparecchi a raggi X per l'ortopantomografia	0	0	0	0	0	
90221319	Altri apparecchi a raggi X per la diagnostica dentale	14	14	2	0	10	
90221390	Altri apparecchi a raggi X per l'odontoiatria	0	0	0	0	0	
90221411	Apparecchi diagnostici a raggi X per la mammografia	14	14	0	0	10	
90221412	Apparecchi diagnostici a raggi X per l'angiografia	0	0	0	0	0	
90221413	Apparecchi di diagnostica pilotati da una macchina per il trattamento dell'informazione, utilizzati per la densitometria ossea	0	0	0	0	0	
90221419	Altri apparecchi a raggi X, per diagnosi mediche, chirurgia, ecc.	14	14	0	0	E	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
90221490	Altri apparecchi a raggi X per usi medici, chirurgici e veterinari	0	0	0	0	0	
90221910	Spettrometri o spettrografi a raggi X	0	0	0	0	0	
90221991	Apparecchi a raggi X per l'ispezione dei bagagli, con galleria di altezza ≤ 0,4 m, larghezza ≤ 0,6 m, lunghezza ≤ 1,2 m	14	14	0	0	10	
90221999	Altri apparecchi a raggi X, per la radiografia o la radioterapia	0	0	0	0	0	
90222110	Apparecchi a radiocobalto (bombe al cobalto), per uso medico, ecc.	14	14	0	0	E	
90222120	Apparecchi di gammaterapia per usi medici, chirurgici, ecc.	0	0	0	0	0	
90222190	Altri dispositivi a radiazioni alfa/beta/gamma per uso medico, chirurgico, odontoiatrico o veterinario	0	0	0	0	0	
90222910	Altri apparecchi a radiocobalto, ecc., per la rilevazione del livello di riempimento o dei tappi mancanti nelle scatole per bevande mediante raggi gamma	0	0	0	0	0	
90222990	Altri apparecchi che utilizzano le radiazioni alfa, beta o gamma	2	14	0	0	10	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
90223000	Tubi a raggi X	0	0	0	0	0	
90229011	Generatori di tensione, per apparecchi a raggi X/ad altre radiazioni	14	14	0	0	E	
90229012	Schermi a raggi X, per apparecchi a raggi X/ad altre radiazioni	2	14	0	0	10	
90229019	Altri apparecchi generatori di raggi X	14	14	0	0	10	
90229080	Altri dispositivi generatori di raggi X	14	14	0	0	10	
90229090	Parti ed accessori di apparecchiature, apparecchi, ecc. a raggi X/altre radiazioni, ecc.	14	14	0	2	10	
90230000	Strumenti, apparecchi e modelli per la dimostrazione ecc., non suscettibili di altri usi	16	16	16	16	10	
90241010	Macchine ed apparecchi per prove di resistenza alla trazione/di compressione dei metalli	2	14	2	0	10	
90241020	Macchine ed apparecchi per prove di durezza dei metalli	14	14	0	0	10	
90241090	Macchine ed apparecchi per prove su altri metalli	14	14	0	0	15	
90248011	Macchine ed apparecchi per prove sui filati, automatiche	0	0	0	0	0	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
90248019	Altre macchine ed apparecchi per prove su tessili	2	14	0	0	10	
90248021	Macchine per prove su pneumatici	0	0	0	0	0	
90248029	Altre macchine ed apparecchi per prove su carta, cartone, linoleum, ecc.	14	14	0	0	10	
90248090	Altre macchine ed apparecchi per prove di durezza, ecc. dei materiali	14	14	0	0	10	
90249000	Parti ed accessori di macchine ed apparecchi per prove di durezza, ecc.	2	14	0	0	10	
90251110	Termometri clinici, a liquido, a lettura diretta	18	18	18	18	E	
90251190	Altri termometri e pirometri a liquido, a lettura diretta	18	18	18	18	15	
90251910	Pirometri ottici	0	0	0	0	0	
90251990	Altri termometri e pirometri	18	18	18	0	15	
90258000	Densimetri, areometri e altri strumenti a galleggiamento	18	18	18	18	15	
90259010	Parti ed accessori di termometri	16	16	16	16	10	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
90259090	Parti ed accessori di densimetri ed altri strumenti	16	16	16	16	10	
90261011	Misuratori di portata-trasmettitori elettronici a induzione elettromagnetica	14	14	2	2	10	
90261019	Altri strumenti ed apparecchi di misura/di controllo della portata	18	18	18	18	10	
90261021	Strumenti ed apparecchi di misura/di controllo del livello dei metalli	2	2	2	2	4	
90261029	Altri strumenti ed apparecchi di misura/di controllo del livello	18	18	10	18	15	
90262010	Manometri	18	18	5	18	15	
90262090	Altri strumenti ed apparecchi per la misura/il controllo della pressione	18	18	5	18	E	
90268000	Altri strumenti ed apparecchi per la misura/il controllo dei liquidi, ecc.	18	18	18	18	10	
90269010	Parti ed accessori di strumenti di misura/di controllo del livello	16	16	16	16	10	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
90269020	Parti ed accessori di manometri	16	16	16	16	10	
90269090	Parti ed accessori di altri strumenti ed apparecchi di misura/di controllo	16	16	16	16	15	
90271000	Analizzatori di gas o di fumi	2	14	0	0	10	
90272011	Cromatografi in fase gassosa	0	0	0	0	0	
90272012	Cromatografi in fase liquida	0	0	0	0	0	
90272019	Altri cromatografi	0	0	0	0	0	
90272021	Sequenziatori automatizzati di DNA che utilizzano l'elettroforesi capillare	0	0	0	0	0	
90272029	Altri strumenti per l'elettroforesi	2	14	0	0	10	
90273011	Spettrometri di emissione ottica (emissione atomica)	0	0	0	0	0	
90273019	Altri spettrometri	2	14	0	0	10	
90273020	Spettrofotometri	2	14	0	0	10	
90275010	Colorimetri	2	14	0	0	15	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
90275020	Fotometri	2	14	0	0	10	
90275030	Rifrattometri	2	14	0	0	10	
90275040	Saccarimetri	14	14	0	0	10	
90275050	Citometri a flusso	0	0	0	0	0	
90275090	Altri strumenti ed apparecchi che utilizzano le radiazioni ottiche	14	14	0	0	10	
90278011	Calorimetri	0	0	0	0	0	
90278012	Viscosimetri	2	14	0	0	15	
90278013	Densitometri	14	14	0	0	10	
90278014	Apparecchi per pH metri	14	14	0	0	10	
90278020	Spettrometri di massa	2	14	0	0	10	
90278030	Polarografi	0	0	0	0	0	
90278091	Esposimetri	0	0	0	0	0	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
90278099	Altri strumenti ed apparecchi per analisi/prove/misurazioni, ecc.	2	14	0	0	10	
90279010	Microtomi	0	0	0	0	0	
90279091	Parti ed accessori per spettrometri di emissioni ottiche	0	0	0	0	0	
90279093	Parti ed accessori di polarografi	0	0	0	0	0	
90279099	Parti ed accessori di altri strumenti ed apparecchi per analisi, ecc.	14	14	0	2	10	
90281011	Contatori di gas naturale compresso, elettronici, per stazioni di servizio	14	14	0	0	10	
90281019	Altri contatori di gas naturale compresso, elettronici	14	14	0	0	10	
90281090	Altri contatori di gas	18	18	18	18	15	
90282010	Contatori di liquidi, di peso ≤ 50 kg	18	18	18	18	10	
90282020	Contatori di liquidi, di peso > 50 kg	18	18	18	18	15	
90283011	Contatori monofase, per corrente alternata, digitali	14	14	2	14	10	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
90283019	Altri contatori monofase, per corrente alternata	18	18	18	18	E	
90283021	Contatori bifase di elettricità, digitali	14	14	2	14	10	
90283029	Altri contatori bifase di elettricità	18	18	18	18	10	
90283031	Contatori trifase di elettricità, digitali	14	14	2	14	E	
90283039	Altri contatori trifase di elettricità	18	18	18	18	E	
90283090	Altri contatori di elettricità	18	18	18	18	10	
90289010	Parti ed accessori per contatori di elettricità	16	16	16	16	10	
90289090	Parti ed accessori per contatori di gas/di liquidi	16	16	16	16	10	
90291010	Contagiri o contatori di produzione/contatori di ore di lavoro	14	14	0	2	10	
90291090	Tassametri, distanziometri, ecc.	18	18	18	18	15	
90292010	Indicatori di velocità e tachimetri	18	18	10	18	10	
90292020	Stroboscopi	18	18	18	18	10	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
90299010	Parti ed accessori per indicatori di velocità/tachimetri	16	16	16	16	10	
90299090	Parti ed accessori di altri contatori/stroboscopi	16	16	10	16	10	
90301010	Strumenti ed apparecchi per la misura della radioattività	2	14	0	0	10	
90301090	Altri strumenti ed apparecchi per la misura di radiazioni ionizzanti	2	14	0	0	10	
90302010	Oscilloscopi catodici, digitali	2	0	2	2	4	
90302021	Oscilloscopi catodici analogici, di frequenza ≥ 60 MHz	2	0	2	2	4	
90302022	Vettorscopi (oscilloscopi catodici analogici)	2	0	2	2	4	
90302029	Altri oscilloscopi catodici analogici	12	12	2	2	10	
90302030	Oscillografi catodici	0	0	0	0	0	
90303100	Multimetri senza dispositivo registratore	2	14	0	0	10	
90303200	Multimetri con dispositivo registratore	2	14	0	0	10	
90303311	Voltmetri digitali	12	12	2	2	10	

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
90303319	Altri voltmetri	12	12	2	2	10	
90303321	Amperometri senza dispositivo registratore, per autoveicoli	18	18	5	18	10	
90303329	Altri amperometri senza dispositivo registratore	14	14	0	2	10	
90303390	Altri strumenti ed apparecchi senza dispositivo registratore	14	14	0	2	E	
90303910	Strum./apparecchi con dispositivo registratore, per le prove della continuità nei circuiti stampati	12	12	2	2	10	
90303990	Altri apparecchi e strumenti di misura/controllo della tensione, ecc.	2	14	0	0	10	
90304010	Analizzatori di protocollo, utilizzati per le telecomunicazioni	12	12	2	2	10	
90304020	Analizzatori del livello selettivo, utilizzati per le telecomunicazioni	12	12	2	2	10	
90304030	Analizzatori digitali di trasmissione, utilizzati per le telecomunicazioni	12	12	2	2	10	
90304090	Altri strumenti ed apparecchi, utilizzati per le telecomunicazioni	12	12	2	2	10	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
90308210	Strumenti ed apparecchi per il collaudo di circuiti integrati	12	12	2	2	10	
90308290	Altri strumenti ed apparecchi di misura/controllo (wafer), ecc.	12	12	2	2	10	
90308410	Strumenti/apparecchi, muniti di dispositivo registratore, per il collaudo automatico di assemblaggi di schede a circuiti stampati (ATE)	2	0	2	2	4	
90308420	Strumenti/apparecchi, muniti di dispositivo registratore, per la misura dei parametri caratteristici dei segnali televisivi o video	2	0	2	2	4	
90308490	Altri strumenti, con dispositivo registratore	2	14	0	0	10	
90308910	Analizzatori logici per circuiti digitali	2	0	2	2	4	
90308920	Analizzatore dello spettro di frequenza	2	0	2	2	4	
90308930	Frequenziometri	12	12	2	2	10	
90308940	Fasometri	12	12	2	2	10	
90308990	Altri strumenti ed apparecchi di misura/controllo dell'elettricità	12	12	2	2	10	

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
90309010	Parti ed accessori di apparecchi di misura ecc. delle radiazioni ionizzanti di dispositivi	2	14	0	0	10	
90309090	Parti ed accessori di oscilloscopi, oscillografi, ecc.	8	8	2	2	10	
90311000	Macchine per l'equilibratura delle parti meccaniche	2	14	0	0	10	
90312010	Banchi di prova per motori e macchine motrici	14	14	0	0	10	
90312090	Altri banchi di prova, esclusi quelli per motori e macchine motrici	14	14	0	0	10	
90314100	Altri strumenti ed apparecchi ottici per il controllo dei dischi (wafers) o dei dispositivi a semiconduttore, ecc., utilizzati nella fabbricazione di dispositivi a semiconduttore	14	14	2	0	10	
90314910	Strumenti ed apparecchi per misurare i parametri dimensionali delle fibre di cellulosa mediante fasci laser	0	0	0	0	0	
90314920	Strumenti ed apparecchi per misurare lo spessore degli pneumatici dei veicoli a motore mediante fasci laser	0	0	0	0	0	
90314990	Altri strumenti ed apparecchi ottici	14	14	0	0	10	
90318011	Dinamometri	14	14	0	0	10	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
90318012	Strumenti per il controllo della finitura superficiale	2	14	0	0	10	
90318020	Macchine per misurazioni tridimensionali	2	14	0	0	10	
90318030	Misuratori standard	10	10	0	0	10	
90318040	Apparecchi digitali utilizzati negli autoveicoli per misurare e indicare la velocità media, il consumo e l'autonomia, ecc. (computer di bordo)	16	16	2	2	10	
90318050	Apparecchiature informatizzate per l'analisi delle materie tessili	0	0	0	0	0	
90318060	Celle di carico	14	14	0	2	15	
90318091	Strumenti, apparecchi e macchine per il controllo dimensionale degli pneumatici, in condizioni di carico	0	0	0	0	0	
90318099	Altri strumenti, dispositivi e macchine di misura/di controllo	2	14	0	0	15	
90319010	Parti ed accessori di banchi di prova	14	14	0	2	10	
90319090	Parti ed accessori di altri strumenti e dispositivi di misura/di controllo	14	14	0	2	10	
90321010	Termostati automatici a espansione di liquido	18	18	5	18	10	

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
90321090	Altri termostati automatici	18	18	5	0	10	
90322000	Interruttori automatici a pressione	18	18	5	18	10	
90328100	Strumenti e apparecchi/dispositivi automatici idraulici/pneumatici	18	18	18	18	15	
90328911	Regolatori elettronici automatici, di tensione	12	12	2	2	10	
90328919	Altri regolatori automatici, di tensione	18	18	18	18	15	
90328921	Dispositivi di controllo elettronico automatizzati per sistemi di frenatura antibloccaggio	16	16	2	2	10	
90328922	Dispositivi di controllo elettronico automatizzati per sistemi di sospensione	16	16	2	2	10	
90328923	Dispositivi automatici di controllo elettronico per sistemi di trasmissione	16	16	2	2	10	
90328924	Dispositivi automatici di controllo elettronico per sistemi di accensione	16	16	2	2	10	
90328925	Dispositivi automatici di controllo elettronico per sistemi di iniezione	16	16	2	2	10	
90328929	Altri dispositivi automatici di controllo elettronico per autoveicoli	16	16	2	2	10	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
90328930	Apparecchiature digitali automatiche per il controllo dei veicoli ferroviari	14	14	2	2	10	
90328981	Strumenti e dispositivi automatici di controllo della pressione	14	14	2	2	10	
90328982	Strumenti e dispositivi automatici di controllo della temperatura	14	14	2	2	15	
90328983	Strumenti e dispositivi automatici di controllo dell'umidità	14	14	2	2	10	
90328984	Strumenti e dispositivi automatici di controllo della velocità dei motori	14	14	0	2	10	
90328989	Altri strumenti e dispositivi automatici per il controllo di grandezze; non elettrici	14	14	2	2	10	
90328990	Altri strumenti e dispositivi automatici di regolazione/controllo	18	18	18	18	15	
90329010	Circuiti stampati assemblati, per dispositivi di regolazione automatica, ecc. per apparecchi	12	12	2	2	10	
90329091	Parti ed accessori di termostati automatici	16	16	16	16	10	

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
90329099	Parti ed accessori di altri dispositivi automatici di regolazione, ecc.	8	8	2	2	10	
90330000	Parti ed accessori di altre macchine, apparecchi o strumenti ottici della voce 90	16	16	5	16	10	
91011100	Orologi da polso, con cassa di metalli preziosi, a funzionamento elettrico, ecc. esclusivamente a quadrante meccanico	20	20	20	20	E	
91011900	Altri orologi da polso, con cassa di metalli preziosi, a funzionamento elettrico, anche con contatore di tempo	20	20	20	20	15	
91012100	Altri orologi da polso, ecc., con cassa di metalli preziosi; a carica automatica	20	20	20	20	15	
91012900	Altri orologi da polso, ecc., con cassa di metalli preziosi	20	20	20	20	15	
91019100	Orologi da tasca e simili, con cassa di metalli preziosi, ecc., a funzionamento elettrico	20	20	20	20	15	
91019900	Altri orologi tascabili, altre casse di metalli preziosi, ecc.	20	20	20	20	15	
91021110	Orologi da polso, a funzionamento elettrico, ecc., solamente con indicatore meccanico; con cassa di metalli comuni	20	20	8	20	15	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
91021190	Altri orologi da polso, a funzionamento elettrico, ecc., solamente con indicatore meccanico	20	20	8	20	E	
91021210	Orologi da polso a funzionamento elettrico, con o senza contatore di tempo incorporato, solamente optoelettronici; con cassa di metalli comuni	20	20	8	20	E	
91021220	Orologi da polso a funzionamento elettrico, con o senza contatore di tempo incorporato, solamente optoelettronici; con cassa di materie plastiche, escluse quelle rinforzate con fibra di vetro	20	20	8	20	E	
91021290	Altri orologi da polso a funzionamento elettrico, solamente con indicatore optoelettronico	20	20	8	20	E	
91021900	Altri orologi da polso, anche con contatore di tempo incorporato	20	20	8	20	E	
91022100	Orologi da polso, a carica automatica	20	20	8	20	E	
91022900	Altri orologi da polso	20	20	20	20	E	
91029100	Orologi tascabili simili, a funzionamento elettrico	20	20	20	20	E	
91029900	Altri orologi tascabili simili	20	20	20	20	E	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
91031000	Sveglie, con movimenti di piccole dimensioni, a funzionamento elettrico	20	20	20	20	E	
91039000	Sveglie, con movimenti di piccole dimensioni, a funzionamento non elettrico	20	20	20	20	15	
91040000	Orologi da cruscotto e simili, per autoveicoli e altri veicoli	20	20	10	20	10	
91051100	Sveglie a funzionamento elettrico, escluse quelle con meccanismi di piccole dimensioni	20	20	20	20	15	
91051900	Sveglie ad altro tipo di funzionamento, escluse quelle con meccanismi di piccole dimensioni	20	20	20	20	15	
91052100	Pendole ed orologi, murali, a funzionamento elettrico, esclusi quelli con movimenti di piccole dimensioni	20	20	17	20	15	
91052900	Altri orologi murali ad altro tipo di funzionamento, esclusi quelli con movimenti di piccole dimensioni	20	20	17	20	15	
91059100	Altri oggetti di orologeria, a funzionamento elettrico, esclusi quelli con movimenti di piccole dimensioni	20	20	20	20	15	
91059900	Altra orologeria, esclusa quella con movimenti di piccole dimensioni	20	20	17	20	E	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
91061000	Orologi marcatempo e contatori delle ore	20	20	20	20	10	
91069000	Altri apparecchi di temporizzazione e contatori di tempo, con movimenti a orologeria o con motore sincrono	20	20	20	20	10	
91070010	Interruttori a tempo	20	20	20	20	10	
91070090	Altri dispositivi per l'azionamento di un meccanismo in un determinato momento, ecc.	20	20	20	20	10	
91081110	Movimenti di orologi tascabili, di piccole dimensioni, completi e montati, a funzionamento elettrico, solamente con indicatore meccanico, ecc., per orologi delle voci 91.01 o 91.02	18	18	18	18	15	
91081190	Altri movimenti di orologi tascabili, di piccole dimensioni, completi e montati, ecc.	18	18	18	18	15	
91081200	Altri movimenti di piccole dimensioni completi e montati, a funzionamento elettrico, ecc., per orologi da polso delle voci 91.01 o 91.02	18	18	18	18	15	
91081900	Altri movimenti di piccole dimensioni per orologeria, completi e montati, a funzionamento elettrico	18	18	18	18	15	
91082000	Movimenti di piccole dimensioni per orologi tascabili a carica automatica	18	18	18	18	15	

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
91089000	Altri movimenti di piccole dimensioni per orologi tascabili, montati	18	18	18	18	15	
91091000	Movimenti di orologeria completi e montati, esclusi quelli di piccole dimensioni, a funzionamento elettrico	18	18	18	18	10	
91099000	Movimenti di orologeria completi e montati, esclusi quelli di piccole dimensioni, ecc.	18	18	18	18	15	
91101110	Movimenti di piccole dimensioni completi, non montati o parzialmente montati "chablons", per gli orologi delle voci 91.01 o 91.02 (orologi da polso)	18	18	18	18	15	
91101190	Altri movimenti di piccole dimensioni completi, non montati o parzialmente montati (chablons), per altri orologi	18	18	18	18	15	
91101200	Meccanismi incompleti, montati, di piccole dimensioni	18	18	18	18	E	
91101900	Altri movimenti di articoli di orologeria completi, non montati o parzialmente montati (chablon); movimenti di articoli di orologeria incompleti, montati; sbozzi di movimenti di articoli di orologeria, esclusi quelli incompleti/montati e i loro sbozzi ecc.	18	18	18	18	E	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
91109000	Movimenti di orologeria completi, non montati, esclusi quelli di piccole dimensioni	18	18	18	18	E	
91111000	Casse per orologi da polso di metalli preziosi placcati o ricoperti di metalli preziosi (plaqué)	18	18	18	18	E	
91112010	Casse per orologi da polso/tascabili, di metalli comuni, anche dorate o argentate, di ottone, in forma sbozzata	18	18	18	18	E	
91112090	Casse per orologi da polso/tascabili, di altri metalli comuni	18	18	18	18	15	
91118000	Casse per orologi da polso/tascabili, di altra materia	18	18	18	18	E	
91119010	Fondi per orologi da polso/tascabili, di metalli comuni	18	18	18	18	E	
91119090	Altre parti di casse per orologi da polso/tascabili	18	18	18	18	E	
91122000	Casse per orologi ed oggetti simili	18	18	18	18	E	
91129000	Parti di casse ed oggetti simili per orologeria	18	18	18	18	E	
91131000	Braccialetti per orologi, di metalli preziosi o placcati in metalli preziosi, ecc.	18	18	18	18	E	
91132000	Braccialetti per orologi, di metallo	18	18	18	18	E	

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
91139000	Cinturini per orologi di altre materie e parti di cinturini per orologi	18	18	18	18	15	
91141000	Molle, comprese le spirali, per oggetti di orologeria	18	18	18	18	10	
91143000	Quadranti per oggetti di orologeria	18	18	18	18	E	
91144000	Platine e ponti per oggetti di orologeria	18	18	18	18	E	
91149010	Corone per oggetti di orologeria	18	18	18	18	E	
91149020	Lancette per oggetti di orologeria	18	18	18	18	E	
91149030	Steli per articoli di orologeria	18	18	18	18	E	
91149040	Bascule per apparecchi di orologeria	18	18	18	18	E	
91149050	Bilancieri e pignoni per apparecchi di orologeria	18	18	18	18	E	
91149060	Ruote per apparecchi di orologeria	18	18	18	18	E	
91149070	Rotori per apparecchi di orologeria	18	18	18	18	E	
91149090	Altre parti ed accessori per apparecchi di orologeria	18	18	18	18	10	
92011000	Pianoforti verticali	18	18	18	18	E	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
92012000	Pianoforti a coda	18	18	18	18	15	
92019000	Altri pianoforti, clavicembali ed altri strumenti a corde con tastiera	18	18	18	18	E	
92021000	Altri strumenti musicali a corde ad arco strofinato, a mezzo di un archetto	18	18	18	18	E	
92029000	Altri strumenti musicali a corda	18	18	18	18	15	
92051000	Strumenti detti "ottoni"	18	18	18	18	15	
92059000	Altri strumenti musicali ad aria	18	18	18	18	15	
92060000	Strumenti musicali a percussione (tamburi, ecc.)	18	18	18	18	15	
92071010	Sintetizzatori (strumenti musicali a tastiera)	10	10	10	10	8	
92071090	Altri strumenti musicali a tastiera	35	10	8	10	15	
92079010	Chitarre e contrabbassi	35	18	8	18	15	
92079090	Strumenti musicali il cui suono è amplificato elettricamente	18	18	18	18	15	
92081000	Scatole musicali	18	18	8	18	E	
92089000	Orchestrion e altri strumenti musicali	18	18	18	18	E	

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
92093000	Corde armoniche	16	16	16	16	15	
92099100	Parti ed accessori di pianoforti	16	16	16	16	15	
92099200	Parti ed accessori di strumenti musicali a corde	16	16	16	16	15	
92099400	Parti ed accessori di strumenti musicali il cui suono è amplificato elettricamente (voce 92.07)	16	16	16	16	15	
92099900	Parti ed accessori di altri strumenti musicali	16	16	7	16	15	
93011000	Pezzi d'artiglieria (cannoni, obici, mortai, ecc.)	20	20	20	20	15	
93012000	Tubi lanciamissili, lanciafiamme, lanciagranate, ecc.	20	20	20	20	E	
93019000	Altre armi da guerra	20	20	20	20	15	
93020000	Altre rivoltelle e pistole	20	20	20	20	15	
93031000	Armi da fuoco caricabili soltanto dalla canna	20	20	20	20	E	
93032000	Altri fucili e carabine da caccia o da tiro sportivo, con almeno una canna liscia	20	20	20	20	15	
93033000	Altre carabine da caccia/da tiro sportivo	20	20	20	20	15	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
93039000	Altre armi da fuoco che utilizzano la deflagrazione della polvere da sparo, ecc.	20	20	20	20	15	
93040000	Altre armi (fucili a canna liscia/carabine/pistole/sfollagente)	20	20	20	20	15	
93051000	Parti ed accessori per rivoltelle/pistole	20	20	20	20	15	
93052000	Parti ed accessori di fucili o carabine della voce 93.03	20	20	20	20	E	
93059100	Parti/accessori di armi da guerra della voce 93.01	20	20	20	20	15	
93059900	Parti/accessori di altre armi	20	20	20	20	15	
93062100	Cartucce per fucili/carabine a canna liscia	20	20	20	20	15	
93062900	Piombo per carabine ad aria compressa, parti di cartucce	20	20	20	20	15	
93063000	Altre cartucce e loro parti	20	20	20	20	15	
93069000	Bombe, granate, altre munizioni e proiettili; loro parti	20	20	20	20	15	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
93070000	Sciabole, spade, baionette, altre armi bianche e loro parti	20	20	20	20	E	
94011010	Seggiolini eiettabili per aeromobili	18	18	18	18	10	
94011090	Altri sedili per aeromobili, esclusi i seggiolini eiettabili	18	18	18	18	10	
94012000	Sedili per autoveicoli	18	18	10	18	10	
94013010	Mobili per sedersi girevoli di altezza regolabile, di legno	18	18	18	18	15	
94013090	Mobili per sedersi girevoli di altezza regolabile, di altre materie	35	18	18	18	15	
94014010	Mobili per sedersi trasformabili in letti, di legno	18	18	18	18	E	
94014090	Mobili per sedersi trasformabili in letti, di altre materie	18	18	18	18	E	
94015100	Mobili per sedersi, di canna d'India, di bambù o di materie simili	18	18	18	18	E	
94015900	Altri mobili per sedersi, di canna d'India, di bambù o di materie simili	18	18	18	18	E	
94016100	Mobili per sedersi, con intelaiatura di legno	18	18	18	18	15	
94016900	Altri mobili per sedersi, con intelaiatura di legno	18	18	18	18	E	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
94017100	Mobili per sedersi, con intelaiatura di metallo	35	18	18	18	15	
94017900	Altri mobili per sedersi, con intelaiatura di metallo	35	18	18	18	15	
94018000	Altri mobili per sedersi	18	18	18	18	15	
94019010	Parti di mobili per sedersi, di legno	18	18	18	18	E	
94019090	Parti di mobili per sedersi, di altre materie	18	18	18	18	10	
94021000	Poltrone per dentisti, poltrone da parrucchiere e poltrone simili, e loro parti	18	18	18	18	E	
94029010	Tavoli per operazioni chirurgiche	14	14	0	2	10	
94029020	Letti con meccanismo per usi clinici	14	14	0	0	E	
94029090	Altri mobili per la medicina, la chirurgia, l'odontoiatria, ecc.	16	16	16	16	E	
94031000	Mobili di metallo dei tipi utilizzati negli uffici	18	18	18	18	10	
94032000	Altri mobili di metallo	35	18	18	18	15	
94033000	Mobili di legno dei tipi utilizzati negli uffici	18	18	18	18	E	
94034000	Mobili di legno dei tipi utilizzati nelle cucine	18	18	18	18	E	

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
94035000	Mobili di legno dei tipi utilizzati nelle camere da letto	18	18	18	18	E	
94036000	Altri mobili di legno	18	18	18	18	15	
94037000	Mobili di materie plastiche	18	18	18	18	E	
94038100	Mobili di bambù	18	18	18	18	E	
94038900	Mobili di altre materie, compresi la canna d'India, i vimini, i bambù, materie simili	18	18	18	18	15	
94039010	Parti di mobili di legno	18	18	18	18	E	
94039090	Parti di mobili, di altre materie	18	18	18	18	15	
94041000	Sommier	18	18	18	18	10	
94042100	Materassi di gomma/di materie plastiche alveolari, anche ricoperti	18	18	18	18	10	
94042900	Materassi di altre materie	18	18	18	18	10	
94043000	Sacchi a pelo	18	18	18	18	10	
94049000	Piumini, cuscini, cuscini-poufs, guanciali ed oggetti simili	18	18	18	18	15	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
94051010	Lampade scialitiche	18	18	18	18	E	
94051091	Lampadari ed apparecchi elettrici per l'illuminazione, in pietra, da appendere o da fissare al soffitto/al muro	18	18	18	18	E	
94051092	Lampadari ed apparecchi elettrici per l'illuminazione, muniti di base di vetro, da appendere o da fissare al soffitto/al muro	18	18	18	18	15	
94051093	Lampadari ed apparecchi elettrici per l'illuminazione, muniti di base di metalli comuni, da appendere o da fissare al soffitto/al muro	18	18	18	18	15	
94051099	Lampadari ed apparecchi elettrici per l'illuminazione, di altri materiali, da appendere o da fissare al soffitto/al muro	35	18	8	18	15	
94052000	Lampade elettriche da comodino o da ufficio, ecc.	18	18	18	18	10	
94053000	Ghirlande elettriche per alberi di natale	18	18	18	18	E	
94054010	Altri apparecchi elettrici per l'illuminazione, di metalli comuni	35	18	18	18	15	
94054090	Altri apparecchi elettrici per l'illuminazione, di altre materie	35	18	18	18	10	
94055000	Apparecchi per l'illuminazione non elettrici	18	18	18	18	15	
94056000	Insegne pubblicitarie, insegne luminose, targhette indicatrici luminose, ecc.	18	18	18	18	10	

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
94059100	Parti di vetro per lampade e apparecchi d'illuminazione	18	18	18	18	15	
94059200	Parti di plastica per lampade e apparecchi d'illuminazione	18	18	18	18	15	
94059900	Parti di altre materie per lampade e apparecchi d'illuminazione	18	18	18	18	15	
94060010	Serre prefabbricate	14	14	2	2	10	
94060091	Altre costruzioni prefabbricate di legno	18	18	18	18	E	
94060092	Altre costruzioni prefabbricate di ferro o di acciaio	35	14	0	2	10	
94060099	Altre costruzioni prefabbricate di altre materie	18	18	18	18	10	
95030010	Giocattoli a ruote per bambini e carrozzelle e passeggini per bambole	35	35	2	20	15	
95030021	Bambole azionate da meccanismi a corda o elettrici	35	35	17	20	E	
95030022	Altri pupazzi, anche vestiti	35	35	20	20	E	
95030029	Altre parti ed accessori di bambole	20	2	20	20	E	
95030031	Giocattoli imbottiti raffiguranti animali o esseri non umani	35	35	20	20	E	
95030039	Altri giocattoli raffiguranti animali o esseri non umani	35	35	17	20	15	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
95030040	Trenini elettrici, compresi le rotaie, i binari, i segnali e gli accessori	35	35	20	20	E	
95030050	Modelli ridotti, anche animati, da montare, esclusi i trenini elettrici, ecc.	35	35	20	20	15	
95030060	Altri assortimenti e giocattoli da costruzione	35	35	2	20	15	
95030070	Puzzle	35	35	20	20	15	
95030080	Altri giocattoli, presentati in assortimenti o in panoplie	35	35	17	20	15	
95030091	Strumenti ed apparecchi musicali aventi le caratteristiche di giocattoli	35	35	20	20	E	
95030097	Altri giocattoli azionati da motore elettrico	35	35	8	20	E	
95030098	Altri giocattoli a frizione, meccanici o a molla	35	35	17	20	E	
95030099	Altri giocattoli di qualsiasi tipo	35	35	17	20	15	
95042000	Biliardi e loro accessori	20	20	20	20	E	
95043000	Altri giochi a monete/banconote, esclusi i giochi di birilli automatici (bowlings), ecc.	20	20	20	20	15	
95044000	Carte da gioco	20	20	20	20	15	

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
95045000	Console e apparecchi per videogiochi (eccetto sottovoce 9504.30)	20	20	20	20	15	
95049010	Giochi di birilli automatici	0	0	0	0	0	
95049090	Altri articoli per giochi di società	20	20	2	20	15	
95051000	Oggetti per feste di Natale	20	20	17	20	E	
95059000	Oggetti per feste, per carnevale o per altri divertimenti, compresi gli oggetti per giochi di prestigio ed oggetti-sorprese	20	20	20	20	15	
95061100	Sci da neve	20	20	20	20	15	
95061200	Attacchi per sci	20	20	20	20	E	
95061900	Altri oggetti ed attrezzi per sciare nella neve	20	20	20	20	E	
95062100	Tavole a vela	20	20	20	20	E	
95062900	Sci acquatici e altre attrezzature per sport acquatici	20	20	20	20	15	
95063100	Bastoni completi per golf	20	20	20	20	E	
95063200	Palle da golf	20	20	20	20	E	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
95063900	Altri attrezzi per il golf	20	20	20	20	E	
95064000	Oggetti ed attrezzi per il tennis da tavolo	20	20	20	20	E	
95065100	Racchette da tennis, anche senza corde	20	20	17	20	E	
95065900	Racchette da tennis, da "badminton" o simili	20	20	20	20	E	
95066100	Palle da tennis, escluse quelle da tennis da tavolo	20	20	17	20	E	
95066200	Palle sportive, gonfiabili	35	20	20	20	15	
95066900	Altri palloni e palle, escluse le palle da tennis o le palle gonfiabili, ecc.	20	20	20	20	E	
95067000	Pattini da ghiaccio e pattini a rotelle, compresi i pattini da fissare a calzature	35	20	20	20	15	
95069100	Oggetti ed attrezzi per l'educazione fisica, la ginnastica ecc.	20	20	8	20	10	
95069900	Oggetti e attrezzature per gli altri sport e le piscine	35	20	8	20	15	
95071000	Canne da pesca	20	20	17	20	E	

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
95072000	Ami, anche montati su alamatori	20	20	20	20	E	
95073000	Mulinelli per la pesca	20	20	17	20	E	
95079000	Altri oggetti per la pesca con lenza, reticelle, ecc.	20	20	20	20	15	
95081000	Circhi ambulanti e serragli ambulanti	20	20	20	20	E	
95089010	Montagne russe con un percorso uguale o superiore a 300 m	0	0	0	0	0	
95089020	Giostre, di diametro uguale o superiore a 16 m	0	0	0	0	0	
95089030	Carri del tipo utilizzato nelle montagne russe, capacità ≥ 6 passeggeri	0	0	0	0	0	
95089090	Altre giostre, altalene ed altre attrazioni da parchi e fiere, ecc.	20	20	20	20	15	
96011000	Avorio lavorato e lavori di avorio	18	18	18	18	E	
96019000	Altre materie da intaglio di origine animale, compresi i lavori ottenuti per modellatura	18	18	18	18	E	
96020010	Capsule di gelatina, commestibili	14	14	0	0	10	
96020020	Favi da miele artificiali	18	18	18	18	E	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
96020090	Altre materie vegetali/minerali da intaglio lavorate, lavori di tali materie	18	18	18	18	E	
96031000	Scope e scopine, di materie materiali vegetali in mazzi legati	18	18	18	18	E	
96032100	Spazzolini da denti, compresi quelli per dentiere	35	18	18	18	15	
96032900	Pennelli da barba, spazzole per capelli, spazzolini per ciglia, ecc.	18	18	18	18	15	
96033000	Pennelli per artisti, per l'applicazione di prodotti cosmetici, ecc.	18	18	18	18	10	
96034010	Rulli per dipingere	18	18	18	18	E	
96034090	Spazzole e pennelli per dipingere, imbiancare, verniciare e simili, tamponi per dipingere	18	18	18	18	E	
96035000	Altre spazzole costituenti parti di macchine, di apparecchi o di veicoli	18	18	18	18	E	
96039000	Altre scope, spazzole, strofinacci, rastrelli, ecc.	18	18	18	18	15	
96040000	Stacci e crivelli, a mano	18	18	18	18	E	
96050000	Assortimenti da viaggio, per la toletta personale, per il cucito/la pulizia degli indumenti o delle calzature	18	18	18	18	E	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
96061000	Bottoni automatici e loro parti	18	18	18	18	E	
96062100	Bottoni di materie plastiche, non ricoperti di materie tessili	18	18	18	18	E	
96062200	Bottoni di metalli comuni, non ricoperti di materie tessili	18	18	18	18	E	
96062900	Altri bottoni	18	18	18	18	10	
96063000	Dischetti per bottoni ed altre parti di bottoni, e sbozzi di bottoni	18	18	18	18	E	
96071100	Chiusure lampo con graffette di metalli comuni	18	18	18	18	E	
96071900	Altre chiusure lampo	18	18	18	18	E	
96072000	Parti di chiusure lampo	18	18	18	18	10	
96081000	Penne e matite a sfera	35	18	15	18	10	
96082000	Penne e stilografi con punta di feltro/con punte porose	35	18	2	18	10	
96083000	Penne stilografiche ed altre penne	18	18	18	18	15	
96084000	Portamine	18	18	18	18	15	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
96085000	Assortimenti di penne con portamine	18	18	18	18	E	
96086000	Cartucce di ricambio per penne a sfera, comprendenti le loro punte	18	18	18	18	15	
96089100	Pennini da scrivere e punte per pennini, per penne stilografiche	18	18	18	18	E	
96089981	Penne e stilografi con punte porose	18	18	18	18	15	
96089989	Altre parti di penne, portamine, ecc.	18	18	18	18	15	
96089990	Stili per duplicatori, portamatite ed oggetti simili	18	18	18	18	E	
96091000	Matite	18	18	15	18	10	
96092000	Mine per matite/matite meccaniche	18	18	18	18	10	
96099000	Pastelli, carboncini, gessetti per scrivere/per disegnare e gessetti da sarto	18	18	18	18	15	
96100000	Lavagne e tavole per scrivere o disegnare, anche incorniciate	18	18	18	18	E	
96110000	Timbri, compresi datari e numeratori, sigilli ed oggetti simili, ecc., a mano; compositoi a mano, ecc.	18	18	18	18	15	

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
96121011	Nastri inchiostratori di materie plastiche, con inchiostro magnetizzabile per la stampa	18	18	18	18	E	
96121012	Nastri inchiostratori di materie plastiche, correttori per macchine da scrivere	18	18	18	18	E	
96121013	Altri nastri inchiostratori di materie plastiche, in cartucce per macchine da scrivere	18	18	18	18	E	
96121019	Altri nastri inchiostratori di plastica	18	18	18	18	15	
96121090	Altri nastri inchiostratori di altre materie	18	18	18	18	15	
96122000	Cuscinetti per timbri	18	18	18	18	15	
96131000	Accendini tascabili, a gas, non ricaricabili	35	18	15	18	15	
96132000	Accendini tascabili, a gas, ricaricabili	18	18	18	18	E	
96138000	Altri accendini ed accenditori	18	18	18	18	10	
96139000	Parti di accendini ed accenditori	18	18	18	18	10	
96140000	Tubi, bocchini da sigarette, e loro parti	18	18	18	18	E	
96151100	Pettini da toletta, pettini da ornamento e fermagli per capelli, di gomma indurita/di materie plastiche	18	18	18	18	15	
96151900	Altri pettini da toletta, pettini da ornamento e fermagli per capelli, di altre materie	18	18	18	18	15	

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
96159000	Spille per capelli, pinzette ed altri oggetti per acconciature	18	18	18	18	E	
96161000	Spruzzatori da toletta, loro montature e teste di montature	18	18	18	18	10	
96162000	Piumini da cipria o per l'applicazione di altri cosmetici/prodotti da toeletta	18	18	18	18	10	
96170010	Bottiglie isolanti/altri recipienti isotermici montati, il cui isolamento è assicurato mediante il vuoto	18	18	15	18	15	
96170020	Parti di bottiglie termoisolanti ed altri recipienti isotermici, con intercapedine isolante sottovuoto	16	16	16	16	15	
96180000	Manichini e simili; automi e scene animate per mostre, per mostre/vetrine	18	18	18	18	10	
96190000	Assorbenti e tamponi igienici, pannolini, pannolini per bambini	16	16	25	16	15	
97011000	Quadri, pitture e disegni, eseguiti a mano	4	4	4	4	4	
97019000	"Collages" e dipinti ornamentali simili	4	4	4	4	15	
97020000	Incisioni, stampe e litografie, originali	4	4	4	4	15	
97030000	Opere originali dell'arte statuaria o dell'arte scultoria	4	4	4	4	4	

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

NCM	Designazione delle merci	Aliquota di base dell'Argentina	Aliquota di base del Brasile	Aliquota di base del Paraguay	Aliquota di base dell'Uruguay	Categoria ai fini della soppressione progressiva dei dazi	Osservazioni
97040000	Francobolli, marche da bollo, marche postali, ecc., diversi dagli articoli della voce 49.07	4	4	4	4	15	
97050000	Collezioni ed esemplari per collezioni di zoologia, botanica, ecc.	4	4	4	4	15	
97060000	Oggetti di antichità aventi più di cento anni di età	4	4	4	4	8	

ALLEGATO 3-A

NOTE INTRODUTTIVE ALLE REGOLE SPECIFICHE PER PRODOTTO

Nota 1

Principi generali

1. Il presente allegato fissa le regole generali per i requisiti applicabili dell'allegato 3-B di cui all'articolo 3.2, paragrafo 1, lettera c), e paragrafo 2, lettera c).

2. Ai fini del presente allegato e dell'allegato 3-B, i requisiti che un prodotto deve possedere per essere considerato originario ai sensi dell'articolo 3.2, paragrafo 1, lettera c), e paragrafo 2, lettera c), riguardano la modifica della classificazione tariffaria, un processo di produzione, un valore massimo dei materiali non originari o qualsiasi altro requisito specificato nel presente allegato e nell'allegato 3-B.

3. I riferimenti al peso in una regola di origine specifica per prodotto indicano il peso netto, ossia il peso di un materiale o di un prodotto escluso il peso dell'imballaggio.

4. Il presente allegato e l'allegato 3-B si basano sul sistema armonizzato, come modificato il 1º gennaio 2017.

Nota 2

Struttura dell'allegato 3-B

1. Le note sulle sezioni, sui capitoli, sulle voci o sulle sottovoci sono lette in combinato disposto con le regole di origine specifiche per prodotto relative alla sezione, al capitolo, alla voce o alla sottovoce pertinente.

2. Ogni regola di origine specifica per prodotto di cui alla colonna 2 dell'allegato 3-B si applica al prodotto corrispondente indicato nella colonna 1 dell'allegato 3-B.

3. Se un prodotto è soggetto a regole di origine alternative specifiche per prodotto, il prodotto è considerato originario se soddisfa una delle alternative definite per tale prodotto. Se un prodotto è soggetto a una regola di origine specifica per prodotto che include diversi requisiti, il prodotto è considerato originario solo se soddisfa tutti i requisiti.

4. Ai fini del presente allegato e dell'allegato 3-B, si applicano le definizioni seguenti:

   a) «capitolo»: le prime due cifre del numero di classificazione tariffaria nell'ambito del sistema armonizzato;

   b) «voce»: le prime quattro cifre del numero di classificazione tariffaria nell'ambito del sistema armonizzato;

   c) «sezione»: una sezione del sistema armonizzato; e

   d) «sottovoce»: le prime sei cifre del numero di classificazione tariffaria nell'ambito del sistema armonizzato.

5. Ai fini delle regole di origine specifiche per prodotto, si applicano le abbreviazioni seguenti ([1]):

   a) «CC»: la fabbricazione a partire da materiali non originari inclusi in qualsiasi capitolo, esclusi i materiali inclusi nello stesso capitolo del prodotto oppure la riclassificazione nel capitolo, nella voce o nella sottovoce a partire da qualunque altro capitolo; ciò significa che per tutti i materiali non originari utilizzati nella fabbricazione del prodotto deve essere modificata la classificazione tariffaria al livello a 2 cifre, cioè un cambiamento di capitolo del sistema armonizzato;

([1]) Si precisa che se una modifica della classificazione tariffaria a livello di capitolo, voce o sottovoce prevede un'eccezione, nessuno dei materiali non originari di tali capitoli, voci o sottovoci può essere utilizzato individualmente o insieme ad altri.

b) «CTH»: la fabbricazione a partire da materiali non originari inclusi in qualsiasi voce, esclusi i materiali inclusi nella stessa voce del prodotto oppure la riclassificazione nel capitolo, nella voce o nella sottovoce a partire da qualunque altra voce; ciò significa che per tutti i materiali non originari utilizzati nella fabbricazione del prodotto deve essere modificata la classificazione tariffaria al livello a 4 cifre, cioè un cambiamento di voce del sistema armonizzato; e

c) «CTSH»: la fabbricazione a partire da materiali non originari inclusi in qualsiasi sottovoce, esclusi i materiali inclusi nella stessa sottovoce del prodotto oppure la riclassificazione nel capitolo, nella voce o nella sottovoce a partire da qualunque altra sottovoce; ciò significa che per tutti i materiali non originari utilizzati nella fabbricazione del prodotto deve essere modificata la classificazione tariffaria al livello a 6 cifre, cioè un cambiamento di sottovoce del sistema armonizzato.

Nota 3

Applicazione dell'allegato 3-B

1. L'articolo 3.2, paragrafo 1, lettera c), e paragrafo 2, lettera c), relativi ai prodotti che hanno acquisito il carattere originario e che sono utilizzati nella fabbricazione di altri prodotti, si applicano indipendentemente dal fatto che tale carattere sia stato acquisito nello stesso luogo di fabbricazione di una parte in cui sono utilizzati tali prodotti.

2. Se una regola di origine specifica per prodotto stabilisce che un determinato materiale non originario non può essere utilizzato, o che il valore o il peso di un determinato materiale non originario non può superare una determinata soglia, dette condizioni non si applicano ai materiali non originari classificati altrove nel SA.

3. Se una regola di origine specifica per prodotto stabilisce che un prodotto deve essere fabbricato a partire da un determinato materiale, ciò non vieta l'utilizzo di altri materiali che non possono soddisfare tale condizione a causa della loro natura intrinseca.

Nota 4

Calcolo del valore massimo dei materiali non originari

1. Ai fini delle regole di origine specifiche per prodotto si applicano le definizioni seguenti:

a) «valore in dogana»: il valore determinato conformemente all'accordo relativo all'applicazione dell'articolo VII del GATT 1994;

b) «EXW»:

i) il prezzo franco fabbrica del prodotto pagato o da pagare al fabbricante nel cui stabilimento è stata effettuata l'ultima lavorazione o trasformazione, purché siano compresi il valore di tutti i materiali utilizzati e tutti gli altri costi sostenuti nella fabbricazione di un prodotto, previa detrazione di eventuali imposte interne che siano o possano essere rimborsate al momento dell'esportazione del prodotto ottenuto; o

ii) se non vi è alcun prezzo pagato o da pagare o se il prezzo effettivamente corrisposto non rispecchia tutti i costi correlati alla fabbricazione del prodotto che sono realmente sostenuti nella fabbricazione di un prodotto, il valore di tutti i materiali utilizzati e tutti gli altri costi sostenuti nella fabbricazione del prodotto nella parte esportatrice, che:

A) comprendono le spese di vendita, generali e amministrative, nonché gli utili, che possono essere ragionevolmente assegnati al prodotto; e

B) escludono i costi di trasporto, di assicurazione, tutti gli altri costi sostenuti per il trasporto del prodotto ed eventuali imposte interne della parte esportatrice che siano o possano essere rimborsate al momento dell'esportazione del prodotto ottenuto;

c) «MaxNOM»: il valore massimo dei materiali non originari, espresso in percentuale; e

d) «VNM»: il valore dei materiali non originari utilizzati nella fabbricazione del prodotto che costituisce il valore doganale al momento dell'importazione, inclusi i costi di trasporto, di assicurazione, se del caso, e di imballaggio e tutti gli altri costi sostenuti per il trasporto dei materiali al porto di importazione nel territorio della parte in cui è ubicato il produttore del prodotto.

Se esso non è noto e non può essere stabilito, si utilizza il primo prezzo verificabile pagato per i materiali non originari in una delle parti, che può escludere tutti i costi sostenuti per il trasporto dei materiali non originari all'interno di una parte, quali i costi di trasporto, di assicurazione e di imballaggio nonché qualsiasi altro costo noto e verificabile ivi sostenuto.

2. Per il calcolo di MaxNOM, si applica la formula seguente:

$$\text{MaxNOM}(\%) = \frac{\text{VNM}}{\text{EXW}} \times 100$$

Nota 5

Definizioni dei termini utilizzati nell'allegato 3-B, sezione XI

1. «Fibre naturali»: le fibre diverse da quelle artificiali o sintetiche. Il loro uso è limitato allo stadio precedente la filatura, comprende i cascami e inoltre, salvo diversa indicazione, l'espressione «fibre naturali» comprende le fibre che sono state cardate, pettinate o altrimenti preparate, ma non filate; le «fibre naturali» comprendono i crini della voce 05.11, la seta delle voci 50.02 e 50.03, le fibre di lana, i peli fini o grossolani delle voci da 51.01 a 51.05, le fibre di cotone delle voci da 52.01 a 52.03 e le altre fibre vegetali delle voci da 53.01 a 53.05;

2. «pasta tessile», «sostanze chimiche» e «materiali per la fabbricazione della carta»: i materiali che non sono classificati nei capitoli da 50 a 63 e che possono essere utilizzati per fabbricare fibre o filati sintetici o artificiali oppure fibre o filati di carta;

3. «fibre sintetiche o artificiali in fiocco»: i fasci di filamenti, le fibre in fiocco o i cascami sintetici o artificiali delle voci da 55.01 a 55.07;

4. «stampa»: una tecnica mediante la quale viene applicata, in modo permanente, a un substrato tessile una funzione oggettivamente valutata, quale colore, progettazione o prestazioni tecniche, utilizzando la serigrafia, la stampa a rulli, digitale o a trasferimento termico;

5. «stampa (operazione indipendente)»: una tecnica mediante la quale viene applicata, in modo permanente, a un substrato tessile una funzione oggettivamente valutata, quale colore, progettazione o prestazioni tecniche, utilizzando la serigrafia, la stampa a rulli, digitale o a trasferimento termico insieme ad almeno 2 (due) operazioni preparatorie o di finissaggio, quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura, a condizione che il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % (cinquanta per cento) del prezzo franco fabbrica del prodotto.

Nota 6

Tolleranze applicabili ai prodotti contenenti due o più materiali tessili di base

1. Ai fini della presente nota i materiali tessili di base sono i seguenti:

— seta;

— lana;

— peli grossolani;

— peli fini;

— crini;

— cotone;

— carta e materiali per la fabbricazione della carta;

— lino;

— canapa;

— iuta e altre fibre tessili liberiane;

— sisal e altre fibre tessili del genere Agave;

— cocco, abaca, ramiè e altre fibre tessili vegetali;

— filamenti sintetici;

— filamenti artificiali;

— filamenti conduttori elettrici;

— fibre sintetiche in fiocco di polipropilene;

— fibre sintetiche in fiocco di poliestere;

— fibre sintetiche in fiocco di poliammide;

— fibre sintetiche in fiocco di poliacrilonitrile;

— fibre sintetiche in fiocco di poliimmide;

— fibre sintetiche in fiocco di politetrafluoroetilene;

— fibre sintetiche in fiocco di poli(solfuro di fenilene);

— fibre sintetiche in fiocco di poli(cloruro di vinile);

— altre fibre sintetiche in fiocco;

— fibre artificiali in fiocco di viscosa;

— altre fibre artificiali in fiocco;

— filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di polietere, anche rivestiti;

— filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di poliestere, anche rivestiti;

— prodotti della voce 56.05 (filati metallici e filati metallizzati) che incorporano un nastro consistente di un'anima di foglio di alluminio, oppure di un'anima di pellicola di materia plastica, anche ricoperta di polvere di alluminio, di larghezza non superiore a 5 (cinque) mm, inserita mediante incollatura con adesivo trasparente o colorato tra 2 (due) pellicole di plastica; e

— altri prodotti della voce 56.05.

Esempio

Un filato della voce 52.05 ottenuto da fibre di cotone della voce 52.03 e da fibre sintetiche in fiocco della voce 55.06 è un filato misto. Possono quindi essere utilizzate fibre sintetiche in fiocco non originarie che non soddisfano i requisiti di cui all'allegato 3-B, purché il loro peso totale non superi il 10 % (dieci per cento) del peso del filato.

Esempio

Un tessuto di lana della voce 51.12 ottenuto da filati di lana della voce 51.07 e da filati sintetici di fibre in fiocco della voce 55.09 è un tessuto misto. Possono quindi essere utilizzati filati sintetici che non soddisfano i requisiti di cui all'allegato 3-B o filati di lana che non soddisfano i requisiti di cui all'allegato 3-B, o una combinazione di entrambi, purché il loro peso totale non superi il 10 % (dieci per cento) del peso di tutti i materiali tessili di base.

Esempio

Una superficie tessile «tufted» della voce 58.02 ottenuta da filati di cotone della voce 52.05 e da tessuti di cotone della voce 52.10 è un prodotto misto solo se il tessuto di cotone è esso stesso un tessuto misto ottenuto da filati classificati in due voci separate, oppure se i filati di cotone utilizzati sono essi stessi misti.

Ovviamente, se la stessa superficie tessile «tufted» fosse stata ottenuta da filati di cotone della voce 52.05 e da tessuti sintetici della voce 54.07, la superficie tessile «tufted» sarebbe un prodotto misto poiché si tratta di due materiali tessili di base diversi.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento alla presente nota nell'allegato 3-B, i requisiti indicati nella colonna 2 non si applicano a eventuali materiali tessili di base non originari, esclusi i filati di elastomeri, utilizzati nella fabbricazione del prodotto dei capitoli da 50 a 63, purché:

a) il prodotto contenga 2 (due) o più materiali tessili di base; e

b) il peso totale dei materiali tessili di base non originari non superi il 10 % (dieci per cento) del peso totale di tutti i materiali tessili di base utilizzati.

3. Nonostante la nota 6.2, per i prodotti dei capitoli da 50 a 63 che incorporano «filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di polietere, anche rivestiti», la tolleranza è del 20 % (venti per cento) rispetto al peso di tale filato non originario in percentuale del peso di tutti i materiali tessili di base utilizzati.

4. Nonostante la nota 6.2, per i prodotti dei capitoli da 50 a 63 che incorporano un «nastro consistente di un'anima di foglio di alluminio, oppure di un'anima di pellicola di materia plastica, anche ricoperta di polvere di alluminio, di larghezza non superiore a 5 (cinque) mm, inserita mediante incollatura con adesivo trasparente o colorato tra due pellicole di plastica», la tolleranza è del 30 % (trenta per cento) rispetto al peso di tale nastro non originario in percentuale del peso di tutti i materiali tessili di base utilizzati.

Nota 7

Altre tolleranze applicabili ad alcuni prodotti tessili

1. Nei casi in cui è fatto riferimento alla presente nota nell'allegato 3-B, possono essere utilizzati materiali tessili non originari, a eccezione di fodere o controfodere, filati di elastomeri e filati per cucire, che non soddisfano i requisiti elencati nella colonna 2 per il prodotto tessile finito in questione, purché siano classificati in una voce diversa da quella del prodotto e il loro valore non superi l'8 % (otto per cento) del prezzo franco fabbrica del prodotto.

2. I materiali non originari che non sono classificati nell'ambito dei capitoli da 50 a 63, anche contenenti materie tessili, possono essere utilizzati senza restrizioni nella fabbricazione di prodotti tessili classificati nei capitoli da 50 a 63.

Esempio

Se un requisito di cui all'allegato 3-B prevede che si debba usare il filato per un particolare prodotto tessile (come i pantaloni), ciò non vieta l'uso di materiali non originari metallici, come i bottoni, poiché questi non sono classificati nei capitoli da 50 a 63. Per lo stesso motivo, ciò non vieta l'uso di chiusure lampo, anche se queste normalmente contengono materie tessili.

3. Se si applica un requisito di cui all'allegato 3-B che consiste in un valore massimo di materiali non originari, si tiene conto del valore dei materiali non originari non classificati nei capitoli da 50 a 63 nel calcolo del valore dei materiali non originari incorporati.

Nota 8

Definizioni dei processi di cui all'allegato 3-B, sezioni da VI a VII

Ai fini delle regole di origine specifiche per prodotto, si applicano le definizioni seguenti:

a) «procedimenti biotecnologici»:

i) la coltura biologica o biotecnologica (compresa la coltura cellulare), l'ibridazione o la modifica genetica di:

1) microrganismi quali batteri e virus, compresi i batteriofagi; o

2) cellule umane, animali o vegetali; e

ii) la produzione, l'isolamento o la depurazione di strutture cellulari e intracellulari, come geni isolati, frammenti di geni e plasmidi, o la fermentazione;

b) «modifica della dimensione delle particelle»: la modifica deliberata e controllata della dimensione delle particelle di un prodotto, con modalità diverse dalla semplice spremitura o pigiatura, che produce un prodotto con una determinata dimensione delle particelle, una determinata distribuzione delle dimensioni delle particelle o una superficie definita che è rilevante ai fini del prodotto e con caratteristiche fisiche o chimiche diverse da quelle delle materie prime;

c) «Reazione chimica»: un processo, comprendente un processo biochimico, che produce una molecola con una nuova struttura, rompendo legami intramolecolari e formandone di nuovi o modificando la disposizione spaziale degli atomi in una molecola, a eccezione delle seguenti che non sono considerate reazioni chimiche ai fini della presente definizione:

i) la dissoluzione in acqua o in altri solventi;

ii) l'eliminazione di solventi, compresa l'acqua come solvente; o

iii) l'aggiunta o l'eliminazione di acqua di cristallizzazione;

d) «separazione di isomeri»: l'isolamento o la separazione di isomeri da una miscela di isomeri;

e) «miscelatura e mescolatura»: la miscelatura o la mescolatura deliberata e proporzionalmente controllata di materiali (compresa la dispersione), a eccezione dell'aggiunta di diluenti, al solo fine di conformarsi a specifiche predeterminate che risultano nella produzione di un prodotto con caratteristiche fisiche o chimiche che sono pertinenti ai fini o agli impieghi del prodotto e sono diverse da quelle delle materie prime;

f) «produzione di materiali standard» (comprese le soluzioni standard): la produzione di un preparato adatto all'uso nell'analisi, nella calibratura o nella referenziazione con precisi gradi di purezza o proporzioni certificati dal fabbricante;

g) «depurazione»: un processo che comporta:

i) la depurazione di una merce che risulta nell'eliminazione di almeno l'80 % (ottanta per cento) del tenore di impurità esistenti; o

ii) la riduzione o l'eliminazione di impurità in modo da ottenere una merce adatta a una o più delle applicazioni seguenti:

1) sostanze farmaceutiche, medicinali, cosmetiche, veterinarie o alimentari;

2) prodotti chimici e reagenti per usi analitici, diagnostici o di laboratorio;

3) elementi e componenti per l'uso in microelettronica;

4) usi ottici specializzati;

5) uso biotecnico, ad esempio nella coltura cellulare, nella tecnologia genetica o come catalizzatore;

6) vettori usati in processi di separazione; o

7) usi di tipo nucleare.

Nota 9

Prodotti agricoli

I prodotti agricoli di cui ai capitoli 6, 7, 8, 9, 10, 12 e alla voce 24.01, coltivati o raccolti nel territorio di una parte, sono considerati originari del territorio di tale parte anche se ottenuti da sementi, bulbi, portainnesti, talee, marze, germogli, gemme o altre parti vive di piante importate da un paese terzo.

ALLEGATO 3-B

REGOLE DI ORIGINE SPECIFICHE PER PRODOTTO

Colonna 1 Classificazione del sistema armonizzato (2017) compresa la descrizione specifica	Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto
SEZIONE I	ANIMALI VIVI E PRODOTTI DEL REGNO ANIMALE
Capitolo 1	Animali vivi
01.01 – 01.06	Tutti gli animali del capitolo 1 sono interamente ottenuti.
Capitolo 2	Carni e frattaglie commestibili
02.01 – 02.10	Fabbricazione in cui tutti i materiali dei capitoli 1 e 2 utilizzati sono interamente ottenuti.
Capitolo 3	Pesci e crostacei, molluschi e altri invertebrati acquatici
03.01 – 03.08	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 3 utilizzati sono interamente ottenuti.
Capitolo 4	Latte e derivati del latte; uova di volatili; miele naturale; prodotti commestibili di origine animale, non nominati né compresi altrove
0401.10 – 0402.91	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 4 utilizzati sono interamente ottenuti.
0402.99	Fabbricazione in cui: — tutti i materiali del capitolo 4 utilizzati sono interamente ottenuti; e — il peso totale dei materiali non originari delle voci 17.01 e 17.02 utilizzati non supera il 15 % del peso del prodotto.
04.03 – 04.10	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 4 utilizzati sono interamente ottenuti.
Capitolo 5	Altri prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove
0501.00 – 0511.10	Fabbricazione a partire da materiali non originari di qualsiasi voce.
0511.91	
- Uova di pesce e lattimi inadatti ad uso alimentare	Tutte le uova di pesce e i lattimi sono interamente ottenuti.
- Altri	Fabbricazione a partire da materiali non originari di qualsiasi voce.
0511.99	Fabbricazione a partire da materiali non originari di qualsiasi voce.

Colonna 1 Classificazione del sistema armonizzato (2017) compresa la descrizione specifica	Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto
SEZIONE II	PRODOTTI DEL REGNO VEGETALE
Capitolo 6	Alberi vivi e altre piante; bulbi, radici e simili; fiori recisi e fogliame ornamentale
06.01 – 06.04	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 6 utilizzati sono interamente ottenuti.
Capitolo 7	Ortaggi o legumi, piante, radici e tuberi commestibili
07.01 – 07.14	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 7 utilizzati sono interamente ottenuti.
Capitolo 8	Frutta e frutta a guscio commestibili; scorze di agrumi o di meloni
08.01– 08.10	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 8 utilizzati sono interamente ottenuti.
08.11	Fabbricazione in cui: — tutti i materiali del capitolo 8 utilizzati sono interamente ottenuti; e — il peso totale dei materiali non originari delle voci 17.01 e 17.02 utilizzati non supera il 15 % del peso del prodotto.
08.12 – 08.14	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 8 utilizzati sono interamente ottenuti.
Capitolo 9	Caffè, tè, mate e spezie
0901.11 – 0901.12	CTH
0901.21 – 0901.22	Fabbricazione in cui il peso dei materiali non originari del capitolo 9 utilizzati non supera il 60 % del peso del prodotto.
0901.90	CTH
09.02	CTSH
09.03	CTH
09.04 – 09.10	Fabbricazione a partire da materiali non originari di qualsiasi voce.
Capitolo 10	Cereali
10.01 – 10.08	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 10 utilizzati sono interamente ottenuti.

Colonna 1 Classificazione del sistema armonizzato (2017) compresa la descrizione specifica	Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto
Capitolo 11	Prodotti della macinazione; malto; amidi e fecole; inulina; glutine di frumento
11.01 – 11.09	Fabbricazione in cui tutti i materiali dei capitoli 10 e 11, delle voci 07.01 e 23.03 e della sottovoce 0710.10 utilizzati sono interamente ottenuti.
Capitolo 12	Semi e frutti oleosi; semi, sementi e frutti diversi; piante industriali o medicinali; paglie e foraggi
12.01 – 12.14	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 12 utilizzati sono interamente ottenuti.
Capitolo 13	Gomma lacca, gomme, resine e altri succhi ed estratti vegetali
13.01	Fabbricazione in cui il valore dei materiali non originari della voce 13.01 utilizzati non supera il 50 % dell'EXW del prodotto
13.02	Fabbricazione a partire da materiali non originari di qualsiasi voce
Capitolo 14	Materie vegetali da intreccio e altri prodotti di origine vegetale, non nominati né compresi altrove
14.01 – 14.04	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 14 utilizzati sono interamente ottenuti
SEZIONE III	GRASSI E OLI ANIMALI O VEGETALI; PRODOTTI DELLA LORO SCISSIONE; GRASSI ALIMENTARI LAVORATI; CERE DI ORIGINE ANIMALE O VEGETALE
Capitolo 15	Grassi e oli animali o vegetali; prodotti della loro scissione; grassi alimentari lavorati; cere di origine animale o vegetale
15.01 – 15.06	CTH
15.07	Fabbricazione in cui tutti i materiali delle voci 12.01 e 15.07 utilizzati sono interamente ottenuti
15.08	CTSH
15.09 – 15.10	Fabbricazione in cui tutti i materiali vegetali utilizzati sono interamente ottenuti
15.11	CTH
1512.11 – 1512.19	
- Oli di girasole	Fabbricazione in cui tutti i materiali delle voci 12.06 e 15.12 utilizzati sono interamente ottenuti
- Oli di cartamo	CTH

Colonna 1 Classificazione del sistema armonizzato (2017) compresa la descrizione specifica	Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto
1512.21 – 1513.19	CTSH
1513.21 – 1513.29	CTH
15.14 - Oli di ravizzone o di colza - Oli di senape	 Fabbricazione in cui tutti i materiali delle voci 12.05 e 15.14 utilizzati sono interamente ottenuti CTH
1515.11 – 1515.19	CTSH
1515.21 – 1515.29	Fabbricazione in cui tutti i materiali delle voci 10.05 e 15.15 utilizzati sono interamente ottenuti.
1515.30 – 1515.50	CTH
1515.90 - Oli di chia, di tung e di oiticica - Altri	 CTH CTSH
15.16 – 15.17	CTH
15.18	CTSH
15.20	CTH
15.21 – 15.22	CTSH
SEZIONE IV	PRODOTTI DELLE INDUSTRIE ALIMENTARI; BEVANDE, LIQUIDI ALCOLICI E ACETI; TABACCHI E SUCCEDANEI DEL TABACCO LAVORATI
Capitolo 16	Preparazioni di carne, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici
16.01 – 16.05	CC, a condizione che tutti i materiali dei capitoli 2 e 3 utilizzati siano interamente ottenuti.
Capitolo 17	Zuccheri e prodotti a base di zuccheri
17.01	CTH

Colonna 1 Classificazione del sistema armonizzato (2017) compresa la descrizione specifica	Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto
1702	
- Maltosio chimicamente puro e fruttosio chimicamente puro	Fabbricazione a partire da materiali non originari di qualsiasi voce, eccetto maltosio chimicamente puro e fruttosio chimicamente puro non originari.
- Altri	CC, eccetto a partire da materiali non originari dei capitoli 11 e 23.
17.03	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati sono interamente ottenuti
17.04	Fabbricazione in cui: — tutti i materiali del capitolo 4 utilizzati sono interamente ottenuti; e — il peso totale dei materiali non originari delle voci 17.01 e 17.02 utilizzati non supera il 40 % del peso del prodotto.
Capitolo 18	Cacao e sue preparazioni
18.01	CTH
18.02	CTH, eccetto a partire da materiali non originari della voce 1801
18.03	CTH, eccetto a partire da materiali non originari della voce 1802
18.04 – 18.05	CTH, eccetto a partire da materiali non originari delle voci 1802 e 1803
1806	Fabbricazione in cui: — tutti i materiali del capitolo 4 utilizzati sono interamente ottenuti; e — il peso totale dei materiali non originari delle voci 17.01 e 17.02 utilizzati non supera il 40 % del peso del prodotto.
Capitolo 19	Preparazioni a base di cereali, di farine, di amidi, di fecole o di latte; prodotti della pasticceria
19.01	CC, a condizione che: — tutti i materiali del capitolo 4 utilizzati siano interamente ottenuti; — il peso totale dei materiali non originari delle voci 10.06 e da 11.01 a 11.08 utilizzati non superi il 20 % del peso del prodotto; e — il peso totale dei materiali non originari delle voci 17.01 e 17.02 utilizzati non superi il 20 % del peso del prodotto.

Colonna 1 Classificazione del sistema armonizzato (2017) compresa la descrizione specifica	Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto
19.02 – 19.03	CC, a condizione che: — tutti i materiali dei capitoli 2, 3, 4 e 16 utilizzati siano interamente ottenuti; e — il peso totale dei materiali non originari delle voci 10.06 e da 11.01 a 11.08 utilizzati non superi il 20 % del peso del prodotto.
19.04 – 19.05	CC, a condizione che: — tutti i materiali del capitolo 4 utilizzati siano interamente ottenuti; — il peso totale dei materiali non originari delle voci 10.06 e da 11.01 a 11.08 utilizzati non superi il 20 % del peso del prodotto; e — il peso totale dei materiali non originari delle voci 17.01 e 17.02 utilizzati non superi il 20 % del peso del prodotto.
Capitolo 20	Preparazioni di ortaggi o di legumi, di frutta, di frutta a guscio o di altre parti di piante
20.01	CTH
20.02 – 20.03	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 7 utilizzati sono interamente ottenuti.
20.04 – 20.05	CTH
20.06 – 20.08	CTH, a condizione che: — mele, limoni, limette, arance, pesche e pere siano interamente ottenuti; e — il peso totale dei materiali non originari delle voci 17.01 e 17.02 utilizzati non superi il 40 % del peso del prodotto.
20.09	CTH, a condizione che: — mele, pompelmi, limoni, limette, arance, pesche, pere, fragole e tangerini siano interamente ottenuti; e — il peso totale dei materiali non originari delle voci 17.01 e 17.02 utilizzati non superi il 40 % del peso del prodotto.
Capitolo 21	Preparazioni alimentari diverse
2101.11- 2101.12	CTH, a condizione che il valore dei materiali non originari della voce 09.01 utilizzati non superi il 50 % dell'EXW del prodotto.

Colonna 1 Classificazione del sistema armonizzato (2017) compresa la descrizione specifica	Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto
2101.20	CTH, a condizione che: — tutti i materiali del capitolo 4 utilizzati siano interamente ottenuti; e — il peso totale dei materiali non originari delle voci 17.01 e 17.02 utilizzati non superi il 15 % del peso del prodotto.
2101.30	CTH, a condizione che il valore dei materiali non originari della voce 09.01 utilizzati non superi il 50 % dell'EXW del prodotto.
21.02	CTH, a condizione che tutti i materiali del capitolo 4 utilizzati siano interamente ottenuti.
2103.10	CTH, a condizione che tutti i materiali della voce 12.01 e della sottovoce 1208.10 utilizzati siano interamente ottenuti.
2103.20 – 2104.20	CTH, a condizione che tutti i materiali del capitolo 4 utilizzati siano interamente ottenuti.
21.05 – 21.06	CTH, a condizione che: — tutti i materiali del capitolo 4 utilizzati siano interamente ottenuti; e — il peso totale dei materiali non originari delle voci 17.01 e 17.02 utilizzati non superi il 20 % del peso del prodotto.
Capitolo 22	Bevande, liquidi alcolici e aceti
22.01	CTH
22.02	
- Bevande a base di soia	CTH, a condizione che: — tutti i materiali del capitolo 4 e delle sottovoci 1201.90 e 1208.10 utilizzati siano interamente ottenuti; e — il peso totale dei materiali non originari delle voci 17.01 e 17.02 utilizzati non superi il 15 % del peso del prodotto.
- Altri	CTH, a condizione che: — tutti i materiali del capitolo 4 utilizzati siano interamente ottenuti; e — il peso totale dei materiali non originari delle voci 17.01 e 17.02 utilizzati non superi il 15 % del peso del prodotto.

Colonna 1 Classificazione del sistema armonizzato (2017) compresa la descrizione specifica	Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto
22.03	CTH
22.04 – 22.05	CTH, eccetto a partire da materiali non originari della voce 22.07 o 22.08, a condizione che: — tutta l'uva utilizzata sia interamente ottenuta; e — tutti i materiali derivati dall'uva utilizzati siano originari.
22.06	CTH
22.07	CTH, eccetto a partire da materiali non originari della voce 22.08, a condizione che: — la totalità dell'uva, della canna o del granturco utilizzati sia interamente ottenuta; e — tutti i materiali derivati dall'uva, dalla canna o dal granturco utilizzati siano originari.
22.08 – 22.09	CTH, eccetto a partire da materiali non originari della voce 22.07 o 22.08, a condizione che: — tutta l'uva utilizzata sia interamente ottenuta; e — tutti i materiali derivati dall'uva utilizzati siano originari.
Capitolo 23	Residui e cascami delle industrie alimentari; alimenti preparati per gli animali
23.01	CTH, a condizione che tutti i materiali del capitolo 2 utilizzati siano interamente ottenuti.
2302.10 – 2303.10	CTH, a condizione che il peso dei materiali non originari del capitolo 10 utilizzati non superi il 20 % del peso del prodotto.
2303.20 – 2308.00	CTH
23.09	CC, a condizione che: — tutti i materiali dei capitoli 2, 3 e 4 utilizzati siano interamente ottenuti; — il peso totale dei materiali non originari dei capitoli 10 e 11 utilizzati non superi il 20 % del peso del prodotto; e — il peso totale dei materiali non originari delle voci 17.01 e 17.02 utilizzati non superi il 15 % del peso del prodotto.

Colonna 1 Classificazione del sistema armonizzato (2017) compresa la descrizione specifica	Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto
Capitolo 24	Tabacchi e succedanei del tabacco lavorati
24.01	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 24 utilizzati sono interamente ottenuti.
2402.10	Fabbricazione in cui il peso dei materiali non originari della voce 24.01 utilizzati non supera il 30 % del peso del prodotto.
2402.20	Fabbricazione in cui il peso dei materiali non originari della voce 24.01 utilizzati non supera il 40 % del peso del prodotto.
2402.90	CTH
24.03	Fabbricazione in cui il peso dei materiali non originari della voce 24.01 utilizzati non supera l'80 % del peso del prodotto.
SEZIONE V	PRODOTTI MINERALI
Capitolo 25	Sale; zolfo; terre e pietre; gessi, calce e cementi
25.01 – 25.03	CTH; o MaxNOM 50 % (EXW).
25.04	CTSH; o MaxNOM 50 % (EXW).
25.05 – 25.14	CTH; o MaxNOM 50 % (EXW).
25.15 – 25.16	CTSH; o MaxNOM 50 % (EXW).
25.17	CTH; o MaxNOM 50 % (EXW).
25.18 – 25.20	CTSH; o MaxNOM 50 % (EXW).
25.21– 25.23	CTH; o MaxNOM 50 % (EXW).

Colonna 1 Classificazione del sistema armonizzato (2017) compresa la descrizione specifica	Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto
25.24 – 25.25	CTSH; o MaxNOM 50 % (EXW).
2526.10 – 2530.20	CTH; o MaxNOM 50 % (EXW).
2530.90 - Terre coloranti, calcinate o polverizzate - Altri	 Calcinazione o triturazione di terre coloranti. CTH; o MaxNOM 50 % (EXW).
Capitolo 26	Minerali, scorie e ceneri
26.01 – 26.21	CTH
Capitolo 27	Combustibili minerali, oli minerali e prodotti della loro distillazione; sostanze bituminose; cere minerali
27.01 – 27.09	Fabbricazione a partire da materiali non originari di qualsiasi voce.
27.10	CTH, eccetto a partire da biodiesel non originario della sottovoce 3824.99 o 3826.00; o Distillazione o Reazione chimica, a condizione che il biodiesel (compreso l'olio vegetale idrotrattato) della voce 27.10 e delle sottovoci 3824.99 e 3826.00 utilizzato sia ottenuto mediante esterificazione, transesterificazione o idrotrattamento.
27.11 – 27.15	Fabbricazione a partire da materiali non originari di qualsiasi voce.
SEZIONE VI	PRODOTTI DELLE INDUSTRIE CHIMICHE O DELLE INDUSTRIE CONNESSE Nota relativa alla sezione: per le definizioni delle norme orizzontali di lavorazione di cui alla presente sezione cfr. l'allegato 3-A, nota 8.
Capitolo 28	Prodotti chimici inorganici; composti inorganici od organici di metalli preziosi, di elementi radioattivi, di metalli delle terre rare o di isotopi
28.01 – 28.53	CTSH; Reazione chimica; o MaxNOM 50 % (EXW).

Colonna 1 Classificazione del sistema armonizzato (2017) compresa la descrizione specifica	Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto
Capitolo 29	Prodotti chimici organici
2901.10 – 2905.42	CTSH; Reazione chimica, separazione di isomeri o procedimenti biotecnologici; o MaxNOM 50 % (EXW).
2905.43 – 2905.44	CTH, eccetto a partire da materiali non originari della voce 38.24.
2905.45	CTSH; tuttavia possono essere utilizzati materiali non originari della sottovoce 2905.45, a condizione che il loro valore complessivo non superi il 20 % dell'EXW del prodotto; o MaxNOM 50 % (EXW).
2905.49 – 2942.00	CTSH; Reazione chimica, separazione di isomeri o procedimenti biotecnologici; o MaxNOM 50 % (EXW).
Capitolo 30	Prodotti farmaceutici
30.01 – 30.03	CTSH; Reazione chimica, depurazione, produzione di materiali standard, modifica della dimensione delle particelle, separazione di isomeri o procedimenti biotecnologici; o MaxNOM 50 % (EXW).
30.04	CTH
30.05 – 30.06	CTSH; Reazione chimica, depurazione, produzione di materiali standard, modifica della dimensione delle particelle, separazione di isomeri o procedimenti biotecnologici; o MaxNOM 50 % (EXW).
Capitolo 31	Concimi
31.01 – 31.04	CTH; tuttavia possono essere utilizzati materiali non originari della stessa voce del prodotto, a condizione che il loro valore complessivo non superi il 20 % dell'EXW del prodotto; o MaxNOM 40 % (EXW).

Colonna 1 Classificazione del sistema armonizzato (2017) compresa la descrizione specifica	Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto
31.05	
- Nitrato di sodio - Calcio cianammide - Solfato di potassio - Solfato di potassio e di magnesio	CTH; tuttavia possono essere utilizzati materiali non originari della voce 31.05, a condizione che il loro valore complessivo non superi il 20 % dell'EXW del prodotto; o MaxNOM 40 % (EXW).
- Altri	CTH e MaxNOM 50 % (EXW); tuttavia possono essere utilizzati materiali non originari della voce 31.05, a condizione che il loro valore complessivo non superi il 20 % dell'EXW del prodotto; o MaxNOM 40 % (EXW).
Capitolo 32	Estratti per concia o per tinta; tannini e loro derivati; pigmenti e altre sostanze coloranti; pitture e vernici; stucco e altri mastici; inchiostri
32.01 – 32.05	CTSH; Reazione chimica o procedimenti biotecnologici; Miscelatura e mescolatura, a condizione che il valore dei materiali non originari utilizzati non superi il 70 % dell'EXW del prodotto; o MaxNOM 50 % (EXW).
32.06	CTH; tuttavia possono essere utilizzati materiali non originari della voce 32.06, a condizione che il loro valore complessivo non superi il 20 % dell'EXW del prodotto; o MaxNOM 40 % (EXW).
32.07 – 32.15	CTSH; Reazione chimica o procedimenti biotecnologici; Miscelatura e mescolatura, a condizione che il valore dei materiali non originari utilizzati non superi il 70 % dell'EXW del prodotto; o MaxNOM 50 % (EXW).
Capitolo 33	Oli essenziali e resinoidi; prodotti per profumeria, preparazioni cosmetiche o per toeletta
3301.12 – 3301.30	CTSH; Reazione chimica o procedimenti biotecnologici; Miscelatura e mescolatura, a condizione che il valore dei materiali non originari utilizzati non superi il 70 % dell'EXW del prodotto; o MaxNOM 50 % (EXW).

Colonna 1 Classificazione del sistema armonizzato (2017) compresa la descrizione specifica	Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto
3301.90	CTSH; o MaxNOM 50 % (EXW).
3302.10	CTH; tuttavia possono essere utilizzati materiali non originari della sottovoce 3302.10, a condizione che il loro valore complessivo non superi il 20 % dell'EXW del prodotto; o MaxNOM 50 % (EXW).
3302.90 – 3303.00	CTSH; Reazione chimica o procedimenti biotecnologici; Miscelatura e mescolatura, a condizione che il valore dei materiali non originari utilizzati non superi il 70 % dell'EXW del prodotto; o MaxNOM 50 % (EXW).
33.04 – 33.07	CTH; o MaxNOM 50 % (EXW).
Capitolo 34	Saponi, agenti organici di superficie, preparazioni per liscivie, preparazioni lubrificanti, cere artificiali, cere preparate, prodotti per pulire e lucidare, candele e prodotti simili, paste per modelli; «cere per l'odontoiatria» e composizioni per l'odontoiatria a base di gesso
3401.11 – 3401.20	CTSH; Reazione chimica o procedimenti biotecnologici; o MaxNOM 50 % (EXW).
3401.30	CTH; Reazione chimica o procedimenti biotecnologici; o MaxNOM 50 % (EXW).
34.02 – 34.07	CTSH; Reazione chimica o procedimenti biotecnologici; o MaxNOM 50 % (EXW).
Capitolo 35	Sostanze albuminoidi; prodotti a base di amidi o di fecole modificati; colle; enzimi
3501.10 – 3502.20	CTH e MaxNOM 50 % (EXW).
3502.90 – 3504.00	CTSH; Reazione chimica o procedimenti biotecnologici; o MaxNOM 50 % (EXW).

Colonna 1 Classificazione del sistema armonizzato (2017) compresa la descrizione specifica	Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto
35.05	CTH e MaxNOM 50 % (EXW).
35.06 – 35.07	CTSH Reazione chimica o procedimenti biotecnologici; o MaxNOM 50 % (EXW).
Capitolo 36	Polveri ed esplosivi; articoli pirotecnici; fiammiferi; leghe piroforiche; sostanze infiammabili
36.01 – 36.06	CTSH; Reazione chimica; o MaxNOM 50 % (EXW).
Capitolo 37	Prodotti per la fotografia o per la cinematografia
37.01 – 37.07	CTSH; Reazione chimica; o MaxNOM 50 % (EXW).
Capitolo 38	Prodotti vari delle industrie chimiche
38.01 – 38.07	CTSH; Reazione chimica o procedimenti biotecnologici; o MaxNOM 50 % (EXW).
38.08	CTH; tuttavia possono essere utilizzati materiali non originari della voce 38.08, a condizione che il loro valore complessivo non superi il 20 % dell'EXW del prodotto; o MaxNOM 50 % (EXW).
38.09	CTH, eccetto a partire da materiali non originari della voce 11.08.
3810.10 – 3824.50	CTSH; Reazione chimica o procedimenti biotecnologici; o MaxNOM 50 % (EXW).
3824.60	CTH, eccetto a partire da materiali non originari della sottovoce 2905.44.
3824.71 – 3824.91	CTSH; Reazione chimica o procedimenti biotecnologici; o MaxNOM 50 % (EXW).

Colonna 1 Classificazione del sistema armonizzato (2017) compresa la descrizione specifica	Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto
3824.99	
- Biodiesel	Fabbricazione in cui il biodiesel è ottenuto mediante transesterificazione, esterificazione o idrotrattamento.
- Altri	CTSH; Reazione chimica o procedimenti biotecnologici; o MaxNOM 50 % (EXW).
38.25	CTSH; Reazione chimica o procedimenti biotecnologici; o MaxNOM 50 % (EXW).
38.26	Fabbricazione in cui il biodiesel è ottenuto mediante transesterificazione, esterificazione o idrotrattamento.
SEZIONE VII	MATERIE PLASTICHE E LAVORI DI TALI MATERIE; GOMMA E LAVORI DI GOMMA Nota relativa alla sezione: per le definizioni delle norme orizzontali di lavorazione di cui alla presente sezione cfr. l'allegato 3-A, nota 8.
Capitolo 39	Materie plastiche e lavori di tali materie
3901.10	CTSH; Reazione chimica o procedimenti biotecnologici; o MaxNOM 50 % (EXW).
3901.20	CTH; Reazione chimica o procedimenti biotecnologici; o MaxNOM 50 % (EXW).
3901.30 – 3901.40	CTSH; Reazione chimica o procedimenti biotecnologici; o MaxNOM 50 % (EXW).
3901.90	CTH; Reazione chimica o procedimenti biotecnologici; o MaxNOM 50 % (EXW).
39.02	CTSH; Reazione chimica o procedimenti biotecnologici; o MaxNOM 50 % (EXW).

Colonna 1 Classificazione del sistema armonizzato (2017) compresa la descrizione specifica	Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto
3903.11	CTH; Reazione chimica o procedimenti biotecnologici; o MaxNOM 50 % (EXW).
3903.19 – 3903.30	CTSH; Reazione chimica o procedimenti biotecnologici; o MaxNOM 50 % (EXW).
3903.90 – 3904.10	CTH; Reazione chimica o procedimenti biotecnologici; o MaxNOM 50 % (EXW).
3904.21 – 3906.10	CTSH; Reazione chimica o procedimenti biotecnologici; o MaxNOM 50 % (EXW).
3906.90	CTH; Reazione chimica o procedimenti biotecnologici; o MaxNOM 50 % (EXW).
3907.10	CTSH; o MaxNOM 50 % (EXW).
3907.20 – 3907.30	CTH; o MaxNOM 50 % (EXW).
3907.40 – 3907.70	CTSH; o MaxNOM 50 % (EXW).
3907.91	CTH; o MaxNOM 50 % (EXW).
3907.99 – 3908.90	CTSH; o MaxNOM 50 % (EXW).
3909.10 – 3909.20	CTSH; Reazione chimica o procedimenti biotecnologici; o MaxNOM 50 % (EXW).

Colonna 1 Classificazione del sistema armonizzato (2017) compresa la descrizione specifica	Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto
3909.31 – 3909.39	CTH; Reazione chimica o procedimenti biotecnologici; o MaxNOM 50 % (EXW).
3909.40	CTSH; Reazione chimica o procedimenti biotecnologici; o MaxNOM 50 % (EXW).
3909.50	CTH; Reazione chimica o procedimenti biotecnologici; o MaxNOM 50 % (EXW).
39.10	CTSH; Reazione chimica o procedimenti biotecnologici; o MaxNOM 50 % (EXW).
39.11	CTH; Reazione chimica o procedimenti biotecnologici; o MaxNOM 50 % (EXW).
39.12 – 39.15	CTSH; Reazione chimica o procedimenti biotecnologici; o MaxNOM 50 % (EXW).
39.16 – 3923.29	CTH; o MaxNOM 50 % (EXW).
3923.30	MaxNOM 50 % (EXW).
3923.40 – 3926.90	CTH; o MaxNOM 50 % (EXW).
Capitolo 40	Gomma e lavori di gomma
40.01 – 40.04	CTH; o MaxNOM 50 % (EXW).
40.05	Fabbricazione in cui il valore dei materiali non originari utilizzati, a eccezione dei materiali non originari delle sottovoci da 4001.10 a 4001.29, non supera il 50 % dell'EXW del prodotto.

Colonna 1 Classificazione del sistema armonizzato (2017) compresa la descrizione specifica	Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto
40.06 – 40.11	CTH; o MaxNOM 50 % (EXW).
4012.11 – 4012.19	CTSH; o Rigenerazione di pneumatici usati.
4012.20 – 4017.00	CTH; o MaxNOM 50 % (EXW).
SEZIONE VIII	PELLI, CUOIO, PELLI DA PELLICCERIA E LAVORI DI QUESTE MATERIE; OGGETTI DI SELLERIA E FINIMENTI; OGGETTI DA VIAGGIO, BORSE, BORSETTE E CONTENITORI SIMILI; LAVORI DI BUDELLA
Capitolo 41	Pelli (diverse da quelle per pellicceria) e cuoio
41.01 – 41.03	CTSH
41.04 – 41.06	CTH; o Riconciatura di cuoio e pelli conciati o preconciati della sottovoce 4104.11, 4104.19, 4105.10, 4106.21, 4106.31 o 4106.91.
41.07 – 41.13	CTH; tuttavia possono essere utilizzati materiali non originari delle sottovoci 4104.41, 4104.49, 4105.30, 4106.22, 4106.32 e 4106.92, a condizione che abbia luogo una riconciatura dei cuoi e delle pelli conciati o in crosta allo stato secco.
41.14 – 41.15	CTH
Capitolo 42	Lavori di cuoio o di pelli; oggetti di selleria e finimenti; oggetti da viaggio, borse, borsette e contenitori simili; lavori di budella
42.01 – 42.06	CTH
Capitolo 43	Pelli da pellicceria e pellicce artificiali; relativi lavori
43.01 – 43.04	CTH; o MaxNOM 50 % (EXW).

Colonna 1 Classificazione del sistema armonizzato (2017) compresa la descrizione specifica	Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto
SEZIONE IX	LEGNO E LAVORI DI LEGNO; CARBONE DI LEGNA; SUGHERO E LAVORI DI SUGHERO; LAVORI DI INTRECCIO, DA PANIERAIO O DA STUOIAIO
Capitolo 44	Legno e lavori di legno; carbone di legna
44.01 – 44.21	CTH
Capitolo 45	Sughero e lavori di sughero
45.01 – 45.04	CTH; o MaxNOM 50 % (EXW).
Capitolo 46	Lavori di intreccio, da panieraio o da stuoiaio
46.01 – 46.02	CTH
SEZIONE X	PASTE DI LEGNO O DI ALTRE MATERIE FIBROSE CELLULOSICHE; CARTA O CARTONE DA RICICLARE (AVANZI O RIFIUTI); CARTA E CARTONE E LORO LAVORI
Capitolo 47	Paste di legno o di altre materie fibrose cellulosiche; carta o cartone da riciclare (avanzi o rifiuti)
47.01 – 47.07	CTH
Capitolo 48	Carta e cartone; lavori di pasta di cellulosa, di carta o di cartone
48.01 – 48.07	CTH; o MaxNOM 50 % (EXW).
4808.10	CTH e MaxNOM 50 % (EXW).
4808.40 – 4811.49	CTH; o MaxNOM 50 % (EXW).
4811.51	CTH
4811.59 – 4816.90	CTH; o MaxNOM 50 % (EXW).
48.17	CTH e MaxNOM 50 % (EXW).
48.18	CTH; o MaxNOM 50 % (EXW).

Colonna 1 Classificazione del sistema armonizzato (2017) compresa la descrizione specifica	Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto
4819.10 – 4819.50	CTH e MaxNOM 50 % (EXW).
4819.60 – 4823.20	CTH; o MaxNOM 50 % (EXW).
4823.40	CTH e MaxNOM 50 % (EXW).
4823.61 – 4823.70	CTH; o MaxNOM 50 % (EXW).
4823.90	CTH e MaxNOM 50 % (EXW).
Capitolo 49	Prodotti dell'editoria, della stampa o delle altre industrie grafiche; testi manoscritti o dattiloscritti e piani
49.01 – 49.11	CTH
SEZIONE XI	MATERIE TESSILI E LORO MANUFATTI Nota relativa alla sezione: per l'applicazione delle tolleranze di cui alla presente sezione cfr. l'allegato 3-A, note 6 e 7.
Capitolo 50	Seta
50.01 – 50.02	CTH
50.03 - Cardata o pettinata - Altri	 Cardatura o pettinatura dei cascami di seta. CTH
50.04 – 50.05	Filatura di fibre naturali; Estrusione di filamenti continui sintetici o artificiali insieme alla filatura; Estrusione di filamenti continui sintetici o artificiali insieme alla torsione; o Torsione insieme a qualsiasi operazione meccanica.
50.06 - Filati di seta e filati di cascami di seta; - Pelo di Messina (crine di Firenze)	 Filatura di fibre naturali; Estrusione di filamenti continui sintetici o artificiali insieme alla filatura; Estrusione di filamenti continui sintetici o artificiali insieme alla torsione; o Torsione insieme a qualsiasi operazione meccanica. CTH

Colonna 1 Classificazione del sistema armonizzato (2017) compresa la descrizione specifica	Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto
50.07	Filatura di fibre in fiocco naturali, sintetiche e/o artificiali insieme alla tessitura; Estrusione di filamenti sintetici o artificiali insieme alla tessitura; Torsione o qualsiasi operazione meccanica insieme alla tessitura; Tessitura insieme alla tintura; Tintura di filati insieme alla tessitura; o Tessitura insieme alla stampa.
Capitolo 51	Lana, peli fini o grossolani, filati e tessuti di crine
51.01 – 51.05	CTH
51.06 – 51.10	Filatura di fibre naturali; Estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla filatura; o Torsione insieme a qualsiasi operazione meccanica.
51.11 – 51.13	Filatura di fibre in fiocco naturali, sintetiche e/o artificiali insieme alla tessitura; Estrusione di filamenti sintetici o artificiali insieme alla tessitura; Torsione o qualsiasi operazione meccanica insieme alla tessitura; Tessitura insieme alla tintura; Tintura di filati insieme alla tessitura; o Tessitura insieme alla stampa.
Capitolo 52	Cotone
52.01 – 52.03	CTH
52.04	Filatura di fibre naturali; Estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla filatura; Torsione insieme a qualsiasi operazione meccanica; o Tintura insieme a qualsiasi operazione meccanica.
52.05 – 52.07	Filatura di fibre naturali; Estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla filatura; o Torsione insieme a qualsiasi operazione meccanica.

Colonna 1 Classificazione del sistema armonizzato (2017) compresa la descrizione specifica	Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto
52.08 – 52.12	Filatura di fibre in fiocco naturali, sintetiche e/o artificiali insieme alla tessitura; Estrusione di filamenti sintetici o artificiali insieme alla tessitura; Torsione o qualsiasi operazione meccanica insieme alla tessitura; Tessitura insieme alla tintura; Tintura di filati insieme alla tessitura; o Tessitura insieme alla stampa.
Capitolo 53	Altre fibre tessili vegetali; filati di carta e tessuti di filati di carta
53.01 – 53.05	CTH
53.06 – 53.08	Filatura di fibre naturali; Estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla filatura; o Torsione insieme a qualsiasi operazione meccanica.
53.09	Filatura di fibre in fiocco naturali, sintetiche e/o artificiali insieme alla tessitura; Estrusione di filamenti sintetici o artificiali insieme alla tessitura; Torsione o qualsiasi operazione meccanica insieme alla tessitura; Tessitura insieme alla tintura; Tintura di filati insieme alla tessitura; o Tessitura insieme alla stampa.
53.10	Filatura di fibre in fiocco naturali, sintetiche e/o artificiali insieme alla tessitura; o Estrusione di filamenti sintetici o artificiali insieme alla tessitura.
53.11	Filatura di fibre in fiocco naturali, sintetiche e/o artificiali insieme alla tessitura; Estrusione di filamenti sintetici o artificiali insieme alla tessitura; Torsione o qualsiasi operazione meccanica insieme alla tessitura; Tessitura insieme alla tintura; Tintura di filati insieme alla tessitura; o Tessitura insieme alla stampa.
Capitolo 54	Filamenti sintetici o artificiali; lamelle e forme simili di materiali tessili sintetici o artificiali
54.01	Filatura di fibre naturali; Estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla filatura; Torsione insieme a qualsiasi operazione meccanica; o Tintura insieme a qualsiasi operazione meccanica.

Colonna 1 Classificazione del sistema armonizzato (2017) compresa la descrizione specifica	Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto
54.02 – 54.06	Filatura di fibre naturali; o Estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla filatura.
54.07 – 54.08	Filatura di fibre in fiocco naturali, sintetiche e/o artificiali insieme alla tessitura; Estrusione di filamenti sintetici o artificiali insieme alla tessitura; Torsione o qualsiasi operazione meccanica insieme alla tessitura; Tessitura insieme alla tintura; Tintura di filati insieme alla tessitura; o Tessitura insieme alla stampa.
Capitolo 55	Fibre sintetiche o artificiali in fiocco
5501.10 – 5503.19	Estrusione di fibre sintetiche o artificiali.
5503.20	Fabbricazione a partire da sostanze chimiche o pasta tessile, a eccezione di quelle provenienti da materiali non originari delle voci da 39.07 a 39.12.
5503.30 – 5507.00	Estrusione di fibre sintetiche o artificiali.
55.08	Filatura di fibre naturali; Estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla filatura; Torsione insieme a qualsiasi operazione meccanica; o Tintura insieme a qualsiasi operazione meccanica.
55.09 – 55.11	Filatura di fibre naturali; Estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla filatura; o Torsione insieme a qualsiasi operazione meccanica.
55.12 – 55.16	Filatura di fibre in fiocco naturali, sintetiche e/o artificiali insieme alla tessitura; Estrusione di filamenti sintetici o artificiali insieme alla tessitura; Torsione o qualsiasi operazione meccanica insieme alla tessitura; Tessitura insieme alla tintura; Tintura di filati insieme alla tessitura; o Tessitura insieme alla stampa.

Colonna 1 Classificazione del sistema armonizzato (2017) compresa la descrizione specifica	Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto
Capitolo 56	Ovatte, feltri e stoffe non tessute; filati speciali; spago, corde e funi; manufatti di corderia
56.01	Filatura di fibre naturali; Estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla filatura; Floccaggio insieme alla tintura o alla stampa; o Spalmatura, floccaggio, stratificazione o metallizzazione, insieme ad almeno altre due delle operazioni preparatorie o di finissaggio principali (quali calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, termofissaggio o finissaggio antipiega), a condizione che il valore dei materiali non originari utilizzati non superi il 50 % dell'EXW del prodotto.
56.02 – 56.03	Fabbricazione a partire da fibre o polimeri naturali, sintetici o artificiali, seguita dall'agglomerazione in una fabbricazione di stoffa.
5604.10	Fabbricazione a partire da filati o corde di gomma, non ricoperti di materie tessili.
5604.90	Filatura di fibre naturali; o Estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla filatura.
56.05	Filatura di fibre in fiocco naturali, sintetiche o artificiali; Estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla filatura; o Torsione insieme a qualsiasi operazione meccanica.
56.06	Filatura di fibre in fiocco naturali, sintetiche e/o artificiali; o Estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla filatura.
56.07 – 56.09	Filatura di fibre naturali; o Estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla filatura.
Capitolo 57	Tappeti e altri rivestimenti del suolo di materie tessili
57.01 – 57.05	Filatura di fibre in fiocco naturali, sintetiche o artificiali insieme alla tessitura o al «tufting»; Estrusione di filamenti sintetici o artificiali insieme alla tessitura o al «tufting»; Fabbricazione a partire da filati di cocco, di sisal o di iuta o da filati di viscosa in catena continua; o Estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme a tecniche di fabbricazione di stoffe non tessute, compresa l'agugliatura meccanica.

Colonna 1 Classificazione del sistema armonizzato (2017) compresa la descrizione specifica	Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto
Capitolo 58	Tessuti speciali; superfici tessili «tufted»; pizzi; arazzi; passamaneria; ricami
58.01 – 58.04	Filatura di fibre in fiocco naturali, sintetiche o artificiali insieme alla tessitura o al «tufting»; Estrusione di filamenti sintetici o artificiali insieme alla tessitura o al «tufting»; Tessitura insieme alla tintura, al floccaggio, alla spalmatura, alla stratificazione o alla metallizzazione; «Tufting» insieme alla tintura o alla stampa; Floccaggio insieme alla tintura o alla stampa; Tintura di filati insieme alla tessitura; o Tessitura insieme alla stampa.
58.05	CTH
58.06 – 58.09	Filatura di fibre in fiocco naturali, sintetiche o artificiali insieme alla tessitura o al «tufting»; Estrusione di filamenti sintetici o artificiali insieme alla tessitura o al «tufting»; Tessitura insieme alla tintura, al floccaggio, alla spalmatura, alla stratificazione o alla metallizzazione; «Tufting» insieme alla tintura o alla stampa; Floccaggio insieme alla tintura o alla stampa; Tintura di filati insieme alla tessitura; o Tessitura insieme alla stampa.
58.10	Ricamo in cui il valore dei materiali non originari di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto utilizzato, non supera il 50 % dell'EXW del prodotto.
58.11	Filatura di fibre in fiocco naturali, sintetiche o artificiali insieme alla tessitura o al «tufting»; Estrusione di filamenti sintetici o artificiali insieme alla tessitura o al «tufting»; Tessitura insieme alla tintura, al floccaggio, alla spalmatura, alla stratificazione o alla metallizzazione; «Tufting» insieme alla tintura o alla stampa; Floccaggio insieme alla tintura o alla stampa; Tintura di filati insieme alla tessitura; o Tessitura insieme alla stampa.

Colonna 1 Classificazione del sistema armonizzato (2017) compresa la descrizione specifica	Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto
Capitolo 59	Tessuti impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati; articoli tessili adatti all'uso industriale
59.01	Tessitura insieme alla tintura, al floccaggio, alla spalmatura, alla stratificazione o alla metallizzazione; o Floccaggio insieme alla tintura o alla stampa.
59.02	Filatura di fibre in fiocco naturali, sintetiche o artificiali insieme alla tessitura; o Estrusione di filamenti sintetici o artificiali insieme alla tessitura.
59.03	Tessitura insieme all'impregnazione superficiale, alla spalmatura, alla ricopertura, alla stratificazione o alla metallizzazione; Tessitura insieme alla stampa; o Stampa (operazione indipendente).
59.04	Tessitura o calandratura insieme alla tintura, alla spalmatura, alla stratificazione o alla metallizzazione.
59.05	Filatura di fibre in fiocco naturali, sintetiche o artificiali insieme alla tessitura; Estrusione di filamenti sintetici o artificiali insieme alla tessitura; Tessitura, lavorazione a maglia o fabbricazione di stoffe non tessute, insieme all'impregnazione superficiale, alla spalmatura, alla ricopertura, alla stratificazione o alla metallizzazione; Tessitura insieme alla stampa; o Stampa (operazione indipendente).
5906	
- Stoffe a maglia	Filatura di fibre in fiocco naturali, sintetiche o artificiali insieme alla lavorazione a maglia; Estrusione di filamenti sintetici o artificiali insieme alla lavorazione a maglia; Lavorazione a maglia insieme alla gommatura; o Gommatura insieme ad almeno altre due delle operazioni preparatorie o di finissaggio principali (quali calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, termofissaggio o finissaggio antipiega), a condizione che il valore dei materiali non originari utilizzati non superi il 50 % dell'EXW del prodotto.
- Altri tessuti di filamenti sintetici contenenti, in peso, più del 90 % di materiali tessili	Estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla tessitura.

Colonna 1 Classificazione del sistema armonizzato (2017) compresa la descrizione specifica	Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto
- Altri	Tessitura, lavorazione a maglia o processo della stoffa non tessuta, insieme alla tintura o alla spalmatura o alla gommatura; Tintura di filati insieme alla tessitura, alla lavorazione a maglia o al processo della stoffa non tessuta; o Gommatura insieme ad almeno altre due delle operazioni preparatorie o di finissaggio principali (quali calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, termofissaggio o finissaggio antipiega), a condizione che il valore dei materiali non originari utilizzati non superi il 50 % dell'EXW del prodotto.
59.07	Tessitura, lavorazione a maglia o fabbricazione di stoffe non tessute, insieme alla tintura o alla stampa, o alla spalmatura, all'impregnazione superficiale o alla ricopertura; Floccaggio insieme alla tintura o alla stampa; o Stampa (operazione indipendente).
59.08	
- Reticelle a incandescenza, impregnate	Fabbricazione a partire da tessuti tubolari a maglia non originari.
- Altri	CTH
59.09 – 59.10	Filatura di fibre in fiocco naturali, sintetiche o artificiali insieme alla tessitura; Estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla tessitura; Tessitura insieme alla tintura, alla spalmatura o alla stratificazione; o Spalmatura, floccaggio, stratificazione o metallizzazione, insieme ad almeno altre due delle operazioni preparatorie o di finissaggio principali (quali calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, termofissaggio o finissaggio antipiega), a condizione che il valore dei materiali non originari utilizzati non superi il 50 % dell'EXW del prodotto.
59.11	
- Dischi e corone per lucidare, diversi da quelli di feltro della voce 59.11	Fabbricazione a partire da filati o da cascami di tessuti o da stracci della voce 63.10.
- Tessuti feltrati o non feltrati, dei tipi comunemente utilizzati nelle macchine per cartiere o per altri usi tecnici, anche impregnati o spalmati, tubolari o senza fine, a catene e/o a trame semplici o multiple, o a tessitura piana, a catene e/o a trame multiple della voce 59.11	Filatura di fibre in fiocco naturali, sintetiche o artificiali insieme alla tessitura; Estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla tessitura; o Tessitura insieme alla tintura, alla spalmatura o alla stratificazione.

Colonna 1 Classificazione del sistema armonizzato (2017) compresa la descrizione specifica	Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto
- Altri	Filatura di fibre in fiocco naturali, sintetiche o artificiali insieme alla tessitura; Estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla tessitura; Tessitura insieme alla tintura, alla spalmatura o alla stratificazione; o Spalmatura, floccaggio, stratificazione o metallizzazione, insieme ad almeno altre due delle operazioni preparatorie o di finissaggio principali (quali calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, termofissaggio, finissaggio antipiega), a condizione che il valore dei materiali non originari utilizzati non superi il 50 % dell'EXW del prodotto.
Capitolo 60	Stoffe a maglia
60.01 – 60.06	Filatura di fibre in fiocco naturali, sintetiche o artificiali insieme alla tessitura; o Estrusione di filamenti sintetici o artificiali insieme alla tessitura.
Capitolo 61	Indumenti e accessori di abbigliamento, a maglia
6101.20 – 6103.39	
- Ottenuti riunendo, mediante cucitura o in altro modo, due o più parti di stoffa a maglia, tagliate o realizzate direttamente nella forma voluta	Lavorazione a maglia insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto.
- Altri	Filatura di fibre in fiocco naturali, sintetiche o artificiali insieme alla lavorazione a maglia; Estrusione di filamenti sintetici o artificiali insieme alla lavorazione a maglia; o Lavorazione a maglia e confezione in un'unica operazione.
6103.41 – 6103.49	
- Ottenuti riunendo, mediante cucitura o in altro modo, due o più parti di stoffa a maglia, tagliate o realizzate direttamente nella forma voluta	Lavorazione a maglia insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto.
- Solo ottenuti in forma o senza cucitura	Filatura di fibre in fiocco naturali, sintetiche o artificiali o estrusione di filamenti sintetici o artificiali insieme alla lavorazione a maglia e alla confezione in un'unica operazione.

Colonna 1 Classificazione del sistema armonizzato (2017) compresa la descrizione specifica	Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto
6104.13 – 6104.59	
- Ottenuti riunendo, mediante cucitura o in altro modo, due o più parti di stoffa a maglia, tagliate o realizzate direttamente nella forma voluta	Lavorazione a maglia insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto.
- Altri	Filatura di fibre in fiocco naturali, sintetiche o artificiali insieme alla lavorazione a maglia; Estrusione di filamenti sintetici o artificiali insieme alla lavorazione a maglia; o Lavorazione a maglia e confezione in un'unica operazione.
6104.61 – 6104.69	
- Ottenuti riunendo, mediante cucitura o in altro modo, due o più parti di stoffa a maglia, tagliate o realizzate direttamente nella forma voluta	Lavorazione a maglia insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto.
- Ottenuti in forma o senza cucitura	Filatura di fibre in fiocco naturali, sintetiche o artificiali o estrusione di filamenti sintetici o artificiali insieme alla lavorazione a maglia e alla confezione in un'unica operazione.
61.05 – 61.06	
- Ottenuti riunendo, mediante cucitura o in altro modo, due o più parti di stoffa a maglia, tagliate o realizzate direttamente nella forma voluta	Lavorazione a maglia insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto.
- Altri	Filatura di fibre in fiocco naturali, sintetiche o artificiali insieme alla lavorazione a maglia; Estrusione di filamenti sintetici o artificiali insieme alla lavorazione a maglia; o Lavorazione a maglia e confezione in un'unica operazione.
6107.11	
- Ottenuti riunendo, mediante cucitura o in altro modo, due o più parti di stoffa a maglia, tagliate o realizzate direttamente nella forma voluta	Lavorazione a maglia insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto.
- Ottenuti in forma o senza cucitura	Filatura di fibre in fiocco naturali, sintetiche o artificiali e/o estrusione di filamenti sintetici o artificiali insieme alla lavorazione a maglia e alla confezione in un'unica operazione.

Colonna 1 Classificazione del sistema armonizzato (2017) compresa la descrizione specifica	Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto
6107.12 – 6108.19	
- Ottenuti riunendo, mediante cucitura o in altro modo, due o più parti di stoffa a maglia, tagliate o realizzate direttamente nella forma voluta	Lavorazione a maglia insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto.
- Altri	Filatura di fibre in fiocco naturali, sintetiche o artificiali insieme alla lavorazione a maglia; Estrusione di filamenti sintetici o artificiali insieme alla lavorazione a maglia; o Lavorazione a maglia e confezione in un'unica operazione.
6108.21 – 6108.29	
- Ottenuti riunendo, mediante cucitura o in altro modo, due o più parti di stoffa a maglia, tagliate o realizzate direttamente nella forma voluta	Lavorazione a maglia insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto.
- Ottenuti in forma o senza cucitura	Filatura di fibre in fiocco naturali, sintetiche o artificiali e/o estrusione di filamenti sintetici o artificiali insieme alla lavorazione a maglia e alla confezione in un'unica operazione.
6108.31 – 6110.20	
- Ottenuti riunendo, mediante cucitura o in altro modo, due o più parti di stoffa a maglia, tagliate o realizzate direttamente nella forma voluta	Lavorazione a maglia insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto.
- Altri	Filatura di fibre in fiocco naturali, sintetiche o artificiali insieme alla lavorazione a maglia; Estrusione di filamenti sintetici o artificiali insieme alla lavorazione a maglia; o Lavorazione a maglia e confezione in un'unica operazione.
6110.30	
- Ottenuti riunendo, mediante cucitura o in altro modo, due o più parti di stoffa a maglia, tagliate o realizzate direttamente nella forma voluta	Lavorazione a maglia insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto.
- Ottenuti in forma o senza cucitura	Filatura di fibre in fiocco naturali, sintetiche o artificiali o estrusione di filamenti sintetici o artificiali insieme alla lavorazione a maglia e alla confezione in un'unica operazione.

Colonna 1 Classificazione del sistema armonizzato (2017) compresa la descrizione specifica	Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto
6110.90 - 6114.90	
- Ottenuti riunendo, mediante cucitura o in altro modo, due o più parti di stoffa a maglia, tagliate o realizzate direttamente nella forma voluta	Lavorazione a maglia insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto.
- Altri	Filatura di fibre in fiocco naturali, sintetiche o artificiali insieme alla lavorazione a maglia; Estrusione di filamenti sintetici o artificiali insieme alla lavorazione a maglia; o Lavorazione a maglia e confezione in un'unica operazione.
6115	
- Ottenuti riunendo, mediante cucitura o in altro modo, due o più parti di stoffa a maglia, tagliate o realizzate direttamente nella forma voluta	Lavorazione a maglia insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto.
- Ottenuti in forma o senza cucitura (non include calzemaglie (collants), calze, calzettoni e calzini a compressione)	Filatura di fibre in fiocco naturali, sintetiche o artificiali e/o estrusione di filamenti sintetici o artificiali insieme alla lavorazione a maglia e alla confezione in un'unica operazione.
61.16 – 61.17	
- Ottenuti riunendo, mediante cucitura o in altro modo, due o più parti di stoffa a maglia, tagliate o realizzate direttamente nella forma voluta	Lavorazione a maglia insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto.
- Altri	Filatura di fibre in fiocco naturali, sintetiche o artificiali insieme alla lavorazione a maglia; Estrusione di filamenti sintetici o artificiali insieme alla lavorazione a maglia; o Lavorazione a maglia e confezione in un'unica operazione.
Capitolo 62	Indumenti e accessori di abbigliamento, diversi da quelli a maglia
62.01	Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto.

Colonna 1 Classificazione del sistema armonizzato (2017) compresa la descrizione specifica	Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto
62.02	
- Ricamati	Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto; o Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, a condizione che il valore dei tessuti non originari non ricamati utilizzati non superi il 40 % dell'EXW del prodotto.
- Altri	Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto.
62.03	Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto.
6204.11 – 6204.59	
- Ricamati	Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto; o Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, a condizione che il valore dei tessuti non originari non ricamati utilizzati non superi il 40 % dell'EXW del prodotto.
- Altri	Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto.
6204.61 – 6205.90	Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto.
62.06	
- Ricamati	Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto; o Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, a condizione che il valore dei tessuti non originari non ricamati utilizzati non superi il 40 % dell'EXW del prodotto.
- Altri	Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto.
62.07 – 62.08	Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto.
62.09	
- Ricamati	Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto; o Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, a condizione che il valore dei tessuti non originari non ricamati utilizzati non superi il 40 % dell'EXW del prodotto.
- Altri	Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto.
62.10	
- Equipaggiamenti ignifughi in tessuto ricoperto di un foglio di poliestere alluminizzato	Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto; o Spalmatura o stratificazione, a condizione che il valore del tessuto non originario non stratificato o non spalmato utilizzato non superi il 40 % dell'EXW del prodotto, insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto.
- Altri	Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto.

Colonna 1 Classificazione del sistema armonizzato (2017) compresa la descrizione specifica	Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto
62.11	
- Ricamati	Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto; o Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, a condizione che il valore dei tessuti non originari non ricamati utilizzati non superi il 40 % dell'EXW del prodotto.
- Altri	Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto.
62.12	Lavorazione a maglia o tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto.
62.13 - 62.14	
- Ricamati	Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto; o Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, a condizione che il valore dei tessuti non originari non ricamati utilizzati non superi il 40 % dell'EXW del prodotto.
- Altri	Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto.
62.15	Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto.
62.16	
- Equipaggiamenti ignifughi in tessuto ricoperto di un foglio di poliestere alluminizzato	Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto; o Spalmatura o stratificazione, a condizione che il valore del tessuto non originario non stratificato o non spalmato utilizzato non superi il 40 % dell'EXW del prodotto, insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto.
- Altri	Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto.
62.17	
- Ricamati	Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto; o Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, a condizione che il valore dei tessuti non originari non ricamati utilizzati non superi il 40 % dell'EXW del prodotto.
- Equipaggiamenti ignifughi in tessuto ricoperto di un foglio di poliestere alluminizzato	Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto; o Spalmatura o stratificazione, a condizione che il valore del tessuto non originario non stratificato o non spalmato utilizzato non superi il 40 % dell'EXW del prodotto, insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto.
- Tessuti di rinforzo per colletti e polsini, tagliati	Fabbricazione di tessuto insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto.
- Altri	Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto.

Colonna 1 Classificazione del sistema armonizzato (2017) compresa la descrizione specifica	Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto
Capitolo 63	Altri manufatti tessili confezionati; assortimenti; oggetti da rigattiere e stracci
63.01 – 63.04	
- Di feltro, di stoffe non tessute	Fabbricazione di stoffe non tessute insieme alla confezione, compreso il taglio della stoffa.
- Altri	Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto; o
– ricamati	Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, a condizione che il valore dei tessuti non originari non ricamati utilizzati non superi il 40 % dell'EXW del prodotto.
– altri	Tessitura o lavorazione a maglia insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto.
63.05	Estrusione di fibre sintetiche o artificiali o filatura di fibre in fiocco naturali, sintetiche o artificiali insieme alla tessitura o alla lavorazione a maglia e alla confezione, compreso il taglio del tessuto.
63.06	
- Di stoffe non tessute	Fabbricazione di stoffe non tessute insieme alla confezione, compreso il taglio della stoffa.
- Altri	Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto.
63.07	CTH e MaxNOM 40 % (EXW).
63.08	Ogni articolo dell'assortimento deve soddisfare le condizioni che sarebbero applicabili qualora non fosse incluso nell'assortimento; tuttavia possono essere incorporati articoli non originari, a condizione che il loro valore complessivo non superi il 10 % dell'EXW dell'assortimento.
63.09 – 63.10	CTH
SEZIONE XII	CALZATURE, CAPPELLI, COPRICAPO E ALTRE ACCONCIATURE, OMBRELLI (DA PIOGGIA O DA SOLE), OMBRELLONI, BASTONI DA PASSEGGIO, BASTONI-SEDILE, FRUSTE, FRUSTINI E LORO PARTI; PIUME PREPARATE E OGGETTI DI PIUME; FIORI ARTIFICIALI; LAVORI DI CAPELLI
Capitolo 64	Calzature, ghette e oggetti simili; parti di questi oggetti
64.01 – 64.05	
- Con valore in dogana inferiore o uguale a 35 EUR	Fabbricazione a partire da materiali non originari di qualsiasi voce, eccetto i materiali non originari della sottovoce 6406.10, a condizione che il valore complessivo dei materiali non originari non superi il 40 % del valore del prodotto.
- Con valore in dogana superiore a 35 EUR	Fabbricazione a partire da materiali non originari di qualsiasi voce, eccetto le calzature incomplete formate da tomaie fissate alle suole primarie o ad altre componenti della suola della voce 64.06.

Colonna 1 Classificazione del sistema armonizzato (2017) compresa la descrizione specifica	Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto
64.06	CTH
Capitolo 65	Cappelli, copricapo e altre acconciature; loro parti
65.01 – 65.07	CTH
Capitolo 66	Ombrelli (da pioggia o da sole), ombrelloni, bastoni da passeggio, bastoni-sedile, fruste, frustini e loro parti
66.01 – 66.03	CTH; o MaxNOM 50 % (EXW).
Capitolo 67	Piume e calugine preparate e oggetti di piume o di calugine; fiori artificiali; lavori di capelli
67.01 – 67.04	CTH
SEZIONE XIII	LAVORI DI PIETRE, GESSO, CEMENTO, AMIANTO, MICA O MATERIE SIMILI; PRODOTTI CERAMICI; VETRO E LAVORI DI VETRO
Capitolo 68	Lavori di pietre, gesso, cemento, amianto, mica o materie simili
68.01 – 68.02	CTH; o MaxNOM 50 % (EXW).
68.03 - Ardesia naturale lavorata	CTH; o MaxNOM 50 % (EXW).
- Lavori di ardesia naturale o agglomerata	Fabbricazione a partire dall'ardesia naturale lavorata.
68.04 – 68.11	CTH; o MaxNOM 50 % (EXW).
68.12 - Lavori di amianto; lavori di miscele a base di amianto o a base di amianto e carbonato di magnesio	Fabbricazione a partire da materiali non originari di qualsiasi voce.
- Altri	CTH; o MaxNOM 50 % (EXW).
6813.20	CTH; o MaxNOM 50 % (EXW).

Colonna 1 Classificazione del sistema armonizzato (2017) compresa la descrizione specifica	Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto
6813.81 – 6813.89	MaxNOM 50 % (EXW) ([1]).
68.14 - Lavori di mica, compresa la mica agglomerata o ricostituita, su supporto di carta, di cartone o di altre materie - Altri	 Fabbricazione a partire da mica lavorata non originaria (compresa la mica agglomerata o ricostituita). CTH; o MaxNOM 50 % (EXW).
68.15	CTH; o MaxNOM 50 % (EXW).
Capitolo 69	Prodotti ceramici
69.01 – 69.14	CTH
Capitolo 70	Vetro e lavori di vetro
70.01 – 70.05	CTH; o MaxNOM 50 % (EXW).
70.06 – 70.09	CTH, eccetto a partire da materiali non originari della voce 70.05.
70.10	CTH; o MaxNOM 20 % (EXW).
70.11	CTH; o MaxNOM 50 % (EXW).
70.13	CTH, eccetto a partire da materiali non originari della voce 70.10; o MaxNOM 20 % (EXW).
70.14 – 70.18	CTH; o MaxNOM 50 % (EXW).

([1]) Per i prodotti della sottovoce 6813.89 originari del Paraguay, per un periodo non superiore a 8 (otto) anni a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'accordo, la regola specifica per prodotto è MaxNOM 55 % (EXW). Il capitolo sulle regole di origine si applica *mutatis mutandis* alla determinazione dell'origine dal Paraguay.

Colonna 1 Classificazione del sistema armonizzato (2017) compresa la descrizione specifica	Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto
70.19	CTH; o MaxNOM 45 % (EXW).
70.20	CTH; o MaxNOM 50 % (EXW).
SEZIONE XIV	PERLE FINI O COLTIVATE, PIETRE PREZIOSE (GEMME), PIETRE SEMIPREZIOSE (FINI) O SIMILI, METALLI PREZIOSI, METALLI PLACCATI O RICOPERTI DI METALLI PREZIOSI E LAVORI DI QUESTE MATERIE; MINUTERIE DI BIGIOTTERIA; MONETE
Capitolo 71	Perle fini o coltivate, pietre preziose (gemme), pietre semipreziose (fini) o simili, metalli preziosi, metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi e lavori di queste materie; minuterie di bigiotteria; monete
71.01 - Perle fini o coltivate, assortite e infilate temporaneamente per comodità di trasporto	MaxNOM 50 % (EXW).
- Altri	CTH
71.02 - Pietre preziose (gemme) o semipreziose (fini) (naturali, sintetiche o ricostituite) lavorate	Fabbricazione a partire da pietre preziose (gemme) o semipreziose (fini) non lavorate non originarie.
- Altri	CTH
71.03 - Pietre preziose (gemme) o semipreziose (fini) (naturali, sintetiche o ricostituite) lavorate	Fabbricazione a partire da pietre preziose (gemme) o semipreziose (fini) non lavorate non originarie.
- Altri	CTH
71.04 - Pietre preziose (gemme) o semipreziose (fini) (naturali, sintetiche o ricostituite) lavorate	Fabbricazione a partire da pietre preziose (gemme) o semipreziose (fini) non lavorate non originarie.
- Altri	CTH
71.05	CTH
71.06 - Greggi	CTH, eccetto a partire da materiali non originari delle voci 71.06, 71.08 e 71.10; o separazione elettrolitica, termica o chimica di metalli preziosi della voce 71.06, 71.08 o 71.10; o fabbricazione di leghe di metalli preziosi della voce 71.06, 71.08 o 71.10 tra di loro o con metalli comuni.

Colonna 1 Classificazione del sistema armonizzato (2017) compresa la descrizione specifica	Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto
- Semilavorati o in polvere	Fabbricazione a partire da metalli preziosi greggi non originari.
71.07	
- Metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi, semilavorati	Fabbricazione a partire da metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi non originari, greggi.
- Altri	CTH
71.08	
- Greggi	CTH, eccetto a partire da materiali non originari delle voci 71.06, 71.08 e 71.10; o Separazione elettrolitica, termica o chimica di metalli preziosi della voce 71.06, 71.08 o 71.10; o Fabbricazione di leghe di metalli preziosi della voce 71.06, 71.08 o 71.10 tra di loro o con metalli comuni.
- Semilavorati o in polvere	Fabbricazione a partire da metalli preziosi greggi non originari.
71.09	
- Metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi, semilavorati	Fabbricazione a partire da metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi non originari, greggi.
- Altri	CTH
71.10	
- Greggi	CTH, eccetto a partire da materiali non originari delle voci 71.06, 71.08 e 71.10; o Separazione elettrolitica, termica o chimica di metalli preziosi della voce 71.06, 71.08 o 71.10; o Fabbricazione di leghe di metalli preziosi della voce 71.06, 71.08 o 71.10 tra di loro o con metalli comuni.
- Semilavorati o in polvere	Fabbricazione a partire da metalli preziosi greggi non originari.
71.11	
- Metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi, semilavorati	Fabbricazione a partire da metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi non originari, greggi.
- Altri	CTH

Colonna 1 Classificazione del sistema armonizzato (2017) compresa la descrizione specifica	Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto
71.12 – 71.15	CTH
71.16	MaxNOM 50 % (EXW).
71.17	CTH; o Fabbricazione a partire da parti di metalli comuni, non placcati o ricoperti di metalli preziosi, a condizione che il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non superi il 50 % dell'EXW del prodotto.
71.18	CTH
SEZIONE XV	METALLI COMUNI E LORO LAVORI
Capitolo 72	Ghisa, ferro e acciaio
72.01 – 72.06	CTH
72.07 – 72.17	CTH, eccetto a partire da materiali non originari delle voci da 72.06 a 72.17.
72.18	CTH
72.19 – 72.23	CTH, eccetto a partire da materiali non originari delle voci da 72.18 a 72.23.
72.24	CTH
72.25 – 72.29	CTH, eccetto a partire da materiali non originari delle voci da 72.24 a 72.29.
Capitolo 73	Lavori di ghisa, ferro o acciaio
7301.10	CC, eccetto a partire da materiali non originari delle voci da 72.07 a 72.17.
7301.20	CTH
73.02	CC, eccetto a partire da materiali non originari delle voci da 72.07 a 72.17.
73.03	CTH
73.04	CTH, eccetto a partire da materiali non originari delle voci da 72.06 a 72.29.
73.05 - 73.06	CC, eccetto a partire da materiali non originari delle voci da 72.13 a 72.17, da 72.21 a 72.23 e da 72.25 a 72.29.

Colonna 1 Classificazione del sistema armonizzato (2017) compresa la descrizione specifica	Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto
73.07	
- Di acciai inossidabili	Tornitura, trapanatura, alesatura, filettatura, sbavatura e sabbiatura di abbozzi fucinati, a condizione che il valore complessivo degli abbozzi fucinati non originari non superi il 35 % dell'EXW del prodotto.
- Altri	CTH
73.08	CTH, eccetto a partire da materiali non originari della sottovoce 7301.20.
7309.00 – 7315.19	CTH
7315.20	Fabbricazione in cui il valore dei materiali non originari della voce 73.15 utilizzati non supera il 50 % dell'EXW del prodotto.
7315.81 – 7326.90	CTH
Capitolo 74	Rame e lavori di rame
74.01 – 74.02	CTH
74.03	CTSH
74.04 – 74.07	CTH
74.08	CTH e MaxNOM 50 % (EXW).
74.09	CTH
74.10	CTH e MaxNOM 50 % (EXW).
74.11 – 74.19	CTH
Capitolo 75	Nichel e lavori di nichel
75.01 – 75.08	CTH
Capitolo 76	Alluminio e lavori di alluminio
76.01 – 76.16	CTH e MaxNOM 50 % (EXW).

Colonna 1 Classificazione del sistema armonizzato (2017) compresa la descrizione specifica	Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto
Capitolo 78	Piombo e lavori di piombo
78.01 – 78.06	CTH e MaxNOM 50 % (EXW).
Capitolo 79	Zinco e lavori di zinco
79.01 – 79.07	CTH
Capitolo 80	Stagno e lavori di stagno
80.01 – 80.07	CTH
Capitolo 81	Altri metalli comuni; cermet; lavori di queste materie
81.01 – 81.13	CTH e MaxNOM 50 % (EXW).
Capitolo 82	Utensili e utensileria; oggetti di coltelleria e posateria da tavola, di metalli comuni; parti di questi oggetti di metalli comuni
8201.10 – 8205.70	CTH; o MaxNOM 50 % (EXW).
8205.90	CTH; tuttavia utensili non originari della voce 82.05 possono essere incorporati nell'assortimento, a condizione che il loro valore complessivo non superi il 15 % dell'EXW dell'assortimento.
82.06	CTH, eccetto a partire da materiali non originari delle voci da 82.02 a 82.05; tuttavia utensili non originari delle voci da 82.02 a 82.05 possono essere incorporati nell'assortimento, a condizione che il loro valore complessivo non superi il 15 % dell'EXW dell'assortimento.
8207.13 – 8207.20	CTH; o MaxNOM 50 % (EXW).
8207.30	MaxNOM 40 % (EXW).
8207.40 – 8215.99	CTH; o MaxNOM 50 % (EXW).

Colonna 1 Classificazione del sistema armonizzato (2017) compresa la descrizione specifica	Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto
Capitolo 83	Lavori diversi di metalli comuni
8301.10	CTH; o MaxNOM 50 % (EXW).
8301.20	MaxNOM 50 % (EXW).
8301.30 – 8302.20	CTH; o MaxNOM 50 % (EXW).
8302.30	MaxNOM 50 % (EXW).
8302.41– 8311.90	CTH; o MaxNOM 50 % (EXW).
SEZIONE XVI	MACCHINE E APPARECCHI; MATERIALE ELETTRICO E LORO PARTI; APPARECCHI DI REGISTRAZIONE O DI RIPRODUZIONE DEL SUONO, APPARECCHI DI REGISTRAZIONE O DI RIPRODUZIONE DELLE IMMAGINI E DEL SUONO IN TELEVISIONE, PARTI E ACCESSORI DI QUESTI APPARECCHI
Capitolo 84	Reattori nucleari, caldaie, macchine, apparecchi e congegni meccanici; parti di queste macchine o di questi apparecchi
84.01	MaxNOM 50 % (EXW).
84.02 – 84.06	CTH; o MaxNOM 50 % (EXW).
84.07 – 84.08	MaxNOM 50 % (EXW).
8409.10	CTH; o MaxNOM 45 % (EXW).
8409.91 – 8409.99	MaxNOM 50 % (EXW) ([1]).
84.10	CTH; o MaxNOM 50 % (EXW).
84.11	CTH; o MaxNOM 45 % (EXW).
8412.10 – 8415.10	CTH; o MaxNOM 50 % (EXW).
8415.20	MaxNOM 50 % (EXW).

([1]) Per i prodotti della sottovoce 8409.91 originari del Paraguay, per un periodo non superiore a 8 (otto) anni a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'accordo, la regola specifica per prodotto è MaxNOM 55 % (EXW). Il capitolo sulle regole di origine si applica *mutatis mutandis* alla determinazione dell'origine dal Paraguay.

Colonna 1 Classificazione del sistema armonizzato (2017) compresa la descrizione specifica	Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto
8415.81 – 8416.90	CTH; o MaxNOM 50 % (EXW).
84.17	MaxNOM 45 % (EXW).
84.18 – 84.22	CTH; o MaxNOM 50 % (EXW).
84.23	MaxNOM 45 % (EXW).
84.24	CTH; o MaxNOM 50 % (EXW).
84.25 – 84.26	CTH, eccetto a partire da materiali non originari della voce 84.31; o MaxNOM 50 % (EXW).
84.27	MaxNOM 50 % (EXW).
84.28 – 84.30	CTH, eccetto a partire da materiali non originari della voce 84.31; o MaxNOM 50 % (EXW).
84.31	CTH; o MaxNOM 50 % (EXW).
84.32	MaxNOM 45 % (EXW).
84.33 – 84.37	CTH; o MaxNOM 50 % (EXW).
84.38	CTH; o MaxNOM 45 % (EXW).
84.39 – 84.41	CTH; o MaxNOM 50 % (EXW).
84.42	CTH; o MaxNOM 45 % (EXW).
8443.11 – 8443.19	MaxNOM 50 % (EXW).
8443.31 – 8443.32	CTH; o MaxNOM 50 % (EXW).

Colonna 1 Classificazione del sistema armonizzato (2017) compresa la descrizione specifica	Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto
8443.39 – 8443.91	MaxNOM 50 % (EXW).
8443.99	CTH; o MaxNOM 50 % (EXW).
84.44 – 84.47	CTH, eccetto a partire da materiali non originari della voce 84.48; o MaxNOM 45 % (EXW).
84.48 – 84.51	CTH; o MaxNOM 50 % (EXW).
84.52	MaxNOM 50 % (EXW).
84.53	CTH; o MaxNOM 50 % (EXW).
84.54	CTH; o MaxNOM 45 % (EXW).
84.55	CTH; o MaxNOM 50 % (EXW).
84.56 – 84.65	CTH, eccetto a partire da materiali non originari della voce 84.66; o MaxNOM 50 % (EXW).
84.66 – 84.68	CTH; o MaxNOM 50 % (EXW).
8470.10 – 8470.30	CTH, eccetto a partire da materiali non originari della voce 84.73; o MaxNOM 45 % (EXW).
8470.50	CTH, eccetto a partire da materiali non originari della voce 84.73; o MaxNOM 50 % (EXW).
8470.90	CTH, eccetto a partire da materiali non originari della voce 84.73; o MaxNOM 45 % (EXW).
84.71-84.72	CTH, eccetto a partire da materiali non originari della voce 84.73; o MaxNOM 50 % (EXW).
8473.21	MaxNOM 45 % (EXW).
8473.29 – 8473.50	CTH; o MaxNOM 50 % (EXW).

Colonna 1 Classificazione del sistema armonizzato (2017) compresa la descrizione specifica	Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto
84.74	CTH; o MaxNOM 45 % (EXW).
84.75 – 84.77	CTH; o MaxNOM 50 % (EXW).
84.78	CTH; o MaxNOM 45 % (EXW).
84.79 – 84.81	CTH; o MaxNOM 50 % (EXW).
84.82	MaxNOM 45 % (EXW).
84.83 – 84.84	CTH; o MaxNOM 50 % (EXW).
84.86	CTH; o MaxNOM 45 % (EXW).
84.87	CTH; o MaxNOM 50 % (EXW).
Capitolo 85	Macchine, apparecchi e materiale elettrico e loro parti; apparecchi di registrazione o di riproduzione del suono, apparecchi di registrazione o di riproduzione delle immagini e del suono in televisione, parti e accessori di questi apparecchi
85.01 – 85.02	CTH, eccetto a partire da materiali non originari della voce 85.03; o MaxNOM 50 % (EXW).
85.03	CTH; o MaxNOM 50 % (EXW).
8504.10 – 8504.34	MaxNOM 50 % (EXW).
8504.40	CTH; o MaxNOM 50 % (EXW).
8504.50 – 8505.90	MaxNOM 50 % (EXW).
8506.10 – 8512.20	CTH; o MaxNOM 50 % (EXW).
8512.30 – 8512.90	MaxNOM 50 % (EXW) [1].

[1] Per i prodotti delle sottovoci 8512.40 e 8512.90 originari del Paraguay, per un periodo non superiore a 8 (otto) anni a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'accordo, la regola specifica per prodotto è MaxNOM 55 % (EXW). Il capitolo sulle regole di origine si applica *mutatis mutandis* alla determinazione dell'origine dal Paraguay.

Colonna 1 Classificazione del sistema armonizzato (2017) compresa la descrizione specifica	Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto
85.13 – 85.16	CTH; o MaxNOM 50 % (EXW).
8517.11	MaxNOM 50 % (EXW).
8517.12	CTH; o MaxNOM 50 % (EXW).
8517.18	MaxNOM 50 % (EXW).
8517.61 – 8517.70	CTH; o MaxNOM 50 % (EXW).
85.18	CTH; o MaxNOM 50 % (EXW).
85.19	MaxNOM 50 % (EXW).
85.21	CTH, eccetto a partire da materiali non originari della voce 85.22; o MaxNOM 50 % (EXW).
85.22	CTH; o MaxNOM 50 % (EXW).
8523.21 – 8523.51	MaxNOM 50 % (EXW).
8523.52 – 8523.59	CTH; o MaxNOM 50 % (EXW).
8523.80	MaxNOM 50 % (EXW).
85.25-85.27	CTH, eccetto a partire da materiali non originari della voce 85.29; o MaxNOM 50 % (EXW).
8528.42	CTH; o MaxNOM 50 % (EXW).
8528.49	CTH, eccetto a partire da materiali non originari della voce 85.29; o MaxNOM 50 % (EXW).

Colonna 1 Classificazione del sistema armonizzato (2017) compresa la descrizione specifica	Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto
8528.52 – 8528.59	CTH, eccetto a partire da materiali non originari della voce 85.29; o MaxNOM 55 % (EXW).
8528.62 – 8528.69	CTH, eccetto a partire da materiali non originari della voce 85.29; o MaxNOM 50 % (EXW).
8528.71	CTH; o MaxNOM 50 % (EXW).
8528.72 – 8528.73	CTH, eccetto a partire da materiali non originari della voce 85.29; o MaxNOM 55 % (EXW).
8529.10	MaxNOM 50 % (EXW).
8529.90 – 8530.80	CTH; o MaxNOM 55 % (EXW).
8530.90 – 8531.90	CTH; o MaxNOM 50 % (EXW).
85.32 – 85.34	MaxNOM 50 % (EXW).
85.35 – 85.36	CTH, eccetto a partire da materiali non originari della voce 85.38; o MaxNOM 50 % (EXW).
8537.10	CTH, eccetto a partire da materiali non originari della voce 85.38; o MaxNOM 55 % (EXW).
8537.20	CTH, eccetto a partire da materiali non originari della voce 85.38; o MaxNOM 50 % (EXW).
8538.10	CTH; o MaxNOM 50 % (EXW).
8538.90	CTH; o MaxNOM 55 % (EXW).
85.39 – 85.43	CTH; o MaxNOM 50 % (EXW).

Colonna 1 Classificazione del sistema armonizzato (2017) compresa la descrizione specifica	Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto
8544.11 – 8544.60	MaxNOM 50 % (EXW) ([1]).
8544.70	MaxNOM 45 % (EXW).
85.45 – 85.48	MaxNOM 50 % (EXW).
SEZIONE XVII	VEICOLI, AEROMOBILI, IMBARCAZIONI E MATERIALE DA TRASPORTO ASSOCIATO
Capitolo 86	Veicoli e materiale per strade ferrate o simili e loro parti; materiale fisso per strade ferrate o simili; apparecchi meccanici (compresi quelli elettromeccanici) di segnalazione per vie di comunicazione
86.01 – 86.09	MaxNOM 40 % (EXW).
Capitolo 87	Veicoli diversi da quelli ferroviari e tranviari a rotaia e loro parti e accessori
87.01 – 87.07	MaxNOM 45 % (EXW).
87.08 – 87.09	MaxNOM 50 % (EXW) ([2]).
87.10	CTH; o MaxNOM 50 % (EXW).
87.11	MaxNOM 50 % (EXW).
87.12	CTH, eccetto a partire da materiali non originari della voce 87.14; o MaxNOM 50 % (EXW).
87.13 – 87.16	MaxNOM 50 % (EXW).

([1]) Per i prodotti delle sottovoci 8544.30 e 8544.49 originari del Paraguay, per un periodo non superiore a 8 (otto) anni a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'accordo, la regola specifica per prodotto è MaxNOM 55 % (EXW). Il capitolo sulle regole di origine si applica *mutatis mutandis* alla determinazione dell'origine dal Paraguay.

([2]) Per i prodotti delle sottovoci 8708.10, 8708.21, 8708.29, 8708.40, 8708.50, 8708.80, 8708.91, 8708.92, 8708.93 e 8708.99 originari del Paraguay, per un periodo non superiore a 8 (otto) anni a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'accordo, la regola specifica per prodotto è MaxNOM 55 % (EXW). Il capitolo sulle regole di origine si applica *mutatis mutandis* alla determinazione dell'origine dal Paraguay.

Colonna 1 Classificazione del sistema armonizzato (2017) compresa la descrizione specifica	Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto
Capitolo 88	Veicoli di navigazione aerea o spaziale e loro parti
88.01 – 88.05	CTH; o MaxNOM 40 % (EXW).
Capitolo 89	Navi, imbarcazioni e strutture galleggianti
89.01 – 89.08	CC; o MaxNOM 40 % (EXW).
SEZIONE XVIII	STRUMENTI E APPARECCHI DI OTTICA, PER FOTOGRAFIA E PER CINEMATOGRAFIA, DI MISURA, DI CONTROLLO O DI PRECISIONE; STRUMENTI E APPARECCHI MEDICO-CHIRURGICI; OROLOGERIA; STRUMENTI MUSICALI; PARTI E ACCESSORI DI QUESTI STRUMENTI O APPARECCHI
Capitolo 90	Strumenti e apparecchi di ottica, per fotografia e per cinematografia, di misura, di controllo o di precisione; strumenti e apparecchi medico-chirurgici; parti e accessori di questi strumenti o apparecchi
9001.10	MaxNOM 45 % (EXW).
9001.20 – 9001.40	CTH; o MaxNOM 50 % (EXW).
9001.50	CTH; fabbricazione comprendente una delle seguenti operazioni: — finitura della lente semilavorata e trasformazione in una lente oftalmologica per la correzione della vista destinata a essere montata su un paio di occhiali; o — rivestimento della lente mediante trattamenti appropriati al fine di migliorare la vista e garantire la protezione dell'utilizzatore; o MaxNOM 50 % (EXW).
9001.90 – 9010.90	CTH; o MaxNOM 50 % (EXW).
90.11	MaxNOM 50 % (EXW).

Colonna 1 Classificazione del sistema armonizzato (2017) compresa la descrizione specifica	Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto
90.12 – 90.13	CTH; o MaxNOM 50 % (EXW).
90.14	MaxNOM 50 % (EXW).
90.15	CTH; o MaxNOM 50 % (EXW).
90.16	MaxNOM 45 % (EXW).
90.17 – 90.23	CTH; o MaxNOM 50 % (EXW).
90.24 – 90.25	MaxNOM 45 % (EXW).
90.26 – 90.27	CTH; o MaxNOM 50 % (EXW).
90.28	MaxNOM 45 % (EXW).
90.29 – 9032.89 9032.90	CTH; o MaxNOM 50 % (EXW). CTH; o MaxNOM 55 % (EXW).
90.33	MaxNOM 45 % (EXW).
Capitolo 91	Orologeria
91.01 – 91.14	MaxNOM 50 % (EXW).
Capitolo 92	Strumenti musicali; parti e accessori di questi strumenti
92.01 – 92.09	MaxNOM 45 % (EXW).
SEZIONE XIX	ARMI, MUNIZIONI E LORO PARTI E ACCESSORI
Capitolo 93	Armi, munizioni e loro parti e accessori

Colonna 1 Classificazione del sistema armonizzato (2017) compresa la descrizione specifica	Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto
93.01 – 93.07	MaxNOM 50 % (EXW).
SEZIONE XX	MERCI E PRODOTTI DIVERSI
Capitolo 94	Mobili; oggetti letterecci, materassi, supporti per materassi, cuscini e oggetti di arredamento simili, imbottiti; apparecchi per l'illuminazione non nominati né compresi altrove; insegne luminose, targhette indicatrici luminose e oggetti simili; costruzioni prefabbricate
9401.10	CTH; o MaxNOM 50 % (EXW).
9401.20	MaxNOM 50 % (EXW).
9401.30 – 9401.80	CTH; o MaxNOM 50 % (EXW).
9401.90	MaxNOM 50 % (EXW) ([1]).
94.02 – 94.05	CTH; o MaxNOM 50 % (EXW).
94.06	MaxNOM 50 % (EXW).
Capitolo 95	Giocattoli, giochi, oggetti per divertimenti o sport; loro parti e accessori
9503.00 – 9504.20	CTH; o MaxNOM 50 % (EXW).
9504.30	MaxNOM 45 % (EXW).
9504.40 – 9506.70	CTH; o MaxNOM 50 % (EXW).
9506.91	MaxNOM 45 % (EXW).

([1]) Per i prodotti della sottovoce 9401.90 originari del Paraguay, per un periodo non superiore a 8 (otto) anni a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'accordo, la regola specifica per prodotto è MaxNOM 55 % (EXW). Il capitolo sulle regole di origine si applica *mutatis mutandis* alla determinazione dell'origine dal Paraguay.

Colonna 1 Classificazione del sistema armonizzato (2017) compresa la descrizione specifica	Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto
9506.99 – 9508.90	CTH; o MaxNOM 50 % (EXW).
Capitolo 96	Lavori diversi
96.01 – 96.04	CTH; o MaxNOM 50 % (EXW).
96.05	Ogni articolo dell'assortimento deve soddisfare le condizioni che sarebbero applicabili qualora non fosse incluso nell'assortimento; tuttavia possono essere incorporati gli articoli non originari, a condizione che il loro valore complessivo non superi il 15 % dell'EXW dell'assortimento.
96.06 – 96.07	CTH e MaxNOM 50 % (EXW).
96.08 – 96.20	CTH; o MaxNOM 50 % (EXW).
SEZIONE XXI	OGGETTI D'ARTE, DA COLLEZIONE O DI ANTICHITÀ
Capitolo 97	Oggetti d'arte, da collezione o di antichità
97.01 – 97.06	CTH

Appendice 3-B-1

DISPOSIZIONI SPECIALI RIGUARDANTI LE REGOLE SPECIFICHE PER PRODOTTO RELATIVE A DETERMINATI PRODOTTI

Se il dazio consolidato OMC dell'Unione europea applicabile a questi prodotti non è pari a 0 % (zero per cento), sono considerati originari del Mercosur anche i prodotti seguenti, purché la corrispondente regola di origine specifica per prodotto indicata di seguito sia rispettata nel Mercosur a norma del presente accordo, salvo diversa notifica del Mercosur all'Unione europea.

Colonna 1 Classificazione del sistema armonizzato (2017)	Colonna 2 Regola di origine specifica per prodotto
8443.31; 8443.32; 8470.50; 8471; 8473.30; 8517.69; 8525; 8527; 8531.20; 8543.70; 9030.20; 9030.33; 9030.39; 9030.40; 9030.82; 9030.84; 9030.89; 9031.80	I. Assemblaggio e saldatura di tutti i componenti sulla scheda a circuito stampato che svolge la funzione centrale di elaborazione (scheda principale). II. Integrazione della scheda a circuito stampato assemblata conformemente al punto I con eventuali altre schede a circuito stampato e altre parti elettriche, meccaniche e di subassemblaggio per ottenere il formato del prodotto finale; e III. Configurazione del prodotto finale, installazione del software (se del caso) e test funzionali.
8443.99; 8473.29; 8473.30; 8473.40; 8473.50; 8517.70; 8523.52; 8523.59	I. Assemblaggio e saldatura di tutti i componenti sulla scheda a circuito stampato; e II. Configurazione del prodotto finale, installazione del software (se del caso) e test funzionali.
8504.40; 8517.12; 8517.61; 8517.62; 8521	I. Assemblaggio e saldatura di tutti i componenti sulle schede a circuito stampato. II. Assemblaggio delle parti elettriche e meccaniche, completamente disaggregate, a livello di componenti di base; e III. Integrazione delle schede a circuito stampato con le parti elettriche e meccaniche, assemblate conformemente ai punti I e II.

ALLEGATO 3-C

ATTESTAZIONE DI ORIGINE

L'attestazione di origine è redatta utilizzando il testo riportato di seguito in una delle seguenti versioni linguistiche e in conformità delle disposizioni legislative e regolamentari della parte esportatrice. Se scritta a mano, l'attestazione di origine è scritta con inchiostro e in stampatello. L'attestazione di origine è redatta secondo le indicazioni fornite nelle relative note a piè di pagina. Le note a piè di pagina non devono essere riprodotte.

Versione bulgara

Износителят на продуктите, обхванати от този документ (износител №… [1]) декларира, че освен където ясно е отбелязано друго, тези продукти са с … [2] преференциален произход.

Versione croata

Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (referentni broj izvoznika: … [1]) izjavljuje da su, osim ako je drukčije izričito navedeno, ovi proizvodi … [2] preferencijalnog podrijetla.

Versione ceca

Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu (referenční číslo vývozce … [1]) prohlašuje, že kromě zřetelně označených, mají tyto výrobky preferenční původ v … [2].

Versione danese

Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument, (eksportørreferencenr … [1]) erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i … [2].

Versione neerlandese

De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (referentienr. exporteur … [1]) verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële … oorsprong zijn [2].

Versione inglese

The exporter of the products covered by this document (exporter reference no… [1]) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of … preferential origin [2].

Versione estone

Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (eksportija viitenumber … [1]) deklareerib, et need tooted on … [2] sooduspäritoluga, välja arvatud juhul kui on selgelt näidatud teisiti.

[1] Se l'attestazione di origine è compilata da un esportatore ai sensi dell'articolo 3.17, paragrafo 1, lettera a), il numero dell'esportatore è indicato in questo spazio. Se l'attestazione di origine è compilata da un esportatore ai sensi dell'articolo 3.17, paragrafo 1, lettera b), le parole tra parentesi sono omesse o lo spazio è lasciato in bianco.

[2] Origine dei prodotti da indicare: Unione europea o Mercosur. Se l'attestazione di origine si riferisce, integralmente o in parte, a prodotti originari di Ceuta e Melilla ai sensi dell'articolo 3.29, l'esportatore lo indica chiaramente, mediante la sigla «CM», accanto alla descrizione di tali prodotti nel documento su cui è apposta la dichiarazione.

Versione finlandese

Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (viejän viitenumero … (1)) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja … alkuperätuotteita (2).

Versione francese

L'exportateur des produits couverts par le présent document (nº de référence exportateur … (1)) déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle … (2).

Versione tedesca

Der Ausführer (Referenznummer des Ausführers … (1)) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nichts anderes angegeben, präferenzbegünstigte Ursprungswaren … (2) sind.

Versione greca

Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο ((αριθ. αναφοράς εξαγωγέα … (1)) δηλώνει ότι, εκτός εάν δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμησιακής καταγωγής … (2).

Versione ungherese

A jelen okmányban szereplő áruk exportőre (az exportőr azonosító száma … (1)) kijelentem, hogy eltérő jelzés hiányában az áruk kedvezményes … származásúak (2).

Versione italiana

L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento (numero di riferimento dell'esportatore … (1)) dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale … (2).

Versione irlandese

Onnmhaireoir na dtáirgí a chumhdaítear leis an doiciméad seo (Uimhir Thagartha an Onnmhaireora … (1)) dearbhaítear leis seo, mura sonraítear a mhalairt go soiléir, gur táirgí de thionscnamh … (2) tionscnamh fabhrach.

Versione lettone

Eksportētājs produktiem, kuri ietverti šajā dokumentā (eksportētāja atsauces numurs … (1)), deklarē, ka, izņemot tur, kur ir citādi skaidri noteikts, šiem produktiem ir priekšrocību izcelsme no … (2).

Versione lituana

Šiame dokumente išvardintų prekių eksportuotojas (Eksportuotojo registracijos Nr … (1)) deklaruoja, kad, jeigu kitaip nenurodyta, tai yra … (2) preferencinės kilmės prekės.

Versione maltese

L-esportatur tal-prodotti koperti b'dan id-dokument (Numru ta' Referenza tal-Esportatur … (1)) jiddikjara li, ħlief fejn indikat b'mod ċar li mhux hekk, dawn il-prodotti huma ta' oriġini preferenzjali … (2).

(1) Se l'attestazione di origine è compilata da un esportatore ai sensi dell'articolo 3.17, paragrafo 1, lettera a), il numero dell'esportatore è indicato in questo spazio. Se l'attestazione di origine è compilata da un esportatore ai sensi dell'articolo 3.17, paragrafo 1, lettera b), le parole tra parentesi sono omesse o lo spazio è lasciato in bianco.

(2) Origine dei prodotti da indicare: Unione europea o Mercosur. Se l'attestazione di origine si riferisce, integralmente o in parte, a prodotti originari di Ceuta e Melilla ai sensi dell'articolo 3.29, l'esportatore lo indica chiaramente, mediante la sigla «CM», accanto alla descrizione di tali prodotti nel documento su cui è apposta la dichiarazione.

Versione polacca

Eksporter produktów objętych tym dokumentem (nr referencyjny eksportera … (1)) deklaruje, że z wyjątkiem gdzie jest to wyraźnie określone, produkty te mają … (2) preferencyjne pochodzenie.

Versione portoghese

O abaixo assinado, exportador dos produtos cobertos pelo presente documento (referência do exportador n.º… (1)) declara que, salvo expressamente indicado em contrário, estes produtos são de origem preferencial … (2).

Versione rumena

Exportatorul produselor care fac obiectul prezentului document (numărul de referință al exportatorului … (1)) declară că, exceptând cazul în care în mod expres este indicat altfel, aceste produse sunt de origine preferențială … (2).

Versione slovacca

Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente (referenčné číslo vývozcu … (1)) vyhlasuje, že okrem zretel'ne označených, majú tieto výrobky preferenčný pôvod v … (2).

Versione slovena

Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom, (referenčna št. izvoznika … (1)) izjavlja, da, razen če ni drugače jasno navedeno, ima to blago preferencialno … (2) poreklo.

Versione spagnola

El exportador de los productos incluidos en el presente documento (número de referencia del exportador … (1)) declara que, salvo clara indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial … (2).

Versione svedese

Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (exportörens referensnummer .... (1)) försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande … ursprung (2).

(Luogo e data) (3)

(Firma dell'esportatore; indicare inoltre in maniera chiaramente leggibile il nome della persona che firma la dichiarazione) (4)

(1) Se l'attestazione di origine è compilata da un esportatore ai sensi dell'articolo 3.17, paragrafo 1, lettera a), il numero dell'esportatore è indicato in questo spazio. Se l'attestazione di origine è compilata da un esportatore ai sensi dell'articolo 3.17, paragrafo 1, lettera b), le parole tra parentesi sono omesse o lo spazio è lasciato in bianco.

(2) Origine dei prodotti da indicare: Unione europea o Mercosur. Se l'attestazione di origine si riferisce, integralmente o in parte, a prodotti originari di Ceuta e Melilla ai sensi dell'articolo 3.29, l'esportatore lo indica chiaramente, mediante la sigla «CM», accanto alla descrizione di tali prodotti nel documento su cui è apposta la dichiarazione.

(3) Luogo e data possono essere omessi se già contenuti nel documento stesso.

(4) Cfr. articolo 3.17, paragrafo 6. Nei casi in cui l'esportatore non è tenuto a firmare, la dispensa dall'obbligo della firma implica anche la dispensa dall'obbligo di indicare il nome del firmatario.

ALLEGATO 3-D

MISURE TRANSITORIE

1. Per un periodo non superiore a 3 (tre) anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, l'Unione europea accetta come attestazione di origine anche un «certificato di origine» comprovante che i prodotti importati nell'Unione europea soddisfano i requisiti di origine stabiliti a norma del presente accordo.
2. Il periodo di 3 (tre) anni di cui al punto 1 può essere prorogato per un periodo massimo di 2 (due) anni mediante notifica inviata da uno Stato del Mercosur firmatario all'Unione europea. In tal caso può essere applicato l'allegato 3-E, purché siano soddisfatte le condizioni ivi stabilite.
3. Il Mercosur invia alla Commissione europea il modulo e le formalità del «certificato di origine». Ciascuno Stato del Mercosur firmatario comunica alla Commissione europea la data in cui il «certificato di origine» cesserà di applicarsi.

ALLEGATO 3-E

GESTIONE DEGLI ERRORI AMMINISTRATIVI

In caso di errore da parte delle autorità competenti nella corretta gestione del sistema preferenziale di esportazione, in particolare nell'applicazione del capo 3, ove tale errore produca conseguenze in termini di dazi all'importazione, la parte che subisce tali conseguenze può chiedere al consiglio per il commercio di vagliare la possibilità di adottare misure appropriate per risolvere la situazione.

ALLEGATO 3-F

DICHIARAZIONI COMUNI

DICHIARAZIONE COMUNE RIGUARDANTE IL PRINCIPATO DI ANDORRA

1. Il Mercosur accetta come prodotti originari dell'Unione europea ai sensi del capo 3 i prodotti originari del Principato di Andorra contemplati nei capitoli da 25 a 97 del sistema armonizzato.

2. Il punto 1 si applica a condizione che, in forza dell'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e il Principato di Andorra [1], il Principato di Andorra applichi ai prodotti originari del Mercosur lo stesso trattamento tariffario preferenziale che l'Unione europea applica a tali prodotti.

3. Il capo 3 si applica, *mutatis mutandis*, al fine della definizione del carattere originario dei prodotti di cui al punto 1.

[1] GU CE L 374 del 31.12.1990, pag. 14.

DICHIARAZIONE COMUNE RIGUARDANTE LA REPUBBLICA DI SAN MARINO

1. Il Mercosur accetta come prodotti originari dell'Unione europea ai sensi del capo 3 i prodotti originari della Repubblica di San Marino.

2. Il punto 1 si applica a condizione che, in forza dell'accordo di cooperazione e di unione doganale tra la Comunità economica europea e la Repubblica di San Marino [2], la Repubblica di San Marino applichi ai prodotti originari del Mercosur lo stesso trattamento tariffario preferenziale che l'Unione europea applica a tali prodotti.

3. Il capo 3 si applica, *mutatis mutandis*, al fine della definizione del carattere originario dei prodotti di cui al punto 1.

[2] GU CE L 84 del 28.3.2002, pag. 43.

ALLEGATO 4-A

ASSISTENZA AMMINISTRATIVA RECIPROCA IN MATERIA DOGANALE

ARTICOLO 1

Definizioni

Ai fini del presente allegato, si applicano le definizioni seguenti:

a) «autorità richiedente»: l'autorità amministrativa competente all'uopo designata da una parte, che presenta una domanda di assistenza in base al presente allegato;

b) «legislazione doganale»: le disposizioni legislative o regolamentari applicabili nel territorio di una parte che disciplinano l'importazione, l'esportazione e il transito delle merci, e il loro vincolo a qualsiasi altro regime o altra procedura doganale, comprese le misure di divieto, restrizione e controllo;

c) «informazioni»: dati, documenti, immagini, relazioni o comunicazioni, in qualsiasi formato, incluso quello elettronico, indipendentemente dal fatto che siano stati elaborati o analizzati, o loro copie autenticate;

d) «operazione contraria alla legislazione doganale»: qualsiasi violazione o tentata violazione della legislazione doganale;

e) «persona»: qualsiasi persona fisica o giuridica;

f) «dati personali»: tutte le informazioni relative a una persona fisica o, qualora previsto dalle disposizioni legislative o regolamentari di una parte, una persona giuridica; e

g) «autorità interpellata»: l'autorità amministrativa competente all'uopo designata da una parte, che riceve una domanda di assistenza in base al presente allegato.

ARTICOLO 2

Ambito di applicazione

1. Nei limiti delle rispettive competenze, le parti si prestano assistenza reciproca nei modi e alle condizioni specificati nel presente allegato per garantire la corretta applicazione della legislazione doganale, in particolare prevenendo, individuando e contrastando le operazioni contrarie a tale legislazione.

2. Le disposizioni del presente allegato si applicano a ogni autorità amministrativa delle parti competente per l'applicazione dello stesso. Tale assistenza non pregiudica le disposizioni legislative e regolamentari di una parte che disciplinano l'assistenza reciproca in materia penale, né si applica alle informazioni ottenute in virtù dei poteri esercitati su richiesta di un'autorità giudiziaria, salvo quando la comunicazione di tali informazioni sia autorizzata da detta autorità.

3. L'assistenza in materia di riscossione di dazi, imposte o ammende non rientra nell'ambito di applicazione del presente allegato.

ARTICOLO 3

Assistenza su richiesta

1. Su richiesta dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata le fornisce tutte le informazioni pertinenti che consentono all'autorità richiedente di garantire la corretta applicazione della legislazione doganale, comprese le informazioni riguardanti attività accertate o programmate che costituiscono o potrebbero costituire operazioni contrarie alla legislazione doganale.

2. L'autorità interpellata comunica all'autorità richiedente che ne faccia richiesta:

a) se le merci esportate dal territorio di una parte sono state correttamente importate nel territorio dell'altra parte precisando, se del caso, la procedura doganale applicata alle merci; e

b) se le merci importate nel territorio di una parte sono state correttamente esportate dal territorio dell'altra parte, precisando, se del caso, la procedura doganale applicata alle merci.

3. Su richiesta dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata prende, in conformità delle disposizioni legislative e regolamentari della sua parte, le misure necessarie per garantire che siano oggetto di sorveglianza speciale:

a) persone delle quali si possa ragionevolmente ritenere che effettuino o abbiano effettuato operazioni contrarie alla legislazione doganale;

b) merci che sono o possono essere trasportate in modo tale da far ragionevolmente ritenere che siano destinate a operazioni contrarie alla legislazione doganale;

c) luoghi in cui sono stati o possono essere costituiti depositi di merci in modo tale da far ragionevolmente ritenere che dette merci siano destinate a operazioni contrarie alla legislazione doganale; e

d) mezzi di trasporto che sono o possono essere utilizzati in modo tale da far ragionevolmente ritenere che siano destinati a operazioni contrarie alla legislazione doganale.

ARTICOLO 4

Assistenza spontanea

1. Qualora lo ritengano necessario per la corretta applicazione della legislazione doganale, le parti si prestano reciproca assistenza, di propria iniziativa e conformemente alle rispettive disposizioni legislative e regolamentari, fornendo le informazioni ottenute sulle attività concluse, programmate o in corso che costituiscono o sembrano costituire operazioni contrarie alla legislazione doganale e che possono interessare l'altra parte.

2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 vertono in particolare sui seguenti aspetti:

a) persone, merci e mezzi di trasporto; e

b) nuovi mezzi o metodi utilizzati per effettuare operazioni contrarie alla legislazione doganale.

ARTICOLO 5

Forma e contenuto delle domande di assistenza

1. Le domande di assistenza a norma del presente allegato sono presentate per iscritto, in formato cartaceo o elettronico. Esse sono corredate dei documenti necessari al loro espletamento. Qualora l'urgenza della situazione lo richieda, l'autorità interpellata può accettare domande espresse oralmente, le quali tuttavia sono immediatamente confermate per iscritto dall'autorità richiedente.

2. Le domande di cui al paragrafo 1 contengono le informazioni seguenti:

a) il nome dell'autorità richiedente e del funzionario richiedente;

b) le informazioni e il tipo di assistenza richiesti;

c) l'oggetto e il motivo della domanda;

d) le disposizioni legislative e regolamentari e altre considerazioni di carattere giuridico;

e) ragguagli il più possibile esatti ed esaurienti sulle persone oggetto d'indagine;

f) una sintesi dei fatti pertinenti e delle indagini già svolte; e

g) eventuali ulteriori dettagli per consentire all'autorità interpellata di dare seguito alla domanda.

3. Le domande sono presentate in una lingua ufficiale dell'autorità interpellata o in una lingua accettabile per quest'ultima, tenendo presente che l'inglese è sempre considerato lingua accettabile. Tale requisito non si applica ai documenti allegati alla domanda di cui al paragrafo 1.

4. Se una domanda non soddisfa i requisiti formali di cui ai paragrafi da 1 a 3, l'autorità interpellata può chiederne la rettifica o il completamento. Nel frattempo possono essere disposte misure cautelari.

ARTICOLO 6

Esecuzione delle domande

1. Per espletare le domande di assistenza l'autorità interpellata procede, entro i limiti delle sue competenze e delle risorse disponibili, come se agisse per proprio conto o su richiesta di un'altra autorità della stessa parte, fornendo le informazioni già in suo possesso, svolgendo adeguate indagini o disponendone l'esecuzione. La presente disposizione si applica anche alle altre autorità alle quali l'autorità interpellata indirizzi la domanda qualora essa non possa agire direttamente.

2. Le domande di assistenza sono eseguite conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari della parte interpellata.

ARTICOLO 7

Forma in cui devono essere comunicate le informazioni

1. L'autorità interpellata trasmette per iscritto all'autorità richiedente i risultati delle indagini unitamente a documenti, copie autenticate o altro materiale pertinente. Tali informazioni possono essere trasmesse in formato elettronico.

2. I documenti originali sono trasmessi conformemente agli obblighi di legge di ciascuna parte, solo su richiesta dell'autorità richiedente, nei casi in cui le copie autenticate risultassero insufficienti. L'autorità richiedente restituisce tali originali con la massima sollecitudine.

3. A norma del paragrafo 2 l'autorità interpellata fornisce all'autorità richiedente tutte le informazioni relative all'autenticità dei documenti rilasciati o autenticati da enti ufficiali all'interno del suo territorio per corroborare una dichiarazione relativa alle merci.

ARTICOLO 8

Presenza di funzionari di una parte nel territorio di un'altra parte

1. I funzionari debitamente autorizzati di una parte, d'intesa con l'altra parte e alle condizioni stabilite da quest'ultima, possono:

a) recarsi negli uffici dell'autorità interpellata o di qualsiasi altra autorità interessata di cui all'articolo 6, paragrafo 1, per ottenere le informazioni necessarie all'autorità richiedente ai fini del presente allegato in merito alle attività che costituiscono o potrebbero costituire operazioni contrarie alla legislazione doganale; e

b) presenziare alle indagini condotte nel territorio di tale altra parte.

2. I funzionari autorizzati di una parte sono presenti nel territorio dell'altra parte esclusivamente in veste consultiva. Tali funzionari:

a) sono in grado di comprovare in qualsiasi momento la propria qualifica ufficiale;

b) non indossano uniformi e non portano armi; e

c) godono della stessa protezione prevista per i funzionari dell'altra parte, conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari in vigore.

ARTICOLO 9

Consegna e notifica

1. Su richiesta dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata prende, conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari applicabili, tutte le misure necessarie per consegnare documenti o per notificare le decisioni dell'autorità richiedente che rientrano nell'ambito di applicazione del presente allegato a un destinatario residente o stabilito nel territorio dell'autorità interpellata.

2. Tali domande di consegna di documenti o di notifica di decisioni sono presentate per iscritto in una lingua ufficiale dell'autorità interpellata o in una lingua accettabile per tale autorità.

ARTICOLO 10

Scambio automatico di informazioni

1. Le parti possono, di comune accordo a norma dell'articolo 15, scambiare:

a) automaticamente ogni informazione contemplata dal presente allegato; o

b) informazioni specifiche prima dell'arrivo di partite di merci nel territorio dell'altra parte.

2. L'attuazione degli scambi di cui alle lettere a) e b), comprese le intese sul tipo di informazioni da scambiare, sul formato e sulla frequenza di trasmissione, avviene a norma dell'articolo 15.

ARTICOLO 11

Eccezioni all'obbligo di prestare assistenza

1. L'assistenza può essere rifiutata o essere subordinata all'assolvimento di talune condizioni o prescrizioni, qualora una parte ritenga che l'assistenza a norma del presente allegato:

a) possa pregiudicare la sovranità di uno Stato del Mercosur firmatario o quella di uno Stato membro dell'Unione europea cui è stato chiesto di prestare assistenza a norma del presente allegato;

b) possa pregiudicare l'ordine pubblico, la sicurezza o altri interessi essenziali, segnatamente nei casi di cui all'articolo 12, paragrafo 5; o

c) implichi la violazione di un segreto industriale, commerciale o professionale.

2. L'autorità interpellata può posticipare l'assistenza se ritiene che questa interferisca con un'indagine, un'azione giudiziaria o un procedimento in corso. In tal caso l'autorità interpellata consulta l'autorità richiedente per stabilire se l'assistenza possa essere prestata secondo le modalità o alle condizioni richieste dall'autorità interpellata.

3. L'autorità richiedente, se sollecita un'assistenza che essa stessa non sarebbe in grado di prestare se le venisse richiesta, fa presente tale circostanza nella sua domanda. Spetta quindi all'autorità interpellata decidere come rispondere a tale domanda.

4. Nei casi di cui ai paragrafi 1 e 2, l'autorità interpellata comunica senza ritardo all'autorità richiedente la sua decisione e le relative motivazioni.

ARTICOLO 12

Scambio di informazioni e riservatezza

1. Le informazioni ricevute a norma del presente allegato sono utilizzate unicamente ai fini ivi stabiliti.

2. L'utilizzo, nell'ambito di azioni amministrative o giudiziarie promosse in seguito all'accertamento di operazioni contrarie alla legislazione doganale, di informazioni ricevute in forza del presente allegato è considerato rientrante nell'ambito di applicazione del presente allegato. Nei documenti probatori, nelle relazioni e testimonianze, nonché nei procedimenti e nelle azioni penali promossi dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative, ciascuna parte può pertanto utilizzare come prova le informazioni ottenute e i documenti consultati conformemente al presente allegato. L'autorità interpellata può subordinare la comunicazione di informazioni o la concessione dell'accesso ai documenti alla condizione di essere informata di tale utilizzo.

3. Una parte che intenda utilizzare tali informazioni per fini diversi da quelli di cui al presente allegato deve ottenere preventivamente il consenso scritto dell'autorità che le ha fornite. Tale uso è quindi soggetto a tutte le restrizioni imposte da detta autorità.

4. Tutte le informazioni comunicate in qualsiasi forma in conformità del presente allegato sono di natura riservata o a diffusione limitata, conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari di ciascuna parte. Tali informazioni sono coperte dall'obbligo del segreto d'ufficio e godono della protezione accordata a informazioni analoghe in base alle disposizioni legislative e regolamentari pertinenti della parte che riceve le informazioni. Ciascuna parte comunica all'altra informazioni sulle proprie disposizioni legislative e regolamentari applicabili.

5. I dati personali possono essere trasferiti unicamente in conformità alle norme in materia di protezione dei dati della parte che li fornisce. Ciascuna parte informa l'altra in merito alle norme pertinenti in materia di protezione dei dati e, se necessario, si adopera al meglio per concordare protezioni supplementari.

ARTICOLO 13

Periti e testimoni

L'autorità interpellata può autorizzare i suoi funzionari a comparire, nei limiti stabiliti nell'autorizzazione, in qualità di periti o testimoni, in procedimenti giudiziari o amministrativi riguardanti le materie disciplinate dal presente allegato e a produrre oggetti, documenti o copie autenticate degli stessi che possano essere necessari in detti procedimenti. Nella richiesta di comparizione deve essere precisato davanti a quale autorità giudiziaria o amministrativa tale funzionario deve comparire, e su quale materia, a quale titolo e con quale qualifica sarà sentito.

ARTICOLO 14

Spese di assistenza

1. Le parti rinunciano a chiedere il rimborso delle spese sostenute nell'esecuzione del presente allegato, a eccezione, se del caso, delle indennità corrisposte a periti, testimoni, interpreti o traduttori.

2. Il pagamento delle indennità non si applica ai dipendenti pubblici.

3. Se l'esecuzione della domanda comporta spese straordinarie, le parti stabiliscono con quali modalità e a quali condizioni la domanda dovrà essere eseguita e in che modo saranno sostenuti tali costi.

ARTICOLO 15

Attuazione

1. L'attuazione del presente allegato è affidata, da un lato, alle autorità doganali degli Stati del Mercosur firmatari e, dall'altro, ai servizi competenti della Commissione europea e alle autorità doganali degli Stati membri dell'Unione europea, a seconda dei casi. Essi decidono in merito a tutte le misure e modalità pratiche necessarie per l'attuazione del presente allegato, tenendo conto delle rispettive disposizioni legislative e regolamentari applicabili, segnatamente quelle riguardanti la protezione dei dati personali.

2. Ciascuna parte informa l'altra in merito alle misure di attuazione dettagliate che adotta in conformità alle disposizioni del presente allegato, in particolare per quanto riguarda i servizi debitamente autorizzati e i funzionari designati competenti per l'invio e il ricevimento delle comunicazioni di cui al presente allegato.

3. Nell'Unione europea il presente allegato non pregiudica la comunicazione di qualsiasi informazione ottenuta nell'ambito dello stesso tra i servizi competenti della Commissione europea e le autorità doganali degli Stati membri dell'Unione europea.

ARTICOLO 16

Altri accordi

Il presente allegato prevale sugli accordi bilaterali riguardanti l'assistenza amministrativa reciproca in materia doganale conclusi, o che potrebbero essere conclusi, tra singoli Stati membri dell'Unione europea e il Mercosur o gli Stati del Mercosur firmatari, qualora le disposizioni di tali accordi risultino incompatibili con quelle del presente allegato.

ARTICOLO 17

Consultazioni

Le parti si consultano nell'ambito del sottocomitato per le dogane, l'agevolazione degli scambi e le regole di origine di cui all'articolo 4.21 del presente accordo al fine di risolvere eventuali questioni che potrebbero sorgere relativamente all'applicazione o all'attuazione del presente allegato.

ALLEGATO 5-A

SEZIONE A

ELENCO DEI SETTORI

Ai fini dell'articolo 5.8, paragrafo 6, le parti concordano l'elenco dei settori seguente:

a) aspetti legati alla sicurezza delle apparecchiature elettriche ed elettroniche, come definiti alla sezione B, paragrafo 1, lettera a), del presente allegato;

b) compatibilità elettromagnetica delle apparecchiature, come definita alla sezione B, paragrafo 1, lettera b), del presente allegato;

c) efficienza energetica dei prodotti importati dall'Unione europea nel territorio di uno Stato del Mercosur firmatario, a eccezione dei trasbordi, contemplati nel presente allegato; e

d) restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche.

SEZIONE B

DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente allegato si applicano le definizioni seguenti:

a) «aspetti legati alla sicurezza delle apparecchiature elettriche ed elettroniche»: gli aspetti legati alla sicurezza delle apparecchiature che dipendono, per un corretto funzionamento, da correnti elettriche, e delle apparecchiature di generazione, trasferimento e misura di queste correnti e che sono progettate per essere usate con una tensione nominale compresa tra 50 (cinquanta) e 1 000 (mille) V per la corrente alternata e tra 75 (settantacinque) e 1 500 (millecinquecento) V per la corrente continua, nonché delle apparecchiature che emettono o ricevono intenzionalmente onde elettromagnetiche di frequenza inferiore a 3 000 (tremila) GHz a scopo di radiocomunicazione o di radiodeterminazione, a eccezione:

i) delle apparecchiature destinate ad essere usate in ambienti esposti a pericoli di esplosione;

ii) delle apparecchiature destinate ad essere usate in radiologia o a fini medici;

iii) delle parti elettriche di ascensori e montacarichi;

iv) delle apparecchiature radio utilizzate da radioamatori;

v) dei contatori di elettricità;

vi) delle prese di corrente (basi e spine) a uso domestico;

vii) dei dispositivi di alimentazione di recinti elettrici;

viii) dei giocattoli;

ix) delle attrezzature specializzate per il settore marittimo, ferroviario, aeronautico e automobilistico;

x) dei kit di valutazione su misura per professionisti, destinati a essere utilizzati unicamente in strutture di ricerca e sviluppo a tali fini;

xi) dei prodotti da costruzione da incorporare in modo permanente negli edifici o nelle opere di ingegneria civile la cui prestazione incide sulla prestazione dell'edificio o delle opere di ingegneria civile, come cavi, allarmi antincendio e porte elettriche; e

xii) delle macchine definite come un insieme composto di almeno 1 (una) parte mobile, azionata da un sistema di propulsione che utilizza una o più fonti di energia di tipo termico, elettrico, pneumatico, idraulico o meccanico, disposto e comandato in modo da avere un funzionamento solidale, diverse dalle comuni apparecchiature da ufficio, dalle apparecchiature audio e video, dagli elettrodomestici, dalle apparecchiature per la tecnologia dell'informazione, dai motori elettrici, nonché dalle apparecchiature di collegamento e di controllo a bassa tensione;

b) «compatibilità elettromagnetica delle apparecchiature»: la compatibilità elettromagnetica (perturbazioni e immunità) delle apparecchiature che dipendono, per un corretto funzionamento, da correnti elettriche o campi elettromagnetici, e delle apparecchiature di generazione, trasferimento e misura di queste correnti, a eccezione:

i) delle apparecchiature destinate ad essere usate in ambienti esposti a pericoli di esplosione;

ii) delle apparecchiature destinate ad essere usate in radiologia o a fini medici;

iii) delle parti elettriche di ascensori e montacarichi;

iv) delle apparecchiature radio utilizzate da radioamatori;

v) delle attrezzature specializzate per il settore marittimo, ferroviario, aeronautico e automobilistico;

vi) degli strumenti di misurazione;

vii) degli strumenti per pesare a funzionamento non automatico;

viii) delle apparecchiature che per loro natura non presentano rischi; e

ix) dei kit di valutazione su misura per professionisti, destinati a essere utilizzati unicamente in strutture di ricerca e sviluppo a tali fini;

c) «efficienza energetica»: il rapporto tra un risultato in termini di rendimento, servizi, merci o energia e l'immissione di energia di un prodotto che ha un impatto sul consumo energetico durante l'uso.

2. Si precisa che il presente allegato non riguarda interi aeromobili, navi, ferrovie, veicoli a motore, né i relativi accessori specializzati o le relative parti.

ALLEGATO 5-B

RIGUARDANTE I VEICOLI A MOTORE, I LORO ACCESSORI E LE LORO PARTI

SEZIONE A

DISPOSIZIONI GENERALI

SOTTOSEZIONE 1

DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente allegato si applicano le definizioni seguenti:

   a) «accordo del 1958»: l'accordo relativo all'adozione di regolamenti tecnici armonizzati ONU applicabili ai veicoli a motore, agli accessori e alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore e alle condizioni di riconoscimento reciproco delle omologazioni rilasciate sulla base di tali regolamenti ONU, fatto a Ginevra il 20 marzo 1958, gestito dal WP.29, e tutte le successive modifiche e revisioni;

   b) «SA 2017»: l'edizione 2017 della nomenclatura del sistema armonizzato pubblicata dall'OMD;

   c) «regolamenti ONU»: i regolamenti tecnici adottati conformemente all'accordo del 1958; e

   d) «WP.29»: il Forum mondiale per l'armonizzazione dei regolamenti sui veicoli nel quadro della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite («UNECE»).

2. I termini di cui al presente allegato hanno lo stesso significato che hanno nell'accordo del 1958 o nell'allegato 1 dell'accordo TBT.

SOTTOSEZIONE 2

DISPOSIZIONI INIZIALI

1. Le parti riconoscono il rispettivo diritto di determinare il livello desiderato di salute, sicurezza, tutela dell'ambiente e protezione dei consumatori.

2. Il presente allegato si applica agli scambi tra le parti di tutte le categorie di veicoli stradali semoventi, compresi autoveicoli, autobus, motocicli, furgoni e autocarri, unitamente ai loro accessori e alle loro parti, che rientrano nei capitoli 40, 84, 85, 87, 90 e 94, tra l'altro, del SA 2017 («prodotti contemplati dal presente allegato»).

3. Ai fini dei prodotti contemplati dal presente allegato, gli obiettivi del presente allegato sono i seguenti:

   a) eliminare e prevenire inutili ostacoli tecnici agli scambi bilaterali e semplificare, ove possibile, i regolamenti tecnici e le procedure di valutazione della conformità;

   b) stabilire condizioni di mercato concorrenziali fondate sui principi dell'apertura, della non discriminazione e della trasparenza; e

   c) rafforzare la cooperazione al fine di promuovere uno sviluppo continuo e reciprocamente vantaggioso degli scambi commerciali.

4. Gli Stati del Mercosur firmatari riconoscono i regolamenti ONU come un utile riferimento per l'elaborazione e l'adozione dei loro regolamenti e delle loro procedure di valutazione della conformità riguardanti i prodotti contemplati dal presente allegato. Gli Stati del Mercosur firmatari si riservano il diritto di legiferare utilizzando riferimenti diversi dai regolamenti ONU.

SEZIONE B

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ACCESSO AL MERCATO

1. Per i requisiti contenuti nelle disposizioni legislative e regolamentari di una parte che non ha aderito all'accordo del 1958 che fanno riferimento ai regolamenti ONU di cui all'appendice 5-B-1 o che incorporano integralmente tali regolamenti, la parte in questione accetta, conformemente a tali requisiti, i rapporti di prova rilasciati dall'altra parte a norma del sistema di omologazione delle Nazioni Unite al fine di dimostrare la conformità ai propri requisiti tecnici corrispondenti. In tali casi, la parte che accetta i rapporti di prova provvede affinché le procedure per il rilascio di certificati interni sulla base dell'accettazione di tali rapporti siano espletate rapidamente. Se il laboratorio è accreditato per l'ambito di applicazione pertinente da un organismo di accreditamento membro dell'ILAC, durante tali prove non è richiesta la presenza di un funzionario autorizzato dall'autorità della parte che accetta i rapporti di prova. Le tasse applicabili dovrebbero essere proporzionali al servizio prestato.

2. Se, conformemente alle proprie disposizioni legislative e regolamentari, una parte che non ha aderito all'accordo del 1958 accetta, quale prova della conformità ai propri requisiti, certificati rilasciati dall'altra parte a norma del sistema di omologazione delle Nazioni Unite o, in caso di omologazione del veicolo completo, anche certificati rilasciati a norma del sistema di omologazione dell'Unione europea, ai fini del rilascio dei corrispondenti certificati interni, l'elenco di tali requisiti quale stabilito dalla parte che accetta i certificati conformemente alle proprie analisi tecniche precedenti e ai propri criteri tecnici preesistenti è stabilito nell'appendice 5-B-2.

3. L'elenco dei requisiti rientranti nei punti 1 e 2 della presente sezione, quale stabilito da ciascuna parte conformemente alle proprie analisi tecniche precedenti e ai propri criteri tecnici preesistenti, è stabilito nelle appendici 5-B-1 e 5-B-2. Ogniqualvolta necessario e conformemente alle proprie analisi tecniche e ai propri criteri tecnici, ciascuna parte aggiorna i rispettivi elenchi. Gli aggiornamenti sono resi pubblici gratuitamente online e sono comunicati dal coordinatore del capo TBT della parte che effettua l'aggiornamento al coordinatore del capo TBT dell'altra parte.

4. Gli obblighi di una parte a norma dei punti 1, 2 e 3 della presente sezione lasciano impregiudicato il suo diritto di applicare i rimedi interni disponibili, compresa, se del caso, la revoca, su base non discriminatoria, dell'accettazione di un rapporto di prova.

5. Una parte, se modifica i propri regolamenti tecnici o le proprie procedure di valutazione della conformità di cui alle appendici 5-B-1 e 5-B-2, ne informa preventivamente l'altra parte. L'accettazione del risultato di un test o di un certificato rimane valida fino all'entrata in vigore del regolamento modificato o delle procedure modificate.

6. I rapporti di prova rilasciati da laboratori ubicati nel territorio di uno Stato del Mercosur firmatario che costituiscono succursali o subappaltatori di laboratori stabiliti nell'Unione europea e designati dall'Unione europea nell'ambito dei sistemi di omologazione dell'Unione europea e delle Nazioni Unite sono accettati nell'Unione europea, conformemente alle prescrizioni giuridiche applicabili, e la procedura per il rilascio del corrispondente certificato dell'Unione europea o delle Nazioni Unite è espletata rapidamente. A fini di trasparenza l'elenco di tali laboratori è reso pubblico gratuitamente online, è regolarmente aggiornato ed è comunicato al coordinatore del capo TBT dal coordinatore del capo TBT della parte che pubblica l'elenco. Ciò lascia impregiudicati gli obblighi di una parte che ha aderito all'accordo del 1958 che le impongono di accettare i rapporti di prova e i certificati rilasciati da laboratori designati nell'ambito dei sistemi di omologazione delle Nazioni Unite, compresi i relativi subappaltatori o le relative succursali, conformemente alle prescrizioni giuridiche stabilite in tale accordo.

7. Ciascuna parte si astiene dall'annullare o dal pregiudicare i benefici per l'altra parte derivanti dal presente allegato mediante l'adozione o il mantenimento di misure di regolamentazione specifiche per i prodotti contemplati dal presente allegato. Ciò lascia impregiudicato il diritto delle parti di adottare le misure necessarie per la sicurezza stradale, la tutela dell'ambiente o della salute pubblica e la prevenzione di pratiche ingannevoli.

SEZIONE C

COOPERAZIONE CONGIUNTA

1. Le parti si adoperano per scambiare informazioni, cooperare e mantenere un dialogo aperto e continuo in merito ai rispettivi regolamenti tecnici e alle rispettive procedure di valutazione della conformità riguardanti la sicurezza dei veicoli a motore e la tutela dell'ambiente. I settori di cooperazione di cui al presente punto possono comprendere:

   a) l'elaborazione, l'adozione e le revisioni post-attuazione di regolamenti tecnici, procedure di valutazione della conformità o delle relative norme;

b) lo sviluppo e la divulgazione di informazioni destinate ai consumatori riguardanti i regolamenti sui veicoli a motore o le relative norme;

c) la vigilanza del mercato per l'identificazione di difetti connessi alla sicurezza o alle emissioni e casi di non conformità ai regolamenti tecnici;

d) la pianificazione dell'attività normativa riguardante i regolamenti ambientali e sulla sicurezza dei veicoli a motore;

e) informazioni sulla valutazione di nuove tecnologie o nuove caratteristiche da incorporare nei veicoli; e

f) analisi congiunte e sviluppo di metodologie e approcci, reciprocamente vantaggiosi, pratici e convenienti, per sostenere e agevolare l'elaborazione di regolamenti tecnici sui veicoli a motore o delle relative norme.

2. Le parti promuovono lo stabilimento di succursali e subappaltatori di laboratori accreditati nell'ambito del sistema di omologazione UNECE nei territori degli Stati del Mercosur firmatari. Per incoraggiare un aumento del numero dei suddetti laboratori nel Mercosur, l'Unione europea, tra le altre azioni, pubblica e aggiorna regolarmente l'elenco di tali succursali e laboratori e, su richiesta, fornisce orientamenti in materia di accreditamento. Le parti collaborano alla divulgazione delle disposizioni di cui alla sezione B, punto 6, del presente allegato a beneficio sia dei laboratori UNECE che dei fabbricanti dei prodotti contemplati dal presente allegato.

SEZIONE D

ATTUAZIONE

1. Le parti cooperano e scambiano informazioni riguardo a qualsiasi questione pertinente ai fini dell'attuazione del presente allegato in sede di sottocomitato per gli scambi di merci di cui all'articolo 5.14.

Appendice 5-B-1

ELENCO DEI RAPPORTI DI PROVA ACCETTATI A NORMA DELL'ALLEGATO 5-B, SEZIONE B, PUNTO 1

Argentina

Numero del regolamento delle Nazioni Unite	Titolo del regolamento delle Nazioni Unite
n. 1	Disposizioni uniformi relative all'omologazione dei proiettori dei veicoli a motore che emettono un fascio di luce anabbagliante asimmetrico e/o un fascio di luce abbagliante e che sono muniti di lampade a incandescenza appartenenti alle categorie R2 e/o HS1
n. 3.02	Disposizioni uniformi relative all'omologazione dei catadiottri per veicoli a motore e relativi rimorchi
n. 4	Disposizioni uniformi riguardo all'omologazione dei dispositivi d'illuminazione delle targhe posteriori dei veicoli a motore e dei loro rimorchi
n. 7.02	Prescrizioni uniformi relative all'omologazione delle luci di posizione anteriori e posteriori, delle luci di arresto e delle luci di ingombro destinate ai veicoli a motore (motocicli esclusi) e ai loro rimorchi
n. 8	Disposizioni uniformi relative all'omologazione dei proiettori di veicoli a motore che emettono un fascio di luce asimmetrico anabbagliante o abbagliante o entrambi i fasci e che sono muniti di lampade alogene (appartenenti alle categorie H1, H2, H3, HB3, HB4, H7, H8, H9, HIR1, HIR2 e/o H11)
n. 11.02	Prescrizioni uniformi relative all'omologazione di veicoli in merito alle serrature e ai componenti di blocco delle porte
n. 12	Disposizioni uniformi riguardanti l'omologazione dei veicoli in relazione alla protezione del conducente dal meccanismo dello sterzo in caso di urto
n. 12.03	Disposizioni uniformi riguardanti l'omologazione dei veicoli in relazione alla protezione del conducente dal meccanismo dello sterzo in caso di urto
n. 13.07/13.09/13.11	Disposizioni uniformi relative all'omologazione dei veicoli delle categorie M, N e O per quanto riguarda la frenatura
n. 13H.00	Disposizioni uniformi relative all'omologazione delle autovetture per quanto riguarda la frenatura
n. 14.03/14.06	Disposizioni uniformi relative all'omologazione dei veicoli per quanto riguarda gli ancoraggi delle cinture di sicurezza
n. 16.04/16.05	Prescrizioni uniformi relative all'omologazione di: I. Cinture di sicurezza, sistemi di ritenuta, sistemi di ritenuta per bambini e sistemi di ritenuta ISOFIX per bambini per gli occupanti di veicoli a motore; II. Veicoli muniti di cinture di sicurezza, cicalini per le cinture di sicurezza, sistemi di ritenuta, sistemi di ritenuta per bambini, sistemi di ritenuta ISOFIX per bambini e sistemi di ritenuta i-Size per bambini

Numero del regolamento delle Nazioni Unite	Titolo del regolamento delle Nazioni Unite
n. 17.06	Disposizioni uniformi relative all'omologazione dei veicoli per quanto riguarda i sedili, i relativi ancoraggi e i poggiatesta
n. 19.02	Prescrizioni uniformi relative all'omologazione dei proiettori fendinebbia anteriori dei veicoli a motore
n. 23	Prescrizioni uniformi relative all'omologazione dei proiettori di retromarcia e di manovra dei veicoli a motore e dei loro rimorchi
n. 24.04	Disposizioni uniformi relative: I. all'omologazione dei motori ad accensione spontanea (A. S.) per quanto riguarda l'emissione di inquinanti visibili II. all'omologazione dei veicoli a motore per quanto riguarda l'installazione di motori ad accensione spontanea omologati III. all'omologazione di veicoli a motore muniti di motori ad accensione spontanea per quanto riguarda l'emissione di inquinanti visibili da parte del motore IV. alla misurazione della potenza dei motori ad accensione spontanea
n. 28	Disposizioni uniformi relative all'omologazione dei segnalatori acustici e dei veicoli a motore per quanto riguarda i segnali acustici
n. 30.00	Disposizioni uniformi relative all'omologazione degli pneumatici per veicoli a motore e relativi rimorchi
n. 30.02	Disposizioni uniformi relative all'omologazione degli pneumatici per veicoli a motore e relativi rimorchi
n. 32.00	Disposizioni uniformi relative all'omologazione dei veicoli per quanto riguarda il comportamento della struttura del veicolo che subisce l'urto in un tamponamento
n. 34.02	Disposizioni uniformi relative all'omologazione dei veicoli per quanto concerne la prevenzione dei rischi di incendio
n. 37/37.03	Disposizioni uniformi relative all'omologazione delle lampade a incandescenza utilizzate nei dispositivi di illuminazione omologati dei veicoli a motore e dei loro rimorchi
n. 38	Prescrizioni uniformi relative all'omologazione dei proiettori posteriori per nebbia dei veicoli a motore e dei loro rimorchi
n. 43.00	Prescrizioni uniformi relative all'omologazione dei materiali per vetrature di sicurezza e al loro montaggio sui veicoli
n. 46.01	Disposizioni uniformi relative all'omologazione dei dispositivi per la visione indiretta e dei veicoli a motore in relazione all'installazione di tali dispositivi
n. 48/48.01/48.03	Disposizioni uniformi relative all'omologazione dei veicoli per quanto concerne l'installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa

Numero del regolamento delle Nazioni Unite	Titolo del regolamento delle Nazioni Unite
n. 50	Disposizioni uniformi relative all'omologazione delle luci di posizione anteriori e posteriori, delle luci di arresto, degli indicatori di direzione e dei dispositivi di illuminazione della targa di immatricolazione posteriore dei veicoli appartenenti alla categoria L
n. 53	Disposizioni uniformi relative all'omologazione dei veicoli di categoria L_3 per quanto concerne l'installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa
n. 54.00	Disposizioni uniformi relative all'omologazione degli pneumatici per veicoli commerciali e relativi rimorchi
n. 58	Prescrizioni uniformi relative all'omologazione di: I. Dispositivi di protezione antincastro posteriore (RUPD) II. Veicoli, riguardo all'installazione di un RUPD di tipo omologato III. Veicoli, riguardo alla protezione antincastro posteriore (RUP)
n. 60	Prescrizioni uniformi concernenti l'omologazione di motociclette e ciclomotori a due ruote in riferimento ai comandi azionati del conducente, inclusa l'identificazione di comandi, spie e indicatori
n. 72	Disposizioni uniformi relative all'omologazione dei proiettori per motocicli che emettono un fascio di luce asimmetrico anabbagliante e abbagliante e che sono muniti di lampade alogene (lampade HS1)
n. 73	Prescrizioni uniformi relative all'omologazione di: I. Veicoli per quanto riguarda i loro dispositivi di protezione laterale (LPD) II. Dispositivi di protezione laterale (LPD) III. Veicoli per quanto riguarda il montaggio di LPD di un tipo omologato conformemente alla parte II del presente regolamento
n. 74	Disposizioni uniformi relative all'omologazione dei veicoli di categoria L_1 per quanto concerne l'installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa
n. 75	Disposizioni uniformi relative all'omologazione degli pneumatici destinati ai motocicli e ai ciclomotori
n. 76	Disposizioni uniformi relative all'omologazione dei proiettori per ciclomotori che emettono un fascio di luce abbagliante e anabbagliante
n. 77	Disposizioni uniformi riguardo all'omologazione delle luci di stazionamento per i veicoli a motore
n. 78	Disposizioni uniformi relative all'omologazione dei veicoli delle categorie L_1, L_2, L_3, L_4 e L_5 per quanto riguarda la frenatura
n. 81	Disposizioni uniformi relative all'omologazione degli specchi retrovisori dei veicoli a motore a due ruote, con o senza sidecar, per quanto riguarda il montaggio degli specchi retrovisori sul manubrio
n. 87	Disposizioni uniformi riguardo all'omologazione delle luci di marcia diurna per autoveicoli

Numero del regolamento delle Nazioni Unite	Titolo del regolamento delle Nazioni Unite
n. 91	Prescrizioni uniformi relative all'omologazione delle luci di posizione laterali dei veicoli a motore e dei loro rimorchi
n. 94.01	Disposizioni uniformi relative all'omologazione dei veicoli per quanto riguarda la protezione degli occupanti in caso di collisione frontale
n. 95.02	Disposizioni uniformi relative all'omologazione dei veicoli per quanto riguarda la protezione degli occupanti in caso di urto laterale
n. 98	Prescrizioni uniformi relative all'omologazione di proiettori muniti di sorgente luminosa a scarica di gas per veicoli a motore
n. 99	Disposizioni uniformi relative all'omologazione di sorgenti luminose a scarica destinate a essere usate in lampade omologate montate su veicoli a motore
n. 100	Disposizioni uniformi relative all'omologazione dei veicoli riguardo a requisiti specifici del motopropulsore elettrico
n. 113	Disposizioni uniformi concernenti l'omologazione dei proiettori per veicoli a motore che emettono un fascio anabbagliante simmetrico o un fascio abbagliante o entrambi i fasci e sono muniti di lampade a incandescenza, sorgenti luminose a scarica di gas oppure moduli LED
n. 118.00	Prescrizioni tecniche uniformi relative al comportamento alla combustione e/o alla capacità di respingere carburanti o lubrificanti dei materiali impiegati nella fabbricazione di alcune categorie di veicoli a motore
n. 121.00	Disposizioni uniformi relative all'omologazione dei veicoli per quanto concerne la collocazione e l'identificazione dei comandi manuali, delle spie e degli indicatori
n. 128	Disposizioni uniformi relative all'omologazione delle sorgenti luminose a diodi fotoemettitori (LED) utilizzate nei dispositivi di illuminazione omologati per i veicoli a motore e i loro rimorchi

Brasile

Numero del regolamento delle Nazioni Unite	Titolo del regolamento delle Nazioni Unite
n. 3	Disposizioni uniformi relative all'omologazione dei catadiottri per veicoli a motore e relativi rimorchi
n. 11	Prescrizioni uniformi relative all'omologazione di veicoli in merito alle serrature e ai componenti di blocco delle porte
n. 13	Disposizioni uniformi relative all'omologazione dei veicoli delle categorie M, N e O per quanto riguarda la frenatura
n. 14	Disposizioni uniformi relative all'omologazione dei veicoli per quanto riguarda gli ancoraggi delle cinture di sicurezza

Numero del regolamento delle Nazioni Unite	Titolo del regolamento delle Nazioni Unite
n. 16	Prescrizioni uniformi relative all'omologazione di: I. Cinture di sicurezza, sistemi di ritenuta, sistemi di ritenuta per bambini e sistemi di ritenuta ISOFIX per bambini per gli occupanti di veicoli a motore; II. Veicoli muniti di cinture di sicurezza, cicalini per le cinture di sicurezza, sistemi di ritenuta, sistemi di ritenuta per bambini, sistemi di ritenuta ISOFIX per bambini e sistemi di ritenuta i-Size per bambini
n. 17	Disposizioni uniformi relative all'omologazione dei veicoli per quanto riguarda i sedili, i relativi ancoraggi e i poggiatesta
n. 25	Disposizioni uniformi relative all'omologazione dei poggiatesta, incorporati o meno nei sedili dei veicoli
n. 28	Disposizioni uniformi relative all'omologazione dei segnalatori acustici e dei veicoli a motore per quanto riguarda i segnali acustici
n. 32	Disposizioni uniformi relative all'omologazione dei veicoli per quanto riguarda il comportamento della struttura del veicolo che subisce l'urto in un tamponamento
n. 34	Disposizioni uniformi relative all'omologazione dei veicoli per quanto concerne la prevenzione dei rischi di incendio
n. 43	Prescrizioni uniformi relative all'omologazione dei materiali per vetrature di sicurezza e al loro montaggio sui veicoli
n. 46	Disposizioni uniformi relative all'omologazione dei dispositivi per la visione indiretta e dei veicoli a motore in relazione all'installazione di tali dispositivi
n. 48	Disposizioni uniformi relative all'omologazione dei veicoli per quanto concerne l'installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa
n. 64	Prescrizioni uniformi relative all'omologazione dei veicoli con riferimento al loro equipaggiamento, che può comprendere: un'unità di scorta per uso temporaneo, pneumatici antiforatura e/o un sistema di marcia a piatto e/o un sistema di controllo della pressione dei pneumatici
n. 66	Disposizioni uniformi relative all'omologazione dei veicoli di grandi dimensioni adibiti al trasporto di passeggeri rispetto alla resistenza meccanica della loro struttura di sostegno
n. 94	Disposizioni uniformi relative all'omologazione dei veicoli per quanto riguarda la protezione degli occupanti in caso di collisione frontale
n. 95	Disposizioni uniformi relative all'omologazione dei veicoli per quanto riguarda la protezione degli occupanti in caso di urto laterale

Numero del regolamento delle Nazioni Unite	Titolo del regolamento delle Nazioni Unite
n. 100	Disposizioni uniformi relative all'omologazione dei veicoli riguardo a requisiti specifici del motopropulsore elettrico
n. 107	Disposizioni uniformi relative all'omologazione dei veicoli di categoria M_2 o M_3 con riguardo alla loro costruzione generale
n. 118	Prescrizioni tecniche uniformi relative al comportamento alla combustione e/o alla capacità di respingere carburanti o lubrificanti dei materiali impiegati nella fabbricazione di alcune categorie di veicoli a motore
n. 121	Disposizioni uniformi relative all'omologazione dei veicoli per quanto concerne la collocazione e l'identificazione dei comandi manuali, delle spie e degli indicatori
n. 131	Disposizioni uniformi concernenti l'omologazione dei veicoli a motore in relazione ai dispositivi avanzati di frenata d'emergenza (AEBS)
n. 135	Disposizioni uniformi relative all'omologazione dei veicoli in relazione alle prestazioni in caso di urto laterale contro un palo

Paraguay

Numero del regolamento delle Nazioni Unite	Titolo del regolamento delle Nazioni Unite

Nessuno.

Uruguay

Numero del regolamento delle Nazioni Unite	Titolo del regolamento delle Nazioni Unite
n. 13	Disposizioni uniformi relative all'omologazione dei veicoli delle categorie M, N e O per quanto riguarda la frenatura
n. 13H	Disposizioni uniformi relative all'omologazione delle autovetture per quanto riguarda la frenatura
n. 14	Disposizioni uniformi relative all'omologazione dei veicoli per quanto riguarda gli ancoraggi delle cinture di sicurezza
n. 16	Prescrizioni uniformi relative all'omologazione di: I. Cinture di sicurezza, sistemi di ritenuta, sistemi di ritenuta per bambini e sistemi di ritenuta ISOFIX per bambini per gli occupanti di veicoli a motore; II. Veicoli muniti di cinture di sicurezza, cicalini per le cinture di sicurezza, sistemi di ritenuta, sistemi di ritenuta per bambini, sistemi di ritenuta ISOFIX per bambini e sistemi di ritenuta i-Size per bambini

Numero del regolamento delle Nazioni Unite	Titolo del regolamento delle Nazioni Unite
n. 17	Disposizioni uniformi relative all'omologazione dei veicoli per quanto riguarda i sedili, i relativi ancoraggi e i poggiatesta
n. 22	Prescrizioni uniformi relative all'omologazione dei caschi e delle relative visiere per conducenti e passeggeri di motocicli e ciclomotori
n. 25	Disposizioni uniformi relative all'omologazione dei poggiatesta, incorporati o meno nei sedili dei veicoli
n. 44	Disposizioni uniformi relative all'omologazione dei dispositivi di ritenuta per bambini a bordo dei veicoli a motore («sistemi di ritenuta per bambini»)
n. 49	Prescrizioni uniformi relative ai provvedimenti da prendere contro le emissioni di inquinanti gassosi e di particolato prodotte dai motori ad accensione spontanea e dai motori ad accensione comandata destinati alla propulsione di veicoli
n. 75	Disposizioni uniformi relative all'omologazione degli pneumatici destinati ai motocicli e ai ciclomotori
n. 80	Disposizioni uniformi relative all'omologazione dei sedili dei veicoli di grandi dimensioni adibiti al trasporto di passeggeri nonché di tale tipo di veicoli per quanto riguarda la resistenza dei sedili e dei loro ancoraggi
n. 83	Disposizioni uniformi relative all'omologazione dei veicoli per quanto riguarda le emissioni inquinanti in base al carburante utilizzato dal motore
n. 94	Disposizioni uniformi relative all'omologazione dei veicoli per quanto riguarda la protezione degli occupanti in caso di collisione frontale
n. 101	Disposizioni uniformi relative all'omologazione delle autovetture con solo motore a combustione interna o con motopropulsore ibrido elettrico per quanto riguarda la misurazione dell'emissione di biossido di carbonio e del consumo di carburante e/o la misurazione del consumo di energia elettrica e dell'autonomia elettrica, e dei veicoli delle categorie M_1 e N_1 con solo motopropulsore elettrico per quanto riguarda la misurazione del consumo di energia elettrica e dell'autonomia elettrica

Numero del regolamento delle Nazioni Unite	Titolo del regolamento delle Nazioni Unite
n. 129	Disposizioni uniformi relative all'omologazione di dispositivi avanzati di ritenuta per bambini (DARB) utilizzati a bordo dei veicoli a motore
n. 145	Disposizioni uniformi relative all'omologazione dei veicoli per quanto riguarda i sistemi di ancoraggio ISOFIX, gli ancoraggi ISOFIX top tether e i posti a sedere i-Size

Appendice 5-B-2

ELENCO DEI CERTIFICATI ACCETTATI A NORMA DELL'ALLEGATO 5-B, SEZIONE B, PUNTO 2

Argentina

i) omologazione CE del veicolo completo

per: le categorie di veicoli M_1, M_2, N_1, N_2 e N_3, limitatamente ai requisiti di sicurezza attiva e passiva per i veicoli, alle condizioni stabilite nella risoluzione n. 15, del 31 gennaio 2019, dell'ex *Secretaría de Industria* dell'ex *Ministerio de Producción y Trabajo* dell'Argentina e negli atti legislativi complementari;

ii) altri certificati di omologazione ONU. (Spazio riservato a eventuali future modifiche della presente appendice a norma dell'allegato 5-B, sezione B, punti 2, 3 e 5).

Brasile

Nessuno.

Paraguay

Nessuno.

Uruguay

Per ciascuno dei regolamenti ONU individuati dall'Uruguay nell'appendice 5-B-1, i corrispondenti certificati rilasciati nell'ambito del sistema di omologazione delle Nazioni Unite sono accettati come prova della conformità ai requisiti interni. Ciò lascia impregiudicata l'eventuale imposizione di requisiti supplementari per la valutazione della conformità a norma della legislazione interna specificata di seguito per ciascun regolamento ONU:

i) regolamenti ONU n. 13, 13H, 14, 16, 17, 25, 80, 94 e 145: decreto n. 81/014 e relative modifiche che disciplina la legge n. 19061, del 6 gennaio 2013, sulle norme in materia di traffico e sicurezza stradale;

ii) regolamenti ONU n. 44 e 129: decreto n. 81/014, allegato I, capo I, che disciplina la legge n. 19061, del 6 gennaio 2013, sulle norme in materia di traffico e sicurezza stradale, quale modificato dal decreto n. 8/024;

iii) regolamento ONU n. 75: decreto n. 213/017 che approva il regolamento tecnico relativo ai nuovi pneumatici per motocicli e ciclomotori;

iv) regolamenti ONU n. 49 e 83: decreti n. 135/021 e 362/022 che approvano e modificano, rispettivamente, il regolamento sulla qualità dell'aria;

v) regolamento ONU n. 101: risoluzioni del ministero dell'Industria, dell'energia e delle attività estrattive, del 17 marzo 2023 e del 25 ottobre 2024, che definiscono le procedure di valutazione della conformità per l'etichettatura di efficienza energetica dei nuovi veicoli.

ALLEGATO 6-A

RICONOSCIMENTO DI ZONE, COMPARTIMENTI E STATUS FITOSANITARIO

1. Conformemente alle disposizioni dell'articolo 6.10, la parte esportatrice che chiede alla parte importatrice il riconoscimento delle proprie zone e dei propri compartimenti, comprese, se del caso, le zone indenni da organismi nocivi o le zone indenni da malattie e le zone a limitata diffusione di organismi nocivi o malattie e le zone protette, notifica la propria richiesta di riconoscimento alla parte importatrice.
2. Le parti rendono reciprocamente nota qualsiasi modifica delle misure di cui al punto 1 riguardanti la malattia o l'organismo nocivo. Se la parte importatrice ha richiesto garanzie aggiuntive, queste ultime possono, alla luce di tale notifica, essere modificate o ritirate.
3. La notifica di cui al punto 1 è corredata di una spiegazione a sostegno della richiesta di riconoscimento di una zona e di un compartimento e di altri dati giustificativi che indichino in particolare:
   a) in ambito di sanità animale:
      i) la natura della malattia e la cronistoria della sua comparsa sul territorio della parte esportatrice;
      ii) i risultati dei test di controllo basati su indagini sierologiche, microbiologiche, patologiche o epidemiologiche e la durata del controllo effettuato;
      iii) l'indicazione del fatto che sia necessario o no notificare la malattia alle autorità competenti;
      iv) eventualmente, il periodo durante il quale è stata vietata la vaccinazione contro la malattia e la zona geografica interessata dal divieto; e
      v) le misure SPS adottate per controllare l'assenza della malattia;
   b) in ambito fitosanitario:
      i) un elenco degli organismi nocivi regolamentati stabilito a norma dell'articolo 6.10, paragrafo 10, comprendente organismi nocivi regolamentati da quarantena e organismi nocivi regolamentati non da quarantena, inclusi:
         A) organismi nocivi regolamentati da quarantena: organismi nocivi di potenziale importanza economica di cui non è nota la presenza in nessuna parte del territorio della parte esportatrice;
         B) organismi nocivi regolamentati da quarantena: organismi nocivi di potenziale importanza economica presenti ma non ampiamente diffusi nel territorio della parte esportatrice e che sono sotto controllo;
         C) organismi nocivi regolamentati non da quarantena; e
         D) se del caso, organismi nocivi di cui non è nota la presenza all'interno di zone indenni da organismi nocivi in cui sono in vigore prescrizioni giuridiche per mantenere lo status di zona indenne da organismi nocivi (zone protette), comprese prescrizioni per lo spostamento e l'importazione di piante ospiti.
4. Qualsiasi modifica dell'elenco degli organismi nocivi regolamentati da quarantena e regolamentati non da quarantena di cui al punto 3, lettera b), punto i), si basa su una PRA o su informazioni tecniche pertinenti ed è comunicata all'altra parte conformemente all'articolo 6.11.

ALLEGATO 9-A

MISURE DI SALVAGUARDIA BILATERALI PER I VEICOLI CLASSIFICATI ALLE VOCI SA 8703 E 8704

SEZIONE A

DEFINIZIONI

ARTICOLO 1

Definizioni

Ai fini del presente allegato, si applicano le definizioni seguenti:

a) «misura di salvaguardia bilaterale per i veicoli»: misura di salvaguardia bilaterale per i veicoli classificati alle voci SA 8703 e 8704, secondo la definizione nel presente allegato;

b) «autorità competente incaricata dell'inchiesta»:

i) per l'Unione europea, la Commissione europea; e

ii) per il Mercosur:

A) per l'Argentina, la *Secretaría de Industria y Comercio del Ministerio de Economía* o il suo successore;

B) per il Brasile, la *Secretaria de Comércio Exterior del Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços* o il suo successore;

C) per il Paraguay, il *Ministerio de Industria y Comercio* o il suo successore; e

D) per l'Uruguay, l'*Asesoría de Política Comercial del Ministerio de Economía y Finanzas* o il suo successore;

c) «industria interna dei veicoli»: l'insieme dei produttori di veicoli simili o direttamente concorrenti che operano nel territorio di una parte, oppure, in loro assenza, i produttori la cui produzione complessiva di veicoli simili o direttamente concorrenti rappresenti normalmente più del 50 % (cinquanta per cento) e in circostanze eccezionali non meno del 25 % (venticinque per cento) della produzione totale di tali veicoli;

d) «pregiudizio»: un pregiudizio grave causato a un'industria interna, o la minaccia di grave pregiudizio a danno di un'industria interna, o un sensibile ritardo nella creazione di tale industria;

e) «parti interessate»: tra l'altro,

i) gli esportatori o i produttori stranieri o gli importatori di un veicolo oggetto d'inchiesta, ovvero un'associazione commerciale o di categoria i cui membri siano in maggioranza produttori, esportatori o importatori del veicolo in questione;

ii) il governo della parte esportatrice; e

iii) i produttori del veicolo simile o direttamente concorrente nella parte importatrice, ovvero un'associazione commerciale o di categoria i cui membri siano in maggioranza produttori del veicolo simile o direttamente concorrente nel territorio della parte importatrice;

l'elenco che precede non impedisce alle parti di consentire che in tale elenco siano inclusi come parti interessate soggetti nazionali o stranieri diversi da quelli sopra indicati;

f) «veicolo simile o direttamente concorrente»:

i) un veicolo identico, cioè uguale sotto tutti gli aspetti al veicolo considerato;

ii) un altro veicolo che, pur non essendo uguale sotto tutti gli aspetti, presenta caratteristiche molto vicine a quelle del veicolo considerato; o

iii) un veicolo che, in considerazione del suo grado di sostituibilità, delle sue caratteristiche fisiche di base e delle sue specifiche tecniche, degli usi finali e dei canali di distribuzione, è in concorrenza diretta nel mercato interno della parte importatrice;

questo elenco non è esaustivo, né i criteri citati, singolarmente o combinati, costituiscono necessariamente una base di giudizio determinante; e

g) «periodo transitorio»:

i) un periodo di 12 (dodici) anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo, per i veicoli per i quali la tabella di soppressione dei dazi di cui all'allegato 2-A della parte che applica le misure prevede la soppressione dei dazi in meno di 10 (dieci) anni;

ii) un periodo di 18 (diciotto) anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo, per i veicoli per i quali la tabella di soppressione dei dazi di cui all'allegato 2-A della parte che applica le misure prevede la soppressione dei dazi in 10 (dieci) o 15 (quindici) anni;

iii) un periodo di 20 (venti) anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo, per i veicoli per i quali la tabella di soppressione dei dazi di cui all'allegato 2-A della parte che applica le misure prevede la soppressione dei dazi in 18 (diciotto) anni; o

iv) un periodo di 25 (venticinque) anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo, per i veicoli per i quali la tabella di soppressione dei dazi di cui all'allegato 2-A della parte che applica le misure prevede la soppressione dei dazi in 25 (venticinque) anni o più.

SEZIONE B

CONDIZIONI PER L'APPLICAZIONE DI MISURE DI SALVAGUARDIA BILATERALI PER I VEICOLI CLASSIFICATI ALLE VOCI SA 8703 E 8704

ARTICOLO 2

Applicazione di misure di salvaguardia bilaterali per i veicoli

1. Nell'ottica di preservare gli attuali livelli di investimenti esteri nel settore automobilistico e fatti salvi i diritti e gli obblighi di cui al capo 8 del presente accordo, le parti possono, in circostanze eccezionali, applicare misure di salvaguardia bilaterali alle condizioni stabilite nella presente sezione se, dopo la data di entrata in vigore del presente accordo, le importazioni di veicoli classificati alle voci SA 8703 e 8704 a condizioni preferenziali sono aumentate per quantità, in assoluto o in relazione alla produzione o al consumo interni, e a condizioni tali da arrecare un pregiudizio all'industria interna di veicoli simili o direttamente concorrenti della parte importatrice.

2. Le misure di salvaguardia bilaterali per i veicoli sono applicate solo nella misura necessaria per prevenire un pregiudizio o per porvi rimedio.

3. Le misure di salvaguardia bilaterali per i veicoli sono applicate in seguito ad un'inchiesta svolta dalle autorità competenti della parte importatrice incaricate dell'inchiesta secondo le procedure definite nel presente allegato.

4. L'applicazione delle misure di salvaguardia bilaterali per i veicoli non comporta alcun mezzo di compensazione commerciale.

ARTICOLO 3

Termini per l'applicazione delle misure di salvaguardia bilaterali per i veicoli

Una parte non applica, proroga o mantiene in vigore una misura di salvaguardia bilaterale per i veicoli oltre la scadenza del periodo transitorio.

ARTICOLO 4

Condizioni e limitazioni

1. Il Mercosur può applicare misure di salvaguardia bilaterali per i veicoli nei confronti delle importazioni provenienti dall'Unione europea:

a) in quanto soggetto unico, purché siano soddisfatti tutti i requisiti per determinare l'esistenza di un pregiudizio causato dalle importazioni di un veicolo a condizioni preferenziali, sulla base delle condizioni applicate al Mercosur; o

b) per conto di uno o più Stati del Mercosur firmatari, nel qual caso i requisiti per determinare l'esistenza di un pregiudizio causato dalle importazioni di un veicolo a condizioni preferenziali si basano sulle condizioni prevalenti nello Stato del Mercosur firmatario o negli Stati del Mercosur firmatari interessati; la misura è limitata a tale Stato del Mercosur firmatario o a tali Stati del Mercosur firmatari. L'adozione di una misura di salvaguardia bilaterale per i veicoli da parte del Mercosur per conto di uno o più Stati del Mercosur firmatari non impedisce a un altro Stato del Mercosur firmatario di adottare in seguito una misura riguardante lo stesso veicolo.

2. L'Unione europea può applicare misure di salvaguardia bilaterali per i veicoli alle importazioni provenienti dal Mercosur, in quanto soggetto unico, o da uno o più Stati del Mercosur firmatari se il pregiudizio è causato dalle importazioni di veicoli a condizioni preferenziali.

3. Qualora l'Unione europea stabilisca che una misura si applica al Mercosur in quanto soggetto unico, il Paraguay è esentato dall'applicazione della misura, a meno che l'esito di un'inchiesta non dimostri che l'esistenza di un pregiudizio è causata anche dalle importazioni di veicoli dal Paraguay a condizioni preferenziali.

SEZIONE C

FORMA E DURATA DELLE MISURE DI SALVAGUARDIA BILATERALI PER I VEICOLI CLASSIFICATI ALLE VOCI SA 8703 E 8704

ARTICOLO 5

Forma delle misure di salvaguardia bilaterali per i veicoli

1. Le misure di salvaguardia bilaterali per i veicoli adottate a norma del presente allegato consistono in:

a) una sospensione temporanea della tabella di soppressione dei dazi per il veicolo in questione di cui all'allegato 2-A; o

b) una riduzione temporanea della preferenza tariffaria per il veicolo in questione a un livello tale per cui l'aliquota del dazio doganale non superi la minore tra le aliquote seguenti:

   i) l'aliquota del dazio doganale della nazione più favorita applicata al veicolo in vigore al momento dell'adozione della misura; e

   ii) l'aliquota di base del dazio doganale sul veicolo di cui all'allegato 2-A.

2. Qualora sia adottata una misura di salvaguardia bilaterale per i veicoli di cui al paragrafo 1, lettera b), del presente articolo, la parte dovrebbe garantire il mantenimento dei flussi commerciali pregressi che non arrecano un pregiudizio all'industria interna della parte importatrice. La parte che applica una misura di salvaguardia bilaterale per i veicoli istituisce un contingente all'importazione per il prodotto in questione entro il quale tale prodotto continua a beneficiare della preferenza concordata stabilita a norma del presente accordo. Il contingente all'importazione non è inferiore alle importazioni medie del prodotto in questione nei trentasei (36) mesi precedenti gli ultimi dodici (12) mesi del periodo di rilevazione dei dati ai fini dell'inchiesta per determinare il pregiudizio.

ARTICOLO 6

Margine di preferenza

Una volta revocate le misure di salvaguardia bilaterali per i veicoli, il margine di preferenza è quello che si applicherebbe al veicolo in assenza della misura di cui all'allegato 2-A.

ARTICOLO 7

Durata delle misure di salvaguardia bilaterali per i veicoli

Le misure di salvaguardia bilaterali per i veicoli sono applicate solo per il periodo necessario ad impedire un pregiudizio o a porvi rimedio, e a facilitare l'adeguamento dell'industria interna. Tale periodo, compreso il periodo di applicazione di eventuali misure provvisorie, non supera i 3 (tre) anni.

ARTICOLO 8

Proroga delle misure di salvaguardia bilaterali per i veicoli

1. Le misure di salvaguardia bilaterali per i veicoli possono essere prorogate una volta per un periodo massimo di due anni se è stato accertato, conformemente alle procedure di cui al presente allegato, il rischio della persistenza o della reiterazione del pregiudizio in caso di soppressione o modifica della misura. La misura prorogata non è più restrittiva di quanto non fosse al termine del periodo iniziale.

2. Una misura di salvaguardia bilaterale per i veicoli non è applicata una seconda volta all'importazione di un veicolo che è già stato assoggettato alla stessa misura, a meno che non sia trascorso un intervallo di tempo pari alla metà della durata totale della precedente salvaguardia bilaterale per i veicoli.

SEZIONE D

PROCEDURE DI INCHIESTA E DI TRASPARENZA

ARTICOLO 9

Inchiesta

1. Nello svolgere l'inchiesta intesa a determinare se l'aumento delle importazioni abbia arrecato un pregiudizio a un'industria interna dei veicoli ai sensi dell'articolo 2 del presente allegato, l'autorità competente incaricata dell'inchiesta valuta tutti i fattori pertinenti di natura oggettiva e quantificabile che incidono sulla situazione di tale industria, in particolare il tasso e l'entità dell'aumento delle importazioni del veicolo in questione in termini assoluti e relativi; la quota di mercato interno assorbita dalle importazioni accresciute; nonché le variazioni in termini di numero di lavoratori occupati, impianti installati e loro utilizzo nell'industria dei veicoli, vendite, compresi prezzi, produzione, produttività, profitti e perdite. Questo elenco non è esaustivo, né i criteri citati, singolarmente o combinati, costituiscono necessariamente una base di giudizio determinante.

2. L'autorità competente incaricata dell'inchiesta dimostra, sulla base di prove oggettive, l'esistenza di un legame causale tra l'aumento delle importazioni del veicolo in questione e il pregiudizio. L'autorità competente incaricata dell'inchiesta esamina anche tutti i fattori noti diversi dall'aumento delle importazioni a condizioni preferenziali del presente accordo che potrebbero nel contempo arrecare un pregiudizio all'industria interna. Non sono attribuiti alle importazioni a condizioni preferenziali gli effetti di un aumento delle importazioni dei veicoli in questione da altri paesi.

3. Nello svolgere un'inchiesta sul pregiudizio di cui al paragrafo 1, l'autorità competente incaricata dell'inchiesta dovrebbe raccogliere dati per un periodo di almeno 36 (trentasei) mesi che termina il più possibile in prossimità della data di presentazione della domanda di apertura di un'inchiesta.

ARTICOLO 10

Apertura di un'inchiesta

1. Qualora esistano elementi di prova prima facie sufficienti a giustificarne l'apertura, un'inchiesta può essere avviata su richiesta:

a) dell'industria interna dei veicoli o di un'associazione commerciale o di categoria che agisce per conto dell'industria interna di veicoli simili o direttamente concorrenti nella parte importatrice; o

b) di uno o più Stati membri importatori dell'Unione europea o Stati del Mercosur firmatari importatori.

2. La domanda di apertura di un'inchiesta contiene almeno le informazioni seguenti:

a) la denominazione e la descrizione del veicolo importato in questione, la relativa voce tariffaria e il trattamento tariffario in vigore, nonché la denominazione e la descrizione del veicolo simile o direttamente concorrente;

b) i nomi e gli indirizzi dei produttori o dell'associazione che presentano la richiesta, se applicabile;

c) se ragionevolmente disponibile, un elenco di tutti i produttori noti del veicolo simile o direttamente concorrente; e

d) elementi di prova del fatto che le condizioni per l'imposizione della misura di salvaguardia bilaterale per i veicoli di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del presente allegato sono soddisfatte.

3. Ai fini del paragrafo 2, lettera d), la domanda di apertura di un'inchiesta contiene le informazioni seguenti:

a) il volume di produzione dei produttori che presentano, o in rappresentanza dei quali è presentata, la domanda e una stima della produzione di altri produttori noti del veicolo simile o direttamente concorrente;

b) il tasso e l'entità dell'aumento delle importazioni totali e bilaterali del veicolo in questione in termini assoluti e relativi, per un periodo di almeno 36 (trentasei) mesi precedenti la data di presentazione della domanda di apertura di un'inchiesta per cui sono disponibili informazioni;

c) il livello dei prezzi all'importazione nello stesso periodo; e

d) se sono disponibili informazioni, la domanda contiene anche dati oggettivi e quantificabili sul veicolo simile o direttamente concorrente, concernenti il volume della produzione totale e delle vendite totali sul mercato interno, le scorte, i prezzi sul mercato interno, la produttività, l'utilizzo degli impianti, l'occupazione, i profitti e le perdite, i dati sugli investimenti produttivi e la quota di mercato delle imprese richiedenti o di quelle in rappresentanza delle quali è presentata la domanda, per un periodo almeno pari agli ultimi 36 (trentasei) mesi precedenti la presentazione della domanda per cui sono disponibili informazioni.

ARTICOLO 11

Informazioni riservate

L'articolo 9.12 del presente accordo si applica, *mutatis mutandis*, al presente allegato.

ARTICOLO 12

Calendario dell'inchiesta

L'articolo 9.13 del presente accordo si applica, *mutatis mutandis*, al presente allegato.

ARTICOLO 13

Trasparenza

L'articolo 9.14 del presente accordo si applica, *mutatis mutandis*, al presente allegato.

SEZIONE E

MISURE DI SALVAGUARDIA BILATERALI PROVVISORIE PER I VEICOLI CLASSIFICATI ALLE VOCI SA 8703 E 8704

ARTICOLO 14

Misure di salvaguardia bilaterali provvisorie per i veicoli

1. In circostanze critiche nelle quali un ritardo può causare un danno difficilmente riparabile, una parte, previa debita notifica, può adottare una misura di salvaguardia bilaterale provvisoria per i veicoli successivamente a una determinazione preliminare, sulla base di prove inconfutabili, che le importazioni a condizioni preferenziali sono aumentate e che tali importazioni hanno arrecato un pregiudizio. La durata della misura provvisoria non supera i 270 (duecentosettanta) giorni, periodo durante il quale devono essere soddisfatte le prescrizioni del presente allegato. Qualora in fase di determinazione definitiva si giunga alla conclusione che non vi è stato pregiudizio per l'industria interna causato dalle importazioni a condizioni preferenziali, l'aumento tariffario o la garanzia provvisoria, se riscossi o imposti nell'ambito delle misure provvisorie, sono sollecitamente rimborsati, conformemente alla regolamentazione interna della parte interessata.

2. Non sono adottate misure di salvaguardia bilaterali provvisorie per i veicoli nei confronti del Paraguay, a meno che l'esito della determinazione preliminare di cui al paragrafo 1 non dimostri che l'esistenza di un pregiudizio è causata anche dalle importazioni di veicoli dal Paraguay a condizioni preferenziali.

SEZIONE F

AVVISO PUBBLICO

ARTICOLO 15

Avviso pubblico relativo all'apertura di un'inchiesta

L'articolo 9.16 del presente accordo si applica, *mutatis mutandis*, al presente allegato.

ARTICOLO 16

Avviso pubblico relativo all'applicazione delle misure di salvaguardia bilaterali per i veicoli

L'articolo 9.17 del presente accordo si applica, *mutatis mutandis*, al presente allegato.

SEZIONE G

NOTIFICHE E CONSULTAZIONI

ARTICOLO 17

Notifiche

L'articolo 9.18 del presente accordo si applica, *mutatis mutandis*, al presente allegato.

ARTICOLO 18

Consultazioni

L'articolo 9.19 del presente accordo si applica, *mutatis mutandis*, al presente allegato.

SEZIONE H

REGIONI ULTRAPERIFERICHE DELL'UNIONE EUROPEA

ARTICOLO 19

Regioni ultraperiferiche dell'Unione europea

L'articolo 9.20 del presente accordo si applica, *mutatis mutandis*, al presente allegato.

ALLEGATO 10-A

UNIONE EUROPEA

ELENCO DI IMPEGNI IN MATERIA DI PRESTAZIONE TRANSFRONTALIERA DI SERVIZI IN CONFORMITÀ AGLI ARTICOLI 10.3 E 10.4

1. L'elenco di impegni in appresso indica i settori dei servizi liberalizzati a norma degli articoli 10.3 e 10.4 e specifica, per mezzo di riserve, le limitazioni dell'accesso al mercato e del trattamento nazionale applicabili ai servizi e ai prestatori di servizi degli Stati del Mercosur firmatari in tali settori. L'elenco in appresso si compone di due colonne contenenti, rispettivamente, gli elementi seguenti:

   a) il settore o sottosettore in cui l'Unione europea assume l'impegno e la portata della liberalizzazione cui si applicano le riserve; e

   b) una descrizione delle riserve applicabili.

2. L'Unione europea non assume alcun impegno per la prestazione transfrontaliera di servizi nei settori o sottosettori contemplati dal presente accordo che non sono menzionati nel presente allegato.

3. Ai fini del presente allegato, per l'individuazione di singoli settori e sottosettori si applicano le definizioni seguenti:

   a) «CPC»: la classificazione centrale dei prodotti provvisoria, quale definita all'articolo 1.3, lettera c); e

   b) «CPC ver. 1.0»: la classificazione centrale dei prodotti quale definita dall'Ufficio statistico delle Nazioni Unite, Statistical Papers, Serie M, n. 77, CPC ver. 1.0, 1998.

4. Dall'elenco di cui al presente allegato sono escluse le misure relative alle prescrizioni e alle procedure in materia di qualifiche, alle norme tecniche nonché alle prescrizioni e alle procedure in materia di licenze quando esse non costituiscono una limitazione ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 10.3 o 10.4. Tali misure (ad esempio la necessità di ottenere una licenza, gli obblighi di servizio universale, la necessità di ottenere il riconoscimento delle qualifiche in settori regolamentati e la necessità di superare esami specifici, compresi gli esami linguistici), anche se non comprese nell'elenco, si applicano in ogni caso ai servizi e ai prestatori di servizi di uno Stato del Mercosur firmatario.

5. L'elenco in appresso non pregiudica la possibilità della prestazione transfrontaliera di servizi quale definita all'articolo 10.2, lettera b), in alcuni settori e sottosettori di servizi e non pregiudica l'esistenza di monopoli pubblici e di diritti di esclusiva quali descritti nell'elenco di impegni in materia di stabilimento.

6. Come indicato all'articolo 10.3, l'Unione europea assume impegni in materia di accesso al mercato differenziati per i suoi Stati membri, se applicabile.

7. Si precisa che, per l'Unione europea, l'obbligo di accordare il trattamento nazionale non comporta l'obbligo di estendere alle persone fisiche o giuridiche di uno Stato del Mercosur firmatario il trattamento concesso in uno Stato membro dell'Unione europea, a norma del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, o di qualsiasi misura adottata conformemente a detto trattato, compresa l'attuazione di tale trattato o di tali misure negli Stati membri dell'Unione europea, a:

   a) persone fisiche o residenti di uno Stato membro dell'Unione europea; o

   b) persone giuridiche costituite o organizzate a norma del diritto di un altro Stato membro dell'Unione europea o dell'Unione europea e aventi la sede sociale, l'amministrazione centrale o il centro di attività principale in uno dei suoi Stati membri.

   Tale trattamento nazionale è concesso alle persone giuridiche costituite o organizzate a norma del diritto di uno Stato membro o dell'Unione europea e aventi la sede sociale, l'amministrazione centrale o il centro di attività principale in uno Stato membro dell'Unione europea, comprese quelle che sono di proprietà o controllate da persone fisiche o giuridiche di uno Stato del Mercosur firmatario.

8. Nell'elenco in appresso sono utilizzate le abbreviazioni seguenti:
   — UE Unione europea, compresi tutti i suoi Stati membri
   — SEE Spazio economico europeo
   — AT Austria
   — BE Belgio
   — BG Bulgaria
   — CY Cipro
   — CZ Cechia
   — DE Germania
   — DK Danimarca
   — EE Estonia
   — EL Grecia
   — ES Spagna
   — FI Finlandia
   — FR Francia
   — HR Croazia
   — HU Ungheria
   — IE Irlanda
   — IT Italia
   — LT Lituania
   — LU Lussemburgo
   — LV Lettonia
   — MT Malta
   — NL Paesi Bassi
   — OCSE Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici
   — PL Polonia
   — PT Portogallo
   — RO Romania
   — SE Svezia
   — SI Slovenia
   — SK Repubblica slovacca

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
Tutti i settori	Beni immobili Per le modalità 1 e 2 In tutti gli Stati membri dell'Unione europea, eccetto AT, BG, CY, CZ, DE, DK, EL, FI, HU, IE, IT, LT, MT, PL, RO, SI, SK: nessuna. In AT: per l'acquisizione, l'acquisto, l'affitto o la locazione finanziaria di beni immobili da parte di persone fisiche e giuridiche straniere è prescritta l'autorizzazione delle autorità regionali competenti («Länder»), che tengono conto degli eventuali rischi per gli interessi economici, sociali o culturali di rilievo. In BG: le persone giuridiche straniere e i cittadini stranieri con residenza permanente all'estero possono acquisire la proprietà di edifici e diritti di proprietà limitati [1] nel settore immobiliare previa autorizzazione del ministero delle Finanze. L'obbligo di autorizzazione non si applica alle persone che hanno investito in BG. I cittadini stranieri con residenza permanente all'estero, le persone giuridiche straniere e le società in cui la partecipazione straniera garantisce la maggioranza per l'adozione delle decisioni o blocca tale adozione possono acquisire, previa autorizzazione, diritti di proprietà immobiliare in regioni geografiche specifiche designate dal Consiglio dei ministri. A CY: nessun impegno specifico. In CZ: i terreni agricoli e forestali possono essere acquisiti da persone fisiche e giuridiche straniere che abbiano la residenza permanente in CZ. Ai terreni agricoli e forestali demaniali si applicano norme specifiche. In DK: si applicano limitazioni all'acquisto di beni immobili da parte di persone fisiche e soggetti giuridici non residenti. Si applicano limitazioni all'acquisto di proprietà agricole da parte di persone fisiche e soggetti giuridici stranieri. In DE: possono essere applicabili certe condizioni di reciprocità. In EL: a norma della legge n. 1892/90, un cittadino che intenda acquisire terreni situati in prossimità delle frontiere deve ottenere un'autorizzazione dal ministero della Difesa. In FI (Isole Åland): si applicano restrizioni al diritto delle persone fisiche prive della cittadinanza regionale delle Isole Åland, e delle persone giuridiche, di acquisire e detenere beni immobili sulle Isole Åland senza il permesso delle autorità competenti di tali isole. Si applicano restrizioni al diritto di stabilimento e al diritto di prestare servizi per le persone fisiche prive della cittadinanza regionale delle Isole Åland, o per tutte le persone giuridiche, senza il permesso delle autorità competenti delle Isole Åland.

[1] Il diritto di proprietà bulgaro riconosce i seguenti diritti di proprietà limitati: diritto di uso, diritto di costruzione, diritto di costruzione di sovrastrutture e servitù.

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
	In HU: nessun impegno specifico per l'acquisizione di proprietà demaniali. Si applicano limitazioni all'acquisizione di terreni e beni immobili da parte di investitori stranieri ([1]). In IE: per l'acquisizione di interessi in un terreno irlandese da parte di società nazionali o estere o da parte di cittadini stranieri è necessaria un'autorizzazione scritta preliminare della Land Commission (commissione fondiaria). Se si tratta di un terreno a uso industriale (diverso da quelli destinati all'agroindustria), questa prescrizione viene meno, a condizione che il ministero per le Imprese, il commercio e l'occupazione abbia rilasciato un certificato a tal fine. Detta prescrizione non si applica ai terreni situati entro i confini urbani. In IT: l'acquisto di beni immobili da parte di persone fisiche e giuridiche straniere è subordinato a una condizione di reciprocità. In LT: nessun impegno specifico per l'acquisizione di terreni. A MT: si applicano le prescrizioni stabilite nelle disposizioni legislative e regolamentari maltesi riguardanti l'acquisizione di beni immobili. In PL: per l'acquisizione, diretta o indiretta, di beni immobili da parte di stranieri (persone fisiche o giuridiche) è prescritta un'autorizzazione. Nessun impegno specifico per l'acquisizione di proprietà demaniali (ad esempio la normativa che disciplina il processo di privatizzazione). In RO: le persone fisiche che non hanno la cittadinanza rumena o la residenza in Romania, nonché le persone giuridiche che non sono rumene o non hanno la propria sede centrale in Romania, non possono acquisire la proprietà di nessun tipo di appezzamento tramite atti *inter vivos*. In SI: le persone giuridiche stabilite in SI con una partecipazione al capitale straniero possono acquisire beni immobili nel territorio della SI. Le succursali ([2]) stabilite in SI da persone straniere possono acquisire soltanto i beni immobili, eccetto i terreni, necessari per lo svolgimento delle attività economiche per le quali hanno effettuato lo stabilimento. In SK: si applicano limitazioni all'acquisizione di beni immobili da parte di persone fisiche e soggetti giuridici stranieri. I soggetti stranieri possono acquisire beni immobili mediante lo stabilimento di soggetti giuridici slovacchi o mediante la partecipazione a joint venture. Nessun impegno specifico per i terreni, nonché per le risorse naturali, i laghi, i fiumi e le strade pubbliche.
1. Servizi alle imprese	
A. Servizi professionali	

([1]) Per quanto riguarda i settori dei servizi, tali limitazioni non vanno al di là di quelle derivanti dagli attuali impegni nel quadro del GATS.
([2]) In base alla legge sulle società commerciali, una succursale stabilita in SI non viene considerata una persona giuridica ma, dal punto di vista del funzionamento, è equiparata a una controllata e ciò è conforme all'articolo XXVIII, lettera g), del GATS.

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
a) Servizi giuridici (CPC 861) [1] Sono esclusi i servizi di consulenza legale e i servizi di documentazione e certificazione legale prestati da professionisti legali incaricati di funzioni pubbliche quali notai, «huissiers de justice» o altri «officiers publics et ministériels».	Per le modalità 1 e 2 In AT, EL, LT, MT, PL, SK: la piena abilitazione all'avvocatura, prescritta per la pratica del diritto interno (UE e Stato membro), è subordinata al requisito della cittadinanza. In SK, unitamente al requisito della residenza in SK. In FI: la piena abilitazione all'avvocatura, prescritta per i servizi di rappresentanza legale, è subordinata al requisito della cittadinanza, unitamente al requisito della residenza. A CY: si applicano i requisiti della cittadinanza e della residenza. Per la prestazione di servizi giuridici a CY è prescritta la piena abilitazione all'avvocatura, che è subordinata al requisito della cittadinanza, unitamente al requisito della residenza. Solo gli avvocati iscritti all'Ordine degli avvocati possono essere soci, azionisti o membri del consiglio di amministrazione di uno studio legale a CY. In BE: la piena abilitazione all'avvocatura, prescritta per i servizi di rappresentanza legale, è subordinata al requisito della cittadinanza. Possono essere concesse esenzioni a condizioni specifiche (ad esempio, requisito della residenza e reciprocità). Si applicano contingenti per la rappresentanza dinanzi alla «Cour de cassation» nelle cause non penali. In BG: gli avvocati stranieri possono prestare servizi di rappresentanza legale solo per un cittadino del loro paese d'origine, purché vi sia reciprocità e cooperazione con un avvocato bulgaro. Per i servizi di mediazione legale è prescritta la residenza permanente. In CZ: per la prestazione di servizi giuridici, compresa la rappresentanza nei tribunali, è prescritta la piena abilitazione all'avvocatura. Si applicano prescrizioni non discriminatorie relative alla forma giuridica. Per la prestazione di servizi giuridici nel contesto del diritto interno (UE e Stato membro), compresa la rappresentanza nei tribunali, sono prescritte la cittadinanza del SEE o della Svizzera e la residenza in CZ. In DK: la prestazione di servizi giuridici con il titolo di «Advokat» è ammessa soltanto per gli avvocati in possesso di un'abilitazione professionale danese. La rappresentanza nei tribunali è riservata principalmente agli avvocati in possesso di un'abilitazione professionale danese. Persone diverse dagli avvocati in possesso di un'abilitazione professionale danese possono prestare servizi giuridici in conformità alla legge danese sui servizi giuridici, ma non sono autorizzati a fregiarsi del titolo di «Advokat». Al fine di ottenere un'abilitazione professionale, una persona deve essere in possesso di una laurea di primo livello e di una laurea magistrale in legge conseguite in Danimarca e deve aver lavorato come assistente avvocato per 3 (tre) anni.

[1] Sono compresi i servizi di consulenza legale, rappresentanza legale, arbitrato e conciliazione o mediazione legale, nonché i servizi di documentazione e certificazione legale. La prestazione di servizi giuridici è autorizzata solo in materia di diritto internazionale pubblico, diritto dell'UE e diritto di qualsiasi giurisdizione in cui il prestatore di servizi o il suo personale è abilitato all'esercizio della professione di avvocato e, al pari della prestazione di altri servizi, è soggetta alle prescrizioni e alle procedure in materia di licenze applicabili negli Stati membri dell'Unione europea. Nel caso di avvocati che prestano servizi giuridici in materia di diritto internazionale pubblico e di diritto straniero, tali prescrizioni e procedure in materia di licenze possono prevedere, ad esempio, il rispetto dei codici deontologici locali, l'uso del titolo del paese d'origine (tranne qualora sia stata ottenuta l'equipollenza con il titolo del paese ospitante), prescrizioni assicurative, l'iscrizione semplice all'ordine forense del paese ospitante o un'ammissione semplificata all'ordine forense del paese ospitante mediante prova attitudinale nonché la domiciliazione professionale o legale nel paese ospitante. I servizi giuridici in materia di diritto dell'UE sono prestati in linea di massima da o tramite un avvocato pienamente abilitato all'avvocatura in uno Stato membro dell'Unione europea che agisce personalmente, mentre quelli in materia di diritto di uno Stato membro dell'Unione europea sono prestati in linea di massima da o tramite un avvocato pienamente abilitato all'avvocatura in tale Stato membro dell'Unione europea che agisce personalmente. La piena abilitazione all'avvocatura nello Stato membro dell'Unione europea in questione potrebbe quindi essere necessaria per la rappresentanza nei tribunali e presso altre autorità competenti dell'Unione europea, dal momento che comporta la pratica del diritto dell'UE e del diritto procedurale nazionale. In alcuni Stati membri dell'Unione europea gli avvocati stranieri che non sono pienamente abilitati all'avvocatura sono tuttavia autorizzati a rappresentare in sede civile una parte in possesso della cittadinanza dello Stato in cui l'avvocato è abilitato a esercitare la professione o appartenente a tale Stato.

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
	In ES: per la prestazione di servizi giuridici nel contesto del diritto dell'UE e dello Stato membro, compresa la rappresentanza nei tribunali, è prescritta la piena abilitazione all'avvocatura. Per la prestazione di servizi giuridici nel contesto del diritto interno (UE e Stato membro), compresa la rappresentanza nei tribunali, è prescritta la cittadinanza del SEE o della Svizzera. Le autorità competenti possono concedere deroghe in materia di cittadinanza. Si applicano prescrizioni non discriminatorie relative alla forma giuridica. Per la prestazione di servizi di consulenti in proprietà industriale è prescritta la cittadinanza del SEE. In FR: per la prestazione di servizi giuridici nel contesto del diritto francese, compresa la rappresentanza nei tribunali, è prescritta la piena abilitazione all'avvocatura. Per ottenere la piena abilitazione all'avvocatura è prescritta la residenza (presenza commerciale). Per prestare servizi giuridici nel contesto del diritto interno (UE e Stato membro) può essere prescritto che la presenza commerciale assuma una delle forme giuridiche consentite dal diritto nazionale su base non discriminatoria. Alcuni tipi di forme giuridiche possono essere riservate esclusivamente agli avvocati abilitati all'avvocatura, ugualmente su base non discriminatoria. La rappresentanza dinanzi alla «Cour de Cassation» e al «Conseil d'État» è soggetta a contingenti. In uno studio legale che fornisce servizi nel contesto del diritto francese o dell'UE, la partecipazione azionaria e i diritti di voto possono essere soggetti a restrizioni quantitative relative all'attività professionale dei soci. In FI: un consulente in materia di brevetti deve essere residente nel SEE per iscriversi nel registro dei consulenti in materia di brevetti; tale iscrizione è necessaria per esercitare la professione. In HR: nessun impegno specifico per la pratica del diritto croato. In HU: la piena abilitazione all'avvocatura è subordinata al requisito della cittadinanza, unitamente al requisito della residenza. Per gli avvocati stranieri le attività sono limitate alla prestazione di consulenza legale. In IE: per la prestazione di servizi giuridici nel contesto del diritto irlandese, compresa la rappresentanza nei tribunali, è prescritta la piena abilitazione all'avvocatura. Per ottenere la piena abilitazione all'avvocatura è prescritta la residenza (presenza commerciale). In IE gli avvocati si dividono in 2 (due) categorie distinte: «solicitor» e «barrister». La Law Society of Ireland è l'organismo professionale legale che disciplina l'abilitazione dei «solicitor» in IE. La Honourable Society of King's Inns disciplina l'abilitazione dei «barrister» in IE. In LV: si applica il requisito della cittadinanza per gli avvocati giurati, ai quali è riservata la rappresentanza legale nei procedimenti penali. In PT: il riconoscimento delle qualifiche per la pratica del diritto portoghese è subordinato a una condizione di reciprocità. Si applica il requisito della cittadinanza per l'accesso alla professione di notai «solicitadores» e per i consulenti in proprietà industriale. In SI: la rappresentanza di clienti nei tribunali dietro compenso è subordinata alla presenza commerciale in SI. Un avvocato straniero che ha il diritto di esercitare la sua professione in un paese straniero può prestare servizi giuridici o esercitare la professione forense, alle condizioni stabilite all'articolo 34 bis della legge sugli avvocati, a condizione che sia soddisfatta la condizione di effettiva reciprocità. Il rispetto della condizione di reciprocità è verificato dal ministero della Giustizia. La presenza commerciale per gli avvocati nominati dall'Ordine degli avvocati sloveni è limitata alle imprese individuali, alle società di consulenza giuridica a responsabilità limitata (società di persone) e alle società di consulenza giuridica a responsabilità illimitata (società di persone). Le attività di uno studio legale sono limitate all'esercizio della professione. Possono essere soci di uno studio legale soltanto gli avvocati.

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
	In SE: l'abilitazione all'avvocatura, necessaria solo per utilizzare il titolo svedese di «advokat» è subordinata al requisito della residenza.
b) 1. Servizi di contabilità e di tenuta dei libri contabili (CPC 86212, diversi dai servizi di revisione dei conti, 86213, 86219 e 86220)	Per la modalità 1 In HU, IT, MT, RO, SI, CY: nessun impegno specifico. In AT: la rappresentanza presso le autorità competenti è subordinata al requisito della cittadinanza. In FR: la prestazione di servizi da parte di un prestatore straniero è subordinata alla decisione del ministero dell'Economia, delle finanze e dell'industria, in accordo con il ministero degli Affari esteri. Per la modalità 2 Nessuna.
b) 2. Servizi di revisione dei conti (CPC 86211 e 86212, diversi dai servizi di contabilità)	Per la modalità 1 In BE, BG, CY, DE, ES, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LU, MT, NL, PT, RO, SI: nessun impegno specifico. In AT: requisito della cittadinanza per la rappresentanza presso le autorità competenti e per le operazioni di revisione dei conti previste da specifiche disposizioni di legge austriache (ad esempio diritto societario, diritto di borsa e diritto bancario). In HR: le società di revisione contabile straniere possono prestare servizi di revisione dei conti sul territorio croato in cui hanno stabilito una succursale. In SE: solo i revisori abilitati in SE, i revisori autorizzati e le società di revisione contabile registrate possono prestare servizi di revisione legale dei conti presso determinati soggetti giuridici, tra cui tutte le società a responsabilità limitata, e per persone fisiche. Solo i revisori abilitati in SE e le società pubbliche di revisione contabile registrate possono detenere quote o essere soci di società che svolgono attività qualificata di revisione contabile (a scopi ufficiali). Per l'autorizzazione o l'abilitazione è prescritta la residenza all'interno del SEE. I titoli «revisore abilitato» e «revisore autorizzato» possono essere utilizzati esclusivamente da revisori contabili abilitati o autorizzati in SE. I revisori di società cooperative e di determinate altre imprese che non sono contabili autorizzati o abilitati devono essere residenti all'interno del SEE. L'autorità competente può concedere deroghe a tale prescrizione. In LT: la relazione del revisore deve essere redatta in collaborazione con un revisore accreditato per esercitare la professione in LT. Per la modalità 2 Nessuna. CY: nessun impegno specifico.

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
c) Servizi di consulenza fiscale (CPC 863) [1]	Per la modalità 1 In AT: si applica il requisito della cittadinanza per la rappresentanza presso le autorità competenti. A CY: l'autorizzazione è subordinata alla verifica della necessità economica. Il criterio principale è costituito dalla situazione occupazionale nel sottosettore. In BG, CY, MT, RO, SI: nessun impegno specifico. Per la modalità 2 Nessuna.
d) Servizi di architettura; e e) Servizi urbanistici e paesaggistici (CPC 8671 e 8674)	Per la modalità 1 In AT: nessun impegno specifico, eccetto per i servizi di pura progettazione. In BE, BG, CY, CZ, EL, IT, MT, PL, PT, SI: nessun impegno specifico. In HU, RO: nessun impegno specifico per i servizi paesaggistici. In HR: le persone fisiche e giuridiche possono prestare servizi di architettura previa approvazione dell'Ordine degli architetti croato. Un progetto elaborato all'estero deve essere convalidato da una persona fisica o giuridica autorizzata in HR per quanto riguarda la conformità alla normativa croata. Nessun impegno specifico per la pianificazione urbanistica. Per la modalità 2 Nessuna.
f) Servizi di ingegneria; e g) Servizi integrati di ingegneria (CPC 8672 e 8673)	Per la modalità 1 In AT, SI: nessun impegno specifico, eccetto per i servizi di pura progettazione. In BG, CY, EL, IT, MT, PT: nessun impegno specifico. In HR: le persone fisiche e giuridiche possono prestare servizi di ingegneria previa approvazione dell'Ordine degli ingegneri croato. Un progetto elaborato all'estero deve essere convalidato da una persona fisica o giuridica autorizzata in HR per quanto riguarda la conformità alla normativa croata. Per la modalità 2 Nessuna.

[1] Sono esclusi i servizi di consulenza legale e i servizi di rappresentanza legale in materia fiscale, che figurano al punto 1.A.a) Servizi giuridici.

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
h) Servizi medici (inclusi i servizi psicologici) e dentistici (CPC 9312 e parte di 85201)	Per la modalità 1 In AT, BE, BG, CY, DE, DK, EE, EL, ES, FI, FR, IE, IT, LU, MT, NL, PT, RO, SK: nessun impegno specifico. In SI: tutte le persone che prestano servizi diretti ai pazienti o che curano pazienti devono essere in possesso di una licenza e di un'autorizzazione alla prestazione di servizi sanitari rilasciate dal ministero della Salute o dall'Ordine dei medici. Nessun impegno specifico per i servizi di medicina sociale, i servizi sanitari, epidemiologici, medici o ecologici, l'approvvigionamento di sangue, emoderivati e organi da trapianto e i servizi necroscopici/autoptici. In CZ: l'accesso è limitato alle sole persone fisiche. In HR: nessun impegno specifico, eccetto per la telemedicina. Per la modalità 2 Nessuna.
i) Servizi veterinari (CPC 932)	Per la modalità 1 In AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, EL, ES, FR, HU, IE, IT, LV, MT, NL, PT, RO, SI, SK: nessun impegno specifico. Per la modalità 2 Nessuna.
j) 1. Servizi ostetrici (parte di CPC 93191) j) 2. Servizi prestati da personale infermieristico, fisioterapisti e personale paramedico (parte di CPC 93191)	Per la modalità 1 In AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, EL, ES, FR, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PT, RO, SI, SK: nessun impegno specifico. In FI, PL: nessun impegno specifico, eccetto per il personale infermieristico. In HR: nessun impegno specifico, eccetto per la telemedicina. Per la modalità 2 Nessuna.

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
k) Vendite al dettaglio di prodotti farmaceutici, medicali e ortopedici (CPC 63211) e altri servizi prestati da farmacisti [1]	Per la modalità 1 In AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EL, ES, FI, FR, HU, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SK, SI: nessun impegno specifico. In LV: nessun impegno specifico, eccetto per le vendite per corrispondenza. In LT: è prescritta l'autorizzazione delle autorità competenti. La vendita per corrispondenza di prodotti farmaceutici è vietata. Per la modalità 2 Nessuna.
B. Servizi informatici e servizi correlati (CPC 84)	Per le modalità 1 e 2 Nessuna.
C. Servizi di ricerca e sviluppo (R&S)	
Servizi di R&S nell'ambito delle scienze sociali e umane (CPC 852, esclusi i servizi psicologici) [2]	Nessuna.
Servizi di R&S nell'ambito delle scienze naturali (CPC 851) Servizi interdisciplinari di R&S (CPC 853)	UE: per i servizi di R&S finanziati con fondi pubblici, possono essere concessi diritti esclusivi o autorizzazioni solo a cittadini degli Stati membri dell'Unione europea e a persone giuridiche dell'UE aventi la propria sede centrale nell'UE.

[1] La fornitura di prodotti farmaceutici al pubblico, al pari della prestazione di altri servizi, è soggetta alle prescrizioni e alle procedure in materia di licenze e di qualifiche applicabili negli Stati membri dell'Unione europea. Tale attività è di norma riservata ai farmacisti. In alcuni Stati membri dell'Unione europea, solo la fornitura di medicinali da vendersi dietro prescrizione è riservata ai farmacisti.

[2] Parte di CPC 85201, che figura al punto 1.A.h) Servizi medici (inclusi i servizi psicologici) e dentistici.

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
D. Servizi immobiliari [1]	
a) Relativi a beni di proprietà o in leasing (CPC 821)	Per la modalità 1 In BG, CY, CZ, EE, HU, IE, LV, LT, MT, PL, RO, SK, SI: nessun impegno specifico. In HR: è prescritta la presenza commerciale. Per la modalità 2 Nessuna.
b) Per conto terzi (CPC 822)	Per la modalità 1 In BG, CY, CZ, EE, HU, IE, LV, LT, MT, PL, RO, SK, SI: nessun impegno specifico. In HR: è prescritta la presenza commerciale. Per la modalità 2 Nessuna.
E. Servizi di noleggio/locazione senza operatori	
a) Relativi alle navi (CPC 83103)	Per la modalità 1 In BG, CY, HU, MT, RO: nessun impegno specifico. Per la modalità 2 Nessuna.

[1] Il servizio in esame riguarda la professione di agente immobiliare e lascia impregiudicati i diritti o le restrizioni in relazione all'acquisto di beni immobili da parte di persone fisiche e giuridiche.

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
b) Relativi agli aeromobili (CPC 83104)	Per le modalità 1 e 2 UE: per il noleggio o il leasing senza equipaggio (dry lease), l'aeromobile utilizzato da un vettore aereo dell'UE è soggetto alle prescrizioni applicabili in materia di immatricolazione degli aeromobili. Un contratto di noleggio senza equipaggio sottoscritto da un vettore dell'UE è disciplinato dalle prescrizioni dell'UE o del diritto interno nazionale in materia di sicurezza aerea, quale la previa approvazione e altre condizioni applicabili all'uso di aeromobili immatricolati in un paese terzo. Ai fini dell'immatricolazione può essere prescritto che l'aeromobile sia di proprietà di persone fisiche in possesso di specifiche condizioni di cittadinanza o di imprese che soddisfano specifiche condizioni riguardanti la proprietà del capitale e il controllo.
c) Relativi ad altre attrezzature di trasporto (CPC 83101, 83102 e 83105)	Per la modalità 1 In BG, CY, HU, LV, MT, PL, RO, SI: nessun impegno specifico. In SE: i prestatori di servizi di noleggio o leasing di automobili e di determinati veicoli fuoristrada («terraengmotorfordon») senza autista, in noleggio o in leasing per un periodo inferiore a 1 (un) anno, devono nominare un responsabile che assicuri, tra l'altro, che l'attività sia gestita in conformità alle disposizioni legislative e regolamentari applicabili e che siano seguite le norme relative alla sicurezza stradale. Il responsabile deve risiedere in SE. Per la modalità 2 Nessuna.
d) Relativi ad altri macchinari e apparecchiature (CPC 83106, 83107, 83108 e 83109)	Per la modalità 1 In BG, CY, CZ, HU, MT, PL, RO, SK: nessun impegno specifico. Per la modalità 2 Nessuna.
e) Relativi a beni personali e per la casa (CPC 832)	Per le modalità 1 e 2 In BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EL, ES, FI, FR, HU, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK: nessun impegno specifico. In EE: nessun impegno specifico, eccetto per i servizi di leasing o noleggio riguardanti le videocassette preregistrate per apparecchiature di intrattenimento in ambito domestico.

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
f) Noleggio di apparecchiature per telecomunicazioni (CPC 7541)	Per le modalità 1 e 2 Nessuna.
F. Altri servizi alle imprese	
a) Pubblicità (CPC 871)	Per le modalità 1 e 2 Nessuna.
b) Ricerche di mercato e sondaggi di opinione (CPC 864)	Per le modalità 1 e 2 Nessuna.
c) Servizi di consulenza gestionale (CPC 865)	Per le modalità 1 e 2 Nessuna.
d) Servizi connessi alla consulenza gestionale (CPC 866)	Per le modalità 1 e 2 In HU: nessun impegno specifico per i servizi di arbitrato e conciliazione (CPC 86602).
e) Servizi tecnici di prova e analisi (CPC 8676)	Per la modalità 1 In IT: nessun impegno specifico per la professione di biologo e analista chimico. In HR: nessun impegno specifico per i servizi connessi al rilascio di certificati obbligatori e documenti ufficiali analoghi. In BG, CY, CZ, MT, PL, RO, SE, SK: nessun impegno specifico. Per la modalità 2 In BG, CY, CZ, MT, PL, RO, SK, SE: nessun impegno specifico. In HR: nessun impegno specifico per i servizi connessi al rilascio di certificati obbligatori e documenti ufficiali analoghi.

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
f) Servizi di consulenza connessi all'agricoltura, alla caccia e alla silvicoltura (parte di CPC 881)	Per la modalità 1 In IT: nessun impegno specifico per le attività riservate ai «periti agrari». In RO, SI: nessun impegno specifico. Per la modalità 2 Nessuna.
g) Servizi di consulenza connessi alla pesca (parte di CPC 882)	Per la modalità 1 In LT, LV, MT, RO, SI: nessun impegno specifico. Per la modalità 2 Nessuna.
h) Servizi di consulenza connessi alle attività manifatturiere (parte di CPC 884 e parte di 885)	Per le modalità 1 e 2 Nessuna.
i) Servizi per il collocamento e la fornitura di personale	

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
i) 1. Ricerca di personale dirigente (CPC 87201)	Per la modalità 1 In AT, BG, CY, CZ, DE, EE, ES, FI, HR, IE, LT LV, MT, PL, PT, RO, SK, SE, SI: nessun impegno specifico. Per la modalità 2 In AT, BG, CY, CZ, EE, FI, HR, LV, LT, MT, PL, RO, SK, SI: nessun impegno specifico.
i) 2. Servizi di collocamento (CPC 87202)	Per la modalità 1 In AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, EL, ES, FI, FR, HR, IE, IT, LT, LU, LV, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK: nessun impegno specifico. Per la modalità 2 In AT, BG, CY, CZ, EE, FI, HR, LT, LV, MT, PL, RO, SI, SK: nessun impegno specifico.
i) 3. Servizi di fornitura di personale temporaneo d'ufficio (CPC 87203)	Per la modalità 1 In AT, BG, CY, CZ, DE, EE, FI, FR, HR, IT, IE, LT, LV, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK: nessun impegno specifico. Per la modalità 2 In AT, BG, CY, CZ, EE, FI, HR, LT, LV, MT, PL, RO, SK, SI: nessun impegno specifico.
i) 4. Servizi di fornitura di personale domestico, di altri lavoratori nei settori del commercio o dell'industria, di personale infermieristico e di altro personale (CPC 87204, 87205, 87206, 87209)	Per le modalità 1 e 2 In tutti gli Stati membri dell'Unione europea, eccetto HU: nessun impegno specifico. In HU: nessuna.

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
j) 1. Servizi di investigazione (CPC 87301)	Per le modalità 1 e 2 In BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, EL, ES, FI, FR, HR, HU, IE, IT, LT, LU, LV, MT, NL, PL, PT, RO, SI, SK: nessun impegno specifico.
j) 2. Servizi di sicurezza (CPC 87302, 87303, 87304 e 87305)	Per la modalità 1 In HU: nessun impegno specifico per CPC 87304, 87305. In BE, BG, CY, CZ, EE, ES, FI, FR, HR, IT, LT, LV, MT, PT, PL, RO, SI, SK: nessun impegno specifico. Per la modalità 2 In HU: nessun impegno specifico per CPC 87304, 87305. In BG, CY, CZ, EE, HR, LT, LV, MT, PL, RO, SI, SK: nessun impegno specifico.
k) Servizi correlati di consulenza scientifica e tecnica (CPC 8675)	Per la modalità 1 In BE, BG, CY, DE, DK, EL, ES, FR, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, RO: nessun impegno specifico per i servizi di esplorazione (in FR: e di prospezione). In SI: l'esplorazione e lo sfruttamento di risorse minerarie, compresi i servizi estrattivi regolamentati, sono soggetti allo stabilimento in uno Stato del SEE, della Confederazione svizzera o dell'OCSE, o alla cittadinanza di uno di tali Stati, oppure di un paese terzo, a condizione di reciprocità materiale. Il rispetto della condizione di reciprocità è verificato dal ministero competente per le attività estrattive. In HR: i servizi di consulenza geologica, geodetica e mineraria di base nonché i servizi di consulenza connessi alla protezione dell'ambiente nel territorio della HR possono essere prestati soltanto mediante o congiuntamente con persone giuridiche locali. Per la modalità 2 Nessuna.

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
l) 1. Manutenzione e riparazione di navi (parte di CPC 8868)	Per la modalità 1 Per le navi adibite al trasporto marittimo: in BE, BG, CY, DE, DK, EL, ES, FI, FR, HR, IE, IT, LT, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI: nessun impegno specifico. Per le navi adibite al trasporto per vie navigabili interne: in tutti gli Stati membri dell'Unione europea, eccetto in EE, HU, LV: nessun impegno specifico. Per la modalità 2 Nessuna.
l) 2. Manutenzione e riparazione di attrezzature di trasporto ferroviario (parte di CPC 8868)	Per la modalità 1 In AT, BE, BG, DE, CY, CZ, DK, EL, ES, FI, FR, HR, IE, IT, LT, LU, LV, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK: nessun impegno specifico. Per la modalità 2 Nessuna.
l) 3. Manutenzione e riparazione di autoveicoli, motocicli, motoslitte e attrezzature di trasporto stradale (CPC 6112, 6122, parte di 8867 e parte di 8868)	Per le modalità 1 e 2 Nessuna.
l) 4. Manutenzione e riparazione di aeromobili e loro parti (parte di CPC 8868)	Per la modalità 1 In BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EL, ES, FI, FR, HR, IE, IT, LT, LU, MT, NL, PT, RO, SE, SI, SK: nessun impegno specifico. Per la modalità 2 Nessuna.

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
l) 5. Servizi di manutenzione e riparazione di prodotti di metallo, di macchine (diverse da quelle per ufficio), di attrezzature (diverse dalle attrezzature per ufficio e di trasporto) e di beni personali e per la casa [1] (CPC 633, 7545, 8861, 8862, 8864, 8865 e 8866)	Per le modalità 1 e 2 Nessuna.
m) Servizi di pulizia degli edifici (CPC 874)	Per la modalità 1 In AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, EL, ES, FI, FR, HR, IE, IT, LU, LV, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK: nessun impegno specifico. Per la modalità 2 Nessuna.
n) Servizi fotografici (CPC 875)	Per la modalità 1 In BG, EE, MT, PL: nessun impegno specifico per la prestazione di servizi di fotografia aerea. In HR, LV: nessun impegno specifico per i servizi di fotografia specializzata (CPC 87504). Per la modalità 2 Nessuna.
o) Servizi di imballaggio (CPC 876)	Per le modalità 1 e 2 Nessuna.
p) Stampa ed editoria (CPC 88442)	Per le modalità 1 e 2 In SE: si applica il requisito della residenza per l'editore e il proprietario di una casa editrice o di una tipografia.

[1] I servizi di manutenzione e riparazione delle attrezzature di trasporto (CPC 6112, 6122, 8867 e CPC 8868) figurano ai punti da 1. F. l) 1. Manutenzione e riparazione di navi, a 1. F. l) 4. Manutenzione e riparazione di aeromobili e loro parti. I servizi di manutenzione e riparazione di macchine e attrezzature per ufficio, compresi i computer (CPC 845), figurano al punto 1.B. Servizi informatici e servizi correlati.

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
q) Servizi congressuali (parte di CPC 87909)	Per le modalità 1 e 2 Nessuna.
r) 1. Servizi di traduzione e interpretazione (CPC 87905)	Per la modalità 1 In FI: per i traduttori certificati è prescritta la residenza nel SEE. In PL: nessun impegno specifico per i servizi degli interpreti giurati. In HU, SK: nessun impegno specifico per la traduzione e l'interpretazione ufficiali. In HR: nessun impegno specifico per i documenti ufficiali. A CY: nessun impegno specifico. Per la modalità 2 Nessuna.
r) 2. Servizi di arredamento e altri servizi di design specializzato (CPC 87907)	Per la modalità 1 In DE: applicazione delle norme interne sulle tariffe e sugli onorari per tutti i servizi prestati dall'estero. Per la modalità 2 Nessuna.
r) 3. Servizi delle agenzie di riscossione (CPC 87902)	Per le modalità 1 e 2 In BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, EL, ES, FI, FR, HR, HU, IE, IT, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE: nessun impegno specifico.

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
r) 4. Servizi di informazioni creditizie (CPC 87901)	Per le modalità 1 e 2 In BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, EL, ES, FI, FR, HR, HU, IE, IT, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE: nessun impegno specifico.
r) 5. Servizi di duplicazione (CPC 87904) [1]	Per la modalità 1 In AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, EL, ES, FI, FR, HR, HU, IE, IT, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SI, SE, SK: nessun impegno specifico. Per la modalità 2 Nessuna.
r) 6. Servizi di consulenza in tema di telecomunicazioni (CPC 7544)	Per le modalità 1 e 2 Nessuna.
r) 7. Servizi di segreteria telefonica (CPC 87903)	Per le modalità 1 e 2 Nessuna.
s) Vendite e commercializzazione t) Servizi dei sistemi telematici di prenotazione (CRS)	Per le modalità 1 e 2 UE: qualora ai vettori aerei dell'UE non sia concesso, da prestatori di servizi CRS che operano al di fuori dell'UE, un trattamento equivalente (ossia non discriminatorio) a quello previsto nell'UE, o qualora ai prestatori di servizi CRS dell'UE non sia concesso, da vettori aerei non dell'UE, un trattamento equivalente a quello previsto nell'UE, possono essere adottate misure affinché sia concesso un trattamento equivalente, rispettivamente, ai vettori aerei non dell'UE da parte dei prestatori di servizi CRS che operano nell'UE o ai prestatori di servizi CRS non dell'UE da parte di vettori aerei dell'UE.

[1] Sono esclusi i servizi di stampa, che rientrano nella voce CPC 88442 e figurano al punto 1.F.p) Stampa ed editoria.

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
2. Servizi di comunicazione	
A. Servizi postali e di corriere (servizi relativi al trattamento ([1]) degli invii postali ([2]) secondo il seguente elenco di sottosettori, per destinazioni nazionali o straniere: i) trattamento delle comunicazioni scritte con indicazione dell'indirizzo, spedite con qualsiasi mezzo fisico ([3]), tra cui il servizio postale ibrido e la pubblicità diretta per corrispondenza; ii) trattamento dei pacchi con indicazione dell'indirizzo ([4]); iii) trattamento dei prodotti della stampa con indicazione dell'indirizzo ([5]); iv) trattamento degli invii di cui ai punti da i) a iii), come raccomandate o posta assicurata; v) servizi di corriere espresso ([6]) per gli invii di cui ai punti da i) a iii); vi) trattamento della posta senza indirizzo; e vii) scambio di documenti ([7]). I sottosettori i), iv) e v) sono tuttavia esclusi se rientrano nell'ambito dei servizi che possono essere riservati, quali la corrispondenza di prezzo 5 (cinque) volte inferiore rispetto alla tariffa pubblica di base, se pesa meno di 50 (cinquanta) grammi ([8]), e il servizio raccomandate utilizzato nelle procedure giudiziarie o amministrative. (parte di CPC 751, parte di 71235 ([9]) e parte di 73210 ([10]))	Per le modalità 1 e 2 Nessuna (a condizione che un comparabile carattere vincolante lo rivesta l'esistente liberalizzazione autonoma degli Stati del Mercosur firmatari).

([1]) Il termine «trattamento» si riferisce ad attività quali la raccolta, lo smistamento, il trasporto e il recapito.
([2]) Il termine «invio postale» si riferisce agli invii trattati da tutti gli operatori commerciali, pubblici o privati.
([3]) Ad esempio, lettere e cartoline.
([4]) Compresi libri e cataloghi.
([5]) Giornali e periodici.
([6]) Oltre ad essere più rapidi e affidabili, i servizi di corriere espresso possono comportare servizi supplementari quali il ritiro al punto di origine, la consegna direttamente al destinatario, il tracing e il tracking, la possibilità di cambiare la destinazione e il destinatario durante il transito e la conferma dell'avvenuto recapito.
([7]) Fornitura dei mezzi necessari, quali locali adatti e trasporto da parte di terzi, ai fini del recapito diretto mediante scambio reciproco di invii postali tra utenti abbonati a questo servizio. Il termine «invio postale» si riferisce agli invii trattati da tutti gli operatori commerciali, pubblici o privati.
([8]) Per «corrispondenza» si intende una comunicazione scritta su qualsiasi tipo di mezzo fisico da spedire e recapitare all'indirizzo indicato dal mittente sulla corrispondenza stessa o sull'involucro. Sono esclusi da questa definizione libri, cataloghi, giornali e periodici.
([9]) Trasporto di invii postali e di corriere per conto proprio mediante qualsiasi tipo di trasporto terrestre.
([10]) Trasporto di posta per conto proprio mediante trasporto aereo.

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
B. Servizi di telecomunicazione Dai servizi di telecomunicazione sono esclusi i servizi relativi alla fornitura o al controllo editoriale dei contenuti trasmessi.	
a) Tutti i servizi che consistono nella trasmissione e nella ricezione di segnali con mezzi elettromagnetici ([1]), esclusa la radiodiffusione ([2])	Per le modalità 1 e 2 Nessuna.
3. Servizi di costruzione e servizi di ingegneria correlati (CPC 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517 e 518)	Per la modalità 1 LT: è prescritta l'autorizzazione. CY: si applicano condizioni specifiche ed è prescritta l'autorizzazione. Per la modalità 2 Nessuna.
4. Servizi di distribuzione (esclusa la distribuzione di armi, munizioni, esplosivi e altro materiale bellico) A. Servizi dei commissionari a) Servizi dei commissionari relativi a autoveicoli, motocicli, motoslitte, loro parti ed accessori (parte di CPC 61111, parte di 6113 e parte di 6121) b) Altri servizi dei commissionari (CPC 621)	Per le modalità 1 e 2 In tutti gli Stati membri dell'Unione europea, eccetto in AT, FI, HR, SE, SI: nessun impegno specifico per la distribuzione di prodotti chimici nonché di pietre e metalli preziosi. In AT: nessun impegno specifico per la distribuzione di materiale pirotecnico, articoli infiammabili, dispositivi esplosivi e sostanze tossiche. In AT, BG: nessun impegno specifico per la distribuzione di prodotti per uso medico quali dispositivi medicochirurgici, prodotti farmaceutici, sostanze e oggetti per uso medico. In HR: nessun impegno specifico per la distribuzione di prodotti del tabacco.

([1]) Sono esclusi i servizi di elaborazione delle informazioni o dei dati online (tra cui l'elaborazione delle transazioni) (parte di CPC 843), che figurano al punto 1.B. Servizi informatici e servizi correlati.
([2]) La «radiodiffusione» è definita come una radiocomunicazione in cui le trasmissioni sono destinate alla ricezione diretta dal parte del pubblico; può includere la trasmissione sonora e la trasmissione televisiva.

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
B. Servizi di commercio all'ingrosso a) Servizi di commercio all'ingrosso di autoveicoli, motocicli, motoslitte, loro parti ed accessori (parte di CPC 61111, parte di 6113 e parte di 6121) b) Servizi di commercio all'ingrosso di apparecchiature terminali di telecomunicazione (parte di CPC 7542) c) Altri servizi di commercio all'ingrosso (CPC 622, esclusi i servizi di commercio all'ingrosso di prodotti energetici [1])	Per la modalità 1 In AT, BG, FR, PL, RO: nessun impegno specifico per la distribuzione di tabacco e prodotti del tabacco. In IT: per i servizi di commercio all'ingrosso, monopolio di Stato per il tabacco. In BG, FI, PL, RO: nessun impegno specifico per la distribuzione di bevande alcoliche. In SE: nessun impegno specifico per la distribuzione al dettaglio di bevande alcoliche. In CY, CZ, FI, FR, RO, SI, SK: nessun impegno specifico per la distribuzione di prodotti farmaceutici. In BG, HU, PL: nessun impegno specifico per i servizi degli operatori di borsa merci. In FR: per quanto riguarda i servizi dei commissionari, nessun impegno specifico per gli operatori commerciali e i mediatori che operano su 17 (diciassette) mercati di interesse nazionale relativi ai prodotti alimentari freschi. A MT: nessun impegno specifico per i servizi dei commissionari. In BE, BG, CY, DE, DK, EL, ES, FR, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, SK: nessun impegno specifico per i servizi di commercio al dettaglio, eccetto per le vendite per corrispondenza. In LT: la distribuzione di prodotti pirotecnici è subordinata al rilascio di una licenza, che può essere concessa solo a persone giuridiche stabilite nell'UE. In ES: monopolio di Stato per la vendita al dettaglio o la fornitura di tabacco.
C. Servizi di commercio al dettaglio [2] Servizi di commercio al dettaglio di autoveicoli, motocicli, motoslitte, loro parti ed accessori (CPC 61112, parte di 6113 e parte di 6121)	

[1] Tali servizi, che comprendono la voce CPC 62271, figurano al punto 14.D Servizi di commercio all'ingrosso di combustibili solidi, liquidi e gassosi e di prodotti derivati e servizi di commercio all'ingrosso di energia elettrica, vapore e acqua calda.

[2] Sono esclusi i servizi di manutenzione e riparazione, che figurano nelle riserve al punto 1.B Servizi informatici e servizi correlati, e ai punti da 1.F.l) 1. Manutenzione e riparazione di navi, a 1. F. l) 4. Manutenzione e riparazione di aeromobili e loro parti.
Sono esclusi i servizi di commercio al dettaglio di prodotti energetici, che figurano al punto 14. E. Servizi di commercio al dettaglio di carburante per autotrazione, e al punto 14. F. Vendite al dettaglio di olio combustibile, gas in bombole, carbone e legna da ardere e servizi di commercio al dettaglio di energia elettrica, gas (non in bombole), vapore e acqua calda.

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
Servizi di commercio al dettaglio di apparecchiature terminali di telecomunicazione (parte di CPC 7542) Servizi di commercio al dettaglio di prodotti alimentari (CPC 631) Servizi di commercio al dettaglio di altri prodotti (diversi dai prodotti energetici), eccetto le vendite al dettaglio di prodotti farmaceutici, medicali e ortopedici [1] (CPC 632, esclusi 63211 (eccetto per HU) e 63297) D. Franchising (CPC 8929)	
5. Servizi di istruzione (solo servizi finanziati con fondi privati)	
A. Servizi di istruzione primaria (CPC 921)	Per la modalità 1 In BG, CY, FI, FR, HR, IT, MT, RO, SE, SI: nessun impegno specifico. Per la modalità 2 In CY, FI, HR, MT, RO, SE, SI: nessun impegno specifico.
B. Servizi di istruzione secondaria (CPC 922)	Per la modalità 1 In BG, CY, FI, FR, HR, IT, MT, RO, SE: nessun impegno specifico. Per la modalità 2 In CY, FI, MT, RO, SE: nessun impegno specifico. Per le modalità 1 e 2 In LV: nessun impegno specifico per i servizi di istruzione secondaria di indirizzo tecnico e professionale, di tipo scolastico, per studenti disabili (CPC 9224).

[1] Le vendite al dettaglio di prodotti farmaceutici, medicali e ortopedici figurano nei Servizi professionali, al punto 1.A.k) Vendite al dettaglio di prodotti farmaceutici, medicali e ortopedici e altri servizi prestati da farmacisti. Si precisa che, in merito all'impegno dell'Ungheria per la modalità 1, alla voce CPC 63211 la dicitura è «nessuna» per quanto riguarda i servizi di distribuzione, mentre è «nessun impegno specifico» per quanto riguarda l'impegno nell'ambito dei servizi professionali.

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
C. Servizi di istruzione superiore (CPC 923)	Per la modalità 1 In AT, BG, CY, FI, MT, RO, SE: nessun impegno specifico. In FR: è prescritta la cittadinanza francese o di un altro Stato dell'UE al fine di insegnare in un istituto di istruzione finanziato con fondi privati. I cittadini stranieri possono tuttavia ottenere dalle autorità competenti un'autorizzazione all'insegnamento in istituti di istruzione terziaria. I cittadini stranieri possono inoltre ottenere dalle autorità competenti un'autorizzazione allo stabilimento e alla conduzione o gestione di istituti di istruzione terziaria. Tale autorizzazione è concessa su base discrezionale. In IT: requisito della cittadinanza per il rilascio, da parte dei prestatori di servizi, di diplomi riconosciuti dallo Stato. Per la modalità 2 In AT, BG, CY, FI, MT, RO, SE: nessun impegno specifico. Per le modalità 1 e 2 In CZ, SK: nessun impegno specifico per i servizi di istruzione superiore, eccetto per i servizi di istruzione post-secondaria di indirizzo tecnico e professionale (CPC 92310).
D. Servizi di istruzione degli adulti (CPC 924)	Per le modalità 1 e 2 In CY, FI, MT, RO, SE: nessun impegno specifico. Per la modalità 1 In AT: nessun impegno specifico per i servizi di istruzione degli adulti mediante mezzi radiotelevisivi.
E. Altri servizi di istruzione (CPC 929)	Per le modalità 1 e 2 In AT, BE, BG, CY, DE, DK, EE, EL, ES, FI, FR, HU, IE, IT, LT, LU, LV, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI: nessun impegno specifico. Per la modalità 1 In HR: nessuna per l'istruzione per corrispondenza o l'istruzione telematica.

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
6. Servizi ambientali A. Servizi di gestione delle acque reflue (CPC 9401) (1) B. Gestione dei rifiuti solidi o pericolosi, escluso il trasporto transfrontaliero di rifiuti pericolosi a) Servizi di smaltimento dei rifiuti (CPC 9402) b) Servizi di disinfestazione e servizi simili (CPC 9403) C. Protezione dell'aria ambiente e del clima (CPC 9404) (2)	Per la modalità 1 UE: nessun impegno specifico, eccetto per i servizi di consulenza. Per la modalità 2 Nessuna.
D. Risanamento e pulizia del suolo e delle acque a) Trattamento e risanamento di acque e suolo contaminati o inquinati (parte di CPC 94060) (3) E. Abbattimento del rumore e delle vibrazioni (CPC 9405) F. Protezione della biodiversità e del paesaggio a) Servizi di tutela della natura e del paesaggio (parte di CPC 9406) G. Altri servizi ambientali e ausiliari (CPC 94090)	

(1) Corrisponde ai servizi fognari.
(2) Corrisponde ai servizi di depurazione dei gas di scarico.
(3) Corrisponde a parti dei servizi di tutela della natura e del paesaggio.

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
7. Servizi finanziari	
A. Servizi assicurativi e connessi	Per le modalità 1 e 2 In AT, BE, CZ, DE, DK, EL, ES, FI, FR, HU, IE, IT, LU, NL, PL, PT, RO, SK, SE, SI: nessun impegno specifico per i servizi di assicurazione diretta, eccetto per l'assicurazione dei rischi connessi: a) a trasporto marittimo, aviazione commerciale, lanci spaziali e nolo (compresi i satelliti), con copertura assicurativa parziale o totale degli elementi seguenti: le merci trasportate, il veicolo che le trasporta e tutte le responsabilità connesse; o b) alle merci in transito internazionale. In AT: sono vietate l'attività promozionale e l'intermediazione per conto di una controllata non stabilita nell'UE o di una succursale non stabilita in AT (eccetto in caso di riassicurazione e di retrocessione). I contratti di assicurazione aerea obbligatoria, eccettuata l'assicurazione di trasporti aerei commerciali internazionali, possono essere stipulati solo da una controllata stabilita nell'UE o da una succursale stabilita in AT. In DK: i contratti di assicurazione obbligatoria per il trasporto aereo possono essere stipulati solo da imprese stabilite nell'UE. Né le persone fisiche né le persone giuridiche (ivi comprese le compagnie di assicurazione) possono partecipare, per motivi professionali in DK, alla stipula di contratti di assicurazione diretta di persone residenti in DK, di navi danesi o di proprietà situate in DK, eccetto le compagnie di assicurazione autorizzate dal diritto danese o dalle autorità danesi competenti. In DE: le polizze di assicurazione aerea obbligatoria possono essere sottoscritte solo da una controllata stabilita nell'UE o da una succursale stabilita in DE. Se una compagnia di assicurazione straniera ha stabilito una succursale in DE, può concludere in tale paese contratti di assicurazione relativi al trasporto internazionale solo attraverso la succursale stabilita in DE. In FR: i rischi connessi ai trasporti terrestri possono essere assicurati solo da imprese di assicurazione stabilite nell'UE. In PL: nessun impegno specifico, eccetto per la riassicurazione, la retrocessione e l'assicurazione di merci negli scambi internazionali. In PT: i contratti di assicurazione per il trasporto aereo e marittimo riguardanti le merci, gli aeromobili, le navi e la responsabilità possono essere stipulati unicamente da imprese stabilite nell'UE. Solo le persone fisiche o giuridiche stabilite nell'UE possono fungere da intermediari per questo tipo di assicurazioni in PT. In RO: la riassicurazione sul mercato internazionale è consentita soltanto se il rischio riassicurato non può essere trattato sul mercato rumeno. SK: l'assicurazione dei trasporti aerei e marittimi a copertura dell'aeromobile o della nave e della responsabilità può essere stipulata solo da compagnie di assicurazione stabilite nell'UE o dalla succursale delle compagnie di assicurazione non stabilite nell'UE autorizzata in SK.

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
	Per la modalità 1 In AT, BE, CZ, DE, DK, EL, ES, FI, FR, HU, IE, IT, LU, NL, PT, RO, SK, SE, SI: nessun impegno specifico per i servizi di intermediazione assicurativa diretta, eccetto per l'assicurazione dei rischi connessi: a) a trasporto marittimo, aviazione commerciale, lanci spaziali e nolo (compresi i satelliti), con copertura assicurativa parziale o totale dei seguenti elementi: le merci trasportate, il veicolo che le trasporta e tutte le responsabilità connesse; o b) alle merci in transito internazionale. In BG: nessun impegno specifico per l'assicurazione diretta, eccetto per i servizi erogati da prestatori stranieri a persone straniere nel territorio della BG. I contratti di assicurazione per il trasporto di merci, per i veicoli in quanto tali e per la responsabilità riguardante i rischi nel territorio della BG non possono essere stipulati direttamente da compagnie di assicurazione straniere. Una compagnia di assicurazione straniera può concludere contratti di assicurazione solo tramite una succursale stabilita nell'UE. Nessun impegno specifico per l'assicurazione dei depositi e analoghi sistemi di compensazione, nonché per i sistemi di assicurazione obbligatoria. In CY, LV, MT: nessun impegno specifico per i servizi di assicurazione diretta, eccetto per l'assicurazione dei rischi connessi: a) a trasporto marittimo, aviazione commerciale, lanci spaziali e nolo (compresi i satelliti), con copertura assicurativa parziale o totale dei seguenti elementi: le merci trasportate, il veicolo che le trasporta e tutte le responsabilità connesse; o b) alle merci in transito internazionale. In LT: nessun impegno specifico per i servizi di assicurazione diretta, eccetto per l'assicurazione dei rischi connessi: a) a trasporto marittimo, aviazione commerciale, lanci spaziali e nolo (compresi i satelliti), con copertura assicurativa parziale o totale dei seguenti elementi: le merci trasportate, il veicolo che le trasporta e tutte le responsabilità connesse; o b) alle merci in transito internazionale, eccetto in relazione ai trasporti terrestri riguardanti rischi localizzati in LT. In BG, LT, LV, PL: nessun impegno specifico per l'intermediazione assicurativa. In FI: solo gli assicuratori aventi la sede nell'UE o con una succursale in FI possono offrire servizi di assicurazione diretta (compresa la coassicurazione). La prestazione dei servizi di brokeraggio assicurativo è subordinata all'esistenza di una sede di attività permanente nell'UE. Almeno ½ (la metà) dei membri del consiglio di amministrazione e dell'organo di vigilanza e l'amministratore delegato di una compagnia di assicurazione che fornisce assicurazioni pensionistiche obbligatorie hanno la residenza nel SEE, salvo deroga concessa dalle autorità competenti. Almeno 1 (un) revisore dei conti ha la propria residenza permanente nel SEE. L'agente generale di una compagnia di assicurazione degli Stati del Mercosur firmatari deve avere la propria residenza in FI, a meno che la compagnia non abbia la propria sede centrale nell'UE. In HR: nessun impegno specifico per i servizi di assicurazione diretta e di intermediazione assicurativa diretta, eccetto: a) per fornire un'assicurazione ramo vita alle persone straniere residenti in HR; b) per fornire un'assicurazione ramo danni HR, diversa da quella per la responsabilità connessa agli autoveicoli, alle persone straniere residenti in HR; e c) per fornire un'assicurazione ramo danni nel settore marittimo, aereo e dei trasporti.

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
	In HU: la prestazione di servizi di assicurazione diretta nel territorio ungherese da parte di compagnie di assicurazione non stabilite nell'UE è autorizzata solo tramite una succursale registrata in HU. In IT: nessun impegno specifico per la professione attuariale. I contratti di assicurazione per il trasporto di merci, per i veicoli in quanto tali e per la responsabilità riguardante i rischi nel territorio italiano possono essere stipulati solo da compagnie di assicurazione stabilite nell'UE. Questa riserva non si applica ai trasporti internazionali che comportano importazioni in IT. In SE: l'assicurazione diretta può essere effettuata solo da un prestatore di servizi assicurativi autorizzato a operare in SE, purché il prestatore di servizi straniero e la compagnia di assicurazione svedese facciano parte dello stesso gruppo di società o abbiano concluso un accordo di cooperazione tra loro. In ES: è prescritto il requisito della residenza o di 2 (due) anni di esperienza per la professione attuariale. Per la modalità 2 In AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EL, ES, FI, FR, HU, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SE, SI: nessun impegno specifico per l'intermediazione. In BG: per quanto riguarda l'assicurazione diretta, le persone fisiche e giuridiche bulgare e le persone straniere che svolgono un'attività sul territorio della BG possono concludere contratti di assicurazione relativamente alla loro attività in BG soltanto con prestatori che siano autorizzati a svolgere un'attività assicurativa in tale paese. La compensazione assicurativa risultante da detti contratti deve essere versata in BG. Non si applica alcun impegno specifico per l'assicurazione dei depositi e analoghi sistemi di compensazione, nonché per i sistemi di assicurazione obbligatoria. In HR: nessun impegno specifico per i servizi di assicurazione diretta e di intermediazione assicurativa diretta, eccetto: a) riguardo all'assicurazione ramo vita, per la capacità delle persone straniere residenti in HR di ottenere un'assicurazione ramo vita; b) riguardo all'assicurazione ramo danni, per la capacità delle persone straniere residenti in HR di ottenere un'assicurazione ramo danni diversa da quella per la responsabilità connessa agli autoveicoli e per l'assicurazione contro i rischi personali o collegati alla proprietà non disponibile in HR; società che acquistano un'assicurazione all'estero connessa con opere di investimento all'estero, comprese le attrezzature per tali opere; assicurazione per la restituzione di prestiti esteri (assicurazione collaterale); assicurazione personale e sui beni di società detenute al 100 % e di joint venture che svolgono la propria attività economica in un paese straniero, se conforme all'ordinamento di tale paese o prescritta per la registrazione; navi in costruzione e revisione, se previsto dal contratto concluso con il cliente straniero (acquirente); e c) per fornire un'assicurazione ramo danni nel settore marittimo, aereo e dei trasporti. In IT: i contratti di assicurazione per il trasporto di merci, per i veicoli in quanto tali e per la responsabilità riguardante i rischi nel territorio italiano possono essere stipulati solo da compagnie di assicurazione stabilite nell'UE. Questa riserva non si applica ai trasporti internazionali che comportano importazioni in IT.

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
B. Servizi bancari e altri servizi finanziari (assicurazione esclusa)	Per la modalità 1 In AT, BE, BG, CZ, DE, DK, EL, ES, FI, FR, HU, IE, IT, LU, NL, PL, PT, SE, SK: nessun impegno specifico, eccetto per la comunicazione di informazioni finanziarie e l'elaborazione di dati finanziari nonché per i servizi di consulenza e altri servizi ausiliari, esclusa l'intermediazione. In BE: per la prestazione di servizi di consulenza in tema di investimenti è prescritto lo stabilimento in BE. In BG: possono essere applicabili limitazioni e condizioni relative all'uso della rete di telecomunicazioni. A CY: nessun impegno specifico, eccetto per la negoziazione di valori mobiliari, per la comunicazione di informazioni finanziarie e l'elaborazione di dati finanziari, nonché per i servizi di consulenza e altri servizi ausiliari, esclusa l'intermediazione. In EE: per l'accettazione di depositi sono prescritte l'autorizzazione dell'Autorità di vigilanza finanziaria estone e la registrazione a norma della legislazione estone come società per azioni, società controllata o succursale. Per l'esercizio delle attività di gestione di fondi di investimento è prescritto lo stabilimento di una società di gestione specializzata e possono essere depositarie delle attività di fondi di investimento solo le imprese aventi la propria sede sociale nell'UE. In HR: nessun impegno specifico, eccetto per prestiti, leasing finanziario, servizi relativi ai pagamenti e ai trasferimenti di denaro, garanzie e impegni, intermediazione nel mercato monetario, fornitura e trasmissione di informazioni finanziarie e servizi di consulenza finanziaria e altri servizi finanziari accessori, esclusa l'intermediazione. In LT: per l'esercizio delle attività di gestione di fondi comuni di investimento e di società di investimento è prescritto lo stabilimento di una società di gestione specializzata e possono essere depositarie delle attività di fondi d'investimento solo le imprese aventi la propria sede sociale nell'UE. In IE: per la prestazione di servizi d'investimento o di consulenza in tema di investimenti è prescritta: a) un'autorizzazione in IE, il che presuppone di norma che il soggetto sia costituito in società, sia membro di un partenariato o operi in proprio, ma comunque che abbia la sede/la sede sociale in IE (l'autorizzazione può non essere richiesta in alcuni casi, ad esempio se un prestatore di servizi straniero non dispone di una presenza commerciale in IE e il servizio non viene prestato a privati); oppure b) un'autorizzazione in un altro Stato membro dell'Unione europea in conformità alla direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349). In IT: nessun impegno specifico per i promotori di servizi finanziari. In LV: nessun impegno specifico, eccetto per la partecipazione all'emissione di tutti i tipi di titoli, per la comunicazione di informazioni finanziarie e l'elaborazione di dati finanziari, nonché per i servizi di consulenza e altri servizi ausiliari, esclusa l'intermediazione.

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
	In LT: è prescritta la presenza commerciale per la gestione di fondi pensione. A MT: nessun impegno specifico, eccetto per l'accettazione di depositi, per prestiti di qualsiasi tipo, per la comunicazione di informazioni finanziarie e l'elaborazione di dati finanziari, nonché per i servizi di consulenza e altri servizi ausiliari, esclusa l'intermediazione. In PL: per la fornitura e la trasmissione di informazioni finanziarie, nonché per l'elaborazione di dati finanziari e il relativo software si applica la prescrizione di utilizzare la rete pubblica di telecomunicazioni o la rete di un altro operatore autorizzato. In RO: nessun impegno specifico per leasing finanziario, compravendita di strumenti del mercato monetario, valuta estera, prodotti derivati, strumenti relativi a tassi di cambio e d'interesse, valori mobiliari e altri strumenti negoziabili e attività finanziarie, partecipazione all'emissione di qualsiasi genere di titoli, gestione patrimoniale e servizi di liquidazione e compensazione relativi ad attività finanziarie. I servizi relativi ai pagamenti e ai trasferimenti di denaro sono autorizzati solo attraverso una banca stabilita in RO. In SI: a) per la partecipazione all'emissione di titoli del Tesoro e la gestione di fondi pensione: nessun impegno specifico. b) nessun impegno specifico, eccetto per: i prestiti di qualsiasi tipo; l'accettazione di garanzie e impegni di istituti di credito stranieri da parte di soggetti giuridici nazionali e di imprenditori individuali; la fornitura e la trasmissione di informazioni finanziarie, nonché l'elaborazione di dati finanziari e il relativo software da parte di prestatori di altri servizi finanziari; i servizi di consulenza e altri servizi finanziari accessori relativi a servizi bancari e altri servizi finanziari. I membri della borsa slovena devono essere società costituite in SI o succursali di società di investimento o istituti bancari stranieri. Un regime pensionistico può essere prestato da un fondo pensione comune (che non è un soggetto giuridico ed è pertanto gestito da una compagnia di assicurazione, una banca o una società pensionistica), da una società pensionistica o da una compagnia di assicurazione. In aggiunta, un regime pensionistico può essere offerto anche da prestatori di regimi pensionistici stabiliti in conformità alla regolamentazione applicabile in uno Stato membro dell'Unione europea. Per la modalità 2 In BG: possono essere applicabili limitazioni e condizioni relative all'uso della rete di telecomunicazioni. In PL: per la fornitura e la trasmissione di informazioni finanziarie, nonché per l'elaborazione di dati finanziari e il relativo software si applica la prescrizione di utilizzare la rete pubblica di telecomunicazioni o la rete di un altro operatore autorizzato.

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
8. Servizi sanitari e sociali (solo servizi finanziati con fondi privati)	UE: nessun impegno specifico per quanto riguarda le attività o i servizi facenti parte di un regime pensionistico pubblico o di un regime di previdenza sociale obbligatorio.
A. Servizi ospedalieri (CPC 9311) C. Servizi sanitari residenziali diversi dai servizi ospedalieri (CPC 93193)	Per la modalità 1 In AT, BE, BG, DE, CY, CZ, DK, EE, EL, ES, FI, FR, HR, IE, IT, LT, LU, LV, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK: nessun impegno specifico. Per la modalità 2 Nessuna.
D. Servizi sociali (CPC 933)	Per la modalità 1 In AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, EL, ES, FI, HR, HU, IE, IT, LU, MT, PL, PT, RO, SE, SI, SK: nessun impegno specifico. In FR: nessun impegno specifico per i servizi sociali diversi da quelli connessi a convalescenziari, case di riposo e residenze per anziani. Per la modalità 2 In BE: nessun impegno specifico, eccetto per convalescenziari, case di riposo e residenze per anziani.
9. Servizi connessi al turismo e ai viaggi	
A. Alberghi, ristoranti e catering (CPC 641, 642 e 643) escluso il catering nei servizi di trasporto aereo [1]	Per la modalità 1 In AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EL, ES, FR, IE, IT, LT, LU, LV, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SE, SI: nessun impegno specifico, eccetto per il catering. In HR: nessun impegno specifico. Per la modalità 2 Nessuna.

[1] Il catering nei servizi di trasporto aereo figura in Servizi ausiliari di trasporto, al punto 12.E.a) Servizi di assistenza a terra (compresi i servizi di catering).

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
B. Servizi delle agenzie di viaggio e degli operatori turistici (compresi gli accompagnatori) (CPC 7471)	Per la modalità 1 In BG, CY, HU: nessun impegno specifico. Per la modalità 2 Nessuna.
C. Servizi delle guide turistiche (CPC 7472)	Per la modalità 1 In BG, CY, CZ, HU, IT, LT, MT, PL, SI, SK: nessun impegno specifico. In FR: per la prestazione di servizi delle guide turistiche sul suo territorio è prescritta la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea. In ES: si applica il requisito della cittadinanza. Per la modalità 2 Nessuna.
10. Servizi ricreativi, culturali e sportivi (diversi dai servizi audiovisivi)	
A. Servizi di intrattenimento (compresi i servizi teatrali, dei gruppi che eseguono musica dal vivo, dei circhi e delle discoteche) (CPC 9619)	Per la modalità 1 In BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, EL, ES, FI, FR, HR, HU, IE, IT, LT, LU, LV, MT, NL, PL, PT, RO, SI, SK: nessun impegno specifico. Per la modalità 2 In CY, CZ, FI, HR, MT, PL, RO, SI, SK: nessun impegno specifico. In BG: nessun impegno specifico, eccetto per i servizi di intrattenimento di produttori teatrali, cori, bande musicali e orchestre (CPC 96191); i servizi prestati da autori, compositori, scultori, intrattenitori e altri artisti individuali (CPC 96192); e i servizi teatrali ausiliari (CPC 96193). In EE: nessun impegno specifico per gli altri servizi di intrattenimento (CPC 96199), eccetto per i servizi delle sale cinematografiche. In LT, LV: nessun impegno specifico, eccetto per i servizi di gestione delle sale cinematografiche (parte di CPC 96199).

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
B. Servizi delle agenzie di informazione e di stampa (CPC 962)	Per la modalità 1 In BG, CY, CZ, HU, LT, PL, RO, SK: nessun impegno specifico. Per la modalità 2 In BG, CY, CZ, HU, LT, MT, PL, RO, SI, SK: nessun impegno specifico.
C. Servizi di biblioteche, archivi, musei e altri servizi culturali (CPC 963)	Per la modalità 1 In BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, EL, ES, FI, FR, HR, HU, IE, IT, LT, LU, LV, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK: nessun impegno specifico. Per la modalità 2 In BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EL, ES, FI, FR, HR, HU, IE, IT, LU, LV, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK: nessun impegno specifico.
D. Servizi sportivi (CPC 9641)	Per le modalità 1 e 2 In AT: nessun impegno specifico per i servizi delle scuole di sci e delle guide di montagna. In BG, CZ, HR, LV, MT, PL, RO, SK: nessun impegno specifico. Per la modalità 1 In CY, EE: nessun impegno specifico.
E. Servizi ricreativi in parchi e spiagge (CPC 96491)	Per le modalità 1 e 2 Nessuna.

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
11. Servizi di trasporto	
A. Trasporto marittimo a) Trasporto internazionale di passeggeri (CPC 7211, eccetto il cabotaggio nazionale ([1])) b) Trasporto internazionale di merci (CPC 7212, eccetto il cabotaggio nazionale ([2]))	Per le modalità 1 e 2 UE: nessuna.
D. Trasporto su strada a) Trasporto di passeggeri (CPC 7121 e 7122) b) Trasporto di merci (CPC 7123, escluso il trasporto di invii postali e di corriere per conto proprio ([3])).	Per la modalità 1 UE: nessun impegno specifico. Per la modalità 2 Nessuna.
E. Trasporto mediante condotte di merci diverse dai combustibili ([4]) (CPC 7139)	Per la modalità 1 UE: nessun impegno specifico. Per la modalità 2 In AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, EL, ES, FI, FR, IE, IT, LU, LV, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SE, SI: nessun impegno specifico.

([1]) Fatto salvo l'ambito delle attività che possono rientrare nella definizione di «cabotaggio» in virtù del diritto nazionale pertinente, il presente elenco non comprende il cabotaggio nazionale riguardante il trasporto di passeggeri o di merci tra un porto o un luogo situato in uno Stato membro dell'Unione europea e un altro porto o luogo situato nello stesso Stato membro dell'Unione europea, compresa la sua piattaforma continentale, conformemente all'UNCLOS, nonché il traffico proveniente da un porto o un luogo situato in uno Stato membro dell'Unione europea e destinato allo stesso porto o luogo.

([2]) Fatto salvo l'ambito delle attività che possono rientrare nella definizione di «cabotaggio» in virtù del diritto nazionale pertinente, il presente elenco non comprende il cabotaggio nazionale riguardante il trasporto di passeggeri o di merci tra un porto o un luogo situato in uno Stato membro dell'Unione europea e un altro porto o luogo situato nello stesso Stato membro dell'Unione europea, compresa la sua piattaforma continentale, conformemente all'UNCLOS, nonché il traffico proveniente da un porto o un luogo situato in uno Stato membro dell'Unione europea e destinato allo stesso porto o luogo.

([3]) Parte di CPC 71235, che figura in Servizi di comunicazione, al punto 2.A. Servizi postali e di corriere.

([4]) Il trasporto di combustibili mediante condotte figura in Servizi energetici, al punto 14.B.

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
12. Servizi ausiliari di trasporto [1]	
A. Servizi ausiliari del trasporto marittimo a) Servizi di movimentazione di carichi marittimi b) Servizi di deposito e magazzinaggio (parte di CPC 742) c) Servizi di sdoganamento d) Servizi di stazionamento e deposito di container e) Servizi di agenzia marittima f) Servizi marittimi di spedizione merci g) Noleggio di imbarcazioni con equipaggio (CPC 7213) h) Servizi di rimorchio e spinta (CPC 7214) i) Servizi di supporto al trasporto marittimo (parte di CPC 745) j) Altri servizi ausiliari e di supporto (parte di CPC 749)	Per la modalità 1 UE: nessun impegno specifico per i servizi di movimentazione di carichi marittimi e per i servizi di rimorchio e spinta. UE: nessuna, eccetto il requisito della residenza per i servizi di sdoganamento. In AT, BG, CY, CZ, DE, EE, HU, LT, MT, PL, RO, SE, SI, SK: nessun impegno specifico per il noleggio di imbarcazioni con equipaggio. In HR: nessun impegno specifico, eccetto per i servizi delle agenzie di trasporto merci. Per la modalità 2 Nessuna.

[1] Sono esclusi i servizi di manutenzione e riparazione delle attrezzature di trasporto, che figurano nei Servizi alle imprese, ai punti da 1.F.l) 1. Manutenzione e riparazione di navi, a 1. F. l) 4. Manutenzione e riparazione di aeromobili e loro parti.

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
C. Servizi ausiliari del trasporto ferroviario a) Servizi di movimentazione merci (parte di CPC 741) b) Servizi di deposito e magazzinaggio (parte di CPC 742) c) Servizi delle agenzie di trasporto merci (parte di CPC 748) d) Servizi di rimorchio e spinta (CPC 7113) e) Servizi di supporto ai servizi di trasporto ferroviario (CPC 743) f) Altri servizi ausiliari e di supporto (parte di CPC 749)	Per la modalità 1 UE: nessun impegno specifico per i servizi di rimorchio e spinta. In HR: nessun impegno specifico, eccetto per i servizi delle agenzie di trasporto merci. Per la modalità 2 Nessuna.
D. Servizi ausiliari del trasporto su strada a) Servizi di movimentazione merci (parte di CPC 741) b) Servizi di deposito e magazzinaggio (parte di CPC 742) c) Servizi delle agenzie di trasporto merci (parte di CPC 748) d) Noleggio di veicoli stradali commerciali con operatori (CPC 7124) e) Servizi di supporto al trasporto su strada (CPC 744) f) Altri servizi ausiliari e di supporto (parte di CPC 749)	Per la modalità 1 In AT, BG, CY, CZ, EE, HU, LT, LV, MT, PL, RO, SE, SI, SK: nessun impegno specifico per il noleggio di veicoli stradali commerciali con operatori. In HR: nessun impegno specifico, eccetto per i servizi delle agenzie di trasporto merci e i servizi di supporto al trasporto su strada. Per la modalità 2 Nessuna.

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
E. Servizi ausiliari dei servizi di trasporto aereo	
a) Servizi di assistenza a terra (compresi i servizi di catering)	Per la modalità 1 UE: nessun impegno specifico, eccetto per il catering. Per la modalità 2 In BG, CY, CZ, HR, HU, MT, PL, RO, SI, SK: nessun impegno specifico.
b) Servizi di deposito e magazzinaggio (parte di CPC 742)	Per le modalità 1 e 2 Nessuna.
c) Servizi delle agenzie di trasporto merci (parte di CPC 748)	Per le modalità 1 e 2 Nessuna.
F. Servizi ausiliari del trasporto mediante condotte di merci diverse dai combustibili ([1]) a) Servizi di deposito e magazzinaggio di merci diverse dai combustibili trasportati mediante condotte (parte di CPC 742)	Per la modalità 1 In AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EL, ES, FI, FR, HR, IE, IT, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK: nessun impegno specifico. Per la modalità 2 Nessuna.

([1]) I servizi ausiliari del trasporto di combustibili mediante condotte figurano nei Servizi energetici, al punto 14.C Servizi di deposito e magazzinaggio di combustibili trasportati mediante condotte.

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
13. Altri servizi di trasporto	
Prestazione di servizi di trasporto combinato	In tutti gli Stati membri dell'Unione europea, eccetto AT, BG, CY, CZ, EE, HU, LT, LV, MT, PL, RO, SE, SI, SK: nessuna, fatte salve le limitazioni inserite nel presente elenco che si applicano a un dato modo di trasporto. In AT, BG, CY, CZ, EE, HR, HU, LT, LV, MT, PL, RO, SE, SI, SK: nessun impegno specifico.
14. Servizi energetici	
A. Servizi connessi al settore minerario (CPC 883) [1]	Per le modalità 1 e 2 Nessuna. In SI: l'esplorazione e lo sfruttamento di risorse minerarie, compresi i servizi estrattivi regolamentati, sono soggetti allo stabilimento in uno Stato del SEE, della Confederazione svizzera o dell'OCSE, o alla cittadinanza di uno di tali Stati, oppure di un paese terzo, a condizione di reciprocità materiale. Il rispetto della condizione di reciprocità è verificato dal ministero competente per le attività estrattive. In SK: per le attività estrattive e le attività connesse alle attività estrattive e geologiche è prescritta la costituzione in società (non succursali).
B. Trasporto di combustibili mediante condotte (CPC 7131)	Per la modalità 1 UE: nessun impegno specifico. Per la modalità 2 In AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, EL, ES, FI, FR, IE, IT, LU, LV, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK: nessun impegno specifico.

[1] Sono compresi i seguenti servizi prestati per conto terzi: servizi di consulenza relativi al settore minerario, preparazione del sito, installazione di piattaforme terrestri, perforazione, servizi connessi alle corone di trivellazione, servizi di rivestimento e tubaggio, fornitura e ingegneria dei fanghi di perforazione, controllo solidi, pescaggio e operazioni speciali di fondo pozzo, geologia relativa ai pozzi e controllo di perforazioni, carotaggio, prove pozzi, servizi di carotaggio a fune (wireline), fornitura e utilizzo di fluidi di completamento (brine), fornitura e installazione di dispositivi di completamento, cementazione (mandata a pressione), servizi di stimolazione (fratturazione, acidificazione e mandata a pressione), servizi di ricondizionamento (workover), riparazione, occlusione e abbandono di pozzi.
Sono esclusi l'accesso diretto alle risorse naturali e il loro sfruttamento.
Sono esclusi i lavori di preparazione del sito per l'estrazione di risorse diverse dal petrolio e dal gas (CPC 5115), che figurano al punto 3. Servizi di costruzione e servizi di ingegneria correlati

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
C. Servizi di deposito e magazzinaggio di combustibili trasportati mediante condotte (parte di CPC 742)	Per la modalità 1 In AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EL, ES, FI, FR, HR, IE, IT, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK: nessun impegno specifico. Per la modalità 2 Nessuna.
D. Servizi di commercio all'ingrosso di combustibili solidi, liquidi, gassosi e di prodotti derivati (CPC 62271) e servizi di commercio all'ingrosso di energia elettrica, vapore e acqua calda	Per la modalità 1 UE: nessun impegno specifico per i servizi di commercio all'ingrosso di energia elettrica, vapore e acqua calda. In SK: nessun impegno specifico per le succursali dirette (è prescritta la costituzione in società) per i combustibili liquidi e gassosi. Per la modalità 2 Nessuna.
E. Servizi di commercio al dettaglio di carburante per autotrazione (CPC 613)	Per la modalità 1 UE: nessun impegno specifico. Per la modalità 2 Nessuna.
F. Vendite al dettaglio di olio combustibile, gas in bombole, carbone e legna da ardere (CPC 63297) e servizi di commercio al dettaglio di energia elettrica, gas (non in bombole), vapore e acqua calda	Per la modalità 1 UE: nessun impegno specifico per i servizi di commercio al dettaglio di energia elettrica, gas (non in bombole), vapore e acqua calda. In BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EL, ES, FR, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, SK: per le vendite al dettaglio di olio combustibile, gas in bombole, carbone e legna da ardere, nessun impegno specifico, eccetto per le vendite per corrispondenza (nessuna per le vendite per corrispondenza). Per la modalità 2 Nessuna.

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
G. Servizi ausiliari alla distribuzione di energia (CPC 887)	Per la modalità 1 UE: nessun impegno specifico, eccetto per i servizi di consulenza (nessuna per i servizi di consulenza). Per la modalità 2 Nessuna.
15. Altri servizi non compresi altrove	
a) Servizi di lavaggio, pulitura e tintura (CPC 9701)	Per la modalità 1 UE: nessun impegno specifico. Per la modalità 2 Nessuna.
b) Servizi dei saloni di parrucchiere (CPC 97021)	Per la modalità 1 UE: nessun impegno specifico. Per la modalità 2 Nessuna.
c) Servizi di cure estetiche, manicure e pedicure (CPC 97022)	Per la modalità 1 UE: nessun impegno specifico. Per la modalità 2 Nessuna.
d) Altri servizi di cure estetiche non classificati altrove (CPC 97029)	Per la modalità 1 UE: nessun impegno specifico. Per la modalità 2 Nessuna.

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
e) Servizi di stazioni termali e massaggi non terapeutici, se prestati come servizi per il benessere fisico e il rilassamento e non a scopo medico o riabilitativo ([1]) (CPC ver. 1.0 97230)	Per la modalità 1 UE: nessun impegno specifico. Per la modalità 2 Nessuna.
g) Servizi di connessione di telecomunicazioni (CPC 7543)	Per le modalità 1 e 2 Nessuna.

([1]) I massaggi terapeutici e i servizi di cure termali figurano al punto 1.A.h) Servizi medici (inclusi i servizi psicologici) e dentistici, e al punto 1.A.j) 2. Servizi prestati da personale infermieristico, fisioterapisti e personale paramedico. I servizi prestati da personale infermieristico, fisioterapisti e personale paramedico e i servizi sanitari figurano al punto 8.A Servizi ospedalieri, e al punto 8.C Servizi sanitari residenziali diversi dai servizi ospedalieri.

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

ALLEGATO 10-B

UNIONE EUROPEA

ELENCO DI IMPEGNI IN MATERIA DI STABILIMENTO IN CONFORMITÀ AGLI ARTICOLI 10.3 E 10.4

1. L'elenco di impegni di cui al presente allegato indica le attività economiche liberalizzate a norma degli articoli 10.3 e 10.4 e specifica le limitazioni dell'accesso al mercato e del trattamento nazionale applicabili alle imprese e agli investitori del Mercosur in tali attività per mezzo di riserve. L'elenco di cui al presente allegato si compone di due colonne contenenti, rispettivamente, gli elementi seguenti:

   a) il settore o sottosettore in cui l'Unione europea assume l'impegno e la portata della liberalizzazione cui si applicano le riserve; e

   b) una descrizione delle riserve applicabili.

2. Nessun impegno è previsto per lo stabilimento nei settori o sottosettori contemplati dal presente accordo che non sono menzionati nell'elenco di cui al presente allegato.

3. Ai fini del presente allegato, per l'individuazione di singoli settori e sottosettori si applicano le definizioni seguenti:

   a) «CPC»: la classificazione centrale dei prodotti provvisoria, quale definita all'articolo 1.3, lettera c);

   b) «CPC ver. 1.0»: la classificazione centrale dei prodotti quale definita dall'Ufficio statistico delle Nazioni Unite, Statistical Papers, Serie M, n. 77, CPC ver. 1.0, 1998; e

   c) «ISIC rev. 3.1»: la classificazione internazionale tipo, per industrie, di tutti i rami di attività economica quale definita dall'Ufficio statistico delle Nazioni Unite, Statistical Papers, Serie M, n. 4, ISIC REV. 3.1, 2002.

4. Dall'elenco di cui al presente allegato sono escluse le misure relative alle prescrizioni e alle procedure in materia di qualifiche, alle norme tecniche nonché alle prescrizioni e alle procedure in materia di licenze che non costituiscono una limitazione dell'accesso al mercato o del trattamento nazionale ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 10.3 o 10.4. Tali misure (ad esempio la necessità di ottenere una licenza, gli obblighi di servizio universale, la necessità di ottenere il riconoscimento delle qualifiche in settori regolamentati, la necessità di superare esami specifici, compresi gli esami linguistici, e il requisito non discriminatorio per cui talune attività non possono essere svolte in zone ambientali protette o in zone di particolare interesse storico o artistico), anche se non comprese nell'elenco, si applicano in ogni caso alle imprese e agli investitori di uno Stato del Mercosur firmatario.

5. Come indicato all'articolo 10.3, paragrafo 1, l'Unione europea assume impegni in materia di accesso al mercato differenziati per i suoi Stati membri, se applicabile.

6. Si precisa che, per l'Unione europea, l'obbligo di accordare il trattamento nazionale non comporta l'obbligo di estendere alle persone fisiche o giuridiche di uno Stato del Mercosur firmatario il trattamento concesso in uno Stato membro dell'Unione europea, a norma del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, o di qualsiasi misura adottata conformemente a detto trattato, compresa l'attuazione di tale trattato o di tali misure negli Stati membri dell'Unione europea, a:

   a) persone fisiche o residenti di uno Stato membro dell'Unione europea; o

   b) persone giuridiche costituite o organizzate a norma del diritto di un altro Stato membro dell'Unione europea o dell'Unione europea e aventi la sede sociale, l'amministrazione centrale o il centro di attività principale in uno Stato membro dell'Unione europea.

   Tale trattamento nazionale è concesso alle persone giuridiche costituite o organizzate a norma del diritto di uno Stato membro o dell'Unione europea e aventi la sede sociale, l'amministrazione centrale o il centro di attività principale in uno Stato membro dell'Unione europea, comprese quelle che sono di proprietà o controllate da persone fisiche o giuridiche di uno Stato del Mercosur firmatario.

7. Nell'elenco di cui al presente allegato sono utilizzate le abbreviazioni seguenti:
   — UE Unione europea, compresi tutti i suoi Stati membri
   — SEE Spazio economico europeo
   — AT Austria
   — BE Belgio
   — BG Bulgaria
   — CY Cipro
   — CZ Cechia
   — DE Germania
   — DK Danimarca
   — EE Estonia
   — EL Grecia
   — ES Spagna
   — FI Finlandia
   — FR Francia
   — HR Croazia
   — HU Ungheria
   — IE Irlanda
   — IT Italia
   — LV Lettonia
   — LT Lituania
   — LU Lussemburgo
   — MT Malta
   — NL Paesi Bassi
   — PL Polonia
   — PT Portogallo
   — RO Romania
   — SK Repubblica slovacca
   — SI Slovenia
   — SE Svezia

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
TUTTI I SETTORI	Beni immobili In tutti gli Stati membri dell'Unione europea, eccetto AT, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, EL, FI, HU, IE, IT, LV, LT, MT, PL, RO, SI, SK, ES: nessuna. In AT: per l'acquisizione, l'acquisto, nonché l'affitto o la locazione finanziaria di beni immobili da parte di persone fisiche e giuridiche straniere è prescritta l'autorizzazione delle autorità regionali competenti («Länder»), che tengono conto degli eventuali rischi per gli interessi economici, sociali o culturali di rilievo. In BG: le persone fisiche e giuridiche straniere (comprese le succursali) non possono acquisire la proprietà di terreni. Le persone giuridiche bulgare a partecipazione straniera non possono acquisire la proprietà di terreni agricoli. Le persone giuridiche straniere e i cittadini stranieri con residenza permanente all'estero possono acquisire la proprietà di edifici e diritti di proprietà limitati [1] nel settore immobiliare, previa autorizzazione del ministero delle Finanze. L'obbligo di autorizzazione non si applica alle persone che hanno investito in Bulgaria. I cittadini stranieri con residenza permanente all'estero, le persone giuridiche straniere e le società in cui la partecipazione straniera garantisce la maggioranza per l'adozione delle decisioni o blocca tale adozione possono acquisire, previa autorizzazione, diritti di proprietà immobiliare in regioni geografiche specifiche designate dal Consiglio dei ministri. A CY: nessun impegno specifico. In CZ: i terreni agricoli e forestali possono essere acquisiti da persone fisiche e giuridiche straniere che abbiano la residenza permanente in Cechia. Ai terreni agricoli e forestali demaniali si applicano norme specifiche. In DE: possono essere applicabili certe condizioni di reciprocità. In DK: limitazioni all'acquisto di beni immobili da parte di persone fisiche e soggetti giuridici non residenti. Limitazioni all'acquisto di proprietà agricole da parte di persone fisiche e giuridiche straniere. In EE: nessun impegno specifico per l'acquisizione di terreni agricoli e forestali [2]. In EL: a norma della legge n. 1892/90, un cittadino che intenda acquisire terreni situati in prossimità delle frontiere deve ottenere un'autorizzazione dal ministero della Difesa. In FI: (Isole Åland): restrizioni al diritto delle persone fisiche prive della cittadinanza regionale delle Isole Åland, e delle persone giuridiche, di acquisire e detenere beni immobili sulle Isole Åland senza il permesso delle autorità competenti di tali isole. Restrizioni al diritto di stabilimento e al diritto di prestare servizi per le persone fisiche prive della cittadinanza regionale delle Isole Åland, o per tutte le persone giuridiche, senza il permesso delle autorità competenti delle Isole Åland. In HR: nessun impegno specifico per l'acquisizione di beni immobili da parte di prestatori di servizi non stabiliti né costituiti in Croazia. È consentita l'acquisizione di beni immobili necessari per la prestazione di servizi da parte di imprese stabilite e costituite in Croazia in veste di persone giuridiche. L'acquisizione di beni immobili necessari alla prestazione di servizi da parte di succursali è subordinata all'approvazione del ministero della Giustizia. I terreni agricoli non possono essere acquisiti da stranieri.

[1] Il diritto di proprietà bulgaro riconosce i seguenti diritti di proprietà limitati: diritto di uso, diritto di costruzione, diritto di costruzione di sovrastrutture e servitù.
[2] Per quanto riguarda i settori dei servizi, tali limitazioni non vanno al di là di quelle derivanti dagli attuali impegni nel quadro del GATS.

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
	In HU: limitazioni all'acquisizione di terreni e beni immobili da parte di investitori stranieri ([1]). In IE: per l'acquisizione di interessi in un terreno irlandese da parte di società nazionali o estere o da parte di cittadini stranieri è necessaria un'autorizzazione scritta preliminare della Land Commission (commissione fondiaria). Se si tratta di un terreno a uso industriale (diverso da quelli destinati all'agroindustria), questa prescrizione viene meno, a condizione che il ministero per le Imprese, il commercio e l'occupazione abbia rilasciato un certificato a tal fine. Tale legge non si applica ai terreni situati entro i confini urbani. In IT: l'acquisto di beni immobili da parte di persone fisiche e giuridiche straniere è subordinato a una condizione di reciprocità. In LV: l'acquisizione di terreni non prevede alcun impegno specifico; è consentita la locazione di terreni per un periodo massimo di 99 (novantanove) anni. In LT: l'acquisizione di terreni non prevede alcun impegno specifico ([2]). A MT: continuano ad applicarsi le prescrizioni stabilite nelle disposizioni legislative e regolamentari maltesi riguardanti l'acquisizione di beni immobili. In PL: per l'acquisizione, diretta o indiretta, di beni immobili da parte di stranieri (persone fisiche o giuridiche) è prescritta un'autorizzazione. Nessun impegno specifico per l'acquisizione di proprietà demaniali (ad esempio la normativa che disciplina il processo di privatizzazione). In RO: le persone fisiche che non hanno la cittadinanza rumena e la residenza in Romania, nonché le persone giuridiche che non sono rumene e non hanno la propria sede centrale in Romania, non possono acquisire la proprietà di nessun tipo di appezzamento tramite atti *inter vivos*. In SI: le persone giuridiche stabilite in Slovenia con una partecipazione al capitale straniero possono acquisire beni immobili nel territorio della Slovenia. Le succursali ([3]) stabilite in Slovenia da persone straniere possono acquisire soltanto i beni immobili, eccetto i terreni, necessari per lo svolgimento delle attività economiche per le quali hanno effettuato lo stabilimento. In SK: limitazioni all'acquisizione di beni immobili da parte di persone fisiche e soggetti giuridici stranieri. I soggetti stranieri possono acquisire beni immobili mediante lo stabilimento di soggetti giuridici slovacchi o la partecipazione a joint venture. Nessun impegno specifico per i terreni, nonché ad esempio per le risorse naturali, i laghi, i fiumi e le strade pubbliche. In ES: per gli investimenti esteri in attività direttamente collegate a investimenti immobiliari destinati alle rappresentanze diplomatiche degli Stati che non sono membri dell'UE è prescritta un'autorizzazione amministrativa del Consiglio dei ministri spagnolo, a meno che non viga un accordo di liberalizzazione reciproca.

([1]) Per quanto riguarda i settori dei servizi, tali limitazioni non vanno al di là di quelle derivanti dagli attuali impegni nel quadro del GATS.
([2]) Per quanto riguarda i settori dei servizi, tali limitazioni non vanno al di là di quelle derivanti dagli attuali impegni nel quadro del GATS.
([3]) In base alla legge sulle società commerciali, una succursale stabilita in Slovenia non viene considerata una persona giuridica ma, dal punto di vista del funzionamento, è equiparata a una controllata e ciò è conforme all'articolo XXVIII, lettera g), del GATS.

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
TUTTI I SETTORI	Servizi di pubblica utilità UE: i servizi considerati di pubblica utilità a livello nazionale o locale possono essere soggetti a monopoli pubblici o a diritti esclusivi concessi a operatori privati [1] [2].
TUTTI I SETTORI	Tipi di stabilimento UE: il trattamento accordato alle controllate (di persone giuridiche di uno Stato del Mercosur firmatario) costituite a norma dell'ordinamento degli Stati membri dell'Unione europea e che abbiano la sede sociale, l'amministrazione centrale o il centro di attività principale nell'Unione non si estende alle succursali o alle agenzie stabilite negli Stati membri dell'Unione europea da persone giuridiche di uno Stato del Mercosur firmatario [3]. In BG: lo stabilimento di prestatori di servizi stranieri, comprese le joint venture, può assumere unicamente la forma di una società a responsabilità limitata o di una società per azioni con almeno due azionisti. Lo stabilimento di succursali è subordinato ad autorizzazione. Nessun impegno specifico per gli uffici di rappresentanza. Gli uffici di rappresentanza non possono svolgere attività economiche. Nelle imprese in cui la quota pubblica (statale o comunale) del capitale azionario supera il 30 % (trenta per cento), per il trasferimento di queste azioni a terzi è necessaria un'autorizzazione. A CY: per la prestazione di servizi giuridici nel contesto del diritto interno (UE e Stati membri dell'Unione europea), compresa la rappresentanza nei tribunali, è prescritta la piena abilitazione all'avvocatura. Per ottenere la piena abilitazione all'avvocatura sono prescritte la residenza (presenza commerciale) e la cittadinanza dell'UE. Solo gli avvocati iscritti all'Ordine degli avvocati possono essere soci, azionisti o membri del consiglio di amministrazione di uno studio legale a Cipro. In EE: almeno la metà dei membri del consiglio di amministrazione risiede nell'UE.

[1] I servizi di pubblica utilità esistono in settori quali i servizi correlati di consulenza scientifica e tecnica, i servizi di ricerca e sviluppo nell'ambito delle scienze sociali e umane, i servizi tecnici di prova e analisi, i servizi ambientali, i servizi sanitari, i servizi di trasporto e i servizi ausiliari di tutti i modi di trasporto. Su tali servizi sono spesso concessi diritti esclusivi a operatori privati, ad esempio operatori che beneficiano di concessioni da parte delle autorità pubbliche, fatti salvi specifici obblighi di servizio. Dato che i servizi pubblici esistono spesso anche a livello decentrato, è praticamente impossibile stilarne un elenco dettagliato ed esauriente per ogni settore.

[2] Questa limitazione non si applica ai servizi di telecomunicazione e ai servizi informatici e servizi correlati.

[3] In conformità all'articolo 54 TFUE, tali controllate sono considerate persone giuridiche dell'UE. Nella misura in cui sono collegate in modo permanente ed efficace all'economia dell'UE, sono beneficiarie del mercato interno dell'UE che comprende, tra l'altro, la libertà di stabilimento e di prestazione di servizi in tutti gli Stati membri dell'Unione europea.

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
	In FI: un cittadino di uno Stato del Mercosur firmatario che svolga un'attività commerciale come socio di una società finlandese in accomandita o in nome collettivo deve possedere una licenza commerciale e risiedere permanentemente nell'UE. Per tutti i settori, eccetto per i servizi di telecomunicazione, sono prescritte la cittadinanza e la residenza per almeno la metà dei membri effettivi e supplenti del consiglio di amministrazione e per l'amministratore delegato; possono tuttavia essere concesse deroghe per determinate società. Per i servizi di telecomunicazione, è prescritta la residenza permanente per la metà dei fondatori, per la metà dei membri del consiglio di amministrazione e per l'amministratore delegato. È prescritta la residenza anche nel caso in cui il fondatore sia una persona giuridica. Se un'organizzazione di uno Stato firmatario del MERCOSUR intende svolgere attività commerciali mediante la costituzione di una succursale in Finlandia, è prescritta una licenza commerciale. Per un'organizzazione di uno Stato del Mercosur firmatario o una persona fisica che non è cittadina dell'UE è prescritta un'autorizzazione al fine di concorrere alla fondazione di una società a responsabilità limitata.
	In FR: se non è titolare di un permesso di soggiorno, l'amministratore delegato di un'attività industriale, commerciale o artigianale deve ottenere un'autorizzazione specifica.
	In HU: la presenza commerciale dovrebbe assumere la forma di una società a responsabilità limitata, di una società per azioni o di un ufficio di rappresentanza. L'ingresso iniziale come succursale non è consentito, eccetto per i servizi finanziari.
	In IT: l'accesso ad attività industriali, commerciali e artigianali è subordinato all'ottenimento di un permesso di soggiorno e di un'autorizzazione specifica.
	In BG, PL: le attività di un ufficio di rappresentanza possono comprendere solamente la pubblicità e la promozione della società madre straniera rappresentata dall'ufficio.
	In PL: nessun impegno specifico per le succursali, eccetto per i servizi finanziari. Gli investitori di uno Stato del Mercosur firmatario possono intraprendere e svolgere un'attività economica unicamente sotto forma di società in accomandita semplice, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata e società per azioni (nel caso di servizi giuridici, solo sotto forma di società di persone registrata e società in accomandita semplice). I prestatori di servizi stranieri possono aprire uffici di rappresentanza con sede in Polonia. Nell'ambito di intervento di un ufficio di rappresentanza possono rientrare solo le attività volte a pubblicizzare e promuovere l'attività dei prestatori di servizi stranieri.

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
	In RO: l'amministratore unico o il presidente del consiglio di amministrazione, nonché la metà del numero totale di amministratori delle società commerciali devono essere cittadini rumeni, salvo diversamente stipulato nell'atto costitutivo o nello statuto della società. La maggioranza dei revisori delle società commerciali e dei loro supplenti deve avere la cittadinanza rumena. In SE: una società straniera che non abbia stabilito un soggetto giuridico in Svezia, o che conduca le proprie attività mediante un agente commerciale, conduce le operazioni commerciali mediante una succursale registrata in Svezia, con una gestione indipendente e una contabilità separata. L'amministratore delegato e il vice amministratore delegato della succursale devono essere residenti nel SEE. Una persona fisica non residente nel SEE che svolge operazioni commerciali in Svezia nomina e registra un rappresentante residente responsabile per le operazioni in Svezia. Per le operazioni svolte in Svezia è tenuta una contabilità separata. In singoli casi l'autorità competente può concedere deroghe alle prescrizioni in materia di succursali e di residenza. L'obbligo di stabilire una succursale o di nominare un rappresentante residente non si applica nel caso di progetti edilizi di durata inferiore a 1 (un) anno svolti da un'impresa con sede al di fuori del SEE o da una persona fisica non residente nel SEE. Una società a responsabilità limitata può essere stabilita in Svezia da una persona fisica residente nel SEE, da una persona giuridica svedese o da una persona giuridica costituita secondo l'ordinamento di uno Stato membro del SEE e che abbia la sede sociale, la sede centrale o il centro di attività principale all'interno del SEE. Una società di persone può fungere da socio fondatore solo se tutti i proprietari con responsabilità personale illimitata sono residenti nel SEE. I fondatori non appartenenti al SEE possono richiedere un'autorizzazione all'autorità competente. Nel caso delle società a responsabilità limitata e delle società cooperative, almeno il 50 % (cinquanta per cento) dei membri del consiglio di amministrazione, almeno il 50 % (cinquanta per cento) dei membri supplenti del consiglio di amministrazione, l'amministratore delegato, il vice amministratore delegato e, se del caso, almeno una delle persone con potere di firma per la società, devono risiedere nel SEE. L'autorità competente può concedere deroghe a tale prescrizione. Se nessuno dei rappresentanti dell'impresa o della società risiede in Svezia, il consiglio di amministrazione è tenuto a nominare e a registrare una persona residente in Svezia che sia stata autorizzata ad eleggere domicilio per conto dell'impresa o della società. Si applicano condizioni analoghe per lo stabilimento di tutti gli altri tipi di soggetti giuridici. In SK: una persona fisica di uno Stato del Mercosur firmatario il cui nome deve essere iscritto nel registro delle imprese come persona autorizzata ad agire per conto di un imprenditore deve presentare un permesso di soggiorno valido per la Repubblica slovacca.
TUTTI I SETTORI	Investimenti UE: nessun impegno specifico per quanto riguarda le attività o i servizi facenti parte di un regime pensionistico pubblico o di un regime di previdenza sociale obbligatorio. In BG: nelle imprese in cui la quota pubblica (statale o comunale) del capitale azionario supera il 30 % (trenta per cento), per il trasferimento di queste azioni a terzi è necessaria un'autorizzazione. Alcune attività economiche connesse allo sfruttamento o all'uso di proprietà statali o pubbliche sono subordinate al rilascio di concessioni a norma della legge sulle concessioni. Gli investitori stranieri non possono partecipare alle operazioni di privatizzazione. Gli investitori stranieri e le persone giuridiche bulgare controllate da partecipazioni straniere devono ottenere un'autorizzazione per: a) la prospezione, lo sviluppo o l'estrazione di risorse naturali del mare territoriale, della piattaforma continentale o della zona economica esclusiva; e b) l'acquisizione di una partecipazione di controllo in società impegnate in una qualsiasi delle attività di cui alla lettera «a)».

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
	A CY: i soggetti a partecipazione straniera devono avere un capitale versato proporzionato al proprio fabbisogno di finanziamento e i soggetti non residenti devono finanziare il loro contributo mediante l'importazione di valuta estera. Se la partecipazione di soggetti non residenti supera il 24 % (ventiquattro per cento), le eventuali ulteriori risorse per il capitale d'esercizio e per altre esigenze dovrebbero provenire da fonti locali ed estere proporzionali alla partecipazione dei soggetti residenti e di quelli non residenti al capitale netto dell'entità di cui trattasi. Nel caso delle succursali di società straniere, tutto il capitale necessario per l'investimento iniziale deve provenire da fonti estere. Il ricorso a prestiti da fonti locali è consentito soltanto dopo l'inizio dell'attuazione del progetto per il finanziamento del capitale d'esercizio. In FI: l'acquisizione di azioni da parte di stranieri che conferisce loro più di un terzo dei diritti di voto in una grande società o impresa commerciale finlandese (con oltre 1 000 (mille) dipendenti, un fatturato superiore a 168 (centosessantotto) milioni di EUR o un bilancio patrimoniale totale [1]) di oltre 168 (centosessantotto) milioni di EUR) è subordinata a una conferma da parte delle autorità finlandesi. Tale conferma può essere negata solo quando risultano compromessi importanti interessi nazionali. Queste limitazioni non si applicano ai servizi di telecomunicazione. In FR: a norma degli articoli L151-1 e R153-1 e seguenti del codice finanziario e monetario, gli investimenti esteri in Francia nei settori elencati all'articolo R153-2 del medesimo codice sono subordinati ad approvazione preventiva del ministro dell'Economia. La Francia si riserva il diritto di limitare la partecipazione straniera in società di recente privatizzazione a un ammontare variabile, stabilito a seconda del caso dal governo della Francia, del capitale offerto al pubblico. In HU: nessun impegno specifico per la partecipazione straniera in società di recente privatizzazione. In IT: le società di recente privatizzazione possono godere della concessione o del mantenimento in vigore di diritti esclusivi. In alcuni casi i diritti di voto presso le società di recente privatizzazione possono essere limitati. Per un periodo di 5 (cinque) anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo, l'acquisizione di cospicue partecipazioni in società che operano nei settori della difesa, dei trasporti, delle telecomunicazioni e dell'energia può essere subordinata all'approvazione delle autorità competenti. In LT: imprese di rilevanza strategica per la sicurezza nazionale, che devono appartenere allo Stato per diritto di proprietà (quota di capitale che può essere detenuta da cittadini privati o persone straniere conformi ai requisiti in materia di interessi di sicurezza nazionali, con riferimento agli investimenti in imprese, settori e strutture di rilevanza strategica per la sicurezza nazionale nonché, tra l'altro, procedure e criteri per la determinazione della conformità dei potenziali investitori nazionali e delle potenziali imprese partecipanti). A MT: per le società alle quali partecipano persone giuridiche o fisiche non residenti è prescritto un capitale sociale minimo, di cui il 50 % (cinquanta per cento) deve essere versato. I versamenti di capitale da parte di soggetti non residenti devono essere effettuati con fondi provenienti dall'estero. A norma dell'articolo 17 della legge sui cambi, i soggetti non residenti a Malta, che intendano prestare servizi a Malta attraverso una presenza commerciale, sono autorizzati a farlo solo mediante la registrazione di una società in loco previa autorizzazione della Banca centrale di Malta.

[1] Importo totale delle attività o importo totale delle passività più il capitale.

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
	In PT: la partecipazione straniera in società di recente privatizzazione può essere limitata a un ammontare variabile, stabilito a seconda del caso dal governo del Portogallo, del capitale offerto al pubblico. In SI: per i servizi finanziari, l'autorizzazione è rilasciata dalle autorità che figurano negli impegni settoriali specifici e alle condizioni ivi indicate. Non esistono restrizioni allo stabilimento di nuove attività imprenditoriali (investimenti «greenfield»).
TUTTI I SETTORI	Zone geografiche In FI: nelle Isole Åland, limitazioni al diritto di stabilimento per le persone fisiche prive della cittadinanza regionale delle Isole Åland, o per tutte le persone giuridiche.
1. AGRICOLTURA, CACCIA, SILVICOLTURA	
A. Agricoltura, caccia (ISIC rev. 3.1: 011, 012, 013, 014, 015), esclusi i servizi di consulenza ([1])	UE: si applicano restrizioni quantitative alla produzione di prodotti agricoli. In AT, HR, HU, MT, RO: nessun impegno specifico per le attività agricole. A CY: la partecipazione di investitori di uno Stato del Mercosur firmatario è consentita per una percentuale massima del 49 % (quarantanove per cento). In FI: solo i cittadini del SEE residenti nella zona di allevamento delle renne possono essere proprietari di renne e praticarne l'allevamento. Possono essere concessi diritti esclusivi. In FR: lo stabilimento di aziende e cooperative agricole da parte di investitori non dell'UE è subordinato ad autorizzazione. In IE: lo stabilimento di attività molitorie da parte di residenti di uno Stato del Mercosur firmatario è subordinato ad autorizzazione. In SE: solo la popolazione Sami può essere proprietaria di renne e praticarne l'allevamento.
B. Silvicoltura e utilizzo di aree forestali (ISIC rev. 3.1: 020), esclusi i servizi di consulenza ([2])	In BG: nessun impegno specifico per le attività di utilizzo di aree forestali.

([1]) I servizi di consulenza connessi all'agricoltura, alla caccia, alla silvicoltura e alla pesca figurano nei SERVIZI ALLE IMPRESE, ai punti 6.F.f) e 6.F.g).
([2]) I servizi di consulenza connessi all'agricoltura, alla caccia, alla silvicoltura e alla pesca figurano nei SERVIZI ALLE IMPRESE, ai punti 6.F.f) e 6.F.g).

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
2. PESCA E ACQUACOLTURA (ISIC rev. 3.1: 0501, 0502), esclusi i servizi di consulenza [1]	UE: nessun impegno specifico.
3. ATTIVITÀ ESTRATTIVE A. Estrazione di carbone e lignite; estrazione di torba (ISIC rev. 3.1: 10) B. Estrazione di petrolio greggio e di gas naturale [2] (ISIC rev. 3.1: 1110) C. Estrazione di minerali metalliferi (ISIC rev. 3.1: 13) D. Altre attività estrattive (ISIC rev. 3.1: 14)	UE: nessun impegno specifico per le persone giuridiche controllate da persone fisiche o giuridiche di un paese non dell'UE che detengano una quota superiore al 5 % (cinque per cento) delle importazioni di petrolio o di gas naturale dell'UE. Nessun impegno specifico per le succursali dirette (è prescritta la costituzione in società). UE: riserva in merito alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi: conformemente alla direttiva 94/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 1994, relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi (GU L 164 del 30.6.1994, pag. 3), ogniqualvolta riscontri che un paese terzo non concede ad enti dell'UE, relativamente all'esercizio di queste attività, un trattamento analogo a quello concesso dall'UE ad enti del paese terzo stesso, il Consiglio può, su proposta della Commissione, autorizzare uno Stato membro dell'Unione europea a negare il rilascio di un'autorizzazione a un ente effettivamente controllato dal paese terzo di cui trattasi o da cittadini dello stesso (reciprocità). UE: nessun impegno specifico per l'estrazione di petrolio greggio e di gas naturale. In BG, HU, LT, MT, CZ, SK, CY: nessun impegno specifico. In ES: riserva in merito agli investimenti originari di paesi non dell'UE in minerali strategici. In DK: il diritto di esplorazione e coltivazione di idrocarburi e di potenziale geotermico è subordinato a una concessione da parte del ministro danese degli Affari economici e commerciali. Nell'esplorazione volta alla coltivazione di idrocarburi è obbligatoria la partecipazione dello Stato. Lo Stato può imporre a un titolare di licenza di concludere un accordo di unitizzazione con altri titolari di licenza che detengono una concessione relativa ad un'area adiacente. Un operatore che risiede al di fuori della Danimarca e presenta domanda di licenza deve avere la sede sociale nel territorio dell'UE. In EL: il diritto di esplorazione e di sfruttamento di tutti i minerali, eccetto gli idrocarburi, i combustibili solidi, i minerali radioattivi e il potenziale geotermico è soggetto ad una concessione da parte della Grecia, previa approvazione del Consiglio dei ministri.

[1] I servizi di consulenza connessi all'agricoltura, alla caccia, alla silvicoltura e alla pesca figurano nei SERVIZI ALLE IMPRESE, ai punti 6.F.f) e 6.F.g).
[2] Sono esclusi i servizi connessi al settore minerario prestati per conto terzi in giacimenti di petrolio e di gas, che figurano nei SERVIZI ENERGETICI, al punto 19.A. Servizi connessi al settore minerario.

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
	In FR: lo stabilimento dei non residenti nel settore estrattivo deve avvenire tramite l'apertura di una controllata francese o europea, il cui direttore deve essere residente in Francia o in un altro Stato dell'Unione europea e dichiarare il suo luogo di residenza alla prefettura locale. In NL: nella coltivazione di idrocarburi è obbligatoria la partecipazione dello Stato, compresa la partecipazione negli impianti di coltivazione. Lo Stato può imporre a un titolare di licenza di concludere un accordo di unitizzazione con un altro titolare di licenza che detiene una concessione relativa ad un'area adiacente. In SI: l'esplorazione e lo sfruttamento di risorse minerarie, compresi i servizi estrattivi regolamentati, sono soggetti allo stabilimento in uno Stato del SEE, della Confederazione svizzera o dell'OCSE, o alla cittadinanza di uno di tali Stati, oppure di un paese terzo, a condizione di reciprocità materiale. Il rispetto della condizione di reciprocità è verificato dal ministero competente per le attività estrattive.
4. ATTIVITÀ MANIFATTURIERE [1]	
A. Industrie alimentari e delle bevande (ISIC rev. 3.1: 15)	Nessuna.
B. Industria del tabacco (ISIC rev. 3.1: 16)	Nessuna.
C. Industria tessile (ISIC rev. 3.1: 17)	Nessuna.
D. Confezione di capi di abbigliamento; preparazione e tintura di pellicce (ISIC rev. 3.1: 18)	Nessuna.

[1] Sono esclusi i servizi di consulenza connessi alle attività manifatturiere, che figurano nei SERVIZI ALLE IMPRESE, al punto 6.F.h).

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
E. Preparazione e concia del cuoio; fabbricazione di articoli da viaggio, borse, pelletteria, selleria e calzature (ISIC rev. 3.1: 19)	Nessuna.
F. Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero, eccetto i mobili; fabbricazione di articoli in materiali da intreccio (ISIC rev. 3.1: 20)	Nessuna.
G. Fabbricazione di carta e di prodotti di carta (ISIC rev. 3.1: 21)	Nessuna.
H. Editoria, stampa e riproduzione di supporti registrati [1] (ISIC rev. 3.1: 22, escluse l'editoria e la stampa per conto terzi [2])	In IT: requisito della cittadinanza per i proprietari di case editrici e di tipografie. In SE: requisito della residenza per l'editore e il proprietario di una casa editrice o di una tipografia. In HR: requisito della residenza.
I. Fabbricazione di prodotti di cokeria (ISIC rev. 3.1: 231)	Nessuna.
J. Fabbricazione di prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio (ISIC rev. 3.1: 232)	UE: nessun impegno specifico per le persone giuridiche controllate da persone fisiche o giuridiche di un paese non dell'UE che detengano una quota superiore al 5 % (cinque per cento) delle importazioni di petrolio o di gas naturale dell'UE. Nessun impegno specifico per le succursali dirette (è prescritta la costituzione in società).
K. Fabbricazione di prodotti chimici diversi dagli esplosivi (ISIC rev. 3.1: 24, esclusa la fabbricazione di esplosivi)	Nessuna.

(1) Il settore in questione è limitato alle attività manifatturiere. Sono escluse le attività connesse alle opere audiovisive o caratterizzate da un contenuto culturale.
(2) L'editoria e la stampa per conto terzi figurano in SERVIZI ALLE IMPRESE, al punto 6.F. p) Stampa ed editoria.

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
L. Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche (ISIC rev. 3.1: 25)	Nessuna.
M. Fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi (ISIC rev. 3.1: 26)	Nessuna.
N. Attività metallurgiche (ISIC rev. 3.1: 27)	Nessuna.
O. Fabbricazione di prodotti in metallo, eccetto macchinari e apparecchiature (ISIC rev. 3.1: 28)	Nessuna.
P. Fabbricazione di macchine	
a) Fabbricazione di macchine di impiego generale (ISIC rev. 3.1: 291)	Nessuna.
b) Fabbricazione di macchine per impieghi speciali diverse da armi e munizioni (ISIC rev. 3.1: 2921, 2922, 2923, 2924, 2925, 2926, 2929)	Nessuna.
c) Fabbricazione di apparecchi per uso domestico n.c.a. (ISIC rev. 3.1: 293)	Nessuna.

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
d) Fabbricazione di macchine per l'ufficio, la contabilità e il calcolo (ISIC rev. 3.1: 30)	Nessuna.
e) Fabbricazione di macchine ed apparecchiature elettriche n.c.a. (ISIC rev. 3.1: 31)	Nessuna.
f) Fabbricazione di apparecchi radiotelevisivi e di apparecchiature per le comunicazioni (ISIC rev. 3.1: 32)	Nessuna.
Q. Fabbricazione di apparecchi medici, di apparecchi di precisione, di strumenti ottici e di orologi (ISIC rev. 3.1: 33)	Nessuna.
R. Fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi (ISIC rev. 3.1: 34)	Nessuna.
S. Fabbricazione di altre attrezzature di trasporto (non militari) (ISIC rev. 3.1: 35, esclusa la fabbricazione di navi da guerra, aerei da combattimento e altre attrezzature di trasporto per uso militare)	Nessuna.
T. Fabbricazione di mobili; attività manifatturiere n.c.a. (ISIC rev. 3.1: 361, 369)	Nessuna.
U. Riciclaggio (ISIC rev. 3.1: 37)	Nessuna.

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
5. PRODUZIONE, TRASMISSIONE E DISTRIBUZIONE PER CONTO PROPRIO DI ENERGIA ELETTRICA, GAS, VAPORE E ACQUA CALDA (ESCLUSA LA GENERAZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA IMPIANTI NUCLEARI)	
A. Produzione di energia elettrica; trasmissione e distribuzione di energia elettrica per conto proprio (parte di ISIC rev. 3.1: 4010) [1]	UE: nessun impegno specifico.
B. Produzione di gas; distribuzione per conto proprio di combustibili gassosi mediante condotte (parte di ISIC rev. 3.1: 4020) [2]	UE: nessun impegno specifico.
C. Produzione di vapore e acqua calda; distribuzione di vapore e acqua calda per conto proprio (parte di ISIC rev. 3.1: 4030) [3]	UE: nessun impegno specifico per le persone giuridiche controllate da persone fisiche o giuridiche di un paese non dell'UE che detengano una quota superiore al 5 % (cinque per cento) delle importazioni di petrolio o di gas naturale dell'UE. Nessun impegno specifico per le succursali dirette (è prescritta la costituzione in società). In BG, DE, CZ, HU, LT, MT, SK: nessun impegno specifico. In AT: nessun impegno specifico per il trattamento nazionale. In EL: per i combustibili solidi, i minerali radioattivi e l'energia geotermica, le licenze di esplorazione possono essere negate alle persone fisiche o giuridiche non dell'UE. Il diritto di sfruttamento è soggetto ad una concessione da parte della Grecia, previa approvazione del Consiglio dei ministri. In FI: riserva in merito agli investimenti nelle imprese che si occupano di energia nucleare o di questioni nucleari. Nessun impegno specifico per le reti e i sistemi di trasmissione e distribuzione di energia e di vapore e acqua calda. In FR: nessun impegno specifico per quanto riguarda la produzione di energia elettrica. In LV: monopolio di Stato nel settore dell'energia elettrica.

(1) È esclusa la gestione dei sistemi di trasmissione e distribuzione di energia elettrica per conto terzi, che figura in SERVIZI ENERGETICI.
(2) Sono esclusi il trasporto di gas naturale e di combustibili gassosi mediante condotte, la trasmissione e la distribuzione di gas per conto terzi e la vendita di gas naturale e di combustibili gassosi, che figurano nei SERVIZI ENERGETICI.
(3) Sono escluse la trasmissione e la distribuzione di vapore e acqua calda per conto terzi e la vendita di vapore e acqua calda, che figurano nei SERVIZI ENERGETICI.

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
6. SERVIZI ALLE IMPRESE	
A. Servizi professionali	
a) Servizi giuridici (CPC 861) [1] Sono esclusi i servizi di consulenza legale e i servizi di documentazione e certificazione legale prestati da professionisti legali incaricati di funzioni pubbliche quali notai, «huissiers de justice» o altri «officiers publics et ministériels».	In AT, ES, EL, LT, MT, PL, SK: la piena abilitazione all'avvocatura, prescritta per la pratica del diritto interno (UE e Stato membro dell'Unione europea) è subordinata al requisito della cittadinanza. In SK, unitamente al requisito della residenza in SK. In AT: la partecipazione degli avvocati di uno Stato del Mercosur firmatario (che devono essere pienamente abilitati in uno Stato del Mercosur firmatario) al capitale azionario e agli utili di gestione di uno studio legale non può superare il 25 % (venticinque per cento). Essi non possono esercitare un'influenza determinante sul processo decisionale. In BE: la piena abilitazione all'avvocatura, prescritta per i servizi di rappresentanza legale, è subordinata al requisito della cittadinanza. Possono essere concesse esenzioni a condizioni specifiche (tra cui requisito della residenza e reciprocità). Si applicano contingenti per la rappresentanza dinanzi alla «Cour de cassation» nelle cause non penali. A CY: si applicano i requisiti della cittadinanza e della residenza per la prestazione di servizi giuridici ed è richiesta la piena abilitazione all'avvocatura. La piena abilitazione all'avvocatura è subordinata al requisito della cittadinanza, unitamente al requisito della residenza. Solo gli avvocati iscritti all'Ordine degli avvocati possono essere soci, azionisti o membri del consiglio di amministrazione di uno studio legale a Cipro. In HR: la rappresentanza delle parti nei tribunali può essere esercitata solo dai membri del consiglio dell'Ordine degli avvocati croato (titolo croato: «odvjetnici»). Requisito della cittadinanza per far parte del consiglio dell'Ordine degli avvocati.

[1] Sono compresi i servizi di consulenza legale, rappresentanza legale, arbitrato e conciliazione o mediazione legale, nonché i servizi di documentazione e certificazione legale. La prestazione di servizi giuridici è autorizzata solo in materia di diritto internazionale pubblico, diritto dell'UE e diritto di qualsiasi giurisdizione in cui il prestatore di servizi o il suo personale è abilitato all'esercizio della professione di avvocato e, al pari della prestazione di altri servizi, è soggetta alle prescrizioni e alle procedure in materia di licenze applicabili negli Stati membri dell'Unione europea. Nel caso di avvocati che prestano servizi giuridici in materia di diritto internazionale pubblico e di diritto straniero, tali prescrizioni e procedure in materia di licenze possono prevedere, tra l'altro, il rispetto dei codici deontologici locali, l'uso del titolo del paese d'origine (tranne qualora sia stata ottenuta l'equipollenza con il titolo del paese ospitante), prescrizioni assicurative, l'iscrizione semplice all'ordine forense del paese ospitante o un'ammissione semplificata all'ordine forense del paese ospitante mediante prova attitudinale nonché la domiciliazione professionale o legale nel paese ospitante. I servizi giuridici in materia di diritto dell'UE sono prestati in linea di massima da o tramite un avvocato pienamente abilitato all'avvocatura in uno Stato membro dell'Unione europea che agisce personalmente, mentre quelli in materia di diritto di uno Stato membro dell'Unione europea sono prestati in linea di massima da o tramite un avvocato pienamente abilitato all'avvocatura in tale Stato membro dell'Unione europea che agisce personalmente. La piena abilitazione all'avvocatura nello Stato membro dell'Unione europea in questione potrebbe quindi essere necessaria per la rappresentanza nei tribunali e presso altre autorità competenti dell'UE, dal momento che comporta la pratica del diritto dell'UE e del diritto procedurale nazionale. In alcuni Stati membri dell'Unione europea gli avvocati stranieri che non sono pienamente abilitati all'avvocatura sono tuttavia autorizzati a rappresentare in sede civile una parte in possesso della cittadinanza dello Stato in cui l'avvocato è abilitato a esercitare la professione o appartenente a tale Stato.

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
	In DK: solo gli avvocati in possesso di un'abilitazione professionale danese e gli studi legali registrati in Danimarca possono detenere quote di uno studio legale danese. Solo gli avvocati in possesso di un'abilitazione professionale danese possono far parte del consiglio di amministrazione o della dirigenza di uno studio legale danese. Per ottenere l'abilitazione danese è necessario superare un esame specifico. In FR: per la prestazione di servizi giuridici nel contesto del diritto interno francese, compresa la rappresentanza nei tribunali, è prescritta la piena abilitazione all'avvocatura. Per ottenere la piena abilitazione all'avvocatura è prescritta la residenza (presenza commerciale). Per prestare servizi giuridici nel contesto del diritto interno (UE e Stati membri dell'Unione europea) può essere prescritto che la presenza commerciale assuma una delle forme giuridiche consentite dal diritto nazionale su base non discriminatoria. Alcuni tipi di forme giuridiche («association d'avocats» e «société en participation d'avocat») possono essere riservate esclusivamente agli avvocati pienamente abilitati all'avvocatura in Francia, ugualmente su base non discriminatoria. La rappresentanza dinanzi alla «Cour de Cassation» e al «Conseil d'État» è soggetta a contingenti. In uno studio legale che fornisce servizi nel contesto del diritto francese o dell'UE, la partecipazione azionaria e i diritti di voto possono essere soggetti a restrizioni quantitative relative all'attività professionale dei soci. In HU: la presenza commerciale dovrebbe assumere la forma di una società di persone con un avvocato ungherese («ügyvéd») o uno studio legale («ügyvédi iroda») o un ufficio di rappresentanza. In IE: per la prestazione di servizi giuridici nel contesto del diritto interno irlandese, compresa la rappresentanza nei tribunali, è prescritta la piena abilitazione all'avvocatura. Per ottenere la piena abilitazione all'avvocatura è prescritta la residenza (presenza commerciale). In Irlanda gli avvocati si dividono in due categorie distinte: «solicitor» e «barrister». La Law Society of Ireland è l'organismo professionale legale che disciplina l'abilitazione dei «solicitor» in Irlanda. La Honourable Society of King's Inns disciplina l'abilitazione dei «barrister» in Irlanda. In PL: benché gli avvocati dell'UE dispongano di altri tipi di forme giuridiche, gli avvocati stranieri possono accedere unicamente alle forme giuridiche della società di persone registrata e della società in accomandita semplice. In PT: il riconoscimento delle qualifiche per la pratica del diritto portoghese è subordinato a una condizione di reciprocità. Requisito della cittadinanza per l'accesso alla professione di «solicitador» e per i consulenti in proprietà industriale. Solo gli studi legali le cui quote appartengono esclusivamente ad avvocati ammessi all'Ordine degli avvocati portoghese possono esercitare in Portogallo. In SI: la rappresentanza di clienti nei tribunali dietro compenso è subordinata alla presenza commerciale in Slovenia. Un avvocato straniero che ha il diritto di esercitare la sua professione in un paese straniero può prestare servizi giuridici o esercitare la professione forense, alle condizioni stabilite all'articolo 34 bis della legge sugli avvocati, a condizione che sia soddisfatta la condizione di effettiva reciprocità. Il rispetto della condizione di reciprocità è verificato dal ministero della Giustizia. La presenza commerciale per gli avvocati nominati dall'Ordine degli avvocati sloveni è limitata alle imprese individuali, alle società di consulenza giuridica a responsabilità limitata (società di persone) e alle società di consulenza giuridica a responsabilità illimitata (società di persone). Le attività di uno studio legale sono limitate all'esercizio della professione. Possono essere soci di uno studio legale soltanto gli avvocati. In SE: l'abilitazione all'avvocatura, necessaria solo per utilizzare il titolo svedese di «advokat» è subordinata al requisito della residenza.

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
b) 1. Servizi di contabilità e di tenuta dei libri contabili (CPC 86212, diversi dai «servizi di revisione dei conti», CPC 86213, CPC 86219 e CPC 86220)	In AT: la partecipazione dei contabili di uno Stato del Mercosur firmatario (che devono essere autorizzati a norma del diritto di uno Stato del Mercosur firmatario) al capitale azionario e agli utili di gestione di un soggetto giuridico austriaco non può superare il 25 % (venticinque per cento), se non sono iscritti all'albo professionale austriaco. A CY: l'accesso è subordinato alla verifica della necessità economica. Criteri principali: situazione occupazionale nel sottosettore. In DK: per associarsi a contabili danesi autorizzati, i contabili stranieri devono ottenere un'autorizzazione dell'Autorità danese per le imprese. In FR: la prestazione può avvenire soltanto attraverso SEL («société anonyme, à responsabilité limitée ou en commandite par actions»), AGC («Association de gestion et comptabilité») o SCP («société en commandite par actions»).
b) 2. Servizi di revisione dei conti (CPC 86211 e 86212, diversi dai servizi di contabilità)	In AT: la partecipazione dei revisori di uno Stato del Mercosur firmatario (che devono essere autorizzati a norma del diritto di uno Stato del Mercosur firmatario) al capitale azionario e agli utili di gestione di un soggetto giuridico austriaco non può superare il 25 % (venticinque per cento), se non sono iscritti all'albo professionale austriaco. A CY: una licenza speciale è concessa, a determinate condizioni, ai revisori di paesi terzi. In CZ e SK: almeno il 60 % (sessanta per cento) del capitale o dei diritti di voto è riservato ai cittadini di tali paesi. In DK: per associarsi a contabili danesi autorizzati, i contabili stranieri devono ottenere un'autorizzazione dell'Agenzia danese per il commercio e le società. In FI: requisito della residenza per almeno uno dei revisori di una società a responsabilità limitata finlandese e delle società che hanno l'obbligo di effettuare una revisione dei conti. Un revisore dei conti deve essere un revisore contabile abilitato in loco o un'impresa di revisione contabile abilitata in loco. In FR: per le revisioni legali dei conti la prestazione può avvenire attraverso società di qualsiasi forma, eccetto SNC («société en noms collectifs») e SCS («société en commandite simple»). In HR: nessuna, salvo che l'attività di revisione può essere effettuata unicamente da persone giuridiche. In LV: il proprietario di azioni o il capo di un'azienda devono avere la qualifica di revisori giurati in Lettonia. Più del 50 % (cinquanta per cento) delle azioni di capitale con diritto di voto di una società commerciale di revisori giurati deve essere di proprietà di revisori giurati o di società commerciali di revisori giurati dell'UE.

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
	In LT: non meno del 75 % (settantacinque per cento) delle azioni dovrebbe appartenere a revisori o a società di revisione contabile dell'UE. In PL: le società di revisione contabile possono essere costituite solo in determinate forme giuridiche polacche con una sede nell'UE. In RO: nessun impegno specifico. In SE: solo i revisori abilitati in Svezia, i revisori autorizzati e le società di revisione contabile registrate possono prestare servizi di revisione legale dei conti presso determinati soggetti giuridici, tra cui tutte le società a responsabilità limitata, e per persone fisiche. Solo i revisori abilitati in Svezia e le società pubbliche di revisione contabile registrate possono detenere quote o essere soci di società che svolgono attività qualificata di revisione contabile (a scopi ufficiali). Per l'autorizzazione o l'abilitazione è prescritta la residenza all'interno del SEE. I titoli «revisore abilitato» e «revisore autorizzato» possono essere utilizzati esclusivamente da revisori contabili abilitati o autorizzati in Svezia. I revisori di società cooperative e di determinate altre imprese che non sono contabili autorizzati o abilitati devono essere residenti all'interno del SEE. L'autorità competente può concedere deroghe a tale prescrizione. In SI: la presenza commerciale dovrebbe assumere la forma di una persona giuridica. Una società di revisione contabile di un paese terzo può detenere quote o associarsi a società di revisione contabile slovena, a condizione che le società di revisione contabile slovene possano, in base alla normativa vigente nel paese in cui la società di revisione contabile del paese terzo è costituita, detenere partecipazioni o formare partenariati con una società di revisione contabile in tale paese. È prescritta la residenza permanente in Slovenia per almeno uno dei membri del consiglio di amministrazione di una società di revisione contabile stabilita in Slovenia. In ES: requisito della cittadinanza per i revisori legali e per gli amministratori, i direttori e i soci delle società diverse da quelle disciplinate dalla direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 84/253/CEE del Consiglio (GU L 157 del 9.6.2006, pag. 87).
c) Servizi di consulenza fiscale (CPC 863) [1]	In AT: la partecipazione dei consulenti fiscali di uno Stato del Mercosur firmatario (che devono essere autorizzati a norma del diritto di uno Stato del Mercosur firmatario) al capitale azionario e agli utili di gestione di un soggetto giuridico austriaco non può superare il 25 % (venticinque per cento), se non sono iscritti all'albo professionale austriaco. A CY: l'accesso è subordinato alla verifica della necessità economica. Criteri principali: situazione occupazionale nel sottosettore. In FR: la prestazione può avvenire soltanto attraverso SEL («société anonyme, à responsabilité limitée ou en commandite par actions») o SCP («société anonyme, à responsabilité limitée ou en commandite par actions»). In BG, PL, SI, RO: nessun impegno specifico.

[1] Sono esclusi i servizi di consulenza legale e i servizi di rappresentanza legale in materia fiscale, che figurano al punto 6.A.a) Servizi giuridici.

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
d) Servizi di architettura e e) Servizi urbanistici e paesaggistici (CPC 8671 e CPC 8674)	In BG: per i progetti di rilevanza nazionale o regionale, gli investitori di uno Stato del Mercosur firmatario devono associarsi agli investitori locali o operare in qualità di subappaltatori di investitori locali. A CY: requisito della cittadinanza. In FR: un architetto può stabilirsi in Francia per prestare servizi di architettura solo utilizzando una delle seguenti forme giuridiche (su base non discriminatoria): SA («sociétés anonymes») e SARL («sociétés anonymes, à responsabilité limitée»), EURL («entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée»), SCP («en commandite par actions»), SCOP («société coopérative ouvrière de production»), SELARL («société d'exercice libéral à responsabilité limitée»), SELAFA («société d'exercice libéral à forme anonyme»), SELAS («société d'exercice libéral par actions simplifiée») o SAS («société par actions simplifiée»), individualmente o come socio di uno studio di architettura. In LV: per quanto riguarda i servizi di architettura, per ottenere l'autorizzazione ad avviare un'attività imprenditoriale con piena responsabilità giuridica e con il diritto di firmare progetti, è necessario possedere un titolo di studio universitario e vantare un'esperienza di 3 (tre) anni in Lettonia nel campo della progettazione. In SK: per la prestazione di tali servizi da parte di una persona fisica che si trova sul territorio della Repubblica slovacca è obbligatoria l'appartenenza all'Ordine degli architetti croato o all'Ordine degli ingegneri croato. A tal fine è prescritta la residenza slovacca.
f) Servizi di ingegneria e g) Servizi integrati di ingegneria (CPC 8672 e CPC 8673)	In BG: per i progetti di rilevanza nazionale o regionale, gli investitori di uno Stato del Mercosur firmatario devono associarsi agli investitori locali o operare in qualità di subappaltatori di investitori locali. A CY: requisito della cittadinanza.
h) Servizi medici (inclusi i servizi psicologici) e dentistici (CPC 9312 e parte di CPC 85201)	In CY, EE, FI, MT: nessun impegno specifico. In AT: nessun impegno specifico, eccetto per gli psicologi e gli psicoterapeuti. In DE: verifica della necessità economica per i medici e i dentisti autorizzati a curare i beneficiari di sistemi di assicurazione sociale. Criteri principali: carenza di medici e di dentisti nella regione interessata. In FR: benché gli investitori dell'UE dispongano di altri tipi di forme giuridiche, gli investitori stranieri possono accedere unicamente alle forme giuridiche della «société d'exercice libéral» e della «société civile professionnelle». È prescritta la cittadinanza. L'accesso da parte degli stranieri è tuttavia possibile nell'ambito di contingenti stabiliti di anno in anno. In HR: tutte le persone che prestano servizi diretti ai pazienti o che curano pazienti devono essere in possesso di una licenza rilasciata da un ordine professionale.

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
	In LV: per i servizi medici e dentistici, requisito della cittadinanza. Verifica della necessità economica. Criteri principali: carenza di medici e di dentisti nella regione interessata. In BG, LT: la prestazione di servizi è subordinata ad autorizzazione, rilasciata in base al piano dei servizi sanitari elaborato in funzione delle necessità, tenendo conto della popolazione e dei servizi medici e dentistici esistenti. In PL: requisito della cittadinanza. In RO: nessun impegno specifico. In SE: si applica la verifica della necessità economica per stabilire il numero di ambulatori privati da sovvenzionare mediante finanziamenti pubblici. In SI: tutte le persone che prestano servizi diretti ai pazienti o che curano pazienti devono essere in possesso di una licenza e di un'autorizzazione alla prestazione di servizi sanitari rilasciate dal ministero della Salute o dall'Ordine dei medici. Nessun impegno specifico per i servizi di medicina sociale, i servizi sanitari, epidemiologici, medici o ecologici, l'approvvigionamento di sangue, emoderivati e organi da trapianto e i servizi necroscopici/autoptici.
i) Servizi veterinari (CPC 932)	In AT, CY, EE, HU, MT, SI: nessun impegno specifico. In BG: verifica della necessità economica. Criteri principali: popolazione e densità delle imprese esistenti. Nessun impegno specifico per tutti i servizi connessi ai controlli veterinari frontalieri, alla prevenzione, all'individuazione, alla cura ecc. di epizoozie infettive e parassitarie e alla relativa analisi diagnostica, nonché per i controlli esercitati sui prodotti animali. In FR: requisito della cittadinanza limitato ai cittadini dell'UE e del SEE. Nella misura in cui il Mercosur consente ai cittadini francesi di prestare servizi veterinari, la Francia consente ai prestatori di servizi del Mercosur di prestare servizi veterinari alle stesse condizioni. Le forme giuridiche a disposizione di una società che presta servizi veterinari sono limitate a tre tipi di società (SEP («société en participation»); SCP («société en commandite par actions»); SEL («société anonyme, à responsabilité limitée ou en commandite par actions»)). In SK: l'accesso è limitato alle sole persone fisiche. È prescritta l'autorizzazione da parte dell'amministrazione veterinaria. In SE: si applica la verifica della necessità economica per stabilire il numero di ambulatori privati da sovvenzionare mediante finanziamenti pubblici. In ES: l'accesso è limitato alle persone fisiche.

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
j) 1. Servizi ostetrici (parte di CPC 93191)	In BG, CY, CZ, EE, FI, HU, MT, RO, SK: nessun impegno specifico. In FR: benché gli investitori dell'UE dispongano di altri tipi di forme giuridiche, gli investitori stranieri possono accedere unicamente alle forme giuridiche della «société d'exercice libéral» e della «société civile professionnelle». È prescritta la cittadinanza. L'accesso da parte degli stranieri è tuttavia possibile nell'ambito di un contingente stabilito di anno in anno. In HR: tutte le persone che prestano servizi diretti ai pazienti/che curano pazienti devono essere in possesso di una licenza rilasciata da un ordine professionale. In LT: può essere applicata una verifica della necessità economica. Criteri principali: situazione occupazionale nel sottosettore. In SI: tutte le persone che prestano servizi diretti ai pazienti o che curano pazienti devono essere in possesso di una licenza e di un'autorizzazione alla prestazione di servizi sanitari rilasciate dal ministero della Salute o dall'Ordine dei medici. In SE: si applica la verifica della necessità economica per stabilire il numero di ambulatori privati da sovvenzionare mediante finanziamenti pubblici.
j) 2. Servizi prestati da personale infermieristico, fisioterapisti e personale paramedico (parte di CPC 93191)	In BG, CY, CZ, EE, HU, MT, SI, SK: nessun impegno specifico. In AT: gli investitori stranieri sono ammessi solo nelle seguenti attività: personale infermieristico, fisioterapisti, terapisti occupazionali, logoterapisti, dietisti e nutrizionisti. In FI, SI: nessun impegno specifico per fisioterapisti e personale paramedico. In FR: benché gli investitori dell'UE dispongano di altri tipi di forme giuridiche, gli investitori stranieri possono accedere unicamente alle forme giuridiche della «société d'exercice libéral» e della «société civile professionnelle». È prescritta la cittadinanza. L'accesso da parte degli stranieri è tuttavia possibile nell'ambito di un contingente stabilito di anno in anno. In HR: tutte le persone che prestano servizi diretti ai pazienti o che curano pazienti devono essere in possesso di una licenza rilasciata da un ordine professionale. In LT: può essere applicata una verifica della necessità economica. Criteri principali: situazione occupazionale nel sottosettore. In PL: requisito della cittadinanza. In SE: si applica la verifica della necessità economica per stabilire il numero di ambulatori privati da sovvenzionare mediante finanziamenti pubblici.

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
k) Vendite al dettaglio di prodotti farmaceutici, medicali e ortopedici (CPC 63211) e altri servizi prestati da farmacisti ([1])	In AT, BG, CY, CZ, EE, FI, HU, LV, MT, PL, RO, SE, SI, SK: nessun impegno specifico. In BE, DE, DK, ES, FR, IT, HR, IE, PT: l'autorizzazione è subordinata alla verifica della necessità economica. Criteri principali: popolazione e densità geografica delle farmacie esistenti. In DE: solo le persone fisiche sono autorizzate a prestare servizi di vendita al dettaglio di prodotti farmaceutici e di prodotti medicali specifici al pubblico. Le persone che non hanno superato in Germania l'esame per farmacisti possono ottenere una licenza solo per subentrare in una farmacia esistente già da tre anni. I cittadini di paesi non appartenenti al SEE non possono ottenere una licenza per stabilire una farmacia. Il numero totale di farmacie pro capite è limitato a una farmacia e fino a un massimo di 3 (tre) succursali. In FR: per la conduzione di una farmacia è prescritta la cittadinanza del SEE o della Svizzera. Può essere autorizzato lo stabilimento di farmacisti stranieri nell'ambito di contingenti stabiliti di anno in anno. La presenza commerciale deve assumere unicamente una delle forme giuridiche consentite dal diritto nazionale su base non discriminatoria: SEL («société anonyme, à responsabilité limitée ou en commandite par actions»), SNC («société en noms collectifs»), «société de participations financières de profession libérale de pharmaciens d'officine» e SARL («sociétés anonymes, à responsabilité limitée»). In ES: solo le persone fisiche abilitate all'esercizio della professione di farmacista sono autorizzate a prestare servizi di vendita al dettaglio di prodotti farmaceutici e di prodotti medicali specifici (CPC 63211) al pubblico. Ciascun farmacista non può ottenere più di una licenza.
B. Servizi informatici e servizi correlati (CPC 84)	Nessuna.
C. Servizi di ricerca e sviluppo	
a) Servizi di R&S nell'ambito delle scienze naturali (CPC 851)	In AT, BG, EE, HU, LV, SE, SI: per i servizi di R&S che beneficiano di finanziamenti pubblici o di un aiuto statale sotto qualsiasi forma e che pertanto non sono considerati finanziati con fondi privati, possono essere concessi diritti esclusivi o autorizzazioni solo a cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea. In BE, HR, CY, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, EL, IE, IT, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK: nessun impegno specifico.

([1]) La fornitura di prodotti farmaceutici al pubblico, al pari della prestazione di altri servizi, è soggetta alle prescrizioni e alle procedure in materia di licenze e di qualifiche applicabili negli Stati membri dell'Unione europea. Tale attività è di norma riservata ai farmacisti. In alcuni Stati membri dell'Unione europea, solo la fornitura di medicinali da vendersi dietro prescrizione è riservata ai farmacisti.

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
b) Servizi di R&S nell'ambito delle scienze sociali e umane (CPC 852, esclusi i servizi psicologici) [1]	Nessuna.
c) Servizi interdisciplinari di R&S (CPC 853)	In AT, BG, EE, HU, LV, SE, SI: per i servizi di R&S finanziati con fondi pubblici, possono essere concessi diritti esclusivi o autorizzazioni solo a cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea e a persone giuridiche dell'UE aventi la propria sede centrale nell'UE. In BE, CY, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, EL, IE, IT, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK: nessun impegno specifico.
D. Servizi immobiliari [2]	
a) Relativi a beni di proprietà o in leasing (CPC 821)	In BG, CY, CZ, EE, HU, LV, LT, MT, PL, RO, SK, SI: nessun impegno specifico.
b) Per conto terzi (CPC 822)	In BG, CY, CZ, EE, HU, LV, LT, MT, PL, RO, SK, SI: nessun impegno specifico. In DK: per gli agenti immobiliari autorizzati, l'autorizzazione può limitarne l'ambito di attività.
E. Servizi di noleggio/locazione senza operatori	
a) Relativi alle navi (CPC 83103)	In AT, BE, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LT, LV LU, NL, PT, SI, SE: nessun impegno specifico per lo stabilimento di una società registrata al fine di gestire una flotta battente bandiera dello Stato di stabilimento. In LT: le navi devono essere di proprietà di persone fisiche lituane o di società stabilite in Lituania. In SE: affinché una nave possa battere la bandiera svedese, deve essere dimostrata una prevalente influenza operativa svedese, qualora la nave sia in parte di proprietà straniera. Per «prevalente influenza operativa svedese» si intendono una quota proporzionalmente ampia di proprietà svedese della nave e l'ubicazione in Svezia dell'esercizio della nave. In BG, CY, CZ, MT, PL, RO, SK: nessun impegno specifico.

[1] Parte di CPC 85201, che figura al punto 6.A.h) Servizi medici (inclusi i servizi psicologici) e dentistici.
[2] Il servizio in esame riguarda la professione di agente immobiliare e lascia impregiudicati i diritti o le restrizioni in relazione all'acquisto di beni immobili da parte di persone fisiche e giuridiche.

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
b) Relativi agli aeromobili (CPC 83104)	In AT, BE, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LT, LV LU, NL, PT, SI, SE: per il noleggio o il leasing senza equipaggio (dry lease), l'aeromobile utilizzato da un vettore aereo dell'UE è soggetto alle prescrizioni applicabili in materia di immatricolazione degli aeromobili. Un contratto di noleggio senza equipaggio sottoscritto da un vettore dell'UE è disciplinato dalle prescrizioni dell'UE o del diritto interno nazionale in materia di sicurezza aerea, quale la previa approvazione e altre condizioni applicabili all'uso di aeromobili immatricolati in un paese terzo. Ai fini dell'immatricolazione può essere prescritto che l'aeromobile sia di proprietà di persone fisiche in possesso di specifiche condizioni di cittadinanza o di imprese che soddisfano specifiche condizioni riguardanti la proprietà del capitale e il controllo. In BG, CY, CZ, MT, PL, RO, SK: nessun impegno specifico.
c) Relativi ad altre attrezzature di trasporto (CPC 83101, CPC 83102 e CPC 83105)	In BG, CY, CZ, LV, LT, MT, PL, RO, SK: nessun impegno specifico.
d) Relativi ad altri macchinari e apparecchiature (CPC 83106, CPC 83107, CPC 83108 e CPC 83109)	In BG, CY, CZ, MT, PL, RO, SK: nessun impegno specifico.
e) Relativi a beni personali e per la casa (CPC 832)	In AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, EL, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI: nessun impegno specifico.
f) Noleggio di apparecchiature per telecomunicazioni (CPC 7541)	Nessuna.
F. Altri servizi alle imprese	
a) Pubblicità (CPC 871)	In RO: nessun impegno specifico.
b) Ricerche di mercato e sondaggi di opinione (CPC 864)	In RO, PL: nessun impegno specifico.

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
c) Servizi di consulenza gestionale (CPC 865)	Nessuna.
d) Servizi connessi alla consulenza gestionale (CPC 866)	In HU: nessun impegno specifico per i servizi di arbitrato e conciliazione (CPC 86602). In BG: nessun impegno specifico.
e) Servizi tecnici di prova e analisi (CPC 8676)	In BG, CY, CZ, MT, PL, RO, SK: nessun impegno specifico.
f) Servizi di consulenza connessi all'agricoltura, alla caccia e alla silvicoltura (parte di CPC 881)	In RO, SI: nessun impegno specifico. In CZ: impegno specifico solo per i servizi di consulenza riguardanti i metodi per incrementare la produttività, ridurre i costi di produzione e migliorare la qualità della produzione nei settori dell'agricoltura, della caccia e della silvicoltura.
g) Servizi di consulenza connessi alla pesca (parte di CPC 882)	In CY, CZ, EE, LV, LT, MT, PL, RO, SK, SI: nessun impegno specifico.
h) Servizi di consulenza connessi alle attività manifatturiere (parte di CPC 884 e parte di CPC 885)	In AT, BE, CY, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, EL, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI: nessun impegno specifico.
i) Servizi per il collocamento e la fornitura di personale	
i) 1. Ricerca di personale dirigente (CPC 87201)	In AT, BG, CY, CZ, DE, EE, FI, HR, LV, LT, MT, PL, PT, RO, SK, SI: nessun impegno specifico. In ES: monopolio di Stato.
i) 2. Servizi di collocamento (CPC 87202)	In AT, BG, CY, CZ, DE, EE, FI, HR, LV, LT, MT, PL, PT, RO, SI, SK: nessun impegno specifico. In BE, ES, FR, IT: monopolio di Stato.

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
i) 3. Servizi di fornitura di personale temporaneo d'ufficio (CPC 87203)	In AT, BG, CY, CZ, DE, EE, FI, FR, HR, LV, LT, MT, PL, PT, RO, SK, SI: nessun impegno specifico. In IT: monopolio di Stato.
i) 5. Servizi di fornitura di personale domestico, di altri lavoratori nei settori del commercio o dell'industria, di personale infermieristico e di altro personale (CPC 87204, 87205, 87206, 87209)	In tutti gli Stati membri dell'Unione europea, eccetto HU: nessun impegno specifico. In HU: nessuna.
j) 1. Servizi di investigazione (CPC 87301)	In BE, BG, CY, CZ, DE, ES, EE, FR, EL, HR, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI: nessun impegno specifico.
j) 2. Servizi di sicurezza (CPC 87302, CPC 87303, CPC 87304 e CPC 87305)	In DK: requisito della cittadinanza e requisito della residenza per i membri del consiglio di amministrazione. Nessun impegno specifico per la prestazione di servizi di vigilanza aeroportuale. In BG, CZ, EE, LV, LT, MT, PL, RO, SI, SK: l'autorizzazione può essere rilasciata unicamente ai cittadini del paese e alle persone giuridiche nazionali registrate. In ES: l'accesso è subordinato ad autorizzazione preventiva. Il Consiglio dei ministri concede l'autorizzazione in funzione della competenza, dell'integrità e dell'indipendenza professionale e del livello di protezione fornito per la sicurezza della popolazione e l'ordine pubblico. In FI: le licenze per prestare servizi di sicurezza possono essere concesse solo alle persone fisiche residenti nel SEE o alle persone giuridiche stabilite nel SEE. In HR, CY: nessun impegno specifico.
k) Servizi correlati di consulenza scientifica e tecnica (CPC 8675)	In FR: per i servizi topografici, accesso unicamente attraverso SEL («société anonyme, à responsabilité limitée ou en commandite par actions»), SCP («société en commandite par actions»), SA («sociétés anonymes») e SARL («sociétés anonymes, à responsabilité limitée»). Gli investitori stranieri devono disporre di un'autorizzazione specifica per i servizi di esplorazione e prospezione. A CY: nessun impegno specifico. In SI: l'esplorazione e lo sfruttamento di risorse minerarie, compresi i servizi estrattivi regolamentati, sono soggetti allo stabilimento in uno Stato del SEE, della Confederazione svizzera o dell'OCSE, o alla cittadinanza di uno di tali Stati, oppure di un paese terzo, a condizione di reciprocità materiale. Il rispetto della condizione di reciprocità è verificato dal ministero competente per le attività estrattive.

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
l) 1. Manutenzione e riparazione di navi (parte di CPC 8868)	Nessuna.
l) 2. Manutenzione e riparazione di attrezzature di trasporto ferroviario (parte di CPC 8868)	In LT: monopolio di Stato. In SE: nel caso di investitori che intendano stabilire proprie infrastrutture terminali, si applica la verifica della necessità economica. Criteri principali: vincoli di spazio e capacità.
l) 3. Manutenzione e riparazione di autoveicoli, motocicli, motoslitte e attrezzature di trasporto stradale (CPC 6112, CPC 6122, parte di CPC 8867 e parte di CPC 8868)	In SE: nel caso di investitori che intendano stabilire proprie infrastrutture terminali, si applica la verifica della necessità economica. Criteri principali: vincoli di spazio e capacità.
l) 4. Manutenzione e riparazione di aeromobili e loro parti (parte di CPC 8868)	Nessuna.
l) 5. Servizi di manutenzione e riparazione di prodotti di metallo, di macchine (diverse da quelle per ufficio), di attrezzature (diverse dalle attrezzature per ufficio e di trasporto) e di beni personali e per la casa [1] (CPC 633, CPC 7545, CPC 8861, CPC 8862, CPC 8864, CPC 8865 e CPC 8866)	Nessuna.
m) Servizi di pulizia degli edifici (CPC 874)	Nessuna.
n) Servizi fotografici (CPC 875)	Nessuna.

[1] I servizi di manutenzione e riparazione delle attrezzature di trasporto (CPC 6112, 6122, 8867 e CPC 8868) figurano ai punti da 6.F.l) 1. Manutenzione e riparazione di navi, a 6.F.l) 4. Manutenzione e riparazione di aeromobili e loro parti.
I servizi di manutenzione e riparazione di macchine e attrezzature per ufficio, compresi i computer (CPC 845), figurano al punto 6.B. Servizi informatici e servizi correlati.

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
o) Servizi di imballaggio (CPC 876)	Nessuna.
p) Stampa ed editoria (CPC 88442)	In HR: requisito della residenza per l'editore e il comitato editoriale. In LT, LV: il diritto di stabilimento nel settore dell'editoria è concesso soltanto alle persone giuridiche costituite nel paese (non succursali). In PL: requisito della cittadinanza per i direttori di quotidiani e periodici. In SE: requisito della residenza per l'editore e il proprietario di una casa editrice o di una tipografia.
q) Servizi congressuali (parte di CPC 87909)	Nessuna.
r) 1. Servizi di traduzione e interpretazione (CPC 87905)	In DK: l'autorizzazione concessa a traduttori e interpreti pubblici autorizzati può limitarne l'ambito di attività. In HR: nessun impegno specifico per i servizi di traduzione e interpretazione prestati per i tribunali croati e dinanzi a tali tribunali. In PL: nessun impegno specifico per la fornitura di servizi di interpretazione giurata. In BG, HU, SK: nessun impegno specifico per la traduzione e l'interpretazione ufficiali. A CY: nessun impegno specifico per i servizi di traduzione e interpretazione.
r) 2. Servizi di arredamento e altri servizi di design specializzato (CPC 87907)	Nessuna.
r) 3. Servizi delle agenzie di riscossione (CPC 87902)	In IT, PT: requisito della cittadinanza per gli investitori.

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
r) 4. Servizi di informazioni creditizie (CPC 87901)	In BE: per le banche dati nel settore del credito al consumo, requisito della cittadinanza per gli investitori. In IT, PT: requisito della cittadinanza per gli investitori.
r) 5. Servizi di duplicazione (CPC 87904) [1]	Nessuna.
r) 6. Servizi di consulenza in tema di telecomunicazioni (CPC 7544)	Nessuna.
r) 7. Servizi di segreteria telefonica (CPC 87903)	Nessuna.
r) Vendite e commercializzazione r) Servizi dei sistemi telematici di prenotazione (CRS)	UE: qualora ai vettori aerei dell'UE non sia concesso, da prestatori di servizi CRS che operano al di fuori dell'UE, un trattamento equivalente (ossia non discriminatorio) a quello previsto nell'UE, o qualora ai prestatori di servizi CRS dell'UE non sia concesso, da vettori aerei non dell'UE, un trattamento equivalente a quello previsto nell'UE, possono essere adottate misure affinché sia concesso un trattamento equivalente, rispettivamente, ai vettori aerei non dell'UE da parte dei prestatori di servizi CRS che operano nell'UE o ai prestatori di servizi CRS non dell'UE da parte di vettori aerei dell'UE. In BG: nessun impegno specifico per le succursali dirette (è prescritta la costituzione in società).

[1] Sono esclusi i servizi di stampa, che rientrano nella voce CPC 88442 e figurano al punto 6.F. p) Stampa ed editoria.

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
7. SERVIZI DI COMUNICAZIONE	
A. Servizi postali e di corriere (servizi relativi al trattamento ([1]) degli invii postali ([2]) secondo il seguente elenco di sottosettori, per destinazioni nazionali o straniere: i) trattamento delle comunicazioni scritte con indicazione dell'indirizzo, spedite con qualsiasi mezzo fisico ([3]), tra cui il servizio postale ibrido e la pubblicità diretta per corrispondenza, ii) trattamento dei pacchi con indicazione dell'indirizzo ([4]), iii) trattamento dei prodotti della stampa con indicazione dell'indirizzo ([5]), iv) trattamento degli invii di cui ai punti da i) a iii) come raccomandate o posta assicurata, v) servizi di corriere espresso ([6]) per gli invii di cui ai punti da i) a iii), vi) trattamento della posta senza indirizzo e vii) scambio di documenti ([7]). I sottosettori i), iv) e v) sono tuttavia esclusi se rientrano nell'ambito dei servizi che possono essere riservati, quali la corrispondenza di prezzo cinque volte inferiore rispetto alla tariffa pubblica di base, se pesa meno di 50 grammi ([8]) e il servizio raccomandate utilizzato nelle procedure giudiziarie o amministrative. (parte di CPC 751, parte di CPC 71235 ([9]) e parte di CPC 73210 ([10]))	Nessuna.

([1]) Il termine «trattamento» si riferisce ad attività quali la raccolta, lo smistamento, il trasporto e il recapito.
([2]) Il termine «invio postale» si riferisce agli invii trattati da tutti gli operatori commerciali, pubblici o privati.
([3]) Ad esempio, lettere e cartoline.
([4]) Compresi libri e cataloghi.
([5]) Giornali e periodici.
([6]) Oltre ad essere più rapidi e affidabili, i servizi di corriere espresso possono comportare servizi supplementari quali il ritiro al punto di origine, la consegna direttamente al destinatario, il tracing e il tracking, la possibilità di cambiare la destinazione e il destinatario durante il transito e la conferma dell'avvenuto recapito.
([7]) Fornitura dei mezzi necessari, quali locali adatti e trasporto da parte di terzi, ai fini del recapito diretto mediante scambio reciproco di invii postali tra utenti abbonati a questo servizio. Il termine «invio postale» si riferisce agli invii trattati da tutti gli operatori commerciali, pubblici o privati.
([8]) Per «corrispondenza» si intende una comunicazione scritta su qualsiasi tipo di mezzo fisico da spedire e recapitare all'indirizzo indicato dal mittente sulla corrispondenza stessa o sull'involucro. Sono esclusi da questa definizione libri, cataloghi, giornali e periodici.
([9]) Trasporto di invii postali e di corriere per conto proprio mediante qualsiasi tipo di trasporto terrestre.
([10]) Trasporto di posta per conto proprio mediante trasporto aereo.

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
B. Servizi di telecomunicazione Dai servizi di telecomunicazione sono esclusi i servizi relativi alla fornitura o al controllo editoriale dei contenuti trasmessi.	A CY: per la prestazione di servizi di radiodiffusione è prescritta la cittadinanza.
a) Tutti i servizi che consistono nella trasmissione e nella ricezione di segnali con mezzi elettromagnetici ([1]), esclusa la radiodiffusione ([2])	Nessuna. A CY: per la prestazione di servizi di radiodiffusione è prescritta la cittadinanza.
8. SERVIZI DI COSTRUZIONE E SERVIZI DI INGEGNERIA CORRELATI (CPC 511, CPC 512, CPC 513, CPC 514, CPC 515, CPC 516, CPC 517 e CPC 518)	A CY: si applicano condizioni specifiche ed è prescritta l'autorizzazione per i cittadini di paesi terzi.
9. SERVIZI DI DISTRIBUZIONE (esclusa la distribuzione di armi, munizioni, esplosivi e altro materiale bellico) Tutti i sottosettori indicati di seguito	In AT: nessun impegno specifico per la distribuzione di materiale pirotecnico, articoli infiammabili, dispositivi esplosivi e sostanze tossiche. Per la distribuzione di prodotti farmaceutici e di prodotti del tabacco sono concessi diritti esclusivi o autorizzazioni solo a cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea o a persone giuridiche dell'UE aventi la propria sede centrale nell'UE. In FI: nessun impegno specifico per la distribuzione di bevande alcooliche e di prodotti farmaceutici. In HR: nessun impegno specifico per la distribuzione di prodotti del tabacco.
A. Servizi dei commissionari	
a) Servizi dei commissionari relativi a autoveicoli, motocicli, motoslitte, loro parti ed accessori (parte di CPC 61111, parte di CPC 6113 e parte di CPC 6121)	Nessuna.

([1]) Sono esclusi i servizi di elaborazione delle informazioni o dei dati online (tra cui l'elaborazione delle transazioni) (parte di CPC 843), che figurano al punto 6.B. Servizi informatici e servizi correlati.
([2]) La «radiodiffusione» è definita come una radiocomunicazione in cui le trasmissioni sono destinate alla ricezione diretta dal parte del pubblico; può includere la trasmissione sonora e la trasmissione televisiva.

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
b) Altri servizi dei commissionari (CPC 621)	Nessuna.
B. Servizi di commercio all'ingrosso	
a) Servizi di commercio all'ingrosso di autoveicoli, motocicli, motoslitte, loro parti ed accessori (parte di CPC 61111, parte di CPC 6113 e parte di CPC 6121)	Nessuna.
b) Servizi di commercio all'ingrosso di apparecchiature terminali di telecomunicazione (parte di CPC 7542)	Nessuna.
c) Altri servizi di commercio all'ingrosso (CPC 622, esclusi i servizi di commercio all'ingrosso di prodotti energetici [1])	In FR, IT: monopolio di Stato per il tabacco. In FR: l'autorizzazione di farmacie all'ingrosso è subordinata alla verifica della necessità economica. Criteri principali: popolazione e densità geografica delle farmacie esistenti.

[1] Tali servizi, che comprendono la voce CPC 62271, figurano nei SERVIZI ENERGETICI, al punto 19.D Servizi di commercio all'ingrosso di combustibili solidi, liquidi e gassosi e di prodotti derivati e servizi di commercio all'ingrosso di energia elettrica, vapore e acqua calda.

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
C. Servizi di commercio al dettaglio ([1]) Servizi di commercio al dettaglio di autoveicoli, motocicli, motoslitte, loro parti ed accessori (CPC 61112, parte di CPC 6113 e parte di CPC 6121) Servizi di commercio al dettaglio di apparecchiature terminali di telecomunicazione (parte di CPC 7542) Servizi di commercio al dettaglio di prodotti alimentari (CPC 631) Servizi di commercio al dettaglio di altri prodotti (diversi dai prodotti energetici), eccetto le vendite al dettaglio di prodotti farmaceutici, medicali e ortopedici ([2]) (CPC 632, esclusi CPC 63211 e 63297)	In ES, FR, IT: monopolio di Stato per il tabacco. In FR: requisito della cittadinanza per i tabaccai («buraliste»). In BE, BG, DK, FR, IT, MT, PT: l'autorizzazione di grandi magazzini (per FR e PT solo per quelli di grandi dimensioni) è subordinata alla verifica della necessità economica. Criteri principali: numero di negozi esistenti e impatto su di essi, densità della popolazione, distribuzione geografica, incidenza sulle condizioni del traffico e creazione di nuovi posti di lavoro. In IE, SE: nessun impegno specifico per la vendita al dettaglio di bevande alcoliche.
D. Franchising (CPC 8929)	Nessuna.

([1]) Sono esclusi i servizi di manutenzione e riparazione, che figurano nei SERVIZI ALLE IMPRESE, al punto 6.B. Servizi informatici e servizi correlati, e al punto 6.F.l).
Sono esclusi i servizi di vendita al dettaglio di prodotti energetici, che figurano nei SERVIZI ENERGETICI, al punto 19.E. Servizi di commercio al dettaglio di carburante per autotrazione, e al punto 19. F. Vendite al dettaglio di olio combustibile, gas in bombole, carbone e legna da ardere e servizi di commercio al dettaglio di energia elettrica, gas (non in bombole), vapore e acqua calda.

([2]) Le vendite al dettaglio di prodotti farmaceutici, medicali ed ortopedici figurano nei SERVIZI PROFESSIONALI, al punto 6.A.k).

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
10. SERVIZI DI ISTRUZIONE (solo servizi finanziati con fondi privati)	
A. Servizi di istruzione primaria (CPC 921) B. Servizi di istruzione secondaria (CPC 922) C. Servizi di istruzione superiore (CPC 923) D. Servizi di istruzione degli adulti (CPC 924)	UE: laddove a un prestatore straniero sia permesso prestare servizi di istruzione finanziati con fondi privati, la partecipazione di operatori privati al sistema di istruzione può essere subordinata al rilascio di una concessione su base non discriminatoria. In AT: nessun impegno specifico per i servizi di istruzione superiore e per gli adulti mediante mezzi radiotelevisivi. In BG: nessun impegno specifico per la prestazione di servizi di istruzione primaria o secondaria da parte di persone fisiche e associazioni straniere e per la prestazione di servizi di istruzione superiore. In CZ, SK: requisito della cittadinanza per la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione. Nessun impegno specifico per la prestazione di servizi di istruzione superiore, eccetto per i servizi di istruzione post-secondaria di indirizzo tecnico e professionale (CPC 92310). In CY, FI, MT, RO, SE: nessun impegno specifico. In HR: nessun impegno specifico per i servizi di istruzione primaria (CPC 921). Per i servizi di istruzione secondaria: nessuna per le persone giuridiche. In EL: requisito della cittadinanza per la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione nelle scuole primarie e secondarie. Nessun impegno specifico per gli istituti di istruzione superiore che rilasciano diplomi riconosciuti dallo Stato. In ES, IT: verifica della necessità economica per lo stabilimento di università private autorizzate al rilascio di diplomi o titoli riconosciuti. La procedura pertinente comporta un parere del Parlamento. Criteri principali: popolazione e densità degli stabilimenti esistenti. In FR: è prescritta la cittadinanza francese o dell'UE al fine di insegnare in un istituto di istruzione finanziato con fondi privati. I cittadini stranieri possono tuttavia ottenere dalle autorità competenti pertinenti un'autorizzazione all'insegnamento in istituti di istruzione primaria, secondaria e terziaria. I cittadini stranieri possono inoltre ottenere dalle autorità competenti un'autorizzazione allo stabilimento e alla conduzione o gestione di istituti di istruzione primaria, secondaria e terziaria. Tale autorizzazione è concessa su base discrezionale. In HU: le autorità locali (o centrali nel caso delle scuole superiori o di altri istituti di istruzione superiore) competenti per il rilascio delle licenze possono limitare il numero di scuole stabilite. In SK: le autorità possono limitare il numero di scuole stabilite.

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
	In LV: nessun impegno specifico per la prestazione di servizi di istruzione secondaria di indirizzo tecnico e professionale, di tipo scolastico, per studenti disabili (CPC 9224). In SI: nessun impegno specifico per le scuole primarie. Requisito della cittadinanza per la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione nelle scuole secondarie e superiori.
E. Altri servizi di istruzione (CPC 929)	In AT, BE, BG, CY, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SI, SE: nessun impegno specifico. In CZ, SK: la partecipazione di operatori privati alla rete di istruzione è subordinata al rilascio di una concessione. Requisito della cittadinanza per la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione.
11. SERVIZI AMBIENTALI A. Servizi di gestione delle acque reflue (CPC 9401) [1] B. Gestione dei rifiuti solidi/pericolosi, escluso il trasporto transfrontaliero di rifiuti pericolosi a) Servizi di smaltimento dei rifiuti (CPC 9402) b) Servizi di disinfestazione e servizi simili (CPC 9403) C. Protezione dell'aria ambiente e del clima (CPC 9404) [2]	Nessuna.
D. Risanamento e pulizia del suolo e delle acque a) Trattamento e risanamento di acque e suolo contaminati/inquinati (parte di CPC 9406) [3] E. Abbattimento del rumore e delle vibrazioni (CPC 9405)	

[1] Corrisponde ai servizi fognari.
[2] Corrisponde ai servizi di depurazione dei gas di scarico.
[3] Corrisponde a parti dei servizi di tutela della natura e del paesaggio.

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
F. Protezione della biodiversità e del paesaggio a) Servizi di tutela della natura e del paesaggio (parte di CPC 9406) G. Altri servizi ambientali e ausiliari (CPC 9409)	
12. SERVIZI FINANZIARI	
A. Servizi assicurativi e connessi	In AT: l'autorizzazione all'apertura di succursali da parte di assicuratori di uno Stato del Mercosur firmatario viene negata se l'assicuratore del Mercosur non opera con una forma giuridica corrispondente o paragonabile a una società per azioni o a una società di mutua assicurazione. In BG, ES: prima di stabilire una succursale o un'agenzia in Bulgaria o Spagna per la prestazione di alcune classi di assicurazioni, un assicuratore di uno Stato del Mercosur firmatario deve essere stato autorizzato a operare nelle stesse classi di assicurazione in uno Stato del Mercosur firmatario da almeno 5 (cinque) anni. In ES: le succursali dirette non sono autorizzate per l'intermediazione assicurativa, che è riservata alle compagnie costituite conformemente all'ordinamento di uno Stato membro dell'Unione europea. In ES: per i servizi attuariali, requisito di residenza e 3 (tre) anni di esperienza professionale. In EL: il diritto di stabilimento non comprende l'apertura di uffici di rappresentanza né altre forme di presenza permanente delle compagnie di assicurazione, eccetto nella forma di agenzie, succursali o sedi centrali. In FI: almeno la metà dei soci promotori e dei membri del consiglio di amministrazione e dell'organo di vigilanza e l'amministratore delegato di una compagnia di assicurazione che fornisce assicurazioni pensionistiche obbligatorie hanno la residenza nel SEE, salvo deroga concessa dalle autorità competenti. Gli assicuratori stranieri non possono ottenere in Finlandia una licenza come succursale per prestare servizi di assicurazione pensionistica obbligatoria. Almeno un revisore dei conti ha la propria residenza permanente nel SEE. In IT: l'autorizzazione per lo stabilimento di succursali è in ultima analisi subordinata alla valutazione delle autorità di vigilanza. In BG, PL: per gli intermediari assicurativi è prescritta la costituzione di una società in loco (non succursali).

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
	In PT: per poter aprire una succursale in Portogallo, le persone giuridiche operanti nel settore delle assicurazioni di uno Stato del Mercosur firmatario devono dimostrare di possedere un'esperienza operativa di almeno 5 (cinque) anni. Le succursali dirette non sono autorizzate per l'intermediazione assicurativa, che è riservata alle compagnie costituite conformemente all'ordinamento di uno Stato membro dell'Unione europea. In SK: i cittadini di uno Stato del Mercosur firmatario possono stabilire una compagnia di assicurazione sotto forma di società per azioni, oppure possono gestire attività assicurative attraverso proprie controllate aventi sede sociale nella Repubblica slovacca (non succursali). In entrambi i casi l'autorizzazione è subordinata alla valutazione dell'autorità di vigilanza. In SI: divieto di partecipazione straniera in compagnie di assicurazione in fase di privatizzazione. La qualità di socio in un istituto di mutua assicurazione è riservata alle compagnie stabilite in Slovenia (non succursali) e alle persone fisiche di cittadinanza slovena. Per la prestazione di servizi di consulenza e liquidazione sinistri è prescritta la costituzione in società come soggetto giuridico (non succursali). In SE: lo stabilimento di imprese di assicurazione non costituite in Svezia può avvenire solo attraverso una succursale.
B. Servizi bancari e altri servizi finanziari (assicurazione esclusa)	UE: possono essere depositarie delle attività di fondi d'investimento solo le imprese aventi la propria sede sociale nell'UE. Per l'esercizio delle attività di gestione di fondi comuni di investimento e di società di investimento è prescritto lo stabilimento di una società di gestione specializzata avente la propria sede e la sede sociale nel medesimo Stato membro dell'Unione europea. In BG: l'assicurazione pensionistica è attuata mediante la partecipazione a compagnie di assicurazione pensionistica costituite in società (non succursali). Obbligo di residenza permanente in Bulgaria per il presidente del consiglio di amministrazione e per il presidente del consiglio di direzione. In HR: nessuna, eccetto per i servizi di liquidazione e compensazione, riservati in Croazia all'Agenzia centrale di deposito («CDA»). L'accesso ai servizi della CDA è garantito ai non residenti su base non discriminatoria. In HU: le succursali di istituti di uno Stato del Mercosur firmatario non possono prestare servizi di gestione patrimoniale per fondi pensione privati o servizi di gestione di capitali di rischio. Il consiglio di amministrazione di un istituto finanziario dovrebbe comprendere almeno 2 (due) membri di cittadinanza ungherese, che siano residenti ai sensi della relativa normativa sul regime dei cambi e che abbiano la residenza permanente in Ungheria da almeno 1 (un) anno.

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
	In IE: nel caso degli organismi di investimento collettivo costituiti come fondi comuni d'investimento e società a capitale variabile (diversi dagli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari («OICVM»)), la società fiduciaria/depositaria e la società di gestione devono essere costituite in Irlanda o in un altro Stato membro dell'Unione europea (non succursali). Nel caso di una società di investimento in accomandita semplice, almeno uno dei soci accomandatari deve essere costituito in Irlanda. I soggetti che intendono diventare membri di una borsa irlandese devono: a) essere autorizzati in Irlanda, e a tal fine è prescritta la costituzione in società di capitali o persone, con la sede o la sede sociale in Irlanda; oppure b) essere autorizzati in un altro Stato membro dell'Unione europea in conformità alla direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica le direttive 85/611/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e la direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 93/22/CEE del Consiglio (GU L 145 del 30.4.2004, pag. 1). In IT: una società deve essere costituita in Italia per poter gestire il sistema di regolamento di titoli con una sede in tale paese (non succursali). Le società devono essere costituite in Italia per poter gestire i servizi di deposito centrale di titoli con una sede in Italia (non succursali). Nel caso degli organismi di investimento collettivo diversi dagli OICVM, armonizzati a norma della legislazione dell'UE, il fiduciario o depositario deve essere costituito in Italia o in un altro Stato membro dell'Unione europea ed essere stabilito in Italia attraverso una succursale. Anche le società di gestione di OICVM non armonizzati a norma della legislazione dell'UE devono essere costituite in Italia (non succursali). La gestione dei fondi pensione è riservata alle banche, alle compagnie di assicurazione, alle società di investimento e alle società di gestione di OICVM armonizzati a norma della legislazione dell'Unione europea, aventi la sede nell'UE, nonché agli OICVM costituiti in Italia. Per la vendita a domicilio gli intermediari devono servirsi di promotori di servizi finanziari autorizzati residenti sul territorio di uno Stato membro dell'Unione europea. Gli uffici di rappresentanza degli intermediari stranieri non possono svolgere attività intese a prestare servizi di investimento. In LT: ai fini della gestione patrimoniale è prescritta la costituzione di una società di gestione specializzata (non succursali). Soltanto le società aventi la sede sociale in Lituania possono agire come depositarie di patrimoni. Almeno un dirigente dell'amministrazione di una banca deve parlare il lituano. In PT: i fondi pensione possono essere gestiti solo da società costituite in Portogallo e specializzate a tal fine, da compagnie di assicurazione stabilite in Portogallo e autorizzate a operare nel settore delle assicurazioni vita o da soggetti autorizzati a gestire fondi pensione in altri Stati membri dell'Unione europea (nessun impegno specifico per le succursali dirette di paesi non dell'UE). In RO: le succursali di istituti stranieri non possono prestare servizi di gestione patrimoniale. In SK: i servizi di investimento nella Repubblica slovacca possono essere prestati da banche, società di investimento, fondi di investimento e operatori in titoli, aventi forma giuridica di società per azioni dotate di un capitale sociale conforme a quanto previsto dalla legge (non succursali). In SI: nessun impegno specifico per la partecipazione in banche in fase di privatizzazione e per i fondi pensione privati (fondi pensione non obbligatori). In SE: il fondatore di una cassa di risparmio deve essere una persona fisica residente nell'UE.

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
13. SERVIZI SANITARI E SOCIALI (solo servizi finanziati con fondi privati)	
A. Servizi ospedalieri (CPC 9311) B. Servizi delle ambulanze (CPC 93192) C. Servizi sanitari residenziali diversi dai servizi ospedalieri (CPC 93193) D. Servizi sociali (CPC 933)	UE: la partecipazione di operatori privati alla rete sanitaria e sociale è subordinata al rilascio di una concessione. Può essere applicata una verifica della necessità economica. Criteri principali: numero di stabilimenti esistenti e impatto su di essi, infrastrutture di trasporto, densità della popolazione, distribuzione geografica e creazione di nuovi posti di lavoro. In AT: nessun impegno specifico per i servizi delle ambulanze. In SI: tutte le persone che prestano servizi diretti ai pazienti o che curano pazienti devono essere in possesso di una licenza e di un'autorizzazione alla prestazione di servizi sanitari rilasciate dal ministero della Salute o dall'Ordine dei medici. In BG: nessun impegno specifico per i servizi ospedalieri, i servizi delle ambulanze e per i servizi sanitari residenziali diversi dai servizi ospedalieri. In CY, CZ, FI, MT, SE, SK, SI: nessun impegno specifico. In FR: nessun impegno specifico per i servizi sociali diversi da quelli connessi a convalescenziari, case di riposo e residenze per anziani. In HR: nessuna, salvo che lo stabilimento di alcune strutture di assistenza sociale può essere soggetto a limitazioni in funzione della necessità in determinate aree geografiche. Tutte le persone che prestano servizi diretti ai pazienti o che curano pazienti devono essere in possesso di una licenza rilasciata da un ordine professionale. In HU: nessun impegno specifico per i servizi sociali. In PL: nessun impegno specifico per i servizi delle ambulanze, per i servizi sanitari residenziali diversi dai servizi ospedalieri e per i servizi sociali. In BE, DE, ES: nessun impegno specifico per i servizi delle ambulanze, per i servizi sanitari residenziali diversi dai servizi ospedalieri e per i servizi sociali diversi da convalescenziari, case di riposo e residenze per anziani. In DE: i servizi di soccorso e i «servizi qualificati di trasporto in ambulanza» possono essere riservati agli operatori senza scopo di lucro. Il numero di prestatori di servizi TIC può essere limitato per garantire l'interoperabilità, la compatibilità e le norme di sicurezza necessarie.

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
14. TURISMO E SERVIZI CONNESSI AI VIAGGI	
A. Alberghi, ristoranti e catering (CPC 641, CPC 642 e CPC 643) escluso il catering nei servizi di trasporto aereo [1]	In BG: è prescritta la costituzione in società (non succursali). In IT: verifica della necessità economica per bar, caffè e ristoranti. Criteri principali: popolazione e densità degli stabilimenti esistenti. In HR: l'ubicazione in zone protette di particolare interesse storico e artistico e nei parchi nazionali o paesaggistici è subordinata all'approvazione da parte del governo della Repubblica di Croazia, che può essere negata.
B. Servizi delle agenzie di viaggio e degli operatori turistici (compresi gli accompagnatori) (CPC 7471)	In BG: nessun impegno specifico per le succursali dirette (è prescritta la costituzione in società). A CY: nessun impegno specifico.
C. Servizi delle guide turistiche (CPC 7472)	Nessuna. A CY: nessun impegno specifico.
15. SERVIZI RICREATIVI, CULTURALI E SPORTIVI (diversi dai servizi audiovisivi)	
A. Servizi di intrattenimento (compresi i servizi teatrali, dei gruppi che eseguono musica dal vivo, dei circhi e delle discoteche) (CPC 9619)	In CY, CZ, FI, MT, PL, RO, SI, SK: nessun impegno specifico. In BG: nessun impegno specifico, eccetto per i servizi di intrattenimento di produttori teatrali, cori, bande musicali e orchestre (CPC 96191), i servizi prestati da autori, compositori, scultori, intrattenitori e altri artisti individuali (CPC 96192) e i servizi teatrali ausiliari (CPC 96193). In EE: nessun impegno specifico per gli altri servizi di intrattenimento (CPC 96199), eccetto per i servizi delle sale cinematografiche. In LV: nessun impegno specifico, eccetto per i servizi di gestione delle sale cinematografiche (parte di CPC 96199).

[1] Il catering nei servizi di trasporto aereo figura in SERVIZI AUSILIARI DI TRASPORTO, al punto 17.E.a) Servizi di assistenza a terra.

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
B. Servizi delle agenzie di informazione e di stampa (CPC 962)	In FR: la partecipazione straniera in case editrici esistenti che pubblicano in francese non può superare il 20 % (venti per cento) del capitale o dei diritti di voto della società. Lo stabilimento di agenzie di stampa straniere è subordinato alle condizioni stabilite nella regolamentazione interna. Lo stabilimento di agenzie di stampa da parte di investitori stranieri è subordinato alla reciprocità. In BG, CY, CZ, HU, LT, RO, PL, SK: nessun impegno specifico. In PT: per le società del settore dell'informazione costituite in Portogallo nella forma giuridica di «Sociedade Anónima» il capitale sociale deve essere costituito da titoli nominativi.
C. Servizi di biblioteche, archivi, musei e altri servizi culturali	In BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HR, HU, IE, IT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE: nessun impegno specifico. In AT, LT: la partecipazione di operatori privati alla rete dei servizi di biblioteche, archivi, musei e altri servizi culturali è subordinata al rilascio di una concessione o di una licenza.
D. Servizi sportivi (CPC 9641)	In AT, SI: nessun impegno specifico per i servizi delle scuole di sci e delle guide di montagna. In BG, CY, CZ, EE, LV, MT, PL, RO, SK: nessun impegno specifico.
E. Servizi ricreativi in parchi e spiagge (CPC 96491)	Nessuna.
16. SERVIZI DI TRASPORTO	
A. Trasporto marittimo	
a) Trasporto internazionale di passeggeri (CPC 7211, escluso il cabotaggio nazionale ([1])) b) Trasporto internazionale di merci (CPC 7212, escluso il cabotaggio nazionale ([2]))	In AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LT, LU, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE: nessun impegno specifico per lo stabilimento di una società registrata al fine di gestire una flotta battente bandiera dello Stato di stabilimento.

([1]) Fatto salvo l'ambito delle attività che possono rientrare nella definizione di «cabotaggio» in virtù del diritto nazionale pertinente, gli impegni non comprendono il cabotaggio nazionale riguardante il trasporto di passeggeri o di merci tra un porto o un luogo situato in uno Stato membro dell'Unione europea e un altro porto o luogo situato nello stesso Stato membro dell'Unione europea, compresa la sua piattaforma continentale, conformemente all'UNCLOS, nonché il traffico proveniente da un porto o un luogo situato in uno Stato membro dell'Unione europea e destinato allo stesso porto o luogo.

([2]) Fatto salvo l'ambito delle attività che possono rientrare nella definizione di «cabotaggio» in virtù del diritto nazionale pertinente, gli impegni non comprendono il cabotaggio nazionale riguardante il trasporto di passeggeri o di merci tra un porto o un luogo situato in uno Stato membro dell'Unione europea e un altro porto o luogo situato nello stesso Stato membro dell'Unione europea, compresa la sua piattaforma continentale, conformemente all'UNCLOS, nonché il traffico proveniente da un porto o un luogo situato in uno Stato membro dell'Unione europea e destinato allo stesso porto o luogo.

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
D. Trasporto su strada	
a) Trasporto di passeggeri (CPC 7121 e CPC 7122)	UE: gli investitori stranieri non possono prestare servizi di trasporto all'interno di uno Stato membro dell'Unione europea (cabotaggio), eccetto per i servizi non regolari di noleggio di autobus con operatore. UE: verifica della necessità economica per i servizi di taxi. Criteri principali: numero di stabilimenti esistenti e impatto su di essi, densità della popolazione, distribuzione geografica, incidenza sulle condizioni del traffico e creazione di nuovi posti di lavoro. In AT, BG: diritti esclusivi o autorizzazioni possono essere concessi solo a cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea e a persone giuridiche dell'UE aventi la propria sede centrale nell'UE. In BG, CZ: nessun impegno specifico per le succursali dirette (è prescritta la costituzione in società). In FI, LV: è prescritta un'autorizzazione, che non è estesa ai veicoli immatricolati all'estero. In LV e SE: obbligo per i soggetti stabiliti di utilizzare veicoli immatricolati nel paese. In ES: verifica della necessità economica per CPC 7122. Criteri principali: domanda locale. In IT, PT: verifica della necessità economica per i servizi di limousine. Criteri principali: numero di stabilimenti esistenti e impatto su di essi, densità della popolazione, distribuzione geografica, incidenza sulle condizioni del traffico e creazione di nuovi posti di lavoro. In ES, IE, IT: verifica della necessità economica per i servizi di autobus interurbani. Criteri principali: numero di stabilimenti esistenti e impatto su di essi, densità della popolazione, distribuzione geografica, incidenza sulle condizioni del traffico e creazione di nuovi posti di lavoro. In FR: nessun impegno specifico per i servizi di autobus interurbani.
b) Trasporto di merci (CPC 7123, escluso il trasporto di invii postali e di corriere per conto proprio ([1])).	In AT, BG: diritti esclusivi o autorizzazioni possono essere concessi solo a cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea e a persone giuridiche dell'UE aventi la propria sede centrale nell'UE. In ES: l'autorizzazione per lo stabilimento di una presenza commerciale in Spagna può essere rifiutata a prestatori di servizi il cui paese d'origine non accorda un effettivo accesso al mercato ai prestatori di servizi spagnoli (CPC 7123). In BG, CZ: nessun impegno specifico per le succursali dirette (è prescritta la costituzione in società). In FI, LV: è prescritta un'autorizzazione, che non è estesa ai veicoli immatricolati all'estero. In LV e SE: obbligo per i soggetti stabiliti di utilizzare veicoli immatricolati nel paese. In IT, SK: verifica della necessità economica. Criteri principali: domanda locale.

([1]) Parte di CPC 71235, che figura in SERVIZI DI COMUNICAZIONE, al punto 7.A. Servizi postali e di corriere.

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
E. Trasporto mediante condotte di merci diverse dai combustibili ([1]) (CPC 7139)	In AT: diritti esclusivi possono essere concessi solo a cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea e a persone giuridiche dell'UE aventi la propria sede centrale nell'UE.
17. SERVIZI AUSILIARI DI TRASPORTO ([2])	
A. Servizi ausiliari del trasporto marittimo a) Servizi di movimentazione di carichi marittimi b) Servizi di deposito e magazzinaggio (parte di CPC 742) c) Servizi di sdoganamento d) Servizi di stazionamento e deposito di container e) Servizi di agenzia marittima	In AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE: nessun impegno specifico per lo stabilimento di una società registrata al fine di gestire una flotta battente bandiera dello Stato di stabilimento. In IT: verifica della necessità economica ([3]) per i servizi di movimentazione di carichi marittimi. Criteri principali: numero di stabilimenti esistenti e impatto su di essi, densità della popolazione, distribuzione geografica e creazione di nuovi posti di lavoro. In BG: nessun impegno specifico per le succursali dirette (è prescritta la costituzione in società). I servizi ausiliari del trasporto marittimo che richiedono l'utilizzo di imbarcazioni possono essere prestati solo da imbarcazioni battenti bandiera bulgara.
f) Servizi marittimi di spedizione merci g) Noleggio di imbarcazioni con equipaggio (CPC 7213) h) Servizi di rimorchio e spinta (CPC 7214) i) Servizi di supporto al trasporto marittimo (parte di CPC 745) j) Altri servizi ausiliari e di supporto (compreso il catering) (parte di CPC 749)	In SI: possono svolgere servizi di sdoganamento solo le persone giuridiche stabilite in Slovenia (non succursali). In FI: possono prestare servizi solo le imbarcazioni che battono bandiera finlandese. In HR: nessun impegno specifico per c) servizi di sdoganamento, d) servizi di stazionamento e deposito di container, e) servizi di agenzia marittima e f) servizi marittimi di spedizione merci. Per a) servizi di movimentazione di carichi marittimi, b) servizi di deposito e magazzinaggio, j) altri servizi ausiliari e di supporto (compreso il catering), h) servizi di rimorchio e spinta e i) servizi di supporto al trasporto marittimo: nessuna, salvo che le persone giuridiche straniere devono stabilire una società in Croazia e ottenere una concessione dall'autorità portuale a seguito di una gara di appalto pubblica. Il numero di prestatori di servizi può essere limitato in base alla capacità dei porti.

([1]) Il trasporto di combustibili mediante condotte figura in SERVIZI ENERGETICI, al punto 19.B.
([2]) Sono esclusi i servizi di manutenzione e riparazione delle attrezzature di trasporto, che figurano nei SERVIZI ALLE IMPRESE, ai punti da 6.F.l) 1. Manutenzione e riparazione di navi, a 6.F.l) 4. Manutenzione e riparazione di aeromobili e loro parti.
([3]) Tale misura è applicata su base non discriminatoria.

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
C. Servizi ausiliari del trasporto ferroviario a) Servizi di movimentazione merci (parte di CPC 741) b) Servizi di deposito e magazzinaggio (parte di CPC 742) c) Servizi delle agenzie di trasporto merci (parte di CPC 748) d) Servizi di rimorchio e spinta (CPC 7113) e) Servizi di supporto ai servizi di trasporto ferroviario (CPC 743) f) Altri servizi ausiliari e di supporto (parte di CPC 749)	In BG: nessun impegno specifico per le succursali dirette (è prescritta la costituzione in società). La partecipazione a una società bulgara è limitata al 49 % (quarantanove per cento). In CZ: nessun impegno specifico per le succursali dirette (è prescritta la costituzione in società). In SI: possono svolgere servizi di sdoganamento solo le persone giuridiche stabilite in Slovenia (non succursali). In HR: nessun impegno specifico per i servizi di rimorchio e spinta.
D. Servizi ausiliari del trasporto su strada a) Servizi di movimentazione merci (parte di CPC 741) b) Servizi di deposito e magazzinaggio (parte di CPC 742) c) Servizi delle agenzie di trasporto merci (parte di CPC 748) d) Noleggio di veicoli stradali commerciali con operatori (CPC 7124) e) Servizi di supporto per le attrezzature di trasporto stradale (CPC 744) f) Altri servizi ausiliari e di supporto (parte di CPC 749)	In AT: per il noleggio di veicoli stradali commerciali con operatori l'autorizzazione può essere concessa solo ai cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea e alle persone giuridiche dell'UE aventi la propria sede centrale nell'UE. In BG: nessun impegno specifico per le succursali dirette (è prescritta la costituzione in società). La partecipazione a una società bulgara è limitata al 49 % (quarantanove per cento). In CZ: nessun impegno specifico per le succursali dirette (è prescritta la costituzione in società). In FI: per il noleggio di veicoli stradali commerciali con operatori è prescritta l'autorizzazione, che tuttavia non è estesa ai veicoli immatricolati all'estero. In SI: possono svolgere servizi di sdoganamento solo le persone giuridiche stabilite in Slovenia (non succursali). In HR, CY: nessun impegno specifico per il noleggio di veicoli stradali commerciali con operatori.

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
E. Servizi ausiliari dei servizi di trasporto aereo	
a) Servizi di assistenza a terra (compreso il catering)	Nell'UE: nessun impegno specifico, eccetto per l'accesso al mercato. Le categorie di attività dipendono dalle dimensioni dell'aeroporto. Il numero dei prestatori di servizi in ciascun aeroporto può essere limitato a causa dei vincoli di spazio e fissato a non meno di 2 (due) prestatori per altri motivi. In BG: nessun impegno specifico per le succursali dirette (è prescritta la costituzione in società).
b) Servizi di deposito e magazzinaggio (parte di CPC 742)	In BG: nessun impegno specifico per le succursali dirette (è prescritta la costituzione in società). In PL: per i servizi di magazzinaggio di merci congelate o refrigerate e per i servizi di magazzinaggio alla rinfusa di liquidi o gas, le categorie di attività dipendono dalle dimensioni dell'aeroporto. Il numero dei prestatori di servizi in ciascun aeroporto può essere limitato a causa dei vincoli di spazio e fissato a non meno di due prestatori per altri motivi.
c) Servizi delle agenzie di trasporto merci (parte di CPC 748)	In CY, CZ, HU, MT, PL, RO, SK: nessun impegno specifico. In BG: le persone straniere possono prestare servizi solo attraverso una partecipazione in società bulgare, con un limite del 49 % (quarantanove per cento) al capitale, e attraverso succursali. In SI: possono svolgere servizi di sdoganamento solo le persone giuridiche stabilite in Slovenia (non succursali).
F. Servizi ausiliari del trasporto mediante condotte di merci diverse dai combustibili ([1]) a) Servizi di deposito e magazzinaggio di merci diverse dai combustibili trasportati mediante condotte (parte di CPC 742)	Nessuna.

([1]) I servizi ausiliari del trasporto di combustibili mediante condotte figurano nei SERVIZI ENERGETICI, al punto 19.C Servizi di deposito e magazzinaggio di combustibili trasportati mediante condotte.

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
18. ALTRI SERVIZI DI TRASPORTO	
Prestazione di servizi di trasporto combinato	In tutti gli Stati membri dell'Unione europea, eccetto AT, BG, CY, CZ, EE, HR, HU, LT, LV, MT, PL, RO, SE, SI, SK: nessuna, fatte salve le limitazioni inserite nel presente elenco che si applicano a un dato modo di trasporto. In AT, BG, CY, CZ, EE, HR, HU, LT, LV, MT, PL, RO, SE, SI, SK: nessun impegno specifico.
19. SERVIZI ENERGETICI	
A. Servizi connessi al settore minerario (CPC 883) ([1])	A CY: nessun impegno specifico. In SI: l'esplorazione e lo sfruttamento di risorse minerarie, compresi i servizi estrattivi regolamentati, sono soggetti allo stabilimento in uno Stato del SEE, della Confederazione svizzera o dell'OCSE, o alla cittadinanza di uno di tali Stati, oppure di un paese terzo, a condizione di reciprocità materiale. Il rispetto della condizione di reciprocità è verificato dal ministero competente per le attività estrattive.
B. Trasporto di combustibili mediante condotte (CPC 7131)	In AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, IE, IT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE: nessun impegno specifico.
C. Servizi di deposito e magazzinaggio di combustibili trasportati mediante condotte (parte di CPC 742)	In CY, CZ, MT, PL, SK: agli investitori di paesi fornitori di energia può essere vietato il controllo delle attività. Nessun impegno specifico per le succursali dirette (è prescritta la costituzione in società). In FI: per motivi di sicurezza energetica, nessun impegno specifico per il controllo o la proprietà di un terminale di gas naturale liquefatto («GNL») (comprese le parti del terminale GNL utilizzate per il deposito o la rigassificazione del GNL) da parte di persone o imprese straniere.

([1]) Sono compresi i seguenti servizi prestati per conto terzi: servizi di consulenza relativi al settore minerario, preparazione del sito, installazione di piattaforme terrestri, perforazione, servizi connessi alle corone di trivellazione, servizi di rivestimento e tubaggio, fornitura e ingegneria dei fanghi di perforazione, controllo solidi, pescaggio e operazioni speciali di fondo pozzo, geologia relativa ai pozzi e controllo di perforazioni, carotaggio, prove pozzi, servizi di carotaggio a fune (wireline), fornitura e utilizzo di fluidi di completamento (brine), fornitura e installazione di dispositivi di completamento, cementazione (mandata a pressione), servizi di stimolazione (fratturazione, acidificazione e mandata a pressione), servizi di ricondizionamento (workover), riparazione, occlusione e abbandono di pozzi.
Sono esclusi l'accesso diretto alle risorse naturali e il loro sfruttamento.
Sono esclusi i lavori di preparazione del sito per l'estrazione di risorse diverse dal petrolio e dal gas (CPC 5115), che figurano al punto 8. SERVIZI DI COSTRUZIONE E SERVIZI DI INGEGNERIA CORRELATI

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
D. Servizi di commercio all'ingrosso di combustibili solidi, liquidi, gassosi e di prodotti derivati (CPC 62271) e servizi di commercio all'ingrosso di energia elettrica, vapore e acqua calda	UE: nessun impegno specifico per i servizi di commercio all'ingrosso di energia elettrica, vapore e acqua calda. In FI: nessun impegno specifico per l'importazione, la vendita all'ingrosso e al dettaglio di energia elettrica. Si applicano restrizioni quantitative sotto forma di monopoli o diritti esclusivi per l'importazione di gas naturale e per la produzione e la distribuzione di vapore e di acqua calda. In SK: nessun impegno specifico per le succursali dirette (è prescritta la costituzione in società) per i combustibili liquidi e gassosi.
E. Servizi di commercio al dettaglio di carburante per autotrazione (CPC 613) F. Vendite al dettaglio di olio combustibile, gas in bombole, carbone e legna da ardere (CPC 63297) e servizi di commercio al dettaglio di energia elettrica, gas (non in bombole), vapore e acqua calda	UE: nessun impegno specifico per i servizi di commercio al dettaglio di carburante per autotrazione, di energia elettrica, di gas (non in bombole), di vapore e di acqua calda. In BE, BG, DK, FR, IT, MT, PT: per le vendite al dettaglio di olio combustibile, gas in bombole, carbone e legna da ardere, l'autorizzazione di grandi magazzini (per FR e PT solo per quelli di grandi dimensioni) è subordinata a una verifica della necessità economica. Criteri principali: numero di negozi esistenti e impatto su di essi, densità della popolazione, distribuzione geografica, incidenza sulle condizioni del traffico e creazione di nuovi posti di lavoro.
G. Servizi ausiliari alla distribuzione di energia (CPC 887)	In AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, IE, HU, IT, LU, LT, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SE: nessun impegno specifico, eccetto per i servizi di consulenza e nessuna per i servizi di consulenza. In SI: nessun impegno specifico, eccetto per i servizi connessi alla distribuzione di gas e nessuna per la distribuzione del gas.
20. ALTRI SERVIZI NON COMPRESI ALTROVE	
a) Servizi di lavaggio, pulitura e tintura (CPC 9701)	Nessuna.
b) Servizi dei saloni di parrucchiere (CPC 97021)	A CY: nessun impegno specifico. In IT: verifica della necessità economica applicata in base al trattamento nazionale. Criteri principali: popolazione e densità delle imprese esistenti.

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
c) Servizi di cure estetiche, manicure e pedicure (CPC 97022)	In IT: verifica della necessità economica applicata in base al trattamento nazionale. Criteri principali: popolazione e densità delle imprese esistenti. A CY: requisito della cittadinanza.
d) Altri servizi di cure estetiche n.c.a. (CPC 97029)	In IT: verifica della necessità economica applicata in base al trattamento nazionale. Criteri principali: popolazione e densità delle imprese esistenti. A CY: si applica il requisito della cittadinanza.
e) Servizi di stazioni termali e massaggi non terapeutici, se prestati come servizi per il benessere fisico e il rilassamento e non a scopo medico o riabilitativo ([1]) (CPC ver. 1.0 97230)	A CY: si applica il requisito della cittadinanza.
f) Servizi di connessione di telecomunicazioni (CPC 7543)	Nessuna.

([1]) I massaggi terapeutici e i servizi di cure termali figurano al punto 6.A.h) Servizi medici e dentistici, al punto 6.A.j) 2. Servizi prestati da personale infermieristico, fisioterapisti e personale paramedico e servizi sanitari (13.A Servizi ospedalieri e 13.C Servizi sanitari residenziali diversi dai servizi ospedalieri).

ALLEGATO 10-C

UNIONE EUROPEA

ELENCO DI LIMITAZIONI IN CONFORMITÀ AGLI ARTICOLI 10.3, 10.4, 10.8 E 10.9 (PERSONALE CHIAVE, TIROCINANTI LAUREATI E VENDITORI ALLE IMPRESE)

1. L'elenco di limitazioni di cui al presente allegato indica le attività economiche liberalizzate a norma degli articoli 10.3 e 10.4 e specifica, per mezzo di riserve, le limitazioni applicabili al personale chiave, ai tirocinanti laureati e ai venditori alle imprese in conformità agli articoli 10.8 e 10.9. L'elenco di cui al presente allegato si compone di due colonne contenenti, rispettivamente, gli elementi seguenti:

   a) il settore o sottosettore in cui si applicano le limitazioni; e

   b) una descrizione delle limitazioni applicabili.

   L'Unione europea non assume alcun impegno nei confronti del personale chiave e dei tirocinanti laureati nelle attività economiche per le quali non assume impegni in materia di stabilimento in conformità all'allegato 10-B, né assume impegni per i venditori alle imprese nelle attività economiche per le quali non assume impegni in materia di prestazione transfrontaliera di servizi in conformità agli allegati 10-A e 10-B.

2. Ai fini del presente allegato, per l'individuazione di singoli settori e sottosettori si applicano le definizioni seguenti:

   a) «CPC»: la classificazione centrale dei prodotti quale definita all'articolo 1.3, lettera c);

   b) «CPC ver. 1.0»: la classificazione centrale dei prodotti quale definita dall'Ufficio statistico delle Nazioni Unite, Statistical Papers, Serie M, n. 77, CPC ver. 1.0, 1998; e

   c) «ISIC rev. 3.1»: la classificazione internazionale tipo, per industrie, di tutti i rami di attività economica quale definita dall'Ufficio statistico delle Nazioni Unite, Statistical Papers, Serie M, n. 4, ISIC REV. 3.1, 2002.

3. Gli impegni riguardanti il personale chiave e i tirocinanti laureati non si applicano qualora la finalità o la conseguenza del loro soggiorno temporaneo sia di interferire in vertenze o negoziati sindacali, o comunque di condizionarne l'esito.

4. Dall'elenco di cui al presente allegato sono escluse le misure relative alle prescrizioni e alle procedure in materia di qualifiche, alle norme tecniche nonché alle prescrizioni e alle procedure in materia di licenze che non costituiscono una limitazione ai sensi degli articoli 10.3 e 10.4. Tali misure (ad esempio la necessità di ottenere una licenza, la necessità di ottenere il riconoscimento delle qualifiche in settori regolamentati, la necessità di superare esami specifici, compresi gli esami linguistici, e la necessità di avere un indirizzo postale nel territorio in cui si svolge l'attività economica), anche se non comprese nell'elenco in appresso, si applicano in ogni caso al personale chiave e ai tirocinanti laureati di uno Stato del Mercosur firmatario.

5. Nella misura in cui non siano assunti impegni nel capo 10, continuano ad applicarsi tutte le altre prescrizioni stabilite nelle disposizioni legislative e regolamentari di ciascuna parte concernenti l'ingresso e il soggiorno temporaneo, comprese quelle relative al periodo di soggiorno.

6. Nonostante le disposizioni di tale capo, continuano ad applicarsi tutte le prescrizioni stabilite nelle disposizioni legislative e regolamentari di ciascuna parte concernenti le misure in materia di lavoro e previdenza sociale, comprese le disposizioni regolamentari che disciplinano i salari minimi e i contratti collettivi in materia di salari.

7. L'elenco di cui al presente allegato non pregiudica l'esistenza di monopoli pubblici e di diritti di esclusiva, quali stabiliti dall'Unione europea nell'allegato 10-B.

8. Nei settori in cui si applica, la verifica della necessità economica si basa principalmente sulla valutazione della situazione del mercato pertinente nello Stato membro dell'Unione europea o nella regione in cui il servizio deve essere prestato, tenendo conto anche del numero di prestatori di servizi esistenti e dell'impatto su di essi.

9. Come indicato all'articolo 10.3, paragrafo 1, l'Unione europea assume impegni in materia di accesso al mercato differenziati per i suoi Stati membri, se applicabile.

10. Si precisa che, per l'Unione europea, l'obbligo di accordare il trattamento nazionale non comporta l'obbligo di estendere alle persone fisiche o giuridiche di uno Stato del Mercosur firmatario il trattamento concesso in uno Stato membro dell'Unione europea, a norma del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, o di qualsiasi misura adottata conformemente a detto trattato, compresa l'attuazione di tale trattato o di tali misure negli Stati membri dell'Unione europea, a:

    a) persone fisiche o residenti di uno Stato membro dell'Unione europea; o

    b) persone giuridiche costituite o organizzate a norma del diritto di un altro Stato membro dell'Unione europea o dell'Unione europea e aventi la sede sociale, l'amministrazione centrale o il centro di attività principale in uno Stato membro dell'Unione europea.

    Tale trattamento nazionale è concesso alle persone giuridiche costituite o organizzate a norma del diritto di uno Stato membro o dell'Unione europea e aventi la sede sociale, l'amministrazione centrale o il centro di attività principale in uno Stato membro dell'Unione europea, comprese quelle che sono di proprietà o controllate da persone fisiche o giuridiche di uno Stato del Mercosur firmatario.

11. Nell'elenco di cui al presente allegato sono utilizzate le abbreviazioni seguenti:

    — UE Unione europea, compresi tutti i suoi Stati membri

    — SEE Spazio economico europeo

    — AT Austria

    — BE Belgio

    — BG Bulgaria

    — CY Cipro

    — CZ Cechia

    — DE Germania

    — DK Danimarca

    — EE Estonia

    — EL Grecia

    — ES Spagna

    — FI Finlandia

    — FR Francia

    — HR Croazia

    — HU Ungheria

    — IE Irlanda

    — IT Italia

    — LV Lettonia

    — LT Lituania

    — LU Lussemburgo

    — MT Malta

    — NL Paesi Bassi

    — PL Polonia

— PT Portogallo

— RO Romania

— SK Repubblica slovacca

— SI Slovenia

— SE Svezia

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
Tutti i settori	Ambito di applicazione dei trasferimenti intra-societari In BG: la quota di personale trasferito all'interno di una società non deve superare il 10 % (dieci per cento) della media annua di cittadini dell'UE alle dipendenze della persona giuridica bulgara in questione. Qualora i dipendenti siano meno di 100 (cento), la quota di personale trasferito all'interno di una società può, previa autorizzazione, superare il 10 % (dieci per cento) del numero totale di dipendenti. In HU: la categoria relativa al personale trasferito all'interno di una società non prevede alcun impegno specifico per una persona fisica che è stata socia di una persona giuridica di uno Stato del Mercosur firmatario.
Tutti i settori	Personale specializzato ([1]) UE: nella valutazione delle conoscenze specialistiche della persona fisica si tiene conto non solo delle conoscenze specifiche relative all'impresa, ma anche dell'eventuale possesso di una qualifica elevata, compresa un'adeguata esperienza professionale, in riferimento a un tipo di lavoro o di attività che richiede conoscenze tecniche specifiche, inclusa l'eventuale appartenenza a un albo professionale.
Tutti i settori	Tirocinanti laureati In BG, HU: verifica della necessità economica per i tirocinanti laureati ([2]). In AT, DE, ES, FR, HU, LT, SK: la formazione deve essere collegata al titolo di studio universitario conseguito.
Tutti i settori	Amministratori delegati e revisori In AT: gli amministratori delegati delle succursali delle persone giuridiche devono essere residenti in Austria. Le persone fisiche che all'interno di una persona giuridica o di una succursale sono responsabili dell'osservanza del codice di commercio austriaco devono essere domiciliate in Austria. In FI: uno straniero che svolga un'attività commerciale come imprenditore privato deve essere titolare di una licenza commerciale e risiedere permanentemente nell'UE. Per tutti i settori, eccetto per i servizi di telecomunicazione, si applicano i requisiti della cittadinanza e della residenza per l'amministratore delegato di una società a responsabilità limitata. Per i servizi di telecomunicazione, è prescritta la residenza permanente per l'amministratore delegato. In FR: se non è titolare di un permesso di soggiorno, l'amministratore delegato di un'attività commerciale, industriale, o artigianale deve ottenere un'autorizzazione specifica. In RO: la maggioranza dei revisori delle società commerciali e dei loro supplenti deve avere la cittadinanza rumena. In SE: l'amministratore delegato di una persona giuridica o di una succursale deve risiedere in Svezia.

([1]) Si precisa che i dirigenti, gli amministratori e il personale specializzato possono essere tenuti a dimostrare di possedere le qualifiche e l'esperienza professionali necessarie per la persona giuridica presso la quale sono trasferiti.

([2]) Per quanto riguarda i settori dei servizi, tali limitazioni non vanno al di là di quelle derivanti dagli attuali impegni nel quadro del GATS.

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
Tutti i settori	Tipo di impresa In AT, CZ, SK: il personale trasferito all'interno di una società, i tirocinanti laureati e i venditori alle imprese devono essere alle dipendenze di un'impresa diversa da un'organizzazione senza scopo di lucro; altrimenti nessun impegno specifico. In FI: il personale di alto livello deve essere alle dipendenze di un'impresa diversa da un'organizzazione senza scopo di lucro.
Tutti i settori	Riconoscimento UE: le direttive dell'UE relative al riconoscimento reciproco dei diplomi si applicano unicamente ai cittadini dell'Unione. Il diritto di prestare un servizio professionale regolamentato in uno Stato membro dell'Unione europea non dà il diritto di esercitare in un altro Stato membro dell'Unione europea ([1]).
1. AGRICOLTURA, CACCIA, SILVICOLTURA	
A. Agricoltura, caccia (ISIC rev. 3.1: 011, 012, 013, 014, 015), esclusi i servizi di consulenza ([2])	In AT, DE, DK, HU, LT, MT, RO: nessun impegno specifico per le attività agricole. A CY: la partecipazione di investitori del Mercosur è consentita per una percentuale massima del 49 % (quarantanove per cento). In FR: per diventare membro o agire in qualità di amministratore di una cooperativa agricola è prescritta un'autorizzazione. In FI: solo i cittadini del SEE residenti nella zona di allevamento delle renne possono essere proprietari di renne e praticarne l'allevamento. Possono essere concessi diritti esclusivi. In IE: lo stabilimento di attività molitorie da parte di residenti di uno Stato del Mercosur firmatario è subordinato ad autorizzazione.
B. Silvicoltura e utilizzo di aree forestali (ISIC rev. 3.1: 020), esclusi i servizi di consulenza ([3])	In BG, DE, LT: nessun impegno specifico per le attività di utilizzo di aree forestali.

([1]) Affinché i cittadini non dell'UE ottengano il riconoscimento delle loro qualifiche all'interno dell'UE è necessario negoziare un accordo di riconoscimento reciproco nell'ambito del quadro definito all'articolo 10.11.
([2]) I servizi di consulenza connessi all'agricoltura, alla caccia, alla silvicoltura e alla pesca figurano nei SERVIZI ALLE IMPRESE, al punto 6.F.f).
([3]) I servizi di consulenza connessi all'agricoltura, alla caccia, alla silvicoltura e alla pesca figurano nei SERVIZI ALLE IMPRESE, al punto 6.F.f).

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
2. PESCA E ACQUACOLTURA (ISIC rev. 3.1: 0501, 0502), esclusi i servizi di consulenza ([1])	Nessun impegno specifico.
3. Attività estrattive ([2]) A. Estrazione di carbone e lignite; estrazione di torba (ISIC rev. 3.1: 10) B. Estrazione di petrolio greggio e di gas naturale ([3]) (ISIC rev. 3.1: 1110) C. Estrazione di minerali metalliferi (ISIC rev. 3.1: 13) D. Altre attività estrattive (ISIC rev. 3.1: 14)	UE: nessun impegno specifico per le persone giuridiche controllate da persone fisiche o giuridiche di un paese non dell'UE che detenga una quota superiore al 5 % (cinque per cento) delle importazioni di petrolio o di gas naturale dell'UE. Nessun impegno specifico per le succursali dirette (è prescritta la costituzione in società). Nessun impegno specifico per l'estrazione di petrolio greggio e di gas naturale. A CY: nessun impegno specifico.
4. ATTIVITÀ MANIFATTURIERE ([4])	
H. Editoria, stampa e riproduzione di supporti registrati (ISIC rev. 3.1: 22, escluse l'editoria e la stampa per conto terzi ([5]))	In IT: requisito della cittadinanza per gli editori. In PL: requisito della cittadinanza per i direttori di quotidiani e periodici. In SE: requisito della residenza per gli editori e i proprietari di case editrici e di tipografie.

([1]) I servizi di consulenza connessi all'agricoltura, alla caccia, alla silvicoltura e alla pesca figurano nei SERVIZI ALLE IMPRESE, al punto 6.F.f).
([2]) Si applica la limitazione orizzontale per i servizi pubblici.
([3]) Sono esclusi i servizi connessi al settore minerario prestati per conto terzi in giacimenti di petrolio e di gas, che figurano nei SERVIZI ENERGETICI, al punto 19.A.
([4]) Sono esclusi i servizi di consulenza connessi alle attività manifatturiere, che figurano nei SERVIZI ALLE IMPRESE, al punto 6.F.h).
([5]) L'editoria e la stampa per conto terzi figurano in SERVIZI ALLE IMPRESE, al punto 6.F. p) Stampa ed editoria.

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
6. SERVIZI ALLE IMPRESE	
A. Servizi professionali	
a) Servizi giuridici (CPC 861) [1] Sono esclusi i servizi di consulenza legale e i servizi di documentazione e certificazione legale prestati da professionisti legali incaricati di funzioni pubbliche quali notai, «huissiers de justice» o altri «officiers publics et ministériels».	In AT, ES, EL, LT, MT, RO, SK: la piena abilitazione all'avvocatura, prescritta per la pratica del diritto interno (UE e Stato membro dell'Unione europea) è subordinata al requisito della cittadinanza. In ES le autorità competenti possono concedere deroghe. In SK, unitamente al requisito della residenza. In CY, FI: requisito della cittadinanza e requisito della residenza. Per la prestazione di servizi giuridici è prescritta la piena abilitazione all'avvocatura. L'abilitazione all'avvocatura è subordinata al requisito della cittadinanza, unitamente al requisito della residenza. Solo gli avvocati iscritti all'Ordine degli avvocati possono essere soci, azionisti o membri del consiglio di amministrazione di uno studio legale a Cipro. In BE: la piena abilitazione all'avvocatura, prescritta per i servizi di rappresentanza legale, è subordinata al requisito della cittadinanza. Possono essere concesse esenzioni a condizioni specifiche (tra cui il requisito della residenza e la reciprocità). Si applicano contingenti per la rappresentanza dinanzi alla «Cour de cassation» nelle cause non penali. In BG: gli avvocati del Mercosur possono prestare servizi di rappresentanza legale solo per un cittadino di uno Stato del Mercosur firmatario e purché vi sia reciprocità e cooperazione con un avvocato bulgaro. Per i servizi di mediazione legale è prescritta la residenza permanente. In CZ: per la prestazione di servizi giuridici, compresa la rappresentanza nei tribunali, è prescritta la piena abilitazione all'avvocatura. Si applicano prescrizioni non discriminatorie relative alla forma giuridica. Per la prestazione di servizi giuridici nel contesto del diritto interno (UE e Stato membro dell'Unione europea), compresa la rappresentanza nei tribunali, sono prescritte la cittadinanza del SEE o della Svizzera e la residenza nella Repubblica ceca.

[1] Sono compresi i servizi di consulenza legale, rappresentanza legale, arbitrato e conciliazione o mediazione legale, nonché i servizi di documentazione e certificazione legale. La prestazione di servizi giuridici è autorizzata solo in materia di diritto internazionale pubblico, diritto dell'UE e diritto di qualsiasi giurisdizione in cui il prestatore di servizi o il suo personale è abilitato all'esercizio della professione di avvocato e, al pari della prestazione di altri servizi, è soggetta alle prescrizioni e alle procedure in materia di licenze applicabili negli Stati membri dell'Unione europea. Nel caso di avvocati che prestano servizi giuridici in materia di diritto internazionale pubblico e di diritto straniero, tali prescrizioni possono prevedere, tra l'altro, il rispetto dei codici deontologici locali, l'uso del titolo del paese d'origine (tranne qualora sia stata ottenuta l'equipollenza con il titolo del paese ospitante), prescrizioni assicurative, l'iscrizione semplice all'ordine forense del paese ospitante o un'ammissione semplificata all'ordine forense del paese ospitante mediante prova attitudinale nonché la domiciliazione professionale o legale nel paese ospitante. I servizi giuridici in materia di diritto dell'UE sono prestati in linea di massima da o tramite un avvocato pienamente abilitato all'avvocatura in uno Stato membro dell'Unione europea che agisce personalmente, mentre quelli in materia di diritto di uno Stato membro dell'Unione europea sono prestati in linea di massima da o tramite un avvocato pienamente abilitato all'avvocatura in tale Stato membro che agisce personalmente. La piena abilitazione all'avvocatura nello Stato membro dell'Unione europea in questione potrebbe quindi essere necessaria per la rappresentanza nei tribunali e presso altre autorità competenti dell'UE, dal momento che comporta la pratica del diritto dell'UE e del diritto procedurale nazionale. In alcuni Stati membri dell'Unione europea gli avvocati stranieri che non sono pienamente abilitati all'avvocatura sono tuttavia autorizzati a rappresentare in sede civile una parte in possesso della cittadinanza dello Stato in cui l'avvocato è abilitato a esercitare la professione o appartenente a tale Stato.

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
	In DK: la prestazione di servizi giuridici con il titolo di «Advokat» è ammessa soltanto per gli avvocati in possesso di un'abilitazione professionale danese. La rappresentanza nei tribunali è riservata principalmente agli avvocati in possesso di un'abilitazione professionale danese. Persone diverse dagli avvocati in possesso di un'abilitazione professionale danese possono prestare servizi giuridici in conformità alla legge danese sui servizi giuridici, ma non sono autorizzati a fregiarsi del titolo di «Advokat». In ES: per la prestazione di servizi di consulenti in proprietà industriale è prescritta la cittadinanza del SEE. In HR: la piena abilitazione all'avvocatura, prescritta per i servizi di rappresentanza legale, è subordinata al requisito della nazionalità o al requisito della cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea. In FI: un consulente in materia di brevetti deve essere residente nel SEE per iscriversi nel registro dei consulenti in materia di brevetti; tale iscrizione è necessaria per esercitare la professione. In FR: per la prestazione di servizi giuridici nel contesto del diritto francese, compresa la rappresentanza nei tribunali, è prescritta la piena abilitazione all'avvocatura. Per ottenere la piena abilitazione all'avvocatura è prescritta la residenza (presenza commerciale). Per prestare servizi giuridici nel contesto del diritto interno (UE e Stato membro dell'Unione europea) può essere prescritto che la presenza commerciale assuma una delle forme giuridiche consentite dal diritto nazionale su base non discriminatoria. Alcuni tipi di forme giuridiche possono essere riservate esclusivamente agli avvocati abilitati all'avvocatura, ugualmente su base non discriminatoria. La rappresentanza dinanzi alla «Cour de Cassation» e al «Conseil d'État» è soggetta a contingenti. In uno studio legale che fornisce servizi nel contesto del diritto francese o dell'UE, la partecipazione azionaria e i diritti di voto possono essere soggetti a restrizioni quantitative relative all'attività professionale dei soci. In HU: la piena abilitazione all'avvocatura è subordinata al requisito della cittadinanza, unitamente al requisito della residenza. Per gli avvocati stranieri le attività sono limitate alla prestazione di consulenza legale, in base a un contratto di collaborazione stipulato con un avvocato o uno studio legale ungherese. In LV: requisito della cittadinanza per gli avvocati giurati, ai quali è riservata la rappresentanza legale nei procedimenti penali. In PT: requisito della cittadinanza per l'accesso alla professione di «solicitador» e per i consulenti in proprietà industriale. In SI: la rappresentanza retribuita di clienti nei tribunali è subordinata alla presenza commerciale in Slovenia. Un avvocato straniero che ha il diritto di esercitare la sua professione in un paese straniero può prestare servizi giuridici o esercitare la professione forense, alle condizioni stabilite all'articolo 34 bis della legge sugli avvocati, a condizione che sia soddisfatta la condizione di effettiva reciprocità. Il rispetto della condizione di reciprocità è verificato dal ministero della Giustizia. La presenza commerciale per gli avvocati nominati dall'Ordine degli avvocati sloveni è limitata alle imprese individuali, alle società di consulenza giuridica a responsabilità limitata (società di persone) e alle società di consulenza giuridica a responsabilità illimitata (società di persone). Le attività di uno studio legale sono limitate all'esercizio della professione. Possono essere soci di uno studio legale soltanto gli avvocati. In SE: l'abilitazione all'avvocatura, necessaria solo per utilizzare il titolo svedese di «advokat» è subordinata al requisito della residenza.

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
b) 1. Servizi di contabilità e di tenuta dei libri contabili (CPC 86212, diversi dai «servizi di revisione dei conti», CPC 86213, CPC 86219 e CPC 86220)	In AT: requisito della cittadinanza per la rappresentanza presso le autorità competenti. In FR: la prestazione di servizi di contabilità e di tenuta dei libri contabili da parte di un prestatore straniero è subordinata a una decisione del ministero dell'Economia, delle finanze e dell'industria, in accordo con il ministro degli Affari esteri. A CY: una licenza speciale è concessa, a determinate condizioni, ai revisori di paesi terzi.
b) 2. Servizi di revisione dei conti (CPC 86211 e 86212, diversi dai servizi di contabilità)	In AT: requisito della cittadinanza per la rappresentanza presso le autorità competenti e per le operazioni di revisione dei conti previste da specifiche disposizioni di legge austriache (tra cui diritto societario, diritto di borsa e diritto bancario). In DK: requisito della residenza. In ES: requisito della cittadinanza per i revisori legali e per gli amministratori, i direttori e i soci delle società diverse da quelle disciplinate dalla direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 84/253/CEE del Consiglio (GU L 157 del 9.6.2006, pag. 87). In FI: requisito della residenza per almeno uno dei revisori di una società a responsabilità limitata finlandese. In HR: solo i revisori certificati, titolari di una licenza formalmente riconosciuta dall'Ordine dei revisori croato, possono prestare servizi di revisione dei conti. In IT: requisito della cittadinanza per i revisori legali e per gli amministratori, i direttori e i soci delle società diverse da quelle disciplinate dalla direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 84/253/CEE del Consiglio (GU L 157 del 9.6.2006, pag. 87). Requisito della residenza per i revisori che sono persone fisiche. In SE: solo i revisori abilitati in Svezia possono prestare servizi di revisione legale dei conti presso determinati soggetti giuridici, tra cui tutte le società a responsabilità limitata. Per ottenere l'abilitazione è prescritta la residenza. A CY: una licenza speciale è concessa, a determinate condizioni, ai revisori di paesi terzi.
c) Servizi di consulenza fiscale (CPC 863) [1]	In AT: requisito della cittadinanza per la rappresentanza presso le autorità competenti. In BG: requisito della cittadinanza per il personale specializzato. In HU: requisito della residenza. A CY: una licenza speciale è concessa, a determinate condizioni, ai revisori di paesi terzi.

[1] Sono esclusi i servizi di consulenza legale e i servizi di rappresentanza legale in materia fiscale, che figurano nei SERVIZI GIURIDICI, al punto 6.A.a).

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
d) Servizi di architettura e e) Servizi urbanistici e paesaggistici (CPC 8671 e CPC 8674)	In EE: almeno un responsabile (consulente o manager del progetto) deve essere residente in Estonia. In BG: il personale specializzato straniero deve avere un'esperienza di almeno 2 (due) anni nel settore delle costruzioni. Requisito della cittadinanza per i servizi urbanistici e paesaggistici. In CZ, EL, HR, HU: requisito della residenza. A CY: si applica il requisito della cittadinanza. In SK: requisito della residenza e requisito della cittadinanza.
f) Servizi di ingegneria e g) Servizi integrati di ingegneria (CPC 8672 e CPC 8673)	In EE: almeno un responsabile (consulente o manager del progetto) deve essere residente in Estonia. In BG: il personale specializzato straniero deve avere un'esperienza di almeno 2 (due) anni nel settore delle costruzioni. In HR: requisito della residenza. In EL, HU: requisito della residenza (per CPC 8673 il requisito della residenza si applica solo ai tirocinanti laureati) A CY: si applica il requisito della cittadinanza. In SK: requisito della residenza e requisito della cittadinanza.
h) Servizi medici (inclusi i servizi psicologici) e dentistici (CPC 9312 e parte di CPC 85201)	In CZ, IT, LT, SK: requisito della residenza. In CZ, SK: per le persone fisiche straniere è prescritta l'autorizzazione delle autorità competenti. In BE, LU, SI: per quanto riguarda i tirocinanti laureati, è prescritta l'autorizzazione delle autorità competenti per le persone fisiche straniere. In BG, CY, MT: requisito della cittadinanza. In DK: per lo svolgimento di una funzione specifica può essere concessa un'autorizzazione limitata di durata non superiore a 18 (diciotto) mesi, subordinata al requisito della residenza. In FR: requisito della cittadinanza. L'accesso è tuttavia possibile nell'ambito di contingenti stabiliti di anno in anno. In HR: tutte le persone che prestano servizi diretti ai pazienti o che curano pazienti devono essere in possesso di una licenza rilasciata da un ordine professionale. In LV: verifica della necessità economica per i medici e i dentisti in una determinata regione. In PL: per l'esercizio della professione medica da parte di stranieri è prescritta un'autorizzazione. I medici stranieri hanno diritti di voto limitati nell'ambito degli organismi professionali. In PT: requisito della residenza per gli psicologi.

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
i) Servizi veterinari (CPC 932)	In BG, CY, DE, EL, FR, HR, HU: requisito della cittadinanza (in FR: limitatamente ai cittadini dell'UE e del SEE). In CZ, SK: requisito della cittadinanza e requisito della residenza. In DK, IT: requisito della residenza. In PL: requisito della cittadinanza. I soggetti stranieri possono chiedere un'autorizzazione per esercitare la professione.
j) 1. Servizi ostetrici (parte di CPC 93191)	In BE, LU: per quanto riguarda i tirocinanti laureati, è prescritta l'autorizzazione delle autorità competenti per le persone fisiche straniere. In DK: per lo svolgimento di una funzione specifica può essere concessa un'autorizzazione limitata per una durata massima di 18 (diciotto) mesi, subordinata al requisito della residenza. In FR: requisito della cittadinanza. L'accesso è tuttavia possibile nell'ambito di contingenti stabiliti di anno in anno. In HR: tutte le persone che prestano servizi diretti ai pazienti o che curano pazienti devono essere in possesso di una licenza rilasciata da un ordine professionale. In CY, HU: requisito della cittadinanza. In CZ: nessun impegno specifico. In DK: per lo svolgimento di una funzione specifica può essere concessa un'autorizzazione limitata di durata non superiore a 18 (diciotto) mesi, subordinata al requisito della residenza. In IT, SK: requisito della residenza. In LV: è necessaria la verifica della necessità economica, determinata in base alla quota complessiva di ostetriche in una determinata regione, autorizzata dalle autorità sanitarie locali. In LT: per le persone fisiche straniere è prescritta l'autorizzazione delle autorità competenti. In PL: requisito della cittadinanza. I soggetti stranieri possono chiedere un'autorizzazione per esercitare la professione.
j) 2. Servizi prestati da personale infermieristico, fisioterapisti e personale paramedico (parte di CPC 93191)	In BE, FR, LU: per quanto riguarda i tirocinanti laureati, è prescritta l'autorizzazione delle autorità competenti per le persone fisiche straniere. In RO, SK: per le persone fisiche straniere è prescritta l'autorizzazione delle autorità competenti. In DK: per lo svolgimento di una funzione specifica può essere concessa un'autorizzazione limitata di durata non superiore a 18 (diciotto) mesi, subordinata al requisito della residenza. In HR: tutte le persone che prestano servizi diretti ai pazienti o che curano pazienti devono essere in possesso di una licenza rilasciata da un ordine professionale. In HU, CY: requisito della cittadinanza. In LV: è necessaria la verifica della necessità economica, determinata in base alla quota complessiva di personale infermieristico in una determinata regione, autorizzata dalle autorità sanitarie locali. In LT: per le persone fisiche straniere è prescritta l'autorizzazione delle autorità competenti. In SK: requisito della residenza.

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
k) Vendite al dettaglio di prodotti farmaceutici, medicali e ortopedici (CPC 63211) e altri servizi prestati da farmacisti [1]	In FR: per la conduzione di una farmacia è prescritta la cittadinanza del SEE o della Svizzera. Può essere autorizzato lo stabilimento di farmacisti stranieri nell'ambito di contingenti stabiliti. In DE, EL, SK, CY: requisito della cittadinanza. In HU: requisito della cittadinanza, eccetto per le vendite al dettaglio di prodotti farmaceutici, medicali e ortopedici (CPC 93191). In IT, PT, SK: requisito della residenza.
D. Servizi immobiliari [2]	
a) Relativi a beni di proprietà o in leasing (CPC 821)	In FR, HU, IT, PT: requisito della residenza. In SI: requisito della cittadinanza.
b) Per conto terzi (CPC 822)	In DK: requisito della residenza, salvo deroga concessa dall'Autorità danese per le imprese. In FR, HU, IT, PT: requisito della residenza. In SI: requisito della cittadinanza.
E. Servizi di noleggio/locazione senza operatori	
e) Relativi a beni personali e per la casa (CPC 832)	UE: requisito della cittadinanza per il personale specializzato e per i tirocinanti laureati.
f) Noleggio di apparecchiature per telecomunicazioni (CPC 7541)	UE: requisito della cittadinanza per il personale specializzato e per i tirocinanti laureati.

[1] La fornitura di prodotti farmaceutici al pubblico, al pari della prestazione di altri servizi, è soggetta alle prescrizioni e alle procedure in materia di licenze e di qualifiche applicabili negli Stati membri dell'Unione europea. Tale attività è di norma riservata ai farmacisti. In alcuni Stati membri, solo la fornitura di medicinali da vendersi dietro prescrizione è riservata ai farmacisti.

[2] Il servizio in esame riguarda la professione di agente immobiliare e lascia impregiudicati i diritti o le restrizioni in relazione all'acquisto di beni immobili da parte di persone fisiche e giuridiche.

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
F. Altri servizi alle imprese	
e) Servizi tecnici di prova e analisi (CPC 8676)	In IT, PT: requisito della residenza per biologi e analisti chimici.
f) Servizi di consulenza connessi all'agricoltura, alla caccia e alla silvicoltura (parte di CPC 881)	In IT: requisito della residenza per i periti agrari.
j) 2. Servizi di sicurezza (CPC 87302, CPC 87303, CPC 87304 e CPC 87305)	In BE: requisito della cittadinanza e requisito della residenza per il personale dirigente. In BG, CY, CZ, EE, LV, LT, MT, PL, RO, SI, SK: requisito della cittadinanza e requisito della residenza. In DK: requisito della cittadinanza e requisito della residenza per i dirigenti e per i servizi di vigilanza aeroportuale. In PT: requisito della cittadinanza per il personale specializzato. In FR: requisito della cittadinanza per gli amministratori delegati e i direttori. In IT: requisito della cittadinanza e requisito della residenza per ottenere l'autorizzazione necessaria per i servizi di sicurezza e trasporto valori. In ES: requisito della cittadinanza per il personale di sicurezza.
k) Servizi correlati di consulenza scientifica e tecnica (CPC 8675)	In BG: requisito della cittadinanza per il personale specializzato. In DE: requisito della cittadinanza per i geometri pubblici. In FR: requisito della cittadinanza per le attività di topografia connesse alla determinazione dei diritti di proprietà e al diritto fondiario. In IT, PT: requisito della residenza.

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
l) 1. Manutenzione e riparazione di navi (parte di CPC 8868)	A MT: requisito della cittadinanza.
l) 2. Manutenzione e riparazione di attrezzature di trasporto ferroviario (parte di CPC 8868)	In LV: requisito della cittadinanza.
l) 3. Manutenzione e riparazione di autoveicoli, motocicli, motoslitte e attrezzature di trasporto stradale (CPC 6112, CPC 6122, parte di CPC 8867 e parte di CPC 8868)	UE: per i servizi di manutenzione e riparazione di autoveicoli, motocicli e motoslitte, requisito della cittadinanza per il personale specializzato e per i tirocinanti laureati.
l) 5. Servizi di manutenzione e riparazione di prodotti di metallo, di macchine (diverse da quelle per ufficio), di attrezzature (diverse dalle attrezzature per ufficio e di trasporto) e di beni personali e per la casa [1] (CPC 633, CPC 7545, CPC 8861, CPC 8862, CPC 8864, CPC 8865 e CPC 8866)	UE: requisito della cittadinanza per il personale specializzato e per i tirocinanti laureati, eccetto per: — BE, DE, DK, ES, FR, EL, HU, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SE per CPC 633, 8861, 8866; — BG per i servizi di riparazione di beni personali e per la casa (escluso gli articoli di gioielleria): CPC 63301, 63302, parte di 63303, 63304, 63309; — AT per CPC 633, 8861-8866; — EE, FI, LT, LV per CPC 633, 8861-8866; — CZ, SK per CPC 633, 8861-8865; e — SI per CPC 633, 8861, 8866.
m) Servizi di pulizia degli edifici (CPC 874)	In CY, EE, HR, MT, PL, RO, SI: requisito della cittadinanza per il personale specializzato.
n) Servizi fotografici (CPC 875)	In HR, LV: requisito della cittadinanza per i servizi fotografici specializzati. In PL: requisito della cittadinanza per la fornitura di servizi di fotografia aerea.

[1] I servizi di manutenzione e riparazione delle attrezzature di trasporto (CPC 6112, 6122, 8867 e CPC 8868) figurano ai punti da 6.F.l) 1. Manutenzione e riparazione di navi, a 6.F.l) 3. Manutenzione e riparazione di autoveicoli, motocicli, motoslitte e attrezzature di trasporto stradale.

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
p) Stampa ed editoria (CPC 88442)	In SE: requisito della residenza per gli editori e i proprietari di case editrici e di tipografie. In HR: requisito della residenza per gli editori.
q) Servizi congressuali (parte di CPC 87909)	In SI: requisito della cittadinanza.
r) 1. Servizi di traduzione e interpretazione (CPC 87905)	In FI: requisito della residenza per i traduttori certificati. A CY: requisito della cittadinanza e requisito della residenza.
r) 3. Servizi delle agenzie di riscossione (CPC 87902)	In BE, EL, IT: requisito della cittadinanza.
r) 4. Servizi di informazioni creditizie (CPC 87901)	In BE, EL, IT: requisito della cittadinanza.
r) 5. Servizi di duplicazione (CPC 87904) [1]	UE: requisito della cittadinanza per il personale specializzato e per i tirocinanti laureati.
8. SERVIZI DI COSTRUZIONE E SERVIZI DI INGEGNERIA CORRELATI (CPC 511, CPC 512, CPC 513, CPC 514, CPC 515, CPC 516, CPC 517 e CPC 518)	In BG: il personale specializzato straniero deve avere un'esperienza di almeno 2 (due) anni nel settore delle costruzioni. A CY: si applicano condizioni specifiche ed è prescritta l'autorizzazione.
9. SERVIZI DI DISTRIBUZIONE (esclusa la distribuzione di armi, munizioni e materiale bellico)	A CY: requisito della cittadinanza e requisito della residenza per la distribuzione di energia.
C. Servizi di commercio al dettaglio [2]	A CY: requisito della cittadinanza per i prodotti farmaceutici, medicali e ortopedici e per altri servizi prestati da farmacisti.
c) Servizi di commercio al dettaglio di prodotti alimentari (CPC 631)	In FR: requisito della cittadinanza per i tabaccai («buraliste»).

[1] Sono esclusi i servizi di stampa, che rientrano nella voce CPC 88442 e figurano al punto 6.F. p) Stampa ed editoria.
[2] Sono esclusi i servizi di manutenzione e riparazione, che figurano nei SERVIZI ALLE IMPRESE, ai punti 6.F.l) 1, 2, 3 e 5.
Sono esclusi i servizi di vendita al dettaglio di prodotti energetici, che figurano nei SERVIZI ENERGETICI, al punto 19.A.

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
10. SERVIZI DI ISTRUZIONE (solo servizi finanziati con fondi privati)	
A. Servizi di istruzione primaria (CPC 921)	In FR: è prescritta la cittadinanza dell'UE al fine di insegnare in un istituto di istruzione finanziato con fondi privati. I cittadini stranieri possono tuttavia ottenere dalle autorità competenti un'autorizzazione all'insegnamento in istituti di istruzione primaria. I cittadini stranieri possono inoltre ottenere dalle autorità competenti un'autorizzazione allo stabilimento e alla conduzione o gestione di istituti di istruzione primaria. Tale autorizzazione è concessa su base discrezionale. In IT: requisito della cittadinanza per i prestatori di servizi autorizzati al rilascio di diplomi riconosciuti dallo Stato. In EL: requisito della cittadinanza per gli insegnanti.
B. Servizi di istruzione secondaria (CPC 922)	In FR: è prescritta la cittadinanza dell'UE al fine di insegnare in un istituto di istruzione finanziato con fondi privati. I cittadini stranieri possono tuttavia ottenere dalle autorità competenti un'autorizzazione all'insegnamento in istituti di istruzione secondaria. I cittadini stranieri possono inoltre ottenere dalle autorità competenti un'autorizzazione allo stabilimento e alla conduzione o gestione di istituti di istruzione secondaria. Tale autorizzazione è concessa su base discrezionale. In IT: requisito della cittadinanza per i prestatori di servizi autorizzati al rilascio di diplomi riconosciuti dallo Stato. In EL: requisito della cittadinanza per gli insegnanti. In LV: requisito della cittadinanza per i servizi di istruzione secondaria di indirizzo tecnico e professionale, di tipo scolastico, per studenti disabili (CPC 9224).
C. Servizi di istruzione superiore (CPC 923)	In FR: è prescritta la cittadinanza dell'UE al fine di insegnare in un istituto di istruzione finanziato con fondi privati. I cittadini stranieri possono tuttavia ottenere dalle autorità competenti un'autorizzazione all'insegnamento in istituti di istruzione terziaria. I cittadini stranieri possono inoltre ottenere dalle autorità competenti un'autorizzazione allo stabilimento e alla conduzione o gestione di istituti di istruzione terziaria. Tale autorizzazione è concessa su base discrezionale. In CZ, SK: requisito della cittadinanza per la prestazione di servizi di istruzione superiore, eccetto per i servizi di istruzione post-secondaria di indirizzo tecnico e professionale (CPC 92310). In IT: requisito della cittadinanza per i prestatori di servizi autorizzati al rilascio di diplomi riconosciuti dallo Stato. In DK: requisito della cittadinanza per i professori.

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
12. SERVIZI FINANZIARI	
A. Servizi assicurativi e connessi	In AT: la direzione delle succursali deve comprendere 2 (due) persone fisiche residenti in Austria. In EE: per quanto riguarda i servizi di assicurazione diretta, l'organo di gestione di una società per azioni del settore assicurativo con partecipazione del Mercosur può comprendere un numero di cittadini di uno Stato del Mercosur firmatario solo in proporzione alla partecipazione del Mercosur, ma in ogni caso non superiore alla metà dei membri dell'organo di gestione. Il responsabile della direzione di una controllata o di una società indipendente deve essere titolare di un permesso di soggiorno permanente in Estonia. In ES: requisito della residenza per la professione attuariale (oppure in alternativa 2 (due) anni di esperienza). In IT: requisito della residenza per la professione attuariale. In HR: requisito della residenza. In FI: almeno metà dei membri del consiglio di amministrazione e dell'organismo di vigilanza ha la residenza nel SEE, salvo deroga concessa dalle autorità competenti. Almeno un revisore dei conti ha la propria residenza permanente nel SEE. L'agente generale di una compagnia di assicurazione del Mercosur deve avere la propria residenza in Finlandia, a meno che la compagnia non abbia la propria sede centrale nell'UE.
B. Servizi bancari e altri servizi finanziari (assicurazione esclusa)	In BG: per gli amministratori esecutivi e l'agente con funzione di gestione è prescritta la residenza permanente in Bulgaria. In FI: un amministratore delegato e almeno un revisore di istituti di credito hanno la residenza nell'UE, salvo deroga concessa dall'Autorità di vigilanza finanziaria. Il broker (persona fisica) della borsa dei derivati ha la residenza nell'UE. In IT: condizione della residenza nel territorio di uno Stato membro dell'Unione europea per i promotori di servizi finanziari. In LT: almeno un dirigente dell'amministrazione di una banca deve parlare il lituano. In PL: requisito della cittadinanza per almeno uno dei dirigenti della banca. In HR: requisito della residenza. Il consiglio di amministrazione deve dirigere le attività di un istituto di credito dal territorio della Croazia. Almeno uno dei membri del consiglio di amministrazione deve avere una buona padronanza del croato.

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
13. SERVIZI SANITARI E SOCIALI (solo servizi finanziati con fondi privati) A. Servizi ospedalieri (CPC 9311) B. Servizi delle ambulanze (CPC 93192) C. Servizi sanitari residenziali diversi dai servizi ospedalieri (CPC 93193) E. Servizi sociali (CPC 933)	In FR: per i servizi ospedalieri e delle ambulanze, i servizi sanitari residenziali (diversi dai servizi ospedalieri) e i servizi sociali è necessaria un'autorizzazione ai fini dell'esercizio di funzioni di gestione. La procedura di autorizzazione tiene conto della disponibilità di dirigenti locali. In LV: verifica della necessità economica per dottori, dentisti, ostetriche, personale infermieristico, fisioterapisti e personale paramedico. In PL: per l'esercizio della professione medica da parte di stranieri è prescritta un'autorizzazione. I medici stranieri hanno diritti di voto limitati nell'ambito degli organismi professionali. In HR: tutte le persone che prestano servizi diretti ai pazienti o che curano pazienti devono essere in possesso di una licenza rilasciata da un ordine professionale. In SI: tutte le persone che prestano servizi diretti ai pazienti o che curano pazienti devono essere in possesso di una licenza e di un'autorizzazione alla prestazione di servizi sanitari rilasciate dal ministero della Salute.
14. TURISMO E SERVIZI CONNESSI AI VIAGGI	
A. Alberghi, ristoranti e catering (CPC 641, CPC 642 e CPC 643) escluso il catering nei servizi di trasporto aereo	In BG: il numero di dirigenti stranieri non può superare il numero dei dirigenti che sono cittadini bulgari se la quota pubblica (statale o comunale) del capitale azionario di una società bulgara supera il 50 % (cinquanta per cento). In HR: requisito della cittadinanza per i servizi di ospitalità alberghiera e ristorazione prestati in abitazioni private e residenze rurali.
B. Servizi delle agenzie di viaggio e degli operatori turistici (compresi gli accompagnatori) (CPC 7471)	In BG: il numero di dirigenti stranieri non può superare il numero dei dirigenti che sono cittadini bulgari se la quota pubblica (statale o comunale) del capitale azionario di una società bulgara supera il 50 % (cinquanta per cento). In HR: nullaosta del ministero del Turismo per la posizione di direttore di ufficio.
C. Servizi delle guide turistiche (CPC 7472)	In BG, CY, ES, HR, HU, IT, LT, MT, PL, SK: requisito della cittadinanza. In EL: è prescritto il conseguimento di un diploma presso una delle scuole per guide turistiche del ministero per il Turismo della Grecia. Una deroga è possibile se viene confermata l'assenza di una guida turistica per una lingua specifica. In FR: la Francia si riserva il diritto di prescrivere la cittadinanza dell'UE per la prestazione di servizi delle guide turistiche sul suo territorio.

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
15. SERVIZI RICREATIVI, CULTURALI E SPORTIVI (diversi dai servizi audiovisivi)	
A. Servizi di intrattenimento (compresi i servizi teatrali, dei gruppi che eseguono musica dal vivo, dei circhi e delle discoteche) (CPC 9619)	In FR: è necessaria un'autorizzazione ai fini dell'esercizio di funzioni di gestione. L'autorizzazione è subordinata al requisito della cittadinanza se è prescritta l'autorizzazione per oltre 2 (due) anni.
16. SERVIZI DI TRASPORTO	
A. Trasporto marittimo	
a) Trasporto internazionale di passeggeri (CPC 7211, escluso il cabotaggio nazionale) b) Trasporto internazionale di merci (CPC 7212, escluso il cabotaggio nazionale)	UE: requisito della cittadinanza per l'equipaggio delle navi. In AT: requisito della cittadinanza per la maggioranza degli amministratori delegati.
D. Trasporto su strada	
a) Trasporto di passeggeri (CPC 7121 e CPC 7122)	In AT: requisito della cittadinanza per le persone e gli azionisti autorizzati a rappresentare una persona giuridica o una società di persone. In DK, HR: requisito della cittadinanza e requisito della residenza per il personale dirigente. In BG, MT, CY: requisito della cittadinanza.
b) Trasporto di merci (CPC 7123, escluso il trasporto di invii postali e di corriere per conto proprio).	In AT: requisito della cittadinanza per le persone e gli azionisti autorizzati a rappresentare una persona giuridica o una società di persone. In BG, MT: requisito della cittadinanza. In HR: requisito della cittadinanza e requisito della residenza per il personale dirigente.

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
E. Trasporto mediante condotte di merci diverse dai combustibili [1] (CPC 7139)	In AT: requisito della cittadinanza per gli amministratori delegati.
17. SERVIZI AUSILIARI DI TRASPORTO [2]	
A. Servizi ausiliari del trasporto marittimo a) Servizi di movimentazione di carichi marittimi b) Servizi di deposito e magazzinaggio (parte di CPC 742) c) Servizi di sdoganamento d) Servizi di stazionamento e deposito di container e) Servizi di agenzia marittima	In AT: requisito della cittadinanza per la maggioranza degli amministratori delegati. In BG, MT: requisito della cittadinanza. In DK: requisito della residenza per i servizi di sdoganamento. In EL: requisito della cittadinanza per i servizi di sdoganamento. In IT: requisito della residenza per i raccomandatari marittimi.
f) Servizi marittimi di spedizione merci g) Noleggio di imbarcazioni con equipaggio (CPC 7213) h) Servizi di rimorchio e spinta (CPC 7214) i) Servizi di supporto al trasporto marittimo (parte di CPC 745) j) Altri servizi ausiliari e di supporto (escluso il catering) (parte di CPC 749)	

[1] Il trasporto di combustibili mediante condotte figura in SERVIZI ENERGETICI, al punto 19.B.
[2] Sono esclusi i servizi di manutenzione e riparazione delle attrezzature di trasporto, che figurano nei SERVIZI ALLE IMPRESE, ai punti da 6.F.l) 1. Manutenzione e riparazione di navi, a 6.F.l) 3. Manutenzione e riparazione di autoveicoli, motocicli, motoslitte e attrezzature di trasporto stradale.

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
D. Servizi ausiliari del trasporto su strada d) Noleggio di veicoli stradali commerciali con operatori (CPC 7124)	In AT: requisito della cittadinanza per le persone e gli azionisti autorizzati a rappresentare una persona giuridica o una società di persone. In BG, MT: requisito della cittadinanza. A CY: requisito della cittadinanza per i conducenti di taxi.
F. Servizi ausiliari del trasporto mediante condotte di merci diverse dai combustibili ([1]) a) Servizi di deposito e magazzinaggio di merci diverse dai combustibili trasportati mediante condotte (parte di CPC 742)	In AT: requisito della cittadinanza per gli amministratori delegati.
19. SERVIZI ENERGETICI	
A. Servizi connessi al settore minerario (CPC 883) ([2])	In SK: requisito della residenza. A CY: nessun impegno specifico.
20. ALTRI SERVIZI NON COMPRESI ALTROVE	
a) Servizi di lavaggio, pulitura e tintura (CPC 9701)	UE: requisito della cittadinanza per il personale specializzato e per i tirocinanti laureati.
b) Servizi dei saloni di parrucchiere (CPC 97021)	UE: requisito della cittadinanza per il personale specializzato e per i tirocinanti laureati.
c) Servizi di cure estetiche, manicure e pedicure (CPC 97022)	UE: requisito della cittadinanza per il personale specializzato e per i tirocinanti laureati.

([1]) I servizi ausiliari del trasporto di combustibili mediante condotte figurano nei SERVIZI ENERGETICI, al punto 19.A.

([2]) Sono compresi i seguenti servizi prestati per conto terzi: servizi di consulenza relativi al settore minerario, preparazione del sito, installazione di piattaforme terrestri, perforazione, servizi connessi alle corone di trivellazione, servizi di rivestimento e tubaggio, fornitura e ingegneria dei fanghi di perforazione, controllo solidi, pescaggio e operazioni speciali di fondo pozzo, geologia relativa ai pozzi e controllo di perforazioni, carotaggio, prove pozzi, servizi di carotaggio a fune (wireline), fornitura e utilizzo di fluidi di completamento (brine), fornitura e installazione di dispositivi di completamento, cementazione (mandata a pressione), servizi di stimolazione (fratturazione, acidificazione e mandata a pressione), servizi di ricondizionamento (workover), riparazione, occlusione e abbandono di pozzi.
Sono esclusi l'accesso diretto alle risorse naturali e il loro sfruttamento.
Sono esclusi i lavori di preparazione del sito per l'estrazione di risorse diverse dal petrolio e dal gas (CPC 5115), che figurano al punto 8. Servizi di costruzione e servizi di ingegneria correlati

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
d) Altri servizi di cure estetiche n.c.a. (CPC 97029)	UE: requisito della cittadinanza per il personale specializzato e per i tirocinanti laureati.
e) Servizi di stazioni termali e massaggi non terapeutici, se prestati come servizi per il benessere fisico e il rilassamento e non a scopo medico o riabilitativo ([1]) (CPC ver. 1.0 97230)	UE: requisito della cittadinanza per il personale specializzato e per i tirocinanti laureati.

([1]) I massaggi terapeutici e i servizi di cure termali figurano al punto 6.A.h) Servizi medici (inclusi i servizi psicologici) e dentistici, al punto 6.A.j) 2. Servizi prestati da personale infermieristico, fisioterapisti e personale paramedico e servizi sanitari (13.A Servizi ospedalieri e 13.C Servizi sanitari residenziali diversi dai servizi ospedalieri).

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

ALLEGATO 10-D

UNIONE EUROPEA

ELENCO DI IMPEGNI RELATIVI AI PRESTATORI DI SERVIZI CONTRATTUALI E AI PROFESSIONISTI INDIPENDENTI IN CONFORMITÀ AGLI ARTICOLI 10.3 E 10.4

1. L'elenco di impegni di cui al presente allegato indica le attività economiche liberalizzate a norma degli articoli 10.3 e 10.4 per le categorie dei prestatori di servizi contrattuali e dei professionisti indipendenti e specifica le limitazioni applicabili per mezzo di riserve. L'elenco di cui al presente allegato si compone di due colonne, come segue:

   a) la prima colonna indica il settore o sottosettore per il quale la categoria dei prestatori di servizi contrattuali e dei professionisti indipendenti è liberalizzata; e

   b) la seconda colonna descrive le riserve applicabili.

   L'Unione europea non assume alcun impegno per i prestatori di servizi contrattuali nelle attività economiche che non figurano nella prima colonna dell'elenco.

2. Ai fini del presente allegato, per l'individuazione di singoli settori e sottosettori si applicano le definizioni seguenti:

   a) «CPC»: la classificazione centrale dei prodotti quale definita all'articolo 1.3, lettera c); e

   b) «CPC ver. 1.0»: la classificazione centrale dei prodotti quale definita dall'Ufficio statistico delle Nazioni Unite, Statistical Papers, Serie M, n. 77, CPC ver. 1.0, 1998.

3. Gli impegni riguardanti i prestatori di servizi contrattuali e i professionisti indipendenti non si applicano ai casi in cui la finalità o la conseguenza del loro soggiorno temporaneo sia di interferire in vertenze o negoziati sindacali, o comunque di condizionarne l'esito.

4. Dall'elenco di impegni di cui al presente allegato sono escluse le misure relative alle prescrizioni e alle procedure in materia di qualifiche, alle norme tecniche nonché alle prescrizioni e alle procedure in materia di licenze che non costituiscono una limitazione ai sensi degli articoli 10.3 e 10.4. Tali misure (ad esempio la necessità di ottenere una licenza, la necessità di ottenere il riconoscimento delle qualifiche in settori regolamentati, la necessità di superare esami specifici, compresi gli esami linguistici, e la necessità di avere un indirizzo postale nel territorio in cui si svolge l'attività economica), anche se non elencate nel presente allegato, si applicano in ogni caso ai prestatori di servizi contrattuali e ai professionisti indipendenti di uno Stato del Mercosur firmatario.

5. Nella misura in cui non siano assunti impegni a opera dell'Unione europea, continuano ad applicarsi tutte le prescrizioni di legge di ciascuna parte concernenti l'ingresso e il soggiorno temporaneo, comprese quelle relative al periodo di soggiorno.

6. Nonostante le disposizioni di tale capo, continuano ad applicarsi tutte le prescrizioni stabilite nelle disposizioni legislative e regolamentari di ciascuna parte concernenti le misure in materia di lavoro e previdenza sociale, comprese le disposizioni regolamentari che disciplinano i salari minimi e i contratti collettivi in materia di salari.

7. L'elenco di impegni di cui al presente allegato non pregiudica l'esistenza di monopoli pubblici o di diritti di esclusiva nei settori pertinenti, quali stabiliti nell'allegato 10-B.

8. Nei settori in cui si applica, la verifica della necessità economica si basa principalmente sulla valutazione della situazione del mercato pertinente nello Stato membro dell'Unione europea o nella regione in cui il servizio deve essere prestato, tenendo conto anche del numero di prestatori di servizi esistenti e dell'impatto su di essi.

9. I diritti e gli obblighi derivanti dall'elenco di impegni di cui al presente allegato non sono direttamente applicabili e pertanto non conferiscono direttamente diritti a persone fisiche o giuridiche.

10. L'ingresso e il soggiorno temporaneo dei prestatori di servizi contrattuali sono soggetti alle condizioni seguenti:

a) la persona giuridica che impiega la persona fisica non è un'agenzia per il collocamento e la fornitura di personale né agisce tramite una tale agenzia;

b) le persone fisiche che entrano nell'Unione europea offrono tali servizi in qualità di dipendenti della persona giuridica che presta i servizi da almeno 1 (un) anno immediatamente prima della data di presentazione di una domanda di ingresso; inoltre possiedono, alla data di presentazione di una domanda di ingresso nell'Unione europea, almeno 3 (tre) anni di esperienza professionale [1] nel settore di attività oggetto del contratto;

c) le persone fisiche che entrano nell'Unione europea possiedono:

i) un titolo di studio universitario o una qualifica che dimostri il possesso di conoscenze di livello equivalente [2]; e

ii) le qualifiche professionali eventualmente richieste per l'esercizio di un'attività a norma delle disposizioni legislative e regolamentari dello Stato membro dell'Unione europea in cui il servizio è prestato;

d) il numero delle persone oggetto del contratto di servizi non supera quello necessario all'esecuzione del contratto, conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari dello Stato membro dell'Unione europea in cui il servizio è prestato;

e) in conformità all'articolo 10.10, paragrafo 1, lettera d), l'ingresso e il soggiorno temporaneo di persone fisiche nell'Unione europea sono limitati a un periodo complessivo non superiore a 6 (sei) mesi sull'arco di 12 (dodici) mesi oppure alla durata del contratto, se inferiore; e

f) il contratto di servizi riguarda una delle attività di seguito indicate:

— servizi di consulenza legale in materia di diritto internazionale pubblico e di diritto di un paese diverso da uno Stato membro dell'Unione europea;

— servizi di contabilità e di tenuta dei libri contabili;

— servizi di consulenza fiscale;

— servizi di architettura, servizi urbanistici e paesaggistici;

— servizi di ingegneria e servizi integrati di ingegneria;

— servizi informatici e servizi correlati;

— servizi di ricerca e sviluppo;

— pubblicità;

— servizi di consulenza gestionale;

— servizi correlati alla consulenza gestionale;

— servizi tecnici di prova e analisi;

— servizi correlati di consulenza scientifica e tecnica;

— manutenzione e riparazione di attrezzature;

— servizi di traduzione;

— servizi di costruzione;

— servizi di ricognizione sul campo;

— servizi di istruzione superiore;

— servizi ambientali;

— servizi delle agenzie di viaggio e degli operatori turistici; e

— servizi di intrattenimento.

[1] Tale esperienza professionale deve essere acquisita dopo il raggiungimento della maggiore età, come definito nell'ambito delle disposizioni legislative e regolamentari applicabili.

[2] Qualora il titolo o la qualifica non siano stati conseguiti nello Stato membro dell'Unione europea in cui il servizio è prestato, tale Stato membro dell'Unione europea può valutare se siano equivalenti a un titolo universitario prescritto nel proprio territorio.

11. L'ingresso e il soggiorno temporaneo dei professionisti indipendenti sono soggetti alle condizioni seguenti:

a) il contratto della persona fisica per la prestazione di servizi a un consumatore finale nel territorio dell'Unione europea non è concluso tramite un'agenzia quale definita alla voce CPC 872;

b) le persone fisiche che entrano nell'Unione europea possiedono, alla data di presentazione di una domanda di ingresso, un'esperienza professionale di almeno 6 (sei) anni nel settore di attività oggetto del contratto;

c) le persone fisiche che entrano nell'Unione europea possiedono:

i) un titolo di studio universitario o una qualifica che dimostri il possesso di conoscenze di livello equivalente ([3]); e

ii) le qualifiche professionali eventualmente richieste per l'esercizio di un'attività a norma delle disposizioni legislative e regolamentari dello Stato membro dell'Unione europea in cui il servizio è prestato;

d) in conformità all'articolo 10.10, paragrafo 1, lettera d), l'ingresso e il soggiorno temporaneo di persone fisiche nell'Unione europea sono limitati a un periodo complessivo non superiore a 6 (sei) mesi sull'arco di 12 (dodici) mesi oppure alla durata del contratto, se inferiore; e

e) il contratto di servizi riguarda una delle attività di seguito indicate:

— servizi di architettura, servizi urbanistici e paesaggistici;

— servizi di ingegneria e servizi integrati di ingegneria;

— servizi informatici e servizi correlati;

— servizi di consulenza gestionale;

— servizi correlati alla consulenza gestionale; e

— servizi di traduzione.

12. Si precisa che, per l'Unione europea, l'obbligo di accordare il trattamento nazionale non comporta l'obbligo di estendere alle persone fisiche o giuridiche di uno Stato del Mercosur firmatario il trattamento concesso in uno Stato membro dell'Unione europea, a norma del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, o di qualsiasi misura adottata conformemente a detto trattato, compresa l'attuazione di tale trattato o di tali misure negli Stati membri dell'Unione europea, a:

a) persone fisiche o residenti di uno Stato membro dell'Unione europea; o

b) persone giuridiche costituite o organizzate a norma del diritto di un altro Stato membro dell'Unione europea o dell'Unione europea e aventi la sede sociale, l'amministrazione centrale o il centro di attività principale in uno Stato membro dell'Unione europea.

Tale trattamento nazionale è concesso alle persone giuridiche costituite o organizzate a norma del diritto di uno Stato membro dell'Unione europea o dell'Unione europea e aventi la sede sociale, l'amministrazione centrale o il centro di attività principale in uno Stato membro dell'Unione europea, comprese quelle che sono di proprietà o controllate da persone fisiche o giuridiche di uno Stato del Mercosur firmatario.

13. Come indicato agli articoli 10.3, 10.4 e 10.10, l'Unione europea assume impegni differenziati per Stato membro dell'Unione europea, se applicabile.

([3]) Qualora il titolo o la qualifica non siano stati conseguiti nello Stato membro dell'Unione europea in cui il servizio è prestato, tale Stato membro dell'Unione europea può valutare se siano equivalenti a un titolo universitario prescritto nel proprio territorio.

14. Nell'elenco in appresso sono utilizzate le abbreviazioni seguenti:
    — UE Unione europea, compresi tutti i suoi Stati membri
    — SEE Spazio economico europeo
    — AT Austria
    — BE Belgio
    — BG Bulgaria
    — CY Cipro
    — CZ Cechia
    — DE Germania
    — DK Danimarca
    — EE Estonia
    — EL Grecia
    — ES Spagna
    — FI Finlandia
    — FR Francia
    — HR Croazia
    — HU Ungheria
    — IE Irlanda
    — IT Italia
    — LV Lettonia
    — LT Lituania
    — LU Lussemburgo
    — MT Malta
    — NL Paesi Bassi
    — PL Polonia
    — PT Portogallo
    — RO Romania
    — SK Repubblica slovacca
    — SI Slovenia
    — SE Svezia

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
TUTTI I SETTORI	Riconoscimento UE: le direttive dell'UE sul riconoscimento reciproco dei diplomi si applicano unicamente alle persone fisiche aventi la cittadinanza di Stati membri dell'Unione europea. Il diritto di prestare un servizio professionale regolamentato in uno Stato membro dell'Unione europea non dà il diritto di esercitare in un altro Stato membro dell'Unione europea ([1]).
Servizi di consulenza legale in materia di diritto internazionale pubblico e di diritto straniero (il diritto di un paese diverso da uno Stato membro dell'Unione europea) (parte di CPC 861) ([2])	Prestatori di servizi contrattuali: in AT, BE, DE, EE, EL, ES, IE, IT, LU, NL, PL, PT, SE: nessuna. In BG, CZ, DK, FI, HU, LT, LV, MT, RO, SI, SK: verifica della necessità economica. In DK: la commercializzazione delle attività di consulenza legale è limitata agli avvocati in possesso di un'abilitazione professionale danese. Per ottenere l'abilitazione danese è necessario superare un esame specifico. In FR: è prescritta la piena abilitazione all'avvocatura (semplificata) mediante una prova attitudinale. L'accesso degli avvocati alla professione di «avocat auprès de la Cour de Cassation» e di «avocat auprès du Conseil d'État» è soggetto a contingenti ed è subordinato al requisito della cittadinanza. In HR: la piena abilitazione all'avvocatura, prescritta per i servizi di rappresentanza legale, è subordinata al requisito della cittadinanza. A CY: requisito della cittadinanza e requisito della residenza. Per la prestazione di servizi giuridici è prescritta la piena abilitazione all'avvocatura, unitamente al requisito della residenza. Solo gli «advogates» iscritti all'Ordine degli avvocati possono essere azionisti o membri del consiglio di amministrazione di uno studio legale a CY. Professionisti indipendenti: UE: nessun impegno specifico.

([1]) Affinché le persone fisiche di Stati del Mercosur firmatari ottengano il riconoscimento delle loro qualifiche all'interno dell'UE è necessario negoziare un accordo di riconoscimento reciproco nell'ambito del quadro definito all'articolo 10.11.

([2]) I servizi giuridici, al pari della prestazione di altri servizi, sono soggetti alle prescrizioni e procedure in materia di licenze applicabili negli Stati membri dell'Unione europea. Nel caso di avvocati che prestano servizi giuridici in materia di diritto internazionale pubblico e di diritto straniero, tali prescrizioni possono prevedere, tra l'altro, il rispetto dei codici deontologici locali, l'uso del titolo del paese d'origine (tranne qualora sia stata ottenuta l'equipollenza con il titolo del paese ospitante), prescrizioni assicurative, l'iscrizione semplice all'ordine forense del paese ospitante o un'ammissione semplificata all'ordine forense del paese ospitante mediante prova attitudinale e il requisito di avere la domiciliazione professionale o legale nel paese ospitante. Al presente allegato si applica una riserva relativa ai servizi giuridici di cui agli allegati 10-A e 10-B da parte di uno Stato membro dell'Unione europea secondo cui il «diritto interno» comprende il «diritto dell'Unione europea e dei suoi Stati membri».

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
Servizi di contabilità e di tenuta dei libri contabili (CPC 86212, diversi dai «servizi di revisione dei conti», CPC 86213, CPC 86219 e CPC 86220)	Prestatori di servizi contrattuali: in BE, DE, EE, ES, IE, IT, LU, NL, PL, PT, SI, SE: nessuna. In BG, CZ, CY, DK, EL, FI, FR, HU, LT, LV, MT, RO, SK: verifica della necessità economica. In AT: il datore di lavoro deve far parte del competente organismo professionale del paese d'origine, laddove esistente, ed è prescritto il requisito della cittadinanza per la rappresentanza presso le autorità competenti. A CY: una licenza speciale è concessa, a determinate condizioni, a cittadini di paesi terzi. In FI: la persona fisica deve dimostrare di possedere conoscenze specialistiche pertinenti ai servizi prestati. Nessun impegno specifico per i servizi di tenuta dei libri contabili. In FR: è prescritta un'autorizzazione. La prestazione di servizi di contabilità e di tenuta dei libri contabili è subordinata a una decisione del ministero dell'Economia, delle finanze e dell'industria, in accordo con il ministero degli Affari esteri. In HR: requisito della residenza. Professionisti indipendenti: UE: nessun impegno specifico.
Servizi di consulenza fiscale (CPC 863) [1]	Prestatori di servizi contrattuali: in BE, DE, EE, ES, FR, IE, IT, LU, NL, PL, SI, SE: nessuna. In CZ, CY, DK, EL, FI, HU, LT, LV, MT, RO, SK: verifica della necessità economica. In AT: il datore di lavoro deve far parte del competente organismo professionale del paese d'origine, laddove esistente, ed è prescritto il requisito della cittadinanza per la rappresentanza presso le autorità competenti. In BG: requisito della cittadinanza. In HU, HR: requisito della residenza. A CY: una licenza speciale è concessa, a determinate condizioni, a cittadini di paesi terzi. In PT: nessun impegno specifico. Professionisti indipendenti: UE: nessun impegno specifico.

[1] Sono esclusi i servizi di consulenza legale e i servizi di rappresentanza legale in materia fiscale, che figurano tra i servizi di consulenza legale in materia di diritto internazionale pubblico e di diritto straniero.

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
Servizi di architettura e Servizi urbanistici e paesaggistici (CPC 8671 e CPC 8674)	Prestatori di servizi contrattuali: in EE, ES, EL, FR, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE: nessuna. In BG, CZ, DE, HU, LT, LV, RO: verifica della necessità economica. In DK: verifica della necessità economica, eccetto per i soggiorni dei prestatori di servizi contrattuali fino a 3 (tre) mesi. In AT: nessun impegno specifico, eccetto per i servizi di pura progettazione, per i quali è prevista la verifica della necessità economica. In BG, CY, SK: nessun impegno specifico. In FI: la persona fisica deve dimostrare di possedere conoscenze specialistiche pertinenti ai servizi prestati. In HU, HR: requisito della residenza. Professionisti indipendenti: in DE, EE, EL, FR, IE, LU, LV, MT, NL, PL, PT, SI, SE: nessuna. In FI: nessuna, salvo che la persona fisica deve dimostrare di possedere conoscenze specialistiche pertinenti ai servizi prestati. In BE, CZ, DK, ES, HU, IT, LT, RO: verifica della necessità economica. In AT: nessun impegno specifico, eccetto per i servizi di pura progettazione, per i quali è prevista la verifica della necessità economica. In BG, CY, SK: nessun impegno specifico. In HU, HR, SK: requisito della residenza.
Servizi di ingegneria e Servizi integrati di ingegneria (CPC 8672 e CPC 8673)	Prestatori di servizi contrattuali: in BE, EE, ES, EL, FR, IE, LU, NL, PT, SI, SE: nessuna. In CZ, DE, HU, MT, RO: verifica della necessità economica. In DK: verifica della necessità economica, eccetto per i soggiorni dei prestatori di servizi contrattuali fino a 3 (tre) mesi. In AT: nessun impegno specifico, eccetto per i servizi di pura progettazione, per i quali è prevista la verifica della necessità economica. In BG, CY, LT, LV, SK: nessun impegno specifico. In CZ, HR, HU, IT, PL: requisito della residenza.

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
	In FI: la persona fisica deve dimostrare di possedere conoscenze specialistiche pertinenti ai servizi prestati. Professionisti indipendenti: in DE, EE, EL, FR, IE, LU, LV, NL, PT, SI, SE: nessuna. In BE, CZ, DK, ES, HU, IT, MT, RO: verifica della necessità economica. In AT: nessun impegno specifico, eccetto per i servizi di pura progettazione, per i quali è prevista la verifica della necessità economica. In BG, CY, LT, SK: nessun impegno specifico. In CZ, HR, HU, IT, PL: requisito della residenza. In FI: la persona fisica deve dimostrare di possedere conoscenze specialistiche pertinenti ai servizi prestati.
Servizi informatici e servizi correlati (CPC 84)	Prestatori di servizi contrattuali: in BE, DE, EE, EL, ES, FR, IE, IT, LU, LV, NL, PL, PT, SI, SE: nessuna. In AT, BG, CZ, HU, MT, RO, SK: verifica della necessità economica. In DK: verifica della necessità economica, eccetto per i soggiorni dei prestatori di servizi contrattuali fino a 3 (tre) mesi. In CY, LT: nessun impegno specifico. In FI: la persona fisica deve dimostrare di possedere conoscenze specialistiche pertinenti ai servizi prestati. In HR: requisito della residenza. Professionisti indipendenti: in DE, EE, EL, FR, IE, LU, NL, PL, PT, SI, SE: nessuna. In FI: nessuna, salvo che: la persona fisica deve dimostrare di possedere conoscenze specialistiche pertinenti ai servizi prestati. In AT, BE, BG, CZ, DK, ES, HU, IT, MT, RO, SK: verifica della necessità economica. In CY, HR, LT, LV: nessun impegno specifico.

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
Servizi di ricerca e sviluppo (CPC 851, 852, esclusi i servizi psicologici [1] e 853)	Prestatori di servizi contrattuali: UE, eccetto in BE: è prescritta una convenzione di accoglienza stipulata con un istituto di ricerca riconosciuto [2]. UE, eccetto in BE, CZ, DK, HR, SK: nessuna. In CZ, DK, SK: verifica della necessità economica. In HR: requisito della residenza. In BE: nessun impegno specifico. Professionisti indipendenti: UE: nessun impegno specifico.
Pubblicità (CPC 871)	Prestatori di servizi contrattuali: in BE, DE, EE, ES, FR, HR, IE, IT, LU, NL, PL, PT, SI, SE: nessuna. In AT, BG, CZ, DK, EL, FI, HU, MT, RO, SK: verifica della necessità economica. In CY, LT, LV: nessun impegno specifico. Professionisti indipendenti: UE: nessun impegno specifico.
Servizi di consulenza gestionale (CPC 865)	Prestatori di servizi contrattuali: in BE, DE, EE, EL, ES, FI, FR, HR, IE, IT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE: nessuna. In AT, BG, CZ, HU, MT, RO, SK: verifica della necessità economica. In DK: verifica della necessità economica, eccetto per i soggiorni dei prestatori di servizi contrattuali fino a 3 (tre) mesi. In LT, CY: nessun impegno specifico.

[1] Parte di CPC 85201, che rientra nei Servizi medici e dentistici.
[2] Per tutti gli Stati membri, eccetto DK, l'autorizzazione dell'istituto di ricerca e la convenzione di accoglienza devono rispettare le condizioni stabilite a norma della direttiva (UE) 2016/801 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, relativa alle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di paesi terzi per motivi di ricerca, studio, tirocinio, volontariato, programmi di scambio di alunni o progetti educativi, e collocamento alla pari (GU L 132 del 21.5.2016, pag. 21).

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
	Professionisti indipendenti: in DE, EE, EL, FI, FR, IE, LV, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE: nessuna. In AT, BE, BG, CZ, DK, ES, HR, HU, IT, MT, RO, SK: verifica della necessità economica. In LT, CY: nessun impegno specifico.
Servizi correlati alla consulenza gestionale (CPC 866)	Prestatori di servizi contrattuali: in BE, DE, EE, EL, ES, FI, FR, HR, IE, IT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE: nessuna. In AT, BG, CZ, MT, RO, SK: verifica della necessità economica. In DK: verifica della necessità economica, eccetto per i soggiorni dei prestatori di servizi contrattuali fino a 3 (tre) mesi. In HU: verifica della necessità economica, eccetto per i servizi di arbitrato e di conciliazione (CPC 86602), per i quali: nessun impegno specifico. In CY, LT: nessun impegno specifico. Professionisti indipendenti: in BE, DE, EE, EL, ES, FI, FR, HR, IE, IT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE: nessuna. In AT, BG, CZ, MT, RO, SK: verifica della necessità economica. In DK: verifica della necessità economica, eccetto per i soggiorni dei prestatori di servizi contrattuali fino a 3 (tre) mesi. In HU: verifica della necessità economica, eccetto per i servizi di arbitrato e di conciliazione (CPC 86602), per i quali: nessun impegno specifico. In CY, LT: nessun impegno specifico.
Servizi tecnici di prova e analisi (CPC 8676)	Prestatori di servizi contrattuali: in BE, DE, EE, EL, ES, FR, HR, IE, IT, LU, NL, PL, SI, SE: nessuna. In AT, BG, FI, HU, MT, PT, RO: verifica della necessità economica. In DK: verifica della necessità economica, eccetto per i soggiorni dei prestatori di servizi contrattuali fino a 3 (tre) mesi. In CY, CZ, LT, LV, SK: nessun impegno specifico. Professionisti indipendenti: UE: nessun impegno specifico.

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
Servizi correlati di consulenza scientifica e tecnica (CPC 8675)	Prestatori di servizi contrattuali: in BE, EE, EL, ES, HR, IE, IT, LU, NL, PL, SI, SE: nessuna. In AT, CZ, CY, DE, DK, FI, HU, LT, LV, MT, PT, RO, SK: verifica della necessità economica. In DE: nessuna, eccetto per i geometri pubblici, per i quali: nessun impegno specifico. In FI: la persona fisica deve dimostrare di possedere conoscenze specialistiche pertinenti ai servizi prestati. In FR: nessuna, eccetto per le attività di topografia connesse alla determinazione dei diritti di proprietà e al diritto fondiario, per le quali: nessun impegno specifico. In BG: nessun impegno specifico. Professionisti indipendenti: UE: nessun impegno specifico.
Manutenzione e riparazione di prodotti di metallo, di macchine (diverse da quelle per ufficio), di attrezzature (diverse dalle attrezzature per ufficio e di trasporto) e di beni personali e per la casa [1] (CPC 633, CPC 7545, CPC 8861, CPC 8862, CPC 8864, CPC 8865 e CPC 8866)	Prestatori di servizi contrattuali: in BE, EE, EL, ES, FR, HR, IT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE: nessuna. In BG, CZ, CY, DE, DK, HU, IE, LT, RO, SK: verifica della necessità economica. In AT, FI: nessun impegno specifico, eccetto nel quadro di un contratto di post-vendita o post-locazione, per il quale è prevista la verifica della necessità economica. Professionisti indipendenti: UE: nessun impegno specifico.
Servizi di traduzione (CPC 87905, escluse le attività ufficiali o certificate)	Prestatori di servizi contrattuali: in BE, DE, EE, EL, ES, FR, HR, IT, LU, NL, PT, SI, SE: nessuna. In AT, BG, CZ, DK, FI, HU, IE, LV, MT, PL, RO, SK: verifica della necessità economica. In CY, LT: nessun impegno specifico. In DK: traduttori e interpreti pubblici autorizzati: requisito della residenza, salvo deroga concessa dall'Autorità danese per le imprese. In FI: requisito della residenza per i traduttori certificati.

[1] I servizi di manutenzione e riparazione di macchine e attrezzature per ufficio, compresi i computer (CPC 845), figurano alla voce Servizi informatici e servizi correlati.

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
	Professionisti indipendenti: in DE, EE, FR, LU, NL, PT, SI, SE: nessuna. In AT, BE, BG, CZ, DK, EL, ES, FI, HU, IE, IT, MT, PL, RO, SK: verifica della necessità economica. In CY, HR, LT, LV: nessun impegno specifico. In DK: traduttori e interpreti pubblici autorizzati: requisito della residenza, salvo deroga concessa dall'Autorità danese per le imprese. In FI: requisito della residenza per i traduttori certificati.
Lavori di costruzione (CPC 51)	Prestatori di servizi contrattuali: UE, eccetto in FR, NL: nessun impegno specifico. In FR: verifica della necessità economica. Il permesso di lavoro è rilasciato per un periodo non superiore a 6 (sei) mesi. In NL: nessuna. Professionisti indipendenti: UE: nessun impegno specifico.
Ricognizione del sito (CPC 5111)	Prestatori di servizi contrattuali: in BE, DE, EE, EL, ES, FR, HR, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE: nessuna. In CZ, CY, HU, LT, LV, RO, SK: verifica della necessità economica. In DK: verifica della necessità economica, eccetto per i soggiorni dei prestatori di servizi contrattuali fino a 3 (tre) mesi. In AT, BG, FI: nessun impegno specifico. Professionisti indipendenti: UE: nessun impegno specifico.

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
Servizi di istruzione superiore (CPC 923)	Prestatori di servizi contrattuali: UE, eccetto in LU: nessun impegno specifico. In LU: nessun impegno specifico, eccetto per quanto riguarda l'ingresso temporaneo di professori, nel qual caso: nessuna. Professionisti indipendenti: UE: nessun impegno specifico.
Servizi ambientali (CPC 9401 ([1]), CPC 9402, CPC 9403, CPC 9404 ([2]), parte di CPC 94060 ([3]), CPC 9405, parte di CPC 9406, CPC 9409)	Prestatori di servizi contrattuali: in BE, EE, ES, FI, FR, HR, IE, IT, LU, NL, PL, PT, SI, SE: nessuna. In AT, BG, CZ, DE, DK, EL, HU, LV, MT, RO, SK: verifica della necessità economica. In CY, LT: nessun impegno specifico. In SK: requisito della residenza per il trattamento e riciclo di pile e accumulatori usati, oli usati, vecchie autovetture e rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche. Professionisti indipendenti: UE: nessun impegno specifico.
Servizi delle agenzie di viaggio e degli operatori turistici (compresi gli accompagnatori ([4])) (CPC 7471)	Prestatori di servizi contrattuali: in AT, CZ, DE, EE, ES, FR, IT, LU, NL, PL, SI, SE: nessuna. In BG, EL, FI, HU, LT, LV, MT, PT, RO, SK: verifica della necessità economica. In DK: verifica della necessità economica, eccetto per i soggiorni dei prestatori di servizi contrattuali fino a 3 (tre) mesi. In BE, IE: nessun impegno specifico, eccetto per gli accompagnatori (persone la cui funzione consiste nell'accompagnamento di un gruppo di almeno 10 (dieci) persone fisiche, senza fungere da guide in località specifiche), per i quali: nessuna.

([1]) Corrisponde ai servizi fognari.
([2]) Corrisponde ai servizi di depurazione dei gas di scarico.
([3]) Corrisponde a parti dei servizi di tutela della natura e del paesaggio.
([4]) Prestatori di servizi la cui funzione consiste nell'accompagnamento di un gruppo di almeno 10 (dieci) persone fisiche, senza fungere da guide in località specifiche.

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
	In HR: requisito della residenza. A CY: nessun impegno specifico. Professionisti indipendenti: UE: nessun impegno specifico.
Servizi di intrattenimento diversi dai servizi audiovisivi (compresi i servizi teatrali, dei gruppi che eseguono musica dal vivo, dei circhi e delle discoteche) (CPC 9619)	Prestatori di servizi contrattuali: nell'UE, eccetto BE, DE, FR: verifica della necessità economica. In BE, DE, FR: nessun impegno specifico. In SI: la durata del soggiorno è limitata a 7 (sette) giorni per evento. Per i servizi relativi a circhi e parchi di divertimento, la durata del soggiorno è limitata a un massimo di 30 (trenta) giorni per anno civile. Professionisti indipendenti: UE: nessun impegno specifico.

ALLEGATO 10-E

IMPEGNI SPECIFICI DEGLI STATI FIRMATARI DEL MERCOSUR CONFORMEMENTE AGLI ARTICOLI 10.3 E 10.4

Condizioni generali

1. Gli impegni specifici di seguito elencati indicano i settori dei servizi e i settori diversi da quelli dei servizi liberalizzati a norma dell'articolo 10.3, paragrafo 1, dell'articolo 10.4, paragrafo 1, degli articoli 10.5, 10.8 e 10.9 e dell'articolo 10.10, paragrafi 1 e 2, e specificano, mediante riserve, le limitazioni applicabili all'accesso al mercato e al trattamento nazionale.

2. Gli impegni specifici di seguito elencati non devono essere interpretati come limitazioni alla regolamentazione interna o all'introduzione di regolamentazioni nuove al fine di conseguire obiettivi strategici nazionali, conformemente al quarto comma del preambolo del GATS e ai principali obiettivi del presente accordo.

3. L'elenco degli impegni specifici per i singoli settori e sottosettori di servizi è elaborato come «elenco positivo» e identificato conformemente all'elenco di classificazione di cui al documento MTN.GNS/W/120 dell'OMC e ai corrispondenti numeri nella CPC, di cui all'articolo 1.3, lettera c).

4. L'elenco degli impegni specifici per i settori diversi da quelli dei servizi è elaborato come «elenco positivo» e identificato conformemente alla classificazione internazionale tipo, per industrie, di tutti i rami di attività economica eseguita dall'Ufficio statistico delle Nazioni Unite, *Statistical Papers*, serie M, n. 4, ISIC rev. 3, 1989, di seguito «ISIC – rev. 3», per Argentina, Paraguay e Uruguay. Per il Brasile, l'elenco degli impegni specifici per i settori diversi da quelli dei servizi è identificato conformemente alla classificazione centrale dei prodotti eseguita dall'Ufficio statistico delle Nazioni Unite, *Statistical Papers*, Serie M, n.º 77, CPC, 2008, di seguito «CPC – rev. 2», e riguarda soltanto i settori diversi da quelli dei servizi o le attività diverse da quelle dei servizi (voci 0, 1, 2, 3 e 4).

5. Gli Stati firmatari del MERCOSUR che non fanno riferimento a un settore o sottosettore specifico non assumono impegni per tale settore o sottosettore specifico.

6. Eventuali misure incompatibili con gli articoli 10.3 e 10.4 sono elencate nella colonna relativa all'articolo 10.3. Anche tale elencazione deve essere considerata costituire una condizione o una qualifica in relazione all'articolo 10.4.

Condizioni specifiche

Argentina

7. L'Argentina si riserva il diritto di utilizzare regolamentazioni sui tassi di cambio conformi agli articoli dell'accordo istitutivo del Fondo monetario internazionale, stipulato a Bretton Woods, nel New Hampshire, il 22 luglio 1944.

Brasile

8. In caso di dubbio o divergenza tra l'elenco degli impegni specifici assunti dal Brasile per settori diversi da quelli dei servizi e quello dei settori dei servizi, prevale quest'ultimo.

9. Ai fini dell'interpretazione dell'elenco degli impegni specifici assunti dal Brasile, la prestazione transfrontaliera di servizi per via elettronica, compreso internet, deve essere limitata alla modalità 1.

Paraguay e Uruguay

10. L'elenco degli impegni specifici assunti dal Paraguay e dall'Uruguay non pregiudica gli accordi bilaterali esistenti conclusi dal Paraguay e dall'Uruguay in materia di imposte e misure fiscali o la capacità degli Stati firmatari del MERCOSUR di perseguire gli obiettivi delle proprie politiche fiscali.

Elenco degli impegni specifici

Modalità di prestazione:	1) Prestazione transfrontaliera	2) Fruizione all'estero	3) Presenza commerciale	4) Presenza di persone fisiche
Settore o sottosettore	Limitazioni dell'accesso al mercato		Limitazioni al trattamento nazionale	Impegni aggiuntivi
IMPEGNI ORIZZONTALI				
ARGENTINA				
TUTTI I SETTORI DEI SERVIZI E I SETTORI DIVERSI DA QUELLI DEI SERVIZI INCLUSI NEL PRESENTE ELENCO	La prestazione di taluni servizi può dipendere da concessioni pubbliche e da condizioni ivi stabilite. Acquisto di terreni: nessun impegno nelle zone di frontiera (150 (centocinquanta) chilometri nelle zone di frontiera terrestre e 50 (cinquanta) chilometri nelle zone costiere). L'acquisto di terreni rurali da parte di stranieri è limitato per legge.		Acquisizione in zone di frontiera («zone di sicurezza») limitate agli argentini autoctoni. Le persone fisiche straniere e le imprese che realizzano progetti di investimento con una maggioranza di personale argentino possono acquistare edifici o sfruttare autorizzazioni e concessioni in zone di sicurezza soltanto previa autorizzazione. La maggioranza assoluta degli amministratori di una persona giuridica deve avere la residenza permanente in Argentina. Nel caso di imprese di proprietà dello Stato soggette a privatizzazione, l'Argentina si riserva il diritto di istituire accordi speciali in materia di azioni (quali il mantenimento di «azioni privilegiate») o di concedere preferenze per l'acquisto di azioni ai dipendenti dell'impresa in questione di proprietà dello Stato soggetta a privatizzazione. L'Argentina si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore qualsiasi misura per lo sviluppo di regioni meno sviluppate e zone frontaliere o la riduzione delle disuguaglianze regionali, oltre a qualsiasi misura necessaria a garantire l'inclusione sociale e lo sviluppo industriale.	

Modalità di prestazione:	1) Prestazione transfrontaliera	2) Fruizione all'estero	3) Presenza commerciale	4) Presenza di persone fisiche
Settore o sottosettore	Limitazioni dell'accesso al mercato		Limitazioni al trattamento nazionale	Impegni aggiuntivi
	4) Nessun impegno, fatta eccezione per le misure che incidono sull'ingresso e sul soggiorno temporaneo di persone fisiche appartenenti alle categorie seguenti: personale chiave, venditori alle imprese e prestatori di servizi contrattuali, conformemente al capo 10, sezione B, e alle condizioni specificate nell'elenco di impegni specifici per tali categorie. Ai fini della prestazione di un servizio contrattuale, il prestatore di servizi contrattuali deve rispettare le prescrizioni e le condizioni in materia di qualifiche descritte nell'elenco degli impegni specifici per settore.		4) Nessun impegno, fatta eccezione per le misure che incidono sull'ingresso e sul soggiorno temporaneo di persone fisiche appartenenti alle categorie seguenti: personale chiave, venditori alle imprese e prestatori di servizi contrattuali, conformemente al capo 10, sezione B, e alle condizioni specificate nell'elenco di impegni specifici per tali categorie. Ai fini della prestazione di un servizio contrattuale, il prestatore di servizi contrattuali deve rispettare le prescrizioni e le condizioni in materia di qualifiche descritte nell'elenco degli impegni specifici per settore.	
BRASILE				
TUTTI I SETTORI DEI SERVIZI E I SETTORI DIVERSI DA QUELLI DEI SERVIZI INCLUSI NEL PRESENTE ELENCO			1), 2), 3), 4) i) Il Brasile si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore qualsiasi misura per lo sviluppo di regioni meno privilegiate o la riduzione di disuguaglianze regionali, oltre a qualsiasi misura necessaria a garantire l'inclusione sociale e lo sviluppo rurale; ii) il Brasile si riserva il diritto di adottare o mantenere in essere incentivi a favore dei propri servizi e fornitori di servizi, al fine di promuovere lo sviluppo tecnologico, il trasferimento di tecnologie, la ricerca scientifica e lo sviluppo di standard e norme in Brasile. Tale riserva comprende, ad esempio, misure e agevolazioni fiscali a favore di servizi e prestatori di servizi brasiliani.	

Modalità di prestazione:	1) Prestazione transfrontaliera	2) Fruizione all'estero	3) Presenza commerciale	4) Presenza di persone fisiche
Settore o sottosettore	Limitazioni dell'accesso al mercato		Limitazioni al trattamento nazionale	Impegni aggiuntivi
	3) i) I prestatori di servizi e gli investitori stranieri che intendono prestare servizi e svolgere attività di investimento in qualità di persone giuridiche in Brasile devono conformarsi a uno dei tipi di soggetti giuridici conformemente al diritto brasiliano; ii) nelle fasce di confine (zone comprese entro 150 (centocinquanta) chilometri dai confini nazionali) e in alcune zone (bacino amazzonico, Mata Atlântica, Serra do Mar e Pantanal del Mato Grosso) è necessaria un'autorizzazione per talune attività, tra cui: a) partecipazione di stranieri, siano essi persone fisiche o giuridiche, a qualsiasi titolo a una persona giuridica che detiene diritti immobiliari su proprietà rurali; b) installazione e gestione di mezzi per lo sfruttamento di servizi di diffusione sonora o servizi di diffusione di suoni e immagini; c) realizzazione e sfruttamento di impianti industriali di particolare interesse per la sicurezza nazionale; d) costituzione e gestione di società coinvolte nella prospezione, nell'estrazione e nello sfruttamento di risorse minerarie e nella fornitura di energia idraulica; ed e) costituzione di società coinvolte in insediamenti rurali. Nel caso delle lettere c), d) ed e), le rispettive società devono soddisfare, tra l'altro, le prescrizioni seguenti: il 51 % del capitale della società deve essere detenuto da cittadini brasiliani;		3) Il capitale straniero in Brasile deve essere registrato mediante una procedura dichiarativa ed elettronica presso la Banca centrale del Brasile.	

Modalità di prestazione:	1) Prestazione transfrontaliera	2) Fruizione all'estero	3) Presenza commerciale	4) Presenza di persone fisiche
Settore o sottosettore	Limitazioni dell'accesso al mercato		Limitazioni al trattamento nazionale	Impegni aggiuntivi
	la maggioranza delle posizioni dirigenziali deve essere ricoperta da cittadini brasiliani. Laddove tali attività siano svolte da una sola persona, soltanto cittadini brasiliani possono ottenere un'autorizzazione speciale per lo svolgimento di tali attività. Nel caso della lettera b), tra le altre prescrizioni, il capitale della società deve essere detenuto completamente da cittadini brasiliani; iii) l'acquisizione o la locazione di proprietà rurali o l'acquisizione di qualsiasi altro diritto immobiliare su proprietà rurali da parte di persone fisiche straniere, di persone giuridiche straniere o di persone giuridiche brasiliane a partecipazione straniera sono soggette a condizioni, limitazioni e autorizzazioni specifiche stabilite dal diritto brasiliano. Salvo diversa disposizione del diritto brasiliano, è vietata la donazione di beni immobili dell'Unione o degli Stati a soggetti stranieri, siano essi persone fisiche o giuridiche. 3), 4) Nelle imprese con 3 (tre) o più dipendenti, i due terzi della forza lavoro devono essere costituiti da cittadini brasiliani, e a cittadini brasiliani devono andare i due terzi delle retribuzioni. I membri del consiglio di bilancio e del consiglio di amministrazione delle società ad azionariato diffuso e i dirigenti di queste ultime devono risiedere in Brasile. Nel caso del «personale trasferito all'interno di una società», la nomina di dirigenti e quadri dipende dalla prova dell'investimento da parte del prestatore di servizi straniero. Nel caso dei «prestatori di servizi contrattuali», il rilascio di permessi di lavoro dipende dalla presentazione di un programma di formazione per dipendenti brasiliani. Nessun impegno specifico per i «professionisti indipendenti».			

Modalità di prestazione:	1) Prestazione transfrontaliera	2) Fruizione all'estero	3) Presenza commerciale	4) Presenza di persone fisiche
Settore o sottosettore	Limitazioni dell'accesso al mercato		Limitazioni al trattamento nazionale	Impegni aggiuntivi
	4) Nessun impegno, fatta eccezione per le misure relative alle categorie che seguono. A) Personale chiave 1. Personale trasferito all'interno di una società (in appresso: «personale trasferito») Deve esistere un collegamento associato tra il prestatore di servizi nel territorio brasiliano e la sua sede all'estero. Il posto che il personale trasferito deve occupare deve essere vacante. Le persone giuridiche devono fare in modo che vi siano almeno 2 (due) cittadini brasiliani ogni 3 (tre) dipendenti. Il termine «dipendenti» fa riferimento a: i) dirigenti La nomina di un dirigente deve riguardare: a) un investimento pari ad almeno 50 000 USD, a condizione che l'impresa crei 10 (dieci) nuovi posti di lavoro nei primi 2 (due) anni dalla sua costituzione o dall'assunzione del dirigente o amministratore; o b) la società deve aver investito un importo di almeno 200 000 USD in Brasile;		4) I contratti di lavoro a tempo determinato devono essere approvati dall'autorità competente.	

Modalità di prestazione:	1) Prestazione transfrontaliera	2) Fruizione all'estero	3) Presenza commerciale	4) Presenza di persone fisiche
Settore o sottosettore	Limitazioni dell'accesso al mercato		Limitazioni al trattamento nazionale	Impegni aggiuntivi
	ii) personale specializzato La società che impiega il personale specializzato deve giustificare la necessità di assumere tali professionisti e tecnici in relazione a professionisti e tecnici analoghi disponibili in Brasile. 2. Visitatori per motivi professionali Nel rispetto dei termini e dei periodi di soggiorno di cui al capo 10, sezione B; B) Venditori alle imprese Nel rispetto dei termini e dei periodi di soggiorno di cui al capo 10, sezione B; C) Prestatori di servizi contrattuali Il fruitore dei servizi deve essere una persona giuridica stabilita i Brasile. Deve esistere un contratto di assistenza tecnica o di trasferimento di tecnologia tra l'impresa dell'Unione e il fruitore di servizi in Brasile. Per ciascun professionista straniero cui si riferisce il contratto devono esservi: a) una giustificazione della necessità dei servizi di tale professionista in considerazione dei professionisti disponibili in Brasile; e b) prova del possesso di esperienze pregresse di almeno 3 (tre) anni. L'impresa dell'Unione che non dispone di professionisti brasiliani deve presentare un programma di formazione rivolto a professionisti brasiliani.			

Modalità di prestazione:	1) Prestazione transfrontaliera	2) Fruizione all'estero	3) Presenza commerciale	4) Presenza di persone fisiche
Settore o sottosettore	Limitazioni dell'accesso al mercato		Limitazioni al trattamento nazionale	Impegni aggiuntivi
PARAGUAY				
TUTTI I SERVIZI INCLUSI NEL PRESENTE ELENCO	Il Paraguay si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore misure volte a promuovere lo sviluppo tecnologico, la ricerca scientifica e lo sviluppo di standard e norme in Paraguay, siano esse discriminatorie o meno. Il Paraguay si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore qualsiasi misura per lo sviluppo di regioni meno privilegiate o la riduzione di disuguaglianze regionali, oltre alle misure necessarie a garantire l'inclusione sociale e lo sviluppo rurale.			
	3) Acquisizione di terreni o requisiti di residenza, applicabili agli investitori stranieri, nessun impegno nelle zone di frontiera (100 (cento) chilometri dalle frontiere terrestri).		3) Il codice civile del Paraguay (legge 1183/1985) stabilisce che le imprese costituite all'estero sono disciplinate, per quanto riguarda la loro esistenza e capacità, dalle leggi del paese in cui sono domiciliate. Il tipo di attività imprenditoriale svolto da tali imprese consente loro di esercitare pienamente nella Repubblica del Paraguay le azioni e i diritti ad esse spettanti. Inoltre, ai fini dell'esercizio abituale di atti rientranti nell'oggetto specifico della loro costituzione, dette imprese si conformeranno alle prescrizioni stabilite nella Repubblica. Il domicilio delle imprese straniere è considerato il luogo in cui si trova la loro attività principale. Tuttavia gli stabilimenti, le agenzie o le succursali stabiliti nella Repubblica del Paraguay sono considerati domiciliati in tale Stato ai fini degli atti compiuti nel territorio del Paraguay. Di conseguenza tali soggetti devono adempiere le formalità e gli obblighi stabiliti per il tipo di impresa paraguayana più simile al tipo di impresa straniera in questione.	

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

Modalità di prestazione:	1) Prestazione transfrontaliera	2) Fruizione all'estero	3) Presenza commerciale	4) Presenza di persone fisiche
Settore o sottosettore	Limitazioni dell'accesso al mercato		Limitazioni al trattamento nazionale	Impegni aggiuntivi
			Il codice civile del Paraguay stabilisce che, ai fini dell'espletamento delle formalità di cui sopra, ogni impresa costituita all'estero che intenda esercitare la propria attività in Paraguay deve: a) istituire una rappresentanza con un indirizzo specifico nel paese e indirizzi specifici dei rappresentanti per altre finalità giuridiche; b) confermare che l'impresa è stata costituita conformemente al diritto del suo paese; e c) giustificare allo stesso modo l'accordo o la decisione di creare una succursale o una rappresentanza, il capitale da assegnare, se del caso, e la designazione dei rappresentanti.	
	4) Nessun impegno, fatta eccezione per le misure che incidono sull'ingresso e sul soggiorno temporaneo di persone fisiche appartenenti alle categorie seguenti: personale chiave (personale trasferito all'interno di una società, visitatori per motivi professionali, dirigenti e specialisti) e laureati in tirocinio soggetti al capo 10, sezione B, e alle condizioni di cui all'elenco di impegni specifici. Ai fini della prestazione di un servizio contrattuale, il prestatore di servizi deve rispettare le prescrizioni e le condizioni in materia di qualifiche descritte nell'elenco degli impegni specifici per tali categorie. Le condizioni per tali categorie saranno soggette alla reciprocità concessa dall'Unione.		4) Nessun impegno, fatta eccezione per le misure che incidono sull'ingresso e sul soggiorno temporaneo di persone fisiche appartenenti alle categorie seguenti: personale chiave (personale trasferito all'interno di una società, visitatori per motivi professionali, dirigenti e specialisti) e laureati in tirocinio soggetti al capo 10, sezione B, e alle condizioni di cui all'elenco di impegni specifici. Ai fini della prestazione di un servizio contrattuale, il prestatore di servizi deve rispettare le prescrizioni e le condizioni in materia di qualifiche descritte nell'elenco degli impegni specifici per tali categorie. Le condizioni per tali categorie saranno soggette alla reciprocità concessa dall'Unione.	

Modalità di prestazione:	1) Prestazione transfrontaliera	2) Fruizione all'estero	3) Presenza commerciale	4) Presenza di persone fisiche
Settore o sottosettore	Limitazioni dell'accesso al mercato		Limitazioni al trattamento nazionale	Impegni aggiuntivi
URUGUAY				
TUTTI I SERVIZI INCLUSI NEL PRESENTE ELENCO	3) L'Uruguay si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore qualsiasi misura volta a istituire una zona di sicurezza di frontiera (*Zona de Seguridad Fronteriza*) adiacente alle frontiere terrestri e fluviali del territorio nazionale. 4) Nessun impegno, tranne per le misure che incidono sull'ingresso e sul soggiorno temporaneo di persone fisiche afferenti alle categorie soggette al capo 10, sezione B, e alle condizioni specificate nell'elenco di impegni specifici.		4) Nessun impegno, tranne per le misure che incidono sull'ingresso e sul soggiorno temporaneo di persone fisiche afferenti alle categorie soggette al capo 10, sezione B, e alle condizioni specificate nell'elenco di impegni specifici.	

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

I. ELENCO DEGLI IMPEGNI SPECIFICI PER I SETTORI E SOTTOSETTORI		
DIVERSI DA QUELLI DEI SERVIZI	LIMITAZIONI DELL'ACCESSO AL MERCATO	LIMITAZIONI AL TRATTAMENTO NAZIONALE
ARGENTINA		
II. ELENCO DEGLI IMPEGNI SPECIFICI PER SETTORE		
A. AGRICOLTURA, CACCIA E SILVICOLTURA		
01. Agricoltura, caccia	Nessuna.	Nessuna.
02. Silvicoltura/sfruttamento forestale ([1])	Nessuna.	Nessuna.
B. PESCA		
05. Pesca, gestione di avannotterie e allevamenti ittici	Lo sfruttamento delle risorse marine vive deve essere concesso soltanto alle persone fisiche aventi residenza in Argentina o alle persone giuridiche stabilite conformemente al diritto argentino. Le attività delle navi battenti bandiera straniera dovranno essere conformi alle disposizioni della legge 24.922/97. Sono ammessi soltanto congiuntamente a una o più imprese registrate localmente, come stabilito dalla legge sul diritto societario 19550.	I pescherecci impiegati nell'industria della pesca devono essere iscritti nel registro argentino competente e battere bandiera argentina. I membri degli equipaggi di tutti i pescherecci devono possedere i requisiti seguenti: a) i comandanti e gli ufficiali devono avere cittadinanza argentina, per nascita, opzione o naturalizzazione; e b) il 75 % del resto dell'equipaggio dei pescherecci deve essere argentino o straniero con più di 10 (dieci) anni di residenza permanente effettivamente riconosciuta in Argentina.

([1]) Le relative attività di servizi sono incluse nell'elenco degli impegni specifici per i servizi, compresi la distribuzione e il trasporto.

I. ELENCO DEGLI IMPEGNI SPECIFICI PER I SETTORI E SOTTOSETTORI		
DIVERSI DA QUELLI DEI SERVIZI	LIMITAZIONI DELL'ACCESSO AL MERCATO	LIMITAZIONI AL TRATTAMENTO NAZIONALE
		Qualora non sia possibile raggiungere la percentuale di cui alla lettera b) a causa della mancanza di personale, personale straniero può salire temporaneamente a bordo della nave fino al ripristino di tale percentuale, fatto salvo il rispetto di tutti gli obblighi di legge. Quando sono disponibili membri dell'equipaggio argentini, l'equipaggio deve essere completato attingendo a tali risorse. In caso di violazione delle leggi o delle normative, oltre alla sanzione applicabile, le navi straniere possono essere trattenute presso un porto argentino fino al versamento delle ammende o alla presentazione di garanzie soddisfacenti.
C. ATTIVITÀ ESTRATTIVE		
10. Estrazione di carbone e lignite; estrazione di torba	Nessuna.	Nessuna.
12. Estrazione di minerali di uranio e torio	Nessun impegno.	Nessun impegno.
13. Estrazione di minerali metalliferi	Nessuna.	Nessuna.
14. Altre attività estrattive	Nessuna.	Nessuna.
D. ATTIVITÀ MANIFATTURIERE	L'Argentina si riserva il diritto di mantenere in vigore o adottare qualsiasi misura relativa a requisiti in materia di prestazioni previsti da normative o programmi per i produttori nazionali di beni strumentali e di beni informatici.	L'Argentina si riserva il diritto di mantenere in vigore o adottare qualsiasi misura relativa a incentivi previsti da normative o programmi per i produttori nazionali di beni strumentali e di beni informatici.
15. Industrie alimentari e delle bevande	Nessuna.	Nessuna.

I. ELENCO DEGLI IMPEGNI SPECIFICI PER I SETTORI E SOTTOSETTORI		
DIVERSI DA QUELLI DEI SERVIZI	LIMITAZIONI DELL'ACCESSO AL MERCATO	LIMITAZIONI AL TRATTAMENTO NAZIONALE
16. Industria del tabacco	Nessuna.	Nessuna.
17. Industria tessile	Nessuna.	Nessuna.
18. Confezione di capi di abbigliamento; preparazione e tintura di pellicce	Nessuna.	Nessuna.
19. Preparazione e concia del cuoio; fabbricazione di articoli da viaggio, borse, pelletteria e calzature	Nessuna.	Nessuna.
20. Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero, esclusi i mobili; fabbricazione di articoli in paglia e materiali da intreccio	Nessuna.	Nessuna.
21. Fabbricazione di carta e ([1]) di prodotti di carta	Nessuna.	Nessuna.
22. Editoria, stampa e riproduzione su supporti registrati	Nessuna.	Nessuna.
24. Fabbricazione di prodotti chimici	Nessuna.	Nessuna.
25. Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche	Nessuna.	Nessuna.
26. Fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi	Nessuna.	Nessuna.
27. Attività metallurgiche	Nessuna.	Nessuna.

([1]) Le relative attività di servizi sono incluse nell'elenco degli impegni specifici per i servizi, compresi la distribuzione e il trasporto.

I. ELENCO DEGLI IMPEGNI SPECIFICI PER I SETTORI E SOTTOSETTORI		
DIVERSI DA QUELLI DEI SERVIZI	LIMITAZIONI DELL'ACCESSO AL MERCATO	LIMITAZIONI AL TRATTAMENTO NAZIONALE
28. Fabbricazione di prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature	Nessuna.	Nessuna.
29. Fabbricazione di macchinari e apparecchiature n.c.a. 291. Fabbricazione di macchine di impiego generale 293. Fabbricazione di apparecchi per uso domestico n.c.a.	Nessuna.	Nessuna.
30. Fabbricazione di macchine per l'ufficio, la contabilità e il calcolo	Nessuna.	Nessuna.
31. Fabbricazione di macchine ed apparecchiature elettriche n.c.a.	Nessuna.	Nessuna.
32. Fabbricazione di apparecchi radiotelevisivi e di apparecchiature per le comunicazioni	Nessuna.	Nessuna.
33. Fabbricazione di apparecchi medici, di apparecchi di precisione, di strumenti ottici e di orologi	Nessuna.	Nessuna.
34. Fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi	L'Argentina si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore qualsiasi misura finalizzata allo sviluppo del proprio settore automobilistico, motociclistico e delle macchine agricole, comprese misure fiscali, requisiti in materia di prestazioni, trasferimento di tecnologia e meccanismi di sviluppo della forza lavoro.	L'Argentina si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore qualsiasi misura finalizzata allo sviluppo del proprio settore automobilistico, motociclistico e delle macchine agricole, comprese misure fiscali, requisiti in materia di prestazioni, trasferimento di tecnologia e meccanismi di sviluppo della forza lavoro.
35. Fabbricazione di altri mezzi di trasporto	Nessuna.	Nessuna.
36. Fabbricazione di mobili; attività manifatturiere n.c.a.	Nessuna.	Nessuna.
37. Riciclaggio	Nessuna.	Nessuna.

I. ELENCO DEGLI IMPEGNI SPECIFICI PER I SETTORI E SOTTOSETTORI		
DIVERSI DA QUELLI DEI SERVIZI	LIMITAZIONI DELL'ACCESSO AL MERCATO	LIMITAZIONI AL TRATTAMENTO NAZIONALE
E. PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA, GAS, VAPORE E ACQUA CALDA (esclusi i servizi connessi)		
4010. Produzione di energia elettrica	Condizioni da disciplinare mediante singoli contratti di concessione.	Condizioni da disciplinare mediante singoli contratti di concessione.
4020. Produzione di gas, esclusi i gas petroliferi e i derivati	Condizioni da disciplinare mediante singoli contratti di concessione.	Condizioni da disciplinare mediante singoli contratti di concessione.
BRASILE		
0. AGRICOLTURA, SILVICOLTURA E PRODOTTI DELLA PESCA		
01. Prodotti dell'agricoltura e dell'orticoltura	Nessuna.	Nessuna.
02. Animali vivi e prodotti di origine animale (esclusa la carne)		
03. Prodotti della silvicoltura e dello sfruttamento forestale		Nessuna.
04. Pesci e altri prodotti della pesca	Le navi battenti bandiera straniera possono esercitare attività di pesca commerciale in Brasile (anche nella sua zona economica esclusiva) soltanto se sono noleggiate da persone giuridiche stabilite in Brasile che hanno ottenuto un'autorizzazione governativa. Il pesce, i prodotti della pesca e i sottoprodotti della pesca di navi brasiliane o di navi straniere noleggiate da persone giuridiche stabilite in Brasile sono di origine brasiliana. Si applicano anche le limitazioni di cui all'elenco brasiliano di impegni specifici per i servizi.	

I. ELENCO DEGLI IMPEGNI SPECIFICI PER I SETTORI E SOTTOSETTORI		
DIVERSI DA QUELLI DEI SERVIZI	LIMITAZIONI DELL'ACCESSO AL MERCATO	LIMITAZIONI AL TRATTAMENTO NAZIONALE
1. MINERALI; ENERGIA ELETTRICA, GAS E ACQUA (escluso il sottosettore 13) 2. PRODOTTI ALIMENTARI, BEVANDE E TABACCO PRODOTTI TESSILI, CAPI DI ABBIGLIAMENTO E PRODOTTI IN CUOIO 3. ALTRI BENI TRASPORTABILI, TRANNE PRODOTTI IN METALLO, MACCHINARI E ATTREZZATURE (escluso il sottosettore 33)	Nessuna, fatta eccezione per la prospezione e lo sfruttamento di giacimenti di petrolio, gas naturale e altri idrocarburi fluidi; la raffinazione di petrolio brasiliano o estero; l'importazione e l'esportazione di prodotti e sottoprodotti di base; il trasporto marittimo di petrolio greggio di origine brasiliana o di sottoprodotti petroliferi di base prodotti in Brasile; e il trasporto mediante oleodotto, la distribuzione all'ingrosso e la vendita al dettaglio di petrolio greggio, di suoi sottoprodotti e gas naturale, sono monopoli di Stato che possono essere gestiti, in concessione o previa autorizzazione a norma del diritto brasiliano, da imprese istituite a norma del diritto brasiliano, aventi sede legale e amministrativa in Brasile.	Nessuna. Nessun impegno per i minerali.
4. PRODOTTI IN METALLO, MACCHINARI E ATTREZZATURE	Nessun impegno per i minerali.	
PARAGUAY		
I. IMPEGNI ORIZZONTALI TUTTI I SETTORI E SOTTOSETTORI DIVERSI DA QUELLI DEI SERVIZI INCLUSI NEL PRESENTE ELENCO	Nessun impegno per misure relative a incentivi previsti da normative e/o programmi per produttori di qualsiasi bene. Acquisizione di terreni o requisiti di residenza, applicabili agli investitori stranieri, non prevedono impegni nelle zone di frontiera (100 (cento) chilometri dalle frontiere terrestri). Il Paraguay si riserva il diritto di adottare misure coerenti con le norme attuali o future dell'OMC sugli investimenti. Il Paraguay si riserva il diritto di mantenere in vigore o adottare qualsiasi misura o disposizione ai fini dei controlli statistici della registrazione di investimenti esteri e del loro trasferimento dopo l'entrata in vigore del presente accordo.	Il Paraguay si riserva il diritto di adottare misure coerenti con le norme attuali o future dell'OMC sugli investimenti. Il Paraguay si riserva il diritto di mantenere in vigore o adottare qualsiasi misura o disposizione ai fini dei controlli statistici della registrazione degli investimenti esteri e del relativo trasferimento dopo l'entrata in vigore del presente accordo. Il Paraguay si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore qualsiasi misura per lo sviluppo di regioni meno privilegiate o la riduzione di disuguaglianze regionali, oltre alle misure necessarie a garantire l'inclusione sociale e lo sviluppo rurale.

I. ELENCO DEGLI IMPEGNI SPECIFICI PER I SETTORI E SOTTOSETTORI		
DIVERSI DA QUELLI DEI SERVIZI	LIMITAZIONI DELL'ACCESSO AL MERCATO	LIMITAZIONI AL TRATTAMENTO NAZIONALE
	Il Paraguay si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore misure volte a promuovere lo sviluppo tecnologico, la ricerca scientifica e lo sviluppo di standard e norme in Paraguay, siano esse discriminatorie o meno. Il Paraguay si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore qualsiasi misura relativa alla registrazione dei capitali stranieri tramite un'istituzione pubblica.	Il Paraguay si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore qualsiasi misura in materia fiscale che possa dar luogo a un trattamento diverso per quanto riguarda la ricerca scientifica, lo sviluppo tecnologico e il trasferimento di tecnologie.
II. ELENCO DEGLI IMPEGNI SPECIFICI PER SETTORE		
A. AGRICOLTURA, CACCIA E SILVICOLTURA 01. Agricoltura, caccia 02. Silvicoltura/sfruttamento forestale	Nessuna.	Nessuna.
D. ATTIVITÀ MANIFATTURIERE		
15. Industrie alimentari e delle bevande 16. Industria del tabacco 17. Industria tessile 18. Confezione di capi di abbigliamento; preparazione e tintura di pellicce 19. Preparazione e concia del cuoio; fabbricazione di articoli da viaggio, borse, pelletteria, selleria e calzature 20. Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero, esclusi i mobili; fabbricazione di articoli in paglia e materiali da intreccio 21. Fabbricazione di carta e di prodotti di carta	Nessuna.	Nessuna.

I. ELENCO DEGLI IMPEGNI SPECIFICI PER I SETTORI E SOTTOSETTORI		
DIVERSI DA QUELLI DEI SERVIZI	LIMITAZIONI DELL'ACCESSO AL MERCATO	LIMITAZIONI AL TRATTAMENTO NAZIONALE
22. Fabbricazione di coke, raffinerie di petrolio, trattamento dei combustibili nucleari	Nessuna, fatta eccezione per il fatto che la prospezione, l'esplorazione e lo sfruttamento di giacimenti di idrocarburi possono essere effettuati direttamente dal Paraguay o da qualsiasi soggetto che possa essere costituito sotto il suo controllo a tale fine, oppure da licenziatari o concessionari mediante permessi o concessioni accordati dal Paraguay a persone fisiche o giuridiche, nazionali o straniere, conformemente al diritto del Paraguay. I giacimenti di idrocarburi allo stato solido, liquido e gassoso che si trovano naturalmente nel territorio del Paraguay, ad eccezione delle sostanze sabbiose, terrose e calcaree, rientrano nel dominio del Paraguay. Il Paraguay può accordare concessioni a persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, o a imprese nazionali, straniere o a proprietà congiunta, per la prospezione, l'esplorazione, la ricerca o lo sfruttamento di giacimenti, per un periodo di tempo limitato. La legge del Paraguay disciplina il sistema economico che tiene conto degli interessi dello Stato, dei licenziatari o dei concessionari e dei proprietari che potrebbero essere interessati.	Nessuna.
23. Fabbricazione di prodotti chimici 24. Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche 25. Fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi 26. Attività metallurgiche 27. Fabbricazione di prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature	Nessuna.	Nessuna.

I. ELENCO DEGLI IMPEGNI SPECIFICI PER I SETTORI E SOTTOSETTORI		
DIVERSI DA QUELLI DEI SERVIZI	LIMITAZIONI DELL'ACCESSO AL MERCATO	LIMITAZIONI AL TRATTAMENTO NAZIONALE
29. Fabbricazione di macchinari e apparecchiature n.c.a. 30. Fabbricazione di macchine per l'ufficio, la contabilità e il calcolo 31. Fabbricazione di macchine ed apparecchi elettrici n.c.a. 32. Fabbricazione di apparecchi radiotelevisivi e di apparecchiature per le comunicazioni 33. Fabbricazione di apparecchi medici, di apparecchi di precisione, di strumenti ottici e di orologi	Nessuna.	Nessuna.
34. Fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 35. Fabbricazione di altri mezzi di trasporto 36. Fabbricazione di mobili; attività manifatturiere n.c.a. 37. Riciclaggio	Nessuna.	Nessuna.
URUGUAY I. IMPEGNI ORIZZONTALI TUTTI I SETTORI INCLUSI NEL PRESENTE ELENCO		L'Uruguay si riserva il diritto di mantenere in vigore o adottare qualsiasi misura o disposizione ai fini dei controlli statistici della registrazione di investimenti esteri e del relativo trasferimento dopo l'entrata in vigore del presente accordo.

I. ELENCO DEGLI IMPEGNI SPECIFICI PER I SETTORI E SOTTOSETTORI		
DIVERSI DA QUELLI DEI SERVIZI	LIMITAZIONI DELL'ACCESSO AL MERCATO	LIMITAZIONI AL TRATTAMENTO NAZIONALE
II. ELENCO DEGLI IMPEGNI SPECIFICI PER SETTORE		
A. AGRICOLTURA, CACCIA E SILVICOLTURA		
01. Agricoltura, caccia	Nessuna.	Nessuna.
02. Silvicoltura/sfruttamento forestale*	Nessuna.	Nessuna.
B. PESCA		
05. Pesca, gestione di avannotterie e allevamenti ittici	Le attività di pesca commerciale e di caccia marina effettuate nelle acque interne e nelle acque marine territoriali all'interno di una zona di 12 (dodici) miglia, misurate dalle linee di base, sono riservate esclusivamente alle navi debitamente autorizzate battenti bandiera dell'Uruguay. Le navi commerciali battenti bandiera straniera sono autorizzate a sfruttare le risorse biologiche soltanto tra la zona di 12 (dodici) miglia di cui al paragrafo precedente e 200 (duecento) miglia marine, previa autorizzazione del potere esecutivo, concessa in conformità alla legge n. 13833 e iscritta nel registro tenuto dalla Dirección Nacional de Recursos Acuáticos. La trasformazione e la commercializzazione dei prodotti della pesca sono autorizzate dal potere esecutivo e possono essere soggette all'obbligo di trasformazione totale o parziale di tali prodotti in Uruguay.	

I. ELENCO DEGLI IMPEGNI SPECIFICI PER I SETTORI E SOTTOSETTORI		
DIVERSI DA QUELLI DEI SERVIZI	LIMITAZIONI DELL'ACCESSO AL MERCATO	LIMITAZIONI AL TRATTAMENTO NAZIONALE
C. ATTIVITÀ ESTRATTIVE	Le licenze minerarie o i titoli minerari sono rilasciati dall'autorità mineraria che dipende dal governo nazionale. I requisiti per lo sfruttamento individuale sono anch'essi disciplinati dall'autorità mineraria. La prospezione e l'esplorazione di giacimenti minerari e l'estrazione mineraria devono essere effettuate unicamente: a) dallo Stato o da soggetti statali; o b) a norma di un titolo minerario. Il godimento di diritti minerari attribuiti dal rispettivo titolo è disciplinato da normative specifiche e dalle disposizioni del contratto specifico per tale licenza mineraria o titolo minerario. Il titolare di una concessione per la prospezione e l'esplorazione in grado di esportare minerali metallici deve fornire al mercato interno il 15 % del valore di ciascuna operazione di esportazione a un prezzo «franco a bordo».	
10. Estrazione di carbone e lignite; estrazione di torba 12. Estrazione di minerali di uranio e torio 13. Estrazione di minerali metalliferi 14. Altre attività estrattive	Nessuna, fatta eccezione per quanto indicato sopra.	Nessuna, fatta eccezione per quanto indicato sopra.

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

I. ELENCO DEGLI IMPEGNI SPECIFICI PER I SETTORI E SOTTOSETTORI		
DIVERSI DA QUELLI DEI SERVIZI	LIMITAZIONI DELL'ACCESSO AL MERCATO	LIMITAZIONI AL TRATTAMENTO NAZIONALE
D. ATTIVITÀ MANIFATTURIERE		
15. Industrie alimentari e delle bevande 16. Industria del tabacco	Nessuna.	Nessuna.
17. Industria tessile	Nessuna.	
18. Confezione di capi di abbigliamento; preparazione e tintura di pellicce	Nessuna.	Nessuna.
19. Preparazione e concia del cuoio; fabbricazione di articoli da viaggio, borse, pelletteria e calzature 20. Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero, esclusi i mobili; fabbricazione di articoli in paglia e materiali da intreccio 21. Fabbricazione di carta e [1] di prodotti di carta	Nessuna.	Nessuna.
22. Editoria, stampa e riproduzione su supporti registrati	Nessuna.	Nessuna, salvo che il responsabile, il direttore o il gestore di un giornale, di una rivista o di un periodico deve essere cittadino uruguayano.

[1] Le relative attività di servizi sono incluse nell'elenco degli impegni specifici per i servizi, compresi la distribuzione e il trasporto.

I. ELENCO DEGLI IMPEGNI SPECIFICI PER I SETTORI E SOTTOSETTORI		
DIVERSI DA QUELLI DEI SERVIZI	LIMITAZIONI DELL'ACCESSO AL MERCATO	LIMITAZIONI AL TRATTAMENTO NAZIONALE
24. Fabbricazione di prodotti chimici 25. Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche 26. Fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi 27. Attività metallurgiche 28. Fabbricazione di prodotti in metallo, esclusi macchinari e attrezzature	Nessuna.	Nessuna.
29. Fabbricazione di macchinari e apparecchiature n.c.a. 291. Fabbricazione di macchine di impiego generale 293. Fabbricazione di apparecchi per uso domestico n.c.a.	Nessuna.	Nessuna.
30. Fabbricazione di macchine per l'ufficio, la contabilità e il calcolo 31. Fabbricazione di macchine ed apparecchiature elettriche n.c.a. 32. Fabbricazione di apparecchi radiotelevisivi e di apparecchiature per le comunicazioni 33. Fabbricazione di apparecchi medici, di apparecchi di precisione, di strumenti ottici e di orologi	Nessuna.	Nessuna.
34. Fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi	Nessuna.	Nessuna.
35. Fabbricazione di altri mezzi di trasporto 36. Fabbricazione di mobili; attività manifatturiere n.c.a. 37. Riciclaggio	Nessuna.	Nessuna.

I. ELENCO DEGLI IMPEGNI SPECIFICI PER I SETTORI E SOTTOSETTORI		
DIVERSI DA QUELLI DEI SERVIZI	LIMITAZIONI DELL'ACCESSO AL MERCATO	LIMITAZIONI AL TRATTAMENTO NAZIONALE
E. PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA, GAS, VAPORE E ACQUA CALDA (esclusi i servizi connessi)		
4010. Produzione di energia elettrica	Condizioni da disciplinare mediante singoli contratti di concessione.	Condizioni da disciplinare mediante singoli contratti di concessione.
4020. Produzione di gas, esclusi i gas petroliferi e i derivati	Condizioni da disciplinare mediante singoli contratti di concessione.	Nessuna.
4030. Produzione di vapore e acqua calda	Nessuna.	Nessuna.

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

Modalità di prestazione:	1) Prestazione transfrontaliera	2) Fruizione all'estero	3) Presenza commerciale	4) Presenza di persone fisiche
II. IMPEGNI SPECIFICI PER I SERVIZI				
Settore o sottosettore	Limitazioni dell'accesso al mercato		Limitazioni al trattamento nazionale	Impegni aggiuntivi
1. SERVIZI ALLE IMPRESE				
ARGENTINA				
1.A. Servizi professionali	1), 3), 4) Le persone fisiche che intendono prestare servizi professionali devono ottenere il riconoscimento del loro titolo professionale mediante una licenza rilasciata dall'associazione professionale competente; devono altresì stabilire il loro domicilio legale o speciale in Argentina. Domicilio legale e speciale: non comporta l'obbligo di residenza.			
a) Servizi legali (CPC 861)	1) Nessuna. 2) Nessuna. 3) Nessuna. 4) Nessun impegno, tranne quanto indicato nella sezione sugli impegni orizzontali.		1) Nessuna. 2) Nessuna. 3) Nessuna. 4) Nessun impegno, tranne quanto indicato nella sezione sugli impegni orizzontali.	
b) Servizi di contabilità, revisione dei conti e tenuta dei libri contabili (CPC 862)	1) Nessuna. 2) Nessuna. 3) Nessuna. 4) Nessun impegno, tranne quanto indicato nella sezione sugli impegni orizzontali.		1) Nessuna. 2) Nessuna. 3) Nessuna. 4) Nessun impegno, tranne quanto indicato nella sezione sugli impegni orizzontali.	

Modalità di prestazione:	1) Prestazione transfrontaliera	2) Fruizione all'estero	3) Presenza commerciale	4) Presenza di persone fisiche

II. IMPEGNI SPECIFICI PER I SERVIZI

Settore o sottosettore	Limitazioni dell'accesso al mercato	Limitazioni al trattamento nazionale	Impegni aggiuntivi
d) Servizi di architettura (CPC 8671)	1) Nessuna. 2) Nessuna. 3) Nessuna. 4) Nessun impegno, tranne quanto indicato nella sezione sugli impegni orizzontali.	1) Nessuna. 2) Nessuna. 3) Nessuna. 4) Nessun impegno, tranne quanto indicato nella sezione sugli impegni orizzontali.	
e) Servizi di ingegneria (CPC 8672)	1) Nessuna. 2) Nessuna. 3) Nessuna. 4) Nessun impegno, tranne quanto indicato nella sezione sugli impegni orizzontali.	1) Nessuna. 2) Nessuna. 3) Nessuna. 4) Nessun impegno, tranne quanto indicato nella sezione sugli impegni orizzontali.	
f) Servizi di ingegneria integrati (CPC 8673)	1) Nessuna. 2) Nessuna. 3) Nessuna. 4) Nessun impegno, tranne quanto indicato nella sezione sugli impegni orizzontali.	1) Nessuna. 2) Nessuna. 3) Nessuna. 4) Nessun impegno, tranne quanto indicato nella sezione sugli impegni orizzontali.	
g) Servizi di urbanistica e architettura del paesaggio (CPC 8674)	1) Nessuna. 2) Nessuna. 3) Nessuna. 4) Nessun impegno, tranne quanto indicato nella sezione sugli impegni orizzontali.	1) Nessuna. 2) Nessuna. 3) Nessuna. 4) Nessun impegno, tranne quanto indicato nella sezione sugli impegni orizzontali.	

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

Modalità di prestazione:	1) Prestazione transfrontaliera	2) Fruizione all'estero	3) Presenza commerciale	4) Presenza di persone fisiche
II. IMPEGNI SPECIFICI PER I SERVIZI				
Settore o sottosettore	Limitazioni dell'accesso al mercato		Limitazioni al trattamento nazionale	Impegni aggiuntivi
i) Servizi veterinari (CPC 932)	1) Nessuna. 2) Nessuna. 3) Nessuna. 4) Nessun impegno, tranne quanto indicato nella sezione sugli impegni orizzontali.		1) Nessuna. 2) Nessuna. 3) Nessuna. 4) Nessun impegno, tranne quanto indicato nella sezione sugli impegni orizzontali.	
BRASILE 1.A. Servizi professionali				
a) Servizi legali (CPC 861, soltanto consulenza legale in materia di diritto internazionale ed estero)	1) Nessun impegno. 2) Nessun impegno. 3) Gli studi che prestano servizi di consulenza legale in materia di diritto internazionale ed estero devono essere costituiti a norma del diritto brasiliano, limitando le loro finalità commerciali ai soli servizi di consulenza in materia di diritto internazionale ed estero. Tutti i soci di tali studi devono essere consulenti in materia di diritto internazionale ed estero. 4) Nessun impegno, tranne quanto indicato nella sezione sugli impegni orizzontali.		1) Nessun impegno. 2) Nessun impegno. 3) Nessuna. 4) Nessun impegno, tranne quanto indicato nella sezione sugli impegni orizzontali.	

Modalità di prestazione:	1) Prestazione transfrontaliera	2) Fruizione all'estero	3) Presenza commerciale	4) Presenza di persone fisiche

II. IMPEGNI SPECIFICI PER I SERVIZI

Settore o sottosettore	Limitazioni dell'accesso al mercato	Limitazioni al trattamento nazionale	Impegni aggiuntivi
b) Servizi di contabilità, revisione dei conti e tenuta dei libri contabili (CPC 862)	1) Nessun impegno, fatta eccezione per il fatto che un prestatore di servizi straniero può cedere il proprio nome a professionisti brasiliani. 2) Nessun impegno. 3) Non è consentita la partecipazione di non residenti a persone giuridiche controllate da cittadini brasiliani. Un prestatore di servizi straniero non deve utilizzare la propria denominazione straniera, ma può cederla a professionisti brasiliani che stabiliranno ed eserciteranno la piena partecipazione a una nuova persona giuridica nel territorio del Brasile. È vietato agire sulla base di procure conferite da cittadini stranieri. 4) Nessun impegno, tranne quanto indicato nella sezione sugli impegni orizzontali.	1) Nessun impegno. 2) Nessun impegno. 3) Nessuna, salvo quanto indicato nelle limitazioni nella colonna «Accesso al mercato». 4) Nessun impegno, tranne quanto indicato nella sezione sugli impegni orizzontali.	
d) Servizi di architettura (CPC 8671)	1) Nessun impegno. 2) Nessun impegno. 3) Ai fini della responsabilità legale, i prestatori di servizi stranieri devono formare un partenariato con prestatori di servizi brasiliani sotto forma di un «consórcio», nel contesto del quale il partner brasiliano detiene la leadership. 4) Nessun impegno, tranne quanto indicato nella sezione sugli impegni orizzontali.	1) Nessun impegno. 2) Nessun impegno. 3) Nessuna. 4) Nessun impegno, tranne quanto indicato nella sezione sugli impegni orizzontali.	

Modalità di prestazione:	1) Prestazione transfrontaliera	2) Fruizione all'estero	3) Presenza commerciale	4) Presenza di persone fisiche

II. IMPEGNI SPECIFICI PER I SERVIZI

Settore o sottosettore	Limitazioni dell'accesso al mercato	Limitazioni al trattamento nazionale	Impegni aggiuntivi
e) Servizi di ingegneria (CPC 86721, CPC 86722, CPC 86723, CPC 86724, CPC 86725, CPC 86726, CPC 86727, CPC 86729)	1) Nessun impegno. 2) Nessun impegno. 3) Ai fini della responsabilità legale, i prestatori di servizi stranieri devono formare un partenariato con prestatori di servizi brasiliani sotto forma di un «consórcio», nel contesto del quale il partner brasiliano detiene la leadership. 4) Nessun impegno, tranne quanto indicato nella sezione sugli impegni orizzontali.	1) Nessun impegno. 2) Nessun impegno. 3) Nessuna. 4) Nessun impegno, tranne quanto indicato nella sezione sugli impegni orizzontali.	
f) Servizi di ingegneria integrati (CPC 8673)	1) Nessun impegno. 2) Nessun impegno. 3) Ai fini della responsabilità legale, i prestatori di servizi stranieri devono formare un partenariato con prestatori di servizi brasiliani sotto forma di un «consórcio», nel contesto del quale il partner brasiliano detiene la leadership. 4) Nessun impegno, tranne quanto indicato nella sezione sugli impegni orizzontali.	1) Nessun impegno. 2) Nessun impegno. 3) Nessuna. 4) Nessun impegno, tranne quanto indicato nella sezione sugli impegni orizzontali.	

Modalità di prestazione:	1) Prestazione transfrontaliera	2) Fruizione all'estero	3) Presenza commerciale	4) Presenza di persone fisiche

II. IMPEGNI SPECIFICI PER I SERVIZI

Settore o sottosettore	Limitazioni dell'accesso al mercato	Limitazioni al trattamento nazionale	Impegni aggiuntivi
g) Servizi di urbanistica e architettura del paesaggio (CPC 8674)	1) Nessun impegno. 2) Nessun impegno. 3) Ai fini della responsabilità legale, i prestatori di servizi stranieri devono formare un partenariato con prestatori di servizi brasiliani sotto forma di un «consórcio», nel contesto del quale il partner brasiliano detiene la leadership. 4) Nessun impegno, tranne quanto indicato nella sezione sugli impegni orizzontali.	1) Nessun impegno. 2) Nessun impegno. 3) Nessuna. 4) Nessun impegno, tranne quanto indicato nella sezione sugli impegni orizzontali.	
h) Servizi veterinari (CPC 932)	1) Nessuna. 2) Nessuna. 3) Nessuna. 4) Nessun impegno, tranne quanto indicato nella sezione sugli impegni orizzontali.	1) Nessuna. 2) Nessuna. 3) Nessuna. 4) Nessun impegno, tranne quanto indicato nella sezione sugli impegni orizzontali.	
PARAGUAY 1.A. Servizi professionali			
a) Servizi di contabilità, revisione dei conti e tenuta dei libri contabili (CPC 862)	1) Nessun impegno. 2) Nessun impegno. 3) Nessuna. Questo sottosettore sarà soggetto all'obbligo di registrazione presso l'autorità competente. 4) Nessun impegno, tranne quanto indicato nella sezione sugli impegni orizzontali.	1) Nessun impegno. 2) Nessun impegno. 3) Nessuna. Questo sottosettore sarà soggetto all'obbligo di registrazione presso l'autorità competente. 4) Nessun impegno, tranne quanto indicato nella sezione sugli impegni orizzontali.	

Modalità di prestazione:	1) Prestazione transfrontaliera	2) Fruizione all'estero	3) Presenza commerciale	4) Presenza di persone fisiche

II. IMPEGNI SPECIFICI PER I SERVIZI

Settore o sottosettore	Limitazioni dell'accesso al mercato	Limitazioni al trattamento nazionale	Impegni aggiuntivi
b) Servizi di consulenza e rappresentanza legale in procedure statutarie di tribunali quasi giudiziari, consigli ecc. (CPC 86120)	1) Nessuna. 2) Nessuna. 3) Nessuna, salvo il fatto che gli avvocati stranieri devono ottenere il riconoscimento, l'omologazione e l'iscrizione dei loro diplomi presso l'organo giurisdizionale. 4) Nessun impegno, tranne quanto indicato nella sezione sugli impegni orizzontali.	1) Nessuna. 2) Nessuna. 3) Nessuna, salvo il fatto che gli avvocati stranieri devono ottenere il riconoscimento, l'omologazione e l'iscrizione dei loro diplomi presso l'organo giurisdizionale. 4) Nessun impegno, tranne quanto indicato nella sezione sugli impegni orizzontali.	
URUGUAY			
1.A. Servizi professionali	Le persone fisiche che intendono prestare servizi professionali devono ottenere il riconoscimento del loro titolo professionale e stabilire un domicilio legale in Uruguay. Le autorità uruguayane disciplineranno in futuro l'esercizio di queste professioni. Il domicilio legale non implica la residenza in Uruguay.		
a) Servizi legali (CPC 861, eccetto 86130)	1) Nessun impegno. 2) Nessuna. 3) Nessuna. 4) Nessun impegno, tranne quanto indicato nella sezione sugli impegni orizzontali.	1) Nessun impegno. 2) Nessuna. 3) Nessuna. 4) Nessun impegno, tranne quanto indicato nella sezione sugli impegni orizzontali.	

Modalità di prestazione:	1) Prestazione transfrontaliera	2) Fruizione all'estero	3) Presenza commerciale	4) Presenza di persone fisiche

II. IMPEGNI SPECIFICI PER I SERVIZI

Settore o sottosettore	Limitazioni dell'accesso al mercato	Limitazioni al trattamento nazionale	Impegni aggiuntivi
a) Servizi di documentazione e certificazione giuridica (86130)	1) e 3) i cittadini che sono persone fisiche o giuridiche devono possedere la cittadinanza da più di 2 (due) anni. È prescritta la residenza nel paese. 2) Nessuna. 4) Nessun impegno, tranne quanto indicato nella sezione sugli impegni orizzontali.	1) e 3) i cittadini che sono persone fisiche o giuridiche devono possedere la cittadinanza da più di 2 (due) anni. È prescritta la residenza nel paese. 2) Nessuna. 4) Nessun impegno, tranne quanto indicato nella sezione sugli impegni orizzontali.	
b) Servizi di contabilità, revisione dei conti e tenuta dei libri contabili (CPC 862)	1) Nessun impegno. 2) Nessuna. 3) Nessuna. 4) Nessun impegno, tranne quanto indicato nella sezione sugli impegni orizzontali.	1) Nessun impegno. 2) Nessuna. 3) Nessuna. 4) Nessun impegno, tranne quanto indicato nella sezione sugli impegni orizzontali.	
c) Servizi fiscali (863)	1) Nessun impegno. 2) Nessuna. 3) Nessuna. 4) Nessun impegno, tranne quanto indicato nella sezione sugli impegni orizzontali.	1) Nessun impegno. 2) Nessuna. 3) Nessuna. 4) Nessun impegno, tranne quanto indicato nella sezione sugli impegni orizzontali.	

Modalità di prestazione:	1) Prestazione transfrontaliera	2) Fruizione all'estero	3) Presenza commerciale	4) Presenza di persone fisiche

II. IMPEGNI SPECIFICI PER I SERVIZI

Settore o sottosettore	Limitazioni dell'accesso al mercato	Limitazioni al trattamento nazionale	Impegni aggiuntivi
d) Servizi di architettura (CPC 8671)	1) Nessun impegno. 2) Nessuna. 3) Nessuna. 4) Nessun impegno, tranne quanto indicato nella sezione sugli impegni orizzontali.	1) Nessun impegno. 2) Nessuna. 3) Nessuna. 4) Nessun impegno, tranne quanto indicato nella sezione sugli impegni orizzontali.	
e) Servizi di ingegneria (CPC 8672)	1) Nessun impegno. 2) Nessuna. 3) Nessuna. 4) Nessun impegno, tranne quanto indicato nella sezione sugli impegni orizzontali.	1) Nessun impegno. 2) Nessuna. 3) Nessuna. 4) Nessun impegno, tranne quanto indicato nella sezione sugli impegni orizzontali.	
f) Servizi di ingegneria integrati (CPC 8673)	1) Nessun impegno. 2) Nessuna. 3) Nessuna. 4) Nessun impegno, tranne quanto indicato nella sezione sugli impegni orizzontali.	1) Nessun impegno. 2) Nessuna. 3) Nessuna. 4) Nessun impegno, tranne quanto indicato nella sezione sugli impegni orizzontali.	

Modalità di prestazione:	1) Prestazione transfrontaliera	2) Fruizione all'estero	3) Presenza commerciale	4) Presenza di persone fisiche

II. IMPEGNI SPECIFICI PER I SERVIZI

Settore o sottosettore	Limitazioni dell'accesso al mercato	Limitazioni al trattamento nazionale	Impegni aggiuntivi
g) Servizi di urbanistica e architettura del paesaggio (CPC 8674)	1) Nessuna. 2) Nessuna. 3) Nessuna. 4) Nessun impegno, tranne quanto indicato nella sezione sugli impegni orizzontali.	1) Nessuna. 2) Nessuna. 3) Nessuna. 4) Nessun impegno, tranne quanto indicato nella sezione sugli impegni orizzontali.	
h) Servizi medici e dentistici (CPC 9312)	1) Nessun impegno. 2) Nessuna. 3) Nessuna. 4) Nessun impegno, tranne quanto indicato nella sezione sugli impegni orizzontali.	1) Nessun impegno. 2) Nessuna. 3) Nessuna. 4) Nessun impegno, tranne quanto indicato nella sezione sugli impegni orizzontali.	
j) Servizi prestati da ostetriche, infermieri, fisioterapisti e personale paramedico (CPC 93191)	1) Nessun impegno. 2) Nessuna. 3) Nessuna. 4) Nessun impegno, tranne quanto indicato nella sezione sugli impegni orizzontali.	1) Nessun impegno. 2) Nessuna. 3) Nessuna. 4) Nessun impegno, tranne quanto indicato nella sezione sugli impegni orizzontali.	

Modalità di prestazione:	1) Prestazione transfrontaliera	2) Fruizione all'estero	3) Presenza commerciale	4) Presenza di persone fisiche

II. IMPEGNI SPECIFICI PER I SERVIZI

Settore o sottosettore	Limitazioni dell'accesso al mercato	Limitazioni al trattamento nazionale	Impegni aggiuntivi
k) Servizi farmaceutici	1) Nessun impegno. 2) Nessuna. 3) Alle società per azioni «Sociedades Anónimas» e alle società in accomandita «Sociedades en Comandita», il cui capitale azionario non è costituito da azioni nominative «acciones nominativas», così come ai prestatori di servizi medici, veterinari e dentistici, è vietato essere titolari di una farmacia di prima categoria. 4) Nessun impegno, tranne quanto indicato nella sezione sugli impegni orizzontali.	1) Nessun impegno. 2) Nessuna. 3) Per la gestione tecnica delle farmacie è necessaria la residenza e la presenza e disponibilità in loco. 4) Nessun impegno, tranne quanto indicato nella sezione sugli impegni orizzontali.	
ARGENTINA 1.B. Servizi informatici e servizi connessi			
a) Servizi di consulenza per l'installazione di hardware (CPC 841)	1) Nessuna. 2) Nessuna. 3) Nessuna. 4) Nessun impegno, tranne quanto indicato nella sezione sugli impegni orizzontali.	1) Nessuna. 2) Nessuna. 3) Nessuna. 4) Nessun impegno, tranne quanto indicato nella sezione sugli impegni orizzontali.	

Modalità di prestazione:	1) Prestazione transfrontaliera	2) Fruizione all'estero	3) Presenza commerciale	4) Presenza di persone fisiche

II. IMPEGNI SPECIFICI PER I SERVIZI

Settore o sottosettore	Limitazioni dell'accesso al mercato	Limitazioni al trattamento nazionale	Impegni aggiuntivi
b) Servizi di implementazione di software (CPC 842)	1) Nessuna. 2) Nessuna. 3) Nessuna. 4) Nessun impegno, tranne quanto indicato nella sezione sugli impegni orizzontali.	1) Nessuna. 2) Nessuna. 3) Nessuna. 4) Nessun impegno, tranne quanto indicato nella sezione sugli impegni orizzontali.	
c) Servizi di trattamento dei dati (CPC 843)	1) Nessuna. 2) Nessuna. 3) Nessuna. 4) Nessun impegno, tranne quanto indicato nella sezione sugli impegni orizzontali.	1) Nessuna. 2) Nessuna. 3) Nessuna. 4) Nessun impegno, tranne quanto indicato nella sezione sugli impegni orizzontali.	
d) Servizi di banche dati (CPC 844)	1) Nessuna. 2) Nessuna. 3) Nessuna. 4) Nessun impegno, tranne quanto indicato nella sezione sugli impegni orizzontali.	1) Nessuna. 2) Nessuna. 3) Nessuna. 4) Nessun impegno, tranne quanto indicato nella sezione sugli impegni orizzontali.	

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

Modalità di prestazione:	1) Prestazione transfrontaliera	2) Fruizione all'estero	3) Presenza commerciale	4) Presenza di persone fisiche
II. IMPEGNI SPECIFICI PER I SERVIZI				
Settore o sottosettore	Limitazioni dell'accesso al mercato		Limitazioni al trattamento nazionale	Impegni aggiuntivi
e) Altri (CPC 845 + 849)	1) Nessuna. 2) Nessuna. 3) Nessuna. 4) Nessun impegno, tranne quanto indicato nella sezione sugli impegni orizzontali.		1) Nessuna. 2) Nessuna. 3) Nessuna. 4) Nessun impegno, tranne quanto indicato nella sezione sugli impegni orizzontali.	
BRASILE 1.B. Servizi informatici e servizi connessi (CPC 84, tranne che per i servizi di marcatura temporale e di certificazione digitale; 8432; 8433; 8439 e 8499)	1) Nessun impegno. 2) Nessun impegno. 3) Nessuna. 4) Nessun impegno, tranne quanto indicato nella sezione sugli impegni orizzontali.		1) Nessun impegno. 2) Nessun impegno. 3) Nessuna. 4) Nessun impegno, tranne quanto indicato nella sezione sugli impegni orizzontali.	
PARAGUAY 1.B. Servizi informatici e servizi connessi (CPC 84, tranne che per i servizi di marcatura temporale e di certificazione digitale CPC 8432, 8433, 8439 e 8499)	1) Nessuna. 2) Nessuna. 3) Nessuna. 4) Nessun impegno, tranne quanto indicato nella sezione sugli impegni orizzontali.		1) Nessuna. 2) Nessuna. 3) Nessuna. 4) Nessun impegno, tranne quanto indicato nella sezione sugli impegni orizzontali.	

Modalità di prestazione:	1) Prestazione transfrontaliera	2) Fruizione all'estero	3) Presenza commerciale	4) Presenza di persone fisiche

II. IMPEGNI SPECIFICI PER I SERVIZI

Settore o sottosettore	Limitazioni dell'accesso al mercato	Limitazioni al trattamento nazionale	Impegni aggiuntivi
URUGUAY 1.B. Servizi informatici e servizi connessi (CPC 84) Fatta eccezione per la marcatura temporale (n.d.) e la certificazione digitale (n.d.)	1) Nessuna. 2) Nessuna. 3) Nessuna. 4) Nessun impegno, tranne quanto indicato nella sezione sugli impegni orizzontali.	1) Nessuna. 2) Nessuna. 3) Nessuna. 4) Nessun impegno, tranne quanto indicato nella sezione sugli impegni orizzontali.	
URUGUAY 1.C. Servizi di ricerca e sviluppo		Sovvenzioni alla ricerca e allo sviluppo sono disponibili soltanto per i prestatori nazionali.	
b) Servizi di ricerca e sviluppo riguardanti le scienze sociali e umane (CPC 852)	1) Nessun impegno. 2) Nessuna. 3) Nessuna. 4) Nessun impegno, tranne quanto indicato nella sezione sugli impegni orizzontali.	1) Nessun impegno. 2) Nessuna. 3) Nessuna. 4) Nessun impegno, tranne quanto indicato nella sezione sugli impegni orizzontali.	

Modalità di prestazione:	1) Prestazione transfrontaliera	2) Fruizione all'estero	3) Presenza commerciale	4) Presenza di persone fisiche
II. IMPEGNI SPECIFICI PER I SERVIZI				
Settore o sottosettore	Limitazioni dell'accesso al mercato		Limitazioni al trattamento nazionale	Impegni aggiuntivi
c) Servizi interdisciplinari di ricerca e sviluppo (CPC 853)	1) Nessun impegno. 2) Nessuna. 3) Nessuna. 4) Nessun impegno, tranne quanto indicato nella sezione sugli impegni orizzontali.		1) Nessun impegno. 2) Nessuna. 3) Nessuna. 4) Nessun impegno, tranne quanto indicato nella sezione sugli impegni orizzontali.	
URUGUAY 1.D. Servizi immobiliari a) Servizi immobiliari relativi a beni di proprietà o beni acquisiti in locazione (CPC 8210) b) Servizi immobiliari per conto terzi (CPC 8220)	1) Nessuna. 2) Nessuna. 3) Nessuna. 4) Nessun impegno, tranne quanto indicato nella sezione sugli impegni orizzontali.		1) Nessuna. 2) Nessuna. 3) Nessuna. 4) Nessun impegno, tranne quanto indicato nella sezione sugli impegni orizzontali.	
URUGUAY 1.E. Servizi di leasing o noleggio senza operatore (CPC 831) a) Servizi di leasing o noleggio relativi alle autovetture private, senza operatore (CPC 83101); (CPC 83102) b) Servizi di leasing o noleggio di altri macchinari e attrezzature senza operatore (CPC 83106) CPC (83109) c) Altri (CPC 832); (CPC 83201); (CPC 83203); (CPC 83204); (CPC 83209)	1) Nessuna. 2) Nessuna. 3) Nessuna. 4) Nessun impegno, tranne quanto indicato nella sezione sugli impegni orizzontali.		1) Nessuna. 2) Nessuna. 3) Nessuna. 4) Nessun impegno, tranne quanto indicato nella sezione sugli impegni orizzontali.	

Modalità di prestazione:	1) Prestazione transfrontaliera	2) Fruizione all'estero	3) Presenza commerciale	4) Presenza di persone fisiche

II. IMPEGNI SPECIFICI PER I SERVIZI

Settore o sottosettore	Limitazioni dell'accesso al mercato	Limitazioni al trattamento nazionale	Impegni aggiuntivi
ARGENTINA			
1.F. Altri servizi alle imprese a) Servizi pubblicitari (CPC 871)	1) Nessuna. 2) Nessuna. 3) Nessuna. 4) Nessun impegno, tranne quanto indicato nella sezione sugli impegni orizzontali.	1) Nessuna. 2) Nessuna. 3) Nessuna. 4) Nessun impegno, tranne quanto indicato nella sezione sugli impegni orizzontali.	
b) Servizi di ricerche di mercato e sondaggi di opinione (CPC 864)	1) Nessuna. 2) Nessuna. 3) Nessuna. 4) Nessun impegno, tranne quanto indicato nella sezione sugli impegni orizzontali.	1) Nessuna. 2) Nessuna. 3) Nessuna. 4) Nessun impegno, tranne quanto indicato nella sezione sugli impegni orizzontali.	
c) Servizi di consulenza gestionale (CPC 865)	1) Nessuna. 2) Nessuna. 3) Nessuna. 4) Nessun impegno, tranne quanto indicato nella sezione sugli impegni orizzontali.	1) Nessuna. 2) Nessuna. 3) Nessuna. 4) Nessun impegno, tranne quanto indicato nella sezione sugli impegni orizzontali.	

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

Modalità di prestazione:	1) Prestazione transfrontaliera	2) Fruizione all'estero	3) Presenza commerciale	4) Presenza di persone fisiche

II. IMPEGNI SPECIFICI PER I SERVIZI

Settore o sottosettore	Limitazioni dell'accesso al mercato	Limitazioni al trattamento nazionale	Impegni aggiuntivi
d) Servizi correlati alla consulenza gestionale (CPC 866, eccetto CPC 86609)	1) Nessuna. 2) Nessuna. 3) Nessuna. 4) Nessun impegno, tranne quanto indicato nella sezione sugli impegni orizzontali.	1) Nessuna. 2) Nessuna. 3) Nessuna. 4) Nessun impegno, tranne quanto indicato nella sezione sugli impegni orizzontali.	
e) Servizi tecnici di prova e di analisi (CPC 8676)	1) Nessuna. 2) Nessuna. 3) Nessuna. 4) Nessun impegno, tranne quanto indicato nella sezione sugli impegni orizzontali.	1) Nessuna. 2) Nessuna. 3) Nessuna. 4) Nessun impegno, tranne quanto indicato nella sezione sugli impegni orizzontali.	
f) Servizi connessi all'agricoltura, alla caccia e alla silvicoltura (CPC 881)	1) Nessuna. 2) Nessuna. 3) Nessuna. 4) Nessun impegno, tranne quanto indicato nella sezione sugli impegni orizzontali.	1) Nessuna. 2) Nessuna. 3) Nessuna. 4) Nessun impegno, tranne quanto indicato nella sezione sugli impegni orizzontali.	

Modalità di prestazione:	1) Prestazione transfrontaliera	2) Fruizione all'estero	3) Presenza commerciale	4) Presenza di persone fisiche

II. IMPEGNI SPECIFICI PER I SERVIZI

Settore o sottosettore	Limitazioni dell'accesso al mercato	Limitazioni al trattamento nazionale	Impegni aggiuntivi
h) Servizi connessi al settore minerario (CPC 833 + 5115)	1) Nessuna. 2) Nessuna. 3) Nessuna. 4) Nessun impegno, tranne quanto indicato nella sezione sugli impegni orizzontali.	1) Nessuna. 2) Nessuna. 3) Nessuna. 4) Nessun impegno, tranne quanto indicato nella sezione sugli impegni orizzontali.	
n) Manutenzione e riparazione di attrezzature (escluse le imbarcazioni marittime, gli aeromobili e altre attrezzature di trasporto) (CPC 633 + 8861 + 8862 + 8863 + 8864 + 8865 + 8866, eccetto 63309)	1) Nessuna. 2) Nessuna. 3) Nessuna. 4) Nessun impegno, tranne quanto indicato nella sezione sugli impegni orizzontali.	1) Nessuna. 2) Nessuna. 3) Nessuna. 4) Nessun impegno, tranne quanto indicato nella sezione sugli impegni orizzontali.	
o) Servizi di pulizia degli edifici (CPC 874)	1) Nessuna. 2) Nessuna. 3) Nessuna. 4) Nessun impegno, tranne quanto indicato nella sezione sugli impegni orizzontali.	1) Nessuna. 2) Nessuna. 3) Nessuna. 4) Nessun impegno, tranne quanto indicato nella sezione sugli impegni orizzontali.	

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

Modalità di prestazione:	1) Prestazione transfrontaliera	2) Fruizione all'estero	3) Presenza commerciale	4) Presenza di persone fisiche

II. IMPEGNI SPECIFICI PER I SERVIZI

Settore o sottosettore	Limitazioni dell'accesso al mercato	Limitazioni al trattamento nazionale	Impegni aggiuntivi
p) Servizi fotografici (CPC 87501, 87502, 87503, 87505, 87506, 87507)	1) Nessuna. 2) Nessuna. 3) Nessuna. 4) Nessun impegno, tranne quanto indicato nella sezione sugli impegni orizzontali.	1) Nessuna. 2) Nessuna. 3) Nessuna. 4) Nessun impegno, tranne quanto indicato nella sezione sugli impegni orizzontali.	
q) Servizi di imballaggio (CPC 876)	1) Nessuna. 2) Nessuna. 3) Nessuna. 4) Nessun impegno, tranne quanto indicato nella sezione sugli impegni orizzontali.	1) Nessuna. 2) Nessuna. 3) Nessuna. 4) Nessun impegno, tranne quanto indicato nella sezione sugli impegni orizzontali.	
s) Servizi di allestimento o congressuali (CPC 87909*)	1) Nessuna. 2) Nessuna. 3) Nessuna. 4) Nessun impegno, tranne quanto indicato nella sezione sugli impegni orizzontali.	1) Nessuna. 2) Nessuna. 3) Nessuna. 4) Nessun impegno, tranne quanto indicato nella sezione sugli impegni orizzontali.	

Modalità di prestazione:	1) Prestazione transfrontaliera	2) Fruizione all'estero	3) Presenza commerciale	4) Presenza di persone fisiche

II. IMPEGNI SPECIFICI PER I SERVIZI

Settore o sottosettore	Limitazioni dell'accesso al mercato	Limitazioni al trattamento nazionale	Impegni aggiuntivi
t) Altri (CPC 8790)	1) Nessuna. 2) Nessuna. 3) Nessuna. 4) Nessun impegno, tranne quanto indicato nella sezione sugli impegni orizzontali.	1) Nessuna. 2) Nessuna. 3) Nessuna. 4) Nessun impegno, tranne quanto indicato nella sezione sugli impegni orizzontali.	
BRASILE 1.F. Altri servizi alle imprese a) Servizi pubblicitari (CPC 871)	1) Nessun impegno. 2) Nessun impegno. 3) La partecipazione straniera è limitata al 49 % del capitale delle società stabilite in Brasile. Il controllo della maggioranza deve rimanere ai soci brasiliani. I professionisti sono vincolati al codice deontologico brasiliano dei professionisti della pubblicità. 4) Nessun impegno, tranne quanto indicato nella sezione sugli impegni orizzontali.	1) Nessun impegno. 2) Nessun impegno. 3) Nessuna. 4) Nessun impegno, tranne quanto indicato nella sezione sugli impegni orizzontali.	

Modalità di prestazione:	1) Prestazione transfrontaliera	2) Fruizione all'estero	3) Presenza commerciale	4) Presenza di persone fisiche
II. IMPEGNI SPECIFICI PER I SERVIZI				
Settore o sottosettore	Limitazioni dell'accesso al mercato		Limitazioni al trattamento nazionale	Impegni aggiuntivi
b) Servizi di ricerche di mercato e sondaggi di opinione (CPC 864)	1) Nessun impegno. 2) Nessuna. 3) Nessuna. 4) Nessun impegno, tranne quanto indicato nella sezione sugli impegni orizzontali.		1) Nessun impegno. 2) Nessuna. 3) Nessuna. 4) Nessun impegno, tranne quanto indicato nella sezione sugli impegni orizzontali.	
c) Servizi di consulenza gestionale (CPC 865)	1) Nessun impegno. 2) Nessuna. 3) Nessuna. 4) Nessun impegno, tranne quanto indicato nella sezione sugli impegni orizzontali.		1) Nessun impegno. 2) Nessuna. 3) Nessuna. 4) Nessun impegno, tranne quanto indicato nella sezione sugli impegni orizzontali.	
d) Servizi correlati alla consulenza gestionale (CPC 86601)	1) Nessun impegno. 2) Nessuna. 3) Nessuna. 4) Nessun impegno, tranne quanto indicato nella sezione sugli impegni orizzontali.		1) Nessun impegno. 2) Nessuna. 3) Nessuna. 4) Nessun impegno, tranne quanto indicato nella sezione sugli impegni orizzontali.	

Modalità di prestazione:	1) Prestazione transfrontaliera	2) Fruizione all'estero	3) Presenza commerciale	4) Presenza di persone fisiche

II. IMPEGNI SPECIFICI PER I SERVIZI

Settore o sottosettore	Limitazioni dell'accesso al mercato	Limitazioni al trattamento nazionale	Impegni aggiuntivi
e) Servizi tecnici di prova e di analisi (CPC 8676)	1) Nessun impegno. 2) Nessuna. 3) Nessuna. 4) Nessun impegno, tranne quanto indicato nella sezione sugli impegni orizzontali.	1) Nessun impegno. 2) Nessuna. 3) Nessuna. 4) Nessun impegno, tranne quanto indicato nella sezione sugli impegni orizzontali.	
f) Servizi connessi all'agricoltura, alla caccia e alla silvicoltura (CPC 881)	1) Nessun impegno*. 2) Nessun impegno. 3) Nelle zone prossime alle frontiere nazionali sono vietati atti relativi alla colonizzazione e ai «loteamentos» rurali. Se e laddove autorizzato, il 51 % del capitale di tali prestatori di servizi deve essere detenuto da cittadini brasiliani e la maggioranza del consiglio di amministrazione deve essere formata da cittadini brasiliani, che devono detenere un potere dominante in seno al consiglio di amministrazione. Uno straniero residente in Brasile e una persona giuridica straniera autorizzata a operare in Brasile possono acquistare immobili rurali soltanto in conformità con il diritto brasiliano. 4) Nessun impegno, tranne quanto indicato nella sezione sugli impegni orizzontali.	1) Nessun impegno*. 2) Nessun impegno. 3) Nessuna. 4) Nessun impegno, tranne quanto indicato nella sezione sugli impegni orizzontali.	
g) Servizi connessi alla pesca (CPC 882) Non comprende la proprietà di pescherecci	1) Nessun impegno*. 2) Nessun impegno. 3) Nessuna. 4) Nessun impegno, tranne quanto indicato nella sezione sugli impegni orizzontali.	1) Nessun impegno*. 2) Nessun impegno. 3) Nessuna. 4) Nessun impegno, tranne quanto indicato nella sezione sugli impegni orizzontali.	

Modalità di prestazione:	1) Prestazione transfrontaliera	2) Fruizione all'estero	3) Presenza commerciale	4) Presenza di persone fisiche
II. IMPEGNI SPECIFICI PER I SERVIZI				
Settore o sottosettore	Limitazioni dell'accesso al mercato		Limitazioni al trattamento nazionale	Impegni aggiuntivi
k) Servizi di collocamento e di fornitura di personale (CPC 872)	1) Nessun impegno*. 2) Nessun impegno. 3) Nessuna. 4) Nessun impegno, tranne quanto indicato nella sezione sugli impegni orizzontali.		1) Nessun impegno*. 2) Nessun impegno. 3) Nessuna. 4) Nessun impegno, tranne quanto indicato nella sezione sugli impegni orizzontali.	
l) Servizi di investigazione e vigilanza (CPC 873, tranne 87309)	1) Nessun impegno. 2) Nessun impegno. 3) Ai soggetti stranieri è vietato detenere la proprietà e amministrare prestatori specializzati di servizi di investigazione e vigilanza. 4) Nessun impegno, tranne quanto indicato nella sezione sugli impegni orizzontali.		1) Nessun impegno. 2) Nessun impegno. 3) Nessuna. 4) Nessun impegno, tranne quanto indicato nella sezione sugli impegni orizzontali.	
n) Manutenzione e riparazione di attrezzature (escluse le imbarcazioni marittime, gli aeromobili e altre attrezzature di trasporto) (CPC 633 + 8861 + 8862 + 8863 + 8864 + 8865+ 8866, eccetto 63309)	1) Nessun impegno. 2) Nessun impegno. 3) Nessuna. 4) Nessun impegno, tranne quanto indicato nella sezione sugli impegni orizzontali.		1) Nessun impegno. 2) Nessun impegno. 3) Nessuna. 4) Nessun impegno, tranne quanto indicato nella sezione sugli impegni orizzontali.	

Modalità di prestazione:	1) Prestazione transfrontaliera	2) Fruizione all'estero	3) Presenza commerciale	4) Presenza di persone fisiche

II. IMPEGNI SPECIFICI PER I SERVIZI

Settore o sottosettore	Limitazioni dell'accesso al mercato	Limitazioni al trattamento nazionale	Impegni aggiuntivi
o) Servizi di pulizia degli edifici (CPC 874)	1) Nessun impegno. 2) Nessun impegno. 3) Nessuna. 4) Nessun impegno, tranne quanto indicato nella sezione sugli impegni orizzontali.	1) Nessun impegno. 2) Nessun impegno. 3) Nessuna. 4) Nessun impegno, tranne quanto indicato nella sezione sugli impegni orizzontali.	
p) Servizi fotografici (CPC 87501, 87502, 87503, 87505, 87506, 87507)	1) Nessun impegno. 2) Nessun impegno. 3) Nessuna. 4) Nessun impegno, tranne quanto indicato nella sezione sugli impegni orizzontali.	1) Nessun impegno. 2) Nessun impegno. 3) Nessuna. 4) Nessun impegno, tranne quanto indicato nella sezione sugli impegni orizzontali.	
q) Servizi di imballaggio (CPC 876)	1) Nessun impegno. 2) Nessun impegno. 3) Nessuna. 4) Nessun impegno, tranne quanto indicato nella sezione sugli impegni orizzontali.	1) Nessun impegno. 2) Nessun impegno. 3) Nessuna. 4) Nessun impegno, tranne quanto indicato nella sezione sugli impegni orizzontali.	

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

Modalità di prestazione:	1) Prestazione transfrontaliera	2) Fruizione all'estero	3) Presenza commerciale	4) Presenza di persone fisiche
II. IMPEGNI SPECIFICI PER I SERVIZI				
Settore o sottosettore	Limitazioni dell'accesso al mercato		Limitazioni al trattamento nazionale	Impegni aggiuntivi
s) Servizi congressuali (CPC 87909)	1) Nessun impegno. 2) Nessun impegno. 3) Nessuna. 4) Nessun impegno, tranne quanto indicato nella sezione sugli impegni orizzontali.		1) Nessun impegno. 2) Nessun impegno. 3) Nessuna. 4) Nessun impegno, tranne quanto indicato nella sezione sugli impegni orizzontali.	
t) Altri servizi di traduzione e interpretazione (esclusi i traduttori ufficiali) (CPC 87905)	1) Nessun impegno. 2) Nessun impegno. 3) Nessuna. 4) Nessun impegno, tranne quanto indicato nella sezione sugli impegni orizzontali.		1) Nessun impegno. 2) Nessun impegno. 3) Nessuna. 4) Nessun impegno, tranne quanto indicato nella sezione sugli impegni orizzontali.	
PARAGUAY				
1.F. Altri servizi alle imprese				
c) Servizi di consulenza gestionale (CPC 865)	1) Nessuna. 2) Nessuna. 3) Nessuna. 4) Nessun impegno, tranne quanto indicato nella sezione sugli impegni orizzontali.		1) Nessuna. 2) Nessuna. 3) Nessuna. 4) Nessun impegno, tranne quanto indicato nella sezione sugli impegni orizzontali.	

Modalità di prestazione:	1) Prestazione transfrontaliera	2) Fruizione all'estero	3) Presenza commerciale	4) Presenza di persone fisiche

II. IMPEGNI SPECIFICI PER I SERVIZI

Settore o sottosettore	Limitazioni dell'accesso al mercato	Limitazioni al trattamento nazionale	Impegni aggiuntivi
n).2. Manutenzione e riparazione di attrezzature (escluse le imbarcazioni marittime, gli aerei o altri mezzi di trasporto) (CPC 633)	1) Nessuna. 2) Nessuna. 3) Nessuna. 4) Nessun impegno, tranne quanto indicato nella sezione sugli impegni orizzontali.	1) Nessuna. 2) Nessuna. 3) Nessuna. 4) Nessun impegno, tranne quanto indicato nella sezione sugli impegni orizzontali.	
o) Servizi di pulizia degli edifici (CPC 874) q) Servizi di imballaggio (CPC 876)	1) Nessun impegno*. 2) Nessuna. 3) Nessuna. 4) Nessun impegno, tranne quanto indicato nella sezione sugli impegni orizzontali.	1) Nessun impegno*. 2) Nessuna. 3) Nessuna. 4) Nessun impegno, tranne quanto indicato nella sezione sugli impegni orizzontali.	
s) Servizi congressuali (CPC 87909*)	1) Nessuna. 2) Nessuna. 3) Nessuna. 4) Nessun impegno, tranne quanto indicato nella sezione sugli impegni orizzontali.	1) Nessuna. 2) Nessuna. 3) Nessuna. 4) Nessun impegno, tranne quanto indicato nella sezione sugli impegni orizzontali.	

Modalità di prestazione:	1) Prestazione transfrontaliera	2) Fruizione all'estero	3) Presenza commerciale	4) Presenza di persone fisiche

II. IMPEGNI SPECIFICI PER I SERVIZI

Settore o sottosettore	Limitazioni dell'accesso al mercato	Limitazioni al trattamento nazionale	Impegni aggiuntivi
URUGUAY 1.F. Altri servizi alle imprese			
a) Servizi pubblicitari (CPC 871)	1) Nessuna. 2) Nessuna. 3) Nessuna. 4) Nessun impegno, tranne quanto indicato nella sezione sugli impegni orizzontali.	1) Nessuna. 2) Nessuna. 3) Nessuna. 4) Nessun impegno, tranne quanto indicato nella sezione sugli impegni orizzontali.	
b) Servizi di ricerche di mercato e sondaggi di opinione (CPC 864)	1) Nessuna. 2) Nessuna. 3) Nessuna. 4) Nessun impegno, tranne quanto indicato nella sezione sugli impegni orizzontali.	1) Nessuna. 2) Nessuna. 3) Nessuna. 4) Nessun impegno, tranne quanto indicato nella sezione sugli impegni orizzontali.	
c) Servizi di consulenza gestionale (CPC 8650)	1) Nessuna. 2) Nessuna. 3) Nessuna. 4) Nessun impegno, tranne quanto indicato nella sezione sugli impegni orizzontali.	1) Nessuna. 2) Nessuna. 3) Nessuna. 4) Nessun impegno, tranne quanto indicato nella sezione sugli impegni orizzontali.	

Modalità di prestazione:	1) Prestazione transfrontaliera	2) Fruizione all'estero	3) Presenza commerciale	4) Presenza di persone fisiche

II. IMPEGNI SPECIFICI PER I SERVIZI

Settore o sottosettore	Limitazioni dell'accesso al mercato	Limitazioni al trattamento nazionale	Impegni aggiuntivi
d) Servizi correlati alla consulenza gestionale (CPC 866)	1) Nessuna. 2) Nessuna. 3) Nessuna. 4) Nessun impegno, tranne quanto indicato nella sezione sugli impegni orizzontali.	1) Nessuna. 2) Nessuna. 3) Nessuna. 4) Nessun impegno, tranne quanto indicato nella sezione sugli impegni orizzontali.	
h) Servizi connessi al settore minerario (CPC 883 – 5115)	1) Nessun impegno*. 2) Nessuna. 3) Nessuna. 4) Nessun impegno, tranne quanto indicato nella sezione sugli impegni orizzontali.	1) Nessun impegno*. 2) Nessuna. 3) Nessuna. 4) Nessun impegno, tranne quanto indicato nella sezione sugli impegni orizzontali.	
k) Servizi di collocamento e di fornitura di personale (CPC 872)	1) Nessuna. 2) Nessuna. 3) Nessuna. 4) Nessun impegno, tranne quanto indicato nella sezione sugli impegni orizzontali.	1) Nessuna. 2) Nessuna. 3) Nessuna. 4) Nessun impegno, tranne quanto indicato nella sezione sugli impegni orizzontali.	

Modalità di prestazione:	1) Prestazione transfrontaliera	2) Fruizione all'estero	3) Presenza commerciale	4) Presenza di persone fisiche
II. IMPEGNI SPECIFICI PER I SERVIZI				
Settore o sottosettore	Limitazioni dell'accesso al mercato		Limitazioni al trattamento nazionale	Impegni aggiuntivi
l) Servizi di investigazione e vigilanza (CPC 873)	1) e 3) le imprese e i singoli prestatori di servizi di investigazione e vigilanza devono ottenere l'autorizzazione e la registrazione preventive dal Ministerio del Interior. È richiesto il domicilio o la residenza legale in Uruguay. 2) Nessuna. 4) Nessun impegno, tranne quanto indicato nella sezione sugli impegni orizzontali.		1) e 3) le imprese e i singoli prestatori di servizi di investigazione e vigilanza devono ottenere l'autorizzazione e la registrazione preventive dal Ministerio del Interior. È richiesto il domicilio o la residenza legale in Uruguay. 2) Nessuna. 4) Nessun impegno, tranne quanto indicato nella sezione sugli impegni orizzontali.	
n) Manutenzione e riparazione di attrezzature (esclusi le imbarcazioni marittime, gli aeromobili e altre attrezzature di trasporto) (CPC 633 – 8861-8866)	1) Nessun impegno*. 2) Nessuna. 3) Nessuna. 4) Nessun impegno, tranne quanto indicato nella sezione sugli impegni orizzontali.		1) Nessun impegno*. 2) Nessuna. 3) Nessuna. 4) Nessun impegno, tranne quanto indicato nella sezione sugli impegni orizzontali.	
o) Servizi di pulizia degli edifici (CPC 874)	1) Nessuna. 2) Nessuna. 3) Nessuna. 4) Nessun impegno, tranne quanto indicato nella sezione sugli impegni orizzontali.		1) Nessuna. 2) Nessuna. 3) Nessuna. 4) Nessun impegno, tranne quanto indicato nella sezione sugli impegni orizzontali.	

Modalità di prestazione:	1) Prestazione transfrontaliera	2) Fruizione all'estero	3) Presenza commerciale	4) Presenza di persone fisiche

II. IMPEGNI SPECIFICI PER I SERVIZI

Settore o sottosettore	Limitazioni dell'accesso al mercato	Limitazioni al trattamento nazionale	Impegni aggiuntivi
p) Servizi di ritratti fotografici (CPC 87501)	1) Nessuna. 2) Nessuna. 3) Nessuna. 4) Nessun impegno, tranne quanto indicato nella sezione sugli impegni orizzontali.	1) Nessuna. 2) Nessuna. 3) Nessuna. 4) Nessun impegno, tranne quanto indicato nella sezione sugli impegni orizzontali.	
p) Servizi fotografici pubblicitari e altri servizi fotografici correlati (CPC 87502)	1) Nessuna. 2) Nessuna. 3) Nessuna. 4) Nessun impegno, tranne quanto indicato nella sezione sugli impegni orizzontali.	1) Nessuna. 2) Nessuna. 3) Nessuna. 4) Nessun impegno, tranne quanto indicato nella sezione sugli impegni orizzontali.	
p) Servizi fotografici d'azione (CPC 87503)	1) Nessuna. 2) Nessuna. 3) Nessuna. 4) Nessun impegno, tranne quanto indicato nella sezione sugli impegni orizzontali.	1) Nessuna. 2) Nessuna. 3) Nessuna. 4) Nessun impegno, tranne quanto indicato nella sezione sugli impegni orizzontali.	

Modalità di prestazione:	1) Prestazione transfrontaliera	2) Fruizione all'estero	3) Presenza commerciale	4) Presenza di persone fisiche

II. IMPEGNI SPECIFICI PER I SERVIZI

Settore o sottosettore	Limitazioni dell'accesso al mercato	Limitazioni al trattamento nazionale	Impegni aggiuntivi
p) Servizi di sviluppo fotografico (CPC 87505)	1) Nessuna. 2) Nessuna. 3) Nessuna. 4) Nessun impegno, tranne quanto indicato nella sezione sugli impegni orizzontali.	1) Nessuna. 2) Nessuna. 3) Nessuna. 4) Nessun impegno, tranne quanto indicato nella sezione sugli impegni orizzontali.	
p) Servizi di restauro, riproduzione e ritocco di fotografie (CPC 87507)	1) Nessuna. 2) Nessuna. 3) Nessuna. 4) Nessun impegno, tranne quanto indicato nella sezione sugli impegni orizzontali.	1) Nessuna. 2) Nessuna. 3) Nessuna. 4) Nessun impegno, tranne quanto indicato nella sezione sugli impegni orizzontali.	
p) Altri servizi fotografici (CPC 87509)	1) Nessuna. 2) Nessuna. 3) Nessuna. 4) Nessun impegno, tranne quanto indicato nella sezione sugli impegni orizzontali.	1) Nessuna. 2) Nessuna. 3) Nessuna. 4) Nessun impegno, tranne quanto indicato nella sezione sugli impegni orizzontali.	

Modalità di prestazione:	1) Prestazione transfrontaliera	2) Fruizione all'estero	3) Presenza commerciale	4) Presenza di persone fisiche

II. IMPEGNI SPECIFICI PER I SERVIZI

Settore o sottosettore	Limitazioni dell'accesso al mercato	Limitazioni al trattamento nazionale	Impegni aggiuntivi
q) Servizi di imballaggio (CPC 876)	1) Nessun impegno*. 2) Nessuna. 3) Nessuna. 4) Nessun impegno, tranne quanto indicato nella sezione sugli impegni orizzontali.	1) Nessun impegno*. 2) Nessuna. 3) Nessuna. 4) Nessun impegno, tranne quanto indicato nella sezione sugli impegni orizzontali.	
s) Servizi congressuali (CPC 87909*)	1) Nessuna. 2) Nessuna. 3) Nessuna. 4) Nessun impegno, tranne quanto indicato nella sezione sugli impegni orizzontali.	1) Nessuna. 2) Nessuna. 3) Nessuna. 4) Nessun impegno, tranne quanto indicato nella sezione sugli impegni orizzontali.	
t) Altri servizi alle imprese (CPC 8790).	1) Nessuna. 2) Nessuna. 3) Nessuna. 4) Nessun impegno, tranne quanto indicato nella sezione sugli impegni orizzontali.	1) Nessuna. 2) Nessuna. 3) Nessuna. 4) Nessun impegno, tranne quanto indicato nella sezione sugli impegni orizzontali.	

Modalità di prestazione:	1) Prestazione transfrontaliera	2) Fruizione all'estero	3) Presenza commerciale	4) Presenza di persone fisiche

II. IMPEGNI SPECIFICI PER I SERVIZI

Settore o sottosettore	Limitazioni dell'accesso al mercato	Limitazioni al trattamento nazionale	Impegni aggiuntivi
t1) Servizi di traduzione e interpretazione (CPC 87905)	1) Nessuna. 2) Nessuna. 3) Nessuna. 4) Nessun impegno, tranne quanto indicato nella sezione sugli impegni orizzontali.	1) Nessuna. 2) Nessuna. 3) Nessuna. 4) Nessun impegno, tranne quanto indicato nella sezione sugli impegni orizzontali.	
t2) Servizi di arredamento di interni (CPC 87907)	1) Nessuna. 2) Nessuna. 3) Nessuna. 4) Nessun impegno, tranne quanto indicato nella sezione sugli impegni orizzontali.	1) Nessuna. 2) Nessuna. 3) Nessuna. 4) Nessun impegno, tranne quanto indicato nella sezione sugli impegni orizzontali.	
2. SERVIZI DI COMUNICAZIONE			
ARGENTINA 2. A. Servizi postali (CPC 7511) B. Servizi di corriere (CPC 7512)	1) Nessuna. 2) Nessuna. 3) Nessuna. 4) Nessun impegno, tranne quanto indicato nella sezione sugli impegni orizzontali.	1) Nessuna. 2) Nessuna. 3) Nessuna. 4) Nessun impegno, tranne quanto indicato nella sezione sugli impegni orizzontali.	

Modalità di prestazione:	1) Prestazione transfrontaliera	2) Fruizione all'estero	3) Presenza commerciale	4) Presenza di persone fisiche

II. IMPEGNI SPECIFICI PER I SERVIZI

Settore o sottosettore	Limitazioni dell'accesso al mercato	Limitazioni al trattamento nazionale	Impegni aggiuntivi
BRASILE Servizi postali (escluse le attività riservate all'operatore designato brasiliano, che comprendono il ritiro, il ricevimento, la gestione, il trasporto e la consegna di lettere, cartoline e corrispondenza raggruppata verso destinazioni nazionali o estere, compresa qualsiasi forma di spedizione, prioritaria, non prioritaria, urgente, espressa ecc., nonché l'emissione di francobolli e altri titoli di pagamento postale) (CPC 7511).	1) Nessuna. 2) Nessun impegno. 3) Nessuna. 4) Nessun impegno, tranne quanto indicato nella sezione sugli impegni orizzontali.	1) Nessuna. 2) Nessun impegno. 3) Nessuna. 4) Nessun impegno, tranne quanto indicato nella sezione sugli impegni orizzontali.	
2. SERVIZI DI COMUNICAZIONE			
URUGUAY 2.B. Servizi postali	1) e 3) L'unità di regolamentazione dei servizi di comunicazione (URSEC) concede licenze di esercizio temporanee che scadono dopo tre anni, fatto salvo il caso in cui l'impresa titolare della licenza manifesti la propria intenzione di rinnovare la licenza prima della data di scadenza. 2) Nessuna. 4) Nessun impegno, tranne quanto indicato nella sezione sugli impegni orizzontali.	1) Nessuna. 2) Nessuna. 3) Nessuna. 4) Nessun impegno, tranne quanto indicato nella sezione sugli impegni orizzontali.	

Modalità di prestazione:	1) Prestazione transfrontaliera	2) Fruizione all'estero	3) Presenza commerciale	4) Presenza di persone fisiche
II. IMPEGNI SPECIFICI PER I SERVIZI				
Settore o sottosettore	Limitazioni dell'accesso al mercato		Limitazioni al trattamento nazionale	Impegni aggiuntivi
ARGENTINA				
2.C. Servizi di telecomunicazione				
Tutti i sottosettori	Non comprende la fornitura di strutture satellitari di satelliti geostazionari che gestiscono servizi fissi via satellite. La suddetta prestazione deve avvenire esclusivamente in condizioni di reciprocità.			
I servizi inclusi in questa colonna possono essere forniti con qualsiasi mezzo tecnologico (ad esempio fibre ottiche, collegamenti radio, satelliti, cavi), salvo diversa indicazione nelle limitazioni riportate nella colonna relativa all'accesso al mercato.				
Servizi telefonici di base locali e nazionali a lunga distanza (CPC 7521)	1) Nessuna. 2) Nessuna. 3) Nessuna. 4) Nessun impegno, tranne quanto indicato nella sezione sugli impegni orizzontali.		1) Nessuna. 2) Nessuna. 3) Nessuna. 4) Nessun impegno, tranne quanto indicato nella sezione sugli impegni orizzontali.	

Modalità di prestazione:	1) Prestazione transfrontaliera	2) Fruizione all'estero	3) Presenza commerciale	4) Presenza di persone fisiche
II. IMPEGNI SPECIFICI PER I SERVIZI				
Settore o sottosettore	Limitazioni dell'accesso al mercato		Limitazioni al trattamento nazionale	Impegni aggiuntivi
Servizi telefonici internazionali (CPC 7521)	1) Nessuna. 2) Nessuna. 3) Nessuna. 4) Nessun impegno, tranne quanto indicato nella sezione sugli impegni orizzontali.		1) Nessuna. 2) Nessuna. 3) Nessuna. 4) Nessun impegno, tranne quanto indicato nella sezione sugli impegni orizzontali.	
Servizi dati nazionali (CPC 7523**)	1) Nessuna. 2) Nessuna. 3) Nessuna. 4) Nessun impegno, tranne quanto indicato nella sezione sugli impegni orizzontali.		1) Nessuna. 2) Nessuna. 3) Nessuna. 4) Nessun impegno, tranne quanto indicato nella sezione sugli impegni orizzontali.	
Servizi di telex nazionali (CPC 7523**)	1) Nessuna. 2) Nessuna. 3) Nessuna. 4) Nessun impegno, tranne quanto indicato nella sezione sugli impegni orizzontali.		1) Nessuna. 2) Nessuna. 3) Nessuna. 4) Nessun impegno, tranne quanto indicato nella sezione sugli impegni orizzontali.	

Modalità di prestazione:	1) Prestazione transfrontaliera	2) Fruizione all'estero	3) Presenza commerciale	4) Presenza di persone fisiche
II. IMPEGNI SPECIFICI PER I SERVIZI				
Settore o sottosettore	Limitazioni dell'accesso al mercato		Limitazioni al trattamento nazionale	Impegni aggiuntivi
Servizi di fax nazionali, memorizzazione e inoltro (CPC 7521** + CPC 7522** + CPC 7529**)	1) Nessuna. 2) Nessuna. 3) Nessuna. 4) Nessun impegno, tranne quanto indicato nella sezione sugli impegni orizzontali.		1) Nessuna. 2) Nessuna. 3) Nessuna. 4) Nessun impegno, tranne quanto indicato nella sezione sugli impegni orizzontali.	
Servizi dati internazionali (CPC 7523**)	1) Nessuna. 2) Nessuna. 3) Nessuna. 4) Nessun impegno, tranne quanto indicato nella sezione sugli impegni orizzontali.		1) Nessuna. 2) Nessuna. 3) Nessuna. 4) Nessun impegno, tranne quanto indicato nella sezione sugli impegni orizzontali.	
Servizi di telex internazionali (CPC 7523**)	1) Nessuna. 2) Nessuna. 3) Nessuna. 4) Nessun impegno, tranne quanto indicato nella sezione sugli impegni orizzontali.		1) Nessuna. 2) Nessuna. 3) Nessuna. 4) Nessun impegno, tranne quanto indicato nella sezione sugli impegni orizzontali.	

Modalità di prestazione:	1) Prestazione transfrontaliera	2) Fruizione all'estero	3) Presenza commerciale	4) Presenza di persone fisiche

II. IMPEGNI SPECIFICI PER I SERVIZI

Settore o sottosettore	Limitazioni dell'accesso al mercato	Limitazioni al trattamento nazionale	Impegni aggiuntivi
Servizi di fax internazionali, memorizzazione e inoltro (CPC 7521** + CPC 7529**)	1) Nessuna. 2) Nessuna. 3) Nessuna. 4) Nessun impegno, tranne quanto indicato nella sezione sugli impegni orizzontali.	1) Nessuna. 2) Nessuna. 3) Nessuna. 4) Nessun impegno, tranne quanto indicato nella sezione sugli impegni orizzontali.	
Circuiti telefonici in locazione	1) Nessuna. 2) Nessuna. 3) Nessuna. 4) Nessun impegno, tranne quanto indicato nella sezione sugli impegni orizzontali.	1) Nessuna. 2) Nessuna. 3) Nessuna. 4) Nessun impegno, tranne quanto indicato nella sezione sugli impegni orizzontali.	
Circuiti in locazione per servizi internazionali di telefonia vocale e trasmissione dati	1) Nessuna. 2) Nessuna. 3) Nessuna. 4) Nessun impegno, tranne quanto indicato nella sezione sugli impegni orizzontali.	1) Nessuna. 2) Nessuna. 3) Nessuna. 4) Nessun impegno, tranne quanto indicato nella sezione sugli impegni orizzontali.	

Modalità di prestazione:	1) Prestazione transfrontaliera	2) Fruizione all'estero	3) Presenza commerciale	4) Presenza di persone fisiche

II. IMPEGNI SPECIFICI PER I SERVIZI

Settore o sottosettore	Limitazioni dell'accesso al mercato	Limitazioni al trattamento nazionale	Impegni aggiuntivi
Servizi mobili: Servizi di telefonia mobile Servizi di comunicazione personale Radioavviso Trunking SMR (reti mobili specializzate) Servizi mobili di dati	1) Nessuna. 2) Nessuna. 3) Nessuna. 4) Nessun impegno, tranne quanto indicato nella sezione sugli impegni orizzontali.	1) Nessuna. 2) Nessuna. 3) Nessuna. 4) Nessun impegno, tranne quanto indicato nella sezione sugli impegni orizzontali.	
h) Posta elettronica (CPC 7523**)	1) Nessuna. 2) Nessuna. 3) Nessuna. 4) Nessun impegno, tranne quanto indicato nella sezione sugli impegni orizzontali.	1) Nessuna. 2) Nessuna. 3) Nessuna. 4) Nessun impegno, tranne quanto indicato nella sezione sugli impegni orizzontali.	
i) Messaggeria vocale (CPC 7523**)	1) Nessuna. 2) Nessuna. 3) Nessuna. 4) Nessun impegno, tranne quanto indicato nella sezione sugli impegni orizzontali.	1) Nessuna. 2) Nessuna. 3) Nessuna. 4) Nessun impegno, tranne quanto indicato nella sezione sugli impegni orizzontali.	

Modalità di prestazione:	1) Prestazione transfrontaliera	2) Fruizione all'estero	3) Presenza commerciale	4) Presenza di persone fisiche

II. IMPEGNI SPECIFICI PER I SERVIZI

Settore o sottosettore	Limitazioni dell'accesso al mercato	Limitazioni al trattamento nazionale	Impegni aggiuntivi
j) Informazioni online ed estrazione da banche dati (CPC 7523**)	1) Nessuna. 2) Nessuna. 3) Nessuna. 4) Nessun impegno, tranne quanto indicato nella sezione sugli impegni orizzontali.	1) Nessuna. 2) Nessuna. 3) Nessuna. 4) Nessun impegno, tranne quanto indicato nella sezione sugli impegni orizzontali.	
k) Servizi di scambio di dati elettronici (CPC 7523**)	1) Nessuna. 2) Nessuna. 3) Nessuna. 4) Nessun impegno, tranne quanto indicato nella sezione sugli impegni orizzontali.	1) Nessuna. 2) Nessuna. 3) Nessuna. 4) Nessun impegno, tranne quanto indicato nella sezione sugli impegni orizzontali.	
l) Servizi di fax potenziati/a valore aggiunto, inclusi memorizzazione e inoltro, memorizzazione e recupero (CPC 7523**)	1) Nessuna. 2) Nessuna. 3) Nessuna. 4) Nessun impegno, tranne quanto indicato nella sezione sugli impegni orizzontali.	1) Nessuna. 2) Nessuna. 3) Nessuna. 4) Nessun impegno, tranne quanto indicato nella sezione sugli impegni orizzontali.	

Modalità di prestazione:	1) Prestazione transfrontaliera	2) Fruizione all'estero	3) Presenza commerciale	4) Presenza di persone fisiche

II. IMPEGNI SPECIFICI PER I SERVIZI

Settore o sottosettore	Limitazioni dell'accesso al mercato	Limitazioni al trattamento nazionale	Impegni aggiuntivi
m) Conversione di codici e protocolli	1) Nessuna. 2) Nessuna. 3) Nessuna. 4) Nessun impegno, tranne quanto indicato nella sezione sugli impegni orizzontali.	1) Nessuna. 2) Nessuna. 3) Nessuna. 4) Nessun impegno, tranne quanto indicato nella sezione sugli impegni orizzontali.	
n) Servizi di elaborazione delle informazioni e/o dei dati online (compresa l'elaborazione delle transazioni) (CPC 843**)	1) Nessuna. 2) Nessuna. 3) Nessuna. 4) Nessun impegno, tranne quanto indicato nella sezione sugli impegni orizzontali.	1) Nessuna. 2) Nessuna. 3) Nessuna. 4) Nessun impegno, tranne quanto indicato nella sezione sugli impegni orizzontali.	
o) Altri	1) Nessuna. 2) Nessuna. 3) Nessuna. 4) Nessun impegno, tranne quanto indicato nella sezione sugli impegni orizzontali.	1) Nessuna. 2) Nessuna. 3) Nessuna. 4) Nessun impegno, tranne quanto indicato nella sezione sugli impegni orizzontali.	

Modalità di prestazione:	1) Prestazione transfrontaliera	2) Fruizione all'estero	3) Presenza commerciale	4) Presenza di persone fisiche
II. IMPEGNI SPECIFICI PER I SERVIZI				
Settore o sottosettore	Limitazioni dell'accesso al mercato		Limitazioni al trattamento nazionale	Impegni aggiuntivi

BRASILE

C. SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE

i) Con «servizi di telecomunicazione», ai fini degli impegni assunti dal Brasile in materia di servizi di telecomunicazione si intende il trasporto di segnali magnetici elettronici, suoni, dati, immagini e qualsiasi loro combinazione, esclusa la radiodiffusione;

ii) la Costituzione federale del Brasile garantisce tutti i diritti acquisiti dei prestatori di servizi già stabiliti in Brasile. Il governo del Brasile ha la prerogativa giuridica di prendere in considerazione limiti alla partecipazione straniera nel capitale dei prestatori di servizi di telecomunicazione;

iii) tutti i prestatori di servizi devono ottenere una licenza da Anatel per fornire un servizio di telecomunicazione in Brasile. Le licenze sono concesse unicamente ai fornitori debitamente costituiti a norma del diritto brasiliano, che prescrive che la sede centrale e la direzione devono essere situate nel territorio del Brasile, e la proprietà della maggioranza delle azioni con diritto di voto deve essere detenuta da persone fisiche residenti in Brasile o da società debitamente costituite a norma del diritto brasiliano, che prescrive che la sede centrale e la direzione devono essere situate nel territorio del Brasile;

iv) non viene assunto alcun impegno per il settore dei servizi di telecomunicazione per quanto riguarda le attività il cui contenuto è trasportato da un servizio di telecomunicazione. Tali attività sono soggette agli impegni e alle riserve per i rispettivi settori;

v) ai satelliti stranieri è consentito l'accesso al mercato brasiliano e le decisioni normative sulla concessione di tale accesso si basano su un processo trasparente e obiettivo e sono adottate su base di reciprocità. I fornitori di servizi di telecomunicazione devono utilizzare satelliti brasiliani se offrono condizioni tecniche, operative o commerciali equivalenti a quelle dei satelliti stranieri;

vi) non sono applicati limiti alla quantità di licenze che possono essere rilasciate per la fornitura di servizi di telecomunicazione, tranne nei casi di impossibilità tecnica, quali problemi relativi alla disponibilità dello spettro radio, o per evitare di compromettere la prestazione di specifici servizi di interesse pubblico;

vii) i servizi a valore aggiunto non sono definiti dal diritto brasiliano come servizi di telecomunicazione;

viii) i prestatori di servizi di telecomunicazione di interesse collettivo costituiti in Brasile conformemente al diritto brasiliano hanno il diritto di utilizzare le strutture fisiche (tralicci, condotti, canalizzazioni, servitù) possedute o controllate da altri prestatori di servizi di telecomunicazione o altri servizi di interesse pubblico in modo non discriminatorio e a prezzi e condizioni equi e ragionevoli. L'autorità di regolamentazione competente per le strutture da utilizzare definisce le condizioni per l'adempimento adeguato della presente disposizione;

ix) le autorizzazioni per la prestazione di servizi di telecomunicazione a interesse limitato possono essere concesse a persone giuridiche costituite a norma del diritto brasiliano e aventi sede centrale e amministrazione in Brasile e ad altri soggetti o persone fisiche stabiliti o residenti in Brasile.

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

Modalità di prestazione:	1) Prestazione transfrontaliera	2) Fruizione all'estero	3) Presenza commerciale	4) Presenza di persone fisiche
II. IMPEGNI SPECIFICI PER I SERVIZI				
Settore o sottosettore	Limitazioni dell'accesso al mercato		Limitazioni al trattamento nazionale	Impegni aggiuntivi
BRASILE				
2.C. Servizi di telecomunicazione				
Servizi locali, a lunga distanza e internazionali, per uso pubblico e non pubblico, erogati ricorrendo all'uso di qualsiasi tecnologia di rete (cavo, satellite ecc.). a) Servizi di telefonia vocale b) Servizi di trasmissione di dati a commutazione di pacchetto c) Servizi di trasmissione di dati a commutazione di circuito f) Servizi di fax g) Servizi relativi ai circuiti privati affittati	1) Nessun impegno. Le società estere sono autorizzate a interconnettersi a livello transfrontaliero con operatori stabiliti in Brasile autorizzati a prestare servizi internazionali a lunga distanza conformemente al diritto brasiliano. Non sono consentite altre forme di prestazione transfrontaliera, tra cui i servizi di richiamata. I consumatori brasiliani devono intrattenere rapporti commerciali o giuridici esclusivamente con società stabilite in Brasile autorizzate a operare conformemente al diritto brasiliano (modalità 1).		1) Nessun impegno. Le società estere sono autorizzate a interconnettersi a livello transfrontaliero con operatori stabiliti in Brasile autorizzati a prestare servizi internazionali a lunga distanza conformemente al diritto brasiliano. Non sono consentite altre forme di prestazione transfrontaliera, tra cui i servizi di richiamata. I consumatori brasiliani devono intrattenere rapporti commerciali o giuridici esclusivamente con società stabilite in Brasile autorizzate a operare conformemente al diritto brasiliano (modalità 1).	1. Si precisa che il Brasile intende che i suoi impegni nel settore 2.C (servizi di telecomunicazione) nell'ambito della modalità 1 (prestazione transfrontaliera) non conferiscono alcun diritto alle persone giuridiche stabilite nel territorio dell'Unione per quanto riguarda l'accesso al mercato o il trattamento nazionale, diversi dai diritti ivi espressamente stabiliti, comprese le note orizzontali per il settore 2.C (servizi di telecomunicazione).
	2) Nessun impegno.		2) Nessun impegno.	2. Si precisa che, ai fini del presente elenco di impegni specifici del Brasile, la prestazione di servizi di telecomunicazione nell'ambito della modalità 1 non include il trasporto di segnali che hanno origine e terminano nel territorio del Brasile, neanche quando tale trasporto è effettuato mediante un satellite gestito dal territorio dell'Unione.
	3) Nessuna, tranne quelle indicate nella sezione orizzontale specifica per questo sottosettore e nella sezione sugli impegni orizzontali.		3) Nessuna, tranne quelle indicate nella sezione orizzontale specifica per questo sottosettore e nella sezione sugli impegni orizzontali.	
	4) Nessun impegno, tranne quanto indicato nella sezione sugli impegni orizzontali.		4) Nessun impegno, tranne quanto indicato nella sezione sugli impegni orizzontali.	

Modalità di prestazione:	1) Prestazione transfrontaliera	2) Fruizione all'estero	3) Presenza commerciale	4) Presenza di persone fisiche

II. IMPEGNI SPECIFICI PER I SERVIZI

Settore o sottosettore	Limitazioni dell'accesso al mercato	Limitazioni al trattamento nazionale	Impegni aggiuntivi
o) Altri servizi di telecomunicazione di base	1) Nessun impegno.	1) Nessun impegno.	
Servizi mobili			
Servizi cellulari analogici/digitali	2) Nessun impegno.	2) Nessun impegno.	
(800 MHz, 900 MHz, 1 800 MHz, 1 900/2 100 MHz)			
Servizi mobili via satellite a livello globale	3) Nessuna, tranne quelle indicate nella sezione orizzontale specifica per questo sottosettore e nella sezione sugli impegni orizzontali.	3) Nessuna, tranne quelle indicate nella sezione orizzontale specifica per questo sottosettore e nella sezione sugli impegni orizzontali.	
Servizi di radioavviso			
Servizi di trunking			
(460 Mhz, 800 MHz, 900 MHz)	4) Nessun impegno, tranne quanto indicato nella sezione sugli impegni orizzontali.	4) Nessun impegno, tranne quanto indicato nella sezione sugli impegni orizzontali.	

PARAGUAY

2.C. Servizi di telecomunicazione

Gli impegni assunti in questo settore sono soggetti alle condizioni generali seguenti:

1. i servizi di telecomunicazione prestati in Paraguay sono soggetti agli obblighi e alle procedure in materia di licenze stabiliti da CONATEL;

2. le licenze soggette agli obblighi e alle procedure in materia di licenze di cui al paragrafo precedente sono concesse esclusivamente a persone giuridiche conformemente al diritto del Paraguay, purché abbiano sede centrale e rappresentanza nel territorio del Paraguay;

3. l'accesso alle infrastrutture essenziali di telecomunicazione da parte dei prestatori di servizi è accordato se tale concessione non pregiudica l'uso attuale o futuro della struttura da parte del proprietario e se il Paraguay stabilisce che il rifiuto di fornire l'accesso a tale infrastruttura essenziale può diventare un ostacolo allo sviluppo di un mercato concorrenziale al dettaglio o può incidere negativamente sugli utenti finali. Lo spettro radio non è considerato un'infrastruttura essenziale;

4. modalità 4) Nessun impegno, tranne per le misure relative all'ingresso, al soggiorno e al lavoro di personale trasferito all'interno di società appartenenti alle categorie seguenti: dirigenti e specialisti.

Modalità di prestazione:	1) Prestazione transfrontaliera	2) Fruizione all'estero	3) Presenza commerciale	4) Presenza di persone fisiche

II. IMPEGNI SPECIFICI PER I SERVIZI

Settore o sottosettore	Limitazioni dell'accesso al mercato	Limitazioni al trattamento nazionale	Impegni aggiuntivi
a) Servizi telefonici (CPC 7521)* Servizi erogati dallo Stato b) Servizi di trasmissione dati a commutazione di pacchetto (CPC 7523) c) Servizi di trasmissione dati a commutazione di circuito (CPC 7523) d) Servizi di telex (CPC 7523)	1) Nessun impegno. 2) Nessun impegno. 3) Nessun impegno. 4) Nessun impegno, tranne quanto indicato nella sezione sugli impegni orizzontali.	1) Nessuna. 2) Nessuna. 3) Nessuna. 4) Nessun impegno.	
e) Servizi telegrafici (CPC 7522) f) Servizi di fax (CPC 7521 + CPC 7529)	1) Nessuna. 2) Nessuna. 3) Nessuna. 4) Nessun impegno, tranne quanto indicato nella sezione sugli impegni orizzontali.	1) Nessuna. 2) Nessuna. 3) Nessuna. 4) Nessun impegno, tranne quanto indicato nella sezione sugli impegni orizzontali.	
h) Posta elettronica (CPC 7523)	1) Nessuna. 2) Nessuna. 3) Nessuna, tranne quanto indicato nella sezione sugli impegni orizzontali. 4) Nessun impegno, tranne per le misure relative all'ingresso, al soggiorno e al lavoro di personale trasferito all'interno di società appartenenti alle categorie seguenti: dirigenti e specialisti.	1) Nessuna. 2) Nessuna. 3) Nessuna, tranne quanto indicato nella sezione sugli impegni orizzontali. 4) Nessun impegno, tranne per le misure relative all'ingresso, al soggiorno e al lavoro di personale trasferito all'interno di società appartenenti alle categorie seguenti: dirigenti e specialisti.	

Modalità di prestazione:	1) Prestazione transfrontaliera	2) Fruizione all'estero	3) Presenza commerciale	4) Presenza di persone fisiche

II. IMPEGNI SPECIFICI PER I SERVIZI

Settore o sottosettore	Limitazioni dell'accesso al mercato	Limitazioni al trattamento nazionale	Impegni aggiuntivi
g) Servizi di circuiti privati affittati (CPC 7522 + 7523) i) Messaggeria vocale (CPC 7523) j) Informazioni online ed estrazione da banche dati (CPC 7523) k) Servizi di scambio di dati elettronici (CPC 7523) l) Servizi di fax potenziati/a valore aggiunto (inclusi salvataggio e inoltro, salvataggio e recupero) (CPC 7523)	1) Nessun impegno. 2) Nessun impegno. 3) Nessun impegno, tranne quanto indicato nella sezione sugli impegni orizzontali. 4) Nessun impegno, tranne quanto indicato nella sezione sugli impegni orizzontali.	1) Nessun impegno. 2) Nessun impegno. 3) Nessun impegno. 4) Nessun impegno, tranne quanto indicato nella sezione sugli impegni orizzontali.	
o) Altri o.1 Servizi mobili [1] (CPC n.d.) o.2 Servizi di comunicazione personale (CPC n. d.) o.3 Servizi di radioavviso (CPC n.d.) o.4 Servizi di trunking (CPC n.d.)	1) Nessun impegno. 2) Nessun impegno. 3) Nessuna. 4) Nessun impegno, tranne quanto indicato nella sezione sugli impegni orizzontali.	1) Nessun impegno. 2) Nessun impegno. 3) Nessuna. 4) Nessun impegno, tranne quanto indicato nella sezione sugli impegni orizzontali.	

[1] Per i servizi forniti in Paraguay sarà necessaria una licenza rilasciata dallo Stato del Paraguay mediante una procedura trasparente e non discriminatoria.

Modalità di prestazione:	1) Prestazione transfrontaliera	2) Fruizione all'estero	3) Presenza commerciale	4) Presenza di persone fisiche

II. IMPEGNI SPECIFICI PER I SERVIZI

Settore o sottosettore	Limitazioni dell'accesso al mercato	Limitazioni al trattamento nazionale	Impegni aggiuntivi
URUGUAY			
2.C. Servizi di telecomunicazione			
Ciascun servizio pubblico è definito conformemente al diritto dell'Uruguay in vigore per ciascun caso degli impegni specifici seguenti. I servizi aggiudicati nel contesto di una concessione esistente o di un regime di autorizzazione esistente sono disciplinati dal diritto dell'Uruguay e dalle condizioni contrattuali concordate con il prestatore di servizi. Tutti i servizi che comportano l'uso di telecomunicazioni di base sono soggetti al monopolio dell'Administracion Nacional de Telecomunicaciones (ANTEL).			
Per la prestazione di servizi di telecomunicazione è richiesta l'autorizzazione del potere esecutivo.			
a) Servizi di telefonia mobile (CPC 75213)	1) Nessuna. 2) Nessuna. 3) Nessuna. 4) Nessun impegno, tranne quanto indicato nella sezione sugli impegni orizzontali.	1) Nessuna. 2) Nessuna. 3) Nessuna. 4) Nessun impegno, tranne quanto indicato nella sezione sugli impegni orizzontali.	
b) e c) Servizi di trasmissione dati (CPC 7523**)	1) Nessuna. 2) Nessuna. 3) Nessuna. 4) Nessun impegno, tranne quanto indicato nella sezione sugli impegni orizzontali.	1) Nessuna. 2) Nessuna. 3) Nessuna. 4) Nessun impegno, tranne quanto indicato nella sezione sugli impegni orizzontali.	
f) Servizi di fax (CPC 7521** + CPC 7529**)	1) e 3) Nessuna, tranne per la prestazione di servizi in regime di monopolio ANTEL. 2) Nessuna. 4) Nessun impegno, tranne quanto indicato nella sezione sugli impegni orizzontali.	1) e 3) Nessuna, tranne per la prestazione di servizi in regime di monopolio ANTEL. 2) Nessuna. 4) Nessun impegno, tranne quanto indicato nella sezione sugli impegni orizzontali.	

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

Modalità di prestazione:	1) Prestazione transfrontaliera	2) Fruizione all'estero	3) Presenza commerciale	4) Presenza di persone fisiche

II. IMPEGNI SPECIFICI PER I SERVIZI

Settore o sottosettore	Limitazioni dell'accesso al mercato	Limitazioni al trattamento nazionale	Impegni aggiuntivi
g) Servizi di circuiti privati affittati (CPC 7522** + 7523**)	1) e 2): nessun impegno. 3) Nessuna, tranne per i servizi di dati. La prestazione di servizi vocali rientra nel monopolio ANTEL. 4) Nessun impegno, tranne quanto indicato nella sezione sugli impegni orizzontali.	1) e 2): nessun impegno. 3) Nessuna, tranne per i servizi di dati. La prestazione di servizi vocali rientra nel monopolio ANTEL. 4) Nessun impegno, tranne quanto indicato nella sezione sugli impegni orizzontali.	
h) Posta elettronica (CPC 7523**)	1) Nessuna. 2) Nessuna. 3) Nessuna. 4) Nessun impegno, tranne quanto indicato nella sezione sugli impegni orizzontali.	1) Nessuna. 2) Nessuna. 3) Nessuna. 4) Nessun impegno, tranne quanto indicato nella sezione sugli impegni orizzontali.	
i) Messaggeria vocale (CPC 7523**)	1), 2) e 3) Nessuna, tranne per la prestazione di servizi in regime di monopolio ANTEL. 4) Nessun impegno, tranne quanto indicato nella sezione sugli impegni orizzontali.	1), 2) e 3) Nessuna, tranne per la prestazione di servizi in regime di monopolio ANTEL. 4) Nessun impegno, tranne quanto indicato negli impegni orizzontali.	

Modalità di prestazione:	1) Prestazione transfrontaliera	2) Fruizione all'estero	3) Presenza commerciale	4) Presenza di persone fisiche

II. IMPEGNI SPECIFICI PER I SERVIZI

Settore o sottosettore	Limitazioni dell'accesso al mercato	Limitazioni al trattamento nazionale	Impegni aggiuntivi
j) Informazioni online ed estrazione da banche dati (CPC 7523**)	1), 2) e 3) Nessuna, tranne per la prestazione di servizi in regime di monopolio ANTEL. 4) Nessun impegno, tranne quanto indicato nella sezione sugli impegni orizzontali.	1), 2) e 3) Nessuna, tranne per la prestazione di servizi in regime di monopolio ANTEL. 4) Nessun impegno, tranne quanto indicato nella sezione sugli impegni orizzontali.	
k) Scambi di dati elettronici (EDI) (CPC 7523**)	1), 2) e 3) Nessuna, tranne per la prestazione di servizi in regime di monopolio ANTEL. 4) Nessun impegno, tranne quanto indicato nella sezione sugli impegni orizzontali.	1), 2) e 3) Nessuna, tranne per la prestazione di servizi in regime di monopolio ANTEL. 4) Nessun impegno, tranne quanto indicato nella sezione sugli impegni orizzontali.	
l) Servizi di fax potenziati/a valore aggiunto (inclusi memorizzazione e inoltro, memorizzazione ed estrazione) (CPC 7523**)	1) e 3) Nessuna, tranne per la prestazione di servizi derivanti da telecomunicazioni nel contesto di servizi di fax. 2) Nessuna. 4) Nessun impegno, tranne quanto indicato nella sezione sugli impegni orizzontali.	1) e 3) Nessuna, tranne per la prestazione di servizi derivanti da telecomunicazioni nel contesto di servizi di fax. 2) Nessuna. 4) Nessun impegno, tranne quanto indicato nella sezione sugli impegni orizzontali.	
n) Elaborazione di informazioni e/o dati online (compresa l'elaborazione di transazioni) (CPC 843**)	1), 2) e 3) Nessuna, tranne per la prestazione di servizi in regime di monopolio ANTEL. 4) Nessun impegno, tranne quanto indicato nella sezione sugli impegni orizzontali.	1), 2) e 3) Nessuna, tranne per la prestazione di servizi in regime di monopolio ANTEL. 4) Nessun impegno, tranne quanto indicato nella sezione sugli impegni orizzontali.	

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

Modalità di prestazione:	1) Prestazione transfrontaliera	2) Fruizione all'estero	3) Presenza commerciale	4) Presenza di persone fisiche

II. IMPEGNI SPECIFICI PER I SERVIZI

Settore o sottosettore	Limitazioni dell'accesso al mercato	Limitazioni al trattamento nazionale	Impegni aggiuntivi
o) Altri	1) Nessuna.	1) Nessuna.	
Servizi di trunking (CPC 75299)	2) Nessuna.	2) Nessuna.	
Servizi di radioavviso (CPC 75291)	3) Nessuna.	3) Nessuna.	
Servizi mobili satellitari a livello globale (CPC 75299)	4) Nessun impegno, tranne quanto indicato nella sezione sugli impegni orizzontali.	4) Nessun impegno, tranne quanto indicato nella sezione sugli impegni orizzontali.	
3. SERVIZI EDILIZI E SERVIZI DI INGEGNERIA CORRELATI			
ARGENTINA			
A. Lavori generali di costruzione di edifici (CPC 512)	1) Nessuna.	1) Nessuna.	
B. Lavori generali di costruzione di ingegneria civile (CPC 513, tranne 5139)	2) Nessuna.	2) Nessuna.	
C. Montaggio e installazione di opere prefabbricate (CPC 514 + 516)	3) Nessuna.	3) Nessuna.	
D. Lavori di completamento e di finitura di edifici (CPC 517)			
E. Altri (CPC 511 + 515 + 518)	4) Nessun impegno, tranne quanto indicato nella sezione sugli impegni orizzontali.	4) Nessun impegno, tranne quanto indicato nella sezione sugli impegni orizzontali.	

Modalità di prestazione:	1) Prestazione transfrontaliera	2) Fruizione all'estero	3) Presenza commerciale	4) Presenza di persone fisiche

II. IMPEGNI SPECIFICI PER I SERVIZI

Settore o sottosettore	Limitazioni dell'accesso al mercato	Limitazioni al trattamento nazionale	Impegni aggiuntivi
BRASILE			
A. Lavori generali di costruzione di edifici (CPC 512)	1) Nessun impegno*.	1) Nessun impegno*.	
B. Lavori generali di costruzione di ingegneria civile (CPC 513)	2) Nessun impegno.	2) Nessun impegno.	
C. Lavori di installazione, montaggio e manutenzione e riparazione di strutture fisse (CPC 514 + 516)	3) Nessuna.	3) Nessuna.	
D. Lavori di completamento e di finitura di edifici (CPC 517, tranne 5179)			
E. Altri (CPC 511 + 515 + 518)	4) Nessun impegno, tranne quanto indicato nella sezione sugli impegni orizzontali.	4) Nessun impegno, tranne quanto indicato nella sezione sugli impegni orizzontali.	
URUGUAY			
A. Lavori generali di costruzione di edifici (CPC 512)	1) Nessun impegno*.	1) Nessun impegno*.	
B. Lavori generali di costruzione di ingegneria civile (CPC 513)	2) Nessuna.	2) Nessuna.	
C. Lavori di installazione e montaggio (CPC 514+516)	3) Nessuna.	3) Nessuna.	
D. Lavori di completamento e di finitura di edifici (CPC 517)			
E. Altri (CPC 511+515+518)	4) Nessun impegno, tranne quanto indicato nella sezione sugli impegni orizzontali.	4) Nessun impegno, tranne quanto indicato nella sezione sugli impegni orizzontali.	

Modalità di prestazione:	1) Prestazione transfrontaliera	2) Fruizione all'estero	3) Presenza commerciale	4) Presenza di persone fisiche
II. IMPEGNI SPECIFICI PER I SERVIZI				
Settore o sottosettore	Limitazioni dell'accesso al mercato		Limitazioni al trattamento nazionale	Impegni aggiuntivi
4. SERVIZI DI DISTRIBUZIONE				
ARGENTINA				
B. Servizi di commercio all'ingrosso (CPC 622) C. Servizi di commercio al dettaglio (CPC 631 + 632) 6111 + 6113 + 6121 D. Servizi di franchising (CPC 8929)	1) Nessuna. 2) Nessuna. 3) Nessuna. 4) Nessun impegno, tranne quanto indicato nella sezione sugli impegni orizzontali.		1) Nessuna. 2) Nessuna. 3) Nessuna. 4) Nessun impegno, tranne quanto indicato nella sezione sugli impegni orizzontali.	
BRASILE				
A. Servizi dei commissionari (CPC 621, tranne 62118) B. Servizi di commercio all'ingrosso (CPC 622, tranne CPC 62271) C. Servizi di commercio al dettaglio (CPC 631, 6113, 6121, 632, tranne per 63297)	1) Nessun impegno. 2) Nessun impegno. 3) Nessuna. 4) Nessun impegno, tranne quanto indicato nella sezione sugli impegni orizzontali.		1) Nessun impegno. 2) Nessun impegno. 3) Nessuna. 4) Nessun impegno, tranne quanto indicato nella sezione sugli impegni orizzontali.	
D. Franchising (CPC 8929)	1) I contratti di franchising devono essere conformi al codice della proprietà industriale per poter beneficiare della corresponsione di royalty. 2) Nessun impegno. 3) Nessuna. 4) Nessun impegno, tranne quanto indicato nella sezione sugli impegni orizzontali.		1) Nessun impegno. 2) Nessun impegno. 3) Nessuna. 4) Nessun impegno, tranne quanto indicato nella sezione sugli impegni orizzontali.	

Modalità di prestazione:	1) Prestazione transfrontaliera	2) Fruizione all'estero	3) Presenza commerciale	4) Presenza di persone fisiche

II. IMPEGNI SPECIFICI PER I SERVIZI

Settore o sottosettore	Limitazioni dell'accesso al mercato	Limitazioni al trattamento nazionale	Impegni aggiuntivi
PARAGUAY			
4.B. Servizi di commercio all'ingrosso (CPC 622) Esclusa la CPC 62271	1) Nessun impegno. 2) Nessuna. 3) Nessuna. 4) Nessun impegno, tranne quanto indicato nella sezione sugli impegni orizzontali.	1) Nessun impegno. 2) Nessuna. 3) Nessuna. 4) Nessun impegno, tranne quanto indicato nella sezione sugli impegni orizzontali.	
C. Servizi al dettaglio (CPC 631, 632, 6111, 6113, 6121, esclusa 63297)	1) Nessun impegno. 2) Nessuna. 3) Nessuna. 4) Nessun impegno, tranne quanto indicato nella sezione sugli impegni orizzontali.	1) Nessun impegno. 2) Nessuna. 3) Nessuna. 4) Nessun impegno, tranne quanto indicato nella sezione sugli impegni orizzontali.	
D. Franchising (CPC 8929)	1) Nessuna. 2) Nessuna. 3) Nessuna. 4) Nessun impegno.	1) Nessuna. 2) Nessuna. 3) Nessuna. 4) Nessun impegno.	

Modalità di prestazione:	1) Prestazione transfrontaliera	2) Fruizione all'estero	3) Presenza commerciale	4) Presenza di persone fisiche

II. IMPEGNI SPECIFICI PER I SERVIZI

Settore o sottosettore	Limitazioni dell'accesso al mercato	Limitazioni al trattamento nazionale	Impegni aggiuntivi
URUGUAY			
A. Servizi dei commissionari (CPC 621)	1) Nessuna. 2) Nessuna. 3) Nessuna. 4) Nessun impegno, tranne quanto indicato nella sezione sugli impegni orizzontali.	1) Nessuna. 2) Nessuna. 3) Obbligo di domicilio; inoltre la società deve essere iscritta nel registro nazionale dei rappresentanti delle imprese estere presso il ministero dell'Economia e delle finanze. 4) Nessun impegno, tranne quanto indicato nella sezione sugli impegni orizzontali.	
B. Servizi di commercio all'ingrosso (622) Esclusa la 62271 (servizi di commercio all'ingrosso di combustibili solidi, liquidi, gassosi e di prodotti analoghi)	1) Nessuna. 2) Nessuna. 3) Nessuna. 4) Nessun impegno, tranne quanto indicato nella sezione sugli impegni orizzontali.	1) Nessuna. 2) Nessuna. 3) Nessuna. 4) Nessun impegno, tranne quanto indicato nella sezione sugli impegni orizzontali.	
C. Servizi di commercio al dettaglio (631, 632, 6111+6113+6121) (63297 esclusa)	1) Nessuna. 2) Nessuna. 3) È necessaria un'autorizzazione preventiva per lo stabilimento di nuove imprese commerciali o per l'ampliamento di imprese commerciali esistenti o la vendita di superfici di grandi dimensioni costituite da una superficie totale di almeno 300 metri quadrati, a seconda delle condizioni del mercato. 4) Nessun impegno, tranne quanto indicato nella sezione sugli impegni orizzontali.	1) Nessuna. 2) Nessuna. 3) Nessuna. 4) Nessun impegno, tranne quanto indicato nella sezione sugli impegni orizzontali.	

Modalità di prestazione:	1) Prestazione transfrontaliera	2) Fruizione all'estero	3) Presenza commerciale	4) Presenza di persone fisiche
II. IMPEGNI SPECIFICI PER I SERVIZI				
Settore o sottosettore	Limitazioni dell'accesso al mercato		Limitazioni al trattamento nazionale	Impegni aggiuntivi
D. Servizi di franchising (CPC 8929)	1) Nessuna. 2) Nessuna. 3) Nessuna. 4) Nessun impegno, tranne quanto indicato nella sezione sugli impegni orizzontali.		1) Nessuna. 2) Nessuna. 3) Nessuna. 4) Nessun impegno, tranne quanto indicato nella sezione sugli impegni orizzontali.	
5. SERVIZI DI ISTRUZIONE PARAGUAY Sono esclusi i servizi di istruzione forniti dallo Stato del Paraguay, nonché le sovvenzioni concesse a livello centrale, dipartimentale e locale dallo Stato del Paraguay.				
5.A. Servizi di istruzione primaria (CPC 921) (soltanto per le imprese private)	1) Nessun impegno. 2) Nessuna. 3) Nessuna. 4) Nessun impegno.		1) Nessun impegno. 2) Nessun impegno. 3) Nessun impegno. 4) Nessun impegno.	
5.B. Servizi di istruzione superiore CPC 92310 - Servizi di istruzione post-secondaria tecnica e professionale	1) Nessun impegno. 2) Nessun impegno. 3) Nessuna. 4) Nessun impegno, tranne quanto indicato nella sezione sugli impegni orizzontali.		1) Nessun impegno. 2) Nessun impegno. 3) Nessuna. 4) Nessun impegno, tranne quanto indicato nella sezione sugli impegni orizzontali.	

Modalità di prestazione:	1) Prestazione transfrontaliera	2) Fruizione all'estero	3) Presenza commerciale	4) Presenza di persone fisiche
II. IMPEGNI SPECIFICI PER I SERVIZI				
Settore o sottosettore	Limitazioni dell'accesso al mercato		Limitazioni al trattamento nazionale	Impegni aggiuntivi
6. SERVIZI AMBIENTALI				
ARGENTINA D. Altri (CPC 9404, 9405, 9406, 9409)	1) Nessuna. 2) Nessuna. 3) Nessuna. 4) Nessun impegno, tranne quanto indicato nella sezione sugli impegni orizzontali.		1) Nessuna. 2) Nessuna. 3) Nessuna. 4) Nessun impegno, tranne quanto indicato nella sezione sugli impegni orizzontali.	
BRASILE 6.A. SERVIZI DI SMALTIMENTO DELLE ACQUE REFLUE (CPC 9401) 6.B. SERVIZI DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI (CPC 9402) 6.C. SERVIZI DI DISINFESTAZIONE E SERVIZI SIMILI (CPC 9403) SERVIZI DI DEPURAZIONE DEI GAS DI SCARICO (CPC 9404) SERVIZI DI RIDUZIONE DEL RUMORE (CPC 9405) SERVIZI DI RISANAMENTO E PULIZIA DEL SUOLO E DELLE ACQUE (CPC 9406)	1) Nessun impegno. 2) Nessun impegno. 3) Per queste prestazioni è necessario possedere una licenza rilasciata dalle autorità pubbliche, che possono stabilire condizioni specifiche. Ci si attende un trasferimento di tecnologie, al fine di garantire vantaggi simmetrici tra partner nazionali e stranieri. 4) Nessun impegno, tranne quanto indicato nella sezione sugli impegni orizzontali.		1) Nessun impegno. 2) Nessun impegno. 3) Nessuna. 4) Nessun impegno, tranne quanto indicato nella sezione sugli impegni orizzontali.	

Modalità di prestazione:	1) Prestazione transfrontaliera	2) Fruizione all'estero	3) Presenza commerciale	4) Presenza di persone fisiche

II. IMPEGNI SPECIFICI PER I SERVIZI

Settore o sottosettore	Limitazioni dell'accesso al mercato	Limitazioni al trattamento nazionale	Impegni aggiuntivi
6. SERVIZI AMBIENTALI PARAGUAY I servizi considerati di interesse pubblico o i servizi pubblici a livello nazionale, regionale o locale sono soggetti al monopolio pubblico o a diritti esclusivi di sfruttamento concessi a imprese private e sono pertanto esclusi dagli elenchi.			
6.A. SERVIZI DI SMALTIMENTO DELLE ACQUE REFLUE (9401)	1) Nessun impegno*. 2) Nessun impegno. 3) Nessun impegno. I servizi sono erogati dallo Stato del Paraguay o da imprese private mediante licenze o concessioni rilasciate conformemente al diritto nazionale. 4) Nessun impegno.	1) Nessun impegno*. 2) Nessuna. 3) Nessuna. 4) Nessun impegno.	
6.B. SERVIZI DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI (CPC 9402)	1) Nessun impegno*. 2) Nessun impegno. 3) Nessun impegno. 4) Nessun impegno.	1) Nessun impegno*. 2) Nessun impegno. 3) Nessun impegno. 4) Nessun impegno.	

Modalità di prestazione:	1) Prestazione transfrontaliera	2) Fruizione all'estero	3) Presenza commerciale	4) Presenza di persone fisiche

II. IMPEGNI SPECIFICI PER I SERVIZI

Settore o sottosettore	Limitazioni dell'accesso al mercato	Limitazioni al trattamento nazionale	Impegni aggiuntivi
6.C. SERVIZI DI DISINFESTAZIONE E SERVIZI SIMILI (CPC 9403) SERVIZI DI DEPURAZIONE DEI GAS DI SCARICO (CPC 9404) SERVIZI DI RIDUZIONE DEL RUMORE (CPC 9405)	1) Nessun impegno*. 2) Nessun impegno. 3) Nessun impegno. I comuni forniscono direttamente tali servizi o rilasciano concessioni conformemente alla legislazione comunale. 4) Nessun impegno.	1) Nessun impegno*. 2) Nessun impegno. 3) Nessuna. 4) Nessun impegno.	
URUGUAY 6.A. SERVIZI DI SMALTIMENTO DELLE ACQUE REFLUE (9401)	1) Nessun impegno*. 2) Nessun impegno. 3) La prestazione di tali servizi è prerogativa delle Intendencias Municipales e/o della società pubblica Obras Sanitarias del Estado («OSE»). La prestazione di questo servizio pubblico, per il quale possono essere rilasciate concessioni o che possono dover essere preventivamente autorizzate ai sensi del diritto nazionale, è disciplinata dal diritto nazionale, da misure comunali e dalle condizioni contrattuali concordate con il prestatore del servizio. 4) Nessun impegno, tranne quanto indicato nella sezione sugli impegni orizzontali.	1) Nessun impegno*. 2) Nessun impegno. 3) La prestazione di tali servizi è prerogativa delle Intendencias Municipales e/o della società pubblica Obras Sanitarias del Estado («OSE»). La prestazione di questo servizio pubblico, per il quale possono essere rilasciate concessioni o che possono dover essere preventivamente autorizzate ai sensi del diritto nazionale, è disciplinata dal diritto nazionale, da misure comunali e dalle condizioni contrattuali concordate con il prestatore del servizio. 4) Nessun impegno, tranne quanto indicato nella sezione sugli impegni orizzontali.	

Modalità di prestazione:	1) Prestazione transfrontaliera	2) Fruizione all'estero	3) Presenza commerciale	4) Presenza di persone fisiche

II. IMPEGNI SPECIFICI PER I SERVIZI

Settore o sottosettore	Limitazioni dell'accesso al mercato	Limitazioni al trattamento nazionale	Impegni aggiuntivi
6.B. SERVIZI DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI (9402)	1) Nessun impegno*. 2) Nessun impegno. 3) La prestazione di tali servizi è prerogativa delle Intendencias Municipales e/o della società pubblica Obras Sanitarias del Estado («OSE»). La prestazione di questo servizio pubblico, per il quale possono essere rilasciate concessioni o che possono dover essere preventivamente autorizzate ai sensi del diritto nazionale, è disciplinata dal diritto nazionale, da misure comunali e dalle condizioni contrattuali concordate con il prestatore del servizio. 4) Nessun impegno, tranne quanto indicato nella sezione sugli impegni orizzontali.	1) Nessun impegno*. 2) Nessun impegno. 3) La prestazione di tali servizi è prerogativa delle Intendencias Municipales e/o della società pubblica Obras Sanitarias del Estado («OSE»). La prestazione di questo servizio pubblico, per il quale possono essere rilasciate concessioni o che possono dover essere preventivamente autorizzate ai sensi del diritto nazionale, è disciplinata dal diritto nazionale, da misure comunali e dalle condizioni contrattuali concordate con il prestatore del servizio. 4) Nessun impegno, tranne quanto indicato nella sezione sugli impegni orizzontali.	
6.C. SERVIZI DI DISINFESTAZIONE E SERVIZI SIMILI (9403)	1) Nessun impegno*. 2) Nessun impegno. 3) La prestazione di tali servizi è prerogativa delle Intendencias Municipales e/o della società pubblica Obras Sanitarias del Estado («OSE»). La prestazione di questo servizio pubblico, per il quale possono essere rilasciate concessioni o che possono dover essere preventivamente autorizzate ai sensi del diritto nazionale, è disciplinata dal diritto nazionale, da misure comunali e dalle condizioni contrattuali concordate con il prestatore del servizio. 4) Nessun impegno, tranne quanto indicato nella sezione sugli impegni orizzontali.	1) Nessun impegno*. 2) Nessun impegno. 3) La prestazione di tali servizi è prerogativa delle Intendencias Municipales e/o della società pubblica Obras Sanitarias del Estado («OSE»). La prestazione di questo servizio pubblico, per il quale possono essere rilasciate concessioni o che possono dover essere preventivamente autorizzate ai sensi del diritto nazionale, è disciplinata dal diritto nazionale, da misure comunali e dalle condizioni contrattuali concordate con il prestatore del servizio. 4) Nessun impegno, tranne quanto indicato nella sezione sugli impegni orizzontali.	

Modalità di prestazione:	1) Prestazione transfrontaliera	2) Fruizione all'estero	3) Presenza commerciale	4) Presenza di persone fisiche

II. IMPEGNI SPECIFICI PER I SERVIZI

Settore o sottosettore	Limitazioni dell'accesso al mercato	Limitazioni al trattamento nazionale	Impegni aggiuntivi
6.D. RISANAMENTO E PULIZIA DEL SUOLO E DELLE ACQUE	1) Nessun impegno. 2) Nessuna. 3) Nessuna. 4) Nessun impegno, tranne quanto indicato nella sezione sugli impegni orizzontali.	1) Nessun impegno. 2) Nessuna. 3) Nessuna. 4) Nessun impegno, tranne quanto indicato nella sezione sugli impegni orizzontali.	

7. SERVIZI FINANZIARI

ARGENTINA

Quanto segue si applica a tutti i sottosettori.

A fini interpretativi, la prestazione transfrontaliera di servizi per via elettronica, compreso internet, sarà limitata alla modalità 1.

Nel caso delle attività per le quali è prescritto il coinvolgimento di professionisti, per la cui operatività è necessaria l'iscrizione o l'affiliazione a consigli o ordini professionali, tali professionisti sono tenuti a iscriversi nella giurisdizione in cui deve essere prestato il servizio.

Gli investimenti esteri diretti in Argentina devono essere conformi alle normative stabilite dalla Banca centrale argentina (BCRA) in tema di divulgazione di informazioni.

Nessuna disposizione di cui al presente accordo impedisce all'Argentina di applicare leggi nazionali relative al segreto bancario e alla riservatezza.

Per l'esternalizzazione di servizi finanziari è necessaria l'autorizzazione preventiva delle autorità competenti e vigeranno le limitazioni previste dalle leggi e dalle normative vigenti per i soggetti controllati dalla Banca centrale argentina.

Modalità di prestazione:	1) Prestazione transfrontaliera	2) Fruizione all'estero	3) Presenza commerciale	4) Presenza di persone fisiche
II. IMPEGNI SPECIFICI PER I SERVIZI				
Settore o sottosettore	Limitazioni dell'accesso al mercato		Limitazioni al trattamento nazionale	Impegni aggiuntivi
BRASILE Il Brasile si riserva il diritto di adottare o mantenere in vigore qualsiasi misura prudenziale. Salvo diversa indicazione, i prestatori di servizi finanziari devono essere organizzati sotto forma di «sociedade anônima» (società ad azionariato diffuso). Ai fini della loro costituzione ai sensi del diritto brasiliano, i prestatori di servizi finanziari che offrono servizi bancari devono essere autorizzati mediante decreto presidenziale. I venditori alle imprese, i prestatori di servizi contrattuali e i professionisti indipendenti non sono autorizzati a prestare servizi finanziari in Brasile. La legge prevede limiti all'acquisizione di servizi finanziari esteri da parte di istituti finanziari brasiliani. I servizi finanziari prestati da un prestatore di servizi finanziari offshore ([1]) non sono soggetti agli impegni specifici per i servizi finanziari.				
URUGUAY	3) I prestatori di servizi finanziari che intendono avviare attività in Uruguay devono essere preventivamente autorizzati dalle autorità competenti. Le domande possono essere respinte per motivi precauzionali, tra cui la situazione contingente del mercato. Per l'esternalizzazione di servizi finanziari è necessaria l'autorizzazione preventiva delle autorità competenti; tale esternalizzazione è inoltre soggetta alle limitazioni previste dalle leggi e dalle normative vigenti per i soggetti controllati dalla Banca centrale dell'Uruguay.		Intermediazione finanziaria (settore bancario) - alta dirigenza e consigli di amministrazione: le succursali o filiali di prestatori di servizi finanziari esteri non possono vietare ai cittadini uruguayani di partecipare al consiglio di amministrazione, alla dirigenza o a qualsiasi altro posto presso l'istituto. Intermediazione finanziaria (settore bancario): l'importo massimo dei depositi bancari coperti da assicurazione per i depositi può variare a seconda che i depositi siano denominati in pesos uruguayano o in un'altra valuta. Il governo dell'Uruguay e le imprese statali possono depositare fondi soltanto presso il Banco de la República Oriental de Uruguay. Assicurazione: il Banco de Seguros del Estado è l'unico soggetto autorizzato a fornire un'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e, di conseguenza, può trarre un vantaggio concorrenziale rispetto all'insieme delle sue attività.	

([1]) Con «prestatore di servizi finanziari offshore» si intende qualsiasi prestatore di servizi finanziari, istituito conformemente al diritto di uno Stato membro dell'Unione o di uno Stato firmatario del Mercosur, di proprietà o soggetto al controllo di persone giuridiche non residenti in Brasile e le cui attività sono per lo più collegate a tali soggetti non residenti e sono generalmente sproporzionate rispetto alle dimensioni dell'economia dello Stato membro ospitante. Tali istituzioni potrebbero altrimenti trarre beneficio dal presente accordo in un modo che non sarebbe possibile qualora i loro servizi fossero forniti dall'Unione europea: paese di origine del proprietario o del controllore. http://www.imf.org/external/pubs/ft/eds/Eng/Guide/file6.pdf.

Modalità di prestazione:	1) Prestazione transfrontaliera	2) Fruizione all'estero	3) Presenza commerciale	4) Presenza di persone fisiche

II. IMPEGNI SPECIFICI PER I SERVIZI

Settore o sottosettore	Limitazioni dell'accesso al mercato	Limitazioni al trattamento nazionale	Impegni aggiuntivi
ARGENTINA 7.A. Tutte le assicurazioni e i servizi connessi			
a. Servizi di assicurazione vita, infortuni, malattie a.1) Assicurazione ramo vita, pensionistica, per rendite vitalizie e previdenziali a.1.1) Assicurazione ramo vita (CPC 81211) a.1.2) Assicurazione per pensioni, rendite vitalizie e previdenziale (CPC 81212) a.2) Altre assicurazioni contro rischi personali (CPC 81291) a.2.1) Assicurazione contro gli infortuni a.2.2) Assicurazione malattia esclusi i programmi medici prepagati	1) Nessun impegno. 2) Nessun impegno. 3) Nessuna. 4) Nessun impegno, tranne quanto indicato nella sezione sugli impegni orizzontali.	1) Nessun impegno. 2) Nessun impegno. 3) Nessuna. 4) Nessun impegno, tranne quanto indicato nella sezione sugli impegni orizzontali.	
b) Servizi di assicurazione ramo danni b.1) Assicurazione contro i rischi professionali b.3) Assicurazione di autoveicoli (CPC 81292) b.4) Assicurazione contro gli incendi e altri danni ai beni (CPC 81295) b.5) Assicurazione di responsabilità civile (CPC 81297) b.6) Altre assicurazioni (escluse la riassicurazione e la retrocessione)	1) Nessun impegno. 2) Nessun impegno. 3) Nessuna. 4) Nessun impegno, tranne quanto indicato nella sezione sugli impegni orizzontali.	1) Nessun impegno. 2) Nessun impegno. 3) Nessuna. 4) Nessun impegno, tranne quanto indicato nella sezione sugli impegni orizzontali.	

Modalità di prestazione:	1) Prestazione transfrontaliera	2) Fruizione all'estero	3) Presenza commerciale	4) Presenza di persone fisiche

II. IMPEGNI SPECIFICI PER I SERVIZI

Settore o sottosettore	Limitazioni dell'accesso al mercato	Limitazioni al trattamento nazionale	Impegni aggiuntivi
b.2) Assicurazione contro i rischi del trasporto marittimo e aereo (CPC 81293)	1) Nessun impegno. 2) Nessun impegno. 3) Nessuna. 4) Nessun impegno, tranne quanto indicato nella sezione sugli impegni orizzontali.	1) Nessuna. 2) Nessuna. 3) Nessuna. 4) Nessun impegno, come indicato nella sezione sugli impegni orizzontali.	
c. Servizi di riassicurazione e retrocessione c.1) Rassicurazioni c.2) Retrocessioni	1) Nessun impegno. 2) Nessun impegno. 3) Nessun impegno. 4) Nessun impegno.	1) Nessun impegno. 2) Nessun impegno. 3) Nessun impegno. 4) Nessun impegno.	
d. Servizi accessori del settore assicurativo (comprese le attività di broker e le agenzie) d.1) Servizi di agenzie e broker (CPC 81401) Esclusi i fondi pensione (CPC 81402)	1) Nessun impegno. 2) Nessun impegno. 3) e 4) Ai sensi della legge 22.400 (articolo 4, lettera a)), qualsiasi intermediario assicurativo (compresi i broker e le società di intermediari) deve risiedere in Argentina ed essere iscritto nel registro degli agenti produttori assicurativi – consulenti.	1) Nessun impegno. 2) Nessun impegno. 3) e 4) Ai sensi della legge 22.400 (articolo 4, lettera a)), qualsiasi intermediario assicurativo (compresi i broker e le società di intermediari) deve risiedere in Argentina ed essere iscritto nel registro degli agenti produttori assicurativi – consulenti.	

Modalità di prestazione:	1) Prestazione transfrontaliera	2) Fruizione all'estero	3) Presenza commerciale	4) Presenza di persone fisiche
II. IMPEGNI SPECIFICI PER I SERVIZI				
Settore o sottosettore	Limitazioni dell'accesso al mercato		Limitazioni al trattamento nazionale	Impegni aggiuntivi
	Per esercitare l'attività di broker assicurativo è necessaria l'iscrizione nel registro dei servizi di riassicurazione e retrocessione, nel rispetto delle condizioni seguenti: a) prova del domicilio effettivo nel paese (obbligo di residenza); e b) prova della competenza conformemente alle qualifiche e alle procedure stabilite dalla legge.		Per esercitare l'attività di broker assicurativo è necessaria l'iscrizione nel registro dei servizi di riassicurazione e retrocessione, nel rispetto delle condizioni seguenti: a) prova del domicilio effettivo nel paese (obbligo di residenza); e b) prova della competenza conformemente alle qualifiche e alle procedure stabilite dalla legge.	
d.1.2) Servizi di agenzia e broker per riassicurazione e retrocessione	1) Nessun impegno. 2) Nessun impegno. 3) Nessun impegno. Gli intermediari in tema di riassicurazione devono inoltre registrarsi presso l'autorità nazionale di vigilanza sulle assicurazioni (Superintendencia de Seguros de la Nación). Le persone giuridiche straniere devono designare un rappresentante legale avente i medesimi obblighi del rappresentante designato da riassicuratori stranieri e devono inoltre fornire un certificato dei rispettivi organismi di controllo che ne attesti la registrazione ai sensi di legge. 4) Nessun impegno, tranne quanto indicato nella sezione sugli impegni orizzontali.		1) Nessun impegno. 2) Nessun impegno. 3) Nessun impegno. Gli intermediari in tema di riassicurazione devono inoltre registrarsi presso l'autorità nazionale di vigilanza sulle assicurazioni (Superintendencia de Seguros de la Nación). Le persone giuridiche straniere devono designare un rappresentante legale avente i medesimi obblighi del rappresentante designato da riassicuratori stranieri e devono inoltre fornire un certificato dei rispettivi organismi di controllo che ne attesti la registrazione ai sensi di legge. 4) Nessun impegno, tranne quanto indicato nella sezione sugli impegni orizzontali.	

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

Modalità di prestazione:	1) Prestazione transfrontaliera	2) Fruizione all'estero	3) Presenza commerciale	4) Presenza di persone fisiche

II. IMPEGNI SPECIFICI PER I SERVIZI

Settore o sottosettore	Limitazioni dell'accesso al mercato	Limitazioni al trattamento nazionale	Impegni aggiuntivi
d.2) Servizi di consulenza (CPC 81402)	1) Nessun impegno. 2) Nessun impegno. 3) Nessun impegno. Nel caso delle attività per le quali è prescritto il coinvolgimento di professionisti, per la cui operatività è necessaria l'iscrizione o l'affiliazione a consigli o ordini professionali, tali professionisti sono tenuti a iscriversi nella giurisdizione in cui è prestato il servizio. 4) Nessun impegno, tranne quanto indicato nella sezione sugli impegni orizzontali.	1) Nessun impegno. 2) Nessun impegno. 3) Nessun impegno. Nel caso delle attività per le quali è prescritto il coinvolgimento di professionisti, per la cui operatività è necessaria l'iscrizione o l'affiliazione a consigli o ordini professionali, tali professionisti sono tenuti a iscriversi nella giurisdizione in cui è prestato il servizio. 4) Nessun impegno, tranne quanto indicato nella sezione sugli impegni orizzontali.	
d.3) Servizi di adeguamento per crediti assicurativi (CPC 81403)	1) Nessun impegno. 2) Nessun impegno. 3) Nessun impegno. Le persone fisiche adulte in possesso di un certificato di scuola secondaria, aventi domicilio registrato in Argentina e che hanno superato l'esame prescritto come prova della competenza, possono fungere da periti liquidatori. In tale veste devono iscriversi presso l'autorità nazionale di vigilanza sulle assicurazioni. 4) Nessun impegno, tranne quanto indicato nella sezione sugli impegni orizzontali.	1) Nessun impegno. 2) Nessun impegno. 3) Nessun impegno. Le persone fisiche adulte in possesso di un certificato di scuola secondaria, aventi domicilio registrato in Argentina e che hanno superato l'esame prescritto come prova della competenza, possono fungere da periti liquidatori. In tale veste devono iscriversi presso l'autorità nazionale di vigilanza sulle assicurazioni. 4) Nessun impegno, tranne quanto indicato nella sezione sugli impegni orizzontali.	

Modalità di prestazione:	1) Prestazione transfrontaliera	2) Fruizione all'estero	3) Presenza commerciale	4) Presenza di persone fisiche

II. IMPEGNI SPECIFICI PER I SERVIZI

Settore o sottosettore	Limitazioni dell'accesso al mercato	Limitazioni al trattamento nazionale	Impegni aggiuntivi
d.4) Servizi di revisione dei conti d.5) Servizi attuariali (CPC 81404)	1) Nessun impegno. 2) Nessun impegno. 3) Nessun impegno. La legge generale sulle assicurazioni disciplina l'attività dei revisori e degli attuari esterni (con una certa anzianità ed esperienza nella revisione esterna di compagnie di assicurazione locali), stabilendo i requisiti per la loro iscrizione nel rispettivo registro, anche per l'iscrizione presso i consigli professionali in Argentina. La legge generale sulle assicurazioni non prevede disposizioni concernenti la possibilità di dimostrare il possesso di tali requisiti all'estero. 4) Nessun impegno, tranne quanto indicato nella sezione sugli impegni orizzontali.	1) Nessun impegno. 2) Nessun impegno. 3) Nessun impegno. La legge generale sulle assicurazioni disciplina l'attività dei revisori e degli attuari esterni (con una certa anzianità ed esperienza nella revisione esterna di compagnie di assicurazione locali), stabilendo i requisiti per la loro iscrizione nel rispettivo registro, anche per l'iscrizione presso i consigli professionali in Argentina. La legge generale sulle assicurazioni non prevede disposizioni concernenti la possibilità di dimostrare il possesso di tali requisiti all'estero. 4) Nessun impegno, tranne quanto indicato nella sezione sugli impegni orizzontali.	
d.6) Altri servizi ausiliari	1) Nessun impegno. 2) Nessun impegno. 3) Nessun impegno. Sono necessarie certificazioni attuariali e giuridiche su piani e note tecniche e i rispettivi professionisti devono fornire la prova dell'iscrizione presso i consigli professionali argentini. 4) Nessun impegno, tranne quanto indicato nella sezione sugli impegni orizzontali.	1) Nessun impegno. 2) Nessun impegno. 3) Nessun impegno. Sono necessarie certificazioni attuariali e giuridiche su piani e note tecniche e i rispettivi professionisti devono fornire la prova dell'iscrizione presso i consigli professionali argentini. 4) Nessun impegno, tranne quanto indicato nella sezione sugli impegni orizzontali.	

Modalità di prestazione:	1) Prestazione transfrontaliera	2) Fruizione all'estero	3) Presenza commerciale	4) Presenza di persone fisiche
II. IMPEGNI SPECIFICI PER I SERVIZI				
Settore o sottosettore	Limitazioni dell'accesso al mercato		Limitazioni al trattamento nazionale	Impegni aggiuntivi
BRASILE				
7.A. Servizi assicurativi e connessi				
i) Le assicurazioni obbligatorie possono essere stipulate soltanto in Brasile;				
ii) vi sono limiti al trasferimento di premi contabilizzati dalle compagnie di assicurazione e di riassicurazione stabilite in Brasile a prestatori di servizi stabiliti all'estero appartenenti al medesimo gruppo finanziario o che sono altrimenti significativamente interconnessi;				
iii) la riassicurazione per l'assicurazione ramo vita con valore di riscatto (prodotti di accumulo) e per piani pensionistici può essere stipulata esclusivamente in Brasile;				
iv) le imprese di assicurazione devono stipulare un contratto con riassicuratori locali per un importo minimo per ciascuna cessione di riassicurazione.				
7.A.1. Assicurazione diretta (compresa la coassicurazione)				3) Lo stabilimento di filiali di società straniere senza la necessità di costituire una persona giuridica brasiliana può essere autorizzato caso per caso mediante un'autorizzazione presidenziale.
a) Ramo vita (esclusi i fondi pensione chiusi) (CPC 8121)	1) Nessun impegno, tranne per la stipula di una polizza assicurativa per rischi non coperti in Brasile, conformemente alle disposizioni definite a livello orizzontale per il presente sottosettore. 2) Nessun impegno, tranne per la stipula di una polizza assicurativa per rischi non coperti in Brasile, conformemente alle disposizioni definite a livello orizzontale per il presente sottosettore.		1) Nessun impegno, tranne per la stipula di una polizza assicurativa per rischi non coperti in Brasile, conformemente alle disposizioni definite a livello orizzontale per il presente sottosettore. 2) Nessun impegno, tranne per la stipula di una polizza assicurativa per rischi non coperti in Brasile, conformemente alle disposizioni definite a livello orizzontale per il presente sottosettore.	

Modalità di prestazione:	1) Prestazione transfrontaliera	2) Fruizione all'estero	3) Presenza commerciale	4) Presenza di persone fisiche

II. IMPEGNI SPECIFICI PER I SERVIZI

Settore o sottosettore	Limitazioni dell'accesso al mercato	Limitazioni al trattamento nazionale	Impegni aggiuntivi
	3) Nessuna, tranne per il fatto che i prestatori di piani pensionistici non sono autorizzati a svolgere altre attività commerciali, compresi altri servizi di assicurazione rami non vita. I prestatori di assicurazioni ramo vita sono autorizzati a fornire assicurazioni non ramo vita, ma non a svolgere altre attività commerciali.	3) Nessuna.	
	4) Le polizze assicurative possono essere fornite soltanto da persone giuridiche.	4) Le polizze assicurative possono essere fornite soltanto da persone giuridiche.	
b) Ramo non vita (CPC 8129) b)1. Servizi di assicurazione sanitaria (esclusi i sistemi prepagati) (CPC 81291)	1) Nessun impegno, tranne per la stipula di una polizza assicurativa per rischi non coperti in Brasile, conformemente alle disposizioni definite a livello orizzontale per il presente sottosettore.	1) Nessun impegno, tranne per la stipula di una polizza assicurativa per rischi non coperti in Brasile, conformemente alle disposizioni definite a livello orizzontale per il presente sottosettore.	
	2) Nessun impegno, tranne per la stipula di una polizza assicurativa per rischi non coperti in Brasile, conformemente alle disposizioni definite a livello orizzontale per il presente sottosettore.	2) Nessun impegno, tranne per la stipula di una polizza assicurativa per rischi non coperti in Brasile, conformemente alle disposizioni definite a livello orizzontale per il presente sottosettore.	
	3) Nessuna diversa da quella indicata a livello orizzontale per il settore dei servizi finanziari e per il sottosettore dei servizi assicurativi.	3) Nessuna.	
	4) Le polizze assicurative possono essere fornite soltanto da persone giuridiche.	4) Le polizze assicurative possono essere fornite soltanto da persone giuridiche.	

Modalità di prestazione:	1) Prestazione transfrontaliera	2) Fruizione all'estero	3) Presenza commerciale	4) Presenza di persone fisiche

II. IMPEGNI SPECIFICI PER I SERVIZI

Settore o sottosettore	Limitazioni dell'accesso al mercato	Limitazioni al trattamento nazionale	Impegni aggiuntivi
b)2. Servizi di assicurazione nolo (marittimo, aereo, terrestre e altri) (CPC 81294)	1) Nessuna per le merci esportate Nessun impegno, tranne che per i rischi non coperti in Brasile, conformemente alle disposizioni definite a livello orizzontale per il presente sottosettore. 2) Nessuna per le merci esportate Nessun impegno, tranne che per i rischi non coperti in Brasile, conformemente alle disposizioni definite a livello orizzontale per il presente sottosettore. 3) Nessuna diversa da quella indicata a livello orizzontale per il settore dei servizi finanziari e per il sottosettore dei servizi assicurativi. 4) Le polizze assicurative possono essere fornite soltanto da persone giuridiche.	1) Nessuna per le merci esportate Nessun impegno, tranne che per i rischi non coperti in Brasile, conformemente alle disposizioni definite a livello orizzontale per il presente sottosettore. 2) Nessuna per le merci esportate Nessun impegno, tranne che per i rischi non coperti in Brasile, conformemente alle disposizioni definite a livello orizzontale per il presente sottosettore. 3) Nessuna. 4) Le polizze assicurative possono essere fornite soltanto da persone giuridiche.	
b)3. Servizi di assicurazione per scafo, macchinari e responsabilità civile per le navi (CPC 81293)	1) Nessuna per le navi registrate nel registro speciale brasiliano (*Registro Especial Brasileiro* – «REB») se l'assicurazione non è offerta in Brasile o se i prezzi sul mercato interno differiscono da quelli praticati a livello internazionale. Nessun impegno per le navi non registrate nel REB. 2) Nessuna per le navi registrate nel registro speciale brasiliano (*Registro Especial Brasileiro* – «REB») se l'assicurazione non è offerta in Brasile o se i prezzi sul mercato interno differiscono da quelli praticati a livello internazionale. Nessun impegno per le navi non registrate nel REB.	1) Nessuna per le navi registrate nel registro speciale brasiliano (*Registro Especial Brasileiro* – «REB») se l'assicurazione non è offerta in Brasile o se i prezzi sul mercato interno differiscono da quelli praticati a livello internazionale. Nessun impegno per le navi non registrate nel REB. 2) Nessuna per le navi registrate nel registro speciale brasiliano (*Registro Especial Brasileiro* – «REB») se l'assicurazione non è offerta in Brasile o se i prezzi sul mercato interno differiscono da quelli praticati a livello internazionale. Nessun impegno per le navi non registrate nel REB.	

Modalità di prestazione:	1) Prestazione transfrontaliera	2) Fruizione all'estero	3) Presenza commerciale	4) Presenza di persone fisiche

II. IMPEGNI SPECIFICI PER I SERVIZI

Settore o sottosettore	Limitazioni dell'accesso al mercato	Limitazioni al trattamento nazionale	Impegni aggiuntivi
	3) Nessuna diversa da quella indicata a livello orizzontale nelle presenti sottosezione e sezione per il settore dei servizi finanziari e per il sottosettore dei servizi assicurativi. 4) Le polizze assicurative possono essere fornite soltanto da persone giuridiche.	3) Nessuna. 4) Le polizze assicurative possono essere fornite soltanto da persone giuridiche.	
7.A.2. Riassicurazione e retrocessione	1) Nessun impegno, tranne che per la stipula della riassicurazione per rischi non coperti in Brasile, conformemente alle disposizioni definite a livello orizzontale nel contesto del presente sottosettore, o per le navi registrate nel registro speciale brasiliano (*Registro Especial Brasileiro* – «REB») se la riassicurazione non è offerta in Brasile o se i prezzi sul mercato interno differiscono da quelli praticati a livello internazionale. 2) Nessun impegno, tranne che per la stipula della riassicurazione per rischi non coperti in Brasile, conformemente alle disposizioni definite a livello orizzontale nel contesto del presente sottosettore, o per le navi registrate nel registro speciale brasiliano (*Registro Especial Brasileiro* – «REB») se la riassicurazione non è offerta in Brasile o se i prezzi sul mercato interno differiscono da quelli praticati a livello internazionale. 3) Nessun impegno. 4) La riassicurazione e la retrocessione possono essere fornite soltanto da persone giuridiche.	1) Nessun impegno, tranne che per la stipula della riassicurazione per rischi non coperti in Brasile, conformemente alle disposizioni definite a livello orizzontale nel contesto del presente sottosettore, o per le navi registrate nel registro speciale brasiliano (*Registro Especial Brasileiro* – «REB») se la riassicurazione non è offerta in Brasile o se i prezzi sul mercato interno differiscono da quelli praticati a livello internazionale. 2) Nessun impegno, tranne che per la stipula della riassicurazione per rischi non coperti in Brasile, conformemente alle disposizioni definite a livello orizzontale nel contesto del presente sottosettore, o per le navi registrate nel registro speciale brasiliano (*Registro Especial Brasileiro* – «REB») se la riassicurazione non è offerta in Brasile o se i prezzi sul mercato interno differiscono da quelli praticati a livello internazionale. 3) Nessun impegno. 4) La riassicurazione e la retrocessione possono essere fornite soltanto da persone giuridiche.	

Modalità di prestazione:	1) Prestazione transfrontaliera	2) Fruizione all'estero	3) Presenza commerciale	4) Presenza di persone fisiche
II. IMPEGNI SPECIFICI PER I SERVIZI				
Settore o sottosettore	Limitazioni dell'accesso al mercato		Limitazioni al trattamento nazionale	Impegni aggiuntivi
7.A.3. Intermediazione assicurativa e riassicurativa, quale attività di broker e di agenzia (CPC 81299)	1) Nessun impegno. 2) Nessun impegno. 3) Nessuna, tranne per il fatto che il prestatore di servizi di broker deve essere costituito come «sociedade anônima» o «sociedade ltda» (società per azioni o società a responsabilità limitata) e, per l'intermediazione in tema di riassicurazione, il suo unico oggetto sociale deve essere quello di fungere da intermediario per la stipula di contratti di riassicurazione e di retrocessione. 4) Nessuna.		1) Nessun impegno. 2) Nessun impegno. 3) Nessuna, tranne che, per l'intermediazione assicurativa, il rappresentante tecnico e il direttore tecnico (o il socio amministratore) devono avere residenza permanente in Brasile. 4) Nessuna.	
7.A.4. Servizi accessori del settore assicurativo, quali servizi di consulenza, servizi attuariali, di valutazione dei rischi e di liquidazione sinistri (CPC 8140)	1) Nessun impegno. 2) Nessun impegno. 3) Nessuna diversa da quelle indicate a livello orizzontale nelle presenti sottosezione e sezione. 4) Nessuna se non quelle indicate a livello orizzontale nella sezione generale relativa ai servizi di consulenza.		1) Nessun impegno. 2) Nessun impegno. 3) Nessuna diversa da quelle indicate a livello orizzontale. 4) Nessuna diversa da quelle indicate a livello orizzontale.	

Modalità di prestazione:	1) Prestazione transfrontaliera	2) Fruizione all'estero	3) Presenza commerciale	4) Presenza di persone fisiche

II. IMPEGNI SPECIFICI PER I SERVIZI

Settore o sottosettore	Limitazioni dell'accesso al mercato	Limitazioni al trattamento nazionale	Impegni aggiuntivi
PARAGUAY			
7.A. Tutti i servizi assicurativi e attinenti alle assicurazioni: l'assicurazione sociale obbligatoria è esclusa.	1) e 2) I prestatori di servizi finanziari che non sono legalmente stabiliti in Paraguay non sono autorizzati a prestare servizi nel territorio nazionale. Gli impegni assunti nel contesto della modalità 2 non conferiscono ai consumatori il diritto di presentare reclami alle autorità del Paraguay. 3) Le imprese non legalmente costituite in Paraguay non sono autorizzate a operare nel territorio del Paraguay.		Cfr. appendice 10-E-1: impegni aggiuntivi per i servizi finanziari.
Assicurazione (escluse la riassicurazione e la retrocessione) CPC 812 Servizi di assicurazione marittima, aerea e di trasporti di altro tipo (81293)	1) Nessun impegno. 2) Nessun impegno. 3) Nessuna. 4) Nessun impegno, tranne che per i dirigenti e gli specialisti.	1) Nessun impegno. 2) Nessun impegno. 3) Nessuna. 4) Nessun impegno, tranne che per i dirigenti e gli specialisti.	
Servizi di riassicurazione e retrocessione CPC 81299	1) Nessuna. 2) Nessuna. 3) Nessuna. 4) Nessun impegno, tranne che per i dirigenti e gli specialisti.	1) Nessuna. 2) Nessuna. 3) Nessuna. 4) Nessun impegno, tranne che per i dirigenti e gli specialisti.	

Modalità di prestazione:	1) Prestazione transfrontaliera	2) Fruizione all'estero	3) Presenza commerciale	4) Presenza di persone fisiche

II. IMPEGNI SPECIFICI PER I SERVIZI

Settore o sottosettore	Limitazioni dell'accesso al mercato	Limitazioni al trattamento nazionale	Impegni aggiuntivi
Intermediazione assicurativa (CPC 81401) Servizi di agenzia e broker in tema di assicurazione (esclusi i fondi pensione)	1) Nessun impegno. 2) Nessun impegno. 3) Nessuna. 4) Nessun impegno.	1) Nessun impegno. 2) Nessun impegno. 3) Nessuna. 4) Nessun impegno.	
Servizi di agenzia e broker per riassicurazione e retrocessione	1) Nessun impegno. 2) e 3) I broker per riassicurazione e retrocessione devono essere registrati presso la Banca centrale del Paraguay e devono designare un rappresentante situato in Paraguay. 4) Nessun impegno.	1) Nessun impegno. 2) Nessuna. 3) Nessuna. 4) Nessun impegno.	
Servizi di liquidazione di sinistri catastrofali (CPC 81403)	1) Nessun impegno. 2) Nessuna, tranne per il fatto che le imprese incaricate della verifica della liquidazione dei sinistri catastrofali devono costituire un partenariato con un'impresa ubicata in Paraguay e autorizzata a fornire tale servizio nel paese. 3) Ogni persona fisica o giuridica interessata a prestare servizi di liquidazione di sinistri catastrofali deve presentare domanda di registrazione alla Banca centrale. 4) Nessun impegno.	1) Nessun impegno. 2) Nessuna. 3) Nessuna. 4) Nessun impegno.	

Modalità di prestazione:	1) Prestazione transfrontaliera	2) Fruizione all'estero	3) Presenza commerciale	4) Presenza di persone fisiche

II. IMPEGNI SPECIFICI PER I SERVIZI

Settore o sottosettore	Limitazioni dell'accesso al mercato	Limitazioni al trattamento nazionale	Impegni aggiuntivi
URUGUAY 7.A. Tutti i servizi assicurativi e i servizi connessi (compresa la riassicurazione) e i servizi relativi ai fondi pensione, esclusa la sicurezza sociale			
Servizi assicurativi e connessi			
a.a.1.1) Servizi di assicurazione sulla vita a.1.2) Pensioni e rendite	1) Nessun impegno. 2) Nessun impegno. 3) Per avere una presenza commerciale in Uruguay, le imprese devono essere costituite come società per azioni uruguayane, fatte salve le limitazioni stabilite dalle leggi e dalle normative vigenti. La presente prescrizione non si applica al settore della riassicurazione. 4) Nessun impegno, tranne quanto indicato nella sezione sugli impegni orizzontali.	1) Nessun impegno. 2) Nessun impegno. 3) Nessuna. 4) Nessun impegno, tranne quanto indicato nella sezione sugli impegni orizzontali.	
b. Servizi assicurativi diversi dall'assicurazione ramo vita — Servizi di assicurazione per i veicoli a motore — Assicurazione contro gli incendi e altri danni ai beni — Assicurazione sulla responsabilità civile — Servizi di assicurazione contro le perdite pecuniarie Servizi di assicurazione contro responsabilità generali	1) Nessun impegno. 2) Nessun impegno. 3) Per avere una presenza commerciale in Uruguay, le imprese devono essere costituite come società per azioni uruguayane, fatte salve le limitazioni stabilite dalle leggi e dalle normative vigenti. La presente prescrizione non si applica al settore della riassicurazione. 4) Nessun impegno, tranne quanto indicato nella sezione sugli impegni orizzontali.	1) Nessuna. 2) Nessuna. 3) Nessuna. 4) Nessun impegno, tranne quanto indicato nella sezione sugli impegni orizzontali.	

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

Modalità di prestazione:	1) Prestazione transfrontaliera	2) Fruizione all'estero	3) Presenza commerciale	4) Presenza di persone fisiche
II. IMPEGNI SPECIFICI PER I SERVIZI				
Settore o sottosettore	Limitazioni dell'accesso al mercato		Limitazioni al trattamento nazionale	Impegni aggiuntivi
Servizi di assicurazione marittima, aerea e di trasporti internazionali di altro tipo	1) Nessuna, tranne per lo scafo marittimo, esclusa la flotta peschereccia. 2) Nessuna, tranne per lo scafo marittimo, esclusa la flotta peschereccia. 3) Nessuna, tranne quanto indicato nella sezione sugli impegni orizzontali. 4) Nessun impegno, tranne quanto indicato nella sezione sugli impegni orizzontali.		1) Nessuna, tranne per lo scafo marittimo, esclusa la flotta peschereccia. 2) Nessuna, tranne per lo scafo marittimo, esclusa la flotta peschereccia. 3) Nessuna, tranne quanto indicato nella sezione sugli impegni orizzontali. 4) Nessun impegno, tranne quanto indicato nella sezione sugli impegni orizzontali.	
Servizi di riassicurazione e retrocessione	1) Nessuna. 2) Nessuna. 3) Nessuna, tranne quanto indicato nella sezione sugli impegni orizzontali. 4) Nessun impegno, tranne quanto indicato nella sezione sugli impegni orizzontali.		1) Nessuna. 2) Nessuna. 3) Nessuna. 4) Nessun impegno, tranne quanto indicato nella sezione sugli impegni orizzontali.	
Servizi di assicurazione nolo	1) Nessun impegno. 2) Nessun impegno. 3) Limitazione come indicata per i servizi di assicurazione per i veicoli a motore. 4) Nessun impegno, tranne quanto indicato nella sezione sugli impegni orizzontali.		1) Nessuna. 2) Nessuna. 3) Nessuna. 4) Nessun impegno, tranne quanto indicato nella sezione sugli impegni orizzontali.	

Modalità di prestazione:	1) Prestazione transfrontaliera	2) Fruizione all'estero	3) Presenza commerciale	4) Presenza di persone fisiche

II. IMPEGNI SPECIFICI PER I SERVIZI

Settore o sottosettore	Limitazioni dell'accesso al mercato	Limitazioni al trattamento nazionale	Impegni aggiuntivi
Servizi di consulenza per assicurazioni e pensioni	1) Nessuna. 2) Nessuna. 3) Nessuna. 4) Nessun impegno, tranne quanto indicato nella sezione sugli impegni orizzontali.	1) Nessuna. 2) Nessuna. 3) Nessuna. 4) Nessun impegno, tranne quanto indicato nella sezione sugli impegni orizzontali.	
d. Servizi accessori del settore assicurativo (81402-81403-81404-81405)	1) Nessuna. 2) Nessuna. 3) Nessuna. 4) Nessun impegno, tranne quanto indicato nella sezione sugli impegni orizzontali.	1) Nessuna. 2) Nessuna. 3) Nessuna. 4) Nessun impegno, tranne quanto indicato nella sezione sugli impegni orizzontali.	
Servizi attuariali (CPC 81404)	1) Nessuna. 2) Nessuna. 3) Nessuna. 4) Nessun impegno, tranne quanto indicato nella sezione sugli impegni orizzontali.	1) Nessuna. 2) Nessuna. 3) Nessuna. 4) Nessun impegno, tranne quanto indicato nella sezione sugli impegni orizzontali.	

Modalità di prestazione:	1) Prestazione transfrontaliera	2) Fruizione all'estero	3) Presenza commerciale	4) Presenza di persone fisiche

II. IMPEGNI SPECIFICI PER I SERVIZI

Settore o sottosettore	Limitazioni dell'accesso al mercato	Limitazioni al trattamento nazionale	Impegni aggiuntivi
7.B. SERVIZI BANCARI E ALTRI SERVIZI FINANZIARI			
ARGENTINA			
7.B. Servizi bancari e altri servizi finanziari (esclusi i servizi di assicurazione)			
Sono escluse dalle condizioni specificate nel presente elenco le operazioni finanziarie effettuate dallo Stato e da imprese di proprietà dello Stato oppure eseguite tramite soggetti da questi designati allo scopo.			
Per poter partecipare alle operazioni di borsa è necessario registrarsi presso il «Registro de Agentes de Negociación» (Comisión Nacional de Valores).			
a. Raccolta di depositi e altri fondi rimborsabili tra il pubblico: definita come qualsiasi somma di denaro (valuta) rimborsabile ricevuta dal pubblico, fruttifera o meno di interessi, a vista o a scadenza: — Depositi — Altre modalità di raccolta di denaro presso il pubblico (CPC 81116)	1) Nessun impegno. 2) Nessuna. 3) Nessuna. 4) Nessun impegno, tranne quanto indicato nella sezione sugli impegni orizzontali.	1) Nessun impegno. 2) Nessuna. 3) Nessuna. 4) Nessun impegno, tranne quanto indicato nella sezione sugli impegni orizzontali.	
b. Prestiti di tutti i tipi, compresi, tra gli altri, il credito al consumo, il credito ipotecario, il factoring e il finanziamento delle operazioni commerciali — Prestiti bancari — Prestiti non bancari: concessi da persone che non sono autorizzate a raccogliere fondi presso il pubblico in nessun modo (CPC 81131 + 81132 + 81133 + 81139)	1) Nessun impegno. 2) Nessuna. 3) Nessuna. 4) Nessun impegno, tranne quanto indicato nella sezione sugli impegni orizzontali.	1) Nessun impegno. 2) Nessuna. 3) Nessuna. 4) Nessun impegno, tranne quanto indicato nella sezione sugli impegni orizzontali.	

Modalità di prestazione:	1) Prestazione transfrontaliera	2) Fruizione all'estero	3) Presenza commerciale	4) Presenza di persone fisiche

II. IMPEGNI SPECIFICI PER I SERVIZI

Settore o sottosettore	Limitazioni dell'accesso al mercato	Limitazioni al trattamento nazionale	Impegni aggiuntivi
c. Servizi di locazione finanziaria che prevedono un'opzione di acquisto (CPC 81120)	1) Nessun impegno. 2) Nessuna. 3) Nessuna. 4) Nessun impegno, tranne quanto indicato nella sezione sugli impegni orizzontali.	1) Nessun impegno. 2) Nessuna. 3) Nessuna. 4) Nessun impegno, tranne quanto indicato nella sezione sugli impegni orizzontali.	
d. Camera di compensazione e di trattamento di operazioni finanziarie riguardanti unicamente denaro (nell'ambito di applicazione del codice 71553 versione CPC n. 1 – Note esplicative) (CPC 81339)	1) Nessun impegno. 2) Nessuna. 3) Nessuna. 4) Nessun impegno, tranne quanto indicato nella sezione sugli impegni orizzontali.	1) Nessun impegno. 2) Nessuna. 3) Nessuna. 4) Nessun impegno, tranne quanto indicato nella sezione sugli impegni orizzontali.	
e. Garanzie e impegni: definiti come qualsiasi passività contingente o eventuale di soggetti finanziari incorsa nell'ambito dell'adempimento di obblighi contrattuali nei confronti di clienti (CPC 81199)	1) Nessun impegno. 2) Nessuna. 3) Nessuna. 4) Nessun impegno, tranne quanto indicato nella sezione sugli impegni orizzontali.	1) Nessun impegno. 2) Nessuna. 3) Nessuna. 4) Nessun impegno, tranne quanto indicato nella sezione sugli impegni orizzontali.	

Modalità di prestazione:	1) Prestazione transfrontaliera	2) Fruizione all'estero	3) Presenza commerciale	4) Presenza di persone fisiche

II. IMPEGNI SPECIFICI PER I SERVIZI

Settore o sottosettore	Limitazioni dell'accesso al mercato	Limitazioni al trattamento nazionale	Impegni aggiuntivi
f. Operazioni per conto proprio o per conto della clientela in borsa, sul mercato ristretto o altrove, relative a: — strumenti del mercato monetario (assegni, cambiali, certificati di deposito ecc.) (CPC 81339) — valuta estera (per conto proprio o per conto terzi) (CPC 81333) — prodotti derivati, ivi compresi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, i contratti a termine e a premio (CPC 81339) — strumenti del mercato dei cambi e del mercato monetario, ossia swap (monetari), accordi su tassi di interesse a termine (operazioni a termine) ecc. (CPC 81339) — titoli trasferibili (CPC 81321) — altri strumenti e attività finanziarie negoziabili, ivi compresi i lingotti (CPC 81339)	1) Nessun impegno. 2) Nessuna. 3) Nessuna. 4) Nessun impegno, tranne quanto indicato nella sezione sugli impegni orizzontali.	1) Nessun impegno. 2) Nessuna. 3) Nessuna. 4) Nessun impegno, tranne quanto indicato nella sezione sugli impegni orizzontali.	
g. Partecipazioni all'emissione di qualsiasi genere di titoli, compresi la sottoscrizione e il collocamento in qualità di agente (in forma pubblica o privata), nonché la prestazione di servizi collegati (CPC 81322)	1) Nessun impegno. 2) Nessuna. 3) Nessuna. 4) Nessun impegno, tranne quanto indicato nella sezione sugli impegni orizzontali.	1) Nessun impegno. 2) Nessuna. 3) Nessuna. 4) Nessun impegno, tranne quanto indicato nella sezione sugli impegni orizzontali.	

Modalità di prestazione:	1) Prestazione transfrontaliera	2) Fruizione all'estero	3) Presenza commerciale	4) Presenza di persone fisiche

II. IMPEGNI SPECIFICI PER I SERVIZI

Settore o sottosettore	Limitazioni dell'accesso al mercato	Limitazioni al trattamento nazionale	Impegni aggiuntivi
h. Intermediazione in borsa (solo per conto terzi) (CPC 81339)	1) Nessun impegno. 2) Nessuna. 3) Nessuna. 4) Nessun impegno, tranne quanto indicato nella sezione sugli impegni orizzontali.	1) Nessun impegno. 2) Nessuna. 3) Nessuna. 4) Nessun impegno, tranne quanto indicato nella sezione sugli impegni orizzontali.	
i. Gestione patrimoniale, come: — gestione di fondi di liquidità o portafogli titoli, fondi comuni di investimento di qualsiasi natura — gestione di fondi pensione — servizi di custodia, di deposito e di amministrazione fiduciaria (CPC 81323)	1) Nessun impegno. 2) Nessuna. 3) Nessuna. 4) Nessun impegno, tranne quanto indicato nella sezione sugli impegni orizzontali.	1) Nessun impegno. 2) Nessuna. 3) Nessuna. 4) Nessun impegno, tranne quanto indicato nella sezione sugli impegni orizzontali.	
j. Servizi di liquidazione e compensazione relativi ad attività finanziarie, compresi titoli, derivati e altri strumenti negoziabili (fatta eccezione per la valuta) (CPC 81319 + 81329)	1) Nessun impegno. 2) Nessuna. 3) Nessuna. 4) Nessun impegno, tranne quanto indicato nella sezione sugli impegni orizzontali.	1) Nessun impegno. 2) Nessuna. 3) Nessuna. 4) Nessun impegno, tranne quanto indicato nella sezione sugli impegni orizzontali.	

Modalità di prestazione:	1) Prestazione transfrontaliera	2) Fruizione all'estero	3) Presenza commerciale	4) Presenza di persone fisiche

II. IMPEGNI SPECIFICI PER I SERVIZI

Settore o sottosettore	Limitazioni dell'accesso al mercato	Limitazioni al trattamento nazionale	Impegni aggiuntivi
k. Servizi di consulenza e altri servizi finanziari ausiliari, relativi a tutte le attività nel contesto delle referenze bancarie e delle informazioni commerciali, attività di ricerca e consulenza su investimenti e portafogli, consulenze su acquisizioni, ristrutturazioni e strategie aziendali (CPC 81332)	1) Nessuna. 2) Nessuna. 3) Nessuna. 4) Nessun impegno, tranne quanto indicato nella sezione sugli impegni orizzontali.	1) Nessuna. 2) Nessuna. 3) Nessuna. 4) Nessun impegno, tranne quanto indicato nella sezione sugli impegni orizzontali.	
l. Fornitura e trasmissione di informazioni finanziarie, elaborazione di dati finanziari e assistenza per il software relativo fornita da prestatori di altri servizi finanziari (CPC 81319 + 81329)	1) Nessuna. 2) Nessuna. 3) Nessuna. 4) Nessun impegno, tranne quanto indicato nella sezione sugli impegni orizzontali.	1) Nessuna. 2) Nessuna. 3) Nessuna. 4) Nessun impegno, tranne quanto indicato nella sezione sugli impegni orizzontali.	
Le voci i, k e l dipendono dalle informazioni che devono essere successivamente fornite dall'autorità competente di ciascun paese per quanto concerne la gestione dei fondi pensionistici e di previdenza.			

Modalità di prestazione:	1) Prestazione transfrontaliera	2) Fruizione all'estero	3) Presenza commerciale	4) Presenza di persone fisiche

II. IMPEGNI SPECIFICI PER I SERVIZI

Settore o sottosettore	Limitazioni dell'accesso al mercato	Limitazioni al trattamento nazionale	Impegni aggiuntivi

BRASILE

7.B. Servizi bancari e altri servizi finanziari (esclusi i servizi di assicurazione)

Disposizioni sottosettoriali orizzontali:

Per gli impegni nell'ambito della modalità 3): per lo stabilimento di istituti finanziari, compresi tutti i tipi di banche, di società di consumo, di società immobiliari o di finanza ipotecaria, di società o cooperative di credito, di società di leasing, di broker e di concessionari, nonché l'aumento della partecipazione di persone straniere (persone fisiche o giuridiche) al capitale di istituti finanziari costituiti ai sensi del diritto brasiliano, è necessaria un'autorizzazione specifica concessa caso per caso dal potere esecutivo mediante decreto presidenziale. La concessione di tale autorizzazione può essere subordinata a condizioni specifiche. Gli istituti autorizzati a svolgere attività finanziarie possono svolgere soltanto attività per le quali sono autorizzati, conformemente alle leggi e alle normative brasiliane. Gli uffici di rappresentanza non possono svolgere attività commerciali.

Nota a fini della trasparenza per quanto concerne la regolamentazione nazionale: i servizi compresi nel sottosettore 7.B.1 sono quelli attualmente soggetti alla responsabilità primaria della Banca centrale del Brasile (BACEN – «Banco Central do Brasil») e quelli inclusi nel sottosettore 7.B.2 sono quelli che rientrano nell'ambito della responsabilità primaria della commissione brasiliana per i valori mobiliari (CVM – «Comissão de Valores Mobiliários»). Soltanto gli istituti accreditati da tali agenzie possono svolgere le attività elencate in questo sottosettore.

I titoli, per impegni nell'ambito del sottosettore 7.B.2, sono: azioni societarie, obbligazioni non garantite, obbligazioni garantite, azioni di fondazione (estinte nel 2001; le azioni esistenti sono soggette a clausola *grandfathering*), cedole relative a tali titoli; certificati di sottoscrizione e diritti o ricevute; certificati di deposito di titoli; qualsiasi tipo di derivati, compresi contratti a premio, *forward*, *swap* e contratti a termine; carta commerciale emessa da società pubbliche, fatta eccezione per gli istituti finanziari; fondi comuni di investimento aperti o chiusi, compresi i fondi immobiliari (quote di fondi di investimento immobiliare); e qualsiasi tipo di strumento di investimento collettivo offerto al pubblico che crei il diritto di partecipazione agli utili o ad altro tipo di remunerazione del capitale.

Tutti i membri dell'alta dirigenza dei prestatori di servizi finanziari devono essere residenti in via permanente in Brasile. Il domicilio in Brasile è necessario, ma questo concetto non è discriminatorio, in quanto è attualmente estendibile a cittadini stranieri non residenti. Nella pratica, per registrarsi è necessario soltanto un indirizzo in Brasile, con un indirizzo di lavoro accettato a tale fine.

Nota per il sottosettore 7.B:

1) Nota a fini della trasparenza per quanto concerne la regolamentazione nazionale: le attività elencate in questo settore sono disciplinate da norme specifiche emanate dalla Commissione brasiliana per i valori mobiliari – CVM. Le normative vigenti sono consultabili sul sito web della CMV (www.cvm.gov.br). Gli impegni sono specifici per le attività elencate.

Modalità di prestazione:	1) Prestazione transfrontaliera	2) Fruizione all'estero	3) Presenza commerciale	4) Presenza di persone fisiche
II. IMPEGNI SPECIFICI PER I SERVIZI				
Settore o sottosettore	Limitazioni dell'accesso al mercato		Limitazioni al trattamento nazionale	Impegni aggiuntivi
BRASILE				
7.B. Servizi bancari e altri servizi finanziari:	1) Nessun impegno.		1) Nessun impegno.	
1. accettazione dal pubblico di depositi e altri fondi rimborsabili;				
2. prestiti di qualsiasi tipo, compresi crediti al consumo, crediti ipotecari, factoring e finanziamenti di operazioni commerciali;	2) Nessuna per i servizi di consulenza (punto 12) e per il leasing finanziario di beni strumentali, compresi navi e aeromobili, conformemente alle condizioni di importazione per l'internalizzazione di tali beni in Brasile. Nessuna per l'acquisto di certificati di deposito di titoli brasiliani negoziati all'estero (punti 6 e 10). Nessun impegno per altre voci.		2) Nessuna per i servizi di consulenza (punto 12) e per il leasing finanziario di beni strumentali, compresi navi e aeromobili, conformemente alle condizioni di importazione per l'internalizzazione di tali beni in Brasile. Nessuna per l'acquisto di certificati di deposito di titoli brasiliani negoziati all'estero (punti 6 e 10). Nessun impegno per altre voci.	
3. leasing finanziario;				
4. tutti i servizi relativi ai pagamenti e ai trasferimenti di denaro, compresi carte di credito, di addebito e di prelievo, traveller's cheques e bonifici bancari;	3) Nessuna se non quelle indicate a livello orizzontale nella presente sottosezione e sezione. Nessun impegno per il *factoring* di cui al punto 2.		3) Nessuna se non quelle indicate a livello orizzontale nella presente sottosezione e sezione. Nessun impegno per il *factoring* di cui al punto 2.	
5. garanzie e impegni;	4) Nessuna se non quelle indicate a livello orizzontale nella sezione generale relativa ai servizi di consulenza (punto 12). Per gli altri servizi si applica la nota orizzontale per questo settore.		4) Nessuna se non quelle indicate a livello orizzontale nella sezione generale relativa ai servizi di consulenza (punto 12). Per gli altri servizi si applica la nota orizzontale per questo settore.	
6. operazioni per conto proprio o per conto della clientela in borsa, sul mercato ristretto o altrove, relative a:				
a) strumenti del mercato monetario (compresi assegni, cambiali e certificati di deposito);				

Modalità di prestazione:	1) Prestazione transfrontaliera	2) Fruizione all'estero	3) Presenza commerciale	4) Presenza di persone fisiche

II. IMPEGNI SPECIFICI PER I SERVIZI

Settore o sottosettore	Limitazioni dell'accesso al mercato	Limitazioni al trattamento nazionale	Impegni aggiuntivi
b) operazioni di cambio;			
c) prodotti derivati, ivi compresi, a titolo esemplificativo, contratti a termine e opzioni;			
d) strumenti relativi a tassi di cambio e d'interesse, inclusi *swap* e contratti a termine del tipo *forward rate agreement*;			
e) valori mobiliari;			
f) altri strumenti negoziabili e altre attività finanziarie, compresi i lingotti;			
7. la partecipazione all'emissione di qualsiasi genere di titoli, compresi la sottoscrizione e il collocamento in qualità di agente (in forma pubblica o privata) nonché la prestazione di servizi connessi;			
8. servizi di intermediazione nel mercato monetario;			
9. gestione patrimoniale, ad esempio gestione di cassa o di portafoglio, tutte le forme di gestione di investimenti collettivi, fondi pensione, servizi di custodia, di deposito e amministrazione fiduciaria;			
10. i servizi di liquidazione e compensazione relativi ad attività finanziarie, compresi titoli, prodotti derivati e altri strumenti negoziabili;			
11. fornitura e trasmissione di informazioni finanziarie, nonché elaborazione di dati finanziari e relativo software da parte di fornitori di altri servizi finanziari;			

Modalità di prestazione:	1) Prestazione transfrontaliera	2) Fruizione all'estero	3) Presenza commerciale	4) Presenza di persone fisiche

II. IMPEGNI SPECIFICI PER I SERVIZI

Settore o sottosettore	Limitazioni dell'accesso al mercato	Limitazioni al trattamento nazionale	Impegni aggiuntivi
12. servizi finanziari accessori di consulenza, di intermediazione e di altro genere relativi a tutte le attività di cui ai punti da 1 a 11, comprese informazioni commerciali e analisi dei crediti, ricerca e consulenza nel settore degli investimenti e della gestione di portafoglio, consulenza in materia di rilevamenti e di ristrutturazione e strategie aziendali.			

PARAGUAY

7.B. Servizi bancari e altri servizi finanziari

3) I prestatori di servizi finanziari che intendono avviare attività in Paraguay devono essere preventivamente autorizzati dalle autorità competenti. Tali prestatori di servizi saranno soggetti alle limitazioni previste dalle leggi e dalle normative per i soggetti sottoposti a controllo da parte della Banca centrale.

CPC 81115-81119 Prestiti di qualsiasi tipo, compresi crediti al consumo, crediti ipotecari ecc. CPC 8113	1) Nessun impegno. 2) Nessun impegno. 3) Nessuna. 4) Nessun impegno, tranne che per i dirigenti e gli specialisti.	1) Nessun impegno. 2) Nessun impegno. 3) Nessuna. 4) Nessun impegno, tranne che per i dirigenti e gli specialisti.	
Altri servizi ausiliari di intermediazione finanziaria CPC 81331-81334	1) Nessun impegno. 2) Nessun impegno. 3) Nessuna. 4) Nessun impegno, tranne che per i dirigenti e gli specialisti.	1) Nessun impegno. 2) Nessun impegno. 3) Nessuna. 4) Nessun impegno, tranne che per i dirigenti e gli specialisti.	

Modalità di prestazione:	1) Prestazione transfrontaliera	2) Fruizione all'estero	3) Presenza commerciale	4) Presenza di persone fisiche
II. IMPEGNI SPECIFICI PER I SERVIZI				
Settore o sottosettore	Limitazioni dell'accesso al mercato		Limitazioni al trattamento nazionale	Impegni aggiuntivi
URUGUAY				
7.B. Servizi bancari e altri servizi finanziari	3) L'autorizzazione per le imprese stabilite all'estero a costituire succursali o agenzie in Uruguay al fine di svolgere attività di intermediazione finanziaria è subordinata alla condizione che i loro statuti o atti costitutivi non vietino ai cittadini uruguayani di essere membri del consiglio di gestione o del consiglio di amministrazione o di ricoprire altre cariche di alto livello in seno all'impresa («institución») nel territorio dell'Uruguay. I rappresentanti degli istituti finanziari stabiliti all'estero devono registrarsi presso il Banco Central del Uruguay (Banca centrale dell'Uruguay). Ai fini dell'offerta al pubblico, i titoli di debito e i loro emittenti devono essere registrati presso il Banco Central del Uruguay (Banca centrale dell'Uruguay). Il Banco Central del Uruguay è competente per la regolamentazione delle camere di compensazione e di tutti i servizi connessi alla liquidazione, alla compensazione e alla custodia che devono essere autorizzati dall'autorità competente. Le imprese di fondi di investimento devono essere organizzate come società per azioni uruguayane, fatte salve le limitazioni previste dalle leggi e dalle normative vigenti.			

Modalità di prestazione:	1) Prestazione transfrontaliera	2) Fruizione all'estero	3) Presenza commerciale	4) Presenza di persone fisiche

II. IMPEGNI SPECIFICI PER I SERVIZI

Settore o sottosettore	Limitazioni dell'accesso al mercato	Limitazioni al trattamento nazionale	Impegni aggiuntivi
Servizi di deposito all'ingrosso	1) Nessuna. 2) Nessuna. 3) Le banche che intendono stabilirsi in Uruguay devono essere organizzate come società per azioni uruguayane con azioni nominative o come filiali di banche estere. La presente disposizione si applica esclusivamente agli istituti che sono definiti per legge come banche e non riguarda altre imprese di intermediazione finanziaria. 4) Nessun impegno, tranne quanto indicato nella sezione sugli impegni orizzontali.	1) Nessuna. 2) Nessuna. 3) Nessuna. 4) Nessun impegno, tranne quanto indicato nella sezione sugli impegni orizzontali.	
Servizi di carte di credito	1) Nessun impegno. 2) Nessun impegno. 3) Limitazione come indicata per i servizi di deposito all'ingrosso. 4) Nessun impegno, tranne quanto indicato nella sezione sugli impegni orizzontali.	1) Nessuna. 2) Nessuna. 3) Nessuna. 4) Nessun impegno, tranne quanto indicato nella sezione sugli impegni orizzontali.	
Servizi di pagamento e trasferimento di denaro	1) Nessun impegno. 2) Nessun impegno. 3) Nessuna, tranne quanto indicato nella sezione sugli impegni orizzontali. 4) Nessun impegno, tranne quanto indicato nella sezione sugli impegni orizzontali.	1) Nessun impegno. 2) Nessun impegno. 3) Nessuna. 4) Nessun impegno, tranne quanto indicato nella sezione sugli impegni orizzontali.	

Modalità di prestazione:	1) Prestazione transfrontaliera	2) Fruizione all'estero	3) Presenza commerciale	4) Presenza di persone fisiche

II. IMPEGNI SPECIFICI PER I SERVIZI

Settore o sottosettore	Limitazioni dell'accesso al mercato	Limitazioni al trattamento nazionale	Impegni aggiuntivi
Altri servizi di deposito bancario	1) Nessun impegno. 2) Nessun impegno. 3) Limitazione come indicata per i servizi di deposito all'ingrosso. 4) Nessun impegno, tranne quanto indicato nella sezione sugli impegni orizzontali.	1) Nessuna. 2) Nessuna. 3) Nessuna. 4) Nessun impegno, tranne quanto indicato nella sezione sugli impegni orizzontali.	
Servizi di leasing finanziario	1) Nessun impegno. 2) Nessun impegno. 3) Limitazione come indicata per i servizi di deposito all'ingrosso. 4) Nessun impegno, tranne quanto indicato nella sezione sugli impegni orizzontali.	1) Nessuna. 2) Nessuna. 3) Nessuna. 4) Nessun impegno, tranne quanto indicato nella sezione sugli impegni orizzontali.	
Garanzie e impegni (CPC 81199**)	1) Nessun impegno. 2) Nessun impegno. 3) Nessuna, tranne le limitazioni previste per i servizi bancari e altri servizi finanziari. 4) Nessun impegno, tranne quanto indicato nella sezione sugli impegni orizzontali.	1) Nessun impegno. 2) Nessun impegno. 3) Nessuna. 4) Nessun impegno, tranne quanto indicato nella sezione sugli impegni orizzontali.	

Modalità di prestazione:	1) Prestazione transfrontaliera	2) Fruizione all'estero	3) Presenza commerciale	4) Presenza di persone fisiche

II. IMPEGNI SPECIFICI PER I SERVIZI

Settore o sottosettore	Limitazioni dell'accesso al mercato	Limitazioni al trattamento nazionale	Impegni aggiuntivi
Partecipazione all'emissione di tutti i tipi di titoli, compresi la sottoscrizione e il collocamento come agente (in forma pubblica o privata) e la prestazione dei servizi connessi (CPC 8132)	1) Nessun impegno. 2) Nessun impegno. 3) Nessuna, tranne le limitazioni previste per i servizi bancari e altri servizi finanziari. 4) Nessun impegno, tranne quanto indicato nella sezione sugli impegni orizzontali.	1) Nessun impegno. 2) Nessun impegno. 3) Nessuna. 4) Nessun impegno, tranne quanto indicato nella sezione sugli impegni orizzontali.	
Servizi di intermediazione nel mercato monetario	1) Nessun impegno. 2) Nessun impegno. 3) Nessuna, tranne le limitazioni previste per i servizi bancari e altri servizi finanziari. 4) Nessun impegno, tranne quanto indicato nella sezione sugli impegni orizzontali.	1) Nessun impegno. 2) Nessun impegno. 3) Nessuna. 4) Nessun impegno, tranne quanto indicato nella sezione sugli impegni orizzontali.	
Servizi di prestito personale a rate	1) Nessun impegno. 2) Nessun impegno. 3) Limitazione come indicata per i servizi di deposito all'ingrosso. 4) Nessun impegno, tranne quanto indicato nella sezione sugli impegni orizzontali.	1) Nessuna. 2) Nessuna. 3) Nessuna. 4) Nessun impegno, tranne quanto indicato nella sezione sugli impegni orizzontali.	

Modalità di prestazione:	1) Prestazione transfrontaliera	2) Fruizione all'estero	3) Presenza commerciale	4) Presenza di persone fisiche

II. IMPEGNI SPECIFICI PER I SERVIZI

Settore o sottosettore	Limitazioni dell'accesso al mercato	Limitazioni al trattamento nazionale	Impegni aggiuntivi
Servizi di consulenza e altri servizi finanziari accessori relativi a tutte le attività di cui al punto 5, lettera a), sottopunti da v) a xv), dell'allegato sui servizi finanziari. (CPC 8131 + 8133)	1) Nessun impegno. 2) Nessun impegno. 3) Nessuna, tranne le limitazioni previste per i servizi bancari e altri servizi finanziari. 4) Nessun impegno, tranne quanto indicato nella sezione sugli impegni orizzontali.	1) Nessun impegno. 2) Nessun impegno. 3) Nessuna. 4) Nessun impegno, tranne quanto indicato nella sezione sugli impegni orizzontali.	

8. SERVIZI SANITARI E SOCIALI

PARAGUAY

Sono esclusi i servizi sanitari e sociali forniti dallo Stato, nonché le sovvenzioni pubbliche concesse a livello centrale, dipartimentale e locale.

Servizi previdenziali erogati ad anziani e disabili (CPC 93311)	1) Nessun impegno. 2) Nessuna. 3) Nessuna. 4) Nessun impegno, tranne quanto indicato nella sezione sugli impegni orizzontali.	1) Nessun impegno. 2) Nessuna. 3) Nessuna. 4) Nessun impegno, tranne quanto indicato nella sezione sugli impegni orizzontali.	

Modalità di prestazione:	1) Prestazione transfrontaliera	2) Fruizione all'estero	3) Presenza commerciale	4) Presenza di persone fisiche
II. IMPEGNI SPECIFICI PER I SERVIZI				
Settore o sottosettore	Limitazioni dell'accesso al mercato		Limitazioni al trattamento nazionale	Impegni aggiuntivi
9. SERVIZI CONNESSI AL TURISMO E AI VIAGGI				
ARGENTINA A. Alberghi e ristoranti (compreso il catering) (CPC 641/643) B. Servizi delle agenzie di viaggio e degli operatori turistici (CPC 7471) C. Servizi delle guide turistiche (CPC 7472) D. Altri	1) Nessuna. 2) Nessuna. 3) Nessuna. 4) Nessun impegno, tranne quanto indicato nella sezione sugli impegni orizzontali.		1) Nessuna. 2) Nessuna. 3) Nessuna. 4) Nessun impegno, tranne quanto indicato nella sezione sugli impegni orizzontali.	
BRASILE A. Alberghi e ristoranti (compreso il catering) (CPC 641 + 642)	1) Nessun impegno. 2) Nessun impegno. 3) Nessuna. 4) Nessun impegno, tranne quanto indicato nella sezione sugli impegni orizzontali.		1) Nessun impegno. 2) Nessun impegno. 3) I prestatori di servizi brasiliani che operano nell'Amazzonia e nelle regioni nordorientali beneficiano di determinati incentivi relativi al credito d'imposta. Altri incentivi sono limitati ai prestatori di servizi la cui maggioranza del capitale è detenuta da cittadini o soggetti giuridici brasiliani. 4) Nessun impegno, tranne quanto indicato nella sezione sugli impegni orizzontali.	

Modalità di prestazione:	1) Prestazione transfrontaliera	2) Fruizione all'estero	3) Presenza commerciale	4) Presenza di persone fisiche

II. IMPEGNI SPECIFICI PER I SERVIZI

Settore o sottosettore	Limitazioni dell'accesso al mercato	Limitazioni al trattamento nazionale	Impegni aggiuntivi
B. Agenzie di viaggio e operatori turistici (CPC 7471) C. Servizi delle guide turistiche (CPC 7472)	1) Nessun impegno. 2) Nessun impegno. 3) Nessuna. 4) Nessun impegno, tranne quanto indicato nella sezione sugli impegni orizzontali.	1) Nessun impegno. 2) Nessun impegno. 3) Nessuna. 4) Nessun impegno, tranne quanto indicato nella sezione sugli impegni orizzontali.	
PARAGUAY 9.A. Alberghi e ristoranti (CPC 641-643)	1) Nessuna. 2) Nessuna. 3) Nessuna. 4) Nessun impegno, tranne quanto indicato nella sezione sugli impegni orizzontali.	1) Nessuna. 2) Nessuna. 3) Nessuna. 4) Nessun impegno, tranne quanto indicato nella sezione sugli impegni orizzontali.	
B.1 Servizi delle agenzie di viaggio e degli operatori turistici (CPC 7471)	1) Nessuna. 2) Nessuna. 3) Nessuna. 4) Nessuna, tranne quanto indicato nella sezione sugli impegni orizzontali; i dirigenti stranieri devono avere una residenza permanente in Paraguay.	1) Nessuna. 2) Nessuna. 3) Nessuna. 4) Nessuna, tranne quanto indicato nella sezione sugli impegni orizzontali; i dirigenti stranieri devono avere una residenza permanente in Paraguay.	

Modalità di prestazione:	1) Prestazione transfrontaliera	2) Fruizione all'estero	3) Presenza commerciale	4) Presenza di persone fisiche

II. IMPEGNI SPECIFICI PER I SERVIZI

Settore o sottosettore	Limitazioni dell'accesso al mercato	Limitazioni al trattamento nazionale	Impegni aggiuntivi
B.2 Servizi delle agenzie di viaggio e degli operatori del turismo ricettivo ([1])	1) Nessuna. 2) Nessuna. 3) Nessuna. 4) Nessuna, tranne quanto indicato nella sezione sugli impegni orizzontali; i dirigenti stranieri devono avere una residenza permanente in Paraguay.	1) Nessuna. 2) Nessuna. 3) Nessuna. 4) Nessun impegno, tranne quanto indicato nella sezione sugli impegni orizzontali; i dirigenti stranieri devono avere una residenza permanente in Paraguay.	
C. Servizi delle guide turistiche (CPC 7472)	1) Nessuna. 2) Nessuna. 3) Nessuna. 4) Nessun impegno, tranne quanto indicato nella sezione sugli impegni orizzontali.	1) Nessuna. 2) Nessuna. 3) Nessuna, a parte l'obbligo della residenza permanente in Paraguay per gli stranieri. 4) Nessun impegno, tranne quanto indicato nella sezione sugli impegni orizzontali.	

([1]) I prestatori di servizi che svolgono attività di turismo ricettivo, ossia rivolte a viaggiatori che giungono in Paraguay dall'estero.

Modalità di prestazione:	1) Prestazione transfrontaliera	2) Fruizione all'estero	3) Presenza commerciale	4) Presenza di persone fisiche

II. IMPEGNI SPECIFICI PER I SERVIZI

Settore o sottosettore	Limitazioni dell'accesso al mercato	Limitazioni al trattamento nazionale	Impegni aggiuntivi
URUGUAY			
9.A. Alberghi e ristoranti (compresi i servizi di catering che forniscono pasti dall'estero) (CPC 641-643)	1) Nessuna. 2) Nessuna. 3) Nessuna. 4) Nessun impegno, tranne quanto indicato nella sezione sugli impegni orizzontali.	1) Nessuna. 2) Nessuna. 3) Nessuna. 4) Nessun impegno, tranne quanto indicato nella sezione sugli impegni orizzontali.	
9.B. Servizi delle agenzie di viaggio e degli operatori turistici (CPC 74710)	1) Nessuna. 2) Nessuna. 3) Nessuna. 4) Nessun impegno, tranne quanto indicato nella sezione sugli impegni orizzontali.	1) Nessuna. 2) Nessuna. 3) Nessuna. 4) Nessun impegno, tranne quanto indicato nella sezione sugli impegni orizzontali.	
9.C. Servizi delle guide turistiche (CPC 74720)	1) Nessuna. 2) Nessuna. 3) Nessuna. 4) Nessun impegno, tranne quanto indicato nella sezione sugli impegni orizzontali.	1) Nessuna. 2) Nessuna. 3) Nessuna. 4) Nessun impegno, tranne quanto indicato nella sezione sugli impegni orizzontali.	

Modalità di prestazione:	1) Prestazione transfrontaliera	2) Fruizione all'estero	3) Presenza commerciale	4) Presenza di persone fisiche
II. IMPEGNI SPECIFICI PER I SERVIZI				
Settore o sottosettore	Limitazioni dell'accesso al mercato		Limitazioni al trattamento nazionale	Impegni aggiuntivi
10. SERVIZI RICREATIVI, CULTURALI E SPORTIVI (esclusi i servizi audiovisivi)				
ARGENTINA				
10.B. Servizi delle agenzie d'informazione (CPC 962)	1) Nessuna. 2) Nessuna. 3) Il datore di lavoro può ammettere soltanto fino al 10 % di stranieri tra i propri giornalisti. Le agenzie di stampa straniere sono esentate da tale obbligo. 4) Oltre a quanto indicato negli impegni orizzontali, il datore di lavoro può ammettere soltanto fino al 10 % di stranieri tra i propri giornalisti. Le agenzie di stampa straniere sono esentate da tale obbligo.		1) Nessuna. 2) Nessuna. 3) Il sistema nazionale dei mezzi di comunicazione pubblici (Sistema Nacional de Medios Públicos, Sociedad del Estado), una società pubblica, ha il potere di pianificare e appaltare spazi pubblicitari, nonché di produrre tutta la pubblicità ufficiale eventualmente richiesta dalle diverse aree del governo federale, attraverso i mezzi di radiodiffusione pubblici o privati più convenienti; agisce a tale fine in qualità di agenzia pubblicitaria. 4) Oltre a quanto indicato negli impegni orizzontali, per ricoprire una posizione dirigenziale il candidato deve essere un cittadino argentino per nascita o naturalizzazione. Le posizioni dirigenziali presso agenzie di stampa straniere sono esentate dalla presente disposizione.	

Modalità di prestazione:	1) Prestazione transfrontaliera	2) Fruizione all'estero	3) Presenza commerciale	4) Presenza di persone fisiche

II. IMPEGNI SPECIFICI PER I SERVIZI

Settore o sottosettore	Limitazioni dell'accesso al mercato	Limitazioni al trattamento nazionale	Impegni aggiuntivi
BRASILE			
10.D. Servizi sportivi (CPC 9641, eccetto CPC 96419)	1) Nessun impegno. 2) Nessun impegno. 3) Nessuna. 4) Nessun impegno, tranne quanto indicato nella sezione sugli impegni orizzontali.	1) Nessun impegno. 2) Nessun impegno. 3) Nessuna. 4) Nessun impegno, tranne quanto indicato nella sezione sugli impegni orizzontali.	
PARAGUAY			
CPC 9641 Servizi sportivi eccetto CPC 96419	1) Nessun impegno. 2) Nessun impegno. 3) Nessuna. 4) Nessun impegno, tranne quanto indicato nella sezione sugli impegni orizzontali.	1) Nessun impegno. 2) Nessun impegno. 3) Nessuna. 4) Nessun impegno, tranne quanto indicato nella sezione sugli impegni orizzontali.	
URUGUAY			
10.A. Servizi di intrattenimento (compresi i servizi teatrali, di gruppi musicali e orchestre e circensi)	1) Nessuna. 2) Nessuna. 3) Nessuna. 4) Nessun impegno, tranne quanto indicato nella sezione sugli impegni orizzontali.	1) Nessuna. 2) Nessuna. 3) Nessuna. 4) Nessun impegno, tranne quanto indicato nella sezione sugli impegni orizzontali.	

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

Modalità di prestazione:	1) Prestazione transfrontaliera	2) Fruizione all'estero	3) Presenza commerciale	4) Presenza di persone fisiche

II. IMPEGNI SPECIFICI PER I SERVIZI

Settore o sottosettore	Limitazioni dell'accesso al mercato	Limitazioni al trattamento nazionale	Impegni aggiuntivi
11. SERVIZI DI TRASPORTO			
ARGENTINA			
A. SERVIZI DI TRASPORTO MARITTIMO			
Il cabotaggio nazionale di passeggeri e merci è riservato alle navi nazionali registrate conformemente alle leggi e alle normative dell'Argentina. Si precisa che questa riserva comprende il riposizionamento di container vuoti e i servizi di distribuzione (*feedering*).			
Il trasporto regolare marittimo e fluviale di passeggeri tra l'Argentina e l'Uruguay è riservato alle navi battenti bandiera di uno di questi due paesi.			
Il trasporto marittimo internazionale tra un porto marittimo situato in Argentina e un porto marittimo situato in Brasile è riservato alle navi battenti bandiera di uno di questi due paesi, fatta eccezione per il trasporto alla rinfusa di minerali e frumento, nonché il riposizionamento dei container vuoti. La presente riserva cessa di applicarsi entro 10 (dieci) anni dall'entrata in vigore del presente accordo per quanto riguarda il trasporto marittimo internazionale di merci containerizzate.			
Trasporto internazionale (merci e passeggeri) CPC 7211 e 7212 meno il cabotaggio [1]	1) a) Compagnie di trasporto marittimo: nessuna; b) navi per il trasporto alla rinfusa, tramp e altre navi per il trasporto internazionale, compreso il trasporto di passeggeri: nessuna.	1) a) nessuna; e b) nessuna.	I seguenti servizi portuali sono messi a disposizione dei prestatori internazionali di trasporto marittimo a termini e condizioni ragionevoli e non discriminatori, fatta eccezione per le condizioni di fissazione dei prezzi: 1. pilotaggio; 2. rimorchio e spinta; 3. rifornimento di generi alimentari, carburante e acqua;

[1] Fatta salva la portata delle attività che possono rientrare nella definizione di cabotaggio a norma del diritto interno applicabile, ai fini dei presenti impegni, il cabotaggio non comprende il cabotaggio nazionale riguardante il trasporto di passeggeri o di merci tra un porto o un luogo situato in Argentina e un altro porto o luogo situato in Argentina, compresa la sua piattaforma continentale conformemente alla Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, nonché il traffico proveniente da un porto o luogo situato in Argentina e destinato allo stesso porto o luogo.

Modalità di prestazione:	1) Prestazione transfrontaliera	2) Fruizione all'estero	3) Presenza commerciale	4) Presenza di persone fisiche

II. IMPEGNI SPECIFICI PER I SERVIZI

Settore o sottosettore	Limitazioni dell'accesso al mercato	Limitazioni al trattamento nazionale	Impegni aggiuntivi
	2) Nessuna.	2) Nessuna.	4. raccolta dei rifiuti e smaltimento della zavorra; 5. ausili alla navigazione; 6. servizi operativi a terra indispensabili per il funzionamento delle navi, comprese le comunicazioni e la fornitura di acqua e di elettricità; 7. infrastrutture per le riparazioni di emergenza; 8. servizi di ancoraggio e ormeggio; 1) Descritti di seguito. 3) b) Cfr. note 2 e 3.
	3) a) Stabilimento di un'impresa registrata per gestire una flotta battente bandiera dello Stato di stabilimento: nessuna. Per motivi di trasparenza: per battere la bandiera argentina, le navi devono essere iscritte nel registro nazionale; e b) altre forme di presenza commerciale per la prestazione di servizi di trasporto marittimo internazionale (quali definite di seguito nella nota sugli impegni dell'Argentina – 2): nessuna.	3) a) nessuna; e b) nessuna.	

Modalità di prestazione:	1) Prestazione transfrontaliera	2) Fruizione all'estero	3) Presenza commerciale	4) Presenza di persone fisiche

II. IMPEGNI SPECIFICI PER I SERVIZI

Settore o sottosettore	Limitazioni dell'accesso al mercato	Limitazioni al trattamento nazionale	Impegni aggiuntivi
	4) a) Equipaggio delle navi: nessun impegno; e b) personale chiave impiegato in relazione a una presenza commerciale del tipo definito alla modalità 3, lettera b): nessun impegno, tranne quanto indicato nella sezione sugli impegni orizzontali.	4) a) nessun impegno; e b) nessun impegno, tranne quanto indicato nella sezione sugli impegni orizzontali.	
BRASILE			
Servizi di trasporto marittimo (passeggeri, CPC 7211 e merci, CPC 7212, esclusi i servizi di trasporto di cabotaggio ([1]))	1) a) Passeggeri: nessun impegno; e b) merci: nessuna, tranne che per i carichi il cui trasporto è riservato alla bandiera nazionale, conformemente alle leggi e alle normative nazionali (cfr. nota allegata agli impegni brasiliani).	1) Le navi straniere devono corrispondere la tariffa per l'utilizzo dei fari (TUF), fatta eccezione per le navi battenti bandiera dei seguenti paesi: Algeria, Argentina, Bulgaria, Cina, Francia, Germania, Polonia, Portogallo, Romania, Russia, Stati Uniti d'America e Uruguay. Tale limitazione cessa di applicarsi entro 2 (due) anni dall'entrata in vigore del presente accordo per le navi battenti bandiera degli Stati membri dell'Unione che non rientrano nell'esenzione di cui sopra.	I seguenti servizi portuali sono messi a disposizione dei prestatori internazionali di trasporto marittimo a termini e condizioni ragionevoli e non discriminatori, conformemente alle leggi e alle normative nazionali: 1. pilotaggio; 2. rimorchio e spinta; 3. rifornimento di generi alimentari, carburante e acqua; 4. raccolta dei rifiuti e smaltimento della zavorra; 5. servizi di capitaneria di porto;

([1]) Fatta salva la portata delle attività che possono rientrare nella definizione di cabotaggio a norma del diritto interno applicabile, ai fini dei presenti impegni, il cabotaggio non comprende il cabotaggio nazionale riguardante il trasporto di passeggeri o di merci tra un porto o un luogo situato in Brasile e un altro porto o luogo situato in Brasile, compresa la sua piattaforma continentale conformemente alla Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, nonché il traffico proveniente da un porto o luogo situato in Brasile e destinato allo stesso porto o luogo.

Modalità di prestazione:	1) Prestazione transfrontaliera	2) Fruizione all'estero	3) Presenza commerciale	4) Presenza di persone fisiche

II. IMPEGNI SPECIFICI PER I SERVIZI

Settore o sottosettore	Limitazioni dell'accesso al mercato	Limitazioni al trattamento nazionale	Impegni aggiuntivi
Il trasporto marittimo internazionale tra un porto marittimo situato in Brasile e un porto marittimo situato in Argentina o Uruguay è riservato alle navi battenti bandiera di uno di tali paesi, fatta eccezione per il trasporto alla rinfusa di minerali e frumento, nonché il riposizionamento dei container vuoti. La presente riserva cessa di applicarsi entro 10 (dieci) anni dall'entrata in vigore del presente accordo per quanto riguarda il trasporto marittimo internazionale di merci containerizzate.	2) Nessuna. 3) Nessuna, se non quella relativa al fatto che per la presenza commerciale è necessaria la costituzione di una società di navigazione brasiliana (EBN) [1].	2) Nessuna. 3) Nessuna.	6. ausili alla navigazione; 7. servizi operativi portuali, comprese le comunicazioni e la fornitura di acqua e di elettricità; 8. riparazioni di emergenza; 9. servizi di ancoraggio e ormeggio.
Il cabotaggio marittimo tra porti situati sul territorio nazionale è riservato alle navi battenti bandiera nazionale.	4) Nessuna, eccetto: a) come indicato nella sezione sugli impegni orizzontali; e b) per le navi battenti bandiera brasiliana registrate nel registro nazionale, il capitano, l'ingegnere e 2/3 (due terzi) dell'equipaggio devono essere cittadini brasiliani; se una nave è titolare di un registro nazionale speciale (REB), solo il comandante e l'ingegnere devono essere cittadini brasiliani.	4) Nessuna, tranne quanto indicato nella sezione sugli impegni orizzontali.	

[1] La costituzione di una società di navigazione brasiliana (EBN) richiede, tra l'altro, la proprietà di almeno una nave e risorse di capitale adeguate per lo svolgimento di tale attività. Per poter battere bandiera brasiliana, le navi devono essere registrate presso il registro nazionale o il registro nazionale speciale (REB).

Modalità di prestazione:	1) Prestazione transfrontaliera	2) Fruizione all'estero	3) Presenza commerciale	4) Presenza di persone fisiche

II. IMPEGNI SPECIFICI PER I SERVIZI

Settore o sottosettore	Limitazioni dell'accesso al mercato	Limitazioni al trattamento nazionale	Impegni aggiuntivi
11. TRASPORTO MARITTIMO INTERNAZIONALE PARAGUAY Il trasporto di merci e passeggeri su fiumi interni è riservato alle navi battenti bandiera nazionale di paesi firmatari del trattato relativo all'idrovia Paraguay-Paraná. Soltanto in caso di mancanza di stiva, le imprese del Paraguay possono affittare o noleggiare navi battenti altre bandiere, a condizione che le navi affittate o noleggiate non superino la stazza del parco battente bandiera del Paraguay e che la nave da affittare o noleggiare sia registrata conformemente alle leggi e alle normative del Paraguay. 3) Per la presenza commerciale è necessario lo stabilimento di una presenza locale e di una rappresentanza legale per la prestazione di servizi in Paraguay. La maggior parte del capitale deve essere detenuta da cittadini del Paraguay. Per le società, le azioni devono essere nominali. La maggioranza del capitale delle società proprietarie di navi nazionali deve essere detenuta da persone fisiche o giuridiche del Paraguay o da un investitore estero il cui capitale deve essere costituito in Paraguay conformemente alle leggi che disciplinano la costituzione di capitali esteri.			
Trasporto di passeggeri (CPC 7211)	1) Nessuna. 2) Nessuna. 3) Nessuna. 4) Nessun impegno.	1) Nessuna. 2) Nessuna. 3) Nessuna. 4) Nessun impegno.	I seguenti servizi portuali sono messi a disposizione dei prestatori internazionali di trasporto marittimo a termini e condizioni ragionevoli e non discriminatori: 1. pilotaggio obbligatorio; 2. rimorchio e spinta; 3. rifornimento di generi alimentari, carburante e acqua; 4. raccolta dei rifiuti e smaltimento della zavorra;

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

Modalità di prestazione:	1) Prestazione transfrontaliera	2) Fruizione all'estero	3) Presenza commerciale	4) Presenza di persone fisiche

II. IMPEGNI SPECIFICI PER I SERVIZI

Settore o sottosettore	Limitazioni dell'accesso al mercato	Limitazioni al trattamento nazionale	Impegni aggiuntivi
Trasporto di merci (CPC 7212) (esclusi il cabotaggio fluviale e il trasporto di feederaggio)	1) Nessun impegno. 2) Nessun impegno. 3) Nessuna, tranne quanto indicato nella sezione sugli impegni orizzontali. 4) Nessun impegno.	1) Nessun impegno. 2) Nessuna. 3) Nessuna, tranne quanto indicato nella sezione sugli impegni orizzontali. 4) Nessun impegno.	5. ausili alla navigazione; 6. servizi operativi a terra indispensabili per il funzionamento delle navi, comprese le comunicazioni e la fornitura di acqua e di elettricità; 7. infrastrutture per le riparazioni di emergenza; 8. servizi di ancoraggio e ormeggio; 9. servizi di capitaneria di porto.
a. Noleggio di imbarcazioni con equipaggio (CPC 7213) (esclusi il cabotaggio e il trasporto di feederaggio)	1) Nessun impegno. 2) Nessun impegno. 3) Nessuna. 4) Nessun impegno.	1) Nessun impegno. 2) Nessun impegno. 3) Nessuna. 4) Nessun impegno.	

Modalità di prestazione:	1) Prestazione transfrontaliera	2) Fruizione all'estero	3) Presenza commerciale	4) Presenza di persone fisiche

II. IMPEGNI SPECIFICI PER I SERVIZI

Settore o sottosettore	Limitazioni dell'accesso al mercato	Limitazioni al trattamento nazionale	Impegni aggiuntivi
SERVIZI DI TRASPORTO MARITTIMO URUGUAY			
Il cabotaggio marittimo nazionale di passeggeri e merci è riservato alle navi nazionali registrate. Il trasporto regolare marittimo e fluviale di passeggeri tra l'Argentina e l'Uruguay è riservato alle navi battenti bandiera di uno di questi due paesi. Il trasporto marittimo internazionale tra un porto marittimo situato in Uruguay e un porto marittimo situato in Brasile è riservato alle navi battenti bandiera di uno di questi due paesi, fatta eccezione per il trasporto alla rinfusa di minerali e frumento, nonché il riposizionamento dei container vuoti. Le società di navigazione possono operare con navi proprie oppure con navi affittate o noleggiate. La presente riserva cessa di applicarsi entro 10 (dieci) anni dall'entrata in vigore del presente accordo per quanto riguarda il trasporto marittimo internazionale di merci containerizzate.			
Trasporto marittimo internazionale (merci e passeggeri) CPC 7211 e 7212 meno il cabotaggio ([1]) Servizi di feederaggio ([2])	1) Solamente l'Uruguay può imporre restrizioni all'accesso al trasporto di merci per quanto riguarda il commercio estero uruguayano su base di reciprocità.	1) Solamente l'Uruguay può imporre restrizioni all'accesso al trasporto di merci per quanto riguarda il commercio estero uruguayano su base di reciprocità.	I seguenti servizi portuali sono messi a disposizione dei prestatori internazionali di trasporto marittimo a termini e condizioni ragionevoli e non discriminatori: 1. pilotaggio; 2. rimorchio e spinta; 3. rifornimento di generi alimentari, carburante e acqua;

([1]) Questo elenco non comprende i «servizi di cabotaggio marittimo», che si considera includere il trasporto di passeggeri o di merci tra un porto situato in Uruguay e un altro porto situato in Uruguay e il traffico proveniente da e destinato allo stesso porto situato in Uruguay, purché tale traffico rimanga all'interno delle acque territoriali dell'Uruguay.

([2]) Il trasporto marittimo internazionale di merci comprende i servizi di feederaggio: trasporto effettuato esclusivamente tra un porto situato in Uruguay e un porto situato in uno Stato membro dell'Unione.

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

Modalità di prestazione:	1) Prestazione transfrontaliera	2) Fruizione all'estero	3) Presenza commerciale	4) Presenza di persone fisiche

II. IMPEGNI SPECIFICI PER I SERVIZI

Settore o sottosettore	Limitazioni dell'accesso al mercato	Limitazioni al trattamento nazionale	Impegni aggiuntivi
	2) Nessuna.	2) Nessuna.	4. raccolta dei rifiuti e smaltimento della zavorra; 5. ausili alla navigazione;
	3) Per poter battere bandiera nazionale, il traffico marittimo deve essere approvato dal Ministerio de Transporte y Obras Públicas e deve soddisfare le condizioni seguenti:	3) Per poter battere bandiera nazionale, il traffico marittimo deve essere approvato dal Ministerio de Transporte y Obras Públicas e deve soddisfare le condizioni seguenti:	6. servizi operativi a terra indispensabili per il funzionamento delle navi, comprese le comunicazioni e la fornitura di acqua e di elettricità; 7. infrastrutture per le riparazioni di emergenza; 8. servizi di ancoraggio e ormeggio;
	i) se sono persone fisiche, i proprietari, i soci o gli armatori devono essere cittadini uruguayani, indipendentemente dal fatto che lo siano per nascita o naturalizzazione. È d'obbligo il domicilio nel territorio dell'Uruguay;	i) se sono persone fisiche, i proprietari, i soci o gli armatori devono essere cittadini uruguayani, indipendentemente dal fatto che lo siano per nascita o naturalizzazione. È d'obbligo il domicilio nel territorio dell'Uruguay;	1) Cfr. sopra.
	ii) se sono persone giuridiche, i proprietari, i soci o gli armatori devono avere la loro «sede sociale» nel territorio dell'Uruguay. L'impresa deve essere controllata e gestita da cittadini uruguayani, per nascita o naturalizzazione. Devono inoltre disporre di un agente («rappresentante») debitamente accreditato e domiciliato nel territorio dell'Uruguay.	ii) se sono persone giuridiche, i proprietari, i soci o gli armatori devono avere la loro «sede sociale» nel territorio dell'Uruguay. L'impresa deve essere controllata e gestita da cittadini uruguayani, per nascita o naturalizzazione. Devono inoltre disporre di un agente («rappresentante») debitamente accreditato e domiciliato nel territorio dell'Uruguay.	
	4) Equipaggi delle navi: nessun impegno.	4) Equipaggi delle navi: nessun impegno.	
	Personale chiave impiegato in relazione a una presenza commerciale: nessun impegno, tranne quanto indicato nella sezione sugli impegni orizzontali.	Personale chiave impiegato in relazione a una presenza commerciale: nessun impegno, tranne quanto indicato nella sezione sugli impegni orizzontali.	

Modalità di prestazione:	1) Prestazione transfrontaliera	2) Fruizione all'estero	3) Presenza commerciale	4) Presenza di persone fisiche
II. IMPEGNI SPECIFICI PER I SERVIZI				
Settore o sottosettore	Limitazioni dell'accesso al mercato		Limitazioni al trattamento nazionale	Impegni aggiuntivi
SERVIZI MARITTIMI AUSILIARI				
ARGENTINA Servizi marittimi di movimentazione merci (quali definiti di seguito – 4)	1) Nessun impegno*, fatta eccezione per l'assenza di limitazioni al trasbordo (da bordo a bordo o attraverso la banchina) o per l'uso di attrezzature per la movimentazione del carico a bordo. 2) Nessuna. 3) Nessuna**. 4) Nessun impegno, tranne quanto indicato nella sezione sugli impegni orizzontali.		1) Nessun impegno*, fatta eccezione per l'assenza di limitazioni al trasbordo (da bordo a bordo o attraverso la banchina) o per l'uso di attrezzature per la movimentazione del carico a bordo. 2) Nessuna. 3) Nessuna. 4) Nessun impegno, tranne quanto indicato nella sezione sugli impegni orizzontali.	
Servizi di deposito e magazzinaggio CPC 742	1) Nessun impegno*. 2) Nessuna. 3) Nessuna**. 4) Nessun impegno, tranne quanto indicato nella sezione sugli impegni orizzontali.		1) Nessun impegno*. 2) Nessuna. 3) Nessuna**. 4) Nessun impegno, tranne quanto indicato nella sezione sugli impegni orizzontali.	
Servizi di sdoganamento (quali definiti di seguito al punto 5)	1) Nessun impegno*. 2) Nessuna. 3) Nessuna**. 4) Nessun impegno, tranne quanto indicato nella sezione sugli impegni orizzontali.		1) Nessun impegno*. 2) Nessuna. 3) Nessuna**. 4) Nessun impegno, tranne quanto indicato nella sezione sugli impegni orizzontali.	

Modalità di prestazione:	1) Prestazione transfrontaliera	2) Fruizione all'estero	3) Presenza commerciale	4) Presenza di persone fisiche
II. IMPEGNI SPECIFICI PER I SERVIZI				
Settore o sottosettore	Limitazioni dell'accesso al mercato		Limitazioni al trattamento nazionale	Impegni aggiuntivi
Servizi di stazionamento e deposito container (quali definiti di seguito – 6)	1) Nessun impegno*. 2) Nessuna. 3) Nessuna**. 4) Nessun impegno, tranne quanto indicato nella sezione sugli impegni orizzontali.		1) Nessun impegno*. 2) Nessuna. 3) Nessuna**. 4) Nessun impegno, tranne quanto indicato nella sezione sugli impegni orizzontali.	
Servizi di agenzia marittima (quali definiti di seguito – 7)	1) Nessuna. 2) Nessuna. 3) Nessuna. 4) Nessun impegno, tranne quanto indicato nella sezione sugli impegni orizzontali.		1) Nessuna. 2) Nessuna. 3) Nessuna. 4) Nessun impegno, tranne quanto indicato nella sezione sugli impegni orizzontali.	
Servizi (marittimi) di spedizione merci (quali definiti di seguito – 8)	1) Nessuna. 2) Nessuna. 3) Nessuna. 4) Nessun impegno, tranne quanto indicato nella sezione sugli impegni orizzontali.		1) Nessuna. 2) Nessuna. 3) Nessuna. 4) Nessun impegno, tranne quanto indicato nella sezione sugli impegni orizzontali.	

Modalità di prestazione:	1) Prestazione transfrontaliera	2) Fruizione all'estero	3) Presenza commerciale	4) Presenza di persone fisiche
II. IMPEGNI SPECIFICI PER I SERVIZI				
Settore o sottosettore	Limitazioni dell'accesso al mercato		Limitazioni al trattamento nazionale	Impegni aggiuntivi
BRASILE				
B. Servizi ausiliari del trasporto marittimo: servizi di movimentazione merci (CPC 714); servizi di deposito e magazzinaggio (CPC 742); servizi di stazionamento e deposito container (di cui alla voce 4 — Definizioni).	1) Nessun impegno*. 2) Nessuna. 3) Nessuna, eccetto: l'occupazione di proprietà demaniali presso i porti è soggetta a procedure di disponibilità e concessione o a bandi di gara pubblici. 4) Nessun impegno, tranne quanto indicato nella sezione sugli impegni orizzontali.		1) Nessun impegno*. 2) Nessuna. 3) Nessuna. 4) Nessun impegno, tranne quanto indicato nella sezione sugli impegni orizzontali.	
Servizi di agenzia marittima (di cui alla voce 5 – Definizioni) Servizi di spedizione merci (di cui alla voce 6 – Definizioni)	1) Nessun impegno*. 2) Nessuna. 3) Nessuna, eccetto: l'occupazione di proprietà demaniali presso i porti è soggetta a procedure di disponibilità e concessione o a bandi di gara pubblici. 4) Nessun impegno, tranne quanto indicato nella sezione sugli impegni orizzontali.		1) Nessuna. 2) Nessuna. 3) Nessuna. 4) Nessun impegno, tranne quanto indicato nella sezione sugli impegni orizzontali.	

Modalità di prestazione:	1) Prestazione transfrontaliera	2) Fruizione all'estero	3) Presenza commerciale	4) Presenza di persone fisiche

II. IMPEGNI SPECIFICI PER I SERVIZI

Settore o sottosettore	Limitazioni dell'accesso al mercato	Limitazioni al trattamento nazionale	Impegni aggiuntivi
C. Manutenzione e riparazione di imbarcazioni	1) Nessun impegno. 2) Nessun impegno. 3) Nessuna. 4) Nessun impegno, tranne quanto indicato nella sezione sugli impegni orizzontali.	1) Nessun impegno. 2) Nessun impegno. 3) Nessuna. 4) Nessun impegno, tranne quanto indicato nella sezione sugli impegni orizzontali.	
URUGUAY Servizi marittimi di movimentazione merci (quali definiti di seguito – 3)	1) Nessun impegno*, fatta eccezione per l'assenza di limitazioni al trasbordo (da bordo a bordo o attraverso la banchina) o per l'uso di attrezzature per la movimentazione del carico a bordo. 2) Nessuna. 3) Nessuna**. I prestatori di tali servizi devono ottenere l'autorizzazione preventiva del potere esecutivo. 4) Nessun impegno, tranne quanto indicato nella sezione sugli impegni orizzontali.	1) Nessun impegno*, fatta eccezione per l'assenza di limitazioni al trasbordo (da bordo a bordo o attraverso la banchina) o per l'uso di attrezzature per la movimentazione del carico a bordo. 2) Nessuna. 3) Nessuna. 4) Nessun impegno, tranne quanto indicato nella sezione sugli impegni orizzontali.	**In caso di occupazione di proprietà demaniali si possono applicare procedure di concessione e rilascio di licenze per servizi pubblici.
Servizi di deposito e magazzinaggio CPC 742	1) Nessun impegno*. 2) Nessuna. 3) Nessuna**. 4) Nessun impegno, tranne quanto indicato nella sezione sugli impegni orizzontali.	1) Nessun impegno*. 2) Nessuna. 3) Nessuna**. 4) Nessun impegno, tranne quanto indicato nella sezione sugli impegni orizzontali.	

Modalità di prestazione:	1) Prestazione transfrontaliera	2) Fruizione all'estero	3) Presenza commerciale	4) Presenza di persone fisiche
II. IMPEGNI SPECIFICI PER I SERVIZI				
Settore o sottosettore	Limitazioni dell'accesso al mercato		Limitazioni al trattamento nazionale	Impegni aggiuntivi
Servizi di stazionamento e deposito container (quali definiti di seguito – 4)	1) Nessun impegno*. 2) Nessuna. 3) Nessuna**. I prestatori devono ottenere una concessione o un'autorizzazione preventiva dal potere esecutivo, conformemente al diritto nazionale e alle condizioni contrattuali concordate con il prestatore di servizi. 4) Nessun impegno, tranne quanto indicato nella sezione sugli impegni orizzontali.		1) Nessun impegno*. 2) Nessuna. 3) Nessuna. 4) Nessun impegno, tranne quanto indicato nella sezione sugli impegni orizzontali.	
Servizi di agenzia marittima (quali definiti di seguito – 5)	1) Nessuna. 2) Nessuna. 3) Nessuna. 4) Nessun impegno, tranne quanto indicato nella sezione sugli impegni orizzontali.		1) Nessuna. 2) Nessuna. 3) Nessuna. 4) Nessun impegno, tranne quanto indicato nella sezione sugli impegni orizzontali.	
Servizi (marittimi) di spedizione merci (quali definiti di seguito – 6)	1) Nessuna. 2) Nessuna. 3) Nessuna. 4) Nessun impegno, tranne quanto indicato nella sezione sugli impegni orizzontali.		1) Nessuna. 2) Nessuna. 3) Nessuna. 4) Nessun impegno, tranne quanto indicato nella sezione sugli impegni orizzontali.	

Modalità di prestazione:	1) Prestazione transfrontaliera	2) Fruizione all'estero	3) Presenza commerciale	4) Presenza di persone fisiche

II. IMPEGNI SPECIFICI PER I SERVIZI

Settore o sottosettore	Limitazioni dell'accesso al mercato	Limitazioni al trattamento nazionale	Impegni aggiuntivi

TRASPORTO MARITTIMO

ARGENTINA

NOTA SUGLI IMPEGNI DELL'ARGENTINA

In caso di servizi stradali, ferroviari, per vie navigabili interne e ausiliari non altrimenti pienamente contemplati dagli impegni di cui sopra, gli operatori del trasporto multimodale devono poter noleggiare o dare in leasing autocarri, vagoni ferroviari o chiatte e relative attrezzature ad imprese locali per la spedizione interna di carichi, oppure avere accesso a tali forme di attività multimodali e utilizzarle secondo termini e condizioni ragionevoli e non discriminatori ai fini dello svolgimento di operazioni di trasporto multimodale. Per «termini e condizioni ragionevoli e non discriminatori» s'intende, ai fini delle operazioni di trasporto multimodale, la possibilità per l'operatore del trasporto multimodale di provvedere tempestivamente al trasporto delle sue merci, tra l'altro avendo la precedenza sulle altre merci che hanno avuto successivamente accesso al porto.

DEFINIZIONI

1. Fatta salva la portata delle attività che possono rientrare nella definizione di «cabotaggio» a norma delle leggi e delle normative nazionali applicabili, gli impegni indicati non comprendono i «servizi di cabotaggio marittimo» riguardanti il trasporto di passeggeri o di merci, comprese le merci spedite verso destinazioni straniere, tra un porto situato in Argentina e un altro porto situato in Argentina, nonché il traffico proveniente da e destinato allo stesso porto situato in Argentina, purché detto traffico rimanga entro le acque territoriali dell'Argentina.

2. Per «altre forme di presenza commerciale per la prestazione di servizi di trasporto marittimo internazionale» si intende la possibilità per i prestatori di servizi di trasporto marittimo internazionale dell'altra parte di intraprendere localmente tutte le attività necessarie per fornire ai loro clienti un servizio di trasporto parzialmente o completamente integrato, nel quale il trasporto marittimo costituisce un elemento sostanziale. Tale impegno non deve essere interpretato come limitante in qualsiasi modo gli impegni assunti in relazione alla modalità di prestazione transfrontaliera.

   Queste attività comprendono, tra l'altro:

   a) la commercializzazione e la vendita di servizi di trasporto marittimo e di servizi connessi attraverso il contatto diretto con i clienti, dalla quotazione alla fatturazione, gestiti o offerti dal fornitore stesso o da fornitori di servizi con i quali il venditore di servizi ha concluso accordi commerciali permanenti;

   b) l'acquisizione, per loro conto o per conto dei loro clienti (e la rivendita ai loro clienti) di servizi di trasporto e di servizi connessi, compresi i servizi di trasporto interno di qualsiasi tipo, in particolare per vie navigabili interne, su gomma o su rotaia, necessarie per la prestazione dei servizi integrati;

   c) la preparazione dei documenti di trasporto, dei documenti doganali o di altri documenti inerenti all'origine e alla natura delle merci trasportate;

   d) la fornitura di informazioni commerciali con qualsiasi mezzo, anche attraverso sistemi informatici e scambi elettronici di dati (fatte salve le disposizioni dell'allegato del GATS sulle telecomunicazioni);

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

Modalità di prestazione:	1) Prestazione transfrontaliera	2) Fruizione all'estero	3) Presenza commerciale	4) Presenza di persone fisiche

II. IMPEGNI SPECIFICI PER I SERVIZI

Settore o sottosettore	Limitazioni dell'accesso al mercato	Limitazioni al trattamento nazionale	Impegni aggiuntivi

e) la conclusione di accordi commerciali (compresa la partecipazione al capitale azionario della società) e la nomina di personale selezionato in loco (oppure, per il personale straniero, in base all'impegno orizzontale sulla circolazione del personale) con qualsiasi agenzia di spedizioni stabilita in loco; e

f) rappresentanza delle imprese nell'organizzazione dello scalo o, se necessario, nella presa in carico delle merci.

3. Per «operatore di trasporto multimodale» si intende la persona a nome della quale è emessa la polizza di carico, il documento di trasporto multimodale o altro documento attestante un contratto di trasporto multimodale di merci e che è responsabile del trasporto in forza di tale contratto.

4. Per «servizi di movimentazione di carichi marittimi» si intendono le attività svolte dalle società di stivaggio, compresi gli operatori terminalisti, escluse però le attività dirette dei lavoratori portuali quando tale personale è organizzato in modo indipendente dalle società di stivaggio o dagli operatori terminalisti. Le attività contemplate comprendono l'organizzazione e la supervisione delle attività seguenti:

— carico e scarico delle navi;

— rizzaggio/derizzaggio del carico;

— ricevimento/consegna e custodia del carico prima dell'imbarco o dopo lo sbarco.

5. Per «servizi di sdoganamento» (o «servizi di spedizionieri doganali») si intende l'espletamento per conto terzi delle formalità doganali connesse all'importazione, all'esportazione o al transito dei carichi, che si tratti o meno dell'attività principale del prestatore del servizio o di una sua abituale attività complementare.

6. Per «servizi di stazionamento e deposito di container» si intende lo stoccaggio di container, nelle zone portuali o retroportuali, per operazioni di riempimento o svuotamento, riparazione e messa a disposizione per le spedizioni.

7. Per «servizi di agenzia marittima» si intendono le attività che consistono nel rappresentare come agente, in una data zona geografica, gli interessi commerciali di una o più compagnie di navigazione per gli scopi seguenti:

— commercializzazione e vendita di servizi di trasporto marittimo e di servizi connessi, dal preventivo alla fatturazione, ed emissione di polizze di carico per conto delle compagnie, acquisto e rivendita dei necessari servizi connessi, preparazione della documentazione e fornitura delle informazioni commerciali; e

— rappresentanza delle imprese nell'organizzazione dello scalo o, se necessario, nella presa in carico delle merci.

8. Per «servizi di spedizione merci» si intendono le attività che consistono nell'organizzare e nel sorvegliare le operazioni di spedizione per conto degli spedizionieri attraverso l'acquisizione di servizi di trasporto e di servizi connessi, la preparazione della documentazione e la fornitura di informazioni commerciali.

Modalità di prestazione:	1) Prestazione transfrontaliera	2) Fruizione all'estero	3) Presenza commerciale	4) Presenza di persone fisiche

II. IMPEGNI SPECIFICI PER I SERVIZI

Settore o sottosettore	Limitazioni dell'accesso al mercato	Limitazioni al trattamento nazionale	Impegni aggiuntivi

TRASPORTO MARITTIMO

BRASILE

NOTA SUGLI IMPEGNI DEL BRASILE

DEFINIZIONI

1. Per «altre forme di presenza commerciale per la prestazione di servizi di trasporto marittimo internazionale» si intende la possibilità per i prestatori di servizi di trasporto marittimo internazionale dell'altra parte di intraprendere localmente tutte le attività necessarie per fornire ai loro clienti un servizio di trasporto parzialmente o completamente integrato, di cui il trasporto marittimo costituisce un elemento sostanziale.

   Tali attività includono:

   a) la commercializzazione e la vendita di servizi di trasporto marittimo e di servizi connessi attraverso il contatto diretto con i clienti, dalla quotazione alla fatturazione, gestiti o offerti dal fornitore stesso o da fornitori di servizi con i quali il venditore di servizi ha concluso accordi commerciali permanenti;

   b) l'acquisizione, per loro conto o per conto dei loro clienti (e la rivendita ai loro clienti) di servizi di trasporto e di servizi connessi, compresi i servizi di trasporto interno di qualsiasi tipo, in particolare per vie navigabili interne, su gomma o su rotaia, necessarie per la prestazione dei servizi integrati;

   c) la preparazione dei documenti di trasporto, dei documenti doganali o di altri documenti inerenti all'origine e alla natura delle merci trasportate;

   d) la fornitura di informazioni commerciali con qualsiasi mezzo, anche attraverso sistemi informatici e scambi elettronici di dati (fatte salve le disposizioni dell'allegato del GATS sulle telecomunicazioni);

   e) la conclusione di accordi commerciali (compresa la partecipazione al capitale azionario della società) e la nomina di personale selezionato in loco (oppure, per il personale straniero, in base all'impegno orizzontale sulla circolazione del personale) con qualsiasi agenzia di spedizioni stabilita in loco; e

   f) rappresentanza delle compagnie nell'organizzazione dello scalo o, se necessario, nella presa in carico delle merci.

2. Per «servizi di movimentazione di carichi marittimi» si intendono le attività svolte dalle società di stivaggio, compresi gli operatori terminalisti, escluse però le attività dirette dei lavoratori portuali quando tale personale è organizzato in modo indipendente dalle società di stivaggio o dagli operatori terminalisti. Le attività contemplate comprendono l'organizzazione e la supervisione delle attività seguenti:

   — carico e scarico delle navi;

   — rizzaggio/derizzaggio del carico; e

   — ricevimento/consegna e custodia del carico prima dell'imbarco o dopo lo sbarco.

Modalità di prestazione:	1) Prestazione transfrontaliera	2) Fruizione all'estero	3) Presenza commerciale	4) Presenza di persone fisiche

II. IMPEGNI SPECIFICI PER I SERVIZI

Settore o sottosettore	Limitazioni dell'accesso al mercato	Limitazioni al trattamento nazionale	Impegni aggiuntivi

3. Per «servizi di sdoganamento» (o «servizi di spedizionieri doganali») si intende l'espletamento per conto terzi delle formalità doganali connesse all'importazione, all'esportazione o al transito dei carichi, che si tratti o meno dell'attività principale del prestatore del servizio o di una sua abituale attività complementare.

4. Per «servizi di stazionamento e deposito di container» si intende lo stoccaggio di container, nelle zone portuali o retroportuali, per operazioni di riempimento o svuotamento, riparazione e messa a disposizione per le spedizioni.

5. Per «servizi di agenzia marittima» si intendono le attività che consistono nel rappresentare come agente, in una data zona geografica, gli interessi commerciali di una o più compagnie di navigazione per gli scopi seguenti:

— commercializzazione e vendita di servizi di trasporto marittimo e di servizi connessi, dal preventivo alla fatturazione, ed emissione di polizze di carico per conto delle compagnie, acquisto e rivendita dei necessari servizi connessi, preparazione della documentazione e fornitura delle informazioni commerciali; e

— rappresentanza delle compagnie nell'organizzazione dello scalo o, se necessario, nella presa in carico delle merci.

6. Per «servizi di spedizione merci» si intendono le attività che consistono nell'organizzare e nel sorvegliare le operazioni di spedizione per conto degli spedizionieri attraverso l'acquisizione di servizi di trasporto e di servizi connessi, la preparazione della documentazione e la fornitura di informazioni commerciali.

7. Manutenzione e riparazione di imbarcazioni (CPC 8868).

8. Servizi di rimorchio e spinta (CPC 7214).

NOTA SUI SERVIZI DI TRASPORTO MARITTIMO

1. I servizi di cabotaggio marittimo di passeggeri o merci comprendono tutti i servizi di trasporto marittimo di passeggeri o merci prestati tra un porto o un luogo situato nel territorio del Brasile e un altro porto o luogo situato nello stesso territorio, compresi i cosiddetti servizi di feederaggio, e i movimenti di attrezzature.

2. Il trasporto di merci a seguito di appalti pubblici, di merci finanziate o sovvenzionate dallo Stato brasiliano e di petrolio e relativi sottoprodotti è riservato alle navi battenti bandiera brasiliana.

Modalità di prestazione:	1) Prestazione transfrontaliera	2) Fruizione all'estero	3) Presenza commerciale	4) Presenza di persone fisiche

II. IMPEGNI SPECIFICI PER I SERVIZI

Settore o sottosettore	Limitazioni dell'accesso al mercato	Limitazioni al trattamento nazionale	Impegni aggiuntivi

SERVIZI DI TRASPORTO MARITTIMO

URUGUAY

NOTA SUGLI IMPEGNI DELL'URUGUAY

In caso di servizi stradali, ferroviari, per vie navigabili interne e ausiliari non altrimenti pienamente contemplati dagli impegni di cui sopra, gli operatori del trasporto multimodale devono poter noleggiare o dare in leasing autocarri, vagoni ferroviari o chiatte e relative attrezzature ad imprese locali per la spedizione interna di carichi, oppure avere accesso a tali forme di attività multimodali e utilizzarle secondo termini e condizioni ragionevoli e non discriminatori ai fini dello svolgimento di operazioni di trasporto multimodale. Per «termini e condizioni ragionevoli e non discriminatori» s'intende, ai fini delle operazioni di trasporto multimodale, la possibilità per l'operatore del trasporto multimodale di provvedere tempestivamente al trasporto delle sue merci, tra l'altro avendo la precedenza sulle altre merci che hanno avuto successivamente accesso al porto.

DEFINIZIONI

1. Fatta salva la portata delle attività che possono rientrare nella definizione di «cabotaggio» a norma delle leggi e delle normative nazionali applicabili, gli impegni elencati non comprendono i «servizi di cabotaggio marittimo» riguardanti il trasporto di passeggeri o di merci tra un porto situato in Uruguay e un altro porto situato in Uruguay, nonché il traffico proveniente da e destinato allo stesso porto situato in Uruguay, purché detto traffico rimanga entro le acque territoriali dell'Uruguay.

2. Per «operatore di trasporto multimodale» si intende la persona a nome della quale è emessa la polizza di carico, il documento di trasporto multimodale o altro documento attestante un contratto di trasporto multimodale di merci e che è responsabile del trasporto in forza di tale contratto.

3. Per «servizi di movimentazione di carichi marittimi» si intendono le attività svolte dalle società di stivaggio, compresi gli operatori terminalisti, escluse però le attività dirette dei lavoratori portuali quando tale personale è organizzato in modo indipendente dalle società di stivaggio o dagli operatori terminalisti. Le attività contemplate comprendono l'organizzazione e la supervisione delle attività seguenti:

   — carico e scarico delle navi;

   — rizzaggio/derizzaggio del carico; e

   — ricevimento/consegna e custodia del carico prima dell'imbarco o dopo lo sbarco.

4. Per «servizi di stazionamento e deposito di container» si intende lo stoccaggio di container, nelle zone portuali o retroportuali, per operazioni di riempimento o svuotamento, riparazione e messa a disposizione per le spedizioni.

Modalità di prestazione:	1) Prestazione transfrontaliera	2) Fruizione all'estero	3) Presenza commerciale	4) Presenza di persone fisiche

II. IMPEGNI SPECIFICI PER I SERVIZI

Settore o sottosettore	Limitazioni dell'accesso al mercato	Limitazioni al trattamento nazionale	Impegni aggiuntivi
5. Per «servizi di agenzia marittima» si intendono le attività che consistono nel rappresentare come agente, in una data zona geografica, gli interessi commerciali di una o più compagnie di navigazione per gli scopi seguenti: — commercializzazione e vendita di servizi di trasporto marittimo e di servizi connessi, dal preventivo alla fatturazione, ed emissione di polizze di carico per conto delle compagnie, acquisto e rivendita dei necessari servizi connessi, preparazione della documentazione e fornitura delle informazioni commerciali; e — rappresentanza delle compagnie nell'organizzazione dello scalo o, se necessario, nella presa in carico delle merci. 6. Per «servizi di spedizione merci» si intendono le attività che consistono nell'organizzare e nel sorvegliare le operazioni di spedizione per conto degli spedizionieri attraverso l'acquisizione di servizi di trasporto e di servizi connessi, la preparazione della documentazione e la fornitura di informazioni commerciali.			
11. SERVIZI DI TRASPORTO AEREO			
ARGENTINA d. Manutenzione e riparazione di aeromobili (CPC 8868)	1) Nessuna. 2) Nessuna. 3) Nessuna. 4) Oltre agli impegni orizzontali, per poter lavorare in modo professionale in Argentina, gli ingegneri e i tecnici aeronautici sono tenuti a riconvalidare i loro diplomi e le loro licenze e a iscriversi presso il consiglio professionale dell'ingegneria aeronautica e spaziale.	1) Nessuna. 2) Nessuna. 3) Nessuna. 4) Oltre agli impegni orizzontali, per poter lavorare in modo professionale in Argentina, gli ingegneri e i tecnici aeronautici sono tenuti a riconvalidare i loro diplomi e le loro licenze e a iscriversi presso il consiglio professionale dell'ingegneria aeronautica e spaziale.	
e. Servizi di supporto al trasporto aereo (CPC 746)			
Vendita e commercializzazione di servizi di trasporto aereo	1) Nessuna. 2) Nessuna. 3) Nessuna. 4) Nessun impegno, tranne quanto indicato nella sezione sugli impegni orizzontali.	1) Nessuna. 2) Nessuna. 3) Nessuna. 4) Nessun impegno, tranne quanto indicato nella sezione sugli impegni orizzontali.	

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

Modalità di prestazione:	1) Prestazione transfrontaliera	2) Fruizione all'estero	3) Presenza commerciale	4) Presenza di persone fisiche

II. IMPEGNI SPECIFICI PER I SERVIZI

Settore o sottosettore	Limitazioni dell'accesso al mercato	Limitazioni al trattamento nazionale	Impegni aggiuntivi
Servizi relativi ai sistemi telematici di prenotazione	1) Nessuna. 2) Nessuna. 3) Nessuna. 4) Nessun impegno, tranne quanto indicato nella sezione sugli impegni orizzontali.	1) Nessuna. 2) Nessuna. 3) Nessuna. 4) Nessun impegno, tranne quanto indicato nella sezione sugli impegni orizzontali.	
BRASILE E. Servizi di trasporto ferroviario Trasporto di passeggeri (CPC 71121, CPC 71123, CPC 71129)	1) Nessun impegno. 2) Nessun impegno. 3) È necessaria un'autorizzazione statale. La concessione di nuove autorizzazioni è discrezionale. Il numero dei prestatori di servizi può essere limitato. 4) Nessun impegno, tranne quanto indicato nella sezione sugli impegni orizzontali.	1) Nessun impegno. 2) Nessun impegno. 3) Nessuna. 4) Nessun impegno, tranne quanto indicato nella sezione sugli impegni orizzontali.	

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2026/184/oj

Modalità di prestazione:	1) Prestazione transfrontaliera	2) Fruizione all'estero	3) Presenza commerciale	4) Presenza di persone fisiche

II. IMPEGNI SPECIFICI PER I SERVIZI

Settore o sottosettore	Limitazioni dell'accesso al mercato	Limitazioni al trattamento nazionale	Impegni aggiuntivi
F. Servizi di trasporto stradale Trasporto di passeggeri (CPC 71231, CPC 71233, CPC 71234) (Gli impegni specifici comprendono le limitazioni derivanti da accordi bilaterali sul trasporto su strada di cui il Brasile è parte)	1) Nessun impegno. 2) Nessun impegno. 3) La partecipazione straniera è limitata a 1/5 (un quinto) delle azioni aventi diritto di voto delle società brasiliane impegnate in tale attività. 4) Nessun impegno, tranne quanto indicato nella sezione sugli impegni orizzontali.	1) Nessun impegno. 2) Nessun impegno. 3) Nessuna. 4) Nessun impegno, tranne quanto indicato nella sezione sugli impegni orizzontali.	
G. Trasporto mediante condotte Trasporto di altre merci (CPC 7139 esclusi gli idrocarburi) H. Servizi ausiliari rispetto a tutti i modi di trasporto a) servizi di movimentazione merci (CPC 741); b) servizi di deposito e magazzinaggio (CPC 742).	1) Nessun impegno. 2) Nessun impegno. 3) Nessuna. 4) Nessun impegno, tranne quanto indicato nella sezione sugli impegni orizzontali.	1) Nessun impegno. 2) Nessun impegno. 3) Nessuna. 4) Nessun impegno, tranne quanto indicato nella sezione sugli impegni orizzontali.	

(*) Un impegno su questa modalità di prestazione non è possibile.
(**) In caso di occupazione di proprietà demaniali si possono applicare procedure di concessione e rilascio di licenze per servizi pubblici.

Appendice 10-E-1

PARAGUAY – IMPEGNI AGGIUNTIVI PER I SERVIZI FINANZIARI

REGOLAMENTAZIONE EFFICACE E TRASPARENTE NEL SETTORE DEI SERVIZI FINANZIARI

1. Ciascuna parte deve provvedere a pubblicare senza indugio o comunque, salvo situazioni di emergenza, al più tardi entro la data della loro entrata in vigore, tutte le misure rilevanti di applicazione generale che riguardano il funzionamento del presente allegato o incidono sullo stesso. Tali misure devono essere attuate mediante:

   a) pubblicazione ufficiale; o

   b) altra forma scritta o elettronica.

2. Le autorità finanziarie competenti di ciascuna parte devono comunicare agli interessati le prescrizioni per la compilazione delle domande inerenti alla prestazione di servizi finanziari.

3. Su richiesta, l'autorità finanziaria competente deve fornire al richiedente informazioni sulla situazione di una determinata domanda. Qualora desideri ulteriori informazioni, deve informarne senza indugio il richiedente.

4. Ciascuna parte deve adoperarsi per fare sì che le norme decise a livello internazionale in tema di regolamentazione e vigilanza del settore dei servizi finanziari siano attuate e applicate sul suo territorio. Tali norme decise a livello internazionale comprendono, tra l'altro, i principi fondamentali per la vigilanza bancaria da parte del Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria, i principi fondamentali per la vigilanza nel settore assicurativo dell'Associazione internazionale delle autorità di vigilanza delle assicurazioni, gli obiettivi e i principi della regolamentazione dei valori mobiliari dell'Organizzazione internazionale delle commissioni sui valori mobiliari e le 40 raccomandazioni del Gruppo di azione finanziaria internazionale sul riciclaggio di denaro.

RICONOSCIMENTO RECIPROCO DELLE MISURE PRUDENZIALI

5. Una parte ha facoltà di riconoscere le misure prudenziali dell'altra parte nel determinare le modalità di applicazione delle rispettive misure relative ai servizi finanziari. Tale riconoscimento, ottenibile attraverso procedure di armonizzazione o in altro modo, può basarsi su un accordo o un'intesa con il paese interessato o essere accordato autonomamente.

6. Una parte che sia parte contraente di un accordo o un'intesa con terzi del tipo di cui al paragrafo 5, futuri o esistenti, deve offrire adeguate possibilità all'altra parte di negoziare la loro adesione a tale accordo o intesa, ovvero di negoziarne altri analoghi con tale membro, in circostanze che consentano una regolamentazione equivalente, nonché il controllo e l'attuazione della stessa e, se del caso, procedure concernenti la condivisione di informazioni tra le parti dell'accordo o dell'intesa. Se una parte concede il riconoscimento in via autonoma, deve offrire all'altra parte adeguate possibilità di dimostrare l'esistenza delle suddette circostanze.

ALLEGATO 12-A

ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA CHE SI OCCUPANO DI APPALTI PUBBLICI

Appendice 12-A-1

ENTI DELL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE

Fatte salve le note relative alla presente appendice e le note generali dell'appendice 12-A-7, il capo 12 si applica ai soggetti appaltanti dell'Unione europea e dei suoi Stati membri specificati nella presente appendice se il valore è pari o superiore a:

a) 130 000 diritti speciali di prelievo (DSP) per i beni indicati nell'appendice 12-A-4 e i servizi specificati nell'appendice 12-A-5; o

b) 5 000 000 DSP per i servizi di costruzione e le concessioni di lavori specificati nell'appendice 12-A-6.

1. SOGGETTI DELL'UNIONE EUROPEA

a) Consiglio dell'Unione europea;

b) Commissione europea;

c) Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE).

2. AMMINISTRAZIONI AGGIUDICATRICI DEGLI STATI MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA

BELGIO

A. Federale Overheidsdiensten (FOD) - Services publics fédéraux (SPF):

1. FOD Kanselarij van de Eerste Minister - SPF Chancellerie du Premier Ministre;

2. FOD Kanselarij Personeel en Organisatie - SPF Personnel et Organisation;

3. FOD Budget en Beheerscontrole - SPF Budget et Contrôle de la Gestion;

4. FOD Informatie- en Communicatietechnologie (Fedict) - SPF Technologie de l'Information et de la Communication (Fedict);

5. FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking - SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement;

6. FOD Binnenlandse Zaken - SPF Intérieur;

7. FOD Financiën - SPF Finances;

8. FOD Mobiliteit en Vervoer - SPF Mobilité et Transports;

9. FOD Werkgelegenheid, Arbeid en sociaal overleg - SPF Emploi, Travail et Concertation sociale;

10. FOD Sociale Zekerheid en Openbare Instellingen van sociale Zekerheid - SPF Sécurité Sociale et Institutions publiques de Sécurité Sociale;

11. FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu - SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement;

12. FOD Justitie - SPF Justice;

13. FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie - SPF Economie, PME, Classes moyennes et Énergie;

14. Ministerie van Landsverdediging - Ministère de la Défense;

15. Programmatorische Overheidsdienst Maatschappelijke Integratie, Armoedsbestrijding en sociale Economie - Service public de Programmation Intégration sociale, Lutte contre la pauvreté et Économie sociale;

16. Programmatorische federale Overheidsdienst Duurzame Ontwikkeling - Service public fédéral de Programmation Développement durable; e

17. Programmatorische federale Overheidsdienst Wetenschapsbeleid - Service public fédéral de Programmation Politique scientifique.

B. Regie der Gebouwen - Régie des Bâtiments:

1. Rijksdienst voor sociale Zekerheid - Office national de Sécurité sociale;

2. Rijksinstituut voor de sociale Verzekeringen der Zelfstandigen - Institut national d'Assurances sociales pour travailleurs indépendants;

3. Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering - Institut national d'Assurance Maladie-Invalidité;

4. Rijksdienst voor Pensioenen - Office national des Pensions;

5. Hulpkas voor Ziekte-en Invaliditeitsverzekering - Caisse auxiliaire d'Assurance Maladie-Invalidité;

6. Fonds voor Beroepsziekten - Fond des Maladies professionnelles;

7. Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening - Office national de l'Emploi; e

8. De Post - La Poste ([1]).

BULGARIA

1. Администрация на Народното събрание (Amministrazione dell'Assemblea nazionale);

2. Администрация на Президента (Amministrazione del Presidente);

3. Администрация на Министерския съвет (Amministrazione del Consiglio dei ministri);

4. Конституционен съд (Corte costituzionale);

5. Българска народна банка (Banca nazionale di Bulgaria);

6. Министерство на външните работи (Ministero degli Affari esteri);

7. Министерство на външните работи (Ministero dell'Interno);

8. Министерство на извънредните ситуации (Ministero delle Situazioni di emergenza);

9. Министерство на държавната администрация и административната реформа (Ministero dell'Amministrazione statale e della riforma amministrativa);

10. Министерство на земеделието и храните (Ministero dell'Agricoltura e dell'alimentazione);

11. Министерство на здравеопазването (Ministero della Salute);

12. Министерство на икономиката и енергетиката (Ministero dell'Economia e dell'energia);

13. Министерство на културата (Ministero della Cultura);

14. Министерство на образованието и науката (Ministero dell'Istruzione e della scienza);

([1]) Attività postali di cui alla legge del 24 dicembre 1993.

15. Министерство на околната среда и водите (Ministero dell'Ambiente e delle risorse idriche);

16. Министерство на здравеопазването (Ministero della Difesa);

17. Министерство на правосъдието (Ministero della Giustizia);

18. Министерство на регионалното развитие и благоустройството (Ministero dello Sviluppo regionale e dei lavori pubblici);

19. Министерство на транспорта (Ministero dei Trasporti);

20. Министерство на труда и социалната политика (Ministero del Lavoro e delle politiche sociali);

21. Министерство на финансите (Ministero delle Finanze);

22. държавни агенции, държавни комисии, изпълнителни агенции и други държавни институции, създадени със закон или с постановление на Министерския съвет, които имат функции във връзка с осъществяването на изпълнителната власт (Agenzie statali, commissioni statali, agenzie esecutive e altre autorità statali istituite per legge o con decreto del Consiglio dei ministri e aventi una funzione correlata all'esercizio del potere esecutivo);

23. Агенция за ядрено регулиране (Agenzia di regolamentazione per il settore nucleare);

24. Държавна комисия за енергийно и водно регулиране (Commissione statale per la regolamentazione dell'energia e delle risorse idriche);

25. Държавна комисия по сигурността на информацията (Commissione statale per la sicurezza dell'informazione);

26. Комисия за защита на конкуренцията (Commissione per la tutela della concorrenza);

27. Комисия за защита на личните данни (Commissione per la protezione dei dati personali);

28. Комисия за защита от дискриминация (Commissione per la lotta alle discriminazioni);

29. Комисия за регулиране на съобщенията (Commissione per la regolamentazione delle comunicazioni);

30. Комисия за финансов надзор (Commissione per la vigilanza finanziaria);

31. Патентно ведомство на Република България (Ufficio brevetti della Repubblica di Bulgaria);

32. Сметна палата на Република България (Corte dei conti della Repubblica di Bulgaria);

33. Агенция за приватизация (Agenzia per le privatizzazioni);

34. Агенция за следприватизационен контрол (Agenzia per i controlli post-privatizzazione);

35. Български институт по метрология (Istituto bulgaro di metrologia);

36. Държавна агенция «Архиви» (Agenzia di Stato «Archivi»);

37. Държавна агенция «Държавен резерв и военновременни запаси» (Agenzia di Stato «Riserva di Stato e scorte in tempo di guerra»);

38. Държавна агенция за бежанците (Agenzia di Stato per i rifugiati);

39. Държавна агенция за българите в чужбина (Agenzia di Stato per i bulgari all'estero);

40. Държавна агенция за закрила на детето (Agenzia di Stato per la tutela dei minori);

41. Държавна агенция за информационни технологии и съобщения (Agenzia di Stato per le tecnologie dell'informazione e le comunicazioni);

42. Държавна агенция за метрологичен и технически надзор (Agenzia di Stato per il monitoraggio metrologico e tecnico);

43. Държавна агенция за младежта и спорта (Agenzia di Stato per la gioventù e lo sport);

44. Държавна агенция по туризма (Agenzia di Stato per il turismo);

45. Държавна комисия по стоковите борси и тържища (Commissione statale per le borse merci e i mercati);

46. Институт по публична администрация и европейска интеграция (Istituto per la pubblica amministrazione e l'integrazione europea);

47. Национален статистически институт (Istituto nazionale di statistica);

48. Агенция «Митници» (Agenzia doganale);

49. Агенция за държавна и финансова инспекция (Agenzia di ispezione finanziaria pubblica);

50. Агенция за държавни вземания (Agenzia di Stato per la riscossione dei crediti);

51. Агенция за социално подпомагане (Agenzia di assistenza sociale);

52. Държавна агенция «Национална сигурност» (Agenzia di Stato «Sicurezza nazionale»);

53. Агенция за хората с увреждания (Agenzia per le persone disabili);

54. Агенция по вписванията (Agenzia del registro);

55. Агенция по енергийна ефективност (Agenzia per l'efficienza energetica);

56. Агенция по заетостта (Agenzia per l'occupazione);

57. Агенция по геодезия, картография и кадастър (Agenzia per la geodesia, la cartografia e il catasto);

58. Агенция по обществени поръчки (Agenzia per gli appalti pubblici);

59. Българска агенция за инвестиции (Agenzia bulgara per gli investimenti);

60. Главна дирекция «Гражданска въздухоплавателна администрация» (Direzione generale «Amministrazione dell'aviazione civile»);

61. Дирекция за национален строителен контрол (Direzione per la supervisione dei lavori di costruzione nazionali);

62. Държавна комисия по хазарта (Commissione statale per il gioco d'azzardo);

63. Изпълнителна агенция «Автомобилна администрация» (Agenzia esecutiva «Amministrazione automobilistica»);

64. Изпълнителна агенция «Борба с градушките» (Agenzia esecutiva «Lotta contro la grandine»);

65. Изпълнителна агенция «Българска служба за акредитация» (Agenzia esecutiva «Servizio bulgaro di accreditamento»);

66. Изпълнителна агенция «Главна инспекция по труда» (Agenzia esecutiva «Ispettorato generale del lavoro»);

67. Изпълнителна агенция «Железопътна администрация» (Agenzia esecutiva «Amministrazione ferroviaria»);

68. Изпълнителна агенция «Морска администрация» (Agenzia esecutiva «Amministrazione marittima»);

69. Изпълнителна агенция «Национален филмов център» (Agenzia esecutiva «Centro nazionale di cinematografia»);

70. Изпълнителна агенция «Пристанищна администрация» (Agenzia esecutiva «Amministrazione portuale»);

71. Изпълнителна агенция «Проучване и поддържане на река Дунав» (Agenzia esecutiva «Esplorazione e manutenzione del Danubio»);

72. Фонд «Републиканска пътна инфраструктура» (Fondo nazionale per le infrastrutture);

73. Изпълнителна агенция за икономически анализи и прогнози (Agenzia esecutiva per l'analisi e le previsioni economiche);

74. Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средни предприятия (Agenzia esecutiva per la promozione delle piccole e medie imprese);

75. Изпълнителна агенция по лекарствата (Agenzia esecutiva per i medicinali);

76. Изпълнителна агенция по лозата и виното (Agenzia esecutiva per i vigneti e i vini);

77. Изпълнителна агенция по околна среда (Agenzia esecutiva per l'ambiente);

78. Изпълнителна агенция по почвените ресурси (Agenzia esecutiva per le risorse del suolo);

79. Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури (Agenzia esecutiva per la pesca e l'acquacoltura);

80. Изпълнителна агенция по селекция и репродукция в животновъдството (Agenzia esecutiva per la selezione e la riproduzione nel settore zootecnico);

81. Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол (Agenzia esecutiva per la sperimentazione delle varietà vegetali, le ispezioni in campo e il controllo delle sementi);

82. Изпълнителна агенция по трансплантация (Agenzia esecutiva per i trapianti);

83. Изпълнителна агенция по хидромелиорации (Agenzia esecutiva per il miglioramento delle risorse idriche);

84. Комисията за защита на потребителите (Commissione per la tutela dei consumatori);

85. Контролно-техническата инспекция (Ispettorato tecnico di controllo);

86. Национална агенция за приходите (Agenzia nazionale delle entrate);

87. Национална ветеринарномедицинска служба (Servizio veterinario nazionale);

88. Национална служба за растителна защита (Servizio fitosanitario nazionale);

89. Национална служба по зърното и фуражите (Servizio nazionale per le sementi e i mangimi); e

90. Държавна агенция по горите (Agenzia forestale dello Stato).

CECHIA

1. Ministerstvo dopravy (Ministero dei Trasporti);

2. Ministerstvo financí (Ministero delle Finanze);

3. Ministerstvo kultury (Ministero della Cultura);

4. Ministerstvo obrany (Ministero della Difesa);

5. Ministerstvo pro místní rozvoj (Ministero dello Sviluppo regionale);

6. Ministerstvo práce a sociálních věcí (Ministero del Lavoro e degli affari sociali);

7. Ministerstvo průmyslu a obchodu (Ministero dell'Industria e del commercio);

8. Ministerstvo spravedlnosti (Ministero della Giustizia);

9. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (Ministero dell'Istruzione, della gioventù e dello sport);

10. Ministerstvo vnitra (Ministero dell'Interno);

11. Ministerstvo zahraničních věcí (Ministero degli Affari esteri);

12. Ministerstvo zdravotnictví (Ministero della Salute);
13. Ministerstvo zemědělství (Ministero dell'Agricoltura);
14. Ministerstvo životního prostředí (Ministero dell'Ambiente);
15. Poslanecká sněmovna PČR (Camera dei deputati del Parlamento della Repubblica ceca);
16. Senát PČR (Senato del Parlamento della Repubblica ceca);
17. Kancelář prezidenta (Ufficio del Presidente);
18. Český statistický úřad (Ufficio statistico ceco);
19. Český úřad zeměměřičský a katastrální (Ufficio ceco per la topografia, la mappatura e il catasto);
20. Úřad průmyslového vlastnictví (Ufficio della proprietà industriale);
21. Úřad pro ochranu osobních údajů (Ufficio per la protezione dei dati personali);
22. Bezpečnostní informační služba (Servizio di informazione di sicurezza);
23. Národní bezpečnostní úřad (Autorità di sicurezza nazionale);
24. Česká akademie věd (Accademia delle scienze della Repubblica ceca);
25. Vězeňská služba (Amministrazione penitenziaria);
26. Český báňský úřad (Autorità mineraria ceca);
27. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (Ufficio per la tutela della concorrenza);
28. Správa státních hmotných rezerv (Amministrazione delle riserve materiali statali);
29. Státní úřad pro jadernou bezpečnost (Ufficio statale per la sicurezza nucleare);
30. Energetický regulační úřad (Ufficio per la regolamentazione energetica);
31. Úřad vlády České republiky (Ufficio del Governo della Repubblica ceca);
32. Ústavní soud (Corte costituzionale);
33. Nejvyšší soud (Corte suprema);
34. Nejvyšší správní soud (Corte amministrativa suprema);
35. Nejvyšší státní zastupitelství (Ufficio del Procuratore generale);
36. Nejvyšší kontrolní úřad (Corte dei conti);
37. Kancelář Veřejného ochránce práv (Ufficio del difensore civico);
38. Grantová agentura České republiky (Agenzia per le sovvenzioni della Repubblica ceca);
39. Státní úřad inspekce práce (Ispettorato pubblico del lavoro); e
40. Český telekomunikační úřad (Ufficio ceco per le telecomunicazioni).

DANIMARCA

1. Folketinget (Parlamento danese);
2. Rigsrevisionen (Corte dei conti nazionale);
3. Statsministeriet (Ufficio del Primo ministro);
4. Udenrigsministeriet (Ministero degli Affari esteri);

5. Beskæftigelsesministeriet - 5 styrelser og institutioner (Ministero del Lavoro - 5 agenzie e istituzioni);

6. Domstolsstyrelsen (Amministrazione giudiziaria);

7. Finansministeriet - 5 styrelser og institutioner (Ministero delle Finanze - 5 agenzie e istituzioni);

8. Forsvarsministeriet - 5 styrelser og institutioner (Ministero della Difesa - 5 agenzie e istituzioni);

9. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse - Adskillige styrelser og institutioner, herunder Statens Serum Institut (Ministero dell'Interno e della salute - varie agenzie e istituzioni, tra cui lo Staten Serum Institut);

10. Justitsministeriet - Rigspolitichefen, anklagemyndigheden samt 1 direktorat og et antal styrelser (Ministero della Giustizia - Capo della polizia, 1 direzione e varie agenzie);

11. Kirkeministeriet - 10 stiftsøvrigheder (Ministero degli Affari ecclesiastici - 10 autorità diocesane);

12. Kulturministeriet - 4 styrelser samt et antal statsinstitutioner (Ministero della Cultura - 4 dipartimenti e varie istituzioni);

13. Miljøministeriet - 5 styrelser (Ministero dell'Ambiente - 5 agenzie);

14. Ministeriet for Flygtninge, Invandrere og Integration - 1 styrelse (Ministero per i rifugiati, l'immigrazione e l'integrazione - 1 agenzia);

15. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri - 4 direktorater og institutioner (Ministero dell'Alimentazione, dell'agricoltura e della pesca - 4 direzioni e istituzioni);

16. Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling - Adskillige styrelser og institutioner, Forskningscenter Risø og Statens uddannelsesbygninger (Ministero della Scienza, della tecnologia e dell'innovazione - varie agenzie e istituzioni, fra cui il laboratorio nazionale Risoe e gli edifici nazionali adibiti alla ricerca e all'istruzione);

17. Skatteministeriet - 1 styrelse og institutioner (Ministero delle Imposte - 1 agenzia e varie istituzioni);

18. Velfærdsministeriet - 3 styrelser og institutioner (Ministero della Previdenza sociale - 3 agenzie e varie istituzioni);

19. Transportministeriet - 7 styrelser og institutioner, herunder Øresundsbrokonsortiet (Ministero dei Trasporti - 7 agenzie e istituzioni, fra cui l'Øresundsbrokonsortiet);

20. Undervisningsministeriet - 3 styrelser, 4 undervisningsinstitutioner og 5 andre institutioner (Ministero dell'Istruzione - 3 agenzie, 4 istituti di istruzione e 5 altre istituzioni);

21. Økonomi- og Erhvervsministeriet - Adskillige styrelser og institutioner (Ministero degli Affari economici e commerciali - varie agenzie e istituzioni); e

22. Klima- og Energiministeriet - 3 styrelser og institutioner (Ministero per il Clima e l'energia - 3 agenzie e istituzioni).

GERMANIA

1. Auswärtiges Amt (Ministero federale degli Affari esteri);

2. Bundeskanzleramt (Cancelleria federale);

3. Bundesministerium für Arbeit und Soziales (Ministero federale del Lavoro e degli affari sociali);

4. Bundesministerium für Bildung und Forschung (Ministero federale dell'Istruzione e della ricerca);

5. Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz (Ministero federale dell'Alimentazione, dell'agricoltura e della tutela dei consumatori);

6. Bundesministerium der Finanzen (Ministero federale delle Finanze);

7. Bundesministerium des Innern (Ministero federale dell'Interno (esclusivamente merci per uso civile));

8. Bundesministerium für Gesundheit (Ministero federale della Salute);

9. Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (Ministero federale della Famiglia, degli anziani, delle donne e della gioventù);

10. Bundesministerium der Justiz (Ministero federale della Giustizia);

11. Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung (Ministero federale dei Trasporti, dell'edilizia e dell'urbanistica);

12. Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie (Ministero federale degli Affari economici e della tecnologia);

13. Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (Ministero federale per la Cooperazione economica e lo sviluppo);

14. Bundesministerium der Verteidigung (Ministero federale della Difesa); e

15. Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit (Ministero federale dell'Ambiente, della protezione della natura e della sicurezza dei reattori).

ESTONIA

1. Vabariigi Presidendi Kantselei (Ufficio del Presidente della Repubblica di Estonia);

2. Eesti Vabariigi Riigikogu (Parlamento della Repubblica di Estonia);

3. Eesti Vabariigi Riigikohus (Corte suprema della Repubblica di Estonia);

4. Riigikontroll (Corte dei conti della Repubblica di Estonia);

5. Õiguskantsler (Cancelliere di giustizia);

6. Riigikantselei (Cancelleria di Stato);

7. Rahvusarhiiv (Archivi nazionali della Repubblica di Estonia);

8. Haridus- ja Teadusministeerium (Ministero dell'Istruzione e della ricerca);

9. Justiitsministeerium (Ministero della Giustizia);

10. Kaitseministeerium (Ministero della Difesa);

11. Keskkonnaministeerium (Ministero dell'Ambiente);

12. Kultuuriministeerium (Ministero della Cultura);

13. Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium (Ministero degli Affari economici e delle comunicazioni);

14. Põllumajandusministeerium (Ministero dell'Agricoltura);

15. Rahandusministeerium (Ministero delle Finanze);

16. Siseministeerium (Ministero degli Affari interni);

17. Sotsiaalministeerium (Ministero degli Affari sociali);

18. Välisministeerium (Ministero degli Affari esteri);

19. Keeleinspektsioon (Ispettorato linguistico);

20. Riigiprokuratuur (Ufficio del Procuratore);

21. Teabeamet (Ufficio per l'informazione);

22. Maa-amet (Ufficio territoriale estone);

23. Keskkonnainspektsioon (Ispettorato ambientale);
24. Metsakaitse- ja Metsauuenduskeskus (Centro per la protezione forestale e la silvicoltura);
25. Muinsuskaitseamet (Consiglio per la tutela del patrimonio);
26. Patendiamet (Ufficio brevetti);
27. Tehnilise Järelevalve Amet (Autorità estone per la sorveglianza tecnica);
28. Tarbijakaitseamet (Ufficio la tutela dei consumatori);
29. Riigihangete Amet (Ufficio per gli appalti pubblici);
30. Taimetoodangu Inspektsioon (Ispettorato per la produzione vegetale);
31. Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (Ufficio per l'informazione e i registri agricoli);
32. Veterinaar- ja Toiduamet (Ufficio veterinario e alimentare);
33. Konkurentsiamet (Autorità estone per la concorrenza);
34. Maksu- ja Tolliamet (Amministrazione fiscale e doganale);
35. Statistikaamet (Istituto statistico estone);
36. Kaitsepolitseiamet (Direzione degli agenti di pubblica sicurezza);
37. Kodakondsus- ja Migratsiooniamet (Ufficio per la cittadinanza e l'immigrazione);
38. Piirivalveamet (Direzione nazionale delle guardie di frontiera);
39. Politseiamet (Direzione nazionale della polizia);
40. Eesti Kohtuekspertiisi ja Instituut (Istituto estone per i servizi forensi);
41. Keskkriminaalpolitsei (Polizia criminale centrale);
42. Päästeamet (Direzione dei servizi di soccorso);
43. Andmekaitse Inspektsioon (Ispettorato per la protezione dei dati);
44. Ravimiamet (Agenzia statale per i medicinali);
45. Sotsiaalkindlustusamet (Comitato delle assicurazioni sociali);
46. Tööturuamet (Consiglio per il mercato del lavoro);
47. Tervishoiuamet (Direzione dei servizi sanitari);
48. Tervisekaitseinspektsioon (Ispettorato per la tutela della salute);
49. Tööinspektsioon (Ispettorato del lavoro);
50. Lennuamet (Amministrazione dell'aviazione civile estone);
51. Maanteeamet (Amministrazione stradale);
52. Veeteede Amet (Amministrazione marittima);
53. Julgestuspolitsei (Polizia per la pubblica sicurezza);
54. Kaitseressursside Amet (Ufficio per le risorse della difesa); e
55. Kaitseväe Logistikakeskus (Centro logistico per la difesa).

IRLANDA

1. President's Establishment (Ufficio del presidente);
2. Houses of the Oireachtas (Parlamento);
3. Department of the Taoiseach (Primo Ministro);
4. Central Statistics Office (Istituto centrale di statistica);
5. Department of Finance (Dipartimento delle Finanze);
6. Office of the Comptroller and Auditor General (Ufficio del controllore e revisore generale);
7. Office of the Revenue Commissioners (Ufficio dei commissari delle entrate);
8. Office of Public Works (Ufficio dei lavori pubblici);
9. State Laboratory (Laboratorio di Stato);
10. Office of the Attorney General (Procura generale);
11. Office of the Director of Public Prosecutions (Ufficio del direttore della pubblica accusa);
12. Valuation Office (Ufficio di valutazione);
13. Commission for Public Service Appointments (Commissione per le nomine nei servizi pubblici);
14. Office of the Ombudsman (Ufficio del difensore civico);
15. Chief State Solicitor's Office (Ufficio del Chief State Solicitor);
16. Department of Justice, Equality e Law Reform (Dipartimento della Giustizia, dell'uguaglianza e della riforma del diritto);
17. Courts Service (Servizio giudiziario);
18. Prison Service (Amministrazione penitenziaria);
19. Office of the Commissioners of Charitable Donations e Bequests (Ufficio dei commissari per le donazioni e i legati di beneficenza);
20. Department of the Environment, Heritage e Local Government (Dipartimento dell'Ambiente, del patrimonio e del governo locale);
21. Department of Education e Science (Dipartimento dell'Istruzione e della scienza);
22. Department of Communications, Energy e Natural Resources (Dipartimento delle Comunicazioni, dell'energia e delle risorse naturali);
23. Department of Agriculture, Fisheries e Food (Dipartimento dell'Agricoltura, della pesca e dell'alimentazione);
24. Department of Transport (Dipartimento dei trasporti);
25. Department of Health and Children (Dipartimento della Sanità e dell'infanzia);
26. Department of Enterprise, Trade e Employment (Dipartimento delle Imprese, del commercio e del lavoro);
27. Department of Arts, Sports e Tourism (Dipartimento delle Arti, dello sport e del turismo);
28. Department of Defence (Dipartimento della Difesa);
29. Department of Internal Affairs (Dipartimento degli Affari interni);
30. Department of Social and Family Affairs (Dipartimento degli Affari sociali e delle questioni relative alla famiglia);
31. Department of Community, Rural and Gaeltacht Affairs (Dipartimento per gli Affari delle comunità, delle zone rurali e delle regioni di lingua gaelica);
32. Arts Council (Consiglio per le arti); e
33. National Gallery (Museo nazionale).

GRECIA

1. Υπουργείο Εσωτερικών (Ministero dell'Interno);
2. Υπουργείο Εξωτερικών (Ministero degli Affari esteri);
3. Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών (Ministero dell'Economia e delle finanze);
4. Υπουργείο Ανάπτυξης (Ministero dello Sviluppo);
5. Υπουργείο Δικαιοσύνης (Ministero della Giustizia);
6. Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (Ministero dell'Istruzione e della religione);
7. Υπουργείο Πολιτισμού (Ministero della Cultura);
8. Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ministero della Salute e della solidarietà sociale);
9. Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (Ministero dell'Ambiente, della pianificazione territoriale e dei lavori pubblici);
10. Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας (Ministero del Lavoro e della protezione sociale);
11. Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών (Ministero dei Trasporti e delle comunicazioni);
12. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Ministero dello Sviluppo rurale e dell'alimentazione);
13. Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής (Ministero della Marina mercantile, del mar Egeo e della politica insulare);
14. Υπουργείο Μακεδονίας- Θράκης (Ministero per la Macedonia e la Tracia);
15. Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας (Segretariato generale per le comunicazioni);
16. Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης (Segretariato generale per l'informazione);
17. Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς (Segretariato generale per la gioventù);
18. Γενική Γραμματεία Ισότητας (Segretariato generale per la parità);
19. Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Segretariato generale per la sicurezza sociale);
20. Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού (Segretariato generale per i greci residenti all'estero);
21. Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας (Segretariato generale per l'industria);
22. Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (Segretariato generale per la ricerca e la tecnologia);
23. Γενική Γραμματεία Αθλητισμού (Segretariato generale per lo sport);
24. Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων (Segretariato generale per i lavori pubblici);
25. Γενική Γραμματεία Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας Ελλάδος (Ufficio nazionale di statistica);
26. Εθνικό Συμβούλιο Κοινωνικής Φροντίδας (Comitato nazionale per il benessere sociale);
27. Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας (Ente per l'edilizia popolare);
28. Εθνικό Τυπογραφείο (Istituto poligrafico nazionale);
29. Γενικό Χημείο του Κράτους (Laboratorio generale di Stato);
30. Ταμείο Εθνικής Οδοποιίας (Fondo greco per le autostrade);
31. Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Università di Atene);
32. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Università di Salonicco);

33. Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (Università di Tracia);

34. Πανεπιστήμιο Αιγαίου (Università dell'Egeo);

35. Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων (Università di Ioannina);

36. Πανεπιστήμιο Πατρών (Università di Patrasso);

37. Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (Università di Macedonia);

38. Πολυτεχνείο Κρήτης (Politecnico di Creta);

39. Σιβιτανίδειος Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων (Scuola tecnica Sivitanidios);

40. Αιγινήτειο Νοσοκομείο (Ospedale Eginitio);

41. Αρεταίειο Νοσοκομείο (Ospedale Areteio);

42. Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης (Centro nazionale per la pubblica amministrazione);

43. Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Υλικού (Ente per la gestione del materiale pubblico);

44. Οργανισμός Γεωργικών Ασφαλίσεων (Ente per l'assicurazione degli agricoltori);

45. Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων (Ente per l'edilizia scolastica);

46. Γενικό Επιτελείο Στρατού (Stato maggiore dell'esercito);

47. Γενικό Επιτελείο Ναυτικού (Stato maggiore della marina);

48. Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας (Stato maggiore dell'aeronautica);

49. Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (Commissione greca per l'energia atomica);

50. Γενική Γραμματεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Segretariato generale per l'istruzione continua);

51. Γενική Γραμματεία Εμπορίου (Segretariato generale per il commercio); e

52. Ελληνικά Ταχυδρομεία (Poste elleniche - EL TA).

SPAGNA

1. Presidencia de Gobierno;

2. Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación;

3. Ministerio de Justicia;

4. Ministerio de Defensa;

5. Ministerio de Economía y Hacienda;

6. Ministerio del Interior;

7. Ministerio de Fomento;

8. Ministerio de Educación y Ciencia;

9. Ministerio de Industria, Turismo y Comercio;

10. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales;

11. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación;

12. Ministerio de la Presidencia;

13. Ministerio de Administraciones Públicas;

14. Ministerio de Cultura;

15. Ministerio de Sanidad y Consumo;

16. Ministerio de Medio Ambiente; e

17. Ministerio de Vivienda.

FRANCIA

A. Ministères (Ministeri):

1. Services du Premier Ministre;

2. Ministère chargé de la santé, de la jeunesse et des sports;

3. Ministère chargé de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales;

4. Ministère chargé de la justice;

5. Ministère chargé de la défense;

6. Ministère chargé des affaires étrangères et européennes;

7. Ministère chargé de l'éducation nationale;

8. Ministère chargé de l'économie, des finances et de l'emploi;

9. Secrétariat d'Étataux transports;

10. Secrétariat d'Étataux entreprises et au commerce extérieur;

11. Ministère chargé du travail, des relations sociales et de la solidarité;

12. Ministère chargé de la culture et de la communication;

13. Ministère chargé du budget, des comptes publics et de la fonction publique;

14. Ministère chargé de l'agriculture et de la pêche;

15. Ministère chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche;

16. Ministère chargé de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables;

17. Secrétariat d'État à la fonction publique;

18. Ministère chargé du logement et de la ville;

19. Secrétariat d'État à la coopération et à la francophonie;

20. Secrétariat d'État à l'outre-mer;

21. Secrétariat d'État à la jeunesse et aux sports et de la vie associative;

22. Secrétariat d'Étataux anciens combattants;

23. Ministère chargé de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du co-développement;

24. Secrétariat d'Étaten charge de la prospective et de l'évaluation des politiques publiques;

25. Secrétariat d'Étataux affaires européennes;

26. Secrétariat d'État aux affaires étrangères et aux droits de l'homme;

27. Secrétariat d'État à la consommation et au tourisme;

28. Secrétariat d'État à la politique de la ville;

29. Secrétariat d'État à la solidarité;

30. Secrétariat d'État en charge de l'emploi;

31. Secrétariat d'État en charge du commerce, de l'artisanat, des PME, du tourisme e des services;

32. Secrétariat d'État en charge du développement de la région-capitale; e

33. Secrétariat d'État en charge de l'aménagement du territoire.

B. Établissements publics nationaux (Enti pubblici nazionali):

1. Académie de France à Rome;

2. Académie de marine;

3. Académie des sciences d'outre-mer;

4. Agence Centrale des Organismes de Sécurité Sociale - A.C.O.S.S.;

5. Agences de l'eau;

6. Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations;

7. Agence Nationale pour l'Amélioration des Conditions de Travail - ANACT;

8. Agence Nationale pour l'Amélioration de l'Habitat - ANAH;

9. Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances;

10. Agence Nationale pour l'Indemnisation des Français d'Outre-Mer - ANIFOM;

11. Assemblée Permanente des Chambres d'Agriculture - APCA;

12. Bibliothèque nationale de France;

13. Bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg;

14. Caisse des dépôts et consignations;

15. Caisse Nationale des Autoroutes - CNA;

16. Caisse Nationale Militaire de Sécurité Sociale - CNMSS;

17. Caisse de garantie du logement locatif social;

18. Casa de Velázquez;

19. Centre d'enseignement zootechnique;

20. Centre hospitalier national des Quinze-Vingts;

21. Centre international d'études supérieures en sciences agronomiques - Montpellier Sup Agro;

22. Centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale;

23. Centre des monuments nationaux;

24. Centre national d'art et de culture Georges Pompidou;

25. Centre national de la cinématographie;

26. Institut national supérieur de formation et de recherche pour l'éducation des jeunes handicapés et les enseignements adaptés;

27. Centre national d'Études et d'expérimentation du Machinisme Agricole, du Génie Rural, des Eaux et des Forêts - CEMAGREF;

28. Ecole nationale supérieure de Sécurité Sociale;
29. Centre national du livre;
30. Centre national de documentation pédagogique;
31. Centre National des Oeuvres Universitaires et Scolaires - CNOUS;
32. Centre national professionnel de la propriété forestière;
33. Centre National de la Recherche Scientifique - C.N.R.S;
34. Centres d'Éducation Populaire et de Sport - CREPS;
35. Centres Régionaux des Oeuvres Universitaires - CROUS;
36. Collège de France;
37. Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres;
38. Conservatoire national des arts et métiers;
39. Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris;
40. Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Lyon;
41. Conservatoire national supérieur d'art dramatique;
42. École centrale de Lille;
43. École centrale de Lyon;
44. École centrale des arts et manufactures;
45. École française d'archéologie d'Athènes;
46. École française d'Extrême-Orient;
47. École française de Rome;
48. École des hautes études en sciences sociales;
58. École nationale d'administration;
59. École Nationale de l'Aviation Civile - ENAC;
60. École nationale des Chartes;
61. École nationale d'équitation;
62. École nationale du génie de l'eau et de l'environnement de Strasbourg;
63. Écoles nationales d'ingénieurs;
64. École nationale d'ingénieurs des industries des techniques agricoles et alimentaires de Nantes;
65. Écoles nationales d'ingénieurs des travaux agricoles;
66. École nationale de la magistrature;
67. Écoles nationales de la marine marchande;
68. École Nationale de la Santé Publique - ENSP;
69. École nationale de ski et d'alpinisme;
70. École nationale supérieure des arts décoratifs;
71. École nationale supérieure des arts e industries textiles Roubaix;

72. Écoles nationales supérieures d'arts et métiers;
73. École nationale supérieure des beaux-arts;
74. École nationale supérieure de céramique industrielle;
75. École Nationale Supérieure de l'Électronique et de ses Applications - ENSEA;
76. École nationale supérieure des sciences de l'information et des bibliothécaires;
77. Écoles nationales vétérinaires;
78. École nationale de voile;
79. Écoles normales supérieures;
80. École polytechnique;
81. École de viticulture - Avize - Marne;
82. Établissement national d'enseignement agronomique de Dijon;
83. Établissement National des Invalides de la Marine - ENIM;
84. Établissement national de bienfaisance Koenigswarter;
85. Fondation Carnegie;
86. Fondation Singer-Polignac;
87. Haras nationaux;
88. Hôpital national de Saint-Maurice;
89. Institut français d'archéologie orientale du Caire;
90. Institut géographique national;
91. Institut national des appellations d'origine;
92. Institut national d'enseignement supérieur et de recherche agronomique et agroalimentaire de Rennes;
93. Institut National d'Études Démographiques - I.N.E.D;
94. Institut national d'horticulture;
95. Institut national de la jeunesse et de l'éducation populaire;
96. Institut national des jeunes aveugles – Paris;
97. Institut national des jeunes sourds – Bordeaux;
98. Institut national des jeunes sourds – Chambéry;
99. Institut national des jeunes sourds – Metz;
100. Institut national des jeunes sourds – Paris;
101. Institut National de Physique Nucléaire et de Physique des Particules - I.N.P.N.P.P;
102. Institut national de la propriété industrielle;
103. Institut National de la Recherche Agronomique - I.N.R.A;
104. Institut National de la Recherche Pédagogique - I.N.R.P;
105. Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale - I.N.S.E.R.M;
106. Institut national des sciences de l'univers;

107. Institut national des sports et de l'éducation physique;

108. Instituts nationaux polytechniques;

109. Instituts nationaux des sciences appliquées;

110. Institut National de Recherche en Informatique et en Automatique - INRIA;

111. Institut National de Recherche sur les Transports et leur Sécurité - INRETS;

112. Institut de recherche pour le développement;

113. Instituts régionaux d'administration;

114. Institut des sciences et des industries du vivant et de l'environnement - Agro Paris Tech;

115. Institut supérieur de mécanique de Paris;

116. Institut universitaires de Formation des Maîtres;

117. Musée de l'armée;

118. Musée Gustave-Moreau;

119. Musée national de la marine;

120. Musée national J.-J.-Henner;

121. Musée national de la Légion d'honneur;

122. Musée de la Poste;

123. Muséum national d'histoire naturelle;

124. Musée Auguste-Rodin;

125. Observatoire de Paris;

126. Office français de protection des réfugiés et apatrides;

127. Office National des Anciens Combattants et des Victimes de Guerre - ONAC;

128. Office national de la chasse et de la faune sauvage;

129. Office national de l'eau et des milieux aquatiques;

130. Office National d'Information sur les Enseignements et les Professions - ONISEP;

131. Office universitaire et culturel français pour l'Algérie;

132. Palais de la découverte;

133. Parcs nationaux; e

134. Universités.

C. Autre organisme public national (Altri organismi pubblici):

1. Union des Groupements d'Achats Publics - UGAP;

2. Agence Nationale Pour l'Emploi - A.N.P.E;

3. Autorité indépendante des marchés financiers;

4. Caisse Nationale des Allocations Familiales - CNAF;

5. Caisse Nationale d'Assurance Maladie des Travailleurs Salariés - CNAMS; e

6. Caisse Nationale d'Assurance-Vieillesse des Travailleurs Salariés - CNAVTS.

CROAZIA

1. Hrvatski sabor (Parlamento croato);
2. Predsjednik Republike Hrvatske (Presidente della Repubblica di Croazia);
3. Ured predsjednika Republike Hrvatske (Ufficio del Presidente della Repubblica di Croazia);
4. Ured predsjednika Republike Hrvatske po prestanku obnašanja dužnosti (Ufficio del Presidente della Repubblica di Croazia dopo la fine del mandato);
5. Vlada Republike Hrvatske (Governo della Repubblica di Croazia);
6. Uredi Vlade Republike Hrvatske (Uffici del Governo della Repubblica di Croazia);
7. Ministarstvo gospodarstva (Ministero dell'Economia);
8. Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije (Ministero per lo Sviluppo regionale e i fondi UE);
9. Ministarstvo financija (Ministero delle Finanze);
10. Ministarstvo obrane (Ministero della Difesa);
11. Ministarstvo vanjskih i europskih poslova (Ministero degli Affari esteri ed europei);
12. Ministarstvo unutarnjih poslova (Ministero dell'Interno);
13. Ministarstvo pravosuđa (Ministero della Giustizia);
14. Ministarstvo uprave (Ministero della Pubblica amministrazione);
15. Ministarstvo poduzetništva i obrta (Ministero dell'Imprenditoria e dell'artigianato);
16. Ministarstvo rada i mirovinskog sustava (Ministero del Lavoro e del sistema pensionistico);
17. Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture (Ministero degli Affari marittimi, dei trasporti e delle infrastrutture);
18. Ministarstvo poljoprivrede (Ministero dell'Agricoltura);
19. Ministarstvo turizma (Ministero del Turismo);
20. Ministarstvo zaštite okoliša i prirode (Ministero dell'Ambiente e della protezione della natura);
21. Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja (Ministero dell'Edilizia e della pianificazione territoriale);
22. Ministarstvo branitelja (Ministero per gli Ex combattenti);
23. Ministarstvo socijalne politike i mladih (Ministero della Politica sociale e della gioventù);
24. Ministarstvo zdravlja (Ministero della Salute);
25. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta (Ministero della Scienza, dell'istruzione e dello sport);
26. Ministarstvo kulture (Ministero della Cultura);
27. Državne upravne organizacije (Enti amministrativi pubblici);
28. Uredi državne uprave u županijama (Uffici amministrativi pubblici nelle contee);
29. Ustavni sud Republike Hrvatske (Corte costituzionale della Repubblica di Croazia);
30. Vrhovni sud Republike Hrvatske (Corte suprema della Repubblica di Croazia);
31. Sudovi (Organi giurisdizionali);
32. Državno sudbeno vijeće (Consiglio della Magistratura di Stato);

33. Državna odvjetništva (Procure di Stato);

34. Državnoodvjetničko vijeće (Consiglio della Procura di Stato);

35. Pravobraniteljstva (Uffici del difensore civico);

36. Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave (Commissione statale di vigilanza per gli appalti pubblici);

37. Hrvatska narodna banka (Banca nazionale croata);

38. Državne agencije i uredi (Agenzie e uffici statali); e

39. Državni ured za reviziju (Corte dei conti).

ITALIA

A. Enti acquirenti:

1. Presidenza del Consiglio dei Ministri;

2. Ministero degli Affari Esteri;

3. Ministero dell'Interno;

4. Ministero della Giustizia e Uffici giudiziari (esclusi i *giudici di pace*);

5. Ministero della Difesa;

6. Ministero dell'Economia e delle Finanze;

7. Ministero dello Sviluppo Economico;

8. Ministero del Commercio internazionale

9. Ministero delle Comunicazioni;

10. Ministero delle Politiche Agricole e Forestali;

11. Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare;

12. Ministero delle Infrastrutture;

13. Ministero dei Trasporti;

14. Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e della Previdenza sociale;

15. Ministero della Solidarietà sociale;

16. Ministero della Salute;

17. Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca; e

18. Ministero per i Beni e le Attività culturali comprensivo delle sue articolazioni periferiche.

B. Altri enti pubblici nazionali:

1. CONSIP (Concessionaria Servizi Informatici Pubblici) ([2]).

([2]) Fa funzione di ente acquirente centrale per tutte le pubbliche amministrazioni italiane.

CIPRO

1. Προεδρία και Προεδρικό Μέγαρο (Presidenza e Palazzo presidenziale);
2. Γραφείο Συντονιστή Εναρμόνισης (Ufficio del Coordinatore per l'armonizzazione);
3. Υπουργικό Συμβούλιο (Consiglio dei ministri);
4. Βουλή των Αντιπροσώπων (Camera dei deputati);
5. Δικαστική Υπηρεσία (Uffici giudiziari);
6. Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας (Procura della Repubblica);
7. Ελεγκτική Υπηρεσία της Δημοκρατίας (Corte dei conti della Repubblica);
8. Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας (Commissione per la funzione pubblica);
9. Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (Commissione per l'istruzione);
10. Γραφείο Επιτρόπου Διοικήσεως (Ufficio del Commissario per l'amministrazione (mediatore));
11. Επιτροπή Προστασίας Ανταγωνισμού (Commissione per la tutela della concorrenza);
12. Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου (Servizio di audit interno);
13. Γραφείο Προγραμματισμού (Ufficio di programmazione);
14. Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας (Dipartimento del Tesoro della Repubblica);
15. Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Ufficio del Commissario per la protezione dei dati di carattere personale);
16. Γραφείο Εφόρου Δημοσίων Ενισχύσεων (Ufficio del Commissario per gli aiuti pubblici);
17. Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών (Organo di riesame degli appalti);
18. Υπηρεσία Εποπτείας και Ανάπτυξης Συνεργατικών Εταιρειών (Autorità per la vigilanza e lo sviluppo delle società cooperative);
19. Αναθεωρητική Αρχή Προσφύγων (Organo di riesame per i rifugiati);
20. Υπουργείο Άμυνας (Ministero della Difesa);
21. Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος (Ministero dell'Agricoltura, delle risorse naturali e dell'ambiente):
    a) Τμήμα Γεωργίας (Dipartimento per l'Agricoltura);
    b) Κτηνιατρικές Υπηρεσίες (Servizi veterinari);
    c) Τμήμα Δασών (Dipartimento forestale);
    d) Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων (Dipartimento per lo sviluppo delle risorse idriche);
    e) Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης (Dipartimento per la prospezione geologica);
    f) Μετεωρολογική Υπηρεσία (Servizio meteorologico);
    g) Τμήμα Αναδασμού (Dipartimento per la ricomposizione fondiaria);
    h) Υπηρεσία Μεταλλείων (Servizi minerari);
    i) Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών (Istituto di ricerca agricola); e
    j) Τμήμα Αλιείας και Θαλάσσιων Ερευνών (Dipartimento per la pesca e la ricerca marittima);

22. Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως (Ministero della Giustizia e dell'ordine pubblico):

    a) Αστυνομία (Polizia);

    b) Πυροσβεστική Υπηρεσία Κύπρου (Vigili del fuoco di Cipro); e

    c) Τμήμα Φυλακών (Dipartimento penitenziario);

23. Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού (Ministero del Commercio, dell'industria e del turismo):

    a) Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη (Dipartimento del registro delle imprese e del curatore ufficiale);

24. Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ministero del Lavoro e della previdenza sociale):

    a) Τμήμα Εργασίας (Dipartimento del Lavoro);

    b) Τμήμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Dipartimento della previdenza sociale);

    c) Τμήμα Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας (Dipartimento dei servizi sociali);

    d) Κέντρο Παραγωγικότητας Κύπρου (Centro nazionale per la produttività);

    e) Ανώτερο Ξενοδοχειακό Ινστιτούτο Κύπρου (Istituto superiore alberghiero di Cipro);

    f) Ανώτερο Τεχνολογικό Ινστιτούτο (Istituto tecnico superiore);

    g) Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας (Dipartimento dell'ispettorato del lavoro); e

    h) Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων (Dipartimento per le relazioni industriali);

25. Υπουργείο Εσωτερικών (Ministero dell'Interno):

    a) Επαρχιακές Διοικήσεις (Amministrazioni distrettuali);

    b) Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως (Dipartimento per la pianificazione urbana e l'edilizia abitativa);

    c) Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μεταναστεύσεως (Registro civile e dipartimento per la migrazione);

    d) Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας (Dipartimento per i terreni e i rilievi topografici);

    e) Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών (Ufficio stampa e informazioni);

    f) Πολιτική Άμυνα (Protezione civile);

    g) Υπηρεσία Μέριμνας και Αποκαταστάσεων Εκτοπισθέντων (Servizio per l'assistenza agli sfollati e la riabilitazione); e

    h) Υπηρεσία Ασύλου (Servizio per l'asilo);

26. Υπουργείο Εξωτερικών (Ministero degli Affari esteri);

27. Υπουργείο Οικονομικών (Ministero delle Finanze):

    a) Τελωνεία (Dogane e accise);

    b) Τμήμα Εσωτερικών Προσόδων (Agenzia delle entrate);

    c) Στατιστική Υπηρεσία (Servizio statistico);

    d) Τμήμα Κρατικών Αγορών και Προμηθειών (Dipartimento per le forniture e gli appalti pubblici);

    e) Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού (Dipartimento per la pubblica amministrazione e il pubblico impiego);

    f) Κυβερνητικό Τυπογραφείο (Ufficio poligrafico del governo); e

    g) Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής (Dipartimento per i servizi di tecnologia dell'informazione);

28. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού (Ministero dell'Istruzione e della cultura);

29. Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων (Ministero delle Comunicazioni e dei lavori pubblici):

a) Τμήμα Δημοσίων Έργων (Dipartimento per i lavori pubblici);

b) Τμήμα Αρχαιοτήτων (Dipartimento per le antichità);

c) Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας (Dipartimento dell'aviazione civile);

d) Τμήμα Εμπορικής Ναυτιλίας (Dipartimento della marina mercantile);

e) Τμήμα Ταχυδρομικών Υπηρεσιών (Dipartimento per i servizi postali);

f) Τμήμα Οδικών Μεταφορών (Dipartimento per i trasporti su strada);

g) Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών (Dipartimento per i servizi elettrici e meccanici); e

h) Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (Dipartimento per le telecomunicazioni elettroniche);

30. Υπουργείο Υγείας (Ministero della Salute):

a) Φαρμακευτικές Υπηρεσίες (Servizi farmaceutici);

b) Γενικό Χημείο (Laboratorio generale);

c) Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας (Servizi medici e di salute pubblica);

d) Οδοντιατρικές Υπηρεσίες (Servizi dentistici); e

e) Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας (Servizi di salute mentale).

LETTONIA

A. Ministeri, segretariati dei ministeri per incarichi speciali e istituzioni che vi fanno capo:

1. Aizsardzības ministrija un tās padotībā esošās iestādes (Ministero della Difesa e istituzioni che vi fanno capo);

2. Ārlietu ministrija un tas padotībā esošās iestādes (Ministero degli Affari esteri e istituzioni che vi fanno capo);

3. Ekonomikas ministrija un tās padotībā esošās iestādes (Ministero dell'Economia e istituzioni che vi fanno capo);

4. Finanšu ministrija un tās padotībā esošās iestādes (Ministero delle Finanze e istituzioni che vi fanno capo);

5. Iekšlietu ministrija un tās padotībā esošās iestādes (Ministero degli Affari interni e istituzioni che vi fanno capo);

6. Izglītības un zinātnes ministrija un tās padotībā esošās iestādes (Ministero dell'Istruzione e della scienza e istituzioni che vi fanno capo);

7. Kultūras ministrija un tas padotībā esošās iestādes (Ministero della Cultura e istituzioni che vi fanno capo);

8. Labklājības ministrija un tās padotībā esošās iestādes (Ministero della Previdenza sociale e istituzioni che vi fanno capo);

9. Satiksmes ministrija un tās padotībā esošās iestādes (Ministero dei Trasporti e istituzioni che vi fanno capo);

10. Tieslietu ministrija un tās padotībā esošās iestādes (Ministero della Giustizia e istituzioni che vi fanno capo);

11. Veselības ministrija un tās padotībā esošās iestādes (Ministero della Salute e istituzioni che vi fanno capo);

12. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija un tās padotībā esošās iestādes (Ministero della Protezione ambientale e dello sviluppo regionale e istituzioni che vi fanno capo);

13. Zemkopības ministrija un tās padotībā esošās iestādes (Ministero dell'Agricoltura e istituzioni che vi fanno capo); e

14. Īpašu uzdevumu ministra sekretariāti un to padotībā esošās iestādes (Ministeri per incarichi speciali e istituzioni che vi fanno capo).

B. Altre istituzioni statali:

1. Augstākā tiesa (Corte suprema);

2. Centrālā vēlēšanu komisija (Commissione elettorale centrale);

3. Finanšu un kapitāla tirgus komisija (Commissione per i mercati finanziari e dei capitali);

4. Latvijas Banka (Banca della Lettonia);

5. Prokuratūra un tās pārraudzībā esošās iestādes (Ufficio del procuratore e istituzioni sotto la sua supervisione);

6. Saeimas un tās padotībā esošās iestādes (Parlamento e istituzioni che vi fanno capo);

7. Satversmes tiesa (Corte costituzionale);

8. Valsts kanceleja un tās pārraudzībā esošās iestādes (Cancelleria di Stato e istituzioni sotto la sua supervisione);

9. Valsts kontrole (Corte dei conti);

10. Valsts prezidenta kanceleja (Cancelleria del Presidente dello Stato); e

11. Citas valsts iestādes, kuras nav ministriju padotībā (Altre istituzioni statali che non fanno capo ai ministeri):

a) Tiesībsarga birojs (Ufficio del mediatore); e

b) Nacionālā radio un televīzijas padome (Consiglio radiotelevisivo nazionale).

LITUANIA

1. Prezidentūros kanceliarija (Ufficio del Presidente);

2. Seimo kanceliarija (Ufficio del Parlamento) e Seimui atskaitingos institucijos (Istituzioni che rispondono al Parlamento):

a) Lietuvos mokslo taryba (Consiglio scientifico);

b) Seimo kontrolierių įstaiga (Ufficio dei mediatori del Parlamento);

c) Valstybės kontrolė (Corte dei conti);

d) Specialiųjų tyrimų tarnyba (Servizio di indagine speciale);

e) Valstybės saugumo departamentas (Dipartimento per la sicurezza dello Stato);

f) Konkurencijos taryba (Consiglio per la concorrenza);

g) Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras (Centro di ricerca sul genocidio e sulla resistenza);

h) Vertybinių popierių komisija (Commissione lituana per i valori mobiliari);

i) Ryšių reguliavimo tarnyba (Autorità per la regolamentazione delle comunicazioni);

j) Nacionalinė sveikatos taryba (Servizio sanitario nazionale);

k) Etninės kultūros globos taryba (Consiglio per la protezione della cultura etnica);

l) Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba (Ufficio del mediatore per le pari opportunità);

m) Valstybinė kultūros paveldo komisija (Commissione per il patrimonio culturale nazionale);

n) Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaiga (Istituzione del mediatore per i diritti dei minori);

o) Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija (Commissione statale per la regolamentazione dei prezzi delle risorse energetiche);

p) Valstybinė lietuvių kalbos komisija (Commissione statale per la lingua lituana);

q) Vyriausioji rinkimų komisija (Comitato elettorale centrale);

r) Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (Commissione principale di etica ufficiale); e

s) Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba (Ufficio dell'ispettore per l'etica giornalistica);

3. Vyriausybės kanceliarija (Ufficio del governo) e Vyriausybei atskaitingos institucijos (Istituzioni che rispondono al governo):

a) Ginklų fondas (Fondo per gli armamenti);

b) Informacinės visuomenės plėtros komitetas (Comitato per lo sviluppo della società dell'informazione);

c) Kūno kultūros ir sporto departamentas (Dipartimento per l'educazione fisica e lo sport);

d) Lietuvos archyvų departamentas (Dipartimento per gli archivi lituani);

e) Mokestinių ginčų komisija (Commissione per le controversie fiscali);

f) Statistikos departamentas (Dipartimento di statistica);

g) Tautinių mažumų ir išeivijos departamentas (Dipartimento per le minoranze nazionali e i lituani residenti all'estero);

h) Valstybinė tabako ir alkoholio kontrolės tarnyba (Servizio statale di controllo dei tabacchi e delle bevande alcoliche);

i) Viešųjų pirkimų tarnyba (Ufficio per gli appalti pubblici);

j) Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija (Ispettorato statale per la sicurezza nucleare);

k) Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija (Ispettorato statale per la protezione dei dati);

l) Valstybinė lošimų priežiūros komisija (Commissione statale per il controllo del gioco d'azzardo);

m) Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba (Servizio alimentare e veterinario statale);

n) Vyriausioji administracinių ginčų komisija (Commissione principale per le controversie amministrative);

o) Draudimo priežiūros komisija (Commissione di vigilanza delle assicurazioni);

p) Lietuvos valstybinis mokslo ir studijų fondas (Fondazione per gli studi e le scienze dello Stato lituano);

q) Konstitucinis Teismas (Corte costituzionale); e

r) Lietuvos bankas (Banca di Lituania);

4. Aplinkos ministerija (Ministero dell'Ambiente) e Įstaigos prie Aplinkos ministerijos (Istituzioni che fanno capo al ministero dell'Ambiente):

   a) Generalinė miškų urėdija (Direzione generale del patrimonio forestale);

   b) Lietuvos geologijos tarnyba (Servizio lituano di prospezione geologica);

   c) Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba (Servizio idrometeorologico lituano);

   d) Lietuvos standartizacijos departamentas (Consiglio lituano di normazione);

   e) Nacionalinis akreditacijos biuras (Servizio lituano di accreditamento nazionale);

   f) Valstybinė metrologijos tarnyba (Servizio statale di metrologia);

   g) Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba (Servizio statale per le zone protette); e

   h) Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija (Ispettorato statale della pianificazione territoriale e dell'edilizia);

5. Finansų ministerija (Ministero delle Finanze) e Įstaigos prie Finansų ministerijos (Istituzioni che fanno capo al ministero delle Finanze):

   a) Muitinės departamentas (Dogane lituane);

   b) Valstybės dokumentų technologinės apsaugos tarnyba (Servizio per la sicurezza tecnologica dei documenti di Stato);

   c) Valstybinė mokesčių inspekcija (Ispettorato statale delle imposte); e

   d) Finansų ministerijos mokymo centras (Centro di formazione del ministero delle Finanze);

6. Krašto apsaugos ministerija (Ministero della Difesa nazionale) e Įstaigos prie Krašto apsaugos ministerijos (Istituzioni che fanno capo al ministero della Difesa nazionale):

   a) Antrasis operatyvinių tarnybų departamentas (Secondo dipartimento di indagine);

   b) Centralizuota finansų ir turto tarnyba (Servizio centralizzato per le finanze e i beni demaniali);

   c) Karo prievolės administravimo tarnyba (Servizio di amministrazione dell'arruolamento militare);

   d) Krašto apsaugos archyvas (Servizio degli archivi della difesa nazionale);

   e) Krizių valdymo centras (Centro di gestione delle crisi);

   f) Mobilizacijos departamentas (Dipartimento di mobilitazione);

   g) Ryšių ir informacinių sistemų tarnyba (Servizio dei sistemi di comunicazione ed informazione);

   h) Infrastruktūros plėtros departamentas (Dipartimento per lo sviluppo delle infrastrutture);

   i) Valstybinis pilietinio pasipriešinimo rengimo centras (Centro di resistenza civile);

   j) Lietuvos kariuomenė (Forze armate lituane); e

   k) Krašto apsaugos sistemos kariniai vienetai ir tarnybos (Servizi e unità militari del sistema di difesa nazionale);

7. Kultūros ministerija (Ministero della Cultura) e Įstaigos prie Kultūros ministerijos (Istituzioni che fanno capo al ministero della Cultura):

   a) Kultūros paveldo departamentas (Dipartimento per il patrimonio culturale lituano); e

   b) Valstybinė kalbos inspekcija (Commissione linguistica nazionale);

8. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija (Ministero del Lavoro e della previdenza sociale) e Įstaigos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (Istituzioni che fanno capo al ministero del Lavoro e della previdenza sociale):

   a) Garantinio fondo administracija (Amministrazione del fondo di garanzia);

   b) Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba (Servizio statale per la tutela dei diritti dei minori e l'adozione);

   c) Lietuvos darbo birža (Ufficio del lavoro lituano);

   d) Lietuvos darbo rinkos mokymo tarnyba (Autorità lituana per la formazione per il mercato del lavoro);

   e) Trišalės tarybos sekretoriatas (Segretariato del Consiglio tripartito);

   f) Socialinių paslaugų priežiūros departamentas (Dipartimento per il monitoraggio dei servizi sociali);

   g) Darbo inspekcija (Ispettorato del lavoro);

   h) Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba (Consiglio del fondo di previdenza sociale statale);

   i) Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba (Servizio per il riconoscimento delle disabilità e dell'idoneità al lavoro);

   j) Ginčų komisija (Commissione per le controversie);

   k) Techninės pagalbos neįgaliesiems centras (Centro statale di tecniche compensative per i disabili); e

   l) Neįgaliųjų reikalų departamentas (Dipartimento delle politiche per i disabili);

9. Susisiekimo ministerija (Ministero dei Trasporti e delle Comunicazioni) e Įstaigos prie Susisiekimo ministerijos (Istituzioni che fanno capo al ministero dei Trasporti e delle Comunicazioni):

   a) Lietuvos automobilių kelių direkcija (Amministrazione lituana delle strade);

   b) Valstybinė geležinkelio inspekcija (Ispettorato statale delle ferrovie);

   c) Valstybinė kelių transporto inspekcija (Ispettorato statale dei trasporti su strada); e

   d) Pasienio kontrolės punktų direkcija (Direzione dei punti di controllo frontalieri);

10. Sveikatos apsaugos ministerija (Ministero della Salute) e Įstaigos prie Sveikatos apsaugos ministerijos (Istituzioni che fanno capo al ministero della Salute):

   a) Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba (Agenzia statale per l'accreditamento sanitario);

   b) Valstybinė ligonių kasa (Fondo statale per i pazienti);

   c) Valstybinė medicininio audito inspekcija (Ispettorato statale di audit clinico);

   d) Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba (Agenzia statale di controllo dei medicinali);

   e) Valstybinė teismo psichiatrijos ir narkologijos tarnyba (Servizio lituano di psichiatria forense e narcologia);

   f) Valstybinė visuomenės sveikatos priežiūros tarnyba (Servizio statale di salute pubblica);

   g) Farmacijos departamentas (Dipartimento di farmacia);

   h) Sveikatos apsaugos ministerijos Ekstremalių sveikatai situacijų centras (Centro per le emergenze sanitarie del ministero della Salute);

   i) Lietuvos bioetikos komitetas (Comitato lituano di bioetica); e

   j) Radiacinės saugos centras (Centro di radioprotezione);

11. Švietimo ir mokslo ministerija (Ministero dell'Istruzione e della scienza) e Įstaigos prie Švietimo ir mokslo ministerijos (Istituzioni che fanno capo al ministero dell'Istruzione e della scienza):

    a) Nacionalinis egzaminų centras (Centro nazionale di esame); e

    b) Studijų kokybės vertinimo centras (Centro di valutazione della qualità dell'istruzione superiore);

12. Teisingumo ministerija (Ministero della Giustizia) e Įstaigos prie Teisingumo ministerijos (Istituzioni che fanno capo al ministero della Giustizia):

    a) Kalėjimų departamentas (Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria);

    b) Nacionalinė vartotojų teisių apsaugos taryba (Consiglio nazionale per la tutela dei diritti dei consumatori); e

    c) Europos teisės departamentas (Dipartimento per il diritto europeo);

13. Ūkio ministerija (Ministero dell'Economia) e Įstaigos prie Ūkio ministerijos (Istituzioni che fanno capo al ministero dell'Economia):

    a) Įmonių bankroto valdymo departamentas (Dipartimento per la gestione della procedura di fallimento delle imprese);

    b) Valstybinė energetikos inspekcija (Ispettorato statale dell'energia);

    c) Valstybinė ne maisto produktų inspekcija (Ispettorato statale dei prodotti non alimentari); e

    d) Valstybinis turizmo departamentas (Dipartimento per il turismo dello Stato lituano);

14. Užsienio reikalų ministerija (Ministero degli Affari esteri):

    a) Diplomatinės atstovybės ir konsulinės įstaigos užsienyje bei atstovybės prie tarptautinių organizacijų (missioni diplomatiche e consolari e rappresentanze presso le organizzazioni internazionali);

15. Vidaus reikalų ministerija (Ministero dell'Interno) e Įstaigos prie Vidaus reikalų ministerijos (Istituzioni che fanno capo al ministero dell'Interno):

    a) Asmens dokumentų išrašymo centras (Centro per la personalizzazione dei documenti di identità);

    b) Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba (Servizio di indagine per i reati finanziari);

    c) Gyventojų registro tarnyba (Servizio anagrafe dei residenti);

    d) Policijos departamentas (Dipartimento di polizia);

    e) Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas (Dipartimento per i soccorsi e la prevenzione antincendio);

    f) Turto valdymo ir ūkio departamentas (Dipartimento per l'economia e la gestione immobiliare);

    g) Vadovybės apsaugos departamentas (Dipartimento per la protezione dei VIP);

    h) Valstybės sienos apsaugos tarnyba (Dipartimento della guardia di frontiera dello Stato);

    i) Valstybės tarnybos departamentas (Dipartimento per la funzione pubblica);

    j) Informatikos ir ryšių departamentas (Dipartimento per le tecnologie dell'informazione e le comunicazioni);

    k) Migracijos departamentas (Dipartimento per la migrazione);

    l) Sveikatos priežiūros tarnyba (Dipartimento per la salute pubblica); e

    m) Bendrasis pagalbos centras (Centro di pronto intervento);

16. Žemės ūkio ministerija (Ministero dell'Agricoltura) e Įstaigos prie Žemės ūkio ministerijos (Istituzioni che fanno capo al ministero dell'Agricoltura):

    a) Nacionalinė mokėjimo agentūra (Organismo pagatore nazionale);

    b) Nacionalinė žemės tarnyba (Servizio nazionale del territorio);

c) Valstybinė augalų apsaugos tarnyba (Servizio fitosanitario statale);

d) Valstybinė gyvulių veislininkystės priežiūros tarnyba (Servizio statale di vigilanza della riproduzione animale);

e) Valstybinė sėklų ir grūdų tarnyba (Servizio statale per i cereali e le sementi); e

f) Žuvininkystės departamentas (Dipartimento per la pesca);

17. Teismai (Tribunali):

a) Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Corte suprema della Lituania);

b) Lietuvos apeliacinis teismas (Corte d'appello della Lituania);

c) Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Corte suprema amministrativa della Lituania);

d) Apygardų teismai (Tribunali regionali);

e) Apygardų administraciniai teismai (Tribunali amministrativi regionali);

f) Apylinkių teismai (Tribunali distrettuali);

g) Nacionalinė teismų administracija (Amministrazione giudiziaria nazionale); e

h) Generalinė prokuratūra (Procura).

LUSSEMBURGO

1. Ministère des Affaires Étrangères et de l'Immigration: Direction de la Défense (Armée);

2. Ministère de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement Rural: Administration des Services Techniques de l'Agriculture;

3. Ministère de l'Éducation nationale et de la Formation professionnelle: Lycée d'Enseignement Secondaire et d'Enseignement Secondaire Technique;

4. Ministère de l'Environnement: Administration de l'Environnement;

5. Ministère de la Famille et de l'Intégration: Maisons de retraite;

6. Ministère de la Fonction publique et de la Réforme administrative: Service Central des Imprimés et des Fournitures de l'État – Centre des Technologies de l'informatique de l'État;

7. Ministère de l'Intérieur et de l'Aménagement du territoire: Police Grand-Ducale Luxembourg– Inspection générale de Police;

8. Ministère de la Justice: Établissements Pénitentiaires;

9. Ministère de la Santé: Centre hospitalier neuropsychiatrique; e

10. Ministère des Travaux publics: Bâtiments Publics – Ponts et Chaussées.

UNGHERIA

1. Nemzeti Erőforrás Minisztérium (Ministero delle Risorse nazionali);

2. Vidékfejlesztési Minisztérium (Ministero dello Sviluppo rurale);

3. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (Ministero dello Sviluppo nazionale);

4. Honvédelmi Minisztérium (Ministero della Difesa);

5. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium (Ministero della Pubblica amministrazione e della giustizia);

6. Nemzetgazdasági Minisztérium (Ministero dell'Economia nazionale);

7. Külügyminisztérium (Ministero degli Affari esteri);

8. Miniszterelnöki Hivatal (Ufficio del Primo ministro);

9. Belügyminisztérium (Ministero degli Affari interni); e

10. Központi Szolgáltatási Főigazgatóság (Direzione dei servizi centrali).

MALTA

1. L-Uffiċċju tal-Prim Ministru (Ufficio del Primo Ministro);

2. Il-Ministeru għall-Familja u s-Solidarjetà Soċjali (Ministero della Famiglia e della solidarietà sociale);

3. Il-Ministeru għall-Edukazzjoni, iż-Żgħażagħ u l-Impjiegi (Ministero dell'Istruzione, della gioventù e dell'occupazione);

4. Il-Ministeru tal-Finanzi (Ministero delle Finanze);

5. Il-Ministeru għar-Riżorsi u l-Infrastruttura (Ministero delle Risorse e delle infrastrutture);

6. Il-Ministeru għat-Turiżmu u l-Kultura (Ministero del Turismo e della cultura);

7. Il-Ministeru għall-Ġustizzja u l-Intern (Ministero della Giustizia e degli affari interni);

8. Il-Ministeru għall-Affarijiet Rurali u l-Ambjent (Ministero degli Affari rurali e dell'ambiente);

9. Il-Ministeru għal Għawdex (Ministero per Gozo);

10. Il-Ministeru tas-Saħħa, l-Anzjani u l-Kura fil-Komunità (Ministero della Salute, degli anziani e delle cure di prossimità);

11. Il-Ministeru tal-Affarijiet Barranin (Ministero degli Affari esteri);

12. Il-Ministeru għall-Investimenti, l-Industrija u t-Teknoloġija tal-Informazzjoni (Ministero degli Investimenti, dell'industria e della tecnologia dell'informazione);

13. Il-Ministeru għall-Kompetittività u l-Komunikazzjoni (Ministero della Competitività e delle comunicazioni);

14. Il-Ministeru għall-Iżvilupp Urban u t-Toroq (Ministero dello Sviluppo urbano e delle strade);

15. L-Uffiċċju tal-President (Ufficio del Presidente); e

16. L-Uffiċċju tal-Iskrivan tal-Kamra tad-Deputati (Ufficio del Segretario della Camera dei deputati).

PAESI BASSI

1. Ministerie van Algemene Zaken (Ministero degli Affari generali):

   a) Bestuursdepartement (Servizi centrali per le politiche e il personale);

   b) Bureau van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (Consiglio consultivo sulla politica governativa); e

   c) Rijksvoorlichtingsdienst (Servizio d'informazione governativo dei Paesi Bassi);

2. Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (Ministero dell'Interno):

   a) Bestuursdepartement (Servizi centrali per le politiche e il personale);

   b) Centrale Archiefselectiedienst - CAS (Servizio centrale di selezione della documentazione);

   c) Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst - AIVD (Servizio generale di sicurezza e informazione);

d) Agentschap Basisadministratie Persoonsgegevens en Reisdocumenten - BPR (Ufficio per l'amministrazione dei dati personali e dei documenti di viaggio); e

e) Agentschap Korps Landelijke Politiediensten (Corpo nazionale dei servizi di polizia);

3. Ministerie van Buitenlandse Zaken (Ministero degli Affari esteri):

a) Directoraat-generaal Regiobeleid en Consulaire Zaken - DGRC (Direzione generale per la politica regionale e gli affari consolari);

b) Directoraat-generaal Politieke Zaken - DGPZ (Direzione generale per gli affari politici);

c) Directoraat-generaal Internationale Samenwerking - DGIS (Direzione generale per la cooperazione internazionale);

d) Directoraat-generaal Europese Samenwerking - DGES (Direzione generale per la cooperazione europea);

e) Centrum tot Bevordering van de Import uit Ontwikkelingslanden - CBI (Centro per la promozione delle importazioni dai paesi in via di sviluppo);

f) Centrale diensten ressorterend onder S/PlvS (Servizi di supporto facenti capo al segretario generale e al vicesegretario generale); e

g) Buitenlandse Posten - ieder afzonderlijk (varie missioni estere);

4. Ministerie van Defensie (Ministero della Difesa):

a) Bestuursdepartement (Servizi centrali per le politiche e il personale);

b) Commando Diensten Centra - CDC (Comando di servizi di supporto);

c) Defensie Telematica Organisatie - DTO (Organizzazione per la telematica della difesa);

d) Centrale directie van de Defensie Vastgoed Dienst (Direzione centrale del Servizio dei beni immobili della Difesa);

e) De afzonderlijke regionale directies van de Defensie Vastgoed Dienst (Direzioni regionali del Servizio dei beni immobili della Difesa);

f) Defensie Materieel Organisatie - DMO (Organizzazione per il materiale della Difesa);

g) Landelijk Bevoorradingsbedrijf van de Defensie Materieel Organisatie (Impresa di fornitura nazionale dell'Organizzazione per il materiale della Difesa);

h) Logistiek Centrum van de Defensie Materieel Organisatie (Centro logistico dell'Organizzazione per il materiale della Difesa);

i) Marinebedrijf van de Defensie Materieel Organisatie (Impresa di manutenzione dell'Organizzazione per il materiale della Difesa); e

j) Defensie Pijpleiding Organisatie - DPO (Organismo per la rete di rifornimento per la difesa);

5. Ministerie van Economische Zaken (Ministero degli Affari Economici):

a) Bestuursdepartement (Servizi centrali per le politiche e il personale);

b) Centraal Planbureau - CPB (Ufficio centrale di analisi delle politiche economiche dei Paesi Bassi);

c) Bureau voor de Industriële Eigendom - BIE (Ufficio per la proprietà industriale);

d) SenterNovem (SenterNovem - Agenzia per l'innovazione sostenibile);

e) Staatstoezicht op de Mijnen - SodM (Controllo statale delle miniere);

f) Nederlandse Mededingingsautoriteit - NMa (Autorità garante della concorrenza dei Paesi Bassi);

g) Economische Voorlichtingsdienst - EVD (Agenzia dei Paesi Bassi per il commercio estero);

h) Agentschap Telecom (Agenzia per le radiocomunicazioni);

i) Kenniscentrum Professioneel & Innovatief Aanbesteden, Netwerk voor Overheidsopdrachtgevers - PIANOo (Centro di conoscenze per appalti professionali e innovativi, rete per amministrazioni aggiudicatrici); e

j) Octrooicentrum Nederland (Ufficio brevetti dei Paesi Bassi);

6. Ministerie van Financiën (Ministero delle Finanze):

a) Bestuursdepartement (Servizi centrali per le politiche e il personale);

b) Belastingdienst Automatiseringscentrum (Centro informatico dell'amministrazione tributaria e doganale);

c) Belastingdienst (Amministrazione tributaria e doganale);

d) De afzonderlijke Directies der Rijksbelastingen (varie direzioni dell'amministrazione tributaria e doganale dei Paesi Bassi);

e) Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst - incl. Economische Controle dienst - ECD (Servizio di informazione e indagine fiscale (compreso il Servizio di indagine economica));

f) Belastingdienst Opleidingen (Centro di formazione dell'amministrazione tributaria e doganale); e

g) Dienst der Domeinen (Servizio dei beni demaniali);

7. Ministerie van Justitie (Ministero della Giustizia):

a) Bestuursdepartement (Servizi centrali per le politiche e il personale);

b) Dienst Justitiële Inrichtingen (Servizio per gli istituti penitenziari);

c) Raad voor de Kinderbescherming (Consiglio per la tutela dei minori);

d) Centraal Justitie Incasso Bureau (Ufficio centrale di riscossione delle ammende);

e) Openbaar Ministerie (Pubblico ministero);

f) Immigratie en Naturalisatiedienst (Servizio per l'immigrazione e la naturalizzazione); e

g) Nederlands Forensisch Instituut (Istituto forense dei Paesi Bassi);

8. Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (Ministero dell'Agricoltura, della natura e della qualità degli alimenti):

a) Bestuursdepartement (Servizi centrali per le politiche e il personale);

b) Dienst Regelingen - DR (Servizio nazionale di attuazione delle regolamentazioni (Agenzia));

c) Agentschap Plantenziektenkundige Dienst - PD (Agenzia dei servizi fitosanitari);

d) Algemene Inspectiedienst - AID (Servizio di ispettorato generale);

e) Dienst Landelijk Gebied - DLG (Servizio governativo per lo sviluppo rurale sostenibile); e

f) Voedsel en Waren Autoriteit - VWA (Autorità per la sicurezza dei prodotti alimentari e di consumo);

9. Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (Ministero dell'Istruzione, della cultura e della scienza):

a) Bestuursdepartement (Servizi centrali per le politiche e il personale);

b) Inspectie van het Onderwijs (Ispettorato dell'istruzione);

c) Erfgoedinspectie (Ispettorato del patrimonio);

d) Centrale Financiën Instellingen (Servizio centrale di finanziamento delle istituzioni);

e) Nationaal Archief (Archivi nazionali);

f) Adviesraad voor Wetenschaps- en Technologiebeleid (Consiglio consultivo per la politica scientifica e tecnologica);

g) Onderwijsraad (Consiglio per l'istruzione); e

h) Raad voor Cultuur (Consiglio per la cultura);

10. Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Ministero degli Affari sociali e dell'occupazione):

a) Bestuursdepartement (Servizi centrali per le politiche e il personale);

b) Inspectie Werk en Inkomen (Ispettorato del lavoro e delle entrate); e

c) Agentschap SZW (Agenzia per gli affari sociali e l'occupazione);

11. Ministerie van Verkeer en Waterstaat (Ministero dei Trasporti, dei lavori pubblici e della gestione delle acque):

a) Bestuursdepartement (Servizi centrali per le politiche e il personale);

b) Directoraat-Generaal Transport en Luchtvaart (Direzione generale per i trasporti e l'aviazione civile);

c) Directoraat-generaal Personenvervoer (Direzione generale per i trasporti di passeggeri);

d) Directoraat-generaal Water (Direzione generale per le acque);

e) Centrale diensten (Servizi centrali);

f) Shared services Organisatie Verkeer en Waterstaat (Organizzazione dei servizi condivisi per i trasporti e la gestione delle acque);

g) Koninklijke Nederlandse Meteorologisch Instituut KNMI (Istituto meteorologico reale dei Paesi Bassi);

h) Rijkswaterstaat, Bestuur (Amministrazione dei lavori pubblici e delle acque);

i) De afzonderlijke regionale Diensten van Rijkswaterstaat (ciascun servizio regionale della direzione generale dei lavori pubblici e della gestione delle acque);

j) De afzonderlijke specialistische diensten van Rijkswaterstaat (ciascun servizio specializzato della direzione generale dei lavori pubblici e della gestione delle acque);

k) Adviesdienst Geo-Informatie en ICT (Servizio di consulenza per la geoinformazione e le TIC);

l) Adviesdienst Verkeer en Vervoer - AVV (Servizio di consulenza per il traffico e i trasporti);

m) Bouwdienst (Servizio edilizia);

n) Rijksinstituut voor Kust en Zee - RIKZ (Istituto nazionale per la gestione delle zone costiere e marittime);

o) Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling - RIZA (Istituto nazionale per la gestione delle acque dolci e il trattamento delle acque reflue);

p) Toezichthouder Beheer Eenheid Lucht (Unità di gestione «Aria»);

q) Toezichthouder Beheer Eenheid Water (Unità di gestione «Acque»); e

r) Toezichthouder Beheer Eenheid Land (Unità di gestione «Territorio»);

12. Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (Ministero dell'Edilizia abitativa, della pianificazione territoriale e dell'ambiente):

a) Bestuursdepartement (Servizi centrali per le politiche e il personale);

b) Directoraat-generaal Wonen, Wijken en Integratie (Direzione generale per l'edilizia abitativa, i quartieri e l'integrazione);

c) Directoraat-generaal Ruimte (Direzione generale per la pianificazione territoriale);

d) Directoraat-general Milieubeheer (Direzione generale per la protezione ambientale);

e) Rijksgebouwendienst (Servizio per gli edifici pubblici); e

f) VROM Inspectie (Ispettorato edilizia abitativa, pianificazione territoriale e ambiente);

13. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministero della Salute, del benessere e dello sport):

a) Bestuursdepartement (Servizi centrali per le politiche e il personale);

b) Inspectie Gezondheidsbescherming, Waren en Veterinaire Zaken (Ispettorato per la tutela della salute, le merci e le questioni veterinarie);

c) Inspectie Gezondheidszorg (Ispettorato per l'assistenza sanitaria);

d) Inspectie Jeugdhulpverlening en Jeugdbescherming (Ispettorato dei servizi per i giovani e della protezione dei giovani);

e) Rijksinstituut voor de Volksgezondheid en Milieu - RIVM (Istituto nazionale per la sanità pubblica e l'ambiente);

f) Sociaal en Cultureel Planbureau (Ufficio di pianificazione sociale e culturale); e

g) Agentschap t.b.v. het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (Agenzia della commissione di valutazione dei medicinali);

14. Tweede Kamer der Staten-Generaa (Camera bassa degli Stati Generali);

15. Eerste Kamer der Staten-Generaal (Camera alta degli Stati Generali);

16. Raad van State (Consiglio di Stato);

17. Algemene Rekenkamer (Corte dei conti);

18. Nationale Ombudsman (Difensore civico nazionale);

19. Kanselarij der Nederlandse Orden (Cancelleria dell'Ordine dei Paesi Bassi);

20. Kabinet der Koningin (Gabinetto della Regina); e

21. Raad voor de Rechtspraak en de Rechtbanken (Consiglio della magistratura e dei tribunali).

AUSTRIA

1. Enti attualmente contemplati:

a) Bundeskanzleramt (Cancelleria federale);

b) Bundesministerium für europäische und internationale Angelegenheiten (Ministero federale degli Affari europei e internazionali);

c) Bundesministerium für Finanzen (Ministero federale delle Finanze);

d) Bundesministerium für Gesundheit (Ministero federale della Salute);

e) Bundesministerium für Inneres (Ministero federale dell'Interno);

f) Bundesministerium für Justiz (Ministero federale della Giustizia);

g) Bundesministerium für Landesverteidigung und Sport (Ministero federale della Difesa e dello sport);

h) Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft (Ministero federale dell'Agricoltura, della silvicoltura, dell'ambiente e della gestione delle acque);

i) Bundesministerium für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz (Ministero federale del Lavoro, degli affari sociali e della tutela dei consumatori):

j) Bundesministerium für Unterricht, Kunst und Kultur (Ministero federale dell'Istruzione, dell'arte e della cultura);

k) Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie (Ministero federale dei Trasporti, dell'innovazione e della tecnologia);

l) Bundesministerium für Wirtschaft, Familie und Jugend (Ministero federale dell'Economia, della famiglia e della gioventù);

m) Bundesministerium für Wissenschaft und Forschung (Ministero federale della Scienza e della ricerca);

n) Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen (Ufficio federale per la metrologia e la taratura);

o) Österreichisches Forschungs- und Prüfzentrum Arsenal Gesellschaft m.b.H (Centro austriaco per la ricerca e gli esami Arsenal Gesellschaft m.b.H);

p) Bundesanstalt für Verkehr (Istituto federale per i trasporti);

q) Bundesbeschaffung GmbH (Appalti federali); e

r) Bundesrechenzentrum GmbH (Centro informatico federale); e

2. Tutte le altre amministrazioni pubbliche centrali, comprese le sottodivisioni regionali e locali, purché non abbiano carattere industriale o commerciale.

POLONIA

1. Kancelaria Prezydenta RP (Cancelleria del Presidente);

2. Kancelaria Sejmu RP (Cancelleria della Camera dei deputati (Sejm));

3. Kancelaria Senatu RP (Cancelleria del Senato);

4. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów (Cancelleria del Primo ministro);

5. Sąd Najwyższy (Corte suprema);

6. Naczelny Sąd Administracyjny (Corte amministrativa suprema);

7. Trybunal Konstytucyjny (Corte costituzionale);

8. Najwyższa Izba Kontroli (Camera suprema di controllo);

9. Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich (Ufficio del difensore dei diritti umani);

10. Biuro Rzecznika Praw Dziecka (Ufficio del difensore dei diritti dei minori);

11. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej (Ministero del Lavoro e delle politiche sociali);

12. Ministerstwo Finansów (Ministero delle Finanze);

13. Ministerstwo Gospodarki (Ministero dell'Economia);

14. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (Ministero dello Sviluppo regionale);

15. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Ministero della Cultura e del patrimonio nazionale);

16. Ministerstwo Edukacji Narodowej (Ministero dell'Istruzione nazionale);

17. Ministerstwo Obrony Narodowej (Ministero della difesa nazionale);
18. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Ministero dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale);
19. Ministerstwo Skarbu Państwa (Ministero del Tesoro);
20. Ministerstwo Sprawiedliwości (Ministero della Giustizia);
21. Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (Ministero dei Trasporti, dell'edilizia e dell'economia marittima);
22. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Ministero della Scienza e dell'istruzione superiore);
23. Ministerstwo Środowiska (Ministero dell'Ambiente);
24. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych (Ministero degli Affari interni);
25. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji (Ministero dell'Amministrazione e della digitalizzazione);
26. Ministerstwo Spraw Zagranicznych (Ministero degli Affari esteri);
27. Ministerstwo Zdrowia (Ministero della Salute);
28. Ministerstwo Sportu i Turystyki (Ministero dello Sport e del turismo);
29. Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (Ufficio brevetti della Repubblica di Polonia);
30. Urząd Regulacji Energetyki (Autorità di regolamentazione dell'energia della Polonia);
31. Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych (Ufficio per i reduci di guerra e le vittime della repressione);
32. Urząd Transportu Kolejowego (Ufficio per i trasporti ferroviari);
33. Urząd do Spraw Cudzoziemców (Ufficio per gli stranieri);
34. Urząd Zamówień Publicznych (Ufficio per gli appalti pubblici);
35. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (Ufficio per la concorrenza e la tutela dei consumatori);
36. Urząd Lotnictwa Cywilnego (Ufficio per l'aviazione civile);
37. Urząd Komunikacji Elektronicznej (Ufficio per le comunicazioni elettroniche);
38. Wyższy Urząd Górniczy (Autorità statale per l'attività mineraria);
39. Główny Urząd Miar (Ufficio centrale di metrologia);
40. Główny Urząd Geodezji i Kartografii (Ufficio centrale di geodesia e cartografia);
41. Główny Urząd Nadzoru Budowlanego (Ufficio generale per il controllo dell'edilizia);
42. Główny Urząd Statystyczny (Ufficio centrale di statistica);
43. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji (Consiglio radiotelevisivo nazionale);
44. Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (Ispettore generale per la protezione dei dati personali);
45. Państwowa Komisja Wyborcza (Commissione elettorale statale);
46. Państwowa Inspekcja Pracy (Ispettorato nazionale del lavoro);
47. Rządowe Centrum Legislacji (Centro legislativo del governo);
48. Narodowy Fundusz Zdrowia (Fondo sanitario nazionale);

49. Polska Akademia Nauk (Accademia polacca delle scienze);

50. Polskie Centrum Akredytacji (Centro polacco di accreditamento);

51. Polskie Centrum Badań i Certyfikacji (Centro polacco di prova e certificazione);

52. Polski Komitet Normalizacyjny (Comitato polacco di normazione);

53. Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Istituto di previdenza sociale);

54. Komisja Nadzoru Finansowego (Commissione di sorveglianza finanziaria);

55. Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych (Direzione centrale degli archivi di Stato);

56. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Fondo di assicurazione sociale agricola);

57. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (Direzione generale per le strade e le autostrade nazionali);

58. Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa (Ispettorato centrale per la protezione delle piante e delle sementi);

59. Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej (Comando centrale del servizio antincendio statale);

60. Komenda Główna Policji (Comando centrale di polizia);

61. Komenda Główna Straży Granicznej (Comando centrale delle guardie di frontiera);

62. Nome: Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (Ispettorato centrale per la qualità commerciale dei prodotti agroalimentari);

63. Główny Inspektorat Ochrony Środowiska (Ispettorato centrale per la protezione dell'ambiente);

64. Główny Inspektorat Transportu Drogowego (Ispettorato centrale per i trasporti su strada);

65. Główny Inspektorat Farmaceutyczny (Ispettorato farmaceutico centrale);

66. Główny Inspektorat Sanitarny (Ispettorato sanitario centrale);

67. Główny Inspektorat Weterynarii (Ispettorato veterinario centrale);

68. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego (Agenzia per la sicurezza interna);

69. Agencja Wywiadu (Agenzia di intelligence esterna);

70. Agencja Mienia Wojskowego (Agenzia per il patrimonio militare);

71. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Agenzia per la ristrutturazione e la modernizzazione dell'agricoltura);

72. Agencja Rynku Rolnego (Agenzia per i mercati agricoli);

73. Agencja Nieruchomości Rolnych (Agenzia per la proprietà agricola);

74. Państwowa Agencja Atomistyki (Agenzia statale per l'energia atomica);

75. Narodowy Bank Polski (Banca nazionale di Polonia);

76. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (Fondo nazionale per la protezione ambientale e la gestione delle acque);

77. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Fondo statale per la riabilitazione delle persone con disabilità); e

78. Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu (Istituto per la memoria nazionale - Commissione per il perseguimento dei crimini contro la nazione polacca).

PORTOGALLO

1. Presidência do Conselho de Ministros (Presidenza del Consiglio dei Ministri);
2. Ministério das Finanças (Ministero delle Finanze);
3. Ministério da Defesa Nacional (Ministero della Difesa);
4. Ministério dos Negócios Estrangeiros e das Comunidades Portuguesas (Ministero degli Affari esteri e delle comunità portoghesi all'estero);
5. Ministério da Administração Interna (Ministero degli Affari interni);
6. Ministério da Justiça (Ministero della Giustizia);
7. Ministério da Economia (Ministero dell'Economia);
8. Ministério da Agricultura, Desenvolvimento Rural e Pescas (Ministero dell'Agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca);
9. Ministério da Educação (Ministero dell'Istruzione);
10. Ministério da Ciência e do Ensino Superior (Ministero della Scienza e dell'istruzione superiore);
11. Ministério da Cultura (Ministero della Cultura);
12. Ministério da Saúde (Ministero della Salute);
13. Ministério do Trabalho e da Solidariedade Social (Ministero del Lavoro e della solidarietà sociale);
14. Ministério das Obras Públicas, Transportes e Habitação (Ministero dei Lavori pubblici, dei trasporti e dell'edilizia abitativa);
15. Ministério das Cidades, Ordenamento do Território e Ambiente (Ministero delle Città, della gestione del territorio e dell'ambiente);
16. Ministério para a Qualificação e o Emprego (Ministero delle Qualifiche professionali e dell'occupazione);
17. Presidência da República (Presidenza della Repubblica);
18. Tribunal Constitucional (Corte costituzionale);
19. Tribunal de Contas (Corte dei conti); e
20. Provedoria de Justiça (Mediatore).

ROMANIA

1. Administrația Prezidențială (Amministrazione presidenziale);
2. Senatul României (Senato);
3. Camera Deputaților (Camera dei deputati);
4. Înalta Curte de Casație și Justiție (Alta Corte di Cassazione e di giustizia);
5. Curtea Constituțională (Corte costituzionale);
6. Consiliul Legislativ (Consiglio legislativo);
7. Curtea de Conturi (Corte dei conti);
8. Consiliul Superior al Magistraturii (Consiglio superiore della magistratura);
9. Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție (Procura presso l'Alta Corte di Cassazione e di giustizia);

10. Secretariatul General al Guvernului (Segretariato generale del Governo);

11. Cancelaria primului ministru (Cancelleria del Primo ministro);

12. Ministerul Afacerilor Externe (Ministero degli Affari esteri);

13. Ministerul Economiei și Finanțelor (Ministero dell'Economia e delle finanze);

14. Ministerul Justiției (Ministero della Giustizia);

15. Ministerul Apărării (Ministero della Difesa);

16. Ministerul Internelor și Reformei Administrative (Ministero dell'Interno e delle riforme amministrative);

17. Ministerul Muncii, Familiei și Egalității de Șanse (Ministero del Lavoro, della famiglia e delle pari opportunità);

18. Ministerul pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, Comerț, Turism și Profesii Liberale (Ministero delle Piccole e medie imprese, del commercio, del turismo e delle professioni liberali);

19. Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (Ministero dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale);

20. Ministerul Transporturilor (Ministero dei Trasporti);

21. Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Locuinței (Ministero dello Sviluppo, dei lavori pubblici e dell'edilizia abitativa);

22. Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului (Ministero dell'Istruzione, della ricerca e della gioventù);

23. Ministerul Sănătății Publice (Ministero della Salute pubblica);

24. Ministerul Culturii și Cultelor (Ministero della Cultura e del Culto);

25. Ministerul Comunicațiilor și Tehnologiei Informației (Ministero delle Comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione);

26. Ministerul Mediului și Dezvoltării Durabile Ministero dell'Ambiente e dello sviluppo sostenibile);

27. Serviciul Român de Informații (Servizio rumeno di intelligence);

28. Serviciul Român de Informații Externe (Servizio rumeno di intelligence esterna);

29. Serviciul de Protecție și Pază (Servizio di protezione e di sorveglianza);

30. Serviciul de Telecomunicații Speciale (Servizio per le telecomunicazioni speciali);

31. Consiliul Național al Audiovizualului (Consiglio audiovisivo nazionale);

32. Direcția Națională Anticorupție (Direzione nazionale anticorruzione);

33. Inspectoratul General de Poliție (Ispettorato generale di polizia);

34. Autoritatea Națională pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice (Autorità nazionale di regolamentazione e monitoraggio degli appalti pubblici);

35. Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice - ANRSC (Autorità nazionale per la regolamentazione dei servizi comunitari di pubblica utilità);

36. Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (Autorità nazionale per la sicurezza sanitaria, veterinaria e alimentare);

37. Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (Autorità nazionale per la tutela dei consumatori);

38. Autoritatea Navală Română (Autorità navale rumena);

39. Autoritatea Feroviară Română (Autorità ferroviaria rumena);

40. Autoritatea Rutieră Română (Autorità stradale rumena);

41. Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție (Autorità nazionale per la tutela dei diritti dei minori e l'adozione);

42. Autoritatea Națională pentru Persoanele cu Handicap (Autorità nazionale per i disabili);

43. Autoritatea Națională pentru Tineret (Autorità nazionale per i giovani);

44. Autoritatea Națională pentru Cercetare Științifică (Autorità nazionale per la ricerca scientifica);

45. Autoritatea Națională pentru Comunicații (Autorità nazionale per le comunicazioni);

46. Autoritatea Națională pentru Serviciile Societății Informaționale (Autorità nazionale per i servizi della società dell'informazione);

47. Autoritatea Electorală Permanentă (Autorità elettorale permanente);

48. Agenția pentru Strategii Guvernamentale (Agenzia per le strategie governative);

49. Agenția Națională a Medicamentului (Agenzia nazionale per i medicinali);

50. Agenția Națională pentru Sport (Agenzia nazionale per lo sport);

51. Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă (Agenzia nazionale per l'occupazione);

52. Agenția Națională de Reglementare în Domeniul Energiei (Agenzia nazionale per la regolamentazione dell'energia elettrica);

53. Agenția Română pentru Conservarea Energiei (Agenzia rumena per la conservazione dell'energia);

54. Agenția Națională pentru Resurse Minerale (Agenzia nazionale per le risorse minerarie);

55. Agenția Română pentru Investiții Străine (Agenzia rumena per gli investimenti esteri);

56. Agenția Națională a Funcționarilor Publici (Agenzia nazionale della funzione pubblica); e

57. Agenția Națională de Administrare Fiscală (Agenzia nazionale dell'amministrazione fiscale).

SLOVENIA

1. Predsednik Republike Slovenije (Presidente della Repubblica di Slovenia);

2. Državni zbor (Assemblea nazionale);

3. Državni svet (Consiglio nazionale);

4. Varuh človekovih pravic (Difensore civico);

5. Ustavno sodišče (Corte costituzionale);

6. Računsko sodišče (Corte dei conti);

7. Državna revizijska komisja (Commissione nazionale del riesame);

8. Slovenska akademija znanosti in umetnosti (Accademia slovena delle arti e delle scienze);

9. Vladne službe (Servizi del Governo);

10. Ministrstvo za finance (Ministero delle Finanze);

11. Ministrstvo za notranje zadeve (Ministero degli Affari interni);

12. Ministrstvo za zunanje zadeve (Ministero degli Affari esteri);

13. Ministrstvo za obrambo (Ministero della Difesa);

14. Ministrstvo za pravosodje (Ministero della Giustizia);

15. Ministrstvo za gospodarstvo (Ministero dell'Economia);

16. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (Ministero dell'Agricoltura, delle foreste e dell'alimentazione);

17. Ministrstvo za promet (Ministero dei Trasporti);

18. Ministrstvo za okolje, prostor in energijo (Ministero dell'Ambiente, della pianificazione territoriale e dell'energia);

19. Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve (Ministero del Lavoro, della famiglia e degli affari sociali);

20. Ministrstvo za zdravje (Ministero della Salute);

21. Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnogijo (Ministero dell'Istruzione superiore, della scienza e della tecnologia);

22. Ministrstvo za kulturo (Ministero della Cultura);

23. Ministerstvo za javno upravo (Ministero della Pubblica amministrazione);

24. Vrhovno sodišče Republike Slovenije (Corte suprema della Repubblica di Slovenia);

25. Višja sodišča (Tribunali superiori);

26. Okrožna sodišča (Tribunali distrettuali);

27. Okrajna sodišča (Tribunali circondariali);

28. Vrhovno tožilstvo Republike Slovenije (Procuratore generale della Repubblica di Slovenia);

29. Okrožna državna tožilstva (Procure distrettuali);

30. Družbeni pravobranilec Republike Slovenije (Avvocato sociale della Repubblica di Slovenia);

31. Državno pravobranilstvo Republike Slovenije (Avvocatura di Stato della Repubblica di Slovenia);

32. Upravno sodišče Republike Slovenije (Tribunale amministrativo della Repubblica di Slovenia);

33. Senat za prekrške Republike Slovenije (Sezione penale per reati minori della Repubblica di Slovenia);

34. Višje delovno in socialno sodišče v Ljubljani (Tribunale superiore sociale e del lavoro di Lubiana);

35. Delovna in sodišča (Tribunali del lavoro); e

36. Upravne note (Unità amministrative locali).

SLOVACCHIA

Ministeri e altre autorità dell'amministrazione centrale di cui alla legge n. 575/2001 Coll. relativa alla struttura delle attività del governo e delle autorità dell'amministrazione statale centrale:

1. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky (Ministero dell'Economia della Repubblica slovacca);

2. Ministerstvo financií Slovenskej republiky (Ministero delle Finanze della Repubblica slovacca);

3. Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky (Ministero dei Trasporti, dell'edilizia e dello sviluppo regionale della Repubblica slovacca);

4. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (Ministero dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale della Repubblica slovacca);

5. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (Ministero dell'Interno della Repubblica slovacca);

6. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky (Ministero della Difesa della Repubblica slovacca);

7. Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky (Ministero della Giustizia della Repubblica slovacca);

8. Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky (Ministero degli Affari esteri della Repubblica slovacca);

9. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (Ministero del Lavoro, degli affari sociali e della famiglia della Repubblica slovacca);

10. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (Ministero dell'Ambiente della Repubblica slovacca);

11. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (Ministero dell'Istruzione, della scienza, della ricerca e dello sport della Repubblica slovacca);

12. Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky (Ministero della Cultura della Repubblica slovacca);

13. Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky (Ministero dei Servizi sanitari della Repubblica slovacca);

14. Úrad vlády Slovenskej republiky (Ufficio del Governo della Repubblica slovacca);

15. Protimonopolný úrad Slovenskej republiky (Ufficio antimonopolio della Repubblica slovacca);

16. Štatistický úrad Slovenskej republiky (Ufficio statistico della Repubblica slovacca);

17. Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky (Ufficio di geodesia, cartografia e catasto della Repubblica slovacca);

18. Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (Ufficio di normazione, metrologia e prova della Repubblica slovacca);

19. Úrad pre verejné obstarávanie (Ufficio per gli appalti pubblici);

20. Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (Ufficio della proprietà industriale della Repubblica slovacca);

21. Národný bezpečnostný úrad (Autorità di sicurezza nazionale);

22. Kancelária Prezidenta Slovenskej republiky (Ufficio del Presidente della Repubblica slovacca);

23. Národná rada Slovenskej republiky (Consiglio nazionale della Repubblica slovacca);

24. Ústavný súd Slovenskej republiky (Corte costituzionale della Repubblica slovacca);

25. Najvyšší súd Slovenskej republiky (Corte suprema della Repubblica slovacca);

26. Generálna prokuratúra Slovenskej republiky (Procura generale della Repubblica slovacca);

27. Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky (Corte dei conti della Repubblica slovacca);

28. Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky (Ufficio per le telecomunicazioni della Repubblica slovacca);

29. Poštový úrad (Ufficio di amministrazione delle poste);

30. Úrad na ochranu osobných údajov (Ufficio per la protezione dei dati personali);

31. Kancelária verejného ochrancu práv (Ufficio del difensore civico); e

32. Úrad pre finančný trh (Ufficio per i mercati finanziari).

FINLANDIA

1. Oikeuskanslerinvirasto – Justitiekanslersämbetet (Ufficio del Cancelliere di giustizia);

2. Liikenne- ja Viestintäministeriö – Kommunikationsministeriet (Ministero dei Trasporti e delle comunicazioni):

   a) Viestintävirasto – Kommunikationsverket (Autorità finlandese di regolamentazione delle comunicazioni);

3. Maa- ja Metsätalousministeriö – Jord- Och Skogsbruksministeriet (Ministero dell'Agricoltura e delle foreste):

   a) Elintarviketurvallisuusvirasto – Livsmedelssäkerhetsverket (Autorità finlandese per la sicurezza alimentare); e

   b) Maanmittauslaitos – Lantmäteriverket (Agenzia finlandese per la misurazione topografica);

4. Oikeusministeriö – Justitieministeriet (Ministero della Giustizia):

   a) Tietosuojavaltuutetun toimisto – Dataombudsmannens byrå (Ufficio del mediatore per la protezione dei dati);

   b) Tuomioistuimet – Domstolar (Tribunali);

   c) Korkein oikeus – Högsta domstolen (Corte suprema);

   d) Korkein hallinto-oikeus – Högsta förvaltningsdomstolen (Corte amministrativa suprema);

   e) Hovioikeudet – hovrätter (Corti d'appello);

   f) Käräjäoikeudet – tingsrätter (Tribunali distrettuali);

   g) Hallinto-oikeudet – förvaltningsdomstolar (Tribunali amministrativi);

   h) Markkinaoikeus – Marknadsdomstolen (Tribunale commerciale);

   i) Työtuomioistuin – Arbetsdomstolen (Tribunale del lavoro);

   j) Vakuutusoikeus – Försäkringsdomstolen (Tribunale delle assicurazioni);

   k) Kuluttajariitalautakunta – Konsumenttvistenämnden (Ufficio per i reclami dei consumatori); e

   l) Vankeinhoitolaitos – Fångvårdsväsendet (Amministrazione penitenziaria);

5. Opetusministeriö – Undervisningsministeriet (Ministero dell'Istruzione):

   a) Opetushallitus – Utbildningsstyrelsen (Commissione nazionale per l'istruzione); e

   b) Valtion elokuvatarkastamo – Statens filmgranskningsbyrå (Commissione finlandese per la classificazione dei film);

6. Puolustusministeriö – Försvarsministeriet (Ministero della Difesa):

   a) Puolustusvoimat – Försvarsmakten (Forze armate finlandesi);

7. Sisäasiainministeriö – Inrikesministeriet (Ministero dell'Interno):

   a) Keskusrikospoliisi – Centralkriminalpolisen (Servizio centrale di polizia criminale);

   b) Liikkuva poliisi – Rörliga polisen (Polizia stradale nazionale);

   c) Rajavartiolaitos – Gränsbevakningsväsendet (Guardie di frontiera); e

   d) Valtion turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskukset – Statliga förläggningar för asylsökande (Centri di accoglienza statali per i richiedenti d'asilo);

8. Sosiaali- Ja Terveysministeriö – Social- Och Hälsovårdsministeriet (Ministero degli Affari sociali e della salute):

   a) Työttömyysturvalautakunta – Besvärsnämnden för utkomstskyddsärenden (Commissione di ricorso per la disoccupazione);

   b) Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunta – Besvärsnämnden för socialtrygghet (Commissione di ricorso per la sicurezza sociale);

   c) Lääkelaitos – Läkemedelsverket (Agenzia nazionale per i medicinali);

   d) Terveydenhuollon oikeusturvakeskus – Rättsskyddscentralen för hälsovården (Autorità nazionale per le questioni medico-legali); e

   e) Säteilyturvakeskus – Strålsäkerhetscentralen (Centro finlandese per la radioprotezione e la sicurezza nucleare);

9. Työ- Ja Elinkeinoministeriö – Arbets- Och Näringsministeriet (Ministero del Lavoro e dell'economia):

   a) Kuluttajavirasto – Konsumentverket (Agenzia finlandese per la tutela dei consumatori);

   b) Kilpailuvirasto – Konkurrensverket (Autorità finlandese per la concorrenza);

c) Patentti- ja rekisterihallitus – Patent- och registerstyrelsen (Ufficio brevetti e registrazioni);

d) Valtakunnansovittelijain toimisto – Riksförlikningsmännens byrå (Ufficio del conciliatore nazionale); e

e) Työneuvosto – Arbetsrådet (Consiglio del lavoro);

10. Ulkoasiainministeriö – utrikesministeriet (Ministero degli Affari esteri);

11. Valtioneuvoston kanslia – statsrådets kansli (Ufficio del Primo ministro);

12. Valtiovarainministeriö – finansministeriet (Ministero delle Finanze):

a) Valtiokonttori – Statskontoret (Tesoro nazionale);

b) Verohallinto – Skatteförvaltningen (Amministrazione fiscale);

c) Tullilaitos – Tullverket (Dogane); e

d) Väestörekisterikeskus – Befolkningsregistercentralen (Centro anagrafico);

13. Ympäristöministeriö – Miljöministeriet (Ministero dell'Ambiente):

a) Suomen ympäristökeskus - Finlands miljöcentral (Centro finlandese per l'ambiente); e

14. Valtiontalouden Tarkastusvirasto – Statens Revisionsverk (Corte dei conti nazionale).

SVEZIA

1. Akademien för de fria konsterna (Accademia reale di belle arti);

2. Allmänna reklamationsnämnden (Commissione nazionale per i reclami dei consumatori);

3. Arbetsdomstolen (Tribunale del lavoro);

4. Arbetsförmedlingen (Servizio pubblico svedese per l'impiego);

5. Arbetsgivarverk, statens (Ente nazionale dei datori di lavoro pubblici);

6. Arbetslivsinstitutet (Istituto nazionale per la vita lavorativa);

7. Arbetsmiljöverket (Autorità svedese per l'ambiente di lavoro);

8. Arkitekturmuseet (Museo svedese di architettura);

9. Ljud och bildarkiv, statens (Archivio nazionale delle immagini e dei suoni);

10. Barnombudsmannen (Ufficio del garante per l'infanzia);

11. Beredning för utvärdering av medicinsk metodik, statens (Comitato nazionale per la valutazione tecnologica dell'assistenza sanitaria);

12. Kungliga Biblioteket (Biblioteca reale);

13. Biografbyrå, statens (Commissione nazionale dei censori cinematografici);

14. Biografiskt lexikon, svenskt (Dizionario biografico svedese);

15. Bokföringsnämnden (Commissione nazionale dei principi contabili);

16. Bolagsverket (Ufficio di registrazione delle imprese svedesi);

17. Bostadskreditnämnd, statens (BKN) (Commissione per la garanzia dei crediti edilizi nazionali);

18. Boverket (Commissione nazionale per l'edilizia abitativa);

19. Brottsförebyggande rådet (Consiglio nazionale per la prevenzione della criminalità);

20. Brottsoffermyndigheten (Autorità di sostegno e risarcimento alle vittime di reati);

21. Centrala studiestödsnämnden (Commissione nazionale per il sostegno agli studenti);

22. Datainspektionen (Commissione per l'ispezione dei dati);

23. Departementen (Ministeri (amministrazioni pubbliche));

24. Domstolsverket (Amministrazione giudiziaria nazionale);

25. Elsäkerhetsverket (Commissione nazionale per la sicurezza elettrica);

26. Exportkreditnämnden (Commissione per la garanzia dei crediti all'esportazione);

27. Finansinspektionen (Autorità di vigilanza finanziaria);

28. Fiskeriverket (Direzione nazionale della pesca);

29. Folkhälsoinstitut, statens (Istituto nazionale della salute pubblica);

30. Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande, Formas (Consiglio svedese di ricerca per l'ambiente, le scienze agricole e l'assetto territoriale);

31. Fortifikationsverket (Ente nazionale delle fortificazioni);

32. Medlingsinstitutet (Ufficio nazionale di mediazione);

33. Försvarets materielverk (Amministrazione del materiale della difesa);

34. Försvarets radioanstalt (Istituto nazionale di sorveglianza radio della difesa);

35. Försvarshistoriska museer, statens (Musei svedesi di storia militare);

36. Försvarshögskolan (Accademia nazionale della difesa);

37. Försvarsmakten (Forze armate svedesi);

38. Försäkringskassan (Istituto di previdenza sociale);

39. Geologiska undersökning, Sveriges (Servizio geologico svedese);

40. Geotekniska institut, statens (Istituto geotecnico svedese);

41. Glesbygdsverket (Ente nazionale per lo sviluppo delle zone rurali);

42. Grafiska institutet och institutet för högre kommunikations- och reklamutbildning (Istituto grafico e Scuola superiore delle comunicazioni);

43. Granskningsnämnden för Radio och TV (Commissione svedese della radiodiffusione);

44. Handelsflottans kultur- och fritidsråd (Servizio svedese dei marittimi pubblici);

45. Handikappombudsmannen (Ufficio del mediatore per le persone con disabilità);

46. Haverikommission, statens (Commissione per le indagini sugli incidenti);

47. Hovrätterna (Corti d'appello) (6);

48. Hyres- och arrendenämnder (Tribunali regionali per le locazioni) (12);

49. Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (Comitato sulla responsabilità medica);

50. Högskoleverket (Ente nazionale per l'istruzione superiore);

51. Högsta domstolen (Corte suprema);

52. Institutet för psykosocial miljömedicin, statens (Istituto nazionale di medicina psicosociale);

53. Institutet för tillväxtpolitiska studier (Istituto nazionale per gli studi regionali);
54. Institutet för rymdfysik (Istituto svedese di fisica spaziale);
55. Migrationsverket (Ente nazionale per la migrazione);
56. Jordbruksverk, statens (Ente nazionale per l'agricoltura);
57. Justitiekanslern (Ufficio del Cancelliere della giustizia);
58. Jämställdhetsombudsmannen (Ufficio del garante per le pari opportunità);
59. Kammarkollegiet (Agenzia dei servizi giuridici, finanziari e amministrativi);
60. Kammarrätterna (Corti d'appello amministrative) (4);
61. Kemikalieinspektionen (Ispettorato nazionale delle sostanze chimiche);
62. Kommerskollegium (Ente nazionale per il commercio);
63. Verket för innovationssystem - VINNOVA (Ente nazionale per i sistemi innovativi);
64. Konjunkturinstitutet (Istituto nazionale per la ricerca economica);
65. Konkurrensverket (Autorità svedese per la concorrenza);
66. Konstfack (Accademia di arti, mestieri e design);
67. Konsthögskolan (Accademia di belle arti);
68. Nationalmuseum (Museo nazionale di belle arti);
69. Konstnärsnämnden (Commissione delle sovvenzioni per l'arte);
70. Konstråd, statens (Consiglio nazionale dell'arte);
71. Konsumentverket (Ente nazionale consumatori);
72. Kriminaltekniska laboratorium, statens (Laboratorio nazionale di scienza forense);
73. Kriminalvården (Laboratorio nazionale di scienza forense);
74. Kriminalvårdsnämnden (Commissione nazionale per la libertà condizionale);
75. Kronofogdemyndigheten (Autorità di esecuzione svedese);
76. Kulturråd, statens (Consiglio nazionale degli affari culturali);
77. Kustbevakningen (Guardia costiera nazionale);
78. Lantmäteriverket (Ente nazionale per l'agrimensura);
79. Livrustkammaren/Skoklosters slott/ Hallwylska museet (Arsenale reale);
80. Livsmedelsverk, statens (Ente nazionale dell'alimentazione);
81. Lotteriinspektionen (Commissione nazionale delle lotterie);
82. Läkemedelsverket (Agenzia per i prodotti medicinali);
83. Länsrätterna (Tribunali amministrativi regionali) (24);
84. Länsstyrelserna Direzioni amministrative regionali) (24);
85. Pensionsverk, statens (Ente nazionale di previdenza per i dipendenti pubblici);
86. Marknadsdomstolen (Tribunale del commercio);

87. Meteorologiska och hydrologiska institut, Sveriges (Istituto meteorologico e idrologico svedese);

88. Moderna museet (Museo di arte moderna);

89. Musiksamlingar, statens (Biblioteca musicale nazionale);

90. Naturhistoriska riksmuseet (Museo di storia naturale);

91. Naturvårdsverket (Ente nazionale di protezione dell'ambiente);

92. Nordiska Afrikainstitutet (Istituto nordico di studi africani);

93. Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap (Scuola nordica di salute pubblica);

94. Notarienämnden (Consiglio notarile);

95. Myndigheten för internationella adoptionsfrågor (Autorità nazionale svedese per le adozioni internazionali);

96. Verket för näringslivsutveckling - NUTEK (Agenzia nazionale per lo sviluppo economico e regionale);

97. Ombudsmannen mot etnisk diskriminering (Ufficio del difensore civico contro le discriminazioni fondate sull'origine etnica);

98. Patentbesvärsrätten (Tribunale dei ricorsi sui brevetti);

99. Patent- och registreringsverket (Ufficio registrazioni e brevetti);

100. Personadressregisternämnd statens, SPAR-nämnden (Commissione nazionale dell'anagrafe);

101. Polarforskningssekretariatet (Segretariato svedese per la ricerca sul Polo);

102. Presstödsnämnden (Commissione per le sovvenzioni alla stampa);

103. Radio- och TV-verket (Ente della radiotelevisione);

104. Regeringskansliet (Uffici governativi);

105. Regeringsrätten (Corte amministrativa suprema);

106. Riksantikvarieämbetet (Commissione centrale dei beni culturali);

107. Riksarkivet (Archivi nazionali);

108. Riksbanken (Banca di Svezia);

109. Riksdagsförvaltningen (Ufficio amministrativo del Parlamento svedese);

110. Riksdagens ombudsmän, JO (Ombudsmen parlamentari);

111. Riksdagens revisorer (Revisori dei conti parlamentari);

112. Riksgäldskontoret (Ufficio del debito nazionale);

113. Rikspolisstyrelsen (Direzione nazionale di polizia);

114. Riksrevisionen (Ente nazionale della revisione contabile);

115. Riksutställningar, Stiftelsen (Servizio delle esposizioni itineranti);

116. Rymdstyrelsen (Commissione nazionale dello spazio);

117. Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap (Consiglio nazionale di ricerca per la vita lavorativa e le scienze sociali);

118. Räddningsverk, statens (Ente nazionale dei servizi di soccorso);

119. Rättshjälpsmyndigheten (Autorità regionale per l'assistenza giuridica);

120. Rättsmedicinalverket (Ente nazionale di medicina legale);

121. Sameskolstyrelsen och sameskolan (Direzione scolastica sami, scuole sami);

122. Sjöfartsverket (Ente nazionale marittimo);

123. Maritima museer, statens (Musei nazionali marittimi);

124. Skatteverket (Agenzia svedese delle entrate);

125. Skogsstyrelsen (Direzione nazionale delle foreste);

126. Skolverk, statens (Ente nazionale per l'istruzione);

127. Smittskyddsinstitutet (Istituto svedese per il controllo delle malattie infettive);

128. Socialstyrelsen (Direzione nazionale della salute e del benessere);

129. Sprängämnesinspektionen (Ispettorato nazionale per le sostanze esplosive e infiammabili);

130. Statistiska centralbyrån (Istituto nazionale di statistica);

131. Statskontoret (Agenzia per lo sviluppo amministrativo);

132. Strålsäkerhetsmyndigheten (Autorità svedese per la sicurezza radioattiva);

133. Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete, SIDA (Direzione nazionale per la cooperazione internazionale allo sviluppo);

134. Styrelsen för psykologiskt försvar (Direzione nazionale per la difesa psicologica);

135. Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (Direzione nazionale per l'accreditamento);

136. Svenska Institutet, stiftelsen (Istituto svedese, fondazione);

137. Talboks- och punktskriftsbiblioteket (Biblioteca degli audiolibri e delle pubblicazioni in Braille);

138. Tingsrätterna (Tribunali distrettuali e comunali) (97);

139. Tjänsteförslagsnämnden för domstolsväsendet (Commissione per le proposte di nomina dei giudici);

140. Totalförsvarets pliktverk (Centro di arruolamento delle forze armate);

141. Totalförsvarets forskningsinstitut (Istituto nazionale di ricerca per la difesa);

142. Tullverket (Amministrazione doganale);

143. Turistdelegationen (Autorità svedese per il turismo);

144. Ungdomsstyrelsen (Direzione nazionale della gioventù);

145. Universitet och högskolor (Università e istituti universitari);

146. Utlänningsnämnden (Commissione per gli stranieri);

147. Utsädeskontroll, statens (Istituto nazionale di analisi e certificazione delle sementi);

148. Vatten- och avloppsnämnd, statens (Commissione nazionale per l'approvvigionamento idrico e le acque reflue);

149. Verket för högskoleservice (VHS) (Ente nazionale per l'istruzione superiore);

150. Verket för näringslivsutveckling (NUTEK) (Agenzia nazionale per lo sviluppo economico e regionale);

151. Vetenskapsrådet (Consiglio nazionale delle ricerche);

152. Veterinärmedicinska anstalt, statens (Istituto nazionale veterinario);

153. Väg- och transportforskningsinstitut, statens (Istituto nazionale di ricerca su strade e trasporti);

154. Växtsortnämnd, statens (Commissione nazionale delle varietà vegetali);

155. Åklagarmyndigheten (Procura nazionale); e

156. Krisberedskapsmyndigheten (Agenzia nazionale per la gestione delle emergenze).

Note all'appendice 12-A-1

1. Le amministrazioni aggiudicatrici degli Stati membri dell'Unione europea comprendono qualsiasi soggetto subordinato di tali amministrazioni aggiudicatrici, purché non provvisto di personalità giuridica distinta.

2. Gli appalti indetti da soggetti nel settore della difesa e della sicurezza sono contemplati solo per quanto riguarda i materiali non sensibili e non bellici che figurano nell'appendice 12-A-4.

3. L'articolo 12.25 non si applica ai fornitori e ai prestatori di servizi dell'Argentina di cui alla nota 1 dell'appendice 12-B-7 per quanto riguarda l'aggiudicazione degli appalti nell'Unione europea a fornitori o prestatori di servizi di Stati del Mercosur firmatari diversi dall'Argentina che sono piccole o medie imprese ([3]) in forza del diritto dell'Unione europea finché l'Unione europea non avrà accettato che l'Argentina non applica più misure differenziate a favore delle piccole e medie imprese nazionali.

([3]) L'Unione europea può definire le caratteristiche delle imprese che saranno considerate PMI tenendo conto delle specificità dei suoi diversi Stati membri, dei suoi diversi settori e delle sue diverse regioni e sulla base di uno, di alcuni o di tutti gli attributi seguenti o dei loro equivalenti: personale impiegato o occupato, valore delle vendite annuali e valore delle attività impiegate nel processo di produzione, tra gli altri, conformemente alla legislazione dell'Unione europea. Tali caratteristiche sono definite nelle disposizioni legislative e regolamentari generali dell'Unione europea, anche a livello degli Stati membri dell'Unione europea, e non nelle disposizioni legislative o regolamentari che si applicano esclusivamente agli appalti pubblici.

Appendice 12-A-2

ENTI DELL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE E LOCALE

Il capo 12 non riguarda gli enti dell'amministrazione regionale e locale. Tuttavia l'Unione europea è disposta a fornire la copertura degli enti dell'amministrazione regionale e locale alle seguenti condizioni:

Note applicabili a Argentina, Brasile e Uruguay:

1. Se l'appendice 12-C-2 e le eccezioni di cui alle note generali dell'appendice 12-C-7 sono modificate in modo da garantire un accesso soddisfacente agli appalti degli enti centrali e degli enti regionali e locali del Brasile, l'appendice 12-A-2 è modificata per fornire un livello di copertura corrispondente da parte dell'Unione europea.

2. Se l'Argentina o l'Uruguay forniscono una copertura soddisfacente degli enti regionali e locali in conformità, rispettivamente, all'appendice 12-B-2 o 12-E-2, la presente appendice è modificata per fornire un livello di copertura corrispondente da parte dell'Unione europea.

3. Qualora le consultazioni dell'Argentina o dell'Uruguay sulla copertura a livello regionale e locale, in conformità, rispettivamente, all'appendice 12-B-2 o 12-E-2, non portino a un risultato soddisfacente entro i termini ivi specificati, l'Unione europea e lo Stato del Mercosur firmatario la cui copertura non è considerata soddisfacente avviano consultazioni al fine di valutare le conseguenze per il capo 12.

Appendice 12-A-3

TUTTI GLI ALTRI ENTI

Il capo 12 non riguarda altri enti.

Appendice 12-A-4

BENI

1. Salvo diversamente disposto dal presente allegato e fatte salve le note generali dell'appendice 12-A-7, il capo 12 riguarda gli appalti di tutti i beni acquistati dai soggetti appaltanti di cui alle appendici da 12-A-1 a 12-A-3.

2. Per quanto riguarda i beni acquistati dai ministeri della Difesa e dalle agenzie per le attività di difesa o di sicurezza in Belgio, Bulgaria, Cechia, Danimarca, Germania, Estonia, Irlanda, Grecia, Spagna, Francia, Croazia, Italia, Cipro, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Ungheria, Malta, Paesi Bassi, Austria, Polonia, Portogallo, Romania, Slovenia, Slovacchia, Finlandia e Svezia, il capo 12 riguarda unicamente i beni descritti nei capitoli della nomenclatura combinata (NC) indicati di seguito:

Capitolo 25: Sale; zolfo; terre e pietre; gessi, calce e cementi.

Capitolo 26: Minerali, scorie e ceneri.

Capitolo 27: Combustibili minerali, oli minerali e prodotti della loro distillazione; sostanze bituminose; cere minerali;

tranne:

ex 27.10: carburanti speciali.

Capitolo 28: Prodotti chimici inorganici; composti inorganici od organici di metalli preziosi, di elementi radioattivi, di metalli delle terre rare o di isotopi;

tranne:

ex 2808: esplosivi;

ex 2813: esplosivi;

ex 2814: gas lacrimogeni;

ex 2825: esplosivi;

ex 2829: esplosivi;

ex 2834: esplosivi;

ex 2844: prodotti tossici;

ex 2845: prodotti tossici;

ex 2847: esplosivi;

ex 2852: prodotti tossici; o

ex 2853: prodotti tossici.

Capitolo 29: Prodotti chimici organici;

tranne:

ex 2904: esplosivi;

ex 2905: esplosivi;

ex 2908: esplosivi;

ex 2909: esplosivi;

ex 2912: esplosivi;

ex 2913: esplosivi;

ex 2914: prodotti tossici;

ex 2915: prodotti tossici;

ex 2916: prodotti tossici;

ex 2920: prodotti tossici;

ex 2921: prodotti tossici;

ex 2922: prodotti tossici;

ex 2933: esplosivi;

ex 2926: prodotti tossici; o

ex 2928: esplosivi.

Capitolo 30: Prodotti farmaceutici.

Capitolo 31: Concimi.

Capitolo 32: Estratti per concia o per tinta; tannini e loro derivati; pigmenti ed altre sostanze coloranti; pitture e vernici, mastici; inchiostri.

Capitolo 33: Oli essenziali e resinoidi; prodotti per profumeria, preparati per toeletta e preparazioni cosmetiche.

Capitolo 34: Saponi, agenti organici di superficie, preparazioni per liscivie, preparazioni lubrificanti, cere artificiali, cere preparate, prodotti per pulire e lucidare, candele e prodotti simili, paste per modelli; «cere per l'odontoiatria» e composizioni per l'odontoiatria a base di gesso.

Capitolo 35: Sostanze albuminoidi; prodotti a base di amidi o di fecole modificati; colle; enzimi.

Capitolo 37: Prodotti per la fotografia o per la cinematografia.

Capitolo 38: Prodotti vari delle industrie chimiche;

tranne:

ex 3824: prodotti tossici.

Capitolo 39: Materie plastiche e lavori di tali materie;

tranne:

ex 3912: esplosivi.

Capitolo 40: Gomma e lavori di gomma;

tranne:

ex 4011: pneumatici a prova di proiettile.

Capitolo 41: Pelli (diverse da quelle per pellicceria) e cuoio.

Capitolo 42: Lavori di cuoio o di pelli; oggetti di selleria e finimenti; oggetti da viaggio, borse, borsette e simili contenitori; lavori di budella.

Capitolo 43: Pelli da pellicceria e loro lavori; pellicce artificiali.

Capitolo 44: Legno, carbone di legna e lavori di legno.

Capitolo 45: Sughero e lavori di sughero.

Capitolo 46: Lavori di intreccio, da panieraio o da stuoiaio.

Capitolo 47: Paste di legno o di altre materie fibrose cellulosiche; carta o cartone da riciclare (avanzi o rifiuti).

Capitolo 48: Carta e cartone; lavori di pasta di cellulosa, di carta o di cartone.

Capitolo 49: Prodotti dell'editoria, della stampa o delle altre industrie grafiche; testi manoscritti o dattiloscritti e piani.

Capitolo 65: Cappelli, copricapo ed altre acconciature; loro parti.

Capitolo 66: Ombrelli (da pioggia o da sole), ombrelloni, bastoni, bastoni-sedile, fruste, frustini e loro parti.

Capitolo 67: Piume e calugine preparate e oggetti di piume o di calugine; fiori artificiali; lavori di capelli.

Capitolo 68: Lavori di pietre, gesso, cemento, amianto, mica o materie simili.

Capitolo 69: Prodotti ceramici.

Capitolo 70: Vetro e lavori di vetro.

Capitolo 71: Perle fini o coltivate, pietre preziose (gemme), pietre semipreziose (fini) o simili, metalli preziosi, metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi e lavori di queste materie; minuterie di fantasia; monete.

Capitolo 73: Lavori di ghisa, ferro o acciaio.

Capitolo 74: Rame e lavori di rame.

Capitolo 75: Nichel e lavori di nichel.

Capitolo 76: Alluminio e lavori di alluminio.

Capitolo 78: Piombo e lavori di piombo.

Capitolo 79: Zinco e lavori di zinco.

Capitolo 80: Stagno e lavori di stagno.

Capitolo 81: Altri metalli comuni; cermet; lavori di queste materie.

Capitolo 82: Utensili e utensileria; oggetti di coltelleria e posateria da tavola, di metalli comuni; parti di questi oggetti di metalli comuni;

tranne:

ex 8207: utensili di metalli comuni; o

ex 8209: utensili e parti di questi oggetti di metalli comuni.

Capitolo 83: Lavori diversi di metalli comuni.

Capitolo 84: Reattori nucleari, caldaie, macchine, apparecchi e congegni meccanici; parti di queste macchine o apparecchi;

tranne:

8407: motori;

8408: motori;

ex 8411: altri motori;

ex 8412: altri motori;

ex 8458: macchine;

ex 8486: macchine;

ex 8471: macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione;

ex 8473: parti delle macchine di cui alla voce 8471; o

ex 8401: reattori nucleari.

Capitolo 85: Macchine, apparecchi e materiale elettrico e loro parti; apparecchi per la registrazione o la riproduzione del suono, apparecchi per la registrazione o la riproduzione delle immagini e del suono per la televisione, e parti ed accessori di questi apparecchi;

tranne:

ex 8517: apparecchiature per le telecomunicazioni;

ex 8525: apparecchi trasmittenti; o

ex 8527: apparecchi trasmittenti.

Capitolo 86: Veicoli e materiale per strade ferrate o simili e loro parti; apparecchi meccanici (compresi quelli elettromeccanici) di segnalazione per vie di comunicazione;

tranne:

ex 8601: locomotive blindate elettriche;

ex 8603: altre locomotive blindate;

ex 8605: carri; o

ex 8604: carri officina.

Capitolo 87: Vetture automobili, trattori, velocipedi, motocicli ed altri veicoli terrestri, loro parti ed accessori;

tranne:

8710: carri da combattimento e autoblinde;

8701: trattori;

ex 8702: veicoli militari;

ex 8705: carri attrezzi;

ex 8711: motocicli; o

ex 8716: rimorchi.

Capitolo 89: Navigazione marittima o fluviale;

tranne:

ex 8906: navi da guerra.

Capitolo 90: Strumenti ed apparecchi di ottica, per fotografia e per cinematografia, di misura, di controllo o di precisione; strumenti ed apparecchi medico-chirurgici; parti ed accessori di questi strumenti o apparecchi;

tranne:

ex 9005: binocoli;

ex 9013: strumenti vari, laser;

ex 9014: telemetri;

ex 9028: strumenti di misurazione elettrici ed elettronici;

ex 9030: strumenti di misurazione elettrici ed elettronici;

ex 9031: strumenti di misurazione elettrici ed elettronici;

ex 9012: microscopi;

ex 9018: strumenti per la medicina;

ex 9019: apparecchi di meccanoterapia;

ex 9021: oggetti ed apparecchi di ortopedia; o

ex 9022: apparecchi a raggi X.

Capitolo 91: Orologeria.

Capitolo 92: Strumenti musicali; parti ed accessori di questi strumenti.

Capitolo 94: Mobili; mobili medico-chirurgici; oggetti letterecci e simili; apparecchi per l'illuminazione non nominati né compresi altrove; insegne pubblicitarie, insegne luminose, targhette indicatrici luminose ed oggetti simili; costruzioni prefabbricate;

tranne:

ex 9401: sedili per aeromobili.

Capitolo 96: Lavori diversi.

3. In relazione all'Argentina, il presente capo non riguarda gli appalti dei seguenti beni:

a) complementi alimentari compresi nella NC 2106.90 (Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove) e nel CPV 33616 (Vitamine) o 33617 (Integratori minerali);

b) fattore VIII concentrato compreso nella NC 3002 (Sangue umano; sangue animale preparato per usi terapeutici, profilattici o diagnostici; antisieri, altre frazioni del sangue e prodotti immunologici, anche modificati o ottenuti mediante procedimenti biotecnologici; vaccini, tossine, colture di microorganismi (esclusi i lieviti) e prodotti simili; colture cellulari, anche modificate: antisieri, altre frazioni del sangue e prodotti immunologici, anche modificati o ottenuti mediante procedimenti biotecnologici) e nel CPV 336515 (Immunosieri e immunoglobuline);

c) interferone beta, peginterferone alfa-2-a, basiliximab (DCI), bevacizumab (DCI), daclizumab (DCI), etanercept (DCI), gemtuzumab ozogamicin (DCI), oprelvekina (DCI), rituximab (DCI) e trastuzumab (DCI); compresi nella NC 3002.15 (Prodotti immunologici, presentati sotto forma di dosi o condizionati per la vendita al minuto) e nel CPV 336515 (Immunosieri e immunoglobuline) o 33652 (Agenti antineoplastici e immunomodulatori);

d) vaccini per la medicina umana compresi nella NC 3002.41 e nel CPV 336516;

e) medicamenti costituiti da prodotti miscelati tra loro, preparati per scopi terapeutici o profilattici, ma non presentati sotto forma di dosi, né condizionati per la vendita al minuto, compresi nella NC 3003 e nel CPV 336 (Prodotti farmaceutici);

f) medicamenti costituiti da prodotti anche miscelati, preparati per scopi terapeutici o profilattici, presentati sotto forma di dosi (compresi i prodotti destinati alla somministrazione per assorbimento percutaneo) o condizionati per la vendita al minuto, compresi nella NC 3004 e nel CPV 336 (Prodotti farmaceutici);

g) ovatte, garze, bende e prodotti analoghi (per esempio: medicazioni, cerotti, senapismi), impregnati o ricoperti di sostanze farmaceutiche o condizionati per la vendita al minuto per usi medici, chirurgici, odontoiatrici o veterinari, compresi nella NC 3005 e nel CPV 331411 (Fasciature, grappette, suture, legature);

h) preparazioni e prodotti farmaceutici elencati nella nota 4 del CAPITOLO 30 della nomenclatura NC (compresi anche i reattivi per la determinazione dei gruppi o dei fattori sanguigni), compresi nella NC 3006 e nei CPV 331411 (Fasciature, grappette, suture, legature), 33696 (Reagenti e mezzi di contrasto), 3369711 (Cementi per ricostruzione ossea), 331418 (Materiale di consumo odontoiatrico), 33141623 (Cassette di pronto soccorso), 3364142 (Contraccettivi chimici) o 33695 (Tutti gli altri medicinali non terapeutici);

i) sterilizzatori medico-chirurgici o di laboratorio compresi nella NC 8419.20 e nel CPV 33191 (Apparecchi per la sterilizzazione, la disinfezione e l'igiene);

j) strumenti ed apparecchi per la medicina, la chirurgia, l'odontoiatria e la veterinaria, compresi gli apparecchi di scintigrafia ed altri apparecchi elettromedicali, nonché gli apparecchi per controlli oftalmici compresi nella NC 9018 e nel CPV 331 (Apparecchiature mediche)

tranne quelli compresi:

nella NC 9018.19 (Altri strumenti ed apparecchi per la medicina, la chirurgia, l'odontoiatria e la veterinaria, compresi gli apparecchi di scintigrafia ed altri apparecchi elettromedicali, nonché gli apparecchi per controlli oftalmici);

nella NC 9018.20 (Apparecchi a raggi ultravioletti o infrarossi);

nella NC 9018.41.00 (Trapani per denti, anche comprendenti, su un basamento comune, altre apparecchiature per dentisti);

nella NC 9018.50.90 (Altri strumenti ed apparecchi per l'oftalmologia: ottici);

nella NC 9018.90.84 (Solo incubatrici artificiali per bambini e apparecchi per la misura della pressione arteriosa);

nel CPV 331583 (Apparecchi medici a raggi ultravioletti);

nel CPV 3313151 (Trapani odontoiatrici);

nel CPV 33122 (Attrezzature per oftalmologia - solo ottiche); o

nel CPV 33152 (Incubatrici);

k) apparecchi di meccanoterapia; apparecchi per massaggio; apparecchi di psicotecnica; apparecchi di ozonoterapia, di ossigenoterapia, di aerosolterapia, apparecchi respiratori di rianimazione ed altri apparecchi di terapia respiratoria compresi nella NC 9019 e nei CPV 33154 (Apparecchi per meccanoterapia), 33155 (Attrezzatura per fisioterapia), 33157 (Apparecchi per psicoterapia) o 33156 (Apparecchi per ossigenoterapia e apparecchi respiratori);

l) oggetti ed apparecchi di ortopedia, comprese le cinture e le fasce medico-chirurgiche e le stampelle; stecche, docce ed altri oggetti ed apparecchi per fratture; oggetti ed apparecchi di protesi; apparecchi per facilitare l'audizione ai sordi ed altri apparecchi da tenere in mano, da portare sulla persona o da inserire nell'organismo, per compensare una deficienza o un'infermità compresi nella NC 9021 e nel CPV 331417 (Materiale ortopedico)

tranne quelli compresi:

nella NC 9021.21 (Denti artificiali);

nella NC 9021.31.00 (Protesi articolari);

nella NC 9021.40.00 (Apparecchi per facilitare l'audizione ai sordi, escluse le parti ed accessori);

nella NC 9021.90 (Altri apparecchi per compensare una deficienza o un'infermità);

nel CPV 3314182 (Denti);

nel CPV 3314175 (Articolazioni artificiali) o

nel CPV 33185 (Audioprotesi);

m) apparecchi a raggi X ed apparecchi che utilizzano le radiazioni alfa, beta, gamma o altre radiazioni ionizzanti, anche per uso medico, chirurgico, odontoiatrico o veterinario, compresi gli apparecchi di radiofotografia o di radioterapia, i tubi a raggi X e gli altri dispositivi generatori di raggi X, i generatori di tensione, i quadri di comando, gli schermi, i tavoli, le poltrone e supporti simili di esame o di trattamento; compresi nella NC 9022 e nel CPV 33151 (Presidi ed apparecchi per radioterapia); e

n) densimetri, aerometri, pesaliquidi e strumenti simili a galleggiamento, termometri, pirometri, barometri, igrometri e psicometri, registratori o no, anche combinati fra loro compresi nella NC 9025 e nei CPV 38411 (Idrometri), 38412 (Termometri), 38413 (Pirometri), 38414 (Igrometri) o 38415 (Psicrometri).

4. In relazione al Brasile, nella misura in cui sono contemplati nella presente appendice, sono esclusi tutti i beni del settore sanitario.

Appendice 12-A-5

SERVIZI, DIVERSI DA QUELLI DI COSTRUZIONE

Fatte salve le note relative alla presente appendice e le note generali dell'appendice 12-A-7, il capo 12 riguarda, per quanto concerne gli appalti indetti dai soggetti appaltanti di cui alle appendici da 12-A-1 a 12-A-3, i servizi indicati di seguito, diversi da quelli di costruzione, identificati conformemente alla classificazione centrale dei prodotti (CPC) provvisoria delle Nazioni Unite di cui al documento MTN. GNS/W/120 ([1]).

Servizi	N. di riferimento CPC
Servizi di manutenzione e riparazione	6112, 6122, 633, 886
Servizi di trasporto terrestre, inclusi i servizi di veicoli blindati, e servizi di corriere, escluso il trasporto di posta	712 (tranne 71235), 7512, 87304
Servizi di trasporto aereo di passeggeri e merci, escluso il trasporto di posta	73 (tranne 7321)
Trasporto di posta per via terrestre, eccetto per ferrovia, e per via aerea	71235, 7321
Servizi di telecomunicazione	752
Servizi finanziari	ex 81
a) Servizi assicurativi	812, 814
b) Servizi bancari e d'investimento***	
Servizi informatici e affini	84
Servizi di contabilità e di tenuta dei libri contabili	862
Servizi di ricerche di mercato e sondaggi d'opinione	864
Servizi di consulenza gestionale e affini	865, 866****
Servizi di architettura; servizi di ingegneria e di ingegneria integrata, servizi urbanistici e paesaggistici; servizi correlati di consulenza scientifica e tecnica; servizi tecnici di prova e analisi	867
Servizi pubblicitari	871
Servizi di pulizia degli edifici e di gestione delle proprietà immobiliari	874, da 82201 a 82206
Servizi di editoria e di stampa per conto terzi	88442
Smaltimento dei rifiuti solidi e delle acque di scarico, servizi igienico-sanitari e simili	94

([1]) Classificazione per settore dei servizi, nota del segretariato del GATT del 10 luglio 1991.

Note all'appendice 12-A-5

1. Un appalto indetto dai soggetti appaltanti che figurano nelle appendici 12-A-1, 12-A-2 e 12-A-3 per un servizio compreso nella presente appendice è un appalto disciplinato in relazione al fornitore di servizi del Mercosur solo nella misura in cui il Mercosur abbia contemplato tale servizio nell'appendice 12-B-5, 12-C-5, 12-D-5 o 12-E-5 rispettivamente.

2. Il capo 12 non si applica ai servizi che gli enti devono appaltare a un altro soggetto in forza di un diritto esclusivo stabilito da una legge, un regolamento o una disposizione amministrativa pubblicati.

3. Per quanto riguarda i servizi bancari e d'investimento, il capo 12 non si applica alla fornitura o all'acquisizione di servizi fiduciari o di deposito, di servizi di liquidazione e di gestione rivolti a enti finanziari regolamentati o di servizi connessi alla vendita, al rimborso e alla distribuzione di titoli del debito pubblico, compresi i prestiti e i titoli di Stato, i certificati di credito e altri titoli.

   In Svezia i pagamenti degli enti pubblici e quelli a loro favore devono essere effettuati tramite il sistema di postagiro svedese (Postgiro).

4. Per quanto riguarda i servizi di cui alla CPC 866, il capo 12 non si applica ai servizi di arbitrato e di conciliazione.

5. In relazione al Brasile, nella misura in cui sono contemplati nella presente appendice, sono esclusi tutti i servizi del settore sanitario.

Appendice 12-A-6

SERVIZI DI COSTRUZIONE E CONCESSIONI DI LAVORI

A. Servizi di costruzione:

1. Fatte salve le note generali dell'appendice 12-A-7, il capo 12 riguarda tutti i servizi di costruzione elencati nella divisione 51 della classificazione centrale dei prodotti provvisoria acquistati dai soggetti appaltanti di cui alle appendici da 12-A-1 a 12-A-3.

2. Un «contratto di servizi di costruzione» è un contratto avente come obiettivo la realizzazione, tramite qualsiasi mezzo, di opere civili o immobiliari, ai sensi della divisione 51 della CPC.

3. Un appalto indetto dai soggetti appaltanti di cui alle appendici da 12-A-1 a 12-A-3 per un servizio di costruzione compreso nell'appendice 12-A-6 è un appalto disciplinato in relazione a un fornitore di servizi dello Stato del Mercosur firmatario solo nella misura in cui lo Stato del Mercosur firmatario interessato abbia contemplato tale servizio di costruzione nell'appendice 12-B-6, 12-C-6, 12-D-6 o 12-E-6 rispettivamente.

B. Concessioni di lavori:

1. Ai contratti di concessione di lavori aggiudicati dai soggetti appaltanti di cui all'appendice 12-A-1 si applicano gli articoli 12.6 e 12.11, limitatamente ai prestatori di servizi di costruzione di Argentina e Brasile, a condizione che il loro valore sia pari o superiore a 5 000 000 (cinque milioni) DSP.

2. Ai fini della presente appendice, per «contratto di concessione di lavori» si intende un contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto in virtù del quale i soggetti appaltanti affidano l'esecuzione di lavori ad uno o più operatori economici, ove il corrispettivo consista unicamente nel diritto di gestire i lavori oggetto del contratto o in tale diritto accompagnato da un prezzo. L'aggiudicazione di una concessione di lavori comporta il trasferimento agli operatori economici di un rischio operativo legato alla gestione di tali lavori, comprendente un rischio sul lato della domanda o sul lato dell'offerta o entrambi. Il recupero degli investimenti effettuati o dei costi sostenuti nella gestione dei lavori non dovrebbe essere garantito.

Appendice 12-A-7

NOTE GENERALI

1. Si applicano le note seguenti:

   a) il capo 12 non si applica agli appalti di prodotti agricoli nel quadro di programmi di sostegno all'agricoltura e di programmi alimentari, ad esempio gli aiuti alimentari, compresi gli aiuti di emergenza;

   b) il capo 12 non si applica agli appalti aventi per oggetto l'acquisizione, lo sviluppo, la produzione o la coproduzione di programmi da parte delle emittenti e agli appalti concernenti il tempo di trasmissione;

   c) gli appalti aggiudicati dai soggetti appaltanti di cui alle appendici 12-A-1 e 12-A-2 in relazione ad attività nei settori dell'acqua potabile, dell'energia, dei trasporti e delle poste non rientrano nel capo 12, se non contemplati dall'appendice 12-A-3; e

   d) per quanto riguarda le isole Åland (Ahvenanmaa), si applicano le condizioni particolari del protocollo n. 2 concernente le Isole Åland del trattato di adesione della Finlandia all'Unione europea, concluso a Bruxelles il 26 luglio 1994.

2. L'allegato 12-A si applica ai beni, ai servizi, ai prestatori di servizi e ai fornitori del Paraguay a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo alla data di applicazione dell'allegato 12-D. Se il Paraguay non effettua la notifica scritta di cui all'allegato 12-D, l'allegato 12-A non si applica ai beni, ai servizi, ai prestatori di servizi e ai fornitori del Paraguay.

ALLEGATO 12-B

ARGENTINA

Appendice 12-B-1

ENTI DELL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE

Fatte salve le note generali dell'appendice 12-B-7, il capo 12 si applica agli appalti indetti dagli enti dell'Argentina elencati nella presente appendice, se il valore dell'appalto stimato conformemente all'articolo 12.4 è pari o superiore alle seguenti soglie:

a) per i beni e i servizi

i) dalla data di entrata in vigore del presente accordo fino alla fine del 5º (quinto) anno successivo alla data di entrata in vigore: 800 000 DSP (ottocentomila);

ii) dal 6º (sesto) anno fino alla fine del 10º (decimo) anno successivo alla data di entrata in vigore del presente accordo: 500 000 DSP (cinquecentomila);

iii) dall'11º (undicesimo) anno fino alla fine del 15º (quindicesimo) anno successivo alla data di entrata in vigore del presente accordo: 300 000 DSP (trecentomila);

iv) dal 16º (sedicesimo) anno successivo alla data di entrata in vigore del presente accordo: 130 000 DSP (centotrentamila);

b) per i servizi di costruzione

i) dalla data di entrata in vigore del presente accordo fino alla fine del 5º (quinto) anno successivo alla data di entrata in vigore: 8 000 000 DSP (otto milioni);

ii) dal 6º (sesto) anno successivo alla data di entrata in vigore del presente accordo: 5 000 000 DSP (cinque milioni).

Il capo 12 si applica agli enti pubblici argentini elencati di seguito:

1. Amministrazione centrale [1]

Il capo 12 si applica a tutti gli enti dell'amministrazione centrale elencati di seguito, compresi gli enti centralizzati subordinati (secretarías, subsecretarías, direcciones nacionales, direcciones simples y organismos desconcentrados) [2], a meno che non siano espressamente esclusi:

— Presidencia de la Nación (esclusa l'Agencia Federal de Inteligencia);

— Jefatura de Gabinete de Ministros;

— Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda;

— Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto;

— Ministerio de Justicia y Derechos Humanos;

— Ministerio de Seguridad;

— Ministerio de Defensa;

— Ministerio de Hacienda;

[1] Si precisa che l'amministrazione centrale non comprende gli enti o gli organismi decentralizzati, le imprese statali e altri enti o organismi della pubblica amministrazione nazionale.

[2] Si precisa che la traduzione in italiano è la seguente: segretariati, sottosegretariati, direzioni nazionali, direzioni semplici e enti o organismi decentrati.

— Ministerio de Producción y Trabajo;

— Ministerio de Transporte;

— Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología;

— Ministerio de Salud y Desarrollo Social; e

— Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca.

2. Enti decentralizzati

— Sindicatura General de la Nación;

— Instituto Nacional del Agua;

— Dirección Nacional del Registro Nacional de las Personas;

— Dirección Nacional de Migraciones;

— Tribunal de Tasaciones de la Nación;

— Instituto Nacional de Asuntos Indígenas;

— Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo;

— Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos;

— Comisión Nacional de Valores;

— Superintendencia de Seguros de la Nación;

— Superintendencia de Servicios de Salud;

— Tribunal Fiscal de la Nación;

— Unidad de Información Financiera;

— Instituto Nacional de Tecnología Industrial;

— Instituto Nacional de la Propiedad Industrial;

— Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria;

— Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero;

— Instituto Nacional de Vitivinicultura;

— Instituto Nacional de Semillas;

— Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria;

— Instituto Nacional de Promoción Turística;

— Dirección Nacional de Vialidad;

— Comisión Nacional de Regulación del Transporte;

— Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos;

— Administración Nacional de Aviación Civil;

— Junta de Investigación de Accidentes de Aviación Civil;

— Servicio Geológico Minero Argentino;

— Ente Nacional Regulador del Gas;

— Ente Nacional Regulador de la Electricidad;

— Ente Nacional de Comunicaciones;

— Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU);

— Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET);

— Biblioteca Nacional «Dr. Mariano Moreno»;

— Instituto Nacional del Teatro;

— Fondo Nacional de las Artes;

— Superintendencia de Riesgos del Trabajo;

— Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante;

— Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud Dr. Carlos Malbrán;

— Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofísica del Sur Dr. Juan Otimio Tesone;

— Administración de Parques Nacionales;

— Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social; e

— Teatro Nacional Cervantes.

3. Istituti di previdenza sociale

— Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía Federal Argentina;

— Instituto de Ayuda Financiera para pago de Retiros y Pensiones Militares; e

— Administración Nacional de la Seguridad Social.

Appendice 12-B-2

ENTI DELL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE E LOCALE

L'Argentina avvia procedure di consultazione interna con i suoi governi provinciali e con il governo della città autonoma di Buenos Aires al fine di garantire un livello soddisfacente di copertura a livello regionale e locale. Le consultazioni sono condotte con l'obiettivo di coinvolgere tutti gli enti nell'ambito di tali amministrazioni regionali e locali. La copertura è considerata soddisfacente se comprende amministrazioni regionali e locali che generano almeno il 65 % (sessantacinque per cento) del PIL nazionale ([1]).

L'Argentina conclude tali consultazioni entro 2 (due) anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo e ne notifica immediatamente i risultati all'Unione europea.

A condizione che sia stata raggiunta la copertura soddisfacente di cui al primo paragrafo della presente appendice, il consiglio per il commercio adotta una decisione per modificare di conseguenza la presente appendice.

Qualora le consultazioni a livello regionale e locale non portino a un risultato soddisfacente entro il termine stabilito, l'Unione europea e l'Argentina si consultano al fine di valutare le conseguenze per il capo 12.

([1]) Ai fini del calcolo della copertura soddisfacente, si utilizza come riferimento il PIL nazionale dell'anno di entrata in vigore del presente accordo, calcolato dall'Istituto nazionale di statistica e censimento (INDEC) dell'Argentina.

Appendice 12-B-3

ALTRI ENTI

Il capo 12 non riguarda altri enti.

Appendice 12-B-4

BENI

Fatte salve le note relative alla presente appendice e le note generali dell'appendice 12-B-7, il capo 12 riguarda tutti gli appalti pubblici di beni indetti dagli enti argentini che figurano nell'appendice 12-B-1, ad eccezione dei beni che corrispondono ai codici del sistema armonizzato (SA) elencati di seguito:

— 8528: Monitor e proiettori, senza apparecchio ricevente per la televisione incorporato; apparecchi riceventi per la televisione, anche incorporanti un apparecchio ricevente per la radiodiffusione o la registrazione o la riproduzione del suono o di immagini;

— 9403: Altri mobili e loro parti;

— 8415: Macchine ed apparecchi per il condizionamento dell'aria comprendenti un ventilatore a motore e dei dispositivi atti a modificare la temperatura e l'umidità, compresi quelli nei quali il grado igrometrico non è regolabile separatamente;

— 940130: Mobili per sedersi girevoli, regolabili in altezza;

— 4802: Carta e cartone, non patinati né spalmati, dei tipi utilizzati per la scrittura, la stampa o altri scopi grafici, e carta e cartone per schede o nastri da perforare, non perforati, in rotoli o in fogli di forma quadrata o rettangolare, di qualunque formato, diversi dalla carta delle voci 48.01 o 48.03; carta e cartone fabbricati a mano;

— 3215: Inchiostri da stampa, inchiostri per scrivere o da disegno ed altri inchiostri, anche concentrati o in forme solide;

— 4901: Libri, opuscoli e stampati simili, anche in fogli sciolti.

Note all'appendice 12-B-4:

Sono esclusi dal capo 12 gli appalti indetti dai seguenti ministeri per i beni espressi nel sistema armonizzato (SA) elencati di seguito:

Ministerio de Defensa e Ministerio de Seguridad:

— 61: Indumenti ed accessori di abbigliamento, a maglia;

— 62: Indumenti ed accessori di abbigliamento, diversi da quelli a maglia;

— 4203: Indumenti ed accessori di abbigliamento di cuoio o di pelli, naturali o ricostituiti;

— 64: Calzature, ghette ed oggetti simili; parti di questi oggetti;

— 6506.10: Solo caschi antiproiettile;

— 6307.90.90: Solo giubbotti antiproiettile;

— Attrezzatura militare;

— 8904: Rimorchiatori e spintori;

— 8906: Altre navi, comprese le navi da guerra e le imbarcazioni di salvataggio diverse da quelle a remi.

Ministerio de Seguridad:

— 8702: Autoveicoli per il trasporto di dieci persone o più, compreso il conducente;

— 8703: Autoveicoli da turismo ed altri autoveicoli costruiti principalmente per il trasporto di persone (diversi da quelli della voce 8702), compresi gli autoveicoli del tipo «break» e le auto da corsa;

— 8704: Autoveicoli per il trasporto di merci;

— 8705: Autoveicoli per usi speciali, diversi da quelli costruiti principalmente per il trasporto di persone o di merci (per esempio: carro attrezzi, gru-automobili, autopompe antincendio, autocarri betoniere, auto-spazzatrici, autoveicoli spanditori, autocarri-officina, autovetture radiologiche);

— 8903: Solo imbarcazioni.

Ministerio de salud y desarrollo social:

— 2005: Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, non congelati, diversi dai prodotti della voce 20.06;

— 0402: Latte e crema di latte, concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti;

— 1006: Riso;

— 1902: Paste alimentari, anche cotte o farcite (di carne o di altre sostanze) oppure altrimenti preparate, quali spaghetti, maccheroni, tagliatelle, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; cuscus, anche preparato;

— 2106.90.30: Complementi alimentari;

— 3002.12.23: Fattore VIII concentrato;

— 3002.15.10: Interferone beta; peginterferone alfa-2-a;

— 3002.15.20: Basiliximab (DCI); bevacizumab (DCI); daclizumab (DCI); etanercept (DCI); gemtuzumab ozogamicin (DCI); oprelvekina (DCI); rituximab (DCI); trastuzumab (DCI);

— 3002.20: Vaccini per la medicina umana;

— 3003: Medicamenti (esclusi i prodotti delle voci 30.02, 30.05 o 30.06) costituiti da prodotti miscelati tra loro, preparati per scopi terapeutici o profilattici, ma non presentati sotto forma di dosi, né condizionati per la vendita al minuto;

— 3004: Medicamenti (esclusi i prodotti delle voci 30.02, 30.05 o 30.06) costituiti da prodotti anche miscelati, preparati per scopi terapeutici o profilattici, presentati sotto forma di dosi (compresi i prodotti destinati alla somministrazione per assorbimento percutaneo) o condizionati per la vendita al minuto;

— 3005: Ovatte, garze, bende e prodotti analoghi (per esempio: medicazioni, cerotti, senapismi), impregnati o ricoperti di sostanze farmaceutiche o condizionati per la vendita al minuto per usi medici, chirurgici, odontoiatrici o veterinari;

— 3006: Preparazioni e prodotti farmaceutici elencati nella nota 4 del corrispondente capitolo del SA;

— 8419.20: Sterilizzatori medico-chirurgici o di laboratorio;

— 9018: Strumenti ed apparecchi per la medicina, la chirurgia, l'odontoiatria e la veterinaria, compresi gli apparecchi di scintigrafia ed altri apparecchi elettromedicali, nonché gli apparecchi per controlli oftalmici;

— 9019: Apparecchi di meccanoterapia; apparecchi per massaggio; apparecchi di psicotecnica; apparecchi di ozonoterapia, di ossigenoterapia, di aerosolterapia, apparecchi respiratori di rianimazione ed altri apparecchi di terapia respiratoria;

— 9021: Oggetti ed apparecchi di ortopedia, comprese le cinture e le fasce medico-chirurgiche e le stampelle; stecche, docce ed altri oggetti ed apparecchi per fratture; oggetti ed apparecchi di protesi; apparecchi per facilitare l'audizione ai sordi ed altri apparecchi da tenere in mano, da portare sulla persona o da inserire nell'organismo, per compensare una deficienza o un'infermità;

— 9022: Apparecchi a raggi X ed apparecchi che utilizzano le radiazioni alfa, beta o gamma, anche per uso medico, chirurgico, odontoiatrico o veterinario, compresi gli apparecchi di radiofotografia o di radioterapia, i tubi a raggi X e gli altri dispositivi generatori di raggi X, i generatori di tensione, i quadri di comando, gli schermi, i tavoli, le poltrone e supporti simili di esame o di trattamento;

— 9025: Densimetri, aerometri, pesaliquidi e strumenti simili a galleggiamento, termometri, pirometri, barometri, igrometri e psicometri, registratori o no, anche combinati fra loro.

Appendice 12-B-5

SERVIZI

Fatte salve le note generali dell'appendice 12-B-7, il capo 12 riguarda tutti gli appalti pubblici dei servizi elencati di seguito, indetti dagli enti argentini che figurano nell'appendice 12-B-1. I servizi elencati di seguito sono identificati conformemente alla classificazione centrale dei prodotti (CPC) provvisoria delle Nazioni Unite di cui al documento MTN.GNS/W/120.

CLASSIFICAZIONE PER SETTORE DEI SERVIZI [1]

SETTORI E SOTTOSETTORI	CPC CORRISPONDENTE
1. SERVIZI ALLE IMPRESE	Sezione B
A. Servizi professionali	
a. Servizi di contabilità e di tenuta dei libri contabili	862
B. Servizi informatici e affini	
a. Servizi di consulenza per l'installazione di hardware	841
b. Servizi di implementazione di software	842
c. Servizi di elaborazione dati	843
d. Servizi di banche dati	844
e. Altri	845+849
F. Altri servizi alle imprese	
a. Servizi pubblicitari	871
b. Servizi di ricerche di mercato e sondaggi d'opinione	864
c. Servizi di consulenza gestionale	865
d. Servizi connessi alla consulenza gestionale	866
e. Servizi tecnici di prova e analisi	8676

[1] L'asterisco (*) nella presente appendice indica che il servizio specificato fa parte di una voce CPC più aggregata, specificata altrove in questa classificazione.
Il doppio asterisco (**) nella presente appendice indica che il servizio specificato costituisce solo una parte delle attività contemplate dal numero CPC (ad esempio, la messaggeria vocale è solo uno dei componenti della voce CPC 7523).

SETTORI E SOTTOSETTORI	CPC CORRISPONDENTE
h. Servizi connessi al settore minerario	883+5115
m. Servizi correlati di consulenza scientifica e tecnica	8675
n. Manutenzione e riparazione di attrezzature (escluse le imbarcazioni marittime, gli aeromobili o altri mezzi di trasporto)	663+8861-8866
o. Servizi di pulizia degli edifici	874
p. Servizi fotografici (esclusi i servizi fotografici specializzati e i servizi di sviluppo di pellicole cinematografiche) (CPC 87504 e 87506)	875
q. Servizi di imballaggio	876
r. Stampa, editoria	88442
s. Servizi congressuali	87909*
2. SERVIZI DI COMUNICAZIONE	
B. Servizi di corriere	7512
C. Servizi di telecomunicazione: non comprende la fornitura di attrezzature satellitari per satelliti geostazionari artificiali nei servizi satellitari fissi.	
a. Servizi di telefonia vocale	7521
b. Servizi di trasmissione dati a commutazione di pacchetto	7523**
c. Servizi di trasmissione dei dati a commutazione di circuito	7523**
d. Servizi di telex	7523**
e. Servizi telegrafici	7522
f. Servizi di fax	7521**+7529**
g. Servizi relativi ai circuiti privati affittati	7522**+7523**
h. Posta elettronica	7523**
i. Messaggeria vocale	7523**
j. Informazioni online ed estrazione di banche dati	7523**
k. Scambio elettronico di dati (EDI)	7523**
l. Servizi di fax potenziati/a valore aggiunto, compresi i servizi di archiviazione e inoltro e di archiviazione ed estrazione dati	7523**

SETTORI E SOTTOSETTORI	CPC CORRISPONDENTE
m. Conversione di codici e protocolli	n.d.
n. Elaborazione delle informazioni e/o dei dati online (compresa l'elaborazione delle transazioni)	843**
o. altri	
6. SERVIZI AMBIENTALI	
A. Servizi di smaltimento delle acque reflue	9401
B. Servizi di smaltimento dei rifiuti	9402
C. Servizi di disinfestazione e servizi simili	9403
9. TURISMO E SERVIZI CONNESSI AI VIAGGI	
A. Hotel e ristoranti (compresi i servizi di catering)	641-643
B. Servizi delle agenzie di viaggio e degli operatori turistici	7471
C. Servizi delle guide turistiche	7472

Appendice 12-B-6

SERVIZI DI COSTRUZIONE E CONCESSIONI DI LAVORI

1. SERVIZI DI COSTRUZIONE

Fatte salve le note relative alla presente appendice e le note generali dell'appendice 12-B-7, il capo 12 riguarda tutti gli appalti pubblici di servizi di costruzione elencati nella divisione 51 della classificazione centrale dei prodotti provvisoria indetti dagli enti argentini che figurano nell'appendice 12-B-1.

2. CONCESSIONI DI LAVORI

Se i contratti di concessione di lavori sono aggiudicati da enti elencati nell'appendice 12-B-1, e fatte salve le soglie applicabili ai contratti di servizi di costruzione di cui all'appendice 12-B-1, gli unici articoli del capo 12 che vi si applicano sono gli articoli 12.6 e 12.11.

Ai fini della presente appendice, per «contratti di concessione di lavori» si intende qualsiasi accordo contrattuale che ha per oggetto principale la costruzione o il risanamento di infrastrutture fisiche, impianti, edifici, installazioni o altre opere pubbliche e ai termini del quale il soggetto appaltante conferisce al fornitore, mediante un contratto e per un periodo determinato, la proprietà a titolo temporaneo o il diritto di controllare e di gestire tali opere, nonché di esigere un pagamento per il loro uso, per la durata del contratto.

Nota all'appendice 12-B-6:

Per gli appalti di beni connessi a un contratto di servizi di costruzione, compresi i contratti di concessione di lavori, l'Argentina si riserva il diritto di applicare preferenze di prezzo a norma della propria legislazione per i seguenti beni, espressi nel sistema armonizzato (SA), per i periodi transitori elencati di seguito:

— SA 8410 ([1]) e SA 8504 ([2]): dalla data di entrata in vigore del presente accordo fino alla fine del 9° (nono) anno successivo alla data di entrata in vigore; a partire dal 10° (decimo) anno successivo alla data di entrata in vigore del presente accordo non si applicheranno preferenze di prezzo; e

— SA 8414 ([3]) e SA 8428 ([4]): dalla data di entrata in vigore del presente accordo fino alla fine del 4° (quarto) anno successivo alla data di entrata in vigore; a partire dal 5° (quinto) anno successivo alla data di entrata in vigore del presente accordo non si applicheranno preferenze di prezzo.

([1]) Turbine idrauliche, ruote idrauliche e loro regolatori.
([2]) Trasformatori elettrici, convertitori elettrici statici (per esempio: raddrizzatori), bobine di reattanza e bobine di autoinduzione.
([3]) Pompe per aria o per vuoto, compressori di aria o di altri gas e ventilatori; cappe aspiranti ad estrazione o a riciclaggio, con ventilatore incorporato, anche filtranti.
([4]) Altre macchine ed apparecchi di sollevamento, di carico, di scarico o di movimentazione (per esempio: ascensori, scale meccaniche, trasportatori, teleferiche).

Appendice 12-B-7

NOTE GENERALI

Le seguenti note generali si applicano al capo 12:

1. Il capo 12 non si applica ad alcuna forma di preferenza o vantaggio a favore delle PMI ([1]). La preferenza o il vantaggio possono comprendere qualsiasi preferenza di prezzo, il diritto di migliorare l'offerta iniziale o il diritto esclusivo di fornire un bene o un servizio. Anche le imprese dell'Unione europea registrate come microimprese e piccole e medie imprese in Argentina potranno accedere alle preferenze o ai vantaggi di cui sopra. Si precisa che le imprese dell'Unione europea possono registrarsi come microimprese e piccole e medie imprese in Argentina conformemente ai requisiti stabiliti dal pertinente diritto applicabile.

2. Il capo 12 non si applica agli appalti pubblici pre-commerciali volti a promuovere lo sviluppo di soluzioni innovative per le esigenze del settore pubblico. Gli appalti pubblici pre-commerciali comprendono l'idea del prodotto, la progettazione di soluzioni, la creazione di prototipi, lo sviluppo originale e la convalida o il collaudo di una serie limitata di primi prodotti.

   Ogni 3 (tre) anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo, l'Argentina informa l'Unione europea in merito agli appalti pubblici pre-commerciali indetti durante tale periodo.

3. Il capo 12 non si applica alle concessioni di servizi.

4. Il capo 12 non si applica agli appalti pubblici di beni e servizi forniti da stabilimenti produttivi di aziende agricole a conduzione familiare o cooperative agricole a conduzione familiare iscritte in un registro nazionale delle aziende agricole a conduzione familiare indetti dal governo nazionale per la fornitura di alimenti in ospedali, scuole, mense comunitarie, istituzioni del sistema penitenziario nazionale, forze armate e altre istituzioni pubbliche del governo nazionale.

5. Nonostante l'articolo 12.14, paragrafo 5, l'Argentina può escludere un fornitore:

   a) se nei confronti del fornitore è stato disposto il rinvio a giudizio per reati contro il patrimonio, contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica e la buona fede, o per riciclaggio di capitali o altri reati finanziari, o per reati di cui alla Convenzione interamericana contro la corruzione, adottata in occasione della terza sessione plenaria tenutasi il 29 marzo 1996; o

   b) se il fornitore è:

      i) un agente o un funzionario del settore pubblico argentino; o

      ii) un'impresa nella quale tale agente o funzionario detiene una partecipazione sufficiente per controllare il processo decisionale dell'impresa.

   Si precisa che, negli appalti nell'ambito del regime di partenariato pubblico-privato, il riferimento al fallimento di cui all'articolo 12.14, paragrafo 5, lettera a), comprende una procedura di insolvenza in corso.

6. L'Argentina si riserva il diritto di aggiudicare appalti con procedure diverse dalle gare aperte o dalle gare mediante preselezione nei seguenti casi:

   a) appalti indetti per la riparazione di macchine, veicoli, attrezzature o motori il cui smantellamento, trasferimento o esame preliminare siano essenziali per determinare la riparazione necessaria e per i quali l'adozione di un'altra procedura di appalto risulterebbe più costosa; questa eccezione non può essere utilizzata per le riparazioni di manutenzione ordinaria di tali articoli;

([1]) Si precisa che le PMI comprendono le microimprese, le piccole e medie imprese e i relativi imprenditori. L'Argentina può definire le caratteristiche delle imprese che saranno considerate PMI tenendo conto delle specificità delle diverse dimensioni, dei diversi settori e delle diverse regioni del paese e sulla base di uno, di alcuni o di tutti gli attributi seguenti o dei loro equivalenti: personale impiegato o occupato, valore delle vendite annuali e valore delle attività impiegate nel processo di produzione, tra gli altri, conformemente alla legislazione nazionale. Tali caratteristiche sono definite nelle disposizioni legislative e regolamentari generali dell'Argentina e non nelle disposizioni legislative o regolamentari che si applicano esclusivamente agli appalti pubblici.

b) appalti pubblici indetti tra giurisdizioni ed enti del governo nazionale, o tra tali giurisdizioni ed enti e enti provinciali o municipali o enti del governo della città autonoma di Buenos Aires, nonché con imprese in cui l'Argentina ha una partecipazione di maggioranza, a condizione che l'appalto sia finalizzato alla fornitura di servizi di sicurezza, logistici o sanitari;

c) appalti pubblici indetti tra giurisdizioni ed enti del governo nazionale e università nazionali; e

d) lavori complementari che sono essenziali per l'esecuzione di un lavoro pubblico in corso (servizi di costruzione), che non potevano essere previsti nel progetto iniziale e quindi inclusi nel rispettivo appalto; il valore degli appalti aggiudicati per tali lavori complementari non deve superare i limiti fissati dalla legge argentina e non può in alcun caso superare il 50 % (cinquanta per cento) del valore dell'appalto principale.

7. Il capo 12 non si applica agli appalti pubblici indetti al di fuori del territorio dell'Argentina per il consumo al di fuori di tale territorio.

8. Nonostante l'articolo 12.11 (Compensazioni), quando gli enti elencati nell'appendice 12-B-1 indicono appalti pubblici di cui al capo 12, l'Argentina può sollecitare o imporre, conformemente alla propria legislazione, qualsiasi tipo di compensazione fino al 50 % (cinquanta per cento) del valore dell'appalto, compreso l'acquisto da parte del fornitore aggiudicatario di beni e servizi locali connessi all'oggetto dell'appalto.

Dall'11º (undicesimo) anno alla fine del 15º (quindicesimo) anno successivo alla data di entrata in vigore del presente accordo, l'Argentina può sollecitare o imporre compensazioni solo fino al 35 % (trentacinque per cento) del valore dell'appalto.

Le limitazioni di cui al primo e al secondo comma del presente paragrafo non si applicano agli appalti indetti dal Ministerio de seguridad o dal Ministerio de defensa.

Dal 16º (sedicesimo) anno successivo alla data di entrata in vigore del presente accordo, le compensazioni non superano il 20 % (venti per cento) del valore dell'appalto.

Le compensazioni sono indicate nell'avviso di gara d'appalto, sono specificate nella documentazione di gara e sono applicate allo stesso modo tra tutti i fornitori partecipanti.

Ogni 3 (tre) anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo, l'Argentina informa l'Unione europea in merito all'uso delle compensazioni durante tale periodo.

9. Nonostante l'articolo 12.13, paragrafo 1, per i soggetti appaltanti di cui all'appendice 12-B-1 l'Argentina può applicare un periodo transitorio di massimo 18 (diciotto) mesi dalla data di entrata in vigore del presente accordo. Durante tale periodo transitorio, tali enti forniscono gli avvisi di gara d'appalto mediante link a un portale elettronico accessibile gratuitamente.

ALLEGATO 12-C

ORGANISMI DEL BRASILE CHE SI OCCUPANO DI APPALTI PUBBLICI

Appendice 12-C-1

ENTI DELL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE

Elenco del Brasile

Salvo diversamente indicato, il capo 12 si applica agli enti elencati di seguito, comprese le rispettive agenzie collegate [1], se il valore dell'appalto è pari o superiore a:

Per i beni e i servizi

— Dalla data di entrata in vigore del presente accordo fino alla fine del 7º anno successivo all'entrata in vigore: 216 000 DSP.

— Dall'8º anno successivo alla data di entrata in vigore del presente accordo: 130 000 DSP.

Per i servizi di costruzione

— Dalla data di entrata in vigore del presente accordo fino alla fine del 7º anno successivo all'entrata in vigore: 8 000 000 DSP.

— Dall'8º anno successivo alla data di entrata in vigore del presente accordo: 5 000 000 DSP.

1. Potere esecutivo:

— Advocacia-Geral da União

— Casa Civil da Presidência da República

— Controladoria-Geral da União

— Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República

— Presidência da República

— Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República

— Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República

— Secretaria-Geral da Presidência da República

— Vice-Presidência da República

— Ministério da Agricultura e Pecuária

— Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação

— Ministério da Cultura

— Ministério da Defesa

— Ministério da Educação

— Ministério da Fazenda

— Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos

[1] Si precisa che per «agenzie collegate» si intendono tutti gli organismi e le agenzie di diritto pubblico subordinati provvisti di personalità giuridica distinta all'interno della struttura degli enti che figurano nel presente allegato.

— Ministério da Igualdade Racial

— Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional

— Ministério da Justiça e Segurança Pública

— Ministério da Pesca e Aquicultura

— Ministério da Previdência Social

— Ministério da Saúde

— Ministério das Cidades

— Ministério das Comunicações

— Ministério das Mulheres

— Ministério das Relações Exteriores

— Ministério de Minas e Energia

— Ministério de Portos e Aeroportos

— Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar

— Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome

— Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços

— Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte

— Ministério do Esporte

— Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima

— Ministério do Planejameno e Orçamento

— Ministério do Trabalho e Emprego

— Ministério do Turismo

— Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania

— Ministério dos Povos Indígenas

— Ministério dos Transportes

2. Potere giudiziario:

— Conselho Nacional de Justiça

— Defensoria Pública da União

— Justiça do Distrito Federal e dos Territórios

— Justiça do Trabalho (Tribunais Regionais do Trabalho)

— Justiça Eleitoral (Tribunais Regionais Eleitorais)

— Justiça Federal (Tribunais Regionais Federais)

— Ministério Público da União

— Superior Tribunal de Justiça – STJ

— Superior Tribunal de Justiça Militar – STM

— Supremo Tribunal Federal – STF

— Tribunal Superior do Trabalho

— Tribunal Superior Eleitoral – TSE

3. Potere legislativo:

— Câmara dos Deputados

— Senado Federal

— Tribunal de Contas da União

Note all'appendice 12-C-1

a) I seguenti enti non sono inclusi nella presente appendice: INCRA (Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária); AEB (Agência Espacial Brasileira); CNEN (Comissão Nacional de Energia Nuclear); e INPI (Instituto Nacional da Propriedade Industrial).

b) In caso di appalti indetti dalla Presidência da República, dal Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, dal Ministério das Relações Exteriores e dal Ministério da Justiça e Segurança Pública, il capo 12 non si applica ai servizi connessi alle tecnologie dell'informazione, quali lo sviluppo e la manutenzione di software utilizzati per la cifratura delle comunicazioni, la conservazione e la manutenzione di banche dati contenenti informazioni personali dei cittadini brasiliani derivanti da richieste di documenti e passaporti; lo sviluppo e la manutenzione di programmi informatici responsabili del processo di preparazione dei documenti rilasciati dal servizio diplomatico ai cittadini brasiliani; la produzione di libretti del passaporto (CPC 32610); e servizi connessi alle attività di delimitazione dei confini.

c) In caso di appalti indetti dal Ministério da Defesa, dal Ministério da Justiça e dal Ministério da Educação, il capo 12 non si applica ai seguenti codici della Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM): 61051000 («camicie e camicette, a maglia, per uomo, di cotone»), 61061000 («camicette, bluse e bluse-camicette, a maglia, per donna, di cotone»), 61091000 («camicie e camicette, comprese le canottiere a maglia, di cotone»), 61099000 («camicie e camicette, comprese le canottiere a maglia, di altre materie tessili»), 61102000 («maglioni (golf), pullover, cardigan, gilè e manufatti simili, a maglia, di cotone»), 62034200 («vestiti, insiemi, giacche, pantaloni, salopettes, "cargo-shorts" e "shorts" (diversi da quelli da bagno), per uomo, di cotone»), 62052000 («camicie e camicette per uomo, di cotone»).

d) In caso di appalti indetti dal Ministério da Educação, dal Ministério da Justiça, dal Ministério da Saúde e dalle rispettive agenzie collegate, il Brasile si riserva il diritto di ricorrere a procedure di gara a trattativa privata per gli appalti di beni forniti da un organismo o da un ente che integra la pubblica amministrazione, quale definito dal decreto legge 200, del 25 febbraio 1967, e che è stato creato a tale scopo specifico, prima dell'entrata in vigore della nuova legge sulle gare d'appalto 14.133/21, a condizione che il prezzo dell'aggiudicazione sia compatibile con il prezzo di mercato.

Appendice 12-C-2

ENTI DELL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE E LOCALE

Salvo diversamente indicato, il capo 12 riguarda gli appalti indetti dagli enti elencati nella presente appendice, a condizione che siano rispettate le seguenti soglie:

Soglie:

Beni	216 000 DSP
Servizi	216 000 DSP
Servizi di costruzione	8 000 000 DSP

Elenco degli enti:

1. ACRE

   Tutti gli enti del potere esecutivo, comprese le rispettive agenzie collegate. Si precisa che per «agenzie collegate» si intendono tutti gli organismi e le agenzie di diritto pubblico subordinati provvisti di personalità giuridica distinta all'interno della struttura degli enti che figurano nella presente appendice.

2. AMAPÁ

   Tutti gli enti del potere esecutivo, comprese le rispettive agenzie collegate. Si precisa che per «agenzie collegate» si intendono tutti gli organismi e le agenzie di diritto pubblico subordinati provvisti di personalità giuridica distinta all'interno della struttura degli enti che figurano nella presente appendice.

3. AMAZONAS

   A. Tutti gli enti del potere esecutivo, comprese le rispettive agenzie subordinate. Si precisa che per «agenzie subordinate» si intendono tutti gli organismi e le agenzie di diritto pubblico subordinati provvisti di personalità giuridica distinta all'interno della struttura degli enti che figurano nella presente appendice.

   B. Per gli enti elencati nella sezione «Amazonas» della presente appendice, il presente accordo non riguarda gli appalti di:

      a) beni o servizi artistici o culturali;

      b) beni e servizi connessi all'economia ambientale della foresta pluviale amazzonica.

4. CEARÁ

   Tutti gli enti del potere esecutivo, comprese le rispettive agenzie collegate. Si precisa che per «agenzie collegate» si intendono tutti gli organismi e le agenzie di diritto pubblico subordinati provvisti di personalità giuridica distinta all'interno della struttura degli enti che figurano nella presente appendice.

5. DISTRITO FEDERAL

   A) Potere esecutivo:

      1. Amministrazione regionale di Arniqueira (Administração Regional da Arniqueira);

      2. Amministrazione regionale di Candangolândia (Administração Regional da Candangolândia);

      3. Amministrazione regionale di Águas Claras (Administração Regional de Águas Claras);

      4. Amministrazione regionale di Brazlândia (Administração Regional de Brazlândia);

      5. Amministrazione regionale di Ceilândia (Administração Regional de Ceilândia);

6. Amministrazione regionale di Planaltina (Administração Regional de Planaltina);
7. Amministrazione regionale di Samambaia (Administração Regional de Samambaia);
8. Amministrazione regionale di Santa Maria (Administração Regional de Santa Maria);
9. Amministrazione regionale di São Sebastião (Administração Regional de São Sebastião);
10. Amministrazione regionale di Sobradinho (Administração Regional de Sobradinho);
11. Amministrazione regionale di Sobradinho 2 (Administração Regional de Sobradinho 2);
12. Amministrazione regionale di Taguatinga (Administração Regional de Taguatinga);
13. Amministrazione regionale di Vicente Pires (Administração Regional de Vicente Pires);
14. Amministrazione regionale di Cruzeiro (Administração Regional do Cruzeiro);
15. Amministrazione regionale di Fercal (Administração Regional do Fercal);
16. Amministrazione regionale di Gama (Administração Regional do Gama);
17. Amministrazione regionale di Guará (Administração Regional do Guará);
18. Amministrazione regionale di Itapoã (Administração Regional do Itapoã);
19. Amministrazione regionale di Jardim Botânico (Administração Regional do Jardim Botânico);
20. Amministrazione regionale di Lago Norte (Administração Regional do Lago Norte);
21. Amministrazione regionale di Lago Sul (Administração Regional do Lago Sul);
22. Amministrazione regionale di N. Bandeirante (Administração Regional do N. Bandeirante);
23. Amministrazione regionale di Paranoá (Administração Regional do Paranoá);
24. Amministrazione regionale di Park Way (Administração Regional do Park Way);
25. Amministrazione regionale di Plano Piloto (Administração Regional do Plano Piloto);
26. Amministrazione regionale di Recanto das Emas (Administração Regional do Recanto das Emas);
27. Amministrazione regionale di Riacho Fundo 1 (Administração Regional do Riacho Fundo 1);
28. Amministrazione regionale di Riacho Fundo 2 (Administração Regional do Riacho Fundo 2);
29. Amministrazione regionale del settore dell'industria e dell'approvvigionamento complementari (SCIA) e della città strutturale (Administração Regional do SCIA e Estrutural);
30. Amministrazione regionale del settore dell'industria e dell'approvvigionamento – SIA (Administração Regional do SIA);
31. Amministrazione regionale di Sol Nascente e di Pôr do Sol (Administração Regional do Sol Nascente e Pôr do Sol);
32. Amministrazione regionale di Sudoeste/Octogonal (Administração Regional do Sudoeste/Octogonal);
33. Amministrazione regionale di Varjão (Administração Regional do Varjão);
34. Casa militare (Casa Militar);
35. Corpo militare dei vigili del fuoco del distretto federale (Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal);
36. Fondazione Giardino botanico di Brasilia (Fundação Jardim Botânico de Brasília);

37. Università del distretto federale (Universidade do Distrito Federal – UnDF);

38. Polizia civile del distretto federale (Polícia Civil do Distrito Federal);

39. Polizia militare del distretto federale (Polícia Militar do Distrito Federal);

40. Procura generale del distretto federale (Procuradoria-Geral do Distrito Federal) (Nota 5.3.b.);

41. Ufficio per le comunicazioni del distretto federale (Secretaria de Comunicação do Distrito Federal);

42. Ufficio statale dell'amministrazione penitenziaria (Secretaria de Estado da Administração Penitenciária);

43. Ufficio statale per l'agricoltura, l'approvvigionamento alimentare e lo sviluppo rurale (Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural);

44. Ufficio statale per gli affari civili (Secretaria de Estado da Casa Civil);

45. Ufficio statale per i giovani e i giovani adulti (Secretaria de Estado da Juventude);

46. Ufficio statale per le donne (Secretaria de Estado da Mulher);

47. Ufficio statale per la pubblica sicurezza (Secretaria de Estado da Segurança Pública);

48. Ufficio statale per le città (Secretaria de Estado das Cidades);

49. Ufficio statale per i servizi comunitari (Secretaria de Estado de Atendimento à Comunidade);

50. Ufficio statale per la scienza, la tecnologia e l'innovazione (Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação);

51. Ufficio statale per la cultura e l'economia creativa (Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa) (Nota 5.3.a.);

52. Ufficio statale per lo sviluppo dell'area metropolitana (Secretaria de Estado de Desenvolvimento da Região Metropolitana);

53. Ufficio statale per lo sviluppo economico (Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico);

54. Ufficio statale per lo sviluppo sociale (Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social);

55. Ufficio statale per lo sviluppo urbano e abitativo (Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Habitação);

56. Ufficio statale per l'economia (Secretaria de Estado de Economia);

57. Ufficio statale per l'istruzione (Secretaria de Estado de Educação);

58. Ufficio statale per lo sport e il tempo libero (Secretaria de Estado de Esporte e Lazer);

59. Ufficio statale del governo (Secretaria de Estado de Governo);

60. Ufficio statale per la giustizia e la cittadinanza (Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania);

61. Ufficio statale per i lavori e le infrastrutture (Secretaria de Estado de Obras e Infraestrutura);

62. Ufficio statale per la protezione dell'ordine urbano (Secretaria de Estado de Proteção da Ordem Urbanística);

63. Ufficio statale per le relazioni istituzionali (Secretaria de Estado de Relações Institucionais);

64. Ufficio statale per le relazioni parlamentari (Secretaria de Estado de Relações Parlamentares);

65. Ufficio statale per il lavoro(Secretaria de Estado de Trabalho);

66. Ufficio statale per i trasporti e la mobilità (Secretaria de Estado de Transporte e Mobilidade);

67. Ufficio statale per il turismo (Secretaria de Estado de Turismo);

68. Ufficio statale per l'ambiente (Secretaria de Estado do Meio Ambiente);

69. Ufficio straordinario per l'assistenza familiare (Secretaria de Extraordinária da Família);

70. Ufficio per i progetti speciali (Secretaria de Projetos Especiais);

71. Ufficio straordinario per le persone con disabilità (Secretaria Extraordinária da Pessoa com Deficiência).

B) Potere legislativo:

Corte dei conti del distretto federale (Tribunal de Contas do Distrito Federal).

C) Per gli enti elencati nella sezione «Distrito Federal», il presente accordo non riguarda:

a) gli appalti indetti dall'Ufficio statale per la cultura e l'economia creativa (Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa) di servizi culturali o artistici;

b) gli appalti indetti dalla procura generale del distretto federale (Procuradoria-Geral do Distrito Federal) dei seguenti servizi: tecnologie dell'informazione, comunicazione, consulenza gestionale e ricerca e sviluppo.

6. GOIÁS

Tutti gli enti del potere esecutivo, comprese le rispettive agenzie collegate. Si precisa che per «agenzie collegate» si intendono tutti gli organismi e le agenzie di diritto pubblico subordinati provvisti di personalità giuridica distinta all'interno della struttura degli enti che figurano nella presente appendice.

7. MARANHÃO

Tutti gli enti del potere esecutivo, comprese le rispettive agenzie collegate. Si precisa che per «agenzie collegate» si intendono tutti gli organismi e le agenzie di diritto pubblico subordinati provvisti di personalità giuridica distinta all'interno della struttura degli enti che figurano nella presente appendice.

8. MATO GROSSO

Tutti gli enti del potere esecutivo, comprese le rispettive agenzie collegate. Si precisa che per «agenzie collegate» si intendono tutti gli organismi e le agenzie di diritto pubblico subordinati provvisti di personalità giuridica distinta all'interno della struttura degli enti che figurano nella presente appendice.

9. MINAS GERAIS

A) Potere esecutivo:

1. Agenzia per lo sviluppo dell'area metropolitana di Belo Horizonte (Agência de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Belo Horizonte);

2. Agenzia per lo sviluppo dell'area metropolitana di Vale do Aço (Agência de Desenvolvimento da Região Metropolitana do Vale do Aço);

3. Agenzia di regolamentazione dell'approvvigionamento idrico e dei servizi sanitari nello stato di Minas Gerais (Agência Reguladora de Serviços de Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário do Estado de Minas Gerais);

4. Direzione statale per l'istruzione (Conselho Estadual de Educação);

5. Ufficio statale dei conti pubblici (Controladoria Geral do Estado);

6. Corpo militare dei vigili del fuoco di Minas Gerais (Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais);

7. Società di assistenza tecnica e di estensione rurale nello Stato di Minas Gerais (Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais);

8. Fondazione Clóvis Salgado (Fundação Clóvis Salgado);

9. Fondazione di sostegno alla ricerca dello Stato di Minas Gerais (Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais);

10. Fondazione d'arte di Ouro Preto (Fundação de Arte de Ouro Preto);

11. Fondazione per la formazione professionale di Minas Gerais (Fundação de Educação para o Trabalho de Minas Gerais);

12. Fondazione didattica Caio Martins (Fundação Educacional Caio Martins);

13. Fondazione statale per l'ambiente (Fundação Estadual do Meio Ambiente);

14. Fondazione Helena Antipoff (Fundação Helena Antipoff);

15. Fondazione João Pinheiro (Fundação João Pinheiro);

16. Ufficio militare del governatore (Gabinete Militar do Governador);

17. Istituto di previdenza sociale dei funzionari dello Stato di Minas Gerais (Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais);

18. Istituto di previdenza sociale dei funzionari militari dello Stato di Minas Gerais (Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais);

19. Istituto statale delle foreste (Instituto Estadual de Florestas);

20. Istituto di gestione idrica di Minas Gerais (Instituto Mineiro de Gestão das Águas);

21. Registro commerciale dello Stato del Minas Gerais (Junta Comercial do Estado de Minas Gerais);

22. Ufficio statale del difensore civico (Ouvidoria Geral do Estado);

23. Polizia civile dello Stato di Minas Gerais (Polícia Civil do Estado de Minas Gerais);

24. Polizia militare dello Stato di Minas Gerais (Polícia Militar do Estado de Minas Gerais);

25. Ufficio per la cultura e il turismo (Secretaria de Cultura e Turismo);

26. Ufficio per lo sviluppo economico (Secretaria de Desenvolvimento Econômico);

27. Ufficio per lo sviluppo sociale (Secretaria de Desenvolvimento Social);

28. Ufficio per l'istruzione (Secretaria de Educação);

29. Ufficio del governo (Secretaria de Governo);

30. Ufficio per le infrastrutture e la mobilità (Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade);

31. Ufficio per l'ambiente e lo sviluppo sostenibile (Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável);

32. Ufficio di pianificazione e gestione (Secretaria de Planejamento e Gestão);

33. Università dello Stato di Minas Gerais (Universidade do Estado de Minas Gerais);

34. Università statale di Montes Claros (Universidade Estadual de Montes Claros);

35. Ufficio per l'agricoltura, l'allevamento e l'approvvigionamento (Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento) (Nota 9.4).

B) Potere legislativo:

Corte dei conti di Minas Gerais (Tribunal de Contas de Minas Gerais).

C) Altri:

Ufficio del difensore civico dello Stato di Minas Gerais (Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais).

D) Per gli enti elencati nella sezione «Minas Gerais», il presente accordo non riguarda gli appalti indetti dall'Ufficio per l'agricoltura, l'allevamento e l'approvvigionamento (Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento) di servizi o di servizi di costruzione.

10. PARÁ

Tutti gli enti del potere esecutivo, comprese le rispettive agenzie subordinate. Si precisa che per «agenzie subordinate» si intendono tutti gli organismi e le agenzie di diritto pubblico subordinati provvisti di personalità giuridica distinta all'interno della struttura degli enti che figurano nella presente appendice.

11. PARAÍBA

Tutti gli enti del potere esecutivo, comprese le rispettive agenzie collegate. Si precisa che per «agenzie collegate» si intendono tutti gli organismi e le agenzie di diritto pubblico subordinati provvisti di personalità giuridica distinta all'interno della struttura degli enti che figurano nella presente appendice.

12. PARANÁ

A) Potere esecutivo:

Tutti gli enti del potere esecutivo, comprese le rispettive agenzie collegate. Si precisa che per «agenzie collegate» si intendono tutti gli organismi e le agenzie di diritto pubblico subordinati provvisti di personalità giuridica distinta all'interno della struttura degli enti che figurano nella presente appendice.

B) Potere giudiziario:

Corte d'appello dello Stato di Paraná (Tribunal de Justiça do Paraná).

C) Potere legislativo:

— Assemblea legislativa (Assembleia Legislativa);

— Corte dei conti dello Stato di Paraná (Tribunal de Contas do Estado do Paraná).

D) Altri:

— Pubblico ministero (Ministério Público Estadual);

— Ufficio del difensore civico dello Stato (Defensoria Pública do Estado).

13. PERNAMBUCO

Potere esecutivo:

— Ufficio per l'amministrazione statale e Centrale per gli appalti pubblici (Secretaria de Administração do Estado e Central de Licitações do Estado);

— Ufficio statale dei conti pubblici (Secretaria da Controladoria Geral do Estado);

— Procura generale dello Stato (Procuradoria-Geral do Estado).

14. RIO DE JANEIRO

A) Potere esecutivo:

Tutti gli enti del potere esecutivo, comprese le rispettive agenzie collegate. Si precisa che per «agenzie collegate» si intendono tutti gli organismi e le agenzie di diritto pubblico subordinati provvisti di personalità giuridica distinta all'interno della struttura degli enti che figurano nella presente appendice.

B) Potere legislativo:

Corte dei conti dello Stato di Rio de Janeiro (Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro).

C) Altri:

Pubblico ministero (Ministério Público Estadual).

15. RIO GRANDE DO NORTE

Tutti gli enti del potere esecutivo, comprese le rispettive agenzie collegate. Si precisa che per «agenzie collegate» si intendono tutti gli organismi e le agenzie di diritto pubblico subordinati provvisti di personalità giuridica distinta all'interno della struttura degli enti che figurano nella presente appendice.

16. RIO GRANDE DO SUL

A) Potere esecutivo:

1. Ministero degli Affari civili (Casa Civil);
2. Agenzia statale per la regolamentazione dei servizi pubblici delegati di Rio Grande do Sul (Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Rio Grande do Sul);
3. Brigata militare (Brigada Militar);
4. Casa militare e Difesa civile (Casa Militar e Defesa Civil);
5. Corpo militare dei vigili del fuoco (Corpo de Bombeiros Militar);
6. Dipartimento indipendente per le strade (Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem);
7. Dipartimento statale per la circolazione (Departamento Estadual de Trânsito);
8. Ufficio per lo sviluppo di progetti (Escritório de Desenvolvimento de Projetos);
9. Fondazione di sostegno alla ricerca dello Stato di Rio Grande do Sul (Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio Grande do Sul);
10. Fondazione per l'assistenza sociale ed educativa (Fundação de Atendimento Sócio-Educativo);
11. Fondazione di protezione speciale di Rio Grande do Sul (Fundação de Proteção Especial do Rio Grande do Sul);
12. Fondazione Scuola tecnica Liberato Salzano Vieira da Cunha (Fundação Escola Técnica Liberato Salzano Vieira da Cunha);
13. Fondazione statale per la pianificazione metropolitana e regionale (Fundação Estadual de Planejamento Metropolitano e Regional);
14. Fondazione statale per la protezione dell'ambiente (Fundação Estadual de Proteção Ambiental);
15. Fondazione per il lavoro e l'azione sociale di Rio Grande do Sul (Fundação Gaúcha do Trabalho e Ação Social);
16. Fondazione Orchestra sinfonica di Porto Alegre (Fundação Orquestra Sinfônica de Porto Alegre);

17. Fondazione Teatro São Pedro (Fundação Teatro São Pedro);

18. Fondazione zoologica e botanica (Fundação Zoobotânica);

19. Ufficio del governatore (Gabinete do Governador);

20. Ufficio del vicegovernatore (Gabinete do Vice-Governador);

21. Istituto del riso di Rio Grande do Sul (Instituto Rio Grandense do Arroz);

22. Istituto generale per le perizie (Instituto-Geral de Perícias);

23. Istituto di previdenza sociale dello Stato di Rio Grande do Sul (Instituto de Previdência do Estado do Rio Grande do Sul);

24. Registro commerciale, industriale e dei servizi di Rio Grande do Sul (Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul);

25. Polizia civile (Polícia Civil);

26. Procura generale dello Stato (Procuradoria-Geral do Estado);

27. Ufficio dell'amministrazione penitenziaria (Secretaria da Administração Penitenciária);

28. Ufficio per l'agricoltura, l'allevamento e lo sviluppo rurale (Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural);

29. Ufficio per la cultura (Secretaria da Cultura);

30. Ufficio per l'istruzione (Secretaria da Educação);

31. Dipartimento del tesoro (Secretaria da Fazenda) (Nota 16.2.c.);

32. Ufficio per la pubblica sicurezza (Secretaria da Segurança Pública) (Nota 16.2.b.);

33. Ufficio di coordinamento e sostegno ai comuni (Secretaria de Articulação e Apoio Aos Municípios);

34. Ufficio per le comunicazioni (Secretaria de Comunicação);

35. Ufficio per lo sviluppo economico e il turismo (Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo);

36. Ufficio per l'innovazione, la scienza e la tecnologia (Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia);

37. Ufficio per la giustizia, la cittadinanza e i diritti umani (Secretaria de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos);

38. Ufficio per la logistica e i trasporti (Secretaria de Logística e Transportes);

39. Ufficio per i lavori e l'edilizia abitativa (Secretaria de Obras e Habitação);

40. Ufficio di pianificazione, governance e gestione (Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão);

41. Ufficio straordinario dei partenariati (Secretaria Extraordinária de Parcerias);

42. Ufficio per il lavoro e l'assistenza sociale (Secretaria de Trabalho e Assistência Social);

43. Ufficio per lo sport e il tempo libero (Secretaria do Esporte e Lazer);

44. Ufficio per l'ambiente e le infrastrutture (Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura);

45. Ufficio straordinario per le relazioni federative e internazionali (Secretaria Extraordinária de Relações Federativas e Internacionais);

46. Ufficio distaccato del parco espositivo statale di Assis Brasil (Subsecretaria do Parque Estadual de Exposições Assis Brasil);

47. Ufficio del soprintendente del porto di Rio Grande (Superintendência do Porto do Rio Grande);

48. Ufficio del soprintendente dei servizi penitenziari (Superintendência dos Serviços Penitenciários);

49. Università statale di Rio Grande do Sul (Universidade Estadual do Rio Grande do Sul).

B) Per gli enti elencati nella sezione «Rio Grande do Sul», il presente accordo non riguarda:

a) gli appalti di prodotti alimentari per il sistema penitenziario;

b) gli appalti di autoveicoli indetti dall'ufficio per la pubblica sicurezza (Secretaria da Segurança Pública);

c) gli appalti indetti dal dipartimento del tesoro (Secretaria da Fazenda) riguardanti dati e informazioni sensibili o dati e informazioni protette da norme di segretezza o da norme di sicurezza nazionale;

d) gli appalti di servizi di trasporto per le autorità pubbliche, compreso il noleggio di veicoli aerei e terrestri.

17. RONDÔNIA

Potere esecutivo:

Ufficio statale dello sviluppo economico (Secretaria de Desenvolvimento Econômico);

18. RORAIMA

A) Potere esecutivo:

1. Comitato permanente per le gare d'appalto (Comissão Permanente de Licitação – CPL)

2. Commissione settoriale per le gare d'appalto del segretariato di Stato per le infrastrutture (Comissão setorial de Licitação da Secretaria de Estado da Infraestrutura — CSL/SEINF)

3. Commissione settoriale per le gare d'appalto del segretariato di Stato per l'istruzione e lo sport (Comissão setorial de Licitação da Secretaria de Estado da Educação e Desporto – CSL/SEED)

4. Comitato per le gare d'appalto del dipartimento statale per la circolazione di Roraima (Comissão de Licitação do Departamento Estadual de Trânsito de Roraima)

5. Comitato per le gare d'appalto dell'istituto di previdenza sociale dello Stato di Roraima (Comissão de Licitação do Instituto de Previdência do Estado de Roraima)

6. Comitato per le gare d'appalto dell'istituto dei pesi e delle misure dello Stato di Roraima (Comissão de Licitação do Instituto de Pesos e Medidas do Estado de Roraima)

7. Comitato per le gare d'appalto dell'istituto di sostegno alla scienza, alla tecnologia e all'innovazione dello Stato di Roraima (Comissão de Licitação do Instituto de Amparo à Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado de Roraima)

8. Comitato per le gare d'appalto dell'Università statale di Roraima (Comissão de Licitação da Universidade Estadual de Roraima)

9. Comitato per le gare d'appalto della fondazione statale per l'ambiente e le risorse idriche (Comissão de Licitação da Fundação Estadual do Meio Ambiente e Recursos Hídricos)

10. Comitato per le gare d'appalto dell'agenzia per la difesa agricola di Roraima (Comissão de Licitação da Agência de Defesa Agropecuária de Roraima)

11. Comitato per le gare d'appalto del registro commerciale dello Stato di Roraima (Comissão de Licitação da Junta Comercial do Estado de Roraima)

12. Comitato per le gare d'appalto dell'Università virtuale di Roraima (Comissão de Licitação da Universidade Virtual de Roraima)

13. Comitato per le gare d'appalto dell'istituto per la terra e la colonizzazione dello Stato di Roraima (Comissão de Licitação do Instituto de Terras e Colonização do Estado de Roraima)

B) Potere giudiziario:

Corte d'appello dello Stato di Roraima (Tribunal de Justiça do Roraima) – TJ/RR.

19. SANTA CATARINA

Tutti gli enti del potere esecutivo, comprese le rispettive agenzie collegate. Si precisa che per «agenzie collegate» si intendono tutti gli organismi e le agenzie di diritto pubblico subordinati provvisti di personalità giuridica distinta all'interno della struttura degli enti che figurano nella presente appendice.

20. SÃO PAULO

Tutti gli enti del potere esecutivo, comprese le rispettive agenzie collegate. Si precisa che per «agenzie collegate» si intendono tutti gli organismi e le agenzie di diritto pubblico subordinati provvisti di personalità giuridica distinta all'interno della struttura degli enti che figurano nella presente appendice.

21. TOCANTINS

Tutti gli enti del potere esecutivo, comprese le rispettive agenzie collegate. Si precisa che per «agenzie collegate» si intendono tutti gli organismi e le agenzie di diritto pubblico subordinati provvisti di personalità giuridica distinta all'interno della struttura degli enti che figurano nella presente appendice.

Appendice 12-C-3

ALTRI ENTI

Il capo 12 non riguarda gli appalti indetti da altri enti del Brasile.

Appendice 12-C-4

BENI

Salvo diversamente indicato, il capo 12 riguarda tutti gli appalti di beni indetti dagli enti elencati nelle appendici 12-C-1 e 12-C-2, ad eccezione dei beni elencati di seguito, come indicati nella classificazione degli appalti del Brasile CATMAT (Catálogo de Materiais).

3695	06786	Attrezzature specializzate per la lavorazione del legno
3710		Attrezzature per la preparazione del suolo
3720		Attrezzature per la raccolta
3740	11339	Attrezzature per la spruzzatura
3805		Attrezzature per scavo e movimento terra
3810		Gru ed escavatori
3820		Attrezzature per l'estrazione mineraria, la perforazione della roccia e del suolo e relativi strumenti
3825		Attrezzature per sgombero e pulizia stradale
3830		Accessori per autocarri e trattori
3895	06670	Attrezzature per la compattazione dell'asfalto
4120	13768	Condizionatori d'aria
6670		Bilance
6810		Prodotti chimici
6820		Coloranti
6830		Gas, compressi e liquefatti
6840		Pesticidi e disinfettanti
6850		Specialità chimiche varie
8820	47643	Animali vivi, non allevati per la produzione di alimenti

Appendice 12-C-5

SERVIZI

Salvo diversamente indicato, il capo 12 riguarda gli appalti indetti dagli enti elencati nelle appendici 12-C-1 e 12-C-2 dei seguenti servizi. I servizi elencati di seguito sono identificati conformemente al documento MTN.GNS/W/120, del 10 luglio 1991, dell'OMC e alla classificazione centrale dei prodotti provvisoria delle Nazioni Unite, Statistical Papers, serie M, numero 77.

SETTORI E SOTTOSETTORI	CORRISPONDENZA NELLA CPC
1. Servizi alle imprese	Sezione B
A. Servizi professionali	
d. Servizi di architettura	8671 – Servizi di architettura
e. Servizi di ingegneria	8672 – Servizi di ingegneria
f. Servizi integrati di ingegneria	8673 – Servizi integrati di ingegneria
g. Servizi urbanistici e paesaggistici	8674 – Servizi urbanistici e paesaggistici
F. Altri servizi alle imprese	
b. Servizi di ricerche di mercato e sondaggi d'opinione	864 – Servizi di ricerche di mercato e sondaggi d'opinione
c. Servizi di consulenza gestionale	865 – Servizi di consulenza gestionale
d. Servizi correlati alla consulenza gestionale	86601 – Servizi di gestione di progetti diversi da quelli di costruzione
e. Servizi tecnici di prova e analisi	8676 – Servizi tecnici di prova e analisi
f. Servizi connessi all'agricoltura, alla caccia e alla silvicoltura	881 – Servizi connessi all'agricoltura, alla caccia e alla silvicoltura
	8811 – Servizi connessi all'agricoltura
	8812 – Servizi connessi alla zootecnia
	8813 – Servizi connessi alla caccia
	8814 – Servizi connessi alla silvicoltura e allo sfruttamento forestale

SETTORI E SOTTOSETTORI	CORRISPONDENZA NELLA CPC
g. Servizi connessi alla pesca	882 – Servizi connessi alla pesca
o. Servizi di pulizia degli edifici	8740 – Servizi di pulizia degli edifici
q. Servizi di imballaggio	8760 – Servizi di imballaggio
s. Servizi congressuali	87909 – Servizi congressuali
6. Servizi ambientali	
A. Servizi di smaltimento delle acque reflue	9401 – Servizi di smaltimento delle acque reflue

Note all'appendice 12-C-5

Il Brasile si riserva il diritto di ricorrere a procedure di gara a trattativa privata per gli appalti di servizi prestati da un organismo o da un ente che integra la pubblica amministrazione, quale definito dal decreto legge 200, del 25 febbraio 1967, e che è stato creato a tale scopo specifico, prima dell'entrata in vigore della nuova legge sulle gare d'appalto 14.133/21, a condizione che il prezzo dell'aggiudicazione sia compatibile con il prezzo di mercato.

Appendice 12-C-6

SERVIZI DI COSTRUZIONE E CONCESSIONI DI LAVORI

1. SERVIZI DI COSTRUZIONE

Tutti i servizi elencati nella divisione 51 della classificazione centrale dei prodotti (CPC) provvisoria.

2. CONCESSIONI DI LAVORI

Se i contratti di concessione di lavori sono aggiudicati da enti elencati nelle appendici 12-C-1 e 12-C-2, e fatte salve le soglie applicabili ai contratti di servizi di costruzione di cui alle appendici 12-C-1 e 12-C-2, l'unico articolo del capo 12 del presente accordo che vi si applica è l'articolo 12.6. Ai fini del presente paragrafo, per «contratti di concessione di lavori» si intende qualsiasi accordo contrattuale che ha per oggetto principale la costruzione o il risanamento di infrastrutture fisiche, impianti, edifici, installazioni o altre opere pubbliche e ai termini del quale il soggetto appaltante conferisce al fornitore, mediante un contratto e per un periodo determinato, la proprietà a titolo temporaneo o il diritto di controllare e di gestire tali opere, nonché di esigere un pagamento per il loro uso, per la durata del contratto.

Appendice 12-C-7

NOTE GENERALI

Salvo diversamente indicato, le seguenti note generali si applicano al capo 12:

1. Il capo 12 non si applica:

   a) agli appalti indetti al di fuori del territorio del Brasile per il consumo al di fuori del territorio di tale parte;

   b) ai contratti relativi alla delega di servizi, quali autorizzazioni, permessi e concessioni, ad eccezione delle concessioni dei lavori di cui al punto 2 dell'appendice 12-C-6;

   c) agli appalti pubblici di beni e servizi acquistati nell'ambito di programmi di sicurezza alimentare e nutrizionale e di alimentazione scolastica a sostegno delle aziende agricole a conduzione familiare o delle cooperative agricole a conduzione familiare con registrazione specifica, conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari del Brasile;

   d) agli appalti relativi al sistema sanitario unificato (SUS).

2. Il divieto di compensazioni di cui all'articolo 12.11 non si applica al Brasile se le condizioni e la loro valutazione sono non discriminatorie tra i potenziali offerenti, chiaramente definite nei documenti di gara e indicate nell'avviso di gara d'appalto.

3. Il Brasile si riserva il diritto di applicare margini di preferenza ai prodotti finiti e ai servizi nazionali, come stabilito dalla legislazione federale brasiliana. L'Unione europea è informata entro 30 (trenta) giorni dall'adozione di una decisione da parte del governo in merito ai beni e ai servizi che possono rientrare nel presente punto.

4. Il Brasile si riserva il diritto di applicare margini di preferenza sui prezzi nonché politiche di *set-aside* con cui riservare fino al 25 % dell'oggetto dell'appalto a favore delle sue microimprese e piccole imprese [1].

5. Il Brasile si riserva il diritto di indire una procedura di gara a trattativa privata per l'appalto di beni e servizi forniti da istituzioni brasiliane senza scopo di lucro che si occupano di assistenza sociale, servizi pubblici o servizi sociali di interesse pubblico.

6. Oltre alla possibilità di indire gare a trattativa privata per appalti pubblici pre-commerciali volti a promuovere lo sviluppo di soluzioni innovative per le esigenze del settore pubblico di cui all'articolo 12.20, paragrafo 1, lettera e), il Brasile può, ogniqualvolta tale disposizione sia invocata, ricorrere a procedure di gara a trattativa privata per i successivi acquisti degli stessi beni e servizi sviluppati nell'ambito di tale accordo dallo sviluppatore nazionale del prototipo o del primo bene o servizio.

7. Il Brasile applica l'articolo 12.13, paragrafo 2, entro 3 (tre) anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo.

---

[1] A norma della *Lei Complementar* n. 123, del 14 dicembre 2006, che istituisce l'*Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte*, per microimpresa si intende un soggetto giuridico o un'impresa individuale con un fatturato annuo lordo fino a 244 000,00 BRL. Per piccola impresa si intende un soggetto giuridico o un'impresa individuale con un fatturato annuo lordo compreso tra 244 000,00 BRL e 1 200 000,00 BRL. Tali limiti sono calcolati proporzionalmente nel primo anno di attività. La legge modifica inoltre le disposizioni delle leggi n. 8.212 e n. 8.213 del 1991, la *Consolidação das Leis do Trabalho* (approvata con *Decreto-Lei* n. 5.452 del 1943), la legge n. 10.189 del 2001, la *Lei Complementar* n. 63 del 1990, e revoca le leggi n. 9.317 del 1996 e 9.841 del 1999. Inoltre le modifiche della classificazione non incidono sui contratti precedentemente firmati. https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp123.htm?origin=instituicao.

ALLEGATO 12-D

PARAGUAY

NOTA SULL'APPLICAZIONE DELL'ALLEGATO 12-D TRA L'UNIONE EUROPEA E IL PARAGUAY

L'applicazione dell'allegato 12-D del Paraguay è subordinata al ricevimento da parte dell'Unione europea, entro 3 (tre) anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo, di una notifica scritta da parte del Paraguay attestante il consenso del Paraguay ad applicare detto allegato non oltre 3 (tre) anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo.

Appendice 12-D-1

ENTI DELL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE

Il capo 12 si applica agli appalti indetti dagli enti del Paraguay elencati nella presente appendice, se il valore dell'appalto stimato conformemente all'articolo 12.4 dell'accordo è pari o superiore alle seguenti soglie:

a) per i beni e i servizi

i) dalla data di entrata in vigore del presente accordo fino alla fine del 10º (decimo) anno successivo all'entrata in vigore: 1 067 568 DSP (un milione sessantasettemilacinquecentosessantotto);

ii) dall'11º (undicesimo) anno fino alla fine del 15º (quindicesimo) anno successivo alla data di entrata in vigore del presente accordo: 850 000 DSP (ottocentocinquantamila);

iii) dal 16º (sedicesimo) anno fino alla fine del 18º (diciottesimo) anno successivo alla data di entrata in vigore del presente accordo: 650 000 DSP (seicentocinquantamila);

iv) dal 19º (diciannovesimo) anno successivo alla data di entrata in vigore del presente accordo: 580 000 DSP (cinquecentoottantamila).

b) per i servizi di costruzione

la presente appendice non riguarda i servizi di costruzione.

Elenco del Paraguay

Il capo 12 si applica agli enti dell'amministrazione centrale del Paraguay elencati di seguito:

A) AMMINISTRAZIONE CENTRALE

1. Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE);
2. Ministerio de Justicia (MJ);
3. Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS);
4. Ministerio de Industria y Comercio (MIC);
5. Ministerio de la Mujer (Min. Mujer);
6. Ministerio de Economía y Finanzas (MEF);
7. Vicepresidencia de la República (VPR);
8. Ministerio de Desarrollo Social (MDS);
9. Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES);
10. Secretaría Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (SENADIS);
11. Secretaría Nacional de la Juventud (SNJ);
12. Auditoría General del Poder Ejecutivo;
13. Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT);
14. Instituto Nacional de Estadística (INE);
15. Escribanía Mayor de Gobierno;
16. Procuraduría General de la República (PGR);

17. Secretaría de Políticas Lingüísticas (SPL);
18. Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (SEPRELAD);
19. Secretaría Nacional Anticorrupción (SENAC);
20. Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD);
21. Secretaría Nacional de Turismo (SENATUR);
22. Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (MITIC);
23. Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MNA);
24. Secretaría de Desarrollo para Repatriados y Refugiados Connacionales (SEDERREC).

B) POTERE LEGISLATIVO

1. Congreso Nacional.

C) POTERE GIUDIZIARIO

1. Ministerio Público (MP);
2. Consejo de la Magistratura (CM);
3. Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM);
4. Ministerio de la Defensa Pública (MDP).

D) ENTI AUTONOMI E AUTARCHICI

1. Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN);
2. Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT);
3. Instituto Paraguayo del Indígena (INDI);
4. Dirección de Beneficencia y Ayuda Social (DIBEN);
5. Dirección Nacional de Correos del Paraguay (DINACOPA);
6. Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT);
7. Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI);
8. Instituto Paraguayo de Tecnología Agraria (IPTA);
9. Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE);
10. Fondo Nacional de la Cultura y las Artes (FONDEC);
11. Instituto Forestal Nacional (INFONA);
12. Instituto Paraguayo de Artesanía (IPA);
13. Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES);
14. Agencia Nacional de Tránsito y Seguridad Vial (ANTSV);
15. Autoridad Reguladora Radiológica y Nuclear (ARRN);
16. Comisión Nacional de Competencia (CONACOM);
17. Consejo Nacional de Educación Superior (CONES);

18. Dirección Nacional de Transporte (DINATRAN);
19. Secretaría de Defensa del Consumidor y el Usuario (SEDECO);
20. Secretaría Nacional de Cultura (SNC);
21. Defensoría del Pueblo;
22. Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (MNP).

E) ENTI FINANZIARI

1. Banco Nacional de Fomento (BNF);
2. Crédito Agrícola de Habilitación (CAH);
3. Agencia Financiera de Desarrollo (AFD);
4. Caja de Préstamos del Ministerio de Defensa Nacional;
5. Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP).

F) CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

G) ENTI PUBBLICI DI PREVIDENZA SOCIALE

1. Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la ANDE;
2. Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal;
3. Caja de Seguridad Social de Empleados y Obreros Ferroviarios.

H) UNIVERSITÀ

1. Universidad Nacional de Canindeyú;
2. Universidad Nacional de Concepción;
3. Universidad Nacional de Itapúa;
4. Universidad Nacional de Pilar.

Appendice 12-D-2

Il capo 12 si applica agli appalti indetti dagli enti del Paraguay elencati nella presente appendice, se il valore dell'appalto stimato conformemente all'articolo 12.4 dell'accordo è pari o superiore alle seguenti soglie:

a) per i beni e i servizi

i) dalla data di entrata in vigore del presente accordo fino alla fine del 10º (decimo) anno successivo all'entrata in vigore: 1 067 568 DSP (un milione sessantasettemilacinquecentosessantotto);

ii) dall'11º (undicesimo) anno fino alla fine del 15º (quindicesimo) anno successivo alla data di entrata in vigore del presente accordo: 850 000 DSP (ottocentocinquantamila);

iii) dal 16º (sedicesimo) anno fino alla fine del 18º (diciottesimo) anno successivo alla data di entrata in vigore del presente accordo: 650 000 DSP (seicentocinquantamila);

iv) dal 19º (diciannovesimo) anno successivo alla data di entrata in vigore del presente accordo: 580 000 DSP (cinquecentoottantamila).

b) per i servizi di costruzione

la presente appendice non riguarda i servizi di costruzione.

Elenco del Paraguay

ENTI DELL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE E LOCALE

Amministrazioni dipartimentali

1. Gobernación del Departamento de Concepción;
2. Gobernación del Departamento de San Pedro;
3. Gobernación del Departamento de Cordillera;
4. Gobernación del Departamento de Guairá;
5. Gobernación del Departamento de Caaguazú;
6. Gobernación del Departamento de Caazapá;
7. Gobernación del Departamento de Itapúa;
8. Gobernación del Departamento de Misiones;
9. Gobernación del Departamento de Paraguarí;
10. Gobernación del Departamento de Alto Paraná;
11. Gobernación del Departamento de Central;
12. Gobernación del Departamento de Ñeembucú;
13. Gobernación del Departamento de Amambay;
14. Gobernación del Departamento de Canindeyú;
15. Gobernación del Departamento de Boquerón;
16. Gobernación del Departamento de Presidente Hayes;
17. Gobernación del Departamento de Alto Paraguay.

Appendice 12-D-3

ALTRI ENTI

Il capo 12 non riguarda altri enti.

Appendice 12-D-4

BENI

Salvo diversamente indicato, il capo 12 riguarda tutti gli appalti di beni indetti dagli enti elencati nelle appendici 12-D-1 e 12-D-2, ad eccezione dei beni che corrispondono ai codici del SA elencati di seguito:

Nomenclatura del SA 2017	Descrizione
02.02	Carni di animali della specie bovina, congelate
02.03	Carni di animali della specie suina, fresche, refrigerate o congelate
04	Latte e derivati del latte; uova di volatili; miele naturale; prodotti commestibili di origine animale, non nominati né compresi altrove
15.15	Altri grassi ed oli vegetali (compreso l'olio di jojoba) e loro frazioni, fissi, anche raffinati, ma non modificati chimicamente
15.16	Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, parzialmente o totalmente idrogenati, interesterificati, riesterificati o elaidinizzati, anche raffinati, ma non altrimenti preparati
1517.10.00	Margarina, esclusa la margarina liquida
1601.00.00	Salsicce, salami e prodotti simili, di carne, di frattaglie o di sangue; preparazioni alimentari a base di tali prodotti
17.01	Zuccheri di canna o di barbabietola e saccarosio chimicamente puro, allo stato solido
19.02	Paste alimentari, anche cotte o farcite (di carne o di altre sostanze) oppure altrimenti preparate, quali spaghetti, maccheroni, tagliatelle, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; cuscus, anche preparato
19.04	Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (per esempio: «corn flakes»); cereali (diversi dal granturco) in grani o in forma di fiocchi oppure di altri grani lavorati (escluse le farine, le semole e i semolini), precotti o altrimenti preparati, non nominati né compresi altrove
19.05	Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicamenti, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili
2008.11.00	Arachidi
20.09	Succhi di frutta (compresi i mosti di uva) o di ortaggi e legumi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti

Nomenclatura del SA 2017	Descrizione
2101.20.20	Di erba mate
2201.10.00	Acque minerali e acque gassate
2804.30.00	Azoto
2804.40.00	Ossigeno
30	Prodotti farmaceutici
32.08	Pitture e vernici a base di polimeri sintetici o di polimeri naturali modificati, dispersi o disciolti in un mezzo non acquoso; soluzioni previste nella nota 4 del capitolo 12
32.09	Pitture e vernici a base di polimeri sintetici o di polimeri naturali modificati, dispersi o disciolti in un mezzo acquoso
32.14	Mastice da vetraio, cementi di resina ed altri mastici; stucchi utilizzati nella pittura; stucchi (intonaci) non refrattari dei tipi utilizzati nella muratura
32.15	Inchiostri da stampa, inchiostri per scrivere o da disegno ed altri inchiostri, anche concentrati o in forme solide
34.01	Saponi; prodotti e preparazioni organici tensioattivi da usare come sapone, in barre, pani, pezzi o soggetti ottenuti a stampo, anche contenenti sapone; prodotti e preparazioni organici tensioattivi per la pulizia della pelle, sotto forma liquida o di crema, condizionati per la vendita al minuto, anche contenenti sapone; carta, ovatte, feltri e stoffe non tessute, impregnati, spalmati, o ricoperti di sapone o di detergenti
39.17	Tubi e loro accessori (per esempio: giunti, gomiti, raccordi) di materie plastiche
39.23	Articoli per il trasporto o l'imballaggio, di materie plastiche; turaccioli, coperchi, capsule ed altri dispositivi di chiusura, di materie plastiche
39.25	Oggetti di attrezzatura per costruzioni, di materie plastiche, non nominati né compresi altrove
3926.10.00	Oggetti per l'ufficio e per la scuola
4011.40.00	Dei tipi utilizzati per motocicli
44.18	Lavori di falegnameria e lavori di carpenteria per costruzioni, compresi i pannelli cellulari, i pannelli assemblati per pavimenti e le tavole di copertura («shingles» e «shakes»), di legno

Nomenclatura del SA 2017	Descrizione
48.19	Scatole, sacchi, sacchetti, cartocci ed altri imballaggi di carta, di cartone, di ovatta di cellulosa o di strati di fibre di cellulosa; cartonaggi per ufficio, per magazzino o simili
48.20	Registri, libri contabili, taccuini, libretti (per appunti, per ordinazioni, per quietanze), agende, blocchi per annotazioni, blocchi di carta da lettere e lavori simili, quaderni, cartelle sottomano, raccoglitori e classificatori, legature volanti (a fogli mobili o di altra specie), cartelline e copertine per incartamenti ed altri articoli cartotecnici per scuola, ufficio o cartoleria, compresi i blocchi e i libretti per copie multiple, anche contenenti fogli di carta carbone intercalati, di carta o di cartone; album per campioni o per collezioni e copertine per libri, di carta o di cartone
48.21	Etichette di qualsiasi specie, di carta o di cartone, stampate o no
49.01	Libri, opuscoli e stampati simili, anche in fogli sciolti
49.11	Altri stampati, comprese le immagini, le incisioni e le fotografie
61	Articoli di abbigliamento e accessori di abbigliamento, a maglia
63.02	Biancheria da letto, da tavola, da toeletta o da cucina
70.07	Vetro di sicurezza, costituito da vetri temperati o formati da fogli aderenti fra loro
72.14	Barre di ferro o di acciai non legati, semplicemente fucinate, laminate o estruse a caldo, nonché quelle che hanno subito una torsione dopo la laminazione
72.15	Altre barre di ferro o di acciai non legati
72.16	Profilati di ferro o di acciai non legati
72.17	Fili di ferro o di acciai non legati
73.05	Altri tubi (per esempio: saldati o ribaditi) a sezione circolare, con diametro esterno superiore a 406,4 mm, di ferro o di acciaio
73.07	Accessori per tubi (per esempio: raccordi, gomiti, manicotti), di ghisa, ferro o acciaio
73.08	Costruzioni e parti di costruzioni (per esempio: ponti ed elementi di ponti, porte di cariche o chiuse, torri, piloni, pilastri, colonne, ossature, impalcature, tettoie, porte e finestre e loro intelaiature, stipiti e soglie, serrande di chiusura, balaustrate) di ghisa, ferro o acciaio, escluse le costruzioni prefabbricate della voce 94.06; lamiere, barre, profilati, tubi e simili, di ghisa, ferro o acciaio, predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni

Nomenclatura del SA 2017	Descrizione
7309.00	Serbatoi, cisterne, vasche, tini ed altri recipienti simili per qualsiasi materia (esclusi i gas compressi o liquefatti), di ghisa, di ferro o di acciaio, di capacità superiore a 300 litri, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo
7310	Serbatoi, fusti, tamburi, bidoni, scatole e recipienti simili per qualsiasi materia (esclusi i gas compressi o liquefatti), di ghisa, ferro o acciaio, di capacità inferiore o uguale a 300 litri, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo
7311.00.00	Recipienti per gas compressi o liquefatti, di ghisa, ferro o acciaio
7313.00.00	Rovi artificiali di ferro o di acciaio; cordoncini (torsades), anche spinati, di fili o di nastri di ferro o di acciaio, dei tipi utilizzati per recinti
73.14	Tele metalliche (comprese le tele continue o senza fine), griglie e reti, di fili di ferro o di acciaio; lamiere e lastre, incise e stirate, di ferro o di acciaio
73.17.00	Punte, chiodi, puntine da disegno, rampini, graffette ondulate o smussate (diverse da quelle della voce 83.05) ed articoli simili, di ghisa, ferro o acciaio, anche con capocchia di altra materia, esclusi quelli con capocchia di rame
8303.00.00	Casseforti, porte blindate e scompartimenti per camere di sicurezza, cassette e scrigni di sicurezza ed oggetti simili, e loro parti, di metalli comuni
83.11	Fili, bacchette, tubi, piastre, elettrodi ed oggetti simili, di metalli comuni o di carburi metallici, rivestiti o riempiti di decapanti o di fondenti, per brasatura, saldatura o riporto di metallo o di carburi metallici; fili e bacchette di polveri di metalli comuni agglomerate, per la metallizzazione a proiezione
8701.95.90	Trattori (esclusi i carrelli-trattori della voce 87.09). Altri, di potenza del motore superiore a 130 kW
8703.22	Altri autoveicoli, azionati unicamente da motore a pistone alternativo con accensione a scintilla. Di cilindrata superiore a 1 000 cm^3 ed inferiore o uguale a 1 500 cm^3
8703.23	Altri autoveicoli, azionati unicamente da motore a pistone alternativo con accensione a scintilla. Di cilindrata superiore a 1 500 cm^3 ed inferiore o uguale a 3 000 cm^3
8704.21.90	Autoveicoli per il trasporto di merci. Altri, azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semi-diesel) «Peso a pieno carico» inferiore o uguale a 5 t
8704.22.90	Autoveicoli per il trasporto di merci. Altri, azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semi-diesel) «Peso a pieno carico» superiore a 5 t ed inferiore o uguale a 20 t

Nomenclatura del SA 2017	Descrizione
8704.31.90	Autoveicoli per il trasporto di merci. Altri, azionati da motore a pistone con accensione a scintilla. «Peso a pieno carico» inferiore o uguale a 5 t
8711.20.20	Motocicli di cilindrata superiore a 125 cm^3
8711.20.10	Motocicli di cilindrata inferiore o uguale a 125 cm^3

Appendice 12-D-5

SERVIZI

Il capo 12 riguarda gli appalti pubblici dei servizi elencati di seguito, indetti dagli enti elencati nelle appendici 12-D-1 e 12-D-2, che sono identificati conformemente al documento MTN.GNS/W/120, del 10 luglio 1991, dell'OMC e alla classificazione centrale dei prodotti provvisoria delle Nazioni Unite, Statistical Papers, serie M, numero 77.

SETTORI E SOTTOSETTORI	CPC corrispondente
1. SERVIZI ALLE IMPRESE	Sezione B
B. Servizi informatici e affini	
a. Servizi di consulenza relativi all'installazione di hardware	84100
b. Servizi di analisi dei sistemi	84220
c. Servizi di elaborazione dati	843
d. Servizi di banche dati	844
C. Servizi di ricerca e sviluppo	
b. Servizi di ricerca e sviluppo riguardanti le scienze sociali e umane	852
F. Altri servizi alle imprese	
b. Servizi di sondaggi d'opinione	86402
c. Servizi di consulenza gestionale	865
d. Servizi connessi alla consulenza gestionale	866
h. Servizi connessi al settore minerario	883+5115
n. Manutenzione e riparazione di attrezzature (escluse le navi, gli aeromobili e altri mezzi di trasporto)	663+8861-8866
s. Servizi prestati in occasione di assemblee o congressi	87909*
2. SERVIZI DI COMUNICAZIONE	
C. Servizi di telecomunicazione	
4. SERVIZI DI DISTRIBUZIONE	
B. Servizi di commercio all'ingrosso	622
C. Servizi di commercio al dettaglio	631+632 6111 +6113 +6121

SETTORI E SOTTOSETTORI	CPC corrispondente
D. Servizi di franchising	8929
7. SERVIZI FINANZIARI	
C. Servizi di riassicurazione e retrocessione	81299*
9. SERVIZI TURISTICI E SERVIZI CONNESSI AI VIAGGI	
A. Hotel e ristoranti (compresi i servizi esterni di ristorazione a contratto)	641-643
C. Servizi delle guide turistiche	7472

Appendice 12-D-6

SERVIZI DI COSTRUZIONE

La presente appendice non riguarda i servizi di costruzione.

Appendice 12-D-7

NOTE GENERALI

Le seguenti note generali si applicano al capo 12.

1. Nel caso di appalti pubblici nazionali indetti dagli enti di cui alle appendici 12-D-1 e 12-D-2, il Paraguay si riserva il diritto di attuare programmi di sostegno alla produzione e all'occupazione sulla base di contratti conclusi dallo Stato del Paraguay. Per quanto riguarda i programmi di sostegno alla produzione e all'occupazione nazionale, il Paraguay può:

   a) per 18 (diciotto) anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo, applicare un margine di preferenze sul prezzo del 20 % (venti per cento) ai prodotti e ai servizi di origine nazionale:

      i) per quanto riguarda i prodotti, quando la manodopera, le materie prime e i fattori di produzione provenienti dal Paraguay rappresentano una percentuale pari o superiore al 40 % (quaranta per cento); e

      ii) per quanto riguarda i lavori stradali, le costruzioni, i servizi di manutenzione, i trasporti, le assicurazioni, i servizi di consulenza e altri in generale, quando più del 70 % (settanta per cento) del personale del prestatore di servizi è di nazionalità paraguaiana;

   b) per 10 (dieci) anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo, avvalersi di programmi di sostegno per stimolare l'innovazione e la ricerca scientifica e tecnologica, comprese le compensazioni purché le loro condizioni e la loro valutazione siano non discriminatorie, indicate nell'avviso di gara d'appalto e chiaramente definite nei documenti di gara.

2. Il capo 12 non si applica quando l'oggetto della gara d'appalto fa riferimento a politiche nazionali che vertono su: istruzione, servizi per la sanità pubblica inclusi nei programmi approvati dal ministero della Salute, programmi per la sicurezza alimentare e nutrizionale e l'alimentazione scolastica e programmi per l'agricoltura familiare, conformemente alla legge del Paraguay.

3. Il capo 12 non si applica:

   a) agli acquisti effettuati da istituzioni di proprietà dello Stato e da altre istituzioni pubbliche non elencate nelle appendici 12-D-1 e 12-D-2 del Paraguay;

   b) ai contratti di delega di servizi, quali autorizzazioni, permessi e concessioni, compresa la concessione di lavori pubblici;

   c) agli accordi non contrattuali o qualsiasi forma di assistenza fornita da una parte o da un'impresa di proprietà dello Stato, compresi i contratti nell'ambito di programmi finanziati mediante prestiti di organizzazioni finanziarie internazionali, donazioni, aumenti di capitale, incentivi fiscali, sovvenzioni, garanzie, accordi, cooperazione e fornitura pubblica di beni e servizi a persone o amministrazioni a livello regionale, provinciale o locale;

   d) ai contratti firmati al solo scopo di prestare assistenza straniera;

   e) agli appalti pubblici indetti al di fuori del territorio della parte, destinati al consumo al di fuori del territorio della parte;

   f) all'acquisizione di servizi di agenzie o di servizi di depositi fiscali, di servizi di liquidazione e amministrazione per istituti finanziari regolamentati, o di servizi di vendita e distribuzione del debito pubblico; o

   g) agli appalti pubblici indetti tra enti pubblici, inclusi o meno nell'appendice 12-D-1, purché l'oggetto dell'appalto non sia subappaltato a una terza persona diversa da un ente pubblico e purché l'oggetto dell'appalto si riferisca a beni e servizi logistici, sociali e didattici.

ALLEGATO 12-E

URUGUAY

Appendice 12-E-1

ENTI DELL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE

a) Soglie per beni e servizi:

i) dalla data di entrata in vigore del presente accordo fino alla fine del 10º (decimo) anno successivo alla data di entrata in vigore: 211 951 DSP (duecentoundicimilanovecentocinquantuno);

ii) dall'11º (undicesimo) anno fino alla fine del 15º (quindicesimo) anno successivo alla data di entrata in vigore del presente accordo: 200 000 DSP (duecentomila); e

iii) dal 16º (sedicesimo) anno successivo alla data di entrata in vigore del presente accordo: 130 000 DSP (centotrentamila);

b) Soglie per servizi di costruzione:

5 652 032 DSP (cinque milioni seicentocinquantaduemilatrentadue) per i servizi di costruzione o di lavori pubblici di cui all'appendice 12-E-6.

Elenco dell'Uruguay

Salvo diversamente indicato, il capo 12 si applica agli enti elencati di seguito:

Potere esecutivo:

a) Presidencia de la República;

b) Ministerio de Defensa Nacional (Ministry of National Defence);

c) Ministerio del Interior;

d) Ministerio de Economía y Finanzas;

e) Ministerio de Relaciones Exteriores;

f) Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca;

g) Ministerio de Industria, Energía y Minería;

h) Ministerio de Turismo;

i) Ministerio de Transporte y Obras Públicas;

j) Ministerio de Educación y Cultura;

k) Ministerio de Salud Pública;

l) Ministerio de Trabajo y Seguridad Social;

m) Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial;

n) Ministerio de Desarrollo Social;

o) Ministerio de Ambiente.

Potere legislativo:

a) Cámara de Senadores;

b) Cámara de Representantes;

c) Asamblea General;

d) Comisión Permanente;

e) Comisión Administrativa.

Potere giudiziario:

a) Suprema Corte de Justicia;

b) Tribunales de Apelaciones;

c) Juzgados Letrados de Primera Instancia;

d) Juzgados de Paz Departamentales de la Capital;

e) Juzgados de Faltas;

f) Juzgados de Paz Departamentales del Interior;

g) Juzgados de Paz de las Ciudades, Villas o Pueblos del Interior;

h) Juzgados de Paz Rurales.

Altri:

a) Corte Electoral (Tribunale elettorale);

b) Tribunal de Cuentas (Corte dei conti);

c) Tribunal de lo Contencioso Administrativo (Corte per le questioni amministrative).

Note relative all'elenco degli enti di cui sopra (appendice 12-E-1):

1. l'appalto di beni e servizi da parte della presidenza dell'Uruguay non comprende l'appalto indetto dall'Unidad Operativa Central del Plan Nacional de Integración Socio-Habitacional Juntos, stabilito dalla Ley n. 18.829 del 24 ottobre 2011;

2. gli acquisti effettuati dal Ministerio de Defensa Nacional e dal Ministerio del Interior non comprendono i seguenti beni:

   a) materiale bellico nucleare;

   b) apparecchiatura per la direzione del tiro;

   c) munizioni ed esplosivi;

   d) missili;

   e) aeromobili e componenti per aeromobili;

   f) attrezzature per il decollo, l'atterraggio e l'assistenza a terra degli aeromobili;

   g) imbarcazioni e attrezzature marittime; e

   h) armamenti.

Gli appalti di beni indetti dal Ministerio de Defensa Nacional e dal Ministerio del Interior non rientrano nella sezione 2 (Alimenti, bevande e tabacco, tessuti e abbigliamento e prodotti di cuoio) della classificazione centrale dei prodotti (CPC) (versione 1.0) delle Nazioni Unite.

Appendice 12-E-2

ENTI DELL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE E LOCALE

1. L'Uruguay avvia procedure di consultazione interna con le sue amministrazioni dipartimentali al fine di garantire un livello soddisfacente di copertura a livello regionale e locale. Le consultazioni sono condotte con l'obiettivo di coinvolgere tutti gli enti nell'ambito delle amministrazioni dipartimentali. La copertura è considerata soddisfacente se comprende amministrazioni dipartimentali che generano almeno il 65 % (sessantacinque per cento) del PIL nazionale.

2. L'Uruguay conclude tali consultazioni entro 2 (due) anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo e ne notifica immediatamente i risultati all'Unione europea.

3. A condizione che sia stata raggiunta la copertura soddisfacente di cui al paragrafo 1, il consiglio per il commercio adotta una decisione per modificare di conseguenza la presente appendice.

Appendice 12-E-3

ALTRI ENTI

Enti autonomi:

1. Administración Nacional de Educación Pública (ANEP)
2. Banco Central del Uruguay (BCU)
3. Banco de la República Oriental del Uruguay (BROU)
4. Banco de Seguros del Estado (BSE)
5. Consejo Directivo Central (CODICEN)
6. Instituto Nacional de Colonización (INC)
7. Universidad de la República (UDELAR)
8. Universidad Tecnológica (UTEC)

Servizi decentralizzati:

1. Administración Nacional de Correos (ANC)
2. Instituto Uruguayo de Meteorología (INUMET)

Note relative all'elenco degli enti di cui sopra (appendice 12-E-3)

1. Gli acquisti effettuati dall'Administración Nacional de Educación Pública non comprendono quelli effettuati per l'acquisizione, l'esecuzione o la riparazione di beni, o la locazione di servizi, per la manutenzione e il miglioramento delle infrastrutture dei locali destinati all'insegnamento sotto la sua dipendenza.
2. Gli acquisti effettuati dall'Universidad de la República non comprendono quelli effettuati per l'acquisizione, l'esecuzione, la riparazione di beni o la locazione di servizi a fini di ricerca scientifica.

Appendice 12-E-4

BENI

Il capo 12 si applica a tutti gli appalti pubblici di beni acquistati dagli enti che figurano nell'allegato 12-E, salvo diversamente indicato nelle appendici da 12-E-1 a 12-E-7.

Appendice 12-E-5

SERVIZI

Il capo 12 si applica a tutti gli appalti pubblici di servizi appaltati dagli enti che figurano nell'elenco dell'Uruguay nell'allegato 12-E, salvo diversamente indicato nelle appendici da 12-E-1 a 12-E-7.

Appendice 12-E-6

SERVIZI DI COSTRUZIONE

Il capo 12 si applica a tutti gli appalti pubblici di servizi appaltati dagli enti che figurano nell'elenco dell'Uruguay nell'allegato 12-E, salvo diversamente indicato nelle appendici da 12-E-1 a 12-E-7.

Appendice 12-E-7

NOTE GENERALI

Le seguenti note generali si applicano al capo 12.

1. Il capo 12 non si applica:

   a) agli acquisti di petrolio greggio e suoi derivati, oli di base, additivi lubrificanti e relative spese di trasporto;

   b) agli acquisti di energia;

   c) agli acquisti di bestiame selezionato, nel caso di esemplari con caratteristiche particolari;

   d) ai contratti di servizi finanziari;

   e) ai contratti di delega di servizi, quali autorizzazioni, permessi e concessioni, compresa la concessione di lavori pubblici;

   f) ai contratti conclusi nell'ambito del programma di appalti pubblici per lo sviluppo e della legge sull'agricoltura familiare e la pesca artigianale;

   g) all'acquisizione di servizi di agenzie o di servizi di depositi fiscali, di servizi di liquidazione e amministrazione per istituti finanziari regolamentati, o di servizi di vendita e distribuzione del debito pubblico;

   h) agli appalti pubblici effettuati da un ente per un altro ente o un'altra impresa dello Stato dell'Uruguay, elencati o meno nelle appendici 12-E-1, 12-E-2 e 12-E-3;

   i) ai contratti conclusi con istituzioni senza scopo di lucro dedicate all'assistenza sociale, all'insegnamento, alla ricerca e allo sviluppo istituzionale; o

   j) agli appalti pubblici indetti al di fuori del territorio dell'Uruguay, destinati al consumo al di fuori del territorio della parte.

2. Nonostante le disposizioni del presente accordo, nei contratti di servizi di costruzione o nei lavori pubblici l'Uruguay può concedere un margine di preferenza sul prezzo delle offerte, che può essere subordinato all'assunzione di cittadini nazionali, conformemente ai requisiti in materia di qualifiche stabiliti dalla legislazione dell'Uruguay.

   Tale condizione è indicata nell'avviso di gara d'appalto e chiaramente definita nella documentazione di gara.

Eccezioni alla procedura di gara pubblica

Gli enti possono aggiudicare appalti con mezzi diversi dalle procedure di gara aperta nei seguenti casi:

a) nel caso di servizi di costruzione o di lavori pubblici, qualora siano necessari servizi di costruzione aggiuntivi rispetto a quelli inizialmente appaltati, per far fronte a circostanze impreviste, e che sono necessari per conseguire gli obiettivi dell'appalto su cui si basano; il valore totale degli appalti aggiudicati per tali servizi aggiuntivi di costruzione o di lavori pubblici non può superare il 50 % (cinquanta per cento) dell'importo dell'appalto principale; e

b) qualora un ente richieda servizi di consulenza relativi a questioni di natura riservata la cui divulgazione potrebbe ragionevolmente pregiudicare informazioni riservate del settore pubblico, causare gravi perturbazioni economiche o essere altrimenti contraria all'interesse pubblico.

ALLEGATO 12-F

PUBBLICAZIONE DI INFORMAZIONI E AVVISI DA PARTE DELL'UNIONE

Appendice 12-F-1

MEZZI PER LA PUBBLICAZIONE DELLE INFORMAZIONI SUGLI APPALTI

La presente appendice elenca i mezzi di comunicazione elettronici o cartacei utilizzati dall'Unione europea e dai suoi Stati membri per la pubblicazione di leggi, regolamenti, decisioni giudiziarie, decisioni amministrative di applicazione generale, clausole di contratti standard e procedure di cui all'articolo 12.12 riguardanti gli appalti pubblici di cui al capo 12.

1. A LIVELLO DELL'UNIONE EUROPEA

Informazioni sul sistema di appalti pubblici dell'Unione europea:

a) https://simap.ted.europa.eu/web/simap/home

b) *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*

2. STATI MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA

BELGIO

a) Leggi, regi decreti, regolamenti ministeriali e circolari ministeriali:

Belgisch Staatsblad / Moniteur Belge / Belgisches Staatsblatt.

b) Decisioni giudiziarie:

Arresten van het Hof van Cassatie / Pasicrisie / Urteile des Kassationsgerichts.

BULGARIA

a) Leggi e regolamenti:

Държавен вестник (Gazzetta ufficiale dello Stato).

b) Decisioni giudiziarie:

http://www.sac.government.bg.

c) Decisioni amministrative di applicazione generale e procedure di qualsiasi tipo:

http://www.aop.bg; e

http://www.cpc.bg.

CECHIA

a) Leggi e regolamenti:

Raccolta delle leggi della Repubblica ceca.

b) Decisioni dell'Ufficio per la tutela della concorrenza:

Raccolta delle decisioni dell'Ufficio per la tutela della concorrenza.

DANIMARCA

a) Leggi e regolamenti:

Lovtidende.

b) Decisioni giudiziarie:

Ugeskrift for Retsvæsen.

c) Decisioni e procedure amministrative:

Ministerialtidende.

d) Decisioni della commissione danese per i ricorsi relativi agli appalti pubblici:

Kendelser fra Klagenævnet for Udbud.

GERMANIA

a) Leggi e regolamenti:

Bundesgesetzblatt; e

Bundesanzeiger.

b) Decisioni giudiziarie:

Entscheidungssammlungen des Bundesverfassungsgerichts, des Bundesgerichtshofs,

des Bundesverwaltungsgerichts, des Bundesfinanzhofs sowie der Oberlandesgerichte.

ESTONIA

a) Leggi, regolamenti, decisioni amministrative di applicazione generale e decisioni giudiziarie:

Riigi Teataja - http://www.riigiteataja.ee.

b) Procedure in materia di appalti pubblici e decisioni del comitato di esame degli appalti pubblici:

https://riigihanked.riik.ee.

IRLANDA

a) Leggi e regolamenti:

Iris Oifigiuil (Gazzetta ufficiale del Governo irlandese).

GRECIA

Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Gazzetta ufficiale della Grecia).

SPAGNA

a) Leggi e regolamenti:

Boletín Oficial de Estado.

b) Decisioni giudiziarie:

non esiste una pubblicazione ufficiale.

FRANCIA

a) Leggi e regolamenti:

Journal Officiel de la République française.

b) Decisioni giudiziarie:

Recueil des arrêts du Conseil d'État; e

Revue des marchés publics.

CROAZIA

Narodne novine - http://www.nn.hr.

ITALIA

a) Leggi e regolamenti:

Gazzetta Ufficiale.

b) Decisioni giudiziarie:

non esiste una pubblicazione ufficiale.

CIPRO

a) Leggi e regolamenti:

Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας (Gazzetta ufficiale della Repubblica di Cipro).

b) Decisioni giudiziarie:

Αποφάσεις Ανωτάτου Δικαστηρίου 1999 – Τυπογραφείο της Δημοκρατίας (Decisioni della Corte suprema – Ufficio delle pubblicazioni).

LETTONIA

a) Leggi e regolamenti:

Latvijas vēstnesis (Gazzetta ufficiale).

LITUANIA

a) Leggi, regolamenti e disposizioni amministrative:

Teisės aktų registras (Repertorio degli atti giuridici).

b) Decisioni giudiziarie:

Bollettino della Corte suprema della Lituania «Teismų praktika»; e

Bollettino della Corte suprema amministrativa della Lituania «Administracinių teismų praktika».

LUSSEMBURGO

a) Leggi e regolamenti:

Memorial.

b) Decisioni giudiziarie:

Pasicrisie.

UNGHERIA

a) Leggi e regolamenti:

Magyar Közlöny (Gazzetta ufficiale della Repubblica di Ungheria).

b) Decisioni giudiziarie:

Közbeszerzési Értesítő - a Közbeszerzések Tanácsa Hivatalos Lapja (Bollettino degli appalti pubblici - Pubblicazione ufficiale del Consiglio per gli appalti pubblici).

MALTA

a) Leggi e regolamenti:

Gazzetta ufficiale del governo.

PAESI BASSI

a) Leggi e regolamenti:

Nederlandse Staatscourant o Staatsblad.

b) Decisioni giudiziarie:

non esiste una pubblicazione ufficiale.

AUSTRIA

a) Leggi e regolamenti:

Österreichisches Bundesgesetzblatt; e

Amtsblatt zur Wiener Zeitung.

b) Decisioni giudiziarie:

Entscheidungen des Verfassungsgerichtshofs, des Verwaltungsgerichtshofs, des Obersten Gerichtshofs, der Oberlandesgerichte, des Bundesverwaltungsgerichts sowie der Landesverwaltungsgerichte.

POLONIA

a) Leggi e regolamenti:

Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej (Gazzetta ufficiale della Repubblica di Polonia).

b) Decisioni giudiziarie:

«Zamówienia publiczne w orzecznictwie. Wybrane orzeczenia zespołu arbitrów i Sądu Okręgowego w Warszawie» (Raccolta delle sentenze dei collegi arbitrali e della Corte regionale di Varsavia).

PORTOGALLO

a) Leggi e regolamenti:

Diário da República Portuguesa 1ª Série A e 2ª série.

b) Pubblicazioni giudiziarie:

Boletim do Ministério da Justiça;

Coletânea de Acórdãos do Supremo Tribunal Administrativo; e

Coletânea de Jurisprudência das Relações.

ROMANIA

a) Leggi e regolamenti:

Monitorul Oficial al României (Gazzetta ufficiale della Romania).

b) Decisioni giudiziarie, decisioni amministrative di applicazione generale e procedure di qualsiasi tipo:

http://www.anrmap.ro.

SLOVENIA

a) Leggi e regolamenti:

Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia.

b) Decisioni giudiziarie:

non esiste una pubblicazione ufficiale.

SLOVACCHIA

a) Leggi e regolamenti:

Zbierka zákonov (Raccolta di leggi).

b) Decisioni giudiziarie:

non esiste una pubblicazione ufficiale.

FINLANDIA

Suomen Säädöskokoelma - Finlands Författningssamling (Raccolta di leggi della Finlandia).

SVEZIA

Svensk Författningssamling (Codice legislativo svedese).

Appendice 12-F-2

MEZZI PER LA PUBBLICAZIONE DEGLI AVVISI

La presente appendice elenca i mezzi di comunicazione elettronici o cartacei utilizzati dall'Unione europea e dai suoi Stati membri per la pubblicazione di avvisi conformemente all'articolo 12.12 riguardanti gli appalti pubblici di cui al capo 12.

1. A LIVELLO DELL'UNIONE EUROPEA

Supplemento della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, anche in versione elettronica:

a) TED (tenders electronically daily) http://ted.europa.eu

b) (accessibile anche dal portale http://simap.ted.europa.eu/index_en.html)

2. STATI MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA

BELGIO

a) *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*;

b) Le Bulletin des Adjudications; e

c) Altre pubblicazioni specializzate.

BULGARIA

a) *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*;

b) Държавен вестник (Gazzetta dello Stato) - http://dv.parliament.bg; e

c) Registro degli appalti pubblici - http://www.aop.bg.

CECHIA

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

DANIMARCA

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

GERMANIA

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

ESTONIA

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

Riigihangete register (Registro degli appalti pubblici) — https://riigihanked.riik.ee

IRLANDA

a) *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*; e

b) eTenders (www.eTenders.gov.ie).

GRECIA

a) *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*; e

b) Pubblicazione in quotidiani e nella stampa finanziaria, regionale e specializzata.

SPAGNA

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

FRANCIA

a) *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*; e

b) Bulletin officiel des annonces des marchés publics.

CROAZIA

a) *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*; e

b) Elektronički oglasnik javne nabave Republike Hrvatske (Annunci elettronici degli appalti pubblici della Repubblica di Croazia).

ITALIA

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

CIPRO

a) *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*;

b) Gazzetta ufficiale della Repubblica di Cipro; e

c) Quotidiani locali.

LETTONIA

a) *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*; e

b) Latvijas vēstnesis (Gazzetta ufficiale).

LITUANIA

a) *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*;

b) Centrinė viešųjų pirkimų informacinė sistema (Portale centrale degli appalti pubblici); e

c) Supplemento di informazione «Informaciniai pranešimai» della Gazzetta ufficiale («Valstybės žinios») della Repubblica di Lituania.

LUSSEMBURGO

a) *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*; e

b) Quotidiani.

UNGHERIA

a) *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*; e

b) Közbeszerzési Értesítő - a Közbeszerzések Tanácsa Hivatalos Lapja (Bollettino degli appalti pubblici - Pubblicazione ufficiale del Consiglio per gli appalti pubblici).

MALTA

a) *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*; e

b) Gazzetta ufficiale del governo.

PAESI BASSI

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

AUSTRIA

a) *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*; e

b) Amtsblatt zur Wiener Zeitung.

POLONIA

a) *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*; e

b) Biuletyn Zamówień Publicznych (Bollettino degli appalti pubblici).

PORTOGALLO

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

ROMANIA

a) *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*;

b) Monitorul Oficial al României (Gazzetta ufficiale della Romania); e

c) Sistema elettronico per gli appalti pubblici - http://www.e-licitatie.ro.

SLOVENIA

a) *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*; e

b) Portal javnih naročil - http://www.enarocanje.si/?podrocje=portal.

SLOVACCHIA

a) *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*; e

b) Vestník verejného obstarávania (Gazzetta degli appalti pubblici).

FINLANDIA

a) *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*; e

b) Julkiset hankinnat Suomessa ja ETA-alueella, Virallisen lehden liite (Appalti pubblici in Finlandia e nello Spazio economico europeo, Supplemento della Gazzetta ufficiale finlandese).

SVEZIA

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

ALLEGATO 12-G

PUBBLICAZIONE DI INFORMAZIONI E AVVISI DA PARTE DELL'ARGENTINA

Appendice 12-G-1

MEZZI PER LA PUBBLICAZIONE DELLE INFORMAZIONI SUGLI APPALTI

Le informazioni di cui all'articolo 12.12, paragrafo 1, lettera c), sono pubblicate sui seguenti siti web:

— Boletín Oficial de la República Argentina

— Oficina Nacional de Contrataciones

Appendice 12-G-2

MEZZI PER LA PUBBLICAZIONE DEGLI AVVISI [1]

Le informazioni di cui all'articolo 12.12, paragrafo 1, lettera d), sono pubblicate sui seguenti siti web:

— Boletín Oficial de la República Argentina

— Participación Público-Privada

— Portal de Compras Públicas de la República Argentina (COMPR.AR)

— Portal Electrónico de Contratación de Obra Pública (CONTRAT.AR)

[1] Nonostante l'articolo 12.13, paragrafo 1, per i soggetti appaltanti di cui all'appendice 12-B-1 l'Argentina può applicare un periodo transitorio di massimo 18 (diciotto) mesi dalla data di entrata in vigore del presente accordo. Durante tale periodo transitorio, tali enti forniscono gli avvisi di gara d'appalto mediante link a un portale elettronico accessibile gratuitamente.

ALLEGATO 12-H

PUBBLICAZIONE DI INFORMAZIONI E AVVISI DA PARTE DEL BRASILE

Appendice 12-H-1

MEZZI PER LA PUBBLICAZIONE DELLE INFORMAZIONI SUGLI APPALTI

Le informazioni di cui all'articolo 12.12, paragrafo 1, lettera c), sono pubblicate sui seguenti siti web:

https://www.gov.br/pncp/pt-br

Gli avvisi di gara d'appalto sono pubblicati sul portale nazionale brasiliano per gli appalti pubblici (Portal Nacional de Compras Públicas - PNCP), ai sensi delle leggi brasiliane, in particolare del codice civile brasiliano (10.406, 10 gennaio 2002) e della legge brasiliana sugli appalti pubblici (14.133, 1º aprile 2021).

Appendice 12-H-2

MEZZI PER LA PUBBLICAZIONE DEGLI AVVISI

Le informazioni di cui all'articolo 12.12, paragrafo 1, lettera d), sono pubblicate sui seguenti siti web:

https://www.gov.br/compras/pt-br/

https://www.gov.br/pncp/pt-br

ALLEGATO 12-I

PUBBLICAZIONE DI INFORMAZIONI E AVVISI DA PARTE DEL PARAGUAY

Appendice 12-I-1

MEZZI PER LA PUBBLICAZIONE DELLE INFORMAZIONI SUGLI APPALTI

Le informazioni di cui all'articolo 12.12, paragrafo 1, lettera c), sono pubblicate sui seguenti siti web:

Sito web della:

Dirección Nacional de Contrataciones Públicas

Appendice 12-I-2

MEZZI PER LA PUBBLICAZIONE DEGLI AVVISI

Le informazioni di cui all'articolo 12.12, paragrafo 1, lettera d), sono pubblicate sui seguenti siti web:

Sito web della:

Dirección Nacional de Contrataciones Públicas

ALLEGATO 12-J

PUBBLICAZIONE DI INFORMAZIONI E AVVISI DA PARTE DELL'URUGUAY

Appendice 12-J-1

MEZZI PER LA PUBBLICAZIONE DELLE INFORMAZIONI SUGLI APPALTI

Le informazioni di cui all'articolo 12.12, paragrafo 1, lettera c), sono pubblicate sui seguenti siti web:

— Sito web dell'Agencia de Compras y Contrataciones del Estado (ACCE)

Appendice 12-J-2

MEZZI PER LA PUBBLICAZIONE DEGLI AVVISI

Le informazioni di cui all'articolo 12.12, paragrafo 1, lettera d), sono pubblicate sui seguenti siti web:

— Sito web dell'Agencia de Compras y Contrataciones del Estado (ACCE)

ALLEGATO 12-K

AVVISO PER ESTRATTO

Ogni avviso per estratto comprende:

a) l'oggetto dell'appalto;

b) il termine ultimo per la presentazione delle offerte o, se applicabile, il termine ultimo per la presentazione delle richieste di partecipazione alla gara d'appalto o per l'iscrizione nell'elenco a uso ripetuto; e

c) il recapito presso il quale richiedere la documentazione di gara.

ALLEGATO 12-L

AVVISO CHE INVITA I FORNITORI INTERESSATI A CHIEDERE DI ESSERE ISCRITTI IN UN ELENCO A USO RIPETUTO

Ogni avviso che invita i fornitori interessati a chiedere di essere iscritti in un elenco a uso ripetuto comprende:

a) una descrizione dei beni o servizi o delle relative categorie per cui l'elenco potrà essere utilizzato;

b) le condizioni di partecipazione che i fornitori devono soddisfare per essere inseriti in tale elenco e i metodi che il soggetto appaltante intende impiegare per verificare che i fornitori soddisfino tali condizioni;

c) il nome e l'indirizzo del soggetto appaltante e le altre informazioni necessarie per contattarlo e ottenere tutta la documentazione pertinente all'elenco;

d) il periodo di validità dell'elenco e le relative modalità di rinnovo o di chiusura oppure, qualora il periodo di validità non sia precisato, un'indicazione di come verrà data comunicazione della cessazione dell'uso dell'elenco; e

e) l'indicazione che l'elenco può essere utilizzato ai fini degli appalti di cui al capo 12.

ALLEGATO 12-M

TERMINI

Termine per la presentazione delle domande di partecipazione in caso di gara mediante preselezione

1. In caso di gara mediante preselezione, il termine finale stabilito dal soggetto appaltante per la presentazione delle richieste di partecipazione non è inferiore, in linea di principio, a 25 (venticinque) giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di gara d'appalto. Se, per motivi di urgenza debitamente dimostrati dal soggetto appaltante, detto termine risulta impraticabile, il termine ultimo potrà essere ridotto ma non potrà essere inferiore a 10 (dieci) giorni.

Termini per la presentazione delle offerte

2. Fatto salvo quanto disposto ai paragrafi 3, 4, 6 e 7, il termine ultimo stabilito da un soggetto appaltante per la presentazione delle offerte non è inferiore a 40 (quaranta) giorni dalla data in cui:

   a) è stato pubblicato l'avviso di gara d'appalto, nel caso di gare aperte; o

   b) nel caso di gara mediante preselezione, il soggetto notifica ai fornitori che saranno invitati a presentare offerte, indipendentemente dal fatto che venga o meno utilizzato un elenco a uso ripetuto.

Casi in cui il termine per la presentazione delle offerte (gare aperte e gare mediante preselezione) può essere ridotto

3. Un soggetto appaltante può ridurre il termine per la presentazione delle offerte stabilito al paragrafo 2 a non meno di 10 (dieci) giorni qualora:

   a) abbia pubblicato, almeno 40 (quaranta) giorni e non oltre 12 (dodici) mesi prima della pubblicazione dell'avviso di gara d'appalto, un avviso di appalti programmati di cui all'articolo 12.13, paragrafo 3, contenente:

      i) una descrizione dell'appalto;

      ii) i termini ultimi approssimativi per la presentazione delle offerte o delle richieste di partecipazione;

      iii) il recapito presso il quale richiedere la documentazione di gara; e

      iv) tutte le informazioni disponibili prescritte per gli avvisi di gara d'appalto programmato a norma dell'allegato 12-O;

   b) nel caso di gare di natura ricorrente, abbia indicato in un avviso di gara d'appalto iniziale che i termini dell'appalto saranno forniti in avvisi successivi a norma del presente paragrafo; o

   c) per motivi di urgenza debitamente dimostrati dal soggetto stesso, i termini per la presentazione delle offerte stabiliti conformemente al paragrafo 2 risultino impraticabili.

4. Un soggetto appaltante può ridurre di 5 (cinque) giorni il termine per la presentazione delle offerte stabilito al paragrafo 2 per ciascuna delle seguenti circostanze:

   a) l'avviso di gara d'appalto è pubblicato per via elettronica;

   b) tutta la documentazione di gara è resa disponibile per via elettronica a decorrere dalla data della pubblicazione dell'avviso di gara d'appalto; e

   c) le offerte possono pervenire per via elettronica al soggetto appaltante.

5. L'applicazione del paragrafo 4, in combinato disposto con il paragrafo 3, non può in nessun caso avere per effetto la riduzione del termine per la presentazione delle offerte stabilito al paragrafo 2 a un periodo inferiore a 10 (dieci) giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di gara d'appalto.

6. Nonostante le altre disposizioni del presente allegato, un soggetto appaltante che acquisti beni o servizi commerciali, o una combinazione di essi, può ridurre il termine per la presentazione delle offerte stabilito al paragrafo 2 a:

   a) un periodo non inferiore a 13 (tredici) giorni, a condizione di pubblicare contemporaneamente per via elettronica sia l'avviso di gara d'appalto sia la documentazione di gara; e

   b) un periodo non inferiore a 10 (dieci) giorni, se riceve le offerte di beni o servizi commerciali anche per via elettronica.

7. Se un soggetto appaltante che figura nelle appendici 12-A-2, 12-A-3, 12-B-2, 12-B-3, 12-C-2, 12-C-3, 12-D-2, 12-D-3, 12-E-2 e 12-E-3 ha selezionato tutti i fornitori qualificati o un numero ristretto di questi ultimi, il termine per la presentazione delle offerte può essere fissato per mutuo consenso tra il soggetto appaltante e i fornitori selezionati. In assenza di consenso, il periodo non può essere inferiore a 10 (dieci) giorni.

ALLEGATO 12-N

FORMULA DI ADEGUAMENTO DELLE SOGLIE

Per l'Unione europea:

a) la soglia è adeguata a intervalli biennali e ciascun adeguamento ha effetto dal 1º gennaio;

b) il calcolo del valore di tali soglie si basa sulla media dei valori giornalieri dei diritti speciali di prelievo (di seguito «DSP»), al tasso di cambio dell'euro, nei 24 (ventiquattro) mesi che terminano il 31 agosto precedente la revisione che ha effetto dal 1º gennaio. All'occorrenza, il valore riveduto delle soglie viene arrotondato per difetto al più vicino migliaio di euro. La fonte dei dati per il tasso di cambio è il Fondo monetario internazionale (di seguito «FMI»); e

c) il valore delle nuove soglie è messo a disposizione del pubblico da parte dell'Unione europea prima della loro entrata in vigore.

Per gli Stati del Mercosur firmatari:

a) ciascuno Stato del Mercosur firmatario calcola e converte il valore delle soglie nella rispettiva valuta nazionale, utilizzando i tassi di conversione dell'FMI. I tassi di conversione corrispondono alla media dei valori delle rispettive valute nazionali espressi in DSP pubblicati dall'FMI nelle sue statistiche finanziarie internazionali mensili nel periodo corrispondente ai 2 (due) anni precedenti il 1º ottobre dell'anno precedente l'entrata in vigore delle soglie. Le soglie convertite si applicano a decorrere dal 1º gennaio dell'anno successivo e sono fissate per 1 (un) anno; e

b) il valore delle nuove soglie è messo a disposizione del pubblico da parte di ciascuno Stato del Mercosur firmatario, nelle rispettive valute nazionali, prima della loro entrata in vigore.

ALLEGATO 12-O

AVVISO DI GARA D'APPALTO

Ogni avviso di gara d'appalto indica:

a) il nome e l'indirizzo del soggetto appaltante e qualsiasi altra informazione necessaria per contattarlo al fine di ottenere tutta la documentazione pertinente all'appalto, comprese eventuali informazioni sul costo e sui termini di pagamento;

b) una descrizione dell'appalto che indichi la natura e la quantità dei beni o dei servizi oggetto dell'appalto disciplinato o, se i quantitativi non sono noti, una stima della quantità;

c) il metodo di gara prescelto, indicando se sono previste trattative o un'asta elettronica;

d) l'indirizzo e il termine ultimo per la presentazione delle offerte;

e) la o le lingue in cui le offerte o le richieste di partecipazione possono essere presentate, se è possibile presentarle in lingue diverse dalla lingua ufficiale della parte del soggetto appaltante;

f) per gli appalti ricorrenti, se possibile, una stima delle scadenze di pubblicazione degli avvisi di gara d'appalto successivi;

g) una descrizione di qualsiasi opzione;

h) i tempi previsti per la fornitura di beni o servizi o la durata del contratto;

i) se del caso, l'indirizzo e il termine ultimo per la presentazione delle richieste di partecipazione alla gara d'appalto;

j) un elenco e una breve descrizione di qualsiasi condizione per la partecipazione dei fornitori; e

k) se, a norma dell'articolo 12.15, il soggetto appaltante intende selezionare un numero ristretto di fornitori qualificati da invitare alla gara d'appalto, i criteri di selezione ed eventualmente qualsiasi limitazione posta al numero di fornitori ammessi alla gara.

ALLEGATO 13-A

DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI DELLE PARTI RELATIVE ALLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE

SEZIONE 1

Disposizioni legislative e regolamentari dell'Unione europea

— Regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2019/787 e (UE) 2019/1753 e che abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012, e relative modalità d'applicazione

— Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, e relative modalità d'applicazione

— Regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione, del 17 ottobre 2018, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le restrizioni dell'uso, le modifiche del disciplinare di produzione, la cancellazione della protezione nonché l'etichettatura e la presentazione

— Regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione e all'etichettatura delle bevande spiritose, all'uso delle denominazioni di bevande spiritose nella presentazione e nell'etichettatura di altri prodotti alimentari, nonché alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e all'uso dell'alcole etilico e di distillati di origine agricola nelle bevande alcoliche, e che abroga il regolamento (CE) n. 110/2008

SEZIONE 2

Disposizioni legislative e regolamentari dell'Argentina

— Ley 25.163 – Vinos y bebidas espirituosas de origen vínico

— Decreto Reglamentario Nº 57/2004

— Resolución C 11/04 (INV) – Procedimientos: Inscripciones, Registros, Certificados, Infracciones

— Resolución C 35/02 – Publicación edictos, conforme ley en vigencia (INV)

— Resolución C 8/03 – Registro, protección y derecho al uso de una DOC (INV)

— Resolución C 19/2012 – Condiciones para la elaboración de vinos con IG (INV)

— Resolución 57/2024 – Unificación listado de variedades

— Ley 25.380 – Indicación Geográfica y Denominación de Origen de productos agrícolas y alimentarios

— Ley 25.966 – Modificatoria de la Ley Nº 25.380

— Resolución 546/2011 – Aprobación de signos distintivos

— Decreto reglamentario 556/2009 – Reglamenta la Ley 25.380 y su modificatoria

— Resolución 13/2021 – Registro de Indicaciones Geográficas y Denominaciones de Origen de productos agrícolas y alimentarios.

SEZIONE 3

Disposizioni legislative e regolamentari del Brasile

— Portaria INPI/PR nº 04, de 12 de janeiro de 2022

— Decreto nº 4.062, 21 de dezembro de 2001

— Portaria INPI/PR nº 06/2022

— Lei da Propriedade Industrial Nº 9279/1996

SEZIONE 4

Disposizioni legislative e regolamentari del Paraguay

— Ley Nº 4.923 – De indicaciones geográficas y denominaciones de origen y su Decreto Reglamentario Nº 1286/2019

SEZIONE 5

Disposizioni legislative e regolamentari dell'Uruguay

— Ley Nº 17.011 – Ley de marcas

— Decreto Reglamentario Nº 34/999 – Reglamentación de la ley de marcas

ALLEGATO 13-B

INDICAZIONI GEOGRAFICHE DI CUI ALL'ARTICOLO 13.33

SEZIONE 1

Indicazioni geografiche dell'Unione europea di cui all'articolo 13.33

Stato membro dell'Unione europea	Denominazione	Classe di prodotto
Belgio	Beurre d'Ardenne	Burro e altri prodotti lattiero-caseari esclusi i formaggi
Belgio	Fromage de Herve	Formaggi
Belgio	Gentse azalea	Fiori e piante ornamentali
Belgio	Jambon d'Ardenne	Carni, pesci e loro preparazioni
Belgio	Pâté gaumais	Carni, pesci e loro preparazioni
Belgio	Plate de Florenville	Ortofrutticoli, frutta a guscio e loro preparazioni
Belgio	Vin mousseux de qualité de Wallonie	Vini
Belgio	Vin de pays des jardins de Wallonie	Vini
Belgio	Crémant de Wallonie	Vini
Belgio	Côtes de Sambre et Meuse	Vini
Belgio	Peket-Pekêt	Bevande spiritose
Belgio	Pèket-Pèkèt de Wallonie	Bevande spiritose
Belgio Germania Austria	Korn	Bevande spiritose
Belgio Germania Austria	Kornbrand	Bevande spiritose
Bulgaria	Българско розово масло (Bulgarsko rozovo maslo)	Oli essenziali
Bulgaria	Дунавска равнина (Dunavska ravnina)	Vini
Bulgaria	Тракийска низина (Trakiĭska nizina)	Vini
Cechia	České pivo	Birre

Stato membro dell'Unione europea	Denominazione	Classe di prodotto
Cechia	Českobudějovické pivo [1]	Birre
Cechia	Žatecký chmel	Semi e frutti oleosi
Danimarca	Danablu	Formaggi
Germania	Allgäuer Bergkäse	Formaggi
Germania	Allgäuer Emmentaler	Formaggi
Germania	Bayerische Breze / Bayerische Brezn / Bayerische Brez'n / Bayerische Brezel	Paste alimentari, pasticceria e altre preparazioni a base di cereali
Germania	Bayerisches Bier	Birre
Germania	Bremer Bier	Birre
Germania	Dresdner Christstollen / Dresdner Stollen / Dresdner Weihnachtsstollen	Paste alimentari, pasticceria e altre preparazioni a base di cereali
Germania	Holsteiner Katenschinken / Holsteiner Schinken / Holsteiner Katenrauchschinken / Holsteiner Knochenschinken	Carni, pesci e loro preparazioni
Germania	Hopfen aus der Hallertau	Semi e frutti oleosi
Germania	Münchener Bier [2]	Birre
Germania	Nürnberger Bratwürste; Nürnberger Rostbratwürste	Carni, pesci e loro preparazioni
Germania	Nürnberger Lebkuchen	Paste alimentari, pasticceria e altre preparazioni a base di cereali
Germania	Schwäbische Maultaschen / Schwäbische Suppenmaultaschen	Paste alimentari, pasticceria e altre preparazioni a base di cereali
Germania	Schwäbische Spätzle / Schwäbische Knöpfle	Paste alimentari, pasticceria e altre preparazioni a base di cereali

[1] Nel territorio del Brasile, del Paraguay e dell'Uruguay la protezione dell'indicazione geografica «Českobudějovické pivo» è richiesta solo in lingua ceca. Nel territorio dell'Uruguay l'indicazione geografica «Českobudějovické pivo» deve figurare in modo discreto sulla controetichetta dei contenitori di birra. Nel territorio dell'Argentina la protezione dell'indicazione geografica «Českobudějovické pivo» è richiesta solo in lingua ceca, fatti salvi i diritti dei titolari del marchio e purché l'indicazione geografica «Českobudějovické pivo» figuri in modo discreto sulla controetichetta dei contenitori di birra.

[2] Nel territorio del Brasile la protezione dell'indicazione geografica «Münchener Bier» non impedisce l'uso continuato e simile del termine «Münchener Bier» da parte di qualsiasi persona e relativi successori e aventi causa per un periodo massimo di 5 (cinque) anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo, purché entro tale data la persona abbia utilizzato il termine in maniera continuativa con riferimento allo stesso prodotto o a prodotti simili nel territorio del Brasile e che l'uso del termine «Münchener Bier» sia stato accompagnato da un'indicazione leggibile e visibile dell'origine geografica del prodotto in questione. Nel territorio del Paraguay la protezione dell'indicazione geografica «Münchener» è richiesta solo in lingua tedesca.

Stato membro dell'Unione europea	Denominazione	Classe di prodotto
Germania	Schwarzwälder Schinken	Carni, pesci e loro preparazioni
Germania	Tettnanger Hopfen	Semi e frutti oleosi
Germania	Baden	Vini
Germania	Franken	Vini
Germania	Mittelrhein	Vini
Germania	Mosel	Vini
Germania	Pfalz	Vini
Germania	Rheingau	Vini
Germania	Rheinhessen	Vini
Germania	Württemberg	Vini
Germania	Schwarzwälder Kirschwasser	Bevande spiritose
Germania	Steinhäger [1]	Bevande spiritose
Irlanda Regno Unito (Irlanda del Nord)	Irish Cream	Bevande spiritose
Irlanda Regno Unito (Irlanda del Nord)	Irish Whiskey / Uisce Beatha Eireannach / Irish Whisky	Bevande spiritose
Grecia	Ελιά Καλαμάτας (Elia Kalamatas)	Ortofrutticoli, frutta a guscio e loro preparazioni
Grecia	Καλαμάτα (Kalamata)	Oli, oli commestibili e grassi animali
Grecia	Κεφαλογραβιέρα (Kefalograviera)	Formaggi

[1] Si applica l'articolo 13.35, paragrafo 8.

Stato membro dell'Unione europea	Denominazione	Classe di prodotto
Grecia	Κολυμβάρι Χανίων Κρήτης (Kolymvari Chanion Kritis)	Oli, oli commestibili e grassi animali
Grecia	Κονσερβολιά Αμφίσσης (Konservolia Amfissis)	Ortofrutticoli, frutta a guscio e loro preparazioni
Grecia	Κορινθιακή Σταφίδα Βοστίτσα (Korinthiaki Stafida Vostitsa)	Ortofrutticoli, frutta a guscio e loro preparazioni
Grecia	Κρόκος Κοζάνης (Krokos Kozanis)	Caffè, mate, spezie e loro preparazioni
Grecia	Λυγουριό Ασκληπιείου (Lygourio Asklipiou)	Oli, oli commestibili e grassi animali
Grecia	Μανούρι (Manouri)	Formaggi
Grecia	Μαστίχα Χίου (Masticha Chiou)	Dolciumi, cacao e cioccolato
Grecia	Σητεία Λασιθίου Κρήτης (Sitia Lasithiou Kritis)	Oli, oli commestibili e grassi animali
Grecia	Φέτα (Feta) [1]	Formaggi
Grecia	Αμύνταιο (Amyntaio)	Vini
Grecia	Μαντινεία (Mantineia)	Vini
Grecia	Νάουσα (Naousa)	Vini
Grecia	Νεμέα (Nemea)	Vini
Grecia	Ρετσίνα Αττικής (Retsina of Attiki)	Vini
Grecia	Σάμος (Samos)	Vini
Grecia	Σαντορίνη (Santorini)	Vini
Grecia	Τσίπουρο (Tsipouro)	Bevande spiritose
Spagna	Aceite del Baix Ebre-Montsià; Oli del Baix Ebre-Montsià	Oli, oli commestibili e grassi animali
Spagna	Aceite del Bajo Aragón	Oli, oli commestibili e grassi animali

[1] La protezione dell'indicazione geografica «Φέτα (Feta)» non impedisce l'uso continuato e simile del termine «Feta» da parte di qualsiasi persona e relativi successori e aventi causa per un periodo massimo di 7 (sette) anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo, purché entro tale data la persona abbia utilizzato il termine in maniera continuativa con riferimento allo stesso prodotto o a prodotti simili nel territorio dell'Argentina, del Brasile e dell'Uruguay e che l'uso del termine «Feta» sia stato accompagnato da un'indicazione leggibile e visibile dell'origine geografica del prodotto in questione.

Stato membro dell'Unione europea	Denominazione	Classe di prodotto
Spagna	Antequera	Oli, oli commestibili e grassi animali
Spagna	Azafrán de la Mancha	Caffè, mate, spezie e loro preparazioni
Spagna	Baena	Oli, oli commestibili e grassi animali
Spagna	Cecina de León	Carni, pesci e loro preparazioni
Spagna	Cítricos Valencianos / Cítrics Valencians	Ortofrutticoli, frutta a guscio e loro preparazioni
Spagna	Dehesa de Extremadura	Carni, pesci e loro preparazioni
Spagna	Estepa	Oli, oli commestibili e grassi animali
Spagna	Guijuelo	Carni, pesci e loro preparazioni
Spagna	Idiazabal	Formaggi
Spagna	Jabugo	Carni, pesci e loro preparazioni
Spagna	Jamón de Teruel / Paleta de Teruel	Carni, pesci e loro preparazioni
Spagna	Jijona [1]	Dolciumi, cacao e cioccolato
Spagna	Les Garrigues	Oli, oli commestibili e grassi animali
Spagna	Los Pedroches	Carni, pesci e loro preparazioni
Spagna	Mahón-Menorca	Formaggi
Spagna	Polvorones de Estepa	Paste alimentari, pasticceria e altre preparazioni a base di cereali
Spagna	Priego de Córdoba	Oli, oli commestibili e grassi animali
Spagna	Queso Manchego [2]	Formaggi
Spagna	Salchichón de Vic; Llonganissa de Vic	Carni, pesci e loro preparazioni

[1] La protezione dell'indicazione geografica «Jijona» non impedisce l'uso continuato e simile del termine «Turrón de Jijona» da parte di qualsiasi persona e relativi successori e aventi causa per un periodo massimo di 5 (cinque) anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo, purché entro tale data la persona abbia utilizzato il termine in maniera continuativa con riferimento allo stesso prodotto o a prodotti simili nel territorio dell'Argentina e del Paraguay e che l'uso del termine «Turrón de Jijona» sia stato accompagnato da un'indicazione leggibile e visibile dell'origine geografica del prodotto in questione.

[2] Si applica l'articolo 13.35, paragrafo 8.

Stato membro dell'Unione europea	Denominazione	Classe di prodotto
Spagna	Sierra de Cádiz	Oli, oli commestibili e grassi animali
Spagna	Sierra de Cazorla	Oli, oli commestibili e grassi animali
Spagna	Sierra de Segura	Oli, oli commestibili e grassi animali
Spagna	Sierra Mágina	Oli, oli commestibili e grassi animali
Spagna	Siurana	Oli, oli commestibili e grassi animali
Spagna	Sobrasada de Mallorca	Carni, pesci e loro preparazioni
Spagna	Turrón de Alicante [1]	Dolciumi, cacao e cioccolato
Spagna	Alicante	Vini
Spagna	Bierzo	Vini
Spagna	Calatayud	Vini
Spagna	Campo de Borja	Vini
Spagna	Cariñena	Vini
Spagna	Castilla	Vini
Spagna	Castilla y León	Vini
Spagna	Cataluña	Vini
Spagna	Cava	Vini
Spagna	Empordà	Vini
Spagna	Jerez / Xérès / Sherry [2]	Vini
Spagna	Jumilla	Vini

[1] La protezione dell'indicazione geografica «Turrón de Alicante» non impedisce l'uso continuato e simile del termine «Turrón de almendras tipo Alicante» da parte di qualsiasi persona e relativi successori e aventi causa per un periodo massimo di 5 (cinque) anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo, purché entro tale data la persona abbia utilizzato il termine in maniera continuativa con riferimento allo stesso prodotto o a prodotti simili nel territorio dell'Argentina e del Paraguay e che l'uso del termine «Turrón de almendras tipo Alicante» sia stato accompagnato da un'indicazione leggibile e visibile dell'origine geografica del prodotto in questione.

[2] La protezione dell'indicazione geografica «Jerez / Xérès / Sherry» non impedisce l'uso continuato e simile del termine «Jerez» da parte di qualsiasi persona e relativi successori e aventi causa per un periodo massimo di 7 (sette) anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo, purché entro tale data la persona abbia utilizzato il termine in maniera continuativa con riferimento allo stesso prodotto o a prodotti simili nel territorio dell'Argentina e che l'uso del termine «Jerez» sia stato accompagnato da un'indicazione leggibile e visibile dell'origine geografica del prodotto in questione.

Stato membro dell'Unione europea	Denominazione	Classe di prodotto
Spagna	La Mancha	Vini
Spagna	Manzanilla-Sanlúcar de Barrameda	Vini
Spagna	Navarra	Vini
Spagna	Penedès	Vini
Spagna	Priorat	Vini
Spagna	Rías Baixas	Vini
Spagna	Ribeiro	Vini
Spagna	Ribera del Duero ([1])	Vini
Spagna	Rioja ([2])	Vini
Spagna	Rueda	Vini
Spagna	Somontano	Vini
Spagna	Toro[2]	Vini
Spagna	Utiel-Requena	Vini
Spagna	Valdepeñas	Vini
Spagna	Valencia	Vini
Spagna	Yecla	Vini
Spagna	Brandy de Jerez	Bevande spiritose
Spagna	Brandy del Penedès	Bevande spiritose
Spagna	Pacharán Navarro	Bevande spiritose
Francia	Beurre Charentes-Poitou; Beurre des Charentes; Beurre des Deux-Sèvres	Burro e altri prodotti lattiero-caseari esclusi i formaggi

([1]) Protezione non richiesta nel territorio dell'Uruguay.
([2]) Protezione non richiesta nel territorio dell'Argentina.

Stato membro dell'Unione europea	Denominazione	Classe di prodotto
Francia	Bleu d'Auvergne	Formaggi
Francia	Bœuf de Charolles	Carni, pesci e loro preparazioni
Francia	Brie de Meaux	Formaggi
Francia	Brillat-Savarin	Formaggi
Francia	Camembert de Normandie	Formaggi
Francia	Canard à foie gras du Sud-Ouest (Chalosse, Gascogne, Gers, Landes, Périgord, Quercy)	Carni, pesci e loro preparazioni
Francia	Cantal; fourme de Cantal; cantalet	Formaggi
Francia	Chaource	Formaggi
Francia	Comté ([1])	Formaggi
Francia	Emmental de Savoie	Formaggi
Francia	Époisses	Formaggi
Francia	Génisse Fleur d'Aubrac	Carni, pesci e loro preparazioni
Francia	Gruyère (France) ([2])	Formaggi
Francia	Huile essentielle de lavande de Haute-Provence / Essence de lavande de Haute-Provence	Oli essenziali
Francia	Huîtres Marennes Oléron	Carni, pesci e loro preparazioni
Francia	Jambon de Bayonne	Carni, pesci e loro preparazioni
Francia	Livarot	Formaggi

([1]) La protezione dell'indicazione geografica «Comté» non impedisce l'uso continuato e simile del termine «Comté» da parte di qualsiasi persona e relativi successori e aventi causa per un periodo massimo di 5 (cinque) anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo, purché entro tale data la persona abbia utilizzato il termine in maniera continuativa con riferimento allo stesso prodotto o a prodotti simili nel territorio del Brasile e dell'Uruguay e che l'uso del termine «Comté» sia stato accompagnato da un'indicazione leggibile e visibile dell'origine geografica del prodotto in questione.

([2]) Si applica l'articolo 13.35, paragrafo 8.

Stato membro dell'Unione europea	Denominazione	Classe di prodotto
Francia	Pont-l'Évêque ([1])	Formaggi
Francia	Pruneaux d'Agen ([2])	Ortofrutticoli, frutta a guscio e loro preparazioni
Francia	Reblochon / Reblochon de Savoie ([3])	Formaggi
Francia	Riz de Camargue	Cereali
Francia	Roquefort ([4])	Formaggi
Francia	Sainte-Maure de Touraine	Formaggi
Francia	Saint-Marcellin ([5])	Formaggi
Francia	Selles-sur-Cher	Formaggi
Francia	Soumaintrain	Formaggi

([1]) La protezione dell'indicazione geografica «Pont-l'Évêque» non impedisce l'uso continuato e simile del termine «Pont-l'Évêque» da parte di qualsiasi persona e relativi successori e aventi causa per un periodo massimo di 5 (cinque) anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo, purché entro tale data la persona abbia utilizzato l'indicazione geografica in maniera continuativa con riferimento allo stesso prodotto o a prodotti simili nel territorio del Brasile e che l'uso del termine «Pont-l'Évêque» sia stato accompagnato da un'indicazione leggibile e visibile dell'origine geografica del prodotto in questione.

([2]) La protezione dell'indicazione geografica «Pruneaux d'Agen» non impedisce l'uso continuato e simile del termine «D'Agen» o «Ciruela D'Agen» da parte di qualsiasi persona e relativi successori e aventi causa per un periodo massimo di 10 (dieci) anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo, purché entro tale data la persona abbia utilizzato l'indicazione geografica in maniera continuativa con riferimento allo stesso prodotto o a prodotti simili nel territorio dell'Argentina e che l'uso del termine «D'Agen» o «Ciruela D'Agen» sia stato accompagnato da un'indicazione leggibile e visibile dell'origine geografica del prodotto in questione.

([3]) La protezione dell'indicazione geografica «Reblochon» / «Reblochon de Savoie» non impedisce l'uso continuato e simile del termine «Reblochon» o «Rebleusson» da parte di qualsiasi persona e relativi successori e aventi causa per un periodo massimo di 5 (cinque) anni, nel territorio dell'Argentina e del Brasile, e per un periodo massimo di 7 (sette) anni, nel territorio dell'Uruguay, dalla data di entrata in vigore del presente accordo, purché entro tale data la persona abbia utilizzato l'indicazione geografica in maniera continuativa con riferimento allo stesso prodotto o a prodotti simili e che l'uso del termine «Reblochon» o «Rebleusson» sia stato accompagnato da un'indicazione leggibile e visibile dell'origine geografica del prodotto in questione.

([4]) La protezione dell'indicazione geografica «Roquefort» non impedisce l'uso continuato e simile del termine «Roquefort» da parte di qualsiasi persona e relativi successori e aventi causa per un periodo massimo di 7 (sette) anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo, purché entro tale data la persona abbia utilizzato l'indicazione geografica in maniera continuativa con riferimento allo stesso prodotto o a prodotti simili nel territorio del Brasile e dell'Uruguay e che l'uso del termine «Roquefort» sia stato accompagnato da un'indicazione leggibile e visibile dell'origine geografica del prodotto in questione.

([5]) La protezione dell'indicazione geografica «Saint-Marcellin» non impedisce l'uso continuato e simile del termine «Saint-Marcellin» da parte di qualsiasi persona e relativi successori e aventi causa per un periodo massimo di 5 (cinque) anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo, purché entro tale data la persona abbia utilizzato l'indicazione geografica in maniera continuativa con riferimento allo stesso prodotto o a prodotti simili nel territorio del Brasile e dell'Uruguay e che l'uso del termine «Saint-Marcellin» sia stato accompagnato da un'indicazione leggibile e visibile dell'origine geografica del prodotto in questione.

Stato membro dell'Unione europea	Denominazione	Classe di prodotto
Francia	Alsace / Vin d'Alsace	Vini
Francia	Anjou	Vini
Francia	Beaujolais	Vini
Francia	Bordeaux ([1])	Vini
Francia	Bourgogne ([2])	Vini
Francia	Cahors	Vini
Francia	Chablis ([3])	Vini
Francia	Champagne ([4])	Vini
Francia	Châteauneuf-du-Pape	Vini
Francia	Côtes de Provence	Vini
Francia	Côtes du Rhône	Vini
Francia	Côtes du Roussillon	Vini
Francia	Fronton	Vini

([1]) La protezione dell'indicazione geografica «Bordeaux» non impedisce l'uso continuato e simile del vitigno «Bordô» da parte di qualsiasi persona e relativi successori e aventi causa per un periodo massimo di 7 (sette) anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo, purché entro tale data la persona abbia utilizzato l'indicazione geografica in maniera continuativa con riferimento allo stesso prodotto o a prodotti simili nel territorio del Brasile e che l'uso del vitigno «Bordô» sia stato accompagnato da un'indicazione leggibile e visibile dell'origine geografica del prodotto in questione.

([2]) La protezione dell'indicazione geografica «Bourgogne» non impedisce l'uso continuato e simile del termine «Borgoña» da parte di qualsiasi persona e relativi successori e aventi causa per un periodo massimo di 7 (sette) anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo, purché entro tale data la persona abbia utilizzato l'indicazione geografica in maniera continuativa con riferimento allo stesso prodotto o a prodotti simili nel territorio dell'Argentina e che l'uso del termine «Borgoña» sia stato accompagnato da un'indicazione leggibile e visibile dell'origine geografica del prodotto in questione.

([3]) La protezione dell'indicazione geografica «Chablis» non impedisce l'uso continuato e simile del termine «Chablis» da parte di qualsiasi persona e relativi successori e aventi causa per un periodo massimo di 7 (sette) anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo, purché entro tale data la persona abbia utilizzato l'indicazione geografica in maniera continuativa con riferimento allo stesso prodotto o a prodotti simili nel territorio dell'Argentina e che l'uso del termine «Chablis» sia stato accompagnato da un'indicazione leggibile e visibile dell'origine geografica del prodotto in questione.

([4]) La protezione dell'indicazione geografica «Champagne» non impedisce l'uso continuato e simile dei termini «Champagne», «Champaña» o «Método / Méthode Champenoise» da parte di qualsiasi persona e relativi successori e aventi causa per un periodo massimo di 10 (dieci) anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo, purché entro tale data la persona abbia utilizzato l'indicazione geografica in maniera continuativa con riferimento allo stesso prodotto o a prodotti simili nel territorio dell'Argentina, del Brasile, del Paraguay e dell'Uruguay e che tale uso dei termini «Champagne», «Champaña» o «Método / Méthode Champenoise» sia stato accompagnato da un'indicazione leggibile e visibile dell'origine geografica del prodotto in questione.

Stato membro dell'Unione europea	Denominazione	Classe di prodotto
Francia	Graves	Vini
Francia	Irouléguy	Vini
Francia	Languedoc	Vini
Francia	Madiran	Vini
Francia	Margaux ([1])	Vini
Francia	Médoc	Vini
Francia	Pauillac	Vini
Francia	Pays d'Oc	Vini
Francia	Pessac-Léognan	Vini
Francia	Pomerol	Vini
Francia	Pommard	Vini
Francia	Romanée-Conti	Vini
Francia	Saint-Emilion	Vini
Francia	Saint-Estèphe	Vini
Francia	Saint-Julien	Vini
Francia	Sauternes	Vini
Francia	Touraine	Vini
Francia	Val de Loire	Vini
Francia	Armagnac	Bevande spiritose

([1]) La protezione dell'indicazione geografica «Margaux» non impedisce l'uso continuato e simile del vitigno «Margot» da parte di qualsiasi persona e relativi successori e aventi causa per un periodo massimo di 5 (cinque) anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo, purché entro tale data la persona abbia utilizzato l'indicazione geografica in maniera continuativa con riferimento allo stesso prodotto o a prodotti simili nel territorio del Brasile e che l'uso del vitigno «Margot» sia stato accompagnato da un'indicazione leggibile e visibile dell'origine geografica del prodotto in questione.

Stato membro dell'Unione europea	Denominazione	Classe di prodotto
Francia	Calvados	Bevande spiritose
Francia	Cognac ([1])	Bevande spiritose
Francia	Rhum de Guadeloupe	Bevande spiritose
Francia	Rhum de la Martinique	Bevande spiritose
Croazia	Baranjski kulen	Carni, pesci e loro preparazioni
Croazia	Dalmatinski pršut	Carni, pesci e loro preparazioni
Croazia	Drniški pršut	Carni, pesci e loro preparazioni
Croazia Slovenia	Istarski pršut / Istrski pršut	Carni, pesci e loro preparazioni
Croazia	Krčki pršut	Carni, pesci e loro preparazioni
Croazia	Dingač	Vini
Italia	Aceto Balsamico di Modena	Aceto
Italia	Aceto balsamico tradizionale di Modena	Aceto
Italia	Aprutino Pescarese	Oli, oli commestibili e grassi animali

([1]) La protezione dell'indicazione geografica «Cognac» non impedisce l'uso continuato e simile da parte di qualsiasi persona e relativi successori e aventi causa, per un periodo massimo di 7 (sette) anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo, del termine «Cognac» o «Coñac» nel territorio dell'Argentina e del termine «Conhaque» nel territorio del Brasile, purché entro tale data la persona abbia utilizzato l'indicazione geografica in maniera continuativa con riferimento allo stesso prodotto o a prodotti simili e che l'uso del termine «Cognac», «Coñac» o «Conhaque» sia stato accompagnato da un'indicazione leggibile e visibile dell'origine geografica del prodotto in questione.

Stato membro dell'Unione europea	Denominazione	Classe di prodotto
Italia	Asiago ([1])	Formaggi
Italia	Bresaola della Valtellina	Carni, pesci e loro preparazioni
Italia	Cantuccini Toscani / Cantucci Toscani	Paste alimentari, pasticceria e altre preparazioni a base di cereali
Italia	Culatello di Zibello	Carni, pesci e loro preparazioni
Italia	Fontina ([2])	Formaggi
Italia	Gorgonzola ([3])	Formaggi
Italia	Grana Padano ([4])	Formaggi
Italia	Mela Alto Adige; Südtiroler Apfel	Ortofrutticoli, frutta a guscio e loro preparazioni
Italia	Mortadella Bologna ([5])	Carni, pesci e loro preparazioni
Italia	Mozzarella di Bufala Campana	Formaggi
Italia	Pancetta Piacentina	Carni, pesci e loro preparazioni
Italia	Parmigiano Reggiano ([6])	Formaggi

([1]) La protezione dell'indicazione geografica «Asiago» non impedisce l'uso continuato e simile del termine «Asiago» da parte di qualsiasi persona e relativi successori e aventi causa per un periodo massimo di 5 (cinque) anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo, purché entro tale data la persona abbia utilizzato l'indicazione geografica in maniera continuativa con riferimento allo stesso prodotto o a prodotti simili nel territorio del Brasile e dell'Uruguay e che l'uso del termine «Asiago» sia stato accompagnato da un'indicazione leggibile e visibile dell'origine geografica del prodotto in questione.

([2]) Si applica l'articolo 13.35, paragrafo 8.

([3]) La protezione dell'indicazione geografica «Gorgonzola» non impedisce l'uso continuato e simile del termine «Gorgonzola» da parte di qualsiasi persona e relativi successori e aventi causa per un periodo massimo di 5 (cinque) anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo, purché entro tale data la persona abbia utilizzato l'indicazione geografica in maniera continuativa con riferimento allo stesso prodotto o a prodotti simili nel territorio dell'Argentina, del Paraguay e dell'Uruguay e che l'uso del termine «Gorgonzola» sia stato accompagnato da un'indicazione leggibile e visibile dell'origine geografica del prodotto in questione. Si applica l'articolo 13.35, paragrafo 8.

([4]) La protezione dell'indicazione geografica «Grana Padano» non impedisce l'uso continuato e simile del termine «Grana» o «Tipo Grana Padano» da parte di qualsiasi persona e relativi successori e aventi causa per un periodo massimo di 7 (sette) anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo, purché entro tale data la persona abbia utilizzato l'indicazione geografica in maniera continuativa con riferimento allo stesso prodotto o a prodotti simili nel territorio dell'Argentina e che l'uso del termine «Grana» o «Tipo Grana Padano» sia stato accompagnato da un'indicazione leggibile e visibile dell'origine geografica del prodotto in questione. Si applica l'articolo 13.35, paragrafo 8.

([5]) La protezione dell'indicazione geografica «Mortadella Bologna» non impedisce l'uso continuato e simile dei termini «Mortadela Bologna» o «Mortadela tipo Bologna» da parte di qualsiasi persona e relativi successori e aventi causa per un periodo massimo di 10 (dieci) anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo, purché entro tale data la persona abbia utilizzato l'indicazione geografica in maniera continuativa con riferimento allo stesso prodotto o a prodotti simili nel territorio del Brasile e che l'uso dei termini «Mortadela Bologna» o «Mortadela tipo Bologna» sia stato accompagnato da un'indicazione leggibile e visibile dell'origine geografica del prodotto in questione.

([6]) Si applica l'articolo 13.35, paragrafo 8.

Stato membro dell'Unione europea	Denominazione	Classe di prodotto
Italia	Pasta di Gragnano	Paste alimentari, pasticceria e altre preparazioni a base di cereali
Italia	Pecorino Romano ([1])	Formaggi
Italia	Pomodoro S. Marzano dell'Agro Sarnese-Nocerino	Ortofrutticoli, frutta a guscio e loro preparazioni
Italia	Prosciutto di Parma ([2])	Carni, pesci e loro preparazioni
Italia	Prosciutto di San Daniele	Carni, pesci e loro preparazioni
Italia	Prosciutto Toscano	Carni, pesci e loro preparazioni
Italia	Provolone Valpadana	Formaggi
Italia	Salamini italiani alla cacciatora	Carni, pesci e loro preparazioni
Italia	Taleggio ([3])	Formaggi
Italia	Toscano	Oli, oli commestibili e grassi animali

([1]) La protezione dell'indicazione geografica «Pecorino Romano» non impedisce l'uso continuato e simile dei termini «Romano» o «Romanito» da parte di qualsiasi persona e relativi successori e aventi causa per un periodo massimo di 7 (sette) anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo, purché entro tale data la persona abbia utilizzato l'indicazione geografica in maniera continuativa con riferimento allo stesso prodotto o a prodotti simili nel territorio dell'Argentina e dell'Uruguay e che l'uso dei termini «Romano» o «Romanito» sia stato accompagnato da un'indicazione leggibile e visibile dell'origine geografica del prodotto in questione.

([2]) La protezione dell'indicazione geografica «Prosciutto di Parma» non impedisce l'uso continuato e simile del termine «Presunto tipo Parma» da parte di qualsiasi persona e relativi successori e aventi causa per un periodo massimo di 7 (sette) anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo, purché entro tale data la persona abbia utilizzato l'indicazione geografica in maniera continuativa con riferimento allo stesso prodotto o a prodotti simili nel territorio del Brasile e che l'uso del termine «Presunto tipo Parma» sia stato accompagnato da un'indicazione leggibile e visibile dell'origine geografica del prodotto in questione.

([3]) La protezione dell'indicazione geografica «Taleggio» non impedisce l'uso continuato e simile del termine «Taleggio» da parte di qualsiasi persona e relativi successori e aventi causa per un periodo massimo di 5 (cinque) anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo, purché entro tale data la persona abbia utilizzato l'indicazione geografica in maniera continuativa con riferimento allo stesso prodotto o a prodotti simili nel territorio dell'Argentina e del Brasile e che l'uso del termine «Taleggio» sia stato accompagnato da un'indicazione leggibile e visibile dell'origine geografica del prodotto in questione.

Stato membro dell'Unione europea	Denominazione	Classe di prodotto
Italia	Zampone Modena	Carni, pesci e loro preparazioni
Italia	Asti ([1])	Vini
Italia	Barbaresco	Vini
Italia	Barbera d'Alba	Vini
Italia	Barbera d'Asti	Vini
Italia	Bardolino / Bardolino Superiore	Vini
Italia	Barolo	Vini
Italia	Brachetto d'Acqui / Acqui	Vini
Italia	Brunello di Montalcino	Vini
Italia	Campania	Vini
Italia	Chianti	Vini
Italia	Chianti Classico	Vini
Italia	Conegliano – Prosecco / Conegliano Valdobbiadene – Prosecco / Valdobbiadene – Prosecco	Vini
Italia	Dolcetto d'Alba	Vini
Italia	Emilia / dell'Emilia ([2])	Vini
Italia	Fiano di Avellino	Vini

([1]) La protezione dell'indicazione geografica «Asti» non impedisce l'uso continuato e simile del termine «método Asti» da parte di qualsiasi persona e relativi successori e aventi causa per un periodo massimo di 7 (sette) anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo, purché entro tale data la persona abbia utilizzato l'indicazione geografica in maniera continuativa con riferimento allo stesso prodotto o a prodotti simili nel territorio del Brasile e che l'uso del termine «método Asti» sia stato accompagnato da un'indicazione leggibile e visibile dell'origine geografica del prodotto in questione.

([2]) La protezione dell'indicazione geografica «Emilia/Dell'Emilia» ha effetto nel territorio dell'Argentina solo alla registrazione del marchio «Emilia Nieto Senetiner» in tale territorio, a meno che la domanda di registrazione di detto marchio non sia ritirata.

Stato membro dell'Unione europea	Denominazione	Classe di prodotto
Italia	Franciacorta	Vini
Italia	Greco di Tufo	Vini
Italia	Lambrusco di Sorbara	Vini
Italia	Lambrusco Grasparossa di Castelvetro	Vini
Italia	Marca Trevigiana	Vini
Italia	Marsala ([1])	Vini
Italia	Montepulciano d'Abruzzo	Vini
Italia	Prosecco ([2])	Vini
Italia	Sicilia	Vini
Italia	Soave	Vini
Italia	Toscana / Toscano	Vini
Italia	Valpolicella	Vini
Italia	Veneto	Vini
Italia	Vernaccia di San Gimignano	Vini
Italia	Vino Nobile di Montepulciano	Vini
Italia	Grappa ([3])	Bevande spiritose

([1]) La protezione dell'indicazione geografica «Marsala» non impedisce l'uso continuato e simile del termine «Marsala» da parte di qualsiasi persona e relativi successori e aventi causa per un periodo massimo di 7 (sette) anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo, purché entro tale data la persona abbia utilizzato l'indicazione geografica in maniera continuativa con riferimento allo stesso prodotto o a prodotti simili nel territorio dell'Argentina e che l'uso del termine «Marsala» sia stato accompagnato da un'indicazione leggibile e visibile dell'origine geografica del prodotto in questione.

([2]) La protezione dell'indicazione geografica «Prosecco» non impedisce l'uso continuato e simile del vitigno «Prosecco» o «Proseco» da parte di qualsiasi persona e relativi successori e aventi causa per un periodo massimo di 5 (cinque) anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo nel territorio dell'Argentina e del Paraguay e per un periodo massimo di 10 (dieci) anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo nel territorio del Brasile, purché entro tale data la persona abbia utilizzato l'indicazione geografica in maniera continuativa con riferimento allo stesso prodotto o a prodotti simili nel territorio dell'Argentina, del Paraguay e del Brasile e che l'uso del vitigno «Prosecco» o «Proseco» sia stato accompagnato da un'indicazione leggibile e visibile dell'origine geografica del prodotto in questione.

([3]) La protezione dell'indicazione geografica «Grappa» non impedisce l'uso continuato e simile dei termini «Grappa» o «Grapa» da parte di qualsiasi persona e relativi successori e aventi causa per un periodo massimo di 7 (sette) anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo, purché entro tale data la persona abbia utilizzato l'indicazione geografica in maniera continuativa con riferimento allo stesso prodotto o a prodotti simili nel territorio dell'Argentina e del Brasile e che l'uso dei termini «Grappa» o «Grapa» sia stato accompagnato da un'indicazione leggibile e visibile dell'origine geografica del prodotto in questione. Si applica l'articolo 13.35, paragrafo 8.

Stato membro dell'Unione europea	Denominazione	Classe di prodotto
Cipro	Λουκούμι Γεροσκήπου (Loukoumi Geroskipou)	Dolciumi, cacao e cioccolato
Cipro	Λεμεσός (Lemesos)	Vini
Cipro	Κουμανδαρία (Commandaria)	Vini
Cipro Grecia	Ouzo / Ούζο	Bevande spiritose
Cipro	Ζιβανία / Τζιβανία / Ζιβάνα / Zivania	Bevande spiritose
Cipro	Πάφος (Pafos)	Vini
Lituania	Originali lietuviška degtinė / Original Lithuanian vodka	Bevande spiritose
Ungheria	Szegedi szalámi; Szegedi téliszalámi	Carni, pesci e loro preparazioni
Ungheria	Tokaj / Tokaji [1]	Vini
Ungheria Austria	Pálinka	Bevande spiritose
Ungheria	Törkölypálinka	Bevande spiritose
Paesi Bassi	Edam Holland	Formaggi
Paesi Bassi	Gouda Holland	Formaggi
Paesi Bassi	Hollandse geitenkaas	Formaggi

[1] La protezione dell'indicazione geografica «Tokaj» / «Tokaji» non impedisce l'uso continuato e simile dei termini «Tokaj», «Tokaji» o «Tocai» da parte di qualsiasi persona e relativi successori e aventi causa per un periodo massimo di 5 (cinque) anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo, purché entro tale data la persona abbia utilizzato l'indicazione geografica in maniera continuativa con riferimento allo stesso prodotto o a prodotti simili nel territorio dell'Argentina e del Brasile e che l'uso dei termini «Tokaj», «Tokaji» o «Tocai» sia stato accompagnato da un'indicazione leggibile e visibile dell'origine geografica del prodotto in questione.

Stato membro dell'Unione europea	Denominazione	Classe di prodotto
Paesi Bassi Belgio Francia Germania	Genièvre / Jenever / Genever [1]	Bevande spiritose
Austria	Steirischer Kren	Ortofrutticoli, frutta a guscio e loro preparazioni
Austria	Steirisches Kürbiskernöl	Oli, oli commestibili e grassi animali
Austria	Tiroler Almkäse	Formaggi
Austria	Tiroler Alpkäse	Formaggi
Austria	Tiroler Bergkäse	Formaggi
Austria	Tiroler Graukäse	Formaggi
Austria	Tiroler Speck	Carni, pesci e loro preparazioni
Austria	Vorarlberger Alpkäse	Formaggi
Austria	Vorarlberger Bergkäse	Formaggi
Austria	Inländerrum	Bevande spiritose
Austria	Jägertee	Bevande spiritose
Austria	Jagertee	Bevande spiritose
Austria	Jagatee	Bevande spiritose
Polonia	Polska Wódka / Polish Vodka	Bevande spiritose
Polonia	Wódka ziołowa z Niziny Północnopodlaskiej aromatyzowana ekstraktem z trawy żubrowej / Herbal vodka from the North Podlasie Lowland aromatised with an extract of bison grass	Bevande spiritose

[1] Si applica l'articolo 13.35, paragrafo 8.

Stato membro dell'Unione europea	Denominazione	Classe di prodotto
Portogallo	Azeite de Moura	Oli, oli commestibili e grassi animali
Portogallo	Azeite do Alentejo Interior	Oli, oli commestibili e grassi animali
Portogallo	Azeites da Beira Interior (Azeite da Beira Alta, Azeite da Beira Baixa)	Oli, oli commestibili e grassi animali
Portogallo	Azeite de Trás-os-Montes	Oli, oli commestibili e grassi animali
Portogallo	Azeites do Norte Alentejano	Oli, oli commestibili e grassi animali
Portogallo	Azeites do Ribatejo	Oli, oli commestibili e grassi animali
Portogallo	Chouriça de Carne de Vinhais; Linguiça de Vinhais	Carni, pesci e loro preparazioni
Portogallo	Chouriço de Portalegre	Carni, pesci e loro preparazioni
Portogallo	Mel dos Açores	Miele e altri prodotti commestibili di origine animale
Portogallo	Ovos Moles de Aveiro	Dolciumi, cacao e cioccolato
Portogallo	Pêra Rocha do Oeste	Ortofrutticoli, frutta a guscio e loro preparazioni
Portogallo	Presunto de Barrancos / Paleta de Barrancos	Carni, pesci e loro preparazioni
Portogallo	Queijo S. Jorge	Formaggi
Portogallo	Queijo Serra da Estrela	Formaggi
Portogallo	Queijos da Beira Baixa (Queijo de Castelo Branco, Queijo Amarelo da Beira Baixa, Queijo Picante da Beira Baixa)	Formaggi
Portogallo	Açores	Vini
Portogallo	Alentejano	Vini
Portogallo	Alentejo	Vini
Portogallo	Algarve	Vini
Portogallo	Bairrada	Vini
Portogallo	Beira Interior	Vini
Portogallo	Carcavelos	Vini

Stato membro dell'Unione europea	Denominazione	Classe di prodotto
Portogallo	Dão	Vini
Portogallo	Douro	Vini
Portogallo	Duriense	Vini
Portogallo	Lisboa	Vini
Portogallo	Vinho da Madeira / Madère / Vin de Madère / Madera /Madeira Wein / Madeira Wine / Vino di Madera / Madeira Wijn / Madeira	Vini
Portogallo	Madeirense	Vini
Portogallo	Oporto / Port / Port Wine / Porto / Portvin / Portwein / Portwijn / vin du Porto / vinho do Porto [1]	Vini
Portogallo	Palmela	Vini
Portogallo	Pico	Vini
Portogallo	Setúbal	Vini
Portogallo	Távora-Varosa	Vini
Portogallo	Tejo	Vini
Portogallo	Trás-os-Montes	Vini
Portogallo	Vinho Verde	Vini
Romania	Magiun de prune Topoloveni	Ortofrutticoli, frutta a guscio e loro preparazioni
Romania	Salam de Sibiu	Carni, pesci e loro preparazioni
Romania	Telemea de Ibănești	Formaggi
Romania	Cotești	Vini
Romania	Cotnari	Vini
Romania	Dealu Mare	Vini
Romania	Murfatlar	Vini

[1] La protezione dell'indicazione geografica «Oporto» / «Port» / «Port Wine» / «Porto» / «Portvin» / «Portwein» / «Portwijn» / «vin du Porto» / «vinho do Porto» non impedisce l'uso continuato e simile del termine «Oporto» da parte di qualsiasi persona e relativi successori e aventi causa per un periodo massimo di 7 (sette) anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo, purché entro tale data la persona abbia utilizzato l'indicazione geografica in maniera continuativa con riferimento allo stesso prodotto o a prodotti simili nel territorio dell'Argentina e che l'uso del termine «Oporto» sia stato accompagnato da un'indicazione leggibile e visibile dell'origine geografica del prodotto in questione.

Stato membro dell'Unione europea	Denominazione	Classe di prodotto
Romania	Odobești	Vini
Romania	Panciu	Vini
Romania	Recaș	Vini
Romania	Târnave	Vini
Romania	Pălincă	Bevande spiritose
Romania	Țuică Zetea de Mediești Aurit	Bevande spiritose
Romania	Vinars Târnave	Bevande spiritose
Romania	Vinars Vrancea	Bevande spiritose
Slovenia	Kranjska klobasa	Carni, pesci e loro preparazioni
Slovenia	Kraška panceta	Carni, pesci e loro preparazioni
Slovenia	Kraški pršut	Carni, pesci e loro preparazioni
Slovenia	Kraški zašink	Carni, pesci e loro preparazioni
Slovenia	Slovenski med	Miele e altri prodotti commestibili di origine animale
Slovenia	Štajersko prekmursko bučno olje	Oli, oli commestibili e grassi animali
Slovacchia	Vinohradnícka oblasť Tokaj	Vini
Finlandia	Suomalainen Marjalikööri / Suomalainen Hedelmälikööri / Finsk Bärlikör / Finsk Fruktlikör / Finnish berry liqueur / Finnish fruit liqueur	Bevande spiritose
Finlandia	Suomalainen Vodka / Finsk Vodka / Vodka of Finland	Bevande spiritose
Svezia	Svensk Aquavit / Svensk Akvavit / Swedish Aquavit	Bevande spiritose
Svezia	Svensk Punsch / Swedish Punch	Bevande spiritose
Svezia	Svensk Vodka / Swedish Vodka	Bevande spiritose

SEZIONE 2

INDICAZIONI GEOGRAFICHE DEL MERCOSUR DI CUI ALL'ARTICOLO 13.33

Paese	Denominazione	Classe di prodotto
Argentina	25 de Mayo	Vini
Argentina	9 de Julio	Vini
Argentina	Agrelo	Vini
Argentina	Albardón	Vini
Argentina	Alto valle de Río Negro	Vini
Argentina	Angaco	Vini
Argentina	Añelo	Vini
Argentina	Arauco	Vini
Argentina	Avellaneda	Vini
Argentina	Barrancas	Vini
Argentina	Barreal	Vini
Argentina	Belén	Vini
Argentina	Cachi	Vini
Argentina	Cafayate – Valle de Cafayate	Vini
Argentina	Calingasta	Vini
Argentina	Castro Barros	Vini
Argentina	Catamarca	Vini
Argentina	Caucete	Vini
Argentina	Chapadmalal	Vini
Argentina	Chilecito	Vini

Paese	Denominazione	Classe di prodotto
Argentina	Chimbas	Vini
Argentina	Colón	Vini
Argentina	Colonia Caroya	Vini
Argentina	Confluencia	Vini
Argentina	Córdoba Argentina	Vini
Argentina	Cruz del Eje	Vini
Argentina	Cuyo	Vini
Argentina	Distrito Medrano	Vini
Argentina	El Paraíso	Vini
Argentina	Famatina	Vini
Argentina	Felipe Varela	Vini
Argentina	General Alvear	Vini
Argentina	General Conesa	Vini
Argentina	General Lamadrid	Vini
Argentina	General Roca	Vini
Argentina	Godoy Cruz	Vini
Argentina	Guaymallén	Vini
Argentina	Iglesia	Vini
Argentina	Jáchal	Vini
Argentina	Jujuy	Vini
Argentina	Junín	Vini
Argentina	La Consulta	Vini

Paese	Denominazione	Classe di prodotto
Argentina	La Paz	Vini
Argentina	Las Compuertas	Vini
Argentina	Las Heras	Vini
Argentina	Lavalle	Vini
Argentina	Luján de Cuyo	Vini
Argentina	Lunlunta	Vini
Argentina	Maipú	Vini
Argentina	Mendoza	Vini
Argentina	Molinos	Vini
Argentina	Neuquén	Vini
Argentina	Paraje Altamira	Vini
Argentina	Patagonia	Vini
Argentina	Pichimahuida	Vini
Argentina	Pocito	Vini
Argentina	Pomán	Vini
Argentina	Pozo de los Algarrobos	Vini
Argentina	Quebrada de Humahuaca	Vini
Argentina	Rawson	Vini
Argentina	Río Negro	Vini
Argentina	Rivadavia de San Juan	Vini
Argentina	Rivadavia de Mendoza	Vini
Argentina	Russel	Vini
Argentina	Salta	Vini

Paese	Denominazione	Classe di prodotto
Argentina	San Blas de los Sauces	Vini
Argentina	San Carlos de Mendoza	Vini
Argentina	San Carlos de Salta	Vini
Argentina	San Javier	Vini
Argentina	San Juan	Vini
Argentina	San Martín de Mendoza	Vini
Argentina	San Martín de San Juan	Vini
Argentina	San Rafael	Vini
Argentina	Sanagasta	Vini
Argentina	Santa Lucía	Vini
Argentina	Santa María	Vini
Argentina	Santa Rosa	Vini
Argentina	Sarmiento	Vini
Argentina	Tafí	Vini
Argentina	Tinogasta	Vini
Argentina	Tucumán	Vini
Argentina	Tunuyán	Vini
Argentina	Tupungato – Valle de Tupungato	Vini
Argentina	Ullum	Vini
Argentina	Valle de Chañarmuyo	Vini
Argentina	Valle de Uco	Vini
Argentina	Valle del Pedernal	Vini
Argentina	Valle del Tulum	Vini

Paese	Denominazione	Classe di prodotto
Argentina	Valle Fértil	Vini
Argentina	Valle de Zonda	Vini
Argentina	Valles Calchaquíes	Vini
Argentina	Valles del Famatina	Vini
Argentina	Vinchina	Vini
Argentina	Villa Ventana	Vini
Argentina	Vista Flores	Vini
Argentina	Zonda	Vini
Argentina	Alcauciles Platenses / Alcachofas Platenses Alcauciles Romanesco, Híbridos Violeta y Blanco	Ortofrutticoli, frutta a guscio e loro preparazioni
Argentina	Chivito Criollo del Norte Neuquino / Chivito mamón / Chivito de veranada	Carni, pesci e loro preparazioni
Argentina	Cordero Patagónico	Carni, pesci e loro preparazioni
Argentina	Dulce de Membrillo Rubio de San Juan	Ortofrutticoli, frutta a guscio e loro preparazioni
Argentina	Melón de Media Agua, San Juan	Ortofrutticoli, frutta a guscio e loro preparazioni
Argentina	Salame de Tandil	Carni, pesci e loro preparazioni
Argentina	Salame Típico de Colonia Caroya	Carni, pesci e loro preparazioni
Argentina	Yerba Mate Argentina / Yerba Mate Elaborada con Palo	Caffè, mate, spezie e loro preparazioni
Brasile	Alta Mogiana	Caffè, mate, spezie e loro preparazioni
Brasile	Altos Montes	Vini
Brasile	Cachaça	Bevande spiritose
Brasile	Canastra	Formaggi
Brasile	Carlópolis	Frutta e frutta a guscio fresche e trasformate
Brasile	Costa Negra	Crostacei

Paese	Denominazione	Classe di prodotto
Brasile	Cruzeiro do Sul	Prodotti della macinazione
Brasile	Farroupilha	Vini
Brasile	Linhares	Cacao e sue preparazioni
Brasile	Litoral Norte Gaúcho	Cereali
Brasile	Manguezais de Alagoas	Altri prodotti commestibili di origine animale
Brasile	Maracaju	Carni fresche, congelate e trasformate
Brasile	Marialva	Frutta e frutta a guscio fresche e trasformate
Brasile	Microrregião Abaíra	Bevande spiritose
Brasile	Monte Belo	Vini
Brasile	Mossoró	Frutta e frutta a guscio fresche e trasformate
Brasile	Norte Pioneiro do Paraná	Caffè, mate, spezie e loro preparazioni
Brasile	Oeste do Paraná	Miele
Brasile	Ortigueira	Miele
Brasile	Pampa Gaúcho da Campanha Meridional	Carni fresche, congelate e trasformate
Brasile	Pantanal	Miele
Brasile	Paraty	Bevande spiritose
Brasile	Pelotas	Dolciumi e prodotti da forno
Brasile	Piauí	Frutta e frutta a guscio fresche e trasformate
Brasile	Pinto Bandeira	Vini
Brasile	Região da Mara Rosa	Spezie
Brasile	Região da Própolis Verde de Minas Gerais	Altri prodotti commestibili di origine animale
Brasile	Região da Serra da Mantiqueira de Minas Gerais	Caffè, mate, spezie e loro preparazioni
Brasile	Região de Pinhal	Caffè, mate, spezie e loro preparazioni

Paese	Denominazione	Classe di prodotto
Brasile	Região de Salinas	Bevande spiritose
Brasile	Região do Cerrado Mineiro	Caffè, mate, spezie e loro preparazioni
Brasile	Região São Bento de Urânia	Prodotti orticoli freschi e trasformati
Brasile	São Matheus	Caffè, mate, spezie e loro preparazioni
Brasile	Serro	Formaggi
Brasile	Vale do Submédio São Francisco	Frutta e frutta a guscio fresche e trasformate
Brasile	Vale dos Vinhedos	Vini
Brasile	Vales da Uva Goethe	Vini
Uruguay	Bella Unión	Vini
Uruguay	Atlántida	Vini
Uruguay	Canelón Chico	Vini
Uruguay	Canelones	Vini
Uruguay	Carmelo	Vini
Uruguay	Carpinteria	Vini
Uruguay	Cerro Carmelo	Vini
Uruguay	Cerro Chapeu	Vini
Uruguay	Constancia	Vini
Uruguay	El Carmen	Vini
Uruguay	Garzón	Vini
Uruguay	José Ignacio	Vini
Uruguay	Juanico	Vini
Uruguay	La Caballada	Vini
Uruguay	La Cruz	Vini

Paese	Denominazione	Classe di prodotto
Uruguay	La Puebla	Vini
Uruguay	Las Brujas	Vini
Uruguay	Las Violetas	Vini
Uruguay	Lomas De La Paloma	Vini
Uruguay	Los Cerrillos	Vini
Uruguay	Los Cerros De San Juan	Vini
Uruguay	Manga	Vini
Uruguay	Paso Cuello	Vini
Uruguay	Progreso	Vini
Uruguay	Rincón De Olmos	Vini
Uruguay	Rincón del Colorado	Vini
Uruguay	San José	Vini
Uruguay	Santos Lugares	Vini
Uruguay	Sauce	Vini
Uruguay	Sierra de la Ballena	Vini
Uruguay	Sierra de Mahoma	Vini
Uruguay	Suarez	Vini
Uruguay	Villa Del Carmen	Vini
Uruguay	Montevideo	Vini
Uruguay	Sur de Florida	Vini
Uruguay	Maldonado	Vini
Uruguay	Sur de Rocha	Vini
Uruguay	Colonia	Vini
Uruguay	Soriano	Vini

Paese	Denominazione	Classe di prodotto
Uruguay	Rio Negro	Vini
Uruguay	Salto	Vini
Uruguay	Paysandú	Vini
Uruguay	Artigas	Vini
Uruguay	Tacuarembó	Vini
Uruguay	Flores	Vini
Uruguay	Norte de Florida	Vini
Uruguay	Cerro Largo	Vini
Uruguay	Norte de Lavalleja	Vini
Uruguay	Norte de Rocha	Vini
Uruguay	Colon	Vini
Uruguay	La Paz	Vini
Uruguay	San Carlos	Vini
Uruguay	Santa Rosa	Vini
Uruguay	Santa Lucía	Vini

SEZIONE 3

«Classe di prodotto»: una delle classi di prodotto di cui all'articolo 13.35 elencate nel presente allegato, quali indicate qui di seguito (*).

1. «Carni, pesci e loro preparazioni»: i prodotti dei capitoli 2, 3 e 16 del sistema armonizzato.

2. «Burro e altri prodotti lattiero-caseari esclusi i formaggi»: i prodotti delle voci da 04.01 a 04.05.

3. «Formaggi»: i prodotti della voce 04.06.

4. «Miele e altri prodotti commestibili di origine animale»: i prodotti delle voci 04.09 e 04.10.

5. «Fiori e piante ornamentali»: i prodotti del capitolo 06.

6. «Ortofrutticoli, frutta a guscio e loro preparazioni»: i prodotti dei capitoli 7, 8 e 20 e della sottovoce 12.12.99.10.

7. «Caffè, mate, spezie e loro preparazioni»: i prodotti del capitolo 9 e della voce 21.01.

8. «Cereali»: i prodotti del capitolo 10.

9. «Farine e amidi»: i prodotti del capitolo 11.

10. «Semi e frutti oleosi»: i prodotti del capitolo 12.

11. «Oli, oli commestibili e grassi animali»: i prodotti del capitolo 15.

12. «Dolciumi, cacao e cioccolato»: i prodotti dei capitoli 17 e 18.

13. «Paste alimentari, pasticceria e altre preparazioni a base di cereali»: i prodotti del capitolo 19.

14. «Salse»: i prodotti della voce 21.03.

15. «Birre»: i prodotti della voce 22.03.

16. «Vini»: i prodotti della voce 22.04.
17. «Bevande spiritose»: i prodotti della voce 22.08.
18. «Aceto»: i prodotti della voce 22.09.
19. «Oli essenziali»: i prodotti del capitolo 33.

(*) Elenco limitato alle IG di prodotti agricoli.

Appendice 13-B-1

1. Per quanto riguarda l'elenco delle indicazioni geografiche dell'Unione europea di cui all'allegato 13-B, sezione 1, la protezione conferita a norma dell'articolo 13.35 non è richiesta in relazione ai singoli termini che fanno parte del nome composto di un'indicazione geografica elencati di seguito:

«aceite», «aceto balsamico», «aceto balsamico tradizionale», «alla cacciatora», «almkäse», «alpkäse», «amarelo», «aprutino», «aquavit», «akvavit», «apfel», «azafrán», «azalea», «azeite», «bärlikör», «beef», «bergkäse», «berry liqueur», «beurre», «bier», «bleu», «blue cheese», «bœuf», «brandy», «bratwürste», «bresaola», «breze», «brezn», «brez'n», «brezel», «brie», «cacciatora», «camembert», «canard à foie gras», «cantucci», «cantuccini», «cecina», «chmel», «chorizo», «chouriça de carne», «chouriço», «christstollen», «cítricos», «cítrics», «cream», «crémant», «culatello», «degtinė», «dehesa», «edam», «emmental», «emmentaler», «essence de lavande», «farmed salmon», «fleur», «fromage», «fruit liqueur», «fruktlikör», «geitenkaas», «génisse», «gouda», «graukäse», «hedelmäliköori», «herbal vodka», «hopfen», «huile essentielle de lavande», «huîtres», «jambon», «jamón», «katenschinken», «katenrauchschinken», «knochenschinken», «kirschwasser», «klobasa», «knöpfle», «kren», «kulen», «kürbiskernöl», «lamb», «lebkuchen», «linguiça», «llonganissa», «magiun de prune», «marjaliköori», «maultaschen», «med», «mel», «mela», «mortadella», «mozzarella», «mozzarella di bufala», «oli», «olje», «original», «ovos moles», «pacharán», «paleta», «panceta», «pancetta», «pasta», «pâté», «pecorino», «pêra», «picante»,«pivo», «plate», «polvorones», «pomodoro», «prekmursko bučno olje», «presunto», «priego», «prosciutto», «provolone», «pršut», «pruneaux», «pruneaux mi-cuits», «punsch», «punch», «queijo», «queso», «rhum», «riz», «rostbratwürste», «salam», «salamini», «salchichón», «schinken», «sierra», «sobrasada», «spätzle», «speck», «stollen», «suppenmaultaschen», «szalámi», «téliszalámi», «telemea», «ţuică zetea», «turrón», «vin de pays», «vin mousseux de qualité», «vinars», «vinho», «vin», «vino», «wein», «wine», «uisce beatha», «vinohradnícka oblasť», «vodka», «weihnachtsstollen», «whiskey», «whisky», «white cheese», «wijn», «wódka», «wódka ziołowa», «zampone», «zašink», «κονσερβολιά» (konservolia), «κορινθιακή σταφίδα» (korinthiaki stafida), «λουκούμι» (loukoumi), «μαστίχα» (masticha), «розово масло» (rozovo maslo).

2. Per quanto riguarda l'elenco delle indicazioni geografiche del Mercosur di cui all'allegato 13-B, sezione 2, la protezione conferita a norma dell'articolo 13.35 non è richiesta in relazione ai singoli termini che fanno parte del nome composto di un'indicazione geografica elencati di seguito:

«alcauciles», «alcachofas», «chivito», «criollo», «mamón», «veranda», «cordero», «dulce de membrillo», «melón», «salame», «salame típico», «mate», «yerba mate», «chorizo», «batiburrillo», «frutilla», «mango», «sandía», «poncho», «licor», «vino», «yerbamate», «stevia», «katuaba», «menta'i», «burrito», «caña», «miel negra de caña», «melón», «aceite de coco», «cecina», «naranja», «palmito».

3. Nonostante la protezione delle denominazioni del Mercosur elencate qui di seguito, i termini in questione possono essere utilizzati nell'Unione europea per un prodotto, a condizione che nessun altro elemento della relativa etichettatura o del relativo imballaggio possa creare nei consumatori confusione quanto all'origine o alla natura del prodotto né violi in altro modo l'indicazione geografica protetta:

«flores», «iglesia», «la cruz», «la paz», «las violetas», «molinos», «salto», «sarmiento».

4. Per quanto riguarda l'elenco delle indicazioni geografiche dell'Unione europea di cui all'allegato 13-B, sezione 1, relative a nomi di varietà vegetali o razze animali esistenti nel territorio del Mercosur alla data di entrata in vigore del presente accordo, l'Unione europea rileva che nel Mercosur possono continuare ad essere utilizzati dopo la data di entrata in vigore del presente accordo, anche nell'etichettatura, i termini relativi a varietà vegetali o razze animali elencati qui di seguito:

«Καλαμάτα» (Kalamata), «Valencia Late», «Alicante Buschet», «Cariñán», «Charolais», «Semillón», «Barbera», «Dolcetto», «Fiano», «Greco», «Lambrusco», «Lambrusco Grasparossa», «Montepulciano», «Trebbiano Toscano».

5. Nonostante la protezione della denominazione dell'Unione europea «Cava», il termine può essere utilizzato nel Mercosur per un prodotto se usato inequivocabilmente come sinonimo di «bodega» o «adega», quindi riferito a una cantina, a condizione che nessun altro elemento della relativa etichettatura o del relativo imballaggio possa creare nei consumatori confusione quanto all'origine o alla natura del prodotto né violi in altro modo l'indicazione geografica protetta.

6. Nonostante la protezione della denominazione dell'Unione europea «Φέτα» (Feta), la protezione conferita a norma dell'articolo 13.35 non è richiesta in relazione all'espressione spagnola «corte en fetas» (a fette) eventualmente usata per prodotti caseari, ad eccezione dei formaggi bianchi in salamoia, a condizione che nessun altro elemento della relativa etichettatura o del relativo imballaggio possa creare nei consumatori confusione quanto all'origine o alla natura dei prodotti né violi in altro modo l'indicazione geografica «Φέτα» (Feta).

7. Nonostante la protezione della denominazione dell'Unione europea «Danablu», la protezione conferita a norma dell'articolo 13.35 non è richiesta in relazione all'espressione spagnola «queso azul».

8. La protezione dell'indicazione geografica «Boeuf de Charolles» non impedisce agli utilizzatori del termine «Charolês» o «Charolez» nel territorio del Brasile per indicare un prodotto derivato dalla razza animale «Charolais» di continuare a usarlo, purché il prodotto non sia commercializzato utilizzando riferimenti (elementi grafici, nomi, immagini o bandiere) all'origine effettiva dell'indicazione geografica o sfruttando la notorietà dell'indicazione geografica e purché l'uso del nome della razza animale non induca in errore i consumatori né costituisca un atto di concorrenza sleale per quanto concerne l'indicazione geografica.

ALLEGATO 13-C

INDICAZIONI GEOGRAFICHE DI CUI ALL'ARTICOLO 13.34

Paese	Denominazione	Classe di prodotto
Paraguay	Miel Negra de caña paraguaya de Arroyos y Esteros	Melassa di canna da zucchero
Paraguay	Chorizo Sanjuanino	Carni, pesci e loro preparazioni
Paraguay	Licor de Yegros	Bevande spiritose
Paraguay	Chipa de Coronel Bogado	Dolciumi, cacao e cioccolato
Paraguay	Miel de abeja de los Humedales del Ñeembucu	Miele e altri prodotti commestibili di origine animale
Paraguay	Cordero misionero	Carni, pesci e loro preparazioni
Paraguay	Batiburrillo de Misiones	Carni, pesci e loro preparazioni
Paraguay	Frutilla de Areguá	Ortofrutticoli, frutta a guscio e loro preparazioni
Paraguay	Mango de Areguá	Ortofrutticoli, frutta a guscio e loro preparazioni
Paraguay	Sandía de Estanzuela	Ortofrutticoli, frutta a guscio e loro preparazioni
Paraguay	Vino de Independencia	Vini
Paraguay	Yerbamate Paraguaya	Caffè, mate, spezie e loro preparazioni
Paraguay	Stevia Paraguaya / Ka'a He'e del Paraguay	Altri prodotti vegetali
Paraguay	Katuaba Paraguaya	Altre piante e parti di piante
Paraguay	Menta'i Paraguaya	Altre piante e parti di piante
Paraguay	Burrito Paraguayo	Altre piante e parti di piante
Paraguay	Chipa Barrero	Dolciumi e prodotti da forno
Paraguay	Caña Paraguaya	Bevande spiritose
Paraguay	Carne del Paraguay	Carni, pesci e loro preparazioni
Paraguay	Carne del Chaco	Carni, pesci e loro preparazioni

Paese	Denominazione	Classe di prodotto
Paraguay	Melón de Yaguaron	Ortofrutticoli, frutta a guscio e loro preparazioni
Paraguay	Aceite de coco Paraguayo / Mbokaja	Oli, oli commestibili e grassi animali
Paraguay	Cecina so`o piru Paraguayo	Carni, pesci e loro preparazioni
Paraguay	Naranja de Itapua	Ortofrutticoli, frutta a guscio e loro preparazioni
Paraguay	Palmito del Bosque del Atlántico del Alto Paraguay	Ortofrutticoli, frutta a guscio e loro preparazioni
Paraguay	Miel de abeja del pantanal del Chaco paraguayo	Miele e altri prodotti commestibili di origine animale
Paraguay	Azúcar Orgánica Paraguaya	Zucchero di canna

ALLEGATO 13-D

INDICAZIONI GEOGRAFICHE DEL MERCOSUR DI CUI ALL'ARTICOLO 13.33, PARAGRAFO 5

Paese	Denominazione	Classe di prodotto*
Brasile	Franca	Calzature
Brasile	Região das Lagoas Mundaú-Manguaba	Tessuti speciali, ricami, pizzi
Brasile	Divina Pastora	Tessuti speciali, ricami, pizzi
Brasile	Cachoeiro do Itapemirim	Pietre e lavori di pietre
Brasile	Cariri Paraibano	Tessuti speciali, ricami, pizzi
Brasile	Paraíba	Cotone
Brasile	São João del Rei	Stagno e lavori di stagno
Brasile	Vale do Sinos	Pelli e cuoio e lavori di cuoio o di pelli
Brasile	Pedro II	Pietre preziose o semipreziose
Brasile	Goiabeiras	Prodotti ceramici
Brasile	Região do Jalapão do Estado do Tocantins	Fogliame ornamentale
Brasile	Região das Lagoas Mundaú-Manguaba	Tessuti speciali, ricami, pizzi
Paraguay	Aó Po'í de Yataity	Tessuti speciali, ricami, pizzi
Paraguay	Ñanduti de Itaugua	Tessuti speciali, ricami, pizzi
Paraguay	Poncho de Cordillera	Indumenti ed accessori di abbigliamento, diversi da quelli a maglia
Paraguay	Piedra de Cerro Koi	Pietre e lavori di pietre
Paraguay	Cerámica de Areguá	Prodotti ceramici
Paraguay	Hamaca Paraguaya	Ovatte, feltri e stoffe non tessute; filati speciali; spago, corde e funi, manufatti di corderia

Paese	Denominazione	Classe di prodotto*
Paraguay	Carbón del Chaco Paraguayo	Legno e lavori di legno; carbone di legna
Paraguay	Jabón de coco Paraguayo / Mbokaja	Saponi, agenti organici di superficie, preparazioni per liscivie, preparazioni lubrificanti, cere artificiali, cere preparate, prodotti per pulire e lucidare, candele e prodotti simili, paste per modelli, «cere per l'odontoiatria» e composizioni per l'odontoiatria a base di gesso

ALLEGATO 13-E

ELENCO DEI PRECEDENTI UTILIZZATORI DEGLI STATI DEL MERCOSUR PARTI

1. Segue nella tabella l'elenco dei precedenti utilizzatori di cui all'articolo 13.35, paragrafo 8

TERRITORIO	TERMINE	PRECEDENTI UTILIZZATORI
ARGENTINA	PARMESANO	1. Alto Campo S.R.L. 2. Canut Hnos S.R.L. 3. Casarias S.A. 4. Cassini y Cesaratto S.A. 5. Cooperativa de Trabajo Blaquier Ltda. 6. Ensemble S.R.L. 7. Ernesto Rodriguez e Hijos S.A. 8. Familia Benvenuto S.A. 9. Ingredients Solutions S.A. 10. Institucion Salesiana Nuestra Señora de Luján 11. Kiollo Quesos de Sorrenti Cristian José 12. Instituto Cultural Ermita Asociación Civil 13. La Mucca S.A. 14. Lácteos Don Victorino S.R.L. 15. Lácteos La Familia S.R.L. 16. Lácteos Lattaia S.R.L. 17. Lácteos Tío Pujio S.R.L. 18. Leig – Lac S.R.L. 19. LW S.R.L. 20. Man S.A. 21. Mastellone Hnos. S.A. 22. Milkaut S.A. 23. Molfino Hnos. S.A.

TERRITORIO	TERMINE	PRECEDENTI UTILIZZATORI
		24. Noal S.A.
		25. Poland S.A.
		26. Quesos Trelau S.A.
		27. Remotti S.A.
		28. Sancor Cooperativas Unidas Ltda.
		29. San Gotardo Lácteos De García Jorge Alberto
		30. Tandileofu de Raúl Edgardo Mastrángelo
		31. Tresanto S.R.L.
		32. Verónica S.A.C.I.A.F.E.I.
		33. Vifran S.A.
ARGENTINA	GRUYERE / GRUYÈRE	1. Caffalac S.R.L.
		2. Canut Hnos. S.R.L.
		3. Cassini y Cesaratto S.A.
		4. Cooperativa Agrícola Ganadera de Arroyo Cabral Ltda.
		5. Cooperativa Agrícola Tambera de James Craik Ltda.
		6. Día Argentina S.A.
		7. Doña Emilia S.R.L.
		8. Ernesto Rodríguez e Hijos S.A.
		9. Granjas Patagónicas S.R.L.
		10. Institución Salesiana Nuestra Señora de Luján
		11. Lactear S.A.
		12. Lácteos 3L S.A.
		13. Lácteos Don Victorino S.R.L.

TERRITORIO	TERMINE	PRECEDENTI UTILIZZATORI
		14. Lácteos Tío Pujio S.R.L. 15. LW S.R.L. 16. Magnasco Hnos. S.A. 17. Manfrey coop. de Tamberos de Com. e Ind. Ltda. 18. Mastellone Hnos. S.A. 19. Miguel Peiretti S.R.L. 20. Milkaut S.A. 21. Molfino Hnos. S.A. 22. Quesos Don Atilio S.A. 23. Remotti S.A. 24. Ricolact S.R.L. 25. Steber S.A. 26. Sucesores de Alfredo Williner S.A. 27. Tandileofu de Raúl Edgardo Mastrángelo 28. Tradición Inza S.R.L. 29. Tremblay S.R.L. 30. Verónica S.A.C.I.A.F.E.I.
ARGENTINA	FONTINA	1. Ball-Mor S.R.L. 2. Brescialat S.A. 3. Capilla del Señor S.A. 4. Cayelac S.A. 5. CONAPROLE (Cooperativa Nacional de Productores de Leche) 6. Cooperativa Agrícola Ganadera de Arroyo Cabral Ltda.

TERRITORIO	TERMINE	PRECEDENTI UTILIZZATORI
		7. Cooperativa Agrícola Tambera de James Craik Ltda.
		8. Cooperativa de Trabajo Blaquier Ltda.
		9. D.V.H. Productos Alimenticios S.A.
		10. Establecimiento Don Santiago de Bessone Miguel, Mauro y Mario S.H (Samijor S.A.S.)
		11. Don Felipe S.R.L.
		12. Ensemble S.R.L.
		13. Ernesto Rodríguez e Hijos S.A.
		14. Establecimientos Lácteos Silvia S.R.L.
		15. García Hermanos Agroindustrial S.R.L.
		16. Granjas Patagónicas S.R.L.
		17. La Francisca S.R.L.
		18. La Varense S.R.L.
		19. Lactar S.A.
		20. Lactear S.A.
		21. Lácteos 3L S.A.
		22. Lácteos Barraza S.A.
		23. Lácteos Castel de Giordano Rafael Mario
		24. Lácteos Don Angel de Laspina Miguel Angel
		25. Lácteos Don Victorino S.R.L.
		26. Lácteos Esperanza Blanca S.A.
		27. Lácteos Her-Bal de Baldo Héctor José y Rodolfo Avelino S.H.
		28. Lácteos La Familia S.R.L.
		29. Lácteos San Jorge S.R.L.
		30. Lácteos Vidal S.A.

TERRITORIO	TERMINE	PRECEDENTI UTILIZZATORI
		31. Leig - Lac S.R.L.
		32. Los Pinos S.R.L.
		33. LW S.R.L.
		34. Magnasco Hnos. S.A.
		35. Manfrey Coop. de Tamberos de Com. e Ind. Ltda.
		36. Mastellone Hnos. S.A.
		37. Milkaut S.A.
		38. Modesto Bertolini S.A.
		39. Molfino Hnos. S.A.
		40. Montechiari y Pognante S.R.L.
		41. Noal S.A.
		42. Pgb S.A.
		43. Poland S.A.
		44. Quesada Comercial e Industrial S.R.L.
		45. Quesos Chamen de López Julián A. y Ozcoidi Dario R. S.H.
		46. Quesos Don Atilio S.A.
		47. Quesos Fermier de Daniel Rigabert
		48. Quesos Trelau S.A.
		49. Remotti S.A.
		50. Sancor Cooperativas Unidas Ltda.
		51. San Gotardo Lácteos de García Jorge Alberto
		52. Sobrero y Cagnolo S.A.
		53. Steber S.A.
		54. Tandileofu de Raúl Edgardo Mastrángelo
		55. Tradición Inza S.R.L.

TERRITORIO	TERMINE	PRECEDENTI UTILIZZATORI
		56. Usina Láctea El Puente S.A. 57. Verónica S.A.C.I.A.F.E.I. 58. Vila S.A.C.I.
ARGENTINA	REGGIANITO	1. Algarrobitos de Folmer Raúl Gaspar 2. Alto Campo S.R.L. 3. Asociación Cooperadora de la Escuela de Producción e Industrialización de Leche Dr. Ramón Santamarina de Tandil 4. Brescialat S.A. 5. Canagro S.A. 6. Canut Hnos. S.R.L. 7. Capilla del Señor S.A. 8. Casarias S.A. 9. Cassini y Cesaratto S.A. 10. Cayelac S.A. 11. Cencosud S.A. 12. CONAPROLE (Cooperativa Nacional de Productores de Leche) 13. Compañía de Sabores S.A. 14. Cooperativa Agrícola Ganadera de Arroyo Cabral Ltda. 15. Cooperativa Agrícola Tambera De James Craik Ltda. 16. Cooperativa de Tamberos Unidos Ltda. 17. Cooperativa de Trabajo 22 de marzo Ltda. (ex Lugui S.R.L.) 18. Cooperativa de Trabajo Blaquier Ltda. 19. Cooperativa de Trabajo Nuevo Amanecer Ltda. 20. Cremigal S.R.L. 21. Establecimiento Don Santiago de Bessone Miguel, Mauro y Mario S.H (Samijor S.A.S.)

TERRITORIO	TERMINE	PRECEDENTI UTILIZZATORI
		22. D.V.H. Productos Alimenticios S.A.
		23. Diazlac S.R.L.
		24. Doña Emilia S.R.L.
		25. Ensemble S.R.L.
		26. Ernesto Mayol S.A.
		27. Ernesto Rodriguez e Hijos S.A.
		28. Escuela Agrótecnica Salesiana Ambrosio Olmos
		29. Establecimientos Lácteos Silvia S.R.L.
		30. Establecimientos San Ignacio S.A.
		31. Familia Benvenuto S.A.
		32. Fanelácteo S.A.
		33. Folgoso Bardullas S.A.
		34. Funesil
		35. García Hermanos Agroindustrial S.R.L.
		36. Gotte S.A.
		37. Grupo Muu S.R.L. – Lácteos Las 2 S
		38. Industrias Alimenticias La Blanquita S.R.L.
		39. Institución Salesiana Nuestra Señora de Luján
		40. J.A.P. S.R.L.
		41. La Lácteo S.A.
		42. La Margarita Establecimiento Lácteo De Francescutti Fabiana
		43. La Mucca S.A.
		44. La Varense S.R.L.
		45. Lácteos Castel de Giordano Rafael Mario
		46. Lacrey de Rey Orestes Oscar

TERRITORIO	TERMINE	PRECEDENTI UTILIZZATORI
		47. Lactear S.A.
		48. Lácteos Amasuyo S.A.
		49. Lácteos Camurri S.A.
		50. Lácteos Don Angel de Laspina Miguel Angel
		51. Lácteos Don Victorino S.R.L.
		52. Lácteos Elortondo S.R.L.
		53. Lácteos Esperanza Blanca S.A.
		54. Lácteos La Familia S.R.L.
		55. Lácteos La Juanita de Miqueo Martin Osvaldo
		56. Lácteos Las Tres S.R.L.
		57. Lácteos O'Higgins S.R.L
		58. Lácteos Premium S.A.
		59. Lácteos Puán de Seitz Alfredo
		60. Lácteos Puyehué S.R.L.
		61. Lácteos San Francisco S.R.L.
		62. Lácteos San Jorge S.R.L.
		63. Lácteos San José de José German Tavaut
		64. Lácteos Santa Fe S.A.
		65. Lácteos Udaondo S.R.L.
		66. Lattay de Careri Gustavo d. y Careri Liliana N. SH
		67. Leig – Lac S.R.L.
		68. Los Alemanes de Hosmann Julio Máximo
		69. LW S.R.L.
		70. Magnasco Hnos. S.A.
		71. Man S.A.

TERRITORIO	TERMINE	PRECEDENTI UTILIZZATORI
		72. Manfrey Coop. de Tamberos de Com. e Ind. Ltda.
		73. Marca S.A.
		74. Mastellone Hnos. S.A.
		75. Maxiconsumo S.A.
		76. Milkaut S.A.
		77. Modesto Bertolini S.A.
		78. Molfino Hnos. S.A.
		79. Montechiari y Pognante S.R.L.
		80. Noal S.A.
		81. Nonna Pia S.R.L.
		82. Nuestra Tierra S.R.L.
		83. Pgb S.A.
		84. Poland S.A.
		85. Prinlac S.R.L.
		86. Punta del Agua S.A.
		87. Quesada Comercial e Industrial S.R.L.
		88. Quesos Chamen de López Julián A. y Ozcoidi Darío R. S.H.
		89. Quesos Don Atilio S.A.
		90. Quesos Trelau S.A.
		91. Ramolac de Peiretti Celso, Héctor, Haydee y Raúl
		92. Remotti S.A.
		93. Ricolact S.R.L.
		94. S.A. Importadora y Exportadora de La Patagonia
		95. San Gotardo Lácteos De García Jorge Alberto
		96. San Isidro Cooperativa Agropecuaria Ltda.

TERRITORIO	TERMINE	PRECEDENTI UTILIZZATORI
		97. San Lucio S.A. 98. Sancor Cooperativas Unidas Ltda. 99. Sobrero y Cagnolo S.A. 100. Soc. Coop.de Tamberos de la Zona de Rosario Ltda. 101. Steber S.A. 102. Sucesores de Alfredo Williner S.A. 103. Supermercados Mayoristas Makro S.A. 104. Tandileofu de Raúl Edgardo Mastrángelo 105. Tradicion Inza S.R.L. 106. Tremblay S.R.L. 107. Ucalac S.A. 108. Usina Láctea El Puente S.A. 109. Verónica S.A.C.I.A.F.E.I. 110. Vifran S.A. 111. Vila S.A.C.I.
ARGENTINA	GINEBRA	1. Campari Argentina S.A. 2. Peters Hnos, C.C.I.S.A.
BRASILE	FONTINA	1. Laticinios PJ Ltda 2. Cooperativa Santa Clara Utilizzatori stranieri 1. Sancor Cooperativas Unidas Ltda – Argentina 2. Verónica SA – Argentina
BRASILE	GORGONZOLA	1. Agro-Leite Noroeste Indústria e Comércio Ltda 2. ARC Logistica e Alimentos Ltda

TERRITORIO	TERMINE	PRECEDENTI UTILIZZATORI
		3. Cooperativa Santa Clara 4. Dan Vigor Indústria e Comércio de Laticinios Ltda 5. Frimesa Cooperativa Central 6. Lactalis do Brasil 7. Laticínio Minas Gerais Ltda 8. Laticínios Latco Ltda 9. Laticínios Sabor da Serra Ltda 10. Laticínios São João SA 11. Laticínios São Vicente de Minas SA 12. Laticínios Sibéria Ltda 13. Laticínios Tirolez Ltda 14. Laticínios Union Ltda 15. Laticínios Minas Forte Ltda 16. Na morada Industria e Comércio Ltda 17. Nacon Araraquara Comércio e Representações Eireli 18. Neolat Comércio de Laticínios Ltda 19. Nova Mix Industrial e Comercial de Alimentos Ltda 20. Polenghi Industrias Alimentícias Ltda 21. Premiato Indústria e Comércio de Alimentos Ltda 22. Queijos Finos Industria, Comércio, Importação, Exportação e Serviços Eireli 23. Scalon & Cerchi Ltda 24. Vicente Roberto de Carvalho & CIA Ltda 25. Yema Distribuidora de Alimentos Eireli

TERRITORIO	TERMINE	PRECEDENTI UTILIZZATORI
BRASILE	GRANA	1. RAR Indústria e Comércio de Alimentos Ltda 2. Gran Mestri Alimentos SA 3. Gran Parma Agroindústria Ltda 4. Parmíssimo Alimentos Ltda
BRASILE	GRUYÈRE	1. Barbosa & Marques SA 2. Cooperativa Santa Clara 3. Dan Vigor Indústria e Comércio de Laticínios Ltda 4. Lactalis do Brasil 5. Laticínios Iterere Ltda 6. Laticínios PJ Ltda 7. Laticínios São João SA 8. Laticínios São Vicente de Minas SA 9. Laticínios Sibéria Ltda 10. Laticínios Tirolez Ltda 11. Indústria e Comércio de Laticínios Vale dos Buritis Ltda 12. Laticínios União Total Ltda 13. Nacon Araraquara Comércio e Representações Eireli 14. Nova Mix Industrial e Comercial de Alimentos Ltda 15. Polenghi Industrias Alimentícias Ltda 16. Usina de Beneficiamento Paiolzinho Ltda 17. Vialat Indústria & Comércio Ltda 18. Yema Distribuidora de Alimentos Eireli Utilizzatori stranieri 1. Seglar SA – Uruguai 2. Verónica SA – Argentina

TERRITORIO	TERMINE	PRECEDENTI UTILIZZATORI
BRASILE	PARMESAO	1. A. F. Sampaio EPP
		2. Agroindústria e Comércio Serra Negra Ltda
		3. Agro-leite Noroeste Indústria e Comércio Ltda
		4. ARC Logística e Alimentos Ltda
		5. Atalat Industria e Comércio de Laticínios Ltda
		6. Barbosa & Marques SA
		7. BRQ Indústria de Alimentos SA
		8. Buritama Industria e Comercio de Laticinios Ltda
		9. Campanella Alimentos Ltda
		10. Citale Brasil Ltda
		11. Cooperativa Agropecuária de Boa Esperança Ltda
		12. Cooperativa Agropecuária do Vale do Paracatu Ltda
		13. Cooperativa Agropecuária do Vale do Sapucaí Ltda
		14. Cooperativa de Laticínios Selita
		15. Cooperativa dos Pequenos Produtores Rurais de Icaraí de Minas Ltda
		16. Cooperativa Mista Agropecuária de Patos de Minas Ltda
		17. Cooperativa Mista dos Produtores de Leite de Morrinhos
		18. Cooperativa Mista dos Produtores Rurais de Conselheiro Pena Ltda
		19. Cooperativa Regional Agropecuária de Santa Rita do Sapucaí Ltda
		20. Cooperativa Regional de Produtores de Leite Serrania Ltda
		21. Cooperativa Santa Clara
		22. Cristaulat Indústria e Comércio de Laticínios Ltda
		23. Dan Vigor Indústria e Comércio de Laticinios Ltda
		24. Deusdete Soares da Silva ME

TERRITORIO	TERMINE	PRECEDENTI UTILIZZATORI
		25. Eduardo Barbosa Levate
		26. Fábrica de Laticínios Jorge Pereira dos Anjos
		27. Fábrica de Laticínios Minas Milk Ltda
		28. Forno de Minas Alimentos SA
		29. Frimesa Cooperativa Central
		30. Gran Mestri Alimentos SA
		31. Gran Paladare Indústria e Comércio de Lácteos Eireli
		32. Gran Parma Agroindústria Ltda
		33. Gonçalves Salles S.A. Indústria e Comércio
		34. Indústria, Comércio, Importação e Exportação de Alimentos Multlac Eireli
		35. Indústria de Alimentos Costa Uruguai Ltda
		36. Indústria de Laticínios Kase Haus Ltda ME
		37. Indústria de Queijos Nato Bom Ltda
		38. Industria e Comércio de Laticínio Minas Lacto
		39. Indústria e Comércio de Laticínios Vale dos Buritis Ltda
		40. Indústria e Comércio de Laticínios Vila Nova Ltda
		41. Indústria e Comércio de Laticínio Vitória Ltda
		42. Indústria e Comércio de Laticínios VLF Eireli
		43. Indústria e Comércio de Queijos Lelo Ltda
		44. Indústria e Comércio de Queijos Litza Ltda
		45. Indústria e Comércio de Queijos Oriente Ltda
		46. Indústria & Comércio Irmãos & Irmãos
		47. Indústria e Comércio de Laticínios Sabor do Vale
		48. Indústria e Comércio de Laticínios Rex Ltda

TERRITORIO	TERMINE	PRECEDENTI UTILIZZATORI
		49. Lactalis do Brasil Comercio Importação Exportação de Laticínios Ltda
		50. Laticínio Belo Vale Ltda
		51. Laticínios Estrela do Norte Comércio e Indústria LTDA
		52. Laticínio Fazenda Bella Vista Ltda
		53. Laticínio Flor dos Alpes Ltda
		54. Laticínio Lacbom Ltda
		55. Laticínio Mais Vida Ltda
		56. Laticínio Minas Gerais Ltda
		57. Laticínio Nova Vitória Indústria e Comércio Ltda
		58. Laticínio Rocha Ltda
		59. Laticínio Santa Izabel Eireli
		60. Laticínio Santa Rosa LTDA
		61. Laticínios Alkmim Ltda
		62. Laticínios Bela Vista Ltda
		63. Laticínios Bom Pastor Ltda
		64. Laticínios Campo Belo Ltda
		65. Laticínios Curral de Minas Ltda
		66. Laticínios Dona Formosa Ltda
		67. Laticínios Dupavão Ltda ME
		68. Laticínios Estrela da Mantiqueira Bocaina de Minas Ltda – EPP
		69. Laticínios Fartura Eireli
		70. Laticínios Heloisa Ltda
		71. Laticínios JL Ltda
		72. Laticínios Kiformaggio Ltda

TERRITORIO	TERMINE	PRECEDENTI UTILIZZATORI
		73. Laticínios Latco Ltda
		74. Laticínios Madre de Deus de Minas Ltda
		75. Laticínios Noroeste Ltda
		76. Laticínios Norte de Minas Eireli
		77. Laticínios Nutrileite Indústria e Comércio Ltda
		78. Laticínios Oliveira Industria e Comercio Ltda – ME
		79. Laticínios Palmital Ltda
		80. Laticínios Paula Freitas Ltda
		81. Laticínios Peçanha Ltda
		82. Laticínios PJ Ltda
		83. Laticínios Porto Alegre Indústria e Comércio SA
		84. Laticinios Q'nutry Ltda
		85. Laticínios Rosena Ltda
		86. Laticínios Sabor da Serra Ltda
		87. Laticínios Saldalis SA
		88. Laticínios São João SA
		89. Laticínios São José do Barreiro Ltda
		90. Laticínios Sevilha Ltda
		91. Laticínios Sibéria Ltda
		92. Laticínios Silva e Oliveira Ltda
		93. Laticínios Tirolez Ltda
		94. Laticínios Union Ltda
		95. Cooperativa de Laticínios Vale do Mucuri Ltda
		96. Laticínios União Total Ltda

TERRITORIO	TERMINE	PRECEDENTI UTILIZZATORI
		97. Leitesol Indústria e Comércio SA
		98. Leandro Barcelos da Fonseca EPP
		99. Leite Fazenda Bela Vista Ltda
		100. Leme Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios Ltda
		101. Luís Henrique Delgado EPP
		102. Mania Cristina Neves Matos Eireli
		103. Minas Alimentos Ltda
		104. Na morada Indústria e Comércio Ltda
		105. Nacon Araraquara Comércio e Representações Eireli
		106. Natamil Friburgo Industria e Comércio de Laticínios Eireli
		107. Neolat Comércio de Laticínios Ltda
		108. Nova Mix Industrial e Comercial de Alimentos Ltda
		109. Oxente Indústria e Comércio de Laticínios Ltda
		110. Pastora Indústria de Laticínios ME
		111. Promissão Alimentos e Lácteos Eireli
		112. Polenghi Indústrias Alimentícias Ltda
		113. P&L Agroindústria de Laticínios
		114. Pinheiro & Silva Indústria e Comércio de Laticínios Ltda
		115. Premiato Indústria e Comércio de Alimentos Ltda
		116. Primor Indústria e Comércio de Laticínios Ltda
		117. Parmíssimo Alimentos Ltda
		118. RAR Indústria e Comércio de Alimentos Ltda
		119. Real Comércio e Laticínios Ltda
		120. RPJ Distribuidora de Laticínios e Frios Ltda

TERRITORIO	TERMINE	PRECEDENTI UTILIZZATORI
		121. S Teixeira Produtos Alimenticios Ltda 122. São Leopoldo Alimentos Ltda 123. Scalon & Cerchi Ltda 124. Tapuya Indústria e Comércio Ltda 125. Três Barras Indústria de Lácteos do Brasil Ltda 126. Usina de Beneficiamento Del Rios Ltda 127. Usina de Beneficiamento Paiolzinho Ltda 128. Villam Laticínios Ltda 129. Vicente Roberto de Carvalho & CIA Ltda 130. Yema Distribuidora de Alimentos Eireli Utilizzatori stranieri 1. CALCAR (Cooperativa Agraria de Responsabilidad Limitada Carmelo) – Uruguai 2. CONAPROLE – Cooperativa Nacional de Produtores de Leche – Uruguai 3. Industria Láctea Salteña SA –Uruguai 4. Mastellone Hnos SA – Argentina 5. Milkaut SA – Argentina 6. Molfino Hnos SA – Argentina 7. Noal SA – Argentina 8. Remotti SA – Argentina 9. SanCor Cooperativas Unidas Ltda – Argentina 10. Seglar SA – Uruguai

TERRITORIO	TERMINE	PRECEDENTI UTILIZZATORI
BRASILE	GENEBRA	1. Bebidas Guichard Ltda 2. Dubar Indústria e Comércio de Bebidas Ltda 3. Multidrink do Brasil Ltda
BRASILE	STEINHAEGER	1. Distilaria Doble W Exportação e Importação Ltda 2. Distillerie Stock do Brasil Ltda 3. Dubar Indústria e Comércio de Bebidas Ltda 4. Multidrink do Brasil Ltda 5. Natique Indústria e Comércio Ltda
PARAGUAY	PARMESANO	1. Lácteos Norte S.R.L. 2. Lácteos San Cristóbal de Delci Lópes Correa / Lácteos Katuete S.A. Utilizzatori stranieri 1. CONAPROLE (Cooperativa Nacional de Productores de Leche) 2. Sancor Cooperativas Unidas Ltda.
PARAGUAY	GRUYERE	1. Dominique Gaston Frossard / Cremo Euro Gourmet S.A. Utilizzatori stranieri 1. García Hermanos Agroindustrial S.R.L
PARAGUAY	FONTINA	Utilizzatori stranieri 1. CONAPROLE (Cooperativa Nacional de Productores de Leche) 2. Sucesores de Alfredo Williner S.A. 3. Sancor Cooperativas Unidas Ltda. 4. García Hermanos Agroindustrial S.R.L
PARAGUAY	REGGIANITO	Utilizzatori stranieri 1. CONAPROLE (Cooperativa Nacional de Productores de Leche) 2. Sucesores de Alfredo Williner S.A. 3. Mastellone Hnos. S.A. 4. Sancor Cooperativas Unidas Ltda. 5. García Hermanos Agroindustrial S.R.L

TERRITORIO	TERMINE	PRECEDENTI UTILIZZATORI
		6. Milkaut S.A. 7. Manfrey Coop. de Tamberos de Com. E Ind. Ltda.
URUGUAY	PARMESANO	1. ALKLA SRL 2. CALCAR (Cooperativa Agraria de Responsabilidad Limitada Carmelo) 3. CATENI S.A. 4. CONAPROLE (Cooperativa Nacional de Productores de Leche) 5. Conarey S.A. 6. ECOMEL S.A. 7. El Nuevo Gaucho SRL 8. FARMING S.A. 9. Farolur S.A. 10. FORMAGGIO LTDA 11. Granja Brassetti SRL 12. Henderson & CIA S.A 13. Horacio Bentacor 14. INDULACSA (Industria Lactea Salteña S.A.) 15. Juan Manuel Guerequiz Melo 16. La Magnolia S.A. 17. La Nueva Cerro S.A 18. La vieja bodega SRL 19. Pronaturalia S.A. 20. Queseria Helvetica S.A. 21. SEGLAR S.A.

TERRITORIO	TERMINE	PRECEDENTI UTILIZZATORI
URUGUAY	GRUYERE / GRUYÈRE	1. CONAPROLE (Cooperativa Nacional de Productores de Leche) 2. Granja Brassetti SRL 3. Pronaturalia S.A. 4. SEGLAR S.A. Utilizzatori stranieri 1. MILKAUT S.A.
URUGUAY	GRUYERITO / GRUYER	1. Bonprole Industrias Lacteas S.A.
URUGUAY	FONTINA	1. CONAPROLE (Cooperativa Nacional de Productores de Leche) 2. Farolur S.A. 3. Pronaturalia S.A. Utilizzatori stranieri 1. MILKAUT S.A. 2. Sancor Cooperativas Unidas Ltda
URUGUAY	REGGIANITO	1. CLALDY S.A. 2. CONAPROLE (Cooperativa Nacional de Productores de Leche) Utilizzatori stranieri 1. MILKAUT S.A. 2. Sancor Cooperativas Unidas Ltda
URUGUAY	GRAPPAMIEL	1. A. López & CIA 2. Bodega Tunin Hnos. S.R.L. 3. CABORIL S.A. 4. CEPAS Uruguay Bebidas y Alimentos S.A. (Ex BACARDI-MARTINI S. A.) 5. Eduardo Bon Perez 6. Gerardo Nabune Sciutti 7. Valdi Fraga Gonzalo Martin (ex JORGE L. VALDI) 8. La vieja bodega SRL 9. LICOGIN SRL

TERRITORIO	TERMINE	PRECEDENTI UTILIZZATORI
		10. MENDOZA SRL 11. NABITUR S.A. 12. NAFIREY S.A. 13. REWILAT S.A. 14. Rodríguez HNOS & CIA LTDA

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo si applica un periodo di transizione di 12 (dodici) mesi per consentire ai precedenti utilizzatori elencati nel presente allegato di adeguarsi alle specifiche previste all'articolo 13.35, paragrafo 8, lettere da a) a i).

ALLEGATO 17-A

ELENCHI SPECIFICI ALLE PARTI DELLE IMPRESE PUBBLICHE E IMPRESE CUI SONO RICONOSCIUTI PRIVILEGI ESCLUSIVI O SPECIALI

Appendice 17-A-1

ARGENTINA

1. Il capo 17 non si applica alle imprese pubbliche né alle imprese cui sono riconosciuti privilegi esclusivi o speciali a livello regionale e locale.

2. L'articolo 17.4 non si applica alle imprese pubbliche né alle imprese cui sono riconosciuti privilegi esclusivi o speciali elencate di seguito, né alle imprese, controllate e affiliate di loro proprietà o sotto il loro controllo né a loro imprese o soggetti nuovi, riorganizzati o successori:

   a) Integración Energética Argentina S.A.;

   b) Nucleoeléctrica Argentina S.A.; e

   c) Soluciones Satelitales S.A.

Appendice 17-A-2

BRASILE

Il capo 17 non si applica alle imprese pubbliche né alle imprese cui sono riconosciuti privilegi esclusivi o speciali a livello regionale e locale.

ALLEGATO 18-A

PREAMBOLO

LE PARTI,

CONSAPEVOLI che il presente accordo è firmato sullo sfondo di una concomitanza senza precedenti di crisi e sfide,

RILEVANDO quanto segue:

a) è indispensabile intervenire con urgenza per far fronte alle sfide e crisi ambientali, fra cui quelle relative a cambiamenti climatici, perdita di biodiversità e inquinamento, che i più recenti dati scientifici indicano chiaramente e che sono acuite dai persistenti livelli di povertà, anche estrema, dall'insicurezza dell'approvvigionamento alimentare e dalle disuguaglianze;

b) la pandemia di COVID-19 ha messo in luce le molteplici vulnerabilità nelle nostre società, fra l'altro in tema di resilienza delle catene di approvvigionamento, non da ultimo nei sistemi sanitari nazionali;

c) le tensioni geopolitiche hanno determinato un aumento dell'interferenza fra relazioni economiche e resilienza, perturbando i flussi commerciali internazionali;

d) garantire un tenore di vita dignitoso si rivela una sfida ancor più impegnativa in un contesto in cui le catene di approvvigionamento alimentare subiscono perturbazioni e gli ecosistemi risentono degli effetti negativi dei cambiamenti climatici; e

e) la sequenza di anni caratterizzati da sfide e crisi a cascata ha determinato un regresso nelle realizzazioni dell'Agenda 2030 e nei relativi obiettivi di sviluppo sostenibile,

SOTTOLINEANDO che nel contesto descritto è indispensabile garantire il funzionamento di un commercio internazionale aperto, trasparente e basato su regole,

SOTTOLINEANDO la necessità inderogabile di accelerare con urgenza l'azione per conseguire gli obiettivi di sviluppo sostenibile, parare i cambiamenti climatici e ottenere i mezzi necessari a tal fine,

NELLA FERMA CONVINZIONE che il presente accordo unisca due regioni del mondo in grado di apportare un contributo fondamentale per il superamento delle sfide summenzionate,

SOTTOLINEANDO:

a) di condividere i valori cui richiamarsi nel far fronte alle sfide poste dall'attuale contesto globale, quali:

   i) riconoscimento dell'importanza di garantire l'inclusività nel reperimento di soluzioni che funzionino per tutti, in particolare per lavoratori, comunità locali e tradizionali e piccoli agricoltori, e nel percorso di emancipazione delle donne;

   ii) accettazione del multilateralismo e rifiuto degli inutili ostacoli agli scambi;

   iii) rispetto del diritto internazionale; e

   iv) protezione e preservazione dell'ambiente;

b) di svolgere un ruolo centrale nella struttura delle catene di approvvigionamento globali trasversalmente ai diversi settori e livelli tecnologici, compresa la produzione alimentare;

c) di promuovere lo sviluppo sostenibile nelle sue dimensioni sociale, economica e ambientale, che sono integrate, indivisibili, interdipendenti e sinergiche, tenendo presente la grande diversità dei sistemi di produzione, in quanto non esiste un modello di sviluppo valido per tutti;

d) di riconoscere che l'eliminazione della povertà in tutte le sue forme e dimensioni, compresa la povertà estrema, rappresenta la più grande sfida a livello mondiale e un presupposto indispensabile dello sviluppo sostenibile;

e) di riconoscere l'importanza di intensificare le iniziative per tutelare, preservare, usare e gestire in modo sostenibile tutti gli ecosistemi e ripristinarli secondo le rispettive capacità e situazioni nazionali, e di riconoscere altresì l'importanza di aumentare la mobilitazione delle risorse per sostenere tali iniziative;

f) di riconoscere la funzione essenziale della cooperazione a livello multilaterale per fare fronte efficacemente alle sfide in materia di ambiente e sviluppo sostenibile che le accomunano e impegnarsi a intensificare la cooperazione in materia di commercio e investimenti internazionali al fine di evitare inutili perturbazioni e conseguire gli obiettivi di sviluppo sostenibile; di rammentare parimenti che l'Agenda 2030 e gli obiettivi e i traguardi di sviluppo sostenibile, compresi i mezzi di attuazione, sono universali, indivisibili e interconnessi; e

g) per quanto riguarda in particolare i cambiamenti climatici:

i) di ribadire, tenendo conto del ruolo guida che rivestono, la loro determinazione a onorare, nel perseguimento dell'obiettivo dell'UNFCCC, l'impegno di affrontare il problema dei cambiamenti climatici potenziando l'attuazione integrale ed effettiva dell'accordo di Parigi e conseguendone le finalità e gli obiettivi a lungo termine, compresi l'obiettivo relativo alla temperatura, l'obiettivo di aumentare la capacità di adattamento agli effetti negativi dei cambiamenti climatici e l'obiettivo di conformare i flussi finanziari ai due obiettivi precedenti, nel rispetto dell'equità e del principio di responsabilità comuni ma differenziate e delle rispettive capacità alla luce delle diverse situazioni nazionali; di puntare al rafforzamento della risposta mondiale alla minaccia dei cambiamenti climatici nel contesto dello sviluppo sostenibile e delle iniziative volte all'eliminazione della povertà; di riconoscere altresì che gli effetti dei cambiamenti climatici sono subiti in tutto il mondo, in particolare dai più poveri e dai più vulnerabili; e

ii) di riconoscere la priorità fondamentale di salvaguardare la sicurezza dell'approvvigionamento alimentare e eliminare la fame, così come le particolari vulnerabilità dei sistemi di produzione alimentare rispetto agli effetti negativi dei cambiamenti climatici,

CONVENENDO che, per poter superare le crisi e le sfide menzionate, è indispensabile un sistema commerciale multilaterale basato su regole, non discriminatorio, giusto, aperto, inclusivo, equo e trasparente, incentrato sull'OMC e conforme all'obiettivo dello sviluppo sostenibile,

RINNOVANDO l'impegno di garantire condizioni di parità e concorrenza leale scoraggiando il protezionismo e le pratiche distorsive del mercato, al fine di promuovere un contesto commerciale e di investimento favorevole per tutti,

RIBADENDO l'impegno di rispettare integralmente le norme dell'OMC e evitare discriminazioni ingiustificate o arbitrarie o restrizioni dissimulate al commercio internazionale,

CONVENENDO che le sfide menzionate inaugurano un contesto nuovo in cui s'iscrive la formulazione di politiche pubbliche atte a costruire un futuro migliore,

RICHIAMANDOSI all'articolo 18.1, paragrafo 5, del presente accordo e RICONOSCENDO le differenze nei rispettivi livelli di sviluppo, convenendo che il presente allegato rispecchia un approccio di cooperazione fondato su valori e interessi comuni,

RISOLUTE a collaborare affinché le relazioni commerciali che le legano favoriscano lo sviluppo sostenibile,

RICORDANDO l'importanza del commercio per innalzare il tenore di vita e promuovere la crescita dell'occupazione, consentendo nel contempo un uso ottimale delle risorse mondiali conformemente all'obiettivo dello sviluppo sostenibile,

INTENZIONATE a proteggere e preservare l'ambiente e a potenziare i mezzi necessari per conseguire tale fine in modo coerente con le rispettive esigenze e preoccupazioni ai diversi livelli di sviluppo economico,

SOTTOLINEANDO la necessità, al fine di garantire l'accesso al mercato e i vantaggi derivanti dal presente accordo, di tenere conto delle specifiche sfide cui si trovano a far fronte i paesi in via di sviluppo senza sbocco sul mare,

ALLA LUCE delle sfide menzionate,

CONCORDANO il presente allegato.

PARTE A

COMMERCIO E SVILUPPO SOSTENIBILE

A.1. Disposizioni generali

1. Le parti ribadiscono gli impegni adottati a norma del capo 18. Esse ritengono di trovarsi in una posizione privilegiata per dare l'esempio nell'integrazione del commercio e dello sviluppo sostenibile, obiettivo da perseguire in modo collaborativo.

2. Pur riconoscendo il diritto di definire ciascuna le proprie politiche e priorità in materia di sviluppo sostenibile, che dovrebbero essere conformi agli impegni assunti con gli accordi internazionali di cui è firmataria, ciascuna parte si adopera per migliorare le proprie disposizioni legislative e regolamentari e le proprie politiche in modo da garantire livelli elevati ed effettivi di tutela dell'ambiente e del lavoro in conformità dell'articolo 18.2, paragrafo 2. Quest'intento è in linea con l'obiettivo generale espresso all'articolo 18.1 di attuare il presente accordo in modo da contribuire allo sviluppo sostenibile. Le parti rammentano l'articolo 18.2, paragrafo 3, in cui hanno convenuto che una parte non dovrebbe indebolire i livelli di protezione garantiti dalle proprie disposizioni legislative e regolamentari in materia di ambiente e di lavoro al fine di incoraggiare gli scambi commerciali o gli investimenti. Le parti rammentano l'articolo 18.2, paragrafo 5, in cui hanno convenuto che una parte non omette di dare effettiva applicazione alle proprie disposizioni legislative e regolamentari in materia di ambiente o di lavoro, mediante la propria azione o inazione prolungata o ricorrente, al fine di promuovere gli scambi commerciali o gli investimenti. Al riguardo le parti riconoscono l'importanza di mettere a disposizione mezzi adeguati a tal fine. In virtù dell'articolo 18.2, paragrafo 6, una parte non applica le proprie disposizioni legislative e regolamentari in materia di ambiente e di lavoro in un modo che costituisca una restrizione dissimulata degli scambi commerciali o una discriminazione ingiustificata o arbitraria.

3. Le parti rammentano che, secondo il principio 11 della dichiarazione di Rio sull'ambiente e lo sviluppo adottata dalla conferenza delle Nazioni Unite sull'ambiente e lo sviluppo nel 1992 («dichiarazione di Rio sull'ambiente e lo sviluppo del 1992»), gli standard ecologici, gli obiettivi e le priorità di gestione dell'ambiente devono riflettere il contesto ambientale e di sviluppo nel quale si applicano. Ricordando l'articolo 18.1, paragrafi 1 e 5, del presente accordo, le parti riconoscono le differenze nei rispettivi livelli di sviluppo e situazioni nazionali, perseguendo nel contempo l'obiettivo dell'integrazione dello sviluppo sostenibile nelle loro relazioni commerciali e di investimento. Esse riconoscono che fra tali differenze si annoverano le sfide cui si trovano a far fronte i paesi in via di sviluppo senza sbocco sul mare.

4. Le parti riconoscono che le misure di sostenibilità che incidono sugli scambi devono essere totalmente conformi agli obblighi che incombono loro in virtù degli accordi OMC. Le parti rammentano che, in conformità dell'accordo TBT, le misure che equivalgono a regolamenti tecnici limitativi degli scambi soggetti a tale accordo dovrebbero, tra l'altro: i) basarsi su informazioni scientifiche e tecniche; ii) non essere più restrittive ai fini degli scambi commerciali di quanto sia necessario per conseguire un obiettivo legittimo tenuto conto dei rischi che comporterebbe il mancato conseguimento di tale obiettivo; e iii) basarsi su norme internazionali pertinenti. Le parti rammentano che, in conformità dell'accordo SPS, le misure sanitarie e fitosanitarie che vi sono soggette dovrebbero, tra l'altro: i) essere applicate soltanto nella misura necessaria ad assicurare la tutela della vita o della salute dell'uomo, degli animali o dei vegetali; ii) essere basate su criteri scientifici; iii) essere basate su norme, orientamenti o raccomandazioni internazionali pertinenti, salvo se altrimenti disposto nell'accordo SPS medesimo; iv) non essere mantenute in assenza di sufficienti prove scientifiche, salvo se altrimenti disposto nell'accordo SPS medesimo; e v) non applicarsi in modo tale da costituire una restrizione dissimulata del commercio internazionale.

5. In virtù dell'articolo 22.6, le parti rilevano il ruolo fondamentale che le organizzazioni della società civile svolgono nell'efficace attuazione del presente accordo, mediante i gruppi consultivi interni istituiti in conformità dei meccanismi e della normativa interni di ciascuna parte, con ampio coinvolgimento degli operatori della società civile.

6. Le parti concordano sul fatto che la promozione del commercio internazionale in modo da contribuire all'obiettivo dello sviluppo sostenibile, di cui all'articolo 18.1, paragrafo 3, comporta interventi nelle sfere seguenti:

   a) regimi multilaterali;

   b) relazioni biregionali in materia di commercio e investimenti;

c) politiche e misure nazionali e regionali in materia di commercio; e

d) emancipazione economica delle donne.

Le parti convengono, ai fini di un'attuazione efficace degli impegni assunti a norma del capo 18 del presente accordo e del presente allegato, di avviare ulteriori discussioni all'entrata in vigore del presente accordo e di predisporre una serie di azioni e di attività di cooperazione.

A.2. Regimi multilaterali: collaborazione a sostegno delle norme multilaterali per lo sviluppo sostenibile

7. Le parti ritengono che il presente accordo offra una piattaforma privilegiata di consultazione e cooperazione sugli aspetti commerciali delle norme e degli obiettivi multilaterali in materia di lavoro e ambiente, di cui all'articolo 18.1, paragrafo 4, lettera a) e agli articoli 18.4, paragrafo 8, 18.5, paragrafo 5, e 18.6, paragrafo 3, in un approccio cooperativo di cui all'articolo 18.1, paragrafo 5, che tenga debitamente conto della diversità fra le parti in termini di realtà nazionale, vincoli geografici, capacità, esigenze e livello di sviluppo e che rispetti le politiche e priorità nazionali di ciascuna parte di cui all'articolo 18.1, paragrafo 4, lettera c).

8. Le parti rilevano la necessità di tenere pienamente conto delle finalità, degli obiettivi e dei principi sanciti dall'Agenda 21 sull'ambiente e lo sviluppo, adottata in occasione della conferenza delle Nazioni Unite sull'ambiente e lo sviluppo tenutasi a Rio de Janeiro dal 3 al 14 giugno 1992, e della dichiarazione di Rio sull'ambiente e lo sviluppo del 1992 cui rimanda l'articolo 18.1, paragrafo 2, del presente accordo. Le parti ribadiscono la priorità fondamentale di salvaguardare la sicurezza dell'approvvigionamento alimentare e eliminare la fame, così come ribadiscono le particolari vulnerabilità dei sistemi di produzione alimentare rispetto agli effetti negativi dei cambiamenti climatici, già sottolineate nell'accordo di Parigi.

9. Le parti ricordano che secondo il principio 12 della dichiarazione di Rio sull'ambiente e lo sviluppo del 1992:

«Le misure di politica commerciale a fini ecologici non dovranno costituire un mezzo di discriminazione arbitraria o ingiustificata o una restrizione dissimulata al commercio internazionale. Si dovrà evitare ogni azione unilaterale diretta a risolvere i grandi problemi ambientali al di fuori della giurisdizione del paese importatore. Le misure di lotta ai problemi ecologici transfrontalieri o mondiali dovranno essere basate, per quanto possibile, su un consenso internazionale.»

10. Le parti rammentano che, come afferma il principio 2 della dichiarazione di Rio sull'ambiente e lo sviluppo del 1992, conformemente alla Carta delle Nazioni Unite e ai principi del diritto internazionale, gli Stati hanno il diritto sovrano di sfruttare le proprie risorse secondo le loro politiche ambientali e di sviluppo, ed hanno il dovere di assicurare che le attività sottoposte alla loro giurisdizione o al loro controllo non causino danni all'ambiente di altri Stati o di zone situate oltre i limiti della giurisdizione nazionale.

11. Alla luce di quanto precede le parti ribadiscono l'impegno d'incaricare il sottocomitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile di cui all'articolo 18.14 («sottocomitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile»), tra l'altro, di facilitare, discutere e monitorare l'effettiva attuazione del capo 18 e di adoperarsi per evitare l'innalzamento di ostacoli commerciali nei settori che rientrano nel suo mandato, fatti salvi gli altri meccanismi istituiti a norma del presente accordo. La consultazione e la cooperazione in sede di sottocomitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile comprendono, tra l'altro, lo scambio di opinioni sull'attuazione degli strumenti elencati di seguito e sui relativi processi, nella misura in cui le parti ne siano firmatarie:

a) Agenda 2030 e obiettivi di sviluppo sostenibile;

b) UNFCCC e accordo di Parigi istituito in tale ambito;

c) Convenzione sulla diversità biologica (CBD) e relativi protocolli e quadro globale di Kunming-Montreal per la biodiversità adottato in tale ambito a Montreal il 19 dicembre 2022 («KM-GBF»);

d) protocollo di Montreal relativo a sostanze che riducono lo strato di ozono, fatto a Montreal il 16 settembre 1987, e relativo emendamento di Kigali fatto a Kigali il 15 ottobre 2016;

e) convenzione delle Nazioni Unite sulla lotta contro la desertificazione, fatta a Parigi il 17 giugno 1994;

f) convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento, fatta a Basilea il 22 marzo 1989, convenzione di Rotterdam sulla procedura di previo assenso informato per taluni prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale, fatta a Rotterdam il 10 settembre 1998, convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti, fatta a Stoccolma il 22 maggio 2001, e convenzione di Minamata sul mercurio, fatta a Kumamoto il 10 ottobre 2013;

g) convenzione sulle specie migratrici, fatta a Bonn il 23 giugno 1979;

h) convenzione sul commercio internazionale delle specie di fauna e di flora selvatiche minacciate di estinzione (CITES);

i) convenzione di Ramsar relativa alle zone umide, fatta a Ramsar il 2 febbraio 1971;

j) dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti dei popoli indigeni, adottata dall'Assemblea generale il 13 settembre 2007; e

k) convenzioni e protocolli dell'OIL.

12. Per quanto riguarda la convenzione sulla diversità biologica, le parti riconoscono l'importanza degli elementi seguenti per sostenerne l'effettiva attuazione:

a) realizzazione equilibrata dei tre obiettivi della convenzione: conservazione della diversità biologica, uso sostenibile delle relative componenti e ripartizione giusta ed equa dei benefici derivanti dall'utilizzazione delle risorse genetiche;

b) attuazione del KM-GBF;

c) attuazione, revisione o aggiornamento delle strategie e dei piani d'azione nazionali in materia di biodiversità, obiettivi nazionali compresi, e comunicazione al riguardo, conformemente all'articolo 6 della convenzione; e

d) disponibilità di mezzi di attuazione adeguati in termini di risorse finanziarie, accesso e trasferimento di tecnologie, cooperazione tecnica e scientifica, scambio di informazioni e distribuzione dei benefici derivanti dalle biotecnologie, riconoscendo le sfide specifiche cui si trovano a far fronte gli Stati del Mercosur firmatari, in conformità delle disposizioni della convenzione.

13. Nel ribadire totale impegno a favore dell'UNFCCC e dell'effettiva attuazione dell'accordo di Parigi, le parti convengono di avviare e intensificare le azioni a sostegno dei rispettivi obiettivi e traguardi, anche tenuto conto del bilancio globale dell'accordo di Parigi, considerando mitigazione, adattamento e mezzi di attuazione e sostegno, e alla luce dell'equità e delle migliori conoscenze scientifiche disponibili. Le parti rammentano e ribadiscono tutti i rispettivi impegni assunti nell'ambito del regime multilaterale in materia di clima tra cui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo:

a) per quanto riguarda i contributi determinati a livello nazionale («contributi nazionali») e la mitigazione: preparare, comunicare e mantenere contributi nazionali successivi e portare avanti misure di mitigazione sul piano interno al fine di conseguire gli obiettivi di tali contributi; fissare i contributi nazionali successivi in modo che marchino una progressione nel tempo e rappresentino la massima ambizione possibile, rispecchiando l'equità, il principio di responsabilità comuni ma differenziate e le rispettive capacità alla luce delle diverse situazioni nazionali;

b) per quanto riguarda l'adattamento: predisporre processi di pianificazione e azioni di adattamento, compreso lo sviluppo o il miglioramento di piani, politiche o contributi in materia; e

c) per quanto riguarda i flussi finanziari e i mezzi di attuazione: intervenire per conformare i flussi finanziari a un percorso di sviluppo a basse emissioni di gas a effetto serra e resiliente ai cambiamenti climatici; sostenere i paesi in via di sviluppo che sono parti dell'accordo di Parigi nella realizzazione dell'azione per il clima, anche con risorse finanziarie, trasferimento di tecnologie e sviluppo di capacità, in conformità degli articoli 9, 10 e 11 dell'accordo di Parigi, riconoscendo che un maggiore sostegno consentirà a tali paesi di essere più ambiziosi nell'azione.

14. Le parti convengono di cooperare attivamente, nei negoziati nell'ambito del regime così come nella relativa attuazione, per promuovere un'azione comune per il clima.

15. Ciascuna parte ribadisce gli impegni internazionali assunti in materia e, conformemente alle rispettive disposizioni legislative e regolamentari interne, attua misure per prevenire un'ulteriore deforestazione e intensifica le iniziative per stabilizzare o aumentare la copertura forestale a partire dal 2030. A tal fine le parti non dovrebbero abbassare i livelli di protezione previsti dal rispettivo diritto ambientale.

16. Le parti riconoscono che le loro politiche devono tener conto delle sfide sociali ed economiche cui si trovano a far fronte i paesi in via di sviluppo e del contributo di questi alla sicurezza dell'approvvigionamento alimentare nel mondo.

17. Le parti sottolineano la necessità di un aumento del sostegno e degli investimenti per conseguire detti obiettivi, anche sotto forma di risorse finanziarie, trasferimento di tecnologie, sviluppo di capacità e altri meccanismi previsti dal presente accordo.

18. Le parti intensificheranno le iniziative per aumentare sostanzialmente la quota di energie rinnovabili nel mix energetico globale e intensificheranno la cooperazione per agevolare l'accesso alla ricerca e alla tecnologia in materia di energia pulita, energie rinnovabili comprese, efficienza energetica e tecnologie avanzate e più pulite per i combustibili fossili, e promuoveranno gli investimenti nelle infrastrutture energetiche e nelle tecnologie energetiche pulite.

19. Le parti convengono di ricorrere al sottocomitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile per cooperare e scambiare informazioni sull'attuazione, una volta che sarà entrato in vigore, dell'accordo dell'OMC sulle sovvenzioni alla pesca, adottato in occasione della 12a conferenza ministeriale dell'OMC il 17 giugno 2022.

20. Pur riconoscendo lo spazio privilegiato di consultazione e cooperazione che offre il sottocomitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile, le parti sottolineano che il presente accordo non altera in alcun modo la natura o la portata degli impegni adottati nell'ambito dei pertinenti accordi internazionali di cui al capo 18 del presente accordo né i meccanismi di attuazione concordati in virtù di tali medesimi accordi. L'assetto e il funzionamento di tali accordi, in particolare la natura degli impegni ivi assunti e i relativi meccanismi di conformità, se esistenti, rispecchiano equilibri raggiunti nel quadro di tali accordi che non subiscono alterazioni né sono condizionati in alcun modo dai riferimenti a tali impegni contenuti nel presente accordo.

A.3. Relazioni biregionali in materia di commercio e investimenti: le potenzialità del presente accordo al servizio di un autentico sviluppo sostenibile che funzioni per tutti

21. Le parti convengono che l'integrazione dello sviluppo sostenibile nelle loro relazioni commerciali e di investimento, di cui all'articolo 18.1, paragrafo 1, deve sfociare, tra l'altro, in vantaggi economici tangibili per i produttori di merci e i prestatori di servizi che integrano la sostenibilità nelle loro attività, in particolare per i più vulnerabili tra cui donne, piccoli agricoltori, popolazioni indigene e comunità locali.

22. I benefici di cui al punto 21 del presente allegato possono essere conseguiti mediante, tra l'altro, iniziative che incoraggino il commercio di beni ottenuti o prodotti in modo sostenibile e in conformità del diritto delle parti, e progetti che favoriscano le catene di approvvigionamento interregionali per promuovere, come indicato all'articolo 18.6, paragrafo 2, lettera b), il contributo positivo del commercio a un percorso di sviluppo a basse emissioni di gas a effetto serra e resiliente ai cambiamenti climatici e all'aumento della capacità di adattamento agli effetti negativi dei cambiamenti climatici con modalità che non minaccino la produzione alimentare.

23. Le parti sono impegnate a favore della tutela dei diritti dei lavoratori e riconoscono il ruolo dell'OIL quale organizzazione multilaterale fondamentale in quest'ambito.

24. Richiamandosi all'articolo 18.4, paragrafo 4, del presente accordo, ciascuna parte, nel rispetto del diritto sovrano di ciascuna di assumere ulteriori obblighi internazionali, si adopera con costanza e assiduità per ratificare le convenzioni fondamentali dell'OIL, i protocolli e le altre convenzioni rilevanti dell'OIL di cui non sia ancora firmataria e che l'OIL abbia classificato come aggiornati. Conformemente all'articolo 18.4, paragrafo 3, del presente accordo, ciascuna parte rispetta, promuove e attua effettivamente le norme fondamentali del lavoro riconosciute a livello internazionale, quali definite nelle convenzioni fondamentali dell'OIL.

25. Nell'attuare detti impegni le parti intendono prestare particolare attenzione all'eliminazione del lavoro minorile, alla libertà di associazione e all'effettivo riconoscimento del diritto alla contrattazione collettiva. Le parti convengono che l'impegno a favore di un'attuazione effettiva implica che ciascuna parte adotti le disposizioni legislative e regolamentari necessarie ed eserciti la propria giurisdizione e il proprio controllo istituendo un sistema che garantisca il rispetto delle prescrizioni delle norme fondamentali del lavoro riconosciute a livello internazionale, quali definite nelle convenzioni fondamentali dell'OIL.

26. In conformità dell'impegno a promuovere il lavoro dignitoso di cui all'articolo 18.4, paragrafo 8, del presente accordo, e della dichiarazione dell'OIL sulla giustizia sociale per una globalizzazione giusta, le parti sottolineano il principio del dialogo sociale, che è uno dei principi guida dell'OIL, e convengono che la ratifica delle convenzioni fondamentali e delle altre convenzioni pertinenti dell'OIL debba avvenire coerentemente con tale principio.

Il presente accordo al servizio dei produttori di beni sostenibili

27. Riconoscendo il ruolo fondamentale che milioni di abitanti di regioni lontane da centri urbani, quali foreste, praterie naturali, zone umide e altri ecosistemi naturali, svolgono nel conseguimento di uno sviluppo sostenibile, le parti collaboreranno per offrire maggiori possibilità di accesso al mercato ai prodotti ottenuti in modo sostenibile e nel rispetto della normativa di ciascuna parte da piccoli agricoltori, cooperative, popolazioni indigene e comunità locali, e per mettere a punto meccanismi per sostenere tali popolazioni nel perseguimento dell'obiettivo di ricavare e mantenere fonti di reddito sostenibili, nel rispetto dei diritti fondiari collettivi delle popolazioni indigene e delle comunità locali e conformemente al diritto e agli impegni internazionali di ciascuna parte in materia.

28. Le parti convengono di discutere le misure e iniziative specifiche atte a conseguire detto obiettivo nell'ambito, a seconda dei casi, del sottocomitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile o di altro organo istituito in virtù del presente accordo. Tali misure e iniziative comprendono, tra l'altro, l'individuazione delle possibilità di accesso al mercato necessarie per stimolare le esportazioni di beni ottenuti o prodotti in modo sostenibile e le misure e iniziative volte a velocizzare e agevolare gli scambi tra le parti.

Promozione di catene del valore interregionali sostenibili per la transizione energetica

29. In virtù dell'articolo 18.6, paragrafo 2, lettera b), le parti si adoperano per cogliere le considerevoli potenzialità dei partenariati interregionali nei progetti di transizione energetica, date le numerose complementarità che presentano per quanto riguarda gli apporti, le competenze e le tecnologie necessari per mettere a punto soluzioni in settori quali la mobilità sostenibile e altri ambiti individuati dalle parti.

30. In questo senso le parti riconoscono che la costruzione di catene del valore interregionali che siano responsabili, sostenibili, trasparenti, libere da ostacoli e resilienti è uno dei presupposti fondamentali per conseguire gli obiettivi connessi alla realizzazione di una transizione energetica equa e giusta che contribuisca allo sviluppo sociale, economico e ambientale di entrambe le regioni. Grazie alla partecipazione effettiva ed equilibrata a tali catene, entrambe le regioni saranno maggiormente in grado di preservare competitività sul mercato mondiale, mantenere un livello elevato di occupazione con la creazione di posti di lavoro di qualità, rafforzare la capacità produttiva e di innovazione, migliorare la base industriale esistente e quindi sostenere la propria trasformazione.

31. Al fine di creare posti di lavoro e promuovere sinergie tra i livelli di sviluppo tecnologico e le risorse naturali esistenti nel Mercosur e nell'Unione europea, le parti collaboreranno all'elaborazione di iniziative che promuovano catene del valore interregionali sostenibili e resilienti. Tali catene del valore dovrebbero favorire gli investimenti e lo sviluppo industriale nei paesi produttori di materie prime, al fine di aumentare il valore che è aggiunto a livello locale e promuovere la creazione di posti di lavoro. Le parti esamineranno in via prioritaria, tra l'altro, lo sviluppo in comune di mercati e catene del valore interregionali sostenibili in settori strategici, in conformità delle disposizioni legislative e regolamentari d'interesse di ciascuna parte, fra i quali:

a) estrazione, arricchimento e trasformazione responsabili di metalli e minerali fondamentali per la transizione energetica;

b) fonti energetiche fondamentali per la transizione energetica, fra cui gas naturale liquefatto e energie rinnovabili, soprattutto per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e a basse emissioni e per i settori industriali in cui la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra risulta problematica;

c) mobilità sostenibile e catene del valore associate, tra cui batterie agli ioni di litio, riciclaggio delle batterie e infrastrutture di ricarica, elettromobilità e produzione industriale di automobili elettriche;

d) biocarburanti sostenibili, tra cui etanolo e biodiesel, carburanti sostenibili per l'aviazione e carburanti rinnovabili di origine non biologica;

e) idrogeno e derivati, per contribuire in modo rilevante agli obiettivi di sviluppo sostenibile.

32. Per conseguire gli obiettivi indicati al punto 31, le parti convengono sull'importanza di attivare strumenti politici che accelerino lo sviluppo delle capacità, in particolare nei paesi in via di sviluppo, per consentire loro di partecipare efficacemente a catene del valore incentrate sulle industrie manifatturiere strategiche per la transizione energetica, che richiedono ingenti investimenti, tecnologie all'avanguardia e una forza lavoro specializzata, e di attuare politiche volte specificamente a promuovere l'inclusione delle donne. In questo senso, considerate le asimmetrie tra le due regioni e fatti salvi i diritti dell'Unione europea, gli Stati del Mercosur firmatari possono adottare misure di promozione volte allo sviluppo e alla crescita delle industrie manifatturiere strategiche per una transizione sostenibile, in conformità dell'Agenda 2030 e dei relativi obiettivi di sviluppo sostenibile. Tali misure devono essere conformi al presente accordo e agli accordi OMC.

33. Nei settori summenzionati le parti collaboreranno, fra l'altro, per quanto riguarda gli aspetti seguenti:

a) agevolazione e promozione di investimenti che favoriscano l'aggiunta di valore nelle catene di produzione sul piano locale nei paesi produttori di materie prime;

b) sostegno tecnico e di altro tipo a progetti che contribuiscano alla creazione di catene del valore interregionali e allo sviluppo di tecnologie e conoscenze, consentendo lo sviluppo di capacità negli Stati del Mercosur firmatari.

34. Le parti si impegnano a collaborare per promuovere catene del valore interregionali in settori che offrono un contributo indiretto alla transizione energetica, quali la produzione di beni e servizi per la sanità, lo sviluppo dell'economia digitale, compresi i servizi basati sulla conoscenza, e la produzione alimentare sostenibile.

A.4. Politiche e misure nazionali o regionali in materia di commercio: riconoscimento della varietà di metodi efficaci per conseguire uno sviluppo sostenibile

35. Le parti ribadiscono i rispettivi impegni adottati in virtù del presente accordo e dei regimi internazionali di cui al capo 18 in materia di conservazione, protezione e gestione sostenibile delle foreste e di altri ecosistemi terrestri e di uso sostenibile del suolo in conformità delle rispettive disposizioni legislative e regolamentari. Esse ribadiscono altresì l'impegno a incoraggiare il commercio di prodotti provenienti da foreste gestite in modo sostenibile, raccolti nel rispetto della normativa del paese di raccolta, così da lottare contro il disboscamento illegale e il relativo commercio di legname.

36. Le parti riconoscono il ruolo delle conoscenze tradizionali e indigene e il ruolo degli attori locali in quanto protagonisti fondamentali nell'uso sostenibile del suolo e nella protezione, conservazione e uso sostenibile delle foreste e della biodiversità. Esse ricordano l'importanza di sostenere le popolazioni indigene e le comunità locali nella gestione sostenibile delle foreste e riconoscono che le politiche volte a contenere la deforestazione devono tenere conto delle sfide e dei diritti sociali ed economici delle comunità locali nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari di ciascuna parte e dei rispettivi impegni internazionali in quest'ambito.

37. Le parti sono risolute a reiterare e intensificare le iniziative volte a eliminare le minacce illegali che pesano sulla natura e sull'ambiente, tra cui il disboscamento illegale, gli incendi e il commercio illegale di specie selvatiche, l'estrazione mineraria illegale e altre attività dannose che minacciano l'ambiente, quali la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN) e il traffico illegale di rifiuti.

38. Le parti rilevano l'importanza di potenziare la conservazione, il ripristino e l'uso e la gestione sostenibili di tutti i tipi di ecosistemi e di rafforzare i benefici sociali, economici e ambientali della biodiversità per le persone, in particolare per coloro che si trovano in situazioni di vulnerabilità e coloro che dipendono maggiormente dalla biodiversità, anche mediante attività, prodotti e servizi sostenibili che si basano sulla biodiversità e che a loro volta la migliorano. Le parti collaboreranno per promuovere modelli di consumo e produzione sostenibili al fine di ridurre progressivamente gli effetti negativi sulla biodiversità e aumentare gli effetti positivi. Esse affermano la determinazione a adottare misure efficaci per garantire una ripartizione giusta ed equa dei benefici derivanti dall'uso delle risorse genetiche e dalle informazioni digitali sul sequenziamento delle risorse genetiche, in conformità degli impegni internazionali di ciascuna parte.

39. Al fine di sfruttare le potenzialità del commercio a beneficio degli ecosistemi, entro un anno dall'entrata in vigore del presente accordo le parti compileranno un elenco di prodotti degli Stati del Mercosur firmatari che contribuiscono alla conservazione, al ripristino e all'uso e alla gestione sostenibili delle foreste e degli ecosistemi vulnerabili. L'Unione europea dovrebbe dare ai prodotti compresi in tale elenco, che sarà riesaminato a cadenza regolare di tre anni, un accesso preferenziale o supplementare al mercato ovvero prevedere altri incentivi per promuoverne il commercio, ad esempio assistenza tecnica o sviluppo di capacità.

40. Le parti dovrebbero intervenire e attuare misure per migliorare gli scambi di merci contribuendo a migliorare le condizioni sociali e le pratiche rispettose dell'ambiente, ad esempio tramite beni e servizi che contribuiscono a un'economia efficiente sotto il profilo delle risorse e a basse emissioni di carbonio o che sono oggetto di sistemi e meccanismi di garanzia della sostenibilità. Gli interventi in questioni, che saranno riesaminati dalle parti a cadenza regolare di tre anni, possono comprendere misure volte, secondo il caso, a migliorare l'accesso al mercato, a potenziare l'assistenza tecnica e lo sviluppo di capacità e ad agevolare gli scambi.

41. L'impegno delle parti per il rafforzamento della cooperazione e una migliore comprensione delle rispettive politiche e misure ambientali e del lavoro attinenti agli scambi, di cui all'articolo 18.1, paragrafo 4, lettera c), implica tra l'altro la necessità di prendere atto del fatto che le politiche, le misure e le soluzioni attuate per vincere la sfida dello sviluppo sostenibile possono variare a seconda dei paesi e delle regioni.

A.5. Commercio e emancipazione economica delle donne

42. Le parti riconoscono che politiche commerciali inclusive contribuiscono a promuovere l'emancipazione economica delle donne. Le parti riconoscono l'importante contributo delle donne alla crescita economica attraverso la loro partecipazione all'attività economica, compreso il commercio internazionale. Le parti intendono pertanto attuare le disposizioni del presente accordo con modalità che promuovano le pari opportunità e la parità di trattamento fra donne e uomini e integrino questa prospettiva nelle politiche commerciali e di investimento.

43. Ciascuna parte si adopera per garantire che la propria normativa e le proprie politiche in materia prevedano e promuovano la parità di diritti e di trattamento e le pari opportunità tra donne e uomini. Ciascuna parte si adopera per migliorare tale normativa e tali politiche, fatto salvo il diritto di ciascuna parte di stabilire il proprio ambito di applicazione e i propri livelli di protezione per quanto riguarda le pari opportunità per donne e uomini. Tale normativa e tali politiche sono conformi agli impegni di ciascuna parte nei confronti degli accordi internazionali d'interesse, fra cui la convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 18 dicembre 1979, cui ciascuna parte è tenuta a dare effettiva attuazione.

44. Le parti riconoscono che le variazioni dei flussi commerciali possono ripercuotersi diversamente sulle donne rispetto agli uomini in termini di possibilità occupazionali, di partecipazione alla forza lavoro, di reddito e di benessere. In considerazione della dichiarazione del centenario dell'OIL per il futuro del lavoro, adottata a Ginevra il 21 giugno 2019, le parti riconoscono altresì l'importanza di un'equa ripartizione tra i membri di una stessa famiglia in termini sia di responsabilità sia di investimento nell'economia dell'accudimento, così da permettere alle donne, in particolare se in situazioni di vulnerabilità, di fruire delle possibilità economiche e delle attività imprenditoriali legate al commercio.

45. Le parti intendono collaborare per rafforzare la cooperazione sugli aspetti commerciali delle questioni contemplate nella presente sezione. Le attività di cooperazione mirano a migliorare la capacità e le condizioni per le lavoratrici, imprenditrici e donne d'affari, anche in termini di accesso delle donne alla partecipazione, alla leadership e all'istruzione nei settori in cui sono sottorappresentate, e a spingere per politiche settoriali che consentano l'inserimento delle donne in settori dinamici e a maggiore produttività, anche promuovendo flussi di investimenti esteri diretti che aumentino le possibilità occupazionali delle donne sul mercato del lavoro, in particolare nei settori a prevalenza maschile. La cooperazione può riguardare, tra l'altro, lo scambio di informazioni e migliori pratiche in tema di raccolta di dati che consentano l'individuazione, la progettazione, l'attuazione e la revisione delle politiche commerciali volte a rimuovere gli ostacoli cui si scontrano le donne nel commercio internazionale.

PARTE B

COOPERAZIONE

B.1. Contributo alla riduzione delle disuguaglianze fra i diversi paesi e al loro interno

46. Le parti si impegnano a cooperare affinché la graduale istituzione della zona di libero scambio Mercosur-UE contribuisca non soltanto ad aumentare complessivamente il reddito e la prosperità, ma anche a ridurre le disuguaglianze in conformità dell'obiettivo di sviluppo sostenibile 10. Nel promuovere la transizione a economie a basse emissioni e resilienti ai cambiamenti climatici, le parti ricordano contestualmente il rispettivo impegno a adoperarsi per una transizione giusta e a mettere a disposizione e mobilitare i fondi necessari a tal fine.

B.2. Promozione degli obiettivi del capo 18 su commercio e sviluppo sostenibile

47. Ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui al capo 18 del presente accordo, le parti sottolineano l'importanza della cooperazione interregionale, tra l'altro sui temi seguenti:

a) attuazione degli impegni multilaterali in materia di cambiamenti climatici, biodiversità e ambiente, e delle norme del lavoro dell'OIL;

b) sostegno al ruolo delle popolazioni indigene e delle comunità locali nella promozione dello sviluppo sostenibile;

c) miglioramento della tracciabilità nelle catene del valore;

d) sfruttamento delle potenzialità di una bioeconomia sostenibile e inclusiva, compresi i prodotti e servizi che si basano sulla biodiversità e a loro volta la migliorano;

e) applicazione di criteri e metodologie trasparenti, comparabili, misurabili, inclusivi, basati su dati scientifici e specifici al contesto per valutare la sostenibilità della bioeconomia in tutte le catene del valore;

f) biocarburanti sostenibili, tra cui etanolo e biodiesel, carburanti sostenibili per l'aviazione e carburanti rinnovabili di origine non biologica; e

g) produzione di beni e servizi ottenuti in modo sostenibile, compresi i beni a basse emissioni di carbonio, e agevolazione del relativo commercio.

48. Le parti esprimono sostegno a un aumento, in aggiunta alle altre fonti, del flusso di finanziamenti dai paesi sviluppati ai paesi in via di sviluppo per proteggere, conservare, usare in modo sostenibile e ripristinare tutti gli ecosistemi in funzione della situazione e delle politiche nazionali. Esse riconoscono l'importanza, per gli Stati firmatari del Mercosur, dell'appoggio dell'Unione europea, e dei relativi mezzi adeguati, per sostenere le politiche nazionali e gli impegni internazionali in materia di mitigazione dei cambiamenti climatici, adattamento ai medesimi e relativi benefici collaterali e obiettivi in termini di perdite e danni, come pure per affrontare il problema della perdita di biodiversità e assicurare la conservazione e il ripristino delle foreste, in conformità delle disposizioni legislative e regolamentari e degli impegni internazionali applicabili di ciascuno Stato del Mercosur firmatario. Le parti riconoscono parimenti l'importanza di mettere a disposizione e mobilitare il sostegno tecnico e finanziario necessario per rafforzare la capacità di adattamento e la resilienza della produzione alimentare e ridurre la vulnerabilità ai cambiamenti climatici degli agricoltori e degli altri gruppi vulnerabili, in particolare i piccoli agricoltori, le donne e i giovani.

49. Rammentando l'obiettivo del capo 18 di rafforzare l'integrazione dello sviluppo sostenibile nelle relazioni commerciali e di investimento tra di loro, le parti si impegnano a appoggiare la revisione degli strumenti di finanziamento esistenti per provvedere a un finanziamento adeguato da destinare alla conservazione delle foreste, al rimboschimento, al ripristino delle foreste e alla riduzione della deforestazione e della conversione delle praterie naturali, e a collaborare affinché tali strumenti siano dotati di finanziamenti adeguati attinti a fonti nazionali e internazionali, se del caso, in conformità del diritto di ciascuna parte. Le parti sostengono un'intensificazione della mobilitazione di risorse, anche tramite pagamenti basati sui risultati e altri approcci strategici, ad esempio il pagamento per servizi ecosistemici.

50. Le parti sottolineano che la cooperazione descritta dovrebbe coinvolgere non soltanto il settore pubblico, ma anche le imprese, il mondo accademico e la società civile, in funzione del rispettivo ruolo nella promozione dello sviluppo sostenibile.

B.3. Misure di sostenibilità che incidono sugli scambi

51. Richiamandosi agli impegni assunti con gli accordi OMC, le parti convengono di far fronte alle sfide connesse al rispetto delle prescrizioni associate alle misure di sostenibilità di una parte che incidono sugli scambi adottando un approccio cooperativo che tenga conto dei diversi livelli di sviluppo e delle diverse capacità, priorità, situazioni e normative nazionali, così come delle specifiche sfide cui si trovano a far fronte i paesi in via di sviluppo senza sbocco sul mare. Tra le sfide menzionate le parti riconoscono la necessità di agevolare le azioni a sostegno dell'osservanza delle misure di sostenibilità di una parte che incidono sugli scambi, così che le esportazioni possano fruire appieno delle possibilità di accesso al mercato aperte dal presente accordo. Esse rilevano il protocollo sulla cooperazione allegato all'accordo di partenariato quale strumento per raggiungere tale obiettivo e convengono che il sostegno agli Stati del Mercosur firmatari debba includere la messa a disposizione di risorse finanziarie, programmi di sviluppo delle capacità, assistenza tecnica e altre iniziative comuni atte a promuovere la sostenibilità delle catene di approvvigionamento.

52. Le parti ricordano le disposizioni del capo 5, in particolare l'articolo 5.5. Le parti si adoperano per, secondo il caso, individuare e adottare misure e attuare iniziative atte a velocizzare e agevolare gli scambi reciproci dei prodotti d'interesse, quali accordi di riconoscimento reciproco o di equivalenza e una maggiore conoscenza e comprensione reciproca delle pratiche e dei sistemi esistenti.

53. Nell'attuare, in conformità del proprio diritto, misure di sostenibilità che incidono sugli scambi, ciascuna parte considera con la massima attenzione le informazioni scientifiche o tecniche presentate dall'altra parte e dovrebbe tenere conto delle azioni da questa avviate per attuare gli impegni previsti dal presente allegato.

54. Se la normativa di una parte prevede la verifica della conformità di un dato prodotto importato alla normativa dell'altra parte, le parti riconoscono che le autorità della parte in questione sono nella posizione migliore per valutare la conformità alla normativa della propria parte. Pertanto ciascuna parte valuta la conformità alla normativa dell'altra parte basandosi sulle informazioni da questa fornite.

55. Per quanto riguarda l'attuazione di misure di sostenibilità che incidono sugli scambi e l'immissione sul mercato in relazione alla protezione degli ecosistemi boschivi, e laddove il diritto dell'Unione europea lo consenta:

a) l'Unione europea riconosce che il presente accordo e le azioni avviate in attuazione degli impegni ivi assunti sono presi in considerazione in un'ottica favorevole, tra gli altri criteri, nella classificazione dei paesi in base al rischio;

b) le autorità competenti dell'Unione europea verificano se i prodotti oggetto delle misure in questione siano conformi alle prescrizioni di tracciabilità dei prodotti immessi sul mercato dell'Unione utilizzando come fonti la documentazione, le licenze, le informazioni e i dati tratti dai sistemi di certificazione e dai sistemi di tracciabilità e monitoraggio ufficialmente riconosciuti, registrati o identificati dagli Stati del Mercosur firmatari;

c) in caso di discrepanza tra la documentazione, le licenze, le informazioni e i dati tratti dai sistemi di certificazione e dai sistemi di tracciabilità e monitoraggio ufficialmente riconosciuti, registrati o identificati dagli Stati del Mercosur firmatari e le informazioni utilizzate dalle autorità competenti dell'Unione europea, queste ultime esaminano sollecitamente, su richiesta, le informazioni e le precisazioni fornite dagli Stati del Mercosur firmatari; e

d) riconoscendo che, per assolvere il dovere di diligenza, gli operatori e i commercianti dell'Unione europea possono avvalersi di sistemi di tracciabilità o certificazione o di altri regimi verificati da terzi, l'Unione europea offre, su richiesta delle autorità competenti degli Stati del Mercosur firmatari, sostegno ai fini di una valutazione trasparente e indipendente dei sistemi di tracciabilità o certificazione o di altri regimi verificati da terzi e del relativo allineamento alle prescrizioni e alle buone pratiche.

56. Nessuna disposizione della presente sezione può essere intesa o interpretata come una deroga, una modifica o un'integrazione di nuove definizioni relative alla protezione degli ecosistemi boschivi in virtù del diritto di una parte.

PARTE C

DISPOSIZIONI FINALI

57. Il presente allegato costituisce parte integrante del capo 18.

58. In conformità dell'articolo 1.5, paragrafo 1, l'Unione europea è responsabile dell'adempimento degli impegni previsti nel presente allegato.

59. In conformità dell'articolo 1.5, paragrafo 2, salvo disposizioni contrarie del presente allegato ciascuno degli Stati del Mercosur firmatari è responsabile dell'adempimento degli impegni ivi previsti.

60. In conformità dell'articolo 18.15, paragrafo 4, le parti di una controversia a norma del capo 18 per le questioni sorte nel quadro del presente allegato sono quelle contemplate dall'articolo 21.3.

61. In conformità dell'articolo 18.15, paragrafo 5, nessuna delle parti ricorre al meccanismo di risoluzione delle controversie previsto dal capo 21 per le questioni sorte nell'ambito del presente allegato.

62. L'adozione e l'attuazione delle disposizioni a norma del presente allegato non sono intese come riconoscimento del fatto che le prescrizioni di mercato di una parte siano conformi alle norme e ai principi dell'OMC, e lasciano impregiudicati i diritti delle parti derivanti dagli accordi OMC.

ALLEGATO 21-A

REGOLAMENTO INTERNO DELL'ARBITRATO

I. COSTI

1. Il compenso corrisposto agli arbitri comprende la totalità del compenso e delle spese dovuti ai loro assistenti. Il comitato per il commercio concorda le norme relative al compenso e alle spese degli arbitri nel corso della sua prima riunione. Se il comitato per il commercio non ha stabilito tali norme, il compenso e le spese degli arbitri sono determinati conformemente alla prassi dell'OMC.

II. NOTIFICHE

2. Le parti e il panel arbitrale presentano qualsiasi richiesta, avviso, comunicazione scritta o altro documento per posta elettronica o altro mezzo elettronico che ne comprovi l'invio. Salvo prova contraria, la notifica si considera presentata e ricevuta il giorno del suo invio. Copia dei documenti è trasmessa anche per posta o con altro mezzo concordato dalle parti, compresa una notifica della data di invio.

3. Qualsiasi richiesta, avviso, comunicazione scritta o altro documento è inviato:

a) dal panel arbitrale a entrambe le parti contemporaneamente;

b) da una parte al panel arbitrale con copia all'altra parte;

c) da una parte all'altra parte con copia al panel arbitrale, ove opportuno; oppure

d) dal copresidente del comitato per il commercio agli arbitri a norma dell'articolo 10, lettera c), con copia all'altro copresidente e alle parti.

4. Tutte le notifiche sono inviate rispettivamente alla presidenza *pro tempore* del Mercosur, se il Mercosur è una delle parti dell'arbitrato, o al coordinatore nazionale competente se ne è parte uno Stato del Mercosur firmatario, e, per l'Unione europea, alla direzione generale del Commercio della Commissione europea. Se sono già stati nominati i rappresentanti delle parti, tutte le notifiche sono inviate anche a loro.

5. Gli errori materiali di scarsa importanza contenuti in richieste, avvisi, comunicazioni scritte o altri documenti relativi al procedimento dinanzi al panel arbitrale possono essere corretti mediante presentazione di un nuovo documento in cui siano chiaramente indicate le modifiche.

6. I documenti presentati da una parte devono essere firmati nelle debite forme per poter essere considerati trasmessi ufficialmente al panel arbitrale.

7. Se l'ultimo giorno utile per la presentazione di un documento coincide, secondo il caso, con un giorno non lavorativo delle istituzioni dell'Unione europea o di uno Stato del Mercosur firmatario, il termine per la presentazione del documento scade il primo giorno lavorativo successivo.

8. Il presidente del panel arbitrale è responsabile delle comunicazioni interne ed esterne del panel stesso, comprese le notifiche tra le parti e il panel arbitrale.

9. Il presidente del panel arbitrale è responsabile della conservazione del fascicolo del procedimento. Il presidente fornisce alla parte che ne faccia richiesta una copia del fascicolo del procedimento successivamente all'emissione del lodo o della decisione arbitrale. Il presidente conserva il fascicolo originale per 5 (cinque) anni dopo la data di emissione del lodo o della decisione arbitrale. Al termine di tale periodo il presidente trasmette il fascicolo originale alla parte attrice. La parte attrice trasmette una copia del fascicolo alla parte convenuta che ne faccia richiesta.

III. INIZIO DELL'ARBITRATO

10. Alla scelta degli arbitri si applicano le disposizioni che seguono.

a) Se, a norma dell'articolo 21.9 del presente accordo o degli articoli 26 e da 28 a 31 del presente allegato, un membro del panel arbitrale deve essere scelto mediante estrazione a sorte, i rappresentanti di entrambe le parti sono invitati, con debito anticipo, ad assistere al sorteggio. L'estrazione a sorte è comunque effettuata con la parte o le parti che sono presenti. Il copresidente del comitato per il commercio della parte attrice informa sollecitamente il copresidente della parte convenuta della data, ora e luogo del sorteggio.

b) Se uno dei sottoelenchi di cui all'articolo 21.8, paragrafo 3, del presente accordo non è stato compilato, il copresidente del comitato per il commercio della parte attrice, entro 5 (cinque) giorni dalla data di presentazione della richiesta di cui all'articolo 21.8, paragrafo 5, del presente accordo sceglie l'arbitro mediante estrazione a sorte tra le persone fisiche proposte ufficialmente per la compilazione di tale specifico sottoelenco da una delle parti o da entrambe.

c) Il copresidente del comitato per il commercio della parte attrice notifica agli arbitri la loro nomina.

d) Ciascun arbitro nominato secondo la procedura di cui all'articolo 21.9 del presente accordo conferma per iscritto la propria disponibilità a esercitare la funzione di membro del panel arbitrale ai copresidenti del comitato per il commercio entro 5 (cinque) giorni dalla data di ricevimento della notifica della sua nomina. Nella notifica che conferma la sua disponibilità l'arbitro conferma esplicitamente anche di rispettare le disposizioni previste all'allegato 21-B e di impegnarsi a rispettarle.

e) Salvo diverso accordo tra le parti, queste ultime si riuniscono con il panel arbitrale entro 7 (sette) giorni dalla sua costituzione al fine di individuare le questioni che le parti o il panel arbitrale ritengono opportuno affrontare. I membri del panel arbitrale e i rappresentanti delle parti possono partecipare alla riunione per telefono o in videoconferenza. Prima della riunione le parti comunicano al panel arbitrale i nominativi dei loro rappresentanti nominati, specificando l'indirizzo, i numeri di telefono e gli indirizzi di posta elettronica ai quali devono essere inviate le comunicazioni effettuate nel corso del procedimento.

11. Al mandato del panel arbitrale si applicano le disposizioni che seguono.

a) Salvo diversa decisione delle parti entro 5 (cinque) giorni dalla data di scelta degli arbitri, il panel arbitrale è investito del mandato seguente:

«esaminare, alla luce delle disposizioni addotte dalle parti, la questione sollevata nella richiesta di costituzione del panel arbitrale, pronunciarsi sulla compatibilità della misura in questione con le disposizioni contemplate o, secondo il caso, sull'eventualità che la misura in questione annulli o pregiudichi sostanzialmente i benefici per la parte attrice derivanti dalle disposizioni contemplate in un modo che incide negativamente sugli scambi tra le parti, ed emettere un lodo arbitrale in conformità dell'articolo 21.14 del presente accordo».

b) Le parti notificano il mandato concordato al panel arbitrale entro 3 (tre) giorni dal raggiungimento dell'accordo al riguardo.

IV. COMUNICAZIONI INIZIALI

12. La parte attrice presenta la comunicazione iniziale scritta entro 30 (trenta) giorni dalla data di costituzione del panel arbitrale. La parte convenuta presenta la replica scritta entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione iniziale scritta.

13. La comunicazione iniziale indica chiaramente la domanda della parte, specificando le misure contestate, la base giuridica della contestazione e una sintesi dei fatti e delle circostanze del caso.

14. La replica indica i fatti e le argomentazioni su cui la parte convenuta fonda la sua difesa.

V. ELEMENTI DI PROVA

15. La comunicazione iniziale e la replica comprendono tutti gli elementi di prova disponibili, compresi eventuali pareri di esperti o periti. In caso contrario ciascuna parte presenta al panel arbitrale tutti gli elementi di prova fattuali quanto prima e comunque al più tardi 5 (cinque) giorni prima della data della prima udienza, ad eccezione delle prove necessarie per confutazioni, risposte a domande o osservazioni sulle risposte apportate dall'altra parte. Previa debita giustificazione il panel arbitrale può accordare deroghe al presente articolo. In tali casi è data all'altra parte la possibilità di formulare osservazioni sui nuovi elementi di prova presentati.

16. In tutti i casi a ciascuna parte è data la possibilità di formulare osservazioni sugli elementi di prova presentati dall'altra parte.

17. Tutte le prove prodotte dalle parti sono conservate nel fascicolo del procedimento.

18. Il panel arbitrale può ascoltare testimoni o esperti soltanto in presenza di entrambe le parti.

VI. FUNZIONAMENTO DEL PANEL ARBITRALE

19. Il presidente del panel arbitrale ne presiede tutte le riunioni. Il panel arbitrale può delegare al presidente il potere di adottare decisioni di carattere amministrativo e procedurale. Tali decisioni sono notificate agli altri arbitri e, se del caso, alle parti.

20. Il panel arbitrale può operare con qualsiasi mezzo, compresi telefono, fax, collegamenti informatici o videoconferenza.

21. Soltanto gli arbitri possono partecipare alle discussioni del panel arbitrale, ma quest'ultimo può autorizzare i loro assistenti a presenziare alle discussioni.

22. La stesura della decisione è di esclusiva competenza del panel arbitrale e non può essere delegata.

23. Qualora sorga una questione procedurale non contemplata dalle disposizioni del capo 21 del presente accordo né dalle disposizioni del presente allegato, il panel arbitrale può, previa consultazione delle parti, adottare una procedura appropriata, compatibile con tali disposizioni.

24. Il panel arbitrale, qualora ritenga necessario modificare un termine applicabile al procedimento o introdurre qualsiasi altro adeguamento di carattere procedurale o amministrativo, comunica per iscritto alle parti le ragioni che giustificano la modifica o l'adeguamento, indicando il termine o l'adeguamento necessari. Il panel arbitrale può adottare tale modifica o adeguamento previa consultazione delle parti. I termini di cui all'articolo 21.14, paragrafo 4, del presente accordo sono immodificabili.

VII. MODIFICA DELL'ELENCO DEGLI ARBITRI

25. L'elenco degli arbitri può essere modificato in qualsiasi momento su iniziativa di una delle parti. Ciascuna parte può presentare nuove persone comunicando all'altra parte i nominativi proposti. Le parti discutono la proposta entro 1 (uno) mese dal ricevimento della comunicazione dei nominativi proposti. Il comitato per il commercio decide di modificare l'elenco entro 6 (sei) mesi dalla comunicazione.

VIII. SOSTITUZIONE DEGLI ARBITRI

26. In caso di impedimento, rinuncia o sostituzione di un arbitro, è scelto un sostituto in conformità dell'articolo 21.9 del presente accordo e dell'articolo 10 del presente allegato.

27. La parte che ritiene che un arbitro non soddisfi le prescrizioni del codice di condotta di cui all'allegato 21-B e che per questa ragione debba essere sostituito dovrebbe informarne l'altra parte entro 15 (quindici) giorni dalla data in cui ha acquisito elementi di prova sulle circostanze relative alla violazione sostanziale del codice di condotta di cui all'allegato 21-B da parte dell'arbitro.

28. Se una parte della controversia ritiene che un arbitro diverso dal presidente non soddisfi le prescrizioni del codice di condotta di cui all'allegato 21-B, le parti si consultano e, di comune accordo, sostituiscono l'arbitro scegliendo un sostituto secondo la procedura di cui all'articolo 21.9 del presente accordo e all'articolo 10 del presente allegato. Qualora le parti non concordino sulla necessità di sostituire un arbitro entro 5 (cinque) giorni dalla data dell'informazione di cui all'articolo 27, ciascuna parte può chiedere che la questione sia sottoposta al presidente del panel arbitrale, la cui decisione è definitiva.

29. Se dev'essere sostituito un arbitro diverso dal presidente e la parte interessata non ne sceglie il sostituto, il presidente sceglie un nuovo arbitro mediante estrazione a sorte dallo stesso sottoelenco dell'arbitro da sostituire secondo la procedura di cui all'articolo 21.9, paragrafo 4, del presente accordo. La scelta del nuovo arbitro avviene entro 5 (cinque) giorni dalla data di presentazione della richiesta al presidente.

30. La parte che ritiene che il presidente non soddisfi le prescrizioni del codice di condotta di cui all'allegato 21-B e che per questa ragione debba essere sostituito dovrebbe informarne l'altra parte entro 15 (quindici) giorni dalla data in cui ha acquisito elementi di prova sulle circostanze relative alla violazione sostanziale del codice di condotta di cui all'allegato 21-B da parte dell'arbitro. Le parti si consultano e, di comune accordo, sostituiscono il presidente scegliendo un sostituto secondo la procedura di cui all'articolo 21.9 del presente accordo e all'articolo 10 del presente allegato.

31. Qualora le parti non concordino sulla necessità di sostituire il presidente entro 5 (cinque) giorni dalla data di ricevimento dell'informazione di cui all'articolo 30 del presente allegato, salvo diverso accordo tra le parti il copresidente del comitato per il commercio della parte richiedente, o il suo delegato del sottoelenco di cui all'articolo 21.8, paragrafo 3, lettera c), del presente accordo, sceglie un nuovo presidente mediante estrazione a sorte. Il nuovo presidente è scelto entro 5 (cinque) giorni dalla data di presentazione della richiesta in tal senso al copresidente del comitato per il commercio della parte richiedente.

32. Il procedimento arbitrale è sospeso per il periodo necessario a espletare le procedure di cui agli articoli 27, 28, 29, 30 e 31.

IX. UDIENZE

33. Salvo diverso accordo, la parte convenuta è incaricata dell'organizzazione logistica delle udienze di risoluzione della controversia. Consultati le parti e gli altri membri del panel, il presidente del panel arbitrale fissa la data e l'ora dell'udienza e ne dà conferma per iscritto alle parti. La parte incaricata dell'organizzazione logistica dell'udienza mette l'informazione a disposizione del pubblico, salvo se l'udienza si svolge a porte chiuse. Salvo disaccordo di una parte, il panel arbitrale può decidere di non indire un'udienza.

34. Salvo diverso accordo tra le parti, l'udienza si svolge:

a) a Bruxelles (Belgio), se la parte convenuta è l'Unione europea;

b) ad Asunción (Paraguay), se la parte convenuta è il Mercosur; e

c) nel luogo indicato dallo Stato o dagli Stati interessati, se la parte convenuta è 1 (uno) o più Stati del Mercosur firmatari.

35. Il panel arbitrale può indire altre udienze con l'accordo delle parti.

36. Tutti gli arbitri sono presenti per l'intera durata delle udienze.

37. Indipendentemente dal suo carattere pubblico, possono presenziare all'udienza:

a) i rappresentanti delle parti;

b) i consulenti delle parti;

c) il personale amministrativo, gli interpreti, i traduttori; e

d) gli assistenti degli arbitri.

Soltanto i rappresentanti e i consulenti delle parti possono rivolgersi al panel arbitrale.

38. Al più tardi 5 (cinque) giorni prima della data dell'udienza ciascuna parte trasmette al panel arbitrale l'elenco dei nominativi delle persone che nel corso dell'udienza interverranno oralmente per conto di tale parte e dei suoi rappresentanti o consulenti che presenzieranno all'udienza. In casi debitamente giustificati una parte può modificare l'elenco dopo tale termine.

39. Salvo diverso accordo tra le parti, le udienze del panel arbitrale sono aperte al pubblico. Le udienze del panel arbitrale si svolgono parzialmente o interamente a porte chiuse se la comunicazione o le argomentazioni di una parte contengono informazioni che quest'ultima considera riservate.

40. Il panel arbitrale conduce l'udienza nel modo sottoindicato, provvedendo affinché la parte attrice e la parte convenuta dispongano di un tempo equivalente:

a) argomentazioni:

i) argomentazioni della parte attrice;

ii) argomentazioni della parte convenuta;

b) confutazioni:

i) replica della parte attrice;

ii) controreplica della parte convenuta.

41. Il panel arbitrale può rivolgere domande alle parti in qualsiasi momento dell'udienza.

42. Il panel arbitrale provvede affinché la trascrizione o la registrazione audio di ciascuna udienza sia preparata e trasmessa alle parti quanto prima. Le parti possono formulare osservazioni sulla precisione della trascrizione e il panel arbitrale può tenerne conto.

43. Entro 10 (dieci) giorni dalla data dell'udienza ciascuna parte può trasmettere al panel arbitrale, con copia all'altra parte, una comunicazione scritta supplementare in merito a qualsiasi questione sollevata durante l'udienza.

X. DOMANDE SCRITTE

44. Il panel arbitrale può rivolgere domande scritte a una o a entrambe le parti in qualsiasi momento del procedimento fissando un termine ragionevole per la presentazione delle risposte. Ciascuna parte riceve copia delle domande rivolte dal panel arbitrale all'altra parte.

45. Ciascuna parte trasmette all'altra parte copia della sua risposta scritta alle domande del panel arbitrale. A ciascuna parte è data la possibilità di trasmettere osservazioni scritte in merito alle risposte dell'altra parte entro 7 (sette) giorni dalla data di ricevimento di tali risposte.

XI. RISERVATEZZA

46. Le parti e i rispettivi consulenti rispettano la riservatezza delle udienze del panel arbitrale che si svolgono a porte chiuse in conformità dell'articolo 39. Ciascuna parte e i rispettivi consulenti considerano riservate le informazioni comunicate in via riservata al panel arbitrale dall'altra parte. Su richiesta dell'altra parte, la parte che presenta al panel arbitrale una versione riservata delle proprie comunicazioni scritte fornisce ugualmente, quanto prima e comunque entro 30 (trenta) giorni dalla data della richiesta o, se successiva, della comunicazione, una sintesi non riservata delle informazioni contenute nella comunicazione che possa essere resa pubblica. Nessuna disposizione del presente allegato preclude a una parte la possibilità di rendere pubblica la propria posizione, purché nel fare eventualmente riferimento alle informazioni comunicate dall'altra parte non divulghi informazioni indicate come riservate da quest'ultima.

XII. CONTATTI UNILATERALI

47. Il panel arbitrale non si riunisce né comunica con una parte in assenza dell'altra.

48. Nessun membro del panel arbitrale può discutere con le parti un aspetto della questione oggetto del procedimento in assenza degli altri arbitri.

XIII. INFORMAZIONI E CONSULENZA TECNICA

49. Il panel arbitrale informa le parti della sua intenzione di chiedere il parere di esperti o informazioni da fonti d'interesse. Si precisa che il parere o le informazioni ottenuti a norma della presente disposizione non esonerano le parti dal corrispondente onere della prova.

50. Il panel arbitrale tiene conto del costo delle richieste di informazioni o di pareri di esperti per non aumentare eccessivamente i costi della procedura di risoluzione della controversia.

51. Il panel arbitrale trasmette alle parti copia delle informazioni o dei pareri di esperti ricevuti e dà loro un termine ragionevole per presentare osservazioni.

XIV. COMUNICAZIONI *AMICUS CURIAE*

52. Salvo diverso accordo tra le parti entro 5 (cinque) giorni dalla data di costituzione del panel arbitrale, quest'ultimo può ricevere da interessati indipendenti dal governo di tutte le parti, siano essi persone fisiche di una parte o persone giuridiche stabilite nel territorio di una parte, comunicazioni scritte spontanee, purché ricevute dal panel arbitrale entro 10 (dieci) giorni dalla data di sua costituzione. Tali comunicazioni sono di seguito denominate «comunicazioni *amicus curiae*».

53. Le comunicazioni *amicus curiae*:

a) sono concise e mai più lunghe di 22 500 (ventiduemilacinquecento) battute - spazi, note in calce, note a fine testo e allegati compresi;

b) riguardano direttamente la questione all'esame del panel arbitrale;

c) riportano dati sulla persona, sia essa fisica o giuridica, che presenta la specifica comunicazione, fra cui cittadinanza o luogo di stabilimento, natura delle attività svolte e, nel caso di una persona giuridica, informazioni sui membri, lo status giuridico e gli obiettivi generali;

d) riportano informazioni sulle fonti di finanziamento;

e) precisano la natura dell'interesse della persona nel quadro del procedimento arbitrale; e

f) sono redatte nella lingua scelta dalle parti o in una delle lingue ufficiali dell'OMC in conformità degli articoli 56, 57 e 58.

54. Nel lodo del panel arbitrale sono elencate tutte le comunicazioni ricevute che risultano conformi agli articoli 52 e 53. Il panel arbitrale non è tenuto ad esaminare nel proprio lodo le argomentazioni contenute in dette comunicazioni. Il panel arbitrale provvede affinché le parti abbiano la possibilità di formulare per iscritto osservazioni su qualsiasi comunicazione *amicus curiae* prima della data dell'udienza. Le parti presentano le osservazioni entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della comunicazione e il panel arbitrale tiene conto di tali osservazioni.

XV. CASI URGENTI

55. Nei casi urgenti di cui al capo 21 del presente accordo il panel arbitrale, previa consultazione delle parti, adegua opportunamente i termini fissati nel presente allegato e comunica gli adeguamenti alle parti.

XVI. TRADUZIONE E INTERPRETAZIONE

56. Durante le consultazioni di cui all'articolo 21.5 del presente accordo ed entro la data della riunione di cui all'articolo 10, lettera e), del presente allegato le parti si adoperano per concordare una lingua di lavoro comune per il procedimento dinanzi al panel arbitrale.

57. Se le parti non riescono a concordare una lingua di lavoro comune, ciascuna di esse può scegliere una delle proprie lingue ufficiali come lingua di lavoro per il procedimento. Tuttavia la parte che opta per una lingua che non è lingua ufficiale dell'OMC trasmette, all'atto del deposito, una versione tradotta di tutte le sue comunicazioni scritte nella lingua scelta dall'altra parte e organizza l'interpretazione delle sue comunicazioni orali da e verso quest'ultima lingua, sostenendo le relative spese.

58. I lodi e le decisioni del panel arbitrale sono emessi nella lingua di lavoro comune scelta dalle parti. Se le parti non riescono a concordare una lingua di lavoro comune, i lodi e le decisioni del panel arbitrale sono emessi in una delle lingue ufficiali dell'OMC scelta dal panel stesso. I costi della traduzione del lodo o della decisione arbitrale sono sostenuti in parti uguali dalle parti.

59. Entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento ciascuna parte può formulare osservazioni sulla precisione traduttiva di qualsiasi versione tradotta di un documento redatto conformemente al presente allegato.

XVII. DECORRENZA DEI TERMINI

60. Fatto salvo l'articolo 2, se una parte dimostra di aver ricevuto un documento in una data diversa da quella in cui lo stesso documento è pervenuto all'altra parte, qualsiasi termine la cui decorrenza dipenda dal ricevimento del documento si calcola dall'ultima data di ricevimento.

XVIII. ALTRE PROCEDURE

61. Il presente allegato si applica anche alle procedure avviate a norma degli articoli da 21.18 a 21.21 del presente accordo. I periodi stabiliti nel presente allegato sono tuttavia adeguati agli specifici periodi previsti per l'adozione della decisione del panel arbitrale nel quadro di tali altre procedure.

62. Se risulta impossibile riconvocare il panel arbitrale originario o alcuni dei suoi membri per le procedure avviate a norma degli articoli 21.18, 21.19, 21.20 e 21.21 del presente accordo, si applicano le procedure previste dall'articolo 21.9 dello stesso.

XIX. LODI ARBITRALI

63. Oltre a qualsiasi altro elemento che il panel arbitrale ritenga opportuno includere, il lodo arbitrale riporta le informazioni seguenti:

a) identificazione delle parti;

b) nomi di tutti i membri del panel arbitrale e data della sua costituzione;

c) mandato del panel arbitrale, compresa una descrizione della misura contestata;

d) argomentazioni di ciascuna delle parti;

e) descrizione dell'andamento della procedura di arbitrato, compresa una sintesi delle azioni intraprese;

f) descrizione degli elementi fattuali della controversia;

g) decisione assunta riguardo alla controversia, con indicazione dei motivi di fatto e di diritto;

h) data di emissione; e

i) firma di tutti i membri del panel arbitrale.

ALLEGATO 21-B

CODICE DI CONDOTTA PER I MEMBRI DEI PANEL ARBITRALI E I MEDIATORI

I. RESPONSABILITÀ NEL PROCEDIMENTO

1. I candidati e gli arbitri sono tenuti ad evitare qualsiasi irregolarità e sospetto di irregolarità, ad essere indipendenti e imparziali, ad evitare i conflitti di interessi diretti e indiretti e ad osservare norme di condotta rigorose, in modo da garantire l'integrità e l'imparzialità del dispositivo di risoluzione delle controversie. Gli ex arbitri ottemperano agli obblighi previsti ai punti 14, 15, 16 e 17 del presente allegato.

II. OBBLIGHI DI DICHIARAZIONE

2. Prima di essere confermato arbitro a norma dell'articolo 21.9 del presente accordo, il candidato dichiara l'esistenza di qualsiasi interesse, relazione o fatto che possa influire sulla sua indipendenza o sulla sua imparzialità o dare ragionevolmente adito a un sospetto di irregolarità o di parzialità nel procedimento. A tal scopo il candidato compie ogni ragionevole sforzo per venire a conoscenza dell'esistenza di tali interessi, relazioni e fatti.

3. Il candidato o arbitro comunica qualsiasi fatto relativo a violazioni reali o potenziali del presente allegato al comitato per il commercio affinché sia esaminato dalle parti.

4. Una volta scelto, ciascun arbitro continua a compiere ogni ragionevole sforzo per venire a conoscenza degli interessi, delle relazioni o dei fatti di cui al punto 3 e li dichiara. L'obbligo di dichiarazione è permanente e impone a ogni arbitro di dichiarare interessi, relazioni o fatti di tale natura, in qualsiasi fase del procedimento essi intervengano. L'arbitro dichiara tali interessi, relazioni e fatti comunicandoli per iscritto al comitato per il commercio affinché siano esaminati dalle parti.

III. DOVERI DEGLI ARBITRI

5. Una volta confermato, ciascun arbitro si rende disponibile a esercitare le proprie funzioni e le esercita interamente e sollecitamente, e con equità e diligenza, nel corso di tutto il procedimento, compreso il procedimento a norma degli articoli da 21.18 a 21.21 del presente accordo.

6. Gli arbitri esaminano soltanto le questioni sollevate nell'ambito del procedimento e necessarie per pervenire a una decisione, e non delegano ad altri tale dovere.

7. Gli arbitri adottano tutti gli opportuni provvedimenti per garantire che i loro assistenti e il personale siano a conoscenza delle applicabili disposizioni del presente allegato e le rispettino, *mutatis mutandis*.

8. Gli arbitri non hanno contatti unilaterali relativi al procedimento.

IV. INDIPENDENZA E IMPARZIALITÀ DEGLI ARBITRI

9. Gli arbitri sono indipendenti e imparziali, evitano di dare adito a sospetti di irregolarità o di parzialità e non sono influenzati da interessi personali, da pressioni esterne, da considerazioni di ordine politico, dall'opinione pubblica, dalla lealtà verso una parte o dal timore di critiche. Gli arbitri non ricevono istruzioni da alcuna organizzazione o alcun governo né sono collegati al governo, o ad una organizzazione governativa, di una parte.

10. Nessun arbitro contrae direttamente o indirettamente obblighi né accetta vantaggi che possano in qualunque modo ostacolare o apparire d'ostacolo a una corretta esecuzione delle sue funzioni.

11. Nessun arbitro si serve della propria posizione nel panel arbitrale per interessi personali o privati e ogni arbitro evita qualsiasi atto che possa dare l'impressione che altri si trovino in posizione tale da influenzarlo.

12. Nessun arbitro consente che il suo comportamento o il suo giudizio siano influenzati da relazioni o responsabilità di ordine finanziario, commerciale, professionale, familiare o sociale.

13. Gli arbitri evitano di allacciare relazioni o di acquisire interessi finanziari tali da influire sulla loro imparzialità o da dare ragionevolmente adito a un sospetto di irregolarità o di parzialità.

V. OBBLIGHI DEGLI EX MEMBRI

14. Tutti gli ex arbitri evitano qualsiasi atto che possa dare adito al sospetto che siano stati parziali nell'esercizio delle loro funzioni o che abbiano tratto vantaggio dal lodo o dalla decisione del panel arbitrale.

VI. RISERVATEZZA

15. Gli arbitri o gli ex arbitri non divulgano né si avvalgono, in alcun momento, di informazioni non pubbliche relative a procedimenti o acquisite nel corso di procedimenti, eccetto ai fini di tali procedimenti, e in nessun caso divulgano o si avvalgono di tali informazioni a proprio vantaggio o a vantaggio di altri o per nuocere agli interessi di altri.

16. Nessun arbitro divulga, in tutto o in parte, il lodo del panel arbitrale prima della sua pubblicazione conformemente all'articolo 21.14, paragrafo 12, del presente accordo.

17. Gli arbitri o gli ex arbitri non divulgano in nessun momento le discussioni di un panel arbitrale o le opinioni degli arbitri.

VII. SPESE

18. Ciascun arbitro registra le spese sostenute così come le spese sostenute dal suo assistente e dal suo personale e presenta un resoconto finale al riguardo.

VIII. MEDIATORI

19. Le norme del presente allegato per gli arbitri o ex arbitri si applicano *mutatis mutandis* ai mediatori e, se del caso, agli ex mediatori.

IX. ESPERTI

20. Agli esperti cui il panel arbitrale chiede un parere si applicano le norme seguenti:

a) gli esperti dichiarano gli interessi, relazioni o fatti che possano incidere sulla loro indipendenza o imparzialità. Gli esperti agiscono per proprio conto e non accettano né sollecitano istruzioni da alcun governo o organizzazione nel formulare il parere richiesto loro;

b) gli esperti non intrattengono contatti unilaterali nel corso di procedimenti per i quali è richiesto il loro parere;

c) gli esperti non divulgano né si avvalgono di informazioni non pubbliche acquisite nel corso di procedimenti per i quali è richiesto il loro parere, eccetto ai fini di tali procedimenti, e in nessun caso divulgano o si avvalgono di tali informazioni a proprio vantaggio o a vantaggio di altri o per nuocere agli interessi di altri;

d) salvo diverso accordo tra le parti, gli esperti non divulgano il parere espresso, né parte di esso, prima della pubblicazione del lodo arbitrale; e

e) gli esperti registrano le spese sostenute e presentano un resoconto finale al riguardo.

21. I pareri di esperti presentati al panel arbitrale sono accompagnati o preceduti da una dichiarazione dell'esperto che ne conferma l'impegno a rispettare gli applicabili obblighi di cui al punto 20.

ALLEGATO 21-C

MEDIAZIONE

ARTICOLO 1

Obiettivo

Il presente allegato ha l'obiettivo di agevolare la ricerca di una soluzione concordata mediante una procedura esauriente e rapida con l'assistenza di un mediatore.

ARTICOLO 2

Informazione

1. Su richiesta di una parte, l'altra parte comunica senza indugio informazioni e risponde a domande riguardanti qualsiasi misura vigente o proposta che incida sostanzialmente sul funzionamento del presente accordo.

2. Le informazioni comunicate a norma del presente articolo non pregiudicano la possibilità di stabilire se la misura sia coerente con il presente accordo.

ARTICOLO 3

Avvio della procedura

1. Una parte può chiedere in qualsiasi momento per iscritto di avviare una procedura di mediazione in relazione a qualsiasi misura di una parte che incida negativamente sugli scambi tra le parti. La richiesta è sufficientemente dettagliata in modo da esporre chiaramente le preoccupazioni della parte richiedente e:

a) indica la specifica misura contestata;

b) indica i presunti effetti negativi che, secondo la parte richiedente, la misura ha o avrà sugli scambi tra le parti; e

c) spiega la relazione esistente, secondo la parte richiedente, tra tali effetti e la misura.

2. La procedura di mediazione può essere avviata solo di comune accordo tra le parti. Se è presentata una richiesta ai sensi del paragrafo 1, la parte destinataria della richiesta la esamina con la debita attenzione e comunica per iscritto alla parte richiedente la propria accettazione o il proprio rifiuto entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento. In caso contrario la richiesta si considera respinta.

3. Non è necessario tenere consultazioni prima di avviare la procedura di mediazione, neanche a norma del capo 21 del presente accordo. Tuttavia, prima di avviare la procedura di mediazione una parte si dovrebbe in linea di massima avvalere delle altre disposizioni pertinenti in tema di cooperazione o di consultazione previste nel presente accordo.

ARTICOLO 4

Scelta del mediatore

1. Le parti si adoperano per giungere a un accordo sulla scelta del mediatore entro 15 (quindici) giorni dall'accettazione di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del presente allegato.

2. Il mediatore non può essere cittadino né dell'una né dell'altra parte, salvo diversa decisione delle parti.

3. Se le parti non riescono a raggiungere un accordo sul mediatore entro il termine di cui al paragrafo 1, ciascuna di esse può chiedere al copresidente del comitato per il commercio della parte richiedente o al suo delegato di designare il mediatore mediante estrazione a sorte dal sottoelenco istituito a norma dell'articolo 21.8, paragrafo 3, lettera c), del presente accordo. I rappresentanti di entrambe le parti sono invitati, con congruo anticipo, a presenziare al sorteggio. L'estrazione a sorte è comunque effettuata con la parte o le parti che sono presenti.

4. Il copresidente del comitato per il commercio della parte richiedente o il suo delegato sceglie il mediatore entro 5 (cinque) giorni dalla richiesta presentata a norma dell'articolo 3, paragrafo 2.

5. Se il sottoelenco di cui all'articolo 21.8, paragrafo 3, lettera c), del presente accordo non è ancora stato compilato nel momento in cui è presentata una richiesta a norma del paragrafo 3 del presente articolo, il mediatore è scelto mediante estrazione a sorte tra i nominativi formalmente proposti da una parte o da entrambe le parti.

6. Il mediatore assiste le parti con imparzialità e trasparenza nel fare chiarezza sulla misura e sui suoi possibili effetti commerciali e nella ricerca di una soluzione concordata.

7. Ai mediatori si applica l'allegato 21-B *mutatis mutandis*.

8. Si applicano *mutatis mutandis* gli articoli da 2 a 9 e da 56 a 59 del regolamento interno dell'arbitrato di cui all'allegato 21-A.

ARTICOLO 5

Regole della procedura di mediazione

1. Entro 10 (dieci) giorni dalla nomina del mediatore la parte che ha chiesto la procedura di mediazione presenta per iscritto al mediatore e all'altra parte una descrizione dettagliata delle sue preoccupazioni, in particolare del funzionamento della misura contestata e dei suoi effetti commerciali. Entro 20 (venti) giorni dal ricevimento di tale descrizione l'altra parte può trasmettere per iscritto osservazioni in merito alla descrizione. Ciascuna parte può inserire nella descrizione o nelle osservazioni le informazioni che ritiene pertinenti.

2. Il mediatore può decidere il modo più adatto per fare chiarezza sulla misura in questione e sui suoi possibili effetti commerciali. Il mediatore può in particolare organizzare riunioni tra le parti, consultare le parti collettivamente o separatamente e fornire ogni ulteriore sostegno di cui le parti facciano richiesta. Previo accordo delle parti, il mediatore chiede l'assistenza di esperti e portatori di interessi e li consulta.

3. La consulenza o le osservazioni del mediatore non riguardano la compatibilità della misura contestata con il presente accordo. Il mediatore può fornire consulenza e sottoporre una proposta di soluzione all'esame delle parti. Le parti possono accettare o respingere la soluzione proposta ovvero concordare una soluzione diversa.

4. La procedura di mediazione si svolge nel territorio della parte destinataria della richiesta o, previo accordo tra le parti, in altro luogo o con altro mezzo.

5. Le parti si adoperano per pervenire a una soluzione concordata entro 60 (sessanta) giorni dalla nomina del mediatore. In attesa di un accordo definitivo, le parti possono prendere in considerazione soluzioni provvisorie, in particolare se la misura riguarda merci deperibili o altre merci o servizi che perdono rapidamente la loro qualità.

6. La soluzione può essere adottata mediante decisione del comitato per il commercio. La conclusione della soluzione concordata tra le parti può essere subordinata all'espletamento delle procedure interne necessarie. Le soluzioni concordate sono rese pubbliche in una versione che non contiene informazioni considerate riservate da una parte.

7. Su richiesta delle parti il mediatore presenta loro un progetto di relazione dei fatti fornendo una sintesi della misura contestata, delle procedure seguite e dell'eventuale soluzione concordata raggiunta, comprese le eventuali soluzioni provvisorie. Il mediatore dà alle parti 15 (quindici) giorni per formulare osservazioni sul progetto di relazione. Una volta esaminate le osservazioni delle parti ricevute entro il suddetto termine, il mediatore presenta alle parti la relazione finale dei fatti entro 15 (quindici) giorni. Detta relazione non contiene alcuna interpretazione del presente accordo.

8. La procedura si conclude:

a) in caso di adozione di una soluzione concordata tra le parti, alla data di tale adozione;

b) in caso di accordo tra le parti in qualsiasi fase della procedura, alla data di tale accordo;

c) in caso di dichiarazione scritta con la quale il mediatore, consultate le parti, comunica che ulteriori tentativi di mediazione sarebbero vani, alla data di tale dichiarazione; oppure

d) in caso di dichiarazione scritta di una delle parti al termine di una ricerca esaustiva di soluzioni concordate nel quadro della procedura di mediazione e previo esame dei pareri e delle soluzioni proposte dal mediatore, alla data di tale dichiarazione.

ARTICOLO 6

Attuazione di una soluzione concordata

1. Se le parti sono pervenute a una soluzione concordata, ciascuna di esse adotta le misure che reputa necessarie per attuarla secondo il calendario concordato.

2. Ciascuna delle parti informa per iscritto l'altra parte di ogni iniziativa o misura adottata per attuare la soluzione concordata.

ARTICOLO 7

Riservatezza

Salvo altrimenti convenuto dalle parti e fatto salvo l'articolo 5, paragrafo 6, tutte le fasi della procedura, compresi la consulenza o la soluzione proposta, sono riservate. Le parti possono tuttavia rendere pubblico il fatto che è in corso una mediazione.

ARTICOLO 8

Rapporto con le procedure di risoluzione delle controversie

1. La procedura di mediazione lascia impregiudicati i diritti e gli obblighi delle parti nel quadro delle procedure di risoluzione delle controversie del presente accordo o di qualsiasi altro accordo.

2. Una parte non adduce né presenta come prova in altre procedure di risoluzione delle controversie del presente accordo o di qualsiasi altro accordo né il panel prende in considerazione:

a) le posizioni adottate dall'altra parte nel corso della procedura di mediazione o le informazioni raccolte a norma dell'articolo 5;

b) la volontà manifestata dall'altra parte di accettare una soluzione in rapporto alla misura oggetto della mediazione; oppure

c) la consulenza o le proposte del mediatore.

3. Un mediatore non siede come membro in un panel che tratta di procedimenti di risoluzione delle controversie a norma del presente accordo o dell'accordo OMC, ovvero di qualsiasi altro accordo di cui le parti sono firmatarie, nel quale sia trattata la medesima questione in relazione alla quale sia stato mediatore.